

59
100

SENATO DEL REGNO

RESOCONTI
DELLE DISCUSSIONI

XXX LEGISLATURA

1° della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

ANNO 1941 (XIX-XX)

VOLUME UNICO



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1942-XX

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

56^a RIUNIONE

Martedì 7 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione per acclamazione):

« Autorizzazione al Ministro della marina di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra » (1170 - *rel.* Sirianni) - *Oratori*: Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la marina*, Presidente Pag. 742

« Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra » (1169 - *rel.* Cristoforo Ferrari) - *Oratore*: Presidente 743

« Concessione di un assegno straordinario a favore della vedova del Maresciallo dell'Aria Italo Balbo » (1174 - *rel.* Felici) - *Oratore*: Presidente 747

(Approvazione):

« Convalidazione del Regio decreto 4 settembre 1940-XVIII, n. 1350, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 » (1163 - *rel.* Ferretti) 743

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1496, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della

spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1164 - *rel.* Maraviglia). 744

« Ulteriore proroga del termine per la concessione delle agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia » (1168 - *rel.* Schanzer) 745

« Proroga della facoltà conferita al Ministro delle finanze con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero » (1171 - *rel.* Pozzo). 746

(Discussione e approvazione):

« Convalidazione dei Regi decreti 24 settembre 1940-XVIII, n. 1463, e 25 settembre 1940, anno XVIII, n. 1464, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 » (1165 - *rel.* Sitta). - *Oratori*: Martin Franklin, Presidente 744

« Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria ad assumere partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto l'importazione e la esportazione del bestiame » (1173 - *rel.* Marescalchi) - *Oratori*: Ricci Federico, Presidente. 746

(Rinvio):

« Modifica delle disposizioni riguardanti la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso Amministrazioni statali od altri Enti pubblici » (1135 - *rel.* Dudan) 743

« Ordinamento del Monte-pensioni per gli inseguiti elementari » (1166 - *rel.* Leicht) 747

« Nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni tributarie concesse per le liquidazioni di società immobiliari con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283 » (1167 - *rel.* Ci-polla) 747

« Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Italiana per il Commercio Estero (S. I. C. E. A.) con sede in Roma » (1172 - *rel. Motta*). 747

« Norme per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori per il decennio 1943-1952, per l'estensione ai conferimenti di esattorie e ricevitorie per il decennio suddetto, delle disposizioni vigenti in materia di prestazione di cauzioni mediante polizze fideiussorie e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette, in deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942 » (1176 - *rel. Rebus*) 747

La riunione è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cippola, Cozza, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Giuria, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Oriolo, Piola Caselli, Poss, Raineri, Rebus, Ricci Federico, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta e Zupelli.

È presente il Sottosegretario di Stato per la marina Riccardi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cian, Facchinetti, Flora, Gazzera, Guidotti, Parodi Delfino, Petretti, Pozzo, Raimondi e Ricci Umberto.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero della marina di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra (1170) ». — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. È presente tra noi il Sottosegretario di Stato per la Marina, Riccardi.

La Commissione saluta in lui l'eroico valore e il duro sacrificio dei marinai d'Italia. (*Vivissimi, generali applausi*).

SIRIANNI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al vostro esame, non ha bisogno di particolare illustrazione. Si tratta con esso di autorizzare il Ministro della Marina di assumere impegni, in conseguenza dello stato di guerra, per un importo complessivo di 2 miliardi di lire, da erogarsi secondo le norme contenute negli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge.

L'articolo 2 dispone infatti che 1.500.000.000 siano stanziati nell'esercizio 1940-41, ma precisa che le spese, sino a tale importo, saranno iscritte in relazione all'andamento dei pagamenti.

I rimanenti 500 milioni di stanziamenti complementari, saranno disposti, come è indicato nell'art. 2, a partire dal 1° luglio 1941.

La somma considerata di un miliardo e mezzo unita agli altri stanziamenti complementari già concessi per il bilancio 1940-41, è certamente notevole, ma è indispensabile in conseguenza dello stato di guerra.

Somme straordinarie supplementari a quelle iscritte negli stati di previsione del bilancio della Marina furono assegnate dal 1935-36 in poi e rispondevano a sentite necessità.

Esse sono quali risultano dallo specchio unito:

Nel periodo	1935-36	lire	290.306.000
»	1936-37	»	74.500.000
»	1937-38	»	248.918.200
»	1938-39	»	711.555.702
»	1939-40	»	615.480.250

Nel 1940-41 in forza di tre successivi disegni di legge furono concesse maggiori assegnazioni al Ministro della Marina per l'importo complessivo di L. 1.400.000.000, così che l'assegnazione complessiva straordinaria al bilancio della Marina per l'esercizio in corso, risulta di 2.900.000.000. Non è possibile specificare in dettagli a quali compiti e servizi queste somme sono destinate.

Tutti i capitoli del bilancio ordinario della Marina che trattano dell'efficienza del naviglio e delle basi sono certamente considerati.

Questi vari capitoli richiedono inevitabilmente, per le attuali contingenze di guerra,

straordinarie assegnazioni. La Commissione di finanza, certa che le assegnazioni straordinarie concesse con l'attuale disegno di legge saranno impiegate per mantenere in efficienza la flotta e per accrescere nei vari aspetti e nel suo complesso le forze marittime della Nazione, darà certamente piena approvazione al disegno di legge.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la Marina*. Dopo avere illustrato i nuovi vastissimi compiti che incombono alla Marina nelle attuali contingenze di guerra in confronto alle normali esigenze della pace, assicura che le somme predisposte con il disegno di legge saranno spese in modo da potenziarne sempre più e meglio l'efficienza.

Dal Mediterraneo agli Oceani è tutta un'immensa trincea dove i marinai d'Italia combattono con abnegazione pari al sacrificio la loro dura quotidiana battaglia. Le parole del Presidente e il plauso della Commissione, composta di uomini così eminenti, saranno per essi motivo di commossa riconoscenza e di orgogliosa fierezza. Della fiducia in loro riposta sapranno rendersi sempre più degni nel presente e nell'avvenire. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Propone che in segno di profonda riconoscenza e di alta ammirazione per la Marina dell'Italia fascista il disegno di legge venga approvato per acclamazione. (*Applausi vivissimi*).

Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Discussione e approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra (1169) ». — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Rammenta che per l'esercizio finanziario 1940-41 sono stati autorizzati per spese straordinarie (oltre bilancio ordinario) 7 miliardi e 600 milioni di lire. Col disegno di legge ora sottoposto all'esame della Commissione e per nuove esigenze in relazione alla situazione di guerra,

si autorizza l'Amministrazione aeronautica ad assumere impegni nel corrente esercizio finanziario 1940-41 per altri 6 miliardi di lire.

Per le alte finalità concernenti la difesa della Patria alle quali il disegno di legge corrisponde, il relatore chiede al Presidente che ne proponga l'approvazione per acclamazione.

PRESIDENTE. A dimostrazione di viva gratitudine e di fiera ammirazione per l'ardimento e il valore dell'Arma azzurra, propone che il disegno di legge venga approvato per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Rinvio del disegno di legge: « Modifica delle disposizioni riguardanti la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso amministrazioni statali od altri enti pubblici » (1135). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Comunica che la Presidenza del Consiglio si riserva di proporre alcune modificazioni al testo del provvedimento. In attesa che esse vengano concretate, propone il rinvio del disegno di legge.

La proposta è approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 4 settembre 1940, anno XVIII, n. 1350, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 » (1163). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRETTI, *relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame della Commissione di finanza ha lo scopo di convalidare il Regio decreto 4 settembre 1940-XVIII, n. 1350, autorizzante il prelevamento di una complessiva somma di lire centotrentamila dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Di tale somma vengono assegnate: al Ministero delle finanze lire 50.000 per retribuzione

al personale non di ruolo della Ragioneria Generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di Finanza, e lire 25.000 quale contributo straordinario alle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'Oro.

Il saldo della somma suindicata viene invece assegnato al Ministero dell'educazione nazionale, destinando lire 5.000 a sussidi a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini e lire 50.000 quale contributo straordinario dello Stato alla conservazione di raccolte entomologiche.

Mentre la giustificazione delle spese menzionate dai primi tre provvedimenti non esige particolare illustrazione, mette conto di richiamare la vostra attenzione sul quarto dei provvedimenti stessi.

L'importanza degli studi di entomologia applicata alla vita economica della nazione, fece sorgere istituti ed enti destinati a combattere le specie di insetti nocive, e a diffondere invece quelle che si rendono utili combattendo e distruggendo quelle dannose.

Riesce perciò di assoluta evidenza la opportunità di contribuire alla conservazione delle importanti raccolte entomologiche, che si sono venute formando.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1496, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1164). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARAVIGLIA, relatore. Non ha nulla da osservare sul disegno di legge, di cui propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti 24 settembre 1940-XVIII, n. 1463, e 25 settembre 1940,

anno XVIII, n. 1464, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 (1165) ». — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SITTA, relatore. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione di finanza del Senato e che ha avuto l'approvazione della Commissione Generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, si riferisce alla convalida dei due Regi decreti del 24 settembre 1940-XVIII, n. 1463 e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1464, emanati ai sensi dell'articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla Contabilità generale dello Stato, coi quali sono state autorizzate somme maggiori per spese impreviste a carico dell'esercizio finanziario 1940-41, per complessive lire 6.373.000, prelevandole dal Fondo di riserva.

Separatamente considerate, le somme prelevate sono ripartite con speciale destinazione fra vari Ministeri e cioè:

col Regio decreto 24 settembre 1940, anno XVIII, n. 1463:

al Ministero delle finanze: per erogazione a beneficio delle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra lire 500.000;

al Ministero degli affari esteri: a) per spese relative a commissioni, missioni, incarichi e servizi speciali per esigenze connesse all'attuale situazione internazionale lire 500.000; b) per assegnazioni straordinarie alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » lire 373 mila; in complesso lire 873.000;

al Ministero della educazione nazionale: a) per assegno a favore della Reale Accademia d'Italia lire 500.000; b) per l'esecuzione di speciali lavori di restauro di monumenti insigni lire 2.000.000; in complesso lire 2.500.000;

col Regio decreto 25 settembre 1940, anno XVIII, n. 1164:

al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: per la ricostruzione del patrimonio bovino nelle zone di confine danneggiate dalla guerra lire 2.500.000.

Quindi un totale di lire 6.373.000.

Sono evidenti e più che giustificati i motivi, ai quali si è ispirato il Governo nell'emanazione dei due decreti-legge, proposti per la conversione in legge. Data la loro importanza ed opportunità, per le esigenze connesse in gran parte alla attuale situazione internazionale, il relatore propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

MARTIN FRANKLIN. Trova indeterminata la dizione dell'articolo unico, là dove dice che la somma di lire 500.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze sarà versata « a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad enti ecc. ». Sarebbe opportuno specificare di quali enti si tratta.

PRESIDENTE. Osserva che la dizione in parola è usata in quanto si fa riferimento ad un preciso capitolo di bilancio e sarà quindi agevole, risalendo al medesimo, trovare l'esatta specificazione di detti enti.

Sull'articolo unico del disegno di legge non ha luogo ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ulteriore proroga del termine per la concessione delle agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia (1168) ». — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SCHANZER, relatore. L'articolo unico del disegno di legge statuisce che le disposizioni del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, concernenti le agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia, già prorogate fino alla data del 31 dicembre 1940, anno XIX, con l'articolo unico della legge 14 marzo 1940-XVIII, n. 290, sono estese alla data del 31 dicembre 1943-XXII.

Col Regio decreto-legge 6 dicembre 1937, anno XVI, n. 2375, non solo furono richiamate in vigore le esenzioni fiscali di cui ai Regi decreti 16 dicembre 1922-I, n. 1634, e 11 settembre 1925-III, n. 1635, per i mutui esteri e per il collocamento delle obbligazioni italiane

all'estero, ma fu pure concessa l'applicazione della sola tassa fissa di lire 10 per l'acquisto da parte di stranieri o di italiani residenti all'estero d'immobili aventi un valore venale di più di 500.000 lire. Fu pure previsto, per le obbligazioni italiane emesse per prestiti contratti all'estero e depositati in Italia, per conto dell'estero, l'esonero dell'imposta cedolare del 10 per cento stabilita nel 1935-XIII.

Anche i titoli azionari ed obbligazionari italiani emessi nel Regno, acquistati da stranieri o da italiani residenti all'estero sono stati esonerati da detta imposta del 10 per cento, sempre che siano depositati presso una banca autorizzata a compiere operazioni in cambi e divise per conto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero. Per le azioni tale concessione implica anche l'esonero dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.

Agli accennati vantaggi fiscali è stato anche aggiunto l'esonero da qualsiasi tassa di successione nel caso che i cespiti sopra accennati formassero oggetto di successioni che venissero ad aprirsi nel periodo di 20 anni dalla data di pubblicazione del decreto.

Dopo la prima proroga disposta, come si è detto, con la legge 14 marzo 1940-XVIII, con la validità fino al 31 dicembre 1940, il Governo ora propone una nuova proroga delle disposizioni del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937, anno XVI, n. 2375, con validità fino al 31 dicembre 1943-XXII.

Si tratta senza dubbio di agevolazioni fiscali e di vantaggi importanti, ma la più lunga proroga appare giustificata dal proposito di attirare in Italia capitali esteri per stabili investimenti, con beneficio dell'economia e delle industrie italiane ed anche per corrispondere ai voti di molti italiani residenti all'estero, desiderosi d'investire i loro capitali in Italia. Sotto la sicura vigilanza del Governo, intesa a contenere gli investimenti, specie quelli appartenenti a stranieri, entro giusti limiti consigliati dalla necessità di salvaguardare sempre l'indipendenza economica del Paese, il provvedimento in esame non può che giudicarsi opportuno, sicchè esso merita l'approvazione della Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga della facoltà conferita al Ministero delle finanze con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero (1171) ». — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore Pozzo assente.

SITTA, segretario. Le circostanze eccezionali che il Paese sta attraversando giustificano pienamente il mantenimento all'Amministrazione finanziaria dello Stato di una larghezza di poteri di intervento che le permetta di fronteggiare con rapidità ogni improvviso mutamento della situazione, anche nel campo fiscale.

Si propone perciò che sia approvato il disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze, per la proroga al 31 dicembre 1941, anno XX, della facoltà conferita al Ministro stesso con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1940, anno XVIII, n. 872, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero; facoltà che, secondo la ricordata legge, è cessata il 31 dicembre 1940-XIX.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria ad assumere partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto l'importazione e l'esportazione del bestiame (1173) ». — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MARESCALCHI, relatore. La costituzione e il riconoscimento corporativo della Società anonima importazione bestiame, furono fra i primi provvedimenti (che oggi hanno avuto coordinamenti e completamenti fondamentali) per disciplinare le materie attinenti ai mercati bestiame e alla provvista nazionale di carni.

Fino a che il nostro patrimonio nazionale di bestiame, specialmente bovino, non sarà stato incrementato così da rispondere in pieno ai bisogni della Nazione — le recenti provvidenze adottate dal Ministero d'agricoltura, lasciano sperare che ci si avvicini fra non molto alla mèta — è indispensabile impedire che l'importazione libera del bestiame e la speculazione che inevitabilmente vi si associa, turbi il regolare andamento dei mercati, anche perchè spesso affluisce soltanto in determinati centri squilibrando prezzi. Regolare con ferma disciplina l'importazione e l'eventuale esportazione di bestiame e di carne serve non soltanto la difesa della valuta e la materia degli scambi, ma l'interesse degli allevatori che principalmente dal prezzo remunerativo sono spinti ad intensificare cure per l'accrescimento del nostro patrimonio zootecnico.

Ora, la Società importazione bestiame, per assolvere in pieno gli scopi pei quali fu creata e rispondere degnamente alle aspettative che agricoltori e Nazione hanno sull'opera sua, ha bisogno di adatte attrezzature di stalle, di stabilimenti di mattazione e saggia utilizzazione dei sottoprodotti, nonchè di refrigeranti atti alla congelazione delle carni. Tutte cose costose per le quali i soli mezzi della Società non basterebbero. Bene quindi fa lo Stato a partecipare fino ad un importo di otto milioni a questa Società per azioni, che così sarà ancor più direttamente connessa agli organi statali. Non si tratta d'altronde, di operazione rischiosa, almeno a quel che si può giudicare dall'esercizio fin qui svolto dalla Società con utili vistosi che tornano in massima parte all'Erario.

RICCI FEDERICO. Ritengo che non sia conforme alla prassi comunemente seguita il fatto di autorizzare genericamente l'amministrazione finanziaria ad assumere partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto l'importazione e l'esportazione del bestiame. L'autorizzazione dovrebbe essere concessa, caso per caso, per una determinata società.

MARESCALCHI, relatore. Osserva che, di fatto, esiste soltanto la Società Anonima Importazione Bestiame, la quale funziona ottimamente e presenta un utile di gestione di sette milioni e mezzo di lire.

RICCI FEDERICO. Non discute i meriti della S. A. I. B.; rileva soltanto che l'autorizzazione non è limitata a detta società ma viene data, una volta per tutte, per qualsiasi società avente per oggetto l'importazione e la esportazione del bestiame.

PRESIDENTE. Precisa che la limitazione della autorizzazione nel caso specifico deriva dalla indicazione della somma di lire 8.000.000 che sarà spesa tutta per aumentare il possesso azionario dello Stato nella S. A. I. B. Volendosi concedere autorizzazioni per altre società, occorrerà un altro stanziamento.

Sull'articolo unico del disegno di legge non ha luogo ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: « **Concessione di un assegno straordinario a favore della vedova del Maresciallo dell'Aria Italo Balbo (1174)** ». — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FELICI, relatore. Col disegno di legge in esame si conferisce alla vedova del Maresciallo dell'Aria Italo Balbo, Donna Emanuela Florio, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta agli altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire centomila annue a decorrere dal 29 giugno 1940-XVIII.

Senza dubbio la Commissione legislativa di finanza darà per acclamazione voto favorevole.

Italo Balbo è morto eroicamente per la Patria. Egli era stato combattente negli alpini durante la grande guerra, fascista delle prime ore, squadrista, Quadrumviro della Rivoluzione. Dovunque aveva con lo spasimo dell'ardente passione compiuto il suo dovere. Pervenuto alle supreme cariche del Governo fascista diede tutta la sua opera alla formazione di quella arma aeronautica che oggi costituisce una delle forze più poderose della Patria.

Ma Italo Balbo non poteva rimanere il semplice amministratore, sia pure fervido, del suo dicastero, epperò, Ministro, organizzò e con-

duisse le famose crociere transatlantiche che mostrarono al mondo come apparecchi italiani, aviatori italiani, un ardimentoso condottiero italiano si ponevano alla testa di quell'audace movimento destinato ad unire continenti e popoli nella conquista della civiltà.

Da ultimo Italo Balbo da alcuni anni aveva assunto il governatorato della Libia. In tale ufficio altissimo egli rivelò tutte le sue preziose qualità di uomo di governo. Egli trasformò la Libia attrezzandola a colonia di popolamento e di produzione. Ne aveva preparata la difesa militare ed anche sotto questo aspetto la sua scomparsa fu una vera perdita.

La pensione straordinaria alla vedova di Italo Balbo è un atto di esaltazione della memoria dell'Eroe e Donna Emanuela Florio, incomparabile compagna del grande Estinto, ne è ben degna.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Felici per la sua eloquente ed accesa relazione.

In segno di omaggio alla incancellabile memoria di Italo Balbo, che ha reso così gloriosi servizi alla Patria e al Regime, propone che il disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi, generali applausi*).

Dichiaro che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Rinvio di disegni di legge.

PRESIDENTE. Propone che i seguenti disegni di legge siano rinviati alla prossima riunione, per permettere al Ministro delle finanze di esser presente alla discussione:

« **Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari** » (1166). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

« **Nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni tributarie concesse per le liquidazioni di società immobiliari con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283** » (1167). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

« **Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Italiana per il Commercio Estero (S. I. C. E. A.) con sede in**

Roma » (1172). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

« Norme per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori per il decennio 1943-1952, per l'estensione ai conferimenti di esattorie e ricevitorie per il decennio suddetto, delle disposizioni vigenti in materia di prestazione di cauzioni mediante polizze fideiussorie e per gli esami di idoneità alle funzioni di

esattore e di collettore delle imposte dirette, in deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 492 » (1176). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

La proposta di rinvio è approvata.

La riunione ha termine alle ore 11,10.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(57^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(81^a riunione)

Venerdì 17 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie » (1212 - rel. Cozza) - *Oratori:* Zupelli, Ricci Federico, Ricci Umberto, Felici, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Theololi, Rebaudengo, Cozza, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici* Pag. 749

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Arborio Mella di Sant'Elia, Baccelli, Bartoli, Bevione, Bongiovanni, Bono, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Catalano, Chiarini, Ciano, Corsi, Cozza, Cremonesi, Crispo Moncada, Dallorso,

D'Amelio, D'Aquino, Dentice di Accadia, De Vito, Dho, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Foschini Antonio, Giuli Rosselmini Gualandi, Ingianni, Lissia, Lombardi, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari De Cumani, Milani, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Pini, Piola Caselli, Raineri, Rebaudengo, Rebaudengo, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Sandicchi, Saporiti, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Theodoli e Zupelli.

Sono anche presenti il ministro delle finanze Thaon di Revel e il ministro dei lavori pubblici Gorla.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cimati, Cipolla, De Feo, Facchinetti, Gaggia, Gazzera, Giuria, Guidotti, Leicht, Motta, Poss, Pozzo, Raimondi, Reggio, Ronco, Rota Giuseppe e Sili.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie » (1212). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

COZZA, *relatore*. La Commissione di finanza ebbe già in passate riunioni a votare per accla-



mazione disegni di legge portanti aumenti di assegnazioni ai bilanci dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per provvedere alle maggiori esigenze richieste dalle gloriose armi italiane che, con meraviglioso valore, combattono assieme all'alleata Germania contro il comune nemico. Mentre ogni sforzo della Nazione in armi è proteso verso il raggiungimento della immancabile vittoria, opportunamente il Duce ha disposto che non solo non cessi per questo il normale ritmo della esecuzione di opere pubbliche, dirette a soddisfare ad urgenti necessità della vita civile e a potenziare maggiormente le latenti risorse del territorio, ma venga iniziata l'attuazione di un vasto programma di nuove opere, che sempre meglio e più ampiamente rispondano alle indicate necessità. A tale fine mira precisamente il disegno di legge che è oggi sottoposto all'esame delle Commissioni riunite.

Quanto, dopo il fortunato avvento al potere del Regime fascista, sia stato compiuto in questo campo fu ricordato nella relazione della Commissione di finanza sul bilancio dei lavori pubblici 1940-41, che pose in evidenza come il vigoroso impulso dato dal Regime allo sviluppo delle opere pubbliche, onde dal 1922 ad oggi incontrò per esse una spesa complessiva di circa 40 miliardi, abbia valso a trasformare il volto della Nazione con imponenti realizzazioni che hanno destato la più grande ammirazione anche da parte di stranieri.

Ma se moltissimo è stato fatto, molto tuttavia rimane da fare in ogni settore del vastissimo campo delle opere pubbliche, come anche fu già accennato nella detta relazione, onde è da salutare col più vivo entusiasmo il provvedimento in esame col quale vengono assegnati i mezzi necessari all'attuazione di un primo gruppo di opere da compiersi in questo scorcio di esercizio e nei due successivi.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge accenna a talune cifre che dimostrano quanto ingenti siano i bisogni da soddisfare e come l'assegnazione della somma prevista dal disegno di legge rappresenti una frazione ben piccola di quello che sarebbe l'intero fabbisogno.

Giustamente la relazione medesima pone in prima linea il problema fondamentale della casa rilevando come, secondo le segnalazioni degli Istituti fascisti delle case popolari, per provvedere agli alloggi operai oggi occorrenti, si rende necessaria una spesa di circa un miliardo all'anno.

Per le costruzioni scolastiche si fa presente come il fabbisogno segnalato sia di 37.000 aule per le scuole elementari, di 50.000 aule per le scuole materne, di 7.500 aule per le scuole medie, anche in dipendenza della riforma voluta dalla Carta della Scuola.

Per le opere igieniche, le necessità segnalate per piani di risanamento, acquedotti, fognature, ospedali, cimiteri, macelli ecc. si segnala complessivamente un fabbisogno di spesa di circa 9 miliardi.

Ingentissime somme sono poi richieste per l'edilizia statale, per le costruzioni stradali, per le opere idrauliche e marittime.

Non vi ha dubbio quindi che, per sopperire a tutte queste esigenze, l'autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi proposta col presente disegno di legge rappresenta una ben limitata quota degli effettivi bisogni, quale si prevede di poter erogare nel limitato periodo di tempo, già indicato, di poco più di due esercizi.

Passando all'esame delle disposizioni contenute nei vari articoli del disegno di legge è da notarsi che:

Con l'articolo 1 si provvede a ripartire la intera somma di 4 miliardi in due cifre: l'una di lire 3.400.000.000, destinata alla esecuzione di opere pubbliche generali, l'altra di lire 600 milioni per contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada da destinare sia al miglioramento della rete delle strade statali, sia alla costruzione di nuove arterie. L'articolo stesso determina gli accordi che debbono intervenire tra il Ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze per gli impegni da assumere nei singoli esercizi e per l'attribuzione delle somme stanziare ai vari gruppi di opere.

Di particolare importanza è l'articolo 2, che, generalizzando ora disposizioni già adottate per alcune regioni, dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici sia di sostituirsi all'ente o agli enti

ausiliari interessati nell'esecuzione di un'opera di urgente necessità pubblica, alla quale gli enti medesimi non possano provvedere a propria cura, sia di concedere concorsi integrativi per assicurare l'ultimazione di opere che comuni e provincie abbiano intraprese e non siano in grado di condurre a compimento. Tale disposizione, che ha già fatto buona prova in altri casi, appare di assoluta necessità, in quanto che è notorio come le agevolazioni ora concesse con le leggi vigenti a comuni e provincie non valgano a fornir loro i mezzi necessari per provvedere alla esecuzione di opere di più urgente necessità, specie di quelle igieniche, che in taluni comuni minori che non hanno potuto fruire di agevolazioni speciali, rappresentano delle deficienze che occorre eliminare per il benessere sanitario delle popolazioni.

Con l'articolo 3 si dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici di disporre la esecuzione di opere a carico dello Stato anche in porti marittimi appartenenti alla quarta classe della seconda categoria e ciò specialmente per venire incontro ai bisogni della pesca, come più volte fu raccomandato.

Gli articoli 4 e 5 tendono ad agevolare l'esecuzione delle opere dipendenti da alluvioni, frane, mareggiate e terremoti dando facoltà al Ministero dei lavori pubblici di intervenire quando gli enti locali non possano provvedere.

Con l'articolo 6 si dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, di concedere concorsi fino al limite di 500 milioni di lire agli Istituti fascisti delle case popolari per la costruzione di alloggi destinati alle famiglie meno abbienti.

L'articolo 7 in fine autorizza l'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato a contrarre mutui per l'ammontare di lire 250 milioni da destinare alla costruzione di nuovi alloggi, aumentando all'uopo di lire 2.000.000 il limite di impegno fissato dalla legge di bilancio dei lavori pubblici per contributi nella estinzione dei mutui.

Dal riassunto fatto delle singole disposizioni del disegno di legge balza evidente la sua preziosa importanza economica e sociale, specie per il fatto che esso fornisce i mezzi e le facoltà agli organi statali di intervenire deci-

samente per l'attuazione anche di quelle opere pubbliche, che, già di competenza degli enti ausiliari, non avevano da parte di questi possibilità di attuazione.

Nella relazione ministeriale si dichiara che nel dare esecuzione alle nuove opere si terrà conto, in base alle segnalazioni raccolte e vagliate, oltre che dell'intrinseco grado di urgenza delle singole opere:

1° della necessità di svolgere attività più intensa nelle regioni e zone che si trovano in arretrate condizioni di sviluppo della propria attrezzatura sociale ed economica;

2° della preferenza da dare ai lavori che possano essere eseguiti senza difficoltà anche nelle attuali condizioni del mercato e si prestino ad un più largo impiego di materiali autarchici;

3° della preferenza che, sotto altro aspetto, deve pure esser data ai lavori che consentano la massima occupazione di mano d'opera.

In questi concetti il relatore ritiene che le Commissioni riunite non possano che convenire, solo raccomandando in particolar modo che si dia il massimo sviluppo alle costruzioni di nuove abitazioni e di scuole e, in quanto possibile, all'esecuzione delle opere igieniche da cui tanto dipende il migliore sviluppo e il benessere della razza. È altresì da raccomandarsi che nella scelta delle nuove opere si dia la preferenza a quelle di più immediata necessità e dalle quali possa aversi il più sollecito rendimento. È da raccomandarsi infine che venga provveduto a dare al Ministero dei lavori pubblici quella attrezzatura necessaria e indispensabile per assicurare la migliore e più economica esecuzione di un così vasto programma di opere. Il valoroso ex combattente e tecnico che è ora a capo dell'Amministrazione dei lavori pubblici dà pieno affidamento che queste raccomandazioni saranno da lui tenute in particolar modo presenti.

Il momento attuale, per le difficoltà conseguenti alla disponibilità dei materiali e mano d'opera occorrenti, presenta indubbiamente non lievi difficoltà per dare ampio sviluppo al piano formulato, ma il Senato confida che, mercè la rapida, auspicata vittoria che i nostri eroici combattenti sapranno assicurare alla Patria, questa sarà non solo in grado di dare

piena attuazione al piano sopra disposto, ma di poterlo anche maggiormente sviluppare per assicurare al Paese, come ben dice la relazione ministeriale, in tutta l'estensione del territorio metropolitano, quel grado di benessere sociale, di aspetto civile e di potenziamento economico, che si conviene alla missione imperiale a cui Roma ritorna sulle proprie orme secolari.

Il relatore conclude quindi proponendo che le Commissioni riunite esprimano al Duce la più viva gratitudine per la presentazione del provvido disegno di legge, e diano unanimi al medesimo la loro approvazione.

ZUPELLI. Prima di esporre le sue considerazioni sul provvedimento sente il dovere, come vecchio soldato e come il più anziano fra i senatori militari, di rivolgere un reverente saluto a tutti i caduti che sulla terra, nel mare e nel cielo fecero della loro vita sublime olocausto alla Patria. (*Tutti i presenti si alzano in piedi*). Esprime poi viva ammirazione per gli eroici soldati d'Italia che, inferiori per numero e per mezzi, seppero lungamente resistere a forze di gran lunga superiori, dando a tutto il mondo spettacolo del più alto eroismo. L'olocausto dei primi e l'eroismo dei secondi debbono confermare la fede di tutto il popolo nella vittoria finale.

Conclude esortando tutti gli italiani a stringersi intorno alla Maestà del Re, soldato di tutte le guerre, che già altra volta con un fiero gesto seppe imporsi agli alleati e risollevar l'animo della Nazione e condurre la Patria alla più fulgida vittoria. Viva il Re! (*Vivissimi e generali applausi*).

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. A nome del Governo si associa alle elevate e commosse parole pronunziate dal senatore Zupelli. Invita i componenti le Commissioni al saluto per il Re e per il Duce. (*Vivissime acclamazioni*).

ZUPELLI, Prendendo ad esaminare il provvedimento afferma che esso è una prova che l'Italia pur combattendo una dura guerra, può predisporre, e predispone fin d'ora, tutto quanto può occorrere per il dopo guerra e per le attività della pace.

Non è delineato nel disegno di legge in esame un definito progetto di lavori e in

sostanza si tratta di dare pieni poteri al Ministro dei lavori pubblici per l'impiego della somma stanziata, tuttavia vi è una limitazione a questi pieni poteri consistente nel fatto che si stabilisce che dei 4 miliardi stanziati 600 milioni debbano essere destinati alla viabilità.

In merito all'impiego dei fondi disposti dal disegno di legge deve fare due raccomandazioni sostanziali. La prima di carattere negativo: non dare un soldo alla « palazzomania » come venne definita da un membro del Governo. Ricorda i lavori compiuti per la costruzione di vastissimi palazzi per i Ministeri dell'Africa italiana e degli esteri. Questi Ministeri oltre a gravare di interessi passivi il bilancio dello Stato, saranno poi riempiti di burocrazia, con una conseguente maggiore lentezza di disbrigo delle pratiche.

La raccomandazione positiva è di curare molto la viabilità, soprattutto quella viabilità alla quale siano connessi interessi specificamente militari. Le strade furono in ogni tempo oggetto di cure e di particolari attenzioni da parte dei militari. I Romani, in particolare, costruirono la loro grande rete di vie consolari per provvedere soprattutto ad esigenze di carattere militare.

Oggi l'importanza delle strade si è decuplicata per il fatto della comparsa del veicolo a motore, che ha aumentato le possibilità militari di trasporto. Non occorre più ora, nella difensiva, munire solidamente tutti i punti del fronte; basterà predisporre apposite riserve destinate ad accorrere con mezzi meccanizzati nella zona dove il nemico eserciterà la sua più forte pressione.

La costituzione morfologica della nostra catena alpina rende difficile la difesa e difficilissima l'offesa. Al di là dei nostri confini le valli alpine hanno un andamento longitudinale che consente il rapido spostamento, mentre le nostre valli hanno l'asse normale alla linea di confine e rendono lo spostamento delle riserve più difficile.

Queste difficoltà di terreno facevano sì che spesso era necessario costituire nelle valli stesse depositi avanzati di viveri e munizioni,

e ospedali da campo. Tutto ciò costituiva un ingombro notevole nelle valli, che spesso avevano anche una viabilità imperfetta.

L'odierna strategia consente che, nella difensiva, alle testate delle valli ci sia soltanto un nucleo di primo urto. Quando il nemico ha deciso il punto su cui sferrare l'attacco, si potrà, grazie all'autocarro, dalla pianura, fare affluire le truppe dove la pressione nemica si manifesti maggiore. E così nell'offensiva; deciso su qual punto della fronte sia possibile gravitare con maggiore successo, si potranno su quel punto far convergere tutte le riserve dislocate nella pianura. Già nella grande guerra del 1915-1918 fu costituita a tergo della linea del Piave, e abbastanza indietro, una riserva di 14 divisioni a disposizione del Comando Supremo. Dal marzo al giugno del 1918 le nostre industrie automobilistiche compirono un grande sforzo per fornire al Comando Supremo le diverse migliaia di autocarri occorrenti, mentre il genio militare sistemava tutte le strade alle spalle della fronte. Tutto ciò contribuì largamente alla vittoria del Piave.

Quando, infatti, gli austriaci decisero l'attacco lungo il Piave, a monte ed a valle, furono proprio la viabilità e l'autocarro a far sparire le rosee speranze austriache ed a concorrere in modo considerevole alla nostra vittoria. Attraverso la rete stradale sistemata e riattivata, per mezzo degli autocarri fu possibile spostare da un punto all'altro con grande celebrità le riserve.

L'oratore passa quindi a trattare del problema dei rapporti e della concorrenza tra ferrovia e traffico su strada, fra treno ed autocarro. Queste vie del traffico si considerarono antitetiche in tutte le Nazioni ed i rapporti tra le due attività di trasporto furono variamente regolati e coordinati. In Italia si colpirono con provvedimenti fiscali, spesso gravi, i trasporti automobilistici, a protezione della ferrovia.

Per la manutenzione delle strade statali si spende, in media, dalle sei alle novemila lire per chilometro ed il complesso chilometrico delle strade statali ammonta a ben 21.000 chilometri. È quindi giusto che chi usufruisce

delle strade debba pagare un contributo. Si è imposto, però, un contributo in forma vessatoria. Basti pensare che occorre compilare tre copie della lettera di vettura: una per il mittente, una per il vettore ed un'altra copia per il destinatario. Bisogna poi apporre tre marchette il cui importo è proporzionato al peso di ogni collo ed al percorso. Il risultato è che, se si debbono trasportare in autocarro dieci colli, occorrerà riempire 30 fogli di carta. Di qui la necessità che chi esercita una industria automobilistica, anche piccola, abbia un contabile per questo genere di lavoro o passi egli stesso la maggior parte del tempo a scrivere nel suo ufficio.

A questi inconvenienti si potrebbe ovviare con due soluzioni: o sostituire questo sistema di tassazione con un abbonamento, o proporzionare meglio la tassa al percorso, stabilendo un importo medio a chilometro, nel quale importo medio sia tenuto conto dei viaggi a vuoto, ed applicare poi all'autocarro un contachilometri piombato.

In Italia vi sono due tipi particolari di strada: la strada statale ordinaria e l'autostrada. La rete statale ordinaria è oggetto della più viva ammirazione da parte degli italiani e degli stranieri, con i suoi 12 metri di larghezza, dei quali 8 di carreggiata e 2 per ciascuna banchina laterale. L'autostrada è una normale strada senza attraversamenti di sorta e libera soltanto a chi paga il relativo pedaggio. Sono consentite perciò le più alte velocità. Ma appunto per questo presenta gravi pericoli e per di più costa troppo, sia per la costruzione che per la manutenzione. È quindi antieconomica e di lusso. Sarà perciò opportuno raccomandare al Ministro che si costruiscano meno autostrade e più strade ordinarie. Sui 21.000 chilometri della rete statale 7.000 sono ancora da sistemare. Occorrerà anche provvedere alla totalitaria abolizione dei passaggi a livello che sono fonte di numerosi incidenti, spesso gravissimi. Ricorda quanto ebbe, molto opportunamente, a proporre anni or sono in Senato il senatore Federico Ricci per la soppressione dei passaggi a livello, ancora numerosissimi: circa 800.

GORLA, *ministro dei lavori pubblici*. Sono

780. La spesa occorrente per la loro integrale soppressione è quindi gravissima.

ZUPELLI. Le Ferrovie realizzerebbero una sensibile economia sul personale di custodia dei passaggi a livello. Ma, ove i fondi non bastassero, si può ricorrere, come appunto propose il senatore Federico Ricci, ad un prestito per la soppressione totale.

Confida che il Governo vorrà esaminare e risolvere anche questo annoso problema.

Nel resto, il provvedimento è un progetto fiduciario. Si tratta cioè di dare pieni poteri al Ministro dei lavori pubblici; questi poteri sono dati ad un uomo che è stato un valoroso soldato ed è un tecnico provetto: la Commissione può quindi procedere con la massima fiducia all'approvazione del disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Rileva che è evidente la necessità di aumentare le opere pubbliche. La storia dimostra che col progredire della civiltà, si sviluppa, in proporzione crescente, il bisogno dei beni di uso pubblico. Basti confrontare le moderne esigenze con quelle dei tempi passati per quanto riguarda, ad esempio, le scuole, gli ospedali, le strade e le spese per gli armamenti.

Nell'attuale momento storico debbono avere la precedenza le opere pubbliche relative alle necessità della guerra e dell'immediato dopoguerra. Nella relazione non pare messa sufficientemente in evidenza l'importanza delle opere che, come le strade, non sono soltanto fine a sè stesse, ma preparano lo sviluppo e rendono possibile l'esecuzione di altri lavori del dopoguerra.

Le opere pubbliche da eseguire sono infinite: la discriminazione può dipendere dal criterio distintivo di opera pubblica, dall'esame della finalità dell'opera e dalla possibilità di impiego della mano d'opera. La spesa necessaria per l'effettuazione di tutte le opere pubbliche di cui la Nazione ha bisogno è infinita. E allora perchè limitarla a quattro miliardi? Tale limitazione può essere stata fatta in base a considerazioni di carattere finanziario e all'esame delle disponibilità di materiale e di mano d'opera; sarebbe opportuno che i Ministri competenti assicurassero che la disponibilità di quattro miliardi in bilancio effet-

tivamente c'è, che le spese militari consentono un tale stanziamento per le opere pubbliche, e che ci sia disponibilità di mano d'opera e di materiale, senza nuocere alle esigenze delle Forze Armate.

Quanto al procedimento implicito nel disegno di legge vi è da notare che manca un programma preciso. È naturale che si diano pieni poteri ai Ministri delle forze armate: non si può, specialmente in tempo di guerra, dire come debbano essere spese le somme da destinare alle forze armate, sia per il necessario segreto che le deve coprire, sia anche perchè le esigenze militari possono variare da un giorno all'altro. In materia di lavori pubblici la cosa è diversa. Non vi è un segreto da tutelare; si può discutere e disporre un piano particolareggiato per l'impiego delle somme stanziare. Il Senato ha discusso sempre le erogazioni proposte, in confronto dell'uso che se ne vuole fare, e sempre tali erogazioni sono state accompagnate con un piano dei lavori. Nel disegno di legge in esame, c'è solo una vaga enunciazione di bisogni che tutti conoscono. Di particolare, c'è solo qualche accenno a somme da destinare alla viabilità (600 milioni) e alla costruzione di case popolari (500 milioni).

Vi è poi un'altra osservazione da fare. Finora si è sempre venuti in aiuto degli Enti minori mediante prestiti, magari senza interesse, come si fece nel 1920. Nel disegno di legge in esame, invece, si prevede la possibilità che lo Stato stesso esegua i lavori nei Comuni che non hanno i mezzi. Tutti i Comuni diranno di non aver mezzi.

In base a quali criteri si farà la scelta? Si apre sempre la strada a possibili ingiustizie. Ricorda come la città di Roma abbia finora assorbito nella quasi totalità gli stanziamenti predisposti per la costruzione delle case popolari. Anche per le strade, con questo sistema, lo Stato sceglierà lui le località in cui costruirle. E allora è difficile essere giusti. Sarebbe meglio con prestiti gratuiti o quasi gratuiti finanziare i Comuni lasciando loro piena facoltà di iniziativa.

La linea generale del disegno di legge appare, quindi, vaga ed indeterminata. Se si

considerano i bisogni effettivi, essi risultano certamente molto maggiori della somma predisposta, d'altra parte è quasi certo che il bilancio presentemente non permette tale stanziamento per opere pubbliche.

Lo stato attuale di guerra fa sì che gli stessi bisogni di opere pubbliche siano soggetti a variazioni ed a fluttuazioni. Costruire case quando c'è ancora il pericolo di bombardamenti aerei può essere opera vana.

Sarebbe stato inoltre opportuno ordinare l'esecuzione dei lavori in modo da eseguire soltanto quelli dove preponderi la mano d'opera, e nelle zone dove la mano d'opera sia ancora abbondante. In passato ebbe ad indicare il problema della soppressione di passaggi a livello. Tale soppressione richiederebbe in prevalenza l'impiego di mano d'opera. La costruzione invece di grandi edifici e l'effettuazione di grandi lavori va al di là del semplice impiego della mano d'opera ed incide fortemente sulla disponibilità dei materiali.

Termina dichiarando di approvare il criterio di eseguire lavori pubblici per dare impiego ai disoccupati e per preparare l'esecuzione di altri lavori pubblici in avvenire. In quanto allo stanziamento crede che sia necessario sentire le spiegazioni dei Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Approvati tali criteri di massima, si dovrebbero poi discutere dettagliatamente i vari lavori progettati.

FELICI. Osserva che il disegno di legge si può discutere in base ai soliti criteri amministrativi e tecnici solamente in quanto è strettamente necessario, ma si deve ricordare che è essenzialmente un provvedimento politico di eccezione, proposto dal Governo fascista per fronteggiare una delle situazioni provocate dallo stato di guerra. Non si può prescindere dalla mano d'opera disoccupata, anche se c'è la remora dei materiali che ancora non si possono ottenere autarchicamente.

Non crede per ora possibile ed utile stabilire esattamente la ripartizione della somma stanziata, e ritiene preferibile rimettersi alla ben nota competenza del Ministro dei lavori pubblici, senza porre condizioni o restrizioni.

Questo provvedimento dimostra chiaramente che l'Italia, anche in mezzo alle difficoltà finanziarie e di ogni altro genere prodotte dalla guerra, dà prova di una piena potenzialità di lavoro.

Propone quindi che si dia piena approvazione al disegno di legge, esprimendo incondizionata fiducia nell'opera del Duce e dei suoi diretti collaboratori, tesa al conseguimento della immancabile vittoria. (*Applausi*).

RICCI UMBERTO. Dichiaro che all'annuncio dello stanziamento di quattro miliardi per opere pubbliche rimase alquanto perplesso principalmente per due ragioni: prima di tutto perchè negli ultimi mesi furono emanati provvedimenti diretti a vietare alcuni lavori, a causa della mancanza di materiali; in secondo luogo perchè, essendo il Paese in guerra, in una guerra su tanti fronti, teso in una lotta senza quartiere, tutti i mezzi finanziari della Nazione debbono essere impiegati al raggiungimento della vittoria.

Il problema dei lavori pubblici, interessantissimo nei tempi ordinari, deve ora considerarsi subordinatamente ai problemi militari. L'effettuazione di un così grande complesso di opere pubbliche troverà certamente delle difficoltà notevoli, sia per la mancanza di materiali che per la mancanza di mano d'opera, essendovi molti richiamati alle armi ed altri impiegati nelle industrie di guerra. Tutti sono a conoscenza delle difficoltà che si incontrano nella ricerca di determinata mano d'opera. È urgente provvedere a questi lavori, distraendo mezzi finanziari e dedicandoli a scopi che non sono essenziali come la guerra?

Ora si può fare solamente un programma delle opere eventualmente interessanti il dopoguerra. Si associa quindi al senatore Federico Ricci nel rilevare la necessità che il disegno di legge sia accompagnato da una specifica programmazione. Nel settore dei lavori pubblici i bisogni sono molti, ma non si possono soddisfare tutti. Se mai sarebbe opportuno affrontarli con un programma di opere da eseguirsi in un periodo di tempo molto più lungo: 50 anni, o almeno 30 o 20. Ciò sarebbe rispondente alla nostra modesta disponibilità di capitali. Occorre quindi stabilire esatta-

mente prima il fabbisogno nazionale di opere pubbliche, e poi distribuire i lavori in un periodo di tempo più lungo.

Osserva poi l'oratore che nel disegno di legge in esame si sovvertono tutte le disposizioni riflettenti la distribuzione del lavoro tra lo Stato e gli Enti minori. I lavori pubblici si distinguono in tre principali categorie: quelli di interesse nazionale, quelli di interesse provinciale, quelli il cui interesse sia limitato localmente ai Comuni. Per le due ultime categorie, se le Province o i Comuni non possono provvedere direttamente, lo Stato interviene mediante contributi. Si ricordi che lo Stato ha contribuito fortemente alle spese per le opere igieniche nei Comuni e nelle Province. Col provvedimento in esame si dà invece al Ministro dei lavori pubblici la facoltà di sostituirsi ai Comuni e alle Province nell'effettuazione delle opere pubbliche. Di fatto si avrà, non tanto la possibilità, quanto l'effettiva sostituzione, perchè ogni Comune ed ogni Provincia dichiareranno di non potere eseguire direttamente determinati lavori.

Non vede per quale scopo si debba sovvertire tutta l'odierna legislazione e un passato che ha mostrato di essere ben inquadrato e ben avviato. L'esperienza dimostra che, se mai, occorre frenare gli enti locali perchè non vadano al di là delle loro disponibilità, come si può rilevare anche dalla abbastanza recente disposizione del Ministero degli interni che vieta agli enti locali di contrarre mutui.

Se si approveranno le disposizioni del presente provvedimento, accadrà che un Comune il quale non ha mezzi per costruirsi la scuola chiederà l'intervento dello Stato, il quale, invece di dare al Comune un contributo, anticiperà l'intero ammontare. Rimane inteso che tale somma dovrà essere restituita, senza interessi, in venti anni, ma lo Stato per sostituirsi al Comune vuole accertarsi che esso effettivamente non abbia mezzi; se non ha mezzi, come potrà restituire? Ricorrerà ad una nuova tassazione; ma allora tanto vale che l'ente aumenti oggi l'imposizione e sia lui stesso a decidere se la necessità avvertita va affrontata oggi o domani.

La difficoltà principale per i Comuni è il non

trovar credito. Oggi tutte le domande che i Comuni rivolgono alla Cassa Depositi e Prestiti sono generalmente respinte; ed allora si va a bussare alle porte di altri enti. Si potrebbe più opportunamente stabilire che lo Stato desse una garanzia al Comune, piuttosto che anticipare somme e sostituirsi addirittura al Comune stesso.

E poichè si dichiara che il primo stanziamento di 4 miliardi prelude ad un programma più vasto di lavoro, predisporre un tale programma e prevedere altri forti stanziamenti, senza sapere l'ammontare effettivo del fabbisogno nazionale di lavori pubblici, è molto simile a un salto nel buio.

Nella relazione ministeriale si dichiara che le agevolazioni accordate agli enti locali da leggi speciali rappresentano soltanto una vana offerta di aiuto. La verità è che alle domande di contributo il Ministero dei lavori pubblici risponde di regola che, per mancanza di fondi in bilancio, non è possibile l'erogazione dei contributi stessi e che il Ministero si riserva di darli quando potrà.

Concludendo, dichiara che il programma dei lavori predisposti dal disegno di legge in esame è lodevole, ma non è da iniziarsi prima della fine della guerra.

Qualora il Governo non accettasse la proposta di sospensione del provvedimento, è opportuno raccomandare che nell'effettuazione dei lavori ci si limiti a quelle opere che abbiano una intima connessione con le esigenze militari. In questo momento occorre prima di tutto vincere, poi si potranno soddisfare tutte le altre esigenze.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Dovendo abbandonare la riunione per imprescindibili impegni, prega le Commissioni di voler ascoltare le sue dichiarazioni prima della fine della discussione generale sul disegno di legge in esame.

I senatori che hanno preso la parola hanno sottolineato vari aspetti finanziari del provvedimento. Al senatore Zupelli, che ha parlato della tassa dei trasporti automobilistici, risponde che tale tassa ha uno scopo eminentemente protettivo del traffico delle ferrovie. Come ministro delle finanze sarebbe favore-

vole alla soluzione dell'abbonamento, ma con tale soluzione sarebbe frustrato lo scopo protettivo che il legislatore ha voluto raggiungere con la tassa sui trasporti automobilistici.

Il senatore Federico Ricci ha domandato se l'Erario in questo momento ha i mezzi atti a soddisfare uno stanziamento così ingente. L'oratore crede che la domanda sia del tutto superflua.

Circa le osservazioni fatte dal senatore Umberto Ricci rileva che il provvedimento ha una finalità squisitamente politica, poichè è destinato a portare pane e lavoro in alcune regioni, nelle quali altrimenti bisognerebbe erogare sussidi. Le obiezioni da lui formulate sarebbero giuste in tempi normali, ma non in questi. Nelle circostanze presenti era necessario dare piena libertà al Governo. I piani particolareggiati per l'attuazione delle varie opere saranno approvati dal Duce; mentre ai Ministri competenti per materia spetta, d'intesa, la determinazione delle modalità pratiche.

Crede che tali dichiarazioni valgano a dissipare le obiezioni espresse.

THEODOLI DI SAMBUCCI. Fa notare la impossibilità in cui si trovano molti Comuni e Province di procurarsi i mezzi per eseguire e completare lavori per i quali erano già stati assegnati contributi da parte dello Stato che ora non figurano più in capitoli di bilancio. Vi sono Consorzi di Comuni che per mancanza di fondi non possono mantenere strade le cui opere d'arte vanno in malora. Vi sono Comuni della provincia di Roma nei quali occorre fare ancora le fogne, le latrine, la strada di accesso alla stazione, la scuola, l'ospedale, ecc. Vi sono opere di urgente necessità, come imbrigliamenti di acque, corsi di torrenti da regolare, che producono ogni anno danni ingenti; ma la Provincia che dovrebbe prendere l'iniziativa per la costituzione di consorzi obbligatori non può farlo non avendo disponibilità di bilancio.

Di fronte ad un provvedimento di così grave importanza che stabilisce lo stanziamento di ben quattro miliardi di lire per opere straordinarie, le quali non sono elencate, sorgono immediate alcune domande. A chi spetta l'iniziativa di apprestare i progetti di così vasta mole di lavoro? In che modo si procederà

all'assegnazione dei fondi? Si procederà d'iniziativa ministeriale ovvero saranno i prefetti a far presenti i bisogni e i desideri delle Province e dei Comuni? Con quale graduatoria si accoglieranno le domande e con quali criteri si giudicherà la maggiore o minore urgenza dei lavori da eseguire?

L'oratore si augura che quelle Province, le quali sinora furono meno favorite, non rimangano posposte a vantaggio di altre che, per svariate ragioni sono riuscite nel passato, e riescono sempre, ad ottenere contributi e sussidi. È a lui giunta la voce che alcune Province e Comuni, non certo dei più bisognosi, hanno già messo l'ipoteca sulla somma stanziata, la quale a prima vista può sembrare enorme, ma che, come dice il relatore, è soltanto una piccola parte di quanto occorrerebbe rispetto al fabbisogno del Paese.

REBAUDENGO. Osserva che nell'articolo 2 del provvedimento si parla di « enti ausiliari ». Non intende l'esatto valore di questo nuovo termine.

GORLA, *ministro dei lavori pubblici*. Con tale parola, di recente conio, non si vogliono designare altro che gli enti locali.

COZZA, *relatore*. Si associa a quanto ha detto il senatore Felici, il quale ha posto in evidenza il carattere contingente del provvedimento, legato alla guerra.

Alcuni oratori hanno chiesto che venga presentato un programma dei lavori da compiere. Quando il Ministro dei lavori pubblici presenterà ulteriori richieste di fondi, potrà allora presentare un programma particolareggiato.

GORLA, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazia il relatore e gli oratori che lo hanno preceduto, del contributo portato alla discussione del disegno di legge.

Al Duce deve andare tutta la riconoscenza e tutta la gratitudine per l'emanazione di un provvedimento di così grande importanza. Il programma di 4 miliardi di lavori pubblici rappresenta una cifra certamente notevole, specie in questi tempi, anche se in confronto dei reali bisogni possa apparire esigua, poichè l'attrezzatura completa del Paese richiederà un numero di miliardi molto superiore. Quindi lo stanziamento di cui al disegno di legge in

esame appare molto importante, specie se si pensa che esso interessa un periodo di soli due anni e mezzo.

Ricorda che era allo studio un programma pluriennale di lavori. La guerra ha posto il problema se conveniva affrontare il grande programma oppure limitarsi a ciò che si poteva fare nel momento presente o infine rinviare ogni cosa. Si è preferito attuare un programma limitato, il quale si propone lo scopo di contribuire alla vittoria, perchè per vincere bisogna vivere e per vivere bisogna lavorare.

L'attuazione di questo programma darà lavoro a molte maestranze, ma sarebbe erroneo ritenere che sia stato predisposto soltanto allo scopo di dar lavoro e di sostituire il lavoro ai sussidi di disoccupazione: esso mira a fini più importanti, in quanto è contenuto nel più vasto piano di attrezzatura del Paese che si vuol conseguire, piano che interesserà un periodo di tempo certamente superiore ai due anni e mezzo.

Il programma si propone di migliorare le condizioni tecnico-economiche del Paese, tenendo conto delle diverse situazioni delle regioni d'Italia al fine di peregularle aiutando quelle più arretrate. Il Fascismo ha fatto molto in materia di lavori pubblici e nessuno può disconoscerlo, ma i bisogni sono tanto grandi che moltissimo resta ancora da fare, soprattutto nelle regioni in cui si era, per il passato, fatto ben poco.

È stato detto che sarebbe stata opportuna una maggiore precisazione e una elencazione particolareggiata delle opere da eseguire. Le modalità con cui il programma deve essere eseguito, non permetteva una tale elencazione.

Al senatore Umberto Ricci fa osservare che lo Stato ha chiesto la facoltà di sostituirsi in taluni casi agli enti ausiliari, proprio per andare incontro alle necessità delle regioni meno attrezzate. Risponde a verità che le leggi speciali, le quali non stabilivano la sostituzione dello Stato agli enti locali, non abbiano raggiunto lo scopo che si proponevano, perchè offrire anche il 90 per cento a chi non ha il residuo 10 per cento, è come offrire nulla.

Lo scopo del provvedimento è di andare incontro ai bisogni della periferia con una penetrazione capillare, incominciando da dove una volta non si poteva arrivare. Si può però obiettare che se si vuole andare incontro veramente alle necessità degli enti locali sprovvisti di ogni mezzo finanziario, appare poi contraddittorio lo stabilire l'obbligo della restituzione. L'obiezione è più apparente che sostanziale. Se ora non è possibile pretendere che un contributo valga a sanare una situazione, nell'avvenire la migliorata attrezzatura e l'aumentato potenziale economico potrà mutare la situazione stessa. Si è voluto perciò con l'obbligo della restituzione dare alla finanza la possibilità di recuperare in tutto o in parte le somme spese.

Ma si è fatta un'obiezione che potrebbe sembrare ed è in parte effettivamente molto forte: è possibile lavorare nel momento presente in cui difettano i materiali e scarseggiano i mezzi di trasporto? Da un attento e ponderato esame della situazione è risultato che c'è la possibilità di lavorare anche in questo momento; selezionando però con cura i lavori da compiere, cercando di utilizzare materiali locali e di fare a meno, nei limiti del possibile, dei trasporti o eseguendo i trasporti stessi nel limite consentito dalla trazione animale.

È stata appunto la particolare situazione del momento che ha consigliato di non presentare una elencazione precisa dei lavori da compiere o un'esatta ripartizione della somma. Occorre fare una discriminazione tra i vari Comuni e le varie Province e occorre applicare lo stanziamento previsto con un criterio di gradualità. Le varie assegnazioni verranno fatte di concerto tra i vari Ministri interessati.

Circa la generica ripartizione prevista nel disegno di legge, osserva che all'Azienda autonoma statale della strada sono stati assegnati 600 milioni. Tale assegnazione effettivamente non è sufficiente per risolvere tutti i problemi stradali, ma bisogna tener presente che anche nei rimanenti 3 miliardi e 400 milioni sono comprese spese per opere di viabilità. Dobbiamo conservare, mantenere e migliorare il patrimonio stradale. Occorre in molti casi pro-

cedere alle pavimentazioni permanenti e ad aumentare i calibri delle strade. Una metà della somma assegnata all'A. A. S. S. è appunto destinata alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio stradale, mentre l'altra metà è destinata alla costruzione di nuove strade ed anche alla costruzione di nuove autostrade, perchè se è vero, come ha detto il senatore Zupelli, che quest'ultime hanno dei difetti ed una loro speciale pericolosità, non è meno vero che hanno dei pregi indiscutibili e rispondono anche ad esigenze di carattere militare. Le grandi autostrade, infatti, che si costruiranno, avranno fini anche militari oltre che commerciali e turistici. Non si esagererà nella costruzione delle strade e nelle loro caratteristiche, ma si guarderà a quello che è ora, e potrà essere nel futuro, l'effettivo progresso dei mezzi meccanici di trasporto.

Non minore importanza ha la viabilità minore, la quale comprende una rete di circa 180.000 chilometri di strade provinciali, comunali o consorziali, costruite col sudore, e si potrebbe dire col sangue, dei contribuenti. Una delle ragioni principali di dissesto di molti Enti locali deriva proprio dall'aver soddisfatto al bisogno di costruire strade.

I mezzi a disposizione per mantenerle e ripararle sono insufficienti e purtroppo si assiste a un continuo decadimento di questo patrimonio, che pure ammonta a parecchie decine di miliardi. Coi fondi di questo stanziamento che saranno messi a disposizione della viabilità minore, non si potrà certo fermare tale processo di decadimento, ma si perseguiranno scopi più modesti: quello di unire alla rete esistente quei paesi che non posseggono ancora la strada, quello di ripristinare le strade costruite ma andate successivamente in rovina e finalmente quello di ultimare le strade iniziate e poi abbandonate per mancanza di fondi.

Il deterioramento della rete stradale minore è più evidente nelle strade di montagna, dove le valanghe invernali e le frane estive mettono in serio pericolo la consistenza del patrimonio stradale. Si dovrà porre, in un momento diverso da questo, il problema se non sia il

caso di stanziare ogni anno una adeguata somma per la manutenzione della viabilità ordinaria.

Si augura che i 150 milioni destinati, col provvedimento in esame, alla viabilità minore possano raggiungere gli scopi prefissi.

Un problema non meno importante è quello riguardante l'edilizia. Si è chiesto che nelle opere straordinarie da compiersi con lo stanziamento speciale fossero comprese opere di risanamento di centri abitati, di costruzione di acquedotti e di opere igieniche. Tutto ciò ha un posto di primaria importanza, ma nel momento attuale non si può permettere alcun sventramento di centri abitati, poichè non abbiamo case a sufficienza per ricoverare gli sfrattandi. (*Approvazioni*). La soluzione di un tale problema va quindi dilazionata. Ma, poichè per procedere al risanamento dei centri abitati occorre prima costruire le case per coloro che dovranno essere sfrattati, questo programma di costruzione di case popolari, costituisce soprattutto una preparazione per quelli che potranno essere i compiti del dopoguerra. Quindi lo stanziamento di 500 milioni per la costruzione di case costituisce il primo passo per poter poi, in un secondo tempo, procedere ai risanamenti.

L'articolo 6 del disegno di legge provvede alla concessione di contributi fino al limite di di 500 milioni agli Istituti fascisti delle Case popolari per la costruzione di alloggi da destinarsi ai meno abbienti e determina i criteri per la misura di tali contributi. I contributi in capitale saranno dati agli Istituti per costruire case per un importo almeno doppio. Finora gli Istituti hanno costruito con fondi attinti ai grandi Istituti finanziatori, sotto forma di mutui assistiti dai contributi statali per il pagamento delle annualità. Ma gli Istituti poveri non hanno potuto usufruire di questa forma di finanziamento, perchè non hanno la possibilità di trovare il completamento del finanziamento.

Le case costruite con questo sistema venivano anche a costare notevolmente per gli alti tassi di interesse e quindi erano accessibili soltanto alle classi operaie delle provincie ad economia più ricca. Occorreva pertanto tro-

vare un mezzo nuovo atto a ridurre il costo degli affitti; questo mezzo si è creduto di trovarlo nel provvedimento in esame, col quale si fissano contributi in capitale che possono arrivare fino ad alte percentuali. Fa notare che sono state preferite le provincie nelle quali il bisogno di case era eccezionalmente sentito e alle quali per il passato si era ben poco dato. (*Approvazioni*).

Osserva che anche nel momento attuale, che il Paese attraversa, è possibile costruire case popolari, perchè in esse il ferro può essere ridotto al minimo e possono impiegarsi quasi esclusivamente materie prime autarchiche, che si trovano in ogni località. Si tratta molte volte di costruzioni ad un piano solo e comunque di non eccessiva elevazione.

Rileva che un aspetto particolare del problema edilizio è quello riguardante l'edilizia scolastica. Alla realizzazione di una parte del fabbisogno indicato nella relazione ministeriale provvederà uno stanziamento di 700 milioni, dei quali 500 saranno impiegati per la costruzione di scuole elementari. È questo il più grande sforzo che l'Italia abbia finora fatto in questo settore dalla proclamazione del Regno, ed è significativo che tale sforzo venga fatto in un momento come l'attuale.

Si costruiranno almeno 5000 aule e il Duce ha disposto che si incominci dai più piccoli Comuni, risalendo via via a quelli di maggiore importanza fino all'esaurimento dei fondi stanziati. Saranno preferiti i luoghi che meno hanno avuto benefici per il passato, che hanno una più alta percentuale di natalità, e dove l'analfabetismo è più rilevante. È evidente che con tali criteri si rende più ardua la restituzione delle somme anticipate all'Erario dello Stato, ma è del pari evidente che si compie un'opera di grande importanza sociale (*approvazioni*).

Delle 5000 aule che verranno costruite, 1050 sono destinate alla Sardegna ed altrettante alla Sicilia. Seguiranno nell'ordine di assegnazione la Calabria, la Lucania, le Puglie, la Campania, l'Abruzzo e il Veneto.

Si costruiranno scuole con una capacità massima di 10 aule. È possibile iniziare, anche nelle condizioni attuali, la costruzione delle scuole poichè non sarà adoperato il ferro e si eviteranno i trasporti utilizzando i materiali locali.

Come si è accennato, i criteri di distribuzione faranno sì che si potranno raggiungere capillarmente quei punti periferici dove con maggiore difficoltà arriva solitamente il concorso statale.

Cento milioni saranno destinati per le scuole medie, con particolare riguardo agli istituti industriali e 100 per le scuole universitarie. Si terrà presente la maggiore richiesta di scuole di ogni grado a carattere tecnico; la recente istituzione della « giornata della tecnica » ha avuto come risultato un maggiore afflusso di allievi ai politecnici.

Altro problema importantissimo è quello idrico. La sistemazione dei fiumi italiani rappresenta un problema enorme, perchè tutti i fiumi d'Italia hanno bisogno di essere regolati. Si è cominciato col Po, si sta provvedendo al Tevere ed all'Arno che sono i principali corsi d'acqua della nostra penisola, ma tutti debbono essere curati e la loro sistemazione dovrà essere metodica ed integrale dalle sorgenti alla foce. Se non si procede con tali criteri si finisce per spendere di più ottenendo pochissimo. Naturalmente si tratta di un lavoro che si protrarrà nel tempo e richiederà forti stanziamenti. Con il provvedimento in esame si dà un notevole contributo anche a queste opere.

Pure in questo settore, si procurerà innanzi tutto di portare a termine i lavori iniziati e di non lasciare opere incompiute, perchè ciò rappresenta un inutile spreco di danaro.

Per ciò che riguarda le opere marittime le richieste sono notevoli e riguardano opere sia di interesse militare che di interesse commerciale. Non deve meravigliare che il fabbisogno sia enorme; basti pensare che le coste d'Italia hanno una estensione di 7.800 chilometri. Ci si limiterà per ora ad opere di difesa delle spiagge, costruendo scogliere, per le quali potrà essere usata la pietra locale, eliminando così i trasporti. Verrà curata in particolare la costruzione e l'adattamento degli approdi e dei porti pescherecci.

I lavori previsti interesseranno 45 provincie marittime, 106 località.

Si terrà anche conto delle necessità del servizio speciale di intervento di pronto soccorso. Ricorda a tale proposito l'oratore che non sono

ancora state sanate interamente le ferite inferte dai terremoti del 1908, del 1915 e del 1920. Oltre a ciò occorre procedere al consolidamento di abitati danneggiati dalle alluvioni del 1939 e del 1940.

Questi sono a grandi linee i diversi settori di opere pubbliche straordinarie per le quali il Senato è chiamato ad autorizzare la spesa di 4 miliardi.

Conclude che, abituato al linguaggio delle cifre, non si esalta facilmente, ma crede di non concedere nulla alla retorica rilevando la squisita sensibilità del Duce, il quale ha voluto ordinare un così vasto programma di opere civili in un momento tanto singolare. Ciò dovrà essere segnato come una delle più alte benemerenze del Regime fascista, degno erede in ciò delle tradizioni e delle virtù di Roma antica. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Riassume la discussione, facendo notare che essa sta a dimostrare la

somma cura con la quale le Commissioni legislative del Senato esaminano i provvedimenti proposti alla loro approvazione. Il Ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici hanno dato esaurienti chiarimenti, possono ritenersi tali da dissipare i dubbi espressi da alcuni senatori.

Pone quindi in evidenza il grande significato politico del provvedimento con il quale si perseguono e si intensificano, nonostante la guerra, le opere che daranno maggior frutto nel dopoguerra e nella pace. (*Vivissimi e generali applausi*).

La lettura degli 8 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,40.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

58^a RIUNIONE

Venerdì 17 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni tributarie concesse per le liquidazioni di società immobiliari con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283 » (1167 - *rel. Cipolla*) Pag. 767

« Conversione in legge del Regio decreto legge 13 novembre 1940-XIX, n. 1619, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1213 - *rel. Maraviglia*) 768

(Discussione e approvazione):

« Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari » (1166 - *rel. Leicht*) 766

(Rinvio):

« Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Italiana per il Commercio Estero (S. I. C. E. A.) con sede in Roma » (1172 - *rel. Motta*) 768

« Norme per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori per il decennio 1943-1952, per l'estensione ai conferimenti di esattorie e ricevitorie per il decennio suddetto, delle

disposizioni vigenti in materia di prestazione di cauzioni mediante polizze fidejussorie e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette, in deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942 » (1176 - *rel. Rehua*) 768

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1214 *rel. Castelli*) 768

La riunione ha inizio alle ore 11,45.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cozza, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Giuria, Ingiani, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Pini, Piola Caselli, Raineri, Rebaudengo, Rehua, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cian, Cipolla, Facchinetti, Gazzera, Guidotti, Leicht,

Motta, Poss, Pozzo, Raimondi, Reggio e Rota Giuseppe.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari** » (1166). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore Leicht assente.

SANDICCHI, *segretario*. Il trattamento di quiescenza dei maestri elementari ebbe il suo primo fondamento nella costituzione del Monte Pensioni per questi benemeriti insegnanti, dovuto alla legge 6 dicembre 1878, n. 4646, integrata poi dalle successive disposizioni in materia, che culminarono nel Regio decreto-legge 13 aprile 1926, n. 1500, col quale, per opera del ministro Pietro Fedele, tutto il ponderoso problema fu provvidamente disciplinato. Le varie norme relative furono poi raccolte in un Testo Unico, mercè il Regio decreto 23 marzo 1931, che bene coordinò la complessa materia, riunendo infine le precedenti disposizioni, relative sia ai direttori didattici e insegnanti elementari dei ruoli governativi che agli altri insegnanti che dipendevano da altri enti, e così pure quelle riguardanti il personale che dedica la sua opera alle istituzioni integrative della scuola ed alle scuole materne, e ciò così per le vecchie provincie del Regno, che per le provincie redente, nonchè per le scuole esistenti nei possedimenti italiani d'oltre mare, o nelle comunità italiane all'estero. Da quando, nel 1931, quel testo unico fu emanato sono trascorsi ormai nove anni ed in questo tempo le condizioni generali si sono modificate, mentre nuove direttive sono sorte nel campo della istruzione elementare, come in tutti gli altri campi dell'ordinamento statale: di qui la necessità di addivenire alla formazione di un nuovo Testo Unico, che è sottoposto ora alla approvazione della Commissione di finanza.

Il nuovo Testo contiene alcune interessanti modificazioni, benchè in buona parte si fondi sull'antico, ciò che dimostra come questo fosse stato razionalmente disposto.

Accenneremo nel modo più breve alle innovazioni principali che si trovano nel nuovo Testo, posto a raffronto con quello del 1931. Una prima innovazione, che appare più di carattere formale che sostanziale, si trova nell'art. 25, dal quale venne modificato l'art. 8 che stabiliva tassativamente i modi d'impiego dei fondi versati al Monte Pensioni. L'art. 25 determina che i fondi siano « impiegati nel più breve termine possibile e nel migliore interesse del Monte-pensioni, nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa Depositi e Prestiti ». Data la severa ed oculata amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti si deve ritenere che il nuovo Testo garantisca, al pari del precedente, la sicurezza della gestione che per tanti anni ha tutelato nel miglior modo gl'interessi dei benemeriti insegnanti.

Disposizioni in gran parte nuove, contenute nel titolo III del nuovo Testo Unico, regolano il diritto degli insegnanti di riscattare i servizi che avessero prestati, prima d'entrare in ruolo, presso altre amministrazioni: ciò che è veramente equo, data la misura delle pensioni. Così pure si è stabilito coll'art. 27 che « agli effetti del presente ordinamento si sommino tutti i servizi utili successivamente prestati nel Regno, nell'Africa italiana o all'estero », aggiungendosi alla precedente dizione che abbracciava le scuole elementari mantenute dallo Stato o dai comuni o parificate, gli Asili d'infanzia o scuole materne e gli educatori femminili a patrimonio sorvegliato, anche le istituzioni integrative sussidiarie o ausiliarie della scuola o parascolastiche, ciò che corrisponde allo spirito unitario che anima tutto il complesso degli ordinamenti scolastici nelle loro varie diramazioni, tendenti tutte allo stesso fine.

S'è inoltre provvisto a riaprire i termini che erano già da molto tempo scaduti allo scopo di permettere agli insegnanti che ne avessero diritto, di far valere agli effetti della pensione i propri servizi per il servizio militare o per istituzioni integrative della scuola, consentendo (coll'art. 12) agli insegnanti degli asili d'infanzia costituiti in ente morale e non iscritti al

Monte Pensioni di far parte dell'Istituto, versando un modico contributo.

Queste provvide disposizioni sono poi integrate da quelle stabilite dall'art. 48 del nuovo Testo Unico, nel quale s'apporta un miglioramento del 10% ai minimi delle pensioni secondo gli anni di servizio. Così per gli insegnanti che avessero compiuto 40 anni di servizio, il minimo della pensione, che secondo il precedente testo era di L. 7600 annue, raggiunge ora L. 8360; per quelli che avessero compiuto 35 anni, mentre era sin qui di L. 5000, tale minimo raggiunge L. 5500 annue; per quelli che non avessero raggiunto 35 anni di servizio, il minimo sarà di L. 2750 mentre era sin qui di L. 2500.

Viene inoltre stabilito che l'indennità diretta sia pure alquanto aumentata.

E' uno sforzo che la finanza pubblica fa, in questo periodo pieno di tante difficoltà, a favore dei benemeriti della scuola: sforzo che sta a dimostrare come le loro condizioni sian sempre presenti all'attenzione vigile del governo fascista.

Altre disposizioni esigevano pure, sotto un altro aspetto, un aggiornamento, come quelle contenute nell'art. 31 che permettono di riconoscere utili agli effetti della indennità o della pensione i periodi di tempo trascorsi in aspettativa dall'insegnante del quale sia stato necessario richiedere l'opera per cariche pubbliche, per uffici del P. N. F. o da chi sia stato autorizzato, a frequentare, coll'autorizzazione superiore, gli istituti superiori di magistero o le accademie fasciste di educazione fisica, oppure corsi speciali, o finalmente da chi abbia atteso a prestazioni in servizio della M. V. S. N. o di enti che abbiano per fine la diffusione della cultura italiana all'estero.

Altre innovazioni del Testo Unico, come quella contenuta nell'art. 37 e in qualche altro articolo, rappresentano soltanto mutamenti necessari per porre in armonia le vecchie disposizioni col mutamento della legislazione alla quale eran legate.

Nel suo complesso il nuovo Testo Unico rappresenta una riforma veramente provvida e si deve tributare lode al governo per averla intrapresa.

PRESIDENTE. Chiede da chi siano sostenuti i maggiori oneri derivanti dal disegno di legge, posto che in esso non si parla di un aggravio dell'onere a carico degli insegnanti elementari.

MEDOLAGHI. Spiega che i miglioramenti apportati con il disegno di legge in esame non esigono un aumento di contributo, nè da parte dello Stato, nè da parte degli insegnanti, poichè nel bilancio del 1939 risultò disponibile una parte delle somme destinate alle riserve tecniche, che erano state calcolate con una certa larghezza. Queste somme sono sufficienti a coprire il fabbisogno derivante dai miglioramenti in parola. Ciò va rilevato perchè dimostra l'oculatezza e la parsimonia con cui viene amministrato il Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

PRESIDENTE. Si dichiara soddisfatto delle spiegazioni fornite dal senatore Medolaghi.

Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei 120 articoli e delle tabelle annesse al disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni tributarie concesse per le liquidazioni di società immobiliari con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283 » (1167). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore Cippola assente.

SANDICCHI, *segretario*. Con disegno di legge, testè approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, si propone che le agevolazioni tributarie prevedute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, siano prorogate fino al 30 giugno 1941-XIX. Il detto articolo 5, come

è noto, stabilisce che le assegnazioni di immobili ai soci, nei casi di scioglimento e di liquidazione di società regolarmente costituite in passato ed aventi per oggetto unico l'amministrazione ed il commercio di beni immobili, oppure in caso di recesso di soci, siano solamente soggette alla imposta graduale di registro preveduta nell'articolo 89 della tariffa allegata alla legge di registro. Tale trattamento di favore, di carattere puramente transitorio perchè applicabile solo agli atti posti in essere entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, cioè entro il 15 novembre ultimo scorso, fu concesso anche per « assecondare — come diceva la relazione del Ministro delle finanze — una tendenza decentratrice, la quale, col restituire alla più libera circolazione una ragguardevole massa di beni immobili, rende altresì possibile un maggior ritmo d'affari sui beni stessi e quindi un maggior provento fiscale ».

Senonchè il beneficio legislativo, a distanza di due mesi circa dalla sua concessione, venne quasi annullato dal Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, che, istituendo la imposta speciale di registro del 60 per cento sul plusvalore degli immobili, produsse un arresto delle sistemazioni in corso. Vero è che con la legge di conversione del 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, fu approvato un emendamento, in virtù del quale la imposta speciale del 60 per cento non sarebbe stata applicabile alle assegnazioni di beni immobili effettuate a norma dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940, che avrebbero avuto luogo entro il 15 novembre; ma tale emendamento è rimasto lettera morta, se si consideri che la legge di conversione del 21 ottobre 1940 entrò in vigore dopo tale data, cioè il 26 novembre.

Appare pertanto saggia la disposizione del disegno di legge, il quale, allo scopo di rendere reale ed effettivo il trattamento di favore dianzi ricordato, intende, da un canto, prorogare fino al 30 giugno 1941 l'applicazione della tassa graduale agli atti posti in essere ancora dopo il 15 novembre u. s. e relativi a società regolarmente costituite « medio tempore » fino alla pubblicazione della nuova legge, e, dall'altro, estendere alle assegnazioni di

beni immobili ai soci l'esonero dall'imposta del 60 per cento fino alla stessa data del 30 giugno 1941.

Sull'articolo unico del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1940-XIX, n. 1619, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1213). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARAVIGLIA, *relatore*. Non ha nulla da osservare sul disegno di legge, del quale propone l'approvazione.

Sull'articolo unico del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Rinvio di disegni di legge.

PRESIDENTE. Propone che i seguenti disegni di legge siano rinviati alla prossima riunione per dar modo al Ministro delle finanze di essere presente alla discussione:

« Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Italiana per il Commercio Estero (S. I. C. E. A.) con sede in Roma » (1172). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

« Norme per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori per il decennio 1943-1952, per l'estensione ai conferimenti di esattorie e ricevitorie per il decennio suddetto, delle disposizioni vigenti in materia

di prestazione di cauzioni mediante polizze fideiussorie e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette, in deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942 » (1176). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Mini-

steri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1214). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

La proposta di rinvio è accolta.

La riunione ha termine alle ore 12.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

59^a RIUNIONE

Lunedì 27 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Comunicazioni del Presidente Pag. 774

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

«Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Italiana per il Commercio Estero (S. I. C. E. A.) con sede in Roma» (1172 - *rel.* Motta) - *Oratore*: Presidente 774

«Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario» (1214 - *rel.* Castelli) - *Oratori*: Martin Franklin, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 779

(Discussione e approvazione con emendamenti):

«Norme per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori per il decennio 1943-1952, per l'estensione ai conferimenti di esattorie e ricevitorie per il decennio suddetto, delle disposizioni vigenti in materia di pre-

stazione di cauzioni mediante polizze fidejussorie e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette, in deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942» (1176 - *rel.* Rebuglia) - *Oratori*: Ferrari Pallavicino, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 775

Relatori dei bilanci per l'esercizio finanziario 1941-42 774

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Cipolla, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, De Vito, Dudan, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Genovesi, Inganni, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Parodi Delfino, Piola Caselli, Raineri, Rebuglia, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cozza, Felici, Gazzera, Giuria, Guidotti, Poss, Pozzo, Raimondi e Sitta.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunica che per disposizione del Presidente del Senato hanno cessato di appartenere alla Commissione di finanza i senatori Cian, Facchinetti, Petretti e Rossini e sono entrati a farne parte i senatori Casoli e Genovesi.

Ringrazia i primi per la fattiva collaborazione prestata ai lavori della Commissione e porge un cordiale saluto ai nuovi colleghi.

Relatori dei bilanci.

PRESIDENTE. Comunica i nomi dei relatori per gli stati di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX:

Affari esteri: senatore Aldrovandi Marescotti;

Interno: senatore Genovesi;

Africa Italiana: senatore Bongiovanni;

Grazia e giustizia: senatore Casoli;

Finanze: senatore Medolaghi;

Guerra: senatore Giuria;

Marina: senatore Rota Giuseppe;

Aeronautica: senatore Ferrari Cristoforo;

Educazione nazionale: senatore Leicht;

Lavori pubblici: senatore Cozza;

Agricoltura: senatore Marescalchi;

Comunicazioni: senatore De Vito;

Corporazioni: senatore Trigona;

Cultura popolare: senatore Maraviglia;

Scambi e valute: senatore Bianchini.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Italiana per il Commercio Estero (S. I. C. E. A.) con sede in Roma** » (1172). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MOTTA, *relatore*. La Società Italiana per il Commercio Estero — costituita con rogito

Castellini l'11 giugno 1940-XVIII — è sorta nel periodo di guerra con scopi che hanno stretta attinenza all'attuale situazione eccezionale in dipendenza del conflitto europeo, con particolare riferimento ai nostri rapporti commerciali con l'estero.

In vista di nuovi compiti che alla Società stessa sono stati anche di recente affidati, il capitale iniziale di lire 500.000 (sottoscritto dalla S. A. F. N. I., il cui capitale appartiene al Demanio dello Stato) si è dimostrato assolutamente insufficiente.

Pertanto, attesa l'importanza delle mansioni esplicate dalla S. I. C. E. A., con il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione di finanza, si propone che all'aumento del capitale azionario da lire 500.000 a lire 15 milioni lo Stato partecipi con l'apporto di lire 14.500.000. Di detta somma lire 7.250.000 saranno corrisposte nell'esercizio 1940-1941 dal bilancio del Ministero delle finanze, mentre, per la differenza, la corresponsione sarà condizionata all'accertamento da parte del Ministero delle finanze degli effettivi fabbisogni, ed all'adempimento dei particolari obblighi cui è tenuta la Società nei confronti dello Stato.

Poichè con tale provvedimento il Governo fascista si propone di mettere in grado la Società Italiana per il Commercio Estero di esplicare i suoi compiti e di fronteggiare gli obblighi assunti, il relatore, tenuto conto delle attuali eccezionali contingenze, ne propone l'approvazione, esprimendo solo il voto, che, a momento opportuno, la Commissione di finanza possa essere informata dell'andamento della gestione di detta Società, costituita con capitale azionario che appartiene totalmente allo Stato.

PRESIDENTE. A proposito del voto espresso dal senatore Motta alla fine della sua relazione, osserva che in base all'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi delle Aziende autonome di Stato e degli Enti amministrativi di qualsiasi natura sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato sono sottoposti all'approvazione delle Assemblee legislative, su relazione delle rispettive Commissioni competenti. Ri-

tiene che la trasmissione di tali bilanci sia per cominciare, per cui il voto espresso dal relatore potrà essere quanto prima esaudito.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori per il decennio 1943-1952, per l'estensione ai conferimenti di esattorie e ricevitorie per il decennio suddetto, delle disposizioni vigenti in materia di prestazione di cauzioni mediante polizze fideiussorie e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette, in deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942 » (1176).
— (Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

REBUA, *relatore*. Il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro delle finanze di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle corporazioni, contiene due ordini di provvedimenti, a carattere transitorio.

Quelli del primo ordine riguardano il collocamento, per il futuro decennio 1943-1952, delle esattorie delle imposte erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali, nonché delle ricevitorie provinciali.

Gli altri concernono alcune facilitazioni per la iscrizione negli Albi nazionali degli esattori e dei collettori.

Quanto al primo ordine di provvedimenti, è da considerare che gli esattori in carica, a norma del penultimo capoverso dell'articolo 3 del Testo Unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, possono chiedere la conferma nell'appalto, entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio ed i Prefetti, colla procedura prescritta, debbono provvedere nei riguardi di tale richiesta, entro il 31 marzo successivo.

Già nel 1931, approssimandosi la scadenza del decennio esattoriale 1923-1932, al fine di assicurare per tempo la continuità del mag-

gior numero delle esattorie eliminando, insieme, ragioni di incertezza in coloro che aspiravano alla prosecuzione dell'appalto, la quale incertezza poteva incidere sulla situazione dei servizi delle riscossioni nel delicato periodo di crisi che allora correva; nel 1931, si è detto, fu ritenuta « la necessità urgente ed assoluta » di attuare alcune disposizioni per conferimento delle esattorie per il decennio 1933-1942 che furono emanate col Regio decreto-legge 16 febbraio 1931-IX, n. 210.

Esse riguardavano l'anticipazione del termine stabilito per la presentazione delle domande di conferma, al 30 aprile 1931 e la conseguente anticipazione al 30 giugno ed al 31 luglio successivi, dei rispettivi termini per provvedimento prefettizio e per l'accettazione da parte dell'esattore; la facoltà per gli esattori e per il Prefetto di chiedere o consentire in determinate contingenze, un aumento di aggio in deroga all'articolo 3 penultimo capoverso del Testo Unico; la facoltà per gli esattori di prestar cauzione fino a concorrenza della metà, mediante polizze fideiussorie emesse da Istituti od Enti assicuratori riconosciuti ed infine la facoltà per il Prefetto di conferire di ufficio, entro il 31 dicembre 1931, le esattorie non confermate entro il 1° agosto dello stesso anno.

Ora, poichè nello stato attuale di emergenza, le ragioni che determinarono la emanazione del Regio decreto-legge anzidetto risultano confermate e rafforzate, si è prospettata la necessità di richiamare, per confermarle, le disposizioni di che al citato provvedimento colle modificazioni ed estensioni conseguenti alle innovazioni introdotte dalla legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, o suggerite dalla pratica attuazione del decreto precedente.

Quanto al secondo ordine di provvedimenti, essi contengono deroghe alla legge ora citata, per quanto concerne la iscrizione negli Albi nazionali, degli esattori e dei collettori, nel senso di consentire l'ammissione agli esami per la iscrizione ai rispettivi Albi, agli aspiranti esattori e collettori che abbiano, oltre ai prescritti requisiti, il titolo di scuola media inferiore anzichè di quella superiore e di consentire ai collettori in possesso dello stesso titolo, iscritti all'Albo nazionale, di prendere

parte agli esami di idoneità per l'iscrizione nell'Albo degli esattori.

Tali agevolazioni di carattere, come si disse, transitorio, muovono dalla considerazione che, prima della emanazione della legge 1939, ora citata, non era prescritto alcun titolo per lo esercizio delle mansioni in argomento e che molte persone di provata capacità, diciamo così, tecnica, già in servizio da lungo tempo presso esattorie o tesorerie provinciali, si vedevano preclusa la via alla iscrizione negli Albi per la mancanza del titolo di studio.

In tal modo il disegno di legge viene incontro ai voti più volte manifestati dalle organizzazioni sindacali degli esattori e dei dipendenti esattoriali.

Gli articoli del progetto in esame non richiedono particolari commenti.

L'articolo 1 riproduce norme analoghe od uguali a quelle di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge del 1931 nei riguardi dei termini per la conferma od il conferimento di ufficio delle esattorie (che vengono riferiti al 1941) e dell'aggio.

Il 3° comma prescrive, di nuovo, il parere dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette ed il 5° comma conferisce al Prefetto la facoltà di ampliare, all'atto della conferma, la circoscrizione esattoriale aggregando comuni compresi in esattorie che debbono essere soppresse a norma del 4° comma dell'articolo 1 della legge 1939 per avere nell'anno corrente un carico tributario inferiore alle lire seicentomila, o per le quali non abbia avuto luogo la conferma.

La riunione in consorzio avrà effetto dal 1° gennaio 1943 (comma 6°).

Quanto al conferimento di ufficio viene ampliato il dispositivo dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 1931 nel senso che le esattorie possono essere conferite, oltre che agli Enti di cui all'articolo 113 del Testo Unico (Casse di risparmio, Monti di pietà, banche popolari ecc.), a tutti gli Enti soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito che ne abbiano ottenuto l'assenso (penultimo comma).

L'articolo 2, per evidenti ragioni di parallelismo, estende le disposizioni dell'articolo 1 alla conferma delle Ricevitorie provinciali,

salvo, s'intende, la diversa competenza del provvedimento.

L'articolo 3 riproduce il corrispondente articolo del Regio decreto-legge 1931, che fa salve le disposizioni normali pel conferimento delle ricevitorie ed esattorie cui debba provvedersi dopo il 1° gennaio 1942-XX. E l'articolo 4 richiama l'articolo 5 del Regio decreto-legge 1931 e le disposizioni di che al Regio decreto-legge 7 agosto 1931-IX, n. 1113, quanto alla prestazione della cauzione mediante polizze fideiussorie ed alle agevolazioni in materia.

Infine l'articolo 5 contiene le accennate facilitazioni nei riguardi della ammissione agli esami di idoneità per la iscrizione agli Albi nazionali degli esattori e dei collettori.

Il progetto di legge è già passato all'esame della Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni che, nell'approvarlo, vi ha apportato alcuni emendamenti.

Il primo è stato introdotto fra il 6° ed il 7° comma dell'articolo 1, per conferire al Ministro delle finanze la facoltà di concedere, in particolari circostanze, la conferma pel quinquennio 1943-1947, anche ad esattori titolari di gestioni soggette alla soppressione perchè non aventi il minimo di carico tributario prescritto.

Il secondo riguarda il capoverso dell'articolo 4 ed estende le agevolazioni vigenti in materia di cauzione a tutti gli Istituti di credito di diritto pubblico ed alle banche di interesse nazionale.

Infine all'articolo 5 viene introdotto un inciso nel primo comma, per prescrivere il preventivo parere delle associazioni sindacali interessate circa il certificato, per dir così, di tirocinio da rilasciarsi dall'esattore o dal ricevitore agli aspiranti agli esami di idoneità per l'iscrizione negli Albi; e viene aggiunto un terzo comma per consentire l'iscrizione senza esame nell'Albo dei collettori a coloro che dimostrino con certificato, da rilasciarsi nei modi prescritti, di avere esplicito per almeno un quinquennio, mansioni analoghe o superiori a quelle di collettore, anche se sforniti di relativa patente.

Richiamato quanto sopra detto, in linea ge-

nerale ed in linea esegetica, il relatore conclude dichiarando meritevole di approvazione il disegno di legge con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

FERRARI PALLAVICINO. Desidera, in sede di discussione generale, rivolgere al Ministro un plauso, un ringraziamento ed una raccomandazione.

Si compiace, anzitutto, con il Governo per avere tempestivamente predisposto un disegno di legge che assicura per il decennio 1943-1952 il collocamento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali e quindi la continuità del funzionamento di tali importantissimi servizi.

Quale Presidente, poi, di una Cassa di Risparmio, ringrazia il Ministro di aver consentito agli esattori di chiedere ed al Prefetto di concedere, in determinate esigenze, un aumento dell'aggio fino a un massimo del 50 per cento rispetto a quello stabilito nel contratto in corso. La disposizione sarà favorevolmente accolta specialmente dagli Istituti di credito che gestiscono le esattorie.

Da ultimo raccomanda che si provveda al coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia a partire dal Testo Unico del 17 ottobre 1922, n. 1401, riunendole in un nuovo Testo Unico.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ringrazia il senatore Ferrari Pallavicino e dichiara di accogliere la sua raccomandazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

REBUA, *relatore*. All'articolo 1, penultimo comma, là dove si dice che: « le esattorie che al 1° agosto 1941-XIX, non siano state confermate o consorziate giusta il disposto dei precedenti commi del presente articolo, possono conferirsi d'ufficio dal Prefetto entro il 31 dicembre di detto anno a favore degli Enti soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito che ne facciano richiesta ed abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali », osserva che la dizione « abbiano ottenuto » non è esatta, perchè l'autorizzazione concessa dall'Ispettorato per concorrere agli appalti non viene data preventivamente in via

generica, bensì caso per caso. Sarebbe quindi opportuno sostituire alle parole « abbiano ottenuto » la parola « ottengano », ovvero inserire apposito chiarimento nelle istruzioni ministeriali da emanarsi per l'applicazione del disegno di legge in esame.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ritiene sia sufficiente tale chiarimento senza necessità di addivenire ad un apposito emendamento.

FERRARI PALLAVICINO. Sempre all'articolo 1, terzo comma, osserva che per la prima volta compare fra gli organi di consultazione del Prefetto oltre l'Intendente di finanza, anche l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette. Gradirebbe conoscere la ragione di tale innovazione, che non crede dovuta ad una maggiore competenza dell'Ispettorato rispetto all'Intendente, e che va attribuita forse al desiderio di ampliare la sfera d'azione dell'Ispettorato. Può esservi però l'inconveniente che la funzione dell'Ispettorato, che è compartimentale, venga per tale ragione a prevalere su quella dell'Intendente, che è provinciale.

Con il 5° comma dell'articolo 1 si dà al Prefetto la facoltà (e perchè non l'obbligo?), nel concedere la conferma, di ampliare, su proposta dell'Intendente di finanza, la circoscrizione esattoriale, aggregando Comuni compresi in esattorie che debbano essere soppresse a norma dell'articolo 1, 4° comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, o per le quali non sia stata chiesta od accordata la conferma.

Inoltre, con il 7° comma (costituente uno degli emendamenti apportati dalla Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni) si conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di concedere in particolari circostanze, la conferma per il quinquennio 1943-1947, anche ad esattori titolari di gestioni soggette a soppressione, a norma dell'articolo 1, 4° comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, perchè non aventi il minimo di carico tributario prescritto (almeno 600 mila lire annue).

Come ha posto giustamente in rilievo anche il relatore, con questi due commi (5° e 7°) sono state apportate all'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, modificazioni

ed estensioni, che derivano dalle innovazioni introdotte dalla legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, per la parte riguardante la formazione delle circoscrizioni esattoriali e la costituzione dei consorzi esattoriali.

Senonchè, si può chiedere quali norme rimangano ancora in vigore tra quelle comprese negli articoli 1 e 2 della citata legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, specialmente perchè nei due nuovi commi sembra si confondano le competenze del Prefetto e del Ministro delle finanze, attribuendo al primo la possibilità di ampliare la circoscrizione esattoriale, ed al secondo la facoltà di concedere, sia pure soltanto per il quinquennio 1943-1947 e in determinate circostanze, la conferma ad esattori.

Dal momento che nel disegno di legge in esame non esiste alcuna espressa abrogazione delle norme degli articoli 1 e 2 della legge del 1939, e che è conservato in vigore l'articolo 2 del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401, l'oratore domanda se non sarebbe stato meglio mantenere ferma, anche in questo disegno di legge, la competenza del Ministero delle finanze per tutte le variazioni delle circoscrizioni esattoriali, e del Prefetto per la costituzione dei Consorzi, nonchè per ogni provvedimento di conferma degli esattori.

Finalmente al penultimo comma l'oratore prospetta l'opportunità di sostituire all'espressione « Enti soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito », l'espressione: « Istituti di credito », sia per evitare una inutile perifrasi, sia per eliminare qualsiasi dubbio nei riguardi delle Casse rurali.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Ferrari Pallavicino al 3° comma dell'articolo 1, osserva che l'Ispettorato compartimentale è l'organo tecnico che vigila sulle esattorie. Pertanto, insieme al parere dell'Intendente di finanza, cioè dell'organo che rappresenta il Ministro delle finanze, si è ritenuto opportuno stabilire che si senta anche il parere dell'organo tecnico. Tuttavia l'oratore non avrebbe difficoltà che fosse eliminato il parere dell'Ispettorato compartimentale, qualora il senatore Ferrari Pallavicino ritenesse opportuno

di formulare un vero e proprio emendamento in tal senso.

FERRARI PALLAVICINO. Non lo ritiene necessario.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non condivide invece il dubbio espresso dal senatore Ferrari Pallavicino, che le disposizioni dei commi 5° e 7° dell'articolo in esame vengano a creare delle incertezze. Esse rappresentano soltanto un adattamento che, in un periodo di transizione, cerca di congiungere il vecchio al nuovo. Nella legge del 1939, la funzione del Ministero delle finanze prevale su quella politica del Prefetto, dimodochè è attribuito all'Intendente di finanza il compito di riferire al Ministro e di determinare le circoscrizioni; ora l'autorità e gli interessi del Ministero delle finanze restano salvaguardati dal fatto che il Prefetto, nell'ampliare le circoscrizioni esattoriali, agisce sempre su proposta dell'Intendente di finanza.

Rileva da ultimo che l'espressione « Enti soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito », contenuta nel penultimo comma, è stata adottata per suggerimento dell'Ispettorato stesso e non vede quindi l'opportunità di modificarla.

Sull'articolo 1 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli 2 e 3 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Desidera qualche chiarimento circa il secondo comma dell'articolo 4 introdotto in sede di emendamento dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e così formulato: « Le agevolazioni vigenti in materia di cauzione sono altresì estese, nei conferimenti suddetti, a tutti gli Istituti di credito di diritto pubblico e alle Banche di interesse nazionale ».

Poichè tanto gli Istituti di credito di diritto pubblico quanto le Banche di interesse nazionale avevano già il diritto di avvalersi delle agevolazioni della polizza fideiussoria, può sorgere il dubbio che con questo comma si dia facoltà a detti istituti e banche non solo di avvalersi ma addirittura di emettere le polizze

stesse; facoltà quest'ultima finora accordata al solo Istituto nazionale delle assicurazioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Esclude nel modo più assoluto tale interpretazione: la facoltà di emettere polizze fidejussorie resta esclusivamente riservata all'I.N.A.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro dei chiarimenti dati.

Sull'articolo 4 non ha luogo ulteriore discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 5 comunica che il Ministro delle finanze, con sua lettera in data del 3 gennaio, ha fatto presente che l'emendamento proposto nella riunione della Commissione generale del bilancio della Camera e da lui accettato, è stato inserito in un punto che si presta a qualche dubbio di interpretazione. Per correggere questa erronea collocazione occorre rinviare il disegno di legge alla Camera ed allora il Ministro delle finanze propone che si approfitti della circostanza per dare a tutto l'articolo 5 una più organica formulazione, che potrebbe essere la seguente:

« In deroga al disposto dell'articolo 6, secondo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, ai primi esami per l'idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette, da bandirsi successivamente all'emanazione della presente legge, potranno partecipare coloro che alla data della sua pubblicazione abbiano esplicitato da almeno cinque anni presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, mansioni di concetto specificatamente indicate dall'esattore o dal ricevitore, purchè siano in possesso di titoli di studio di scuola media inferiore. L'esplicazione delle suddette mansioni dovrà risultare da apposito certificato da rilasciarsi, previo parere delle Associazioni sindacali competenti, dall'esattore o dal ricevitore.

« Possono inoltre essere iscritti all'Albo dei collettori senza esame coloro che alla data di pubblicazione della presente legge dimostrino, mediante certificato da rilasciarsi, previo parere delle Associazioni sindacali competenti, dall'esattore o dal ricevitore, di avere esplicitato per almeno cinque anni mansioni analoghe o superiori a quelle di collettore, anche senza essere in possesso della relativa patente.

« I collettori iscritti all'Albo nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore, potranno partecipare agli esami per l'idoneità alle funzioni di esattore ai fini dell'iscrizione nel rispettivo Albo nazionale ».

Pone ai voti il nuovo testo dell'articolo 5 emendato secondo le proposte del Ministro delle finanze.

È approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario** » (1214).
— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CASTELLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame provvede a variare lo stato di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri e di talune aziende autonome statali per l'esercizio in corso. È intuitivo che in un periodo di grave congiuntura le previsioni non possono corrispondere ai bisogni nuovi, mutevolissimi e crescenti.

Nei riguardi del bilancio dello Stato le maggiori entrate denunziate sono complessivamente L. 3.485.545, gli aumenti delle spese salgono invece a L. 220.051.807, che si riducono a L. 211.565.997 se si detraggono L. 8.485.810 per diminuzioni introdotte in altri capitoli. In definitiva l'onere che al bilancio dello Stato deriva da questo provvedimento è di L. 208.080.452.

La relazione ministeriale mette in evidenza in apposito quadro le maggiori somme assegnate a ciascun Ministero e le riduzioni di altri capitoli apportate da ciascuno di essi. La

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

stessa relazione dà inoltre un elenco indicativo ed esplicativo delle nuove o maggiori assegnazioni.

Particolarmente notevoli sono:

a) quelle riguardanti il Ministero dell'Interno al quale più direttamente fan capo le maggiori necessità assistenziali della popolazione. Sugli 82 milioni (in cifra tonda) assegnati a quel Ministero, 30 sono destinati a provvedere all'assistenza in Italia dei figli dei coloni stabiliti in Libia, 28 sono concessi per sussidi e contributi eccezionali a favore di Istituti di beneficenza e di altri Enti e 21 vanno ad accrescere la assegnazione annuale a favore dell'Opera di protezione della maternità e dell'infanzia;

b) il cospicuo aumento di oltre 40 milioni di spesa che è concesso per i servizi dipendenti dal Provveditorato dello Stato, in relazione evidentemente ai cresciuti costi dei materiali da acquistare e dei salari;

c) la assegnazione di circa 18 milioni per il funzionamento della nuova Scuola media, istituita con la legge 1° luglio 1940 - XVIII, n. 899. È da prevedere che detta spesa aumenterà nei futuri esercizi, tenuto conto che nell'anno in corso la istituzione della nuova scuola è stata limitata alla prima classe;

d) la concessione di 8 milioni e mezzo per premi ai produttori ed agli esportatori di film cinematografici nazionali;

e) la assegnazione di 6 milioni per la costruzione di edifici doganali in Albania;

f) un aumento di L. 2.788.923 della somma autorizzata con la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 549 per le spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale per gli affari d'Albania, nonchè per i servizi civili e politici in quel territorio. La spesa autorizzata con la legge citata fu di L. 101.570.000.

Passando all'esame degli articoli del disegno di legge nulla si ha da osservare sui primi cinque che dispongono le variazioni degli stati di previsione nel senso suindicato.

L'articolo 6 merita qualche più ampia notizia in quanto anzichè contenere una semplice variazione di bilancio, provvede in modo continuativo, modificando la legge istituzionale dell'Opera per la maternità e l'infanzia (Testo Unico approvato col Regio decreto 24 dicembre

1924, n. 2316). Detto testo all'articolo 7 dispone che il contributo dello Stato a favore dell'Opera debba essere determinato annualmente con la legge del bilancio. La somma iscritta a tal titolo nel bilancio in corso è di L. 108 milioni. Ora con la disposizione, inserita in questo disegno di legge, non solo la assegnazione viene, come si è detto, accresciuta per l'esercizio corrente di 21 milioni, ma l'assegno viene stabilito anche per il futuro nella misura annua di L. 150 milioni. Si ha così una maggiore spesa fissa annua di 42 milioni di lire.

Un'assegnazione che va in aumento di un'altra autorizzazione straordinaria è quella disposta con l'articolo 7.

Si tratta della spesa di L. 125.000.000 autorizzata con la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, per il completamento di opere già appaltate a pagamento non differito.

L'aumento è determinato dal maggior costo delle opere in conseguenza della revisione dei prezzi, disposta col Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XV, n. 1296.

L'articolo 8 infine non apporta per il momento variazioni di bilancio, ma autorizza il rimborso, sotto forma di sovvenzione, all'amministrazione ferroviaria delle perdite subite nella gestione monopoli carboni e delle spese sostenute per pagamenti alle ditte produttrici di anticrittogami in dipendenza della raccolta del rottame di rame. Le cifre e la iscrizione di esse in bilancio saranno stabilite con decreti del Ministro delle finanze.

MARTIN FRANKLIN. Rileva con compiacimento una diminuzione nella spesa per gli assegni di rappresentanza del personale all'estero. Augurandosi che tale fatto non sia sporadico ed eccezionale, raccomanda vivamente al Governo una più rigorosa applicazione della legge 21 giugno 1940, n. 769, concernente la riduzione delle spese dei servizi civili, legge approvata con unanime consenso dalla Commissione di finanza.

Fa poi alcune osservazioni in merito agli stanziamenti per premi a favore della produzione cinematografica.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Assicura il senatore Martin Franklin che terrà il massimo conto della segnalazione da lui

fatta circa la possibilità di conseguire ulteriori economie sugli assegni di rappresentanza del personale all'Estero e se ne avvarrà nelle trattative che potranno essere iniziate al riguardo col Ministero degli esteri.

Non è invece d'accordo con le osservazioni da lui mosse circa l'aumento dello stanziamento per i premi da assegnare alle pellicole cinematografiche riconosciute nazionali.

Da un punto di vista strettamente economico, è da porre in rilievo che si tratta di aiutare un'industria, quella cinematografica, che mentre in periodo normale ha rappresentato un reddito complessivo di oltre mezzo miliardo, rischia, ove non sia debitamente incoraggiata, di diminuire la sua capacità produttiva, proprio ora che il mercato italiano dei filmi ha bisogno di molte pellicole nazionali in sostituzione di quelle venute a mancare per il noto atteggiamento dei produttori americani. Di conseguenza, l'oratore è convinto che lo stanziamento in parola rappresenti per il fisco un investimento produttivo, in quanto porterà alla conservazione e all'incremento delle somme che esso trae dal reddito dell'industria cinematografica.

Per quanto riguarda le considerazioni di ordine morale svolte dal senatore Martin Franklin, occorre tener presente che potenziando e diffondendo la produzione cinematografica italiana, i filmi stranieri, la cui buona fattura tecnica spesso si accompagna con una equivoca se non addirittura riprovevole intonazione morale, possono essere sostituiti da pellicole italiane, le quali, tranne rare eccezioni, sono ormai improntate al sano spirito della nostra razza.

Precisa, inoltre, che il meccanismo dei premi è congegnato in modo che essi vadano in maggior misura ai filmi migliori, dato che l'ammontare dei premi stessi è proporzionato agli incassi.

La lettura degli otto articoli e delle tre tabelle annesse al disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione continua per l'esame, in sede referente, della relazione all'Assemblea plenaria sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (680 - Relatore Scialoja).

ALLEGATO

Norme per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori per il decennio 1943-1952, per l'estensione ai conferimenti di esattorie e ricevitorie per il decennio suddetto, delle disposizioni vigenti in materia di prestazione di cauzioni mediante polizze fideiussorie e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette, in deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942 (1176).

Art. 1.

Agli effetti del riappalto delle esattorie delle Imposte dirette per il decennio 1943-1952 il termine del 31 dicembre 1941-XX, entro il quale in forza del penultimo comma dell'articolo 3 del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401, gli esattori in carica possono chiedere la conferma, è stabilito al 30 aprile 1941-XIX.

Gli esattori che si trovino nell'impossibilità di far fronte agli oneri di gestione con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso possono, nella domanda di conferma, dimostrare tale loro situazione, allegando le necessarie giustificazioni ed indicando l'aggio minimo col quale chiedono la conferma per il decennio 1943-1952.

Il Prefetto, sentito l'Intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle Imposte dirette e il Comune o la rappresentanza consorziale, ove non sussista a carico dei richiedenti alcuno dei motivi d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, dà corso alle domande di conferma, stabilendo con criterio

insindacabile la misura dell'aggio a favore degli esattori che abbiano anche chiesto l'aumento di cui al secondo comma del presente articolo.

Tale aumento non può essere superiore al cinquanta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso.

Il Prefetto, nel concedere la conferma, può, su proposta dell'Intendente di finanza, ampliare la circoscrizione esattoriale, aggregando comuni compresi in esattorie che debbano essere soppresse a norma dell'articolo 1, quarto comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, o per le quali non sia stata chiesta od accordata la conferma.

La riunione in consorzio, di cui al precedente comma, ha effetto dal 1° gennaio 1943-XXI.

Tuttavia il Ministro delle finanze, su proposta dell'Intendente di finanza, può concedere la conferma per il quinquennio 1943-1947 anche agli esattori titolari di gestioni soggette a soppressione a norma dell'articolo 1, comma 4°, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, ove particolari circostanze non rendano opportuno, a suo insindacabile giudizio, la soppressione dell'esattoria.

I provvedimenti del Prefetto, non soggetti a gravame gerarchico, sono comunicati entro il 30 giugno 1941-XIX, ai richiedenti che notificano l'accettazione al Prefetto stesso entro il termine perentorio del 31 luglio successivo.

Le esattorie che al 1° agosto 1941-XIX, non siano state confermate o consorziate giusta il disposto dei precedenti commi del presente articolo possono conferirsi di ufficio dal Prefetto entro il 31 dicembre di detto anno a favore degli enti soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito che ne facciano richiesta ed abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali. In questo caso l'aggio è determinato dal Prefetto, sentite le autorità menzionate dal terzo comma del presente articolo, in misura non superiore a quella fissata per gli esattori che avevano chiesto la conferma con aumento d'aggio.

L'aggio per gli esattori confermati o nominati d'ufficio secondo la presente legge non può essere stabilito in misura superiore al sei per cento prevista dall'articolo 3, primo

comma, del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401, oltre gli aumenti di cui al Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1574.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche alle conferme dei ricevitori provinciali. Il provvedimento è emesso dal Ministero delle finanze, sentito il parere del Prefetto, dell'Intendente di finanza, dell'Ispettorato compartimentale delle Imposte dirette e della Provincia.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore per il conferimento delle ricevitorie provinciali o delle esattorie cui debba provvedersi dopo il 1° gennaio 1942-XX.

Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931-IX, n. 210, e al Regio decreto-legge 7 agosto 1931-IX, n. 1113, circa la prestazione delle cauzioni mediante polizze fideiussorie ed agevolazioni in materia di cauzioni sono applicabili anche nei conferimenti di esattorie e di ricevitorie provinciali per il decennio 1943-1952.

Le agevolazioni vigenti in materia di cauzione sono altresì estese, nei conferimenti suddetti, a tutti gli Istituti di credito di diritto pubblico e alle Banche di interesse nazionale.

Art. 5.

In deroga al disposto dell'articolo 6, secondo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, ai primi esami per l'idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle Imposte dirette, da bandirsi successivamente all'emanazione della presente legge, potranno partecipare coloro che alla data della sua pubblicazione abbiano esplicitato da almeno cinque

anni, presso esattorie o ricevitorie delle Imposte dirette, mansioni di concetto specificatamente indicate dall'esattore o dal ricevitore, purchè siano in possesso di titoli di studio di scuola media inferiore. L'esplicazione delle suddette mansioni dovrà risultare da apposito certificato da rilasciarsi, previo parere delle Associazioni sindacali competenti, dall'esattore o dal ricevitore.

Possono inoltre essere iscritti all'Albo dei collettori senza esame coloro che alla data di pubblicazione della presente legge dimostrino, mediante certificato da rilasciarsi, previo pa-

rere delle Associazioni sindacali competenti, dall'esattore o dal ricevitore, di avere esplicitato per almeno cinque anni mansioni analoghe o superiori a quelle di collettore, anche senza essere in possesso della relativa patente.

I collettori iscritti all'Albo nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1939-XVI, n. 942, che siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore, potranno partecipare agli esami per l'idoneità alle funzioni di esattore ai fini dell'iscrizione nel rispettivo Albo nazionale.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(60^a riunione)

FORZE ARMATE

(25^a riunione)

Mercoledì 12 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

«Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra» (1224 - *rel.* Bevione) - *Oratori:* Presidente, Raineri, Rebaudengo, Giuliano, Zupelli, Martin Franklin, Carapelle, Schanzer . . . *Pag.* 786

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Ago, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Amantea, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baccelli, Bastrocchi, Bernotti, Bongiovanni, Burzagli, Calletti, Carapelle, Casoli, Castelli, Cipolla, Ciraolo, Clerici, Conz, Cozza, D'Amelio, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Ducci Gino, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo,

Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Giuliano Arturo, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guidi Francesco, Guidotti, Ingianni, Lago, Leicht, Liotta, Lombard Vincenzo, Maraviglia, Marescalchi, Marinetti, Martin Franklin, Medolaghi, Minale, Moizo, Montefinale, Morgagni, Mormino, Motta, Nobili, Nomis di Cossilla, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Pretetti, Piola Caselli, Pugnani, Raineri, Rebaudengo, Rebuca, Ricci del Riccio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Rota Giuseppe, Russo, Salucci, Sandicchi, Sani, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Tiscornia, Tofani, Tua, Vacca Maggiolini, Valli, Velani, Vicini Antonio e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bianchini, Banelli, Calcagno, Crespi Silvio, Gazzera, Giuriati, Miari de Cumani, Poss, Pozzo, Raimondi, Reggio e Zoppi Ottavio.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

Auguri al Ministro delle finanze.

REBAUDENGO. Esprime il suo rincrescimento per l'assenza del Ministro Thaon di Revel, sempre così assiduo nel partecipare ai lavori della Commissione, e formula i più sentiti auguri per una sua pronta e completa guarigione.

PRESIDENTE. Si associa alle parole di augurio del senatore Rebaudengo. Interpretando il pensiero di tutti i presenti, farà pervenire al Ministro Thaon di Revel i voti formulati dalla Commissione per la sua pronta guarigione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra** » (1224). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BEVIONE, relatore. Il disegno di legge in esame, che il Governo presenta in piena guerra, ha carattere essenzialmente politico. Esso sta a dimostrare la volontà del Regime di riconoscere ed onorare il sacrificio supremo del combattente — il sacrificio della vita — interpretando e realizzando una delle più sentite aspirazioni di chi impugna le armi, e cioè di sapere che la sposa, i figli, i genitori, qualora egli cada, sono messi al riparo del bisogno, in virtù di una legge tutelatrice.

Duplici adunque la finalità di questo importante provvedimento: da un lato dimostrare la gratitudine della Patria verso i combattenti, elevando le pensioni delle vedove, degli orfani e dei genitori dei valorosi che sono caduti e che cadranno per la potenza della Nazione; d'altro lato infondere la tranquillità e la serenità per l'avvenire dei loro cari nell'animo di quanti ora si battono in terra, in mare e nel cielo, per dare all'Italia la completa vittoria.

Non è ad un'assemblea di ardente patriottismo come il Senato che occorre raccomandare l'approvazione di una legge di così alto significato, in un'ora storica come quella che attraversiamo. Le Commissioni riunite, nel dare il loro voto concorde al provvedimento, non possono non rilevare che il Duce, nel promuovere il provvedimento stesso, ha dato espressione appropriata al sentimento di amore e di solidarietà che la Nazione porta ai suoi figli in armi.

Il disegno di legge è dunque di carattere politico e spirituale. Ciò assorbe e supera qualunque esame di carattere finanziario che si volesse fare del provvedimento. In linea di pura informazione conviene dire soltanto che

la spesa di bilancio per le pensioni di guerra, che al momento attuale, in forza della legge vigente, è di lire 1.008.000.000, salirà quando il disegno in esame sarà approvato, a lire 1.200.000.000 e s'intende per le pensioni oggi in corso.

Quanto alla struttura del provvedimento, è da osservare che esso non innova nulla nel sistema tecnico-legale delle pensioni oggi vigente, essendo fondato sulle tabelle del 1923. In talune delle tabelle sono portate modificazioni in base a questi due criteri:

1) che le pensioni alle vedove ed agli orfani dei Caduti in guerra vengono raddoppiate, mentre le pensioni ai genitori ricevono un aumento del 10 per cento, che sale al 25 per cento quando si tratti di genitori che abbiano perduto per causa di servizio in guerra un figlio unico o più figli;

2) che le pensioni dirette ai mutilati ed invalidi rimangono quelle che sono attualmente.

C'è stato chi ha formulato al relatore il rilievo che ai genitori del caduto in guerra, e specialmente a quelli che abbiano perduto l'unico figlio, avrebbe potuto essere usato un trattamento più favorevole.

A questo rilievo la relazione ministeriale risponde con l'argomento che, dal punto di vista economico, è maggiormente risentita la perdita del capo di famiglia. A questo riguardo è da tenere presente che il Governo ha chiamato a collaborare alla preparazione dello schema del disegno di legge i rappresentanti degli Enti meglio preparati a giudicare in siffatta materia, e cioè l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi, e l'Associazione nazionale famiglie dei Caduti.

Per quanto riguarda il secondo principio direttivo del disegno di legge, e cioè che i miglioramenti riguardano le pensioni indirette, ai superstiti, mentre le pensioni dirette, ai mutilati e agli invalidi, non sono modificate, deve essere portato a conoscenza delle Commissioni riunite l'altissimo esempio di disinteresse e di generosità dato dai mutilati ed invalidi, i quali hanno rinunciato a richiedere miglioramenti nel loro trattamento, perchè questo provvedimento a favore delle vedove, degli orfani e dei genitori potesse avere sollecito corso.

Chiariti così i punti essenziali del disegno di legge, le minori disposizioni risultano evidenti dal testo del provvedimento, e non richiedono illustrazione.

Il fervido plauso col quale le Commissioni riunite approveranno il disegno di legge confermerà a tutti i combattenti d'Italia l'ammirazione e la riconoscenza che sente per essi il Senato del Regno.

RAINERI. Non ha nulla da osservare sulla chiara e perspicua relazione al disegno di legge fatta dal senatore Bevione; desidera soltanto di esporre qualche considerazione sulle cifre che in essa sono citate.

Il relatore ha detto che le spese di bilancio per le pensioni, che oggi ammontano a 1.008 milioni, saliranno, quando il disegno di legge sarà approvato, a 1.200 milioni.

Non è improbabile che, dopo la guerra attuale, la quale vedrà ancora una volta vittoriose le armi italiane, le spese per le pensioni arriveranno a gravare il bilancio dello Stato di una somma che si aggirerà intorno ai 2 miliardi. La cifra non può spaventare alcuno perchè essa fu raggiunta anche dopo l'ultima grande guerra, tuttavia per evitare un tale aggravio esprime il parere che il Ministro delle finanze possa prendere l'iniziativa di allargare la convenzione già esistente con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e con l'Istituto di Previdenza Sociale, nel senso che questi due enti abbiano la facoltà di anticipare per conto del Tesoro la maggior somma che andrà a gravare sul bilancio.

BEVIONE, relatore. Conferma che esiste una convenzione tra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e l'Istituto della Previdenza Sociale da una parte e il Ministero delle finanze dall'altra per la quale i due Istituti si impegnano a versare al Tesoro la somma annua occorrente perchè i pagamenti del Tesoro per le pensioni di guerra non superino 750 milioni all'anno, salvo il rimborso da parte del Tesoro quando i pagamenti per le pensioni saranno discesi al disotto di 750 milioni annui.

Osserva però che le disponibilità dei due Istituti non sono illimitate e molto difficilmente essi potranno far fronte a cifre di molto superiori a quelle attuali. Tale situazione è stata del resto già fatta presente al Ministro delle

finanze affinchè non si faccia troppo assegnamento sul concorso dei suddetti Istituti.

Per quanto riguarda la somma di due miliardi previsti dal senatore Raineri per le pensioni dopo l'attuale guerra, l'oratore ritiene che detta somma non sarà raggiunta perchè la perdita di vite umane di questa guerra sarà di gran lunga inferiore a quella della passata guerra.

Assicura che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni farà tutto quello che sarà possibile per alleviare le necessità del Tesoro nei limiti consentitigli dalle sue disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Fa rilevare che la questione sollevata dal senatore Raineri esorbita dalla presente discussione. In ogni modo le osservazioni fatte risulteranno dal verbale e il Ministro ne potrà venire a conoscenza.

Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura degli articoli da 1 a 4 non dà luogo a discussione.

GIULIANO ARTURO. All'articolo 5 fa un rilievo di carattere formale. Nell'articolo è detto che i genitori che abbiano perduto l'unico figlio maschio per causa del servizio di guerra, devono inoltrare domanda al Ministero delle finanze, allegando lo stato di famiglia, per ottenere l'aumento di cui al secondo comma dell'articolo 2, mentre non si prevede l'ipotesi in cui i genitori abbiano perduto più figli, ai quali spetta uguale aumento, secondo la disposizione del secondo comma dell'articolo 2.

Propone che dopo le parole: « l'unico figlio maschio » si aggiungano le altre « o più figli ».

PRESIDENTE. Fa rilevare che a norma del regolamento gli emendamenti si devono presentare almeno 24 ore prima della riunione.

ZUPELLI. Crede che l'assenza di un rappresentante del Governo durante la discussione dei disegni di legge sia atto poco riguardoso verso la dignità del Senato.

Ricorda come in una passata riunione del Senato, l'allora presidente Tittoni sciolse la seduta perchè nessun rappresentante del Governo era presente.

PRESIDENTE. Fa osservare che il regolamento non dispone che un rappresentante del Governo sia necessariamente presente alle riunioni delle Commissioni. Si tratta di una fa-

coltà. D'altra parte un rinvio sarebbe poco riguardoso verso il Ministro delle finanze che è assente per malattia.

MARTIN FRANKLIN. Osserva che la disposizione per cui gli emendamenti debbono essere presentati 24 ore prima ha per scopo di impedire che il Ministro, intervenendo alla riunione possa essere messo in imbarazzo per rispondere ad una inattesa proposta di emendamento. Quando il Governo, come nel caso attuale, non interviene alla seduta della Commissione, sembra che non vi possa essere inconveniente a presentare un emendamento rinviando la votazione o decisione a dopo che il Ministro avrà fatto conoscere se lo può accettare o meno.

CARAPELLE. È d'opinione che l'articolo 5 certamente sarebbe più chiaro secondo la dizione proposta dal senatore Giuliano ma pur nella forma che ha presentemente, non gli sembra che dia luogo a inconvenienti, perchè è ovvio che la disposizione dell'articolo 5 si riferisca anche a coloro che hanno perduto più figli, già menzionati nel comma secondo dell'articolo 2. Dal verbale risulterà il chiarimento fatto dalla Commissione e sarà sufficiente per l'interpretazione della disposizione, tanto più che non si tratta di procedura esterna, ma di procedura interna.

PRESIDENTE. Riconosce giusta l'osservazione del camerata Carapelle alla quale si associa.

Ai camerati che propongono un rinvio per una questione di forma, fa osservare che questo ritornerebbe a danno delle famiglie dei nostri eroici combattenti le quali attendono il miglioramento del loro trattamento.

BEVIONE, *relatore*. Ritiene che, poichè la questione riguarda soltanto le formalità da seguirsi perchè i titolari della pensione possano ottenere il miglioramento concesso, le osservazioni e i chiarimenti contenuti nel verbale saranno sufficienti per la giusta applicazione dell'articolo 5. C'è in ogni modo un altro argomento che giustifica la dizione dell'articolo 5 ed è questo: che non sarebbe possibile disporre

l'aumento stesso d'ufficio. La sola prova che possono avere gli uffici che il figlio caduto era l'unico è la presentazione dello stato di famiglia. I genitori che hanno avuto più figli caduti avranno diritto all'aumento senza bisogno di presentare la domanda. Ritiene pertanto che non vi sia bisogno di ulteriori chiarimenti.

CARAPELLE. Aggiunge che il diritto sostanziale, il diritto cioè di avere un aumento nasce dall'articolo 2 e non dall'articolo 5, perchè all'articolo 2, secondo comma, che si dice: « tale aumento è fissato nella misura del 25 per cento a favore dei genitori che abbiano perduto l'unico maschio o più figli militari, per causa del servizio di guerra ». Tale diritto non può essere negato anche se non viene presentata la domanda.

Basterà quindi che le Commissioni facciano una raccomandazione al Ministro affinchè in una circolare venga chiarita la disposizione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Ringrazia i senatori che hanno espresso la sua medesima opinione e, pur non volendo opporsi ad un rinvio, qualora la Commissione lo ritenesse opportuno, e tanto meno mettere in dubbio la facoltà della Commissione di introdurre emendamenti, riafferma la sua convinzione che la questione sollevata è di ordine interno burocratico.

SCHANZER. Non gli sembra che rinviando la discussione di un disegno di legge di tanta importanza per una questione di procedura le Commissioni riunite del Senato diano prova di comprensione per i bisogni delle famiglie dei nostri combattenti che versano eroicamente il proprio sangue per la difesa della Patria.

D'altra parte osserva che la presenza di un membro del Governo è una consuetudine opportunissima e rispettosa verso le Commissioni del Senato, ma non è obbligatoria.

L'articolo 5 non dà luogo ad ulteriore discussione e così la lettura dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

61^a RIUNIONE

Mercoledì 12 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Estensione all'Ente Nazionale Fascista di assistenza per i venditori ambulanti e giornalisti delle agevolazioni tributarie concesse a taluni Istituti mutualistici di assistenza malattie con legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1094 » (1225 - *rel.* Medolaghi) Pag. 790

« Concessione di benefici tributari agli studenti universitari appartenenti a famiglia numerosa, richiamati alle armi in dipendenza delle attuali contingenze di guerra » (1227 - *rel.* Dudan) 791

« Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti » (1229 - *rel.* De Michelis) 792

« Proroga di disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali » (1230 - *rel.* Poss) 793

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o novembre 1940-XIX, n. 1622, concernente mag-

giori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra » (1226 - *rel.* Raineri) - *Oratori*: Sechi, Presidente. Pag. 790

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1262 - *rel.* Baccelli) - *Oratore*: Presidente 793

(Discussione e approvazione con emendamento):

« Proroga li privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di Istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti » (1228 - *rel.* Crespi Silvio) - *Oratore*: Presidente 792

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bon-giovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cipolla, Cozza, D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Guidotti, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Del-

fino, Piola Caselli, Raineri, Rebaudengo, Re-
bua, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano
Santi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer,
Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Vicini
Antonio e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bian-
chini, Crespi Silvio, De Michelis, Gazzera,
Miari de Cumani, Poss, Pozzo e Reggio.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale
della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che per disposi-
zione del Presidente del Senato i senatori
Broccardi e Cozza cessano di far parte della
Commissione di finanza.

Comunica inoltre di aver nominato il sena-
tore Castelli, in sostituzione del senatore
Cozza, quale relatore sullo stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941,
anno XIX al 30 giugno 1942-XX.

Saluto al Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Dà notizia delle condizioni
di salute del Ministro delle finanze, che, rico-
verato in clinica, ha già superato felicemente
il primo dei due atti operatori ai quali deve
sottoporsi. A nome della Commissione gli
invia un caloroso saluto e formula i più fer-
vidi voti per la sua pronta guarigione. (*Vi-
vissimi applausi*).

**Approvazione del disegno di legge: « Estensione
all'Ente Nazionale Fascista di assistenza per
i venditori ambulanti e giornalai delle agevo-
lazioni tributarie concesse a taluni Istituti mu-
tualistici di assistenza malattie con legge 9
luglio 1940-XVIII, n. 1094 » (1225). —
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle
Corporazioni).**

MEDOLAGHI, *relatore*. Alla Cassa nazio-
nale malattie per gli addetti al Commercio fu-

rono estesi i benefici, i privilegi e le esenzioni
fiscali di cui gode l'Istituto Nazionale Fascista
della Previdenza Sociale, e che essenzialmente
consistono in esenzioni dalle tasse di registro
e bollo sui certificati e documenti rilasciati dal-
l'Ente e su quelli richiesti agli assicurati, in
esenzioni dalla tassa di manomorta e da quelle
sulle eventuali donazioni, nella concessione in
determinati casi del patrocinio gratuito, ecc.

Successivamente con legge 9 luglio 1940,
anno XVIII, n. 1094, tale trattamento di favore
fu applicato anche alla Federazione Nazionale
Fascista delle mutue di malattia per i lavora-
tori agricoli, a quella per i lavoratori dell'indu-
stria e ad altri importanti Istituti mutualistici
di assistenza per le malattie, a carattere pro-
fessionale.

Non fu compreso in tale provvedimento
l'Ente Nazionale Fascista di assistenza per i
venditori ambulanti ed i giornalai, solo perchè
non era ultimata la procedura per il suo rico-
noscimento giuridico. Concesso ormai tale rico-
noscimento, il presente disegno di legge, per
evidenti ragioni di equità, estende anche a
tale ente i benefici, i privilegi e le esenzioni
fiscali di cui godono gli istituti similari.

PRESIDENTE. Dichara che l'articolo unico
del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge
1° novembre 1940-XIX, n. 1622, concernente
maggiori assegnazioni agli stati di previsione
della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio fi-
nanziario 1940-41 per occorrenze di carattere
straordinario dipendenti dallo stato di guerra** »
(1226). — (*Approvato dalla Camera dei
Fasci e delle Corporazioni*).

RAINERI, *relatore*. Il disegno di legge in
esame concerne la conversione in legge del
decreto-legge che ha data del 1° novembre
1940-XIX, ad effetti finanziari, in dipendenza
dello stato di guerra, per la somma di milioni
785,7, che sono stati sorpassati da molto mag-
giori assegnazioni successivamente effettuate
allo stesso fine.

La relazione ministeriale che ha accompa-
gnato il disegno di legge nell'atto della sua

presentazione alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, specifica la ripartizione del totale stanziamento fra i vari Ministeri, dai tre Ministeri militari a quello delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.

Nello stato di previsione della entrata è fatto luogo alla iscrizione della somma di cento milioni a motivo della entrata derivante dalla gestione del servizio approvvigionamento legnami in periodo di guerra.

È da rilevare nel decreto-legge la autorizzazione data alla Corte dei conti di assumere personale non di ruolo, a' sensi del Regio decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, ai fini della revisione della contabilità di guerra. La spesa necessaria sarà oggetto di variazione di bilancio con decreto del Ministero delle finanze. Il personale assunto sarà licenziato mano mano che le esigenze del servizio lo consentiranno.

Con il provvedimento in esame è autorizzata l'erogazione dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 10 giugno 1939-XVII, intesi a valorizzare i prodotti nazionali, anche per agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci di cui la necessità nell'interesse del Paese sia inderogabile. Le erogazioni, da disciplinarsi con decreti del Ministro delle finanze, potranno essere affidate all'Istituto nazionale per il commercio estero.

SECHI. Crede opportuno di richiamare l'attenzione della Commissione sulle variazioni introdotte dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, agli stati di previsione dei Dicasteri militari, con l'aggiunta di speciali capitoli riguardanti premi di operosità e di rendimento da concedersi al personale civile e militare dei Dicasteri stessi per prestazioni straordinarie rese in dipendenza dello stato di guerra, premi che in complesso importano una maggiore spesa di oltre 5 milioni e mezzo.

La concessione di questi premi e la sua giustificazione gli sembrano in stridente contrasto con la situazione dei combattenti di tutte le armi, i quali non hanno orario di nessun genere e prestano spesso servizio — e quale servizio — per ventiquattro ore su ventiquat-

tro, senza domandare nessun speciale compenso, soddisfatti soltanto di compiere tutto il loro dovere per la difesa e la grandezza della Patria.

Desidererebbe che questo suo rilievo fosse portato a conoscenza del Ministro delle finanze e dei Sottosegretari di Stato dei Dicasteri militari, per essere tenuto presente per il futuro.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Sechi che sarà sua cura di comunicare al Presidente del Senato il desiderio espresso dal senatore Sechi.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di benefici tributari agli studenti universitari, appartenenti a famiglia numerosa, richiamati alle armi in dipendenza delle attuali contingenze di guerra » (1227). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DUDAN, *relatore*. L'opportunità, anzi la necessità del disegno di legge in esame appare chiaramente anche dalla semplice sua enunciazione. Infatti esso, ispirandosi giustamente alle condizioni contingenti ed eccezionali del presente stato di guerra, si propone di evitare il danno, che deriverebbe dall'applicazione della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, agli studenti dell'Università e degli Istituti superiori appartenenti a famiglie numerose, *richiamati alle armi*. Senza il presente provvedimento, essi, pel fatto di compiere un alto dovere, trovandosi nell'impossibilità di dare tutte le prove di esame prescritte dai regolamenti, verrebbero ad essere privati di quel beneficio che è loro concesso dalla legge sopra citata con l'esonero dalle tasse e soprattasse. Il che sarebbe ingiusto ed inopportuno e non soltanto in omaggio al *nemo ad impossibilia tenetur*.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamento del disegno di legge: « Proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di Istituti di Credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti » (1228). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore Crespi, assente.

SITTA, segretario. L'opportunità del disegno di legge in esame non ha bisogno di essere dimostrata. Si tratta di accordare una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1942, anno XXI, alle agevolazioni tributarie consentite con Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, anno XV, n. 2170, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 631, a favore delle anticipazioni e dei finanziamenti in genere, da parte di Istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti, nonchè a favore delle operazioni riguardanti il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934.

È infatti evidente che i motivi che hanno dettato le anzidette agevolazioni tributarie sono rafforzati, anzichè diminuiti, dal permanere delle condizioni in cui necessariamente si trova il Paese nell'epoca storica che attraversiamo e che le agevolazioni tributarie che facilitano il credito sono tanto più necessarie quanto più perdurano le contingenze che le hanno consigliate.

Non si può dunque che aderire al primo comma dell'articolo unico formante il disegno di legge in esame.

Circa il secondo e il terzo comma, si osserva che sono intesi a garantire l'autenticità dei contratti quando anche risultino da semplice corrispondenza o da scritture in carta libera, ma che costituiscono una nuova facilitazione per le transazioni sopra specificate, in quanto che riducono alla metà gli onorari dei Notai ed esonerano le autenticazioni dalla tassa di bollo e dall'obbligo della registrazione.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore

Bianchini ha presentato un emendamento, accettato dal Governo, consistente nell'aggiunta del seguente comma all'articolo unico:

« Le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza di forniture belliche, di cui alla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 922, sono soggette alla imposta fissa di registro di lire 20, anche quando siano compiute a favore del Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali dall'Ente finanziario costituito ai sensi della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710 ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge, così emendato, è approvato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti » (1229). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore De Michelis, assente.

SITTA, segretario. Il disegno di legge sottoposto alla Commissione ha per iscopo di autorizzare l'E. G. E. L. I. a delegare agli Istituti fondiari la gestione dei beni ad esso attribuiti, regolarizzando giuridicamente uno stato di cose che ha già pratica attuazione.

Oggi la situazione si presenta così: l'art. 12 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, autorizzava l'E. G. E. L. I. a delegare agli Istituti di Credito Fondiario, designati con decreto del Duce, la gestione e la vendita dei beni a detto Ente trasferiti a norma dell'articolo 4 del citato Regio decreto (beni immobili ebraici eccedenti la quota consentita). Tali Istituti erano autorizzati ad accettare la delega anche in deroga alle disposizioni di legge ed ai loro Statuti.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Con decreto del Duce, 9 giugno 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno, furono a tale scopo designati dodici Istituti di Credito Fondiario.

Successivamente, a norma dell'articolo 17 della legge 16 giugno 1939, n. 942, all'E. G. E. L. I. furono attribuiti i beni sottoposti ad asta esattoriale, quando fosse andato deserto il secondo esperimento e con circolare 18 giugno 1940-XVIII, n. 118115 del Ministero delle finanze — Ragioneria Generale dello Stato — furono invitati i Prefetti del Regno a nominare l'E. G. E. L. I. sequestratario di tutti i beni appartenenti ai sudditi nemici, quando vi fossero beni immobili.

È prevedibile che altre mansioni del genere possano in prosieguo di tempo essere attribuite all'E. G. E. L. I. che, istituito in occasione delle leggi razziali, va sempre più assumendo la figura di un Ente per l'acquisto, la gestione e la vendita di beni immobili nell'interesse dello Stato.

Tanto per i beni esattoriali, quanto per il sequestro dei beni nemici l'E. G. E. L. I. ha avuto necessità di valersi dell'opera degli stessi Istituti di Credito Fondiario designati nel summenzionato decreto del Duce. Gli Istituti non si sono rifiutati di prestare la loro collaborazione nei compiti affidati all'Ente, ma hanno però fatto presente la necessità di un provvedimento legislativo che li autorizzasse (come era stato fatto per i beni ebraici col citato articolo 12 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126) ad accettare le deleghe dell'E. G. E. L. I. anche in deroga ai rispettivi ordinamenti e statuti.

Il disegno di legge che è ora all'esame davanti la Commissione di finanza ha appunto lo scopo di autorizzare, con un provvedimento d'indole generale, l'E. G. E. L. I. a delegare ai predetti Istituti, e questi ad accettare, la gestione e la vendita dei beni immobili che ad esso siano attribuiti anche con provvedimenti successivi a quello del citato Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Nessun dubbio che il provvedimento sia necessario nei riflessi formali ed indispensabile dal punto di vista sostanziale.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

**Approvazione del disegno di legge: « Pro-
roga di disposizioni per l'applicazione della im-
posta sulle fibre tessili artificiali » (1230). —**
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle
Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore Poss, assente.

SITTA, segretario. Le particolari norme intese a dare temporaneo diverso assetto al tributo portato dal Regio decreto 16 gennaio 1936, n. 54, allegato B, sono state rinnovate di anno in anno con decreti-legge, in attesa di concretare e concordare coll'industria interessata una diversa sistemazione della materia.

Venendo a scadere col 28 gennaio prossimo — in base al Regio decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 6 — il termine di validità delle norme di cui si tratta e non essendosi nel frattempo ancora verificato l'auspicato definitivo assetto, si provvede col proposto disegno di legge a prorogarle al 30 giugno 1942, in modo da farne coincidere la scadenza con quella dell'anno finanziario.

Si ravvisa pure l'opportunità di limitare al 15 settembre 1943 il termine di concessione della esenzione dall'imposta in favore delle fibre tessili artificiali destinate alla fabbricazione dei pneumatici per veicoli, come statuito all'articolo 4 del disegno di legge in esame.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Variazioni allo stato di previsione dell'en-
trata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed
ai bilanci di talune Aziende autonome per
l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provve-
dimenti di carattere finanziario » (1262). —**
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle
Corporazioni).

BACCELLI, relatore. Col presente disegno di legge si apportano variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa

dei diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 e si propongono altri provvedimenti di carattere finanziario.

Il maggior onere reale derivante di lire 423.876.896 è giustificato dalle ragioni che seguono.

Essendosi accresciuti i debiti per le necessità delle presenti condizioni eccezionali, si sono di conseguenza accresciuti gli interessi per milioni 300. E questo è il motivo dominante della maggiore spesa.

Al Ministero di grazia e giustizia occorrono milioni 31,5 per maggiori spese relative al mantenimento e al trasporto dei detenuti e dei minorenni ricoverati nelle case di rieducazione e milioni 0,4 per esigenze varie di poco conto.

Al Ministero degli affari esteri occorrono milioni 17,8 per spese riservate che dipendono dagli avvenimenti internazionali, milioni 2 per corrispondenza postale e telegrafica e milioni 2 per congressi, conferenze e mostre, della cui contributo stesso alla misura degli stanziamenti assegnati negli esercizi precedenti.

Sono assegnati 5 milioni per maggior contributo a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in aumento a quello autorizzato con l'articolo 6 della legge 10 giugno 1939, anno XVII, n. 808. Il contributo, secondo il predetto articolo 6, è in relazione al provento dell'addizionale ai tributi erariali, provinciali e comunali istituito col Regio decreto-legge 20 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614. I 5 milioni in più rappresentano l'adeguazione del contributo stesso alla misura degli stanziamenti assegnati negli esercizi precedenti.

Sono assegnati 5 milioni per l'apprestamento di materiali e per altre urgenti necessità in casi di calamità pubbliche; ciascuno può scorgerne l'opportunità.

Sono assegnati 4 milioni pel funzionamento del servizio antincendi nei porti secondo l'articolo 4 lettera b) della legge 13 maggio 1940, anno XVIII, n. 690; ed anche di questa assegnazione è manifesta la convenienza.

Si concede mezzo milione per il completamento dei lavori di restauro e di adattamento

e per l'arredamento della villa « La Cisterna », già « all'Erta » di Firenze. Anche questa somma è giustificata essendo nota la destinazione della villa medesima.

A causa di maggiori spese per la presente necessaria maggiore attività delle Amministrazioni del Catasto e dei servizi tecnici erariali mentre si forma il nuovo catasto urbano e si fa la revisione generale degli estimi dei terreni, occorrono milioni 12,2.

A norma dell'articolo 2, comma 3° del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114 convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 226, si concedono milioni 5,7 al Ministero dell'educazione nazionale per i versamenti fatti nello scorso esercizio (9 decimi della sopratassa a carico degli studenti delle Regie Università e dei Regi Istituti Superiori) al fine di integrare i bilanci di tali scuole.

Si assegnano milioni 5,3 al Consiglio nazionale delle ricerche per maggior contributo e milioni 4,4 per i servizi riguardanti la Pubblica sicurezza. I fini dell'una e dell'altra spesa sono tali da giustificare l'aumento, specie nelle presenti contingenze.

L'accresciuta attività del Ministero delle finanze, mentre durano le applicazioni delle nuove norme di carattere tributario, giustifica le maggiori assegnazioni di milioni 3,2 per spese e indennità varie, di milioni 2,6 per spese relative ai servizi delle Amministrazioni delle dogane e delle imposte indirette e di milioni 1,9 per l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione del fabbricato del Ministero, ormai non più sufficiente.

Al Ministero della guerra si assegnano milioni 1,5 per risarcimento dei danni cagionati a terzi per circostanze di forza maggiore.

La legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1635, a favore dell'Istituto nazionale di conigliocultura e le relative provvidenze per favorire la produzione cunicola richiedono l'assegno di 1 milione quale prima delle cinque rate del contributo. Tale opportunità, tanto più nell'ora presente, non può essere contestata.

Un milione occorre per le casuali del Ministero delle finanze soprattutto per provvedere alla protezione antiaerea degli uffici finanziari: un milione per spese riguardanti gli Istituti

di istruzione artistica; milioni 0,8 vanno al Ministero della cultura popolare, di cui 0,7 per propaganda e 0,1 per le attività cinematografiche.

La relazione ministeriale indica poi milioni 4,3 per spese varie di limitata importanza riguardanti i Ministeri dell'Africa italiana, della educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, delle corporazioni e degli scambi e valute. Si tratta di quegli assestamenti che il corso dell'anno finanziario rende sempre necessari.

La stessa relazione nota che alle spese sopraindicate si contrappongono diminuzioni di milioni 0,6 apportate ai bilanci dei Ministeri dell'educazione nazionale e dell'agricoltura e delle foreste e indica le variazioni ai bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

Si autorizza la spesa di lire 4 milioni per il funzionamento di un Centro sperimentale inteso a coordinare l'anagrafe tributaria istituito con l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639 convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, l'anagrafe civile dei Comuni, quella del lavoro e gli altri settori anagrafici della vita economica, politica e militare della Nazione.

Infine vengono riferiti al capitolo 93-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri tutti gli ordini di pagamento emessi in conto competenza ed in conto residui con imputazione al capitolo 100 dello stato di previsione medesimo, concernente le spese per il rimpatrio degli italiani dall'estero.

Tale disposizione, aggiunge la relazione ministeriale, è giustificata dalla fusione di queste ultime spese con quelle previste dal citato capitolo n. 93-bis concernente gli oneri relativi all'assistenza ai cittadini italiani nei paesi in conflitto ed ai viaggi ed alla protezione di interessi italiani nei paesi medesimi. Il capitolo 100 è soppresso.

Si tratta, riassumendo, di una maggiore spesa reale, ripartita fra i diversi Ministeri, di lire 423.876.896, come già abbiamo accennato, poichè alle maggiori spese di lire 455.065.716

si contrappongono diminuzioni di lire 31 milioni 188,820, come viene specificato dalla tabella della relazione ministeriale.

L'oratore ritiene che la Commissione di finanza, pur non cessando di raccomandare la maggior possibile economia delle spese civili nelle presenti condizioni, appunto perchè maggiore possa essere la nostra potenzialità nelle spese militari, necessarie alla difesa e alla vittoria e per le quali nessun sacrificio sarà mai soverchio per la nazione, possa considerare giustificate dall'esposizione ministeriale le maggiori spese richieste. D'altra parte, in un periodo di emergenza come il presente, al Governo, che si trova a contatto con le quotidiane necessità ed opportunità e sul quale grava la maggiore responsabilità, deve lasciarsi una ragionevole libertà di azione.

È infine da tener presente che di fronte a queste maggiori spese il disegno di legge rileva una maggiore entrata di lire 535.740.412 dovuta ad incremento dei proventi dell'imposta sul consumo dei tabacchi e dei sali nonchè ad un avanzo maggiore previsto nella gestione dei Monopoli di Stato.

Si che, avuto riguardo alle maggiori entrate che si contrappongono alle maggiori spese, dal presente disegno di legge deriva al bilancio dello Stato un miglioramento di lire 111 milioni 863.516.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Baccelli per la sua relazione molto precisa ed analitica e si associa a lui nel rilevare con compiacimento come nel disegno di legge in esame le variazioni in aumento dell'entrata superino quelle pure in aumento della spesa.

La lettura dei nove articoli e delle tre tabelle del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,30.

ALLEGATO

Proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di Istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti (1228).

Articolo unico.

L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni contenute nel Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937-XV, n. 631, già prorogata al 31 dicembre 1939-XVIII, in virtù del Regio decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e successivamente al 31 dicembre 1940-XIX, con la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 286, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1942-XXI.

Qualora la cessione o la costituzione in pegno dei crediti risultino da corrispondenza commerciale o da scrittura in carta libera ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939, anno XVII, n. 739, detti documenti devono essere autenticati da notaio col pagamento degli onorari ridotti a metà.

Le dette autenticazioni sono esenti da tassa di bollo e non sono soggette a registrazione.

Le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della Marina e della Guerra in dipendenza di forniture belliche, di cui alla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 922, sono soggette alla imposta fissa di registro di lire venti, anche quando siano compiute a favore del Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali dall'Ente finanziario costituito ai sensi della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

62^a RIUNIONE

Sabato 8 marzo 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1748 concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1272 - rel. Maraviglia) Pag. 798

(Discussione e approvazione):

« Convalidazione dei Regi decreti 6 novembre 1940-XIX, n. 1671, 16 novembre 1940-XIX, n. 1672, 25 novembre 1940-XIX, n. 1764 e 28 novembre 1940-XIX, n. 1765, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 » (1273 - rel. Nucci) - *Oratori*: Bianchini, Oriolo, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. 798

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, che autorizza la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII » (1274 - rel. Raineri) - *Oratori*: Presidente, Felici, Ricci Umberto, Bianchini, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. 799

La riunione è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cipolla, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Piola Caselli, Raimondi, Raineri, Rebuca, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Trigona e Zupelli.

È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Lissia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Casoli, Crespi Silvio, Ferrari Pallavicino, Flora, Gazzera, Genovesi, Giuria, Guidotti, Marescalchi, Miari de Cumani, Parodi Delfino, Poss, Pozzo e Ricci Federico.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. A nome della Commissione porge il benvenuto al senatore Lissia, nuovo Sottosegretario di Stato per le finanze. (*Vivi applausi*).

Comunica alla Commissione un telegramma di ringraziamento del Ministro delle finanze,

senatore Thaon di Revel, per gli auguri inviati in occasione della sua recente malattia. Annunzia che il Ministro ha superato felicemente il secondo atto operatorio ed è ormai in via di completa guarigione.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1748, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1272). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MARAVIGLIA, *relatore*. Non ha nulla da osservare sul disegno di legge, del quale propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti 6 novembre 1940-XIX, n. 1671; 16 novembre 1940, anno XIX, n. 1672; 25 novembre 1940-XIX, n. 1764 e 28 novembre 1940-XIX, n. 1765, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 » (1273). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

NUCCI, *relatore*. Il disegno di legge ha per oggetto la convalida dei Regi decreti 6 novembre 1940-XIX, n. 1671, 16 novembre 1940, anno XIX, n. 1672 e 28 novembre 1940-XIX, n. 1765, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41, per complessive lire 2.630.500.

Nessuna osservazione, naturalmente, circa i due milioni per erogazioni a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, nonché di ex combattenti bisognosi e loro famiglie, e circa le lire 100.000 di contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra.

E nessuna, del pari, per le spese casuali dei Ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale, e dell'agricoltura e delle foreste.

Qualche rilievo, che ha carattere di raccomandazione, può concernere:

a) la somma prelevata di lire 250.000 per contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano. Nell'attuale periodo, non sembrano consigliabili erogazioni per scopi d'indole anche internazionale, se non giustificate da effettiva necessità, e connesse allo stato di guerra. Il che deve notarsi pure per il contributo straordinario di lire 18.000 nelle spese dell'Istituto internazionale di risparmio;

b) le lire 37.500 per fitto di locali riguardanti i servizi della Corte dei conti. Parrebbe che negli ultimi tempi siasi intensificato il bisogno di prendere in fitto locali per il servizio di pubbliche Amministrazioni: ma ogni sforzo dovrebbe convergere a che l'inconveniente abbia a cessare;

c) il prelevamento di lire 50.000 per spese e arbitrati interessanti il Ministero dei lavori pubblici. Gli arbitrati in dipendenza del Capitolo generale delle opere pubbliche diventano sempre più costosi: sarebbe da vedere se al crescente aumento possa avviarsi mercè forme diverse di liquidazione, quali, ad esempio, già vigono in materie consimili o analoghe.

BIANCHINI. Osserva che il relatore, nel proporre la convalidazione dei Regi decreti con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41, ha fatto qualche rilievo, con carattere di raccomandazione, a proposito del contributo straordinario di 250.000 lire a favore dell'Ente Autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano, mettendo in evidenza l'opportunità di evitare la erogazione di somme che non siano giustificate da effettiva necessità e che non dipendano dallo stato di guerra. Condivide pienamente tale opinione, ma non crede che essa possa essere riferita al caso attuale: occorre infat-

ti tener presente che il contributo è stato stanziato non per un'esposizione futura, ma per una esposizione che ha già avuto luogo nella primavera dello scorso anno e che, essendo stata chiusa in anticipo per effetto dello stato di guerra, non ha potuto realizzare l'attivo degli scorsi anni e si è conclusa con una certa passività.

Tale ente, istituito con una legge speciale e dipendente direttamente dalla Presidenza del Consiglio, esiste già da 25 anni, è un'istituzione a carattere permanente e non occasionale ed ha lo scopo di valorizzare quel che l'Italia produce nel campo delle arti decorative e industriali, con una manifestazione di carattere internazionale, la quale, prima della attuale crisi degli scambi, ha costantemente richiamato l'attenzione del mondo.

Vi è inoltre da notare che l'esposizione si alimenta con mezzi forniti in gran parte dagli stessi industriali della città di Milano e dagli enti locali, gravando quindi in misura minima sul bilancio dello Stato.

Pertanto, pur associandosi alla raccomandazione di ordine generale fatta dal relatore, esprime il parere che, nel caso in esame, lo stanziamento sia ampiamente giustificabile.

ORIOLO. Si dichiara d'accordo col relatore sulla necessità di attuare rigorosamente, in questo momento, il blocco delle spese civili.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie pienamente la raccomandazione del relatore circa la necessità di concentrare tutte le spese ad un unico fine, indirizzandole verso la meta suprema a cui, in questo momento, mirano tutte le forze della Nazione: la vittoria. Ciò corrisponde in pieno al fermo proposito del Governo e del Ministero delle finanze in particolare; ma ciò non toglie che si debbano mantenere gli impegni già assunti in precedenza e tener conto di situazioni particolari. Fra queste necessità figura appunto quella di erogare un contributo di lire 250.000 alla « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », la quale, per effetto dello stato di guerra, si è chiusa con una passività di mezzo milione di lire.

La seconda osservazione del relatore solleva il grave problema dei locali delle amministra-

zioni statali, che l'oratore si riserva di studiare attentamente. Nel caso in esame si tratta di una somma assai modesta per l'affitto di locali che erano assolutamente indispensabili alla Corte dei Conti per la sistemazione delle sempre più numerose pratiche, enormemente aumentate in seguito ai richiami alle armi.

L'ultima osservazione concerne il prelevamento di lire 50.000 per spese e arbitrati interessanti il Ministero dei Lavori pubblici. Chiarisce che, essendo sopravvenuti dei giudizi non previsti, si è resa necessaria una spesa di poco più di 50.000 lire. Poiché però con tale osservazione il relatore non ha forse voluto alludere alla spesa in sé e per sé, ma ha solo inteso di richiamare l'attenzione della Commissione sugli arbitrati, osserva che il Ministero dei lavori pubblici da tempo si è proposta la questione se debba essere modificato il sistema del 1895.

Una Commissione appositamente nominata ha concluso i suoi lavori esprimendo il parere che quel sistema sia ancora il migliore. Per quanto poi riguarda la liquidazione delle indennità agli arbitri, è da ricordare l'articolo 814 del nuovo Codice di procedura civile, che già disciplina compiutamente la materia.

NUCCI, *relatore*. Ringrazia il sottosegretario di Stato per le finanze e il senatore Bianchini per i chiarimenti forniti.

Sull'articolo unico non ha luogo ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, che autorizza la creazione e l'emissione di Buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 febbraio 1950, anno XXVIII** » (1274). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

RAINERI, *relatore*. Il Regio decreto-legge 29 gennaio 1941-XIX, n. 6, che la Commissione di finanza è chiamata ad esaminare — creazione ed emissione di buoni del Tesoro novennali, scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII,

mediante pubblica sottoscrizione dal 15 al 28 febbraio 1941-XIX — muove da due evidenti cause: la necessità anzi tutto di predisporre — così la premessa del decreto — i provvedimenti occorrenti per il rimborso dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi scadenti il 15 maggio 1941-XIX, e insieme dare la possibilità al Governo di procurarsi disponibilità per le esigenze di cassa.

Le modalità della creazione e conseguente emissione, indicate dal Regio decreto-legge e che il decreto interministeriale del 31 gennaio 1941-XIX integra con apposite norme, non hanno bisogno di particolari chiarimenti. Esse sono in tutto analoghe a quelle riguardanti la emissione dei buoni novennali a scadenza 1949, di cui la Commissione di finanza ebbe ad occuparsi lo scorso anno.

Si tratta di un ottimo titolo, offerto ad essere liberamente sottoscritto, e, dato l'esistente regime di controllo sulla valuta, colla conseguente esclusione di ogni influenza dei mercati finanziari di oltre confine sulla sottoscrizione; titolo a media scadenza, interamente redimibile, a conveniente fruttuosità, con la partecipazione ogni semestre a cospicui premi e con la esenzione dell'interesse e dei premi da ogni imposta presente e futura.

Il nuovo titolo 1950 avrà senza dubbio, entrato che sia in mercato, un favorevole apprezzamento come è avvenuto del buono 1949, emesso lo scorso anno, il quale fino alla vigilia della sottoscrizione attuale toccò e superò in borsa la pari.

Ambedue gli scopi a cui il Governo mirava con questa nuova operazione finanziaria sono stati pienamente raggiunti. Ciò è dimostrato dall'esito brillantissimo della sottoscrizione, di cui sono stati resi noti ora i risultati. I quattro miliardi di buoni a scadenza 15 maggio 1941 (esattamente 3.998.968.000) sono stati convertiti per intero e agli stessi si aggiunge un notevolissimo apporto di danaro fresco, nella misura di oltre 14 miliardi di lire. Ignoriamo quanta parte abbiano avuto in questi 14 miliardi le cedole scadenti nel semestre 15 febbraio-15 agosto 1941-XIX, dei seguenti titoli, che, a norma del secondo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge in esame, potevano essere accettati come contanti:

Buoni del Tesoro novennali al portatore emessi in base ai Regi decreti-legge: 7 gennaio 1934-XII, n. 3 (scad. 15 agosto 1941); 20 novembre 1934-XIII, n. 1838 (scad. 15 giugno 1941); 28 agosto 1935-XIII, n. 1614 (scad. 1° marzo 1941); ed alla legge 4 febbraio 1940, anno XVIII, n. 20 (scad. 15 agosto 1941);

Titoli al portatore e misti della rendita 3,50 per cento 1902 e 1906 (scad. 1° luglio 1941); del prestito redimibile 3,50 per cento 1934 (scad. 1° luglio 1941); della rendita 5 per cento (scad. 1° luglio 1941); del prestito redimibile 5 per cento 1936 (scad. 1° luglio 1941).

L'ammontare di tali cedole è di lire 1 miliardo 745.400.063,50.

La spinta che i portatori di detti buoni e titoli possono avere avuto a recare alla sottoscrizione le cedole relative, scadenti nel semestre e valutate come denaro, era determinata dalla anticipata fruttuosità che le cedole stesse venivano a costituire, la quale per alcune giungeva fino a sei mesi.

Per converso la limitazione a tale spinta derivava dalla necessità in cui il portatore dei titoli siasi trovato, di fare assegnamento per bisogni di consumo o di impiego del ricavo delle cedole alla loro scadenza.

Non è luogo di indugiarsi, a sottoscrizione chiusa, a considerare le eventualità nell'uno o nell'altro senso. Le risultanze definitive della sottoscrizione diranno come le cose sono andate.

Qui solo debbesi rilevare che il concorso di dette cedole alla sottoscrizione è stato chiamato nell'intento di alleggerire il Tesoro, fino da ora, col prestito, di parte dell'onere derivante dal pagamento delle cedole alle rispettive scadenze.

Degna di essere messa in particolare rilievo è la larga partecipazione che si annuncia avere avuto i medi e piccoli risparmiatori. Ciò conferisce all'esito della sottoscrizione un più vasto e profondo significato, e dimostra che nelle particolari contingenze del momento, il popolo italiano, nella espressione viva e sana che al medesimo dà la massa dei risparmiatori, segue con incrollabile fiducia e saldo fervore il grandioso sforzo del Governo proteso verso la vittoria.

Questo risultato notevolissimo, specie per

quanto riguarda l'apporto di denaro fresco, rappresenta un vero sollievo per la Tesoreria, che deve fronteggiare sollecitamente le incalzanti esigenze della situazione, e che ha sempre superato ogni difficoltà adottando tempestivi provvedimenti, di che le va data sicura lode.

Di uno di tali provvedimenti è esempio il Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, che dà facoltà ai Ministeri militari di ripartire in annualità costanti posticipate capitalizzate al tasso ufficiale di sconto aumentato del 0,50 per cento e fino ad un massimo di 10 annualità, i pagamenti relativi a contratti stipulati o da stipulare e a commesse disposte o da disporre, di importo non inferiore a 20 milioni di lire, dai Ministeri stessi, entro i limiti delle autorizzazioni ad assumere impegni già concesse e che saranno concesse con leggi successive, per lavori, servizi o prestazioni occorrenti alle esigenze straordinarie della difesa nazionale.

Le ditte fornitrici riceveranno in pagamento speciali certificati con facoltà di scontarli presso il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. Certamente questo a sua volta li sconterà a norma dei suoi bisogni presso la Banca d'Italia, incidendo sulla circolazione, ma con un processo di rallentamento che altrimenti non sarebbe avuto.

Anche la Germania, che però ha un reddito nazionale di cinque a sei volte il nostro e un bilancio statale di entrate che, dal 1932-33 ad oggi si è quintuplicato o più, partendo da 7 miliardi di marchi, è ricorsa ad analoghi accorgimenti per alleggerire la Tesoreria, ad esempio, facendosi anticipare dai contribuenti le imposte degli anni futuri.

È ovvio che la sottoscrizione, decisamente spinta verso la raccolta del « denaro fresco », sia stata intesa a chiamare largamente a contributo il risparmio nazionale nella sua espressione valutaria.

Non abbiamo modo, dacchè le statistiche ufficiali per esposte ragioni tacciono, di indicare in cifre le disponibilità esistenti, che dovremmo precipuamente ricercare nell'ammontare dei depositi ordinari e in conto corrente presso gli Istituti di credito; depositi che assai più fruttifero impiego hanno potuto conseguire nel nuovo buono novennale.

La guerra ha trovato il Paese in piena attività autarchica a svolgimento di un processo che il De Stefani chiama di « auto-finanziamento del lavoro », creatore alla sua volta di risparmio.

La guerra con la particolare economia che ne consegue, spinge le produzioni industriali e agricole alle massime conseguibili possibilità, obbliga lo Stato ad una finanza di grosse spese e crea quel circolo di capitali che nei prestiti per l'appunto si completa.

Il danaro si fa abbondante e può essere con oculata azione di Governo ripreso. Il debito pubblico però ingrossa e l'onere degli interessi che esso implica, non può non essere attentamente vigilato nel senso di considerarlo nella proporzionalità che esso deve avere colle entrate del bilancio ordinario dello Stato.

Il costo del denaro ricevuto, che nell'attuale sottoscrizione, premi estratti compresi, giunge a 5,75 per cento, è un elemento altresì di giudizio di molto rilievo. Tale costo, che può sembrare per certi riguardi elevato, va invece commisurato alla economia del Paese. La Germania, molto più ricca di noi, emette prestiti al 4-4 e mezzo per cento, e l'Inghilterra incontra ormai difficoltà sempre più gravi per trovare danaro al tasso abituale del 3 e mezzo-4 per cento.

La finanza di guerra trae dalle risorse ordinarie del bilancio quanto può e ne crea di nuove ad ogni opportunità che l'economia del Paese le presenti; ma è prevalentemente finanza di entrate straordinarie a mezzo dei prestiti, onde la spesa per gli interessi ingrossa.

Il dopoguerra dovrà tendere inesorabilmente al pareggio del bilancio, eliminando le spese non strettamente necessarie, incidendo, per trarne nuovi cespiti di entrata, in tempi e modi opportuni, sul reddito nazionale, ma potrà pure fare assegnamento sugli ulteriori sviluppi che avrà l'economia nazionale e che le statistiche, illustranti il recente passato di essa, fanno prevedere.

Oltremodo istruttivo è quanto ci è dato di rilevare dal *Compendio statistico italiano 1939-XVIII*, vol. XIII, or non è molto pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

In quel bilancio troverà posto adeguato lo

stanziamento relativo al servizio del debito pubblico.

Sorreggono all'uopo le considerazioni che il senatore Federico Flora ha esposto in suoi ponderati articoli, pubblicati su quotidiani nei giorni in cui si svolgeva la sottoscrizione dei buoni della quale ci occupiamo e che egli già aveva esposte nella relazione sullo stato di previsione dell'entrata e su quello della spesa per l'esercizio in corso 1940-41.

Egli prende in esame tre momenti caratteristici della vita nazionale, il 1866, il 1913-14 e il 1938-39, per dimostrare « *la diminuzione progressiva della pressione economica e tributaria — sono sue parole — del debito pubblico per le generazioni successive* ».

Le cifre indicate dal senatore Flora ed opportunamente rettifiche, ci dicono che mentre nel 1866 il 53 per cento delle entrate di bilancio e il 5,38 del reddito nazionale erano assorbiti dalla spesa per gli interessi del debito, nel 1914 le percentuali erano scese rispettivamente a 21 e a 2,70 e nel 1939 si trovavano a 24 e a 5,50.

Nel 1866, in cifre di quantità si rileva che la spesa per gli interessi era di milioni 331,5 con entrate di bilancio per milioni 617, che nel 1939 la spesa è salita a milioni 6.775 ma in pari tempo le entrate hanno toccato la cifra di milioni 27.576.

Contemporaneamente il reddito nazionale si calcola passato dal 1866 al 1939 da milioni 6.000 a milioni 125.000.

Suffragano le considerazioni fatte dal senatore Flora, i dati che ci fornisce la relazione sul rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1938-39, stesa dal senatore Scialoja. Egli avverte che dal 1935-1936 al 1938-39 il gettito delle entrate è passato da milioni 20.371 a 27.576 e fornisce preziose osservazioni sulle ragioni del maggiore gettito di singole imposte e sulle possibilità di ulteriori sviluppi delle stesse.

Nella relazione sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1940-41, da lui stesa, il senatore Flora rileva come essa sia stata preventivata in milioni 29.002,7. Inoltre nel preventivo per l'esercizio 1941-42 approvato dal Consiglio dei Ministri in adunanza del

gennaio scorso la somma è indicata in milioni 31.082.

È quella del senatore Flora una nota serena che l'eminente uomo ha recato in argomento, la quale, per nulla tendendo a diminuire la portata del gravame che per il fatto dei prestiti di guerra viene ad avere la finanza dello Stato, pone in giusto aspetto l'apprezzamento, atto a dare al risparmiatore la necessaria fiducia, sull'avvenire della economia nazionale e su quello della finanza statale, che sono tutt'uno col divenire della Patria.

L'oratore conclude riaffermando che il risultato della sottoscrizione è tale da confortare l'animo di ogni italiano e da convalidare sempre più la comune certezza nella vittoria. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Raineri per la sua lucida e bella relazione.

FELICI. Al disopra dell'arido risultato delle cifre, mette in particolare rilievo la piena ed assoluta fiducia del Paese nella politica del Governo e nella vittoria della Patria in armi. Essa assume un particolare significato, giacchè a quanti hanno profetizzato un'Italia indebolita e immiserita, il Paese ha risposto con una solenne affermazione di carattere finanziario, la quale sta a dimostrare che il titolo di Stato è sicuro quanto l'avvenire della Patria.

La sottoscrizione ha avuto questa volta un carattere di assoluta spontaneità, con il concorso di tutte le classi di cittadini, e al buon esito di essa hanno cooperato efficacemente gli Istituti finanziari e tutti gli enti regolatori del risparmio.

Dopo aver vivamente elogiato la politica finanziaria del Governo, che, partendo dal presupposto fondamentale dell'autarchia, si distingue per la tempestività dei provvedimenti successivamente adottati, crede di interpretare i sentimenti della Commissione rivolgendo un più vivo plauso all'opera del Regime, e all'adesione totalitaria del popolo italiano, il quale, ancora una volta, ha dato al nemico la risposta che solo un popolo forte e nobile come il nostro poteva dare. (*Applausi vivissimi*).

RICCI UMBERTO. Dopo aver messo in rilievo il felice esito della sottoscrizione, prende

atto con compiacimento della constatazione, ripetuta nei comunicati ufficiali, che le classi piccole e medie hanno fornito il maggior numero di sottoscrittori. È sperabile quindi che ciò valga a far cessare una certa campagna contro la borghesia, che è la fanteria della Nazione.

L'oratore rileva poi che alla fine della pregevole relazione del senatore Raineri sono riportate le considerazioni che il senatore Flora ha esposto in alcuni articoli recenti, secondo le quali, presi in esame tre momenti caratteristici della vita nazionale, il 1866, il 1914 e il 1939, si vuol dimostrare « la diminuzione progressiva della pressione economica e tributaria del debito pubblico per le generazioni successive ».

Sembra quasi che vi sia da rallegrarsi della situazione attuale!

Ora, se è vero che oggi la nostra Commissione non è chiamata ad occuparsi espressamente di tale argomento, pare che non sia da accogliersi senza molte riserve questa impressione ottimistica.

L'oratore perciò amerebbe sapere se il senatore Flora, nel pervenire alle sue conclusioni, abbia tenuto conto solo del debito pubblico consolidato ovvero del complesso dei debiti, essendo noto che lo Stato si indebita non solo col consolidato ma con altri titoli, quali i buoni postali fruttiferi, le obbligazioni per opere pubbliche a pagamento differito, i buoni del Tesoro ordinari, giacchè è ovvio che bisogna tener conto anche di questi impegni — che sono imponenti — per stabilire quale sia la situazione.

In assenza del senatore Flora, l'oratore sarà grato all'illustre relatore di qualche chiarimento al riguardo.

BIANCHINI. Soffermandosi sulle ripercussioni finanziarie della presente operazione di Tesoreria, esprime la necessità di mettere fin da ora la finanza italiana in condizione di far fronte agevolmente agli oneri derivanti dagli interessi del debito pubblico e anche all'ammortamento del medesimo.

Essa si è dibattuta finora fra due esigenze che sono, in un certo senso, tra loro antitetiche: la prima consiste nell'adottare provve-

dimenti di carattere restrittivo, tali da evitare qualsiasi inflazionismo di redditi e aventi pertanto un effetto repressivo sullo sviluppo delle attività economiche; la seconda vuol potenziare al massimo tutti i cespiti di entrata per trarne il maggior gettito possibile per il fisco.

L'oratore raccomanda che l'attuazione della prima esigenza non sia tale da compromettere la seconda. I provvedimenti restrittivi varino dosati, infatti, con criteri di giusta prudenza, se non si vuol compromettere lo sviluppo dell'economia nazionale e soffocare sul nascere proprio quei cespiti da cui il fisco dovrà trarre per il futuro il suo principale alimento. In altre parole, bisogna fare in modo che l'iniziativa privata si sviluppi e metta in evidenza i suoi proventi che, se compressi, tendono a disperdersi ricorrendo a forme di occultamento e di difesa che sono dannose tanto per l'economia nazionale che per la finanza.

Raccomanda quindi al Governo di prendere in esame tali considerazioni e di vedere se non sia il caso, nell'interesse medesimo della finanza statale, di temperare il rigore dei provvedimenti aventi carattere repressivo.

RAINERI, *relatore*. Rispondendo al senatore Umberto Ricci, ricorda che la questione dei debiti di enti parastatali o altre forme di indebitamento, che si aggiungono al debito pubblico vero e proprio, fu già sollevata molti anni fa dal senatore Mayer, relatore allora del bilancio delle finanze, il quale fece un chiaro esposto della situazione da questo punto di vista.

Dà quindi lettura di alcuni brani della relazione del senatore Flora sul bilancio delle finanze del 1940-41, da cui risulta più chiaramente il pensiero del medesimo al riguardo delle previsioni sugli sviluppi delle entrate e loro rapporti coll'incremento dell'economia nazionale.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazia il senatore Raineri per la sua importante relazione e per i preziosi chiarimenti da lui forniti nel corso della discussione. Ringrazia altresì il senatore Felici, che ha perfettamente compreso lo scopo e il significato della sottoscrizione.

Al di sopra delle cifre, c'è in essa il responso di tutto il popolo italiano, il quale si è prodigato in una gara di patriottismo veramente commovente. Tale responso è tanto più eloquente e significativo in quanto ha avuto un carattere di assoluta spontaneità. Ordini rigorosi erano stati impartiti perchè i risparmiatori, senza pressioni di nessun genere, agissero di loro libera ed assoluta iniziativa e il Governo è prontamente intervenuto appena si è manifestato qualche caso di incomprendimento di questo suo fermo proposito.

La sottoscrizione è quindi il frutto di una spontanea adesione del popolo italiano alla politica del Governo e per questo assume un valore infinitamente superiore a quello che potrebbe essere indicato dalle sole cifre. Ad ogni modo, anche sotto questo punto di vista, l'oratore è in grado di precisare, in seguito agli ultimi accertamenti, l'esito della sottoscrizione, che si concreta in un totale di 18 miliardi 599 milioni 655 mila e 500 lire, di cui 15 miliardi, 48 milioni, 951 mila e 500 lire di denaro fresco. I piccoli e medi risparmiatori hanno risposto con entusiasmo veramente magnifico e anche l'Africa Italiana ha contribuito in misura notevole, dando una prova concreta di fermo attaccamento alla Madre Patria e di incrollabile fiducia nei suoi destini.

Dalle sommarie indagini finora eseguite risulta che, nei 15 miliardi di denaro fresco, la percentuale rappresentata dalle cedole è assai bassa e quasi trascurabile.

Altra confortante constatazione è che questa operazione non ha quasi affatto intaccato la massa del risparmio, perchè, nella decade 10-20 febbraio — la più significativa agli effetti del prestito — i depositi in complesso non hanno subito sensibili oscillazioni in meno. Si tratta quindi di denaro che, quasi nella sua totalità, proviene direttamente dalle tasche dei risparmiatori.

Da questo punto di vista, dunque, le condizioni del Paese non destano eccessive preoccupazioni, nè può dirsi che la politica finanziaria del Governo sia stata tale da essiccare quelle fonti produttive che alimentano i tributi. Conviene con il senatore Bianchini sulla necessità di non inaridire con eccessive re-

strizioni le attività produttive e questo è appunto lo scopo che il Governo fascista ha sempre avuto di mira, studiandosi di conciliare opportunamente le esigenze di bilancio con quelle delle attività economiche. Di ciò, ad ogni modo, si potrà discutere più ampiamente in occasione dei singoli provvedimenti che di volta in volta saranno sottoposti all'esame della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato.

Ad ogni modo può fin d'ora constatarsi che la finanza italiana ha saputo superare brillantemente molte difficili prove, applicando rigorosamente il principio di far fronte a spese straordinarie con entrate straordinarie. Tale principio sarà tenuto fermo e applicato rigorosamente anche per il futuro.

Così, per quanto riguarda la situazione del debito pubblico, che preoccupa il senatore Ricci, sono già contemplate nel bilancio 1941-42 le somme necessarie per fronteggiare le future esigenze.

Del resto la marcia di un popolo come il nostro, di un popolo di 45 milioni di abitanti, proteso verso il raggiungimento di un radioso avvenire, non può essere non diciamo arrestata, ma semplicemente inceppata, da questioni di ordine finanziario.

Se aumentano gli oneri ed i debiti, aumentano però anche le fonti di produzione, come è dimostrato dall'andamento delle entrate dal 1922 ad oggi. Alcune fonti di produzione, oggi compresse, quando cesserà l'attuale stato di emergenza riprenderanno la loro elasticità, assicurando alla finanza un contributo superiore alla comune aspettativa.

La finanza del Regime poggia su basi solide, veramente granitiche, che nessuna tempesta potrà scuotere. Pertanto il cittadino che investe il suo denaro in titoli di Stato, facendo affluire alle casse dello Stato tutto ciò che non è strettamente necessario ai suoi consumi, non soltanto compie un'azione altamente patriottica, ma fa anche un ottimo affare.

L'oratore esprime la ferma assoluta fiducia nell'avvenire della Patria: un giorno, quando le più radiose speranze saranno un fatto compiuto, si potrà dire che, accanto ai combattenti di terra, del mare e dell'aria, anche il

contribuente italiano ha avuto la sua parte nel raggiungimento della vittoria. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. La Commissione prende atto dello splendido successo della emissione dei buoni del Tesoro, che si consacra nell'apporto — precisato dal Sottosegretario di

Stato per le finanze — di oltre 15 miliardi di denaro fresco. Ciò testimonia la virtù eroica del risparmiatore italiano, la fiducia del Paese nel Regime e la sua certezza nella vittoria. (*Applausi*).

La riunione ha termine alle ore 11,40.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

63^a RIUNIONE

Lunedì 24 marzo 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1796, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1277 - *rel.* Baccelli) 824

« Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, che costituisce l'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana » (1280 - *rel.* De Michelis) 830

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, portante modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato » (1275 - *rel.* Carapelle) - *Oratori:* Ricci Federico, Rebaudengo, Sechi, Presidente, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 810

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, portante nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle

società commerciali e dell'esercizio della facoltà di cui agli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, ed all'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813 » (1276 - *rel.* Carapelle) - *Oratori:* Martin Franklin, Ricci Federico, Parodi Delfino, Scialoja, Targetti, Presidente, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 814

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 40, contenente la limitazione, a tempo indeterminato, del diritto di rivalsa da parte dei fabbricanti, per l'imposta sul consumo della energia-luce » (1278 - *rel.* De Vito) - *Oratore:* Zupelli 825

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, contenente provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per esigenze belliche » (1279 - *rel.* Flora) - *Oratori:* Parodi Delfino, Presidente, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 826

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Cipolla, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Ingianni, Maraviglia, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Piola Caselli, Poss,

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebuà, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta e Zupelli.

Autorizzato dal Presidente del Senato, a termini dell'articolo 35 del Regolamento, interviene alla riunione il senatore Targetti.

È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Lissia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bianchini, De Michelis, Gazzera, Genovesi, Giuria, Guidotti, Leicht, Marescalchi, Miari de Cumanì, Pozzo e Sirianni.

SITTA, *segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Il senatore Marescalchi ha perduto il diletto figlio Umberto, tenente dei granatieri, caduto eroicamente sul fronte greco. La Commissione di finanza partecipa vivamente al fiero dolore dell'amato collega.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiara di associarsi a nome del Governo.

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Senato ha risposto con un telegramma di caloroso ringraziamento alle espressioni di cordoglio fattegli pervenire a nome della Commissione di finanza in occasione del gravissimo lutto che recentemente lo ha colpito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, portante modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato** » (1275). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CARAPELLE, *relatore*. Il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, del quale si chiede la conversione in legge, va considerato, non meno degli altri provvedimenti del genere, già in varie occasioni esaminati da questa Commissione, nel quadro generale delle attuali eccezionali contingenze, ed in relazione alle direttive fondamentali della politica fi-

nanziaria del Governo, più volte illustrate, con plauso del Senato, dal Ministro delle finanze.

La guerra richiede enormi sacrifici da parte di tutti i cittadini; e soprattutto, anche nel campo finanziario, prontezza di azione, per mantenere il normale equilibrio fra i vari settori della ricchezza nazionale, che, per fatalità di cose, tende, assai più che non in tempo di pace, a spostarsi continuamente e rapidamente.

Da qui due compiti essenziali: impedire che gli eccezionali oneri finanziari gravino eccessivamente su alcune categorie soltanto di cittadini, lasciandone altre esenti, in tutto o in parte; infrenare anche ogni ingiustificata ed esagerata tendenza verso gli investimenti immobiliari o quelli mobiliari a reddito variabile.

A queste necessità si ispira il Regio decreto-legge in esame, che eleva dal 10 al 20 per cento l'imposta sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato.

Questa imposta, com'è noto, già introdotta nella nostra legislazione tributaria con il decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1835, fu poi abolita nel 1923 col Regio decreto legge del 29 luglio, n. 1262, e poscia ripresa, sia pure con diversa finalità fiscale, nel 1935 col Regio decreto-legge 7 settembre, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76.

L'aliquota dell'imposta era del 10 per cento; ma, istituita con la legge 25 giugno 1940, anno XVIII, n. 800, l'addizionale di guerra all'imposta complementare progressiva sul reddito — addizionale che in rapporto all'entità della imposta dovuta sul reddito base va, per i redditi superiori alle lire 10.000, dal 25 al 100 per cento dell'imposta stessa — non era possibile non aumentare anche l'aliquota dell'imposta cedolare, tenuto conto dell'interdipendenza che esiste tra l'uno e l'altro tributo.

Aggiungasi che il permanere della bassa aliquota dell'imposta cedolare in confronto all'aumento della complementare avrebbe contribuito ancor più a favorire la tendenza, che è necessario invece infrenare, agli investimenti nei titoli di società, istituti ed enti diversi dallo Stato.

Rileva la relazione ministeriale che, in conseguenza del presente stato di guerra, si è verificato qualche cambiamento nei rapporti

economici; per il che, forse anche per ingiustificato timore di un fenomeno inflazionistico, paragonabile a quello susseguito alla guerra 1915-1918, si è manifestato un principio di tendenza verso gli investimenti immobiliari e gli investimenti a titolo variabile.

È giusto che contro questa tendenza si reagisca.

Non solo essa nuoce all'equilibrio del mercato dei titoli; non solo essa può danneggiare le imprescindibili esigenze dello Stato per la guerra; ma crea anche disordine nell'economia del Paese, e soprattutto dà prova di assoluta incomprendenza di quella che è l'odierna economia fascista.

Più provvidamente operano, dunque, coloro che, avendo fiducia nello Stato, ne sorreggono anche l'azione finanziariamente; e di questo, del resto, il popolo italiano ha già dato luminosa prova, quando, chiamato a sottoscrivere alla recente emissione dei buoni novennali, spontaneamente è accorso ad acquistare, col piccolo e medio risparmio, i nuovi titoli statali.

Il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940, anno XIX, non ha subito che lievi modificazioni da parte della Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Si tratta di due emendamenti: uno, diretto a chiarire che la disposizione, con la quale viene aumentata dal 10 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta, ha valore per la durata della guerra e fino alla data che sarà stabilita coll'apposito provvedimento legislativo; l'altro, diretto ad impedire che si sottraggano all'imposta titoli al portatore che si trasformano in nominativi solo per pochi giorni, per ritornare poi di nuovo al portatore.

Il primo emendamento non fa che confermare espressamente un principio che è insito, si potrebbe quasi dire che è connaturale a tutti i provvedimenti del genere, adottati nelle attuali contingenze della guerra.

A guerra finita, quando la vittoria avrà coronato i sacrifici che la Nazione attualmente sopporta con tanto ammirevole decisiva fermezza, tutta la materia tributaria dovrà essere riveduta; e, se anche non sarà forse possibile

realizzare immediati alleggerimenti fiscali, è da ritenere che non si mancherà almeno di dare ordine e sistemazione a tutti i vari provvedimenti, che oggi, per necessità di cose, si accavallano e si sovrappongono.

Il secondo emendamento trova la sua ragion d'essere nella necessità di impedire slittamenti agli obblighi tributari e quindi, sotto questo aspetto, esso non dà luogo ad osservazioni.

REBAUDENGO. Dopo aver espresso il desiderio, già altra volta manifestato, che i senatori possano prendere visione dei resoconti delle discussioni avvenute alla Camera, almeno quando il testo primitivo dei disegni di legge abbia subito modificazioni di cui sia desiderabile conoscere i motivi, dichiara di non potersi rendere conto delle ragioni che hanno indotto la Commissione generale del bilancio ad aggiungere l'articolo 3 del provvedimento in esame. Una spiegazione è stata fornita dal relatore, il quale ha dichiarato che tale emendamento mira allo scopo di « impedire slittamenti agli obblighi tributari » facendo in modo che non « si sottraggano all'imposta titoli al portatore i quali si trasformano in nominativi solo per pochi giorni, per ritornare poi di nuovo al portatore ».

Ma egli osserva come, tenendo conto dell'epoca in cui si approvano per la più parte i bilanci delle società e di quella in cui si fanno le denunce per la complementare, non basti la disposizione dell'articolo aggiunto ad eliminare la possibilità di frodare l'Erario per un cittadino poco scrupoloso, il quale avrebbe il tempo di riscuotere in aprile il dividendo dei titoli nominativi, di convertirli subito dopo in titoli al portatore, di fare in luglio le denunce per la complementare e di sfuggire così sia al raddoppio dell'imposta sulle cedole, sia all'imposta complementare stessa. Aggiunge che a dare serietà alla nominatività non gli pare sufficiente stabilire che questa risalga a oltre quattro mesi, ma occorrerebbe portare tale limite a sei o addirittura a otto mesi.

CARAPELLE, *relatore*. Osserva che le denunce per la complementare si fanno nel periodo maggio-giugno.

REBAUDENGO. Ritiene, se la memoria non lo tradisce, che la denuncia fatta in luglio sia tempestiva. Esprime quindi il timore che la

disposizione dell'articolo 3 possa essere applicata anche ai possessori di titoli nominativi i quali abbiano convertito in buona fede i loro titoli al portatore da non oltre quattro mesi e abbiano riscosso o riscuotano in questi giorni il dividendo con la ritenuta del 20 per cento sancita dal provvedimento in discussione. In tal caso tali persone verrebbero colpite due volte.

PRESIDENTE. Afferma che ciò non è possibile perchè la disposizione in esame non può assolutamente avere effetto retroattivo e si applicherà soltanto dal momento in cui verrà pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale » la legge di conversione del decreto-legge in parola.

REBAUDENGO. Se così è — e per questo desidera che l'interpretazione presidenziale sia iscritta a verbale — l'espressione del suo timore è ingiustificata e cade. Ritiene comunque che la formulazione dell'articolo 3 sia piuttosto infelice. In primo luogo, infatti, si dovrebbe parlare non di « imposta », ma di « misura di imposta », analogamente a quanto è detto nell'articolo 1; in secondo luogo, può essere causa di equivoco il fatto che, mentre all'articolo 2 è stabilito che il provvedimento in esame non si applica agli interessi delle obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, qui si dice che l'imposta si applica, per le obbligazioni, dalla data di esigibilità degli interessi.

Soggiunge che egli approvò plaudendo il decreto-legge n. 1713 nel suo testo originario, poichè si trattava di un provvedimento che ebbe il grande merito di ristabilire l'equilibrio fra il trattamento tributario dei titoli al portatore e quello dei titoli nominativi, equilibrio scosso recentemente (come ebbe a suo tempo ad osservare acutamente il collega Ricci Federico) per effetto del raddoppio dell'imposta complementare. Ma non può consentire nell'aggiunta fatta dalla Commissione del bilancio della Camera dell'articolo 3, perchè gli sembra che questa aggiunta contrasti con le finalità del decreto-legge ed importi, in ogni caso, la necessità di modificare il titolo del decreto-legge stesso, nel quale si fa soltanto parola di titoli al portatore.

Per queste considerazioni, propone la soppressione dell'articolo 3 introdotto dalla Camera.

PRESIDENTE. Chiarisce che, secondo la norma dell'articolo 2, agli interessi delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso a queste assimilabili non si applica il raddoppio dell'imposta cedolare, ma si continua ad applicare l'aliquota del 10 per cento fissata con il Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627. L'articolo 3, stabilendo a sua volta che l'imposta cedolare si applica anche ai frutti delle obbligazioni nominative, intende naturalmente riferirsi soltanto alla predetta aliquota del 10 per cento.

MARTIN FRANKLIN. Dichiaro che darò con piena coscienza e soddisfazione il mio voto a questo progetto di legge, ma per ragioni tributarie più che per quelle esposte nelle relazioni. Egli non crede che un aumento del carico fiscale basti a scoraggiare gli investimenti in certi titoli di industrie che ispirano speciale fiducia. Mentre d'altra parte, se, crescendo i corsi di questi titoli, la percentuale di reddito viene ad abbassarsi, ciò spinge molti investitori, e specialmente i medi ed i minori, a preferire il reddito più alto dei titoli a reddito fisso ed anzitutto di quelli dello Stato. Del resto in una economia a circuito chiuso come la nostra, la massa di denaro disponibile per i titoli di Stato sarà sempre la stessa, perchè, se uno compra delle azioni a corsi alti, il venditore a sua volta disporrà di maggior valore.

Del resto abbiamo avuto proprio nei giorni scorsi la riprova di ciò perchè, mentre i titoli azionari sono rimasti alti, si è avuta una splendida patriottica riuscita nella sottoscrizione dei nuovi Buoni del tesoro.

Che se si tratta di stroncare la speculazione, vi sono altri metodi più radicali e decisivi.

È quindi assolutamente favorevole al provvedimento per due ragioni: per il risultato tributario tanto necessario; e perchè contenere la misura dei dividendi è anche un modo di persuadere ad un più austero tenore di vita quale si conviene in tempi eroici in cui tutti devono fare sacrifici.

La relazione del senatore Carapelle parla dell'interdipendenza esistente fra l'imposta cedolare, l'imposta complementare progressiva sul reddito e l'addizionale di guerra alla complementare stessa: per cui aumentando l'una

era giusto aumentare l'altra. Egli ritiene utile, a questo proposito, rivolgere al Governo una raccomandazione: quella cioè di studiare se non convenga modificare il congegno della addizionale di guerra alla complementare, adottata lo scorso anno. Detto congegno si basa sul sistema così detto « a scaglioni », che si è rivelato non esente da alcuni inconvenienti. In primo luogo, esso impone agli Uffici fiscali la necessità di fare calcoli difficili e complicati; inoltre, esso viene praticamente ad incoraggiare le evasioni, perchè, è inutile farsi illusioni, chi sarebbe disposto a denunciare, ad esempio, se l'aliquota fosse fissa, 178 mila lire, in pratica è portato a denunciarne solo 174 mila per non oltrepassare il limite di 175 mila lire posto al secondo scaglione, e non essere costretto a pagare, per una differenza di poche migliaia di lire nella dichiarazione, un tributo molto più forte. Sarebbe quindi preferibile adottare una addizionale fissa del 50 o anche 60 per cento. In questo modo l'addizionale sarebbe egualmente progressiva poichè la complementare lo è già. Lo sarebbe forse in forma più attenuata, ma anche questo non apparisce inopportuno dato che la progressività non può esistere sui frutti dei titoli al portatore, mentre lo stesso linguaggio della relazione ministeriale mostra che tacitamente vi è tra le due imposte una relazione sulla quale non è forse il caso di insistere. D'altra parte egli crede che è opportuno adottare tutte le misure che possano indurre i contribuenti a fare oneste e complete dichiarazioni per l'imposta complementare.

Richiamandosi alle osservazioni del senatore Rebaudengo, dichiara di non essere contrario alla norma introdotta, d'accordo col Governo, dalla Camera con l'articolo 3, ma ritiene che la dizione sia poco chiara. Sarebbe opportuno specificare, per essere esatti, che l'imposta si applica ai frutti dei titoli nominativi, quando la nominatività risalga a meno di 4 mesi « prima » della data di approvazione del bilancio. Ad ogni modo è d'accordo con il senatore Rebaudengo nel ritenere che il termine di 4 mesi sia insufficiente allo scopo. Quanto poi alle obbligazioni, bisognerebbe usare una formulazione da cui risultasse più

chiaramente che ad esse si applica soltanto l'imposta del 10 per cento, eliminando qualsiasi eventuale dubbio di interpretazione al riguardo.

Da ultimo, per impedire le evasioni, senza adottare il sistema della nominatività obbligatoria dei titoli, già ventilato in altri tempi e poi scartato, si potrebbe però studiare un altro accorgimento che potrebbe essere quello, esistente in vari paesi, di stabilire che le società, le banche e altri istituti, per pagare i dividendi dei titoli nominativi, esigano dall'interessato una dichiarazione da cui risulti che detti titoli sono stati denunciati anche agli effetti della complementare. Tale dichiarazione dovrebbe essere corredata dall'indicazione del domicilio fiscale, dato che, per molte persone, esso non sempre coincide con il domicilio civile.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Osserva che ad eliminare tale inconveniente si sta già provvedendo con l'adozione della anagrafe tributaria.

MARTIN FRANKLIN. Essendo questa lungi dal funzionare completamente, l'altro sistema potrebbe introdursi subito, risparmiando agli agenti delle finanze ricerche difficili e spesso infruttuose.

RICCI FEDERICO. Ricorda che i titoli al portatore, dopo aver resistito alla campagna che ne richiedeva l'abolizione — a suo avviso infondata, essendo opportuno che esistano ambedue i tipi di titoli, nominativi e al portatore — hanno per qualche tempo goduto un trattamento di favore. Essi sfuggivano infatti all'imposta complementare e, assoggettati una prima volta, con la legge Schanzer del 1920, a una ritenuta del 15 per cento, ne furono esentati con provvedimento del 1923, contro il quale l'oratore protestò senza risultato. Recentemente sono stati di nuovo colpiti con l'imposta cedolare del 10 per cento, che oggi viene aumentata al 20. Sarebbe tuttavia preferibile dichiarare apertamente che il titolo al portatore, così tassato, è esente dall'imposta complementare; verrebbe in tal modo a cessare quella insincera schermaglia tra l'agente delle imposte che cerca di colpire con la complementare anche quei titoli sui quali è stata pagata l'imposta cedolare, e il contribuente il

quale è naturalmente portato a resistere a tale tendenza.

Molti degli inconvenienti che oggi si verificano sono inoltre dovuti alla natura dell'accertamento. Infatti, per mancanza di personale e di tempo disponibile, a cui si aggiunge la pressante necessità di introitare, la finanza è costretta a ricorrere a forme di accertamento puramente induttivo, nelle quali è difficile stabilire se vadano o non vadano compresi i titoli al portatore.

Bisognerebbe invece adottare il sistema degli accertamenti analitici con dichiarazione giurata da parte del contribuente; giurata, s'intende, soltanto nel senso che non debba essere omesso alcun cespite.

Esprime il parere che con tale sistema sarebbe possibile evitare qualsiasi frode a danno dell'Erario; e se questa si verificasse, vi sarebbe sempre modo di recuperare, anche dopo molti anni, i tributi indebitamente sottratti al fisco.

SECHI. Gli sembra che nella discussione si sia purtroppo rivelata l'impossibilità di evitare qualsiasi frode nella denuncia dei redditi per la complementare. Ciò, del resto, viene implicitamente ammesso dalla stessa relazione ministeriale e dal senatore Carapelle, quando parlano di perequazione e di interdipendenza fra imposta cedolare e complementare; interdipendenza che trova la sua ragione di essere soltanto nella mancata denuncia dei frutti dei titoli al portatore, agli effetti della complementare.

Osserva inoltre che tutto quello che riguarda la complementare, riguarda del pari l'imposta di successione. Sono ben rari i casi in cui il testatore enumera esattamente quanto è da lui posseduto di titoli al portatore, e l'oratore si domanda se il Ministro delle finanze abbia mai disposto una indagine in proposito.

A prescindere da questi rilievi che non toccano la sostanza delle norme in esame, dichiara che voterà con entusiasmo a favore di un provvedimento, il quale ha il grande merito di colpire non le classi povere ma solo quelle più abbienti.

CARAPELLE, *relatore*. Non nega che l'idea della dichiarazione giurata, quale l'ha esposta il senatore Ricci Federico, possa avere i

suoi vantaggi; fa osservare, però, che il sistema dell'accertamento induttivo, che considera la ricchezza nel suo insieme e, soprattutto, nelle sue manifestazioni esteriori, è sufficiente a raggiungere lo scopo voluto dalla finanza, cioè quello di colpire nuovamente in coacervo quei cespiti che già sono stati tassati ciascuno per proprio conto.

PRESIDENTE. Osserva che l'argomento esorbita dalla materia del disegno di legge in esame, a cui prega gli oratori di attenersi.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si dichiara lieto che la discussione, pur toccando argomenti non strettamente connessi col disegno di legge in esame, sui quali pertanto eviterà di pronunziarsi, abbia tuttavia messo in luce rilievi e suggerimenti che il Governo terrà a suo tempo nel massimo conto.

L'articolo 3, che è stato, in definitiva, il perno di tutta la discussione, venne approvato dalla Commissione del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni in pieno ed assoluto accordo con il Governo. Esso ha il precipuo scopo di evitare le frodi, che purtroppo si commettevano, convertendo i titoli al portatore in nominativi per sfuggire all'imposta cedolare, salvo poi convertirli nuovamente in titoli al portatore.

Per questo fine di moralizzazione tributaria, che il Governo si propone di raggiungere con la norma in parola, l'oratore dichiara di non poter accettare alcuna modificazione al riguardo e prega pertanto il senatore Rebaudengo di ritirare il suo emendamento.

REBAUDENGO. Aderisce alla richiesta del Sottosegretario di Stato, dei cui chiarimenti lo ringrazia, mentre esprime il suo rincrescimento per il fatto che il termine di quattro mesi non sia stato portato a sei o anche otto mesi.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, portante nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali e dell'esercizio della facoltà di cui agli articoli 30 e 31

del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, ed all'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813 » (1276). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CARAPELLE, *relatore*. Il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940—XIX, n. 1714, viene all'esame della Commissione di Finanza del Senato già notevolmente emendato dalla Commissione generale del Bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Il provvedimento, sebbene sembri modesto nella sua compilazione, in quanto consta di appena 5 articoli, è tuttavia molto importante pel suo contenuto, perchè diretto a disciplinare due tra i più sensibili punti della vita delle società commerciali: la distribuzione dei dividendi e l'utilizzazione delle riserve.

È bene peraltro subito avvertire, anche per dissipare qualche ingiustificata apprensione, qua e là manifestatasi, che il provvedimento non ha scopi tributari.

Ciò risulta dalle stesse disposizioni del decreto-legge, e ancor più dalle modificazioni con le quali è stato approvato dalla Commissione del bilancio della Camera; ed anche dalla relazione ministeriale che ne chiarisce i fini e la portata.

E se le limitazioni stabilite dall'articolo 1 e l'onere cui accenna l'articolo 4 possono per sè stessi, a primo tratto, sembrare alquanto gravosi, non va dimenticato che siffatte disposizioni devono essere valutate nel quadro delle attuali eccezionali condizioni di emergenza; e soprattutto che l'onere di cui è parola nell'articolo 4 ha soltanto lo scopo di impedire praticamente il trasferimento delle riserve a capitale: il che costituisce uno appunto degli scopi principali che il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940 vuole raggiungere.

La ragione del provvedimento è principalmente nella necessità — date le attuali contingenze — di far sì che le Società provvedano a rafforzare, come dice la relazione ministeriale, la loro consistenza patrimoniale: finalità, dunque, di sana previdenza, la quale tende ad impedire l'eccessiva utilizzazione di guadagni eccezionali e di congiuntura, per non trovarsi sprovvisti poi di mezzi, qualora even-

tuali sopravvenienze richiedessero maggiori e più pronte disponibilità finanziarie.

Non deve, infatti, mai dimenticarsi che l'Italia, impegnata com'è in durissima lotta, attraversa un periodo di intensa eccezionalità; che tutta l'economia mondiale è dominata, in questo momento, dalla guerra dell'Asse; che, dopo l'immane vittoria, un nuovo ordine di rapporti economici si determinerà in tutto il mondo.

Da qui particolari necessità presenti e future, le quali vanno attentamente vigilate, affinchè non avvenga che dai sacrifici di oggi vadano disgiunti i benefici del domani.

Ed è appunto con questa visione; è sullo sfondo di questo nuovo grandioso ordine sociale e politico che sta per sorgere, che occorre considerare anche i più modesti provvedimenti, così come, del resto, è sempre avvenuto per tutte le proposte di legge sottoposte all'esame della Camera e del Senato.

Esaminando più da vicino il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940—XIX, giova innanzi tutto ricordare che la limitazione nella distribuzione dei dividendi delle Società commerciali non si presenta come un provvedimento nuovo.

Trova precedenti in un analogo decreto luogotenenziale del 7 febbraio 1916, e più recentemente nel Regio decreto-legge 5 settembre 1935—XIII, n. 1613.

La perspicua relazione ministeriale che illustrava la proposta di conversione in legge di quest'ultimo decreto, dopo di aver messo in luce le varie cause che concorrevano a determinare la ripresa industriale con la conseguente possibilità di realizzare, dopo il periodo di crisi e di depressione nel 1929—1935 maggiori utili, specificava tutte le varie complesse ragioni per le quali si giudicava opportuno di limitare temporaneamente la distribuzione dei dividendi delle società commerciali.

Parecchie delle osservazioni fatte allora possono anche oggi ripetersi; ma soprattutto interessa rilevare che, come nel 1935, così anche oggi, il principale concetto informatore del provvedimento fu ed è quello di tutelare l'avvenire delle società commerciali e di rafforzare le condizioni patrimoniali.

« La distribuzione di profitti dovuti a congiuntura — diceva la citata relazione ministeriale — farebbe sorgere uno stato di cose

di natura occasionale e di durata limitata. Si avrebbe così l'aumento del corso dei titoli a reddito variabile causato dalla pressione dei risparmiatori, indotti a capitalizzare utili provvisori, quasi questi dovessero riprodursi indefinitivamente, rendendo quindi inevitabile nel momento in cui cesseranno, una svalutazione di tali titoli ed una caduta dei corsi di essi non appena la congiuntura eccezionale sarà cessata. È quindi saggio provvedimento del Governo di contenere la distribuzione di questi eccezionali profitti, allo scopo di evitare la speculazione sui titoli, la svalutazione di capitali fittiziamente aumentati, la sfiducia nella industria e nei sani investimenti, e tutti quei fenomeni già conosciuti nella passata guerra e nel dopo guerra che hanno provocato fallimenti, crisi, interventi dello Stato con dolorosi sacrifici per le finanze di Esso ».

Camera e Senato approvarono allora concordemente tale indirizzo di politica finanziaria, così come oggi ha già fatto la Commissione del bilancio della Camera; e farà certamente la Commissione del Senato. Tanto più che, oggi, non solo la situazione, sotto questo aspetto, si presenta pressochè come allora; ma le previsioni future sono tali da imporre, come si è innanzi accennato, ancora maggiore attenzione, affinchè non avvenga che, richiedendosi nuovi e più ampi sviluppi industriali e commerciali, le forze dei nostri organismi societari non si trovino pronte e ci si lasci così portar via, per insufficiente preparazione, il frutto stesso della vittoria.

D'altra parte, se le società che possono realizzare eccezionali guadagni si accingessero subito a distribuirli, siffatta tendenza, del tutto contraria alla politica di severo raccoglimento che lo Stato impone in questo momento, sarebbe nociva anche al Paese, perchè il risparmio, attratto dai forti dividendi, accorrerebbe verso gli investimenti a reddito variabile, anzichè verso quelli statali che pur devono, nell'attuale contingenza, avere assoluta prevalenza.

Senza dire che qualora si consentisse la distribuzione dei detti maggiori utili si verrebbe inoltre a dare, come già notava la relazione ministeriale nel 1935, ai possessori di tali redditi un potere eccezionale e momentaneo di acquisto che non sarebbe nè normale, nè duraturo; e avrebbe per effetto immediato

di aumentare i prezzi delle cose, senza restringerne il consumo, com'è necessario nel presente periodo.

Pertanto, pure riconoscendo che la politica finanziaria del Governo, se da una parte non può fare a meno di ricorrere ai prestiti e di aumentare così il debito pubblico, deve dall'altra necessariamente non adottare provvedimenti che possano essiccare le fonti del reddito nazionale ed impedirne il naturale incremento, non si può non approvare il provvedimento di cui si tratta, il quale mira appunto a mantenere l'equilibrio fra le due accennate esigenze, disponendo che i dividendi delle Società non oltrepassino i limiti del normale rendimento del capitale.

A vieppiù marcare questo carattere del provvedimento sta l'emendamento proposto dalla Camera e dal Governo accettato, col quale si stabilisce che la diminuzione di un ottavo è applicabile solo ai dividendi che siano pari a quelli dell'ultimo esercizio, e non anche a quelli che siano pari alla media dell'ultimo triennio.

È stato infatti osservato che ridurre di un ottavo i dividendi *in entrambi i casi*, così come è stabilito dal Regio decreto-legge, non è giusto e non riflette limpidamente la ragione del provvedimento.

Se questa, come si è innanzi accennato, sta nel volere impedire che siano distribuiti i dividendi eccezionali e dovuti esclusivamente alla congiuntura, obbligare a ridurre di un ottavo anche i dividendi che siano pari a quello medio del triennio 1937-1939 significa costringere gli azionisti a subire una decurtazione di reddito non giustificata, posto che il reddito medio del triennio ben può considerarsi come il reddito normale della Società, non essendo due dei detti esercizi influenzati dalla congiuntura.

La riduzione dell'ottavo, viene, invece, giustamente mantenuta rispetto al dividendo dell'ultimo esercizio, anche perchè un solo anno non può bastare ad indicare in modo attendibile la normalità del reddito.

Pertanto, secondo l'articolo, così come viene ora proposto all'approvazione della Commissione del Senato, la Società ha questa triplice facoltà di scelta: distribuire un dividendo o non superiore al 7 % o pari a quello medio dell'ultimo triennio; o infine pari a quello dell'ultimo esercizio, diminuito però di un ottavo.

Il dividendo, dispone l'articolo 1^o, è in relazione al capitale versato. S'intende quale risulta alla chiusura dell'esercizio, in seguito ad eventuali aumenti o diminuzioni in precedenza verificatisi. Non si considerano, quindi, le riserve.

Anche il Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, escludeva, come è noto, che il dividendo fosse commisurato, oltre che al capitale versato, anche alle riserve. Nell'atto però in cui il Governo presentava all'esame del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del detto Regio decreto, venne proposto che l'articolo 1^o fosse emendato nel senso di tener conto anche delle riserve.

Il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-anno XIX parla esclusivamente del « capitale versato ».

Alla Commissione del bilancio della Camera è sembrato, però, che la disposizione dovesse trovare almeno temperamento, ed è stato quindi proposto di modificarla nel senso che fossero da parificare al capitale versato, ai fini del calcolo della misura del dividendo che si consente di distribuire, le riserve costituite in occasione di riduzione del capitale sociale, mediante accantonamento di somme già facenti parte del capitale fisso.

In sostanza si tratta di somme che, se pure si trovano accantonate come riserve, già facevano parte del capitale versato, e quindi è logico che di esse si tenga conto.

Prescindendo dall'articolo 2, il quale prevede le sanzioni applicabili in caso di violazione del regime limitativo disposto dall'articolo 1, e che, come nota la relazione ministeriale, riprende, inasprendolo, l'articolo 5 del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613: articolo 2 che non ha dato luogo ad emendamenti, nè dà luogo ad osservazioni, giova piuttosto fermarsi sull'articolo 3.

Questo dispone che la facoltà concessa dagli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, è subordinata all'approvazione del Ministro delle finanze e che le domande relative devono essere presentate non oltre il 31 marzo 1941-XIX, con l'obbligo di esercitare la facoltà stessa, entro i limiti dell'intervenuta autorizzazione,

nei 60 giorni dalla notificazione alla società del provvedimento ministeriale.

L'inosservanza nei termini stabiliti è causa di decadenza.

Secondo dunque il citato articolo l'esercizio della facoltà concessa dagli articoli 30 e 31 succitati è subordinata: a) all'approvazione ministeriale, e va esercitata nei limiti di tale autorizzazione; b) alla presentazione entro il 31 marzo di quest'anno della relativa domanda; c) alla reale sua effettuazione non oltre 60 giorni dall'avvenuta autorizzazione.

Tutte queste limitazioni sono sembrate non solo eccessive ed ingombranti, ma soprattutto causa di sperequazione.

Giova a questo proposito ricordare che cogli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, si cercò di agevolare alle società l'assolvimento del compito di pagare l'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, con quel Regio decreto-legge istituita.

Con l'articolo 30 fu concesso che pel pagamento dell'imposta fossero impiegate direttamente, vale a dire indipendentemente dal loro passaggio a capitale, le riserve iscritte in bilancio (riserve palesi), nonchè quelle non iscritte in bilancio (riserve occulte) che fossero portate in evidenza al fine di impiegarle nel pagamento suddetto. Inoltre fu autorizzata, sempre ai fini suddetti, la distribuzione di riserve in esenzione dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi e dall'imposta del 10 % sui frutti dei titoli al portatore, a condizione che la distribuzione fosse effettuata mediante azioni gratuite per un valore nominale non superiore al doppio dell'imposta dovuta, e che contemporaneamente fossero emesse azioni contro versamento in contanti per l'ammontare pari alla metà del valore delle azioni distribuite.

Sempre allo scopo di facilitare il pagamento dell'imposta straordinaria, l'articolo 31 consentì di utilizzare anche i saldi attivi delle rivalutazioni monetarie, le quali con il Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 173, erano state ammesse soltanto al fine di una più adeguata commisurazione delle quote di deperimento e di consumo.

Per l'uso della facoltà concessa dagli articoli 30 e 31 la legge non impose alcuna condi-

zione di formale autorizzazione ministeriale, nè alcun limite di tempo. Conseguentemente, se è vero che di tale facoltà già il maggior numero di Società si è avvalso, non è men vero che ve ne sono altre, che non hanno ancora attuato la detta operazione, sapendo di poterlo fare liberamente in qualsiasi momento. Si tratta per lo più di casi in cui si attende che si renda definitivo l'accertamento dell'imposta, in modo che, precisato il relativo ammontare, si possa con maggiore cognizione di causa vedere se sia o no conveniente avvalersi della facoltà di cui sopra è detto.

Ad ogni modo, qualunque sia la ragione per la quale non venne tuttora esercitata la facoltà prevista dagli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge innanzi ricordato, certo è che subordinarla ora a formalità e limitazioni che prima non esistevano, giustamente è parso causa di sperequazione. Col proposto emendamento accolto dal Governo, l'articolo 3 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, viene, pertanto, sostituito con altro, che fissa al 31 dicembre di quest'anno il termine di scadenza del periodo utile per deliberare le operazioni relative all'esercizio della facoltà concessa dagli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729; e non richiede alcuna formale autorizzazione ministeriale.

Naturalmente l'inosservanza del termine importa decadenza dall'esercizio della facoltà suddetta.

Il disposto dell'articolo 4 del Regio decreto-legge in esame è in relazione alla norma contenuta nell'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813.

Con detto articolo è stato disposto che le riserve di qualsiasi specie possano essere trasferite a capitale in esenzione dalla imposta straordinaria progressiva sui dividendi e dalla imposta cedolare.

La relazione ministeriale al disegno di legge relativo così dava giustificazione del detto articolo: « Esso vuol facilitare l'adeguamento del capitale sociale alla effettiva consistenza patrimoniale delle società, in modo che, posta questa in più chiara evidenza, anche la misura dei dividendi possa più realisticamente rappresentare il saggio di remunerazione del capitale stesso. Viene così limitato il campo di

oscillazione dei titoli che lo rappresentano, assicurando alle aziende maggiore stabilità ».

La norma in sostanza evita che il risparmio accumulato dall'azienda venga sottratto ai fini produttivi della medesima. Essa inoltre consente una maggiore erogazione degli utili, ma con benefici fiscali molteplici, sia nel campo delle imposte di Ricchezza Mobile e cedolare, sia nel campo delle imposte di negoziazione ed ordinaria sul patrimonio.

Dalle riserve che possono essere trasferite a capitale sono escluse quelle costituite con i saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni per conguagli monetari, coerentemente alla sana politica di rafforzamento e di potenziamento delle Società, ininterrottamente seguita in questi ultimi anni. Detta norma non vale per i trasferimenti effettuati o da effettuarsi ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge istitutiva della imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni, perchè si tratta di una agevolazione già consentita e che è evidentemente opportuno di mantenere.

Coll'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX venne stabilito che in caso di esercizio della facoltà concessa dall'articolo 22 innanzi illustrato, è dovuta allo Stato, a titolo di imposta speciale, una somma pari all'ammontare delle riserve effettivamente trasferite a capitale. Ciò, come si è già avuto occasione di rilevare, all'evidente scopo, non già di istituire un nuovo tributo e prevedere, così una relativa entrata fiscale; ma di impedire siffatti trasferimenti, essendo evidente che l'onere a cui in questi casi la Società dovrebbe sottostare è così gravoso da sconsigliare comunque l'operazione.

La disposizione va messa in relazione all'articolo 1°: una volta, infatti, disposta la limitazione nella distribuzione dei dividendi, la cui misura va ragguagliata al solo capitale versato, e non anche alle riserve, è naturale che si vieti, o si renda per lo meno oltremodo gravoso, il trasferimento delle riserve a capitale per impedire che, mediante l'utilizzazione delle riserve, sia aumentato il capitale partecipante alla distribuzione degli utili.

In merito a questa disposizione non sono state fatte osservazioni.

Si è soltanto proposto che essa non venisse applicata, allorché il trasferimento delle

riserve a capitale avesse lo scopo di costituire il capitale già svalutato, durante gli anni dal 1928 al 1939.

È noto che in seguito alla rivalutazione della lira disposta col Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, alcuni Enti procedettero alla revisione delle proprie valutazioni patrimoniali, mentre altri dovettero anch'essi negli anni successivi adottare lo stesso provvedimento in conseguenza della crisi generale o delle vicende meno favorevoli che colpirono determinati settori.

Se gli azionisti subirono, dunque, una decurtazione, è sembrato equo che in questo caso essi potessero godere della possibilità di una ricostituzione di quel capitale che la società fu costretta a ridurre: s'intende, nella misura limitata alla diminuzione già sofferta.

Ciò, a prescindere dal fatto che il capitale sia stato già nel frattempo eventualmente aumentato, o portandolo all'antico suo ammontare o anche oltrepassandolo.

Scopo, infatti, dell'emendamento approvato dalla Commissione del bilancio della Camera è quello di consentire, quando le mutate condizioni della Società lo permettano, la ricostituzione di quanto è andato precedentemente perduto: il che significa, in altri termini, permettere che si ripristini la situazione finanziaria dell'azienda, riportandola a quella che essa era prima della svalutazione del capitale, all'infuori e indipendentemente dai mutamenti che si siano nel frattempo verificati nel capitale stesso.

Nei riguardi del secondo comma dell'articolo, il quale dà effetto retroattivo all'onere dell'imposta; e cioè, colpisce anche i trasferimenti già eseguiti, salva alla società interessata la facoltà di revocare i provvedimenti adottati, mediante corrispondente riduzione del capitale sociale e del valore nominale delle azioni, è stato fatto osservare come non fosse, innanzi tutto, giusto imporre oggi un onere, e così gravoso, per un'operazione che ieri era liberamente consentita; e come, in ogni caso e prescindendo da questo rilievo, fosse anche praticamente difficoltoso revocare i provvedimenti già adottati.

Convinto di ciò, lo stesso Governo ha proposto dinanzi alla Commissione del bilancio della Camera un emendamento nel senso che

il 2° comma dell'articolo 4 sia sostituito da altro, che, fermo mantenendo il principio che l'imposta colpisce anche i trasferimenti già deliberati alla data del 28 dicembre 1940—XIX, quando la deliberazione non sia revocata entro il 30 giugno 1941—XIX, restino salvi dal pagamento dell'imposta i casi in cui a tale data sia stata già eseguita la consegna dei nuovi titoli agli azionisti, ovvero siano state già effettuate in confronto degli azionisti stessi le operazioni relative all'aumento del valore nominale delle azioni.

Inoltre, nei casi di revoca della deliberazione che autorizzava l'operazione di trasferimento delle riserve a capitale, ai sensi del citato articolo 22, è riconosciuto che la revoca importa il diritto al rimborso dell'imposta di registro pagata, sempre che ne sia fatta domanda nel termine di tre mesi dalla data di omologazione della deliberazione di revoca. Sarebbe infatti illogico mantenere fermo il pagamento, per quanto già effettuato, di una tassa che non troverebbe più base nella deliberazione alla quale si riferiva.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Carapelle per le sue due accurate e perspicue relazioni.

Informa la Commissione che all'articolo 4 ha presentato una proposta di emendamento il senatore Targetti, che è oggi ospite gradito della Commissione di finanza.

Propone che, per conferire maggiore chiarezza alla discussione, si prendano successivamente in esame i singoli articoli del decreto-legge.

Non facendosi alcuna obiezione, resta così stabilito.

RICCI FEDERICO. Ricorda che la materia regolata dal disegno di legge in esame ha già formato oggetto di due provvedimenti: uno, quello del 1° luglio 1940 sugli utili di congiuntura, relativo agli utili conseguiti, l'altro del 5 ottobre 1936, relativo agli utili distribuiti.

L'effetto congiunto dei due provvedimenti, che colpiscono doppiamente gli utili con due tassazioni progressive fino al 60 per cento, è tale che già ne veniva a risultare la pratica impossibilità di distribuire dividendi superiori all'8 per cento. Non vede quindi l'utilità del provvedimento in esame, il quale non fa che

limitare solo un poco di più, e cioè al 7 per cento, gli utili da distribuire.

Un interesse del 7 per cento è, a suo parere, troppo esiguo per un investimento di natura aleatoria, specie se confrontato col 6 per cento che in pratica quasi danno i buoni poliennali o anche col 5,25 per cento dei buoni ordinari, tanto più che detto 7 per cento, decurtato dell'imposta cedolare, diviene semplicemente 5,60.

Si potrebbe obiettare che anche in Germania è stata affermata (per bocca del Führer nel suo discorso del 9 dicembre agli operai di Berlino) l'opportunità di limitare i dividendi, e non al 7 ma al solo 6 per cento; però occorre tener presente che nessuna disposizione di legge al riguardo è intervenuta e che in Germania l'interesse sui buoni del Tesoro è del 2 per cento inferiore a quello vigente in Italia. Volendo quindi rispettare le proporzioni, da noi dovrebbe essere ammesso per i titoli azionari un dividendo dell'8 per cento, tale essendo del resto il giusto interesse riconosciuto dalla legge sui sopraprofiti.

Il disegno di legge stabilisce poi un trattamento speciale per le società che negli ultimi tre esercizi o nell'ultimo di essi abbiano distribuito dividendi superiori al 7 per cento e le autorizza a distribuire un dividendo pari alla media dell'ultimo triennio, o uguale a quello dell'ultimo anno, diminuito di un ottavo: e ciò non solo per il capitale che esse hanno oggi, ma anche per qualunque aumento che faranno in avvenire.

Si è pensato alla disparità di trattamento che si fa al capitale che affluisce a queste società in confronto a quello che affluisce alle altre? Alcune di queste società, si noti, hanno distribuito negli ultimi anni dividendi che sono saliti anche al 15 per cento. Ciò significa che nel caso di una nuova iniziativa industriale autorizzata dal Ministero delle corporazioni ed utile al Paese, se il capitale necessario viene raccolto da una di queste società privilegiate potrà avere una remunerazione — poniamo il caso — del 15 per cento, mentre, se viene raccolto da una società non privilegiata, non potrà avere più del 7 per cento.

Creando tali privilegi per le società già potenti, ci si avvia sempre più verso la concentrazione industriale e si favorisce proprio

quella plutocrazia contro la quale oggi si dice che si combatte.

Per quanto riguarda l'assimilazione o meno delle riserve al capitale, per il calcolo dei dividendi, l'oratore osserva che l'aumento del capitale delle società per azioni può aver luogo o passando riserve a capitale o mediante nuove sottoscrizioni.

Le riserve sono proprietà degli azionisti e, in quanto costituite anteriormente al decreto-legge in esame, nulla dovrebbe ostare a che esse siano assimilate al capitale. S'intendono le riserve vere e proprie provenienti da utili non distribuiti e regolarmente tassati.

Durante l'altra guerra il ministro Cavasola assicurò la libera disponibilità di tali riserve agli industriali convocati a proposito dell'imposta sui sopraprofiti di guerra.

Quando si parla di 7 per cento sul capitale versato occorre considerare quindi anche tali riserve, poichè se c'è stato qualche saggio amministratore che ha costituito riserve distribuendo solo una parte degli utili e accantonando il resto, sarebbe illogico punirlo, quasi non avesse agito nell'interesse dello Stato e della stessa società amministrata. Viceversa si premia l'amministratore che ha largheggiato nei dividendi.

In definitiva, le riserve in tal modo costituite dovrebbero essere dal provvedimento in esame, come già da quello sugli utili di congiuntura, considerate come capitale versato. Analoga considerazione vale per le riserve costituite in occasione di riduzione di capitale o da premi su precedenti nuove emissioni di azioni.

Quanto al capitale costituito con nuove sottoscrizioni, è ingiusto parificarlo al capitale precedentemente versato dalle società privilegiate, consentendo anche ad esso un dividendo superiore al 7 per cento.

Sarebbe quindi opportuno stabilire che quando una società autorizzata a distribuire un dividendo superiore al 7 per cento, aumenta il capitale mediante emissione di nuove azioni, queste non possono usufruire del trattamento di favore spettante al vecchio capitale, ma rientrano nel caso generale e sono parificate alle azioni di società nuove.

MARTIN FRANKLIN. Trova giusto il principio di favorire il rafforzamento della consistenza patrimoniale delle società e opportuna anche la limitazione dei dividendi. Su tre punti però desidera esprimere qualche riserva.

In primo luogo sul fatto che si distingua un capitale minore sul quale calcolare l'ammontare del dividendo, e un capitale maggiore sul quale commisurare l'imposta. A suo parere si stabilisce così un precedente preoccupante.

In secondo luogo, dal troppo rapido susseguirsi delle disposizioni in materia, possono derivare squilibri ed incertezze: così, ad esempio, l'articolo 4 del decreto in esame ostacola quel passaggio delle riserve a capitale che invece era autorizzato dall'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813: e ciò a soli sei mesi d'intervallo.

Qualche cosa deve anche dire circa la limitazione dei dividendi. Ritiene una certa limitazione opportuna, sia per le ragioni di rafforzamento delle società, sia per contribuire ad una maggiore austerità di vita. Ma la limitazione al 7 per cento è forse un po' severa se si tiene conto che la maggioranza dei portatori e specialmente dei minori hanno acquistato i titoli a prezzi superiori, e spesso molto superiori al loro valore nominale. D'altra parte questa disposizione colpisce le società meglio amministrate, che dovranno continuare a dare agli azionisti magri dividendi anche avendo accumulato grosse riserve. Si domanda anche se le società non saranno indotte ad utilizzare i loro profitti in immobilizzazioni non redditizie, in palazzi grandiosi e costosi, in una esagerazione di stipendi più elevati, che aggraverebbe quella situazione di disagio in confronto agli stipendi statali già rilevata dal Ministro Thaon di Revel a proposito di certe aziende parastatali.

PARODI DELFINO. A quanto è stato esposto dal senatore Ricci Federico desidera aggiungere la seguente osservazione: a quelle società che hanno avuto, in passato, maggiore cautela nel distribuire i dividendi è oggi vietato, con il decreto in esame, di distribuirne in congrua misura, mentre possono continuare a distribuire dividendi elevati proprio quelle società che già ne furono prodighe. In tal modo, gli azionisti delle società più saggiamente amministrate sono colpiti due volte, per il fatto di

non aver percepito a suo tempo dividendi elevati e per il fatto di non poterne più percepire in maggiore misura da ora in poi.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non crede che il provvedimento in discussione meriti tutte le obiezioni a cui è stato fatto segno. Esso infatti è molto modesto nella sua struttura e nei suoi fini, mirando da una parte a tutelare le riserve, proprietà intangibile degli azionisti, dall'altra a impedire che le società continuino a distribuire dividendi troppo elevati.

Non nega che il disegno di legge, del quale non bisogna dimenticare il carattere provvisorio e contingente, possa prestare il fianco a qualche critica dal punto di vista della scelta del congegno tecnico disposto per raggiungere gli scopi prefissisi. Ciò può valere per l'articolo 4, che ostacola l'esercizio di una facoltà incoraggiata dall'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, assoggettando il trasferimento a capitale delle riserve al pagamento di una somma pari all'ammontare delle riserve trasferite.

Le vie da seguire erano due: o vietare puramente e semplicemente il trasferimento, oppure permetterlo subordinatamente al pagamento di una somma così forte da scoraggiare l'operazione. Ad ogni modo, qualunque sia la via che si vuol seguire, il risultato non cambia e quindi non è il caso di attribuire troppa importanza al metodo prescelto.

Circa gli inconvenienti segnalati dai vari oratori, occorre valutare se la somma dei vantaggi non sia superiore a quella degli inconvenienti. L'Amministrazione finanziaria, tenuto conto del momento speciale e delle varie circostanze, ha ritenuto che i primi prevalgano sui secondi.

Per quanto riguarda le riserve, fa osservare che, accanto a quelle che si potrebbero definire sacre, perchè costituite con la saggia e parsimoniosa amministrazione delle società, ve ne sono altre di carattere fittizio, che non vanno assolutamente confuse con le prime. La discriminazione fra queste due categorie di riserve, fatta con il provvedimento governativo, è stata accentuata dagli emendamenti introdotti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Ciò dimostra ancora una volta come

il Governo non solo faccia assegnamento sulle società sane, ma venga loro in aiuto quando le esigenze lo richiedano.

S'è parlato anche di sperequazione fra vecchie e nuove società, ma l'inconveniente è relativo essendo il provvedimento limitato nel tempo.

Il Governo, in seguito ai vari rilievi fatti, ha riesaminato alcune parti del disegno di legge e il testo presentato oggi all'esame della Commissione di finanza del Senato rappresenta l'ultimo stadio di elaborazione. Al di là degli emendamenti concordati non è possibile andare.

MARTIN FRANKLIN. Al secondo comma dell'articolo 1°, desidera conoscere se il metodo indicato deve considerarsi applicabile solo quest'anno o anche per l'avvenire. In questo secondo caso le società potranno distribuire la media dell'ultimo triennio precedente l'attuale legge e cioè 1937-39, oppure la media dei tre anni antecedenti all'esercizio di cui si tratterà?

Giacchè se volessero dare il dividendo dell'esercizio precedente, questo andrebbe diminuito ogni anno di un ottavo se superiore al 7 per cento. Una dichiarazione del Governo su questo punto sembrerebbe molto opportuna.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Osserva che ogni legge dispone di regola per il futuro e pertanto si dovrà sempre tener presente la media anteriore all'applicazione della legge, e cioè quella del triennio 1937 - 1938 - 1939.

REBAUDENGO. Prospetta il caso di una società la quale, nei tre ultimi anni, abbia distribuito un dividendo del 10 per cento. La media sarà quindi del 10 per cento. Se la società, il prossimo anno, decidesse di commisurare il dividendo a quello dell'esercizio precedente, questo 10 per cento dovrà essere diminuito di un ottavo, o no?

PRESIDENTE È evidente che in tal caso il 10 per cento, essendo la media dell'ultimo triennio, non è suscettibile di alcuna decurtazione.

REBAUDENGO. Ringrazia e chiede che tale chiarimento sia consacrato dal verbale.

SCIALOJA. Fa notare che il comma terzo per cui sono parificate al capitale versato, ai fini delle norme contenute nell'articolo, le ri-

serve costituite in occasione di riduzione del capitale sociale mediante accantonamento di somme già facenti parte del capitale stesso, è un emendamento aggiuntivo concordato con il Governo e introdotto dalla Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel testo primitivo del decreto legge in esame.

È ovvia la ragione di questa disposizione, per la quale giustamente riconosce che possa essere retribuita quella parte di riserve che, derivando da una riduzione del capitale, risulta costituita con denaro proprio dell'azionista. Ma identica è la situazione delle riserve provenienti dal premio versato dall'azionista nella occasione di emissioni fatte con sovrapprezzo. Anche in questo caso la riserva non è costituita con utili non distribuiti, ma con denaro uscito dalle tasche dell'azionista e versato alle società.

La parità di trattamento s'impone quindi per una insuperabile ragione di giustizia e di perequazione.

Perciò, anche a nome dei senatori Bianchini e Conti, propone che detto comma sia emendato come segue:

« Sono parificate al capitale versato, ai fini delle norme contenute nel presente articolo, le riserve costituite in occasione di riduzione del capitale sociale mediante accantonamento di somme già facenti parte del capitale stesso e le riserve costituite con il sovrapprezzo pagato dagli azionisti in occasione di aumenti di capitale ».

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È spiacente di non poter accogliere l'emendamento presentato dai senatori Scialoja, Bianchini e Conti, emendamento già proposto alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e respinto dal Governo perchè in contrasto cogli scopi del provvedimento, tanto più che del sistema di costituire riserve con il sovrapprezzo pagato dagli azionisti in occasione di aumento di capitale, si è già alquanto abusato, con danno degli azionisti medesimi. A ciò appunto si riferiva quando ha accennato alla necessità di discriminare le varie forme di riserve.

SCIALOJA. Non vede che cosa vi sia o possa esservi di illecito e di dannoso per gli azionisti nelle operazioni in parola. Se così non fosse, non avrebbe appoggiato l'emendamento in di-

scussione. Il rilievo del Sottosegretario di Stato è certamente frutto di un equivoco.

TARGETTI. È perfettamente d'accordo con il senatore Scialoja circa la legittimità delle riserve costituite col sovrapprezzo pagato dagli azionisti per la sottoscrizione di azioni emesse in aumento di capitale.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ripete che non può accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'emendamento, che non è stato accettato dal Governo, non è accolto.

RICCI FEDERICO. Dopo il terzo comma, propone l'inserzione del seguente emendamento:

« Sono pure parificate al capitale versato le riserve straordinarie facoltativamente costituite anteriormente alla data del Regio decreto-legge, le quali abbiano scontato le imposte ».

Spiega che tale emendamento corrisponde ad esigenze di elementare giustizia. Come infatti ha rilevato anche il senatore Parodi Delfino, l'amministratore parsimonioso sarebbe doppiamente punito, non avendo distribuito dividendi elevati in passato e non potendone più distribuire neanche per il futuro.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Spiega che il provvedimento in esame vuol raggiungere gli scopi a cui mira, anche se ne deriverà qualche sperequazione di trattamento. Dichiaro pertanto di non poter accettare l'emendamento del senatore Ricci Federico.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'emendamento, che non è stato accettato dal Governo, non è accolto.

REBAUDENGO. All'articolo 2, rileva che le penalità stabilite per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 1, sono forse di una eccessiva gravità, tenuto conto che con esse si vengono a colpire persone singole per interessi che sono invece di una collettività.

Non trova poi giusta la comminatoria di pene nei soli riguardi dei presidenti, consiglieri delegati, direttori e sindaci: uguale responsabilità dovrebbe gravare sopra tutti i membri del consiglio di amministrazione, che concorrono nella compilazione e nell'approvazione dei bilanci da sottoporsi all'esame dell'assemblea degli azionisti.

Rileva infine le sconcordanze di tali disposizioni accollanti serie responsabilità ad amministratori e dirigenti di società anonime, colla recente legge che tributariamente colpisce in modo particolare i loro assegni, come se le loro funzioni fossero delle sinecure. Ritiene doverose queste osservazioni come inopportuna la presentazione di emendamenti atteso il carattere provvisorio della legge.

TARGETTI. All'articolo 4, ricorda che il secondo comma del testo primitivo, è stato sostituito con due commi che sono diventati rispettivamente il secondo e il terzo dell'articolo stesso.

I due nuovi commi, proposti dal Governo, giustamente riconoscono che alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge in esame non si può dare effetto retroattivo. In relazione a tale riconoscimento appare equo che si debba fare riferimento alla deliberazione dell'assemblea, la quale rappresenta l'atto formale con cui si manifesta la volontà sociale e che avendo data certa, non può dar luogo a dubbi o frodi. La materiale esecuzione di tale atto, che dipende anche da circostanze estranee alla volontà sociale (maggiore o minore rapidità da parte del Tribunale nell'omologare la decisione, possibilità di avere i titoli, ecc.), resta affidata all'amministrazione della società e non può avere importanza ai fini di imporre alla assemblea la revoca della propria deliberazione per non sottostare al pagamento di un'imposta che, per dichiarazione della relazione ministeriale, ha il preciso scopo di scoraggiare tali operazioni.

Propone pertanto che il secondo comma dell'articolo stesso sia sostituito con il seguente:

« L'imposta di cui al comma precedente non colpisce i trasferimenti già deliberati dall'assemblea degli azionisti alla data del 28 dicembre 1940-XIX ».

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È dispiacente di non poter accogliere l'emendamento.

Le abili argomentazioni del senatore Targetti partono da un punto di vista strettamente giuridico. L'amministrazione finanziaria, invece, nel predisporre il provvedimento in esame, ha agito con finalità di carattere eminentemente pratico: impedire cioè tutti i tra-

sferimenti di riserve a capitale, anche se già deliberati, tranne quelli ormai assolutamente irreparabili. Solo per questa ragione è stata ammessa l'eccezione di cui al secondo comma dell'articolo 4, la quale tiene conto dell'inopportunità di annullare o revocare provvedimenti che hanno avuto esecuzione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'emendamento, che non è stato accettato dal Governo, non è accolto.

Comunica che, sempre al secondo comma dell'articolo 4, i senatori Bianchini e Conti hanno presentato il seguente emendamento che, in assenza dei medesimi, sarà svolto dal senatore Scialoja, che ad esso si è associato. L'emendamento consiste nel sostituire il secondo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« L'imposta di cui al primo comma colpisce anche i trasferimenti già deliberati alla data del 28 dicembre 1940-XIX, salvo il caso che a tale data la delibera di aumento sia già stata omologata dal tribunale ».

SCIALOJA. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato a proposito della proposta di emendamento presentata dal senatore Targetti, dichiara di ritirare questo secondo emendamento.

RICCI FEDERICO. Chiede che risulti dal verbale che si dichiara contrario al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1940-XIX, numero 1796, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1277). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BACCELLI, relatore. Col presente disegno di legge viene proposta la conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1746, la cui urgenza, nelle presenti condizioni, non occorre dimostrare. E neppure possono farsi osservazioni sul contenuto del decreto-legge medesimo. Si tratta di provvedi-

menti imposti dallo stato di guerra; e di questi non v'ha giudice più competente del Governo, che solo può tutto conoscere, che tiene nelle mani il polso della Nazione e sul quale grava la responsabilità dell'ora. L'oratore afferma che la fiducia che la Commissione ha nel Governo può dispensarla da ogni ulteriore indagine.

Crede tuttavia opportuno dare particolari notizie di ciascuno dei relativi provvedimenti, che sono stati legalmente presi in base all'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129.

Con l'articolo 1 per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra si dà facoltà per l'esercizio finanziario 1940-1941 di iscrivere le somme di L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per spese inerenti alla fabbricazione dei buoni di cassa per le zone occupate in dipendenza dello stato di guerra; di L. 4.500.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per la protezione antiaerea di interesse artistico e bibliografico; di L. 943.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari ecc. sotto le armi; di L. 3.000.000 nello stato di previsione del Ministero medesimo per premi di operosità ecc. al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura ecc.; di L. 600.000 nello stato di previsione del Ministero medesimo per indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura e di controllo sulle comunicazioni postali e telegrafiche; di L. 300.000 (cap. 80-bis) e di L. 7.000.000 (cap. 83-bis) nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, assegnazione straordinaria la prima per spese ecc. dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra, assegnazione la seconda per spese ecc. dipendenti dallo stato di guerra (Milizia portuaria).

Mentre per quanto riguarda le spese richieste manifestamente dalle esigenze di guerra il relatore ritiene che la Commissione non possa che darvi senza riserva alcuna la sua piena approvazione, raccomanda per altro ai singoli Ministeri la maggior possibile

parsimonia nelle remunerazioni di carattere straordinario, che si concedono ai funzionari. Non è dubbio che lo stato di guerra accresce il lavoro e che il maggior lavoro deve essere remunerato. Soltanto si desidera evitare che certe indiscutibili necessità offrano occasione anche a qualche maggior larghezza, non strettamente necessaria. Nessuno vuol mettere in dubbio la laboriosità e il patriottismo della nostra burocrazia, per tante ragioni veramente benemerite. Si desidera soltanto che dal più ampio giro non si tragga — pel fatto di qualcheduno meno scrupoloso o anche soltanto più bisognoso — la possibilità di maggiori compensi, che diano luogo a qualche dubbio. Il relatore confida che il Governo vigilerà perchè ciò non avvenga.

L'articolo 2 dà facoltà di iscrivere la somma di L. 500.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1940-41 per occorrenze straordinarie dipendenti dalla condizione delle Colonie. Ed appare pienamente giustificato dagli eventi in corso.

L'articolo 3 dispone semplicemente l'esecuzione di quanto è autorizzato dagli articoli precedenti.

L'articolo 4 dà facoltà di iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri la somma di L. 10.000.000 da erogare in Albania per soccorsi alle famiglie dei richiamati alle armi, soggiungendo che con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio. Ed anche di questa spesa è intuitiva la necessità.

Per dar ragione dell'articolo 5 occorre far richiamo a precedenti disposizioni legislative.

L'articolo 8 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 647, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1940-41-XVIII-XIX, stabilisce che le facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 46 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675 e di cui all'ultimo comma dell'articolo 56 del Regio decreto-legge 1 giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, numero 285, non possono essere esercitate per

le variazioni al bilancio per le quali non sia conferita apposita delega da altre disposizioni, per la organizzazione di servizi a carattere organico e permanente nonchè per il trattamento economico — sotto qualsiasi forma — del personale dell'Amministrazione statale e degli estranei a questa.

Il 3° comma dell'articolo 46 predetto dispone: « Il Governatore generale può, in via eccezionale, adottare i provvedimenti che eccedono la facoltà regolamentare di cui ai precedenti comma, quando siano imposti da ragioni gravi e urgenti di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica ». E l'ultimo comma del predetto articolo 56 dispone: « Il Governatore generale Vice-Re può per gravi ed urgenti motivi emettere con decreto motivato norme che eccedono la facoltà regolamentare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le colonie il quale ne informa quello per le finanze quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario ».

Ora l'articolo 5 di questo decreto-legge da convertirsi in legge dispone che per la durata della guerra e per esigenze dalla guerra dipendenti è sospesa l'applicazione dell'articolo 8 della citata legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 647, approvante il bilancio, e che i provvedimenti concernenti le materie indicate nell'articolo medesimo da adottarsi in base alle facoltà ivi richiamate avranno effetto previo assenso dei Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Le condizioni presenti giustificano in pieno il provvedimento.

L'articolo 6 e l'articolo 7 sono anch'essi dettati dalle presenti condizioni medesime.

Il relatore conclude affermando che tutti i provvedimenti contenuti nel Regio decreto-legge da convertirsi in legge appaiono dettati dalla necessità dell'ora.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Bacelli per la diligente e acuta relazione.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 40, contenente la

limitazione, a tempo indeterminato, del diritto di rivalsa da parte dei fabbricanti, per l'imposta sul consumo dell'energia-luce (1278). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DE VITO, *relatore*. Come è noto, il Regio decreto-legge 26 dicembre 1930-IX, n. 1632, ispirandosi alla necessità di non aggravare troppo il costo dell'energia elettrica per gli usi soggetti ad imposta, limitò temporaneamente dal 1° gennaio 1931 al 31 dicembre 1935 il diritto di rivalsa concesso ai fabbricanti.

Alla scadenza la disposizione fu prorogata sino al 31 dicembre 1940-XIX con Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV ed inserita nella legge fiscale 16 gennaio 1936-XIV allegato C.

Una nuova proroga dal 1° gennaio dell'anno in corso, e per un tempo indeterminato, è ora accordata col Regio decreto-legge 30 gennaio 1941-XIX, di cui si chiede la conversione in legge.

Nessun dubbio può sorgere sull'opportunità del provvedimento in esame che risponde alle generali direttive per il blocco dei prezzi.

Nè sembra che la limitazione possa riuscire di eccessivo aggravio alle Aziende fornitrici, sia perchè essendo applicata da un decennio, debbono già avere trovato l'assetto economico gli effetti che potevano derivarne, sia perchè maggiori sono gli utili per la più intensa utilizzazione dell'energia elettrica prodotta.

Ma siamo persuasi che, se anche un onere non lieve dovesse verificarsi, le Aziende elettriche, le quali tanta opera hanno dato e danno per contribuire all'incremento dell'autarchia, l'accetterebbero ugualmente con senso di civismo, consapevoli dell'opportunità di non rendere più gravoso nell'ora presente l'uso dell'energia luce, elemento che può dirsi ormai indispensabile nell'economia della popolazione.

ZUPELLI. Rileva la bontà del provvedimento, il quale, limitando il diritto di rivalsa da parte dei fabbricanti per l'imposta sul consumo dell'energia-luce, mentre non reca eccessivo danno alle aziende, già da tempo soggette a questa limitazione e ora non più in crisi di collocamento dell'energia, evita una delle tante possibili evasioni alla legge sul blocco dei prezzi.

Osserva infatti che tale legge può essere elusa non soltanto con l'aumento del prezzo, ma altresì con la diminuzione dell'entità del servizio prestato.

Un esempio palese è dato dall'operato della Società Telefonica Tirrena, la quale, a un certo momento, ha soppresso tutti i servizi gratuiti, giustificandosi con il fatto che essi non erano compresi nel capitolato. Ma occorre rilevare che diverso è il contratto intercorrente tra la Società e lo Stato da quello, regolarmente registrato, che l'utente ha concluso con la Società stessa e nel quale i servizi soppressi erano chiaramente enumerati.

La Società del gas, per fare un altro esempio, ha recentemente diminuito il potere calorifico del gas, affrettandosi ad assicurare gli utenti che i prezzi non sarebbero stati aumentati. Ora è evidente che non soltanto tale aumento sarebbe stato inammissibile, ma al contrario avrebbe dovuto esservi una diminuzione, sia perchè il servizio è diminuito nel suo rendimento economico, sia anche perchè la riduzione delle calorie è dovuta al mutato processo di produzione del gas; processo che consente alla società di ottenere un residuo, il tritolo, che le frutta lauti guadagni.

Ora, se per assicurare il rispetto della legge sul blocco dei prezzi, il Ministero delle finanze ha creduto opportuno predisporre il provvedimento in esame per i servizi elettrici, chiede che si provveda altresì a reprimere eventuali abusi in altri non meno importanti servizi.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, contenente provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per esigenze belliche » (1279). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FLORA, *relatore*. Il Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, del quale si propone la conversione in legge, mira ad evitare, con una ripartizione fra più esercizi, gli aggravii straordinari occasionati alla Tesoreria

dalle ingenti e urgenti spese della guerra, senza che tale distribuzione in più anni dei pagamenti dovuti possa ostacolare il finanziamento delle industrie belliche, delle quali lo Stato in armi è divenuto ormai il principale e in molti casi l'esclusivo cliente.

Il sistema all'uopo proposto è quello già in corso per forniture navali e provviste straordinarie al Regio Esercito, il quale sistema, mercè il lavoro intenso del Consorzio sovvenzioni, ha dato finora i migliori risultati. Infatti, nei primi undici mesi del 1939, per i quali si hanno i dati, il Consorzio sovvenzioni ha compiuto operazioni per 2.169 milioni, di cui 1.749 milioni riguardano il finanziamento delle ditte assuntrici di lavori e provviste per il rafforzamento dell'attrezzatura bellica.

Il sistema suddetto, in forza del Regio decreto-legge in questione, si attua nel seguente modo.

I certificati dei pagamenti non inferiori a venti milioni di lire, rilasciati dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica alle ditte assuntrici di lavori o commesse belliche, possono, per la durata massima di un decennio, essere ripartiti in annualità costanti posticipate, capitalizzate — più esattamente calcolate — al saggio ufficiale dello sconto aumentato del 0,50 per cento, e scontati successivamente al tasso medesimo dal Consorzio sovvenzioni (Sezione autonoma dell'I. M. I.), con il beneficio di un premio qualora le ditte assuntrici preferiscano conservare nei loro portafogli le obbligazioni ad esse cedute dai tre enti debitori.

L'applicazione del provvedimento è disciplinata in modo preciso dai cinque articoli del Regio decreto-legge in esame. È stabilita la ripartizione cronologica dei pagamenti dipendenti da contratti vecchi e nuovi e la misura degli interessi dovuti dallo Stato al Consorzio cui sono demandati i finanziamenti delle ditte assuntrici dei lavori richiesti (art. 1); è fissato l'importo massimo delle somministrazioni di fondi che, in seguito a convenzioni fra il Ministro delle finanze e i Ministri interessati, possono essere concesse (art. 2) e la percentuale del premio da corrispondersi in qualunque tempo dai dicasteri militari alle

ditte sui crediti da esse non ancora ceduti (art. 5).

Ai finanziamenti in esame si intendono poi estesi i privilegi tributari di cui le leggi 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710 e 6 luglio 1940, anno XVIII, n. 922, dei quali con provvedimento in corso è pure prevista l'applicazione alla società anonima Ente finanziamenti industriali (E. F. I.) istituita privatamente con il compito di acquistare i crediti dei fornitori verso lo Stato e di riscontarli presso il Consorzio sovvenzioni, sollevando le aziende industriali dalla necessità di costituirsi debitrice cambiarie del Consorzio e di rinnovare ad ogni quadrimestre il foglio scontato. È un ente del quale il Comitato dei Ministri per la disciplina del credito non mancherà di elevare il limite massimo dei finanziamenti effettuati per suo tramite oltre i 500 milioni attuali addirittura insufficienti. E ciò a meno che per frazionare la massa delle operazioni non si consenta la creazione di altri enti similari cui potrebbero aderire le ditte ora da esso escluse.

Nessuna osservazione sostanziale a queste singole norme, pienamente giustificate dalla necessità di non ostacolare, con il difetto di finanziamenti pronti ed adeguati, la produzione industriale bellica che, in una guerra in cui più degli uomini soccorrono i materiali, ha una importanza pressochè decisiva. Soltanto sarebbe desiderabile per meglio alleggerire il Tesoro che l'annualità costante posticipata — di cui all'articolo 1 — invece di costante fosse variabile ossia calcolata in progressione aritmetica crescente. Per meglio chiarire la proposta valga l'esempio.

Amnesso un pagamento del Tesoro di 20 milioni di lire si avrebbe al tasso complessivo del 5 per cento una annualità costante per un decennio di lire 2.590.091,60. Adottando invece una annualità progressiva crescente si avrebbe — limitando il pagamento per il primo anno a un milione e 500 mila lire — una quota annua di aumento per i nove anni restanti di lire 266.000, con un aggravio per il decimo di circa quattro milioni.

Si sgraverebbe così la situazione presente del Tesoro, sulla quale incombe la guerra, a danno però della futura, ma allietata certamente dalla pace giusta e feconda che ren-

derà allora facili anche i pagamenti più onerosi.

Sarebbe altresì desiderabile che fosse assicurata a tutte le aziende creditrici la possibilità di avvalersi del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, evitando loro la necessità di far ricorso agli Istituti di credito ordinari che esigono tassi molto superiori. E, inoltre, che il Consorzio potesse procurarsi le somme occorrenti con l'emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi propri, riducendo il risconto dei certificati alla Banca d'Italia, che avrebbe, se esclusivo, l'effetto di accrescere l'inflazione monetaria.

A tale proposito può rilevarsi che l'emissione, da parte del Consorzio sovvenzioni, di buoni fruttiferi raggiunse nel 1933 i 691 milioni di lire, ma andò poi riducendosi, per effetto della concorrenza dei nuovi titoli statali. Nel 1936 era scesa a soli 404 milioni per la preferenza accordata al risconto del portafoglio, alle anticipazioni ed ai riporti passivi sui valori di proprietà dell'Istituto che costituiscono, insieme alle emissioni di buoni, le sue operazioni tipiche. Sarebbe però necessario che tali buoni fruttiferi, alquanto negletti dal mercato, fossero molto vantaggiosi per vincere la concorrenza dei titoli pubblici più di essi sempre appetiti.

Non si può tuttavia esaurire l'esame del disegno di legge senza esprimere taluni voti, avvertenze, raccomandazioni che meglio possono assicurarne il pieno successo economico e finanziario.

In merito all'applicazione del provvedimento per ciò che concerne il secondo comma dell'articolo 1 si esprime il voto che le Amministrazioni militari facciano uso molto *prudente* della facoltà di ratizzare in un decennio anche i pagamenti dipendenti da stipulazioni contrattuali anteriori e che quindi in base ad esse avrebbero dovuto essere effettuati senza dilazioni oppure con dilazioni più brevi.

Ed egualmente si opina che tale ratizzazione decennale debba escludersi per i pagamenti spettanti ad aziende costruttrici di impianti bellici per conto dello Stato, commisurati esclusivamente al puro costo delle opere eseguite e quindi sprovvisti dei caratteri lucrativi degli appalti, da esse sopportato e

compensato con la facoltà di continuare nel dopo guerra l'esercizio degli impianti medesimi qualora risulti ad esse conveniente.

Per ciò che concerne la procedura si esprime il voto che allorché la finale cessione del certificato al Consorzio sovvenzioni è fatta con il tramite dell'E. F. I. si eviti il duplice *benestare* delle Amministrazioni militari cui la cessione è condizionata togliendo così duplicazioni formali in contrasto con le finalità dei finanziamenti. Circa poi la mancata riproduzione nel disegno di legge attuale di ogni norma riguardante la *garanzia* dello Stato per i certificati anteriori alla maturazione ed esigibilità delle commesse, ritiene che tale omissione non apporta nessuna modificazione al sistema finora seguito per il rilascio dei certificati e per il relativo finanziamento delle commesse per le quali sono previsti pagamenti rateali anche nel corso di esecuzione dei lavori.

Tuttavia per evitare ogni preoccupazione delle ditte assuntrici, derivante dal mancato richiamo a questo riguardo delle due leggi accennate (1938 e 1939), sarebbe opportuno che il Ministro delle finanze dichiarasse che nulla è innovato nel sistema dei finanziamenti finora seguito per i pagamenti rateali effettuati nel corso dei lavori qualunque sia la loro durata e del conseguente risconto dei certificati di essi da parte del Consorzio, trattandosi sempre di crediti liquidi ed esigibili dipendenti da ordinazioni statali. E ciò anche per le forniture che si esauriscono in breve spazio di tempo. Quanto al testo dell'articolo 2 che rende facoltativi i finanziamenti del Consorzio e il loro limite fissato concordemente dai decreti del Ministro delle finanze e di quelli militari, sarebbe bene, per evitare ogni immobilizzazione parziale o totale dei crediti delle Aziende, e quindi ogni intralcio alla produzione bellica, che fosse esplicitamente garantito dal Ministro delle finanze l'immediato e totale realizzo della somma totale dovuta alle imprese assuntrici dei lavori nonchè il mantenimento del credito fino alla totale estinzione dei certificati.

Comunque le norme del Regio decreto-legge, con i chiarimenti esposti, meritano la piena approvazione della Commissione di finanza.

compresa della necessità per la Tesoreria di assicurare senza indugi e limiti all'Esercito i mezzi di pagamento di cui abbisogna per la sua lotta contro il più vasto e potente Impero del mondo che all'Italia contende invano la espansione della sua potenza e la signoria dei suoi mari. Sono questi rilievi che raccomandano soprattutto la immediata totale approvazione del provvedimento legislativo, che concorre ad agevolare al Tesoro, banchiere dello Stato il servizio di cassa per le spese belliche e quindi a meglio superare lo scoglio spaventoso dell'inflazione.

Prima di concludere l'oratore accenna ad una proposta di emendamento del senatore Bianchini, riguardante i privilegi tributari accordati ai finanziamenti in questione da lui pure richiamati nella prima parte della relazione. Il senatore Bianchini vorrebbe che l'articolo 3 del Regio decreto-legge in esame fosse così emendato:

« Ai finanziamenti di cui al precedente articolo 2 sono estese le disposizioni della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710, e quelle della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 922, e successive disposizioni che ne estendono l'applicazione all'Ente Finanziamenti Industriali costituito ai sensi della legge 20 novembre 1939, anno XVIII, n. 1710 ».

Osserva il senatore Bianchini che l'ultimo capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge già approvato dalla Camera e dal Senato ed in corso di pubblicazione, avente per oggetto la proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere dispone che: « le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della Marina e della Guerra in dipendenza di forniture belliche, di cui alla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 922, sono soggette alla imposta fissa di registro di lire venti anche quando siano compiute a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali dall'Ente Finanziario costituito ai sensi della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710 ». Il medesimo trattamento — continua il senatore Bianchini — deve essere assicurato anche alle operazioni contemplate dal nuovo Regio decreto-legge; ma non è possibile includere nell'articolo 3 la menzione del provvedimento di cui sopra perchè non è ancora pubblicato nella

« Gazzetta Ufficiale ». Per raggiungere lo scopo si potrebbe completare il detto articolo 3 col seguente inciso: « ...e successive disposizioni che ne estendono l'applicazione all'Ente Finanziamenti Industriali costituito ai sensi della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710 ».

Il relatore dichiara di non ritenere necessario questo emendamento, perchè — come ha già osservato — gli sembra ovvio che, anche senza l'aggiunta proposta dal senatore Bianchini, l'Ente Finanziamenti Industriali deve essere compreso nei privilegi fiscali di cui alle leggi 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710 e 6 luglio 1940-XVIII, n. 922, per quanto ha tratto alle nuove operazioni disciplinate dal Regio decreto-legge in esame.

PARODI DELFINO. È d'accordo col relatore sulla opportunità che le ditte assuntrici di lavori o di commesse belliche ottengano il finanziamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali contro la cessione dei loro crediti verso le Amministrazioni dello Stato; poichè, se le ditte non riuscissero a realizzare in tal modo le somme immobilizzate, verrebbero a trovarsi in condizioni di non poter eseguire gli impegni assunti verso lo Stato, con evidenti gravissime conseguenze per l'attrezzatura bellica della Nazione.

Osserva soltanto che, mantenendo il limite dei 20 milioni di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge, potrebbe derivarne un interesse delle ditte a non assumere impegni per somme superiori a tale cifra e a stipulare contratti separati di non oltre 20 milioni, in modo da ottenere per ciascuno di essi il pagamento immediato, venendo così ad eludere il provvedimento in esame. Raccomanda quindi che la facoltà concessa ai Ministri militari dall'articolo 1 del decreto-legge possa valere anche per somme inferiori ai 20 milioni.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazia cordialmente il senatore Flora della sua chiara ed esauriente relazione ed assicura che terrà in debito conto i suggerimenti da lui proposti, alcuni dei quali, del resto, corrispondono a direttive che l'Amministrazione delle finanze ha già impartite.

Circa l'emendamento del senatore Bianchini concorda con quanto ha osservato il relatore,

nel senso che l'emendamento stesso risulta superfluo. Dichiarò per altro che si adopererà perchè il disegno di legge, già approvato dalle assemblee legislative, e concernente la proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti, sia al più presto pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale ».

Per quanto riguarda infine i suggerimenti del senatore Parodi Delfino vedrà se sarà possibile tenerne conto per il futuro. Per il momento ciò è da escludersi, dato che il limite di 20 milioni è stato accuratamente vagliato e risponde a precise finalità.

PARODI DELFINO. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per le finanze non insiste.

PRESIDENTE. Nei riguardi dell'emendamento del senatore Bianchini osserva che la Commissione non può prenderlo in considerazione, perchè, essendo il senatore Bianchini assente e non dichiarando nessuno dei presenti di volerlo sostenere, l'emendamento stesso s'intende decaduto.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, che costituisce l'ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana » (1280). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DE MICHELIS, *relatore*. Il disegno di legge presentato all'esame della Commissione di finanza riguarda le modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110 che costituisce l'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana. Lo scopo che con questo provvedimento si vuole raggiungere è chiarificatore e cautelatore ad un tempo.

Infatti, in sede di esame dell'atto di approvazione della Convenzione prevista dall'arti-

colo 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, si è resa manifesta la necessità di apportare alcune modificazioni agli articoli suddetti per i motivi che efficacemente sono stati indicati nella relazione ministeriale.

Poichè la dizione dell'articolo 5 della summenzionata legge n. 1110 poteva dare adito a qualche errata interpretazione, è stato ritenuto opportuno di porre in chiara evidenza che lo Stato non si limita unicamente a contribuire di volta in volta e per ciascun acquedotto con erogazioni, da stabilirsi a suo insindacabile giudizio o in seguito ad accordi con l'Ente, ma che lo Stato sopporta l'intero onere della spesa, così per la costruzione di nuovi, come per l'ampliamento di acquedotti esistenti. A precisare questo concetto provvede la nuova dizione « con la erogazione da parte dello Stato » la quale sostituisce quella precedente « con il concorso dello Stato ».

Nei riguardi dell'articolo 6 la integrazione che viene prospettata ha lo scopo di meglio affermare il diritto di partecipazione dell'Amministrazione Coloniale agli utili di esercizio nei casi in cui i quantitativi di erogazione dell'acqua siano superiori ai previsti. Di fronte a questo diritto prende posto l'equa conseguenza di assicurare all'Ente Acquedotti il pagamento della differenza per i quantitativi di acqua non erogati, fino a raggiungere il minimo previsto dal contratto di concessione.

L'ultima parte della integrazione proposta per l'articolo 6 intende chiarire la facoltà dell'Amministrazione Coloniale di intervenire a favore dell'Ente Acquedotti con adeguati contributi, sia quando debba farsi luogo a prezzi politici, sia quando, per cause indipendenti dell'Ente, l'erogazione dell'acqua risulti inferiore al minimo previsto dai singoli contratti di concessione d'esercizio di ogni acquedotto.

PRESIDENTE. Dichiarò che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(64^a riunione)

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(41^a riunione)

Mercoledì 16 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

«Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942 - anno XX» (1290 - rel. Casoli) - *Oratori*: Giampietro, Pujia, Putzolu *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Presidente . . . Pag. 834

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Anselmi, Bacelli, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Bevione, Bianchini, Burzagli, Campolongo, Carapelle, Cardinali Pericle, Casoli, Castelli, Celesia, Cini, Cipolla, Conci, Conti Sinibaldi, Cremonesi, D'Ancora, De Ruggiero, De Vito, Dudan, Fac-

chinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Gheri Giovanni, Giampietro, Giuria, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Guidotti, Ingianni, Leicht, Loffredo, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Mosconi, Mosso, Motta, Nucci, Oriolo, Padiglione, Parodi Delfino, Perna, Piola Caselli, Poss, Pozzo, Pujia, Quilico, Raimondi, Rebaudengo, Rebuca, Renda, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Sabini, Sandicchi, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta, Solmi, Spolverini, Valagussa, Viale e Zupelli.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato per le finanze e il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Crespi Silvio, D'Amelio, Foschini Luigi Maria, Gazzera, Marracino, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Nasi, Petrone Silvio e Rota Giuseppe.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

Premessa ai lavori delle Commissioni per l'esame dei bilanci.

PRESIDENTE. Prima di iniziare, l'esame degli stati di previsione dei singoli Ministeri

per l'esercizio 1941-1942 con la più sobria e più rapida procedura che meglio si attaglia all'ora di epopea che l'Italia vive, devo fare brevissime comunicazioni:

Molti e cari Camerati ci hanno lasciato: ad essi il nostro commosso ricordo. Essi saranno degnamente ricordati in Assemblea Plenaria.

Parimenti altre dichiarazioni utili e nobilissime che riguardano l'attuale luminoso momento storico troveranno il loro posto naturale nella tornata della discussione dei Bilanci delle Forze armate.

Ora io prego i Colleghi:

di elevare il pensiero devoto alla Maestà del Re Imperatore simbolo alto e purissimo e presidio sicuro dei nostri destini,

(Applausi vivissimi e generali)

di rinnovare la promessa della collaborazione più feconda e schietta al genio luminoso ed al magnanimo cuore del Duce che ci conduce alla Vittoria,

(Applausi vivissimi e generali)

di ricordare con infinita riconoscenza il fiore del nostro Popolo che ha combattuto e combatte su tutti i fronti, in terra sul mare nell'aria, scrivendo pagine di gloria imperitura.

(Vivissimi applausi).

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1290). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al camerata Giampietro, sono certo di interpretare i sentimenti delle Commissioni riunite e del Senato tutto inviando un fervido augurale saluto al Ministro Guardasigilli Grandi che ha voluto riprendere le armi già valorosamente impugnate al servizio del Paese e prego il suo degnissimo Collaboratore di rendersi interprete di questi sentimenti del Senato del Regno.

(Vivissimi applausi).

GIAMPIETRO. Riconosce che il provvedimento del Duce, preso in base all'articolo 17 della legge 1° gennaio 1939, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e

delle Corporazioni, di deferire all'esame delle Commissioni legislative i bilanci che avrebbero dovuto essere discussi e votati in Assemblea plenaria dal Senato e dalla Camera contempera in modo mirabile le esigenze costituzionali del Regime con quelle dello stato di guerra in cui viviamo. Infatti mentre non sottrae al controllo parlamentare i bilanci, spina dorsale dello Stato, provvede alla economia del tempo, *edax rerum*, divoratore di uomini e di cose, tanto necessari per il vittorioso esito della guerra: Vittoria che a noi è dovuta perchè la guerra da noi non voluta, dal Duce deprecata, è stata a noi imposta dallo spirito di predominio, dall'avidità del danaro, dal sentimento imperialistico plutocratico di popoli che credonsi padroni del mondo, e nel cui vortice turbinoso fummo attratti dal criminale accordo dell'ebraismo, dell'affarismo, delle pseudo-religioni; è guerra che deve assicurare il regno della giustizia, della pace e dell'ordine, dell'equa distribuzione delle naturali ricchezze, dono gratuito della Provvidenza; è guerra che deve portare nel mondo il regno di Dio, di quel Dio che la giustizia premia, l'iniquità condanna, onde, fidenti nella sua promessa, diciamo: *non praevalerunt*, assicurati dalla parola del Duce: « Vinceremo ».

L'economia del tempo impone all'oratore di restringere le sue osservazioni agli argomenti più importanti, sintetizzando più che analizzando, in guisa da evitare il pericolo oraziano: *dum brevis esse laboro obscurus fio*.

Delle quattro attività ministeriali di cui si occupa la precisa, diligente relazione del senatore Casoli, farà brevi osservazioni su due: la legislativa e l'amministrativa, intendendo per questa la giudiziaria e le altre indicate nella relazione.

Dell'attività legislativa parte precipua è stata la formazione dei nuovi Codici e specialmente di quello civile e di procedura civile e l'ordinamento giudiziario.

Non è possibile enunciare nemmeno sommariamente la struttura e le innovazioni introdotte dalla nuova legislazione civile, onde farà un brevissimo accenno in modo che dell'una e delle altre possa darne un concetto semplice ed elementare.

Va premesso che su tutta la legislazione

alita lo spirito della Carta del Lavoro, la *Magna Charta* dello Stato fascista, la *lex legum* del Regime.

Per la legge 30 gennaio 1941 le sue dichiarazioni costituiscono: a) principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato; b) criterio direttivo per l'interpretazione e l'applicazione della legge.

Del Codice civile i due primi libri « delle persone » e « delle successioni » sono andati in vigore nel 1940 e quello della « proprietà » avrà vigore col prossimo 28 ottobre; gli altri nello stesso mese del 1942.

Il libro delle « persone » informa le sue disposizioni a un duplice principio: predominio del senso di solidarietà sociale che subordina gli interessi ristretti ed egoistici dei singoli a quelli preminenti dello Stato in cui si accentra e concretizza l'organizzazione politica ed economica della Nazione; conservazione della integrità e purezza della razza, preservandola da fatti di degenerazione interrazziale.

Innovazioni importanti furono introdotte nel regime della filiazione, specialmente della illegittima e sulla tutela dell'infanzia, anche su quella sottoposta alla patria potestà, e nei riguardi di entrambi con l'istituto dell'affiliazione o piccola adozione, avente lo scopo di dare ai fanciulli, privi o abbandonati dai genitori, l'assistenza di cui hanno bisogno.

Il regolamento relativo alle successioni e donazioni si informa, come è detto nella relazione ministeriale, ai principi che sono l'inconfondibile patrimonio della nostra razza e a quelli politici sociali ed economici della dottrina fascista. Donde nessun bisogno di nuovi istituti giuridici, nè di profonde radicali innovazioni della legge precedente. Due di esse sono degne di nota: quelle relative alla tutela delle ragioni dell'interesse nazionale nella divisione dei beni, intese a impedire il frazionamento eccessivo della proprietà, e le altre relative all'istituto della sostituzione fedecommissaria, mantenute in limiti ristretti, in modo da non offendere alcun principio di giustizia.

Innovazioni radicali e profonde sono state introdotte in molti istituti giuridici e specialmente in quelli che regolano la proprietà fondiaria con le norme riguardanti la proprietà rurale, la bonifica integrale, i consorzi di bo-

nifica, la minima unità culturale, le servitù prediali.

È evidente che i principi dell'ordinamento giuridico corporativo e fascista non consentivano di porre a fondamento giuridico della proprietà il concetto individualista e assoluto della legislazione precedente. Già la Carta del Lavoro aveva dichiarato essere l'iniziativa privata nel campo della produzione lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione. Di qui, come si esprime la relazione ministeriale, il principio che la proprietà non costituisce un diritto innato dell'individuo, ma è un diritto conferitogli per una finalità di carattere sociale. Quindi i beni devono essere diretti alla produzione, e il proprietario non può impiegarli a fini puramente egoistici, ma deve usarli in modo che producano la propria utilità e concorrano al raggiungimento di quei fini utilitari in determinati casi.

Se non che il ricordo dei suoi studi giuridici fa sorgere nell'oratore il dubbio che in qualche disposizione si sia sorpassato quanto i principi informatori della legge richiedevano, non mantenendosi quella misura prudenziale che nella stessa disciplina fu conservata dalla legislazione romana la quale, pur considerando la proprietà come diritto di assoluta padronanza, *plena potestas in re*, pur concedendo al proprietario oltre il *jus utendi* anche il *jus abutendi*, a quel diritto assoluto impose restrizioni e limitazioni in alcuni casi e anche nell'interesse sociale, perchè di fronte a quel diritto era l'altro del supremo interesse sociale proclamato dal giureconsulto: *interest reipublicae ne quis rebus suis male utatur*.

D'altra parte, la sua pratica giudiziaria gli fa dubitare se tutte le restrizioni, gli oneri, le sanzioni, abbiano a produrre quella maggiore utilità nel campo della produzione che di essi è stato il principio informatore.

Nel chiudere le sue osservazioni sul Codice civile rileva che esso, esaminato nel suo complesso e dal lato tecnico e giuridico, risponde alle nuove esigenze dei tempi, contemperando i principi della nostra tradizione giuridica millenaria con quelli che sono alla base dell'ordinamento giuridico corporativo e di ciò dà lode a coloro che cooperarono alla loro formazione ed ai Ministri Solmi e Grandi

che con intelletto d'amore si adoperarono, spendendovi tutte le forze della loro mente e le energie dello spirito, affinché la nuova legislazione fosse davvero la continuazione della nostra gloriosa tradizione legislativa.

Due principî giuridici informano il Codice di procedura civile: la grande autorità del giudice nel processo e la semplicità e celerità di questo. Donde il triplice stadio processuale: la preparazione, in cui si stabilisce la natura della controversia e se ne determinano i limiti; l'istruzione, in cui si svolgono i mezzi di prova; la decisione per la quale si dà il giudizio sulla controversia. Le prime due fasi processuali sono affidate a un membro del collegio, giudice istruttore; la terza, al collegio di cui quello fa parte.

Anche il processo esecutivo è regolato dagli stessi principî, specialmente da quello della semplicità e brevità nell'inizio, nello svolgimento e nel termine e, nel periodo esecutivo, circa le opposizioni avverso le ordinanze di vendita, in modo da evitare che siano semplicemente dilatorie. Degna di nota la disposizione per cui le parti possono domandare che il giudice decida la controversia *pro bono et aequo*, anzichè secondo le regole dello stesso diritto. Essa al pari dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione è assai commendevole, perchè tende alla pace, finalità ultima della giustizia, per quanto l'oratore ritenga, specie la prima, di rara attuazione pratica.

Al legislatore va il merito di aver adeguatamente contemperato le esigenze giuridiche con quelle pratiche raggiungendo, come disse il Ministro Grandi, un sano e realistico equilibrio tra le esigenze inderogabili del nuovo processo civile moderno e il nostro costume giudiziario tradizionale.

Anche in questo campo la via giusta fu intraveduta dal senso squisitamente realistico del Duce, quando in uno dei suoi memorabili discorsi ebbe a dire: «Non basta che ogni uomo senta che troverà la giustizia che cerca, bisogna che non aspetti un secolo per ottenerla, bisogna che essa sia sollecita e profondamente umana. Non bisogna dare l'impressione che l'individuo potrà avere ragione solo dopo aver naufragato in un mare di carte».

Le leggi che dall'ottobre 1942 regoleranno

il processo civile produrranno indubbiamente grande vantaggio all'amministrazione della giustizia alla condizione che la magistratura che deve attuarne le norme ne comprenda il senso, specialmente sentendo l'importanza delle funzioni che esse le attribuiscono e queste adempiendo con alto senso del dovere, con grande intelletto d'amore.

L'altra legge della massima importanza per l'amministrazione della giustizia è quella sull'Ordinamento giudiziario, denominato nel progetto, con meno felice concezione, «Ordinamento della magistratura».

Per ragioni di brevità, dei vari importanti problemi che essa offre, l'oratore ne considera soltanto quattro: il pretorato, le promozioni, le guarentigie della magistratura e il pubblico ministero.

Comincia da quest'ultimo, dalla cui soluzione legislativa dissente, mentre ha il piacere di esprimere la sua soddisfazione per le soluzioni date agli altri problemi, pur con qualche riserva per alcune di esse.

Il problema del pubblico ministero va riguardato sotto il duplice punto di vista del concetto giuridico costituzionale di esso e del regolamento della carriera, specie nei rapporti con la magistratura giudicante.

In ordine al primo la indagine verte sulla sua natura giuridica; se esso sia, come il precedente progetto lo considerava, rappresentante dello Stato nella funzione esecutiva, dipendente funzionalmente dal Ministro Guardasigilli, ovvero se non si abbia a ritenerne la dipendenza gerarchica nella parte esecutiva, rimanendo nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, a quella non pertinenti, organo della magistratura, adempiendole secondo le norme della legge e con i criteri che ogni magistrato segue nell'esercizio di esse.

La questione è ardua e della massima importanza, non solo perchè il pubblico ministero è l'organo propulsore di tutta l'attività giudiziaria, cui imprime movimento e direzione, che possono variare a seconda delle direttive che lo ispirano, sia perchè la dipendenza funzionale dal Guardasigilli importerebbe che il provvedimento giudiziario, che in determinati casi è dato al superiore gerarchico, non più ad esso ma al Guardasigilli spetterebbe, e quindi si avrebbe un capovolgimento

di tutte le norme del Codice di procedura penale, riguardanti l'esercizio delle funzioni del pubblico ministero.

Si limiterà ad accennare, non a discutere la questione, perchè, a prescindere dalle ragioni di brevità, non ritiene vi siano gli elementi necessari all'uopo e che lascino comprendere il pensiero del legislatore.

Sembrerebbe abbandonato il concetto risultante dalla definizione datane nel progetto, perchè, mentre si era detto all'articolo 78: « il pubblico ministero rappresenta presso il giudice e sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia lo Stato nell'esercizio della funzione esecutiva » nel testo legislativo è stabilito (articolo 69) che « il pubblico ministero esercita sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia le funzioni che la legge gli attribuisce ». Senonchè non è determinato in che consista, e come si eserciti questa direzione, da parte del Ministro, delle funzioni suddette. Tanto più che qualche disposizione, come quella che toglie al pubblico ministero la garanzia del parere della Corte disciplinare per la dispensa dal servizio datagli dalla legge presente, accentuerà sempre più la dipendenza del pubblico ministero dal Guardasigilli. Nè la relazione ministeriale che, indubbiamente, si occuperà dell'argomento e che può precisare il pensiero della legge è ancora stata pubblicata.

L'altro punto di vista riguarda la carriera, se cioè essa deve essere separata e distinta da quella della magistratura giudicante, ovvero sia tale solo per la funzione, e promiscua per la graduatoria. Questa ultima norma è stata adottata dal nuovo ordinamento in conformità di quello vigente.

Il punto di vista contrario è stato sostenuto dall'oratore in quasi tutti i discorsi da lui pronunciati in Senato e con le ragioni fatte note ai vari Ministri che dovevano occuparsi del nuovo ordinamento giudiziario, al Guardasigilli Rocco di compianta e illustre memoria, al successore Solmi e all'attuale Ministro Grandi. Dimostrò che l'unificazione delle graduatorie del pubblico ministero e della magistratura giudicante torna a danno non a vantaggio dell'amministrazione della giustizia, ed ora ne riepiloga le ragioni: a) perchè la legge 1890, modificatrice di quella del 1865, che la

introdusse, non provvide ad una necessità giudiziaria, ma all'interesse economico dei magistrati per togliere il vantaggio, che nella promozione era maggiore per i funzionari del pubblico ministero che non per i colleghi della giudicante; b) perchè tutte le manifestazioni degli organi legislativi erano contrari ad essa e auspicavano un ritorno a quella precedente, tra le quali la relazione Rocco e quella della Camera sul progetto di legge del 1925 per la emenda dei Codici, il progetto di legge Ronchetti del 31 gennaio 1905 che ristabiliva la separazione delle due carriere e i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari e i discorsi di eminenti parlamentari quali il Fortis, il Gianturco, il Finocchiaro Aprile, questi ultimi due ex Ministri Guardasigilli; c) perchè le esigenze dell'istituto non consentono che le funzioni ne siano esercitate da coloro che non ne abbiano le doti speciali, personali o acquisite con l'esperienza: doti indispensabili per le funzioni da esercitarsi nel periodo istruttorio e nel dibattimento, specie in Corte di Assise, per l'esercizio delle svariate funzioni amministrative e nei gradi direttivi specialmente; esperienza necessaria perchè tali doti non sorgono — altra volta lo ebbe ad osservare — come Minerva dal cervello di Giove, ma sono il frutto di quella esperienza per cui la ripetizione dei medesimi atti consente all'intelligenza di fermarsi su di essi, di constatarne le deficienze e intravedere il modo come migliorarli; di quella esperienza che come disse il Poeta « esser suol fonte a' rivi di vostr'arte ».

Anche su questo argomento non vi sono che le ragioni addotte nella precedente relazione ministeriale sul progetto, una di indole politica, cioè, che, « superata la vieta divisione fondamentale erronea tra i tre poteri dello Stato e subentrata la concezione di differenziazione di concezione non sarebbe più concepibile nello stato moderno fascista una netta separazione tra magistratura giudicante e requirente »; la seconda d'ordine pratico, « sia perchè la riparazione importerebbe una inammissibile differenziazione nello sviluppo delle due carriere, sia perchè non potrebbe giovare ai fini di una specializzazione di funzioni e quindi ad una più perfetta formazione dell'abito e delle attitudini dei singoli magi-

strati in quanto la formazione intellettuale e professionale del magistrato, lungi dall'essere turbata, è invece avvantaggiata dall'esercizio di entrambe le funzioni ».

In ordine alla prima, l'oratore osserva che essa sembra abbandonata, tenuto conto delle modificazioni apportate a talune disposizioni del progetto, onde non è il caso di indugiarsi a considerarne la poca solidità. La seconda è dimostrata infondata dalle sue precedenti osservazioni e da quell'aforisma ben noto anche agli psicologi: *pluribus intentus minor est ad singula sensus*.

Terminando su questo argomento, ripete quanto disse nel suo discorso del 1939: che il sistema non riporterà l'ufficio del pubblico ministero all'altezza di una volta e che il suo presagio è che esso non potrà produrre effetti benefici per la magistratura e per l'amministrazione della giustizia. Questo è il suo presagio, ma l'augurio è diverso, l'augurio è quale i romani facevano allorchè casi infausti si prospettavano *quod omen Di avertant* che egli tradurrebbe: « Il cielo disperda il suo presagio ».

Relativamente al pretorato tre sistemi potevano adottarsi che erano stati già sperimentati nella legislazione italiana: quello dell'ordinamento del 1865, grado separato e distinto da quello dei giudici e sostituti procuratori del Re; l'altro della legge Zanardelli del 1890, grado unico di tutta la magistratura; il terzo della legge Rocco, carriera separata e distinta avulsa dalla magistratura, tuttora vigente.

Gli inconvenienti gravi che derivarono da questi due ultimi sistemi hanno consigliato di adottare quello della carriera separata con possibilità di passaggio nella giudicante e con la stessa possibilità di passaggio in essa dei giudici e sostituti procuratori del Re.

Non solo il sistema adottato, ma altre norme lo rendono degno di approvazione, e tra esse l'unificazione della prova per l'ammissione in magistratura, identica per tutti i magistrati, la identità di carriera per i pretori e gradi parificati della magistratura giudicante e requirente, anche per la Cassazione.

Va osservato, per altro, che le disposizioni suddette presentano una lacuna, e non di lieve importanza; manca una norma per l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni pretorie

per un congruo periodo di tempo. Ne ha dimostrata più volte la necessità la quale è stata riconosciuta anche da tutti i Ministri, giacchè quell'esercizio non solo fa conoscere una specialità di servizi la cui conoscenza sarà utile nei gradi superiori direttivi, ma anche e perchè la funzione pretoria è scuola per l'acquisto di tutte quelle doti indispensabili al magistrato e specialmente di quella del carattere, oggi più che mai difficile ad aversi e a conservarsi.

Pertanto formula il voto che nelle disposizioni di coordinamento e di carattere interpretativo e complementare che, per l'articolo 277, ha facoltà di presentare e di emanare con decreti Reali il Guardasigilli voglia disporre che il tirocinio giudiziario da compiersi dagli uditori con opportuni avvicendamenti, giusta l'articolo 129, presso i vari uffici giudiziari debba essere compiuto per un periodo obbligatorio di almeno sei mesi presso quello di pretura.

Anche l'Istituto delle promozioni è stato regolato in modo soddisfacente col ritorno al sistema dello scrutinio che costituisce per la nuova legge, la prova prevalente per le promozioni, tanto in Corte d'appello quanto in quella di cassazione. Il sistema ha il gran merito di aver tolto l'inconveniente dei concorsi, cagione di gravi danni all'amministrazione della giustizia e ai magistrati.

L'oratore ritiene utile di fare tre osservazioni: primo, l'inutilità che vi sia un esame per titoli per la promozione in Corte d'appello, visto e considerato che questo esame è universalmente riconosciuto non essere indice sicuro del merito del magistrato; secondo, il numero dei posti assegnati ai vincitori del concorso per titoli in cassazione per un terzo dei posti, per le osservazioni precedenti e per altre non sembra da approvarsi; terzo, il danno che può derivare ai magistrati, promuovibili per scrutinio, sia per la facoltà concessa al Ministro di chiamare ad esso solo quelli promuovibili per merito distinto, sia per non essere stabilito il periodo di esercizio funzionale che essi debbono compiere per l'ammissione allo scrutinio, periodo stabilito per i magistrati promuovibili per concorso.

Riterrebbe utile che il Guardasigilli provvedesse, con le disposizioni che ha facoltà

di emettere in virtù dell'articolo innanzi menzionato, a determinare il periodo suddetto.

Le guarentigie della magistratura hanno formato oggetto di molte e importanti discussioni, sia nel campo dottrinale, che in quello legislativo, perchè riguardano l'indipendenza del magistrato, una delle condizioni essenziali perchè egli possa rendere giustizia.

Vero è che, come disse il Taiani, «l'indipendenza è una virtù dell'animo che, quando un magistrato non l'ha, non v'ha legge al mondo che possa dargliela»; ma non è men vero che, se lo Stato non può infonderla nell'animo del magistrato, non debba dargli tutte le guarentigie affinchè non la perda se l'ha.

Anche questa questione non può essere ora trattata per la ragione della brevità del tempo. L'oratore accenna quindi alle innovazioni introdotte alla legge precedente:

a) sostituzione del parere consultivo della Commissione centrale a quello consultivo del Consiglio superiore della magistratura, nel caso di tramutamento di ufficio del magistrato inamovibile di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o di grado equiparato, e di sostituzione dello stesso parere alla conforme declaratoria della Corte suprema disciplinare per la dispensa dal servizio degli stessi magistrati;

b) sostituzione della deliberazione del Consiglio dei Ministri al parere del Consiglio superiore della magistratura per il tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili di grado superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o grado equiparato;

c) tramutamento d'ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio, quando non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nel modo richiesto dalle esigenze di servizio, sentito il parere della Commissione centrale;

d) abolizione del parere consultivo della Corte suprema disciplinare per la dispensa dal servizio dei magistrati inamovibili e dei funzionari del pubblico ministero;

e) riduzione dei limiti di età per il collocamento a riposo dei consiglieri di Corte di appello, che è portato da settanta a sessantacinque anni, quando essi abbiano quaranta anni di servizio.

In sostanza il testo definitivo non si discosta molto dalla legge vigente ed è tanto più da lodarsi in quanto non contiene le altre innovazioni menzionate nel progetto, qualcuna delle quali, specie in tema di guarentigie della magistratura, certamente non conferiva alla indipendenza ed al prestigio di essa, onde va data piena lode al Ministro Grandi e al Comitato ministeriale che ha concorso alla redazione della legge per avere eliminato con illuminato consiglio quanto non di vantaggio, ma di pregiudizio era stato proposto.

L'oratore passa quindi ad esaminare brevemente l'attività amministrativa del Ministero.

Nella grande e feconda attività spiegata dal Ministero nei vari rami dell'amministrazione e della quale ha trattato con competenza ed acume la relazione senatoria, per le esigenze del tempo, ricorderà soltanto qualche tratto nei riguardi specialmente della magistratura e della funzione da essa esercitata.

Dal *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia risulta che su quella e su questa si è svolta assidua la vigilanza del Ministro. Infatti egli richiamò l'attenzione dei capi delle Corti e dei Tribunali sulle deficienze processuali, già segnalate dal Procuratore generale presso la Corte suprema, tra le quali quella sempre deplorata e sempre in vigore dei moduli a stampa delle sentenze pretorie, di grave danno all'amministrazione della giustizia, invitandoli ad eliminarle.

Nello stesso tempo provvide per le nuove leggi relative allo stato di guerra, specialmente a quelle sui consumi, sull'accaparramento, sull'oscuramento, la violazione delle quali, se nella massima parte dei centri giudiziari è stata repressa con la dovuta energia e celerità, per il vivo interessamento dei capi, non è mancato il caso di qualche magistratura, che, non solo non ha proceduto al giudizio nella stessa maniera, ma ha mostrato scarso interesse alla repressione punitiva della legge violata.

Parimenti a un'altra grave inadempienza dei doveri di magistrato fu provveduto, all'abusivo allontanamento dall'ufficio, divenuto ormai male cronico, anche perchè il malo esempio viene dai capi. Orbene il Ministro non solo ha rinnovato le avvertenze già fatte dai suoi predecessori, ma ha preso in due casi

provvedimenti disciplinari, e di questi ha dato notizia sullo stesso *Bollettino Ufficiale*.

Non è mancato nemmeno il suo interessamento per lo spettacolo poco dignitoso ed edificante della corsa in Roma di magistrati, in occasione dei concorsi per le promozioni, spettacolo che può essere umano, ma è certamente disdicevole alla dignità del magistrato, conseguenza, per altro, non ultima di quel malanno giudiziario che è stato l'istituto del concorso per le promozioni.

Di alcuni di questi problemi l'oratore si è occupato più volte richiamando su di essi l'attenzione di parecchi Ministri. E ricorda con compiacimento di avere sostenuto, conformemente all'avviso del Ministro De Francisci, che parte precipua dell'attività ministeriale sia quella della vigilanza sulla magistratura e sull'esercizio delle sue funzioni; vigilanza fonte di bene per essa e per la giustizia, e che consente il premio e la punizione, elementi necessari per il retto funzionamento di ogni attività umana.

Di questo governo illuminato e sapiente fanno anche testimonianza altri provvedimenti, anche di elogio, resi parimenti pubblici per la loro inserzione nel *Bollettino Ufficiale*.

Pertanto spontaneo e sincero, vergin di servo encomio, parte dall'animo suo il plauso al Ministro Grandi, al suo solerte cooperatore il Sottosegretario di Stato Putzolu, e a tutto il personale direttivo del Ministero. Al Ministro Grandi anche l'augurio che, dopo avere nella guerra dato prova delle sue virtù di soldato, torni a rendere i suoi preziosi servizi alla Patria.

Ma altresì potente erompe il suo grido di ammirazione e di plauso ai giovani magistrati, ai funzionari di Cancelleria che sulle aspre e impervie montagne di Grecia o nell'arido deserto marmarico, col senno e con la mano, lasciando brandelli di carne sanguinante o la vita sotto le raffiche delle armi nemiche, l'animo volto agli eroici colleghi morti gloriosamente nella guerra mondiale, in terra, in mare, nei cieli, scrivono pagine epiche di virtù e di eroismo. Ad essi, fiore della gioventù d'Italia, teneri virgulti dell'ordinamento giudiziario, il saluto di amore e di fede del Senato e della Patria. (*Applausi*).

PUJIA. Domanda al Governo una delucidazione sulla questione dell'inamovibilità dei

magistrati. È noto che l'inamovibilità di grado è stata riconosciuta dallo Statuto; a poco a poco, però, essa si è estesa per legge alla inamovibilità di sede. I Ministri in questa materia hanno voluto autolimitare il loro potere, affidandosi al parere di una Commissione speciale.

Dei vari sistemi adottati per coordinare i poteri del Ministro con quelli della Commissione speciale, il più adatto fu, a suo parere, quello ideato dal Ministro Orlando, creatore del Consiglio superiore della magistratura, le cui attribuzioni gli sembrano ora molto diminuite: il Consiglio superiore della magistratura nominava una Commissione che dava il proprio parere al Ministro sui tramutamenti di ufficio. Se il Ministro non credeva uniformarsi al parere della Commissione, la legge Orlando stabiliva che egli poteva ricorrere alle sezioni unite del Consiglio superiore, la cui decisione era definitiva ed obbligatoria.

In seguito, si ritenne che dal momento che il Ministro aveva l'obbligo di chiedere per legge un parere per i tramutamenti di ufficio, doveva poi uniformarsi a tale parere.

Esamina poi il sistema codificato nell'ordinamento giudiziario di prossima attuazione. Esso stabilisce la nomina di una Commissione, composta dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale della Corte di cassazione e da un Vice-Presidente della stessa Corte; Commissione che è chiamata a dare il proprio parere sui tramutamenti di ufficio. Si domanda (e questa è la spiegazione che l'oratore desidera dal Governo) se il parere della Commissione sia obbligatorio per il Ministro. La frase usata dall'ordinamento giudiziario è di colore oscuro, perchè in essa è detto che la Commissione ha funzione consultiva. Interpretare la frase nel senso che il Ministro può derogare al parere manifestato dalla Commissione significherebbe abolire l'inamovibilità di sede dei magistrati; se invece la frase si intende nel senso che la consulenza vincola il Ministro, l'inamovibilità verrà mantenuta.

Domanda quale sia il pensiero del Governo in proposito.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale, riservando facoltà di parlare al Relatore e al Governo.

CASOLI, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

Segnala soltanto alle Commissioni un errore in cui si è incorso al capitolo 54 del bilancio in cui è detto, in nota, che capitolo e stanziamento si sopprimono perchè non si ritiene più necessaria la spesa. Invece, mentre lo stato di previsione era in corso di stampa, si è osservato che può ancora verificarsi qualche caso di quelli considerati in detto capitolo. Quindi il capitolo 54 non va soppresso, ma richiamato in vita per memoria. Con questa rettifica lo stato di previsione è stato approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

L'oratore si associa infine alle parole di plauso e di augurio pronunciate dal Presidente.

PUTZOLU, *Sottosegretario di stato per la grazia e giustizia*. Ringrazia il Presidente per il saluto rivolto al Ministro Grandi, a cui è toccata la ventura, negata questa volta all'oratore, di combattere per la Patria sul fronte albanese. Ringrazia anche il Relatore per la sua lucida, sintetica ed esauriente relazione.

L'attività del Ministero della giustizia nell'esercizio trascorso è stata eccezionale, non solo per la legislazione di carattere straordinario, come la riforma dei Codici, ma anche per la parte amministrativa, che ha dovuto rispondere a particolari esigenze derivanti dallo stato di guerra.

Al centro dell'attività del Ministero sta l'opera della codificazione, che può ormai considerarsi completata sulle solide basi dei principi stabiliti dalla Carta del Lavoro. Il primo libro del Codice civile, relativo al diritto di famiglia, è in vigore da oltre un anno, e da questo periodo, per quanto breve, di pratica applicazione, è già dato di desumere giudizi confortanti su taluni istituti di nuova creazione.

L'affiliazione, introdotta dal legislatore fascista come nuovo rimedio per l'assistenza alla infanzia abbandonata, ha corrisposto interamente alle generali aspettative. I dati statistici del primo anno di esperimento confermano che l'istituto è largamente diffuso in tutte le regioni del Regno, sintomo, questo, del vivo sentimento di solidarietà che è nell'animo del nostro popolo. Anche il riconoscimento dei figli adulterini con decreto Reale ha dato ottimi risultati: sono infatti 201 i casi in cui il riconoscimento è stato ammesso. Se si considera che nella quasi totalità dei detti

casi è intervenuto il consenso dei figli legittimi, risulta chiaro che il Ministero si è servito con grande oculatezza del potere discrezionale affidatogli dalla legge, cercando soprattutto di non offendere il prestigio della famiglia legittima.

Modesti sono stati invece finora i risultati pratici dell'istituto del patrimonio familiare, che presenta appena 85 casi di costituzione. Non è tuttavia interdetta la speranza che l'istituto possa avere in futuro una vita più rigogliosa.

Similmente non molto numerosi sono i casi di registrazione delle persone giuridiche private, che ammontano ad appena 215. Non è da escludere, però, che a questo risultato apparentemente poco notevole delle nuove norme, possa aver contribuito la difficoltà di determinare il carattere pubblico o privato dei vari enti.

Buona prova ha dato invece il giudice tutelare, istituito dal nuovo Codice come organo di controllo statale sulla cura degli interessi morali e materiali degli incapaci. Esso funziona attualmente presso ogni mandamento; è questo, però, un assetto provvisorio, come appare dallo stesso articolo 75 del Libro I del Codice. La definitiva sistemazione di questo importante istituto sarà stabilita in base ai risultati pratici ottenuti dopo un congruo periodo di esperimento.

L'attuazione dell'importante principio affermato nell'articolo 401 del Libro I del Codice civile, secondo il quale la pubblica autorità ha il dovere di intervenire per proteggere i minori, moralmente o materialmente abbandonati, è oggetto di studio presso gli organi del Ministero.

Lo scopo propostosi dalla nuova legge civile in materia di adozioni, che era di facilitarle con un regime meno rigoroso di quello del vecchio Codice, può dirsi conseguito, come prova il numero di 462 casi di adozione verificatisi nell'anno.

Intorno al Libro delle successioni e donazioni, entrato in vigore il 21 aprile del 1940, l'oratore crede che sia prematuro formulare giudizi, dato il ristretto periodo di applicazione che ha avuto.

Il Codice di procedura civile, promulgato il 28 ottobre passato, ha suscitato unanimità

di consensi. Il nuovo procedimento intende garantire, secondo i principi tracciati dal Capo del Governo, una giustizia perfettamente aderente alle esigenze del tempo fascista, cioè pronta ed umana. Per assicurare la buona riuscita della riforma, la quale deve eliminare definitivamente l'arcaica procedura stabilita dal Codice del 1865, è stata decisa una lunga *vacatio legis*, durante la quale saranno studiati e predisposti i provvedimenti più adatti allo scopo. Si sta anzitutto promuovendo una opportuna volgarizzazione della riforma, che per il suo carattere radicale ha bisogno di essere completamente assimilata dagli organi chiamati ad applicarla. È necessario adoperare la più vigile attenzione nella scelta dei presidenti dei collegi giudicanti, poichè il successo della riforma dipenderà in massima parte dal saggio uso dei poteri direttivi affidati al giudice. Anche la preparazione dei locali, secondo le esigenze del nuovo procedimento, ha una notevole importanza, e sarà tempestivamente e convenientemente risolta.

Gli altri libri del Codice civile sulle obbligazioni, sulla tutela dei diritti, sull'impresa e sul lavoro, come pure il Codice della navigazione, sono in via di pubblicazione.

Costituisce un completamento della riforma dei Codici il nuovo ordinamento giudiziario, che andrà in vigore il prossimo 21 aprile. Esso intende formare una magistratura idonea alle importanti nuove funzioni affidatele dalla codificazione fascista.

L'oratore assicura il senatore Giampietro, a cui l'ordinamento giudiziario sta meritatamente a cuore, che delle sue approfondite osservazioni in proposito, delle quali lo ringrazia, sarà tenuto il massimo conto. Quanto alla delucidazione richiesta dal senatore Pujia, non gli sembra che la dizione della legge si presti a incertezze di sorta. Poichè la legge parla di una Commissione «consultiva», è evidente che il Ministro può dissentire dal suo parere, ed agire in difformità da quello. Comprende l'ossequio del senatore Pujia verso il tradizionale istituto della inamovibilità dei giudici, ma deve ricordargli le critiche che più volte furono mosse contro di esso anche in Senato. Indubbiamente l'inamovibilità deve essere contenuta entro certi limiti, onde non si traduca in un intralcio a esigenze superiori

della giustizia e in un privilegio che favorisca gli immeritevoli e danneggi i buoni.

Il Ministero ha svolto anche una vasta attività legislativa connessa con le particolari esigenze dello stato di guerra. È di particolare importanza, in questo campo, il provvedimento attualmente in corso di studio, che riordina semplificandola, la complicata materia delle sanzioni penali per le violazioni di legge in materia di approvvigionamenti e consumi, e per quelle relative alle requisizioni e alla preparazione bellica o alla difesa militare della Nazione. Il provvedimento porterà a un aggravamento delle sanzioni correlative ad un vastissimo numero di infrazioni, previste da numerose leggi speciali.

È da notare che il compito dell'Amministrazione della giustizia è stato notevolmente accresciuto da queste molteplici necessità, proprio mentre la sospensione dei concorsi e i continui richiami alle armi hanno prodotto una sensibile diminuzione del personale, che può essere calcolata in una proporzione superiore al 20 per cento, tanto nella magistratura che nel personale di cancelleria.

La guerra ha altresì richiesto che si prendessero provvedimenti per alleviare la crisi provocata nella classe forense. Con il regolamento 25 giugno 1940, n. 954, si è data soluzione integrale al problema della previdenza e dell'assistenza; sono stati apportati importanti ritocchi al vigente ordinamento della professione con la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, e si è provveduto all'adeguamento degli onorari. Pure in relazione allo stato di guerra, sono stati sospesi gli esami di procuratore e di avvocato, e con la legge 21 agosto 1940, anno XVIII, n. 1349, si è attuato un complesso di provvidenze, rivolte ad attenuare i danni professionali occasionati dal richiamo alle armi dei professionisti, amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali, aziende ed istituti di credito.

Anche alla professione notarile si sono apportate riforme che valgono a renderne l'organizzazione maggiormente in armonia con l'ordinamento dello Stato fascista. Così sono stati soppressi i consigli notarili, e le loro attribuzioni sono state trasferite ai sindacati distrettuali fascisti dei notai. È stata revo-

cata l'autorizzazione a stipulare atti in forma pubblica amministrativa, concessa da varie leggi speciali in confronto di diversi enti o istituti, e si è provveduto all'aumento delle pensioni notarili.

Per assicurare il decoro e la regolarità della funzione giudiziaria, il Guardasigilli ha emanato numerose circolari relative all'Amministrazione della giustizia penale, alla remissione dei procedimenti, alle infrazioni a norme emesse in dipendenza dallo stato di guerra, all'osservanza dell'obbligo della residenza da parte dei magistrati, all'attività di controllo dei capi delle Corti d'appello, alla decorosa manutenzione nei locali giudiziari. Può assicurare il senatore Giampietro che queste circolari non finiranno inutilmente in archivio, ma saranno osservate con esattezza e rigore.

È lieto di poter far presente che, anche quest'anno, il progresso nella diminuzione della delinquenza minorile è stato notevole, confermandosi così l'indizio confortante di elevazione morale e sociale del popolo italiano in conseguenza dell'azione riparatrice e rieducatrice svolta dal Regime.

La creazione di nuove officine ed il miglioramento dell'attrezzatura esistente hanno permesso di ottenere, nel campo penitenziario, un ulteriore incremento del lavoro carcerario, sia per l'attività industriale, i cui proventi sono quasi raddoppiati in confronto con la misura raggiunta negli anni 1934-35, sia per quella agricola, strettamente collegata al piano di colonizzazione interna del Regime. Si è avuta infatti la istituzione di una nuova colonia a Porto Conte, nel Comune di Alghero, che verrà quanto prima inaugurata, e si è disposto per la istituzione di un'altra colonia nel nuorese, sulle rive della Quirra. Anche l'organizzazione didattica carceraria si è accresciuta di nuove scuole elementari e di insegnanti specializzati, che agevolano il ritorno del condannato nel consorzio sociale. Si è poi provveduto all'apertura di una nuova casa penale in Pesaro e di un nuovo centro di rieducazione in Ancona.

L'osservanza della disciplina carceraria, informata a vigile energia ed insieme a rara comprensione, è dimostrata dal numero limitatissimo delle evasioni, che sono state solo 5,

e dall'assenza di disordini e perturbamenti negli stabilimenti carcerari.

La liberazione condizionale ha continuato a dimostrarsi istituto utile e provvido. Il 12 per cento delle istanze di liberazione venne accolto, ed i risultati sono da considerarsi soddisfacenti, poichè soltanto in 8 casi si è resa necessaria la revoca del beneficio per la recidiva incorsa dai liberati.

L'attività dell'amministrazione della giustizia si chiude quindi, per l'anno finanziario in esame, con un bilancio di opere e di attività che conferma l'adeguatezza degli organi alle alte funzioni loro affidate e la loro capacità di assolverle in modo soddisfacente, malgrado le ardue difficoltà create dallo stato di emergenza, che ha accresciuto le attribuzioni amministrative e le competenze giudiziarie, e ha ridotto il personale per l'attuazione dei piani di mobilitazione.

È motivo di orgoglio di constatare che non pochi fra i magistrati e cancellieri, accorsi tutti con patriottico entusiasmo alla chiamata della Patria, hanno immolato la loro esistenza sui campi di battaglia o vi hanno conquistati i segni del valore.

Nelle terre d'oltremare i funzionari dell'ordine giudiziario hanno continuato con serena fermezza ad assolvere le loro funzioni in ogni contingenza.

Per tal modo l'intera amministrazione della giustizia è in linea, con tutte le sue forze, con tutta la sua efficienza e con tutta la sua appassionata fede nel dare il più valido contributo all'immane sforzo compiuto dalla Nazione in armi, per il conseguimento della vittoria che dovrà assicurare definitivamente la prosperità e la potenza del popolo italiano. (*Applausi*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(65^a riunione)

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(42^a riunione)

Giovedì 17 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Inizio della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX ». (1298 - rel. Genovesi) - *Oratori*: Felici, Spolverini, Ricci Federico, Ricci Umberto, Martin Franklin, Ferrari Cristoforo. Pag. 845

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marascotti, Anselmi, Baccelli, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Bevione, Bianchini, Burzagli, Campolongo, Carapelle, Cardinali Pericle, Casoli, Castelli, Celesia, Cipolla,

Conci, Cozza, Cremonesi, D'Ancora, De Ruggiero, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giuria, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Guidotti, Ingianni, Leicht, Loffredo, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Mosconi, Mosso, Motta, Nosedà, Nucci, Oriolo, Padiglione, Parodi Delfino, Perna, Pujia, Quilico, Raimondi, Rebaudengo, Rebua, Renda, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Sabini, Sandicchi, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta, Solmi, Spolverini, Valagussa, Viale e Zupelli.

Sono presenti anche i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, per l'interno e per le finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Crespi Silvio, D'Amelio, Foschini Luigi Maria, Gazzera, Marracino, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Petrone Silvio e Sirianni.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

SITTA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Inizio della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1298). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FELICI. Si compiace che l'esame dei bilanci sia stato deferito alle Commissioni legislative perchè ritiene che l'ambiente più riservato permetta una più efficace collaborazione tra Senato e Governo.

Il bilancio in discussione consta di una parte ordinaria e di una straordinaria che nelle attuali contingenze acquista un interesse preminente. Appunto su quest'ultima intende soffermarsi, mentre per quel che attiene alla politica ordinaria, già esaurientemente trattata dal relatore, non farà che delle brevissime considerazioni.

Incomincia a prendere in esame la situazione dei comuni e osserva che ad essi sono affidate in questo momento le più varie funzioni: occorre tener presente che il debito che li grava è spettacolare e che se non si aiutano in questo momento eccezionale, non potranno più risollevarsi.

Ricorda al Sottosegretario di Stato che nella discussione della legge dei quattro miliardi e mezzo da destinarsi ad opere pubbliche, che riguarda anche il suo dicastero, si ebbero promesse e parole di assicurazione dal ministro Gorla. Si parlò espressamente in quella occasione di concordare l'azione tra i vari Ministeri. Nella legge vi erano provvedimenti che riflettevano la funzione dei comuni, e tante altre cose che il Ministro sa e conosce, delle quali si varrà per farsi propulsore della pronta applicazione di essa: la legge non contiene un piano organico, ma le assicurazioni furono tali che l'oratore ebbe l'impressione che vantaggi ne sarebbero derivati anche ai comuni.

Prega il Sottosegretario agli interni di voler rivedere tutto il problema delle Opere pie in materia di affitti. Si è parlato delle affittanze agricole come di un sintomo di poca cura della proprietà da parte del proprietario, dicendosi anche che l'affittuario è uno sfruttatore che non pensa alla miglioria dei fondi, ma se questo può esser vero nel caso delle affittanze

private, così non si può dire quando l'affittanza è obbligatoria come nel caso delle Opere pie. Stabilire il blocco dei prezzi di affitto per le Opere pie vuol dire fare gli interessi di una casta privilegiata: quella degli affittuari. Cita ad esempio l'Ospedale Maggiore di Milano che perde varie centinaia di migliaia di lire a causa del blocco dei fitti: i pesi e i danni che gravano sulla proprietà toccano alle Opere pie, i vantaggi agli affittuari. In materia di affitti agricoli pareva che si fosse ottenuta una equa sistemazione, ma all'ultimo fu emanato un decreto di proroga dei blocchi senza le opportune correzioni il quale non ha fatto che mantenere in una situazione di svantaggio le Opere pie.

Venendo alla parte politica delle sue osservazioni, rileva che l'indirizzo del Ministero dell'interno in questo periodo deve essere in funzione di un principio pregiudiziale, che deve permeare anche la coscienza del popolo, e cioè che l'attuale guerra non può terminare con un compromesso. Si debbono quindi preparare gli spiriti al raggiungimento della guerra vittoriosa ad ogni costo. E l'energia con cui il Capo conduce la battaglia muove da questo concetto: nessun compromesso è possibile con quel nemico che voleva strangolarci con le sanzioni, e che si è dimostrato il nemico più acerrimo della civiltà. Su questo concetto fondamentale deve essere basata la politica interna.

Varie sono le questioni che si presentano: vi è una questione politica, una alimentare, una economico-sociale, ed infine quella dei rapporti con la Santa Sede in relazione all'attuale stato di guerra.

Sulla politica economico-sociale occorre una parola tranquillante del rappresentante del Governo, occorre che certa propaganda giornalistica filocomunista sia controllata severamente, perchè è ben vero che si devono accorciare le distanze fra le varie classi sociali, ma questo non significa che si debba favorire l'accumularsi di eccessive ricchezze, significa piuttosto che il popolo che lavora deve avere particolari riguardi e deve poter migliorare le sue condizioni. Nel Codice civile è compreso il riconoscimento del diritto di proprietà e il riconoscimento dei diritti di chi lavora.

Quando si afferma che le dichiarazioni della Carta del Lavoro sono il punto di partenza della nuova legislazione, già si afferma che il Regime ha camminato fin dalla prima ora verso quella mèta sociale che gli pseudo-riformatori dell'ultima ora potrebbero compromettere.

Il relatore dice che la massa costituisce un blocco granitico intorno al problema della guerra, ma è opportuno aggiungere che c'è ancora qualcuno che va vigilato attentamente. Alcuni giornali stranieri dovrebbero essere decisamente banditi: ad esempio la stampa svizzera di lingua francese che diffama la nostra Patria con bassezza volgare. La popolazione di notizie false non deve essere assolutamente tollerata perchè può turbare la coscienza di parte del nostro popolo. Occorre essere inflessibili anche contro le radio estere fra le quali si distingue particolarmente la propaganda inglese che si serve di un rinnegato italiano per scuotere la fiducia della popolazione. Bisogna colpire tutta quella gente che ancora sente la nostalgia della cosiddetta tradizionale amicizia anglo-italiana e degli immortali principii dell'89, bisogna colpire tutte le forme di disfattismo che è sempre pernicioso: si può aggiungere che dal disfattismo non ci dobbiamo difendere soltanto oggi, ma anche a guerra finita.

L'oratore richiama da ultimo l'attenzione del Governo su una questione molto delicata. Questo periodo di guerra ha indiscutibilmente collaudato la bontà del Trattato di conciliazione. È questo uno degli atti politici più imponenti del Regime perchè ha permesso che le enormi forze morali e spirituali della Chiesa concorrano alla disciplina della Nazione ai fini della sua grandezza. Perciò egli ha sempre sostenuto che il Trattato di conciliazione e il relativo Concordato, salvo alcune osservazioni, rappresentano un vero trionfo del Regime, dell'Uomo grande che l'ha voluto e del Papa che ha corrisposto ai desideri della Nazione salvaguardando gli interessi legittimi della Chiesa.

Vi erano anche disposizioni che preconstituivano situazioni difficili da superare, ma fortunatamente nel corso della guerra si sono adottate interpretazioni ragionevoli degli articoli

di delicata interpretazione. Così è stato possibile interpretare anche l'articolo 12 del Trattato nel senso di impedire che i rappresentanti diplomatici delle Nazioni nemiche risiedessero nel territorio italiano. E si addivenne ad opportune intese circa la stampa vaticana. La posizione dei due Stati, l'italiano e quello vaticano, è una posizione di grande delicatezza: la Chiesa, che è universale, deve esercitare una funzione di pacificazione e di vera neutralità, l'Italia dal canto suo ha la funzione di Nazione che combatte per l'affermazione di determinati principii, che qualche volta possono non essere legati ai concetti e agli interessi della Chiesa.

Occorre essere vigilanti e prudenti per mantenere cordiali i rapporti fra le due autorità perchè resti il vanto all'Italia di aver costituito questo ottimo stato di cose; ma non possiamo non tener conto di certa stampa che nella sua campagna verso la Germania o altri Paesi si abbandona a manifestazioni che in questo momento possono parere meno opportune.

Raccomanda al Sottosegretario di Stato di mantenere alta la sana politica fin qui perseguita che è ossequiente ai limiti giusti e onesti dell'accordo e nello stesso tempo di vigilare perchè mai nessuna manifestazione possa turbare i nostri rapporti col nostro alleato verso il quale il nostro popolo professa attaccamento e simpatia.

Ritiene che discutendosi il bilancio dell'interno non si possa prescindere dal sottolineare l'utilità dell'azione armonica svolta dal Governo e dal Partito. Il Sottosegretario di Stato agli interni fa parte del direttorio del P. N. F., e quindi la politica del Governo e quella del Partito si identificano fundamentalmente puntando sul controllo della resistenza interna e sul controllo alimentare.

I giornali hanno dato notizia che i dirigenti di un ente livornese — la S. A. M. A. — sono stati condannati al confino perchè si preoccupavano solo del proprio interesse nell'esplicare le loro funzioni. L'oratore non solo approva il provvedimento ma lo trova non sufficientemente severo per un reato di tal genere. In materia alimentare occorre che la vigilanza sia severissima e costante perchè il blocco dei

prezzi non finisca per esserci soltanto per quelle che sono le entrate dei cittadini.

Conclude proclamando degno del massimo rilievo l'accordo perfetto tra Dinastia e Regime, essenza e base fondamentale delle sicure fortune della Patria.

La Vittoria non può mancare e tale Vittoria completa farà giganteggiare la figura del Duce nella storia.

Molti, prima della nostra partecipazione alla guerra, erano contrari all'intervento. Benito Mussolini lo volle risolutamente, pur essendo consapevole del grado di preparazione dell'Italia, poichè il suo genio gli fece intendere che la completa unità nazionale e il dominio sui propri mari l'Italia poteva raggiungerlo in questo momento o mai più. (*Vivissimi applausi*).

SPOLVERINI. Si rende conto che in momenti eccezionali le discussioni non sono opportune: contano i fatti. Si limiterà pertanto a fare brevi considerazioni di indole tecnica nel campo sanitario.

Ha letto con vivo compiacimento l'interessante relazione del senatore Genovesi, e particolarmente la sua premessa politica. Il relatore ha tracciato una breve sintesi dell'opera multiforme compiuta costantemente dal Ministero degli interni. Veramente può dirsi che tale opera si sia svolta senza interruzione perchè vi sono dei servizi nel dicastero degli interni (come quello della sanità pubblica e quello della pubblica sicurezza) che — sotto l'alta direzione del Duce e con l'intelligente ed appassionata collaborazione del Sottosegretario Buffarini Guidi, a cui va un meritato plauso — non conoscono soste.

Il primo punto delle sue considerazioni riguarda le Mutue sanitarie. È un problema scottante che non ha ancora pieni consensi, così tra i mutuati come tra i medici. Esse mirano — attuando i principii della Carta del Lavoro — ad assicurare i cittadini contro tutte le malattie. E che il problema sia grave lo dimostrano le cifre: i mutuati superano i 12 milioni e la spesa è di un miliardo di lire.

Queste Mutue in pratica funzionano ciascuna per suo conto e ognuna finisce per preoccuparsi in primo luogo delle questioni finanziarie e amministrative e in secondo luogo

della sanità che naturalmente dovrebbe avere il primo posto. Si arriva perfino a questo: che talvolta le Mutue si fanno concorrenza tra di loro. E così accade di trovare nella stessa via o nello stesso rione un ambulatorio dell'agricoltura, uno dell'industria ed un ospedale, il che importa un'evidente e deprecabile dispersione di denaro.

Accade anche che le mutue, quando debbono far ricoverare dei pazienti, chiedono a più case di salute le tariffe e finiscono per inviarli dove la retta è minore, senza preoccuparsi d'altro. Tutta questa materia va regolata meglio e appunto per questo non dovrebbe essere, come è attualmente, di competenza delle Corporazioni — le quali, caso mai, potrebbero occuparsi delle questioni amministrative, non di quelle sanitarie — ma passare al Ministero degli interni, e più precisamente alla Direzione generale della Sanità Pubblica. Solo così si potrà addivenire ad una unificazione dei servizi sia ai fini assistenziali che amministrativi, mettendo le mutue anche in relazione ai servizi ospedalieri. Solo da questa Direzione unica il servizio di assistenza e, in generale, i malati potrebbero essere sensibilmente avvantaggiati.

Quanto alla protezione della maternità e dell'infanzia il relatore conclude dicendo: «Può formularsi l'augurio, a proposito di assistenza all'infanzia, che siano ripresi o approfonditi gli studi per porre su un piano di maggior coordinamento l'attività delle provincie riguardo alla infanzia illegittima, con l'attività dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia destinata, a prescindere dai concorsi finanziari, alla infanzia legittima.

Su tale questione i medici — i pediatri in particolare — insistono da vario tempo e sono dell'opinione che non sia giusto fare distinzione fra infanzia legittima ed illegittima, mentre a quest'ultima, passato il primo anno di vita, non si provvede più sufficientemente. L'oratore crede che il Sottosegretario Buffarini Guidi abbia già posto allo studio il problema della abolizione di tale distinzione, da cui è sicuro che non potranno venire che vantaggi all'infanzia.

Il terzo argomento concerne la lotta antitubercolare. L'oratore conviene che si sia fatto

molto e che la mortalità sia ridotta, ma non è favorevole al sistema seguito perchè si è data troppa prevalenza all'assistenza, trascurando la parte profilattica, mentre soltanto quest'ultima può portare ad una vera vittoria sul male. I pediatri ritengono che i preventori dovrebbero essere in numero superiore ai sanatori: se non si potesse arrivare a tanto, auspicano che almeno si arrivi ad un numero uguale. Tuttavia su questo non insiste, perchè ha appreso, con soddisfazione, che il Governo si avvia verso quest'ordine di idee.

Il relatore ha osservato che la mortalità infantile è « ancora alta in Italia e che si spera diminuisca con le sagge provvidenze testè prese con l'istituzione di Centri specializzati, culle termostatiche ecc. ». Ma anche questo non è facile. È necessario che nel popolo si faccia strada la convinzione che non bisogna fare ammalare i bambini. Essi nascono sani e non bisogna portarli dal medico soltanto quando sono ammalati.

Il relatore ha manifestato la sua preoccupazione perchè, da alcuni mesi « almeno in certe regioni, aumenta il numero dei prematuri, e più ancora quello dei bambini nati a termine, ma con una forte deficienza ponderale. Il fatto venne già osservato in Germania — egli dice — e pare che più che a ragioni alimentari sia da attribuirsi ai patemi di animo derivanti in parecchi ambienti familiari dallo stato di guerra ».

L'oratore invece ritiene che il fatto sia da imputare non tanto allo stato d'animo della madre, quanto a deficienze, più che d'ordine alimentare, di vitamine. Per esempio, nella clinica pediatrica di Roma si è potuta riconoscere l'origine da deficienza vitaminica di una grave malattia a forte mortalità (di cui fortunatamente si è trovata la cura) con l'osservazione di 12 casi presentatisi negli ultimi sei mesi.

Infine parlando di malattie sociali il relatore non ha fatto cenno delle malattie di cuore che sono appunto quelle che cagionano una maggiore mortalità, oggi fortunatamente diminuita dai preparati sulfamidici. Per quanto possa sembrare strano, la tubercolosi e il cancro riuniti non uccidono tante persone quante ne uccidono le malattie di cuore. Queste, se

pure si manifestano tardi, è però accertato che si acquistano nei primi anni di vita, ed è appunto in questi anni che si deve provvedere alla cura per evitare lo scompenso.

Il Capo del Governo ha riconosciuta l'importanza del problema e lo ha fatto segno del suo alto interessamento. E tutti i medici sanno, e l'oratore meglio di ogni altro può testimoniare, quanto stiano a cuore i problemi della sanità pubblica al Sottosegretario di Stato Buffarini Guidi: a lui si deve, per esempio, se è sorto l'Istituto per la cura della poliomielite. Ciò dà all'oratore la certezza che le sue modeste osservazioni saranno prese in benevola considerazione.

Conclude inviando un reverente e devoto omaggio alla memoria dei medici italiani caduti in guerra, ed un saluto a quelli che combattono valorosamente insieme ai nostri eroici soldati per la grandezza e per la vittoria delle nostre armi. (*Applausi*).

RICCI FEDERICO. Dichiaro di voler fare poche osservazioni su un argomento, del quale ebbe già ad occuparsi altre volte: la protezione antiaerea. Nel bilancio preventivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42 non figurano stanziamenti per le spese riguardanti la protezione antiaerea, perchè questo servizio all'epoca della compilazione dei bilanci dipendeva dal Ministero della guerra e, con un provvedimento adottato soltanto circa un mese fa, è passato alla dipendenza del Ministero dell'interno. Occorrerà dunque stornare lo stanziamento previsto per la difesa antiaerea dal bilancio del Ministero della guerra e iscriverlo in quello del Ministero dell'interno, e possibilmente aumentarlo.

È stata una saggia disposizione l'affidare al Ministero dell'interno il servizio della difesa antiaerea passiva. La popolazione civile sa di non poter essere sempre difesa dalle forze militari. Può infatti accadere che, per inderogabili esigenze tecniche, reparti militari addetti alla difesa marittima o contraerea di una città debbano spostarsi da un luogo all'altro e lasciare così per qualche tempo incustodita la località che avevano il compito di proteggere.

A ciò sono preparati i cittadini; ma non sarebbe ammissibile che le autorità trascuras-

sero di organizzare e disciplinare l'importantissimo servizio della difesa passiva. I prefetti insieme coi funzionari del genio civile potranno provvedere meglio dell'autorità militare, distratta da altri importantissimi compiti.

La difesa antiaerea può essere considerata da due punti di vista: il primo, relativo alla emanazione ed applicazione di norme regolamentari circa le opportune cautele o misure che i cittadini debbono prendere in caso di allarme; il secondo, concernente la costruzione, in tempo debito, di ricoveri antiaerei.

Per quanto riguarda il primo punto, si può provvedere anche in breve spazio di tempo ad organizzare i cittadini e a disciplinarli, ad esempio, con regolamenti affissi ai muri delle città e delle contrade rurali. Ma già in questo campo possiamo lamentare alcune incongruenze: sono stati adottati eguali regolamenti per la popolazione di città e per quella delle cittadine e delle campagne. Si obbligano così gli abitanti delle cittadine di provincia a sgombrare le strade durante l'allarme tal quale come è prescritto per gli abitanti delle grandi città. Ed i militi dell'« Unpa » spiegano un grande zelo. Ciò però non è sempre necessario, perchè, quando gli allarmi sono dati, la minaccia riguarda importanti centri contro i quali soltanto c'è pericolo si svolga l'offesa. Senza dubbio in questo campo occorre una disciplina rigorosa, ma non è opportuno costringere i cittadini all'osservanza di precauzioni non necessarie. Dove, causa la scarsa popolazione, non v'è pericolo di congestione, e non è probabile l'attacco non è il caso di sospendere la circolazione, tanto più se mancano regolari rifugi.

Anche nelle grandi città, del resto, l'esperienza e il buon senso hanno insegnato che non sempre è necessario correre nei ricoveri appena suona il segnale d'allarme. Comunque, non si deve vietare incondizionatamente la circolazione, ma occorre procedere con raziocinio e buon senso. Si può dare e s'è dato il caso di cittadini, che, accorsi a un determinato ricovero, pubblico o privato, l'han trovato completamente occupato; ebbene, essi furono fermati dal zelante agente dell'« Unpa » subito fuori dell'ingresso del ricovero, a cielo sco-

perto, e non fu loro consentito di muoversi alla ricerca d'altro rifugio!

Alcune norme regolamentari sono poi risultate affatto inutili, come ad esempio quella piuttosto umoristica che prescrive ai cittadini in caso di bombardamento di sdraiarsi per terra con le gambe divaricate. Se si dovrà procedere all'emanazione di altri regolamenti sarà bene che essi contengano disposizioni più rispondenti a necessità pratiche.

Circa il secondo punto, l'apprestamento dei ricoveri antiaerei, l'oratore osserva che non si è provveduto in tempo debito. In molte città mancano sufficienti rifugi pubblici; e quelli privati non sono stati costruiti in modo da tutelare efficientemente la vita dei cittadini. Talvolta questi ricoveri costituiscono un vero e proprio pericolo per coloro che vi accedono. Il rifugio deve essere costruito solidamente: a Genova, nel bombardamento del febbraio, si sono avute molte vittime dove i ricoveri non hanno resistito all'urto e al peso delle macerie delle case colpite dalle granate.

Se si vuole che ogni casa abbia il suo rifugio bisogna imporlo con una chiara disposizione di legge; e non debbono mancare le ispezioni ad ogni singolo edificio. In questo campo finora si è proceduto con troppo poco rigore: s'è dato il caso di inquilini che protestavano, perchè desideravano, e giustamente, che il ricovero fosse rinforzato, ma nessuna ispezione è stata fatta, ed il proprietario dello stabile si è limitato a dare una imbiancatura alle mura.

Certamente, per la costruzione di un rifugio a regola d'arte, il proprietario deve sostenere notevoli spese, che sarebbero pura perdita se non potesse rivalersi sugli inquilini. L'oratore accennò a questo fatto quando fu discusso il provvedimento riguardante il blocco dei prezzi e delle pigioni. In quell'occasione fu risposto dal Sottosegretario di Stato per la giustizia che l'inquilino non poteva opporsi ad una richiesta di aumento di fitto da parte del proprietario quando questi avesse provveduto alla costruzione di ricoveri, non già di fortuna, ma aventi carattere stabile, pel quale avesse affrontato spese e sopportato aggravii. Questi ricoveri stabili, secondo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la giustizia, de-

vono considerarsi vere e proprie opere di miglioramento e in tal caso, a giudizio del magistrato, può essere concesso al proprietario di elevare congruamente il canone di affitto.

L'oratore si era dichiarato soddisfatto di questa dichiarazione del Sottosegretario di Stato per la giustizia poichè essa rispondeva pienamente al suo punto di vista. Occorrerebbe però inviare ai magistrati apposite circolari per meglio chiarire la situazione ed insistere sul carattere di opere di miglioria che hanno le costruzioni di ricoveri stabili e sicuri.

Sarebbe bene anche imporre adeguate e severe sanzioni a quei proprietari che non provvedono a dotare le loro case di regolari ricoveri: una, ad esempio, potrebbe essere per lo meno quella di escluderli dal beneficio del risarcimento dei danni di guerra, salve altre sanzioni e responsabilità.

Quanto ai ricoveri pubblici, di cui occorre promuovere sollecitamente la costruzione, sarebbe poi opportuno stabilire in quale ricovero il singolo cittadino deve accedere, secondo la località in cui si trova all'inizio dell'allarme ad evitare che troppe persone affluiscono nello stesso rifugio causando confusione e disordine.

Termina augurandosi che i mezzi già predisposti e quelli che si dovranno predisporre per la difesa passiva debbano riuscire superflui; ma questo augurio, questo modo di pensare non ci dispensano dall'obbligo di adottare in tempo tutte le provvidenze necessarie per fronteggiare gli eventuali attacchi del nemico. Anche il piroscampo più solidamente costruito, che meglio degli altri regge il mare e dà le più ampie garanzie di sicurezza, non per questo è sprovvisto delle scialuppe di salvataggio. (*Applausi*).

RICCI UMBERTO. Dopo aver messo in evidenza come nella discussione del bilancio degli interni si affaccino problemi gravi per la vita nazionale, si associa alla lode che il relatore ha rivolto ai Prefetti del Regno, dei quali può dirsi che sono sempre in trincea, notte e giorno, in tempi normali e anormali; essi sono dei veri combattenti, sono le maggiori colonne della Nazione: con affetto e spirito di colleganza invia ad essi il più caloroso saluto.

Da circa 10 anni ha prevalso la prassi di collocare a riposo i prefetti con 35 anni di

servizio, mentre la base legislativa del provvedimento è la legge sulle pensioni che stabilisce che i prefetti possono essere collocati a riposo a 65 anni di età o a 40 anni di servizio. Si è creduto di rimediare al danno con una leggina che concede i cinque anni agli effetti utili della pensione, ma questa legge che voleva venire incontro ai giovani prefetti, che potevano essere collocati a riposo dopo un anno di servizio, si è tramutata in un danno per molti Prefetti e in un danno ancora maggiore per l'amministrazione dello Stato in quanto molti Prefetti sono stati collocati a riposo nella pienezza delle loro facoltà fisiche e mentali, ed in contrasto con la disposizione vigente fino a poco tempo fa, secondo la quale i comandanti di corpo d'armata andavano in pensione a 68 anni di età. Deplora che il Ministero dell'interno debba privarsi dell'opera di Prefetti esperti nel colmo delle loro facoltà quando il pubblico servizio potrebbe ricavare notevoli vantaggi dalla loro permanenza nell'ufficio.

Il governo è spinto dai giovani che vogliono arrivar subito ai primi posti, mentre ognuno deve marciare al suo passo. Il senso della gerarchia, dell'ordine, della disciplina e dell'inquadramento nazionale dovrebbe valere anche nelle carriere statali, altrimenti si va incontro ad amare sorprese ed i servizi pubblici non funzionano come dovrebbero.

Il relatore ha illustrato la questione delle finanze comunali e provinciali e si è riferito particolarmente ad uno studio fatto al Ministero delle finanze, raccolto in tre grossi volumi; egli ha citato le statistiche riportate in quei volumi, ma le statistiche poco giovano, essendo ben noto che le finanze comunali da qualche decennio sono in un gravissimo sbilancio. I bilanci di molti comuni sono inesatti, per non dire falsi, perchè un podestà nel fare il bilancio non ha altro rimedio che di raggiungere il pareggio aritmetico, mentre nello svolgimento dell'amministrazione gli stanziamenti risultano sorpassati: i guai nascono quando si passa al conto consuntivo. La chiave di volta di questa gravissima situazione è una sola: la relazione segnala tre punti che dovrebbero essere fondamentali per risolvere la situazione: primo, sgravio degli oneri sopportati dai comuni per i servizi spettanti ad altri

enti, anche statali; secondo, perequazione dei tributi in vigore e disciplina delle entrate; terzo, provvidenze straordinarie per il finanziamento di opere pubbliche.

L'oratore però vede un quarto punto che è di anche maggiore importanza: riduzione delle spese, la quale non deve essere cieca ed uniforme ma intelligente e proporzionata alle possibilità degli enti. Occorre spendere in proporzione delle proprie entrate, questo è il canone fondamentale che vige in tutte le epoche e in tutti i regimi. Certamente non può paragonarsi l'amministrazione comunale ad una amministrazione familiare; il podestà deve spendere per i servizi pubblici normali e provvedere a servizi che importano spese straordinarie, cosa che non avviene nell'amministrazione familiare, ma la linea generale, la via maestra per migliorare le attuali condizioni è la limitazione delle spese in rapporto ai mezzi di cui si dispone. Seguendo questa linea non occorreranno provvedimenti eccezionali: basterà saper economizzare e spendere al momento opportuno.

Dovrebbe cessare l'incitamento a compiere opere straordinarie che non corrispondono a bisogni urgenti; se non cesserà fra i podestà questa gara a chi è il più bravo, si vedranno precipitare le finanze comunali. Già nel 1935 i comuni in stato fallimentare erano 26; non consta all'oratore quali siano le condizioni attuali, comunque il sintomo è grave e si può giungere al punto che molti comuni dichiarino di non poter più pagare.

Il problema merita di essere approfondito e il fatto di essere oggi in stato di guerra non impedisce di risolverlo, perchè non ha nulla da fare con la guerra e con il fronte interno. Anzi, quando i contribuenti sapranno che i comuni hanno facoltà di spendere solo in proporzione ai mezzi a loro disposizione, pagheranno le imposte con maggiore tranquillità e senza lamentele.

Inerente a questo è un altro argomento: il relatore afferma che si può accettare l'idea di affidare a uno speciale organo il coordinamento dei finanziamenti di pubblico interesse; l'oratore invece ritiene che in Italia si siano già creati troppi organi nuovi. In moltissimi casi è meglio ripartire il lavoro, perchè con la divi-

sione del lavoro si raggiungono risultati grandiosi, mentre creare nuovi enti vuol dire spesso non semplificazione ma aumento della burocrazia, pagata per di più con stipendi eccezionali. Il che suscita nei funzionari statali il desiderio di aumentare le proprie risorse per raggiungere la stessa somma di entrate degli impiegati di questi enti, assunti senza concorso, senza scelta e subito collocati nei più alti gradi direttivi. (*Applausi*). Si aggiunga che per ogni ente nuovo la prima cosa che si suol fare è acquistare un palazzo, con relativo mobilio di lusso, personale di servizio ecc.

Non sa se l'idea esposta nella relazione sia condivisa dal Governo, ma fa rilevare che già esiste quanto occorre per il funzionamento degli enti locali. Ricorda la gloriosa istituzione, nel 1863, della Cassa depositi e prestiti, della quale era così definito il compito: « il denaro depositato nelle casse sarà impiegato in prestiti alle provincie, ai comuni, ai loro consorzi e alle istituzioni di beneficenza: per la esecuzione di opere pubbliche, acquisto di stabili per pubblici esercizi, estinzione di debiti contratti a condizioni onerose ». Furono poi obbligate le casse di risparmio postali a versare le somme ricevute in deposito alla Cassa depositi e prestiti, che è l'organo unico dello Stato che presta denaro alle migliori condizioni possibili e che si accontenta della restituzione in trentacinque e anche in cinquanta anni. La Cassa può anche venire in aiuto dei consorzi (legge 17 maggio 1898): a tal uopo fu istituita presso la Cassa una sezione autonoma di credito comunale e provinciale. Se la Cassa fosse posta nella sua piena efficienza, si realizzerebbe in pieno l'attività necessaria per venire incontro ai bisogni degli enti locali: e non è sola, poichè con disposizioni successive furono autorizzate le casse di risparmio ordinarie a far prestiti agli enti locali, e poi anche il Banco di Napoli, la Banca del Lavoro ed altri istituti. Però la Cassa dà oggi il danaro al 5,50 per cento con la restituzione dai 25 ai 50 anni, mentre gli altri enti prestano ad un interesse più alto e vogliono la restituzione entro 10 o 20 anni al massimo.

L'oratore ritiene che con la limitazione delle spese in proporzione alle entrate e con l'assicurazione di crediti a relativo buon mercato,

le provincie, i comuni, gli enti di beneficenza potranno corrispondere alle necessità elementari e raggiungere in un ragionevole limite di tempo il pareggio dei bilanci, senza provvedimenti eccezionali nè finanziamenti da parte dello Stato.

Si chiede poi se la provincia, quale ente amministrativo, sia effettivamente utile e necessaria. Ritiene opportuno che sia approfondita questa ricerca per vedere se valga la pena di migliorare una istituzione che a suo modo di vedere è sorpassata. È questo un problema che dovrebbe essere oggetto di studio per giungere ad una soluzione con quella rapidità che è caratteristica del Governo fascista. Solo questo Governo, con il prestigio di cui gode, potrà fare quello che nessun Governo precedente avrebbe potuto fare.

Ma se non si volesse arrivare a questo, occorrerebbe rivedere e stabilire nettamente i servizi che debbono essere lasciati a carico delle provincie e quelli che debbono essere posti a carico dello Stato e dei comuni.

I bilanci delle provincie sono pieni di residui attivi, che non si possono esigere per la insolvibilità dei comuni; occorre semplificare. Il concetto dei contributi integrativi è un concetto deprecabile; in un punto della relazione si parla di un fondo integrativo delle provincie, ma l'oratore si augura che non se ne faccia nulla; queste riforme derivanti da necessità contingenti vanno ben ponderate. Le nostre istituzioni debbono essere salde perchè i contributi degli enti locali siano dati a ragion veduta; si devono delimitare chiaramente i compiti provinciali, quelli comunali, e quello dello Stato, e ciascuno deve assumere i propri, evitando i conguagli, i rimborsi, i contributi, fonti tutti di complicazioni infinite e di lungaggini improduttive.

Le chiarificazioni legislative dirette a semplificare gli istituti e a dare la precisa attribuzione dei compiti creati dalla legge ci devono portare al miglioramento della vita amministrativa. Nella relazione non si parla di quello che si è verificato nella provincia di Bolzano. Non si nasconde la delicatezza dell'argomento, ma poichè si dice che la questione, per la parte finanziaria, è stata definita con una transazione globale omettendo la

cifra, chiede al Sottosegretario se può e crede di dire qualcosa su tale argomento. (*Applausi*).

MARTIN FRANKLIN. Dichiaro che sarà brevissimo perchè già altri oratori hanno trattato argomenti che egli si proponeva di trattare.

Pur essendo membro della Commissione di finanza e, come tale, fautore di economie, non può non rallegrarsi dell'aumento del fondo per la maternità e infanzia: specialmente nel periodo attuale è necessario assistere le madri che hanno già tante ragioni di preoccupazioni. Per quel che riguarda la mortalità infantile il senatore Spolverini si è già addentrato, con la sua autorità scientifica e professionale, in particolari tecnici; l'oratore si limita ad affermare il suo convincimento che il miglior rimedio preventivo è l'assistenza alla madre.

È lieto di poter dire che a Roma in ordine a questa assistenza si sono fatti quest'anno sensibili progressi: ma gli duole che altrettanto non possa dirsi per le provincie. Tanto che in talune i benefici che si ottengono non appaiono proporzionati ai fondi che la Maternità ed Infanzia riceve. È un rilievo che non apparisce del tutto infondato e che si rivolge a moltissimi enti, anche a quelli che non dipendono dal Ministro dell'interno, ma che crede utile segnalare per raccomandare al Sottosegretario.

Tutti questi enti spendono troppo in amministrazione, in palazzi, in personale, in lussi inutili. Pur sapendo di sfondare una porta aperta desidera levare ancora una volta la sua voce contro la « palazzomania » che, per quanto bollata in un discorso del Sottosegretario Buffarini Guidi alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, continua a far sentire i suoi disastrosi effetti. È una malattia veramente grave che ha contagiato ormai tutti gli enti. L'oratore ha udito dire che persino l'Associazione fra le famiglie numerose progetta l'acquisto di un palazzo del valore di qualche milione.

Il grave è poi che da tale contagio non si sono salvati nemmeno gli ospedali. Così per esempio l'Ospedale Maggiore di Milano ha costruito un ospedale così maestoso, così grandioso (e anche così lontano dalla città), che si sono prodotti una quantità di inconvenienti

non facilmente superabili cominciando da quello del riscaldamento. E non è il solo caso. L'oratore crede che il Sottosegretario di Stato sia d'accordo con lui nell'augurarsi meno monumentalità, meno statue, e qualche letto di più.

Un altro sperpero da evitare, per quanto possa apparire in confronto trascurabile, è quello delle pubblicazioni e delle riviste in genere. Non v'è Ente che oggi non abbia la sua rivista e tutte sono di gran lusso, piene di costose fotografie. Alcune volte questi esibizionismi ottengono il risultato contrario a quello che perseguono. Così, vedendo delle fotografie ove una nidiata di bambini appare trattata col massimo lusso nei minimi dettagli, si è portati a pensare che con la stessa spesa si potrebbe ricoverare e trattare con meno lusso ma con eguale utilità un numero molto maggiore di bambini. Sono questioni legate fra loro; la palazzomania si accompagna con le riviste che devono illustrare i palazzi!

Sembrerebbe più utile la pubblicazione in forma modesta di bilanci e conti da cui risultasse in che modo sono ripartite le spese.

Un'altra questione grave è quella delle spese di amministrazione e di personale di tutti questi enti.

Appena costituiti, questi enti creano una pesante organizzazione burocratica. Si nominano impiegati in gran numero: perchè più sono gl'impiegati e più si possono creare capi divisione, direttori ecc. Si reclutano senza concorso, senza titoli, persone che di botto diventano capi ufficio mentre nella burocrazia statale non potrebbero neppure aspirare al grado iniziale.

Per converso questi enti danno ai loro impiegati degli stipendi molto più alti di quelli degli impiegati dello Stato, ed il Ministro delle finanze Thaon di Revel dichiarava alla Commissione di finanza che bisognava decidersi ad affrontare una questione che creava tra impiegati dello Stato un giustificato malumore, un danno per l'economia degli enti, ed una minaccia per la pubblica finanza.

Per di più tutti questi enti hanno adottato con entusiasmo l'orario unico, per cui accade che le persone che dalla provincia vengono a Roma per trattare dei loro affari, colla rare-

fazione dei mezzi di locomozione e colle soste nelle anticamere, vedono arrivare le tredici, avendo fatto appena un paio di commissioni, e passano, anzi perdono, a Roma dei pomeriggi interi senza poter far nulla. Si pensi che dopo le undici e mezzo non vi è più a Roma una banca aperta. Questo sistema è anti-economico: se si dovesse estendere a tutte le città, contribuirebbe a portare ad un aumento dei costi di produzione che potrà forse equilibrarsi in una economia chiusa, ma che sarebbe fatale nel commercio con l'estero che diventerà indispensabile ad un dato momento per assicurare le materie prime. Nè è da credere che l'economia di luce e di riscaldamento nei mesi invernali sia sufficiente compenso.

L'oratore richiama dunque l'attenzione del Governo su tutto il complesso di queste questioni e raccomanda vivamente che non si indicano per la durata della guerra concorsi per impieghi che costituirebbero un motivo di lagnanza e di preoccupazione per gli assenti, per i combattenti che già subiscono tanti sacrifici per la Patria. (*Applausi*).

FERRARI CRISTOFORO. Le osservazioni fatte dal senatore Federico Ricci a proposito della difesa antiaerea lo inducono a ripetere due raccomandazioni da lui già fatte presso la Commissione delle forze armate in occasione della discussione del provvedimento riguardante la protezione antiaerea degli stabilimenti industriali.

La prima riguarda la guerra chimica. Se finora questo insidioso mezzo di offesa non è stato usato, non si può escludere che possa essere impiegato in avvenire dal nemico. Di qui la necessità di fronteggiarne la minaccia. Sarà bene predisporre una efficiente organizzazione per proteggere la popolazione civile da questo grave pericolo: bisognerebbe costituire mezzi mobili per la bonifica chimica e creare squadre di disinfestazione.

La seconda raccomandazione concerne la difesa contraerea attiva degli stabilimenti industriali. Questi per legge dovrebbero avere impianti di difesa passiva antiaerea, ma sino ad alcuni mesi fa questi impianti non erano ancora costruiti. L'oratore già fece osservare che alla gravità delle offese dal cielo è necessario che gli stabilimenti industriali contra-

stino in ogni modo. e perciò prospettava la necessità che la difesa antiaerea passiva venisse associata ad una difesa contraerea attiva, predisposta convenientemente sin dal tempo di pace. Sarebbe quindi necessario che ogni stabilimento fosse provvisto dell'armamento antiaereo con relative scorte di munizioni. L'impiego di tali armi dovrebbe essere affidato a squadre di operai addestrati.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al relatore e al Sottosegretario di Stato per l'interno.

La Commissione è convocata per il giorno seguente alle ore 10.

La riunione è sciolta alle ore 12,20.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(66^a riunione)

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(43^a riunione)

Venerdì 18 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1298 - rel. Genovesi) - *Oratori*: Genovesi, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno* Pag. 857

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Anselmi, Baccelli, Bevione, Carapelle, Cardinali Pericle, Casoli, Castelli, Celesia, Cipolla, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giuria, Guacero, Gua-

dagnini, Guerresi, Guidotti, Loffredo, Maraviglia, Marescalchi, Martin Frankin, Medolaghi, Miari de Cumani, Mosso, Motta, Nosedà, Oriolo, Padiglione, Perna, Piola Caselli, Pozzo, Quilico, Raimondi, Rebaudengo, Rebuà, Renda, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Sabini, Sandicchi, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Sitta, Solmi, Valagussa, Viale e Zupelli.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e il Sottosegretario di Stato per l'interno.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, D'Amelio, Foschini Luigi Maria, Gazzera, Marracino, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Petrone Silvio e Sirianni.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

SITTA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1298). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Ricorda che nella precedente riunione fu chiusa la discussione gene-

rale, riservando la facoltà di parlare al relatore ed al Sottosegretario di Stato per l'interno.

GENOVESI, *relatore*. Ringrazia i senatori che hanno avuto parole di consenso per la sua relazione.

Riferendosi poi a quanto ha detto il senatore Umberto Ricci deve correggere un'errata interpretazione del suo pensiero. Nella relazione non ha parlato della creazione di un ente di coordinamento dei vari finanziamenti in relazione alle possibilità degli enti ausiliari, ha parlato della opportunità di affidare questa funzione ad un organo intendendo ben chiaramente che questo non potesse essere altro che un organo dell'amministrazione dell'interno. Se avesse dovuto esprimere il suo pensiero sulla creazione di un ente parastatale distinto non avrebbe potuto che consentire pienamente con quanto ha detto il senatore Ricci, essendo perfettamente convinto della inopportunità di creare nuove sovrastrutture che conducono sempre ad un aumento della burocrazia e ad uno sperpero di mezzi. La sua affermazione nella relazione si riferiva alla perspicua relazione sul bilancio dell'interno 1938-39 dettata dal senatore Mosconi. In essa si ricordava come fin dal 1930 fosse stata ventilata la proposta, poi adottata, di istituire una Commissione presieduta dal Capo del Governo alla quale partecipassero i Ministri delle finanze e dell'interno e i rappresentanti degli enti parastatali finanziatori. E mentre nella relazione si faceva l'augurio che la collaborazione fra i Ministeri dell'interno e delle finanze si estrinsecasse anche alla periferia, questa soluzione era scartata per la impossibilità di parificare la funzione dei prefetti e degli intendenti di finanza e si faceva buon viso alla proposta che questi organi di coordinamento presso il Ministero dovessero funzionare.

Il senatore Umberto Ricci ha anche accennato alla necessità di fissare i punti fondamentali della riforma delle finanze locali e degli enti ausiliari, tenendo presente la necessità di adeguare ogni spesa alle possibilità delle entrate. Questo può essere un aspetto del problema ma non è l'unico nè il risolutivo. Vi sono invece enti, quali i comuni, che non

hanno la possibilità di fronteggiare con le proprie entrate i servizi indispensabili a loro affidati, di qui la necessità di rimediare a questa situazione. Molto più interessante è il principio fissato nella legge del 1931 per la riforma delle finanze locali e ribadito nel Testo Unico della legge comunale e provinciale del 1934 e cioè che nessun maggior onere deve essere attribuito agli enti ausiliari senza aver provveduto contemporaneamente alla entrata che deve fronteggiarlo. Questo principio che ora si può dire fondamentale pur troppo non è stato rispettato.

Considerando sotto questo riguardo la provincia, della quale si è chiesta la soppressione, si può osservare che le provincie, che sono in condizioni finanziarie assai migliori dei comuni, sono maggiormente minacciate da questo accollo di oneri nuovi. Delle 94 provincie 29 almeno sono in ottime condizioni di equilibrio se è vero che queste 29 non hanno nemmeno superato il primo limite della sovrapposizione fondiaria.

L'oratore ricorda quali sono gli oneri nuovi che dal 1933 sono stati posti a carico delle provincie, fino all'ultimo, quello relativo all'auto-treno sanitario, sul quale il parere della periferia è alquanto difforme da quello del centro. Da tutto ciò deriva la necessità di pensare a nuove fonti di entrata che, per le provincie, appaiono sotto un certo profilo evidenti. Se si considera che questi nuovi oneri rappresentano un aggravio di 106 milioni e che con la soppressione della tassa sulle biciclette si è avuta una diminuzione di entrate di 15 milioni, occorre pensare ad altre possibilità di entrata che non turbino l'armonia dei tributi.

Nelle entrate provinciali le sovrapposte immobiliari concorrono per il 50 per cento, mentre l'addizionale mobiliare concorre per l'11 per cento; occorre quindi far partecipi in misura più adeguata dei carichi provinciali i redditi mobiliari.

Il senatore Umberto Ricci ha detto che non sa se sia il caso di esaminare il problema della soppressione delle provincie. Il dissenso è evidente, non è possibile pensare alla soppressione di un organo al quale si sono affidate sempre nuove attribuzioni. Alle attribuzioni

antiche che pur erano importantissime si sono aggiunte altre di carattere assistenziale, sanitario e di beneficenza, di guisa che le provincie sono diventate organismi che hanno visto moltiplicati i loro servizi.

Ma accanto alla provincia si sono creati organi che possono essere da essa assorbiti. Il Preside della provincia è presidente del Consorzio antitubercolare e della Federazione per la maternità ed infanzia. Molto opportunamente il Ministero ha aumentato le assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia, però la disciplina è ancora da farsi e si è auspicato che si tenga per modello quella dei Consorzi antitubercolari. Si può pensare all'assorbimento da parte delle provincie di questi organi anche per ragioni di carattere finanziario e l'oratore non vede perchè non si possa chiedere una contribuzione da parte dei comuni. Ritiene giusto anche che i nuovi oneri a carico delle provincie trovino il loro rimborso da parte dello Stato, come avviene già per le spese per l'accasermamento dei Reali carabinieri, ciò risponderebbe anche a quanto è disposto nella legge comunale e provinciale, cioè che per ogni provvedimento tendente a porre a carico dei comuni e delle provincie nuove o maggiori spese, qualora trattisi di servizi di carattere statale, debbano essere assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrate.

Conclude affermando che la politica seguita dal Ministero dell'interno in questa materia è stata quale le esigenze dell'ora richiedevano. Non ritiene questo il momento di risolvere un problema che è sorto per lo meno dal 1925, che ha affaticato esperti e pratici, e che richiede di essere esaminato sotto molteplici aspetti. Quando la vita riferve al centro non può arrestarsi alla periferia, e pensando al grande contributo portato da tutte le nostre città alla civiltà e al progresso, non crede possa ammettersi che i rappresentanti degli enti ausiliari non si trovino all'unisono con lo Stato che sente tutti i nuovi bisogni e le necessità dei tempi, in relazione alla conservazione di un patrimonio sacro che occorre difendere e non si può lasciare distruggere dal tempo.

Il Ministero ha fatto quanto era possibile e

dà affidamento che, a guerra vittoriosamente conclusa, compirà la sua opera.

Il Sottosegretario che, sotto la guida del Duce, ha diretto l'opera del Ministero dell'interno intesa ad integrare tutte le attività statali, compirà anche questa importante riforma che conferirà ragioni di nuovo lustro e decoro all'opera di rinnovamento della Rivoluzione delle Camicie nere. (*Applausi*).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime il suo ringraziamento al relatore — con vera convinzione e non perchè sia di prammatica — per la pregevole relazione. Effettivamente il relatore ha lavorato con diligenza e in profondità, mantenendosi molto sobrio anche nella parte generale politica ove più facilmente si poteva scivolare nella retorica. Le aggiunte che poi ha fatto verbalmente lo esonerano dal rispondere più a lungo di quello che farà al senatore Ricci Umberto.

Il ringraziamento va poi esteso a tutti i senatori che hanno preso parte alla discussione, toccando argomenti più o meno interessanti e nuovi, sempre però in maniera brillante. A tutti si propone di rispondere brevemente cominciando dalle osservazioni di carattere tecnico.

Il senatore Spolverini ha trattato con competenza professionale la questione delle mutue sanitarie. Si tratta, invero, di un vecchio argomento già lungamente dibattuto e che non è il caso di sviscerare. Si limiterà a rispondere a quello che, allo stato attuale delle cose, è il problema fondamentale: la necessità cioè di una unità di indirizzo. Le sue argomentazioni appoggerà anche con documenti.

Ricorda anzitutto che il Ministero dell'interno ha già preso ufficialmente — non ufficiosamente — una netta posizione fin dal 1937, come risulta dalle dichiarazioni che ebbe occasione di fare in quell'anno alla Camera in sede di discussione del bilancio dell'interno.

Nel 1939 poi la questione delle mutue fu portata al Comitato corporativo centrale, presieduto dal Duce, ove il Sottosegretario di Stato alle corporazioni fece una relazione dettagliata (esatte sono le cifre citate dal senatore Spolverini: 12 milioni di mutuati, circa 20 mila medici, un miliardo di spese) in cui

erano esposti i principii e le direttive di massima. Anche in tale occasione l'oratore affermò la necessità di un coordinamento della materia e il Comitato approvò un ordine del giorno che concludeva auspicando l'attuazione di una disciplina unitaria mediante la creazione di un apposito organo coordinatore.

Assicura che è allo studio un progetto completo ispirato a tali criteri e se qualche difficoltà si incontra è dovuta a residue resistenze non tutte legittime in quanto alcune hanno per scopo di mantenere situazioni personali. Queste però saranno senz'altro superate. (*Applausi*).

Il senatore Spolverini ha quindi ripreso la vecchia questione della politica sanatoriale e della politica preventoriale sostenuta rispettivamente dai tisiologi e dai pediatri.

Egli ha detto delle cose giuste in quanto effettivamente era troppo accentuata la politica del ricovero ai danni di quella della prevenzione; peraltro nessuna delle due tesi può accogliersi al cento per cento. Occorre contemperare le due esigenze. Sarebbe esagerato pensare di abolire i sanatori. Riconosce che negli ultimi anni non si è operato molto in fatto di prevenzione per quanto si sia speso parecchio e largo di aiuti sia stato il Partito Nazionale Fascista. Ancora di più si farà, favorendo in una giusta proporzione sia l'una che l'altra attività poichè, ripete, la terapia è legata alla profilassi e se è necessaria la diagnosi precoce è indispensabile il ricovero una volta accertata la malattia.

Il senatore Spolverini ha anche espresso il suo parere, dal punto di vista sanitario, sulla distinzione fra infanzia legittima ed illegittima ai fini dell'assistenza. A questo proposito l'oratore ritiene che sia da superare, o almeno da accantonare, qualsiasi preconcetto poichè sono tutti futuri soldati della Patria.

La verità è che la mortalità infantile tra gli illegittimi è notevolmente maggiore per un insieme di circostanze. È in corso un'indagine presso i vari brefotrofi per appurare le ragioni di questo fatto, ma risulta che non in tutti i brefotrofi la mortalità degli illegittimi è ugualmente alta. Evidentemente è in dipendenza anche del modo come questi istituti sono condotti.

Tra le cause della deficienza ponderale dei neonati non crede sia da escludere *a priori* il patema d'animo derivante, in taluni ambienti familiari, da speciali condizioni. Se questo non influisce direttamente per lo meno influirà indirettamente poichè l'organismo materno in tali condizioni si debilita.

Tornando agli illegittimi conclude che non è più il caso di insistere sulla distinzione. Il Governo pensa di saltare il fosso ed è anzi allo studio uno schema di legge per cui anche l'infanzia illegittima sarà affidata all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. (*Vivi applausi*). Personalmente ha dato anche disposizioni, nell'ultima riunione del Consiglio direttivo della maternità e dell'infanzia, perchè anche le opere pie che curano l'infanzia passino in gestione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per quanto questo comporti la soluzione di non facili questioni patrimoniali.

Si è accennato quindi alle malattie di cuore ed alle loro funeste conseguenze. Si permette però di osservare che gli specialisti in generale sono un po' unilaterali e forse è esagerato affermare che tutte le malattie di cuore si prendono nell'infanzia. Comunque anche questo problema è allo studio; il Duce lo ha fatto oggetto del suo alto interessamento e si sono già affrontate spese non indifferenti per l'acquisto di alcuni strumenti dall'estero (America).

Desidera infine associarsi al senatore Spolverini nel rivolgere un reverente pensiero alla memoria dei medici che hanno offerto la loro vita alla Patria, e nell'inviare il suo cameratesco saluto a quelli che vivono la vita dei combattenti sui fronti di guerra. (*Approvazioni*).

Il senatore Ricci Umberto ha trattato vari argomenti interessanti, con la grande competenza che gli deriva dalla sua duplice esperienza di Prefetto e di direttore generale dell'amministrazione civile; con l'obiettività dunque che può avere chi è stato sia uomo della provincia che uomo del centro. Poichè chi vive esclusivamente nella provincia spesso vede i problemi con un eccessivo semplicismo che può rettificare soltanto con l'esperienza che acquista nell'amministrazione centrale.

Egli ha parlato della situazione dei bilanci

degli enti ausiliari. È ormai una vecchia questione che può definirsi un male organico più che funzionale, un vizio costituzionale — come giustamente ha detto il relatore — nella maggior parte dei casi. È ormai una situazione dalla quale non si può uscire se non ci si aggiorna (lo si potrà fare nell'immediato dopoguerra o più tardi ancora), se, cioè, non si addivene ad una riforma amministrativa basata su di una riforma tributaria.

Circa le spese eccessive e in verità non sempre necessarie sostenute dalle amministrazioni comunali e provinciali, l'oratore ricorda che l'altro anno, in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41, presso la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, lumeggiò ampiamente le direttive impartite in questo campo dal Governo agli enti ausiliari. Come è noto, furono dettate norme precise ed esaurienti ai comuni e alle provincie; miranti ad instaurare una politica di rigorosa parsimonia. Con queste disposizioni gli enti locali sono stati costretti a segnare il passo nella costruzione di edifici pubblici che non sempre erano necessari. Spesso gli amministratori delle provincie e comuni, per una falsa e nociva ambizione, vogliono legare il loro nome all'erezione di edifici o alla costruzione di opere che non sempre rispondono a inderogabili esigenze di carattere pubblico. L'oratore dichiara che ciò dovrà essere senz'altro evitato. Si dovrà frenare la tendenza della cosiddetta metropolizzazione dei centri provinciali.

A questa tendenza è necessario sostituirla con un'altra definita scultoreamente dal Duce con l'espressione « politica del villaggio ». L'emigrazione dalla provincia nelle grandi città deve essere impedita; occorre combattere l'urbanesimo. È questa una delle tante mete luminose a cui tende il Governo fascista e che, come le altre, sarà certamente raggiunta.

L'oratore sin dal 1936 si preoccupò delle eccessive spese sostenute dagli enti locali: in quell'anno, infatti, egli inviò una circolare ai prefetti che dette ottimi risultati. In essa si impartivano esaurienti disposizioni per attuare una più rigorosa disciplina delle spese comunali e provinciali e si affermava il concetto

che si dovevano sostenere soltanto quelle riguardanti servizi o esigenze di inderogabile pubblica necessità. Furono rese possibili così alcune economie e se non si sono potuti ottenere tutti i risultati che si desideravano ciò in molti casi dipende, come ha già affermato, dalla organicità del male.

Il senatore Umberto Ricci, parlando di alcuni comuni, ha affermato che essi versavano in istato fallimentare; forse l'espressione non è troppo opportuna: meglio sarebbe stato parlare, a proposito di questi comuni, di uno stato di imbarazzo. Non erano poi comuni di grande importanza, perchè essi non erano troppo estesi o popolati. In ogni modo le loro finanze disagiate sono state riassestate facendo ricorso a un procedimento col quale si è derogato alle norme consuete vigenti in materia di amministrazione comunale e provinciale. Si è fatto appello alla Banca Nazionale del Lavoro, e si è stipulato un concordato con i creditori i quali si sono accontentati di riscuotere soltanto una percentuale, a seconda dei casi, delle somme da loro anticipate.

Convieni, poi che non è una buona norma amministrativa quella di integrare i bilanci deficitari degli enti locali con somme erogate dallo Stato; nel momento presente però non si può fare ricorso ad altro mezzo. D'altra parte il fondo che lo Stato ha posto a disposizione delle provincie non supera la somma di 100 milioni; esso è stato quindi contenuto in limiti assai più ristretti di quelli di un tempo. Lo stesso criterio è stato adottato per sollevare lo stato di disagio in cui versavano i comuni, alcuni dei quali avevano improrogabile necessità di aiuti finanziari, come ad esempio il comune di Napoli.

Fra le svariate cause che contribuiscono a mettere in disagio le amministrazioni comunali e provinciali possono oggi annoverarsi anche quelle costituite dal blocco dei fitti e dei servizi e dall'aumentato costo dei servizi stessi. Si aggiunga a ciò che non è più possibile inasprire i tributi comunali e provinciali. È necessario quindi, nel momento presente, far fronte alle varie situazioni con mezzi di fortuna, cercando di contenere quanto più è possibile le spese, facendo affidamento sul senso di disciplina che hanno sempre dimo-

strato tanto gli amministratori pubblici come il nostro mirabile popolo. (*Applausi*).

Il senatore Umberto Ricci ha fatto la storia della Cassa depositi e prestiti, istituita nel 1863, ed ha elogiato l'attività svolta da questo importantissimo istituto fino al giorno d'oggi. La Cassa depositi e prestiti, come giustamente ha affermato il senatore Umberto Ricci, fu creata per accordare mutui con interessi di favore ai comuni e alle provincie. Ma il fondo posto oggi a disposizione degli enti comunali e provinciali da questo istituto non supera la somma di 250 milioni e con questo fondo non si può far fronte a tutte le richieste degli enti locali. Ciò ha costretto i comuni e le provincie a contrarre mutui con altri istituti bancari che hanno richiesto, per le somme da loro anticipate, interessi a volte eccessivi. Anche questa è una causa del grave stato di disagio in cui versa la finanza locale. Sarebbe bene pertanto che gli enti comunali e provinciali potessero contrarre mutui esclusivamente con la Cassa depositi e prestiti. Nel momento presente però ciò non è possibile perchè questo Istituto, per esigenze di carattere finanziario e politico, non ha potuto assolvere la sua funzione di assistenza degli enti locali in più larga misura.

Il senatore Umberto Ricci ha anche osservato che negli ultimi tempi sono stati creati troppi nuovi organismi parastatali. Il rilievo senza dubbio è giusto. Il più delle volte, in verità, si tratta di istituzioni che svolgono i loro compiti non all'interno, ma ai margini della sfera d'azione dello Stato. Si costituiscono enti non sufficientemente controllati nel seno dello Stato. Ciò è contrario non solo alla prassi instaurata nel campo amministrativo dal Governo fascista, ma anche alla teoria professata dalla dottrina fascista che poggia sulla concezione dello Stato unitario e sovrano. (*Applausi*).

Il Ministero dell'interno quindi segue con molta attenzione questo processo di formazione di nuovi organismi. Non bisogna creare prima gli organi e dopo le loro funzioni, occorre invece creare gli organi quando le loro funzioni risultano di improrogabile necessità. Il senatore Umberto Ricci ha poi lamentato che i dipendenti di questi nuovi enti spesso

riscuotono stipendi troppo alti. A questo proposito bisognerà ricordare che anche tra i funzionari statali ve ne sono taluni retribuiti largamente.

CARAPELLE. Osserva che i funzionari statali spesso hanno stipendi troppo alti perchè li arrotondano con le retribuzioni che riscuotono partecipando ai Consigli di amministrazione di questi enti di nuova creazione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il rilievo del senatore Carapelle senza dubbio è giusto. Certe resistenze che si hanno da parte di questi nuovi organismi dipendono proprio dal fatto che vi sono troppi funzionari statali interessati. Dichiaro però che è fermo intendimento del Governo abolire questo stato di cose. Certi ibridi conubi fra mansioni svolte in seno all'amministrazione statale e quelle riguardanti l'attività dei nuovi organismi dovranno assolutamente cessare. (*Applausi*).

Il senatore Umberto Ricci ha poi accennato alla situazione della provincia di Bolzano. Come è noto, è già avanzato l'esodo degli allogeni da questa provincia.

Le somme anticipate dallo Stato nel riscattare i beni degli allogeni saranno quasi totalmente compensate dalla vendita ai cittadini italiani degli immobili acquistati dallo Stato. C'è già, ad esempio, una grande richiesta di terreni i quali sono venduti a prezzi assai alti, specialmente quelli coltivati a frutteto. Sono anche assai richiesti gli immobili urbani perchè, come è noto, la provincia di Bolzano è una zona turistica di primo ordine. Con un sacrificio finanziario di non troppo grave entità il Governo fascista ha avuto il merito di risolvere un problema assai importante dal punto di vista etnico, politico e militare. (*Applausi*).

Il senatore Ricci Umberto ha anche accennato alla possibilità di abolire le provincie. Anche l'oratore più volte si è posta la domanda se queste amministrazioni provinciali hanno ragione di esistere. Ma chi dice che servono solo per amministrare i matti e le strade pecca di eccessivo semplicismo che solo un esame più ponderato può correggere. Comunque la direttiva del Governo è quella di opporsi con tutti i mezzi possibili all'urba-

nesimo che ritiene il pericolo numero uno del dopoguerra, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista morale e militare. Oggi abbiamo appreso di quale vantaggio sia in una nazione l'agricoltura in certi momenti. Bisogna però creare quel minimo di vita che consenta la permanenza in questi centri; bisogna fare beneficiare dei moderni mezzi (sanitari e tecnici) tutti i comuni e particolarmente quelli rurali. A tal uopo le amministrazioni provinciali potranno e dovranno servire per accentrare in esse tutti i servizi tecnici in modo da farne beneficiare oltre il capoluogo anche i comuni rurali.

Soltanto così si potrà combattere l'urbanesimo.

Comunque dichiara nella maniera più recisa che è oggi prematuro parlare di abolizione delle amministrazioni provinciali.

Il senatore Ricci Umberto ha poi parlato della questione dei 35 anni di servizio dei Prefetti. Giova ricordare che, quando fu istituita, quella disposizione era a favore dei Prefetti e poi la prassi l'ha trasformata in contraria ai loro interessi. Il Governo non ha ritenuto opportuno recedere da una direttiva politica fondamentale quale è quella di utilizzare i giovani, ma ha mitigato per quanto è stato possibile la disposizione in virtù della quale si potevano determinare delle situazioni da correggere, come il fatto che il servizio militare o di guerra veniva ad aggravare la posizione dei Prefetti nei confronti del periodo di effettivo servizio.

A chi ha parlato di « spinta dei giovani » fa presente che non bisogna lasciarsi sopraffare dall'egoismo. Si lascino andare avanti i giovani che sono veramente la forza e la potenza del domani. Chi ha la fortuna di essere continuato attraverso i figli sente di più la gioia che si prova nel fare questo modestissimo dono. (*Approvazioni*).

Il senatore Ricci Federico ha trattato l'argomento della protezione antiaerea, di cui soltanto la parte inerente la difesa passiva — che va tenuta ben distinta dall'attiva — è passata al Ministero dell'interno. Trattasi in sostanza della disciplina dei cittadini in caso di allarme e dell'approntamento dei ricoveri. Ma anche questa è passata alle dipendenze

del dicastero dell'interno da un termine così breve che non può ancora raccogliere le critiche. Il senatore Ricci Federico ha detto delle cose giuste e delle altre che non gli sembrano tali. Ritiene che la disciplina debba essere uguale per tutti, senza distinzione di paesi, rigida e severa anche se talvolta è seccante.

La questione dei ricoveri è stata molto discussa e l'oratore dichiara di credere principalmente nel ricovero domestico più che in quello pubblico che troppi inconvenienti presenta specialmente nella stagione invernale. Quest'ultimo è necessario soltanto per gli allarmi diurni e là dove è impossibile quello domestico.

Il Governo ha sentito anche il parere di esperti, i quali però hanno proposto la costruzione di un ricovero « anticrollo » che importerebbe spese enormi e l'impiego di materie prime di cui c'è penuria, quali il cemento e il ferro.

Pertanto le prime disposizioni che ha impartito ai Prefetti furono ispirate al criterio di lasciare loro una certa libertà di azione, indirizzandoli però verso la massima utilizzazione dei ricoveri domestici che vanno resi il più possibile efficienti, nei limiti delle possibilità finanziarie e dei materiali disponibili.

Quanto al quesito se le spese relative vanno riversate a carico degli inquilini o meno, lo ha risolto in senso negativo, poichè ritiene che non sia il caso di aggravare ancora gli inquilini. Il senatore Federico Ricci ha propugnato l'emanazione di un unico provvedimento che addossasse le spese a tutti i proprietari senza eccezione, ma il Governo ha preferito demandare ai singoli Prefetti di provvedere con decreto, stabilendo che soltanto quando il proprietario si trovi nell'assoluta impossibilità di provvedere intervenga l'integrazione statale.

Per quel che ha detto in merito all'U. N. P. A. è d'accordo al cento per cento col senatore Ricci Federico. L'oratore ha sempre riguardato l'Ente con una simpatia formale più che sostanziale ed ha dato disposizioni perchè si rivedano gli attuali criteri ed il personale sia disciplinato e, soprattutto, reclutato in maniera diversa.

Il senatore Ferrari ha parlato della protezione contro le offese della guerra chimica.

L'oratore riconosce che in questo campo si è fatto ben poco; non bisogna però dimenticare che le difficoltà per combattere gli aggressivi chimici sono imponenti e pressochè insormontabili. Il senatore Ferrari ha poi osservato che si sarebbero dovuti dotare fin dal tempo di pace gli stabilimenti industriali, a spese degli industriali stessi, dell'armamento e delle munizioni necessarie per controbattere le offese aeree del nemico. Un provvedimento in questo senso già è stato adottato, ma il senatore Ferrari vorrebbe che, presso gli stabilimenti industriali, si creassero squadre fornite di adeguate cognizioni tecniche per la manovra delle armi contraeree. Osserva però che la difesa contraerea attiva non rientra nella competenza del Ministero dell'interno.

Il senatore Martin Franklin si è vivamente compiaciuto perchè è stato aumentato lo stanziamento relativo all'Opera Maternità ed Infanzia. Ha soggiunto però che l'Opera Maternità ed Infanzia introita fondi superiori alle somme che essa elargisce nello svolgimento della sua attività.

MARTIN FRANKLIN. Dichiarò che egli ha affermato che i benefici che si ottengono dall'attività svolta dall'Opera Maternità ed Infanzia non corrispondono alle spese che si sostengono per questa istituzione.

BUFFARINI GUIDI. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il punto di vista espresso dal senatore Martin Franklin può avere aspetto di verità: le somme elargite all'Opera Maternità ed Infanzia non sempre sembrano impiegate utilmente. In ogni modo dichiara che l'aumento di stanziamento disposto nel bilancio in esame a vantaggio dell'Opera Maternità ed Infanzia invece di essere razionato in tante piccole unità senza un apprezzabile vantaggio sarà dedicato ad una sola regione e precisamente alla Sardegna che è fra le più bisognose di assistenza in questo campo. Dai risultati che si otterranno si trarrà ammaestramento per l'avvenire. Comunque bisogna riconoscere che l'Opera Maternità ed Infanzia ha bisogno di molti maggiori fondi: per essa sarebbe necessario almeno mezzo miliardo.

La critica fatta dal senatore Martin Franklin circa la sovrabbondanza di riviste pub-

blicate da enti e da istituti si può estenderla a tutte le riviste in genere e l'oratore richiama in proposito due circolari impartite nel 1935 e 1937 ai prefetti con le quali appunto si invitavano le amministrazioni comunali e provinciali a non fare pubblicazioni periodiche sull'attività da esse svolta e a non stampare volumi illustrativi dell'opera compiuta dagli enti locali.

Si può dare ragione poi al senatore Martin Franklin quando deplora la cosiddetta « palazzomania », ma non per quanto riguarda gli ospedali, la cui costruzione è necessario promuovere con superiori esigenze di carattere igienico. Nell'Italia centrale e meridionale gli ospedali, com'è noto, sono in condizioni deplorabilissime e pertanto l'oratore si augura che alla fine della guerra il Ministro delle finanze voglia nuovamente concedere quei 50 milioni all'anno che prima dell'inizio delle ostilità erano assegnati alla edilizia ospedaliera. Occorrerà anche badare a che gli ospedali siano costruiti con criteri architettonici rispondenti alle necessità igieniche. A ciò non sempre badano gli architetti per un falso concetto di decoro più apparente che sostanziale. (*Applausi*).

L'adozione poi della divisa per gli impiegati statali non solo conferisce più prestigio alla classe degli impiegati, ma anche costituisce un vincolo di disciplina. L'orario unico infine fu istituito per motivi di economia per risparmiare cioè l'energia elettrica e il carbone per il riscaldamento. Esso inoltre risponde a ragioni di ordine sociale e morale importantissime. Bisogna lasciare agli impiegati la possibilità di dedicare una parte del loro tempo alla propria famiglia e ai propri interessi. L'orario unico è anche necessario per meglio fronteggiare le esigenze dei mezzi di trasporto nel presente stato di guerra: gli impiegati infatti invece di fare quattro viaggi al giorno per recarsi in ufficio ne compiono due soltanto. Per un altro motivo poi si mantiene a Roma l'orario unico: è necessario che Roma, come ogni altra città d'Italia, si svegli presto e dimostri di essere una città attiva come lo reclama la sua dignità di capitale.

Il senatore Felici ha trattato alcuni argomenti tecnici dando però maggiore sviluppo

alla trattazione degli aspetti politici inerenti al bilancio. Ha parlato anzitutto dei 4 miliardi assegnati alle provincie. Effettivamente con questi si potrebbe fare molto. I prefetti hanno preparato dei programmi provinciali che saranno resi pubblici soltanto quando si avrà la sicurezza della erogazione della somma.

Quanto alle fittanze agrarie si limita a far presente che il suo dicastero aveva proposto una legge in parte favorevole alle Opere Pie, ma i Ministeri delle corporazioni e delle finanze hanno riportate le Opere Pie nella stessa posizione dei privati.

La S. A. M. A., di cui ha parlato il senatore Felici, rallegrandosi del fatto che taluni componenti sono stati mandati al confino, era un ente di distribuzione del bestiame bovino, un organismo centrale con ramificazioni provinciali, costituito da gruppi di macellai. Quelli inviati al confino sono stati condannati in quanto facevano più l'interesse del loro gruppo che quello dell'Ente. Ora tale Ente è stato soppresso dal Ministero dell'agricoltura che lo ha sostituito con un'associazione nazionale di Consorzi provinciali obbligatori tra commercianti macellatori. Del suo funzionamento non si potrà parlare che in avvenire.

Passa quindi alla parte politica. Le relazioni con la Santa Sede sono di un'estrema delicatezza e di esse ha già fatto cenno alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. In linea generale può dire che i rapporti sono buoni. Circa l'articolo 12 del Trattato il Governo ha sostenuto il punto di vista contrario alla Santa Sede ottenendo che almeno i diplomatici delle nazioni nemiche avessero la loro sede nello Stato della Città del Vaticano, dove sono controllati e non possono uscire se non col permesso del Ministro degli esteri, sentito quello degli interni, per ragioni gravi ed urgenti, documentate e comprovate.

Naturalmente in tempo di guerra l'attività della Santa Sede è seguita con maggiore attenzione e in quest'ultimo periodo si sono particolarmente seguite le manifestazioni della stampa periodica e il pensiero dei vescovi espresso attraverso le pastorali pasquali. Sui periodici — non esclusi i bollettini parrocchiali — si è esercitata una vigilanza accuratissima e si sono presi diversi provvedimenti.

Cita alcuni dati. Le cifre però non debbono impressionare perchè i periodici cattolici sono numerosi. In genere anzi si può affermare che finora la stampa cattolica si è comportata bene.

Logicamente tutte le volte che qualche nota discordante si è rilevata nella stampa periodica, con cui si mostrava di fraintendere le ragioni ideali della nostra entrata in guerra e si usavano espressioni pacifiste e pietiste tali da poter minare il morale del popolo italiano, il Governo ha reagito energicamente in qualsiasi modo e località, di fronte a chiunque.

La Santa Sede ha mosso delle lagnanze basandole sull'articolo 2 del Concordato per il quale le pastorali non sono assolutamente soggette a censura da parte dello Stato italiano. Il Governo ha però risposto facendo osservare che, giusta la dizione del citato articolo 2, tali atti debbono riguardare esclusivamente il Governo spirituale dei fedeli e se da tale campo si esorbita non si possono più invocare garanzie concordatarie.

In ogni modo garantisce che il Ministero dell'interno continua nella sua politica di accordo con la Santa Sede, interpretando il Concordato nella lettera e soprattutto nello spirito, perchè è fermamente convinto che il Concordato è ormai penetrato profondamente nella coscienza cattolica e fascista del popolo italiano. Peraltro lo Stato italiano manterrà il suo atteggiamento di assoluta intransigenza di fronte a tutte quelle manifestazioni che tendono a mascherare sotto il principio dottrinale e religioso dei principii che sono invece politici ed in contrasto con quelli voluti e perseguiti dal Regime fascista.

La tutela dell'autorità statale, di quello che è lo spirito pubblico in questo particolare momento, sarà comunque, in ogni modo, energeticamente salvaguardata. (*Applausi*).

Il senatore Felici ha quindi parlato dei riflessi della politica economico-sociale sulla politica interna chiedendo che si impediscano le manifestazioni demagogiche. Purtroppo non si può sopprimere d'un tratto questa poca gente insignificante che vive in margine a tutti i movimenti politici, tra la quale primeggiano i dilettanti che spesso vanno al di là del segno. Oltre ai dilettanti ci sono i teorici che pre-

scindono dalla realtà politica facendo raffronti ideologici errati. Questo fenomeno, se non preoccupa nei vecchi, non può non preoccupare nei giovani che, non avendo vissuto la realtà tragica e sanguinosa del comunismo, fanno dei ravvicinamenti pericolosi.

Ci sono poi gli ascoltatori delle radio estere e questi non fanno parte del popolo. Sono intellettuali, sono individui che non credono alle verità di casa ma a quelle di fuori, individui senza fede e senza dignità che stanno a disagio nella famiglia e nello Stato. (*Applausi*).

Il popolo fascista ha dimostrato ancora una volta la sua sensibilità politica e morale ed ha manifestato la sua coscienza unitaria.

Il popolo fascista è quello che silenziosamente lavora, fidente nel domani; è quello che accetta con serenità e con semplicità i sacrifici dell'ora; è quello che affolla, credente ed entusiasta, le piazze per salutare in ogni ora, triste o lieta il Condottiero; il popolo fascista

è quello che esprime dal suo seno i combattenti e i legionari della terra, del mare e del cielo, che ora marciano sicuri verso la Vittoria.

Questo, e soltanto questo, è il popolo sul quale il Duce sa di poter contare per la grandezza e la potenza dell'Italia imperiale.

(*Vivissimi e generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Mette in evidenza che l'applauso unanime del Senato ha valore e significato di piena e incondizionata approvazione alla politica interna del Regime.

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(67^a riunione)

FORZE ARMATE

(27^a riunione)

Sabato 19 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione per acclamazione):

«Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX» (1295 - rel. Giuria);

«Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX» (1296 - rel. Giuseppe Rota);

«Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX» (1297 - rel. Crstoforo Ferrari).

Oratori: Presidente, Guzzoni, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, Dudan, Giannini, De Vecchi di Val Cismon, De Bono Pag.

870

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Ago, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Amantea, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baccelli, Baisrocchi, Banelli, Bernotti, Bevione, Broccardi, Bucci Umberto, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Cini, Cipolla, Ciralo, Clerici, Conz, Cremonesi, De Bono, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Ducci Gino, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Genovesi, Giuliano Arturo, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guidi Francesco, Guidotti, Ingianni, Leicht, Liotta, Lombard Vincenzo, Maraviglia, Marinetti, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Minale, Moizo, Montefinale, Morgagni, Mormino, Motta, Nobili, Nucci, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Pozzo, Pugnani, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebug, Ricci del Riccio, Romano Santi, Ronga, Rossini, Rota Giuseppe, Salucci, Sani, Sandicchi, Santini, Schanzer, Sechi, Sitta, Solari, Spiller, Solmi, Tallarigo, Tiscornia, Trigona, Tua, Vacca Maggiolini, Valli, Velani, Zoppi Gaetano e Zupelli.

Intervengono alla riunione, autorizzati dal Presidente, moltissimi senatori non appartenenti alle Commissioni convocate.

Sono presenti anche i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la

guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: D'Amelio, Gazzera, Nomis di Cossilla, Russo, Siriani e Zoppi Ottavio.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sandicchi ad assumere le funzioni di segretario.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione per acclamazione dei disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1295). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1296). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1297). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Camerati senatori!

L'ammirazione e l'orgoglio che pervadono l'animo di tutti gli italiani nel rivolgere il pensiero ai fratelli che combattono sono i sentimenti che dominano i nostri cuori e le nostre menti nell'accingerci a prendere in esame i bilanci delle Forze Armate.

La dura prova virilmente affrontata dal popolo nostro ne ha palesato, con le virtù antiche e recenti, la tenacia e la fermezza nelle ore sfavorevoli, la misura e la serenità nelle favorevoli.

Durante i lunghi mesi invernali, quando fummo chiamati a sostenere da soli il formidabile peso di tutte le forze mobilitate contro di noi dal più grande impero del mondo, la Vittoria ci è apparsa non meno certa, non meno nostra di quanto ci appaia oggi, nelle

radiose giornate di questa primavera italiana che vede coronate di nuovi successi sui più importanti campi di battaglia le forze indissolubilmente unite delle Potenze dell'Asse.

La Vittoria, suprema certezza che anima il popolo fascista, non è mai stata vista nè ricercata da noi come facile premio di colpi fortunati, ma come legittima, meritata ricompensa del sacrificio di tutti. Prima ed oltre che il risultato delle battaglie sostenute e vinte con le armi, la Vittoria deriva dal convincimento e dalla forza morale che sorge dall'estremo comandamento dei morti. È, in una parola, il dono offerto dai Caduti all'Italia immortale. (*Applausi vivissimi*).

A tutti i nostri Caduti, dai più lontani delle terre dell'Impero due volte consacrato dal sangue all'Italia fascista, ai più prossimi delle città indifese colpite dagli attacchi del nemico, a tutti i Caduti noti ed ignoti, sepolti ed insepolti, s'elevi oggi il nostro pensiero, si volga da quest'aula la nostra promessa.

Essi sono l'invincibile armata che procede in testa alle nostre colonne. Essi vigilano l'operoso eroismo dei fanti, degli aviatori, dei marinai, essi sono là dovunque per l'Italia si combatte, si vince o si muore.

Camerati senatori!

L'ammirazione per le prove di valore dei combattenti, il riconoscimento della serena e severa volontà di vittoria del popolo italiano, la fede che non conobbe, non conosce nè conoscerà dubbi o lacune, la devozione al Duce che ci guida alla più alta Vittoria, l'amore alla Patria, per la quale, nel nome augusto del Re, tutte le prove sono e saranno affrontate e vinte, riassumono il sentimento unanime del Senato. (*Vivissimi generali applausi*).

GUZZONI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. A suo nome e per incarico dei suoi colleghi della marina e dell'aeronautica, ringrazia i relatori dei tre bilanci delle Forze Armate, senatori Giuria, Giuseppe Rota e Cristoforo Ferrari, oltre che per il fervido ed efficace contributo portato all'esame dei problemi militari, anche e sopra tutto per le nobili espressioni ch'essi rivolgono alle Forze Armate nelle loro lucide ed esaurienti relazioni.

Esse sono state redatte quando ancora non era cominciata la primavera annunciata dal Duce. Ora eventi vittoriosi e memorabili, dopo mesi di dure prove, si stanno svolgendo per il nostro Paese e i nostri combattenti rivendicano vittoriosamente sui campi di battaglia — dalla frontiera orientale alla Dalmazia italiana, dall'Albania all'Africa settentrionale — i diritti di vita dell'Italia, mentre in Africa orientale sostengono — con a capo l'Altezza Reale il Duca d'Aosta — una dura ma gloriosa lotta. (*Applausi vivissimi*).

Questi eventi hanno visto la nostra fratellanza d'armi con la Germania sempre più saldamente cementata col sangue insieme versato sugli stessi campi di battaglia, per uno stesso ideale. (*Vivi applausi*).

Quest'ora solenne di rivendicazione vittoriosa è una conclusione e una premessa.

Conclusione della resistenza che l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, le Camicie Nere, stretti in unico fascio, hanno offerto all'offensiva generale che il nemico ha lanciato nei decorsi mesi contro di noi; premessa alla vittoria finale, la cui fede è salda nelle file delle forze armate, ma che richiederà ancora da tutti duri sacrifici da sopportare e gravi difficoltà da vincere.

Gli uni e le altre saranno decisamente affrontati e vittoriosamente superati: le prove passate e i successi attuali ne danno affidamento sicuro.

Le relazioni presentate, nel lumeggiare gli aspetti salienti della nostra organizzazione militare nell'ora attuale, forniscono preziosi elementi, che formeranno oggetto di rapido, attento esame da parte delle rispettive amministrazioni militari.

Intanto, la nostra preparazione non ha soste e, mentre sui campi di battaglia, sul mare e nell'aria le forze armate si cimentano vittoriosamente col nemico, il lavoro di apprestamento e di organizzazione delle forze e dei mezzi, destinati ad alimentare la lotta, procede con ritmo intenso, tenendo conto delle esperienze affioranti nello sviluppo delle operazioni, potenziando sempre più lo strumento di guerra e sempre meglio adeguandolo alle reali esigenze della lotta.

Le forze armate, compatte nella fede della

vittoria, sorrette dalla fiducia del Paese, si preparano così alle nuove battaglie, che, affrontate in un clima di vibrante solidarietà nazionale, combattute nel nome della Maestà del Re e Imperatore e sotto il comando del Duce, segneranno le tappe, aspre ma gloriose, che dovranno sicuramente condurci alla vittoria finale.

Questa mèta, luminosa e certa, ci è indicata dai nostri Caduti delle forze di terra, di mare e dell'aria i quali con il loro sacrificio e il loro sangue hanno creato le condizioni necessarie al determinarsi di questa nuova fase della guerra. Essi costituiscono e costituiranno sempre per noi la schiera gloriosa destinata a guidarci sul cammino della lotta e della vittoria. (*Applausi vivissimi, generali e prolungati*).

DUDAN. Nel momento in cui le liberatrici forze armate d'Italia entrano a Spalato e nelle altre belle città e borgate della nostra Dalmazia tra il giubilo delle popolazioni fedeli a Roma ed a Venezia, a nome anche degli altri senatori originari di Dalmazia e di tutti i dalmati, esprime, in Roma eterna e nel Senato del Regno, i sentimenti inestinguibili della loro gratitudine e della loro devozione alla Maestà del Re e Imperatore, simbolo augusto dell'unità nazionale e dell'Impero di Roma, e al Duce, geniale realizzatore delle nostre maggiori fortune, e manda il saluto più entusiasta alle liberatrici forze armate di terra, del mare e dell'aria. (*Applausi*).

Invoca che — a fianco delle forze armate liberatrici — risorga quanto prima nella Dalmazia, che per due millenni ininterrotti (i brevissimi offuscamenti barbarici nulla contano nella storia) visse nella civiltà e nel diritto di Roma e di Venezia, l'amministrazione civile italiana, alla quale potranno essere strumento utilissimo i quadri, si può dire completi, di ottimi magistrati e funzionari italiani dalmati conoscitori perfetti del paese, degli usi e delle lingue, operanti già in tutti i nostri dicasteri, dalla Corte di Cassazione alle Prefetture, alle Intendenze di finanza ed agli uffici dipendenti da tutti gli altri nostri Ministeri; amministrazione italiana che sarà continuatrice in Dalmazia dell'ordine, della civiltà e del diritto di Roma.

GIANNINI. Il Sottosegretario di Stato per la guerra ha risvegliato un sentimento, pur sempre vivo nell'animo dei presenti, accennando all'eroica figura del Duca d'Aosta. L'oratore è certo di interpretare il pensiero unanime del Senato manifestando la più alta ammirazione e la più sincera amicizia per i camerati tedeschi, che lottano al nostro fianco per il raggiungimento della Vittoria finale. (*Vivissimi, generali applausi*).

DE VECCHI DI VAL CISMON. Esprime il voto che, nella fulgida ora che stiamo attraversando, i bilanci delle Forze Armate siano approvati per acclamazione.

DE BONO. Si associa al voto espresso dal senatore De Vecchi di Val Cismon.

PRESIDENTE. Propone che gli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1941-42, siano approvati per acclamazione. (*Vivissimi e generali applausi*).

Dichiara che gli stati di previsione sono approvati per acclamazione.

Saluto al Re!

Saluto al Duce!

Vigorous ed unanime si leva il grido di risposta, seguito da vivissimi e prolungati applausi.

La riunione ha termine alle ore 10,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(68^a riunione)

AGRICOLTURA

(19^a riunione)

Martedì 22 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1292 - rel. Marescalchi) - *Oratori*: Guidi Fabio, Leopardi, Serpieri, Gai, Menozzi, Ricci Federico, Bonardi, Tesio, Pucci, Prampolini Pag.

373

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Alessandrini, Baccelli, Bevione, Bianchini, Bonardi, Boriani, Borromeo d'Adda, Burzagli, Calisse, Carapelle, Ca-

soli, Castelli, Cipolla, Cremonesi, D'Amelio, Della Gherardesca Ugolino, De Vito, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Farina Mattia, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Frascchetti, Genovesi, Giuria, Guidi Fabio, Guidotti, Josa, Leicht, Leopardi, Maraviglia, Marescalchi, Marinelli de Marco, Martin Franklin, Medolaghi, Menozzi, Messedaglia, Montuori Raffaele, Mori Primo, Morisani, Moroder, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Pasolini Dall'Onda, Peglion, Perris, Piola Caselli, Poss, Prampolini, Pucci, Raimondi, Raineri, Rebuca, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Romano Avezzana, Ronga, Rossi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Sarrocchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Serpieri, Sitta, Solmi, Strampelli, Tesio, Todaro, Torlonia, Zamboni e Zupelli.

Sono presenti il Ministro dell'agricoltura e i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e per le finanze.

Autorizzato dal Presidente, a termini dell'articolo 35 del Regolamento, interviene il senatore Gai.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Biscaretti di Ruffia, De Capitani d'Arzago, Gazzera, Matarazzo, Mattiolo, Maury de Morancez, Rebaudengo, Romeo delle Torrazze, Sirianni e Verlaci.

PRESIDENTE. Invita il senatore Josa ad assumere le funzioni di segretario.

JOSA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Per due gloriosi Caduti.

PRESIDENTE. Rendendosi interprete dei sentimenti del Senato manifesta ai senatori Di Frassineto e Marescalchi l'espressione della più intima solidarietà per la gloriosa sventura che li ha colpiti con la morte dei loro figli al servizio della Patria in armi.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942, anno XX » (1292). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GUIDI FABIO. Ricorda che le cattedre ambulanti dell'agricoltura sono state soppresse e al loro posto sono stati creati degli ispettorati dell'agricoltura, alle dirette dipendenze dello Stato.

Invia un saluto a quei funzionari che, nei 25 anni di vita delle cattedre, si sono resi veramente benemeriti dell'agricoltura. Essi sono stati continuamente a contatto con la terra e col contadino, hanno tenuto conferenze nelle campagne e nei piccoli paesi, hanno insegnato all'agricoltore come si deve lavorare la terra e avere cura delle piante.

Esprime il dubbio che gli ispettorati possano conseguire i medesimi efficaci risultati delle cattedre, perchè essi sono uffici governativi che stabiliscono uno stretto contatto tra lo Stato e l'agricoltore, ma non attuano quell'insegnamento pratico che era il fine principale delle soppresse cattedre ambulanti.

I funzionari delle cattedre sono nella massima parte passati agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ma, ai fini della graduatoria, non si è tenuto conto del grado che essi rivestivano precedentemente, nè si è avuto riguardo al periodo di servizio già prestato agli ef-

fetti del trattamento di quiescenza, che sarà, perciò, assai sperequato nei loro confronti, facendo perdere ad alcuni 18 o 20 anni di lavoro.

Ad eliminare questa situazione poco equitativa, invoca dal Ministro dell'agricoltura un provvedimento che assicuri alla benemerita classe dei cattedratici una vecchiaia tranquilla. Si tratta di migliorare le condizioni di trenta o trentacinque funzionari e il provvedimento non sarà di molto aggravio per le finanze dello Stato.

LEOPARDI. La legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, ha creato gli enti economici dell'agricoltura, cioè i Consorzi provinciali dei produttori per la difesa, l'incremento e l'organizzazione delle produzioni agricole. Sin dall'inizio della loro attività, questi enti di diritto pubblico si manifestarono strumenti poderosi nell'interesse dell'economia agricola e della disciplina produttiva. Essi, però, si vennero a trovare di fronte ai Consorzi agrari, eretti nel 1939 in enti morali, sorti da molti anni, ricchi di esperienze e di attrezzature e largamente benemeriti dell'economia agricola. Questi Consorzi, con la creazione degli Enti economici dell'agricoltura, perdettero la funzione degli ammassi per la quale si erano preparati ed attrezzati. In ciò principalmente la causa di un antagonismo istituzionale fra i due ordini di organizzazioni; gli uomini, poi, che al centro ed alla periferia stanno a capo delle organizzazioni hanno acuito il dissidio con evidente danno per le finalità dei due organismi.

Bisogna riconoscere che due organizzazioni economiche al servizio dell'agricoltura sono troppe: sotto vari aspetti una è il duplicato dell'altra. Di qui un appesantimento di funzioni che occorre assolvere con snellezza, senza aggravio di spese a carico dell'agricoltura. Com'è noto, il Ministro dell'agricoltura alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha già riconosciuto la necessità di sistemare gli organismi economici dei Consorzi.

Per gli agricoltori la parola d'ordine deve essere unificare, ossia eliminare antagonismi, elidere dualismi, snellire le funzioni degli organi, ridurre il costo dei servizi, selezionare gli uomini idonei alle funzioni direttive, convogliare infine tutte le attività e le energie

verso le mete prefisse. Soltanto così facendo si potrà risolvere l'attuale stato di disagio. L'oratore è certo che il Ministro dell'agricoltura, il quale con tanta luce d'intelletto e di larga esperienza guida le sorti dell'agricoltura nazionale ed ora garantisce al Paese il pane quotidiano, vorrà attuare un'adeguata riforma in questo campo, così invocata ed attesa dalla classe produttiva agricola.

Passando ad altro argomento, l'oratore nota come molto opportunamente il relatore ha posto in rilievo la particolare importanza che in questo eccezionale periodo riveste la disciplina dei prezzi dei prodotti agricoli. Prima del grande conflitto, attraverso la gestione degli ammassi e con varie disposizioni si erano stabiliti equi prezzi remunerativi che furono bene accettati agli agricoltori e nello stesso tempo tutelavano i bilanci del consumatore. Scoppiata la guerra, il Governo ha proceduto al blocco dei prezzi per evitare la corsa alla inflazione, per sostenere il valore della moneta e turbare il meno possibile l'equilibrio economico della Nazione. D'altra parte, di fronte allo stato di emergenza che aveva spezzato il rapporto fra prezzi e costo di produzione, il Governo, con senso realistico, è venuto incontro alle esigenze degli agricoltori col provvedimento delle quote integrative che salva il blocco e salva l'agricoltore dalla produzione in perdita. Si è posto quindi a carico del bilancio dello Stato il premio di lire venti per il grano, di lire ventidue per il granoturco, di lire trenta per il risone e di lire quindici per l'avena. È stata concessa una quota di lire cento per gli olii commestibili e per i rettificati, fermo restando il prezzo dell'olio destinato al consumo. Per il grasso suino è stata fissata una quota di lire trecento al quintale per merce conferita all'ammasso. Temperamenti giudiziosi infine sono stati anche apportati nel settore vinicolo, i cui prezzi erano assolutamente contrastanti con una situazione di fatto fortemente influenzata dalla deficienza di produzione e da una enorme richiesta della stessa, eliminando così il grande divario fra il prezzo di blocco a lire tredici il grado ed il valore sostanziale di lire 35,40 offerto dall'esportazione. Con tutte queste disposizioni il Governo si è indubbiamente gua-

dagnata la gratitudine degli agricoltori che con piena fiducia oggi possono attendere al loro lavoro.

È necessario, però, che il Governo completi la sua opera adottando speciali provvedimenti nel campo della produzione zootecnica così vitale per la Nazione. A decorrere dall'ottobre 1940, per la valutazione del bestiame bovino da macello, è andata in vigore una tabella di apprezzamento sulla base del criterio tecnico della qualità e della resa. Ciò costituisce un'innovazione nel campo del mercato zootecnico e la sua pratica attuazione ha incontrato la piena soddisfazione dei venditori e degli acquirenti.

Una lacuna, però, esiste assai grave e pregiudizievole sia per gli interessi dell'economia nazionale che per quelli della economia aziendale. Il prezzo del bestiame da vita o meglio da ristallo è lasciato in piena libertà, per cui mentre da una parte esiste il blocco e la determinazione dei prezzi del bestiame da macello, i quali sono contenuti tra le 570-600 lire al quintale, dall'altra il prezzo del bestiame da ristallo supera le 850-900 lire al quintale, creando così uno sfasamento perturbatore e costringendo in molti casi i produttori a desistere dall'ingrasso del bestiame che diventa antieconomico. Occorre anche in questo campo una disciplina rigida ed uguale, soprattutto nell'interesse dei piccoli produttori.

A parere dell'oratore il Governo, sempre tanto provvido, per eliminare questa lacuna dovrebbe provvedere o accordando un premio agli allevatori, posto a carico del bilancio dello Stato in modo da indurli ad intensificare le loro pratiche di ristallo o di ingrasso, o fissando prezzi insuperabili per il bestiame da vita con la stessa disciplina esistente per il bestiame da macello.

Solo così sarà possibile evitare questo stridente contrasto tra i prezzi delle due specie di bestiame che interessano in uguale misura la economia della Nazione.

Altra lacuna esistente e che deve essere colmata nell'interesse della collettività, la quale deve far conto sulla maggiore quantità possibile di grassi, è quella relativa allo sfasamento di prezzo esistente tra i lattonzoli ed i suini destinati al macello. Mentre

i primi, infatti, hanno raggiunto prezzi oscillanti dalle venti alle venticinque lire il chilo, i secondi sono soggetti ad un prezzo ben definito di lire 8,70 il chilo. Non vi è chi non comprenda come il contrasto sia enorme e come molti siano indotti a desistere da un allevamento che già in partenza si rivela completamente antieconomico. Anche qui si può ovviare o corrispondendo un premio agli allevatori posto a carico del bilancio dello Stato, o stabilendo prezzi insuperabili e commisurati alla stregua del prezzo fissato per i suini destinati al macello.

Per quanto si riferisce ai bozzoli, è avvenuto che, fermo restando il prezzo base fissato nel 1940, i maggiori ricavi conseguiti nella nuova campagna sono stati ripartiti tra gli agricoltori e gli industriali. Non trova giusta questa ripartizione. Il filandiere ha già percepito tutto ciò che legittimamente può spettargli come costo di filatura e utile industriale. In regime di economia controllata questo « quantum » gli è stato assicurato al di sopra delle vicende di mercato; oggi in cui tali vicende possono assicurare una maggiore remunerazione al produttore dei bozzoli non è giusto, nè equo che il filandiere, oltre il suo legittimo compenso, sottragga all'agricoltore una parte di guadagno che, per nessun principio logico ed economico, gli compete.

Rileva con piacere come il relatore, accennando alla mano d'opera agricola, abbia detto che il Governo provvederà a garantire che almeno rimanga in ogni podere una unità lavorativa atta a guidare e sorreggere l'opera delle donne, dei vecchi e dei ragazzi. È proprio questo il voto formulato dagli agricoltori. Il problema dell'alimentazione del Paese si può dire che in ordine di importanza sia pari a quello delle esigenze belliche: non vi può essere la vittoria delle armi se non si consegue nello stesso tempo quella della produzione agricola. Gli agricoltori sono in linea e su tutti i campi; hanno mantenuto le loro posizioni e in alcuni casi le hanno migliorate; seguono fedelmente la politica economico-agraria del Regime, come seguono compatti, sui campi di battaglia, stretti nei ranghi e nelle legioni, i loro valorosi comandanti; non

hanno neppure disertato quelle colture così dette autarchiche che richiedono un notevole impiego di mano d'opera, sicuri che al momento opportuno il Governo avrebbe ben compreso le loro necessità di lavoro. È venuto il momento di premiare il loro sforzo e di non eludere le loro aspettative. I nostri agricoltori attendono il ripristino di una vecchia disposizione, in vigore nel 1917, per cui era prescritta la presenza di un uomo valido in ogni unità poderale per completare il lavoro delle donne, dei vecchi e dei ragazzi. È necessario tornare ad adottare questa disposizione perchè proprio in questi giorni è stato revocato il provvedimento per il quale si consentiva che uno dei tre figli richiamati alle armi potesse tornare a casa per attendere ai lavori agricoli. Solo così facendo sarà possibile esaltare la produzione agricola e concorrere con le opere dei campi alla immancabile vittoria delle armi, che farà risplendere nel mondo ancor più luminosa la civiltà di Roma imperiale ed immortale. (*Applausi*).

SERPIERI. Ricorda come già negli scorsi due anni — in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura — i senatori Vinassa e Bonardi abbiano richiamato l'attenzione del Ministro dell'agricoltura sui problemi della montagna. È tuttavia indotto a ritornare ancora una volta sull'argomento per due ragioni:

1° che questo, nell'economia agraria e forestale italiana è ancora e sempre il punto più dolente; anzi il più angosciosamente dolente;

2° che i nostri montanari hanno dato ancora una volta, nella guerra che si combatte, stupenda prova del loro valore (basti ricordare gli eroismi della divisione Julia sul fronte albanese per sentire i nostri cuori palpitare di commozione e di riconoscenza) (*applausi*) e l'Italia ha il sacrosanto dovere di preparare ad essi, dopo la vittoria, una vita meno misera e triste.

Non parlerà tuttavia del problema in termini generali: già troppe volte è stato fatto. Toccherà solo alcuni punti particolari e concreti.

Nonostante le obiezioni mosse e i dubbi espressi, l'oratore continua a credere che un provvedimento diretto a costituire nei territori più poveri della montagna alpina e ap-

penninica — in quelli dove domina la piccola proprietà coltivatrice, e forse, più in generale, la piccola impresa del contadino — zone di immunità tributaria, coraggiosamente estesa a tutte le imposte che gravano direttamente o indirettamente sulla terra nonchè sui capitali e il lavoro impiegati nella sua coltivazione, sarebbe grandemente benefico. La difficoltà di circoscrivere le zone di immunità non è praticamente insuperabile. Sembra ad alcuni che si tratti in definitiva di gravami tenui, la cui soppressione non avrebbe portata apprezzabile. Ma — mentre questo può essere vero dal punto di vista dello Stato, per il bilancio del quale il sacrificio non sarebbe insopportabile — si deve ricordare che per un'economia poverissima, come quella della montagna, anche tributi lievi in cifra assoluta diventano, in rapporto alla scarsità dei redditi, molto pesanti. Nè va sottovalutato l'effetto psicologico di un tale provvedimento, in una popolazione abituata a vedere lo Stato quasi solo nelle sue facce meno gradite.

Vorrebbe, a proposito di tributi, far cenno di un'altra sua, ormai antica, proposta che riguarda l'imposta fondiaria sui boschi.

Un'imposta annua, su terreni che danno un reddito periodico, ha in sè qualcosa di contraddittorio. Si ha un bel trasformare, con le nostre formulette di calcolo finanziario, i redditi periodici in redditi annui, per adeguar a questi l'imposta: resta in realtà che si deve pagar l'imposta su un reddito di là da venire, a più o men lontana scadenza.

Che se poi il bosco è veramente sistemato a prodotto annuo, è un guaio per altro verso: l'imposta è più grave, perchè essa colpisce allora non solo la terra, ma anche il capitale rappresentato dagli alberi che crescono su essa.

A suo avviso, c'è una via molto migliore da seguire: l'imposta sul valore del prodotto legnoso tagliato, all'atto del taglio. Anche qui possono presentarsi talune difficoltà pratiche, ma non insuperabili.

Sa bene che l'esame di queste proposte non è di diretta competenza del Ministro dell'agricoltura, ma pensa, come pensava Jacini, che il Ministro di agricoltura non ha solo da amministrare alcuni servizi (oggi del resto tanto più importanti di allora): egli è anche il natu-

rale avvocato degli agricoltori presso il Governo. Il Ministro Tassinari ha l'autorità e la competenza per essere un eccellente avvocato.

C'è un altro problema di carattere generale che interessa i montanari: la politica forestale. Problema delicato, ma sul quale occorre dire una schietta parola.

Se qualcuno l'interpreterà come un atto di accusa contro la Milizia forestale, avrà torto. L'oratore non solo riconosce le sue benemeritenze, non solo molto apprezza e stima i suoi ufficiali e militi, ma ha per molti di essi l'affetto che un vecchio maestro ha per i suoi allievi.

Ciò non può impedirgli di dire che, a suo avviso, l'indirizzo generale della nostra politica forestale non è quello meglio rispondente alle esigenze e caratteristiche della montagna italiana.

Sarebbe stolto negare la necessità di difendere ed estendere i boschi: e la Milizia ha l'indiscutibile merito di averli difesi meglio che in passato e di aver dato un ritmo più rapido al rimboschimento.

Ma i modi per conseguire questi fini sono stati e sono spesso in troppo vivo contrasto con gli interessi della montagna e dei montanari, e per di più non sono neppure quelli voluti dalla legge forestale organica del 1923, la quale — sia per talune modificazioni portate nel 1926 che dovevano avere carattere transitorio e minacciano invece di diventare permanenti, sia e soprattutto nella prassi — è troppo spesso misconosciuta in ciò che essa ha di più caratteristico e migliore, la costante preoccupazione di armonizzare gli interessi del bosco con quelli dei montanari.

L'indirizzo di oggi non è — quale dovrebbe essere — quello di potenziare l'economia della montagna, nella sua inscindibile unità di bosco, di prato, di pascolo, di campo: è invece una politica che considera esclusivamente il bosco per sè, indipendentemente e quindi spesso in contrasto con gli altri settori dell'economia della montagna. E ciò porta in questa già poverissima e precaria economia nuovi germi di perturbamento, nuove cause di miseria.

Si vuole oggi porre questo indirizzo sotto l'etichetta dell'autarchia, essendo noto che per la massima parte dei prodotti forestali siamo gravemente deficitari. Ma vent'anni di magni-

fiche esperienze compiute in ogni parte d'Italia dalla Stazione sperimentale di silvicoltura, diretta dal Pavari, dimostrano luminosamente che questo problema è risolvibile con una superficie di bosco anche assai minore di quella che già esiste.

È categoricamente dimostrato che con l'adozione di nuove specie legnose — sia resinose sia latifoglie — a rapido accrescimento, l'incremento annuo medio legnoso, che per il complesso dei boschi italiani sta oggi sui 3 metri cubi per anno ed ettaro, può essere più che triplicato.

Così, scrive il Pavari, nelle montagne della Sardegna, il pino insigne può accrescersi, nel ciclo di un solo ventennio, in ragione annua media di 15 a 20 metri cubi per anno-ettaro, nelle medesime stazioni dove il pino marittimo, in ben più lungo ciclo di 60 anni, può accrescersi in ragione di 5-6 metri cubi.

Non basta. Masse di legno straordinariamente cospicue, assai più che dai boschi di montagna, si possono ottenere su superfici ridottissime, con opportuna scelta di specie a rapido accrescimento, dalle alberature campestri e dalle fasce arboree frangivento nei terreni di piano, soprattutto nei comprensori di bonifica del Mezzogiorno e delle Isole. I meravigliosi risultati già ottenuti dai frangiventi di Mussolinia in Sardegna e quelli che si stanno realizzando nell'Agro Pontino, sono in proposito assolutamente probatori, sia come produzione di legno sia, e simultaneamente, come difesa delle colture contro una delle più comuni cause di gravi danni, i violenti venti del litorale.

Non c'è dunque bisogno di portar nuovi turbamenti nell'economia della montagna per conseguire i fini di autarchia nel settore del legno.

Ciò non di meno, anche in montagna è necessario difendere e estendere il bosco. Non peraltro difendere tutti i boschi, comunque situati e comunque costituiti, bensì solo quelli che sono insostituibile mezzo di conservare il terreno e disciplinare le acque; non estendere dappertutto e comunque la superficie forestale, bensì solo in quelle aree dove essa sia insostituibile mezzo per detti fini idrogeologici.

In queste ben definite situazioni, e solo in

queste, il bosco può essere una necessità: esso è qui, come diceva Ghino Valenti che se ne intendeva, un male necessario. Male in questo senso, che — appunto in questi terreni generalmente poveri, a grandi latitudini, lontani dai centri di smercio dei prodotti legnosi — il bosco rende poco, spesso assai meno di quel che possono rendere pascoli e prati e quindi bestiame; e anche — almeno nei limiti del consumo locale e fino ad una certa altitudine — i cereali.

Prati, pascoli, seminativi, i quali, d'altronde, possono essi stessi venir sistemati e goduti in modo da eliminare o attenuare — soprattutto quando sono in piccola proprietà di contadini — i danni delle acque sregolate.

Ciò può affermarsi oggi con tanta maggior sicurezza in quanto la moderna tecnica ha dimostrato insperate possibilità agrarie anche nella montagna.

Sono di questi ultimi anni esperienze con nuove razze di grano, a 1000-1200 metri di altitudine, che hanno permesso, in interi poderi, di raddoppiare e triplicare le antiche produzioni unitarie (nell'Appennino toscano, in poderi a 1000 metri di altitudine, l'oliva ha conseguito più di quintali 20 per ettaro, con punte di 30); analogamente sono fortissimi gli incrementi di produzione foraggera mercè ben scelti prati artificiali: anche nei più alti pascoli alpini, in Piemonte, il Vezzani ha realizzato fortissimi aumenti di produzione dell'erba pascolata.

Rinunciare a questi possibili progressi agrari pastorali e zootecnici della montagna, ai quali sono legate le condizioni di vita dei montanari, per conservare ed estendere boschi necessariamente molto meno redditizi, può essere una necessità per le ragioni idrogeologiche dette, ma è una necessità da contenere nei più ristretti limiti possibili.

E ciò implica dunque una intelligente discriminazione delle sedi dove i boschi debbono, per ragioni superiori, essere conservati e dove invece possono essere sostituiti; delle sedi alle quali i boschi debbono essere estesi e di quelle invece dove possono restare — con adeguate sistemazioni contro i danni delle acque — prati, pascoli e campi.

La discriminazione non può essere affidata

a chi non vede che l'importanza del bosco, a chi aprioristicamente afferma che il bosco deve essere dovunque e comunque conservato ed esteso; bensì a chi sappia, con armonici criteri tecnici ed economici, considerare il bosco nel quadro più ampio dell'economia della montagna.

E anche dove sia riconosciuto necessario estendere il bosco, dove per una migliore difesa dei boschi esistenti sia necessario liberarli da dannose utilizzazioni da parte dei montanari, dove quindi sia indispensabile sottrarre a questi fonti di vita, sia pure modeste, delle quali hanno in passato goduto, è non meno necessario che ciò avvenga gradualmente e contemporaneamente ad altri provvedimenti di miglioramento della pastorizia e dell'agricoltura, tali che consentano ai montanari di procurarsi, com'è possibile, in più ristretta superficie il loro pane, il loro latte quotidiano.

La montagna deve sì essere difesa contro le cause di disfacimento e degradazione fisica, ma deve anche continuare a dar da vivere ad una popolazione che, in Italia, vi ha una densità, per fortuna nostra, notevolmente elevata. È appunto questa diversa situazione demografica che dà ai problemi della nostra montagna caratteristiche affatto diverse da quelle di altre Nazioni.

L'oratore accenna quindi ad un altro grosso problema, quello dei boschi e pascoli comunali, sul quale si è fermato nella sua relazione anche il senatore Marescalchi, a cui tutti si sentono oggi legati, nel suo fiero dolore, da simpatia anche più fervida e viva.

È vero che molti di questi patrimoni comunali non si trovano in condizioni soddisfacenti: oggi è perciò forte la tendenza a sostituire alla gestione dei Comuni quella dello Stato.

In determinate situazioni questa è la soluzione migliore, ma non dappertutto. Non dove — caso frequentissimo particolarmente nelle Alpi — questi patrimoni silvo-pastorali sono necessaria integrazione delle piccole proprietà dei montanari, alle quali sono strettissimamente connessi da consuetudini e tradizioni secolari.

Qui, sottrarre la gestione di questi patrimoni al Comune — la gestione, non il control-

lo che deve restare in ogni caso allo Stato — significa, se non nella lettera della legge nella sua applicazione pratica, recidere quelle connessioni e portare il più grave attentato alla vitalità della piccola proprietà dei montanari.

Qui ciò che occorre è solo provvedere ad una gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali, cioè provvedere ad organi tecnici consorziali dei Comuni, per una saggia direzione di questa loro attività.

Tale soluzione è tanto più opportuna oggi, in regime podestarile. La legge del 1923 la prevedeva; ma è rimasta inapplicata.

Se è dunque necessario migliorare la produzione agraria, pastorale e quindi zootecnica della nostra montagna; se questa è la condizione fondamentale per consentire sia un meno misero tenore di vita ai montanari, sia proprio anche una saggia politica forestale che, per salvar il bosco, non scacci gli uomini, è anche necessario largamente assistere tecnicamente e sussidiare finanziariamente i montanari nei richiesti miglioramenti.

È grande merito del Governo fascista una coraggiosa politica di sussidi, in varie forme, concessi ai miglioramenti fondiari ed agrari. Sono all'uopo stati spesi, e sono tuttora spesi, miliardi. Ma solo briciole infinitesimali hanno beneficiato la montagna.

L'oratore conosce bene le pene di chi ha la responsabilità di dividere fra gli infiniti bisogni, tutti prementi e talora opprimenti, le somme disponibili; ma la situazione della montagna è tale che dovrebbe essere tassativamente prescritto — ogni qual volta uno stanziamento di bilancio è fatto per sussidi o agevolazioni a miglioramenti fondiari ed agrari di qualsiasi genere — che una percentuale determinata sia esplicitamente riservata alla montagna.

Ma i mezzi finanziari non bastano: occorre anche un'organizzazione adeguata, perchè essi arrivino effettivamente, insieme con l'assistenza tecnica, fino ai villaggi e ai casolari del montanaro.

Se si vuol trattare il montanaro come l'agricoltore della pianura; se si pretende che egli si rechi per avere assistenza e consiglio al capoluogo della provincia; se si pretende ch'egli presenti domande, progetti ecc., e at-

tenda collaudi e perizie e via dicendo, per ottenere alla fine poche centinaia o migliaia di lire, si fallisce in pieno lo scopo.

Occorre che tutte le procedure si adeguino alla semplicità di vita e di costumi e di mente del contadino, tenendo anche presente che egli è, fra gli onesti rurali, l'onestissimo; occorre un'organizzazione snella, capillare, che veramente arrivi al montanaro, senza pretendere da lui quel che non può dare.

Quale possa essere, l'oratore non dice ma non può non lamentare che anche quel primo tentativo che si era fatto, e che, pur nella modestia dei suoi mezzi, aveva dato frutti positivi, anche oggi rimpianti in molti luoghi — cioè il Segretariato della montagna — sia stato soppresso.

Il Ministro sa tutto questo e certo non dimentica che i primi passi del suo brillante e meritato cammino mossero appunto dallo studio dei problemi della montagna.

L'oratore sa quali formidabili responsabilità, per la fiducia che ha in lui il Duce e non meno del Duce tutto il Paese, gravino oggi sulle spalle del Ministro; sa che verso i problemi contingenti deve oggi essere volto ogni minuto del suo tempo, ma chiede che, non appena sia possibile, prima sua cura sia il problema della montagna. Prenda egli decisamente nelle sue salde mani le redini di questa attività dello Stato; dia risolutamente all'Italia una politica che sia non un'angusta politica forestale, ma una politica della montagna, nella sua organica unità. Faccia sì che i nostri montanari, quando ritorneranno alle loro case dopo la Vittoria, vedano sorgervi l'alba di un giorno migliore.

Andiamo verso il popolo, secondo il comando del Duce; andiamo prima di tutto verso il popolo della montagna, « sacra scaturigine, come disse un grande Poeta, delle forze pure ». (*Vivissimi applausi*).

GAI. Dichiarò che ha chiesto al Presidente del Senato la facoltà di prendere parte alla discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, perchè desidera richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sul problema della legna e del carbone vegetale, che in sostanza sintetizza il problema del bosco.

L'estensione nel Regno della superficie forestale, pari a circa 5 milioni di ettari, è appena la metà di quella che sarebbe necessaria al nostro Paese. Alla deficienza che ne deriva di materiale legnoso si aggiunge l'altra costituita dal millenario processo di carbonizzazione ancora in uso, antieconomico e anti-autarchico, per cui i prodotti legnosi sono utilizzati con un rendimento così basso da considerarsi in gran parte sprecati.

Si deve però tener presente che, oltre ai boschi, abbiamo un altro settore poco o nulla considerato, sotto questo punto di vista: quello dei campi, da cui si può ottenere una notevole quantità di materiale legnoso. L'oratore dichiara che da una raccolta statistica da lui fatta di dati già esistenti per le provincie di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, risulta che soltanto in queste regioni esistono 120 milioni di piante legnose classificate, senza contare golene, roveti, siepi verdi e piante morte.

Da questo gran numero di piante legnose si ricavano annualmente, con la potatura e lo scalvo, circa 4 milioni e mezzo di quintali di legna, i quali hanno ora una utilizzazione bassissima e in gran parte, almeno per i materiali più minuti, quasi nulla.

Da questi sommari elementi risulta che il problema del nostro fabbisogno di legna e di carbone vegetale, è problema di rendimento nella utilizzazione del prodotto annuo che otteniamo.

In base ai risultati conseguiti sin dal 1935 dalla stazione sperimentale agraria di Modena, l'oratore ha presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una proposta di legge mirante a concedere speciali contributi e agevolazioni ai proprietari di aziende agricole per la creazione di impianti razionali per carbonizzare, presso le aziende agricole stesse, le notevoli quantità di materiale legnoso eccedente i bisogni della casa colonica. Questa proposta è ora sottoposta allo studio degli uffici competenti del Ministero dell'agricoltura e l'oratore si augura che essa possa presto avere pratica applicazione. La proposta mira a rendere le aziende agricole autonome e autarchiche per il loro fabbisogno di energia, eliminando così il petrolio e l'energia elettrica

che potranno essere impiegati in usi economicamente più convenienti.

È stata anche proposta la costruzione di impianti-piloti, o per meglio dire sperimentali, nei boschi, allo scopo di studiare quella che dovrà essere la nuova organizzazione industriale di produzione del carbone vegetale con sistemi moderni. Così si arriverà a produrre la quantità di carbone vegetale necessaria al nostro Paese senza forzare o intaccare il nostro patrimonio boschivo e senza far ricorso all'importazione. Due di questi impianti sono in costruzione, di cui uno, per accordi con la Milizia forestale, in un bosco demaniale.

Per realizzare questo programma è in costituzione una azienda industriale, della quale fa parte anche la Confederazione dei consorzi agrari, per la costruzione, l'impianto e la divulgazione di carbonizzatori moderni e razionali, per la produzione industriale del carbone vegetale e per l'organizzazione della sua distribuzione, analoga a quella oggi in uso per la benzina, in modo da incrementare e rendere pratica la trazione a gassogeno; problema questo che ora poggia sopra criteri non adatti.

Al Consiglio d'amministrazione di questa società industriale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha consentito di far partecipare un rappresentante della Milizia forestale allo scopo di attuare una stretta collaborazione con unità d'indirizzo nel programma che la società si è proposta di svolgere.

I risultati degli impianti-piloti forniranno i criteri informativi di una legge che dovrà impostare l'industria del carbone vegetale sopra nuove basi moderne.

Seguendo questa via potranno essere meglio utilizzati i materiali legnosi prodotti nel Paese, si potranno avere, oltre a un maggiore quantitativo di carbone vegetale, anche importanti sottoprodotti che oggi vanno dispersi, come il catrame e il pirolegnoso, e si potrà dare ai nostri boschi la pace necessaria per il loro sviluppo e la loro ricostituzione.

MENOZZI. È stato indotto a parlare da una segnalazione che si contiene nella bella relazione del senatore Marescalchi. Essa annuncia un riordinamento delle stazioni agrarie e in genere degli istituti di ricerca e sperimenta-

zione agraria. Si dichiara sicuro che la riforma proposta dal Ministro dell'agricoltura permetterà a questi istituti un'attività più intensa e più feconda per lo sviluppo dell'agricoltura italiana di quella pur notevole manifestata finora; perchè, è bene tener presente che, anche nel campo agrario, le riforme più importanti per la pratica sono quelle che hanno un fondamento derivante dal lavoro scientifico.

Non può entrare nella sostanza della riforma perchè ancora essa non si conosce: ma su di un punto speciale di carattere generale si permette di fare una proposta.

Questi istituti hanno sempre dato un forte contributo al progresso agrario con indagini, ricerche e prove secondo la loro attrezzatura ed i mezzi materiali e morali disponibili. Ma il rendimento sarà più intenso e più pronto se presso il Ministero dell'agricoltura si istituirà un ufficio che può essere chiamato come si crederà meglio, ufficio ispettivo, coordinatore od altro, un ufficio molto semplice che comprenda però una persona di grado superiore, competente nel campo delle scienze ausiliarie della agricoltura e in quello della ricerca e della sperimentazione, il quale abbia il preciso compito di seguire accuratamente e continuamente il lavoro che si compie presso i vari istituti, non solamente con l'esame dei risultati che emergono dalle relazioni e dalle pubblicazioni, ma anche con visite frequenti presso gli istituti medesimi, in maniera da formarsi un concetto esatto delle attitudini speciali e delle possibilità che ha ciascuno di essi ad affrontare l'uno o l'altro problema interessante l'agricoltura. Così che, quando sorga una questione che interessa il Paese, il Ministro abbia, a mezzo dei detti uffici, tutte le informazioni che gli occorrono per sapere a quale o a quali istituti sia da affidare la soluzione di quei problemi e quali siano i mezzi occorrenti per superare le eventuali deficienze. In altre parole si tratta di mettere a disposizione del Ministro uno strumento che gli consenta di provvedere rapidamente e con sicurezza all'esame di problemi quali si presentano nella pratica, e che abbiano bisogno dell'opera e dell'attività degli istituti agrari sperimentali.

Lietissimo se il Ministro ha già pensato a ciò, gli sarà ad ogni modo grato se acco-

glierà la sua idea molto semplice e molto modesta.

Crede di essere interprete del pensiero di molti colleghi, anzi di tutti, manifestando la sua piena ammirazione per il lavoro che sta svolgendo il Ministro dell'agricoltura: il Duce non poteva avere miglior collaboratore per la attuazione delle sue alte direttive nel campo agrario. Così anche per riordinamento degli istituti sperimentali agrari l'opera del Ministro dell'agricoltura lascerà un'orma nella vita agraria del Paese.

RICCI FEDERICO. Il senatore Marescalchi nella sua relazione ha posto in giusta luce il progresso raggiunto complessivamente nella nostra produzione agricola. L'avverbio « complessivamente » sta a significare che l'incremento dell'agricoltura non è stato sempre uguale in tutti i settori, ma in alcuni, come è noto, è stato assai alto, e così si è giunti ad una compensazione della deficienza, e in qualche caso del regresso, che purtroppo si sono verificati in altri.

Si è avuto, ad esempio, un forte incremento delle colture nei terreni di pianura e nelle grandi aziende, nelle quali è stato possibile fare largo uso di macchine e di fertilizzanti. Una certa deficienza produttiva si è invece palesata nelle piccole aziende di collina e nelle zone montane, nelle quali ultime non è possibile ricorrere all'aiuto delle macchine e nelle quali, anche per la difficoltà dei trasporti oltre che per la non larga disponibilità finanziaria dei proprietari, meno facoltosi di quelli del piano, scarso o nullo è stato l'impiego dei concimi chimici.

La soluzione del problema della montagna si fa sempre più irta di difficoltà col succedersi delle guerre. Ogni periodo bellico rende più aspro lo stato di disagio, per sé stesso già assai grave anche in tempo di pace, in cui versa la popolazione montana, sia a causa delle forti perdite di montanari caduti nell'adempimento del loro dovere, sia a causa del disboscamento che durante la guerra necessariamente si acuisce.

Si aggiunga poi che, indipendentemente dalla situazione di guerra, la montagna è da molto tempo in crisi per il continuo flusso di correnti migratorie verso le località di pianura.

Ciò sembra accadere, si potrebbe quasi dire, in dipendenza della stessa legge di gravità. Non avviene mai, infatti, che la gente della pianura emigri in montagna, nè che quella di montagna si trasferisca in altre zone montane. Intanto i nostri territori montani si spopolano: nell'Alto Adige, ad esempio, abbiamo avuto un grande esodo di popolazione e sarà difficile sostituire con altra gente quella che è emigrata.

È necessario dunque adottare speciali provvidenze a favore delle popolazioni montane per impedire che si formi in esse la tendenza ad esulare dalle loro terre. L'economia della montagna è povera e si fa sempre più povera: i suoi prodotti agricoli si rarefanno sempre più e la loro vendita si fa ogni giorno più difficile.

Per attenuare questo stato di crisi sarebbe bene, ad esempio, dare un valido incremento alla coltura del castagno e favorire il commercio e il consumo del prodotto di questa utile pianta. Le castagne costituiscono un ottimo alimento e il loro uso dovrebbe essere maggiormente diffuso nelle città: il conseguente loro aumento di prezzo andrebbe a beneficio dei montanari.

Cure speciali si dovrebbero avere perchè non si estingua l'artigianato nelle montagne. In alcune località montane, presso il confine, esistevano un tempo valenti calzolai che fornivano ottime scarpe ai soldati alpini. Oggi le forniture di scarpe ai soldati sono fatte dai calzaturifici: saranno più a buon mercato, ma probabilmente si tratta di un'economia più apparente che reale perchè le scarpe fatte dagli artigiani erano senza dubbio più solide e resistenti.

Sarà bene poi non dimenticare lo stato deplorevole delle abitazioni dei paesi di montagna. È questo un problema che dovrebbe essere risolto con una certa rapidità, altrimenti si accentuerà sempre più l'esodo delle popolazioni da quei territori.

Negli ultimi tempi s'è molto parlato della costruzione e ricostruzione di case coloniche, ed è stato accertato un fabbisogno in tutto il Regno di circa 600.000 case. Finora ne sono state costruite soltanto 7.000 all'anno (e in montagna quasi nessuna); se si procede con questo ritmo, per compiere la costruzione di

tutte le case occorrenti si dovrà aspettare circa un secolo. Si aggiunga ancora che tali case, almeno quelle costruite nel 1940, vengono a costare un po' troppo care: per ogni vano circa 5 mila lire. Ora poi è da aspettare che intervengano altri aumenti.

Circa le coltivazioni nei terreni di collina, l'oratore dichiara che due colture, quella dell'olivo e quella della vigna, sono specialmente in crisi. La viticoltura non è più prosperosa e redditizia come un tempo a causa della diffusione delle malattie favorite dalla difficoltà di procurarsi i reagenti per combatterle, ed anche a causa di una minore volontà di lavorare che si manifesta nella classe rurale. L'oratore stesso ha potuto accertarsi che i vigneti tra Levante e La Spezia, nella zona detta delle Cinque Terre, decadono ogni giorno più.

La crisi poi in cui versa l'olivicoltura dipende soprattutto dal basso prezzo al quale si vende l'olio. Ciò non incoraggia gli agricoltori a migliorare i loro uliveti. È accaduto, persino, che in molte zone collinose non si è proceduto alla raccolta delle olive perchè il prodotto non è sufficientemente retribuito dall'attuale prezzo di requisizione.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È un inconveniente che si è verificato nella zona delle colline liguri.

RICCI FEDERICO. L'affermazione del Ministro è esatta, ma forse lo stesso inconveniente si è manifestato nei territori collinosi di altre regioni perchè non v'è più, nel campo dell'olivicoltura, una giusta proporzione fra costo di produzione e prezzo di vendita.

Il Governo, com'è noto, ha adottato speciali provvidenze per incrementare la coltura dell'olivo, fra cui la concessione di alcuni contributi e premi; ma troppo complicate sono le pratiche burocratiche per riscuotere questi premi, sicchè di solito essi vanno a vantaggio degli agricoltori non delle piccole, ma delle grandi aziende. Inoltre le somme di denaro accordate in premi non sono proporzionate al costo effettivo dei lavori. Si concedono in pratica al massimo lire 500 per ettaro, mentre si sa che la rimessa in coltura dell'oliveto costa molto di più.

Passando ad altro argomento, l'oratore ricorda che tutta la complessa materia riguar-

dante la disciplina degli approvvigionamenti, la distribuzione e i consumi dei generi alimentari in periodo di guerra, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, è stata messa alle dipendenze dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste. In questo campo occorre procedere con la massima tempestività e col più rigoroso senso di disciplina. A suo tempo parve un gran sacrificio fare a meno del caffè: oggi a questa privazione ci siamo abituati. Siamo anche arrivati a privarci di altri generi ben più necessari. In ogni modo l'oratore raccomanda che, se saranno necessari altri razionamenti alimentari, essi si predispongano in tempo. In questo campo tanto meglio si provvede quanto più si provvede in anticipo: i nostri razionamenti finora sono stati disposti con troppa lentezza.

Sarebbe anche bene sulle prime accordare quantità non troppo rilevanti di generi alimentari razionati e in un secondo tempo aumentarle: ciò non solo avrebbe una favorevole ripercussione sull'opinione pubblica ma combatterebbe meglio l'inconveniente delle incette o degli accaparramenti. L'incetta dello zucchero è praticamente cessata e questo si deve al fatto che in un primo tempo la quantità dello zucchero tesserato era di mezzo chilo per persona e che poi fu elevata a 600 grammi, il che ha servito a diffondere un senso di fiducia.

Occorre poi che il consumatore possa sempre trovare la quantità di derrate razionate a cui ha diritto. S'è dato il caso di consumatori che non hanno potuto acquistare entro il mese alcuni generi dall'esercente presso cui s'erano iscritti e si sono poi visti prescritti i loro diritti, trascorso il termine.

Se si dovrà poi procedere ad altri tesseramenti, bisognerà evitare di darne preavviso al pubblico. Si è avuto, ad esempio, un grande accaparramento di pasta perchè la radio diede l'annuncio del tesseramento di questo prodotto il giorno prima.

Il pubblico poi dovrebbe sapere a quali autorità rivolgersi per reclamare quando si verificano inconvenienti, intralci o irregolarità. Si sa che l'autorità in questo campo è il Prefetto, ma non tutti possono agevolmente giungere sino a lui. Vi è il popolo minuto, privo di aderenze, al quale pure bisogna rendere

giustizia; sicchè sarebbe bene istituire un ufficio reclami, e sulla tessera stessa bisognerebbe stampare a quale ufficio ci si deve rivolgere per fare dei reclami.

Durante la passata guerra s'insegnava al pubblico il valore nutritivo dei vari alimenti ed il miglior modo di adoperarli per ottenerne il maggiore rendimento. Anche oggi sarebbe bene fare lo stesso.

La disciplina degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in tempo di guerra non s'improvvisa: occorre sia preparata in tempo e sia sempre più perfezionabile. Essa è necessaria non solo durante il periodo di guerra, ma anche in quello dell'immediato dopoguerra. Dopo il 1919 occorsero due anni e più per arrivare alla soppressione delle tessere. Anche se la presente guerra, come è augurabile, finirà presto, non per questo, a pace conclusa, cesseranno le difficoltà in materia di approvvigionamento di generi alimentari. Occorre dunque procedere con un vigilante senso di tempestività; il motto è uno solo: «Siate preparati!». (*Vivi applausi*).

BONARDI. Poichè precedenti oratori hanno trattato del problema della montagna, si limiterà ad esprimere una sua convinzione: che l'Italia sarebbe cieca, improvvida ed ingrata se dopo la guerra non affrontasse la soluzione delle necessità montane. A questo proposito reca al Ministro un voto che qualche tempo fa ha raccolto in una delle nostre valli. Quei montanari avevano cercato di inoltrarlo all'autorità competente, ma l'oratore non sa se sia giunto in porto.

In una riunione di montanari di quei paesi che non conoscono esoneri e prestano servizio nel corpo degli alpini, in quella riunione di gente che aveva avuto i suoi caduti, i suoi feriti, i suoi congelati non raccolse che parole di fede e di orgoglio, mentre in altri centri troppo dilagava la depressione. Quella gente dal costume fondamentalmente semplice ha chiesto che invece dello zucchero o di qualche altro genere tesserato consumato scarsamente, venga distribuita in maggior copia la farina di granturco e la distribuzione avvenga senza troppe formalità. Non si può pretendere da gente che abita isolata in montagna, che fac-

cia un percorso di ore ed ore ogni settimana per ritirare la farina per la polenta!

L'oratore invita il Governo ad andare incontro a questi montanari in tale modesta aspirazione. Si tratta di una domanda così umana e commovente che ha creduto suo dovere prospettarla al Ministro, certo che ne terrà conto. (*Applausi*).

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Afferma che è stato già provveduto.

TESIO. Si preoccupa della distruzione progressiva dei prati e dei pascoli. Certamente è necessario fare degli erbai, ma non bisogna nascondersi che si è arrivati all'estremo limite nell'eliminazione dei pascoli. Distruggere i pascoli è facile, ma è molto difficile rifarli. D'altra parte non è possibile creare delle razze selezionate senza il pascolo. Si è anche constatato che le vacche chiuse in stalla danno una produzione di latte maggiore, ma sono soggette a delle malattie che eviterebbero se fossero lasciate liberamente pascolare. Per gli animali si fa l'opposto di quello che si fa per gli uomini. Si dice agli uomini: tornate alla campagna; ai ragazzi: vivete all'aria aperta. Per gli animali si consiglia il chiuso della stalla. Ma, giova ripeterlo, è assolutamente impossibile allevare un animale selezionato se non lo si lascia vivere liberamente nei pascoli. Naturalmente i pascoli vanno ben tenuti, altrimenti non producono fieno in abbondanza.

L'oratore parla poi dei concimi che ritiene necessari, ma sui quali desidera far conoscere il risultato degli esperimenti da lui compiuti per circa 40 anni. Malattie molto frequenti negli animali che si nutrono di erbe prodotte in campi concimati sono i porri e le verruche che si possono considerare come il principio del cancro: ebbene, basta condurre gli animali in pascoli non concimati perchè le verruche scompaiano. Occorre che gli animali ritornino alla natura se si vuole che molte malattie non si sviluppino. L'oratore, a questo proposito, si preoccupa anche dei prodotti delle terre abbondantemente concimate, che servono di cibo agli uomini. Pensa che molte malattie possono essere causate dai concimi come ha dimostrato l'esperienza sugli animali

e raccomanda agli studiosi di voler considerare tale problema a tutela delle generazioni future: egli ha compilato sugli animali statistiche che potrebbero essere utilmente consultate dagli scienziati.

Da ultimo l'oratore prega vivamente il Ministro dell'agricoltura di voler tempestivamente provvedere alla mano d'opera necessaria per il raccolto del fieno. Poichè specialmente le fabbriche d'armi hanno assorbito molta mano d'opera, raccomanda, se è possibile, che siano utilizzati i prigionieri di guerra per raccogliere il fieno, come avviene presso altre nazioni.

PUCCI. Ritiene necessario che siano apportate alcune modifiche alla legge sugli ammassi obbligatori del 1938 nella parte che concerne il quantitativo di grano che gli agricoltori hanno facoltà di trattenere per la semina.

Si sono verificati degli inconvenienti che l'oratore ha prospettati privatamente al Ministro dell'agricoltura e di cui ritiene opportuno riparlare in sede di discussione del bilancio.

Il quantitativo di grano che gli agricoltori non hanno obbligo di conferire agli ammassi è previsto dalla legge del 1938 in due quintali per ettaro; ora, se tale quantitativo è sufficiente, anzi forse eccessivo, per i grani tardivi, si dimostra assolutamente insufficiente per quelli precoci. Parecchie aziende agricole, specialmente nell'Italia centrale, preferiscono seminare i grani precoci che ritengono più utili e più vantaggiosi; non si può, quindi, neppure pensare a scambi compensativi fuori dell'ambito dell'azienda tra una qualità di grano e l'altra, anche perchè gli agricoltori dovrebbero sottoporsi ad una spesa ingiustificata e si verificherebbe un dannoso aumento del costo dei trasporti.

Propone pertanto di diminuire a 180 chilogrammi per ettaro il quantitativo di grani tardivi che gli agricoltori hanno facoltà di trattenere e di elevare invece a 250 chilogrammi il quantitativo dei grani precoci.

Per attuare praticamente la sua proposta basterebbe che le Sezioni dell'ispettorato del-

l'agricoltura rilasciassero agli agricoltori che seminano grani precoci il relativo certificato; la facilità con cui si può effettuare l'accertamento permette di procedere con grande speditezza.

PRAMPOLINI. Raccomanda al Ministro di agricoltura di far studiare la possibilità della trasformazione degli impianti idrovori azionati a carbone o a nafta con impianti azionati ad elettricità, perchè in tempo di guerra si corre il rischio di restare senza nafta e senza carbone.

Questo non è certo il momento di fare simile trasformazione, ma non appena sia finita vittoriosamente la nostra guerra occorre provvedere; noi abbiamo abbondanza di energia elettrica e di quest'energia, se anche costa quanto il carbone o la nafta, possiamo liberamente disporre in casa nostra.

I giornali hanno pubblicato alcuni giorni fa che il Ministero dell'agricoltura ha emanato provvedimenti per disciplinare il commercio del formaggio, e questa è cosa molto opportuna. Oggi si vende grana del 1937, mentre nel mercato non può essercene; probabilmente sarà quella prodotta nel 1940. La disciplina dei formaggi si è certo proposta di moralizzare il commercio e di migliorare la produzione del formaggio. Il provvedimento adottato è molto utile e servirà a tutelare gli interessi dei consumatori.

Occorre anche pensare alla nostra esportazione di formaggio. Quando saranno ripresi i commerci internazionali, vi sarà una grande richiesta all'estero della nostra grana. Ma se vorremo riconquistare i mercati esteri dovremo curare che il formaggio che esportiamo sia effettivamente buono. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale, riservando facoltà di parlare al relatore e al Ministro.

Rinvia il seguito dell'esame dello stato di previsione al giorno seguente alle ore 10.

La riunione ha termine alle ore 12,15.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(69^a riunione)

AGRICOLTURA

(20^a riunione)

Mercoledì 23 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato **SUARDO**

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1292 - rel. Marescalchi) - *Oratori*: Tassinari, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* Pag. 890

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Alessandrini, Bacelli, Bevione, Bianchini, Bonardi, Boriani, Borromeo D'Adda, Burzagli, Calisse, Carapelle, Casoli, Castelli, Cipolla, Cremonesi,

D'Amelio, Della Gherardesca Ugolino, De Vito, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Genovesi, Giuria, Guidi Fabio, Guidotti, Ingianni, Josa, Leopardi, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Menozzi, Montuori Raffaele, Morisani, Moroder, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Pasolini dall'Onda, Peggion, Perris, Piola Caselli, Poss, Prampolini, Pucci, Raimondi, Raineri, Rebugia, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rossi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Sarrocchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Serpieri, Sitta, Solmi, Strampelli, Todaro, Torlonia, Vicini Antonio, Zamboni e Zupelli.

Sono presenti i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle comunicazioni e i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le finanze, per la marina mercantile e per le poste e telegrafi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Biscaretti di Ruffia, De Capitani D'Arzago, Gazzera, Messedaglia, Matarazzo, Mattiolo, Maury De Morancez, Miari de Cumani, Rebaudengo, Romeo delle Torazze, Sirianni e Verlaci.

JOSA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1292).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Avverte che nella riunione precedente è stata chiusa la discussione generale sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX riservando facoltà di parlare al relatore e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

MARESCALCHI, relatore. Dichiarò di rinunciare a parlare.

TASSINARI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nel rispondere ai diversi oratori che hanno parlato sul bilancio dell'agricoltura ringrazia il relatore Marescalchi per la sua completa e dotta relazione.

Il senatore Guidi ha parlato dell'inquadramento dei cattedratici riconoscendo le loro benemeritenze nei riguardi del progresso agricolo, e ha lamentato che forse non tutte queste benemeritenze erano state considerate nel trattamento che essi hanno ricevuto quando le cattedre furono trasformate in ispettorati dell'agricoltura.

L'oratore osserva che all'inquadramento fu a suo tempo proceduto con ogni cautela e con la valutazione di tutti gli elementi di fatto, ma non sarebbe possibile tornarvi sopra ora, anche per comprensibili ragioni di carattere giuridico. Non sa se il senatore Guidi si sia voluto riferire a qualche caso particolare, ma lo assicura che quelli che erano i diritti dei funzionari inquadrati furono considerati nell'orbita della legge d'inquadramento. Fa presente che con questo è stato fatto un larghissimo posto alla tecnica, riservando ai tecnici molti posti di grado superiore, compreso un grado quarto.

Il Ministero delle finanze, con grande comprensione, è venuto incontro a queste necessità allargando i ruoli del Ministero dell'agricoltura, in modo da consentire un largo aumento dei quadri altrimenti impensabile.

GUIDI FABIO. Dice che si riferiva, con le sue parole, agli anziani.

TASSINARI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Risponde che il trattamento di quiescenza deve rientrare oramai, anche per questi funzionari, in quelle che sono le norme generali. Mentre prima il cattedratico poteva esercitare le sue funzioni fino ed anche oltre i 70 anni, secondo le norme amministrative preposte ad ogni singola cattedra, oggi il limite massimo di età è di 65 anni, e questo è necessario anche se si vuol far posto ai giovani. Del resto non debbono dei casi sporadici orientare il giudizio su tutto un inquadramento che potenzia grandemente il Ministero.

Il Ministero di agricoltura, che aveva quattro direzioni generali ne ha oggi sette, con otto posti di grado IV, ha 28 posti di grado V in luogo di 23, con grande vantaggio degli ispettori tecnici.

Assicura il senatore Menozzi che anche tutta la questione della sperimentazione, alla quale l'oratore si sente spiritualmente vicino, è stata presa in considerazione. Naturalmente occorrerebbero larghissimi mezzi. Si è agito con i fondi messi a disposizione del Ministero, cercando di coordinare l'azione sperimentale, di riunire taluni istituti di sperimentazione, il che non è cosa facile specialmente in considerazione del fatto che in questa materia si vanno a toccare antiche e tradizionali istituzioni delle quali province e città sono gelosissime. Tuttavia si è cercato di diminuirne il numero, di migliorare la carriera degli sperimentatori e di dare nuovo impulso alla sperimentazione anche se le disponibilità non consentono di raggiungere tutti i fini che sarebbero stati desiderati.

Col nuovo ordinamento al centro è stata curata quell'azione di coordinamento auspicata dal senatore Menozzi e l'azione di controllo che è indispensabile perchè la sperimentazione risponda alle finalità che lo Stato si ripromette.

Di varie importanti questioni ha parlato il senatore Leopardi. Dapprima ha toccato il temuto dualismo fra Consorzi agrari e Consorzi dei produttori e ha detto che questi due organismi hanno finalità non ben definite e che andrebbero definite. Lo assicura che è anche

nelle sue intenzioni di rivedere questa materia (*applausi*) che si attiene ai Consorzi agrari e ai Consorzi dei produttori per evitare duplicazioni e per definire i compiti. Se questo non è stato ancora fatto lo si deve a molte altre incombenze contingenti e indilazionabili che hanno assorbito l'attività del Ministero. Va anche considerato che questa complessa materia per quanto attiene alla organizzazione sindacale dipende da un Ministero e per quanto attiene alla organizzazione economica da un altro, il che rende maggiori le difficoltà di un riordinamento.

Il senatore Leopardi ha riconosciuto quanto è stato fatto attraverso la integrazione dei prezzi in favore dell'agricoltura: basta pensare alla integrazione dei prezzi dei cereali e a quella dell'olio conferiti agli ammassi.

Un settore al quale ha accennato il senatore Leopardi merita la maggiore attenzione: la zootecnia. Assicura che a questo settore il Ministero dell'agricoltura dedica una particolare attenzione, e che non saranno lontani provvedimenti perchè anche nell'allevamento del bestiame e nella produzione carnea gli agricoltori sentano tangibilmente l'aiuto del Governo.

Il senatore Leopardi ha accennato al prezzo dei bozzoli per chiedere che l'utile di congiuntura derivante dal prezzo corrente della seta, in confronto di quello corrispondente al prezzo base dei bozzoli di 15 lire, vada solo alla categoria agricola e non ad altre categorie industriali che si occupano della trasformazione della materia prima. Risponde che disposizioni molto precise sono già state date in proposito per ordine del Duce. In relazione ad esse, mentre viene assicurato il prezzo base di 15 lire per i bozzoli (prezzo che fu portato a questa misura l'anno scorso con un aumento del 50 per cento) è stato stabilito di pagare immediatamente alla consegna agli ammassi tutto il detto prezzo base, riservando un'integrazione di prezzo in funzione del maggior prezzo della seta attraverso un accordo corporativo che divida equamente l'utile di congiuntura fra agricoltori e industriali, cioè fra le categorie che hanno concorso alla produzione.

Il senatore Leopardi ha anche parlato dei richiami alle armi e a lui si è associato il senatore Tesio. Il Ministero dell'agricoltura ha

ben presente la situazione della mano d'opera in dipendenza dei richiami, ed ha fatto le pratiche necessarie per assicurare alle campagne la mano d'opera indispensabile nei momenti di maggiore richiesta. Bisogna però anche considerare le esigenze della presente guerra che si svolge specialmente al di là dei mari.

Il senatore Tesio ha anche accennato ai risultati di sue esperienze sulla concimazione chimica, risultati che del resto non autorizzano generalizzazioni che sconvolgerebbero tutte le cognizioni tecniche e scientifiche finora acquisite in materia.

Il senatore Serpieri si è intrattenuto a lungo, con quella esperienza acquisita in molti lustri di studi e di lavoro, sul problema della montagna. Sullo stesso argomento hanno parlato anche il senatore Bonardi e il senatore Federico Ricci.

Il senatore Bonardi ha accennato anche al problema del rifornimento della farina di granturco alle popolazioni montane, riferendosi particolarmente a quelle della provincia di Brescia. I desideri espressi dal senatore Bonardi a questo riguardo sono stati appagati. L'oratore infatti ha disposto, dopo un sopralluogo fatto proprio a Brescia, che siano permessi approvvigionamenti di farina di granturco per periodi più lunghi di quelli consentiti dalle disposizioni in vigore in materia di tesseramento.

Circa il problema generale della montagna e lo stato di disagio in cui versano le popolazioni montane, l'oratore dichiara che per disposizioni ricevute dal Duce ha preso accordi con il Ministro delle finanze per affrontare totalitariamente nel dopoguerra questo annoso e finora insoluto problema con tre ordini di provvedimenti:

1° sgravi e agevolazioni tributarie per i terreni e le popolazioni che abitano la montagna;

2° incoraggiamenti tangibili ai miglioramenti fondiari e colturali della montagna: dai pascoli alle abitazioni rurali, dai seminativi alla flora officinale;

3° sistemazione idraulica forestale delle valli montane e rimboschimenti.

Il complesso dei provvedimenti mentre da una parte tende ad alleviare il carico tribu-

tario, dall'altra mira ad incrementare il reddito, con una visione armonica delle diverse fonti di ricchezza terriera, quali sono il prato, il pascolo, il campo ed il bosco; estendendo altresì in maniera decisa alla montagna i benefici della legge sulla bonifica integrale. (*Applausi*).

Sarà questo il segno più tangibile con cui il Paese, a conclusione della guerra vittoriosa, per volere del Duce, onorerà e celebrerà l'eroismo e il sacrificio di quei figli della montagna, gli alpini, le cui gesta rifulgono a gloria imperitura nella storia di tutte le guerre. (*Applausi*).

L'oratore infine assicura che, seppure nelle contingenze presenti il piano integrale di bonifica segna un relativo comprensibile rallentamento, non già una sosta, tutto è predisposto per la pronta ripresa, affinché siano portate a termine quelle opere grandiose che vanno dalla colonizzazione dei latifondi siciliano e jonico alla irrigazione della pianura emiliano-romagnola.

Il senatore Gai si è intrattenuto sui processi di carbonizzazione ancora in uso e che in verità sono antieconomici ed antiautarchici. La proposta di legge fatta dallo stesso senatore Gai, in merito all'adozione di nuovi sistemi più razionali di carbonizzazione, è oggi allo studio presso gli uffici tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il senatore Prampolini ha poi accennato alla necessità di trasformare, dopo la fine della guerra, gli impianti idrovori di bonifica da termici in elettrici. Le necessità del momento presente e le esperienze fatte in questo periodo di guerra avvalorano questa raccomandazione che sarà presa in debito conto.

Il senatore Prampolini si è anche intrattenuto sul problema della disciplina dell'industria casearia. Si tratta di materia assai complessa e delicata, che tocca cospicui interessi. Era necessario però addivenire ad una disciplina in questo campo perchè negli ultimi tempi si era notata una rarefazione del latte destinato ad uso alimentare in confronto di quello destinato all'industria casearia. In taluni momenti, e precisamente nei primi tempi in cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ebbe ad occuparsi dei servizi dell'approv-

vigionamento e distribuzione dei generi alimentari, si verificò sul mercato una apparente rarefazione di disponibilità dei prodotti caseari. In seguito ai censimenti disposti si è potuta accertare una cospicua disponibilità di prodotto.

BELLUZZO. Domanda se questi accaparratori siano stati sottoposti alle dovute pene.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiara che contro i detentori non potevasi procedere perchè essi prima dell'accertamento non avevano obbligo di denuncia. Quando la denuncia fu loro richiesta essi ottemperarono a questo preciso dovere. Tutto ciò spiega però come sia stato necessario instaurare una completa disciplina, con relativo controllo, per tutti i prodotti derivanti dal latte, anche in considerazione che il formaggio non solo costituisce un alimento proteico assai importante, ma anche perchè rappresenta una fonte di valuta estera attraverso l'esportazione.

Il senatore Pucci ha richiesto che siano aumentati i quantitativi di grano esonerati dall'obbligo dell'ammasso e da destinarsi come semente. L'oratore non crede che sia opportuno aumentare il quantitativo di due quintali ad ettaro consentito per essere trattenuto come seme. I due quintali, sopra cinque milioni di ettari, rappresentano già 10 milioni di quintali di grano all'anno destinati alle semine, che appaiono più che sufficienti. Aumentarli significherebbe decurtare il quantitativo di grano da consegnare agli ammassi e quindi disponibile per far fronte alle esigenze del consumo.

Il senatore Ricci, intrattenendosi sul problema della montagna, ha fatto speciale riferimento alle case dei contadini. Egli ha lamentato che finora sono state costruite poche case coloniche e che il costo di ogni vano è troppo elevato. L'oratore ricorda che soltanto nel 1940 sono state costruite 5.817 nuove case coloniche per un importo di 337 milioni. Con la legge Mussolini sono state costruite a tutto il 1940 ben 43.458 nuove case coloniche per un importo di un miliardo e 757 milioni. Il problema della costruzione delle case coloniche fu impostato dal Duce alla seconda Assemblea quinquennale del Regime, assegnando dei decenni come limite di tempo. Si

può perciò sicuramente affermare che il cammino finora percorso è stato notevole, non ostante le notevoli difficoltà create dallo stato di guerra. Non sembra poi eccessivo il costo unitario se si pensa ai prezzi crescenti dei materiali da costruzione.

Il senatore Ricci si è anche trattenuto a parlare delle condizioni della viticoltura e dell'olivicoltura nei territori collinari. Egli ha poi accennato al fatto che nelle colline liguri quest'anno non si è proceduto al raccolto delle olive a causa dell'alto costo della mano d'opera. L'inconveniente lamentato dal senatore Ricci effettivamente si è verificato ma soltanto in alcune località della Liguria. In ogni modo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è intervenuto, nei limiti delle sue possibilità, per limitarlo. Non bisogna però credere che le condizioni specifiche e sporadiche in cui versa l'olivicoltura della Liguria siano le stesse di tutto il territorio del Regno. È notorio infatti come l'olivicoltura italiana abbia avuto negli ultimi anni notevolissimo incremento per opera dei provvedimenti presi dal Regime.

Il senatore Ricci si è anche intrattenuto sul problema dei razionamenti: egli ha raccomandato che siano preparati in tempo, che siano concesse ai consumatori le quantità di generi alimentari promesse, che siano istituiti speciali uffici di reclami qualora si verificano intralci o irregolarità a danno dei consumatori e che, infine, si pensi in tempo anche al periodo dell'immediato dopoguerra. Molte delle osservazioni fatte dal senatore Federico Ricci non hanno più ragion d'essere in considerazione della nuova organizzazione data ai servizi dell'alimentazione.

Nei primi tre mesi in cui la disciplina degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari è stata affidata all'Amministrazione dell'agricoltura sono stati emanati numerosi provvedimenti in materia.

Oltre all'organizzazione dei servizi al centro e alla periferia, è stato provveduto all'immediato censimento dei generi alimentari, in data 15 gennaio.

È stato emanato il nuovo razionamento dei generi da minestra e dei grassi, rispondente alle reali disponibilità e conforme alle produzioni delle singole zone e agli usi alimentari

delle rispettive popolazioni. È in corso poi di revisione tutta la distribuzione delle carte annonarie. Sono state stabilite le razioni supplementari dei generi da minestra per gli operai industriali ed agricoli e per i malati. Sono stati disciplinati i razionamenti per le convivenze civili e militari; per la distribuzione dei generi razionati nei ristoranti; per il rilascio di carte annonarie a cittadini provenienti da altri comuni ed a connazionali rimpatriati; per i consumi dei militari di passaggio, italiani e tedeschi; per il razionamento dei marittimi, dei degenti in case di cura, e di quelli in case di pena.

È stata abolita la pasticceria fresca e secca fatta con cereali e grassi razionati, all'infuori dei biscotti.

Sono state emanate disposizioni per incrementare la produzione del burro nel periodo di saldatura, per abbassare il titolo di grasso nei formaggi e per perequare i prezzi dei grassi suini e dell'olio di oliva.

È stata fatta l'integrale disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione del burro, quella dei grassi suini e, ultimamente, l'altra del latte destinato al consumo diretto, alla produzione del burro e a quella del formaggio, di cui è stato disposto l'integrale controllo.

Una serie di disposizioni riflettono l'approvvigionamento carneo per le Forze Armate e per la popolazione civile. Sono state sostituite le S. A. M. A. (Società Anonima Macellai e Affini) con consorzi retti da commissari nominati in provincia dall'autorità prefettizia.

Sono allo studio disposizioni per la disciplina dei mangimi e per stimolare l'allevamento e la produzione della carne.

In questa vasta, complessa e delicata azione il Partito ha fiancheggiato sempre con un'opera alacre, piena di comprensione, l'attività del Governo, che si impernia in provincia sui Prefetti, presidenti delle sezioni dell'alimentazione.

Quanto ai cereali, la disciplina attuata consente di guardare con tranquillità la saldatura, senza ricorrere al tesseramento del pane (*Appiausi*), il quale tra l'altro si presenterebbe assai difficile data la disformità dei consumi

fra provincia e provincia e nell'ambito della stessa provincia.

Questo risultato, che assicura il pane quotidiano, è notevolissimo di fronte alle accresciute necessità ed alla ridottissima importazione di cereali. Il Ministero sta predisponendo l'organizzazione dei servizi per i territori occupati della Slovenia e della Dalmazia che è ritornata, anche politicamente, italiana (*Applausi*).

L'oratore, dopo aver accennato all'andamento degli ammassi dei cereali e agli ulteriori apporti di grano e di granoturco, ha accennato alle necessarie contrazioni nei consumi dei grassi e della carne. Contrazioni necessarie dato il periodo di produzione dei primi e gli accresciuti consumi della seconda da parte delle Forze armate, che costringono a ridurre i consumi per la popolazione civile per non compromettere l'efficienza del patrimonio zootecnico, che è la spina dorsale della economia agricola italiana, ed a cui si richiede, oltre che carne, latte e lavoro.

Il cammino percorso nell'organizzazione alimentare della Nazione in guerra consente di guardare con assoluta tranquillità i problemi alimentari di pace, ed assicura il senatore Ricci che tutto è predisposto anche per quanto riguarda l'alimentazione nel periodo successivo alla conclusione della guerra vittoriosa.

La guerra ha messo l'agricoltura italiana veramente alla prova.

Il programma autarchico nel settore agricolo, iniziatosi con la battaglia del grano voluta dal Duce, e l'organizzazione dei produttori sono stati elementi decisivi della vittoria nel campo alimentare. L'agricoltura del tempo di Mussolini se ha veduto rarefarsi nel periodo bellico quasi tutte le correnti di importazione,

ha alimentato egualmente Esercito e Paese. Il confronto col precedente periodo bellico è semplicemente stupefacente. E gli italiani non devono dimenticarlo per valutare quanto possa un Regime ed una Volontà decisa.

Non solo, ma l'agricoltura offre anche miliardi di lire di prodotti all'esportazione in cambio di materie belliche. L'oratore, a questo proposito, ha fatto presente al Senato come vadano sviluppandosi gli accordi fra il Ministero dell'agricoltura italiana e quello del Reich per lo scambio di prodotti agricoli. La Germania allarga sempre più le sue richieste di prodotti agricoli freschi, essiccati e congelati, attraverso un sistema di prezzi stabili e remunerativi.

Questi scambi hanno grande importanza nel quadro dell'economia dell'Asse e nei riguardi dell'opera di bonifica e di trasformazione fondiaria. Essi cementano quei vincoli di amicizia che legano i due Paesi e che sono suggellati dal sangue in comune versato. (*Applausi*).

Il grado di perfezionamento tecnico, le imponenti realizzazioni nel campo agricolo, che ormai tutti i Paesi ammirano, sono un vanto dell'Era Fascista per il loro contenuto economico e per il loro valore morale. E documentano la maturità del lavoro e della tecnica italiani per quella espansione coloniale al di là del Mediterraneo cui tendono con crescente impulso le nuove generazioni fasciste. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,50.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(70^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(34^a riunione)

Mercoledì 23 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1299 - *rel.* Castelli) - *Oratori*: Presidente, Martin Franklin, Felici, Foschini Antonio, Bono, Theodoli, Ricci Umberto, Gambardella, Calletti, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* Pag. 898

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Arborio Mella di

Sant'Elia, Baccelli, Bartoli, Bevione, Bianchini, Bono, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Chiarini, Ciancarelli, Cipolla, Colosimo, Corsi, Cozza, Crispo Moncada, Cremonesi, D'Amelio, D'Aquino, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Foschini Antonio, Gambardella, Genovesi, Giuria, Guidotti, Giuli Rosselmini Gualandi, Ingianni, Larcher, Maraviglia, Marescalchi, Mariotti, Martin Franklin, Medolaghi, Milani, Moris, Motta, Nucci, Oriolo, Orlando, Parodi Delfino, Piola Caselli, Poss, Raimondi, Raineri, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Saporiti, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta, Solmi, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Vicini Antonio e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle comunicazioni e i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le finanze, per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per le poste e telegrafi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cattaneo della Volta, Cimati, Dall'Orso, De Feo, Gazzera, Miari De Cumani, Rebaudengo, Ronco, Sagramoso, Sili e Sirianni.

PRESIDENTE. Invita il senatore Di Donato ad assumere le funzioni di segretario.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942, anno XX » (1299). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il Sottosegretario di Stato senatore Calletti, di rendersi interprete del sentimento di tutti i senatori presso il Ministro dei lavori pubblici, vecchio alpino e mutilato di guerra, che ha nuovamente raggiunto il suo posto di combattimento, facendogli pervenire l'augurio e l'espressione di solidarietà dei camerati. (*Applausi*).

MARTIN FRANKLIN. In sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici si dovrebbero discutere molte grandi questioni, ma egli si limiterà ad occuparsi di una che pure essendo minore non manca d'importanza, quella dei piani regolatori e dell'urbanistica.

Si felicitava anzitutto con l'Eccellenza Calletti per l'interessamento da lui dato a questo problema e segnatamente alla preparazione di una nuova legge generale in materia, mentre è un poco esitante per quanto si riferisce alla moltiplicazione delle direzioni generali e ad alcune questioni secondarie, come quella di un corpo di architetti da creare. Gli sembra che l'architettura sia un'arte che si presta poco ad una burocratizzazione.

Il problema urbanistico interessa molti altri Ministeri, anzitutto quello dell'educazione nazionale, ma poi anche quelli della cultura popolare e degli scambi e valute per i riflessi sul turismo ed infine quello dell'economia corporativa, ma rientra soprattutto nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici: ed è perciò che oggi ne parla.

I piani regolatori sono una vecchia cosa, sono sempre esistiti: senza disturbare l'ombra di Sisto V, egli si ricorda che durante tutta la sua vita, ormai lunga, ha sempre udito parlare del piano regolatore di Roma; non tanto

sul modo come i singoli piani dovevano essere attuati, ma piuttosto per invocare delle modifiche, o per criticare quelle che fossero già state introdotte.

A complicare questo problema è venuta negli ultimi decenni l'urbanistica. Se questa fosse esistita prima, forse la Roma umbertina sarebbe riuscita meglio. Per suo conto ritiene che il giudizio che si porta sulla Roma umbertina sia troppo severo, e che, per esempio, il corso Vittorio Emanuele e la congiunzione di Villa Borghese al Pincio siano cose ben riuscite, ma deve purtroppo convenire che ci sono state tante altre cose brutte!

L'urbanistica rende certamente dei grandi servigi, ma ha anche facilitato soluzioni infelici per un malaugurato connubio con la speculazione. D'altra parte troppo spesso essa si è ispirata al principio errato di isolare completamente un palazzo, una chiesa, per metterli in valore, distruggendo in realtà quell'armonia, quella suggestione d'ambiente che ne formava il pregio principale.

Basterebbe ricordare ciò che è avvenuto a Milano per la Chiesa di San Babila che, isolata e circondata da edifici di 14 piani, sembra ora un chiosco di giornali o l'ingresso di un albergo diurno.

Egli non è contrario per principio all'architettura moderna che ha creato delle cose di una bellezza incomparabile come per esempio il Foro Mussolini, o il Ministero dell'aeronautica, e rende volentieri omaggio ai nostri architetti moderni. Ma ritiene che le costruzioni moderne si devono fare fuori dei centri monumentali antichi, altrimenti si danneggiano reciprocamente. Certo nessuno pensa di innalzare edifici moderni sul Canal Grande o in piazza San Marco a Venezia; ma per altre città non è tanto rassicurato. Purtroppo sempre si sono compiuti deplorabili errori del genere: così per il centro di Firenze; così per tante costruzioni a Roma, come per esempio la facciata posteriore del Palazzo di Montecitorio, deplorata già trent'anni fa prima che fosse terminata la costruzione.

E' che dire del disastroso contraccolpo che tutto questo può avere sulle città minori? L'altro giorno il Sottosegretario all'interno ha parlato della urgente necessità di frenare la

tendenza dei capoluoghi a spese inutili. Purtroppo queste spese inutili sono prodotte spesso dal desiderio di emulare le città maggiori nelle costruzioni moderne, col risultato che si rovina insieme l'erario del Comune e la bellezza della città. Una delle maggiori bellezze d'Italia è la varietà infinita delle sue città quasi tutte magnifiche, a poca distanza le une dalle altre radicalmente diverse per architettura, per stile, per tradizione. È una bellezza di cui dobbiamo essere tutti custodi severi, e prima di tutti il Ministero dei lavori pubblici che regola l'arma pericolosa dei piani urbanistici. E non si tratta solo di una questione di estetica e di storia, ma anche di una questione economica perchè questa attraente varietà delle nostre città è una grande attrattiva per il turismo, per quel turismo che tanto si vuol incoraggiare e che domani, dopo la pace vittoriosa, dovrà tornare ad essere un elemento di prim'ordine nella bilancia dei pagamenti.

Si augura quindi che la nuova legge urbanistica si ispiri a questi principii: conservazione in ogni città del suo carattere; limitazione al minimo delle demolizioni, ricorrendo piuttosto a riparazioni; cautela nel disporre sotto il pretesto di igiene degli sventramenti su larga scala per permettere la costruzione di edifici sproporzionati o puramente speculativi; costruzioni di nuovi quartieri all'infuori del centro monumentale cittadino; possibilmente estensione dei quartieri nuovi in una direzione limitata per evitare di dover aprire nella parte antica nuove strade per far comunicare fra loro i quartieri periferici. Sono in fondo i principii che lo spirito lungimirante del Duce ha dettato per lo sviluppo di Roma.

E spera che il senatore Calletti si ricordi per questa legge del monito di Dante e pensi a coloro che dovranno « por mano » ad essa.

Si centralizzi la responsabilità effettiva e l'autorità necessaria in un organismo solo: ma con questo non intende affatto invocare il dittatore urbanistico, ma solo evitare che alle proteste pubbliche segua un rinvio da uffici tecnici municipali ad uffici dei monumenti, col risultato che intanto avvenga qualche sconcio irrimediabile, o che non si obbliga a rimediare, e che rimane impunito o punito con qualche multa irrisoria.

A Roma si sono viste in proposito delle cose incredibili.

I regolamenti edilizi non sono quasi mai osservati. Per esempio, nella questione dei vincoli delle costruzioni, cita il caso del ministro di un governo estero che, prima di consigliare al suo governo l'acquisto di una palazzina per la sede della propria legazione, aveva chiesto ed ottenuto dal Governatorato di Roma l'assicurazione che la zona sarebbe stata esclusivamente destinata a villini: due anni dopo nella stessa zona si cominciavano a costruire case di 6 o 7 piani e a nulla valsero le proteste di quella rappresentanza estera.

L'oratore cita l'esempio del viale dei Martiri Fascisti, che era una bellissima arteria con molto spazio libero, verde di alberi e che ora non si riconosce più per tutte le costruzioni che vanno dilagando da ogni parte. Cita ancora il caso di piazza Barberini per la quale erano state date formali assicurazioni e dove l'Albergo Bristol, la cui costruzione doveva limitarsi all'altezza della casa vicina, che era di tre piani, presenta ora una facciata di sei piani, mentre un po' arretrati sono stati ancora innalzati altri quattro piani. Si è creato un edificio che sorpassa di molto non solo le case vicine, ma anche il Palazzo Barberini che è costruito su un terrapieno. Prega il Sottosegretario Calletti di andare di persona a vedere, e d'informarsi di come tutto ciò possa impunemente accadere.

Se questo accade per la piazza Barberini, si può immaginare come siano rispettati i regolamenti edilizi nelle piazze e vie secondarie.

A proposito di giardini pubblici, pur dando viva lode al Governatorato che spende centinaia di migliaia di lire, milioni, per creare bellissimi e numerosi giardini, osserva purtroppo che lo stesso Governatorato non riesce a conservare quelli esistenti. Vecchi lecci, orgoglioso ornamento di molti viali, vanno man mano scomparendo per colpa di imprese costruttrici che durante i lavori sui fronti stradali massacrano queste piante con il deposito dei loro materiali, ed anche per opera di frontisti che un po' alla volta mutilano o addirittura uccidono le piante con metodi subdoli per avere maggiore aria e luce.

In via Antonio Nibby esistevano dei magnifici antichi cedri che da due o tre mesi sono stati abbattuti per dar luogo alla costruzione di villini. La « Tribuna » aveva sollevato la questione rivolgendosi al Governatorato; questi rispondeva che il problema era di competenza della Soprintendenza dei monumenti, trattandosi di salvaguardare un vincolo panoramico; ma intanto i magnifici alberi erano spariti e nessuno se ne era preoccupato.

Affinchè vengano eliminati questi inconvenienti l'oratore propone che venga stabilito in questa materia un efficace collegamento fra le autorità competenti e che gli uffici tecnici del Governatorato li segnalino tempestivamente.

Deplora che fatti simili possano continuare a verificarsi un po' da per tutto: gli è stato riferito per esempio che recentemente si sono fatti dei tagli vandalici nel Parco delle Fonti a Fiuggi, che rappresentava la bellezza di quella stazione di cura. Ora si dovranno spendere dei milioni per creare al suo posto dei nuovi giardini!

Incombe su tutta questa materia una vera fatalità: neppure le direttive del Duce bastano a frenare gl'inconvenienti. Da quando egli ha espresso l'imperativo categorico per l'estensione di Roma verso il mare, si vede che esso non è sempre rispettato.

Vuole ricordare alcuni dei molti casi che si potrebbero citare. La nuova città penitenziaria sta sorgendo a Casal dei Pazzi a circa 14-15 chilometri dal Palazzo di Giustizia, sulla via Nomentana, cioè esattamente dal lato opposto al Palazzo di Giustizia, mentre si sarebbe dovuto costruirla sul lato destro del Tevere onde non intralciare maggiormente il traffico dell'Urbe con tutti i carrozzoni dei detenuti che ogni giorno dovranno attraversare, con un percorso di circa 30 chilometri, per recarsi e tornare dal Palazzo di Giustizia.

Mentre si è sempre consigliato che le costruzioni dei mattatoi siano fatte a valle e non a monte dei fiumi che attraversano le città, e ciò per ovvie ragioni, a Roma la località prescelta per una simile costruzione è stata proprio quella opposta, e la più lontana dalla direzione segnata dal Duce.

Lo stesso avviene per la città industriale. E che dire della costruzione degli alberghi di

masse, costruiti con un forte aiuto del Governo per la futura Esposizione? Uno di questi alberghi infatti viene costruito a Ponte Nomentano, dal lato opposto dell'Esposizione e a circa una ventina di chilometri di distanza da essa: ed anche questo esattamente nella direzione contraria a quella indicata dal Duce.

Se si tien conto di questo estendersi in direzioni tanto diverse si arriva alla conclusione che, per coprire la zona segnata dal Duce, Roma dovrebbe avere 4 o 5 milioni di abitanti. E questo non crede sia da augurare da nessun punto di vista.

A proposito di Roma osserva che è assai curioso che si voglia creare in fretta e in furia un nuovo piano regolatore proprio ora che si sta preparando la legge generale sull'urbanistica, e domanda se non sia il caso di attendere la promulgazione di questa prima di varare il nuovo piano regolatore. Rileva che a proposito di questo piano regolatore le voci che corrono non sono rassicuranti. Mentre si parla di nuovo della sussidiaria del Corso, nessuno parla di trasversali nell'altro senso. Un'arteria trasversale, secondo l'oratore, sarebbe indispensabile perchè favorirebbe le comunicazioni fra importanti quartieri della città e l'attuazione non presenterebbe nemmeno serie difficoltà: sono tutte aperture previste da anni, di poca lunghezza e si tratta di abbattere poche case di nessun valore effettivo, artistico o storico, in fondo a piazza del Parlamento o a piazza San Lorenzo in Lucina. Ad ogni modo si augura che il nuovo piano regolatore di Roma sia pubblicato prima di essere approvato definitivamente, in modo che i critici ed il pubblico possano esaminarlo ed esprimere un parere. La fretta in questa materia è dannosa, e quando le leggi urbanistiche vengono alla Camera ed al Senato, ciò avviene in modo che non si ha il tempo di esaminarle e di proporre emendamenti.

Concludendo si augura che la nuova legge urbanistica sancisca il principio della conservazione delle caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, ambientali delle nostre città e affermi il principio che le autorità preposte abbiano il diritto e il dovere di farsene custodi.

A tal fine suggerisce l'idea di creare in tutte

le città una consulta onoraria, senza uffici, senza spese, composta di storici, di critici d'arte, di studiosi dei problemi di architettura, di persone colte e gelose della bellezza delle loro città, la quale, senza aggravare minimamente i bilanci municipali, possa costituire uno speciale corpo per la difesa e la custodia delle città italiane.

Chiede venia se si è troppo dilungato: sia attenuante il grande amore che porta a Roma meravigliosa, a tutte le magnifiche nostre città.

Per la vittoria sul fronte greco.

PRESIDENTE. Dà lettura del bollettino straordinario n. 321 del Quartier Generale delle Forze Armate, che viene accolto con altissime acclamazioni, e quindi così prosegue:

« Camerati senatori!

« In questo momento, che viene immediatamente dopo la gioia dei giorni scorsi per il ritorno della Dalmazia alla Madrepatria, il nostro pensiero si rivolge reverente e commosso alla Maestà del Re e Imperatore che sintetizza la storia, l'oggi e il domani d'Italia (*vivissimi applausi*), all'insonne fatica e all'alta mente del Duce che col suo genio e con la sua indomita volontà non ha mai dubitato ed ha annunciato or sono poche settimane questa radiosa primavera d'Italia (*vivissimi applausi*); va, con commosso cuore di vecchi soldati, ai nostri magnifici combattenti di terra, del mare e del cielo che si sono prodigati con impareggiabile superiorità di spirito, di cuore, di coraggio e di sacrificio per darci questa gloriosa giornata di sole.

« Noi senatori abbiamo il culto delle nostre memorie, il culto del nostro dovere, ma possiamo ringiovanire nella gioia dell'ora e sentire battere il nostro cuore come a vent'anni quando pensiamo al tempo che si schiude per la nostra Italia adorata.

« Saluto con fervido cuore i nostri soldati ed elevo il pensiero alla Maestà del Re e Imperatore e al Duce fondatore dell'Impero.

« Saluto al Re!

« Saluto al Duce! ».

(Tutti i senatori con prorompente entusiasmo gridano il loro saluto, a cui segue un lunghissimo applauso).

Ripresa della discussione.

FELICI. Dopo la commovente comunicazione del Presidente, la profonda emozione che è nel cuore di tutti per la magnifica vittoria delle nostre armi rende difficile ogni discussione. Si limita pertanto a chiedere al Sottosegretario per i lavori pubblici in qual modo verranno erogati i 4 miliardi votati recentemente per i lavori straordinari. Trattasi di una somma ragguardevole, ma, in considerazione delle grandi necessità del Paese, è interessante conoscere come verrà ripartita.

Un'altra preghiera che l'oratore rivolge al Ministro riguarda la viabilità nazionale. Mentre la rete delle strade statali è veramente imponente e magnifica, altrettanto non può dirsi per le strade comunali. Si permette perciò di richiamare l'attenzione del Ministro su questo annoso problema con l'augurio che venga una buona volta adeguatamente risolto.

FOSCHINI ANTONIO. Raccomanda vivamente la sollecita attuazione del programma di lavori nei piccoli porti pescherecci lungo il nostro litorale, data l'importanza che la pesca ha nel quadro dell'economia nazionale. Coglie l'occasione per ricordare il porticciolo di Istonio la cui necessità deriva dalla mancanza di rifugi in quel tratto della costa abruzzese e dal fatto che si ridarebbe vita alla principale risorsa locale che, un tempo fiorente, ora è in piena decadenza. Aggiunge che data la configurazione della marina presso Punta Penna la spesa non sarebbe grave. Si tratta di una questione annosa per la quale le molte promesse non sono state seguite dai fatti. Prega il Ministro di voler soddisfare le giuste richieste di quella laboriosa popolazione marinara.

BONO. Ringrazia il senatore Castelli dell'ampio rilievo che ha voluto dare all'ente autonomo per l'Acquedotto pugliese nella sua relazione.

Poichè per disposizione di legge la relazione sull'andamento dell'ente, necessariamente a

carattere consuntivo, deve essere allegata al bilancio preventivo del Ministero dei lavori pubblici, l'Amministrazione ha sempre tracciato nelle relazioni le linee principali dei programmi da svolgere.

In quella del 1939-40 sono stati infatti indicati i più importanti progetti di opere esterne studiati o in studio, ed è fatto cenno sopra tutto di quella che sarà l'attività dell'ente negli anni prossimi per lo sviluppo delle distribuzioni urbane dell'acqua, delle reti ed impianti epurativi di fognatura e degli allacciamenti degli edifici alle due reti.

Per queste opere l'ente ha da tempo studiato un completo piano di massima per realizzare la direttiva data dal Duce di portare l'acqua al rubinetto in tutte le case e allacciare tutte le case alle fognature. Nella relazione non si è riferito sui mezzi finanziari che occorrono per questo complesso di lavori, essendo tuttora in corso i necessari esami dei competenti Ministeri.

Il relatore ha inoltre fermato la sua particolare attenzione sulla gestione dei residui; a questo proposito l'oratore crede opportuno di aggiungere qualche chiarimento alla esposizione fatta dal senatore Castelli, richiamando i dati espressi nei dettagliati prospetti sulla gestione residui che sono inseriti nella relazione dell'ente.

I residui attivi che figurano nella cifra complessiva di lire 35.377.542,51 sono distinti in questi prospetti secondo le varie attività.

Quelli relativi alla costruzione rappresentano, nella loro quasi totalità, somme accertate non rimosse per l'Acquedotto del Molise; quelli della silvicoltura dipendono da un credito verso il Ministero dell'agricoltura e foreste per lavori eseguiti dall'ente per la sistemazione idraulica del bacino del Sele; quelli della Cassa di previdenza riguardano crediti in dipendenza di investimento di fondi; e i residui della gestione fognature crediti vari per lavori di allacciamento le cui spese sono state ratizzate.

La cifra più notevole di questi residui attivi è quella relativa all'esercizio ed ammonta a lire 31.161.732,99. Di questa somma la parte più cospicua, per lire 18.660.701,19, è formata dai residui per vendita di acqua. Essi sono

divisi, in altro prospetto della relazione, per esercizio di provenienza e per debitori. Per oltre 10 milioni sono crediti verso Amministrazioni pubbliche.

Le somme relative ai più remoti esercizi (fino al 1935-36), che rappresentano crediti con scarsa o per lo meno difficile possibilità di esazione, non raggiungono neanche i quattro milioni e cioè circa il 2 per cento delle somme accertate in detto periodo; quelle riguardanti gli esercizi successivi sono crediti in corso di riscossione e quelle dell'ultimo esercizio (1939-1940) per lire 10.167.530,36 sono crediti per somme accertate al 30 giugno 1940 ma iscritte in ruoli aventi scadenza nell'esercizio successivo, e cioè in quello in corso.

Gli altri residui relativi ad altri capitoli di bilancio per l'attività di esercizio sono costituiti nella loro quasi totalità da crediti per lavori di impianti d'acqua la cui spesa è stata ratizzata agli utenti.

I residui passivi, nella loro quasi totalità, non sono debiti dell'ente ma risultano dalle differenze tra le somme stanziare e quelle pagate (residui di stanziamento), in quanto attono alla parte straordinaria del bilancio, i cui stanziamenti sono in relazione alle autorizzazioni di spesa e non agli impegni effettivamente assunti, eppertanto non v'è ragione di alcuna preoccupazione per l'eccedenza passiva del conto residui rilevato dal relatore.

Conclude affermando che i suddetti chiarimenti varranno a rassicurare pienamente sulla effettiva consistenza delle risultanze della gestione residui.

THEODOLI. È stato indotto a chiedere la parola dalle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario di Stato Buffarini Guidi nella discussione sul bilancio del Ministero dell'interno tenutasi in questi giorni al Senato. L'Eccellenza Buffarini Guidi ha detto che in base a precise disposizioni del Ministero dell'interno i Prefetti hanno già preparato appositi programmi provinciali per l'attuazione della legge dei quattro miliardi destinati alle opere pubbliche, soggiungendo che tali programmi saranno resi di pubblica ragione quando si avrà la certezza della erogazione effettiva della suddetta somma. Che cosa s'intende con quest'ultima dichiarazione?

Si dichiara lieto di quanto ha detto il Sottosegretario per l'interno, giacchè così i Prefetti che conoscono i bisogni della loro provincia potranno tutelare gli interessi di quei comuni che sono perduti nelle montagne. Ma queste istruzioni sono arrivate alle Prefetture? Desidererebbe conoscere con quali criteri vengono preparati i programmi per le opere pubbliche. Lamenta che da qualche anno non vede una direttiva precisa ed unitaria nella distribuzione delle somme stanziare per la esecuzione di lavori di pubblica utilità. La differenza si nota soprattutto tra provincia e provincia, tra città e paesi. Mentre si spendono molti danari per l'abbellimento delle città, si trascurano nei paesi opere di primissima necessità come sistemazione di strade, costruzione di edifici scolastici, impianti di fognature ecc.

Si preoccupa del sistema giuridico stradale; a chi appartiene la strada? Importante è la funzione che la strada è chiamata a compiere. Ci sono delle strade comunali che sono d'interesse nazionale, perchè specialmente ora certi prodotti non sono più d'interesse locale ma nazionale e il mancato arrivo ai centri di consumo può nuocere alla vita della Nazione.

L'oratore si preoccupa di sapere quali criteri il Ministero segue per la discriminazione della strada. Teme che si accordino sussidi a chi ha più premuto o gode di maggior influenza. Ed allora si prendono provvedimenti a scatti e senz'ordine.

È stato assicurato che verranno costruite 5000 nuove aule scolastiche, ma l'oratore si domanda con quali criteri verranno distribuite. Il relatore raccomanda la montagna incominciando dai comuni più piccoli e più poveri. Manca, a suo parere, una autorità cui rivolgersi per conoscere in qual modo vengono erogate le cifre stanziare per le costruzioni degli edifici scolastici.

Vi sono alcuni paesi del Lazio che non possono procedere a lavori urgentissimi perchè mancano di fondi. Si augura che si riescano a trovare nella somma di quattro miliardi poche migliaia di lire per sopperire ai bisogni impellenti di detti paesi. Ha fiducia nella saggezza del Ministro dei lavori pubblici per una

equa distribuzione in tutto il Paese delle somme destinate ad opere pubbliche.

RICCI UMBERTO. Rileva che nella pregevole relazione del senatore Castelli sono suggeriti alcuni provvedimenti che, se attuati e sviluppati, potranno conseguire effetti sensibili.

Ma egli desidera richiamare su tre punti l'attenzione del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici pregandolo di dare, se crede, qualche chiarimento al riguardo:

1° ha rilevato dal bilancio che mentre il personale di ruolo del Ministero dei lavori pubblici costa circa 65 milioni all'anno, quello straordinario e avventizio costa 32 milioni, il che vuol dire che c'è un numero assai notevole di personale fuori ruolo. In tutti i Ministeri c'è personale avventizio, ma crede che solo al Ministero dei lavori pubblici ve ne sia in tale proporzione. Può l'Eccellenza il Sottosegretario dare spiegazioni del fatto?

2° Con la recente legge dei quattro miliardi è stato inaugurato un sistema che crede gravido di serie conseguenze, in quanto produce lo sconvolgimento di tutti i principii stabiliti dalla nostra legislazione quanto alla competenza di certe spese non si sofferma per altro su tale questione, che è stata già dibattuta, ma desidera sapere se nel bilancio sia stato tenuto conto della necessità di osservare le disposizioni delle varie leggi speciali, che stabiliscono contributi dello Stato a favore dei comuni e delle provincie, specialmente in materia di viabilità.

Le strade di accesso alle stazioni ferroviarie, quelle di comunicazione tra i comuni e le proprie frazioni e tra frazione e frazione dello stesso comune rappresentano il sistema capillare della viabilità ed hanno un'importanza grande non solo per il movimento delle persone ma anche, e soprattutto, per la vita della Nazione.

Da oltre 15 anni si è assistito a questo fatto: i comuni, spinti dalla necessità e dalle richieste dei propri abitanti, si sono decisi a fare un progetto per la strada di accesso alla stazione ferroviaria; il Genio civile ha approvato il progetto, l'Amministrazione provinciale ha decretato il sussidio e infine il Ministro dei lavori pubblici ha risposto, qualche volta dopo

molto tempo, dichiarando che il progetto era eseguibile, ma che lo Stato non poteva assicurare quando avrebbe corrisposto il sussidio.

In tal modo i bisogni urgenti dei comuni venivano frustrati, poichè, mancando il sussidio del 50 per cento dello Stato, veniva contemporaneamente meno quello del 25 per cento da corrispondersi dalla provincia.

Chiede pertanto se, in simili casi, il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici intenda provvedere con la somma dei quattro miliardi messa recentemente a disposizione del Ministero, ovvero con le risorse ordinarie di bilancio.

Vi sono poi in questo campo alcune pendenze per strade già eseguite e sussidiate solo in parte; crede che si tratti di 9 o 10 milioni di contributi che potrebbero corrispondersi anche ratealmente. In ispecie vi sono alcuni comuni deficitari, in istato quasi fallimentare — come ha avuto occasione di rilevare in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'interno, e come ha esposto verbalmente all'Eccellenza il Sottosegretario — i quali aspettano da anni che lo Stato faccia onore alla propria firma: gli sembra quindi quanto mai opportuno che non si tardi più oltre a definire queste pendenze.

Sarà pertanto grato al Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici se vorrà fornirgli qualche chiarimento al riguardo.

3° Passando al tema dell'Acquedotto pugliese, ricorda che ancora moltissima gente in terra di Puglia non ha l'acqua in casa. Dichiarò di avere ascoltato con grande interesse le dichiarazioni del senatore Bono, poichè egli ignorava ma non dubitava che il Duce avesse impartito precise istruzioni affinché l'acqua arrivi in ogni casa. L'aspirazione di tutti è che l'acqua vada a beneficio della maggior parte della popolazione; non sa se ciò si possa verificare tranne che l'Acquedotto non metta integralmente a suo carico le spese necessarie agli allacciamenti dei privati e non diminuisca possibilmente il prezzo di vendita dell'acqua, che è elevato. Quanto ai comuni, molti a causa della mancanza di mezzi più volte lamentata, non sono in grado di dotare le popolazioni di un maggior numero di fontane pubbliche, come sarebbe desiderabile.

Problema non meno assillante ed urgente è quello delle fognature; il senatore Bono ha dichiarato che c'è un programma, ma l'oratore osserva che una cosa è l'esistenza di un programma e un'altra la sua pratica attuazione; si tratta di un problema — come ha osservato nella sua relazione il senatore Castelli — urgente quasi come quello della guerra, anche perchè in Puglia quasi dappertutto c'è il tifo sotto forma endemica. Come cittadino della terra pugliese e come uomo che constata i gravi inconvenienti, afferma la necessità inderogabile che il programma sia portato a termine nel più breve tempo possibile.

Pone infine in rilievo il problema dell'utilizzazione del patrimonio idrico del Sele: dalla relazione Castelli rilevasi che su 143 milioni di metri cubi di acqua derivata dal Sele ben 40 milioni vanno annualmente perduti.

L'oratore auspica che questo problema sia al più presto preso in esame e risolto, di modo che la quantità di acqua che annualmente si disperde possa invece, a mezzo di serbatoi, sulla Murgia o in altro modo tecnicamente idoneo, essere smaltita a beneficio delle popolazioni e dei campi della sitibonda terra di Puglia, la quale produrrebbe certamente molto più se avesse intero il dono benedetto dell'acqua del Sele.

GAMBARDELLA. Parla nell'interesse del porto commerciale di Venezia. Da molto tempo non si è fatto nulla per migliorare la sua attrezzatura, e quindi vorrebbe che si provvedesse alla esecuzione di qualche lavoro dimostratosi necessario. Così una parte dei 70 milioni votati recentemente per la navigazione fluviale dovrebbe essere spesa per il porto di Venezia, in quanto a questo farà capo la navigazione fluviale più importante. Prega il Ministro di voler considerare che il finanziamento concesso tempo addietro per la costruzione dei Magazzini Ciano non è più sufficiente per il fatto che si dovette interrompere detta costruzione ed ora il prezzo dei materiali è enormemente aumentato. Ringrazia il Ministro per le misure che vorrà prendere a favore del porto commerciale di Venezia.

BONO. Domanda la parola per dare dei chiarimenti sulle osservazioni fatte dal senatore Umberto Ricci che sono in parte errate, in parte inesatte.

PRESIDENTE. Osserva che, a norma dell'articolo 13 del Regolamento del Senato, nessun senatore può parlare più di una volta sullo stesso argomento, eccetto che per fatto personale, per un richiamo al Regolamento o per la posizione della questione.

CALLETTI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprime innanzi tutto un vivo ringraziamento al Presidente del Senato per la comunicazione fatta con ispirata ed elevata parola sulla grande vittoria delle nostre armi. Dopo tale annunzio, che ha commosso profondamente il cuore di tutti, il prosieguo della discussione potrebbe apparire banale; ma è necessario che egli risponda ai vari oratori.

L'onore che gli è concesso di parlare dal banco del Governo sul bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1941-42, è dovuto al fatto che il Ministro Gorla è al fronte di guerra alla testa di un battaglione di alpini, valorosamente partecipando in prima linea alle gloriose azioni belliche nelle quali l'Italia, a fianco dell'alleata Germania, è impegnata in questi giorni di esaltazione e di vittoria. Al Ministro Gorla che in ogni suo atto, così in guerra come in pace, ha per guida morale il nobilissimo motto « chi tutto ha dato alla Patria non ha ancora dato abbastanza », vanno il suo pensiero ed il suo saluto devoti e riconoscenti. E questo saluto si estende a tutti i combattenti di terra, del mare e dell'aria che su tutti i fronti, col loro sangue, consacrano la certezza che è nei cuori degli italiani: la certezza della Vittoria. (*Applausi*).

Il bilancio del Ministero dei lavori pubblici segue annualmente, nei limiti consentiti dalle possibilità finanziarie dello Stato, lo svolgimento graduale della politica Mussoliniana nel settore delle attività interessanti l'assetto economico della Nazione. È la politica che, iniziata fin dall'avvento del Fascismo, è venuta fin oggi ininterrottamente esplicandosi attraverso una armonica successione di iniziative e di provvedimenti, nell'assieme completatisi in un vasto complesso di organiche importantissime realizzazioni che tramanderanno nei tempi, con incancellabili impronte, il carattere costruttivo dell'Era Fascista.

A tale linea di indirizzo generale corrisponde il bilancio di previsione del 1941-42,

che è oggi sottoposto all'esame delle Commissioni riunite del Senato. Ciò è ben riconosciuto dal senatore Castelli nella sua esauriente relazione che, con eletta forma e sicura visione del vasto panorama dei grandi problemi tecnici italiani, ha fornito alle Commissioni riunite tutti gli elementi essenziali per il loro giudizio. Pertanto, sicuro anche di interpretare il pensiero del Ministro assente, l'oratore esprime al senatore Castelli il più vivo compiacimento ed un sentito ringraziamento.

Se fin oggi il Regime moltissimo ha operato per assicurare alla Nazione un'attrezzatura tecnica corrispondente alle esigenze dei tempi, assai vasto è ancora il quadro delle necessità a cui occorre soddisfare. È nella piena consapevolezza di questa realtà che il Ministero dei lavori pubblici ha compiuto ed ha al suo attivo uno studio generale del piano delle opere che, nella visione di un ventennio di attività, potrebbero utilmente attuarsi. Del quale piano il programma dei quattro miliardi, sancito dalla legge 20 gennaio scorso n. 105, costituisce una anticipazione.

Alcuni senatori hanno accennato a molte necessità non ancora soddisfatte e vorrebbero l'assicurazione che, nel quadro della ricordata legge, sarà provveduto. Ma lo studio, del quale ha parlato, è stato fatto dal Ministero l'anno passato per l'accertamento delle necessità effettive di ordine tecnico nel settore di sua competenza ed ha messo in evidenza la necessità di un complesso di opere per un ammontare dell'ordine di 70 miliardi. Perciò ha detto che lo stanziamento dei quattro miliardi rappresenta una semplice anticipazione.

Come ha accennato, moltissimo si è fatto, ma resta ancora moltissimo da fare. Se oggi molte necessità tecniche appaiono urgenti ed i provvedimenti relativi non più dilazionabili, ciò deriva appunto dal fatto che il Regime fascista, nel ventennio della sua gestione, ha così profondamente trasformato il Paese da far sembrare insopportabili situazioni che prima erano accettate da tutti. Se si tiene conto delle possibilità finanziarie bisogna francamente riconoscere che il cammino compiuto nel campo delle realizzazioni tecniche è stato enorme.

Si può affermare che, considerate le diret-

tive del Duce, considerato l'animo con il quale i vari Ministri dei lavori pubblici che si sono susseguiti hanno posto nell'attuare, quello che non si è fatto non era possibile di fare. Si comprende che nell'esecuzione di tante opere possano esservi delle incompletezze e possano essersi compiuti anche degli errori; ma non si può neppure pensare che si siano trascurate iniziative e provvidenze se fosse stato possibile attuarle.

Così può dirsi per quanto riguarda la viabilità minore, alla quale ha specificatamente accennato il senatore Umberto Ricci. Qualche inconveniente può verificarsi ancora, ma è inevitabile, perchè la somma di queste necessità è tale che non è possibile realizzare tutto contemporaneamente.

Assicura l'altro oratore che ha espresso il dubbio che nella distribuzione dei fondi alle varie provincie possa essersi ceduto a raccomandazioni e pressioni più o meno autorevoli, che i contributi o i sussidi sono concessi sempre in base a criteri di assoluta obbiettività.

Non starà ad illustrare il vasto programma già studiato, perchè la sua attuazione fornirà larga materia per il dopoguerra. D'altra parte ben si comprende che, mentre infuria la guerra e sempre più se ne afferma il carattere rivoluzionariamente irrevocabile, sarebbe intempestiva l'enunciazione programmatica di nuovi problemi tecnici comunque interessanti il normale svolgimento della vita della Nazione. Nella solenne ora storica che volge tutte le energie fattive debbono convergere verso le necessità contingenti, da affrontarsi con realistica coscienza, delle ripercussioni dello stato di guerra in tutti i settori della vita nazionale.

Particolare contingente necessità è quella di risolvere i problemi costruttivi, non soltanto con la completa esclusione di materiali comunque provenienti dall'estero quanto anche con l'oculato impiego di quelli nazionali, subordinatamente alle esigenze belliche.

In questo campo è particolarmente decisiva la partecipazione del Ministero dei lavori pubblici alla grande battaglia per l'autarchia, partecipazione che si effettua con la ricerca fervida e appassionata di ogni possibilità che consenta di provvedere ai compiti tecnici di

sua spettanza avvalendosi delle risorse e dei materiali nazionali. Quindi, esclusione assoluta di tutti i metalli di cui il Paese non dispone. Dicasi in particolare del rame, che prima trovava larghe e svariate applicazioni e che oggi è sostituito dalle leghe di alluminio o, negli usi per accessori edilizi, da altri prodotti genialmente escogitati dalle nostre industrie. È ridotto agli estremi limiti possibili l'impiego del ferro, elemento costruttivo, questo, che non è eliminabile nelle opere a strutture portanti che richiedono garanzie di resistenza non ottenibili con altri materiali. Non ci si deve illudere che dalle costruzioni edilizie il ferro possa essere del tutto bandito. Comunque con saggi accorgimenti si è ottenuto che l'impiego del ferro possa essere molto ridotto. Da rigorosi studi e da scrupolose esperienze è risultato che per i solai ordinari in cemento armato si può ridurre la quantità del ferro occorrente fino a minimi di gran lunga inferiori ai limiti che prima erano di norma, pur ottenendosi le stesse garanzie di solidità. Deciso è poi l'orientamento verso l'impiego di materiali locali, per evitare o ridurre al minimo possibile l'onere dei trasporti.

Anche per il cemento si cerca di ridurre al minimo l'impiego. Altrettanto si fa per i bitumi e per i catrami, materiali di uso stradale dei quali, cessata la provenienza estera, la produzione nazionale è assorbita da esigenze attinenti a scopi bellici. A tal fine si è valorizzata la polvere di rocce asfaltiche di cui abbiamo abbondanza in Abruzzo e nel ragusano. Non è da escludere che anche in questo campo si incontri qualche difficoltà. L'impiego a caldo di queste polveri per tipo di pavimentazione con asfalto compresso è proibitivo per l'eccessivo costo oltre che per gli elevati quantitativi che occorrerebbero e per le conseguenti difficoltà dei trasporti. L'impiego a freddo, secondo il sistema escogitato dall'A. A. S. S., quando il bitume avevasi solo di provenienza dall'estero, trova difficoltà perchè richiede miscelamento con olii che oggi difettano.

L'oratore passa poi a parlare della configurazione del bilancio che è normalmente diviso in due parti distinte: parte ordinaria e parte straordinaria.

Nella parte ordinaria si considerano le spese per servizi, per il personale, per il funzionamento degli uffici, nonché le spese per compiti di carattere tecnico di natura sistematica, quali le manutenzioni. Massima diligenza si pone perchè i servizi sistematici, che hanno per finalità l'efficiente conservazione delle opere esistenti, siano costantemente organizzati. Se in momenti di particolare emergenza programmi di opere nuove possono essere dilazionati, le opere ed impianti già compiuti debbono essere sempre in grado di ben corrispondere alle esigenze dei legittimi interessi che, per la esistenza stessa di tali opere ed impianti, si sono venuti costituendo. Massima bontà di funzionamento e massima economicità in questi servizi sistematici si conseguono quando ne sia assicurata la perfetta organizzazione, che deve essere informata al criterio della continuità e tempestività.

Questi principii valgono particolarmente per ciò che riguarda la manutenzione delle strade. A dimostrare l'importanza di questi servizi basti considerare che non mancano casi di strade comunali eseguite, e riportate anche nelle carte dell'Istituto Geografico, che oggi più non esistono in conseguenza del completo abbandono della manutenzione.

Non era nella tradizione del nostro Paese di considerare la fase manutentoria con l'importanza che merita, tanto che essa lasciava molto a desiderare perfino in rapporto alle strade nazionali. Oggi invece questa coscienza manutentoria si è andata creando e nella parte ordinaria del bilancio si considerano appunto spese che sistematicamente riguardano questo compito.

L'oratore ritiene che nelle direttive del Ministro ci sia anche quella di integrare questo fondo per assicurare i mezzi più efficaci di intervento da parte dell'Amministrazione. Resta però il gravissimo problema della manutenzione da parte degli Enti ausiliari. Le provincie qualche cosa fanno; ma per gran parte dei comuni di manutenzione non se ne parla e le strade vanno alla malora, fino a rendersi spesso del tutto intransitabili.

In quanto agli sviluppi della politica dei lavori pubblici, che nel bilancio trova la sua espressione nelle previsioni di parte straordinaria e che si esplica nell'attuazione di nuovi

programmi di opere — alcuni già avviati in relazione ad apposite leggi speciali ed altri da intraprendere in base alla legge dei quattro miliardi — l'orientamento è segnato dalle direttive del Duce. Sono le direttive che il Regime costantemente persegue e che il Ministro Gorla — come in felice sintesi ha ricordato il relatore Castelli — ha nettamente riaffermato parlando della legge dei quattro miliardi. Orientamento cioè decisamente rivolto allo scopo di realizzare quella più alta giustizia sociale che è nelle finalità della politica fascista e che, nel campo tecnico, porta a considerare in primo piano le necessità delle regioni e dei paesi ove i bisogni sono più assillanti e più alto è l'indice demografico, nonché le esigenze di vita delle categorie meno abbienti, che sono anche le più prolifiche.

In rapporto alle opere già autorizzate e in corso, che interessano grandi problemi tecnici nazionali, i lavori saranno proseguiti e in quanto possibile, condotti a termine. Ciò dicasi per la viabilità, per le nuove costruzioni ferroviarie, per le sistemazioni idrauliche dei maggiori fiumi, per i porti e per le difese dei litorali nonché per i servizi speciali che riguardano le opere dipendenti da pubbliche calamità.

Per quanto riflette la grande viabilità, cioè la rete delle strade di grande comunicazione di interesse nazionale, ricorda come tale problema sia stato impostato dal Duce nel 1928 con la costituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. Il problema stesso è stato affrontato con adeguata larghezza e ormai può affermarsi che si è giunti a buon punto. Sono 21.000 i chilometri di strade affidati all'A. A. S. S. Rilevantissime sono le sistemazioni già compiute; ma se in un primo momento si è provveduto alle più urgenti necessità, ora bisogna pensare ai successivi perfezionamenti. Occorre tra l'altro provvedere alla sistemazione di strade non ancora modernizzate, alla eliminazione di altri passaggi a livello e di traverse interne di abitati tortuose e anguste. Vi sono altresì strade che debbono includersi nella rete statale, come ad esempio la litoranea ionica, e che dovranno essere sistemate. Occorre poi provvedere alla manutenzione generale, la quale presenta ora non poche difficoltà soprattutto per la mancanza di mate-

riali leganti. Ai nuovi problemi interessanti l'A. A. S. S. provvede l'assegnazione di 600 milioni fatta con la legge dei quattro miliardi.

In ordine alla viabilità minore i problemi sono più gravi, essendovi un gran numero di strade da costruire o da portare a compimento. A questo proposito afferma che una delle finalità della legge dei quattro miliardi è precisamente quella di mettere in grado gli Enti ausiliari di condurre a termine le opere già iniziate e non ancora ultimate, con particolare riguardo alle regioni meno favorite.

Infine, sempre nel campo della viabilità, informa che il Ministero dei lavori pubblici ha compiuto e sta perfezionando un lavoro di grande importanza e utilità e cioè l'approntamento del catasto stradale, che ha messo in evidenza uno sviluppo complessivo stradale di circa 180.000 chilometri.

In materia di opere ferroviarie si vanno completando quelle in corso. Da iniziarsi subito è il nuovo tronco Carbonia-Villa Masargia.

È da osservare che questo servizio ha in gestione anche le opere interessanti gli acquedotti della Sicilia, per l'alimentazione delle stazioni di nuove linee ferroviarie e nel tempo stesso per la dotazione idrica di molti Comuni.

Passando alle opere idrauliche, un vasto complesso di lavori trovasi in corso di attuazione e in programma. Basterà ricordare, tra l'altro, la sistemazione del Tevere. Il problema è stato avviato verso una soluzione integrale. I lavori per la sistemazione del basso Tevere sono già in corso. La Commissione, che è incaricata del relativo studio integrale, è stata ricostituita con l'aggiunta di rappresentanti di organismi corporativi ed ha in istato avanzato di studio il problema in vista generale di assieme.

Pure importanti sono i lavori interessanti il sistema idraulico Adige - Garda - Tartaro - Canalbianco. È noto il programma tecnico mirante all'alleggerimento delle piene del tronco inferiore dell'Adige, ad assicurare la navigazione interna dall'Adriatico a Mantova e al Garda e infine all'estendimento delle possibilità irrigue nella pianura tra Adige e Po. Sono già stati appaltati lavori per 240 milioni, sulla somma già assegnata di 600 milioni.

Sono anche in corso i lavori per la regola-

zione del medio Po tra Foce Adda e Foce Minicio, allo scopo di assicurare il miglior deflusso delle piene e garantire altresì la navigazione per natanti da 600 tonnellate. Sono già stati spesi 100 milioni e si calcola che occorra una ulteriore spesa di 280 milioni, erogabile in 10 anni.

Altri 600 milioni sono stati previsti per la creazione di una nuova via navigabile: Milano-Cremona-Po. Occorrerà una legge speciale per concedere quest'opera ad un apposito Ente, costituito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni interessati.

Un problema che, pel corso inferiore ove maggiore è la necessità della sistemazione, si presenta di soluzione tecnicamente difficile è quello della sistemazione dell'Arno. L'orientamento attuale è verso una soluzione per la costruzione di uno scolmatore sulla sinistra, con una previsione di spesa di 120 milioni.

Altre opere notevoli interessano corsi d'acqua e canali navigabili nella zona emiliana e padana, nonchè moltissimi altri corsi d'acqua minori.

Nel campo delle opere marittime sono in corso disseminati lavori per la conservazione ed il miglioramento degli scali marittimi esistenti.

Favore particolare è concesso ai porti minori pescherecci, con l'assegnazione già fatta di 10 milioni per lavori a totale carico dello Stato.

Nel nuovo programma è dato largo posto ai porti minori che particolarmente raccomanda il senatore Foschini, nonchè ai porti pescherecci per meglio favorire l'autarchia alimentare nel settore della pesca.

Sono state poi considerate in modo particolare le opere di difesa contro le corrosioni del mare minaccianti gli abitati. Si tratta di un problema generalmente di non facile soluzione e che interessa tanti estesi tratti litoranei della nostra penisola.

Per i servizi riguardanti le frane risponde all'osservazione del senatore Theodoli che tale fenomeno rappresenta un triste privilegio della nostra penisola, dovuto a caratteristiche geologiche e morfologiche che non si riscontrano in altri Paesi europei. Se talvolta non si provvede con la prontezza che sarebbe desiderabile, ciò dipende dal fatto che questi frangimenti, oltre a ripetersi con funesta frequenza,

implicano spesso dal lato tecnico soluzioni estremamente difficili ed economicamente quasi proibitive.

Si è accertata la necessità di consolidamento o trasferimento per ben 1.118 abitati minacciati, mentre finora si è potuto provvedere solo per qualche centinaio. Sono in corso disseminati lavori in relazione alle autorizzazioni date con leggi speciali.

Opere notevoli in dipendenza di terremoti vanno svolgendosi in tutte le regioni colpite. I lavori sono più o meno avanzati o addirittura in via di completamento per le costruzioni di nuovi alloggi, in luogo dei baraccamenti provvisori, e per le sistemazioni urbane nei centri maggiormente devastati.

Tra gli interventi di pronto soccorso e di riparazione di danni sono oggi da ricordare quelli riferibili a cause belliche, in rapporto ai quali il Ministero, per autorizzazione avuta con legge del 9 luglio 1940-XVIII e successive disposizioni, ovunque se ne è manifestata la necessità ha proceduto con fascistica immediatezza all'attuazione di tutte le provvidenze tecniche che le circostanze imponevano. Ricorda che lo Stato si è accollato l'onere della ricostruzione dei fabbricati distrutti da azione nemica, e soggiunge che gli è gradito poter attestare che tutti i funzionari di ogni categoria, che sono stati incaricati di questo nuovo servizio speciale, hanno assolto al loro compito con encomiabile slancio e con piena comprensione del significato morale dell'opera a cui erano chiamati.

Le opere nuove riguarderanno precipuamente il campo dell'edilizia e quello dell'urbanistica e connesse opere igieniche.

Considerando che risponde a fini di più alta giustizia sociale che il popolo lavoratore possa disporre di abitazioni sane, nel programma delle nuove opere hanno avuto particolare assegnazione, per ben 500 milioni, le case popolari e per oltre 500 milioni le scuole elementari; opere edilizie, le une e le altre, di evidentissima grande necessità e di apprezzabile beneficio per le categorie più propriamente popolari.

Stanziamenti notevoli riguardano anche molteplici esigenze edilizie di interesse statale da tempo accertate e alle quali ormai urgeva

provvedere. Ciò dicasi per gli edifici scolastici per istruzione media ai quali sono stati assegnati 100 milioni; e altrettanti sono stati dedicati all'edilizia scolastica universitaria. Altri 250 milioni debbono andare all'edilizia carceraria, problema assillante, la cui soluzione viene insistentemente richiesta dal Ministero della giustizia. Altri 150 milioni sono destinati al completamento dell'edilizia statale, con particolare riguardo alla costruzione di edifici pubblici per l'amministrazione finanziaria.

Il complesso dei 4 miliardi viene così ad essere in gran parte impegnato e la somma residua va ripartita per tutte le opere occorrenti dalle Alpi al Lilibeo. Deve pertanto chiarire al senatore Felici che un programma per l'erogazione di questa somma esiste. Piuttosto — e questo si permette di ricordare al senatore Theodoli — il fatto è che, di fronte al numero enorme delle opere di assoluta ed impellente necessità, le disponibilità finanziarie sono assai modeste.

Va notato che la materia dell'edilizia, nonché quella dell'urbanistica e delle opere igieniche, che prima dell'avvento del Fascismo erano considerate d'interesse esclusivo dagli Enti locali, sicché il Ministero dei lavori pubblici se ne occupava solo in linea marginale lasciando la trattazione ad una semplice sezione del Segretariato generale, oggi, per le nuove direttive del Regime — lo Stato Fascista volendo che l'attrezzatura tecnica dei centri abitati corrisponda alle esigenze dei nuovi tempi — questa materia è assunta a compito di primo piano, ed è trattata da ben due Direzioni generali, una per l'urbanistica e le opere igieniche, un'altra per l'edilizia statale e sovvenzionata, che sono sovraccariche di lavoro.

È appunto in relazione al grande sviluppo che hanno avuto questi servizi che si è andata manifestando l'opportunità di integrare il corpo tecnico del Genio civile con elementi di specifica competenza in materia architettonica e urbanistica. D'onde il provvedimento predisposto, di cui fa cenno il senatore Castelli nella sua relazione, opinando che sia intempestivo.

Pur apprezzando l'importanza delle ragioni eccepite dall'autorevole relatore, non può convenire nella sua conclusione, perchè i biso-

gni e i problemi creati — sotto il vario profilo dell'igiene, della viabilità e dell'estetica — dal rapido formarsi di una coscienza urbanistica, vanno acquistando di giorno in giorno una così vasta portata nella sfera degli interessi pubblici e privati, da imporre che alla trattazione di essi siano chiamati tecnici di particolare preparazione.

A riguardo dell'edilizia sovvenzionata, che più direttamente interessa le categorie meno abbienti, merita particolare considerazione l'attività degli Istituti delle case popolari, che l'apposito Consorzio creato presso il Ministero dei lavori pubblici guida, coordina, controlla. E si può con soddisfazione rilevare la progrediente intensificazione di tale attività, che consentirà nell'anno volgente la costruzione di ben 22.418 alloggi in confronto a 9.576 dell'anno scorso. Al 28 ottobre del 1940 gli alloggi costruiti erano complessivamente 109.665.

Va anche ricordata la vasta opera che va svolgendo l'I. N. C. I. S., con le molte costruzioni di case economiche eseguite o da eseguire in tutta Italia e anche nelle città delle nostre terre d'Oltremare. L'Ente è molto bene organizzato e molto saggiamente amministrato e risponde pienamente agli scopi per i quali fu istituito.

Per gli acquedotti e per le altre opere di carattere igienico è in corso un vasto complesso di attività per opere sussidiate dallo Stato. Maggiore impulso avranno tali attività con le assegnazioni che per questo titolo si potranno fare sul fondo dei 4 miliardi.

E, sempre in materia di opere igieniche, va ricordato l'Acquedotto Pugliese, che col suo vasto complesso di impianti e di condutture serve 257 Comuni, con una popolazione di oltre 2 milioni e mezzo di abitanti. L'Ente che ne ha la gestione è perfettamente organizzato e cura ottimamente l'esercizio e la manutenzione, con criteri di previdenza quanto mai encomiabili, la efficacia dei quali si è potuta bene apprezzare in un recente episodio bellico. (*Applausi*).

Frattanto, in vista delle future più larghe attività che sarà compito del Ministero esplicare nel dopoguerra, in base a direttive impartite dal Ministro Gorla, si vanno esaminando e studiando tutte le più importanti que-

stioni che sono afferenti alla vita tecnica del Paese.

In materia urbanistica assicura il senatore Martin Franklin che saranno tenute nella massima considerazione le osservazioni da lui fatte. Bisogna riconoscere che molti degli inconvenienti lamentati dipendono dalla mancanza di una vera e propria legge in questo campo. A tale proposito l'oratore accenna agli studi avviati per la migliore disciplina giuridica e tecnica della materia dei piani regolatori, tenuto specialmente conto della necessità di considerare di pregiudiziale importanza i piani regionali. È necessario altresì unificare le norme per le espropriazioni. All'uopo è stata costituita una speciale commissione, che ha avviato i suoi lavori con un ben ordinato sistema, il quale consentirà nel fissato termine di cinque mesi di giungere a concrete conclusioni con la presentazione di un organico schema di disposizioni, che poi potranno essere tradotte in apposita legge.

Altra commissione ha in avanzato corso, e presto concluderà, opportuni studi per il vasto importante problema della ripresa edilizia del dopoguerra. Il fabbisogno di case è grandissimo. La Corporazione dell'edilizia lo ha accertato in 7 milioni di vani! L'attività costruttiva per le case non di lusso è quasi arrestata. Occorre superare le difficoltà, richiamando il capitale privato verso questo impiego. Perciò la commissione va studiando il problema sotto i suoi vari aspetti: della pressione tributaria; del costo delle aree; del vincolo degli affitti; della disponibilità di materiali da costruzione; del costo delle costruzioni; del credito edilizio; dei rapporti tra proprietari ed inquilini; dell'edilizia sovvenzionata.

Nel vasto quadro delle iniziative che vanno svolgendosi dal Ministero quale suo contributo d'azione alla grande battaglia per l'autarchia, così provvidamente e tempestivamente imposta dalle lungimiranti direttive del Duce, vanno segnalate in modo specialissimo quelle che interessano le opere concesse per utilizzazioni di acque pubbliche tanto a scopo irriguo quanto, e più ancora, per produzione di energia.

Ai fini irrigui, con la regolazione dei maggiori laghi della zona prealpina, già attuata

per i laghi di Iseo e di Idro e in fase esecutiva per i laghi Maggiore, di Como e di Garda, verranno ad essere grandemente accresciute le possibilità di valorizzazione agricola della grande pianura dell'Italia Settentrionale, i cui terreni, per nuove e vaste estensioni, verranno a godere del beneficio dell'acqua di irrigazione, con la conseguente possibilità di cospicuo incremento della produzione.

Per aumentare la produzione di energia elettrica, in pieno accordo con gli Enti concessionari, la cui fervida cooperazione merita vivo elogio, sono stati disposti e avviati due concreti organici programmi di nuovi impianti; il primo dei quali, per 5 miliardi di Kwh, iniziato nel 1938-XVI e in parte già attuato, sarà compiuto nell'anno 1941 e il secondo, dello stesso ordine di entità, avviato nella seconda metà dello scorso anno, potrà essere ultimato nel 1944-XXII.

In virtù di ciò la produzione di energia idroelettrica, che nel 1937 era di Kwh 14 miliardi e mezzo circa, potrà raggiungere nel 1944 i 25 miliardi. Equivalente questo a ben 12 milioni circa di tonnellate di carbone!

In particolare, a fine 1940, la potenza complessiva di energia elettrica installata risultava di Kw 6.201.225 e quella prodotta nell'anno di Kwh 19.500.000.000, energia, che in ragione del 95 per cento circa, è di produzione idroelettrica e geotermica, cioè autarchica.

Coordinatamente allo sviluppo degli impianti si è andato provvedendo al razionale estendimento delle linee elettriche di trasmissione, per rendere possibile l'interscambio dell'energia tra le reti dei vari gruppi. Con l'attuazione delle disposte linee di interconnessione, già iniziate, sarà consentito lo scambio di energia dalle Alpi alla Calabria.

Particolare considerazione si è poi avuta per gli impianti delle grandi Isole, impianti che presentano singolare difficoltà; in rapporto a che è stata autorizzata una spesa annua di 18 milioni per annualità a favore delle concessioni per questi speciali impianti. Ciò che consentirà nuove installazioni idroelettriche per oltre 100 milioni di Kwh in Sardegna e 200 milioni in Sicilia.

A tale proposito l'oratore sente il dovere di segnalare, per questo così importante ramo delle attività tecniche nazionali, l'opera che

svolge il servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici, la cui perfetta organizzazione e i cui indirizzi scientifici e pratici sono ovunque oggetto della più viva ammirazione.

Concludendo, l'oratore afferma che lo stato di guerra, con le situazioni che ne derivano — molte volte imprevedute e imprevedibili — non attenua anzi aggrava la complessità dei molteplici problemi che è compito del Ministero dei lavori pubblici di affrontare e risolvere.

La struttura organica del Ministero, forte della sua lunga e salda tradizione di serietà e severa operosità, consente di ottemperare alle esigenze del servizio nell'interesse del Paese, pur nelle difficili condizioni che sono determinate dallo stato di guerra, in ragione di richiamo alle armi di funzionari ed agenti, di rarefazione e talvolta assoluta mancanza di materiali di prima necessità, di deficienze nel campo dei trasporti, di variabilità di prezzi e conseguente incertezza di previsioni finanziarie. La più rigorosa disciplina, da tutti osservata con cosciente e assoluta dedizione al servizio dello Stato, la specifica competenza dei capi servizio e dei funzionari direttivi, l'appassionata ricerca di ogni possibilità autarchica comunque valevole a superare le contingenti difficoltà del mercato dei materiali, sono le forze morali di cui l'Amministrazione dei lavori pubblici si avvale per i compiti di sua spettanza.

Nel tempo stesso, con sentimento temprato all'ardore di questi giorni di eroismo, si andranno forgiando gli animi e approntando i mezzi per poter degnamente affrontare nel settore dei lavori pubblici gli imponenti problemi che si presenteranno quando, con la vittoria finale, nel nome sacro del Re Imperatore e sotto la guida del grande Duce, l'Italia avrà raggiunto i suoi immancabili più alti destini imperiali. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

71^a RIUNIONE

Mercoledì 23 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1306 - *rel.* Rebuà). *Pag.* 914

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 68, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1307 - *rel.* Genovesi). 915

« Proroga al 31 maggio 1941-XIX del termine utile per ricorrere alla Corte dei conti per i pensionati ferroviari, di cui ai primi commi degli articoli 5 e 6 della legge 6 luglio 1940, anno XVIII, n. 952, che si siano già trasferiti o si trasferiranno in Germania in seguito ad opzione per la cittadinanza germanica » (1308 *rel.* Ferrari Pallavicino). 915

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 111, riguardante il finanziamento delle spese di guerra » (1309 - *rel.* Raineri) 915

Tip. del Senato (1500)

« Convalidazione dei Regi decreti 16 dicembre 1940-XIX, n. 1924; 2 gennaio 1941-XIX, n. 10 e 13 gennaio 1941-XIX, n. 62, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 » (1310 - *rel.* Ferretti) 916

La riunione ha inizio alle ore 12,15.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bianchini, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Cippola, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Genovesi, Giuria, Guidotti, Ingianni, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Piola Caselli, Poss, Raimondi, Raineri, Rebuà, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta, Solmi, Vicini Antonio e Zupelli.

È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Lissia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Gazzera, Miari de Cumani, Rebaudengo e Sirianni.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1306). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

REBUA, *relatore*. Il Regio decreto-legge 20 gennaio del corrente anno, n. 32, presentato alla Commissione di finanza per la conversione in legge, dispone l'assegnazione di maggiori fondi ed apporta conseguenti modificazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli interni e delle comunicazioni per l'esercizio finanziario in corso, rispettivamente approvati colle leggi 6 giugno 1940-XVIII, n. 646 e 23 maggio dello stesso anno, nn. 546 e 541. Tale decreto-legge riguarda stanziamenti di spese afferenti a servizi strettamente attinenti allo stato di guerra. Gli è perciò che, nell'emetterlo, è stato fatto legittimo uso della facoltà di che all'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla costituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Nel merito delle maggiori assegnazioni nulla da rilevare, risultando pienamente giustificate.

Esse comprendono:

— una seconda assegnazione straordinaria di lire 250 milioni al Ministero delle finanze sul Capitolo 378-*ter* per spese per servizi e prestazioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra;

— una quinta assegnazione straordinaria di lire 37 milioni al Ministero dell'interno sul Capitolo 102-*ter* per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea a cura degli enti ausiliari;

— una seconda assegnazione straordinaria di lire 50 milioni allo stesso Ministero sul Capitolo 102-*sexies* per somme da erogare a favore degli Enti comunali di assistenza per prestazioni dipendenti dallo stato di guerra;

— una seconda assegnazione straordinaria di lire 1 milione allo stesso Ministero sul Capitolo 108-*bis* per spese inerenti ai servizi

di censura sulle comunicazioni postali e telegrafiche dipendenti dallo stato di emergenza;

— una quinta assegnazione straordinaria di lire 15 milioni al Ministero delle comunicazioni sul Capitolo 80-*bis* per spese della Marina mercantile;

— una seconda assegnazione straordinaria di lire 2 milioni allo stesso Ministero sul Capitolo 80-*ter* per spese delle capitanerie di porto, dipendenti, come le precedenti, dallo stato di guerra.

Sono in totale 355 milioni di nuove assegnazioni straordinarie di cui 250 milioni al Ministero delle finanze, 88 milioni a quello dell'interno e 17 milioni a quello delle comunicazioni. E come sovra si è detto, esse risultano giustificate dalle esigenze straordinarie dell'attuale momento storico ed eroico.

In conseguenza delle assegnazioni straordinarie a favore degli Enti comunali di assistenza, viene estesa alle relative erogazioni la facoltà concessa per le assegnazioni ordinarie, di emettere ordini di accreditamento fino all'importo di un milione di lire in deroga alle comuni norme della contabilità generale dello Stato che limitano tale importo a lire 250.000.

L'articolo 4 del Regio decreto-legge in esame integra il precedente Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, concernente la disciplina degli approvvigionamenti, ecc. e l'ordinamento dei relativi servizi, con l'autorizzare il Ministero delle finanze a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti.

Infine, l'articolo 5 autorizza il pagamento a carico dello Stato di sovvenzioni a pareggio delle perdite, pel maggior costo dei trasporti, che derivano dalla vendita sul mercato interno degli olii minerali greggi e prodotti petroliferi importati, in conseguenza delle attuali condizioni dei traffici e delle disposizioni del blocco dei prezzi. Provvedimento analogo a quello di che alla legge 11 febbraio corrente anno, n. 59 per le sovvenzioni a favore della Amministrazione ferroviaria (Monopolio carboni) pei carboni e per quelle pei prodotti anti-crittogamici in conseguenza della raccolta del rame.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 68, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1307). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GENOVESI, *relatore*. Il capitolo n. 84 « spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41, di lire 50.000.000, con il Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 68, di cui si richiede la conversione in legge, viene integrato con la maggiore assegnazione di lire 24.000.000.

Il provvedimento si è reso necessario per corrispondere ad inderogabili esigenze, e il giudizio sulla necessità ed urgenza può agevolmente desumersi dalla natura e particolarità del servizio in rapporto all'attuale stato di guerra e al dovere di intensificare opportune vigilanze e di impedire dannose attività.

Il Regio decreto-legge è stato emanato in base all'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, il quale esonera dall'osservanza della procedura relativa al preventivo esame dei provvedimenti di legge da parte delle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno, quando si versi in istato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.

In applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma e seguenti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 il decreto, munito della clausola della presentazione alle Assemblee legislative per la conversione in legge, viene sottoposto alla Commissione di finanza per l'anzidetta conversione.

La eccezionalità del provvedimento è giustificata dall'urgente necessità di disporre del fondo suddetto.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga al 31 maggio 1941-XIX del termine utile per

ricorrere alla Corte dei Conti per i pensionati ferroviari, di cui ai primi comma degli articoli 5 e 6 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952, che siano già trasferiti o si trasferiranno in Germania in seguito ad opzione per la cittadinanza germanica » (1308). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRARI PALLAVICINO, *relatore*. Con legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952, furono emanate disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache, e nel primo comma, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 della legge medesima fu fissato il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore di questa per i ricorsi alla Corte dei conti, da parte degli interessati, sulle liquidazioni provvisorie del loro trattamento di quiescenza.

Senonchè, non tutti i pensionati ferroviari dell'Alto Adige, che hanno optato per la cittadinanza germanica e che si sono trasferiti o si trasferiranno tra breve in Germania, si sono trovati in condizioni di presentare in termine gli eventuali ricorsi.

Di fronte a tale stato di cose la Delegazione germanica e la Delegazione italiana, durante le trattative economico-finanziarie del gennaio-febbraio p. p., si sono accordate, ad opera dei rispettivi Presidenti, per prorogare fino al 31 maggio prossimo il termine suddetto, scaduto il 15 febbraio scorso.

Il disegno di legge, ora all'esame della Commissione di finanza e che ha già riportato l'approvazione della Commissione del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, è stato predisposto — come pone in rilievo la relazione ministeriale — per rendere giuridicamente efficace in Italia la detta proroga, e importa quindi la conseguente modifica degli articoli 5 e 6 dell'accennata legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 111, riguardante il finan-

ziamento delle spese di guerra » (1309). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

RAINERI, relatore. Il Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1941-XIX, del quale è chiesta la conversione in legge, provvede ad autorizzare il Ministero per la guerra ad assumere impegni per spese relative a servizi e prestazioni, dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di venti miliardi in aggiunta alle somme, precedentemente allo stesso fine autorizzate, e fa particolare riferimento — articolo 1 del Regio decreto-legge — alla legge 8 novembre 1940, anno XIX, n. 1609 che allaccia l'attuale provvedimento a quelli riguardanti gli stanziamenti straordinari per le spese di guerra precedentemente effettuati.

Stabilisce il Regio decreto-legge che sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione di detta somma di venti miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Va ricordato che il Regio decreto-legge del 13 gennaio 1941-XIX, del quale, approvandolo, ebbe recentemente ad occuparsi la Commissione di finanza, stabilisce che i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica hanno facoltà, seguendo determinate norme, di ripartire, fino ad un massimo di dieci annualità, i pagamenti relativi a contratti e commesse riferentisi ai medesimi e di rilasciare certificati che il « Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » è autorizzato ad accettare in cessione.

Rientra il provvedimento in esame, che le necessità imprescindibili dello stato di guerra determinano, nell'ordine che la pubblica finanza controllata, seguito metodicamente dal Regime, ha costituito e che permette alla Tesoreria di fare fronte a tali necessità; tramite le risorse che l'attività produttiva del Paese è in grado di creare, determinando in pari tempo un accumulo di risparmio valutario, che ad opportuni momenti, come si è avuto testè magnifico esempio nella sottoscri-

zione dei buoni novennali 1950, occorre a sottoscrivere ai prestiti.

Tale politica si completa accompagnata che sia, e vuole essere, al controllo e conseguente limitazione dei prezzi.

Non è luogo di dilungarsi in ulteriori considerazioni, bastando il richiamo a concetti che già furono oggetto di largo esame da parte della Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti 16 dicembre 1940, anno XIX, n. 1924; 2 gennaio 1941-XIX, n. 10 e 13 gennaio 1941-XIX, n. 62, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-1941 » (1310). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FERRETTI, relatore. Il presente disegno di legge che viene proposto per l'approvazione, ha per oggetto la convalida dei Regi decreti 16 dicembre 1940-XIX, n. 1924, 2 gennaio 1941-XIX, n. 10 e 13 gennaio 1941-XIX, n. 62, coi quali si autorizzano prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 per un importo complessivo di lire 6.877.000.

Nessuna osservazione, naturalmente, circa i 2 milioni per erogazioni a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra o ad enti aventi scopi assistenziali a favore delle famiglie medesime — nonchè alle lire 1.112.000 per contributi straordinari alla Segreteria generale dei Fasci italiani all'Estero per provvedere a particolari spese dipendenti dalle Colonie estive in Patria per i figli di italiani residenti all'estero — ed alle lire 1.250.000, contributo straordinario a favore dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia redenta, opera resa anche più preziosa dalle attuali contingenze.

E nessuna osservazione, del pari, per le lire 1.000.000 concesse per ovvie ragioni al Ministero dell'educazione nazionale, quale contributo ai Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica — e per le lire 250.000 —

concesse al medesimo Ministero per spese relative al funzionamento dell'ufficio di legislazione classica comparata, messo così in grado di assolvere il compito cui è chiamato.

Qualche rilievo, con carattere di semplice raccomandazione, potrebbe concernere:

a) le due assegnazioni, rispettivamente di lire 150.000 e di lire 50.000, per ragioni di carattere musicale;

b) quelle di lire 50.000 all'Accademia di Belle Arti di Verona;

c) quella di lire 50.000 per manutenzione ordinaria dei locali del Ministero delle finanze; tutte spese non apparentemente motivate da effettiva necessità e non connesse all'attuale stato di guerra.

Ed infine le lire 540.000 assegnate al Ministero della cultura popolare per contributo a

favore del centro sperimentale della cinematografia per assicurare il normale svolgimento della sua attività.

È naturalmente fuori dubbio che, se a tale prelevamento si addivenne, ciò fu perchè ne sarà emersa l'esplicita necessità, ma pur rimanendo nel campo di semplice raccomandazione, non sembrerebbe fuori luogo esprimere il desiderio che, dopo le frequenti e rilevanti domande di fondi che, per svolgimento di questo ramo di attività fecero capo alla Commissione di finanza, la domanda attuale fosse accompagnata da una spiegazione meno sommaria.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,35.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(72^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(35^a riunione)

Giovedì 24 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1300 - rel. De Vito) - *Oratori*: Sechi, Gambardella, De Vito, Host Venturi, *Ministro delle comunicazioni* Pag. 922

La riunione ha inizio alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bartoli, Bevione, Bianchini, Bono, Burzagli, Cappelletti, Casoli, Castelli, Catalano, Cattaneo Gio-

vanni, Chiarini, Ciancarelli, Ciano Alessandro, Cipolla, Colosimo, Corsi, Cozza, Cremonesi, Crispo Moncada, D'Amelio, D'Aquino, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Foschini Antonio, Gaggia, Gambardella, Genovesi, Giuli Rosselmini Gualandi, Giuria, Guidotti, Ingianni, Larcher, Leicht, Maraviglia, Mariotti, Martin Franklin, Milani, Moris, Motta, Nucci, Oriolo, Orlando, Parodi Delfino, Piola Caselli, Poss, Raimondi, Raineri, Rebugia, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Saporiti, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Vicini Antonio e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle comunicazioni e i Sottosegretari di Stato per le finanze, per la marina mercantile e per le poste e telegrafi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cattaneo della Volta, Cimati, Dallorso, De Feo, Gazzera, Miari de Cumani, Rebaudengo, Ronco, Sagromoso, Sili e Sirianni.

PRESIDENTE. Invita il senatore Di Donato a fungere da segretario.

DI DONATO, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942, anno XX** » (1300). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SECHI. La Vittoria, della quale le giornate che viviamo danno presagio molto promettente, la Vittoria forse non prossima ma sicura, e non più mutilata come l'altra volta, determinerà anche nelle attività marittime mondiali una situazione ben diversa da quella di anteguerra.

Nuovi e cospicui orizzonti si apriranno anche per queste attività alle grandi Potenze del Patto Tripartito: tanto meglio se vorranno onestamente associarsi alle medesime altre Potenze, nessun male se talune grandi o minori si asterranno, peggio per quelle che assumeranno attitudini ostruzionistiche.

Affinchè questa nuova situazione dia alle attività marittime del Tripartito il posto che ad esse spetterà, sembrano utili svariati provvedimenti, ai quali probabilmente il Ministro delle comunicazioni già pensa e dei quali probabilmente già ha disposto si occupino i competenti uffici da lui dipendenti.

Non è per altro superfluo farne breve cenno. Finora il centro regolatore dei noli era Londra e bisognava acconciarsi a quanto colà si decideva. Nella nuova atmosfera europea i noli dovranno invece quotarsi a Genova, ad Amburgo, a Yokohama, riservando a ciascuno di questi centri una giusta autonomia nel settore di proprio specifico interesse (Mediterraneo e Mar Nero: Genova), provvedendo con opportuni accordi per i settori oceanici nei quali le flotte mercantili del Tripartito dovranno operare armonicamente ed avere, insieme alle flotte aderenti, degno posto.

Anche nel difficile e delicato campo delle assicurazioni marittime ha finora imperato Londra; le grandi aziende assicuratrici e riasicuratrici di quella piazza erano una grande pompa aspirante ovunque denaro e valute.

Questo stato di cose non sarà più ammissibile: si dovrà provvedere con istituti del Tripartito che agiscano di comune accordo, tutelino i giusti interessi della navigazione, evitino

che gente poco scrupolosa lucri profitti indebiti, specialmente nelle liquidazioni di avarie. All'uopo questi istituti dovranno operare d'accordo con i Registri di classificazione del Tripartito, a somiglianza di quanto hanno fatto finora il *Lloyd Insurance* e il *Lloyd Register*.

Tutti conoscono la potenza, per non dire prepotenza cui questo ultimo istituto di classifica britannico era assunto; esso dominava ovunque, navi di tutte le bandiere sentivano il bisogno della sua classe, non perchè tale istituto avesse capacità tecnica maggiore di altri, bensì per i suoi non ufficiali ma a tutti noti rapporti col *Lloyd Insurance*.

In conseguenza l'oratore ritiene debba anche cessare la funzione dei così detti periti di parte in fatto di avarie marittime: costoro, lo dice il nome, fanno gli interessi della parte ed è loro dovere farlo. Le perizie debbono invece essere fatte nell'interesse della giustizia, vanno quindi riservate agli istituti di classificazione del Tripartito, sempre quando soggetti della perizia sono navi o merci che interessano gli enti assicurativi del medesimo.

Anche per il servizio di classifica è desiderabile piena cooperazione fra gli istituti del Tripartito; a Genova agirà per tutti l'italiano, ad Amburgo il tedesco, a Yokohama il giapponese. Su questa via il nostro istituto di classificazione si era posto da molto tempo, ma non poteva lottare col colosso britannico che ha sempre avanzato in proposito pretese non accettabili o poco accettabili, perchè voleva comandare, in combutta con gli assicuratori britannici, e imponeva la sua volontà.

Altre questioni connesse, se pure di non rilevante importanza sostanziale ma non prive di importanza morale, meritano cenno. I cocciuti testardi britannici sono ancora vincolati al sistema dei piedi e dei pollici, mai vollero adottare il sistema metrico decimale e le attività marittime mondiali sono più o meno vincolate alle loro antiquate e poco maneggevoli misure. È venuto finalmente il tempo di escluderle nella tecnica e nella pratica.

I parametri che attualmente determinano la capacità di traffico e quindi di guadagno delle navi, alla quale vanno commisurati i diritti e le spese portuali, sempre per la testardaggine britannica, sono ancora quelli del Medio Evo,

quando tale capacità si commisurava alle botti di vino che la nave era capace di trasportare: sono parametri volumetrici, ma l'unità di misura si denomina ancora tonnellata dal francese « tonnen »: botti.

Per giunta la tonnellata britannica è di qualche chilogrammo superiore alla tonnellata metrica e ne risultano ulteriori complicazioni: altre complicazioni determina la antiquata e superflua distinzione di stazza netta da stazza lorda; che l'una e l'altra siano più o meno cervellotiche lo conferma il fatto delle stazze speciali alle quali si commisurano i diritti di transito nei canali di Suez e di Panama, determinate l'una e l'altra secondo meglio è convenuto agli esercenti quelle grandi vie di comunicazione.

È materia che va naturalmente regolata mediante accordi internazionali, nei quali per altro il Tripartito dovrà avere la più sonante voce che la Vittoria sempre conferisce.

Anche le Convenzioni internazionali per la così detta sicurezza della navigazione sono di marca britannica e naturalmente più conformi agli interessi mercantili britannici che a quelli veri e propri della sicurezza: al punto che l'indimenticabile Costanzo Ciano sentì il bisogno di applicare al nostro naviglio di passeggeri più severi regolamenti, specie per la prevenzione ed estinzione degli incendi.

Conclude rilevando che gli ufficiali e gli equipaggi della marina mercantile sono veri e propri combattenti dappoichè affrontano rischi non minori dei loro camerati sulle navi da guerra.

Essi recano così un indispensabile prezioso apporto alla Vittoria e meritano appieno la riconoscenza e il plauso della Nazione.

Voglia dunque il Ministro provvedere che siano anch'essi rappresentati quando la colonna delle Forze Armate ascenderà trionfalmente sul Campidoglio per celebrare la Vittoria. (*Vivi applausi*).

GAMBARDELLA. Ha parlato ieri a favore del porto commerciale di Venezia durante la discussione sul bilancio dei lavori pubblici, ma desidera confermare le stesse raccomandazioni al Ministro delle comunicazioni perchè l'autorizzazione dei lavori portuali è di sua competenza. Insiste ancora sulla neces-

sità di costruire un secondo canale perchè, nella eventualità che si ostruisse l'unico canale esistente, il porto rimarrebbe bloccato. Accenna infine al pericolo rappresentato dal trasporto di liquidi infiammabili attraverso l'unica attuale via e prega il Ministro di voler considerare l'importante problema, che sarebbe evitato coll'escavazione del secondo canale.

DE VITO, relatore. Ricorda i gloriosi avvenimenti di questi giorni che hanno acceso d'entusiasmo gli animi. Di fronte a tali avvenimenti impallidisce l'importanza di una disamina anche del bilancio delle comunicazioni che pure costituisce elemento indispensabile della vita della Nazione e della Nazione in guerra.

Si limiterà quindi a brevissimi cenni, rivolti soprattutto a mettere in luce che sufficienti e congrui sono i mezzi assegnati all'amministrazione. Indubbiamente è cospicua la spesa prevista in 27.879.000.000. Stralciando pure i 19 miliardi e 691.000.000 delle gestioni speciali ed autonome delle ferrovie rimane sempre, in confronto all'esercizio in corso, un rilevante aumento di spesa in 872.146.000. Ma rilevanti sono anche le entrate, prevedendosi in pareggio il bilancio delle ferrovie ed in avanzo quelli delle poste (111.106.152), e dei telefoni (648.852).

All'intenso movimento di fondi corrisponde attività intensa dell'amministrazione, sotto la guida esperta, illuminata e fattiva del Ministro Host Venturi che, nella odierna assidua fatica, continua e rinnova antiche benemerienze.

Basta ricordare lo sforzo ammirevole che le ferrovie hanno sostenuto e sostengono per soddisfare adeguatamente le esigenze belliche, civili, internazionali, fronteggiando il traffico eccezionale e quello normale influenzato anche esso dalla guerra.

A tutto le ferrovie hanno provveduto. Naturalmente hanno dovuto ricorrere a restrizioni e ad espedienti di esercizio che il pubblico ha accolto con disciplina.

Nè meno commendevole è stata ed è l'opera dell'amministrazione delle poste nell'eseguire nuovi collegamenti e nuovi impianti ed affrontare un complesso di provvedimenti aventi lo scopo di adattare le comunicazioni postali alle

mutate condizioni dei trasporti per ferrovia, per strada ordinaria, per vie marittime, per vie aeree, pur limitando al minimo possibile le conseguenze in rapporto alla regolarità dei servizi.

In particolare va ricordata la gelosa sollecita cura nell'organizzazione della posta militare dipendente dal Ministero della guerra. Con quanta ansia non è attesa la breve cartolina che al combattente porta il saluto e l'augurio della famiglia lontana, e alla famiglia in ansia la notizia affettuosa rassicurante quando tanti sono i disagi e tanti i pericoli!

Talvolta purtroppo giunge invece un messaggio di morte; ma quel messaggio è gelosamente custodito ed additato con dolorante orgoglio a testimoniare il sacrificio compiuto nel nome del Re Imperatore e del Duce. (*Applausi*).

L'oratore si associa pienamente a quanto ha detto il senatore Sechi a proposito dei marittimi. Qui ogni elogio è impari alla diuturna quotidiana opera. La Marina mercantile, strumento di civiltà e ricchezza in tempo di pace, è elemento indispensabile di guerra, specie in questa nostra guerra che si combatte su lontani fronti.

Servizi ausiliari, trasporti militari, trasporti ospedalieri, trasporti operai, approvvigionamenti, la nave è sempre pronta ad ogni richiesta, ad ogni missione. E sempre pronti sono comandanti ed equipaggi ad affrontare fatiche durissime nella lotta continua di avversi elementi, a sfidare pericoli incessanti, a sacrificare la vita; ed anche quando occulte insidie tolgono persino il conforto della passionata ebbrezza che dà il combattimento, essi sanno affrontare la morte con eroismo, mantenendo sempre alte le gloriose tradizioni della valorosa Marina italiana. (*Applausi*).

Ma dobbiamo volgere lo sguardo anche al momento in cui la gloriosa fine della guerra ci metterà di fronte a problemi non lievi.

E questi sono di duplice ordine.

L'Italia combatte per un alto ideale di pace e di giustizia. Ed è in nome della giustizia che ci si sente orgogliosi di aver spezzato in questi giorni i vincoli che ci dividevano dalla italianissima Dalmazia. (*Applausi*). L'Italia vuole riunite a sé le terre ingiustamente avulse e

vuole un riassetto coloniale che le dia nel mondo il posto che le spetta per la sua dignità e per i suoi sacrifici. Ad un ampliamento di territorio dovranno necessariamente corrispondere mezzi adeguati, organizzazioni e servizi congrui. È tutta una serie di problemi politici, economici e finanziari di particolare importanza, dei quali non è possibile occuparsi ora, nè questa discussione sarebbe sede opportuna. Altri problemi invece, di più modesta portata, si attengono al bilancio delle comunicazioni.

La pace ci darà la ripresa dei traffici, con orientamenti nuovi e nuove correnti, che richiederanno sia la intensificazione di tutti i nostri mezzi di comunicazione, sia l'ampliamento dei mezzi stessi per corrispondere alle mutate esigenze dei nostri commerci, delle nostre industrie e delle necessità nostre di vita civile.

Dalla guerra vittoriosa le ferrovie, la posta e i telefoni escono con l'attrezzatura loro completa ed anzi ampliata per le esigenze belliche.

Indubbiamente saranno necessarie comunicazioni nuove per collegare adeguatamente i maggiori nostri porti ed i maggiori nostri centri di produzione e di consumo ai mercati esteri. Saranno necessari nuovi uffici e nuovi servizi, ma il complesso dei mezzi di comunicazione esiste ed esiste la possibilità di immediate intensificazioni e solleciti completamenti.

Non così per i minori mezzi di trasporto, la cui situazione deve essere praticamente riesaminata e ricostituita. Non così per la Marina mercantile, esposta durante la guerra a perdite inevitabili e ad inevitabile logorio per intensificata utilizzazione, per affrettate riparazioni, per forzate giacenze nei porti.

E la situazione deve essere considerata anche in rapporto al tonnellaggio delle altre Nazioni, trattandosi di soddisfare un traffico per la massima parte in regime di concorrenza.

Ma quale sarà questo tonnellaggio? Tutti gli Stati tengono gelosamente segreti i dati sulle perdite e sulla ricostituzione del proprio naviglio durante il periodo bellico.

Possiamo quindi procedere solo per ipotesi, e trarre qualche argomento dai dati, ormai noti, della precedente guerra.

La Marina mondiale nel 1939, inclusi i ve-

lieri, era rappresentata da circa 70 milioni di tonnellate di stazza lorda.

Quanto alle eliminazioni si può fare il calcolo di quelle dovute a cause ordinarie.

Per il progressivo logorio, valutando a 30 anni la vita media efficiente della nave, abbiamo un ritmo di eliminazione del 3,3 per cento.

Per i rischi ordinari di navigazione possiamo considerare le perdite in ragione del 0,7 per cento.

Si giunge così in complesso al 4 per cento che su 70 milioni di tonnellate rappresenta una eliminazione annua di 2.800.000 — coperta a un dipresso dalla produzione media dei cantieri del mondo che nel 1937 e 38 raggiunse rispettivamente i 2.690.580 ed i 3.038.573.

Ma vi sono le perdite di guerra. Varie fonti germaniche e nord-americane le dicevano superiori ai 10 milioni di tonnellate sino al primo trimestre 1941. Dal primo trimestre 1941 il conflitto si è esteso, la guerra sui mari si è resa più aspra, e sarà più aspra ancora: milioni di tonnellate sono state sommerse e quotidianamente giungono notizie di nuove perdite.

In mancanza di ulteriori dati possiamo intanto dire che in pochi mesi il tonnelloaggio mondiale ha raggiunta, e forse superata, la perdita di 13 milioni di tonnellate verificatasi durante tutto il periodo bellico 1914-18.

Possiamo dire pure che, se non interviene uno straordinario acceleramento nelle costruzioni mondiali, la perdita globale per causa di guerra non sarà colmata. Altro non è possibile dire e meno ancora istituire raffronti tra le marine dei diversi Stati. A guerra finita avranno degno posto quelle marine che risulteranno qualitativamente e quantitativamente più forti e meglio attrezzate. Di qui la necessità che più forte e meglio attrezzata sia a fine guerra la nostra marina mercantile.

È ovvio che per raggiungere tale risultato occorre anzitutto determinare il tonnelloaggio necessario. Ed è questa la parte più difficile del problema che si presenta sotto duplice aspetto, concernendo l'uno le esigenze nostre sin qui accertate, l'altro quelle che si connettono alle finalità immediate volute con la guerra.

Per le prime abbiamo intanto il programma consentito dalle disposizioni del Regio decreto-legge 10 marzo 1938 in base al quale, già al 1° luglio 1939, risultava ordinata ai cantieri la costruzione di 60 navi per circa 400 mila tonnellate, ed altre commesse dovevano seguire per raggiungere nel decennio, 2 milioni e mezzo di nuovo naviglio (da passeggeri, da carico e misto).

Tenuto presente che al 30 giugno 1939 la consistenza della nostra flotta mercantile era di 3.448.453 tonn., il fabbisogno immediato veniva così stabilito in poco meno di 4 milioni, da elevarsi a 6 milioni nel volgere di un decennio.

Già allora dubitavasi della sufficienza di tale programma. Maggiore e tanto più fondato è il dubbio oggi che auspicati destini si compiono sulle sponde adriatiche, oggi che è già in gran parte abbattuto e sta per essere abbattuto definitivamente il primato dell'Inghilterra sui mari.

Quale debba essere il tonnelloaggio effettivamente occorrente per future esigenze sarà accertato dal Ministro Host Venturi nella sua competenza e nel suo vivo interessamento, perchè la Marina italiana abbia nella economia mondiale posto degno e adeguato ai propri interessi e ai nuovi sacrifici.

Alla ricostituzione del naviglio perduto o radiato ed all'aumento del tonnelloaggio si può provvedere o con l'acquisto di navi usate, o con la costruzione di navi, o con l'uno e l'altro sistema insieme. E ciò indipendentemente da assegnazioni di naviglio a guerra finita e da ricupero di navi sommerse.

A proposito di ricupero sarebbe opportuno provvedere tempestivamente sia alle necessarie identificazioni per evitare in seguito lunghe, faticose e spesso infruttuose ricerche, sia ai mezzi tecnici indispensabili.

Nei riguardi degli acquisti di navi usate sono note le divergenze di opinioni e le discussioni che da tempo si perpetuano. Anche in questo campo prevale il concetto del tornaconto, e del tornaconto proprio nessuno è migliore giudice dell'armatore.

I due sistemi possono quindi coesistere, purchè le navi usate da acquistare all'estero rispondano ai requisiti prescritti.

A proposito dei requisiti del naviglio condivide pienamente quanto ha detto il senatore Sechi sul Registro navale. Il senatore Sechi è stato l'animatore del Registro navale italiano per parecchi anni e l'opera è continuata con non minore passione dall'ammiraglio Baisrocchi. Indubbia ormai è la necessità di un riordinamento del Registro navale italiano, sia quale ente statale, sia quale ente autonomo sotto la vigilanza del Ministro delle comunicazioni. Ed è indubbio che esso non deve essere secondo ad alcun altro Registro.

Così pure si dichiara d'accordo con il senatore Sechi per quanto riguarda le assicurazioni marittime. Ricorda che le varie compagnie di assicurazioni sono avviate sulla buona strada, e già si sono costituiti enti ed aggruppamenti per sostituire il mercato inglese nel campo assicurativo.

Quanto alla costruzione delle navi il problema è intimamente legato a quello dei cantieri.

Come è noto, nel 1914 l'Italia aveva 10 soli cantieri di una qualche importanza, con 38 scali e 10 mila operai.

Durante la guerra i vecchi cantieri furono ampliati e nuovi ne sorsero. Con l'apporto della Venezia Giulia si ebbero 27 grandi cantieri, con 104 scali, atti a dar lavoro ad oltre 30 mila operai. E la produzione salì rapidamente dalle 17.576 tonn. del 1915 alle 92.900 tonn. del 1919, alle 143.193 del 1921 per giungere al massimo di 250.289 tonn. nel 1926, massimo dovuto principalmente all'opera di Costanzo Ciano, interprete fedele delle direttive del Duce che ha voluto sempre una Marina rispettata e forte.

Dopo il 1926 si verificarono oscillazioni, finchè per la crisi dei noli e la rarefazione dei traffici si ebbe in Italia, come negli altri Stati, una sproporzione di numero e potenzialità dei cantieri di fronte all'effettivo lavoro.

Alcuni cantieri non ressero alla concorrenza e restarono eliminati: altri si specializzarono per le riparazioni; altri per i lavori della marina militare; altri infine si perfezionarono in guisa da corrispondere alle maggiori esigenze.

Per identità o somiglianza delle cause di acceleramento e di rallentamento, oscillazioni

analoghe si ebbero nei cantieri del mondo che nello stesso periodo di tempo raddoppiarono la produzione, passando da una media annua di 2.400.000 tonn. nel 1914 ad oltre 5 milioni di tonn.

Però mentre in cantieri esteri, specie nord-americani, la sollecitudine fu a scapito dell'efficienza del naviglio, nei nostri si ebbero costruzioni sempre perfette. Le più belle e migliori navi, le più grandi motonavi uscirono dai nostri cantieri, che ebbero anche non poche ordinazioni dall'estero vincendo ogni concorrenza.

Nondimeno sorge spontanea la domanda: Sono essi in grado di portare a termine con ogni urgenza il programma già formulato, e soddisfare la richiesta di un programma ulteriore?

Nel 1940 i cantieri nostri, per quanto fortemente impegnati in ordinazioni di guerra, ultimarono più di 90.000 tonn. ed avevano in costruzione altre 268.000 tonn.

Nella esecuzione di questo primo gruppo di navi sono stati lamentati ritardi, ma non crede che siano imputabili tutti ai cantieri, provenendo in massima parte da cause generali che si riscontrano anche nella produzione mondiale.

Sappiamo solo che in Italia abbiamo ottanta grandi scali che nel 1926 produssero 250.000 tonn. con metodo normale. Se si organizzasse il lavoro in modo da poter varare uno scafo ogni nove mesi, e non ne manca la possibilità, si avrebbero cento navi all'anno che, allestite a scafo galleggiante, raddoppierebbero la produzione annua con circa 500.000 tonn. Ma non è escluso che ulteriori perfezionamenti e l'impianto e l'apporto di ulteriori scali possano all'occorrenza assicurare una produzione annua maggiore, sempre che ad essa corrispondano le industrie ausiliarie, le forniture di materie prime e le disponibilità finanziarie.

Comunque siamo certi che i nostri cantieri con assiduo, celere e perfetto lavoro sapranno mantenere ed accrescere le gloriose tradizioni sin qui gelosamente conservate.

Rispondendo a quanto ha osservato il senatore Gambardella, l'oratore spiega che nella sua relazione ha citato solo i porti che hanno avuto maggiori funzioni nei riguardi della

guerra, ma è d'accordo nell'affermare la grande importanza commerciale ed industriale del porto di Venezia che ne assumerà una anche più rilevante nel dopoguerra.

Conclude rivolgendo il suo pensiero ai valorosi marinai della marina mercantile che affrontano eroicamente i pericoli della guerra, ai ferrovieri, ai postelegrafonici e alle Milizie volontarie che esercitano le loro mansioni con dedizione assoluta e con abnegazione costante, a quanti infine in mezzo a difficoltà e rischi di ogni sorta compiono serenamente il proprio dovere.

Agli eroi caduti invia ammirato, riconoscente saluto. (*Applausi*).

HOST VENTURI, *Ministro delle comunicazioni*. Parla anzitutto delle *Ferrovie dello Stato*. — L'esercizio 1939-40 si è chiuso con un avanzo di 469 milioni, più che doppio di quello dell'esercizio precedente che fu di 213 milioni.

Nei primi otto mesi dell'esercizio in corso, gli introiti sono sensibilmente cresciuti per il continuo intensificarsi del traffico nonostante che, per contribuire al blocco dei prezzi, siano state rinnovate tutte le riduzioni sulle tariffe merci precedentemente accordate. Anche le spese però sono in forte aumento, sia per il maggior costo dei materiali e gli aumenti degli stipendi, sia perchè il traffico si è sviluppato in modo difforme ed in condizioni tali da rendere più costoso il trasporto. Malgrado ciò, alla fine dell'esercizio 1940-41 l'avanzo sarà anche maggiore di quello del 1939-40.

Il bilancio 1941-42 è stato preventivato in pareggio per necessaria misura di prudenza, ma con la quasi certezza che anche il 1941-42 non chiuderà la serie dei bilanci in avanzo iniziatisi col 1936-37.

Il traffico dell'esercizio 1939-40, per la sua entità, è il massimo che si sia finora raggiunto sulla rete ferroviaria. Sono stati trasportati 194 milioni di viaggiatori e 65 milioni di tonnellate di merci con un aumento, in confronto dell'esercizio precedente, rispettivamente del 17 e del 20 per cento. Le cause di tale aumento, che non si è arrestato ma continua tuttora, sono ovvie e dipendono unicamente, direttamente o indirettamente, dallo stato di guerra. Ai traffici normali si sono aggiunti quelli di indole militare per l'approvvigiona-

mento e gli spostamenti necessari dell'Esercito, e quelli che si sono riversati sulle ferrovie per essere diminuite le possibilità degli altri mezzi di trasporto sia marittimi, sia automobilistici.

Il traffico poi ha presentato, e presenta, caratteristiche speciali per la sua ripartizione nel tempo e sulle diverse linee, caratteristiche che hanno provocato difficoltà maggiori di quelle normali e di quelle che si ebbero durante la guerra 1915-18. Le ferrovie dello Stato vi hanno potuto far fronte con una regolarità superiore a quella che si sarebbe potuta sperare, data la potenzialità della rete esistente e dati i mezzi disponibili, per i provvedimenti presi dall'Amministrazione, che hanno permesso di utilizzare al massimo le linee, il materiale ed il personale, e per l'abnegazione di tutti gli agenti.

Così hanno potuto provvedere agli intensi trasporti di interesse militare, a quelli necessari per l'alimentazione e per l'esportazione, ed a quelli occorrenti per l'approvvigionamento dall'estero di materie e di provviste indispensabili, ricorrendo solo molto tardi, dal gennaio scorso, a restrizioni, in modo però da turbare il meno possibile la vita della Nazione.

L'oratore accenna poi ai provvedimenti che, per vincere le difficoltà, che sempre in misura maggiore si presentavano, sono stati presi, non perdendo mai di mira però due scopi principali da raggiungere per evitare gli inconvenienti che si verificarono dopo la guerra mondiale del 1915-18:

1° mantenere sempre efficiente lo stato delle linee e del parco in modo da non avere nel dopoguerra linee, locomotive e veicoli in cattive condizioni;

2° non fare in grande misura assunzioni di nuovi agenti, in modo da non trovarsi nel dopoguerra con una eccessiva quantità di personale e senza una certa disponibilità di posti da far occupare dai combattenti reduci dal fronte.

L'ingente numero delle locomotive accantonate in seguito all'elettrificazione delle linee, e che l'Amministrazione previdentemente non aveva alienate che in minima parte, ha permesso di poter fronteggiare con larghezza la maggiore entità del traffico non solo, ma anche di poter prestare concorso ad altre ammini-

strazioni per l'effettuazione di trasporti di nostro interesse.

Dato l'incremento del parco carrozze, verificatosi in questi due ultimi anni con la costruzione di 1200 nuove unità, si è potuto provvedere senza inconvenienti — malgrado la soppressione dei servizi con littorine disposta per risparmiare carburanti — ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale necessario per la formazione dei treni viaggiatori. Soltanto per evitare l'eccessivo affollamento dei treni, dovuto alla soppressione di molti servizi automobilistici, si è ritenuto opportuno sospendere, all'inizio dell'anno in corso, alcune facilitazioni di tariffa esistenti, giacchè, in tempo di guerra, i viaggi debbono essere limitati allo stretto indispensabile.

Le difficoltà maggiori si sono avute, come è noto, per quanto riguarda i carri merci. Nello scorso maggio il parco era sufficiente ai bisogni, tanto che restava una disponibilità da cinque a seimila carri al giorno dopo aver soddisfatte tutte le richieste. Ma le esigenze del traffico sono andate sempre più aumentando, sia per i trasporti interni, sia per quelli dall'estero, di modo che è stato necessario di escogitare altri provvedimenti, tanto più che, a causa dell'oscuramento e della conseguente maggiore lentezza delle manovre e per altre ragioni inerenti alla guerra, il ciclo di utilizzazione del carro si è sensibilmente allungato.

Anzitutto è stato maggiormente esteso il servizio con autocarri. Ciò che ha fatto realizzare un'economia di 740 carri al giorno, corrispondente ad un aumento del parco di quasi 4 mila carri. Inoltre si sono iniziati, per conto delle ferrovie, trasporti fluviali ed anche trasporti con trazione animale su brevi distanze. Sono stati soppressi in molti treni merci i bagagliai onde poter utilizzare questi per il trasporto delle merci. È stata soppressa la grande velocità ordinaria, lasciando però sussistere, per i casi urgenti, la grande velocità accelerata coi treni viaggiatori. Sono state inoltre adottate misure di minore importanza allo scopo di ridurre al minimo possibile il ciclo di utilizzazione del carro.

Altri provvedimenti sono stati presi nel gennaio del corrente anno al duplice scopo di una migliore utilizzazione del materiale, e di facilitare la circolazione dei treni, evitando in-

gorgi dovuti alla prolungata sosta dei carri carichi negli scali.

Così sono stati ridotti i termini previsti per il carico e lo scarico dai carri, si è aumentato il periodo giornaliero di apertura degli scali, se ne è disposta l'apertura anche nei giorni festivi, si sono istituiti premi a favore del personale per la buona utilizzazione del materiale, sono state aumentate le tasse di sosta e si è data facoltà all'Amministrazione di effettuare lo scarico, quando questo non sia avvenuto a cura del destinatario, nei termini previsti.

Siccome il traffico si è spostato anche su linee di limitata potenzialità in relazione allo sforzo richiesto, per facilitare la circolazione sono stati eseguiti lavori per aumentare le fronti di scarico, per aumentare i parchi di deposito del materiale, ampliando gli esistenti ed impiantandone alcuni nuovi, per costruire opportuni raccordi diretti fra linee convergenti allo scopo di evitare l'uso di alcune stazioni di diramazione, per costruire raddoppi su linee a semplice binario, e posti di movimento su linee a doppio binario e per poter adottare il sistema di servizio con il Dirigente Centrale, sistema che permette una migliore e più regolare utilizzazione delle linee.

Oltre questi provvedimenti, hanno contribuito a rendere regolare la circolazione la soppressione di alcuni treni viaggiatori e l'allungamento degli orari per adattarli al servizio di raccolta lungo la linea. Ciò è divenuto necessario per la soppressione dei servizi automobilistici, per il maggior impiego dei treni viaggiatori per il trasporto merci, nonchè per evitare il disturbo che i treni più rapidi danno in una fitta rete di treni merci straordinari.

Quanto al personale, per provvedere alla intensificazione del traffico ed alla sostituzione di quello chiamato alle armi, si è ricorso alle assunzioni di nuovi agenti solo quando non se ne è potuto fare a meno. Si è perciò cercato di ricorrere il più possibile al richiamo in servizio di pensionati, che saranno utilizzati solamente durante il periodo della guerra, si è maggiormente esteso il sistema di appaltare a ditte private alcuni servizi e di dare lavori a cottimo. Si è infine cercato di utilizzare maggiormente il personale esistente, richiedendo anche prestazioni straordinarie.

Dal luglio dello scorso anno, tra i lavori più importanti, sono stati ultimati il raddoppio della linea Arona-Domodossola, il fabbricato viaggiatori di Roma-Ostiense, che è riuscito bello e pratico nella sua funzionalità, il fabbricato viaggiatori di Vado Ligure, vari impianti che assicurano i trasporti di energia per gli sviluppi della trazione elettrica, le nuove officine Rialzo di Genova Trasta, la colonia montana per i ferrovieri ad Acerno, e sono stati inoltre costruiti 237 alloggi di case economiche per i ferrovieri. Sono stati infine ultimati moltissimi impianti di apparati elettrici centrali per la manovra degli scambi. I lavori per le grandi stazioni di Roma Termini, Genova e Venezia procedono regolarmente, nonostante le soggezioni di esercizio e le difficoltà del momento.

Ispettorato ferrovie, tranvie e automobili.

— Nel settore dei trasporti concessi si conservano e, dove riesce possibile, si trasformano le linee ferroviarie e tramviarie, dedicando i maggiori sforzi ai problemi autarchici della forza motrice per ottenere gradualmente, ma senza soste, le migliori soluzioni.

Quanto ai servizi automobilistici, la situazione eccezionale ha imposto la adozione di provvedimenti limitativi, ma resta pur sempre in efficienza un'imponente massa di autoservizi (circa 3.300 autolinee) su cui vanno gradualmente estendendosi le applicazioni autarchiche.

Col materiale di questi autoservizi è stato recentemente effettuato lo sfollamento di importanti centri, trasportando oltre 40.000 persone in tre giorni su una unica strada; ciò che conferma la somma utilità di poter disporre di notevoli quantità di questi mezzi in casi di emergenza, anche se sono di proprietà privata, adibiti a servizi in regime di concessione.

L'istituzione dell'Ente Metano è stata determinata appunto dalla opportunità pratica di concentrare in un organo tecnico i mezzi e le iniziative di propulsione per lo sviluppo della motorizzazione metanica. L'Ente si è già messo alacremente all'opera, regolando anzitutto l'assegnazione delle bombole agli utenti, condizione indispensabile per la diffusione del sistema.

Gli autogassogeni vanno anch'essi estendendosi, soprattutto per effetto della conces-

sione di premi di esercizio ai pubblici servizi esercitati esclusivamente a gassogeno, prevista della legge del 19 giugno 1940, ma anche e soprattutto per la necessità di economizzare benzina.

In genere, si può dire in continuo progresso l'impiego della forza motrice nazionale nel settore dei servizi pubblici di trasporto. Ma ancor più ampia realizzazione autarchica potrà essere conseguita mercè l'uso degli autoveicoli ad accumulatori elettrici dei quali si è reso obbligatorio l'uso in quei trasporti che, per le loro caratteristiche di percorso e di finalità, meglio si prestano a tal genere di trazione.

Il quadro delle realizzazioni autarchiche nel settore dei trasporti pubblici sarà completo quando le filovie, i mezzi più autarchici come forza motrice, potranno essere svincolate da qualche contingente difficoltà della parte costruttiva.

Quanto alla navigazione interna — a parte quella dei grandi laghi che risente della depressione derivante dalla sospensione del traffico turistico — per l'altra parte, ossia la fluviale, è di favorevole auspicio il grande fervore di studi ed anche di iniziative e di progetti, che, pure nel momento presente, dimostrano un risveglio ed un largo fiducioso interessamento per una maggiore utilizzazione delle acque interne.

Poste, telegrafi e telefoni. — Per le poste e telegrafi il bilancio dell'esercizio 1939-40 si è chiuso con un avanzo di 235 milioni. Anche per l'esercizio in corso, in base ai dati disponibili, si può prevedere un avanzo, poichè introiti e spese hanno superato le cifre preventivate.

Per l'esercizio 1941-42 si prevede un avanzo di 111 milioni.

Non è il caso di illustrare in dettaglio le difficoltà eccezionali che lo stato di guerra apporta ai servizi postali e le limitazioni che ne derivano, e neppure è possibile entrare in particolari per quanto riguarda la Posta militare e la Posta aerea.

La Posta militare, costituita con elementi tratti dalle salde schiere della speciale Milizia e dai ranghi del personale civile, adempie ai suoi delicati ed importanti compiti

alla diretta dipendenza del Ministero della Guerra.

La Posta aerea, il cui sviluppo ebbe inizio dopo il conflitto 1914-18, può dirsi abbia avuto, nelle attuali condizioni politiche internazionali, il suo battesimo di guerra.

I servizi che essa rende sono, specialmente nelle attuali circostanze, veramente preziosi. I piloti che vi sono addetti, dimostrano ardire e sprezzo del pericolo degni del più alto elogio e non di rado, generose vittime del loro dovere, vi sacrificano anche la vita.

È evidente che, per la natura stessa del servizio destinato principalmente alle grandi distanze e caratterizzato dalle massime celebrità conosciute e dalla facilità degli spostamenti sulle aperte vie degli spazi, la posta aerea doveva assumere nell'attuale guerra una funzione importantissima, anche per sopprimere alle riduzioni dei servizi marittimi, turbati dalle operazioni belliche. Ed è altresì evidente che le limitate possibilità di carico dei mezzi aerei dovevano necessariamente portare alle restrizioni disposte in materia di corrispondenza destinata oltremare per quanto riguarda sia il volume, sia il peso delle cose spedite.

Particolarmente degna di nota è la costante ascesa del risparmio postale, non ostante e contro tutte le preoccupazioni e le difficoltà del momento; il popolo, che è il maggiore e migliore cliente dell'istituzione, ha confermato così la sua certezza di vittoria.

L'incremento del risparmio postale durante il decorso anno è stato di 2.287 milioni di lire, rispetto al movimento del 1939, sicché oggi il credito dei depositanti è di circa 37 miliardi, nonostante le recenti operazioni finanziarie dei Buoni del tesoro.

I servizi telegrafici e radiotelegrafici hanno fortemente risentito delle conseguenze dello stato di guerra. Anche il servizio telefonico è completamente mobilitato. Di fronte alla funzione che esso è chiamato ad assolvere in questo periodo, è superfluo elencare i provvedimenti che vengono presi per spingere al massimo rendimento tecnico gli impianti esistenti e per predisporre le condizioni atte a fronteggiare una ripresa dei traffici.

Marina mercantile. — Per la Marina mercantile non occorre certo illustrare la situa-

zione in cui essa si trova ed i servizi che rende per l'esistenza e il divenire della Nazione, poichè la parola più eloquente spetta al crudo susseguirsi dei fatti.

Già nel 1929 si poteva constatare quanto notevole sviluppo avesse avuto, in confronto del 1913, la consistenza del nostro naviglio a propulsione meccanica, e quanto se ne fosse avvantaggiata la sua acquisizione di traffico sia nel campo delle merci che in quello dei passeggeri.

È noto quali furono poi le vicende dell'economia mondiale e del naviglio di tutti i Paesi fra il 1930 ed il 1934. Sopraggiunsero l'impresa etiopica, la necessità di risparmiare valute, la penuria di materiale metallico; da ultimo si innovò nel sistema protettivo delle costruzioni navali, ottenendo dal Duce un'assistenza statale finanziaria in misura mai prima d'allora raggiunta. Certo, non tutto l'armamento, non tutti i cantieri hanno egualmente risposto; ma il programma si iniziò sotto i migliori auspici, ed i più solleciti armatori e costruttori hanno già sperimentato la bontà del nuovo sistema.

Ora, si deve preparare la più grande opera costruttiva che ci attende. La Marina mercantile dovrà comunque affrontare il problema del futuro con strumenti tecnici adeguati sia come numero, sia come efficienza singola.

Ricostituire la flotta. Perdite per causa bellica, sia pure contenute nei limiti senza confronto inferiori a quelle nemiche, ne abbiamo avute ed è da presumere che ne avremo ancora.

Ma la ricostituzione della flotta è funzione di tre elementi: mezzi finanziari, materie prime e potenzialità dei nostri cantieri, poichè dopo la guerra non sarà nè facile nè conveniente ricorrere ad intensi acquisti di naviglio usato.

In base al decreto del 1938 del Ministro Benni, alcune unità sono state varate; altre, in buon numero, sono in corso di ultimazione.

Avrebbe dovuto essere iniziato col 1940 il secondo programma che comportava la produzione di notevoli masse di naviglio, per un decennio. Ma lo scoppio del conflitto europeo, ne ha impedito la regolare attuazione; un buon numero di unità sono state peraltro ordinate ed alcune già impostate, con previsioni di consegna entro l'anno.

Quanto è già in corso costituisce, però, ben poca cosa di fronte ai bisogni del dopoguerra. È sin da ora prevedibile che occorrerà provvedere a nuovi acquisti, e ad ulteriore potenziamento dell'industria navale, se non si vuole ritardare — e sarebbe gran danno — la realizzazione del programma. Naturalmente dovrà anche aumentare la produzione di tutti gli accessori e di numerosi macchinari ausiliari.

A proposito delle costruzioni navali, l'oratore assicura il senatore Sechi che il Governo intende intensificare ed estendere l'azione del Registro Navale Italiano ed ha già tutto predisposto perchè, insieme con gli altri servizi amministrativi e tecnici riguardanti la Marina mercantile, anche quelli affidati al R. I. N. possano subito funzionare nei territori occupati.

Nei riguardi della stazzatura delle navi, studi sono in corso d'intesa col governo germanico per decidere se al sistema attualmente in vigore, e che ha origini britanniche, non convenga sostituire un sistema diverso che abbia per base il dislocamento delle navi. Naturalmente il nuovo sistema dovrebbe essere accolto dalla pluralità degli Stati in modo da evitare per le navi misurazioni diverse a seconda del paese in cui si recano.

Per quanto poi concerne l'adozione di misure inglesi da parte dei costruttori navali, occorre tener presente che tali misure sono state in passato adoperate sporadicamente e solo quando si è trattato di dare ordinazioni a paesi esteri. Il sistema metrico decimale, come è ovvio, rimane a base di tutti i calcoli relativi alle navi ed ancor più in avvenire si eviterà di ricorrere per qualsiasi motivo a sistemi esotici.

Problemi gravissimi affaticano intanto tutti i paesi — i neutrali non meno dei belligeranti — per la penuria di tonnello.

Il più importante di tutti è quello della utilizzazione del tonnello conseguente allo stato di guerra ed alle operazioni di guerra.

L'amministrazione della Marina mercantile è stata chiamata a fronteggiare gli aumentati bisogni sulla base dei provvedimenti in vigore. Quotidianamente le navi sono assegnate secondo le esigenze necessariamente mutevoli che vengono fatte presenti. È un lavoro assai delicato, sia per gli interessi contrastanti che

occorre conciliare, sia per gli accertamenti che richiede e le decisioni che devono essere prese in base alle effettive necessità.

Intensificandosi e complicandosi questo lavoro di distribuzione, ed essendo necessario sostituire in tutto l'autorità dello Stato alla contrattazione privata tra armatori e caricatori, è ora in corso un provvedimento per la costituzione di un ufficio centrale del traffico, incaricato di coordinare ancor meglio le richieste e le assegnazioni di stiva e di requisire i servizi oltre che le navi. Si terrà conto in esso delle esigenze nazionali e si regolarizzerà e disciplinerà in modo migliore l'esercizio del traffico, avendo però cura di avvalersi della esperienza dell'armamento per evitare pericolose improvvisazioni ed interessandolo all'impiego rapido e razionale del naviglio.

Lo Stato fascista non ha di mira la statizzazione dell'attività mercantile marittima. I suoi compiti sono oggi naturalmente accentuati; ma è intendimento del Governo che nel campo vasto dei mari l'iniziativa rimanga, dopo la pace vittoriosa, all'armatore, la cui specializzazione gli consente di attuare prontamente l'azione più adatta a fronteggiare le immediate esigenze. Azione naturalmente più rapida ed efficace di quella degli organi di Stato, che devono intonarsi a più rigidi sistemi di responsabilità.

Nelle assegnazioni di naviglio abbiamo dovuto anche preoccuparci dei noli; questione anche questa assai delicata. Difatti se da una parte è opportuno che il livello di essi non si elevi in modo eccessivo, è d'altra parte necessario che le quotazioni non siano compresse fino al punto da impedire agli armatori di accantonare gli ammortamenti. I noli stabiliti di autorità sono stati e saranno mantenuti in misura grandemente inferiore a quella del mercato libero e senza dubbio inferiore al costo dei trasporti in regime di requisizione.

È opportuno precisare che, nè per ora nè per l'avvenire, si pensa di stabilire l'esclusività dei servizi di linea per le società del gruppo Finmare. Senza dubbio tali servizi, nel dopoguerra non meno che nel passato, dovranno essere tenuti nella più alta considerazione e dovranno inoltre essere accresciuti e dotati di materiale di classe elevata. Ma intorno e ad integrazione di questi, con le ga-

ranzie previste dalle leggi, e semprechè non ne derivino abusi, sarà data la maggiore libertà ai servizi regolari che non richiedano sovvenzioni, poichè molto assegnamento fa il Governo Fascista, anche in questo campo, sullo sviluppo delle private iniziative.

Ai porti, taluni dei quali dallo scoppio della guerra hanno visto accresciuto, altri depresso il movimento tradizionale, si è dedicata vigile e costante la cura dell'Amministrazione. Essa si è volta principalmente a migliorare l'attrezzatura degli scali che sono stati chiamati a rispondere a più alta funzione, ed a sollevare la condizione dei gruppi di lavoratori maggiormente colpiti da stasi di traffico.

Con viva sollecitudine e col pieno ed ininterrotto concorso delle Federazioni della gente di mare e degli armatori e della « Finmare », si è infine provveduto ad una sistemazione economica ed organica del personale navigante. Accordi sindacali, provvedimenti ministeriali, provvedimenti legislativi sono stati sempre esaminati in piena collaborazione e sia pure sotto differenti punti di vista, ed è di questi giorni il più recente provvedimento relativo alla utilizzazione professionale dei marittimi.

Con questo provvedimento, vengono conferiti poteri speciali ai fini di un più razionale impiego dei marittimi sia di Stato Maggiore, sia di bassa forza, e viene concessa a favore di questi ultimi, che volontariamente si assumono l'obbligo di tenersi pronti ad imbarcare, a richiesta dell'Amministrazione, mediante iscrizione in uno speciale ruolo, un'assistenza economica da parte dello Stato in corrispettivo dell'impegno assunto ed a sollievo delle condizioni di particolare disagio in cui versano per le circostanze attuali.

Accanto ai vari settori del Ministero hanno dato la loro intelligente ed efficace collaborazione le diverse Milizie: Ferroviaria, Postale e Portuaria; anche la gestione viveri della Provvida ha svolta una preziosa attività a vantaggio di cospicue masse di consumatori.

Concludendo l'oratore dichiara di aver limitato le sue illustrazioni a pochi punti essen-

ziali anche perchè l'accurata pregevole relazione del senatore De Vito, di cui lo ringrazia, lo ha dispensato da un esame approfondito.

La sua esposizione però, per quanto sommaria, sarebbe incompleta se non ricordasse il comportamento magnifico, il contributo fervido e consapevole alle supreme esigenze della Patria in armi di tutti i lavoratori che prestano la loro opera nei vari settori delle comunicazioni; sia in quelli gestiti direttamente dallo Stato, sia in quelli affidati all'industria privata, ma in cui lo Stato svolge azione di coordinamento e di controllo. Marittimi, lavoratori degli uffici e delle officine, della posta aerea, dei treni, degli autoservizi, dei porti, dei piazzali ferroviari sono stati sempre pari ai gravi compiti dell'ora, prodigandosi generosamente, senza badare alle ore di servizio nè alla vita.

Non pochi marittimi, sfidando sui mari i pericoli e le insidie della guerra, onde provvedere ai trasporti per gli indispensabili rifornimenti delle Forze Armate e del Paese, hanno fatto olocausto della loro esistenza.

A questi umili eroi, caduti nell'adempimento del loro dovere, vada il pensiero commosso e riconoscente della Patria. (*Applausi*).

Il Senato vorrà certamente associarsi a lui nell'inviare un saluto ed un elogio a quanti, preparati da una severa educazione fascista alla scuola del dovere e del sacrificio, hanno cooperato con disciplina e con fede ad assicurare i vasti e complessi servizi delle comunicazioni, elementi essenziali per la vita della Nazione e per il conseguimento dell'instancabile vittoria che, secondo il vaticinio del Duce, darà finalmente un lungo periodo di pace con giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 9,40.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(73^a riunione)

ECONOMIA CORPORATIVA E AUTARCHIA

(33^a riunione)

Giovedì 24 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1303 - *rel.* Trigona) - *Oratori:* Rota Francesco, Bennicelli, Majoni, Martin Franklin, Sechi, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni.* Pag. 934

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Appiani, Baccelli, Bartolini, Bennicelli, Betti, Bevione, Bian-

chini, Bocciardo, Botturini, Burzagli, Cantarano, Carapelle, Casoli, Castelli, Celi, Cini, Cipolla, Coffari, Concini, Cosentino, Cremonesi, D'Amelio, Delle Donne, Denti Amari di Pirajno, De Vito, Di Lella, Dudan, Fagiolari, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Gai, Gavazzi Giuseppe, Genovesi, Giardini, Gismondi, Giuria, Goggia Francesco, Guidotti, Imberti, Ingianni, Jacobini, Leicht, Majoni, Maraviglia, Martin Franklin, Marzano, Messa, Montagna, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petrillo, Piola Caselli, Poss, Raimondi, Raineri, Rehua, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Salazar, Sandicchi, Santoro, Schanzer, Scodnik, Sechi, Scialoja, Silvestri, Sitta, Spezzotti, Trigona, Varzi e Zupelli.

Sono presenti anche i Sottosegretari di Stato per le finanze e per le corporazioni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arnoni, Falck, Gaslini, Gazzera, Mele, Miari de Cumanì, Rebaudengo, Sirianni e Treccani degli Alfieri.

PRESIDENTE. Invita il senatore Concini ad assumere le funzioni di segretario.

CONCINI, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX** » (1303). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il Sottosegretario di Stato di farsi interprete del sentimento affettuoso e augurale del Senato presso il Ministro Ricci che ha ripreso le armi già impugunate nell'altra guerra e, al comando di un battaglione di bersaglieri, ha contribuito alla nostra Vittoria. A lui e ai suoi valorosi soldati giunga il saluto del Senato. (*Applausi*).

ROTA FRANCESCO. Ricorda come l'unificazione dei contributi abbia prodotto l'anno scorso una seria preoccupazione nel campo agricolo, non per l'unificazione in sé, ma per la gravità del contributo globale che risultava aumentato di 7, 8 e anche 10 volte.

Gli agricoltori non sono contrari ai contributi, ma furono impressionati dal peso troppo grave di essi, il che avrebbe potuto malamente influire sulla produzione. Intervenne il Capo del Governo che ridusse il gravame di tali oneri e rese possibile agli agricoltori il pagamento dei contributi. Ma il gettito ricavato, di 700 milioni, fu ritenuto insufficiente e furono imposti altri 400 milioni di contributi. Se l'inasprimento dei contributi l'altr'anno avrebbe disturbato la produzione agricola, l'oratore si domanda perchè non la disturberebbe nell'anno corrente.

Quest'anno poi occorre considerare due fatti nuovi: il fatto guerra, che impone una grande moderazione in materia perchè vi è necessità di produrre più di prima e non debbono essere creati disturbi alla produzione; e il fatto dell'aumentato valore di alcuni generi, che viene però assorbito dall'aumento delle spese e delle imposte, specialmente di quella sul patrimonio.

La somma di 1.100 milioni di contributi, più 90 milioni per gli infortuni, non è lontana da quella che viene pagata alle provincie ed ai comuni (1.299 milioni); quindi un aggravio di tal genere non può che disturbare seriamente la produzione. L'oratore pone la que-

stione, non intende risolverla, nè fare delle proposte; si limita a raccomandare al Ministero delle corporazioni di studiarla, tenendo presente che occorre produrre di più per vincere la guerra. Quando in certe regioni i contributi assorbono tutto il reddito, manca la possibilità di provvedere ai concimi e a tante altre cose indispensabili e la produzione non può più risultare sufficiente.

Tutti conoscono l'importanza del solfato di rame per la cura dei vigneti, e quindi l'importanza che esso riveste in un paese vinicolo quale è l'Italia. Ricorda che il consumo normale di solfato era di 1.250.000 quintali, ricavato da 30 mila tonnellate di rame metallico. Considerate però le attuali difficoltà di procurarsi il rame, lo Stato ha fatto quanto ha potuto, ma la disponibilità è rimasta molto al di sotto della necessità. Si è tentato di rimediare distribuendo una miscela che richiede un impiego minore di rame. Poichè la guerra contro la Jugoslavia è terminata e la Jugoslavia possiede importanti miniere di rame, fa voti che il Governo eserciti ogni sua influenza per ottenere la maggior quantità possibile di rame per facilitare la produzione del vino che, non è solo una bevanda, ma anche un vero alimento.

Accennato alla importanza della produzione della seta, ricorda che la coltura dei bozzoli fu introdotta in Italia fin dal Medio Evo, specialmente in Sicilia e in Calabria, e poi si diffuse soprattutto in quelle provincie che presentavano condizioni meno favorevoli per la produzione dei cereali. Nel 1927 si esportarono oltre due miliardi di seta; poi il prezzo della seta decadde e il prezzo dei bozzoli divenne irrisorio e la coltura corse il rischio di essere abbandonata. Per fortuna l'anno scorso il Duce intervenne per salvare questa coltura e stabilì che si dovesse pagare un prezzo fisso di 15 lire al kg. per i bozzoli prodotti, intendendo che se anche il prezzo della seta non avesse permesso questo prezzo dei bozzoli il Governo sarebbe intervenuto per la opportuna integrazione. Invece il prezzo della seta superò le aspettative ed il Governo non subì aggravii.

Se si considera che con 10 kg. di bozzoli si ottiene in generale un chilogrammo di seta,

che restano inoltre i cascami, i quali nel passato bastavano a pagare le spese industriali, che oggi non coprono, se si considera che fino al gennaio 1940 si davano agli industriali 20 lire, poi 27, poi 37,50 per ogni chilo di seta prodotta, si può calcolare che, aggiunte alle 150 lire dei bozzoli 10 lire per l'essiccamento e 37,50 all'industria, si ottiene un costo di 197 lire per chilogrammo di seta. Ma il prezzo della seta è stato molto maggiore, ha raggiunto le 240 lire, e questa differenza che in regime di mercato libero sarebbe andata agli agricoltori è stata invece divisa fra industriali e Governo. Questo l'oratore trova dannoso. Se si considerano le vicissitudini della produzione della seta, se si pensa che i bachicoltori hanno coltivato in perdita per molti anni e se si considera che il Governo, pur avendo deciso di venire in soccorso a tale coltivazione, è stato costretto a non impegnare forti somme di bilancio, il maggior ricavo avrebbe dovuto essere distribuito facendo la dovuta parte agli agricoltori. Si aggiunga poi che la produzione della materia prima è indispensabile perchè possa vivere l'industria.

Invoca quindi che si riveda quanto è stato fatto; se il prezzo dei bozzoli fissato in 15 lire, più una per l'essiccamento, a chilogrammo potesse essere integrato in relazione al prezzo della seta, e potesse salire a 23 o 24 lire con un'equa distribuzione degli utili, oltre che essere vantaggioso all'agricoltore, sarebbe anche vantaggioso all'industria. Infatti l'agricoltore al quale sia assicurato un prezzo di 20 o 23 lire per chilogrammo spingerà alacramente la produzione dei bozzoli e troverà in tale provvedimento un incoraggiamento essenziale, specialmente in tempi come questi in cui la mano d'opera scarseggia.

Il Governo deve anche tener conto che, essendosi impegnato a vendere per 1.200 milioni di seta, deve anche provvedere perchè la materia da vendere sia sicuramente prodotta.

BENNICELLI. Concorde con il senatore Rota e aggiungerà poche parole alle sue per sottolineare la condizione difficile nella quale si trovano molti agricoltori. Costretti a sostenere i gravosi aumenti di spese sia di gestione che per i vari contributi, essi si vedono obbli-

gati a ridurre altre utili spese ed a rinunciare molte volte anche all'acquisto di attrezzi, concimi, sementi e di quanto infine più giova all'incremento della produzione. Non è chi non veda come questa incresciosa necessità possa portare un danno molto notevole alla stessa produzione agricola proprio quando, per lo stato di guerra, occorre il suo massimo rendimento.

Si tenga pure presente che, dall'inizio della guerra, quasi tutti i lavori di bonifica, intesi ad aumentare la produttività della terra, sono sospesi. L'agricoltura nostra non è ricca, come generalmente si crede, ma piuttosto povera a causa d'una relativa fertilità della maggioranza dei terreni e le sue risorse non sono facili a calcolarsi su medie statistiche, ai fini della ripartizione di certi oneri, perchè la produttività della terra varia considerevolmente da zona a zona.

Desidera sottoporre un'altra osservazione al giudizio del Sottosegretario di Stato. Non è solo la misura dell'aumento che ha impressionato gli agricoltori, ma specialmente il modo col quale tali aumenti sono portati a loro conoscenza e sono resi definitivi. Le pagelle dei contributi sono state infatti consegnate pochi giorni prima della scadenza dei pagamenti e senza dar tempo nè modo di presentare giustificati reclami o di fare opportune osservazioni agli uffici competenti. Occorre riflettere che talvolta i contributi stessi sono stati più che triplicati od anche quadruplicati, rispetto alle cifre pagate prima, e certamente vi sono errori di calcolo da correggere.

L'unificazione dei contributi nel settore dell'agricoltura è stata certo opportuna, ma è necessario che essa sia contenuta in equi termini e che non si creino più altre voci e altre richieste da aggiungere al complesso dei contributi ora unificati.

Attualmente non si possono certo sperare diminuzioni dei contributi, ma se ne vorrebbe almeno una più equa utilizzazione nell'interesse stesso della produzione. Non è inopportuno — specialmente in tempo di guerra — chiedere una riduzione delle forti spese degli enti che gestiscono i contributi e di quelli che rappresentano le organizzazioni corporative dell'agricoltura e così pure uno

snellimento della loro organizzazione, giacchè si sono costituiti troppi uffici con troppi impiegati ed assai spesso riesce difficile orientarsi fra le diverse e talvolta contrastanti competenze.

Confida che il Sottosegretario di Stato vorrà tener conto di queste poche osservazioni suggerite dall'esperienza di chi vive in quotidiano contatto con la popolazione rurale, e dal desiderio che l'agricoltura italiana possa sempre corrispondere alle sue alte finalità a vantaggio della Patria.

SECHI. Un argomento che ha prospettato alcuni anni fa, sul quale il Sottosegretario di allora non ritenne dare chiarimenti, è la pubblicità delle tariffe dei liberi professionisti. Esclusa una vecchia tariffa degli ingegneri, per quante ricerche abbia fatto, non ha potuto prendere conoscenza di tali tariffe.

Non è ammissibile che in regime corporativo, mentre i rapporti del lavoro sono definiti e regolati con ben noti contratti che impegnano tutti gli interessati, le categorie dei liberi professionisti sfuggano a questa disciplina, o quanto meno essa non sia resa di pubblica ragione.

Ritiene necessario che il Ministero delle corporazioni provveda a determinare presto le tariffe eventualmente inesistenti e a pubblicarle in appositi fascicoletti di agevole e non troppo costoso acquisto.

Desidera anche fare cenno delle pensioni liquidate ai lavoratori. La stampa dà periodicamente notizia di tali liquidazioni e da quella più recente si rileva che la somma totale impegnata è notevole, ma, divisa per il numero dei beneficiati, la media individuale risulta di circa mille lire. Troppo poco in rapporto al costo della vita, sia pure questa modestissima e anche quando intervenga l'aiuto dei figli che, diciamo pure, nelle classi lavoratrici è più premuroso e sollecito di quanto avvenga in altri ceti sociali.

L'Istituto per la previdenza dà naturalmente quello che le sue disponibilità consentono senza compromettere per l'avvenire il miglioramento invocato.

L'oratore richiede l'intervento dello Stato pur rendendosi conto dell'onere che ne deriverebbe alla pubblica finanza per provvedere

anche modestamente. Bisogna fare in modo che i vecchi lavoratori, i quali nessuna disponibilità hanno potuto per evidenti ragioni accantonare, abbiano una vecchiaia meno triste e difficoltosa.

L'oratore accenna anche ai bilanci delle varie corporazioni e federazioni che vorrebbe fossero resi di dominio pubblico affinché chiunque e soprattutto le Camere legislative possano avere nozione chiara e precisa degli stipendi ed emolumenti dei funzionari, dai più piccoli ai più alti, soprattutto i più alti. In Regime fascista e corporativo tutto deve svolgersi in luce solare.

L'oratore infine accenna agli sprechi, osservando che a limitarli nulla giova la pubblicazione di migliaia di manifesti di propaganda come è stato annunciato di recente dai giornali. Ciò costituisce uno spreco di carta; occorrono provvedimenti d'ordine pratico, occorre imporre che essi siano da tutti osservati.

MARTIN FRANKLIN. Il senatore Rota ha richiamato l'attenzione del Governo sul peso costituito per l'agricoltura dal carico crescente dei contributi; d'altra parte il senatore Sechi ha osservato che le pensioni per la vecchiaia sono assolutamente inadeguate ai più elementari bisogni dell'esistenza del pensionato. Deve convenire che entrambi hanno ragione di chiedere che gli inconvenienti segnalati sieno presi in debita considerazione dal Governo. Vi è infatti una generale impressione, nella popolazione delle campagne, che mentre si paga molto per i contributi delle varie forme di assistenza sociale, il risultato che si ottiene al momento di liquidare le pensioni o gli assegni non è proporzionato a quanto si versa.

Non può nascondere di aver l'impressione che vi siano spese eccessive nella gestione dei vari enti che amministrano i contributi. Troppi palazzi vengono costruiti per sedi di uffici, il lusso dei quali non è opportuno per il momento che l'Italia attraversa e non è necessario al loro funzionamento. C'è anche una tendenza a moltiplicare spese superflue e non strettamente connesse con gli scopi dell'ente: per esempio, si pubblicano riviste e giornali in edizioni costose delle quali si potrebbe benissimo fare a meno.

Concorda con il senatore Sechi per la que-

stione della pubblicazione dei bilanci degli enti corporativi. Come membro della Commissione di finanza, più volte ha sentito richiedere e promettere questa pubblicazione, ma finora essa non ha avuto luogo. Si potrebbe almeno pubblicare un piccolo prospetto riassuntivo delle entrate e delle uscite, che permettesse di farsi un'idea approssimativa della gestione di quegli enti.

Non vorrebbe essere indiscreto e chiede venia al Sottosegretario di Stato se osserva che gli agricoltori sono considerati presso il Ministero delle corporazioni un po' come i parenti poveri. Forse ciò si deve al fatto che questo Ministero è il continuatore del vecchio Ministero dell'Industria e del Commercio e, non avendo legami stretti coll'agricoltura, finisce per dirigere meglio le corporazioni industriali e commerciali che non quelle agricole. E così il caso degli utili sulla produzione della seta, segnalato dal senatore Rota, gli sembra confermare questa sua impressione. Si augura che appunto perchè gli agricoltori si trovano presso il Ministero delle Corporazioni in un ambiente meno familiare, i loro interessi possano essere esaminati con speciale cura e simpatia.

Confida che delle varie osservazioni fatte nella riunione il Ministero vorrà tener conto e che si saprà dare agli agricoltori, fra i quali non ci sono soltanto i ricchi proprietari ma anche molti proprietari medi e piccoli e molti lavoratori, la sensazione rasserenante che i fondi derivanti dai sacrifici che vengono loro richiesti sono amministrati con ragionevole economia, con lo spirito di risparmio dei rurali, di quei rurali che non conoscono esenzioni o riforme quando si tratta di dare il braccio alla difesa della Patria.

MAJONI. Insiste sull'opportunità e la necessità di avere un prospetto da cui risulti in modo chiaro come venga ripartita e spesa la somma di oltre un miliardo, rappresentante l'ammontare dei contributi unificati, di cui gli agricoltori apprezzano il principio ispiratore e lo scopo. Si potrebbero così conoscere le varie spese e si eliminerebbero parecchi dubbi e mormorazioni dannosissime sotto ogni aspetto.

Ritiene anche sia dannosa la mancanza di

qualsiasi preavviso sull'importo dei contributi, perchè si viene così a scompaginare, con pregiudizio delle migliori progettate, ogni previsione di principio d'anno, come ha accennato il camerata Bennicelli.

Richiama poi l'attenzione del Ministero sull'assegnazione della benzina agli agenti rurali, perchè il quantitativo di cinque litri al mese per essi stabilito è del tutto insufficiente se si tiene conto specialmente che la maggior parte di questi agenti rurali forniti di motocicletta, non certo oggetto di spasso, esplica la propria attività in zone agricole a regime di mezzadria, quindi in poderi situati a grandi distanze fra loro.

Ciò è tanto più grave in quanto altre categorie di persone, e sono troppe, si servono dell'automobile azionata a benzina, mentre per esse questo mezzo non è così strettamente indispensabile.

Ritiene pertanto necessario il pronto intervento del Ministero affinché venga in modo assoluto disciplinato il consumo del carburante per certe categorie e venga aumentato, almeno di poco, il quantitativo assegnato agli ottimi agenti rurali che esplicano un'attività così preziosa ed utile alla nostra agricoltura.

TRIGONA, *relatore*. Conviene che l'onere dei contributi sia andato notevolmente crescendo negli ultimi anni, ma ritiene che la causa sia da ricercarsi, piuttosto che nella avvenuta unificazione dei contributi dell'agricoltura o nelle spese eccessive che si sono segnalate, nella istituzione di nuove forme di assistenza, nell'aumento delle prestazioni e nell'estensione delle categorie dei beneficiati.

Attualmente le forme di previdenza e di assicurazione coprono numerosissime esigenze assistenziali dei lavoratori: le malattie, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia, gli infortuni, la nuzialità e la natalità; vi sono poi gli assegni familiari e finalmente l'assistenza ai richiamati. Non ci si può sorprendere se i contributi necessari a far fronte a questo complesso di previdenze siano cresciuti mentre le previdenze stesse crescevano. D'altra parte, come già ha detto, è anche aumentato il numero delle persone chiamate a godere dei benefici assistenziali. Per esempio si è recen-

temente abbassato il limite di età per usufruire della pensione per l'invalidità e vecchiaia e si sono estesi a tutti i casi di richiamo alle armi gli assegni che prima spettavano soltanto alle famiglie dei richiamati per circostanze straordinarie.

Infine non bisogna dimenticare che altri aumenti sono stati decisi per soccorrere le gestioni deficitarie, che non sono poche, nel campo assistenziale agricolo.

Può darsi che vi siano state sperequazioni nel calcolo dei rischi e dei premi e che qualche inconveniente ne sia nato; ma tali errori potranno essere facilmente evitati, solo che si istituiscano, presso gli enti assistenziali pubblici, quegli uffici di matematica attuariale che funzionano presso tutte le compagnie e società di assicurazione privata.

Convieni che sia utile vigilare onde gli enti non eccedano nelle spese di gestione. Il solo elemento variabile è rappresentato dalle spese generali che ammontano a circa il 10 per cento. Grandi riduzioni non crede che si possano praticare; comunque, il Ministero farà bene a frenare le spese che il momento presente può far apparire inopportune.

Quanto alle costruzioni di palazzi lussuosi, rimproverate da parecchi oratori, deve far rilevare che le somme erogate a questo scopo rappresentano investimenti di riserve tecniche.

La somma prelevata per l'amministrazione degli enti è stata per il 1940 di 499 milioni. Rimangono però da riscuotere nel settore dell'agricoltura ancora 80 milioni. Il carico per le spese amministrative si può dunque valutare in 580 milioni, dei quali 120 per gli enti relativi all'assistenza del settore agricolo. La spesa deve essere considerata in relazione con l'importanza dei compiti svolti, con la collaborazione data all'amministrazione dello Stato nella preparazione delle leggi e con la assistenza nello svolgimento delle pratiche sindacali.

Certamente sarebbe utile, per rendere più chiare le idee intorno alle molteplici esigenze dell'assistenza sociale e in genere di tutta la vita corporativa, che i bilanci delle varie confederazioni e degli enti assistenziali fossero pubblicati. L'anno scorso la Commissione di finanza chiese che si sottoponessero tali bilanci

al controllo delle Assemblee legislative, in analogia al disposto dell'articolo 15 della legge costitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che prescrive siffatto controllo per gli enti sovvenzionati dal bilancio dello Stato. Ma fino ad oggi la richiesta non è stata accolta, ad eccezione del bilancio dell'Ente per la cellulosa e la carta.

Le osservazioni dei senatori che lo hanno preceduto meritano comunque la più grande attenzione e tutta la materia alla quale si riferiscono va studiata con cura onde si giunga alla massima possibile adeguazione dei sacrifici richiesti ai benefici concessi e alle possibilità economiche delle attività produttive; ma è da augurarsi che alla vigilanza chiesta agli organi ministeriali corrisponda da parte dei produttori la completa visione delle alte finalità dello Stato corporativo.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ringrazia vivamente l'illustre Presidente del saluto che ha rivolto, anche a nome del Senato, al Ministro Ricci, che sull'aspro fronte greco-albanese ha vissuto, fra i suoi bersaglieri, le dure giornate dell'inverno e quelle luminose di questa primavera vittoriosa. Sarà felice di trasmettere al Ministro Ricci l'espressione dei sentimenti del Senato. Ringrazia altresì vivamente il senatore Trigona per la sua ampia, esauriente relazione e per quanto ha detto in merito ai contributi in agricoltura. Ringrazia i senatori Rota, Benicelli, Sechi, Martin Franklin, Majoni, che hanno autorevolmente partecipato alla discussione. Assicura che il Ministero delle corporazioni non mancherà di tenere nella massima considerazione le osservazioni, i suggerimenti, i consigli che sono stati espressi dal relatore e dagli altri oratori.

Riservandosi di rispondere, nel corso delle sue dichiarazioni, a quanto è stato detto circa i contributi in agricoltura, assicura i senatori che il Ministero è d'accordo sulla necessità di contenere nei limiti più ristretti le spese di gestione e in genere le spese degli enti e delle organizzazioni sui quali si esercita la sua vigilanza. Occorre però tener presente che molte volte si attribuiscono al Ministero delle corporazioni competenze che esso non ha e gli si fanno quindi osservazioni che vanno

rivolte ad altre amministrazioni; perchè il Ministero delle corporazioni abbraccia tutto il panorama della vita economica e sociale del Paese, ma parecchi altri Ministeri sono competenti in questioni economiche per determinati settori, dal Ministero dell'agricoltura, cui spetta la disciplina della produzione, della distribuzione e dei prezzi dei prodotti agricoli, a quello della Cultura popolare che disciplina il turismo e perciò fissa, ad esempio, i prezzi degli alberghi e delle pensioni.

Assicura il senatore Sechi che il Ministero delle corporazioni provvederà a riunire in una sola pubblicazione le tariffe per le prestazioni dei liberi professionisti, osservando però che anche in questa materia non è il solo Ministero delle corporazioni competente, ma anche quelli della giustizia, dell'interno, ecc. Comunque, il voto del senatore Sechi sarà esaudito. In quanto all'insufficienza delle pensioni per i vecchi operai, osserva che, se sono ora modeste per forza di cose, saranno sempre più notevoli con l'andare degli anni. Era impossibile concedere fin dall'inizio pensioni più alte, senza far pesare sul bilancio dello Stato un onere ingente.

Relativamente ai bilanci delle organizzazioni sindacali e degli enti parastatali e corporativi, non ha nulla in contrario a che i bilanci delle confederazioni siano sottoposti al controllo delle Assemblee legislative, come ha chiesto anche la Commissione di finanza.

Osserva che essi erano già sottoposti all'esame della Camera e del Senato. Il Ministero delle corporazioni è disposto a sottoporli di nuovo. In quanto a quelli degli enti, essi, a norma dell'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, verranno senz'altro all'esame, alcuni in sede di bilancio preventivo, come si è fatto per quello dell'Ente per la cellulosa, allegato al bilancio in discussione, altri in sede di consuntivo, come quelli dell'Istituto di previdenza sociale, dell'Istituto per gli infortuni sul lavoro, ecc.

Aggiunge che le critiche che si fanno alle gestioni di questi enti sono generalmente infondate, come ha osservato il relatore Trigona.

Al senatore Majoni dichiara che il Mini-

stero ha dettato norme rigorose per la limitazione della circolazione con carburanti sia liquidi che gassosi. I Prefetti, ai quali spetta l'esecuzione delle norme e la vigilanza, non mancano di agire rigidamente. In quanto alle assegnazioni di benzina ai fattori rurali, occorre rivolgersi ai Prefetti i quali dal 1° maggio distribuiscono la benzina ed hanno a propria disposizione una quota-riserva per i bisogni più urgenti di carattere bellico e dell'alimentazione, quindi anche dell'agricoltura.

Dichiara recisamente che il Ministero delle corporazioni non ha mai considerato gli agricoltori come parenti poveri, ma anzi ha fatto e fa in favore dell'agricoltura quanto è necessario e quanto è in suo potere, seguendone i problemi con cura ed amore, come ha anche recentemente dimostrato a proposito dell'aumento degli assegni familiari e degli assegni ai lavoratori richiamati alle armi e con i provvedimenti per assicurare la mano d'opera agricola, ben conscio che l'agricoltura è una grande forza della vita economica e sociale della Nazione. (*Approvazioni*).

Ritiene che non sia inutile illustrare al Senato alcuni aspetti dell'attività del Ministero delle corporazioni in questo eccezionale periodo, rimettendosi, per tutto quello di cui non si occupa, alle dichiarazioni fatte alla Camera.

Comincerà dall'attività degli organi corporativi per l'autarchia, fondamentale comandamento del Duce, imperativo categorico per l'indipendenza economica e politica della Nazione. Senza la provvidenziale battaglia dell'autarchia, l'Italia avrebbe dovuto affrontare la guerra in condizioni assai più difficili, nè avrebbe potuto resistere, così strenuamente come resistette, all'iniquo assedio economico ordito a Ginevra dall'Inghilterra.

L'anno 1940 è stato caratterizzato da una notevole attività degli organi corporativi per la revisione e la messa a punto dei piani di autarchia: una cura particolare è stata posta nella predisposizione dei programmi di produzione in relazione al futuro assetto economico del dopo-guerra, programmi che saranno a suo tempo sottoposti al vaglio della Commissione suprema dell'autarchia.

L'oratore premette che il Comitato intermi-

nisteriale per l'autarchia, nel corso del 1940, ha esaminato importanti problemi, quali quelli relativi all'estrazione e all'utilizzazione delle ligniti e quelli attinenti al coordinamento ed al perfezionamento tecnico della produzione zolfifera.

In seguito al blocco dei nuovi impianti industriali, stabilito dal Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, il Comitato interministeriale per l'autarchia si è dedicato all'esame delle domande di nuovi impianti industriali o di ampliamenti e modifiche di quelli già esistenti, consentendo deroghe per i casi in cui ricorrevano particolari esigenze, in base alla facoltà concessagli dall'articolo 6 del citato decreto.

Tra le varie domande approvate sono degne di particolare menzione quelle relative agli impianti per la produzione di sali potassici e di allumina dalle leuciti, il cui trattamento rappresenta una conquista della scienza e della tecnica italiana.

Nei prossimi giorni il Comitato esaminerà altre importanti domande di impianti che interessano l'autarchia e la guerra.

Riassumere in sintesi le mètte raggiunte dai piani di autarchia nell'anno 1940 significa, naturalmente, dover limitare l'analisi ad alcune cifre di produzione solo per quelle voci più essenziali. Nè sarebbe qui il caso di difendersi oltre.

Nel settore dell'agricoltura, è da rilevare innanzi tutto che la produzione del frumento, che nel 1921-25, prima dell'inizio della battaglia del grano ingaggiata dal Duce per l'indipendenza alimentare del Paese, si manteneva su una media di 54.000.000 di quintali annui, è salita progressivamente, soprattutto mercè il miglioramento delle colture e della resa per ettaro, fino a raggiungere una media di 80 milioni di quintali nel triennio 1937-39.

Nel 1940 tale produzione, in seguito ad avverse condizioni stagionali, si è aggirata intorno ai 71.000.000 di quintali, cifra che, sebbene ritenuta bassa, si distanzia di molto da quella del 1915 (quintali 46.414.000), anno in cui l'Italia entrò nel conflitto mondiale. Anche a voler tener conto dell'incremento della popolazione, dal punto di vista alimentare, nel presente conflitto l'Italia si è trovata in una

situazione di notevole vantaggio rispetto al 1915, nel quale anno — è bene rilevarlo — si dovè procedere ad un'importazione di oltre 22.500.000 quintali di frumento contro 6.906.000 quintali importati nel 1940, dei quali appena 1.154.000 nel secondo semestre dell'anno e cioè dopo l'inizio delle ostilità.

Comunque nella presente campagna — come ha detto il Ministro Tassinari — è possibile conseguire la saldatura tra il vecchio e il prossimo raccolto mediante le misure adottate per la miscela delle farine, che è stata favorita dalla maggiore disponibilità di granturco, il cui raccolto, nel 1940, ha superato i 35.000.000 di quintali in confronto ai 25 milioni di quintali del 1939.

Notevole è stato poi, nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo produttivo del riso, di cui anche attualmente si fa una larga esportazione.

Per ciò che si riferisce alla disponibilità di grassi vegetali, è da rilevare il notevole concorso offerto dalla coltivazione di piante oleaginose e dalla utilizzazione di vinaccioli.

Fra gli altri prodotti alimentari va segnalato poi lo zucchero che da una media di 3.100.000 quintali degli anni 1934-35 è salito a 4.250.000 quintali nel 1939 e a 5.450.000 quintali nel 1940.

Nel campo industriale i notevoli progressi conseguiti nel 1940 risultano più evidenti ove si raffrontino gli elementi con quelli del 1934 che rappresenta l'anno normale a noi più prossimo assunto, in linea di massima, come base per l'impostazione dei piani autarchici.

Così, per le fibre tessili va rilevato che la produzione della canapa dal 1934 al 1940 è raddoppiata, quella delle fibre tessili artificiali più che triplicata, superando di gran lunga le mètte fissate.

Questi risultati hanno consentito di procedere alla parziale sostituzione di fibre tessili di importazione o alla miscela con esse, senza determinare deficienze nel fabbisogno interno della Nazione e senza inaridire le nostre correnti di esportazione.

Un contributo cospicuo all'autosufficienza tessile è stato offerto anche dalla coltivazione, nel territorio del Regno, del cotone. Particolare sviluppo ha avuto la cultura, la raccolta e l'utilizzazione industriale della ginestra.

Rilevante è stato altresì lo sviluppo produttivo e l'incremento della capacità degli impianti della cellulosa. A questo riguardo va segnalata l'opera coordinatrice e disciplinatrice dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nonchè quella non meno importante svolta dallo stesso nel campo sperimentale ed in quello agricolo sotto l'alta guida del Ministro delle corporazioni nella sua veste di Commissario dell'Ente.

Nel settore della chimica, senza diffondersi in un esame più o meno analitico della vasta gamma di prodotti, sarà sufficiente rilevare che fra il 1934 ed il 1940 sono stati conseguiti aumenti dei prodotti basilari di questa industria, che vanno dal 55 per cento al 114 per cento.

La produzione dell'industria estrattiva registra pure sensibili incrementi. Di conseguenza l'industria metallurgica è stata in misura sempre maggiore alimentata dai minerali nazionali.

Un incremento considerevole è stato altresì conseguito nella disponibilità delle fonti di energia: la produzione di combustibili fossili, infatti, mercè l'azione dell'A. Ca. I. e dell'A. L. I., è più che quintuplicata dal 1934 al 1940.

È appena il caso di osservare che nel 1918, quando cioè si era raggiunto lo sfruttamento massimo dei giacimenti italiani per le necessità derivanti dalla grande guerra, la produzione dei combustibili fossili fu meno della metà dell'attuale.

La produzione di energia elettrica ha molto superato il livello fissato dal programma autarchico originario, ciò che ha offerto la possibilità di favorire in taluni importanti settori dell'industria il suo impiego in sostituzione del carbone.

Si deve aggiungere anche che durante il 1940 è stata ottenuta una larga produzione di alcole carburante da barbabietole, il quale entra in miscela con la benzina.

È da rilevare infine che l'attività degli organi corporativi non si è limitata all'esame ed alla revisione dei piani, giacchè una cura particolare è stata dedicata a conseguire la sostituzione totale o parziale di prodotti già ottenuti da materie prime estere con altri pro-

dotti ricavati da materie prime autarchiche. Basterà citare al riguardo la sostituzione del rame con alluminio e sue leghe; quella della gomma greggia con resine sintetiche e relativi pastificanti; la sostituzione di metalli in genere con articoli resinosi; quella del solfato di rame con miscele anticrittogamiche a basso tenore cuprico; la miscela di fibre nazionali nella produzione di filati e tessuti di cotone e di lana.

Di capitale importanza per l'autarchia è stato ed è, naturalmente, lo sfruttamento di tutte le risorse minerarie del Paese.

In relazione all'importanza dei servizi minerario e metallurgico ed allo sviluppo cui sono destinati per l'attuazione dei compiti autarchici, è stata disposta nello scorso anno, dal Ministro Ricci, l'istituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia. È stato così possibile dare una nuova organizzazione ai servizi minerari centrali, per adeguarli ai nuovi compiti ed alle eccezionali esigenze del momento e per predisporre un completo inventario delle risorse minerarie, in vista delle possibilità di sfruttamento permesse dai mezzi moderni e dai nuovi sistemi di arricchimento, che consentono di utilizzare molti minerali un tempo non sfruttabili. È opportuno aggiungere che, se allo stato attuale delle nostre cognizioni possiamo affermare che l'Italia è purtroppo povera di certe materie prime (carbone, petrolio, rame), per contro il sottosuolo nazionale racchiude altre sostanze minerarie assolutamente indispensabili per lo sviluppo della tecnica e della civiltà (zolfo, piriti, alluminio, piombo, zinco, mercurio, talco e steatite) poco diffuse nel mondo e che pertanto saranno richieste in misura sempre crescente su tutti i mercati.

Mercè il rafforzamento, pure disposto nello scorso anno ed in corso di attuazione, del Corpo Reale delle Miniere, sarà possibile dare un'adeguata sistemazione anche ai servizi periferici, perchè possa essere svolta dal Corpo stesso, più efficacemente che in passato, quella funzione di studio e di vigilanza dalla quale è da attendersi un notevole contributo nello sviluppo delle lavorazioni, nella realizzazione dei sistemi razionali di indagine e di coltivazioni minerarie, nello studio dei più impor-

tanti problemi interessanti la produzione, nonchè nella sicurezza dei lavori e nella realizzazione di tutte le provvidenze intese a disciplinare le attività minerarie ed a spronare le iniziative private.

La nuova organizzazione degli uffici periferici è stata concretata in uno schema di provvedimento, già approvato dal Consiglio superiore delle miniere. Tale organizzazione comporta l'istituzione dei circoli minerari e l'aumento del numero degli uffici minerari distrettuali allo scopo di seguire più da vicino l'attività industriale mineraria.

Con l'istituzione dei circoli minerari, aventi circoscrizioni a carattere regionale, sarà realizzato il coordinamento della attività degli uffici locali, che essenzialmente si concreterà nello studio delle possibilità di sfruttamento delle risorse minerarie delle varie regioni e nell'esame dei problemi di maggiore importanza e di più ampia visione, quali lo studio dei progressi realizzati e realizzabili nell'industria mineraria e metallurgica ed il conseguimento dei massimi rendimenti.

Nello schema predisposto, il servizio geologico, e con esso il servizio chimico-minerario, entreranno a far parte della Direzione generale delle miniere e della metallurgia, come servizi centrali; si realizzerà così una sistematica organizzazione che contempla tutte le fasi dell'attività mineraria, intesa in senso lato, e cioè dal preliminare studio della conformazione geologica del nostro sottosuolo, alla ricerca ed all'esame chimico dei prodotti, fino alla coltivazione dei giacimenti ed al trattamento mineralurgico e metallurgico delle sostanze estratte.

Per stabilire l'unicità della direzione dei servizi, la funzione del Comitato geologico, a cui è affidata la direzione scientifica e tecnica dell'Ufficio geologico, sarà mantenuta a solo scopo consultivo, in quanto detto Comitato verrà trasformato in una sezione del Consiglio superiore delle miniere, risultando così più armonica la composizione di tale organo, cui è attribuita la facoltà di esprimere parere su tutte le varie forme di attività interessanti l'industria mineraria.

Questa nuova organizzazione trova piena rispondenza nel nuovo ordinamento che sarà

dato al Consiglio superiore delle miniere, specialmente per quanto riguarda la divisione in sezioni del Consiglio stesso. Secondo il disegno di legge all'uopo predisposto, all'enunciazione generica della possibilità di costituire le sezioni del Consiglio, quale è contemplata nell'ordinamento attualmente in vigore, sarà sostituita l'indicazione precisa di tre sezioni e precisamente della geologia, delle miniere e della metallurgia. Le sezioni che in passato, anche se talvolta sono state costituite non hanno praticamente funzionato, saranno chiamate a svolgere un'effettiva attività, restando riservata al Consiglio in seduta plenaria soltanto la trattazione dei più importanti problemi e delle questioni che involgono l'affermazione di principi di massima.

Anche nel campo legislativo, per quanto si attiene alle norme che disciplinano la ricerca e la coltivazione delle miniere, il Ministero delle corporazioni ha promosso la revisione della classificazione delle sostanze minerali per adeguarla alle possibilità di sfruttamento di tutte le materie utili per l'economia nazionale. La nuova classificazione, che è stata già approvata dal Consiglio superiore delle miniere nella recente sessione, mentre contempla l'immissione nella prima categoria (miniere) di alcune sostanze nuove, instaura un più completo sistema di delegazione dei poteri legislativi al Governo del Re, tale da includere tutta la possibile casistica, sia che si tratti di interpretazione delle voci enunciate nella legge, sia che occorra trasferire nella prima categoria sostanze minerali che, pur col nuovo provvedimento, rientrano nella seconda categoria (cave).

È ovvio che lo sviluppo delle ricerche costituisce una condizione essenziale perchè possa essere dato il più largo incremento all'attività industriale mineraria. Occorre però che le ricerche siano condotte con criteri e mezzi razionali perchè soltanto così è dato conseguire migliori risultati. A tale criterio risponde la legge, attualmente in corso di pubblicazione, con la quale sono stati istituiti contributi per le ricerche minerarie, limitandone però l'erogazione soltanto per l'esecuzione di determinati impianti, quali sono contemplati nella legge stessa, che, pur dando la possibi-

lità di conseguire i migliori risultati dalle ricerche, nella maggior parte dei casi non sono eseguiti, per l'alto costo, dai ricercatori.

Frattanto è stata predisposta la nuova legge di polizia mineraria che, mentre attribuisce ai funzionari del Corpo Reale delle Miniere una maggiore autorità nella funzione di vigilanza sull'attività industriale mineraria al Corpo stesso demandata, estende la funzione stessa, finora circoscritta alla tutela igienica delle persone addette ai lavori ed alla sicurezza delle cose, anche all'attuazione dei razionali ed economici sistemi di coltivazione. È pressochè ultimato anche il regolamento della legge predetta, redatto con indirizzo diverso da quello usato nel regolamento attualmente in vigore.

Nuovo decisivo apporto alla realizzazione dei programmi autarchici dettati dal Duce ha dato dunque l'industria mineraria, estendendo le ricerche ed intensificando le coltivazioni, attraverso una più completa utilizzazione degli impianti ed un affinamento dei metodi e procedimenti di lavorazione.

Corrispondendo alle direttive impartite dal Ministero attraverso gli Uffici minerari distrettuali, i privati, le società e le aziende pubbliche hanno dimostrato di sentire in pieno la responsabilità del proprio compito, proseguendo senza soste nel programma di sviluppo della produzione.

Un notevole progresso, come abbiamo già detto, è stato realizzato nella produzione dei combustibili fossili.

Per quanto riguarda il petrolio greggio la diminuzione di tale prodotto è stata largamente compensata dall'accresciuta produzione di gas metano naturale, che da m³ 20 milioni nel 1939 è passata a m³ 27 milioni nel 1940, che unito al metano tecnico e artificiale, porta la produzione a 34 milioni di m³, cioè a 34 mila tonnellate di benzina.

Risultati sensibili sono stati conseguiti nel settore dei minerali metalliferi.

Le contingenze belliche hanno spinto le grandi imprese industriali a sviluppare su larga scala lo sfruttamento delle sabbie ferri-ferre dei litorali tirrenico ed adriatico, sfruttamento già iniziato nel 1939. Il perfezionamento dei mezzi di estrazione, mediante l'im-

piego di apposite macchine costruite per la separazione magnetica del ferro dalle sabbie che lo contengono, ha consentito di far salire la produzione dalle poche migliaia di tonnellate nel 1939 a cifre assai cospicue.

L'estensione delle ricerche e la costruzione di nuovi impianti per l'arricchimento ha fatto sensibilmente aumentare la produzione dei minerali di rame.

È stata ripresa con successo la produzione dell'olio ricavato dagli scisti ittiolitici e dalle rocce asfaltiche. L'istituzione di elevati premi a tale produzione, mediante la corresponsione del contributo da lire 300 a 1.000 per tonnellata di olio, ha portato al maggiore interessamento dell'industria privata nel settore.

Un più intenso sfruttamento delle energie endogene delle miniere boracifere ha consentito di accrescere la disponibilità di energia elettrica per l'elettrotrazione.

I progressi che sono stati conseguiti nella industria mineraria sono da attribuirsi non soltanto all'iniziativa delle singole e delle grandi e piccole società, ma altresì all'opera instancabile compiuta dalle aziende parastatali che già da tempo affiancano l'attività dello Stato in questo settore e da quelle di recente costituite.

Un notevole contributo, come abbiamo visto, alla produzione carbonifera nazionale ha dato l'attività svolta dall'Azienda Carboni Italiani, la quale, in seguito all'aumento del capitale da 300 a 600 milioni, ha potuto ampliare e rafforzare la propria attrezzatura industriale nei due centri minerari di Arsia e Carbonia.

Allo scopo di incrementare le ricerche ed intensificare la produzione della lignite, nonché la sua migliore utilizzazione, è stata istituita, con legge 2 aprile 1940, n. 257, l'Azienda Ligniti Italiane (A. L. I.), con un capitale di 60 milioni. Per quanto di recente costituita, la nuova Azienda ha già svolto la sua azione nei giacimenti dell'Italia meridionale, concretando, fra l'altro, nel bacino lignifero del Mercure un'importante iniziativa per la fabbricazione del semicoke e di pregiati prodotti della distillazione.

Per coordinare e controllare le ricerche di sorgenti e giacimenti di metano nel territorio nazionale e per ottenere una migliore utiliz-

zazione dei giacimenti stessi, specialmente ai fini dell'impiego del metano nell'autotrazione, è stato creato, con legge 2 ottobre 1940, n. 1501, l'Ente Nazionale Metano, con 20 milioni di capitale. Gli ulteriori incrementi che si avranno nella produzione del gas metano, in seguito alla creazione del nuovo Ente, costituiranno senza dubbio un sensibile contributo dell'autarchia dei combustibili.

L'incarico affidato all'A. G. I. P. di eseguire ricerche petrolifere nel Regno, è stato, con legge 8 aprile 1940, n. 395, prorogato al 30 giugno 1945, e per l'esecuzione delle ricerche stesse è stato assegnato un ulteriore stanziamento di 125 milioni. Con legge 29 marzo 1940, n. 294, il capitale dell'azienda è stato portato da 300 a 500 milioni e, con successiva legge del 27 maggio 1940, n. 580, è stato disposto il passaggio dell'Azienda Italiana Petroli Albania alla A. G. I. P.

Per potere attivare nuove ricerche aurifere in zone indiziate del Piemonte è stato assegnato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) un contributo straordinario di 6 milioni con legge 13 maggio 1940, n. 578. È stata, inoltre, assegnata all'Azienda predetta, con legge 3 giugno 1940, n. 811, in aggiunta allo stanziamento annuo di 1 milione, la somma di lire 6 milioni, suddivisa in due annualità, al fine di permettere all'azienda stessa di svolgere più intensamente le ricerche dei minerali metalliferi.

Con il compito precipuo di migliorare l'industria solfifera, sia dal lato tecnico che da quello economico e sociale, è stato istituito con legge 2 aprile 1940, n. 287, l'Ente Zolfi Italiani. Appositi studi sono stati iniziati al riguardo dall'Ente suddetto, anche al fine di realizzare nuovi metodi di trattamento mineralurgico.

Dai dati suesposti si può trarre la conclusione che l'indirizzo autarchico impresso dal Regime fascista ha dato anche nel settore minerario lusinghieri risultati. L'aumento di produzione dei vari minerali ottenuto in questi ultimi anni dà la piena sensazione che in tutti i rami dell'industria mineraria si è determinato un risveglio veramente notevole e tale da giustificare le più favorevoli previsioni per il prossimo avvenire.

Le aziende industriali create opportuna-

mente dallo Stato hanno dimostrato un'attività invero feconda e le industrie private si sono dimostrate all'altezza del compito, specialmente dopo lo scoppio delle ostilità. Ciò è comprovato dal fervore di iniziative, dalle richieste sempre più numerose di permessi di ricerca, dalla migliore utilizzazione dei combustibili solidi nazionali, dalla valorizzazione di giacimenti finora trascurati, quali le sabbie ferrifere, gli scisti bituminosi e i minerali di rame e, in generale, dal ritmo accelerato impresso a tutte le attività minerarie.

Un nuovo apporto alla produzione mineraria nazionale sarà dato ora dalle terre della Dalmazia redenta, della Slovenia occupata, dell'Albania ricondotta ai suoi più ampi naturali confini. (*Applausi*).

Un importante servizio del Ministero è stato in questi ultimi tempi migliorato e rafforzato: l'Ispettorato corporativo, la cui attività è andata continuamente intensificandosi, sia in relazione al cospicuo sviluppo raggiunto dalla legislazione del lavoro e dalle norme dei contratti collettivi, sia in rapporto ai nuovi compiti di carattere specialmente tecnico affidati al predetto organo e rientranti nel quadro dell'ordinamento corporativo.

Merita particolare segnalazione, per quanto concerne il delicato settore dei rapporti di lavoro, non solo l'azione di vigilanza assiduamente esplicata per l'applicazione delle norme che regolano tali rapporti, ma anche quella svolta attraverso i collegi tecnici, presieduti da ispettori corporativi, per la risoluzione delle controversie concernenti il lavoro a cottimo, l'attribuzione della qualifica professionale ad alcune categorie di lavoratori, l'attribuzione della qualifica impiegatizia e l'assegnazione della relativa categoria a dipendenti di aziende industriali.

Questa rapida procedura, basata su accertamenti diretti presso le aziende e resa particolarmente efficace dell'obiettiva competenza di funzionari tecnicamente preparati, ha contribuito alla pronta risoluzione di numerose vertenze, a vantaggio anche del regolare andamento del lavoro e della produzione.

L'Ispettorato corporativo è stato anche incaricato di vigilare in alcuni importanti settori, come quello cotoniero e laniero, affiancando

l'azione di altri enti (Ente del Tessile, Istituto Cotoniero) sulla regolare applicazione delle norme che disciplinano l'impiego di materie prime.

Un valido contributo hanno inoltre dato gli ispettori corporativi, la cui attività si svolge a continuo diretto contatto con i vari settori produttivi, alla risoluzione pratica di taluni problemi sorti in dipendenza dello stato di guerra. È stata perciò particolarmente apprezzata ed efficace la partecipazione di funzionari dell'Ispettorato corporativo a varie commissioni istituite alla periferia, come ad esempio, recentemente, quelle per l'assegnazione della razione supplementare di generi da sinistra ai lavoratori addetti a lavori pesanti, ed altre con compiti di carattere particolarmente importante e delicato.

Nel campo dell'igiene del lavoro l'Ispettorato, che dispone di ispettori medici specializzati, oltre che svolgere una costante azione di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, è stato incaricato di importanti indagini per l'estensione dell'assicurazione contro le malattie professionali.

Quale organo di osservazione l'Ispettorato compie frequenti accertamenti sulla situazione economica e sulla realizzazione delle iniziative autarchiche, compito questo che è collegato alle funzioni che gli sono attribuite per l'istruttoria di domande relative a nuovi impianti ed ampliamenti industriali.

La sempre maggiore vastità dei compiti affidati a questo organo del Regime ha reso necessario un suo adeguato potenziamento. A ciò, anche in seguito alla costituzione di un Ispettorato centrale, si sta provvedendo, nei limiti consentiti dalle contingenze attuali, mediante l'applicazione della legge 1° settembre 1940, n. 1337, la quale ha disposto un ampliamento dell'organico del personale (per altro non ancora commisurato alle effettive esigenze) e la istituzione di 40 uffici periferici a carattere interprovinciale, compresi i 19 già attualmente funzionanti. Nel prossimo mese inizieranno intanto la loro attività 8 nuovi circoli dell'Ispettorato corporativo e successivamente altri potranno essere costituiti, man mano che le nuove assunzioni di personale lo permetteranno.

La minore vastità delle circoscrizioni consentirà una più rapida azione dell'Ispettorato, specie per quanto concerne la vigilanza in materia di tutela del lavoro, previdenza e assistenza sociale, mentre un'opportuna distribuzione dei compiti, consistente nel mantenere accentrate alcune attribuzioni nei Circoli già esistenti e nell'affidare a questi funzioni di coordinamento dei nuovi uffici, assicurerà il regolare espletamento di alcuni importanti incarichi di carattere tecnico-economico che richiedono un campo di osservazione sufficientemente esteso.

Un settore interessante, cui si è rivolta la particolare attenzione del Ministero, è quello delle assicurazioni private in rapporto allo stato di guerra. Le particolari esigenze create dallo stato di guerra hanno imposto nel settore delle assicurazioni private l'adozione di provvedimenti speciali, sia per provvedere alla copertura dei rischi specifici derivanti dalle azioni belliche, sia per disciplinare in modo adeguato l'assicurazione dei rischi ordinari inerenti a servizi di vitale importanza, quali quelli della flotta passeggeri e della flotta mercantile.

Per i rischi di guerra sono stati emanati due ordini di provvedimenti. Il primo, relativo all'assicurazione nel ramo vita, non solo ha disciplinato in modo uniforme la copertura di tale rischio, che precedentemente non era contemplato in tutte le polizze o lo era limitatamente in modo difforme, ma, rendendo obbligatoria l'assunzione del rischio stesso, ha raggiunto il lodevole intento di attuare l'assicurazione mediante il pagamento di un mite soprapremio per coloro che prestano servizio presso le Forze Armate, e gratuitamente per la popolazione civile.

Il secondo provvedimento concerne la navigazione marittima ed aerea e disciplina la copertura dei relativi rischi bellici nell'interesse dei traffici e delle altre attività economiche nazionali, autorizzando l'Unione Italiana di Riassicurazione ad assumere, per conto dello Stato, la riassicurazione di tali rischi ed a retrocederli, in parte, alle compagnie private entro i limiti e con le modalità stabilite da uno speciale Comitato di vigilanza, che presiede alla gestione.

Tale sistema, in seguito alla diretta partecipazione dell'Italia al conflitto, sia per la mutata situazione dei traffici sia per le superiori direttive di politica economica intese a mantenere il blocco dei prezzi, è stato, con provvedimento in corso di pubblicazione, modificato nel senso che l'assicurazione delle navi è stata resa obbligatoria e sono stati stabiliti tassi di premi tenui, di carattere essenzialmente politico, tali da poter essere sopportati dall'armamento e dal commercio senza dar luogo ad aumenti di noli e di prezzi.

Speciali disposizioni sono state emanate con la legge 3 giugno 1940, n. 767, per l'assicurazione dei rischi ordinari della flotta italiana passeggeri, allo scopo di garantirne l'integrale copertura per l'anno 1940, limitando al minimo possibile il ricorso ai mercati assicurativi stranieri, la cui partecipazione in misura troppo elevata era da evitarsi per ovvie ragioni di necessità politica ed economica. Il sistema adottato, che si fonda sopra una più completa utilizzazione della capacità di copertura del mercato assicurativo nazionale — integrata da un opportuno intervento riassicurativo dello Stato — ha pienamente corrisposto alle finalità prefisse, tanto che, persistendo ed essendosi anzi accentuate le esigenze che consigliarono l'adozione del provvedimento, si è ritenuto necessario prorogarne l'efficacia a tutto il 1941 ed estenderne l'applicazione anche alle navi da carico della flotta mercantile italiana nonché alle navi in costruzione.

Per rendere applicabile la legge di guerra alle imprese ed ai rapporti di assicurazione, sono state stabilite le norme speciali per la sottoposizione a sindacato, a sequestro o a liquidazione delle aziende di nazionalità nemica. L'applicazione delle norme suddette ha reso necessaria una più intensa azione di controllo, dovendosi invigilare sul regolare funzionamento delle aziende stesse sotto il duplice aspetto delle normali disposizioni che regolano l'esercizio assicurativo e dell'eccezionale disciplina imposta dalla legge di guerra.

Si deve a questo proposito far presente che, a seguito dell'armistizio con la Francia, essendosi riconosciuta la necessità, nell'interesse dell'industria assicurativa nazionale e degli as-

sicurati italiani, di ristabilire gli interrotti rapporti assicurativi e riassicurativi con quella nazione, sono stati conclusi accordi in virtù dei quali, mentre è stato assicurato un trattamento di favore alle nostre imprese che intendano operare in Francia, si è stabilito di trasformare in semplici sindacati i sequestri delle rappresentanze di compagnie francesi operanti nel Regno. I relativi provvedimenti sono in corso di attuazione.

Merita di essere altresì segnalato che la difficile situazione in cui sono venute a trovarsi le imprese di nazionalità nemica operanti in Italia per effetto dello stato di guerra ha offerto l'occasione per emanare norme speciali intese ad evitare la diffusione di talune forme di concorrenza eccessiva ed illecita con gravi danni sia per gli assicurati che per le stesse società assicuratrici.

Con un provvedimento legislativo, in corso di pubblicazione, viene così vietata la stipulazione di contratti di assicurazione con effetto differito ad oltre un anno, eliminando in tal guisa il mezzo più largamente usato dalla concorrenza per la distrazione dei contratti poliennali nei rami di assicurazione elementare. Come è noto, per il ramo vita erasi già provveduto nell'istesso senso mediante le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1940, n. 761.

Va aggiunto che anche in materia assicurativa si sta cercando di raggiungere con la Germania quell'intima e feconda collaborazione che anima i reciproci rapporti fra i due Paesi dell'Asse. Speciali intese hanno avuto luogo per l'esame delle questioni che interessano i rispettivi mercati e per affrontare i vasti compiti che si aprono all'industria assicurativa delle due Nazioni, nel quadro del nuovo assetto europeo. In seguito ad esse furono raggiunti importanti accordi, firmati a Roma il 26 febbraio 1941, che è da augurarsi consentiranno di attuare una efficace cooperazione in materia assicurativa e riassicurativa con reciproco vantaggio dei due Paesi.

Particolare ed attenta cura è infine posta dal Ministero affinché la disciplina dei prezzi stabilita venga rispettata anche nel settore delle assicurazioni, nonostante difficoltà che s'in-

contrano in questo campo per una rigida applicazione del blocco, data la particolare natura della prestazione.

Nel risolvere le numerose questioni che si presentano a tale riguardo, il Ministero ha cercato e cerca di raggiungere un'equa composizione degli interessi delle parti nel quadro delle superiori esigenze della Nazione.

Sul carico dei contributi sindacali e sociali in agricoltura molto si è discusso sia alla Camera che al Senato. L'oratore conviene che occorre illustrare alquanto ampiamente la dibattuta questione, anche per rispondere alle osservazioni dei senatori Rota, Bennicelli, Martin Franklin e Majoni.

L'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dispone — come è noto — al secondo comma, che le associazioni sindacali hanno facoltà di imporre ai loro rappresentati un contributo annuo « non superiore, per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato e, per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro ».

Il rapporto contributo-giornata di lavoro che doveva essere la base del sistema tributario sindacale si rivelò, per vari anni, inapplicabile per l'economia agricola. Le ragioni erano evidenti: diversità dei sistemi di conduzione; impiego discontinuo della mano d'opera, frequenza di forme di retribuzione che prescindono da pagamenti periodici in danaro, e così via.

All'elemento « giornata di lavoro » si dovette perciò sostituire altra misura di ragguaglio, basata essenzialmente sui criteri di valutazione dei redditi terrieri; in questo modo, si trasferirono nel campo dei tributi sindacali le stesse sperequazioni che caratterizzavano le imposte fondiari e si impedì che il contributo sindacale seguisse le variazioni salariali, come era nel giusto intendimento del legislatore.

In un periodo di instabilità di valori monetari, si ritenne di poter correggere la rigidità del contributo sindacale agricolo commisurato alle imposte fondiari, mediante l'imposizione dei contributi suppletivi previsti dall'articolo 27 delle norme di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130.

Nonostante il carattere di ripiego, questo

mezzo poteva considerarsi fundamentalmente giusto ed idoneo, specialmente perchè poteva adattarsi alle mutevoli condizioni locali. Purtroppo risultò, invece, che in materia tributaria il decentramento è, oltre certi limiti, non solo sconsigliabile, ma addirittura deprecabile.

Il contributo suppletivo favorì, infatti, il fiorire di iniziative tributarie locali praticamente incontrollabili, e così, anzichè risolversi il problema centrale — mezzi sufficienti con criteri di perequazione — si acuirono le difficoltà in un senso e nell'altro.

L'intervento drastico del Governo, che impose il consolidamento del contributo facoltativo nel contributo obbligatorio, operò un primo chiarimento della situazione.

Si conseguì, infatti, un triplice ordine di risultati e cioè: flessione dell'onere complessivo, specialmente laddove l'imposizione suppletiva aveva dilagato; moralizzazione delle basi del sistema di contribuzione; semplificazione degli accertamenti e delle riscossioni.

Risolto il problema della misura del contributo sindacale, conservando in sostanza l'ammontare originario del 1926, la questione dei gravami sulla proprietà terriera si trasferì dal campo sindacale a quello più strettamente sociale.

Creata l'organizzazione di assistenza malattia, riconosciuta la necessità di un'azione energica per l'applicazione delle previdenze sociali, posta in discussione l'estensione degli assegni familiari, divenne indilazionabile anche la ricerca di un modo di esazione che rispondesse alle caratteristiche dell'economia agricola ed al temperamento degli agricoltori.

Si giunse così all'unificazione dei contributi sindacali e sociali, che ha accentuato i vantaggi del parziale consolidamento precedente. In particolare, l'unificazione consente di uniformare l'imposizione all'unico elemento (impiego della mano d'opera) che rende possibile una perequazione di fatto ed una reale rispondenza del tributo ai fabbisogni delle attività per le quali è imposto.

Con questa rapidissima rassegna dei precedenti, si è posta in evidenza la costante minuziosa attenzione con la quale è stato sempre considerato il problema dei contributi sinda-

cali agricoli e l'efficace azione svolta per contenerne la misura.

Nonostante ciò, le lagnanze sulla misura dell'onere sono ancora notevoli.

Bisogna a questo proposito chiarire:

1) l'unificazione, basando ora l'imponibile sull'impiego di mano d'opera, cioè su situazioni di fatto, ha praticamente escluse le evasioni dagli oneri della previdenza sociale ed ha, nello stesso tempo, operato, attraverso una più sensibile perequazione, una distribuzione diversa del complesso dei contributi sociali. Da ciò un primo motivo di lamentele da parte dei colpiti, cui bisogna contrapporre il vantaggio di coloro che beneficiano della perequazione e che, naturalmente, non esprimono plausi;

2) contemporaneamente o quasi all'unificazione si è verificato un aumento degli oneri di previdenza e di assistenza per l'estensione ed il miglioramento delle assicurazioni sociali, il raddoppio dell'assistenza malattia, l'applicazione degli assegni familiari. Al maggior onere, non solo corrispondono maggiori prestazioni effettive a favore dei lavoratori, ma, in taluni casi, come per gli assegni familiari ed in parte per l'assistenza di malattia, l'onere stesso ha carattere sostanziale di aumento salariale e non di tributo;

3) nell'onere complessivo è compresa anche la quota per la quale il datore di lavoro ha facoltà di rivalersi sul lavoratore.

Secondo cifre di larga approssimazione, ma sufficienti a dare un'idea concreta della situazione, si calcola che, dell'onere complessivo che grava su ogni ettaro di terreno per contributi sindacali e sociali, un terzo circa sia in sostituzione di aumenti salariali (sub. 2) ed un altro terzo sia recuperabile per rivalsa (sub. 3).

Altri calcoli pongono in evidenza che l'ammontare dei contributi sull'agricoltura rispetto ai contributi sull'industria è nella proporzione di poco più di 3 a 5, il che conferma, anche per altra via, e tenuto conto della diversità economica dei due settori, che nessuno sproporzionato aggravio si può ora eccepire a danno dell'agricoltura.

Una sola riserva può essere giustificata: la

necessità che, fermo rimanendo l'onere complessivo, il meccanismo sia perfezionato nella sua applicazione pratica ed in base all'esperienza per avvicinarlo alla perequazione assoluta che deve essere la meta cui tendere. Su ciò si può essere tutti d'accordo.

Rimettendosi alle dichiarazioni fatte alla Camera circa il blocco dei prezzi che, come ha dichiarato il Ministro delle Finanze, è una direttiva fondamentale del Regime per la Nazione in guerra e che impegna tutte le amministrazioni dello Stato come tutte le categorie dei cittadini, agricoltori, industriali, commercianti e consumatori, l'oratore soggiunge che accennerà brevemente al blocco dei salari e degli stipendi.

Il Regio decreto-legge 19 giugno 1940, prorogato recentemente per tutta la durata della guerra allo scopo di garantire l'osservanza del blocco dei prezzi, statuisce che i salari, stipendi e compensi di qualsiasi natura non possano essere aumentati e conseguentemente proroga la validità dei contratti collettivi in vigore dai quali sono determinate le retribuzioni stesse.

Tali disposizioni di indubbia chiarezza, nell'affermare l'inalterabilità dei salari e stipendi contrattuali, non hanno preveduto però la possibilità che in via unilaterale, per volontà del datore di lavoro, si potessero ottenere miglioramenti degli stessi, sotto forma di aumenti di merito: ed il Ministero esplicitamente ne ha riconosciuta la giuridica fondatezza in considerazione che tali aumenti-premio siano in funzione di un miglioramento della produzione.

Senonchè la rarefazione della mano d'opera in alcuni settori dell'economia, per effetto dei richiami alle armi, ha gradatamente creato un'estensione dei suddetti salari di merito, tale da snaturare il fenomeno che poteva essere consentito solo se avente carattere individuale e di eccezione.

Il Ministero ha avuto modo di osservare che si è determinato negli ultimi tempi una vera concorrenza al rialzo delle tariffe, facilitata dai datori di lavoro che vogliono assicurarsi il personale necessario e dai lavoratori che sono indotti ad orientarsi verso le aziende in cui vedono la possibilità di una migliore retribuzione.

Il Ministero, preoccupato di arginare l'andamento di questa pericolosa tendenza e di ricondurre il fenomeno ai limiti del giusto, con circolare del 31 marzo 1941, nell'illustrare la natura giuridica dei salari di merito e la possibilità che tali aumenti di retribuzione possano essere consentiti solo se si inquadrino nelle finalità cui si ispira la legge sul blocco dei prezzi, ha previsto che possano essere ammessi solo aumenti a singoli lavoratori per eccezionale rendimento e per speciale perizia e che quindi debbano considerarsi illegittimi quegli aumenti che abbiano carattere di generalità in quanto si estendano a categorie o gruppi di lavoratori.

Il Ministero delle Corporazioni ha portato la sua attenzione anche sul problema degli orari di lavoro in dipendenza delle esigenze belliche e del trasferimento nell'alleata Germania di notevoli masse operaie ed agricole che vanno a testimoniare la piena solidarietà dell'Asse anche nel campo del lavoro. Oltre a quanto è stato fatto nel settore industriale, un provvedimento di rilievo, non solo per il principio giuridico su cui si basa, ma soprattutto per gli effetti pratici che il Ministero si ripromette nell'interesse della produzione nazionale, è quello di imminente pubblicazione, che proroga di due ore la durata giornaliera del lavoro in agricoltura con possibilità ed aggiunta di altre due ore per lavoro straordinario; a detto orario è dato carattere di obbligatorietà sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Si innova con ciò profondamente ai principii della legislazione vigente, per cui gli orari da essa stabiliti hanno carattere di limiti massimi, entro i quali opera *ad libitum* la volontà delle parti: ma l'innovazione appare necessaria e proficua nel presente regime di guerra.

Stante infatti l'attuale riduzione di mano d'opera disponibile si vuol determinare, prolungando gli orari e rendendoli obbligatori, una contrazione del volume della maestranza occorrente per i lavori di ciascuna azienda, con l'effetto di garantire un'equa e generale distribuzione della mano d'opera e di eliminare alcuni pericolosi fenomeni che qua e là si stanno verificando di accaparramento di essa, con la conseguenza pregiudizievole per l'inte-

resse nazionale di togliere ad alcune aziende, soprattutto le minori, la possibilità di attendere adeguatamente ai lavori agricoli.

Eliminando la convenienza di detti accaparramenti, si eliminano altresì effetti riflessi incidenti sul costo della mano d'opera e dei prodotti.

In relazione alle suindicate finalità, il decreto, non solo stabilisce orari giornalieri obbligatori, ma prevede la possibilità di sospendere il riposo settimanale e le ferie in modo da determinare la più intensa utilizzazione della mano d'opera.

Correlativamente però armonizza in giusto equilibrio le varie esigenze contrastanti: e infatti, pur stabilendo orari obbligatori determinati, ne prevede una riduzione in caso di necessità; pur prescrivendo un prolungamento degli orari e dei periodi di lavoro, garantisce ai lavoratori un equo compenso, aumentato dalle maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo.

In base ad accordi in corso con il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, la mano d'opera eventualmente necessaria per i lavori agricoli, e che non fosse possibile assumere attraverso le normali fonti per mancanza di lavoratori a causa dei richiami alle armi, verrà fornita dal Partito attraverso la mobilitazione civile dei giovani non aventi obblighi militari e delle donne. Sarà così possibile, ove se ne manifestasse la necessità, provvedere a garantire il regolare e tempestivo adempimento dei lavori colturali necessari perchè i prodotti agricoli più importanti per l'approvvigionamento delle Forze Armate e del Paese siano in ogni caso assicurati.

Son in corso anche opportuni accordi con il Partito allo scopo di disciplinare, nell'ipotesi che si inizi la mobilitazione civile delle aziende industriali e quindi il rientro ai reparti militari dei lavoratori che fruiscono di ritardo alla presentazione alle armi, la continuazione regolare del lavoro e la sostituzione degli elementi chiamati alle armi con uomini non soggetti comunque a vincoli militari oppure con donne e fanciulli, secondo le norme delle leggi sulla disciplina di guerra e sulla mobilitazione civile dei cittadini.

Saranno infine prese subito le opportune intese col Ministero della Guerra perchè siano al più presto utilizzate, specie nei prossimi lavori agricoli, le masse dei prigionieri che la vittoriosa offensiva balcanica ha fatto cadere in nostre mani. (*Approvazioni*).

L'oratore osserva che ha voluto richiamare l'attenzione del Senato su taluni aspetti dell'attività del Ministero delle Corporazioni, dilungandosi forse un po' troppo. Ma confida che l'interesse degli argomenti ai fini della vita economica e sociale del Paese gli abbiano fatto perdonare la lunga esposizione.

Desidera — concludendo — dichiarare al Senato che l'esercito della produzione e del lavoro, mobilitato nei campi, nelle officine e nei cantieri, per preparare le armi della guerra ai soldati, le armi della resistenza al Paese, ha

potentemente contribuito col suo fervore, col suo spirito di sacrificio, con la sua appassionata fatica, ad affrettare quelle luminose giornate di vittoria che l'Italia fascista, tutta unita agli ordini del Re e del Duce, sta vivendo come giusto premio alla sua fede, alla sua abnegazione, al suo valore consacrato col sangue dei suoi gloriosi combattenti. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,20.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(74^a riunione)

AFRICA ITALIANA

(10^a riunione)

Venerdì 25 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Saluto ai combattenti dell'Africa Italiana Pag. 953

Disegno di legge:

(Approvazione per acclamazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX »
(1293) - *Oratori*: Presidente, Grazioli, Russo,
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

954

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Appiotti, Baccelli, Beverini, Bevione, Bianchini, Burzagli, Cara-

pelle, Casoli, Castelli, Cei, Cicconetti, Cipolla, Coralli, Cremonesi, D'Amelio, Della Gherardesca, Durini di Monza, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Gabba, Giuria, Grazioli, Guidotti, Innocenti, Ingianni, Leicht, Mancini, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Mezzetti, Millosevich, Miraglia, Motta, Nicolis di Robilant, Nucci, Parodi Delfino, Piola Caselli, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebug, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirovich, Sitta, Somma, Trigona, Trivelli e Zupelli.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Russo e il Sottosegretario di Stato per le finanze Lissia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Casanova Jerserinch, De Cillis, Gallarati Scotti, Gasparini Jacopo, Gazzera, Genovesi, Gualtieri, Libertini, Miari de Cumani, Puricelli, Sironi, Tournon e Venino.

PRESIDENTE. Invita il senatore Millosevich ad assumere le funzioni di segretario.

Saluto ai combattenti dell'Africa italiana.

PRESIDENTE (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori*). Camerati senatori, prima

di dare inizio all'esame del bilancio per il Ministero dell'Africa italiana desidero interpretare il sentimento delle Commissioni riunite rivolgendo il saluto del Senato ai soldati di tutte le forze armate, ai cittadini, ai sudditi fedeli che nelle provincie libiche della quarta sponda mediterranea, nelle isole del possedimento dell'Egeo e nelle terre dell'Africa Orientale sono le scelte avanzate, le estreme punte di acciaio del possente schieramento delle nostre armi.

Il nostro pensiero e il nostro saluto vanno in primo luogo al Vicerè d'Etiopia, Altezza Reale Amedeo di Savoia Duca d'Aosta (*Vivissimi generali applausi*) che il Senato del Regno si onora, con altri valorosi Comandanti, di avere fra i suoi componenti. Egli impersona quanti vivono e combattono, in Africa Orientale, in una lotta che ha sorpreso i nemici e ne ha sconvolto i piani, in una resistenza che desta l'ammirazione del mondo intero, ma che non può sorprendere e non sorprende chi conosce le nostre forze, l'animo dei combattenti, la preparazione dei comandi, l'opera romana di civile e saggio dominio realizzata per volere del Duce in breve spazio di tempo e contro ogni ostacolo nelle terre dell'Impero.

Una certezza è in noi, e supera ogni contingente vicenda: la stessa serena pacata certezza che anima ogni combattente lontano.

In questa certezza di vittoria vada il nostro saluto al Vicerè e ai suoi meravigliosi soldati, a tutti indistintamente i valorosi combattenti delle terre italiane d'oltremare.

(I senatori in piedi accolgono con applausi generali e prolungati le parole del Presidente).

Discussione e approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941, anno XIX al 30 giugno 1942-XX » (1293).
— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Comunica che alcuni senatori iscritti a parlare hanno rinunciato alla parola. Li ringrazia di questa prova di stile

che risponde alle tradizioni del Senato del Regno.

Dà la parola al senatore Grazioli, che è stato incaricato di illustrare la relazione del compianto senatore Bongiovanni. (*Il Presidente e i senatori si levano in piedi*). Questa relazione è l'ultimo documento del fervido ingegno, dell'alta competenza e della fede profonda dell'insigne Collega scomparso.

GRAZIOLI. La relazione del compianto senatore Bongiovanni, come risulta dalla nota apposta in calce alla medesima, rispecchia una situazione ormai alquanto superata. Tuttavia si è deciso di lasciarla intatta, perchè testimonia il nobile animo, l'alta intelligenza e la grande competenza in materia coloniale del camerata scomparso.

Egli s'è spento quando ancora durava il grigio inverno che abbiamo fieramente attraversato, e l'oratore, che conosceva la sua alta mente e il suo grande cuore, pensa che, se Egli avesse potuto assistere al rigoglioso risveglio primaverile delle nostre armi, la sua fine avrebbe forse potuto essere evitata.

La pregevole relazione del senatore Bongiovanni esige qualche parola di aggiornamento. Di essa tuttavia l'oratore desidera leggere un passo che, per il momento in cui fu scritto, acquista oggi una particolare importanza: « Nell'Africa mediterranea, la riconquista della Cirenaica si profila, già da oggi, come evento di non lontana e probabile realizzazione ».

Come tutti sappiamo, le vittoriose forze dell'Asse hanno infatti fulmineamente riconquistata tutta la Cirenaica, che, eccettuata la temporanea resistenza di Tobruk, è di nuovo in nostro saldo possesso. Tale riconquista ha immenso valore non solo come riacquisto totale di una regione così cara al cuore di noi italiani, figli di Roma, ma anche come base necessaria per gli ulteriori sviluppi verso cui miriamo con tutte le forze, per confermare e concludere la grande battaglia già vinta nei Balcani e per recuperare in pieno la nostra sicurezza e la nostra libertà nel Mediterraneo.

Per quanto riguarda l'Africa Orientale Italiana, ricorda il fervido voto del relatore, condiviso dal Senato, che la bandiera della Patria non venga ammainata sui territori dell'Impero.

Questo voto è tuttora non solo nei nostri cuori, ma nei fatti. Come sappiamo, grazie allo strenuo valore dell'alta figura del Duca D'Aosta, degno figlio di Emanuele Filiberto di Savoia e degno nipote di Luigi di Savoia (*i presenti, in piedi, acclamano lungamente*), nonchè alla capacità dei valorosi generali che lo circondano e che sono tra i migliori del nostro esercito, e al valore delle nostre truppe, le ambe, che già videro l'eroismo di Pietro Toselli, e la cerchia ridente di colli che circonda Dessiè, resistono tuttora bravamente ai furiosi attacchi di forze molto superiori di numero; e così altrettanto bravamente resistono altri centri dell'Impero.

Ad ogni modo, è bene che anche il Senato affermi in questa occasione come categorica incrollabile certezza che, comunque volgano gli eventi di guerra nell'Africa Orientale Italiana, l'Italia riconquisterà, fino all'ultimo metro quadrato, i territori del suo Impero, il cui possesso, se incide meno direttamente sul problema della nostra sicurezza e della nostra libertà nel Mediterraneo, incide però nel modo più diretto e completo sul non meno importante problema della legittima aspirazione ad espandere la nostra civiltà nel continente africano, così intimamente legato all'avvenire del continente europeo.

L'oratore è sicuro che la magnifica opera di civiltà già da noi compiuta nel breve spazio di pochissimi anni nell'Africa Orientale, non potrà non incutere rispetto e ammirazione allo stesso nemico. Non è possibile che un po-

lo civile non sia sensibile a quanto già l'Italia ha fatto in quelle terre per la civiltà.

Con questo proposito e con questa fiduciosa certezza nell'avvenire, invita il Senato ad approvare lo stato di previsione dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1941-42.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si associa, a nome del Governo fascista, alle parole di rimpianto pronunciate dal Presidente e dal senatore Grazioli in memoria del relatore senatore Bongiovanni e, per il Ministro dell'Africa Italiana, assente per incarichi inerenti al suo alto ufficio, ringrazia il Senato dell'omaggio ai valorosi soldati d'Oltremare, ai loro comandanti ed in particolare al Vicerè, che con la potenza delle armi italiane ha saputo e sa mantenere in rispetto il preponderante nemico, a cui è stato e sarà dimostrato di quale tempra siano gli spiriti dei combattenti italiani (*Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Per il particolare significato che assume oggi la discussione del bilancio dell'Africa Italiana, propone che si diano per letti gli articoli del disegno di legge e che il bilancio sia approvato per acclamazione.

La proposta è accolta da vivissimi, generali, prolungati applausi.

PRESIDENTE. Dichiara approvato per acclamazione lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1941-42.

La riunione ha termine alle ore 10,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(75^a riunione)

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(26^a riunione)

Venerdì 25 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1291 - *rel.* Leicht) - *Oratori*: Guidi Fabio, Bartoli, Columba, Belluzzo, Perez, San Martino Valperga, Bodrero, *Sottosegretario di stato per l'educazione nazionale*, Presidente.

Pag. 958

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Alessandri, Baccelli, Bazan, Belluzzo, Be-

vione, Bianchini, Burzagli, Cappa, Carapelle, Cardinali Giuseppe, Casoli, Castelli, Cian Vittorio, Cipolla, Columba, Cremonesi, Curatulo, D'Amato, D'Amelio, De Santis, Di Marzo, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Gatti Girolamo, Gentile Giovanni, Gigante, Giordano, Giovara, Giuliano Balbino, Giuria, Guidotti, Ingianni, Leicht, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Marro, Mazzoni, Medolaghi, Micheli, Montresor, Motta, Muscatello, Nucci, Ovio, Parodi Delfino, Pende, Perez, Petrone Michele, Piola Caselli, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rehua, Ricci Umberto, Romano Michele, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Rubino, Sailer, Sandicchi, San Martino Valperga, Schanzer, Scialoja, Sechi, Spasiano, Sitta, Trigona, Vinassa de Regny, Vinci, Zerboglio e Zupelli.

Autorizzati dal presidente intervengono anche i senatori Bartoli e Guidi Fabio non facenti parte delle due Commissioni riunite.

Sono presenti anche i Sottosegretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Badaloni, Barbi, Bardelli, Contini Bonacossi, Crispolti, De Riseis, Galli, Gazzera, Genovesi, Goidanich, Miari de Cumani, Moresco, Soriani e Venturi.

PRESIDENTE. Invita il senatore Curatulo ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX** » (1291). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Manda in nome del Senato un saluto augurale al Ministro Bottai e al Sottosegretario di Stato del Giudice. Il primo, combattente nella grande guerra e in quella per la conquista dell'Impero, il secondo, alle prime armi per la sua giovane età, nei combattimenti sul fronte greco-albanese hanno dato il loro contributo per il conseguimento della Vittoria. (*Vivissimi applausi*).

GUIDI FABIO. Ringrazia il Presidente di avergli concesso di intervenire alla riunione e di prendere la parola pur non facendo parte di queste Commissioni riunite.

Dirà brevissime parole su una legge che riteneva non ancora approvata dalla relativa Commissione. È facile ingannarsi in questa materia per il fatto della divisione del lavoro legislativo fra varie Commissioni. Si tratta della legge « Disposizioni concernenti le biblioteche dei comuni capoluogo di provincia », sulla quale dirà brevi parole per cercare di impedirne qualche dannosa conseguenza.

Vivo elogio va dato al Ministro dell'educazione nazionale per aver portato la sua attenzione sulle biblioteche, complemento necessario della scuola, mezzo indispensabile per l'incremento della cultura generale. L'articolo 1 però di questa legge dice:

« In ogni comune capoluogo di provincia, ove non esista biblioteca governativa, deve essere aperta ad un regolare servizio pubblico una biblioteca fornita di personale, locali e arredi idonei e di adeguata dotazione che le consenta l'acquisto di materiale librario moderno.

« Al servizio medesimo deve destinarsi la biblioteca pubblica già esistente, che risulti al riguardo meglio idonea.

« La destinazione è disposta con Regio de-

creto, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto coi Ministri dell'interno e delle finanze ».

È una disposizione che risente della politica invalsa di un eccessivo accentramento ai capoluoghi di provincia, lasciando in disparte i piccoli centri. Si sa che in Italia vi sono molti, anche piccoli, comuni che hanno biblioteche bellissime, antiche, con libri pregevoli, con incunaboli rarissimi. Vi sono comuni che sono centri importanti di studi secondari e che hanno bisogno di queste biblioteche.

L'oratore si chiede perchè con questa legge si debba solo provvedere ai capoluoghi di provincia e non se ne debbano estendere i benefici anche alle biblioteche dei centri minori. Sarebbe stato necessario uno studio su tutte le biblioteche d'Italia che tenesse conto di quelle più importanti per opere antiche e di quelle che, pur con modestissime risorse, cercano di tenersi aggiornate e non le escludesse dai benefici della nuova legge.

Inoltre, l'articolo 7 dispone:

« Quando in una biblioteca pubblica materiale librario corra pericolo di dispersione o deperimento, ovvero non riesca utile agli studiosi per la sua natura o per le condizioni della biblioteca, il Ministro dell'educazione nazionale, previo parere del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può ordinare, sentito il Ministro dell'interno, che il materiale stesso sia trasferito nella biblioteca del comune capoluogo di provincia o in altra biblioteca pubblica, preferibilmente nella stessa provincia ».

Si offre così un incentivo allo svegliarsi di tutti gli appetiti del capoluogo per accaparrarsi le librerie dei piccoli comuni e vi saranno autorità compiacenti che troveranno che quella data biblioteca corre pericolo, e la si farà rientrare nei termini di questo articolo. Così tante librerie che sono utilissime dove si trovano potranno sparire o saranno collocate nei capoluoghi.

Prega il Ministro dell'educazione nazionale perchè, nell'applicazione di questa che oramai è divenuta legge, voglia attenuare la portata di questo articolo che potrebbe riuscire deleterio per le librerie in genere. È giusto che si istituiscano nei capoluoghi di provincia delle

biblioteche, ma non si trascurino gli altri comuni. L'Italia è un Paese nel quale la cultura è molto diffusa, anche nelle piccole città e in comuni rurali, e le biblioteche possono alimentare questa cultura che deve essere cura dello Stato di favorire sorvegliando, aiutando e migliorando, non sopprimendo le Biblioteche.

BARTOLI. Ha chiesto di intervenire e di parlare in seno alle Commissioni riunite delle quali non fa parte per fare una osservazione e una raccomandazione a proposito del capitolo 168 del bilancio che si discute.

Esso reca uno stanziamento di circa 9 milioni e mezzo per paghe, mercedi ecc. al personale salariato (operai, custodi e giardinieri). Si tratta di un capitolo che viene riportato in bilancio da vari anni e sempre con la stessa destinazione. È avvenuto però che per eccezione si è cominciato ad assumere personale non operaio, gravando le spese su questo capitolo e le eccezioni sono diventate così numerose che la situazione si è capovolta: l'eccezione è diventata la norma. Cioè gli operai adesso sono una eccezione rispetto a quei salariati che hanno funzione di impiegati.

Alla questione dei salariati si è voluto rimediare con un recente decreto del febbraio, secondo il quale i salariati che gravano su questo capitolo e che hanno funzioni di grado A, B, C, diventano avventizi. Apparentemente sarebbe una liberazione di questo capitolo che tornerebbe alla sua destinazione; ma vi è un rischio: dove si prendono i fondi per questa nuova categoria di avventizi? L'oratore teme che si prendano da questo capitolo con un trasporto di fondi da un titolo all'altro la cui conseguenza sarebbe fatale, perchè questo capitolo è l'unico che provvede alla manutenzione dei monumenti.

Il relatore ha attribuito giustamente al Ministro della educazione nazionale il merito delle opere grandiose compiute nel corso dell'esercizio che sta per finire, ma si tratta di opere straordinarie ed è stato merito del Ministro trovare i fondi necessari; qui invece si tratta di una spesa continua per la conservazione dei monumenti che è una necessità indèrogabile, necessità alla quale, per la trasformazione graduale di questo capitolo, da anni non si provvede a sufficienza poichè manca il

modo di recuperare queste somme su altri capitoli del bilancio.

C'è un capitolo 152 per gli scavi ed i restauri urgenti, ma il suo stanziamento ammonta a sole 740 mila lire per tutta l'Italia. Basta pensare ad Ostia antica, a Pompei, al Palatino e al Foro Romano per riconoscere l'assoluta insufficienza di tale somma.

Naturalmente il compilatore del bilancio ha compilato bene perchè questa somma va integrata con i 9 milioni e mezzo stanziati per la mano d'opera, cifra che, pur essendo sempre insufficiente, è tuttavia cospicua.

Tolti da essa 3 milioni e mezzo per spese di custodia e per le indennità di famiglia che così provvidamente il Regime ha disposto per gli operai, rimangono 6 milioni per paghe, che corrispondono a 300 mila giornate di lavoro, cioè a 1.000 giornate per ogni giorno lavorativo, calcolando a 300 giorni l'anno lavorativo. Sottratte queste 1.000 giornate di paga si tolgono completamente i mezzi per la manutenzione dei monumenti.

La cosa è veramente grave perchè i monumenti richiedono una continua manutenzione, che ne impedisca il continuo deterioramento. Per queste ragioni le Sovrintendenze si trovano nella condizione di non poter adempiere a quello che è il loro primo ufficio.

A questo proposito ricorda quanto disse il giorno precedente il senatore Martin Franklin nei riguardi di certi inconvenienti verificatisi nella sistemazione dei piani regolatori e della edilizia urbana; problemi questi ai quali debbono provvedere le Sovrintendenze. Infatti rientra nelle competenze del Ministero della educazione nazionale la revisione dei piani regolatori per impedire abusi. Allo stesso Ministero fanno riferimento molte altre leggi, per la tutela degli oggetti d'arte, dei monumenti, delle bellezze naturali e perfino del sottosuolo.

Gli inconvenienti lamentati sorgono dal conflitto dei vari interessi. Nell'impulso magnifico e così rapido, quale è quello dato dal Regime a lavori di rinnovamento nell'Urbe e in tutta Italia, è naturale che si risvegliino gli interessi dei professionisti, degli ingegneri, degli assuntori dei lavori, dei comuni e dei vari enti. Ciascuno ha il suo punto di vista da salva-

PRESIDENTE. Invita il senatore Curatulo ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX** » (1291). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Manda in nome del Senato un saluto augurale al Ministro Bottai e al Sottosegretario di Stato del Giudice. Il primo, combattente nella grande guerra e in quella per la conquista dell'Impero, il secondo, alle prime armi per la sua giovane età, nei combattimenti sul fronte greco-albanese hanno dato il loro contributo per il conseguimento della Vittoria. (*Vivissimi applausi*).

GUIDI FABIO. Ringrazia il Presidente di avergli concesso di intervenire alla riunione e di prendere la parola pur non facendo parte di queste Commissioni riunite.

Dirà brevissime parole su una legge che riteneva non ancora approvata dalla relativa Commissione. È facile ingannarsi in questa materia per il fatto della divisione del lavoro legislativo fra varie Commissioni. Si tratta della legge « Disposizioni concernenti le biblioteche dei comuni capoluogo di provincia », sulla quale dirà brevi parole per cercare di impedirne qualche dannosa conseguenza.

Vivo elogio va dato al Ministro dell'educazione nazionale per aver portato la sua attenzione sulle biblioteche, complemento necessario della scuola, mezzo indispensabile per l'incremento della cultura generale. L'articolo 1 però di questa legge dice:

« In ogni comune capoluogo di provincia, ove non esista biblioteca governativa, deve essere aperta ad un regolare servizio pubblico una biblioteca fornita di personale, locali e arredi idonei e di adeguata dotazione che le consenta l'acquisto di materiale librario moderno.

« Al servizio medesimo deve destinarsi la biblioteca pubblica già esistente, che risulti al riguardo meglio idonea.

« La destinazione è disposta con Regio de-

creto, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto coi Ministri dell'interno e delle finanze ».

È una disposizione che risente della politica invalsa di un eccessivo accentramento ai capoluoghi di provincia, lasciando in disparte i piccoli centri. Si sa che in Italia vi sono molti, anche piccoli, comuni che hanno biblioteche bellissime, antiche, con libri pregevoli, con incunaboli rarissimi. Vi sono comuni che sono centri importanti di studi secondari e che hanno bisogno di queste biblioteche.

L'oratore si chiede perchè con questa legge si debba solo provvedere ai capoluoghi di provincia e non se ne debbano estendere i benefici anche alle biblioteche dei centri minori. Sarebbe stato necessario uno studio su tutte le biblioteche d'Italia che tenesse conto di quelle più importanti per opere antiche e di quelle che, pur con modestissime risorse, cercano di tenersi aggiornate e non le escludesse dai benefici della nuova legge.

Inoltre, l'articolo 7 dispone:

« Quando in una biblioteca pubblica materiale librario corra pericolo di dispersione o deperimento, ovvero non riesca utile agli studiosi per la sua natura o per le condizioni della biblioteca, il Ministro dell'educazione nazionale, previo parere del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può ordinare, sentito il Ministro dell'interno, che il materiale stesso sia trasferito nella biblioteca del comune capoluogo di provincia o in altra biblioteca pubblica, preferibilmente nella stessa provincia ».

Si offre così un incentivo allo svegliarsi di tutti gli appetiti del capoluogo per accaparrarsi le librerie dei piccoli comuni e vi saranno autorità compiacenti che troveranno che quella data biblioteca corre pericolo, e la si farà rientrare nei termini di questo articolo. Così tante librerie che sono utilissime dove si trovano potranno sparire o saranno collocate nei capoluoghi.

Prega il Ministro dell'educazione nazionale perchè, nell'applicazione di questa che oramai è divenuta legge, voglia attenuare la portata di questo articolo che potrebbe riuscire deleterio per le librerie in genere. È giusto che si istituiscano nei capoluoghi di provincia delle

biblioteche, ma non si trascurino gli altri comuni. L'Italia è un Paese nel quale la cultura è molto diffusa, anche nelle piccole città e in comuni rurali, e le biblioteche possono alimentare questa cultura che deve essere cura dello Stato di favorire sorvegliando, aiutando e migliorando, non sopprimendo le Biblioteche.

BARTOLI. Ha chiesto di intervenire e di parlare in seno alle Commissioni riunite delle quali non fa parte per fare una osservazione e una raccomandazione a proposito del capitolo 168 del bilancio che si discute.

Esso reca uno stanziamento di circa 9 milioni e mezzo per paghe, mercedi ecc. al personale salariato (operai, custodi e giardinieri). Si tratta di un capitolo che viene riportato in bilancio da vari anni e sempre con la stessa destinazione. È avvenuto però che per eccezione si è cominciato ad assumere personale non operaio, gravando le spese su questo capitolo e le eccezioni sono diventate così numerose che la situazione si è capovolta: l'eccezione è diventata la norma. Cioè gli operai adesso sono una eccezione rispetto a quei salariati che hanno funzione di impiegati.

Alla questione dei salariati si è voluto rimediare con un recente decreto del febbraio, secondo il quale i salariati che gravano su questo capitolo e che hanno funzioni di grado A, B, C, diventano avventizi. Apparentemente sarebbe una liberazione di questo capitolo che tornerebbe alla sua destinazione; ma vi è un rischio: dove si prendono i fondi per questa nuova categoria di avventizi? L'oratore teme che si prendano da questo capitolo con un trasporto di fondi da un titolo all'altro la cui conseguenza sarebbe fatale, perchè questo capitolo è l'unico che provvede alla manutenzione dei monumenti.

Il relatore ha attribuito giustamente al Ministro della educazione nazionale il merito delle opere grandiose compiute nel corso dell'esercizio che sta per finire, ma si tratta di opere straordinarie ed è stato merito del Ministro trovare i fondi necessari; qui invece si tratta di una spesa continua per la conservazione dei monumenti che è una necessità inderogabile, necessità alla quale, per la trasformazione graduale di questo capitolo, da anni non si provvede a sufficienza poichè manca il

modo di recuperare queste somme su altri capitoli del bilancio.

C'è un capitolo 152 per gli scavi ed i restauri urgenti, ma il suo stanziamento ammonta a sole 740 mila lire per tutta l'Italia. Basta pensare ad Ostia antica, a Pompei, al Palatino e al Foro Romano per riconoscere l'assoluta insufficienza di tale somma.

Naturalmente il compilatore del bilancio ha compilato bene perchè questa somma va integrata con i 9 milioni e mezzo stanziati per la mano d'opera, cifra che, pur essendo sempre insufficiente, è tuttavia cospicua.

Tolti da essa 3 milioni e mezzo per spese di custodia e per le indennità di famiglia che così provvidamente il Regime ha disposto per gli operai, rimangono 6 milioni per paghe, che corrispondono a 300 mila giornate di lavoro, cioè a 1.000 giornate per ogni giorno lavorativo, calcolando a 300 giorni l'anno lavorativo. Sottratte queste 1.000 giornate di paga si tolgono completamente i mezzi per la manutenzione dei monumenti.

La cosa è veramente grave perchè i monumenti richiedono una continua manutenzione, che ne impedisca il continuo deterioramento. Per queste ragioni le Sovrintendenze si trovano nella condizione di non poter adempiere a quello che è il loro primo ufficio.

A questo proposito ricorda quanto disse il giorno precedente il senatore Martin Franklin nei riguardi di certi inconvenienti verificatisi nella sistemazione dei piani regolatori e della edilizia urbana; problemi questi ai quali debbono provvedere le Sovrintendenze. Infatti rientra nelle competenze del Ministero della educazione nazionale la revisione dei piani regolatori per impedire abusi. Allo stesso Ministero fanno riferimento molte altre leggi, per la tutela degli oggetti d'arte, dei monumenti, delle bellezze naturali e perfino del sottosuolo.

Gli inconvenienti lamentati sorgono dal conflitto dei vari interessi. Nell'impulso magnifico e così rapido, quale è quello dato dal Regime a lavori di rinnovamento nell'Urbe e in tutta Italia, è naturale che si risvegliano gli interessi dei professionisti, degli ingegneri, degli assuntori dei lavori, dei comuni e dei vari enti. Ciascuno ha il suo punto di vista da salva-

guardare ed il Ministro dell'educazione nazionale ha il diritto di curare che questi interessi particolari non eccedano e rechino danno all'interesse generale. Tale compito si riversa effettivamente sulle Sovrintendenze. Il Ministro ha avuto il merito di ampliare numericamente questo istituto, tanta è la sua importanza, ma i mezzi apportati non sono sufficienti allo scopo.

In un compito così gravoso l'azione del Ministro e del Sottosegretario non può che riportare il consenso del Senato, e l'oratore si augura che come essi hanno provveduto ad una organizzazione sempre migliore di questo organo da loro dipendente, così lo eleveranno e lo irrobustiranno perchè possa riuscire veramente efficace.

Le Sovrintendenze si trovano fuori di ogni competizione e bisogna porle in condizioni tali da poter esplicare completamente il loro ufficio.

Concludendo ricorda che il bilancio che si discute si riferisce ad un Ministero che prima si chiamava dell'Istruzione pubblica, ed era una funzione alta, oggi per volere del Duce si chiama dell'Educazione nazionale che è funzione ancora più alta, e in questa sua alta funzione deve trovare il consenso di tutti che darà forza alle persone eminenti che lo dirigono. Tanto più arduo il compito, tanto maggiore il merito di averlo assolto. (*Approvazioni*).

COLUMBA. Esprime la sua soddisfazione, che è anche quella di tutti coloro che hanno dedicato e dedicano la loro vita alla scuola, per le grandi realizzazioni conseguite nel campo dell'educazione nazionale per merito del Regime. Questa soddisfazione trova un'eco anche nelle relazioni presentate alle due Assemblee legislative e un plauso va dato a coloro che presiedono ad un così importante Dicastero.

È necessario però che le somme destinate alla scuola diano il maggior rendimento possibile. Ciò si potrà ottenere con una migliore regolamentazione dei servizi e con il rivolgere le massime cure all'andamento della scuola.

Parlando delle segreterie universitarie si domanda se sia stata veramente utile l'istituzione dei Direttori amministrativi che, in qualche caso, non hanno dato il risultato sperato.

Il Ministero ha inviato ispettori: bisognerà attendere il risultato di queste ispezioni.

Passando all'insegnamento rileva che si sono moltiplicate le cattedre, specie con la creazione dell'ordine medio superiore; ma gli studenti devono dedicare troppe ore agli esercizi fisici e vengono distolti dagli insegnamenti che si rivolgono allo spirito ed alla mente.

Riconosce l'importanza dell'educazione fisica ma bisogna ch'essa non sottragga le ore destinate alla cultura.

Venendo a parlare delle Accademie nota che per queste vi è una disparità di trattamento che adesso in un certo senso si va attenuando.

Ricorda la Reale Accademia di Palermo, che ha due secoli di storia, e nei momenti in cui si maturava il grande evento del Risorgimento annoverò tra i suoi soci uomini illustri quali Alessandro Manzoni, Gino Capponi e Massimo d'Azeglio, che diedero all'Accademia la loro adesione come testimonianza dell'unità spirituale della Nazione.

A questa Accademia però da molti anni non è stato assegnato alcun contributo, come quello di cui godono altre Accademie a cui è pari in grado e se essa, pur con l'esiguità dei mezzi a sua disposizione, ha continuato nella sua attività, ciò si deve alla buona volontà e alla fattiva collaborazione dei suoi soci.

Essa è profondamente grata al Duce, il sommo italiano che vuol cancellare ogni reliquato dell'odiosa distinzione tra una parte e l'altra d'Italia, che è venuto generosamente incontro ai bisogni dell'Accademia.

Esprime il voto che, appena possibile, venga assegnato nel bilancio dell'educazione nazionale un contributo fisso anche per l'Accademia Reale di Palermo, così come è stabilito per le istituzioni consimili.

Conclude con la speranza, che è anche una certezza di tutte le persone colte della Sicilia, che il suo voto sia esaudito.

BELLUZZO. Nella sua duplice qualità di professore e di ingegnere desidera, ricorrendo oggi l'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, ricordarne la grande figura di scienziato e di italiano.

Guglielmo Marconi ha schiuso al progresso scientifico vie nuove e mirabili, beneficiando l'umanità e dando nuove glorie all'Italia. Il

memore pensiero dei senatori, che lo ebbero camerata modesto ed assiduo nel lavoro legislativo, sale a lui con commossa reverenza. (*Applausi vivissimi e generali*).

Farà poche osservazioni, non essendovi invero nulla da aggiungere alla esauriente relazione del senatore Leicht.

Crede che vi sia da compiacersi dell'esperimento di riduzione dell'anno scolastico a soli cinque mesi. Imposto dalle esigenze della guerra, tale esperimento ha dato risultati che permettono di prendere in considerazione, a suo modo di vedere, la possibilità di ripeterlo anche in futuro. Non gli sembra infatti che se ne debba temere danno per lo svolgimento dei programmi scolastici; la sua personale esperienza di professore gli permette di credere che cinque mesi di scuola, purchè siano ridotte al minimo le giornate di vacanza, sono sufficienti a svolgere l'intero corso di studi prescritto. Egli stesso, infatti, ha potuto terminarlo in sessanta lezioni. Ricorda del resto che al politecnico di Zurigo l'anno scolastico dura cinque mesi. Eccezioni potranno forse essere consigliabili per quelle materie che esigono esercitazioni di laboratorio, ma si tenga presente che, adottando definitivamente un anno scolastico di cinque mesi, e facendolo cominciare ai primi di febbraio, si viene a risparmiare una ingente quantità di combustibile per il riscaldamento delle aule.

Come ingegnere prega il Ministero di voler rivolgere la sua attenzione al problema della attrezzatura tecnica delle scuole di ingegneria. Comprende che vi sono difficoltà gravi all'incremento degli impianti tecnici, per lo più molto costosi, ma crede che una notevole economia si potrebbe conseguire se si coordinassero le numerose scuole di ingegneria attualmente esistenti, in modo da raggruppare certi insegnamenti speciali in un numero limitato di sedi universitarie, sulle quali si potrebbero far convergere tutti i mezzi economici dei quali si dispone per ogni ramo della tecnica; mezzi che vanno invece sparpagliati in innumerevoli direzioni, con molta spesa e poco frutto.

Oggi accade, infatti, che in ognuna delle università dove esiste una facoltà di ingegneria, si cerca di rendere questa facoltà com-

pleta, moltiplicandovi le cattedre e i gabinetti scientifici e di ricerche. Inoltre si moltiplicano ancora le scuole esistenti. Così, per esempio, mentre già esistono due scuole di ingegneria navale, una a Napoli e l'altra a Genova, si parla della prossima istituzione di una terza scuola a Trieste. Non crede che ve ne sia bisogno; basterebbe la sola scuola di Genova, arricchita e potenziata dall'afflusso di tutti i fondi che ora vanno divisi con l'altra scuola e domani anche con la terza che si pensa di fondare. È evidente che ove si organizzasse l'insegnamento tecnico con un criterio di concentrazione delle specializzazioni, il materiale di studio potrebbe essere portato, senza eccessiva spesa, al grado di perfezione che, date le trasformazioni incessanti della scienza, è condizione indispensabile di un insegnamento non arretrato rispetto a quello degli altri paesi, ma degno delle alte tradizioni della tecnica italiana.

A questa il Paese deve, ed è merito che il Fascismo rivendicò fin dai suoi inizi, molta parte della felice conclusione dell'altra guerra, e certamente i senatori ricordano il lavoro fervido degli ingegneri e dei tecnici che coadiuvarono il benemerito generale Dallolio nella opera di fornitura di apparecchi, armi, munizioni e congegni alle Forze Armate che ci portarono alla conclusiva vittoria di Vittorio Veneto. Oggi la guerra è sempre più diventata una guerra di tecnici, e l'importanza dell'insegnamento dell'ingegneria e della meccanica deve essere valutata anche in ordine alle esigenze belliche del Paese.

È sicuro che la sua raccomandazione a favore dell'insegnamento tecnico, e delle misure che valgono a incrementarlo, troverà il favore di ministri fascisti, memori che furono gli studenti del Politecnico di Milano che per primi, affrontando un corteo di sovversivi in Via Dante, diedero la prova che l'appello del Duce alla gioventù studiosa era stato raccolto con fede patriottica. Era del resto parte del programma iniziale del Fascismo la valorizzazione della tecnica, e più volte il Duce ha affermato la sua fiducia e la sua alta considerazione per i tecnici italiani. (*Applausi*).

PEREZ. Rileva come la nitida relazione del camerata Leicht sia veramente interessante e

tocchi con grande competenza e squisito tatto i vari e complessi problemi della Scuola.

Si associa innanzi tutto al senatore Columba nella speranza che venga assegnato un contributo fisso alla Reale Accademia di Palermo di così nobili e antiche tradizioni, così come avviene per le altre Accademie.

Desidera fare qualche considerazione per quanto si riferisce all'ordine universitario e particolarmente all'insegnamento medico, richiamando tutta l'attenzione del Ministro sulla necessità e urgenza di aumentare la potenzialità dell'insegnamento pratico che, dato il sempre crescente numero di studenti, oltremodo difetta specialmente nelle grandi università.

Nonostante il notevole contributo apportato alla risoluzione del problema dai Ministri De Vecchi e Bottai, al quale ultimo rivolge un devoto saluto augurale, si riscontrano ancora parecchie deficienze nell'insegnamento universitario.

Si deve tener ben presente che mentre si sono andate continuamente moltiplicando le cattedre di materie sia fondamentali che complementari, quelle delle più antiche e più classicamente fondamentali materie, che costituiscono la prima, vera, assolutamente indispensabile base della cultura medica, sono rimaste immutate tali quali erano cinquant'anni fa, quando gli studenti (prendo come esempio la Università di Roma) per ogni anno di corso non superavano i 40-50 allievi, mentre oggi superano per la facoltà di medicina i 300 per anno di corso. Non è materialmente possibile, dati i mezzi di cui gli insegnamenti dispongono, un serio tirocinio, specialmente poi nel campo pratico, trattandosi di materie eminentemente di applicazione pratica.

Basti semplicemente dire che non è più possibile studiare, come sarebbe assolutamente indispensabile, l'anatomia, corso oggi frequentato da più di 900 studenti, cui dovrebbe accudire, senza avere nemmeno i mezzi necessari, l'unico professore titolare e pochi assistenti.

Lo stesso dicasi degli insegnamenti clinici.

Si rende pertanto indispensabile, non appena sarà possibile, l'aumento del numero di cattedre di tali fundamentalissime e basali materie; ma intanto, senza aumento di oneri, moltissimo

potrebbe farsi usufruendo dei vari padiglioni che si trovano negli ospedali delle grandi città, dotati di numerosi reparti e benissimo attrezzati, dove molti studenti potrebbero essere distribuiti.

Con ciò si eviterebbe anche l'altro inconveniente dell'assenteismo degli studenti dalle lezioni, dovuto all'eccessivo affollamento di essi in aule troppo ristrette.

Preoccupante è anche la deficienza degli assistenti sia per il numero, sia perchè, date le retribuzioni assolutamente inadeguate per gli indispensabili bisogni di vita, molti fra i migliori e più bravi giovani disertano, e quelli che rimangono non possono dedicare tutta la loro attività ai doveri inerenti alla intensa e complessa attività che debbono estrinsecare sia nel campo dell'assistenza didattica, sia in quello clinico, che in quello scientifico.

Ne segue che anche l'attività scientifica ne resta oltremodo compromessa. Molto si pubblica, ma troppo superficialmente e con assai scarsa importanza di lavori. Vi è un aumento nella produzione scientifica, ma questa difetta qualitativamente.

Tale deficienza ha un grande riflesso nella carriera scientifica, dalla libera docenza ai concorsi per cattedre universitarie, dove si è finito, per tutto un complesso di considerazioni personali, col non valorizzare i reali valori.

Ad evitare i numerosi e spesso assai deplorabili inconvenienti che si notano in questi campi, bisogna richiedere una seria preparazione ed intensa applicazione scientifica e pratica; serii, sia pure poco numerosi, ma profondi e importanti lavori; obbiettiva e coscienziosa valutazione, attraverso rigorosi esami, della cultura e competenza tecnica dei futuri maestri.

Esami e concorsi che è indispensabile circondare delle dovute garanzie e che dovrebbero esigersi per il conferimento di qualsiasi posto.

Trattasi di provvedimenti che non implicano particolari oneri finanziari, ma soltanto nette e precise disposizioni atte a realizzare quella efficacia didattica e quella serietà di valutazione oggi più che mai indispensabili.

SAN MARTINO. Esprime la fiducia che il Ministero vorrà rivolgere la sua attenzione al grave problema dei professionisti della musica, che attraversano un periodo di gravi difficoltà e di penose incertezze.

Mentre da una parte il loro numero è andato aumentando, si sono venuti contraendo gli sbocchi che si offrivano alla loro attività. Molte istituzioni che ne assorbivano il lavoro professionale si trovano nella impossibilità di continuare a svolgere la loro attività, date le condizioni economiche disagiate in cui versano, cagionate in gran parte dalle paghe iperboliche richieste da certi artisti per le loro prestazioni. Se si pensa che una rappresentazione teatrale in grandi teatri costa in media dalle 90 alle 140 mila lire, e che vi sono artisti che chiedono per una serata un compenso di oltre 20 mila lire, si capirà come non sia facile, per certe istituzioni minori, continuare a svolgere la loro funzione.

Il Ministero dell'educazione nazionale e quello della cultura popolare si sforzano di soccorrere coloro che sono colpiti da questa crisi, e un'attività non meno encomiabile la svolgono gli enti corporativi. Talvolta questa loro opera, però, non è tanto animata da pura preoccupazione artistica, quanto da motivi di opportunità politica o di umana compassione. Si sono pertanto create numerose cattedre nuove di insegnamenti musicali, e si sono pareggiate scuole di musica non necessarie. Ma in questo modo si rischia di creare o degli organismi che sarà difficile alimentare, oppure una massa di professionisti che poi non troveranno lavoro, e finiranno per formare un proletariato di spostati, cui non riuscirà di vivere sui loro diplomi e sulle loro patenti.

Un rimedio potrebbe trovarsi nel limitare la maggior parte di queste scuole all'insegnamento dei primi rudimenti dell'arte musicale, facendone delle scuole elementari della musica. Ma praticamente avviene che ogni piccola scuola, per ragioni di fierezza e di emulazione, non vuol essere da meno delle altre, e pretende di far percorrere ai propri allievi tutta la scala dell'istruzione musicale. Raccomanda pertanto al Sottosegretario di Stato che si studi la maniera di lasciare pure una larga base di partenza a coloro che aspirano allo

studio della musica, ma che si limiti e si renda difficile l'accesso ai gradi di studio superiori, in modo che una gran parte dei meno idonei si fermi al momento opportuno per poter ancora cambiare strada e dedicarsi ad altri studi.

Prima di terminare vuol far presente un caso particolare che illustra le lamentate condizioni suesposte. Si tratta dei giovani abilitati all'insegnamento di canto corale nelle scuole. Mentre sono state aumentate le cattedre che preparano i giovani all'insegnamento del canto corale, la riforma della scuola media ne ha abolito l'insegnamento che prima era impartito nella scuola inferiore di magistero. Si domanda dove troveranno da lavorare i giovani che escono dalle scuole di abilitazione. Chiede che la questione sia riesaminata e che si ridia al canto corale il posto che gli spetta nelle scuole dell'ordine medio.

LEICHT, *relatore*. Dirà soltanto poche parole in aggiunta alla sua relazione.

Ha ascoltato con molto interesse i discorsi dei colleghi e dichiara che molte delle idee da loro svolte corrispondono alle sue, pur comprendendo che il loro accoglimento possa incontrare difficoltà, in quanto comporta quasi sempre un aumento di spesa.

Le osservazioni del senatore Guidi, a proposito delle biblioteche da istituirsi nei capoluoghi, sono pressochè identiche a quelle che egli stesso ebbe a formulare quando la legge fu discussa nella Commissione dell'educazione nazionale. Osservò allora che sarebbe stato opportuno istituire una biblioteca in ogni centro dove fosse una scuola secondaria o comunque esistessero tradizioni di vita culturale. Certo sarebbe desiderabile che una biblioteca sorgesse in ogni comune o quanto meno in ogni capoluogo di mandamento. Ma in attesa di realizzare questa speranza, la legge ha già fatto molto, provvedendo a deficienze gravi, poichè vi erano capoluoghi di provincia completamente sprovvisti di biblioteca. Essa costituisce la pietra fondamentale, sulla quale si potrà in seguito costruire quella generale diffusione delle biblioteche che ogni persona di cultura si augura.

Si associa ai senatori Bartoli e Columba, e con particolare calore fa sue le raccomandazioni del senatore Perez, specialmente per

quanto riguarda l'organizzazione delle facoltà di medicina. Nè può dissentire dal senatore San Martino, giacchè è indubbiamente necessario provvedere a una adeguata organizzazione dell'insegnamento musicale, in modo che non si crei intorno alla musica, antico vanto dell'Italia, una folla di spostati intellettuali.

La raccomandazione del senatore Belluzzo lo trova tanto più consenziente, in quanto durante la permanenza del senatore Belluzzo al Ministero dell'educazione nazionale ebbe l'onore di studiare con lui, quale Sottosegretario di Stato, un progetto di coordinazione dell'insegnamento tecnico attraverso la specializzazione delle singole università. Difficoltà economiche costrinsero ad abbandonare per allora il progetto, ma egli sarebbe lieto se oggi esso tornasse all'esame del Ministero.

Rileva con soddisfazione che la discussione è stata indice chiaro dell'appassionato interesse del Senato per i problemi della cultura nazionale. Mentre studenti e professori combattono, con gli altri figli del popolo italiano, per difendere e rendere più potente l'impero politico d'Italia, è bene che non si dimentichi che esiste da molti secoli un altro impero dell'Italia nel mondo, quello del suo primato culturale. È certo che anche questo sarà rinvigorito ed esteso dopo la vittoria delle armi italiane sui campi di battaglia.

BODRERO, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Ringrazia innanzi tutto il Presidente del Senato per le cordiali parole di saluto rivolte al Ministro Bottai e al Sottosegretario Del Giudice, i quali danno al Paese un esempio insigne combattendo per la imminente Vittoria e per l'attuazione del destino imperiale d'Italia. (*Vivi applausi*).

Associandosi a questo saluto, lo estende a tutta la mirabile gioventù italiana e specialmente a quella universitaria che è volontariamente accorsa sui vari fronti di guerra, continuando nella luminosa e gloriosa tradizione della nostra storia, in cui dove non è gioventù non è grandezza e nella quale, quante volte la gioventù ha preso la direzione di un movimento e di un'idea, li ha sempre portati alla vittoria. A questa gioventù esprime il saluto riconoscente e deferente del Ministero dell'educa-

zione nazionale e del Senato del Regno. (*Applausi*).

Ed un saluto non meno cordiale vada anche agli insegnanti ed ai funzionari che combattono con questa gioventù e a tutti i valorosi collaboratori dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'educazione nazionale che, pur essendo rimasti al loro posto di responsabilità, meritano una parola di lode e di incitamento per la passione che mettono nell'adempimento del loro dovere. Uomini di profonda coscienza e investiti della santità e della difficoltà della loro missione essi sono veramente di esempio alla Nazione; crede giusto ed opportuno che anche questo personale riceva una parola di incitamento, di conforto e di compiacimento che lo incoraggi a proseguire nella tradizione della scuola italiana.

Ringrazia il senatore Leicht per la pregevole relazione nella quale gran parte dei problemi essenziali del Ministero sono stati approfonditi con la ben nota competenza che al relatore deriva dalla sua lunga appartenenza alla scuola e dall'interesse profondo e vivo che egli nutre per lo studio dei problemi didattici, e dichiara di consentire con lui in molte delle osservazioni e delle proposte su taluni sviluppi della scuola italiana. Osserva che il bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, che assomma alla cifra cospicua di 2 miliardi e 610 milioni, è un bilancio i cui 9 decimi riguardano pagamenti di stipendi. Si tratta quindi di un'amministrazione composta esclusivamente di uomini e che non ha un contenuto materiale come altri dicasteri. Eguale osservazione può farsi riguardo alla popolazione che da questo Ministero viene amministrata. Il bilancio dovrebbe pertanto aumentare automaticamente in proporzione dell'aumento della popolazione italiana, ciò che non è finora avvenuto: a questa esigenza fondamentale si riducono sostanzialmente tutte le osservazioni che sono state fatte nel corso della discussione. Le necessità della scuola italiana sono considerate dal Ministero in relazione ai mezzi di cui dispone e se c'è un Ministero che deve particolarmente insistere presso l'amministrazione delle finanze per ottenere integrazioni al suo bilancio è precisamente quello dell'educazione nazionale.

È stato accennato alla necessità di specializzare le unità soprattutto per ovviare a certi inconvenienti derivanti dall'aumento della popolazione universitaria. Effettivamente il numero degli studenti è notevolmente cresciuto e le cifre della relazione del senatore Leicht possono completamente illuminare su questo fenomeno tutt'altro che consolante e che deriva essenzialmente dal fatto che un certo strato sociale, quello che manda i suoi figli all'università, è cresciuto sproporzionatamente rispetto alle possibilità di assorbimento offerte dalla vita nazionale.

Una riforma atta a sanare questo stato di cose non può però partire dalla scuola, perchè qualunque provvedimento escogitato per sfollare le università riuscirebbe inefficace; nè l'aumento delle tasse universitarie, nè una maggiore severità negli esami otterrebbero infatti l'intento di allontanare dalle università chi abbia iniziato gli studi con l'intento di conseguire un diploma di laurea.

È la vita stessa, invece, che deve far diminuire le esigenze universitarie, attribuendo maggior valore ai titoli di studio inferiori, specie per gran parte di quelle professioni dove il titolo accademico è del tutto superfluo.

Un'altra ragione del fenomeno dell'affollamento delle università deve ricercarsi nell'autonomia finanziaria di cui esse fruiscono; autonomia che ha dato luogo recentemente alla necessità di porre a fianco del Rettore un direttore amministrativo. L'autonomia finanziaria porta inevitabilmente ad un aumento nel numero degli studenti poichè l'introito delle tasse rappresenta la base fondamentale del bilancio delle università. D'altra parte, per un circolo vizioso, l'aumento degli studenti importa un aumento di spese di attrezzatura, perchè ogni università, in concorrenza con le altre, si preoccupa di offrire ai propri iscritti la migliore organizzazione didattica.

Questo problema s'impenna con l'altro attinente all'organizzazione scientifica: ogni università intende essere universale e per far ciò ha bisogno di accogliere il più gran numero possibile di studenti, offrendo loro la possibilità di conseguire tutte le lauree e tutte le specializzazioni che sono caratteristiche dell'ordinamento attuale. Ciò fatalmente finisce per in-

fluire anche sulla serietà con la quale vengono condotti i singoli corsi.

Circa il desiderio manifestato dal relatore, che venga cioè risollevato il prestigio delle università minori, nelle quali effettivamente si studia con maggiore serietà di intenti dato il contatto diretto che c'è fra insegnanti ed allievi, bisogna tener presenti le necessità del bilancio, perchè si tratta in sostanza di una questione di mezzi e di spesa. Sarebbe piuttosto desiderabile che le università si specializzassero, in armonia a direttive che potrebbero in molti casi essere impartite dal Consiglio nazionale delle ricerche, e che non tutte aspirassero ad essere universali; ma purtroppo le università sono distolte dal far questo, oltre che dalle proprie difficoltà amministrative, anche da un certo inevitabile e, sotto certi punti di vista fecondo, amor proprio.

Il relatore si è anche occupato delle applicazioni della Carta della Scuola, la quale costituisce un quadro magnifico ricapitolativo della organizzazione didattica del Regime fascista. Essa ha introdotto alcune novità che sono in corso di attuazione, alcune delle quali però esigeranno un lungo periodo di studio. Fra queste novità due meritano di essere poste particolarmente in rilievo: la più importante è quella della introduzione del lavoro, che deve avere un grandissimo valore di ammaestramento, specie per la gioventù di quella classe sociale che sarà un giorno la classe dirigente della Nazione.

La gioventù italiana si è dimostrata molto soddisfatta dell'esperimento iniziato quest'anno, dando prova di aver veramente gradito la introduzione del lavoro che ha considerato come una distrazione dalle fatiche dello studio e, nello stesso tempo, come una integrazione della sua formazione spirituale.

L'attuazione di questa nobilissima aspirazione ha incontrato però alcune difficoltà sia per ragioni di tecnica didattica e di orari, sia avuto riguardo alle varie attitudini della gioventù e sia, infine, per la necessità che la conseguente produzione non rappresenti una concorrenza nei confronti del lavoro ordinario.

Un'altra novità è costituita dalla istituzione della scuola media unica, che realizza un antico sogno di pedagogisti e di politici della

scuola. Questo problema, visto attraverso i programmi di diversi partiti, era stato allontanato dalla realtà della vita scolastica poichè era stato considerato da punti di vista politici e non dal punto di vista della reale utilità della istituzione di una scuola media unica.

La nuova scuola media ha avuto un successo trionfale e nel primo anno dalla sua istituzione ha già palesato le qualità specifiche della sua organizzazione, i vantaggi e i benefici che potrà recare alla scolaresca italiana. Essa è una scuola centrale e si può dire la più importante di tutte, perchè è quella in cui si determina l'orientamento dei giovani verso una piuttosto che un'altra carriera. In essa lo scolaro è sottratto ad una rigida valutazione aritmetica per essere giudicato nel suo complesso intellettuale, vagliato nelle sue attitudini e indirizzato verso la carriera più rispondente alle sue capacità, sotto la costante cura e il contatto diretto dei docenti che non si limitano più alla sua formazione mentale, ma lo guidano e lo indirizzano verso la vita.

La nuova scuola media presenta il vantaggio che il giovane che vi appartiene ha dai 10 ai 13 anni, un'età cioè che gli conferisce una autorità per poter scegliere, di fronte a sè stesso e alla propria famiglia, la scuola superiore che intende un giorno frequentare.

Rispondendo alle osservazioni fatte dal senatore Guidi rileva che il Ministero dell'educazione nazionale non trascura le biblioteche dei piccoli centri e non manca di dare loro sussidi, se pure talvolta in limiti necessariamente modesti.

È d'accordo che esistono dei piccoli centri che, pur non essendo capoluoghi di provincia, per la loro importanza culturale e storica è opportuno siano dotati di biblioteche ottimamente attrezzate; ma anche qui si urta contro difficoltà di bilancio. Si è già provveduto con apposita legge per le biblioteche dei capoluoghi di provincia e si provvederà anche per quelle dei centri minori, ma è necessario che, accanto allo Stato, pensino a dare il loro contributo anche gli Enti locali che hanno interesse a tenere desta la vita intellettuale della loro collettività.

Assicura il senatore Bartoli che la questione dei salariati sta molto a cuore del Ministero

dell'educazione nazionale. Rimane però sempre il fatto che, essendosi autorizzata l'assunzione di salariati che non erano operai, è aumentata la classe dei salariati ed è diminuita quella degli operai specializzati.

Riconosce l'importanza del problema dei monumenti e del personale necessario alla loro manutenzione; esso è tenuto presente dal Ministero dell'educazione nazionale che si augura sia al più presto risolto nel modo desiderato. Circa l'intervento dei Sovrintendenti alle Belle Arti, assicura che essi adempiono al loro compito con la più grande energia rappresentando spesso un interesse ideale estetico che lotta contro un interesse industriale più forte. Il Ministero si adopererà per aiutare tali funzionari nel difficile adempimento della loro missione. Al senatore Columba risponde che, effettivamente, l'educazione fisica e l'attività sportiva dei giovani potrebbero talvolta andare al di là dell'armonica fusione del principio « mens sana in corpore sano ». Esiste però un organo di collegamento tra la G.I.L. e il Ministero dell'educazione nazionale, che ha lo scopo di coordinare il più possibile l'addestramento fisico con quello spirituale e quest'organo è rappresentato in ogni provincia nei Provveditorati agli studi.

Si associa di tutto cuore alla commossa rievocazione che il senatore Belluzzo ha fatto della gloriosa memoria di Guglielmo Marconi. Egli ha anche prospettato l'opportunità di ridurre i mesi di scuola. Il problema è complesso e grave, perchè si tratta di determinare se sia più proficuo uno studio concentrato di pochi mesi oppure uno studio alternato con periodi di riposo che consentano un assorbimento della materia insegnata.

È d'opinione che qualche intervallo nel periodo degli studi sia non solo utile ma necessario, perchè non c'è lavoro che abbia maggiormente bisogno di sosta per raccogliere le proprie forze quanto quello intellettuale. Per comprendere questo basta riportarsi un po' indietro con gli anni e ricordare la propria gioventù e la propria vita scolastica.

Il senatore Perez ha trattato problemi relativi all'insegnamento della medicina ed ha espresso il desiderio per l'aumento e lo sdoppiamento delle cattedre fondamentali. È d'ac-

cordo con lui che nella facoltà di medicina gli studenti sono così numerosi che molti di essi non possono partecipare attivamente al lavoro clinico e in special modo alle esercitazioni di anatomia, e che un aumento delle cattedre sarebbe veramente desiderabile. Ma anche per la risoluzione di questo problema, come per quello delle università minori, ostano difficoltà finanziarie difficilmente superabili.

Circa la raccomandazione di impartire gli insegnamenti clinici negli ospedali, osserva che è molto difficile poter infliggere, è la parola esatta, a un direttore di ospedale la presenza dei docenti e studenti universitari. Ricorda che allorquando si trattò la famosa questione della clinicizzazione degli ospedali si delineò netta la resistenza da parte degli ospedali per conservare la propria autonomia.

Crede che la questione possa essere risolta nel modo migliore col potenziare le cliniche universitarie, fornendo loro i mezzi ed il materiale occorrente.

La questione degli assistenti universitari si agita da molti anni; è necessario però distinguere caso per caso, cattedra per cattedra. Talvolta il titolo di assistente rappresenta per l'interessato un'autorità professionale di grandissima importanza, talvolta invece l'assistente compie un lavoro che non costituisce un perfezionamento scientifico se non è addirittura perfettamente infruttifero. Bisogna distinguere la questione che si potrebbe dire impiegatizia dall'autorità professionale che deriva all'assistente da questo incarico. Lo studio di tale questione può essere abbinato a quello della libera docenza, problema grave anch'esso, che involge la necessità di considerare elementi tra

i quali non si è riusciti finora a trovare una linea di demarcazione.

Rassicura il senatore Di San Martino circa la questione del canto corale. È stato soppresso nella scuola media unica, ma esiste, e forse con vantaggio, nelle organizzazioni della G.I.L., quindi il suo sviluppo rimane assicurato.

Concludendo assicura che la scuola italiana è veramente degna del momento storico che si attraversa. Essa, in omaggio alle precise direttive del Duce, è la grande fucina dove si stanno formando i nuovi dirigenti dell'Italia imperiale. Nella scuola odierna si avverte una consolante differenza da quella della generazione precedente. Fa piacere constatare, vivendo a diretto contatto dei giovani, la parte che in forma così ardente ed appassionata essi prendono alle meravigliose realtà che oggi si vivono. La scuola è guidata e governata da uomini esemplari e perciò non può fallire ai suoi compiti per le generazioni nuove protese verso un radioso avvenire. A noi spetta la responsabilità che la nuova gioventù abbia una preparazione piena, sagace e soprattutto ispirata alla nobilissima tradizione italiana. Potremo così esser sicuri di affidare questa nostra Italia in mani degne, nobili e pure. (*Applausi vivissimi*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categorie e dell'articolo unico del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(76^a riunione)

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(27^a riunione)

Sabato 26 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

«Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX» (1294 - *rel.* Maraviglia) - *Oratori:* Perez, Cian, San Martino, Polverelli, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare,* Presidente

970

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti,

Tip. del Senato (1500)

Alessandri, Bazan, Belluzzo, Burzagli, Carapelle, Cardinali Giuseppe, Casoli, Castelli, Cian Vittorio, Cipolla, Cremonesi, Curatulo, De Santis, Di Marzo, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Gatti Girolamo, Gigante, Giordano, Giovara, Giuliano Balbino, Giuria, Guidotti, Ingianni, Leicht, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Marro, Mazzoni, Medolaghi, Miari de Cumani, Micheli, Montresor, Motta, Ovio, Pende, Perez, Petrone Michele, Piola Caselli, Quarta, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Ricci Umberto, Romano Michele, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Rubino, Sailer, Sandicchi, San Martino Valperga, Schanzer, Sechi, Sitta, Solmi, Spasiano, Vinassa de Regny, Vinci, Zerboglio e Zupelli.

Sono presenti anche il Sottosegretario di Stato per le finanze e quello per la cultura popolare.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Badaloni, Barbi, Bardelli, Contini Bonacossi, Crispolti, De Riseis, Galli, Gazzera, Genovesi, Goidanich, Moresco, Rebuca, Sirianni e Venturi.

PRESIDENTE. Invita il senatore Curatulo ad assumere le funzioni di segretario.

CURATULO, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX** » (1294). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Nella riunione di ieri il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, con cuore di maestro, rivolse il pensiero agli studenti e agli insegnanti in armi ed il Senato, col suo plauso, si associò a lui. Invita oggi il Senato a rivolgere il pensiero ai corrispondenti di guerra, che fanno la stessa vita dei combattenti e che corrono gli stessi rischi. Ricorda poi che il Ministro della cultura popolare fin dai primi giorni della guerra vola, quale osservatore, sui mari e sui territori del nemico. La semplicità che egli pone nell'assolvere questo compito aggiunge significato al suo gesto. Prega il Sottosegretario di Stato di rendersi interprete di questi sentimenti suoi e del Senato presso il Ministro. (*Vivi applausi*).

PEREZ. Prega il Sottosegretario di Stato per la cultura popolare di voler richiamare l'attenzione degli organi competenti affinché esercitino la doverosa sorveglianza sulla applicazione delle leggi che presiedono alla moralità pubblica. In quest'ora nella quale la Nazione tende tutto il suo sforzo militare, civile e morale per la Vittoria, questa applicazione e questa preoccupazione nel campo della pubblica moralità debbono essere in primo piano.

Ricorda una circolare del Duce dell'anno V, antica ma sempre recente e mirabile per il contenuto, nella quale giustamente si rileva il desiderio insaziabile dei godimenti materiali dilagante in tutto il mondo civile, quasi che l'umanità non abbia altro scopo se non di godere immensamente con la ricerca di nuovi mezzi di piacere, mentre urgerebbero moderazione e lavoro proficuo. Con questa circolare si provvede allo scopo di combattere questa tendenza per la rigorosa tutela della pubblica moralità affinché i germi della corruzione non abbassino le energie del popolo.

PRESIDENTE. Ritiene che l'argomento accennato dal senatore Perez, almeno per la

parte trattata fin qui, non riguardi il bilancio in discussione ma quello piuttosto dell'interno, e prega l'oratore di restare nell'ambito della competenza del Ministero della cultura popolare.

PEREZ. Ha parlato della moralità prendendo lo spunto da quanto è detto nella relazione. Chiede che il Ministero della cultura popolare si interessi di tutto quanto riguarda il campo artistico e la stampa, degli spettacoli cinematografici e di varietà per evitare che possa esserne danneggiata la pubblica moralità. Chiede l'applicazione delle leggi emanate a questo proposito per le quali esso è l'organo di collegamento tra lo Stato e la società nel campo della cultura, come ha ben detto il relatore.

CIAN. L'anno scorso, come relatore, ebbe l'occasione di toccare certi punti delicati sul tema della difesa della razza. Riprendendo ora a trattare lo stesso tema, si appella ai colleghi che hanno maggiore competenza in questa materia (e uno fra i più valenti di essi, il senatore Marro, è in questo momento al suo fianco) per chieder loro se la razza deve esser difesa solo nel senso fisico e fisiologico della parola. Egli pensa che nella razza non può esaltarsi solo l'energia fisica ma più ancora la nobiltà morale e l'altezza intellettuale. E, perchè non manchi un organo di propaganda nella stampa per la difesa della razza, crede che il Ministero dovrebbe trattare un programma, iniziandone anche l'esecuzione, per la difesa della razza nel senso morale della parola; il programma potrebbe essere svolto efficacemente senza per questo trasformare i giornali in pulpiti di moralità.

Per chiarire la sua idea tratterà un punto oscuro e antipatico della vita moderna, connesso con la tutela della maternità e dell'infanzia. Anche questo è un settore sottoposto alla disciplina del Ministero dell'interno, ma dopo quanto ha premesso, ritiene opportuno toccarlo: è il problema delle ragazze-madri.

PRESIDENTE. Osserva che non è questa la sede per parlare di tale questione, che poteva essere sollevata in occasione della discussione del bilancio dell'interno. Oggi si può parlare dell'opera della stampa nei riguardi delle ragazze-madri, ma non del trattamento

che si fa loro, anche perchè il Sottosegretario presente non potrebbe rispondere. Si appella alla comprensione del senatore Cian.

CIAN. Accetta il richiamo del Presidente. Con le sue parole ha inteso dimostrare la necessità di un'azione di propaganda da parte della stampa in modo da farla cooperare con le forze che agiscono per il miglioramento della razza.

Quanto al problema demografico, e qui entra nel campo specifico della Stampa e della Propaganda, fa notare che non è solo un problema di quantità, e che non si deve solo aspirare ad accrescere il numero degli italiani ad ogni costo, trascurando la qualità. I mezzi per questo miglioramento della qualità dei nati e dei nascituri possono essere anche il cinematografo, il teatro e tutta l'attività della stampa.

Su queste sue richieste attende una risposta dal relatore o dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare.

SAN MARTINO VALPERGA. Richiama l'attenzione del Sottosegretario di Stato per la cultura popolare sulla nostra propaganda musicale all'estero. Come è noto, parecchi nostri artisti sono inviati oltre frontiera, ma alcuni di essi non sono degni della nostra migliore tradizione musicale. Nessun appunto si può fare all'opera svolta in questo campo dal Ministero della cultura popolare: le scelte fatte dal Ministero sono ottime, come ottimi sono gli scambi di artisti italiani e stranieri. Vi sono però altre istituzioni autorizzate a preparare giri di concerti all'estero che, non avendo adeguata competenza in materia artistico-musicale, non possono scegliere convenientemente gli artisti.

Sarebbe bene che il Ministero della cultura popolare avocasse a sé tutta l'organizzazione dei giri dei nostri artisti musicali all'estero istituendo un controllo non solo sulla scelta degli artisti, ma anche sugli scambi dei nostri artisti con quelli stranieri.

L'oratore si augura che la sua raccomandazione sia tenuta nel debito conto dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare.

MARAVIGLIA, *relatore*. Rileva, come già ha osservato il Presidente, che le varie questioni trattate dai senatori Perez e Cian non rientrano nella competenza del Ministero della

cultura popolare. Il senatore Cian ha obiettato che la stampa si occupa di tutti i problemi della vita nazionale e che quindi egli poteva parlare della maternità ed infanzia, della tutela della razza e della questione delle ragazze madri. Seguendo questo criterio si potrebbero toccare, in occasione della discussione del bilancio del Ministero della cultura popolare, tutte le attività spiegate dallo Stato, perchè la stampa si occupa di tutti i più svariati aspetti della vita nazionale. Se così si facesse, è indubbio che si cadrebbe in errore. In occasione della discussione del bilancio del Ministero della cultura popolare, se si vuole parlare della stampa, non si può parlare che del modo con cui essa funziona.

La discussione dei bilanci dei vari Ministeri ha fornito l'occasione al Senato di rivolgere un saluto cordiale a tutte le categorie di funzionari che adempiono il loro dovere sui campi di battaglia. Il Presidente del Senato, all'inizio della discussione del bilancio in esame, ha rivolto parole di elogio ai corrispondenti di guerra che condividono le stesse fatiche e gli stessi pericoli dei nostri combattenti. Alcuni di essi hanno compiuto il supremo sacrificio della vita nell'adempimento del loro dovere, trovando una morte gloriosa in mezzo alle nostre truppe. I nomi dei giornalisti caduti sul campo non possono essere dimenticati. Essi sono: Mariano Bruno, redattore sportivo del « Messaggero », Del Prà Pino, redattore di « Libro e moschetto » e collaboratore del « Secolo-Sera », Giani Nicolò, direttore della « Cronaca prealpina », Bonazzi Ferdinando, redattore della « Gazzetta del popolo », tutti caduti sul fronte greco; Pallotta Della Torre Guido, redattore della « Gazzetta del popolo », deceduto in prigionia in Egitto. A tutti questi prodi vada il nostro riconoscente pensiero e il nostro commosso saluto. (*Applausi*).

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Ringrazia innanzi tutto il senatore Maraviglia per la sua chiara, coscienziosa ed esauriente relazione, con la quale ha illustrato le molteplici attività spiegate dal Ministero. A causa dello stato di guerra, hanno avuto grande sviluppo i servizi della stampa e della radio. La propaganda inglese,

americana, greca è seguita attentamente dal Ministero della cultura popolare. Questa assidua vigilanza è tanto più necessaria, in quanto la propaganda nemica non è leale come la nostra e diffonde nel mondo menzogne e informazioni tendenziose, alle quali occorre rispondere immediatamente. Le notizie false sono subito smentite dalla nostra stampa e dalla nostra radio.

Informa che il Ministero ha 171 funzionari richiamati alle armi e primo tra essi il Ministro a cui il Presidente ha testè rivolto un saluto augurale. A nome del Ministero, ringrazia vivamente.

Il Ministero ha anche organizzato un nucleo di giornalisti che sono stati mobilitati per disimpegnare il loro servizio su tutti i fronti. Questo nucleo era composto in origine di 264 giornalisti; di essi 116 sono stati smobilitati e 148 sono distribuiti su tutti i fronti di terra, del mare e del cielo. Il relatore ha ricordato, rivolgendolo loro un commosso saluto, i giornalisti caduti nell'adempimento del loro dovere in guerra. Gli si consenta di aggiungere ancora due nomi, quello di Nello Quilici e di Lino Balbo. Alla loro memoria va il commosso saluto del Ministero. Essi vivono nel cielo degli eroi.

Risultano prigionieri cinque giornalisti: Gioacchino Alessi, Franzetti, Pegolotti e Tanzi; dispersi Scandone e Nutrizio.

Ricorda come l'Istituto Nazionale Luce ha organizzato un proprio reparto di guerra. Anche a questi operatori desidera rivolgere un saluto.

L'Istituto Luce ha mobilitato parecchie unità che svolgono il loro servizio in zone di operazioni. La loro opera è veramente meritevole di encomio. Si è dovuto registrare un disperso: l'operatore Ivo Gentili, che ha partecipato, a bordo di una nave da guerra, alla battaglia di Capo Matapan. Alla battaglia di Punta Stilo ha partecipato pure un reparto dell'Istituto Luce, e di esso tre sono stati decorati con medaglia di bronzo al valore. Sono gli operatori Angelo Jannarelli, Lamberto Urbani e Giovanni Esposti. Del personale Luce mobilitato e combattente in reparti in zone di operazioni è morto sul campo il tenente Giovanni Bozzocchi. Il maresciallo Nencini,

aggregato ai reparti della Luce operanti sul fronte dell'Africa settentrionale, è morto eroicamente, riprendendo il documentario.

L'E. I. A. R. costituì sul fronte occidentale, appena iniziata la guerra, un reparto per le riprese in quella zona. Sono stati poi anche costituiti reparti speciali che operano validamente su tutti i fronti. Tra il personale dell'E. I. A. R. si sono avuti un caduto e due dispersi e ricorda come il personale della stazione trasmittente di Addis Abeba sia rimasto al suo posto fino al momento dell'occupazione.

L'E. N. I. T. ha mobilitato 92 dipendenti, dei quali due feriti e due prigionieri.

Il Reale Circolo Automobilistico Italiano (R. A. C. I.) ha mobilitato 295 funzionari, dei quali due morti, un ferito e un prigioniero.

Per quello che riguarda la cinematografia, rileva come, oltre alla produzione nazionale, si siano incrementati gli scambi di film con le nazioni alleate ed amiche.

Per il turismo, il Ministero ha provocato un provvedimento di favore, in conseguenza del quale vengono estese agli esercizi pubblici alcune facilitazioni già concesse all'industria alberghiera.

Naturalmente, il cinematografo, il teatro e il turismo risentono sensibilmente lo stato di guerra, e l'opera del Ministero è rivolta soprattutto a fiancheggiare queste attività e a salvaguardare la nostra attrezzatura in questo campo, in modo che dopo la pace vittoriosa l'attrezzatura stessa possa rispondere a tutte le esigenze.

Consente pienamente col senatore Maraviglia sui rilievi da lui fatti a proposito della stampa e della politica fascista sulla stampa. È dimostrato che la cosiddetta libertà di stampa dei regimi democratici e plutocratici di fatto non esiste, poichè in essi i giornali sono asserviti a gruppi bancari o industriali, che manovrano nell'ombra per fini particolari. Si ha così una stampa d'avventura che non si ispira agli interessi nazionali, ma a scopi particolaristici. È una stampa che non rifugge dalle falsificazioni e dalle menzogne e che ha avuto gran parte di responsabilità nella recente tragedia dell'Europa e del mondo. La

stampa italiana, invece, serve la nazione con viva passione.

Particolarmente nel periodo che va dall'autunno agli ultimi mesi dell'inverno, durante il quale l'Italia resse da sola il peso delle forze britanniche, la stampa italiana ha assolto con alto idealismo il suo compito, sostenendo ed alimentando la passione del popolo. La stampa italiana è intimamente fusa con l'anima della nazione e sente in tutta la sua forza la giustizia della causa per la quale l'Italia combatte.

Dopo venti mesi di guerra dal settembre 1939, il Governo di Londra non ha ancora dichiarato le ragioni per cui esso ha provocato la guerra. Tali fini sono inconfessabili e si traducono in sostanza nella volontà d'imporre all'Europa una nuova Versaglia. A questo riguardo è degno di nota che il Governo di Londra, dopo avere scatenato il conflitto per assicurare la immutabilità del vecchio ordine, accenna ora alla necessità di creare un ordine nuovo.

I nemici sentono di non poter difendere le loro vecchie ideologie e comprendono che per parlare al cuore del popolo, per sostenere l'animo dei combattenti, devono ricorrere a quelle stesse ideologie che essi combattono. Ciò documenta che noi rappresentiamo una causa profondamente sentita dal popolo, e prova nello stesso tempo che i nemici si servono della nostra etica.

Forse è lecito pensare che la storia d'Europa avrebbe avuto un diverso corso, se al Governo di Londra non vi fossero stati grandi azionisti di fabbriche d'armi, e se gran parte della classe dirigente britannica non fosse interessata alle industrie di guerra. Merita di essere posto in particolare rilievo il fatto che i nuovi regimi di popoli sono sorti per opera di due uomini, ascisi dal popolo, sensibili alle necessità delle masse e ad una più alta giustizia sociale. Ciò spiega la diversa politica dei Capi di Governi delle Potenze totalitarie e di quelle democratiche; i primi, preoccupati dei problemi del nuovo ordine sociale, si adoperarono a difendere la pace fino all'ultimo momento, prima del conflitto, mentre gli altri, avversando ogni trattativa di collaborazione, divisero il Continente in due campi ostili.

La propaganda britannica parla di libertà.

È bene soffermarsi un po' su questo argomento, poichè non si combatte soltanto con le armi, ma anche con gli stati d'animo. La libertà di cui parlano gli inglesi è forse quella di cui godono le popolazioni della Palestina, dell'Hadramaut e dell'India? Come può parlare di libertà l'Inghilterra, quando contrasta i diritti anche alle genti più vicine, come quelle d'Irlanda?

Sembra essere nel programma politico degli Stati Uniti d'imporre all'universo mondo il tipo di civiltà americana. Del popolo nord-americano fanno parte 20 milioni di negri. Forse anche questi 20 milioni di negri sono destinati a darci un tipo di civiltà? Nè siamo minimamente persuasi dei vantaggi che possono derivare dal tipo di civiltà di un Governo plutocratico, che lascia senza lavoro milioni e milioni di operai.

Oltre alla incomprendione ideologica, il nemico ha anche reso manifesta la incomprendione delle nuove situazioni politiche e storiche.

Così esso ha voluto ripetere una seconda spedizione balcanica, illudendosi di ricostituire le basi di Salonicco e il fronte di Macedonia, senza tener presente che quel fronte non poteva essere sostenuto essendo l'Italia presente in Albania e operante contro l'inframmettenza britannica.

Così Londra, e dietro Londra Washington, hanno spinto al disastro anche la Jugoslavia e dopo di essa la Grecia, senza rendersi conto che questo disastro sarebbe stato fatale ed irreparabile, per il fatto che l'esercito serbo non avrebbe più avuto via di scampo attraverso l'Adriatico, ma si sarebbe trovato chiuso nella morsa per l'accerchiamento anche sul fronte meridionale albanese e sul fronte giulio.

I dirigenti inglesi si ispiravano alle situazioni dell'altra guerra, e il loro errore è stato ancora una volta di non avere valutato al giusto peso il fattore Italia.

Uguale cosa può dirsi per la Grecia, in quanto l'Italia, attraverso quasi due stagioni di lotte sanguinosissime, aveva impegnato e logorato quasi tutte le divisioni elleniche, e il logoramento era stato tale che a un certo momento il collasso diveniva fatale.

americana, greca è seguita attentamente dal Ministero della cultura popolare. Questa assidua vigilanza è tanto più necessaria, in quanto la propaganda nemica non è leale come la nostra e diffonde nel mondo menzogne e informazioni tendenziose, alle quali occorre rispondere immediatamente. Le notizie false sono subito smentite dalla nostra stampa e dalla nostra radio.

Informa che il Ministero ha 171 funzionari richiamati alle armi e primo tra essi il Ministro a cui il Presidente ha testè rivolto un saluto augurale. A nome del Ministero, ringrazia vivamente.

Il Ministero ha anche organizzato un nucleo di giornalisti che sono stati mobilitati per disimpegnare il loro servizio su tutti i fronti. Questo nucleo era composto in origine di 264 giornalisti; di essi 116 sono stati smobilitati e 148 sono distribuiti su tutti i fronti di terra, del mare e del cielo. Il relatore ha ricordato, rivolgendolo loro un commosso saluto, i giornalisti caduti nell'adempimento del loro dovere in guerra. Gli si consenta di aggiungere ancora due nomi, quello di Nello Quilici e di Lino Balbo. Alla loro memoria va il commosso saluto del Ministero. Essi vivono nel cielo degli eroi.

Risultano prigionieri cinque giornalisti: Gioacchino Alessi, Franzetti, Pegolotti e Tanzi; dispersi Scandone e Nutrizio.

Ricorda come l'Istituto Nazionale Luce ha organizzato un proprio reparto di guerra. Anche a questi operatori desidera rivolgere un saluto.

L'Istituto Luce ha mobilitato parecchie unità che svolgono il loro servizio in zone di operazioni. La loro opera è veramente meritevole di encomio. Si è dovuto registrare un disperso: l'operatore Ivo Gentili, che ha partecipato, a bordo di una nave da guerra, alla battaglia di Capo Matapan. Alla battaglia di Punta Stilo ha partecipato pure un reparto dell'Istituto Luce, e di esso tre sono stati decorati con medaglia di bronzo al valore. Sono gli operatori Angelo Jannarelli, Lamberto Urbani e Giovanni Esposti. Del personale Luce mobilitato e combattente in reparti in zone di operazioni è morto sul campo il tenente Giovanni Bozzocchi. Il maresciallo Nencini,

aggregato ai reparti della Luce operanti sul fronte dell'Africa settentrionale, è morto eroicamente, riprendendo il documentario.

L'E. I. A. R. costituì sul fronte occidentale, appena iniziata la guerra, un reparto per le riprese in quella zona. Sono stati poi anche costituiti reparti speciali che operano validamente su tutti i fronti. Tra il personale dell'E. I. A. R. si sono avuti un caduto e due dispersi e ricorda come il personale della stazione trasmittente di Addis Abeba sia rimasto al suo posto fino al momento dell'occupazione.

L'E. N. I. T. ha mobilitato 92 dipendenti, dei quali due feriti e due prigionieri.

Il Reale Circolo Automobilistico Italiano (R. A. C. I.) ha mobilitato 295 funzionari, dei quali due morti, un ferito e un prigioniero.

Per quello che riguarda la cinematografia, rileva come, oltre alla produzione nazionale, si siano incrementati gli scambi di film con le nazioni alleate ed amiche.

Per il turismo, il Ministero ha provocato un provvedimento di favore, in conseguenza del quale vengono estese agli esercizi pubblici alcune facilitazioni già concesse all'industria alberghiera.

Naturalmente, il cinematografo, il teatro e il turismo risentono sensibilmente lo stato di guerra, e l'opera del Ministero è rivolta soprattutto a fiancheggiare queste attività e a salvaguardare la nostra attrezzatura in questo campo, in modo che dopo la pace vittoriosa l'attrezzatura stessa possa rispondere a tutte le esigenze.

Consente pienamente col senatore Maraviglia sui rilievi da lui fatti a proposito della stampa e della politica fascista sulla stampa. È dimostrato che la cosiddetta libertà di stampa dei regimi democratici e plutocratici di fatto non esiste, poichè in essi i giornali sono asserviti a gruppi bancari o industriali, che manovrano nell'ombra per fini particolari. Si ha così una stampa d'avventura che non si ispira agli interessi nazionali, ma a scopi particolaristici. È una stampa che non rifugge dalle falsificazioni e dalle menzogne e che ha avuto gran parte di responsabilità nella recente tragedia dell'Europa e del mondo. La

stampa italiana, invece, serve la nazione con viva passione.

Particolarmente nel periodo che va dall'autunno agli ultimi mesi dell'inverno, durante il quale l'Italia resse da sola il peso delle forze britanniche, la stampa italiana ha assolto con alto idealismo il suo compito, sostenendo ed alimentando la passione del popolo. La stampa italiana è intimamente fusa con l'anima della nazione e sente in tutta la sua forza la giustizia della causa per la quale l'Italia combatte.

Dopo venti mesi di guerra dal settembre 1939, il Governo di Londra non ha ancora dichiarato le ragioni per cui esso ha provocato la guerra. Tali fini sono inconfessabili e si traducono in sostanza nella volontà d'imporre all'Europa una nuova Versaglia. A questo riguardo è degno di nota che il Governo di Londra, dopo avere scatenato il conflitto per assicurare la immutabilità del vecchio ordine, accenna ora alla necessità di creare un ordine nuovo.

I nemici sentono di non poter difendere le loro vecchie ideologie e comprendono che per parlare al cuore del popolo, per sostenere l'animo dei combattenti, devono ricorrere a quelle stesse ideologie che essi combattono. Ciò documenta che noi rappresentiamo una causa profondamente sentita dal popolo, e prova nello stesso tempo che i nemici si servono della nostra etica.

Forse è lecito pensare che la storia d'Europa avrebbe avuto un diverso corso, se al Governo di Londra non vi fossero stati grandi azionisti di fabbriche d'armi, e se gran parte della classe dirigente britannica non fosse interessata alle industrie di guerra. Merita di essere posto in particolare rilievo il fatto che i nuovi regimi di popoli sono sorti per opera di due uomini, ascisi dal popolo, sensibili alle necessità delle masse e ad una più alta giustizia sociale. Ciò spiega la diversa politica dei Capi di Governi delle Potenze totalitarie e di quelle democratiche; i primi, preoccupati dei problemi del nuovo ordine sociale, si adoperarono a difendere la pace fino all'ultimo momento, prima del conflitto, mentre gli altri, avversando ogni trattativa di collaborazione, divisero il Continente in due campi ostili.

La propaganda britannica parla di libertà.

È bene soffermarsi un po' su questo argomento, poichè non si combatte soltanto con le armi, ma anche con gli stati d'animo. La libertà di cui parlano gli inglesi è forse quella di cui godono le popolazioni della Palestina, dell'Hadramaut e dell'India? Come può parlare di libertà l'Inghilterra, quando contrasta i diritti anche alle genti più vicine, come quelle d'Irlanda?

Sembra essere nel programma politico degli Stati Uniti d'imporre all'universo mondo il tipo di civiltà americana. Del popolo nord-americano fanno parte 20 milioni di negri. Forse anche questi 20 milioni di negri sono destinati a darci un tipo di civiltà? Nè siamo minimamente persuasi dei vantaggi che possono derivare dal tipo di civiltà di un Governo plutocratico, che lascia senza lavoro milioni e milioni di operai.

Oltre alla incomprendione ideologica, il nemico ha anche reso manifesta la incomprendione delle nuove situazioni politiche e storiche.

Così esso ha voluto ripetere una seconda spedizione balcanica, illudendosi di ricostituire le basi di Salonico e il fronte di Macedonia, senza tener presente che quel fronte non poteva essere sostenuto essendo l'Italia presente in Albania e operante contro l'inframmettenza britannica.

Così Londra, e dietro Londra Washington, hanno spinto al disastro anche la Jugoslavia e dopo di essa la Grecia, senza rendersi conto che questo disastro sarebbe stato fatale ed irreparabile, per il fatto che l'esercito serbo non avrebbe più avuto via di scampo attraverso l'Adriatico, ma si sarebbe trovato chiuso nella morsa per l'accerchiamento anche sul fronte meridionale albanese e sul fronte giulio.

I dirigenti inglesi si ispiravano alle situazioni dell'altra guerra, e il loro errore è stato ancora una volta di non avere valutato al giusto peso il fattore Italia.

Uguale cosa può dirsi per la Grecia, in quanto l'Italia, attraverso quasi due stagioni di lotte sanguinosissime, aveva impegnato e logorato quasi tutte le divisioni elleniche, e il logoramento era stato tale che a un certo momento il collasso diveniva fatale.

L'apporto dell'Italia alla conclusione delle operazioni militari in Jugoslavia e in Grecia è stato cameratescamente riconosciuto dalla stampa germanica. E in ciò vi è una differenza degna di rilievo fra lo stile della stampa franco-inglese, che nel 1918 mutilava il Bollettino di Vittorio Veneto, e lo stile della stampa germanica e anzitutto del Führer, che conferma il leale cameratismo nei giorni della vittoria, così come nei giorni della lotta.

Particolarmente nel periodo cruciale in cui quasi tutte le forze dell'Impero britannico si rovesciarono sull'Italia, la propaganda londinese aveva tentato, tanto vanamente quanto grottescamente, di dividere il popolo italiano dal Regime, asserendo che l'Impero britannico combatteva il nostro ordinamento politico e non l'Italia.

Ma a Versailles, l'imperialismo inglese aveva combattuto il Fascismo o non piuttosto, anche allora, aveva osteggiato l'Italia nei suoi diritti a un posto al sole? E perchè mai i padadini di tutte le libertà intendevano togliere a noi la libertà di scegliere e mantenere l'ordinamento politico-sociale più rispondente ai nostri sentimenti, ai nostri interessi storici, se non perchè in quell'ordinamento essi vedevano la forza della nuova Italia, non più spiritualmente divisa?

È peraltro singolare che i fautori della libertà si proponano, come prima affermazione della loro umanitaria ideologia, di imporre la propria volontà ad altri popoli.

Quali fossero i veri intendimenti delle Potenze democratiche contro l'Italia e contro la Germania, appare ben chiaro da una carta geografica che il Presidente francese della disfatta lasciò imprudentemente fotografare. Quella rivelazione documenta che le plutocrazie meditavano di mutilare l'Italia dei suoi possedimenti d'oltremare e di parte del suo stesso territorio metropolitano.

Altro tentativo della propaganda britannica è stato rivolto a dividere con le male arti dell'insinuazione e della menzogna l'Italia dalla Germania. Dividere l'Europa per dominarla, impedire la collaborazione sul continente affinché i britannici possano prevalere ai danni delle più grandi e gloriose Nazioni europee, è nella prassi della politica britannica. Tutti

gli Imperi che decadono, con la loro incipiente putrefazione avvelenano l'atmosfera. Così era avvenuto anche per l'Impero degli Assiriani. Ma l'Italia ha fatto le sue esperienze storiche.

E proprio in questi giorni, in una pregevole Rivista edita dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale a Milano, lo scrittore Berger illustrava le ragioni per cui, in tre fasi del loro risorgimento nazionale e della loro espansione, italiani e tedeschi hanno stretto alleanza.

La prima alleanza militare del giovane Regno d'Italia, come tenne a rilevare il Duce nel suo discorso alla Camera il 16 marzo 1938-XVI, fu con la Prussia.

L'avversione di Napoleone III, prima (« Je ne cède pas sur Rome ») e della Terza Repubblica poi, contro il nuovo Regno e contro la sua espansione, generarono la seconda alleanza.

La terza ebbe la sua prima preparazione a Versailles, infausta pace concepita e imposta contro la Germania e insieme contro l'Italia.

Due mondi, quello costruttivo di Roma e quello a sfondo piratesco dell'Inghilterra, sono apparsi nella loro vera luce soprattutto nelle vicende di Cirenaica.

Gli italiani in quella zona hanno fondato centri di civiltà e di lavoro, costruito ospedali, chiese, moschee. Gli inglesi e gli australiani vi hanno, per contro, praticato il saccheggio, asportando dalle case dei nostri coloni persino i mobili, che furono poi venduti all'incanto ad Alessandria e al Cairo. Tutto ciò sarà illustrato dalla stampa e debitamente documentato. Bengasi, Cirene, Derna, terre del lavoro italiano, e ricordi di nefandezze britanniche: in questi nomi è già fissato un severo giudizio della storia.

L'Inghilterra ha trascinato in guerra e spinto alla catastrofe la Jugoslavia. Ma si può precisare che soltanto i serbi e non i croati, non gli altri popoli dello Stato-mosaico dei Karageorgevic furono complici del bellicismo britannico. Alla torbida politica inglese di odio e di avventura si ispirarono nella Jugoslavia solo i serbi, quelli che nove anni or sono avevano distrutto i marmorei leoni ve-

neti di Traù, di Sebenico e di Spalato, illudendosi di distruggere i diritti della italianità.

Tutti ricordano la seduta del nostro Senato, in cui si levò la commossa voce di Corrado Ricci per lanciare la protesta di Roma e della civiltà contro le barbariche devastazioni serbe. A nove anni di distanza, ecco la rivendicazione: la Dalmazia è occupata dalle nostre armi. Ed ecco il miracolo: i patrioti italiani che avevano dovuto subire tanti anni di esilio tornano liberi nelle terre oltre Adriatico. (*Applausi*).

Nel dramma svoltosi in questi ultimi tempi nella vicina penisola orientale i dirigenti inglesi, insieme con quelli di Jugoslavia e di Grecia, hanno dato un miserevole spettacolo, perchè, infatti, i primi hanno abbandonato le loro vittime dopo averle spogliate dell'oro, e i secondi hanno abbandonato le loro truppe quando ancora esse combattevano.

Quale diversità fra lo stile dei due Re che abbandonano Belgrado e Atene, e lo stile eroico del nostro Re Imperatore che nel convegno di Peschiera sul Garda dava prova di fermezza agli alleati incerti e titubanti! (*Vivi applausi*); quale differenza rispetto allo stile del nostro Principe che visse tra i suoi soldati al fronte delle Alpi, dividendone i disagi e i pericoli! (*Vivi applausi*); quale differenza di fronte allo stile del Duca d'Aosta che respinge fieramente ogni proposta di compromesso! (*Vivi applausi*).

In quest'ultimo periodo il Governo britannico ha tentato due ricatti contro l'Italia, minacciando di bombardare Roma se le nostre forze aeree avessero attaccato Atene ed il Cairo, e dichiarando di disinteressarsi della sorte della popolazione bianca in Etiopia, se l'Armata del Duca d'Aosta non avesse capitolato.

Anche di fronte a queste due nuove manifestazioni dello spirito piratesco britannico, la stampa italiana ha efficacemente reagito. Innanzi tutto, da tempo era stato dichiarato il proposito italiano di escludere la città del Cairo da ogni nostra azione di bombardamenti. L'ipotesi formulata nel comunicato ufficiale emanato, come si annunciò, senza specificazioni di persone, dal numero 10 di Downing Street, era dunque non altro che una

sleale insinuazione, perfidamente escogitata per influenzare il mondo arabo contro l'Italia. Per quanto riguarda Atene, gli uomini del numero 10 di Downing Street non si preoccupavano certo del Partenone, che gli inglesi del resto avevano in altri tempi spogliato dei fregi marmorei. E tanto scarsa è la loro venerazione per Atene, che nel corso dell'altra guerra non esitarono a bombardarne qualche quartiere.

Ma il ricatto contro Roma non aveva altro scopo che quello di salvaguardare la fuga dell'esercito del generale Wilson, che si potrebbe definire l'eroe del saccheggio di Bengasi.

La stampa italiana ha giustamente risposto. Se per ragioni militari sarà necessario, le Forze aeree italiane bombarderanno Atene, qualunque cosa possa accadere.

Impudente è la menzogna contenuta nello stesso comunicato di Downing Street, secondo cui l'Italia avrebbe pronte delle bombe inglesi da lanciare sul Vaticano. Questa menzogna va denunciata ancora una volta all'opinione pubblica mondiale, come l'alibi di chi è abituato a criminali manovre. Non meno vile è il ricatto tentato per ottenere la capitolazione dell'esercito del Duca d'Aosta. La responsabilità di quanto potrà accadere in Etiopia ricade in pieno sull'Inghilterra. Tra i Re rifugiatisi in territorio britannico, l'Inghilterra ha tentato con le armi di rimetterne sul trono soltanto uno, e quell'uno è lo schiavista Tafari.

Il ricatto dimostra che il Comando britannico aveva estrema necessità di ricuperare le truppe impegnate in Etiopia, per impiegarle urgentemente in altri scacchieri. Dimostra che quella periferica avventura voluta da Eden fu un errore; dimostra, infine, che per piegare la resistenza delle nostre eroiche truppe di Etiopia, l'Inghilterra confidava più nelle male arti che non nelle armi.

La Grecia ha in questi giorni la seconda disfatta e la seconda dura lezione della Storia. La prima disfatta fu quella in Asia Minore. L'una e l'altra hanno la stessa causa: la megalomania bizantina. È anche da rilevare che dietro i due disastri subiti dalla Grecia vi è la mala suggestione dell'imperialismo britannico.

La disfatta anglo-jugoslavo-greca nei Balcani ha avuto in Inghilterra profonde ripercussioni. Citerà i commenti di alcuni giornali inglesi.

« New Chronicle », 16 aprile 1941:

« Sono questi i più gravi frangenti nei quali il paese si è dovuto trovare dopo la caduta del Governo francese. Con ogni avanzata in Africa, il nemico occupa nuovi aerodromi, dai quali potrà bombardare Alessandria e Suez. E se Alessandria dovesse divenire inabitabile per la nostra flotta, questa non avrebbe più altre basi nel Mediterraneo orientale ».

« Daily Express », 16 aprile 1941:

« Chi deve combattere su due fronti nella battaglia del Mediterraneo non è l'Asse, ma Wavel. E se Alessandria dovesse divenire inutilizzabile per noi, la scena sul Continente europea sarebbe davvero disperata ».

« Daily Mail », 14 aprile 1941:

« Quando sarà fatta una inchiesta sulla campagna di Libia e dei Balcani nell'aprile 1941, si dovranno produrre informazioni sull'attività di Mr. Anthony Eden e del generale sir John Dill.

« I viaggiatori politicanti si sono dimostrati un guaio in tempo di pace. In tempo di guerra essi possono essere un pericolo nazionale. Mr. Anthony Eden si è maggiormente distinto per il suo emotivismo che per il suo giudizio. Non possiamo concepire un peggior consigliere di fronte ai duri e realistici fatti di guerra ».

Tanto il « Daily Express » quanto il « Daily Mail » del 16 aprile manifestano il loro pessimismo per il fatto che la piega degli avvenimenti militari esigerà inevitabilmente l'invio

di nuovi rinforzi nel Medio Oriente, cioè la partenza dei migliori reggimenti rimasti nelle isole britanniche, la cui difesa riposerà sempre più sulla « Home Guard ».

Churchill e Eden sono nemici dell'Italia e dei suoi diritti di vita. Ma noi non ci uniamo alla campagna della stampa inglese contro le loro avventure. Essi sono i demolitori dell'Impero britannico e compiono perciò un'opera utile. Sulle rovine accumulate per la responsabilità di costoro sorgerà la nuova Europa.

L'Italia, fronteggiando l'intrusione britannica in Grecia, iniziò la crociata antibritannica nella vicina penisola orientale. La libertà della Croazia e delle popolazioni della Dalmazia, del Montenegro, del Kossovese, della Macedonia, è venuta non dalle democrazie, ma dalla vittoria dell'Asse.

Noi rivolgiamo il saluto augurale di Roma alla nuova Croazia, alle genti del mondo danubiano e balcanico, emancipate dalla vittoria italo-germanica. (*Applausi*). Versailles è distrutta e sorge la nuova Europa. L'Epiro, la Macedonia, Atene e poi il Peloponneso, sono tappe della vittoria. La guerra continuerà fino alla vittoria conclusiva sull'Inghilterra, secondo il comandamento del Duce. (*Vivi e generali applausi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(77^a riunione)

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(27^a riunione)

Lunedì 28 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione per acclamazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1315 - *rel.* Aldrovandi Marescotti) - *Oratori*:
Presidente Pag. 978

(Discussione ed approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1304 - *rel.* Bianchini) - *Oratori*:
Presidente, Targetti, Riccardi, *Ministro per gli scambi e per le valute* 978

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Baccelli, Bernardi, Bevione, Bianchini, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Cini, Cipolla, Contarini, Crespi Silvio, D'Amelio, De Martino Giacomo, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Fracassi di Torre Rossano, Gentile Giuseppe, Giannini, Giuria, Guidotti, Imperiali, Ingianni, Leicht, Locatelli, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Mezzi, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Pignatti Morano di Custoza, Piola Caselli, Pitacco, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebuia, Ricci Federico, Ricci Umberto, Rolandi Ricci, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Salvago Raggi, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Senni, Sitta, Solmi, Targetti, Tolomei, Tullio, Visconti di Modrone e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro per gli scambi e le valute, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, quello per gli scambi e per le valute e quello per le finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Arlotta, Brezzi, Cavazzoni, Beneduce, Gazzera, Genovesi, Oriolo, Orsi, Parodi Delfino, Piccio, Poss, Salata, Silvagni e Sirianni.

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 28 APRILE 1941—XIX

PRESIDENTE. Invita il senatore Visconti di Modrone ad assumere le funzioni di segretario.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1315). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Nessuno avendo domandato di parlare, pone in evidenza che, attraverso il loro silenzio, le Commissioni hanno voluto esprimere nel modo più chiaro ed esplicito l'incondizionata adesione del Senato alla politica estera dell'Italia in guerra. Rivolge il saluto del Senato al Ministro degli esteri che, con giovanile esemplare energia, ha unito alla delicata responsabilità dell'alto compito l'azione del valoroso combattente, dividendo col suo stormo di bombardieri i rischi e gli ardui dei piloti dell'arma azzurra e che, rientrato dalle missioni di guerra, non ha potuto intervenire alla riunione delle Commissioni perchè impegnato in urgenti compiti inerenti alla sua qualità di collaboratore del Duce nelle realizzazioni che si collegano alle nostre recenti vittorie.

Sicuro di interpretare fedelmente il sentimento e il pensiero dei camerati, conclude invitando le Commissioni ad esprimere l'unanime plauso del Senato all'opera costruttrice del Duce che, nei risultati raggiunti ed in quelli fermamente perseguiti, rispecchia gli ideali per i quali l'Italia fascista e la Germania nazista unite combattono e combatteranno sino alla vittoria finale. (*Vivissimi generali applausi*).

Propone che si diano per letti i capitoli, i riassunti per titoli e categorie e gli articoli del disegno di legge e che il bilancio sia approvato per acclamazione. (*Applausi*).

Dichiara che il disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari esteri per l'esercizio finanziario 1941-42 è approvato per acclamazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1304). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione, a nome del Senato rivolge un cordiale saluto al Ministro Riccardi che, colonnello nell'arma azzurra, unisce ai suoi meriti di collaboratore del Duce quelli di soldato pronto ad ogni arduo per il bene della Patria. (*Vivissimi applausi*).

TARGETTI. Nell'esaminare il bilancio del Ministero degli scambi e valute avviene di volgere l'attenzione su quelle che potranno essere le condizioni del commercio internazionale ed i vincoli che ancora lo legheranno dopo la pace; pace che i meravigliosi successi militari di questi giorni ci fanno apparire meno lontana.

Le opinioni e le disposizioni degli spiriti sono oggi ben diversi da quelli del periodo corrispondente della guerra mondiale. Allora si prevedeva il ripristino della libertà degli scambi come il solo regime possibile in tempi normali; e da noi si gridò per ottenere la sollecita abolizione delle bardature di guerra, che furono abolite con troppa fretta con vantaggio dei nostri alleati d'allora e a tutto nostro danno.

Oggi le opinioni sono concordi nel ritenere che l'attuale regolamentazione del commercio ed i relativi vincoli non potranno allentarsi dopo la pace, anzi non pochi ritengono che debbano estendersi. Questo corrisponde al programma di unificazione economica dell'Europa delle Potenze dell'Asse, che non potrà realizzarsi senza una rigida disciplina sia per le merci, sia per i pagamenti, nè rallentarsi fino a quando non saranno stabilizzate le nuove correnti di traffico che si vorranno promuovere. E tanto meno potranno essere questi vincoli allentati nei rapporti fra le nazioni del blocco Europa e quelle che ne sono fuori.

Ma se anche fosse possibile l'attuazione di sistemi di maggior libertà per il commercio internazionale, la loro adozione non potrebbe avvenire che con lenta gradualità, per non

correre incontro a scosse e a danni per il nostro Paese che ha applicato con anni di sforzo una politica economica autarchica, alla quale corrispondono prezzi interni diversi da quelli internazionali. Tale situazione si armonizza con la necessità di rimettere in vigore i così detti sistemi dei reintegri nei vari più importanti settori quali il cotoniero, il laniero, quello dei metalli, sistemi che si sono dimostrati di efficace stimolo all'esportazione di cui avremo molto bisogno. Si aggiunga la circostanza che, al momento in cui questi sistemi sono cessati, esistevano crediti di diritti di importazione di merci per più centinaia di milioni che altrimenti dovrebbero essere compensati in altro modo dall'erario. Gli sia anzi permesso, quale industriale tessile, di constatare come le industrie tessili abbiano potuto assolvere compiti formidabili provvedendo al fabbisogno delle Forze Armate, in un periodo in cui erano tagliate fuori dalle fonti di rifornimento, mediante due grandi risorse: lo sviluppo straordinario delle industrie delle fibre artificiali, le scorte create grazie ai detti sistemi in periodo di gravi difficoltà monetarie. È questo un merito del Ministro Guarneri che creò i sistemi dei reintegri, del Ministro Riccardi che con larghezza di vedute seppe adattarli a nuove e più difficili circostanze.

Chiusa questa parentesi viene alle considerazioni conclusive cui, dopo la sua poderosa esauriente disamina del bilancio, viene il relatore. Egli riconosce che il Ministero degli scambi e valute è il fulcro del coordinamento di tutto il meccanismo del commercio internazionale, delle importazioni e delle esportazioni, e riconosce al Ministero il merito di non aver creato una organizzazione mastodontica decentrando molte delle sue funzioni esecutive ad enti di categoria ed ha la convinzione che le Commissioni saranno d'accordo con questo pensiero. Ma il relatore si dimostra molto preoccupato della esistenza di molteplicità di funzioni con interferenze con altri Ministeri, le considera tanto dannose da considerare come rimedio un diverso aggruppamento degli organi dello Stato. Questa idea può essere feconda, ma intanto occorre che il Ministero degli scambi e valute sia effettivamente il fulcro delle esportazioni e delle importazioni

e, perchè questo sia, invochiamo da altri Ministeri che essi pongano tutta la buona volontà per eliminare queste duplicazioni che sono di intralcio al Ministero nella esecuzione di un compito di essenziale importanza per la Nazione: assicurare nel campo economico i frutti della vittoria.

BIANCHINI, *relatore*. Rinuncia a parlare.

RICCARDI, *Ministro degli scambi e valute*. Ringrazia il senatore Bianchini per la dotta relazione e per le lusinghiere parole rivolte al suo Ministero. E ringrazia pure il senatore Targetti del contributo portato alla discussione del bilancio, assicurandolo che, per quanto riguarda l'annoso e imponente problema dei reintegri, lo Stato rispetterà gli impegni precedentemente assunti. Per ovvie ragioni non è però possibile fare previsioni per il futuro.

Le risposte alle altre osservazioni del senatore Targetti sono implicite nelle dichiarazioni che farà, soprattutto per quanto riguarda il commercio con l'estero. Bisogna evidentemente cercare di abbattere tutte le strutture e sovrastrutture create dalla guerra, avendo però nello stesso tempo vigile cura di non scivolare in forme liberiste.

Politica commerciale ed organizzazione degli affari con l'estero. - La politica commerciale italiana ha dovuto adeguarsi continuamente alle circostanze contingenti degli ultimi anni - quanto mai elastiche e mutevoli - in rapporto ad eventi sociali, economici e politici di portata internazionale, oltre che nazionale.

Essa è stata talvolta di reazione a provvedimenti adottati da taluni Paesi per pregiudicare o comunque ostacolare la nostra espansione commerciale; tal'altra è stata di tempestivo adeguamento ad eventi politici internazionali. Nè poteva accadere diversamente: l'economia d'un Paese non può considerarsi governata da leggi autonome, completamente scissa, cioè, dall'ambiente politico-sociale esistente in un dato momento. Deve, invece, aderire intimamente ed in modo continuo alla politica; da questa deve ricevere le direttive ed al servizio di questa deve operare in maniera che i risultati riescano veramente armonici e proficui.

L'attuale organizzazione degli Scambi e valute, poggia, è naturale, sulla dinamica eco-

nomica; i mezzi sono dati al centro dalle cinque Direzioni generali del Ministero ed alla periferia dagli organismi di categoria i quali, realizzando appieno i principi corporativi, collaborano attivamente. Tale organizzazione necessariamente è stata ed è in continua evoluzione.

Ciò soprattutto per la sensibilità degli affari con l'estero; e se la condotta del Ministero negli affari stessi ebbe diverse direzioni di marcia, spesso rettificata o modificata, si deve non già ad errore di metodo o di previsione, bensì alle nuove necessità manifestatesi di volta in volta, nel processo dei tempi, necessità che non potevano essere prevedute inizialmente, perchè derivanti da eventi complessi, improvvisi, indipendenti e generalmente di natura internazionale.

È un grande merito del Regime quello di avere previsto ed approntato tempestivamente e con successo tutti i mezzi idonei per fronteggiare le nuove necessità della non belligeranza prima e della guerra poi.

Riferiamoci agli ultimi due anni. In questo breve periodo di tempo, la nostra politica commerciale ha dovuto mutare spesso il suo orientamento, a mano a mano che cambiavano gli obiettivi: alla pace, con i suoi scopi nettamente definiti, è succeduta all'inizio dell'attuale guerra, la nostra « non belligeranza », con i suoi numerosi diretti riflessi di natura economica, con le sue nuove particolari esigenze in materia di approvvigionamenti e di preparazione nel campo economico-valutario, onde predisporre i mezzi per il naturale epilogo della nostra non belligeranza: la diretta partecipazione al conflitto.

Questi tre stadi politici: pace, non belligeranza, guerra hanno imposto una continua profonda revisione della nostra politica commerciale, il che è riuscito agevole, grazie alla nostra organizzazione corporativa. La struttura dell'organizzazione, infatti, ha potuto essere tempestivamente e proficuamente manovrata in modo da assicurare il pieno raggiungimento dei diversi fini non di rado anche contrastanti fra loro. Così, ad esempio, la politica della contrazione delle importazioni, per raggiungere l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, valida ed efficace in tempi normali, dovette immediatamente essere abban-

donata durante la non belligeranza, quando cioè diveniva urgente approvvigionare il Paese nel miglior modo e nei limiti massimi possibili per l'incremento delle scorte. Inoltre la tendenza all'incremento delle esportazioni, per effetto della guerra, ha subito alcuni contraccolpi per evidenti ragioni di cautela: l'esportazione, infatti, viene vietata o fortemente contratta o rallentata per quelle merci il cui consumo interessa direttamente i bisogni del Paese.

Senza scendere in particolari e trascurando l'analisi di altri esempi, possiamo affermare che come sono stati fino ad ora fronteggiati i diversi eventi verificatisi in passato, così oggi ed in avvenire saranno messi in opera ancora tutti, indistintamente tutti, i mezzi per superare le grandi necessità economiche della guerra.

Poi verrà il riassetto del dopo guerra che pur dovremo considerare.

Perciò sarà bene non rimandare la trattazione e la risoluzione di tutti i problemi economici, che il nuovo ordine politico europeo determinerà, alla fine totale e vittoriosa della guerra. Si debbono avere fin d'ora idee e programmi chiari e questi non possono non scaturire da intese tempestive con i tecnici dell'economia germanica. Già fin dall'ottobre dell'anno scorso io ebbi l'onore d'incontrarmi a Berlino con il Ministro dell'economia del Reich Funk e con i suoi più diretti collaboratori, ed in più di una settimana di colloqui e di scambi d'idee potemmo giungere in perfetta intesa ad alcune conclusioni che sono e saranno le pietre miliari del nuovo ordine economico europeo ed euro-africano.

La durata della guerra, qualunque essa sia, non può minimamente modificare alcuni principi che sono alla base della concezione economica delle due rivoluzioni dell'Asse.

È fuor di dubbio che la ricostruzione dell'Europa, per assicurare un lungo periodo di pace, deve essere basata su di un notevole miglioramento del tenore di vita di tutti i popoli facenti parte del sistema europeo e quindi delle loro possibilità produttive e di consumo e che pertanto occorrerà che nel campo della produzione, dell'esportazione e dei servizi ogni iniziativa tendente al realizzo del più alto reddito nazionale sia incoraggiata e stimolata.

Lo sviluppo delle economie delle potenze dell'Asse, il continuo aumento degli scambi fra i due Paesi dimostrano, come più volte è stato affermato anche da autorevoli studiosi di problemi economici, che l'autarchia, invece di rappresentare un impoverimento delle Nazioni che l'attuano ed una contrazione degli scambi, raggiunge risultati pienamente favorevoli e confortanti. È pacifico che Germania ed Italia continueranno a svolgere i loro programmi autarchici, per la cui attuazione seguiranno a prestarsi reciproco aiuto così come dovranno, a nostro avviso, aiutarsi per l'ulteriore sviluppo di produzioni dipendenti da necessità sociali o da economie locali mirando a potenziare quelle che valgono a rendere più efficiente la complementarietà delle reciproche economie. E su più vasto piano le Potenze dell'Asse presteranno agli altri Paesi del sistema europeo la loro collaborazione per lo sviluppo di quelle produzioni che abbiano carattere di complementarietà, al fine di assicurare a tutto il sistema la maggiore indipendenza economica possibile, lasciando sempre ai più piccoli Paesi aperta la via ad un maggiore potenziamento economico purchè adattino le loro economie e le loro finanze ai comuni bisogni predominanti, senza sviluppare quindi quei rami dell'economia che diano vantaggi puramente casuali e non siano pertanto nell'interesse del comune sviluppo.

Il commercio estero delle potenze dell'Asse, fra loro e con gli altri Paesi del sistema, dovrà essere aumentato. Più alto è il volume degli scambi e maggiore è il benessere dei popoli. A questo tendono le Potenze del Patto d'acciaio oggi invocando e domani imponendo la pace con giustizia.

Tutto l'apparato del controllo sul commercio estero, imposto da ragioni di legittima difesa e di ritorsione necessaria ed indispensabile in tempi eccezionali come questi che viviamo, dovrà quanto più possibile essere semplificato riconfermando però che ogni tendenza liberista non avrà diritto di cittadinanza. La più stretta e leale collaborazione fra le categorie dei due Paesi operanti nel campo del commercio estero ed una comune politica doganale garantiranno una politica uniforme dei prezzi ed adeguati mezzi di equilibrio per la difesa delle produzioni.

L'oro, sul quale si sono ormai gettati fiumi d'inchiostro, cesserà di essere mezzo di copertura della circolazione monetaria nei Paesi del sistema, che avranno in ognuno di essi, quale garanzia, l'accresciuta potenza del lavoro nazionale. L'oro continuerà ad essere unità di misura di valore e mezzo di regolamento delle punte nel quadro dei rapporti dei Paesi fuori del sistema. L'oro pertanto avrà una funzione del tutto complementare.

Ad una politica economica autonoma corrisponde una moneta mantenuta stabile in via autonoma il cui valore non deve e non può essere fissato dalle Potenze che dominano l'oro.

Il regolamento della materia dei pagamenti sarà determinato dal sistema economico e monetario inaugurato dalle Potenze dell'Asse. La compensazione (*clearing*) estesa a tutti i Paesi europei del sistema nell'ambito della rispettiva zona d'influenza politica e fra loro sarà, è da prevedere, il mezzo di pagamento più rispondente ai nostri indirizzi economici ed ai reali bisogni dell'economia europea.

Da quanto l'oratore ha detto emerge che noi dobbiamo essere, anche nel campo economico, guidati dallo spirito della nostra rivoluzione, spirito schivo da formule e schemi rigidi, aderente alla realtà dei tempi, dei fatti e delle cose, ma contrario in linea pregiudiziale a qualsiasi riabilitazione dei principi e dei sistemi posti alla base dell'economia democratica, non ultima responsabile della nostra trionfale insurrezione armata.

Noi sappiamo di doverci sostituire a delle grandi organizzazioni economiche, bancarie, monetarie, industriali, senza ricalcare le vecchie formule e senza farle rimpiangere ai popoli che le avevano in uso ed in onore; ed in questa consapevolezza è racchiuso il successo di domani.

Possano forse sembrare intempestivi questi brevi accenni sul futuro economico dell'Europa? La risposta sta nella comune, assoluta, potrebbe dirsi istintiva, certezza nella nostra vittoria. (*Applausi*).

Uno sguardo, dal punto di vista economico, all'isola nemica ed ai Paesi transoceanici. - Mentre da un lato i popoli dell'Asse cementano sempre più l'unità politica ed economica della nuova Europa, avviando le varie Nazioni ad

una più utile ed elevata collaborazione, dall'altro la Gran Bretagna, attraverso disfatte politiche ed economiche che accompagnano con un crescendo spaventoso i suoi disastri militari, vede crollare ad una ad una le sue già predominanti posizioni mondiali.

Con l'aumento delle spese di guerra, assommanti forse oggi a 18 milioni di sterline giornaliere, originato a sua volta dai continui aumenti dei noli, delle materie prime, delle derrate alimentari e conseguentemente dei salari, l'Inghilterra, oltre a veder menomata la propria attività industriale interna, minata altresì dalle distruzioni di convogli e dai bombardamenti aerei — ciò che ne danneggia indubbiamente la capacità di reazione e di resistenza —, deve rinunciare definitivamente anche alle esportazioni, rese di per sé già assai problematiche dal controblocco armato dell'Asse.

In tempi di pace l'importazione britannica era basata nella misura dal 40 al 50 per cento sul tonnello estero, e tale cifra saliva ancora per le navi cisterna; in tempo di guerra tale fabbisogno è necessariamente aumentato, ma l'Inghilterra, malgrado abbia assorbito notevoli aliquote del naviglio norvegese, danese, olandese, belga e balcanico ed abbia assoggettato all'assoluto controllo governativo tutta l'industria navale, si trova in condizioni che vanno facendosi di giorno in giorno più critiche.

Per gli inglesi le cifre degli affondamenti possono essere controverse; non lo sono invece quelle relative alle importazioni ed esportazioni britanniche.

Secondo gli ultimi dati pubblicati a Londra dal Ministero del commercio, lo sbilancio tra importazioni ed esportazioni è salito nel corso del 1940 alla cifra imponente di 660 milioni di sterline (pari a circa 40 miliardi di lire italiane) con un aumento di 260 milioni di sterline rispetto al 1939.

Se poi si tiene conto che i prezzi delle merci sono aumentati almeno del 30-40 per cento in valore, soprattutto all'importazione, si deve concludere, malgrado il gonfiamento delle cifre, che le importazioni debbono essere diminuite in quantità e che le esportazioni (comprese quelle di materiale bellico e di generi alimentari destinate alle truppe operanti nei vari settori transoceanici) sono diminuite del

50-60 per cento. Tenendo conto di questi elementi, le esportazioni commerciali effettive si riducono a proporzioni minime, mentre le importazioni si alterano profondamente nella loro consistenza: al sacco di farina viene sostituito il quarto di bue che ha maggior potere calorifico ed alimentare, e all'importazione dei semilavorati o dei minerali di ferro viene preferito l'acquisto di apparecchi e di ordigni bellici già pronti e montati.

Esportare o morire! si era esclamato un anno fa in Inghilterra, lanciando una « offensiva delle esportazioni » poi miseramente fallita. Ed è proprio questo grido d'angoscia che dimostra la tragica situazione dell'isola assediata.

Sotto i colpi potenti dell'Italia e della Germania l'economia britannica si disgrega; la produzione industriale soffoca e si rallenta; le esportazioni muoiono, mentre l'emorragia aurea dissangua il Paese che sacrifica oggi alla guerra più del 60 per cento del suo reddito complessivo.

Molto dell'oro inglese ha preso il volo per gli Stati Uniti che, secondo cifre della Tesoreria britannica, hanno fornito dal 1° novembre del 1939 al 30 dicembre 1940 quantitativi enormi di merci, ricevendo in cambio pagamenti per due miliardi 282 milioni di dollari.

La politica estera nord-americana, caratterizzata da una crescente avversione all'Europa, ha tentato, con la sua potenza finanziaria ma con risultati relativamente poco favorevoli, la conquista di mercati sudamericani e transoceanici in genere.

Da una rassegna dettagliata del commercio estero degli Stati Uniti del 1940 si rileva che durante l'anno è diminuita considerevolmente l'esportazione dei prodotti agricoli, mentre è aumentata quella dei manufatti industriali, finiti e semilavorati; in pari tempo ha subito un forte aumento l'importazione delle materie prime, mentre si è ridotta quella dei prodotti finiti. Tutti sintomi questi che non hanno bisogno di essere commentati.

È forse interessante rilevare che il concorso dell'America latina nelle importazioni nord-americane è aumentato rispetto all'anno precedente nella misura irrisoria del 18 per cento.

Sono invece aumentate le forniture agli

Stati Uniti da parte dei territori britannici d'oltre mare, soprattutto dalle Indie britanniche e dalla Malesia.

In conclusione gli Stati Uniti, seppure hanno registrato nel 1940 una buona annata per le esportazioni industriali, sono però assillati dal problema degli scambi dei prossimi anni, poichè l'Europa, che segue con viva attenzione l'atteggiamento americano nei confronti del conflitto in corso, regolerà la sua politica commerciale futura in modo da favorire in particolar modo la ripresa delle correnti di traffico coi Paesi amici. E dietro l'Europa si trovano compatte l'Asia e l'Africa coi loro immensi mercati di produzione e di consumo.

Diamo ora una rapida scorsa alla situazione economica dei principali Paesi transoceanici.

L'Argentina si trova attualmente in presenza di difficoltà assai rilevanti causate dalla perdita dei mercati europei e rischia di dover apportare profonde modificazioni nella sua struttura economica.

Anche il Brasile è in crisi e il potere di acquisto della popolazione è diminuito considerevolmente. Molti dei suoi sbocchi commerciali sono andati temporaneamente perduti e le sovvenzioni ricevute dagli Stati Uniti per la creazione di nuove industrie locali si sono appalesate nettamente insufficienti per raddrizzare l'andamento generale del mercato.

Il Cile, la Colombia, il Paraguay, il Perù, l'Uruguay e il Venezuela si trovano in condizioni analoghe: non riescono a collocare le proprie produzioni agricole, perchè queste non possono essere assorbite dal Nord America, mentre gli altri mercati di sbocco sono chiusi.

Ancora più critica si presenta la situazione delle Colonie e dei Dominions Britannici che a causa degli avvenimenti europei hanno perduto la maggior parte dei propri mercati di collocamento. Hanno visto, così, cadere in modo impressionante il prezzo delle derrate agricole e coloniali di loro produzione.

Nell'India britannica si notano principi di industrializzazione, e la situazione agricola è tutt'altro che brillante.

In Australia l'influenza della guerra è stata assai sensibile; molti prezzi hanno subito aumenti; le importazioni sono state ristrette; la crisi economica è manifesta.

Anche la situazione dell'Unione Sud Afri-

cana e della Nuova Zelanda è tutt'altro che soddisfacente, malgrado questi Paesi si trovino distanti dal teatro in cui si svolge effettivamente il conflitto.

In genere, in tutti i Paesi transoceanici si notano: depressioni agricole pericolose, tendenza progressiva all'industrializzazione a danno principalmente degli Stati Uniti, disciplina doganale e valutaria sempre più rigida per comprimere le importazioni e controllare le esportazioni, in armonia con le complesse esigenze del momento.

Malgrado alcuni ondeggiamenti in corso si ha ragione di ritenere che, terminato il conflitto, tutti i Paesi extra europei tenderanno con ogni mezzo a riprendere i traffici con l'Europa, offrendo le loro materie prime e derrate alimentari contro semimanufatti e prodotti lavorati: spetterà in quel momento ai Paesi dell'Asse di scegliere tra i più meritevoli e di dettare agli altri — imponendole rigorosamente — le proprie condizioni di vendita e di acquisto.

Pratica esecuzione degli Accordi commerciali. — L'instabilità delle situazioni economiche dei vari Paesi ha fatto intensificare le trattative per la stipulazione di Accordi commerciali, onde adeguarli alle sempre mutevoli necessità ed alle effettive possibilità degli scambi.

Perciò gli Accordi commerciali stessi, a mano a mano, hanno assunto una efficacia del tutto contingente, sicchè si è reso necessario stipularli a breve durata apportandovi non di rado, anche durante lo stesso periodo di validità, le necessarie integrazioni e modifiche.

Il Ministero segue in modo continuo la pratica applicazione degli Accordi anche attraverso il controllo degli acquisti e delle vendite, soprattutto per i prodotti indispensabili alla nostra economia bellica.

I nostri scambi con i Paesi extraeuropei. — L'oratore conviene con il Relatore nella opportunità di mantenere anche in futuro larghi e costanti rapporti di scambio con i mercati extraeuropei. I Paesi europei e quelli del Bacino mediterraneo, pur con gli sforzi fatti e che si faranno per intensificare i traffici, non potranno fornire tutte le materie indispensabili alla nostra industria, la quale, anche per i più ampi compiti del dopoguerra avrà un bisogno ancora maggiore di dette materie.

Per la gomma, il rame, lo stagno, la lana, le pelli, ecc., non potremmo non continuare a ricorrere alle fonti extra-europee pur tenendo conto del più vasto spazio economico dell'Italia dopo la guerra.

In vista di ciò il Ministero compie tutti i possibili sforzi per mantenere notevoli rapporti commerciali con i Paesi transoceanici, incrementando le nostre attività produttive destinate a contropartita delle importazioni, allo scopo di evitare anche ripercussioni dannose nella bilancia dei pagamenti. I nostri sforzi tendono altresì a predisporre tutti i mezzi idonei alla piena ripresa dei traffici con i detti Paesi alla fine del conflitto.

Regi Commissari commerciali. - Nel 1940 sono stati adottati importanti provvedimenti relativi all'organizzazione dei nostri uffici commerciali all'estero. Per le sopravvenute contingenze belliche si è reso necessario ed urgente immettere temporaneamente nella carriera dei funzionari all'estero uomini di specifica e profonda competenza nel campo industriale, commerciale e bancario.

Ciò è stato fatto in virtù del Regio decreto-legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1279, che consente la nomina di R. Commissari commerciali all'estero.

Finora sono stati nominati tre Commissari commerciali: la loro opera, pur nel breve tempo trascorso dal loro invio all'estero, si è dimostrata eccezionalmente proficua per la economia del Paese e superiore alle più rosee prospettive.

Anche nel dopoguerra l'intelligente attività dei R. Commissari commerciali sarà certamente indispensabile per la ripresa degli scambi commerciali.

Riforma dell'Ice. - La ripresa dei traffici nel dopo guerra dovrà trovare pronta l'organizzazione commerciale per il maggiore potenziamento del commercio estero a cui dovrà concorrere in modo rilevante l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero. È naturale però che detto Istituto dovrà ampliare in taluni settori la sua sfera di azione, mentre dovrà restringerla in qualche altro. Si appalesa perciò la necessità di predisporre, al riguardo, una riforma dei servizi. Si dichiara certo che alle non poche benemerienze già acquisite, l'Istituto ne aggiungerà altre derivanti dai nuovi

compiti cui dovrà attendere. L'agile sua struttura, la preparazione in materia e la tradizionale operosità assicurano la piena riuscita nell'interesse delle nostre esportazioni.

Cambi nei territori occupati ed area delle monete dell'Asse. - In Grecia abbiamo in circolazione il « Buono di Cassa » stilato nella valuta locale epperò non è sorto, almeno per ora, il problema del cambio.

Così non è, invece, per i territori già jugoslavi e da noi occupati per i quali, con Bando del Comando Supremo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 corrente, sono state stabilite le norme speciali che regolano la circolazione monetaria ed i cambi della lira italiana, del franco albanese e del dinaro.

A parte questi casi particolari di cambi, sarà opportuno in avvenire pensare senz'altro a stabilire, d'accordo con l'alleata Germania, la vasta area delle due monete dell'Asse.

Al problema monetario l'Italia e la Germania potranno anche collegare il problema dell'Unione doganale: questo e quello spesso possono interferire opportunamente.

Enti accentratori. - Il Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, completa i provvedimenti istitutivi di un più efficace e rigoroso intervento statale nel campo degli approvvigionamenti, della produzione e del consumo, estendendo tale intervento ai rapporti commerciali internazionali. In virtù di detto Regio decreto i rifornimenti dall'estero delle materie prime e dei generi alimentari, nonché i mezzi necessari al loro pagamento, attesa la loro decisiva importanza ai fini della preparazione e dello svolgimento della guerra, sono stati sottoposti ad un controllo ancora più intenso e ad una disciplina unitaria, sostituendo la valutazione dello Stato a quella dei privati nel graduare comparativamente le necessità delle singole complesse operazioni senza stroncare l'iniziativa privata.

È stata perciò autorizzata la costituzione di organizzazioni di produttori, di commercianti e di industriali con lo scopo di controllare e regolare, sotto la immediata vigilanza statale, le importazioni e le esportazioni di generi alimentari, materie prime e prodotti industriali ed eventualmente anche l'attribuzione dell'esclusiva di determinate importazioni ed esportazioni o alle organizzazioni

anzidette o ad altri enti o società, riaffermandosi il potere dello Stato di procedere, quando occorra, alla requisizione di prodotti o di materie prime indispensabili ai fini dell'esportazione.

Con queste finalità sono sorti i cosiddetti « Enti accentratori », i quali caratterizzano, nel campo del nostro commercio estero, lo stato di guerra.

Gli Enti accentratori nei riguardi dell'importazione convogliano la domanda verso il Paese ritenuto più conveniente da un punto di vista politico; realizzano facilitazioni nei prezzi di acquisto, nonchè riduzioni di spese di trasporto, assicurazione, ecc.; eliminano all'interno la possibilità di forti ascese dei prezzi di vendita che potrebbe determinare la speculazione.

Le merci così importate vengono distribuite a tutte le ditte facenti parte dell'Ente ed operanti nello specifico settore economico.

La distribuzione si effettua in base al criterio direttivo dettato dal Ministero e mediante la collaborazione delle organizzazioni di categoria, le quali operano sotto il controllo dei superiori organi governativi.

Interferenze con gli altri Ministeri. - Il senatore Bianchini, nel rilevare le estreme difficoltà che incontrano i molteplici organi chiamati a regolare gli scambi - a capo dei quali pone il Ministero scambi e valute - fa presente la necessità di eliminare le attuali interferenze con i Ministeri degli affari esteri, delle corporazioni, dell'agricoltura e del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra. Tali interferenze non si possono certamente non riconoscere; però assicura che il Ministero scambi e valute, nonchè tutti gli altri ora menzionati, operando di comune intesa ed attraverso i continui, diuturni contatti, fanno il possibile per eliminare, o per lo meno attenuare al massimo grado, la parte nociva delle lamentate interferenze. Tuttavia un maggiore coordinamento non può non essere desiderato.

Situazione valutaria. - L'oratore passa a dare uno sguardo a questioni riguardanti i nostri mezzi di pagamento all'estero, osservando di non poter dare, per le ragioni note, delle cifre. Ma non ha bisogno di assicurare il

Senato dell'esattezza più assoluta delle sue dichiarazioni.

Le nostre disponibilità di valuta al 1° gennaio 1940 erano apprezzabili, costituendo già allora una punta massima. Al 1° gennaio 1941 tali disponibilità erano più che triplicate, risultando sufficienti, per un periodo assai lungo, ai pagamenti da farsi in questa forma. Come si è potuta realizzare una simile situazione? Con misure diverse, di carattere ordinario e straordinario. Accenna, fra queste, alle facilitazioni all'esportazione, che hanno rappresentato un elemento di spinta per la formazione di valuta, ed alle importazioni senza valuta, che hanno costituito un mezzo per incrementare le importazioni di materie prime con valuta non soggetta all'obbligo di cessione all'Istituto Nazionale dei Cambi. Le facilitazioni all'esportazione, prima fra esse la « compensazione globale » e le concessioni di licenze di importazioni « franco valuta », hanno cessato la loro ragione di essere con la nostra entrata in guerra, che ha portato la sospensione pressochè totale dei nostri traffici in divisa libera. Tali misure furono dettate da ragioni di emergenza e raggiunsero il loro scopo. È certo che in un regime di economia normale - anche se controllata - come quella che ci attende, esse non avranno motivo di risorgere.

Prima di chiudere questa parte, fa un brevissimo cenno al blocco delle divise, che gli Stati Uniti sventolano da circa un anno anche contro l'Italia e la Germania. È una minaccia che tutto fa ritenere più temuta dagli americani che da noi e dai nostri alleati. Chè, ove un simile provvedimento fosse adottato, non ci mancherebbero larghe contropartite sulle quali prendere le nostre garanzie.

Sarebbe fuori di luogo, nell'ora che volge, tacere di un problema che può considerarsi di particolare interesse nel quadro economico del nuovo ordine europeo. È un problema che rientra largamente nella competenza del Ministero che, per la parte valutaria, ha l'attribuzione di disciplinare e controllare il movimento delle valute estere all'interno e della lira all'estero. L'oratore intende riferirsi al programma di allargamento dell'area della lira. Estesa felicemente tale area all'Albania, dobbiamo, a suo avviso, analogamente procedere in tutti quei territori riservati alla nostra

influenza man mano che se ne presenti la possibilità. A questa soluzione monetaria, che può essere accompagnata e seguita da quella di importanti problemi doganali, le nostre cordiali intese con la Germania daranno sicuramente fermento di rapido realizzo e di sicuro sviluppo.

Il relatore ha chiesto che l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero studi ed attui « il modo di intervenire direttamente nel regolamento dei conti agli esportatori anticipando tale pagamento al momento stesso in cui gli giunga notizia che l'importatore del Paese estero ha versato le somme dovute all'ufficio di compensazione del suo Paese ».

Può assicurare che tali studi e tale attuazione sono già un fatto compiuto. Difatti, con deliberazione presa su proposta dell'oratore dal Consiglio di amministrazione dello Istituto, dai primi di gennaio di quest'anno si è passati all'adozione dei sistemi indicati dal relatore, senza applicazione di interesse per le anticipazioni. Si è dovuto e si deve fare eccezione per quei Paesi che ostacolano volutamente le loro esportazioni verso l'Italia. Ciò per frenare, con la difficoltà del trasferimento, la contropartita delle nostre esportazioni verso i medesimi Paesi.

Aumento di spesa e personale. — Lo stato di previsione del Ministero per gli scambi e per le valute, per l'esercizio finanziario 1941-42, reca la spesa complessiva di lire 34.489.500, con un aumento di lire 4.405.000 nei confronti del bilancio preventivo del precedente esercizio.

Il relatore ha già efficacemente ed esaurientemente illustrato le ragioni dell'aumento della spesa del prossimo esercizio 1941-42 nei confronti dello scorso esercizio, aumento contenuto in una cifra assai modesta se si tiene conto anche dei nuovi maggiori compiti demandati al Ministero per effetto della guerra.

A questo proposito l'oratore sente la neces-

sità di rivolgere il suo vivo elogio a tutto il personale del Ministero, dirigenti e funzionari, nonché al personale dei due Istituti dipendenti, per il lavoro volenteroso e disciplinato eseguito nell'anno 1940 e in questi primi mesi del 1941, lavoro svolto generalmente con scarsità di mezzi e con grande entusiasmo. Questo lavoro silenzioso e veramente operativo ha contribuito ad evitare, come riconosce il senatore Bianchini, la « burocratizzazione dell'economia di scambio » e la creazione di un « organismo mastodontico » con tutti i conseguenti inconvenienti.

Saldezza del fronte economico. — L'anno scorso, poco prima che l'Italia entrasse in guerra, l'oratore ebbe l'onore di affermare al Senato, in sede di discussione del bilancio di previsione del suo Ministero, che il terzo fronte, quello economico, era in grado di reggere all'urto degli eventi presenti e futuri. Dopo circa un anno di guerra e dopo un inverno particolarmente duro ed eroico può ripetere quanto allora disse. Le risorse di cui dispone il Paese e quelle che ci provengono dalle Nazioni con le quali è possibile l'intercambio assicurano il fabbisogno alimentare e industriale del Paese e delle Forze Armate, secondo un piano di consumo e di produzione Superiormente voluto e metodicamente attuato. Il blocco economico sulla cui efficacia riposano tante scellerate speranze non potrà, benchè minimamente, ritardare il corso inesorabile e per noi vittorioso degli avvenimenti. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e categorie dell'articolo unico del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(78^a riunione)

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(29^a riunione)

AGRICOLTURA

(21^a riunione)

ECONOMIA CORPORATIVA E AUTARCHIA

(34^a riunione)

Martedì 29 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1316 - *rel.* Medolaghi) - *Oratori:* Presidente, Bevione, Ricci Federico, Felici, Flora, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* Pag. 990

(Approvazione):

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal

1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (680 - *rel.* Scialoja) 1004
« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-1940 » (1317 - *Rel.* Scialoja) 1004

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Alessandrini, Aloisi, Arnoni, Baccelli, Bartolini, Bennicelli, Bernardi, Betti, Bevione, Bianchini, Bocciardo, Bonardi, Boriani, Borromeo d'Adda, Botturini, Burzagli, Calisse, Cantarano, Carapelle, Casoli, Castelli, Celi, Cini, Cipolla, Coffari, Concini, Contarini, D'Amelio, Delle Donne, De Martino, Denti Amari di Pirajno, De Vito, Di Frassineto, Di Frasso, Di Lella, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Fagiolari, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Fracassi di Torre Rossano, Gai, Genovesi, Gentile, Giannini, Gismondi, Giuria, Goggia Francesco, Guidi Fabio, Guidotti, Imberti, Imperiali, Ingianni, Josa, Leopardi, Locatelli, Majoni, Maraviglia, Marescalchi, Marinelli De Marco, Marzano, Martin Franklin, Medolaghi, Menozzi, Messa, Mezzi, Miari de Cumani, Montagna, Montuori Raffaele, Moroder, Nucci, Pasolini Dall'Onda, Petrillo, Pignatti Morano

di Custoza, Piola Caselli, Pitacco, Pucci, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebuà, Ricci Federico, Ricci Umberto, Rolandi Ricci, Romano Santi, Ronga, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Salazar, Sandicchi, Schanzer, Scodnik, Scialoja, Sechi, Senni, Sitta, Solmi, Strampelli, Targetti, Todaro, Tolomei, Torlonia, Trigona, Tullio, Visconti di Modrone, Zamboni e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro ed il Sottosegretario di Stato per le finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Arlotta, Beneduce, Brezzi, Burgo, Cavazzoni, De Capitani d'Arzago, Falck, Gaslini, Matarazzo, Mattiolo, Maury de Morancez, Morisani, Gavazzi Giuseppe, Gazzera, Oriolo, Orsi, Parodi Delfino, Piccio, Poss, Sarrocchi, Serpieri, Silvagni, Sirianni, Spezzotti, Tesio, Treccani e Verlaci.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1316).

— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione rivolge un cordiale saluto al Ministro Thaon di Revel, che di tanta simpatia è circondato in Senato, felicitandosi per la recuperata salute, che gli consente di continuare la sua severa e preziosa opera di collaboratore del Duce. (*Vivi applausi*).

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Ringrazia vivamente il Presidente per le sue gentili parole.

BEVIONE. Si associa alle parole di saluto rivolte dal Presidente al Ministro Thaon di Revel, il cui alto valore e la preziosa esperienza sono unanimemente apprezzati dal Senato. Il ritorno del Ministro alla direzione del suo Ministero è accolto con grande soddisfazione dall'Assemblea.

Esprime al relatore le sue felicitazioni per l'ampia ed esauriente relazione presentata

alle Commissioni. La relazione del senatore Medolaghi è un magistrale documento che rispecchia nella sua complessità la vita economica e finanziaria della Nazione.

Desidera svolgere poche osservazioni, connesse con il bilancio e con l'azione del Ministero.

Il finanziamento della guerra appare naturalmente in primo piano a chi voglia esaminare l'opera finanziaria del Governo, illustrata dalle cifre del bilancio. Il Ministro ha dato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei dati sintetici sui risultati previsti per l'esercizio 1940-1941. Contro un'entrata di 31 miliardi sta un'uscita di 96 miliardi. Il disavanzo ammonta quindi a 65 miliardi. Per colmarlo il Governo ha ricorso al debito nelle sue varie forme, compreso il ritardato pagamento delle commesse e ordinazioni di guerra. In questo modo si è fatto fronte a 60 miliardi di spesa. Per i rimanenti 5 miliardi il Governo ha ricorso alle anticipazioni della Banca d'Italia, e cioè alla circolazione. È però da rilevare che quelle cifre si riferiscono a metà marzo e cioè dopo la sottoscrizione dei buoni del Tesoro, il cui ricavato è andato a diminuire il debito del Tesoro verso la Banca d'Italia.

Questi dati sono motivo di conforto, perchè dimostrano che il Ministro si ispira nella sua azione ai principii sani dell'economia, che suggeriscono di ricorrere prima all'aggravio dei tributi fino al possibile, poi al prestito fino al possibile, e solo per la parte residua alla circolazione. È del resto la politica costantemente propugnata dal Senato, ed è lieto di darne atto al Ministro. In questo modo viene attuato quel circuito dei capitali, che è stato più volte illustrato e sul quale pertanto non insisterà.

Il relatore ha indicato quali sono i pericoli di dispersione su quel circuito, e cioè il rialzo dei prezzi, e gli investimenti immobiliari e azionari. Il Governo però ha provveduto tempestivamente a fronteggiare tali pericoli.

Per quanto riguarda il rialzo dei prezzi, il blocco dei prezzi viene applicato con rigore. Vi sono, è vero, certi critici che vanno sostenendo che la politica del blocco dei prezzi è fallita, perchè alcuni prezzi sfuggono al con-

trollo. Ma si tratta di prodotti di carattere non fondamentale per i quali è la carestia stessa che porta all'aumento del prezzo, e non sarebbe possibile inseguire, per così dire, il prezzo per ricondurlo entro i limiti del blocco, senza conseguenze in definitiva più dannose che non l'aumento stesso. Quello che conta, e basta a far ritenere che la politica del blocco dei prezzi si esercita con utili risultati, è che essa ha imposto un freno rigoroso ai prezzi dei beni essenziali e di generale consumo, i quali, anche con sacrificio, dove ciò è stato necessario, della finanza pubblica, sono contenuti rigidamente nei limiti stabiliti. Non sono infatti aumentati nè i prezzi del pane, nè quelli dei trasporti, nè i fitti urbani e rustici; parimenti sono rimasti invariati i prezzi della energia elettrica e dei servizi pubblici. La politica del controllo dei prezzi può essere paragonata a una rete dalle maglie larghe, ma dalle corde robuste.

Per frenare gli investimenti immobiliari esiste la legge che impone l'imposta di registro del 60 per cento del plus valore degli immobili, la cui efficacia è confermata dalla esperienza.

Anche il mercato dei titoli azionari non è sfuggito alla politica di controllo del Ministro. Con i decreti-legge del 27 dicembre passato, il Ministro ha raddoppiato l'imposta cedolare e ha limitato al 7 per cento i dividendi dei capitali azionari. La limitazione è severa in quanto si riferisce, non al coacervo dei capitali e delle riserve, come disponeva la legge precedente, ma soltanto ai capitali, ed ha avuto un effetto stabilizzatore sulla Borsa.

Non può che dare il suo pieno consenso alla politica del Governo in questo campo, che è di particolare delicatezza e importanza, poichè con tale politica non solo si provvede alle spese della guerra, ma anche si difendono la moneta nazionale e il risparmio.

Parimenti plaude alle categoriche affermazioni del Ministro, che più volte hanno ribadito il giusto concetto di non permettere che categorie di risparmiatori si arricchiscano con determinate forme di investimento mentre altre categorie soffrono duri sacrifici.

L'esperienza dell'altra guerra ha fatto sì che tutti oggi si sentono economisti e credono

di riconoscere negli investimenti a reddito variabile, in confronto a quelli a reddito fisso, il sicuro rifugio contro i pericoli della svalutazione. Ma oggi, di fronte alla dichiarata volontà del Governo, queste sono illusioni, e giustamente il Ministro delle finanze, prima ancora dell'inizio di questa guerra, in conseguenza dell'allineamento della lira al dollaro, prese opportuni provvedimenti per impedire ingiusti benefici agli investimenti a reddito variabile, imponendo le imposte straordinarie immobiliare e sul capitale delle società per azioni e delle imprese private. A più forte ragione questa saggia e forte politica deve essere continuata durante lo stato di guerra e nel dopoguerra.

Malgrado i decreti-legge del 27 dicembre, si deve notare una certa tensione nelle quotazioni di borsa. Il relatore ha fatto un interessante calcolo del rendimento medio delle principali categorie di titoli azionari in base alle valutazioni di borsa del 15 marzo. Risulta che i titoli elettrici sono capitalizzati al 3,50 per cento; quelli tessili, al 3 per cento; i titoli dell'industria siderurgica e meccanica, al 3,75 per cento. Ma queste sono le medie per le intere categorie di titoli, mentre per certi titoli più favoriti dall'attenzione del pubblico e che rappresentano le aziende principali e meglio amministrate, il saggio di capitalizzazione scende al 2 per cento e anche al di sotto. Di questo egli non si sorprende. Varie volte si sono veduti nelle nostre borse questi bassi saggi di capitalizzazione, ma si è anche sempre veduto al movimento di ascesa seguire un movimento in senso inverso, e questo si spiega col fatto che l'economia italiana non ha purtroppo la solidità e l'abbondanza di capitali che consentano tassi di remunerazione così modesti.

Le cause di questo rialzo dei titoli azionari sono tre. La prima è l'abbondanza di denaro. Lo Stato ha speso 95 miliardi in un anno, ed è naturale che questo denaro messo in circolazione porti anche la possibilità di copiosi investimenti nel settore dei titoli azionari. Poi vi è la tendenza, già rilevata, a considerare i titoli azionari come un sicuro rifugio contro la svalutazione. Finalmente, e questa è la causa principale e da tenersi in più attenta

considerazione, ci sono gli effettivi guadagni realizzati dall'industria, nuovi e antichi, cristallizzati questi ultimi sotto forma di riserve, che a loro volta generano nuovi guadagni.

Questi guadagni dell'industria, anche a causa della politica autarchica, sono molto forti e assai più elevati di quelli dell'altro ramo della produzione italiana, l'agricoltura.

È opportuno esaminare questa situazione che crea uno squilibrio tra le forze dell'economia del Paese particolarmente sensibile in questo momento, e non conforme alla essenza dello Stato corporativo. Gli industriali indubbiamente corrono rischi maggiori di quelli degli agricoltori, ed è quindi giusto che abbiano un margine di compenso più elevato. Ma anche ricompensando largamente questo elemento di rischio, residuano a favore della industria margini di utili così elevati, che devono richiamare l'attenzione del Governo.

Gli industriali italiani meritano tutta la riconoscenza del Paese, ed è lontana dall'animo suo ogni pur blanda ostilità verso una categoria altamente benemerita dell'economia nazionale. Lo spirito di iniziativa con il quale gli industriali italiani hanno sempre risposto alle esigenze del Paese, dalla lotta per l'autarchia alla produzione di guerra, è superiore a ogni elogio. Bisogna però convenire che, se sanno produrre molto e bene, essi sanno altresì energicamente difendere i loro interessi e più precisamente i prezzi dei loro prodotti. In attesa che la Corporazione entri efficacemente e pienamente in funzione, con il compito essenziale che le spetta, che è appunto di stabilire il prezzo corporativo e cioè il prezzo giusto per tutte le categorie interessate — produttori, intermediari e consumatori — il Governo dispone, e deve adeguatamente servirsene, dell'arma del tributo per livellare i redditi delle varie forme di produzione.

La lotta tra il fisco e l'industria per l'applicazione delle imposte è disuguale, e può riprendersi per essa l'arguto paragone del duello fra il gladiatore armato di spada e munito di corazza e di scudo contro l'avversario nudo e munito di sola rete, che le Commissioni udirono dal Sottosegretario Bodrero in una delle

recenti riunioni. Inoltre gli industriali dispongono in questa lotta dell'ausilio dei consulenti tributari, del quale gli agricoltori non possono valersi, perchè non ne hanno i mezzi.

Se si vuole ristabilire l'equilibrio fra le due branche della produzione, occorre, a suo avviso, istituire un'imposta speciale progressiva permanente sui sopraprofiti dell'industria, e assicurarne una efficace applicazione.

Prima ancora, sarà però necessario regolare la complessa questione delle riserve occulte e palesi delle aziende azionarie. Molte società con alte quotazioni — e sono le più forti e le migliori — hanno sempre praticato una politica di piccoli dividendi e di forti riserve. Una volta proibiti i passaggi dalle riserve al capitale, si è creata per queste società una situazione anormale e disagiata, a causa dello squilibrio fra l'ammontare delle riserve reali e quello del capitale. Ma in genere tutte le società per azioni hanno costituito cospicue riserve, in notevole parte non dichiarate nei bilanci, che determinano ora, di fronte agli ingenti utili effettivi, difficoltà inestricabili.

S'impone, nell'interesse di tutti, delle società e del fisco, una regolarizzazione di questa situazione. Essa può ottenersi solo autorizzando il passaggio delle riserve occulte alle riserve palesi, con pagamento di un forte tributo straordinario, giustificato dal fatto che le riserve occulte non hanno mai pagato nulla al fisco; e poi autorizzando il passaggio delle riserve palesi al capitale, con il pagamento di un tributo, che naturalmente non deve essere quello proibitivo del cento per cento stabilito dai decreti-legge di dicembre, e deve essere minore anche di quello proposto prima, perchè queste riserve hanno già pagato la ricchezza mobile. Il peso riunito di questi due tributi dovrebbe essere tale da neutralizzare all'incirca la spinta al rialzo, che i titoli avrebbero per la sistemazione delle riserve latenti e il passaggio di riserve a capitale.

Crede che in questo modo si risolveranno difficoltà altrimenti insolubili, procurando al fisco un gettito immediato notevole e, coll'allargamento della base dei capitali e dei redditi imponibili, assicurando ad esso maggiori cespiti permanenti: oltre ad avere un solido punto di partenza per l'applicazione dell'im-

posta speciale permanente progressiva da lui auspicata.

Desidera fare ancora un'osservazione prima di avviarsi alla conclusione. Essa si riferisce all'applicazione dell'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e all'I. R. I. Con soddisfazione ha notato che questa volta sono stati allegati al bilancio delle finanze quattro bilanci di enti parastatali sovvenzionati dallo Stato: il bilancio dell'Opera Nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, quello dell'Associazione nazionale fra mutilati di guerra, quello dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati dello Stato, e finalmente quello del Consiglio nazionale delle ricerche. Si comincia dunque ad applicare la disposizione dell'articolo 15 della legge surricordata, ed era tempo che tale disposizione diventasse operante. Lo sviluppo assunto dagli enti parastatali è tale che non può essere più ammissibile che il loro operato sia sottratto al controllo delle Assemblee legislative. Bisogna dunque prendere atto con soddisfazione di questo inizio di metodico e regolare controllo.

È d'avviso però che esso debba essere sollecitamente esteso anche al bilancio dell'I. R. I. Molte ragioni militano a favore di questa sua raccomandazione, e la prima e più importante è che il bilancio dell'I. R. I. è anch'esso compreso nel numero di quelli contemplati dall'articolo 15 della legge costitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la quale, per essere stata promulgata dopo l'istituzione dell'I. R. I., lo comprende nel numero degli enti ai quali si riferisce. Inoltre l'I. R. I. è l'ente parastatale che più copiosamente attinge al bilancio dello Stato, per un contributo annuo di 285 milioni, che deve durare, per 200 milioni, fino al 1971. Infine, solo conoscendo l'andamento dell'I. R. I. si può conoscere a fondo quello dell'attività bancaria e industriale della Nazione, per tanta parte controllata dall'ente parastatale, che ha la maggioranza azionaria delle grandi banche e delle industrie chiavi: siderurgia, cantieri, navigazione.

Ricorda di aver fatto la stessa raccomandazione al Governo alcuni anni or sono, essendo relatore del bilancio delle finanze, e di

aver ricevuto la risposta che ragioni di riservatezza suggerivano di non acconsentirvi. Il rifiuto non gli sembra sufficientemente motivato, dal momento che le aziende alle quali partecipa l'I. R. I. pubblicano esse stesse i loro bilanci, senza che alcun interesse dello Stato ne sia ferito.

Tiene a dichiarare che, se avanza questa richiesta al Governo, è mosso soltanto dal desiderio di non lasciare sconosciuto un elemento di tanta importanza per la vita economica del Paese, oltre che dalla necessità di vedere osservata una legge costituzionale dello Stato: chè verso i dirigenti dell'I. R. I. egli nutre sentimenti di grande rispetto e stima. La loro opera merita ogni elogio, e volentieri afferma che il Paese deve loro molta riconoscenza per l'onestà e l'avvedutezza con la quale sono state liquidate e indirizzate su nuove vie le aziende non interessanti l'Istituto, e per la perizia con la quale sono state organizzate e sono gestite quelle che l'I. R. I. ha conservato sotto il suo controllo. Del resto la pubblicazione del bilancio dell'I. R. I. non gioverà solo alla approfondita conoscenza del quadro totale della nostra economia, ma anche all'apprezzamento generale dell'opera dei valent'uomini posti a capo del complesso e delicato organismo.

Contrariamente alla tendenza manifestatasi in qualche ambiente, secondo la quale il Governo dovrebbe togliere all'I. R. I. il controllo degli Istituti bancari, è del parere che sia invece opportuno perseverare nello attuale stato di cose, come del resto il Governo dimostra di voler fare. La larghezza dei mezzi liquidi dei quali dispongono le banche può purtroppo facilmente indurre a peccare, e l'esperienza dolorosa che abbiamo traversato dimostra quanto duramente questi peccati siano scontati dalla finanza pubblica.

Si può obiettare a questo che la riforma degli Istituti di credito vieta alle banche di possedere titoli azionari, ma dal canto suo ritiene più saggio avere in mano lo strumento dell'esecuzione anzichè affidarsi al controllo per quanto diligente dell'Ispettorato del credito. Del resto, se l'I. R. I. dovesse cedere le partecipazioni bancarie, non sarebbe certo il pubblico anonimo a rilevarle, come se si trattasse di una emissione di buoni del Tesoro,

ma sarebbero i grandi gruppi industriali, i soli che posseggono la forza finanziaria e la preparazione necessarie; ed è preferibile che i buoni industriali rimangano tali, e non si trasformino in cattivi banchieri.

La certezza nella vittoria dell'Italia e delle sua alleata è così radicata nel suo animo, che già egli va prospettandosi le conseguenze economiche della vittoria. La vittoria sarà integrale, cioè consisterà, dopo il crollo della Francia, nella distruzione completa della Gran Bretagna. Occorre dunque che le Potenze dell'Asse si preparino a succedere nel grande sistema economico e finanziario anglo-francese. Non è certo il caso, nè a lui spetta, di anticipare la portata degli accordi che dovranno intervenire fra Italia e Germania su questa materia; ma crede di poter esprimere la certezza che non vi saranno discussioni sul preponderante diritto italiano al controllo delle grandi imprese relative al bacino del Mediterraneo.

Fortunatamente questa volta si tratta di ingenti ricchezze già esistenti ed operanti, e di grandi possibilità future. Basta pensare ai petroli dell'Irak, che sboccano con due oleodotti nel Mediterraneo, alle azioni del canale di Suez, ai fosfati ed alle miniere metallifere di Tunisia, e di altre minori, ma sempre potenti imprese economiche oggi in mani anglo-francesi. Non è certo troppo presto per mettersi a studiare con cura il modo migliore per subentrare nella proprietà di queste grandi masse di beni.

Gli sembra che sia bene fissare un punto di partenza: che la cessione di questo complesso di proprietà del nemico sia fatta allo Stato e non a società o enti privati. La esperienza dell'altra guerra offre ammaestramenti che vanno ricordati: si videro allora grandi complessi industriali dell'Europa centrale faticosamente assicurati dal Governo all'economia italiana ed affidati ad aziende private, le quali poco più tardi li retrocedettero a interessi stranieri. Questo non deve ripetersi. Le proprietà degli Stati nemici devono passare allo Stato italiano; ma anche le proprietà di società straniere o di privati stranieri devono essere trasferiti in proprietà dello Stato italiano, incombando ai Paesi vinti l'onere degli

indennizzi da pagare ai propri cittadini espropriati. Vedrà poi con calma il Governo se converrà conservare queste imprese o cederle in esercizio o venderle a società o privati italiani.

In questo modo il Tesoro si rafforzerà con un vasto insieme di beni patrimoniali, non vi saranno arricchimenti illeciti e speculazioni sempre deplorevoli, e con il reddito di quei beni si allevierà il peso dei debiti contratti per ottenere la vittoria. (*Applausi*).

Non ha altro da aggiungere. Il bilancio dell'esercizio 1940-41 si chiude con un deficit molto forte, poichè ammonta a 8.794 milioni di lire, la più alta cifra che si sia mai avuta negli stati di previsione. Ma esso va approvato con serena fiducia per due ragioni: perchè sarà il bilancio della vittoria; e perchè si può essere certi che con il lavoro tenace e con una finanza severa pochi anni basteranno a uscire dai gorgi del disavanzo e riassurgere al pareggio.

Venti anni or sono, poco dopo la guerra precedente, il disavanzo del bilancio dello Stato era di 17.409 milioni, ridottosi l'anno seguente a 15.760 milioni. Ebbene, in soli tre esercizi fu vanto del Duce e del Regime di riportare il bilancio non solo al pareggio, ma ad un avanzo di 417 milioni.

Il Ministro Revel ha al suo attivo un primato: l'aumento del 70 per cento del gettito dei tributi in sette anni. Sono sicuro che egli mostrerà la stessa forza di carattere e la stessa tenacia, quando il Duce giudicherà giunta l'ora, nell'operare sull'altro scacchiere, e cioè nel comprimere energicamente le spese pubbliche, e che saprà ripetere l'opera memorabile del suo predecessore De Stefani, che ridusse le spese dai 22.200 milioni dell'esercizio 1922-23 ai 19.500 milioni dell'esercizio 1927-28.

Questo è l'augurio che rivolgiamo fervidamente al Duce e al suo valoroso collaboratore: che la vittoria immane delle armi sia presto completata dal ristabilimento di una finanza ordinata e fiorente, condizione prima della potenza dello Stato e di ogni progresso civile. (*Vivissimi applausi*).

RICCI FEDERICO. Premette che non potrà fare un esame molto dettagliato del bilancio, sia per mancanza di tempo, sia soprattutto per

mancanza di documenti: mancano infatti, tra l'altro, le note preliminari, il conto consuntivo 1939-40 e certi allegati cui, per esempio a pagina 9, fa espresso riferimento il bilancio. L'unica pregevolissima guida è la relazione del senatore Medolaghi, a cui l'oratore attingerà in larga misura dati e notizie.

Come punto di partenza del suo esame crede opportuno scegliere il momento in cui, circa 12 anni fa, le entrate e le uscite si equilibravano nella somma, a un dipresso, di 20 miliardi.

Da allora ad oggi abbiamo avuto una serie di disavanzi, accompagnati in un primo tempo da una contrazione sia delle entrate, che delle spese (queste ultime in proporzione più forte), da mettere però in relazione con l'andamento dei prezzi. Devesi infatti ricordare che il costo della vita ha subito fortissime variazioni, (nel 1925-26 esso era all'incirca cinque volte l'anteguerra; nel 1929 quattro e mezzo; poi cadde fino a 3,35 nel 1934, per aumentare nuovamente e raggiungere oggi il livello di circa sei volte l'anteguerra).

Successivamente tante le entrate quanto le spese sono nuovamente aumentate, ma non nelle stesse proporzioni: le spese sono in oggi salite a 40 miliardi, con incremento di 100 per cento; le entrate sono salite a circa 31 miliardi, con un incremento di 55 per cento rispetto alla cifra del 1929. Ne è derivato un disavanzo del bilancio normale, a cui bisogna aggiungere il disavanzo dovuto a cause eccezionali, come la guerra.

L'oratore ricorda a questo proposito che ha sempre insistito sulla necessità di rafforzare la finanza, evitando con la massima energia qualsiasi disavanzo. Se ciò fosse stato fatto, avremmo realizzato una condizione di fondamentale importanza per attuare una maggiore preparazione economica e finanziaria per i periodi di emergenza.

Volendo occuparsi in particolar modo dell'aumento delle entrate, occorre fermare l'attenzione sui tre gruppi nei quali si suole distribuirle: le imposte dirette, le imposte indirette sui consumi, e le imposte sugli affari. Gran parte di queste ultime sono in realtà imposte sui consumi, sicchè è meglio raggrupparle con esse; lo stesso dicasi dei monopoli.

Le imposte indirette sui consumi così raggruppate ammontano a 17.676 milioni. Le imposte dirette arrivano alla metà, cioè a 9.000 milioni. L'aumento del loro gettito complessivo è dovuto principalmente a nuovi tributi o ad inasprimenti di aliquote.

Per quanto riguarda le imposte dirette già esistenti, il loro gettito, e specialmente quello della ricchezza mobile, non è tale da procurarci soddisfazione non essendo adeguato al progresso economico del Paese. Non abbiamo, in altre parole, quello sviluppo che sarebbe lecito attendere, e che ci ripromettevamo ai tempi della finanza produttivistica. Ciò è dovuto a tre ordini di ragioni: in primo luogo perchè vi sono troppe statizzazioni, troppi istituti parastatali che non pagano l'imposta di ricchezza mobile; in secondo luogo perchè vi sono troppi privilegi, troppi esoneri che bisogna combattere (industrie di cui si vuole stimolare il progresso, ma che non si capisce per quale ragione, se sono redditizie, non pagano l'imposta, zone industriali, fabbricati nuovi e via dicendo); in terzo luogo perchè taluni affari non sono prosperi, perchè — come spesso avviene in tempo di guerra — sotto l'influenza di momentanee esaltazioni si favoriscono e si premiano nuove iniziative che risultano poi in cattivi investimenti, sicchè v'è l'inconveniente di attività e di capitali sciupati e di danno al fisco che vede diminuita la materia imponibile.

Quanto ai nuovi tributi, vanno ricordate anzitutto l'imposta patrimoniale e l'imposta sull'entrata già presenti nel bilancio 1940-41. La prima soltanto costituisce una vera novità, che tuttavia già era stata applicata nell'altra guerra, con la differenza che, allora, essa sembrava colpire fortemente una volta tanto il patrimonio. In realtà ciò avveniva soltanto a parole, perchè, essendo ratizzata in molti anni, veniva effettivamente a colpire il reddito. L'imposta sulla entrata, invece, non è altro che da un lato la trasformazione della tassa scambi, dall'altro qualcosa come un dazio o una imposta di fabbricazione, esempio lo zucchero, gli olii minerali, il carbone ecc.

Vanno inoltre ricordate novità di quest'anno: l'imposta sugli utili di congiuntura (che rinnova l'imposta sui sopraprofiti dell'altra

guerra; le stesse cause hanno gli stessi effetti), l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti della proprietà immobiliare (che l'oratore non ritiene giusta per ragioni già da lui esposte in sede di discussione della medesima alla Commissione di finanza), l'aumento delle aliquote della complementare e dell'imposta cedolare.

A proposito dell'aumento della complementare, l'oratore ritiene che aggravare le aliquote senza fare accertamenti precisi significa raddoppiare le iniquità e le sperequazioni che già prima si verificavano, e favorire la tendenza all'evasione fiscale. Ora, in tema di accertamenti, non vede nessun progresso: l'anagrafe tributaria, annunciata sin dall'agosto del 1936, non ha avuto ancora alcun effetto. Oggi poi la revisione degli accertamenti è resa molto più difficoltosa dal fatto che il personale, per richiami alle armi, è molto diradato, sicchè quello rimasto è oberato di lavoro.

Si impongono quindi rimedi decisivi, che potrebbero essere i seguenti:

In primo luogo, elevare alla cifra di 20 mila lire il minimo imponibile agli effetti della complementare. È questione di giustizia ed è inutile perdersi dietro accertamenti che poco interessano per la loro scarsa entità, e che viceversa fanno perdere tempo prezioso all'agente del fisco, il quale è portato per naturale tendenza a tener dietro al contribuente umile anzichè al grosso contribuente.

In secondo luogo, pretendere la dichiarazione giurata, sempre in materia di complementare. In altre parole, il contribuente dovrebbe giurare di avere elencato tutti i suoi cespiti sul cui singolo importo non si può fare questione di apprezzamento, perchè esso risulta da documenti e da altri accertamenti o concordati come succede in fatto di immobili o di ricchezza mobiliare. Ciò sarebbe utile anche agli effetti di un altro controllo: quello del cumulo degli stipendi e delle cariche e relative prebende.

Il problema degli accertamenti è connesso all'aggravamento dell'imposta cedolare, il quale ultimo ha determinato una spinta verso la nominatività dei titoli. Bisogna però uscire da un equivoco in cui tuttora ci si dibatte: bisogna cioè dichiarare apertamente che il titolo

al portatore, una volta scontata l'imposta cedolare pari al massimo grado della complementare, oggi 20 per cento, non è soggetto all'imposta complementare e non deve quindi essere dichiarato; se no, verrebbe colpito due volte. I titoli nominativi invece dovrebbero essere dichiarati e, se il contribuente omettesse tale dichiarazione, sarebbe facile svolgere indagini presso le società e colpire severamente le frodi. Basta in questa materia anche un solo esempio di severa repressione.

Altro vantaggio della dichiarazione giurata sarebbe quello che in qualsiasi momento ci si può tornare sopra ed applicare sanzioni per falsa dichiarazione. Oggi invece il contribuente che ha occultato qualche cespite non può essere più perseguito dal fisco.

I disavanzi possono essere coperti in tre modi: o con tributi o con prestiti o (*quod Deus avertat*) con la svalutazione della moneta. Se non si ristabilisce il pareggio coi prestiti, è inevitabile il ricorso, un giorno o l'altro, alla svalutazione.

Dall'esame dei tributi, quindi, passiamo all'esame dei prestiti.

L'ultimo prestito in buoni novennali è stato un successo di cui l'oratore si compiace. Però fece cattiva impressione l'eccessiva propaganda e l'accanita concorrenza fra i vari istituti incaricati del collocamento. Va notato che lo Stato paga praticamente un interesse del 6 per cento (5 per cento di interesse vero e proprio, 0,48 per cento di premi, 0,27 per cento di scarto, più quello che si dà alle banche circa 1 per cento; il tutto diviso per il prezzo d'emissione 97,50). Data la necessità di ricorrere largamente ai prestiti, questo interesse grava troppo sui bilanci. Si ricordi che, nella stessa Francia di oggi, il tasso ufficiale di sconto da 2 e mezzo per cento è sceso a 1,75 (mentre in Italia è 4,50 per cento); che in Germania si collocano buoni a 3, o 3,50 per cento, in Inghilterra a 1,25 per cento, negli Stati Uniti a zero per cento. Ora quello che importa non è tanto l'ammontare complessivo del debito quanto il costo annuale del servizio. Noi paghiamo per interessi ben 10 miliardi, cioè 32 per cento delle entrate, nel 1939-40 pagavamo 6876 milioni cioè 27,50 per cento, nel 1929-30 4500 milioni pari a 23 per cento, nel 1913-14

523 milioni pari a 20 per cento. Vero è che nel 1866, anno di guerra, si pagarono 323 milioni che rappresentavano 50 per cento di tutta l'entrata, ma lo Stato di quei tempi aveva pochissime mansioni, e quindi scarsissime spese.

In altri paesi, rilevo dalle cifre della relazione, questa percentuale è oggi molto più bassa: la Germania paga per interessi 2300 milioni di marchi su 30 miliardi di entrate, vale a dire 7,3 per cento; l'Inghilterra 255 milioni di sterline su 1800 milioni, vale a dire 13,50 per cento.

Non è possibile anche da noi diminuire il tasso dell'interesse? Come giustamente ha osservato il senatore Bevione, la rigorosa limitazione delle spese dei privati porta come conseguenza una certa abbondanza di denaro. Il cittadino d'oggi è un po' nella condizione del ragazzino cui i genitori lasciano del denaro in tasca ma coll'obbligo tassativo di non spenderlo. Poi bisogna aggiungere la contrazione o l'esaurimento delle scorte, il che determina la formazione di denaro liquido destinato ad affluire alle banche. Ma, a questo proposito, è bene o è male che vi siano molte banche e che si coalizzino? Evidentemente no, perchè ciò crea dispersione di lavoro, ed il fatto che esse siano coalizzate in cartelli annulla il principale vantaggio della loro molteplicità, che sarebbe quello della concorrenza, donde potrebbe derivare tra l'altro una diminuzione del tasso di sconto. È poi chiaro come convenga alle banche che i titoli di Stato di cui esse hanno forte quantità (in relazione ai molti depositi di denaro in conto corrente) producano un interesse elevato.

Altro argomento è quello dei buoni a premio. Si è detto che il pubblico predilige tali buoni, ma, poichè c'è sempre un certo numero di vincitori trascurati che ignorano la loro fortuna e non riscuotono i premi, si deve ritenere che esistono persone che danno ad essi poca importanza e preferirebbero in quella vece un interesse fisso adeguatamente più elevato. Sarebbe dunque opportuno emettere anche delle serie speciali di buoni senza premio ad esempio, nel caso attuale, a 5,50 per cento invece di 5.

Tutta la parte aleatoria dovrebbe essere

ridotta e l'oratore nota a questo proposito con compiacimento che le previsioni per il lotto sono contenute in limiti relativamente modesti. Vorrebbe però che il gettito di questa entrata si riducesse a zero, perchè, mentre è esiguo il reddito della finanza (riducendosi ad appena 250 milioni al netto delle spese), per converso il danno che ne deriva per l'educazione civile degli italiani è immenso. Meglio dunque sarebbe rinunciarvi del tutto. Analoghe osservazioni, e più gravi ancora, si possono fare circa le lotterie, ed alla indecorosa loro pubblicità a mezzo di rolette nelle pubbliche piazze, specialmente nel momento attuale. (*Approvazioni*).

Il senatore Bevione si è occupato del blocco dei prezzi. L'oratore non crede di poter condividere i rilievi da lui fatti circa l'efficacia di tale blocco, specialmente quando si ricorre a prezzi politici, dove lo Stato esige dai contribuenti quanto fa risparmiare ai consumatori. Quando aumenta il costo della vita, o il prezzo medio delle merci, il danno non consiste tanto nell'aumento quanto nel variare dei rapporti fra i vari prezzi, cioè, per così dire,, della loro gerarchia. In tal caso la richiesta si sposta dal genere tesserato a quello non tesserato, da quello usualmente preferito a quello ora divenuto più conveniente. Si ricordi l'esempio del pane che, quando si volle tenerne troppo basso il prezzo, fu adoperato perfino in sostituzione dei foraggi, e di conseguenza ne aumentò il consumo.

Tutto ciò che riguarda le borse ed i titoli non interessa la questione dei prezzi. Tuttavia l'oratore crede opportuno ripetere quanto ha già avuto occasione di osservare in sede di Commissione di finanza circa la limitazione dei dividendi. Non è conveniente tarpare eccessivamente le iniziative che implicano rischi e che del resto sono già soggette ad altre restrizioni per la legge sui profitti di guerra, ecc. (praticamente 8 per cento). Piuttosto si colpisca l'azionista mediante la rigorosa applicazione della complementare.

Si è stabilito che i dividendi delle società per azioni devono essere limitati al 7 per cento, utile che è troppo basso specialmente se si considera che lo Stato dà, come già detto, un interesse del 6, ma si è stabilito al tempo stesso un trattamento eccezionale per le società che

negli ultimi tre esercizi o nell'ultimo di essi abbiano distribuito dividendi superiori al 7 per cento, autorizzandole a continuare a distribuire tale dividendo. Con ciò si è creato un privilegio: se una determinata iniziativa, infatti, viene intrapresa da una società di nuova costituzione, questa non potrà dare più del 7 per cento; se invece la stessa iniziativa viene assunta mediante aumento di capitale da una società preesistente, che abbia distribuito nell'ultimo triennio un dividendo, ad esempio, del 20 per cento, essa potrà distribuire un utile del 20 per cento anche per la parte di capitale aumentato. Tale ingiusto privilegio dovrebbe essere abolito. Anche questi motivi concorrono a spiegare gli aumenti di borsa, e cioè il profitto sulle opzioni.

Quanto alle riserve si è parlato anche di riserve occulte. Ma le riserve, se sono occulte, per il fisco non esistono e non possono essere considerate. Quanto alle riserve palesi, costituite da amministratori scrupolosi e prudenti invece di distribuirle sotto forma di dividendo, non si deve punire un atto di saggezza amministrativa. Quindi tali riserve dovrebbero essere accomunate al capitale, ovvero si dovrebbe permettere di distribuirle agli azionisti, trattandosi di una loro intangibile proprietà che ha già scontato le imposte.

Non si vuol sentir parlare di svalutazione monetaria, ed è bene che sia così; ma c'è nell'aria questo pericolo, dovuto al fatto che i generi razionati non esauriscono i bisogni del consumatore, e di conseguenza si consuma una maggior quantità di generi non razionati. Inoltre succede spesso che la merce venduta è di qualità inferiore e bisogna consumarne una quantità maggiore, cosa che non può non influire sull'andamento dei prezzi. Del resto, potremo noi mantenere la lira a un livello stabile qualora altre monete, e con esse l'oro, subiscono una svalutazione? In tal caso la svalutazione sarebbe inevitabile. Allora è forse preferibile sorvegliare tale fenomeno e fare in modo che esso avvenga gradatamente. La gravità non consiste nella svalutazione di per sé stessa, ma nel modo con cui può verificarsi. Se avverrà a poco a poco, l'economia nazionale potrà adattarsi e sopportarla; se invece non si sarà preparati ad affrontarla, avremo inevitabilmente una crisi.

Ricordiamo le lezioni del passato: dopo l'altra guerra abbiamo avuto un periodo di euforia: sviluppo di impianti, fiorire di iniziative. Poi, nel 1921, una brusca caduta. Ciò avviene quando si fanno apprezzamenti esagerati del futuro e si fa assegnamento su un avvenire di eccessiva prosperità. La finanza deve svolgere una azione repressiva e frenatrice di tale tendenza: alla prosperità c'è sempre modo di abituarsi; ai momenti difficili, invece, bisogna prepararsi in tempo.

Concludendo, l'oratore desidera richiamare l'attenzione del Governo su tre mali, di cui si ravvisa sin da ora qualche sintomo, se non nel Ministero delle finanze, certo in altri Ministeri.

In primo luogo, la burocratizzazione progressiva (Stato, federazioni, sindacati, ecc.) attenta sempre più all'iniziativa privata, inaridisce le fonti della ricchezza nazionale, e contrae i proventi del fisco.

In secondo luogo, l'ipertrofia di egoismi: vi sono persone o categorie di cittadini che specialmente in questi momenti nutrono un culto troppo forte per l'interesse proprio o della propria categoria, sollecitando concessioni, privilegi, trattamenti d'eccezione, prezzi speciali, ecc. Tutte cose cui bisogna resistere.

In terzo luogo, una esaltazione megalomane basata sull'ipotesi d'un grandioso sviluppo in ogni ramo e di una prosperità senza limiti.

Contro questi pericoli il Ministero delle finanze può svolgere una importantissima azione repressiva che, però, deve essere fatta in tempo.

Anche dopo la guerra occorrerà un bilancio solido e un'economia forte; e la preparazione non si improvvisa. Non solo bisogna vincere la guerra, ma bisogna vincere e resistere nella pace che seguirà. (*Applausi*).

FELICI. L'adesione più piena e cordiale all'indirizzo della politica finanziaria italiana è confortata dalle recenti e precise dichiarazioni del Governo su taluni punti essenziali. Infatti il Ministro Thaon di Revel ha già tenuto un poderoso discorso alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni il quale culminò nell'affermazione perentoria che qualsiasi voce di inflazione può considerarsi come infondata e che la difesa della lira è dal Governo perseguita gagliardamente. Il Ministro Tassinari

ha dato confortanti assicurazioni al Senato sulla politica alimentare. Il Ministro Riccardi ha fatto una prima anticipazione su quella che sarà la politica economico-industriale del dopoguerra, mettendo in guardia contro eventuali visioni liberiste che possono generare eccessive illusioni sulla futura politica doganale ed industriale. L'intesa dell'Asse caratterizzerà la futura politica degli scambi e dell'assetto industriale. Se a questi tre discorsi chiarificatori si aggiunge l'esauriente relazione del senatore Medolaghi, si ha già una lucida visione dell'attuale situazione finanziaria.

È fuori di dubbio che una seria preparazione economica e finanziaria c'è stata. L'alimentazione è assicurata e la politica autarchica consente una strenua resistenza contro l'insidia degli acquisti all'estero.

Siamo, in sostanza, sufficientemente attrezzati per resistere a tutti gli attacchi delle demo-plutocrazie e la più grande tranquillità deve derivarci dal fatto che ci guidano uomini di valore indiscusso sotto una direttiva superiore ed assoluta. I tre tranquillizzanti discorsi rappresentano dunque un vero servizio reso al Paese.

Il Sottosegretario alle corporazioni Amicucci ha deplorato che in questi difficili momenti si siano verificate delle interferenze che bisognerà correggere. L'oratore ricorda di aver già rilevato in altra occasione che le corporazioni, le federazioni e in genere tutti gli organi corporativi devono essere disciplinati in maniera che il Ministro competente li possa avere più sottomano, e anche il cittadino non sia costretto a bussare a tante porte prima di essere ascoltato. Ma anche queste interferenze non debbono eccessivamente preoccupare perchè nella futura sistemazione dello Stato saranno eliminate.

L'oratore desidera quindi rinnovare il vecchio voto che anche la Presidenza del Consiglio abbia il suo bilancio, la sua gestione patrimoniale con relativa discussione particolareggiata.

Vuole altresì invitarlo a volgere un occhio benevolo — nonostante le difficoltà dell'ora presene — ai comuni italiani.

Già in sede di discussione dei bilanci dei

Ministeri degli interni e dei lavori pubblici si è esaminata la situazione finanziaria dei comuni lamentando i pesi eccessivi che su di loro gravano. E il Sottosegretario Buffarini Guidi ha assicurato che all'assestamento della finanza comunale si addiverrà in occasione della grandiosa riforma in progetto degli Enti ausiliari. Se in questo momento l'oratore si permette di richiamare l'attenzione sulla difficile situazione dei comuni gli è perchè anche essi esplicano preziose funzioni di guerra.

Passa quindi a trattare della finanza di guerra invitando a non dimenticare che essa segue ad altra finanza di guerra. Se si fosse usciti da una finanza di pace non sarebbero mancate altre risorse. Ma l'impresa etiopica, gli aiuti alla Spagna e l'occupazione dell'Albania hanno inciso sensibilmente sul bilancio statale. D'altronde non v'è chi non riconosca i benefici effetti che da tali operazioni sono derivati.

La campagna etiopica è servita ad aprirci gli occhi sui veri sentimenti delle grandi potenze democratiche, e delle altre che vivono nella loro orbita, nei nostri riguardi, soffocando nel nulla le aspirazioni dei pochi fanatici della tradizionale amicizia anglo-italiana. È stata una grande impresa di cui non si può essere che orgogliosi.

L'opportunità di inviare aiuti alla Spagna è stata da taluni discussa, ma quale sarebbe stata oggi la nostra situazione se avessero trionfato i rossi? Avremmo avuto vicino dei nemici giurati che avrebbero posto il loro grande territorio nazionale alla mercè degli anglo-americani.

Degli enormi vantaggi dell'occupazione dell'Albania è superfluo parlare oggi che l'Italia, potenza balcanica, incide vittoriosa nei Balcani.

Uscivamo dunque da una finanza di guerra e la nuova situazione è stata fronteggiata sapientemente, procedendo con cautela, approfittando dei vantaggi della politica autarchica. Il successo dei due ultimi prestiti, e particolarmente dell'ultimo, è stato trionfale. Si è visto veramente il popolo accorrere in maniera che nessuno, neanche i più maligni, possono oggi insinuare che così grande affermazione sia dovuta a pressioni di partito. L'adesione è stata spontanea e gigantesca e non ha fatto

che riconfermare la sicura fede del popolo italiano nel Regime.

A tale successo dei prestiti va aggiunta la equa distribuzione nel tempo dei pagamenti delle forniture militari e la crescente sottoscrizione dei buoni ordinari.

Vi è poi tutto un complesso di provvedimenti in parte contingenti (come l'imposta del 60 per cento sul plusvalore nei passaggi di proprietà) e in parte fissi che hanno permesso di contenere in giusti limiti la circolazione cartacea. Dimodochè, non appena sarà possibile, un'avveduta politica di rastrellamento della soverchia abbondanza di danaro ripristinerà l'equilibrio.

D'altra parte non crede nemmeno che si possa dire che lo Stato paga troppo cari i suoi prestiti. Giova ricordare che c'era sul mercato uno stok di prestiti al 5 per cento e, volendo farne di nuovi, non si poteva abbassare tale interesse ma piuttosto aumentarlo. Anche il prezzo del danaro preso in prestito è stato dunque ragionevolmente contenuto.

Quanto al blocco dei prezzi si permette soltanto di osservare — senza peraltro insistere troppo — che se si escludono i prezzi dei generi essenziali, gli altri non sono troppo bloccati dimodochè chi ha la rendita bloccata vede nel contempo aumentare le spese. Ritiene pertanto opportuno raccomandare che il blocco sia quanto più è possibile radicale e completo.

Il titolo di Stato va difeso, così come il circolante, perchè è la base della finanza futura e consente di fare una politica finanziaria di guerra senza pesare soverchiamente sulle masse.

Riallacciandosi poi a quello che ha detto il senatore Bevione a proposito delle industrie, rileva che è difficile perseguire l'individuo. Un'imposta sull'industria in atto darebbe forse maggiori frutti.

Concludendo ricorda che qualche preoccupazione ha destato in alcuni l'espressione « accorciare le distanze ». A coloro che si sono lasciati trascinare da questa corrente di allarmismo giova ricordare che è di recente data la pubblicazione — tra i più grandi consensi — del nuovo Codice civile, ed in questo si afferma che la proprietà privata resta tale ma in funzione non più di un'utilità personale bensì di quella superiore dello Stato. In altri

termini, come ha detto il Duce, il capitale deve essere al servizio dello Stato e non lo Stato a servizio del capitale. Giova altresì ricordare loro che i principi della Carta del Lavoro sono stati riaffermati come premessa indispensabile e animatrice della nuova legislazione civile e commerciale.

« Accorciare le distanze » è il principio animatore del futuro assetto del Paese e quando con la Vittoria tale principio potrà realizzarsi, con la elevazione nello stesso tempo del tenore di vita del popolo lavoratore, avremo il più ambito compenso per quelli che sono stati i sacrifici della guerra. (*Applausi*).

FLORA. Dopo quanto è scritto nella magistrale relazione del senatore Medolaghi e data l'ampiezza raggiunta dalla discussione, si limita a considerare la spesa per il servizio del debito pubblico che supera ormai più del terzo del gettito totale dei tributi e che per questa sua entità ha già richiamato, sia pure fuggacemente, l'attenzione dei senatori Ricci e Felici e di molti autorevoli colleghi.

Rileva a sua volta l'alto costo dei nostri prestiti pubblici in confronto a quello dei prestiti tedeschi, francesi e soprattutto inglesi e americani, ma esclude, fino a che la guerra infuria, la possibilità di emissioni a saggi nominali inferiori a quelli corrisposti ai risparmiatori, che finora hanno risposto in folla, e prontamente, ad ogni appello della Tesoreria, premuta dagli urgenti e ingenti gravami della guerra. Illustra con copiosi argomenti economici e finanziari le ragioni che sconsigliano, prima della vittoriosa conclusione della pace, ogni riduzione, sia pure minima, dei saggi dei nuovi prestiti a breve e media scadenza, finora, per le vicende del tasso dell'interesse proprie dell'economia bellica, quasi per intero preferiti dalla Germania e dai paesi nemici. Soltanto dopo la guerra sarà possibile, con successive conversioni libere, attenuare gradatamente l'alto costo dei prestiti vecchi e nuovi avvalorati dalla stabilità della moneta.

Le fortune del bilancio, arricchito dalle indennità belliche, rifioriranno allora insieme con quelle della Patria, sempre compatta, sorretta da un Regime sempre più saldo, da una valuta stabile e da una economia sempre più espansiva.

La soppressione delle sovrastrutture e bar-

dature di guerra; il controllo severo delle spese pubbliche; la abolizione dei tributi straordinari; la semplificazione delle imposte e dei metodi di accertamento; l'aumento del reddito nazionale, favorito dalla eliminazione di ogni incidenza fiscale sulla produzione e sul risparmio, renderanno il pareggio del bilancio un fatto saldo ed acquisito.

Certamente la guerra odierna, che assorbe per l'anno in corso i cinque sestimi del reddito nazionale, implica gravi sacrifici per tutti ed in particolare per le classi economicamente inferiori e per quelle medie, larghe detentrici di titoli a reddito fisso.

Ma che importano alla stirpe italiana, con le sue terre e le sue officine fervide di lavoro, con istituzioni civili, politiche e militari circondate da un prestigio quale mai non ebbero; che importano questi silenziosi sacrifici fiscali, se essi schiudono ad essa un nuovo ciclo storico, immune da ogni superstite traccia della povertà secolare?

Non si fa storia vera e grande senza sacrifici. Roma ammonisce: « *Per aspera ad astra* ». (*Applausi*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Rinnova i suoi ringraziamenti al Presidente per le parole di saluto a lui rivolte, e ringrazia i senatori Bevione, Ricci, Felici e Flora per il contributo da loro recato alla discussione. Alle osservazioni fatte risponderà nel corso della esposizione trattando dei singoli argomenti.

È grato al relatore che ha illustrato il bilancio con tanta competenza, dottrina e dovizia di dati, ponendo bene in evidenza le difficoltà della finanza italiana in questo periodo ed i metodi e sistemi adottati per superarle. La sua grande comprensione dei nostri problemi finanziari hanno reso evidente e chiara la dimostrazione che egli ha dato dell'utilità e bontà dei metodi seguiti.

L'oratore rammenta che nella esposizione finanziaria dell'anno scorso aveva accennato che la storia della finanza fascista si poteva dividere in tre fasi: la prima relativa all'impresa etiopica, all'intervento in Spagna ed alla conquista dell'Albania; la seconda all'assestamento della finanza statale; la terza alla preparazione dell'attuale periodo di emergenza.

Oggi può aggiungersi una quarta fase, quella della finanza di guerra.

Al senatore Ricci, il quale ha osservato che le entrate non hanno mai integralmente coperto le spese, risponde che è necessario studiare la storia di questi periodi per vedere come accanto alle note contingenze straordinarie vi sia anche, nella parte ordinaria del bilancio, una « straordinarietà » dovuta ai nuovi motivi di spesa dipendenti dall'eccezionale periodo attraversato, che si sono aggiunti ai motivi di spesa ordinari, tra cui la necessità degli armamenti e l'adeguamento dei bilanci militari che hanno assorbito una parte notevole delle maggiori entrate. Osserva inoltre che non è esatto affermare che nell'ultimo sessennio non sia stato mai raggiunto il pareggio, perchè nell'esercizio 1936-37 il bilancio normale ha dato un avanzo di lire 1.289 milioni. Esaminando la successione delle entrate e delle spese dello stesso periodo risulta evidente lo sforzo fatto per conseguire il pareggio del bilancio. A tale scopo infatti le entrate sono state spinte al massimo ed è stato anche studiato l'assestamento del bilancio verso la mèta che l'oratore ebbe a definire mèta imperiale dei 32 miliardi, mèta che sembrava allora insuperabile. Gli eventi si sono però susseguiti in modo tale che oggi si va verso un bilancio che potrà consolidarsi, dopo la fine della guerra, intorno ai 40 miliardi.

Circa l'andamento delle spese complessive del corrente esercizio, le cifre di cui si è oggi in possesso consentono di rivedere le previsioni a suo tempo formulate. In Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni l'oratore aveva, all'inizio della guerra, prevista una spesa di 10 miliardi al mese, mentre per fortuna questa cifra per ora si limita a circa 5 miliardi e mezzo. La cifra di 10 miliardi era stata prevista riferendosi ad una guerra in cui fosse stato indispensabile chiamare sotto le armi milioni di soldati, mentre ciò non è stato necessario ed il numero degli armati è assai più limitato di quello previsto. Inoltre il più rapido svolgersi degli eventi ha permesso di raggiungere risultati vittoriosi con rapidità incredibile. È interessante inoltre rilevare che tali spese mensili, le quali nel luglio 1940 erano di oltre

7 miliardi, si sono gradualmente contratte e sono scese a 5,6 miliardi nel mese di dicembre e a 5,4 miliardi nel mese di marzo 1941. Quindi può constatarsi un vero consolidamento di tali spese, anzi una leggera tendenza alla diminuzione, per cui la previsione di 96 miliardi di spese totali fra normali ed eccezionali per l'esercizio in corso rappresenta una cifra molto attendibile. Contro di essa, con criterio prudentiale, è stata preventivata una entrata di 31 miliardi, quindi resta un disavanzo di 65 miliardi da coprire con mezzi eccezionali.

Quanto al rastrellamento della carta-moneta in circolazione, al quale ha accennato il senatore Felici, osserva che si opera non a periodi di un semestre o di un anno, ma mese per mese mediante buoni del Tesoro ordinari annuali e plurimensili e conti correnti della Cassa Depositi e Prestiti e di altri Enti presso il Tesoro. Non si è ritenuto opportuno ricorrere a prestiti consolidati per evitare anche il consolidamento di una eccessiva onerosità del tasso di interesse. Tale interesse potrà essere invece diminuito quando si potrà procedere ad una libera conversione dei buoni del Tesoro che a suo tempo e gradualmente verranno a scadere.

L'oratore è grato al relatore di aver citato alcune cifre sulla finanza di guerra della Germania e dell'Inghilterra, poichè ciò gli permette di mettere in evidenza come i metodi a cui deve far ricorso la finanza di guerra italiana debbano essere del tutto diversi da quelli adottati in Germania ed in Inghilterra. Ponendo peraltro a confronto le entrate ordinarie di ciascuno dei tre paesi con le spese globali rispettive, si rileva che le entrate coprono il 42,2 per cento delle spese in Germania, il 36,4 per cento in Inghilterra ed il 32 per cento in Italia, il che significa che noi dobbiamo coprire circa il 68 per cento delle spese con mezzi straordinari, la Germania il 57,8 per cento, l'Inghilterra il 63,6 per cento, cosicchè noi dobbiamo ricorrere più degli altri paesi a mezzi straordinari. Circa la misura dell'interesse fissata per i nostri buoni del Tesoro, misura che a taluno è sembrata molto elevata, osserva che essa è in diretta relazione con le attuali condizioni del mercato finanziario italiano e che in ogni modo è notevolmente inferiore a quella

che venne raggiunta durante la passata guerra, quando le necessità erano minori di quelle attuali. Tale risultato si è potuto ottenere ricorrendo a quel sistema di finanza di guerra che, come è stato lucidamente illustrato dai senatori Medolaghi e Bevione, ha impedito l'afflusso del risparmio verso altri investimenti che non fossero quelli statali, mediante un triplice ordine di provvedimenti intesi a contenere il livello dei prezzi ed il costo di servizi, il valore dei titoli a reddito variabile e quello dei beni capitali.

Il senatore Ricci e il senatore Felici hanno osservato che il blocco dei prezzi ha funzionato solo in parte: l'oratore riconosce che qualche prezzo è aumentato, ma ciò dipende essenzialmente dal fatto che la disponibilità di taluni generi si è ridotta. Quando però l'attuale periodo di emergenza sarà superato i prezzi tenderanno naturalmente a ritornare verso la normalità. Ritiene invece sia del tutto da deprecarsi il salire vertiginoso del valore dei beni capitali e dei titoli azionari che, in un periodo di raccoglimento quale l'attuale, costituisce un fattore di disordine morale e rappresenta un indice di sfiducia nella moneta, il che non può essere assolutamente consentito.

Ancora sull'argomento del blocco dei prezzi, rileva che senza di esso non sarebbe stato possibile mantenere le basi necessarie per una oculata finanza di guerra e che, se anche i prezzi politici non sono ammissibili in tempi normali, oggi sono invece giustificati e lo sono del pari gli oneri assunti in conseguenza dallo Stato. Qualora i prezzi infatti seguissero un andamento crescente, mese per mese, costringerebbero ad una periodica revisione in aumento dei salari, degli stipendi, dei capitoli di appalto, delle altre spese dello Stato, di guisa che il carico che lo Stato attualmente sostiene sarebbe di gran lunga oltrepassato in conseguenza dei maggiori costi determinati dalla libera corsa dei prezzi. Naturalmente tale sistema di prezzi bloccati è un sistema essenzialmente di guerra, destinato a finire con la pace che seguirà l'immane vittoria. Il momento di trapasso dalla guerra alla pace sarà quindi molto delicato ed in esso dovrà farsi ricorso a metodi che costituiranno la quinta fase della nostra politica finanziaria.

Sempre in tema di politica economica, al senatore Bevione, che ha parlato degli eccessivi guadagni delle industrie e della conseguente necessità di colpirli, osserva che per colpire questi guadagni di congiuntura esiste già un'imposta progressiva che può arrivare fino al 60 per cento.

Il senatore Bevione si è anche riferito all'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, manifestando il desiderio che venga sottoposto all'esame delle Assemblee legislative il bilancio dell'I. R. I. L'oratore si sarebbe invero aspettata una raccomandazione più generica, dal momento che vi sono molti altri Enti che gravano sul bilancio dello Stato, o direttamente sul contribuente, per cifre molto più cospicue di quelle assegnate all'I. R. I.

È grato al senatore Bevione per aver riconosciuta la bontà delle direttive seguite dall'I. R. I. e dei metodi da esso adottati. Del resto, l'utilità delle funzioni esercitate da questo Istituto è chiaramente documentata dalle cifre pubblicate dal consigliere nazionale Ceruti, relatore del bilancio alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dalle quali risulta che gli oneri a carico dello Stato in dipendenza degli interventi industriali-bancari dal 1920 in poi ammontano a complessivi 10.800 milioni di lire, di cui 6.228 assegnati all'Istituto di liquidazione ed il resto all'I. R. I., tenuto conto del patrimonio di questo Ente e degli utili da esso versati allo Stato per gli esercizi 1937-39 (2.040 milioni in complesso).

L'oratore così conclude:

Le espressioni di elogio che il relatore anche a nome del Senato ha voluto rivolgere all'azione svolta dal Ministro delle finanze e dall'Amministrazione finanziaria in queste non facili contingenze sono di grande conforto per lui e per i suoi collaboratori, da quelli di grado più elevato a quelli più umili, in quanto l'opera della Finanza, già normalmente assai disagiata, è stata posta a dura prova in questi anni di fortunate e storiche vicende.

Nelle espressioni di elogio del Senato crede giusto accomunare il contribuente italiano, il quale ha affrontato in questi anni la sua parte di sacrificio con disciplina pari alla comprensione del momento.

Confida pertanto che esso saprà affrontare con il medesimo animo la prova che lo attende ancora, alla conclusione della guerra e al raggiungimento della Vittoria, per la indispensabile sistemazione degli oneri assunti in questi anni e per un assestamento stabile del nostro bilancio.

Ha già dimostrato quanto sia elevato l'onere fiscale affrontato in questo ultimo sessennio dal contribuente italiano, sforzo che, in percentuale, è eguale a quello addossato, durante lo stesso periodo di tempo, al contribuente inglese, ma che, rapportato alle differenti condizioni economiche delle due Nazioni, pone in luce il maggiore spirito di sacrificio del contribuente italiano, che merita quindi di essere lasciato per ora tranquillo. L'oratore ritiene pertanto che sia opportuno non più turbare la economia di guerra con altri provvedimenti a carattere prettamente fiscale, oltre a quelli già presi.

Potrebbero rendersi ancora necessari in questo periodo soltanto provvedimenti che avessero di mira la difesa della lira, o che avessero carattere cautelativo nell'impedire che alcune categorie di contribuenti cercassero, alla fine della presente congiuntura, di sottrarsi al giusto riparto degli oneri derivanti dalla guerra.

Ciò non toglie che fin d'ora si pensi a quanto si renderà necessario per il trapasso dalla economia di guerra a quella di pace e, in relazione ad essa, al passaggio dalla finanza straordinaria di guerra a quella normale di pace. A vittoria ottenuta i provvedimenti presi durante la belligeranza, e non giustificati da ragioni permanenti, dovranno sollecitamente essere abbandonati. L'azione intrapresa nel 1938-39 per dotare il sistema tributario italiano di un complesso armonico di tributi e di ordinamenti tributari dovrà essere immediatamente ripresa, anche in vista dell'assestamento durevole del bilancio. Come l'Amministrazione finanziaria non si è lasciata prendere alla sprovvista dallo scoppio della guerra, così si troverà pronta ad affrontare i problemi della finanza post-bellica e della pace.

Sarà giusto premio al contribuente realizzare la legittima sua aspirazione ad una durevole sistemazione degli ordinamenti tributari e del bilancio dello Stato.

Ciò potrà senza dubbio avverarsi nel clima dell'immane vittoria delle armi, da cui avremo quell'Impero che realizzerà non solo le secolari nostre aspirazioni territoriali, ma anche un'Italia accresciuta di potenza e di prestigio per saggezza di Condottiero, per disciplina di popolo e per l'insuperabile valore e spirito di sacrificio dei combattenti. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categoria e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione dei disegni di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (680) e « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40 » (1317). — (*Approvati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SCIALOJA, *relatore*. Dichiaro, per quanto riguarda il rendiconto generale del 1938-39, di rimettersi alla relazione stampata e per quello dell'esercizio finanziario susseguente di non aver nulla da osservare.

La lettura degli articoli dei due disegni di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvati i due disegni di legge.

La riunione ha termine alle ore 13,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

79^a RIUNIONE

Lunedì 26 maggio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Concessione all'Opera di previdenza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale di un contributo statale annuo di lire 350.000 per un periodo di cinque anni » (1323 - *rel.* Guidotti) Pag. 1006

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, a favore del Comune di Forlì, il fabbricato demaniale sito in piazza Aurelio Saffi e l'attiguo (Chiosiro, compresi nei lavori di sistemazione della zona di San Mercuriale » (1327 - *rel.* Felici) 1011

(Approvazione per acclamazione):

« Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del conte Bernardo Barbiellini Amidei » (1328 - *rel.* Giuria) 1012

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 74, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio

finanziario 1940-41 » (1322 - *rel.* Genovesi) -
Oratori: Sechi, Presidente 1006

« Vendita dei tabacchi lavorati a prezzo speciale per i feriti di guerra » (1324 - *rel.* Zupelli) -
Oratori: Presidente, Zupelli, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 1007

« Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato » (1325 - *rel.* Schanzer) - *Oratori:* Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Schanzer 1008

« Autorizzazione al Ministro delle finanze a cedere a titolo gratuito alla Reale Accademia delle Scienze di Torino i diritti spettanti allo Stato sulla parte dell'edificio denominato « Accademia delle Scienze », di cui essa ha attualmente l'uso » (1326 - *rel.* Rebaudengo) - *Oratori:* Martin Franklin, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 1009

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Bevione, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Cipolla, D'Amelio, De Vito, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Genovesi, Giuria, Guidotti, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Oriolo, Piola Caselli, Raineri,

Rebaudengo, Rehua, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Sechi, Sirianni e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Baccelli, Crespi Silvio, De Michelis, Gazzera, Parodi Delfino, Poss, Pozzo e Sitta.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 74, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41** » (1322). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GENOVESI, *relatore*. La integrazione di stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41, riguardante il servizio di investigazione politica, corrisponde a inderogabili esigenze di intensificazione delle attività di vigilanza e di prevenzione in rapporto allo stato di guerra, e però appare pienamente giustificata.

Il provvedimento in esame, emanato in base agli articoli 18 della legge 19 gennaio 1939, anno XVII, n. 129 e 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, con carattere di eccezionalità, attesa la urgenza di disporre del fondo di integrazione, viene ora presentato per la conversione in legge all'approvazione della Commissione di finanza del Senato, dopo aver già ricevuta quella della Commissione generale del bilancio della Camera.

SECHI. Darà voto favorevole al disegno di legge in discussione; rileva però che molto frequentemente intervengono aumenti di assegnazioni a questo capitolo.

Raccomanda che qualora in seguito sia presentato per l'approvazione un analogo provvedimento, il relatore del relativo disegno di legge faccia conoscere lo stanziamento origi-

nario di questo capitolo e l'ammontare degli aumenti che ad esso sono già stati apportati.

PRESIDENTE. Assicura l'oratore che la sua raccomandazione sarà messa a verbale.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione all'Opera di previdenza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale di un contributo statale annuo di lire 350.000 per un periodo di cinque anni » (1323). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GUIDOTTI, *relatore*. La Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale è una Forza Armata che, benchè costituita dal 1° febbraio 1923-I con quella giovinezza che ebbe fiducia in Benito Mussolini prima della Marcia su Roma, è costata ben poco alla Nazione e non ha uno stato giuridico, mentre ha già offerto alla Patria oltre seimila morti, duemilacinquecento dispersi, oltre quindicimila feriti e nel suo albo d'oro figurano 20 croci dell'Ordine Militare di Savoia, 63 medaglie d'oro al valore, 1125 medaglie d'argento, 2205 medaglie di bronzo, 3338 croci di guerra al valore.

L'oratore conobbe, da maggiore, il valoroso Lorenzini sul Ghebel cirenaico nei torbidi tempi del 1931 e ricorda che egli girava sempre con la sua scorta indivisibile di 40 Camicie nere.

Dal consigliere nazionale Bruno Puccioni, tenente di artiglieria, oggi ricoverato all'ospedale di Careggi a Firenze per gravi ferite riportate nella recente controffensiva della Cirenaica, ha appreso che il generale Rommel è entusiasta dell'eroismo del soldato italiano in generale, ma in particolare, quale scorta ai suoi carri armati, richiede sempre battaglioni di Camicie nere.

Ripete che la Milizia non ha stato giuridico, ed è l'Opera di previdenza della Milizia stessa (che trae in gran parte i suoi mezzi dalle ritenute sugli stipendi degli ufficiali e graduati) a provvedere gli assegni vitalizi per gli ufficiali e sottufficiali, per le vedove, per i vecchi genitori e gli orfani, per i quali ultimi ha

creato due collegi in corso di ampliamento e che già ricoverano circa 1000 orfani. L'Opera stessa provvede inoltre all'assistenza delle Camicie nere bisognose, che purtroppo sono tante.

La guerra dell'Impero, quella combattuta in Spagna e l'attuale hanno sottoposto l'Opera a sforzi veramente eccezionali.

Il disegno di legge in esame corre in suo aiuto.

L'oratore assicura che le persone preposte all'amministrazione dell'Opera vigilano con animo cameratesco, ma anche con fine ocularità e ferrea volontà.

Concludendo afferma che approvando la legge in discussione si viene anche a dimostrare in piccola parte la comprensione della Nazione per questa nuova Forza Armata che, con le sue eroiche virtù, si è subito allineata con le sue consorelle più anziane. (*Applausi*).

I due articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Vendita dei tabacchi lavorati a prezzo speciale per i feriti di guerra** » (1324). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Avverte che verrà preso in esame il disegno di legge concernente la vendita dei tabacchi lavorati a prezzo speciale per i feriti di guerra, di cui è relatore il senatore Zupelli.

PER I COMBATTENTI DELL'A. O.

ZUPELLI, *relatore*. La grandiosità degli eventi che si sono succeduti e di quelli che si vanno svolgendo ha eccitato l'entusiasmo e l'ammirazione del popolo italiano che sente tutta la sua riconoscenza verso gli eroici combattenti.

Mentre gli Italiani si inchinano dinanzi al ricordo dei Caduti, ammirano i propri soldati

che, tanto nella prospera quanto nell'avversa fortuna, hanno sempre saputo tener alta la bandiera d'Italia e adornare di nuovi serti la corona del gran Re Vittorio Emanuele III. (*Applausi vivissimi*).

In questi momenti il pensiero va alla più alta manifestazione di eroismo che mai si sia avuta e che si riassume nella difesa dell'Amba Alagi (*Applausi vivissimi*), dove un augusto Principe, dopo aver condotto vittoriosamente, con sagace esperienza militare, le operazioni offensive contro il nemico ha dovuto, per mancanza di rifornimenti e di rincalzi, mettersi sulla difensiva. Egli, che era attaccato da diverse direzioni, si è sempre trovato in mezzo ai suoi soldati, là dove più ferveva la mischia. Ad Amba Alagi, nome già sacro per il sacrificio del maggiore Toselli, si è verificato un altro fatto ammirevole: il Principe ha resistito fino alle ultime riserve e, quando è stato costretto a cedere, lo ha fatto in forma così nobile, da grande soldato, da riscuotere l'ammirazione di tutto il mondo e dello stesso nemico che ha dovuto concedere l'onore delle armi al grande Capo e ai suoi soldati. (*Vivissimi e generali applausi*).

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

ZUPELLI, *relatore*. Profondo e vivissimo è il sentimento di riconoscenza del popolo italiano per i suoi eroici soldati, sentimento che si è esternato con l'inviare ad essi dei doni e col visitare i feriti negli ospedali. Si sono così costituiti degli appositi enti e comitati che si propongono di agevolare il popolo in questa nobile offerta.

Siccome fra i doni più graditi ai soldati è quello dei tabacchi, è sorta l'idea di ottenere dal Ministero delle finanze una riduzione di prezzo sui tabacchi da offrirsi ai feriti di guerra; ma la legge costitutiva del monopolio dei tabacchi (21 gennaio 1929-VI) non lascia la facoltà all'amministrazione di adottare un provvedimento di eccezione in questo senso ed allora il Ministro delle finanze, combattente anche lui, ha consentito a sottoporre all'approvazione delle Assemblee legislative un apposito disegno di legge che, pel suo nobilis-

simo fine di dimostrare una volta di più la riconoscenza della Nazione verso coloro che diedero il loro sangue per la grandezza della Patria, è da approvarsi senza restrizioni.

Tuttavia l'oratore ritiene che occorra molta oculatezza e vigilanza affinché queste offerte non subiscano dispersioni. L'esperienza dell'altra guerra gli suggerisce molta cautela nei riguardi dell'opera di Enti e comitati in genere. D'altra parte pensa che se dal Ministero delle finanze si concedesse una determinata razione di tabacchi per tutti i militari degenti negli ospedali, verrebbe a togliersi al dono quel carattere di popolarità e di spontaneità che lo rende più significativo e più gradito. Concorda pertanto sull'opportunità che la distribuzione venga effettuata da Comitati e da Associazioni. Per evitare la possibilità di dispersioni cui ha alluso sarebbe però desiderabile che questi tabacchi fossero consegnati direttamente agli ospedali e da questi poi ceduti ai Comitati o ai visitatori, in modo da ridurre ai minimi termini il tempo tra l'uscita dei tabacchi e la loro consegna ai feriti.

Conclude riaffermando la sua piena adesione al disegno di legge che reca il segno della riconoscenza della Patria verso i suoi combattenti. (*Vivi applausi*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il relatore, nell'ottimo intendimento di contenere per quanto possibile la concessione prevista dal disegno di legge, fa una proposta che invece la renderebbe più estensiva.

L'amministrazione non ha inteso di dare i tabacchi a comitati qualsiasi, ma solo a determinati enti e associazioni preventivamente riconosciuti o ad altissimi personaggi il cui desiderio è doveroso assecondare.

Afferma che semplicemente questa è la portata del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante l'unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato** »

(1325). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SCHANZER, *relatore*. Le norme regolatrici della vendita dei beni patrimoniali dello Stato sono contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 783, e nel regolamento, approvato con Regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

L'articolo 7 della ricordata legge del 1908 dispone che il primo decimo del prezzo di vendita dei detti beni deve essere pagato entro 10 giorni da quello in cui sarà notificata all'aggiudicatario l'intervenuta approvazione della vendita; ed il successivo articolo 8 è del seguente tenore:

« I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare. L'acquirente ha facoltà di anticiparli in tutto o in parte ».

Il metodo di dilazione dei pagamenti stabilito da questo articolo non ha sempre dato buoni frutti per l'amministrazione, specialmente nei riguardi delle società commerciali che, dopo essersi rese aggiudicatarie dei beni, talvolta, per loro mutate condizioni, non hanno potuto mantenere i loro impegni di pagamento, il che ha dato luogo a controversie ed a lunghe e complicate procedure che in non pochi casi non hanno permesso di realizzare il credito erariale per capitale ed interessi.

Inoltre devesi notare che se, in altri tempi, la dilazione dei pagamenti era opportuna o necessaria per favorire la vendita dei beni patrimoniali dello Stato, tale opportunità o necessità non si verifica più nelle condizioni economiche attuali del Paese, esistendo ora sul mercato larga disponibilità di capitali in cerca d'impiego.

Si è perciò che, col disegno di legge in esame, pur conservandosi la norma vigente, si propone di dare facoltà all'amministrazione, quando lo giudichi conveniente, di derogare alla norma stessa, stabilendo che il pagamento del prezzo sia fatto in unica soluzione.

L'articolo 1 del disegno di legge quindi integra l'articolo 8 della legge 1908 con nuove disposizioni che suonano come segue:

« L'amministrazione demaniale, a proprio giudizio insindacabile, può disporre che il prezzo di vendita sia integralmente pagato in

unica soluzione entro il termine di giorni dieci da quello in cui sarà stata notificata all'aggiudicatario l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione ».

« La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche negli esperimenti d'asta successivi al primo andato deserto o conseguenti a quello nel cui avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro, ancorchè per il primo incanto siasi prestabilito il pagamento rateale del prezzo ».

« Le norme di cui ai precedenti comma 3° e 4° possono essere applicate anche nei riguardi di esperimenti d'asta che all'entrata in vigore della presente legge siano in corso di espletamento ».

L'insieme di queste nuove disposizioni ha un carattere pratico ed essendo il frutto dell'esperienza, sembrano meritevoli di consenso.

L'articolo 2 del disegno di legge contiene una norma d'ordine, stabilendo che il Governo del Re è autorizzato ad avvalersi, per la materia contemplata dalla nuova legge, del disposto dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1940, anno XVIII, n. 1406, sia per quanto si attiene alla formazione del Testo Unico delle disposizioni relative all'unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sia per quanto si riferisce alle modifiche da apportare al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783.

L'oratore dichiara di non aver altro da aggiungere circa la sostanza del provvedimento. Fa solo presente che il relatore alla Commissione generale del bilancio della Camera raccomandò al Governo che nel testo unico delle disposizioni riguardanti i sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato (testo che è in elaborazione) venga stabilita come norma generale non il pagamento rateale ma quello in unica soluzione. Pur rispettando l'opinione del relatore della Camera, non sembra possibile di stabilire ciò col testo unico, il quale non può che raccogliere e coordinare le disposizioni delle leggi vigenti, ma non può creare nuove disposizioni aventi forza di legge. Ora, la legge in esame dà la facoltà insindacabile all'amministrazione di prescrivere il pagamento in unica

soluzione, ma non statuisce che questo metodo debba essere la norma e il pagamento rateale l'eccezione.

Sembra preferibile lasciare la facoltà dell'amministrazione disciplinata, con ampia libertà d'azione, come è previsto nel disegno di legge in esame.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Osserva che la norma dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, era stata dettata dal proposito di favorire la vendita dei beni patrimoniali dello Stato in un periodo di scarsa disponibilità di capitali. Tale opportunità non si verifica più nelle attuali condizioni economiche del Paese, esistendo ora una larga disponibilità di capitali in cerca di impiego. Tale situazione economica è soggetta però a mutare donde la necessità per l'amministrazione di potersi indifferentemente servire delle due forme di pagamento.

SCHANZER, *relatore*. Si dichiara perfettamente d'accordo con l'opinione espressa dal Ministro delle finanze, nel senso che non sia stabilita definitivamente un'unica forma di pagamento e sia lasciata all'amministrazione la più larga autonomia.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione al Ministro delle finanze a cedere a titolo gratuito alla Reale Accademia delle Scienze di Torino i diritti spettanti allo Stato sulla parte dell'edificio denominato "Accademia delle Scienze", di cui essa ha attualmente l'uso** » (1326). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

REBAUDENGO, *relatore*. Fra i più notevoli palazzi, ornamento della città di Torino, eccelle per la sua mole imponente, a pareti greggie, l'edificio che trae nome dalla R. Accademia delle Scienze, costruito a cure e spese della Compagnia di Gesù nel 1670 col concorso pecuniario di Madama Reale Giovanna Battista e su disegno del celebre Architetto Padre

Guarino Guarini, per essere sede del Collegio dei Nobili. Un secolo dopo, essendo per l'avvenuta soppressione della Compagnia di Gesù questo palazzo passato al Demanio dello Stato, una parte di esso fu nel 1784 da Re Vittorio Amedeo III assegnata come sede alla R. Accademia delle Scienze, da cui, come si è detto, prese nome l'intero fabbricato; l'altra parte (che è la maggiore) venne destinata ad essere sede di istituti di coltura statali, che l'occupano tuttora: essi sono oggidì il Museo Egizio, il Museo di Antichità e la R. Pinacoteca.

L'Accademia delle Scienze di Torino ebbe origine da una privata Società scientifica che, fondata nel 1757 per iniziativa di tre illustri scienziati, prese tosto rinomanza tra i dotti nazionali e stranieri pel valore de' suoi componenti e per l'importanza degli scritti da questi pubblicati nei volumi editi dalla Società e si cattivò il favore e la protezione del Principe Ereditario Vittorio Amedeo che, anzitutto, le ottenne dal Re suo padre il titolo di Reale, quindi, divenuto Re, le conferì con R.R. Patenti del 25 luglio la denominazione di Accademia Reale delle Scienze e la dotò con R. Biglietto del 5 agosto 1783 di un'annua provvigione atta a facilitarle il raggiungimento delle sue alte finalità di promotrice del progresso scientifico, assicurandone nel contempo il prestigio e la perennità, e poscia nel successivo anno 1784 le concesse, per colmo di benevolenza e d'onorificenza, la suaccennata decorosissima sede, di cui taluni locali, riconosciuti non necessari alle esigenze del suo funzionamento, furono subito convertiti in sorgente di reddito, per via di affitti, ad aumento dell'accordata annua sovvenzione, insufficiente a' suoi bisogni. Si è forse in considerazione di ciò che col decorrere del tempo sorse un'incresciosa questione fra Demanio dello Stato e R. Accademia, che la mancanza di documentazione rende malagevole risolvere giusta le vie normali, sostenendo il Demanio che la concessione sovrana della parte del maestoso fabbricato goduto dall'Accademia ininterrottamente dal 1784 si limita all'uso a titolo gratuito, eccedendo questa che la concessione si estende alla proprietà. Lunghe trattative si ebbero al riguardo, da lontani anni iniziate, quindi interrotte, poscia riprese, senza mai giungere a risultato concreto. Una siffatta controversia non può

più oltre durare in Regime fascista, suscitatore di tutte le energie nazionali, proclive all'incremento delle scienze e alla diffusione del sapere, e il Ministro delle Finanze, presi gli ordini dal Duce che, recentemente con contributo straordinario di lire 100.000, inteso a superare gravi improvvisate difficoltà, inequivocabilmente attestò il suo provvido interessamento all'Accademia, venne nella determinazione, a definire in modo netto la situazione, di presentare un disegno di legge per cui egli è autorizzato a cedere a titolo gratuito alla R. Accademia i diritti spettanti allo Stato sulla parte dell'edificio formante oggetto del contrasto. Questo progetto di legge già ottenne il voto favorevole dell'altra Assemblea legislativa, e l'oratore, dopo di avere oggettivamente studiata la questione per quanto i limiti di tempo concessigli e i documenti potuti avere glielo consentirono, con tranquilla coscienza ne propone l'approvazione, richiamando l'attenzione della Commissione sul fatto che con esso, se da un lato si riconosce fondata la pretesa del Demanio, zelante tutore degli interessi economici dello Stato, dall'altro si legittima lo stato di cose sempre esistito nei riguardi dell'Accademia, ben degna dell'appoggio statale.

Per non far torto al Senato, dove si raccoglie il fiore della coltura italiana, non starà a ricordare le benemerenzze della R. Accademia delle Scienze di Torino che, durante la sua gloriosa vita oltresecolare, costantemente presieduta da personaggi eminenti, ha sempre nei suoi Atti voluminosi rispecchiato il movimento intellettuale del mondo civile, concorrendo cospicuamente al suo sviluppo, e offre ai suoi membri titolo a far parte del massimo organo legislativo dello Stato. Si limiterà solo, onde la Commissione possa emettere un voto illuminato, a doverosamente informarla che, giusta gli accertamenti compiuti dall'Ufficio Tecnico Erariale di Torino, il valore della parte dell'edificio la cui proprietà viene concessa all'Accademia è di lire 3.332.000 e a far considerare che ove l'Accademia fosse privata dell'introito degli affitti costantemente percepiti (attualmente di circa lire centomila), rappresentante press'a poco il terzo delle sue attività, tutto devoluto alle sue finalità colturali, dovrebbe lo Stato, ond'essa non venga meno alla sua ragion d'essere, venirle in aiuto con corrispon-

dente aumento della dotazione da esso corrisposta, che oggi è di annue lire 95.765. Aggiunge che nel 1807, formatasi la mappa particellare della città di Torino, la parte del Palazzo occupata dall'Accademia fu ad essa regolarmente intestata e le furono quindi applicati i relativi gravami di imposta prediale, il che fu ripetuto identicamente nel 1815, anno di formazione del Catasto piemontese, e che in conseguenza, nel 1889, essendosi emanata una legge prescrivente la revisione generale dei redditi dei fabbricati, la relativa denuncia, assenziante il Ministero delle Finanze, venne fatta dalla R. Accademia per la parte di fabbricato della cui proprietà si contesta. Aggiunge ancora che dal 1820 la consistenza dell'edificio è diversa da quella ch'era al momento della concessione: in quell'anno invero, chiesta ed ottenuta la sovrana autorizzazione, la R. Accademia coi propri mezzi acquistò un terreno attiguo alla sua sede e sul medesimo eresse una costruzione annessa ai locali da essa occupati e facente corpo col magnifico palazzo dalle fastose facciate, alla quale l'Ufficio tecnico erariale di Torino attribuì, comprendendovi il suolo, un valore di lire 516.000. Aggiunge infine che l'atto di liberalità statale prospettato nel disegno di legge, più che giustificato dal fatto ch'esso è diretto ad assicurare alla R. Accademia la sua vita economica, premessa indispensabile della sua produzione scientifica, ricava la certezza di servire continuamente a detto scopo dalla disposizione dell'articolo 2, per cui la cessione gratuita è subordinata alla destinazione in perpetuo ai fini propri dell'Accademia dei diritti statali ceduti. Sarà bene che questa condizione sostanziale sia esplicitamente inclusa nell'atto di trasferimento: e sarà pur bene che, in occasione di un qualsiasi accertamento fiscale, l'Amministrazione finanziaria tenga conto dei motivi per cui essa stessa fu indotta a questo atto encomiabile di liberalità, nonchè della circostanza che il grandioso palazzo dovuto al genio del Guarini è monumento nazionale e quindi impone ai possessori servitù, dalla cui osservanza - della quale l'Accademia, perchè Istituto culturale, più di ogni altro Ente può dare affidamento - inevitabilmente il reddito ricavabile risulta sensibilmente falcidiato.

MARTIN FRANKLIN. La bellissima e dotta relazione del senatore Rebaudengo sull'Accademia di Torino, che ha dato al Senato e all'Italia tante illustri personalità, verrà particolarmente apprezzata in tutte le vecchie provincie sabaude.

È lieto di constatare come il disegno di legge in esame dimostri che il Governo non si limita ad erogare cospicui fondi in favore della Reale Accademia d'Italia, ma prende viva cura anche delle antiche ed illustri accademie provinciali.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Assicura il senatore Rebaudengo che l'amministrazione finanziaria terrà conto della raccomandazione da lui fatta a conclusione della sua dotta relazione.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, a favore del Comune di Forlì, il fabbricato demaniale sito in piazza Aurelio Saffi e l'attiguo Chiostro, compresi nei lavori di sistemazione della zona di San Mercuriale » (1327). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FELICI, *relatore*. Ricorda che il comune di Forlì sta procedendo da tempo ad ampi lavori di sistemazione, in quella nobile città, della zona San Mercuriale attigua alla piazza Aurelio Saffi, allo scopo di isolare il campanile e di ripristinare il Chiostro nella sua monumentale bellezza, rendendolo contemporaneamente accessibile al pubblico. All'uopo è stato abbattuto un fabbricato demaniale nel quale al piano terreno aveva sede il magazzino dei sali e tabacchi ed al 1° piano erano alcuni uffici dell'Intendenza di finanza, oggi trasferita nella nuova sede. Il suolo di risulta dalla demolizione è stato parzialmente destinato a suolo pubblico ed in parte utilizzato per la ricostruzione di un edificio costituito al pianterreno di un porticato di accesso al Chiostro e di taluni locali che si pensa destinare al Sacrario dei Caduti, e al piano superiore di locali da cedersi in parte alla Parrocchia di San Mer-

curiale e per il resto alla costruenda Casa del Fascio. Il comune di Forlì ha chiesto la cessione gratuita dell'intera proprietà demaniale comprendente così il vecchio fabbricato demaniale come il Chiostro. La valutazione dell'immobile era possibile, e si concretò in lire 48 mila, mentre è impossibile stabilire il valore del Chiostro data la sua monumentalità. La domanda del comune di Forlì va accolta così come ha proposto il Governo — e come già ha consentito la Camera dei Fasci e delle Corporazioni — comprendendo, oltre la concessione gratuita dell'area del Chiostro, anche la registrazione e la trascrizione con tassa fissa dell'atto da stipularsi nonchè l'applicazione dei diritti catastali in misura minima.

La forte città romagnola è nel cuore di tutti noi perchè ad essa ci legano ricordi e sentimenti accesi di riconoscenza per l'Uomo che la Provvidenza diede all'Italia per la sua grande e completa redenzione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del conte Bernardo Barbiellini-Amidei » (1328). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GIURIA, relatore. La relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, scolpisce in breve riassunto la vita del consigliere nazionale conte Bernardo Barbiellini-Amidei, tutta intessuta di attività militari e politiche, permeate dal puro sentimento dei doveri di soldato e di cittadino, e ispirata solo all'ideale di Patria.

Diciannovenne, offrì, nella grande guerra, in olocausto ai destini d'Italia il suo sangue

di adolescente, e nelle tante battaglie — ove il di Lui corpo venne martoriato di ferite e mutilato — apparve fulgido lo splendore della sua anima di eroe.

La morte lo respinse allora; e gli furono ancora concesse la gioventù rigogliosa e l'inizio della maturità, durante le quali dette nuove luminose prove della sua tempra di lottatore e di ardore per il bene della Patria diletta, collocandosi fra i primi nell'agone della Rivoluzione fascista ed emergendo fra i più convinti e fedeli assertori del Regime, cui dedicò, quale deputato e consigliere nazionale, i tesori del suo ingegno, della sua schiettezza e della sua purezza adamantina.

Chiuse nella luce di gloria, così come visse, la nobile esistenza, cadendo da prode alla testa dei suoi soldati in una delle epiche battaglie dell'Epiro.

Il Duce ha voluto che ai famigliari, rimasti a rimpiangerlo e a venerarne la memoria, non fosse semplicemente riservata la pensione loro spettante: e perciò, col presente disegno di legge, ha stabilito che essa venga integrata dal modesto assegno ivi indicato. La Commissione vorrà indubbiamente associarsi di gran cuore al reverente omaggio che con questa legge si intende rendere al glorioso scomparso.

Il Presidente, il Ministro delle finanze e i membri della Commissione, che hanno ascoltato in piedi la relazione del senatore Giuria, applaudono lungamente.

PRESIDENTE. Propone che il disegno di legge venga approvato per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

Dichiaro che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

La riunione ha termine alle ore 10,25.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

80^a RIUNIONE

Mercoledì 18 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

- « Norme per l'avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza durante l'attuale stato di guerra » (1393 - *rel.* Ferrari Pallavicino) *Pag.* 1029
- « Proroga del funzionamento delle Commissioni amministrative delle imposte istituite con la legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, per il biennio 29 ottobre 1941-XX - 28 ottobre 1943-XXI » (1394 - *rel.* Cipolla) 1030
- « Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari » (1396 - *rel.* Raimondi) 1033
- « Nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico » (1397 - *rel.* Silvio Crespi). 1033
- « Agevolazioni per il pagamento della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali e convenzione aggiuntiva col R. A. C. I. per la riscossione della detta tassa » (1398 - *rel.* Bevione) 1034
- « Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata » (1399 - *rel.* Bianchini) . . 1034

(Discussione e approvazione):

- « Finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche » (1357 - *rel.* Castelli) - *Oratori:* Raineri, Lissia. *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1014
- « Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali » (1386 - *rel.* Oriolo) - *Oratori:* Medolaghi, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1016
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1941-XIX, n. 215, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1387 - *rel.* Genovesi) - *Oratori:* Zupelli, Sechi, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1018
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 235, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1389 - *rel.* Motta) - *Oratori:* Rebandengo, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1020
- « Aumento del contributo statale a favore della Gioventù Italiana del Littorio » (1390 - *rel.* Burzagli) - *Oratori:* Ricci Federico, Schanzer, Guidotti, Presidente, Felici, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1022
- « Modifiche all'ordinamento dell'imposta di soggiorno e provvidenze per la provincia di Littoria » (1391 - *rel.* Martin Franklin) - *Oratore:* Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1024
- « Provvedimenti in materia di imposte di consumo » (1392 - *rel.* Rebuia) - *Oratori:* Rebuia,

Martin Franklin, Carapelle, Presidente, Lissia, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . 1025

« Cessione a titolo gratuito in favore del comune di Mantova della parte demaniale del Palazzo della Ragione e delle ex-Chiese del Gradaro e di San Francesco ed attinenze di questa ultima, nonché cessione inversa dal comune allo Stato di un terreno situato in località Lunetta di San Giorgio » (1395 - rel. Genovesi) - Oratore: Lissia, Sottosegretario di Stato per le finanze 1030

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, recante aumento del 40 per cento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo » (1400 - rel. Nucci) - Oratori: Guidotti, Lissia, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . 1035

(Discussione e approvazione per acclamazione):

« Finanziamento delle spese di guerra per la Regia marina » (1388 - rel. Sirianni) - Oratori: Presidente, Riccardi, Sottosegretario di Stato per la marina 1019

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Cipolla, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Giuria, Guidotti, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Pini, Piola Caselli, Poss, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebuca, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Solmi e Zupelli.

Sono anche presenti i Sottosegretari di Stato per le finanze e per la marina.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bianchini, Crespi Silvio, Gazzera, Pozzo, Reggio e Sitta.

SANDICCHI, segretario. Legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche » (1357). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CASTELLI, relatore. Per l'attuazione del vasto programma di opere pubbliche destinato a perfezionare e valorizzare l'attrezzamento economico del Regno e dell'Albania, con recenti leggi sono state disposte rilevanti assegnazioni straordinarie. Ricorda, tralasciando quelle minori, l'assegnazione di quattro miliardi disposta con la legge del gennaio u. s., e quella di due miliardi per lavori stradali e bonifiche nel territorio albanese fatta con le due leggi 6 luglio 1939-XVII.

È evidente che somme così notevoli, spese nel corso di pochi anni, farebbero sentire inevitabilmente il loro peso sfavorevole sulla gestione di tesoreria; il disegno di legge, che viene oggi sottoposto all'esame della Commissione di finanza, provvede ad evitare tale aggravio.

Come già per le spese straordinarie destinate alla bonifica integrale, il sistema, adottato con l'odierno provvedimento, è quello di trasformare le somme da iscrivere nei bilanci dal 1941-42 al 1945-46 in annualità trentennali posticipate.

La legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543, per la bonifica, cui si riferisce l'articolo 1, dà facoltà al Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura di provvedere alla trasformazione mediante Regio decreto da emanarsi a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 23 gennaio 1926, n. 100, fissando che l'annualità trentennale debba corrispondere al capitale costituito dagli stanziamenti trasformati.

La formula adottata dal disegno di legge è più semplice in confronto a quella della legge del 1938, in quanto si limita a stabilire che la trasformazione sarà disposta con decreto reale promosso dal Ministro delle finanze di concerto con i singoli ministri. Ciò per rendere più spedita la procedura, dato il numero delle operazioni da compiere.

Il sistema è stato inoltre completato e migliorato eliminando ogni rapporto diretto con i creditori delle somme spese. L'articolo 2, in-

fatti, dispone che, per realizzare i capitali occorrenti per le opere da compiere, i Ministri degli affari esteri (Sottosegretariato per gli affari albanesi), dei lavori pubblici e dell'agricoltura potranno valersi delle disposizioni del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168.

Val quanto dire che essi potranno realizzare le somme, corrispondenti all'importo capitale delle annualità, cedendo queste al Tesoro dello Stato, il quale provvederà alla emissione ed al collocamento di speciali certificati di credito.

Detti titoli, fruttanti il 5 per cento annuo ammortizzabili in trenta anni con l'annualità fissata in bilancio, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli del debito pubblico e fruiscono delle garanzie e dei privilegi concessi alle rendite del debito pubblico. I certificati sono nominativi e sono collocati esclusivamente presso gli Istituti di credito, le Casse di risparmio e gli Istituti di previdenza e di assicurazione e fra questi soltanto sono trasferibili mediante girata.

La limitata quantità e la diretta assegnazione controllata dal Tesoro permettono di escludere senz'altro che questi titoli possano turbare o comunque pesare sul mercato delle rendite di Stato. D'altra parte, togliendo di mezzo i privati e particolarmente i creditori diretti, si sono assai opportunamente allontanati i pericoli di speculazioni e di svalutazioni, dannose all'economia e al prestigio dello Stato.

L'articolo 3 del disegno di legge autorizza il Ministero delle finanze a introdurre negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sopraindicati le variazioni derivanti dall'applicazione della legge stessa ed a stipulare le convenzioni eventualmente occorrenti per l'attuazione di essa. Per quanto un po' vaga, è a ritenere che quest'ultima facoltà si riferisca ad eventuali convenzioni da stipulare con i singoli enti per il collocamento dei certificati.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Castelli per la sua perspicua relazione.

RAINERI. Si associa alle conclusioni del relatore sulla opportunità del disegno di legge, il quale tende ad alleggerire la tesoreria nei bisogni impellenti dell'ora che si attraversa, in modo che le sue funzioni possano avere come

in periodo normale uno svolgimento piano, naturale e logico.

Questo provvedimento però va considerato anche sotto un altro aspetto e cioè nei suoi riflessi esteriori. Si tratta di ripartire in trenta annualità l'onere risultante dagli stanziamenti notevoli introdotti per spese straordinarie relative ad opere pubbliche nei bilanci dei Ministeri degli esteri, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.

Dato che il provvedimento lascia aperta la via ad altri casi consimili (e il relatore parla già di sei miliardi) non è ipotesi fuori di luogo ammettere che l'onere da ripartire abbia ad aggirarsi, poniamo, attorno a 10 miliardi di lire; cifra cospicua. Ora, parlando in termini correnti, è chiaro che ci troviamo di fronte alla emissione da parte dello Stato di un prestito redimibile in annualità trentennali. Un prestito che non viene emesso in un determinato momento, ma gradualmente, a mano a mano che il bisogno si presenti. Con ciò è evidente che il Ministero delle finanze dovrà regolare il prestito seguendone attentamente gli sviluppi rispetto alla emissione a tempo fisso di altri prestiti a cui si debba eventualmente ricorrere.

A differenza di quanto è stato fatto per i certificati emessi per la bonifica integrale (provvedimento già in attuazione), nel caso attuale i certificati non vengono consegnati dallo Stato direttamente agli imprenditori creditori, ma collocati presso Istituti di credito. Pur trattandosi di titoli parificati agli altri titoli dello Stato, essi non vengono gettati sul mercato, ma ne è consentito il passaggio soltanto da un Istituto di credito ad altro. Ciò vuol dire che si fa assegnamento sulle disponibilità liquide dei singoli Istituti.

In questo modo, seguendo la politica che l'attuale Ministro delle finanze giustamente segue, si rastrella il circolante ostacolando in tal modo l'aumento dei prezzi delle cose. Non bisogna però ritenere che gli Istituti di credito possano fare miracoli: a un certo punto, se avvenga loro di avere bisogno di denaro liquido, ricorreranno ad anticipazioni presso la Banca d'Italia, ed allora si ricadrà in un aumento della circolazione, da evitarsi quanto più sia possibile.

Conclude dichiarandosi convinto della oppor-

tunità del provvedimento, fiducioso che il Ministero delle finanze terrà conto di queste sue considerazioni.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo aver ricordato che si tratta di un sistema largamente applicato nel passato, specie dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, in circostanze anche meno impellenti di quelle attuali, è d'accordo sulla opportunità di non farne uso eccessivo e di circondarne l'adozione con opportune cautele, tenendo conto delle disponibilità di liquido occorrente agli Istituti di credito per le loro operazioni. A tali direttive intende appunto ispirarsi il Ministero delle finanze.

RAINERI. Ringrazia il Sottosegretario per le assicurazioni date.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali » (1386). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ORIOLO, *relatore*. Dal complesso quadro dell'assistenza sociale, che dopo l'avvento del Fascismo comprende tutte le organizzazioni e tutte le attività di previdenza e di assistenza italiane, non potevano essere esclusi i bisogni dei vecchi e degli inabili provenienti da qualsiasi ramo di lavoro, dal più elevato al più umile.

A questo interesse collettivo organico dello Stato fascista si possono riferire le varie forme di previdenza sociale, fra le quali le provvidenze per le pensioni e per le indennità al personale dipendente dagli Enti locali.

Infatti, anteriormente alla marcia su Roma, in tema di pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali il progresso legislativo non fu nè agevole, nè celere.

Leggi speciali soltanto, riguardanti il passaggio dallo Stato ai Comuni di alcune determinate categorie di impiegati, e leggi dei ces-

sati governi del Lombardo Veneto, delle Provincie parmensi e delle Provincie meridionali stabilivano il diritto a pensione.

Nel 1889 il silenzio della legge fu interrotto dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale che prescrisse norme da deliberare per il collocamento a riposo degli impiegati.

Successivamente fu approvato un ordine del giorno il quale, affiancando la legge 7 maggio 1902, chiedeva che il Governo dovesse provvedere alla istituzione di una speciale cassa di pensioni per gli impiegati comunali di ruolo, a somiglianza del Monte delle pensioni per i maestri elementari e del Monte delle pensioni per i medici condotti, entrambi amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Le disposizioni in materia furono successivamente raccolte nel Testo Unico del 17 giugno 1915, n. 968 e nella legge 11 giugno 1916, n. 270.

Ma il passo avanti decisivo fu compiuto dal Fascismo con le norme ordinarie approvate con Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, le quali possono essere considerate fondamentali, sia pel concetto giuridico sociale e sindacale che le ispira, sia per l'apporto di decisivi miglioramenti alla sorte di quanti ebbero a prestare, per lunghi anni, il loro lavoro a favore delle amministrazioni locali.

Perfezionamenti, ampliamenti e adattamenti opportuni a questa legge, in considerazione dei voti delle associazioni sindacali di categoria, dei postulati della dottrina e delle affermazioni della giurisprudenza, e in relazione alle possibilità del bilancio tecnico della Cassa, furono apportati col Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ma soltanto nei riguardi degli impiegati degli Enti locali.

Il presente disegno di legge, previo esame del bilancio tecnico della Cassa da parte della Commissione prevista all'articolo 9 della legge 13 dicembre 1938, n. 3114, viene ora a colmare vantaggiosamente la inferiorità del trattamento fatto ai salariati degli Enti locali in confronto agli impiegati degli Enti stessi.

Le norme che lo compongono seguono da vicino la distribuzione della materia contenuta nella legge 3 marzo 1938, estendendo ai salariati, con gli opportuni adattamenti, le prov-

videnze già concesse agli impiegati, così da soddisfare la categoria interessata la quale nelle associazioni sindacali già manifesta la sua riconoscenza al Regime.

I miglioramenti, giusta il riassunto contenuto nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, consistono:

a) nell'aumento del 10 per cento delle pensioni in corso di godimento;

b) nell'elevazione del 15 per cento delle pensioni per i futuri iscritti;

c) nell'elevazione dei minimi da lire 1200 a lire 1800 per le pensioni dirette e da lire 780 a lire 1200 per le indirette;

d) nell'elevazione del massimo della pensione diretta dai nove decimi della media del migliore triennio dei salari all'intera media;

e) nell'abbassamento dei limiti di età e di servizio per la pensione, rispettivamente dai 65 a 60 e dai 25 ai 20 anni;

f) nell'elevazione delle indennità per una volta tanto dai tre quarti ai quattro quinti del capitale accumulato;

g) nell'estensione del diritto alla pensione di privilegio;

h) nell'estensione delle disposizioni della Cassa salariati Enti locali al personale dipendente da altri Enti;

i) nella riapertura dei termini di ammissione al riscatto di nuove categorie di servizi;

l) nella riduzione del periodo di servizio utile per l'indennità una volta tanto da 10 a 5 anni nei casi di cessazione per invalidità.

La buona prova data dall'ordinamento della Cassa di previdenza degli impiegati degli Enti locali, sulla cui falsariga è stato disegnato l'ordinamento delle pensioni per i salariati, dispensa da un esame analitico delle singole disposizioni, le quali risultano bene connesse fra loro e bene raccordate alle norme legislative vigenti in materia affine.

Ritiene perciò il relatore di proporre, in conformità dell'approvazione già data dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, l'approvazione del disegno di legge nel testo ministeriale, formulando nel contempo le seguenti raccomandazioni:

1) che si tenga presente l'opportunità di comprendere, appena possibile, nelle disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 5 i sala-

riati degli Enti locali appartenenti ai territori annessi e da anettere, già soggetti all'ex Regno di Jugoslavia e all'ex Regno di Grecia;

2) che nella pratica attuazione delle norme per la liquidazione e il pagamento degli assegni, di cui all'articolo 58 e seguenti, siano accelerati i tempi, per evitare gli attuali ritardi di cui spesso si dolgono gli aventi diritto alla pensione, persone non di certo fra le più favorite dalla fortuna.

Gli iscritti alla Cassa preferirebbero anzi che gli acconti mensili sulle pensioni di cui all'articolo 61 fossero di obbligo, e non facoltativamente, anticipati dagli Enti locali, dai quali i salariati dipendono e che maggiormente ne conoscono i bisogni.

Chiude il sommario esame delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge segnalando ancora un'aspirazione delle categorie interessate, le quali confidano, in progresso di tempo, nella più larga possibilità di passaggio d'iscrizione, dalle Casse di previdenza per le pensioni al personale degli Enti locali all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e viceversa, senza perdita dei contributi versati e senza perdita del periodo di tempo trascorso in altro ramo di attività.

Il Regime fascista corporativo, coordinando sempre più in armonica collaborazione i vari istituti che presiedono alla previdenza, alla assistenza e alla solidarietà sociale e collegando in questo settore la sorte degli impiegati e dei salariati degli Enti locali a quella degli impiegati, salariati ed operai dell'agricoltura, della industria e del commercio, offrirà maggiori benemeranze alla gratitudine delle categorie interessate, le quali senza distinzione di provenienza e di grado si fondono, con volenteroso spirito di sacrificio, a ogni richiamo della Patria in armi.

MEDOLAGHI. Si associa all'ultima raccomandazione formulata dal relatore, contro la quale tuttavia è prevedibile che siano opposte considerazioni di carattere finanziario. È noto infatti che gli Istituti di previdenza per il personale degli Enti locali si giovano della decadenza che colpisce chi abbandona il servizio prima dei termini stabiliti e, anzi, su questo fanno assegnamento nella determinazione delle pensioni. Ciò si risolve in un vantaggio ille-

gittimo per coloro che rimangono, in confronto a coloro che abbandonano il servizio per passare ad altre categorie di lavoro.

Crede dunque che la raccomandazione fatta dal relatore risulterà più efficace se confermata da una precisa affermazione di principio: che, cioè, in questi regimi di previdenza sociale, le decadenze non hanno ragione di essere e su di esse gli Istituti non devono fare alcun assegnamento.

Ciò corrisponde anche del resto alla tendenza, che si manifesta nel campo delle assicurazioni libere, verso una maggiore comprensione delle ragioni che possono determinare la rinuncia alla prosecuzione dell'atto di previdenza.

Si potrebbero in conseguenza limitare le decadenze ai soli casi in cui esse non siano giustificate e non siano determinate, ad esempio, da ragioni economiche.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si dichiara in linea di massima d'accordo con il senatore Oriolo circa gli argomenti che hanno fatto oggetto delle sue raccomandazioni.

Osserva tuttavia che la prima raccomandazione corrisponde pienamente allo spirito ed alla lettera dei provvedimenti già emanati per i territori di nuova occupazione.

Quanto all'opportunità di accelerare i tempi nella liquidazione e nel pagamento degli assegni, rileva che purtroppo i ritardi dipendono in massima parte dalla scarsa cura che di solito i Comuni dimostrano nel trasmettere i documenti necessari, tanto che molto spesso l'amministrazione finanziaria è dovuta intervenire per eliminare tale inconveniente, del quale pertanto non può essere chiamata responsabile la Cassa di previdenza. Assicura il relatore che il Ministero continuerà a fare tutto il possibile per cercare di ridurre al minimo questi ritardi.

Sarebbe certo desiderabile che anche i dipendenti degli enti locali potessero, all'atto stesso della cessazione dal servizio, fare assegnamento sul loro trattamento di quiescenza così come avviene per i dipendenti statali. Pur troppo ciò non è normalmente possibile poichè all'Ente locale mancano i dati e i documenti necessari per la liquidazione della pensione

dell'impiegato che va a riposo e che spesso è passato attraverso varie amministrazioni.

Nè d'altra parte si può tramutare in obbligo la facoltà che hanno i Comuni di concedere anticipazioni ai propri dipendenti collocati a riposo date le condizioni della finanza locale.

Anche per la grave questione delle decadenze si dichiara, in linea di massima, d'accordo con il senatore Medolaghi e assicura che il Governo studierà il delicato problema.

La lettura degli ottantuno articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1941-XIX, n. 215, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1387). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

GENOVESI, *relatore*. Con il provvedimento in esame viene disposta altra maggiore assegnazione al capitolo 84 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-1941, riguardante le « spese per il servizio di investigazione politica ».

Si provvede al riguardo con Regio decreto-legge emanato in base all'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, in appoggio a constatate esigenze e con carattere di urgenza.

Nell'ultima riunione della Commissione di finanza sono state rivolte domande al relatore su analogo disegno di legge, intese a conoscere il numero e l'ammontare delle disposte maggiori assegnazioni.

Sembrando al relatore che la richiesta implicitamente affacci e proponga la questione se non convenga in sede di bilancio preventivo portare il relativo stanziamento a una cifra la quale possa contenere e prevedere le annuali integrazioni, ritiene opportuno il relatore osservare che appare preferibile l'adozione di provvedimenti integrativi, in quanto essi permettono di adeguare i fondi alla effet-

tività di esigenze, che si rappresentano di volta in volta inderogabili, in relazione a rilevate urgenze e che consentono quindi contingenti valutazioni.

Onde può ritenersi che l'annuale superamento del capitolo, considerato nella eccezionalità del momento, trova una disciplina e un limite nelle disposizioni integrative di più certa efficacia di quella che non potrebbe essere data dalla originaria impostazione in bilancio preventivo di un maggiore stanziamento.

ZUPELLI. Farà un'osservazione quasi pregiudiziale. Ben pochi sono gli ordini del giorno della Commissione di finanza che non contengano una modificazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Comprende che l'aumento delle spese militari possa rendersi necessario da un giorno all'altro durante la guerra, ma non comprende come mai ciò debba avvenire anche per un Ministero che non è direttamente impegnato dagli avvenimenti bellici.

Si augura pertanto che si cerchi di porre freno a tale tendenza.

SECHI. Ricorda che, discutendosi in una precedente riunione un altro disegno di legge portante maggiore assegnazione allo stesso capitolo del bilancio in corso del Ministero dell'interno, ebbe a chiedere che il relatore di un futuro analogo provvedimento accertasse l'ammontare complessivo dei maggiori stanziamenti così introdotti allo stato di previsione di tale Ministero.

Il relatore senatore Genovesi ha sorvolato su tale questione.

Senza entrare nel merito, e dichiarando che dà la sua approvazione al disegno di legge in esame, esprime qualche dubbio sulla fondatezza delle ragioni portate nel penultimo capoverso della relazione per giustificare le molto frequenti integrazioni del capitolo, là dove si dice: « che il superamento del capitolo trova una disciplina e un limite nelle disposizioni integrative di più certa efficacia di quella che non potrebbe essere data dalla originaria impostazione in bilancio preventivo di un maggiore stanziamento ». Ciò significa, in linguaggio chiaro, che conviene concedere fondi goccia a goccia, per frenare la tendenza a spendere. Sarebbe questa una prova di scarsa fiducia nei funzionari che ammini-

strano tale capitolo, alla quale l'oratore non si associa.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prega la Commissione di approvare senza ulteriori rilievi il disegno di legge in esame che, come ha osservato lo stesso relatore, si riferisce a uno dei servizi più delicati tra quelli demandati, in questo momento eccezionale, al Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Finanziamento delle spese di guerra per la Regia Marina » (1388). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SIRIANNI, *relatore*. Il disegno di legge, sottoposto all'esame della Commissione di finanza, tratta del finanziamento delle spese di guerra per la Regia marina, per un importo complessivo di lire 2.982.858.000. Di questa cifra, lire 482.858.000 saranno impiegate per coprire le eccedenze di spesa relative ai programmi di costruzioni navali già predisposti, mentre lire 2.500.000.000 sono stanziati in aggiunta alle somme già precedentemente stabilite.

Le eccedenze di spesa relative alle costruzioni navali in corso, e che con il presente provvedimento vengono coperte, sono giustificate non solamente da alcune variazioni di costo, ma anche dal fatto che al naviglio in costruzione e in allestimento saranno portate quelle modifiche e quegli accorgimenti che possano essere suggeriti dalla pratica realtà della guerra.

La somma di lire 482.858.000 sarà stanziata nel bilancio di previsione 1941-42; la somma di lire 2.500.000.000 sarà invece stanziata nel bilancio di previsione della spesa in relazione alle occorrenze dei pagamenti; metodo che appare assai rispondente alle varie esigenze.

La somma complessiva, richiesta in aggiunta ai precedenti stanziamenti, può apparire notevole, ma essenziali sono gli scopi e i compiti che l'Amministrazione della Regia marina si prefigge. È quindi doveroso fornirle tutti i mezzi finanziari necessari per mantenere in

efficienza e per potenziare sempre più e nei vari aspetti l'organismo navale, così che esso possa rispondere a tutte le necessità presenti e future.

Ma il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione non va considerato solamente nel suo aspetto finanziario, ma ancora nella sua portata politica e morale.

Con esso si chiedono al Paese doverosi sacrifici, che i numeri che sono freddi e muti non esprimono, ma nello stesso tempo, con il fornire alla Regia marina tutti i fondi necessari e indispensabili per mantenere in efficienza e per potenziare le nostre forze navali, si onorano i marinai di ogni grado e rango, i quali ci danno ogni giorno chiare prove di militari virtù attraverso fatti degni e altamente onorevoli.

L'oratore dichiara di essere per temperamento alieno dalle aggettivazioni e dalle iperboli, così nella vita privata che in quella pubblica, e pensa che nelle circostanze severe, e la guerra è una circostanza severa, gli uomini maschi e di responsabilità debbono conservare misura e austerità di linguaggio e di espressione.

Ma trattando di un provvedimento che riguarda la Regia marina, non si può non ricordare i marinai, che sul mare, nel cielo, lungo le arse costiere, nella profondità dei mari, danno generosamente, compiendo opera degna e altamente meritoria. Per mostrare loro l'alto apprezzamento, la viva riconoscenza e la sicura fiducia del Senato e del Paese, l'oratore pensa che la Commissione debba approvare all'unanimità il disegno di legge sottoposto al suo esame. (*Vivissimi generali applausi*).

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato alla marina*. Ringrazia il senatore Sirianni per le lusinghiere espressioni contenute nella sua relazione. Egli ha giustamente fatta una separazione fra la parte strettamente finanziaria e quella relativa al valore morale del provvedimento.

Anche le cifre, però, hanno il loro significato. Nel disegno di legge in esame una parte di esse riguarda l'avvenire e una parte il passato. L'amministrazione della Marina, che nel considerare il futuro deve tener sempre pre-

sente un orizzonte molto vasto, aveva chiesto un ulteriore assegno di 10 miliardi, di cui tre da impegnarsi nell'esercizio in corso e sette per i successivi bilanci. Dei tre miliardi necessari per i bisogni attuali la finanza ne ha concessi due e mezzo, non certo perchè ritenesse esagerate le richieste della Marina, ma solo perchè, essendovi la facoltà, in base al Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, di effettuare il pagamento in dieci annualità, la necessità di un pagamento immediato è venuta a mancare.

Per il passato ci troviamo di fronte alla realtà positiva del fatto compiuto e, per quanto concerne le costruzioni navali, a spese aggiuntive previste, ma non subito esattamente determinabili. Si tratta soprattutto dei premi che vengono concessi ai costruttori allorchè determinati requisiti tecnici, quali la velocità, il consumo, la corazzatura, risultino migliori di quanto stabilito nel contratto. Gran parte di queste spese è in relazione alla costruzione delle recenti due grandi unità, *Littorio* e *Vittorio Veneto*, e alle quattro corazzate rimodernate tipo *Cavour*, della cui utilità il camerata Sirianni fu sagace assertore.

Si sente fiero per il plauso tributato ai valorosi equipaggi, ed è sicuro che i marinai d'Italia sapranno rendersene sempre più degni cooperando con tutte le loro energie al raggiungimento della Vittoria finale. (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Propone che, in segno di ammirazione, di amore e di gratitudine per la Marina, il disegno di legge venga approvato per acclamazione. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 235, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41** » (1389). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MOTTA, *relatore*. Il disegno di legge in esame propone la conversione in legge del

Regio decreto-legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 235, emanato in base all'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, col quale viene disposto lo stanziamento di fondi per la somma complessiva di lire 1.282.165.000 per fronteggiare le esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

Col disegno di legge vengono introdotte le seguenti variazioni negli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1940-1941:

Ministero delle finanze:

Capitolo n. 373. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc. . L. 10.000.000

Ministero dell'interno:

Capitolo n. 102-bis. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . L. 1.200.000.000

Capitolo n. 102-ter. — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione, ecc. di lavori di protezione antiaerea, ecc. . L. 68.000.000

Ministero della guerra:

Capitolo n. 63-bis. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. per prestazioni straordinarie rese in dipendenza dello stato di guerra L. 1.200.000

Ministero della marina:

Capitolo n. 74-bis. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. per prestazioni straordinarie rese in dipendenza dello stato di guerra L. 1.720.000

Ministero dell'aeronautica:

Capitolo n. 50-bis. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. per prestazioni straordinarie rese in dipendenza dello stato di guerra L. 1.245.000

Il disegno di legge in esame autorizza inoltre la ulteriore spesa di L. 25.000.000 da inscri-

vere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per rimborso ai comuni del Regno delle spese per il razionamento dei consumi e l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze della somma di lire 200.000.000 da erogare ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, modificato dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, per la reintegrazione di maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali, nonché per agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda alle inderogabili necessità del paese.

REBAUDENGO. Riferendosi all'articolo 4 del decreto che si converte in legge, portante un aumento di 200 milioni di lire « per la reintegrazione di maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali, nonché per agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabili necessità del Paese », dichiara di plaudire a questa disposizione, ed esprime anzi la fiducia che, qualora se ne verifichi la necessità, questa somma sia in seguito ancora aumentata.

Poichè in questo momento è all'esame del Ministero delle finanze una richiesta dei produttori di zinco e piombo, che è strettamente collegata con l'articolo suddetto, ricorda la grande importanza che ha per l'economia nazionale, in pace ed in guerra, la produzione nazionale dello zinco e del piombo.

Posto all'ordine del giorno, nel 1936, il raggiungimento della nostra completa autarchia in materia, l'industria italiana si è messa subito con impegno e senza badare a sacrifici al lavoro, investendo cospicui capitali tratti dal risparmio privato in miniere e stabilimenti metallurgici e conseguendo un'attrezzatura tecnica pari e non di rado migliore della più progredita estera. Così in breve tempo raggiunse pienamente lo scopo, anzi superandolo, dato che, per il minerale di zinco, abbiamo oggi una ragguardevole esportazione che assai giova al miglioramento della bilancia commerciale e ad ottenere dall'estero materie utili a scopi bellici. Essa però aveva bisogno che i prezzi di vendita interni fossero sganciati dai prezzi esteri, il che fu fatto, e inoltre, onde

l'autarchia creata possa durare, che questi prezzi interni fossero adeguati ai costi in continuo aumento.

Invece, mentre l'industria del piombo e dello zinco ha mantenuto gli impegni assunti, una relazione adeguata fra prezzi e costi non esiste, anzi in questi ultimi tempi vi è stato uno slittamento sensibile verso condizioni assai più sfavorevoli. A questo sfasamento tra necessità di ricavi e prezzi consentiti urge provvedere e ciò non solo di fronte alle necessità presenti dell'industria e del Paese ma anche per quelle avvenire, perchè i prezzi odierni non consentono nelle miniere le indispensabili ricerche e negli impianti metallurgici gli occorrenti perfezionamenti.

Ha motivo di ritenere che della cosa si fosse persuaso il Ministero delle corporazioni che, giusta quanto gli consta, stava per rialzare i prezzi, ma venne il blocco dei medesimi e allora si riconobbe la convenienza di venire in soccorso delle industrie pericolanti (essendovene altre, oltre quelle di cui parla), con contributi del Ministero delle finanze. Di qui la presentazione della domanda suaccennata che, convinto di propugnare un alto interesse nazionale e una causa giusta, si permette di raccomandare caldamente al Ministero delle finanze per un esame equo e sollecito.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il senatore Rebaudengo ha toccato uno dei più gravi problemi che affaticano il Ministero delle finanze, la cui costante preoccupazione è di tener fermi i prezzi studiandosi nello stesso tempo di adeguare i costi di produzione alle esigenze della vita reale. Ad ogni sfasamento l'intervento del Governo è continuo e gli oneri che il Ministero si è assunto sono già cospicui, nè accennano a diminuire.

Attualmente vari provvedimenti sono allo studio, fra cui quello accennato dal senatore Rebaudengo. Pur non potendo garantire che il suo desiderio possa essere accolto in pieno, lo assicura che la questione sarà oggetto del più benevolo esame trattandosi di un'industria che ha grande importanza agli effetti dell'autarchia.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del contributo statale a favore della Gioventù Italiana del Littorio** » (1390). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BURZAGLI, *relatore*. La legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1804, fissò nella misura di milioni 200 il contributo annuo dello Stato alla G. I. L., che, oltre al contributo stesso, poteva disporre delle numerose somme che venivano ad essa versate da enti e da privati.

In seguito alla legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1199, riguardante le « illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti », il Partito fece divieto alla G. I. L. di chiedere contributi a privati e a enti per i fini dell'Istituzione.

Per sopperire alla mancanza di tali contribuzioni, la legge 13 maggio 1940-XVIII, numero 585, aumentò lo stanziamento del fondo a favore della G. I. L. di 144 milioni, portandolo cioè a milioni annui 344.

Poichè questa somma si è ancora palesata insufficiente, e l'esperienza ha dimostrato che occorre aumentare di milioni 236 il contributo annuo dello Stato, portandolo cioè a milioni 580, è stato predisposto il disegno di legge che viene ora presentato al Senato.

La somma è elevata, ma occorre considerare le finalità che la G. I. L. si propone e le numerose esigenze di carattere educativo, assistenziale e politico cui deve far fronte.

Conclude domandando se i bilanci della G. I. L. saranno sottoposti all'esame delle Assemblee legislative, come quelli di altri Enti sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, e se le spese relative saranno sottoposte al controllo degli organi dello Stato.

RICCI FEDERICO. Si associa alla richiesta del relatore e aggiunge quattro considerazioni:

1) non si tratta di spese straordinarie eccezionali, dettate dalle presenti circostanze e sulle quali non sarebbe il caso di chiedere ora un minuto controllo, ma di una spesa ordinaria ricorrente che graverà sul bilancio dello Stato tutti gli anni;

2) dato tale carattere di spesa ordinaria

ricorrente, la Commissione di finanza ha il dovere di occuparsene in modo particolare, in conformità alla necessità di fare economie nelle spese a carico dello Stato, tanto più quando una sempre maggior parte delle nostre risorse è assorbita da spese straordinarie, sicchè sempre minori mezzi resteranno a disposizione del bilancio ordinario. Quindi occorre fare in modo che non ci siano spese non necessarie e che, soprattutto, esse non si radichino nel bilancio dello Stato in modo da comprometterne la solidità;

3) la dimostrazione della necessità di questa spesa non viene fornita, mentre è impressionante il suo aumento. Quando lo Stato ha assunto a suo carico l'organizzazione della G. I. L., circa due anni fa, si parlava di una spesa di 144 milioni, se ne aggiunsero poi altri 200 e oggi altri 236; cioè si ha un totale di 580 milioni. Ciò eguaglia quasi l'intero importo del bilancio della giustizia, la quinta parte del bilancio dell'educazione nazionale, metà circa dello stanziamento per l'istruzione elementare. Mentre tutti questi bilanci sono controllati dalle Camere, per la G. I. L. nessun bilancio, nessun resoconto è mai stato presentato alla Commissione di finanza.

Si aggiunga che non si sa quanta parte dei 580 milioni è assorbita da spese per il personale e quanta da spese di manutenzione degli edifici (non di costruzione perchè la costruzione degli edifici è stata posta a carico dei singoli comuni). Se si tratta di spese per il personale, occorre essere prudenti prima di assumere oneri così gravi, anche in considerazione dell'onere delle pensioni che non mancherà di presentarsi;

4) data l'importanza assunta da questa istituzione, dato il suo carattere di continuità, si chiede se la gestione relativa sia al suo posto nel bilancio delle finanze. Crede che la risposta debba essere negativa. Poteva esserlo in un primo tempo, ma oggi dovrebbe trovare posto in un bilancio specifico, come, ad esempio, quello dell'educazione nazionale.

SCHANZER. Ricorda che, in base all'articolo 15 della legge sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tutti gli enti amministrativi, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, devono

presentare i loro bilanci e i loro rendiconti al Ministero delle finanze, che li sottopone alle Camere legislative per il controllo.

Il Governo ha già cominciato ad applicare questa disposizione, allegando all'ultimo bilancio del Ministero delle finanze i bilanci e i conti consuntivi di alcuni enti. Siamo appena al principio dell'applicazione dell'articolo 15 precitato, poichè gli enti dei quali si tratta sono ormai centinaia. Non vi è dubbio che fra essi debba essere compresa anche la G. I. L.

GUIDOTTI. Osserva che, trattandosi di una disposizione che interessa il P. N. F., sarebbe stata opportuna la presenza a questa discussione del Ministro Segretario del Partito.

PRESIDENTE. Fa presente che, quando questo bilancio sarà presentato alle Camere in allegato al bilancio dei Ministeri delle finanze o dell'educazione nazionale, le rispettive Assemblee plenarie saranno chiamate a discuterlo e ciò avverrà in presenza dei Ministri responsabili.

FELICI. Pur approvando il disegno di legge in parola, ritiene opportuno che il bilancio della G. I. L. sia sottoposto all'esame delle Camere. Pensa anzi che la discussione potrebbe essere ancora più esauriente se, anzichè allegare questo bilancio ad un bilancio generale destinato all'Assemblea plenaria, si approfittasse di un provvedimento approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri, che autorizza il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista a presentare direttamente disegni di legge alle Camere, intervenendo alla relativa discussione.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Osserva che, essendo stato fatto divieto alla G. I. L. di chiedere contributi ad enti ed a privati, lo Stato è dovuto intervenire, fornendole i mezzi finanziari che sono venuti a mancare.

Non può ancora precisare quale sia il normale fabbisogno della G. I. L., non essendo noto quanto essa ricavava dalle fonti private, ma sta di fatto che i suoi compiti sono cresciuti a dismisura, dato che essa ora inquadra si può dire tutta la gioventù italiana.

In base all'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, anche il bilancio della G. I. L. dovrà essere sottoposto all'esame delle Camere. Non vi è

quindi bisogno di una raccomandazione in tal senso.

Va inoltre ricordato che anche attualmente esiste una organizzazione di controllo nel Collegio sindacale di cui fa parte anche un rappresentante del Ministero delle finanze.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche all'ordinamento dell'imposta di soggiorno e provvidenze per la provincia di Littoria » (1391). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MARTIN FRANKLIN, *relatore*. Il disegno di legge che si trova davanti alla Commissione di finanza si riferisce a due provvedimenti completamente diversi.

L'articolo 1° mira a riordinare la disciplina delle imposte di soggiorno già riveduta dal decreto-legge 24 novembre 1938, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Esso stabilisce in modo più logico e più completo le riduzioni od esenzioni della imposta di soggiorno a favore di determinate categorie di persone. Non resta che da augurare che un regolamento disponga chiaramente come si dovrà dimostrare il diritto ad ottenere queste esenzioni o riduzioni per evitare abusi e spequazioni.

Quanto alla forma, al paragrafo a) si parla prima della imposta ridotta alla metà, poi di quella ridotta al 25 per cento, infine di quella ridotta al 50 per cento: sarebbe forse stato più logico indicare insieme tutte le riduzioni al 50 per cento, e non parlare a parte della riduzione alla metà come se fosse una cosa diversa.

L'articolo 2 invece si riferisce a una serie di provvedimenti legislativi che concernono la istituzione della provincia di Littoria e il finanziamento di essa e dei suoi enti locali. Si tratta di prorogare per l'anno 1941 le disposizioni contenute nel decreto legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, convertito nella legge 18

aprile 1935-XIII, n. 574, e di quelle contenute nel Regio decreto-legge 25 febbraio 1939, anno XVII, n. 338, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, in base alle quali i bilanci dell'amministrazione provinciale di Littoria e dei Comuni di Littoria, Sabaudia e dei nuovi da creare, devono essere sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale per il quinquennio 1934-1938: la Commissione fa le opportune proposte per raggiungere il pareggio al Ministero delle finanze, che provvederà di concerto col Ministero dell'interno. Lo stesso procedimento sarà seguito per i bilanci dei Comuni preesistenti della provincia di Littoria, le cui entrate risultino ridotte in conseguenza della cessazione della sovraimposta sui terreni trasferiti all'Opera Nazionale Combattenti. L'Opera Nazionale Combattenti verserà allo Stato la somma di lire 1.300.000 all'anno per contribuire al pareggio dei bilanci di cui sopra.

Nulla vi è da osservare circa la proroga di questa eccezionale concessione in favore della provincia di Littoria, che si trova in specialissime condizioni per la grandiosa opera di bonifica intrapresa dallo Stato fascista. È probabile che questa concessione dovrà ancora prorogarsi per vari anni, e ciò dimostra quanto sia illuminata la decisione del Duce di intraprendere le bonifiche in Sicilia con il concorso della proprietà, evitando che ricadano sullo Stato l'intero peso delle spese di bonifica ed insieme le difficoltà di riscuotere i tributi.

Quanto alla forma dell'articolo, forse sarebbe stato desiderabile che esso fosse redatto più chiaramente, esprimendo almeno in forma riassuntiva di quali disposizioni si tratta, giacché la semplice enunciazione di una serie di provvedimenti legislativi, senza nessuna indicazione del contenuto, obbliga a delle ricerche lunghe e difficili.

Concludendo, può dire che meritano approvazione ambedue i provvedimenti contenuti nel disegno di legge in esame.

Il relatore pensa tuttavia che converrebbe forse fare una raccomandazione. Questa legge può rientrare nel carattere dei così detti « omnibus » finanziari. Ma dato il nuovo sistema legislativo delle Commissioni, non rappresenterebbe nè un ritardo nè una compli-

cazione, in un caso come quello attuale, il presentare due progetti di legge anzichè uno solo, con grande vantaggio della semplicità e chiarezza legislativa. Sono infatti uniti in questo progetto due provvedimenti radicalmente diversi per portata, per carattere, per competenza ministeriale. Per cui certamente si verificherà che questa legge, se provvedimenti ulteriori dovessero modificarne una parte lasciando sussistere l'altra, contribuirà ad aumentare quella complicazione di leggi che è stata tante volte autorevolmente deprecata.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Trova giusto il rilievo fatto dal senatore Martin Franklin sulla inopportunità di riunire due provvedimenti di contenuto e d'estensione diversi in un'unico disegno di legge, rilievo che non incide però sulla sostanza del provvedimento.

Può darsi che i competenti organi amministrativi siano stati indotti a questo abbinamento dal fatto che ambedue i provvedimenti concernono entrate degli enti ausiliari, ma, anche se così fosse, il motivo non può ritenersi fondato.

Per quanto concerne l'Opera Nazionale Combattenti, ricorda come questo ente si sia reso veramente benemerito in tempi difficili tenendo alta la bandiera della bonifica.

Inquadrata e potenziata dal Fascismo, essa ha continuato ad esplicare le sue funzioni con attività ogni giorno crescente.

Allo scopo di facilitare i suoi compiti, le è stato concesso, fra l'altro, l'esenzione dal pagamento dell'imposta fondiaria. L'oratore si rende conto che, estendendosi l'amministrazione dell'Opera Nazionale Combattenti ad un sempre maggior numero di terreni, questo privilegio possa riuscire gravoso alle finanze locali, specie in quelle provincie dove il maggiore gettito è costituito dalla sovrimposta fondiaria.

Sarebbe forse il caso di abolire tale privilegio e concedere piuttosto al benemerito Ente adeguati contributi. La questione potrebbe eventualmente essere esaminata in sede di revisione generale dell'ordinamento dell'imposta fondiaria.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti in materia di imposte di consumo** » (1392). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

REBUA, *relatore*. Le difficoltà d'indole diversa e complessa che, per lo stato di emergenza, si sono presentate e si presentano nel settore dei consumi sotto i riflessi dell'approvvigionamento dei generi, della disponibilità, degli scambi, della distribuzione, anche territoriale, di essi, e le limitazioni per conseguenza imposte dalla necessaria disciplina di guerra, provocano inevitabili squilibri nei riguardi delle imposte di consumo e turbamenti nei relativi rapporti tra Comuni, appaltatori della riscossione e contribuenti: squilibri e turbamenti che si fanno sempre più evidenti col protrarsi dello stato di guerra da cui traggono origine e consistenza.

Da ciò la opportunità di procedere ad una revisione delle norme vigenti in materia di imposte di consumo, al fine di adeguare tali rapporti alla peculiarità della situazione secondo i principî di equità e di giustizia.

A tali concetti si informa il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro delle finanze d'intesa col Ministro dell'interno, e testè approvato con alcuni emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Il disegno di legge contiene alcune modificazioni di carattere transitorio al Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, n. 1175, nel settore delle imposte di consumo, ed al relativo regolamento 30 aprile 1936-XIV, n. 1138, e comprende tre ordini di provvedimenti che riguardano, il primo i rapporti fra l'Amministrazione delle imposte di consumo ed i contribuenti, il secondo i rapporti fra i Comuni e le aziende appaltatrici, il terzo la nomina di agenti delle imposte durante lo stato di guerra.

Nei rapporti tra la Amministrazione delle imposte di consumo ed i contribuenti, in materia di convenzioni di abbonamento obbligatorio

a carattere generale per l'imposta sulla pasticceria fresca e sui gelati, viene consentita, ad entrambe le parti, la facoltà di richiedere la revisione del canone anche prima del termine del 20 ottobre di ciascun anno, fissato dall'articolo 174 del regolamento, e fissata la decorrenza del nuovo canone dal 1° maggio del corrente anno: data intorno alla quale hanno maggiormente inciso le limitazioni alla produzione ed al consumo dei generi in argomento.

Con un emendamento approvato dalla Camera, il provvedimento viene esteso alle convenzioni di abbonamento obbligatorio a carattere particolare riguardanti l'imposta di consumo sulle carni, con decorrenza del nuovo canone dalla andata in vigore della legge in esame; e sono altresì dichiarate risolte alla stessa data le convenzioni di abbonamento facoltativo per le carni.

Il che significa che in questo settore l'imposta di consumo sarà riscossa a tariffa, che è la migliore forma di riscossione per eliminare ogni alea nella precarietà del momento (articolo 1).

Nei rapporti tra i Comuni e le aziende appaltatrici le modificazioni, nei confronti degli appalti conferiti o confermati anteriormente alla nostra entrata in guerra, riguardano:

— l'esonero dell'appaltatore dal versamento del minimo di provento, nei contratti ad aggio con minimo garantito (articolo 2);

— la proroga di diritto degli appalti fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, qualora vengano a scadere prima di detto termine: eccezione fatta per gli appalti conferiti all'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo, pei quali la proroga, entro il termine anzidetto, sarà consentita caso per caso, dal Ministero delle finanze di concerto con quello dell'interno, e per gli appalti ai cui titolari sia negata la iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo (articolo 3);

— la revisione dell'aggio di riscossione o del canone annuo, a seconda della natura del contratto, con effetto dal 1° gennaio del corrente anno e fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, nei casi in cui i proventi lordi della riscossione siano diminuiti od aumentati in misura che il testo originale prevedeva nel 7,50 per cento e che la

Camera, nell'approvare l'articolo 4, ha fissato nel 5 per cento.

Altri emendamenti sono stati apportati dalla Camera all'articolo suddetto.

Intanto in principio del primo comma, laddove era detto che la revisione può consentirsi, è stato più propriamente precisato che la revisione « è consentita ».

Inoltre, dopo il primo è stato aggiunto un nuovo comma che estende la facoltà di revisione ai semestri successivi con decorrenza dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ciascun anno.

Infine nel penultimo comma, che è diventato terzo, laddove è detto che la quota del 5 per cento non è valutabile nella determinazione della misura del nuovo aggio o del nuovo canone, è stato precisato che essa resta « non valutabile solo agli effetti della prima revisione ».

L'ultimo comma dell'articolo in esame ed il successivo articolo 5 stabiliscono la procedura per la revisione in argomento;

— il rimborso, da parte dei Comuni a favore degli appaltatori, degli oneri in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge 21 ottobre 1940-XVIII (9 novembre 1940-XIX); ivi compresi l'aumento del 6 % di cui al contratto collettivo 7 marzo 1939-XVII e la gratifica di 15/30 stabilita con l'accordo confederale 15 dicembre 1938-XVII, anche per gli appalti conferiti o confermati fra la data di pubblicazione della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901 (4 luglio dello stesso anno) e l'8 novembre 1940-XIX; con rivalsa, ai Comuni, sull'addizionale del 2 per cento e sull'accreditamento da parte degli appaltatori dei proventi di statistica e del 20 per cento sulle somme riscosse per multe ed ammende in virtù della legge ora citata (articolo 6).

Per quanto riguarda, infine, l'assunzione di agenti delle imposte, l'articolo 7 emendato dalla Camera conferisce agli appaltatori durante lo stato di guerra, ed in mancanza di personale provvisto del certificato di abilitazione e debitamente iscritto negli uffici di collocamento, la facoltà di nominare, in sostituzione degli agenti richiamati alle armi, anche coloro che, non avendo obblighi militari e pur non essendo provvisti del certificato di abili-

tazione, siano in possesso degli altri requisiti prescritti. Questi saranno muniti di patente provvisoria e dovranno essere licenziati entro il 120° giorno dalla cessazione dello stato di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sugli articoli 1, 2 e 3 non ha luogo discussione.

REBUA, relatore. A proposito del penultimo comma dell'articolo 4, nel testo emendato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non ha ritenuto di fare osservazioni, nella ipotesi che il disegno di legge non dovesse ritornare alla Camera stessa. Ma poichè tale ipotesi potrebbe invece verificarsi in conseguenza dei voti espressi e dei quali dirà appresso, ritiene che in tale eventualità sarebbe il caso di correggere la dizione del comma che, come risulta ora redatto, può lasciar luogo a dubbi.

Potrebbe, infatti, intendersi che la quota del 5 per cento delle diminuzioni o degli aumenti dei proventi dell'imposta di consumo che ha dato luogo alla revisione iniziale sia valutabile, agli effetti della determinazione dell'aggio o del canone, nelle successive revisioni semestrali consentite dall'emendamento introdotto, dopo il 1° comma, dalla Commissione generale del bilancio; mentre deve essere invece inteso nel senso che tali quote non sono cumulabili agli effetti delle successive revisioni, e resta sempre esclusa dalla valutazione la quota del 5 per cento che ha dato luogo alla prima revisione. E ciò per non sommare vantaggi che sono stati già migliorati con la riduzione della quota dal 7,50 al 5 per cento. Dal corso della discussione che ne è seguita è risultato precisato tale concetto.

MARTIN FRANKLIN. Esprime il dubbio che dal tenore dell'articolo 4 possa sorgere confusione.

CARAPELLE. In tutti gli appalti è principio fondamentale che l'alea debba restare a carico dell'appaltatore. In questo caso l'alea è stata stabilita nella misura del 5 per cento. Se dunque la variazione è minore del 5 per cento, non si ammette la revisione; se è maggiore la revisione è consentita addossando all'appaltatore la detta perdita del 5 per cento. Una volta però

tenutone conto nella prima revisione, non è più possibile farlo nelle successive revisioni semestrali, dovendo le ulteriori diminuzioni di aggio essere calcolate senza lasciare a carico dell'appaltatore la detta percentuale del 5 per cento di alea.

PRESIDENTE. Osserva che non possono più sorgere dubbi in proposito, tale chiarimento essendo consacrato dal resoconto.

Sull'articolo 4 non ha luogo ulteriore discussione.

Sull'articolo 5 non ha luogo discussione.

REBUA, relatore. A proposito dell'articolo 6 riguardante il rimborso agli appaltatori, da parte dei Comuni, degli oneri dipendenti dagli aumenti di retribuzione concessi al personale, l'oratore nulla avrebbe da aggiungere alla sua relazione.

Senonchè, come è noto al Ministro che ha presentato il disegno di legge in esame, e come è noto al Presidente della Commissione, sono stati espressi voti, a mezzo della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, nel senso che, come l'articolo 6 estende il rimborso da parte dei Comuni, per gli oneri in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale delle aziende appaltatrici, anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge 21 ottobre 1940, anno XVIII, n. 1504 (la quale operò *ex nunc* e non *ex tunc*) dovrebbe, alla stessa guisa, estendersi il rimborso, a favore degli appaltatori, anche per oneri sopravvenuti posteriormente alla legge suddetta.

Si assume, in proposito, che tali oneri sarebbero già in atto e considerevoli, essendochè, tenendo conto dei miglioramenti economici in corso (raddoppio degli assegni familiari e premi di operosità) essi segnano un maggiore aggravio di circa il 21 per cento sugli oneri precedenti.

In corrispondenza della estensione suddetta, il Ministro delle finanze potrebbe essere autorizzato ad aumentare, sentito il Ministro dell'interno, l'addizionale del 2 per cento di cui all'articolo 2 della legge succitata.

Ora vi sono argomenti che militano a favore dell'accoglimento di tali voti ed argomenti contrari. A favore della estensione del

rimborso starebbe la identica ragione di diritto che ha costituito la base della legge del 1940.

Ma in contrario senso è da osservarsi, anzitutto, che il 3° comma dell'articolo 4, emendato, del disegno di legge in discussione, dispone che: « la misura del nuovo aggio o l'importo del nuovo canone dovranno essere determinati con riguardo alla entità delle maggiori o minori riscossioni lorde ed anche agli oneri della gestione ». Cosicché i maggiori oneri non previsti nel rimborso, per dir così, specifico, troveranno la più opportuna sede di valutazione nella revisione dell'aggio o del canone contrattuale. D'altronde un aumento di addizionale sulla speciale imposta inciderebbe, di piena conseguenza, sui prezzi dei generi di consumo poichè, trattandosi di imposta che si ripercuote sul consumatore, costituisce uno dei coefficienti che concorrono alla determinazione del prezzo.

Ora ciò non soltanto sarebbe contrario alla politica del blocco dei prezzi, cui anche or ora ha fatto opportuno richiamo il Sottosegretario di Stato alle finanze a proposito di altro disegno di legge all'esame odierno della Commissione, ma costituirebbe un precedente che potrebbe essere invocato da altre aziende nei vari campi della produzione per ripercuotere sui prezzi dei prodotti i maggiori oneri derivanti dai miglioramenti economici dei dipendenti.

Invece le oscillazioni di aggio o di canone inciderebbero sulla compagine generale dei bilanci comunali, alle cui esigenze faranno fronte gli altri cespiti di entrata a disposizione dei Comuni.

Comunque, anche nella ipotesi in cui si ritenesse di consentire l'aumento dell'addizionale di che trattasi, l'autorizzazione al Ministro delle finanze non dovrebbe essere generica, cioè senza limite, rientrando la imposizione, quindi anche l'aumento dei tributi, nella squisita funzione del potere legislativo. Perciò occorrerebbe, quanto meno, porre un limite insuperabile all'aumento dell'addizionale di cui all'articolo 2 della legge 1940: addizionale che, tenuto conto dei maggiori oneri di che fu detto, potrebbe essere fissata nel 5 per cento sulla imposta principale.

Premesse tali considerazioni, ove il Governo fosse tuttavia disposto ad accettare i voti sovra accennati, il relatore non avrebbe difficoltà di proporre un emendamento aggiuntivo che potrebbe essere così formulato:

Articolo 6 bis. — « Il rimborso da parte dei Comuni a favore degli appaltatori è dovuto anche per gli oneri sopravvenuti posteriormente alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1504.

« Detti oneri saranno di volta in volta precisati con decreto del Ministro delle finanze, il quale, sentito il Ministro dell'interno, è autorizzato anche ad aumentare, entro il limite insuperabile del 5 per cento, l'addizionale di cui all'articolo 2 della legge succitata ove la stessa non sia sufficiente per effettuare i rimborsi dovuti agli appaltatori ».

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sarebbe disposto ad accettare l'emendamento, ma senza l'inciso: « entro il limite insuperabile del 5 per cento ».

REBUA, *relatore*. Conferma, per le ragioni già esposte, la necessità di precisare il limite proposto, nel caso che si ritenesse di consentire l'aumento addizionale.

CARAPELLE. Approva l'emendamento formulato dal relatore. Esso è basato sopra un concetto di giustizia e serve ad evitare nuovi provvedimenti legislativi, come quello ora in esame, nel caso che ulteriori oneri vengano a gravare gli appalti delle imposte di consumo.

Non crede utile, d'altra parte, lasciare che detti maggiori oneri siano calcolati nella revisione dell'aggio o del canone dovuti al Comune perchè ciò tornerebbe a tutto danno dei Comuni, le cui finanze sono già troppo oberate: donde la necessità di ricorrere ad un aumento della addizionale. Nè questo può essere considerato un esempio facilmente invocabile dato lo speciale carattere degli appalti per la riscossione delle imposte di consumo dove quasi tutto l'onere è costituito da spese di personale.

Qualora l'emendamento fosse accolto, osserva che lo si potrebbe formulare un po' meglio, chiarendo che esso si riferisce sia agli oneri che sono già sopravvenuti, sia a quelli che potranno sopravvenire dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ritiene che non sia da accogliersi il limite del 5 per cento dell'addizionale perchè, ammesso il

principio del rimborso all'appaltatore dei maggiori oneri per compensi al personale, qualora l'aumento addizionale non porti ad effettuare siffatto rimborso, non si saprebbe come provvedere, senza aggravare il bilancio comunale. Basta che risulti chiaro che, in ogni caso, l'addizionale deve servire esclusivamente a compensare il rimborso sopra detto, e non ad altri scopi.

PRESIDENTE. Dopo aver ricordato che il disegno di legge è proposto d'intesa col Ministero dell'interno, e che pertanto la questione va risolta d'accordo con il medesimo, comunica alla Commissione una lettera del Sottosegretario di Stato per l'interno, da cui risulta che detto Ministero è di parere contrario all'accoglimento dell'emendamento in parola, perchè con esso « si rende possibile l'aumento dell'addizionale anche in misura eccedente quella consentita dalla legge 21 ottobre 1940, anno XVIII, n. 1504, con conseguente aumento della pressione tributaria. Il che è ora inopportuno e contrasterebbe con le direttive del Duce ».

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Dichiaro di ritirare la sua adesione all'emendamento.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni del Ministero dell'interno e del Sottosegretario alle finanze, domanda al senatore Rebuca se insiste nel suo emendamento.

REBUCA, relatore. Osserva che il Presidente e la Commissione sanno come sono corse le cose e dichiara che cade la premessa per mantenere l'emendamento, rilevando che la risposta del Ministero dell'interno conferma la sua tesi, di cui riassume le argomentazioni.

Perciò egli si riporta alla sua relazione e propone l'approvazione del disegno di legge nel testo integrale presentato, cogli emendamenti approvati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Sull'articolo 6 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli 7 e 8 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per l'avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza durante l'attuale stato di guerra » (1393). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRARI PALLAVICINO, relatore. Attualmente l'avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza è ancora regolato dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, con le modificazioni di cui al Regio decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza.

Di modo che, l'avanzamento in tempo di guerra degli ufficiali appartenenti a tale Corpo è ancora regolato dalla parte V della predetta legge.

Il disegno di legge, sottoposto ora all'esame della Commissione di finanza, trae origine — come nella relazione ministeriale si dichiara — dalla necessità, soprattutto nell'interesse dell'Amministrazione, che siano modificate, con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX, le disposizioni contenute nell'articolo 132 della suaccennata parte V della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, attenendosi in massima ai criteri determinati all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, modificativo, in materia di avanzamento in tempo di guerra, dell'articolo 93 della nuova legge di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito 9 maggio 1940, anno XVIII, n. 370. E ciò — si aggiunge nella stessa relazione ministeriale — nell'attesa che siano estese agli ufficiali della Regia guardia di finanza, con le modificazioni ritenute opportune, le norme di quest'ultima legge e successive modificazioni.

Con l'articolo unico del disegno di legge si dispone, pertanto, che a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX e per tutta la durata dell'attuale guerra:

1° le promozioni a scelta ordinaria degli ufficiali della Regia guardia di finanza abbiano luogo sottoponendo gli ufficiali stessi alla classifica di cui all'articolo 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, ma non ai corsi valutativi (lettera a) dell'articolo unico).

Sostanzialmente sono riprodotte nella lettera *a*) le norme della corrispondente lettera dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra. Di guisa che sono sospesi i corsi valutativi; di cui, del resto, non è fatto cenno nell'articolo 132 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

2° gli esami per la scelta speciale sono sospesi (lettera *b*) dell'articolo unico).

Questa lettera *b*) non contiene alcuna innovazione nei confronti della corrispondente lettera dell'articolo 132 della legge del 1934-XII, sopra ricordato;

3° si richiedono, per le promozioni, i periodi di comando, di cui all'articolo 14 del Regio decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567, e i periodi di permanenza minima nel grado, di cui all'articolo 33 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni (lettera *c*) dell'articolo unico).

Con questa lettera *c*), il cui contenuto è conforme a quello dell'articolo 1, lettera *b*) della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, per l'avanzamento in tempo di guerra degli ufficiali del Regio esercito, si dispone che pure per l'avanzamento, in tempo di guerra, degli ufficiali della Regia guardia di finanza occorran i prescritti periodi di comando e di permanenza nel grado;

4° rimane salvo il titolo alla scelta speciale, già acquisito alla data anzidetta del 1° gennaio 1941-XIX (lettera *d*) dell'articolo unico).

Anche questa lettera *d*), alla pari della lettera *b*), nulla innova rispetto alla corrispondente lettera del suaccennato articolo 132 della legge del 1934-XII.

Il disegno di legge si appalesa giustificato dalla necessità di disciplinare, prevalentemente nell'interesse stesso dell'Amministrazione, l'avanzamento, durante l'attuale stato di guerra, degli ufficiali della Regia guardia di finanza con le medesime norme, sancite per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito con l'ultima legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del funzionamento delle Commissioni amministrative delle imposte istituite con la legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, per il biennio 29 ottobre 1941-XX - 28 ottobre 1943-XXI » (1394). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CIPOLLA, *relatore*. A norma delle leggi vigenti, col 28 ottobre 1941-XIX dovrebbero scadere, per compiuto quadriennio, i membri delle Commissioni amministrative delle imposte (centrale, provinciali e distrettuali) e dovrebbe provvedersi alla loro rinnovazione pel quadriennio successivo. Per altro si prevedono le gravi difficoltà, cui, a causa dell'attuale stato di guerra, darebbe luogo la rinnovazione. Sarebbe molto difficile, con riguardo al notevole numero di coloro che attualmente si trovano richiamati alle armi, procedere, in complesso, alla nomina di ben 17.000 componenti delle Commissioni anzidette, a meno che non si pensi di escludere in massa — contro ogni principio di giustizia — coloro che si battono per l'onore e la gloria della Patria. Opportunamente quindi, col presente disegno di legge, si propone che la rinnovazione sia rinviata di due anni, cioè al 28 ottobre 1943, anno XXI, ferme per altro restando le decadenze dalla carica per coloro che frattanto dovessero incorrervi.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Cessione a titolo gratuito in favore del Comune di Mantova della parte demaniale del Palazzo della Ragione e delle ex Chiese del Gradaro e di San Francesco ed attinenze di questa ultima, nonchè cessione inversa dal Comune allo Stato di un terreno situato in località Lunetta di San Giorgio » (1395). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GENOVESI, *relatore*. Il ripristino nella antica forma e bellezza di tutto il complesso arti-

stico monumentale sito nella città di Mantova e costituito dal Palazzo della Ragione e dalle ex chiese di S. Francesco e del Gradaro, oltrechè corrispondere al voto ripetutamente espresso da quel Comune, rientra nel quadro di attuazione di uno dei più alti compiti dello Stato; ridonare integra la individualità spirituale alle città che ebbero una propria personalità storica, restituendo ad esse tutto quanto costituisce il titolo più ambito di loro antica nobiltà; intendere e ricondurre nel più ampio palpito di sovranità nazionale la necessità potenziatrice che muove da sorgenti squisitamente municipali, arricchendo il già cospicuo patrimonio d'arte e di bellezza del nostro Paese, e dando esecuzione alla più meritoria opera di rinnovazione edilizia.

È pertanto degno di altissimo elogio che lo Stato ancora una volta abbia tratto dal patrimonio posseduto abbandonate, ma pur sempre vive, testimonianze e significative espressioni di grandezza e decoro cittadino, per ritornarle alla dignità degli antichi lineamenti.

Da tempo il Comune di Mantova aspirava a ristabilire l'originaria residenza nel gruppo di fabbricati compresi fra la piazza Erbe e Broletto e le vie Broletto e Giustiniani, del quale oggi possiede unicamente la torre dell'orologio e una parte dell'antico palazzo del Podestà (ex carceri) con l'annessa torre campanaria, mentre la rimanente parte, e cioè il restante Palazzo del Podestà e il Palazzo della Ragione (*Palatium novum Communis Mantuae*) erano di proprietà demaniale e sede dell'Archivio Notarile e dell'Ufficio delle ipoteche.

Ma non meno viva era l'aspirazione della cittadinanza a che fosse ritornata alla nobiltà ed alle riposanti forme di suo splendore la ex chiesa di S. Francesco, costruita, sulle rovine della vecchia chiesetta intitolata a Maria Vergine Incoronata, dall'architetto Germano nel 1304, completata verso la metà del secolo XV e solennemente consacrata nel dicembre 1459 dal Pontefice Pio II alla presenza di trenta cardinali e di prelati della Chiesa convenuti a Mantova per il Concilio contro i Turchi, chiesa costretta durante la dominazione austriaca entro una fossa e un muro che la ricingono e ne contendono alla vista gli svelti lineamenti e il complesso stesso architettonico, e rimasta in tale anacronistica bardatura.

Della ex chiesa di S. Maria del Gradaro, situata in zona eccentrica della città, non solo per l'attrattiva della bella facciata del 1295 e degli affreschi ritrovati, che sembra rimontino all'anno 1228, ma pei ricordi che ad essa e a quel recinto sono collegati, era altrettanto auspicato, dal Comune e dalla cittadinanza, il ripristino. Narra la tradizione che il milite Longino, che aveva trafitto con la lancia il fianco di Cristo, raccolte in una spugna alcune gocce del sangue che ne era uscito, divenuto discepolo della nuova fede e venuto a Mantova, quivi predicando l'Evangelo subisse il martirio, nelle vicinanze della chiesa del Gradaro ove sempre le tradizioni pongono la tomba e additano ancora un pozzo ed una colonna posta per volere del Pontefice Pio II a ricordo del martirio (vedi: Intra e Donesmondi). Una porzione del prezioso sangue di Cristo, sottratta alla dispersione compiuta dagli austriaci nel 1848, ancora si conserva nella cripta di S. Andrea.

Fu titolo di merito della prima Amministrazione fascista della città di Mantova nel 1925 di avere promosse formali iniziative per ottenere dallo Stato la consegna di detti monumenti; è pari titolo di merito quello del camerata senatore Gaetano Spiller, attuale Podestà di Mantova, di avere ripresa la iniziativa e di averla condotta — nello spirito di alta comprensione e di pronto intervento del Governo nazionale — a compimento. Disposto il trasferimento in convenienti fabbricati degli Uffici statali che avevano sede nel Palazzo della Ragione, al fine di sistemare i servizi allogati dalla Amministrazione militare nelle due ex chiese di S. Francesco e del Gradaro, il Comune di Mantova, contro la cessione in proprietà a titolo gratuito dell'intero compendio, trasferisce allo Stato una zona di terreno sita in località Lunetta di S. Giorgio, della superficie di ettari 22.97.84 sulla quale l'Amministrazione militare sta costruendo i capannoni necessari.

La valutazione compiuta dall'Ufficio tecnico erariale delle realtà oggetto della cessione, cui si aggiunge una piccola bottega sita in vicolo Lattonai, ritenuta parte integrante del Palazzo della Ragione e demolita per errore dal Comune durante lavori eseguiti, ammonta a lire 3.464.500, mentre al terreno trasferito

dal Comune allo Stato viene riconosciuto il valore di lire 378.000.

La cessione a titolo gratuito degli immobili demaniali, che comprende, quanto al S. Francesco, altresì gli immobili strettamente connessi alla ex chiesa e cioè il chiostro, il fabbricato adibito ad uffici ed il fabbricato perimetrale annesso alla chiesa, è vincolata, per le evidenti ragioni che suggeriscono il trasferimento gratuito, alla esecuzione da parte del Comune dei lavori di restauro e di ripristino dal lato artistico, entro il termine di dieci anni, e la destinazione ad uso pubblico e di culto.

Come di consueto in queste alienazioni, ad eliminare aggravii che contrasterebbero con gli scopi della cessione, viene consentita la registrazione e trascrizione con la tassa fissa dell'atto da stipularsi, nonchè l'applicazione dei diritti catastali in misura minima.

La autorizzazione legislativa necessaria trattandosi di cessione a titolo gratuito di beni patrimoniali dello Stato e di concessione di trattamento tributario di favore, per le suesposte ragioni, non può che essere pienamente consentita.

Senonchè il relatore, ritenendo di non dovere in modo alcuno ritardare tale approvazione proponendo emendamenti completativi, non può tuttavia non esprimere un voto.

Il testo del disegno di legge e la relazione ministeriale parlano semplicemente della ex chiesa del Gradaro, mentre la relazione motiva l'aggiunta fatta alla ex chiesa di S. Francesco degli immobili connessi: il chiostro ecc. Ora il Tempio di S. Maria del Gradaro trovasi in una zona perimetrale della città, cui si accede per una stretta via secondaria; la rivalorizzazione della chiesa richiede la esecuzione di un piano regolatore della località, con la creazione di un piazzale davanti al tempio e di ampi viali che vi adducano, e il restauro del contiguo monastero di proprietà pure demaniale adibito a deposito di materiali militari.

Se non ha da ritenersi implicito che la cessione contempli oltrechè la chiesa, anche il monastero e l'area di compendio, il relatore formula il voto che con successivo provvedimento tale cessione avvenga.

Aggiunge che si tratta di immobili di grande pregio artistico ceduti dallo Stato al Comune di Mantova. Ma sorge una incertezza in ordine alla cessione della ex Chiesa del Gradaro. Si dice nella relazione ministeriale che, contro la cessione di questi tre immobili, il Comune di Mantova cede un terreno in località Lunetta di San Giorgio per costruirvi dei capannoni destinati a raccogliere materiale di pertinenza militare e si impone al Comune la esecuzione del restauro degli immobili e la loro destinazione ad uso pubblico di culto. Occorre considerare che la Chiesa è circonscritta da terreni e da fabbricati occupati dall'autorità militare che ne impediscono l'accesso ed in tali condizioni sarà impossibile di destinarla al culto.

Il relatore non vuole ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, ma insiste nel voto, qualora non abbia da ritenersi implicito che la cessione contempli oltrechè la Chiesa anche il Monastero e l'area di compendio, che con provvedimento successivo debba essere completata la cessione, non fosse altro che per rimuovere questi ostacoli.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ha ascoltato con vivo compiacimento la relazione del senatore Genovesi, che rispecchia il grande affetto che egli ha per la sua città, ma deve rispondere che l'amministrazione militare non può rilasciare i locali da essa occupati perchè le sono indispensabili.

Perciò il disegno di legge esclude esplicitamente dalla cessione il Monastero e l'area di compendio.

Può accogliere quindi il voto del senatore Genovesi soltanto nel senso che, se in futuro l'amministrazione militare non avrà più bisogno di questi locali, potrà essere esaminata la possibilità di farne la cessione a favore del Comune.

Quanto alle difficoltà prospettate per l'accesso alla Chiesa, pensa che l'autorità militare non mancherà di cooperare per la loro eliminazione.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari » (1396). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

RAIMONDI, *relatore*. Lo stato di guerra, che obbliga a sempre più frequenti e a sempre più numerosi richiami alle armi, pone un gran numero di privati contribuenti nella quasi impossibilità di prestare attenta osservanza ai termini entro cui esercitare l'azione diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate: mentre d'altra parte la rarefazione del personale delle pubbliche amministrazioni, causata dai detti richiami, priva lo Stato degli strumenti necessari ad agire in tempo utile per la riscossione delle tasse dovute e non pagate e delle differenze dovute su quelle pagate in meno. Ciò ha determinato l'emanazione del provvedimento di che alla legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 799, col quale si sono prorogati di un anno i termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari. Oggi questa proroga è prossima a scadere e lo stato di guerra continua senza che sia dato poterne prevedere la durata a malgrado dei prodigiosi successi bellici che danno l'assoluta certezza della vittoria finale; epperò molto saggiamente col disegno di legge in esame si dispone che i detti termini di prescrizione sono ulteriormente prorogati fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico » (1397). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Silvio Crespi, assente per congedo:

Il disegno di legge in esame riguarda la modificazione della tariffa delle tasse dovute sugli

atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico e della tariffa degli emolumenti dovuti al R. A. C. I. per le prestazioni inerenti alla gestione del Pubblico registro automobilistico, ad esso affidata.

Nella sua struttura tecnico-giuridica, il provvedimento proposto nei riflessi tributari risponde esattamente al contenuto delle disposizioni sostanziali che regolano i rapporti destinati ad essere resi pubblici mediante le iscrizioni e le annotazioni nel Pubblico registro automobilistico, istituito in forza del decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Le disposizioni proposte non incidono, in modo diverso da quelle sinora vigenti, sulla specie e natura degli atti sottoposti a tassa e delle prestazioni degli uffici del Pubblico registro automobilistico soggette al pagamento degli emolumenti. Il solo scopo del provvedimento è quello di apportare un aumento così nella misura delle tasse come in quella degli emolumenti.

Gli aumenti sono contenuti in limiti moderati e rispondono alle necessità di meglio adeguare l'ammontare delle tasse al maggior valore di scambio degli autoveicoli, che è venuto a verificarsi negli ultimi anni.

Infatti, mentre è rimasta immutata la tassa proporzionale all'importo dei crediti garantiti sull'autoveicolo con iscrizione del privilegio (importo che sta evidentemente in correlazione con il valore dell'autoveicolo) si è fatto luogo ad un lieve aumento delle tasse sui trasferimenti di proprietà degli automezzi, ferma rimanendo la natura di tassa fissa del tributo in parola.

Per quanto concerne la misura degli emolumenti, un raffronto con quella vigente, secondo la tariffa approvata mediante decreto del Ministro delle finanze in data 6 ottobre 1927, persuade che le proposte varianti sono ispirate a criteri di massima moderazione, pienamente giustificati dall'aumentato costo di gestione del servizio.

Basti rilevare che gli emolumenti per la prima iscrizione verrebbero aumentati in limiti fra lire 3 e lire 2, secondo la specie degli autoveicoli soggetti alla formalità. Negli stessi limiti sono contenuti gli aumenti proposti per le altre prestazioni.

È comunque da prevedere che il maggior gettito degli emolumenti che verranno riscossi dal R. A. C. I. secondo la nuova tariffa verranno, almeno nell'attuale periodo di emergenza, a limitare lo sbilancio fra le uscite e le entrate del servizio.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni per il pagamento della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali e convenzione aggiuntiva col R. A. C. I. per la riscossione della detta tassa » (1398). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Non avendo il relatore potuto presentare la relazione e non essendo presente, spiega che il disegno di legge in esame contiene due provvedimenti fondamentali.

Col primo si fraziona maggiormente il pagamento della tassa di circolazione unica per gli autoveicoli industriali, e la ragione è semplice; essendo aleatorie le condizioni della circolazione, il Governo ha accolto il desiderio degli interessati per limitare i danni che potrebbero derivare da una ulteriore contrazione del traffico.

Col secondo provvedimento si accresce, sull'ammontare delle tasse e dei diritti, l'aggio dal 3,50 al 5 per cento. Si tratta di un aumento moderato che trova la sua giustificazione nella grande contrazione del traffico, mentre il R. A. C. I. deve conservare la sua attrezzatura e gran parte delle sue spese.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (1399). — (*Approvato con modifi-*

cazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SANDICCHI, segretario. Dà lettura della relazione del relatore Bianchini, assente per congedo:

Il disegno di legge sottoposto all'approvazione della Commissione ha per scopo di risolvere alcune questioni sorte nell'applicazione della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762 istitutiva della imposta generale sull'entrata.

Al disegno di legge presentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, composto di quattro articoli, in seguito alla discussione seguita in seno alla Commissione del bilancio, sono state apportate alcune importanti modificazioni, concordate col Governo, che hanno esteso la portata del provvedimento colla risoluzione di altri punti che avevano dato luogo ad incertezze di applicazione. Il disegno di legge è risultato quindi di sei articoli, che brevemente si illustrano.

È sorto il dubbio se ai fini dell'applicazione della imposta generale sull'entrata le prestazioni o somministrazioni costituenti pubblici servizi (telefoni, gas, acqua, energia elettrica, ecc.) costituiscano prestazioni al dettaglio per le quali sia quindi consentita la rivalsa anche nei confronti dello Stato ed altri enti indicati nel 3° comma dell'articolo 6 della legge istitutiva.

Coll'articolo 1° si riconosce espressamente il diritto a tale rivalsa, tenuto presente che i prezzi dei pubblici servizi sono stabiliti ed approvati dalle competenti autorità a mezzo di apposite tariffe ed avuto riguardo al blocco di tali tariffe che non consente ai prestatori di tali servizi l'aumento dei prezzi. D'altronde la rivalsa costituisce un principio generale della legge che è logico trovi applicazione anche nei confronti dello Stato ed altri enti pubblici.

L'articolo stesso nel capoverso chiarisce che nel caso di sovvenzioni, contributi e premi consentiti dalle Provincie, Comuni ed altri enti pubblici l'imposta debba fare carico al percipiente che ne beneficia, sembrando illogico che l'ente che elargisce il contributo debba sopportare anche l'onere dell'imposta relativa.

Coll'articolo 2 nell'interesse dell'agricoltura si dichiara in modo espresso che non costituiscono entrata, ai fini della applicazione dell'imposta, anche le somme introitate per le vendite di prodotti agricoli destinati a servire da seme, che hanno luogo tra agricoltori, produttori o enti ammassatori da una parte, e aziende e stabilimenti di selezionatura dall'altra, e fra le stesse aziende e stabilimenti di selezionatura, nonchè per le vendite di prodotti agricoli da seme da chiunque effettuate nei confronti degli agricoltori che li utilizzano.

L'articolo 3 provvede a risolvere con criteri di opportuna larghezza le questioni sorte per l'applicazione dell'articolo 5 della legge istitutiva, concernente la tassazione delle derrate, prodotti agricoli e merci conferiti agli ammassi, nonchè la tassazione delle cooperative, consorzi ed altri enti che provvedono alla vendita collettiva e manipolazione dei prodotti degli associati. In tutti questi casi l'imposta non è dovuta all'atto del conferimento, ma al momento della vendita o distribuzione, salvo che si tratti di prodotto importato, nel quale caso si paga l'imposta all'atto della introduzione coll'esonerazione della successiva rivendita o distribuzione.

L'articolo 4 mira ad agevolare il pagamento dell'imposta col postagiorno settimanale spostando dal giovedì al venerdì il termine di pagamento, coll'effetto di sanare i molti involontari ritardi verificatisi nel periodo di prima applicazione della legge.

L'articolo 5 dispone che non costituiscono entrata ai fini dell'imposta le somme introitate per la lavorazione o la riparazione nel Regno di materie, merci e prodotti di provenienza estera importati temporaneamente e poi riesportati. Tale disposizione, da applicarsi secondo le opportune norme cautelari da stabilirsi dal Ministro delle finanze, mira giustamente ad esonerare dall'imposta le merci introdotte in Italia per essere soggette a lavorazione o che comunque vengano rinviate all'estero.

In complesso le disposizioni del disegno di legge appaiono pienamente rispondenti a criteri di opportuna equità e di pratica convenienza.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, recante aumento del 40 per cento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo » (1400). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

NUCCI, *relatore*. Il disegno di legge che viene all'esame della Commissione di finanza, è inteso alla conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, recante aumento del 40 per cento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il detto Regio decreto è pedissequo all'altro del 20 marzo 1941-XIX, n. 122, col quale furono aumentate, per la durata dell'attuale stato di guerra, le misure degli assegni familiari a favore dei lavoratori dei vari settori della produzione. Esso, pertanto, rappresenta un provvedimento di necessaria perequazione nei riguardi dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, compresi tra queste gli enti ausiliari dello Stato e, in genere, gli enti di diritto pubblico. La sua giustificazione è *in re ipsa*, e non occorrono parole per dimostrarlo.

Dei sette articoli, di cui consta il Regio decreto-legge, quelli dal terzo al settimo sono riferibili a particolari situazioni e categorie impiegatizie, e confermano un congegno e un sistema, per l'attuazione dell'aumento, che già hanno fatto buona prova, e che quindi non vi è ragione di mutare o modificare.

GUIDOTTI. Osserva che il decreto in discussione parla dell'aumento dell'aggiunta di famiglia, ma non di una sua estensione.

Riferendosi a un caso concreto, fa presente la grave situazione in cui versano gli operai dell'azienda comunale dell'acquedotto di Via-

reggio, alcuni dei quali, pur essendo in servizio da 28 anni ed avendo a carico numerosa prole, percepiscono appena lire 407 mensili. L'oratore si domanda come possono vivere con questa somma.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Osserva che si tratterà probabilmente di avventizi.

GUIDOTTI. Il Comune ha fatto le sue proposte, ma la Prefettura ha dichiarato che non sono possibili aumenti appunto perchè si tratta di avventizi, abbiano pure 28 anni di servizio. Si tratta di una situazione di cose in assoluto contrasto con le provvide direttive del Regime.

Pertanto fa voti che si studi il modo di migliorare il trattamento economico degli avventizi.

NUCCI, *relatore*. Il fatto prospettato dal senatore Guidotti riguarda una materia che non rientra nei limiti della legge in esame, ma solleva un problema di grandissima importanza morale. L'avventizio, anche dopo 10 o 20 anni

di servizio, se è licenziato, non ha il trattamento che è corrisposto anche da imprese private. Perciò la Commissione potrebbe esprimere il voto che si provveda anche ad una equa sistemazione dell'avventiziato per vere e proprie ragioni umanitarie.

PRESIDENTE. Ritene che la Commissione si associ pienamente a questo voto.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Riconosce che si tratta di un problema delicato, che ha ripercussioni dolorose e che è aggravato dall'attuale stato di cose.

Vi sono certe amministrazioni che hanno anche il 50 per cento del personale avventizio, a cui è fatta una condizione speciale.

Accetta come raccomandazione il voto espresso dal senatore Nucci.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,15.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(81^a riunione)

FORZE ARMATE

(29^a riunione)

Giovedì 19 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni » (1401 - rel. Giuria) - *Oratori*: Velani, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Presidente Pag. 1038

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Ago, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Amantea,

Tip. del Senato (1500)

Asinari Rossillon di Bernezzo, Baccelli, Baistrocchi, Banelli, Bevione, Bernotti, Broccardi, Bucci Umberto, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Ciraolo, Conz, Cremonesi, De Vito, Di Benedetto, Ducci, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Francesco Giuseppe, Ferrarini Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Giuliano Arturo, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guidi Francesco, Guidotti, Ingianni, Leicht, Liotta, Lombard Vincenzo, Maraviglia, Marescalchi, Marinetti, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Minale, Moizo, Mormino, Nobili, Nomis di Cossilla, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Pugnani, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebua, Ricci Federico, Ricci Umberto, Ricci del Riccio, Romano Santi, Rota Giuseppe, Russo, Salucci, Sandicchi, Sani, Santini, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Solari, Solmi, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Tofani, Tua, Valli, Velani, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio e Zupelli.

Sono presenti anche i Sottosegretari di Stato per le finanze, per la guerra e per la marina.

Hanno ottenuto congedo i senatori Bianchini, Crespi Silvio, Gazzera, Lago, Pozzo, Reggio, Sitta e Vacca Maggiolini.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sandicchi ad assumere le funzioni di segretario.

LEGISLATURA XXX - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 19 GIUGNO 1941-XIX

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. A nome delle Commissioni riunite e del Senato tutto rivolge un cordiale saluto al camerata generale Scuero, chiamato ad assumere la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra, con l'assicurazione che troverà nel Senato il più cordiale consenso e la più schietta e profonda collaborazione. Esprime l'augurio che l'opera del generale Scuero, illuminata dal suo fervido ingegno e dalla sua passione di soldato, possa essere, sotto la guida del Duce e per la maggior gloria della Maestà del Re Imperatore, di grande utilità all'Italia in quest'ora solenne della sua storia.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Ringrazia del cordiale saluto, ed assicura che farà del suo meglio nell'interesse dell'esercito per meritare la fiducia del Senato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1941 - XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni** » (1401). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GIURIA, *relatore*. La legge 2 giugno 1939, anno XVII, n. 739, convertiva in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, col quale veniva sancito che i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, se celibi, non potevano essere promossi al grado superiore (salvo alcune eccezioni riguardanti i gradi inferiori ed alcune disposizioni transitorie).

Posteriormente la legge 27 gennaio 1941, anno XIX, n. 39, sospendeva l'applicazione della precedente fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra per gli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina, Regia aeronautica e Regia guardia di finanza, appartenenti però ad unità o servizi mobilitati, e per gli ufficiali e sottufficiali della

M. V. S. N. e del Corpo di polizia dell'Africa italiana che avessero fatto parte, o ancora ne facessero, di comandi, unità, od enti militari mobilitati.

Infine il Regio decreto-legge 7 aprile 1941, anno XIX, n. 321, estende l'effetto della legge ultima sopracitata a tutto il personale militare (ufficiali e sottufficiali) di qualunque delle forze armate ivi considerate, mobilitati o no, nonché agli impiegati civili che si trovano in particolari condizioni: e il disegno di legge in esame ne propone appunto la conversione in legge.

Il Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, si compone di due articoli.

L'articolo 1 dispone che per tutta la durata dell'attuale guerra, e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, gli ufficiali in servizio permanente ed i sottufficiali di carriera delle varie forze armate, anche se non appartenenti ad enti mobilitati, nonché gli impiegati civili in servizio militare o mobilitati, o in servizio presso enti militari, o comunque dislocati in terre d'oltre mare, possano essere promossi anche se celibi.

La particolare posizione in cui vengono a trovarsi, per influenza diretta od indiretta della guerra, tutti i suddetti militari e categorie d'impiegati civili è poco propizia al verificarsi delle circostanze che permettono, o agevolano, sia l'orditura come l'effettuazione del matrimonio. Questa considerazione è adottata dalla relazione ministeriale per giustificare l'emanazione del Regio decreto-legge: e ad essa si potrebbe aggiungere che, almeno per quanto riflette il personale delle forze armate, è opportuno non limitare in periodo di guerra le possibilità di scelta degli elementi che hanno capacità ed attitudini al disimpegno di attribuzioni o di comandi di qualche importanza.

È ovvia la convenienza che la deroga, temporaneamente così sanzionata, debba prolungarsi per qualche tempo dopo la guerra: finché cioè si possa presumere, se non compiuto, tuttavia portato a buon punto l'assestamento che dovrà necessariamente seguirla. La durata di questo periodo è stata valutata a sei mesi e, se essi saranno o no sufficienti, è difficile poter ora affermare.

L'articolo 2, col primo capoverso, stabilisce

che tutti coloro, appartenenti alle forze armate, o impiegati civili che si trovano nelle condizioni specificate nell'articolo 1, i quali non poterono conseguire la promozione perchè celibi (s'intende durante la guerra, ma non sarebbe stato male dichiararlo esplicitamente), assumeranno, colla promozione che viene ora loro accordata, la sede di anzianità che sarebbe ad essi spettata ove fossero stati promossi a debito turno.

Lo stesso articolo 2 nel secondo capoverso tratta di coloro che siano o debbano essere promossi per merito di guerra.

Il Regio decreto-legge 25 febbraio 1939, anno XVII, n. 335, che istituì l'esclusione dall'avanzamento per i celibi, determinò anche ch'essa non dovesse applicarsi ai promovendi per merito di guerra. Potrebbe ora verificarsi il caso che qualcuno, al quale prima che vigessero la legge 27 gennaio 1941, o il Regio decreto-legge 7 aprile del quale si tratta, non fosse stata accordata la promozione perchè celibe, fosse poi salito al grado superiore per merito di guerra. È evidentemente equo ch'esso debba godere del vantaggio concesso agli altri e contemplato nel primo capoverso dell'articolo 2, e che quindi, come prescrive il capoverso 2°, egli assuma l'anzianità che risulterà per lui più favorevole.

Il terzo capoverso dell'articolo 2 dà norme analoghe per gli impiegati civili.

Dal complesso di queste leggi e Regi decreti-legge, che trattano dell'argomento in questione, appare come vi siano circostanze che possono consigliare di sospendere il divieto di promozione degli ufficiali e sottufficiali celibi: ciò induce a pensare se non sarebbe il caso di riconsiderare l'opportunità di una norma tassativa che, pur rispondendo senza dubbio ad alte finalità, può essere qualche volta ingiusto applicare e contrasta sovente allo scopo anche importante di avere ampio campo di scelta per affidare posti di maggior responsabilità a chi potrebbe, coprendoli, rendere cospicui servigi al Paese.

VELANI. A proposito delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge desidera fare qualche osservazione circa alcune sperequazioni che si verificano nella pratica attuazione delle disposizioni stesse, specialmente nei ri-

guardi delle Amministrazioni mobilitate civilmente.

Poichè le disposizioni si applicano soltanto agli impiegati civili militarizzati, avviene che questi beneficiano del provvedimento mentre altri impiegati civili non militarizzati, che si trovano a prestare servizio nella stessa residenza ed hanno le medesime funzioni, non ne possono beneficiare.

Altra sperequazione si verifica per gli impiegati delle Amministrazioni mobilitate civilmente, come ad esempio quelli delle Ferrovie dello Stato. A costoro viene rifiutato costantemente il permesso di farsi richiamare sotto le armi, ciò che non avviene di regola per le Amministrazioni civili non mobilitate.

Così si verifica che mentre questi ultimi possono avere, insieme all'onore di portare le armi, anche il vantaggio di approfittare della sospensione di cui si tratta, quelli delle Ferrovie dello Stato, pur espletando un gravoso servizio strettamente connesso con le operazioni di guerra, non possono avere nè l'uno nè l'altro.

Prega pertanto il Governo di vedere se non sia possibile evitare tali sperequazioni, estendendo, se del caso, il provvedimento almeno anche alle Amministrazioni mobilitate civilmente.

GIURIA, *relatore*. Non intende modificare le conclusioni della sua relazione sul disegno di legge in discussione, di cui propone l'approvazione. Vuol solo insistere sulla sensibile differenza che vi è tra la legge del 27 gennaio 1941, la quale sospendeva fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra l'applicazione delle norme concernenti il divieto delle promozioni del personale non in possesso del requisito dello stato di coniugato o di vedovo limitatamente agli ufficiali e sottufficiali appartenenti a reparti mobilitati, e il disegno di legge in discussione il quale estende « per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di essa » la menzionata sospensione a tutto il personale militare, anche non mobilitato, e agli impiegati civili in servizio militare o militarizzati, o comunque dislocati in terre d'oltremare ovvero in servizio presso enti militari, essendosi riconosciuto che per la particolare loro posizione essi si tro-

vano in condizioni poco propizie per contrarre matrimonio. Inoltre l'articolo 2 stabilisce che tutti coloro che non poterono essere promossi perchè celibi, assumeranno con la promozione la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata loro se fossero stati promossi a loro turno.

L'espressione usata nel disegno di legge dà luogo a interpretazioni diverse circa la sua applicazione. Secondo alcuni in essa sono compresi anche coloro che non furono promossi prima della guerra, e cioè dal febbraio 1939, secondo altri invece, nei riguardi degli impiegati, andrebbe applicata esclusivamente agli impiegati che siano attualmente in servizio militare, escludendone quelli già mobilitati ed attualmente in congedo. Sarebbe bene, come già ha accennato nella relazione, precisare l'interpretazione della legge. Aggiunge che a suo parere non possono sussistere dubbi che i benefici del provvedimento vanno limitati a coloro che non sono stati promossi durante la attuale guerra, escludendone le promozioni non avvenute nel periodo precedente.

C'è poi una categoria di aventi diritto ad appartenere ad una amministrazione civile, e precisamente coloro che avendo vinto il concorso a cattedre universitarie non poterono avere il posto perchè ancora celibi, i quali lamentano di non essere compresi nei benefici del disegno di legge, in quanto vi si parla solo di promozioni e non anche di nomine, mentre la legge fondamentale sullo stato civile degli impiegati parlava di nomine e di promozioni. Poichè anche per questa categoria di individui, ove essi si trovino sotto le armi, valgono le stesse difficoltà a contrarre matrimonio, sarebbe giusto che, al periodo di due anni già loro concesso per mettersi in regola con la legge demografica, fosse aggiunto il periodo da essi passato in servizio militare, oltre bene inteso ai sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra; semprechè non si voglia senz'altro, con criteri di maggiore larghezza, ammetterli al posto per il quale hanno acquistato diritto.

Alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni fu presentato un emendamento nel senso suindicato, ma il Governo non credette di accettarlo. L'oratore dichiara che non ha voluto ricordare questo caso per proporre un emen-

damento, ma solo per raccomandarlo all'attenzione del Governo. Si richiama infine a quanto ha già detto nella conclusione della sua relazione circa l'avvicinarsi di analoghi provvedimenti di legge su questo argomento, sulle difficoltà della loro applicazione, e sul rischio in alcuni casi di allontanarsi dagli opportuni criteri di equità, per far considerare se non sarebbe il caso di rivedere e temperare questo tassativo divieto riguardante i celibi, in modo da conciliare le necessità demografiche con quell'equità che rende le leggi bene accette.

Presenta perciò queste sue raccomandazioni al Governo nel cui senso di giustizia ha piena fiducia. (*Approvazioni*).

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'argomento è scottante e ha dato e dà luogo a diversità di opinioni. Indubbiamente il provvedimento, così come è formulato, può presentare la possibilità di qualche critica. È evidente che la dizione dell'articolo 2 ne limita l'applicazione ai soli casi di promozione, sia degli ufficiali e sottufficiali che degli impiegati civili in servizio militare, militarizzati o dislocati in terre d'oltre mare o in servizio presso Enti militari e, quindi, rimangono esclusi tutti i casi di nomine in genere e quelli di promozione degli impiegati civili che abbiano cessato da una delle posizioni accennate prima dell'applicazione delle nuove norme o che, comunque, non vi si trovino all'atto in cui si dovrebbe procedere alla promozione.

Tale diversità di trattamento per impiegati che, in sostanza, verrebbero a trovarsi in condizioni di fatto identiche rispetto alle ragioni determinanti della norma, potrebbe non apparire improntata ad un rigoroso spirito di equità; ma, non essendosi proposto al riguardo alcun emendamento, non può che insistere per la approvazione del testo votato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Si è sollevata la questione generale dei celibi; ma occorre tener presente che il provvedimento fondamentale fu promosso con un altissimo scopo demografico. La legge che ha disciplinato la situazione dei celibi sanciva il principio generale che l'avanzamento in carriera per il personale civile e militare fosse subordinato allo stato di coniugato, consentendo alcune temporanee eccezioni per il personale

in servizio alla data della sua entrata in vigore. Sopravvenuta la guerra, sia per la difficoltà di passare a nozze in circostanze così eccezionali, sia per un senso di particolare considerazione verso coloro che sono stati chiamati in servizio della Patria in armi, si è deciso di consentire qualche deroga alla legge fondamentale. Giova però tener bene presente che si tratta di una deroga parziale, limitata anche nel tempo, che lascia inalterato il principio della esclusione dei celibi dalla possibilità di avanzamenti in carriera.

Pertanto qualsiasi voto per l'abolizione della legge, che d'altra parte esorbiterebbe dalla presente discussione, non potrebbe essere accolto.

Si è ricordato il caso di alcune situazioni particolari, facendo considerazioni anche estranee alla discussione, le quali se mai avrebbero potuto formare oggetto di proposte di emendamento, da presentarsi nei termini fissati dal Regolamento.

È spiacente di non potere accettare raccomandazioni al riguardo.

PRESIDENTE. Fa rilevare che gli oratori, accennando ad alcune situazioni particolari, non intendevano affatto toccare i criteri informativi della legge del 1939, ma semplicemente fare, nei limiti della discussione, alcune considerazioni riguardanti categorie che si trovano in situazioni analoghe a quelle cui provvede il disegno di legge, considerazioni sulle quali ritengono opportuno sia richiamata l'attenzione del Governo. (*Applausi*).

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per le considerazioni già fatte non ritiene di potere accogliere le raccomandazioni; assicura però che non mancherà di richiamare l'attenzione del Governo sui casi particolari illustrati dai senatori Velani e Giuria.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,40.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

82^a RIUNIONE

Mercoledì 2 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 415, riguardante l'istituzione del servizio del monopolio nella provincia di Lubiana » (1410 - *rel.* Marescalchi) 1057
- « Proroga delle agevolazioni fiscali in favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna con estensione delle agevolazioni stesse all'industria estrattiva delle ligniti nazionali » (1411 - *rel.* Parodi Delfino) 1058
- « Proroga dei termini stabiliti dalla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori delle imposte dirette » (1412 - *rel.* Sitta) 1058
- « Provvedimenti per lo sviluppo industriale nel Comune di Palermo » (1413 - *rel.* Trigona) 1059
- « Aumento dell'assegno straordinario annuo a vita concesso alla vedova della medaglia d'oro Vittorio Montiglio » (1415 - *rel.* Dudan) 1062
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 304, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1417 - *rel.* Genovesi) 1063

(Discussione e approvazione):

- « Provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti » (1408 - *rel.* Carapelle) - *Oratori:* Ronga, Scialoja, Romano Santi, Nucci, Schanzer, Dudan, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1046
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1941-XIX, n. 243, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1409 - *rel.* Sandicchi) - *Oratori:* Ricci Federico, Sechi, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1055
- « Aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e modificazioni al suo ordinamento » (1414 - *rel.* Flora) - *Oratori:* Ricci Federico, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Presidente 1059
- « Autorizzazione al finanziamento di lire 50 milioni all'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) per lo sfruttamento del giacimento petrolifero di Patòs in Albania » (1416 - *rel.* Cremonesi) - *Oratori:* Sechi, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Presidente 1062

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Baccelli, Bevione, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Cipolla, Cremonesi, Cresspi Silvio, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Ferrari Pallavicino, Flora, Genovesi, Guidotti,

Ingianni, Maraviglia, Medolaghi, Motta, Nucci, Parodi Delfino, Piola Caselli, Raineri, Rebuglia, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Vicini Antonio e Zupelli.

È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Ferrari Cristoforo, Ferretti, Gazzera, Poss, Pozzo, Raimondi, Rebaudengo e Reggio.

SITTA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti** » (1408). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CARAPELLE, relatore. 1. — Il disegno di legge, che viene all'esame della Commissione di finanza, non mira a dettare norme per nuovi oneri fiscali in tema di registrazione dei contratti, ma tende ad eliminare, per quanto sia consentito in una materia così complessa e difficile, le incertezze che tuttora sussistono nei riguardi delle contrattazioni, che sono poste in essere verbalmente o per corrispondenza commerciale.

Come fa presente la relazione ministeriale, con il Regio decreto-legge 14 giugno 1940, anno XVIII, n. 763, l'aliquota delle vendite mobiliari e degli appalti venne parificata (2 per cento), sicchè, quando il rapporto giuridico è posto in essere con atto formale, cioè per atto pubblico o per scrittura privata, non sorge necessità, ai fini della registrazione, di fare distinzione, perchè in questi casi, tanto se si tratti di vendita quanto se si tratti di appalto, il dovere della registrazione in termine fisso ricorre ugualmente e la tassa è la stessa. Tale necessità sorge invece nei casi in cui il rapporto giuridico è posto in essere verbalmente o per corrispondenza commerciale, perchè allora l'obbligo della registrazione, indipendentemente dall'uso, sussiste soltanto per gli appalti e non per le vendite.

2. — Senza richiamare questioni dottrinarie, e riferendosi solo alle esigenze pratiche, non si può disconoscere che nei casi in cui concorrono nel negozio prestazioni di *dare* miste a prestazioni di *fare* la discriminazione tra vendita ed appalto può presentare notevoli difficoltà ed incertezze; e difatti finora nè gli uffici finanziari, nè la giurisprudenza sono stati in grado di fissare nei casi dubbi criteri precisi e sicuri di risoluzione, anche perchè la varietà dei casi è tanta, che difficilmente essi si prestano ad essere ricondotti tutti sotto una formula chiaramente comprensiva.

Del pari notevoli incertezze sussistono in rapporto a vari contratti che implicano bensì una necessità di *fare*, ma che, avendo per oggetto un'opera compiuta o la prestazione di un servizio, e non presentando una specifica alea per l'assuntore, difettano di quelle caratteristiche che il diritto comune richiede nel contratto di appalto.

Particolari incertezze si agitano poi nell'ambito dell'attività industriale, che ha sempre per oggetto il produrre (*fare*) cose o servizi.

3. — Il disegno di legge in esame si propone di eliminare, come è stato detto, queste incertezze; e se pure non può affermarsi che il fine propostosi sia raggiunto al cento per cento, tuttavia si deve riconoscere che, specie dopo gli emendamenti proposti dalla Camera ed accettati dal Governo, un notevole risultato è stato raggiunto.

In sostanza, il criterio di distinzione accolto dal disegno di legge è quello obbiettivo e della prevalenza economica.

La giurisprudenza, per discriminare l'appalto dalla vendita nei casi dubbi, ha finora fatto ricorso in prevalenza a questi due diversi criteri: a quello subiettivo (della indagine, cioè, caso per caso, della volontà dei contraenti, desunta dal fine pratico della contrattazione e dalle sue modalità di esecuzione), ed a quello obbiettivo (consistente nella valutazione degli elementi caratteristici dell'oggetto del contratto).

Prevalente è stato però il secondo criterio.

L'intenzione delle parti — fu giustamente detto — e la denominazione da esse data al negozio sono tutti elementi irrilevanti per la

norma tributaria (Trib. Trieste, 3 giugno 1938, Società Anonima Dalmine - Firenze). Questa, infatti, ha bisogno di trovare la sua ragione di applicazione nella valutazione degli elementi obbiettivi del negozio, in quanto l'obbligo della tassazione è fuori ed indipendente dalla volontà delle parti.

Altrimenti sarebbe facile evadere tale obbligo, potendo le parti caratterizzare, di loro arbitrio, come vendita un negozio che è, invece, per sé stesso, un appalto.

Con ciò non sono certo eliminate le difficoltà dell'indagine; ma, tracciata la via da seguire, si può procedere più sicuri, guidati dagli altri criteri direttivi che la legge stessa ora e la pratica pongono a disposizione degli uffici e dei contribuenti.

4. — Questi sono: innanzi tutto, il carattere specifico del contratto di appalto, che consiste più nel *fare* che nel *dare*.

Nella compra-vendita è il *dare* che prevale. Si ha, cioè, riguardo alla cosa che si dà e si prende, prescindendo, in genere, dal lavoro occorso o che occorre per produrla.

Nell'appalto invece, quale lo definisce anche il nuovo codice civile all'articolo 494 (Libro delle obbligazioni) si ha riguardo « al compimento di un'opera o di un servizio », e quindi a tutta l'organizzazione dei mezzi strumentali, al lavoro, ed al rischio che l'impresa comporta.

Non sempre, però, questo criterio vale a dirimere le divergenze, perchè è appunto nei casi dubbi che bisogna trovare un qualche elemento discriminatore, il quale valga a far decidere la divergenza nell'uno o nell'altro senso.

Questo elemento è stabilito dal disegno di legge nel fatto della prevalenza economica.

Secondo il testo definitivamente approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni è detto infatti al primo comma dell'articolo 1: « Agli effetti dell'imposta di registro il contratto comprendente fornitura di materie, merci o prodotti e prestazione d'opera è considerato appalto, ove il prezzo o valore delle materie, merci e prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale ».

Il testo del disegno di legge presentato dal Governo premetteva a questo concetto quello

generico desunto dalla definizione dell'appalto secondo il nuovo codice civile, già innanzi ricordata.

Il richiamo non era forse inopportuno, perchè il criterio della prevalenza economica delle cose che si danno sulla prestazione d'opera deve intendersi che vale nei casi dubbi, non già quando dubbio non può sorgere.

Chi entra in una galleria d'arte e decide di acquistare alcuni quadri e ne fa richiesta verbale, pone in essere, senza dubbio, un contratto di compra-vendita e non di appalto, sebbene qui il prezzo o valore della materia non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale della cosa.

Se per l'adattamento di una casa si richiede lo studio particolareggiato da parte di una ditta da compiersi da un proprio architetto, che stabilirà le modificazioni relative e sugli appositi disegni queste verranno eseguite, si pone in essere un contratto di appalto e non di vendita, ancorchè il valore delle materie (esempio: marmi rari, rifiniture di bronzo ecc.) costituisca parte prevalente del prezzo globale pattuito.

In questi casi dubbio non sorge, come non sorge anche quando, pur essendo unita alla prestazione delle cose una prestazione di opere, questa è così subordinata e secondaria da non poter affatto caratterizzare il contratto come appalto, anzichè come vendita.

Così chi fornisce, per esempio, apparecchi sanitari o mobili in ferro per una biblioteca con l'obbligo di installarli in loco, pone in essere un contratto di vendita, e non di appalto, ancorchè sia connessa alla prestazione del dare anche quella del fare.

Invece, le difficoltà sorgono prevalentemente nei casi di somministrazioni, in cui il dare e il fare siano così intimamente connessi da non poter dire con sicurezza se il contratto sia piuttosto di vendita che di appalto.

La legge soccorre richiamandosi al principio della prevalenza economica: principio già accolto dalla giurisprudenza ed in effetti il solo che può servire come adeguato orientamento nella indagine del carattere del negozio giuridico, ai fini dell'imposta di registro.

Il terzo criterio discretivo che soccorre nel-

l'indagine è quello previsto nei comma 5° e 6° dell'articolo 1.

Questi due comma hanno grande importanza, perchè costituiscono un giusto correttivo del primo e del secondo criterio, e danno modo di eliminare in pratica parecchie questioni, che altrimenti non sarebbe facile sormontare.

Stabilisce il 5° comma dell'articolo 1 che qualunque sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati nella lavorazione, si considerano vendite, ai fini tributari, i contratti con i quali una ditta si obbliga di consegnare cose che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione.

Il 6° comma, che è stato introdotto nel testo come emendamento proposto dalla Camera e accolto dal Governo, chiarisce e specifica quando si ha produzione ordinaria.

In base a questi due comma esiste compra-vendita, ai fini della tassa di registro, non solo quando si danno le cose già belle e pronte che si hanno in magazzino; ma anche quando si assume l'obbligo di costruirle, di produrle, di confezionarle, e ciò indipendentemente dalla prevalenza o meno dell'elemento economico del dare sul fare.

Una ditta che produce vasi artistici di terracotta, dove il valore della materia è scarso ma alto il valore artistico, e quindi la prestazione d'opera ha un prezzo assai più rilevante, quando assume la fornitura di un certo quantitativo di detti vasi, pone in essere un contratto di compra-vendita e non di appalto, giacchè la sua ordinaria produzione consiste proprio in quella sua specifica organizzazione industriale.

Del resto, questo concetto già fu affermato anche dalla giurisprudenza. Così, per esempio, fu ritenuto che la fornitura di manufatti rientranti nel normale ciclo produttivo della ditta fornitrice costituisce compra-vendita; nè ad eliminare tale carattere — fu detto — può considerarsi sufficiente l'obbligazione di effettuare la posa in opera dei manufatti, quando rispetto al complesso delle prestazioni la fornitura dei manufatti abbia carattere di prevalenza (Trib. Trieste, 3 giugno 1938, come sopra).

È da notare a questo proposito la diversità

tra il testo del progetto ministeriale e quello che risulta approvato dalla Camera, in quanto nel primo, pur facendosi salvo il caso in cui si tratta di consegnare cose che formano l'oggetto della propria ordinaria produzione, si stabiliva eccezione a questo principio per le somministrazioni od approvvigionamenti previsti dal terzo comma dell'articolo, cioè per le somministrazioni periodiche o gli approvvigionamenti a tratto continuativo, quando l'assuntore debba produrre o procurarsi posteriormente al contratto le cose promesse; nel testo, invece, definitivo, quale ora viene all'esame della Commissione del Senato, questa eccezione non è riprodotta, sicchè resta chiaro che, anche per le somministrazioni periodiche o gli approvvigionamenti a tratto continuativo, vale la regola sancita dal 5° comma. In conseguenza anche se si tratta di forniture periodiche, quando queste rientrano nel ciclo della ordinaria produzione della ditta si ha vendita e non appalto, a meno che la manifesta prevalenza dell'alea che grava sull'assuntore per il rischio che egli deve correre nell'acquisto delle cose da fornire non dia al contratto, come avviene, per esempio, nei contratti di casermaggio, il sicuro carattere di appalto e non di vendita.

Resta altresì chiarito per effetto del 6° comma dell'articolo che si ha vendita e non appalto, anche quando i prodotti, che rientrano nella normale attività industriale della ditta, subiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta od ordinazione dell'acquirente. Così, se ad una ditta che fabbrica determinati apparecchi sanitari, o macchine, o mobili, si chiede una speciale fornitura di detti oggetti in relazione alle particolari esigenze cui essi devono servire, e quindi è necessario che l'ordinaria produzione di detti oggetti sia adattata alle dette esigenze, si ha sempre vendita e non appalto.

Infine, ove tutti questi criteri non fossero sufficienti per la discriminazione, soccorre ancora il disposto del 2° comma, che consente al Ministro delle finanze di determinare con propri decreti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, se per alcune lavorazioni deve ritenersi prevalente il valore della materia o quello dell'opera.

5. — Uno speciale rilievo merita il 3° comma dell'articolo 1, il quale cerca di precisare per le somministrazioni periodiche o gli approvvigionamenti a tratto continuativo, quando vi è appalto e quando esiste invece vendita.

Mentre con le disposizioni finora esaminate si stabiliscono dei criteri positivi, qui si adotta un criterio negativo: si esclude, cioè, la vendita e si ammette che esista contratto di appalto quando l'assuntore della somministrazione o dell'approvvigionamento debba produrre o procurarsi, posteriormente al contratto, le cose promesse.

In verità, questo concetto non risulta molto perspicuo, come gli altri finora enunciati.

Dice la relazione ministeriale che in questo caso oggetto del contratto è un servizio, piuttosto che una prestazione di dare, al quale inerisce un'alea dell'assuntore.

Ciò è giusto; ma si deve osservare che questo concetto non risulta ben chiaro dalle semplici parole del testo; e che non sempre poi esiste il rischio, anche quando le cose promesse si debbono produrre dopo l'ordinativo ricevuto.

Se, ad esempio, si convenga verbalmente con una tipografia la stampa di una rivista mensile e per questa fornitura la tipografia acquista posteriormente all'accordo intercorso la carta occorrente, può dirsi che in questo caso si ha appalto? Non sembra. Si tratta invero di una produzione che rientra nella sua normale attività produttrice, e nulla rileva la circostanza che la carta sia o no già presso la ditta.

Così, se si commette una fornitura di sedie, di carburatori, di pezzi di ricambio di macchine ecc. da consegnarsi periodicamente di mese in mese; qui c'è vendita e non appalto, sempre che, s'intende, la speciale attrezzatura industriale della ditta sia diretta appunto a quel determinato ramo di produzione.

Far dipendere, in questi casi, la discriminazione dal fatto che le cose da fornire siano o no da produrre posteriormente al contratto è concetto che, preso isolatamente, può creare difficoltà, non eliminarle, perchè innanzi tutto vien meno il giusto principio sancito dal 5° comma dello stesso articolo 1 che si ha vendita, ogni qualvolta si tratti di consegnare cose

che costituiscono l'oggetto della ordinaria produzione della ditta; ed in secondo luogo sorge una serie di difficoltà insuperabili allorchè si deve determinare se per quella data produzione l'assuntore abbia dovuto o no produrre o procurarsi le cose promesse, posteriormente al contratto.

Un'industria non ha quasi mai già pronte in magazzino le cose che le vengono ordinate; ma le produce generalmente dopo che l'ordine le è stato dato, altrimenti dovrebbe tenere in giacenza non si sa quanta merce.

Per ciò, ad avviso del relatore, nei riguardi del 3° comma dell'articolo 1, pure riconoscendosi che, nei casi di somministrazioni periodiche o di approvvigionamenti, è assai difficile trovare una formula precisa di discriminazione, deve restar per lo meno ben fermo che il detto comma dell'articolo 1 va inteso nel senso chiarito dalla relazione, e cioè nel senso che si ha appalto e non vendita, quando l'oggetto del contratto, più che una prestazione di dare, è la prestazione di un servizio, al quale inerisca un'alea da parte dell'assuntore; e non già quando si tratta soltanto di consegnare cose che, rientrando nell'ordinaria produzione della ditta, fanno sorgere più la figura della vendita a consegne ripartite, che quella dell'appalto.

6. — Completa il quadro della discriminazione della vendita dall'appalto la disposizione speciale contenuta nel 4° comma dell'articolo 1, relativa ai contratti, che hanno per oggetto la prestazione dell'attività lavorativa di persone diverse da quella che ha contratto l'obbligazione, comunque sia determinato il corrispettivo, come, ad esempio, il contratto con il quale taluno si obbliga di fornire muratori o meccanici per un determinato numero di ore o giornate, generalmente secondo tariffe unitarie.

Alla stregua del diritto comune, avendo il contratto per oggetto non un risultato (l'opera finita), ma la prestazione del lavoro come fine a sè stesso, si avrebbe in questo caso una locazione di opere personali, e non una locazione d'opera ad appalto; agli effetti tributari tuttavia è sembrato opportuno assoggettare questo contratto allo stesso trattamento degli appalti. Notevolmente diversa è l'ipotesi di

un contratto con il quale taluno vincoli la propria attività personale: i contratti di impiego, di lavoro, di prestazione professionale od artistica continuano ad essere regolati, agli effetti tributari, da altre disposizioni.

7. — Con le norme su ricordate, le quali si raccolgono tutte nell'articolo 1 del disegno di legge, approvato dalla Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e con quelle che ora saranno esaminate, contenute negli articoli 2 e 3, si può ben dire che una più sicura e precisa disciplina si è data alla controversa materia, in modo che deve ritenersi ormai di gran lunga agevolato il compito degli uffici nella determinazione dell'obbligo della registrazione per le contrattazioni che vengono concluse verbalmente o per corrispondenza commerciale: forme, queste, che sempre più si diffondono per le esigenze di rapidità e prontezza della vita moderna, la quale non ama attardarsi troppo nella conclusione di atti formali, che importano maggior perdita di tempo e si compiono, quindi, più lentamente.

Una raccomandazione crede tuttavia il relatore di rivolgere al Governo, sicuro, del resto, che essa risponda anche ai suoi intendimenti, ed è che l'applicazione della legge abbia in pratica sempre una larga interpretazione, e non sia d'intralcio, ma piuttosto favorisca il libero andamento delle negoziazioni verbali o per corrispondenza.

Una volta le contrattazioni verbali non erano soggette a tassa di registrazione. La registrazione fu intesa più come una utilità per i contraenti, che come un mezzo fiscale.

Per evitare però le troppe evasioni, si è stabilito che anche le contrattazioni verbali, quando si tratti di appalti, devono andar soggette a registro: non si restringa, per altro, eccessivamente la cerchia di quei contratti che di tale formalità non hanno bisogno.

8. — Senza fermarsi sull'articolo 2 del disegno di legge, il quale riflette il caso specifico, che non dà luogo a dubbi, delle scritture teatrali di compagnie nel loro complesso o di artisti singoli, giova notare come, a completamento di quanto innanzi è stato detto circa gli atti soggetti a registrazione, l'articolo 3 esenta da tale obbligo, salvo il caso d'uso, anche i veri

e propri contratti di appalto, sempre s'intende quando essi siano conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, allorchè il prezzo o valore globale non superi le lire diecimila.

Alla Commissione della Camera fu presentato un emendamento per elevare tale limite; e molte sono le insistenze fatte dagli interessati affinché la detta cifra sia almeno elevata a lire 20.000.

Siccome, per altro, l'emendamento proposto non risulta approvato, il relatore, anche in omaggio alle necessità fiscali, di cui la Commissione non può non tenere il debito conto, si astiene dall'insistere ulteriormente in proposito.

9. — Lo stesso articolo 3 esenta dall'obbligo della registrazione, salvo il caso d'uso, i contratti, qualunque sia il prezzo o valore globale, conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza, per la riparazione o lavorazione di materie, merci e prodotti affidati dalla ditta committente per essere riparati, trasformati e perfezionati, quando la riparazione o lavorazione costituisce l'oggetto della ordinaria attività della ditta assuntrice.

Risulta chiaro che questa esenzione non c'è quando il rapporto sorge tra un privato e l'industriale, dovendo esserci, per avere l'esenzione, da una parte una ditta commerciale o industriale (committente) e dall'altra una ditta anch'essa industriale (assuntrice). All'infuori di questa ipotesi, l'esenzione dalla registrazione non può derivare che da una delle ragioni già innanzi dette, e cioè o dal fatto che la materia prima fornita da chi assume la riparazione o il lavoro abbia valore prevalente rispetto a quello della prestazione d'opera (art. 1, primo comma), oppure dal fatto che si tratti di un contratto di importo non superiore a lire 10.000 (art. 3, primo comma).

Eguale risulta chiaro che l'ordinaria attività della ditta assuntrice del lavoro, constatata ai sensi e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1, deve essere quella di procedere alle riparazioni di determinati prodotti (macchine, utensili, mobili ecc.), o di eseguire lavorazioni (trasformazioni o perfezionamenti) di materie, merci, prodotti semilavorati o finiti.

10. — Il 3° comma dell'articolo 3 si propone

di chiarire un altro punto che nella pratica dava luogo a dubbi ed incertezze.

È noto che le Amministrazioni pubbliche, ed in particolare quelle dello Stato, per adempiere il contratto (così per far luogo al pagamento, come all'incasso) debbono richiamare gli estremi dell'ordinazione o della fattura nei propri atti, cioè nei mandati di pagamento, nei rendiconti e negli ordinativi di incasso, che vengono poi trasmessi alla Ragioneria ed alla Corte dei Conti per il controllo. Questo uso, per esigenze interne della stessa Amministrazione contraente, non ha a che vedere con l'inserzione o l'enunciazione negli atti della pubblica Amministrazione che l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, ha dichiarato costituire caso di uso, agli effetti di rendere necessaria la registrazione.

L'uso, infatti, considerato da tale ultimo decreto è la presentazione dell'atto fatta dalle parti ad una pubblica Amministrazione per ulteriori effetti, ben diverso, quindi, dall'adempimento che l'Amministrazione, parte contraente essa stessa, dia al contratto. Ecco perchè, giustamente, la disposizione dell'articolo 3 su citato stabilisce in modo preciso e definitivo che, quando negli atti della pubblica Amministrazione contraente o degli organi amministrativi di controllo l'inserzione o l'enunciazione sia fatta soltanto ai fini del pagamento o della riscossione dei corrispettivi del contratto stesso, non si ha caso d'uso, e non vi è quindi obbligo di procedere alla registrazione del contratto.

11. — Lo stesso articolo 3 consente poi di soddisfare l'imposta di registro anche con le marche applicate ed annullate dalle parti, così come si pratica per l'imposta generale sull'entrata, semprechè il prezzo o valore globale del negozio non superi le lire 40.000.

Nell'originario testo governativo questo limite era di lire 30.000. Con un emendamento proposto in sede di discussione del progetto di legge dinanzi la Commissione della Camera si chiedeva che il detto limite fosse portato a lire 50.000.

In via di accordo col Governo il limite risulta ora in lire 40.000.

12. — Infine l'articolo 4 stabilisce in che modo si procede all'accertamento, nel caso di con-

testazione, del valore della materia rispetto a quello dell'opera, quando si debba determinare la prevalenza di quello su questo, ai fini della qualifica dell'atto come vendita o come appalto, giusta il disposto del primo comma dell'articolo 1, e non sia già intervenuto un decreto del Ministro delle finanze, diretto appunto a classificare nell'una o nell'altra categoria i negozi del genere, come è previsto dal secondo comma dell'articolo 1.

Anche questo articolo, nel testo che viene ora all'esame della Commissione del Senato, risulta opportunamente modificato rispetto a quello originario, specialmente per quanto si riferisce al termine entro il quale l'amministrazione può procedere all'accertamento di congruità.

13. — Gli articoli 5 e 6 contengono disposizioni di coordinamento; e non danno luogo ad osservazioni.

14. — Nei chiarimenti innanzi esposti è fatto cenno anche degli emendamenti proposti dalla Camera ed accolti dal Governo.

Altri emendamenti furono presentati alla Camera; di essi il relatore non crede necessario tener parola, giacchè, non essendo stati accolti durante la discussione avvenuta innanzi la Commissione della Camera, non è il caso di farne menzione, ed anche perchè ormai il testo del disegno di legge, così come è stato redatto, risulta rispondere abbastanza bene ai fini per i quali viene emanato.

Per queste ragioni se ne propone l'approvazione, con la raccomandazione per altro, che si ricollega a quella già fatta nel corso della presente relazione, che, cioè, il Governo, tenuto conto della disparità di criterio con la quale finora si è accertata la ricorrenza degli estremi dell'appalto, e soprattutto della tendenza, sempre più accentuatasi in questi ultimi tempi, di considerare appalto ogni produzione affidata a ditte industriali, ancorchè rientrante nel suo ciclo produttivo ordinario, soltanto perchè i prodotti si differenziavano per qualche particolare dalla serie comune, voglia dare opportune disposizioni che non si proceda a rilievi e contestazioni di soprattasse per gli atti già posti in essere fino ad ora, quando la situazione giuridica era così densa di incertezze e di dubbi da richiedere, come ora

è avvenuto, un'apposita legge chiarificatrice della materia.

RONGA. Dopo avere vivamente lodato la relazione del senatore Carapelle pone il seguente quesito: a norma del 2° comma dell'articolo 1 il Ministro delle finanze ha facoltà di determinare con propri decreti se prevalga il valore della materia o quello dell'opera, cioè di definire, per speciali lavori, se si tratta di contratto di appalto o di compra-vendita. Domanda se, contro tali decreti, è ammesso il ricorso al contenzioso tributario ordinario per le tasse di registro.

SCIALOJA. Ritiene che gli stessi rilievi fatti dal relatore mostrano quanto sia delicato il contenuto del disegno di legge che, pur non avendo per sè grande importanza, coinvolge tuttavia il grave e complesso problema dei rapporti fra le definizioni giuridiche delle leggi fiscali e quelle delle leggi fondamentali e principalmente dei codici.

A questo riguardo, non si può dire esatta la frase della relazione ministeriale dove si dice: « Il 1° comma dell'articolo 1, premesso un richiamo al contenuto del contratto di appalto giusta la definizione del nuovo codice civile, apporta e risolve ecc. ecc. . . ». Mentre infatti il nuovo codice civile distingue in modo preciso il contratto di appalto dal contratto di somministrazione, la legge fiscale invece li confonde, o almeno li avvicina inopportuna-

mente. Per il Codice civile « l'appalto è il contratto col quale una delle parti assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro »; mentre la somministrazione, che nel diritto vigente comprende anche la somministrazione di servizi, è definita nel nuovo Codice come « il contratto con cui una delle parti si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose a favore dell'altra ».

Pertanto se la legge sull'imposta di registro volesse seguire il nuovo Codice, dovrebbe rispettarne le definizioni giuridiche, se volesse prescindere dalla natura giuridica degli istituti e considerare soltanto il contenuto economico del negozio, dovrebbe prescindere anche

dalle definizioni giuridiche e non parlare di appalto (e degli altri contratti in genere) in senso diverso da quello del Codice.

Del resto non si comprende la preoccupazione della legge fiscale di andare ricercando elementi della vendita nell'appalto poichè l'aliquota dell'imposta sull'appalto è quella stessa della vendita. Ed anche se vi sono negozi di carattere misto una analisi giuridica è superflua: basta che la legge fiscale stabilisca per taluni casi un'aliquota diversa.

Riferendosi poi al coordinamento generale dei Codici che si farà prossimamente, esprime il voto che in tale occasione siano anche coordinate le leggi tributarie nel loro contenuto di carattere giuridico.

CARAPELLE, *relatore*. Rileva l'importanza dell'osservazione del senatore Scialoja; sarebbe ottimo sistema che anche il fisco seguisse le definizioni del Codice.

Al senatore Ronga fa notare che, nell'articolo 1, comma 2°, si parla di decreti del Ministro delle finanze, ma non riferendosi a casi concreti, bensì a lavorazioni in genere per le quali possano sorgere dubbi se si tratti di appalto o di vendita. Per il caso concreto il ricorso deve andare alla Commissione, ma contro il decreto del Ministro che determina la natura del lavoro non vi è nulla da fare.

RONGA. Osserva che il secondo comma dell'articolo 1 parla di « speciali lavori », non di categorie di lavori o lavorazioni in genere; donde la possibilità di equivoci. Inoltre, anche ammettendo, come dice il relatore, che il decreto ministeriale si riferisca alle lavorazioni in genere, e non ai singoli contratti, non sembra logico che, esistendo un decreto del Ministro delle finanze il quale definisce la natura di questi speciali lavori, possa l'interessato, nel caso concreto di un rapporto giuridico di fornitura, aver diritto a ricorrere alla Commissione perchè il contratto sia interpretato diversamente da quanto ha stabilito il decreto in parola.

ROMANO SANTI. Riconosce che il capoverso dell'articolo 1 è poco chiaro, ma, relativamente alla questione sollevata, osserva che il decreto del Ministro o è legale o non lo è. Se è legale deve essere applicato, se è illegale la Commissione avanti la quale si svolgerà

il ricorso non potrà annullarlo, ma — in base alla legge generale sul contenzioso amministrativo — non lo applicherà perchè ne riconosce la illegalità.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazia il relatore per il notevole contributo che ha recato alla comprensione della legge, della cui portata la relazione è un chiaro commento. Quanto alle raccomandazioni ivi contenute, la risposta è implicita nelle dichiarazioni che l'oratore ha fatto dinanzi alla Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

L'adozione di un nuovo sistema crea spesso delle disarmonie con il vecchio; disarmonie che il Ministro si studia di eliminare per evidenti considerazioni di equità, tenendo conto, nei singoli casi, delle varie circostanze.

La questione sollevata dal senatore Scialoja è molto interessante. Effettivamente, fra il sistema fiscale e quello giuridico, si verifica talvolta una disarmonia, nel senso che nozioni fondamentali della legislazione civile, passando nel campo finanziario, subiscono delle modificazioni. La finanza ai fini di una regolare applicazione e percezione del tributo deve talvolta adattare o subordinare i concetti generali della legge civile alle esigenze della legge finanziaria. Non v'è dubbio che sarebbe desiderabile che i concetti fossero identici nelle due leggi e l'oratore si augura che a questo si possa giungere.

Alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha già dichiarato che questa legge non ha carattere fiscale, ma interpretativo. Col sistema attualmente in vigore sono sorte molte controversie, e chiarezza e semplicità sono necessarie in tutti i campi della vita e lo sono maggiormente nel campo finanziario per dare al contribuente la possibilità di assolvere pienamente i suoi obblighi. Questo disegno di legge in alcuni punti non fa che consacrare quanto ha già riconosciuto la giurisprudenza.

Ma la materia è ardua, e anche se i concetti fondamentali possono sembrare chiari, quando si passa all'esame dei casi particolari, sorgono dubbi, non essendo possibile effettuare dei tagli netti ed eliminare quelle zone grigie nelle quali non si sa con precisione quale sia la via di demarcazione da seguire.

Alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dopo lunghe discussioni, il testo del provvedimento fu emendato in vari punti e l'oratore confida che, con questi emendamenti, esso risulti tale da tutelare egualmente gli interessi del fisco e del contribuente.

Con questo disegno di legge non si pretende di dare definizioni tassative ma indicazioni di massima; in altre parole si è cercato di tracciare qualche linea fondamentale che possa servire di interpretazione e di direttiva nei casi concreti. Perciò, nel primo comma dell'articolo 1, si è fatto ricorso al criterio della prevalenza economica, ma, una volta fissato tale criterio, è sorta la necessità di adottare opportune norme integrative e interpretative. Fra queste, è parso necessario stabilire, nei casi incerti, chi dovesse fare questo apprezzamento, ed allora, con il secondo comma dell'articolo, si è data facoltà al Ministro delle finanze di determinare, per alcune categorie di lavori, d'intesa con le Associazioni sindacali interessate, se prevalga il valore della materia o quello dell'opera. È evidente che il decreto del Ministro non può riferirsi a casi singoli, bensì a determinate categorie di lavori. Però, trattandosi di una facoltà che la legge conferisce espressamente al Ministro, sulla legittimità dei suoi decreti non possono sorgere dubbi.

Esistono nel provvedimento altri articoli che integrano il concetto del primo comma dell'articolo 1. Così, ad esempio, il criterio di considerare come appalto qualsiasi somministrazione di cose non possedute dall'assuntore al momento del contratto ha dato luogo ad un lungo dibattito nella Commissione del bilancio della Camera, che si è concluso con l'accettazione di un emendamento, proposto dal consigliere nazionale Mazzini, e che ha formato oggetto dell'ultimo comma dell'articolo 1. Cio, nonostante qualche dubbio può permanere, perchè vi sono casi che, come ha già detto, non sono esattamente regolabili con norme di carattere generale. Il contratto di appalto ha tutta una tradizione dottrina e giurisprudenziale ed il suo carattere distintivo originario, fornito dall'alea che corre il fornitore, ha subito varie trasformazioni, di modo che possono sempre sussistere dubbi e incertezze. Oppor-

tuna e giustificata è pertanto la facoltà data al Ministro con il secondo comma dell'articolo 1.

NUCCI. Le ampie ed esaurienti dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per le finanze sulla questione generale non gli sembrano sufficienti a chiarire il quesito che è stato sollevato. La formula della legge rimane sempre alquanto oscura ed equivoca. Egli ha detto che i decreti del Ministro si riferiscono alle categorie di lavoro, ma ciò non sembra pienamente conforme alla dizione dell'articolo, che parla di lavori speciali. Comunque, fra le possibili controversie, può sorgere quella di stabilire se un contratto rientri o meno nelle categorie considerate dal decreto ministeriale. La questione va ricollegata alla norma dell'articolo 4, secondo il quale, quando non sia intervenuto il decreto del Ministro e sorga contestazione circa la prevalenza della materia o dell'opera, il prezzo o valore della materia è soggetto ad accertamento di congruità. Parrebbe quindi che solo quando manca il decreto possa sorgere tale questione, e che invece, laddove esiste il decreto del Ministro, questo sia investito di un vero e proprio potere giurisdizionale. Viceversa il caso che potrà sorgere più frequentemente sarà quello di un ricorso contro qualche applicazione errata del decreto. Che cosa avverrà in questo caso? Quale sarà la garanzia accordata per risolvere il conflitto?

Dissente su questo punto dall'opinione del senatore Romano perchè, in materia finanziaria, non gli sembra applicabile la legge sul contenzioso amministrativo. Infatti, salvo i casi di estimazione che sono sottratti al potere giudiziario ordinario, per tutto il resto è piena nel giudice la facoltà di annullamento.

Per tutte queste ragioni, un preciso chiarimento, o una più chiara espressione della legge sarebbe opportuna, anzi necessaria.

Quanto ai rilievi del senatore Scialoja, osserva che il diritto finanziario ha un carattere tutto particolare e una propria autonomia, che vanno rispettati, e, pure associandosi al voto che le sue definizioni si identifichino con quelle del diritto comune, crede che debba essere lasciata libera una zona intermedia. La finanza ha interesse a colpire il fenomeno economico per se stesso e, sotto questo punto di

vista, può anche trovarsi in antinomia con il diritto comune, che ha di mira quasi esclusivamente la disciplina delle dichiarazioni di volontà.

SCIALOJA. Su questo punto è d'accordo, purchè la legge fiscale non pretenda di porre definizioni giuridiche diverse da quelle dei Codici.

SCHANZER. Mette in rilievo l'importanza della discussione intesa a portare chiarimenti interpretativi nella futura applicazione della legge in esame. È del parere che, nelle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, vi siano elementi per dare una risposta alla questione sollevata. Da tali dichiarazioni risultano chiari due punti: che il decreto ministeriale non riguarda casi singoli, ma la definizione del carattere economico di determinate categorie di lavoro; e che i poteri dati al Ministro col comma in discussione hanno l'importanza ed i caratteri di una delegazione legislativa continuativa per determinare la natura economica di certi contratti.

Ne consegue che le definizioni date dal decreto del Ministro hanno forza di legge e che il decreto del Ministro non è impugnabile con ricorso. Con altre parole, non è possibile investire il decreto come tale dinanzi alle Commissioni che si trovano di fronte ad un provvedimento che ha forza di legge. Per la stessa ragione il decreto come tale non è impugnabile con un ricorso di legittimità al Consiglio di Stato perchè, a prescindere che versiamo in una materia economica in cui il giudizio del Governo è per sua natura insindacabile, non è immaginabile un ricorso, sia di legittimità sia di merito, contro una legge. Anche l'autorità giudiziaria verrebbe a trovarsi di fronte ad una definizione ministeriale che ha forza di legge e dovrebbe di ciò tener conto.

Ciò non toglie, tuttavia, che nei casi singoli di applicazione dell'imposta di registro, possa restare aperta la via del contenzioso tributario, nel senso che, se pure davanti alle Commissioni non si potrà investire il decreto ministeriale, non sarà vietato di denunciare eventuali violazioni o false interpretazioni dello stesso decreto ministeriale.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Conviene in pieno con le dichiarazioni

del senatore Schanzer. Chiarisce che il ricorso in sede di contenzioso tributario, giusta le norme in vigore in materia di imposte di registro, rimane invariato, ma non è ammesso per quanto si riferisce al secondo comma dell'articolo 1, il quale dà al Ministro una facoltà legislativa che non può essere soggetta a ricorso. Di ricorso si potrebbe parlare soltanto nel caso di falsa applicazione del decreto ministeriale da parte degli uffici esecutivi in base ai principi generali del contenzioso tributario.

RONGA. Si deve quindi ritenere che, in questo caso, al contribuente sia tolto ogni diritto al ricorso amministrativo, al ricorso in sede di contenzioso tributario e al ricorso in contraddittorio dinanzi all'autorità giudiziaria. Questo è il punto che va chiarito.

CARAPELLE, *relatore*. Il senatore Schanzer ha chiarito la interpretazione del capoverso che, cioè, non si riferisce a casi concreti, ma a casi generici.

La facoltà legislativa data al Ministro conferisce al suo decreto forza di legge. Nel caso concreto si accerterà se questo è conforme al decreto, e in tal caso non ci sarà più nulla da fare; ma se tale uniformità non si riscontrasse allora sarà sempre possibile il ricorso normale.

PRESIDENTE. Non può esservi dubbio che questa è l'interpretazione giusta della legge in esame.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa legge non riguarda il contenzioso. Il Ministro emette il decreto che è applicato e il ricorso può esercitarsi qualora il decreto fosse male applicato.

NUCCI. Nella legge questo non è detto; e dovrebbe aggiungersi, perchè le dichiarazioni del Governo, per quanto rispettabili, non sono un articolo di legge.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione è ovvia, non occorre specificare.

NUCCI. Gli pare assai dubbio che con un semplice comma si sia voluto fare una delega legislativa, e per giunta al Ministro, neppure al Governo. Comunque, prende atto che, avendo il decreto ministeriale forza di legge, in caso di controversa applicazione del medesimo, sarà

sempre possibile ricorrere in sede di contenzioso tributario.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Risponde affermativamente.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura degli articoli dall'1 al 5 non dà luogo a discussione.

DUDAN. All'articolo 6 prospetta l'opportunità di introdurre nelle norme per l'applicazione della legge, che potranno essere emanate con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, qualche disposizione riflettente alcune delle osservazioni fatte dai vari oratori e le dichiarazioni che il Sottosegretario di Stato per le finanze ha avuto occasione di fare durante la discussione sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ritiene che ciò non sia possibile, poichè le norme a cui fa cenno il capoverso dell'articolo 6 sono di natura regolamentare.

Sull'articolo 6, ultimo del disegno di legge, non ha luogo ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1941-XIX, n. 243, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1409). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SANDICCHI, *relatore*. Col Regio decreto-legge del 10 aprile scorso, n. 243, che ora viene dinanzi alla Commissione di finanza per la conversione in legge, si è provveduto a maggiori assegnazioni negli stati di previsione dell'esercizio in corso di sei Ministeri, e precisamente: degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, della guerra, della marina e dell'aeronautica.

L'ammontare complessivo delle maggiori assegnazioni è di lire 547.040.000. Si tratta di somma destinata solo a sopperire a esi-

genze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra, e la motivazione dei singoli stanziamenti, quale risulta dal testo del decreto, sembra, nella sua brevità, eloquente a segno da non richiedere ulteriori chiarimenti. Giustificati appariscono pure i maggiori stanziamenti richiesti per compensi di prestazioni straordinarie al personale, in dipendenza dello Stato di guerra, tanto più perchè è noto come non solamente il personale, e in specie quello dei Dicasteri menzionati nel decreto, sia ridotto di numero, in seguito ai richiami alle armi, ma che più uffici dei Dicasteri stessi debbono funzionare in permanenza, anche durante la notte.

È naturale che a siffatti aumenti di bilancio si debba provvedere di mano in mano che se ne presenti la necessità, non potendosi fare anzitempo adeguate previsioni, di fronte a inaspettati sviluppi o addirittura a nuove contingenze.

Al compito, poi, della Commissione giova indubbiamente conoscere di volta in volta il motivo e la prevista entità delle spese che si rendono necessarie.

Il decreto in esame, sebbene rechi un provvedimento di bilancio, contiene in fine una misura di massima di ordine alquanto diverso. Ciò probabilmente perchè si è voluta evitare la quasi contemporanea emanazione di un altro decreto.

Con tale misura, costituita dall'articolo 3 del decreto, si stabilisce che durante il periodo dell'attuale guerra le aperture di credito per spese riguardanti l'assistenza delle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, o sfollate in dipendenza della guerra, nonché l'assistenza delle famiglie dei connazionali internati in campi di concentramento e le spese concernenti la protezione antiaerea possano essere disposte anche oltre il limite normale, di cui al penultimo comma dell'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e fino all'importo di un milione di lire. Rientrano tali spese appunto fra quelle contemplate al n. 9 dell'articolo 56, e cioè spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; ed è ovvio che, dati l'aumento dei prezzi e l'entità e l'urgenza dei bisogni, sia stato necessario

portare da lire 250.000 a un milione il limite delle aperture di credito che possono essere autorizzate presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria (Banca d'Italia). La legge stessa, peraltro, opportunamente ammetteva già la possibilità di maggiori limiti quando questi fossero stabiliti da speciali disposizioni legislative o regolamentari.

RICCI FEDERICO. Richiama l'attenzione della Commissione sulle variazioni in aumento introdotte nel capitolo 102-ter dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e nel capitolo 205 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, concernenti, l'uno e l'altro, assegnazioni straordinarie per lavori relativi alla protezione antiaerea.

Come i colleghi ricorderanno, egli ha già altre volte preso la parola su questo grave argomento, sul quale ritiene opportuno di insistere ancora, fiducioso che il Presidente della Commissione e il rappresentante del Governo si faranno eco delle sue osservazioni presso il Ministro dell'interno.

La tecnica è in continuo progresso e il pericolo cui sono esposti i centri abitati va diventando sempre più grave, sia perchè la quota più elevata alla quale volano gli aeroplani rende più difficile la difesa attiva da terra e meno preciso il tiro, sia perchè sempre maggiori diventano il raggio d'azione, la portata degli aerei e la potenza degli esplosivi.

Il fatto che nessuna città d'Italia sia stata finora sottoposta ad azioni in forza non deve cullare le autorità competenti e i cittadini tutti nell'idea che il pericolo sia ormai passato. Il pericolo, invece, a cui sono esposte le nostre città sussiste sempre, è grave e continuo; ed egli perciò ritiene insufficienti le misure che sono state prese dalle autorità, così come reputa anche non soddisfacente la risposta che alle sue osservazioni in proposito ha dato altra volta il Sottosegretario di Stato per l'interno.

L'oratore osserva che un forte bombardamento procurerebbe indubbiamente un notevole numero di vittime, sia perchè (a differenza di quanto avviene in molte grandi città straniere) la popolazione, in Italia, abita di preferenza nel centro delle città, sia perchè le difese pubbliche e private contro l'offesa aerea

sono poco efficaci. Inoltre i ricoveri apprestati sono spesso non bene costruiti, di non facile accesso e, per di più, isolati l'uno dall'altro, il che è fonte di notevoli inconvenienti: ad esempio, può verificarsi il caso che un ricovero sia eccessivamente affollato, mentre un altro, poco lontano, sia pressochè deserto. Nota a questo proposito (secondo quanto viene riferito) che a Berlino i ricoveri delle case private non solo sono ben costruiti, ma sono anche tra loro comunicanti; il che facilita l'evacuazione del locale in caso di crollo dell'edificio soprastante.

Male si è fatto a non imporre tempestivamente la costruzione dei ricoveri; e a tale trascuratezza si dovette, tra l'altro, l'elevato numero delle vittime durante il bombardamento di Genova.

SECHI. Osserva che il bombardamento di Genova fu eseguito dalle navi, e non dagli aerei.

RICCI FEDERICO. Data la potenza degli esplosivi oggi usati, ritiene che un bombardamento aereo in forze avrebbe avuto il medesimo doloroso risultato di quello navale, se avesse gettato lo stesso numero di bombe.

Sarebbe anche desiderabile che le autorità procedessero con una maggiore speditezza allo sgombero delle macerie, poichè una maggiore sollecitudine può in molti casi salvare la vita ad un certo numero di persone. Ed a Genova la lentezza con cui si procedette aumentò il numero delle vittime. Ne furono estratte ancora con dieci giorni di ritardo.

Raccomanda infine che non vi sia incuria o apatia nella esecuzione delle opere di protezione, ma che si proceda con energia e con ordine, provvedendo prima ai lavori più urgenti ed importanti. L'oratore coglie l'occasione per criticare alcuni lavori eseguiti in qualche città per difendere insigni monumenti artistici dall'offesa aerea, lavori che non ritiene assolutamente necessari, nè eseguiti — qualche volta — in modo del tutto soddisfacente; menziona ad esempio quelli per la protezione della Colonna Antonina a Roma e della Cattedrale di Genova.

Segnala anche l'incongruenza della ricostruzione ad opera del Genio civile di case distrutte o danneggiate dal bombardamento

aereo, le quali, secondo il piano regolatore, dovevano essere demolite.

Conclude rinnovando la preghiera già rivolta al Presidente e al Sottosegretario di Stato, perchè vogliano segnalare quanto ha esposto al Ministro dell'interno.

SANDICCHI, *relatore*. Riferendosi a quanto ha già esposto nella relazione, ritiene che gli stanziamenti relativi a lavori per la protezione antiaerea saranno con ogni probabilità destinati alla costruzione di opere assolutamente necessarie, come è desiderio del senatore Ricci.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiarò che si renderà interprete presso il Ministro competente delle osservazioni fatte dal senatore Ricci.

PRESIDENTE. Osserva che questi stanziamenti stanno a dimostrare come il Governo si sia reso conto di tali necessità.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 415, riguardante l'istituzione del servizio del monopolio nella provincia di Lubiana » (1410). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARESCALCHI, *relatore*. Il territorio della nuova provincia di Lubiana che, per virtù delle nostre vittoriose forze armate e per la sapienza del Duce, viene a far parte integrante del Regno d'Italia, come sancisce il Regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, non partecipava, quanto ai servizi del nostro monopolio di Stato, delle disposizioni per i servizi ad esso monopolio inerenti emanate col bando del Duce in data 4 maggio 1941 riguardanti i territori occupati dalle forze armate italiane.

Era necessario perciò disciplinare le attività del monopolio in detta nuova provincia ed a questo mira il Regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 415 che è sottoposto all'esame della Commissione legislativa. In virtù di tale decreto tutti i servizi relativi ai sali, tabacchi, fiammiferi, cartine per sigarette, accenditori automatici e pietrine focaie, sono affidati provvisoriamente all'amministrazione

dei monopoli di Stato in attesa di definitiva sistemazione dei servizi medesimi nelle terre nuove venute a noi. Ai servizi medesimi si provvederà con gestione autonoma e con norme da fissarsi dal Ministro delle finanze.

Il provvedimento era non soltanto necessario e logico, ma di carattere urgente dato lo stato di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna con estensione delle agevolazioni stesse all'industria estrattiva delle ligniti nazionali » (1411). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PARODI DELFINO, *relatore*. Con l'articolo 1 del provvedimento in esame si prorogano a partire dal 5 aprile 1941-XIX e fino al 30 giugno 1943-XXI le agevolazioni di carattere fiscale già predisposte con il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, e con il Regio decreto-legge 21 novembre 1935, anno XIV, n. 2116, a favore dell'industria carbonifera dell'Istria e di quella della Sardegna.

Con tali Regi decreti-legge venne concessa la franchigia doganale per le macchine e loro parti, per i materiali metallici, per gli esplosivi e relative capsule e inneschi, introdotti per essere impiegati in quell'industria estrattiva carbonifera.

Le agevolazioni in parola erano state con successivo provvedimento prorogate fino al 5 aprile 1941-XIX.

Tenuto conto delle speciali esigenze dell'attuale periodo bellico e della conseguente necessità di favorire in ogni modo la realizzazione del programma di sviluppo della produzione dei combustibili fossili nazionali, per cui occorrono degli impianti assai importanti; tenuto conto, d'altro lato, che le industrie meccaniche italiane, già prese interamente dalle lavorazioni di guerra, non sono in grado di fornire il macchinario specializzato necessario, mentre gli impianti in parola debbono

essere costruiti sollecitamente e con macchinario sicuro e che, quindi, si deve ricorrere a macchinario costruito all'estero, il relatore ritiene senz'altro utile aderire a quanto si propone col disegno di legge in esame.

Con il secondo comma del richiamato articolo 1 viene estesa la concessione della franchigia doganale anche all'industria estrattiva delle ligniti nazionali.

Tale disposizione è da ritenersi molto opportuna perchè le ligniti, se sono utilizzate in zone non molto lontane dai centri di produzione, possono perfettamente sostituire il carbone.

Logica, infine, è la disposizione dell'articolo 2 del disegno di legge, che estende la franchigia doganale già prevista per l'industria carbonifera anche ai tondelli di pino e di abete impiegati per le armature delle gallerie nelle miniere delle industrie estrattive carbonifere e lignitifere. Tali tondelli, infatti, debbono essere importati dall'estero, dato che in Italia non vi è disponibilità di legname da armamento, essendo il medesimo nella maggior parte utilizzato per la produzione di carbone di legna.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dei termini stabiliti dalla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori delle imposte dirette » (1412). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

SITTA, *relatore*. Il presente disegno di legge ebbe l'approvazione della Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il 20 giugno 1941, anno XIX. Si tratta della semplice proroga dei termini stabiliti dalla legge 24 febbraio 1941, anno XIX, n. 141, per la comunicazione dei provvedimenti di conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori delle imposte dirette, che avrebbero dovuto essere emessi e comunicati sulle rispettive domande di con-

ferma, che sono scaduti il 30 aprile 1941-XIX. Come stabilisce la legge, la facoltà di provvedere nei riguardi dei ricevitori provinciali e degli esattori comunali, con carichi di riscossione inferiori a lire seicentomila, spetta al Ministero; per quanto si riferisce agli esattori titolari di gestioni con carichi superiori a seicentomila lire, spetta ai Prefetti.

Il parere sulle domande di conferma, nei riguardi degli esattori, deve essere dato dall'Intendente di finanza, dall'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e dal Comune o Consorzio di Comuni; mentre nei riguardi dei ricevitori provinciali, deve essere dato dal Prefetto, dall'Intendente di finanza, dall'Ispettorato Compartimentale delle imposte dirette e dalla Provincia. E poichè il lavoro per il riappalto delle esattorie e delle ricevitorie rende necessario un complesso movimento di atti fra l'Amministrazione centrale, da una parte, e gli uffici locali dall'altra, e non sempre tale lavoro, in dipendenza delle circostanze contingenti, si può svolgere agevolmente, si ravvisa l'opportunità, sia nell'interesse dell'Amministrazione, sia in quello degli esattori e dei ricevitori, per ottenere il miglior risultato nella sistemazione delle gestioni, di assegnare un maggior termine per l'espletamento delle varie operazioni.

Per tale motivo si è stabilito di concedere, che i termini previsti dalla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, per la comunicazione dei provvedimenti di conferma agli esattori e ai ricevitori, siano rispettivamente prorogati al 31 agosto, e per la notifica dell'accettazione da parte degli interessati, al 30 settembre 1941-XIX.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo industriale nel Comune di Palermo » (1413). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

TRIGONA, *relatore*. L'articolo 10 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 825, che istituisce la zona industriale di Palermo, stabilisce nella misura fissa di lire venti per ogni atto e per ogni trascrizione le imposte di registro

e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'espropriazione e l'acquisto, da parte del comune di Palermo, degli immobili occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, delimitata dall'articolo 1 della legge.

Allo scopo di agevolare lo sviluppo industriale nel comune di Palermo, col primo comma dell'articolo unico del disegno di legge in esame il trattamento di favore, di cui all'articolo 10 della legge citata, è esteso ai trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto, da parte del comune, degli immobili situati nel territorio comunale, anche fuori della zona industriale, quando occorrono per l'ampliamento di stabilimenti industriali già esistenti.

Col secondo comma dell'articolo unico il medesimo trattamento è esteso al primo trasferimento degli immobili, situati entro la zona industriale o fuori della medesima, effettuato dal Comune alle ditte per il conseguimento degli scopi previsti dalla legge citata e dal primo comma. Tali scopi dovranno essere contestualmente dichiarati nell'atto di trasferimento, e qualora, entro cinque anni dalla data di registrazione dell'atto, non risulti, da apposito certificato da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, che gli scopi previsti dalla legge sono stati conseguiti, saranno dovute le normali imposte di registro e di trascrizione.

Il provvedimento risponde ai voti delle categorie interessate ed assicura il conseguimento degli scopi previsti dalla legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e modificazioni al suo ordinamento » (1414). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FLORA, *relatore*. L'esecuzione delle opere pubbliche necessarie alla piena valorizzazione delle risorse naturali dell'Africa italiana, che tanto preme alla economia nazionale, esige notevoli capitali che, senza gravare la Tesoreria sulla quale già incombono le spese belliche, non possono essere forniti in misura adeguata che dai maggiori istituti di credito.

Fra questi, particolarmente designato, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, del quale è ozioso ricordare l'opera svolta in quattro lustri a beneficio delle maggiori imprese minerarie, agrarie, stradali, edilizie, ferroviarie, elettriche, marittime necessarie a potenziare la vita economica della Nazione, ricca di genti, ma povera di capitali. Sono genti che — dopo la rigida disciplina dell'emigrazione proletaria istituita dalla legge del 1928 — soltanto le colonie possono ora largamente utilizzare.

Bastano ad attestarlo poche cifre. Ad un capitale di 102 milioni, costituito dai quattro enti partecipanti, si accompagnano circa sei miliardi e 792 milioni di obbligazioni venticinquennali e trentennali, quasi tutte al saggio del cinque per cento, e finanziamenti per circa otto miliardi di lire.

Nulla pertanto di più opportuno, data questa rigogliosa vitalità del Consorzio, della estensione delle sue funzioni intermedie ai paesi coloniali, più volte suggerita.

A ciò provvede il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione di finanza, che autorizza, con l'articolo 1, il Consorzio ad esplicare la propria attività istituzionale anche negli immensi territori dell'Africa italiana e precisamente nelle quattro province della Libia costiera, recentemente entrata a far parte del territorio nazionale, nell'Etiopia, nell'Eritrea e nella Somalia e, con l'articolo 2, affinché per tale estensione non gli difettino le garanzie necessarie, il Consorzio viene autorizzato ad elevare il proprio capitale, già esiguo anche rispetto agli impegni obbligazionari attuali, da 102 milioni a 510 milioni, di cui quattro decimi versati.

Alla costituzione del nuovo capitale provvede l'articolo 2 stesso, autorizzando per 100 milioni di lire il trasferimento al Consorzio del capitale di dotazione della Sezione autonoma per i finanziamenti delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana; per due milioni il prelevamento di eguale somma dalle riserve della Sezione stessa e, infine, per i 306 milioni residui, con nuove sottoscrizioni della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni, dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, delle Casse di rispar-

mio che ne facciano domanda, ossia con l'apporto degli enti tenuti per legge a concorrere al finanziamento del Consorzio e delle sue iniziative. Lo stesso articolo, tenendo giustamente conto degli impegni attuali della Cassa Depositi e Prestiti verso il Tesoro e gli enti assistiti, esclude per essa ogni partecipazione superiore ai trecento milioni.

Alla tutela degli interessi degli Enti sottoscrittori accennati provvedono gli articoli 3 e 5 mercè l'aggiunta, nel Consiglio di amministrazione del Consorzio, di un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana designato dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e la facoltà riservata al Duce, Capo del Governo, quale Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, di suggerire, sentito il Comitato stesso, tutti i provvedimenti eventualmente necessari per l'attuazione della legge in esame.

Naturalmente l'aumento del capitale non serve che ad agevolare al Consorzio l'emissione, in correlazione dei mutui concessi per i nuovi compiti, di ulteriori obbligazioni, richiedendo l'esecuzione delle opere pubbliche, di cui tanto abbisognano i territori accennati, somme notevoli, che soltanto gli appelli al risparmio possono fornire. È facile prevedere che, cessata la guerra, in pochi anni i sette miliardi finora emessi saliranno a dieci miliardi. Nè mancherà a tali obbligazioni il successo, essendo, per le garanzie dei mutui accordati e per i privilegi fiscali ed economici di cui esse godono, sempre facilmente assorbite dal mercato, del quale i recenti cospicui aumenti di capitali azionari e le pronte e copiose sottoscrizioni dei prestiti pubblici dimostrano la grande liquidità. Si aggiunga il loro rendimento percentuale pari — secondo le ultime quotazioni (L. 468) — al 5,33 per cento oltre il beneficio del rimborso al valore nominale; cioè ad una cifra che, tenendo conto dei privilegi ricordati, eguaglia e spesso supera il rendimento dei migliori titoli a reddito fisso, sempre preferiti per la costanza e sicurezza dei proventi dalle classi medie, anche se, a differenza dei mobili redditi dei valori azionari, più esposti alle alterne vicende della politica monetaria.

Il massimo splendore della civiltà mediter-

ranea fu in ogni epoca storica dovuto alle armi, alle leggi, alla cultura, alle opere pubbliche, ai traffici dell'Italia, ansiosa di potenza e di prosperità. Oggi un nuovo ricorso storico si prepara. L'Italia mussoliniana presaga degli eventi riprende la sua fulgida funzione mediterranea. La immediata e larga esecuzione delle opere pubbliche urgenti nei suoi territori africani, che i finanziamenti produttivi in questione consentono, contribuirà allo scopo schiudendo un vasto campo d'azione economica allo spirito costruttivo degli italiani, riportati dalla sicura Vittoria sulle vie maestre del loro destino.

RICCI FEDERICO. Domanda un chiarimento. L'autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche di estendere la propria attività a tutti i territori dell'Africa Italiana porta come conseguenza l'aumento del capitale del Consorzio stesso di 400 milioni. Osserva a questo proposito che proporzionalmente si può prevedere, in base al numero delle obbligazioni finora emesse, che tale aumento di capitale darà luogo a circa 24 miliardi di obbligazioni.

Non crede che nel momento attuale siano in corso nell'Africa Italiana opere pubbliche le quali richiedano forti finanziamenti; e pensa anche che questo bisogno non si potrà riscontrare in un immediato futuro, pure augurandosi una rapida e felice conclusione delle operazioni belliche in tali territori. Se, come egli ritiene, si può senza danno attendere altro tempo per il finanziamento di opere future, non vede alcuna ragione plausibile per aumentare ora il capitale del Consorzio; a meno che tale aumento non debba invece servire a finanziare opere già compiute.

FLORA, relatore. Ha anch'egli avvertito la notevole sproporzione esistente fra il capitale del Consorzio e l'ammontare delle obbligazioni emesse, che aumenterà ancora con l'aumento del capitale.

Quanto alla opportunità di aumentare ora il capitale, fa osservare al senatore Ricci che il Consorzio, intendendo provvedere fin d'ora alle esigenze future, ritiene che sia questo il momento più adatto per procedere a tale aumento, perchè difficilmente in seguito il mercato potrebbe offrire condizioni più favorevoli delle

attuali. Ricorda che anche molte altre società, approfittando della estrema liquidità del mercato, hanno in questo periodo aumentato i propri capitali per un importo complessivo di due miliardi e mezzo di lire; ed il Tesoro stesso ha potuto collocare prestiti notevoli a condizioni vantaggiose.

Aggiunge che nel caso in esame si tratta di soli 306 milioni i quali serviranno di garanzia alle obbligazioni del Consorzio; esso, anche nel momento attuale, non può dimenticare la funzione che presto sarà chiamato ad esplicare più ampiamente nell'Italia mediterranea.

È perciò favorevole all'autorizzazione dell'aumento di capitale, tanto più che esso si riduce, come ha già detto, a 306 milioni, dato che gli altri 204, come risulta dall'articolo 2 del disegno di legge, sono già stati sottoscritti.

PRESIDENTE. A quanto ha già esposto il relatore, può aggiungere un chiarimento sulla genesi del provvedimento, facendo egli parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio, quale rappresentante dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni.

Avvertita la sproporzione esistente tra le obbligazioni in circolazione (circa 7 miliardi) ed il capitale del Consorzio (202 milioni, compreso il capitale della Sezione autonoma per l'A. O. I.) si stabilì di proporre al Comitato dei Ministri — che ha accolto la proposta — di elevare il capitale del Consorzio stesso a 510 milioni, rafforzando così la struttura finanziaria del Consorzio.

Il nuovo capitale richiesto sarà però soltanto impegnato dagli Enti sottoscrittori, ma non sarà immediatamente chiamato; d'altra parte importanti opere pubbliche nuove, finchè durerà l'attuale situazione di emergenza, non saranno intraprese, e perciò non sarà necessario emettere nuove obbligazioni e fare appello al risparmio su larga scala.

Osserva inoltre che è apparso conveniente estendere l'attività del Consorzio a tutta l'Italia, anzichè limitarla alla sola Africa Orientale Italiana.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Nulla ha da aggiungere a quanto hanno così autorevolmente osservato il relatore e il Presidente.

RICCI FEDERICO. Ringrazia delle spiegazioni ricevute.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento dell'assegno straordinario annuo a vita concesso alla vedova della medaglia d'oro Vittorio Montiglio » (1415). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DUDAN, *relatore*. Con il presente disegno di legge si aumenta — con decorrenza dal 1° giugno 1941-XIX — da lire 9.000 a lire 12.000 l'assegno straordinario annuo a vita, concesso con il Regio decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 936, alla vedova della medaglia d'oro Vittorio Montiglio.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha già dato il suo consenso a tale opportuno adeguamento del modesto assegno concesso alla consorte vedova di un valorosissimo combattente, caduto gloriosamente e che si era reso anche con altre sue imprese politiche benemerito della Patria.

Il Senato senz'altro aderisce a quest'atto di riconoscimento da parte della Nazione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al finanziamento di lire 50 milioni all'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) per lo sfruttamento del giacimento petrolifero di Patòs in Albania » (1416). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CREMONESI, *relatore*. Il presente disegno di legge è del massimo interesse come provvedimento che tende a procurare al nostro Paese un quantitativo considerevole di petrolio greggio dallo sfruttamento di un giacimento petrolifero in Albania.

Il provvedimento dev'essere pertanto accolto col più vivo compiacimento giacchè esso tende al miglioramento dell'economia autarchica italiana in un settore dove vieppiù ne è sentito il bisogno.

SECHI. È favorevole al disegno di legge. Merita plauso incondizionato l'attività che gli organi competenti esplicano per raggiungere l'autarchia anche nel campo dei combustibili liquidi.

Desiderebbe però conoscere se e come sono regolati i rapporti economico-finanziari fra l'Ente e le persone che abbiano eventuali diritti sul sottosuolo che si andrà a valorizzare. Non chiede al Sottosegretario presente risposta concreta, poichè non si tratta di materia di sua diretta competenza, ma prega di segnalare questa sua osservazione al Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi perchè, qualora si emanasse altro provvedimento in siffatta materia, l'autorità competente — anche in sede di relazione — dia i chiarimenti desiderati.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiarisce che le leggi fondamentali in tale materia sono quelle del 27 marzo 1940, anno XVIII, n. 580, con la quale fu trasferita all'A. G. I. P. l'attività dell'A. I. P. A., quale gestione autonoma, e che portò allo sfruttamento del campo petrolifero di Devoli, e del 23 maggio 1940-XVIII, n. 658, che dispose lo stanziamento di 50 milioni per lavori in altre località dell'Albania. I rapporti di cui il senatore Sechi desidera conoscere la regolamentazione sono stabiliti nella concessione stipulata a suo tempo fra il Governo italiano e quello albanese. Successivamente la Società è subentrata nei diritti del Governo italiano in base ad apposite norme.

Il carattere demaniale o privato dei terreni nei quali si esercita la concessione non riguarda il Governo italiano, ma il Regno di Albania. Ad ogni modo lo sfruttamento ha luogo tanto di fronte al Demanio albanese quanto di fronte ai cittadini albanesi, a seconda che il suolo appartenga all'uno o agli altri.

Non ha difficoltà, ad ogni modo, a segnalare questa osservazione del senatore Sechi al Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi.

PRESIDENTE. Nota che l'esperienza dello

sfruttamento del campo petrolifero di Devoli ha dimostrato che la regolarizzazione dei rapporti di cui ha fatto cenno il senatore Sechi non ha portato ad inconvenienti di sorta. La società concessionaria, prima di esercitare le ricerche o l'eventuale sfruttamento dei terreni petroliferi in questione, avrà cura di assicurarsene il pieno diritto, così verso lo Stato albanese, se si tratta di terreni demaniali, come verso i privati se si tratta di proprietà private.

SECHI. Precisa che egli aveva prospettato l'opportunità di avere chiarimenti al riguardo, ma non aveva parlato di inconvenienti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 304, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1417). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

GENOVESI, *relatore*. Nulla ha da osservare sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

83^a RIUNIONE

Venerdì 25 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1941-XIX, n. 305, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1452 - *rel.* De Vito) Pag. 1067
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1941-XIX, n. 310, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 (1453 - *rel.* Martin Franklin). 1067
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 511, contenente nuove misure fiscali sugli oli di semi » (1455 - *rel.* Marescalchi) 1069
- « Estensione del beneficio tributario di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, alle concentrazioni dei portafogli assicurativi di rappresentanze di imprese estere in Italia, che si attueranno fino alla cessazione dello stato di guerra » (1459 - *rel.* Medolaghi). 1079
- « Aumento del limite massimo dei fondi di

- riserva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (1460 - *rel.* Ferretti) 1079
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, contenente norme per la consegna dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1950-XXVIII, sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana, e assegnazione degli eventuali premi ad essi pertinenti » (1461 - *rel.* Ferrari Pallavicino) 1080
- « Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Governo svedese un'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma, da destinare alla costruzione di un immobile per sede dell'Accademia svedese e concessione di agevolazioni fiscali » (1463 - *rel.* Solmi) 1081
- « Modificazioni al Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche ed urbane » (1464 - *rel.* Scialoja) 1082
- « Modificazioni al regime fiscale della distillazione del vinello » (1465 - *rel.* Marescalchi). 1083
- « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di taluni Ministeri ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1466 - *rel.* Giuseppe Rota) 1084
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 414, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1467 - *rel.* Genovesi) 1085
- (Discussione e approvazione):
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 368, concernente l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41

della somma di lire 12.000.000 da erogare a favore del Dopolavoro delle Forze armate dello Stato per attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra » (1454 - *rel.* Cristoforo Ferrari) - *Oratori*: Zupelli, Guidotti, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Presidente. 1008

« Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1456 - *rel.* Umberto Ricci) - *Oratore*: Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*. 1070

« Assegnazione in uso all'Istituto per gli studi di politica internazionale del palazzo Clerici in Milano e assegnazione di contributi per il restauro e la sistemazione del detto edificio e per il funzionamento dell'Istituto » (1457 - *rel.* Sandicchi) - *Oratore*: Bianchini. 1072

« Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale da lire 1 miliardo a lire 2 miliardi » (1458 - *rel.* Bianchini) - *Oratori*: Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Presidente, Flora, Felici. 1073

« Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra » (1462 - *rel.* Burzagli) - *Oratore*: Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*. 1081

Sul processo verbale: *Oratori*: Ricci Federico, Felici, Zupelli, Presidente 1066

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Bevione, Bianchini, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cipolla, Crespi Silvio, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Flora, Genovesi, Guidotti, Ingianni, Maraviglia, Medolaghi, Miari de Cumani, Nucci, Oriolo, Poss, Raineri, Rehua, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Cremonesi, Ferretti, Gazzera, Giuria, Leicht, Marescalchi, Motta, Parodi Delfino, Piola Caselli, Pozzo, Rebaudengo e Rota Giuseppe.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente.

Sul processo verbale.

RICCI FEDERICO. Ricorda che nella precedente riunione, discutendosi di stanziamenti relativi alla protezione antiaerea, aveva raccomandato una maggiore energia in tale campo per realizzare una protezione veramente efficace specialmente in fatto di ricoveri nelle case private, ed aveva pregato che la sua raccomandazione fosse portata a conoscenza del Ministero dell'interno. Non risulta che tale raccomandazione abbia avuto effetto. A Genova, in particolare, non si è fatto nulla di nuovo. Se i rifugi non sono fatti a regola d'arte, possono essere pericolosi. Durante il bombardamento di Genova, nel febbraio scorso, buona parte delle vittime fu trovata appunto nei rifugi.

Rinnova la preghiera che sia richiamata l'attenzione del Ministero dell'interno sopra questo problema che è della più grave importanza; e che se ne riferisca alla Commissione.

FELICI. Intende fare, innanzi tutto, una questione di metodo. Le raccomandazioni fatte prendendo occasione da assegnazioni di bilancio, perchè possano raggiungere il risultato che se ne spera, dovrebbero essere trasmesse, a suo avviso, ai Ministeri competenti, non tanto dal rappresentante del Governo presente alla discussione, ma spesso non direttamente interessato, quanto piuttosto dalla Presidenza e, precisamente il Presidente della Commissione potrebbe trasmettere queste raccomandazioni alla Presidenza del Senato e il Presidente del Senato, a sua volta, al Ministero competente.

Nel caso particolare, il Sottosegretario di Stato alle finanze, che era presente alla discussione svoltasi nella precedente riunione, assicurò che si sarebbe reso interprete presso il Ministero dell'interno della raccomandazione del senatore Ricci; ma non pare che la cosa abbia avuto seguito. L'argomento invece è di grande importanza e l'oratore ritiene di interpretare il desiderio della Commissione chiedendo che il Presidente della Commissione trasmetta questa raccomandazione al Presidente del Senato con la preghiera di informarne direttamente il Ministero dell'interno.

Non si associa alla svalutazione fatta dal

senatore Ricci dei rifugi privati, anche in considerazione di quanto ebbe a dire in altra occasione il Sottosegretario di Stato per l'interno in merito ai rifugi pubblici. Afferma che i rifugi casalinghi debbono essere accuratamente predisposti e che grave sarebbe la responsabilità se mancasse la necessaria vigilanza su di essi da parte della pubblica autorità.

Avviene ad esempio che alcuni proprietari di edifici vicini ai rifugi negano il passaggio da questi attraverso la loro proprietà, impedendo così le doppie uscite. Orbene alcuni casi letali si sono dovuti deplorare appunto perchè non era stato provveduto alla seconda uscita dal rifugio. Taluno ha domandato in forza di quale legge può essere imposto questo passaggio; ma è ovvia la risposta che — a parte che in tempo di guerra la legge da applicare è quella di guerra — esiste una legge sulle espropriazioni per pubblica utilità e mediante questa legge i prefetti, con loro decreto, possono disporre quello che è necessario anche in questo campo.

Pertanto, nel trasmettere al Ministero dell'interno la raccomandazione fatta nella precedente riunione del 2 luglio, l'oratore chiede che sia espresso anche il voto della Commissione che la costruzione dei rifugi, oltre che imposta, sia anche vigilata ed avallata dall'autorità competente.

ZUPELLI. A proposito della difesa antiaerea accenna ad alcune spese a suo avviso superflue e che potrebbero risparmiarsi, devolvendosi il relativo importo ad incremento di effettive e più concrete opere di difesa.

PRESIDENTE. Afferma che il senatore Felici ha posto il problema nei suoi giusti termini. Il Presidente della Commissione di finanza non può che riferire le segnalazioni fatte in seno alla Commissione, con la precisa indicazione del pensiero della Commissione stessa, al Presidente del Senato, il quale può trasmettere queste segnalazioni al Governo con l'autorità che gli deriva dall'alta sua carica, che riassume tutto il prestigio del Senato.

Assicura che si farà un dovere di regolarsi in questo senso anche a proposito della questione che è stata dibattuta ora in materia di

difesa antiaerea, e di farlo con la maggior cura.

Dichiara approvato il processo verbale.

Saluto al Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Prima di iniziare lo svolgimento dell'ordine del giorno, porge, a nome della Commissione, un cordiale benvenuto al Ministro delle finanze che, perfettamente ristabilito in salute, ritorna a prendere parte ai lavori della Commissione. (*Applausi*).

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1941-XIX, n. 305, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1452). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DE VITO, *relatore*. Col disegno di legge in esame si chiede la conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1941-XIX, n. 305, col quale è stato autorizzato un aumento di lire 20 milioni nell'assegnazione di fondi per servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra.

Data la finalità della maggiore assegnazione e data la dichiarazione di urgenza che giustifica l'eccezionalità del provvedimento, può senz'altro essere concessa la richiesta conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1941-XIX, n. 310, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per

l'esercizio finanziario 1940-41 » (1453). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Sitta di dar lettura della relazione del senatore Martin-Franklin assente.

SITTA, segretario. Il presente disegno di legge riguarda la conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1941, n. 310, che assegnava al Ministero degli affari esteri la somma di 5 milioni di lire per provvedere ad esigenze derivanti da cause di guerra.

Gli avvenimenti grandiosi ed eroici che tutti seguono ogni giorno con passione patriottica si accompagnano naturalmente ad una intensissima attività del Ministero degli esteri e degli organi che ne dipendono. Di questa attività si ha qualche notizia per i negoziati, le trattative, gli accordi che diventano di pubblico dominio. Ma una grande parte, probabilmente la più importante, sfugge alla conoscenza degli stessi organi legislativi, ed è facile intuire che non potrebbe essere altrimenti.

È quindi naturale che si rendano necessarie delle spese di una certa importanza ed urgenza del tutto imprevedute ed imprevedibili al momento della preparazione dei bilanci.

Il relatore considera che il Senato, con piena fiducia nell'attività del Ministro degli esteri e degli organi che ne dipendono, potrà consentire senz'altro il richiesto aumento di assegnazione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 368, concernente l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41 della somma di lire 12.000.000 da erogare a favore del Dopolavoro delle Forze armate dello Stato per attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra » (1454). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FERRARI CRISTOFORO, relatore. Molteplici sono le attività assistenziali affidate al

Dopolavoro delle Forze armate dello Stato e di esse, per le attuali contingenze, beneficia un numero sempre maggiore di militari, fra i quali sono anche i nostri gloriosi feriti e i reduci dai vari fronti. È evidente che i fondi finora assegnati al Dopolavoro non potevano essere sufficienti a compiti tanto più vasti. Pertanto col Regio decreto-legge 3 maggio 1941 anno XIX, n. 368, emanato in base all'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, il Governo Fascista, sempre sollecito per tutto quanto concorre ad elevare lo spirito e a confortare il fisico di chi serve con piena dedizione la Patria, ha disposto la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41 della somma di 12 milioni da erogare a favore di detto Dopolavoro.

ZUPELLI. La istituzione dei Dopolavoro da parte delle maggiori aziende industriali rappresenta un gran passo fatto nel campo dei rapporti sociali con intenti opposti alla lotta di classe di un tempo. È un'organizzazione che mira ad affezionare alle aziende le maestranze e come tale va incoraggiata.

Osserva però che il Dopolavoro delle Forze armate dovrebbe essere decentrato ai Comandi di reggimento e agli ospedali militari che accolgono i feriti di guerra, e non dovrebbe essere invece accentrato nelle grandi città, come attualmente avviene. È pertanto di avviso che la somma concessa col provvedimento di legge in esame dovrebbe essere assai più opportunamente distribuita ai Comandi delle truppe operanti, dei reggimenti e degli ospedali che ricoverano i feriti e i malati di guerra.

GUIDOTTI. Osserva che il Dopolavoro non ha nulla a che fare con le sale di ritrovo dei soldati e coi trattenimenti che si svolgono negli ospedali. È questa un'organizzazione che dipende esclusivamente dalle autorità militari. I Dopolavoro, invece, sono alla dipendenza dei Segretari federali e non possono quindi essere introdotti nelle caserme perchè, secondo l'oratore, è bene che l'autorità politica non entri nelle caserme.

Ma il provvedimento in discussione presenta un carattere diverso. Ogni Ente, pubblico o privato, deve avere un suo Dopolavoro e l'Amministrazione militare, della quale fanno

parte funzionari e personale subalterno, è bene che abbia anch'essa il suo Dopolavoro, dove gli appartenenti possono trovare quelle facilitazioni che l'istituzione offre anche per la vita privata. Tutto ciò è, come ben si comprende, del tutto indipendente dalla vita militare e dall'assistenza che gli Enti militari forniscono ai soldati.

Dichiara infine che non è suo intendimento di giudicare se, nell'assegnazione della somma portata dal provvedimento in discussione, si possa fare una ripartizione fra Dopolavoro e Opere assistenziali e ricreative presso i reggimenti e gli ospedali militari.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Riconosce l'esattezza dell'interpretazione data dal senatore Guidotti al provvedimento in discussione. La proposta del senatore Zupelli snaturerebbe il concetto che lo ha ispirato. Però la proposta stessa è molto simpatica e l'oratore pensa sarebbe forse opportuno segnalarla al Capo del Governo perchè egli, se lo creda, destini parte delle somme assegnate al Dopolavoro delle Forze armate agli scopi indicati dal senatore Zupelli.

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Fa rilevare che l'assegnazione fatta col disegno di legge in discussione è destinata ad « attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra ». Nell'erogare questi fondi occorre pertanto non allontanarsi dallo spirito del provvedimento.

PRESIDENTE. Riconosce l'opportunità di quanto ha detto il Ministro delle finanze e si farà un dovere di sottoporre all'attenzione del Governo, pel tramite della Presidenza del Senato, le considerazioni del senatore Zupelli.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 511, contenente nuove misure fiscali sugli olii di semi » (1455). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Sitta di dar lettura della relazione del senatore Marescalchi, assente per congedo.

SITTA, *segretario*. Il Regio decreto-legge 11 giugno 1941, n. 511, andato immediatamente in vigore, ha voluto porre rimedio ad un abuso grave che andava verificandosi negli ultimi tempi. Diminuita e quasi cessata la importazione di semi oleosi e quindi divenuta scarsa la relativa produzione di olii di semi, non ostante il blocco dei prezzi, quelli di tali olii impiegati anche per usi industriali erano saliti eccessivamente di prezzo, venendo così a maggiormente ridurre le quantità che di essi dovevano andare per uso alimentare. Era quindi giusto e doveroso in tali contingenze estendere l'imposta, che si applicava ai soli olii alimentari, anche a quelli che trovano applicazione industriale.

Poichè gli olii di seme ad uso industriale toccavano prezzi doppi ed anche tripli di quelli, pur di seme, ma ad uso alimentare, non v'era certo ragione di mantenere in favore dei primi l'esonero dal carico fiscale che colpisce i secondi. Si è anzi rilevata la possibilità di colpire in misura più elevata gli olii di semi industriali, eccettuati quelli di ricino, di mandorle, e di lino, con un diritto erariale suppletivo di 100 lire a quintale. Cosicchè questi olii oggi pagano oltre le 120 lire il quintale di imposta fabbricazione, da cui prima erano esenti, il nuovo diritto di 100 lire il quintale. Rimane, invece, ferma l'esenzione da imposta, sovrimposta di confine e diritto erariale per gli olii di seme e le paste di raffinazione di essi (per il contenuto di olio non combinato che superi il 10 per cento) destinati alla fabbricazione di saponi da bucato.

Il Ministro delle finanze si è opportunamente riservata la facoltà di modificare il diritto erariale nuovo, tenendo conto degli elementi di variazione che possano presentarsi nel costo di produzione degli olii di semi, sentita una Commissione nella quale, oltre ai rappresentanti del Ministero delle finanze, dell'agricoltura e delle corporazioni, sono anche rappresentate le confederazioni degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti.

Sono pertanto più che giuste le ragioni che hanno ispirato questo provvedimento fiscale.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario** » (1456). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

RICCI UMBERTO, *relatore*. Le variazioni di cui trattasi riflettono i bilanci dei Ministeri delle finanze, dell'interno, dell'aeronautica e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed ammontano a lire 191.171.250 in aumento ed a lire 25.270.000 in diminuzione, con una differenza di lire 165.901.250 che rappresenta la somma degli aumenti risultanti.

A chiarimento il relatore espone quanto appresso:

a) il capitolo n. 340-*bis*, Finanze, di lire 250.000, è di nuova istituzione e riguarda l'indennità di soggiorno al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione, distaccato in Albania, per dargli il trattamento uguale e conforme a quello delle altre amministrazioni statali distaccate colà;

b) il capitolo n. 466-*bis*, Finanze, porta l'assegnazione « straordinaria » di 85 milioni e servirà all'integrazione dei bilanci delle provincie deficitarie, di quelle, cioè, che, nonostante l'applicazione della sovraimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio del bilancio e sono sottoposte a tutela della Commissione centrale per la finanza locale.

Attualmente sono deficitarie 24 provincie: Apuania, Aquila, Ascoli Piceno, Belluno, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Como, Cosenza, Forlì, Grosseto, Lucca, Messina, Modena, Nuoro, Pesaro, Pescara, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Siena, Sondrio, Teramo, Trento.

Dall'anno 1934, in cui entrò in vigore il Testo Unico della legge comunale e provinciale, si è provveduto a tale integrazione con appositi stanziamenti disposti nel corso di ciascun esercizio, tenendo presenti le proposte formulate dalla Commissione centrale, ai termini dell'articolo 336. Gli stanziamenti occorsi sono stati:

anno 1934	milioni	15.4
» 1935	»	13.1
» 1936	»	18
» 1937	»	25
» 1938	»	37.8
» 1939	»	61.9
» 1940	»	84.6

Ora si è pensato opportunamente di istituire uno speciale capitolo, dando la qualifica di « straordinaria » alla relativa assegnazione; sembra però che la spesa sia purtroppo, non soltanto crescente, ma ordinaria e continuativa, e tale sarà fino a quando non si provvederà o a sgravare le provincie da alcuni degli oneri attuali ovvero ad aumentarne le entrate ordinarie.

Certo i bilanci si avvantaggeranno dal minor costo delle cose e dei servizi che, con ritmo più o meno celere, seguirà la fine della guerra, ma questa graduale diminuzione non farà scomparire il numero delle provincie deficitarie e quindi il problema rimarrà.

L'erogazione degli 85 milioni sarà fatta con le modalità stabilite dal citato articolo 336, ossia su proposte della Commissione centrale della finanza locale;

c) per ciò che riflette le variazioni del bilancio dell'interno, nota anzitutto che viene aumentato il capitolo 31, alla voce « sussidi e contributi per provvidenze eccezionali » compresa nella denominazione del capitolo medesimo, e l'aumento si riferisce alle somme da erogare, come già nel decorso esercizio, per contributi a favore delle provincie che, pure trovandosi nella condizione di deficitarie (articolo 336, legge comunale e provinciale) non possono tuttavia conseguire il pareggio del bilancio, nè fronteggiare le esigenze dei rispettivi servizi, atteso il divieto di procedere ad inasprimenti tributari.

Con questo fondo si dovrà anche provvedere alla erogazione di sussidi a favore di parecchi comuni bisognosi. Tali erogazioni saranno effettuate caso per caso d'intesa col Ministero delle finanze, in seguito ad esame delle situazioni singole;

d) un capitolo di nuova istituzione nel bilancio dell'interno è il n. 109-*bis*, di lire 12 milioni, destinato all'impianto ed al funzionamento del laboratorio per la produzione di vaccini contro il tifo esantematico.

La preparazione dei vaccini sarà affidata all'Istituto di sanità pubblica, che già provvede a lavorazioni del genere, in mancanza di stabilimenti di produzione privata ed in considerazione delle particolari caratteristiche della lavorazione, che si presenta di costo elevato, difficoltosa e non esente da pericoli.

La fabbricazione sarà effettuata in parte nei locali dell'Istituto, in parte, cioè per le fasi più pericolose, in locali isolati, ed è prevista l'assunzione di apposito personale.

Con la somma di 12 milioni si prevede che si potrà provvedere a tutte le occorrenze della nuova lavorazione, tenuto conto dei realizzati per la vendita del vaccino, che servirà per la popolazione civile, ma potrà essere fornito anche alle Forze armate, come avviene per altri vaccini prodotti dall'Istituto.

Ritiene che il provvedimento sia quanto mai utile e che meriti lode l'Amministrazione dell'interno per averlo promosso, mentre la serietà e la competenza dell'Istituto di sanità danno affidamento per la riuscita della provvida iniziativa;

e) per ciò che riguarda le variazioni proposte nel bilancio dell'aeronautica, la diminuzione di 25 milioni al capitolo n. 38, personale lavorante, paghe, ecc., concerne il trasporto da tale capitolo a quelli riguardanti il personale avventizio dei fondi iscritti per le retribuzioni, le indennità di missione, i premi di operosità ed i sussidi ai salariati non di ruolo con mansioni di ufficio, già compresi fra il personale operaio ed ora inquadrati, come avventizi, in base al Regio decreto 6 febbraio 1941-XIX, n. 180.

Trattasi in sostanza di trasferimento di fondi, effettuato in dipendenza dell'indicato provvedimento, che non comporta alcuna riduzione delle somme a disposizione del cennato Ministero per le occorrenze relative al personale operaio propriamente detto;

f) sulle variazioni al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di stato osserva che trattasi di spese e di entrate nuove (capitoli 15-bis e 52-bis) riflettenti la vendita dei generi di monopolio nelle nuove provincie e nei territori occupati. Sono cifre a calcolo, perchè essendo la gestione all'inizio non se ne conoscono i diversi elementi.

Ora i generi di monopolio sono venduti in detti territori allo stesso prezzo dell'ex monopolio jugoslavo, ragguagliati in lire. Per la città e il territorio di Zara rimangono ferme le tariffe speciali già in vigore, fino a quando non sarà stabilito il nuovo regime doganale per la Dalmazia.

Al quale proposito il relatore confida che la Amministrazione dei monopoli, in sede di trattative doganali con l'amico Stato di Croazia, farà i passi necessari per ottenere a buone condizioni il prelevamento del sale occorrente alle popolazioni a noi annesse dalla salina dell'isola di Pago. Questa isola è stata assegnata alla Croazia, ma è a poche miglia da Zara ed al centro di altre isole e paesi del nostro territorio, i quali si sono serviti del sale di Pago da molti secoli. La nostra richiesta sarebbe assai bene giustificata e non potrebbe essere equamente respinta anche perchè la salina è molto grande, ricoprendo un'area (al 1920) di 304 ettari, suscettibile di ampliamenti.

Soggiunge, per notizia, che la produzione, che era stata di quintali 18.983 nel 1918, anno di guerra, salì nel 1919 a quintali 30.000 e nel 1920 a quintali 29.490, a seguito dei lavori che vi fece eseguire il nostro Governatorato durante l'occupazione italiana di quel tempo;

g) lo stanziamento di 4 milioni per sussidi al clero congruato servirà a venire in aiuto ai sacerdoti congruati più bisognosi nelle attuali straordinarie contingenze, e come tale non può non ottenere il consenso della Commissione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ringrazia il relatore per aver messo opportunamente in evidenza l'onere che lo Stato affronta per sovvenire alle finanze deficitarie delle provincie. Tali provvidenze non possono avere che carattere provvisorio. Assicura pertanto di avere allo studio i provvedimenti che occorrerà adottare per dare un assetto definitivo a questa materia.

Circa l'osservazione del senatore Umberto Ricci sulla salina dell'isola di Pago, occorre tener presente che la Croazia ha deficienza di sale, e che dovrà esserle fornito dall'Italia, come già in precedenza si faceva per la Jugoslavia. Sarà cura dell'amministrazione finanziaria di assicurare alla Dalmazia il rifornimento del sale a prezzo che mantenga l'attuale

situazione di favore rispetto al rimanente territorio del Regno.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assegnazione in uso all'Istituto per gli studi di politica internazionale del palazzo Clerici in Milano e assegnazione di contributi per il restauro e la sistemazione del detto edificio e per il funzionamento dell'Istituto » (1457).
— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SANDICCHI, *relatore*. Col disegno di legge in esame lo Stato interveniene, per mezzo di due provvedimenti di ordine diverso, a favore di una istituzione culturale benemerita e che fa onore non solamente a Milano, ma all'Italia tutta: l'Istituto per gli studi di politica internazionale, che da otto anni svolge proficua e ammirata attività.

Col primo provvedimento si assegna in uso a quell'istituto una sede degna, decorosa e rispondente alle sue necessità, mentre col secondo provvedimento si aumenta, nei limiti oggi consentiti, il contributo annuale dello Stato a beneficio dell'istituto stesso. È noto come l'Istituto per gli studi di politica internazionale sia sorto in Milano nel 1934, a iniziativa e opera di esimi cultori della materia, e abbia avuto nel frattempo sviluppi invero notevoli, ma che sarebbero stati maggiori se le contingenze non avessero provocato forzati ritardi.

Le contingenze hanno agito sfavorevolmente anche sulle risorse economiche dell'istituto, così da rendere necessario un ulteriore intervento da parte dello Stato.

L'attuale sede in via Borghetto era, fin dalla fondazione dell'istituto, inadatta, e perciò solo provvisoria. Il Palazzo Clerici, che fortunatamente si è reso ora disponibile, è uno degli edifici storicamente e artisticamente più importanti di Milano; di guisa che non si

sarebbe potuto desiderare di meglio sia da chi, interno, si consacra, con vero intelletto di amore, agli studi di politica internazionale, sia da chi, pur non appartenendo all'istituto, ne segue con vivo interesse l'opera, convinto della utilità di tali discipline. È da augurarsi quindi che quel palazzo, convenientemente sistemato, possa essere non per un cinquantennio solo, ma per sempre, il centro dal quale si irradiano i più sani principii di politica internazionale.

Il contributo dello Stato viene in sostanza portato, col provvedimento in esame, a un milione di lire all'anno, fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-51. Opportuno, sotto ogni riguardo, è che impegni del genere non siano assunti a lunga scadenza. La ragione dell'attuale aumento consiste, più che nelle ristrettezze economiche nelle quali l'istituto è venuto a trovarsi, nella fondata previsione di maggiori sviluppi da parte di esso, in rapporto agli sviluppi della nostra azione politica nel vasto campo internazionale.

Quanto alla forma del disegno di legge, sarebbe stato forse preferibile, per ragioni di euritmia e di chiarezza, separare la disposizione concernente i restauri e gli adattamenti del palazzo Clerici da quella relativa all'aumento del contributo annuale per il funzionamento dell'istituto.

Alquanto complessa sembra anche la disposizione dell'articolo 3. È certo che il Governo vorrà mantenere, quanto possibile, integre le sue elargizioni a favore dell'istituto per non sminuirne l'efficacia. L'onere fondiario sul palazzo sarebbe grave se applicato in modo assoluto e con rigore. Ma Milano, che ricorda con gratitudine concessioni simili da parte dello Stato, si lusinga che anche l'attuale disposizione sarà dal fisco interpretata benevolmente.

BIANCHINI. L'azione svolta dall'Istituto per gli studi di politica internazionale è così nota che non occorre davvero indugiarsi ad illustrarla.

Questo Istituto, inquadrato nelle direttive del Regime, sotto la appassionata ed intelligente guida del suo fondatore, il dott. Alberto Pirelli, svolge un'attività che ha una risonanza internazionale di primissimo ordine.

Poichè l'Istituto è sorto ed ha sede in Mi-

lano, l'oratore crede di dover tributare un vivo ringraziamento al Governo ed al Ministro proponente per questo provvedimento che assicura all'Istituto una sede degna ed i mezzi necessari per l'ulteriore sviluppo della sua attività.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale da lire un miliardo a lire due miliardi » (1458). —
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BIANCHINI, *relatore*. Per effetto dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, col quale si costituiva l'I. R. I., il nuovo ente assumeva tutte le attività e tutte le passività dell'Istituto di liquidazioni che veniva soppresso.

Successivamente, sulla fine del 1933 e ai primi del 1934, l'I. R. I. acquistava dalle tre maggiori Banche italiane, che poi vennero denominate Banche di interesse nazionale, il patrimonio industriale delle Banche stesse: sia quello rappresentato da azioni, sia quello rappresentato da crediti verso industrie.

Agli effetti di tutelare i depositanti delle Banche di cui trattavasi, e per evitare alla economia nazionale i gravi perturbamenti che sarebbero derivati ove esse non avessero potuto fronteggiare le proprie passività, il patrimonio acquistato fu dall'I. R. I. pagato non già per il valore che esso allora aveva, ma per cifra notevolmente superiore, in modo da pareggiare, tenuto conto delle residue operazioni normali rimaste alle Banche, il totale degli impegni delle Banche stesse, ricostituendosi altresì i loro capitali azionari ed una quota delle riserve.

Così la perdita potenziale di ciascun bilancio delle Banche fu trasferita all'I. R. I. e si aggiunse alla perdita che risultava dalla dif-

ferenza di valore fra l'ammontare delle passività e l'ammontare delle attività del cessato Istituto di liquidazioni che, come sopra detto, erano state trasferite all'I. R. I. all'atto della sua costituzione.

Procedutosi allora ad una stima delle attività che dall'una e dall'altra fonte erano venute a concentrarsi nell'I. R. I., fu accertato il deficit col quale la gestione dell'ente si iniziava.

Poichè lo Stato non aveva assegnato all'ente un proprio fondo patrimoniale che potesse fronteggiare le perdite stesse e, comunque, costituire un'adeguata garanzia per l'eventuale accentuazione delle medesime (il fondo di dotazione iniziale di lire 5 milioni dell'Istituto di liquidazioni non era nemmeno mai stato versato dal Tesoro), lo Stato ritenne suo dovere, per sincerità finanziaria, di colmare le perdite che erano state accertate in questo settore.

La cosa avrebbe potuto farsi mediante versamento una volta tanto della citata differenza fra l'ammontare delle passività accollate all'ente e il valore effettivo delle attività conferite; ma probabilmente essa avrebbe inciso in maniera non sopportabile e sulla circolazione della Banca d'Italia, presso la quale si sarebbero dovuti attingere i fondi da versare all'I. R. I., e sullo stesso bilancio dello Stato che, in una sola volta, avrebbe dovuto sopportare tutte le perdite: sia quelle residue dagli interventi fatti dal 1920 in poi che si erano accentrate nell'Istituto di liquidazioni, sia quelle nuove per effetto del risanamento delle Banche fatto dall'I. R. I.

Lo Stato preferì invece coprire il deficit attraverso l'impegno che assunse di versare all'I. R. I. una serie di annualità, fino al 1972, tali da coprire col loro valore attuale, scontato ai tassi di mercato, il deficit stesso.

A ciò fu provveduto in applicazione del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 6, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1124 e col Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723 convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 49.

In tal modo, pareggiatasi la situazione patrimoniale dell'I. R. I., risultò che, ove nella successiva opera di gestione e liquidazione l'ente avesse svolto tale opera in modo da realizzare recuperi maggiori di quelli inizialmente

assunti a base delle valutazioni del patrimonio, tali maggiori recuperi avrebbero costituito delle riserve dell'ente, mentre, ove, disgraziatamente, si fossero recuperate somme minori di quelle assunte a base delle valutazioni iniziali, lo Stato avrebbe dovuto intervenire mediante ulteriori versamenti a copertura del *deficit* risultante dalla gestione fatta dall'I. R. I.: *deficit* che si sarebbe aggiunto a quello iniziale maturato nei bilanci delle Banche e dell'Istituto di liquidazioni.

Effettivamente, la gestione dell'I. R. I., dal 1934 ad oggi, si è svolta con risultati favorevoli.

Già nel 1937 fu accertato che la differenza attiva risultante dall'opera di smobilizzo fra i prezzi di valutazione iniziale e quelli effettivamente ricavati nelle vendite era cospicua.

Fu proceduto allora ad una seconda valutazione del patrimonio dell'I. R. I., mettendo insieme la differenza attiva suddetta ricavata dall'opera di smobilizzo e quella risultante da una valutazione del residuo patrimonio aderente ai valori di mercato del 1937. Fu così constatato essere emersa una prima eccedenza di lire 1 miliardo.

Lo Stato volle che tale eccedenza, anziché rimanere come riserva latente nel bilancio, fosse posta in evidenza mediante la sua destinazione alla formazione del fondo di dotazione dell'ente, che fu così stabilito in lire 1 miliardo.

Questa determinazione coincideva con la statuizione che l'ente dovesse considerarsi ormai di carattere permanente, e trovava quindi la sua giustificazione nella necessità che un ente a carattere stabile avesse un patrimonio netto tale da dare sufficiente garanzia di equilibrio anche per le necessarie operazioni finanziarie sul mercato che l'ente stesso poteva andare a compiere, come di fatti esso fece.

La statuizione di cui è cenno risulta dal Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905.

Dal 1937 ad oggi l'opera di riorganizzazione delle aziende che dall'I. R. I. dipendono e quella di smobilizzo delle aziende che allo Stato non interessa di conservare è stata proseguita con grande efficacia e con favorevoli risultati.

Provvedutosi sulla fine dello scorso anno a un nuovo accertamento, ispirato alle stesse

direttive seguite nel 1937, è risultato che altre cospicue riserve l'ente aveva realizzate negli smobilizzi, sempre quali maggiori recuperi conseguiti sui prezzi delle iniziali valutazioni del 1934 e che il patrimonio residuo, valutato sia pure con prudenza alla stregua dei valori di mercato di fino 1940, metteva in evidenza altre cospicue plusvalenze.

Tra le une e le altre riserve risultava una eccedenza di oltre un secondo miliardo.

Col presente provvedimento ancora una volta lo Stato, ripetendo l'operazione del 1937, decide di non tenere fra le riserve latenti questo secondo miliardo, ma di metterlo ugualmente in evidenza, aumentanto a 2 miliardi il fondo di dotazione dell'I. R. I., oltre a prelevare la somma di 60 milioni da destinare ad opere di carattere sociale e di istruzione tecnica.

Questa statuizione impegna così l'amministrazione dell'I. R. I. a gestire, vigilare e tutelare un patrimonio netto di 2 miliardi.

Correlativamente, viene deciso che le nuove operazioni dell'ente possano raggiungere la somma di 2 miliardi.

Così lo Stato ha creato un meccanismo attraverso il quale, senza ulteriori interventi del Tesoro, adegua la nuova azione che può svolgere l'Istituto a favore dell'economia nazionale alle somme recuperate in più di quanto originariamente previsto, raggiungendosi così una completa autonomia economica e finanziaria dell'ente in relazione alle funzioni di carattere permanente conferite all'Istituto.

Nel contempo, constatata la saldezza patrimoniale dell'Ente, il prelievo degli utili destinato a riserva si riduce dal 25 al 20 per cento elevando invece dal 10 al 15 per cento la quota destinata a finalità di carattere tecnico sociale. Rimane invece invariata la quota del 65 per cento degli utili attribuita al Tesoro.

Il presente disegno di legge offre l'occasione per due osservazioni che il relatore raccomanda all'attenzione del Ministro delle finanze.

L'una riguarda il voto di cui già diversi senatori si sono resi interpreti, e fra essi, da ultimo, anche l'autorevole Presidente della Commissione di finanza in occasione della discussione del preventivo di spese del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-42, affinché, in applicazione dell'articolo 15 della

legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sia comunicato alle Camere il bilancio dell'I. R. I.

L'altra osservazione, di carattere più generale, trae origine dalle stesse ragioni che giustificano il provvedimento particolare proposto a favore dell'I. R. I. In sostanza questo provvedimento riconosce la convenienza che i valori costituenti il patrimonio dell'Istituto siano ragguagliati a valutazioni più corrispondenti a quelle correnti. In altri termini, che le cosiddette « riserve interne » siano messe in evidenza, e ciò al fine non solo di evitare una dannosa sottovalutazione delle consistenze patrimoniali dell'Istituto, ma anche di consentire da un lato maggiori ammortamenti, e dall'altro la messa in evidenza di più adeguati utili, coi conseguenti benefici effetti anche ai fini tributari. Il fenomeno della « sottocapitalizzazione » in regime di limitazione dei dividendi crea le più gravi ed ingiuste sperequazioni, ed è perciò che il Ministro dott. Funck, nel discorso tenuto all'ultima assemblea della Reichsbanck, accennò alla necessità « di creare le premesse legali e fiscali per eliminare i passati errori », consentendo e promuovendo l'aggiornamento dei valori patrimoniali delle società, dando a queste « la possibilità di eliminare la sottocapitalizzazione, colla rettifica e l'adeguamento dei capitali azionari ».

Quanto viene consentito con un provvedimento speciale per l'I. R. I. dovrebbero consentire in generale per tutti gli enti tassati in base a bilancio. Per la verità deve riconoscersi che il nostro legislatore si era posto ed aveva, almeno in parte, risolta la questione cogli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729. Tali articoli, prendendo occasione dalla istituzione della imposta straordinaria sul capitale azionario, consentivano, sotto certe condizioni e limiti, l'utilizzo ed il passaggio a capitale di riserve iscritte o non iscritte nel bilancio, e dei saldi di rivalutazione per conguagli monetari.

In modo anche più generale provvedeva l'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, istitutiva dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, il quale prevedeva il trasferimento a capitale di riserve di qualsiasi specie (eccetto i saldi di rivalu-

tazioni monetarie), e concedeva a tali trasferimenti le indispensabili franchigie fiscali necessarie per renderli praticamente attuabili. Ma la norma sancita a luglio venne poco dopo soppressa col Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 277. Lo squilibrio del regime limitativo dei dividendi, in rapporto al trattamento delle diverse società, ed a danno degli azionisti (specialmente delle società che avendo operato con lodevole prudenza avevano in passato praticato la politica dei bassi dividendi per rafforzare le riserve) fu aggravato dal fatto di non essersi neppure ammesso il principio, pur tanto ovvio, della retribuitività delle riserve.

Come conclusione il relatore esprime l'avviso e la speranza che la materia formi oggetto di riesame al fine di un necessario ed organico coordinamento, proprio allo scopo di creare quell'equilibrio e quella comparabilità dei bilanci che è base indispensabile per future prevedibili disposizioni di ordine tributario. Si tratterebbe in sostanza di applicare in forma più generale i medesimi principi adottati per l'I. R. I., che già avevano trovato iniziale riconoscimento in disposizioni rimaste in sospeso.

RICCI FEDERICO. Chiede la sospensiva sul disegno di legge in discussione per due motivi principali. Uno è quello accennato dal relatore e cioè che è difficile deliberare sugli utili dell'I. R. I. che ammonterebbero ad un miliardo, quando non se ne conosce affatto il bilancio. Ciò è anche in coerenza con la richiesta già fatta altre volte dalla Commissione di finanza, che i bilanci dell'I. R. I. e di Enti analoghi siano presentati alle due Camere.

D'altra parte la sospensiva non pregiudica affatto l'I. R. I. perchè esso nel frattempo continua a rimanere in possesso della somma.

Il secondo motivo sta in questo: che conosciuta la situazione, occorre ancora riconoscere l'opportunità di aumentare il fondo di dotazione dell'Istituto di un altro miliardo. L'oratore non vede allo stato degli atti la ragione di tale aumento. L'I. R. I. non pare abbia da fare nulla di diverso da quel che ha fatto finora; corre anzi minori rischi del passato, perchè oggi ha un patrimonio che, in seguito alle liquidazioni effettuate, è costituito da una

quantità di titoli molto inferiore a quella che aveva nel 1933. Se ne fa, è vero, fino a un certo punto, un duplicato del Ministero dell'educazione nazionale, perchè, da quanto dice la relazione, si stabilisce che l'Istituto deve erogare somme per la istruzione tecnica; ma la cifra destinata a questo scopo è piccola cosa e non giustifica l'aumento di capitale. Può essere pericoloso, se non vi sono precise disposizioni statutarie, che un organismo parastatale disponga di una somma così notevole da impiegare a suo piacimento, mentre lo Stato, nelle attuali contingenze di guerra, ha più che mai bisogno di denaro.

BIANCHINI, *relatore*. Fermo restando che è desiderabile avere conoscenza dei bilanci di questi Enti particolari, non ritiene necessario per approvare l'odierno provvedimento di conoscere il bilancio e perciò esprime parere contrario alla proposta sospensiva. Il provvedimento non intende apportare all'I. R. I. nuovi capitali, nè è collegato ad un programma di espansione. Si tratta semplicemente di mettere in evidenza nel conto patrimoniale attività che già l'I. R. I. possiede. L'Istituto ha un portafoglio di titoli valutato a 100, mentre il valore di questi titoli non è 100 ma 200 ed il provvedimento non fa che mettere in evidenza, assieme ad altre riserve, questa plusvalenza del patrimonio.

La situazione rimane in sostanza quella di prima, ma il bilancio è più sincero, ed in certo senso si potrebbe dire che si viene a vincolare, piuttosto che allargare, l'azione degli amministratori, perchè figurando in bilancio le attività, con il loro effettivo valore, resta esclusa la possibilità di utilizzare le così dette riserve nascoste senza che ciò sia messo in evidenza.

D'altra parte, l'esistenza di questo miliardo di plusvalenza risulta da una valutazione del portafoglio e di altre partite che evidentemente non può fare il Senato, ma certamente sarà stata appurata dal Ministero delle finanze, al cui controllo è sottoposto l'I. R. I. Quando il Ministro delle finanze assicura che, a conti fatti e dopo esame ponderato, esiste questa plusvalenza la Commissione non può che prenderne atto ed è superfluo il subordinare l'approvazione alla presentazione del bilancio,

anche perchè dal bilancio questo conto non apparirebbe.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Risponde al relatore, che ha emesso il voto, che il bilancio dell'I. R. I. sia portato all'esame delle due Camere, che egli ha aderito ad esso, convinto del resto che attraverso tale esame l'I. R. I. non possa che fare una bellissima figura.

Si sarebbe atteso una parola di compiacimento da parte del senatore Federico Ricci per il fatto che l'I. R. I. ha potuto rafforzare il proprio capitale a mezzo delle plusvalenze acquisite per le vendite effettuate o per la rivalutazione del proprio portafoglio titoli. Il passaggio di un secondo miliardo dalla riserva a capitale non può essere considerato che come una opportuna chiarificazione della propria situazione patrimoniale.

Si oppone pertanto alla proposta sospensiva del senatore Federico Ricci, perchè la ritiene un atto di sfiducia per il Ministero delle finanze.

RICCI FEDERICO. Dichiaro di compiacermi egli pure dei buoni risultati ottenuti dall'I. R. I., ma ciò non muta la conclusione a cui è giunto. Si desidera deliberare con cognizione di causa e qui si presenta un provvedimento di grandissima importanza, senza che vi sia un bilancio o altro che lo giustifichi.

Questa procedura non è regolare nè conforme ai voti ripetutamente espressi.

Ha osservato che il ritardo necessario a regolarizzare la pratica non pregiudica gli interessi dell'I. R. I., perchè non si tratta di un nuovo conferimento di danari, ma di registrare in diverso modo il suo patrimonio.

Non risulta nè dalle spiegazioni date dal relatore, nè da quelle del Ministro lo scopo e la ragione per i quali si aumenta di tanto il capitale dell'I. R. I. Lo Stato viene a rinunciare a una cospicua somma di utili che furono possibili per il fatto d'esser esenti da ogni imposizione fiscale.

Ritiene pertanto fondata la sua proposta di sospensiva e prega il Presidente di metterla ai voti.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di sospensiva.

È respinta.

PRESIDENTE. È pienamente favorevole al disegno di legge, ma vorrebbe fare in merito ad esso una raccomandazione al Ministro.

Il bilancio della spesa del Ministero delle finanze porta lo stanziamento di due contributi a favore dell'I. R. I., uno di lire 200 milioni annui, che deve durare fino al 1971 e l'altro di 85 milioni annui che deve continuare fino al 1952: in totale 285 milioni annui, il contributo più forte che l'Erario versi a favore di un ente parastatale.

Come venne determinato questo contributo? Come ha ben spiegato il relatore, esso rappresenta, rateato in annualità, il costo dei noti salvataggi bancari del 1933. Come fu determinato quel costo? Le banche cedettero all'I. R. I. i loro titoli azionari e i loro crediti finanziari di difficile esazione ai valori iscritti nei loro bilanci, e l'I. R. I. se li addossò con forti scarti prudenziali; la differenza fra le due partite costituì la perdita assunta dallo Stato e la cifra corrispondente fu adottata come base per stabilire il numero e l'ammontare delle annualità di ammortamento.

È avvenuto che quella perdita, presunta nel 1933 in un poderoso numero di miliardi, col decorso del tempo, col superamento della crisi, con la sagace ed energica azione dei dirigenti dell'I. R. I., si è considerevolmente ridotta, tanto è vero che l'I. R. I. nel 1937 ha potuto costituirsi un fondo di dotazione di un miliardo, e con la legge attuale il detto fondo viene elevato a 2 miliardi.

Risulta adunque evidente che quelle annualità, che erano state calcolate come necessarie per risanare la perdita contabilizzata nel 1933, oggi sono esuberanti.

Se le condizioni della finanza pubblica fossero floride, la cosa potrebbe andare senza inconvenienti. Oggi, che il bilancio dello Stato versa in gravi difficoltà, appare da ogni punto di vista conveniente di addivenire ad una revisione delle integrazioni dovute dallo Stato all'I. R. I., ed alla conseguente riduzione per atto legislativo delle annualità, che pesano così fortemente sulla spesa del Ministero delle finanze.

Pensa che il primo ad essere lieto di questa riduzione dovrebbe essere l'I. R. I. che, potendo accettare questa diminuzione dei contributi

statali, si sarà conquistato il più alto titolo d'onore.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Circa i rapporti fra il bilancio dello Stato e l'I. R. I. ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione su alcune cifre contenute in proposito nella relazione della Commissione generale del bilancio della Camera sullo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso.

Gli oneri a carico dello Stato in dipendenza degli interventi industriali-bancari dal 1920 in poi, forniti come contributi a favore dell'Istituto di liquidazioni ammontano a 6.228 milioni di lire, divisi in tre tempi: a tutto giugno 1930, 2.240 milioni, come assegnazioni da parte della Banca d'Italia dal 1930 al 1935, 370 milioni; per ricavo emissioni obbligazioni ed annualità a carico dello Stato dal 1930-31 al 1940 scontate al 5 per cento, base anno 1933, epoca di costituzione dell'I. R. I., milioni 3.618.

Comincia poi la partita I. R. I. per un ammontare di 5.892 milioni così divisi: per annualità dal 1941 al 1971, riferite al 1935-36 epoca delle sistemazioni scontate e al 5 per cento, milioni 2.814, partite scoperte presso la Banca d'Italia e regolate con milioni 1.630 capitale nominale, rendita 5 per cento e con capitalizzazione dei relativi interessi 5 per cento sino al 1972, milioni 3.078.

Da dedursi per patrimonio costituito dall'I. R. I. e per utili versati allo Stato per gli esercizi 1937-39, milioni 2.040. Totale assegnazioni a favore dell'I. R. I. milioni 3.852.

PRESIDENTE. Se gli stanziamenti rimangono immutati, le annualità versate e da versare all'I. R. I. ammonteranno ad una cifra di molto superiore.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Si tratta di una partita che non si può modificare mentre è in corso la convenzione. Ma va considerato che l'intervento dello Stato, attraverso l'I. R. I., ha recato notevoli benefici all'economia nazionale e che d'altra parte l'assunzione delle note perdite ha consentito allo Stato di venire in possesso di pacchetti azionari di grande utilità, specialmente nell'attuale stato di emergenza.

BIANCHINI, relatore. Chiarisce che l'I. R. I. ha questi due miliardi che derivano da diffe-

renze in parte realizzate e in parte potenziali tra il prezzo al quale figurano in bilancio le partecipazioni e quello odierno o realizzato dei titoli. Ma questa partita gioca nel conto patrimoniale.

Ma non è possibile addivenire alla diminuzione delle annualità le quali invece giocano nel conto di esercizio.

In definitiva, siccome il patrimonio dell'I. R. I. è dello Stato, risulterà che l'onere capitale rappresentato dalle annualità sarà ridotto di una parte corrispondente a questo patrimonio. Non è possibile ridurre le annualità se la plusvalenza è mandata a patrimonio.

PRESIDENTE. Non può consentire in questa tesi del relatore, perchè i due miliardi di fondo di dotazione accumulati dall'I. R. I. sono già oggi un fatto compiuto, e di tale cifra è pertanto diminuita la perdita inizialmente calcolata; donde la possibilità di ridurre in proporzione le annualità future, pur portando oggi a due miliardi il fondo di dotazione.

Non vede quale danno potrebbe derivare all'I. R. I. da una diminuzione del contributo statale, quando il suo bilancio permette oggi un cospicuo versamento di utili allo Stato. Lasciando invariate le annualità si grava il bilancio dello Stato di un contributo che non ha altro scopo che costituire a favore dell'I. R. I. degli utili, i quali sono versati al bilancio dello Stato solo per il 65 per cento.

Non condivide il pensiero del Ministro delle finanze che si tratta di una partita che non si può modificare mentre è in corso la convenzione con l'I. R. I., e non comprende perchè lo Stato dovrebbe sentirsi menomato nel rivedere una situazione che ha subito un mutamento così profondo. Si dovrebbe dedurre che se anche tutta la perdita iniziale risultasse sanata dall'I. R. I., lo Stato dovrebbe continuare a dare questi contributi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Per essere esplicito chiede se si vuol discutere l'I. R. I. o il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Risponde che si discute sul provvedimento e, come Presidente della Commissione, può testimoniare che nulla è stato detto contro l'I. R. I.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Se si dovesse accettare la raccomandazione

del Presidente si dovrebbe rinunciare all'aumento di capitale, cioè togliere all'I. R. I. i mezzi di cui ha bisogno per potenziare le industrie che controlla.

PRESIDENTE. L'aumento del fondo di dotazione non aumenta i mezzi attuali dell'I. R. I.

RICCI FEDERICO. Rileva che la discussione avvenuta mette in evidenza la opportunità della sua richiesta di conoscere il bilancio.

Ha udito dal collega Bianchini una affermazione della quale non sa rendersi conto e cioè che se si aumenta il capitale non è possibile ridurre il contributo dello Stato. L'aumento capitale riguarda il patrimonio; il contributo riguarda il conto esercizio; sono quindi cose indipendenti. Ringrazia il Presidente per aver completato il suo pensiero; infatti il versamento degli utili al bilancio dello Stato potrebbe farsi mediante la rinuncia, fino a debita concorrenza, al contributo annuo. Nessuno vuole discutere se l'attività dell'I. R. I. sia utile o no, ma per poter prendere un provvedimento quale quello proposto con piena cognizione di cose occorre avere il bilancio dell'I. R. I.

FLORA. Il piano delle annualità è stato stabilito in base ad una legge, e quindi giuridicamente non si può modificare che con una nuova legge.

PRESIDENTE. Aggiunge che la raccomandazione da lui fatta implicava infatti lo studio di una nuova legge.

FELICI. La Commissione, respingendo la proposta sospensiva del senatore Ricci, aveva quasi implicitamente resa impossibile una discussione a fondo su dati di fatto e su cifre.

Del resto il Presidente ha elogiato senza riserve la gestione dell'I. R. I. ed il Ministro ha affermato che l'I. R. I. funziona perfettamente, soggiungendo che qualunque rilievo al riguardo significherebbe mancanza di fiducia nel suo controllo.

La Commissione, augurandosi che venga presto presentato il bilancio dell'Istituto all'esame delle Assemblee legislative, non può far altro che esprimere la propria fiducia nel Governo e votare senz'altro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione del beneficio tributario di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, alle concentrazioni di portafogli assicurativi di rappresentanze di imprese estere in Italia, che si attueranno fino alla cessazione dello stato di guerra » (1459). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MEDOLAGHI, *relatore*. Provvide leggi hanno favorito negli ultimi 17 anni la fusione e la concentrazione delle imprese, e particolari disposizioni, in aggiunta a quelle generali, sono state emanate a cominciare dal 1929 per le imprese assicuratrici, siccome quelle che più di ogni altro genere di imprese operanti in altri rami della produzione si avvantaggiano, per la fiducia del pubblico che è il loro principale sostegno, di vedere sbarazzato il campo dalle imprese a scarsa vitalità e raccolto tutto il lavoro in un numero ristretto di grandi e solidi organismi.

Fra le disposizioni legislative più recenti relative alla fusione delle imprese di qualunque specie una ve ne ha (legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283) che concede la riduzione delle imposte di registro e ipotecarie alla quarta parte delle normali per gli atti inerenti alle fusioni; ed una tale disposizione si applica naturalmente anche alle imprese assicuratrici. Ma poichè il potenziamento nella industria assicurativa si attua, con eguale efficacia, sia con la fusione come con la concentrazione, cioè con il trasferimento integrale del portafoglio, e questa è anzi in alcuni casi la sola forma possibile, si potrebbe concludere alla opportunità di estendere anche alle concentrazioni le disposizioni della legge ora ricordata.

A tanto non giunge il disegno di legge in esame, ed i cui antecedenti sono ricordati nella relazione ministeriale; esso però considera i casi più comuni e interessanti che possono pre-

sentarsi nel periodo attuale di guerra, in cui le aziende di nazionalità nemica, ancora operanti in Italia per mezzo delle loro rappresentanze, sono sottoposte a sequestro per effetto del Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, ed ai sequestratari è data facoltà di procedere d'ufficio, dietro autorizzazione del Ministro delle corporazioni di concerto con quello delle finanze, al trasferimento dei portafogli.

Il secondo comma dell'articolo unico stabilisce che non sono restituibili le imposte di registro e ipotecarie già percepite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Due sole sono le concentrazioni tra imprese assicuratrici avvenute dopo il 31 dicembre 1939, cioè sotto il regime della imposta normale, ed una sola tra queste cadrebbe sotto il disposto del presente disegno di legge perchè concerne la rappresentanza di una impresa straniera. La disposizione del secondo comma trova giustificazione sia nel principio generale della non retroattività delle leggi, sia nei motivi stessi che determinano il provvedimento in esame, in quanto il consolidamento delle garanzie per gli assicurati si trova già realizzato per la avvenuta concentrazione.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del limite massimo dei fondi di riserva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (1460). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore Segretario Sitta di dar lettura della relazione del senatore Ferretti assente per congedo.

SITTA, *segretario*. Le assegnazioni ai fondi di riserva dei vari monopoli di Stato, costituite nelle misure previste dai Regi decreti-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, e 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, rispondevano perfettamente ai tempi normali.

Le necessità eccezionali che si sono venute man mano accentuando nel momento che si sta attraversando giustificano pienamente le do-

mande di aumento del limite massimo dei fondi di riserva, che ci vengono chiarite ed illustrate nel disegno di legge.

Trattasi di un'attività industriale che non consente interruzioni o limitazione delle proprie lavorazioni e che deve poter ricorrere al proprio fondo di riserva per il pagamento degli stipendi e dei salari, per la manutenzione e riparazione di impianti, per l'acquisto dei materiali occorrenti, acquisto che ovvie considerazioni consigliano di effettuare rapidamente e con correttezza.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, contenente norme per la consegna dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1950-XXVIII, sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana, e assegnazione degli eventuali premi ad essi pertinenti » (1461). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FERRARI PALLAVICINO, *relatore*. Con il Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1941-XIX, n. 210, fu autorizzata l'emissione di Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII.

Alla sottoscrizione di detti Buoni del Tesoro presero parte, con entusiasmo meritevole di ammirazione e di plauso, anche gli italiani residenti nei territori dell'Africa orientale.

Senonchè, a causa delle sopraggiunte circostanze dipendenti dallo stato di emergenza, non fu possibile per tali sottoscrizioni — come invece avvenne per tutte le altre precedenti — di procedere, anteriormente alla prima estrazione dei premi, alla consegna dei nuovi Buoni agli istituti di credito facenti parte del Consorzio costituito per il collocamento del prestito ed a mezzo dei quali furono raccolte le sottoscrizioni.

Di conseguenza, i predetti istituti vennero a trovarsi da parte loro nell'impossibilità di distribuire, prima dell'accennata estrazione dei premi, o quanto meno di assegnare ai rispettivi clienti, i Buoni da ciascuno sottoscritti.

Tutto ciò — come si rileva dalla relazione ministeriale al disegno di legge in esame — è dipeso dal fatto che la Banca d'Italia, obbligata quale esercente il servizio di Tesoreria alle mentovate consegne, pur conoscendo l'ammontare complessivo delle sottoscrizioni raccolte dagli istituti consorziati, versato in ognuna delle Tesorerie dell'Africa Orientale Italiana, non era tuttavia in grado — in dipendenza appunto delle suaccennate eccezionali circostanze — di stabilire definitivamente gli importi delle sottoscrizioni. Nè d'altra parte gli stessi istituti consorziati, operanti in quelle località, erano in possesso di elementi completi per precisare i singoli sottoscrittori.

Di qui la necessità di rimandare le consegne dei nuovi buoni, corrispondenti alle dette sottoscrizioni, e di fissare, in pari tempo, norme eccezionali e transitorie per disciplinare il pagamento di premi che, nelle estrazioni, fossero eventualmente attribuiti ai Buoni relativi alle sottoscrizioni effettuate in quelle regioni.

A ciò è stato provveduto, anche per ovvie particolari ragioni di urgenza, con il Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, del quale ora è chiesta la conversione in legge.

Con tale provvedimento, che si compone di tre articoli, è stata autorizzata la Banca d'Italia a differire le consegne dei Buoni fino a quando non sarà possibile avere gli accennati indispensabili elementi e, comunque, a non oltre sei mesi dopo la conclusione della pace. È stato stabilito, inoltre, l'accantonamento di detti Buoni, durante il periodo di sospensione delle consegne, presso la sezione di Regia Tesoreria provinciale di Roma, in distinti depositi per ciascuna delle Tesorerie già operanti in quelle zone. Si sono, infine, disciplinati la corresponsione degli interessi che matureranno sui Buoni medesimi, nonchè il pagamento dei premi che, in occasione dei sorteggi semestrali, eventualmente risultassero attribuiti a Buoni compresi in ciascuno dei suindicati depositi.

L'eccezionalità del provvedimento è giu-

stificata da ragioni di necessità e di urgenza, dipendenti dallo stato di guerra.

Nel proporre alla Commissione la richiesta conversione in legge del Regio decreto-legge in esame, la mente e l'animo del relatore sono protesi, con elevato spirito e con intima commozione, al prossimo avvenire. A quell'avvenire in cui la sicura e piena vittoria dell'Asse darà all'Italia la riconquista dell'Impero: luminosa realizzazione del vaticinio recentemente espresso dall'intrepido Principe Sabauda, della certezza confermata dal Duce, del desiderio ardente e fidente del popolo italiano. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra** » (1462). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BURZAGLI, *relatore*. Col disegno di legge che viene presentato all'esame del Senato vengono esentate dall'imposta di successione, fino all'importo di lire 25.000, le quote nette del patrimonio personale devoluto alla linea retta ascendente o discendente o al coniuge superstite dei militari morti nella guerra in corso, o in seguito a ferite o malattie riportate durante la guerra stessa, nonché di qualunque altra persona uccisa dal nemico dall'11 giugno 1940-XVIII.

A complemento del provvedimento anzidetto viene stabilito che se le quote sono superiori a 25.000 lire ma inferiori a 75.000 lire, le prime 25.000 lire saranno ugualmente esenti da imposte e, ciò che è molto importante, non si applicheranno nei riguardi dell'autore della successione le maggiorazioni stabilite in relazione al suo stato civile dal Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1479, Allegato B, convertito nella legge 28 maggio 1936, anno XIV, n. 1027. Infine il provvedimento avrà effetto retroattivo, cioè sarà applicato anche ai trasferimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Non vi è dubbio che i provvedimenti proposti dal Governo rappresentano un segno tangibile della riconoscenza della Nazione per coloro che diedero la vita per la grandezza d'Italia nel presente conflitto.

Circa i particolari del provvedimento, l'oratore osserva che l'articolo 1 ai comma 1° e 2° contempla i militari dell'Esercito e dell'Armata. È sorto il dubbio se in tale disposizione possano essere compresi anche i militari dell'Aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. L'oratore ritiene che la disposizione si estenda anche a questi militari.

L'articolo stesso al secondo comma parla di « persone uccise dal nemico ». Evidentemente deve ritenersi tale dizione comprensiva anche delle persone decedute a seguito di ferite riportate in conseguenza di azioni aggressive del nemico.

Per altro le medesime locuzioni, adoperate nel decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1403, ebbero applicazione senza contrasto, nei sensi sopra indicati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Conferma la giustezza dell'interpretazione data dal relatore e soggiunge che l'Amministrazione, nelle istruzioni che impartirà per l'applicazione del provvedimento, darà precisi chiarimenti nel senso appunto indicato dal senatore Burzagli.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Governo svedese un'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma, da destinare alla costruzione di un immobile per sede dell'Accademia svedese e concessione di agevolazioni fiscali » (1463). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SOLMI, *relatore*. Col presente disegno di legge, il Governo italiano attua la promessa

contenuta nell'accordo intervenuto in Roma tra l'Italia e la Svezia, in data 21 dicembre 1937-XVI, confermata nella legge 16 giugno 1938-XVI, con cui il Governo italiano manifestò il proposito di donare al Governo svedese un terreno sito in Valle Giulia in Roma per servire alla costruzione di un immobile da destinare a sede dell'Accademia svedese, e il Governo svedese dichiarò di voler accettare questo dono e di voler costruire la sede degna per il proprio Istituto in Roma.

Per l'attuazione di questo proposito, il disegno di legge provvede dunque a quanto è opportuno, sia donando il terreno nell'area demaniale a Valle Giulia, destinata a questi fini, per una superficie di mq. 3303,41, a cui l'Ufficio tecnico erariale di Roma ha attribuito il valore di lire 3.633.751, sia provvedendo ad esentare l'immobile da costruirsi da ogni imposta, tassa e contributo, compresi i tributi a favore della Provincia, del Governatorato e di altri Enti, oltrechè ad esentare da ogni gravame i materiali da impiegarsi nella costruzione e i mobili e oggetti per l'arredamento dei locali dell'Accademia e per la gestione dell'Istituto.

Queste larghezze sono pienamente giustificate. Antichi e vivi sono i rapporti culturali tra la Svezia e l'Italia, e antichi e vivi sono questi rapporti principalmente con Roma. L'Istituto svedese funziona in Roma da tempo sotto la direzione di eminenti scienziati e letterati. Vastissimo è il campo della cultura, che ha avuto in Roma un centro di luce diffusa e vigorosa e che ha trovato notevoli contributi nell'alto livello intellettuale della famosa e operosa nazione scandinava.

Il Senato non può che rallegrarsi per queste provvidenze, che tendono a favorire l'Istituto culturale svedese nei luoghi ove già funzionano, con notevoli risultati, le importanti Accademie d'Olanda e di Romania. E pertanto al relatore non resta che esprimere il voto che la Commissione di finanza voglia approvare, con significativa unanimità, il presente disegno di legge.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche ed urbane » (1464). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.*)

SCIALOJA, relatore. Il disegno di legge è diviso in due capitoli, che hanno un contenuto affatto diverso.

Il primo capitolo (articoli 1-4) contiene alcune modificazioni al Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni (Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572); il secondo capitolo (articoli 5-8) contiene disposizioni di carattere fiscale riguardanti i trasferimenti a titolo oneroso delle piccole proprietà, tanto rustiche quanto urbane.

Nel complesso si tratta di provvedimenti di non rilevante importanza che hanno principalmente lo scopo (anche quelli fiscali) di ovviare a taluni inconvenienti che si sono constatati nell'applicazione della imponente e delicata legislazione catastale.

Non si può prevedere se i proposti ritocchi saranno efficaci a porre rimedio alle rilevate insufficienze della documentazione richiesta per le volture catastali, e soprattutto alla interruzione della storia dei passaggi di proprietà, fenomeni che hanno cause varie ed antiche, del tutto sottratte all'azione della Amministrazione finanziaria.

Tuttavia le riforme proposte costituiscono un lodevole sforzo e meritano pertanto di essere approvate. E lo stesso deve dirsi delle disposizioni, che pure sono di modesta portata, dirette ad agevolare la compravendita di beni rustici ed urbani di limitato valore.

L'articolo 1, § 1, apporta modifiche all'articolo 55 del Testo Unico 8 ottobre 1931 per imporre agli interessati l'obbligo di fornire all'atto della stipulazione tutti gli elementi occorrenti all'esecuzione delle volture.

Si spera così di eliminare la necessità dei costosi e spesso vani sopralluoghi ed accertamenti che la legge attuale affida ai tecnici dell'Amministrazione del Catasto. Di speciale interesse sembra la disposizione intesa ad ammettere che la cronistoria dei precedenti passaggi di proprietà può risultare da una dichiarazione della parte interessata alla vol-

tura. Naturalmente questa dichiarazione ha effetti puramente catastali e non interferisce nel campo delle trascrizioni immobiliari. Ma nel nuovo Codice civile non mancano norme intese ad assicurare la continuità della catena dei passaggi di proprietà nella documentazione della pubblicità immobiliare.

Col § 2 dell'articolo 1 si modifica l'articolo 56 del Testo Unico e si stabilisce che i pubblici ufficiali non possono nè redigere nè autenticare atti di trasferimenti di immobili se dalle parti non è esibito il certificato catastale, o la eventuale dichiarazione storica.

Questa disposizione, se sarà rigorosamente applicata, risulterà di indubbia efficacia per i fini che il disegno di legge si prefigge.

L'articolo 1, § 3, che sostituisce l'articolo 57 del Testo Unico, ha lo scopo di ovviare alle frequenti inesattezze dei frazionamenti di particelle, e dispone a tal fine che se il tipo di frazionamento ridotto da uno dei tecnici autorizzati non è regolare, e non viene regolarizzato su invito dell'Amministrazione del Catasto, questa provvede di ufficio alla rettifica a spese del tecnico stesso.

Il § 4 dell'articolo 1 aggiunge un nuovo articolo (57 *bis*) al Testo Unico, e concerne modalità in sostanza non nuove per l'esecuzione e le spese delle volture da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

Il § 5 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 60 del Testo Unico e specifica ed aggrava (da lire 50 a lire 1000) le pene pecuniarie previste a carico dei contravventori alle prescrizioni degli articoli precedenti.

Con l'articolo 2 il disegno di legge estende a tutte le spese relative al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali e comunali la disposizione dell'articolo 49 del Testo Unico, la quale pone a carico rispettivamente delle provincie e dei comuni talune categorie di queste spese. Passano così a carico di questi enti le spese riguardanti la formazione del nuovo catasto edilizio urbano; e l'articolo 3 accresce in modesta misura il trattamento economico da farsi ai componenti delle Commissioni censuarie provinciali.

L'articolo 4 regola particolari tecnici delle mappe catastali.

Gli articoli 5-8 contengono, come si è detto, agevolazioni per le compravendite di piccole

proprietà rustiche ed urbane, per ottenere che questi contratti vengano sempre fatti per scritto e registrati.

Le agevolazioni disposte dal Regio decreto-legge 27 luglio 1935-XIII, n. 1227, per i fondi rustici di valore non superiore a lire mille sono estese anche ai fabbricati urbani, ed il limite di lire mille è elevato a 5000. Tali agevolazioni consistono in riduzioni delle imposte di registro e di ipoteca, delle tasse di bollo e dei diritti catastali, nonché la riduzione degli onorari e diritti notarili.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione al regime fiscale della distillazione del vinello » (1465). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Sitta di dar lettura della relazione del senatore Marescalchi assente per congedo.

SITTA, *segretario*. Il vinello, ottenuto per spostamento con acqua, con o senza fermentazione, dalle vinacce residue della vinificazione, godeva fin qui, allorchè passava alla distillazione, del particolare favorevole trattamento fiscale accordato all'alcole ottenuto da vino. Ma oggi, in forza dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 13 agosto 1940, anno XVIII, n. 1419, vinello da distillare non si dovrebbe trovar più nel nostro Paese, perchè ogni vinificatore è obbligato a consegnare alle distillerie integre le vinacce quali residuo dalla fermentazione dell'uva. Integre si vogliono, e cioè che non abbiano subito alcun trattamento di lavaggio, o altro, atto a disperdere quelle materie che esse contengono (alcole, tartaro, vinaccioli da cui si ha olio ecc.) e che sono tanto necessarie per l'autarchia nazionale. Era dunque superfluo mantenere il privilegio fiscale alla distillazione del vinello quale accordava il Regio decreto-legge 8 dicembre 1932-XI, n. 1584, convertito nella legge 3 aprile

1933-XI, n. 352. E la soppressione di tale privilegio stabilisce appunto il disegno di legge che è presentato per l'approvazione alla Commissione di finanza.

Per quanto ciò sia intuitivo, pure è bene ricordare, per tranquillità dei produttori di vino, che nulla è innovato nella facoltà che essi hanno di farsi un determinato quantitativo di vinello, indispensabile per gli usi famigliari e aziendali.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di taluni Ministeri ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1466).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Sitta di dar lettura della relazione del senatore Giuseppe Rota assente per congedo.

SITTA, segretario. Il disegno di legge che è ora sottoposto all'esame del Senato reca i seguenti provvedimenti:

1° aumento nello stanziamento di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri, dell'educazione nazionale, della guerra e delle corporazioni, che trovano corrispondenti diminuzioni in altri capitoli di detti stati di previsione;

2° aumento dell'ammontare del fondo scorta per le Regie navi e pei Corpi e gli Enti a terra della Regia marina, che da 100 milioni di lire, come previsto nel capitolo 80 dello stato di previsione delle spese (Categoria II - Movimento di capitali) per l'esercizio 1941-42, è elevato a 175 milioni (+ 75 milioni). Provvedimento codesto che reca di conseguenza un identico aumento nell'ammontare della rifusione delle somme così anticipate, e da considerarsi a favore dell'entrata del Ministero delle finanze, precisamente al capitolo 379 del corrispondente stato di previsione per detto Ministero;

3° aumenti veri e propri nello stato di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per far fronte ad esigenze inderogabili date le circostanze del momento, il tutto nel modo così specificato:

pel Ministero delle finanze:

a) milioni 7,7 per l'impianto e il funzionamento del Governo della Dalmazia;

b) milioni 2 per la retribuzione del personale avventizio temporaneamente chiamato alle armi;

c) milioni 1,7 per fitto di locali ad uso ufficio tecnico;

d) milioni 1,30 per altre minori occorrenze;

pel Ministero dell'interno:

e) milioni 2 per premi di nuzialità e di natalità;

pel Ministero delle comunicazioni:

f) milioni 1 per contributo a favore dell'Ente Autonomo del porto di Napoli;

pel Ministero dei lavori pubblici:

g) milioni 0,7 per opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri Enti in virtù di leggi speciali.

Totale: milioni 16,4 in cifra tonda, rispetto all'importo particolareggiato di cui nel testo della legge in lire 16.369.300.

Analizzati i provvedimenti sostanziali ai quali è diretta la legge in discussione, passa ad esaminare gli articoli.

Nell'articolo 1 si fa riferimento all'aumento del fondo di scorta per spese della Regia marina, per milioni 75, dal quale aumento deriva evidentemente la maggiore assegnazione per milioni 75 al capitolo 379 dello stato di previsione del Ministero delle finanze. Si tratta di provvedimento di assoluta necessità dato il momento attuale.

Lo stesso articolo 1 specifica alcune modificazioni al testo dei capitoli n. 126 e n. 245 del predetto stato di previsione. Il tutto come specificato nella tabella A che fa seguito alla legge in esame.

Nell'articolo 2 si specificano a mezzo della tabella B le variazioni in aumento delle spese (b) (c) (d) (f) (g) negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, comunicazioni, lavori pubblici, ed in aumento ed in diminuzione negli stati di previsione dei Ministeri degli

affari esteri, dell'educazione nazionale, della marina, della guerra e delle corporazioni.

Nell'articolo 3 si dà ragione dell'aumento di spesa (e) per premi di nuzialità e di natalità (Ministero dell'interno).

Nell'articolo 4 si fa riferimento alle spese (a) per l'impianto e per il funzionamento del Governo della Dalmazia (Ministero delle finanze).

Da questa succinta esposizione risultano giustificati i provvedimenti predisposti col disegno di legge in esame.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1941-XIX, n. 414, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1467). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GENOVESI, relatore. Con il Regio decreto-legge in esame, del quale viene proposta la conversione in legge, sono state disposte maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per la somma complessiva di lire 1.928.100.000 per provvedere ad esigenze di carattere straordinario, derivanti da causa di guerra, e ciò in base all'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939, anno XVII, n. 129, che autorizza a provvedere con decreto Reale, senza osservare la procedura dell'esame delle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno (articolo 16 stessa legge), quando si versi in istato di necessità per la causa anzidetta o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.

Che tale stato e causa ricorrano è dimostrato dalla natura stessa degli stanziamenti, quali risultano dalla ripartizione della somma complessiva.

Le variazioni per altro introdotte negli stati

di previsione delle spese per l'esercizio 1940-1941 sono le seguenti:

Ministero delle Finanze:

Capitolo n. 373. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc. L. 11.000.000

Ministero degli affari esteri:

Capitolo n. 87. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . L. 10.000.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Capitolo n. 205 (aggiunto in conto competenza, modificata la denominazione). Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico e del materiale degli istituti, scuole ed uffici dipendenti, nonché dei relativi edifici L. 3.500.000

Ministero dell'interno:

Capitolo n. 102-bis. — Corsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. alle armi . . . L. 1.500.000.000

Capitolo n. 102-sexies. — Somma da erogare a favore degli enti comunali di assistenza per prestazioni di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra . . . » 30.000.000

Capitolo n. 104-bis. — Spese straordinarie inerenti a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra, ecc. » 20.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Capitolo n. 80-bis. — Assegnazione straordinaria per spese relative a ser-

LEGISLATURA XXX - 1^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 25 LUGLIO 1941-XIX

vizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . L. 19.600.000

Capitolo 80-ter. — Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni delle capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . » 1.000.000

Ministero della guerra:
Capitolo n. 76 (aggiunto, in conto competenza). — As-

segnazione straordinaria per spese ecc. dipendenti dalle operazioni militari in Albania L. 325.000.000

Ministero della cultura popolare:
Capitolo n. 12. — Spese riservate L. 8.000.000

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 11,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(84^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(40^a riunione)

Martedì 29 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato SALVI

INDICE

Disegno di legge:

(Approvazione):

« Approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio » (1471 - *rel.* Ciano) . . . Pag. 1099

(Discussione e approvazione):

« Provvedimenti per la costruzione del Canale navigabile Milano-Cremona-Po » (1470 - *rel.* Genovesi) - *Oratori:* Bonardi, Solmi, Cozza, Zupelli, Gambardella, Sechi, Orlando, Cattaneo Giovanni, Sitta, Felici, Gorla, *Ministro per i lavori pubblici* 1090

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Bartoli, Bono, Burzagli, Carapelle, Casoli,

Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Ciancarelli, Ciano Alessandro, Cipolla, Crespi Silvio, Corsi, Cozza, Crispo Moncada, Dallorso, D'Amelio, D'Aquino, De Michelis, Dentice di Accadia, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Foschini Antonio, Gambardella, Genovesi, Guidotti, Ingiani, Larcher, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Medolaghi, Mariotti, Milani, Nucci, Orlando, Pini, Raineri, Rebusa, Ricci Umberto, Ronga, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta, Solmi, Tassoni, Vicini Antonio e Zupelli.

Autorizzato dal Presidente del Senato, a termini dell'articolo 35 del Regolamento, interviene il senatore Bonardi.

Sono anche presenti il Ministro dei lavori pubblici e il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (FF. SS.).

Hanno ottenuto congedo i senatori: Aldrovandi Marescotti, Arborio Mella di Sant'Elia, Baccelli, Bevione, Cattaneo della Volta, Chiarini, Cimati, Cremonesi, De Feo, Drago, Ferretti, Gazzera, Giuria, Motta, Parodi Delfino, Piola Caselli, Pozzo, Raimondi, Rebaudengo, Ronco e Sili.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta a fungere da segretario.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po** » (1470). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GENOVESI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame delle Commissioni riunite, affronta e risolve con unità di indirizzo, decisione di metodo e larghezza di visione di insieme, uno dei problemi più importanti della economia della Nazione.

Decenni di studi, di dibattiti accalorati e talora divergenti dalle mete, risolvendosi in contrasti profondi tra concezioni illusorie e ingiuste valutazioni affrettate, sono nettamente superati da una concezione realistica, la quale dando atto da un lato che l'opera pubblica deve sempre economicamente rispondere allo scopo di un investimento utile e di generale interesse, riconosce dall'altro, senza esitazioni o incertezze, la utilità somma della navigazione interna quale mezzo di scambio di grande valore economico per le risorse cui può attingere, per le attività commerciali e industriali, che può suscitare con la economia dei costi, e pei problemi che, nei modi di sua attuabilità economicamente utile, può preparare, integrare e risolvere, non esclusi e non ultimi, per talune plaghe dell'Italia settentrionale, quelli connessi alla igiene umana e sociale, alla produttività e redenzione del suolo, se è vero, come si ritiene, che navigazione, forza motrice, irrigazione, igiene, bonifica agraria, rappresentino, sotto l'aspetto sociale, altrettanti aspetti di un medesimo problema.

Per altro, mentre l'aumento dei traffici, progressivi ed economicamente compensatori, segnava, nei paesi più progrediti industrialmente e dotati di una fitta rete di ferrovie, l'incremento della navigazione interna e grandi e potenti idrovie erano aperte al traffico, l'Italia rimaneva isolata dalle comunicazioni di transito fra il Mare del Nord e l'Oriente e fra l'Europa centrale e l'Occidente non disponendo di una linea interna che congiungesse l'Adriatico con i laghi subalpini e con la Svizzera.

Contro la potente e sterminata rete delle idrovie dell'Europa continentale, per barche

anche sino a 3000 tonnellate, non potevano reggere al raffronto le situazioni nostre riducentisi a trasporti con barche da 200 ed eccezionalmente da 300 tonnellate.

Vero è che se era forza aderire alle esigenze della situazione di fatto che presentano le regioni attraversate ed ai fattori geografici ed economici che determinano l'esistenza dell'idrovia e ne assicurano lo sviluppo, la constatata difficoltà di impostare la risoluzione del problema sul dato fondamentale dell'arteria atta al traffico rendeva sterili i programmi e le polemiche per la ricerca di una soluzione integrale.

È noto che la navigazione interna per essere redditizia deve evitare tutti gli oneri e le deficienze che incidono sul suo attivo; tendere cioè ad una possibilità massima di esercizio per tutti i giorni dell'anno, per tutte le ore del giorno e con la maggiore portata dei natanti sulle 600 tonnellate; al che contrastano nell'esercizio fluviale la mobilità dei fondali, le spesse nebbie, le piene e le magre, circostanze queste che si verificano tutte nel nostro maggiore corso naturale, il Po, e che limitano il periodo di esercizio e lo riducono notevolmente. Ed è altrettanto noto ed ammesso che nel Po inferiore, da foce Mincio in giù, la navigazione non può essere ancora esercitata con natanti da 600 tonnellate mentre da foce Mincio in su (Po superiore) essa si presenta in condizioni anche più difficili per quanto riguarda i fondali. Ora, senza disconoscere che il Po è una forza economica di altissimo valore e che la sua funzione integratrice non può essere disattesa, il dato fondamentale e risolutivo del problema consisteva e consiste nella impostazione della premessa, che è la ragione e la essenza dell'opera pubblica ora progettata, che l'idrovia, per divenire un mezzo di trasporto posto sullo stesso piano di parità della strada ordinaria e della ferrovia, deve assumere il carattere e l'attitudine della grande navigazione, cioè essere percorribile anche da natanti di 600 tonnellate ed oltre.

Il canale Milano-Cremona-Po riveste questa caratteristica essenziale e preminente di linea di grande navigazione, o dorsale di grande navigazione, sulla quale convergono e si innestano le esigenze e gli interessi collaterali e minori della intera navigazione interna.

Ond'esso non è fine a sè stesso, ma attuazione di principio e caposaldo di irradiazione della futura rete nazionale e degli allacciamenti internazionali.

Ecco perchè l'attuale disegno di legge ha carattere di eccezionale importanza.

È un logico processo storico di evoluzione di idee e di programmi che si è venuto compiendo; ne è balzata chiara, semplice e definitiva la impostazione e la inerente risoluzione del problema.

Al Po non è sottratta la funzione, che per natura gli compete, di grande e insopprimibile arteria naturale sulla quale graviteranno e continueranno ad appoggiarsi gli interessi di plaghe produttive e di attività industriali, siccome atto al traffico con barche da 200-300-600 tonnellate.

Il Po, che saldamente si innesta a Mantova alla idrovia Mare-Po di Levante, Canal Bianco, Tartaro, Fissero (Canale Mussolini) resta e rimarrà la via che farà gravitare verso Milano, Torino, i laghi, la Svizzera, tutto il retroterra che ha per suo limite costiero estremo Porto Garibaldi (Adriatico).

Ma la dorsale Milano-Cremona-Po non solo non escluderà ma implicherà il prolungamento con altri capisaldi, come ha riconosciuto il Ministro dei lavori pubblici nell'altra Camera legislativa, sia verso nord (Lago Maggiore-Svizzera) che verso ovest (Torino) e gli allacciamenti inevitabili e necessari, i quali assicureranno sempre maggiori risultati economici, in quanto l'elemento dimensionale (sviluppo chilometrico) della idrovia è l'elemento base delle stesse ragioni di sua esistenza.

Di ciò hanno mostrato di rendersi consapevoli Torino, Bergamo, Brescia, Mantova le quali tutte possono arrogarsi il vanto di non avere mai trascurato di agitare nella opinione pubblica il problema della utilità della navigazione interna, e possono talune dichiararsi a buon diritto antesignane di un movimento che ha sospinto a utili risoluzioni.

In Bergamo, sotto l'autorevole presidenza del Presidente del Senato, Conte Suardo, si sono riunite le rappresentanze delle provincie di Bergamo e Brescia ed hanno deciso di coordinare, in stretta armonia con le altre provincie

e con gli enti che eseguono i canali Mantova-Peschiera e dell'Adda, le necessità di quelle zone con gli interessi delle zone servite dalla linea del Po e dal canale navigabile Milano-Cremona-Po, raccordando per via d'acqua le provincie di Bergamo e Brescia con la maggiore arteria navigabile, e coordinando gli interessi delle due provincie con il sistema delle vie di navigazione interna della Lombardia.

Le operose valli Brembana, Seriana, Camonica, Trompia e Sabbia vantano attive e potenti industrie estrattive e produttive, manifatturiere, tessili e meccaniche che saranno vivamente stimolate dai prezzi del nuovo mezzo di trasporto. Il congiungimento dei traffici dei tre laghi di Como, Iseo, Garda e il raccordo col mare Adriatico non possono rappresentarsi che come un apporto di benefici di vasta e innegabile portata.

Mantova ha riespresso il voto - antico e tenacemente sostenuto - doversi abbandonare il Po superiore e spingere la grande idrovia dell'Alta Italia per canali interni oltre Milano, verso il Lago Maggiore (Svizzera - Europa Centrale) e continuare il canale interno fra Milano e Cremona con il secondo tratto Cremona-Mantova, di dove la navigazione fluviale deve diramarsi verso il Garda, ed ha la possibilità di proseguire verso Venezia sia per il Po inferiore (navigabile, come si è detto, e nei modi relativamente utili da foce Mincio in giù) e sia per il nuovo canale Tartaro - Canal Bianco espressamente studiato e in via di esecuzione.

Nè va dimenticato che contemporaneamente l'Unione di navigazione interna dell'Alta Italia, sotto la presidenza del camerata senatore Davide Giordano, «plaudiva alla progettazione dei canali Torino-Milano e Cremona-Mantova, quali pilastri per la risoluzione del fondamentale problema da tempo discusso e finalmente in via di soluzione».

Capolinee e punti di continuità della grande navigazione - quali Mantova - consentono, sotto l'aspetto della sicurezza, in caso di guerra, di usufruire della via del Po nella ipotesi di ostruzione del canale interno.

In questo fervore di consensi e di coordinate e disciplinate attività è a riconoscersi la fondamentale importanza dell'opera.

Ma essa si raccomanda non solo quale attuazione di un piano generale in una svolta decisiva nel settore della navigazione interna, si bene in sè e per sè quale conveniente realizzazione concepita e disposta, con il concorso di opportune collaborazioni, rese possibili in regime corporativo.

È ricordato nella relazione ministeriale come essa si inserisca nel più vasto programma auspicato recentemente dalla Corporazione delle comunicazioni interne per la navigazione padana.

Il disegno di legge in esame ha avuto il pieno consentimento del Ministero delle comunicazioni.

Lungi dal ritenere la navigazione interna una concorrente della ferrovia, è stata apprezzata la sua importanza integrativa specie per quanto riguarda il trasporto delle merci povere o di quelle che richiedono condizioni di favore.

La possibilità di sovrapposizioni o dannose concorrenze è d'altra parte esclusa da una provata legge economica: il traffico suscita le maggiori attività destinate a riversarsi su di esso, mentre a ciascuno dei tre mezzi di comunicazione, ferrovie, strade e vie di acqua, tendono ad affluire i traffici che sono più particolarmente adatti al mezzo, in armonia a ragioni di coesistenza e di mutua cooperazione.

Nè possono opporsi dati, per sè stessi ugualmente apprezzabili e notevoli ma tuttavia ritenuti non ancora sufficienti, sull'attuale incremento del traffico (l'analisi accurata delle statistiche induce per contro a trarre i migliori auspici per l'avvenire), in quanto fu ancor qui autorevolmente osservato che se già ora il traffico si rappresenta in cifre apprezzabili, l'avvenire assicurerà indubbiamente, quando esisteranno reti navigabili, un aumento superiore alle stesse caute previsioni della relazione ministeriale. D'altra parte nulla è meno incerto dell'analisi isolata, cioè avulsa dal complesso di tutta la rete fluviale che fa capo al Po e senza riferimento alle zone economiche ove sorge e finisce il traffico. La nuova situazione politica dell'Adriatico, la certezza dei maggiori traffici prevedibili con l'Istria, la Dalmazia, e l'Impero, le ragioni stesse di scambio di

merci fra la zona industriale lombarda e la zona agricola padana, rivelano il rapporto favorevole ed equilibratore che corre fra l'opera da compiere e la spesa da impiegarsi da un lato, il beneficio e l'economia che dall'altro saranno per derivarne.

Allo scopo viene pertanto costituito in Milano un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona con la denominazione di « Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po », del quale fanno parte lo Stato, la Provincia e il Comune di Milano, la Provincia e il Comune di Cremona. Sono riservati i provvedimenti per la manutenzione e l'esercizio.

Caratteristiche tecniche del canale navigabile sono: lunghezza di chilometri 76, con una sezione normale larga al pelo di acqua di metri trenta ed un fondale di metri 3; quanto si richiede per la navigazione con barche di 600 tonnellate.

L'importo della spesa prevista, per il canale navigabile è di 427 milioni, per il porto commerciale e industriale di Milano di 155 milioni, e per il porto di Cremona di 18 milioni: complessivamente di 600 milioni. Mentre lo Stato, se avesse eseguito direttamente i lavori avrebbe dovuto concorrere, in base alle leggi in vigore, per il 60 per cento anticipando tutta la spesa, le provincie e i comuni di Milano e Cremona assumono l'attuazione dell'opera in concessione, anticipando il 40 per cento della spesa anche per conto degli altri enti locali interessati.

Il finanziamento del capitale occorrente viene assicurato mediante mutuo da contrarre dal Consorzio del Canale con il Consorzio di credito opere pubbliche con ammortamento trentacinquennale.

Le varie disposizioni del disegno di legge (articoli 1 a 16) riflettono la costituzione del Consorzio, la creazione e il funzionamento dei suoi organi, le misure dei contributi, la disciplina del finanziamento e le relative garanzie.

Antiche e recenti — sempre vive — aspirazioni di città e di popolazioni vengono così soddisfatte, mentre si rafforza la fiducia, che nessuna esigenza di altre nobilissime e industri regioni sarà disattesa, ma ricondotta

nel piano generale di attuazione di più vasto disegno.

Con una nuova coscienza nazionale della importanza del problema della navigazione interna risorge la certezza, profondamente radicata negli animi di quanti si fecero assertori o ebbero il vanto di essere antesignani dell'idea, che lo sforzo inteso a fare di questo utile ed efficace mezzo di comunicazione valido strumento di impulso allo sviluppo di tutta la vita economica, non pure dell'Italia settentrionale, ma dell'intero Paese, corrisponde veramente alle esigenze incoercibili di un superiore interesse nazionale.

BONARDI. A nome delle due provincie di Bergamo e di Brescia ringrazia il relatore per avere opportunamente ricordato la loro aspirazione, agitata da oltre venti anni, per la costruzione di un canale navigabile pedemontano che, dall'Adda al canale Garda-Mincio, le colleghi alla grande linea fluviale del Po e all'Adriatico che risolverà uno dei problemi base dello sviluppo loro economico e industriale. Plaude *toto corde* alla costruzione del Canale Milano-Cremona-Po del quale il Canale Bergamo-Brescia sarà un necessario e importante canale collaterale, non concorrente ma integratore. Infatti esso risolve la esigenza di incremento dei trasporti, specie per le merci povere, non solo della progredita agricoltura bresciana e bergamasca ma delle industrie delle due provincie tanto numerose ed importanti e collocate quasi esclusivamente nella zona pedemontana. Ora con intensificato lavoro si ricavano dalle montagne bergamasche e bresciane minerali di ferro, di zinco, marmi, materiali da costruzione, si producono cementi e una grande varietà di materie e prodotti ai quali è essenziale coefficiente il trasporto facile ed economico quale è tipicamente la via fluviale. La regolazione del lago di Iseo, che non ha giovato alle popolazioni rivierasche, diventerà benefica e vedremo nelle valli sorgere più numerose industrie fiorenti, le quali costituiscono uno degli elementi fondamentali per legare ai monti loro quelle popolazioni che da secoli erano costrette ad emigrare e che non chiedono se non di lavorare e vivere nella loro terra.

Pensa che fin da ora ci si debba preoccupare

del dopo guerra, della necessaria rapida ripresa ascensionale dopo la certa Vittoria e, a tal fine, sarà sicuramente importante elemento sfruttare adeguatamente le risorse che l'autarchia ci ha fatto scoprire e apprezzare e che, mediante nuovi mezzi, saranno sempre più redditizie. Così nella Valle del Po urge assicurarci per tempo un sistema di trasporti che corrisponda alle nuove sicure possibilità. Reputa pertanto si debba plaudire alla coraggiosa iniziativa fascista rappresentata dal disegno di legge in esame. Essa, dopo tanti studi preparatori, corrisponde alle gloriose realizzazioni di una regione la quale, collo spirito di iniziativa e col lavoro tenace, ha saputo raggiungere quell'alto sviluppo economico e civile che è vanto di tutta Italia.

SOLMI. Ha chiesto di parlare come antico propugnatore delle esigenze e della utilità della navigazione interna anche per l'Italia.

La navigazione fluviale nel nostro Paese ha avuto, in questi ultimi tempi, una storia dolorosa. Nei momenti in cui molti paesi d'Europa sviluppavano al massimo la canalizzazione, in Italia si distruggeva sistematicamente quella rete meravigliosa di fiumi navigabili e di canali che i secoli le avevano procurato. Nei tempi antichi la navigazione interna ebbe in Italia un grandioso sviluppo per opera dei Romani, che furono maestri anche in quest'arte, e nel Medio Evo, per opera dei Comuni, si deve in parte alla navigazione interna se la civiltà poté essere salvata dalla barbarie. Tutte le città italiane, tra il secolo XII e il secolo XV, ebbero il loro porto e il loro canale per l'esercizio dei traffici fluviali e a questa meravigliosa rete di traffici si deve, almeno in parte, lo splendore di quella civiltà del Rinascimento che è vanto sommo del nostro Paese. La sistemazione dei fiumi e dei canali in Italia giunge in piena attività fino al principio del secolo XIX. Non bisogna dimenticare che il famoso viaggio organizzato nel settembre del 1820 dai patrioti lombardi Porro e Confalonieri, col primo battello a vapore da Milano a Venezia, aveva lo scopo di intensificare e valorizzare la navigazione interna: fu al ritorno da quel viaggio che Silvio Pellico fu arrestato, iniziando la sua famosa prigionia.

Fu soltanto dopo il 1850 che ha inizio la

sistematica distruzione della navigazione fluviale, sia per il disboscamento, che cagionò l'interramento dei fiumi e dei canali, sia per le facili concessioni di acqua a scopo industriale, sia per la costruzione delle strade e dei ponti che furono fatti senza riguardo alle esigenze della navigazione fluviale. Nel periodo che va dal 1840 al 1870 per il solo corso medio del Mincio l'oratore ha riscontrato 123 impedimenti per concessioni di acqua alle industrie. Ricorda come ebbe ad occuparsi della storia della navigazione interna in sue pubblicazioni che risalgono al 1910 e, successivamente, mise ancora in rilievo tale problema in un suo studio sul porto di Milano e in un altro sulle fiere dell'Alto Adige, in connessione con la navigazione del Garda.

Si compie ora, col disegno di legge in discussione, il primo atto concreto per la creazione di una nuova rete di navigazione interna ispirata a criteri moderni e necessaria ai bisogni del Paese. In seguito si dovrà pensare anche al collegamento dei laghi lombardi, per cui l'Italia avrà nuovamente il possesso dei porti più interni dell'Europa, oltrechè ai collegamenti necessari con Genova da un lato e con Lubiana dall'altro, per cui la rete della navigazione italiana si legherà con tutte le grandi vie di comunicazioni fluviali interne ormai in pieno esercizio in tutto il vasto territorio dell'Europa centrale. La Germania ha compiuto sforzi meravigliosi in questi ultimi venti anni per fornire il Paese di una fitta rete di canali, e sta anchè congiungendo il Reno al Danubio col Canale Adolfo Hitler. L'oratore conclude dichiarando che la soluzione del problema della navigazione interna farà sentire anche l'importanza della posizione centrale dell'Italia rispetto all'Europa, e quindi l'importanza dell'Asse che ebbe già un precedente nel passato con la creazione del Sacro Romano Impero, ed è destinata a ridonare all'Italia tutta la sua grandezza, come elemento di equilibrio e di giustizia nella nuova Europa.

COZZA. Ricorda che la linea navigabile Milano-Venezia ebbe già un principio di attuazione, poi abbandonata quando si ritenne che con l'estendersi dei nuovi più rapidi mezzi di comunicazione dovesse scomparire la naviga-

zione interna. Non si soffermerà ora sull'importanza, specie nei riguardi autarchici, dell'opera che si intende attuare col disegno di legge in esame, già messa in luce dal relatore e dai precedenti oratori. Solo desidera raccomandare al Ministro dei lavori pubblici che, giusta quanto si dichiara nella relazione ministeriale, col programma di opere straordinarie venga condotta a termine la sistemazione del Po da foce Adda a foce Mincio, assegnandosi all'uopo le somme promesse e necessarie. Ricorda, e crede opportuno di segnalare, che la sistemazione e la regolazione del Po si sta attuando con mezzi geniali e con spesa relativamente modesta sotto la direzione del Circolo d'ispezione del Po, raggiungendo risultati veramente cospicui. In passato si sono molto lesinati i mezzi necessari alla sistemazione del nostro maggior fiume. Spera che ciò non abbia più a verificarsi per l'avvenire. Conclude augurandosi che la regolazione del Po fra foce Adda e foce Mincio, parte essenziale della nuova linea navigabile, avvenga anche prima del termine previsto dalla legge, in modo che, attuate le opere da questa contemplate, la nuova linea possa avere intera e piena efficienza ed essere, dopo la immancabile Vittoria delle nostre armi, strumento efficacissimo per lo sviluppo sempre più ampio e più prospero delle fiorenti industrie della magnifica Valle Padana.

ZUPELLI. Ricorda che durante la guerra 1915-18 le linee fluviali resero dei servizi importantissimi. Sul Tagliamento esisteva un solo ponte ferroviario a un solo binario e la ferrovia San Giorgio-Cervignano non poteva comportare, per il suo armamento, un traffico pesante. Scarseggiavano i trasporti finanche per l'alimentazione delle truppe. In questa situazione si ebbero risultati veramente straordinari dalle linee fluviali, sulle quali veniva convogliato il traffico di merci che correvano rischio di deteriorarsi.

Ritene doveroso dare al progetto in esame tutto il plauso, perchè la navigazione interna, anche sotto l'aspetto militare, ha un'importanza grandissima. Deve, per ultimo, fare una osservazione: nella relazione ministeriale è detto che il Po nel suo tratto da foce Mincio all'Adriatico, è già navigabile con natanti da 600 tonnellate; desidera sapere se anche col

canale sussidiario tale navigazione sarà possibile.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Assicura il senatore Zupelli che nel canale sussidiario potranno navigare natanti fino a 600 tonnellate.

GAMBARDELLA. La interessante relazione del camerata Genovesi esclude qualunque dubbio sulla necessità di dare esecuzione ai lavori della grande via di comunicazione interna. Per quanto possa sembrare esulare dall'argomento, tuttavia gli si permetta di accennare ad un aspetto concomitante: lo sbocco in mare della grande idrovia.

Se si tiene conto che il Po da foce Mincio all'Adriatico è già navigabile da natanti da 600 tonnellate, e che a Cavanella Po la linea s'innesta con quella navigabile fino a Venezia, è ovvio come l'incremento della navigazione fluviale che sicuramente si determinerà, specialmente nei trasporti di materie prime, porrà in primo piano anche il problema degli scali portuali. Questo problema, che riveste grande importanza per i porti interni ed in prima linea per Milano e Cremona, dovrà essere opportunamente coordinato con la creazione d'un porto specializzato per la navigazione fluviale anche a Venezia. Si ravvisa quindi l'opportunità che, in relazione all'approvazione del disegno di legge in discussione, il problema portuale venga considerato nella sua integrità ed approfondito allo scopo di porre l'istituzione delle basi portuali e particolarmente quella dei porti capolinea — Milano e Venezia — su di un programma concreto, coordinando i relativi progetti d'attrezzatura su criteri razionali e rispondenti alle future esigenze del traffico. Ciò soprattutto nei riguardi del porto di Venezia che, quale sbocco principale di tutta la navigazione padana, dovrà essere adeguatamente attrezzato per il servizio di sbarco, imbarco, trasbordo e deposito.

Dando la sua approvazione al disegno di legge in esame, esprime quindi la raccomandazione che, d'intesa fra gli enti interessati (province di Milano, Venezia, Cremona, Mantova), venga fin d'ora affrontato il problema dei porti, in modo da poter procedere all'attrezzatura degli stessi in tempo utile, prima

cioè che siano raggiunte le volute condizioni di navigabilità per la navigazione interna, affinché la stessa possa svilupparsi nelle condizioni più favorevoli.

Nell'originale progetto del porto industriale di Marghera erasi compresa una zona destinata al porto commerciale, nella quale finora è stato costruito, attrezzato ed utilizzato soltanto un molo lungo mille metri. Appare quindi opportuno che almeno una parte della rimanente zona commerciale venga ultimata adattandola al traffico della navigazione interna.

Queste sue considerazioni hanno soltanto valore di raccomandazione ai Ministri competenti, dato che sono estranee al disegno di legge in esame, il quale si riferisce soltanto al canale Milano-Cremona-Po.

SECHI. Si dichiara favorevole anzi plaude al disegno di legge in discussione. Avrebbe preferito però che per la costruzione del canale non si fosse costituito un consorzio che va ad accrescere il numero già elevato di tali organismi. Poichè lo Stato è il maggiore contribuente alla spesa dell'opera, l'oratore ritiene sarebbe stato più opportuno affidare agli organi competenti dello Stato, che già sussistono nella valle del Po per mansioni analoghe, la costruzione del canale, evitando così la creazione di un nuovo organismo, sempre costoso, anche per le spese di amministrazione. Raccomanda che per l'avvenire alla costituzione di questi organismi si ricorra il meno possibile: meglio sarebbe non ricorrervi affatto. Non sarebbe poi male, quando si costituiscono tali organismi, indicare gli emolumenti che spettano ai rappresentanti dei vari enti interessati.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Fa presente che nel caso in esame nessun emolumento è previsto per questi rappresentanti.

SECHI. E allora perchè non dirlo nella legge?

ORLANDO. Non aveva intenzione di parlare sul disegno di legge in esame che tende a risolvere vecchi problemi e che sarà approvato per acclamazione. Ha domandato di parlare soltanto per compiere, quale unico superstite, un dovere verso antichi colleghi. Ricorda come egli fece parte della Commissione ministeriale per la navigazione interna nel Regno

che concretò i suoi studi tra il 1903 ed il 1908. Detti studi, specialmente sulle vie d'acqua della Valle Padana, vennero raccolti nel 1908 in una importante pubblicazione ufficiale contenente anche la relazione sui rilievi fatti dalla Commissione durante il suo viaggio di ispezione sul Po, da foce Adda a Venezia e sui canali della laguna. Dopo ciò la Commissione si persuase di dover stabilire in 600 tonnellate la portata dei maggiori natanti da adibirsi alla navigazione sulla rete di navigazione della valle del Po, portata adottata nei progetti tecnici che saranno eseguiti con l'applicazione della legge in esame.

Dichiara che darà il suo voto favorevole con tutto l'entusiasmo, ricordando che il senatore Giuseppe Colombo, Presidente del Congresso internazionale di navigazione, tenutosi a Milano nel 1906, concludendo il suo discorso inaugurale, asserì rimanere all'Italia da assolvere due compiti: per la navigazione interna, la regolazione del Po, e per la navigazione marittima la costruzione del porto di Roma. Assolto finalmente da questa legge il primo compito, augura, per la maggiore grandezza d'Italia, che il Governo fascista assolva il secondo compito, necessario al riconquistato dominio d'Italia sul Mare Mediterraneo ed al nuovo carattere imperiale di Roma.

CATTANEO GIOVANNI. Desidera aggiungere poche parole a quanto ha esposto con tanta competenza il senatore Zupelli circa la necessità della navigazione interna per scopi militari. Per diversi anni ha appartenuto a un reggimento di genio pontieri e, nel 1902, presentò al Ministro della guerra dell'epoca un primo progetto di navigazione fluviale per uso militare, in cui venivano utilizzate le acque sulla linea del Po fino al Piave con una potenzialità pari a sei treni merci giornalieri. Per ordine del Ministero il generale Petitti di Roreto riesumò questo suo progetto durante la guerra 1915-18. Quanto afferma non è per vantare un suo apporto personale a questi studi, ma per precisare che nella grande guerra l'autorità militare aveva già organicamente esercitata tale linea fluviale, per rilevare l'opportunità che nell'esecuzione di progetti di navigazione interna si prenda continuamente contatto con l'autorità militare e

che ciò sia fatto anche per il disegno di legge in esame.

SITTA. Ricorda che l'11 giugno di quest'anno si è tenuta a Venezia una solenne adunanza dei rappresentanti di tutte le città dell'Alta Italia, in cui fu approvato ad unanimità il progetto della costruzione del canale Milano-Cremona-Po. Con questo canale si risolverà in gran parte il problema della navigazione interna della Valle Padana, non solamente da Cremona a Porto Garibaldi, ma anche da Milano a Cremona con natanti fino a 600 tonnellate. La realizzazione di questo progetto assicurerà risultati straordinari. Da Venezia a Cremona, lungo il corso del Po, invece delle sontuose ville del passato, continueranno a sorgere numerosi stabilimenti industriali (molini, zuccherifici, fecolerie, raffinerie, distillerie ecc.) e si svilupperanno maggiormente quelli già esistenti, in considerazione soprattutto del più basso costo dei trasporti, sia delle materie prime che dei prodotti, per via d'acqua. È facile prevedere poi il crescente sviluppo industriale che verrà dato a tutta la zona quando da Milano si potrà raggiungere l'Adriatico con natanti da 600 tonnellate. In tal modo il Po tornerà alle antiche tradizioni ricordate dal senatore Solmi. L'oratore dichiara di dare la sua piena approvazione al disegno di legge e concludendo, nei riguardi della provincia di Ferrara, raccomanda: 1° la sistemazione per natanti da 600 tonnellate del tratto del canale Volano da Ferrara a Borgo San Giorgio; 2° la ricostruzione della Conca di Tieni per natanti da 300 tonnellate, per mantenere efficiente Codigoro e il suo porto; 3° la sistemazione della linea che attraverso il Po di Goro raggiunge Mesola ed Ariano per congiungersi al Naviglio Volano a monte di Codigoro e che dovrà essere continuata con la sistemazione della idrovia Codigoro-Marozzo-Canale Pallotta, onde ottenere un collegamento diretto fra Mesola e Comacchio; 4° le opere occorrenti per rendere possibile la navigazione con natanti da 300 tonnellate del Primaro da Fascinata a Traghetto e quelle riguardanti il canale di Burana.

Ricorda a tale proposito che la provincia di Ferrara, come già ebbe ad esprimersi il Preside dell'Amministrazione provinciale in un

notevole articolo sul « Corriere Padano » ed al Convegno di Ferrara nel 1939, ha sempre dato prova di profonda comprensione e non ha mai sollevato eccezioni, anche quando determinate soluzioni potevano sembrare in contrasto con i suoi stessi interessi. Fa voti però che i vari problemi che si vanno impostando non abbiano a compromettere o ritardare i problemi propri della sua terra, convinta che le opere di sistemazione dell'asta del fiume Po, da foce Adda a foce Mincio, proseguiranno col ritmo cui ha accennato il senatore Castelli nella sua relazione sul bilancio dei lavori pubblici dell'esercizio 1941-42. Auspica infine che le provincie di Modena e Bologna possano trovare conveniente un loro congiungimento per via d'acqua con le idrovie ferraresi.

FELICI. Ha ascoltato attentamente la dimostrazione, fatta con calore e competenza dai vari oratori che lo hanno preceduto, circa la utilità grande della costruzione del canale Milano-Cremona-Po. Su questo punto crede che tutti siano d'accordo, tanto più che la utilizzazione delle vie d'acqua costituisce un antico postulato.

L'oratore però non può fare a meno di manifestare dei dubbi sull'opportunità di stanziamenti di spese così ingenti in questo momento, in cui il Paese è impegnato in una guerra che il Duce ha definito dura e forse lunga.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Fa notare al senatore Felici che i lavori per la costruzione del canale verranno iniziati soltanto dopo la fine della guerra.

FELICI. Riferendosi ad altri progetti simili già approvati, ad esempio quello dei quattro miliardi, vorrebbe pregare il Ministro delle finanze che procedesse ad un coordinamento di tutte queste grandi spese previste per il dopoguerra, prospettandole nel loro insieme in una futura riunione della Commissione. Ripete che voterà la legge.

GENOVESI, *relatore*. Dopo quanto ha detto nella sua relazione, non ritiene di dovere aggiungere altre parole per illustrare il progetto di legge. Si limiterà solo a poche considerazioni che gli sono suggerite dalle osservazioni fatte da alcuni oratori e specialmente dai senatori Cozza e Zupelli. È pacificamente ammesso da tutti che il disegno di legge in di-

scussione risolve i problemi della navigazione interna con la creazione di una dorsale di grande navigazione, sulla quale si innestano gli interessi collaterali della intera navigazione interna. Quest'opera non è fine a se stessa, come ha detto il Ministro dei lavori pubblici alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ma è opera che comporta tutti i collegamenti possibili e anche opera di coordinamento di tutti i progetti precedenti. Per questo non si sono ricordati i singoli progetti presentati in passato, come avrebbe voluto il senatore Orlando.

Il principio che presiede alla esecuzione dell'opera è che la navigazione interna è utile economicamente solo quando può effettuarsi senza interruzione con natanti fino a 600 tonnellate. Da ciò la necessità di costruire canali e di abbandonare il Po, là ove questo, per la mobilità dei suoi fondali e per le sue piene e magre, non permette tale navigazione. E con ciò crede di aver risposto implicitamente alle osservazioni del senatore Cozza circa la efficacia risolutiva dei lavori da foce Adda a foce Mincio sotto l'anzidetto profilo. Per questo è unanimemente propugnata la creazione integrativa del canale Cremona-Mantova. Fa poi presente che, in caso di guerra, è molto facile provocare l'interruzione dei canali, d'onde la opportunità confermata per Mantova di poter usufruire anche delle vie del Po inferiore.

Al senatore Sechi, che ha ritenuto inopportuna la istituzione del consorzio e ha rilevato sembrargli eccessivo il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, fa osservare che non si poteva fare a meno di comprendere nello stesso i rappresentanti degli enti interessati e dello Stato. Quest'ultimo ha evidentemente un interesse prevalente in quanto contribuisce alla spesa totale col 60 per cento, ma la collaborazione fra i vari enti rappresentati nel consorzio si dimostrerà utile e necessaria per il compimento dell'opera.

Superata l'antitesi tra le comunicazioni ferroviarie e quelle per via d'acqua, va posta in particolare rilievo la stretta collaborazione tra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle comunicazioni. Da ciò anche la necessità di rappresentanti di questi Ministeri nel Consorzio al pari di quelli delle corporazioni, dei

lavori pubblici, dell'interno e delle finanze. I membri elencati pertanto nell'articolo 2 del disegno di legge si ravvisano necessari e la composizione del Consorzio non poteva essere altrimenti disposta.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ringrazia il senatore Genovesi per la sua ampia ed esauriente relazione e tutti gli altri senatori che hanno parlato sul disegno di legge. Risponderà brevemente alle varie osservazioni fatte.

Il senatore Sechi si è dichiarato contrario alla costituzione dei consorzi. Alla esecuzione dell'opera, come è detto nello stesso disegno di legge, contribuiscono, sebbene in misura diversa, tanto lo Stato quanto gli Enti locali. Era quindi necessario creare un organismo in cui fossero rappresentati tutti gli enti contribuenti. È anche da notare che dei 16 componenti il Consiglio di amministrazione del Consorzio 10 sono di nomina governativa e soltanto 6 sono nominati dagli Enti locali.

Circa gli impegni finanziari che si stanno prendendo per il dopoguerra, assicura il senatore Felici che trattasi in questo caso di una impresa la cui convenienza è evidente, tanto che la spesa necessaria potrebbe essere agevolmente sostenuta da un consorzio industriale, anziché dallo Stato.

Le approvazioni dei camerati senatori e le dichiarazioni da lui fatte nell'altro ramo del Parlamento lo esimono da un esame approfondito del disegno di legge. Come ha giustamente affermato il relatore, il canale Milano-Cremona-Po non è fine a sè stesso ma rappresenta una linea di grande navigazione, sulla quale convergono e si innestano le esigenze e gli interessi collaterali e minori dell'intera futura rete di navigazione interna. Detto ciò crede di avere implicitamente risposto anche al senatore Bonardi.

Il senatore Solmi ha ricordato il grande sviluppo della navigazione interna nei secoli passati attribuendo ad essa il benessere raggiunto dai paesi bagnati dal Po. Concorde e ritiene che certamente molto contribuì alla grandezza dei Ducati di Mantova e di Ferrara il fatto di trovarsi sulla grande idrovia costituita dal Po. Le ferrovie soppiantarono in seguito le comunicazioni fluviali perchè rap-

presentavano un mezzo più celere e di costo inferiore. Con l'intensificazione dei traffici si è sentito però nuovamente il bisogno della navigazione interna, che non è più considerata come una concorrente della ferrovia e della strada ma come una preziosa alleata. Ed ecco la ragione per cui l'opera in esame è approvata anche dal Ministero delle comunicazioni.

Per quanto riguarda la navigabilità del Po da foce Mincio a foce Adda, assicura il senatore Cozza che i fondi necessari alla sistemazione di questo tratto sono già stati stanziati sulla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, che autorizza la spesa di lire quattro miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Giustamente i senatori Zupelli e Cattaneo si sono preoccupati dell'interesse militare che possono avere le vie d'acqua. La Germania ha saputo sfruttare al massimo per scopi bellici la sua bene attrezzata rete fluviale, e se il nostro Paese avesse potuto già disporre delle linee di navigazione ora progettate avrebbe tratto, anche durante la presente guerra, enormi vantaggi, quando soprattutto si consideri che il 76 per cento delle nostre industrie sono situate nell'Alta Italia.

Per coloro che, come il senatore Sitta, hanno chiesto di non trascurare le altre opere collaterali al grande canale in esame si richiama a quanto ha scritto in proposito il relatore. L'idrovia Milano-Po non si costruisce solo per mettere in comunicazione il grande centro di Milano con l'Adriatico, ma anche con tutta la ricca zona posta sulla riva destra del Po; nessuna iniziativa presente o futura rimane quindi esclusa. L'esecuzione di queste opere richiede spese ingenti e lunghi periodi di lavoro, deve perciò essere ponderata e accuratamente studiata. Non si lascerà trascinare da impazienze ingiustificate, ma procederà con tempestiva gradualità.

Sottolinea che il disegno di legge in esame viene approvato in un momento singolarissimo. Di solito queste iniziative sorgono e vengono portate in discussione durante periodi di pace e di prosperità. Oggi che l'Italia sta combattendo una durissima guerra, il predisporre l'esecuzione di un'opera di così grande portata in questo momento acquista un significato altissimo e dimostra la grande fede che la stirpe

ha nel suo avvenire e nella sicura Vittoria, dimostra la volontà di potenza che il DUCE ha saputo mirabilmente imprimere in ogni cuore italiano. (*Applausi*).

La lettura dei sedici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio » (1471). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CIANO, *relatore*. Premette che l'idea della costruzione delle prime autostrade nacque in un particolare momento, quando cioè nel nostro Paese, come, del resto, in moltissimi Paesi dell'Europa, la viabilità, disestata dall'intenso traffico del dopo-guerra e dalla scarsezza dei mezzi finanziari, erasi ridotta in uno stato di usura intollerabile, in confronto con l'aumentata circolazione dei mezzi meccanici.

Si pensò anzi che le autostrade in quello speciale momento potessero costituire un correttivo, un rimedio alle degradate condizioni delle strade ordinarie e che la loro attuazione, come impresa di carattere privato, dovesse essere incoraggiata considerando che il loro sviluppo avrebbe attenuato il disagio causato dalle condizioni in cui generalmente si trovavano le strade.

In una parola, pur considerando sempre la costruzione delle autostrade come impresa di carattere privato, lo Stato comprese che di esse non poteva disinteressarsi dal punto di vista finanziario.

In base a tali criteri, pur lasciando alle società promotrici ogni responsabilità, lo Stato, allorchè fu costruita la prima autostrada italiana, consentì di offrire ai portatori delle obbligazioni emesse dalla società promotrice una limitata garanzia nel senso che quanto lo Stato si era impegnato annualmente di corrispondere alla società, sarebbe stato da questa destinato a costituire un fondo di garanzia del prestito obbligazionario, e i

prelievi su tale fondo dovevano avvenire soltanto se gli utili di esercizio dell'autostrada non avessero consentito il servizio di ammortamento e di pagamento degli interessi delle obbligazioni stesse. Lo Stato in tale evenienza avrebbe tuttavia recuperato negli esercizi futuri le somme a tale titolo prelevate e ciò ogniqualvolta gli utili lo avessero consentito.

In corrispettivo lo Stato aveva ottenuto una partecipazione agli utili, il passaggio in proprietà dell'autostrada dopo cinquanta anni, e il diritto di riscatto anticipato, mediante il solo rimborso del capitale non ancora ammortizzato all'atto del riscatto.

Con tali modalità fu costruita la Milano-Laghi, la prima in ordine di tempo che sia stata riscattata in base a speciale convenzione.

Diverso sistema è stato invece seguito per le altre autostrade progettate in seguito, e cioè per la Napoli-Pompei, la Milano-Bergamo, la Firenze-Prato-Pistoia-Lucca verso Viareggio, la Bergamo-Brescia.

La garanzia eventuale dello Stato per il servizio delle obbligazioni, nella forma già accennata, non figura più nelle convenzioni; e, per essere precisi, se nelle prime due (Napoli-Pompei e Milano-Bergamo) in un primo tempo era stata conservata, con disposizioni successive assunse altra forma.

Sostanzialmente cioè fu dallo Stato assunto l'obbligo, mediante rilascio da parte del Ministero di singoli certificati di annualità fisse ed invariabili per tutta la durata della concessione, di corrispondere le annualità stesse, in qualsiasi ipotesi, non escluse quelle di decadenza e di riscatto, agli istituti di credito che avessero, anche durante l'esecuzione dei lavori, scontato le annualità di sovvenzioni governative alla società concessionaria.

Da parte sua la società concessionaria aveva l'obbligo di far fronte essa stessa al pagamento delle annualità all'istituto di credito, qualora i risultati di bilancio lo avessero consentito, come pure di restituire negli esercizi futuri, se attivi, le annualità già pagate dallo Stato.

Inoltre il diritto di riscatto anticipato da parte dello Stato, per le quattro autostrade che seguirono la Milano-Laghi, anzichè essere regolato come nella convenzione stipulata

con tale società, fu stabilito in base al costo effettivo e documentato dell'opera, calcolato col valore della moneta ragguagliato al valore oro al momento in cui l'intero tronco autostradale fu aperto al traffico. Da tale costo si sarebbero detratte le somme corrisposte in qualsiasi forma e tempo ed a qualsiasi titolo dallo Stato, nonchè si sarebbe tenuto conto dell'onere a cui lo Stato dovesse ancora sottostare per il pagamento delle annualità residue.

La convenzione stipulata per l'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio, di cui al disegno di legge in esame, fin dall'inizio portava queste garanzie e la cosiddetta « clausola oro » in caso di riscatto.

Va detto subito che detta clausola non figura più nelle due ultime convenzioni stipulate per la costruzione e l'esercizio della Venezia-Padova e della Torino-Milano.

La Società Autostrade Toscane scontò le 50 annualità dello Stato, di lire 2.625.000, ricavandone lire 36.387.000, e contemporaneamente poté ottenere la fideiussione delle provincie e dei comuni interessati, alla emissione di un prestito obbligazionario 6 e mezzo per cento dell'importo di lire 40 milioni.

Il relatore ha dato particolare rilievo alla « clausola oro », perchè nelle « premesse » della convenzione in esame è detto che lo Stato, pur ritenendo opportuno di avvalersi della facoltà di riscatto di cui all'articolo 11 della convenzione, « non trovava di sua convenienza » rilevare la strada alle condizioni previste in detto articolo. Questa apparente coercizione, in uno alla frase riportata nella relazione ministeriale « che la convenzione in esame è conveniente per lo Stato, in quanto l'autostrada, che è costata oltre lire 136.000.000, viene rilevata mediante la corresponsione, da parte dello Stato, di un capitale di lire 51.500.000 » ha indotto il relatore a voler rendersi conto a svantaggio di chi siffatta operazione si sarebbe determinata.

Premesso che dal bilancio patrimoniale al 31 dicembre 1939-XVIII della S. A. Autostrade Toscane il costo della autostrada risulta di lire 129.109.119,16, nella qual somma sono comprese le annualità pagate fino al giorno della apertura dell'autostrada al pubblico, nonchè lo scarto e la spesa (lire 4.000.000 circa)

per piazzamento del prestito obbligazionario e per lo sconto delle 50 annualità, si può ritenere che il costo effettivo della autostrada non superi 115 milioni di lire, di cui lire 15.500.000 sono tuttora da corrispondere alle ditte costruttrici.

Per contro lo Stato si è obbligato a pagare:

per riscatto prestito obbligazionario	L. 40.000.000
e per interessi 5 % sulla predetta somma dal 1° gennaio 1940 alla data del versamento (art. 2° del disegno di legge) circa	» 1.800.000
alla Società in contanti (art. 3°)	» 11.500.000
38 rate annuali di L. 2.625.000 agli istituti di previdenza che scontarono le 50 annualità, al tasso del 7,50 % (art. 7°) a complemento delle 12 annualità già dallo Stato pagate. Dagli istituti avendo la Società ricevuto in capitale.	» 36.387.000

sono in totale L. 89.687.000 erogate o da erogare dallo Stato.

A questa somma sono da aggiungere, senza tener conto di L. 9.300.000, per interventi anteriori al 1° gennaio 1940. L. 10.000.000

contributo degli Enti fideiussori per liberarsi dalla garanzia solidalmente concessa al prestito obbligazionario (art. 4°).

Dalla convenzione rilevasi che nonostante Stato, Provincie e Comuni interessati contribuiscono con circa cento milioni, il capitale sociale di L. 40.000.000 interamente versato è andato quasi completamente perduto.

Dalla già citata relazione del Consiglio di amministrazione all'Assemblea del 31 dicembre 1939, che deliberò la messa in liquidazione della società, rilevasi che tale capitale è posseduto per soli due milioni da privati cittadini, per 23 milioni dalle ditte costruttrici e fornitrici e per 15 milioni dagli enti pubblici fideiussori, i quali ultimi hanno consentito di annullare le proprie azioni. I contributi degli enti pubblici per la realizzazione della autostrada devono pertanto integrarsi con questo

sacrificio totale della loro quota di capitale azionario.

E siccome le perdite o i contributi degli enti pubblici in definitiva sono perdite o contributi dello Stato, così il relatore è convinto che il riscatto della autostrada da parte dello Stato, indispensabile nel pubblico interesse, pure rimanendo vantaggioso in considerazione dei costi odierni di tali costruzioni, è stato definito ad un prezzo giusto ed equo assai più che non appaia dalla relazione ministeriale.

Infine è da rilevare che dal 1° gennaio 1940 la gestione della strada è fatta per delega dello Stato (art. 5°) e ciò fino a quando la gestione non sarà assunta dalla Azienda Autonoma Statale della Strada (art. 6° del disegno di legge).

Illustrato così il disegno di legge sottoposto all'esame delle Commissioni riunite di finanza e dei lavori pubblici e delle comunicazioni, crede il relatore di dover fare accenno ad alcune inesattezze riscontrate nel testo della convenzione allegata alla relazione ministeriale presentata alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e ciò per la precisione che in tali atti è indispensabile.

Al punto 1° del « Premesso » l'ultima frase « ... dello stesso Consiglio di amministrazione », non si comprende a quale deliberazione si riferisca. Dopo verifiche esperite presso il Ministero dei lavori pubblici, è stato accertato che il punto 1° predetto, deve leggersi così:

1° mediante l'estinzione da parte dello Stato con versamento alla Banca anonima cooperativa popolare di Novara, all'uopo delegata dalla società, dell'intero importo di lire 40.000.000 (quaranta milioni) del prestito obbligazionario 6,50 per cento (diviso in 80.000 obbligazioni 6,50 per cento da lire 500 ciascuna) emesso con decorrenza degli interessi dal 15 luglio 1933-XI, giusta deliberazioni 23 febbraio 1931-IX, del Consiglio di amministrazione della società; 14 aprile 1931-IX, dell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti, omologata quest'ultima dal Regio tribunale di Firenze con decreto 6 maggio 1931-IX, e 26 ottobre 1932-X dello stesso Consiglio di amministrazione.

Al punto 3° del « Premesso » nella frase « ... e per il pagamento, col residuo della per-

centuale che sarà per risultare ... » dopo la parola « residuo » occorre una virgola.

Al punto 4° del « Premesso » nella frase « ... di contribuire per liberarsi dalla garanzia come sopra prestata, la somma di lire 10 milioni ... » dopo la parola « prestata », occorre aggiungere « con ».

All'art. 4 secondo comma: nella frase « ... e per la rimanenza mediante prelievo del contributo statale di lire 11.500.000 ... » alla parola « del » occorre sostituire « dal ».

All'articolo 8 del secondo comma: invece di dire « la Società si obbliga » doveva dirsi « la Società si è obbligata ».

Non potendosi ovviamente introdurre varianti nella « Convenzione », e trattandosi di precisazioni di forma sulle quali non può sussistere dubbio, il relatore riterrebbe sufficiente averle riportate nella sua relazione.

A titolo informativo il relatore ricorda che col riscatto di questa autostrada da parte dello Stato, delle sette autostrade la costruzione e l'esercizio delle quali furono assunti da società anonime rimangono tre, e precisamente la Napoli-Pompei, la Venezia-Padova e la Torino-Milano, l'esercizio delle quali, e in particolare di quest'ultima, procede in modo soddisfacente.

Come già fu detto, soltanto nella convenzione della Napoli-Pozzuoli sussiste ancora la « clausola oro » in caso di riscatto; clausola che alla prima occasione propizia si riterrebbe opportuno fosse sostituita con quella adottata per le due ultime convenzioni.

L'autostrada che unisce Firenze al mare e che in seguito al riscatto passerà in gestione della Azienda Autonoma Statale della Strada, è superfluo ricordare che costituisce un'arteria di somma importanza per la Toscana ed una grandiosa opera pubblica, che desta l'ammirazione per il modo come è stata costruita e soprattutto per l'incantevole panorama che ininterrottamente offre a chi la percorre. Voluta dal Duce, essa rappresenta anche un titolo di onore per Firenze e per le altre provincie e per tutti i comuni interessati che hanno tanto largamente contribuito, insieme con lo Stato, alla sua realizzazione.

Pertanto il relatore ritiene che non possa mancare al disegno di legge in esame l'approvazione delle Commissioni riunite, ma da questa

non dovrebbe andar disgiunta la più viva raccomandazione ai Ministri competenti perchè sia assolutamente inibito ai pedoni il transito sulle autostrade, e perchè una più rigorosa disciplina regoli il comportamento dei ciclisti i quali dovrebbero percorrerle non come piste e per svago, ma per necessità di movimento, mantenendosi serrati il più possibile alla banchina del loro lato destro e non mai in gruppi e formazioni con più di due macchine affiancate. Severi provvedimenti dovranno continuare ad essere adottati contro chiunque entri od esca dalle autostrade da località diversa dai posti di controllo.


Soltanto così questa cospicua parte del grande patrimonio stradale che il Fascismo ha

creato quale anticipazione sulle meravigliose arterie sistemate o costruite dopo, ed aperte liberamente a tutti i traffici, potrà essere conservata; e ciò fino a quando le autostrade, destinate nel tempo a passare tutte in gestione della benemerita Azienda Autonoma Statale della Strada, continueranno ad attirare sulla loro sede la maggior parte del traffico automobilistico, decongestionando le strade ordinarie.

La lettura dei nove articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 11,15.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(85^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(42^a riunione)

Venerdì 29 agosto 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione per acclamazione):

« Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per opere pubbliche straordinarie nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro » (1499 - *rel.* De Vito) - *Oratori*: Presidente, Zupelli, Felici, Sechi, Dudan, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici* Pag. 1106

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Arborio Mella di Sant'Elia, Bartoli, Burzagli,

Carapelle, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Chiarini, Ciano, Cipolla, Cozza, De Michelis, Dentice di Accadia, De Vito, Di Martino Gerardo, Drago, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Flora, Foschini Antonio, Gambardella, Genovesi, Giuli Rosselmini Gualandi, Guidotti, Ingianni, Larcher, Maraviglia, Mariotti, Medolaghi, Miari de Cumani, Milani, Moris, Oriolo, Orlando, Parodi Delfino, Raineri, Rehua, Ricci Federico, Ricci Umberto, Ronga, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Tassoni, Trigona e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle finanze, Thaon di Revel, il Ministro dei lavori pubblici, Gorla e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Russo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacelli, Bevione, Bono, Catalano, Cimati, Colosimo, Dallorso, D'Amelio, De Feo, Di Donato, Ferretti, Gaggia, Gazzera, Giuria, Leicht, Piola Caselli, Poss, Pozzo, Raimondi, Reggio, Ronco, Rota Giuseppe, Sagramoso, Sili e Theodoli di Sambuci.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta a fungere da segretario.

SITTA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

In memoria di Bruno Mussolini.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i rappresentanti del Governo*). Colleghi, la viva parte presa dal Senato del Regno al lutto e al dolore del DUCE è stata subito espressa dalla vostra Presidenza appena la notizia della sciagura di Pisa si diffuse in Italia. Ma io voglio ancora ricordare quel lutto, che il tempo non riesce a sfiorare.

Pilota e volontario di guerra a diciassette anni, a ventitrè anni Bruno Mussolini aveva preso parte a tre guerre meritando sul campo i galloni di ufficiale ed i segni azzurri del valore, mentre tra l'uno e l'altro periodo bellico conquistava nuovi primati, transvolava l'Atlantico, organizzava e dirigeva linee transoceaniche.

Ricordando Bruno non si può non rimanere soggiogati dalla potenza del nome di Mussolini ormai definitivamente legato alla storia universale. Questo Egli sapeva e per questo seppe essere, vivo, modestissimo fra i modesti, limitando ogni richiamo attorno al suo nome al minimo che le sue imprese richiedevano, come e più avrebbero richiesto per qualsiasi altro.

In soli sei anni, Bruno Mussolini aveva superato l'una dopo l'altra le prove più ardue che Egli s'imponeva, moltiplicandole come gradini della scala dei più severi collaudi, quasi sentisse di dover raggruppare in un più breve spazio di tempo una maggior somma di audacia e di gloria.

Era in Lui un desiderio di affermarsi per merito proprio, che Egli seppe raggiungere scrivendo con le imprese di pace e di guerra il nome suo accanto a quello degli assi famosi che emulava anche nella difficile virtù di essere severo con se stesso. La dignità medesima del nome tanto difficile e tanto pesante da portare riesciva perfettamente adeguata a chi ne aveva fatto impegno e legge di vita.

Assolto sino in fondo il dovere di Comandante, Bruno Mussolini è caduto nel preparare nuove armi alla Patria. Suo dono supremo al DUCE è il dolore inferto al cuore del Padre sul cui insegnamento aveva costruito e costruiva giorno per giorno la vita pericolosa, pagando largamente e generosamente di per-

sona, esprimendo nelle imprese e nello stile l'italiana e fascista virtù dell'esempio.

Egli lascia infatti un esempio, il puro esempio di chi, sapendo essere Bruno Mussolini, seppe e volle essere un combattente, un soldato d'Italia. Questo esempio è affidato soprattutto ai giovani del Littorio, della cui preparazione, della cui maturità noialtri, gli anziani, siamo responsabili.

Per questo la Presidenza del Senato ha voluto che la memoria di Bruno Mussolini fosse ricordata attraverso un contributo ai corsi della G. I. L. che preparano nuovi aviatori all'Italia, perchè almeno, se non ci è dato averlo fra noi pieno della sua vita, sprezzante d'ogni rischio, Egli sia continuato da nuove schiere di giovani addestrati ed educati al suo esempio.

Ogni famiglia che ha dato alla Patria un figlio, sente d'essere più che mai vicino al DUCE. Presente all'appello dei caduti, il capitano pilota, l'atlantico Bruno Mussolini attende d'essere onorato e sarà onorato dalla Vittoria.

Discussione e approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per opere pubbliche straordinarie nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro » (1499). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DE VITO, relatore. Conseguita la realizzazione delle antiche legittime aspirazioni territoriali al confine orientale e sull'altra sponda dell'Adriatico, si delineano questioni e necessità economiche che non possono essere trascurate: primissime quelle che tendono ad assicurare alle popolazioni le condizioni indispensabili di progresso.

Studi rapidamente condotti dal Governo e dalle organizzazioni locali hanno concretato un piano organico di opere nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro. E le opere sono di varia natura: costruzione e sistemazione di strade, edifici pubblici e scolastici, case popolari, risanamento di abitati,

difese e sistemazioni idrauliche, miglioramento e arredamento di porti e di approdi, con una spesa complessiva prevista in lire 500.000.000.

Naturalmente nel provvedere al finanziamento non si può prescindere dagli attuali ordinamenti dei nuovi territori.

Come è noto, per la provincia di Lubiana, con Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, i poteri di Governo sono affidati ad un Alto Commissario, con la finalità di stabilire un ordinamento autonomo corrispondente alle caratteristiche etniche della popolazione slovena, alla posizione geografica del territorio ed alle speciali esigenze locali. Ma allo stato attuale della legislazione permangono nelle Amministrazioni centrali le attribuzioni relative a tutti i servizi civili.

Per la Dalmazia il Regio decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453, affida al Governatore l'esercizio delle attribuzioni del Governo centrale relative a tutti i servizi civili.

Nulla invece è modificato nei riguardi della provincia di Fiume, per quanto ampliata.

In correlazione a tali condizioni di cose l'esecuzione delle previste opere pubbliche straordinarie urgenti è affidata alle cure del Ministero dei lavori pubblici per le provincie di Lubiana e di Fiume, ed a quelle del Governatore della Dalmazia per le provincie di Spalato, Zara e Cattaro.

Ma resta fundamentalmente l'unicità delle norme da applicare nella esecuzione, che sono quelle vigenti nel Regno: concetto questo che merita di essere rilevato per opportunità e saggezza.

E rilievo anche maggiore merita la disposizione che riserva all'Azienda Autonoma Statale della Strada la sistemazione ed il miglioramento della viabilità statale in tali provincie, accordando ad essa direttamente, a titolo di contributo, la somma di lire 175 milioni, sull'assegnazione dei 500 milioni.

La disposizione assicura il vantaggio di una specialissima competenza tecnica, acquisita ed esercitata con tanta lode, e soprattutto mantiene il carattere unitario ed organico della rete stradale statale, che per essere tale deve corrispondere alle necessità politiche ed economiche di tutto il territorio del Regno e non di sole singole parti.

Occorre appena dire che il disegno di legge

non trascura la possibilità di maggiori o diverse esigenze e di esigenze locali.

Pertanto in ordine alle prime stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle finanze e previe intese col Governatore della Dalmazia, con l'Alto Commissario di Lubiana e col Prefetto di Fiume, possa apportare variazioni nel riparto della somma di lire 325 milioni assegnata per le opere pubbliche. E la disposizione è tanto più opportuna, in quanto nell'applicazione possono aversi vedute nuove o sorgere necessità di modifiche anche notevoli, non previste nello studio di massima.

E quanto alle seconde, consente di eseguire col fondo stesso anche lavori di competenza degli Enti locali in conformità a disposizioni che saranno emanate dai Ministeri dell'interno e delle finanze.

Stabilisce infine che per le case popolari, le quali rappresentano interessi particolarissimi di ambiente e di classe, siano stabilite le norme di gestione dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, intesi il Governatore della Dalmazia e l'Alto Commissario per la provincia di Lubiana.

Riassunto così brevemente il disegno di legge, deve si rilevare che difficoltà non poche si presentano per provvedere convenientemente all'esecuzione di una rilevante massa di lavori, conciliando, con gli speciali ordinamenti dei nuovi territori, la necessità di mantenere integra l'applicazione delle leggi fondamentali amministrative del Regno, integro il riscontro delle spese, integri i criteri tecnici consacrati ormai da diuturna esperienza.

Si può affermare che le difficoltà sono convenientemente superate.

Resta solo, pertanto, da mettere in rilievo l'alto significato politico del provvedimento che mostra la sollecita cura del DUCE e del Regime verso le terre finalmente congiunte a noi con indissolubili vincoli nella unicità del Regno.

ZUPELLI. Premette di confidare, per quanto dirà, nella consueta benevolenza e pazienza dei colleghi.

Rivolge innanzi tutto un reverente e fiero saluto ai Caduti per la conquista della Dalmazia ed un altro non meno reverente ai col-

leghi dalmati, quasi tutti scomparsi, che spesero la loro attività in Senato per difendere l'italianità della Dalmazia: fra essi Ercolano Salvi, che morì certo di crepacuore per quanto contro la Dalmazia era stato perpetrato con il trattato di Rapallo.

Dichiara fin dal principio che darà il suo voto al disegno di legge in esame.

Ricorda di essere un irredentista nato. Nacque il 6 marzo 1859 a Capodistria, fu battezzato coi nomi, assai significativi, di Vittorio-Italo, non dal proprio parroco, ma dal Rev. Antonio Coiz, che, insegnante nel ginnasio di Capodistria, si era fatto autorizzare al battesimo quale sacerdote, ma che subito dopo, temendo i fulmini della feroce polizia austriaca e della Curia, prese la via dell'esilio e, raggiunto Savigliano in Piemonte, si arruolò fra i Cacciatori delle Alpi quale cappellano militare, come ricorda il Guerzoni nella *Vita di Garibaldi*.

Nato irredentista, l'oratore trascorse gli anni della giovinezza in un paese irredentista, frequentando il ginnasio di Capodistria, che era il centro dell'irredentismo istriano. All'irredentismo si è associato in lui anche il sentimento della « passione adriatica ». Chi soffre questa passione, ed egli la soffre anche ora, non ha altro desiderio che di vedere l'Adriatico divenuto un « lago italiano ».

Nel novembre del 1918 l'oratore ebbe la più grande soddisfazione della sua vita, rientrando a Capodistria come rappresentante del Governo e dell'Esercito italiano. Passò poi a Trieste ove ricevette accoglienze che mai potrà dimenticare. Credeva egli allora che tutte le sue aspirazioni si fossero realizzate: la Dalmazia era in nostro completo possesso, Corfù era stata occupata dagli italiani, sia pure transitoriamente, e ciò costituiva un precedente favorevole. Ma purtroppo il trattato di Rapallo distrusse ogni cosa e la delusione fu dolorosissima.

Ora, nell'aprile del 1941, siamo tornati in Dalmazia, abbiamo rioccupato Corfù ed abbiamo occupato anche le isole Jonie. Per la seconda volta la passione adriatica dell'oratore poteva dirsi perfettamente soddisfatta. Senonchè il 18 maggio intervenne un'altra amarezza.

L'oratore ama la Dalmazia, la ama perchè irredentista, ma soprattutto perchè la conosce intimamente. Nel 1896 ebbe modo di percorrerla tutta a piedi, durante tre mesi e mezzo, venendo a contatto con persone di ogni ceto, da quelle di maggior considerazione delle città marittime, al popolo minuto dei piccoli paesi dell'interno della Dalmazia. In tale occasione potè, 45 anni or sono, convincersi che la Dalmazia era etnicamente una regione mista per la maggioranza della sua popolazione, che una minoranza numerica, circa un sesto della popolazione, era italiana, ma che la predominanza vera ed effettiva nella Dalmazia spettava agli italiani. Era partito da Roma con un manualetto, che avrebbe dovuto permettergli di farsi comprendere nelle regioni slave, ma non ebbe mai bisogno di ricorrervi, nè di usare le pochissime parole slave che egli conosceva, e ciò perfino nell'interno, dove le condizioni di vita erano così primitive che, come ai tempi omerici, si arrostitava ancora il castrato all'aperto, infilato in un palo. Ebbe così contatti intimi con tutta la popolazione, formandosi la convinzione che, pur trattandosi di popolazioni slave, esse nutrivano sentimenti di italianità: erano ancora quegli *Schiavoni* che avevano dato le proprie forze ed il proprio sangue a Venezia ed avevano conquistato il Mediterraneo contro i turchi e contro i pirati dell'Africa settentrionale.

Fa rilevare che il trattato con la Croazia, del 18 maggio 1941, non è finora perfetto, non essendo stato sottoposto al Gran Consiglio del Fascismo, nè all'esame delle Assemblee legislative. Tuttavia non chiederà per questo la sospensione del disegno di legge in esame come privo di base giuridica: dà invece piena lode al Governo di non aver perfezionato tale trattato, perchè considera questo come un atto di realistica prudenza.

La situazione in Croazia è di una confusione spaventevole, che rievoca il più torbido Medio Evo. Soltanto tre giorni dopo la firma del trattato fu annunciato che a Knin erano stati fucilati 70 individui. Inoltre un comunicato ufficiale del Governo di Zagabria, riportato da un giornale tedesco della Svizzera, informava che nella Bosnia occidentale (confinante quindi con la Dalmazia) erano stati fucilati 180 indi-

vidui perchè comunisti. Un terzo comunicato annunciava infine la costituzione di così detti « tribunali volanti », *alias* plotoni di esecuzione! Questi fatti sono indizio non di un Governo sicuro e forte, ma di un Governo che si regge sulla forza delle baionette e sui plotoni di esecuzione. A completare l'opera sono poi venute le notizie dei gravissimi fatti del Montenegro.

Per tutte queste ragioni va data lode al Governo di non aver perfezionato il trattato. E va data pure lode al nostro Governo per il passo fatto a Zagabria, che ha dato luogo alle recenti comunicazioni del Governo croato circa l'occupazione militare italiana, la quale dovrebbe provvedere alla protezione dei cittadini e degli interessi italiani e al mantenimento dell'ordine pubblico su tutto il litorale adriatico. Ciò può far sorgere, in chi nutre la passione adriatica, le più rosee speranze circa compensi che potrebbero effettuarsi o altri fatti che potrebbero consigliare diverse soluzioni.

Tornando a parlare della Dalmazia, l'oratore afferma che si tratta di una regione mediterranea, assolutamente diversa dalla Croazia, dalla Bosnia e dalla Erzegovina. È una regione che ha una perfetta natura mediterranea. È geograficamente delimitata dalle Alpi Bebie e Dinariche ad est, dall'Adriatico e da un numerosissimo corteo di isole ad ovest; tutti i fiumi fluiscono all'Adriatico; clima, flora e fauna sono mediterranee. Ad est delle Bebie e delle Dinariche si trova invece tutto il contrario: clima, terreno carsico, vegetazione continentale, fauna continentale e civiltà (esclusa la Croazia settentrionale che per il contatto avuto con la civiltà austriaca è abbastanza evoluta) ancora di marca turca, soprattutto per la Bosnia e l'Erzegovina. Quel poco di civiltà che vi esiste è quanto è rimasto delle tracce rubate all'Italia.

Nella Dalmazia invece era netto ed evidente il predominio italiano. Durante la sua permanenza in Dalmazia l'oratore poté rilevare che le stesse famiglie serbe e croate di più elevata posizione economica, sentivano il bisogno di parlare il dialetto veneto quale segno di distinzione.

Durante il periodo della dominazione asbur-

gica le cose andavano abbastanza bene. La legge costituzionale del 1867, che divise l'Impero Austro-Ungarico in due parti, aveva stabilito che nella parte cisleitana nelle scuole si insegnasse la lingua della regione, ed in Dalmazia, sia nelle scuole popolari che in quelle reali e ginnasiali, l'insegnamento dovesse essere impartito in lingua italiana.

La preminenza dell'elemento italiano era tale che a Zara, sullo stesso Palazzo del Governo si poteva leggere la iscrizione in perfetto italiano di: « Imperiale Reale Luogotenenza della Dalmazia ». Le leggi vigenti in Dalmazia in parte erano quelle, di carattere generale per la Cisleitana, approvate dal Reichsrath, e in parte quelle approvate dalla Dieta dalmata, costituita dagli eletti delle corporazioni in forza dello speciale Statuto della Dalmazia. Orbene queste leggi erano redatte esclusivamente in italiano ed anche in italiano era la formula con la quale il Luogotenente della Dalmazia, che era un generale croato, le promulgava e le rendeva esecutive in nome dell'Imperatore.

Anche per quanto riguarda la parte militare vi era pieno riconoscimento dell'italianità. Le stesse carte dell'Istituto geografico militare recavano i nomi delle regioni, delle località e degli elementi geografici in italiano: così « Monti della Sfila, Lago di Aurana, Piccola Narenta, Canale di Brazza ».

La lingua del comando in tutto l'esercito austriaco era quella tedesca, ma le spiegazioni si davano nella lingua corrispondente alla provenienza delle varie reclute. Orbene a Zara si trovava un battaglione del 23° regg. di Landwehr al quale le spiegazioni venivano date in dialetto veneto.

Altrettanto avveniva nella marina da guerra. Tra l'altro, l'oratore ricorda che essa era allora comandata da un filo-italiano, l'arciduca Carlo Stefano, il quale non solo voleva che le spiegazioni fossero date in dialetto veneto, ma aveva adottato anche i comandi già in uso nella marina della Repubblica Veneta. La Corte di Vienna per questo fatto gli tolse il comando della marina. Si procedette poi ad una iniezione nella marina di elementi slavi, soprattutto continentali, e si racconta che l'Imperatore Francesco Giuseppe (il quale

parlava perfettamente il dialetto veneto), assistendo ad alcune grandi manovre navali in Dalmazia, domandasse all'ammiraglio comandante della squadra, che era un dalmata, come si comportassero questi elementi slavi continentali e a lui l'ammiraglio rispondeva con una frase di pretta marca marinara veneta molto espressiva, che denotava la deficienza della natura marinaresca in tali elementi.

Anche nei Tribunali, in paesi quasi completamente slavi, le targhe portavano l'indicazione italiana di « Imperiale Reale Giudizio » e le sentenze erano redatte esclusivamente in italiano, senza traduzione in altre lingue.

Aggiunge infine che il senatore Umberto Ricci possiede una raccolta di sigilli di varie autorità della Dalmazia tutti in lingua italiana.

Ma l'Austria in realtà non vedeva di buon occhio l'italianità della Dalmazia ed iniziò ben presto l'opera di slavizzazione, opera abile ed accorta che non si esplicò mai con repressioni clamorose, tattica questa ben diversa da quella usata dalla Jugoslavia e dalla sua sorella attuale la Croazia. Oltre al sistema di alterare le statistiche ed influire con minacce e con lusinghe sugli animi dei deboli e dei bisognosi, per ottenere la trasformazione dei cognomi italiani, altro sistema al quale ricorreva l'Austria era quello di raccogliere nei seminari slavi giovinetti di 13 o 14 anni, facendone dei pretini che tornavano ai loro paesi con educazione completamente slava. Questo sistema ha prodotto per l'italianità effetti veramente disastrosi: si cominciò, nei vari centri, col non tenere più le prediche in dialetto veneto e si finì poi con l'abbandonare addirittura anche la liturgia latina.

Comunque, fino al 1918 in Dalmazia si mantenne, malgrado ciò, l'assoluta preponderanza morale e civile italiana. In seguito però alle note circostanze si ebbe il trattato di Rapallo, nei riguardi del quale l'oratore non ha rimorsi, perchè contro di esso ebbe energicamente a protestare nella seduta del Senato del 16 dicembre 1920.

In forza della successiva convenzione di Santa Margherita Ligure, furono sollecitamente sgombrate da parte nostra le tre zone in essa contemplate e lo furono senza che la convenzione fosse stata ratificata dal Governo jugo-

slavo, il quale, anzi, non la portò mai alla Scupcina. Potremmo quindi anche noi esimerci dal far ratificare dalle Assemblee legislative e dal Gran Consiglio il trattato del 18 maggio, perchè la Jugoslavia, costituita soprattutto da Croati, non ratificò mai la convenzione di Santa Margherita.

Dopo di allora la Jugoslavia attuò un'opera di spietato soffocamento dell'italianità in Dalmazia, ricorrendo ai sistemi più feroci e più drastici: dalle espropriazioni dei beni di proprietà italiana alla espulsione di italiani, sia regnicoli che dalmati. Ben può dirsi che mai durante la dominazione austriaca l'italianità nella Dalmazia abbia tanto sofferto come in 20 anni di dominio jugoslavo.

Passando alla legge in esame, l'oratore ripete che non solo non ne propone la sospensiva, ma esprime il suo plauso, perchè i lavori in essa previsti sono affermazione del principio: « ci siamo e ci resteremo! ». Crede però doveroso esporre quale risulta la nostra situazione militare in conseguenza del trattato del 18 maggio.

L'Italia ha occupato un po' più di un terzo della costa adriatica continentale, con una linea che si può dividere in tre tronconi. Un primo troncone, breve e sottilissimo, va da Sussak a Portorè, il secondo, partendo a nord di Zara si spinge fino a Spalato e il terzo comprende una zona intorno a Cattaro. L'intero retroterra rimane però in mano della Croazia. La profondità massima del nostro territorio, misurato dal mare, è da 30 a 40 chilometri solo in corrispondenza di Traù, profondità che per gli attuali mezzi motorizzati e per le moderne artiglierie non ha alcun valore. La nostra situazione militare viene pertanto a trovarsi in uno stato di precarietà, accentuato anche dal fatto che, mentre la Croazia può valersi come territorio di arroccamento di tutto il retroterra fino a Cattaro, il nostro arroccamento è interrotto dai possedimenti croati, e se si volesse fare una operazione in Dalmazia saremmo costretti ad agire per via mare uscendo dalle acque territoriali.

Si potrebbe pensare che la Croazia dovrebbe esserci grata di tanta concessione, quella Croazia che l'Italia ha vinto, perchè le truppe che in Dalmazia hanno combattuto contro il nostro esercito erano croate. Queste truppe sono state

liberate dalla prigionia, ma si è fatto loro anche questo regalo territoriale. Orbene, ci è sinceramente grato per tutto questo il Governo croato? Basta leggere il discorso di Pavelic a Zagabria il giorno del suo ritorno da Roma. In esso dice: « Abbiamo ottenuto molto, *ma abbiamo dovuto sopportare gravi sacrifici* ». E questo è il nemico vinto cui furono liberati i prigionieri, cui fu concesso il territorio che lo ha posto in condizioni militari ottime!

Ora se si considera che la Croazia vive una vita sussultoria, se si tien conto di ciò che è accaduto e accade nel Montenegro, può ragionevolmente sorgere la speranza che nuovi eventi consentano di ottenere migliori condizioni, soprattutto dal punto di vista militare.

Si è detto che un nostro generale avrebbe affermato che non conveniva avere tutta la Dalmazia perchè avremmo dovuto mantenervi forti contingenti di truppa. Se questo generale avesse effettivamente conosciuto la Dalmazia non avrebbe fatto questa affermazione, perchè avrebbe saputo che i passi delle Bebie e delle Dinariche, veri confini naturali della Dalmazia, per i quali si può entrare dalla Croazia, sono tre o quattro, difficilissimi e facilmente difendibili, salvo il passaggio offerto da quella Narenta, che ha violato il recinto alpino delle Dinariche per gettarsi nelle acque dell'Adriatico. Perchè la nostra sicurezza sia veramente solida occorre che la Dalmazia geografica sia data integralmente all'Italia, nei suoi confini naturali. Qualunque altra soluzione non è concepibile.

Ricordando che sono circa 50 mila gli italiani esiliati originari della Dalmazia, di cui 7 mila vivono a Trieste e gli altri sono sparsi per tutto il mondo, America compresa, l'oratore, anche in nome di tutti i dalmati, fra i quali sono i colleghi Dudan e Tacconi, formula l'augurio che essi possano tornare pacificamente nelle loro regioni, in cui tutti si sentono cittadini italiani.

Se la Jugoslavia in meno di un ventennio è riuscita a slavizzare la Dalmazia, il Governo italiano, con ritmo fascista, riuscirà a ristabilirne l'italianità in un periodo di tempo ben minore, riedificando sulle basi della tradizione di Roma e di Venezia.

Conclude dichiarando che ha creduto di adempiere, così parlando, a un suo preciso dovere, quel dovere che 27 anni fa aveva solennemente giurato in Senato di compiere sempre, al solo fine del bene inseparabile del Re e della Patria.

FELICI. Pensa che in questi gravi momenti della vita italiana si debba dare al Governo un'adesione incondizionata e totalitaria. L'eventuale diffondersi di un concetto di insoddisfazione per gli accordi intervenuti potrebbe far sorgere il dubbio che il Governo non sia il tutore solerte e forte degli interessi della Patria.

Benito Mussolini è stato sempre un dalmata dei più fervidi e dei più convinti, ed in questa occasione ha fatto tutto quello che umanamente si poteva per giungere alla migliore sistemazione; e quando la sistemazione è stata raggiunta, non ha tralasciato di lavorare ancora, fino alle recentissime disposizioni con cui la Croazia ha consentito l'occupazione militare italiana di tutta la fascia costiera da Fiume al Montenegro.

Attraverso la passione adriatica, Mussolini e d'Annunzio si sono trovati uniti da una stessa fede e in uno stesso ideale.

Ben diversamente può dirsi dei passati Governi, i quali avevano tra l'altro vietato che si tenesse in Ancona, l'8 settembre 1918, un convegno di Dalmati e di Fiumani, convegno che, a forza di insistere, si tenne, sotto la presidenza di lui, sindaco di Ancona, l'8 dicembre dello stesso anno, a guerra ormai finita, e che riuscì imponentissimo. Erano quegli stessi Governi che si lasciarono giocare dai cosiddetti protettori londinesi, francesi ed americani e che, con l'infausto trattato di Rapallo, diedero a Zara soltanto un esiguo, quasi inesistente, retro-terra e abbandonarono metà della popolazione fiumana alla Jugoslavia.

Del resto i confini stabiliti dallo stesso Patto di Londra del 1915 se raggiungevano le Alpi Dinariche, dimezzavano però la Dalmazia, perchè si arrivava fino a Punta Planca, cioè soltanto al disotto di Sebenico, mentre noi aspiravamo di giungere almeno fino alla Narenta.

Ben diversi sono i grandiosi risultati del

lavoro di oggi, e l'abilità del nostro Governo si è dimostrata grandissima.

L'oratore, che per sette anni — dal 1930 al 1937 — ha avuto l'onore di essere procuratore generale di Gabriele d'Annunzio e che ha potuto vedere con i suoi occhi le postille fatte dal Comandante al trattato di Rapallo, può assicurare che la situazione oggi raggiunta ha superato di gran lunga le sue aspirazioni nella provincia di Fiume. Va poi ricordato che lo stesso d'Annunzio, in occasione del convegno con Radic, considerando che la Croazia è cattolica ed improntata a civiltà latina, in netto contrasto con le aspirazioni del nazionalismo serbo, non osava negarle uno sbocco al mare. E si ricordi bene che abbiamo ottenuto la provincia di Lubiana, senza parlare del Montenegro, dell'Albania ampliata e delle isole joniche.

Quindi, auguri di miglioramento se ne possono fare quanti se ne vuole, ma bisogna tener conto della realtà ottimamente raggiunta.

Chi volesse muovere qualche critica alla nostra politica in questo campo, non potrebbe nè dovrebbe dimenticare che il 25 marzo scorso, quando si è saputo che la Jugoslavia aveva aderito al Patto Tripartito e ci aveva evitato un nuovo fronte, pensammo che dopo tutto le nostre energie si sarebbero potute volgere ad altre imprese. Eppure, con quel trattato, non solo si garantiva la integrità territoriale della Jugoslavia, ma si è saputo poi che le si era fatto sperare di giungere fino a Salonico. Dio ha voluto che gli eventi travolgessero quella situazione e ci condussero ai risultati che abbiamo saputo vittoriosamente raggiungere il 18 maggio.

L'assetto odierno supera ogni migliore aspettativa e la già ricordata convenzione, la quale consente all'Italia l'occupazione di tutta la zona costiera, dimostra che il Governo fascista, anche dopo il 18 maggio, segue e vigila attentamente la situazione e tutela nel modo migliore i nostri interessi.

Nè è esatto dire che l'annessione delle nuove provincie non è perfetta dal punto di vista formale, per la mancata presentazione alle Camere del relativo trattato internazionale, perchè detto trattato non è mai esistito per la *debellatio* della Jugoslavia. Si tratta invece

di un disegno di legge che reca la « conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, concernente la sistemazione dei territori della Dalmazia che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia ». Detto disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e trasmesso alla Presidenza del Senato, che lo metterà in discussione in una delle prossime riunioni. Esso, all'articolo 1, è formulato in modo da lasciar adito alla possibilità di qualche ulteriore miglioramento; ma non bisogna concepire speranze eccessive, che poi provocano amare delusioni.

PRESIDENTE. Osserva che la discussione esula dal contenuto del disegno di legge in esame.

FELICI. Per le ragioni esposte non si può neanche lontanamente accennare alla possibilità di proporre una sospensiva, motivata da cause formali, del disegno di legge ora in esame. Lo Stato Jugoslavo è stato debellato; noi abbiamo occupato una parte dei suoi territori ed il Governo ha presentato alle Camere il relativo decreto di annessione. Lo stesso avvenne per l'Etiopia. Si ricordi inoltre che il Veneto fu annesso all'Italia col Regio decreto 4 novembre 1866, convalidato dalla Camera e dal Senato soltanto nel 1867. Tutti i provvedimenti adottati nel frattempo per il Veneto furono presi regolarmente, perchè quel Regio decreto era giuridicamente ineccepibile.

Invita pertanto le Commissioni riunite a dare con entusiasmo il loro voto al disegno di legge in discussione, il quale dà provvidenzialmente lavoro e benessere alle nuove provincie che il Regime fascista, realizzando secolari aspirazioni, ci ha assicurato.

SECHI. Le questioni considerate dai precedenti oratori non riguardano il disegno di legge in esame; perciò si astiene da qualsiasi discussione in merito alle medesime. Se, quando verrà in Senato il disegno di legge per l'annessione delle terre dalmate, le questioni stesse saranno riproposte egli esprimerà la sua opinione in proposito. Per ora gli è sufficiente dichiarare il suo pieno assenso al disegno di legge.

PRESIDENTE. È lieto della manifestazione nobilissima dei senatori Zupelli e Felici, che

hanno considerato la situazione dalmata e le necessità della sicurezza del nostro Paese. È bene che dalla riunione delle Commissioni esca l'espressione di questi sentimenti e sia raccolta dai membri del Governo. Non crede però che sia opportuno lasciar dilagare la discussione oltre il contenuto del disegno di legge in esame e ringrazia il senatore Sechi per la sua osservazione.

DUDAN. Ringrazia il Governo per i mezzi messi a disposizione per la prosperità delle provincie di Dalmazia. Ringrazia anche il senatore Zupelli per le buone parole dette all'indirizzo degli italiani di Dalmazia. Il senatore Zupelli era ministro della guerra durante la grande guerra della prima redenzione ed è una illustrazione e una gloria delle terre adriatiche allora redente.

Prega il Presidente di voler far consacrare nei verbali del Senato del Regno la constatazione che il senatore Zupelli fece nel 1896 d'ufficio, nella precisa funzione di uno dei più delicati incarichi militari affidatigli dallo Stato Maggiore del nostro Esercito: che cioè tutta la vita civile della Dalmazia da lui percorsa in lungo e in largo, fino agli estremi suoi confini geografici del crinale alpino, era nel 1896 vita civile esclusivamente italiana, nella società, negli uffici, nella Chiesa e persino nelle forze armate della Landwehr e della Marina; e che egli girò tutta la Dalmazia usando unicamente il dialetto veneto, la parlata dei dalmati indigeni, senza bisogno di servirsi di altre lingue.

Per quanto possa valere l'attestazione dell'oratore, allora scolaro ginnasiale dodicenne, vissuto ad Almissa, Spalato, Dernis e Zaravec-

chia, conferma in tutto e per tutto tale preziosa documentazione del senatore Zupelli.

Più che l'augurio, esprime fede sicura che l'Italia Fascista saprà cancellare i fatti compiuti dopo il 1896 con la frode e con la violenza ai danni dell'italianità della Dalmazia.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Dudan che tale constatazione risulterà chiaramente dal verbale.

DE VITO, *relatore*. Non è possibile dubitare della riconoscenza nostra per i gloriosi Caduti, nè della fede sincera nell'opera del Governo. La discussione è andata forse oltre la portata della legge in esame; ma ogni occasione è buona per la manifestazione dei sentimenti nostri. Occorre però avere presente che ora si tratta solo di deliberare circa una assegnazione di fondi, giustificata da uno stato di fatto. Noi abbiamo occupato militarmente territori nei quali si deve dare modo alle popolazioni di vivere e di progredire. Allo stato di fatto dovrà corrispondere quello di diritto, che è oggetto di altro e ben diverso provvedimento.

Raccomanda quindi al Senato l'approvazione del disegno di legge, pregando il Presidente di proporre che esso sia approvato per acclamazione.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ha nulla da aggiungere a quanto è stato detto dal relatore.

PRESIDENTE. Propone che il disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Applausi generali*).

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

86^a RIUNIONE

Venerdì 29 agosto 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente SCIALOJA

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 413, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1492 - *rel.* Carapelle) Pag. 1118

« Convalidazione dei Regi decreti 20 febbraio 1941 - XIX, n. 240; 10 aprile 1941 - XIX, n. 244; 1^o maggio 1941-XIX, n. 369; 29 maggio 1941 - XIX, nn. 534 e 548 e 21 giugno 1941-XIX, n. 574, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 » (1493 - *relatore.* Sandicchi) 1119

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1941-XIX, n. 568, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1940-41 » (1494 - *rel.* De Michelis) . . . 1120

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 570, concernente mag-

giori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1495 - *rel.* Medolaghi) . . . 1121

« Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista » (1498 - *rel.* Solmi) 1128

(Discussione ed approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1941-XIX, n. 411, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1482 - *rel.* Maraviglia). *Oratori:* Felici, Thaon di Revel, *Ministro delle Finanze*, Presidente 1118

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1496 - *rel.* Medolaghi). *Oratori:* Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Presidente 1121

« Provvedimenti per la valorizzazione della zona dell'antico comune di Lacco Ameno nell'Isola d'Ischia » (1497 - *rel.* Ferrari Pallavicino). *Oratori:* Presidente, Parodi Delfino, Ricci Umberto, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 1128

La riunione ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Cipolla, De Michelis, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Flora, Genovesi, Guidotti, Ingianni, Maraviglia, Medolaghi, Miari de Cumani, Oriolo, Parodi Del-fino, Raineri, Rebuglia, Ricci Federico, Ricci Umberto, Ronga, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Trigona e Zupelli.

È anche presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bac-celli, Bevione, D'Amelio, Ferretti, Gazzera, Giuria, Leicht, Piola Caselli, Poss, Pozzo, Rai-sondi, Reggio e Rota Giuseppe.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1941-XIX, n. 411, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41** » (1482). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MARAVIGLIA, *relatore*. Dichiarò di non avere alcuna osservazione da fare al riguardo.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente proposta, presentata dal senatore Felici:

« La Commissione di finanza, a proposito della conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1941-XIX, n. 411, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il servizio di investigazione politica, essendo a conoscenza che altri due decreti posteriori sulla stessa materia e per nuove somme sono stati approvati dalla Camera e trasmessi al Senato, decide di rinviare la discussione ad una delle prossime sedute, perchè essa avvenga con la presenza del Sottosegretario di Stato competente, sui tre provvedimenti nella loro

entità globale e sulle materie che a detti provvedimenti sono rigorosamente connesse ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Poichè il disegno di legge ha carattere di urgenza, dichiara di non poter accettare la proposta del senatore Felici.

FELICI. Spiega che con la proposta in discussione non intende minimamente opporsi all'approvazione del provvedimento, essendo prontissimo a dare il suo voto al disegno di legge in questione e a quanti altri possano esserne proposti per le necessità della guerra. Egli voleva e vorrebbe soltanto dare occasione al Sottosegretario dell'interno di dissipare voci insidiose e offrire opportuni chiarimenti per quanto concerne lo spionaggio, la diffusione di notizie false, i fenomeni di accaparramento e peggio in materia alimentare, le pericolose dispersioni nei ristoranti e nelle trattorie, la organizzazione dei rifugi antiaerei e quant'altro concerne la vigile attività del Ministero dell'interno nel periodo eccezionale che la Nazione affronta per la vittoria dei suoi diritti.

Tuttavia, poichè — come ha dichiarato il Ministro delle finanze — la conversione in legge di questo decreto ha carattere di urgenza, dichiara di ritirare la sua proposta, augurandosi che l'occasione da lui auspicata possa ripresentarsi in una delle prossime riunioni.

PRESIDENTE. Dichiarò che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 413, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1492). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CARAPELLE, *relatore*. Osservò che il provvedimento in esame non dà luogo a rilievi. Si tratta della conversione in legge di un Regio decreto-legge concernente maggiori assegnazioni nella entrata e nella spesa di diversi

Ministeri nonchè nei bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41.

Il decreto-legge si può distinguere in tre parti. Una prima parte riguarda le variazioni nei bilanci dei vari Ministeri: uno specchietto contenuto nella relazione ministeriale mostra come dette variazioni comportino un maggior onere di lire 292.481.347.

Una seconda parte riguarda le variazioni ai bilanci di alcune aziende autonome.

Una terza parte comprende alcuni articoli che contengono stanziamenti speciali e alcuni provvedimenti finanziari di indole varia.

Data la necessità di mettere con urgenza a disposizione delle amministrazioni interessate i fondi occorrenti per assicurare il normale funzionamento di taluni servizi e per fronteggiare nuove esigenze di carattere indilazionabile, il relativo provvedimento fu adottato con Regio decreto-legge. Tenuto anche conto che trattasi di esercizio finanziario già chiuso, il relatore ritiene di non dover fare alcuna osservazione.

PRESIDENTE. Rileva che il provvedimento ha in un certo senso una portata di carattere commemorativo, trattandosi di spese relative all'esercizio chiuso il 30 giugno 1941. Un esame più proficuo potrà farsi in sede di discussione del consuntivo 1940-41.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti 20 febbraio 1941, anno XIX, n. 240; 10 aprile 1941-XIX, n. 244; 1° maggio 1941-XIX, n. 369; 29 maggio 1941-XIX, nn. 534 e 548 e 21 giugno 1941-XIX, n. 574, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 » (1493). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SANDICCHI, relatore. Come risulta dal testo dei decreti-legge presentati per la convalidazione, i vari prelevamenti effettuati dal « Fondo di Riserva per le spese impreviste » sono connessi, in massima, con le attuali emergenze, che il Paese intero segue col maggiore interesse

e coi più fervidi voti per la Patria. Basta, pertanto, solo la enunciazione del motivo della spesa perchè tali provvedimenti abbiano la piena approvazione della Commissione.

Anche lo straordinario contributo statale nella spesa per il funzionamento del « Commissariato per le migrazioni » è conseguenza delle presenti contingenze, dato che da queste dipendono odierni spostamenti e impieghi di numerosi nostri lavoratori.

È poi nota a noi tutti l'importanza dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, e, in relazione a ciò, quali siano le cure del Governo italiano verso tale ente. Sorto nel 1905 in Roma per volontà del nostro Augusto Sovernano, compie da allora opera assai utile e generalmente apprezzata. Malgrado le attuali contingenze, esso, che è pure oggetto d'invidia, seguita a funzionare regolarmente, grazie a una oculata amministrazione, fatta di tenacia e di accorgimenti. Non poteva, pertanto, il Regio Governo non venire oggi in aiuto di quell'istituto mercè un contributo straordinario, contributo che pure il Governo del Reich ha voluto concedergli.

Volere di Governo e consenso di popolo seguitano non solamente a dare all'attività civile del Paese un ritmo normale, ma altresì ad attuare opportuni miglioramenti, come quello della « Giornata della tecnica e degli esperimenti di lavoro nelle scuole » a iniziativa del Ministero della Educazione nazionale, e come la concessione di aiuti finanziari alla Reale Accademia d'Italia, benemerita anche per le sue tante iniziative e per i suoi incoraggiamenti nell'interesse della cultura.

Con particolare premura viene seguita l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta, che, nelle attuali contingenze ha avuto bisogno di un contributo straordinario da parte dello Stato.

Conseguenza di esigenze di carattere tecnico e portato di esperienza sono le spese dovute incontrare dal Ministero delle Finanze per incarichi e studi, nonchè per vigilanza a fabbriche di apparecchi di accensione e di fiammiferi.

L'Ente Autonomo « La Biennale di Venezia » che, con competenza e passione, continua a organizzare le importanti e ben note manifestazioni d'arte, è venuto a trovarsi, negli

ultimi anni, in un certo disagio economico, a cagione dell'aumento delle spese cui è andato incontro. Di qui il contributo straordinario dello Stato a favore di quell'ente, per permettergli di colmare accertate deficienze.

Giustificata è pure la spesa per restauri a quel grande monumento sacro e prezioso gioiello d'arte che è la Basilica di San Marco, nella stessa Venezia. Ha essa bisogno di continue cure e spesso di riparazioni di non lieve entità, per poter lottare tempestivamente col lavoro corrosivo se non addirittura distruttore del tempo.

Un'assegnazione di lire 250.000 è stata dal Governo concessa alla Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, per la organizzazione e il funzionamento del Centro internazionale dell'Artigianato, che si ripromette di compiere opera seria e di pratica utilità.

L'Istituto di Studi romani, in fine, è venuto assumendo, per valore di opere ed efficace propaganda di romanità, un'importanza veramente notevole. Circondato da simpatie, anche al di fuori dei confini della Patria, ha raggiunto, negli ultimi tempi, sviluppi che mal gli consentivano di svolgere la propria attività nei locali originari borrominiani, per quanto storicamente e artisticamente attraenti. In vista di ciò, gli sono stati concessi in uso locali decorosi e molto più adatti dei primi, sull'Aventino, vero fulcro di romanità, e ivi l'Istituto ha già trasferito la propria sede, dopo i restauri e gli adattamenti all'edificio potuti eseguire col contributo straordinario governativo di lire 350.000.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1941-XIX, n. 568, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1494). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DE MICHELIS, *relatore*. Il disegno di legge in esame è costituito da un articolo unico ed ha per iscopo la conversione in legge del Regio

decreto-legge col quale veniva aumentato di trenta milioni lo stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ma, oggimai, la conversione del decreto-legge ha più che altro un significato di « memoria »; in quantochè questi 30 milioni dovevano servire a sanare spese in precedenza incontrate per far fronte a due compiti importanti ed indilazionabili. Il primo di essi consisteva nel rimpatrio di nazionali da paesi coinvolti nel conflitto bellico, l'altro nell'assistenza di nazionali rimasti all'estero sotto l'imperio di cause molteplici, non ultima l'internamento in campi speciali o in domicilio obbligatorio e vigilato.

È da segnalare che per lo stesso esercizio 1940-41 furono erogati agli stessi scopi altri 130 milioni circa, oltre i 30 milioni di cui si occupa il decreto-legge in esame.

L'ampiezza e la durata del conflitto e gli sconvolgimenti catastrofici a danno di alcuni paesi hanno posto il Governo Fascista di fronte a problemi assillanti ed urgenti; sicchè si è appalesato indispensabile soccorrere quei nazionali — ed erano centinaia di migliaia — che nel difficile frangente si trovarono incastrati in situazioni penose e talvolta strazianti.

L'opera di assistenza, nei suoi svariati compiti, si è svolta a mezzo della Direzione Generale degli italiani all'estero — che è, per una parte del suo lavoro, la continuatrice di quel Commissariato Generale dell'emigrazione, le benemerienze del quale, anche in questo campo ed in circostanze analoghe, sono state ricordate sovente in Senato.

Come si è detto dianzi, le somme assegnate al bilancio degli Esteri hanno servito per le spese di viaggio dei rimpatriati e per quelle del trasporto di masserizie: per la sola Francia si sono spesi più di 5 milioni sul territorio straniero e circa 4 milioni sulla rete ferroviaria italiana.

Una parte della cospicua somma versata dalla Finanza è stata devoluta all'assistenza dei nazionali all'estero; questa è stata svolta a mezzo di funzionari delegati dalle Potenze protettrici allorchè non è stato possibile esercitarla mercè l'opera di nostri funzionari o di rappresentanti della nostra Croce Rossa. Tra i paesi che hanno maggiormente pesato sul

numero e l'importanza delle erogazioni viene per primo l'Egitto colla Palestina e la Siria, poi la Francia colla Tunisia, l'Algeria e il Marocco.

A completare questo quadro di notizie — che giustificano ampiamente e il fine propostosi dal provvedimento del Governo e la forma adottata per emanarlo — sarà opportuno ricordare che fino allo scorso mese di luglio la Direzione Generale degli italiani all'estero accudì anche all'avviamento ed al collocamento in patria dei rimpatriati. Fu appositamente creato un organo esecutivo nella forma di una Commissione mista con direzione interministeriale. A cominciare dall'agosto questo compito all'interno del Regno, meno gravoso e meno drammatico di quello dell'estero ma altrettanto importante, è stato e sarà disimpegnato da un altro Ente di adeguata intellaiatura, il Commissariato per le migrazioni. Esso ha spiccata e specifica competenza in questa materia, perfezionatasi attraverso le attribuzioni cui attende con energica esemplare fatica da quando iniziò le sue funzioni nella concezione geniale e sotto l'impulso fervoroso di Luigi Razza.

Qualora nulla venga a capovolgere rapidamente lo stato attuale bellico, politico ed economico delle nazioni impegnate nel conflitto che oggi tortura il mondo, è da prevedere che il fabbisogno per le spese di rimpatrio e dell'assistenza a favore di nazionali all'estero si aggirerà sui 130 a 150 milioni annui, che dovranno essere attribuiti dalla Finanza al bilancio degli Affari Esteri.

La conversione in legge del decreto-legge in esame merita, dunque, di essere deliberata con voti unanimi anche per il significato politico e morale che il provvedimento porta seco e per l'affermazione concreta di solidarietà nazionale che con esso si afferma e si attua.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 570, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario

1940-41 » (1495). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MEDOLAGHI, *relatore*. Il Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 570, di cui si chiede la conversione in legge, ha aumentato gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni per l'esercizio 1940-41, allo scopo di provvedere a spese rese necessarie dallo stato di guerra. Gli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame indicano la misura e la destinazione di tali assegnazioni, sul cui carattere di straordinarietà e di necessità non può sorgere dubbio.

La disposizione adottata con l'articolo 3 è giustificata da una situazione di fatto transitoria, e nel riconoscere anche di questa la necessità e quindi nell'approvarla per la durata della guerra, riaffermiamo la nostra fede immutata ed immutabile nel ripristino della situazione preesistente.

L'articolo 4 tiene conto delle condizioni economiche in cui si svolge l'attività del personale delle Amministrazioni dello Stato in missione nella provincia di Lubiana, nel governatorato della Dalmazia e nel Montenegro.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1496). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MEDOLAGHI, *relatore*. Con il Regio decreto-legge del 21 giugno 1941-XIX, n. 571, del quale viene proposta la conversione in legge sono state disposte, con riferimento all'esercizio 1940-41, variazioni agli stati di previsione dell'entrata (articolo 1), a quelli della spesa di alcuni Ministeri (articolo 2), e

ai bilanci di alcune aziende autonome (articolo 3).

Le variazioni, la cui elencazione e motivazione risultano dal testo del Regio decreto-legge e dalle tabelle A), B), C) ad esso annesso, portano complessivamente, fatta la compensazione tra aumenti e diminuzioni dei singoli capitoli, e tra la entrata e la spesa, un maggiore onere per il bilancio statale di lire 114.393.225; una lieve diminuzione degli avanzi di gestione per l'amministrazione dei monopoli di Stato, e per l'azienda autonoma statale della strada; diminuzioni già computate del resto nel maggior onere suddetto; e infine un notevole avanzo di gestione per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Senza procedere ad un'analisi minuziosa dei numerosi elementi che concorrono a determinare tali risultati, i quali, riferendosi ad un esercizio già chiuso, si avvicinano molto agli accertamenti definitivi, che formeranno oggetto di altro non lontano esame, basterà fermarsi ad alcune constatazioni più interessanti che emergono dalle tabelle in esame.

L'aumento dell'entrata è costituito principalmente da recuperi e rimborsi, cioè da 36 milioni rimborsati dal Governo francese per merci italiane sequestrate a causa della guerra e per le quali il Tesoro ha assunto a proprio carico l'onere degli indennizzi agli aventi diritto; e da 80 milioni rimborsati al contabile del portafoglio per pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri, in base all'articolo 7 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1713.

A fronte di questi aumenti dell'entrata sta la diminuzione di lire 1.650.000 dell'avanzo di gestione dei monopoli di Stato. La Tabella C) ci mostra che questa diminuzione è dovuta a maggiori spese di personale; non può far meraviglia che dove i prezzi dei prodotti sono bloccati e il costo dei servizi aumenta, i risultati di gestione siano meno favorevoli. Altra diminuzione di 202.000 lire nell'entrata del bilancio statale deriva da maggiore spesa nell'esercizio delle autostrade lombarde.

Nei preventivi di spesa dei vari Ministeri sono portate variazioni che appaiono giustificate dalla necessità della difesa militare o da quella dell'autarchia economica, o dai bisogni

della istruzione pubblica, o da altri gravi interessi nazionali. Trascurando i piccoli aumenti di spesa per il personale (premi di operosità e di rendimento, indennità di missione e di trasferta, diarie, assegni di famiglia, ecc.), per il fitto e la manutenzione degli immobili, le spese casuali, ecc., restano a segnalare tra le assegnazioni più significative e di maggiore entità che non hanno riscontro con l'entrata e non costituiscono movimento di capitali, le seguenti:

6 milioni al Ministero della guerra per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato;

40 milioni al Ministero dell'aeronautica per le linee aeree civili e la sistemazione dei nuovi campi di aviazione; spesa compensata in parte da riduzioni su altri capitoli, tra cui quella di 10 milioni nella manutenzione degli immobili;

24 milioni al Ministero delle finanze (Provveditorato), per fornitura di carta;

5 milioni al Ministero della educazione nazionale per contributi e sussidi a favore delle Regie scuole e degli Istituti tecnici;

10,6 milioni al Ministero degli esteri per diritti doganali sul grano e il grano turco importati in Albania;

10,5 milioni al Ministero delle corporazioni per favorire la lavorazione con il processo di idrogenazione degli oli minerali grezzi;

1,8 milioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributi a favore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

Sono da aggiungere a queste le spese autorizzate con gli articoli 6 ed 8 del provvedimento in esame, cioè:

5,5 milioni al Ministero degli esteri per l'arredamento della nuova sede della R. Ambasciata d'Italia in Berlino;

1 milione al Ministero delle finanze per rilevazioni statistiche dei catasti agrario e forestale nella provincia di Lubiana, e nei territori di Fiume e della Dalmazia.

Oltre le variazioni ai preventivi di entrata e di spesa dei Ministeri il Regio decreto-legge contiene variazioni ai bilanci di alcune aziende autonome ed altre disposizioni. Tra queste ultime alcune riguardano l'azienda delle Ferrovie dello Stato e saranno esaminate in

questa relazione a seguito delle variazioni al bilancio dell'azienda; altre si riferiscono a iscrizioni di nuove spese nei preventivi del 1940-41 e furono già ricordate. Restano le disposizioni degli articoli 5 e 7, entrambe ispirate a indiscutibili ragioni di opportunità. Infatti sussistono ancora le ragioni che hanno indotto alla concessione di premi di operosità e rendimento al personale, nè è prevedibile che possano cessare prima della fine dell'esercizio corrente. D'altra parte mentre con il blocco degli affitti ed il divieto della denuncia delle locazioni è evitato provvisoriamente l'acuirsi del problema della casa, è necessario fin d'ora, per quanto lo consentono disponibilità di capitali, di materie prime e di mano d'opera, predisporre i mezzi e rafforzare gli organi che dovranno a suo tempo, anche in questo campo, agevolare il trapasso dalla economia di guerra a quella di pace.

Notevole importanza hanno le variazioni al bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, bilancio che più degli altri delle gestioni autonome considerate nel presente disegno di legge riflette le conseguenze della situazione eccezionale creata dalla guerra.

Nella parte ordinaria del bilancio il preventivo iniziale per l'esercizio 1940-41 chiudeva in pareggio, senza nè avanzo nè perdita di gestione, ragguagliandosi entrate e spese ordinarie nella somma di lire 4.675.600.000. Per effetto delle variazioni portate con l'attuale provvedimento le entrate ordinarie aumentano di 2.830.960.000 lire, e le spese di lire 1.851.160.000, e vi è quindi un saldo, cioè un avanzo di gestione, di 980 milioni in cifra tonda.

Questo interessante risultato è dovuto allo straordinario incremento, da considerarsi acquisito all'esercizio, dei proventi del traffico.

Per questi proventi è indicato un aumento di 2710 milioni alla previsione iniziale del 1940-41, la quale viene così portata a 7020 milioni.

Se raffrontiamo una tale previsione a quella iniziale del 1939-40 si trova che l'aumento è dell'83 per cento, ed anche se si fa il raffronto con l'introito accertato con il consuntivo si trova un aumento del 34 per cento. L'aumento è dovuto in parte alle variazioni di tariffa per i trasporti delle cose, aventi

effetto dal 1° febbraio 1940, ma soprattutto all'aumento del volume del traffico ferroviario, sulle cui cause a tutti evidenti non occorre soffermarsi.

Sebbene in molto minor misura anche altri capitoli dell'entrata ordinaria presentano aumenti che, raggruppati nelle consuete rubriche, e al netto delle diminuzioni, sommano a lire 54.460.000 per gli introiti indiretti dell'esercizio, a lire 16.200.000 per i rimborsi di spese e recuperi, a lire 50.500.000 per i proventi eventuali.

Correlativo all'aumento delle entrate ordinarie e determinato in gran parte dalle stesse cause è l'aumento delle spese, che si raggruppano in spese di esercizio per le quali è previsto l'aumento di 1.215.710.000 lire, spese complementari per le quali è previsto l'aumento di 460.750.000 lire, e spese accessorie con l'aumento di 174.700.000 lire.

Tra le spese di esercizio quelle per il personale presentano complessivamente tra la Direzione generale ed i vari servizi un aumento di lire 331.550.000 che non sembreranno certo troppe se si considera quale aumento nel numero delle persone e quali maggiori prestazioni da parte di esse per corrispondere alle esigenze di servizio siano state rese necessarie dalla intensificazione del traffico. Altro importante aumento riguarda le spese per forniture ed acquisti; di esse la massima parte, 470 milioni sopra 576.900.000 lire, è per acquisto di combustibile. Infine, sempre tra le spese di esercizio che risultano accresciute, troviamo 83 milioni per la manutenzione del materiale rotabile, 100 milioni per lavori straordinari dipendenti dalla guerra, 95 milioni di compensi corrisposti ad imprese assuntrici di trasporti in sostituzione di servizi ferroviari, e poche altre di minore importo.

Sono tutte spese di carattere eccezionale e contingente di cui non può disconoscersi la necessità.

L'avanzo di 980 milioni passa, per l'articolo unico del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, anno XVI, n. 451, tra le entrate straordinarie, a cui anche affluiscono, per l'attuale provvedimento, oltre quelle già inizialmente preventivate, altre 395.750.000 lire per introiti straordinari, a complemento delle sovvenzioni del Tesoro. Per tal modo l'aumento delle entrate stra-

ordinarie destinate a copertura degli impegni per provviste ed opere di carattere patrimoniale risulta di lire 1.375.750.000. È interessante vedere in contrapposto a tale importo di entrate straordinarie come si distribuisce la spesa straordinaria, anch'essa di lire un miliardo 375.750.000, per miglioramento patrimoniale:

acquisto di materiale rotabile e navi traghetto lire 620.750.000;

materiali di esercizio ad aumento patrimoniale lire 10.000.000;

lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili, lire 555.000.000;

lavori di elettrificazione delle linee lire 180.000.000;

miglioramenti alle linee ed agli impianti lire 10.000.000.

A fronte di così importanti modificazioni minore interesse hanno le variazioni, in generale anche di importo minore, che sono proposte per le gestioni speciali. Merita ad ogni modo rilievo e speciale approvazione l'assegnazione di 80 milioni per acquisti e costruzione di case, conferite a mezzo di mutuo alla gestione delle case economiche per ferroviari, perchè essa è nuova prova della comprensione degli interessi legittimi del personale da parte dell'Amministrazione ferroviaria.

Il provvedimento in esame contiene a riguardo delle Ferrovie dello Stato alcune altre notevoli disposizioni.

Con l'articolo 9 il limite al disotto del quale non deve essere abbassato lo stanziamento annuale per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile è ridotto al 9 per cento sui prodotti del traffico fino a 4 milioni ed al 4,50 per cento sulla parte eccedente tale importo. Si tratta di un limite inferiore, sicchè non è preclusa all'Amministrazione la facoltà, qualora lo ritenga conveniente, di elevare lo stanziamento oltre tali limiti. La modificazione appare pertanto opportuna in quanto l'obbligo che era fatto dall'articolo 20 della legge 25 giugno 1909, n. 372, di non discendere al disotto del 9 per cento, qualunque fosse l'importo del traffico, poteva risultare inutilmente pesante, specialmente in periodi di eccezionali aumenti per cause transitorie. Gli articoli 10 e 11 si riferiscono al fondo di riserva per spese imprevedute: il primo, come è

detto nella relazione, coordina disposizioni vigenti; il secondo, collegato necessariamente al primo, dispone che tra le spese ordinarie del bilancio 1940-41 delle Ferrovie dello Stato sia compresa l'assegnazione di 38 milioni al fondo di riserva allo scopo di elevarlo a 100 milioni.

Si sarebbe forse potuto desiderare in questa occasione un migliore ordinamento della materia.

In ogni gestione che non sia assolutamente stazionaria, e quella ferroviaria, anche a prescindere dalle presenti contingenze, è tutt'altro che stazionaria, e meno ancora lo sarà nell'Italia di domani, è poco opportuno commisurare il limite e le assegnazioni annuali per i fondi di riserva su basi fisse, anzichè sui dati ascendenti che caratterizzano l'andamento della gestione; nel caso nostro i proventi del traffico. A questo principio si ispirava la disposizione iniziale del 1907, per quanto si riferiva alle assegnazioni annuali e se esso fu abbandonato nel 1909 non fu certo una esperienza troppo breve a consigliarlo. Comunque ciò sia, se non in questa occasione, è augurabile che in altra non troppo lontana la questione sia sotto questo aspetto ripresa in esame.

Ancora converrà prevedere il caso che il fondo discenda, al seguito di eccezionali prelevamenti, al disotto dei cento milioni, o di quell'altra misura che sarà stabilita. Nel passato soltanto per pochi anni, dal 1927-28 al 1930-31, il fondo ha potuto essere mantenuto sui cento milioni, e sempre le oscillazioni dei prelevamenti sono state grandissime. Ciò è inerente alla natura di un fondo di riserva, ma porta come conseguenza o la necessità di intervenire di tanto in tanto con disposizioni di legge per reintegrarlo o, come sarebbe forse meglio, prevedendo in anticipo tale necessità, l'adozione di norme che provvedano ad ogni siffatta evenienza.

RICCI FEDERICO. Si congratula col senatore Medolaghi per la bella relazione, lucida, concisa, efficace. Si tratta ora non di ordinarie variazioni, ma, per quanto concerne l'azienda ferroviaria, di modifiche di grande importanza, tali da costituire un nuovo bilancio ferroviario. Il provvedimento è stato determinato dalla

necessità di dare alla chiusura dell'esercizio 1940-41 una regolare sistemazione ai diversi capitoli di spesa dell'azienda. L'entrata originariamente preventivata in 4675 milioni è aumentata di 2830 milioni. Come è stato erogato questo aumento? Dalla relazione Medolaghi e da quella ministeriale si rileva che per il solo combustibile ad una spesa preventivata di 560 milioni si sono ora aggiunti 470 milioni. Sarebbe bene esaminare in sede opportuna la questione del consumo di combustibile e spiegare le ragioni di un così notevole aumento. In simili questioni, di cui questa è un esempio, la sola Commissione di Finanza non può essere competente.

• **THAON DI REVEL**, *Ministro delle finanze*. Chiarisce che non si tratta di un maggior consumo, bensì di un aumento di prezzo del combustibile.

RICCI FEDERICO. Ritiene che l'aumento di prezzo non giustifichi un così ingente aumento di spesa e che vi sia stato anche consumo di una molto maggior quantità, per cause evidenti.

Allora può essere ovvio chiedersi se una parte, sia pure piccola, di tale maggiore consumo possa essere dovuta a trasporti antieconomici di determinate merci, quale ad esempio certe ligniti di basso potere calorifico che implicano un consumo di carbone superiore al rendimento del combustibile trasportato. Nulla da osservare finchè simili trasporti vengano effettuati a trazione elettrica, ma la cosa è diversa quando si percorrono forti distanze con trazione a vapore.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Se fosse esatto quanto afferma il senatore Ricci sarebbe pienamente d'accordo con lui, ma le cose stanno diversamente.

RICCI FEDERICO. Ha, unicamente per esemplificare, accennato a una questione che potrebbe farsi.

Rileva ancora che per acquisti di materiale rotabile si è avuto un aumento di spesa di 620 milioni oltre i 355 preventivati; per lavori in conto patrimoniale ed acquisti di stabili, di 555 milioni oltre i 60 preventivati; per i lavori di elettrificazione di 180 milioni oltre i 25 preventivati e via dicendo. Tutte cose che ecce-

dono la competenza della Commissione di Finanza.

Risulta evidente da tutto ciò quanta importanza vengano ad assumere le variazioni in discussione. Per l'esame di queste variazioni si sarebbe potuto procedere in diversi modi ognuno dei quali sarebbe stato preferibile all'attuale: si sarebbe potuto provvedere con un Regio decreto-legge; oppure demandare l'esame del provvedimento alle Commissioni riunite di Finanza e dei Lavori pubblici e delle comunicazioni; ovvero — e con maggior ragione — deferire queste variazioni di bilancio, data la loro entità, alla stessa Assemblea plenaria, cui spetta l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi. È vero che il Presidente del Senato ha facoltà di assegnare alla Commissione di Finanza l'esame delle variazioni ai singoli bilanci, ma è anche vero che nulla impedisce che detti provvedimenti vengano esaminati dalla Assemblea plenaria o quanto meno dalle Commissioni riunite, specie quando si tratta, come nel caso in discussione, quasi di un nuovo bilancio.

Per le suesposte considerazioni raccomanda il rinvio del provvedimento affinché possa essere deferito all'esame delle Commissioni riunite di Finanza e dei Lavori pubblici e delle comunicazioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Risponde anzitutto al senatore Medolaghi, il quale si è soffermato sugli articoli 10 e 11 auspicando un migliore e più chiaro ordinamento della materia. Va tuttavia osservato che detti articoli non possono essere esaminati disgiuntamente: con il primo si sono coordinate alcune disposizioni vigenti, assegnando annualmente la somma di 20 milioni per la costituzione del fondo di riserva, stabilito nel limite massimo di lire 100 milioni; con il secondo si è disposta una assegnazione straordinaria di 38 milioni, per portare al 30 giugno 1941-XIX il fondo di riserva all'indicato importo di 100 milioni. Questo meccanismo, in tempi normali è pienamente sufficiente per far fronte agli ordinari bisogni. Vero è che invece, la gestione è attualmente caratterizzata da dati ascendenti, ma l'oratore è contrario al sistema di adottare come normalità cifre commisurate a situazioni di carattere straor-

dinario, poichè esso diventa un incentivo alla maggiore spesa.

Quanto alle osservazioni del senatore Federico Ricci, pur trattandosi di materia di competenza del Ministro delle comunicazioni, risponde che l'aumento di spesa per il combustibile è dovuto al maggior costo dello stesso anche in relazione al fatto che l'approvvigionamento viene totalmente effettuato per via terrestre.

La maggiore spesa per l'acquisto e costruzione di materiale rotabile effettuato in condizioni di urgenza, è anch'essa una diretta conseguenza della necessità di detti trasporti di carbone, come anche di petroli greggi.

Sulle altre osservazioni sollevate dal senatore Ricci non si pronuncia, dato che la materia esula dalla sua competenza.

PRESIDENTE. Dal punto di vista strettamente procedurale le osservazioni del senatore Ricci Federico potrebbero avere qualche fondamento, ma non possono evidentemente essere decise dalla Commissione di finanza. Le questioni da lui sollevate potranno essere prese in esame dall'Assemblea plenaria in sede di consuntivo.

Pertanto non gli sembra che la proposta di rinvio sia da prendere in considerazione.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti per la valorizzazione della zona dell'antico comune di Lacco Ameno nell'isola di Ischia » (1497). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FERRARI PALLAVICINO, relatore. Con il disegno di legge, sul quale è chiesto il voto di questa Commissione, il Governo Fascista continua a dimostrare il vivo suo interessamento a tutto quanto è diretto a valorizzare le larghe risorse naturali dell'Italia e ad incrementare e sviluppare l'attrezzatura turistica e termale del Paese.

Con esso, infatti, è presa dal Regime in particolare considerazione ed è concretata con varie norme un'iniziativa intesa ad attuare un piano di attività nella zona dell'Isola di Ischia

compresa tra Casamicciola e Lacco Ameno nei limiti segnati nell'annessa planimetria. Tale iniziativa si propone — come si rileva dalla relazione ministeriale e dall'articolo 1 del disegno di legge — di affidare ad una costituenda società anonima: lo studio scientifico per la valorizzazione delle acque termali e delle sorgenti di gas e vapori; la ricerca e lo sfruttamento di minerali radioattivi e loro derivati; la messa in valore della zona e relative spiagge marittime; il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva ed alberghiera; l'impianto e l'esercizio di quei servizi pubblici che il Comune e l'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola di Ischia, costituito con la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1450, credessero di affidare o di dare in concessione alla società medesima.

Precisa a questo punto che siffatta iniziativa non è da ritenersi contrastante con le finalità assegnate all'Ente autonomo dalla predetta legge e riguardanti compiti di carattere generale. L'attuazione, invece, del programma affidato alla società, oltre a risolvere aspetti e problemi particolari di una importantissima zona dell'Isola, costituirà un'apprrezzabile integrazione delle funzioni dell'Ente autonomo. Questa precisazione di compiti, doverosa e necessaria, è del resto avvalorata dalla disposizione dell'articolo 5 — 2° comma — del disegno di legge, cui è stata apporata opportunamente dalla Commissione generale del Bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni l'aggiunta delle ultime otto parole. Con tale disposizione — secondo il testo ministeriale modificato dalla Camera — si sancisce l'obbligo per la società di comunicare all'Ente autonomo il piano generale delle opere di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 (miglioramento dell'attrezzatura ricettiva ed alberghiera — messa in valore delle spiagge marittime) « allo scopo di armonizzarlo con l'azione che l'Ente, in materia di strade, di igiene, e di pubblici servizi potrà sviluppare nella zona stessa », « nonchè di inquadrarlo nel piano regolatore dell'Isola ».

Per la formazione del capitale azionario della società — stabilito in 10 milioni di lire italiane — sono previsti (articoli 2 del disegno di legge) l'intervento dello Stato mediante la

sottoscrizione di 4 milioni, e quelli del Banco di Napoli con 2 milioni e di altri enti e privati con complessivi 4 milioni.

A mezzo di rappresentanti governativi nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società — che saranno designati dal Ministro delle finanze — è assicurata (articolo 6), come avviene per tutte le aziende con interventi finanziari statali, la vigilanza sull'attività della costituenda società.

La dichiarazione di pubblica utilità delle opere da intraprendersi dalla società per il conseguimento de' suoi fini, nonché le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere stesse, saranno promosse — come si prevede all'articolo 3 — dal Ministero delle finanze, e saranno effettuate con spesa a carico della società e secondo le norme particolari che la su ricordata legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1450, ha stabilito per gli espropri da effettuarsi dall'Ente autonomo. Parimenti, con i criteri fissati all'articolo 7 della legge stessa, saranno determinate (articolo 4 — 1° comma — del disegno di legge in esame) le indennità di espropriazione. Ed avuto riguardo ai fini di pubblico interesse che la costituenda società si propone di attuare, è riconosciuto a questa (articolo 4 — 2° comma) in via temporanea, agli effetti tributari e per tutti gli atti relativi alla gestione, lo stesso trattamento stabilito per gli atti dello Stato.

Relativamente alla formulazione dei singoli articoli del disegno di legge, in numero di sette, nulla vi sarebbe da osservare. Rilevasi soltanto che nel 2° comma dell'articolo 2, concernente la partecipazione dello Stato alla costituzione del capitale sociale, è detto: « La quota di 4 milioni sarà versata in due esercizi finanziari consecutivi a cominciare da quello in cui sarà costituita la società; ma non prima dell'esercizio 1941-42 ». Ora, quest'ultima frase dovrebbe essere eliminata, nella considerazione che attualmente è già chiuso l'esercizio finanziario anteriore a quello 1941-42 ed è ormai in corso quest'ultimo. Non sarebbe, quindi, possibile l'imputazione della prima rata della relativa spesa al precedente stato di previsione.

Concludendo, il relatore si dichiara ben compreso dell'importanza del piano di attività che nell'interesse della valorizzazione di quella zona

dell'Isola la costituenda società si prefigge di attuare e delle alte finalità cui lo Stato si ispira nell'incoraggiarne l'iniziativa mediante il provvido suo intervento anche finanziario.

PRESIDENTE. Mette in rilievo la particolare importanza dell'emendamento introdotto dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni all'articolo 5, che tocca un punto piuttosto delicato, quello cioè dei rapporti fra la Società e l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Ischia, stabilendo un migliore coordinamento tra l'opera dell'uno e dell'altra e obbligando la Società ad armonizzare con l'azione dell'Ente, anche in tema di piano regolatore, la propria attività.

PARODI DELFINO. Ringrazia anzitutto il Ministro delle finanze per l'autorevole appoggio dato all'iniziativa. Ricorda come l'isola d'Ischia costituisca una zona molto interessante, ma poco conosciuta. L'Isola ebbe un notevole sviluppo nei tempi passati, tanto che gli antichi romani ebbero ad apprezzarne moltissimo le naturali risorse, specie delle sorgenti di cui conoscevano i benefici effetti. Seguì un periodo di decadenza, dovuto a varie cause, non ultima quella della tragica catastrofe di Casamicciola.

Attualmente, con la scoperta di sorgenti radioattive, la cui importanza nel campo scientifico è a tutti nota, si è venuto a creare un maggiore interesse per l'Isola e la vigile cura dello stesso Governo ha portato all'emanazione del provvedimento in esame.

In un primo momento si era pensato di mettere a disposizione della iniziativa un determinato capitale a fondo perduto, ma poichè, quando questo fosse stato consumato, sarebbe stato difficile rinnovarlo, si è ritenuto più opportuno addivenire alla creazione di una Società anonima indipendente, con interesse limitato al 4 per cento: gli eventuali maggiori utili saranno devoluti a scopi scientifici e al miglioramento della zona.

Tuttavia, come è noto, esiste per l'isola d'Ischia anche un Ente autonomo di diritto pubblico, che a suo tempo ha progettato un piano regolatore, ma non ha poi avuto la possibilità di svolgere in pieno tutta la sua attività. Ad ogni modo esso non ha un programma di studi scientifici, bensì di valorizzazione dell'Isola da un punto di vista esclusivamente

turistico, di modo che fra le due iniziative non vi è possibilità di interferenze, tanto più che la zona di competenza della Società rappresenta circa un ventesimo appena del territorio dell'Isola.

A proposito della radioattività, di cui non si conoscono ancora bene gli effetti in relazione alla gradazione, fa presente come questa sia oggetto di accurati studi, specialmente in Germania.

Ora poichè ad Ischia si sono riscontrate sorgenti radioattive con gradazioni molto forti, l'occasione è estremamente propizia per stabilire con appositi studi, fatti in Italia, la eventuale utilità delle applicazioni mediche che da esse possono derivare.

Ne consegue che la Società, anche dal punto di vista umanitario, persegue un fine principale altamente meritorio e ben diverso da quello dell'Ente autonomo. Si pensi ad esempio quanta importanza potrebbe avere l'eventuale ritrovamento di minerali radioattivi, che ci renderebbe indipendenti dall'estero anche in questo campo.

Trova infine opportuno l'emendamento introdotto dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni per cui si fa obbligo alla Società di inquadrare il piano delle opere, che riflettono il miglioramento dell'attrezzatura turistica e balneare, nel piano regolatore dell'isola.

RICCI UMBERTO. Riferendosi all'accenno fatto dal Presidente circa la dipendenza della Società dall'Ente autonomo, ricorda che la questione ha formato oggetto di lunghe discussioni tra gli organi interessati. Si è potuto così chiarire che, mentre l'Ente ha carattere pubblico, la Società ha carattere economico commerciale e va esente pertanto da quei vincoli propri di un Ente pubblico, che ne intralcerebbero l'attività.

PRESIDENTE. Ricorda come queste osservazioni furono già svolte in occasione della discussione del disegno di legge istitutivo dell'Ente, ma il principio ora sostenuto non venne allora accolto.

RICCI UMBERTO. Questo principio viene ora accettato perchè il campo di azione della Società, come ha anche ricordato il senatore Parodi Delfino, è molto piccolo, limitandosi appena ad un ventesimo circa del territorio

dell'Isola. Comunque la Società è sorta con intenzioni seriamente fattive, e tutto ciò che ne intralciasse l'attività non avrebbe altro risultato che di danneggiare gli interessi dell'Isola d'Ischia.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. È d'accordo con il senatore Ferrari Pallavicino per quanto riguarda le sue osservazioni all'articolo 2.

Ringrazia il senatore Parodi Delfino per il prezioso contributo personale e finanziario dato alla Società ed il senatore Ricci Umberto per i chiarimenti forniti alla Commissione.

Conclude affermando che l'emendamento introdotto dalla Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dà sicuro affidamento che le attività dell'Ente e della Società si svolgeranno in perfetta armonia per il raggiungimento dei rispettivi fini.

PRESIDENTE. Nei riguardi dell'emendamento proposto dal senatore Ferrari Pallavicino all'articolo 2, osserva che, per quanto fondamentalmente giusto, l'emendamento stesso è di pura forma e non appare strettamente necessario. Non varrebbe quindi la pena che per effetto di esso il disegno di legge dovesse rinviarsi alla Camera.

Domanda pertanto al relatore se insiste nella sua proposta.

FERRARI PALLAVICINO, *relatore*. Dichiara di rinunciarvi.

La lettura dei sette articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista » (1498). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SOLMI, *relatore*. Questo disegno di legge, presentato dal Ministro Segretario del Partito, d'intesa col Ministro delle finanze, provvede ad un aumento del contributo dello Stato, per 1.100.000 lire annue, a favore dell'Istituto nazionale di cultura fascista; e intanto, per l'esercizio in corso, assegna una somma straordi-

naria di lire 625.000 per le maggiori esigenze già accertate nel bilancio preventivo.

Non fa meraviglia che l'Istituto nazionale di cultura fascista, nel suo complesso compito di diffusione della dottrina e delle idealità fasciste, nella sua complessa organizzazione, che conta oltre cento sezioni provinciali, pur avendo ottenuto nello scorso anno un contributo di 2.100.000 lire a carico del bilancio del Ministero delle finanze, abbia ora necessità di una assegnazione straordinaria per l'esercizio in corso, e chieda ora che sia provveduto altresì ad elevare adeguatamente e stabilmente il suo contributo per l'avvenire.

Oggi il vincolo tra il Partito e l'Istituto si è fatto più stretto, e le attività di quest'ultimo sono disposte e controllate dagli organi del

Partito. La Commissione di finanza può dunque, con animo tranquillo, approvare questa ulteriore spesa, nella certezza che essa andrà meditatamente a giovare a quella diffusione del pensiero fascista, che ha dimostrato di saper animare la nostra gioventù; la nostra gioventù che, come dimostra la guerra attuale, si è rivelata capace dei maggiori sacrifici e dei maggiori eroismi.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,20.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

87^a RIUNIONE

Mercoledì 19 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonché del Regio decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativo a nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America » (1535 - *rel.* Albertini, Antonio) Pag. 1136
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1941-XIX, n. 776, relativo alla concessione di un contributo straordinario a favore del Governo d'Albania » (1541 - *rel.* Aldrovandi Marescotti) 1138
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o maggio 1941-XIX, n. 427, relativo al finanziamento delle spese di guerra per l'Africa Italiana » (1566 - *rel.* Sirianni) 1138
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, concernente la disciplina delle scritture private non registrate

portanti trasferimenti immobiliari » (1571 - *rel.* Scialoja) 1144

(Discussione e approvazione):

« Finanziamento spese di guerra della Regia marina » (1593 - *rel.* Burzagli) - *Oratori:* Sechi, Zupelli, Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la marina*, Presidente 1134

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 569, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1500 - *rel.* Genovesi) . . . 1136

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1941-XIX, n. 782, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42 » (1569 - *rel.* Genovesi) - *Oratori:* Felici, Presidente 1136

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico » (1567 - *rel.* Ronga) - *Oratori:* Bianchini, Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Presidente 1138

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 717, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 » (1568 - *rel.* Genovesi) - *Oratori:* Zupelli, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Presidente 1141

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, concernente l'au-

mento del fondo di dotazione della Sezione di Credito Cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro» (1570 - *rel.* Flora) - *Oratori*: Baccelli, Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 1142

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, concernente provvedimenti in materia di imposta di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari » (1576 - *rel.* Scialoja) - *Oratori*: Bianchini, Padiglione, Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 1149

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari » (1579 - *rel.* Scialoja) - *Oratori*: Genovesi, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, *Presidente* 1145

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Baccelli, Bevione, Bianchini, Burzagli, Casoli, Castelli, Cipolla, Crespi Silvio, D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Flora, Genovesi, Giuria, Guidotti, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Medolaghi, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Oriolo, Piola Caselli, Pozzo, Raineri, Rebau-dengo, Rebuca, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Vicini Antonio e Zupelli.

Autorizzati dal Presidente del Senato intervengono alla riunione i senatori Martin Franklin e Padiglione, non appartenenti alla Commissione.

Sono presenti il Ministro delle finanze Thaon di Revel e il Sottosegretario di Stato per la marina Riccardi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Gaz-zera, Parodi Delfino, Poss, Raimondi, Reggio.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Finanziamento spese di guerra della Regia Marina** » (1593). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BURZAGLI, *relatore*. Il disegno di legge ora in discussione al Senato provvede a fornire alla Regia Marina la somma di 6 miliardi. Ovvie ragioni di riservatezza non permettono di indicare in modo particolare fra quali capitoli del bilancio la somma anzidetta verrà suddivisa. La Regia Marina, che con spirito elevatissimo e sicura fede continua tenacemente la sua difficile e dura opera di guerra, deve avere tutti i mezzi che le sono necessari: il disegno di legge merita quindi l'unanime consenso della Commissione.

ZUPELLI. Come vecchio soldato, rivolge anzitutto il suo reverente pensiero a tutti i Caduti in terra, in mare e in cielo. (*i presenti si levano in piedi*) e alle vittime innocenti dei barbari bombardamenti degli inglesi, i quali mirano ad abbassare il morale del nostro popolo ed ottengono invece l'effetto contrario, suscitando nell'animo delle popolazioni colpite sentimenti di odio e di vendetta. Il suo pensiero va anche alle vittime di attentati operati da elementi stranieri in regioni assolutamente italiane per storia e nazionalità. Questi attentati sono dovuti ad elementi estranei alle regioni recentemente riunite alla Patria, i quali vi si erano introdotti per falsificarne lo spirito e alterarne la fisionomia di schietta italianità. Ciò dimostra la necessità della loro pronta espulsione da queste terre, che vogliono essere e saranno per sempre italiane.

Riferendosi al complesso dei quattro disegni di legge che sono all'ordine del giorno della riunione odierna e che autorizzano uno stanziamento di 24 miliardi per il Ministero della guerra, 6 miliardi per la marina, 3 per l'aeronautica e 4 per l'Africa Italiana, l'oratore esprime l'augurio che tali stanziamenti siano essenzialmente destinati al perfezionamento dei mezzi necessari per raggiungere la Vittoria e non a scopi estranei alla guerra.

Facendo un confronto fra la complessità dei servizi odierni e la semplicità della organizzazione che si aveva nella guerra del 1915-18 in rapporto al fatto che oggi esistono soltanto

due scacchieri di truppe operanti, l'Africa e la Russia, mentre allora, su 4 milioni di uomini sotto le armi, ben 3 milioni erano impiegati in operazioni effettive, oltre che sul fronte italiano, in Francia, Albania, Libia, Eritrea, Somalia, Dodecanneso, con distaccamenti perfino a Murmansk ed in Palestina, l'oratore si augura che gli ingenti fondi stanziati per le spese militari siano rivolti al miglioramento delle unità combattenti, e non alla creazione di nuovi organi o di sempre più complessi uffici burocratici, che spesso servono soltanto ad aumentare le difficoltà e a creare dannosi intralci.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. Dopo i 6 miliardi assegnati alla Marina nei primi 18 mesi di guerra, segue ora uno stanziamento di altri 6 miliardi, che serviranno per assumere gli impegni definitivi durante altri sei mesi di guerra e cioè sino alla fine del corrente esercizio finanziario. Il ritmo delle spese di guerra è dunque aumentato, ma ciò è naturale. La guerra non è un fenomeno statico; le sue necessità si allargano, le spese si accrescono sia per il personale, sia per il materiale. È soprattutto al materiale che bisogna provvedere, specie quando le circostanze impongono un'intensificazione di studi tecnici, che, potendo avere influenze di carattere operativo, richiedono il rapido miglioramento o rinnovo di mezzi adeguati.

L'esperienza del conflitto in corso ha già suggerito in alcuni settori varianti nel materiale e nell'addestramento speciale del personale, e queste innovazioni, quando siano praticate in tempo di guerra, costano molto di più, in quanto che bisogna superare non lievi difficoltà per acquisto di materie prime e di adatta lavorazione. Ne deriva che l'assestamento dei vari capitoli del bilancio verso il loro livello normale di guerra si sta sviluppando con ritmo accelerato, come è appunto dimostrato dalla rapida successione delle cifre. I 6 nuovi miliardi rappresentano il risultato di un calcolo minuto fatto per dar corso a tutte le nostre esigenze e costituiscono quindi una somma che è stata vagliata e vigilata con la cura più scrupolosa.

L'oratore, dopo aver accennato alle cre-

scenti spese per il munizionamento, per il vettovagliamento e per il vestiario, sottolinea anche che non si può prescindere, nel giudicare in merito, dagli aumenti dovuti ai maggiori prezzi di mercato, nonchè dalle spese inerenti a nuove costruzioni ed a ripristini effettuati su varie unità navali; lavori che, predisposti in bilancio con una determinata misura finanziaria, hanno poi visto salire, e di parecchio, tale misura, man mano che si procedeva alla loro effettuazione.

Si è accennato al grande espandersi del Ministero della marina, ma anche questa espansione corrisponde a necessità imprescindibili. Non è possibile contrastarla; bisogna però regolarla e limitarla all'indispensabile: ed è proprio questo che si sta facendo. Occorre anche tenere presente che dobbiamo provvedere alla sistemazione organica dei nostri alleati, che si va sempre più estendendo, e per la quale si è dovuto ricorrere forzatamente a misure extra, come requisizione di adatti stabili fuori del Ministero.

Assicura però, in piena coscienza, che nulla è stato trascurato per ridurre al minimo indispensabile le necessità presentatesi, e che questa linea di condotta sarà scrupolosamente seguita per l'avvenire. Conclude affermando che il nostro marinaio si rende conto dei maggiori impegni che egli contrae con la Nazione quando questa assegna per i servizi navali somme così ragguardevoli. Egli ben sa che al denaro deve corrispondere azione: questi soli devono considerarsi i termini pratici di un bilancio di guerra. L'oratore pertanto conferma che tale bilancio è stato, è, e sempre sarà in pieno attivo.

SECHI. Ritiene che la Commissione di finanza possa prendere atto con molta soddisfazione delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la marina. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE A conclusione della discussione ritiene di interpretare il pensiero unanime della Commissione riaffermando i sentimenti di orgoglio e di ammirazione per tutte le nostre forze armate (*applausi*), di riconoscenza per coloro che combattono in terra, in cielo ed in mare, e di sicura fede nella nostra Vittoria (*generali, prolungati applausi*).

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 569, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41** » (1500);

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1941-XIX, n. 782, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42** » (1569). — (*Approvati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Propone che data l'analogia della materia si faccia una discussione unica dei due disegni di legge iscritti al n. 1 e al n. 7 dell'ordine del giorno.

Così rimane stabilito.

GENOVESI, *relatore*. Sulla natura delle assegnazioni straordinarie e integrative dei capitoli n. 84 e n. 87 degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, riguardanti le « spese per il servizio di investigazione politica », è stato ripetutamente detto al Senato, in occasione della conversione in legge di precedenti analoghi provvedimenti, perchè debbansi ripetere le considerazioni che giustificano i provvedimenti stessi.

Tali ragioni si concretano in inderogabili esigenze di servizio, connesse allo stato di necessità per causa di guerra. L'urgenza della richiesta di carattere finanziario giustifica la apparente frequenza dei provvedimenti che, per altro, si informano invece ad una valutazione di necessità di volta in volta prudentemente compiuta.

FELICI. Ricorda che nell'ultima riunione del luglio chiese di poter discutere, con la presenza del Sottosegretario di Stato per l'interno, alcune questioni urgenti col proposito di

indirizzare l'impiego delle somme accordate anche a determinati scopi bellici e, fra gli altri, al controllo severo di ogni possibile azione di spionaggio ed al controllo della rigida applicazione delle norme adottate per la disciplina dell'alimentazione.

Per l'attuale riunione ha comunicato al Presidente del Senato di non insistere sulla richiesta per l'intervento del Sottosegretario di Stato per l'interno e ad ogni discussione in proposito, e perchè dal luglio ad oggi si è resa più organica ed efficace l'azione del Governo e del Partito in materia di alimentazione e si è reso ognor più efficace il controllo dello spionaggio; perchè nel frattempo si sono avute perentorie dichiarazioni del Sottosegretario agli interni alla Commissione competente della Camera; perchè infine è probabile che in una prossima riunione della Commissione degli interni del Senato, si possano dare ulteriori chiarimenti al riguardo.

In sede di finanza nulla vi è da eccepire, in questo eccezionale momento, alle legittime richieste del Governo fascista.

PRESIDENTE. Dichiaro che gli articoli unici dei due disegni di legge sono approvati.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè del Regio decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativo a nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America » (1535). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ALBERTINI ANTONIO, *relatore*. Col presente disegno di legge si dispone la conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè del Regio decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, col

quale furono emanate altre disposizioni nella stessa materia. In sede di conversione, i testi dei due decreti legge sono stati opportunamente coordinati ed unificati in un solo provvedimento che, senza apportare alle rispettive norme alcuna innovazione, ad esse si sostituisce.

Come rilevasi dalla relazione ministeriale alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, i due indicati decreti-legge hanno inteso di realizzare una immediata, necessaria ritorsione alle gravi misure adottate, nello scorso giugno, dagli Stati Uniti d'America a carico dei beni e delle attività degli Italiani colà esistenti: tale scopo è stato raggiunto col disporre sia il blocco di crediti, titoli, valori e altri beni e delle attività tutte esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America; sia il censimento delle indicate attività e dei beni stessi.

Il divieto di provvedere al pagamento dei debiti e alla consegna degli altri beni si estese giustamente agli stranieri aventi residenza in Italia o anche, se residenti altrove, per quanto da essi detenuto nel territorio dello Stato e appartenente a persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America.

Opportune modalità regolarono l'esercizio del predetto censimento, prescrivendosi l'obbligo, per le persone di nazionalità italiana nonché per le associazioni od enti di fatto aventi nel territorio dello Stato domicilio o residenza o la loro sede principale, di presentare, alla più vicina filiale della Banca d'Italia, denuncia scritta dei debiti verso persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonché dei titoli, valori ed altri beni appartenenti a dette persone e da esse detenuti (art. 3).

Perciò stesso venne esteso l'obbligo della denuncia alle persone di qualunque nazionalità per i valori, titoli e altri beni appartenenti a persone aventi la suddetta nazionalità e che fossero detenuti nel territorio dello Stato, e così pure l'obbligo della denuncia dei debiti verso le dette persone afferenti ad attività commerciali da esse esercitate nel territorio dello Stato.

A tutte coteste esigenze si provvede con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 giugno 1941, corrispondenti ai primi tre articoli del disegno di legge.

L'articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 1941—XIX, esonerava dal divieto di pagamento o di consegna dei beni i cittadini nordamericani che, alla data del decreto stesso, avessero la loro residenza in Italia; ma tale articolo fu soppresso col successivo decreto-legge 23 giugno (articolo 1): ciò al fine di attuare una precisa reciprocità di trattamento con le misure adottate dagli Stati Uniti d'America nei confronti dei cittadini italiani colà residenti: pertanto l'articolo 4 non è stato riprodotto nel disegno di legge in esame.

L'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno prevede poi la possibilità, in caso di comprovata necessità o per altri speciali motivi, di autorizzare pagamenti o operazioni in deroga alle disposizioni dei primi due articoli, ed a tale articolo corrisponde l'articolo 4 del disegno di legge.

Gli articoli 5 e 6 riproducono rispettivamente l'articolo 6 dello stesso decreto legge 17 giugno 1941 e l'articolo 2 del decreto-legge 23 giugno 1941, dei quali l'articolo 6 conteneva disposizioni di carattere penale per la violazione dei divieti e degli obblighi imposti, e l'articolo 2 ampliava la delega, già conferita al Governo con l'articolo 7 del decreto legge 17 giugno, di emanare disposizioni esecutive ed integrative, estendendola alla facoltà di emanare tutte le norme che apparissero necessarie per disciplinare gli interessi dei cittadini nordamericani in Italia, anche in deroga alle disposizioni già in vigore, e di stabilire sanzioni penali nei limiti massimi indicati nell'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1941.

Questa più ampia delega è certamente giustificata dalla opportunità di rendere possibile la tempestiva attuazione di quei provvedimenti che si ritenessero del caso, in relazione alla delicata materia, suscettibile di eventuali sviluppi.

Nessun dubbio sulla legittimità della usata forma del decreto-legge, data l'evidente urgenza dei provvedimenti da adottare.

Il disegno di legge ora sottoposto all'esame della Commissione di finanza è una nuova prova della vigile sensibilità del Regime per il prestigio del Paese, in quanto non lascia senza adeguata risposta misure limitative e di coercizione, che altri Stati prendono nei confronti dei nostri connazionali.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 569, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41** » (1500);

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1941-XIX, n. 782, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42** » (1569). — (*Approvati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Propone che data l'analogia della materia si faccia una discussione unica dei due disegni di legge iscritti al n. 1 e al n. 7 dell'ordine del giorno.

Così rimane stabilito.

GENOVESI, relatore. Sulla natura delle assegnazioni straordinarie e integrative dei capitoli n. 84 e n. 87 degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, riguardanti le « spese per il servizio di investigazione politica », è stato ripetutamente detto al Senato, in occasione della conversione in legge di precedenti analoghi provvedimenti, perchè debbansi ripetere le considerazioni che giustificano i provvedimenti stessi.

Tali ragioni si concretano in inderogabili esigenze di servizio, connesse allo stato di necessità per causa di guerra. L'urgenza della richiesta di carattere finanziario giustifica la apparente frequenza dei provvedimenti che, per altro, si informano invece ad una valutazione di necessità di volta in volta prudentemente compiuta.

FELICI. Ricorda che nell'ultima riunione del luglio chiese di poter discutere, con la presenza del Sottosegretario di Stato per l'interno, alcune questioni urgenti col proposito di

indirizzare l'impiego delle somme accordate anche a determinati scopi bellici e, fra gli altri, al controllo severo di ogni possibile azione di spionaggio ed al controllo della rigida applicazione delle norme adottate per la disciplina dell'alimentazione.

Per l'attuale riunione ha comunicato al Presidente del Senato di non insistere sulla richiesta per l'intervento del Sottosegretario di Stato per l'interno e ad ogni discussione in proposito, e perchè dal luglio ad oggi si è resa più organica ed efficace l'azione del Governo e del Partito in materia di alimentazione e si è reso ognor più efficace il controllo dello spionaggio; perchè nel frattempo si sono avute perentorie dichiarazioni del Sottosegretario agli interni alla Commissione competente della Camera; perchè infine è probabile che in una prossima riunione della Commissione degli interni del Senato, si possano dare ulteriori chiarimenti al riguardo.

In sede di finanza nulla vi è da eccepire, in questo eccezionale momento, alle legittime richieste del Governo fascista.

PRESIDENTE. Dichiaro che gli articoli unici dei due disegni di legge sono approvati.

Approvazione del disegno di legge: « **Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè del Regio decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativo a nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America** » (1535). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ALBERTINI ANTONIO, relatore. Col presente disegno di legge si dispone la conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè del Regio decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, col

quale furono emanate altre disposizioni nella stessa materia. In sede di conversione, i testi dei due decreti legge sono stati opportunamente coordinati ed unificati in un solo provvedimento che, senza apportare alle rispettive norme alcuna innovazione, ad esse si sostituisce.

Come rilevasi dalla relazione ministeriale alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, i due indicati decreti-legge hanno inteso di realizzare una immediata, necessaria ritorsione alle gravi misure adottate, nello scorso giugno, dagli Stati Uniti d'America a carico dei beni e delle attività degli Italiani colà esistenti; tale scopo è stato raggiunto col disporre sia il blocco di crediti, titoli, valori e altri beni e delle attività tutte esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America; sia il censimento delle indicate attività e dei beni stessi.

Il divieto di provvedere al pagamento dei debiti e alla consegna degli altri beni si estese giustamente agli stranieri aventi residenza in Italia o anche, se residenti altrove, per quanto da essi detenuto nel territorio dello Stato e appartenente a persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America.

Opportune modalità regolarono l'esercizio del predetto censimento, prescrivendosi l'obbligo, per le persone di nazionalità italiana nonché per le associazioni od enti di fatto aventi nel territorio dello Stato domicilio o residenza o la loro sede principale, di presentare, alla più vicina filiale della Banca d'Italia, denuncia scritta dei debiti verso persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonché dei titoli, valori ed altri beni appartenenti a dette persone e da esse detenuti (art. 3).

Perciò stesso venne esteso l'obbligo della denuncia alle persone di qualunque nazionalità per i valori, titoli e altri beni appartenenti a persone aventi la suddetta nazionalità e che fossero detenuti nel territorio dello Stato, e così pure l'obbligo della denuncia dei debiti verso le dette persone afferenti ad attività commerciali da esse esercitate nel territorio dello Stato.

A tutte coteste esigenze si provvide con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 giugno 1941, corrispondenti ai primi tre articoli del disegno di legge.

L'articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 1941—XIX, esonerava dal divieto di pagamento o di consegna dei beni i cittadini nordamericani che, alla data del decreto stesso, avessero la loro residenza in Italia; ma tale articolo fu soppresso col successivo decreto-legge 23 giugno (articolo 1): ciò al fine di attuare una precisa reciprocità di trattamento con le misure adottate dagli Stati Uniti d'America nei confronti dei cittadini italiani colà residenti: pertanto l'articolo 4 non è stato riprodotto nel disegno di legge in esame.

L'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno prevede poi la possibilità, in caso di comprovata necessità o per altri speciali motivi, di autorizzare pagamenti o operazioni in deroga alle disposizioni dei primi due articoli, ed a tale articolo corrisponde l'articolo 4 del disegno di legge.

Gli articoli 5 e 6 riproducono rispettivamente l'articolo 6 dello stesso decreto legge 17 giugno 1941 e l'articolo 2 del decreto-legge 23 giugno 1941, dei quali l'articolo 6 conteneva disposizioni di carattere penale per la violazione dei divieti e degli obblighi imposti, e l'articolo 2 ampliava la delega, già conferita al Governo con l'articolo 7 del decreto legge 17 giugno, di emanare disposizioni esecutive ed integrative, estendendola alla facoltà di emanare tutte le norme che apparissero necessarie per disciplinare gli interessi dei cittadini nordamericani in Italia, anche in deroga alle disposizioni già in vigore, e di stabilire sanzioni penali nei limiti massimi indicati nell'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1941.

Questa più ampia delega è certamente giustificata dalla opportunità di rendere possibile la tempestiva attuazione di quei provvedimenti che si ritenessero del caso, in relazione alla delicata materia, suscettibile di eventuali sviluppi.

Nessun dubbio sulla legittimità della usata forma del decreto-legge, data l'evidente urgenza dei provvedimenti da adottare.

Il disegno di legge ora sottoposto all'esame della Commissione di finanza è una nuova prova della vigile sensibilità del Regime per il prestigio del Paese, in quanto non lascia senza adeguata risposta misure limitative e di coercizione, che altri Stati prendono nei confronti dei nostri connazionali.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Albertini per la sua chiarissima relazione.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1941-XIX, n. 778, relativo alla concessione di un contributo straordinario a favore del Governo d'Albania » (1541). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ALDROVANDI-MARESCOTTI, relatore. Il Regio decreto-legge 14 giugno 1941-XIX, n. 778, relativo alla concessione di un contributo straordinario a favore del governo di Albania si giustifica dal suo stesso contesto: stato di guerra, che ha avuto sensibili ripercussioni di carattere finanziario sul bilancio del Regno di Albania, in conseguenza delle spese eccezionali e non prevedibili inerenti all'assistenza dei profughi e delle famiglie dei militari richiamati, nonchè alle nuove e speciali necessità di carattere sanitario e a quelle di ordine pubblico.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427, relativo al finanziamento delle spese di guerra per l'Africa Italiana » (1566). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SIRIANNI, relatore. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione riguarda il finanziamento delle spese di guerra per l'Africa Italiana, che, in relazione agli accertamenti, è stato stabilito nella somma complessiva di quattro miliardi. La somma richiesta risponde alle necessità in conseguenza dell'attuale stato di guerra nell'Africa Italiana; per ragioni comprensibili ed evidenti non sono precisati i servizi che richiedono un adeguato finanziamento.

Le modalità dell'assunzione degli impegni

di spesa e l'assegnazione e il passaggio dei fondi ai competenti bilanci si uniformano ai criteri già adottati per i Ministeri militari, come rilevasi dal contenuto dell'articolo 2 del presente disegno di legge, nel quale è specificato che la somma complessiva richiesta sarà iscritta gradualmente nello stato di previsione della spesa e corrispondentemente ai fabbisogni.

Nell'invitare la Commissione di finanza ad approvare all'unanimità il disegno di legge, che concerne un provvedimento a favore di un fronte di guerra ove viva, immediata e cruenta è la lotta, sorge spontaneo il bisogno di inviare un saluto a tutti quelli, militari e civili che, con costanza, con generoso sacrificio, con ferma fede e indomito coraggio, operano per il bene della nostra patria. (*Vivissimi applausi*)

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico » (1567). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

RONGA relatore. Con il decreto-legge che viene sottoposto all'esame della Commissione senatoriale di finanza, il Governo del Re Imperatore ha ritenuto giusto venire sollecitamente incontro ai dipendenti statali e degli enti pubblici ed equiparati, per alleviarne i bisogni determinati dalle maggiori necessità, sopraggiunte in conseguenza del prolungarsi dello stato di guerra, con opportune provvidenze di carattere economico, sia pure con ponderata moderazione, onde non gravare eccessivamente l'erario dello Stato, già assai impegnato dalle superiori esigenze belliche.

Come è detto esplicitamente nella relazione ministeriale, i provvedimenti in esame hanno sostanzialmente il carattere di un aiuto economico prevalentemente demografico.

Il decreto-legge prende in considerazione con

giusta preferenza i dipendenti a modesta retribuzione.

In concreto:

1° È concesso (articolo 1) un assegno temporaneo di guerra al personale che rivesta grado non superiore al VII, in ragione del 20 % sulle prime lire 4800 di retribuzione e del 10 % sulla eccedenza fino a lire 8400 annue.

2° È concesso (articolo 4) un aumento temporaneo delle indennità preesistenti e determinate in considerazione dello stato di famiglia.

Tale aumento è stabilito in un ulteriore 25 % sulle misure dell'aggiunta di famiglia per il personale di ruolo, come consolidata al 31 marzo 1941—XIX (già maggiorata cioè del 40 % con decorrenza dal 1° aprile 1941—XIX).

Questa maggiorazione è elevata al 60 % per il personale non di ruolo, dato che il trattamento iniziale per lo stesso fu inferiore a quello fatto agli impiegati di ruolo. Il compenso economico poi, denominato aggiunta di famiglia, è esteso al personale che ne era precedentemente escluso, anche quello cioè di grado VII o superiore, nella misura però in vigore al 31 marzo 1941—XIX.

3° Infine il decreto-legge tende ad alleviare le condizioni economiche di una parte del personale già in quiescenza, elargendo un assegno temporaneo del 15 % sulle pensioni dirette, non superiori alle lire 6000, e sulle pensioni di reversibilità, non eccedenti le lire 4800 annue.

La decorrenza è già in atto dal 1° luglio 1941—XIX.

Il relatore non può fare a meno di mettere in rilievo la premura con la quale il Governo del Re Imperatore ha voluto alleviare ai propri dipendenti le difficoltà economiche, ineluttabilmente create dal prolungarsi del grave conflitto nel quale la nostra Italia è totalitariamente impegnata e dal quale uscirà sicuramente (la fede ci assiste) vittoriosa; come pure che i miglioramenti economici sono concessi in misura ponderatamente limitata, dati i gravi oneri che lo Stato deve affrontare per le immani esigenze belliche.

Ed è degno di rilievo che non sono stati dimenticati anche quelli che, già servitori dello Stato, si trovano attualmente in quiescenza. A proposito dei quali però il relatore

ritiene doveroso mettere in evidenza che, con il decreto-legge in esame, mentre nessun dipendente dello Stato in attività di servizio, fino alle altissime gerarchie, purchè nelle condizioni prevedute, rimane escluso dai miglioramenti economici adottati, sia pure in misura limitata rispetto a quella per i meno retribuiti, sono stati invece lasciati fuori di ogni considerazione quelli, fra i pensionati, che percepiscono assegni superiori alle lire 6000 per pensioni dirette ed alle lire 4800 per pensioni di reversibilità. Ora poichè anche i pensionati, fruitori assegni superiori ai limiti indicati, da una parte servirono fedelmente lo Stato e per di più in posti di maggiore responsabilità, dall'altra vivono lo stesso ambiente economico di guerra, il relatore esprime l'avviso che risponda a bene intesa equità il voto, che si augura la Commissione di finanza voglia far proprio, e l'Eccellenza il Ministro delle Finanze, che nel difficile storico momento regge con mano ferma e rigidamente la finanza dello Stato, vorrà accogliere, che cioè, ove debbasi in futuro ritornare sulla materia in esame, siano considerati per possibili futuri miglioramenti economici anche i pensionati per cifre superiori a quelle come innanzi poste a limite, onde attenuare anche ad essi le difficoltà di vita, da augurarsi transitorie per effetto della vittoriosa conclusione della guerra.

RICCI FEDERICO. Si associa al voto espresso dal relatore nei riguardi dei pensionati di grado superiore. Chiede quindi al Ministro quale sia l'onere che per questo provvedimento viene a gravare sulla finanza dello Stato.

In linea generale, osserva poi che questa materia viene trattata in modo inorganico e frammentario: una volta si modificano le retribuzioni degli impiegati privati, un'altra volta i salari degli operai; poi, a distanza anche di mesi, si ritoccano gli stipendi degli impiegati dello Stato. Ognuno di questi provvedimenti, presi separatamente e a distanza di tempo, provoca nuove richieste da parte di chi ha già beneficiato di aumenti precedenti.

Se invece si adottasse un criterio unico, basato sul potere di acquisto della moneta, e ne seguisse un aumento contemporaneo ed omogeneo per tutti, le spinte disordinate verso

nuove richieste sarebbero evitate e meglio difeso ne risulterebbe il valore della lira.

Notando poi che vengono accresciute anche le assegnazioni vitalizie temporanee e revocabili, tra le quali vi sono quelle concesse alle vedove e ai figli di personalità scomparse, rileva che recentemente, senza che ne sia nota la ragione, un provvedimento a favore delle figliuole del compianto Guglielmo Marconi non è stato sottoposto all'esame della Commissione di finanza, come è sempre avvenuto per analoghi provvedimenti, bensì a quello di altra Commissione. Sarebbe opportuno, per poter procedere con criterio unico, che tutti i disegni di legge del genere fossero sempre deferiti all'esame della stessa Commissione, che dovrebbe essere, per ragioni di competenza, quella di finanza.

PRESIDENTE. Risponde subito a questa osservazione del senatore Ricci Federico. Per la competenza propria, alla Commissione di finanza sono sottoposti numerosi provvedimenti, mentre scarseggia la materia per altre Commissioni le quali pure aspirano ad avere congrua parte di lavoro. Dalla saggezza del Presidente del Senato si è ritenuto che il provvedimento riguardante le figliuole di Guglielmo Marconi potesse essere sottoposto alla Commissione competente per ragioni ideali invece che a quella competente in materia finanziaria.

BIANCHINI. Richiamandosi all'osservazione del senatore Ricci, riconosce che lo sfasamento che si verifica nella concessione degli aumenti di stipendio agli impiegati statali, a quelli privati e ai salariati costituisce una spinta alla concessione di sempre nuovi aumenti. Se provvedimenti si devono prendere in questa materia, è desiderabile che si proceda ad una revisione contemporanea nel campo dell'impiego pubblico e privato.

Non è d'accordo invece nella conclusione a cui giunge il senatore Ricci: quella cioè di un trattamento economico continuamente variabile in relazione al potere d'acquisto della moneta. Gli sforzi del Governo sono diretti a contenere i prezzi e, se si dovessero riferire gli stipendi ai numeri indici, si andrebbe contro questa direttiva politica, che ha dato risultati apprezzabili anche in Germania. Si corre il pericolo di produrre turbamenti anche nel

compo sindacale, per le controversie che facilmente sorgono sulla formazione dei numeri indici, come già si verificò in altri tempi quando simile sistema era stato largamente adottato.

Il sistema pertanto non è raccomandabile, anche se da un punto di vista sentimentale può trovare una comprensibile giustificazione.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. In accoglimento al voto espresso dal relatore, assicura che, qualora si dovesse emanare un nuovo provvedimento in materia, sarà tenuta in considerazione anche la situazione finanziaria dei pensionati di grado superiore.

Risponde al senatore Ricci che gli aumenti di cui al disegno di legge in esame danno luogo ai seguenti maggiori oneri per la finanza:

per l'assegno temporaneo al personale che rivesta grado non superiore al VII, lire 1.179 milioni;

per l'ulteriore aumento del 25 per cento sulle misure dell'aggiunta di famiglia per il personale di ruolo, lire 180 milioni;

per la maggiorazione del 60 per cento per il personale non di ruolo, lire 84 milioni;

per l'aggiunta di famiglia al personale che ne era precedentemente escluso, a quello cioè di grado VII o superiore, lire 35 milioni;

per l'assegno temporaneo del 15 per cento sulle pensioni, lire 150 milioni.

Sono in totale 1.628 milioni che, al netto della ricchezza mobile, danno 1.482 milioni. Il numero dei dipendenti statali che ne beneficiano è in totale 1.050.000.

Il senatore Ricci ha poi lamentato la mancanza di sincronia nei provvedimenti presi a favore dei salariati, degli impiegati civili e degli impiegati statali; questa mancanza è più apparente che reale, perchè in realtà le relative decisioni sono state prese contemporaneamente, e cioè il 14 luglio.

Il provvedimento riguardante gli impiegati dello Stato non ha potuto essere annunziato contemporaneamente a quello riguardante le altre categorie di impiegati e salariati per doveroso riguardo costituzionale, dovendo essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Quanto al suggerimento del senatore Ricci, concorda con il senatore Bianchini nel giudi-

carlo inopportuno. Far dipendere gli aumenti degli stipendi dal numero indice del potere di acquisto della lira equivarrebbe ad attuare quella scala mobile degli stipendi che fu adottata per i salari in altra epoca e si risolvrebbe in una spinta alla inflazione e all'aumento dei prezzi.

RICCI FEDERICO. Tiene a far rilevare che egli ha suggerito di stabilire una relazione tra la variazione del costo della vita e le remunerazioni, ma non ha detto che questa relazione debba essere di pura proporzionalità. Effettivamente non si può negare che le variazioni finora apportate agli stipendi siano in relazione al costo della vita, ma si è proceduto empiricamente senza un criterio fisso, senza un metodo.

Si potrebbe stabilire un indice del costo della vita, basato su generi razionati, e studiato non dalle categorie interessate, ma da persone indipendenti. Quando le variazioni del costo della vita superassero determinate percentuali, si potrebbe addivenire ad una rettifica delle retribuzioni diversa per gli stipendi inferiori e per quelli superiori, secondo una data formula cioè una specie di funzione parabolica od altra da studiare opportunamente.

RONGA, relatore. Ringrazia il Ministro per l'accoglimento del voto formulato nella relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 717, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42** » (1568). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GENOVESI, relatore. Con il Regio decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 717, emanato in base all'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939, anno X VII, n. 129, viene disposta la iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1941-42 allo scopo di

fronteggiare esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra:

Ministero degli affari esteri L.	30.000.000
Ministero dell'interno.	1.000.000.000
Ministero dei lavori pubblici .	2.000.000
Ministero delle comunicazioni.	2.200.000

La enunciazione dei motivi della spesa è più che sufficiente per dimostrarne il carattere politico di necessità e urgenza.

Va innanzi tutto dato particolare rilievo allo stanziamento di lire un miliardo al Ministero dell'interno per provvedere ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari alle armi. È noto quale speciale cura abbia il Regime rivolto a questo servizio, dimostrando una particolare sensibilità. Anche di recente il Duce, nel rapporto annuale dei Prefetti del Regno, ha rivolto la sua attenzione al servizio, ritenuto uno dei più delicati della attività provinciale; ed ha all'uopo impartito precise dettagliate direttive.

In dipendenza dei recenti aumenti superiormente disposti (alle mogli da lire 6 a lire 8; alle madri da lire 2 a lire 8; ai padri vedovi da lire 2 a lire 8; ai figli da lire 2 a lire 3), nonché della estensione del beneficio ad alcune categorie di persone non menzionate dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115 (allevatori, affilianti di militari ecc.), il fabbisogno occorrente per il pagamento dei benefici suddetti è presunto, per l'esercizio in corso, in otto miliardi di lire. Per il primo trimestre dell'esercizio in corso esso è di lire 2.040.000.000.

Con il Regio decreto-legge 4 luglio 1941—anno XIX in esame si è provveduto ad effettuare, sul capitolo aggiunto 105-bis del bilancio del Ministero dell'interno, una prima assegnazione di fondi di un miliardo di lire. Con essa si è atteso alla parziale somministrazione dei fondi occorrenti per il pagamento dei soccorsi durante il trimestre in corso.

Ma non meno giustificati sono gli altri stanziamenti.

Quello di lire 30.000.000 al Ministero degli affari esteri, per la assistenza ai cittadini italiani residenti nei paesi belligeranti ed ex belligeranti, è in conto di un fabbisogno di lire 120-150 milioni, previsto per il corrente esercizio finanziario. Con tale fondo il Ministero degli affari esteri provvede alle spese per il

rimpatrio e la sistemazione nel Regno dei cittadini suddetti, nonché alla tutela degli interessi dei medesimi.

Al Ministero dei lavori pubblici vengono assegnate lire 2.000.000 per contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada, per spese inerenti a servizi e prestazioni della Milizia della strada, dipendenti dallo stato di guerra. Per la graduale mobilitazione di ufficiali e militari delle forze in congedo della Milizia nazionale della strada fu previsto un fabbisogno di milioni 19,6, in conto del quale furono stanziati nella passata gestione lire 6 milioni ed altri 2 milioni sono stati assegnati nell'esercizio in corso, con il provvedimento in esame, in apposito capitolo.

Poichè le spese per la Milizia medesima gravano sul bilancio dell'Azienda autonoma della strada, pubblicato in appendice a quello del Ministero dei lavori pubblici, si è reso necessario assegnare anche allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di tale Azienda il predetto contributo di lire 2 milioni (articolo 3 del Regio decreto-legge).

Infine al Ministero delle comunicazioni sono state assegnate, per spese connesse allo stato di guerra e relative a servizi e prestazioni della Marina mercantile, delle Capitanerie di porto e della Milizia portuaria, complessivamente lire 2.200.000 allo scopo di provvedere alle immediate esigenze di tali amministrazioni per il corrente esercizio (spese di personale, per nuovi uffici, per la protezione anti-aerea, ecc.).

ZUPELLI. Il presente disegno di legge, il quale comporta lo stanziamento di un miliardo a favore del Ministero dell'interno, viene dopo altri analoghi che hanno concesso maggiori assegnazioni allo stato di previsione dello stesso Ministero per molti milioni. Pensa che si dovrebbero prevedere in tempo le necessarie spese e richiederne lo stanziamento globale, evitando così di ricorrere a tante maggiori assegnazioni.

PRESIDENTE. Fa osservare che il miliardo che col disegno di legge in esame viene assegnato al Ministero dell'interno riguarda i sussidi alle famiglie dei richiamati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È sempre pronto ad ascoltare le esortazioni alla parsimonia, e sempre disposto a metterle in

pratica. Ma le sue direttive nel senso di una rigida economia sono spesso in contrasto con le richieste di ulteriori spese che gli vengono rivolte da altri Ministri. Quando questi Ministri chiedono cento, egli cerca di dare quaranta e spesso accade allora che essi rinnovino la richiesta, dimostrando che la somma ottenuta non è stata sufficiente. Se volesse seguire le esortazioni del senatore Zupelli, l'oratore dovrebbe soddisfare fin dall'inizio tali richieste, senza poter operare su di esse alcuna falceia. Ma in tal modo il Ministero delle finanze non applicherebbe quei criteri di severa economia che sono auspicati dallo stesso senatore Zupelli.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, concernente l'aumento del fondo di dotazione della Sezione di credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro » (1570). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FLORA, *relatore*. Il Regio decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, ora sottoposto all'esame della Commissione di finanza, concerne l'aumento del fondo di dotazione della Sezione autonoma per il Credito cinematografico, costituito dalla Banca Nazionale del Lavoro, con il concorso dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, allo scopo di sviluppare con pieno successo i vasti programmi dell'industria cinematografica nazionale.

Le ragioni di tale aumento del Fondo in questione - attualmente di lire 83.638.816 più circa 14 milioni di riserve - derivano dalla fortunata espansione dell'industria cinematografica italiana, non più esposta alla illimitata e incontrollata concorrenza della pellicole straniere, e dai nuovi compiti riguardanti il commercio delle pellicole, la gestione delle sale cinematografiche e l'acquisto delle pellicole estere, assegnati alla Sezione con recenti modificazioni statutarie. L'indice più

attendibile di questa rigogliosa vitalità dell'industria cinematografica italiana è espresso dal numero delle domande di finanziamento presentate nel 1940 alla Sezione e dal loro importo complessivo. Furono in detto anno 170, per un capitale di lire 98 milioni utilizzati già per due terzi. E ciò senza gravi rischi essendo le nuove operazioni di finanziamento delle pellicole abbinata in gran parte allo sfruttamento di un film estero, onde maggiori garanzie e più rapido smobilizzo. Al 31 dicembre 1940, in dipendenza dei prestiti concessi, la Sezione controllava complessivamente lo sfruttamento di 90 pellicole nazionali e di 83 estere.

Un altro indice della prudente gestione della Sezione e del credito che essa merita, è offerto dagli utili netti realizzati nel primo semestre dell'anno in corso. Salirono alla fine di giugno a lire 2.426.482 contro lire 3.003.516 conseguiti nel 1940 per l'intero anno.

Sono questi indici che attestano insieme l'intenso fervore dell'industria e la opportunità dell'aumento del fondo di dotazione della Sezione che ne cura il finanziamento.

Si propone pertanto, per il raggiungimento di tali compiti, che interessano non solo i quattro quinti delle aziende cinematografiche italiane che nel 1940 ricorsero per prestiti alla Sezione, ma la totalità di esse, di elevare la partecipazione del Tesoro e della Banca Nazionale del Lavoro a detto fondo, nella misura rispettiva di 30 milioni di lire da versarsi in cinque rate annuali; onde, in capo al quinquennio, si avrà un capitale complessivo, escluse le riserve attuali sopra ricordate, di 143 milioni, più che sufficiente ai bisogni normali delle aziende cinematografiche italiane.

Senonchè potendo, inoltre, sorgere la convenienza di creare nuovi impianti industriali o di ampliare quelli esistenti, oppure di provvedere ai bisogni straordinari della produzione cinematografica, l'articolo 3 del decreto autorizza l'Istituto Mobiliare italiano — I.M.I. — ed il Consorzio per Sovvenzioni su valori industriali, a concedere alle industrie cinematografiche prestiti a media e lunga scadenza, garantiti dallo Stato sino al limite di cento milioni di lire, con modalità da determinarsi tra il Ministero delle finanze e gli Enti finan-

ziatori, e con la estensione a queste operazioni delle agevolazioni fiscali già accordate alla Banca del Lavoro per l'esercizio del credito cinematografico.

Tale il contenuto del Regio decreto-legge, il quale, per quanto opportuno, data la fiorente situazione della nostra industria cinematografica e della Sezione che per tanta parte contribuisce al suo finanziamento, implica pur sempre per il Tesoro nuovi oneri.

Sono, però, oneri che, mentre per la loro entità e la loro rateazione quinquennale non assottigliano sensibilmente le risorse del Tesoro — impegnate per intero nella guerra che l'Italia combatte con tutte le sue forze materiali e spirituali contro i due maggiori Stati del mondo — consentono di accrescere i benefici economici e sociali che il promettente sviluppo dell'industria cinematografica assicura alla Nazione, ansiosa, ora più che mai, della diffusione di quei mezzi visivi di propaganda popolare che meglio servono ad esaltarne le virtù morali e le glorie, e, nell'ora storica che volge, l'azione politica e militare.

BACCELLI. Osserva che questo disegno di legge, sebbene in misura non eccessiva, aumenta gli oneri che già gravano sulla finanza dello Stato a favore dell'industria cinematografica. Considerando gli scopi del provvedimento, che sono degni di approvazione, darà ad esso voto favorevole. Esprime tuttavia il voto che al disopra e prima di qualsiasi altro fine, tutte le energie della Nazione siano rivolte al conseguimento della Vittoria.

RICCI FEDERICO. Anche ammessa la necessità da parte dello Stato di finanziare l'industria cinematografica, è il caso di rivolgere al Ministro delle finanze alcune raccomandazioni.

Si deve constatare con rincrescimento, difatti, che i filmi nazionali sono in genere scadenti e scarsamente apprezzati dal pubblico. Il nostro bellissimo paesaggio vi è sfruttato assai poco. Quando si fa dello spirito, esso è in genere di lega mediocre o diventa stucchevole a forza di insistere su temi abusati. E, se vi appaiono attori drammatici di grido, pare strano che essi si prestino a figurare in soggetti così mal congegnati. I filmi storici grandiosi, salvo pochissime eccezioni, non hanno corrisposto alle aspettative.

Raccomanda quindi che l'industria cinematografica, così importante nel quadro dell'economia nazionale, sia meglio sorvegliata dalle competenti autorità.

FLORA, *relatore*. Il disegno di legge comporta un onere che, per la sua entità e per la rateazione quinquennale, non costituisce, come già disse, un serio aggravio per il Tesoro dello Stato e del resto è compensato dal promettente sviluppo dell'industria cinematografica nazionale, fonte, pure per esso, di notevoli proventi tributari. Va tenuto conto del fatto che, dei 900 milioni circa introitati nel 1940 per gli spettacoli, 680 milioni sono stati dati dalle sale cinematografiche contro 220 milioni di tutte le altre attività spettacolistiche messe insieme. È anche aumentata la media di incasso per ogni singolo film. Due pellicole nazionali hanno superato nel solo anno 1940 sei milioni di lire di introiti. Purtroppo le pellicole più lodevoli dal punto di vista artistico non sono sempre quelle che rendono di più. Il che dimostra che non sempre il giudizio della critica va d'accordo col gusto del pubblico.

Oggi la nostra produzione cinematografica, aiutata dallo Stato, è qualitativamente molto migliorata. Prima era decaduta non per deficienza di genialità ma di risorse finanziarie. Grazie alla ricchezza dei suoi mezzi la cinematografia francese è riuscita a svincolarsi dalla dipendenza dalla cinematografia americana; altrettanto sta ora facendo la cinematografia tedesca. Noi, consentendo questo duplice finanziamento da parte del Tesoro e della Banca Nazionale del Lavoro, diamo alla nostra industria cinematografica i mezzi che le sono necessari per affermare la sua indipendenza e la concezione artistica e culturale del cinema sua propria.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Afferma che non esiste un reale onere del bilancio provocato da questo disegno di legge, ma soltanto una operazione di cassa di 30 milioni, che a suo tempo ritorneranno all'Era-rio. In realtà siamo dunque di fronte a un movimento di capitali.

L'industria cinematografica è redditizia anche dal punto di vista fiscale. L'allontanamento dai nostri cinema dei film americani aveva sottratto ai proventi derivanti dalla

tassa sugli spettacoli gran parte dell'imponibile, che per fortuna è stata nuovamente integrata per effetto del maggior gettito che hanno dato i film nazionali.

Tra i film prodotti dalla cinematografia italiana ce ne sono dei buoni e dei cattivi. Ma non bisogna dimenticare che ce ne sono anche degli ottimi, come per esempio quell'« Assedio dell'Alcazar » che ha già reso soltanto in Italia 10 milioni, coprendo interamente la spesa; di modo che il provento che il film sta dando col suo sfruttamento nei cinema dell'estero sarà tutto in guadagno.

Non è esatto che il contributo dello Stato a un film sia proporzionato alla spesa che si è sostenuta per farlo; il sistema oggi è mutato. Il contributo è tanto maggiore quanto più largamente il film è stato rappresentato, cioè quanto più è piaciuto al pubblico. E il giudizio del pubblico sul film nazionale si dimostra sempre più benevolo, tanto che l'incasso dei film italiani è sempre più elevato, e nell'ultimo anno è aumentato di 150 milioni.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, concernente la disciplina delle scritture private non registrate pertinenti trasferimenti immobiliari » (1571). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SCIALOJA, *relatore*. Osserva che questo provvedimento è stato abrogato dal successivo Regio decreto-legge 27 settembre 1941. Anno XIX, n. 1015, anch'esso all'ordine del giorno della riunione odierna per la conversione in legge, con il quale, in luogo della sanzione della risoluzione unilaterale delle scritture private non registrate, viene comminata quella ben più energica della nullità di pieno diritto, rilevabile anche d'ufficio. La conversione in legge di questo decreto costituisce pertanto una semplice formalità.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari » (1579). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SCIALOJA, *relatore*. Ad assicurare la piena ed efficace applicazione del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511), che ha istituito una imposta speciale di registro del 60 per cento sul plusvalore dei beni immobili, fu emanato il Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648.

Era stato infatti rilevato dagli uffici finanziari che per eludere questa nuova imposta straordinaria venivano spesso stipulati compromessi di compravendite mediante atti privati non registrati, con riserva di stipulazione dell'atto definitivo in un periodo successivo. Al fine di arginare questi, ed altri possibili analoghi espedienti, il ricordato Regio decreto-legge 15 luglio 1941 aveva disposto che gli atti per scrittura privata portanti trasferimenti immobiliari posti in essere dalla entrata in vigore del decreto stesso e fino a tre mesi successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, quando non fossero registrati nel termine di legge, sarebbero stati soggetti a risoluzione per volontà unilaterale di ognuno dei contraenti.

Secondo quanto espone il Ministro delle finanze nella relazione che ha accompagnato la presentazione alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni del disegno di legge ora in esame, sembra che il ricordato provvedimento, benchè assai grave dal punto di vista giuridico, non abbia conseguito l'effetto sperato.

Questa constatazione ha indotto il Governo nazionale ad emanare il Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, che è ora sottoposto alla Commissione di finanza per la conversione in legge.

Con questo provvedimento è abrogato il precedente decreto-legge 15 luglio 1941, n. 648, ed in luogo della sanzione della risoluzione unilaterale delle scritture private non regi-

strate viene comminata quella ben più energica della nullità di pieno diritto, rilevabile anche di ufficio.

L'articolo 1 del decreto si riferisce agli atti privati, che saranno posti in essere dalla sua entrata in vigore, aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, comprese anche le vere e proprie promesse di vendita. Del pari sono nulle di pieno diritto le convenzioni di promesse di vendita, benchè regolarmente registrate, qualora entro sei mesi dalla data della loro registrazione non siano seguite da regolare atto di trasferimento debitamente registrato.

È da rilevare che in questa disposizione non appare più il termine finale della sua applicazione (tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra) che, come si è visto, figurava nel corrispondente articolo 1 dell'abrogato decreto-legge 15 luglio 1941, n. 648. Ma un'analogha disposizione, con il prolungamento del termine a sei mesi, è collocata nell'ultimo articolo del decreto.

L'articolo 2 del decreto riguarda gli atti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del nuovo provvedimento, per i quali è assegnato un termine di 60 giorni per la registrazione senza soprattassa. In mancanza di registrazione anche tali atti diventano nulli di pieno diritto. Il 2° e 3° comma dell'articolo 2 dettano speciali analoghe norme per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione, per i quali i termini di registrazione e, in mancanza, la sanzione della nullità, sono stabiliti con riferimento alla data della richiesta di approvazione od omologazione, od a quella di partecipazione del provvedimento che approva od omologa l'atto.

A questo articolo 2 sono stati proposti in seno alla Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni due emendamenti che, accolti, sono venuti a formare un nuovo articolo che ha preso il numero 3.

Questo articolo 3 è del seguente tenore:

« Salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di registro per gli atti non registrati nei termini prescritti, le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano:

a) agli atti contenenti promessa di vendita di beni immobili o diritti immobiliari registrati anteriormente al 28 giugno 1940, anno XVIII;

b) agli atti costitutivi di servitù, o contenenti promessa di costituirli, per il passaggio di condutture elettriche, di gas e d'acqua, di condutture telefoniche, telegrafiche e di gomene di funicolari aeree, nonché per le occupazioni necessarie a cabine, sostegni, meccanismi ed altri accessori delle dette condutture ».

A seguito dell'introduzione di questo nuovo articolo gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto diventano articoli 4, 5, 6, 7, 8.

L'articolo 3 del decreto (art. 4 del nuovo testo) contiene un logico svolgimento delle disposizioni precedenti, comminando la nullità anche degli atti considerati dal decreto che siano simulati sotto una qualsiasi diversa denominazione.

A questo articolo 3 era stata proposta dal consigliere nazionale Orsolini Cencelli un'aggiunta, che però non è stata approvata dalla Commissione generale del bilancio. Ecco il testo dell'emendamento: « Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai trasferimenti a favore di Enti che alla data di pubblicazione del presente decreto avevano già ottenuto le regolari approvazioni da parte delle autorità tutorie, alle quali sono sottoposte per legge, e che avevano già stipulato il relativo atto di acquisto ». Non si conoscono le ragioni per le quali questo emendamento non è stato approvato, ma è da credere che esso sia stato ritenuto superfluo, perchè è ovvio che gli Enti in parola non possano voler sottrarre alla registrazione i propri atti di acquisto immobiliare.

Sono poi sorti dubbi circa l'applicabilità delle disposizioni in esame agli atti di locazione di immobili con patto di futura vendita allo scadere di un termine determinato. Il relatore ritiene che queste convenzioni non siano colpite dall'imposta sul plusvalore. La locazione con patto di vendita non è che una forma giuridica che copre un'operazione che non ha nulla a che fare con i trasferimenti immobiliari colpiti dai provvedimenti relativi al plusvalore. Si tratta di sane e benefiche ope-

razioni di finanziamento e con le quali gruppi di risparmiatori sono messi in condizioni di costruirsi la propria casa di abitazione. Con la forma della locazione da trasformare in vendita l'ente finanziatore si garantisce il regolare pagamento delle rate, che figurano come pigioni ma sono in sostanza quote rateali del prezzo, o meglio quote di rimborso del mutuo.

Ad eliminare ogni incertezza poteva bastare una dichiarazione chiarificativa del Ministro il quale si era mostrato proclive a darla. Ma poichè il disegno di legge in esame verrà anche in altre parti emendato, così si può provvedere con emendamento anche a risolvere l'accennato dubbio.

Propone pertanto di aggiungere, dopo la lettera a) dell'articolo 3, le seguenti lettere b) e c):

b) agli atti di locazione di immobili con patto di futura vendita registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

c) agli atti di locazione di immobili con patto di futura vendita che saranno stipulati da enti pubblici, nonché da enti morali che abbiano per scopo esclusivo di compiere operazioni per le case popolari od economiche e sempre che il prezzo sia distribuito in rate annuali eguali e risulti interamente saldato alla fine del termine di locazione,

e di mutare la lettera b) in lettera d).

Gli articoli 4 e 5 del decreto (articoli 5 e 6 del nuovo testo) contengono norme accessorie e complementari in parte già esposte e che non possono dar luogo a rilievi.

L'articolo 6 (articolo 7 del nuovo testo) abroga espressamente il decreto 15 luglio 1941, n. 648, e detta opportune norme transitorie.

Notevole è l'articolo 7 del decreto (articolo 8 del nuovo testo) che fissa il termine finale dell'applicazione del decreto stesso alla data di sei mesi dalla pubblicazione della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Al riguardo è da rilevare che questo termine può non coincidere con quello della cessazione dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore, in quanto la legge relativa a questa imposta non prevede lo stesso termine fisso, bensì nell'articolo 12 contiene una delega al

Ministro delle finanze che, con suo decreto, dovrà fissare la data alla quale le disposizioni sull'imposta speciale cesseranno di essere in vigore. Data la connessione tra queste disposizioni e quelle del decreto ora in esame è chiaro che la data di cessazione delle une e delle altre deve esser la medesima. Ad evitare la possibilità di un dannoso sfasamento sarebbe stato meglio prevedere nel decreto 27 settembre 1941, in luogo di un termine fisso (di cui non si può fin da ora valutare la tempestività) che le disposizioni circa la nullità delle scritture private non registrate cesseranno di aver vigore alla data stessa in cui avrà fine l'applicazione dell'imposta sul plusvalore.

Tuttavia un emendamento in tal senso non è necessario qualora il Ministro delle finanze preveda di poter fissare per l'applicazione delle norme sul plusvalore un termine non anteriore, nè di molto posteriore alla data di sei mesi dalla pubblicazione della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

In caso contrario e qualora non venisse introdotto l'accennato emendamento, che il relatore propone in via subordinata, si renderebbe necessaria a suo tempo un'apposita legge per modificare l'articolo 7 (8) del decreto in esame.

Questo provvedimento chiaro, completo e tecnicamente ben formulato, costituisce un complemento, che l'esperienza ha mostrato necessario, alla legge istitutiva dell'imposta speciale di registro sul plusvalore degli immobili, quale risulta dagli atti di trasferimento tra vivi. Chi vuole il fine deve volere i mezzi.

Ma non bisogna tacere che il rimedio adottato per eliminare ogni possibile elusione della legge sul plusvalore è di una estrema gravità dal punto di vista giuridico. Esso incide profondamente su istituti fondamentali del diritto delle obbligazioni, disciplinate dal nuovo Codice civile.

Non può quindi essere accettato che come provvedimento straordinario, transitorio, imposto da superiori e inderogabili necessità dell'attuale congiuntura bellica.

È opportuno pertanto prendere formalmente atto del preciso limite di tempo che il decreto stesso pone alla propria applicazione.

PRESIDENTE. Loda e ringrazia il senatore Scialoja per la pregevole sua relazione.

GENOVESI. All'articolo 6 del decreto-legge, allo scopo di ottenere che i trasferimenti immobiliari compiuti da Enti pubblici ausiliari per evidenti scopi di pubblica utilità siano esonerati dall'imposta del plusvalore, propono il seguente emendamento:

« All'articolo 2 del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, sostituito con l'articolo unico della legge 21 ottobre 1940, anno XVIII, n. 1511, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai trasferimenti immobiliari derivanti da acquisti per evidenti scopi di pubblica utilità o comunque compiuti dagli Enti locali ausiliari nell'interesse degli Enti medesimi.

« L'anzidetta disposizione è applicabile a decorrere dal 21 ottobre 1940-XVIII ».

Contro tale emendamento si sono affacciate obiezioni di carattere formale, perchè — si è detto — esso viene ad innovare una materia già disciplinata dal decreto-legge sul plusvalore, divenuto legge 21 ottobre 1940, anno XVIII, n. 1511. A ciò però l'oratore risponde osservando che — anche a prescindere dal fatto che il susseguirsi di provvedimenti volti a disciplinare, sostanzialmente, la stessa materia ha adattato le disposizioni di legge alle varie esigenze della situazione — il decreto-legge in esame, all'articolo 6, abroga alcune disposizioni della legge precitata, e precisamente il terz'ultimo e il penultimo comma dell'articolo 2. Se quindi si ammettono delle norme abrogative, a maggior ragione dovrebbero ammettersi delle norme di carattere integrativo.

Contro tali obiezioni formali intervengono invece ragioni di carattere sostanziale che militano a favore dell'emendamento. Se infatti, con la legge del plusvalore, si è voluto colpire esclusivamente la speculazione, ne deriva la imprescindibile necessità di tutelare dal rigore della medesima quei trasferimenti immobiliari che non soltanto rispondono a fini di pubblica utilità, ma sono di carattere obbligatorio e sottraggono gli immobili a cui si

riferiscono da eventuali compra-vendite a carattere speculativo.

Si pensi che molto spesso il Governo, e specialmente il Ministero dell'educazione nazionale, richiede agli enti locali ausiliari di disporre ampliamenti e sistemazioni di scuole che richiedono l'acquisto di fabbricati onde corrispondere alle segnalate esigenze. Come si può ammettere, in tal caso, che detti acquisti siano soggetti a una tassazione diretta unicamente a colpire la speculazione?

Aggiungasi che assai di frequente gli acquisti di cui sopra, anche se non imposti da esigenze di servizi, sono la regolamentazione finale di antiche situazioni, che non avevano ancora trovato la loro sistemazione formale, avendo subiti ritardi per l'espletamento delle necessarie formalità (come istruttorie disposte da giunte provinciali amministrative, e via dicendo). Nell'uno e nell'altro caso, si vengono a colpire atti che risalgono di fatto e inoppugnabilmente ad un'epoca anteriore all'emanazione del decreto-legge sul plusvalore.

Già alla Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il Ministro delle finanze ha osservato che permane la facoltà a lui devoluta dalla lettera e) dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1940, di concedere cioè volta per volta l'esonero in caso di trasferimenti di aree per impianti o costruzioni aventi evidente scopo di pubblica utilità.

L'oratore vorrebbe che tale facoltà del Ministro fosse trasformata in un diritto degli interessati; ma se facoltà deve rimanere, va osservato che essa è limitata, attualmente, al solo caso di trasferimenti di aree, mentre invece occorrerebbe estenderla anche ai casi di trasferimenti di fabbricati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Osserva che l'emendamento Genovesi è molto analogo all'emendamento Orsolini Cencelli, già respinto dal Governo alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Ciò perchè esso si riferisce ad una materia già disciplinata dalla legge 21 ottobre 1940, n. 1511, su cui non è opportuno ritornare in questa sede. Dichiaro pertanto di non potere accettare l'emendamento Genovesi, a cui fa osservare però che, della facoltà di cui all'articolo 2 lettera e) della legge predetta, l'oratore si è sempre val-

so con criteri di larghezza, anche nel caso di fabbricati demoliti.

GENOVESI. Dichiaro di ritirare il suo emendamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 3 (già articolo 2) del decreto-legge. All'articolo 8, (già articolo 7) non ha nessuna difficoltà ad accogliere, sotto forma di vero e proprio emendamento, l'opportunità formulata dal relatore di collegare il termine finale dell'applicazione del decreto in parola con quanto dispone l'articolo 12 della legge sul plusvalore, adottando cioè un termine comune per ambedue i provvedimenti.

PRESIDENTE. Invita il relatore a formulare un emendamento in tal senso.

SCIALOJA, *relatore*. Riferendosi a quanto ha già detto nella sua relazione e a quanto ha osservato il Ministro delle finanze, propone che l'articolo 8 del Regio decreto-legge in esame sia così sostituito:

« Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, salvo quanto è disposto dall'articolo 2 per gli atti posti in essere anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, si applicano agli atti che saranno posti in essere fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro delle finanze ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal senatore Scialoja all'articolo 8 (già 7) del Regio decreto-legge n. 1015.

PRESIDENTE. Dopo aver riassunto la discussione, mette ai voti l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 3 (già 2) del decreto-legge e cioè:

« Dopo la lettera a) inserire le seguenti lettere b) e c):

« b) agli atti di locazione di immobili con patto di futura vendita registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

« c) agli atti di locazione di immobili con patto di futura vendita che saranno stipulati da enti pubblici nonchè da enti morali che abbiano per scopo esclusivo di compiere operazioni per le case popolari ed economiche e

sempre che il prezzo sia distribuito in rate annuali eguali e risulti interamente saldato alla fine del termine di locazione ».

Mutare la lettera *c*) in lettera *d*).

È approvato.

Mette quindi ai voti il seguente emendamento proposto dal relatore all'articolo 8 (già articolo 7):

« L'articolo 7 diventa articolo 8 ed è così modificato:

« Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, salvo quanto è disposto dall'articolo 2 per gli atti posti in essere anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, si applicano agli atti che saranno posti in essere fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro delle finanze ».

È approvato.

Pone infine ai voti l'articolo unico del disegno di legge, così emendato.

È approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, concernente provvedimenti in materia di imposta di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari » (1576). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SCIALOJA, *relatore*. Il decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, di cui si chiede la conversione col presente disegno di legge, contiene due ritocchi di non grande importanza, l'uno alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269 e l'altro alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, che sotto la non esatta denominazione di « adeguamento dell'imposta di registro » ha introdotto un'imposta speciale e temporanea del 60 per cento sul plusvalore degli immobili, in occasione del loro trasferimento per atto tra vivi.

L'articolo 1 del decreto dispone nel primo

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

comma che l'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, prevista dalla tariffa allegata alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, ridotta nella misura del 6 per cento in base all'articolo 14 del decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1462 (convertito nella legge 17 maggio 1928-VI, n. 1122) è ripristinata nella misura dell'8 per cento. I successivi comma dell'articolo 1 contengono opportune disposizioni transitorie.

Questo aumento di aliquota si collega e si armonizza con i numerosi altri ritocchi della tariffa del registro, attuati con la citata legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511; e, come implicitamente ma chiaramente risulta dal testo dell'articolo 1, e come il Ministro delle finanze ha voluto espressamente chiarire nella relazione al presente disegno di legge, non porta innovazioni nei riguardi delle speciali minori aliquote previste dalla legge del registro, nè a quelle relative ai trasferimenti di piccoli fondi rustici contemplati dal decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2245).

L'articolo 2 del decreto reca una modifica all'articolo 2 lettera *a*) della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, nel senso di limitare l'esenzione dall'imposta sul plusvalore ai soli trasferimenti di immobili di valore venale non superiore alle lire 50.000. È così eliminata ogni agevolazione per gli immobili di valore superiore, mentre la legge del 1940 accordava l'esenzione, fino alla quota di L. 50.000 del valore venale, anche ai trasferimenti di immobili di valore venale non superiore alle 300.000 lire. Questa disposizione, secondo quanto il Ministro delle finanze ha comunicato nella sua relazione, aveva indotto i contraenti a frazionare le vendite ed a contenere il valore dichiarato entro i limiti della somma di lire 300.000.

Non è dubbio che la modificazione in parola rende più efficace e sicura e soprattutto più semplice l'applicazione dell'imposta sul plusvalore, istituto assai complesso e delicato per gli alti fini che si propone e per i suoi riflessi, per buona parte dannosi, nella vita sociale ed economica del Paese.

Secondo l'articolo 3 del decreto le disposizioni degli articoli precedenti, ora considerati,

si applicano a tutti gli atti, qualunque sia la loro data, presentati alla registrazione dal giorno della entrata in vigore del decreto, e cioè dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Contro questa disposizione, di cui il Ministro stesso nella sua relazione ha riconosciuto l'estremo rigore, (che non sembra in realtà giustificato dalle ragioni addotte) si sono appuntate vivaci critiche da varie parti.

La necessità di una simile norma, che pregiudica legittimi interessi e viola diritti quesiti in base alle già rigorose leggi vigenti, può non apparire abbastanza dimostrata dalla constatazione dell'improvviso intenso aumento della stipulazione di atti pubblici intesi a sanare attuazioni irregolari. Di questa corsa alla regolarizzazione di situazioni contrattuali non consono allo spirito od agli scopi dei nuovi provvedimenti, il Ministero delle finanze avrebbe dovuto piuttosto compiacersi, dal momento che recentissimi altri provvedimenti sono stati introdotti proprio allo scopo di eliminare gli accorgimenti escogitati per eludere la legge istitutiva dell'imposta sul plusvalore immobiliare. Nè si vede perchè dovrebbero esser colpite le stipulazioni che sarebbero state affrettate per eludere eventuali più rigorosi provvedimenti che potessero essere emanati in materia di compravendite immobiliari.

È notorio che il fenomeno si è verificato a seguito della voce corsa che fossero per essere vietate le compravendite di immobili. Questo divieto non è stato poi introdotto, e allora perchè colpire la innocua intenzione dei contraenti dell'ultima ora? e soprattutto perchè colpire insieme con questi anche i contraenti che hanno agito senza alcuna maligna intenzione?

Voti contro la draconiana disposizione dell'articolo 3 sono stati presentati da vari colleghi notarili al Ministro della giustizia, ed alla Presidenza del Senato.

I colleghi notarili nei loro voti, riferendosi agli atti pubblici stipulati nei venti giorni antecedenti all'entrata in vigore del decreto, hanno fatto presente la sperequazione verificatasi nel trattamento fatto agli atti già registrati entro il 27 settembre in confronto di quelli ancora da registrare nei termini legali, ed hanno insistito sullo stato di disagio e di

responsabilità in cui si trovano i notai che per gli atti da loro stipulati avevano fatto affidamento sul termine concesso dalla legge per la registrazione.

Questi giusti rilievi hanno ispirato la presentazione di numerosi emendamenti dinanzi alla Commissione generale del bilancio, la quale ha infine approvato un emendamento aggiuntivo all'articolo 3, così concepito:

« Restano peraltro ferme le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 14 giugno 1940—XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940—XVIII, n. 1511, per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari risultanti da atti pubblici stipulati nel periodo dall'8 settembre 1941—XIX al 27 settembre 1941—XIX, purchè registrati non oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Per tali atti, sempre che registrati non oltre il detto termine, non è applicabile la sopratassa di tardiva registrazione di cui all'articolo 99 della legge di registro 30 dicembre 1923—II, n. 3269 ».

Questo nuovo comma dell'articolo 3 merita piena approvazione, benchè esso non abbia introdotta la stessa opportuna eccezione anche nei riguardi dell'aumento dell'aliquota dell'imposta di registro dal 6 per cento all' 8 per cento.

Viene tuttavia ad essere accolto il voto espresso dal sen. Raimondi in un memoriale presentato alla Commissione di finanza a mezzo della Segreteria generale del Senato. Occorre però dire, anche allo scopo di chiarire la reale portata del decreto in esame, che nel suo memoriale il sen. Raimondi è incorso in un equivoco, che probabilmente è assai diffuso, perchè deriva dalla non chiara formulazione dell'articolo 2 lettera a) della legge 21 ottobre 1940. Il sen. Raimondi mostra di ritenere che questo articolo abbia accordato l'esenzione dell'imposta del plusvalore agli immobili fino a lire 300.000, e per dimostrare l'aggravio arrecato dal decreto 27 settembre 1941, n. 1016, porta l'esempio di una vendita di immobile di lire 250.000, per la quale, riconosciuto un plusvalore del 20 %, e cioè di lire 50.000, il nuovo aggravio sarebbe di lire 30.000. Ora ciò non è esatto. L'esenzione accordata dalla legge 1940, ed ora abolita, a favore delle vendite fino a lire 300.000 riguardava solo il plusva-

lore relativo alla quota di lire 50.000 del valore venale dell'immobile. Quindi nell'esempio riportato il nuovo aggravio è costituito dal 60 % sul plusvalore di lire 50.000: 5, e cioè non è di lire 30.000, bensì di lire 6.000.

Pertanto la revoca dell'agevolazione che era stata accordata ai trasferimenti di immobili di valore venale non superiore a lire 300.000 ha una portata meno grave di quanto potrebbe apparire, mentre viene confermata la ben più rilevante disposizione circa l'esenzione totale dall'imposta per gli immobili di valore non superiore a lire 50.000.

Inoltre, come si è detto, l'emendamento dell'articolo 3, approvato dalla Commissione generale del bilancio, ha eliminato un'asprezza ingiustificata.

PADIGLIONE. Il Regio decreto-legge del 27 settembre 1941, n. 1016, del quale si chiede la conversione in legge, contiene due disposizioni:

con l'articolo primo si ripristina nella misura dell'8 per cento l'aliquota della imposta di registro per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, aliquota che con la legge 17 maggio 1928, n. 1122, era stata ridotta alla misura del 6 per cento;

con l'articolo 2 l'esenzione della tassa del 60 per cento sul plusvalore nella vendita fu limitata a lire 50 mila di valore venale; con che fu abolita la esenzione che di tale tassa con l'articolo 2 lettera a) della legge 14 giugno 1940, n. 643 e sino a concorrenza di lire 50 mila, era stata estesa alle contrattazioni non superiori alle lire 300 mila;

Nell'articolo 3 fu disposto:

« Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano a tutti gli atti presentati alla registrazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, qualunque ne sia la loro data. ». Con che rispetto agli atti stipulati anche prima del 27 settembre 1941, e quando pendeva ancora il termine per la registrazione, si sarebbe dovuto applicare una tassa di registro superiore a quella che, avuto riguardo alla data dell'atto, secondo la vecchia legge si sarebbe dovuta esigere.

In tal modo si dette al Regio decreto-legge in esame effetto retroattivo. È un fatto che la retroattività non ha trovato mai giustificazio-

ne in materia di tasse di registro quando si tratta di contratti di data certa risultanti da atti pubblici.

Coerentemente a questi principi, in occasione della discussione per la conversione in legge di detto decreto avvenuta nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Consigliere nazionale Brizi propose un emendamento all'articolo 3 in questo senso:

« Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti in forma pubblica di data anteriore, per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione ».

Il Ministro delle finanze si riservò di provvedere, e nel testo definitivo dell'articolo 3, quale risulta da quello inviato al Senato, leggesi che dopo il primo comma ove è detto: « le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano a tutti gli atti presentati alla registrazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto qualunque sia la loro data » fu aggiunto il seguente comma:

« Restano peraltro ferme le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1940, n. 1151, per i trasferimenti di immobili o diritti immobiliari risultanti da atti pubblici stipulati nel periodo dall'8 settembre 1941 al 27 settembre purchè registrati non oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

Come si vede, dal testo di detto comma l'emendamento Brizi fu, sostanzialmente, accolto nella sola parte in cui si stabilisce che per gli atti pubblici stipulati nel periodo 8-27 settembre 1941, e per le convenzioni non superiori alle lire 300 mila, si eviti la maggior tassa di plusvalore in ragione del 60 per cento sino a concorrenza delle prime lire 50 mila. Non si è fatto però cenno dell'aliquota di tassa sulle trasmissioni ordinarie, che resta così fissata nella misura dell'8 per cento anche per gli atti pubblici stipulati anteriormente al 27 settembre; il che è incoerente perchè per detti atti, mentre da un lato si accetta la non applicabilità, in vista del periodo in cui furono stipulati (8-27 settembre 1941), della tassa del 60 per cento; d'altra parte, dando forza retroattiva alla legge sugli stessi atti, si esige

la maggiore tassa dell'8 per cento imposta con l'articolo 1 del decreto: il che è in contrasto non solo con i principî di legge, ma con la tassa prassi seguita nel passato in casi consimili.

Basta tener presente il decreto legge 18 giugno 1940, n. 643, convertito, per questa parte, senza modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511.

Con detto decreto, in occasione dell'imposizione della tassa del 60 per cento sul plusvalore, furono con gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 aumentate le aliquote di tassa di registro, e di tasse ipotecarie per iscrizioni e trascrizioni, ma col successivo articolo 12, dopo essersi detto che le disposizioni del decreto entravano in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, si soggiunse: «Esse peraltro non si applicano agli atti in forma pubblica di data anteriore per i quali non fosse scaduto il termine normale di registrazione ecc.», il che giustifica pienamente l'emendamento proposto dall'oratore e che consiste nell'aggiungere al primo comma dell'articolo 3, come risulta dal testo emendato dalla Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, quest'altro comma:

«Del pari per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari risultanti da *atti pubblici* stipulati nel periodo dall'8 settembre 1941-XIX al 27 successivo, purchè registrati non oltre il termine di venti giorni dalla loro data, la tassa di registro sul trasferimento resta fissata nella misura del sei per cento in base all'articolo 14 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1462, convertito nella legge 17 maggio 1928-VI, n. 1122.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Osserva che l'emendamento proposto dal senatore Padiglione riproduce, in sostanza, i tre emendamenti presentati alla Commissione del Bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e non accettati dal Governo.

Per comprendere il punto di vista governativo al riguardo, occorre riferirsi ai precedenti del provvedimento in esame.

Se la legge sul plusvalore avesse ottenuto gli effetti che da essa si attendevano, e che erano — si noti — controoperanti dal punto

di vista fiscale perchè il gettito della imposta di registro avrebbe dovuto diminuire fortemente, non vi sarebbe stato motivo di adottare alcun ulteriore provvedimento. Come è noto essa era diretta ad impedire investimenti immobiliari ingiustificati dalle circostanze, che denotavano una pernicioso sfiducia nella stabilità della lira. Senonchè detta legge solo per breve tempo ha risposto alle aspettative del Governo. Ben presto, infatti, dietro il compiacente suggerimento di notai, i contribuenti hanno trovato il modo di eludere le disposizioni: si sono così avuti sempre più numerosi frazionamenti della proprietà per godere della franchigia o delle facilitazioni ammesse al di sotto delle 300 mila lire e si è adottato in sempre maggiore misura il sistema di atti privati registrabili soltanto alla fine della guerra, cioè dopo l'abolizione del plusvalore. Si emanò allora il Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, che prevedeva la possibilità di rescindere unilateralmente dette scritture private, ma anche questo si rivelò insufficiente. Esso pertanto è stato abrogato e si è ricorso ai provvedimenti del 27 settembre 1941, che dichiarano nulle le scritture private non registrate e aggravano le tasse di registrazione.

Come è noto era circolata la voce che il Governo intendesse bloccare addirittura i trasferimenti immobiliari. Viceversa, ci si è limitati alla nullità degli atti e ad una remora di carattere fiscale.

Se ciò non fosse ancora sufficiente, il Governo prenderà in considerazione i provvedimenti già presi all'estero, come in Germania, in Svizzera, dove non si ammettono trasferimenti immobiliari senza l'autorizzazione governativa, ma confida che non si giungerà a questo estremo che, per altro verso e nello stesso interesse sociale, depreca.

Quanto alla proposta Padiglione, l'oratore fa notare che il Governo è già andato incontro ai desideri degli interessati accettando alla Camera un emendamento transattivo per quanto riguarda le compravendite inferiori alle 300 mila lire e la sopratassa di tardiva registrazione. Ciò perchè, trattandosi di operazioni non immediate, che la finanza dovrà discutere caso per caso, non vi è pericolo di

dover procedere a rimborso di somme già pagate dai contribuenti. Viceversa se si accettasse l'emendamento Padiglione, la finanza dovrebbe rimborsare la differenza tra il 6 e l'8 per cento già pagato dai contribuenti, e cioè si vedrebbe costretta a dare una soddisfazione proprio a quelle persone che invece vanno colpite per non aver avuto fiducia nella lira e per aver cercato di sfuggire, con vari espedienti, ai loro obblighi fiscali.

PADIGLIONE. Osserva che non è ammissibile che si possa dubitare della data di stipulazione del contratto apposta dai notai. E poi se, ad esempio, un contratto è stato stipulato — e si tratta di un caso concreto — il 25 settembre ed è trascritto alle ipoteche lo stesso giorno, si dubiterà anche del conservatore delle ipoteche?

RICCI FEDERICO. Si associa all'emendamento proposto dal senatore Padiglione.

Esiste una legge la quale consente ai notai venti giorni di tempo per la registrazione dell'atto. I notai sogliono valersene, specialmente quelli lontani dall'ufficio del registro. Sopraggiunge ora un decreto-legge catenaccio, per cui qualunque sia la data dell'atto, fosse anche del 26 settembre, se la registrazione non è stata fatta prima del 27 settembre, la tassa di registro sale dal 6 all'8 per cento. Ciò non è giusto: nè per i contraenti nè per i notai che sono solidalmente con essi responsabili di fronte al fisco. Essi al momento dell'atto avevano indicato ai loro clienti la tassa vigente al 6 per cento e si erano fatti fare versamenti in relazione. Ora i clienti li incolperanno di scarsa sollecitudine.

Il Ministro ha opposto che non si può più tornare indietro perchè il fisco dovrebbe fare troppi rimborsi. Ma la cosa è giusta oppure non lo è; se è giusta non vi è nulla di male a rimborsare ciò che è stato indebitamente percepito.

Questa disposizione ha gettato lo scompiglio fra la categoria dei notai anche perchè, ammessa in tal modo la retroattività in fatto di tasse di registro, essi non sapranno più come regolarsi colla clientela; e sarà una corsa per l'immediata registrazione nella quale, come è evidente, i notai lontani dagli uffici

del registro si troveranno in condizione di inferiorità.

E ne verrebbe offesa la loro dignità e la ragione stessa della loro professione. Invero i notai sono pubblici ufficiali e la data dei loro atti debitamente annotata a repertorio è data certa.

BIANCHINI. Osserva che il punto di vista del Ministro è diverso da quello che gli attribuiscono i senatori Padiglione e Ricci Federico. Egli non presume affatto che la data risultante dall'atto del trasferimento sia diversa da quella della effettiva stipulazione. Indipendentemente da ciò egli si propone di colpire con un inasprimento dell'imposta tutti quegli atti che sono stati stipulati affrettatamente negli ultimi giorni da persone che hanno in questo modo voluto premunirsi contro i nuovi provvedimenti. La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha mitigato tale norma, disponendo che non si applichi per quanto concerne la imposta del 60 per cento, e tale concessione ha in realtà tolto di mezzo il punto che più riusciva preoccupante per le conseguenze economiche. Resta l'aumento di aliquota dal 6 all'8 per cento che, come si è detto, costituisce un provvedimento catenaccio, ed è quindi da applicarsi con carattere immediato, senza che ciò venga ad inficiare la data degli atti cui si riferisce.

Pertanto i notai non devono affatto sentirsi offesi, nè possono incontrare alcuna responsabilità di fronte ai loro clienti. È sopravvenuto un provvedimento di imperio le cui conseguenze ricadono sulle parti, non avendo alcun rapporto con la diligenza professionale del notaio rogante, salvaguardata dal termine già concesso per la registrazione.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Ringrazia il senatore Bianchini per i suoi chiarimenti e dichiara di non poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Padiglione.

RICCI FEDERICO. Così stando le cose, si dichiara contrario all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,40.

ALLEGATO

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari (1579).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo 3:

«Salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di registro per gli atti non registrati nei termini prescritti, le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano:

a) agli atti contenenti promessa di vendita di beni immobili o diritti immobiliari registrati anteriormente al 28 giugno 1940, anno XVIII;

b) agli atti di locazione di immobili con patto di futura vendita registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

c) agli atti di locazione di immobili con patto di futura vendita che saranno stipulati da enti pubblici nonché da enti morali che abbiano per scopo esclusivo di compiere operazioni per le case popolari od economiche e sempre che il prezzo sia distribuito in rate annuali eguali e risulti interamente saldato alla fine del termine di locazione;

d) agli atti costitutivi di servitù, o contenenti promessa di costituirla, per il passaggio di condutture elettriche, di gas e d'acqua, di condutture telefoniche, telegrafiche e di gomene di funicolari aeree, nonché per le occupazioni necessarie a cabine, sostegni, meccanismi ed altri accessori delle dette condutture».

Gli articoli 3, 4, 5, 6, diventano articoli 4, 5, 6, 7.

L'articolo 7 diventa articolo 8 ed è modificato nel modo seguente:

«Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, salvo quanto è disposto dall'articolo 2 per gli atti posti in essere anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, si applicano agli atti che saranno posti in essere fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro delle finanze».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 27 settembre 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure intese a disciplinare anche a fini tributari i trasferimenti immobiliari posti in essere a mezzo di atti per scrittura privata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli atti stipulati per scrittura privata non autenticata, sotto qualsiasi denominazione, aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari, compresi i conferimenti in società derivanti da costituzione o fusione di società, o promessa di vendita dei detti beni o diritti, qualora non siano registrati entro il termine previsto dalla

legge del registro, approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923—II, n. 3269, sono nulli di pieno diritto.

Sono del pari nulle di pieno diritto le convenzioni contenenti promessa di vendita di beni immobili o di diritti immobiliari ancorchè registrate tempestivamente senza l'applicazione dell'imposta proporzionale di trasferimento, ove entro sei mesi dalla data di registrazione non siano seguite da regolare atto di trasferimento debitamente registrato.

Art. 2.

Gli atti di cui al 1° comma del precedente articolo 1, non registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sono nulli di pieno diritto qualora non siano assoggettati alla registrazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La registrazione degli atti previsti in questo comma ha luogo senza l'applicazione della sopratassa di tardiva registrazione, salvo il pagamento dell'imposta normale di registro e della imposta speciale del 60 per cento di cui al Regio decreto-legge 14 giugno 1940—XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940—XVIII, n. 1511.

Qualora trattisi di atti soggetti ad approvazione o ad omologazione e sempre che queste siano state richieste anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto o siano richieste entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, tali atti sono nulli di pieno diritto ove non siano assoggettati a registrazione entro il prescritto termine a decorrere dalla data di partecipazione del provvedimento di approvazione o di omologazione.

Sono del pari nulli di pieno diritto gli atti contenenti promessa di vendita di beni immobili o di diritti immobiliari posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ancorchè tempestivamente registrati senza il pagamento dell'imposta proporzionale di registro, ove il regolare atto di trasferimento non sia posto in essere nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nel termine di sei mesi dal giorno in cui si ha la partecipazione del provvedimento

di approvazione o di omologazione quando esso occorre e sempre che sia stato richiesto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto o nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili anche quando gli atti per scrittura privata in essi previsti siano simulati sotto titoli diversi per eludere le disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

Le nullità previste dai precedenti articoli sono rilevabili dal giudice anche d'ufficio.

Art. 5.

Gli Uffici del registro devono rifiutare la registrazione degli atti di cui agli articoli 1 e 2 presentati alla formalità oltre i termini stabiliti negli stessi articoli.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 15 luglio 1941—XIX, n. 648, sono abrogate.

Nel caso peraltro in cui al momento dell'entrata in vigore del presente decreto non sia ancora decorso il termine stabilito dall'articolo 2 del citato Regio decreto-legge 15 luglio 1941—XIX, n. 648, resta integro il termine suddetto per la registrazione degli atti per scrittura privata al fine di impedire la risoluzione del contratto da esso risultante.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 del citato Regio decreto-legge 15 luglio 1941—XIX, n. 648, qualora la domanda giudiziale di risoluzione ivi prevista sia stata fatta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Restano abrogati il terz'ultimo comma ed il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1940—XVIII, n. 1511.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, salvo quanto è disposto dall'articolo 2 per gli atti posti in essere anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, si applicano agli atti che saranno posti in essere fino a sei mesi dalla pubblicazione della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1941 - Anno XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL
GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

88^a RIUNIONE

Giovedì 20 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

«Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-1942 ed altri provvedimenti di carattere finanziario» (1596 - *rel.* Nucci). *Pag.* 1181

(Discussione e approvazione):

«Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra» (1580 - *rel.* Ferrari Cristoforo) - *Oratori:* Oriolo, Ricci Umberto, Sechi, Fougier, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, Presidente 1173

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII» (1573 - *rel.* Raineri) - *Oratore:* Flora 1175

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti» (1574 - *rel.* Ferrari Pallavicino) - *Oratori:* Schanzer, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* . . . 1177

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario» (1575 - *rel.* Casoli) - *Oratori:* Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Presidente 1179

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1941-XIX, n. 1047, riguardante il finanziamento delle spese di guerra» (1578 - *rel.* Raineri) - *Oratori:* Felici, Ricci Umberto, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Presidente 1180

(Discussione ed approvazione con emendamenti):

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari» (1572, *rel.* Bianchini) 1158

Testo emendato 1182

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari» (1577 - *rel.* Bianchini) - *Oratori:* D'Amelio, Martin Franklin, Oriolo, Raineri, Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Presidente 1158

Testo emendato 1189

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Baccelli, Bevione, Bianchini, Burzagli, Cara-

pelle, Casoli, Castelli, Cipolla, Crespi Silvio, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Giuria, Guidotti, Ingianni, Leicht, Marescalchi, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Piola Caselli, Pozzo, Raineri, Rebaudengo, Rebuca, Ricci Federico, Ricci Umberto, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Vicini Antonio e Zupelli.

Autorizzato dal Presidente del Senato interviene alla riunione il senatore Martin Franklin, non appartenente alla Commissione.

Sono presenti il Ministro delle finanze Thaon di Revel e il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica Fougier.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Gazzera, Parodi Delfino, Poss, Raimondi e Reggio.

SANDICCHI, *relatore*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari » (1572);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari » (1577).
(Approvati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BIANCHINI, *relatore*. I due decreti-legge che concernono l'istituzione di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari ed altri provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli debbono essere esaminati contemporaneamente poichè il secondo in parte integra ed in parte modifica il primo.

Molto opportunamente pertanto la Commissione del bilancio della Camera ha provveduto, con un'aggiunta all'articolo 15 del Regio decreto-legge del 27 settembre, a demandare al Governo la facoltà di riunire e coordinare in un unico testo le disposizioni dei due provvedimenti coi notevoli emendamenti approvati in sede di conversione.

Tali provvidenze, considerate nel complesso, riguardano:

I. Uso obbligatorio dei foglietti bollati per i contratti aventi per oggetto titoli azionari;

II. Imposta sul plusvalore dei titoli azionari quotati e non quotati in borsa;

III. Imposta e sovrimposta di negoziazione;

IV. Imposta sul plusvalore dei titoli di società immobiliari non quotati in borsa;

V. Proroga delle agevolazioni tributarie per lo scioglimento delle società immobiliari.

1. Uso obbligatorio dei foglietti bollati. — È stabilito che i contratti fatti in borsa od anche fuori borsa, che hanno per oggetto le azioni od altri titoli a reddito variabile costituenti parte del capitale delle società commerciali e delle società civili che abbiano assunto le forme delle società per azioni, nonchè le quote o carature delle società medesime, quando siano cedibili con effetto verso la società, qualora non risultino da atto pubblico oppure da scrittura privata registrata debbono porsi in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati, le cui caratteristiche saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze. L'uso di tali foglietti è prescritto anche per i titoli non quotati in borsa.

La inosservanza costituisce delitto, punito con la reclusione o, se il fatto è di lieve entità, con la multa da lire 500 a lire 1000 (articoli 1 e 15 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647).

Scopo di questa disposizione è di stabilire che le negoziazioni concernenti questi titoli debbano necessariamente risultare da un documento scritto e precostituito su appositi moduli che ne determinano gli estremi (nome delle parti, qualità e quantità dei titoli contrattati, natura dell'operazione, prezzo pattuito, data e sottoscrizione) essendo questa una condizione essenziale per potere seguire comunque il movimento di questi titoli.

La dizione dell'articolo può dar luogo a dubbi che in materia così delicata e passibile di gravi sanzioni è bene prevenire. Si parla infatti di «... ogni contratto conforme agli usi commerciali che abbia per oggetto le azioni...» richiamando una espressione della legge sulle Borse, la quale, riguardando esclusivamente i contratti di borsa, aveva un campo

definito di applicazione. Le nuove norme invece si applicano anche ai contratti conclusi fuori borsa, ed allora il generico richiamo potrebbe far ritenere che siano estese a dei contratti, quali, ad esempio, le costituzioni di pegno, le anticipazioni su titoli, le girate in garanzia, ed altri rapporti contrattuali aventi per oggetto titoli azionari, che evidentemente non si intese, e non sarebbe possibile, sottoporre all'uso del foglietto bollato. Dal complesso delle disposizioni e dalle norme particolari dettate per alcuni contratti (vedi articolo 12 del decreto-legge del 27 settembre, n. 1014) risulta evidente che l'uso dei foglietti bollati è prescritto per le compra-vendite e gli altri contratti che si chiamano di borsa (anche se stipulati fuori borsa) nonchè per le permutate e donazioni (colle eccezioni di cui al citato articolo 12). Pur non volendosi modificare il testo della legge sarà necessario che queste precisazioni risultino dalle norme di applicazione, quando non si creda di poterle introdurre in sede di coordinamento nella formazione del Testo Unico.

II. Più gravi ed importanti sono le disposizioni concernenti la istituzione della imposta sul plusvalore dei titoli azionari.

1. Scopo del decreto 15 luglio u. s., n. 647, secondo la relazione del Governo sul disegno di legge, è d'infrenare la tendenza dell'investimento del denaro in titoli azionari, manifestata dal persistente rialzo dei valori secondo le quotazioni di borsa. Da questa tendenza derivano alcune conseguenze che il provvedimento ha voluto eliminare: la creazione di valori non rispondenti alla realtà economica; la possibilità di speculazioni da parte di chi opera in borsa; la distrazione del risparmio dalle casse dello Stato.

I risultati veramente soddisfacenti dell'ultima emissione di buoni del tesoro novennali — la seconda nel volgere di un anno — hanno confermato l'esistenza di larghe disponibilità, che refluiscono al Tesoro, e hanno dimostrato ancora una volta il saggio criterio e la salda fiducia del popolo italiano. D'altro lato il commercio dei titoli, se trasferisce il denaro dal compratore al venditore, non costituisce obiettivamente un investimento immobilizzato. Tuttavia il decreto, istituendo una severa imposta, con aliquota progressiva

sul plusvalore dei titoli azionari quotati in borsa dal 10 al 50 per cento rispetto ad un valore assunto come normale (riferimento al settembre 1940) o rispetto al prezzo pagato dall'attuale venditore in più recente acquisto, ha ritenuto di deprimere i prezzi delle contrattazioni. L'esperienza non ha però confermato l'efficacia del sistema poichè la limitata quantità dei titoli negoziati ed il fatto che il tributo incida sul venditore, il quale ne è indotto ad aumentare i prezzi, hanno probabilmente influito ad attenuare gli effetti del provvedimento.

La relazione ministeriale al successivo decreto-legge del 27 settembre, n. 1014, pur constatando che la introduzione dell'imposta sul plusvalore ha conseguito quello che era uno degli scopi principali del provvedimento, e cioè frenare il volume delle operazioni di borsa, rilevò che per quanto invece riflette la quotazione dei titoli l'efficacia fu scarsa. Si constatò inoltre una traslazione delle contrattazioni dal mercato dei titoli quotati in borsa a quello di non quotati non soggetti all'imposta del plusvalore. Si rilevò del pari che per evitare il pagamento delle maggiori aliquote d'imposta del 30 e del 50 per cento, applicabili per gli scaglioni di maggior plusvalore, si ricorse al frazionamento delle vendite, in modo da contenere il plusvalore nel primo scaglione del 10 per cento.

2. Per ovviare a questi inconvenienti ed agire ancor più drasticamente sul mercato dei titoli, vennero appunto emanate le norme del decreto-legge del settembre.

Anzitutto si estese l'imposta ai titoli non quotati in borsa (articolo 1).

L'applicazione del tributo presentava in questo caso particolari difficoltà di ordine pratico per l'accertamento dei due termini (valore di riferimento e valore attuale di cessione) che determinano per differenza il valore imponibile. Mentre venne assunto come valore di cessione quello pattuito tra le parti e risultante dal foglietto bollato — nè avrebbe potuto essere altrimenti senza arrecare ancor più grave intralcio alle contrattazioni — venne preso come valore di riferimento: a) per i titoli acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge, il prezzo di acquisto risultante dal foglietto bollato, la cui emissione

pelle, Casoli, Castelli, Cipolla, Crespi Silvio, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Giuria, Guidotti, Ingianni, Leicht, Marescalchi, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Piola Caselli, Pozzo, Raineri, Rebaudengo, Rebuca, Ricci Federico, Ricci Umberto, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Vicini Antonio e Zupelli.

Autorizzato dal Presidente del Senato interviene alla riunione il senatore Martin Franklin, non appartenente alla Commissione.

Sono presenti il Ministro delle finanze Thaon di Revel e il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica Fougier.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Gazzera, Parodi Delfino, Poss, Raimondi e Reggio.

SANDICCHI, *relatore*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari » (1572);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari » (1577). (*Approvati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BIANCHINI, *relatore*. I due decreti-legge che concernono l'istituzione di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari ed altri provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli debbono essere esaminati contemporaneamente poichè il secondo in parte integra ed in parte modifica il primo.

Molto opportunamente pertanto la Commissione del bilancio della Camera ha provveduto, con un'aggiunta all'articolo 15 del Regio decreto-legge del 27 settembre, a demandare al Governo la facoltà di riunire e coordinare in un unico testo le disposizioni dei due provvedimenti coi notevoli emendamenti approvati in sede di conversione.

Tali provvidenze, considerate nel complesso, riguardano:

I. Uso obbligatorio dei foglietti bollati per i contratti aventi per oggetto titoli azionari;

II. Imposta sul plusvalore dei titoli azionari quotati e non quotati in borsa;

III. Imposta e sovrimposta di negoziazione;

IV. Imposta sul plusvalore dei titoli di società immobiliari non quotati in borsa;

V. Proroga delle agevolazioni tributarie per lo scioglimento delle società immobiliari.

1. Uso obbligatorio dei foglietti bollati. — È stabilito che i contratti fatti in borsa od anche fuori borsa, che hanno per oggetto le azioni od altri titoli a reddito variabile costituenti parte del capitale delle società commerciali e delle società civili che abbiano assunto le forme delle società per azioni, nonché le quote o carature delle società medesime, quando siano cedibili con effetto verso la società, qualora non risultino da atto pubblico oppure da scrittura privata registrata debbono porsi in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati, le cui caratteristiche saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze. L'uso di tali foglietti è prescritto anche pei titoli non quotati in borsa.

La inosservanza costituisce delitto, punito con la reclusione o, se il fatto è di lieve entità, con la multa da lire 500 a lire 1000 (articoli 1 e 15 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647).

Scopo di questa disposizione è di stabilire che le negoziazioni concernenti questi titoli debbano necessariamente risultare da un documento scritto e preconstituito su appositi moduli che ne determinano gli estremi (nome delle parti, qualità e quantità dei titoli contrattati, natura dell'operazione, prezzo pattuito, data e sottoscrizione) essendo questa una condizione essenziale per potere seguire comunque il movimento di questi titoli.

La dizione dell'articolo può dar luogo a dubbi che in materia così delicata e passibile di gravi sanzioni è bene prevenire. Si parla infatti di «... ogni contratto conforme agli usi commerciali che abbia per oggetto le azioni...» richiamando una espressione della legge sulle Borse, la quale, riguardando esclusivamente i contratti di borsa, aveva un campo

definito di applicazione. Le nuove norme invece si applicano anche ai contratti conclusi fuori borsa, ed allora il generico richiamo potrebbe far ritenere che siano estese a dei contratti, quali, ad esempio, le costituzioni di pegno, le anticipazioni su titoli, le girate in garanzia, ed altri rapporti contrattuali aventi per oggetto titoli azionari, che evidentemente non si intese, e non sarebbe possibile, sottoporre all'uso del foglietto bollato. Dal complesso delle disposizioni e dalle norme particolari dettate per alcuni contratti (vedi articolo 12 del decreto-legge del 27 settembre, n. 1014) risulta evidente che l'uso dei foglietti bollati è prescritto per le compra-vendite e gli altri contratti che si chiamano di borsa (anche se stipulati fuori borsa) nonchè per le permutate e donazioni (colle eccezioni di cui al citato articolo 12). Pur non volendosi modificare il testo della legge sarà necessario che queste precisazioni risultino dalle norme di applicazione, quando non si creda di poterle introdurre in sede di coordinamento nella formazione del Testo Unico.

II. Più gravi ed importanti sono le disposizioni concernenti la istituzione della imposta sul plusvalore dei titoli azionari.

1. Scopo del decreto 15 luglio u. s., n. 647, secondo la relazione del Governo sul disegno di legge, è d'infrenare la tendenza dell'investimento del denaro in titoli azionari, manifestata dal persistente rialzo dei valori secondo le quotazioni di borsa. Da questa tendenza derivano alcune conseguenze che il provvedimento ha voluto eliminare: la creazione di valori non rispondenti alla realtà economica; la possibilità di speculazioni da parte di chi opera in borsa; la distrazione del risparmio dalle casse dello Stato.

I risultati veramente soddisfacenti dell'ultima emissione di buoni del tesoro novennali - la seconda nel volgere di un anno - hanno confermato l'esistenza di larghe disponibilità, che refluiscono al Tesoro, e hanno dimostrato ancora una volta il saggio criterio e la salda fiducia del popolo italiano. D'altro lato il commercio dei titoli, se trasferisce il denaro dal compratore al venditore, non costituisce obiettivamente un investimento immobilizzato. Tuttavia il decreto, istituendo una severa imposta, con aliquota progressiva

sul plusvalore dei titoli azionari quotati in borsa dal 10 al 50 per cento rispetto ad un valore assunto come normale (riferimento al settembre 1940) o rispetto al prezzo pagato dall'attuale venditore in più recente acquisto, ha ritenuto di deprimere i prezzi delle contrattazioni. L'esperienza non ha però confermato l'efficacia del sistema poichè la limitata quantità dei titoli negoziati ed il fatto che il tributo incida sul venditore, il quale ne è indotto ad aumentare i prezzi, hanno probabilmente influito ad attenuare gli effetti del provvedimento.

La relazione ministeriale al successivo decreto-legge del 27 settembre, n. 1014, pur constatando che la introduzione dell'imposta sul plusvalore ha conseguito quello che era uno degli scopi principali del provvedimento, e cioè frenare il volume delle operazioni di borsa, rilevò che per quanto invece riflette la quotazione dei titoli l'efficacia fu scarsa. Si constatò inoltre una traslazione delle contrattazioni dal mercato dei titoli quotati in borsa a quello di non quotati non soggetti all'imposta del plusvalore. Si rilevò del pari che per evitare il pagamento delle maggiori aliquote d'imposta del 30 e del 50 per cento, applicabili per gli scaglioni di maggior plusvalore, si ricorse al frazionamento delle vendite, in modo da contenere il plusvalore nel primo scaglione del 10 per cento.

2. Per ovviare a questi inconvenienti ed agire ancor più drasticamente sul mercato dei titoli, vennero appunto emanate le norme del decreto-legge del settembre.

Anzitutto si estese l'imposta ai titoli non quotati in borsa (articolo 1).

L'applicazione del tributo presentava in questo caso particolari difficoltà di ordine pratico per l'accertamento dei due termini (valore di riferimento e valore attuale di cessione) che determinano per differenza il valore imponibile. Mentre venne assunto come valore di cessione quello pattuito tra le parti e risultante dal foglietto bollato - nè avrebbe potuto essere altrimenti senza arrecare ancor più grave intralcio alle contrattazioni - venne preso come valore di riferimento: a) pei titoli acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge, il prezzo di acquisto risultante dal foglietto bollato, la cui emissione

è divenuta obbligatoria, quando la negoziazione avvenga coll'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito o commissionari autorizzati, altrimenti si farà riferimento al valore accertato per la tassa di negoziazione ed, in difetto, al valore nominale;

b) pei titoli acquistati anteriormente sempre il valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, agli effetti dell'imposta di negoziazione; ed in mancanza di tale valutazione il valore nominale.

3. In ordine alla determinazione del valore imponibile, vicende piuttosto complicate ha avuto la ipotesi di contratti stipulati fuori borsa fra privati, pei quali il n. 7 dell'articolo 2 del decreto-legge del 15 luglio disponeva che il prezzo di cessione si dovesse presumere — se non fosse intervenuto un agente di cambio o un'azienda di credito — non inferiore ad una determinata quotazione di borsa. Il successivo decreto-legge del 27 settembre (articolo 2) aggiunse un comma al n. 7 predetto per dichiarare che nelle anzidette contrattazioni, ma posteriori ad esso decreto, semprechè non sia intervenuto un agente di cambio o una azienda di credito autorizzata, diventa presuntivo non soltanto il prezzo di cessione ma anche il prezzo di riferimento, dovendosi in ogni caso non oltrepassare la media dei prezzi di compenso della fine settembre 1940. Ma in sede di conversione alla Camera avviene un nuovo cambiamento: si abroga la modificazione del n. 7 dell'articolo 2 apportata dal decreto-legge del settembre 1941, si sopprime il n. 7 stesso così come risultava dal decreto del luglio, e si sostituisce un nuovo testo, nel quale si toglie la dichiarazione che la disposizione innovativa doveva avere efficacia solo dal settembre 1941, e si fa scomparire il richiamo alla possibilità di intervento (per evitare l'applicazione dei prezzi presuntivi) delle aziende di credito, anche se autorizzate. Donde la conseguenza di diritto transitorio che la disposizione innovativa approvata colla legge di conversione potrebbe presumersi avere efficacia retroattiva, cosicchè le contrattazioni stipulate in precedenza sotto la salvaguardia di disposizioni precise di legge verrebbero ad essere colpite, contro ogni ragione di giustizia, ma, peggio ancora, si verrebbe a stabilire il principio che i valori risultanti

da contratti fra privati conclusi fuori borsa, anche se stipulati coll'intervento di aziende di credito o commissionari autorizzati, non sono agli effetti tributari riconosciuti. In altri termini si verrebbe a sancire il monopolio degli agenti di cambio ad intervenire nelle contrattazioni — si noti — fra privati e fuori borsa, che al contrario sono sempre state e non possono essere che funzione delle aziende di credito, operanti in tutto il paese, mentre gli agenti di cambio risiedono unicamente nelle poche città sede di borsa, ed è notorio che essi hanno bensì un privilegio, ma esclusivamente per le operazioni concluse in borsa ed alle grida. Insomma si verrebbe così, per incidenza e in occasione di disposizioni di ordine politico-fiscale, a intaccare l'ordinamento delle funzioni delle aziende di credito, ed a costringere i privati, per non esporsi a gravissimi oneri tributari, a non contrattare se non con l'intervento degli agenti di cambio. Perciò il relatore si è permesso di proporre un emendamento che cerca di ovviare a queste, evidentemente, non volute conseguenze, e che raccomanda all'attenzione del Ministro. La proposta tiene conto della necessità di salvaguardare le contrattazioni compiute sotto l'impero delle disposizioni dei decreti-legge che ora verrebbero modificate, e riconosce anche alle banche, nei limiti che risultano già riconosciuti da altre disposizioni degli stessi decreti, la facoltà di intervento nelle contrattazioni fuori borsa. Il tenore dell'emendamento è il seguente:

« Allo stesso articolo 2, il n. 7 è sostituito « col seguente:

« Per i contratti posti in essere senza l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, « il prezzo di cessione si presume non inferiore « alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta « nella borsa più vicina al domicilio del venditore, nel giorno della contrattazione.

Per ragioni di coordinamento la stessa formula dovrebbe essere trasportata anche all'articolo 1, comma a, del decreto 27 settembre 1941, n. 1577.

In tale decreto è detto: « All'articolo 1, « lettera a, è aggiunto il seguente comma: “ Ove « peraltro l'acquisto dei titoli abbia luogo senza

« l'intervento di un agente di cambio, di una
« azienda di credito iscritta nell'albo di cui al
« Regio decreto-legge 20 dicembre 1932—XI,
« n. 1607, o di azienda di credito o di commis-
« sionario di borsa espressamente designati con
« decreto del Ministro delle finanze, il valore
« di riferimento è costituito dal valore risul-
« tante dall'ultima valutazione definitiva effet-
« tuata dal Comitato direttivo degli agenti di
« cambio agli effetti della imposta di negocia-
« zione. In mancanza di tale valutazione, si
« assume come valore di riferimento il valore
« nominale dei titoli » ».

La nuova formulazione proposta è del se-
guente tenore:

« All'articolo 1, lettera a, è aggiunto il se-
« guente comma: " Ove peraltro l'acquisto dei
« titoli abbia avuto luogo senza l'intervento,
« come contraenti o quali intermediari, di un
« agente di cambio, di un'azienda di credito
« o di un commissionario di borsa, il valore di
« riferimento è costituito dal valore risultante
« dall'ultima valutazione definitiva effettuata
« dal Comitato direttivo degli agenti di cambio
« agli effetti dell'imposta di negoziazione. In
« mancanza di tale valutazione, si assume come
« valore di riferimento il valore nominale dei
« titoli » ».

L'esercizio della mediazione, sotto l'osser-
vanza delle norme di legge, è libero, e come
tale era riconosciuto dal cessato Codice di
commercio, e lo è dal nuovo Libro delle obbliga-
zioni del Codice civile (articoli 595 e seguenti).
Tale libertà è proprio nel campo delle borse
merci e valori riconosciuta dall'articolo 21
della legge 20 maggio 1923, n. 272, riconfer-
mato dall'articolo 8 del Regio decreto-legge
del 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento
delle borse, i quali provvedimenti riservano
agli agenti di cambio solamente la negocia-
zione in borsa dei valori alle grida, oltre alcuni
incarichi dichiarati di carattere pubblico. La
norma pertanto accolta dal n. 7 dell'articolo 2
del decreto-legge del luglio 1941 è la giusta,
perchè corrispondente alla situazione di fatto
e di diritto, e la soluzione migliore sarebbe
quella di attenersi a quella norma. Successi-
vamente però si ritenne opportuno di ricono-
scere che possono agire come intermediari
anche i commissionari, e su questo nessuna
obiezione.

La soluzione proposta dal relatore vuole
essere anzitutto una difesa dei principi già
accolti dai decreti in esame ed a tale effetto
il relatore stesso propone l'emendamento sopra
trascritto, sostitutivo di quello approvato dalla
Camera.

4. Il decreto-legge del 27 settembre, n. 1014,
ha abrogato (articolo 2) le disposizioni di cui
ai numeri 5 e 6 dell'articolo 2 del precedente
decreto del 15 luglio, n. 647, che dettavano le
norme per calcolare il valore di riferimento
nel caso di aumenti o riduzioni di capitale,
ed in rapporto ai ratei maturati di dividendo.
Tali norme erano indubbiamente dettate da
un criterio di giustizia, e tendevano ad assi-
curare la omogeneità e comparabilità dei
due termini da cui deve ricavarsi il valore
imponibile. Ma la applicazione di tali norme,
richiedenti ad ogni operazione conteggi non
solleciti, si è mostrata nella pratica eccessi-
vamente complicata, e però si è sacrificata
la perfezione tecnica alle necessità pratiche.

5. Inoltre venne abolita l'aliquota pro-
gressiva e stabilita l'imposta nella misura
proporzionale uniforme del 20 per cento (arti-
colo 3) coll'avvertenza che dal valore costi-
tuito l'imponibile si deduce l'ammontare
della sovrimposta di negoziazione nuova-
mente stabilita dal decreto medesimo. Si
tratta di un emendamento proposto alla
Camera ed accolto dal Ministro per ovvie
ragioni di equità tributaria, al fine di evitare
che l'imposta sul plusvalore sia accertata
anche su quella parte che rimane assorbita
dalla sovrimposta di negoziazione.

6. Apposite disposizioni (articolo 4 del
decreto-legge del 15 luglio, n. 647) stabiliscono
opportunamente che non sono soggetti alla
imposta i trasferimenti provvisori di titoli
dipendenti da riporti finanziari e le operazioni
di riporto costituenti semplice proroga senza
liquidazione di differenza di prezzo. Nel primo
caso il riporto sostanzialmente costituisce una
operazione di anticipazione su titoli e non una
compravendita, e nel secondo la imposta sarà
dovuta quando, alla chiusura dell'operazione
prorogata, si liquiderà l'operazione accertan-
dosi l'eventuale maggior valore.

Poichè nella pratica applicazione del primo
provvedimento si ebbero a rilevare alcune
incertezze e difficoltà, si ritenne opportuno

disciplinare i casi controversi con disposizioni precise:

a) l'articolo 4 prevede il caso di titoli azionari ammessi alla quotazione in borsa successivamente all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 luglio 1941—XIX, n. 647, e del nuovo decreto e, colmando una lacuna del precedente testo legislativo, dispone che per la prima cessione di tali titoli dopo la quotazione deve assumersi come valore di riferimento quello risultante dalla ultima valutazione definitiva del Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione e, in mancanza di tale valutazione, dal valore nominale. La norma è stata integrata da un emendamento approvato dalla Camera che riconosce il valore risultante dai foglietti bollati quando la negoziazione sia seguita coll'intervento degli agenti od enti autorizzati;

b) gli articoli 5 e 6 hanno per oggetto le vendite a premio e le vendite allo scoperto, disciplinando l'applicazione del tributo particolarmente per quanto riguarda le vendite allo scoperto che costituiscono una delle forme più diffuse delle contrattazioni di borsa. Per tali vendite l'articolo 6 dispone che l'imposta sul plusvalore è dovuta al momento dell'acquisto dei titoli a copertura e solo nel caso che la differenza tra il prezzo di vendita allo scoperto e quello d'acquisto risulti attiva per il venditore.

Il provvedimento è ispirato al criterio di non eliminare tale forma di vendita che in certi momenti può costituire un'azione calmieratrice dei prezzi.

Per quanto riguarda le vendite a premio l'articolo 5, pur confermando che l'imposta è dovuta solo quando la vendita passa a fermo, stabilisce peraltro che nel caso di abbandono del premio, questo costituisce un plusvalore imponibile a carico di colui che lo riscuote;

c) l'articolo 7 contiene un provvedimento ispirato a criteri di equità per il caso di società che abbiano nel passato svalutato il proprio capitale, di modo che i valori di riferimento presunti dalla legge possono essere stati influenzati dalle svalutazioni precedenti e non costituire quindi un equo valore di riferimento per la determinazione del plusvalore.

Sono casi particolarmente degni di considerazione e pertanto si è ritenuto opportuno di consentire una revisione dei detti valori di riferimento presunti, dando facoltà al Ministro per le finanze di modificarli, sentito il parere del Collegio peritale, agli effetti dell'imposta di negoziazione di cui all'articolo 9 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938, anno XVII, n. 1975, costituito prevalentemente da esperti in materia;

d) gli articoli 12 e 13 contemplano casi speciali per i quali era apparsa dubbia l'applicazione del tributo e cioè: le permutate, le cessioni di titoli in pagamento e le donazioni di titoli, nonchè le norme da seguire per il rimborso dell'imposta pagata indebitamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Poichè la formulazione del testo dell'articolo 12 portato dal decreto-legge è sembrata incompleta, venne sostituita, in sede di conversione alla Camera, da un nuovo testo più perfetto.

7. Particolare importanza hanno gli articoli 10 e 12 del decreto-legge del luglio, n. 647. Il primo articolo ha per scopo di evitare una duplicazione d'imposizione, ed ammette come spesa deducibile, per gli enti e le società tassate in base a bilancio, l'imposta pagata in applicazione del nuovo decreto. La deduzione è ammessa sia agli effetti della determinazione dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile, come dell'imposta straordinaria sui maggiori utili realizzati in conseguenza della guerra.

L'articolo 12, ad assicurare l'osservanza della legge e l'applicazione delle disposizioni in ordine al pagamento dell'imposta (articolo 11) nonchè delle relative sanzioni (articoli 13 a 16) conferma l'applicazione delle norme già vigenti circa l'obbligo della conservazione dei foglietti bollati, dell'esame delle contabilità delle persone ed enti che funzionano da intermediari, ecc., quali risultano dalla legge del 30 dicembre 1923—II, n. 3278, relativa alla tassa di bollo sui contratti di borsa.

III. Imposta e sovrimposta di negoziazione.

È opportuno riassumere quale è il trattamento, agli effetti tributari, delle negoziazioni di titoli azionari (esclusi quelli delle Società immobiliari, o ritenute tali, che sono assoggettati alla speciale imposta di cui si dirà in seguito).

1. Sul capitale è dovuta l'imposta annuale di negoziazione che dovrebbe sostituire l'imposta di registro sui singoli trasferimenti (tranne quelli che si verificano a titolo di donazione per i quali è dovuta la tassa di registro propria di questo rapporto, salvo che si tratti di discendenti da chi abbia avuto almeno due figli).

L'imposta di negoziazione che era del 3 per mille per i titoli nominativi, viene ora portata al 6 per mille per tutti i titoli azionari ed equiparati (articolo 10 decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014). Va tenuto presente che l'imposta si applica non sul valore nominale delle azioni ma sul valore di borsa (e per i titoli non quotati in borsa sui valori accertati dal Comitato degli agenti di cambio o dal Comitato peritale centrale). Nelle attuali condizioni del mercato azionario le valutazioni corrispondono a tassi di capitalizzazione eccezionalmente bassi, vale a dire sono eccezionalmente alte, e l'imposta di negoziazione (che fa doppio impiego con la imposta patrimoniale) costituisce per la società un onere molto grave ed anche sperequato perchè, rapportato al reddito, diventa progressivo a rovescio, cioè più grave quanto è minore il reddito del capitale.

Valga un esempio: un titolo azionario del valore nominale di 100 lire che percepisce un dividendo lordo di lire cinque (nette lire quattro) ed è quotato a lire 200 paga di imposta di negoziazione lire 1,20 all'anno, vale a dire il 24 per cento del dividendo lordo, ed il 30 per cento del netto. Se il dividendo fosse la metà, la percentuale dell'aliquota si raddoppia, e se il dividendo fosse il doppio sarebbe l'imposta che si dimezza.

2. Malgrado la non lieve imposta di cui sopra, che ha per specifica legittimazione di colpire i trapassi, coi nuovi provvedimenti si applica in aggiunta per ogni passaggio una sovrimposta che fu dapprima stabilita nella misura del quattro per cento sull'intero valore di cessione del titolo, e successivamente venne accresciuta al cinque per cento, dedotto però dal prezzo di cessione il valore nominale del titolo. Riprendendo l'esempio di cui sopra, ad ogni passaggio del titolo si applicherà una sovrimposta di cinque lire (pari al dividendo distribuito), e poichè la caratteristica dei

titoli azionari dovrebbe essere quella di potere circolare facilmente e liberamente, è ovvio quanto oneroso e contrastante con questa finalità sia un prelevamento che a titolo di sovrainposizione preleva ad ogni passaggio una notevole aliquota del valore del titolo negoziato.

3. Ma non basta, chè, sempre ad ogni passaggio, qualora il venditore realizzi una differenza rispetto al prezzo di acquisto, reale o presunto, è ancora dovuta la imposta del 20 per cento sul così detto plusvalore, di cui si è fatto cenno in precedenza.

È quindi un complesso di oneri veramente non lievi che colpiscono la circolazione e la negoziazione dei titoli azionari, oneri che se possono essere giustificati dalle particolari finalità che il Governo si è proposto nell'attuale momento, dovranno certamente essere rivedute quando il ritorno a condizioni normali, o la necessità di favorire una sana ripresa dell'attività economica, potranno consigliare di non intralciare al di là dei giusti limiti l'andamento del mercato azionario e l'afflusso dei capitali alla industria ed al commercio. Per un complesso di ragioni contingenti, che personalmente il relatore considera non sempre giuste, si è determinato un certo sfavore verso le società azionarie. In realtà esse hanno dato un apporto non disprezzabile allo sviluppo ed al progresso economico del Paese, e potranno assolvere anche nell'avvenire dei compiti di grande e vitale importanza.

Perchè non ritenere applicabili anche all'Italia le considerazioni che il Ministro Funk ebbe recentemente occasione di esporre per la Germania? « I grandi compiti — esso ha detto — che l'economia dovrà assolvere alla fine della guerra esigono l'apporto delle energie creatrici dell'economia privata. La presenza di imprenditori privati attivi ed audaci sarà sempre il presupposto indispensabile alla buona riuscita della politica economica del Paese ». Nè dimentichiamo che proprio in Italia, e per particolare iniziativa del Ministro delle finanze, venne applicata proficuamente in diversi casi l'associazione dello Stato con la iniziativa privata, proprio a mezzo delle forme societarie, vuoi con la diretta partecipazione dello Stato alla formazione del capitale,

vuoi mediante un intervento di carattere disciplinatore e di controllo.

Non è inopportuno ricordare che il Libro del Lavoro del Codice civile, che entrerà in vigore nel prossimo aprile, e rappresenta una autorevole e meditata espressione della legislazione fascista, ha dedicato larga parte alla disciplina delle società azionarie, ivi comprese le società azionarie di interesse nazionale. Le società per azioni (anonime) esistenti al 31 luglio 1941—XIX erano più di ventiseimila, con un capitale nominale di 65 miliardi e 251 milioni. Notisi — di solo capitale nominale — senza tenere conto delle riserve e tanto meno del valore di negoziazione. L'investimento di così cospicui mezzi in imprese produttive, che danno lavoro a ingenti masse di lavoratori e danno un non sostituibile apporto all'economia nazionale, costituisce un interesse di primo ordine, ed i provvedimenti drasticamente adottati con successivi decreti, se appaiono giustificati dalle contingenti necessità del momento, porterebbero alla lunga effetti meno utili alla economia generale se dovessero perpetuarsi.

Anche dal punto di vista tributario non si può disconoscere che l'apporto dato dalle società azionarie all'incremento delle entrate dello Stato è di primaria importanza.

Non è evidentemente il caso di ingombrare questa relazione con eccessivi richiami a dati numerici. Tuttavia anche qui può valere un esempio che corrisponde a situazioni pratiche correnti. Pur tenendo conto solo della incidenza delle principali imposte gravanti le società per azioni, e trascurando altri oneri ed i carichi indiretti, ecco cosa risulta:

Una società con:		
Capitale nominale di 100 milioni di lire		
Valore di borsa di 250	»	»
Utile di bilancio di 10	»	»
Utile fiscale di 12	»	»
Dividendo di 9	»	»
paga per		
Imposta di negoziazione (6 %)	L.	1.500.000
» sul patrimonio (0,5156 %)	»	966.750
» di R. M. (14,725536 %)	»	1.767.064
» sulle industrie (5,24792 %)	»	629.750
» consiliare (0,61872 %)	»	74.246
» cedolare (20 %)	»	1.800.000
Totale		L. 6.737.180

pari al 67,37 % dell'utile di bilancio;
pari al 56,15 % dell'utile fiscale;
pari al 74,86 % del dividendo.

In molti casi il complesso degli oneri tributari che accompagnano l'attività di una società azionaria raggiunge o supera il cento per cento del reddito distribuito, il che ha permesso di dire che lo Stato è il primo e più interessato azionista della società.

Nè va dimenticato che colla introduzione della nominatività obbligatoria dei titoli azionari si è creato un ulteriore e più grave ostacolo alla circolazione ed alla appetibilità dei titoli azionari, cosicchè viene assicurato per altra via quel medesimo scopo al quale tendevano le disposizioni tributarie dei decreti-legge oggi in esame, e cioè di disinvogliare gli investimenti in questi valori. Volendosi quindi riservare alla sovrimposta di negoziazione una funzione solo tributaria dovrebbero equamente ridurre la aliquota ad un tasso molto modico, non superiore al mezzo per cento.

IV. Imposta sul plusvalore dei titoli delle Società immobiliari. — Diverso e più gravoso è il trattamento tributario stabilito pel trasferimento delle azioni di Società immobiliari non quotate in borsa, in quanto, oltre la sovrimposta di negoziazione, è dovuta per ogni passaggio una imposta del 60 per cento (in luogo del 20 per cento) sul plusvalore (articoli 6, 7, 8 del decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647).

Quando fu emanata la legge 21 ottobre 1940—XVIII, n. 1511, che istituì l'imposta speciale di registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi, fu rilevato anche da questa Commissione che tale legge non contemplava i trasferimenti di beni immobili, che potevano avvenire mediante cessione del pacchetto azionario delle società e fu invocato un provvedimento che eliminasse tale grave sperequazione.

Alla lamentata sperequazione vuole ovviarsi con le disposizioni contenute negli articoli sopraricordati.

L'articolo 6 dispone che i contratti che hanno per oggetto la cessione di titoli azionari di società immobiliari, non quotati in borsa, devono essere conclusi in ogni caso con l'intervento di un agente di cambio o di una azienda di credito che prenda nota di tali trasferimenti e li comunichi al competente Ufficio del Registro.

L'aliquota dell'imposta sul maggiore va-

lore dei titoli di cui trattasi è stabilita nella misura unica del 60 per cento sul plusvalore, così come quella in vigore per il plusvalore dei trasferimenti immobiliari per atto tra vivi.

Il valore di riferimento viene riportato, anche in questo caso, per analogia con la data fissata agli effetti dell'applicazione dell'imposta del 60 per cento sui trasferimenti immobiliari risultanti dai contratti, al valore del titolo determinato agli effetti dell'imposta di negoziazione per l'esercizio 1938—XVI.

Ove l'Ufficio del Registro abbia fondati motivi per ritenere che il plusvalore risultante dal foglietto bollato di cessione non sia congruo, ha facoltà di chiedere al Comitato direttivo degli agenti di cambio la valutazione del titolo stesso alla data della cessione.

Per tale valutazione si rendono applicabili le norme del Regio decreto—legge 15 dicembre 1938—XVII, n. 1975, riguardante l'applicazione dell'imposta di negoziazione. Sono quindi ammessi tutti i gravami che tutelano i contribuenti agli effetti della citata imposta.

L'articolo 8 considera società immobiliari quelle che hanno prevalentemente per oggetto l'amministrazione od il commercio di immobili di proprietà della società, e quelle il cui patrimonio sia di fatto prevalentemente costituito da beni immobili, quantunque abbiano per oggetto l'esercizio di una diversa attività commerciale industriale.

Se la società non possiede alcun immobile allorchè viene attuato il trasferimento delle azioni, è ovvio che nessuna evasione possa temersi e che non vi sia motivo di colpire l'eventuale plusvalore delle azioni con la più gravosa aliquota del 60 per cento.

D'altro lato non sembra possibile di prescindere totalmente dalla considerazione dell'oggetto sociale con la conseguenza che una società che esercita la propria industria e il proprio commercio in sede non di sua proprietà, si troverebbe ad essere una società immobiliare per avere acquistato (magari al fine di collocarvi in avvenire la propria sede) un fabbricato che si trovi ad avere una destinazione civile o ad essere utilizzato da altra industria.

I due elementi dell'oggetto e della costituzione del patrimonio dovrebbero concorrere.

V. Proroga delle agevolazioni tributarie per lo scioglimento delle società immobiliari. — Il decreto—legge 15 luglio, n. 647, ha riconosciuto la necessità di agevolare lo scioglimento delle società immobiliari e a questo effetto ha richiamato in vigore, prorogandole sino al 30 giugno 1942—XX, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1940, n. 283, che dichiara applicabile, alle assegnazioni di beni immobili ai soci di società azionarie, l'imposta graduale di registro (in luogo dell'imposta proporzionale di trasferimento) e l'imposta fissa ipotecaria. Questa ultima legge riflette soltanto le società che abbiano per oggetto unicamente l'amministrazione o il commercio degli immobili, e poichè è diverso (più esteso) il concetto di società immobiliare secondo il decreto 15 luglio u. s., è chiaro che l'agevolazione fiscale doveva accordarsi per le assegnazioni dei beni di tutte le società predette e non esclusivamente di quelle indicate nella legge 5 marzo 1940.

Tale estensione venne riconosciuta nel testo emendato approvato, per l'articolo 9, in sede di conversione dalla Commissione del bilancio della Camera, il quale ha anche chiarito — ad eliminare ogni ragione di dubbio — in modo espresso che le assegnazioni così effettuate sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per cento, dalla imposta di ricchezza mobile, dalla imposta cedolare del 20 per cento, e dalla imposta straordinaria progressiva sui dividendi. È bene però mettere in evidenza che questa parte dell'articolo ha carattere dichiarativo, in quanto già la Direzione generale delle imposte dirette aveva riconosciuto con proprie istruzioni la inapplicabilità delle tassazioni sopraindicate, mentre per la cedolare non poteva esservi occasione di applicazione trattandosi di azioni rese nominative prima dell'assegnazione dei beni, e per le quali quindi non eravi luogo a tributo. L'esplicita dichiarazione legislativa torna comunque opportuna, specie di fronte al dubbio che, dopo la estensione della cedolare anche ai titoli nominativi, si potessero colpire queste assegnazioni, sostenendo che costituiscono una distribuzione di utili.

Carattere invece innovativo ha la disposizione che restringe l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge al solo caso che

i soci assegnatari o recedenti siano persone fisiche.

Veramente non riesce facilmente giustificabile questa restrizione. Se una società possiede tutte le azioni che rappresentano una proprietà immobiliare, si ha un doppione che costituisce una vera inflazione di capitale. L'interesse, dal punto di vista economico e tributario, di fare luogo ad una situazione più chiara, facilitando la scomparsa della società apparente, non è minore che nel caso che il possesso azionario appartenga a persone fisiche. Si consideri quanto sia frequente il caso che, specie alcune categorie di aziende societarie, dispongano di pacchi azionari corrispondenti ad immobili nei quali hanno le sedi, o pervenuti per liquidazioni di affari finanziari, o provenienti da acquisti, ecc. Perchè impedire l'assorbimento di queste società col risultato utile di avere un ente unico invece di molteplici società? Se la limitazione avesse lo scopo di evitare il pericolo che la assegnazione serva a mascherare una vendita, è ovvio osservare che il pericolo esiste egualmente nei confronti delle persone fisiche, ed il rimedio avrebbe potuto essere l'obbligo nell'assegnatario (persona od ente) di dare la prova che il possesso azionario risale ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge che consente le agevolazioni tributarie.

Comunque, se non fosse accettato tale emendamento, è evidente che questa disposizione restrittiva, appunto perchè innovativa, non può avere effetto che dalla pubblicazione della legge di conversione, restando salve le assegnazioni che fossero state perfezionate in precedenza.

Propone perciò di sostituire l'ultimo capoverso dell'articolo 9, emendato dalla Camera, del Regio decreto-legge 15 luglio 1941—XIX, n. 647, con il seguente: « Le disposizioni del presente articolo si applicano solo quando i soci assegnatari o recedenti siano persone fisiche ovvero società od enti, a condizione, in quest'ultimo caso, che tanto le società quanto gli enti assegnatari o recedenti risultino legalmente costituiti anteriormente al 15 maggio 1940—XVIII, alla data di entrata in vigore della legge sopracitata 23 marzo 1940—XVIII, n. 283 ».

Concludendo, il relatore osserva che i prov-

vedimenti della cui conversione è investita la Commissione hanno un evidente carattere di disposizioni eccezionali determinate dallo stato di emergenza. Le ragioni addotte dalle relazioni ministeriali per giustificare la necessità e l'urgenza dei provvedimenti e gli scopi che essi si propongono lo confermano senza dubbio. Contenere il rialzo del mercato azionario giudicato anormale e preoccupante; evitare movimenti speculativi che offendono la disciplina e l'etica della nazione in guerra; necessità di fare affluire alle casse dello Stato ogni disponibilità del risparmio sono motivi che si ricollegano alla situazione del momento e che pongono anche questi decreti nel quadro delle provvidenze determinate dallo stato di guerra. Come tali non possono che essere raccomandati alla approvazione della Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Bianchini per la sua completa, precisa ed esauriente relazione.

MARTIN FRANKLIN. Si dichiara pienamente d'accordo sulla sostanza dei due provvedimenti in discussione.

Nel momento attuale vi sono degli imperativi economici e degli imperativi morali; la relazione del senatore Bianchini accenna agli uni e agli altri. Ma non è pienamente d'accordo su tutti i punti toccati dalla relazione stessa. Non crede, per esempio, che quello che offende la opinione pubblica sia l'alto corso dei titoli. La massa è invece offesa dalle variazioni dei titoli, da quei giuochi di borsa per cui l'uomo della strada, che ha comprato a caro prezzo un titolo che gli dicevano sicuro perchè alto, un bel giorno scopre che quel titolo non vale quasi più nulla; e rimane persuaso che questo movimento, mentre ha rovinato lui e molti altri, ha arricchito poche persone.

Vero è che con le provvide leggi per la tutela del risparmio e con le altre misure prese in materia dal Governo fascista, ciò accade ora più difficilmente e assai più raramente che nel passato.

Non crede neppure che l'alto prezzo dei titoli azionari danneggi l'afflusso del denaro ai titoli di Stato: se ne sono avute delle prove brillanti nel corso di quest'anno. Se uno compra azioni a caro prezzo, vi è chi le vende, e a un dato momento il denaro ricavato da questa vendita

dovrà per forza incanalarsi verso l'acquisto di titoli di Stato.

D'altra parte, con le leggi già votate sulla limitazione dei dividendi e sulle riserve, e con tutte quelle altre leggi che il Governo non esiterebbe a promulgare se lo ritenesse necessario, è illusorio credere che i titoli azionari rappresentino una grande garanzia; ed allora è facile dimostrare che, se i titoli rendono appena il 2 e mezzo o il 3 per cento, è un migliore affare impiegare il denaro in titoli dello Stato che rendono più del 5 per cento.

Per rendere l'investimento in titoli di Stato più ricercato e desiderato si debbono dare alla massa due certezze: che lo Stato fa tutte le economie compatibili con la situazione attuale, cercando di pagare il meno possibile quanto occorre per la guerra, invece di correre dietro ai sopraprofiti di guerra; e in secondo luogo che si applicano tributi in misura anche grave, ispirando a criteri di giustizia la tassazione dei cittadini, in modo da poter almeno far fronte alle spese normali di bilancio compreso l'interesse dei debiti. Il contribuente, il quale comprende che solo così si può evitare l'inflazione, pagherà rassegnato, e il titolo di Stato sarà sempre più ricercato.

Con l'aggravarsi del carico delle imposte e tasse, l'oratore aveva sempre invocato un provvedimento che in qualche modo colpisse i profitti di capitale dei portatori di azioni; ed a tale proposito aveva avuto occasione di accennare alla imposta che esiste da anni negli Stati Uniti d'America ed in altri Stati minori, quali i Paesi Scandinavi, per colpire con una imposta il profitto derivante dalla vendita di azioni a prezzo maggiore di quello al quale siano state comperate.

Certamente egli avrebbe preferito trovarsi davanti a un solo disegno di legge chiaro ed esplicito; invece la Commissione di finanza è stata chiamata a discutere due distinti decreti-legge con molte modificazioni introdotte dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Infine la Commissione si trova davanti a due diligentissime relazioni del senatore Bianchini, e ad un certo numero di emendamenti giunti all'ultimo momento.

Non è facile rendersi conto di tutte queste disposizioni e relative modificazioni. Egli quindi

indicherà alcuni punti sui quali desidererebbe dal relatore qualche chiarimento.

Esamina anzitutto il decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647.

All'articolo 1° si ammettono le cessioni di titoli per atto pubblico o scrittura privata registrata; poi di questa facoltà non si fa più alcun cenno. Desidererebbe sapere se quella forma è sempre ammessa.

Si compiace col relatore per aver egli concordato col Ministro il ritorno dell'articolo n. 7 alla forma originaria. Desidererebbe fosse stabilito che le aziende di credito ammesse ad intervenire nelle contrattazioni fossero quelle regolate dalla legge del 1926.

Si domanda poi perchè allo stesso articolo 2, al n. 8, sono state soppresse le parole: « in inchiostro ». Ciò può costituire un incoraggiamento a pratiche non corrette nell'uso dei fogli bollati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Normalmente si usa la matita copiativa.

MARTIN FRANKLIN. Era meglio non usare affatto la parola « inchiostro ». Sarà bene introdurre qualche chiarimento nel regolamento.

Passa quindi al decreto-legge del 27 settembre 1941, n. 1014.

All'articolo 7 egli non capisce bene per quale ragione si faccia un trattamento speciale ai titoli azionari quotati in borsa di società che hanno svalutato il loro capitale fra il 1° gennaio 1928 e il 30 settembre 1940, ecc. Chi ha guadagnato con tali titoli perchè non deve essere colpito come gli altri? Questo regime preferenziale non gli sembra giusto.

Conclude rilevando che gli agricoltori apprezzano la disposizione che colpisce con imposta il plusvalore sui titoli delle società immobiliari e ristabilisce un equilibrio con le disposizioni sulle vendite d'immobili. Essa costituirà un freno alla corsa di speculatori, che hanno fatto giungere i terreni a prezzi altissimi, destando gravi preoccupazioni in quegli agricoltori che non speculano e si sentono minacciati dall'esistenza di quei prezzi fittizi proprio ora che si vanno rivedendo gli estimi catastali.

Esprime perciò al Ministro la gratitudine e la fiducia degli agricoltori italiani.

RICCI FEDERICO. Osserva che la lettura

dei documenti relativi a questi disegni di legge può generare un po' di confusione.

Una prima osservazione si può fare sul loro titolo che non fa cenno di disposizioni di varia natura, in essi comprese. Bisognerebbe o spezzare il disegno di legge in più disegni di legge, oppure cambiare titolo. Infatti il provvedimento non tratta solo della negoziazione dei titoli azionari, ma anche della disciplina dei foglietti bollati (il che può costituire un provvedimento a sè stante), dell'aumento della imposta di negoziazione, e delle mansioni dell'agente di cambio, in quanto impone l'obbligo di servirsi di esso in determinate trattative. Tutte queste materie esorbitano dal titolo del provvedimento.

Il relatore ha parlato della importanza delle società per azioni e del rigore dei provvedimenti presi nei loro riguardi, osservando che in definitiva esse sono assai utili all'economia del Paese. Di ciò non si può dubitare; però questa legge non colpisce le società per azioni, ma il movimento e le speculazioni sulle azioni.

Il danno maggiore di questa corsa al rialzo di borsa è il dilagare della mania di speculazione. Quando le borse sono in fermento, tutti vi accorrono, anche coloro che non se ne sono mai occupati. Abbiamo così il diffondersi epidemico di uno stato d'animo estremamente pericoloso, che occorre combattere, anche a costo di chiudere le borse. Dice poi il relatore, per dimostrare l'importanza delle società per azioni nel quadro della economia nazionale, che in esse sono investiti ben 65 miliardi di lire: ma a questa cifra bisogna sottrarre l'ammontare dei titoli posseduti da altre società per azioni, che sono molti, forse un terzo del totale.

La tassa di negoziazione è portata a 6 per mille per tutte le azioni, invece di 6 per le azioni al portatore e 3 per le azioni nominative. In origine la legge stabiliva che la differenza tra le due percentuali spettasse all'intestatario dell'azione nominativa. Poi, come fu detto altre volte, intervenne un decreto-legge che toglieva tale beneficio all'azionista e lo attribuiva alle società, e mai s'era visto atto di più patente favoritismo per le società per azioni che avevano esse stesse chiesto tale provvedimento. Non possono dunque lagnarsi le dette società

per azioni se si ristabilisce a loro carico l'aliquota unica del 6 per mille, come in origine, anche se essa può apparire un po' gravosa, dato che nel caso di un dividendo del 6 per cento essa corrisponde al 10 per cento sul reddito.

Ancor più gravosa è la sovrimposta di negoziazione, in caso di compravendita, che viene a colpire del 5 per cento la differenza, fra il valore di borsa e il valore nominale, sebbene concorra al fine di reprimere i movimenti speculativi.

Il relatore dà uno specchio eccessivamente impressionante circa i gravami a cui le anonime sono soggette; vi dovrebbero infatti figurare soltanto quelle imposte che colpiscono esclusivamente le società per azioni, e non quelle che sono comuni a tutti i contribuenti. Tali sono l'imposta di negoziazione e quella cedolare, mentre l'imposta sul patrimonio, di ricchezza mobile e sulle industrie sono comuni a tutte le forme d'impresa.

L'oratore si augura che i provvedimenti ora in discussione siano contingenti; non bisogna fare altri passi su questa via perchè le iniziative industriali devono essere favorite.

L'articolo 6 comma b) del Regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014, si occupa delle vendite allo scoperto e dispone che quando si vende in tal modo ciò debba essere espressamente dichiarato sul foglietto bollato di vendita.

L'oratore non lo ritiene necessario. Chi vende non sempre sa se consegnerà titoli dei quali è già in possesso o se ne comprerà altri in copertura; d'altra parte, può non essere neanche opportuno che la legge riconosca in modo così esplicito un'operazione contro la quale si sono appuntati più volte i rigori del fisco e che è stata anche combattuta in articoli di giornali ispirati dal Governo. Propenderebbe pertanto per l'abolizione dell'intero articolo.

ORIOLO. Domanda al Ministro delle finanze se ritiene che questi provvedimenti finanziari non possano influire sullo sviluppo che le industrie dovranno avere in seguito ai recenti accordi intervenuti con la Germania. Teme che questi provvedimenti possano ostacolare quegli aumenti di capitale che saranno necessari per lo sviluppo industriale.

RAINERI. Osserva che in quest'ultima settimana si sono manifestati i sintomi di un rialzo nelle quotazioni dei titoli azionari e di una ripresa nel complesso delle trattazioni. Non vorrebbe che gli effetti dei recenti provvedimenti, ivi compreso quello sulla nominatività, fossero già scontati. Si pensi che, tra il 1939 e il 1941, le società anonime hanno aumentato il loro capitale per un ammontare di oltre 6 miliardi di lire. La grande maggioranza delle nuove azioni è stata assorbita dai vecchi azionisti o al prezzo nominale o ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato. È rimasto così a loro disposizione un margine di guadagno abbastanza ampio per fare investimenti immobiliari o di altra natura anche a prezzi eccessivi.

Raccomanda quindi al Governo di vigilare su questo fenomeno di ripresa nel corso e nelle trattazioni dei titoli, dato che a nessuno deve essere consentito di speculare sulla guerra. Ciò non significa che si debbano condannare le società anonime, la cui funzione di chiamare il risparmio diffuso alle iniziative industriali e commerciali è insostituibile, funzione che non si vuole disconoscere anche nel far luogo alla nuova economia dell'Europa a cui tende il grandioso sforzo bellico dell'Asse. A questo proposito va messo in rilievo il recente discorso pronunciato a Roma dal Ministro dell'economia nazionale del Reich, Funk, il quale ha giustamente insistito nella necessità di mantenere vivo e operante il vigore dell'iniziativa privata.

BIANCHINI, relatore. Precisa che i provvedimenti in esame hanno carattere contingente e straordinario e che vanno considerati sotto questo punto di vista.

I senatori Martin Franklin e Ricci hanno osservato che essi sono un po' confusi, ma confusione non c'è. Vi è stata piuttosto una certa progressività, una certa gradualità di esecuzione, dovuta appunto al loro carattere contingente e al loro scopo di contenere la corsa al rialzo dei titoli. A tal fine, in un primo tempo si erano ritenuti sufficienti alcuni accorgimenti, ma l'esperienza ha dimostrato che non bastavano, ed allora si è avuto un secondo provvedimento che ha aggiunto nuovi freni al rialzo: finalmente si è stabilito l'obbligo della nominatività, anch'esso però non

in via definitiva. Da ultimo, si è molto opportunamente deciso di redigere un testo unico, in cui saranno coordinate tutte le disposizioni prese al riguardo e chiariti i dubbi che potessero sorgere dalla coesistenza di questi provvedimenti.

In sede di conversione sono stati introdotti diversi emendamenti, ma tali emendamenti, accettati dal Governo, dimostrano come l'opera delle Commissioni legislative rappresenti una apprezzata ed utile collaborazione. Devesi, del resto, tener presente che non si tratta di emendamenti i quali presumano di correggere degli errori, ma di perfezionamenti di carattere prevalentemente tecnico, in una materia molto complessa e nella quale le finalità di carattere anche sociale propostesi dal Governo non possono raggiungersi se non valendosi dei necessari accorgimenti tecnici. L'esperienza derivata dall'applicazione delle norme e il contributo delle Commissioni legislative hanno portato non ad una modificazione della impostazione dei provvedimenti, ma al loro perfezionamento.

A questo proposito il senatore Martin Franklin ha rimproverato all'oratore di aver manifestato, nella relazione, eccessive preoccupazioni per l'alto corso dei titoli, ma ciò non è esatto: nella relazione è detto soltanto che è questa una delle preoccupazioni del Governo e che i decreti vanno esaminati tenendo presente questo presupposto.

Il senatore Martin Franklin ha ritenuto di rilevare qualche incertezza nella legge poichè nell'articolo 1 del decreto del luglio si parla di trasferimenti azionari per mezzo di atti pubblici e per scrittura privata e poi si prescrive l'uso dei foglietti bollati. L'oratore rileva che al contrario la legge è precisa ed ammette tanto i trasferimenti sopra indicati quanto l'uso dei foglietti bollati, e questi bollati possono essere stilati coll'intervento di intermediari (agenti di cambio, banche e commissionari di borsa) o anche direttamente fra le parti.

RICCI FEDERICO. Tranne per il caso delle società immobiliari.

BIANCHINI, relatore. Per le società immobiliari è richiesto l'intervento di un intermediario autorizzato, perchè occorre un controllo al fine di stabilire la differenza di prezzo che

va colpita coll'imposta del 60 per cento sul plusvalore.

La questione, quali possano essere le persone od enti autorizzati alla negoziazione dei titoli azionari ha particolare importanza. Come l'oratore ha già accennato in precedenza, il primitivo decreto-legge riconosceva tale facoltà ad agenti di cambio ed aziende di credito. Nel decreto del settembre si fece una distinzione restrittiva ammettendo soltanto alcune aziende di credito. Poi venne l'emendamento accolto dalla Commissione del bilancio che riservò tale facoltà agli agenti di cambio. Giustamente va osservato che, se la legislazione vigente accorda un privilegio agli agenti di cambio per le operazioni in borsa alle grida, fuori borsa essi non possono pretendere questo monopolio, anche perchè i titoli vengono trattati in tutto il territorio del Regno mentre gli agenti di cambio esistono solo nelle poche città sedi di borsa. In definitiva deve ritenersi anche non giustificata una distinzione fra le diverse aziende di credito, poichè, dopo la legge del 1926, esse sono tutte sottoposte e senza distinzione al severo, minuzioso e permanente controllo dell'Ispettorato del credito. L'emendamento raccomandato alla Commissione contempla appunto tutte le aziende di credito, come ha richiesto il senatore Martin Franklin.

Il senatore Federico Ricci si è domandato perchè è stato disposto un trattamento speciale per le vendite allo scoperto. Di regola si vende quello che si ha, e volendosi frenare la speculazione, in base alle facoltà che la legge sulle borse riconosce al Ministro, venne fatto obbligo al compratore di depositare almeno il 25 (e poi il 50) per cento del prezzo di acquisto, e, nel caso di vendita, di depositare o dimostrare la disponibilità dei titoli venduti. Ma volendosi ora ostacolare gli eccessi al rialzo dei corsi dei titoli parve opportuno non impedire le vendite allo scoperto, che hanno appunto la funzione di calmierare questi corsi, non aggravandole di una imposta eccessiva, sempre che siano rispettate, a garanzia della finanza, alcune speciali condizioni elencate dall'articolo 6 del decreto del settembre.

Il senatore Martin Franklin ha espresso qualche dubbio circa l'opportunità di tener

conto della perdita subita dall'azionista in caso di svalutazione del capitale da parte della società. All'oratore invece sembra giusto che l'azionista, dovendo pagare l'imposta, si veda considerata la svalutazione subita.

MARTIN FRANKLIN. Osserva che l'azionista può avere acquistato le sue azioni a basso prezzo.

BIANCHINI, *relatore*. Della svalutazione si tiene conto solo in una certa misura. I due elementi, prezzo di acquisto e prezzo di vendita, devono riferirsi ad attività comparabili. Del resto si tratta di una facoltà concessa al Ministro, il quale se ne varrà solo nei casi nei quali sia riconosciuta la equità di attenuare il carico tributario.

L'oratore risponde all'osservazione del senatore Ricci che dalla somma di 65 miliardi, rappresentanti il capitale delle società azionarie, debba dedursi l'ammontare delle azioni possedute da società, ammontare che valuta approssimativamente ad un terzo. Fa presente che da chiunque siano possedute queste azioni, esse esistono e possono essere negoziate e quindi colpite dai provvedimenti in esame. Se poi si vuole avere riguardo al valore degli investimenti che tali azioni rappresentano, dovrebbesi tener conto delle riserve ed anche delle attività che le società si sono procurate ricorrendo al credito. Il valore di mercato della massa azionaria è oggi mediamente non inferiore a tre volte il valore nominale, sicchè nel complesso si tratterebbe di un patrimonio molto vicino ai 200 miliardi. Ciò non può che confermare le considerazioni già esposte nella parte generale della relazione.

Altrettanto si deve dire delle osservazioni con le quali il senatore Ricci vorrebbe attenuare la gravità degli oneri tributari che gravano le società. L'oratore non ha inteso stabilire confronti con altre categorie di contribuenti e disconoscerne le benemerienze: ha soltanto inteso mettere in evidenza, con qualche elemento numerico, quali siano le conseguenze concrete che derivano dall'applicazione dei provvedimenti in esame, considerati nel quadro delle disposizioni tributarie che gravano le società. Il risultato è indiscutibilmente quello enunciato e conferma pienamente che anche l'attività economica delle

società costituisce una fonte di primaria importanza per l'Erario dello Stato.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento presentato all'articolo 9 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, osserva che sino dal 1940 le agevolazioni tributarie, per facilitare lo scioglimento delle società immobiliari, furono concesse senza distinguere fra persone fisiche o giuridiche. La limitazione al solo caso in cui si tratti di persone fisiche, introdotta dalla Commissione del bilancio, mira ad impedire che si formino ora nuove società allo scopo di rendersi assegnatarie di immobili rappresentati da pacchi azionari. Ma tale scopo si può conseguire pienamente ponendo la condizione che le società od enti assegnatari siano costituiti da tempo anteriore al 15 maggio 1940, data di entrata in vigore della legge 23 marzo 1940—XVIII, n. 283, senza porre un divieto generale che sarebbe ingiusto e contrario al fine della legge, che è quello di agevolare la scomparsa di società costituenti veri doppioni.

L'emendamento proposto ha avuto il gradimento del Governo ed il relatore lo raccomanda alla Commissione.

RICCI FEDERICO. Osserva che anche ammettendo la vendita allo scoperto, l'obbligo della dichiarazione nel foglietto bollato, rende praticamente impossibile una operazione che, per essere efficace, deve rimanere segreta. Basterebbe quindi sopprimere il comma b) dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014.

PRESIDENTE. Ma allora si deve pagare l'imposta sul plusvalore.

RICCI FEDERICO. Basta constatare se alla fine del mese risulta che una vendita ha avuto per contrapposto un acquisto fatto dall'agente di cambio, nelle condizioni volute, ma non occorre richiedere che l'interessato dichiari preventivamente le sue intenzioni.

BIANCHINI, relatore. Osserva che il foglietto bollato non circola.

RICCI FEDERICO. Replica che però esso è a conoscenza dell'agente di cambio.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Ringrazia anzitutto il relatore per la sua brillante relazione e per la sua efficace difesa del provvedimento.

Lo informa che una più esatta definizione dei contratti a cui si applica l'uso obbligatorio dei foglietti bollati sarà contenuta nel regolamento.

Quanto alle preoccupazioni destinate dai provvedimenti in esame, quasi che fossero dettati da preconcetti o da animosità contro le società anonime, afferma che nell'animo del legislatore non vi è stato assolutamente nulla del genere. Le condizioni contingenti del momento hanno suggerito una legislazione assai severa per la proprietà immobiliare e ovvie ragioni di giustizia distributiva imponevano la necessità di adeguare la disciplina giuridica e fiscale a cui vanno soggetti gli azionisti a quella dei proprietari di immobili in tempo di guerra. Del resto, l'azionista che conservi i suoi titoli in cassetta, collo sgonfiamento dei valori eccessivi raggiunti da molti titoli azionari, alla fine della guerra non si troverà colpito da questi provvedimenti. È però bene che sia colpito durante la congiuntura bellica l'azionista che ha un concetto speculativo del risparmio. Occorre insomma combattere con la massima energia la mentalità inflazionistica, così deleteria per la economia nazionale.

Alle osservazioni del senatore Martin Franklin ha già risposto il relatore. Ad una però desidera rispondere personalmente. Si sente ripetere che agevolando il disinvestimento del denaro dai titoli azionari, questo denaro, o prima o poi, dovrà affluire ai titoli di Stato. Viceversa l'oratore è convinto, come ha spiegato alla Camera, che questo denaro, nei successivi trapassi può costituire un circuito a sè stante e in cui non interviene in alcun momento l'acquisto di titoli di Stato. Si determina, in altre parole, un circuito chiuso di acquisti e vendite di titoli azionari o di immobili, dal quale rimangono fuori i titoli di Stato, e quando finalmente il denaro perviene a questi ultimi, risulta evidente e senza rimedio l'artificiosa gonfiatura dei valori azionari e degli immobili che porta inevitabilmente all'inflazione. Quanto poi a coloro che hanno accumulato risparmio per effetto della guerra, essi hanno il dovere morale di investire questo denaro in titoli di Stato.

Come ha detto il relatore, in questi provvedimenti non vi è confusione, ma gradualità,

e di ciò dovrebbe essere data lode al Governo, che ha proceduto per fasi successive. In un primo tempo ha limitato gli utili da distribuire, perchè alla fine della guerra le società possano, con le maggiori riserve, smobilitare senza pericolo l'attrezzatura di guerra ed affrontare in solide condizioni finanziarie i loro compiti. Ciò risultava tanto più opportuno in quanto oggi i consumi sono fortemente limitati. In un secondo tempo, ha colpito il plusvalore addossandolo al venditore; ma poichè ciò ha prodotto una rarefazione delle offerte e quindi un rialzo dei prezzi di borsa, si è istituita una sovrimposta di negoziazione a carico del compratore che, in origine, colpiva l'ammontare del titolo. Ora, con l'emendamento approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, si sottrae dall'ammontare del titolo il valore nominale nella prima cessione, per non colpire in partenza l'emissione di nuovi capitali, ma si colpisce una seconda volta, non più il plusvalore realizzato dal venditore, ma quello derivante dalla differenza fra il valore del titolo e il suo valore nominale.

Per quanto riguarda le vendite allo scoperto, ha già risposto il senatore Bianchini. L'oratore ha avuto qualche perplessità, prima di adoperare questa formula, ma il termine esiste e non poteva essere ignorato da un provvedimento del genere. Del resto le vendite allo scoperto hanno una influenza moderatrice sul rialzo dei titoli. Si è però imposto al venditore di dichiarare in partenza le sue intenzioni, di modo che si può ritenere che, considerati i rischi, le vendite allo scoperto saranno ridotte al minimo.

MARTIN FRANKLIN. Spiega che non ha inteso parlare di confusione nelle disposizioni, ma di confusione nella redazione dei decreti-legge.

All'articolo 2, n. 8, del Regio decreto-legge 15 luglio 1941—XIX, n. 647, propone che, dove era detto « in inchiostro » si sostituisca l'espressione « in modo indelebile ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Assicura che se ne terrà conto nel regolamento.

D'AMELIO. Non era presente quando il relatore ha parlato su questi decreti; ha ascoltato però la risposta del Ministro, circa il regolamento per la loro applicazione. Ora si

permette notare, circa l'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941—XIX, n. 647, che ivi si parla di Codice di commercio e di società civili. Fa rilevare che oggi tutto questo è sparito con la nuova legislazione che ha istituito il Codice del lavoro e ha unificata la disciplina delle obbligazioni e dei contratti.

Sarebbe necessario concedere al Ministro la facoltà di procedere a un coordinamento fra queste leggi e il nuovo Codice, salvo che si voglia sperare che le nuove leggi cessino di aver vigore prima del 21 aprile prossimo. Tale coordinamento non è possibile in sede di regolamento. Ma, poichè il Codice di lavoro è stato pubblicato, ma non ancora applicato e deve essere accompagnato dalle norme di attuazione ancora in istudio, il coordinamento in parola potrebbe essere compiuto dal Ministro Guardasigilli appunto in tale occasione e in questi sensi dovrebbe fargliene preghiera.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di aderire alla seconda proposta del senatore D'Amelio.

PRESIDENTE. Mette ai voti i seguenti emendamenti presentati dal senatore Bianchini rispettivamente agli articoli 2 e 9 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941—XIX, numero 647:

« Allo stesso articolo 2, il n. 7 è sostituito col seguente:

7. — Per i contratti posti in essere senza l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di una azienda di credito o di un commissionario di borsa, il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nella borsa più vicina al domicilio del venditore, nel giorno della contrattazione ».

È approvato.

« All'articolo 9, emendato, l'ultimo capoverso è sostituito col seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano solo quando i soci assegnatari o recedenti siano persone fisiche ovvero società od enti, a condizione, in quest'ultimo caso, che tanto le società quanto gli enti assegnatari o recedenti risultino legalmente costituiti anteriormente al 15 maggio 1940—XVIII, data di entrata in vigore della legge sopracitata 23 marzo 1940—XVIII, n. 283 ».

È approvato.

Pone infine ai voti l'articolo unico, così emendato, del disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

È approvato (1).

Mette successivamente ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bianchini all'articolo 1, lettera a) del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014:

« Ove peraltro l'acquisto dei titoli abbia avuto luogo senza l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento è costituito dal valore risultante dall'ultima valutazione definitiva effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli ».

È approvato.

Pone ai voti l'articolo unico, così emendato, del disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014.

È approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica per spese dipendenti dallo stato di guerra** » (1580). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, porge il saluto cordiale della Commissione di finanza al nuovo Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, presente alla riunione. Egli è un eroico combattente dell'aria e rappresenta degnamente l'Arma azzurra, per la quale il Senato del Regno nutre tanta ammirazione ed affetto. (*Applausi*).

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. La legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1175, e quella 20 gennaio 1941-XIX, n. 90, hanno concesso autorizzazioni al Ministro dell'aeronautica per assumere impegni per finanziamento delle spese di

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

guerra, per l'esercizio finanziario 1940-1941, per una somma di lire 13 miliardi e 230 milioni. Poichè il fabbisogno complessivo per tale esercizio era di lire 19 miliardi e 180 milioni in totale, occorreva l'autorizzazione della finanza per assumere impegni per la rimanenza di lire 5.950.000.000. Il disegno di legge sottoposto all'esame della vostra Commissione limita l'autorizzazione ad assumere impegni alla somma di 3 miliardi perchè il Ministro delle finanze si riserva di dare prossimamente l'autorizzazione per la rimanenza di lire 2.950.000.000.

Crede qui opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sulla complessità e l'estensione che le guerre moderne hanno assunto. Nel campo della scienza, della tecnica e dell'industria tutto lo scibile ed ogni progresso vengono valorizzati dalle potenze in conflitto unitamente alle loro risorse, perchè i mezzi di offesa e di difesa in terra, in mare ed in cielo abbiano la più grande efficienza qualitativa e quantitativa. In particolare, nella titanica lotta fra Germania e Russia si è constatato con quale ricchezza di mezzi ciascuno dei contendenti si era preparato al cimento. Si direbbe che a somiglianza di ciò che si pratica nelle costruzioni in genere, nelle quali elevati coefficienti di sicurezza garantiscono la resistenza ai più forti tormenti, tali grandi potenze per raggiungere la vittoria abbiano stimato necessario di garantirsi elevando i loro apprestamenti a entità colossali. Per dominare, indirizzare, sfruttare sforzi così giganteschi di grandi nazioni è evidente che occorrono capaci e poderose organizzazioni e non solamente di carattere militare e industriale.

SECHI. Si associa alle considerazioni del relatore sulle complesse molteplici esigenze della guerra, quale oggi si combatte, e sul conseguente alto costo, che richiede stanziamenti ben più elevati di quelli che al profano potrebbero apparire sufficienti.

Consente appieno nel disegno di legge in esame, ma questo non esclude la opportunità, fors'anche la convenienza, di fare qualche considerazione sui requisiti e sull'impiego dei mezzi che, in virtù di esso, verranno ad accrescere le forze della nostra gloriosissima Arma del cielo.

Già nella guerra passata l'aviazione aveva mostrato appieno, sebbene non tutti ne fossero

completamente convinti, la sua capacità bellica; la guerra attuale ne fornisce continuativa indubbia conferma; mostra anche ai ciechi che i binomi esercito-aviazione, marina-aviazione sono fattori indispensabili della Vittoria. Non è immaginabile la condotta della guerra nè in terra nè in mare se uno dei termini dei due binomi sia in difetto, difetto che nessuna eventuale esuberanza dell'altro termine può compensare. Quindi equilibrio dei mezzi e perfetto affiatamento, nel loro impiego, non solo negli animi ma pure nella condotta effettiva delle operazioni.

Nessun ostacolo può in proposito determinare l'attuale ordinamento della Regia aeronautica, che la pone in un piano di perfetta parità con l'esercito e con la marina, e le conferisce piena autonomia organica, tecnica, amministrativa. Dice di proposito autonomia e non indipendenza, chè quest'ultimo termine il Regime fascista l'ha giustamente relegato in soffitta.

Considerando il binomio marina-aeronautica rileva che, se diversa natura dei campi in cui esercito e marina operano richiede una ragionevole libertà di azione nella condotta strategica della guerra in terra e in mare e limita la collaborazione tattica e talune operazioni costiere, l'azione della marina e dell'aeronautica, (e parimenti ritiene sia per l'esercito) deve essere continuamente armonica, giorno per giorno, ora per ora. Il contributo dell'arma aerea all'azione della flotta deve essere permanente ed agire sempre con prontezza massima per cogliere l'attimo fuggente propizio al successo che altrimenti sfuggirebbe.

Fattore essenziale di tale contributo è la ricognizione marittima affidata ad aerei provvisti di tutti i requisiti necessari per trarne il massimo rendimento, nei limiti massimi che l'autonomia consente quando si tratta di scacchieri oceanici; ma nei mari interni, nel Mediterraneo nostro, essa deve investire l'intero scacchiere, deve stendere su di esso tutta una rete che vigili di continuo, durante le ore diurne, e immediatamente segnali tutti i movimenti di naviglio nemico.

Fra i requisiti desiderabili negli aerei ricognitori reputa importante, insieme ad adeguata autonomia e buon armamento per tener lontana la caccia avversaria, la capacità di

galleggiare e tenere bene il mare anche abbastanza agitato; sarà forse utile all'uopo l'impiego dell'ancora galleggiante con cassetta spandente olio e, magari, una idonea vela di cappa.

Altro fattore essenziale del contributo di cui la marina abbisogna è la protezione della caccia, non tanto contro i bombardieri quanto contro gli aerosiluranti. Non è immaginabile che un reparto che inquadri navi di mole vistosa, più soggette agli attacchi dei bombardieri e degli aerosiluranti sia per la grandezza, sia per la minore manovrabilità, navighi privo di questa difesa in zone esposte ad attacchi aerei. E siano apparecchi da caccia provvisti di adeguata autonomia, affinchè la difesa risulti continuativa nelle ore diurne.

A sufficiente disponibilità di questi mezzi è indispensabile che si associ la piena capacità di tempestivo impiego che i così detti tramiti e autorizzazioni superiori evidentemente intralcerrebbero. I comandi navali e aeronautici all'uopo designati dalle superiori autorità devono agire direttamente su reciproca richiesta, che va inoltrata direttamente, escluso qualsiasi superiore benessere.

Altro contributo molto importante all'azione della marina forniscono gli aerosiluranti, nei quali l'oratore ripone più fiducia che nei bombardieri, perchè le probabilità di colpire sono maggiori col siluro che con la bomba; ancor più perchè il siluro produce alla nave danno sempre grave, che sempre la costringe a fare rotta verso il porto più vicino per le riparazioni, mentre la bomba aerea, su una nave efficacemente corazzata, danneggia magari gravemente le sovrastrutture, ma non ne compromette decisamente la capacità a navigare e a combattere. Quindi ritiene opportuno che si provveda con larghezza di mezzi alla ricognizione, alla caccia, agli aerosiluranti, creando tipi sempre meglio rispondenti ai requisiti necessari per il massimo rendimento.

Ma ancor più raccomanda ragionevole libertà di azione e accordi diretti per i comandi navali ed aerei interessati al comune impiego. La radiotelegrafia rende preziosi servizi anche nel campo bellico, ma non deve intralciare e ritardare iniziative il cui successo dipende da realizzazioni immediate; ignorarne qualche volta l'esistenza può essere assai giovevole.

RICCI UMBERTO. Chiede al relatore e, se egli non è in grado di rispondere, al Sottosegretario di Stato, se, senza rivelare notizie di indole riservata, possa dire qualche cosa di concreto circa gli scopi che si intendono raggiungere con questo fondo di tre miliardi; e così se questo stanziamento è richiesto dal normale incremento delle spese o se rifletta uno speciale programma. Insomma domanda che siano fornite possibilmente delle informazioni alla Commissione.

ORIOLO. Al valoroso rappresentante dell'aviazione italiana manifesta il voto che sia intensificata la partecipazione dell'aviazione a protezione dei nostri convogli. È certo che qualsiasi spesa occorrente al riguardo sarebbe approvata incondizionatamente da lui e dai colleghi della Commissione.

FOUGIER, Sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Ringrazia i senatori che hanno preso la parola e soprattutto li ringrazia perchè, dalle loro espressioni, traspare la fiducia che essi hanno nell'arma aeronautica; arma giovane ma ormai decisamente affermatasi.

Ringrazia il Presidente delle benevoli espressioni avute nei suoi riguardi. La manifestazione di una Commissione che promana da una Assemblea che ha per lui un grande fascino, e per la quale ha il più profondo rispetto, lo ha vivamente commosso e sempre più lo rafforza nel proposito di protendere tutte le sue energie, in un momento così difficile, verso gli scopi che stanno nel pensiero e nei desideri di tutti. Spera che Dio l'aiuti, ma garantisce che la responsabilità che grava su di lui non lo spaventa. (*Applausi*). Spera altresì che si presentino altre occasioni in cui il Senato possa dar prova della premurosa collaborazione con cui segue gli sviluppi dell'Arma aeronautica.

Nel momento in cui parla, a così breve distanza dalla assunzione alla sua elevata carica e nella delicata materia di cui si tratta, è spiacente di doversi astenere dal fare delle comunicazioni in merito all'impiego degli stanziamenti per il Ministero dell'aeronautica, oggetto dell'esame della Commissione di finanza. Garantisce, però, che la ripartizione delle assegnazioni fra i diversi enti ministeriali e soprattutto la determinazione delle singole entità delle assegnazioni è stata fatta

con la maggiore cura e diligenza dai competenti organi ministeriali. Coglierà volentieri l'occasione, in uno dei prossimi mesi, per esporre alla Commissione di finanza tutto ciò che gli sarà consentito di dire nei riguardi delle costruzioni e delle attività aeronautiche.

Assicura il senatore Sechi di aver collocato al primo posto del suo programma il problema della collaborazione. Essa è tanto più necessaria in quanto che di posto al sole per acquistare gloria ce n'è per tutti. È suo fermo e deliberato proposito, già in corso di attuazione, emanare direttive precise tendenti a conseguire che la collaborazione fra le tre armi non sia soltanto formale, ma reale, fattiva e completa.

Bisogna però tener presente che l'aeronautica, buona a tutto fare, va economizzata. Anch'essa ha le sue esigenze, e sarebbe grave errore che tutti pretendessero, senza tener conto delle altre necessità alle quali essa deve soddisfare. Evidentemente l'aeronautica, per poter corrispondere a tutto, avrebbe dovuto avere ben altri sviluppi. Molto si è fatto nel passato, ma i bisogni sono sempre più numerosi e per potervi far fronte occorre provvedere in tempo. (*Vivissimi applausi*).

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 settembre 1950, anno XXVIII** » (1573). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

RAINERI, relatore. Chiamato a riferire sulla conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, che ha autorizzato la emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII, non ha che a riportarsi per quanto è dei motivi del provvedimento e delle misure di ordine tecnico che lo accompagnano, a quanto espose alla Commis-

sione di finanza nella seduta dell'8 marzo scorso discutendosi il Regio decreto-legge del 22 gennaio 1941, n. 6, che autorizzò l'emissione di buoni novennali scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII.

L'emissione si è inquadrata ora, come allora, nel regime di controllo della valuta, il che ha escluso eventuali nocive influenze dei mercati finanziari di oltre confine che potessero essere esercitate direttamente o indirettamente dal campo nemico, vero atto di guerra.

L'emissione è avvenuta mentre la guerra ha assunto proporzioni e forme che ne intensificano la condotta e la prolungano nel tempo. Ovvio è la necessità dei provvedimenti che hanno preceduto l'emissione, e dello stesso ordine altri si prospettano, al fine di renderla il più largamente possibile proficua per le necessità della Tesoreria, e nello stesso tempo atti a determinare condizioni permettenti alla economia del Paese in guerra di contribuire efficacemente alla resistenza e di avviarsi, insieme colla finanza dello Stato, a sicura ripresa.

Prima linea di condotta dello Stato, ai fini della riuscita della emissione dei nuovi buoni 1950, fu di impedire che le disponibilità correnti del risparmio fossero deviate a fini speculativi, il che inoltre determina rialzi a limiti incontenibili di prezzi e necessità crescenti dei mezzi di pagamento, con effetti nocivi sulla circolazione.

Da ciò i provvedimenti restrittivi ultimamente presi riguardanti il trapasso dei beni immobiliari, quelli per la nominatività dei titoli azionari e quelli per il commercio delle gioie.

Chechè si possa dire circa il turbamento che a determinate correnti della attività economica del Paese recano tali provvedimenti, mai si potrà giustificare che, dalle condizioni create dallo stato di guerra, sianvi ceti che abbiano a trarre profitto.

Con linee di contorno che abbracciano la vita del Paese in ogni suo più recondito settore, stanno i provvedimenti emanati e in corso di emanazione che riguardano la disciplina totalitaria dei consumi. Essi muovono da ragioni di ordine politico e sociale evidenti: ma trovano ragione altresì nella necessità di combattere pur qui il rialzo dei prezzi, che è

causa egualmente di accrescimento del mezzo valutario di scambio e di deprezzamento del medesimo.

La lira per ora e per il dopò guerra deve essere difesa dalle insidie che, dovunque sia, la minacciano.

Bene dunque hanno fatto e bene fanno Governo e Partito ad adottare energicamente tutte le misure atte ad impedire che il fine voluto sia frustrato.

La Tesoreria deve essere messa in grado, e ognuno dei mezzi indicati è atto a ciò, ogni qual volta venga a trovarsi nella necessità di ricorrere nei periodi di punta, oltre certo limite, alla circolazione, di avere modo coi prestiti di ricondurla in limiti di relativa normalità.

L'emissione attuale dei buoni novennali 1950 è stata coronata da esito veramente cospicuo: oltre venti miliardi di sottoscritto.

Meglio, in conseguenza di ciò, delle parole del relatore valgono quelle autorevoli pronunciate anche in recenti occasioni dal Ministro delle finanze agli effetti del funzionamento di ciò che è convenuto chiamarsi il « circuito dei capitali ».

Quale rapporto avrà nel bilancio statale di pace l'onere del debito pubblico, coll'insieme delle entrate, è fuori di luogo ora esaminare, troppi elementi mancando oggi a logiche previsioni. Questo può dirsi, che il popolo italiano, creatore industrie di crescenti ricchezze, specialmente a ciò spinto dal regime di autarchia, saprà trarre dal suo lavoro quanto occorrerà perchè anche i problemi della finanza dello Stato siano, al tempo dovuto, risolti.

Al risparmiatore italiano era offerto in libera sottoscrizione un titolo interamente realizzabile a non lontana scadenza, che gode l'abbuono di lire 2,50 su cento all'atto della sottoscrizione, che reca una conveniente fruttuosità, partecipa ogni semestre alla estrazione di cospicui premi ed è esente da ogni imposta presente e futura.

L'apprezzamento oltremodo favorevole che il mercato dei titoli ha fatto dei buoni novennali 1949 e 1950, emessi colle precedenti sottoscrizioni, fu altro motivo di pieno riposo per il sottoscrittore.

Anche questa volta, come nella precedente ultima sottoscrizione, furono ricevute come contanti, di che è detto nel comma 2° dell'ar-

articolo 5 del Regio decreto-legge, le cedole di vari titoli di Stato e così quelle scadenti nel semestre dal 15 settembre 1941-XIX dei buoni novennali del Tesoro di precedenti emissioni nonchè dei titoli al portatore e misti della rendita 3,50 per cento (1902 e 1906), del prestito redimibile 3,50 per cento, della rendita 5 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1906).

A differenza della sottoscrizione dei buoni 1950 del gennaio scorso, non vi è, come vi fu allora, la accettazione in conversione di buoni novennali scadenti, e furono quelli del 1941, il che rende anche più significativa, ai fini interni e a quelli politici internazionali, la somma sottoscritta.

Gli atti relativi alla sottoscrizione godono — articolo 6 — la esenzione da ogni tassa.

Come di consueto, il collocamento dei buoni è stato affidato ad un Consorzio di enti di credito presieduto dalla Banca d'Italia.

Faticoso è il cammino assegnato dagli eventi alla finanza statale; ma una fede anima il popolo italiano, la fede nella vittoria, conseguita la quale, sarà dato di creare alla economia del Paese, e con essa alla finanza, condizioni favorevoli ad ordinati e progressivi sviluppi.

FLORA. Mette in rilievo che al Tesoro non è mancato, neanche in questa occasione, il fiero e generoso contributo degli italiani che, sul fronte di Gondar, scrivono pagine di splendente ed eroica bellezza.

Fa voti che ad essi, ed agli italiani dell'Africa settentrionale e dell'Egeo, vada il saluto reverente e grato della Commissione, che cura con vigili provvidenze le esigenze finanziarie della immancabile Vittoria. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti » (1574). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRARI PALLAVICINO, *relatore*. Il Regio decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856,

del quale è chiesta la conversione in legge, provvede al riassetto dei servizi ed all'aggiornamento dei ruoli del personale della Corte dei conti in conformità a varie esigenze, che sono esaurientemente illustrate nella relazione governativa al disegno di legge in esame.

Con l'articolo 1 del Regio decreto-legge, infatti, si prevede l'istituzione di una sezione speciale, a carattere transitorio, per la decisione dei ricorsi in materia di pensioni privilegiate in dipendenza dell'attuale guerra, mantenendosi ferma — per la trattazione dei ricorsi attinenti alle precedenti guerre — la competenza della sezione già esistente e ad essa attribuita con l'articolo 85 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

La creazione di questa nuova sezione — il cui funzionamento, come si avverte nella relazione che accompagna il disegno di legge, avverrà « gradualmente, a mano a mano cioè che le esigenze di questa delicata funzione lo richiederanno » — trae movente e giustificazione:

a) dal costante aumento del numero dei ricorsi in materia di pensioni privilegiate della guerra 1915-18 e di quelle per l'Africa Orientale e per la Spagna: aumento che maggiormente si accentuerà in conseguenza della attuale guerra;

b) dall'urgente necessità di porre l'organizzazione della Corte dei conti tempestivamente in grado di assolvere agevolmente e rapidamente — nell'interesse dei gloriosi nostri combattenti, o dei loro superstiti — i compiti inerenti alla decisione di detti ricorsi.

Nell'articolo 2 dello stesso Regio decreto-legge, poi, si stabilisce di lasciare all'attuale sezione della Corte, competente a giudicare sui ricorsi in materia di pensioni ordinarie sia civili che militari, la sola trattazione dei ricorsi riguardanti le pensioni civili, e di attribuire invece ad una nuova sezione l'esame e la decisione dei ricorsi per pensioni militari.

La suddivisione tra due sezioni della competenza a decidere sui ricorsi per le pensioni ordinarie, e più particolarmente l'istituzione dell'accennata nuova sezione per i ricorsi in materia di pensioni militari — sia pure con un più ristretto numero di personale in confronto di quello occorrente per le pensioni di

guerra — si appalesano giustificate. Dal continuo aumento numerico, infatti, dei personali civili e militari derivano un incremento delle pensioni da liquidare a coloro che cessano dal servizio od ai loro superstiti e, conseguentemente, un maggior numero di ricorsi in materia di trattamento di quiescenza.

Con l'articolo 3, inoltre, si attribuisce — tanto alle sezioni per le pensioni di guerra, quanto alle sezioni per le pensioni ordinarie — la facoltà di rinviare, su richiesta delle parti o d'ufficio, all'adunanza plenaria (la cui composizione annuale è prevista nello stesso articolo) ogni controversia su qualche punto di diritto che fosse stato sottoposto all'esame delle sezioni medesime e che avesse dato luogo a difformità di precedenti decisioni.

L'aumento nell'attività delle Amministrazioni militari in dipendenza dello stato di guerra nel quale la Nazione si trova da vari anni; gli impegni finanziari continuamente presi dal Governo per finalità belliche, connesse pure spesso con provvidenze d'ordine civile e politico; la sempre crescente intensità ed espansione dell'attività civile nel clima del Fascismo; la creazione, successivamente alla data della riforma della Corte dei conti (legge 3 aprile 1933-XI, n. 255) di nuovi Ministeri, Sottosegretariati di Stato, Direzioni generali, Uffici centrali, Enti in genere vigilati e controllati dallo Stato, hanno apportato ed apportano continuamente un rilevante accrescimento di lavoro pure nello svolgimento dei servizi normali di controllo della Corte stessa. Cosicché, anche per porre la Corte in grado di fronteggiare questa maggiore sua attività (oltrechè quella, suaccennata, di carattere transitorio), si rende necessario l'aumento del personale di essa entro i limiti previsti all'articolo 4 del disegno di legge.

Nell'articolo 5 si dettano disposizioni transitorie e permanenti, rispettivamente per le promozioni e per il conferimento di incarichi e di funzioni a magistrati della Corte. In merito al contenuto di tali disposizioni nulla trovasi da eccepire.

Infine, nell'articolo 6 è prevista l'emana-
zione, mediante decreti Reali, di norme dirette a rendere più semplici e più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di

guerra, comprese le sanzioni a carico di coloro che non corrispondano, entro un congruo termine, alle richieste della Corte ai fini delle istruttorie medesime, nonché delle norme che si rendano necessarie per il migliore funzionamento e coordinamento dei servizi della Corte, metropolitani e dell'Africa Italiana.

Concludendo: la riorganizzazione dei servizi della Corte dei conti prevista dal Regio decreto-legge in parola si appalesa, per le ragioni e considerazioni sopra esposte, pienamente giustificata.

SCHANZER. È favorevole all'approvazione del disegno di legge, dato che in tempo di guerra il lavoro della Corte dei conti è destinato necessariamente ad aumentare. Desidera però un chiarimento di carattere puramente formale. Nella premessa del disegno di legge, che è presentato dal Duce del Fascismo Capo del Governo, non ha visto menzionato il concerto con il Ministro delle finanze. È sicuro che tale concerto non può essere mancato, data la specifica competenza del Ministro delle finanze per tutto quello che riguarda spese a carico del bilancio dello Stato ed in particolare per quanto riguarda gli organici del personale delle amministrazioni pubbliche, a meno che non si sia ritenuta sufficiente la norma contenuta nell'articolo 7, per cui al Ministro delle finanze è data facoltà di determinare con suoi decreti le variazioni di bilancio rese necessarie dalle disposizioni della legge. Senonchè è questo un adempimento meramente esecutivo, che non può assolutamente equivalere al concerto sulle disposizioni di merito del disegno di legge.

Richiedere tale precisione non è pedanteria, poichè in materia legislativa la forma è garanzia della sostanza. Ove il concerto fosse mancato, l'omissione ormai non potrebbe più essere rimediata. Ma sarebbe necessario di evitare che tale omissione possa costituire un precedente per il futuro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ha sempre seguito con gelosa attenzione i casi in cui deve aver luogo il concerto con il suo Ministero. Nel caso concreto, è prassi normale che tale concerto non sia richiesto, almeno formalmente; tuttavia assicura il senatore Schanzer che, in sostanza, c'è stato.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario** » (1575). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CASOLI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione per la conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, emanato in base all'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939 anno XVII, n. 129, non può non riscuotere approvazione comè quello che rispecchia necessità di bilancio determinate da esigenze straordinarie dipendenti dall'attuale stato di guerra.

Basti dire — per la prima parte del decreto, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-1942 — che tali assegnazioni riguardano:

Per il Ministero delle finanze:

Spese relative a servizi e prestazioni della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; spese di assistenza a famiglie di militari morti o dispersi in eventi bellici; spese di gestione degli ospedali appartenenti all'ex Regno di Jugoslavia nel territorio della Dalmazia;

Per il Ministero degli affari esteri:

Spese di anticipazioni al Governo di Rodi per l'approvvigionamento alimentare dei territori alle sue dipendenze; spese per il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato per il Montenegro; spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali;

Per il Ministero dell'educazione nazionale:

Spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico e del materiale e di edifici degli istituti, scuole ed uffici dipendenti;

Per il Ministero dell'interno:

Erogazioni agli Enti comunali di assistenza per prestazioni di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra; spese di assi-

stenza in Italia ai figli dei coloni stabiliti in Libia; spese riguardanti i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche; spese relative al funzionamento dell'ufficio dell'alimentazione;

Per il Ministero della cultura popolare:
Spese riservate.

L'altra parte del decreto, contenente altri provvedimenti di ordine finanziario, riguarda:

1) Un'assegnazione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il rimpatrio degli Italiani all'estero e per la protezione degli interessi dei cittadini italiani nei paesi in conflitto, nonché nuove assegnazioni nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea e per ulteriori occorrenze relative al rimborso ai Comuni della spesa per il servizio di razionamento dei consumi;

2) La partecipazione dello Stato, fino alla concorrenza di 5 milioni, alla costituzione di una società anonima avente per scopo l'importazione di prodotti esteri e l'esportazione di prodotti italiani;

3) L'estensione delle sovvenzioni stabilite con leggi precedenti, per il pareggio delle perdite dipendenti dal maggior costo dei trasporti e dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi sui mercati esteri di approvvigionamento, alle spese accessorie che concorrono a tali maggiori oneri e cioè alle spese per l'impianto ed il funzionamento degli uffici di approvvigionamento dei depositi e dei centri di smistamento all'estero, nonché alle spese di funzionamento degli uffici, depositi e centri di smistamento istituiti in Italia.

Tutte le somme stabilite per le dette assegnazioni, per quanto imponenti, paiono proporzionate alla grande entità dei molteplici e importantissimi servizi cui sono indirizzate, mentre gli elementi specifici per la precisa valutazione di tale entità sono posseduti dalle singole amministrazioni interessate e rientrano nella loro specifica competenza.

Soltanto ritiene opportuno rilevare una differenza, dovuta certo ad errore materiale, tra la cifra delle assegnazioni elencate nella relazione ministeriale del presente disegno di legge nei riguardi del Ministero dell'interno

(in complesso L. 75.800.000) e quella indicata nell'articolo 1 del decreto-legge relativo (lire 75.850.000): nel quale contrasto non pare dubbio che la cifra da tenersi esatta debba essere quella indicata nel decreto.

Da ultimo è ovvia la considerazione che l'eccezionalità del provvedimento per le dette esigenze, emanato colla forma del decreto-legge, trova giustificazione nella necessità ed urgenza di mettere i fondi suddetti a disposizione delle relative amministrazioni e di attuare le altre provvidenze finanziarie suindicate nell'attuale stato di emergenza.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiarisce che il contrasto rilevato dal relatore è dovuto a un evidente errore materiale.

RICCI FEDERICO. Il fatto che il disegno di legge in esame porta uno stanziamento per la protezione antiaerea, gli richiama in mente un voto che il Presidente della Commissione si era impegnato di comunicare al Presidente del Senato per la ulteriore segnalazione alle autorità competenti.

Tale voto si riferiva alle deficienze notate principalmente in fatto di ricoveri, deficienze delle quali s'è avuto un nuovo esempio a Genova in occasione del bombardamento avvenuto il 30 settembre e che ha causato qualche vittima che sarebbesi potuto evitare.

Una seconda osservazione riguarda i cinque milioni, stanziati all'articolo 5 del decreto legge, per una società di importazioni ed esportazioni non meglio identificata. Gradirebbe in proposito qualche ulteriore chiarimento del Ministro.

Da ultimo, osserva che si continua ad esigere, tra i contributi agricoli, un contributo per l'Esposizione Universale di Roma che, come è noto, è stata sospesa. Tale contributo pare non abbia più ragione di essere e pertanto l'oratore chiede che esso sia abolito.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Tralasciando quanto è stato detto dal senatore Federico Ricci in materia di difesa antiaerea, che esula dalla sua competenza, chiarisce che la società di importazioni ed esportazioni, di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame, è stata creata per il commercio con la Grecia.

Quanto al contributo per l'Esposizione Universale di Roma, esso viene ancora percepito a saldo delle spese già avvenute in precedenza.

Appena queste spese saranno ricoperte, detto contributo cesserà.

PRESIDENTE. Precisa che il voto fatto dal senatore Ricci Federico in materia di difesa antiaerea è stato tempestivamente comunicato con lettera al Presidente del Senato, dal quale non è ancora pervenuta risposta. Esso però è stato certamente segnalato alle autorità competenti.

Sarà sua cura di far pervenire alla Presidenza del Senato anche le osservazioni fatte dal senatore Federico Ricci a proposito del disegno di legge in esame.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1941-XIX, n. 1047, riguardante il finanziamento delle spese di guerra** » (1578).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

RAINERI, *relatore*. Il Regio decreto-legge in esame non può dare luogo a discussione, chiamando esso il bilancio dello Stato ad assumere un nuovo impegno per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra per ventiquattro miliardi di lire.

La utilizzazione di detta somma, secondo quanto dispongono gli articoli 1 e 2 del decreto, è fatta dal Ministro della guerra che ha facoltà di assumere impegni successivi entro il limite dei ventiquattro miliardi; a seguito di che il Ministro per le finanze provvede, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero della guerra delle somme occorrenti, con riguardo anche alla trasformazione in annualità a norma del richiamo che l'art. 1 del decreto fa delle disposizioni del Regio-decreto legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Va ricordato a questo proposito un precedente decreto-legge del 27 febbraio 1941, che autorizza l'emissione di certificati al 5,50 per cento, reintegrabili in 25 annualità, non soltanto per le spese di guerra, ma anche per quelle derivanti da opere pubbliche, da bonifica integrale e via dicendo.

Pur convenendo con questo procedimento,

che alleggerisce i compiti della Tesoreria e che determina un giro di valuta atto a prevenire qualsiasi tendenza inflazionistica, l'oratore si augura che ad esso si ricorra con la massima oculatezza e nei limiti di una assoluta necessità.

FELICI. Richiama l'attenzione del Presidente sull'opportunità che provvedimenti come quello in discussione, per i quali si impone una duplice valutazione, finanziaria e tecnica, siano esaminati congiuntamente dalla Commissione di finanza e da quella tecnica. Altrimenti, si ha un esame del provvedimento che tiene conto soltanto di un aspetto, quello finanziario, trascurando gli altri che non sono certamente i meno importanti. Prega pertanto il Presidente di voler segnalare alla Presidenza del Senato l'opportunità di convocare, per l'esame di certi provvedimenti, le Commissioni riunite, o quanto meno di far presente che, per la discussione di un disegno di legge portante uno stanziamento così cospicuo per le spese di guerra, sarebbe stata opportuna la presenza del Sottosegretario di Stato per la guerra, a simiglianza di quanto hanno fatto i suoi colleghi alla marina e all'aeronautica per i disegni di legge riguardanti il finanziamento di spesa dei rispettivi ministeri.

RICCI UMBERTO. Il senatore Felici lo ha prevenuto: era infatti anche sua intenzione di richiamare l'attenzione del Presidente e dei colleghi sul grave inconveniente rappresentato dall'assenza del Sottosegretario tecnico che impedisce alla Commissione di ottenere quelle eventuali spiegazioni di dettaglio che sole possono rendere proficuo e serio l'esame di un provvedimento di questa importanza. Richiama quanto ha domandato poco prima in sede di discussione dello stanziamento di tre miliardi per l'aeronautica.

PRESIDENTE. Non mancherà di trasmettere al Presidente del Senato le osservazioni dei senatori Felici e Ricci Umberto.

THAON DI REVEL. *Ministro delle finanze.* Osserva che l'articolo 1 del decreto-legge riguarda gli impegni di bilancio, mentre l'articolo 2 riguarda i mezzi di cassa, a cui si provvede con metodi vari, e cioè non soltanto con i prestiti, ma anche con le disponibilità derivanti dai buoni postali, dai conti correnti e dai buoni del Tesoro di ogni specie. Vi sono inoltre forme di finanziamento indiretto, attraverso il Con-

sortio sovvenzioni su valori o altri enti del genere, con cui, in sostanza, gli industriali si autofinanziano.

Il problema di cassa è quello su cui si appuntano le più vigili cure del Ministro delle finanze, allo scopo di evitare l'inflazione. A tale scopo occorre contenere qualsiasi fenomeno speculativo, ed a ciò appunto mirano i provvedimenti esaminati dalla Commissione nella riunione odierna. Solo in tal modo sarà consentito al Tesoro di recuperare le somme uscite dalle casse dello Stato per le spese di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-1942 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1596). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

NUCCI, *relatore.* Col presente disegno di legge si apportano variazioni in aumento o diminuzione agli stati di previsione di diversi Ministeri e ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-42, oltre altri provvedimenti finanziari.

Dal computo risulta un maggiore onere di lire 485.467.255.

Esponde il Governo che tali variazioni sono determinate dalla necessità di assicurare il normale funzionamento di taluni servizi riguardanti la pubblica amministrazione e di provvedere a nuove esigenze di carattere indilazionabile.

Nelle tabelle annesse vengono analiticamente indicate le singole cagioni degli aumenti e il relativo ammontare: e sono assai numerosi e diversi per qualità e quantità. Qualcuna appena, tra le maggiori spese, potrà a prima vista apparire di discutibile indilazionabilità: ma confida che, nell'attuale periodo, ogni aumento sarà contenuto in ristrettissimi limiti di necessità.

La lettura dei sedici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,40.

ALLEGATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente la istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari (1572).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, n. 1, lettera b), alle parole: « successivamente al », sono sostituite le parole: « a decorrere dal ».

Allo stesso articolo 2, il n. 7 è sostituito col seguente:

« Per i contratti posti in essere senza l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di una azienda di credito o di un commissionario di borsa, il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nella borsa più vicina al domicilio del venditore, nel giorno della contrattazione ».

Allo stesso articolo 2, n. 8, sono soppresse le parole: « in inchiostro ».

L'articolo 9 è sostituito col seguente:

« Le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940, anno XVIII, n. 283, già prorogate con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1942-XX, ed estese anche alle società immobiliari di cui al precedente articolo 8 ».

« Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche agli atti posti in essere dopo la scadenza preveduta dalla citata legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204.

« Le assegnazioni di beni immobili effettuate a norma del presente articolo sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per cento, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, dalla imposta di ricchezza mobile, dalla imposta del 20 per cento sui frutti dei titoli e dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano solo quando i soci assegnatari o recedenti siano persone fisiche ovvero società od enti, a condizione, in quest'ultimo caso, che tanto le società quanto gli enti assegnatari o recedenti risultino legalmente costituiti anteriormente al 15 maggio 1940 - XVIII, data di entrata in vigore della legge sopracitata 23 marzo 1940-XVIII, n. 283 ».

All'articolo 11, il comma 7° è sostituito col seguente:

« Nel caso di contratti posti in essere direttamente fra privati, il compratore è solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento della imposta ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 19 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3278, e successive disposizioni, che disciplinano l'applicazione della tassa di bollo sui contratti di borsa;

Visto il Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente il regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società;

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1940, anno XVIII, n. 643, convertito in legge con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, anno XVIII, n. 1511;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario nei riguardi dei titoli azionari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti, fatti in borsa od anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto le azioni ed altri titoli a reddito variabile costituenti parte del capitale delle società commerciali e delle società civili considerate nell'articolo 229 del Codice di commercio, ovvero le quote o carature comunque denominate, delle società commerciali e delle società civili sopra richiamate, quando tali quote o carature siano cedibili con effetto verso la società, siano o meno i titoli sopra indicati quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

Le caratteristiche, le modalità e le norme di uso e di conservazione dei detti foglietti bollati sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Fino a che non saranno posti in distribuzione gli appositi foglietti bollati di cui sopra, saranno usati i vigenti foglietti bollati per i contratti di borsa di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3278, modificato dal Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, all. H, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.

Art. 2.

Indipendentemente dalle tasse sui contratti di borsa di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3278, e successive modificazioni, sul maggior valore conseguito nelle cessioni dei titoli di cui al precedente articolo 1, quotati in borsa, è dovuta una speciale imposta progressiva nella misura e giusta le norme del presente decreto.

1. — Il maggior valore soggetto ad imposta è quello costituito dalla differenza fra il prezzo di cessione del titolo ed un prezzo o valore di riferimento determinato giusta le norme seguenti:

a) per le cessioni di titoli, acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940, anno XVIII, delle varie borse presso le quali il titolo è stato quotato. Qualora la media del prezzo di compenso di fine settembre 1940 anno XVIII, sia inferiore al valore nominale, il valore di riferimento è costituito da questo ultimo valore. Per i titoli che non abbiano nessun prezzo di compenso a fine settembre 1940-XVIII il valore di riferimento è determinato con decreto del Ministro per le finanze in base ad apposita valutazione del titolo stesso fatta con riferimento alla detta data dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa, presso la quale il titolo è quotato, più vicina alla sede della società, con le norme di cui al Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

b) per le cessioni di titoli, acquistati successivamente al 1° ottobre 1940-XVIII, ma prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il valore di riferimento è costituito dall'effettivo prezzo di acquisto quando questo possa essere provato con regolare foglietto bollato di agente di cambio o convalidato da agente di cambio o da un'azienda di credito iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia, di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607. In caso contrario il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, di cui alla precedente lettera a);

c) per la cessione di titoli acquistati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il valore di riferimento è costituito dal prezzo d'acquisto che deve obbligatoriamente risultare da apposito foglietto bollato a norma del precedente articolo 1.

2. — Per le cessioni di cui sopra al n. 1, lettera b), qualora l'acquisto dei titoli non risulti da foglietto bollato di agente di cambio o convalidato da agente di cambio o da azienda di credito, il detto foglietto, ove voglia essere

utilizzato per determinare il valore di riferimento, deve essere registrato presso un agente di cambio od una delle aziende di credito indicate al n. 1, lettera b) nel termine di giorni dieci dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli estremi di tale registrazione sono apposti dall'agente di cambio o dall'azienda di credito sul foglietto bollato.

Entro due giorni successivi alla scadenza del termine suddetto, gli agenti di cambio e le aziende di credito devono trasmettere all'Ufficio del registro copia delle registrazioni effettuate.

3. — Nei casi in cui il valore di riferimento è costituito dal prezzo di acquisto devono essere annotati sul foglietto bollato gli estremi del foglietto bollato di acquisto.

Nel caso in cui la cessione abbia per oggetto titoli acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940—XVIII, ovvero titoli acquistati nel periodo dal 1° ottobre 1940—XVIII, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali ultimi non vengano indicati gli estremi del foglietto di acquisto, sul foglietto bollato di cessione deve dal venditore essere apposta dichiarazione, datata e sottoscritta, che i titoli sono stati acquistati nei periodi suindicati.

4. — Nel caso in cui successivamente alla data di acquisto o successivamente al 30 settembre 1940—XVIII, sia variato il valore nominale unitario delle azioni, restando invariato il complessivo capitale sociale, il valore di riferimento deve essere rettificato nella stessa proporzione del valore nominale unitario.

5. — Per i titoli delle società che abbiano aumentato il proprio capitale mediante emissione di azioni sia a pagamento, sia gratuite, il valore di riferimento è rettificato di un importo pari allo scarto tra il valore di riferimento ed il valore di emissione, diviso tale scarto per il quoziente che si ottiene dividendo il numero delle azioni in circolazione dopo l'aumento, per il numero delle nuove azioni emesse.

Per i titoli delle società che abbiano rimborsato una quota parte del loro capitale il valore di riferimento è diminuito di un ammontare pari al rimborso effettuato.

Gli aumenti di capitale ed i rimborsi da prendere in considerazione per il conteggio delle rettifiche di cui ai due commi precedenti sono quelli avvenuti dopo la data di acquisto, quando il valore di riferimento è il prezzo di acquisto,

o dopo il 30 settembre 1940—XVIII, quando il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940—XVIII.

6. — Il valore di riferimento, ed il prezzo di cessione, ai fini di determinare il maggior valore imponibile, devono essere diminuiti dei ratei di dividendo in essi rispettivamente maturati, trascurando le frazioni di mesi. I ratei sono calcolati sulla base dell'ultimo dividendo distribuito.

7. — Per le contrattazioni fuori borsa, senza l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito, il prezzo di cessione si presume, in ogni caso, non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta, nel giorno della contrattazione, nella borsa più vicina al domicilio del venditore.

8. — Sui foglietti bollati prescritti per le contrattazioni dei titoli di cui al precedente articolo 1 deve essere in ogni caso indicato in inchiostro il valore di riferimento, il maggior valore imponibile, la aliquota dell'imposta e l'importo totale di questa.

9. — Le frazioni di lira risultanti dalla liquidazione complessiva dell'imposta inferiori a centesimi cinquanta vanno abbandonate; quelle superiori sono arrotondate a lira intera.

10. — L'imposta è dovuta anche per i contratti di cui all'articolo 1 posti in essere mediante atto pubblico o scrittura privata registrata ed è liquidata e riscossa indipendentemente da quella di registro, dagli Uffici del registro all'atto della registrazione, osservate le norme vigenti in materia di imposta di registro.

11. — La media dei prezzi di compenso costituente il valore di riferimento ai fini dell'applicazione dell'imposta a norma del presente articolo, è determinata con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 3.

L'imposta di cui all'articolo 2 è dovuta sul maggior valore di cessione dei titoli azionari, nelle misure seguenti:

a) in ragione del 10 per cento sulla quota di maggior valore non eccedente del 10 per cento il valore di riferimento;

b) in ragione del 30 per cento sulla quota di maggior valore da oltre il 10 per cento e fino al 40 per cento del valore di riferimento;

e) in ragione del 50 per cento sulla quota di maggior valore eccedente il 40 per cento del valore di riferimento.

Art. 4.

Non sono soggetti all'imposta di cui al precedente articolo 2 i trasferimenti provvisori di titoli per riporto finanziario e le operazioni di riporto costituenti semplice proroga senza liquidazione di differenza di prezzo.

Art. 5.

Le società che alla data di pubblicazione del presente decreto si trovino ammesse alla quotazione ufficiale delle loro azioni in borsa, non possono ottenere la cessazione della quotazione stessa se non in base ad autorizzazione del Ministro per le finanze.

Art. 6.

I contratti di cui all'articolo 1 che hanno per oggetto i titoli azionari o quote o carature di società immobiliari non quotati in borsa, devono essere conclusi in ogni caso con l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia, di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932—XI, n. 1607 o di altre aziende di credito a ciò appositamente autorizzate dal Ministro per le finanze.

L'agente di cambio o l'azienda di credito appone sui foglietti dai quali risulta il contratto, la propria sottoscrizione e timbro e annota la contrattazione entro il giorno stesso in cui essa è avvenuta, in appositi moduli conformi al tipo che sarà stabilito dall'Amministrazione finanziaria. Nei primi cinque giorni di ciascun mese l'agente di cambio o l'azienda di credito deve trasmettere al competente Ufficio del registro i moduli compilati nel mese precedente a norma del presente comma, insieme ad un elenco riepilogativo dagli stessi datato e sottoscritto.

Art. 7.

Le cessioni di titoli azionari, di quote o carature di società immobiliari non quotati in borsa, sono soggette all'imposta sul maggior valore di cui all'articolo 2 nella misura unica del sessanta per cento.

Il maggior valore imponibile è costituito dalla differenza fra il valore del titolo, resosi definitivo, per l'esercizio 1938, agli effetti dell'imposta di negoziazione a norma del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938—XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939—XVII, n. 739, e il prezzo di cessione.

Gli Uffici del registro hanno facoltà di accertare la eventuale sussistenza del detto maggior valore, ove questo non risulti dal foglietto bollato di cessione, ovvero la congruità di quello che dallo stesso foglietto risulta assoggettato ad imposta. A tale fine gli Uffici del registro, entro due mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui hanno ricevuto dagli agenti di cambio e dalle aziende di credito i moduli e gli elenchi di cui al secondo comma del precedente articolo, devono richiedere al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina alla sede della società che ha emesso i titoli, la valutazione del titolo alla data della cessione.

Contro la valutazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio, ove essa sia dall'ufficio notificata al contribuente, è ammesso il ricorso, sia da parte del contribuente che da parte dell'ufficio, al Collegio peritale di cui all'articolo 9 del citato Regio decreto-legge 15 dicembre 1938—XVII, n. 1975.

Per quanto riguarda la valutazione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, la procedura da seguire dagli Uffici del registro, il ricorso al Collegio peritale, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta dovuta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto, quinto e sesto comma, all'articolo 10, primo e secondo comma, e all'articolo 17, ultimo comma, del citato Regio decreto-legge 15 dicembre 1938—XVII, n. 1975.

Il ricorso al Collegio sospende gli effetti della valutazione del Comitato; qualora invece nel suindicato termine non venga prodotto alcun ricorso al Collegio, il contribuente è obbligato

a pagare l'eventuale imposta dovuta entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere al Collegio.

Art. 8.

Per società immobiliari, agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 6 e 7, si intendono le società aventi per oggetto prevalentemente il commercio o l'amministrazione dei beni immobili di proprietà della società e quelle il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da fondi rustici o da costruzioni edilizie urbane destinate a civile abitazione o ad uso commerciale, escluse le società che adibiscono gli immobili di loro proprietà direttamente per l'esercizio della propria attività commerciale o industriale.

Sulle controversie riguardanti la natura di società immobiliare ai sensi del precedente comma decide in unica istanza il Collegio peritale di cui all'articolo 9 del citato Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, al quale il contribuente può ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione, da parte dell'Ufficio del registro, dell'avviso di accertamento del valore patrimoniale rappresentato dal titolo.

Art. 9.

Le agevolazioni tributarie previste nei commi primo e secondo dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, per il caso di scioglimento o di liquidazione di società che abbiano per oggetto unicamente l'amministrazione o il commercio di beni immobili, nonchè per il caso di recesso di socio dalle società stesse prorogate fino al 30 giugno 1941-XIX con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino a sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Le richiamate agevolazioni tributarie si applicano anche agli atti posti in essere dopo la scadenza preveduta dalla citata legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204.

Le assegnazioni di beni immobili effettuate a norma del presente articolo sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per

cento istituita col Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, anno XVIII, n. 1511.

Art. 10.

Per gli enti e le società tassati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta pagata in applicazione del presente decreto per le operazioni compiute in ciascun esercizio, si considera spesa deducibile agli effetti della determinazione dell'imponibile all'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui maggiori utili realizzati in conseguenza della guerra di cui alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, fino al limite dei redditi conseguiti nell'esercizio stesso per dette operazioni.

Art. 11.

L'imposta di cui al precedente articolo 2, deve essere corrisposta:

a) per le operazioni a contanti: entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della contrattazione;

b) per le operazioni a termine, a fermo: entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della contrattazione;

c) per le operazioni a premio: entro il quinto giorno non festivo successivo a quello stabilito per la « risposta premi » e limitatamente alle operazioni passate a fermo.

Per le contrattazioni fra privati l'imposta deve essere corrisposta in ogni caso entro il giorno non festivo successivo a quello della contrattazione.

L'imposta si corrisponde a mezzo di apposite marche doppie fino all'importo di lire 500 per ogni contratto.

Per gli importi di imposta superiori alle lire 500 per ogni contratto, l'imposta si corrisponde a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

L'imposta è a carico del venditore.

L'agente di cambio, le aziende di credito, i banchieri, i commissionari di borsa, i cambialvalute ed ogni altro intermediario sono solidalmente responsabili con il loro cliente per il pagamento dell'imposta.

Nel caso di contrattazione fra privati l'imposta è a carico solidale delle parti contraenti.

Fino a che non saranno poste in distribuzione le marche speciali di cui sopra al terzo comma, in luogo di esse saranno usate quelle prescritte per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dalla lettera c) dell'articolo 56 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Per il pagamento dell'imposta stabilita dal presente decreto, sia a mezzo di marche, sia a mezzo del servizio dei conti correnti postali, trovano applicazione, in quanto non derogate dal presente articolo, le norme stabilite dagli articoli 9, 10, 11, 35 e 36 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, numero 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e dal relativo regolamento approvato col Regio decreto 16 gennaio 1940-XVIII, n. 10.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabiliti i tipi e le caratteristiche delle marche speciali di cui al terzo comma e le modalità della loro applicazione nonché le norme e modalità per il pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali anche in deroga alle disposizioni sopra richiamate vigenti ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 12.

Trovano applicazione nei riguardi dell'imposta stabilita dall'articolo 2 tutte le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3278, e successive modificazioni, che non siano incompatibili con quelle stabilite nel presente decreto. L'ultimo comma dell'articolo 13 del citato Regio decreto è abrogato.

Art. 13.

Chiunque ponga in essere i contratti previsti dall'articolo 1 senza il pagamento dell'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli 2, 3 e 7, è punito con l'ammenda da cinque a dieci volte l'imposta non corrisposta.

L'ammenda si applica distintamente in confronto del venditore e degli intermediari.

Per l'omessa annotazione sul foglietto bollato delle indicazioni prescritte negli articoli 2 e 6 le parti e gli intermediari sono soggetti, in solido, alla pena pecuniaria da lire 100 a lire 1000.

Nella stessa pena pecuniaria incorrono gli agenti di cambio e le aziende di credito per l'omessa registrazione e trasmissione, nei termini stabiliti, dei documenti e delle copie di cui all'articolo 2, n. 2, ed all'articolo 6, secondo comma.

La pena dell'ammenda stabilita dall'articolo 17, comma primo e quarto, e dall'articolo 20, comma primo, del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3278, è sostituita dalla pena pecuniaria da lire 50 a lire 200 e quella comminata dall'articolo 17, comma 6° dello stesso Regio decreto, è sostituita dalla pena pecuniaria da lire 200 a lire 2000.

Le pene pecuniarie di cui al comma precedente si applicano anche ai fini del presente decreto.

Quando l'imposta, qualunque ne sia la forma del pagamento, sia stata corrisposta oltre i termini stabiliti dall'articolo 11, ma prima dell'accertamento della violazione, le parti e gli intermediari, anziché nella pena dell'ammenda prevista nel comma primo, incorrono solidalmente nella soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta dovuta.

Per l'omesso pagamento della maggiore imposta dovuta a norma dell'articolo 7, nel termine richiamato nel penultimo comma del detto articolo ed in quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, il contribuente incorre nella soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata.

Art. 14.

Nei casi di violazione di eccezionale gravità, ovvero di abituale violazione, può essere disposta dal Ministro per le finanze l'esclusione permanente dalle borse del Regno dei contravventori, contraenti, o intermediari. Per gli agenti di cambio può essere inoltre disposta la sospensione e la revoca della carica.

La sanzione di cui al comma precedente è stabilita in aggiunta a quelle prevedute dagli articoli 3, 5, e 6 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 15.

Indipendentemente dalle sanzioni stabilite dagli articoli 13 e 14 chiunque pone in essere i contratti di cui all'articolo 1 senza l'impiego degli appositi foglietti bollati, quando questi siano obbligatori ai sensi dell'articolo 1, ovvero senza l'intervento di un agente di cambio o di una azienda di credito, nel caso preveduto dall'articolo 6, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se il fatto è di lieve entità in luogo della pena della reclusione si applica la multa da lire 500 a lire 5000.

Per la repressione delle violazioni alle disposizioni del presente decreto trova applicazione la legge 7 gennaio 1929—VII, n. 4.

Art. 16.

L'azione della finanza per il conseguimento dell'imposta e delle sopratasse dovute a norma del presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni computabili dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Nello stesso termine si prescrive l'azione del contribuente per richiedere la restituzione della eventuale maggiore imposta e sopratassa pagata. Non è ammesso rimborso per l'imposta pagata a mezzo di marche.

La compiuta prescrizione del diritto della finanza non autorizza peraltro l'uso o la produzione dei foglietti bollati irregolari agli effetti del presente decreto senza il pagamento delle imposte, delle sopratasse e del minimo delle pene pecuniarie dallo stesso stabilite.

Art. 17.

Il credito dello Stato per l'imposta non corrisposta a norma della presente legge e per le eventuali sopratasse incorse è privilegiato sulla generalità dei mobili dei suoi debitori.

Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'articolo 1957 del Codice civile, al quale è tuttavia posposto.

Art. 18.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione dell'imposta istituita col presente decreto.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo per le operazioni di riporto soggette all'imposta per le quali trovano invece applicazione a decorrere dalle contrattazioni con effetto successivo alla liquidazione di borsa di fine settembre 1941—XIX.

Le disposizioni stesse resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1941—XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari (1577).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

« Ove peraltro l'acquisto dei titoli abbia avuto luogo senza l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento è costituito dal valore risultante dall'ultima valutazione definitiva effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli ».

All'articolo 2 è soppresso il 2° comma.

L'articolo 3 è sostituito col seguente:

« L'articolo 3 dello stesso Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, è sostituito come segue:

« L'imposta di cui all'articolo 2 è dovuta nella misura proporzionale uniforme del 20 per cento e si applica sul maggiore valore di cessione, dedotto da tale valore l'ammontare della sovraimposta di negoziazione corrisposta a norma dell'articolo 11 ».

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

« Ove la prima vendita successiva all'ammissione dei titoli alla quotazione in borsa abbia per oggetto titoli acquistati dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento è costituito dal prezzo di acquisto risultante dal foglietto bollato emesso a norma dell'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

« Per le prime vendite suddette che abbiano per oggetto titoli acquistati dopo l'entrata in vigore della presente legge, la norma di cui al precedente comma trova applicazione solo nel caso in cui il foglietto bollato d'acquisto sia stato posto in essere con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o di altra azienda di credito o di un commissionario di borsa espressamente designati con decreto del Ministro delle finanze ».

All'articolo 6, lettera a), dopo le parole: « di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, anno XI, n. 1607, sono aggiunte le parole: « o di altre aziende di credito o di commissionari di borsa, le une e gli altri espressamente designati con decreto del Ministro delle finanze ».

All'articolo 11, il primo comma è sostituito col seguente:

« Indipendentemente dall'imposta di negoziazione di cui all'articolo precedente e dall'imposta stabilita dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, dovuta nella misura stabilita dall'articolo 3 del presente decreto, per ogni cessione dei titoli azionari indicati all'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, siano o meno quotati in borsa, compresi anche i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello stesso Regio decreto-legge citato, è dovuta una sovraimposta di negoziazione nella misura del 5 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, dedotto da tale prezzo o valore il valore nominale del titolo stesso.

Per le cessioni dei diritti di opzione la detta sovraimposta è stabilita nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione ».

L'articolo 12 è sostituito col seguente:

« Le permutate dei titoli azionari di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, costituiscono, agli effetti dell'applicazione della imposta sul plusvalore di cui all'articolo 2 dello stesso Regio decreto-legge ed all'articolo 1 del presente decreto,

nonchè agli effetti dell'applicazione della sovrimposta di negoziazione di cui all'articolo 11 del presente decreto, due distinti contratti soggetti ciascuno alla imposta e sovrimposta.

Costituiscono del pari cessioni soggette ad imposta ed a sovrimposta le cessioni dei titoli di cui sopra, in estinzione di debiti o in pagamento di prezzo nelle vendite mobiliari o immobiliari, come pure le donazioni dei titoli stessi, e ciò indipendentemente dall'imposta di registro dovuta sugli atti relativi. Per quanto riguarda le donazioni è fatta eccezione per quelle, risultanti da atto registrato, poste in essere fra ascendenti e discendenti in linea retta e per quelle poste in essere a contemplazione di matrimonio.

Sono esenti dalla imposta e dalla sovrimposta i trasferimenti, per causa di morte, dei titoli azionari di cui al citato articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, numero 647.

Il prezzo di cessione, tanto ne caso di permuta che di donazione, è rappresentato dalla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nel giorno della permuta o della donazione, nella borsa più vicina al luogo in cui è stata effettuata la permuta o la donazione medesima. Ove la permuta o la donazione abbia per oggetto titoli non quotati in borsa, il prezzo di cessione è rappresentato dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti della imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come prezzo di cessione il valore nominale dei titoli.

All'articolo 15, dopo il 2° comma, è aggiunto il comma seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a riunire ed a coordinare in unico testo le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, e nelle relative leggi di conversione in legge ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 27 settembre 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3278, e successive disposizioni, che disciplinano l'applicazione della tassa di bollo sui contratti di borsa;

Visto il Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente il regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società;

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1940, anno XVIII, n. 643, convertito in legge con modificazioni con la legge 21 ottobre 1940, anno XVIII, n. 1511;

Visto il Regio decreto-legge 15 luglio 1941, anno XIX, n. 647, istitutivo di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario intese ad un migliore assetto e ad una integrazione dell'imposta istituita col citato Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

IMPOSTA SUL PLUSVALORE DEI TITOLI AZIONARI

Art. 1.

L'imposta sul plusvalore dei titoli azionari di cui agli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, nella misura

stabilita dall'articolo 3 del presente decreto, si applica anche alle cessioni di titoli azionari, quote o carature, non quotati in borsa, delle società indicate all'articolo 1 del detto Regio decreto-legge, fatta eccezione per i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello stesso Regio decreto-legge citato.

Il valore di riferimento per l'applicazione dell'imposta è costituito:

a) per i titoli acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del Regio decreto-legge sopra citato, dal prezzo d'acquisto risultante dal relativo foglietto bollato, la cui emissione è obbligatoria a norma dell'articolo 1 dello stesso Regio decreto-legge;

b) per i titoli acquistati anteriormente all'entrata in vigore del detto Regio decreto-legge, dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.

Art. 2.

Le disposizioni stabilite ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente il calcolo delle variazioni del valore nominale, degli aumenti e rimborsi di capitale e dei ratei di dividendo ai fini della liquidazione dell'imposta prevista dallo stesso articolo 2, sono abrogate.

Al n. 7 dello stesso articolo 2 del citato Regio decreto-legge, è aggiunto il comma seguente:

« Per le contrattazioni fuori borsa, aventi per oggetto titoli acquistati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, poste in essere senza l'intervento di un agente di cambio o di una azienda di credito iscritta nell'albo di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, il valore di riferimento si presume non superiore alla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940 della borsa più vicina al domicilio del venditore, mentre il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli, raggiunta nella stessa borsa, nel giorno della contrattazione ».

Art. 3.

L'articolo 3 dello stesso Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, è sostituito come segue:

« L'imposta di cui all'articolo 2 è dovuta sul maggior valore di cessione nella misura proporzionale uniforme del 20 per cento ».

Art. 4.

Nel caso di titoli azionari ammessi alla quotazione in borsa successivamente all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 luglio 1941, anno XIX, n. 647, e del presente decreto, si assume come valore di riferimento, per la prima cessione di tali titoli, quello risultante dall'ultima valutazione definitiva effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.

Art. 5.

Nelle vendite a premio di titoli azionari quotati in borsa, qualora il compratore non ritiri i titoli, l'imposta di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, è dovuta sull'importo del premio pattuito ed è a carico di chi incassa il premio.

Art. 6.

Per le vendite allo scoperto di titoli azionari quotati in borsa, l'imposta di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941, anno XIX, n. 647, è dovuta sulla differenza fra il prezzo di vendita e quello successivo di acquisto, solo quando tale differenza risulti attiva per il venditore allo scoperto, a condizione che siano osservate le seguenti formalità:

a) che tanto l'operazione di vendita allo scoperto quanto quella di acquisto dei titoli a copertura siano fatte a mezzo dello stesso agente di cambio od anche di una stessa azienda di credito, sempre che si tratti di azienda iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607;

b) che sul foglietto bollato di vendita allo scoperto sia espressamente dichiarato dall'intermediario che trattasi di vendita allo scoperto;

c) che sul foglietto bollato d'acquisto dei titoli siano riportati gli estremi del foglietto bollato di vendita allo scoperto, con dichiarazione che l'acquisto è fatto a copertura di tale vendita.

Ove non siano osservate le formalità sopra indicate, l'imposta è dovuta all'atto della vendita allo scoperto ed il valore di riferimento è in ogni caso costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII.

Sono parificate alle vendite allo scoperto le vendite di titoli acquistati a premio, effettuate prima che abbia avuto luogo la « risposta premi ».

Art. 7.

Nel caso di cessioni aventi per oggetto titoli azionari, quotati in borsa, di società che abbiano svalutato il proprio capitale nel periodo dal 1° gennaio 1928-VI, al 30 settembre 1940-XVIII, come pure nel caso di cessioni aventi per oggetto l'intero pacchetto di titoli azionari, di quote o carature, non quotati in borsa, di società che abbiano svalutato il proprio capitale nel periodo dal 1° gennaio 1928, anno VI, al 31 dicembre 1938-XVII, è data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire, con propria insindacabile determinazione su domanda delle società interessate, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui agli articoli 2 e 7 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, un valore di riferimento diverso, rispettivamente, da quello costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 1941-XIX, da quello stabilito alla lettera b) del precedente articolo 1 e da quello stabilito dal secondo comma del citato articolo 7 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

La determinazione del Ministro per le finanze è adottata previo parere del Collegio peritale di cui all'articolo 9 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, anno XVII, n. 739.

Art. 8.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, per le società immobiliari costituite a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, si assume come valore di riferimento il valore nominale, se la cessione dei titoli, quote o carature, ha luogo anteriormente alla prima valutazione, resasi definitiva, dei titoli stessi, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. Per la prima cessione effettuata successivamente si assume come valore di riferimento quello risultante dalla prima valutazione suddetta.

Nel caso di cessione di titoli, quote o carature, che abbiano formato oggetto di precedente cessione con foglietto bollato posto in essere a norma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, il valore di riferimento è costituito da quello definitivamente accertato per la cessione risultante dal foglietto bollato medesimo.

Nel caso di compromessi o di scritture private non registrate anteriormente al 20 luglio 1941-XIX, portanti vendita od impegno o promessa di vendita o di acquisto di titoli azionari o di quote o carature di società immobiliari non quotati in borsa, anche se contengano il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plusvalore eventualmente dovuta.

Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio previa registrazione con imposta fissa, salvo l'applicazione delle imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di soprattassa.

Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate scritture di vendita o di impegno o promessa di vendita o di acquisto effettuate sia consensualmente

che per mezzo di sentenza. Ove invece la sentenza confermi la cessione dei titoli, è dovuta anche l'imposta speciale sul plusvalore stabilita dall'articolo 7 del citato Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, l'imposta di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge non si applica alle operazioni di compra e di vendita effettuate entro il 30 settembre 1941-XIX, attinenti alla liquidazione dei titoli oggetto di riporti in corso al 31 luglio 1941-XIX, o di riporti da fine luglio a fine agosto 1941-XIX, e dei medesimi riporti eventualmente prorogati in tutto o in parte da fine agosto a fine settembre 1941, anno XIX, a condizione che si tratti di riporti, posti in essere da agenti di cambio, da aziende di credito, iscritte o meno nell'albo presso la Banca d'Italia di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o da commissionari di borsa e che i contratti relativi risultino originariamente annotati in ordine cronologico nei rispettivi libri contabili, di cui detti agenti, aziende e commissionari devono essere muniti a norma di legge.

TITOLO II.

IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

Art. 10.

L'imposta di negoziazione di cui ai numeri 2 e 3 della tariffa allegato A) al Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è stabilita, con effetto dall'anno 1942, nella misura uniforme del sei per mille.

TITOLO III.

SOVRIMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

Art. 11.

Indipendentemente dall'imposta di negoziazione di cui all'articolo precedente e dall'im-

posta stabilita dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, dovuta nella misura stabilita dall'articolo 3 del presente decreto, per ogni cessione dei titoli azionari indicati all'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, siano o meno quotati in borsa, compresi anche i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari di cui agli articoli 6, 7 e 8 del citato Regio decreto-legge, come pure per le cessioni dei diritti di opzione, è dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione del titolo o diritto.

La sovrimposta di negoziazione di cui al comma precedente è a carico esclusivo del compratore.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 12.

Le permutate dei titoli azionari di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941, anno XIX, n. 647, costituiscono, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore di cui all'articolo 2 dello stesso Regio decreto-legge ed all'articolo 1 del presente decreto, nonchè agli effetti dell'applicazione della sovrimposta di negoziazione di cui all'articolo 11 del presente decreto, due distinti contratti soggetti ciascuno all'imposta ed alla sovrimposta.

Costituiscono del pari cessioni soggette ad imposta ed a sovrimposta le cessioni dei titoli di cui sopra in estinzione di debiti o in pagamento di prezzo nelle vendite mobiliari o immobiliari, come pure le donazioni dei titoli stessi e ciò indipendentemente dall'imposta di registro dovuta sugli atti relativi. Per quanto riguarda le donazioni è fatta eccezione per quelle, risultanti da atto registrato, poste in essere tra ascendenti e discendenti, in linea retta ed a contemplazione di matrimonio.

Il prezzo di cessione, tanto nel caso di permuta che di donazione, è rappresentato dalla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta, nel giorno della donazione, nella borsa più vicina al luogo in cui è stata effettuata la donazione medesima.

Art. 13.

È ammesso il rimborso dell'imposta sul plusvalore di cui al Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, modificato dal presente decreto e della sovrimposta di cui al precedente articolo 11, erroneamente corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali, in base a documentata istanza da prodursi al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nel termine di tre mesi dall'effettuato pagamento della imposta o della sovrimposta. La domanda, quando l'operazione è stata effettuata con l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, deve essere presentata dall'agente di cambio o dall'azienda di credito, sottoscritta per adesione anche dall'interessato, la cui firma deve essere dichiarata autentica con attestazione, esente da ogni tassa, dello stesso agente di cambio od azienda di credito istante. In questo caso il rimborso è effettuato a favore dell'agente di cambio od azienda di credito che ha prodotto l'istanza.

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, trovano applicazione anche nei riguardi dell'imposta sui titoli di cui al

precedente articolo 1 e della sovrimposta di negoziazione istituita col precedente articolo 11.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è disposto agli articoli 8 e 10, entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni stesse resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1941-
Anno XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

89^a RIUNIONE

Venerdì 21 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

- «Provvedimenti finanziari per il Comune di Bari» (1582 - *rel.* Ferretti) Pag. 1199
- «Cessione a titolo gratuito in favore del Governo di Ungheria di un'area sita a Valle Giulia in Roma, per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto di Cultura Ungherese» (1583 - *rel.* Leicht) 1200
- «Sospensione dell'effettuazione della Lotteria Esposizione di Roma» (1585 - *rel.* Ronga) . . . 1201
- «Esenzione delle imposte di consumo a favore degli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista» (1586 - *rel.* Felici) . 1201
- «Aumento degli organici della Regia guardia di finanza» (1587 - *rel.* Guidotti) 1202
- «Proroga del termine stabilito per l'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle sovrimeposte comunale e provinciale sui fabbricati della zona Cortesella in Como» (1588 - *rel.* Crespi Silvio) 1202
- «Proroga, per un periodo di due anni, delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio stabilite dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718» (1589 - *rel.* Ingianni) . 1202
- «Autorizzazione all'Istituto Nazionale Fasci-

sta della Previdenza Sociale ad accordare mutui per l'anno 1941-XIX agli Istituti Fascisti autonomi per le case popolari per la complessiva somma di lire 250 milioni» (1591 - *rel.* Medolaghi) 1204

«Aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani da 140.000.000 a 200.000.000» (1592 - *rel.* Rebaudengo) 1204

«Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali» (1594 - *rel.* Marescalchi) 1206

«Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo» (1595 - *rel.* Rebaudengo) . . . 1206

(Discussione e approvazione):

«Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili» (1584 - *rel.* Motta) - *Oratore:* Leicht 1200

«Aumento delle tasse di concessione di titoli nobiliari previsti dal n. 13 della tabella approvata con la legge 30 maggio 1940-XVIII, numero 726» (1590 - *rel.* Martin Franklin) - *Oratore:* Thaon di Revel, *Ministro delle finanze.* 1208

(Rinvio):

«Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici» (1581 - *rel.* Dudan) 1198

Sul processo verbale - *Oratori:* Rebaudengo, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze,* Presidente 1198

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Baccelli, Bevione, Bianchini, Burzagli, Casoli, Castelli, Cipolla, Crespi Silvio, D'Amelio, De Michelis, Dudan, Felici, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Genovesi, Guidotti, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Medolaghi, Motta, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Rebaudengo, Rehua, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Vicini Antonio e Zupelli.

Autorizzato dal Presidente del Senato, interviene alla riunione il senatore Martin Franklin.

È presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Gazzera, Parodi Delfino, Poss, Raimondi e Reggio.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

REBAUDENGO. A proposito del disegno di legge, approvato nella precedente riunione, riguardante i nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari, rivolge una preghiera al Ministro delle finanze. Si tratta di provvedimenti giunti un po' inaspettatamente e ai quali nessuno avrebbe in tempi normali pensato. Tali provvedimenti, pur essendo di natura transitoria, creano la possibilità di reati con gravi sanzioni. Ragioni di umanità consiglierebbero che il potere esecutivo, nell'applicazione della legge, avvalendosi delle facoltà che gli sono riconosciute, concedesse un periodo di mora tra l'emanazione del decreto e la sua conversione in legge a quei contribuenti che, in buona fede e per ragioni indipendenti dalla loro volontà, abbiano contravvenuto a qualcuna delle nuove disposizioni, in modo che possano regolare la propria posizione senza incorrere nelle sanzioni contemplate dalla legge.

PRESIDENTE. Rileva che nel processo verbale non si può parlare che per le eventuali rettifiche al processo verbale stesso e quindi il Go-

verno non è tenuto a rispondere alle osservazioni del senatore Rebaudengo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di riservarsi di esaminare le conseguenze che potrebbe avere un temperamento nel senso indicato dal senatore Rebaudengo e di attuarlo ove tali conseguenze non risultino dannose agli effetti dell'applicazione della legge.

REBAUDENGO. Ringrazia.

PRESIDENTE. Dichiaro che il processo verbale è approvato.

Rinvio del disegno di legge: « Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici » (1581). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DUDAN, *relatore*. Questo disegno di legge, presentato dal Duce, dal Segretario del P. N. F. e dal Ministro delle finanze, rappresenta una riduzione in testo unico della legge del 29 maggio 1939-XVII, n. 782, d'iniziativa del Senato del Regno, e dei susseguenti emendamenti ed aggiunte, proposti ed approvati in seno alla Commissione di finanza.

Il disegno quindi provvede alla sistemazione — oltre che degli squadristi, che erano avventizi prima del 23 marzo 1939-XVII — anche degli avventizi aventi la qualifica di squadrista all'estero, degli squadristi che già erano in ruolo e dei salariati in possesso di determinati requisiti, concedendo loro il passaggio a categoria o gruppo superiore.

Così il disegno di legge, senza addentrarsi in disposizioni particolareggiate, che equivarrebbero a fare della casistica, dà norme chiare e precise, atte ad evitare tra il personale quelle sperequazioni che una legge imperfetta avrebbe prodotte.

Ed in tale senso deve evidentemente intendersi il 2° comma dell'articolo 4 del presente disegno di legge, contenente pure una più chiara ed esplicita interpretazione degli articoli 3 e 6 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, per cui anche agli squadristi avventizi sistemati con quella legge si riconosce il di-

ritto di essere sistemati in ruolo « secondo i titoli e le mansioni », cioè di essere ammessi al gruppo o alla categoria di cui saranno stati riconosciuti meritevoli.

Gruppi di squadristi impiegati e salariati dello Stato e i gerarchi delle rispettive loro Associazioni presso il Direttorio del P. N. F., — dopo aver conosciuto il disegno di legge per l'avvenuta discussione alla Camera dei Fasci — hanno prospettato al relatore due questioni che, gli sembra, meritano l'attenzione della Commissione.

Primo: le leggi precedenti e il presente disegno sistemano in ruolo gli squadristi avventizi, anche quelli semplicemente salariati e privi di ogni titolo di studio, ed ora anche gli impiegati che erano già in ruolo e che hanno conseguito il titolo di studio prima del 23 marzo 1939-XVII, promovendo questi ultimi al gruppo superiore. Rimane così un solo gruppo di squadristi non beneficiati: quelli cioè che prima del 29 maggio 1939-XVII erano già impiegati di ruolo e che hanno conseguito il titolo di studio sia pure un giorno solo dopo il 23 marzo 1939-XVII.

Ad eliminare anche quest'ultima sperequazione — ottenuto il consenso del Ministro Segretario del P. N. F. — il relatore propone il seguente emendamento da inserirsi come secondo comma nell'articolo 1: « Lo stesso beneficio potranno chiedere gli squadristi che erano già impiegati di ruolo prima del 29 maggio 1939-XVII e che abbiano conseguito il titolo di studio prima dell'entrata in vigore della presente legge », con la conseguente correzione all'articolo 7: le parole: « il titolo di studio, che dovrà essere stato conseguito entro il 23 marzo 1939-XVII », sono sostituite con le seguenti: « il titolo di studio previsto dall'articolo 1 della presente legge ».

Secondo: evidentemente lo spirito, la *ratio legis* di tutti i provvedimenti a favore degli squadristi è diretta a migliorare e non a peggiorare la loro sistemazione economica. Ad eliminare su questo punto ogni contraria interpretazione, derivante da norme susseguenti, sempre in accordo con le gerarchie del P. N. F., il relatore invita la Commissione ad approvare la seguente raccomandazione al Governo: « Gli avventizi sistemati in pianta

stabile continueranno a percepire il trattamento economico dagli stessi goduto alla data del decreto ministeriale che li sistema in ruolo. Dalla data di decorrenza della stabilità essi acquistano il diritto agli eventuali aumenti periodici di carriera e alla iscrizione del trattamento di quiescenza ».

Va notato infine che dal beneficio, per ovvie ragioni, sono escluse (art. 5) talune categorie di personale, fra cui i militari, i magistrati e gli insegnanti universitari ed equiparati.

PRESIDENTE. Informa che il Governo ha domandato il rinvio del disegno di legge per esaminare gli emendamenti presentati dal relatore. Se non si fanno osservazioni il disegno di legge è rinviato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari per il comune di Bari » (1582). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FERRETTI, *relatore*. Il comune di Bari, allo scopo di far fronte alle spese incontrate pel rinnovamento della città e per le esigenze rese necessarie dal suo rapido incremento demografico, ottenne in varie riprese dalla Cassa depositi e prestiti dei mutui i quali pesano in modo sensibile sul bilancio comunale che, come accenna la relazione ministeriale, versa in condizioni non agevoli.

Il provvedimento in esame si propone di mettere in grado il comune di iniziare l'assettamento del bilancio stesso in duplice maniera: trasformando i mutui tuttora in essere in nuovi prestiti al saggio limitato al 5,80 per cento, accordando inoltre a questi il lungo periodo di ammortamento di 50 anni, decorrenti dal 1° gennaio 1941-XIX.

Vengono in tal modo alleggerite le annualità che, per il servizio dei mutui stessi, fanno carico al comune, mentre rimangono fermi i contributi statali di cui godono i mutui che vengono adesso trasformati.

Con l'articolo 2 del disegno di legge, a completare il beneficio, gli atti relativi necessari per raggiungere i fini che la legge si prefigge vengono esentati da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari, tranne quella generale sull'entrata, e viene limitata la eventuale spesa

LEGISLATURA XXX — 1^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 21 NOVEMBRE 1941—XX

di registrazione di questi atti a lire venti per ciascuna formalità.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Cessione a titolo gratuito in favore del Governo di Ungheria di un'area sita a Valle Giulia in Roma, per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto di Cultura Ungherese » (1583). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LEICHT, *relatore*. Antiche e profonde furono in ogni tempo le relazioni fra l'Italia e l'Ungheria, terra che, dai giorni del Re S. Stefano sino ai presenti, ebbe sempre intensi rapporti con Roma e colla cultura latino-cristiana che a Roma fa capo.

La dinastia Angioina, che regnò in Ungheria dal 1308 al 1386, rese ancor più stretti i rapporti coll'Italia, in ispecie dal punto di vista della cultura: essi culminarono poi nel periodo del Rinascimento col Re Mattia Corvino, il glorioso principe protettore degli studi che diede tanto posto, nella sua splendida corte, all'umanesimo italiano. E non appena gli Ottomani furono espulsi dall'Ungheria, colla cooperazione di tanti illustri capitani italiani, e la vita civile ungherese poté risorgere, tosto s'intesero di nuovo rapporti coll'Italia che continuarono ininterrottamente fino ad oggi. Importanti studi rivolsero dotti italiani all'Ungheria, a cominciare dalla celeberrima opera del generale marchese Marsili sul Danubio, od ungheresi all'Italia fra i quali, per questi ultimi decenni, son da ricordare gli insigni lavori della società « Mattia Corvino » di Budapest e degli Istituti Ungheresi di Roma.

Tali rapporti di cultura fiorenti nelle due nazioni amiche ed alleate furono oggetto della Convenzione 16 febbraio 1935—XIII fra i due Stati, mercè la quale il Governo ungherese dichiarò di voler mantenere l'Istituto di Cultura Ungherese di Roma, mentre il Governo italiano prese impegno di formare a Budapest un Istituto di Cultura Italiana.

Ora il Governo ungherese è venuto nella

determinazione di costruire per il suo Istituto di Roma un apposito edificio: proposito che riafferma gli stretti vincoli che uniscono le due nazioni in tutti i campi. A dimostrazione del suo pieno gradimento e per rendere più facile l'attuazione del nobile disegno, il Governo italiano ha disposta la cessione gratuita allo Stato ungherese di un'area di metri quadrati tremila, a Roma, in Valle Giulia, dove sorgono altri consimili Istituti. Dall'articolo 2 della Convenzione era pure disposto, ed è qui confermato, un trattamento tributario di favore. Tale opportuno divisamento del Governo italiano dev'essere attuato per legge: il relativo disegno vien ora, appunto, presentato al Senato per l'approvazione.

Concludendo, l'oratore coglie l'occasione per inviare un caldo saluto alla Nazione Ungherese, alla quale ci legano tanti ricordi storici e una amicizia che oggi è confermata dal sangue sparso in comune dai soldati delle due Nazioni per la difesa della civiltà europea. (*Vivissimi applausi*).

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili » (1584). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MOTTA, *relatore*. L'articolo 1° della legge 18 agosto 1940—XVIII, n. 1196, ha modificato le norme relative alla concessione di pensioni per danni di guerra contemplate nell'articolo 69, terzo comma, del Regio decreto 12 luglio 1923—I, n. 1491 e successive disposizioni, nei modi seguenti:

1°) per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra rimangono in vigore le norme dell'articolo 4 lettere a) e b) del Testo Unico sul risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;

2°) è concessa pensione anche nei casi di morte e di invalidità per malattie derivate

da privazioni, sevizie o maltrattamenti subiti durante l'internamento in paese del nemico.

Tali disposizioni si riferiscono evidentemente soltanto ai casi verificatisi o che si potranno verificare dall'11 giugno 1940—XVIII in poi.

Siccome però anche nel periodo antecedente all'entrata in guerra dell'Italia, nostri concittadini sono divenuti invalidi o hanno trovato la morte in campi di concentramento o in occasione di combattimenti avvenuti in Francia o in Belgio o di siluramenti di piroscafi adibiti al trasporto dei connazionali internati, il presente disegno di legge estende le disposizioni, di cui alla legge sugli infortunati civili per cause connesse alla guerra, 18 agosto 1940—XVIII, n. 1196, anche agli eventi verificatisi dal 1° settembre 1939—XVII, data dell'inizio della guerra europea, al 10 giugno 1940—XVIII.

Il relatore ritiene superflue ulteriori illustrazioni date le ragioni umane e di giustizia che hanno ispirato il disegno di legge in esame.

Crede peraltro doveroso rivolgere in questa occasione un saluto alle popolazioni dell'Italia meridionale e della Sicilia, contro cui l'ira britannica lancia i suoi strali, credendo di poterne piegare l'alto spirito patriottico e la indefettibile certezza nella Vittoria finale. (*Vivissimi applausi*).

LEICHT. Ricorda gli infortunati civili dell'altra guerra, i quali percepiscono assegni assolutamente inadeguati alle presenti condizioni. Intende soltanto farsi eco delle molte preghiere che gli sono pervenute da ciechi e mutilati civili della guerra 1915-1918 perchè sia fatta presente al Governo la loro difficile situazione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Sospensione dell'effettuazione della lotteria Esposizione di Roma (1585). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

RONGA, *relatore*. Col disegno di legge in esame viene sospesa, per ragioni che non hanno bisogno di illustrazione, la effettuazione della lotteria nazionale « Esposizione di Roma » (articolo 1).

Con l'articolo 2 è preveduta la emanazione con decreto Reale di un nuovo regolamento disciplinante le due altre lotterie, Automobilistica di Tripoli ed Ippica di Merano, essendosi reso necessario un coordinamento delle vigenti disposizioni, in conseguenza della sospensione di che trattasi, dato che le tre lotterie hanno avuto un unico regolamento legislativo.

Con l'articolo 3 si è reputato opportuno confermare la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile dei premi delle due lotterie di Tripoli e Merano.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Esenzione dalle imposte di consumo a favore degli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista » (1586). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FELICI, *relatore*. L'esenzione dalle imposte di consumo a favore degli organi centrali e periferici del Partito è stata richiesta dal Direttorio Nazionale del Partito stesso e accolta dal Ministro delle finanze che all'uopo ha presentato il disegno di legge in esame.

È indispensabile dire che detta esenzione riguarda soltanto i materiali da costruzione e tutti gli altri generi tassabili, esclusi i viveri. L'inclusione dei viveri avrebbe, infatti, potuto arrecare nocimento alle finanze locali, e specialmente ai Comuni minori.

Si noti che l'esenzione prevista nel disegno di legge è già stata concessa alla Croce Rossa Italiana, al Dopolavoro, alla G. I. L. e, naturalmente ed in prima linea, alle Amministrazioni dello Stato.

Ora è indubitabile che il Partito Nazionale Fascista, come rileva la relazione ministeriale e come si evince dall'attribuzione della qualifica di Ministro al Segretario del Partito, deve considerarsi equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento degli organici della Regia guardia di finanza » (1587). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GUIDOTTI, *relatore*. In questo periodo di emergenza generalmente la Commissione è chiamata qui ad esaminare leggi di guerra, dove l'interesse nazionale assurge egoista e prepotente tutto proteso per la Vittoria e quindi spesso non può tener conto dell'interesse dei singoli.

Resta solo alla saggezza del Governo di non scalzare le radici delle sane attività, soprattutto quelle che al termine della guerra dovranno rigermogliare vigorose, come quelle del Podgora che dopo un anno ricoprono di un verde manto il leggendario poggio brullo ed irrigato di sangue.

L'oratore afferma che questa legge, per quanto modesta per la sua portata, è all'avanguardia di quel complesso di leggi, che potrebbero chiamarsi della « Vittoria », che certamente il Senato sarà invitato, in seguito, ad esaminare.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito per l'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati della zona Cortesella in Como » (1588). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CRESPI SILVIO, *relatore*. L'attuale stato di guerra ha reso difficili tutte le costruzioni per ovvie ragioni, ed è perciò perfettamente giustificata la richiesta di proroga per il comune di Como del termine stabilito per il beneficio fiscale accordatogli per effetto del combinato disposto degli articoli 2 e 8 del Regio decreto-

legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 661 e del Regio decreto 1° settembre 1940-XVIII.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga per un periodo di due anni delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio, stabilite dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718 » (1589). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

INGIANNI, *relatore*. L'industria della pesca apporta elementi di alto valore alla vita nazionale, sia per i sani prodotti ch'essa fornisce all'alimentazione, sia per l'impiego che assicura a larghe categorie di lavoratori, sia per gli uomini ed i mezzi che prepara a concorrere nella difesa marittima della Patria.

Il suo esercizio, per altro, presenta alee non lievi e, specialmente in questo periodo, le limitazioni cui è sottoposto a causa di esigenze belliche, e gli alti costi raggiunti dalle nuove costruzioni rendono assai incerte le sue possibilità di offrire adeguate remunerazioni.

Per assicurarne lo sviluppo, lo Stato è già, anche prima della presente guerra, intervenuto ad alleviarne gli oneri, ed uno dei più recenti provvedimenti, che con molta saggezza è stato adottato in Regime Fascista, si è avuto con la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718, la quale ha concesso l'esenzione dalle tasse sugli affari — eccettuata l'imposta generale sull'entrata — a favore di coloro che, successivamente al 1° gennaio stesso anno, abbiano messo in servizio navi o galleggianti di qualunque specie per la pesca o per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, ivi comprese le spugne ed i coralli.

L'esenzione fu con la legge citata stabilita per un periodo di due anni, dal 1° gennaio 1940-XVIII al 31 dicembre 1941-XX. Approssimandosi ora la scadenza del provvedimento, poichè l'efficacia della concessa esenzione è già stata accertata, ed è evidente l'interesse nazionale a che lo sviluppo del naviglio peschereccio prosegua e sussistendo, anzi rendendosi ancora più palesi ed attuali, le ragioni che lo

determinarono, il Governo Fascista col disegno di legge in esame ne ha proposto la proroga per altri due anni.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento delle tasse di concessione di titoli nobiliari previste dal n. 13 della tabella approvata con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 726** » (1590). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MARTIN-FRANKLIN, *relatore*. Il progetto di legge in esame, il quale triplica le tasse sui provvedimenti nobiliari e sulle onorificenze straniere, si ricollega alle altre misure fiscali di assai maggiore importanza che mirano ad aumentare il gettito delle entrate.

Nel generale aumento delle imposte e tasse, è giusto che siano accresciute anche queste; e questa misura avrebbe potuto forse essere adottata prima d'ora, se si considera il grandissimo numero di titoli nobiliari conferiti negli ultimi tempi.

Il provvedimento merita quindi la piena approvazione della Commissione di Finanza.

Esso comprende alcuni punti che non riguardano solo la finanza: e si può accennarvi col massimo rispetto per la prerogativa Regia perchè si tratta di misure che rientrano nella normale attività ministeriale.

Su di essi crede opportuno fare alcune osservazioni e prospettare alla Commissione l'eventualità di una raccomandazione.

L'aumento delle tasse non si estende ai provvedimenti di *motu proprio* ed a quelli di giustizia. La differenza di tassazione tra i due ordini di provvedimenti diviene quindi ora tre volte quella che era prima. Per non creare troppo stridenti contrasti si può esprimere la speranza che i provvedimenti privilegiati siano mantenuti in limiti ristretti per coloro che hanno reso eminenti servizi alla Patria o per diritti già pienamente fondati.

Un'altra osservazione riguarda la tassazione della concessione di nobiltà con riferimento ad un titolo più alto. Mentre la differenza di tassa da un titolo all'altro è considerevole, risulta invece minima la differenza per queste con-

cessioni di nobiltà. Così, per esempio, la differenza di tassa tra marchese e duca è di circa cento mila lire, mentre quella tra nobile dei marchesi e nobile dei duchi è solo di settemila lire. Sarebbe forse opportuno in una futura revisione tener conto dell'opportunità di ritoccare questo punto. Tanto più che, come giustamente fu osservato in Commissione dell'interno, la concessione del titolo di nobiltà con riferimento ad un titolo più alto non è prevista nell'Ordinamento nobiliare del 1929.

Stabilito con questa legge un giusto aumento abbastanza considerevole di tutte le tasse sui provvedimenti nobiliari ed analoghi, sembrerebbe equo colpire con un aumento di penalità l'abuso sempre più dilagante di titoli, di distinzioni nobiliari, di predicati onorifici, di titoli professionali ecc. È questione di alta moralità ma anche questione fiscale ed è perciò che il relatore ritiene se ne possa trattare in sede di finanza. Basti dire che l'uso pubblico e pacifico di titoli può costituire dopo un certo numero d'anni argomento per invocare riconoscimenti ed evitare le tassazioni più forti in materia.

Le misure e le sanzioni per impedire e punire questi abusi si trovano nel Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442, seguito da altri otto decreti-legge o decreti Reali.

Il relatore sarebbe del parere di proporre alla Commissione di fare, in occasione della approvazione della presente legge, una raccomandazione alla Presidenza del Consiglio, ed ai Ministeri dell'interno, della giustizia e delle finanze per invocare una più rigida applicazione del decreto-legge n. 442, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e uno studio sull'opportunità di accrescere le penalità previste per la violazione delle disposizioni in questione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare, da parte sua, la raccomandazione fatta dal senatore Martin Franklin.

PRESIDENTE. Pone ai voti la raccomandazione fatta dal senatore Martin Franklin ed accettata dal Ministro delle finanze.

È approvata.

Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad accordare mutui per l'anno 1941-XIX agli Istituti Fascisti autonomi per le case popolari per la complessiva somma di lire 250 milioni » (1591). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MEDOLAGHI, *relatore*. Tra le forme di investimento dei capitali dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale una delle più importanti sotto l'aspetto sociale ed economico è quella dei mutui per la edilizia popolare. Giustamente perciò in ogni anno della sua più che ventennale vita tale modo di impiego è stato preso in considerazione ed accolto dall'Istituto con particolare interessamento, sicchè nel bilancio, alla fine del 1940, i mutui ipotecari ancora in essere concessi all'edilizia popolare rappresentavano nel complesso delle attività un importo di circa 784 milioni.

Allo sviluppo di tale forma di impiego era stato posto un limite fino dall'origine dell'Istituto e le leggi successive lo hanno sostanzialmente conservato; tale limite non riguarda solo i mutui per case popolari, ma tutte le forme dirette ed indirette di investimento immobiliare, cioè tanto gli acquisti quanto i mutui ipotecari di qualsiasi specie. Nessuno può disconoscere, in linea di principio, la fondatezza dei motivi che hanno condotto a tale disposizione; ma fatti nuovi e nuove situazioni conducono oggi a riprenderla in esame, sia pure soltanto, come fa il disegno di legge in discussione, per autorizzare una deroga ristretta nella misura e nel tempo.

Basti ricordare la creazione del Consorzio Nazionale tra gli Istituti fascisti per Case popolari che, controllando e regolando opportunamente la formazione e l'attuazione dei piani costruttivi dei singoli Istituti consorziati, e provvedendo alla distribuzione dei finanziamenti fondata sulla valutazione comparativa dei vari bisogni, grandemente, avvantaggia e valorizza in confronto al passato l'azione degli Istituti finanziatori e accresce le caratteristiche di sicurezza e stabilità di reddito per i loro impiegati.

D'altra parte il problema della casa è ancora e più che mai imponente. Fra i bisogni

a cui si deve provvedere nel dopoguerra uno dei maggiori sarà quello delle case operaie, sia per riparare all'attuale deficienza, e gradualmente ricondurre con lo sbloccamento degli affitti l'economia edilizia ad una nuova condizione di equilibrio, sia per fronteggiare le incessanti necessità determinate dall'incremento demografico, necessità che, nella relazione ministeriale del gennaio scorso al disegno di legge per i quattro miliardi di opere pubbliche straordinarie, furono previste, sulla base di indicazioni fornite dagli Istituti per le Case popolari, in circa 883 milioni annui.

Qualunque sia il programma e la spesa, è certo che una larga partecipazione dovrà essere richiesta al risparmio che obbligatoriamente viene raccolto con i contributi delle assicurazioni sociali.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani da 140.000.000 a 200.000.000 » (1592). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

REBAUDENGO, *relatore*. Riferendo - nella seduta del 27 luglio 1940-XVIII - su di un disegno di legge per aumento di capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) da lire 100 milioni a lire 140 milioni, e proponendone l'approvazione, aveva espresso l'avviso che, attese l'importanza e la vastità dei compiti assegnati all'Azienda ed il continuo aumento delle spese di funzionamento dovuto in gran parte a provvedimenti economici, assistenziali, previdenziali, resi obbligatori in favore del personale, si trattasse di aumento insufficiente.

Gli eventi non tardarono a giustificare la sua previsione: con il disegno di legge sottoposto oggi all'esame della Commissione, già munito della sanzione dell'altra Assemblea legislativa, detto capitale aziendale viene ulteriormente aumentato di 60 milioni di lire con concorso dello Stato non inferiore al 60 per cento, rimanendo il restante 40 per cento, come avvenne per la formazione del capitale iniziale e per i successivi aumenti,

libero alla partecipazione di Istituti finanziari di risparmio e di assicurazione, che fin qui si giovarono di questa facoltà e che, non è dubbio, se ne varranno ancora.

Il capitale attuale di lire 140 milioni è così ripartito:

lire 84 milioni allo Stato;

lire 21 milioni all'Istituto nazionale delle Assicurazioni;

lire 21 milioni all'Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale;

lire 14 milioni al Banco di Napoli.

Nella relazione ministeriale alla Camera sono succintamente e chiaramente esposte le ragioni impellenti di un pronto aumento del capitale nella misura proposta: quasi totalità del capitale attuale investita in miniere ed impianti a scopo autarchico; forte incremento nel capitale circolante in massima parte fornito dal credito bancario, meno indicato a fronteggiare circostanze a carattere continuativo e per cifre sensibili; rilevanti incarichi, specialmente in riferimento allo stato di guerra, ricevuti e già espletati od in corso di esecuzione, ovvero semplicemente in prospettiva, anche all'infuori delle funzioni primieramente affidate all'A. M. M. I. da riguardarsi istituzionali.

Soffermandosi su qualche punto di detta relazione, meritevole di particolare nota, reputa doveroso, con osservanza del riserbo imposto dai gloriosi tempi bellici che l'Italia attraversa, far considerare che, oltre alle sue proprie attività industriali, l'A. M. M. I. si trova a doversi, per superiori direttive, interessare pure ad importazioni di una fondamentale importanza per la siderurgia nazionale, quali:

importazioni di correttivi degli acciai (manganese, cromite, minerale di nichelio, molibdenite, volframite, vanadio e tutte le derivanti leghe con ferro);

importazioni di piombo, minerali di piombo, cobalto, bismuto.

Il costo medio di parecchi di questi minerali di importazione si aggira sulle lire 100-200 al chilogrammo e cioè su di una media altissima; e da questo complesso di attività di importazione, e dal suo svolgersi, derivano all'A. M. M. I., immobilizzi non indifferenti. Questi, oltre all'elevato costo dei

materiali importati che essa è costretta a subire, sono particolarmente originati da due fatti:

a) le giacenze di materiali importati che l'A. M. M. I. tiene a disposizione del Fabbri-guerra, quali scorte, ed il cui onere ricade sull'A. M. M. I.;

b) le differenze fra prezzi di importazione e prezzi interni, bloccati dal 1939, che per certi materiali raggiungono la quota del 90 per cento. Ci sono, è vero, i rimborsi dello Stato, ma questi vengono erogati dopo che i materiali sono venduti e solo sulle quantità vendute e così, tra l'acquisto dei materiali da parte dell'A. M. M. I. ed i rimborsi dello Stato, intercorre sempre un rilevante periodo di tempo nel quale l'A. M. M. I. è sottoposta ad un onere di immobilizzo per apertura di credito, acquisto materiali, trasporti, dogana, spese deposito ecc.

Si aggiunga che quest'attività commerciale ha costretto l'A. M. M. I. ad assumere impegni per un centinaio di milioni derivanti dalle giacenze di cui sopra, dalle anticipazioni per le aperture di credito, dalle operazioni di importazione ecc., come si è detto, e cioè per gli obblighi imposti da tutto quel complesso di attività esorbitante dalle sue proprie attività industriali e ridondante a beneficio della siderurgia nazionale. Inoltre sono previsti prossimi immobilizzi all'estero dell'ordine di una ventina di milioni.

Riassumendo, l'A. M. M. I. svolge un'opera eminentemente vantaggiosa e patriottica di sfruttamento e di espansione in quelle terre che sono state conquistate dall'Italia o sulle quali è auspicabile si estenda l'influenza politica della nostra Nazione, e particolarmente nei Balcani sud-occidentali.

Il relatore sarebbe quindi indotto, in merito agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, a concludere, come concluse altra volta, che in un non lungo lasso di tempo la Commissione sia di nuovo chiamata a concedere all'A. M. M. I., diretta con oculata attività, con coscienza e con fede, un ulteriore aumento di capitale; a meno che il Governo, rinnovatore della vita italiana, non creda conveniente, nella sua saviezza, di non sovraccaricare di lavoro e di responsabilità questa cospicua Azienda, estesasi su svariatissimi campi di azione,

facendo all'occorrenza, in determinati casi di ricerche, di coltivazioni e di utilizzazioni di minerali all'interno (ed al postutto in conformità ai criteri stabiliti nella Carta del lavoro) anche prudente ricorso all'iniziativa privata, che, pure nel campo minero-metallurgico e con propositi perfettamente autarchici, seppe, da tempo ed in modo duraturo e fecondo di risultati, poderosamente affermarsi nel nostro Paese e con la quale (va rilevato a titolo di meritato encomio) sanno i valorosi dirigenti dell'A. M. M. I., presentandosi occasione propizia, procedere ad opportune intese con reciproco vantaggio.

Nessuna osservazione ha da muovere in merito all'articolo 3 con cui, legalizzato lo stato di fatto, lo si fa coincidere con lo stato di diritto, e nemmeno in merito all'articolo 4, le cui disposizioni sono la naturale conseguenza di quelle dei precedenti articoli.

Il relatore esprime la fiducia che il Governo non disdegnerà le sue modeste osservazioni ispirate da vivo desiderio di collaborazione.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali » (1594). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARESCALCHI, *relatore*. Con una disposizione legislativa del 19 gennaio 1931, n. 149, era stata disposta per dieci anni, a decorrere dal 23 marzo 1931-IX, l'esenzione dei redditi, fino al 6 per cento del capitale investito, dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta su redditi industriali per le imprese nazionali di pesca e piscicoltura.

Con ciò provvidamente si voleva aiutare il sorgere e l'assestarsi di queste industrie pescherecce che nel nostro Paese, che ha oltre 8000 chilometri di spiagge e parecchie acque

interne utilizzabili per allevamenti piscicoli, hanno indubbiamente una particolare importanza.

Sollevarle da pesi fiscali significava e significa riconoscere le speciali difficoltà non dipendenti dall'uomo che si affacciano per queste attività fra noi, date le caratteristiche di pescosità di mari e acque interne in Italia.

La facilitazione fiscale, scaduta il 23 marzo corrente anno, si rinnova ora col disegno di legge che è davanti alla Commissione, modificata nel senso che i redditi di imprese nazionali di pesca e di piscicoltura sono esenti da imposta di ricchezza mobile e da ogni altra sui redditi industriali, in misura del 60 per cento se i redditi medesimi superano le 24 mila lire annue, e del 70 per cento se sono inferiori a 24 mila lire.

Tale esenzione ha vigore per un quinquennio, fino al 22 marzo 1946-XXIV. La provvidenza proposta è tanto più necessaria in questi tempi in cui la requisizione di motopescherecci, la chiamata alle armi di pescatori, la proibizione di pesca luminosa rendono ancor maggiori le difficoltà in cui si dibatte la pesca nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per militari del suddetto Corpo » (1595). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

REBUA, *relatore*. Il disegno di legge, cui sono state apportate le modificazioni delle quali sarà detto di poi, consta di due parti, come nel titolo.

La prima parte conferisce la facoltà, durante lo stato di guerra, di militarizzare il personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e discrimina le competenze per statuire, conseguentemente, sulla equiparazione di rango, sulle modalità per l'uso delle divise e dei distintivi e sull'eventuale trattamento economico dei militarizzati.

Il provvedimento si inserisce nella serie di

quelli già emanati che si informano alla evidente necessità di conferire agli organi responsabili e competenti la potestà di assoggettare i civili, i cui compiti assumono speciale delicatezza durante lo stato di guerra, alla giurisdizione ed alla disciplina militare, a tutti gli effetti, anche penali: come il Regio decreto-legge 14 ottobre 1937—XV, n. 2707, che riguarda il « personale civile destinato al seguito del Regio esercito »; come la legge 1^o novembre 1940—XIX, n. 1610, che concerne « i cittadini che svolgono attività connessa con le operazioni militari e con la difesa della Nazione ».

Più in particolare il provvedimento proposto, col riguardo delle rispettive competenze, è una estensione, nei riflessi del personale della Regia guardia di finanza, dei poteri conferiti dalla legge 25 agosto 1940—XVIII, n. 1304, ai Ministri competenti pei « personali civili e salariati dell'Amministrazione della guerra, della marina e dell'aeronautica ».

La seconda parte del disegno di legge (articolo 3) richiama vigenti sanzioni per la violazione di doveri, particolari ai militari della Regia guardia di finanza, per coordinarle al Codice penale militare di pace testè entrato in vigore.

L'originario disegno di legge è stato modificato dal Governo proponente, così nel titolo come nel testo dell'articolo 1.

Dal titolo primitivo è stata soppressa l'espressione « facoltà al Ministro per le finanze di », per maggiore aderenza al testo che conferisce la facoltà della militarizzazione al

Ministro della guerra d'intesa con il Ministro delle finanze.

Quanto all'articolo 1, il comma primo ed il secondo sono stati sostituiti dai seguenti:

« Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati in servizio presso il Comando generale della Regia guardia di finanza e le officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della stessa Regia guardia di finanza possono, con decreto del Ministro della guerra d'intesa con il Ministro delle finanze, essere assoggettati alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito » ecc.


« L'assoggettamento alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito si estende sia ai rapporti dei personali suddetti con gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, sia ai rapporti dei personali medesimi tra loro ».

Tali modificazioni conferiscono maggiore chiarezza al testo dell'articolo e completano il concetto di militarizzazione coll'assoggettamento alla legge penale militare di cui, nel primitivo testo, non era fatta menzione.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,40.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

24^a RIUNIONE

Mercoledì 8 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente
ALDROVANDI MARESCOTTI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Proroga della data stabilita dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1490, per l'importazione in esenzione da dazio di 32.000 tonnellate di calcocianamide » (1184 - *rel.* Arlotta) . . . Pag. 202

« Proroga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio o a combustione interna nonché per le loro parti di ricambio che si esportano ed estensione del beneficio stesso alle autoveature nazionali acquistate nel Regno da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede » (1185 - *rel.* Sitta) 203

« Franchigia doganale ai rottami metallici provenienti dalla Libia, dalle Isole Italiane dell'Egeo, dall'Africa Orientale Italiana, da Zara e dalla Zona Franca del Carnaro » (1187 - *rel.* Pitacco) 206

« Approvazione degli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, l'8 ottobre 1940 » (1188 - *rel.* Beneduce) 206

(Discussione ed approvazione):

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (1186 - *rel.* Sitta) - *Oratori:* Gentile Giuseppe, Giannini, Presidente 204

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Arlotta, Beneduce, Bernardi, Contarini, De Martino Giacomo, Fracassi di Torre Rossano, Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali, Liotta, Majoni, Mezzi, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Salvago Raggi, Sitta, Tullio, Tolomei e Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Brezzi, Cavazzoni, Locatelli, Orsi, Piccio, Sallata e Targetti.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Rendendosi interprete dei sentimenti di tutti i componenti la Commissione, invia al senatore Brezzi, che ha perduto l'unico suo figlio, eroicamente immolatosi nei cieli di Albania per la grandezza d'Italia, un pensiero di affettuosa solidarietà.

Porge un cordiale saluto al senatore Tolomei, tanto benemerito per l'opera compiuta nell'Alto Adige, che per la prima volta interviene ai lavori della Commissione. (*Applausi*).

Dà lettura della risposta inviata dal Ministro delle finanze al Presidente del Senato in merito alla raccomandazione formulata dal senatore Majoni nella precedente riunione:

« In relazione alla raccomandazione formulata dal senatore Majoni, in seno alla Commissione legislativa degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale, nella riunione del 14 volgente, in occasione della discussione del disegno di legge: "Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1407" debbo farvi presente che il petrolio miscelato ad uso agricolo è esente da imposta di fabbricazione.

« Prego Vi quindi di chiarire se la raccomandazione eventualmente si riferisca, invece, alla imposta generale sulla entrata, questione che attualmente trovasi allo studio di questa Amministrazione ».

Approvazione del disegno di legge: « Proroga della data stabilita dalla legge 2 ottobre 1940, anno XVIII, n. 1940, per l'importazione in esenzione di dazio di 32 mila tonnellate di calcocianamide » (1184). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ARLOTTA, relatore. Il disegno di legge presentemente in esame non costituisce, nella sua sostanza, un nuovo provvedimento legislativo; ma deve considerarsi semplicemente promosso dalla necessità di adeguare la legge, già promulgata il 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1490, ed entrata in vigore soltanto il successivo 8 novembre, ad ineluttabili circostanze di fatto dipendenti dalle attuali contingenze interna-

zionali. Si tratta, invero, dell'aggiornamento della disposizione riguardante, in tale legge, il termine della validità dell'esenzione da dazio di entrata concessa a 32.000 tonnellate di calcocianamide di provenienza estera per le finalità di alto interesse agricolo ampiamente motivate ed accuratamente discusse all'epoca della presentazione della legge stessa, prorogando tale termine dal 31 dicembre 1940-XIX al 30 aprile 1941-XIX.

Che l'anzidetto termine del 31 dicembre indicato dalla citata legge 2 ottobre fosse per risultare in pratica insufficiente a permettere l'effettuarsi della totale importazione del quantitativo di fertilizzante contemplato, era già stato accertamente previsto e segnalato a suo tempo dal senatore Giannini, in una precedente riunione della Commissione. Dagli accertamenti successivamente avvenuti è poi risultata la possibilità di precisare con sufficiente affidamento che l'importazione in questione potrà realizzarsi entro il quarto mese dell'anno in corso — ciò che rappresenta un miglioramento di fronte alla previsione prudenzialmente estesa a tutto il primo semestre del corrente anno dal presente provvedimento di proroga integrativa —.

Tale provvedimento si ritiene oggi di dover raccomandare all'approvazione della Commissione anche tenuto conto del fatto che, nell'inevitabile situazione di compromesso cui si dovette addivenire tra l'imperiosa necessità per la nostra cerealicoltura, di provvedersi di questo utilissimo fertilizzante non tutto ricavabile — per le note ragioni di natura idroelettrica — dalla produzione nazionale, e la concorrenza che, dalle facilitazioni doganali concesse possa implicitamente derivare alla produzione nazionale medesima, nessun maggiore aggravio risentirà, per effetto della ora proposta proroga, tale nostra industria produttrice di fertilizzanti, in confronto dello svantaggio che potenzialmente fosse potuto eventualmente derivarle dalla accennata esenzione di dazio già precedentemente accordata.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

**Approvazione del disegno di legge: « Pro-
roga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938,
anno XVI, n. 1202, convertito nella legge
19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente
la restituzione dei diritti per gli autoveicoli
azionati da motore a scoppio o a combustione
interna nonchè per le loro parti di ricambio
che si esportano ed estensione del beneficio
stesso alle autovetture nazionali acquistate nel
Regno da diplomatici accreditati presso la
Real Corte e la Santa Sede » (1185). —
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle
Corporazioni).**

SITTA, *relatore*. Il disegno di legge, già approvato dalla Commissione legislativa degli scambi commerciali e della legislazione doganale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, comprende due distinti provvedimenti.

Il primo riguarda la proroga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli azionati da motori a scoppio o a combustione interna, nonchè per le loro parti di ricambio che si esportano; il secondo l'estensione del beneficio stesso alle autovetture nazionali acquistate nel Regno, da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede.

Per quanto si riferisce al primo provvedimento, conviene ricordare che alla data del 31 dicembre 1940-XIX, è venuta a scadere la concessione, fatta dal Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, e prorogato con la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 230, della restituzione dei diritti sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano. Nell'intendimento di ovviare alle difficoltà derivanti pel collocamento delle nostre autovetture sui mercati stranieri, e rendere possibile alla nostra industria di fronteggiare vantaggiosamente la concorrenza straniera, è stato concesso ai costruttori, che esportavano direttamente, la restituzione dei diritti di confine e della tassa scambio sulle materie prime provenienti dall'estero, come pure sulla costru-

zione delle vetture automobili. Conseguenza confortante di tale concessione fu un miglioramento delle esportazioni. Onde mantenere tale beneficio, la concessione venne prorogata per un anno, e successivamente per altri periodi, con alcune modifiche e miglioramenti relativi all'aliquota dei rimborsi e all'estensione delle agevolazioni ad altri prodotti, veicoli per il trasporto di merci, parti di ricambio e parti metalliche di carrozzeria, ecc. Si giunse così al Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, che fissò le norme ancora in vigore. Come osserva la relazione ministeriale, le condizioni dell'industria automobilistica non consigliano di sospendere la concessione, anche se è a prevedere che durante lo stato di guerra sarà impossibile che il beneficio abbia tutto l'effetto voluto dal provvedimento istitutivo, che è quello di incrementare il nostro traffico di esportazione. D'altra parte un esame degli attuali costi di produzione dell'industria italiana, in confronto con quelli delle industrie similari estere, ai fini delle, sia pur limitate, possibilità dell'esportazione, e la necessità di non sottrarre all'industria in questo momento delicato, un beneficio, che sarà certamente indispensabile all'atto della ripresa, hanno indotto anche gli organi consultivi, quale il Comitato tecnico delle importazioni ed esportazioni temporanee, a dare parere favorevole per la proroga proposta. La proroga, però come è detto nell'articolo 1, è limitata al 31 dicembre 1942, anno XXI, nell'intendimento di far salvi gli eventuali provvedimenti, in relazione al futuro andamento delle esportazioni ed a quello dei prezzi.

Per quanto si riferisce al 2° provvedimento, quello cioè di estendere il beneficio alle vetture automobili di produzione nazionale, acquistate dai diplomatici esteri accreditati presso la Real Corte e presso la Santa Sede, coll'articolo 2, si è stabilito di attuarlo con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, nell'intendimento di fronteggiare la concorrenza che si incontra sui mercati nazionali, anche su questo piano.

In tal modo sarà reso possibile di cedere le automobili di cui trattasi anche alle ditte produttrici italiane.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee** » (1186). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SITTA, *relatore*. Il disegno di legge, già approvato dalla competente Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, comprende un insieme di provvedimenti, che riguardano rispettivamente le importazioni temporanee e le esportazioni temporanee.

Al primo gruppo di provvedimenti, sono dedicati i primi quattro articoli; al secondo gruppo gli articoli 5 e 6 del disegno di legge.

Tanto l'uno che l'altro interessano la nostra legislazione doganale e sono intesi a procurare benefici evidenti alla politica economica del nostro Paese, come meglio apparirà dall'analisi degli articoli.

Coll'articolo 1, le nuove concessioni di temporanea importazione, riguardano distintamente: la soda caustica, per la fabbricazione di fibre tessili artificiali, e gli steli e fiori di piretro, per la pulitura, cernita, triturazione ed imballaggio.

Come rileva la relazione premessa al disegno di legge, la concessione per la soda è determinata dalla considerazione che alcune ditte interessate, già autorizzate con decreto ministeriale, in base all'articolo 1, primo comma del Regio decreto-legge 1° ottobre 1937-XV, n. 2209, ad importare temporaneamente alcuni quantitativi di soda caustica, non hanno potuto fruire, che in misura molto limitata, di tale concessione, a causa del sopraggiunto stato di guerra. Pertanto, a termine dell'ultimo comma del Regio decreto-legge, si rende necessario di procedere alla conferma della agevolazione, mediante provvedimento di carattere legislativo. Nel frattempo però, per ragioni contingenti, e allo scopo di non danneggiare l'industria interessata, che si sarebbe vista

costretta a sospendere o a ridurre la propria attività esportativa — il che avrebbe potuto portare in quest'ora, particolare nocimento all'economia del Paese —, si è dovuta autorizzare l'importazione, con la procedura del daziato sospeso, di alcuni quantitativi di soda caustica.

Risulta pertanto necessario di rendere retroattiva la concessione che sarà valevole dal 30 ottobre 1940-XIX, al 31 dicembre 1941-XX.

La concessione relativa agli steli e fiori di piretro, per la pulitura, cernita, triturazione ed imballaggio, è determinata non solo dall'accertata insufficienza della produzione nazionale degli steli e dei fiori di piretro per il fabbisogno dei fabbricanti di polveri insetticide, ma anche dalla considerazione che l'agevolezza arrecherà notevoli benefici economico-valutari, in quanto le esportazioni di prodotti insetticidi sono prevalentemente dirette verso Paesi a valuta libera. Detta concessione sarà però valevole fino al 31 dicembre 1942-XXI.

Segue nei riguardi della temporanea importazione, con l'articolo 2, l'estensione alle lamiere di ferro greggio di quanto è già in atto per le lamiere di ferro stagnato per la fabbricazione di tappi corona. La concessione è accordata non solo per motivi di ordine tecnico, (avendo l'industria interessata fatto presente che il lamierino greggio, a differenza delle bande stagnate, può essere sottoposto senza inconvenienti alle prove litografiche, poichè non si sfalda nè dà luogo ad elevati sfridi di lavorazione), ma è stata determinata anche dalla considerazione che l'impiego delle lamiere greggie è più conveniente di quello delle bande stagnate, avendo le prime un prezzo molto inferiore a quello delle seconde. Si comprende quindi l'utilità anche di questo provvedimento.

L'articolo 3 aggiunge alle merci ammesse alla temporanea importazione, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, previste dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1927, anno V, n. 473, gli involucri di maglie di fibre tessili varie (recipienti) contenenti matassine (dette comunemente « focaccette »), di fibre artificiali temporaneamente importate, per essere ritorte e tinte, da riesportare piene di dette matassine od anche vuote.

L'articolo 4, ripristina alla stessa condizione prevista dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse sottoindicato, le concessioni di temporanea importazione, che erano già state accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) fino al 31 dicembre 1942-XXI, quella relativa al malto per la fabbricazione della birra e di estratti per panificazione;

b) fino al 30 giugno 1942-XX, quelle riguardanti i seguenti prodotti:

1° i linters idrofili, per la fabbricazione di celluloidi e relativi manufatti. Per i linters stessi viene prevista, inoltre, l'estensione del beneficio alla fabbricazione di nitro-cellulosa, in quanto si sono aperte vaste possibilità di esportazione di tale prodotto, mentre è da escludere che possano sorgere preoccupazioni di carattere politico-militare, essendo ogni esportazione soggetta ai controlli delle amministrazioni interessate;

2° i cascami di celluloidi per la fabbricazione di semi-lavorati (fogli, tubi, lastre, bacchette) e di manufatti diversi di celluloidi;

c) fino al 30 novembre 1943-XXII, l'importazione relativa al citrato di calcio biologico, per la fabbricazione di acido citrico, valevole fino al 30 novembre 1943-XXII.

Il ripristino delle agevolanze indirette, come afferma la relazione ministeriale, è determinato dall'accertata sussistenza dei motivi che consigliarono a suo tempo, l'istituzione delle ordinarie concessioni.

Per quanto riguarda le temporanee esportazioni, provvedono gli articoli 5 e 6 che riguardano, rispettivamente, la temporanea esportazione di tessuti di cotone e di altre fibre tessili per essere guttapergati, per la quale la concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX; ed il ripristino con validità permanente della temporanea esportazione di piccole bottiglie di vetro, contenenti bibite, destinate ad essere vuotate, prevista da ultimo dal Regio decreto-legge, 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706.

Per quanto riguarda le fibre tessili la concessione è stata determinata dalla considerazione che l'industria nazionale, scarsamente attrezzata per la produzione di tessuti guttapergati, necessari per la fabbricazione di cal-

zature, non è in grado di fornire tale prodotto, ad un prezzo conveniente.

Per quanto si riferisce al secondo provvedimento, essendo stata accertata la sussistenza dei motivi che ispirarono a suo tempo l'istituzione della concessione, si è ritenuto opportuno ripristinarla in via permanente.

GENTILE GIUSEPPE. Rileva che con l'articolo 4 del disegno di legge la concessione di temporanea importazione per il citrato di calcio biologico viene resa valida fino al 31 novembre 1943, mentre per tutti gli altri prodotti contemplati nell'articolo stesso l'agevolazione ha vigore solamente fino al 1942. Chiede se il relatore è in grado di chiarire le ragioni che hanno determinato questa differenza di trattamento.

Confessa di aver solamente ora avuto occasione di esaminare il provvedimento in questione, ma dalla relazione risulta evidente che si tratta di proroga a provvedimenti precedenti che avevano la durata di un anno ciascuno, e si domanda quale sia la ragione della proroga di tre anni concessa a questo prodotto.

Desti qualche preoccupazione il contrasto di interessi che può esser sentito dai produttori agrumari. La produzione agrumaria esporta per 120-130 milioni di lire annue e c'è da temere che il provvedimento in parola possa turbare il suo mercato. Poichè, date le attuali contingenze, non si possono davvero conoscere quali saranno le condizioni del mercato fra un anno, chiede che il termine di tempo per la concessione dell'importazione temporanea di questo prodotto venga limitato all'anno 1942 anzichè al 1943.

GIANNINI. Fa presente che l'agevolazione in esame si fonda su una ragione ben diversa. Quando la concessione aveva la validità di un solo anno, si determinava una grande instabilità nelle industrie che usavano l'acido citrico. Nell'attuale periodo di stasi, specie per l'industria in questione, si rendeva necessario concedere l'importazione temporanea del citrato di calcio, proveniente dalla fabbrica di Tirlemont nel Belgio, per un lungo periodo, e pertanto con questo provvedimento si viene a concedere un respiro di tre anni a questa nostra industria.

Osserva ad ogni modo che le preoccupazioni del senatore Gentile non hanno ragione di essere, dato che la produzione nazionale non è ancora in grado di fornire all'industria il fabbisogno di citrato occorrente.

PRESIDENTE. Ritiene che dopo le delucidazioni del senatore Giannini, il senatore Gentile non voglia insistere nella sua proposta.

GENTILE GIUSEPPE. Si rammarica di non aver avuto notizia prima del provvedimento, perchè avrebbe presentato un emendamento nel senso esposto. Sostiene che sarebbe stato più opportuno limitare la concessione all'anno 1942. Dichiarò di non insistere nella richiesta, che era mossa dal solo intendimento di tutelare i giusti interessi dei produttori agrumari della Sicilia.

SITTA, *relatore*. Fa notare che nella relazione ministeriale che accompagna il provvedimento è detto: « il ripristino delle indicate agevolanze è determinato dalla accertata sussistenza dei motivi che consigliarono a suo tempo la istituzione delle originarie concessioni ».

Ritiene, ad ogni modo, che le osservazioni del senatore Gentile possano essere accolte a titolo di raccomandazione. Confida che l'apposito Comitato tecnico per le esportazioni ed importazioni temporanee, che con tanto zelo e competenza si dedica a questi problemi, non mancherà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di tenere nel dovuto conto le osservazioni del senatore Gentile.

La lettura dei sette articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Franghia doganale ai rottami metallici provenienti dalla Libia, dalle isole italiane dell'Egeo, dall'Africa Orientale Italiana, da Zara e dalla zona franca del Carnaro » (1187). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PITACCO, *relatore*. Nell'intento di accrescere il quantitativo di rottami metallici da

mettersi a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, si è pensato, forse un po' tardi, ad importare il materiale metallico esistente nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana, a Rodi, a Zara, nella zona franca del Carnaro.

A favorirne il più possibile l'introduzione è però necessario che la stessa avvenga in esenzione doganale. Epperò i Ministeri interessati hanno presentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni un analogo disegno di legge che ammette per tutta la durata della guerra, in esenzione dei diritti di confine, la importazione di rottami metallici nel territorio doganale.

La merce dev'essere accompagnata da un certificato delle autorità a ciò delegate, con il quale ne è attestata la provenienza.

Pur non constando neppure in via approssimativa le quantità del materiale così introitabile, si presenta conveniente ed opportuno di approvare senza ulteriore indugio il disegno di legge.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, l'8 ottobre 1940 » (1188). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BENEDUCE, *relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda un accordo stipulato tra l'Unione doganale italo-albanese e la Finlandia.

Il trattato di commercio e di navigazione del 22 ottobre 1924 fra l'Italia e la Finlandia è stato modificato dal Governo d'Italia, in nome dell'Unione doganale italo-albanese, e dal Governo di Finlandia con l'accordo addizionale dell'8 ottobre 1940. È stata mantenuta la clausola del trattamento della nazione più favorita.

Va segnalato che in questo accordo di scambi commerciali e di pagamenti sono previste pure le somme dovute per diritti di brevetti, licenze di fabbricazione, quelle dovute a persone fisiche o morali, a titolo di interessi, dividendi ecc., ed infine quelle relative alle famiglie.

È pure degno di rilievo l'accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente

al fine di agevolare la collaborazione economica fra i due paesi.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

25^a RIUNIONE

Sabato 8 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente
ALDROVANDI MARESCOTTI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (1218 - *rel.* Pitacco) Pag. 212

« Franchigia doganale alle pelli di coniglio e a quelle di lepore, destinate alla secretatura per il taglio del pelo e per successivo impiego ad usi diversi dalla pellicceria » (1219 - *rel.* Targetti) 213

(Discussione ed approvazione):

« Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 30 novembre 1940-XIX » (1216 - *rel.* Giannini) - *Oratore:* Majoni 210

« Pagamento di un diritto fisso per rilascio di certificato per merci esportate dalla Svizzera in transito nel territorio del Regno » (1217 - *rel.* Senni) - *Oratori:* Giannini, Arlotta, Gentile Giuseppe 211

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Arlotta, Beneduce, Bernardi, Contarini, De Martino Giacomo, Fracassi di Torre Rossano, Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali, Locatelli, Majoni, Mezzi, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Rolandi Ricci, Salata, Salvago Raggi, Senni, Targetti, Tolomei e Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Brezzi, Cavazzoni, Orsi, Piccio, Silvagni e Tullio.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunica che i senatori Liotta e Sitta hanno cessato di far parte della Commissione e che invece è entrato a farne parte il senatore Bianchini. A nome della Commissione ringrazia i senatori uscenti per la prestata collaborazione e porge un saluto al senatore Bianchini.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 30 novembre 1940-XIX** » (1216). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GIANNINI, *relatore*. Le attuali condizioni dell'Europa non potevano non avere una profonda ripercussione sui traffici commerciali, non solo limitando gli Stati che hanno la possibilità di continuare gli scambi fra di loro, ma influendo anche notevolmente sull'andamento degli scambi tradizionali.

Nei rapporti della Danimarca, ad esempio, l'Italia ha la possibilità di continuare gli scambi commerciali, ma soltanto per via terrestre. E gli scambi si riferiscono unicamente alle merci provenienti dal territorio della Danimarca, non essendo possibile far previsioni per le merci provenienti dalla Groenlandia (es. criolite) o dalle isole Faröer (pesca) o dal Regno d'Islanda (pesca), data la mancanza di rapporti fra la Danimarca e quei territori e l'impossibilità di dirette comunicazioni fra l'Italia ed i territori stessi.

Questa situazione si ripercuote sugli scambi tradizionali italo-danesi, e, per taluni riflessi, li comprime notevolmente, mentre, avendo la Danimarca perduto alcuni mercati tradizionali, avrebbe tutto l'interesse ad aumentare il volume dei traffici con l'Italia. Onde deve tentare di compensare con altri scambi quelli che non può alimentare, sostituendo, ad esempio, il pesce fresco al baccalà, che soleva importare in Italia.

È in questa situazione che fra i due Paesi si sono conclusi gli accordi commerciali del 30 novembre 1940, dei quali viene proposta l'approvazione col disegno di legge in esame.

Gli accordi sono tre.

Col primo si è determinato il programma degli scambi commerciali per il 1941, sulla base di un equilibrio del volume degli scambi; ma, nella difficoltà che esso sia mantenuto con sicurezza, si prevede che le eventuali deficienze nell'importazione di alcune merci siano compensate con altre merci, da concordare.

Quanto alle singole voci di importazione e

di esportazione va rilevato che esse tengono conto delle attuali possibilità degli scambi, anche in rapporto alle possibilità ed alle esigenze dei trasporti, e talune sono indicate per riaffermare la tradizionalità di alcuni scambi, indicandosi espressamente che l'attuazione degli scambi è in funzione delle possibilità di effettuarli da parte della Danimarca. Tale è il caso del baccalà, della criolite, ecc.

L'esecuzione dell'accordo richiederà pertanto una vigilante attenzione ed un assiduo sforzo di buona volontà da parte dei due Governi, ciò che è da ritenere non potrà mancare, dato l'interesse che i due Stati hanno a mantenere i loro traffici al più alto livello possibile.

Gli altri due accordi non richiedono lunghe esplicazioni.

Col terzo si estendono il trattato di commercio base italo-danese del 1° maggio 1864 e successive modificazioni al territorio dell'unione doganale italo-albanese, mentre col secondo si regolano i pagamenti fra l'unione doganale italo-albanese e la Danimarca. Quest'ultimo accordo sostituisce interamente quello precedente del 9 luglio 1937 e tien conto dell'esperienza compiuta nell'applicazione di esso, per rendere più agevole e più semplice, in quanto è possibile, i pagamenti inerenti ai traffici fra i due Paesi.

Gli accordi dei quali si è fatto cenno rappresentano la disciplina possibile, nelle attuali condizioni dei traffici, con uno dei Paesi coi quali possono ancora effettuarsi con una certa sicurezza e sembrano meritevoli di essere approvati, nella fiducia che, nella loro applicazione, potranno trovare sviluppi maggiori delle precedenti previsioni sulle quali si sono fondati.

Vi è solo da mettere in rilievo che la situazione dell'Italia, nei confronti con la Danimarca, risulta oggi capovolta, perchè, mentre prima l'Italia non era in grado di importare tutti i contingenti previsti dagli accordi, adesso è la Danimarca che non può esportarli.

MAJONI. Chiede al relatore se l'esportazione dei prodotti agricoli nazionali di Danimarca si effettua regolarmente.

GIANNINI, *relatore*. Assicura il senatore

Majoni che tutti i contingenti previsti per tali prodotti saranno regolarmente esportati, ma che si verificherà invece una contrazione nell'importazione dalla Danimarca della criolite e dei prodotti della pesca.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Pagamento di un diritto fisso per rilascio di certificati per le merci esportate dalla Svizzera in transito nei territori del Regno » (1217).

— *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

SENNI, relatore. Circa l'istituzione a Berna di un servizio di controllo delle esportazioni svizzere in transito per l'Italia o per la Germania con riscossione di 5 o 10 franchi svizzeri per ogni certificato di accompagnamento, si osserva quanto segue:

In seguito ad accordi intervenuti fra l'Italia e la Germania da una parte e la Svizzera dall'altra, è stata constatata la necessità di controllare, ai fini bellici, l'esportazione di prodotti svizzeri attraverso il territorio italiano e, rispettivamente, attraverso il territorio germanico.

Con lo scambio di note fra l'Italia e la Svizzera in data 29 agosto 1940, è stato infatti convenuto che non possono transitare per l'Italia le merci *necessarie all'industria bellica* elencate nell'allegato primo del predetto accordo, se le spedizioni non sono accompagnate da un certificato rilasciato da un ufficio speciale istituito presso la R. Legazione Italiana a Berna.

Il disegno di legge in esame traduce in legge, agli effetti interni (articolo 1), l'accordo summenzionato, e fissa (articolo 2) i diritti da percepire per i certificati che verranno all'uopo rilasciati dall'Ufficio istituito presso la R. Legazione a Berna.

I diritti da riscuotersi sono stati fissati nella stessa misura stabilita per il rilascio di analoghi certificati da parte dell'Ufficio speciale

germanico, sono cioè di lire oro 3,75 per le esportazioni fino a 10.000 franchi svizzeri e di lire oro 7,50 per le esportazioni di un valore superiore a 10.000 franchi svizzeri.

I certificati suddetti sono richiesti dalla Dogana Italiana prima di consentire l'uscita dal Regno delle merci elencate nell'accordo, allo scopo di impedire che il nemico possa essere rifornito attraverso il nostro territorio.

È superfluo rilevare l'importanza che agli effetti della condotta della guerra hanno i menzionati accordi stipulati con la Svizzera, i quali precludono il rifornimento del nemico attraverso la Germania e l'Italia, si potrebbe tuttavia temere che la convenzione sia inefficace per impedire il contrabbando bellico in favore del nemico, se non si addivene pure ad un controllo delle merci che vengono esportate dalla Svizzera attraverso il territorio della Francia non occupata. E poichè questo controllo non può essere fatto in territorio elvetico, perchè intaccherebbe la sovranità della Svizzera, ritiene che il Governo potrebbe escogitare un qualche sistema di controllo atto a raggiungere lo scopo.

L'oratore propone quindi la seguente raccomandazione:

« La Commissione legislativa degli Affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale del Senato nell'approvare il disegno di legge: « Pagamento di un diritto fisso per il rilascio di certificati per le merci esportate dalla Svizzera in transito nei territori del Regno », per rendere pienamente efficace la legge stessa ed i relativi accordi intervenuti sull'argomento tra l'Italia e la Germania da un lato e la Svizzera dall'altro, ritiene che sarebbe conveniente che il Regio Governo esaminasse anche la possibilità di attuare, occorrendo d'accordo con il Governo del Reich, misure atte ad impedire l'uscita dalla Svizzera, attraverso il territorio della Francia non occupata, di merci destinate all'industria bellica ».

GIANNINI. Per quanto riguarda i confini della Francia non occupata, osserva che ci si trova di fronte ad una convenzione non pubblicata. Nota che al confine tra la Francia e la Svizzera non esiste controllo doganale, tranne che per la zona soggetta alla convenzione d'armistizio. Tale controllo viene pure

esercitato dall'Italia sulle coste mediterranee francesi, ma al confine franco-spagnolo si presenta un'altra zona priva di controllo. Per una parte di questo confine e per i confini atlantici il controllo viene invece esercitato dalla Germania.

Ritiene che non sia ora il caso di discutere, e tanto meno di modificare, un trattato di armistizio che non si conosce. Alla Commissione spetta solamente di esaminare e, se crede, di approvare una convenzione che prevede il pagamento di un diritto al Regio Governo da parte degli esportatori elvetici per ottenere il rilascio dei certificati necessari alle merci svizzere che vengono esportate attraverso il territorio italiano, mentre la proposta del relatore inverte un problema di carattere generale.

ARLOTTA. Fornisce alcuni chiarimenti sulle esportazioni svizzere verso il territorio del Reich ed espone alcune considerazioni circa la libertà di comunicazione della Svizzera con gli Stati con essa confinanti, compresa la Francia non occupata.

SENNI, *relatore*. Fa presente che in tal modo, attraverso la Francia non occupata, può transitare materiale bellico destinato a paesi nemici.

GENTILE GIUSEPPE. Osserva che il disegno di legge in esame riguarda il controllo esercitato dalla Germania e dall'Italia per le merci che dalla Svizzera vengono esportate attraverso i territori dei rispettivi Stati. Ciò non ha riferimento con quanto è stato proposto dal senatore Senni e ritiene pertanto che lo speciale dibattito sia estraneo all'ordine del giorno.

SENNI, *relatore*. Dichiarò di aver voluto prospettare una situazione di fatto che crede abbia qualche relazione con il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del relatore, che non viene accolta.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed

esportazioni temporanee » (1218). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PITACCO, *relatore*. Già con il Regio decreto 18 dicembre 1913, convertito in legge il 17 aprile 1925, fu approvato il testo della disposizione concernente la importazione ed esportazione temporanea di molte merci estere atte a trovare una conveniente lavorazione presso di noi o ad essere qui impiegate nella fabbricazione di altri prodotti, a loro volta destinati alla esportazione, favorendo così efficacemente gli scambi commerciali.

Più volte il Governo si vide indotto ad accordare concessioni di importazione temporanea o ad estendere il termine delle concessioni scadute.

Appartiene a questi provvedimenti il Regio decreto-legge in esame. Esso prevede due proroghe di termini:

quella per la importazione temporanea della carta e del cartoncino, che opportunamente preparati possono servire ai bisogni fotografici ed alla produzione delle cartoline illustrate aiutando così le nostre industrie esportatrici; scaduta il 30 giugno 1939 l'originaria concessione, ne viene proposta ora la proroga fino al 31 dicembre 1941-XX;

quella inoltre per la importazione di fili di ferro che servono a fabbricare la lana d'acciaio, concessione che ora è estesa pure ai dischi di ferro, da impiegarsi per la paglia d'acciaio della quale se ne propone la estensione fino al 31 dicembre 1942-XXI.

È poi consentito che le bollette della temporanea importazione possano essere scaricate con la riesportazione della carta o del cartoncino per fotografia, ritenuto che la soluzione al solfato di bario sia uno stadio intermedio del processo di sensibilizzazione, al quale esse vengono sottoposte dalla industria paesana.

È pure consentito che a scarico delle bollette di temporanea importazione dei fili e dischi di ferro sia sufficiente la riesportazione della lana o della paglia d'acciaio.

Oltre a queste due proroghe del termine per la importazione, è disposta nel decreto-legge una nuova concessione che permette la

temporanea introduzione di pelli crude da pellicceria, allo scopo di conciarle, tingerle e confezionarle, limitando però a 25 chilogrammi la quantità minima ammessa alla importazione temporanea e stabilendo il termine di mesi sei, come massimo per la riesportazione.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Franchigia doganale alle pelli di coniglio e a quelle di lepre, destinate alla secretatura per il taglio del pelo e per successivo impiego ad usi diversi della pellicceria » (1219). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

TARGETTI, relatore. La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge ne mostra chiaramente la genesi e l'oggetto.

Dall'aprile 1940 sono sottoposte ad un dazio tutte le pelli da pellicceria crude, fresche o secche; dazio piuttosto elevato, destinato a proteggere la produzione nazionale di pelli da pellicceria sviluppatasi in questi ultimi tempi. Il provvedimento viene a colpire con un forte onere doganale anche l'importazione delle pelli di coniglio e di lepre, destinate unicamente alla produzione del pelo: pelo che è largamente usato nella cappelleria e negli ultimi anni anche nell'industria laniera.

Ora non è più giustificato il dazio stabilito per proteggere gli allevamenti nazionali di pellicceria, quando viene ad essere applicato alle pelli di coniglio e di lepri destinate al taglio del pelo; che si impiega poi per usi affatto diversi.

E così si propone l'esenzione daziaria delle

PELLI importate per il taglio del pelo, le quali si definiscono come pelli destinate all'operazione preliminare della secretatura; operazione che, con un trattamento di sali di mercurio, appresta la pelle alla tagliatura del pelo. È accertato che le pelli secretate non possono più servire alla pellicceria, ma soltanto alla produzione del pelo. E poichè non è agevole fare una sicura distinzione fra pelli di coniglio atte alla pellicceria, e pelli da tagliare, si provvede con un opportuno controllo della Dogana.

Si può aggiungere, a dimostrazione dell'importanza della questione, che l'industria della tagliatura del pelo è rappresentata da circa 30 ditte e che l'industria italiana della cappelleria, largamente esportatrice, ha bisogno di notevoli quantità di pelli di coniglio selvatico. E dopo che il coniglio domestico nazionale è già stato sostituito al coniglio selvatico entro i limiti del possibile, l'autarchia realizzabile in questo settore consiste unicamente nell'importare dall'estero, anzichè il pelo di coniglio selvatico, la materia prima per fabbricarlo. E sono circa 20 milioni di lire di pelli di coniglio introdotte dai cappellifici, che l'industria della tagliatura si propone di sostituire con l'importazione di corrispondente quantitativo di pelli gregge.

Sovente nella Legislazione doganale avviene che stabilito un dazio si verificano poi ripercussioni non volute e non facilmente prevedibili, che richiedono un provvedimento correlativo: sono da lodare i Ministeri per avere, nel caso presente, concretato il provvedimento in così breve tempo.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

26^a RIUNIONE

Sabato 22 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente
ALDROVANDI MARESCOTTI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Commissione interministeriale prevista dal-
l'articolo 12 della legge 14 marzo 1940-XVIII,
n. 126 » (1265 *rel.* Pignatti Morano di Cu-
stoza) , Pag. 220

(Discussione ed approvazione):

« Contributo a favore dell'Istituto Italiano
per il Medio ed Estremo Oriente » (1263 *rel.* Vi-
sconti di Modrone) - *Oratore:* Aloisi 217

« Assegnazione straordinaria per contributo
a favore del Centro Italiano di Studi Ameri-
cani » (1264 *rel.* Arlotta) - *Oratori:* Bianchini,
Giannini, Aloisi, Majoni, Presidente 218

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Ma-
rescotti, Aloisi, Arlotta, Beneduce, Bernardi,
Bianchini, Brezzi, Contarini, De Martino Gia-
como, Fracassi di Torre Rossano, Giannini,
Imperiali, Majoni, Mezzi, Pignatti Morano di
Custoza, Pitacco, Rolandi Ricci, Salvago Rag-
gi, Senni, Tolomei, Tullio e Visconti di Mo-
drone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli,
Cavazzoni, Gentile Giuseppe, Piccio, Silvagni
e Targetti.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale
della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Contributo a favore dell'Istituto Italiano per
il Medio ed Estremo Oriente » (1263). —
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle
Corporazioni).

VISCONTI DI MODRONE, *relatore*. Il di-
segno di legge sottoposto all'esame della Com-
missione merita di essere approvato, anzi par-
ticolarmen- te apprezzato come testimonianza di
lodevole interessamento da parte del Governo

verso l'opera illuminata e feconda di un benemerito Istituto parastatale.

A tutti è nota l'attività che dal 1934, epoca della sua fondazione, va svolgendo l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente. Attività ispirata al fine nobilissimo di promuovere e sviluppare i rapporti culturali fra l'Italia ed i Paesi dell'Asia centrale, meridionale e orientale, attendendo nel medesimo tempo all'esame dei problemi economici interessanti i Paesi medesimi. La rinomanza di questo Istituto è assai diffusa all'estero, oltre che per l'opera, per i nomi degli uomini insigni che lo reggono. Presidente il senatore Giovanni Gentile, Vice presidenti il senatore Volpi di Misurata e l'accademico Giuseppe Tucci, che ne fu l'ideatore e ne è l'infaticabile animatore.

L'attività dell'IS. M. E. O. essendosi gradatamente intensificata ed allargata nei più vari settori (scambi di alta cultura, scambi di studenti, corsi pratici biennali di lingue e culture orientali, corsi di conferenze, pubblicazioni di volumi in due collezioni e di una apprezzatissima rivista bimestrale « Asiatica », convegni nazionali in collaborazione col Guf, lavori di bibliografia, biblioteca, museo, ecc.) si è dovuto provvedere presso i vari enti statali e parastatali ad aumentare i contributi perchè, soprattutto nell'ora storica che viviamo, l'Istituto possa essere, non meno che nel passato, centro di magnifica irradiazione della nostra cultura nel mondo.

Essendosi verificato sul Bilancio preventivo 1939 un notevole disavanzo, questo è stato colmato, per l'intervento personale del Duce, con un contributo straordinario di lire 150.000 da aggiungersi all'ordinario contributo statale (Ministero affari esteri) di lire 360.000.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con foglio 13 giugno 1940, confermava che il contributo straordinario di lire 150.000, sarebbe stato aggiunto a quello ordinario di lire 360.000 già iscritto sul bilancio del Ministero degli affari esteri, assicurando inoltre che negli esercizi successivi detto Ministero avrebbe versato annualmente all'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente un contributo statale di lire 510.000.

Con decreto del Ministero delle finanze, sarà provveduto allo stanziamento di detta somma

nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

ALOISI. Plaudendo all'attività veramente proficua svolta dal benemerito Istituto, dichiara di associarsi pienamente alle considerazioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Assegnazione straordinaria per contributo a favore del Centro Italiano di Studi americani** » (1264). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ARLOTTA, *relatore*. I motivi e le considerazioni che a suo tempo indussero al provvedimento legislativo col quale, giusta il Regio decreto 13 dicembre 1937-XVI, n. 2326, veniva concessa al Centro italiano di Studi americani, una assegnazione straordinaria di lire 250.000 annue, a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri, e per la durata di un quadriennio, furono esaurientemente esposti al Senato nella relazione del senatore Bevione, all'atto della conversione dell'ora detto decreto nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 413.

Nella imminente scadenza del termine stabilito da tale provvedimento, e permanendo la necessità di aiuto in relazione alla mancanza di disponibilità finanziarie dell'Ente in oggetto, il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione è inteso ad autorizzare la continuazione del contributo stesso, nella medesima misura di lire 250.000 annue, per la durata di altri quattro esercizi finanziari consecutivi, e cioè fino a quello 1944-45 incluso.

Dalla prova dei fatti che mostrano come, sotto la costante, personale direzione, competente ed appassionata, del suo Presidente, consigliere nazionale Alberto Asquini (coadiuvato dai tre Comitati scientifici « Storico-politico », « Statistico-economico » e di « Etnologia americana », rispettivamente presieduti dal senatore Aldrovandi-Marescotti, dal professor Corrado Gini e dall'Accademico d'Italia Raffaele Pettazzoni) si è svolta nel decorso quadriennio l'attività del Centro italiano di Studi ameri-

cani, risultano non soltanto del tutto commendevoli i criteri di sana economia amministrativa secondo cui sono stati devoluti i fondi del contributo ministeriale assegnatogli, ma ancora pienamente giustificata la proposta continuazione di questo, per il conseguimento delle alte finalità cui mira l'Ente in questione. Finalità tendenti, come è noto, allo sviluppo e rafforzamento delle relazioni di reciproca conoscenza culturale, scientifica, ed anche politico-economica e possibilmente turistica, del nostro Paese con quelli delle due Americhe, mantenendo così anche viva l'influenza intellettuale italiana verso le nostre numerose collettività tuttora dimoranti oltre Atlantico, e segnatamente nell'America Latina, nonchè verso gli ambienti locali che le circondano. Questi scopi assurgono oggi ad anche maggiore importanza nelle particolari contingenze attuali, che rendono più difficili i normali contatti internazionali, ed impongono lo studio accurato di tutti i legittimi mezzi per prepararne, attraverso una proficua azione di propaganda mediante pubblicazioni, conferenze, conversazioni-radio e simili, la pronta ripresa avvenire.

Per opportuna informazione, dopo avere incidentalmente notato che gli uffici di Presidenza, del Consiglio di amministrazione e dei tre Comitati scientifici più sopra ricordati sono disimpegnati a titolo onorifico, e, pertanto, senza aggravio per l'Istituto, mentre il numero del personale impiegato a pagamento è di soli cinque complessivamente, si precisa che la gestione economico-finanziaria dell'Ente è sotto la diretta vigilanza del Ministero degli esteri a mezzo di due revisori dei conti, nominati dallo stesso Ministero in persona di due propri funzionari.

Analogamente si elencano qui appresso, per doverosa informazione della Commissione, le varie e molteplici forme in cui il « Centro » esplica la propria attività:

a) Conferenze, date nella degnissima sede dell'Ente, nel palazzo Antici Mattei, da personalità italiane ed americane, ed assiduamente frequentate da studiosi e pubblico, sia italiani che esteri;

b) Pubblicazioni di « Quaderni », monografie di carattere generale o specifico;

c) Pubblicazione di un assai pregevole ed

utile « Annuario Italia-America » ricco di dati statistici, storico-geografici, economici e finanziari, nonchè di informazioni su interessanti argomenti di attualità, nelle nitide edizioni italiana e spagnola;

d) Concorsi nazionali con premi alle monografie che trattino temi italo-americani;

e) Concorsi permanenti alle migliori tesi di laurea presentate annualmente nelle Università italiane su argomenti che interessino le Americhe;

f) Ricevimenti di personalità americane;

g) Concerti e Trattenimenti letterari di artisti americani;

h) Esposizioni di opere d'arte e Mostra del Libro americani;

i) Costituzione di Comitati di studi italo-argentini, italo-brasiliani, italo-peruviani, ecc., di cui fanno anche parte i capi-missione delle rispettive repubbliche americane qui accreditati.

Si aggiunge che il Centro è stato ufficialmente incaricato dal Ministero della cultura popolare di organizzare il Congresso internazionale di studi americani e colombiani (in concorso con il Comune e con la Provincia di Genova), per il quale stanziava annualmente, — e durante quattro esercizi — lire 25.000.

BIANCHINI. Associandosi alle conclusioni del senatore Arlotta, dopo aver messo in risalto il cospicuo lavoro compiuto dall'Istituto, nonostante la modestia delle sue risorse, in un così vasto campo di azione come è quello delle due Americhe, si domanda se non sia il caso che la Commissione, con una raccomandazione al Governo, esprima il parere che in futuro siano messi a disposizione dell'Istituto stesso maggiori mezzi per alimentare ed amplificarne la lodevole attività.

GIANNINI. Osserva che, accogliendo la proposta del senatore Bianchini, si creerebbe una sperequazione nei confronti dell'Istituto per l'Oriente e dell'Istituto per l'Europa Orientale. Così il primo — che è il massimo Ente nazionale del genere, già al suo ventesimo anno di vita — come il secondo, svolgono la loro vasta ed apprezzatissima attività disponendo di mezzi ben più modesti, cioè di circa 120 mila lire l'anno il primo, e press'a poco

di una egual somma il secondo. Ma, a parte ciò, si dichiara contrario alla proposta del senatore Bianchini perchè ritiene poco corretto che sia proprio il Parlamento a richiedere un aumento di spesa allo Stato. È d'avviso che si possa ottenere una maggior disponibilità di mezzi per altra via.

ALOISI. Plaudendo al provvedimento in favore dell'Istituto del Medio ed Estremo Oriente, esprime l'opinione che sarebbe opportuno assegnare mezzi adeguati anche alla Società Amici del Giappone.

MAJONI. Apprezza l'opera efficace e italianissima che tutti i vari Istituti vanno svolgendo da tempo con mezzi minimi ed inadeguati, ma, di fronte alla proposta del camerata Bianchini, si dichiara in via pregiudiziale contrario a qualsiasi aumento di contributi statali. Poichè detti Istituti oltre ad una finalità culturale ne hanno indubbiamente anche una economica, ritiene che essi debbano trarre i mezzi per esplicare le loro funzioni anche dai contributi che possono esser versati dalle ditte, banche o enti commerciali interessati.

BIANCHINI. Tiene a far presente che, mettendo in evidenza l'opera del Centro di studi americani, non ha certo inteso di menomare affatto i meriti e i bisogni degli altri Istituti affini.

MAJONI. Su questo punto crede che tutti siano d'accordo!

BIANCHINI. Se si fa continuamente appello a ditte od enti commerciali, le elargizioni potrebbero con l'andar del tempo venire a mancare. Con la sua proposta intendeva richiamare l'attenzione sulla possibilità che il Governo, nell'azione politica che svolge, possa avvalersi dell'opera di detti Istituti e per questa ragione concedere loro un maggior contributo. Ad ogni modo dichiara di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Udite le varie dichiarazioni dei senatori che hanno partecipato alla discussione, giudica che esse non siano contrastanti fra loro e che pertanto, senza che sia formulata una precisa raccomandazione, esse possano, rimanendo a verbale, servire di indirizzo al Governo nella questione della perequazione dei contributi ai vari Istituti culturali che mantengono i rapporti con l'estero.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Commissione interministeriale prevista dall'articolo 12 della legge 14 marzo 1940-XVIII, n. 126 » (1265). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA, *relatore*. Considerando le condizioni economiche nelle quali si trovano gran parte dei connazionali interessati alla riforma agraria in Dalmazia, si è ritenuto necessario che le provvidenze governative di cui alla legge 14 marzo 1940 vengano corrisposte e liquidate agli interessati da parte della Commissione interministeriale, all'uopo istituita, con la massima urgenza possibile per non togliere al provvedimento il carattere di tempestivo aiuto che esso si prefigge.

Tale sollecitudine però non è consentita dalle vigenti disposizioni in materia di documentazione, in conformità delle quali la Commissione dovrebbe esigere, tra l'altro, la traduzione in lingua italiana debitamente autenticata di tutti i documenti redatti in lingua straniera, il cui numero ammonta a parecchie migliaia.

L'intralcio prodotto dalle regole normali è stato constatato di fatto nei lavori della Commissione, quando questa, accintasi al lavoro, ha dovuto constatare che senza una più ampia facoltà di deroga alle disposizioni riguardanti gli atti e documenti già presentati dalle parti, o che ad esse venivano ulteriormente richiesti, non le era possibile di procedere colla desiderata sollecitudine alla erogazione delle somme sopra indicate.

Si è reso pertanto necessario il provvedimento in esame col quale viene concessa alla Commissione una più ampia facoltà di deroga non soltanto nei riguardi contabili, ma anche in quelli amministrativi e fiscali.

Si è inoltre ritenuto opportuno introdurre una disposizione sulla validità e l'inappellabilità delle decisioni della Commissione (articolo 2 e 3) e quelle riguardanti le norme per la resa dei conti (articolo 4), precisando, que-

ste disposizioni in conformità della facoltà di deroga (articolo 5).

Il disegno di legge renderà più sollecita la fase conclusiva di una penosa vertenza, che da lunghi anni incombe su molti nostri conazionali della Dalmazia, e che l'oratore ritiene superfluo illustrare, dal momento che è a tutti nota per essersene diffusamente parlato e discusso nella riunione del 1° luglio 1939, quando la Commissione fu chiamata ad approvare gli accordi di Belgrado relativi all'applicazione della riforma agraria ai sudditi italiani della Dalmazia. La Commissione ascoltò allora la bella, esauriente relazione del senatore Salata e le appassionante parole dei sena-

tori Tacconi e De Martino. E benchè il penoso argomento non abbia che indiretta attinenza col disegno di legge in discussione, l'oratore è d'avviso che si possano rinnovare, con la più viva simpatia per i fratelli dalmati, i voti e le raccomandazioni formulate in quella circostanza.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,40.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(27^a riunione)

FINANZA

(77^a riunione)

Lunedì 28 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione per acclamazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1315 - *rel.* Aldrovandi Marescotti) - *Oratori*:
Presidente Pag. 226

(Discussione ed approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1304 - *rel.* Bianchini) - *Oratori*:
Presidente, Targetti, Riccardi, *Ministro per gli scambi e per le valute* 226

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Baccelli, Bernardi, Bevione, Bianchini, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Cini, Cipolla, Contarini, Crespi Silvio, D'Amelio, De Martino Giacomo, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Fracassi di Torre Rossano, Gentile Giuseppe, Giannini, Giuria, Guidotti, Imperiali, Ingianni, Leicht, Locatelli, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Mezzi, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Pignatti Morano di Custoza, Piola Caselli, Pitacco, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebugia, Ricci Federico, Ricci Umberto, Rolandi Ricci, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Salvago Raggi, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Senni, Sitta, Solmi, Targetti, Tolomei, Tullio, Visconti di Modrone e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro per gli scambi e le valute, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, quello per gli scambi e per le valute e quello per le finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Arlotta, Brezzi, Cavazzoni, Beneduce, Gazzera, Genovesi, Oriolo, Orsi, Parodi Delfino, Piccio, Poss, Salata, Silvagni e Sirianni.

PRESIDENTE. Invita il senatore Visconti di Modrone ad assumere le funzioni di segretario.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1315). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Nessuno avendo domandato di parlare, pone in evidenza che, attraverso il loro silenzio, le Commissioni hanno voluto esprimere nel modo più chiaro ed esplicito l'incondizionata adesione del Senato alla politica estera dell'Italia in guerra. Rivolge il saluto del Senato al Ministro degli esteri che, con giovanile esemplare energia, ha unito alla delicata responsabilità dell'alto compito l'azione del valoroso combattente, dividendo col suo stormo di bombardieri i rischi e gli ardui dei piloti dell'arma azzurra e che, rientrato dalle missioni di guerra, non ha potuto intervenire alla riunione delle Commissioni perchè impegnato in urgenti compiti inerenti alla sua qualità di collaboratore del Duce nelle realizzazioni che si collegano alle nostre recenti vittorie.

Sicuro di interpretare fedelmente il sentimento e il pensiero dei camerati, conclude invitando le Commissioni ad esprimere l'unanime plauso del Senato all'opera costruttrice del Duce che, nei risultati raggiunti ed in quelli fermamente perseguiti, rispecchia gli ideali per i quali l'Italia fascista e la Germania nazista unite combattono e combatteranno sino alla vittoria finale. (*Vivissimi generali applausi*).

Propone che si diano per letti i capitoli, i riassunti per titoli e categorie e gli articoli del disegno di legge e che il bilancio sia approvato per acclamazione. (*Applausi*).

Dichiara che il disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari esteri per l'esercizio finanziario 1941-42 è approvato per acclamazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1304). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione, a nome del Senato rivolge un cordiale saluto al Ministro Riccardi che, colonnello nell'arma azzurra, unisce ai suoi meriti di collaboratore del Duce quelli di soldato pronto ad ogni arduo per il bene della Patria. (*Vivissimi applausi*).

TARGETTI. Nell'esaminare il bilancio del Ministero degli scambi e valute avviene di volgere l'attenzione su quelle che potranno essere le condizioni del commercio internazionale ed i vincoli che ancora lo legheranno dopo la pace; pace che i meravigliosi successi militari di questi giorni ci fanno apparire meno lontana.

Le opinioni e le disposizioni degli spiriti sono oggi ben diversi da quelli del periodo corrispondente della guerra mondiale. Allora si prevedeva il ripristino della libertà degli scambi come il solo regime possibile in tempi normali; e da noi si gridò per ottenere la sollecita abolizione delle bardature di guerra, che furono abolite con troppa fretta con vantaggio dei nostri alleati d'allora e a tutto nostro danno.

Oggi le opinioni sono concordi nel ritenere che l'attuale regolamentazione del commercio ed i relativi vincoli non potranno allentarsi dopo la pace, anzi non pochi ritengono che debbano estendersi. Questo corrisponde al programma di unificazione economica dell'Europa delle Potenze dell'Asse, che non potrà realizzarsi senza una rigida disciplina sia per le merci, sia per i pagamenti, nè rallentarsi fino a quando non saranno stabilizzate le nuove correnti di traffico che si vorranno promuovere. E tanto meno potranno essere questi vincoli allentati nei rapporti fra le nazioni del blocco Europa e quelle che ne sono fuori.

Ma se anche fosse possibile l'attuazione di sistemi di maggior libertà per il commercio internazionale, la loro adozione non potrebbe avvenire che con lenta gradualità, per non

correre incontro a scosse e a danni per il nostro Paese che ha applicato con anni di sforzo una politica economica autarchica, alla quale corrispondono prezzi interni diversi da quelli internazionali. Tale situazione si armonizza con la necessità di rimettere in vigore i così detti sistemi dei reintegri nei vari più importanti settori quali il cotoniero, il laniero, quello dei metalli, sistemi che si sono dimostrati di efficace stimolo all'esportazione di cui avremo molto bisogno. Si aggiunga la circostanza che, al momento in cui questi sistemi sono cessati, esistevano crediti di diritti di importazione di merci per più centinaia di milioni che altrimenti dovrebbero essere compensati in altro modo dall'erario. Gli sia anzi permesso, quale industriale tessile, di constatare come le industrie tessili abbiano potuto assolvere compiti formidabili provvedendo al fabbisogno delle Forze Armate, in un periodo in cui erano tagliate fuori dalle fonti di rifornimento, mediante due grandi risorse: lo sviluppo straordinario delle industrie delle fibre artificiali, le scorte create grazie ai detti sistemi in periodo di gravi difficoltà monetarie. È questo un merito del Ministro Guarneri che credè i sistemi dei reintegri, del Ministro Riccardi che con larghezza di vedute seppe adattarli a nuove e più difficili circostanze.

Chiusa questa parentesi viene alle considerazioni conclusive cui, dopo la sua poderosa esauriente disamina del bilancio, viene il relatore. Egli riconosce che il Ministero degli scambi e valute è il fulcro del coordinamento di tutto il meccanismo del commercio internazionale, delle importazioni e delle esportazioni, e riconosce al Ministero il merito di non aver creato una organizzazione mastodontica decentrando molte delle sue funzioni esecutive ad enti di categoria ed ha la convinzione che le Commissioni saranno d'accordo con questo pensiero. Ma il relatore si dimostra molto preoccupato della esistenza di molteplicità di funzioni con interferenze con altri Ministeri, le considera tanto dannose da considerare come rimedio un diverso aggruppamento degli organi dello Stato. Questa idea può essere feconda, ma intanto occorre che il Ministero degli scambi e valute sia effettivamente il fulcro delle esportazioni e delle importazioni

e, perchè questo sia, invociamo da altri Ministeri che essi pongano tutta la buona volontà per eliminare queste duplicazioni che sono di intralcio al Ministero nella esecuzione di un compito di essenziale importanza per la Nazione: assicurare nel campo economico i frutti della vittoria.

BIANCHINI, *relatore*. Rinuncia a parlare.

RICCARDI, *Ministro degli scambi e valute*. Ringrazia il senatore Bianchini per la dotta relazione e per le lusinghiere parole rivolte al suo Ministero. E ringrazia pure il senatore Targetti del contributo portato alla discussione del bilancio, assicurandolo che, per quanto riguarda l'annoso e imponente problema dei reintegri, lo Stato rispetterà gli impegni precedentemente assunti. Per ovvie ragioni non è però possibile fare previsioni per il futuro.

Le risposte alle altre osservazioni del senatore Targetti sono implicite nelle dichiarazioni che farà, soprattutto per quanto riguarda il commercio con l'estero. Bisogna evidentemente cercare di abbattere tutte le strutture e sovrastrutture create dalla guerra, avendo però nello stesso tempo vigile cura di non scivolare in forme liberiste.

Politica commerciale ed organizzazione degli affari con l'estero. — La politica commerciale italiana ha dovuto adeguarsi continuamente alle circostanze contingenti degli ultimi anni — quanto mai elastiche e mutevoli — in rapporto ad eventi sociali, economici e politici di portata internazionale, oltre che nazionale.

Essa è stata talvolta di reazione a provvedimenti adottati da taluni Paesi per pregiudicare o comunque ostacolare la nostra espansione commerciale; tal'altra è stata di tempestivo adeguamento ad eventi politici internazionali. Nè poteva accadere diversamente: l'economia d'un Paese non può considerarsi governata da leggi autonome, completamente scissa, cioè, dall'ambiente politico-sociale esistente in un dato momento. Deve, invece, aderire intimamente ed in modo continuo alla politica; da questa deve ricevere le direttive ed al servizio di questa deve operare in maniera che i risultati riescano veramente armonici e proficui.

L'attuale organizzazione degli Scambi e valute, poggia, è naturale, sulla dinamica eco-

nomica; i mezzi sono dati al centro dalle cinque Direzioni generali del Ministero ed alla periferia dagli organismi di categoria i quali, realizzando appieno i principi corporativi, collaborano attivamente. Tale organizzazione necessariamente è stata ed è in continua evoluzione.

Ciò soprattutto per la sensibilità degli affari con l'estero; e se la condotta del Ministero negli affari stessi ebbe diverse direzioni di marcia, spesso rettificata o modificata, si deve non già ad errore di metodo o di previsione, bensì alle nuove necessità manifestatesi di volta in volta, nel processo dei tempi, necessità che non potevano essere prevedute inizialmente, perchè derivanti da eventi complessi, improvvisi, indipendenti e generalmente di natura internazionale.

È un grande merito del Regime quello di avere previsto ed approntato tempestivamente e con successo tutti i mezzi idonei per fronteggiare le nuove necessità della non belligeranza prima e della guerra poi.

Riferiamoci agli ultimi due anni. In questo breve periodo di tempo, la nostra politica commerciale ha dovuto mutare spesso il suo orientamento, a mano a mano che cambiavano gli obiettivi: alla pace, con i suoi scopi nettamente definiti, è succeduta all'inizio dell'attuale guerra, la nostra « non belligeranza », con i suoi numerosi diretti riflessi di natura economica, con le sue nuove particolari esigenze in materia di approvvigionamenti e di preparazione nel campo economico-valutario, onde predisporre i mezzi per il naturale epilogo della nostra non belligeranza: la diretta partecipazione al conflitto.

Questi tre stadi politici: pace, non belligeranza, guerra hanno imposto una continua profonda revisione della nostra politica commerciale, il che è riuscito agevole, grazie alla nostra organizzazione corporativa. La struttura dell'organizzazione, infatti, ha potuto essere tempestivamente e proficuamente manovrata in modo da assicurare il pieno raggiungimento dei diversi fini non di rado anche contrastanti fra loro. Così, ad esempio, la politica della contrazione delle importazioni, per raggiungere l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, valida ed efficace in tempi normali, dovette immediatamente essere abban-

donata durante la non belligeranza, quando cioè diveniva urgente approvvigionare il Paese nel miglior modo e nei limiti massimi possibili per l'incremento delle scorte. Inoltre la tendenza all'incremento delle esportazioni, per effetto della guerra, ha subito alcuni contraccolpi per evidenti ragioni di cautela: l'esportazione, infatti, viene vietata o fortemente contratta o rallentata per quelle merci il cui consumo interessa direttamente i bisogni del Paese.

Senza scendere in particolari e trascurando l'analisi di altri esempi, possiamo affermare che come sono stati fino ad ora fronteggiati i diversi eventi verificatisi in passato, così oggi ed in avvenire saranno messi in opera ancora tutti, indistintamente tutti, i mezzi per superare le grandi necessità economiche della guerra.

Poi verrà il riassetto del dopo guerra che pur dovremo considerare.

Perciò sarà bene non rimandare la trattazione e la risoluzione di tutti i problemi economici, che il nuovo ordine politico europeo determinerà, alla fine totale e vittoriosa della guerra. Si debbono avere fin d'ora idee e programmi chiari e questi non possono non scaturire da intese tempestive con i tecnici dell'economia germanica. Già fin dall'ottobre dell'anno scorso io ebbi l'onore d'incontrarmi a Berlino con il Ministro dell'economia del Reich Funk e con i suoi più diretti collaboratori, ed in più di una settimana di colloqui e di scambi d'idee potemmo giungere in perfetta intesa ad alcune conclusioni che sono e saranno le pietre miliari del nuovo ordine economico europeo ed euro-africano.

La durata della guerra, qualunque essa sia, non può minimamente modificare alcuni principi che sono alla base della concezione economica delle due rivoluzioni dell'Asse.

È fuor di dubbio che la ricostruzione dell'Europa, per assicurare un lungo periodo di pace, deve essere basata su di un notevole miglioramento del tenore di vita di tutti i popoli facenti parte del sistema europeo e quindi delle loro possibilità produttive e di consumo e che pertanto occorrerà che nel campo della produzione, dell'esportazione e dei servizi ogni iniziativa tendente al realizzo del più alto reddito nazionale sia incoraggiata e stimolata.

Lo sviluppo delle economie delle potenze dell'Asse, il continuo aumento degli scambi fra i due Paesi dimostrano, come più volte è stato affermato anche da autorevoli studiosi di problemi economici, che l'autarchia, invece di rappresentare un impoverimento delle Nazioni che l'attuano ed una contrazione degli scambi, raggiunge risultati pienamente favorevoli e confortanti. È pacifico che Germania ed Italia continueranno a svolgere i loro programmi autarchici, per la cui attuazione seguiranno a prestarsi reciproco aiuto così come dovranno, a nostro avviso, aiutarsi per l'ulteriore sviluppo di produzioni dipendenti da necessità sociali o da economie locali mirando a potenziare quelle che valgono a rendere più efficiente la complementarietà delle reciproche economie. E su più vasto piano le Potenze dell'Asse presteranno agli altri Paesi del sistema europeo la loro collaborazione per lo sviluppo di quelle produzioni che abbiano carattere di complementarietà, al fine di assicurare a tutto il sistema la maggiore indipendenza economica possibile, lasciando sempre ai più piccoli Paesi aperta la via ad un maggiore potenziamento economico purchè adattino le loro economie e le loro finanze ai comuni bisogni predominanti, senza sviluppare quindi quei rami dell'economia che diano vantaggi puramente casuali e non siano pertanto nell'interesse del comune sviluppo.

Il commercio estero delle potenze dell'Asse, fra loro e con gli altri Paesi del sistema, dovrà essere aumentato. Più alto è il volume degli scambi e maggiore è il benessere dei popoli. A questo tendono le Potenze del Patto d'acciaio oggi invocando e domani imponendo la pace con giustizia.

Tutto l'apparato del controllo sul commercio estero, imposto da ragioni di legittima difesa e di ritorsione necessaria ed indispensabile in tempi eccezionali come questi che viviamo, dovrà quanto più possibile essere semplificato riconfermando però che ogni tendenza liberista non avrà diritto di cittadinanza. La più stretta e leale collaborazione fra le categorie dei due Paesi operanti nel campo del commercio estero ed una comune politica doganale garantiranno una politica uniforme dei prezzi ed adeguati mezzi di equilibrio per la difesa delle produzioni.

L'oro, sul quale si sono ormai gettati fiumi d'inchiostro, cesserà di essere mezzo di copertura della circolazione monetaria nei Paesi del sistema, che avranno in ognuno di essi, quale garanzia, l'accresciuta potenza del lavoro nazionale. L'oro continuerà ad essere unità di misura di valore e mezzo di regolamento delle punte nel quadro dei rapporti dei Paesi fuori del sistema. L'oro pertanto avrà una funzione del tutto complementare.

Ad una politica economica autonoma corrisponde una moneta mantenuta stabile in via autonoma il cui valore non deve e non può essere fissato dalle Potenze che dominano l'oro.

Il regolamento della materia dei pagamenti sarà determinato dal sistema economico e monetario inaugurato dalle Potenze dell'Asse. La compensazione (*clearing*) estesa a tutti i Paesi europei del sistema nell'ambito della rispettiva zona d'influenza politica e fra loro sarà, è da prevedere, il mezzo di pagamento più rispondente ai nostri indirizzi economici ed ai reali bisogni dell'economia europea.

Da quanto l'oratore ha detto emerge che noi dobbiamo essere, anche nel campo economico, guidati dallo spirito della nostra rivoluzione, spirito schivo da formule e schemi rigidi, aderente alla realtà dei tempi, dei fatti e delle cose, ma contrario in linea pregiudiziale a qualsiasi riabilitazione dei principi e dei sistemi posti alla base dell'economia democratica, non ultima responsabile della nostra trionfale insurrezione armata.

Noi sappiamo di doverci sostituire a delle grandi organizzazioni economiche, bancarie, monetarie, industriali, senza ricalcare le vecchie formule e senza farle rimpiangere ai popoli che le avevano in uso ed in onore; ed in questa consapevolezza è racchiuso il successo di domani.

Possono forse sembrare intempestivi questi brevi accenni sul futuro economico dell'Europa? La risposta sta nella comune, assoluta, potrebbe dirsi istintiva, certezza nella nostra vittoria. (*Applausi*).

Uno sguardo, dal punto di vista economico, all'isola nemica ed ai Paesi transoceanici. - Mentre da un lato i popoli dell'Asse cementano sempre più l'unità politica ed economica della nuova Europa, avviando le varie Nazioni ad

una più utile ed elevata collaborazione, dall'altro la Gran Bretagna, attraverso disfatte politiche ed economiche che accompagnano con un crescendo spaventoso i suoi disastri militari, vede crollare ad una ad una le sue già predominanti posizioni mondiali.

Con l'aumento delle spese di guerra, assommanti forse oggi a 18 milioni di sterline giornaliere, originato a sua volta dai continui aumenti dei noli, delle materie prime, delle derrate alimentari e conseguentemente dei salari, l'Inghilterra, oltre a veder menomata la propria attività industriale interna, minata altresì dalle distruzioni di convogli e dai bombardamenti aerei — ciò che ne danneggia indubbiamente la capacità di reazione e di resistenza —, deve rinunciare definitivamente anche alle esportazioni, rese di per sé già assai problematiche dal controblocco armato dell'Asse.

In tempi di pace l'importazione britannica era basata nella misura dal 40 al 50 per cento sul tonnellaggio estero, e tale cifra saliva ancora per le navi cisterna; in tempo di guerra tale fabbisogno è necessariamente aumentato, ma l'Inghilterra, malgrado abbia assorbito notevoli aliquote del naviglio norvegese, danese, olandese, belga e balcanico ed abbia assoggettato all'assoluto controllo governativo tutta l'industria navale, si trova in condizioni che vanno facendosi di giorno in giorno più critiche.

Per gli inglesi le cifre degli affondamenti possono essere controverse; non lo sono invece quelle relative alle importazioni ed esportazioni britanniche.

Secondo gli ultimi dati pubblicati a Londra dal Ministero del commercio, lo sbilancio tra importazioni ed esportazioni è salito nel corso del 1940 alla cifra imponente di 660 milioni di sterline (pari a circa 40 miliardi di lire italiane) con un aumento di 260 milioni di sterline rispetto al 1939.

Se poi si tiene conto che i prezzi delle merci sono aumentati almeno del 30-40 per cento in valore, soprattutto all'importazione, si deve concludere, malgrado il gonfiamento delle cifre, che le importazioni debbono essere diminuite in quantità e che le esportazioni (comprese quelle di materiale bellico e di generi alimentari destinate alle truppe operanti nei vari settori transoceanici) sono diminuite del

50-60 per cento. Tenendo conto di questi elementi, le esportazioni commerciali effettive si riducono a proporzioni minime, mentre le importazioni si alterano profondamente nella loro consistenza: al sacco di farina viene sostituito il quarto di bue che ha maggior potere calorifico ed alimentare, e all'importazione dei semilavorati o dei minerali di ferro viene preferito l'acquisto di apparecchi e di ordigni bellici già pronti e montati.

Esportare o morire! si era esclamato un anno fa in Inghilterra, lanciando una « offensiva delle esportazioni » poi miseramente fallita. Ed è proprio questo grido d'angoscia che dimostra la tragica situazione dell'isola assediata.

Sotto i colpi potenti dell'Italia e della Germania l'economia britannica si disgrega; la produzione industriale soffoca e si rallenta; le esportazioni muoiono, mentre l'emorragia aurea dissangua il Paese che sacrifica oggi alla guerra più del 60 per cento del suo reddito complessivo.

Molto dell'oro inglese ha preso il volo per gli Stati Uniti che, secondo cifre della Tesoreria britannica, hanno fornito dal 1° novembre del 1939 al 30 dicembre 1940 quantitativi enormi di merci, ricevendo in cambio pagamenti per due miliardi 282 milioni di dollari.

La politica estera nord-americana, caratterizzata da una crescente avversione all'Europa, ha tentato, con la sua potenza finanziaria ma con risultati relativamente poco favorevoli, la conquista di mercati sudamericani e transoceanici in genere.

Da una rassegna dettagliata del commercio estero degli Stati Uniti del 1940 si rileva che durante l'anno è diminuita considerevolmente l'esportazione dei prodotti agricoli, mentre è aumentata quella dei manufatti industriali, finiti e semilavorati; in pari tempo ha subito un forte aumento l'importazione delle materie prime, mentre si è ridotta quella dei prodotti finiti. Tutti sintomi questi che non hanno bisogno di essere commentati.

È forse interessante rilevare che il concorso dell'America latina nelle importazioni nord-americane è aumentato rispetto all'anno precedente nella misura irrisoria del 18 per cento.

Sono invece aumentate le forniture agli

Stati Uniti da parte dei territori britannici d'oltre mare, soprattutto dalle Indie britanniche e dalla Malesia.

In conclusione gli Stati Uniti, seppure hanno registrato nel 1940 una buona annata per le esportazioni industriali, sono però assillati dal problema degli scambi dei prossimi anni, poichè l'Europa, che segue con viva attenzione l'atteggiamento americano nei confronti del conflitto in corso, regolerà la sua politica commerciale futura in modo da favorire in particolar modo la ripresa delle correnti di traffico coi Paesi amici. E dietro l'Europa si trovano compatte l'Asia e l'Africa coi loro immensi mercati di produzione e di consumo.

Diamo ora una rapida scorsa alla situazione economica dei principali Paesi transoceanici.

L'Argentina si trova attualmente in presenza di difficoltà assai rilevanti causate dalla perdita dei mercati europei e rischia di dover apportare profonde modificazioni nella sua struttura economica.

Anche il Brasile è in crisi e il potere di acquisto della popolazione è diminuito considerevolmente. Molti dei suoi sbocchi commerciali sono andati temporaneamente perduti e le sovvenzioni ricevute dagli Stati Uniti per la creazione di nuove industrie locali si sono appalesate nettamente insufficienti per raddrizzare l'andamento generale del mercato.

Il Cile, la Colombia, il Paraguay, il Perù, l'Uruguay e il Venezuela si trovano in condizioni analoghe: non riescono a collocare le proprie produzioni agricole, perchè queste non possono essere assorbite dal Nord America, mentre gli altri mercati di sbocco sono chiusi.

Ancora più critica si presenta la situazione delle Colonie e dei Dominions Britannici che a causa degli avvenimenti europei hanno perduto la maggior parte dei propri mercati di collocamento. Hanno visto, così, cadere in modo impressionante il prezzo delle derrate agricole e coloniali di loro produzione.

Nell'India britannica si notano principî di industrializzazione, e la situazione agricola è tutt'altro che brillante.

In Australia l'influenza della guerra è stata assai sensibile; molti prezzi hanno subito aumenti; le importazioni sono state ristrette; la crisi economica è manifesta.

Anche la situazione dell'Unione Sud Afri-

cana e della Nuova Zelanda è tutt'altro che soddisfacente, malgrado questi Paesi si trovino distanti dal teatro in cui si svolge effettivamente il conflitto.

In genere, in tutti i Paesi transoceanici si notano: depressioni agricole pericolose, tendenza progressiva all'industrializzazione a danno principalmente degli Stati Uniti, disciplina doganale e valutaria sempre più rigida per comprimere le importazioni e controllare le esportazioni, in armonia con le complesse esigenze del momento.

Malgrado alcuni ondeggiamenti in corso si ha ragione di ritenere che, terminato il conflitto, tutti i Paesi extra europei tenderanno con ogni mezzo a riprendere i traffici con l'Europa, offrendo le loro materie prime e derrate alimentari contro semimanufatti e prodotti lavorati: spetterà in quel momento ai Paesi dell'Asse di scegliere tra i più meritevoli e di dettare agli altri — imponendole rigorosamente — le proprie condizioni di vendita e di acquisto.

Pratica esecuzione degli Accordi commerciali. — L'instabilità delle situazioni economiche dei vari Paesi ha fatto intensificare le trattative per la stipulazione di Accordi commerciali, onde adeguarli alle sempre mutevoli necessità ed alle effettive possibilità degli scambi.

Perciò gli Accordi commerciali stessi, a mano a mano, hanno assunto una efficacia del tutto contingente, sicchè si è reso necessario stipularli a breve durata apportandovi non di rado, anche durante lo stesso periodo di validità, le necessarie integrazioni e modifiche.

Il Ministero segue in modo continuo la pratica applicazione degli Accordi anche attraverso il controllo degli acquisti e delle vendite, soprattutto per i prodotti indispensabili alla nostra economia bellica.

I nostri scambi con i Paesi extraeuropei. — L'oratore conviene con il Relatore nella opportunità di mantenere anche in futuro larghi e costanti rapporti di scambio con i mercati extraeuropei. I Paesi europei e quelli del Bacino mediterraneo, pur con gli sforzi fatti e che si faranno per intensificare i traffici, non potranno fornire tutte le materie indispensabili alla nostra industria, la quale, anche per i più ampi compiti del dopoguerra avrà un bisogno ancora maggiore di dette materie.

Per la gomma, il rame, lo stagno, la lana, le pelli, ecc., non potremmo non continuare a ricorrere alle fonti extra-europee pur tenendo conto del più vasto spazio economico dell'Italia dopo la guerra.

In vista di ciò il Ministero compie tutti i possibili sforzi per mantenere notevoli rapporti commerciali con i Paesi transoceanici, incrementando le nostre attività produttive destinate a contropartita delle importazioni, allo scopo di evitare anche ripercussioni dannose nella bilancia dei pagamenti. I nostri sforzi tendono altresì a predisporre tutti i mezzi idonei alla piena ripresa dei traffici con i detti Paesi alla fine del conflitto.

Regi Commissari commerciali. - Nel 1940 sono stati adottati importanti provvedimenti relativi all'organizzazione dei nostri uffici commerciali all'estero. Per le sopravvenute contingenze belliche si è reso necessario ed urgente immettere temporaneamente nella carriera dei funzionari all'estero uomini di specifica e profonda competenza nel campo industriale, commerciale e bancario.

Ciò è stato fatto in virtù del Regio decreto-legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1279, che consente la nomina di R. Commissari commerciali all'estero.

Finora sono stati nominati tre Commissari commerciali: la loro opera, pur nel breve tempo trascorso dal loro invio all'estero, si è dimostrata eccezionalmente proficua per la economia del Paese e superiore alle più rosee prospettive.

Anche nel dopoguerra l'intelligente attività dei R. Commissari commerciali sarà certamente indispensabile per la ripresa degli scambi commerciali.

Riforma dell'Ice. - La ripresa dei traffici nel dopo guerra dovrà trovare pronta l'organizzazione commerciale per il maggiore potenziamento del commercio estero a cui dovrà concorrere in modo rilevante l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero. È naturale però che detto Istituto dovrà ampliare in taluni settori la sua sfera di azione, mentre dovrà restringerla in qualche altro. Si appalesa perciò la necessità di predisporre, al riguardo, una riforma dei servizi. Si dichiara certo che alle non poche benemerienze già acquisite, l'Istituto ne aggiungerà altre derivanti dai nuovi

compiti cui dovrà attendere. L'agile sua struttura, la preparazione in materia e la tradizionale operosità assicurano la piena riuscita nell'interesse delle nostre esportazioni.

Cambi nei territori occupati ed area delle monete dell'Asse. - In Grecia abbiamo in circolazione il « Buono di Cassa » stilato nella valuta locale epperò non è sorto, almeno per ora, il problema del cambio.

Così non è, invece, per i territori già jugoslavi e da noi occupati per i quali, con Bando del Comando Supremo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 corrente, sono state stabilite le norme speciali che regolano la circolazione monetaria ed i cambi della lira italiana, del franco albanese e del dinaro.

A parte questi casi particolari di cambi, sarà opportuno in avvenire pensare senz'altro a stabilire, d'accordo con l'alleata Germania, la vasta area delle due monete dell'Asse.

Al problema monetario l'Italia e la Germania potranno anche collegare il problema dell'Unione doganale: questo e quello spesso possono interferire opportunamente.

Enti accentratori. - Il Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, completa i provvedimenti istitutivi di un più efficace e rigoroso intervento statale nel campo degli approvvigionamenti, della produzione e del consumo, estendendo tale intervento ai rapporti commerciali internazionali. In virtù di detto Regio decreto i rifornimenti dall'estero delle materie prime e dei generi alimentari, nonché i mezzi necessari al loro pagamento, attesa la loro decisiva importanza ai fini della preparazione e dello svolgimento della guerra, sono stati sottoposti ad un controllo ancora più intenso e ad una disciplina unitaria, sostituendo la valutazione dello Stato a quella dei privati nel graduare comparativamente le necessità delle singole complesse operazioni senza stroncare l'iniziativa privata.

È stata perciò autorizzata la costituzione di organizzazioni di produttori, di commercianti e di industriali con lo scopo di controllare e regolare, sotto la immediata vigilanza statale, le importazioni e le esportazioni di generi alimentari, materie prime e prodotti industriali ed eventualmente anche l'attribuzione dell'esclusiva di determinate importazioni ed esportazioni o alle organizzazioni

anzidette o ad altri enti o società, riaffermandosi il potere dello Stato di procedere, quando occorra, alla requisizione di prodotti o di materie prime indispensabili ai fini dell'esportazione.

Con queste finalità sono sorti i cosiddetti «Enti accentratori», i quali caratterizzano, nel campo del nostro commercio estero, lo stato di guerra.

Gli Enti accentratori nei riguardi dell'importazione convogliano la domanda verso il Paese ritenuto più conveniente da un punto di vista politico; realizzano facilitazioni nei prezzi di acquisto, nonché riduzioni di spese di trasporto, assicurazione, ecc.; eliminano all'interno la possibilità di forti ascese dei prezzi di vendita che potrebbe determinare la speculazione.

Le merci così importate vengono distribuite a tutte le ditte facenti parte dell'Ente ed operanti nello specifico settore economico.

La distribuzione si effettua in base al criterio direttivo dettato dal Ministero e mediante la collaborazione delle organizzazioni di categoria, le quali operano sotto il controllo dei superiori organi governativi.

Interferenze con gli altri Ministeri. — Il senatore Bianchini, nel rilevare le estreme difficoltà che incontrano i molteplici organi chiamati a regolare gli scambi — a capo dei quali pone il Ministero scambi e valute — fa presente la necessità di eliminare le attuali interferenze con i Ministeri degli affari esteri, delle corporazioni, dell'agricoltura e del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra. Tali interferenze non si possono certamente non riconoscere; però assicura che il Ministero scambi e valute, nonché tutti gli altri ora menzionati, operando di comune intesa ed attraverso i continui, diuturni contatti, fanno il possibile per eliminare, o per lo meno attenuare al massimo grado, la parte nociva delle lamentate interferenze. Tuttavia un maggiore coordinamento non può non essere desiderato.

Situazione valutaria. — L'oratore passa a dare uno sguardo a questioni riguardanti i nostri mezzi di pagamento all'estero, osservando di non poter dare, per le ragioni note, delle cifre. Ma non ha bisogno di assicurare il

Senato dell'esattezza più assoluta delle sue dichiarazioni.

Le nostre disponibilità di valuta al 1° gennaio 1940 erano apprezzabili, costituendo già allora una punta massima. Al 1° gennaio 1941 tali disponibilità erano più che triplicate, risultando sufficienti, per un periodo assai lungo, ai pagamenti da farsi in questa forma. Come si è potuta realizzare una simile situazione? Con misure diverse, di carattere ordinario e straordinario. Accenna, fra queste, alle facilitazioni all'esportazione, che hanno rappresentato un elemento di spinta per la formazione di valuta, ed alle importazioni senza valuta, che hanno costituito un mezzo per incrementare le importazioni di materie prime con valuta non soggetta all'obbligo di cessione all'Istituto Nazionale dei Cambi. Le facilitazioni all'esportazione, prima fra esse la «compensazione globale» e le concessioni di licenze di importazioni «franco valuta», hanno cessato la loro ragione di essere con la nostra entrata in guerra, che ha portato la sospensione pressochè totale dei nostri traffici in divisa libera. Tali misure furono dettate da ragioni di emergenza e raggiunsero il loro scopo. È certo che in un regime di economia normale — anche se controllata — come quella che ci attende, esse non avranno motivo di risorgere.

Prima di chiudere questa parte, fa un brevissimo cenno al blocco delle divise, che gli Stati Uniti sventolano da circa un anno anche contro l'Italia e la Germania. È una minaccia che tutto fa ritenere più temuta dagli americani che da noi e dai nostri alleati. Chè, ove un simile provvedimento fosse adottato, non ci mancherebbero larghe contropartite sulle quali prendere le nostre garanzie.

Sarebbe fuori di luogo, nell'ora che volge, tacere di un problema che può considerarsi di particolare interesse nel quadro economico del nuovo ordine europeo. È un problema che rientra largamente nella competenza del Ministero che, per la parte valutaria, ha l'attribuzione di disciplinare e controllare il movimento delle valute estere all'interno e della lira all'estero. L'oratore intende riferirsi al programma di allargamento dell'area della lira. Estesa felicemente tale area all'Albania, dobbiamo, a suo avviso, analogamente procedere in tutti quei territori riservati alla nostra

influenza man mano che se ne presenti la possibilità. A questa soluzione monetaria, che può essere accompagnata e seguita da quella di importanti problemi doganali, le nostre cordiali intese con la Germania daranno sicuramente fermento di rapido realizzo e di sicuro sviluppo.

Il relatore ha chiesto che l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero studi ed attui « il modo di intervenire direttamente nel regolamento dei conti agli esportatori anticipando tale pagamento al momento stesso in cui gli giunga notizia che l'importatore del Paese estero ha versato le somme dovute all'ufficio di compensazione del suo Paese ».

Può assicurare che tali studi e tale attuazione sono già un fatto compiuto. Difatti, con deliberazione presa su proposta dell'oratore dal Consiglio di amministrazione dello Istituto, dai primi di gennaio di quest'anno si è passati all'adozione dei sistemi indicati dal relatore, senza applicazione di interesse per le anticipazioni. Si è dovuto e si deve fare eccezione per quei Paesi che ostacolano volutamente le loro esportazioni verso l'Italia. Ciò per frenare, con la difficoltà del trasferimento, la contropartita delle nostre esportazioni verso i medesimi Paesi.

Aumento di spesa e personale. — Lo stato di previsione del Ministero per gli scambi e per le valute, per l'esercizio finanziario 1941-42, reca la spesa complessiva di lire 34.489.500, con un aumento di lire 4.405.000 nei confronti del bilancio preventivo del precedente esercizio.

Il relatore ha già efficacemente ed esaurientemente illustrato le ragioni dell'aumento della spesa del prossimo esercizio 1941-42 nei confronti dello scorso esercizio, aumento contenuto in una cifra assai modesta se si tiene conto anche dei nuovi maggiori compiti demandati al Ministero per effetto della guerra.

A questo proposito l'oratore sente la neces-

sità di rivolgere il suo vivo elogio a tutto il personale del Ministero, dirigenti e funzionari, nonché al personale dei due Istituti dipendenti, per il lavoro volenteroso e disciplinato eseguito nell'anno 1940 e in questi primi mesi del 1941, lavoro svolto generalmente con scarsezza di mezzi e con grande entusiasmo. Questo lavoro silenzioso e veramente operativo ha contribuito ad evitare, come riconosce il senatore Bianchini, la « burocratizzazione dell'economia di scambio » e la creazione di un « organismo mastodontico » con tutti i conseguenti inconvenienti.

Saldezza del fronte economico. — L'anno scorso, poco prima che l'Italia entrasse in guerra, l'oratore ebbe l'onore di affermare al Senato, in sede di discussione del bilancio di previsione del suo Ministero, che il terzo fronte, quello economico, era in grado di reggere all'urto degli eventi presenti e futuri. Dopo circa un anno di guerra e dopo un inverno particolarmente duro ed eroico può ripetere quanto allora disse. Le risorse di cui dispone il Paese e quelle che ci provengono dalle Nazioni con le quali è possibile l'intercambio assicurano il fabbisogno alimentare e industriale del Paese e delle Forze Armate, secondo un piano di consumo e di produzione Superiormente voluto e metodicamente attuato. Il blocco economico sulla cui efficacia riposano tante scellerate speranze non potrà, benchè minimamente, ritardare il corso inesorabile e per noi vittorioso degli avvenimenti. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e categorie dell'articolo unico del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

28^a RIUNIONE

Lunedì 28 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente
ALDROVANDI MARESCOTTI

INDICE

Disegni di legge:

(Rinvio):

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni» (1305 - *rel.* Giannini) . . . Pag. 238

(Discussione e approvazione):

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'Estero e nomina di un Commissario» (1318 - *rel.* Senni) - *Oratori:* Presidente, Giannini, Bernardi, Imperiali, Aloisi, Rolandi Ricci, Bianchini 238

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Bernardi, Bianchini, Contarini, De Martino Giacomo, Fracassi di Torre Rossano, Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali, Locatelli, Mezzi, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Rolandi Ricci, Salvago Raggi, Senni, Targetti, Tolomei, Tullio e Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Arlotta, Beneduce, Brezzi, Cavazzoni, Orsi, Piccio, Salata e Silvagni.

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE. Comunica che per disposizione della Presidenza del Senato il senatore Majoni, già membro e segretario della Commissione degli affari esteri, scambi commerciali e legislazione doganale, cessa di farne parte e passa in quella dell'economia corporativa e dell'autarchia.

A nome della Commissione gli invia un cordiale saluto e lo ringrazia per la diligente prestata collaborazione.

A sostituire il senatore Majoni nella carica di segretario della Commissione, il Presidente

del Senato ha designato il senatore Visconti di Modrone, che viene dal Presidente invitato ad assumere subito le sue funzioni.

VISCONTI DI MODRONE, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni** » (1305). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Comunica che il Ministro per gli scambi e per le valute ha chiesto il rinvio della discussione del disegno di legge al quale devono essere apportati alcuni emendamenti.

La discussione del disegno di legge è rinviata.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro degli Italiani all'Estero e nomina di un Commissario** » (1318). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SENNI, *relatore*. Con Regio decreto-legge del 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge del 17 aprile 1925, n. 473, veniva costituito l'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero col compito di incoraggiare ed assistere, con finanziamenti, il lavoro italiano all'Estero.

L'Istituto veniva costituito nella forma di una Società Anonima a sottoscrizione privata (articolo 3 Regio decreto-legge anzidetto).

Le finalità politiche cui l'Istituto doveva rispondere (assistenza cioè e finanziamenti del lavoro italiano all'Estero) vennero a trovarsi man mano superate grazie alle realizzazioni della politica di colonizzazione africana e soprattutto oggi con la nuova situazione creata dalla guerra.

Il rimpatrio dei nostri connazionali da vari Paesi, in conseguenza appunto dello stato di guerra, ha fatto sì che al problema dell'assistenza dei lavoratori italiani all'Estero oggi si sostituisse quello più grave ed urgente della sistemazione dei lavoratori rimpatriati.

Col Regio decreto-legge del 16 gennaio 1941, n. 30, che ora dev'essere convertito in legge, si è inteso provvedere a questa nuova ed urgente necessità nazionale.

È da tener presente che l'Istituto, pur avendo, come ho già detto, forma e carattere di società anonima privata, ha istituzionalmente finalità politiche, cioè di carattere pubblico. L'azione quindi del Governo nei suoi riguardi appare pienamente giustificata.

Col Regio decreto-legge in discussione si è voluto in sostanza sostituire l'attività dello Stato all'attività privata di un Ente che ha precipue finalità politiche; ed il caso non è nuovo in Italia ed in tutti quei Paesi nei quali si è delineata fortemente la tendenza verso quel sistema di economia regolata che è principio basilare della concezione fascista dello Stato.

Con tale decreto viene disposta la nomina di un Commissario straordinario col compito di assumere la gestione provvisoria dell'Istituto, accertarne l'effettiva consistenza patrimoniale e di fare al Governo le opportune proposte perchè siano dedicate ad una finalità attuale urgente (sistemazione dei rimpatriati) le attività patrimoniali dell'Ente, già destinate ad una finalità praticamente superata.

A troncane ogni possibile incertezza di amministrazione da parte del Commissario e di attuazione pratica del nuovo programma politico affidato all'Istituto, il disegno di legge, opportunamente emendato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni nella forma a voi sottoposta, attribuisce al Commissario straordinario, oltre ai poteri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto, anche i poteri spettanti all'Assemblea. L'approvazione del bilancio viene deferita ai Ministri per gli Affari Esteri e per le Finanze. A lato del Commissario rimarrà inoltre, per spontanea voluta garanzia degli interessi azionari privati, un nuovo collegio sindacale di nomina governativa.

Poichè il nuovo disegno di legge risponde ai nuovi fini politici che si giustamente hanno diretto il pensiero dei Ministri proponenti e poichè il Regio decreto-legge da convertire in legge è tale da assicurare la spedita retta amministrazione dell'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero, ne raccomanda l'approvazione.

GIANNINI. Dichiaro che il provvedimento in esame lo lascia perplesso per due ragioni:

1° perchè non ritiene perfettamente corretto apportare profonde modificazioni ad un decreto in sede della sua conversione in legge;

2° perchè si tratta di un ente al quale i privati hanno affidato i loro capitali per una determinata finalità e non si può imporre un mutamento di impiego.

Poichè il decreto-legge è già in corso di applicazione non resta altro che richiamare la attenzione del Commissario straordinario affinché tenga presente questo stato di cose, pur rendendosi conto che il Commissario non potrà allontanarsi di molto da quanto è stabilito nella premessa stessa del decreto che dice chiaramente: « ritenuta la necessità di dare una diversa destinazione all'attività dell'Istituto, ecc. ».

Non crede di dover fare concrete proposte; ha voluto solamente richiamare l'attenzione su questi due punti.

BERNARDI. Gradirebbe conoscere la proporzione esistente fra il capitale sottoscritto dai privati e quello fornito dallo Stato.

SENNI, *relatore*. Osserva che si tratta esclusivamente di capitale privato. Una disposizione dello Statuto stabilisce che lo Stato garantisce solamente un determinato interesse al capitale sottoscritto.

GIANNINI. Non vi è infatti intervento diretto statale, ma solamente una garanzia per la percentuale del dividendo.

IMPERIALI. A proposito delle gravi osservazioni sollevate dal senatore Giannini si rammarica che non sia presente alla discussione un rappresentante del Governo, il quale avrebbe potuto spiegare le ragioni che hanno determinato il provvedimento. Gli sembra che si potrebbe richiedere l'intervento del Governo alla discussione presente.

SENNI, *relatore*. Le ragioni del provvedimento sono esposte nella relazione, che è stata compilata in base alle notizie avute dal Ministero.

PRESIDENTE. Chiarisce che il senatore Giannini non si oppone all'approvazione del disegno di legge, ma osserva che il Commissario dovrà tenere nel debito conto gli interessi e le questioni che sorgeranno dall'applicazione pratica del presente provvedimento.

IMPERIALI. È d'avviso che si rendano necessari chiarimenti da parte del Governo.

BERNARDI. Nota che trattandosi di un decreto già in corso di esecuzione ben poco resta da fare.

PRESIDENTE. Chiede al senatore Imperiali se desidera che la sua proposta formi oggetto di un voto della Commissione.

IMPERIALI. Afferma di non aver fatto una proposta, ma solamente una osservazione.

ALOISI. Anche se il senatore Giannini ritiene che il disegno di legge possa essere approvato, ciò non toglie che le sue osservazioni abbiano un certo rilievo e si associa quindi a quanto detto dal senatore Imperiali.

ROLANDI RICCI. Come per il provvedimento in esame, analogamente con la legge del 1890 e sotto il governo Crispi si è proceduto alla trasformazione di molti Istituti di beneficenza. Rammenta, per esempio, che gli Istituti per la redenzione degli schiavi, per i lebbrosi ed altri, sorti alla loro fondazione con una determinata finalità, videro i rispettivi patrimoni devoluti, in conseguenza di mutate contingenze, ad altri scopi. Non trova quindi difficoltà che nel presente caso il patrimonio dell'Istituto per il Lavoro degli italiani all'estero sia devoluto ad una diversa finalità, abbastanza affine alla prima, riflettente cioè la sistemazione degli italiani rimpatriati dall'estero in conseguenza dell'attuale stato di guerra.

GIANNINI. Nel presente caso non si tratta però di fondazioni di beneficenza bensì di un Istituto bancario.

ROLANDI RICCI. La fondazione di beneficenza non è altro che l'erogazione patrimoniale di un privato per un determinato fine. Qui si tratta di erogazioni o sottoscrizioni di più privati. È del parere che il provvedimento

non possa dar luogo a scrupoli costituzionali di qualsiasi genere.

BIANCHINI. Non trova che le preoccupazioni del senatore Giannini siano da considerarsi tanto gravi. Con la nuova finalità che si viene a dare all'Istituto non vengono infatti menomamente lesi i diritti patrimoniali dei sottoscrittori. Il Regio Commissario dovrà tener presente i loro interessi, rimborsare, nel caso di scioglimento dell'Istituto, le sottoscrizioni azionarie ed in ogni caso garantire il minimo di interesse previsto dallo Statuto ai conferenti.

Fa presente che la trasformazione dell'Istituto è stata determinata dal fatto che esso era sorto con lo scopo di acquistare proprietà terriere in America, specialmente nel Brasile e nell'Argentina, per essere distribuite a coloni italiani.

Ciò non si è verificato che in piccola parte mentre, al contrario, l'impiego dei fondi disponibili ha dato luogo a qualche difficoltà tanto che si è reso necessario l'intervento governativo per l'integrazione degli interessi minimi garantiti agli azionisti. Data la necessità di questo suo intervento è spiegabile che il Governo, in vista anche della nuova situazione creatasi con la guerra, abbia ritenuto di dare

all'Ente delle finalità più corrispondenti alla nuova situazione.

GIANNINI. L'Istituto che si deve trasformare è un vero e proprio Istituto di credito bancario privato, che raccoglie capitali privati e corrisponde un determinato dividendo per le azioni. Non vi è quindi alcun rapporto con gli istituti di beneficenza, come afferma il senatore Rolandi Ricci, nei quali la legge espressamente disciplina la trasfusione dei fondi al patrimonio stesso. Si tratta di una banca costituita in Italia, che lavora all'estero e che possiede i suoi beni all'estero.

Poichè il preambolo del decreto-legge dice chiaramente che il capitale viene destinato ad altro scopo, che cioè si ha un vero cambiamento della destinazione dei fondi dell'ente, bisogna tener conto delle difficoltà che potrebbero verificarsi qualora azionisti all'estero non fossero d'accordo.

Le sue osservazioni mirano esclusivamente a richiamare l'attenzione del Commissario sulle difficoltà che è chiamato a superare nell'adempimento del suo compito.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(29^a riunione)

AGRICOLTURA

(21^a riunione)

ECONOMIA CORPORATIVA E AUTARCHIA

(34^a riunione)

FINANZA

(78^a riunione)

Martedì 29 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1316 - *rel.* Medolaghi) - *Oratori*: Presidente, Bevione, Ricci Federico, Felici, Flora, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* *Pag.*

242

(Approvazione):

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal

1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII »

(680 - *rel.* Scialoja) 256

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-

1940 » (1317 - *Rel.* Scialoja) 256

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Alessandrini, Aloisi, Arnoni, Baccelli, Bartolini, Bennicelli, Bernardi, Betti, Bevione, Bianchini, Bocciardo, Bonardi, Boriani, Borromeo d'Adda, Botturini, Burzagli, Calisse, Cantarano, Carapelle, Casoli, Castelli, Celi, Cini, Cipolla, Coffari, Concini, Contarini, D'Amelio, Delle Donne, De Martino, Denti Amari di Pirajno, De Vito, Di Frassineto, Di Frasso, Di Lella, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Fagiolari, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Fracassi di Torre Rossano, Gai, Genovesi, Gentile, Giannini, Gismondi, Giuria, Goggia Francesco, Guidi Fabio, Guidotti, Imberti, Imperiali, Ingianni, Josa, Leopardi, Locatelli, Majoni, Maraviglia, Marescalchi, Marinelli De Marco, Marzano, Martin Franklin, Medolaghi, Menozzi, Messa, Mezzi, Miari de Cumani, Montagna, Montuori Raffaele, Moroder, Nucci, Pasolini Dall'Onda, Petrillo, Pignatti Morano

di Custoza, Piola Caselli, Pitacco, Pucci, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebug, Ricci Federico, Ricci Umberto, Rolandi Ricci, Romano Santi, Ronga, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Salazar, Sandicchi, Schanzer, Scodnik, Scialoja, Sechi, Senni, Sitta, Solmi, Strampelli, Targetti, Todaro, Tolomei, Torlonia, Trigona, Tullio, Visconti di Modrone, Zamboni e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro ed il Sottosegretario di Stato per le finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Arlotta, Beneduce, Brezzi, Burgo, Cavazzoni, De Capitani d'Arzago, Falck, Gaslini, Matarazzo, Mattiolo, Maury de Morancez, Morisani, Gavazzi Giuseppe, Gazzera, Oriolo, Orsi, Parodi Delfino, Piccio, Poss, Sarrocchi, Serpieri, Silvagni, Sirianni, Spezzotti, Tesio, Treccani e Verlaci.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1316).

— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione rivolge un cordiale saluto al Ministro Thaon di Revel, che di tanta simpatia è circondato in Senato, felicitandosi per la recuperata salute, che gli consente di continuare la sua severa e preziosa opera di collaboratore del Duce. (*Vivi applausi*).

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Ringrazia vivamente il Presidente per le sue gentili parole.

BEVIONE. Si associa alle parole di saluto rivolte dal Presidente al Ministro Thaon di Revel, il cui alto valore e la preziosa esperienza sono unanimemente apprezzati dal Senato. Il ritorno del Ministro alla direzione del suo Ministero è accolto con grande soddisfazione dall'Assemblea.

Esprime al relatore le sue felicitazioni per l'ampia ed esauriente relazione presentata

alle Commissioni. La relazione del senatore Medolaghi è un magistrale documento che rispecchia nella sua complessità la vita economica e finanziaria della Nazione.

Desidera svolgere poche osservazioni, connesse con il bilancio e con l'azione del Ministero.

Il finanziamento della guerra appare naturalmente in primo piano a chi voglia esaminare l'opera finanziaria del Governo, illustrata dalle cifre del bilancio. Il Ministro ha dato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei dati sintetici sui risultati previsti per l'esercizio 1940-1941. Contro un'entrata di 31 miliardi sta un'uscita di 96 miliardi. Il disavanzo ammonta quindi a 65 miliardi. Per colmarlo il Governo ha ricorso al debito nelle sue varie forme, compreso il ritardato pagamento delle commesse e ordinazioni di guerra. In questo modo si è fatto fronte a 60 miliardi di spesa. Per i rimanenti 5 miliardi il Governo ha ricorso alle anticipazioni della Banca d'Italia, e cioè alla circolazione. È però da rilevare che quelle cifre si riferiscono a metà marzo e cioè dopo la sottoscrizione dei buoni del Tesoro, il cui ricavato è andato a diminuire il debito del Tesoro verso la Banca d'Italia.

Questi dati sono motivo di conforto, perchè dimostrano che il Ministro si ispira nella sua azione ai principii sani dell'economia, che suggeriscono di ricorrere prima all'aggravio dei tributi fino al possibile, poi al prestito fino al possibile, e solo per la parte residua alla circolazione. È del resto la politica costantemente propugnata dal Senato, ed è lieto di darle atto al Ministro. In questo modo viene attuato quel circuito dei capitali, che è stato più volte illustrato e sul quale pertanto non insisterà.

Il relatore ha indicato quali sono i pericoli di dispersione su quel circuito, e cioè il rialzo dei prezzi, e gli investimenti immobiliari e azionari. Il Governo però ha provveduto tempestivamente a fronteggiare tali pericoli.

Per quanto riguarda il rialzo dei prezzi, il blocco dei prezzi viene applicato con rigore. Vi sono, è vero, certi critici che vanno sostenendo che la politica del blocco dei prezzi è fallita, perchè alcuni prezzi sfuggono al con-

trollo. Ma si tratta di prodotti di carattere non fondamentale per i quali è la carestia stessa che porta all'aumento del prezzo, e non sarebbe possibile inseguire, per così dire, il prezzo per ricondurlo entro i limiti del blocco, senza conseguenze in definitiva più dannose che non l'aumento stesso. Quello che conta, e basta a far ritenere che la politica del blocco dei prezzi si esercita con utili risultati, è che essa ha imposto un freno rigoroso ai prezzi dei beni essenziali e di generale consumo, i quali, anche con sacrificio, dove ciò è stato necessario, della finanza pubblica, sono contenuti rigidamente nei limiti stabiliti. Non sono infatti aumentati nè i prezzi del pane, nè quelli dei trasporti, nè i fitti urbani e rustici; parimenti sono rimasti invariati i prezzi della energia elettrica e dei servizi pubblici. La politica del controllo dei prezzi può essere paragonata a una rete dalle maglie larghe, ma dalle corde robuste.

Per frenare gli investimenti immobiliari esiste la legge che impone l'imposta di registro del 60 per cento del plus valore degli immobili, la cui efficacia è confermata dalla esperienza.

Anche il mercato dei titoli azionari non è sfuggito alla politica di controllo del Ministro. Con i decreti-legge del 27 dicembre passato, il Ministro ha raddoppiato l'imposta cedolare e ha limitato al 7 per cento i dividendi dei capitali azionari. La limitazione è severa in quanto si riferisce, non al coacervo dei capitali e delle riserve, come disponeva la legge precedente, ma soltanto ai capitali, ed ha avuto un effetto stabilizzatore sulla Borsa.

Non può che dare il suo pieno consenso alla politica del Governo in questo campo, che è di particolare delicatezza e importanza, poichè con tale politica non solo si provvede alle spese della guerra, ma anche si difendono la moneta nazionale e il risparmio.

Parimenti plaude alle categoriche affermazioni del Ministro, che più volte hanno ribadito il giusto concetto di non permettere che categorie di risparmiatori si arricchiscano con determinate forme di investimento mentre altre categorie soffrono duri sacrifici.

L'esperienza dell'altra guerra ha fatto sì che tutti oggi si sentono economisti e credono

di riconoscere negli investimenti a reddito variabile, in confronto a quelli a reddito fisso, il sicuro rifugio contro i pericoli della svalutazione. Ma oggi, di fronte alla dichiarata volontà del Governo, queste sono illusioni, e giustamente il Ministro delle finanze, prima ancora dell'inizio di questa guerra, in conseguenza dell'allineamento della lira al dollaro, prese opportuni provvedimenti per impedire ingiusti benefici agli investimenti a reddito variabile, imponendo le imposte straordinarie immobiliare e sul capitale delle società per azioni e delle imprese private. A più forte ragione questa saggia e forte politica deve essere continuata durante lo stato di guerra e nel dopoguerra.

Malgrado i decreti-legge del 27 dicembre, si deve notare una certa tensione nelle quotazioni di borsa. Il relatore ha fatto un interessante calcolo del rendimento medio delle principali categorie di titoli azionari in base alle valutazioni di borsa del 15 marzo. Risulta che i titoli elettrici sono capitalizzati al 3,50 per cento; quelli tessili, al 3 per cento; i titoli dell'industria siderurgica e meccanica, al 3,75 per cento. Ma queste sono le medie per le intere categorie di titoli, mentre per certi titoli più favoriti dall'attenzione del pubblico e che rappresentano le aziende principali e meglio amministrate, il saggio di capitalizzazione scende al 2 per cento e anche al di sotto. Di questo egli non si sorprende. Varie volte si sono veduti nelle nostre borse questi bassi saggi di capitalizzazione, ma si è anche sempre veduto al movimento di ascesa seguire un movimento in senso inverso, e questo si spiega col fatto che l'economia italiana non ha purtroppo la solidità e l'abbondanza di capitali che consentano tassi di remunerazione così modesti.

Le cause di questo rialzo dei titoli azionari sono tre. La prima è l'abbondanza di denaro. Lo Stato ha speso 95 miliardi in un anno, ed è naturale che questo denaro messo in circolazione porti anche la possibilità di copiosi investimenti nel settore dei titoli azionari. Poi vi è la tendenza, già rilevata, a considerare i titoli azionari come un sicuro rifugio contro la svalutazione. Finalmente, e questa è la causa principale e da tenersi in più attenta

considerazione, ci sono gli effettivi guadagni realizzati dall'industria, nuovi e antichi, cristallizzati questi ultimi sotto forma di riserve, che a loro volta generano nuovi guadagni.

Questi guadagni dell'industria, anche a causa della politica autarchica, sono molto forti e assai più elevati di quelli dell'altro ramo della produzione italiana, l'agricoltura.

È opportuno esaminare questa situazione che crea uno squilibrio tra le forze dell'economia del Paese particolarmente sensibile in questo momento, e non conforme alla essenza dello Stato corporativo. Gli industriali indubbiamente corrono rischi maggiori di quelli degli agricoltori, ed è quindi giusto che abbiano un margine di compenso più elevato. Ma anche ricompensando largamente questo elemento di rischio, residuano a favore della industria margini di utili così elevati, che devono richiamare l'attenzione del Governo.

Gli industriali italiani meritano tutta la riconoscenza del Paese, ed è lontana dall'animo suo ogni pur blanda ostilità verso una categoria altamente benemerita dell'economia nazionale. Lo spirito di iniziativa con il quale gli industriali italiani hanno sempre risposto alle esigenze del Paese, dalla lotta per l'autarchia alla produzione di guerra, è superiore a ogni elogio. Bisogna però convenire che, se sanno produrre molto e bene, essi sanno altresì energicamente difendere i loro interessi e più precisamente i prezzi dei loro prodotti. In attesa che la Corporazione entri efficacemente e pienamente in funzione, con il compito essenziale che le spetta, che è appunto di stabilire il prezzo corporativo e cioè il prezzo giusto per tutte le categorie interessate — produttori, intermediari e consumatori — il Governo dispone, e deve adeguatamente servirsene, dell'arma del tributo per livellare i redditi delle varie forme di produzione.

La lotta tra il fisco e l'industria per l'applicazione delle imposte è disuguale, e può riprendersi per essa l'arguto paragone del duello fra il gladiatore armato di spada e munito di corazza e di scudo contro l'avversario nudo e munito di sola rete, che le Commissioni udirono dal Sottosegretario Bodrero in una delle

recenti riunioni. Inoltre gli industriali dispongono in questa lotta dell'ausilio dei consulenti tributari, del quale gli agricoltori non possono valersi, perchè non ne hanno i mezzi.

Se si vuole ristabilire l'equilibrio fra le due branche della produzione, occorre, a suo avviso, istituire un'imposta speciale progressiva permanente sui sopraprofiti dell'industria, e assicurarne una efficace applicazione.

Prima ancora, sarà però necessario regolare la complessa questione delle riserve occulte e palesi delle aziende azionarie. Molte società con alte quotazioni — e sono le più forti e le migliori — hanno sempre praticato una politica di piccoli dividendi e di forti riserve. Una volta proibiti i passaggi dalle riserve al capitale, si è creata per queste società una situazione anormale e disagiata, a causa dello squilibrio fra l'ammontare delle riserve reali e quello del capitale. Ma in genere tutte le società per azioni hanno costituito cospicue riserve, in notevole parte non dichiarate nei bilanci, che determinano ora, di fronte agli ingenti utili effettivi, difficoltà inestricabili.

S'impone, nell'interesse di tutti, delle società e del fisco, una regolarizzazione di questa situazione. Essa può ottenersi solo autorizzando il passaggio delle riserve occulte alle riserve palesi, con pagamento di un forte tributo straordinario, giustificato dal fatto che le riserve occulte non hanno mai pagato nulla al fisco; e poi autorizzando il passaggio delle riserve palesi al capitale, con il pagamento di un tributo, che naturalmente non deve essere quello proibitivo del cento per cento stabilito dai decreti-legge di dicembre, e deve essere minore anche di quello proposto prima, perchè queste riserve hanno già pagato la ricchezza mobile. Il peso riunito di questi due tributi dovrebbe essere tale da neutralizzare all'incirca la spinta al rialzo, che i titoli avrebbero per la sistemazione delle riserve latenti e il passaggio di riserve a capitale.

Crede che in questo modo si risolveranno difficoltà altrimenti insolubili, procurando al fisco un gettito immediato notevole e, coll'allargamento della base dei capitali e dei redditi imponibili, assicurando ad esso maggiori cespiti permanenti: oltre ad avere un solido punto di partenza per l'applicazione dell'im-

posta speciale permanente progressiva da lui auspicata.

Desidera fare ancora un'osservazione prima di avviarsi alla conclusione. Essa si riferisce all'applicazione dell'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e all'I. R. I. Con soddisfazione ha notato che questa volta sono stati allegati al bilancio delle finanze quattro bilanci di enti parastatali sovvenzionati dallo Stato: il bilancio dell'Opera Nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, quello dell'Associazione nazionale fra mutilati di guerra, quello dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati dello Stato, e finalmente quello del Consiglio nazionale delle ricerche. Si comincia dunque ad applicare la disposizione dell'articolo 15 della legge surricordata, ed era tempo che tale disposizione diventasse operante. Lo sviluppo assunto dagli enti parastatali è tale che non può essere più ammissibile che il loro operato sia sottratto al controllo delle Assemblee legislative. Bisogna dunque prendere atto con soddisfazione di questo inizio di metodico e regolare controllo.

È d'avviso però che esso debba essere sollecitamente esteso anche al bilancio dell'I. R. I. Molte ragioni militano a favore di questa sua raccomandazione, e la prima e più importante è che il bilancio dell'I. R. I. è anch'esso compreso nel numero di quelli contemplati dall'articolo 15 della legge costitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la quale, per essere stata promulgata dopo l'istituzione dell'I. R. I., lo comprende nel numero degli enti ai quali si riferisce. Inoltre l'I. R. I. è l'ente parastatale che più copiosamente attinge al bilancio dello Stato, per un contributo annuo di 285 milioni, che deve durare, per 200 milioni, fino al 1971. Infine, solo conoscendo l'andamento dell'I. R. I. si può conoscere a fondo quello dell'attività bancaria e industriale della Nazione, per tanta parte controllata dall'ente parastatale, che ha la maggioranza azionaria delle grandi banche e delle industrie chiavi: siderurgia, cantieri, navigazione.

Ricorda di aver fatto la stessa raccomandazione al Governo alcuni anni or sono, essendo relatore del bilancio delle finanze, e di

aver ricevuto la risposta che ragioni di riservatezza suggerivano di non acconsentirvi. Il rifiuto non gli sembra sufficientemente motivato, dal momento che le aziende alle quali partecipa l'I. R. I. pubblicano esse stesse i loro bilanci, senza che alcun interesse dello Stato ne sia ferito.

Tiene a dichiarare che, se avanza questa richiesta al Governo, è mosso soltanto dal desiderio di non lasciare sconosciuto un elemento di tanta importanza per la vita economica del Paese, oltre che dalla necessità di vedere osservata una legge costituzionale dello Stato: chè verso i dirigenti dell'I. R. I. egli nutre sentimenti di grande rispetto e stima. La loro opera merita ogni elogio, e volentieri afferma che il Paese deve loro molta riconoscenza per l'onestà e l'avvedutezza con la quale sono state liquidate e indirizzate su nuove vie le aziende non interessanti l'Istituto, e per la perizia con la quale sono state organizzate e sono gestite quelle che l'I. R. I. ha conservato sotto il suo controllo. Del resto la pubblicazione del bilancio dell'I. R. I. non gioverà solo alla approfondita conoscenza del quadro totale della nostra economia, ma anche all'apprezzamento generale dell'opera dei valentuomini posti a capo del complesso e delicato organismo.

Contrariamente alla tendenza manifestatasi in qualche ambiente, secondo la quale il Governo dovrebbe togliere all'I. R. I. il controllo degli Istituti bancari, è del parere che sia invece opportuno perseverare nello attuale stato di cose, come del resto il Governo dimostra di voler fare. La larghezza dei mezzi liquidi dei quali dispongono le banche può purtroppo facilmente indurre a peccare, e l'esperienza dolorosa che abbiamo traversato dimostra quanto duramente questi peccati siano scontati dalla finanza pubblica.

Si può obiettare a questo che la riforma degli Istituti di credito vieta alle banche di possedere titoli azionari, ma dal canto suo ritiene più saggio avere in mano lo strumento dell'esecuzione anzichè affidarsi al controllo per quanto diligente dell'Ispettorato del credito. Del resto, se l'I. R. I. dovesse cedere le partecipazioni bancarie, non sarebbe certo il pubblico anonimo a rilevarle, come se si trattasse di una emissione di buoni del Tesoro,

ma sarebbero i grandi gruppi industriali, i soli che posseggono la forza finanziaria e la preparazione necessarie; ed è preferibile che i buoni industriali rimangano tali, e non si trasformino in cattivi banchieri.

La certezza nella vittoria dell'Italia e delle sua alleata è così radicata nel suo animo, che già egli va prospettandosi le conseguenze economiche della vittoria. La vittoria sarà integrale, cioè consisterà, dopo il crollo della Francia, nella distruzione completa della Gran Bretagna. Occorre dunque che le Potenze dell'Asse si preparino a succedere nel grande sistema economico e finanziario anglo-francese. Non è certo il caso, nè a lui spetta, di anticipare la portata degli accordi che dovranno intervenire fra Italia e Germania su questa materia; ma crede di poter esprimere la certezza che non vi saranno discussioni sul preponderante diritto italiano al controllo delle grandi imprese relative al bacino del Mediterraneo.

Fortunatamente questa volta si tratta di ingenti ricchezze già esistenti ed operanti, e di grandi possibilità future. Basta pensare ai petroli dell'Irak, che sboccano con due oleodotti nel Mediterraneo, alle azioni del canale di Suez, ai fosfati ed alle miniere metallifere di Tunisia, e di altre minori, ma sempre potenti imprese economiche oggi in mani anglo-francesi. Non è certo troppo presto per mettersi a studiare con cura il modo migliore per subentrare nella proprietà di queste grandi masse di beni.

Gli sembra che sia bene fissare un punto di partenza: che la cessione di questo complesso di proprietà del nemico sia fatta allo Stato e non a società o enti privati. La esperienza dell'altra guerra offre ammaestramenti che vanno ricordati: si videro allora grandi complessi industriali dell'Europa centrale faticosamente assicurati dal Governo all'economia italiana ed affidati ad aziende private, le quali poco più tardi li retrocedettero a interessi stranieri. Questo non deve ripetersi. Le proprietà degli Stati nemici devono passare allo Stato italiano; ma anche le proprietà di società straniere o di privati stranieri devono essere trasferiti in proprietà dello Stato italiano, incombando ai Paesi vinti l'onere degli

indennizzi da pagare ai propri cittadini espropriati. Vedrà poi con calma il Governo se converrà conservare queste imprese o cederle in esercizio o venderle a società o privati italiani.

In questo modo il Tesoro si rafforzerà con un vasto insieme di beni patrimoniali, non vi saranno arricchimenti illeciti e speculazioni sempre deprecabili, e con il reddito di quei beni si allevierà il peso dei debiti contratti per ottenere la vittoria. (*Applausi*).

Non ha altro da aggiungere. Il bilancio dell'esercizio 1940-41 si chiude con un deficit molto forte, poichè ammonta a 8.794 milioni di lire, la più alta cifra che si sia mai avuta negli stati di previsione. Ma esso va approvato con serena fiducia per due ragioni: perchè sarà il bilancio della vittoria; e perchè si può essere certi che con il lavoro tenace e con una finanza severa pochi anni basteranno a uscire dai gorghi del disavanzo e riemergere al pareggio.

Venti anni or sono, poco dopo la guerra precedente, il disavanzo del bilancio dello Stato era di 17.409 milioni, ridottosi l'anno seguente a 15.760 milioni. Ebbene, in soli tre esercizi fu vanto del Duce e del Regime di riportare il bilancio non solo al pareggio, ma ad un avanzo di 417 milioni.

Il Ministro Revel ha al suo attivo un primato: l'aumento del 70 per cento del gettito dei tributi in sette anni. Sono sicuro che egli mostrerà la stessa forza di carattere e la stessa tenacia, quando il Duce giudicherà giunta l'ora, nell'operare sull'altro scacchiere, e cioè nel comprimere energicamente le spese pubbliche, e che saprà ripetere l'opera memorabile del suo predecessore De Stefani, che ridusse le spese dai 22.200 milioni dell'esercizio 1922-23 ai 19.500 milioni dell'esercizio 1927-28.

Questo è l'augurio che rivolgiamo fervidamente al Duce e al suo valoroso collaboratore: che la vittoria immancabile delle armi sia presto completata dal ristabilimento di una finanza ordinata e fiorente, condizione prima della potenza dello Stato e di ogni progresso civile. (*Vivissimi applausi*).

RICCI FEDERICO. Premette che non potrà fare un esame molto dettagliato del bilancio, sia per mancanza di tempo, sia soprattutto per

mancanza di documenti: mancano infatti, tra l'altro, le note preliminari, il conto consuntivo 1939-40 e certi allegati cui, per esempio a pagina 9, fa espresso riferimento il bilancio. L'unica pregevolissima guida è la relazione del senatore Medolaghi, a cui l'oratore attingerà in larga misura dati e notizie.

Come punto di partenza del suo esame crede opportuno scegliere il momento in cui, circa 12 anni fa, le entrate e le uscite si equilibravano nella somma, a un dipresso, di 20 miliardi.

Da allora ad oggi abbiamo avuto una serie di disavanzi, accompagnati in un primo tempo da una contrazione sia delle entrate, che delle spese (queste ultime in proporzione più forte), da mettere però in relazione con l'andamento dei prezzi. Devesi infatti ricordare che il costo della vita ha subito fortissime variazioni, (nel 1925-26 esso era all'incirca cinque volte l'anteguerra; nel 1929 quattro e mezzo; poi cadde fino a 3,35 nel 1934, per aumentare nuovamente e raggiungere oggi il livello di circa sei volte l'anteguerra).

Successivamente tante le entrate quanto le spese sono nuovamente aumentate, ma non nelle stesse proporzioni: le spese sono in oggi salite a 40 miliardi, con incremento di 100 per cento; le entrate sono salite a circa 31 miliardi, con un incremento di 55 per cento rispetto alla cifra del 1929. Ne è derivato un disavanzo del bilancio normale, a cui bisogna aggiungere il disavanzo dovuto a cause eccezionali, come la guerra.

L'oratore ricorda a questo proposito che ha sempre insistito sulla necessità di rafforzare la finanza, evitando con la massima energia qualsiasi disavanzo. Se ciò fosse stato fatto, avremmo realizzato una condizione di fondamentale importanza per attuare una maggiore preparazione economica e finanziaria per i periodi di emergenza.

Volendo occuparsi in particolar modo dell'aumento delle entrate, occorre fermare l'attenzione sui tre gruppi nei quali si suole distribuirle: le imposte dirette, le imposte indirette sui consumi, e le imposte sugli affari. Gran parte di queste ultime sono in realtà imposte sui consumi, sicchè è meglio raggrupparle con esse; lo stesso dicasi dei monopoli.

Le imposte indirette sui consumi così raggruppate ammontano a 17.676 milioni. Le imposte dirette arrivano alla metà, cioè a 9.000 milioni. L'aumento del loro gettito complessivo è dovuto principalmente a nuovi tributi o ad inasprimenti di aliquote.

Per quanto riguarda le imposte dirette già esistenti, il loro gettito, e specialmente quello della ricchezza mobile, non è tale da procurarci soddisfazione non essendo adeguato al progresso economico del Paese. Non abbiamo, in altre parole, quello sviluppo che sarebbe lecito attendere, e che ci ripromettevamo ai tempi della finanza produttivistica. Ciò è dovuto a tre ordini di ragioni: in primo luogo perchè vi sono troppe statizzazioni, troppi istituti parastatali che non pagano l'imposta di ricchezza mobile; in secondo luogo perchè vi sono troppi privilegi, troppi esoneri che bisogna combattere (industrie di cui si vuole stimolare il progresso, ma che non si capisce per quale ragione, se sono redditizie, non pagano l'imposta, zone industriali, fabbricati nuovi e via dicendo); in terzo luogo perchè taluni affari non sono prosperi, perchè — come spesso avviene in tempo di guerra — sotto l'influenza di momentanee esaltazioni si favoriscono e si premiano nuove iniziative che risultano poi in cattivi investimenti, sicchè v'è l'inconveniente di attività e di capitali sciupati e di danno al fisco che vede diminuita la materia imponibile.

Quanto ai nuovi tributi, vanno ricordate anzitutto l'imposta patrimoniale e l'imposta sull'entrata già presenti nel bilancio 1940-41. La prima soltanto costituisce una vera novità, che tuttavia già era stata applicata nell'altra guerra, con la differenza che, allora, essa sembrava colpire fortemente una volta tanto il patrimonio. In realtà ciò avveniva soltanto a parole, perchè, essendo ratizzata in molti anni, veniva effettivamente a colpire il reddito. L'imposta sulla entrata, invece, non è altro che da un lato la trasformazione della tassa scambi, dall'altro qualcosa come un dazio o una imposta di fabbricazione, esempio lo zucchero, gli olii minerali, il carbone ecc.

Vanno inoltre ricordate novità di quest'anno: l'imposta sugli utili di congiuntura (che rinnova l'imposta sui sopraprofiti dell'altra

guerra; le stesse cause hanno gli stessi effetti), l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti della proprietà immobiliare (che l'oratore non ritiene giusta per ragioni già da lui esposte in sede di discussione della medesima alla Commissione di finanza), l'aumento delle aliquote della complementare e dell'imposta cedolare.

A proposito dell'aumento della complementare, l'oratore ritiene che aggravare le aliquote senza fare accertamenti precisi significa raddoppiare le iniquità e le sperequazioni che già prima si verificavano, e favorire la tendenza all'evasione fiscale. Ora, in tema di accertamenti, non vede nessun progresso: l'anagrafe tributaria, annunciata sin dall'agosto del 1936, non ha avuto ancora alcun effetto. Oggi poi la revisione degli accertamenti è resa molto più difficoltosa dal fatto che il personale, per richiami alle armi, è molto diradato, sicchè quello rimasto è oberato di lavoro.

Si impongono quindi rimedi decisivi, che potrebbero essere i seguenti:

In primo luogo, elevare alla cifra di 20 mila lire il minimo imponibile agli effetti della complementare. È questione di giustizia ed è inutile perdersi dietro accertamenti che poco interessano per la loro scarsa entità, e che viceversa fanno perdere tempo prezioso all'agente del fisco, il quale è portato per naturale tendenza a tener dietro al contribuente umile anzichè al grosso contribuente.

In secondo luogo, pretendere la dichiarazione giurata, sempre in materia di complementare. In altre parole, il contribuente dovrebbe giurare di avere elencato tutti i suoi cespiti sul cui singolo importo non si può fare questione di apprezzamento, perchè esso risulta da documenti e da altri accertamenti o concordati come succede in fatto di immobili o di ricchezza mobiliare. Ciò sarebbe utile anche agli effetti di un altro controllo: quello del cumulo degli stipendi e delle cariche e relative prebende.

Il problema degli accertamenti è connesso all'aggravamento dell'imposta cedolare, il quale ultimo ha determinato una spinta verso la nominatività dei titoli. Bisogna però uscire da un equivoco in cui tuttora ci si dibatte: bisogna cioè dichiarare apertamente che il titolo

al portatore, una volta scontata l'imposta cedolare pari al massimo grado della complementare, oggi 20 per cento, non è soggetto all'imposta complementare e non deve quindi essere dichiarato; se no, verrebbe colpito due volte. I titoli nominativi invece dovrebbero essere dichiarati e, se il contribuente omettesse tale dichiarazione, sarebbe facile svolgere indagini presso le società e colpire severamente le frodi. Basta in questa materia anche un solo esempio di severa repressione.

Altro vantaggio della dichiarazione giurata sarebbe quello che in qualsiasi momento ci si può tornare sopra ed applicare sanzioni per falsa dichiarazione. Oggi invece il contribuente che ha occultato qualche cespite non può essere più perseguito dal fisco.

I disavanzi possono essere coperti in tre modi: o con tributi o con prestiti o (*quod Deus avertat*) con la svalutazione della moneta. Se non si ristabilisce il pareggio coi prestiti, è inevitabile il ricorso, un giorno o l'altro, alla svalutazione.

Dall'esame dei tributi, quindi, passiamo all'esame dei prestiti.

L'ultimo prestito in buoni novennali è stato un successo di cui l'oratore si compiace. Però fece cattiva impressione l'eccessiva propaganda e l'accanita concorrenza fra i vari istituti incaricati del collocamento. Va notato che lo Stato paga praticamente un interesse del 6 per cento (5 per cento di interesse vero e proprio, 0,48 per cento di premi, 0,27 per cento di scarto, più quello che si dà alle banche circa 1 per cento; il tutto diviso per il prezzo d'emissione 97,50). Data la necessità di ricorrere largamente ai prestiti, questo interesse grava troppo sui bilanci. Si ricordi che, nella stessa Francia di oggi, il tasso ufficiale di sconto da 2 e mezzo per cento è sceso a 1,75 (mentre in Italia è 4,50 per cento); che in Germania si collocano buoni a 3, o 3,50 per cento, in Inghilterra a 1,25 per cento, negli Stati Uniti a zero per cento. Ora quello che importa non è tanto l'ammontare complessivo del debito quanto il costo annuale del servizio. Noi paghiamo per interessi ben 10 miliardi, cioè 32 per cento delle entrate, nel 1939-40 pagavamo 6876 milioni cioè 27,50 per cento, nel 1929-30 4500 milioni pari a 23 per cento, nel 1913-14

523 milioni pari a 20 per cento. Vero è che nel 1866, anno di guerra, si pagarono 323 milioni che rappresentavano 50 per cento di tutta l'entrata, ma lo Stato di quei tempi aveva pochissime mansioni, e quindi scarsissime spese.

In altri paesi, rilevo dalle cifre della relazione, questa percentuale è oggi molto più bassa: la Germania paga per interessi 2300 milioni di marchi su 30 miliardi di entrate, vale a dire 7,3 per cento; l'Inghilterra 255 milioni di sterline su 1800 milioni, vale a dire 13,50 per cento.

Non è possibile anche da noi diminuire il tasso dell'interesse? Come giustamente ha osservato il senatore Bevione, la rigorosa limitazione delle spese dei privati porta come conseguenza una certa abbondanza di denaro. Il cittadino d'oggi è un po' nella condizione del ragazzino cui i genitori lasciano del denaro in tasca ma coll'obbligo tassativo di non spenderlo. Poi bisogna aggiungere la contrazione o l'esaurimento delle scorte, il che determina la formazione di denaro liquido destinato ad affluire alle banche. Ma, a questo proposito, è bene o è male che vi siano molte banche e che si coalizzino? Evidentemente no, perchè ciò crea dispersione di lavoro, ed il fatto che esse siano coalizzate in cartelli annulla il principale vantaggio della loro molteplicità, che sarebbe quello della concorrenza, donde potrebbe derivare tra l'altro una diminuzione del tasso di sconto. È poi chiaro come convenga alle banche che i titoli di Stato di cui esse hanno forte quantità (in relazione ai molti depositi di denaro in conto corrente) producano un interesse elevato.

Altro argomento è quello dei buoni a premio. Si è detto che il pubblico predilige tali buoni, ma, poichè c'è sempre un certo numero di vincitori trascurati che ignorano la loro fortuna e non riscuotono i premi, si deve ritenere che esistono persone che danno ad essi poca importanza e preferirebbero in quella vece un interesse fisso adeguatamente più elevato. Sarebbe dunque opportuno emettere anche delle serie speciali di buoni senza premio ad esempio, nel caso attuale, a 5,50 per cento invece di 5.

Tutta la parte aleatoria dovrebbe essere

ridotta e l'oratore nota a questo proposito con compiacimento che le previsioni per il lotto sono contenute in limiti relativamente modesti. Vorrebbe però che il gettito di questa entrata si riducesse a zero, perchè, mentre è esiguo il reddito della finanza (riducendosi ad appena 250 milioni al netto delle spese), per converso il danno che ne deriva per l'educazione civile degli italiani è immenso. Meglio dunque sarebbe rinunciarvi del tutto. Analoghe osservazioni, e più gravi ancora, si possono fare circa le lotterie, ed alla indecorosa loro pubblicità a mezzo di rolette nelle pubbliche piazze, specialmente nel momento attuale. (*Approvazioni*).

Il senatore Bevione si è occupato del blocco dei prezzi. L'oratore non crede di poter condividere i rilievi da lui fatti circa l'efficacia di tale blocco, specialmente quando si ricorre a prezzi politici, dove lo Stato esige dai contribuenti quanto fa risparmiare ai consumatori. Quando aumenta il costo della vita, o il prezzo medio delle merci, il danno non consiste tanto nell'aumento quanto nel variare dei rapporti fra i vari prezzi, cioè, per così dire,, della loro gerarchia. In tal caso la richiesta si sposta dal genere tesserato a quello non tesserato, da quello usualmente preferito a quello ora divenuto più conveniente. Si ricordi l'esempio del pane che, quando si volle tenerne troppo basso il prezzo, fu adoperato perfino in sostituzione dei foraggi, e di conseguenza ne aumentò il consumo.

Tutto ciò che riguarda le borse ed i titoli non interessa la questione dei prezzi. Tuttavia l'oratore crede opportuno ripetere quanto ha già avuto occasione di osservare in sede di Commissione di finanza circa la limitazione dei dividendi. Non è conveniente tarpare eccessivamente le iniziative che implicano rischi e che del resto sono già soggette ad altre restrizioni per la legge sui profitti di guerra, ecc. (praticamente 8 per cento). Piuttosto si colpisca l'azionista mediante la rigorosa applicazione della complementare.

Si è stabilito che i dividendi delle società per azioni devono essere limitati al 7 per cento, utile che è troppo basso specialmente se si considera che lo Stato dà, come già detto, un interesse del 6, ma si è stabilito al tempo stesso un trattamento eccezionale per le società che

negli ultimi tre esercizi o nell'ultimo di essi abbiano distribuito dividendi superiori al 7 per cento, autorizzandole a continuare a distribuire tale dividendo. Con ciò si è creato un privilegio: se una determinata iniziativa, infatti, viene intrapresa da una società di nuova costituzione, questa non potrà dare più del 7 per cento; se invece la stessa iniziativa viene assunta mediante aumento di capitale da una società preesistente, che abbia distribuito nell'ultimo triennio un dividendo, ad esempio, del 20 per cento, essa potrà distribuire un utile del 20 per cento anche per la parte di capitale aumentato. Tale ingiusto privilegio dovrebbe essere abolito. Anche questi motivi concorrono a spiegare gli aumenti di borsa, e cioè il profitto sulle opzioni.

Quanto alle riserve si è parlato anche di riserve occulte. Ma le riserve, se sono occulte, per il fisco non esistono e non possono essere considerate. Quanto alle riserve palesi, costituite da amministratori scrupolosi e prudenti invece di distribuirle sotto forma di dividendo, non si deve punire un atto di saggezza amministrativa. Quindi tali riserve dovrebbero essere accomunate al capitale, ovvero si dovrebbe permettere di distribuirle agli azionisti, trattandosi di una loro intangibile proprietà che ha già scontato le imposte.

Non si vuol sentir parlare di svalutazione monetaria, ed è bene che sia così; ma c'è nell'aria questo pericolo, dovuto al fatto che i generi razionati non esauriscono i bisogni del consumatore, e di conseguenza si consuma una maggior quantità di generi non razionati. Inoltre succede spesso che la merce venduta è di qualità inferiore e bisogna consumarne una quantità maggiore, cosa che non può non influire sull'andamento dei prezzi. Del resto, potremo noi mantenere la lira a un livello stabile qualora altre monete, e con esse l'oro, subiscono una svalutazione? In tal caso la svalutazione sarebbe inevitabile. Allora è forse preferibile sorvegliare tale fenomeno e fare in modo che esso avvenga gradatamente. La gravità non consiste nella svalutazione di per sé stessa, ma nel modo con cui può verificarsi. Se avverrà a poco a poco, l'economia nazionale potrà adattarvisi e sopportarla; se invece non si sarà preparati ad affrontarla, avremo inevitabilmente una crisi.

Ricordiamo le lezioni del passato: dopo l'altra guerra abbiamo avuto un periodo di euforia: sviluppo di impianti, fiorire di iniziative. Poi, nel 1921, una brusca caduta. Ciò avviene quando si fanno apprezzamenti esagerati del futuro e si fa assegnamento su un avvenire di eccessiva prosperità. La finanza deve svolgere una azione repressiva e frenatrice di tale tendenza: alla prosperità c'è sempre modo di abituarsi; ai momenti difficili, invece, bisogna prepararsi in tempo.

Concludendo, l'oratore desidera richiamare l'attenzione del Governo su tre mali, di cui si ravvisa sin da ora qualche sintomo, se non nel Ministero delle finanze, certo in altri Ministeri.

In primo luogo, la burocratizzazione progressiva (Stato, federazioni, sindacati, ecc.) attenta sempre più all'iniziativa privata, inaridisce le fonti della ricchezza nazionale, e contrae i proventi del fisco.

In secondo luogo, l'ipertrofia di egoismi: vi sono persone o categorie di cittadini che specialmente in questi momenti nutrono un culto troppo forte per l'interesse proprio o della propria categoria, sollecitando concessioni, privilegi, trattamenti d'eccezione, prezzi speciali, ecc. Tutte cose cui bisogna resistere.

In terzo luogo, una esaltazione megalomane basata sull'ipotesi d'un grandioso sviluppo in ogni ramo e di una prosperità senza limiti.

Contro questi pericoli il Ministero delle finanze può svolgere una importantissima azione repressiva che, però, deve essere fatta in tempo.

Anche dopo la guerra occorrerà un bilancio solido e un'economia forte; e la preparazione non si improvvisa. Non solo bisogna vincere la guerra, ma bisogna vincere e resistere nella pace che seguirà. (*Applausi*).

FELICI. L'adesione più piena e cordiale all'indirizzo della politica finanziaria italiana è confortata dalle recenti e precise dichiarazioni del Governo su taluni punti essenziali. Infatti il Ministro Thaon di Revel ha già tenuto un poderoso discorso alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni il quale culminò nell'affermazione perentoria che qualsiasi voce di inflazione può considerarsi come infondata e che la difesa della lira è dal Governo perseguita gagliardamente. Il Ministro Tassinari

ha dato confortanti assicurazioni al Senato sulla politica alimentare. Il Ministro Riccardi ha fatto una prima anticipazione su quella che sarà la politica economico-industriale del dopoguerra, mettendo in guardia contro eventuali visioni liberiste che possono generare eccessive illusioni sulla futura politica doganale ed industriale. L'intesa dell'Asse caratterizzerà la futura politica degli scambi e dell'assetto industriale. Se a questi tre discorsi chiarificatori si aggiunge l'esauriente relazione del senatore Medolaghi, si ha già una lucida visione dell'attuale situazione finanziaria.

È fuori di dubbio che una seria preparazione economica e finanziaria c'è stata. L'alimentazione è assicurata e la politica autarchica consente una strenua resistenza contro l'insidia degli acquisti all'estero.

Siamo, in sostanza, sufficientemente attrezzati per resistere a tutti gli attacchi delle demo-plutocrazie e la più grande tranquillità deve derivarci dal fatto che ci guidano uomini di valore indiscusso sotto una direttiva superiore ed assoluta. I tre tranquillizzanti discorsi rappresentano dunque un vero servizio reso al Paese.

Il Sottosegretario alle corporazioni Amicucci ha deplorato che in questi difficili momenti si siano verificate delle interferenze che bisognerà correggere. L'oratore ricorda di aver già rilevato in altra occasione che le corporazioni, le federazioni e in genere tutti gli organi corporativi devono essere disciplinati in maniera che il Ministro competente li possa avere più sottomano, e anche il cittadino non sia costretto a bussare a tante porte prima di essere ascoltato. Ma anche queste interferenze non debbono eccessivamente preoccupare perchè nella futura sistemazione dello Stato saranno eliminate.

L'oratore desidera quindi rinnovare il vecchio voto che anche la Presidenza del Consiglio abbia il suo bilancio, la sua gestione patrimoniale con relativa discussione particolareggiata.

Vuole altresì invitarlo a volgere un occhio benevolo — nonostante le difficoltà dell'ora presene — ai comuni italiani.

Già in sede di discussione dei bilanci dei

Ministeri degli interni e dei lavori pubblici si è esaminata la situazione finanziaria dei comuni lamentando i pesi eccessivi che su di loro gravano. E il Sottosegretario Buffarini Guidi ha assicurato che all'assestamento della finanza comunale si addiverrà in occasione della grandiosa riforma in progetto degli Enti ausiliari. Se in questo momento l'oratore si permette di richiamare l'attenzione sulla difficile situazione dei comuni gli è perchè anche essi esplicano preziose funzioni di guerra.

Passa quindi a trattare della finanza di guerra invitando a non dimenticare che essa segue ad altra finanza di guerra. Se si fosse usciti da una finanza di pace non sarebbero mancate altre risorse. Ma l'impresa etiopica, gli aiuti alla Spagna e l'occupazione dell'Albania hanno inciso sensibilmente sul bilancio statale. D'altronde non v'è chi non riconosca i benefici effetti che da tali operazioni sono derivati.

La campagna etiopica è servita ad aprirci gli occhi sui veri sentimenti delle grandi potenze democratiche, e delle altre che vivono nella loro orbita, nei nostri riguardi, soffocando nel nulla le aspirazioni dei pochi fanatici della tradizionale amicizia anglo-italiana. È stata una grande impresa di cui non si può essere che orgogliosi.

L'opportunità di inviare aiuti alla Spagna è stata da taluni discussa, ma quale sarebbe stata oggi la nostra situazione se avessero trionfato i rossi? Avremmo avuto vicino dei nemici giurati che avrebbero posto il loro grande territorio nazionale alla mercè degli anglo-americani.

Degli enormi vantaggi dell'occupazione dell'Albania è superfluo parlare oggi che l'Italia, potenza balcanica, incede vittoriosa nei Balcani.

Usciamo dunque da una finanza di guerra e la nuova situazione è stata fronteggiata sapientemente, procedendo con cautela, approfittando dei vantaggi della politica autarchica. Il successo dei due ultimi prestiti, e particolarmente dell'ultimo, è stato trionfale. Si è visto veramente il popolo accorrere in maniera che nessuno, neanche i più maligni, possono oggi insinuare che così grande affermazione sia dovuta a pressioni di partito. L'adesione è stata spontanea e gigantesca e non ha fatto

che riconfermare la sicura fede del popolo italiano nel Regime.

A tale successo dei prestiti va aggiunta la equa distribuzione nel tempo dei pagamenti delle forniture militari e la crescente sottoscrizione dei buoni ordinari.

Vi è poi tutto un complesso di provvedimenti in parte contingenti (come l'imposta del 60 per cento sul plusvalore nei passaggi di proprietà) e in parte fissi che hanno permesso di contenere in giusti limiti la circolazione cartacea. Dimodochè, non appena sarà possibile, un'avveduta politica di rastrellamento della soverchia abbondanza di danaro ripristinerà l'equilibrio.

D'altra parte non crede nemmeno che si possa dire che lo Stato paga troppo cari i suoi prestiti. Giova ricordare che c'era sul mercato uno stok di prestiti al 5 per cento e, volendo farne di nuovi, non si poteva abbassare tale interesse ma piuttosto aumentarlo. Anche il prezzo del danaro preso in prestito è stato dunque ragionevolmente contenuto.

Quanto al blocco dei prezzi si permette soltanto di osservare — senza peraltro insistere troppo — che se si escludono i prezzi dei generi essenziali, gli altri non sono troppo bloccati dimodochè chi ha la rendita bloccata vede nel contempo aumentare le spese. Ritiene pertanto opportuno raccomandare che il blocco sia quanto più è possibile radicale e completo.

Il titolo di Stato va difeso, così come il circolante, perchè è la base della finanza futura e consente di fare una politica finanziaria di guerra senza pesare soverchiamente sulle masse.

Riallacciandosi poi a quello che ha detto il senatore Bevione a proposito delle industrie, rileva che è difficile perseguire l'individuo. Un'imposta sull'industria in atto darebbe forse maggiori frutti.

Concludendo ricorda che qualche preoccupazione ha destato in alcuni l'espressione « accorciare le distanze ». A coloro che si sono lasciati trascinare da questa corrente di allarmismo giova ricordare che è di recente data la pubblicazione — tra i più grandi consensi — del nuovo Codice civile, ed in questo si afferma che la proprietà privata resta tale ma in funzione non più di un'utilità personale bensì di quella superiore dello Stato. In altri

termini, come ha detto il Duce, il capitale deve essere al servizio dello Stato e non lo Stato a servizio del capitale. Giova altresì ricordare loro che i principii della Carta del Lavoro sono stati riaffermati come premessa indispensabile e animatrice della nuova legislazione civile e commerciale.

« Accorciare le distanze » è il principio animatore del futuro assetto del Paese e quando con la Vittoria tale principio potrà realizzarsi, con la elevazione nello stesso tempo del tenore di vita del popolo lavoratore, avremo il più ambito compenso per quelli che sono stati i sacrifici della guerra. (*Applausi*).

FLORA. Dopo quanto è scritto nella magistrale relazione del senatore Medolaghi e data l'ampiezza raggiunta dalla discussione, si limita a considerare la spesa per il servizio del debito pubblico che supera ormai più del terzo del gettito totale dei tributi e che per questa sua entità ha già richiamato, sia pure fuggacemente, l'attenzione dei senatori Ricci e Felici e di molti autorevoli colleghi.

Rileva a sua volta l'alto costo dei nostri prestiti pubblici in confronto a quello dei prestiti tedeschi, francesi e soprattutto inglesi e americani, ma esclude, fino a che la guerra infuria, la possibilità di emissioni a saggi nominali inferiori a quelli corrisposti ai risparmiatori, che finora hanno risposto in folla, e prontamente, ad ogni appello della Tesoreria, premuta dagli urgenti e ingenti gravami della guerra. Illustra con copiosi argomenti economici e finanziari le ragioni che sconsigliano, prima della vittoriosa conclusione della pace, ogni riduzione, sia pure minima, dei saggi dei nuovi prestiti a breve e media scadenza, finora, per le vicende del tasso dell'interesse proprie dell'economia bellica, quasi per intero preferiti dalla Germania e dai paesi nemici. Soltanto dopo la guerra sarà possibile, con successive conversioni libere, attenuare gradatamente l'alto costo dei prestiti vecchi e nuovi avvalorati dalla stabilità della moneta.

Le fortune del bilancio, arricchito dalle indennità belliche, rifioriranno allora insieme con quelle della Patria, sempre compatta, sorretta da un Regime sempre più saldo, da una valuta stabile e da una economia sempre più espansiva.

La soppressione delle sovrastrutture e bar-

dature di guerra; il controllo severo delle spese pubbliche; la abolizione dei tributi straordinari; la semplificazione delle imposte e dei metodi di accertamento; l'aumento del reddito nazionale, favorito dalla eliminazione di ogni incidenza fiscale sulla produzione e sul risparmio, renderanno il pareggio del bilancio un fatto saldo ed acquisito.

Certamente la guerra odierna, che assorbe per l'anno in corso i cinque sestimi del reddito nazionale, implica gravi sacrifici per tutti ed in particolare per le classi economicamente inferiori e per quelle medie, larghe detentrici di titoli a reddito fisso.

Ma che importano alla stirpe italiana, con le sue terre e le sue officine fervide di lavoro, con istituzioni civili, politiche e militari circondate da un prestigio quale mai non ebbero; che importano questi silenziosi sacrifici fiscali, se essi schiudono ad essa un nuovo ciclo storico, immune da ogni superstite traccia della povertà secolare?

Non si fa storia vera e grande senza sacrifici. Roma ammonisce: « *Per aspera ad astra* ». (*Applausi*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Rinnova i suoi ringraziamenti al Presidente per le parole di saluto a lui rivolte, e ringrazia i senatori Bevione, Ricci, Felici e Flora per il contributo da loro recato alla discussione. Alle osservazioni fatte risponderà nel corso della esposizione trattando dei singoli argomenti.

È grato al relatore che ha illustrato il bilancio con tanta competenza, dottrina e dovizia di dati, ponendo bene in evidenza le difficoltà della finanza italiana in questo periodo ed i metodi e sistemi adottati per superarle. La sua grande comprensione dei nostri problemi finanziari hanno reso evidente e chiara la dimostrazione che egli ha dato dell'utilità e bontà dei metodi seguiti.

L'oratore rammenta che nella esposizione finanziaria dell'anno scorso aveva accennato che la storia della finanza fascista si poteva dividere in tre fasi: la prima relativa all'impresa etiopica, all'intervento in Spagna ed alla conquista dell'Albania; la seconda all'assestamento della finanza statale; la terza alla preparazione dell'attuale periodo di emergenza.

Oggi può aggiungersi una quarta fase, quella della finanza di guerra.

Al senatore Ricci, il quale ha osservato che le entrate non hanno mai integralmente coperto le spese, risponde che è necessario studiare la storia di questi periodi per vedere come accanto alle note contingenze straordinarie vi sia anche, nella parte ordinaria del bilancio, una « straordinarietà » dovuta ai nuovi motivi di spesa dipendenti dall'eccezionale periodo attraversato, che si sono aggiunti ai motivi di spesa ordinari, tra cui la necessità degli armamenti e l'adeguamento dei bilanci militari che hanno assorbito una parte notevole delle maggiori entrate. Osserva inoltre che non è esatto affermare che nell'ultimo sessennio non sia stato mai raggiunto il pareggio, perchè nell'esercizio 1936-37 il bilancio normale ha dato un avanzo di lire 1.289 milioni. Esaminando la successione delle entrate e delle spese dello stesso periodo risulta evidente lo sforzo fatto per conseguire il pareggio del bilancio. A tale scopo infatti le entrate sono state spinte al massimo ed è stato anche studiato l'assestamento del bilancio verso la mèta che l'oratore ebbe a definire mèta imperiale dei 32 miliardi, mèta che sembrava allora insuperabile. Gli eventi si sono però susseguiti in modo tale che oggi si va verso un bilancio che potrà consolidarsi, dopo la fine della guerra, intorno ai 40 miliardi.

Circa l'andamento delle spese complessive del corrente esercizio, le cifre di cui si è oggi in possesso consentono di rivedere le previsioni a suo tempo formulate. In Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni l'oratore aveva, all'inizio della guerra, prevista una spesa di 10 miliardi al mese, mentre per fortuna questa cifra per ora si limita a circa 5 miliardi e mezzo. La cifra di 10 miliardi era stata prevista riferendosi ad una guerra in cui fosse stato indispensabile chiamare sotto le armi milioni di soldati, mentre ciò non è stato necessario ed il numero degli armati è assai più limitato di quello previsto. Inoltre il più rapido svolgersi degli eventi ha permesso di raggiungere risultati vittoriosi con rapidità incredibile. È interessante inoltre rilevare che tali spese mensili, le quali nel luglio 1940 erano di oltre

7 miliardi, si sono gradualmente contratte e sono scese a 5,6 miliardi nel mese di dicembre e a 5,4 miliardi nel mese di marzo 1941. Quindi può constatarsi un vero consolidamento di tali spese, anzi una leggera tendenza alla diminuzione, per cui la previsione di 96 miliardi di spese totali fra normali ed eccezionali per l'esercizio in corso rappresenta una cifra molto attendibile. Contro di essa, con criterio prudentiale, è stata preventivata una entrata di 31 miliardi, quindi resta un disavanzo di 65 miliardi da coprire con mezzi eccezionali.

Quanto al rastrellamento della carta-moneta in circolazione, al quale ha accennato il senatore Felici, osserva che si opera non a periodi di un semestre o di un anno, ma mese per mese mediante buoni del Tesoro ordinari annuali e plurimensili e conti correnti della Cassa Depositi e Prestiti e di altri Enti presso il Tesoro. Non si è ritenuto opportuno ricorrere a prestiti consolidati per evitare anche il consolidamento di una eccessiva onerosità del tasso di interesse. Tale interesse potrà essere invece diminuito quando si potrà procedere ad una libera conversione dei buoni del Tesoro che a suo tempo e gradualmente verranno a scadere.

L'oratore è grato al relatore di aver citato alcune cifre sulla finanza di guerra della Germania e dell'Inghilterra, poichè ciò gli permette di mettere in evidenza come i metodi a cui deve far ricorso la finanza di guerra italiana debbano essere del tutto diversi da quelli adottati in Germania ed in Inghilterra. Ponendo peraltro a confronto le entrate ordinarie di ciascuno dei tre paesi con le spese globali rispettive, si rileva che le entrate coprono il 42,2 per cento delle spese in Germania, il 36,4 per cento in Inghilterra ed il 32 per cento in Italia, il che significa che noi dobbiamo coprire circa il 68 per cento delle spese con mezzi straordinari, la Germania il 57,8 per cento, l'Inghilterra il 63,6 per cento, cosicchè noi dobbiamo ricorrere più degli altri paesi a mezzi straordinari. Circa la misura dell'interesse fissata per i nostri buoni del Tesoro, misura che a taluno è sembrata molto elevata, osserva che essa è in diretta relazione con le attuali condizioni del mercato finanziario italiano e che in ogni modo è notevolmente inferiore a quella

che venne raggiunta durante la passata guerra, quando le necessità erano minori di quelle attuali. Tale risultato si è potuto ottenere ricorrendo a quel sistema di finanza di guerra che, come è stato lucidamente illustrato dai senatori Medolaghi e Bevione, ha impedito l'afflusso del risparmio verso altri investimenti che non fossero quelli statali, mediante un triplice ordine di provvedimenti intesi a contenere il livello dei prezzi ed il costo di servizi, il valore dei titoli a reddito variabile e quello dei beni capitali.

Il senatore Ricci e il senatore Felici hanno osservato che il blocco dei prezzi ha funzionato solo in parte: l'oratore riconosce che qualche prezzo è aumentato, ma ciò dipende essenzialmente dal fatto che la disponibilità di taluni generi si è ridotta. Quando però l'attuale periodo di emergenza sarà superato i prezzi tenderanno naturalmente a ritornare verso la normalità. Ritiene invece sia del tutto da deprecarsi il salire vertiginoso del valore dei beni capitali e dei titoli azionari che, in un periodo di raccoglimento quale l'attuale, costituisce un fattore di disordine morale e rappresenta un indice di sfiducia nella moneta, il che non può essere assolutamente consentito.

Ancora sull'argomento del blocco dei prezzi, rileva che senza di esso non sarebbe stato possibile mantenere le basi necessarie per una oculata finanza di guerra e che, se anche i prezzi politici non sono ammissibili in tempi normali, oggi sono invece giustificati e lo sono del pari gli oneri assunti in conseguenza dallo Stato. Qualora i prezzi infatti seguissero un andamento crescente, mese per mese, costringerebbero ad una periodica revisione in aumento dei salari, degli stipendi, dei capitoli di appalto, delle altre spese dello Stato, di guisa che il carico che lo Stato attualmente sostiene sarebbe di gran lunga oltrepassato in conseguenza dei maggiori costi determinati dalla libera corsa dei prezzi. Naturalmente tale sistema di prezzi bloccati è un sistema essenzialmente di guerra, destinato a finire con la pace che seguirà l'immane vittoria. Il momento di trapasso dalla guerra alla pace sarà quindi molto delicato ed in esso dovrà farsi ricorso a metodi che costituiranno la quinta fase della nostra politica finanziaria.

Sempre in tema di politica economica, al senatore Bevione, che ha parlato degli eccessivi guadagni delle industrie e della conseguente necessità di colpirli, osserva che per colpire questi guadagni di congiuntura esiste già un'imposta progressiva che può arrivare fino al 60 per cento.

Il senatore Bevione si è anche riferito all'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, manifestando il desiderio che venga sottoposto all'esame delle Assemblee legislative il bilancio dell'I. R. I. L'oratore si sarebbe invero aspettata una raccomandazione più generica, dal momento che vi sono molti altri Enti che gravano sul bilancio dello Stato, o direttamente sul contribuente, per cifre molto più cospicue di quelle assegnate all'I. R. I.

È grato al senatore Bevione per aver riconosciuta la bontà delle direttive seguite dall'I. R. I. e dei metodi da esso adottati. Del resto, l'utilità delle funzioni esercitate da questo Istituto è chiaramente documentata dalle cifre pubblicate dal consigliere nazionale Ceruti, relatore del bilancio alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dalle quali risulta che gli oneri a carico dello Stato in dipendenza degli interventi industriali-bancari dal 1920 in poi ammontano a complessivi 10.800 milioni di lire, di cui 6.228 assegnati all'Istituto di liquidazione ed il resto all'I. R. I., tenuto conto del patrimonio di questo Ente e degli utili da esso versati allo Stato per gli esercizi 1937-39 (2.040 milioni in complesso).

L'oratore così conclude:

Le espressioni di elogio che il relatore anche a nome del Senato ha voluto rivolgere all'azione svolta dal Ministro delle finanze e dall'Amministrazione finanziaria in queste non facili contingenze sono di grande conforto per lui e per i suoi collaboratori, da quelli di grado più elevato a quelli più umili, in quanto l'opera della Finanza, già normalmente assai disagiata, è stata posta a dura prova in questi anni di fortunate e storiche vicende.

Nelle espressioni di elogio del Senato crede giusto accomunare il contribuente italiano, il quale ha affrontato in questi anni la sua parte di sacrificio con disciplina pari alla comprensione del momento.

Confida pertanto che esso saprà affrontare con il medesimo animo la prova che lo attende ancora, alla conclusione della guerra e al raggiungimento della Vittoria, per la indispensabile sistemazione degli oneri assunti in questi anni e per un assestamento stabile del nostro bilancio.

Ha già dimostrato quanto sia elevato l'onere fiscale affrontato in questo ultimo sessennio dal contribuente italiano, sforzo che, in percentuale, è eguale a quello addossato, durante lo stesso periodo di tempo, al contribuente inglese, ma che, rapportato alle differenti condizioni economiche delle due Nazioni, pone in luce il maggiore spirito di sacrificio del contribuente italiano, che merita quindi di essere lasciato per ora tranquillo. L'oratore ritiene pertanto che sia opportuno non più turbare la economia di guerra con altri provvedimenti a carattere prettamente fiscale, oltre a quelli già presi.

Potrebbero rendersi ancora necessari in questo periodo soltanto provvedimenti che avessero di mira la difesa della lira, o che avessero carattere cautelativo nell'impedire che alcune categorie di contribuenti cercassero, alla fine della presente congiuntura, di sottrarsi al giusto riparto degli oneri derivanti dalla guerra.

Ciò non toglie che fin d'ora si pensi a quanto si renderà necessario per il trapasso dalla economia di guerra a quella di pace e, in relazione ad essa, al passaggio dalla finanza straordinaria di guerra a quella normale di pace. A vittoria ottenuta i provvedimenti presi durante la belligeranza, e non giustificati da ragioni permanenti, dovranno sollecitamente essere abbandonati. L'azione intrapresa nel 1938-39 per dotare il sistema tributario italiano di un complesso armonico di tributi e di ordinamenti tributari dovrà essere immediatamente ripresa, anche in vista dell'assestamento durevole del bilancio. Come l'Amministrazione finanziaria non si è lasciata prendere alla sprovvista dallo scoppio della guerra, così si troverà pronta ad affrontare i problemi della finanza post-bellica e della pace.

Sarà giusto premio al contribuente realizzare la legittima sua aspirazione ad una durevole sistemazione degli ordinamenti tributari e del bilancio dello Stato.

Ciò potrà senza dubbio avverarsi nel clima dell'immane vittoria delle armi, da cui avremo quell'Impero che realizzerà non solo le secolari nostre aspirazioni territoriali, ma anche un'Italia accresciuta di potenza e di prestigio per saggezza di Condottiero, per disciplina di popolo e per l'insuperabile valore e spirito di sacrificio dei combattenti. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categoria e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione dei disegni di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per

l'esercizio finanziario dal 1^a luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (680) e « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40 » (1317).^{*} — (*Approvati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SCIALOJA, *relatore*. Dichiaro, per quanto riguarda il rendiconto generale del 1938-39, di rimettersi alla relazione stampata e per quello dell'esercizio finanziario susseguente di non aver nulla da osservare.

La lettura degli articoli dei due disegni di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvati i due disegni di legge.

La riunione ha termine alle ore 13,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura
I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

30^a RIUNIONE

Sabato 21 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente
ALDROVANDI MARESCOTTI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione con emendamenti):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni » (1305 - *rel.* Giannini) - *Oratori*: Presidente, Benini, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Pag. 257

(Approvazione):

« Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee » (1363 - *rel.* Bernardi). 260

« Approvazione degli Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 31 dicembre 1940-XIX » (1364 - *rel.* Senni) 260

« Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 23 dicembre 1940-XIX » (1365 - *rel.* Giuseppe Gentile). 261

« Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e

la Slovacchia, il 21 dicembre 1940-XIX » (1366 - *rel.* Tullio). 263

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Beneduce, Bernardi, Brezzi, Contarini, De Martino Giacomo, Fracassi di Torre Rossano, Gentile Giuseppe, Giannini, Locatelli, Mezzi, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Salata, Senni, Tullio e Visconti di Modrone.

È pure presente il Sottosegretario di Stato Benini.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Arlotta, Cavazzoni, Imperiali, Orsi, Piccio, Silvagni e Tolomei.

VISCONTI DI MODRONE, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle im-

portazioni e delle esportazioni » (1305). —
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle
Corporazioni).

PRESIDENTE. Ricorda che la discussione di questo disegno di legge, già all'ordine del giorno della precedente riunione, venne rinviata, avendo il Governo domandato di apportare un emendamento al testo già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Tale emendamento consiste nella sostituzione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, con il seguente nuovo testo:

« Il Ministero per gli scambi e per le valute, d'intesa, a seconda della rispettiva competenza, col Ministero delle finanze, col Ministero per l'agricoltura e foreste, col Ministero per le corporazioni, col Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra ed eventualmente con le altre Amministrazioni interessate, ha facoltà di procedere alla requisizione dei prodotti da esportare, nonché delle materie prime e dei semilavorati, occorrenti per la fabbricazione di prodotti da esportare ».

GIANNINI, relatore. In dipendenza della legge del 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra furono emanati due decreti legge in data 27 dicembre 1940, nn. 1716 e 1728. Col primo di essi furono conferiti ampi poteri al Ministero dell'agricoltura e foreste con facoltà di requisire quanto occorre per assicurare l'alimentazione della popolazione civile e dell'esercito. Analoghi poteri furono conferiti col secondo provvedimento al Ministero delle corporazioni per assicurare la produzione industriale. Un terzo provvedimento, che è quello ora in esame, è stato emanato col decreto-legge del 13 gennaio u. s., n. 33, comportante una nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni.

Nelle difficili condizioni in cui trovansi i traffici internazionali era necessario trovare il modo di assicurare delle correnti di esportazioni per avere le contropartite necessarie per fare affluire nel Regno i prodotti che occorre importare dall'estero. I due problemi sono strettamente legati perchè, come è noto, nell'attuale regime di scambi equilibrati sarebbe

estremamente difficile, se non impossibile, importare senza esportare. Onde occorre dare al Ministero per gli scambi e le valute i poteri necessari per organizzare le importazioni ed organizzare ed assicurare le esportazioni, ricorrendo anche, ove sia necessario, alla requisizione delle merci che si devono destinare alle esportazioni stesse.

A questo sistema si ispira il decreto-legge del 13 gennaio u. s., n. 33, il quale pone infatti due norme fondamentali:

a) il Ministero per gli scambi e per le valute ha facoltà di costituire organizzazioni di produttori, commercianti ed industriali aventi lo scopo di disciplinare le importazioni e le esportazioni di determinati generi alimentari, materie prime e prodotti industriali, ovvero di affidare determinate importazioni ed esportazioni a tali organizzazioni o ad altri enti o società.

Giova rilevare che tali provvedimenti devono essere adottati di concerto con i Ministeri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, ossia con le Amministrazioni che hanno interesse più immediato e diretto a tali problemi. Giova altresì rilevare che nulla è innovato al potere del Ministero per gli scambi e per le valute, derivante dall'articolo 3 del Regio decreto 14 maggio 1938, n. 643, di disciplinare e determinare le modalità con le quali sono regolate le importazioni e le esportazioni. In altri termini col provvedimento proposto il Ministero per gli scambi può discrezionalmente procedere alla disciplina delle importazioni e delle esportazioni a mezzo di organi determinati, ove ciò risulti più conveniente per garantire i bisogni nazionali;

b) il Ministero per gli scambi e per le valute ha facoltà di procedere alla requisizione dei prodotti da destinare alla esportazione nonché delle materie prime e dei semilavorati occorrenti per la fabbricazione dei prodotti da esportare. Può dubitarsi se fosse necessario adottare questa espressa disposizione dopo l'emanazione delle « Norme per la disciplina delle requisizioni » adottate col Regio decreto 13 agosto 1940, n. 171, dato che esso dà larghi poteri a tutte le Amministrazioni dello Stato di procedere a requisizioni,

determinandone la procedura. Nondimeno è forse opportuno inserire un'espressa norma nel provvedimento in esame unicamente in rapporto alle disposizioni dell'articolo 3.

Nell'articolo 2 del decreto-legge è espressamente detto che il provvedimento va adottato di concerto con le altre Amministrazioni interessate.

Dato che con i due articoli sopra illustrati si fissano soltanto dei principii assai generali, si rende indispensabile dettare norme per l'attuazione del decreto, ma, poichè queste norme non possono essere soltanto esecutive, è apparso necessario dar facoltà di emanare anche norme integrative da adottarsi con decreti Reali su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute di concerto con le altre Amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Sembra opportuno qualche rilievo.

Negli articoli 1 e 2 sarebbe stato più esatto di parlare di « Ministro » e non di « Ministero ».

Sarebbe stato anche opportuno precisare la durata in vigore del decreto-legge. Esso, come si è accennato, è stato emanato con riferimento alla legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra e nel preambolo si dichiara che è reso necessario per « causa di guerra ». Sembrerebbe quindi che esso debba aver vigore soltanto per la durata della guerra. Non era inutile dirlo espressamente ed anzi conveniva estenderne la applicazione anche ad un periodo posteriore alla cessazione dello stato di guerra, perchè nel delicato periodo del passaggio dalla guerra alla pace conviene più che mai che la ripresa dei traffici sia assicurata, dando al Ministero per gli scambi e per le valute sufficienti poteri per fronteggiare le inevitabili oscillazioni delle situazioni che possono presentarsi.

Ed infine opportuna sembra anche una raccomandazione. E cioè che per la procedura delle requisizioni non siano emanate norme diverse da quelle stabilite nel citato Regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, se non quando sia indispensabile farlo.

L'emendamento proposto dal Governo all'articolo 2 del decreto-legge, tendente a specificare le Amministrazioni interessate, mentre da un

lato rappresenta una chiarificazione, d'altro canto, per le possibili mutazioni cui sono soggette le competenze dei singoli Ministeri, potrebbe in seguito non dare più quell'esatto riferimento che oggi si vuol conseguire.

Comunque, qualora la Commissione non abbia nulla in contrario, l'emendamento potrà essere accolto. In tale ipotesi, dovendo il disegno di legge ritornare alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, proporrebbe che venisse anche emendato il 1° comma dell'articolo 1 del decreto, sostituendo alle parole « Ministero » e « Ministeri », le parole « Ministro » e « Ministri » e che la stessa sostituzione venisse anche apportata nel nuovo testo dell'articolo 2 proposto dal Governo. Rileva che questa rettifica si rende opportuna per ragioni di esattezza, poichè i provvedimenti vengono emanati dalle persone dei Ministri e non dai Ministeri.

PRESIDENTE. Ricorda alla Commissione che il Governo ha proposto la sostituzione dell'articolo 2 del decreto, di cui si discute la conversione in legge, con il nuovo testo di cui ha già dato lettura e che, in via subordinata, il senatore Giannini propone che tanto all'articolo 1, come all'articolo 2, nel nuovo testo proposto, del decreto stesso, vengano sostituite alle parole « Ministero » e « Ministeri », le parole « Ministro » e « Ministri ».

Chiede al rappresentante del Governo se accetta gli emendamenti proposti dal senatore Giannini.

BENINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Dichiaro che il Governo non ha difficoltà ad accoglierli.

Gli emendamenti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, messi ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. Mette in votazione l'articolo unico del disegno di legge nel seguente nuovo testo emendato:

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni, con le seguenti modificazioni:

Nel primo comma dell'articolo 1, alle parole « Ministero » e « Ministeri » sono rispettivamente sostituite le parole « Ministro » e « Ministri ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente nuovo testo:

« Il Ministro per gli scambi e per le valute, d'intesa, a seconda della rispettiva competenza, col Ministro per l'agricoltura e foreste, col Ministro per le corporazioni, col Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra ed eventualmente con le altre Amministrazioni interessate, ha facoltà di procedere alla requisizione dei prodotti da esportare, nonchè delle materie prime e dei semilavorati, occorrenti per la fabbricazione di prodotti da esportare ».

(È approvato).

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato nel nuovo testo emendato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee » (1363). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

BERNARDI, *relatore*. Il disegno di legge in esame concerne la concessione di permessi di temporanea importazione per alcuni prodotti che, dopo essere stati lavorati, vengono riesportati.

Per la paraffina, prima importata quasi esclusivamente per la fabbricazione delle candele, e che ora s'impiega anche nella produzione dei conduttori elettrici isolati, il provvedimento è nuovo; e mira appunto a favorire il collocamento all'estero di questa nostra produzione.

Invece per l'olio minerale lubrificante raffinato, necessario alla fabbricazione dei cavi elettrici, e per l'alluminio e sue leghe in lingotti, pani, rottami, placche e nastri, impiegati nella fabbricazione di semilavorati e di lavori di ogni genere, si tratta semplicemente di una proroga sino al 31 dicembre 1942-XXI di una concessione già esistente, la quale però è stata opportunamente estesa anche all'olio necessario per i giunti e tamponi dei cavi, e all'alluminio e sue leghe in barre e tubi.

È noto che la produzione nazionale di allu-

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

minio è ora completamente assorbita dalle fabbricazioni di guerra; mentre è d'altra parte necessario aiutare alcune industrie a conservare qualche importante mercato estero.

Infine, coll'articolo 3 del disegno di legge, sono ripristinate le concessioni di temporanea importazione già accordate ai vetri greggi anche colorati, a superficie piana o curva, o comunque sagomati per la fabbricazione di occhiali, ed al rame in pani o in rottami per la fabbricazione di leghe di rame e di berillio.

In complesso tutti questi provvedimenti si ispirano ad un duplice fine, quello di promuovere per quanto possibile la nostra esportazione, supplendo alla mancanza o alla deficienza delle materie necessarie alla nostra industria, e quello di conseguire i benefici valutari che naturalmente ne derivano.

In questo eccezionale momento lo sforzo economico della nazione, di cui l'esportazione è parte considerevole, deve essere portato al massimo con tutti i mezzi e senza eccessiva preoccupazione di carattere fiscale, mentre le misure di controllo sull'importazione, cautamente predisposte dagli organi governativi, sembrano escludere ogni possibilità di fraudolenta evasione.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 31 dicembre 1940, anno XIX » (1364). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

SENNI, *relatore*. Il 30 luglio 1934 veniva firmato dall'Italia e dalla Bulgaria un Trattato di commercio e di navigazione accompagnato da uno scambio di note in pari data.

Lo stesso giorno era stipulato un protocollo speciale per la costituzione all'uopo di una commissione mista italo-bulgara, nonchè una convenzione veterinaria e protocolli vari in merito ai trasporti ferroviari e marittimi dei due Paesi.

A breve distanza di tempo altre convenzioni

di carattere commerciale e specifico venivano concluse tra l'Italia e la Bulgaria. Ad esempio: la Convenzione del 3 dicembre 1937, concernente la compera di tabacchi in Bulgaria; altri accordi di pari data per il regolamento di scambi commerciali tra l'Italia, i suoi possedimenti e colonie da un lato e la Bulgaria dall'altro; la Convenzione del 21 settembre 1938 che tratta delle modalità di pagamento di forniture speciali; ecc.

Dinnanzi a tale serie di accordi di carattere generale e particolare, s'imponessa, soprattutto in considerazione dell'attuale stato di guerra e della raggiunta unione doganale italo-albanese, un'intesa nuova che riassumesse o modificasse, sia nella forma che nella sostanza, i rapporti economici tra i due Paesi.

A tale scopo il 31 dicembre 1940-XIX venivano conclusi tra l'Italia e la Bulgaria:

1°) un accordo per la costituzione di una commissione mista permanente;

2°) un accordo di pagamento.

Il primo accordo è stipulato tra l'Unione doganale italo-albanese e la Bulgaria e specifica tra l'altro che ognuno dei due Governi contraenti nominerà una delegazione, i cui presidenti avranno facoltà di nominare membri supplenti, esperti e sotto-commissioni miste per l'esame di questioni particolari. La Commissione mista permanente dovrà deliberare in merito ai provvedimenti attinenti agli scambi commerciali e alle comunicazioni tra i due Paesi onde favorire una più stretta collaborazione economica.

L'accordo di pagamento, includente anche i possedimenti italiani nonchè l'Africa italiana, specifica che l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca nazionale di Bulgaria regoleranno in compensazione i pagamenti relativi a scambi di merci tra l'Unione e la Bulgaria, escluse le merci in transito. I pagamenti verranno effettuati in Italia, possedimenti italiani e territori dell'Africa italiana in lire presso la Banca d'Italia; in Albania in franchi albanesi presso la Banca nazionale d'Albania; in Bulgaria in leva presso la Banca nazionale bulgara. Il conto « nuovo » senza interessi, in lire, aperto presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a nome della Banca nazionale di Bulgaria, in virtù dell'articolo 4 dell'Ac-

cordo italo-bulgaro del 30 settembre 1936, rimane in vigore; e l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero porterà al credito di detto conto gl'importi che saranno versati dai debitori nell'Unione.

Altre norme regolano gli acquisti di merci nonchè i relativi versamenti nelle rispettive forme monetarie.

L'accordo sostituisce ad ogni effetto i precedenti accordi italo-bulgari del 3 dicembre 1937, come pure tutti i protocolli e intese complementari di cui si è fatto parola e ha vigore dal 1° gennaio 1941 al 30 giugno 1941, salvo tacita proroga per un anno, ove non fosse denunziato due mesi prima della scadenza. A tale scadenza i due Governi s'intenderanno onde stabilire l'impiego del saldo eventuale del conto « nuovo » di cui si è fatto parola.

Il disegno di legge che è sottoposto alla approvazione della Commissione dà esecuzione agli accordi di cui si tratta.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 23 dicembre 1940-XIX » (1365). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GENTILE GIUSEPPE, *relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda l'approvazione dei seguenti accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 23 dicembre 1940:

1° *Accordo concernente i pagamenti fra i due paesi.*

Con esso si stabilisce che l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e il « Clearingnaemnden » sono autorizzati a regolare in compensazione i pagamenti delle merci reciprocamente importate nell'Unione doganale italo-albanese e in Isvezia, come anche le spese accessorie a tali scambi; le somme dovute da persone fisiche o morali in uno dei due paesi a persone

fisiche o morali nell'altro per interessi, dividendi ed altri redditi pagabili ad intervalli regolari provenienti da capitali investiti nei paesi stessi; i montanti dovuti dalle persone anzidette per pagamento di diritti di brevetto, di licenze di fabbricazione, di diritti d'autore ed in genere di debiti concernenti la proprietà intellettuale ed artistica; i montanti dovuti da dette persone per salari, stipendi, pensioni, onorari, sovvenzioni famigliari; le somme incassate in uno dei due paesi per tasse e diritti consolari dovuti alle autorità dell'altro; i saldi dei conti aperti fra le amministrazioni postali, telegrafiche, ferroviarie e fra le compagnie di navigazione aerea dei due paesi; i montanti dovuti a titoli diversi dagli anzidetti, dopo apposita intesa fra i due Istituti di cui trattasi.

Nell'accordo si stabilisce che i versamenti dovranno essere fatti in lire presso la Banca d'Italia, funzionante da cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, in franchi albanesi presso la Banca nazionale d'Albania, funzionante anch'essa da cassiere del detto Istituto, ed in corone svedesi presso il « Clearingnaemnden ».

I versamenti effettuati nell'Unione doganale italo-albanese saranno portati a credito di un « Conto globale in lire », aperto presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero al nome del « Clearingnaemnden »; quelli effettuati in Svezia, saranno portati a credito di un « Conto globale in corone svedesi », aperto presso il « Clearingnaemnden » al nome dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero. Vengono dettate norme per la conversione delle lire in corone svedesi e viceversa, come anche per i pagamenti da effettuarsi a favore dei creditori, nell'ordine cronologico dei versamenti e nel limite delle disponibilità dei due conti anzidetti. Nel caso che, per mancanza di disponibilità in lire o in corone svedesi, si producesse un eccezionale spareggio a favore dell'Unione o della Svezia, i due Governi si intenderanno sulle misure per ristabilire l'equilibrio dei conti di clearing, nel quadro degli scambi commerciali fra i due paesi.

L'accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1941, avrà effetto sino al 31 dicembre di quest'anno, potendo peraltro essere tacitamente prorogato per periodi di un anno, salvo

preavviso di due mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2° *Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente.*

Tale Commissione, composta delle delegazioni nominate da ciascuno dei due Governi, dovrà deliberare circa le misure da prendere per regolare gli scambi commerciali, le comunicazioni ferroviarie, marittime ed aeree fra i due paesi, ed in generale circa tutte le misure che possano favorire una più stretta collaborazione economica fra i paesi stessi. I Presidenti delle due Delegazioni possono istituire Sottocommissioni miste, per l'esame di questioni particolari. La Commissione e le Sottocommissioni si riuniranno secondo le necessità, in date e luoghi da fissarsi d'accordo fra i due Presidenti.

3° *Accordo per l'estensione all'Unione doganale italo-albanese dei Trattati ed Accordi esistenti fra l'Italia e la Svezia.*

In base a tale accordo, vengono estesi all'Unione doganale italo-albanese:

a) il Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e il Regno di Svezia firmato a Torino il 14 giugno 1862, e le Dichiarazioni 7 giugno 1877 e 4 luglio 1877, rispettivamente interpretative dell'articolo 13 e dell'articolo 8 del detto Trattato (abolizione reciproca dei diritti di albinaggio e di detrazioni-esenzione dal servizio militare a favore degli Ufficiali consolari);

b) lo scambio di note 8-16 marzo 1928, concernente l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto per i certificati di origine e per le fatture commerciali, e lo scambio di note 14-22 febbraio 1929 che stabilisce l'entrata in vigore del precedente scambio di note.

Con gli accordi sopra indicati si è provveduto a regolare i pagamenti e gli scambi commerciali fra l'Unione doganale italo-albanese e la Svezia in modo rispondente alle necessità del momento attuale, come anche a dare ai preesistenti trattati ed accordi l'estensione richiesta dalla nuova situazione politico-economica.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Slovacchia, il 21 dicembre 1940-XIX » (1366). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

TULLIO, *relatore*. Il 21 dicembre 1940 tra il Governo Italiano, in nome dell'Unione doganale Italo-Albanese, e il Governo della Repubblica Slovacca sono stati stipulati i seguenti Accordi:

- a) Trattato di commercio;
 - b) Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente;
 - c) Accordo commerciale;
 - d) Scambi di Note.
- a) Nel Trattato di commercio si conviene che i cittadini di ciascuno degli Stati contraenti godranno, nel territorio dell'altro, dello stesso trattamento per ciò che riguarda l'esercizio del commercio e dell'industria, e la protezione giudiziaria e amministrativa delle loro persone, diritti e interessi.

Si conviene inoltre che le Società civili e commerciali (industriali, finanziarie, bancarie, di assicurazioni, ecc.) costituite regolarmente sul territorio di una delle Parti contraenti, saranno riconosciute di pieno diritto dall'altra Parte contraente, e potranno nel territorio di questa stabilirsi, creare delle filiali, succursali ed agenzie, ed esercitare qualsiasi attività industriale e commerciale.

Le dette Società godranno degli stessi diritti e vantaggi assicurati alle persone fisiche del loro Paese di origine.

È previsto che i cittadini di una delle Parti contraenti, residenti nel territorio dell'altra, saranno esenti dal servizio militare.

Viene inoltre stipulato che le merci prodotte in ciascuno dei Paesi contraenti godranno del trattamento della nazione più favorita, nei rapporti reciproci di importazione e di esportazione, ed in materia di tasse interne di fabbricazione e di consumo.

Sono tuttavia esclusi dal trattamento della nazione più favorita i privilegi speciali accordati da una delle Parti contraenti ad uno dei Paesi limitrofi per facilitare il traffico di frontiera, nonchè gli impegni derivanti per una delle Parti da un Trattato di unione doganale.

Le due Parti contraenti si accordano reciprocamente la libertà del transito dei viaggiatori e merci attraverso il loro territorio e si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in materia di tariffe di trasporti per ferrovia.

b) Un altro Accordo prevede la costituzione di una Commissione mista permanente, la quale dovrà deliberare in tutto ciò che concerne le misure da prendere per regolare gli scambi commerciali e le comunicazioni ferroviarie, marittime ed aeree fra i due Paesi, ed in genere tutte le misure che possano favorire una più stretta collaborazione economica.

I presidenti delle due Delegazioni componenti la Commissione mista avranno la facoltà di nominare dei membri supplenti, di aggregarvi degli esperti e di istituire delle Sotto-commissioni miste per l'esame di questioni particolari.

c) L'Accordo commerciale fissa i limiti dei contingenti annuali di merci provenienti da ciascuno dei due Paesi che saranno ammessi all'importazione nell'altro.

I pagamenti relativi agli scambi suindicati saranno effettuati in base alle disposizioni che saranno adottate in questa materia tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca nazionale slovacca.

d) Uno scambio di Note prevede che il trattamento della nazione più favorita non si estende al regime speciale provvisorio in vigore per gli scambi tra la Slovacchia da un lato e il territorio dei Sudeti e il Protettorato di Boemia e Moravia dall'altro. Un altro scambio di Note prevede che sarà mantenuto provvisoriamente in vigore il regime doganale e tariffario previsto dagli Accordi fra l'Italia e la Cecoslovacchia. Un ultimo scambio di Note precisa infine le condizioni dell'importazione del vermut italiano in Slovacchia.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

ALLEGATO

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni. (1305).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni con le seguenti modificazioni:

Nel primo comma dell'articolo 1, alle parole « Ministero » e « Ministeri » sono rispettivamente sostituite le parole « Ministro » e « Ministri ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente nuovo testo:

« Il Ministro per gli scambi e per le valute, d'intesa, a seconda della rispettiva competenza, col Ministro per l'agricoltura e foreste, col Ministro per le corporazioni, col Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra ed eventualmente con le altre Amministrazioni interessate, ha facoltà di procedere alla requisizione dei prodotti da esportare, nonchè delle materie prime e dei semilavorati, occorrenti per la fabbricazione di prodotti da esportare ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 14 febbraio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Ritenuta la necessità per causa di guerra di meglio assicurare per la durata della guerra stessa la disciplina delle importazioni e delle esportazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministeri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, ha facoltà di costituire organizzazioni di produttori, commercianti e industriali, aventi lo scopo di disciplinare le importazioni e le esportazioni di determinati generi alimentari, materie prime e prodotti industriali, ovvero di affidare determinate importazioni ed esportazioni a tali organizzazioni o ad altri enti o società.

Resta ferma la potestà del Ministero per gli scambi e per le valute di determinare le modalità e le altre condizioni delle importazioni e delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643.

Art. 2.

Il Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, ha la facoltà di procedere alla requisizione dei prodotti da destinare alla esportazione nonchè delle materie prime e dei semilavorati, occorrenti per la fabbricazione dei prodotti da esportare.

Art. 3.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con

le altre Amministrazioni interessate, possono essere emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assamblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per gli scambi e per le valute è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO
— THAON DI REVEL — TASSINARI
— RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

31^a RIUNIONE

Sabato 12 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente
ALDROVANDI MARESCOTTI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Facoltà di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche in Albania » (1428 - <i>rel. Mezzi</i>)	Pag. 270
« Trattamento economico del personale civile in Albania » (1429 - <i>rel. Arlotta</i>)	271
« Aumento del contingente annuo di semi di lino destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio » (1441 - <i>rel. Bernardi</i>)	272
« Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica » (cellulosa) (1442 - <i>rel. Bernardi</i>)	273
« Franchigia doganale per la magnesia calcinata o caustica impura, di colore grigio bruno o con non meno del tre per cento di ossido ferri- co, per la fabbricazione di refrattari in ge- nere » (1443 - <i>rel. Mezzi</i>)	273
« Nuove concessioni in materia di importa- zioni temporanee » (1444 - <i>rel. Bianchini</i>)	274

« Approvazione dell'Accordo stipulato a Buda- pest, fra l'Italia e l'Ungheria, il 19 marzo 1941, per l'esercizio di linee aeree regolari » (1445 - <i>rel. Giannini</i>)	275
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, contenente disposi- zioni in materia doganale per il traffico delle merci tra i territori dell'Unione doganale italo- albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane » (1446 - <i>rel. Giannini</i>)	276
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1941-XIX, n. 412, concernente modi- ficazioni del trattamento doganale dei cianuri di potassio e di sodio » (1447 - <i>rel. Senni</i>)	277

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Mare-
scotti, Arlotta, Bernardi, Bianchini, Brezzi,
Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali, Salata,
Senni, Tolomei, Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli,
Aloisi, Beneduce, Cavazzoni, Contarini, Conti,
Di Martino, Mezzi, Orsi, Piccio, Pignatti Mo-
rano di Custoza, Rolandi Ricci, Salvago Raggi,
Targetti e Tullio.

BREZZI, *segretario*. Dà lettura del verbale
della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Facoltà di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche in Albania » (1428). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Brezzi di dar lettura della relazione del senatore Mezzi assente.

BREZZI, segretario. Il Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, disciplina la materia dei lavori e servizi pubblici in Albania, e stabilisce che (art. 1) tutte le opere pubbliche da eseguirsi dall'Italia in Albania sono di competenza del Ministero degli affari esteri, Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi. Dichiarò ad esse applicabili, in quanto non siano in contrasto col detto decreto, le norme attualmente vigenti per le opere che dipendono in Italia dal Ministero dei lavori pubblici, salvo speciali norme per le opere di bonifica, e dichiarò rientrare nella competenza del Ministero degli affari esteri, Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, anche le opere e spese da eseguirsi dall'Italia in Albania nel campo forestale ed in quello dei trasporti e delle comunicazioni, colle relative attribuzioni.

L'articolo 9 del citato decreto-legge stabilisce:

Per i lavori da eseguirsi in Albania hanno vigore, in quanto attuabili, le norme previste per la revisione dei prezzi nel Regio decreto 3 febbraio 1938, n. 591, decreto quest'ultimo che disciplina la revisione dei prezzi istituita per lavori nell'Africa italiana. In quest'ultimo decreto si sancisce che nei contratti d'appalto che saranno stabiliti dopo l'entrata in vigore del decreto stesso per lavori relativi ad opere pubbliche di competenza dell'Africa italiana, la cui esecuzione richieda un periodo di tempo non inferiore a un anno e pei quali si prevedono oscillazioni nei prezzi, si potranno introdurre clausole con le quali l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi, semprechè riconosca, con giudizio insindacabile, essersi verificate, in confronto dei prezzi convenuti al tempo dell'aggiudicazione dell'appalto, variazioni maggiori del 10 per cento nel complesso del lavoro.

La successiva legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1137, ha disposto che la revisione degli appalti dei lavori pubblici in Italia possa avvenire anche per i contratti di opere pubbliche la cui esecuzione richieda un periodo di tempo inferiore ad un anno, ma superiore a sei mesi, ed anche di opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente però alla parte eseguita o da eseguirsi dopo tale data.

In seguito a ciò i Ministeri competenti hanno ritenuto opportuno che le stesse norme fossero estese anche ai contratti di opere pubbliche in Albania, e di qui il disegno di legge ora presentato alla Commissione legislativa del Senato e che ottenne già l'approvazione della Commissione competente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Come stabilisce la legge 9 luglio 1940, n. 1137, per la revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche eseguite nel Regno, si ripete anche nel disegno di legge in esame, agli articoli 2 e 3, che restano ferme tutte le altre disposizioni del Regio decreto 3 febbraio 1938, anno XVI, n. 591, e del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752.

Conseguentemente sarà necessario il riconoscimento da parte dell'Amministrazione appaltante, con giudizio insindacabile, che si siano verificate, in confronto dei prezzi convenuti al tempo dell'aggiudicazione dell'appalto, variazioni maggiori del 10 per cento nel complesso del lavoro (art. 1 del decreto 3 febbraio 1938, anno XVI, n. 591). La revisione dei prezzi e l'applicazione dei nuovi prezzi sarà fatta dall'Amministrazione competente (art. 5 del detto decreto). E successivamente, nel termine di 45 giorni dalla notificazione alle imprese della deliberazione adottata dall'Amministrazione (art. 6 stesso decreto), sarà ammesso il ricorso al Ministero, il quale provvederà, sentito il parere di apposita Commissione, la cui composizione per l'Albania fu stabilita coll'articolo 7 del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752.

Il principio di equità che ha guidato il legislatore ad estendere la revisione in Italia anche ai casi contemplati dalla legge 9 luglio 1940, anno XVIII, n. 1137, giustifica l'estensione del provvedimento anche all'Albania. « Ubi eadem

legis ratio, ibi et ipsa lex ». E non pare possano derivarne inconvenienti, purchè siano osservate le norme rigorose delle leggi sopra richiamate.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale civile in Albania » (1429). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ARLOTTA, *relatore*. Colla storica data del 7 aprile 1939-XVII, quando lo sbarco delle truppe italiane liberatrici in Albania segnò l'affratellamento di quel Regno alle sorti dell'Italia cessava d'aver vigore in quello Stato il regolamento predisposto dalla nostra legislazione anteriore sul trattamento economico del personale civile destinato a prestare servizio in tale Paese.

I criteri sui quali quella precedente legislazione si era basilarmente fondata erano sostanzialmente ispirati ai principii che avevano dettato le norme reggenti l'analoga materia nei riguardi delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero; norme legislativamente codificate, per ciò che concerne gli « assegni e percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero », nel Regio decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, e sue successive modificazioni, e che risultano elencati, con particolare riferimento alle varie sedi tra cui quella di Tirana, nelle apposite tabelle ai decreti medesimi annessi.

In conseguenza del radicale rivolgimento creatosi in Albania alla memorabile data più sopra ricordata, era di evidente urgenza provvedere alla creazione di nuove norme che regolassero la materia stessa in maniera logicamente consona al nuovo stato di cose.

A ciò fu provveduto, infatti, con la circolare del Duce alle Amministrazioni dello Stato, n. 111253, del 2 maggio 1939-XVII, emanata dopo pochi giorni soltanto dalla accettazione della Corona d'Albania da parte del Re d'Italia.

Trattavasi di norme provvisorie e di portata necessariamente limitata, dovute alla urgente esigenza di non lasciare del tutto priva di regolamento una così complessa materia. Esse preludevano quindi ad un più completo e definitivo provvedimento legislativo.

Questo, però, non sopravvenne subito. Ma, mentre la materia continuava ad essere retta dalle disposizioni contenute nella circolare del Duce, si andava elaborando il regolamento definitivo, che occorreva anche adeguare alle esigenze delle situazioni spesso imprevedibili che si erano andate creando in Albania: casi già contemplati si profilavano diversi; casi nuovi erano sorti. Nelle more, la circolare del Duce fu più volte prorogata, cessando per ultimo di avere vigore il 30 giugno u. s.

Il disegno di legge in discussione vuole appunto fornire l'auspicata regolamentazione, completa e definitiva, della materia, offrendo un'aggiornata rielaborazione di quanto già era regolato e, insieme, una adeguata considerazione dei casi nuovi, presentatisi dopo l'emanazione della anzidetta circolare.

Tenendo presente questa duplice esigenza, cui il disegno di legge vuol corrispondere, la materia in esso trattata può essere schematizzata nel modo seguente:

a) Rielaborazione di quanto già regolato, cioè quanto riguarda:

indennità giornaliera spettanti al personale civile di ruolo e non di ruolo, permanentemente in servizio in Albania;

indennità spettanti al personale insegnante di ruolo e non di ruolo;

indennità spettanti al personale civile italiano a disposizione del Governo albanese.

b) Considerazione di casi nuovi e disposizioni innovatrici, cioè quanto riguarda:

maggiorazione di trattamento a favore dei coniugati;

trattamento economico per missioni effettuate sia in residenza, sia dall'Italia, dalle colonie o dall'estero in Albania e viceversa;

estensione delle disposizioni già in vigore in Italia circa i trasferimenti da o per l'Albania;

estensione delle norme vigenti in Italia, opportunamente adattate, circa i congedi;

esclusione del regolamento concernente il

personale salariato, essendo per questo in elaborazione un provvedimento particolare.

Così fissato il duplice ordine di disposizioni contenute nel disegno di legge, e la duplice esigenza cui esse vogliono corrispondere, è ancora da rilevare il criterio cui si è ispirata la determinazione dell'entità degli emolumenti, quello, cioè, di proporzionare equamente il trattamento economico alle condizioni di vita in Albania. Questo criterio, in conseguenza di quanto dispone l'articolo 15, che limita l'efficacia della legge al 30 giugno 1942-XX, continuerà ad informare questa materia, rendendo possibile, pur entro lo schema, da considerarsi definitivo, del provvedimento, ulteriori adeguamenti che si rendessero eventualmente opportuni.

Non sembra qui essere il caso — anche per non esorbitare dall'ambito di una relazione che vuole e deve essere semplicemente riassuntiva — di addentrarsi nell'esame giustificativo di ogni singolo emolumento contemplato dai vari articoli del disegno di legge, i quali assai chiaramente e con ogni precisione ne trattano. Ma è, per contro, compito precipuo del relatore assicurare la Commissione che tale analisi è stata scrupolosamente effettuata. Risulta infatti comprovata la cura posta dai competenti organi del nostro Ministero degli affari esteri, in stretto e continuativo contatto personale col Ragioniere generale dello Stato, affinché dal diligente e minuzioso studio — durato oltre un anno e mezzo — l'entità di ciascuno dei detti emolumenti venisse determinata in modo da rappresentare, caso per caso, la più equa soluzione dell'inevitabile compromesso tra la necessità di tenere nel debito conto le giuste esigenze inerenti all'aumentato costo della vita (accrescimento della popolazione operaia e di truppa); inerenti al disagio di alcune residenze albanesi per le quali la non ancora totalmente divelta malaria obbliga, ad esempio, gli ammogliati, al periodico invio delle famiglie in Patria durante i mesi peggiori; inerenti alla difficoltà, spesse volte, di approvvigionamento in derrate ed ancora in indumenti, i quali ultimi non possono, nella maggior parte dei casi, che essere acquistati in Italia; esigenze inerenti al mantenimento in genere, pel ceto impiegatizio, di un tenore di vita rispondente al nostro

decoro e prestigio civile da un lato, e la doverosa preoccupazione, dall'altro, di contenere l'assegnazione stessa in limiti i meno gravosi possibili per l'Erario.

Ben lodevole intento, senza dubbio, questo ultimo da parte delle Amministrazioni statali che contribuirono alla formulazione del presente disegno di legge, e che può serenamente considerarsi raggiunto, già solo quando si raffronti la misura della indennità ora stabilita con quella prevista per l'Albania dalle tabelle in principio menzionate. Ma soprattutto il relatore ritiene doveroso porre in rilievo dinnanzi alla Commissione come sia da ravvisare nel lavoro di chi ha preparato con circospezione e perizia la legge, il desiderio di stabilire, mercè le presenti norme, non soltanto una traccia nettamente precisata in materia così delicata e complessa come quella del benessere economico commisurato al rendimento che gli impiegati che ne beneficiano possono e devono fornire allo Stato, ma altresì una remora contro l'incentivo ad eccessiva per quanto involontaria larghezza, che provvedimenti affrettati potrebbero fare apparire giustificata in circostanze speciali, quando non esistesse una precisa regolamentazione, in precedenza opportunamente stabilita in tutte le sue parti.

La lettura dei quindici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del contingente annuo di semi di lino destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio » (1441). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

BERNARDI, *relatore.* Ai vari provvedimenti che, a partire dal febbraio 1927, il Governo fascista ha promossi per consentire l'importazione in franchigia di quantitativi sempre maggiori di semi di lino da semina, ha regolarmente corrisposto il progressivo estendersi della coltivazione del lino con notevole miglioramento del prodotto e con più larga possibilità di sviluppo autarchico di questo ramo della nostra industria tessile.

La coltura del lino non aveva dato da noi risultati soddisfacenti, fino a quando non ci decidemmo ad impiegare seme importato, in prevalenza belga od olandese.

Ma negli ultimi quindici anni, grazie alle provvide agevolzze doganali concesse per l'importazione del seme ed agli sforzi combinati degli agricoltori e degli industriali, si sono conseguiti considerevoli progressi. La superficie coltivata ha in effetti raggiunto i 7.000 ettari, mentre sono a mano a mano sorti parecchi grandi impianti, attrezzati con macchine costruite pur esse per buona parte in Italia, ed in grado di fornire un prodotto che può degnamente competere con quelli stranieri.

Col presente disegno di legge il quantitativo di seme da introdurre in esenzione di dazio (che era di q.li 5.000 in forza del Regio decreto-legge del 27 marzo 1939-XVII) viene elevato a quintali 10.000, nell'intento di far destinare alla semina una superficie che da 7.000 verrebbe estesa a 12.000 ettari. Estensione questa che, convenientemente messa in valore, renderebbe completamente autarchica la nostra industria del lino.

Il disegno di legge parla in genere di semi di lino destinati alla semina, senza distinguere tra seme per lino da fibra e seme per lino da seme; ma il carattere e il fine del provvedimento inducono a ritenere ch'esso tenda soprattutto a favorire la coltivazione del lino da fibra, senza per altro escludere che esso possa anche servire ad assicurarci un buon quantitativo di seme oleoso, come si può del resto dedurre dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge.

Comunque l'utilità, anzi la necessità del provvedimento appare evidente.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (1442). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BERNARDI, *relatore*. Questo disegno di legge mira a consentire per l'anno in corso

l'importazione, in esenzione di dazio doganale, di 4.100.000 quintali di legno comune rozzo (cioè semplicemente spaccato) destinato alla fabbricazione della cellulosa; e ciò per fornire alla nostra industria delle fibre tessili artificiali i quantitativi di materia prima che le sono strettamente necessari.

Le ragioni dell'agevolezza proposta pel legno comune rozzo sono principalmente tre:

1° l'insufficienza della nostra produzione di canna gentile;

2° la necessità di limitare per quanto possibile lo sfruttamento delle risorse boschive nazionali, che vanno riservate ad esigenze eccezionali del mercato;

3° la convenienza, per ragioni valutarie, d'importare legno comune rozzo anzichè cellulosa.

Sempre maggiore è l'importanza che in questo momento va assumendo la produzione della nostra industria dei tessili artificiali ed è manifesta l'opportunità di favorirla, tenuto conto che il Ministero delle finanze provvederà, con le ordinarie cautele, ad impedire eventuali alterazioni nella destinazione della merce.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Franchigia doganale per la magnesia calcinata o caustica impura, di colore grigio bruno o con non meno del 3 per cento di ossido ferrico, per la fabbricazione di refrattari in genere » (1443). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Brezzi di dar lettura della relazione del senatore Mezzi assente.

BREZZI, *segretario*. La relazione ministeriale espone che la magnesia calcinata o caustica impura, di colore grigio bruno o con non meno del 3 per cento di ossido ferrico, è attualmente ammessa all'importazione, in forza del trattato con la Germania, in esenzione da dazio di confine, purchè destinata ad uso metallurgico. Se è invece destinata ad industrie diverse da quelle metallurgiche deve assolvere il dazio di lire 36,70 il quintale. Ciò si verifica nel caso

che la destinazione sia per la fabbricazione di materiali refrattari, per le industrie cementifere o chimica.

Si rileva pure che i mattoni comuni refrattari di magnesite, comunque impiegati, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio di confine per effetto del trattato con la Germania, mentre i mattoni di magnesite di forma diversa dalla comune e i lavori di magnesite in genere sono ammessi all'importazione al dazio convenzionale di lire 21,50 il quintale, e cioè ad un dazio inferiore di quello stabilito per la materia prima (magnesite calcinata ecc.) necessaria alla loro fabbricazione, che è di lire 36,70 il quintale.

La Confederazione fascista degli industriali ha esposto la necessità di porre l'industria nazionale dei refrattari magnesiaci in grado di corrispondere in pieno a tutti i bisogni del consumo creando ad essa le più favorevoli condizioni per l'approvvigionamento della materia prima, e quindi concedendo la franchigia dal dazio doganale alla magnesia calcinata avente i predetti caratteri, anche quando essa sia destinata ad essere impiegata per la fabbricazione dei refrattari in genere.

Si vuole insomma raggiungere lo scopo di porre l'industria nazionale dei refrattari magnesiaci in condizione di provvedere a tutti i bisogni del consumo, mettendola nelle migliori condizioni per l'approvvigionamento della magnesia calcinata.

L'importazione della magnesia calcinata o caustica per uso metallurgico, contenente non meno del 3 per cento di ossido ferrico (tariffa 687 A 1), introdotta in franchigia fu

nel 1937	q.li 47.795
» 1938	» 39.694
» 1939 (7 mesi)	» 21.403

proveniente in massima parte dalla Germania.

L'importazione di altra magnesia impura assolvendo il dazio di lire 36,70 il quintale fu

nel 1937	q.li 359
» 1938	» 929
» 1939 (7 mesi)	» 620

Queste statistiche giungono solo fino al luglio 1939, essendo stato poi deliberato di cessarne la pubblicazione.

L'importazione in franchigia dal dazio doganale per la magnesia calcinata avente i predetti caratteri, e tassativamente limitata a quella destinata all'industria per la fabbricazione di refrattari in genere, è veramente degna di approvazione. Ne verrà un notevole impulso all'industria dei refrattari.

Il disegno di legge, poi, all'articolo 3, dispone che il provvedimento è posto sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministero delle finanze.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee » (1444). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BIANCHINI, *relatore*. In regime di importazioni controllate assume particolare importanza l'istituto delle importazioni temporanee, per permettere alla industria nazionale di lavorare merci e materie prime che debbano essere riesportate o incorporate in prodotti destinati alla esportazione.

Il disegno di legge in esame riguarda, all'articolo 1, la concessione della temporanea importazione a rocche, cannette, coni e spolette di cartone su cui è avvolta la fibra artificiale greggia che viene importata temporaneamente per essere ritorta e tinta.

L'articolo 2 ripristina temporaneamente le concessioni di temporanea importazione già esistenti per alcuni prodotti, perdurando le ragioni che ne determinarono la concessione originaria.

Coll'articolo 3 si estende ai cilindri di acciaio e di altri metalli e leghe la concessione già accordata ai cilindri di rame da stampa, importati per essere levigati e reinciati.

Risulta evidente l'opportunità di queste disposizioni.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato a Budapest, fra l'Italia e l'Ungheria, il 19 marzo 1941, per l'esercizio di linee aeree regolari » (1445). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GIANNINI, *relatore*. Il regime della navigazione aerea fra l'Italia e l'Ungheria fu definito con la convenzione firmata a Roma il 5 luglio 1932. Con l'articolo 4 della convenzione stessa (capoverso 2°) venne deferito ad accordi da stipularsi fra il Ministro italiano dell'aeronautica ed il Ministro ungherese del commercio e delle comunicazioni il regolamento dell'esercizio di linee aeree regolari. In virtù di tale delega è stato stipulato l'accordo, firmato a Budapest il 19 marzo 1941, al quale si propone di dar piena ed intera esecuzione col disegno di legge in esame.

L'accordo si ispira, in generale, alle ormai numerose convenzioni bilaterali analoghe che l'Italia ha stipulato con diversi Paesi, salvo, beninteso, quelle disposizioni particolari che sono determinate dalle peculiari esigenze dei traffici fra i due Stati.

Nel programma di linee regolari che essi intendono impiantare si prevedono tre linee, pur non escludendosi (art. 1, n. 3) che altre linee possano stabilirsi, sempre sotto il regime dell'accordo. Le linee previste, che possono formare oggetto di concessione ad un'impresa ungherese da parte del Governo magiaro e ad un'impresa italiana da parte del Governo italiano:

1° Milano o Roma-Venezia-Vienna-Budapest;

2° Roma o Milano-Venezia-Budapest, con la possibilità di prolungarla da Roma o da Milano verso il sud o l'ovest e da Budapest verso il nord o l'est;

3° Africa o Asia-Rodi-Atene (Salonicco-Sofia-Belgrado-Budapest). Quest'ultima linea, con l'appoggio a Rodi, tende a consentire di allacciare Budapest con l'Asia o con l'Africa (art. 1, n. 1 e 2).

Il carattere programmatico di tali intese risulta evidente dall'articolo 2, col quale si riserva alle Autorità superiori aeronautiche dei due Paesi di determinare l'itinerario delle linee aeree e gli aeroporti di cui si farà uso.

Quanto al regime delle linee regolari, vengono stabilite dettagliate norme per gli atterraggi forzati, per l'assistenza reciproca, per il regolamento dell'attività delle imprese concessionarie, per le facilitazioni doganali, per i trasporti postali, per il personale adibito alle linee (art. 4 a 13). Le norme non si allontanano da quelle stabilite con altri Stati e che sono ormai suffragate da una non trascurabile esperienza.

Senza fare induzioni su qualche norma particolare (es. art. 15, biglietti gratuiti che devono essere messi a disposizione delle autorità aeronautiche superiori) il relatore si sofferma sulle norme degli articoli 14 e 16, che si riferiscono ai legami intercedenti fra l'accordo e la ricordata convenzione del 1932.

L'articolo 14 tende a disciplinare l'applicazione e l'esecuzione dell'accordo e dispone che le Autorità aeronautiche superiori dei due Stati si metteranno in contatto senza intermediari. Qualora la contestazione non possa essere in tal modo regolata, si fa ricorso alla procedura prevista dall'articolo 19 della convenzione del 1932 per la soluzione delle divergenze.

L'articolo 16 dispone l'immediata entrata in vigore dell'accordo ossia al 19 marzo 1941 — e ciò determina il disposto dell'articolo 2 del disegno di legge che lo fa entrare in vigore dal 19 marzo 1941 — e gli dà validità fino al 31 dicembre 1945, con possibilità di tacite proroghe quinquennali, ma, in ragione della dipendenza dell'accordo dalla convenzione del 1932, aggiunge che, ove la convenzione perdesse valore, perderà contemporaneamente valore anche l'accordo.

L'accordo non dà luogo a rilievi e la sua opportunità appare evidente nell'interesse reciproco dei due Stati contraenti in quanto tende a collegare per via aerea, con linee regolari, i due Stati, facendo anche delle linee che saranno istituite, le teste di ponte per ulteriori collegamenti aerei con altri Paesi e Continenti.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci tra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane » (1446). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GIANNINI, *relatore*. Allo scopo di disciplinare, nei riguardi doganali, il traffico delle merci tra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia, occupati dalle forze armate italiane, venne emanato il 29 aprile 1941 un bando del Comando Supremo. Subito dopo, per integrare le disposizioni del bando con norme che dovevano avere applicazione contemporaneamente al bando stesso, venne adottato d'urgenza il Regio decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, del quale si chiede ora la conversione in legge, col disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione.

La materia è così disciplinata:

a) Le merci di produzione dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze italiane, o che si trovavano nei territori stessi in circolazione o giacenti in depositi non vincolati a dogana, anche se di altra origine e provenienza, sono considerate come nazionalizzate per effetto dell'occupazione, con la conseguenza che possono essere importate nel territorio dell'Unione doganale in esenzione dai dazi e da ogni altro diritto doganale in vigore. Da questa norma generale della reciproca franchigia viene fatta eccezione per i generi di monopolio di Stato e per le merci soggette ad imposte interne, di fabbricazione, di consumo o generale sulla entrata. Ad essi, per motivi essenzialmente fiscali, si applicano le disposizioni ed i diritti vigenti, rispettivamente, in Italia e in Albania.

b) Le merci di produzione dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane e quelle originarie e

provenienti da ogni altro territorio che non sia quello dell'Unione doganale italo-albanese, le quali, in conformità delle norme vigenti nell'ex Regno di Jugoslavia abbiano pagato nei territori occupati diritti di monopolio, di tasse o imposte interne di fabbricazione, di vendita o di consumo, di dazi o di altri diritti di confine con aliquote inferiori a quelle previste da analoghe disposizioni in vigore nel territorio dell'Unione doganale italo-albanese, sono ammesse all'importazione nei territori dell'Unione pagando soltanto la differenza. Si è cercato così di conciliare le esigenze del fisco con quelle di ordine pratico e con quelle della vita locale, evitando che il maggior onere tributario, che si sarebbe altrimenti determinato facendo pagare ex novo tutti i diritti dovuti per le merci stesse importate nell'Unione doganale, si ripercuotesse sui prezzi.

c) Le merci provenienti dai territori dell'Unione doganale italo-albanese esportate nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupate dalle Forze armate italiane, sono invece considerate a seguito delle forze di occupazione e pertanto sono esenti dal pagamento dei dazi e dagli altri diritti di uscita previsti dalle disposizioni vigenti nell'Unione doganale. Però sulle merci stesse non compete la restituzione di diritti, pur facendosi luogo agli abbuoni delle imposte interne, che sono previsti dalle leggi in vigore.

Il sistema delle norme adottate fu già praticato con buoni risultati nel 1918 quando le Forze armate italiane occuparono la Venezia Giulia e Tridentina e la Dalmazia, prima che si facesse luogo alle annessioni di quei territori, con buoni risultati e senza inconvenienti rilevabili. Analogo sistema venne seguito nel 1939 per l'Albania, prima della costituzione dell'Unione doganale. Ad ogni modo questi precedenti non sarebbero per sé sufficienti per giustificare la applicazione dello accennato sistema ove la situazione di fatto fosse diversa. Tale preoccupazione va però soltanto accennata perchè non ha fondamento, dato che la natura delle merci che si possono fornire nei territori occupati non lascia dubbi che tali merci possano nuocere alla nostra economia, ove le forniture stesse siano fatte in esenzione doganale.

Altra preoccupazione può sorgere dal fatto che non sono stabiliti dappertutto i limiti dei territori nei quali le norme devono trovare applicazione. Ma l'inconveniente di non disciplinare il problema sarebbe di gran lunga superiore a quello della provvisoria regolamentazione, malgrado l'incertezza parziale soltanto dei confini.

Per gli accennati motivi non sembra dubbio che il sistema adottato col Regio decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, suffragato dalle passate esperienze e dall'assenza di ragioni che consiglino di modificarlo, meriti di essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto - legge 15 maggio 1941 - XIX, n. 412, concernente modificazioni del trattamento doganale dei cianuri di potassio e di sodio » (1447). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SENNI, relatore. Col disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione viene convertito in legge il Regio decreto-legge 15 maggio 1941, n. 412, mediante il quale il dazio doganale dei cianuri di potassio e di sodio è elevato da L. 55 a L. 400 per quintale.

Il decreto legge in parola è stato promosso dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra per andare incontro ai voti delle nostre industrie specializzate. Esse sentivano infatti il bisogno di essere urgentemente protette di fronte alla concorrenza estera specie di Paesi a noi confinanti. In origine si era pensato di stabilire un dazio di protezione di

carattere assoluto, non soltanto cioè rispetto all'industria, ma anche rispetto all'agricoltura. Senonchè opportune eccezioni sollevate dal Ministero dell'agricoltura misero in rilievo la opportunità di lasciare immutato lo stato di franchigia per i cianuri destinati all'agricoltura (cianuri da impiegare nella lotta anticoccidica): e ciò allo scopo di non danneggiare fiorenti imprese agricole. Comunque la necessità di una tutela dell'industria nazionale era pacifica perchè riconosciuta da tutti i Ministeri interessati, non escluso quello dell'agricoltura.

La maggiorazione del dazio da L. 55 a L. 400 per quintale può sembrare cospicua, ma essa fu così voluta dal Ministero della guerra ed appare in realtà giustificata dallo scopo di proteggere industrie vitali che interessano la difesa nazionale.

Rimane immutata l'esenzione accordata ai cianuri destinati all'agricoltura. Il decreto-legge non ne fa esplicita menzione in quanto tale agevolezza risulta da precedenti disposizioni legislative che rimangono immutate. La franchigia si potrà abolire in seguito allorché la nostra industria avrà raggiunto uno sviluppo tale da sopperire anche ai bisogni dell'agricoltura.

L'entrata in vigore e l'applicazione del presente disegno di legge sono subordinate ad appositi provvedimenti del Ministero degli scambi e delle valute, al quale, come si sa, è soggetta ogni autorizzazione per l'importazione, che sarà, naturalmente, circoscritta entro opportuni limiti.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,45.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

32^a RIUNIONE

Venerdì 7 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente MARTIN FRANKLIN

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Approvazione dell'Accordo stipulato a Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 17 agosto 1940, per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanaese e il Protettorato di Boemia e Moravia » (1451 - *rel.* Arlotta) Pag. 282

« Modifiche alla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 186, riguardante i diritti fissi per il rilascio dei certificati di accompagnamento delle merci provenienti dalla Svizzera » (1537 - *rel.* Bianchini) 284

(Discussione e approvazione):

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (1536 - *rel.* Giuseppe Gentile) - *Oratori:* Giannini, Presidente 283

« Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 6 settembre 1941, concernente il pagamento degli indennizzi per danni di guerra » (1538 - *rel.* Targetti) - *Oratori:* Rolandi Ricci, Presidente; Bernardi, Bianchini, Giannini, Contarini 284

« Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 31 marzo 1941, in materia di assicurazioni sociali » (1539 - *rel.* Brezzi) - *Oratori:* Presidente 287

« Indennizzo per danni di guerra subiti da funzionari ed impiegati dipendenti dal Ministero degli affari esteri » (1540 - *rel.* Senni) - *Oratori:* Presidente, Giannini, Salata 289

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aloisi, Arlotta, Beneduce, Bernardi, Bianchini, Brezzi, Contarini, Di Martino Giacomo, Gentile Giuseppe, Giannini, Locatelli, Martin Franklin, Mezzi, Pignatti Morano di Custoza, Rolandi Ricci, Salata, Senni, e Tullio.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Cavazzoni, Fracassi di Torre Rossano, Orsi, Piccio, Targetti, Tolomei, Visconti di Modrone.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che, in seguito alle dimissioni presentate dal senatore Aldrovandi Marescotti, il Presidente del Senato lo

ha nominato Presidente della Commissione legislativa degli affari esteri, scambi commerciali e legislazione doganale.

Rendendosi interprete dei sentimenti della Commissione invia un grato e memore saluto al senatore Aldrovandi Marescotti che per un anno ne ha autorevolmente diretto i lavori, e che non cesserà di portare in seno ad essa il pregevole contributo della sua dottrina ed esperienza.

Rivolge quindi un cordiale saluto ai membri della Commissione fra i quali è lieto vedere molti dei suoi vecchi colleghi di carriera; confida sulla efficace collaborazione di tutti per l'espletamento dei compiti demandati alla Commissione.

Inaugurandosi con la presente riunione la prima tornata dell'anno XX, eleva un pensiero di profonda devozione alla Maestà del Re e Imperatore che ora come sempre personifica l'unità della Patria, riassume le memorie, le speranze, le aspirazioni di tutti gl'Italiani.

Invia un vibrante saluto fascista al Duce che ha forgiato la nuova anima del popolo italiano, ed ha sviluppato tutte le forze vive della Nazione, rendendo possibile l'attuazione dello sforzo immane che la Nazione sta compiendo, nella serena fiducia della immancabile Vittoria finale.

Saluto al Re! Saluto al Duce!

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato a Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 17 agosto 1940, per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia » (1451). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ARLOTTA, *relatore*. Prima dell'abolizione della frontiera doganale tra il territorio del Reich e quello del Protettorato di Boemia e Moravia, la materia concernente il regolamento dei pagamenti tra gli Stati i cui territori sono contemplati dal presente disegno di legge era retta, per una parte, dall'Accordo di compensazione stipulato a Berlino il 26 settembre 1934 e dai successivi Accordi e Protocolli addizionali tra Italia e Germania, principalmente in-

tesi a stabilire le norme pei pagamenti relativi agli effettivi scambi di merci tra i due Paesi contraenti, col consueto sistema dei due conti generali, nella fattispecie in lire ed in reichsmark, aperti tra il nostro Istituto dei Cambi con l'estero e la Reichsbank, reciprocamente ciascuno a favore dell'altro.

Come disposizione complementare e sussidiaria, si prevede come è noto, nel menzionato Accordo del 1934, l'istituzione di un altro conto, denominato « Conto Trasferimenti vari », a mezzo del quale, sotto riserva del verificarsi di particolari disponibilità, e con determinate modalità, possono venir affettuati i pagamenti e trasferimenti derivanti da transazioni d'altra natura, come fabbisogno turistico, noli passeggeri, saldi conti tra Amministrazioni postali telegrafiche e ferroviarie.

Per l'altra parte, la materia stessa era regolata tra il Regno d'Italia e la Cecoslovacchia, dall'Accordo per regolare gli scambi commerciali tra tali Paesi, firmato a Roma il 31 marzo 1937, che era basato sul principio fondamentale dell'equilibrio della bilancia, ossia del mantenimento dell'intercambio commerciale, nella proporzione di 1:1. Per la parte concernente i relativi pagamenti provvedeva apposito Accordo firmato nella stessa data tra l'Istituto Cambi e la Banca Nazionale Cecoslovacca, completato e perfezionato con altro Accordo, concluso il 5 luglio 1938 in Roma, tra i due medesimi Istituti, il quale, riferendosi sempre ai pagamenti derivanti da transazioni di carattere commerciale, provvedeva alle modalità di fissazione del cambio delle due valute, e stabiliva che i menzionati Istituti procedessero giornalmente alla compensazione tra i saldi dei due conti generali.

In seguito agli avvenuti mutamenti politici nella zona dell'antica repubblica Cecoslovacca, e particolarmente in previsione dell'abolizione della frontiera doganale tra il territorio del Reich e quello del Protettorato di Boemia e Moravia, si rese necessario sistemare la materia che regola i pagamenti e trasferimenti tra i territori variamente interessati. A ciò provvede per l'appunto l'Accordo stipulato a Berlino il 17 agosto 1940 e che è oggetto del disegno di legge sottoposto all'approvazione della Commissione.

Mentre l'Accordo in questione risolve, logicamente unificandola a quanto praticato pel territorio del Reich, la regolamentazione dei pagamenti in parola, provvede altresì alle varie categorie di pagamenti non derivanti direttamente dal traffico delle merci, stabilendo che in via provvisoria, essi vengano effettuati attraverso i medesimi conti generali in lire ed in marchi esistenti tra l'Italia ed il Reich.

Si rileva ancora come siasi, con logica disposizione, provveduto ad una demarcazione di natura cronologica tra le transazioni concluse antecedentemente o posteriormente alla data della più volte citata abolizione di frontiera doganale, stabilendosi che alla liquidazione delle prime venga concesso un periodo transitorio, in nessun caso oltrepassante i quattro mesi dalla data dell'abolizione stessa, durante il quale continueranno ad effettuarsi secondo le disposizioni dell'Accordo di Roma del 5 luglio 1938.

Risultando dallo studio dell'atto oggi in esame che le disposizioni in esso contemplate rispondono nel modo che sembra il migliore possibile all'intento di conciliare le ineluttabili necessità di adattamento ad imprevedibili situazioni di fatto venute a crearsi, colla tutela dei legittimi diritti degli interessati italiani, e risultando altresì che si è anche tenuto conto della necessità di estendere i provvedimenti così stabiliti, al territorio dell'intera Unione doganale italo-albanese quale parte contraente come tutto unico, si propone l'approvazione del disegno di legge medesimo.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (1536).

— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GENTILE GIUSEPPE, relatore. Il disegno di legge in esame ha per oggetto:

a) l'ammissione alla temporanea impor-

tazione, fino al 31 dicembre 1942, delle strisce di pellicola sensibilizzata e relative strisce di carta rosso-nera per bobine di fotografia, come anche delle custodie di lamiera di ferro da servire per tali bobine;

b) l'estensione alla fabbricazione di fibra artificiale al cuproammonio della temporanea importazione, concessa con Regio decreto-legge 22 gennaio 1931 e replicatamente prorogata, dei linters idrofilizzati per la fabbricazione di fibra artificiale all'acetato di cellulosa;

c) la proroga fino al 31 dicembre 1942 della concessione di temporanea esportazione, a scopo di rifinitura, dei tessuti di cotone « tipo popeline ».

Il primo di tali provvedimenti è consigliato dalla convenienza di dare incremento ad una lavorazione in cui può essere impiegato un rilevante numero di operai, senza, d'altra parte, che vengano intaccate le materie prime necessarie per il fabbisogno interno.

Il secondo provvedimento risponde ad un concetto di equa parificazione, nella concessione di agevolazioni ai fini dell'esportazione, dei due sistemi di fabbricazione di fibra artificiale, quello all'acetato di cellulosa ed il cuproammoniacale, pur dovendosi rilevare che, data la presente situazione internazionale, ben scarsa applicazione pratica il provvedimento potrà avere.

In ultimo, la proroga della concessione di temporanea esportazione per i tessuti di cotone « tipo popeline », è giustificata dalle stesse ragioni che consigliarono il provvedimento originario del 27 ottobre 1937 e le successive proroghe, la nostra industria non essendo ancora in grado di eseguire la rifinitura con la perfezione con cui è fatta all'estero, mentre tale rifinitura agevola notevolmente l'esportazione degli anzidetti tessuti.

GIANNINI. Trova bizzarra la forma di richiamare nel testo dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, una precisa disposizione di legge mettendola fra parentesi e facendone un capoverso a se stante. Non ritiene sia il caso di proporre al riguardo un emendamento, ma a titolo di raccomandazione, propone che siano informati i Ministri competenti, affinché non abbia a ripetersi il lamentato inconveniente.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione certamente consente nell'osservazione, riferirà la raccomandazione al Presidente del Senato.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 186, riguardante i diritti fissi per il rilascio dei certificati di accompagnamento delle merci provenienti dalla Svizzera » (1537). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BIANCHINI, *relatore*. Ricorda che la legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 186, stabiliva dei diritti fissi per i certificati di accompagnamento per merci provenienti dalla Svizzera. Per ovviare ad alcune difficoltà sorte nella applicazione di tale disposizione si è ritenuto opportuno chiarire che i detti certificati si riferiscono solamente alle merci svizzere in transito per l'Italia, e che sono obbligatori solo nei casi nei quali vengano prescritti da accordi stipulati fra i due Governi.

Viene anche modificata la misura del diritto fisso da percepire sia per mantenere un opportuno parallelismo coi diritti stabiliti analogamente dalla Germania, sia per proporzionare l'ammontare della tassa al valore della merce. Si determina anche che i detti diritti siano percepiti mediante marche consolari.

Infine, parve opportuno, trattandosi di materia che può formare oggetto di variazioni in rapporto alle mutevoli circostanze, di conferire a sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, una delega di poteri al Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per le finanze e con il Ministro per gli scambi e valute, per ulteriori modifiche dei diritti in questione, modifiche da apportarsi mediante decreto Reale.

Concludendo afferma che le disposizioni proposte sono dettate da ovvie considerazioni di pratica opportunità e convenienza.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 6 settembre 1941, concernente il pagamento degli indennizzi per i danni di guerra » (1538). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Poichè il relatore senatore Targetti è assente a causa di un grave lutto familiare, prega il senatore segretario Brezzi di dar lettura dell'ampia ed esauriente relazione predisposta dal senatore Targetti.

Al senatore Targetti farà pervenire espressioni di cordoglio a nome anche della Commissione.

BREZZI, *segretario*. La necessità di concedere ai cittadini ed enti albanesi, nonché ai cittadini ed enti italiani, equi indennizzi per i danni subiti nel territorio albanese in diretta conseguenza della guerra combattuta dell'Albania a fianco dell'Italia contro i comuni nemici appare ovvia, così dal punto di vista etico, come da quello economico e politico. pienamente opportuna, perchè intesa a soddisfare una tale necessità in stretta armonia coll'interesse del nostro Paese, si dimostra quindi la Convenzione stipulata il 6 settembre scorso fra l'Italia e l'Albania, che il disegno di legge presentato il 22 ottobre scorso dal Ministro degli affari esteri d'intesa col Ministro delle finanze propone all'approvazione della Commissione.

Ricorda che la ragione d'essere della Convenzione in esame sta nella riconosciuta impossibilità del Governo albanese di addossarsi nelle attuali condizioni del suo bilancio degli indennizzi dei quali è per altro fuori discussione la necessità: donde l'appoggio e il concreto contributo della nostra finanza, concesso però con le più rassicuranti cautele politiche e amministrative. Il chiaro testo della Convenzione non lascia dubbio in proposito.

Anzitutto, è garantita l'unità di indirizzo fra la emananda legge albanese che dovrà regolare gli indennizzi di guerra e quella italiana già in vigore. È stabilito espressamente che essa dovrà statuire le stesse esclusioni oggettive e soggettive oltre le altre che per ragioni ambientali sarà ritenuto opportuno introdurre, restando in ogni caso escluso (come nella legge italiana) ogni indennizzo per danni indiretti, o per lucri mancati o cessati, e tutto ciò che ha formato oggetto di requisizioni, occupazioni temporanee o espropriazioni e così pure la perdita di denaro. Ciò risponde a una evidente esigenza di giustizia politica, che sarebbe menomata qualora il trattamento di indennizzo fatto agli albanesi o agli italiani per i danni sofferti in territorio albanese fosse diverso, in meglio o in peggio, da quello accordato ai cittadini e agli enti italiani per danni subiti in territorio italiano.

A una non meno evidente esigenza etico-politica soddisfa il divieto di massima — e salvo casi eccezionali soggetti a debita autorizzazione — delle cessioni di indennità, al fine di evitare speculazioni o frodi che frustrerebbero gli elevati scopi che la legge si propone di raggiungere.

Dal punto di vista amministrativo, la procedura prevista per la concessione degli indennizzi appare tale da offrire le migliori garanzie di buona amministrazione. Salvo che per le domande di piccole indennità — non eccedenti i mille franchi albanesi complessivi per ogni singola ditta —, delle quali del resto l'istruttoria e la liquidazione sono affidate a corpi benemeriti che meritano la più ampia fiducia — i Comandi di circolo della Regia Guardia di Finanza — il congegno per la istruttoria e la liquidazione delle domande di indennizzo si basa sull'opera di una commissione centrale composta di alti funzionari e magistrati albanesi, e di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista albanese. Il Presidente dovrà essere designato dal nostro Ministro delle finanze, e ne farà parte come membro di diritto il capo della segreteria della commissione stessa, il quale, secondo la Convenzione, dovrà essere un funzionario dell'amministrazione finanziaria del Regno d'Italia. La commissione sarà di nomina Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Il necessario coordinamento dell'opera della commissione con le direttive del nostro Governo appare da tali condizioni senz'altro assicurato.

La prevista assistenza di organi tecnici (il capo dei servizi tecnici della circoscrizione, per le piccole liquidazioni di competenza dei Comandanti di circolo della Regia Guardia di Finanza, e un apposito collegio di esperti presieduto dal capo dell'ufficio opere pubbliche di Albania e composto di un tecnico designato dal Ministro delle finanze italiano e di un tecnico designato dal Ministro dei lavori pubblici albanese, per le liquidazioni di competenza della Commissione centrale), offre poi la garanzia della congruità degli indennizzi che saranno accordati, a tutela tanto dell'interesse dei beneficiari, quanto di quello della pubblica amministrazione. Il carattere obiettivo, che si vuole giustamente conferire alle decisioni relative alle concessioni di indennizzo, è messo in luce e rafforzato dalla Convenzione, là dove esclude espressamente l'assistenza di patrocinatori, procuratori ed avvocati, mentre concede agli istanti ampia facoltà di presentare alla Commissione centrale memorie e documenti, e anche di essere sentiti personalmente.

Conferisce poi snellezza e praticità alla procedura di liquidazione il disposto della Convenzione, a norma del quale le somme versate dal Governo italiano saranno dal Governo albanese trasferite in un conto corrente speciale presso la Banca nazionale d'Albania, a disposizione della Commissione centrale. Interessi maturati e residui rimasti sul conto saranno naturalmente versati al Governo italiano, alla fine della gestione. La snellezza e la praticità non si dissociano dall'assoluta sicurezza circa l'uso dei fondi, in quanto la stessa Convenzione prescrive che gli ordinativi emessi sul conto corrente speciale per il pagamento degli indennizzi, dovranno essere firmati dal Presidente della commissione centrale e dal consigliere permanente presso il Ministero delle finanze, e dovranno portare il visto del capo dell'ufficio di segreteria della stessa commissione; inoltre il controllo dei pagamenti è affidato ad un apposito collegio di revisione composto dal direttore capo della contabilità generale dello Stato, che ne sarà Presidente, dal direttore della Banca nazio-

nale d'Albania e da un funzionario designato dal Luogotenente generale.

A non minori cautele è subordinata la somministrazione delle somme occorrenti agli indennizzi, che il Governo italiano, a termini della Convenzione in corso, si è impegnato di accordare stanziando all'uopo nel proprio bilancio i fondi necessari: stanziamento per il quale il presente disegno di legge propone l'assegnazione di un primo fondo di 40 milioni di lire nello stato di previsione del Ministero delle finanze. È infatti stabilito che la prima somministrazione dei contributi debba essere disposta dal nostro Ministero delle finanze in base a un rapporto del Ministero delle finanze albanese, contenente tutti gli elementi giustificativi della richiesta (rapporto da trasmettersi per tramite della Regia Luogotenenza generale al Ministero degli affari esteri e da questo al nostro Ministero delle finanze); e che una successiva richiesta di fondi possa essere presentata dal Governo albanese solo quando siano stati erogati in indennizzi almeno i due terzi delle somme precedentemente versate dal Governo italiano.

Nella Convenzione non sono precisate le modalità per il rimborso dell'onere che il nostro Governo si accolla, ma nelle « premesse » della Convenzione, che di questa fanno parte integrante, il Governo d'Albania dichiara di assumere impegno di emanare una legge sugli indennizzi dei danni di guerra che tenga rigoroso conto dell'onere assuntosi dall'Italia fascista. È quindi da ritenere che anche a tale riguardo gli interessi del nostro Paese saranno pienamente tutelati.

Per le inderogabili necessità che mira a soddisfare e per le caratteristiche di efficiente organizzazione e di saggia amministrazione che presenta, la Convenzione in esame, sembra in tutto degna di approvazione: avuto presente che, come si legge nell'ultimo articolo del suo testo, la efficacia ne è subordinata alla promulgazione della legge che regolerà in Albania la concessione di indennità per i danni di guerra.

ROLANDO RICCI. A prescindere dall'approvazione del disegno di legge, desidera ottenere un chiarimento circa la portata finanziaria del provvedimento.

Nel provvedimento si parla « di un primo

fondo di 40 milioni... e di successive richieste di somministrazione di fondi ».

Poichè il termine per l'approvazione del disegno di legge scade il 22 novembre prossimo, vi è la possibilità di richiedere e di conoscere tempestivamente l'ammontare approssimativo degli indennizzi che si dovranno pagare.

Propone che la commissione sospenda ogni deliberazione in attesa dei richiesti chiarimenti.

PRESIDENTE. Fa osservare che bisogna distinguere il duplice contenuto politico ed economico del provvedimento. È la solita questione di competenza tra la Commissione di finanza e le altre Commissioni. Nel caso presente il progetto di legge è stato rimesso alla Commissione degli esteri perchè primeggia in esso il concetto politico, di venire cioè in aiuto al Regno d'Albania, nostro alleato nella guerra.

Dopo quanto ha esposto il relatore non dubita che la Commissione approverà senz'altro il disegno di legge; per quello che riguarda il lato finanziario chiede al senatore Rolandi Ricci se vuole specificare i punti sui quali desidera chiarimenti: si deciderà poi se sia il caso di segnalare la cosa al Presidente del Senato, perchè chieda chiarimenti ai Ministri.

BERNARDI. Esaminato il provvedimento dal punto di vista politico non può che dichiararsi senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ROLANDI RICCI. Non condivide la tesi del Presidente in merito alla competenza delle Commissioni legislative: quando una Commissione esamina un provvedimento legislativo ne assume l'intera responsabilità e quindi anche per la parte finanziaria.

BIANCHINI. Dalla lettura della Convenzione appare evidente che il Governo italiano si assume l'onere di anticipare il risarcimento dei danni causati dalla guerra in Albania che non si possono determinare *a priori*, e non vede quindi la necessità di soprassedere all'approvazione del provvedimento.

GIANNINI. La questione può essere esaminata sotto due aspetti: quello politico e quello finanziario.

Ma dal punto di vista finanziario era im-

possibile prevedere l'ammontare della somma occorrente alla liquidazione di tutti i danni, per cui si è prevista una prima erogazione che potrà essere seguita da altre, qualora l'ammontare delle erogazioni raggiunga almeno i due terzi delle somme precedentemente versate.

PRESIDENTE. Chiede al senatore Rolandi Ricci se insiste nel richiesto chiarimento.

ROLANDI RICCI. Poichè si tratta di approvare un onere indeterminato per la finanza, chiedeva di conoscere qualche maggiore particolare. Ma non insiste.

CONTARINI. Data la premessa della Convenzione ritiene che qualunque discussione sia superflua.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 31 marzo 1941, in materia di assicurazioni sociali » (1539). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

BREZZI, relatore. Il disegno di legge in esame riguarda l'approvazione degli Accordi stipulati in Berlino fra l'Italia e la Germania il 31 marzo 1941 in materia di assicurazioni sociali. Tali Accordi sono:

A) *Accordo per il funzionamento e la modifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali.* Stipulato a Berlino il 31 marzo 1941, con effetto 1° giugno 1941, esso reca anzitutto un completamento dell'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta Convenzione.

Detto articolo elencava le eccezioni che venivano stabilite all'applicazione dell'articolo 3, il quale dice precisamente: « per le assicurazioni sociali indicate nell'articolo 2 (il quale regola la materia che costituisce l'oggetto della Convenzione) si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato nel cui territorio viene esercitata l'occupazione soggetta all'assicurazione ».

In sostanza con la disposizione fondamentale dell'articolo 2 si stabiliva il principio che per i cittadini italiani in Germania, per quanto riguardava gli obblighi (diritti e doveri) relativi alle assicurazioni sociali, si sarebbero applicate le disposizioni esistenti ed emanande in materia in Germania, e altrettanto per i cittadini germanici in Italia.

L'articolo 3 tuttavia ammetteva deroghe a tale principio generale, e l'articolo 4, capoversi *a, b, c, d*, elencava tali eccezioni riguardanti motivi di limitato tempo, o di servizi di trasporto temporanei, o di ufficio pubblico, o di rappresentanza diplomatica.

Il perfezionamento proposto aggiunge due eccezioni, che hanno una evidente giustificazione nel movente che determina il soggiorno più o meno lungo di cittadini nell'uno o nell'altro Stato:

L'eccezione *e*) parla di cittadini occupati presso istituti scientifici e culturali, i quali continuano a godere delle disposizioni dello Stato cui appartengono;

L'eccezione *f*) riguarda gli appartenenti agli uffici od istituzioni, rispettivamente del Partito Nazionalsocialista o Fascista e delle loro organizzazioni sindacali e istituzioni a queste aderenti.

Era evidente che, ammessa nella Convenzione l'eccezione *d*) per le rappresentanze diplomatiche dei due Stati in base al vecchio principio della extraterritorialità imperante, dovesse essere estesa l'applicazione di tale trattamento anche al personale del Partito, che nei due Stati rappresenta, sia pure con altro carattere, la stessa sostanza.

Le altre modifiche riguardano gli articoli 7, 8, 9 della vecchia Convenzione, che vengono sostituiti dagli articoli 7, 8, 8-A e 9.

Brevemente, le modificazioni sono le seguenti:

L'articolo 7, che contemplava solo il trattamento per le malattie, è stato integrato con una illustrazione logica, più ampia, cioè si conferma la conservazione del diritto all'assicurato a conservare le prestazioni anche in caso di parto, anche se avvenuto nell'altro Stato, diritto che viene riconosciuto dopo il consenso dato dall'ente assicuratore. Il riconoscimento mentre toglie un dubbio, per il riferimento all'articolo 9 del vecchio testo,

giustamente distingue lo stato di maternità dagli altri, ed è un esplicito atto di omaggio a quella politica di natalità, che entrambe le Nazioni tanto favoriscono.

La vecchia Convenzione parlava sì del parto, ma unicamente per le prestazioni in natura, mentre ora si parla di prestazioni in genere, e quindi anche quelle assicurative.

L'articolo 8 nella vecchia dizione dei suoi 3 capoversi viene sdoppiato in due: articolo 8 e articolo 8-a.

Col primo si riconosce il principio della territorialità per l'assistenza all'assicurato, regolando praticamente l'intesa fra i due Istituti similari interessati, ed introducendo il principio della regolazione dei conti in forma globale, da regolarsi dalle rispettive supreme autorità amministrative.

È un concetto pratico, derivato probabilmente dall'esperienza dell'esercizio della Convenzione.

L'articolo 8 contempla particolarmente il caso dei familiari dell'assicurato, eventualità che era sottintesa nel precedente articolo 8, e che giustamente è stata precisata nel nuovo completamento, poichè molte sono le prestazioni, nel caso delle assicurazioni sociali, sia in Italia che in Germania, che vanno a beneficio dei familiari dell'assicurato, oltre che dell'assicurato stesso, o all'infuori dell'assicurato, come nel caso di morte.

L'articolo 9 entra nella particolare procedura da adottarsi da parte delle supreme autorità amministrative, alle quali viene demandata ogni facoltà di stipulare accordi specifici per l'applicazione degli articoli dal 6 all'8-a, ed in conseguenza restano modificati gli articoli 33 e 39 della vecchia Convenzione secondo una nuova dizione che tiene calcolo, specie nell'articolo 39, delle aumentate prestazioni assicurative dei due Stati.

B) *Accordo sull'applicazione dell'assicurazione di malattia in base alla Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali.* Gli articoli 1, 2, 3, 4, del nuovo Accordo stabiliscono le modalità necessarie per l'Accordo previsto nei precedenti articoli 8, 8-a e 9 della Convenzione per la regolazione dei rapporti e delle spese ivi previste.

Non vi sono osservazioni particolari da fare, salvo che rilevare come la materia, prima

lasciata dispersa in diversi articoli della Convenzione (e regolata forse da accordi improvvisati secondo i casi e gli istituti interessati), viene ora disciplinata più organicamente, stabilendo anzitutto quali siano gli enti competenti in Germania ed in Italia alla corrispondenza delle rispettive prestazioni, dando poi norme più precise, sia per le prestazioni agli assicurati, sia per i familiari con diverso sistema, e stabilendo inoltre le somme da corrispondersi dagli istituti assicuratori, con rapporto alle rispettive valute ed alle eventuali loro variazioni.

C) *Accordo per la modifica dell'Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione annesso alla Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939—XVII.* La materia era stata regolata con uno speciale Accordo il 20 giugno 1939, in tre articoli.

Il primo di essi parificava i cittadini dei due Stati per quanto concerneva i diritti e gli obblighi per l'assistenza della disoccupazione, e l'articolo 2 entrava in merito ai vari casi.

Ora la dizione dell'articolo 2 nei suoi due numeri rimaneggia la materia e stabilisce più chiaramente che, quando uno Stato richieda, come è infatti, un periodo minimo di assicurazione o contribuzione per il diritto all'assistenza come disoccupato, sarà valido, agli effetti del diritto al sussidio, il periodo di occupazione compiuto anche nell'altro Stato, e non solamente nell'ultimo di residenza.

Il principio è reciproco per gli Stati.

Nell'articolo 2 si precisa tuttavia che, qualora sia richiesto da uno Stato un periodo minimo di occupazione, l'esistenza di tale condizione sarà riconosciuta solo se il lavoratore sarà stato occupato nell'altro Stato almeno per 39 settimane in un'occupazione soggetta all'assicurazione.

D) *Protocollo relativo all'Accordo per il perfezionamento e la modifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali.* Questo Protocollo all'accordo ha una particolare importanza, in quanto con lo stesso si è dato atto dell'esistenza della legislazione italiana sulla nuzialità e la natalità (non compresa nell'elencazione del 2° articolo della Convenzione 30 giugno 1939) perchè in allora non erano ancora state prese in considerazione le due leggi per

gli assegni di natalità e di nuzialità (14 aprile 1939), e ciò si capisce perchè all'epoca delle trattative, risalente al marzo 1939, le leggi non erano ancora state approvate.

Ecco perchè ora la Delegazione italiana dà assicurazione che le nostre previdenze in materia saranno estese ai cittadini germanici, con effetto immediato, anche prima della modificazione prevista delle stesse.

Nel Protocollo, di conseguenza, si è modificata la dizione del titolo II della 1ª Convenzione, che comprendeva solo le assicurazioni per le malattie e la tubercolosi.

Da ultimo il Protocollo modifica più chiaramente l'articolo 6 della Convenzione stabilendo:

N. 1, il principio del cumulo dei periodi di occupazione trascorsi nell'uno o nell'altro Stato, per raggiungere il minimo necessario per le prestazioni;

N. 2, il principio che gli eventuali infortuni, occorsi ai lavoratori italiani nel viaggio di andata o di ritorno entro i confini del Reich, come pure quelli durante trasferimenti in Germania, sono coperti di assicurazione, e così pure durante la permanenza negli accampamenti.

Questa estensione, che è anche più ampia di quella normalmente concessa dalle leggi italiane ai lavoratori italiani, ha una profonda giustificazione, in quanto si è voluto fare rientrare nel rischio professionale tutti i sinistri che possono colpire i lavoratori italiani durante la loro permanenza in Germania, e che abbiano attinenza all'alto scopo per il quale venne stabilito l'invio dei lavoratori italiani in Germania.

In sostanza essi sono dei lavoratori soldati che compiono colà il dovere che avrebbero compiuto in Italia, ed è quindi giusto che si estenda a loro la protezione della legge, anche all'infuori dello stretto campo professionale, tanto più che non sono stati rari i casi di lavoratori italiani morti o feriti durante bombardamenti notturni in Germania o nelle zone occupate.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Brezzi della bella relazione e chiede, a titolo di chiarimento, di chi sia la competenza se l'infortunio viene accertato quando la persona torna in Italia.

BREZZI, *relatore*. I casi possono essere molteplici ma, se pure non contemplati, evidentemente la competenza è del luogo ove avviene l'infortunio.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Indennizzo per danni di guerra subiti da funzionari ed impiegati dipendenti dal Ministero degli affari esteri** » (1540). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SENNI, *relatore*. Il disegno di legge che è oggi sottoposto alla vostra approvazione non è senza precedenti nell'assai duro e lungo periodo di guerra che il nostro Paese ha attraversato e tuttora attraversa vittoriosamente.

Già dopo la guerra del 1915-18 veniva costituita, con Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1821, apposita Commissione per provvedere al risarcimento dei danni subiti dagli impiegati dello Stato, e tale Commissione veniva ricostituita col Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 152, in seguito ai sopravvenuti conflitti etiopico e spagnolo.

Anche questa volta è prevalso, come per il passato, il principio che, nella valutazione dei danni di guerra, una netta distinzione dovesse farsi tra i funzionari dello Stato ed i privati cittadini che risiedono all'estero. Era evidente che i danni subiti a causa della guerra dai nostri funzionari trovantisi all'estero per ragioni di servizio non dovessero essere valutati alla stregua dei danni subiti dai privati residenti per proprio conto e per ragioni di interesse proprio in territorio straniero di Paesi belligeranti. Vi era infatti da considerare innanzi tutto il rapporto che lega allo Stato i nostri funzionari viaggianti o residenti in missione all'estero; e vi erano anche da tener presenti i doveri speciali e particolarmente onerosi che incombono a detti funzionari in quanto sono chiamati a rappresentare il nostro Paese all'estero ed a tenerne alto il decoro ed il prestigio.

In base a tali considerazioni era opportuno

(e a ciò giustamente provvede l'attuale disegno di legge) che non solo la valutazione dei danni s'ispirasse alle particolari esigenze del caso, ma che la valutazione stessa fosse affidata a persone aventi adeguata visione e competenza del servizio all'estero.

Con la legge 28 settembre 1940—XVIII, n. 1399, è stata data facoltà al Ministro delle finanze di disporre in genere la concessione d'indennizzi ai cittadini italiani che, durante il periodo dal settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti. Col presente disegno di legge si è inteso tenere distinto il caso dei funzionari all'estero che nelle stesse condizioni abbiano subito danni che lo Stato è chiamato a risarcire; e ciò affinché possano essere ad essi applicati più larghi, adeguati principî di valutazione e di giudizio.

Era questo atto doveroso riconoscimento di onore reso ai nostri funzionari di ogni grado e di ogni condizione che nell'attuale momento storico hanno dato e danno, attraverso sacrifici personali spesso assai gravi, esempio di completa dedizione agli interessi ed alle fortune del nostro Paese.

La Commissione di cui trattasi è nominata dal Ministro degli affari esteri e si compone di un Presidente e di otto membri tra i quali figurano un rappresentante della Corte dei conti, uno del Consiglio di Stato, uno della Ragioneria generale dello Stato ed uno della Direzione generale del Tesoro. E questo vale a dare pieno affidamento che il compito affidato alla Commissione sarà svolto con senso di equità e di giustizia.

L'oratore deve tuttavia osservare che all'articolo 1 del disegno di legge è detto che la Commissione ha l'incarico di accertare « nei territori dei Paesi belligeranti » e si domanda perchè si è voluta aggiungere questa limitazione, come se i danni subiti in mare o attraversando Paesi neutrali non debbano essere presi in considerazione. Sarebbe stato preferibile omettere la frase: « nei territori dei Paesi belligeranti »; ad ogni modo segnala il fatto alla Commissione lasciando ad essa il decidere se sia o no il caso di chiedere un chiarimento al Ministro competente.

PRESIDENTE. Avrebbe preferito che il relatore si fosse precedentemente rivolto al Ministero affinché il dubbio potesse essere subito eliminato.

SENNI, *relatore*. Al Ministero degli esteri, al quale si era rivolto, non si è potuto definire se la questione era di competenza della Commissione del Ministero delle finanze, creata con legge 28 settembre 1940 o di quella da istituirsi presso il Ministero degli esteri con il presente disegno di legge.

GIANNINI. Ma se manca il titolo come possono queste Commissioni addivenire ad una liquidazione di danni? Evidentemente con il testo del provvedimento si intende risarcire i danni limitatamente al territorio estero dei Paesi belligeranti.

ALOISI. L'incendio della nave « Orazio » ha dato luogo a questioni del genere che non si conosce ancora se e come siano state liquidate.

GIANNINI. Ritiene che il provvedimento debba essere integrato con una raccomandazione.

BREZZI. Fa presente che per il caso della nave « Orazio » è sorta una forte discussione in materia di competenza. Bisogna prima appurare se l'incendio è stato provocato per danni di guerra o per caso fortuito. Nel primo caso dovrebbe essere lo Stato a risarcire i danni, ma nel secondo è la compagnia di assicurazione presso la quale la nave è assicurata. Nel caso di una nave non italiana la questione sorgerà nel Paese della bandiera della nave perchè la legge prevede i danni accertabili territorialmente.

SALATA. Indubbiamente il provvedimento deve essere integrato con una raccomandazione.

PRESIDENTE. Osserva che i casi di indennizzi per danni di guerra possono essere svariatissimi. Nel caso presente si riferiscono però a casi concreti di un solo settore e quindi senza rinviare l'approvazione del provvedimento crede si possa integrarlo con una raccomandazione.

Invita il senatore Senni a redigerne il testo e ne da successivamente lettura:

SENNI, *relatore*. Considerato che danni possono anche essere subiti dai nostri funzionari all'estero fuori dei territori appartenenti

ai Paesi belligeranti e sempre in conseguenza della guerra ed a causa di servizio (in mare od in Paesi neutri per effetto, di operazioni belliche) la Commissione legislativa per gli affari esteri gli scambi e la legislazione doganale ritiene dovere rivolgere ai Ministri degli Esteri e delle Finanze la raccomandazione di voler prendere le disposizioni atte ad integrare l'attuale disegno di legge in modo da assicurare l'esame ed il risarcimento dei danni che i funzionari abbiano subito o possano subire all'estero per fatto di guerra, anche fuori

dei territori appartenenti ai Paesi belligeranti.

La raccomandazione messa ai voti è approvata.

Le lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(34^a riunione)

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(21^a riunione)

Lunedì 27 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione):

« Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio » (1153 - *rel.* Bodrero) - *Oratori*: nella riunione delle Commissioni Riunite del 27 gennaio 1941: Columba, Piola Caselli, Bonardi, Alberti, Conci, Gatti Girolamo, Pujia, San Martino Valperga, Campolongo, Polverelli, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* Pag. 310

La riunione è aperta alle ore 15,30.

Sono presenti i senatori, Adinolfi, Abisso, Alberti, Anselmi, Barcellona, Bardelli, Bazan, Berio, Belluzzo, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Columba, Conci, Conti Sinibaldi, Crispolti, Curatulo, D'Ancora,

De Riseis, De Ruggiero, De Santis, Di Marzo, Fabri, Facchinetti, Fedele, Galli, Gatti Girolamo, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giordano, Giovara, Guadagnini, Leicht, Lombardi, Maraviglia, Mambretti, Marro, Masnata, Micheli, Montresor, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Orano, Padiglione, Pende, Perez, Perna, Petrone Michele, Petrone Silvio, Pujia, Quarta, Quilico, Renda, Romano Michele, Rubino, San Martino Valperga, Scavonetti, Spasiano, Spolverini, Versari, Viale, Vinassa de Regny e Vinci.

Autorizzati dal Presidente del Senato, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, prendono parte alla riunione i senatori Bonardi e Piola Caselli.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per la Cultura Popolare.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Barbi, Badaloni, Beretta, Cappa, Cian, Chersi, Contini Bonacossi, Goidanich, Gigante, Guacero, Moresco, Muscatello, Sabini, Venturi, Vicini Marco Arturo e Viola.

PRESIDENTE. Invita il senatore Renda ad assumere le funzioni di segretario.

Saluto al Ministro della cultura popolare

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Avrebbe voluto esser pre-

sente alla discussione di questo importantissimo disegno di legge il Ministro della cultura popolare. Ma egli ha raggiunto il suo posto di combattente al fronte.

Sicuro di interpretare il sentimento delle Commissioni, gli invia un saluto, che è anche un augurio per la vittoria delle nostre armi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Gli applausi che hanno accolto le parole del Sottosegretario di Stato per la cultura popolare mostrano con quale fervido sentimento le Commissioni le facciano proprie.

Discussione del disegno di legge: « Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio » (1153). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. L'importanza del disegno di legge in esame non ha bisogno di essere sottolineata. Esso costituisce un vero Codice del diritto d'autore, ed è frutto dello studio approfondito di una Commissione della quale hanno fatto parte senatori e numerosi rappresentanti delle categorie interessate. È lieto di poter ricordare il particolare contributo di dottrina dato ai lavori preparatori dal senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a dar lettura della relazione del senatore Bodrero assente.

RENDA, *segretario*. Il disegno di legge in esame è di così compiuta ampiezza che può chiamarsi il Codice del diritto d'autore. La materia che esso disciplina, dal primo, ristretto e pur già vasto campo del teatro, della musica, del libro, si è estesa al cinematografo, alla radiodiffusione, al giornale ed alla rivista, alle opere delle arti figurative, alle fotografie, ai dischi fonografici, ai disegni d'ingegneria, al diritto degli esecutori, a tutte le forme, le espressioni, le utilizzazioni in fine dell'opera dell'ingegno create dalla moderna civiltà industriale e dall'estensione a grandi masse di pubblico del godimento delle opere stesse. Nella composizione della legge sono entrati elementi di dottrina e di giurisprudenza,

di esperienza e di previsione, di coordinamento e d'innovazione, a costituire i quali hanno recato il loro contributo nella vasta commissione compilatrice, tutte le categorie interessate, insieme con gli esperti dell'argomento ed i rappresentanti della pubblica amministrazione e dell'ordine giudiziario.

Il disegno di legge ha dato luogo nelle Commissioni legislative riunite della Giustizia, della Cultura popolare e delle Professioni ed Arti, nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ad un'ampia discussione cui hanno partecipato nuovi rappresentanti delle categorie interessate, per loro specifica competenza, riconosciuta nella particolare formazione di quell'Assemblea.

Furono soppressi i tre articoli 118, 161 e 167 ed aggiunti due articoli rispettivamente dopo l'85 ed il 180, onde la legge, che originariamente si componeva di 206 articoli, è ora di 205. Le modificazioni introdotte nel testo primitivo furono 120. Molti degli emendamenti sono di pura forma come ad esempio quelli relativi alla sostituzione del nome di Ente Italiano per il Diritto d'Autore (EIDA) a quello proposto nel disegno di legge ministeriale, di Ente Nazionale per l'Esercizio del Diritto d'Autore (ENEDA) od anche quelli dipendenti dal cambiamento di numerazione e relativi riferimenti, per le soppressioni ed aggiunte di articoli di cui sopra.

La discussione ha avuto carattere giuridico, ma spesso su un largo sfondo economico, secondo il carattere che deve assumere la delibazione delle leggi in una Camera Corporativa. Può così il Senato aver oggi la certezza che i legittimi interessi con questa legge connessi sono stati diligentemente vagliati e tutelati, sia durante l'elaborazione accuratissima del testo, sia nella discussione della Camera, onde il suo esame potrà svolgersi in un elevato ambito di serenità in cui queste varie disposizioni si armonizzino ancora meglio, secondo i principi del diritto puro con la materia ideale che esse mirano a disciplinare. La presente legge potrebbe perciò dare una nuova conferma del modo in cui debbono armonicamente funzionare i due organi legislativi, la Camera ed il Senato, contemperando le loro rispettive competenze e pur mantenendo l'assoluta indipendenza del loro esame.

La legge sottoposta all'esame delle Commissioni concerne dunque la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, attenendosi ai principi fondamentali affermati nella Convenzione di Berna, secondo la revisione operata dalla Conferenza diplomatica internazionale di Roma del 1928, ed a quelli della legge Rocco, 7 novembre 1925-17 gennaio 1929, mantenendosi strettamente aderente alle norme generali del Codice civile ed a quelle che tutelano la proprietà industriale; è da credere che nessuna contraddizione essa presenti con il testo, non ancora reso di pubblica ragione, ma approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 novembre p. p., del Libro III del Codice civile, di cui il Titolo I si riferisce appunto alle opere dell'ingegno. La legge ha poi per altre parti, carattere audacemente innovatore, sia assolutamente, perchè tratta argomenti che per la prima volta danno luogo all'emanazione di norme legislative, sia relativamente, perchè introduce nella nostra legislazione istituti già adottati in altri paesi, ma con sensibili miglioramenti.

Gli otto titoli in cui gli articoli della legge sono ripartiti, ne rispecchiano i criteri informativi. Il primo, *Disposizioni sul diritto di autore*, comprende in settantadue articoli, cioè quasi un terzo della legge, le norme fondamentali e generali della protezione delle opere dell'ingegno. Per ciò determina quali siano le opere protette ed all'articolo 2 ne dà un'enumerazione che però è solo esemplificativa, poichè non comprende tutte le protezioni che la legge successivamente stabilisce. Determina poi i soggetti del diritto, di cui stabilisce il contenuto graduando negli articoli 12 a 19 i diritti di prima pubblicazione, ed utilizzazione economica, e per ciò di riproduzione, trascrizione, esecuzione, diffusione, commercializzazione, traduzione, elaborazione, raccolta e modificazione dell'opera. Sancito il diritto morale dell'autore, la legge fissa la durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera. Discende poi a dettar norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere, incominciando dalle musicali, fra cui notevole è la disposizione che, modificando la norma delle precedenti leggi 1925-1929, proporziona in tre quarti

ed un quarto il valore rispettivo della musica e del libretto, quanto alle opere liriche, esprimendosi però (*si considera che*) in forma dispositiva e non cogente. Passa poi a disciplinare, con opportune innovazioni, il lavoro giornalistico: la legge protegge con corporativa equità i diritti degli autori e quelli degli editori, talvolta forse spostandosi dalla considerazione specifica di tali diritti verso principi che sembrano riferirsi piuttosto alla tecnica giornalistica od addirittura alla correttezza professionale e che per ciò potrebbero meglio essere introdotti nei contratti di lavoro.

Ricchissima di norme minute e precise è la materia cinematografica, fra le quali assai importante è quella contenuta nell'articolo 44 in cui si determina che coautori dell'opera cinematografica son considerati l'autore del soggetto, quello della sceneggiatura, quello della musica ed il direttore artistico. In questa sezione è tutelato con attenta cura ogni diritto d'autore, affermandolo nel suo valore intellettuale, di contro al carattere industriale, che potrebbe sommergerlo, di questa particolare manifestazione spettacolistica, troppo complessa e costosa per poter essere considerata solamente come opera d'arte. Nulla dice la legge in questa sezione, se per soggetto debba intendersi l'opera letteraria originale da cui il soggetto è tratto od esclusivamente la sua elaborazione. Sembra strano che l'autore dell'opera originale, anche se non ha elaborato il soggetto, non sia considerato come coautore del film.

Seguono le disposizioni relative alle opere radiodiffuse, a quelle registrate su apparecchi meccanici ed alle utilizzazioni libere. Lo sviluppo di scoperte collegate con l'arte, come il cinematografo, la radio, il grammofono, ha portato con sè un'estensione che si può chiamar cosmica del diritto d'autore, dalla presente legge tutelato in ogni sua manifestazione, in guisa che i brevetti degli inventori da un lato, i diritti degli autori dall'altro fanno partecipare equamente gli uomini d'intelletto ai larghi proventi delle industrie che dalla scienza e dall'arte traggono la loro vita e la loro ragion d'essere. Tra gli articoli di queste tre ultime sezioni del Titolo I della legge ve n'è uno che si presta ad un'osservazione, ed

è l'articolo 56 il quale stabilisce che nei giudizi relativi al diritto ad un compenso a favore dell'autore di un'opera radiodiffusa il magistrato sarà assistito da un collegio di tecnici. Giova invece osservare che, ad esempio, l'assistenza di un collegio di tecnici non è prevista in un caso analogo a quello ora detto, e cioè nell'articolo 114 ove l'ammontare di indennità dipendenti da espropriazione nell'interesse dello Stato son di competenza dell'autorità giudiziaria, senz'altro.

All'articolo 54 poi può osservarsi che, oltre al nome dell'autore ed al titolo dell'opera, non sono anche aggiunti per le radiodiffusioni, i nomi degli esecutori, come è stabilito per i dischi nell'articolo 62, ove invece, trattandosi di regolare diritto d'autore e non diritti affini, non v'ha ragione di regolare il diritto al nome degli artisti esecutori.

Il Titolo II regola rapporti accessori al diritto d'autore (diritti connessi ed affini) cioè in primo luogo i diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi affini ed i diritti relativi alla emissione radiofonica. Per la prima parte sarebbe forse stata opportuna qualche riserva per determinate registrazioni, non eseguite a scopo di lucro, dalla Discoteca di Stato. Il Capo III contiene disposizioni assai importanti che risolvono la dibattuta questione dei diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori, nel senso che la protezione, condotta nel campo del lavoro sia aderente alla concezione fascista del diritto subiettivo e del rapporto di lavoro. Il Capo IV regola in base all'esperienza della legge del 1925 i diritti relativi alle fotografie, correggendo le precedenti disposizioni. Il Capo V, il VI ed il VII si riferiscono ai diritti relativi alla corrispondenza epistolare, al ritratto, ai progetti di lavori d'ingegneria, alla protezione del titolo e delle altre caratteristiche delle opere, a quella degli articoli e delle notizie e ad alcuni atti di concorrenza sleale. Tutto il titolo introduce notevoli novità nella complessa materia, spesso precorrendo con geniale audacia, la legislazione degli altri paesi.

Il Titolo III contiene le disposizioni comuni ai diritti contemplati nei precedenti titoli, regolando i registri di deposito e pubblicità delle opere, la disciplina dei contratti d'alie-

nazione e di trasmissione, le difese e sanzioni giudiziarie, e riproduce perfezionandolo, accrescendolo e spesso innovandolo, il complesso delle disposizioni già esistenti nella nostra legislazione. Particolarmente degne d'attenzione sono le norme contenute nella Sezione III, sul contratto di edizione, ma sopra tutto quelle della Sezione VI (art. 144-155) del Capo II, concernenti i diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative. Tale diritto che va con il nome di *droit de suite* è quello onde il creatore di un'opera d'arte figurativa percepisce per un congruo periodo di tempo una percentuale sul maggior valore che all'opera sua possa essere attribuito in ciascuno dei successivi trapassi di proprietà dell'opera stessa. Questo principio, vigente nelle legislazioni francese e belga, è introdotto e perfezionato in quella italiana, nel senso che, come è stato osservato, il rapporto di diritto di autore ha per oggetto una *cosa* e non la locazione dell'energia creativa intellettuale umana. Pur se non si possa fare a meno di osservare che nessun provvedimento corrispondente potrebbe esser disposto nel caso inverso, di diminuzione di valore di un'opera d'arte, deve però riconoscersi come l'introduzione di questo diritto attui una nobile esigenza di giustizia, che corregge le sproporzioni e le incomprensioni che tanto spesso offendono la vita degli artisti.

Il Titolo IV (art. 177 a 180) disciplina il diritto demaniale recando un'importante innovazione, poichè estende il diritto di pubblico dominio alle opere letterarie, od in genere pubblicate in volumi, istituendo un diritto del tre per cento sul prezzo di copertina delle suddette pubblicazioni, da corrispondersi dall'editore a favore della Cassa assistenza e previdenza degli autori, scrittori e musicisti. È questa una disposizione che ben si potrebbe denominar commovente, come quella onde i diritti d'autore che, per esempio, Dante non percepì, risorgono a favore dei men fortunati tra i discendenti dell'arte sua. Il relatore ascrive a suo onore l'aver egli alcuni anni or sono avanzato la proposta oggi attuata in questo articolo, in una seduta di Corporazione, ed è lieto che la proposta d'allora sia ora tradotta in una disposizione di legge.

Il Titolo V prescrive che l'attività d'intermediario per l'esercizio di alcuni diritti considerati dalla presente legge sia riservata all'Ente Italiano per il Diritto d'Autore (EIDA) nuova denominazione che assume l'antica, benemerita Società degli Autori, corporativamente divenuta in seguito Società Italiana Autori ed Editori. L'organizzazione capillare di questo ente è così estesa ed esatta, che non può sfuggirle alcun fatto, per quanto minimo, avente attinenza con il diritto di autore in ogni campo. Infatti nel 2° comma dell'articolo 181 la legge prevede che l'Ente possa assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti, anche al di fuori del diritto d'autore. Di fronte a tale esplicito riconoscimento della esemplare organizzazione dell'Ente, vien fatto d'osservare che la misura più giusta per determinare la corresponsione dei proventi del diritto d'autore è senza dubbio quella della percentuale che infatti è stata adottata dalla legge per varie forme di questa attività. Sarebbe desiderabile che tale sistema fosse generale, per ogni calcolo di diritto d'autore, come, ad esempio, per quelli collegati con l'industria cinematografica, là dove la legge non è a questo riguardo impegnativa e cogente, tanto è vero che, quando sancisce per il libro il sistema della percentuale, attenua tale diritto con la clausola di *salvo patto contrario*. Giustamente invece la relazione ministeriale, nell'illustrare tale disposizione, avverte che questa partecipazione ai profitti è stabilita con piena rispondenza ai criteri di giustizia sociale fascista per associare l'autore alla fortuna buona o cattiva dell'opera da lui creata. Quando si pensi al lavoro minutissimo e perfetto che la Società ora denominata EIDA compie per l'esazione di quelli che son chiamati piccoli diritti musicali, si ha la certezza che qualunque altra esazione in materia di diritto d'autore potrebbe esserle affidata, tanto più che, a parte la norma ora detta dell'articolo 181, essa adempie già a tale compito per la riscossione del diritto erariale su i proventi di ogni spettacolo.

Il Titolo VI determina la sfera d'applicazione della legge, specialmente per quanto concerne la protezione delle opere straniere,

stabilita in base alla osservanza delle relative convenzioni internazionali ed ai principi di una perfetta reciprocità. Il Titolo VII istituisce un comitato consultivo permanente per il diritto d'autore. Sarebbe forse opportuno che, tenendo presenti specialmente le norme relative alle arti figurative ed al libro, fossero aumentati almeno a tre i rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale, specificando che uno di essi deve rappresentare la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti ed uno quella delle Accademie e Biblioteche. Il Titolo VIII infine contiene le disposizioni generali, transitorie e finali; importante è l'articolo 199 che conferma il principio della retroattività lasciando impregiudicati i contratti anteriori all'entrata in vigore della legge. L'articolo 198 stabilisce che sui proventi del diritto demaniale sia stanziata nel bilancio del Ministero della Cultura Popolare la somma di un milione a favore delle Casse d'assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti. La legge del 1925 all'articolo 35 stanziava, sui proventi dei diritti del pubblico dominio, la somma di due milioni per premi di incoraggiamento ad autori, enti ed istituti. Sarebbe assai lodevole che tale somma di due milioni fosse ripristinata nel cennato articolo 198, lasciando che un milione fosse assegnato secondo la norma dell'articolo stesso ed un altro stanziato secondo la norma dell'articolo 35 della legge 7 novembre 1925, n. 1950.

Tale osservazione relativa ad una cifra in lire richiama la nostra attenzione sul fatto che più volte nella legge si dettano disposizioni contenenti valutazioni in lire. Le vicende delle valute suggerirebbero di evitare tali precisazioni: ed infatti la legge stessa all'articolo 155 stabilisce che i valori indicati negli articoli della Sezione (Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative) possono essere modificati con Regio decreto da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Sarebbe forse opportuno disporre analoga o quando occorra identica riserva per ogni altro valore espresso in lire. Un'altra osservazione, che investe parecchi articoli della legge, è che talvolta alcune norme sembre-

rebbero più specifiche per un regolamento che non per una legge. È ben sì vero che sia in linea generale, sia per il caso particolare della presente legge, non è facile determinare oggi in modo assolutamente preciso e sicuro la materia ed il contenuto dei due generi di norma, e d'altra parte più volte questa legge rinvia il chiarimento per l'applicazione delle disposizioni in essa contenute al futuro regolamento. Potrebbe però forse il Senato sceverare dai 205 articoli della legge quelli che più sicuramente abbiano carattere regolamentare. (Ad esempio 43, 67, 73, 84, 189, 196 ecc.).

Un'altra osservazione che può farsi su vari articoli a cominciare dall'articolo 20, è che si sanciscono divieti per atti che possono ledere *l'onore e la reputazione* di un creatore. Nell'articolo 161 del testo primitivo, articolo soppresso dalle Commissioni riunite della Camera, si parlava di *fama e reputazione*. Nell'articolo 16 della precedente legge del 1925 si accennava a *gl'interessi morali* dell'autore. Ora, nella presente legge alle parole *onore e reputazione* converrebbe aggiungere la parola *professionali* od *artistici*, poichè i fatti lesivi dell'onore e della reputazione, senz'altro, corrispondono a veri e propri reati, contemplati nel Codice penale, tanto più che per casi particolari il Codice penale è nella legge stessa richiamato, e ciò nell'articolo 174. Negli articoli 94 e 97 si parla di onore e reputazione ma si tratta di una vera e propria estensione ai casi specificati negli articoli stessi, delle categorie corrispondenti ai reati sopra accennati.

Su qualche altro ragguaglio più generalmente giuridico dà chiarimenti la breve relazione ministeriale. Il Senato deve infine compiacersi che questa importante legge sia dovuta alla intelligente fatica di due nostri eminenti colleghi, il senatore Piola Caselli, uno dei giuristi più esperti in materia di diritto d'autore, non solo d'Italia ma del mondo; ed il senatore Amedeo Giannini che con sagace perizia presiedette la Commissione compilatrice del testo che egli seguì in tutta la sua scrupolosa elaborazione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, inizia l'esame degli articoli del disegno di legge.

RENDA, *segretario*. All'articolo 1 dà lettura di un emendamento presentato dal senatore Columba, che importa la soppressione delle parole « di carattere creativo ».

COLUMBA. È ritornato sulla proposta di emendamento già presentata alla Camera perchè gli sembra che gli argomenti addotti in quella sede siano profondamente diversi dalle ragioni che lo inducono a presentarla nuovamente.

L'articolo 4 riduce a una portata molto modesta il significato delle parole « carattere creativo ». Detto articolo riconosce infatti tale carattere anche alle traduzioni, ai rifacimenti e ai compendi, come è giusto, in quanto il carattere creativo è insito in qualsiasi opera dell'ingegno umano. Pertanto sarebbe opportuno che tali parole fossero soppresse per la loro superfluità.

L'articolo 2 con la sua elencazione tradisce infatti la preoccupazione di evitare che sorga imbarazzo nell'interpretare la dizione « opere di carattere creativo », ma su questo punto l'oratore non ha voluto presentare un emendamento perchè crede sufficiente la modificazione proposta all'articolo 1.

Qualcuno pensa che il provvedimento stabilisca una cernita fra le opere dell'ingegno, per distinguere quelle che vanno protette e quelle che non debbono esserlo. Questo concetto sarebbe errato poichè tutte le opere dell'ingegno meritano la protezione della legge indipendentemente dal loro valore, come tutti i cittadini vi hanno diritto senza che si tenga conto delle loro qualità intellettuali o fisiche.

Conclude insistendo per l'accoglimento della sua proposta, che non arreca nessun turbamento all'economia del disegno di legge.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Prega il senatore Columba di non insistere nella sua proposta. La modifica da lui indicata non è stata accolta dal Ministro nella discussione alla Camera, e non crede che le nuove ragioni addotte possano infirmare quelle con le quali il Ministro motivò la sua opposizione. Osservava infatti la relazione ministeriale che l'opera deve avere un merito, sia pur modesto, perchè altrimenti non avrebbe il valore creativo che giustifica la protezione e

che dà all'opera la necessaria originalità. Questo concetto il Governo vuole affermare e ritiene quindi indispensabile mantenere la precisazione del carattere creativo.

COLUMBA. Pensa che la legge debba far opera di giustizia e non di critica ma dichiara di ritirare l'emendamento proposto.

Sull'articolo 1 non ha luogo ulteriore discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 2 dà lettura dell'emendamento proposto dal senatore Piola Caselli perchè al n. 4 dopo le parole: « e delle arti figurative similari » si aggiungano le altre: « compresa la scenografia ».

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Non è contrario all'emendamento proposto dal senatore Piola Caselli purchè venga mantenuto l'articolo che limita i termini della protezione nei riguardi della scenografia.

L'emendamento e l'articolo emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura dell'articolo 3 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 4 dà lettura dell'emendamento proposto dal senatore Columba perchè alla parola: « originale » sia sostituito: « originaria » tanto alla riga quarta che all'ottava.

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Dichiara di accettare l'emendamento.

L'emendamento e l'articolo emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 5 a 9 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 10 dà lettura di un emendamento proposto dal senatore Piola Caselli che consiste nel ripristinare nella prima frase del comma 3 la parola: « società » in luogo dell'altra: « comunione » come nel testo ministeriale; subordinatamente sopprimere la frase: « Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione » nonchè la parola: « peraltro » della frase successiva.

PIOLA CASELLI. Dichiara che l'emendamento da lui proposto non mira a correggere un difetto della legge che abbia importanza pratica, ma a togliere un errore di forma. Quando due o più autori si rivolgono insieme a un editore il rapporto di attività che sorge fra loro rientra nella sfera di un'attività sociale. Il concetto di comunione esprime piuttosto il godimento diretto di un bene comune. È vero che la comunione come attività economica è soggetta alle regole della società e il codice civile di prossima promulgazione lo dice espressamente, tuttavia l'improprietà del termine impiegato dovrebbe essere eliminata.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non può accettare tale proposta di modificazione, per ragioni sostanziali e formali. Avuto riguardo alla natura dei diritti concorrenti di più autori su una stessa opera, si tratta di un vero e proprio condominio del quale la norma tende soltanto a regolare l'esercizio; nella società invece i soci si uniscono per costituire la cosa e curarne poi l'esercizio. La questione è importante non soltanto dal lato teorico, ma anche da quello pratico perchè, come è noto, per molti aspetti il regime della società differisce da quello della comunione. Prega pertanto il senatore Piola Caselli di non insistere nel suo emendamento.

PIOLA CASELLI. Dopo la precisazione del rappresentante del Governo dichiara di ritirare il suo emendamento, restando inteso che la parola « condominio » si riferisce allo stadio di creazione dell'opera.

Sull'articolo 10 non ha luogo ulteriore discussione.

RENDA, Segretario. All'articolo 11 dà lettura dell'emendamento proposto dal senatore Bonardi, che porta l'aggiunta del seguente comma:

« Non compete diritto di autore a colui il quale ha compiuto opera o parte di opera commessagli, per contratto o per rapporto di impiego, dalla persona od ente promotore dell'opera medesima ».

Legge quindi l'emendamento del senatore Columba che propone di sopprimere le parole:

« alle Accademie », e aggiungere il comma seguente:

« Il diritto di autore delle comunicazioni e delle memorie pubblicate dalle Accademie nei loro Atti o in volumi speciali spetta alle persone a cui le comunicazioni e le memorie sono dovute, salvo che queste siano anonime; nel qual caso spetta alle Accademie stesse ».

PRESIDENTE. Poichè i due emendamenti hanno diverso contenuto, avverte che si prenderà prima in esame quello del senatore Bonardi.

BONARDI. Osserva che vi sono opere di carattere collettivo, come per esempio le Enciclopedie e le Guide turistiche, che nascono da una collaborazione di studiosi posti sotto la direzione e l'ispirazione di un Ente al quale non si può contestare la proprietà esclusiva dell'opera medesima. Questi Enti debbono essere tutelati contro il pericolo che qualcuno dei collaboratori sorga a reclamare il diritto d'autore. Una disposizione simile alla sua venne proposta alla Camera, ma non fu accolta. Non comprende perchè non sia stata accolta e per questo ha presentato un emendamento tendente al medesimo fine.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non può accogliere la proposta del senatore Bonardi, la quale mira a generalizzare il trattamento di favore che si è voluto riservare soltanto in via di eccezione a determinati Enti, in considerazione della loro natura e dei fini d'interesse generale che essi perseguono.

L'emendamento contrasta collo spirito informatore della legge la quale si propone di assicurare una più ampia tutela alle opere dell'ingegno ed ai loro autori. I ben noti fenomeni di sfruttamento a loro danno, dei quali rimane memorabile esempio il caso Salgari, non mancherebbero di riprodursi qualora l'emendamento Bonardi venisse accolto.

BONARDI. Afferma che il Governo, non condividendo il suo punto di vista, antepone gli interessi dei singoli a quelli degli Enti rendendo in tal modo difficile economicamente e materialmente la compilazione di opere collettive quali Guide, Dizionari, ecc.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'articolo 11 tutela ampiamente gli Enti in esso menzionati dal pericolo delle rivendicazioni da parte dei singoli che hanno collaborato alle loro dipendenze. Sono esclusi dalle sue disposizioni soltanto gli Enti pubblici non culturali e quelli privati che perseguono scopi di lucro, rispetto ai quali il trattamento di favore sarebbe privo di giustificazione. Osserva inoltre che per le opere collettive in genere il disegno di legge provvede con l'articolo 7, in forza del quale è in tutti i casi considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, salvi, come è giusto, i diritti degli elaboratori singoli nei limiti del lavoro dato.

BONARDI. Dichiara di non essere soddisfatto dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo; tuttavia non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Avverte che si prende in esame l'emendamento del senatore Columba.

COLUMBA. Avrebbe voluto che in vece sua fosse sorto a parlare qualche senatore Presidente di Accademia, per dare maggior peso alla proposta. La parola Accademia è impiegata in Italia con molta latitudine, ma egli si vuol riferire esclusivamente a quelle di maggior dignità culturale, cioè alle grandi Accademie di lettere, scienze ed arti. Queste hanno assai poco di comune con le altre istituzioni assieme citate nella legge, e la loro attività è regolata secondo criteri particolari. Essa consiste per lo più nella pubblicazione di memorie, monografie e studi che è inconsueto dare alle stampe senza il nome dell'autore. Queste comunicazioni e memorie rappresentano un interesse scientifico così vivo e vitale, che non è possibile trasferirne il diritto d'autore all'Accademia. Si rischia altrimenti di danneggiare le Accademie stesse, poichè nessuno scienziato offrirà loro il frutto delle sue ricerche se deve vedersene espropriato.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Non sarebbe alieno dall'accogliere la proposta del senatore Columba, ma vorrebbe conoscere il parere degli organi stessi delle Accademie prima di prendere una deliberazione sull'argomento.

Propone perciò di rinviare l'esame dell'articolo 11.

ALBERTI. Ritorna sulle osservazioni del senatore Columba. Osserva che si potrebbe lasciare agli accademici la facoltà di riservarsi la proprietà dell'opera pubblicata dall'Accademia.

PRESIDENTE. Propone che si rinvi alla prossima riunione la discussione dell'emendamento presentato dal senatore Columba, visto che anche il Governo concorda sull'opportunità di sentire il parere degli Enti interessati.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

COLUMBA. All'articolo 12, osserva che sarebbe forse opportuno trasferire dopo il secondo comma dell'articolo il comma terzo e quarto dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Osserva che il suggerimento avrebbe dovuto essere presentato tempestivamente sotto forma di emendamento.

COLUMBA. La sua osservazione mira a non scindere in due diversi articoli la figura giuridica dell'autore. Comunque non insiste nella sua proposta.

Sull'articolo 12 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 13 a 19 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 20 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bodrero che propone al comma 1° di aggiungere alle parole: « pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione » le altre: « professionali od artistici ».

Legge quindi quello del senatore Columba che propone di sopprimere alla fine del primo comma le parole: « che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione ».

COLUMBA. Ritiene che sia di pieno diritto dell'autore che l'opera da lui creata sia conservata integralmente, quale è nata dalla sua fatica intellettuale. Nessuna modificazione può esservi apportata se non sia maturata nella coscienza stessa dello scrittore e la legge deve difendere questa intangibilità, senza attendere che sorga la circostanza dell'offesa all'onore

o alla reputazione. Questo concetto deve essere affermato solennemente, cancellando una disposizione che arreca offesa alla dignità dello spirito umano.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Apprezza i motivi morali e artistici che suggeriscono al senatore Columba la sua proposta. Tuttavia deve pregarlo di non insistere. Fa presente alla Commissione che, se si desse una diversa formulazione all'articolo in esame, si derogherebbe dalle disposizioni della Convenzione di Berna, della quale l'Italia è firmataria.

Per la stessa ragione non può accogliere l'emendamento restrittivo proposto dal senatore Bodrero.

COLUMBA. Non può che inchinarsi alla ragione adottata dal rappresentante del Governo. Teme però che la disposizione possa dar luogo a un gran numero di controversie per stabilire se vi sia stato pregiudizio dell'onore o della reputazione.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Crede di poter assicurare su questo punto il senatore Columba. Una disposizione simile esisteva anche nella legge del 1925 e l'inconveniente temuto non si è verificato.

COLUMBA. Ritiene che la legge debba prevedere tutte le possibilità, e non può quindi dire di essere interamente rassicurato. Ad ogni modo dichiara di non insistere nel suo emendamento.

PIOLA CASELLI. Prega i componenti delle Commissioni di considerare che la norma che si vorrebbe soppressa o modificata rappresenta una grande conquista della dottrina italiana.

Il diritto di autore, fino al 1925 in Italia e al 1928 in tutto il mondo, non tutelava che i diritti patrimoniali. Il bisogno di tutelare il diritto morale, e cioè la personalità dell'autore, trovò attuazione per la prima volta nella legge Rocco del 1925.

Alla conferenza diplomatica di Roma del 1928 per la revisione della Convenzione internazionale di Berna la delegazione italiana riaffermò questo concetto e propose una formula, dettata da Vittorio Scialoja, che corrispondeva alla disposizione della legge Rocco, ma le delegazioni dei paesi di lingua inglese furono con-

cordi nel respingere la proposta italiana, sostenendo che la Convenzione internazionale doveva occuparsi soltanto del diritto patrimoniale di riproduzione, ossia del *copyright*. La delegazione italiana invocò allora la formula di una legge inglese che accordava la protezione della personalità sotto forma di protezione dell'onore e della reputazione dell'autore; attraverso questa formula fu ammesso il diritto sulla intangibilità dell'opera.

Riconosce che la formula non è troppo felice, tuttavia essa è la sola che la particolare situazione creata dagli accordi internazionali permette di adottare. Del resto essa non manca di una certa latitudine e specialmente la parola « reputazione » consente un'estensione dell'azione dell'autore, che praticamente copre tutti i casi nei quali può sorgere violazione dei suoi più delicati diritti di paternità intellettuale.

PRESIDENTE. Dichiaro che, non essendo presente il senatore Bodrero, l'emendamento da lui presentato, non accettato dal Governo, si intende decaduto.

Sull'articolo 20 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 21 a 28 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 29 dà lettura degli emendamenti presentati dal senatore Columba che propone di sopprimere le parole: « Alle Accademie » e aggiungere alla fine: « L'autore delle comunicazioni o delle memorie pubblicate dalle Accademie, come all'articolo 11, riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti due anni dopo che la pubblicazione è avvenuta ».

PRESIDENTE. Propone il rinvio della discussione di questo articolo poichè gli emendamenti presentati dal senatore Columba sono strettamente legati all'articolo 11, di cui di già è stato approvato il rinvio.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La lettura degli articoli da 30 a 33 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 34 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bo-

drero, il quale propone che al comma 3° in luogo di: « tre quarti », si dica: « due terzi ».

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Dichiaro che il Governo non può accettare l'emendamento proposto dal relatore, dal momento che è intervenuto su tale argomento un accordo tra le parti interessate, cioè tra i librettisti e gli autori dell'opera musicale.

CONCI. Concorda con il rappresentante del Governo sull'opportunità di mantenere il testo ministeriale, che anche la Camera non volle modificare, nonostante la proposta di un emendamento simile a quello presentato dal senatore Bodrero. Non può sorgere il più piccolo dubbio sulla maggiore importanza che il pubblico attribuisce alla musica in confronto al libretto, del quale il più delle volte ignora l'autore.

Coglie l'occasione per esprimere il suo plauso al disegno di legge, che ritiene ottimamente congegnato, e la speranza che vi sia introdotto il minor numero possibile di modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro che, essendo assente il proponente, l'emendamento, non accettato dal Governo, s'intende decaduto.

Sull'articolo 34 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 35 a 43 non dà luogo a discussione.

GATTI GIROLAMO. All'articolo 44 osserva che l'espressione « autore del soggetto » può non essere sempre sufficiente ad evitare ogni incertezza, in quanto molte volte il soggetto dell'opera cinematografica può essere tratto da altra opera lirica o letteraria. Sarebbe opportuno precisare meglio il concetto del legislatore specificando che si tratta dell'autore del soggetto cinematografico.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Afferma che non può trattarsi che dell'autore del soggetto cinematografico, perchè l'autore dell'opera originaria è tutelato dalle norme generali contenute nei primi tre capi del titolo 1°.

Sull'articolo 44 non ha luogo ulteriore discussione e così sugli articoli 45 e 46.

RENDA, segretario. All'articolo 47 legge l'emendamento presentato dal senatore Bo-

drero il quale propone che al comma 2° dopo le parole: « quando manchi l'accordo fra il produttore e uno o più degli autori », si aggiungano le altre: « o se sorgano divergenze fra i coautori ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non può accettare l'emendamento proposto dal senatore Bodrero. L'articolo intende riferirsi esclusivamente alle controversie sulla necessità di apportare o meno determinate modifiche alle opere utilizzate per il loro adattamento cinematografico e, dato il carattere essenzialmente tecnico del relativo accertamento, lo demanda ad un Collegio di tecnici.

Fra i coautori dell'opera cinematografica, invece, possono sorgere altre controversie di specie diversa e che possono non implicare delle indagini di natura tecnica intorno alla necessità o meno delle modifiche. Non sarebbe giustificato sottrarre tali materie alle norme ordinarie.

PRESIDENTE. Dichiaro che, essendo assente il proponente, l'emendamento non accettato dal Governo, s'intende decaduto.

Sull'articolo 47 non ha luogo ulteriore discussione e così sugli articoli 48 e 49.

RENDA, *segretario*. All'articolo 50 legge il seguente emendamento presentato dal senatore Bodrero il quale propone che invece di: « nel termine di tre anni dal giorno della consegna » si dica: « nel termine di tre anni dalla firma del contratto con il soggetto ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Osserva che già alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il consigliere nazionale Bonelli presentò analoga proposta di modificazione, preoccupandosi della possibilità che il termine di tre anni « dal giorno della consegna per la parte letteraria o musicale » potesse determinare contrasti di interpretazione. Il Ministro Pavolini assicurò che le modalità, secondo le quali il soggetto deve essere ritenuto come consegnato, saranno determinate in sede di regolamento. Crede quindi superfluo l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro che, essendo assente il proponente, l'emendamento non accettato dal Governo s'intende decaduto.

Sull'articolo 50 non ha luogo ulteriore discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 51 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli, che propone di ripristinare il testo ministeriale abbreviandolo come segue: « In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione il diritto esclusivo di radiodiffusione è regolato dalle norme particolari seguenti ».

PIOLA CASELLI. Osserva che la dizione dell'articolo è inesatta e può dar luogo a confusione. Lo Stato ha l'esclusività del servizio di radiodiffusione, ma la proprietà intellettuale delle opere trasmesse rimane dell'autore. È soltanto l'autore quindi che ha, secondo l'articolo 16 del disegno di legge, il diritto esclusivo di radiodiffondere attraverso il servizio di cui ha l'esclusività lo Stato.

Il testo ministeriale era meglio congegnato di quello in esame. Esso non parlava infatti di diritto esclusivo di radiodiffondere, ma di servizio riservato allo Stato. Tale dizione è più propria e risponde altresì alle norme stabilite in materia dalla Convenzione internazionale di Berna, riveduta nella Conferenza diplomatica di Roma del 1928, nella quale per la prima volta fu riconosciuto all'autore, su proposta della delegazione italiana, il diritto esclusivo di radiodiffondere la sua opera. L'attuale dizione è in contraddizione con la disposizione dell'articolo 16.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Si rende perfettamente conto delle ragioni prospettate dal senatore Piola Caselli. Ai fini di una maggiore chiarezza e precisione, propone di ripristinare il primitivo testo ministeriale con una lieve modificazione, che già venne proposta alla Camera dal consigliere nazionale Chiodelli.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del nuovo testo dell'articolo 51 proposto dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare:

Art. 51.

« In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodif-

fusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti ».

L'articolo nel testo emendato dal Governo, messo ai voti, è approvato.

La lettura degli articoli 52 e 53 non dà luogo a discussione.

RENDA, *Segretario*. All'articolo 54 dà lettura dei seguenti emendamenti presentati dal senatore Bodrero:

Al comma 1° in luogo della parola: « pre-disposti » dire: « preposti ».

Al comma 2° invece di dire: « Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono » dire: « Il nome dell'autore, il titolo dell'opera ed i nomi degli esecutori devono ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Accetta soltanto la modificazione al primo comma dell'articolo per correggere un evidente errore materiale.

L'emendamento al comma 1° messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che, essendo assente il proponente, l'emendamento al 2° comma, non accettato dal Governo, s'intende decaduto.

L'articolo 54, emendato nel 1° comma, messo ai voti è approvato.

La lettura dell'articolo 55 non dà luogo a discussione.

PUJIA. All'articolo 56 osserva che nella prima parte è stabilito che l'autore dell'opera radiodiffusa ha diritto ad un compenso, da liquidarsi, in caso di disaccordo, dall'autorità giudiziaria. E, al riguardo, non vi è nulla da osservare.

Nel primo capoverso dello stesso articolo, è poi detto che, per stabilire la misura del compenso, il magistrato, « in deroga alle norme comuni », dovrà essere assistito da un collegio di tecnici. Non s'intende la deroga in esame. La procedura civile deve essere applicata anche nei giudizi di liquidazione di compensi all'autore dell'opera radiodiffusa, altrimenti, in-

direttamente, si viene a stabilire una magistratura speciale, che deve evitarsi secondo il pensiero della nostra legislazione. Se il magistrato ha bisogno di elementi tecnici, potrà nominare un consulente legale secondo le norme della procedura civile.

Propone quindi la soppressione del capoverso dell'articolo in esame.

ALBERTI. Poichè ci sono altri articoli da esaminare ulteriormente, propone che si rimandi anche l'esame dell'interessante questione sollevata dal senatore Pujia.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se le Commissioni sono d'accordo non ha nulla in contrario ad accogliere la proposta del senatore Alberti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La lettura degli articoli dal 57 al 73 non dà luogo a discussione.

RENDA, *Segretario*. All'articolo 74 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli che propone di sopprimere la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo. Subordinatamente sopprimere gli articoli 74 e 81.

POLVERELLI, *Sottosegretario per la cultura popolare*. Pregha il senatore Piola Caselli di non insistere nel suo emendamento, giacchè il Ministero della cultura popolare ha tutti gli elementi necessari per emettere il giudizio di autorizzazione previsto nel secondo comma dell'articolo.

PIOLA CASELLI. Non insiste.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritiene opportuno che si faccia una aggiunta al testo affinché rimanga chiarito che è sempre salva la facoltà dell'interessato di far valere i suoi diritti davanti l'autorità giudiziaria. In altre parole la decisione dell'autorità amministrativa non può avere che carattere provvisorio, nell'attesa della decisione del giudice. L'emendamento che egli propone ha appunto lo scopo di chiarire questo punto per evitare equivoche interpretazioni della norma.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Si dichiara d'accordo.

PRESIDENTE. Fa osservare che tale modificazione darebbe carattere di provvisorietà al procedimento amministrativo e introdurrebbe la competenza dell'autorità giudiziaria, mentre con l'attuale dizione dell'articolo si prevede soltanto la procedura amministrativa.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Afferma che, trattandosi di diritti subbiettivi, la competenza a conoscere delle relative controversie non può essere dell'autorità amministrativa, bensì dell'autorità giudiziaria.

RENDA, segretario. Dà lettura dell'emendamento proposto dal Governo: « Al secondo comma, dopo le parole: " cultura popolare " aggiungere le altre: " in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria " ».

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

Sugli articoli da 75 a 80 non ha luogo discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 81 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bodrero, il quale propone che al comma 1° si aggiungano alle parole: « pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione » le altre: « professionali od artistici ».

Dà altresì lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli, il quale propone che, subordinatamente all'emendamento proposto all'articolo 74, venga soppresso l'articolo.

PIOLA CASELLI. Ritira il suo emendamento che era subordinato a quello proposto per l'articolo 74.

PRESIDENTE. Dichiara che, essendo assente il proponente, l'altro emendamento s'intende decaduto.

Sull'articolo 81 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli 82 e 83 non dà luogo a discussione.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Osserva all'articolo 84 che sarebbe opportuno sopprimere il secondo comma perchè le controversie sulle radiodiffusioni non

differiscono sostanzialmente dalle altre relative alle materie indicate nell'articolo 80.

Il comma medesimo è stato approvato quando l'articolo 56 aveva un altro contenuto.

Comunque si potrebbe rinviare la discussione su tale articolo, dopo quella sull'articolo 56.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Sull'articolo 85 non ha luogo discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 86 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli per la soppressione dell'articolo.

PIOLA CASELLI. Non comprende perchè si siano voluti sottrarre gli autori dei bozzetti di scene teatrali, di cui parla l'articolo, alla norma comune per tutti gli autori di opere dell'ingegno. Se effettivamente si tratta di creazioni artistiche, il loro diritto di autore dovrebbe durare quanto dura quello degli autori, cioè per tutta la loro vita e 50 anni dopo la morte, perchè la scenografia indubbiamente rientra fra le opere protette, secondo l'articolo 2. Se poi si è voluta limitare la durata dei diritti di autore per questi bozzetti, in tal caso bisognerebbe trasportare la disposizione nella parte della legge relativa alla durata del diritto di autore.

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Osserva che vi sono ragioni pratiche da tenere presenti. Uno scenario non può durare oltre un tempo relativamente breve. Esso inoltre passa da un teatro all'altro e per lo più da un teatro di maggiore importanza ad uno di importanza minore, deteriorandosi nel trasporto e perdendo di valore.

La disposizione che il senatore Piola Caselli vorrebbe soppressa tende ad evitare che l'impresario del teatro al quale lo scenario sia giunto in condizioni che possono essere di notevole deterioramento abbia a subire l'imposizione dell'autore di pagare un prezzo troppo superiore al valore dello scenario stesso.

Prega quindi il senatore Piola Caselli di non insistere sulla soppressione dell'articolo, mentre dichiara di acconsentire a che venga

trasportato nella parte riguardante la durata del diritto.

SAN MARTINO. Rileva che l'articolo può produrre confusione, in quanto non tiene conto del fatto che molte volte l'autore del bozzetto è diverso dall'artista che poi da quel bozzetto ricaverà lo scenario.

PIOLA CASELLI. Non insiste nel suo emendamento, benchè non gli risulti chiaro se la disposizione in esame miri a proteggere oppure a danneggiare gli artisti di cui parla. Comunque non gli sembra dubbio che l'articolo non possa rimanere in questa parte del disegno di legge.

RUBINO. Concorde con l'osservazione del senatore San Martino. Il bozzetto può essere opera di un artista non pratico della pittura del vero scenario, alla quale poi procede, ispirandosi appunto al bozzetto, un altro artista. Non si può trascurare questo importante aspetto della questione.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. All'inconveniente di una dizione manifestamente non felice si può ovviare con una modifica. Basterà dire: « dei bozzetti e delle scene ulteriormente usati ».

PIOLA CASELLI. I magistrati troveranno ugualmente che all'autore del bozzetto e della scena si limita il diritto esclusivo. Sarebbe opportuno che l'argomento fosse attentamente esaminato e propone pertanto il rinvio della discussione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

COLUMBA. All'articolo 87 fa un'osservazione che, per quanto sembri di poca importanza, può esser presa in considerazione per il miglioramento della dizione. Propone quindi che venga soppressa nel primo comma la parola « ivi » che nulla aggiunge alla chiarezza del testo.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Dichiarò di accettare la proposta del senatore Columba.

L'articolo così emendato, messo ai voti, è approvato.

La lettura degli articoli da 88 a 90 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 91 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli, il quale propone di sopprimere il comma 2° o modificarlo come segue: « La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici concernenti, ecc. »; nonchè di trasportare il comma 3° dopo il primo.

PIOLA CASELLI. Ritene opportuno rendere più intelligibile il secondo comma dell'articolo la cui redazione evidentemente difettosa può rendere difficile l'applicazione. Non si tratta infatti della pubblicazione di fotografie, ma della loro riproduzione: cioè della nuova pubblicazione di fotografie già pubblicate da altro giornale o rivista, o anche in un volume. La formulazione dell'articolo può far sorgere confusione con altre questioni; che sono regolate dalle disposizioni sul ritratto. Ritene anche opportuno trasportare il terzo comma dopo il primo, come stava originariamente.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Ritene opportuno che sia rinviata la discussione per un migliore esame dell'articolo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La lettura degli articoli dal 92 al 98 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 99 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli, il quale propone che al comma 1° siano sopprese le parole: « o di altri lavori ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Prega il senatore Piola Caselli di ritirare il suo emendamento. Accade molte volte che vi siano da tutelare lavori tecnici che non rientrano nel concetto generale di lavori di ingegneria. Per meglio chiarire, propone di aggiungere la parola: « analoghi » dopo le parole: « altri lavori ».

PIOLA CASELLI. Si associa alla proposta del rappresentante del Governo che chiarisce il significato dell'articolo e rende superflua la modificazione che egli aveva proposto.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 100 a 136 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 137 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bodrero, che propone al n. 1 di sostituire alla parola: « manoscritto » l'altra: « testo ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Dichiarò di accettarlo.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura dell'articolo 138 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 139 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bodrero che propone al comma 1° di aggiungere dopo le parole: « cinque anni » le altre: « quando si tratti di opere drammatico-musicali », e di sopprimere il secondo comma.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Dichiarò di accettare l'emendamento.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 140 a 147 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 148 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Columba, che propone di sostituire alla parola: « originale » l'altra: « originaria ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Dichiarò di accettare l'emendamento del senatore Columba, che è del resto simile a quello presentato per l'articolo 4.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 149 a 156 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 157 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Columba che propone nel 1° comma, dopo le parole « pubblico spettacolo », di sopprimere la parola « ivi ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Dichiarò di accogliere la modificazione suggerita.

L'articolo così emendato, messo ai voti, è approvato.

La lettura degli articoli da 158 a 160 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Campolongo, che propone di inserire, dopo l'articolo 160, il seguente:

Art. 161.

« Il titolare del diritto di utilizzazione può chiedere la reintegrazione del suo patrimonio dei benefici pecuniari, ottenuti con indebita utilizzazione, mediante la condanna del violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi.

« Se la violazione fu colposa, il risarcimento del danno è quello risultante dalla violazione medesima.

« Nel caso di violazione dolosa, il risarcimento si estende anche al pregiudizio recato alla fama e alla reputazione dell'autore ».

CAMPOLONGO. Non comprende perchè la Camera dei Fasci e delle Corporazioni abbia soppresso l'articolo 161 del primitivo testo ministeriale. Crede che l'articolo non riproduca principi generali di diritto, ma inserisca nell'istituto della proprietà dell'ingegno un'azione singolare di reintegrazione in possesso.

Si ha la reintegrazione in possesso, se il titolare del diritto ne è spogliato clandestinamente, occultamente o violentemente. Il testo ministeriale dell'articolo 161 riproduce appunto con la parola « indebita », che racchiude l'elemento occulto e fraudolento, un giudizio di reintegrazione il quale tende a rimettere in eguaglianza le parti, come in Roma con l'interdetto « *quod vi aut clam* ». Il concetto si evince anche dal successivo articolo che dà la competenza al pretore e gli conferisce la facoltà di sentire le parti per provvedere analogamente. Ritiene che il mantenere questa disposizione sia conforme alle tradizioni giuridiche romane; propone pertanto di ripristinarla con le modificazioni da lui apportate.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiarisce che non si tratta affatto di una procedura di reintegrazione, bensì di

una forma di accertamento cautelare e preventivo del genere di quelli previsti nel Titolo I del Libro IV del nuovo Codice di procedura civile e che si ispirano all'intendimento di rendere rapidi e tempestivi gli accertamenti di fatto necessari per la risoluzione delle controversie.

Quanto alla sostanza rileva che cogli articoli 158 e successivi si vuole regolare una ipotesi di risarcimento di danni dovuti in dipendenza di un illecito civile. La violazione del diritto può essere naturalmente colposa o dolosa e in ambedue i casi deve essere riconosciuto sempre l'obbligo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato. È naturale e logico che nel caso di violazione dolosa il giudice sia più severo nella valutazione dell'ammontare del danno.

CAMPOLONGO. Dopo il chiarimento del Sottosegretario di Stato per la giustizia, non insiste nel suo emendamento.

PIOLA CASELLI. Nota che si può incorrere nella violazione del diritto di autore anche senza colpa; in tal caso non può esservi risarcimento di danni, ma il violatore ha conseguito un lucro che deve rientrare nel patrimonio del titolare del diritto di autore. Ecco perchè sarebbe stato opportuno distinguere il risarcimento dei danni dalla restituzione dell'indebito lucro.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Osserva che in tal caso il titolare del diritto violato potrà esperire l'azione di indebito arricchimento.

La lettura dell'articolo 161 del testo in esame non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 162 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli, il quale propone al comma 1°, in fine, dopo le parole: « con decreto » aggiungere le altre: « del Pretore o ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dichiaro di accettare l'emendamento, ma poichè il nuovo Codice di procedura civile conferisce il potere di provvedere al giudice istruttore, anzichè al presidente del Collegio, ritengo opportuno modificare in tal senso la norma, salvo a inserire tra le norme transitorie un articolo, nel quale venga chiarito che fino all'entrata in vigore del nuovo Codice, le funzioni del giudice istruttore saranno esercitate dal presidente del Collegio davanti al quale pende la lite.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per la giustizia: nel comma 1°, dopo le parole: « con decreto » aggiungere le altre: « del pretore o del giudice istruttore quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale ».

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 163 a 170 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, propone che il seguito della discussione sugli articoli del disegno di legge abbia luogo il giorno seguente alle ore 15,30.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La riunione ha termine alle ore 18,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

35^a RIUNIONE

Martedì 28 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Disposizioni relative agli aeromobili atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato » (1154-B - rel. Gherzi). Pag. 326

(Approvazione per acclamazione):

« Valore giuridico della Carta del Lavoro » (1220 - rel. Casoli). 326

La riunione ha inizio alle ore 19,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guadagnini, Loffredo, Masnata, Mormino, Mosconi, Mosso, No-

seda, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Quilico, Renda, Scavonetti, Valagussa e Viale.

Sono presenti il Ministro e il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Beretta, Chersi Innocente, Marracino, Pujia e Vicini Marco Arturo.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunica che per disposizione del Presidente del Senato il senatore Maraviglia ha cessato di far parte della Commissione degli affari interni e della giustizia per passare a quella dell'educazione nazionale e della cultura popolare. Inoltre, con provvedimento in corso, il senatore Mormino, presente all'odierna riunione, passerà alla Commissione delle forze armate. Esprime all'uno e all'altro senatore i più sentiti ringraziamenti per l'operoso e proficuo contributo portato ai lavori della Commissione.

Porge infine un cordiale saluto al senatore Loffredo, che è entrato a far parte della Commissione.

Saluto al Ministro Grandi.

PRESIDENTE. Si dichiara lieto ed onorato insieme, di cogliere l'occasione per porgere le più cordiali parole di saluto e di ringraziamento al Ministro Grandi, che, intervenendo insieme col Sottosegretario di Stato all'odierna riunione, ha tenuto a riaffermare innanzi al Senato l'alta importanza che il Regime attribuisce al provvedimento, sottoposto all'esame della Commissione, che conferisce valore giuridico alla Carta del Lavoro.

Il Ministro Grandi si accinge a lasciare la Capitale per andare a servire la Patria in armi ed aggiungere così un'altra benemerita alle molte già acquistate come uomo di azione e di governo. La Commissione, nella quale egli gode la più larga simpatia, lo accompagna con gli auguri più fervidi ed esprime la fiducia che, coronate dalla vittoria le nostre armi, egli possa presto tornare al suo insigne compito di legislatore fascista. (*Vivissimi generali applausi*).

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative agli aeromobili atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato » (1154-B). — (*Nuovamente modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GHERSI, relatore. Le modificazioni apportate dalla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al progetto di legge, relativo agli apparecchi nemici atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato, estendono la validità delle disposizioni anche agli aeromobili nazionali, amici o neutrali; e risolvono in pari tempo il dubbio che poteva sussistere, per non essere nel testo originale ripetuta e riconfermata l'affermazione contenuta nel titolo, che si riferiva unicamente agli apparecchi nemici.

La precisazione portata da tali emendamenti è certamente utile ed opportuna.

Nasce solo qualche incertezza sulla convenienza di applicare le stesse sanzioni, tanto

per la mancata segnalazione della caduta di un aeromobile nemico, quanto per quella riguardante apparecchi nazionali amici o neutrali; benchè resti sempre la possibilità di graduare la pena, entro certi limiti.

La cosa non sembra però al relatore di tale importanza da consigliare un ulteriore ritardo nell'applicazione delle disposizioni contenute nel progetto, del quale propone pertanto l'approvazione, nella forma attuale.

La lettura dell'articolo 1 — unico modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni — non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Valore giuridico della Carta del Lavoro » (1220). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CASOLI, relatore. La relazione del Ministro Guardasigilli, che accompagna la presentazione del disegno di legge, è così precisa e completa nella dimostrazione, sia del contenuto giuridico, oltrechè politico, della Carta del lavoro, sia della sua posizione nel nostro ordinamento giuridico positivo, che qualunque illustrazione volesse farne il relatore, essa non potrebbe che parafrasare le convincenti ragioni e le sapienti considerazioni esposte dal Ministro.

Per effetto del disegno di legge in esame la Carta del lavoro viene posta come premessa al nuovo Codice civile, il quale da essa — secondochè è detto dal Ministro — viene qualificato nel suo carattere come espressione della civiltà del lavoro. Ed appare naturale che — se il lavoro (sotto tutte le sue forme) deve intendersi come un dovere sociale (Dichiarazione II della Carta); se le dichiarazioni della Carta del lavoro debbono costituire la base della Società italiana organizzata dal Regime, in quanto investono e informano tutti i rapporti della vita civile — appare naturale che il nuovo Codice, inteso a disciplinare tali rapporti, abbia inizio colla Carta del lavoro

la quale ne sia la premessa al pari di tutte quelle disposizioni preliminari sull'applicazione delle leggi in generale che costituiscono il nucleo primo e organico di tutta la nostra legislazione.

In tale senso la Carta del lavoro — come bene osserva pure il Ministro — non acquista già semplice valore di legge particolare dello Stato nelle singole sue dichiarazioni, ma entra concretamente nel nostro ordinamento giuridico positivo come espressione dei principii generali dell'ordinamento medesimo e come criterio d'interpretazione delle nostre leggi.

Già questo contenuto giuridico della Carta del lavoro, fuso al suo contenuto politico — diretto a fare del lavoro, e così di tutto il complesso della produzione, il massimo strumento della potenza nazionale — era stato a poco a poco — in varie tappe acutamente rilevate dal Ministro — intraveduto, poi affermato e riaffermato dalla nostra giurisprudenza, fino al riconoscimento, da parte della nostra Corte di cassazione, che la violazione delle norme d'interpretazione derivate dalla Carta del lavoro potesse essere denunciata così come la violazione di disposizioni di legge in contrasto coi principii generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Ora appunto questa tendenza della giurisprudenza, come della dottrina, viene consacrata dal presente disegno di legge, che non si limita a convertire la Carta del lavoro in legge dello Stato — traducendo i principii della medesima in norme legislative, come già si è andato man mano facendo dalla legislazione fascista per effetto della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 2832, concedente al Governo la delegazione ad emettere disposizioni aventi forza di legge per la completa attuazione di essa Carta del lavoro — ma rappresenta una penetrazione totalitaria di quei principii in tutti i campi della legislazione col rinnovamento della legislazione generale, di cui appunto i principii stessi vengono a costituire la base fondamentale e la premessa.

Ciò spiega l'intendimento del Ministro — per cui gli va data lode — di fondere nel Codice civile il Codice di commercio. Infatti — una volta che, secondo la dottrina fascista, l'organizzazione corporativa dello Stato com-

prende tutta la produzione e l'economia nazionale, in quanto l'organizzazione privata della produzione è una funzione di carattere nazionale (Dichiarazione VII della Carta); una volta pertanto che l'ordinamento del lavoro diventa soggetto di diritto e fattore essenziale di collaborazione dell'impresa economica, mentre l'organizzazione dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato (Dichiarazione VII), essendo gli interessi della produzione interessi nazionali (Dichiarazione VI) — viene meno il carattere professionale come una caratteristica del diritto commerciale, e gli stati professionali e l'impresa diventano il caposaldo, non solo degli istituti tradizionalmente detti commerciali, ma anche di altri istituti (come quelli dell'economia agricola) che sono materia del diritto civile, il quale così per essi assume il suo vero carattere di disciplina generale dell'economia organizzata.

In riferimento a questi concetti la relazione ministeriale si diffonde autorevolmente a dimostrare come la nuova disciplina legislativa sia tutta ispirata ai principii della Carta del lavoro.

Così un libro speciale del nuovo Codice sarà dedicato all'impresa e al lavoro, l'una e l'altro soggetti di diritto e della economia organizzata nel piano corporativo. Così nel libro della proprietà privata questa è riconosciuta come completamento della personalità umana, però non come proprietà passiva, bensì come proprietà attiva, in funzione di sviluppo e moltiplicazione dei frutti della ricchezza e perciò avente i suoi doveri e la sua responsabilità. Così nel libro delle obbligazioni l'autonomia contrattuale, pur riallacciandosi al principio dell'iniziativa privata — riconosciuto dalla Carta del lavoro, ma solo come strumento particolarmente efficace nell'interesse della Nazione — è regolata in modo che deve informarsi agli obbiettivi unitari della produzione nazionale sì da restare subordinata alla regolamentazione corporativa propria della economia organizzata.

Così in genere, nella disciplina di tutti i rapporti della vita sociale regolati nelle varie parti del Codice, le idealità delle Dichiarazioni della Carta del lavoro si riflettono su tutti gli isti-

tuti tramandatici dalla nostra civiltà, romana e italiana (fra cui, per esempio, quelli stessi del diritto familiare), i quali, conservati a noi da una tradizione plurisecolare come aderenti al nostro spirito, restano vivificati dai concetti e della unità morale e politica, oltrechè economica, della Nazione, e della subordinazione dell'interesse individuale all'interesse superiore della Nazione, e del lavoro come dovere sociale, e della inseparabilità della nozione del diritto da quella del dovere ed anzi della subordinazione di quella a questa. Ciò che dà l'impronta e il carattere alla formazione della nuova Società nazionale nella vita de' suoi componenti e nello svolgimento di tutte le loro attività.

Alla stregua di questi concetti e criteri fin qui enunciati si determina la portata dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, il quale statuisce che « le Dichiarazioni della Carta del lavoro costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e danno il criterio direttivo per l'interpretazione e l'applicazione della legge », ponendo con ciò la definizione della sostanza del nostro nuovo ordinamento positivo in riferimento all'articolo 3 delle preleggi del Codice vigente ed attuando la trasfusione nei nuovi Codici di quello spirito innovatore del Fascismo che prima ha già gradatamente permeato di sé tutto il nostro diritto pubblico.

Più concreta e particolare espressione di questa volontà innovatrice è l'articolo 2 — ed ultimo — del disegno di legge, il quale, richiamandosi alle precedenti leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 14 dicembre 1925-IV, n. 2260 — con cui era data al Governo l'autorizzazione per la pubblicazione dei nuovi Codici e per il coordinamento di essi con le disposizioni relative alle medesime materie contenute in altre leggi — estende l'autorizzazione medesima al coordinamento di essi Codici con le leggi emanate in attuazione della Carta del Lavoro e con quelle che ne hanno integrato o parzialmente modificato particolari disposizioni. E vi si aggiunge che, sostanzialmente, tale autorizzazione è estesa in generale alla più organica sistemazione legislativa delle materie regolate, mediante le opportune modificazioni, fusioni e abrogazioni delle varie di-

sposizioni contenute nei Codici e nelle leggi predette.

Così dovranno essere fra loro coordinati i vari Libri del Codice civile pubblicati separatamente e con intervalli fra loro, nonchè tutte le leggi emanate in attuazione della Carta del Lavoro o modificatrici di loro particolari disposizioni, restando con ciò assicurata una più organica sistemazione legislativa delle materie regolate dalle leggi medesime.

Infine che sul presente disegno di legge non sia stato sentito il parere del Gran Consiglio del Fascismo, prescritto in generale dalla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, per le questioni di carattere costituzionale, giustifica chiaramente la relazione ministeriale dicendo che, mentre il detto carattere costituzionale non potrebbe disconoscersi in un Atto il quale formuli i principi generali dell'Ordinamento giuridico dello Stato, tale formulazione non è contenuta nel nostro disegno di legge, il quale si riporta alle Dichiarazioni formulate nella Carta del Lavoro, sì che questo documento viene integralmente inserito nel nostro Ordinamento giuridico. Onde, poichè la Carta del Lavoro fu solenne emanazione del Gran Consiglio nella storica adunanza del 21 aprile anno V, sarebbe ora superfluo richiedere il parere del Gran Consiglio sopra un atto di sua emanazione.

Ciò posto, non può più parlarsi di carattere costituzionale per tutte le altre disposizioni del disegno in esame in relazione alle nuove norme di interpretazione e applicazione della legge.

In conclusione col disegno di legge si riconosce alla Carta del Lavoro quel carattere che il Ministro Guardasigilli definisce nella sua relazione l'essenza del Regime, la sorgente inesauribile per lo sviluppo futuro dei nostri istituti giuridici e politici. Ed è significativo che questo riconoscimento della potenza del lavoro avvenga in questo fortunoso periodo di lotta mortale fra due civiltà — l'una fondata sull'oro, l'altra (la nostra) sul lavoro — e che l'affermazione di questa e il suo trionfo nelle leggi preludano al suo trionfo nelle armi.

PRESIDENTE. Propone che il disegno di legge, la cui portata è fondamentale nella ie-

gislazione italiana, sia approvato per acclamazione.

(Vivissimi applausi).

Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia.* Ringrazia il Presidente e la Commissione per il plauso tributato al disegno di legge concer-

nente il valore giuridico della Carta del lavoro e per le parole di augurio rivoltegli. Soprattutto poi deve ringraziare per la collaborazione efficace ed autorevole data in ogni momento dalla Commissione all'attività legislativa del Ministero che ha l'onore di presiedere.

La riunione termina alle ore 11.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(36^a riunione)

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(22^a riunione)

Martedì 28 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione con emendamenti):

«Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (1153 - *rel.* Bodrero) - *Oratori*: Presidente, Alberti, Bodrero, Lombardi, Maraviglia, Orano, Columba, Piola Caselli, Pujia, Vinassa de Regny, Giampietro, Fedele, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, Polverelli, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare* *Pag.* 334

La riunione è aperta alle ore 15,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Anselmi, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Columba, Crispolti, Curatulo, D'Ancora, De Risseis, De Santis, Di Marzo, Fabri, Facchinetti, Fedele, Galli, Gatti Girolamo, Genovesi, Ghersi

Giovanni, Giampietro, Giordano, Giovara, Guadagnini, Leicht, Loffredo, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marro, Micheli, Montresor, Mosconi, Mosso, Nosedà, Orano. Padiglione, Perez, Perna, Petrone Michele, Petrone Silvio, Pujia, Quarta, Quilico, Renda, Rubino, San Martino Valperga, Spasiano, Spolverini, Versari, Viale, Vinassa de Regny e Vinci.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato per la giustizia e il Sottosegretario di Stato per la cultura popolare.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Badaloni, Barbi, Beretta, Cappa, Cian, Chersi, Contini Bonacossi, Goidanich, Gigante, Guacero, Muscatello, Sabini, Venturi, Vicini Marco Arturo e Viola.

PRESIDENTE. Invita il senatore Renda ad assumere le funzioni di segretario.

RENDA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

BODRERO, relatore. Colpito da improvvisa disposizione non ha potuto essere presente alla riunione precedente. Ne chiede venia al Presidente e ai colleghi.

Ringraziamento del Ministro della cultura popolare

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Annunzia alla Commis-

sione che il Ministro Pavolini, al quale aveva comunicato le espressioni di saluto e di augurio rivolte dai componenti le Commissioni legislative, ha risposto col seguente telegramma

« Pregoti renderti interprete presso camerati senatori mio vivo ringraziamento per saluto et augurio che hanno voluto rivolgermi occasione riunione esame progetto legge tutela diritto autore ».

PRESIDENTE. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la gradita comunicazione, rinnovando gli auguri al Ministro.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio** » (1153). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Ricorda che nella riunione precedente venne rinviato l'esame dell'articolo 11. Dichiarata riaperta la discussione su questo articolo.

ALBERTI. Ritiene che l'articolo in esame possa essere dannoso. Per tutelare gli Enti, non ci si preoccupa di tutelare gli autori. Si chiede se a questa disposizione si debba dare una interpretazione estensiva nel senso che chiunque conceda per esempio allo Stato di pubblicare una sua opera, decade per ciò stesso da ogni diritto, o se non sia ammesso speciale accordo preventivo, con cui l'autore pattuisce per sé un determinato compenso. Propone quindi di aggiungere, dopo le parole: « che non perseguono scopi di lucro », la frase: « salvo speciali accordi preventivi tra tali Enti e l'autore ». Osserva infine che sarebbe iniquo dare a tale disposizione un'efficacia retroattiva.

LOMBARDI. Concorda con le preoccupazioni manifestate nella riunione precedente dal senatore Columba. Gli sembra che la disposizione dell'articolo 11 vada contro i tradizionali rapporti che intercorrono fra le Accademie od altri Enti di cultura e gli autori di memorie da pubblicare negli atti di tali Istituti. Le Accademie non hanno mai preteso l'acquisto dei

diritti di autore. Crede di poter affermare che una controversia in proposito non sia mai sorta fra le Accademie e i loro soci.

MARAVIGLIA. Esprime il suo dubbio sulla chiarezza dell'espressione « amministrazioni dello Stato » usata nell'articolo. È un'espressione molto generica e sarebbe opportuno precisare se debba essere interpretata in senso ristretto, e cioè con riferimento alle sole amministrazioni organizzate burocraticamente. In questo caso nessuna obiezione può essere formulata alla disposizione dell'articolo, poichè è evidente che i lavori dei funzionari dello Stato, da loro preparati in tale qualità, non possono non appartenere allo Stato. Ma ove non si precisi questo significato dell'espressione usata, potrebbe accadere che fosse intesa in senso troppo estensivo. Vi sono infatti numerosi enti che, pur non essendo organizzati burocraticamente, sono tuttavia organi dello Stato, per esempio il Parlamento o le Corti giudiziarie. Una questione di diritti di autore può nascere così anche a proposito dei discorsi parlamentari o di quelli che i Presidenti e i Procuratori generali pronunciano per l'inaugurazione dell'anno giuridico.

Vi sono infine gli Istituti scientifici connessi con le Facoltà universitarie, i quali pubblicano opere di studiosi; potrebbe sembrare che anche di tali opere diventi proprietario lo Stato attraverso l'Università.

Sarebbe quindi opportuno dare in sede di regolamento una interpretazione che valga a togliere ogni incertezza in proposito.

ORANO. Ritiene che tutte le questioni generali intorno all'articolo in esame siano di grande interesse in quanto richiamano l'attenzione sui delicati rapporti intercorrenti fra gli autori e gli Enti culturali che pubblicano e diffondono le loro opere. È opportuno soffermarsi sulla distinzione fra lavori di carattere monografico e l'opera della quale un Istituto assume l'iniziativa e l'impegno, organizzando il lavoro di vari studiosi. Nel primo caso i rapporti fra le parti sono generalmente contrattuali. Nell'altro caso, se si trattasse per esempio della edizione critica di un testo classico, l'ente che la cura non può impedire che sia preparata una edizione concorrente che si giovi anche delle ricerche portate a termine

dalla sua. Sarebbe bene inserire una norma che salvi il diritto a un contratto diretto fra l'autore e l'ente.

COLUMBA. Ritiene che il principio dal quale si debba muovere sia quello stabilito nell'articolo 6, che è eccellentemente costruito. Esso stabilisce infatti che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Non si vede quindi come mai il diritto d'autore possa essere trasferito alle Accademie. Si potrà dire che esse sostengono le spese della pubblicazione, ma tali spese sono appunto richieste dalla missione ch'esse hanno di promuovere il progresso scientifico; nè d'altra parte potrebbero rifarsene con i diritti su queste pubblicazioni, le quali sono economicamente improduttive, dato che generalmente consistono in memorie di argomento strettamente scientifico, interessanti un numero limitato di persone.

Lo scopo che si propone la pubblicazione degli atti accademici è anche quello di assicurare al lavoro di uno studioso, non solo l'aiuto economico della pubblicazione a spese dell'Accademia, ma anche quella sicurezza di divulgazione e di conservazione che potrebbe non avere qualora dovesse essere pubblicato sotto forma di opuscolo. Tuttavia non vede perchè l'assolvimento di questo compito specifico debba conferire alle Accademie per un considerevole tratto di tempo il diritto d'autore.

Infine questo conferimento, oltre ad essere contraddittorio con la norma dell'articolo 6, è anche nocivo, perchè l'autore di uno studio, che si vede privato del diritto di disporre per lungo tempo, non presenterà più alle Accademie i risultati delle sue ricerche. Infatti uno scienziato che voglia pubblicare la raccolta completa delle sue opere, si vedrà interdotta la pubblicazione di quella parte di esse che è stata affidata alle edizioni accademiche. Il frutto proprio del cervello e del lavoro dello studioso andrebbe perduto; si incepperebbero gli studi invece di incoraggiarli, come si propone il disegno di legge in esame.

POLVERELLI. *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare.* Osserva che molte delle preoccupazioni esposte si riferiscono alla di-

zione dell'articolo. Per eliminarle con una modificazione sostanziale propone che si aggiunga la frase: « salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate » dopo le parole: « che non perseguano scopi di lucro ».

La disposizione di questo articolo non costituisce una innovazione nella nostra legislazione.

Concorda col senatore Maraviglia sulla opportunità di precisare il significato dell'espressione « amministrazioni dello Stato ». Assicura che talè precisazione sarà fatta in sede di regolamento.

PIOLA CASELLI. Crede opportuno di dare un chiarimento di carattere storico che forse gioverà all'andamento della discussione.

La norma concernente le Accademie, com'era formulata nel testo ministeriale e che riguardava soltanto il diritto di autore delle Accademie sui loro atti e pubblicazioni, era ispirata alla tradizione della nostra dottrina, risalente alla legge del 1865, preparata da Antonio Scialoja.

Tale tradizione era conservata anche nella legge Rocco e nel progetto ministeriale del disegno di legge quale fu presentato alla Camera, nè ha mai dato luogo a contestazioni fra accademie e accademici.

Gli emendamenti che dalla Camera sono stati apportati hanno affastellato le disposizioni concernenti le Accademie e gli altri Enti, abbandonando così la tradizione legislativa nostra. Per tutti questi Istituti è stata accolta la medesima disposizione che riguarda le opere pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese, sollevando la preoccupazione degli accademici sul diritto di autore che loro compete sulle opere inserite negli atti o altre pubblicazioni dell'Accademia. Evidentemente questo affastellamento di regole è erroneo perchè le Accademie sviluppano una loro vita propria, e un'attività che si sovrappone a quella dei singoli accademici. Gli atti delle Accademie non possono avere altro soggetto di diritto di autore che l'Accademia stessa; ma questo diritto non esclude punto il diritto di autore degli accademici sulle opere inserite negli atti quando formano oggetto di una pubblicazione separata.

Il testo Ministeriale, come ha detto prima, è rimasto fedele alla dottrina tradizionale. Per uscire dalle difficoltà e dalle discussioni che sorgono da questo articolo basterebbe tornare al testo Ministeriale, mantenendo l'emendamento introdotto dalla Camera a favore degli altri Enti culturali.

ALBERTI. Preferisce che si mantenga l'emendamento del Governo e si dia alla espressione « amministrazioni dello Stato » un senso estensivo, in modo da comprendervi tutti gli enti statali che hanno attività di carattere culturale. Per esempio il Corpo di Stato Maggiore pubblica opere di suoi dipendenti che hanno generalmente un notevole valore culturale, delle quali non potrebbe essere tolta la paternità al singolo autore.

PIOLA CASELLI. Vuole aggiungere una osservazione che riguarda talune preoccupazioni espresse dal senatore Maraviglia, a proposito della raccolta degli Atti del Parlamento e dei discorsi inaugurali dell'anno giuridico delle Corti giudiziarie. Questi casi sono contemplati dall'articolo 5 che sottrae gli atti ufficiali al diritto di autore.

ALBERTI. Ritiene inaccettabile la proposta di ritorno al testo ministeriale, perchè toglierebbe la possibilità che fra gli enti e l'autore venisse stipulato un accordo preventivo.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Gli sembra che la discussione abbia perduto di vista il suo obbietto ed il reale contenuto dell'articolo 11 in esame. Può forse agevolare la discussione il partire da un raffronto fra quello che è il trattamento particolare fatto nel disegno di legge agli autori che si trovino alle dipendenze degli enti indicati nell'articolo 11, rispetto a quello fatto invece, in via normale, a tutti gli altri autori di opere dell'ingegno che operino in forma collettiva per loro conto o alle dipendenze di persone o enti diversi da quelli sovraindicati.

Parlando prima di questi ultimi, siccome rientranti nella regola generale, osserva che il disegno di legge, dopo aver precisato all'articolo 3 che cosa deve intendersi per opera collettiva, stabilisce all'articolo 7 che è considerato anzitutto autore di essa chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, ma sono

fatti salvi anche i diritti degli autori delle singole elaborazioni nei limiti del lavoro rispettivamente apportato. Questo diritto dei singoli elaboratori è fatto salvo, in base al successivo articolo 10, anche nel caso che all'elaborazione abbiano concorso più persone con contributo indistinguibile ed inscindibile, e vale inoltre per essi quanto è stabilito nell'articolo 21 per l'ipotesi che la collaborazione sia avvenuta in forma anonima o pseudonima.

La tutela dei diritti di tutti coloro che abbiano concorso alla creazione dell'opera è insomma portata dal disegno di legge al massimo grado nella ipotesi comune e normale di collaborazione fra più autori prestata fuori della dipendenza dagli enti contemplati nell'articolo 11.

Vediamo ora quale sia il trattamento fatto ai collaboratori di un'opera che venga realizzata a cura e spese di uno degli enti predetti.

L'articolo 11 dice che spetta il diritto di autore a tali enti sulle opere pubblicate « sotto il loro nome ed a loro conto e spese ».

Dunque non per tutte le opere da essi pubblicate spetta questo diritto, ma soltanto per quelle la cui pubblicazione venga fatta, oltre che per loro conto, anche sotto il loro nome. L'ipotesi così regolata è dunque quella della pubblicazione fatta per conto e sotto il nome dell'ente in cui non figurino i nomi dei vari elaboratori o collaboratori che vi hanno concorso alle dipendenze dell'ente medesimo.

La norma mira a prevenire controversie di difficile soluzione che potrebbero compromettere l'attività degli enti ed il raggiungimento dei fini istituzionali che nel pubblico interesse essi perseguono.

Se il nome dei vari autori o elaboratori figura invece nella pubblicazione non si può più dire che essa avvenga soltanto sotto il nome dell'ente, colla conseguenza che i diritti spettanti ai vari collaboratori a norma dell'articolo 7 sono fatti salvi.

L'ente, consentendo di fare la pubblicazione anche sotto il nome di vari collaboratori, e questi ultimi accettando di collaborare sotto la direzione dell'ente, hanno in tal caso chiaramente manifestato la loro volontà di sottomettersi alla disciplina prevista dall'articolo 7 della legge.

Quanto all'aggiunta di cui ha fatto cenno il Sottosegretario di Stato per la cultura popolare, osserva che essa può essere utile limitatamente agli enti privati che non perseguono scopi di lucro, giacchè una contrattazione del genere non sembra possa ammettersi nei confronti degli enti pubblici.

MARAVIGLIA. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, che hanno chiarito come la proprietà dell'opera passi all'ente soltanto se anonima, ritiene che le preoccupazioni espresse dai vari oratori non hanno motivo di sussistere, nè vede l'opportunità dell'aggiunta proposta dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare, che gli sembra possa far risorgere il dubbio sull'interpretazione della norma, già chiarito dal Sottosegretario Putzolu.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per cultura popolare*. L'aggiunta « salvo accordo diverso con gli autori delle opere pubblicate » è limitata agli enti culturali privati che non perseguono scopi di lucro.

PRESIDENTE. Crede che anche le osservazioni del senatore Columba abbiano trovato soddisfacente risposta, e lo prega quindi di non insistere nel suo emendamento.

COLUMBA. Non insiste.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del nuovo testo dell'articolo proposto dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare:

Art. 11.

« Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

« Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguono scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonchè alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni ».

L'articolo, messo ai voti, è approvato.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento all'articolo 29, nuovamente formulato dal senatore Columba con la proposta di ag-

giungere il comma: « Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti ».

L'emendamento e l'articolo emendato, messi ai voti, sono approvati.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Pujia all'articolo 56, che consiste nella soppressione della seconda parte dell'articolo.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dichiarò di accettare in parte l'emendamento proposto dal senatore Pujia. Esso va incontro ai principii che il Ministero della giustizia ha già difeso alla Camera opponendosi ancora una volta alla creazione di giurisdizioni speciali colla piena adesione del Ministero della cultura popolare. I sostenitori della giurisdizione speciale alla Camera invocarono come *ultima ratio* la conservazione del collegio di esperti scelto da un organo diretto dal magistrato investito del giudizio, credendo con questo di assicurare una migliore scelta dei tecnici. Non occorre dire che la preoccupazione è senza fondamento e palesa un'ingiustificata diffidenza verso il magistrato ordinario.

Ma qui conviene fare un'altra osservazione: le controversie di cui all'articolo 56 sono per lo più di tenuissimo valore e non vale la pena di deferirle senz'altro al magistrato ordinario senza prima esperire qualche tentativo di componimento amichevole. È bene pertanto introdurre l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione preliminare, che ha già dato ottimi risultati nel campo del lavoro. Così le liti di tenuissimo valore potranno essere composte e soltanto le altre saranno risolte dal giudice.

PUJIA. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la giustizia, anche per il fatto che egli ha in tal modo salvaguardato la procedura civile da una inopportuna deroga ai principii generali che il nuovo Codice ha accolto.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per la giustizia che consiste nel sostituire all'articolo 56 il 2° comma con il seguente:

« La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabilite nel regolamento ».

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per la giustizia all'articolo 84, che importa la soppressione del 2° comma.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. Riapre la discussione sull'articolo 86 rinviato nella precedente riunione.

VINASSA DE REGNY. Crede che sarebbe opportuno dividere l'articolo in due parti, una relativa al bozzetto, l'altra alle opere di scenografia.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Osserva che la scenografia è già tutelata. Propone una nuova formulazione dell'articolo che crede possa risolvere tutte le questioni prospettate nella discussione.

Crede altresì opportuno separare questo articolo dal capo III per farne un capo a parte.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare:

CAPO IV. — DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI.

Art. 86.

« All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri oltre quello per il quale è stato composto.

« Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato ».

L'articolo così emendato, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Avverte che, in seguito all'introduzione del nuovo Capo, la numerazione dei Capi seguenti del Titolo II sarà corrispondentemente modificata.

RENDA, *segretario*. All'articolo 91 dà lettura degli emendamenti presentati dal senatore Piola Caselli, che propone di spostare il 3° comma al posto del 2° e di modificare il 2° comma come segue: « La riproduzione di fotografie, pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse è lecita contro pagamento di un equo compenso ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Dichiarò di accettare gli emendamenti del senatore Piola Caselli.

Gli emendamenti e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. Essendo stati ormai approvati tutti gli articoli rinviati nella precedente riunione, avverte che si riprende l'esame degli articoli non ancora considerati.

Invita quindi il senatore segretario a dar lettura degli emendamenti proposti dal senatore Giampietro agli articoli 171 e 172, che sono fra loro connessi.

RENDA, *segretario*: « All'articolo 171, lettera b), eliminare il periodo: « La rappresentazione o esecuzione. . . » e farne un capoverso dell'articolo stesso, così concepito: « Agli effetti della disposizione della lettera b) la rappresentazione o esecuzione dell'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o della composizione musicale comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica. l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico ».

« All'articolo 172, eliminare la prima parte ».

GIAMPIETRO. Il primo emendamento da lui proposto è dettato dalle esigenze della tecnica legislativa. Infatti la prima parte della lettera b) dell'articolo 171 sancisce una norma punitiva contro colui il quale « rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui . . . ».

La seconda parte di questo comma costituisce, invece, una spiegazione della norma punitiva, stabilendo che cosa debba intendersi per

rappresentazione o esecuzione dell'opera altrui. Per esigenze di carattere legislativo ritiene opportuno sopprimere tale periodo e farne un capoverso alla fine dell'articolo stesso.

Il primo comma, inoltre, dell'articolo 172 si riferisce ai fatti preveduti sotto le lettere a), b), c), d), e), f), dell'articolo precedente nel caso in cui siano commessi dolosamente. Secondo i principi che informano il diritto penale vigente, la distinzione fra delitti e contravvenzioni non risiede più nel concetto ontologico del reato, ma nella diversità della pena comminata. Il legislatore ha stabilito all'articolo 171 un reato contravvenzionale, i cui elementi sono chiaramente di carattere doloso. Ora, se questa è l'indole della contravvenzione prevista all'articolo 171, non si comprende la disposizione del primo comma dell'articolo successivo, il quale dà agli stessi fatti figura delittuosa qualora vengano compiuti dolosamente. La contraddizione è evidente: già all'articolo 171 il legislatore ha ritenuto necessario l'elemento doloso perchè i fatti indicati nei vari commi fossero puniti in via contravvenzionale. Soltanto il verificarsi di nuovi elementi più gravi avrebbe potuto mutare la figura contravvenzionale del reato doloso in quella delittuosa; ma le parole « a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma » al principio dell'articolo in parola escludono anche tale possibilità.

Conclude pertanto proponendo la soppressione della prima parte dell'articolo 172.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le osservazioni d'ordine giuridico fatte dal senatore Giampietro sono fondate, ma non crede tuttavia che la soluzione da lui proposta sia la più adatta.

Propone quindi un rifacimento totale dei due articoli, che crede incontrerà il favore delle Commissioni.

Colla formulazione proposta dall'oratore tutte le ipotesi di delitto doloso sono convogliate nell'articolo 171, mentre nell'articolo 172 sono invece regolate tutte le ipotesi contravvenzionali, precisando quelle fra esse che hanno carattere colposo.

RENDA, *segretario*. Dà lettura degli articoli 171 e 172 nel nuovo testo presentato dal Sottosegretario di Stato per la giustizia:

Art. 171.

« È punito con la multa da lire 500 a lire 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui, adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto, rispettivamente, di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia;

f) in violazione all'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra su dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

« La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore ».

Art. 172.

« Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila.

« Con la stessa pena è punito chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;

c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

« È punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178 ».

Gli articoli 171 e 172 così emendati, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli 173 e 174 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 175 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bodrero, il quale propone al comma 1° di aggiungere dopo le parole: « adatta a pubblico spettacolo » le altre: « notoriamente rappresentata prima di cadere in pubblico dominio ».

BODRERO. Ritieni che la locuzione: « adatta a pubblico spettacolo » non sia abbastanza chiara e possa ingenerare dubbi. Crede quindi opportuno specificare che l'opera debba notoriamente essere stata rappresentata, prima di divenire di pubblico dominio.

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Crede sufficiente la dizione dell'articolo in esame e prega il relatore di non insistere nella sua proposta di emendamento.

BODRERO. Non insiste.

Sull'articolo 175 del disegno di legge non ha luogo ulteriore discussione, e così pure sull'articolo 176.

RENDA, segretario. All'articolo 177 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Columba, il quale propone di aggiungere al 1° comma: « Ne sono esenti i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 12 ».

COLUMBA. Non sa rendersi conto delle ragioni che hanno indotto la Camera ad emendare il primitivo testo ministeriale dell'arti-

colo. Il concetto di esentare dalla percentuale le opere di poco costo, risponde evidentemente al precetto di andare incontro al popolo. La diffusione del libro tra le classi più modeste è ovvio che non si potrà avere se non cercando di mantenere i prezzi al più basso livello possibile.

Propone poi di portare a 12 lire il limite dell'esenzione perchè gli sembra che con l'aumento dei prezzi sia raro trovare oggi opere anche di carattere popolare che costino meno di lire 12. Tornando al primitivo testo ministeriale si fa opera di italianità permettendo la diffusione nel popolo dei nostri grandi classici.

FEDELE. Si associa alle osservazioni del senatore Columba. La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo si risolve in un danno per la diffusione della cultura nelle classi popolari ed è in evidente contrasto con la politica fascista di andare incontro al popolo. Essa è poi addirittura assurda se applicata ai libri di Stato per le scuole elementari.

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Chiarisce lo scopo della percentuale che deve essere devoluta a favore della Cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti; comunque si rende conto delle preoccupazioni manifestate dai senatori Columba e Fedele e propone di ritornare al primitivo testo ministeriale, il quale esenta da tale percentuale i volumi di prezzo inferiore alle lire 10.

COLUMBA. Pur ritenendo più opportuno fissare a lire 12 il limite della esenzione, aderisce all'emendamento proposto dal Governo.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 178 a 181 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 182 dichiara che il Ministro dell'Africa Italiana ha chiesto che venga emendato il secondo comma dell'articolo. Per ragioni di uniformità legislativa e di praticità quell'amministrazione ritiene opportuno che la legislazione metropolitana in materia venga estesa all'Africa Orientale Italiana con gli opportuni adattamenti, ma non può con-

sentire l'estensione all'Africa dell'attività di un ente di cui non conosce lo statuto. Chiede quindi che sia inteso anche il suo parere nell'approvazione dello statuto dell'Ente italiano per il diritto d'autore.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Chiarisce che la richiesta del Ministro dell'Africa Italiana mira ad evitare in Africa la costituzione di un ente diverso da quello costituito nel Regno, con uno statuto diverso ma con fini sostanzialmente analoghi.

Crede anzi opportuno che venga sentito anche il parere del Ministro degli affari esteri e di quello di grazia e giustizia.

FEDELE. Non comprende perchè debba essere escluso il Ministro dell'educazione nazionale.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Fa osservare che il Ministro dell'educazione nazionale ha due rappresentanti nel Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, istituito presso il Ministero della cultura popolare. Tuttavia non è contrario all'aggiunta proposta dal senatore Fedele.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del secondo comma dell'articolo 182 nel testo proposto dal Governo e dal senatore Fedele:

« Il suo statuto è approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro della cultura popolare, di concerto con quelli degli affari esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'educazione nazionale ».

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 183 a 190 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 191 dà lettura dell'emendamento proposto dal senatore Bodrero, perchè alla lettera d) dopo le parole: « affari esteri » siano aggiunte le altre: « dell'Africa Italiana ».

PRESIDENTE. Fa notare che questo emendamento strettamente legato con quello già approvato all'articolo 182, è stato chiesto dal Ministero dell'Africa italiana, essendo intendimento del Ministero stesso di estendere questa

legge, con gli opportuni adattamenti, all'Africa orientale e alle colonie.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 192 a 197 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 198 dà lettura del seguente emendamento proposto dal senatore Bodrero:

« Sostituire alle parole: « una somma di lire un milione » le altre: « una somma di lire due milioni ».

« Aggiungere dopo le parole: « da erogarsi » le altre: « per un milione ».

« Aggiungere dopo le parole: « musicisti » le altre: « e per un milione per premi di incoraggiamento ad autori, enti ed istituti, secondo la norma dell'articolo 35 della legge 7 novembre 1925, n. 1950 ».

« Aggiungere un secondo comma così concepito: « I valori indicati nel precedente comma possono essere modificati con Regio decreto da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Poichè sarebbe necessario sentire prima il parere del Ministro delle finanze per lo stanziamento di un altro milione, prega il relatore di non insistere.

BODRERO. Osserva che già nella legge Rocco del 1925 si prevedeva uno stanziamento di 2 milioni, uno dei quali era destinato per premi di incoraggiamento ad autori, enti ed istituti; in pratica però il Ministero delle finanze erogava una somma assai minore. Il suo emendamento permetterebbe almeno la continuazione di tale sistema. Comunque non insiste nella sua proposta.

L'articolo 198 non dà luogo a ulteriore discussione, e così la lettura dell'articolo 199.

PRESIDENTE. Ricorda che il Sottosegretario di Stato per la giustizia ha proposto di aggiungere alle disposizioni transitorie un articolo per chiarire che sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile le funzioni attribuite dall'articolo 162 al giu-

dice istruttore sono esercitate dal Presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato per la giustizia:

Art. 200.

« Sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile le funzioni attribuite dall'articolo 162 al giudice istruttore sono esercitate dal Presidente del collegio davanti al quale pende la lite ».

L'articolo aggiuntivo, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Avverte che i successivi articoli prenderanno rispettivamente i numeri 201... 206.

La lettura degli articoli dal 201 al 206, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Chiusa la discussione sugli articoli, dichiara approvato il disegno di legge (1).

Rivolge infine un vivo ringraziamento ai Sottosegretari di Stato per la giustizia e per la cultura popolare e ai senatori intervenuti nella discussione per il contributo di dottrina e di esperienza apportato alla disamina del disegno di legge. Esprime il suo plauso per la perspicua relazione del senatore Bodrero e si associa al riconoscimento della sapiente perizia del senatore Piola Caselli e del senatore Giannini che collaborarono alla compilazione del testo ministeriale del disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 18.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATO

Protezione del diritto di autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio (1153).

TITOLO I.

DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D'AUTORE

CAPO I. — OPERE PROTETTE.

Art. 1.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2.

In particolare sono comprese nella protezione:

1° le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2° le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale;

3° le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4° le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;

5° i disegni e le opere dell'architettura;

6° le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quarto del titolo secondo.

Art. 3.

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carat-

tere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 4.

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Art. 5.

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

CAPO II. — SOGGETTI DEL DIRITTO.

Art. 6.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 7.

È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 8.

È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come

tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Art. 9.

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finchè questi non si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorchè si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, nè può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Art. 11.

Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonchè alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

CAPO III. — CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE.

SEZIONE I. — Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

Art. 12.

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Art. 13.

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 14.

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Art. 15.

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convivito, della scuola o dell'Istituto di ricovero purchè non effettuata a scopo di lucro.

Art. 16.

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.

Art. 17.

Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli esemplari di essa e comprende altresì il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione.

Art. 18.

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'articolo 4.

L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

Art. 19.

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

SEZIONE II. — *Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (Diritto morale dell'autore).*

Art. 20.

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la

paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

Art. 21.

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Art. 22.

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art. 23.

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro della cultura popolare, sentita l'Associazione sindacale competente.

Art. 24.

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.

Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

SEZIONE III. — *Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.*

Art. 25.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art. 26.

Nelle opere indicate nell'articolo 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'articolo 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

Art. 27.

Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'articolo 8,

la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'articolo 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'articolo 25.

Art. 28.

Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.

Art. 29.

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'articolo 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

Art. 30.

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.

Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

Art. 31.

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, dovunque avvenuta e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, purchè la pubblicazione avvenga entro vent'anni dalla morte dell'autore.

Art. 32.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano trent'anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine sia sorpassato, la tutela dura trent'anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta.

CAPO IV. — NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER TALUNE CATEGORIE DI OPERE.

SEZIONE I. — *Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche.*

Art. 33.

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melodrammi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

Art. 34.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

Nelle operette, nei melodrammi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali il valore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 35.

L'autore della parte letteraria non può disporre, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1° allorchè, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non la ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2° allorchè, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;

3° allorchè, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessa di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta, o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

Art. 36.

Nel caso previsto dal numero 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pre-

giudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

Art. 37.

Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

SEZIONE II. — *Opere collettive,
riviste e giornali.*

Art. 38.

Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'articolo 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e, in difetto, delle norme seguenti.

Art. 39.

Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente, quando non abbia ricevuto notizia dell'accet-

tazione nel termine di un mese dall'invio, o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

Art. 40.

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

Art. 41.

Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 42.

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purchè indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

Art. 43.

L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

SEZIONE III. — Opere cinematografiche.

Art. 44.

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

Art. 45.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.

Art. 46.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni, o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'articolo 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.

Art. 47.

Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Ministro della cultura popolare, secondo le norme fissate dal regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

Art. 48.

Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

Art. 49.

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purchè non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

Art. 50.

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

SEZIONE IV. — *Opere radiodiffuse.*

Art. 51.

In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.

Art. 52.

L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

È necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

Art. 53.

Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerti s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

Art. 54.

L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello Stato preposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'articolo 2, capoverso, della legge 14 giugno 1928—VI, n. 1352, e

dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936—XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936—XIV, n. 1552.

Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

Art. 55.

Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo la opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purchè la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

Art. 56.

L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 57.

Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.

Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

Art. 58.

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l'ente italiano per il diritto di autore (E. I. D. A.) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

Art. 59.

La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.

Art. 60.

Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

SEZIONE V. — *Opere registrate su apparecchi meccanici.*

Art. 61.

L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

1° di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;

2° di riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

3° di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro strumento meccanico sopraindicato.

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

Art. 62.

Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è stata

registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni seguenti:

1° titolo dell'opera riprodotta;

2° nome dell'autore;

3° nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

4° data della fabbricazione.

Art. 63.

Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

Art. 64.

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, a termini dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939—XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorchè siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.

CAPO V. — UTILIZZAZIONI LIBERE.

Art. 65.

Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.

Art. 66.

I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici, purchè si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

Art. 67.

Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purchè si indichino la fonte o il nome dell'autore.

Art. 68.

È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.

È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Art. 69.

È libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di opere protette.

Tuttavia, quando l'organizzazione del prestito sia fatta a scopo di lucro, l'impresa deve essere autorizzata dal Ministro della cultura popolare di concerto con il Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 70.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purchè non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Art. 71.

Le bande musicali e le fanfare dei Corpi armati dello Stato e della Gioventù italiana del Littorio possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purchè l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AUTORE

CAPO I. — DIRITTI DEI PRODUTTORI DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI.

Art. 72.

Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo precedente, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di porlo in commercio.

Art. 73.

Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall'articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della

cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi.

Il compenso è liquidato secondo le norme del regolamento.

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 74.

Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessato, il Ministero della cultura popolare, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorre, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.

Art. 75.

La durata dei diritti previsti in questo capo è di trent'anni dalla data del deposito effettuato a' sensi dell'articolo 77 e di non oltre quaranta anni dalla data di fabbricazione del disco originale o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci.

Art. 76.

Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili.

Art. 77.

I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati soltanto se sia stato effettuato il deposito presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio per il quale si richiede la protezione.

Art. 78.

È considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci.

È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

CAPO II. — DIRITTI RELATIVI ALLA EMISSIONE RADIOFONICA.

Art. 79.

Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi e degli attori, l'esercente il servizio della radiodiffusione ha il diritto esclusivo:

1° di ritrasmettere l'emissione radiofonica su filo o per radio;

2° di registrare a scopo di lucro l'emissione radiofonica trasmessa o ritrasmessa su dischi fonografici o apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci;

3° di utilizzare i dischi o apparecchi contemplati nel numero precedente per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

CAPO III. — DIRITTI DEGLI ATTORI, DEGLI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI.

Art. 80.

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, ed agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovra-indicate siano in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su disco fonografico.

grafico, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Uguale diritto loro compete nei confronti di chiunque con gli stessi mezzi diffonda o riproduca successivamente l'opera già diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta, ai sensi del comma che precede.

Tale diritto non compete se la recitazione, rappresentazione od esecuzione, sono fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l'incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita.

Eguale nessun compenso è dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli articoli 55 e 59.

Art. 81.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'articolo 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'articolo 54.

Art. 82.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti attori od interpreti e di artisti esecutori:

1° coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;

2° i direttori dell'orchestra o del coro;

3° i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sè stante e non di semplice accompagnamento.

Art. 83.

Gli artisti attori o interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nel-

l'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.

Art. 84.

L'equo compenso previsto all'articolo 80 è determinato e liquidato secondo le norme del regolamento.

Il compenso per il complesso orchestrale o corale è corrisposto al rappresentante del complesso stesso o a favore dell'Ente o della Società in cui esso è organizzato. In ogni altro caso è devoluto all'Istituto di assistenza e di previdenza dell'Associazione sindacale alla quale appartengono i componenti del complesso.

Art. 85.

Il diritto a compenso per le riproduzioni della recitazione, rappresentazione od esecuzione dura venti anni a partire dalla suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

CAPO IV. — DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI.

Art. 86.

All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscano opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri oltre quello per il quale è stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

CAPO V. — DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE.

Art. 87.

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo,

comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 88.

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo quinto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Ministro della cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

Art. 89.

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, semprechè tali diritti spettino al cedente.

Art. 90.

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1° il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2° la data dell'anno di produzione della fotografia;

3° il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Art. 91.

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Art. 92.

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'articolo 105.

Il termine decorre dalla data del deposito stesso.

Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni ».

CAPO VI. - DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL RITRATTO.

SEZIONE I. — *Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.*

Art. 93.

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri

scritti della medesima natura, allorchè abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

Art. 94.

Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

Art. 95.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

SEZIONE II. — *Diritti relativi al ritratto.*

Art. 96.

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3°, e 4° comma dell'articolo 93.

Art. 97.

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione, o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Art. 98.

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorchè figure sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

CAPO VII. — DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL'INGEGNERIA.

Art. 99.

All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso, l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

CAPO VIII. — PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELL'ASPETTO ESTERNO DELL'OPERA, DEGLI ARTICOLI E DI NOTIZIE — DIVIETO DI TALUNI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE.

Art. 100.

Il titolo dell'opera, quando individui la opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

Art. 101.

La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purchè non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purchè se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte della agenzia. A tal fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse,

a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

Art. 102.

È vietata, come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I. — REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE.

Art. 103.

È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

L'ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

Art. 104.

Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con

le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

Art. 105.

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del 2° comma dell'articolo 92.

Art. 106.

L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione della disposizione dell'articolo 188 di questa legge.

L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio dei diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

Il Ministro della cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

CAPO II. — TRASMISSIONE DEI DIRITTI
DI UTILIZZAZIONE.

SEZIONE I. — Norme generali.

Art. 107.

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonchè i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Art. 108.

L'autore che abbia compiuto diciotto anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da esso create e di esercitare le azioni che ne derivano.

Art. 109.

La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, semprechè tale facoltà spetti al cedente.

Art. 110.

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Art. 111.

I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, nè per atto contrattuale, nè per via di esecuzione forzata, finchè spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 112.

I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

Art. 113.

L'espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del Ministro della cultura popolare, di concerto con il Ministro della educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

Art. 114.

Contro il decreto di espropriazione per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'autorità giudiziaria.

SEZIONE II. — *Trasmissione a causa di morte.*

Art. 115.

Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.

Art. 116.

L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita all'Ente italiano per il diritto di autore, con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente medesimo.

La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

Art. 117.

L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonchè l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.

SEZIONE III. — *Contratto di edizione.*

Art. 118.

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese del-

l'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Art. 119.

Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel campo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

Art. 120.

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1° è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;

2° senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;

3° se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera

deve essere consegnata, l'editore ha sempre diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

Art. 121.

Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sè stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'articolo 23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

Art. 122.

Il contratto di edizione può essere « per edizione » o « a termine ».

Il contratto « per edizione » conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione « a termine » conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

Art. 123.

Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

Art. 124.

Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto s'intende risolto.

L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.

Art. 125.

L'autore è obbligato:

1° a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2° a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

Art. 126.

L'editore è obbligato:

1° a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseu-

donima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2° a pagare all'autore i compensi pattuiti.

Art. 127.

La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

Art. 128.

Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto subordinandola, ove occorra, alla prestazione d'idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

Art. 129.

L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purchè non ne alte-

rino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo fra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.

Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione, di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.

Art. 130.

Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzione, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Art. 131.

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

Art. 132.

L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati

salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso, i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

Art. 133.

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.

Art. 134.

I contratti di edizione si estinguono:

1° per il decorso del termine contrattuale;

2° per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;

3° per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'articolo 121;

4° perchè l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;

5° nei casi di risoluzione contemplati dall'articolo 128 o nel caso previsto dall'articolo 133;

6° nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

Art. 135.

Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'articolo 132.

SEZIONE IV. — *Contratti di rappresentazione e di esecuzione.*

Art. 136.

Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

Art. 137.

L'autore è obbligato:

1° a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;

2° a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

Art. 138.

Il concessionario è obbligato:

1° a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;

2° a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;

3° a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

Art. 139.

Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato

al 2° comma dell'articolo 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

Art. 140.

Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria, che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.

Art. 141.

Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

SEZIONE V. — *Ritiro dell'opera dal commercio.*

Art. 142.

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

Art. 143.

L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono le gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo ed il termine per il pagamento.

L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di un'idonea cauzione.

Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, o dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.

SEZIONE VI. — *Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative.*

Art. 144.

Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere stesse, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.

L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario

di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.

Art. 145.

Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.

Art. 146.

Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.

Art. 147.

Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4.000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario venditore.

Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.

La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da lui realizzato.

Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'articolo 145.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime,

salvo, per queste ultime, quanto è disposto dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 148.

Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore, ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.

Art. 149.

Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:

a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;

b) le vendite giudiziarie;

c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;

d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;

e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.

Art. 150.

I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del Codice civile; in difetto dei successori sopra indicati, essi sono devoluti alla Cassa di previdenza e di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti.

Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.

Art. 151.

La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini dell'articolo 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire cinquantamila, del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire centomila, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.

Art. 152.

Le percentuali sul maggiore valore dovute a termini dell'articolo 145 sono così determinate:

2%	per aumenti di valore non eccedenti	L. 10.000
3%	» » superiori a . . .	» 10.000
4%	» » » . . .	» 30.000
5%	» » » . . .	» 50.000
6%	» » » . . .	» 75.000
7%	» » » . . .	» 100.000
8%	» » » . . .	» 125.000
9%	» » » . . .	» 150.000
10%	» » » . . .	» 175.000

Art. 153.

Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'ente italiano per il diritto di autore, nel termine stabilito dal regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

Art. 154.

Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'articolo 146 debbono essere denunciate, a cura di chi legalmente presiede alla vendita, all'ente italiano per il diritto di autore. Questo provvede alla relativa registrazione delle forme stabilite dal regolamento.

L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera, salvo impugnativa di falso.

Art. 155.

I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con Regio decreto da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

CAPO III. — DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE.

SEZIONE I. — *Difese e sanzioni civili.*

§ 1. — *Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.*

Art. 156.

Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 157.

Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie ed ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

Art. 158.

Chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione e per ottenere il risarcimento del danno.

Art. 159.

La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonchè gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico museo.

Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

Art. 160.

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

Art. 161.

Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere ordinata dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

Art. 162.

I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati, su ricorso della parte interessata, con decreto del pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del pretore o del giudice istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale.

Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in questo caso, essere autorizzati dal pretore del mandamento dove devono eseguirsi.

Con lo stesso decreto può essere imposta al richiedente la prestazione di una idonea cauzione.

Salvo il caso di pericolo nel ritardo, l'autorità giudiziaria prima di provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio per sommarie informazioni la parte a carico della quale il provvedimento dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contraddittorio della parte istante.

Il decreto è notificato, prima dell'esecuzione o contemporaneamente all'esecuzione stessa, alla parte contro la quale deve essere eseguito. La esecuzione è fatta per mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti, nominati nel decreto suddetto.

Trattandosi di pubblici spettacoli, non si applicano all'esecuzione del decreto le limitazioni di giorni e di ore fissate per atti di questa natura dal Codice di procedura civile.

Art. 163.

Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro, ai fini dell'esercizio della giustizia penale, i provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficacia, senza bisogno di pronuncia dell'autorità giudiziaria, qualora entro otto giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi contro colui ai danni del quale si è proceduto.

Art. 164.

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

1° i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;

2° l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3° l'ente di diritto pubblico può valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 12 del Regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, secondo le disposizioni del regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti.

Art. 165.

L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

Art. 166.

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

Art. 167.

I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.

§ 2. — *Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale.*

Art. 168.

Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 169.

L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

Art. 170.

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva, a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

SEZIONE II. — *Difese e sanzioni penali.*

Art. 171.

È punito con la multa da lire 500 a lire 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui, adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto, rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia;

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra su dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 172.

Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila.

Con la stessa pena è punito chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;

c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

È punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178.

Art. 173.

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.

Art. 174.

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

TITOLO IV.

DIRITTO DEMANIALE

Art. 175.

Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato, da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappre-

sentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.

L'ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto Reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è attribuita all'ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'ente suddetto per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.

Art. 176.

Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale.

Art. 177.

Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore, a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Ne sono esenti i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10.

Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà.

Art. 178.

Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinato allo spaccio

deve essere contrassegnato dall'ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.

Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento.

Art. 179.

La corresponsione del diritto previsto nell'articolo 177 può essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le Associazioni sindacali interessate.

TITOLO V.

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AUTORE

Art. 180.

L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva all'ente italiano per il diritto di autore (E. I. D. A.).

Tale attività è esercitata per effettuare:

1° la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;

2° la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3° la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività dell'ente si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento, in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel Regno, nell'Africa italiana o nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedano, per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito all'Ente italiano per il diritto di autore il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall'E. I. D. A., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

Art. 181.

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, l'Ente italiano per il diritto di autore può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

L'Ente può assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

Art. 182.

L'Ente italiano per il diritto di autore è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

Il suo statuto è approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro della cultura popolare, di concerto con quelli degli affari esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'educazione nazionale.

Art. 183.

L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore, ed i suoi successori per causa di morte.

Vi sono per altro soggetti i traduttori di opere straniere.

L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

Art. 184.

Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.

TITOLO VI.

SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 185.

Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'articolo 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

Può essere applicata ad opere di autori stranieri fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistono le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 186.

Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 187.

In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta.

Art. 188.

L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926—IV, n. 100.

La durata della protezione dell'opera straniera non può in niun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.

Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di deposito di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto Reale.

Il decreto Reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni.

Art. 189.

Le disposizioni dell'articolo 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 185, 186 e 187.

TITOLO VII.

**COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE
PER IL DIRITTO DI AUTORE**

Art. 190.

È istituito presso il Ministero della cultura popolare un Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore, o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro della cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

Art. 191.

Il Comitato è composto:

- a) di un presidente designato dal Ministro della cultura popolare;
- b) dei vice presidenti delle Corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
- c) di un rappresentante del P. N. F.;
- d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni e di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare, e del capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica;

f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente dell'Ente italiano per il diritto di autore;

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro della cultura popolare.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.

Art. 192.

Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal Ministro stesso.

Art. 193.

Il Comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.

Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del Comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.

Il Ministro della cultura popolare, su proposta del presidente del Comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

Art. 194.

La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare.

Art. 195.

Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.

TITOLO VIII.

**DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE
E FINALI**

Art. 196.

È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.

Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

Art. 197.

I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.

Art. 198.

Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

Art. 199.

La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti

fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 200.

Sino alla entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile le funzioni attribuite dall'articolo 162 al giudice istruttore sono esercitate dal Presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

Art. 201.

Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 202.

Agli effetti dell'articolo 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.

Art. 203.

Con Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.

Finchè non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.

Art. 204.

A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge la società italiana autori ed editori assume la denominazione di E. I. D. A. (Ente italiano per il diritto di autore).

Art. 205.

Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 526, di conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore

e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.


Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937—XV, n. 1251, di conversione in legge del Regio decreto—legge 18 febbraio 1937—XV, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2 giugno 1939—XVII, n. 739, di conversione del Regio decreto—legge 5 dicembre 1938—XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.


Art. 206.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso. Dette sanzioni potranno comportare l'amenda non superiore alle lire duecento.

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

37^a RIUNIONE

Venerdì 14 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali di pubblica sicurezza » (1253 - *rel.* D'Ancora) Pag. 385

« Assunzione dei concorrenti che conseguirono la idoneità nell'ultimo concorso per volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) » (1256 - *rel.* Giampietro) 394

« Unificazione e determinazione dell'ammontare della indennità attribuita agli uditori giudiziari » (1257 - *rel.* Barcellona) 395

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo » (*Iniziato in Senato*) (1223 - *rel.* Campolongo) - *Oratori:* Conci, Facchinetti, Campolongo e Vicini Marco Arturo 378

« Ordinamenti professionali durante la guerra » (1243 - *rel.* Vicini Marco Arturo) - *Oratore:* Genovesi 379

« Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (1252 - *rel.* Guerresi) - *Oratori:* Mosso, Conci e Vicini Marco Arturo 381

« Competenza a conoscere delle controversie di lavoro e d'impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali » (1258 - *rel.* Petrone Silvio) - *Oratori:* Viale, Presidente e Petrone Silvio 386

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo » (1254 - *rel.* Masnata) - *Oratori:* Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*, Guaccero e Giampietro 386

« Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 » (1255 - *rel.* Spolverini) - *Oratori:* Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*, Spolverini, Vicini Marco Arturo e Genovesi 387

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sini-baldi, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Loffredo, Masnata, Mosconi, Mosso,

Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

È presente il Sottosegretario di Stato per l'interno Buffarini Guidi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Beretta, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Guerresi, Marracino e Renda.

DE RUGGIERO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo** » (1223). — (*Iniziato in Senato*).

CAMPOLONGO, *relatore*. Il decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, riguarda quel complesso di fatti che turbano la normale produzione e circolazione dei generi di comune o largo consumo, specie se destinati all'alimentazione, perchè, oltre ai bisogni della popolazione, occorre innanzi tutto provvedere al vettovagliamento delle nostre Forze Armate, che combattono su varie fronti per la vittoria delle nostre armi e pel trionfo dei nostri ideali.

E sebbene la criminalità in materia di accaparramento non abbia presentato finora caratteri di speciale gravità, perchè fin dai più umili rurali d'Italia è imperiosamente sentita l'ora che la Patria attraversa, pure è parso doveroso ed opportuno tutelare e disciplinare la distribuzione con più efficaci e rigorose sanzioni penali, come si era già fatto col decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, concernente l'aggravamento delle pene per i reati commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

A tale scopo si concretò il decreto-legge in esame.

Esso ha perciò una duplice finalità: quella preventiva e d'intimidazione, e l'altra repressiva; e si compone di norme sostanziali e di norme procedurali.

Con l'articolo 1, tutte le pene che riguardano violazioni della produzione, del commercio, del censimento, della precettazione, della requisizione od ammasso o distribuzione di merci di comune o largo consumo vanno nella loro applicazione triplicate. Per modo che l'accaparramento o l'incetta o la sottrazione può essere punito con sei anni di reclusione e con la multa fino a lire 15.000, e così via, per ulteriori e più svariate ipotesi, in relazione alle vigenti norme del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337.

La competenza resta dei tribunali ordinari col procedimento del giudizio direttissimo.

Ma vi sono casi di distruzione o sottrazione di merci di comune o largo consumo che, apportando un perturbamento economico, costituiscono un vero attentato alla sicurezza della nazione, perchè determinano uno stato d'inferiorità e di diminuita resistenza di fronte al nemico.

Epperò, secondo l'articolo 2, chiunque, in qualsiasi modo, sottrae al consumo normale merci di comune o largo consumo in rilevante entità, con il fine di cagionare la deficienza sul mercato o l'aumento dei prezzi, va punito con la pena di morte.

E se il fatto non ha apportato un grave perturbamento sul mercato, la pena è dell'ergastolo, con la conseguente confisca della merce in ogni caso.

Con l'espressione « in qualsiasi modo » si è inteso comprendere l'accaparramento, l'incetta ed anche il rifiuto a vendere senza giustificato motivo, come nelle « merci di comune o largo consumo » vanno naturalmente comprese tutte le merci tesserate, e nel concetto di « normale » rientra l'ipotesi di chi destina la merce ad un consumo diverso da quello della sua ordinaria destinazione.

Così la rilevante entità della sottrazione e l'elemento subiettivo della finalità differenziano questo reato dagli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337.

Con l'articolo 3, che è una riproduzione dell'articolo 499 del Codice penale, che prevede il sabotaggio, si punisce chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona grave

nocumento all'economia nazionale; ove vengano meno in rilevante misura merci di comune o largo consumo, in tal caso la pena da irrogarsi è quella di morte.

Ma se dal fatto esula il grave nocumento o la mancanza della merce è venuta meno in misura non rilevante la pena è dell'ergastolo.

La gravità di questa disposizione di legge, al pari di quella dell'articolo 2, deriva dal fatto che la finalità di chi delinque è di mettere la nazione in uno stato d'impotenza assoluta o relativa.

Prima di chiudere questi brevi rilievi, è a notare che anche in Roma eravi la pena di morte per coloro che facevano mancare il ferro, i cereali, il sale in tempo di guerra, e fu Valentiniano che ne estese la sanzione anche per chi con accaparramenti facesse mancare l'oro sul mercato.

La competenza dei fatti contemplati negli articoli 2 e 3 è devoluta al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

CONCI. Non vede per quale ragione si sia voluta sottrarre al giudice ordinario la competenza dei reati di cui agli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge. Anzi, poichè si tratta di reati che sono puniti con pene assai gravi, sarebbe tanto più il caso di rispettare la competenza del giudice ordinario. Il sottrarre questi reati alla loro normale competenza potrebbe quasi sembrare una dimostrazione di sfiducia verso i giudici ordinari, sfiducia che essi certo non meritano.

Rinnova poi una raccomandazione da lui già fatta in un'altra occasione, e cioè che il Ministero della cultura popolare provveda a dare la più larga diffusione nella stampa quotidiana ai provvedimenti di legge, specialmente quando si tratta di norme che, come quella in esame, hanno carattere penale.

FACCHINETTI. Non nutre le preoccupazioni espresse dal senatore Conci per quanto riguarda la competenza relativa ai reati più gravi, previsti negli articoli 2 e 3 del decreto. Bisogna pensare che questi reati, commessi in tempo di guerra, devono essere di un'entità tale da costituire un grave attentato alla sicurezza nazionale.

Si permette poi di rivolgere al relatore una domanda in merito al secondo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge per sapere se, a suo giudizio, la frase « Per gli altri reati indicati nell'articolo 1 la competenza spetta al tribunale ordinario e si procede al giudizio direttissimo » va intesa nel senso che la competenza spetta in ogni caso al tribunale anche se, a norma di legge, sarebbe del pretore.

CAMPOLONGO, *relatore*. Afferma che si è voluta escludere la competenza del pretore anche nei casi minimi; quindi il pretore deve dichiarare la propria incompetenza, anche se l'entità della pena da comminare rientra nella sua competenza.

Quanto poi all'osservazione del senatore Conci circa la competenza del Tribunale speciale per i reati più gravi, dichiara che nessuno più di lui è contrario alle magistrature speciali. Ricorda a questo proposito le Giunte di Stato che tante lacrime cagionarono nel Mezzogiorno nel 1799, condannando al capestro cittadini rei soltanto di avere amato la Patria. Ciononostante comprende in questo momento la necessità di deferire la competenza di tali reati al Tribunale speciale, nella speranza che la vittoria delle armi italiane contribuirà a ristabilire nel mondo un ordine nuovo e all'interno ad abolire ogni magistratura speciale affidando la cognizione di ogni reato alla magistratura ordinaria che ha sempre dato prova della più assoluta imparzialità.

VICINI MARCO ARTURO. Crede che il senatore Conci sia caduto in un equivoco, che non è stato avvertito neppure dal relatore. Il Tribunale speciale di cui parla il decreto non è un Tribunale di carattere eccezionale, creato espressamente per la repressione di questi reati, ma è il Tribunale, già da tempo istituito, per la difesa dello Stato. Si tratta quindi, nè più nè meno, di un Tribunale dello Stato sotto la cui competenza ricadono i reati che la legge punisce.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ordinamenti professionali durante la guerra »

(1243). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

VICINI MARCO ARTURO, *relatore*. Il disegno di legge in esame provvede ad alcuni inconvenienti che lo stato di guerra ha provocato nel funzionamento dei Direttori o Comitati dei professionisti e nell'esplicazione della professione forense.

Coll'articolo 1 — che la Commissione della Camera ha modificato nella forma, rendendola più semplice e più comprensiva — si stabilisce che le adunanze dei Direttori o dei Comitati dei professionisti e degli artisti, siano valide — sino a sei mesi dopo la fine dello stato di guerra — con la presenza di soli tre membri, togliendo così la difficoltà di raggiungere il numero legale, spesso creata dal richiamo alle armi di alcuni componenti.

Di grande equità è la disposizione dell'articolo 2, che sospende, per gli avvocati e procuratori chiamati alle armi e fino a sei mesi dopo il loro congedamento, la facoltà nel Direttorio di procedere a revisione della loro posizione; permettendo così agli stessi di presentare personalmente le loro deduzioni e giustificazioni contro ogni eventuale provvedimento a loro carico. Conseguenzialmente i provvedimenti già presi (e pensiamo debba intendersi solo quelli che siano stati presi *dopo* la loro chiamata in servizio) rimangono revocati.

L'articolo 3 conferisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di sospendere, fino a sei mesi dopo la fine della guerra, gli esami di procuratore, di avvocato e per l'ammissione al patrocinio davanti alla Corte suprema ed alle altre giurisdizioni superiori; e gli concede pure la facoltà di revocare tale sospensione quando ne apparisca l'opportunità.

Infine l'articolo 4 proroga per i praticanti procuratori ammessi all'esercizio davanti alle preture per la durata di quattro anni dalla laurea, tale facoltà di esercizio sino all'espletamento del primo esame-concorso di procuratore. Ed anche l'equità di questa disposizione non può essere posta in dubbio.

Aggiunge che dalla Confederazione dei la-

voratori dell'industria gli è pervenuto l'invito a sostituire all'articolo 2 una nuova dizione così concepita:

« Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, concernenti la revisione straordinaria degli albi forensi sono sospese fino a nuova disposizione.

« I provvedimenti già adottati dai Direttori ai termini degli articoli citati sono revocati ».

Le ragioni che ispirano tale proposta sono state determinate dal fatto che la sospensione riguarda soltanto i mobilitati e non già i mobilitabili; quindi per tutti gli avvocati e procuratori non mobilitati al momento dell'entrata in vigore della legge si dovrebbe attuare la revisione straordinaria degli albi forensi con l'effetto di escludere dalla possibilità di trattare cause di lavoro i professionisti che per la loro assistenza ai lavoratori ricevono dei compensi forfetari dalle Confederazioni. Si aggiunga poi che, mentre l'organizzazione sindacale sarebbe oggi costretta a sconvolgere le forme della propria assistenza legale, si troverebbe in condizione di porre di nuovo in essere tale assistenza non appena entrato in vigore il nuovo Codice di procedura civile.

Prospetta la questione non perchè intenda proporre l'emendamento accennato, ma perchè desidera che la Commissione lo esamini; se lo si riterrà opportuno, la questione sollevata dalla Confederazione potrà formare oggetto di una raccomandazione.

GENOVESI. Osserva che l'emendamento non può essere accolto, non solo per ragioni di forma, in quanto non è stato formalmente proposto o accettato dal relatore, ma anche per ragioni di sostanza. Con esso si verrebbe, in sede impropria, a vulnerare principii che già sono stati enunciati in provvedimenti legislativi e in accordi sindacali. Non solo, ma attraverso la proposta dizione generica ed estensiva della sospensione totale della revisione straordinaria degli albi forensi, si verrebbero addirittura a revocare provvedimenti già regolarmente adottati dai Direttori sindacali forensi e riguardanti casi del tutto diversi da quelli indicati da coloro che formularono l'emendamento.

Occorre aver presente che il disegno di legge in esame è diretto a regolare questioni sorte nel settore delle professioni a causa dello stato di guerra: ora, se è giusto ed equo che nei confronti dei richiamati alle armi, in servizio o al seguito delle Forze Armate, la revisione sia sospesa — anche per dar modo agli interessati di presentare personalmente le proprie deduzioni — tale condizione non si verifica evidentemente per i mobilitabili. E per questi è opportuno che rimanga fermo il diritto nei Direttorii dei sindacati forensi di accertare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e in particolare quello di non versare in alcuna delle condizioni che vietano o semplicemente limitano l'esercizio della libera professione.

Vero è, per altro, come si è osservato, che l'emendamento mira in ultima analisi a far continuare l'attività degli uffici di assistenza legale delle associazioni sindacali e a protrarre la sussistenza di posizioni individuali di professionisti che ricevono compensi forfetari o che sono senz'altro stipendiati dalle Confederazioni, situazioni tutte che dovevano da tempo essere definite in rapporto ai ricordati principi ed accordi sindacali, appunto perchè avesse pieno svolgimento ed attuazione il principio della libertà di scelta dei patrocinatori.

Non sussiste pertanto che occorra pensare, nella materia speciale, di fronte all'attuazione della revisione, ad una diversa organizzazione del patrocinio, dichiarata difficile in questo momento, o addirittura ad un rivolgimento dell'assistenza legale avanti la Magistratura del lavoro, in quanto l'abolizione degli uffici legali, da tempo disposta, dava luogo a provvedimenti di esecuzione da mesi previsti e in corso.

Si tenga conto infine che la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti ha già adottato taluni temperamenti provvisori, i quali tuttavia non possono interpretarsi come revoche di principio e tanto meno capaci di ritardare l'attuazione della nuova disciplina.

Per queste ragioni ritiene non possa l'emendamento esser preso in esame.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (1252). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario De Ruggiero a dar lettura della relazione del senatore Guerresi, assente.

DE RUGGIERO, segretario. Per quanto varie volte affrontato, e malgrado le discussioni, gli studi e gli esperimenti che sempre in passato si sono fatti in proposito, non si era mai giunti ad una soluzione integrale dell'importantissimo problema della nettezza urbana, considerato dal punto di vista igienico, economico e di decoro.

Era anche inderogabile e necessario disciplinare questo importante e vitale servizio tecnicamente, per eliminare una buona volta tutte le insufficienze e gli inconvenienti quotidianamente accertati e lamentati; col disegno di legge in esame il Ministero dell'interno affronta e risolve il problema in ogni sua parte.

Il provvedimento consta di 48 articoli ed è suddiviso in sette Titoli.

Il Titolo I, formato di 14 articoli, contiene le disposizioni generali, delimitando nell'articolo 1 la materia che forma oggetto del disegno di legge e stabilendo nell'articolo 2 il principio che l'alta vigilanza ed il controllo sull'andamento dei servizi contemplati dalla presente legge, nonchè di tutti gli altri che, nella materia, hanno carattere complementare ed accessorio, spetta al Ministero dell'interno.

Con gli articoli 3 e 6 si stabilisce d'istituire presso il Ministero dell'interno un Ufficio centrale ed una Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani, e gli articoli 4, 7 ed 8 stabiliscono la formazione ed i compiti dell'Ufficio e della Commissione nonchè il modo di provvedere alle spese occorrenti per il loro funzionamento, che saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno emanato d'accordo con quello delle finanze.

La disposizione contenuta nell'articolo 5 è degna di speciale rilievo perchè con essa si stabilisce che il Ministero dell'interno ha facoltà di disporre e fare svolgere sotto la sua direzione presso i comuni del Regno l'esecuzione di particolari esperimenti anche a carattere tecnico-industriale per lo studio e la risoluzione di problemi attinenti al perfezionamento dei servizi ed alla migliore e più economica utilizzazione dei rifiuti. Per il finanziamento occorrente, il Ministero, ove non provveda direttamente, ha facoltà di ripartire la spesa necessaria fra i comuni più importanti del Regno.

Gli articoli 9 e 10 modificano la disposizione contenuta nell'articolo 1 del Testo Unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie 15 ottobre 1925-III, n. 2578, nel senso che mentre al n. 7 del citato articolo 1 è stabilito che i comuni possono assumere l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi inerenti alla nettezza pubblica e sgombero d'immondizie dalle case, col disegno di legge in esame si stabilisce che i comuni non hanno soltanto facoltà, ma sono invece tenuti a provvedere con diritto di privativa, o direttamente o mediante concessione, ai servizi inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; però, su proposta del Podestà, il Prefetto potrà con suo decreto riconoscere, per ogni comune, zone con popolazione non agglomerata, nelle quali il trasporto dei rifiuti solidi urbani potrà essere accordato ai singoli privati con speciale autorizzazione del Podestà e sotto l'adempimento delle condizioni indispensabili perchè la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi si svolgano in armonia ai principî stabiliti nella legge in esame. L'articolo 10 stabilisce che analogo provvedimento potrà essere adottato anche nei confronti di quei comuni che non hanno un centro notevole di popolazione agglomerata.

L'articolo 11 prescrive che i progetti riguardanti opere e provviste per l'impianto, la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione dei servizi contemplati nella presente legge, nonchè degli stabilimenti per la cernita e l'uti-

lizzazione industriale ed agricola dei rifiuti urbani di tutti i comuni capoluoghi di provincia, dei comuni sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo debitamente riconosciute, e dei comuni che, in base all'ultimo censimento, hanno una popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti devono riportare, oltre alle approvazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche l'approvazione del Ministro dell'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani. Tale approvazione è richiesta anche se i servizi e gli stabilimenti di che trattasi siano gestiti in concessione da privati imprenditori; la disposizione è degna di considerazione sia perchè non lascia adito al sorgere di possibili controversie e specialmente perchè nessuno potrà in tal modo sfuggire a quel controllo necessario ed utile in un servizio di così grande importanza.

L'articolo 12 stabilisce che le opere previste dall'articolo 11 sono considerate d'interesse pubblico e pertanto le disposizioni in esso contenute mirano a facilitare ai comuni la sistemazione o la creazione degli impianti, a rendere facile il corso degli atti di procedura di eventuali espropriazioni, ad alleggerire l'onere dei comuni per spese di registro e trascrizioni ipotecarie, che vengono stabilite nella misura di lire 20 per ogni atto di trasferimento e per ogni trascrizione.

L'articolo 13 stabilisce che i comuni possono assumere nei modi stabiliti dall'articolo 2 e seguenti del Regio decreto 15 ottobre 1925, anno III, n. 2578, e cioè costituendo un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune con bilanci e conti separati, anche i servizi relativi agli stabilimenti di utilizzazione a scopo industriale od a scopo agricolo dei rifiuti solidi urbani. La costituzione di tali aziende deve però sempre conseguire, oltre alle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche l'approvazione del Ministro dell'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

L'articolo 14 fa obbligo al Podestà di stabilire con apposito regolamento, da approvarsi nei modi di legge, sentito l'ufficiale sanitario ed ove occorra l'Ispettorato corporativo, le norme per salvaguardare nel miglior modo

l'igiene, il decoro, le condizioni di lavoro del personale addetto ai servizi, nonchè il rispetto alle norme vigenti per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche.

Il Titolo II comprende gli articoli dal 15 al 17 incluso e tratta della conservazione temporanea e della raccolta dei rifiuti solidi urbani, stabilendo (articolo 15) che i rifiuti dei centri di popolazione agglomerata devono essere raccolti e conservati, fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione e che gli eventuali recipienti portatili adoperati per tale scopo debbono essere muniti di coperchio a chiusura ermetica.

Il Ministro dell'interno, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani, ha facoltà (articolo 16) di stabilire norme speciali per la costruzione dei recipienti destinati alla conservazione, alla raccolta ed alla asportazione dei rifiuti interni ed esterni.

Sono vietati (articolo 17) il gettito ed il deposito temporaneo dei rifiuti nelle pubbliche vie o piazze, nei mercati e nei terreni pubblici e privati; come pure è prescritto che devono essere tenuti sgomberi da ogni rifiuto, a cura dei proprietari, amministratori e conduttori, le strade praticabili di ogni genere e i tratti di spiagge prospicienti gli abitati o adibiti a pubblico passeggio o annessi a stabilimenti balneari.

Il Titolo III tratta dei trasporti dei rifiuti solidi urbani e comprende soltanto gli articoli 18 e 19.

L'articolo 18 stabilisce che nei centri in cui siano istituiti i servizi regolati dalla legge in esame l'asportazione di tutti i rifiuti dovrà essere effettuata giorno per giorno, salvo qualche deroga che può accordare il Prefetto ai comuni che ne facciano domanda, previo il parere del Consiglio provinciale sanitario.

L'articolo 19 ha lo scopo d'indirizzare l'iniziativa dei costruttori verso quei precetti di igiene e di decoro ritenuti indispensabili in simili servizi; ma soprattutto mira ad evitare che si costruiscano e si vendano ancora dei veicoli non rispondenti alle esigenze della tecnica della nettezza urbana, con inestimabile spreco di materie prime e grave pregiudizio nell'interesse delle amministrazioni comunali.

Ecco perchè giustamente viene sanzionato che i modelli di tali veicoli e recipienti devono essere sottoposti, a cura dei costruttori, al visto di approvazione del Ministro dell'interno, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

Il Titolo IV comprende gli articoli dal 20 al 25 incluso e tratta dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, stabilendo che essi, per quanto è possibile e salva l'eccezione contenuta nell'articolo 25 che stabilisce la distruzione e l'incenerimento sul posto dei rifiuti che si formano nei locali degli istituti di cura e di prevenzione pubblici o privati, devono essere sottoposti ad un trattamento che ne assicuri, ai fini dell'economia nazionale e della lotta contro gli sprechi, la loro utilizzazione industriale ed agricola. In conseguenza potrà essere distrutta soltanto quella parte di rifiuti che non costituisce, agli scopi accennati, materia recuperabile ed apprezzabile, e può essere autorizzata dal Prefetto della provincia la distruzione e l'incenerimento totale dei rifiuti stessi ove eccezionali contingenze di igiene pubblica lo richiedano.

È obbligatoria la cernita preventiva dei rifiuti ai fini dell'utilizzazione industriale nei comuni con popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti e, ove le esigenze dell'economia nazionale lo richiedano e le condizioni locali lo consentano, il Ministro dell'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani, può dichiarare obbligatoria tale cernita anche nei comuni con popolazione inferiore.

Il Ministro dell'interno può anche dichiarare obbligatoria la creazione di speciali impianti di utilizzazione industriale ed agricola dei materiali cerniti e residuati dalla cernita nei comuni più importanti del Regno, e questi comuni potranno eventualmente essere riuniti in consorzio. Tutti gli impianti di che trattasi dovranno sorgere a non meno di un chilometro dal centro abitato e gli accertamenti sull'ubicazione e sulle altre condizioni richieste sono dal Prefetto deferiti ad una commissione presieduta dal Vice Prefetto e di cui fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il Capo dell'ufficio tecnico comu-

nale ed un membro del Consiglio provinciale sanitario.

Il Titolo V, che comprende gli articoli 26, 27 e 28 tratta della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni; le disposizioni emanate, mentre tendono a rivedere i principî su cui sono basate le vigenti disposizioni in materia, mirano contemporaneamente a risolvere il problema del finanziamento di tutti gli impianti del genere, liberando i comuni dall'obbligo di far ricorso ad altri cespiti d'entrata. Speciale rilievo merita l'articolo 27 che, riproducendo con le opportune modifiche che avranno decorrenza dal 1° gennaio 1942-XX, gli articoli dal 268 al 272 del Testo Unico per la finanza locale, stabilisce principalmente che la riscossione della tassa di ritiro dei rifiuti urbani interni si esegue unicamente mediante ruoli nominativi nelle forme stabilite per gli altri tributi comunali. I comuni potranno così fare assegnamento sulla certezza e continuità del cespite e verranno eliminati tutti gli inconvenienti finora lamentati in proposito.

Si stabilisce inoltre che può essere istituita una modesta addizionale alla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni, da servire alla esecuzione di esperimenti anche a carattere industriale, secondo è stabilito nell'articolo 5 della legge.

Con l'articolo 28 si concede ai comuni la facoltà di provvedere alla raccolta ed al trasporto anche dei rifiuti solidi interni non contemplati dall'articolo 1, quelli cioè che non rientrano nella normalità o assumono insolite proporzioni per il loro volume, o si formano negli stabilimenti industriali o nelle officine, riscuotendo analogo corrispettivo in base a tariffa regolarmente approvata.

Il Titolo VI, che comprende gli articoli dal 29 al 41, tratta della formazione e tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, stabilendo che a partire dal 1° gennaio 1942-XX agli appalti di tutti i servizi contemplati dalla presente legge e dell'importo non inferiore a lire 25.000 annue, possono essere ammesse solo le imprese idoneamente attrezzate dal punto di vista tec-

nico e finanziario iscritte in appositi elenchi depositati presso il Ministero dell'interno e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero stesso.

Sono anche stabilite tutte le modalità per la presentazione e l'esame delle domande per ottenere l'iscrizione negli elenchi, prescrivendo come termine di ultimazione dei relativi lavori il 31 dicembre 1941-XX.

Le imprese che risultino in atto concessionarie dei servizi contemplati nella presente legge, sempre che non sussista nei loro confronti procedimento per risoluzione di contratto, saranno iscritte d'ufficio nella prima compilazione degli elenchi. Le altre imprese potranno presentare domanda di iscrizione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutte queste disposizioni tendono all'unico scopo di assicurare un servizio eseguito ottimamente e con ogni scrupolo, perchè soltanto così potranno essere eliminate le imprese poco o niente idonee o non specializzate e potrà essere eseguita una vera e propria selezione degli appaltatori. A tale scopo viene anche stabilita la revisione delle iscrizioni, la sospensione ed infine la cancellazione delle imprese iscritte, quando diano cattivi risultati.

Il Titolo VII, che comprende gli articoli dal 42 al 48, contiene le disposizioni finali e transitorie.

Con l'articolo 42 si stabilisce la revisione e la modifica entro il 31 dicembre 1942-XXI di tutti i contratti stipulati dai comuni per i servizi previsti dalla legge in esame, in modo da renderli rispondenti ai principî in essa stabiliti. Se non sarà raggiunto l'accordo fra le parti contraenti, il Podestà avrà facoltà di procedere alla disdetta dei contratti.

In ogni caso è riservata al Prefetto la facoltà di procedere d'ufficio alla disdetta dei contratti in parola quando essi non rispondono allo spirito della legge. Per quanto si riferisce agli appalti dei servizi concessi dal Governatorato di Roma tale facoltà è attribuita al Ministro dell'interno.

L'articolo 44 stabilisce la revoca entro il 31 dicembre 1942-XXI di tutte le concessioni od autorizzazioni date dai comuni ai termini del

secondo comma dell'articolo 269 del Testo Unico della finanza locale, e l'articolo 45 prescrive una straordinaria revisione dei regolamenti comunali di polizia urbana e di igiene edilizia non oltre il 31 dicembre 1942-XXI.

L'articolo 46 stabilisce delle penalità per i contravventori alle disposizioni emanate o che potranno essere emanate ai termini dell'articolo 2 ed alle restanti disposizioni della presente legge.

Questo importantissimo disegno di legge è stato già approvato dalla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che vi ha apportato opportuni emendamenti, tenuti presenti nella relazione.

MOSSO. È perfettamente convinto, come tutti, della bontà e necessità del provvedimento. Prospetta però il caso di quei privati che avevano già trovato modo di utilizzare convenientemente i loro rifiuti e si domanda se anche essi siano ugualmente tenuti a conferire detto materiale. Raccomanda che ad essi sia ancora concessa la facoltà di usare ed utilizzare, come nel passato, i loro rifiuti.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Mosso che della sua raccomandazione sarà dato atto nel verbale.

Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura degli articoli da 1 a 45 non dà luogo a discussione.

CONCI. Richiama l'attenzione della Commissione su quanto è sancito nel secondo comma dell'articolo 46, secondo il quale « i contravventori alle norme che potranno essere emanate dal Governo del Re, ai termini dell'articolo 2, ed alle restanti disposizioni della presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 2.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave ». A suo avviso, è illegittimo stabilire l'entità della pena prima che i reati siano fissati. Sarebbe più opportuno stabilire prima le norme e poi fissare le sanzioni che dovranno essere comminate in caso di violazione. Si dovrebbe pertanto o fare una delega al Governo o stabilire il limite massimo della pena, e non il minimo.

VICINI MARCO ARTURO. Fa notare che già nel Codice penale è sancita la disposi-

zione per la quale chi contravviene a norme emanate dalla pubblica autorità è punito con la pena da lire 50 a lire 1.000. Nel caso in esame si è voluto invece stabilire un massimo di lire 2.000.

L'articolo 46 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 47 e 48, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norma di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali di pubblica sicurezza » (1253). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

D'ANCORA, relatore. Col Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, si stabiliscono le norme di valutazione dello stato civile per le nomine e promozioni dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. Si dichiara cioè requisito essenziale lo stato di coniugato o di vedovo, e con disposizioni transitorie si prefigge il termine di un quadriennio dal 30 marzo 1939 per il personale già in servizio, che non sia nelle condizioni suddette, e che può ottenere la promozione, senza perdita di anzianità, contraendo entro detto termine matrimonio.

All'articolo 2 del citato Regio decreto-legge si stabiliva che entro il 30 marzo 1939 tutte le Amministrazioni statali che hanno speciali ordinamenti dovessero adeguare a tali criteri le norme per le nomine e promozioni del proprio personale. In applicazione di tale articolo con Regio decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, sono state stabilite le norme per le promozioni dei sottufficiali delle Forze Armate dello Stato. Non essendosi invece provveduto entro il detto termine del 30 marzo 1939, termine stabilito dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939 per l'esercizio della delega legislativa ad adeguare le norme stesse nei riguardi dei sottufficiali del Corpo degli agenti di P. S., si è imposta la necessità di provvedervi con l'attuale disegno di legge.

In esso sono state riportate, senza sostanziali varianti, le norme stabilite per i sottufficiali delle Forze Armate.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo » (1254). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MASNATA, relatore. La vivisezione ha segnato nella storia della medicina una reale conquista per il progresso della scienza.

L'esperimento sull'animale vivente ha determinato delle vere vittorie per l'esatta conoscenza delle funzioni dei vari organi e della natura di alcune malattie.

Così fu possibile scoprire la reazione di Wassermann per la diagnosi della lue, fu possibile lo studio dell'azione degli anestetici e dei narcotici. Lo stesso può dirsi per la lotta contro la tubercolosi e per lo studio del bacillo di Koch.

Per mezzo del diabete sperimentale fu possibile scoprire la funzione dell'*insula pancreatica* e quindi dell'insulina.

Lo studio delle ghiandole a funzione interna, e quindi tutto quanto si connette con il complesso problema ormonico, fu reso possibile soltanto coll'esperimento sull'animale.

Lo stesso può dirsi per la scoperta delle vitamine.

La rachitide, lo scorbuto, la pellagra furono studiate soltanto con l'esperimento sugli animali viventi.

L'anafilassi e la meravigliosa scoperta dell'efficacia della cura del fegato, come alimento, nell'anemia perniciosa progressiva furono resi possibili mercè la vivisezione.

In conclusione la vivisezione è necessaria al progresso delle scienze: « Nulla potrà sostituire l'indagine diretta sull'animale vivente per penetrare sempre più a fondo il segreto

della vita ». Così ha scritto il professor Carlo Foà, illustre fisiologo dell'Università di Milano.

La legge in esame, che modifica e completa quella del 12 giugno 1931-IX, n. 924, non tende ad impedire l'indagine scientifica sugli animali, ma ha lo scopo esclusivo di evitare che l'animale vivente possa servire per indagini che non abbiano lo scopo strettamente scientifico di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale.

In tal modo viene appagata la richiesta a base sentimentale zoofila, disciplinando tale materia e chiamando responsabili i Direttori degli istituti e laboratori del Regno per l'esatta osservanza della legge.

La legge in esame, già modificata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, raggiunge pienamente tutti gli scopi per i quali venne elaborata senza per nulla intaccare la necessità dell'indagine scientifica sugli animali viventi a sangue caldo.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

GUACCERO. All'articolo 2 desidera rivolgere al Governo vivissima raccomandazione di fare obbligo agli sperimentatori di vivisezione di adoperare i mezzi anestetici più efficaci nell'esecuzione degli esperimenti e che dell'uso di questi mezzi, nonchè dei risultati ottenuti, venga presa nota sull'apposito registro nel quale devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti.

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Accetta la raccomandazione del senatore Guaccero; di essa sarà tenuto conto in sede di regolamento.

L'articolo 2 non dà luogo a ulteriore discussione.

GIAMPIETRO. Sull'articolo 3 intende proporre un emendamento che mira a rendere più chiara, dal punto di vista giuridico, la dizione della norma.

L'articolo 5 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, così come risulta modificato dall'articolo 3 del disegno di legge, si compone di una prima parte e di un capoverso. Nella prima

parte si stabilisce che la vigilanza sugli istituti e sui laboratori è affidata all'autorità sanitaria, che si avvale dell'opera delle guardie; nel capoverso si stabilisce che « i trasgressori sono puniti... ».

Secondo la tecnica legislativa e le norme logico-giuridiche, la disposizione del capoverso ha intima relazione con la prima parte e la norma punitiva si riferisce alla trasgressione e all'autore menzionati nella prima parte.

Ora evidentemente i trasgressori, di cui è cenno nel capoverso, non possono essere nè la autorità sanitaria provinciale, nè le guardie, la cui opera è richiamata nella prima parte dell'articolo. Pertanto resta incerto chi essi siano e quale la trasgressione punibile.

Poichè sembra che col capoverso siansi volute indicare le pene per le trasgressioni a tutte le disposizioni della legge, l'oratore ritiene indispensabile fare del capoverso un articolo separato.

Propone pertanto che l'articolo 3 del disegno di legge venga così redatto:

« L'articolo 5 della legge predetta è sostituito dai seguenti:

« *Art. 5.* — Ai fini dell'osservanza della presente legge, la vigilanza sugli Istituti, sui Laboratori e sugli altri locali nei quali si eseguano esperimenti sopra gli animali, è affidata all'autorità sanitaria provinciale, che si avvale dell'opera delle guardie zoofile di cui all'articolo 7 della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612, che siano laureate in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria. Dette guardie operano secondo le direttive e sotto la vigilanza del medico provinciale, al quale riferiscono direttamente, con apposito verbale, per i provvedimenti del caso.

« *Art. 5-bis.* — I trasgressori alle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 2.000. In caso di recidiva la pena dell'ammenda è da lire 1.000 a lire 4.000 ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Si dichiara pienamente d'accordo con il senatore Giampietro e lo ringrazia in quanto l'emendamento mira a rendere più chiaro e preciso il concetto della legge.

MASNATA, *relatore.* Si associa alle osservazioni svolte dal senatore Giampietro e riconosce che con l'emendamento proposto si viene a rendere più sicura l'applicazione dell'ammenda.

L'emendamento e l'articolo emendato, ultimo del disegno di legge, messi ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato nel testo emendato (1).

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 » (1255). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.*)

SPOLVERINI, *relatore.* I criteri ispiratori del disegno di legge rispondono ad una bene intesa disciplina della produzione farmaceutica e ad una giusta tutela delle categorie professionali interessate.

La disposizione dell'articolo 1, che perfeziona l'articolo 125 del Testo Unico nel senso che il prezzo dei medicinali risultante dalla tariffa emessa dal Ministero dell'interno ed il prezzo delle specialità medicinali stampato sulla etichetta non possono subire variazioni nè in più nè in meno, elimina una forma di concorrenza in contrasto con la dignità professionale del farmacista che adempie ad una funzione d'interesse pubblico e costituisce una maggiore garanzia della genuinità e della qualità dei medicinali ai fini della pubblica salute.

Questa norma risolve definitivamente una questione che si è lungamente dibattuta nei Congressi sindacali e nella stessa giurisprudenza e cioè se il divieto della vendita a prezzo superiore, già sancito nella norma vigente, dovesse estendersi anche alla vendita a prezzo inferiore: le opinioni — come spesso accade — erano divise. Il legislatore colma la lacuna sancendo il principio del *prezzo fisso* — stabi-

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

lito dalla pubblica Autorità — che non può essere nè aumentato nè diminuito dal singolo farmacista, ai fini di una concorrenza che, come abbiamo detto, non giova al buon andamento di un servizio così delicato come quello farmaceutico.

Questo per quanto riguarda la vendita al pubblico. Ci sono però Enti pubblici che acquistano medicinali in quantità più o meno ingente per la distribuzione gratuita ai poveri; è giusto che nei confronti di questi acquirenti sia consentito uno sconto sul prezzo, in relazione alla loro natura di Enti pubblici ed alla loro finalità di pubblica assistenza o beneficenza.

A questa opportunità provvede il terzo comma dell'articolo 1.

Orbene, per quanto riguarda questo terzo comma dell'articolo 1, la dizione primitiva del testo ministeriale in linea generale appare più consona allo spirito informativo della legge di quanto non risulti dalla modifica apportata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

In effetto, lo sconto sul prezzo stabilito dal Ministero, che i farmaceutici debbono concedere, nella dizione ministeriale è giustamente e logicamente riservato alle Amministrazioni pubbliche o private che abbiano carattere di assistenza e beneficenza e siano comunque obbligate alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri. Nel testo, invece, modificato dalla Camera viene tolta la caratteristica importante che aveva indotto il legislatore ad introdurre con questo comma un'eccezione alla regola del prezzo fisso sancito dall'articolo della legge, eccezione questa più che giustificata trattandosi di malati poveri, ai quali è riconosciuto il diritto non solo dello sconto, ma addirittura della somministrazione gratuita del medicinale.

Difatti, dalla primitiva dizione « somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri » vengono del tutto eliminate le parole « gratuita » e « poveri » e sostituite con le altre « agli aventi diritto ».

In base pertanto alla dizione del nuovo comma approvato dalla Camera, ne verrebbe di conseguenza che il diritto allo sconto, riconosciuto come una giusta eccezione a vantag-

gio del servizio di assistenza ai poveri, potrà d'ora in poi essere invocato da qualsiasi ente o cooperativa privata, esistente o futura, che inserisca nel suo statuto o nel suo regolamento anche la somministrazione dei medicinali tra i suoi consociati.

Ora è chiaro che tutto ciò contrasterebbe sia con lo spirito informatore della legge, sia col concetto che ha mosso il legislatore nel formulare l'eccezione contenuta nel comma 3° dell'articolo 1, i cui benefici debbono andare esclusivamente a vantaggio dei poveri, non potendosi consentire, nemmeno in via potenziale, che possano in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione avvantaggiarsene anche le persone abbienti, con solo ed evidente danno della classe dei farmacisti.

E che una tale eventualità possa verificarsi viene fatto di pensare osservando attentamente come è stato stilato il comma approvato dalla Camera. In esso difatti è detto: « La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati *tenuti... alla somministrazione di medicinali agli aventi diritto, o* che abbiano, comunque, finalità di assistenza e beneficenza ».

Il cambiamento della congiunzione « e », esistente nella dizione ministeriale, in quella di « o », esistente nel comma approvato dalla Camera, porta all'evidente conclusione che con simile variante non solo quegli enti che hanno carattere di opere di assistenza o beneficenza, come tassativamente, e diciamo pure giustamente, era sancito nel primitivo testo ministeriale, debbono avere il diritto allo sconto ma anche altri enti *privati* potranno, in base al loro regolamento o statuto, usufruire di questo vantaggio, concesso in via eccezionale dalla legge solo a vantaggio dei poveri.

Questi, in breve, i motivi per i quali l'oratore ritiene sia non solo giusto, ma addirittura necessario, ritornare alla dizione primitiva del testo ministeriale.

A proposito del quale, per altro, è indispensabile qualche precisazione nel senso di chiarire che lo sconto spetta solo alle « Amministrazioni pubbliche » e non anche alle Amministrazioni private. L'inciso « o private » dopo le

parole « Amministrazioni pubbliche » va pertanto soppresso.

Le ragioni di questo emendamento sono evidenti. Un'Opera pia, una Fondazione, anche se istituita per iniziativa dei singoli benefattori, non costituisce mai una amministrazione privata, in quanto, assumendo la figura di Ente morale, è sottoposta alla sorveglianza dell'Autorità.

La dizione larga e comprensiva di « Amministrazione pubblica » comprende pertanto sia gli Enti pubblici propriamente detti, sia gli Enti morali riconosciuti.

Che questo sia il pensiero della legge si desume dalla precisazione, contenuta nello stesso comma, che l'obbligo della somministrazione gratuita dei medicinali può derivare non solo dalla legge e dal regolamento (fondi di obbligo per gli Enti pubblici veri e propri, Comuni, Provincie ecc.), ma anche dagli statuti o dalle Tavole di fondazione (fondi di obbligo che non possono riguardare gli Enti autarchici, ma precisamente le Opere pie e gli altri Enti morali). In altri termini, secondo il legislatore, hanno diritto allo sconto solamente gli Enti pubblici o incaricati di un pubblico servizio, che abbiano carattere di opere di assistenza o di beneficenza, che siano tenuti per legge o per statuto alla somministrazione gratuita dei medicinali; l'aggiunta dell'appellativo « private » non solo è pleonastica, ma potrebbe appunto far sorgere il dubbio, come sopra è stato illustrato, che il trattamento di favore riservato alle pubbliche Amministrazioni — per ragioni di interesse pubblico — possa spettare anche ad una qualsiasi società privata, che stabilisca di distribuire gratuitamente i medicinali ai propri dipendenti; il che è certo lontano dalla volontà e dalla intenzione del legislatore.

Infine, per quanto riguarda il comma 1° dell'articolo 1, si ritiene preferibile, ed è evidentemente più opportuno, ritornare alla dizione primitiva del testo ministeriale nel senso, cioè, che ogni due anni, e non ogni anno, debba essere pubblicata la tariffa dei prezzi medicinali; giacchè è chiaro che in condizioni normali — e la legge è fatta anche pel futuro —

la tariffa non potrebbe praticamente ogni 12 mesi presentare variazioni sensibili.

L'articolo 2 del disegno di legge sancisce il divieto dell'apertura di nuove officine per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di prodotti galenici in diretta comunicazione con le farmacie e quindi la incompatibilità, per l'avvenire, nello stesso titolare della direzione di una farmacia e della direzione di una officina.

Il provvedimento tende a promuovere il perfezionamento dell'attrezzatura tecnica della officina e non può non riscuotere il nostro consenso. Si potrebbe osservare che la idoneità della officina ai fini della perfetta preparazione dei prodotti deve essere in ogni caso, sia che la officina sia autonoma sia che la officina sia collegata con una farmacia, accertata dall'Autorità, che ha tutti i mezzi per impedire ogni infrazione ed ogni abuso; potendo il Prefetto disporre perfino la chiusura della officina con suo provvedimento definitivo. La circostanza che la officina sia o meno collegata ad una farmacia non ha quindi influenza ai fini della sua attrezzatura tecnica, che deve essere quale l'Autorità richiede in rapporto al numero ed alla natura dei prodotti chimici e dei preparati galenici che vi si confezionano. Si potrebbe anzi ritenere che questa coincidenza favorisca e non danneggi il perfezionamento dell'attrezzatura tecnica, perchè dal fatto che il dirigente della officina è anche dirigente di farmacia deriva una maggiore esperienza ed un più affinato senso di responsabilità. È precisamente nelle officine annesse alle farmacie che si sono svolte le prime ricerche, le prime iniziative e le prime affermazioni della industria farmaceutica nazionale: tanto che il nome dei più conosciuti produttori è ancora oggi indissolubilmente legato a quello delle originarie farmacie dalle quali mossero i primi passi.

Tenuto conto, per altro, che il provvedimento tende a creare per l'avvenire una distinzione e quindi una specializzazione di attività professionale fra il dirigente di farmacia ed il dirigente di officina ed a promuovere la creazione di officine di maggior rilievo sulle quali

sia anche più facile e più efficace la sorveglianza, esso è da approvare.

Nel comma 3° dell'articolo 2 viene stabilito che le officine attualmente esistenti ed autorizzate annesse alle farmacie possono ottenere il trasferimento soltanto da una farmacia ad un'altra farmacia.

Per altro, nella relazione ministeriale che accompagna la nuova legge, è detto che tali laboratori hanno una *inidoneità* funzionale per la fabbricazione di prodotti chimici usati in medicina e di specialità medicinali.

E pertanto, una volta ammesso questo principio di *inidoneità*, male si comprende per quale motivo essi debbano poi continuare a sussistere illimitatamente. Sembra che più aderente alla realtà e più equo stabilire invece o un provvedimento transitorio, e cioè che essi dovessero cessare col cessare del titolare attuale, ovvero obbligare tali officine a radicali e complete trasformazioni, perchè possano pienamente corrispondere alle esigenze del servizio a cui sono destinate.

Comunque appare logico e necessario — a somiglianza cioè di quanto è stabilito nel comma 1° di tale articolo 2 — aggiungere al comma 4° dopo la parola « officina » le altre « per mancanza di adatta attrezzatura tecnica e di idoneità di locali non dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni, ovvero non sia diretta ecc. ». Con tale aggiunta evidentemente risulta meglio assicurato nella sua completezza il raggiungimento del fine prefissosi dal legislatore.

Significativa, ai fini del sempre maggiore sviluppo del nostro ordinamento corporativo, è la norma contenuta in questo articolo dell'obbligo del parere non solo del Consiglio superiore di sanità, ma della Corporazione della chimica per la concessione dell'autorizzazione ad aprire nuove officine. Questa norma, che richiama quella già in atto per i nuovi impianti industriali in genere, è una opportuna applicazione del principio della unitarietà della produzione ai fini del superiore interesse nazionale.

Nessuna particolare osservazione in linea generale è da fare per l'articolo 3 che estende la stessa disposizione dell'articolo precedente alle

officine destinate a produrre specialità medicinali, per le quali è giustamente richiesta la idoneità a compiere direttamente tutte le operazioni essenziali; e non soltanto quelle cosiddette *terminali* per la produzione di ciascuna specialità medicinale. Questa norma tende a porre un freno, nell'interesse della scienza ed in difesa della buona fede della massa, al dilagare delle « specialità medicinali » la cui diffusione deve essere favorita solo quando costituiscono un nuovo ritrovato della terapia, uno sviluppo di nuovi metodi di cura che le scoperte scientifiche consigliano, e rappresentano, cioè, una produzione originale e non semplicistiche manipolazioni medicamentose.

Per altro al comma 3° di questo articolo, per gli stessi motivi già esposti a proposito dello stesso comma dell'articolo 2, si propone la identica dizione aggiuntiva.

Il controllo sulle specialità è disciplinato con opportuno rigore nell'articolo 4 del disegno di legge che reca notevoli modificazioni agli articoli 161 e 162 del Testo Unico.

La norma in esame dispone che l'autorizzazione al commercio delle specialità medicinali non può essere concessa che alla ditta già fornita dell'autorizzazione alla produzione; essa unifica quindi le due autorizzazioni ammesse secondo gli articoli 161 e 162 del Testo Unico, nel senso che può essere autorizzata al commercio solo la ditta che già disponga di una officina autorizzata alla produzione. Con questo sistema la ditta che pone in commercio una specialità assume anche la responsabilità della produzione con evidente vantaggio della serietà di un commercio che ha caratteristiche particolari in diretta relazione con l'interesse superiore della pubblica salute.

Ci pare, per altro, eccessivo ed in contrasto con il criterio seguito nei precedenti articoli che modificano il regime delle *nuove officine* e non di quelle esistenti il divieto contenuto nel quinto comma dell'articolo 4 che dispone: « Non è consentita la preparazione di nuove specialità medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia ».

Se queste officine sono idonee alla produzione di nuove specialità medicinali per ognuna delle quali deve essere richiesta e concessa una particolare autorizzazione ai sensi

dell'articolo 3, non si comprende perchè esse non possano giovare dell'attrezzatura tecnica che posseggono al fine di perfezionare la loro produzione e di seguire il progresso delle ricerche e dei dettami scientifici: il divieto è in questo caso ingiustificato e si risolverebbe in una violazione del diritto che queste officine hanno acquistato sotto l'impero della legge vigente a produrre specialità medicinali per le quali l'autorità riconosca la loro idoneità. O queste officine non sono idonee ed allora il divieto è superfluo perchè è in sede di richiesta di autorizzazione alla produzione della singola specialità che l'autorità deve controllare la esistenza della particolare attrezzatura tecnica e di quella particolare competenza nel campo chimico farmaceutico e biologico delle quali parla l'articolo 3, e quindi negare l'autorizzazione stessa.

Si propone quindi la soppressione del capoverso il cui disposto, mentre non aggiunge alcun nuovo elemento al sistema dei controlli sulla preparazione delle specialità medicinali, reca pregiudizio al buon nome ed al buon andamento delle officine annesse a farmacie che, limitate nel numero dal divieto generale di nuove concessioni sancite nell'articolo 3, hanno acquisito il diritto — che lo stesso disegno di legge riconosce con il mantenerle in vita — di svolgere la loro attività alle condizioni stabilite dalla legge che prevede non solo la visita preventiva dell'officina per il controllo della esistenza di adeguati mezzi tecnico-industriali (art. 3), ma anche l'esame diretto della singola specialità della quale si richiede la registrazione.

L'articolo che si sta esaminando contiene inoltre un'altra importante e lodevole aggiunta all'articolo 162 del Testo Unico, nel senso che dà facoltà al Ministero dell'interno di negare la registrazione di una specialità — anche se siasi accertata l'idoneità dell'attrezzatura tecnica industriale della officina, ecc. — « quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta ».

Questa disposizione, allargando il potere di controllo e di disciplina della produzione delle specialità medicinali fino al punto di limitare

la produzione di nuove specialità in rapporto al numero delle specialità similari già esistenti, dà all'Autorità il mezzo di regolare direttamente non solo la qualità, ma la quantità della produzione eliminando senz'altro le specialità che appaiono superflue ai fini dei bisogni della terapia.

Un potere di controllo così vasto non ha bisogno di ulteriori specificazioni.

Sono da approvare incondizionatamente le norme contenute nell'articolo 5 del disegno, che innova la disciplina riguardante il commercio all'ingrosso dei medicinali, disponendo che ogni deposito o magazzino all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina o preparati farmaceutici sia diretto da un laureato in chimica o in farmacia. Questa norma non solo accoglie un voto più volte manifestato dalle categorie professionali interessate e consente una migliore utilizzazione dei laureati, ma integra il quadro delle garanzie che lo Stato, supremo tutore della salute pubblica, predispone per il commercio dei medicinali; questo commercio non può essere disciplinato solo dalle norme generali o di carattere sindacale che riguardano tutte le attività commerciali: svolgendosi in un settore caratteristico e direttamente legato a quelle finalità di difesa della salute fisica del popolo, che è tanta parte della politica sociale del Regime, richiede le particolari cautele previste dalla legge.

Altra innovazione è quella dell'articolo 6 che prevede la diretta sorveglianza dello Stato non solo sulla vendita (vedi art. 189 del Testo Unico) ma sulla fabbricazione dei presidi medici e chirurgici che non possono essere prodotti se non in officine autorizzate dal Ministero dell'interno. La produzione ed il commercio dei presidi chirurgici, come già la produzione ed il commercio dei prodotti chimici usati in medicina, dei prodotti galenici e delle specialità medicinali, sono così sottoposti a specifica autorizzazione dell'autorità che potrà disciplinare il suo controllo e così esercitare anche in questo settore non il generico potere di sorveglianza previsto dalla legge vigente, ma un vero e continuativo controllo; quando si pensi che ci sono presidi medici e chirurgici che sono ormai largamente usati non si può non approvare il rigoroso senso di cautela con

il quale lo Stato intende seguire anche questa particolare industria.

Alla uniformità del sistema di controllo segue — sempre nell'interesse pubblico — la disciplina dei prezzi di vendita di detti presidi, che l'articolo 6 demanda opportunamente al regolamento.

L'articolo 7 del disegno di legge modifica l'articolo 201 del Testo Unico demandando al Ministero dell'interno la facoltà, attualmente spettante ai Prefetti, di concedere la licenza per la pubblicità concernente mezzi per la cura e la prevenzione delle malattie, specialità medicinali, ecc.

Questa innovazione è richiesta dalla opportunità di concentrare nell'organo centrale la sorveglianza sulla pubblicità riguardante la materia avocata al Ministero dell'interno allo scopo evidente di seguire unicità di indirizzo: e che la pubblicità dei prodotti medicinali debba essere seguita da vicino al fine di temperare gl'interessi delle ditte produttrici con il carattere di serietà che deve avere ogni attività che si esplica nel campo sanitario, appare evidente, quando si pensi alle forme petulanti, clamorose e sconvenienti che spesso assume la propaganda di questo o di quel ritrovato terapeutico.

Per completare nel modo migliore la dizione del comma 1° di tale articolo si propone di aggiungere dopo la parola « idroterapici » le altre « e fisioterapici ».

Inoltre, sia per analogia a quanto è giustamente stabilito nel comma 1° dell'articolo 2, sia per evidenti ragioni di opportunità si propone che il comma 2° dell'articolo 7 venga così compilato: « La licenza suddetta viene concessa dal Prefetto, sentito il parere dell'Associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio ».

Concludendo, si propone l'approvazione del testo del disegno di legge con gli emendamenti ed aggiunte indicati a proposito degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro che il Governo era del medesimo parere del relatore nel preferire il termine biennale di revisione delle tariffe dei medicinali, di cui al primo comma dell'articolo 1; fu solo su proposta della Com-

missione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni che il termine è stato ridotto ad un anno. Ritiene però che questo emendamento riprodotto dalla Camera sia più di apparenza che di sostanza; infatti, se durante l'anno le tariffe non avranno subito sensibili variazioni, nulla impedirà che il Governo le lasci inalterate anche per l'anno successivo.

SPOLVERINI, *relatore*. Non insiste nello emendamento.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Col primo emendamento che il relatore ha proposto sul 3° comma dell'articolo 1 si sostituiscono alle parole « somministrazione di medicinali agli aventi diritto » le altre « somministrazione gratuita di medicinali ai poveri » come era nella primitiva dizione ministeriale. Fa presente al relatore che il Governo ha rinunciato al testo proposto perchè, sotto un certo profilo, ha ritenuto giuste le osservazioni che sono state fatte alla Camera. Si è rilevato infatti che parlando di « somministrazioni gratuite » e di « poveri » si sarebbero venute ad escludere dalla riduzione per l'acquisto dei medicinali le mutue, per il fatto che esse non distribuiscono gratuitamente le medicine e che gli associati ad esse non possono essere considerati come poveri. L'oratore, che conosce bene la situazione delle mutue, può con sicurezza affermare che la perdita di tale beneficio avrebbe sensibili ripercussioni sul loro modesto bilancio a tutto svantaggio delle prestazioni verso gli associati.

Il secondo emendamento, proposto dal relatore, tende alla soppressione delle parole « o privati ». Non può essere d'accordo su tale soppressione, in quanto ci sono degli enti di fatto che, pur non essendo nè enti pubblici nè enti morali, si propongono fini assistenziali e di beneficenza, come, ad esempio, l'associazione di S. Vincenzo de Paoli. Esclude, d'altra parte, che il beneficio della riduzione possa essere invocato da qualsiasi ente o cooperativa privata che inserisca nel suo statuto anche la somministrazione dei medicinali ai suoi consociati in quanto la legge stabilisce tassativamente che tali enti debbano avere « finalità di assistenza e beneficenza ».

Per far meglio risaltare la condizione che

l'ente deve avere come scopo precipuo le citate finalità, propone di sostituire alla dizione del terzo comma la seguente, con la quale vengono anche ad essere eliminati i dubbi espressi dal relatore sull'ultima parte del comma:

« La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto ».

SPOLVERINI, *relatore*. Si dichiara soddisfatto del testo proposto dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento al 3° comma, proposto dal Sottosegretario di Stato per l'interno.

L'emendamento è approvato.

VICINI MARCO ARTURO. Teme che il 3° comma dell'articolo, così formulato, escluda dai benefici l'Associazione fascista tra le famiglie numerose.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Osserva che tale associazione, avendo fini di assistenza morale e non di assistenza materiale e di beneficenza, non può essere compresa nel disposto della legge. D'altra parte, essa è alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno da cui può ricevere infinite agevolazioni, indipendentemente da quanto dispone la presente legge.

GENOVESI. Fa presente che in tal modo si viene a privare questa benemerita associazione di un beneficio che praticamente le è stato già accordato in tutta Italia.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rileva che il beneficio, al quale ha accennato il senatore Genovesi, non è stato concesso all'associazione come regola generale; soltanto in alcune provincie era stata accolta l'iniziativa di accordarle una riduzione sull'acquisto dei medicinali. Afferma pertanto che l'associazione non potrà avere diritto alla riduzione sull'acquisto dei medicinali fino a quando non verrà modificato il suo Statuto includendo fra le finalità anche quelle di assistenza materiale e di beneficenza.

L'articolo 1 nel testo emendato è approvato.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispondendo alle osservazioni del relatore sull'articolo 2, esprime l'avviso che la soluzione radicale sarebbe stata quella di sopprimere le officine annesse alle farmacie, in quanto queste specie di retrobottega che si trasformano in laboratori rappresentano indubbiamente qualche cosa di non perfetto e non sufficientemente idoneo. Di fronte però ai numerosi interessi preconstituiti si è voluto affermare il principio di lasciar sussistere le officine esistenti, col divieto di istituirne delle nuove e di fabbricare altri prodotti farmaceutici oltre quelli per cui erano già state autorizzate.

Circa poi l'emendamento proposto dal relatore al 4° comma, dichiara di accoglierne il concetto sopprimendo detto comma e sostituendo il primo comma dell'articolo con i tre seguenti:

« L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministero per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità e della Corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.

« L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

« La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione ».

SPOLVERINI, *relatore*. Si dichiara soddisfatto.

L'emendamento e l'articolo 2 così emendato sono approvati.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per le medesime ragioni

che hanno motivato le modificazioni all'articolo 2, accogliendo anche all'articolo 3 le osservazioni del relatore, propone di sopprimere il 3° comma dell'articolo e di aggiungere alla fine del 1° comma le parole: « e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

« La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione ».

SPOLVERINI, *relatore*. Si dichiara d'accordo col Sottosegretario di Stato.

L'emendamento e l'articolo 3 così emendato sono approvati.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Relativamente alla proposta di soppressione del 5° comma dell'articolo 4 per cui « non è consentita la preparazione di nuove specialità medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia », rileva da parte del relatore una certa contraddizione perchè, mentre da un lato vorrebbe che tali officine venissero soppresse, dall'altro desidererebbe che non venisse limitata la loro attività. A suo avviso, tali officine, se vogliono dedicarsi alla fabbricazione di nuove specialità, devono pur dare a sè stesse una attrezzatura adeguata. La legge, quindi, pur ammettendo che possano sussistere queste officine, ha giudicato la loro attrezzatura come una attrezzatura limite, oltre la quale non è loro consentito di dedicarsi a nuove fabbricazioni.

Per questi motivi dichiara di non poter accettare l'emendamento.

SPOLVERINI, *relatore*. Non insiste.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Fa presente che anche nella discussione avvenuta alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni era stata proposta, dopo lunga discussione la soppressione del secondo comma dell'articolo 4, così formulato: « La registrazione può essere concessa soltanto alle ditte fornite dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ». Allora non si ritenne di

dover accogliere la richiesta della Camera. Ma oggi si ritiene di poter sopprimere, senza difficoltà, questo secondo comma dell'articolo 4, essendo risultata, anche da tutta la esegesi del provvedimento di legge, la superfluità di altro comma.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento.

L'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati.

La lettura degli articoli 5 e 6 non dà luogo a discussione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiara di accettare l'emendamento proposto dal relatore al 1° comma dell'articolo 7, per cui alle parole « e idroterapici » si sostituiscono le altre « idroterapici e fisioterapici ».

L'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati.

SPOLVERINI, *relatore*. Per debito di coscienza comunica alla Commissione un telegramma pervenutogli giorni or sono dal signor Burlando: « Quale titolare importante azienda farmaceutica italiana moderante da molti anni con possibili sconti alti prezzi specialità medicinali, permettommi fare presente che promulgazione annunciata legge vietante facilitazione prezzi medicine contrasterebbe disposizione decreto 19 giugno 1940, n. 953, atteso che la cessazione di detti sconti equivarrebbe a un effettivo aumento dei prezzi che si praticavano da quasi tutte le farmacie di Genova alla data di andata in vigore del detto decreto stesso ».

Non crede che tale osservazione possa essere presa in considerazione perchè il decreto in essa citato non ha nulla a che fare con il disegno di legge in esame, in quanto concerne solamente i limiti dei prezzi durante la guerra.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato nel testo emendato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Assunzione di concorrenti che conseguirono la idoneità

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

nell'ultimo concorso per volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) » (1256). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GIAMPIETRO, *relatore*. Gli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono in tali condizioni di deficienza di personale, da richiedere urgenti provvedimenti per evitare si prolunghi il danno gravissimo che da questo fatto deriva all'amministrazione della giustizia.

Infatti per l'aumento dell'organico di cinquecento posti, reso necessario principalmente per l'applicazione del nuovo codice di procedura civile e per le vacanze di ruolo in numero di settecento, mille ottocento settanta funzionari mancano nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Poichè, pur avvalendosi della facoltà concessa dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, alla deficienza non si è potuto provvedere che in minima parte con l'assunzione temporanea di pensionati, per l'esiguo numero di quelli idonei al servizio, vari sistemi si sarebbero potuti adottare, quali il reclutamento di avventizi, l'assunzione di personale mediante concorso per titoli, ovvero l'assunzione dei concorrenti, dichiarati idonei nel precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 16 novembre 1938-XVII. È evidente che di essi preferibile è l'ultimo. I primi due non danno garanzia che gli assumendi, o i concorrenti possano adempiere le molte e difficili funzioni di cancelleria e di segreteria, sia quelle veramente e propriamente giudiziarie, sia le altre di ufficio, quelle e queste richiedenti preparazione speciale e profonda, come lo attestano le non poche prove di non poche materie giuridiche prescritte dalla legge organica per il reclutamento di codesti funzionari. Questa prova invece si ha allorquando si assumono coloro i quali già hanno raggiunto la dichiarazione di idoneità in un precedente concorso, dichiarazione che somministra argomento della conoscenza delle materie prescritte per l'ingresso in carriera, sia pure non in quel grado richiesto in via ordinaria. Questo è il provvedimento prescelto dal ministro di grazia e giustizia e concretato nel progetto di legge pre-

sentato. Per esso duecentoquarantaquattro candidati che conseguirono l'idoneità nell'ultimo concorso per volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie bandito con decreto ministeriale 16 novembre 1938-XVII possono essere assunti in servizio nella qualità di volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Nella relazione ministeriale sono addotte altre ragioni a sostegno del progetto. Esse, per altro, se mostrano lo scrupoloso indirizzo di regolarità nel disegno di legge, non occorrono per il suo accoglimento perchè lo sorregge l'argomento ineluttabile della sufficiente prova di idoneità alla nomina data precedentemente dei candidati.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Unificazione e determinazione dell'ammontare della indennità attribuita agli uditori giudiziari » (1257). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BARCELLONA, *relatore*. La carriera dei magistrati dell'ordine giudiziario s'inizia con un tirocinio in qualità di uditore di pretura o di tribunale. Gli uditori giudiziari non hanno stipendio; ma la legge 17 aprile 1930, n. 421 (articoli 2 e 6) stabilisce un'indennità mensile di lire seicento per gli uditori di pretura e di lire novecento per tutti gli uditori di pretura e di tribunale destinati alle funzioni di vicepretore. Gli uditori di tribunale addetti ai collegi giudiziari o agli uffici del Pubblico Ministero rimangono senza indennità nei primi diciotto mesi di tirocinio, poi percepiscono anch'essi una indennità mensile di seicento lire.

La differenza di trattamento tra gli uditori addetti ai vari uffici non è abbastanza giustificata e, come bene osserva la relazione ministeriale, lo sarebbe ancor meno con l'attuazione di un nuovo ordinamento che unifica l'ingresso in carriera e il periodo di tirocinio. Il disegno di legge in esame introduce quindi il sistema dell'indennità in misura unica per tutti, che si fissa in lire mille e duecento mensili. L'au-

mento è giustificato dalle mutate condizioni dell'economia generale, dal decoro dell'ufficio, dalla non breve durata del tirocinio ed anche dall'opportunità di facilitare il compito dell'Amministrazione centrale nell'assegnazione delle residenze.

Entrando in vigore il 21 aprile 1942 l'ordinamento giudiziario, tra le cui norme sono comprese anche le disposizioni del progetto di legge in esame, questo provvedimento avrà naturalmente effetto fino a tale data.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Competenza a conoscere delle controversie di lavoro e d'impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali » (1258). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PETRONE SILVIO, *relatore*. Il nuovo codice di procedura civile, ispirandosi al principio dell'unità della giurisdizione, deferisce all'autorità giudiziaria anche la risoluzione delle controversie collettive ed individuali riferentisi a rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali, e detta le norme del relativo procedimento.

Ma poichè il predetto codice entrerà in vigore soltanto il 21 aprile 1942-XX, così per il tempo anteriore a tale data è stato compilato il provvedimento in esame che deve avere immediata esecuzione.

L'opportunità del disegno di legge appare manifesta ove si consideri che:

a) col Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316 (convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1206), pur venendo soppresso il divieto, contenuto nell'articolo 3 del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, di far parte di associazioni sindacali nei riguardi del Banco di Napoli, di quello di Sicilia e dei loro dipendenti, fu disposto che le norme

per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per la risoluzione delle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti dei predetti istituti sarebbero state emanate con separato provvedimento;

b) similmente col Regio decreto-legge 12 agosto dello stesso anno, n. 1751 (convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1207), e con la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1303, venne tolto il divieto di far parte di associazioni sindacali alle Casse di Risparmio ed ai Monti di Pietà di prima categoria ed agli enti pubblici comunque denominati, i quali operassero nel campo della produzione e svolgessero un'attività economica in regime di concorrenza, ma anche in essi fu riservata la emanazione delle norme per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per la risoluzione delle controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti;

c) se è vero che con la legge 9 settembre 1939-XVII, n. 1488, si statui che la stipulazione, il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, concernenti i dipendenti degli enti pubblici sindacalmente inquadrati, dovessero aver luogo secondo le norme contenute nella legge 3 aprile 1926-IV, n. 503, e nel Regio decreto 1° luglio dello stesso anno, n. 1130, è vero pure che con la medesima legge del settembre 1939 venne rinviata la pubblicazione di quei contratti al tempo in cui si sarebbero emanate le norme definitive per la risoluzione delle controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti degli enti pubblici predetti.

La situazione venuta a crearsi in seguito ai suaccennati rinvii e scansioni può produrre danni agli interessati e dovrebbe ciò non pertanto perdurare fino al 21 aprile 1942, se non si provvedesse col presente progetto di legge.

Passando ora all'esame dei due articoli, di cui esso si compone, va rilevato che nella prima parte dell'articolo 1, conformemente a quanto dispone il nuovo codice di procedura civile, viene dichiarata la competenza dell'autorità giudiziaria a risolvere così le controversie collettive, come quelle individuali riguardanti i rapporti di lavoro e di impiego dei

dipendenti degli enti pubblici su menzionati. È bene notare che la giurisprudenza è stata concorde nel ritenere, sotto l'impero della legge del 3 aprile 1926 e del Regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, che sia la Corte d'Appello, quando risolve come magistratura del Lavoro le controversie collettive, sia il Tribunale o il Pretore, quando decidono le controversie individuali di lavoro, non sono organi di giurisdizione speciale, ma organi della Magistratura ordinaria. E poichè nulla è innovato relativamente agli organi dell'autorità giudiziaria che, secondo la legge 3 aprile 1926 ed il Regio decreto 21 maggio 1934, debbono procedere alla risoluzione delle controversie collettive e individuali di lavoro, ne consegue che, anche in base al presente disegno di legge, spetta alla Corte di Appello, come magistratura del lavoro, la decisione delle controversie collettive, ed al Tribunale od al Pretore, secondo la rispettiva competenza per valore, la risoluzione delle controversie individuali di cui si tratta.

I relativi giudizi, secondo quanto dispone la seconda parte dell'articolo 1, si istituiscono e svolgono con le norme processuali vigenti, e cioè con quelle dettate dalla legge 3 aprile 1926 e dai Regi decreti 1° luglio 1926 e 21 maggio 1934.

Ma poichè, in base ai provvedimenti legislativi su menzionati del 1926 e 1934, sono rimaste in vita alcune giurisdizioni amministrative, così, allo scopo (come è detto nella relazione ministeriale) di evitare intralci e ritardi nello svolgimento dei giudizi già istituiti davanti a quegli organi di giurisdizione speciale prima dell'entrata in vigore del presente progetto di legge, si dispone nell'articolo 2 che quei giudizi debbono proseguire davanti agli stessi organi e con l'osservanza delle norme per i medesimi vigenti al momento in cui l'azione fu proposta.

Trattasi evidentemente di una disposizione di natura transitoria.

VIALE. Come ricorda la relazione ministeriale, l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico, delle Casse di risparmio e dei Monti di pegno di prima categoria, a cui si provvede in un primo tempo, fu esteso con la legge 16 giugno 1938-XVI,

n. 1303, a tutti gli enti pubblici esercenti una attività economica. Col disegno di legge in esame il legislatore si propone di regolare la posizione degli impiegati dipendenti da questi Istituti.

È da segnalare però la curiosa situazione in cui si sono venuti a trovare i dipendenti dei Consorzi agrari di miglioramento e di irrigazione, che, avendo presentato ricorso all'autorità amministrativa (Giunta provinciale amministrativa) si sono sentiti dichiarare da questa la propria incompetenza; la stessa risposta hanno ricevuto da parte della magistratura ordinaria.

Ricorda a questo proposito che è sorta anche una controversia tra il Ministero delle corporazioni e il Ministero dell'agricoltura, sostenendo quest'ultimo che tali enti sono persone giuridiche di diritto privato non soggette all'inquadramento, mentre il Ministero delle corporazioni sostiene che sono persone di diritto pubblico, sottoposte all'inquadramento. Il Consiglio di Stato, con parere 12 marzo 1935, ha proclamato il principio che questi Consorzi hanno natura giuridica privata e quindi non sono soggetti all'inquadramento; ma nel marzo 1940, con sentenza n. 891, la suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, Presidente il senatore D'Amelio, ha ritenuto che i Consorzi agrari di miglioramento e di irrigazione sono enti di diritto pubblico e quindi gli impiegati devono per i loro ricorsi rivolgersi alla Giunta provinciale amministrativa. La Suprema Corte, essendo intervenuto frattanto l'inquadramento sindacale di questi enti, ha soggiunto che un provvedimento d'inquadramento è sempre soggetto ad impugnativa e che un decreto ministeriale non può cambiare la natura giuridica di un ente tanto da farlo diventare privato da pubblico.

La questione riguarda un settore importante dell'economia nazionale per cui ritiene opportuno che la Commissione, chiarendo il concetto della legge, voglia interpretare la disposizione nel senso di comprendere tra gli enti inquadrati dalle associazioni sindacali anche questi Consorzi agrari di miglioramento e di irrigazione affinché una volta per sempre

venga eliminata l'eterna questione della ricerca del giudice.

PETRONE SILVIO, *relatore*. Non crede che intendimento del senatore Viale sia quello di proporre un emendamento, il quale, tra l'altro, avrebbe dovuto essere presentato 24 ore prima della riunione; se invece egli desidera un chiarimento o una interpretazione, l'oratore è disposto a fornirli, salvo il parere in proposito del rappresentante del Governo.

Come ha già detto, la necessità del provvedimento è originata dal fatto che, andando in vigore il 21 aprile 1942 il Codice di procedura civile, era necessario provvedere per il tempo intermedio. Se gli enti a cui si riferisce il camerata Viale sono compresi tra quelli inquadri con la legge del 1939 non vi è dubbio che le disposizioni del disegno di legge si estendono anche a loro.

PRESIDENTE. Ritiene che, se la Corte di Cassazione ha dichiarato che questi enti sono di diritto pubblico, essi sono certamente compresi fra quelli citati nelle norme del disegno di legge in esame.

VIALE. Afferma che indubbiamente tali enti hanno natura giuridica. La controversia è stata originata dal fatto che il Ministero dell'agricoltura ritiene si tratti di enti giuridici di carattere privato, mentre il Ministero delle corporazioni sostiene che ci si trovi di fronte ad enti giuridici di carattere pubblico. La discussione sorta a questo proposito e che ha avuto un'eco anche nei principali giornali ha dato luogo a vari studi in materia, come quelli del Camilletti, del Petrocchi e del Busca. Egli desiderava che fosse dato atto nel verbale che la Commissione interpreta la disposizione nel senso che gli enti agrari di miglioramento e di irrigazione sono enti di diritto pubblico, indipendentemente dai rapporti che possono sorgere tra i Consorzi e i dipendenti onde appurare se debbasi adire l'autorità giudiziaria ordinaria o le giurisdizioni speciali.

PETRONE SILVIO, *relatore*. Appunto perchè vi è dubbio se tali enti siano pubblici o privati, sarà l'autorità chiamata a decidere della controversia quella che stabilirà circa la propria competenza o incompetenza. La Commissione non può arrogarsi la facoltà di sta-

bilire se trattasi di enti pubblici o di enti privati.

VIALE. Desidera venga dato atto nel verbale che la sua opinione relativamente agli enti agrari di miglioramento e di irrigazione è che essi sono enti di diritto pubblico.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Viale che della sua dichiarazione sarà dato atto in verbale.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 12,30.

ALLEGATI

Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, numero 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo (1254).

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, è sostituito dal seguente:

« La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale, e si eseguono negli Istituti e laboratori scientifici del Regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.

« Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli Istituti e dai Laboratori scientifici del Regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti.

« Gli esperimenti, che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

« La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. I direttori degli Istituti e laboratori, nei quali detti esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a farne apposita e separata menzione nel modulo di cui al successivo articolo 4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane o del gatto è stata considerata indispensabile. Lo stesso obbligo incombe al sanitario responsabile nel caso previsto dal secondo comma.

« La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche ed in scienze naturali, e dagli studenti delle relative Facoltà, che abbiano compiuto il primo biennio del corso di medicina e chirurgia o di scienze biologiche o di scienze naturali o di medicina veterinaria, con il consenso della direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli Istituti e Laboratori scientifici.

« Nei soli casi di eccezionale riconosciuta importanza il Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Ministro per l'interno su domanda dell'interessato, accompagnata dal motivato parere del direttore dell'Istituto in cui gli esperimenti dovranno essere eseguiti ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo ai direttori degli Istituti e dei Laboratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli animali, di tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti in conformità del modulo annesso alla presente legge.

« Tali dati con l'ubicazione e il nome dei singoli Istituti e Laboratori saranno trasmessi dai direttori, alla fine dell'anno accademico, con il libretto delle lezioni, ai rettori delle

Università i quali avranno cura di farli recapitare ai Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale.

« I direttori di Istituti o di Laboratori, indipendenti dalle Università e dove si eseguono esperimenti sugli animali, dovranno, alla fine di ogni anno, trasmettere i moduli, con i dati richiesti, ai Prefetti delle rispettive provincie, i quali ne cureranno la trasmissione ai suddetti Ministri.

« Le disposizioni del primo e del terzo comma si applicano anche ai sanitari responsabili, nel caso previsto dall'articolo 1, comma secondo ».

Art. 3.

L'articolo 5 della legge predetta è sostituito dai seguenti:

« *Art. 5.* — Ai fini dell'osservanza della presente legge, la vigilanza sugli Istituti, sui Laboratori e sugli altri locali nei quali si eseguono esperimenti sopra gli animali, è affidata all'autorità sanitaria provinciale, che si avvale dell'opera delle guardie zoofile di cui all'articolo 7 della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612, che siano laureate in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria. Dette guardie operano secondo le direttive e sotto la vigilanza del medico provinciale, al quale riferiscono direttamente, con apposito verbale, per i provvedimenti del caso.

« *Art. 5-bis.* — I trasgressori alle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 2000. In caso di recidiva la pena dell'ammenda è da lire 1000 a lire 4000 ».

Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 (1255).

Art. 1.

L'articolo 125 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Ogni anno, a cura del Ministero dell'interno, è pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico.

« È vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa.

« La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.

« Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonchè dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sulla etichetta.

« È vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta.

« Il divieto non si applica alle forniture fatte agli Enti indicati nel 3° comma. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli Enti predetti.

« Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese.

« Indipendentemente dall'azione penale, il Prefetto può ordinare la chiusura fino a un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio ai termini dell'articolo 113 ».

Art. 2.

L'articolo 144 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934—XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità e

della Corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.

L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

« La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

« È vietata la istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.

« Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

« È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

« Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

« Il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del Prefetto è definitivo ».

Art. 3.

L'articolo 161 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934—XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Nessuna officina può produrre, a scopo di vendita, una specialità medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno,

previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialità medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

«La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

«Non è consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

«È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

«Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

«Il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del Prefetto è definitivo».

Art. 4.

L'articolo 162 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934—XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per l'interno.

«La registrazione di una specialità medicinale può non essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico.

«La registrazione può non essere concessa, altresì, quando la ditta richiedente abbia già registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica.

«Non è consentita la preparazione di nuove specialità medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia.

«La registrazione è revocata se risulti che nell'officina non vengono eseguite, per la preparazione della specialità medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo.

«La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità.

«Prima di concedere la registrazione, il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre la specialità ad un esame diretto ad accertare:

a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata;

b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;

c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondono alla reale composizione del prodotto.

«Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità».

Art. 5.

Dopo la Sezione VI del Capo V del Titolo II del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934—XII, n. 1265, è inserita la seguente:

«Sezione VI-bis. — Del commercio all'ingrosso di prodotti chimici e preparati farmaceutici.

«Articolo 188-bis. — Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilità del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.

«Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

«Il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura del

deposito o magazzino. Il provvedimento del Prefetto è definitivo ».

Art. 6.

La Sezione VII del Capo V del Titolo II del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934—XII, n. 1265, è sostituita come segue:

« *Sezione VII.* — Della fabbricazione e del commercio di presidi medici e chirurgici.

« *Art. 189.* — I presidi medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno.

« Parimenti il commercio di presidi medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.

« Il regolamento determina i presidi ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.

« Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

« Il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite: può inoltre procedere al sequestro dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

« Il provvedimento del Prefetto è definitivo ».

Art. 7.

L'articolo 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934—XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« È necessaria la licenza del Prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.

« Prima di concedere la licenza suddetta, il Prefetto sentirà l'Associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.

« È necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.

« La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno.

« Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila ».

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

38^a RIUNIONE

Sabato 15 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

«Aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello dei funzionari di pubblica sicurezza» (1260 - rel. Loffredo) Pag. 409

(Discussione e approvazione):

«Modifiche alla composizione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista» (2161 - rel. Mosconi) - *Oratore*: Facchinetti 410

(Discussione e approvazione con emendamenti):

«Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari» (1259 - rel. Padiglione) - *Oratori*: Conci, Pujia, Presidente, Mosconi, Vicini Marco Arturo, Loffredo e Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 405

REGISTRAZIONI CON RISERVA 411

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Barcellona, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Loffredo, Masnata, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Scavonetti, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Beretta, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Guerresi, Marracino, Quilico e Renda.

DE RUGGIERO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari» (1259). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PADIGLIONE, *relatore*. La minuta relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge sul trasferimento ai Comuni del ser-

vizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari è tale che non richiede soverchia illustrazione di esso.

Varie contingenze pel passato richiesero che tale servizio fosse affidato ora allo Stato, ora ai Comuni, come avvenne per questi ultimi per effetto dei Regi decreti 23 maggio 1923 e 24 gennaio 1924. In occasione della legge 14 settembre 1931 sulla Finanza locale si considerò che i Comuni, assai aggravati per le spese dei loro bilanci, non potevano sopportare anche quelle per detti uffici giudiziari, e mentre si trasferì novellamente allo Stato tale servizio e l'onere finanziario relativo, fu nell'articolo 331 stabilito che la gestione potesse continuare ad essere affidata ai Comuni, come infatti fu consentito anche con successive leggi sino al 1° luglio 1941, salvo sempre il rimborso da parte dell'Erario dello Stato delle spese anticipate, con la limitazione che queste non dovessero eccedere quelle che dai Comuni erano state erogate nell'anno 1930.

Novelle difficoltà insorsero in quanto, così limitata la spesa, i Comuni non hanno potuto far fronte a tutte quelle occorrenti, e ciò a causa dell'aumento del costo di detti servizi.

Di qui la necessità di regolare con nuove norme tutto quanto riguarda così i locali che l'arredamento e manutenzione di detti uffici.

L'esperienza di questi ultimi tempi ha potuto dimostrare, come è detto nella relazione su accennata, che le Amministrazioni comunali, come quelle che sono più vicine agli uffici suddetti, possono meglio e pel più sollecito funzionamento dei servizi, apprezzarne le esigenze e provvedere di urgenza, ove occorra, per evitare le lunghe pratiche burocratiche, così come è stato fatto per altri servizi assunti dai Comuni. Perciò col disegno di legge in esame detto servizio passa definitivamente a carico dei Comuni, nei quali ha sede l'ufficio giudiziario e che dovranno provvedere per i locali e le pigioni, per le riparazioni e la manutenzione dei mobili, illuminazione, riscaldamento, pulizia, custodia, acqua e servizio telefonico, e, per le sedi di Preture, anche per i registri ed oggetti di cancelleria, mercè il contributo dello Stato.

Tale servizio, più che affidato sotto forma di gestione, rientra nelle attribuzioni dei Comuni e le spese relative vengono comprese tra quelle *obbligatorie* e, parlandosi più che di rimborso da parte dello Stato, di un semplice contributo (vedi art. 2) determinato in cifra fissa per ogni ufficio giudiziario nella tabella annessa alla legge, ne consegue che i Comuni debbono provvedere con i propri mezzi di bilancio a tutte le suddette spese, anche quando quelle occorrenti abbiano a superare le somme corrisposte dallo Stato.

Tale sistema, a prima vista, può apparire come un aggravio ai bilanci già oberati dei Comuni; ma il dubbio va eliminato, ove si consideri che la somma di contributo fissata nell'annessa tabella per ogni ufficio e per un complesso di lire 28.464.300 è stata determinata in considerazione delle particolari situazioni e bisogni dei vari uffici; il che spiega la diversità di contributo stabilita per vari Comuni aventi presso a poco la stessa popolazione ed importanza, e la concessione ad alcuni Comuni di una somma inferiore a quella accordata a Comuni più piccoli e di minore importanza, i cui bisogni sono stati giudicati però importanti, almeno pel momento.

D'altra parte in siffatto modo i Comuni hanno un freno per non abbandonarsi a spese eccessive, evitando quelle di lusso, e mantenendosi nei limiti più ristretti pel decoro degli uffici giudiziari.

Circa tali spese da sostenersi dai Comuni è stata fatta eccezione:

a) per i locali e mobili della Corte di cassazione del Regno e per gli altri uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di Giustizia di Roma, cui provvede direttamente lo Stato ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042;

b) per quelle relative al funzionamento delle sedi di Corte di appello per i minorenni e dei Tribunali per i minorenni, quando questi funzionino nell'edificio ove ha sede il Centro di rieducazione dei minorenni, alle quali provvede direttamente lo Stato.

Altre disposizioni non hanno bisogno di speciale esame, come sono quelle che stabiliscono che i contributi dello Stato non sono seque-

strabili nè pignorabili, che l'avanzo dei contributi annui non debba essere distratto per altri bisogni dei Comuni e resti accantonato per gli anni successivi (capov. 1° dell'art. 2). Gli articoli 3 e 4 regolano la risoluzione dei contratti di locazione in corso tra lo Stato ed i Comuni, e la corresponsione delle pigioni; l'articolo 5 la scelta dei locali giudiziari; l'articolo 6 dispone che i mobili che arredano gli uffici giudiziari dal 1° gennaio 1941 restino di proprietà dello Stato; e di detti mobili rende obbligatorio l'inventario ai sensi del Regio decreto 23 maggio 1924 sulla Contabilità generale dello Stato; stabilisce infine che quelli resi inservibili siano messi a disposizione del Provveditorato generale dello Stato.

CONCI. Osserva che le cifre fissate per il contributo statale nelle tabelle allegate al disegno di legge non hanno l'elasticità che sarebbe opportuno conferir loro, se si volesse veramente alleviare il grave onere spettante ai Comuni. Non tener conto delle oscillazioni dei prezzi e dell'aumento del costo della vita vuol dire preparare ai Comuni difficoltà sempre maggiori per assolvere il compito loro assegnato dal provvedimento in esame, mentre è noto quanto poco floride siano presentemente le loro condizioni economiche.

Sarebbe dunque necessario conferire al Governo la facoltà di variare periodicamente i contributi secondo le reali esigenze dei prezzi. È vero che l'ultimo comma dell'articolo 2 elenca una serie di casi in cui si può addivenire all'aumento, ma tali casi sono limitati e non contemplano tutte le possibilità in cui l'aumento può rendersi necessario.

Ritiene che si dovrebbe segnalare al Ministro questa lacuna della legge che, a suo modo di vedere, non è di poca importanza.

PUJIA. L'importanza della legge in esame non ha bisogno di essere illustrata. Essa è un complemento dell'ordinamento giudiziario. A suo giudizio, il progetto di legge si fonda su di un concetto errato, in quanto spoglia lo Stato di uno dei suoi attributi essenziali quale è quello di provvedere alla retta amministrazione della giustizia; e quindi alle spese occorrenti per i locali e per i mobili degli uffici giudiziari. Non comprende perchè lo Stato che dà

alla giustizia i magistrati che l'amministrano, non debba darle anche la casa dove tale amministrazione ha sede. Dimenticato questo principio, son venute fuori grandi aberrazioni e confusione!

Basta ricordare le ultime leggi sulla materia. Nel 1907, lo Stato si assunse l'onere delle spese in discussione. Ma, dal 1923, tornò ad affidarlo ai Comuni. Infine, con la legge del 1931, lo Stato riprese l'onere in discussione, escogitando un sistema che rappresentava un compromesso fra le due tendenze, perchè affidava la gestione ai Comuni. Questo era un opportuno sistema, in quanto i Comuni erano in grado di provvedere più agilmente trovandosi a contatto con le autorità giudiziarie. La legge aveva tuttavia un difetto; chè stabiliva che i Comuni non potevano superare, nella spesa, la cifra stabilita nel 1931. In questo modo si impediva di spendere secondo le sopravvenienti necessità: gli effetti furono disastrosi.

Il sistema creato con il disegno di legge in esame rappresenta una forma ibrida, forse anche un compromesso meno felice di quello della legge del 1931. Lo Stato, disinteressandosi ancora una volta del servizio dei locali giudiziari, lo affida nuovamente ai Comuni, ma li assiste con un contributo. L'oratore dichiara di non voler spingere la sua poca simpatia per il disinteresse dello Stato dalle spese necessarie per la decorosa amministrazione della giustizia, fino a proporre alla Commissione di non approvare il disegno di legge, ma ritiene necessario introdurre una modificazione.

La cifra complessiva del contributo statale è stata fissata a poco più di 28 milioni. È una somma insufficiente. Ricorda che, in tempo non tanto lontano, prendendosi in esame un provvedimento analogo, il Ministero della giustizia riteneva indispensabile chiedere a quello delle finanze almeno 50 milioni. Se si lascia una cifra insufficiente, come quella stabilita dalle tabelle, avverrà che il Comune si troverà presto nella condizione o di sacrificare il servizio di manutenzione dei locali giudiziari oppure di compiere a vantaggio di questo larghe falcidie su spese obbligatorie per altri servizi comunali.

Un rimedio può trovarsi — e concorda in questo con il senatore Conci — nel concedere la revisione delle tabelle almeno ogni cinque anni. Dovrebbe dunque essere aggiunto al disegno di legge un articolo di questo tenore:

« Le tabelle saranno rivedute, ed eventualmente modificate con decreto dei Ministri competenti, allo scadere di ciascun quinquennio ».

PRESIDENTE. Fa notare che il concetto fondamentale della legge è quello di mettere fra le spese obbligatorie dei Comuni anche la manutenzione degli Uffici giudiziari. Ove il Comune non sia in grado di farvi fronte per intero o comunque si senta oberato, potrà sempre chiedere allo Stato un intervento, come fa quando altri servizi a lui affidati risultino troppo onerosi.

Non si può stabilire *a priori* l'incapacità dei Comuni ad assolvere questo nuovo compito, e ritenere pertanto che nell'assolverlo essi finiranno per dedicarvi il solo contributo statale. Tale contributo vuol'essere un adeguato aiuto alle loro finanze, ma il principio informatore della legge è che su di essi ricada l'onere della manutenzione.

PUJIA. Si duole di non essere d'accordo con il Presidente. Le spese del servizio dei locali giudiziari spettano allo Stato. Il Comune non le sente come rientranti nella sua competenza e, se pure, come osserva il Presidente, la legge gliene rende obbligatorie, l'amministrazione comunale sarà tentata di sacrificarle alle esigenze degli altri servizi.

Se con l'articolo aggiuntivo proposto si modificherà la legge nel senso di dare allo Stato la possibilità di un intervento più generoso e adeguato alle esigenze del servizio, la legge potrà funzionare, altrimenti si dovrà presto modificarla o annullarla.

MOSCONI. Concorda con il senatore Pujia. Ricorda che della legge del 1931 gli spetta in certo qual modo la paternità; il tarlo ricordato dal senatore Pujia era giustificato dalla necessità di porre un limite all'onere dello Stato e a quello dei Comuni. La via più giusta sarebbe stata la modificazione del limite di spesa stabilito dalla legge del 1931.

Non crede sia opportuno emendare il dise-

gno di legge. Le tabelle potranno essere modificate con altra legge. E a questo si dovrà arrivare, perchè i Comuni si trovano ormai tutti in condizione di grave disagio, nè possono procurarsi nuove entrate, giacchè la legge blocca le entrate comunali. Le richieste da parte dei Comuni di una maggiore assistenza statale saranno senza dubbio numerose.

Alla Commissione tuttavia può bastare di segnalare il problema al Ministro attraverso una raccomandazione aggiunta alla esauriente relazione del senatore Padiglione.

VICINI MARCO ARTURO. Voterà in favore della legge per disciplina, ma dovrebbe esserle contrario. La legge va contro il giusto principio che le spese della giustizia spettino tutte allo Stato. I Comuni trascureranno questo compito che si vuol loro attribuire, e si moltiplicheranno purtroppo gli esempi dolorosi di locali giudiziari in cattive condizioni, che tanto noccono al decoro della giustizia.

Concorda perciò con le osservazioni dei senatori Pujia, Mosconi e Conci. È del parere che si debba conferire al Ministro la facoltà di modificare le tabelle introducendo nel testo l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pujia, per evitare che, ancora una volta, ci si trovi nella necessità di modificare una legge con un'altra legge. Di casi simili se ne contano troppi nella legislazione italiana, ed è bene cercare di ridurli al minimo.

Osserva che dall'ultimo comma dell'articolo 2 nascerà una copiosa fioritura di leggi: leggi per approvare i lavori elencati nell'articolo e conseguenti leggi per concedere l'aumento di contributo necessario a eseguirli.

CONCI. Desiderebbe veder accolta la proposta del senatore Pujia. La semplice raccomandazione, suggerita anche dal senatore Mosconi, non gli sembra sufficiente, in quanto forse il concetto del legislatore, quale appare nell'ultimo capoverso dell'articolo 2, è questo: che l'elencazione dei casi in cui può essere concesso l'aumento è tassativa.

Se poi l'emendamento presentato dal senatore Pujia non fosse accolto, si faccia pure la raccomandazione al Ministro, ma nel nome della Commissione, e non di un singolo senatore.

LOFFREDO. Osserva che, se si accolgono le considerazioni dei colleghi, — nelle quali tuttavia concorda — e l'emendamento proposto dal senatore Pujia, si modifica *ab imis* l'economia della legge. Come ha giustamente osservato il Presidente, il disegno di legge in esame intende addossare ai Comuni le spese della manutenzione dei locali giudiziari. Se si ammette la revisione delle tabelle, si viene in realtà a spostare l'obbligo della spesa, conferendolo nuovamente allo Stato.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Aderisce alla proposta del senatore Pujia. Mette tuttavia in evidenza che lo spirito della legge non si diparte dalla vecchia direttiva di porre a carico dello Stato l'onere delle spese giudiziarie. La prova ne è che i contributi sono congegnati in misura tale da rimborsare ai Comuni interamente le spese allo stato attuale dei costi. Per evidenti ragioni di carattere pratico s'è voluto affidare ai Comuni il servizio della manutenzione e la gestione dei fondi occorrenti.

Nella eventualità che i contributi non avessero più corrisposto all'ammontare delle spese, si sarebbe provveduto con nuove disposizioni di legge, ma indubbiamente il sistema proposto dal senatore Pujia, di consentire al Governo di provvedervi con decreto è più pratico e ragionevole e il Governo vi aderisce volentieri.

Ritiene che il termine quinquennale proposto nell'emendamento già presentato, possa essere abbreviato riducendolo ad un triennio, e che la revisione, anzichè essere automatica per ogni scadenza, possa essere lasciata alla prudente iniziativa del Governo.

Non crede necessario un articolo aggiuntivo; la nuova disposizione può essere inserita nel testo di legge come un nuovo comma da aggiungere all'articolo 2.

Essa può essere così redatta:

« I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno allo scadere di ogni triennio ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Ricorda che all'articolo 2 è stato presentato dal senatore Pujia un emendamento, modificato dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

L'emendamento consiste nell'aggiunta di un ultimo comma così formulato:

« I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno allo scadere di ogni triennio ».

L'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati.

La lettura degli articoli da 3 a 8, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello dei funzionari di pubblica sicurezza » (1260). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

LOFFREDO, *relatore*. La relazione che precede il disegno di legge fissa in modo esauriente i criteri ai quali esso si ispira.

Le eccezionali esigenze dei servizi di polizia, inerenti allo stato di guerra, hanno imposto la necessità della ulteriore costituzione di reparti mobili del corpo di agenti di P. S. nei maggiori centri e del rafforzamento di quelli già in funzione. Questi hanno dato ottimi risultati per la tutela dell'ordine e della incolumità pubblica, e per la difesa della proprietà e della attività industriale di guerra.

Ma i compiti sempre più vasti gravanti sul benemerito corpo non possono essere fronteggiati con il contingente attualmente disponibile: perciò con l'articolo 1 del disegno di legge si

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

provvede ad un ulteriore aumento dell'organico, di 3500 unità ripartite nei vari gradi.

In correlazione poi a tale aumento e per le necessità di inquadramento e di comando dei nuovi reparti, nell'articolo 3 il ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della P. S. viene rinforzato di 70 unità, mentre con l'articolo 4 si autorizza il Ministro dell'interno a bandire un concorso per titoli per l'ammissione di 70 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

Ai provvedimenti di cui agli articoli 1 e 3 si è dato carattere transitorio, nel senso che, cessato lo stato di guerra, i due terzi delle vacanze esistenti, o che si formeranno successivamente nell'organico ordinario ed in quello del gruppo A, saranno destinate al riassorbimento dei predetti contingenti.

Nell'articolo 2 è disposta la riduzione della durata dei corsi di addestramento degli allievi guardie, e del minimo di età per l'arruolamento a 18 anni.

Infine con l'articolo 5 il Ministro delle finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero i fondi per l'attuazione della legge.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Modifiche alla composizione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista »
(1261). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MOSCONI, relatore. Il disegno di legge, che la Commissione deve esaminare e che ha già riportato l'approvazione tanto del Gran Consiglio del Fascismo quanto della Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, porta modificazioni aggiuntive alla composizione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Tali modificazioni abbisognano dell'approvazione legislativa in base all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 gennaio 1939,

anno XVII, n. 129, che istituì la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Il disegno di legge si propone di aggiungere nella composizione di detto Consiglio Nazionale talune categorie di cittadini, per i quali, data la natura e l'importanza politica o sociale delle funzioni loro affidate, è ben giustificata l'appartenenza ad un consesso che costituisce l'organo più ampio creato in seno al Partito.

Vengono pertanto chiamati a farne parte, in aggiunta a quelli che già lo costituiscono:

a) i Fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri dello Stato, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende industriali dello Stato;

b) il Presidente dell'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione;

c) i Presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, e il Presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Si chiarisce altresì che, oltre i Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento, sono componenti di detto Consiglio anche i Segretari federali « comandati » con incarichi speciali.

FACCHINETTI. Osserva che il disegno di legge in esame, in quanto modifica la composizione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ha carattere costituzionale e dovrebbe essere quindi deferito all'esame della Assemblea plenaria. La legge che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni riconosce tuttavia la facoltà al Capo del Governo di sottoporre tali modificazioni anche alle Commissioni. Non vi è dunque da sollevare eccezioni, però ritiene opportuno far risultare nel verbale che la Commissione, nell'esaminare il disegno di legge, suppone che tale facoltà sia stata esercitata.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Facchinetti che il Capo del Governo con suo decreto del 27 gennaio ha deferito l'esame del provvedimento alle Commissioni legislative competenti.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Registrazione con riserva (Doc. XV).

DE RUGGIERO, *relatore*. Con decreto Reale 1° dicembre 1940-XIX il prefetto Rosa dottor Salvatore è stato collocato a disposizione del Ministero dell'interno.

Poichè l'articolo 102 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960 fissa a 15 il numero dei prefetti a disposizione e tale numero era stato già raggiunto quando il prefetto Rosa fu collocato a disposizione, la Corte dei Conti non ha potuto ammettere a registrazione il Regio decreto 1° dicembre 1940-XIX se non con riserva, giusta analoga autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

Poichè trattasi di provvedimento che rientra nelle facoltà discrezionali del Governo e furono osservate per la registrazione con riserva le norme di legge, si propone al Senato di prenderne atto.

La Commissione approva le conclusioni del relatore.

La riunione termina alle ore 11,30.

ALLEGATO**Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari (1259).****Art. 1.**

Fermo il disposto dell'articolo 6 del Regio decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i Comuni:

1° le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti o Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;

2° le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonchè, per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;

3° le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati, esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'articolo 175 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del Regio decreto 7 marzo 1938-XVII, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non è addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'articolo 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvato con Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Tuttavia non sono comprese fra le dette spese obbligatorie per i Comuni quelle necessarie per il funzionamento delle Sezioni di Corti di appello per i minorenni e dei Tribunali per i minorenni e rispettive Regie procure, quando questi Uffici funzionano nello stesso edificio ove ha sede il centro di rieducazione dei minorenni: in tal caso alle spese per il funzionamento degli Uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-1941 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 2.

Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.

I contributi di cui nel comma precedente non sono sequestrabili nè pignorabili. Essi saranno pagati a rate semestrali posticipate e non potranno essere impiegati se non in spese relative agli Uffici giudiziari. A tal uopo i conti dei detti servizi saranno tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del Comune e, qualora in un anno un Comune spenda per gli Uffici giudiziari una somma inferiore al contributo, l'avanzo sarà accantonato per gli anni successivi.

I contributi suindicati potranno essere aumentati, con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, nel caso di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.

I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno allo scadere di ogni triennio.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1941—XIX si intenderanno risolti, senza obbligo di disdetta, i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra i Comuni quali locatori e lo Stato quale conduttore.

I locali demaniali adibiti ad uso di Uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione, ma i Comuni nei quali i detti Uffici hanno sede dovranno corrispondere allo Stato la pigione nella misura attualmente stabilita. Se la pigione all'entrata in vigore della presente legge non fosse stata ancora determinata, lo Stato la stabilirà con le norme di cui al capoverso successivo, aumentando del relativo importo l'annuo contributo di cui al precedente articolo 2. Resta salva ai Comuni la facoltà di offrire altri locali che siano riconosciuti idonei a termini dell'articolo 5.

Qualora successivamente alla presente legge locali demaniali siano adibiti ad uso di Uffici giudiziari, i Comuni nei quali questi Uffici hanno sede dovranno corrispondere allo Stato la pigione nella misura che verrà determinata dal Ministro per le finanze di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per l'interno, su parere dell'Ufficio tecnico erariale.

In ogni caso la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni per i locali demaniali destinati ad uso di Uffici giudiziari sono a carico dei Comuni sedi degli Uffici stessi.

Art. 4.

L'Amministrazione dello Stato può sempre disporre, con decreto dei Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, che la pigione dei locali demaniali adibiti ad uso degli Uffici giudiziari sia trattenuta all'atto del pagamento del contributo di cui all'articolo 2, e la pigione dei locali di proprietà privata adibiti allo stesso uso sia pagata direttamente dall'Erario al proprietario e trattenuta sul contributo medesimo.

Contro il provvedimento di cui al comma precedente non è ammesso reclamo nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 5.

Nella scelta dei locali per gli Uffici giudiziari dovrà intervenire il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla idoneità di essi all'uso cui vogliansi destinare, e dovrà ottenersi l'assenso del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 6.

Dal 1° gennaio 1941—XIX, i mobili che arredano gli Uffici giudiziari conservano la loro speciale destinazione e rimangono di proprietà dello Stato. Dei mobili stessi sarà fatto l'inventario entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Saranno del pari iscritti nell'inventario di ciascun Ufficio giudiziario gli altri mobili ed oggetti di arredamento che saranno forniti dai

Comuni agli Uffici giudiziari posteriormente alla data suindicata.

Per l'assunzione in carico e per l'amministrazione dei beni mobili indicati in questo articolo saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 e 34 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924—II, n. 827; e i beni mobili divenuti inservibili saranno messi a disposizione del Provveditorato generale dello Stato a sensi degli articoli 35 del regolamento suindicato e 41 del regolamento sui servizi del Provveditorato medesimo, approvato con Regio decreto 20 giugno 1929—VII, n. 1058.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni

di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1941—XIX sono abrogati: il numero 3 dell'articolo 2 del Testo Unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931—XI, n. 1175, e, per quanto riguarda gli Uffici giudiziari, i capoversi dell'articolo 331 dello stesso Testo Unico e il Regio decreto 17 dicembre 1931—IX, n. 1668, salvi i rimborsi delle spese anticipate dai Comuni fino al 31 dicembre 1940—XIX che saranno effettuati secondo le norme vigenti; nonchè tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

**TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI DOVUTI DALLO STATO
AI COMUNI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI A TERMINI DEL-
L'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE**

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
CORTE D'APPELLO DI ANCONA		
1	Amandola (Pretura) L.	7.200
2	Ancona (Corte d'appello, Procura Generale, Corte di assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) . . .	280.000
3	Arcevia (Sede distaccata della Pretura di Sassoferrato)	1.200
4	Arquata del Tronto (Sede distaccata della Pretura di Ascoli Piceno)	3.000
5	Ascoli Piceno (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	80.000
6	Cagli (Pretura)	6.000
7	Camerino (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	48.000
8	Cingoli (Pretura)	4.500
9	Civitanova Marche (Pretura)	9.000
10	Corinaldo (Sede distaccata della Pretura di Senigallia) .	1.200
11	Corridonia (Sede distaccata della Pretura di Macerata)	1.200
12	Fabriano (Pretura)	8.000
13	Fano (Pretura)	16.000
14	Fermo (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pre- tura)	48.000
15	Fossombrone (Sede distaccata della Pretura di Urbino) .	2.500
16	Grottammare (Sede distaccata della Pretura di Ripa- transone)	1.200
17	Jesi (Pretura)	13.000
18	Macerata (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	72.000
19	Macerata Feltria (Pretura)	4.500
20	Matelica (Sede distaccata della Pretura di Camerino) .	1.200
21	Mercatino Marecchia (Pretura)	7.200
22	Mondavio (Sede distaccata della Pretura di Pergola) .	1.200
23	Montalto Marche (Pretura)	5.000
24	Montecarotto (Sede distaccata della Pretura di Jesi) . .	1.200
25	Montegiorgio (Pretura)	6.000
26	Monterubbiano (Sede distaccata della Pretura di Fermo)	1.200
27	Offida (Pretura)	5.400
28	Osimo (Pretura)	7.200
29	Pennabilli (Sede distaccata della Pretura di Mercatino Marecchia)	1.200
30	Pergola (Pretura)	4.800

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
31	Pesaro (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	L. 72.000
32	Recanati (Pretura)	7.500
33	Ripatransone (Pretura)	4.500
34	San Benedetto del Tronto (Pretura)	15.000
35	San Ginesio (Pretura)	7.000
36	San Leo (Sede distaccata della Pretura di Mercatino Marecchia)	1.200
37	San Severino Marche (Pretura)	4.500
38	Sant'Angelo in Vado (Sede distaccata della Pretura di Urbino)	1.200
39	Santa Vittoria in Matenano (Sede distaccata della Pretura di Montegiorgio)	1.200
40	Sant'Elpidio a Mare (Sede distaccata della Pretura di Fermo)	1.200
41	Sarnano (Sede distaccata della Pretura di San Ginesio)	1.200
42	Sassoferrato (Pretura)	4.500
43	Senigallia (Pretura)	21.000
44	Tolentino (Pretura)	12.000
45	Treia (Sede distaccata della Pretura di Macerata)	1.200
46	Urbania (Sede distaccata della Pretura di Urbino)	2.000
47	Urbino (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	48.000
48	Visso (Pretura)	5.000
		L. 858.300

CORTE D'APPELLO DI BARI

49	Accadia (Pretura)	L. 8.000
50	Acquaviva delle Fonti (Pretura)	8.000
51	Adelfia (Sede distaccata della Pretura di Casamassima)	1.200
52	Altamura (Pretura)	8.400
53	Andria (Pretura)	18.000
54	Apricena (Pretura)	8.000
55	Ascoli Satriano (Pretura)	6.000
56	Bari (Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (1)	420.000
57	Barletta (Pretura)	14.000
58	Biccari (Pretura)	4.500
59	Bisceglie (Pretura)	5.400
60	Bitonto (Pretura)	14.000

(1) Il contributo è stato determinato in lire 420.000 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della Pretura non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge.

LEGISLATURA XXX — 1ª DELLA CAMERA DEI FASCIE DELLE CORPORAZIONI — 15 FEBBRAIO 1941—XIX

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
61	Bovino (Pretura) L.	7.500
62	Cagnano Varano (Sede distaccata della Pretura di Rodi Garganico)	1.200
63	Candela (Sede distaccata della Pretura di Ascoli Satriano)	1.200
64	Canosa di Puglia (Pretura)	9.500
65	Casamassima (Pretura)	7.200
66	Castelnuovo della Daunia (Pretura)	6.000
67	Celenza Valfortore (Sede distaccata della Pretura di Vol- turara Appula)	1.200
68	Cerignola (Pretura)	18.000
69	Conversano (Sede distaccata della Pretura di Rutigliano)	1.200
70	Corato (Pretura)	8.400
71	Deliceto (Pretura)	4.500
72	Foggia (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	160.000
73	Gioia del Colle (Pretura)	7.500
74	Giovinazzo (Sede distaccata della Pretura di Bitonto) .	1.200
75	Gravina di Puglia (Pretura)	7.500
76	Grumo Appula (Sede distaccata della Pretura di Modu- gno)	1.200
77	Lucera (Pretura) (1)	8.400
78	Manfredonia (Pretura)	7.500
79	Minervino Murge (Pretura)	12.000
80	Modugno (Pretura)	8.400
81	Mola di Bari (Sede distaccata della Pretura di Bari) . .	1.200
82	Molfetta (Pretura)	7.500
83	Monopoli (Pretura)	12.000
84	Monte Sant'Angelo (Pretura)	8.000
85	Noci (Sede distaccata della Pretura di Putignano) . .	1.200
86	Orsara di Puglia (Pretura)	7.200
87	Ortanova (Pretura)	8.000
88	Palo del Colle (Sede distaccata della Pretura di Bitonto)	1.200
89	Putignano (Pretura)	8.000
90	Rodi Garganico (Pretura)	4.500
91	Rutigliano (Pretura)	7.000
92	Ruvo di Puglia (Pretura)	6.500
93	San Giovanni Rotondo (Pretura)	6.000
94	San Marco in Lamis (Pretura)	7.200
95	Sannicandro Garganico (Pretura)	12.600
96	San Severo (Pretura)	13.000
97	Sant'Agata di Puglia (Pretura)	8.000
98	Santeramo in Colle (Sede distaccata della Pretura di Altamura)	1.200

(1) Non è stabilito alcun contributo per gli altri Uffici giudiziari aventi sede in Lucera perchè tutte le spese per il loro funzionamento debbono gravare ad esclusivo carico del Comune (articolo 1, ultimo capoverso, del Regio decreto-legge 25 aprile 1938—XVI, n. 579, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1939—XVII, n. 69).

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
99	Serracapriola (Pretura)	L. 7.000
100	Spinazzola (Pretura)	11.000
101	Terlizzi (Sede distaccata della Pretura di Ruvo di Puglia)	1.200
102	Torremaggiore (Pretura)	8.000
103	Trani (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	160.000
104	Trinitapoli (Pretura)	6.500
105	Troia (Pretura)	6.500
106	Vico del Gargano (Pretura)	4.500
107	Vieste (Pretura)	7.200
108	Volturara Appula (Pretura)	6.000
		L. 1.133.300

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI *LECCE*

109	Alessano (Pretura)	L. 6.500
110	Brindisi (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	135.000
111	Campi Salentina (Pretura)	7.500
112	Casarano (Pretura)	6.000
113	Castellaneta (Sede distaccata della Pretura di Taranto)	1.200
114	Ceglie Messapico (Sede distaccata della Pretura di Ostuni)	1.200
115	Copertino (Sede distaccata della Pretura di Nardò) . .	1.200
116	Fasano (Pretura)	6.500
117	Francavilla Fontana (Pretura)	9.500
118	Galatina (Pretura)	10.000
119	Galatone (Sede distaccata della Pretura di Nardò) . .	1.200
120	Gallipoli (Pretura)	9.000
121	Ginosa (Pretura)	5.400
122	Grottaglie (Pretura)	6.000
123	Lecce (Sezione di Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	170.000
124	Maglie (Pretura)	9.000
125	Manduria (Pretura)	6.000
126	Martina Franca (Pretura)	7.000
127	Massafra (Sede distaccata della Pretura di Taranto) . .	1.200
128	Mesagne (Pretura)	4.500
129	Mottola (Sede distaccata della Pretura di Taranto) . .	1.200
130	Nardò (Pretura)	12.000
131	Oria (Sede distaccata della Pretura di Francavilla Fontana)	1.200
132	Ostuni (Pretura)	10.500
133	Otranto (Pretura)	4.500
134	Parabita (Sede distaccata della Pretura di Gallipoli) .	1.200
135	Poggiardo (Sede distaccata della Pretura di Maglie) .	1.200
136	Presicce (Sede distaccata della Pretura di Ugento) . .	1.200
137	San Giorgio Jonico (Pretura)	14.000

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
138	San Vito dei Normanni (Pretura) L.	6.500
139	Squinzano (Sede distaccata della Pretura di Campi Salentina)	1.200
140	Taranto (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	160.000
141	Tricase (Pretura)	13.000
142	Ugento (Pretura)	6.000
143	Vernole (Sede distaccata della Pretura di Lecce) . . .	1.200
	L.	<u>638.800</u>

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

144	Argenta (Pretura) L.	6.000
145	Bagno di Romagna (Pretura)	5.400
146	Bardi (Pretura)	4.500
147	Bazzano (Sede distaccata della Pretura di Bologna) . .	1.200
148	Bedonia (Sede distaccata della Pretura di Borgo Val di Taro)	1.200
149	Bettola (Pretura)	7.500
150	Bobbio (Pretura)	6.000
151	Bologna (Corte d'appello, Procura generale, Corte di assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) . . .	850.000
152	Bondeno (Sede distaccata della Pretura di Ferrara) .	1.200
153	Borgonovo Val Tidone (Pretura)	9.000
154	Borgo Val di Taro (Pretura)	9.000
155	Budrio (Pretura)	21.000
156	Carpaneto (Sede distaccata della Pretura di Castello Arquato)	1.200
157	Carpi (Pretura)	8.400
158	Casola Valsenio (Sede distaccata della Pretura di Faenza)	1.200
159	Castellarano (Sede distaccata della Pretura di Scandiano)	1.200
160	Castell'Arquato (Pretura)	12.000
161	Castelnuovo nei Monti (Pretura)	8.500
162	Castiglione dei Pepoli (Pretura)	7.000
163	Cento (Pretura)	5.400
164	Cesena (Pretura)	17.000
165	Civitella di Romagna (Sede distaccata della Pretura di Forlì)	1.200
166	Codigoro (Pretura)	10.500
167	Collagna (Sede distaccata della Pretura di Castelnuovo nei Monti)	1.200
168	Comacchio (Pretura)	6.000
169	Copparo (Pretura)	6.000
170	Correggio (Pretura)	7.500
171	Faenza (Pretura)	17.000
172	Fanano (Sede distaccata della Pretura di Pavullo nel Frignano)	1.200

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
173	Ferrara (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) L.	135.000
174	Ferriere (Sede distaccata della Pretura di Bettola) . . .	1.200
175	Fidenza (Pretura)	12.000
176	Finale Emilia (Pretura)	5.400
177	Fiorenzuola d'Arda (Pretura)	7.200
178	Forlì (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura).	100.000
179	Fornovo di Taro (Pretura)	13.000
180	Galeata (Pretura)	6.000
181	Guastalla (Pretura)	13.000
182	Imola (Pretura)	26.000
183	Langhirano (Pretura)	9.500
184	Loiano (Pretura)	6.000
185	Lugo (Pretura)	16.000
186	Meldola (Sede distaccata dalla Pretura di Forlì) . . .	1.200
187	Mercato Saraceno (Sede distaccata della Pretura di Cesena)	1.200
188	Mirandola (Pretura)	12.000
189	Modena (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	150.000
190	Modigliana (Sede distaccata della Pretura di Faenza).	1.200
191	Montecchio Emilia (Pretura)	7.500
192	Montefiorino (Sede distaccata della Pretura di Sassuolo).	1.200
193	Montese (Sede distaccata della Pretura di Porretta Terme)	1.200
194	Monticelli d'Ongina (Sede distaccata della Pretura di Piacenza)	1.200
195	Morciano di Romagna (Sede distaccata della Pretura Rimini)	1.200
196	Ottone (Sede distaccata della Pretura di Bobbio) . . .	1.200
197	Parma (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	100.000
198	Pavullo nel Frignano (Pretura)	9.500
199	Piacenza (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	90.000
200	Pievepelago (Pretura)	4.500
201	Porretta Terme (Pretura)	18.000
202	Portomaggiore (Pretura)	8.000
203	Ravenna (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	135.000
204	Reggio Emilia (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	90.000
205	Rimini (Pretura)	36.000
206	Rivergaro (Pretura)	7.200
207	Rocca San Casciano (Pretura)	6.000
208	San Giovanni in Persiceto (Pretura)	14.000
209	Saludecio (Sede distaccata della Pretura di Rimini) . .	1.200
210	Sassuolo (Pretura)	10.000

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
211	Savignano sul Rubicone (Sede distaccata della Pretura di Cesena)	L. 1.400
212	Scandiano (Pretura)	7.500
213	Sestola (Sede distaccata della Pretura di Pavullo nel Frignano)	1.200
214	Sogliano al Rubicone (Pretura) (1)	—
215	Traversetolo (Sede distaccata della Pretura di Parma)	1.200
216	Vergato (Pretura)	6.000
217	Vignola (Pretura) (2)	16.000
218	Villa Minozzo (Sede distaccata della Pretura di Castelnovo nei Monti)	1.200
219	Zocca (Sede distaccata della Pretura di Vignola).	1.200
		L. 2.129.000

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

220	Almenno San Salvatore (Pretura)	L. 7.000
221	Asola (Pretura)	9.000
222	Bergamo (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	450.000
223	Bovegno (Sede distaccata della Pretura di Gardone Val Trompia)	1.200
224	Bozzolo (Pretura)	10.500
225	Breno (Pretura)	11.400
226	Brescia (Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura).	450.000
227	Caprino Bergamasco (Sede distaccata della Pretura di Almenno San Salvatore)	1.200
228	Casalmaggiore (Pretura)	7.500
229	Castiglione delle Stiviere (Pretura)	7.000
230	Chiari (Pretura)	21.000
231	Clusone (Pretura)	15.000
232	Crema (Pretura)	26.000
233	Cremona (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	260.000

(1) Non è stabilito alcun contributo perchè tutte le spese per il funzionamento della Pretura debbono gravare ad esclusivo carico del Comune (articolo 1, ultimo capoverso, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938—XVI, n. 1786, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1939—XVII, n. 91).

(2) Il contributo rimarrà fissato in lire 16.000 se e fino a quando la pigione da corrispondere dal Comune allo Stato per l'edificio demaniale, di recente costruzione, da adibire a sede della Pretura sarà uguale a quella di lire 2.125 computata per i locali di proprietà comunale attualmente destinati allo stesso uso. Qualora sia stabilita una pigione maggiore, l'annuo contributo sarà aumentato in misura pari alla differenza tra la nuova pigione e quella di lire 2.125.

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
234	Desenzano del Garda (Sede distaccata della Pretura di Lonato) L.	1.200
235	Edolo (Sede distaccata della Pretura di Breno).	1.200
236	Gandino (Sede distaccata della Pretura di Clusone).	1.200
237	Gardone Val Trompia (Pretura)	13.000
238	Gonzaga (Pretura)	8.000
239	Grumello del Monte (Pretura)	17.500
240	Iseo (Pretura)	7.000
241	Leno (Sede distaccata della Pretura di Verolanuova).	1.200
242	Lonato (Pretura)	6.000
243	Lovere (Pretura)	9.000
244	Mantova (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	140.000
245	Montichiari (Pretura)	6.500
246	Orzinuovi (Sede distaccata della Pretura di Chiari)	1.200
247	Revere (Pretura)	10.500
248	Romano di Lombardia (Sede distaccata della Pretura di Treviglio)	1.200
249	Rovato (Pretura)	8.400
250	Salò (Pretura)	11.400
251	San Benedetto Po (Sede distaccata della Pretura di Gonzaga)	1.200
252	San Martino de' Calvi (Sede distaccata della Pretura di Zogno)	1.200
253	Sermide (Sede distaccata della Pretura di Revere)	1.200
254	Soncino (Sede distaccata della Pretura di Soresina).	1.200
255	Soresina (Pretura)	12.000
256	Suzzara (Sede distaccata della Pretura di Gonzaga)	4.800
257	Trescore Balneario (Sede distaccata della Pretura di Grumello del Monte)	1.200
258	Treviglio (Pretura)	20.000
259	Verolanuova (Pretura)	11.000
260	Vestone (Sede distaccata della Pretura di Salò)	1.200
261	Viadana (Pretura)	9.000
262	Vilminore (Sede distaccata della Pretura di Clusone).	1.200
263	Volta Mantovana (Sede distaccata della Pretura di Castiglione delle Stiviere)	1.200
264	Zogno (Pretura)	5.000
		L. 1.592.700

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

265	Ales (Pretura) L.	4.500
266	Alghero (Pretura)	7.000
267	Arbatax di Tortolì (Pretura)	4.500
268	Benetutti (Sede distaccata della Pretura di Bono)	1.200

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 15 FEBBRAIO 1941—XIX

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
269	Bitti (Pretura) L.	4.500
270	Bolotana (Sede distaccata della Pretura di Macomer) .	1.200
271	Bono (Pretura)	8.000
272	Bonorva (Pretura)	5.000
273	Bosa (Pretura)	5.700
274	Busachi (Pretura)	5.000
275	Cagliari (Corte d'appello, Procura generale, Corte di assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	190.000
276	Calangianus (Pretura)	4.500
277	Castelsardo (Sede distaccata della Pretura di Sorso) . .	1.200
278	Cuglieri (Pretura)	5.400
279	Decimomannu (Pretura)	9.000
280	Dorgali (Pretura)	5.500
281	Fluminimaggiore (Pretura)	5.000
282	Fonni (Sede distaccata della Pretura di Gavoi)	1.200
283	Gavoi (Pretura)	6.000
284	Ghilarza (Pretura)	6.000
285	Guspini (Pretura)	5.400
286	Iglesias (Pretura)	15.000
287	Isili (Pretura)	5.400
288	Ittiri (Pretura)	4.200
289	Jerzu (Pretura)	7.000
290	La Maddalena (Pretura)	4.500
291	Lanusei (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	48.000
292	Macomer (Pretura)	8.400
293	Mandas (Sede distaccata della Pretura di Senorbi) . .	4.200
294	Mogoro (Pretura)	4.200
295	Muravera (Pretura)	4.500
296	Nulvi (Pretura)	7.000
297	Nuoro (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	80.000
298	Nuraminis (Sede distaccata della Pretura di Serramanna)	4.500
299	Nurri (Sede distaccata della Pretura di Isili)	1.200
300	Olbia (Pretura)	9.000
301	Orani (Pretura)	4.200
302	Oristano (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	70.000
303	Ozieri (Pretura)	4.200
304	Pattada (Pretura)	5.000
305	Ploaghe (Pretura)	4.500
306	Porto Torres (Pretura)	4.500
307	Pozzomaggiore (Pretura)	4.500
308	Pula (Pretura)	4.500
309	Quartu Sant'Elena (Pretura)	4.500
310	Sanluri (Pretura)	10.000
311	San Nicolò Gerrei (Pretura)	4.200
312	Santadi (Pretura)	5.400

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
313	Sant'Antioco (Pretura) L.	6.000
314	Santu Lussurgiu (Sede distaccata della Pretura di Seneghe)	1.200
315	Sassari (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	80.000
316	Sedini (Sede distaccata della Pretura di Nulvi)	1.200
317	Seneghe (Pretura)	7.000
318	Senorbi (Pretura)	6.500
319	Serramanna (Pretura)	6.500
320	Seui (Pretura)	5.400
321	Siniscola (Pretura)	4.500
322	Sinnai (Pretura)	5.000
323	Sorgono (Pretura)	9.000
324	Sorso (Pretura)	6.500
325	Tempio Pausania (Tribunale, Regia Procura e Pretura)	50.000
326	Terralba (Pretura)	5.400
327	Teulada (Pretura)	4.500
328	Thiesi (Pretura)	6.000
329	Villacidro (Pretura)	6.000
	L.	<u>829.100</u>

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

330	Acireale (Pretura) L.	10.000
331	Adrano (Pretura)	10.000
332	Augusta (Pretura)	6.500
333	Avola (Pretura)	13.500
334	Belpasso (Pretura)	4.800
335	Biancavilla (Sede distaccata della Pretura di Adrano)	1.200
336	Bronte (Pretura)	4.800
337	Caltagirone (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	70.000
338	Canicattini Bagni (Sede distaccata della Pretura di Floridia)	1.200
339	Castiglione di Sicilia (Sede distaccata della Pretura di Linguaglossa)	1.200
340	Catania (Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	320.000
341	Cesarò (Sede distaccata della Pretura di Bronte)	1.200
342	Chiaromonte Gulfi (Pretura)	4.500
343	Comiso (Pretura)	7.000
344	Ferla (Pretura)	4.500
345	Floridia (Pretura)	5.000
346	Francofonte (Sede distaccata della Pretura di Lentini)	1.200
347	Giarre Riposto (Pretura)	12.000
348	Grammichele (Pretura)	5.700
349	Ispica (Pretura)	4.500

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
350	Lentini (Pretura) L.	10.000
351	Licodia Eubea (Sede distaccata della Pretura di Vizzini)	1.200
352	Linguaglossa (Pretura)	5.700
353	Mascalucia (Sede distaccata della Pretura di Belpasso)	1.200
354	Melilli (Sede distaccata della Pretura di Augusta) . .	1.200
355	Militello in Val di Catania (Pretura)	9.000
356	Mineo (Pretura)	9.500
357	Mirabella Imbaccari (Sede distaccata della Pretura di Caltagirone)	1.200
358	Modica (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	36.000
359	Monterosso Almo (Sede distaccata della Pretura di Chiaromonte Gulfi)	1.200
360	Niscemi (Pretura)	6.500
361	Noto (Pretura)	8.000
362	Pachino (Pretura)	5.400
363	Palagonia (Sede distaccata della Pretura di Mineo) . . .	1.200
364	Palazzolo Acreide (Pretura)	6.500
365	Paternò (Pretura)	9.000
366	Ragusa (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	65.000
367	Ramacca (Pretura)	6.000
368	Randazzo (Pretura)	4.500
369	Rosolini (Sede distaccata della Pretura di Noto)	1.200
370	Sciacca (Pretura)	10.000
371	Scordia (Sede distaccata della Pretura di Militello in Val di Catania)	1.200
372	Siracusa (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	96.000
373	Sortino (Pretura)	5.000
374	Trecastagni (Pretura)	4.200
375	Vittoria (Pretura)	4.500
376	Vizzini (Pretura)	6.000
		L. 805.200

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

377	Acri (Pretura) L.	7.200
378	Aiello Calabro (Sede distaccata della Pretura di Amantea)	1.200
379	Amantea (Pretura)	4.200
380	Amendolara (Sede distaccata della Pretura di Trebi- sacce)	1.200

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 15 FEBBRAIO 1941—XIX

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
381	Ardore (Pretura) (1) L.	2.000
382	Arena (Pretura)	5.000
383	Badolato (Pretura)	4.200
384	Belvedere Marittimo (Pretura)	8.000
385	Bianco (Pretura) (1)	2.000
386	Bisignano (Sede distaccata della Pretura di Acri)	1.200
387	Borgia (Pretura)	6.000
388	Brancaleone (Sede della Pretura di Staiti)	4.200
389	Campana (Pretura)	4.800
390	Cariati (Pretura)	5.000
391	Cassano al Jonio (Pretura)	6.000
392	Castrovillari (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	50.000
393	Catanzaro (Corte d'appello, Procura generale, Corte d'as- sise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (2)	110.000
394	Caulonia (Pretura)	6.000
395	Cerchiara di Calabria (Sede distaccata della Pretura di Trebisacce)	1.200
396	Cetraro (Pretura)	4.800
397	Chiaravalle Centrale (Pretura)	7.500
398	Cinquefrondi (Pretura)	7.500
399	Cirò (Pretura)	6.000
400	Cittanova (Pretura)	2.000
401	Corigliano Calabro (Pretura)	9.000
402	Cortale (Sede distaccata della Pretura di Maida)	1.200
403	Cosenza (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	160.000
404	Cropalati (Pretura)	4.200
405	Cropani (Pretura)	5.000
406	Crotone (Pretura)	12.000
407	Davoli (Pretura)	4.500
408	Delianova (Sede distaccata della Pretura di Sinopoli)	1.200
409	Filadelfia (Pretura)	5.400
410	Fiumefreddo Bruzio (Sede distaccata della Pretura di Paola)	1.200
411	Gasperina (Pretura)	4.500
412	Gioia Tauro (Sede distaccata della Pretura di Palmi)	1.200
413	Gioiosa Ionica (Pretura)	12.000

(1) Il contributo è stato determinato in lire 2.000 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della Pretura non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge. Sarà del pari aumentato il contributo se la Pretura si trasferirà in altri locali.

(2) Il contributo è stato determinato in lire 110.000 in considerazione che per il palazzo di giustizia di Catanzaro, di proprietà demaniale, non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna pigione: quando questa sarà corrisposta, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge.

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 15 FEBBRAIO 1941—XIX

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
414	Girifalco (Sede distaccata della Pretura di Borgia) L.	1.200
415	Grimaldi (Sede distaccata della Pretura di Rogliano).	1.200
416	Grotteria (Sede distaccata della Pretura di Gioiosa Ionica)	1.200
417	Laureana di Borello (Pretura) (1)	2.000
418	Locri (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	70.000
419	Longobucco (Sede distaccata della Pretura di Cropalati).	1.200
420	Lungro (Pretura)	4.500
421	Maida (Pretura)	7.200
422	Mammola (Sede distaccata della Pretura di Gioiosa Ionica)	1.200
423	Martirano Lombardo (Sede distaccata della Pretura di Nocera Terinese)	1.200
424	Mileto (Pretura)	5.000
425	Montalto Uffugo (Pretura)	6.000
426	Morano Calabro (Sede distaccata della Pretura di Castrovillari)	1.200
427	Mormanno (Pretura)	
428	Nicastro (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	4.200 65.000
429	Nicotera (Pretura)	5.000
430	Nocera Terinese (Pretura)	5.000
431	Oppido Mamertino (Pretura) (1)	2.000
432	Oriolo (Pretura)	5.400
433	Palmi (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (2)	30.000
434	Paola (Pretura)	8.400
435	Petilia Policastro (Pretura)	4.500
436	Pizzo (Pretura)	5.400
437	Polistena (Sede distaccata della Pretura di Cinquefrondi)	1.200
438	Roccella Ionica (Sede distaccata della Pretura di Caulonia)	1.200
439	Rogliano (Pretura)	6.500
440	Rose (Sede distaccata della Pretura di Cosenza) . . .	1.200
441	Rossano (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	50.000
442	Sambiase (Sede distaccata della Pretura di Nicastro).	1.200
443	San Demetrio Corone (Pretura)	5.000

(1) Il contributo è stato determinato in lire 2.000 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della Pretura non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge. Sarà del pari aumentato il contributo se la Pretura si trasferirà in altri locali.

(2) Il contributo è stato determinato in lire 30.000 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede degli Uffici giudiziari non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge. Sarà parimenti aumentato il contributo se gli Uffici giudiziari si trasferiranno in altri locali.

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
444	San Giovanni in Fiore (Pretura) L.	9.000
445	San Marco Argentano (Pretura)	8.400
446	San Sosti (Pretura)	4.200
447	Santa Severina (Pretura)	4.200
448	Savelli (Sede distaccata della Pretura di Strongoli) . .	1.200
449	Scalea (Pretura)	7.200
450	Scigliano (Pretura)	4.200
451	Seminara (Sede distaccata della Pretura di Palmi) . . .	1.200
452	Serra San Bruno (Pretura) (1)	11.000
453	Serrastretta (Sede distaccata della Pretura di Soveria Mannelli)	1.200
454	Siderno Marina (Pretura)	5.400
455	Sinopoli (Pretura) (2)	2.000
456	Soriano Calabro (Pretura) (3)	2.400
457	Soveria Mannelli (Pretura)	6.500
458	Spezzano Albanese (Pretura)	4.200
459	Spezzano della Sila (Pretura)	5.400
460	Squillace (Pretura)	4.500
461	Stilo (Pretura)	4.200
462	Strongoli (Pretura)	4.200
463	Taurianova (Pretura) (3)	2.400
464	Taverna (Pretura)	4.200
465	Tiriolo (Pretura)	4.500
466	Trebisacce (Pretura)	6.000
467	Tropea (Pretura)	7.500
468	Verbicaro (Pretura)	4.500
469	Vibo Valentia (Corte d'assise, Tribunale, Regia Pro- cura e Pretura) (4)	30.000
	L.	<u>932.600</u>

(1) Il contributo rimarrà fissato in lire 11.000 se e fino a quando la pigione da corrispondere dal Comune allo Stato per l'edificio demaniale, di recente costruzione, adibito a sede della Pretura sarà uguale a quella di lire 3.825 che era corrisposta per i locali di proprietà privata precedentemente destinati allo stesso uso. Qualora sia stabilita una pigione maggiore, l'annuo contributo sarà aumentato della differenza tra la nuova pigione e quella di lire 3.825.

(2) Il contributo è stato determinato in lire 2.000 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della Pretura non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge. Sarà del pari aumentato il contributo se la Pretura si trasferirà in altri locali.

(3) Il contributo è stato determinato in lire 2.400 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della Pretura non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge. Sarà del pari aumentato il contributo se la Pretura si trasferirà in altri locali.

(4) Il contributo è stato determinato in lire 30.000 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede degli Uffici giudiziari non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge.

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE		
470	Abbadia San Salvatore (Sede distaccata della Pretura di Radicofani) L.	2.000
471	Arcidosso (Pretura)	4.800
472	Arezzo (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	65.000
473	Asciano (Pretura)	4.200
474	Barga (Sede distaccata della Pretura di Castelnuovo di Garfagnana)	1.200
475	Bibbiena (Pretura)	5.700
476	Borgo a Mozzano (Pretura)	4.500
477	Borgo San Lorenzo (Pretura)	9.000
478	Camaione (Sede distaccata della Pretura di Viareggio)	1.200
479	Camporgiano (Pretura)	4.200
480	Cascina (Pretura)	8.000
481	Castelfiorentino (Pretura)	7.000
482	Castelnuovo di Garfagnana (Pretura)	6.000
483	Castiglion Fiorentino (Sede distaccata della Pretura di Cortona)	1.200
484	Cecina (Pretura)	8.400
485	Chiusi (Sede distaccata della Pretura di Montepulciano)	1.200
486	Colle di Val d'Elsa (Sede distaccata della Pretura di Poggibonsi)	1.200
487	Cortona (Pretura)	7.000
488	Empoli (Pretura)	16.000
489	Figline Valdarno (Sede distaccata della Pretura di Pontassieve)	1.200
490	Firenze (Corte d'appello, Procura generale, Corte di assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	380.000
491	Firenzuola (Sede distaccata della Pretura di Borgo San Lorenzo)	1.200
492	Foiano della Chiana (Sede distaccata della Pretura di Arezzo)	1.200
493	Gavorrano (Sede distaccata della Pretura di Grosseto)	1.200
494	Grosseto (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	70.000
495	Lari (Sede distaccata della Pretura di Pontedera)	1.200
496	Livorno (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	140.000
497	Lucca (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	70.000
498	Manciano (Sede distaccata della Pretura di Pitigliano)	1.200
499	Marradi (Sede distaccata della Pretura di Borgo San Lorenzo)	1.200
500	Massa Marittima (Pretura)	4.800
501	Monsummano (Pretura)	14.000

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
502	Montalcino (Sede distaccata della Pretura di Asciano) L.	1.200
503	Montepulciano (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	30.000
504	Montevarchi (Pretura)	7.500
505	Orbetello (Pretura)	11.400
506	Pescia (Pretura)	8.000
507	Pietrasanta (Pretura)	6.500
508	Piombino (Pretura)	11.000
509	Pitigliano (Pretura)	5.000
510	Pisa (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	100.000
511	Pistoia (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	65.000
512	Poggibonsi (Pretura)	5.000
513	Pontassieve (Pretura)	6.000
514	Pontedera (Pretura)	12.500
515	Poppi (Sede distaccata della Pretura di Bibbiena) . .	1.200
516	Portoferraio (Pretura)	12.600
517	Prato (Pretura)	22.000
518	Radicofani (Pretura)	4.200
519	Rocecastrada (Pretura)	7.200
520	San Giovanni Valdarno (Pretura)	9.500
521	San Marcello Pistoiese (Sede distaccata della Pretura di Pistoia)	1.200
522	San Miniato (Pretura)	5.000
523	San Sepolcro (Pretura)	4.800
524	Santa Fiora (Sede distaccata della Pretura di Arcidosso)	1.200
525	Scansano (Sede distaccata della Pretura di Grosseto)	1.200
526	Seravezza (Sede distaccata della Pretura di Pietrasanta)	1.200
527	Siena (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	55.000
528	Sinalunga (Sede distaccata della Pretura di Montepulciano)	1.200
529	Viareggio (Pretura)	28.000
530	Volterra (Pretura)	5.000
		L. 1.274.600

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

531	Albenga (Pretura)	L.	10.500
532	Apuania (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	L.	65.000
	Per la Pretura di Apuania-Carrara		9.000
			74.000
533	Aulla (Pretura)		4.800
534	Bagnone (Sede distaccata della Pretura di Pontremoli).		1.200

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
535	Bordighera (Pretura) I.	7.000
536	Borghetto di Vara (Sede distaccata della Pretura di La Spezia)	1.200
537	Busalla (Sede distaccata della Pretura di Genova Ponte- decimo)	1.200
538	Cairo Montenotte (Pretura)	7.000
539	Calizzano (Sede distaccata della Pretura di Finale Ligure)	1.200
540	Chiavari (Pretura)	18.000
541	Finale Ligure (Pretura)	8.000
542	Fivizzano (Pretura)	4.800
543	Genova (Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (1) L. 675.000 Per la Pretura di Pontedecimo 8.500 Per la Pretura di San Pier d'Arena 16.000 Per la Pretura di Sestri Ponente 15.000 Per la Pretura di Voltri 5.500	720.000
544	Imperia (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	65.000
545	La Spezia (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	100.000
546	Levanto (Sede distaccata della Pretura di La Spezia).	1.200
547	Millesimo (Sede distaccata della Pretura di Cairo Mon- tenotte)	1.200
548	Pieve di Teco (Pretura)	4.200
549	Pontremoli (Pretura)	9.000
550	Rapallo (Pretura)	9.500
551	Recco (Pretura)	10.500
552	San Remo (Pretura)	22.000
553	Santo Stefano d'Aveto (Sede distaccata della Pretura di Chiavari)	1.200
554	Sarzana (Pretura)	7.000
555	Savona (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	65.000
556	Sestri Levante (Pretura)	7.500
557	Taggia (Pretura)	4.500
558	Torriglia (Pretura)	6.000
559	Varazze (Pretura)	12.500
560	Varese Ligure (Sede distaccata della Pretura di Sestri Levante)	1.200
561	Ventimiglia (Pretura)	9.000
		L. 1.195.400

(1) In virtù degli articoli 1 e 3, prima parte, della legge, nonchè della determinazione del contributo, cessano di aver vigore le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1938-XVI, n. 464, nella parte relativa all'aumento della pigione del Palazzo Ducale di Genova.

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
CORTE D'APPELLO DE L'AQUILA		
562	Atessa (Pretura) L.	10.500
563	Atri (Pretura)	4.800
564	Avezzano (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (1)	48.000
565	Barisciano (Pretura)	4.500
566	Bisenti (Pretura)	6.000
567	Bomba (Sede distaccata della Pretura di Atessa) . . .	2.700
568	Campoli (Pretura)	7.000
569	Capestrano (Pretura)	4.200
570	Caramanico (Pretura)	6.500
571	Carsoli (Pretura)	6.500
572	Casalbordino (Pretura)	5.000
573	Casoli (Pretura)	6.500
574	Castel di Sangro (Pretura)	5.000
575	Castelvecchio Subequo (Pretura)	6.500
576	Castiglione Messer Marino (Pretura)	4.500
577	Catignano (Pretura)	4.500
578	Celano (Pretura)	11.000
579	Celenza sul Trigno (Pretura)	4.200
580	Chieti (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	60.000
581	Città Sant'Angelo (Pretura)	5.000
582	Civitella del Tronto (Pretura)	4.800
583	Civitella Roveto (Pretura)	5.400
584	Francavilla a Mare (Pretura)	8.000
585	Gioia dei Marsi (Pretura)	6.000
586	Gissi (Pretura)	4.200
587	Giulianova (Pretura)	7.000
588	Guardiagrele (Pretura)	9.500
589	Istonio (Pretura)	6.500
590	Lama dei Peligni (Pretura)	6.500
591	Lanciano (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	62.000
592	L'Aquila (Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	150.000
593	Loreto Aprutino (Pretura)	4.500
594	Manoppello (Sede distaccata della Pretura di San Valentino in Abruzzo Citeriore)	1.200
595	Monte reale (Pretura)	6.000
596	Montorio al Vomano (Pretura)	5.400

(1) Il contributo è stato determinato in lire 48.000 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede degli Uffici giudiziari non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione; quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge.

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
597	Nereto (Pretura)	L. 8.000
598	Notaresco (Pretura)	9.000
599	Orsogna (Pretura)	500
600	Ortona a Mare (Pretura)	6.500
601	Paglieta (Sede distaccata della Pretura di Atessa). . .	1.200
602	Palena (Sede distaccata della Pretura di Lama dei Peligni)	1.200
603	Palmoli (Sede distaccata della Pretura di Celenza sul Trigno)	1.200
604	Penne (Pretura)	4.500
605	Pescara (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	140.000
606	Pescina (Pretura)	5.700
607	Pescasseroli (Sede distaccata della Pretura di Gioia dei Marsi)	1.200
608	Pescocostanzo (Sede distaccata della Pretura di Castel di Sangro)	1.200
609	Pianella (Pretura)	4.500
610	Pizzoli (Pretura)	6.000
611	Popoli (Pretura)	11.000
612	Pratola Peligna (Pretura)	8.400
613	San Buono (Sede distaccata della Pretura di Gissi) . .	1.200
614	San Demetrio ne' Vestini (Pretura)	5.000
615	San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pretura)	6.000
616	Scanno (Sede distaccata della Pretura di Sulmona) . .	1.200
617	Sulmona (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	50.000
618	Tagliacozzo (Pretura)	8.000
619	Teramo (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	140.000
620	Torre de' Passeri (Pretura)	4.500
621	Torricella Peligna (Pretura)	5.700
622	Tossicia (Pretura)	4.800
623	Trasacco (Pretura)	8.000
624	Valle Castellana (Sede distaccata della Pretura di Civi- tella del Tronto)	1.200
625	Villa Santa Maria (Pretura)	4.500
		L. 956.100

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
CORTE D'APPELLO DI MESSINA		
626	Ali (Pretura) (1) L.	2.000
627	Bagnara Calabria (Pretura) (2)	2.700
628	Barcellona Pozzo di Gotto (Pretura)	9.600
629	Bova (Pretura) (1)	2.000
630	Capizzi (Sede distaccata della Pretura di Mistretta) .	1.200
631	Castroreale (Sede distaccata della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto)	1.200
632	Francavilla di Sicilia (Pretura)	4.500
633	Lipari (Pretura)	6.000
634	Melito di Porto Salvo (Pretura) (1)	2.000
635	Messina (Corte d'appello, Procura generale, Corte di assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) . . .	200.000
636	Milazzo (Pretura)	9.000
637	Mistretta (Pretura)	7.500
638	Montalbano di Elicona (Sede distaccata della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto)	1.200
639	Naso (Pretura)	4.800
640	Novara di Sicilia (Pretura)	5.400
641	Patti (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	45.000
642	Raccuia (Pretura)	5.400
643	Reggio Calabria (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) . . . (3) L.	65.000
	Per la Pretura di Gallina	5.000
		70.000
644	Rometta (Pretura) (4)	2.000
645	Sant'Agata di Militello (Pretura)	5.400
646	Sant'Angelo di Brolo (Pretura)	4.200

(1) Il contributo è stato determinato in lire 2.000 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della Pretura non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge. Sarà del pari aumentato il contributo se la Pretura si trasferirà in altri locali.

(2) Il contributo è stato determinato in lire 2.700 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della Pretura non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge. Sarà del pari aumentato il contributo se la Pretura si trasferirà in altri locali.

(3) Il contributo è stato determinato in lire 65.000 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede degli Uffici giudiziari non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione; quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge.

(4) Il contributo è stato determinato in lire 2.000 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della Pretura non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a' sensi dell'articolo 3 della legge. Sarà del pari aumentato il contributo se la Pretura si trasferirà in altri locali.

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 15 FEBBRAIO 1941—XIX

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
647	San Fratello (Sede distaccata della Pretura di Santa Agata di Militello) L.	1.200
648	San Lorenzo (Sede distaccata della Pretura di Melito di Porto Salvo)	1.200
649	Santa Teresa di Riva (Pretura)	5.400
650	Santo Stefano di Camastra (Pretura)	5.000
651	Taormina (Pretura)	10.500
652	Tortorici (Pretura)	6.000
653	Villa San Giovanni (Pretura) (1)	4.200
	L.	424.600

CORTE D'APPELLO DI MILANO

654	Abbiategrosso (Pretura) L.	11.000
655	Bellano (Pretura)	9.000
656	Bormio (Pretura)	5.400
657	Broni (Sede distaccata della Pretura di Stradella) . .	1.200
658	Busto Arsizio (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	170.000
659	Cantù (Sede distaccata della Pretura di Como)	1.200
660	Cassano d'Adda (Pretura)	13.000
661	Casteggio (Pretura)	7.500
662	Castiglione d'Intelvi (Sede distaccata della Pretura di Menaggio)	1.200
663	Chiavenna (Pretura)	7.000
664	Cologno (Pretura)	15.000
665	Como (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	125.000
666	Corteolona (Pretura)	12.000
667	Desio (Pretura)	18.000
668	Erba (Pretura)	10.000
669	Gallarate (Pretura)	18.000
670	Gavirate (Pretura)	13.500
671	Gravedona (Sede distaccata della Pretura di Menaggio)	1.200
672	Lecco (Pretura) (2)	32.000

(1) Il contributo è stato determinato in lire 4.200 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della Pretura non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a sensi dell'articolo 3 della legge. Sarà del pari aumentato il contributo se la Pretura si trasferirà in altri locali.

(2) Non è stabilito alcun contributo per gli altri Uffici giudiziari aventi sede in Lecco, perchè in seguito ad accordi fra lo Stato ed il Comune, l'istituzione del Tribunale in Lecco nel 1937 fu subordinata alla condizione che il Comune si assumesse le relative spese di funzionamento. Il contributo sarà però aumentato quando sarà ultimato il nuovo palazzo di giustizia in corso di costruzione.

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
673	Legnano (Pretura)	L. 15.000
674	Lodi (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (1)	65.000
675	Luino (Pretura)	10.000
676	Mede (Pretura)	9.000
677	Menaggio (Pretura)	16.000
678	Milano (Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) . . (2)	2.050.000
679	Missaglia (Sede distaccata della Pretura di Lecco) . .	1.200
680	Monza (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	200.000
681	Morbegno (Pretura)	8.000
682	Mortara (Pretura)	6.500
683	Pavia (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (3)	65.000
684	Rho (Pretura)	8.400
685	Santa Maria della Versa (Sede distaccata della Pretura di Stradella)	1.200
686	Saronno (Pretura)	8.000
687	Sondrio (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	70.000
688	Stradella (Pretura)	10.500
689	Tirano (Pretura)	7.000
690	Varese (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	150.000
691	Varzi (Pretura)	7.000
692	Vigevano (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	60.000
693	Vimercate (Sede distaccata della Pretura di Monza) . .	1.200
694	Voghera (Pretura)	10.500
		L. 3.250.700

(1) Il contributo è stato determinato in lire 65.000 in considerazione che il Comune di Lodi nel 1935 ha concesso in uso gratuito allo Stato i locali per la sede del Tribunale fino a che non sarà costruito in Lodi un nuovo palazzo di giustizia: quando questo sarà costruito, il contributo sarà aumentato a sensi dell'articolo 2 della legge.

(2) La somma di lire 1.440.000, di cui all'articolo 8 della legge 14 marzo 1940-XVIII, n. 126, resta assorbita nella maggior somma di lire 2.050.000 stabilita come contributo. Questo poi rimarrà fissato in lire 2.050.000 se e fino a quando la pigione da corrispondere dal Comune allo Stato per i locali occupati degli Uffici giudiziari di Milano nel nuovo palazzo di giustizia sarà eguale a quella di lire 587.137 che veniva computata per i locali precedentemente adibiti a sede dagli Uffici medesimi (escluso quello di conciliazione): qualora sia stabilita a favore dello Stato una pigione maggiore, l'annuo contributo sarà aumentato in misura pari alla differenza tra la nuova pigione e la somma di lire 587.137.

(3) Il contributo è stato determinato in lire 65.000 in considerazione che la pigione dei locali demaniali adibiti a sede degli Uffici giudiziari ammonta a sole lire 12.000.

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI		
695	Acerra (Pretura) L.	7.000
696	Afragola (Pretura)	7.000
697	Agnone (Pretura)	8.400
698	Airola (Pretura)	5.700
699	Altavilla Irpina (Sede distaccata della Pretura di Avellino)	1.200
700	Amalfi (Pretura)	8.000
701	Andretta (Sede distaccata della Pretura di Calitri)	1.200
702	Angri (Sede distaccata della Pretura di Nocera Inferiore)	1.200
703	Aquilonia (Sede distaccata della Pretura di Lacedonia)	1.200
704	Ariano Irpino (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	54.000
705	Arienzo San Felice (Pretura)	7.000
706	Avellino (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	120.000
707	Aversa (Pretura)	9.000
708	Bagnoli Irpino (Sede distaccata della Pretura di Montella)	1.200
709	Baiano (Sede distaccata della Pretura di Avellino)	1.200
710	Benevento (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	220.000
711	Bisaccia (Sede distaccata della Pretura di Lacedonia)	1.200
712	Boiano (Pretura)	6.600
713	Bonefro (Pretura)	5.000
714	Buccino (Pretura)	4.200
715	Caiazzo (Sede distaccata della Pretura di Piedimonte d'Alife)	1.200
716	Calabritto (Pretura)	4.800
717	Calitri (Pretura)	5.000
718	Camerota (Pretura)	4.500
719	Campagna (Sede distaccata della Pretura di Eboli)	1.200
720	Campobasso (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (1)	120.000
721	Cantalupo nel Sannio (Pretura)	5.700
722	Capaccio (Pretura)	4.500
723	Capracotta (Pretura)	4.200
724	Capri (Pretura)	7.200

(1) Il contributo rimarrà fissato in lire 120.000 se e fino a quando la pigione da corrispondere allo Stato per i locali occupati dagli Uffici giudiziari di Campobasso nel palazzo di giustizia non eccederà quella attualmente computata in lire 55.845. Qualora sia stabilita una pigione maggiore tanto per i locali suindicati quanto per altri del palazzo medesimo che, in aggiunta a quelli ora occupati, fossero messi eventualmente a disposizione degli Uffici giudiziari, il contributo sarà aumentato in misura pari alla differenza tra la nuova pigione e la detta somma di lire 55.845.

LEGISLATURA XXX - 1ª DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 15 FEBBRAIO 1941-XIX

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
725	Capriati al Volturno (Pretura) L.	5.000
726	Capua (Pretura)	5.000
727	Carinola (Pretura)	6.000
728	Carovilli (Pretura)	4.200
729	Casacalenda (Pretura)	5.400
730	Caserta (Pretura)	18.000
731	Casoria (Pretura)	16.000
732	Castel Baronìa (Pretura)	4.200
733	Castelfranco in Miscano (Sede distaccata della Pretura di San Bartolomeo in Galdo)	1.200
734	Castellabate (Pretura)	4.800
735	Castellammare di Stabia (Pretura)	14.000
736	Castel San Giorgio (Sede distaccata della Pretura di Nocera Inferiore)	1.200
737	Castel San Vincenzo (Pretura)	5.400
738	Castropignano (Pretura)	5.400
739	Cava dei Tirreni (Pretura)	10.000
740	Cerreto Sannita (Pretura)	5.700
741	Cervinara (Pretura)	8.400
742	Chiusano San Domenico (Pretura)	4.500
743	Cicciano (Pretura)	4.800
744	Civita Campomariano (Pretura)	5.400
745	Colle Sannita (Pretura)	5.000
746	Contursi (Sede distaccata della Pretura di Eboli) . . .	1.200
747	Cusano Mutri (Sede distaccata della Pretura di Cerreto Sannita)	1.200
748	Eboli (Pretura)	9.000
749	Forlì del Sannio (Pretura)	7.200
750	Formicola (Sede distaccata della Pretura di Capua) . .	1.200
751	Frattamaggiore (Pretura)	12.000
752	Frigento (Pretura)	4.500
753	Frosolone (Pretura)	4.200
754	Gesualdo (Sede distaccata della Pretura di Frigento). .	1.200
755	Giffoni Valle Piana (Sede distaccata della Pretura di San Cipriano Picentino)	1.200
756	Gioi Cilento (Pretura)	4.500
757	Gragnano (Pretura)	8.000
758	Grottaminarda (Pretura)	6.000
759	Guardia Sanframondi (Pretura)	5.400
760	Guglionesi (Pretura)	7.000
761	Ischia L. 9.300 Per la sede distaccata di Forio d'Ischia. . . 1.200	10.500
762	Isernia (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	42.000
763	Lacedonia (Pretura)	7.500

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 15 FEBBRAIO 1941—XIX

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
764	Larino (Pretura) (1) L.	9.500
765	Laurino (Pretura)	4.500
766	Laurito (Sede distaccata della Pretura di Vallo della Lucania)	1.200
767	Lauro (Pretura)	4.500
768	Laviano (Pretura)	4.500
769	Lioni (Sede distaccata della Pretura di Sant'Angelo dei Lombardi)	1.200
770	Maddaloni (Pretura) (2)	2.400
771	Marano di Napoli (Pretura)	11.400
772	Marcianise (Pretura)	8.400
773	Marigliano (Pretura)	7.000
774	Mirabella Eclano (Pretura)	4.200
775	Montagano (Pretura)	4.200
776	Montecalvo Irpino (Sede distaccata della Pretura di Ariano Irpino)	1.200
777	Montecorvino Rovella (Pretura)	5.700
778	Montefalcone del Sannio (Sede distaccata della Pretura di Trivento)	1.200
779	Montefusco (Sede distaccata della Pretura di San Gior- gio del Sannio)	1.200
780	Montella (Pretura)	6.000
781	Montemarano (Sede distaccata della Pretura di Chiusano San Domenico)	1.200
782	Montemiletto (Sede distaccata della Pretura di Avellino)	1.200
783	Montesarchio (Pretura)	7.000
784	Montoro Superiore (Pretura)	4.500
785	Morcone (Pretura)	6.000
786	Napoli (Corte d'appello, Procura gene- rale, Corte d'assise, Tribunale, Re- gia Procura e Pretura) (3) . . . L. 780.000 Per la Pretura di Barra 20.000	800.000
787	Nocera Inferiore (Pretura)	25.000
788	Nola (Pretura)	12.000

(1) Non è stabilito alcun contributo per gli altri Uffici giudiziari aventi sede in Larino, perchè tutte le spese per il loro funzionamento debbono gravare ad esclusivo carico del Comune (articolo 1, ultimo capoverso, del Regio decreto-legge 25 aprile 1938—XVI, n. 579, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1939—XVII, n. 69).

(2) Il contributo è stato determinato in lire 2.400 in considerazione che per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della Pretura non è corrisposta attualmente allo Stato alcuna somma a titolo di pigione: quando la pigione sarà stabilita, il contributo sarà aumentato del relativo importo a sensi dell'articolo 3 della legge. Il contributo sarà del pari aumentato se la Pretura si trasferirà in altri locali.

(3) Il contributo rimarrà fissato in lire 780.000 se e fino a quando la pigione da corrispondere allo Stato per i locali occupati dagli Uffici giudiziari di Napoli nel palazzo di Castellcapuano non eccederà quella attuale di lire 1020; e sarà aumentato se verrà stabilita per i detti Uffici una pigione maggiore, ovvero gli Uffici stessi si trasferiranno in altra sede.

LEGISLATURA XXX - 1ª DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 15 FEBBRAIO 1941-XIX

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
789	Nusco (Sede distaccata della Pretura di Montella) L.	1.200
790	Ottaviano (Pretura)	8.000
791	Palata (Pretura)	6.000
792	Palma Campania (Sede distaccata della Pretura di Nola)	1.200
793	Paternopoli (Pretura)	4.200
794	Piedimonte d'Alife (Pretura)	6.000
795	Pietramelara (Sede distaccata della Pretura di Teano)	1.200
796	Pignataro Maggiore (Pretura)	5.400
797	Pisciotta (Pretura)	4.500
798	Pollica (Sede distaccata della Pretura di Vallo della Lu- cania)	1.200
799	Pomigliano d'Arco (Pretura)	7.500
800	Pompei (Pretura)	12.000
801	Pontelandolfo (Sede distaccata della Pretura di Morcone)	1.200
802	Portici (Pretura)	11.000
803	Postiglione (Pretura)	4.500
804	Pozzuoli (Pretura)	9.500
805	Procida (Pretura)	4.500
806	Riccìa (Pretura)	4.500
807	Rocca d'Aspide (Pretura)	6.000
808	Salerno (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (1)	225.000
809	San Bartolomeo in Galdo (Pretura)	6.000
810	San Cipriano Picentino (Pretura)	4.500
811	San Giorgio del Sannio (Pretura)	7.000
812	San Giorgio la Molara (Pretura)	4.500
813	San Marco dei Cavoti (Sede distaccata della Pretura di San Giorgio la Molara)	2.600
814	San Severino Rota (Pretura)	5.400
815	Santa Croce di Magliano (Sede distaccata della Pretura di Bonefro)	1.200
816	Sant'Agata dei Goti (Sede distaccata della Pretura di Airola)	1.200
817	Sant'Anastasia (Pretura)	8.500
818	Sant'Andrea di Conza (Sede distaccata della Pretura di Calitri)	1.200
819	Sant'Angelo a Fasanella (Pretura)	4.800
820	Sant'Angelo dei Lombardi (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	30.000
821	Sant'Elia a Pianisi (Sede distaccata della Pretura di Casa- calenda)	1.200

(1) Il contributo rimarrà fissato in lire 225.000 se e fino a quando la pigione da corrispondere allo Stato per i locali occupati dagli Uffici giudiziari di Salerno nel nuovo palazzo di giustizia sarà eguale a quella di lire 71.149 che veniva computata per i locali precedentemente adibiti a sede degli Uffici medesimi. Qualora sia stabilita a favore dello Stato una pigione maggiore, l'annuo contributo sarà aumentato in misura pari alla differenza tra la nuova pigione e la somma di lire 71.149.

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
822	Santa Maria Capua Vetere (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (1) L.	90.000
823	Sapri (Pretura)	6.000
824	Sarno (Pretura)	4.500
825	Sepino (Sede distaccata della Pretura di Campobasso) .	1.200
826	Sessa Aurunca (Pretura)	12.000
827	Sicignano degli Alburni (Sede distaccata della Pretura di Postiglione).	1.200
828	Solofra (Sede distaccata della Pretura di Montoro Supe- riore)	1.200
829	Solopaca (Pretura)	5.400
830	Sorrento (Pretura)	11.400
831	Teano (Pretura)	6.500
832	Teora (Sede distaccata della Pretura di Calabritto) . . .	1.200
833	Termoli (Pretura)	6.500
834	Torchiaro (Pretura)	4.200
835	Torre Annunziata (Pretura).	20.000
836	Torre del Greco (Pretura).	13.500
837	Torre Orsaia (Sede distaccata della Pretura di Sapri) . .	1.200
838	Trentola (Pretura)	6.000
839	Trivento (Pretura)	4.200
840	Vallo della Lucania (Pretura)	8.000
841	Venafro (Pretura)	4.800
842	Vibonati (Sede distaccata della Pretura di Sapri) . . .	1.200
843	Vico Equense (Sede distaccata della Pretura di Sorrento)	1.200
844	Vitulano (Pretura)	6.000
845	Volturara Irpina (Sede distaccata della Pretura di Chiu- sano San Domenico)	1.200
		L. 2.458.500

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI POTENZA

846	Accettura (Sede distaccata della Pretura di San Mauro Forte) L.	1.200
847	Acerenza (Pretura).	4.200
848	Avigliano (Pretura).	5.000
849	Balvano (Sede distaccata della Pretura di Vietri di Po- tenza)	1.200
850	Bella (Pretura)	5.000
851	Brienza (Pretura)	4.500
852	Calvello (Pretura)	4.200

(1) In virtù degli articoli 1 e 3, prima parte, della legge, nonchè della determinazione del contributo, cessano di aver vigore le disposizioni dell'articolo 1, n. 5, della legge 7 aprile 1938—XVI, n. 464.

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
853	Chiaromonte (Pretura) L.	5.000
854	Corleto Perticara (Sede distaccata della Pretura di Laurenzana)	1.200
855	Ferrandina (Pretura)	5.400
856	Forenza (Sede distaccata della Pretura di Palazzo San Gervasio)	1.200
857	Genzano di Lucania (Pretura)	5.400
858	Grassano (Sede distaccata della Pretura di Tricarico)	1.200
859	Irsina (Pretura)	5.000
860	Lagonegro (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura).	50.000
861	Latronico (Sede distaccata della Pretura di Lagonegro)	1.200
862	Laurenzana (Pretura)	4.200
863	Lauria (Pretura)	5.000
864	Lavello (Sede distaccata della Pretura di Venosa)	1.200
865	Maratea (Pretura)	4.200
866	Marsico Nuovo (Pretura)	4.500
867	Matera (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	50.000
868	Melfi (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	55.000
869	Moliterno (Sede distaccata della Pretura di Viggiano)	1.200
870	Montemurro (Sede distaccata della Pretura di Viggiano)	1.200
871	Montesano sulla Marcellina (Pretura)	4.500
872	Montescaglioso (Sede distaccata della Pretura di Matera)	1.200
873	Muro Lucano (Pretura)	4.500
874	Noepoli (Pretura)	4.800
875	Padula (Sede distaccata della Pretura di Sala Consilina)	1.200
876	Palazzo San Gervasio (Pretura)	7.000
877	Pescopagano (Pretura)	4.200
878	Pietragalla (Sede distaccata della Pretura di Potenza)	1.200
879	Pisticci (Pretura)	6.000
880	Polla (Pretura)	5.000
881	Potenza (Sezione di Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	225.000
882	Rionero in Vulture (Pretura)	17.000
883	Roccanova (Sede distaccata della Pretura di Sant'Arcangelo)	1.200
884	Rotonda (Pretura)	4.800
885	Rotondella (Pretura)	5.400
886	Ruvo del Monte (Sede distaccata della Pretura di Pescopagano)	1.200
887	Sala Consilina (Pretura)	7.000
888	San Chirico Raparo (Pretura)	4.500
889	San Fele (Sede distaccata della Pretura di Bella)	1.200
890	San Mauro Forte (Pretura)	4.500
891	Sant'Arcangelo (Pretura)	4.500
892	Sanza (Sede distaccata della Pretura di Sala Consilina)	1.200
893	Stigliano (Pretura)	4.500

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
894	Teggiano (Sede distaccata della Pretura di Sala Consilina) L.	1.200
895	Tolve (Pretura)	6.000
896	Tricarico (Pretura)	5.400
897	Tursi (Sede distaccata della Pretura di Rotondella) . .	1.200
898	Venosa (Pretura)	6.500
899	Vietri di Potenza (Pretura)	4.500
900	Viggiano (Pretura)	5.400
	L.	<u>579.200</u>

CORTE D'APPELLO DI PALERMO

901	Agrigento (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) L.	175.000
902	Alcamo (Pretura)	8.400
903	Alia (Pretura)	4.200
904	Aragona (Pretura)	6.000
905	Bagheria (Pretura)	6.000
906	Bisacquino (Pretura)	4.500
907	Bivona (Pretura)	7.500
908	Caccamo (Pretura)	5.400
909	Calatafimi (Pretura) (1)	—
910	Caltabellotta (Sede distaccata della Pretura di Sciacca) .	2.000
911	Caltavuturo (Sede distaccata della Pretura di Montemaggiore Belsito)	1.200
912	Cammarata (Pretura)	4.500
913	Campobello di Licata (Sede distaccata della Pretura di Ravanusa)	1.200
914	Canicattì (Pretura)	12.000
915	Carini (Pretura)	5.400
916	Castelbuono (Pretura)	4.200
917	Castellamare del Golfo (Pretura)	6.000
918	Casteltermini (Pretura)	6.000
919	Castelvetro (Pretura)	16.000
920	Castronovo di Sicilia (Sede distaccata della Pretura di Lercara Friddi)	1.200
921	Cattolica Eraclea (Pretura)	5.000
922	Cefalù (Pretura)	8.000
923	Ciminna (Pretura)	5.000
924	Collesano (Pretura)	5.400
925	Corleone (Pretura)	8.400
926	Erice (Pretura)	5.400

(1) Non è stabilito alcun contributo, perchè l'istituzione della Pretura in Calatafimi nel 1938 fu subordinata alla condizione che il Comune si assumesse le relative spese di funzionamento.

Numero d'ordine	C O M U N I	Contributo annuo dovuto dallo Stato
927	Favara (Pretura) L.	6.500
928	Gangi (Pretura)	5.400
929	Gibellina (Sede distaccata della Pretura di Partanna) .	1.200
930	Lercara Friddi (Pretura)	5.400
931	Licata (Pretura)	7.000
932	Marsala (Pretura)	6.000
933	Mazara del Vallo (Pretura)	12.000
934	Menfi (Pretura)	6.500
935	Mezzoiuso (Pretura)	6.500
936	Misilmeri (Pretura)	7.500
937	Monreale (Pretura)	7.500
938	Montemaggiore Belsito (Pretura)	5.000
939	Naro (Pretura)	6.000
940	Palermo (Corte d'appello, Procura generale, Corte d'as- sise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	320.000
941	Palma di Montechiaro (Pretura)	5.000
942	Pantelleria (Pretura)	7.000
943	Partanna (Pretura)	7.000
944	Partinico (Pretura)	7.000
945	Petralia Soprana (Sede distaccata della Pretura di Gangi)	1.200
946	Petralia Sottana (Sede distaccata della Pretura di Po- lizzi Generosa)	1.200
947	Piana dei Greci (Pretura)	8.000
948	Polizzi Generosa (Pretura)	7.000
949	Prizzi (Pretura)	7.000
950	Racalmuto (Pretura)	4.500
951	Raffadali (Sede distaccata della Pretura di Agrigento)	1.200
952	Ravanusa (Pretura)	6.500
953	Ribera (Pretura)	5.000
954	Salemi (Pretura)	6.000
955	San Giuseppe Jato (Sede distaccata della Pretura di Piana dei Greci) (1)	—
956	San Mauro Castelverde (Sede distaccata della Pretura di Castelbuono)	1.200
957	Santa Margherita di Belice (Sede distaccata della Pre- tura di Menfi)	1.200
958	Sciacca (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	75.000
959	Siculiana (Sede distaccata della Pretura di Cattolica Eraclea)	1.200

(1) Non è stabilito alcun contributo perchè tutte le spese per il funzionamento della sede distaccata di San Giuseppe Jato debbono gravare ad esclusivo carico del Comune (articolo unico del Regio decreto 27 luglio 1938—XVI, n. 1433).

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
960	Termini Imerese (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (1) L.	50.000
961	Trapani (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (2)	140.000
962	Ustica (Sede distaccata della Pretura di Palermo) . .	1.200
963	Valledolmo (Sede distaccata della Pretura di Alia) .	1.2000
	L.	1.061.000
		=====

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

964	Agira (Pretura) L.	9.000
965	Aidone (Pretura) (3)	—
966	Assoro (Sede distaccata della Pretura di Leonforte) .	1.200
967	Barrafranca (Pretura)	4.800
968	Butera (Pretura)	5.400
969	Calascibetta (Sede distaccata della Pretura di Enna) .	1.200
970	Caltanissetta (Sezione di Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	180.000
971	Centuripe (Pretura)	5.000
972	Enna (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	110.000
973	Gela (Pretura)	7.500
974	Leonforte (Pretura)	7.500
975	Mazzarino (Pretura)	7.200
976	Mussomeli (Pretura)	6.500
977	Nicosia (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	60.000
978	Piazza Armerina (Pretura)	8.400
979	Pietraperzia (Sede distaccata della Pretura di Barrafranca)	1.200
980	Regalbuto (Pretura)	7.000

(1) Il contributo resterà fissato in lire 50.000 se e fino a quando la pigione da corrispondere dal Comune allo Stato per l'edificio demaniale adibito a sede della Corte d'assise, del Tribunale e della Regia Procura non eccederà quella attuale di lire 5.100. Il contributo sarà aumentato se sarà stabilita una pigione maggiore o i detti Uffici giudiziari si trasferiranno in altra sede.

(2) In virtù degli articoli 1 e 3, prima parte, della legge, nonchè della determinazione del contributo, ed in considerazione che, nell'attesa della costruzione di un nuovo palazzo di giustizia in Trapani, non sono stati più eseguiti da quel Comune i lavori indicati nell'ultima parte dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1938—XVI, n. 464, cessano di aver vigore le disposizioni del medesimo articolo 1 nella parte relativa al Comune di Trapani.

(3) Non è stabilito alcun contributo, perchè l'istituzione della Pretura in Aidone nel 1937 fu subordinata alla condizione che il Comune si assumesse le relative spese di funzionamento.

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
981	Riesi (Pretura) L.	7.500
982	San Cataldo (Sede distaccata della Pretura di Caltanissetta)	1.200
983	Santa Caterina Villarmosa (Pretura)	5.400
984	Serradifalco (Sede distaccata della Pretura di Caltanissetta)	1.200
985	Sommatino (Pretura)	5.700
986	Troina (Pretura)	4.500
987	Valguarnera Caropepe (Pretura)	7.500
988	Villalba (Pretura)	7.500
989	Villarosa (Pretura)	4.500
	L.	<u>466.900</u>

CORTE D'APPELLO DI ROMA

990	Acquapendente (Pretura) L.	5.000
991	Alatri (Pretura)	8.000
992	Albano Laziale (Pretura)	12.000
993	Alvito (Pretura)	4.500
994	Amatrice (Pretura)	9.500
995	Anagni (Pretura)	11.000
996	Antrodoco (Sede distaccata della Pretura di Cittaducale)	1.200
997	Aree (Pretura)	4.500
998	Arpino (Sede distaccata della Pretura di Sora)	1.200
999	Arsoli (Pretura)	8.000
1000	Atina (Pretura)	4.500
1001	Bagnoregio (Sede distaccata della Pretura di Montefiascone)	1.200
1002	Borbona (Pretura)	4.500
1003	Borgocollegato (Pretura)	6.000
1004	Bracciano (Pretura)	9.000
1005	Campagnano di Roma (Sede distaccata della Pretura di Roma)	1.200
1006	Cassino (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	75.000
1007	Castelnuovo di Porto (Pretura)	6.500
1008	Ceccano (Pretura)	13.000
1009	Ceprano (Sede distaccata della Pretura di Ceccano)	1.200
1010	Cervaro (Sede distaccata della Pretura di Cassino)	1.200
1011	Cittaducale (Pretura)	6.500
1012	Civitacastellana (Pretura)	10.500
1013	Civitavecchia (Pretura)	18.000
1014	Cori (Sede distaccata della Pretura di Littoria)	1.200
1015	Fara in Sabina (Pretura)	5.000
1016	Ferentino (Pretura)	9.500
1017	Fondi (Pretura)	10.000

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 15 FEBBRAIO 1941—XIX

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
1018	Formica (Sede distaccata della Pretura di Gaeta) L.	1.200
1019	Frascati (Pretura)	14.000
1020	Frosinone (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	80.000
1021	Gaeta (Pretura)	8 000
1022	Genazzano (Sede distaccata della Pretura di Palestrina)	1.200
1023	Genzano di Roma (Pretura)	12.000
1024	Guarcino (Sede distaccata della Pretura di Alatri) . .	1.200
1025	Leonessa (Pretura)	4.500
1026	Littoria (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) (1)	75.000
1027	Magliano Sabino (Sede distaccata della Pretura di Poggi Mirteto)	1.200
1028	Marino (Sede distaccata della Pretura di Albano Laziale)	1.200
1029	Mignano (Pretura)	4.500
1030	Minturno (Pretura)	4.800
1031	Montefiascone (Pretura)	14.000
1032	Monterotondo (Sede distaccata della Pretura di Roma)	1.200
1033	Nettunia (Pretura)	15.000
1034	Olevano Romano (Sede distaccata della Pretura di Palestrina)	1.200
1035	Orte (Pretura)	8.000
1036	Orvinio (Pretura)	1.500
1037	Palestrina (Pretura)	14.000
1038	Paliano (Pretura)	12.000
1039	Palombara Sabina (Pretura)	6.000
1040	Petrella Salto (Sede distaccata della Pretura di Cittaducale)	1.200
1041	Poggio Mirteto (Pretura)	6.500
1042	Pontecorvo (Pretura)	9.000
1043	Ponza (Pretura)	7.000
1044	Priverno (Pretura)	12.000
1045	Rieti (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	75.000
1046	Roccamonfina (Pretura)	4.500
1047	Roccasecca (Sede distaccata della Pretura di Arce) . .	1.200
1048	Roccasinibalda (Pretura)	4.800
1049	Roma (Pretura) (2)	500.000

(1) Il contributo è stato determinato in lire 75.000 in considerazione che per il palazzo di giustizia, di proprietà demaniale, non è stata ancora stabilita la pigione: quando questa sarà fissata, l'annuo contributo sarà aumentato del relativo importo a termini dell'articolo 3 della legge.

(2) In virtù degli articoli 1 e 3, prima parte, della legge, nonché della determinazione del contributo in lire 500.000 annue cessano di aver vigore, dal 1° gennaio 1941—XIX, le disposizioni degli articoli 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 27 maggio 1940, anno XVIII, n. 521, fermo restando, in conformità ai capoversi degli articoli 1 e 2 testè citati, l'obbligo di rimborsare al Governatorato di Roma una volta tanto, in eccedenza al contributo, una somma non superiore a lire 180.000 per acquisto e riparazione di mobili per la Pretura unificata della Capitale.

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 15 FEBBRAIO 1941—XIX

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
1050	Ronciglione (Pretura)	L. 6.000
1051	San Vito Romano (Sede distaccata della Pretura di Palestrina)	1.200
1052	Segni (Pretura)	7.500
1053	Sezze (Pretura)	12.000
1054	Sora (Pretura)	9.000
1055	Soriano nel Cimino (Sede distaccata della Pretura di Viterbo)	1.200
1056	Subiaco (Pretura)	8.000
1057	Sutri (Sede distaccata della Pretura di Ronciglione)	1.200
1058	Tarquinia (Sede distaccata della Pretura di Civitavecchia)	1.200
1059	Terracina (Pretura)	9.000
1060	Tivoli (Pretura)	18.000
1061	Torri in Sabina (Sede distaccata della Pretura di Poggio Mirteto)	1.200
1062	Tuscania (Sede distaccata della Pretura di Viterbo) .	1.200
1063	Valentano (Pretura)	6.000
1064	Valmontone (Sede distaccata della Pretura di Velletri)	1.200
1065	Velletri (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	90.000
1066	Ventotene (Sede distaccata della Pretura di Ponza) .	1.200
1067	Veroli (Pretura)	9.000
1068	Vetralla (Sede distaccata della Pretura di Viterbo) .	1.200
1069	Viterbo (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	70.000
		<hr/>
		L. 1.410.100
		<hr/>

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

1070	Amelia (Pretura)	L. 8.000
1071	Assisi (Pretura)	8.400
1072	Bevagna (Sede distaccata della Pretura di Foligno) .	1.200
1073	Cascia (Sede distaccata della Pretura di Norcia)	1.200
1074	Castiglione del Lago (Pretura)	6.500
1075	Città della Pieve (Pretura)	4.800
1076	Città di Castello (Pretura)	7.000
1077	Foligno (Pretura)	18.000
1078	Gualdo Tadino (Pretura)	4.800
1079	Gubbio (Pretura)	6.000
1080	Montefalco (Pretura)	6.000
1081	Narni (Pretura)	7.500
1082	Nocera Umbra (Sede distaccata della Pretura di Gualdo Tadino)	1.200
1083	Norcia (Pretura)	6.000
1084	Orvieto (Pretura)	8.000

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
1085	Perugia (Sezione di Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) L.	180.000
1086	Spoletto (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	50.000
1087	Terni (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	60.000
1088	Todi (Pretura)	6.000
1089	Trevi (Sede distaccata della Pretura di Spoleto) . . .	1.200
1090	Umbertide (Sede distaccata della Pretura di Città di Castello)	1.200
	L.	<u>393.000</u>

CORTE D'APPELLO DI TORINO

1091	Acqui (Pretura) L.	12.600
1092	Alba (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	90.000
1093	Alessandria (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	115.000
1094	Aosta (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	75.000
1095	Arona (Pretura)	10.500
1096	Asti (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	90.000
1097	Avigliana (Pretura)	7.500
1098	Barge (Sede distaccata della Pretura di Cavour) . . .	1.200
1099	Bene Vagienna (Sede distaccata della Pretura di Fossano)	1.200
1100	Biella (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	75.000
1101	Borgomanero (Pretura)	11.000
1102	Borgo San Dalmazzo (Pretura)	9.500
1103	Bra (Pretura)	9.500
1104	Bubbio (Sede distaccata della Pretura di Acqui) . . .	1.200
1105	Caluso (Sede distaccata della Pretura di Strambino Romano)	1.200
1106	Canale (Pretura)	7.000
1107	Canelli (Pretura)	8.000
1108	Caraglio (Sede distaccata della Pretura di Dronero)	1.200
1109	Carmagnola (Sede distaccata della Pretura di Moncalieri)	1.200
1110	Carrù (Pretura)	5.400
1111	Casale Monferrato (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	120.000
1112	Cassine (Sede distaccata della Pretura di Alessandria)	1.200
1113	Castellamonte (Sede distaccata della Pretura di Cuorgnè)	1.200
1114	Castelnuovo Don Bosco (Sede distaccata della Pretura di Chieri)	1.200
1115	Cavour (Pretura)	5.400
1116	Ceva (Pretura)	11.000
1117	Chieri (Pretura)	5.400
1118	Chivasso (Pretura)	10.500

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
1119	Cirié (Pretura) L.	8.000
1120	Cortemiglia (Sede distaccata della Pretura di Alba) .	1.200
1121	Costigliole d'Asti (Sede distaccata della Pretura di Canelli)	1.200
1122	Cuneo (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	160.000
1123	Cuorné (Pretura)	7.000
1124	Demonte (Pretura)	4.500
1125	Dogliani (Sede distaccata della Pretura di Carrù) . .	1.200
1126	Domodossola (Pretura)	11.400
1127	Donàs (Pretura)	4.500
1128	Dronero (Pretura)	13.500
1129	Fossano (Pretura)	14.000
1130	Garessio (Sede distaccata della Pretura di Ceva) . .	1.200
1131	Giaveno (Sede distaccata della Pretura di Avigliana)	1.200
1132	Ivrea (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	75.000
1133	Lanzo Torinese (Pretura)	13.000
1134	Mombercelli (Pretura)	7.000
1135	Moncalieri (Pretura)	13.500
1136	Moncalvo (Pretura)	6.000
1137	Mondovì (Pretura)	21.000
1138	Nizza Monferrato (Pretura)	11.000
1139	Novara (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	95.000
1140	Novi Ligure (Pretura)	18.000
1141	Omegna (Pretura)	15.000
1142	Ovada (Pretura)	11.000
1143	Paesana (Sede distaccata della Pretura di Saluzzo) . .	1.200
1144	Perosa Argentina (Pretura)	9.000
1145	Pinerolo (Pretura)	16.000
1146	Racconigi (Pretura)	9.600
1147	Rivarolo Canavese (Pretura)	10.500
1148	Rocchetta Ligure (Sede distaccata della Pretura di Serravalle Libarna)	1.200
1149	Saluzzo (Pretura)	17.000
1150	San Damiano d'Asti (Pretura)	4.500
1151	San Sebastiano Curone (Sede distaccata della Pretura di Tortona)	1.200
1152	Santhià (Pretura)	12.600
1153	Santo Stefano Belbo (Pretura)	7.000
1154	Savigliano (Pretura)	6.500
1155	Serravalle Libarna (Pretura)	8.000
1156	Spigno Monferrato (Sede distaccata della Pretura di Acqui)	1.200
1157	Strambino Romano (Pretura)	4.200
1158	Susa (Pretura)	12.000
1159	Tenda (Sede distaccata della Pretura di Borgo San Dalmazzo)	1.200

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
1160	Torino (Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) L.	670.000
1161	Torre Pellice (Sede distaccata della Pretura di Pinerolo)	1.200
1162	Tortona (Pretura)	21.000
1163	Trino (Pretura)	9.000
1164	Ulzio (Sede distaccata della Pretura di Susa)	1.200
1165	Valdigna d'Aosta (Sede distaccata della Pretura di Aosta)	1.200
1166	Valenza (Pretura)	6.000
1167	Varallo (Pretura)	9.000
1168	Venasca (Pretura)	6.500
1169	Verbania (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) L.	66.000
	Per la Pretura di Intra	9.000
		75.000
1170	Vercelli (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	105.000
1171	Vignale (Pretura)	6.000
1172	Vigone (Sede distaccata della Pretura di Pinerolo) .	1.200
		L. 2.238.700

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

1173	Aidussina (Pretura e Ufficio tavolare) L.	18.000
1174	Ampezzo (Pretura)	5.000
1175	Aviano (Sede distaccata della Pretura di Pordenone)	1.200
1176	Buie d'Istria (Pretura e Ufficio tavolare)	5.000
1177	Canale d'Isonzo (Pretura e Ufficio tavolare)	5.400
1178	Capodistria (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura, Pretura e Ufficio tavolare)	45.000
1179	Caporetto (Sede distaccata della Pretura di Tolmino) . .	1.200
1180	Cervignano del Friuli (Pretura e Ufficio tavolare) . .	7.000
1181	Circhina (Sede distaccata della Pretura di Idria) . . .	1.200
1182	Cividale del Friuli (Pretura)	12.000
1183	Codroipo (Pretura)	6.000
1184	Comeno (Pretura e Ufficio tavolare)	8.000
1185	Cormons (Pretura e Ufficio tavolare)	7.000
1186	Gemona del Friuli (Pretura)	8.000
1187	Gorizia (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura, Pretura e Ufficio tavolare)	105.000
1188	Gradisca d'Isonzo (Pretura e Ufficio tavolare)	6.500
1189	Grado (Sede distaccata della Pretura di Trieste)	1.200
1190	Idria (Pretura e Ufficio tavolare)	6.000
1191	Isola d'Istria (Sede distaccata della Pretura di Pirano)	1.200
1192	Latisana (Pretura)	6.000
1193	Maniago (Pretura)	5.000

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
1194	Moggio Udinese (Sede distaccata della Pretura di Pontebba)	L. 1.200
1195	Monfalcone (Pretura e Ufficio tavolare)	28.000
1196	Montona (Pretura e Ufficio tavolare)	6.000
1197	Palmanova (Pretura)	6.500
1198	Pinguente (Pretura e Ufficio tavolare)	6.500
1199	Pirano (Pretura e Ufficio tavolare)	9.000
1200	Plezzo (Pretura e Ufficio tavolare)	5.000
1201	Pontebba (Pretura e Ufficio tavolare)	8.000
1202	Pordenone (Pretura) (1)	17.000
1203	Postumia Grotte (Pretura e Ufficio tavolare)	16.000
1204	Sacile (Sede distaccata della Pretura di Pordenone)	1.200
1205	San Daniele nel Friuli (Pretura)	6.500
1206	San Vito al Tagliamento (Pretura)	8.000
1207	Senossecchia (Pretura e Ufficio tavolare)	6.000
1208	Sesana (Pretura e Ufficio tavolare)	8.000
1209	Spilimbergo (Pretura)	12.000
1210	Tarcento (Pretura)	5.000
1211	Tolmezzo (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	36.000
1212	Tolmino (Pretura, Ufficio tavolare e Commissione d'impianto dei libri fondiari)	9.000
1213	Trieste (Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura, Pretura e Ufficio tavolare) (2).	600.000
1214	Udine (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	130.000
		L. 1.185.800

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI FIUME

1215	Abbazia (Pretura e Ufficio tavolare)	L. 20.000
1216	Albona (Pretura e Ufficio tavolare)	4.500
1217	Castelnuovo d'Istria (Sede distaccata della Pretura di Villa del Nevoso)	1.200
1218	Cherso (Pretura e Ufficio tavolare)	4.800

(1) Non è stabilito alcun contributo per gli altri Uffici giudiziari aventi sede in Pordenone, perchè in seguito ad accordi fra lo Stato ed il Comune l'istituzione del Tribunale in Pordenone nel 1937 fu subordinata alla condizione che il Comune si assumesse le relative spese di funzionamento.

(2) Il contributo è stato determinato in lire 600.000 in considerazione che la pigione dovuta annualmente dal Comune di Trieste allo Stato per i locali del palazzo di giustizia adibiti a sede degli Uffici giudiziari ammonta a lire 293.000 (non compresa in tal somma la pigione dovuta dal Comune medesimo per i locali dell'Ufficio di conciliazione).

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
1219	Dignano d'Istria (Pretura e Ufficio tavolare) L.	6.000
1220	Fiume (Sezione di Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura, Pretura, Ufficio tavolare e Commissione d'impianto dei libri fondiari) (1)	130.000
1221	Lagosta (Pretura e Ufficio tavolare)	6.500
1222	Lussimpiccolo (Sede della Pretura di Lussino; Ufficio tavolare e Commissione d'impianto dei libri fondiari)	12.000
1223	Parenzo (Pretura e Ufficio tavolare)	11.000
1224	Pisino (Pretura e Ufficio tavolare)	11.000
1225	Pola (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura, Pretura e Ufficio tavolare)	130.000
1226	Rovigno d'Istria (Pretura e Ufficio tavolare)	11.000
1227	Villa del Nevoso (Pretura e Ufficio tavolare)	20.000
1228	Zara (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura, Pretura e Ufficio tavolare)	45.000
	L.	<u>413.000</u>

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

1229	Adria (Pretura) L.	10.000
1230	Agordo (Pretura)	6.000
1231	Arzignano (Pretura)	8.000
1232	Asiago (Pretura)	11.000
1233	Asolo (Pretura)	8.400
1234	Auronzo (Sede distaccata della Pretura di Pieve di Cadore)	1.200
1235	Badia Polesine (Sede distaccata della Pretura di Lendinara)	4.200
1236	Barbarano (Sede distaccata della Pretura di Vicenza)	1.200
1237	Bardolino (Sede distaccata della Pretura di Caprino Veronese)	1.200
1238	Bassano del Grappa (Pretura)	14.000
1239	Belluno (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	70.000
1240	Camposampiero (Pretura)	6.000
1241	Caprino Veronese (Pretura)	9.000
1242	Castelfranco Veneto (Pretura)	9.500
1243	Castelmassa (Sede distaccata della Pretura di Ficarolo)	1.200
1244	Cavarzere (Pretura)	4.800
1245	Chioggia (Pretura)	10.000
1246	Cittadella (Pretura)	10.000
1247	Cologna Veneta (Sede distaccata della Pretura di Soave)	1.200
1248	Conegliano (Pretura)	18.000

(1) Il contributo è stato determinato in lire 130.000 in considerazione che la pigione per il palazzo di giustizia di Fiume, di proprietà demaniale, ammonta a sole lire 8.500.

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
1249	Conselve (Sede distaccata della Pretura di Padova) L.	1.200
1250	Cortina d'Ampezzo (Pretura e Ufficio tavolare)	7.500
1251	Dolo (Pretura)	14.000
1252	Este (Pretura)	11.000
1253	Feltre (Pretura)	16.500
1254	Ficarolo (Pretura)	13.500
1255	Fonzaso (Sede distaccata della Pretura di Feltre) . .	1.200
1256	Isola della Scala (Pretura)	8.000
1257	Legnago (Pretura)	16.000
1258	Lendinara (Pretura)	13.000
1259	Longarone (Sede distaccata della Pretura di Belluno)	1.200
1260	Lonigo (Pretura)	9.000
1261	Marostica (Sede distaccata della Pretura di Bassano del Grappa)	1.200
1262	Mel (Sede distaccata della Pretura di Belluno)	1.200
1263	Mirano (Sede distaccata della Pretura di Mestre) . . .	1.200
1264	Monselice (Pretura)	10.500
1265	Montagnana (Pretura)	9.500
1266	Montebelluna (Pretura)	9.000
1267	Motta di Livenza (Sede distaccata della Pretura di Oderzo)	1.200
1268	Oderzo (Pretura)	10.000
1269	Padova (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pre- tura) (1)	325.000
1270	Pieve di Cadore (Pretura)	9.000
1271	Piove di Sacco (Pretura)	9.000
1272	Portogruaro (Pretura)	9.000
1273	Rovigo (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pre- tura)	90.000
1274	San Donà di Piave (Pretura)	14.000
1275	Sanguinetto (Sede distaccata della Pretura di Legnago)	1.200
1276	Santo Stefano di Cadore (Sede distaccata della Pretura di Pieve di Cadore)	1.200
1277	Schio (Pretura)	10.500
1278	Soave (Pretura)	9.000
1279	Thiene (Pretura)	9.500
1280	Tregnago (Pretura)	7.200
1281	Treviso (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pre- tura)	145.000
1282	Valdagno (Pretura)	10.000
1283	Valdobbiadene (Sede distaccata della Pretura di Monte- belluna)	1.200

(1) In virtù degli articoli 1 e 3, prima parte, della legge, nonchè della determinazione del contributo, cessano di aver vigore le disposizioni dell'articolo 1, n. 1, della legge 7 aprile 1938—XVI, n. 464, fermo restando il disposto del successivo n. 2 dell'articolo medesimo.

LEGISLATURA XXX — 1^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 15 FEBBRAIO 1941—XIX

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
1284	Venezia (Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura) L.	300.000
	Per la Pretura di Mestre	24.000
		———— L.
		324.000
1285	Verona (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	130.000
1286	Vicenza (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura e Pretura)	130.000
1287	Villafranca di Verona (Sede distaccata della Pretura di Venezia)	1.200
1288	Vittorio Veneto (Pretura)	12.000
		————
		L. 1.608.800

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI *TRENTO*

1289	Baselga di Pinè (Sede distaccata della Pretura di Pergine Valsugana) L.	1.200
1290	Bolzano (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura, Pretura e Ufficio tavolare)	130.000
1291	Borgo (Pretura e Ufficio tavolare)	26.000
1292	Bressanone (Pretura e Ufficio tavolare)	15.000
1293	Brunico (Pretura e Ufficio tavolare)	12.600
1294	Caldaro (Pretura e Ufficio tavolare)	9.500
1295	Campo Tures (Sede distaccata della Pretura di Brunico)	1.200
1296	Canale San Bovo (Sede distaccata della Pretura di Primiero)	1.200
1297	Cavalese (Pretura)	10.000
1298	Chiusa (Pretura e Ufficio tavolare)	8.400
1299	Cles (Pretura e Ufficio tavolare)	18.000
1300	Condino (Sede distaccata della Pretura di Tione di Trento)	1.200
1301	Egna (Pretura e Ufficio tavolare)	10.000
1302	Folgaria (Sede distaccata della Pretura di Rovereto)	1.200
1303	Fondo (Pretura e Ufficio tavolare)	9.500
1304	Funes (Sede distaccata della Pretura di Chiusa)	1.200
1305	Levico (Sede distaccata della Pretura di Borgo)	1.200
1306	Malè (Pretura e Ufficio tavolare)	9.500
1307	Malles Venosta (Sede distaccata della Pretura di Silandro)	1.200
1308	Merano (Pretura e Ufficio tavolare)	36.000
1309	Mezzolombardo (Pretura e Ufficio tavolare)	12.000
1310	Monguelfo (Pretura e Ufficio tavolare)	8.000
1311	Mori (Sede distaccata della Pretura di Rovereto)	1.200
1312	Ortisei (Sede distaccata della Pretura di Chiusa)	1.200
1313	Peio (Sede distaccata della Pretura di Malè)	1.200

Numero d'ordine	COMUNI	Contributo annuo dovuto dallo Stato
1314	Pergine Valsugana (Pretura, Ufficio tavolare e Commissione d'impianto dei libri fondiari) L.	12.000
1315	Pinzolo (Sede distaccata della Pretura di Tione di Trento)	1.200
1316	Predazzo (Sede distaccata della Pretura di Cavalese)	1.200
1317	Primiero (Pretura e Ufficio tavolare)	8.000
1318	Revò (Sede distaccata della Pretura di Cles)	1.200
1319	Riva (Pretura e Ufficio tavolare)	15.000
1320	Rovereto (Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura, Pretura, Ufficio tavolare e Commissione per l'impianto dei libri fondiari)	65.000
1321	San Giovanni Valle Aurina (Sede distaccata della Pretura di Brunico)	1.200
1322	San Leonardo in Passiria (Sede distaccata della Pretura di Merano)	1.200
1323	San Martino di Badia (Sede distaccata della Pretura di Brunico)	1.200
1324	Sarentino (Sede distaccata della Pretura di Bolzano) . .	1.200
1325	Senales (Sede distaccata della Pretura di Silandro) . .	1.200
1326	Silandro (Pretura e Ufficio tavolare)	13.000
1327	Stenico (Sede distaccata della Pretura di Tione di Trento)	1.200
1328	Strigno (Sede distaccata della Pretura di Borgo) . . .	1.200
1329	Tione di Trento (Pretura, Ufficio tavolare e Commissione d'impianto dei libri fondiari)	18.000
1330	Trento (Sezione di Corte d'appello, Procura generale, Corte d'assise, Tribunale, Regia Procura, Pretura, Ufficio tavolare e Commissione d'impianto dei libri fondiari)	135.000
1331	Ultimo (Sede distaccata della Pretura di Merano) . .	1.200
1332	Vallarsa (Sede distaccata della Pretura di Rovereto) . .	1.200
1333	Val di Vizze (Sede distaccata della Pretura di Vipiteno)	1.200
1334	Vermiglio (Sede distaccata della Pretura di Malè) . .	1.200
1335	Vezzano (Sede distaccata della Pretura di Trento) . .	1.200
1336	Vigo di Fassa (Sede distaccata della Pretura di Cavalese)	1.200
1337	Vipiteno (Pretura e Ufficio tavolare)	16.000
		L. 628.900

Contributo
annuo dovuto
dallo Stato

RIEPILOGO

Corte d'appello di ANCONA	L.	858.300
» » BARI		1.133.300
Sezione di Corte d'appello di LECCE		638.800
Corte d'appello di BOLOGNA		2.129.000
» » BRESCIA		1.592.700
» » CAGLIARI		829.100
» » CATANIA		805.200
» » CATANZARO		932.600
» » FIRENZE		1.274.600
» » GENOVA		1.195.400
» » L'AQUILA		956.100
» » MESSINA		424.600
» » MILANO		3.250.700
» » NAPOLI		2.458.500
Sezione di Corte d'appello di POTENZA		579.200
Corte d'appello di PALERMO		1.061.000
Sezione di Corte d'appello di CALTANISSETTA		466.900
Corte d'appello di ROMA		1.410.100
Sezione di Corte d'appello di PERUGIA		393.000
Corte d'appello di TORINO		2.238.700
» » TRIESTE		1.185.800
Sezione di Corte d'appello di FIUME		413.000
Corte d'appello di VENEZIA		1.608.800
Sezione di Corte d'appello di TRENTO		628.900
Totale	L.	28.464.300

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(39^a riunione)

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(24^a riunione)

Venerdì 4 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

«Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio». (*Nuovamente modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*) (1153-B - rel. Leicht) Pag. 457

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Abisso, Alberti, Alessandri, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Campolongo, Cappa, Cardinali Giuseppe, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Cian, Columba, Conci, Crispolti, Curatulo, D'Ancora, De Riseis, De Ruggiero, Di Marzio, Facchinetti, Fedele, Galli, Gatti Giro-

lamo, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Giordano, Guadagnini, Guaccero, Guerresi, Leicht, Loffredo, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marro, Mazzoni, Micheli, Montresor, Mosso, Nosedà, Orano, Ovio, Padiglione, Pende, Perez, Perna, Petrone Michele, Petrone Silvio, Pujia, Quarta, Quilico, Rubino, Sabini, Sailer, San Martino Valperga, Scavonetti, Spasiano, Spolverini, Valagussa, Versari, Viale, Vinassa de Regny e Vinci.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Badaloni, Barbi, Bardelli, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Giovara, Marracino, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Moresco, Venturi e Viola.

DE RUGGIERO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (1153-B).
— (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Annunzia che le Commissioni competenti della Camera dei Fasci e delle

Corporazioni, presi in esame gli emendamenti apportati al disegno di legge dal Senato, li hanno tutti approvati, salvo quello all'articolo 177 che hanno nuovamente modificato.

Avverte che, a norma dell'articolo 6, ultimo comma, della legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo la discussione deve essere limitata all'esame del nuovo emendamento.

Ricorda che nel testo ministeriale dell'articolo 179 (ora 177) era detto: « deve essere corrisposto . . un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina, qualora esso raggiunga le 10 lire ». La Camera nel suo primo esame del provvedimento sopprime le parole: « qualora esso raggiunga le 10 lire ».

Il Senato emendò la disposizione aggiungendo: « Ne sono esenti i volumi il cui prezzo non è superiore a lire dieci ».

La nuova modificazione della Camera dice così: « Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento ».

LEICHT, *relatore*. Nell'ampia discussione che le Commissioni legislative riunite del Senato fecero sul progetto di legge relativo alla protezione del diritto d'autore, molte modifiche furono introdotte al testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni che, tutte, furono da questa approvate nel nuovo esame avvenuto per opera di essa il 19 febbraio u. s., ad eccezione di quella riguardante l'articolo 177.

In questo articolo le Commissioni legislative riunite del Senato avevano introdotto un emendamento per il quale si dichiaravano esenti dal diritto del 3 per cento sul prezzo di copertina, stabilito a favore della cassa di assistenza e previdenza degli autori, scrittori e musicisti, i volumi il cui prezzo non era superiore a lire 10. La modifica era stata giustificata dal desiderio di non aumentare il prezzo di libri destinati alla lettura popolare.

Tale nobilissima ragione prevalse allora sulla considerazione della forte diminuzione che da una tale soppressione avrebbero avuto gl'introiti della cassa d'assistenza, diminuzione che, secondo alcuni calcoli, sarebbe stata di oltre la metà, data l'ingente vendita di volumi di prezzo inferiore alle dieci lire.

Questa considerazione posta innanzi da fonte competente alle Commissioni legislative riunite della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nella sua nuova riunione le indusse a dare all'articolo 177 una nuova formulazione che costituisce una transazione fra il primitivo criterio adottato dalla Camera di non fare distinzione di prezzo e quello accolto dal Senato per il quale ai volumi di prezzo inferiore alle dieci lire si faceva un trattamento radicalmente diverso da quello usato per i volumi di prezzo superiore.

Il nuovo testo infatti riduce al 2 per cento il diritto da esigere a favore della cassa sui volumi di prezzo inferiore a lire 10.

Sembra al vostro relatore che la nuova proposta sia da accogliere, giacchè essa tien conto da un lato dei bisogni della cassa d'assistenza, dall'altro della opportunità di aggravare il meno possibile il prezzo di vendita dei volumi destinati alla lettura popolare.

FEDELE. Ha chiesto di parlare per fare una breve dichiarazione. Comprende che non è opportuno dar voto contrario al testo proposto dalla Camera. Se le Commissioni riunite respingessero la nuova formulazione dell'articolo, si dovrebbe deferire la questione al Capo del Governo, e in questo momento di eccezionale gravità internazionale non si può distrarre l'attenzione del Duce con una questione di secondaria importanza.

Conviene dunque fare di necessità virtù. Ma crede suo dovere esprimere almeno una riserva sulla proposta della Camera. L'articolo in esame, caduta l'eccezione che la Commissione vi aveva introdotta in favore dei libri destinati a diffondersi tra il popolo, produrrà alla cultura popolare un danno sensibile, e poco varrà a diminuirlo la riduzione del contributo.

Gli sembra assurdo che libri come l'*Eneide* e la *Divina Commedia* debbano contribuire alla Cassa di assistenza degli autori, e lo stupisce che si contraddica alle direttive generali del Governo fascista, provocando un aumento dei libri di testo delle scuole elementari. Nè lo ha convinto l'osservazione, fatta alla Camera, che l'emendamento proposto dalla Commissione del Senato si risolveva in un grave danno per la Cassa di assistenza. Se anche vi fossero queste conseguenze dannose, esse potrebbero

essere compensate facilmente non dando vita a organizzazioni costose, i cui dipendenti godono di stipendi, quali i vecchi professori universitari non hanno neppure sognato di raggiungere.

Per queste ragioni dichiara di astenersi dal voto.

MAZZONI. Concorda pienamente con il senatore Fedele per quanto concerne l'emendamento della Camera. I libri scolastici sono già sensibilmente aumentati di prezzo, sia per la giusta preoccupazione di presentarli in edizioni più accurate tipograficamente, sia perchè alcuni testi, come per esempio le antologie, devono servire a più di un anno di studi.

È stato osservato che l'aumento del 2 per cento è di poca importanza. Ma bisogna pensare che esso imporrà agli editori notevoli complicazioni contabili: acquisti di cartellini e marche da bollo speciali, e probabilmente il rifacimento di molte copertine di volumi; anche questo significa aumento di spesa.

Convieni che questi non sono che aspetti secondari della questione; ma quello principale, illustrato dal senatore Fedele, e cioè il danno che la nuova disposizione arreca alla diffusione della cultura nel popolo, gli sembra meritare l'attenta considerazione della Commissione. Non crede che il testo della Camera debba essere accolto, e quindi voterà contro.

COLUMBA. Si dichiara d'accordo con gli oratori che lo hanno preceduto. Gli interessi della Cassa di previdenza sono senza dubbio rispettabili, ma quelli della cultura primeggiano, specialmente in un Regime che ha insegnato a considerare sempre subordinato all'interesse della Nazione quello delle singole classi.

Non può consentire alla proposta della Camera. D'altra parte comprende le particolari esigenze del momento e, per senso di disciplina, non farà alcuna opposizione, ma si asterrà dal voto.

CONCI. Aderisce alle osservazioni del senatore Fedele, e voterà contro la proposta della Camera.

PADIGLIONE. Dichiara di essere contrario al testo emendato della Camera.

GIORDANO. Si asterrà dal voto.

LEICHT, *relatore*. Le ragioni esposte dai senatori Fedele e Mazzoni sono le stesse che

vennero prospettate nella precedente riunione, ed è comprensibile che trovino facilmente il consenso della Commissione. Per parte sua, avendo votato volentieri l'emendamento che la Camera non ha accolto, vede con rammarico che il nuovo testo ne frustra in gran parte gli intenti. Tuttavia crede che la Commissione possa accettarlo, non solo per evitare il non troppo opportuno appello alla decisione del Capo del Governo, ma anche perchè l'aumento che si viene a determinare nel costo dei libri, non è eccessivamente oneroso, e non avrà le gravi conseguenze temute.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non può che rendere omaggio alla nobile passione per la diffusione della cultura, dalla quale sono state animate le critiche dei senatori Fedele, Columba e Mazzoni, ma deve osservare che esse sono andate alquanto al di là del giusto limite.

Bisogna tener presente, in primo luogo, che il testo presentato dalla Camera rappresenta una soluzione transazionale, in una questione nella quale non si può decidere con un taglio netto chi abbia torto, e chi abbia ragione. Ma soprattutto si è sconfinato nel prevedere altre ripercussioni, oltre quelle, non gravi, sull'aumento, per vero quasi insignificante, del prezzo dei libri.

Il senatore Fedele ha accennato alla costituzione di organismi complicati e dispendiosi; il senatore Mazzoni a complicazioni contabili per l'amministrazione delle Case editrici. Può tranquillizzare il senatore Fedele: non vi saranno assunzioni di impiegati e creazioni di uffici burocratici costosi perchè non ve ne sarà bisogno.

Quanto all'osservazione del senatore Mazzoni, fa presente che l'articolo 179 dà facoltà di stipulare convenzioni per il versamento globale del diritto previsto dall'articolo in esame. Le difficoltà contabili, se dovessero essere veramente così gravi come crede il senatore Mazzoni, possono dunque facilmente essere ovviate; può anzi dar notizia alla Commissione che è già in corso di conclusione un accordo fra le Confederazioni interessate e la Cassa di assistenza, per il versamento globale di una somma di L. 150.000 con il quale sono tacitati i diritti della Cassa di previdenza.

La reazione suscitata dalla proposta della Camera gli sembra sproporzionata all'entità degli inconvenienti previsti. Spera che la Commissione se ne renda conto, e dia la sua approvazione all'emendamento, permettendo così alla legge di entrare in vigore senza ulteriore ritardo.

MAZZONI. Dichiara che la convenzione della quale ha fatto cenno il rappresentante del Governo gli era nota. Deve anzi rilevare con rincrescimento l'inconsueto procedere degli enti stipulatori, che hanno concluso il loro concordato basandosi sulle disposizioni di un disegno di legge ancora in esame davanti alle Assemblee legislative. In ogni modo non può essere questo un argomento per esortare le Commissioni riunite ad approvare la disposizione. Tanto più che gli editori non sono per questo garantiti che la Federazione non possa poi aumentare le sue richieste. Inoltre la stipulazione della convenzione è facoltativa; gli editori avrebbero potuto non accettarla.

ORANO. Dichiara che si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Comprende lo stato d'animo dei senatori che hanno preso parte alla discussione. Li prega però di tener conto che la Camera ha accettato tutti gli emendamenti proposti dalle Commissioni del Senato, meno quello dell'articolo in esame. Gli inconvenienti, ai quali hanno accennato gli oratori, non sono tanto gravi da indurre a ritardare ancora l'approvazione di una legge di importanza nazionale. Spera perciò che le Commissioni, rassicurate anche dalle parole del rappresentante del Governo, non vorranno essere causa di un nuovo indugio.

Mette quindi ai voti l'articolo 177 nel testo approvato dalla Camera.

Dopo prova e contro prova, dichiara che l'articolo è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

40^a RIUNIONE

Venerdì 4 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 57, riguardante la delega ai Sottosegretari di Stato, da parte dei Ministri richiamati alle armi, per la trattazione degli affari del rispettivo Ministero »
(1288 - rel. Mosconi) Pag. 461

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Ghersi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Loffredo, Mosso, Noseda, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa e Viale.

Tip. del Senato (1500)

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Mar-
racino, Masnata e Milano Franco d'Aragona.

DE RUGGIERO, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Invita i camerati a serbare un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del senatore Arturo Beretta, illustre componente della Commissione, recentemente scomparso.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 57, riguardante la delega ai Sottosegretari di Stato, da parte dei Ministri richiamati alle armi, per la trattazione degli affari del rispettivo Ministero » (1288). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DE RUGGIERO, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Mosconi assente.

Il disegno di legge in esame propone la conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 57, in base al quale, per la durata dell'attuale guerra, i Ministri, in caso di assenza per richiamo alle armi, presi ordini dal Duce, possono delegare ai rispettivi Sottosegretari di Stato la trattazione

e la risoluzione degli affari del Ministero, nonché la firma di tutti gli atti, compresi quelli di Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla loro specifica competenza.

Trattasi evidentemente di un provvedimento legislativo di carattere costituzionale, in quanto viene a modificare l'articolo 67 dello Statuto del Regno, il quale al capoverso dispone che « le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro ».

Giusta l'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, relativa all'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni i disegni di legge di carattere costituzionale devono di regola essere discussi e votati dal Senato e dalla Camera nelle rispettive assemblee plenarie.

Ma il successivo articolo 17 stabilisce che anche tali disegni possano, quando il Duce lo stabilisca per ragione d'urgenza, essere deferiti alle Commissioni legislative con la procedura dell'articolo 16; e l'articolo 18 soggiunge che si provvede con decreto Reale,


senza osservare siffatta procedura, quando si versi in caso di necessità per causa di guerra. In tal caso però, come prescrive l'ultimo comma, devesi applicare l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, il quale richiede la forma del decreto-legge.

Da tutto ciò risultano evidenti la legittimità e l'urgenza del decreto-legge in esame, che si prefigge lo scopo di provvedere al regolare funzionamento dei Ministeri nel caso, già verificatosi, che i Ministri titolari siano assenti per servire la Patria in armi.

Nell'approvare la proposta conversione in legge, la Commissione non può fare a meno di rivolgere un pensiero fervidamente augurale ai membri del Governo richiamati alle armi e, insieme ad essi, a tutti i prodi che eroicamente combattono per assicurare all'Italia il suo vittorioso destino.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 10,20.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(41^a riunione)

FINANZA

(64^a riunione)

Mercoledì 16 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

«Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-anno XX» (1290 - *rel.* Casoli) - *Oratori*: Giampietro, Pujia, Putzolu *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Presidente . . . *Pag.* 400

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Anselmi, Bacelli, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Bevione, Bianchini, Burzagli, Campolongo, Carapelle, Cardinali Pericle, Casoli, Castelli, Celesia, Cini, Cipolla, Conci, Conti Sinibaldi, Cremonesi, D'Ancora, De Ruggiero, De Vito, Dudan, Fac-

chinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giuria, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Guidotti, Ingianni, Leicht, Loffredo, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Mosconi, Mosso, Motta, Nucci, Oriolo, Padiglione, Parodi Delfino, Perna, Piola Caselli, Poss, Pozzo, Pujia, Quilico, Raimondi, Rebaudengo, Rebuca, Renda, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Sabini, Sandicchi, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta, Solmi, Spolverini, Valagussa, Viale e Zupelli.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato per le finanze e il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Crespi Silvio, D'Amelio, Foschini Luigi Maria, Gazzera, Marracino, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Nasi, Petrone Silvio e Rota Giuseppe.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

Premessa ai lavori delle Commissioni per l'esame dei bilanci.

PRESIDENTE. Prima di iniziare, l'esame degli stati di previsione dei singoli Ministeri

per l'esercizio 1941-1942 con la più sobria e più rapida procedura che meglio si attaglia all'ora di epopea che l'Italia vive, devo fare brevissime comunicazioni:

Molti e cari Camerati ci hanno lasciato: ad essi il nostro commosso ricordo. Essi saranno degnamente ricordati in Assemblea Plenaria.

Parimenti altre dichiarazioni utili e nobilissime che riguardano l'attuale luminoso momento storico troveranno il loro posto naturale nella tornata della discussione dei Bilanci delle Forze armate.

Ora io prego i Colleghi:

di elevare il pensiero devoto alla Maestà del Re Imperatore simbolo alto e purissimo e presidio sicuro dei nostri destini,

(*Applausi vivissimi e generali*)

di rinnovare la promessa della collaborazione più feconda e schietta al genio luminoso ed al magnanimo cuore del Duce che ci conduce alla Vittoria,

(*Applausi vivissimi e generali*)

di ricordare con infinita riconoscenza il fiore del nostro Popolo che ha combattuto e combatte su tutti i fronti, in terra sul mare nell'aria, scrivendo pagine di gloria imperitura.

(*Vivissimi applausi*).

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1290). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al camerata Giampietro, sono certo di interpretare i sentimenti delle Commissioni riunite e del Senato tutto inviando un fervido augurale saluto al Ministro Guardasigilli Grandi che ha voluto riprendere le armi già valorosamente impugunate al servizio del Paese e prego il suo degnissimo Collaboratore di rendersi interprete di questi sentimenti del Senato del Regno.

(*Vivissimi applausi*).

GIAMPIETRO. Riconosce che il provvedimento del Duce, preso in base all'articolo 17 della legge 1° gennaio 1939, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e

delle Corporazioni, di deferire all'esame delle Commissioni legislative i bilanci che avrebbero dovuto essere discussi e votati in Assemblea plenaria dal Senato e dalla Camera contempera in modo mirabile le esigenze costituzionali del Regime con quelle dello stato di guerra in cui viviamo. Infatti mentre non sottrae al controllo parlamentare i bilanci, spina dorsale dello Stato, provvede alla economia del tempo, *edax rerum*, divoratore di uomini e di cose, tanto necessari per il vittorioso esito della guerra: Vittoria che a noi è dovuta perchè la guerra da noi non voluta, dal Duce deprecata, è stata a noi imposta dallo spirito di predominio, dall'avidità del danaro, dal sentimento imperialistico plutocratico di popoli che credonsi padroni del mondo, e nel cui vortice turbinoso fummo attratti dal criminale accordo dell'ebraismo, dell'affarismo, delle pseudo-religioni; è guerra che deve assicurare il regno della giustizia, della pace e dell'ordine, dell'equa distribuzione delle naturali ricchezze, dono gratuito della Provvidenza; è guerra che deve portare nel mondo il regno di Dio, di quel Dio che la giustizia premia, l'iniquità condanna, onde, fidenti nella sua promessa, diciamo: *non praevalerunt*, assicurati dalla parola del Duce: « Vinceremo ».

L'economia del tempo impone all'oratore di restringere le sue osservazioni agli argomenti più importanti, sintetizzando più che analizzando, in guisa da evitare il pericolo oraziano: *dum brevis esse laboro obscurus fio*.

Delle quattro attività ministeriali di cui si occupa la precisa, diligente relazione del senatore Casoli, farà brevi osservazioni su due: la legislativa e l'amministrativa, intendendo per questa la giudiziaria e le altre indicate nella relazione.

Dell'attività legislativa parte precipua è stata la formazione dei nuovi Codici e specialmente di quello civile e di procedura civile e l'ordinamento giudiziario.

Non è possibile enunciare nemmeno sommariamente la struttura e le innovazioni introdotte dalla nuova legislazione civile, onde farà un brevissimo accenno in modo che dell'una e delle altre possa darne un concetto semplice ed elementare.

Va premesso che su tutta la legislazione

alita lo spirito della Carta del Lavoro, la *Magna Charta* dello Stato fascista, la *lex legum* del Regime.

Per la legge 30 gennaio 1941 le sue dichiarazioni costituiscono: a) principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato; b) criterio direttivo per l'interpretazione e l'applicazione della legge.

Del Codice civile i due primi libri « delle persone » e « delle successioni » sono andati in vigore nel 1940 e quello della « proprietà » avrà vigore col prossimo 28 ottobre; gli altri nello stesso mese del 1942.

Il libro delle « persone » informa le sue disposizioni a un duplice principio: predominio del senso di solidarietà sociale che subordina gli interessi ristretti ed egoistici dei singoli a quelli preminenti dello Stato in cui si concentra e concretizza l'organizzazione politica ed economica della Nazione; conservazione della integrità e purezza della razza, preservandola da fatti di degenerazione interrazziale.

Innovazioni importanti furono introdotte nel regime della filiazione, specialmente della illegittima e sulla tutela dell'infanzia, anche su quella sottoposta alla patria potestà, e nei riguardi di entrambi con l'istituto dell'affiliazione o piccola adozione, avente lo scopo di dare ai fanciulli, privi o abbandonati dai genitori, l'assistenza di cui hanno bisogno.

Il regolamento relativo alle successioni e donazioni si informa, come è detto nella relazione ministeriale, ai principi che sono l'inconfondibile patrimonio della nostra razza e a quelli politici sociali ed economici della dottrina fascista. Donde nessun bisogno di nuovi istituti giuridici, nè di profonde radicali innovazioni della legge precedente. Due di esse sono degne di nota: quelle relative alla tutela delle ragioni dell'interesse nazionale nella divisione dei beni, intese a impedire il frazionamento eccessivo della proprietà, e le altre relative all'istituto della sostituzione fedecommissaria, mantenute in limiti ristretti, in modo da non offendere alcun principio di giustizia.

Innovazioni radicali e profonde sono state introdotte in molti istituti giuridici e specialmente in quelli che regolano la proprietà fondiaria con le norme riguardanti la proprietà rurale, la bonifica integrale, i consorzi di bo-

nifica, la minima unità culturale, le servitù prediali.

È evidente che i principi dell'ordinamento giuridico corporativo e fascista non consentivano di porre a fondamento giuridico della proprietà il concetto individualista e assoluto della legislazione precedente. Già la Carta del Lavoro aveva dichiarato essere l'iniziativa privata nel campo della produzione lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione. Di qui, come si esprime la relazione ministeriale, il principio che la proprietà non costituisce un diritto innato dell'individuo, ma è un diritto conferitogli per una finalità di carattere sociale. Quindi i beni devono essere diretti alla produzione, e il proprietario non può impiegarli a fini puramente egoistici, ma deve usarli in modo che producano la propria utilità e concorrano al raggiungimento di quei fini utilitari in determinati casi.

Se non che il ricordo dei suoi studi giuridici fa sorgere nell'oratore il dubbio che in qualche disposizione si sia sorpassato quanto i principi informatori della legge richiedevano, non mantenendosi quella misura prudenziale che nella stessa disciplina fu conservata dalla legislazione romana la quale, pur considerando la proprietà come diritto di assoluta padronanza, *plena potestas in re*, pur concedendo al proprietario oltre il *jus utendi* anche il *jus abutendi*, a quel diritto assoluto impose restrizioni e limitazioni in alcuni casi e anche nell'interesse sociale, perchè di fronte a quel diritto era l'altro del supremo interesse sociale proclamato dal giureconsulto: *interest reipublicae ne quis rebus suis male utatur*.

D'altra parte, la sua pratica giudiziaria gli fa dubitare se tutte le restrizioni, gli oneri, le sanzioni, abbiano a produrre quella maggiore utilità nel campo della produzione che di essi è stato il principio informatore.

Nel chiudere le sue osservazioni sul Codice civile rileva che esso, esaminato nel suo complesso e dal lato tecnico e giuridico, risponde alle nuove esigenze dei tempi, contemperando i principi della nostra tradizione giuridica millenaria con quelli che sono alla base dell'ordinamento giuridico corporativo e di ciò dà lode a coloro che cooperarono alla loro formazione ed ai Ministri Solmi e Grandi

che con intelletto d'amore si adoperarono, spendendovi tutte le forze della loro mente e le energie dello spirito, affinché la nuova legislazione fosse davvero la continuazione della nostra gloriosa tradizione legislativa.

Due principi giuridici informano il Codice di procedura civile: la grande autorità del giudice nel processo e la semplicità e celerità di questo. Donde il triplice stadio processuale: la preparazione, in cui si stabilisce la natura della controversia e se ne determinano i limiti; l'istruzione, in cui si svolgono i mezzi di prova; la decisione per la quale si dà il giudizio sulla controversia. Le prime due fasi processuali sono affidate a un membro del collegio, giudice istruttore; la terza, al collegio di cui quello fa parte.

Anche il processo esecutivo è regolato dagli stessi principi, specialmente da quello della semplicità e brevità nell'inizio, nello svolgimento e nel termine e, nel periodo esecutivo, circa le opposizioni avverso le ordinanze di vendita, in modo da evitare che siano semplicemente dilatorie. Degna di nota la disposizione per cui le parti possono domandare che il giudice decida la controversia *pro bono et aequo*, anziché secondo le regole dello stesso diritto. Essa al pari dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione è assai commendevole, perchè tende alla pace, finalità ultima della giustizia, per quanto l'oratore ritenga, specie la prima, di rara attuazione pratica.

Al legislatore va il merito di aver adeguatamente contemperato le esigenze giuridiche con quelle pratiche raggiungendo, come disse il Ministro Grandi, un sano e realistico equilibrio tra le esigenze inderogabili del nuovo processo civile moderno e il nostro costume giudiziario tradizionale.

Anche in questo campo la via giusta fu intraveduta dal senso squisitamente realistico del Duce, quando in uno dei suoi memorabili discorsi ebbe a dire: «Non basta che ogni uomo senta che troverà la giustizia che cerca, bisogna che non aspetti un secolo per ottenerla, bisogna che essa sia sollecita e profondamente umana. Non bisogna dare l'impressione che l'individuo potrà avere ragione solo dopo aver naufragato in un mare di carte».

Le leggi che dall'ottobre 1942 regoleranno

il processo civile produrranno indubbiamente grande vantaggio all'amministrazione della giustizia alla condizione che la magistratura che deve attuarne le norme ne comprenda il senso, specialmente sentendo l'importanza delle funzioni che esse le attribuiscono e queste adempiendo con alto senso del dovere, con grande intelletto d'amore.

L'altra legge della massima importanza per l'amministrazione della giustizia è quella sull'Ordinamento giudiziario, denominato nel progetto, con meno felice concezione, «Ordinamento della magistratura».

Per ragioni di brevità, dei vari importanti problemi che essa offre, l'oratore ne considera soltanto quattro: il pretorato, le promozioni, le guarentigie della magistratura e il pubblico ministero.

Comincia da quest'ultimo, dalla cui soluzione legislativa dissente, mentre ha il piacere di esprimere la sua soddisfazione per le soluzioni date agli altri problemi, pur con qualche riserva per alcune di esse.

Il problema del pubblico ministero va riguardato sotto il duplice punto di vista del concetto giuridico costituzionale di esso e del regolamento della carriera, specie nei rapporti con la magistratura giudicante.

In ordine al primo la indagine verte sulla sua natura giuridica; se esso sia, come il precedente progetto lo considerava, rappresentante dello Stato nella funzione esecutiva, dipendente funzionalmente dal Ministro Guardasigilli, ovvero se non si abbia a ritenerne la dipendenza gerarchica nella parte esecutiva, rimanendo nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, a quella non pertinenti, organo della magistratura, adempiendole secondo le norme della legge e con i criteri che ogni magistrato segue nell'esercizio di esse.

La questione è ardua e della massima importanza, non solo perchè il pubblico ministero è l'organo propulsore di tutta l'attività giudiziaria, cui imprime movimento e direzione, che possono variare a seconda delle direttive che lo ispirano, sia perchè la dipendenza funzionale dal Guardasigilli importerebbe che il provvedimento giudiziario, che in determinati casi è dato al superiore gerarchico, non più ad esso ma al Guardasigilli spetterebbe, e quindi si avrebbe un capovolgimento

di tutte le norme del Codice di procedura penale, riguardanti l'esercizio delle funzioni del pubblico ministero.

Si limiterà ad accennare, non a discutere la questione, perchè, a prescindere dalle ragioni di brevità, non ritiene vi siano gli elementi necessari all'uopo e che lascino comprendere il pensiero del legislatore.

Sembrirebbe abbandonato il concetto risultante dalla definizione datane nel progetto, perchè, mentre si era detto all'articolo 78: « il pubblico ministero rappresenta presso il giudice e sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia lo Stato nell'esercizio della funzione esecutiva » nel testo legislativo è stabilito (articolo 69) che « il pubblico ministero esercita sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia le funzioni che la legge gli attribuisce ». Senonchè non è determinato in che consista, e come si eserciti questa direzione, da parte del Ministro, delle funzioni suddette. Tanto più che qualche disposizione, come quella che toglie al pubblico ministero la garanzia del parere della Corte disciplinare per la dispensa dal servizio datagli dalla legge presente, accentuerà sempre più la dipendenza del pubblico ministero dal Guardasigilli. Nè la relazione ministeriale che, indubbiamente, si occuperà dell'argomento e che può precisare il pensiero della legge è ancora stata pubblicata.

L'altro punto di vista riguarda la carriera, se cioè essa deve essere separata e distinta da quella della magistratura giudicante, ovvero sia tale solo per la funzione, e promiscua per la graduatoria. Questa ultima norma è stata adottata dal nuovo ordinamento in conformità di quello vigente.

Il punto di vista contrario è stato sostenuto dall'oratore in quasi tutti i discorsi da lui pronunciati in Senato e con le ragioni fatte note ai vari Ministri che dovevano occuparsi del nuovo ordinamento giudiziario, al Guardasigilli Rocco di compianta e illustre memoria, al successore Solmi e all'attuale Ministro Grandi. Dimostrò che l'unificazione delle graduatorie del pubblico ministero e della magistratura giudicante torna a danno non a vantaggio dell'amministrazione della giustizia, ed ora ne riepiloga le ragioni: a) perchè la legge 1890, modificatrice di quella del 1865, che la

introdusse, non provvide ad una necessità giudiziaria, ma all'interesse economico dei magistrati per togliere il vantaggio, che nella promozione era maggiore per i funzionari del pubblico ministero che non per i colleghi della giudicante; b) perchè tutte le manifestazioni degli organi legislativi erano contrari ad essa e auspicavano un ritorno a quella precedente, tra le quali la relazione Rocco e quella della Camera sul progetto di legge del 1925 per la emenda dei Codici, il progetto di legge Ronchetti del 31 gennaio 1905 che ristabiliva la separazione delle due carriere e i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari e i discorsi di eminenti parlamentari quali il Fortis, il Gianturco, il Finocchiaro Aprile, questi ultimi due ex Ministri Guardasigilli; c) perchè le esigenze dell'istituto non consentono che le funzioni ne siano esercitate da coloro che non ne abbiano le doti speciali, personali o acquisite con l'esperienza: doti indispensabili per le funzioni da esercitarsi nel periodo istruttorio e nel dibattimento, specie in Corte di Assise, per l'esercizio delle svariate funzioni amministrative e nei gradi direttivi specialmente; esperienza necessaria perchè tali doti non sorgono - altra volta lo ebbe ad osservare - come Minerva dal cervello di Giove, ma sono il frutto di quella esperienza per cui la ripetizione dei medesimi atti consente all'intelligenza di fermarsi su di essi, di constatarne le deficienze e intravedere il modo come migliorarli; di quella esperienza che come disse il Poeta « esser suol fonte a' rivi di vostr'arte ».

Anche su questo argomento non vi sono che le ragioni addotte nella precedente relazione ministeriale sul progetto, una di indole politica, cioè, che, « superata la vieta divisione fondamentalmente erronea tra i tre poteri dello Stato e subentrata la concezione di differenziazione di concezione non sarebbe più concepibile nello stato moderno fascista una netta separazione tra magistratura giudicante e requirente »; la seconda d'ordine pratico, « sia perchè la riparazione importerebbe una inammissibile differenziazione nello sviluppo delle due carriere, sia perchè non potrebbe giovare ai fini di una specializzazione di funzioni e quindi ad una più perfetta formazione dell'abito e delle attitudini dei singoli magi-

strati in quanto la formazione intellettuale e professionale del magistrato, lungi dall'essere turbata, è invece avvantaggiata dall'esercizio di entrambe le funzioni ».

In ordine alla prima, l'oratore osserva che essa sembra abbandonata, tenuto conto delle modificazioni apportate a talune disposizioni del progetto, onde non è il caso di indugiarsi a considerarne la poca solidità. La seconda è dimostrata infondata dalle sue precedenti osservazioni e da quell'aforisma ben noto anche agli psicologi: *pluribus intentus minor est ad singula sensus*.

Terminando su questo argomento, ripete quanto disse nel suo discorso del 1939: che il sistema non riporterà l'ufficio del pubblico ministero all'altezza di una volta e che il suo presagio è che esso non potrà produrre effetti benefici per la magistratura e per l'amministrazione della giustizia. Questo è il suo presagio, ma l'augurio è diverso, l'augurio è quale i romani facevano allorchè casi infausti si prospettavano *quod omen Di avertant* che egli tradurrebbe: « Il cielo disperda il suo presagio ».

Relativamente al pretorato tre sistemi potevano adottarsi che erano stati già sperimentati nella legislazione italiana: quello dell'ordinamento del 1865, grado separato e distinto da quello dei giudici e sostituti procuratori del Re; l'altro della legge Zanardelli del 1890, grado unico di tutta la magistratura; il terzo della legge Rocco, carriera separata e distinta avulsa dalla magistratura, tuttora vigente.

Gli inconvenienti gravi che derivarono da questi due ultimi sistemi hanno consigliato di adottare quello della carriera separata con possibilità di passaggio nella giudicante e con la stessa possibilità di passaggio in essa dei giudici e sostituti procuratori del Re.

Non solo il sistema adottato, ma altre norme lo rendono degno di approvazione, e tra esse l'unificazione della prova per l'ammissione in magistratura, identica per tutti i magistrati, la identità di carriera per i pretori e gradi parificati della magistratura giudicante e requirente, anche per la Cassazione.

Va osservato, per altro, che le disposizioni suddette presentano una lacuna, e non di lieve importanza; manca una norma per l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni pretorie

per un congruo periodo di tempo. Ne ha dimostrata più volte la necessità la quale è stata riconosciuta anche da tutti i Ministri, giacchè quell'esercizio non solo fa conoscere una specialità di servizi la cui conoscenza sarà utile nei gradi superiori direttivi, ma anche e perchè la funzione pretoria è scuola per l'acquisto di tutte quelle doti indispensabili al magistrato e specialmente di quella del carattere, oggi più che mai difficile ad aversi e a conservarsi.

Pertanto formula il voto che nelle disposizioni di coordinamento e di carattere interpretativo e complementare che, per l'articolo 277, ha facoltà di presentare e di emanare con decreti Reali il Guardasigilli voglia disporre che il tirocinio giudiziario da compiersi dagli uditori con opportuni avvicendamenti, giusta l'articolo 129, presso i vari uffici giudiziari debba essere compiuto per un periodo obbligatorio di almeno sei mesi presso quello di pretura.

Anche l'istituto delle promozioni è stato regolato in modo soddisfacente col ritorno al sistema dello scrutinio che costituisce per la nuova legge, la prova prevalente per le promozioni, tanto in Corte d'appello quanto in quella di cassazione. Il sistema ha il gran merito di aver tolto l'inconveniente dei concorsi, cagione di gravi danni all'amministrazione della giustizia e ai magistrati.

L'oratore ritiene utile di fare tre osservazioni: primo, l'inutilità che vi sia un esame per titoli per la promozione in Corte d'appello, visto e considerato che questo esame è universalmente riconosciuto non essere indice sicuro del merito del magistrato; secondo, il numero dei posti assegnati ai vincitori del concorso per titoli in cassazione per un terzo dei posti, per le osservazioni precedenti e per altre non sembra da approvarsi; terzo, il danno che può derivare ai magistrati, promuovibili per scrutinio, sia per la facoltà concessa al Ministro di chiamare ad esso solo quelli promuovibili per merito distinto, sia per non essere stabilito il periodo di esercizio funzionale che essi debbono compiere per l'ammissione allo scrutinio, periodo stabilito per i magistrati promuovibili per concorso.

Riterrebbe utile che il Guardasigilli provvedesse, con le disposizioni che ha facoltà

di emettere in virtù dell'articolo innanzi menzionato, a determinare il periodo suddetto.

Le guarentigie della magistratura hanno formato oggetto di molte e importanti discussioni, sia nel campo dottrinale, che in quello legislativo, perchè riguardano l'indipendenza del magistrato, una delle condizioni essenziali perchè egli possa rendere giustizia.

Vero è che, come disse il Taiani, « l'indipendenza è una virtù dell'animo che, quando un magistrato non l'ha, non v'ha legge al mondo che possa dargliela »; ma non è men vero che, se lo Stato non può infonderla nell'animo del magistrato, non debba dargli tutte le guarentigie affinchè non la perda se l'ha.

Anche questa questione non può essere ora trattata per la ragione della brevità del tempo. L'oratore accenna quindi alle innovazioni introdotte alla legge precedente:

a) sostituzione del parere consultivo della Commissione centrale a quello consultivo del Consiglio superiore della magistratura, nel caso di tramutamento di ufficio del magistrato inamovibile di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o di grado equiparato, e di sostituzione dello stesso parere alla conforme declaratoria della Corte suprema disciplinare per la dispensa dal servizio degli stessi magistrati;

b) sostituzione della deliberazione del Consiglio dei Ministri al parere del Consiglio superiore della magistratura per il tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili di grado superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o grado equiparato;

c) tramutamento d'ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio, quando non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nel modo richiesto dalle esigenze di servizio, sentito il parere della Commissione centrale;

d) abolizione del parere consultivo della Corte suprema disciplinare per la dispensa dal servizio dei magistrati inamovibili e dei funzionari del pubblico ministero;

e) riduzione dei limiti di età per il collocamento a riposo dei consiglieri di Corte di appello, che è portato da settanta a sessantacinque anni, quando essi abbiano quaranta anni di servizio.

In sostanza il testo definitivo non si discosta molto dalla legge vigente ed è tanto più da lodarsi in quanto non contiene le altre innovazioni menzionate nel progetto, qualcuna delle quali, specie in tema di guarentigie della magistratura, certamente non conferiva alla indipendenza ed al prestigio di essa, onde va data piena lode al Ministro Grandi e al Comitato ministeriale che ha concorso alla redazione della legge per avere eliminato con illuminato consiglio quanto non di vantaggio, ma di pregiudizio era stato proposto.

L'oratore passa quindi ad esaminare brevemente l'attività amministrativa del Ministero.

Nella grande e feconda attività spiegata dal Ministero nei vari rami dell'amministrazione e della quale ha trattato con competenza ed acume la relazione senatoria, per le esigenze del tempo, ricorderà soltanto qualche tratto nei riguardi specialmente della magistratura e della funzione da essa esercitata.

Dal *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia risulta che su quella e su questa si è svolta assidua la vigilanza del Ministro. Infatti egli richiamò l'attenzione dei capi delle Corti e dei Tribunali sulle deficienze processuali, già segnalate dal Procuratore generale presso la Corte suprema, tra le quali quella sempre deplorata e sempre in vigore dei moduli a stampa delle sentenze pretorie, di grave danno all'amministrazione della giustizia, invitandoli ad eliminarle.

Nello stesso tempo provvide per le nuove leggi relative allo stato di guerra, specialmente a quelle sui consumi, sull'accaparramento, sull'oscuramento, la violazione delle quali, se nella massima parte dei centri giudiziari è stata repressa con la dovuta energia e celerità, per il vivo interessamento dei capi, non è mancato il caso di qualche magistratura, che, non solo non ha proceduto al giudizio nella stessa maniera, ma ha mostrato scarso interesse alla repressione punitiva della legge violata.

Parimenti a un'altra grave inadempienza dei doveri di magistrato fu provveduto, all'abusivo allontanamento dall'ufficio, divenuto ormai male cronico, anche perchè il malo esempio viene dai capi. Orbene il Ministro non solo ha rinnovato le avvertenze già fatte dai suoi predecessori, ma ha preso in due casi

provvedimenti disciplinari, e di questi ha dato notizia sullo stesso *Bollettino Ufficiale*.

Non è mancato nemmeno il suo interessamento per lo spettacolo poco dignitoso ed edificante della corsa in Roma di magistrati, in occasione dei concorsi per le promozioni, spettacolo che può essere umano, ma è certamente disdicevole alla dignità del magistrato, conseguenza, per altro, non ultima di quel malanno giudiziario che è stato l'istituto del concorso per le promozioni.

Di alcuni di questi problemi l'oratore si è occupato più volte richiamando su di essi l'attenzione di parecchi Ministri. E ricorda con compiacimento di avere sostenuto, conformemente all'avviso del Ministro De Francisci, che parte precipua dell'attività ministeriale sia quella della vigilanza sulla magistratura e sull'esercizio delle sue funzioni; vigilanza fonte di bene per essa e per la giustizia, e che consente il premio e la punizione, elementi necessari per il retto funzionamento di ogni attività umana.

Di questo governo illuminato e sapiente fanno anche testimonianza altri provvedimenti, anche di elogio, resi parimenti pubblici per la loro inserzione nel *Bollettino Ufficiale*.

Pertanto spontaneo e sincero, vergin di servo encomio, parte dall'animo suo il plauso al Ministro Grandi, al suo solerte cooperatore il Sottosegretario di Stato Putzolu, e a tutto il personale direttivo del Ministero. Al Ministro Grandi anche l'augurio che, dopo avere nella guerra dato prova delle sue virtù di soldato, torni a rendere i suoi preziosi servizi alla Patria.

Ma altresì potente erompe il suo grido di ammirazione e di plauso ai giovani magistrati, ai funzionari di Cancelleria che sulle aspre e impervie montagne di Grecia o nell'arido deserto marmarico, col senno e con la mano, lasciando brandelli di carne sanguinante o la vita sotto le raffiche delle armi nemiche, l'animo volto agli eroici colleghi morti gloriosamente nella guerra mondiale, in terra, in mare, nei cieli, scrivono pagine epiche di virtù e di eroismo. Ad essi, fiore della gioventù d'Italia, teneri virgulti dell'ordinamento giudiziario, il saluto di amore e di fede del Senato e della Patria. (*Applausi*).

PUJIA. Domanda al Governo una delucidazione sulla questione dell'inamovibilità dei

magistrati. È noto che l'inamovibilità di grado è stata riconosciuta dallo Statuto; a poco a poco, però, essa si è estesa per legge alla inamovibilità di sede. I Ministri in questa materia hanno voluto autolimitare il loro potere, affidandosi al parere di una Commissione speciale.

Dei vari sistemi adottati per coordinare i poteri del Ministro con quelli della Commissione speciale, il più adatto fu, a suo parere, quello ideato dal Ministro Orlando, creatore del Consiglio superiore della magistratura, le cui attribuzioni gli sembrano ora molto dimiuite: il Consiglio superiore della magistratura nominava una Commissione che dava il proprio parere al Ministro sui tramutamenti di ufficio. Se il Ministro non credeva uniformarsi al parere della Commissione, la legge Orlando stabiliva che egli poteva ricorrere alle sezioni unite del Consiglio superiore, la cui decisione era definitiva ed obbligatoria.

In seguito, si ritenne che dal momento che il Ministro aveva l'obbligo di chiedere per legge un parere per i tramutamenti di ufficio, doveva poi uniformarsi a tale parere.

Esamina poi il sistema codificato nell'ordinamento giudiziario di prossima attuazione. Esso stabilisce la nomina di una Commissione, composta dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale della Corte di cassazione e da un Vice-Presidente della stessa Corte; Commissione che è chiamata a dare il proprio parere sui tramutamenti di ufficio. Si domanda (e questa è la spiegazione che l'oratore desidera dal Governo) se il parere della Commissione sia obbligatorio per il Ministro. La frase usata dall'ordinamento giudiziario è di colore oscuro, perchè in essa è detto che la Commissione ha funzione consultiva. Interpretare la frase nel senso che il Ministro può derogare al parere manifestato dalla Commissione significherebbe abolire l'inamovibilità di sede dei magistrati; se invece la frase si intende nel senso che la consulenza vincola il Ministro, l'inamovibilità verrà mantenuta.

Domanda quale sia il pensiero del Governo in proposito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando facoltà di parlare al Relatore e al Governo.

CASOLI, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

Segnala soltanto alle Commissioni un errore in cui si è incorsi al capitolo 54 del bilancio in cui è detto, in nota, che capitolo e stanziamento si sopprimono perchè non si ritiene più necessaria la spesa. Invece, mentre lo stato di previsione era in corso di stampa, si è osservato che può ancora verificarsi qualche caso di quelli considerati in detto capitolo. Quindi il capitolo 54 non va soppresso, ma richiamato in vita per memoria. Con questa rettifica lo stato di previsione è stato approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

L'oratore si associa infine alle parole di plauso e di augurio pronunciate dal Presidente.

PUTZOLU, *Sottosegretario di stato per la grazia e giustizia*. Ringrazia il Presidente per il saluto rivolto al Ministro Grandi, a cui è toccata la ventura, negata questa volta all'oratore, di combattere per la Patria sul fronte albanese. Ringrazia anche il Relatore per la sua lucida, sintetica ed esauriente relazione.

L'attività del Ministero della giustizia nell'esercizio trascorso è stata eccezionale, non solo per la legislazione di carattere straordinario, come la riforma dei Codici, ma anche per la parte amministrativa, che ha dovuto rispondere a particolari esigenze derivanti dallo stato di guerra.

Al centro dell'attività del Ministero sta l'opera della codificazione, che può ormai considerarsi completata sulle solide basi dei principi stabiliti dalla Carta del Lavoro. Il primo libro del Codice civile, relativo al diritto di famiglia, è in vigore da oltre un anno, e da questo periodo, per quanto breve, di pratica applicazione, è già dato di desumere giudizi confortanti su taluni istituti di nuova creazione.

L'affiliazione, introdotta dal legislatore fascista come nuovo rimedio per l'assistenza alla infanzia abbandonata, ha corrisposto interamente alle generali aspettative. I dati statistici del primo anno di esperimento confermano che l'istituto è largamente diffuso in tutte le regioni del Regno, sintomo, questo, del vivo sentimento di solidarietà che è nell'animo del nostro popolo. Anche il riconoscimento dei figli adulterini con decreto Reale ha dato ottimi risultati: sono infatti 201 i casi in cui il riconoscimento è stato ammesso. Se si considera che nella quasi totalità dei detti

casi è intervenuto il consenso dei figli legittimi, risulta chiaro che il Ministero si è servito con grande oculatezza del potere discrezionale affidatogli dalla legge, cercando soprattutto di non offendere il prestigio della famiglia legittima.

Modesti sono stati invece finora i risultati pratici dell'istituto del patrimonio familiare, che presenta appena 85 casi di costituzione. Non è tuttavia interdetta la speranza che l'istituto possa avere in futuro una vita più rigogliosa.

Similmente non molto numerosi sono i casi di registrazione delle persone giuridiche private, che ammontano ad appena 215. Non è da escludere, però, che a questo risultato apparentemente poco notevole delle nuove norme, possa aver contribuito la difficoltà di determinare il carattere pubblico o privato dei vari enti.

Buona prova ha dato invece il giudice tutelare, istituito dal nuovo Codice come organo di controllo statale sulla cura degli interessi morali e materiali degli incapaci. Esso funziona attualmente presso ogni mandamento; è questo, però, un assetto provvisorio, come appare dallo stesso articolo 75 del Libro I del Codice. La definitiva sistemazione di questo importante istituto sarà stabilita in base ai risultati pratici ottenuti dopo un congruo periodo di esperimento.

L'attuazione dell'importante principio affermato nell'articolo 401 del Libro I del Codice civile, secondo il quale la pubblica autorità ha il dovere di intervenire per proteggere i minori, moralmente o materialmente abbandonati, è oggetto di studio presso gli organi del Ministero.

Lo scopo propostosi dalla nuova legge civile in materia di adozioni, che era di facilitarle con un regime meno rigoroso di quello del vecchio Codice, può dirsi conseguito, come prova il numero di 462 casi di adozione verificatisi nell'anno.

Intorno al Libro delle successioni e donazioni, entrato in vigore il 21 aprile del 1940, l'oratore crede che sia prematuro formulare giudizi, dato il ristretto periodo di applicazione che ha avuto.

Il Codice di procedura civile, promulgato il 28 ottobre passato, ha suscitato unanimità

di consensi. Il nuovo procedimento intende garantire, secondo i principî tracciati dal Capo del Governo, una giustizia perfettamente aderente alle esigenze del tempo fascista, cioè pronta ed umana. Per assicurare la buona riuscita della riforma, la quale deve eliminare definitivamente l'arcaica procedura stabilita dal Codice del 1865, è stata decisa una lunga *vacatio legis*, durante la quale saranno studiati e predisposti i provvedimenti più adatti allo scopo. Si sta anzitutto promuovendo una opportuna vulgarizzazione della riforma, che per il suo carattere radicale ha bisogno di essere completamente assimilata dagli organi chiamati ad applicarla. È necessario adoperare la più vigile attenzione nella scelta dei presidenti dei collegi giudicanti, poichè il successo della riforma dipenderà in massima parte dal saggio uso dei poteri direttivi affidati al giudice. Anche la preparazione dei locali, secondo le esigenze del nuovo procedimento, ha una notevole importanza, e sarà tempestivamente e convenientemente risolta.

Gli altri libri del Codice civile sulle obbligazioni, sulla tutela dei diritti, sull'impresa e sul lavoro, come pure il Codice della navigazione, sono in via di pubblicazione.

Costituisce un completamento della riforma dei Codici il nuovo ordinamento giudiziario, che andrà in vigore il prossimo 21 aprile. Esso intende formare una magistratura idonea alle importanti nuove funzioni affidatele dalla codificazione fascista.

L'oratore assicura il senatore Giampietro, a cui l'ordinamento giudiziario sta meritatamente a cuore, che delle sue approfondite osservazioni in proposito, delle quali lo ringrazia, sarà tenuto il massimo conto. Quanto alla delucidazione richiesta dal senatore Pujia, non gli sembra che la dizione della legge si presti a incertezze di sorta. Poichè la legge parla di una Commissione « consultiva », è evidente che il Ministro può dissentire dal suo parere, ed agire in difformità da quello. Comprende l'ossequio del senatore Pujia verso il tradizionale istituto della inamovibilità dei giudici, ma deve ricordargli le critiche che più volte furono mosse contro di esso anche in Senato. Indubbiamente l'inamovibilità deve essere contenuta entro certi limiti, onde non si traduca in un intralcio a esigenze superiori

della giustizia e in un privilegio che favorisca gli immeritevoli e danneggi i buoni.

Il Ministero ha svolto anche una vasta attività legislativa connessa con le particolari esigenze dello stato di guerra. È di particolare importanza, in questo campo, il provvedimento attualmente in corso di studio, che riordina semplificandola, la complicata materia delle sanzioni penali per le violazioni di legge in materia di approvvigionamenti e consumi, e per quelle relative alle requisizioni e alla preparazione bellica o alla difesa militare della Nazione. Il provvedimento porterà a un aggravamento delle sanzioni correlative ad un vastissimo numero di infrazioni, previste da numerose leggi speciali.

È da notare che il compito dell'Amministrazione della giustizia è stato notevolmente accresciuto da queste molteplici necessità, proprio mentre la sospensione dei concorsi e i continui richiami alle armi hanno prodotto una sensibile diminuzione del personale, che può essere calcolata in una proporzione superiore al 20 per cento, tanto nella magistratura che nel personale di cancelleria.

La guerra ha altresì richiesto che si prendessero provvedimenti per alleviare la crisi provocata nella classe forense. Con il regolamento 25 giugno 1940, n. 954, si è data soluzione integrale al problema della previdenza e dell'assistenza; sono stati apportati importanti ritocchi al vigente ordinamento della professione con la legge 23 marzo 1940—XVIII, n. 254, e si è provveduto all'adeguamento degli onorari. Pure in relazione allo stato di guerra, sono stati sospesi gli esami di procuratore e di avvocato, e con la legge 21 agosto 1940, anno XVIII, n. 1349, si è attuato un complesso di provvidenze, rivolte ad attenuare i danni professionali occasionati dal richiamo alle armi dei professionisti, amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali, aziende ed istituti di credito.

Anche alla professione notarile si sono apportate riforme che valgono a renderne l'organizzazione maggiormente in armonia con l'ordinamento dello Stato fascista. Così sono stati soppressi i consigli notarili, e le loro attribuzioni sono state trasferite ai sindacati distrettuali fascisti dei notai. È stata revo-

cata l'autorizzazione a stipulare atti in forma pubblica amministrativa, concessa da varie leggi speciali in confronto di diversi enti o istituti, e si è provveduto all'aumento delle pensioni notarili.

Per assicurare il decoro e la regolarità della funzione giudiziaria, il Guardasigilli ha emanato numerose circolari relative all'Amministrazione della giustizia penale, alla remissione dei procedimenti, alle infrazioni a norme emesse in dipendenza dallo stato di guerra, all'osservanza dell'obbligo della residenza da parte dei magistrati, all'attività di controllo dei capi delle Corti d'appello, alla decorosa manutenzione nei locali giudiziari. Può assicurare il senatore Giampietro che queste circolari non finiranno inutilmente in archivio, ma saranno osservate con esattezza e rigore.

È lieto di poter far presente che, anche quest'anno, il progresso nella diminuzione della delinquenza minorile è stato notevole, confermandosi così l'indizio confortante di elevazione morale e sociale del popolo italiano in conseguenza dell'azione riparatrice e rieducatrice svolta dal Regime.

La creazione di nuove officine ed il miglioramento dell'attrezzatura esistente hanno permesso di ottenere, nel campo penitenziario, un ulteriore incremento del lavoro carcerario, sia per l'attività industriale, i cui proventi sono quasi raddoppiati in confronto con la misura raggiunta negli anni 1934-35, sia per quella agricola, strettamente collegata al piano di colonizzazione interna del Regime. Si è avuta infatti la istituzione di una nuova colonia a Porto Conte, nel Comune di Alghero, che verrà quanto prima inaugurata, e si è disposto per la istituzione di un'altra colonia nel nuorese, sulle rive della Quirra. Anche l'organizzazione didattica carceraria si è accresciuta di nuove scuole elementari e di insegnanti specializzati, che agevolano il ritorno del condannato nel consorzio sociale. Si è poi provveduto all'apertura di una nuova casa penale in Pesaro e di un nuovo centro di rieducazione in Ancona.

L'osservanza della disciplina carceraria, informata a vigile energia ed insieme a rara comprensione, è dimostrata dal numero limitatissimo delle evasioni, che sono state solo 5,

e dall'assenza di disordini e perturbamenti negli stabilimenti carcerari.

La liberazione condizionale ha continuato a dimostrarsi istituto utile e provvido. Il 12 per cento delle istanze di liberazione venne accolto, ed i risultati sono da considerarsi soddisfacenti, poichè soltanto in 8 casi si è resa necessaria la revoca del beneficio per la recidiva incorsa dai liberati.

L'attività dell'amministrazione della giustizia si chiude quindi, per l'anno finanziario in esame, con un bilancio di opere e di attività che conferma l'adeguatezza degli organi alle alte funzioni loro affidate e la loro capacità di assolverle in modo soddisfacente, malgrado le ardue difficoltà create dallo stato di emergenza, che ha accresciuto le attribuzioni amministrative e le competenze giudiziarie, e ha ridotto il personale per l'attuazione dei piani di mobilitazione.

È motivo di orgoglio di constatare che non pochi fra i magistrati e cancellieri, accorsi tutti con patriottico entusiasmo alla chiamata della Patria, hanno immolato la loro esistenza sui campi di battaglia o vi hanno conquistati i segni del valore.


Nelle terre d'oltremare i funzionari dell'ordine giudiziario hanno continuato con serena fermezza ad assolvere le loro funzioni in ogni contingenza.

Per tal modo l'intera amministrazione della giustizia è in linea, con tutte le sue forze, con tutta la sua efficienza e con tutta la sua appassionata fede nel dare il più valido contributo all'immane sforzo compiuto dalla Nazione in armi, per il conseguimento della vittoria che dovrà assicurare definitivamente la prosperità e la potenza del popolo italiano. (*Applausi*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,10.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(42^a riunione)

FINANZA

(65^a riunione)

Giovedì 17 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Inizio della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1298 - *rel.* Genovesi) - *Oratori*: Felici, Spolverini, Ricci Federico, Ricci Umberto, Martin Franklin, Ferrari Cristoforo. *Pag.* 477

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Anselmi, Baccelli, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Bevione, Bianchini, Burzagli, Campolongo, Carapelle, Cardinali Pericle, Casoli, Castelli, Celesia, Cipolla,

Conci, Cozza, Cremonesi, D'Ancora, De Rugiero, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giuria, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Guidotti, Ingianni, Leicht, Loffredo, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Mosconi, Mosso, Motta, Nosedà, Nucci, Oriolo, Padiglione, Parodi Delfino, Perna, Pujia, Quilico, Raimondi, Rebaudengo, Rebugia, Renda, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Sabini, Sandicchi, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Sella, Sitta, Solmi, Spolverini, Valagussa, Viale e Zupelli.

Sono presenti anche i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, per l'interno e per le finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Crespi Silvio, D'Amelio, Foschini Luigi Maria, Gazzera, Marracino, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Petrone Silvio e Sirianni.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

SITTA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Inizio della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1298). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FELICI. Si compiace che l'esame dei bilanci sia stato deferito alle Commissioni legislative perchè ritiene che l'ambiente più riservato permetta una più efficace collaborazione tra Senato e Governo.

Il bilancio in discussione consta di una parte ordinaria e di una straordinaria che nelle attuali contingenze acquista un interesse premiente. Appunto su quest'ultima intende soffermarsi, mentre per quel che attiene alla politica ordinaria, già esaurientemente trattata dal relatore, non farà che delle brevissime considerazioni.

Incomincia a prendere in esame la situazione dei comuni e osserva che ad essi sono affidate in questo momento le più varie funzioni: occorre tener presente che il debito che li grava è spettacolare e che se non si aiutano in questo momento eccezionale, non potranno più risollevarsi.

Ricorda al Sottosegretario di Stato che nella discussione della legge dei quattro miliardi e mezzo da destinarsi ad opere pubbliche, che riguarda anche il suo dicastero, si ebbero promesse e parole di assicurazione dal ministro Gorla. Si parlò espressamente in quella occasione di concordare l'azione tra i vari Ministeri. Nella legge vi erano provvedimenti che riflettevano la funzione dei comuni, e tante altre cose che il Ministro sa e conosce, delle quali si varrà per farsi propulsore della pronta applicazione di essa: la legge non contiene un piano organico, ma le assicurazioni furono tali che l'oratore ebbe l'impressione che vantaggi ne sarebbero derivati anche ai comuni.

Prega il Sottosegretario agli interni di voler rivedere tutto il problema delle Opere pie in materia di affitti. Si è parlato delle affittanze agricole come di un sintomo di poca cura della proprietà da parte del proprietario, dicendosi anche che l'affittuario è uno sfruttatore che non pensa alla miglioria dei fondi, ma se questo può esser vero nel caso delle affittanze

private, così non si può dire quando l'affittanza è obbligatoria come nel caso delle Opere pie. Stabilire il blocco dei prezzi di affitto per le Opere pie vuol dire fare gli interessi di una casta privilegiata: quella degli affittuari. Cita ad esempio l'Ospedale Maggiore di Milano che perde varie centinaia di migliaia di lire a causa del blocco dei fitti: i pesi e i danni che gravano sulla proprietà toccano alle Opere pie, i vantaggi agli affittuari. In materia di affitti agricoli pareva che si fosse ottenuta una equa sistemazione, ma all'ultimo fu emanato un decreto di proroga dei blocchi senza le opportune correzioni il quale non ha fatto che mantenere in una situazione di svantaggio le Opere pie.

Venendo alla parte politica delle sue osservazioni, rileva che l'indirizzo del Ministero dell'interno in questo periodo deve essere in funzione di un principio pregiudiziale, che deve permeare anche la coscienza del popolo, e cioè che l'attuale guerra non può terminare con un compromesso. Si debbono quindi preparare gli spiriti al raggiungimento della guerra vittoriosa ad ogni costo. E l'energia con cui il Capo conduce la battaglia muove da questo concetto: nessun compromesso è possibile con quel nemico che voleva strangolarci con le sanzioni, e che si è dimostrato il nemico più acerrimo della civiltà. Su questo concetto fondamentale deve essere basata la politica interna.

Varie sono le questioni che si presentano: vi è una questione politica, una alimentare, una economico-sociale, ed infine quella dei rapporti con la Santa Sede in relazione all'attuale stato di guerra.

Sulla politica economico-sociale occorre una parola tranquillante del rappresentante del Governo, occorre che certa propaganda giornalistica filocomunista sia controllata severamente, perchè è ben vero che si devono accorciare le distanze fra le varie classi sociali, ma questo non significa che si debba favorire l'accumularsi di eccessive ricchezze, significa piuttosto che il popolo che lavora deve avere particolari riguardi e deve poter migliorare le sue condizioni. Nel Codice civile è compreso il riconoscimento del diritto di proprietà e il riconoscimento dei diritti di chi lavora.

Quando si afferma che le dichiarazioni della Carta del Lavoro sono il punto di partenza della nuova legislazione, già si afferma che il Regime ha camminato fin dalla prima ora verso quella mèta sociale che gli pseudo-riformatori dell'ultima ora potrebbero compromettere.

Il relatore dice che la massa costituisce un blocco granitico intorno al problema della guerra, ma è opportuno aggiungere che c'è ancora qualcuno che va vigilato attentamente. Alcuni giornali stranieri dovrebbero essere decisamente banditi: ad esempio la stampa svizzera di lingua francese che diffama la nostra Patria con bassezza volgare. La propalazione di notizie false non deve essere assolutamente tollerata perchè può turbare la coscienza di parte del nostro popolo. Occorre essere inflessibili anche contro le radio estere fra le quali si distingue particolarmente la propaganda inglese che si serve di un rinnegato italiano per scuotere la fiducia della popolazione. Bisogna colpire tutta quella gente che ancora sente la nostalgia della cosiddetta tradizionale amicizia anglo-italiana e degli immortali principii dell'89, bisogna colpire tutte le forme di disfattismo che è sempre pernicioso: si può aggiungere che dal disfattismo non ci dobbiamo difendere soltanto oggi, ma anche a guerra finita.

L'oratore richiama da ultimo l'attenzione del Governo su una questione molto delicata. Questo periodo di guerra ha indiscutibilmente collaudato la bontà del Trattato di conciliazione. È questo uno degli atti politici più imponenti del Regime perchè ha permesso che le enormi forze morali e spirituali della Chiesa concorrano alla disciplina della Nazione ai fini della sua grandezza. Perciò egli ha sempre sostenuto che il Trattato di conciliazione e il relativo Concordato, salvo alcune osservazioni, rappresentano un vero trionfo del Regime, dell'Uomo grande che l'ha voluto e del Papa che ha corrisposto ai desideri della Nazione salvaguardando gli interessi legittimi della Chiesa.

Vi erano anche disposizioni che preconstituivano situazioni difficili da superare, ma fortunatamente nel corso della guerra si sono adottate interpretazioni ragionevoli degli articoli

di delicata interpretazione. Così è stato possibile interpretare anche l'articolo 12 del Trattato nel senso di impedire che i rappresentanti diplomatici delle Nazioni nemiche risiedessero nel territorio italiano. E si addivenne ad opportune intese circa la stampa vaticana. La posizione dei due Stati, l'italiano e quello vaticano, è una posizione di grande delicatezza: la Chiesa, che è universale, deve esercitare una funzione di pacificazione e di vera neutralità, l'Italia dal canto suo ha la funzione di Nazione che combatte per l'affermazione di determinati principii, che qualche volta possono non essere legati ai concetti e agli interessi della Chiesa.

Occorre essere vigilanti e prudenti per mantenere cordiali i rapporti fra le due autorità perchè resti il vanto all'Italia di aver costituito questo ottimo stato di cose; ma non possiamo non tener conto di certa stampa che nella sua campagna verso la Germania o altri Paesi si abbandona a manifestazioni che in questo momento possono parere meno opportune.

Raccomanda al Sottosegretario di Stato di mantenere alta la sana politica fin qui perseguita che è ossequiente ai limiti giusti e onesti dell'accordo e nello stesso tempo di vigilare perchè mai nessuna manifestazione possa turbare i nostri rapporti col nostro alleato verso il quale il nostro popolo professa attaccamento e simpatia.

Ritiene che discutendosi il bilancio dell'interno non si possa prescindere dal sottolineare l'utilità dell'azione armonica svolta dal Governo e dal Partito. Il Sottosegretario di Stato agli interni fa parte del direttorio del P. N. F., e quindi la politica del Governo e quella del Partito si identificano fundamentalmente puntando sul controllo della resistenza interna e sul controllo alimentare.

I giornali hanno dato notizia che i dirigenti di un ente livornese — la S. A. M. A. — sono stati condannati al confino perchè si preoccupavano solo del proprio interesse nell'esplicare le loro funzioni. L'oratore non solo approva il provvedimento ma lo trova non sufficientemente severo per un reato di tal genere. In materia alimentare occorre che la vigilanza sia severissima e costante perchè il blocco dei

prezzi non finisca per esserci soltanto per quelle che sono le entrate dei cittadini.

Conclude proclamando degno del massimo rilievo l'accordo perfetto tra Dinastia e Regime, essenza e base fondamentale delle sicure fortune della Patria.

La Vittoria non può mancare e tale Vittoria completa farà giganteggiare la figura del Duce nella storia.

Molti, prima della nostra partecipazione alla guerra, erano contrari all'intervento. Benito Mussolini lo volle risolutamente, pur essendo consapevole del grado di preparazione dell'Italia, poichè il suo genio gli fece intendere che la completa unità nazionale e il dominio sui propri mari l'Italia poteva raggiungerlo in questo momento o mai più. (*Vivissimi applausi*).

SPOLVERINI. Si rende conto che in momenti eccezionali le discussioni non sono opportune: contano i fatti. Si limiterà pertanto a fare brevi considerazioni di indole tecnica nel campo sanitario.

Ha letto con vivo compiacimento l'interessante relazione del senatore Genovesi, e particolarmente la sua premessa politica. Il relatore ha tracciato una breve sintesi dell'opera multiforme compiuta costantemente dal Ministero degli interni. Veramente può dirsi che tale opera si sia svolta senza interruzione perchè vi sono dei servizi nel dicastero degli interni (come quello della sanità pubblica e quello della pubblica sicurezza) che — sotto l'alta direzione del Duce e con l'intelligente ed appassionata collaborazione del Sottosegretario Buffarini Guidi, a cui va un meritato plauso — non conoscono soste.

Il primo punto delle sue considerazioni riguarda le Mutue sanitarie. È un problema scottante che non ha ancora pieni consensi, così tra i mutuati come tra i medici. Esse mirano — attuando i principii della Carta del Lavoro — ad assicurare i cittadini contro tutte le malattie. E che il problema sia grave lo dimostrano le cifre: i mutuati superano i 12 milioni e la spesa è di un miliardo di lire.

Queste Mutue in pratica funzionano ciascuna per suo conto e ognuna finisce per preoccuparsi in primo luogo delle questioni finanziarie e amministrative e in secondo luogo

della sanità che naturalmente dovrebbe avere il primo posto. Si arriva perfino a questo: che talvolta le Mutue si fanno concorrenza tra di loro. E così accade di trovare nella stessa via o nello stesso rione un ambulatorio dell'agricoltura, uno dell'industria ed un ospedale, il che importa un'evidente e deprecabile dispersione di denaro.

Accade anche che le mutue, quando debbono far ricoverare dei pazienti, chiedono a più case di salute le tariffe e finiscono per inviarli dove la retta è minore, senza preoccuparsi d'altro. Tutta questa materia va regolata meglio e appunto per questo non dovrebbe essere, come è attualmente, di competenza delle Corporazioni — le quali, caso mai, potrebbero occuparsi delle questioni amministrative, non di quelle sanitarie — ma passare al Ministero degli interni, e più precisamente alla Direzione generale della Sanità Pubblica. Solo così si potrà addivenire ad una unificazione dei servizi sia ai fini assistenziali che amministrativi, mettendo le mutue anche in relazione ai servizi ospedalieri. Solo da questa Direzione unica il servizio di assistenza e, in generale, i malati potrebbero essere sensibilmente avvantaggiati.

Quanto alla protezione della maternità e dell'infanzia il relatore conclude dicendo: «Può formularsi l'augurio, a proposito di assistenza all'infanzia, che siano ripresi o approfonditi gli studi per porre su un piano di maggior coordinamento l'attività delle provincie riguardo alla infanzia illegittima, con l'attività dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia destinata, a prescindere dai concorsi finanziari, alla infanzia legittima.

Su tale questione i medici — i pediatri in particolare — insistono da vario tempo e sono dell'opinione che non sia giusto fare distinzione fra infanzia legittima ed illegittima, mentre a quest'ultima, passato il primo anno di vita, non si provvede più sufficientemente. L'oratore crede che il Sottosegretario Buffarini Guidi abbia già posto allo studio il problema della abolizione di tale distinzione, da cui è sicuro che non potranno venire che vantaggi all'infanzia.

Il terzo argomento concerne la lotta antitubercolare. L'oratore conviene che si sia fatto

molto e che la mortalità sia ridotta, ma non è favorevole al sistema seguito perchè si è data troppa prevalenza all'assistenza, trascurando la parte profilattica, mentre soltanto quest'ultima può portare ad una vera vittoria sul male. I pediatri ritengono che i preventori dovrebbero essere in numero superiore ai sanatori: se non si potesse arrivare a tanto, auspicano che almeno si arrivi ad un numero uguale. Tuttavia su questo non insiste, perchè ha appreso, con soddisfazione, che il Governo si avvia verso quest'ordine di idee.

Il relatore ha osservato che la mortalità infantile è « ancora alta in Italia e che si spera diminuisca con le sagge provvidenze testè prese con l'istituzione di Centri specializzati, culle termostatiche ecc. ». Ma anche questo non è facile. È necessario che nel popolo si faccia strada la convinzione che non bisogna fare ammalare i bambini. Essi nascono sani e non bisogna portarli dal medico soltanto quando sono ammalati.

Il relatore ha manifestato la sua preoccupazione perchè, da alcuni mesi « almeno in certe regioni, aumenta il numero dei prematuri, e più ancora quello dei bambini nati a termine, ma con una forte deficienza ponderale. Il fatto venne già osservato in Germania — egli dice — e pare che più che a ragioni alimentari sia da attribuirsi ai patemi di animo derivanti in parecchi ambienti familiari dallo stato di guerra ».

L'oratore invece ritiene che il fatto sia da imputare non tanto allo stato d'animo della madre, quanto a deficienze, più che d'ordine alimentare, di vitamine. Per esempio, nella clinica pediatrica di Roma si è potuta riconoscere l'origine da deficienza vitaminica di una grave malattia a forte mortalità (di cui fortunatamente si è trovata la cura) con l'osservazione di 12 casi presentatisi negli ultimi sei mesi.

Infine parlando di malattie sociali il relatore non ha fatto cenno delle malattie di cuore che sono appunto quelle che cagionano una maggiore mortalità, oggi fortunatamente diminuita dai preparati sulfamidici. Per quanto possa sembrare strano, la tubercolosi e il cancro riuniti non uccidono tante persone quante ne uccidono le malattie di cuore. Queste, se

pure si manifestano tardi, è però accertato che si acquistano nei primi anni di vita, ed è appunto in questi anni che si deve provvedere alla cura per evitare lo scempenso.

Il Capo del Governo ha riconosciuto l'importanza del problema e lo ha fatto segno del suo alto interessamento. E tutti i medici sanno, e l'oratore meglio di ogni altro può testimoniare, quanto stiano a cuore i problemi della sanità pubblica al Sottosegretario di Stato Buffarini Guidi: a lui si deve, per esempio, se è sorto l'Istituto per la cura della poliomielite. Ciò dà all'oratore la certezza che le sue modeste osservazioni saranno prese in benevola considerazione.

Conclude inviando un reverente e devoto omaggio alla memoria dei medici italiani caduti in guerra, ed un saluto a quelli che combattono valorosamente insieme ai nostri eroici soldati per la grandezza e per la vittoria delle nostre armi. (*Applausi*).

RICCI FEDERICO. Dichiaro di voler fare poche osservazioni su un argomento, del quale ebbe già ad occuparsi altre volte: la protezione antiaerea. Nel bilancio preventivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42 non figurano stanziamenti per le spese riguardanti la protezione antiaerea, perchè questo servizio all'epoca della compilazione dei bilanci dipendeva dal Ministero della guerra e, con un provvedimento adottato soltanto circa un mese fa, è passato alla dipendenza del Ministero dell'interno. Occorrerà dunque stornare lo stanziamento previsto per la difesa antiaerea dal bilancio del Ministero della guerra e iscriverlo in quello del Ministero dell'interno, e possibilmente aumentarlo.

È stata una saggia disposizione l'affidare al Ministero dell'interno il servizio della difesa antiaerea passiva. La popolazione civile sa di non poter essere sempre difesa dalle forze militari. Può infatti accadere che, per inderogabili esigenze tecniche, reparti militari addetti alla difesa marittima o contraerea di una città debbano spostarsi da un luogo all'altro e lasciare così per qualche tempo incustodita la località che avevano il compito di proteggere.

A ciò sono preparati i cittadini; ma non sarebbe ammissibile che le autorità trascuras-

sero di organizzare e disciplinare l'importantissimo servizio della difesa passiva. I prefetti insieme coi funzionari del genio civile potranno provvedere meglio dell'autorità militare, distratta da altri importantissimi compiti.

La difesa antiaerea può essere considerata da due punti di vista: il primo, relativo alla emanazione ed applicazione di norme regolamentari circa le opportune cautele o misure che i cittadini debbono prendere in caso di allarme; il secondo, concernente la costruzione, in tempo debito, di ricoveri antiaerei.

Per quanto riguarda il primo punto, si può provvedere anche in breve spazio di tempo ad organizzare i cittadini e a disciplinarli, ad esempio, con regolamenti affissi ai muri delle città e delle contrade rurali. Ma già in questo campo possiamo lamentare alcune incongruenze: sono stati adottati eguali regolamenti per la popolazione di città e per quella delle cittadine e delle campagne. Si obbligano così gli abitanti delle cittadine di provincia a sgombrare le strade durante l'allarme tal quale come è prescritto per gli abitanti delle grandi città. Ed i militi dell'« Unpa » spiegano un grande zelo. Ciò però non è sempre necessario, perchè, quando gli allarmi sono dati, la minaccia riguarda importanti centri contro i quali soltanto c'è pericolo si svolga l'offesa. Senza dubbio in questo campo occorre una disciplina rigorosa, ma non è opportuno costringere i cittadini all'osservanza di precauzioni non necessarie. Dove, causa la scarsa popolazione, non v'è pericolo di congestione, e non è probabile l'attacco non è il caso di sospendere la circolazione, tanto più se mancano regolari rifugi.

Anche nelle grandi città, del resto, l'esperienza e il buon senso hanno insegnato che non sempre è necessario correre nei ricoveri appena suona il segnale d'allarme. Comunque, non si deve vietare incondizionatamente la circolazione, ma occorre procedere con raziocinio e buon senso. Si può dare e s'è dato il caso di cittadini, che, accorsi a un determinato ricovero, pubblico o privato, l'han trovato completamente occupato; ebbene, essi furono fermati dal zelante agente dell'« Unpa » subito fuori dell'ingresso del ricovero, a cielo sco-

perto, e non fu loro consentito di muoversi alla ricerca d'altro rifugio!

Alcune norme regolamentari sono poi risultate affatto inutili, come ad esempio quella piuttosto umoristica che prescrive ai cittadini in caso di bombardamento di sdraiarsi per terra con le gambe divaricate. Se si dovrà procedere all'emanazione di altri regolamenti sarà bene che essi contengano disposizioni più rispondenti a necessità pratiche.

Circa il secondo punto, l'apprestamento dei ricoveri antiaerei, l'oratore osserva che non si è provveduto in tempo debito. In molte città mancano sufficienti rifugi pubblici; e quelli privati non sono stati costruiti in modo da tutelare efficientemente la vita dei cittadini. Talvolta questi ricoveri costituiscono un vero e proprio pericolo per coloro che vi accedono. Il rifugio deve essere costruito solidamente: a Genova, nel bombardamento del febbraio, si sono avute molte vittime dove i ricoveri non hanno resistito all'urto e al peso delle macerie delle case colpite dalle granate.

Se si vuole che ogni casa abbia il suo rifugio bisogna imporlo con una chiara disposizione di legge; e non debbono mancare le ispezioni ad ogni singolo edificio. In questo campo finora si è proceduto con troppo poco rigore: s'è dato il caso di inquilini che protestavano, perchè desideravano, e giustamente, che il ricovero fosse rinforzato, ma nessuna ispezione è stata fatta, ed il proprietario dello stabile si è limitato a dare una imbiancatura alle mura.

Certamente, per la costruzione di un rifugio a regola d'arte, il proprietario deve sostenere notevoli spese, che sarebbero pura perdita se non potesse rivalersi sugli inquilini. L'oratore accennò a questo fatto quando fu discusso il provvedimento riguardante il blocco dei prezzi e delle pigioni. In quell'occasione fu risposto dal Sottosegretario di Stato per la giustizia che l'inquilino non poteva opporsi ad una richiesta di aumento di fitto da parte del proprietario quando questi avesse provveduto alla costruzione di ricoveri, non già di fortuna, ma aventi carattere stabile, pel quale avesse affrontato spese e sopportato aggravii. Questi ricoveri stabili, secondo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la giustizia, de-

vono considerarsi vere e proprie opere di miglioramento e in tal caso, a giudizio del magistrato, può essere concesso al proprietario di elevare congruamente il canone di affitto.

L'oratore si era dichiarato soddisfatto di questa dichiarazione del Sottosegretario di Stato per la giustizia poichè essa rispondeva pienamente al suo punto di vista. Occorrerebbe però inviare ai magistrati apposite circolari per meglio chiarire la situazione ed insistere sul carattere di opere di miglioria che hanno le costruzioni di ricoveri stabili e sicuri.

Sarebbe bene anche imporre adeguate e severe sanzioni a quei proprietari che non provvedono a dotare le loro case di regolari ricoveri: una, ad esempio, potrebbe essere per lo meno quella di escluderli dal beneficio del risarcimento dei danni di guerra, salve altre sanzioni e responsabilità.

Quanto ai ricoveri pubblici, di cui occorre promuovere sollecitamente la costruzione, sarebbe poi opportuno stabilire in quale ricovero il singolo cittadino deve accedere, secondo la località in cui si trova all'inizio dell'allarme ad evitare che troppe persone affluiscano nello stesso rifugio causando confusione e disordine.

Termina augurandosi che i mezzi già predisposti e quelli che si dovranno predisporre per la difesa passiva debbano riuscire superflui; ma questo augurio, questo modo di pensare non ci dispensano dall'obbligo di adottare in tempo tutte le provvidenze necessarie per fronteggiare gli eventuali attacchi del nemico. Anche il piroscampo più solidamente costruito, che meglio degli altri regge il mare e dà le più ampie garanzie di sicurezza, non per questo è sprovvisto delle scialuppe di salvataggio. (*Applausi*).

RICCI UMBERTO. Dopo aver messo in evidenza come nella discussione del bilancio degli interni si affaccino problemi gravi per la vita nazionale, si associa alla lode che il relatore ha rivolto ai Prefetti del Regno, dei quali può dirsi che sono sempre in trincea, notte e giorno, in tempi normali e anormali; essi sono dei veri combattenti, sono le maggiori colonne della Nazione: con affetto e spirito di colleganza invia ad essi il più caloroso saluto.

Da circa 10 anni ha prevalso la prassi di collocare a riposo i prefetti con 35 anni di

servizio, mentre la base legislativa del provvedimento è la legge sulle pensioni che stabilisce che i prefetti possono essere collocati a riposo a 65 anni di età o a 40 anni di servizio. Si è creduto di rimediare al danno con una leggina che concede i cinque anni agli effetti utili della pensione, ma questa legge che voleva venire incontro ai giovani prefetti, che potevano essere collocati a riposo dopo un anno di servizio, si è tramutata in un danno per molti Prefetti e in un danno ancora maggiore per l'amministrazione dello Stato in quanto molti Prefetti sono stati collocati a riposo nella pienezza delle loro facoltà fisiche e mentali, ed in contrasto con la disposizione vigente fino a poco tempo fa, secondo la quale i comandanti di corpo d'armata andavano in pensione a 68 anni di età. Deplora che il Ministero dell'interno debba privarsi dell'opera di Prefetti esperti nel colmo delle loro facoltà quando il pubblico servizio potrebbe ricavare notevoli vantaggi dalla loro permanenza nell'ufficio.

Il governo è spinto dai giovani che vogliono arrivar subito ai primi posti, mentre ognuno deve marciare al suo passo. Il senso della gerarchia, dell'ordine, della disciplina e dell'inquadramento nazionale dovrebbe valere anche nelle carriere statali, altrimenti si va incontro ad amare sorprese ed i servizi pubblici non funzionano come dovrebbero.

Il relatore ha illustrato la questione delle finanze comunali e provinciali e si è riferito particolarmente ad uno studio fatto al Ministero delle finanze, raccolto in tre grossi volumi; egli ha citato le statistiche riportate in quei volumi, ma le statistiche poco giovano, essendo ben noto che le finanze comunali da qualche decennio sono in un gravissimo sbilancio. I bilanci di molti comuni sono inesatti, per non dire falsi, perchè un podestà nel fare il bilancio non ha altro rimedio che di raggiungere il pareggio aritmetico, mentre nello svolgimento dell'amministrazione gli stanziamenti risultano sorpassati: i guai nascono quando si passa al conto consuntivo. La chiave di volta di questa gravissima situazione è una sola: la relazione segnala tre punti che dovrebbero essere fondamentali per risolvere la situazione: primo, sgravio degli oneri sopportati dai comuni per i servizi spettanti ad altri

enti, anche statali; secondo, perequazione dei tributi in vigore e disciplina delle entrate; terzo, provvidenze straordinarie per il finanziamento di opere pubbliche.

L'oratore però vede un quarto punto che è di anche maggiore importanza: riduzione delle spese, la quale non deve essere cieca ed uniforme ma intelligente e proporzionata alle possibilità degli enti. Occorre spendere in proporzione delle proprie entrate, questo è il canone fondamentale che vige in tutte le epoche e in tutti i regimi. Certamente non può paragonarsi l'amministrazione comunale ad una amministrazione familiare; il podestà deve spendere per i servizi pubblici normali e provvedere a servizi che importano spese straordinarie, cosa che non avviene nell'amministrazione familiare, ma la linea generale, la via maestra per migliorare le attuali condizioni è la limitazione delle spese in rapporto ai mezzi di cui si dispone. Seguendo questa linea non occorreranno provvedimenti eccezionali: basterà saper economizzare e spendere al momento opportuno.

Dovrebbe cessare l'incitamento a compiere opere straordinarie che non corrispondono a bisogni urgenti; se non cesserà fra i podestà questa gara a chi è il più bravo, si vedranno precipitare le finanze comunali. Già nel 1935 i comuni in stato fallimentare erano 26; non consta all'oratore quali siano le condizioni attuali, comunque il sintomo è grave e si può giungere al punto che molti comuni dichiarino di non poter più pagare.

Il problema merita di essere approfondito e il fatto di essere oggi in stato di guerra non impedisce di risolverlo, perchè non ha nulla da fare con la guerra e con il fronte interno. Anzi, quando i contribuenti sapranno che i comuni hanno facoltà di spendere solo in proporzione ai mezzi a loro disposizione, pagheranno le imposte con maggiore tranquillità e senza lamentele.

Inerente a questo è un altro argomento: il relatore afferma che si può accettare l'idea di affidare a uno speciale organo il coordinamento dei finanziamenti di pubblico interesse; l'oratore invece ritiene che in Italia si siano già creati troppi organi nuovi. In moltissimi casi è meglio ripartire il lavoro, perchè con la divi-

sione del lavoro si raggiungono risultati grandiosi, mentre creare nuovi enti vuol dire spesso non semplificazione ma aumento della burocrazia, pagata per di più con stipendi eccezionali. Il che suscita nei funzionari statali il desiderio di aumentare le proprie risorse per raggiungere la stessa somma di entrate degli impiegati di questi enti, assunti senza concorso, senza scelta e subito collocati nei più alti gradi direttivi. (*Applausi*). Si aggiunga che per ogni ente nuovo la prima cosa che si suol fare è acquistare un palazzo, con relativo mobilio di lusso, personale di servizio ecc.

Non sa se l'idea esposta nella relazione sia condivisa dal Governo, ma fa rilevare che già esiste quanto occorre per il funzionamento degli enti locali. Ricorda la gloriosa istituzione, nel 1863, della Cassa depositi e prestiti, della quale era così definito il compito: « il denaro depositato nelle casse sarà impiegato in prestiti alle provincie, ai comuni, ai loro consorzi e alle istituzioni di beneficenza: per la esecuzione di opere pubbliche, acquisto di stabili per pubblici esercizi, estinzione di debiti contratti a condizioni onerose ». Furono poi obbligate le casse di risparmio postali a versare le somme ricevute in deposito alla Cassa depositi e prestiti, che è l'organo unico dello Stato che presta denaro alle migliori condizioni possibili e che si accontenta della restituzione in trentacinque e anche in cinquanta anni. La Cassa può anche venire in aiuto dei consorzi (legge 17 maggio 1898): a tal uopo fu istituita presso la Cassa una sezione autonoma di credito comunale e provinciale. Se la Cassa fosse posta nella sua piena efficienza, si realizzerebbe in pieno l'attività necessaria per venire incontro ai bisogni degli enti locali: e non è sola, poichè con disposizioni successive furono autorizzate le casse di risparmio ordinarie a far prestiti agli enti locali, e poi anche il Banco di Napoli, la Banca del Lavoro ed altri istituti. Però la Cassa dà oggi il danaro al 5,50 per cento con la restituzione dai 35 ai 50 anni, mentre gli altri enti prestano ad un interesse più alto e vogliono la restituzione entro 10 o 20 anni al massimo.

L'oratore ritiene che con la limitazione delle spese in proporzione alle entrate e con l'assicurazione di crediti a relativo buon mercato,

le provincie, i comuni, gli enti di beneficenza potranno corrispondere alle necessità elementari e raggiungere in un ragionevole limite di tempo il pareggio dei bilanci, senza provvedimenti eccezionali nè finanziamenti da parte dello Stato.

Si chiede poi se la provincia, quale ente amministrativo, sia effettivamente utile e necessaria. Ritiene opportuno che sia approfondita questa ricerca per vedere se valga la pena di migliorare una istituzione che a suo modo di vedere è sorpassata. È questo un problema che dovrebbe essere oggetto di studio per giungere ad una soluzione con quella rapidità che è caratteristica del Governo fascista. Solo questo Governo, con il prestigio di cui gode, potrà fare quello che nessun Governo precedente avrebbe potuto fare.

Ma se non si volesse arrivare a questo, occorrerebbe rivedere e stabilire nettamente i servizi che debbono essere lasciati a carico delle provincie e quelli che debbono essere posti a carico dello Stato e dei comuni.

I bilanci delle provincie sono pieni di residui attivi, che non si possono esigere per la insolubilità dei comuni; occorre semplificare. Il concetto dei contributi integrativi è un concetto deprecabile; in un punto della relazione si parla di un fondo integrativo delle provincie, ma l'oratore si augura che non se ne faccia nulla; queste riforme derivanti da necessità contingenti vanno ben ponderate. Le nostre istituzioni debbono essere salde perchè i contributi degli enti locali siano dati a ragion veduta; si devono delimitare chiaramente i compiti provinciali, quelli comunali, e quello dello Stato, e ciascuno deve assumere i propri, evitando i conguagli, i rimborsi, i contributi, fonti tutti di complicazioni infinite e di lungaggini improduttive.

Le chiarificazioni legislative dirette a semplificare gli istituti e a dare la precisa attribuzione dei compiti creati dalla legge ci devono portare al miglioramento della vita amministrativa. Nella relazione non si parla di quello che si è verificato nella provincia di Bolzano. Non si nasconde la delicatezza dell'argomento, ma poichè si dice che la questione, per la parte finanziaria, è stata definita con una transazione globale omettendo la

cifra, chiede al Sottosegretario se può e crede di dire qualcosa su tale argomento. (*Applausi*).

MARTIN FRANKLIN. Dichiaro che sarà brevissimo perchè già altri oratori hanno trattato argomenti che egli si proponeva di trattare.

Pur essendo membro della Commissione di finanza e, come tale, fautore di economie, non può non rallegrarsi dell'aumento del fondo per la maternità e infanzia: specialmente nel periodo attuale è necessario assistere le madri che hanno già tante ragioni di preoccupazioni. Per quel che riguarda la mortalità infantile il senatore Spolverini si è già addentrato, con la sua autorità scientifica e professionale, in particolari tecnici; l'oratore si limita ad affermare il suo convincimento che il miglior rimedio preventivo è l'assistenza alla madre.

È lieto di poter dire che a Roma in ordine a questa assistenza si sono fatti quest'anno sensibili progressi: ma gli duole che altrettanto non possa dirsi per le provincie. Tanto che in talune i benefici che si ottengono non appaiono proporzionati ai fondi che la Maternità ed Infanzia riceve. È un rilievo che non apparisce del tutto infondato e che si rivolge a moltissimi enti, anche a quelli che non dipendono dal Ministro dell'interno, ma che crede utile segnalare per raccomandare al Sottosegretario.

Tutti questi enti spendono troppo in amministrazione, in palazzi, in personale, in lussi inutili. Pur sapendo di sfondare una porta aperta desidera levare ancora una volta la sua voce contro la «palazzomania» che, per quanto bollata in un discorso del Sottosegretario Buffarini Guidi alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, continua a far sentire i suoi disastrosi effetti. È una malattia veramente grave che ha contagiato ormai tutti gli enti. L'oratore ha udito dire che persino l'Associazione fra le famiglie numerose progetta l'acquisto di un palazzo del valore di qualche milione.

Il grave è poi che da tale contagio non si sono salvati nemmeno gli ospedali. Così per esempio l'Ospedale Maggiore di Milano ha costruito un ospedale così maestoso, così grandioso (e anche così lontano dalla città), che si sono prodotti una quantità di inconvenienti

non facilmente superabili cominciando da quello del riscaldamento. E non è il solo caso. L'oratore crede che il Sottosegretario di Stato sia d'accordo con lui nell'augurarsi meno monumentalità, meno statue, e qualche letto di più.

Un altro sperpero da evitare, per quanto possa apparire in confronto trascurabile, è quello delle pubblicazioni e delle riviste in genere. Non v'è Ente che oggi non abbia la sua rivista e tutte sono di gran lusso, piene di costose fotografie. Alcune volte questi esibizionismi ottengono il risultato contrario a quello che perseguono. Così, vedendo delle fotografie ove una nidiata di bambini appare trattata col massimo lusso nei minimi dettagli, si è portati a pensare che con la stessa spesa si potrebbe ricoverare e trattare con meno lusso ma con eguale utilità un numero molto maggiore di bambini. Sono questioni legate fra loro; la palazzomania si accompagna con le riviste che devono illustrare i palazzi!

Sembrirebbe più utile la pubblicazione in forma modesta di bilanci e conti da cui risultasse in che modo sono ripartite le spese.

Un'altra questione grave è quella delle spese di amministrazione e di personale di tutti questi enti.

Appena costituiti, questi enti creano una pesante organizzazione burocratica. Si nominano impiegati in gran numero: perchè più sono gli impiegati e più si possono creare capi divisione, direttori ecc. Si reclutano senza concorso, senza titoli, persone che di botto diventano capi ufficio mentre nella burocrazia statale non potrebbero neppure aspirare al grado iniziale.

Per converso questi enti danno ai loro impiegati degli stipendi molto più alti di quelli degli impiegati dello Stato, ed il Ministro delle finanze Thaon di Revel dichiarava alla Commissione di finanza che bisognava decidersi ad affrontare una questione che creava tra impiegati dello Stato un giustificato malumore, un danno per l'economia degli enti, ed una minaccia per la pubblica finanza.

Per di più tutti questi enti hanno adottato con entusiasmo l'orario unico, per cui accade che le persone che dalla provincia vengono a Roma per trattare dei loro affari, colla rare-

fazione dei mezzi di locomozione e colle soste nelle anticamere, vedono arrivare le tredici, avendo fatto appena un paio di commissioni, e passano, anzi perdono, a Roma dei pomeriggi interi senza poter far nulla. Si pensi che dopo le undici e mezzo non vi è più a Roma una banca aperta. Questo sistema è anti-economico: se si dovesse estendere a tutte le città, contribuirebbe a portare ad un aumento dei costi di produzione che potrà forse equilibrarsi in una economia chiusa, ma che sarebbe fatale nel commercio con l'estero che diventerà indispensabile ad un dato momento per assicurare le materie prime. Nè è da credere che l'economia di luce e di riscaldamento nei mesi invernali sia sufficiente compenso.

L'oratore richiama dunque l'attenzione del Governo su tutto il complesso di queste questioni e raccomanda vivamente che non si indicano per la durata della guerra concorsi per impieghi che costituirebbero un motivo di lagnanza e di preoccupazione per gli assenti, per i combattenti che già subiscono tanti sacrifici per la Patria. (*Applausi*).

FERRARI CRISTOFORO. Le osservazioni fatte dal senatore Federico Ricci a proposito della difesa antiaerea lo inducono a ripetere due raccomandazioni da lui già fatte presso la Commissione delle forze armate in occasione della discussione del provvedimento riguardante la protezione antiaerea degli stabilimenti industriali.

La prima riguarda la guerra chimica. Se finora questo insidioso mezzo di offesa non è stato usato, non si può escludere che possa essere impiegato in avvenire dal nemico. Di qui la necessità di fronteggiarne la minaccia. Sarà bene predisporre una efficiente organizzazione per proteggere la popolazione civile da questo grave pericolo: bisognerebbe costituire mezzi mobili per la bonifica chimica e creare squadre di disinfezione.

La seconda raccomandazione concerne la difesa contraerea attiva degli stabilimenti industriali. Questi per legge dovrebbero avere impianti di difesa passiva antiaerea, ma sino ad alcuni mesi fa questi impianti non erano ancora costruiti. L'oratore già fece osservare che alla gravità delle offese dal cielo è necessario che gli stabilimenti industriali contra-

stino in ogni modo e perciò prospettava la necessità che la difesa antiaerea passiva venisse associata ad una difesa contraerea attiva, predisposta convenientemente sin dal tempo di pace. Sarebbe quindi necessario che ogni stabilimento fosse provvisto dell'armamento antiaereo con relative scorte di munizioni. L'impiego di tali armi dovrebbe essere affidato a squadre di operai addestrati.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al relatore e al Sottosegretario di Stato per l'interno.

La Commissione è convocata per il giorno seguente alle ore 10.

La riunione è sciolta alle ore 12,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(43^a riunione)

FINANZA

(66^a riunione)

Venerdì 18 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1298 - rel. Genovesi) - Oratori: Genovesi, Bufarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno* Pag. 489

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Anselmi, Baccelli, Bevione, Carapelle, Cardinali Pericle, Casoli, Castelli, Celesia, Cipolla, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giuria, Guaccero, Gua-

dagnini, Guerresi, Guidotti, Loffredo, Maraviglia, Marescalchi, Martin Frankin, Medolaghi, Miari de Cumani, Mosso, Motta, Nosedà, Oriolo, Padiglione, Perna, Piola Caselli, Pozzo, Quilico, Raimondi, Rebaudengo, Rebugna, Renda, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Sabini, Sandicchi, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Sitta, Solmi, Valagussa, Viale e Zupelli.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e il Sottosegretario di Stato per l'interno.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, D'Amelio, Foschini Luigi Maria, Gazzera, Marracino, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Petrone Silvio e Sirianni.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1298). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Ricorda che nella precedente riunione fu chiusa la discussione gene-

rale, riservando la facoltà di parlare al relatore ed al Sottosegretario di Stato per l'interno.

GENOVESI, *relatore*. Ringrazia i senatori che hanno avuto parole di consenso per la sua relazione.

Riferendosi poi a quanto ha detto il senatore Umberto Ricci deve correggere un'errata interpretazione del suo pensiero. Nella relazione non ha parlato della creazione di un ente di coordinamento dei vari finanziamenti in relazione alle possibilità degli enti ausiliari, ha parlato della opportunità di affidare questa funzione ad un organo intendendo ben chiaramente che questo non potesse essere altro che un organo dell'amministrazione dell'interno. Se avesse dovuto esprimere il suo pensiero sulla creazione di un ente parastatale distinto non avrebbe potuto che consentire pienamente con quanto ha detto il senatore Ricci, essendo perfettamente convinto della inopportunità di creare nuove sovrastrutture che conducono sempre ad un aumento della burocrazia e ad uno sperpero di mezzi. La sua affermazione nella relazione si riferiva alla perspicua relazione sul bilancio dell'interno 1938-39 dettata dal senatore Mosconi. In essa si ricordava come fin dal 1930 fosse stata ventilata la proposta, poi adottata, di istituire una Commissione presieduta dal Capo del Governo alla quale partecipassero i Ministri delle finanze e dell'interno e i rappresentanti degli enti parastatali finanziatori. E mentre nella relazione si faceva l'augurio che la collaborazione fra i Ministeri dell'interno e delle finanze si estrinsecasse anche alla periferia, questa soluzione era scartata per la impossibilità di parificare la funzione dei prefetti e degli intendenti di finanza e si faceva buon viso alla proposta che questi organi di coordinamento presso il Ministero dovessero funzionare.

Il senatore Umberto Ricci ha anche accennato alla necessità di fissare i punti fondamentali della riforma delle finanze locali e degli enti ausiliari, tenendo presente la necessità di adeguare ogni spesa alle possibilità delle entrate. Questo può essere un aspetto del problema ma non è l'unico nè il risolutivo. Vi sono invece enti, quali i comuni, che non

hanno la possibilità di fronteggiare con le proprie entrate i servizi indispensabili a loro affidati, di qui la necessità di rimediare a questa situazione. Molto più interessante è il principio fissato nella legge del 1931 per la riforma delle finanze locali e ribadito nel Testo Unico della legge comunale e provinciale del 1934 e cioè che nessun maggior onere deve essere attribuito agli enti ausiliari senza aver provveduto contemporaneamente alla entrata che deve fronteggiarlo. Questo principio che ora si può dire fondamentale pur troppo non è stato rispettato.

Considerando sotto questo riguardo la provincia, della quale si è chiesta la soppressione, si può osservare che le provincie, che sono in condizioni finanziarie assai migliori dei comuni, sono maggiormente minacciate da questo accollo di oneri nuovi. Delle 94 provincie 29 almeno sono in ottime condizioni di equilibrio se è vero che queste 29 non hanno nemmeno superato il primo limite della sovraimposizione fondiaria.

L'oratore ricorda quali sono gli oneri nuovi che dal 1933 sono stati posti a carico delle provincie, fino all'ultimo, quello relativo all'auto-treno sanitario, sul quale il parere della periferia è alquanto difforme da quello del centro. Da tutto ciò deriva la necessità di pensare a nuove fonti di entrata che, per le provincie, appaiono sotto un certo profilo evidenti. Se si considera che questi nuovi oneri rappresentano un aggravio di 106 milioni e che con la soppressione della tassa sulle biciclette si è avuta una diminuzione di entrate di 15 milioni, occorre pensare ad altre possibilità di entrata che non turbino l'armonia dei tributi.

Nelle entrate provinciali le sovrimposte immobiliari concorrono per il 50 per cento, mentre l'addizionale mobiliare concorre per l'11 per cento; occorre quindi far partecipi in misura più adeguata dei carichi provinciali i redditi mobiliari.

Il senatore Umberto Ricci ha detto che non sa se sia il caso di esaminare il problema della soppressione delle provincie. Il dissenso è evidente, non è possibile pensare alla soppressione di un organo al quale si sono affidate sempre nuove attribuzioni. Alle attribuzioni

antiche che pur erano importantissime si sono aggiunte altre di carattere assistenziale, sanitario e di beneficenza, di guisa che le provincie sono diventate organismi che hanno visto moltiplicati i loro servizi.

Ma accanto alla provincia si sono creati organi che possono essere da essa assorbiti. Il Preside della provincia è presidente del Consorzio antitubercolare e della Federazione per la maternità ed infanzia. Molto opportunamente il Ministero ha aumentato le assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia, però la disciplina è ancora da farsi e si è auspicato che si tenga per modello quella dei Consorzi antitubercolari. Si può pensare all'assorbimento da parte delle provincie di questi organi anche per ragioni di carattere finanziario e l'oratore non vede perchè non si possa chiedere una contribuzione da parte dei comuni. Ritiene giusto anche che i nuovi oneri a carico delle provincie trovino il loro rimborso da parte dello Stato, come avviene già per le spese per l'accasermamento dei Reali carabinieri, ciò risponderebbe anche a quanto è disposto nella legge comunale e provinciale, cioè che per ogni provvedimento tendente a porre a carico dei comuni e delle provincie nuove o maggiori spese, qualora trattisi di servizi di carattere statale, debbano essere assegnati agli enti predefiniti i corrispondenti mezzi di entrate.

Conclude affermando che la politica seguita dal Ministero dell'interno in questa materia è stata quale le esigenze dell'ora richiedevano. Non ritiene questo il momento di risolvere un problema che è sorto per lo meno dal 1925, che ha affaticato esperti e pratici, e che richiede di essere esaminato sotto molteplici aspetti. Quando la vita riferve al centro non può arrestarsi alla periferia, e pensando al grande contributo portato da tutte le nostre città alla civiltà e al progresso, non crede possa ammettersi che i rappresentanti degli enti ausiliari non si trovino all'unisono con lo Stato che sente tutti i nuovi bisogni e le necessità dei tempi, in relazione alla conservazione di un patrimonio sacro che occorre difendere e non si può lasciare distruggere dal tempo.

Il Ministero ha fatto quanto era possibile e

dà affidamento che, a guerra vittoriosamente conclusa, compirà la sua opera.

Il Sottosegretario che, sotto la guida del Duce, ha diretto l'opera del Ministero dell'interno intesa ad integrare tutte le attività statali, compirà anche questa importante riforma che conferirà ragioni di nuovo lustro e decoro all'opera di rinnovamento della Rivoluzione delle Camicie nere. (*Applausi*).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime il suo ringraziamento al relatore — con vera convinzione e non perchè sia di prammatica — per la pregevole relazione. Effettivamente il relatore ha lavorato con diligenza e in profondità, mantenendosi molto sobrio anche nella parte generale politica ove più facilmente si poteva scivolare nella retorica. Le aggiunte che poi ha fatto verbalmente lo esonerano dal rispondere più a lungo di quello che farà al senatore Ricci Umberto.

Il ringraziamento va poi esteso a tutti i senatori che hanno preso parte alla discussione, toccando argomenti più o meno interessanti e nuovi, sempre però in maniera brillante. A tutti si propone di rispondere brevemente cominciando dalle osservazioni di carattere tecnico.

Il senatore Spolverini ha trattato con competenza professionale la questione delle mutue sanitarie. Si tratta, invero, di un vecchio argomento già lungamente dibattuto e che non è il caso di sviscerare. Si limiterà a rispondere a quello che, allo stato attuale delle cose, è il problema fondamentale: la necessità cioè di una unità di indirizzo. Le sue argomentazioni appoggerà anche con documenti.

Ricorda anzitutto che il Ministero dell'interno ha già preso ufficialmente — non ufficiosamente — una netta posizione fin dal 1937, come risulta dalle dichiarazioni che ebbe occasione di fare in quell'anno alla Camera in sede di discussione del bilancio dell'interno.

Nel 1939 poi la questione delle mutue fu portata al Comitato corporativo centrale, presieduto dal Duce, ove il Sottosegretario di Stato alle corporazioni fece una relazione dettagliata (esatte sono le cifre citate dal senatore Spolverini: 12 milioni di mutuati, circa 20 mila medici, un miliardo di spese) in cui

erano esposti i principii e le direttive di massima. Anche in tale occasione l'oratore affermò la necessità di un coordinamento della materia e il Comitato approvò un ordine del giorno che concludeva auspicando l'attuazione di una disciplina unitaria mediante la creazione di un apposito organo coordinatore.

Assicura che è allo studio un progetto completo ispirato a tali criteri e se qualche difficoltà si incontra è dovuta a residue resistenze non tutte legittime in quanto alcune hanno per scopo di mantenere situazioni personali. Queste però saranno senz'altro superate. (*Applausi*).

Il senatore Spolverini ha quindi ripreso la vecchia questione della politica sanatoriale e della politica preventoriale sostenuta rispettivamente dai tisiologi e dai pediatri.

Egli ha detto delle cose giuste in quanto effettivamente era troppo accentuata la politica del ricovero ai danni di quella della prevenzione; peraltro nessuna delle due tesi può accogliersi al cento per cento. Occorre temperare le due esigenze. Sarebbe esagerato pensare di abolire i sanatori. Riconosce che negli ultimi anni non si è operato molto in fatto di prevenzione per quanto si sia speso parecchio e largo di aiuti sia stato il Partito Nazionale Fascista. Ancora di più si farà, favorendo in una giusta proporzione sia l'una che l'altra attività poichè, ripete, la terapia è legata alla profilassi e se è necessaria la diagnosi precoce è indispensabile il ricovero una volta accertata la malattia.

Il senatore Spolverini ha anche espresso il suo parere, dal punto di vista sanitario, sulla distinzione fra infanzia legittima ed illegittima ai fini dell'assistenza. A questo proposito l'oratore ritiene che sia da superare, o almeno da accantonare, qualsiasi preconcetto poichè sono tutti futuri soldati della Patria.

La verità è che la mortalità infantile tra gli illegittimi è notevolmente maggiore per un insieme di circostanze. È in corso un'indagine presso i vari brefotrofi per appurare le ragioni di questo fatto, ma risulta che non in tutti i brefotrofi la mortalità degli illegittimi è ugualmente alta. Evidentemente è in dipendenza anche del modo come questi istituti sono condotti.

Tra le cause della deficienza ponderale dei neonati non crede sia da escludere *a priori* il patema d'animo derivante, in taluni ambienti familiari, da speciali condizioni. Se questo non influisce direttamente per lo meno influirà indirettamente poichè l'organismo materno in tali condizioni si debilita.

Tornando agli illegittimi conclude che non è più il caso di insistere sulla distinzione. Il Governo pensa di saltare il fosso ed è anzi allo studio uno schema di legge per cui anche l'infanzia illegittima sarà affidata all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. (*Vivi applausi*). Personalmente ha dato anche disposizioni, nell'ultima riunione del Consiglio direttivo della maternità e dell'infanzia, perchè anche le opere pie che curano l'infanzia passino in gestione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per quanto questo comporti la soluzione di non facili questioni patrimoniali.

Si è accennato quindi alle malattie di cuore ed alle loro funeste conseguenze. Si permette però di osservare che gli specialisti in generale sono un po' unilaterali e forse è esagerato affermare che tutte le malattie di cuore si prendono nell'infanzia. Comunque anche questo problema è allo studio; il Duce lo ha fatto oggetto del suo alto interessamento e si sono già affrontate spese non indifferenti per l'acquisto di alcuni strumenti dall'estero (America).

Desidera infine associarsi al senatore Spolverini nel rivolgere un reverente pensiero alla memoria dei medici che hanno offerto la loro vita alla Patria, e nell'inviare il suo cameratesco saluto a quelli che vivono la vita dei combattenti sui fronti di guerra. (*Approvazioni*).

Il senatore Ricci Umberto ha trattato vari argomenti interessanti, con la grande competenza che gli deriva dalla sua duplice esperienza di Prefetto e di direttore generale dell'amministrazione civile; con l'obiettività dunque che può avere chi è stato sia uomo della provincia che uomo del centro. Poichè chi vive esclusivamente nella provincia spesso vede i problemi con un eccessivo semplicismo che può rettificare soltanto con l'esperienza che acquista nell'amministrazione centrale.

Egli ha parlato della situazione dei bilanci

degli enti ausiliari. È ormai una vecchia questione che può definirsi un male organico più che funzionale, un vizio costituzionale — come giustamente ha detto il relatore — nella maggior parte dei casi. È ormai una situazione dalla quale non si può uscire se non ci si aggiorna (lo si potrà fare nell'immediato dopoguerra o più tardi ancora), se, cioè, non si addivene ad una riforma amministrativa basata su di una riforma tributaria.

Circa le spese eccessive e in verità non sempre necessarie sostenute dalle amministrazioni comunali e provinciali, l'oratore ricorda che l'altro anno, in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41, presso la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, lumeggiò ampiamente le direttive impartite in questo campo dal Governo agli enti ausiliari. Come è noto, furono dettate norme precise ed esaurienti ai comuni e alle provincie; miranti ad instaurare una politica di rigorosa parsimonia. Con queste disposizioni gli enti locali sono stati costretti a segnare il passo nella costruzione di edifici pubblici che non sempre erano necessari. Spesso gli amministratori delle provincie e comuni, per una falsa e nociva ambizione, vogliono legare il loro nome all'erezione di edifici o alla costruzione di opere che non sempre rispondono a inderogabili esigenze di carattere pubblico. L'oratore dichiara che ciò dovrà essere senz'altro evitato. Si dovrà frenare la tendenza della cosiddetta metropolizzazione dei centri provinciali.

A questa tendenza è necessario sostituirla un'altra definita scultoreamente dal Duce con l'espressione « politica del villaggio ». L'emigrazione dalla provincia nelle grandi città deve essere impedita; occorre combattere l'urbanesimo. È questa una delle tante mete luminose a cui tende il Governo fascista e che, come le altre, sarà certamente raggiunta.

L'oratore sin dal 1936 si preoccupò delle eccessive spese sostenute dagli enti locali: in quell'anno, infatti, egli inviò una circolare ai prefetti che dette ottimi risultati. In essa si impartivano esaurienti disposizioni per attuare una più rigorosa disciplina delle spese comunali e provinciali e si affermava il concetto

che si dovevano sostenere soltanto quelle riguardanti servizi o esigenze di inderogabile pubblica necessità. Furono rese possibili così alcune economie e se non si sono potuti ottenere tutti i risultati che si desideravano ciò in molti casi dipende, come ha già affermato, dalla organicità del male.

Il senatore Umberto Ricci, parlando di alcuni comuni, ha affermato che essi versavano in istato fallimentare; forse l'espressione non è troppo opportuna: meglio sarebbe stato parlare, a proposito di questi comuni, di uno stato di imbarazzo. Non erano poi comuni di grande importanza, perchè essi non erano troppo estesi o popolati. In ogni modo le loro finanze disagiate sono state riassestate facendo ricorso a un procedimento col quale si è derogato alle norme consuete vigenti in materia di amministrazione comunale e provinciale. Si è fatto appello alla Banca Nazionale del Lavoro, e si è stipulato un concordato con i creditori i quali si sono accontentati di riscuotere soltanto una percentuale, a seconda dei casi, delle somme da loro anticipate.

Convieni poi che non è una buona norma amministrativa quella di integrare i bilanci deficitari degli enti locali con somme erogate dallo Stato; nel momento presente però non si può fare ricorso ad altro mezzo. D'altra parte il fondo che lo Stato ha posto a disposizione delle provincie non supera la somma di 100 milioni; esso è stato quindi contenuto in limiti assai più ristretti di quelli di un tempo. Lo stesso criterio è stato adottato per sollevare lo stato di disagio in cui versavano i comuni, alcuni dei quali avevano improrogabile necessità di aiuti finanziari, come ad esempio il comune di Napoli.

Fra le svariate cause che contribuiscono a mettere in disagio le amministrazioni comunali e provinciali possono oggi annoverarsi anche quelle costituite dal blocco dei fitti e dei servizi e dall'aumentato costo dei servizi stessi. Si aggiunga a ciò che non è più possibile inasprire i tributi comunali e provinciali. È necessario quindi, nel momento presente, far fronte alle varie situazioni con mezzi di fortuna, cercando di contenere quanto più è possibile le spese, facendo affidamento sul senso di disciplina che hanno sempre dimo-

strato tanto gli amministratori pubblici come il nostro mirabile popolo. (*Applausi*).

Il senatore Umberto Ricci ha fatto la storia della Cassa depositi e prestiti, istituita nel 1863, ed ha elogiato l'attività svolta da questo importantissimo istituto fino al giorno d'oggi. La Cassa depositi e prestiti, come giustamente ha affermato il senatore Umberto Ricci, fu creata per accordare mutui con interessi di favore ai comuni e alle provincie. Ma il fondo posto oggi a disposizione degli enti comunali e provinciali da questo istituto non supera la somma di 250 milioni e con questo fondo non si può far fronte a tutte le richieste degli enti locali. Ciò ha costretto i comuni e le provincie a contrarre mutui con altri istituti bancari che hanno richiesto, per le somme da loro anticipate, interessi a volte eccessivi. Anche questa è una causa del grave stato di disagio in cui versa la finanza locale. Sarebbe bene pertanto che gli enti comunali e provinciali potessero contrarre mutui esclusivamente con la Cassa depositi e prestiti. Nel momento presente però ciò non è possibile perchè questo Istituto, per esigenze di carattere finanziario e politico, non ha potuto assolvere la sua funzione di assistenza degli enti locali in più larga misura.

Il senatore Umberto Ricci ha anche osservato che negli ultimi tempi sono stati creati troppi nuovi organismi parastatali. Il rilievo senza dubbio è giusto. Il più delle volte, in verità, si tratta di istituzioni che svolgono i loro compiti non all'interno, ma ai margini della sfera d'azione dello Stato. Si costituiscono enti non sufficientemente controllati nel seno dello Stato. Ciò è contrario non solo alla prassi instaurata nel campo amministrativo dal Governo fascista, ma anche alla teoria professata dalla dottrina fascista che poggia sulla concezione dello Stato unitario e sovrano. (*Applausi*).

Il Ministero dell'interno quindi segue con molta attenzione questo processo di formazione di nuovi organismi. Non bisogna creare prima gli organi e dopo le loro funzioni, occorre invece creare gli organi quando le loro funzioni risultano di improrogabile necessità. Il senatore Umberto Ricci ha poi lamentato che i dipendenti di questi nuovi enti spesso

riscuotono stipendi troppo alti. A questo proposito bisognerà ricordare che anche tra i funzionari statali ve ne sono taluni retribuiti largamente.

CARAPELLE. Osserva che i funzionari statali spesso hanno stipendi troppo alti perchè li arrotondano con le retribuzioni che riscuotono partecipando ai Consigli di amministrazione di questi enti di nuova creazione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il rilievo del senatore Carapelle senza dubbio è giusto. Certe resistenze che si hanno da parte di questi nuovi organismi dipendono proprio dal fatto che vi sono troppi funzionari statali interessati. Dichiaro però che è fermo intendimento del Governo abolire questo stato di cose. Certi ibridi con nubi fra mansioni svolte in seno all'amministrazione statale e quelle riguardanti l'attività dei nuovi organismi dovranno assolutamente cessare. (*Applausi*).

Il senatore Umberto Ricci ha poi accennato alla situazione della provincia di Bolzano. Come è noto, è già avanzato l'esodo degli allogeni da questa provincia.

Le somme anticipate dallo Stato nel riscattare i beni degli allogeni saranno quasi totalmente compensate dalla vendita ai cittadini italiani degli immobili acquistati dallo Stato. C'è già, ad esempio, una grande richiesta di terreni i quali sono venduti a prezzi assai alti, specialmente quelli coltivati a frutteto. Sono anche assai richiesti gli immobili urbani perchè, come è noto, la provincia di Bolzano è una zona turistica di primo ordine. Con un sacrificio finanziario di non troppo grave entità il Governo fascista ha avuto il merito di risolvere un problema assai importante dal punto di vista etnico, politico e militare. (*Applausi*).

Il senatore Ricci Umberto ha anche accennato alla possibilità di abolire le provincie. Anche l'oratore più volte si è posta la domanda se queste amministrazioni provinciali hanno ragione di esistere. Ma chi dice che servono solo per amministrare i matti e le strade pecca di eccessivo semplicismo che solo un esame più ponderato può correggere. Comunque la direttiva del Governo è quella di opporsi con tutti i mezzi possibili all'urba-

nesimo che ritiene il pericolo numero uno del dopoguerra, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista morale e militare. Oggi abbiamo appreso di quale vantaggio sia in una nazione l'agricoltura in certi momenti. Bisogna però creare quel minimo di vita che consenta la permanenza in questi centri; bisogna fare beneficiare dei moderni mezzi (sanitari e tecnici) tutti i comuni e particolarmente quelli rurali. A tal uopo le amministrazioni provinciali potranno e dovranno servire per accentrare in esse tutti i servizi tecnici in modo da farne beneficiare oltre il capoluogo anche i comuni rurali.

Soltanto così si potrà combattere l'urbanesimo.

Comunque dichiara nella maniera più recisa che è oggi prematuro parlare di abolizione delle amministrazioni provinciali.

Il senatore Ricci Umberto ha poi parlato della questione dei 35 anni di servizio dei Prefetti. Giova ricordare che, quando fu istituita, quella disposizione era a favore dei Prefetti e poi la prassi l'ha trasformata in contraria ai loro interessi. Il Governo non ha ritenuto opportuno recedere da una direttiva politica fondamentale quale è quella di utilizzare i giovani, ma ha mitigato per quanto è stato possibile la disposizione in virtù della quale si potevano determinare delle situazioni da correggere, come il fatto che il servizio militare o di guerra veniva ad aggravare la posizione dei Prefetti nei confronti del periodo di effettivo servizio.

A chi ha parlato di « spinta dei giovani » fa presente che non bisogna lasciarsi sopraffare dall'egoismo. Si lascino andare avanti i giovani che sono veramente la forza e la potenza del domani. Chi ha la fortuna di essere continuato attraverso i figli sente di più la gioia che si prova nel fare questo modestissimo dono. (*Approvazioni*).

Il senatore Ricci Federico ha trattato l'argomento della protezione antiaerea, di cui soltanto la parte inerente la difesa passiva — che va tenuta ben distinta dall'attiva — è passata al Ministero dell'interno. Trattasi in sostanza della disciplina dei cittadini in caso di allarme e dell'approntamento dei ricoveri. Ma anche questa è passata alle dipendenze

del dicastero dell'interno da un termine così breve che non può ancora raccogliere le critiche. Il senatore Ricci Federico ha detto delle cose giuste e delle altre che non gli sembrano tali. Ritiene che la disciplina debba essere uguale per tutti, senza distinzione di paesi, rigida e severa anche se talvolta è seccante.

La questione dei ricoveri è stata molto discussa e l'oratore dichiara di credere principalmente nel ricovero domestico più che in quello pubblico che troppi inconvenienti presenta specialmente nella stagione invernale. Quest'ultimo è necessario soltanto per gli allarmi diurni e là dove è impossibile quello domestico.

Il Governo ha sentito anche il parere di esperti, i quali però hanno proposto la costruzione di un ricovero « anticrollo » che importerebbe spese enormi e l'impiego di materie prime di cui c'è penuria, quali il cemento e il ferro.

Pertanto le prime disposizioni che ha impartito ai Prefetti furono ispirate al criterio di lasciare loro una certa libertà di azione, indirizzandoli però verso la massima utilizzazione dei ricoveri domestici che vanno resi il più possibile efficienti, nei limiti delle possibilità finanziarie e dei materiali disponibili.

Quanto al quesito se le spese relative vanno riversate a carico degli inquilini o meno, lo ha risolto in senso negativo, poichè ritiene che non sia il caso di aggravare ancora gli inquilini. Il senatore Federico Ricci ha propugnato l'emanazione di un unico provvedimento che addossasse le spese a tutti i proprietari senza eccezione, ma il Governo ha preferito demandare ai singoli Prefetti di provvedere con decreto, stabilendo che soltanto quando il proprietario si trovi nell'assoluta impossibilità di provvedere intervenga l'integrazione statale.

Per quel che ha detto in merito all'U. N. P. A. è d'accordo al cento per cento col senatore Ricci Federico. L'oratore ha sempre riguardato l'Ente con una simpatia formale più che sostanziale ed ha dato disposizioni perchè si rivedano gli attuali criteri ed il personale sia disciplinato e, soprattutto, reclutato in maniera diversa.

Il senatore Ferrari ha parlato della protezione contro le offese della guerra chimica.

L'oratore riconosce che in questo campo si è fatto ben poco; non bisogna però dimenticare che le difficoltà per combattere gli aggressivi chimici sono imponenti e pressochè insormontabili. Il senatore Ferrari ha poi osservato che si sarebbero dovuti dotare fin dal tempo di pace gli stabilimenti industriali, a spese degli industriali stessi, dell'armamento e delle munizioni necessarie per controbattere le offese aeree del nemico. Un provvedimento in questo senso già è stato adottato, ma il senatore Ferrari vorrebbe che, presso gli stabilimenti industriali, si creassero squadre fornite di adeguate cognizioni tecniche per la manovra delle armi contraeree. Osserva però che la difesa contraerea attiva non rientra nella competenza del Ministero dell'interno.

Il senatore Martin Franklin si è vivamente compiaciuto perchè è stato aumentato lo stanziamento relativo all'Opera Maternità ed Infanzia. Ha soggiunto però che l'Opera Maternità ed Infanzia introita fondi superiori alle somme che essa elargisce nello svolgimento della sua attività.

MARTIN FRANKLIN. Dichiaro che egli ha affermato che i benefici che si ottengono dall'attività svolta dall'Opera Maternità ed Infanzia non corrispondono alle spese che si sostengono per questa istituzione.

BUFFARINI GUIDI. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il punto di vista espresso dal senatore Martin Franklin può avere aspetto di verità: le somme elargite all'Opera Maternità ed Infanzia non sempre sembrano impiegate utilmente. In ogni modo dichiara che l'aumento di stanziamento disposto nel bilancio in esame a vantaggio dell'Opera Maternità ed Infanzia invece di essere razionato in tante piccole unità senza un apprezzabile vantaggio sarà dedicato ad una sola regione e precisamente alla Sardegna che è fra le più bisognose di assistenza in questo campo. Dai risultati che si otterranno si trarrà ammaestramento per l'avvenire. Comunque bisogna riconoscere che l'Opera Maternità ed Infanzia ha bisogno di molti maggiori fondi: per essa sarebbe necessario almeno mezzo miliardo.

La critica fatta dal senatore Martin Franklin circa la sovrabbondanza di riviste pub-

blicate da enti e da istituti si può estenderla a tutte le riviste in genere e l'oratore richiama in proposito due circolari impartite nel 1935 e 1937 ai prefetti con le quali appunto si invitavano le amministrazioni comunali e provinciali a non fare pubblicazioni periodiche sull'attività da esse svolta e a non stampare volumi illustrativi dell'opera compiuta dagli enti locali.

Si può dare ragione poi al senatore Martin Franklin quando deplora la cosiddetta « palazzomania », ma non per quanto riguarda gli ospedali, la cui costruzione è necessario promuovere con superiori esigenze di carattere igienico. Nell'Italia centrale e meridionale gli ospedali, com'è noto, sono in condizioni deprevolissime e pertanto l'oratore si augura che alla fine della guerra il Ministro delle finanze voglia nuovamente concedere quei 50 milioni all'anno che prima dell'inizio delle ostilità erano assegnati alla edilizia ospedaliera. Occorrerà anche badare a che gli ospedali siano costruiti con criteri architettonici rispondenti alle necessità igieniche. A ciò non sempre badano gli architetti per un falso concetto di decoro più apparente che sostanziale. (*Applausi*).

L'adozione poi della divisa per gli impiegati statali non solo conferisce più prestigio alla classe degli impiegati, ma anche costituisce un vincolo di disciplina. L'orario unico infine fu istituito per motivi di economia per risparmiare cioè l'energia elettrica e il carbone per il riscaldamento. Esso inoltre risponde a ragioni di ordine sociale e morale importantissime. Bisogna lasciare agli impiegati la possibilità di dedicare una parte del loro tempo alla propria famiglia e ai propri interessi. L'orario unico è anche necessario per meglio fronteggiare le esigenze dei mezzi di trasporto nel presente stato di guerra: gli impiegati infatti invece di fare quattro viaggi al giorno per recarsi in ufficio ne compiono due soltanto. Per un altro motivo poi si mantiene a Roma l'orario unico: è necessario che Roma, come ogni altra città d'Italia, si svegli presto e dimostri di essere una città attiva come lo reclama la sua dignità di capitale.

Il senatore Felici ha trattato alcuni argomenti tecnici dando però maggiore sviluppo

alla trattazione degli aspetti politici inerenti al bilancio. Ha parlato anzitutto dei 4 miliardi assegnati alle provincie. Effettivamente con questi si potrebbe fare molto. I prefetti hanno preparato dei programmi provinciali che saranno resi pubblici soltanto quando si avrà la sicurezza della erogazione della somma.

Quanto alle fittanze agrarie si limita a far presente che il suo dicastero aveva proposto una legge in parte favorevole alle Opere Pie, ma i Ministeri delle corporazioni e delle finanze hanno riportate le Opere Pie nella stessa posizione dei privati.

La S. A. M. A., di cui ha parlato il senatore Felici, rallegrandosi del fatto che taluni componenti sono stati mandati al confino, era un ente di distribuzione del bestiame bovino, un organismo centrale con ramificazioni provinciali, costituito da gruppi di macellai. Quelli inviati al confino sono stati condannati in quanto facevano più l'interesse del loro gruppo che quello dell'Ente. Ora tale Ente è stato soppresso dal Ministero dell'agricoltura che lo ha sostituito con un'associazione nazionale di Consorzi provinciali obbligatori tra commercianti macellatori. Del suo funzionamento non si potrà parlare che in avvenire.

Passa quindi alla parte politica. Le relazioni con la Santa Sede sono di un'estrema delicatezza e di esse ha già fatto cenno alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. In linea generale può dire che i rapporti sono buoni. Circa l'articolo 12 del Trattato il Governo ha sostenuto il punto di vista contrario alla Santa Sede ottenendo che almeno i diplomatici delle nazioni nemiche avessero la loro sede nello Stato della Città del Vaticano, dove sono controllati e non possono uscire se non col permesso del Ministro degli esteri, sentito quello degli interni, per ragioni gravi ed urgenti, documentate e comprovate.

Naturalmente in tempo di guerra l'attività della Santa Sede è seguita con maggiore attenzione e in quest'ultimo periodo si sono particolarmente seguite le manifestazioni della stampa periodica e il pensiero dei vescovi espresso attraverso le pastorali pasquali. Sui periodici — non esclusi i bollettini parrocchiali — si è esercitata una vigilanza accuratissima e si sono presi diversi provvedimenti.

Cita alcuni dati. Le cifre però non debbono impressionare perchè i periodici cattolici sono numerosi. In genere anzi si può affermare che finora la stampa cattolica si è comportata bene.

Logicamente tutte le volte che qualche nota discordante si è rilevata nella stampa periodica, con cui si mostrava di fraintendere le ragioni ideali della nostra entrata in guerra e si usavano espressioni pacifiste e pietiste tali da poter minare il morale del popolo italiano, il Governo ha reagito energicamente in qualsiasi modo e località, di fronte a chiunque.

La Santa Sede ha mosso delle lagnanze basandole sull'articolo 2 del Concordato per il quale le pastorali non sono assolutamente soggette a censura da parte dello Stato italiano. Il Governo ha però risposto facendo osservare che, giusta la dizione del citato articolo 2, tali atti debbono riguardare esclusivamente il Governo spirituale dei fedeli e se da tale campo si esorbita non si possono più invocare garanzie concordatarie.

In ogni modo garantisce che il Ministero dell'interno continua nella sua politica di accordo con la Santa Sede, interpretando il Concordato nella lettera e soprattutto nello spirito, perchè è fermamente convinto che il Concordato è ormai penetrato profondamente nella coscienza cattolica e fascista del popolo italiano. Peraltro lo Stato italiano manterrà il suo atteggiamento di assoluta intransigenza di fronte a tutte quelle manifestazioni che tendono a mascherare sotto il principio dottrinale e religioso dei principii che sono invece politici ed in contrasto con quelli voluti e perseguiti dal Regime fascista.

La tutela dell'autorità statale, di quello che è lo spirito pubblico in questo particolare momento, sarà comunque, in ogni modo, energeticamente salvaguardata. (*Applausi*).

Il senatore Felici ha quindi parlato dei riflessi della politica economico-sociale sulla politica interna chiedendo che si impediscano le manifestazioni demagogiche. Purtroppo non si può sopprimere d'un tratto questa poca gente insignificante che vive in margine a tutti i movimenti politici, tra la quale primeggiano i dilettanti che spesso vanno al di là del segno. Oltre ai dilettanti ci sono i teorici che pre-

scindono dalla realtà politica facendo raffronti ideologici errati. Questo fenomeno, se non preoccupa nei vecchi, non può non preoccupare nei giovani che, non avendo vissuto la realtà tragica e sanguinosa del comunismo, fanno dei ravvicinamenti pericolosi.

Ci sono poi gli ascoltatori delle radio estere e questi non fanno parte del popolo. Sono intellettuali, sono individui che non credono alle verità di casa ma a quelle di fuori, individui senza fede e senza dignità che stanno a disagio nella famiglia e nello Stato. (*Applausi*).

Il popolo fascista ha dimostrato ancora una volta la sua sensibilità politica e morale ed ha manifestato la sua coscienza unitaria.

Il popolo fascista è quello che silenziosamente lavora, fidente nel domani; è quello che accetta con serenità e con semplicità i sacrifici dell'ora; è quello che affolla, credente ed entusiasta, le piazze per salutare in ogni ora, triste o lieta il Condottiero; il popolo fascista

è quello che esprime dal suo seno i combattenti e i legionari della terra, del mare e del cielo, che ora marciano sicuri verso la Vittoria.

Questo, e soltanto questo, è il popolo sul quale il Duce sa di poter contare per la grandezza e la potenza dell'Italia imperiale.

(*Vivissimi e generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Mette in evidenza che l'applauso unanime del Senato ha valore e significato di piena e incondizionata approvazione alla politica interna del Regime.

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

44^a RIUNIONE

Mercoledì 30 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente GUACCERO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Composizione del Collegio centrale arbitrale per l'Opera Nazionale « Combattenti » (1319 - rel. Pericle Cardinali) Pag. 501

(Discussione e approvazione):

« Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 24 dicembre 1925, anno IV, n. 2260, per la riforma dei Codici » (1320 - rel. Scavonetti) - Oratori: Conci, Giampietro e Presidente 503

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Andreoni, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, Conti

Tip. del Senato (1500)

Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Guaccero, Loffredo, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Facchinetti, Foschini Luigi Maria, Guadagnini, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Mosconi e Renda.

DE RUGGIERO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Composizione del Collegio centrale arbitrale per l'Opera Nazionale Combattenti » (1319). — (Approvato con modificazione dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CARDINALI PERICLE, *relatore*. Il disegno di legge in esame non ha per oggetto la istituzione e nemmeno la conservazione di un organo giurisdizionale speciale, il che potrebbe presentare difficoltà in vista delle sane direttive del Governo, intese a riservare alla magistratura ordinaria la cognizione e la risoluzione delle vertenze d'indole giudiziaria, direttive che hanno trovato espressione nello stesso nuovo Codice di procedura civile.

III - *Riv.* 44^a - 75

Il suo scopo è invece quello assai modesto di conservare immutata la composizione attuale del Collegio arbitrale, di cui appresso, permettendo al magistrato che fin qui lo ha presieduto la continuazione, e anche in via transitoria, dell'esercizio delle sue funzioni, divenute altrimenti incompatibili con la sua posizione di collocato a riposo.

Col Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, i compiti di indole giurisdizionale in materia di esproprio dei terreni, da sottoporre a trasformazione fondiaria e relativa determinazione dei prezzi, furono devoluti, com'è noto, ad un Collegio centrale arbitrale presieduto da un Presidente di sezione di cassazione e composto di magistrati della Cassazione e del Consiglio di Stato, destinati a rimanere in carica per un quadriennio, e fino al termine del quadriennio anche se nel frattempo cessati dal servizio attivo per collocamento a riposo.

Con successivo decreto-legge del marzo 1933 furono apportate modificazioni alla composizione del Collegio, nulla innovandosi peraltro per quanto riguarda i membri magistrati.

Ora è avvenuto che il Presidente nominato dal 1° gennaio 1936 potè rimanere in carica in forza di tale disposizione anche dopo il suo collocamento a riposo del 1939, ma è decaduto con la scadenza del quadriennio al 31 dicembre scorso: di qui la necessità di un provvedimento di legge per la sua eventuale riconferma.

Tale provvedimento, concretato in un primitivo testo presentato alla Camera il 29 gennaio scorso, poteva invero dar luogo a qualche perplessità di apprezzamento o di interpretazione, che l'oratore, designato come relatore, ebbe occasione di manifestare in via breve. Si limiterà a ricordare che, poichè la relazione ministeriale riportava la necessità della deroga alle disposizioni vigenti, allo stato attuale di guerra, esplicitamente richiamato nel testo, mal si comprendeva in verità quale interdipendenza corresse tra la funzione presidenziale del Collegio e siffatto stato di guerra, una volta che doveva *a priori* escludersi fosse il richiamo semplicemente pretestuoso.

Nella discussione seguita alla Camera fu-

rono mosse poi obiezioni che incidavano sulla sostanza vera e propria del disegno di legge: fu osservato cioè che mentre le ragioni comunicate per giustificarlo potevano far pensare che l'esplicazione delle funzioni in questione presupponga una eccezionale preclusa dottrina giuridica, trattasi invece di un ristretto diritto di cui ogni altro Presidente di sezione potrebbe rapidamente impadronirsi con ogni garanzia di perfetto funzionamento del Collegio e che pertanto non convenisse inficiare la tradizione intesa al rispetto della dura ma fatale legge dell'età.

Il provvedimento subì il travaglio di vari rinvii e animate discussioni presso la Camera, anche sul testo attuale, che peraltro, da ultimo approvato, viene ora sottoposto all'esame del Senato.

È pensiero del relatore che in verità ragioni assai apprezzabili di opportunità ne consiglino l'adozione.

Anzitutto non sembra che il giudizio sulla opportunità di riconfermare in carica il Presidente scaduto implichi comunque un giudizio meno che favorevole circa la assoluta pienissima idoneità degli altri Presidenti all'assolvimento dell'incarico: molte furono sempre e sono attualmente le Commissioni o i Collegi consimili che si valsero e si valgono dell'opera anche presidenziale di magistrati a riposo, nessuna distinzione facendosi nelle disposizioni legislative relative d'istituto tra magistrati in servizio attivo e a riposo, senza che ciò induca nè abbia mai indotto a opinamenti di confronti poco simpatici del genere suaccennato.

Giova poi considerare come — pacifico essendo che per la scelta si debba rimanere, per le necessarie garanzie di competenza e prestigio, nella categoria dei magistrati — il numero cospicuo delle vertenze in pendenza, e la urgenza della loro risoluzione in relazione al carattere complesso di talune attività dell'Opera Nazionale Combattenti, renda evidente o plausibile che in più propizie condizioni per il relativo smaltimento debba trovarsi chi disponga di tutto il suo tempo, e non sia oberato da un lavoro gravoso e assillante quale quello dei magistrati in servizio.

Ogni dubbio poi, ogni scrupolo che potesse

permanere circa l'opportunità dell'approvazione sembra debba sparire di fronte alla limitazione stabilita dal testo in esame della durata della proroga al semestre in corso: al qual riguardo, peraltro, l'oratore non potrebbe non osservare che tale proroga, emanata nel maggio con effetto dal 1° gennaio si appaleserebbe indubbiamente più congrua se portata a una scadenza meno prossima, e può avere soltanto il valore di consentire all'Opera nazionale un riesame della cosa per le provvidenze intese a un regolamento definitivo.

Memore peraltro che « *dum Romae consulitur Saguntum expugnatur* », ritiene che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la riforma dei Codici (1320).** — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SCAVONETTI, relatore. Il disegno di legge in esame arreca qualche chiarimento alle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 24 dicembre 1925-V, n. 2260, interpretando autenticamente il contenuto della facoltà conferita al Governo di riformare, adeguandoli alle esigenze dei tempi nuovi e perfezionandoli attraverso la esperienza acquisita per tanti anni, tutti gli istituti di diritto civile, di diritto processuale civile e quelli che interferiscono nella attività commerciale e industriale della Nazione, sia che essi facciano parte del diritto codificato, sia che formino oggetto di leggi speciali.

In realtà, il potere delegato al Governo, nella soggetta materia, dalle leggi predette ha una considerevole portata, perciò potrebbe sembrare forse superflua la necessità del presente disegno di legge, ma il Governo, per uno scrupolo, sempre lodevole, e per deferenza

alle Camere legislative, che gli delegarono il potere, ha creduto opportuno che esse dessero in proposito il loro crisma, allo scopo di evitare ogni e qualsiasi dubbio ed ogni discussione sulla esistenza o meno, nella già concessa facoltà, di esplicitare modalità formali per una più organica e razionale sistemazione di alcuni istituti giuridici. Così quelli che riguardano l'industria, il commercio ed i trasporti terrestri, essendo inquadrati nella disciplina dell'attività produttiva della Nazione, hanno avuto collocamento nel Codice civile; quelli invece attinenti ai trasporti, sia per acqua che per aria, hanno costituito il Codice autonomo della navigazione, data la connessione fra le due specie di trasporti. Alcune altre materie che prima erano regolate nei codici trovano autonoma sistemazione in leggi speciali.

CONCI. Premette che ha ricevuto il telegramma annunziante la convocazione della Commissione, ma non l'ordine del giorno della riunione odierna, mentre sarebbe desiderabile che anche questo venisse trasmesso in tempo — sempre che sia possibile — a tutti i Commissari.

In tema di coordinamento legislativo desidera ricordare che nelle provincie redente esiste un istituto giuridico di grande importanza pratica: quello del libro fondiario.

Nella nuova disciplina legislativa non bisognerebbe privare tali regioni dei notevoli benefici che a questo istituto sono connessi.

Formula pertanto l'augurio che le cennate disposizioni speciali siano estese a tutto il territorio del Regno e, poichè questa complessa e costosa operazione richiederà molto tempo e potrà farsi solo in periodo di normalità, fa voti perchè nel frattempo le disposizioni stesse siano mantenute ferme nelle provincie ove già sono in vigore.

PRESIDENTE. Quanto al mancato invio dell'ordine del giorno assicura che, nel caso presente, è stato provocato da forza maggiore poichè la Camera ha approvato i disegni di legge soltanto il giorno 25 corrente mese.

Quanto alla raccomandazione del senatore Conci ne sarà dato atto in verbale.

GIAMPIETRO. Domanda se il Duce abbia stabilito con suo decreto, in base alla facoltà

concessagli dall'art. 17 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che il disegno di legge in discussione sia deferito all'esame delle Commissioni legislative anzichè a quello delle Assemblee plenarie delle Camere legislative. In caso contrario, trattandosi di delega legislativa, la Commissione non sarebbe competente.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Giam-

pietro che il Capo del Governo ha provveduto per la competenza con decreto in data 7 aprile u. s.

GIAMPIETRO. Ringrazia.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,55.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(45^a riunione)

FORZE ARMATE

(31^a riunione)

Venerdì 20 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegno di legge:

(Approvazione):

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'articolo 218 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938, anno XVI, n. 1415, già modificato dall'articolo 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede» (1369 - *rel.* Facchinetti) Pag. 505

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baistrocchi, Banelli, Barcel-

lona, Bernotti, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Ciralo, Clerici, Conci, Conti Sinibaldi, Conz, D'Ancora, De Ruggiero, Di Benedetto, Ducci, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Genovesi, Gheri, Giampietro, Giuliano Arturo, Giuria, Giuriati, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Guerreschi, Guidi Francesco, Liotta, Loffredo, Lombard Vincenzo, Marinetti, Masnata, Minale, Moizo, Mormino, Mosconi, Mosso, Nobili, Nomis di Cossilla, Nosedà, Padiglione, Perna, Petretti, Petrone Silvio, Pugnani, Pujia, Quilico, Ricci del Riccio, Rota Giuseppe, Russo, Sabini, Salucci, Sani, Santini, Scavonetti, Solari, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Tua, Valagussa, Valli, Velani, Vicini Marco Arturo e Zoppi Gaetano.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Chersi, Fabri, Facchinetti, Foschini Luigi Maria, Milano Franco d'Aragona, Vacca Maggiolini, Valli e Viale.

PRESIDENTE. Invita il senatore De Ruggiero ad assumere le funzioni di segretario.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'articolo 218 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938, anno XVI, n. 1415, già modificato dall'arti-

colo 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940, anno XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede » (1369). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario De Ruggiero a dar lettura della relazione del senatore Facchinetti, assente.

DE RUGGIERO, *segretario*. Col Regio decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, del quale si richiede la conversione in legge, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, viene modificata la composizione del Tribunale delle prede, preveduto nell'articolo 218 del testo della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, già modificato dall'articolo 2, n. 6 della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902.

Scopo della innovazione è di dare al Presidente del Tribunale stesso un autorevole collaboratore nella persona di un Vicepresidente, che possa coadiuvarlo nella direzione

dei servizi, sostituirlo in caso di assenza od impedimento, ed esonerarlo dall'esercizio di determinate attribuzioni da conferire al Vicepresidente con le norme di procedura.


A ciò provvede l'articolo 1 del Regio decreto-legge, mentre con l'articolo 2 viene autorizzato il Governo del Re a modificare mediante decreto Reale le norme di procedura per i giudizi avanti il Tribunale delle prede a sensi dell'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Pare al relatore che le dette disposizioni rispondano ad esigenze verificatesi nella pratica, e nulla trovando da osservare sia per la forma sia per la sostanza, ha l'onore di proporre alle Commissioni riunite la conversione in legge del Regio decreto-legge sopra indicato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,15.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

46^a RIUNIONE

Sabato 21 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Rinvio del censimento generale della popolazione del Regno, dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani che dovrebbe aver luogo il 31 dicembre 1941-XX » (1333 - *rel.* Sabini).

Pag. 519

« Abrogazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1926-IV, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della pubblica sicurezza nelle provincie siciliane » (1334 - *rel.* Nosedà)

511

« Modificazioni alla costituzione della Commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma » (1336 - *rel.* Mosso)

515

« Riammissione del comune di Venetico (Messina) al beneficio della integrazione del bilancio, quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908 » (1337 - *rel.* Abisso)

516

« Ricostituzione dei comuni di Carema e di Quincinetto in provincia di Aosta » (1338 - *rel.* Quilico)

517

« Estensione dei benefici previsti dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, con-

vertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari nella Spagna quali assimilati o militarizzati » (1339 - *rel.* Marco Arturo Vicini).

517

« Norme sulla fabbricazione, distribuzione e vendita dei distintivi istituiti od approvati dal Partito Nazionale Fascista » (1340 - *rel.* Masnata)

518

(Discussione e approvazione):

« Coordinamento dell'attività degli Istituti di assistenza della madre e del bambino con quella dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia » (1335 - *rel.* Valagussa) - *Oratori:* Spolverini, Conci, Genovesi, Valagussa e Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*

512

« Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni » (1367 - *rel.* Campolongo) - *Oratori:* Campolongo, Genovesi, Vicini Marco Arturo, Pujia, Conci, Padiglione, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Giampietro

518

« Diritto delle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sui proventi delle contravvenzioni stradali devoluti alle provincie ed ai comuni » (1368 - *rel.* Andreoni) - *Oratore:* Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*

527

REGISTRAZIONI CON RISERVA (*Doc.* XIX - *rel.* D'Ancora)

528

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D' Ancora, De Ruggiero, Genovesi, Ghersi, Giampietro, Guacero, Guadagnini, Guerresi, Loffredo, Masnata, Mosconi, Mosso, Noseda, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa e Vicini Marco Arturo.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato per l'interno e il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Chersi, Fabri, Facchinetti, Foschini Luigi Maria, Milano Franco d'Aragona, Renda e Viale.

DE RUGGIERO, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita i camerati a serbare un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del senatore Alessandro Marracino, componente della Commissione, recentemente scomparso.

Approvazione del disegno di legge: « Rinvio del censimento generale della popolazione del Regno, dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani che dovrebbe aver luogo il 31 dicembre 1941-XX » (1333). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SABINI, *relatore*. Subito dopo la proclamazione del Regno d'Italia, e mentre ancora non erano stati resi noti i risultati delle operazioni del censimento eseguito nel 1857 entro i confini dell'antico Stato Subalpino, fu avvertita la necessità di procedere ad un nuovo censimento della popolazione residente nello Stato unificato.

I relativi rilevamenti furono eseguiti il 31 dicembre 1861, mentre dieci anni dopo, cioè il 31 dicembre 1871, fu eseguito il secondo censimento della popolazione del Regno, esteso, questa volta, alle provincie del Veneto ed a quella di Roma, successivamente annesse.

Dopo un altro decennio, il 31 dicembre 1881, ebbe luogo il terzo censimento, laddove il quarto venne eseguito solo dopo venti anni, nel 1901.

Successivamente, a distanza di dieci anni l'uno dall'altro, furono effettuati, rispettivamente nel 1911 e nel 1921, il quinto ed il sesto censimento.

Ma, prima che fosse per maturare il nuovo decennio, con Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930-IX, n. 1839, fu disposto che i successivi censimenti fossero effettuati a periodi più brevi di quello decennale, e cioè ogni quinquennio. Inoltre fu adottata, come data per gli occorrenti rilevamenti quella del 21 aprile, ricorrenza del Natale dell'Urbe, ripristinandosi così il classico periodo di un *lustrum*, che di solito costituiva nell'antica Roma, l'intervallo legale tra due successivi censimenti.

Inoltre — notevole aggiunta — fu stabilito che il censimento non si limitasse al territorio metropolitano, ma fosse altresì esteso, con gli opportuni temperamenti, alle Colonie di diretto dominio ed ai Possedimenti italiani d'oltremare.

Conseguentemente l'articolo 3 del citato decreto-legge fissò la data del 21 aprile 1931 per l'effettuazione del settimo censimento, sia della popolazione del Regno, che di quella delle Colonie e dei Possedimenti.

Senonchè nell'applicazione che ne seguì fu rilevato che la data del 31 dicembre, tradizionalmente adottata, prima del richiamato provvedimento legislativo, offriva maggiori vantaggi in confronto del Natale di Roma, e quindi era preferibile ripristinarne l'uso.

Pertanto con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 61, fu modificato il primo comma dell'articolo 1 del precedente decreto-legge n. 1503 del 1930 e, ferma restando ogni altra disposizione ivi contenuta, fu stabilito che per l'avvenire il censimento sarebbe stato effettuato alla data del 31 dicembre e che, in conseguenza, il prossimo rilevamento avrebbe dovuto essere eseguito il 31 dicembre 1941.

Ora, nell'approssimarsi della data come sopra prevista, alla quale il Governo si trovava vincolato dalla legge, è parso che fosse urgente sospendere, e quindi rinviare ad epoca da sta-

bilirsi, l'effettuazione del censimento fissato per la fine del corrente anno.

A ciò provvede il disegno di legge in esame.

Le ragioni che giustificano il rinvio sono ovvie e non hanno bisogno di particolare illustrazione. Esse si riassumono e si compendiano nelle condizioni create dallo stato di guerra in cui da un anno è impegnato il nostro Paese.

È di piena evidenza, infatti, che il richiamo alle armi di un considerevole numero di cittadini, dei quali una parte cospicua, trovasi tuttora impegnata in aspri combattimenti che si svolgono nel territorio delle nostre Colonie, mentre altri si trovano a presidiare territori di occupazione bellica, renderebbe assai difficili le operazioni del censimento e certamente manchevoli gli eventuali risultati.

A ciò si aggiunga che, dovendo i rilevamenti relativi estendersi alle provincie entrate di recente a far parte del territorio del Regno, come pure eventualmente ad altre terre, la cui posizione, rispetto alla sovranità dello Stato italiano, sarà probabilmente definita in prosieguo, occorre che la relativa organizzazione sia convenientemente e tempestivamente preparata anche in quei territori di recente e, se del caso, di futura annessione.

Pertanto l'articolo unico del disegno di legge importa soltanto, ed in via assolutamente eccezionale, una deroga al disposto dell'articolo unico della precedente legge 5 gennaio 1939—XVII, n. 61, in quanto si limita a sospendere l'obbligo dell'effettuazione delle operazioni del censimento già fissato per il prossimo 31 dicembre, mentre, d'altra parte, riserva al Governo la facoltà di procedervi allorchè le circostanze, che ne hanno determinato il rinvio, fossero venute a cessare.

Rimangono, per conseguenza, immutate le disposizioni di carattere generale contenute nella predetta legge del 1939, e cioè:

1° che i censimenti generali debbano aver luogo per l'avvenire normalmente ogni cinque anni;

2° che i rilevamenti relativi debbano riferirsi alla data del 31 dicembre dell'anno in cui scade il quinquennio;

3° che, contemporaneamente al censimento della popolazione del Regno, debba aver luogo quello che si riferisce al territorio del-

l'Africa Italiana ed a quello dei Possedimenti d'oltremare.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Abrogazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, anno IV, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della pubblica sicurezza nelle provincie siciliane » (1334). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

NOSEDA, *relatore*. Col Regio decreto-legge sopraindicato, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 933, vennero emanati provvedimenti per la tutela della pubblica sicurezza nelle provincie siciliane e precisamente si stabilì (art. 1) che le persone designate dalla pubblica voce come capeggiatori, partecipi, complici o favoreggiatori di associazioni aventi carattere criminoso, o comunque pericolose alla sicurezza pubblica, potevano essere, a seguito di norme determinate, denunciate per l'assegnazione al confino di polizia (art. 2 e seg.).

La disposizione era stata emanata per ragioni contingenti della Sicilia, dovendosi, nella lotta intrapresa contro una speciale forma di delinquenza, tenere presenti anche le altre manifestazioni che la affiancavano, quali l'abiigeato, il sequestro di persona, le rapine, i danneggiamenti alle viti, agli olivi ecc. L'autorità di P. S., pertanto, raccogliendo le indicazioni della voce pubblica ed indagando poteva fare le opportune denunce.

La legge contribuì efficacemente al risanamento morale dell'isola nobilissima per le sue tradizioni italiane e per la sua civiltà mediterranea che, a causa di disgraziate condizioni soprattutto economiche, traversava un periodo di assestamento.

In oggi però, ulteriori provvedimenti legislativi hanno tolte di mezzo le ragioni che producevano uno stato di malessere morale, sicchè sono cessate le ragioni che avevano consigliato tali norme eccezionali di pubblica sicurezza, tanto è vero che apparve possibile sopprimere anche l'Ispettorato generale di P. S. per la Sicilia.

Il disegno di legge in esame tiene quindi nel dovuto conto le attuali condizioni di sanità

morale della Sicilia, condizioni che, coll'abolizione del latifondo e con le altre sagge disposizioni dettate dal Fascismo, saranno rese ancor più sicure. Cessate fin d'ora le ragioni che avevano consigliato particolari norme eccezionali, si ritorna ad una giusta normalità.

Ma la difesa della società non viene menomamente abolita o diminuita, perchè le armi contro la delinquenza non sono per nulla spuntate. Alla legge eccezionale, che giustamente scompare, si sostituiscono le norme della legge di P. S. (Testo Unico approvato col Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) nella quale gli articoli 180 e seguenti regolano con norme esatte il confino di polizia al quale può venire assegnata ogni persona diffamata ai sensi dell'articolo 165 del medesimo Testo Unico e cioè coloro che sono designati dalla voce pubblica come abitualmente colpevoli di determinati fatti delittuosi. E questi sono precisamente quasi tutti quelli che si trovano elencati nell'articolo 1 della legge di cui si propone l'abrogazione.

Per quanto la norma generale della legge di P. S. appaia, sotto qualche riflesso, meno ampia di quella della legge 2 giugno 1927, speciale per le provincie siciliane, non deve ritenersi che la pubblica sicurezza in quelle nobili provincie possa soffrirne. Scomparse le principali cause della delinquenza occasionale, che avevano giustificato la creazione di norme eccezionali, è opportuno senz'altro il ritorno alla normalità.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Coordinamento dell'attività degli Istituti di assistenza della madre e del bambino con quella dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia » (1335). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

VALAGUSSA, relatore. Il Governo Fascista, per attuare un sistema perfettamente organico nello svolgimento pratico della sua larga azione assistenziale, ha dovuto elaborare ed integrare le leggi ed i decreti-legge sparsi e frammentari

esistenti con dei provvedimenti che meglio rispondessero al miglioramento ed alla difesa della collettività della nazione. Questo indirizzo si riscontra in modo speciale nelle leggi che si riferiscono all'assistenza materiale e morale della madre e del fanciullo. Altre forme assistenziali sono disciplinate per lo più da vecchie leggi (legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 22 luglio 1890, n. 171) soltanto in parte riformate in questi ultimi anni e regolate da norme contenute in leggi a carattere generale che, per quanto ritocate durante l'attuale Regime, conservano l'impronta dei vecchi criteri originari. Ora tutta questa materia è in continua rielaborazione e si va riordinando in base a nuovi concetti e con nuove norme, specie dopo i principi affermati dalla legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, e dalla Carta del Lavoro.

Il presente disegno di legge ha il valore di un ritocco e di un'aggiunta al Testo Unico delle leggi per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia approvato con Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316.

Ma in questo caso particolare il ritocco ha grande importanza, poichè il disegno di legge attribuisce al Governo la facoltà di affidare agli organi centrali e periferici dell'Opera nazionale maternità e infanzia l'amministrazione degli Istituti di assistenza materna e infantile gestiti da enti ausiliari dello Stato, quali alcuni grandi enti come le associazioni professionali legalmente costituite, le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e numerosi istituti di carattere privato controllati dalle autorità statali.

Non si deve dimenticare che per le sue stesse finalità l'assistenza sociale ha un grande valore politico e che perciò la realizzazione di essa deve essere affidata ad enti che facciano parte del complesso dell'ordinamento giuridico dello Stato o responsabili verso di esso.

D'altra parte il disegno di legge affida alla Opera nazionale maternità e infanzia l'amministrazione di istituti che abbiano fini assistenziali, tanto se hanno una personalità giuridica propria quanto se ne sono privi purchè dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. L'esercizio di tale facoltà, come dice la relazione ministeriale,

assicura il coordinamento delle attività assistenziali senza alterare la natura giuridica degli Enti che vi sono preposti, ne conserva l'autonomia patrimoniale, il nome, lo statuto nonchè tutto il sistema di vigilanza e di controllo ai termini di legge.

Per gli enti gestiti dalle Opere Pie il disegno di legge in esame, dopo avere sentito il parere delle Istituzioni medesime e del Consiglio di Stato, autorizza il frazionamento del patrimonio degli Istituti che non abbiano gestione separata.

La facoltà di nominare membri aggiunti mira a tutelare il rispetto delle norme statutarie e della volontà dei fondatori di opere di assistenza e di beneficenza.

Il disegno di legge in esame ha lo scopo di unificare le Amministrazioni togliendo motivi di divergenza e dispersioni d'energie; garantisce nel tempo stesso inalterata la natura giuridica degli enti, ne conserva l'autonomia professionale, il nome, lo statuto e tutto il sistema di vigilanza e di controllo previsto dalla legge.

SPOLVERINI. Afferma che tutti i pediatri sono pienamente d'accordo sullo spirito informatore di questo disegno di legge, che attribuisce al Governo la facoltà di affidare agli organi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione della Maternità e della Infanzia l'amministrazione degli Istituti di assistenza materna e infantile, gestiti da Enti ausiliari dello Stato. Essi anzi auspicano che sia affermato con una nuova legge il principio del coordinamento di tutti i servizi che si riferiscono all'assistenza infantile, in modo da attuare quella organizzazione unitaria che vige già in altre Nazioni.

Osserva che, secondo la dizione della legge, agli organi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, « può » essere affidata l'amministrazione degli istituti di assistenza perseguenti scopi analoghi o affini a quelli perseguiti dall'Opera stessa. Crede sarebbe stato opportuno, per meglio raggiungere gli scopi che il disegno di legge si propone, affermare che l'amministrazione di tali Istituti « sarà » affidata agli organi dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Di fronte ai fini assistenziali e sanitari che l'Opera si propone, la questione amministrativa ha certo un'importanza secondaria; è necessario che l'Opera sia ben attrezzata per procedere anche all'unificazione e al coordinamento dei servizi tecnici. Ricorda, a questo proposito, che, in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'interno, il senatore Martin Franklin si è fatto eco delle lamentele che si sono elevate nei riguardi dei servizi dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, affermando anche che le somme elargite dal Governo a favore dell'Opera non vengono sempre bene amministrate.

È pertanto assolutamente necessario che l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia attui il coordinamento dei servizi tecnici e svolga attiva opera di vigilanza tanto al centro che alla periferia. Mentre al centro i servizi procedono un po' meglio, essi lasciano assai a desiderare alla periferia, dove funzionano i Comitati provinciali, a capo dei quali sta il Preside della Provincia, e di cui fa parte anche un pediatra. L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia dovrà anzitutto vigilare e controllare se stessa, dovrà istituire degli Ispettorati tecnici in ogni Provincia, poichè, purtroppo, le osservazioni del senatore Martin Franklin sono in larga parte giustificate.

È necessario che nella esecuzione di questa importantissima legge, che deve costituire l'inizio dell'unificazione dei vari servizi attinenti all'assistenza infantile, si faccia in modo che vi siano organi competenti a giudicare.

Conclude dichiarando che i pediatri, pur condividendo i principii generali cui si informa il provvedimento in esame, esprimono le loro riserve riguardo all'applicazione pratica del provvedimento stesso, perchè ritengono assolutamente inadeguata ai nuovi compiti l'attuale organizzazione centrale e periferica.

CONCI. Ricorda che dopo la guerra mondiale fu costituito a Rovereto, in provincia di Trento, col contributo di numerosi Comuni trentini, un ente il quale si proponeva di promuovere la riabilitazione e la rigenerazione

morale delle madri illegittime. Questo ente assunse il nome di « Famiglia materna » e riuscì a costituire una sede molto decorosa e pienamente rispondente ai suoi nobili fini.

In un primo periodo di tempo « Famiglia materna », priva di mezzi propri ma largamente e cordialmente coadiuvata dall'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, poté svolgere in pieno la sua attività e raggiungere i suoi scopi assistendo le madri illegittime, inducendole a riconoscere la loro prole e ad averne cura, instillando e coltivando in esse il senso del dovere e della dignità e non di rado promuovendo, a seconda delle particolari circostanze, un successivo matrimonio a legittimazione della prole già nata.

Dopo vari anni, l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia sospese quasi per intero il suo appoggio a « Famiglia materna », che vide inceppata la sua attività e fu quasi costretta ad abbandonarla, a malgrado della sua perfetta attrezzatura e dei generosi sforzi di egregie persone e di eminenti dame trentine che, con l'intelligenza e con squisito senso di carità, si adoperarono a mantenerla in efficienza.

Ritenendo necessario che l'istituto continui per l'avvenire a perseguire i suoi elevati scopi morali, rivolge viva preghiera al Sottosegretario di Stato per l'interno, di cui è noto il profondo spirito di comprensione, affinché, nell'attuazione del disegno di legge in esame, non rimangano frustrate le finalità alle quali, in stretta aderenza con le vigenti disposizioni legislative e con le direttive del Regime fascista, questa benefica istituzione informa l'opera sua.

PRESIDENTE. Avverte che il senatore Genovesi ha presentato il seguente emendamento.

Dopo il 2° comma dell'articolo 6-bis, da inserirsi nel Testo Unico delle leggi sulla protezione della maternità ed infanzia, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni che precedono si applicano anche agli Istituti che abbiano personalità giuridica propria e che, pur attuando scopi analoghi o affini a quelli perseguiti dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia, non siano amministrati da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da Comuni o da Provincie ».

GENOVESI. In seguito alle spiegazioni che gli sono state fornite dal Ministero dell'interno, dichiara di ritirare l'emendamento da lui proposto. Esso mirava a condurre sotto la disciplina del disegno di legge in discussione gli Istituti di assistenza che hanno personalità giuridica propria ma che non sono amministrati nè da Opere pie, nè da Comuni o Provincie. Si riferisce in particolare a un Istituto di assistenza di Mantova, il quale, pur essendo dotato di personalità giuridica, non si trova nelle condizioni previste dal 1° comma del nuovo articolo 6-bis.

Secondo quanto gli è stato assicurato, però, alla relazione su questo provvedimento presentata al Consiglio dei Ministri è allegato un elenco completo di 424 istituzioni, cui si applicherebbero le nuove disposizioni e fra esse è compresa anche quella che gli sta tanto a cuore.

Ritiene, ad ogni modo, poco chiara l'attuale dizione del 1° comma dell'articolo 6-bis, e tale da far nascere il dubbio che gli istituti di assistenza, aventi natura giuridica di Opere pie, ma previsti di amministrazione autonoma, non siano compresi nelle nuove disposizioni.

VALAGUSSA, relatore. Si associa pienamente alle osservazioni del senatore Conci e si augura che all'Istituto « Famiglia materna » sia assicurata la possibilità di continuare a perseguire i suoi alti e nobili fini di elevazione morale.

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Rispondendo alle osservazioni del senatore Spolverini, rileva che questo disegno di legge è stato predisposto per andare incontro soprattutto ai desideri dei pediatri, i quali giustamente lamentavano che ci fosse una quantità di Opere pie, che perseguivano finalità identiche a quelle dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia senza alcun coordinamento, non solo amministrativo, ma neanche tecnico e sanitario.

L'intento del Ministero è stato quello di aggregare, per quanto possibile, queste Istituzioni all'Opera Nazionale per la protezione della ma-

ternità e dell'infanzia allo scopo soprattutto di dare un indirizzo eminentemente tecnico e sanitario all'Opera stessa.

Il senatore Spolverini avrebbe desiderato che il disegno di legge, invece di lasciare al Governo la facoltà di affidare agli organi centrali e periferici dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia l'amministrazione degli Istituti di assistenza materna ed infantile gestiti da Enti ausiliari dello Stato, stabilisse senz'altro l'obbligatorietà che tale amministrazione fosse affidata all'Opera stessa. Bisogna però tenere presente che questa è una materia difficile e complicata e che gli Istituti contemplati dal provvedimento in esame sono di notevole varietà.

Si è pertanto ritenuto necessario procedere per gradi. La parola « può », adoperata dal disegno di legge, consentirà di fare una discriminazione: inizialmente passerà all'Amministrazione dell'Opera un primo blocco di Istituti, per arrivare in seguito, se lo consiglierà la riuscita dell'esperimento, alla totalità. Si dichiara convinto che i risultati del provvedimento in esame saranno benefici.

Certamente il funzionamento dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia non è perfetto e i fondi di cui dispone (150 milioni all'anno) sono insufficienti in relazione ai compiti altissimi che essa deve assolvere.

Assicura ad ogni modo che il Ministero dell'interno rivolge il massimo interessamento al problema, tanto dal punto di vista sanitario quanto da quello politico.

Per quanto riguarda il dubbio manifestato dal senatore Genovesi, afferma che anche quegli Istituti, i quali abbiano natura giuridica di Opere pie, ma siano forniti di amministrazione autonoma, s'intendono compresi nella disposizione.

Osserva che ha già avuto occasione di occuparsi dell'Istituto « Famiglia materna » di Rovereto di cui ha parlato il senatore Conci; ritiene che esso trarrà notevole beneficio dall'attuazione di questo provvedimento, poiché se prima l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia si è tenuta quasi estranea alla « Famiglia materna », adesso in-

vece che ne ha affidata l'amministrazione dovrà curarsene direttamente.

Assicura che le finalità delle varie istituzioni di assistenza e di beneficenza saranno assolutamente mantenute, ciò che risulta anche evidente dal modo con cui è stata formulata la legge: essa ha voluto mantenere non soltanto la personalità giuridica degli Istituti, ma anche quella politica e morale.

SPOLVERINI. Ringrazia, anche a nome di tutti i pediatri, il Sottosegretario di Stato per l'interno dei chiarimenti forniti. La sostituzione della parola « sarà » alla parola « può » era un'aspirazione di tutti i pediatri, ma l'oratore non ne aveva fatto oggetto di proposta concreta, rendendosi conto della necessità per il momento di procedere gradualmente. Può quindi essere considerata come una raccomandazione per il futuro.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla costituzione della Commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma » (1336). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MOSSO, *relatore*. Il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, anticamente chiamati col solo nome di « Arcispedali », ha sempre avuto, per ovvie ragioni, un regime amministrativo del tutto particolare.

La più antica e gloriosa istituzione ospedaliera italiana è sempre stata oggetto di particolare interessamento dalla fine del XII secolo quando Innocenzo III costruiva il primo edificio destinato al ricovero di poveri e d'infermi, che si chiamò di « Santo Spirito ».

Passando ai tempi nostri, ricorda il Regio decreto 24 maggio 1896, mediante il quale venivano riuniti in un'unica istituzione ben otto ospedali: S. Spirito in Sassia; SS. Salvatore in Laterano; S. Giacomo in Augusta; S. Maria della Consolazione; S. Maria e S. Gallicano; S. Rocco; Giovanni Calibita; Ospizio dei convalescenti e dei pellegrini.

Attualmente esistono ancora: l'Ospedale di

S. Spirito; il Policlinico Umberto I; l'Ospedale del Littorio; e l'Ospedale di S. Giovanni, con annesso l'Ospizio Umberto I; tutti dichiarati di prima categoria. Ad essi va aggiunto l'Ospedale di S. Giacomo di seconda categoria. Fra questi è bene ricordare l'Ospedale modello del Littorio, parte di quella vasta opera di rinnovamento edilizio ospedaliero, che, promossa ed aiutata con tutti i mezzi dal Governo Fascista, ha portato l'Italia all'avanguardia delle Nazioni più progredite in materia di assistenza ospedaliera.

Tutti questi Ospedali sono fusi in un unico Ente morale, con unica personalità giuridica, patrimonio comune ed unica amministrazione. Questa, per l'articolo 5 del decreto 26 novembre 1916, n. 1440, è composta di cinque membri: un presidente di sezione del Consiglio di Stato, nominato dal Ministro per l'interno d'accordo col Ministro per il tesoro, ed altri quattro membri, dei quali due nominati dal Ministro per l'interno e due dal Ministro per il tesoro (oggi delle finanze).

Assai grave è il compito di questa Commissione, trattandosi di un'istituzione complessa, che provvede giornalmente a otto migliaia di ricoverati e deve accudire al miglior governo di un ingente patrimonio, più di metà del quale è rustico e l'altra metà urbano, per un valore attuale di forse 250 milioni di lire. A ciò bisogna aggiungere un ammontare in capitali attivi di circa 180 milioni variamente rappresentati.

Cospicue sono pure le passività, quasi tutte costituite da mutui per la somma di circa 78 milioni. Provvida è pertanto la disposizione del Governo che porta a sette il numero dei componenti la Commissione amministratrice del Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma, cui è affidata la tutela per tutte le materie per le quali è richiesta dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Essa resta pertanto costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, nominato dal Ministro dell'interno d'accordo col Ministro delle finanze; e da altri sei membri, dei quali tre nominati dal Ministro dell'interno e tre dal Ministro delle finanze.

Il relatore conclude raccomandando che anche i due nuovi membri siano scelti fra persone di particolare competenza, tenendo

conto, anche in base ai dati su riferiti dell'entità e della natura dell'Amministrazione cui sono preposti.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Riammissione del comune di Venetico (Messina) al beneficio della integrazione del bilancio, quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908 » (1337). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ABISSO, relatore. Col Regio decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 293, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, venne modificato l'elenco degli enti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ammessi all'integrazione finanziaria, di cui al Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399 e successive modificazioni.

In tale elenco non fu compreso il comune di Venetico, che trovavasi allora aggregato a quello di Spadafora.

Con la legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1960, fu ricostituito il comune di Venetico la cui amministrazione ricominciò a funzionare nel mese di ottobre 1940, ma si trovò in grandi difficoltà per essere le entrate insufficienti a fronteggiare le spese obbligatorie ordinarie.

Il Governo, pertanto, ha presentato il disegno di legge in esame, che mira a comprendere il comune di Venetico nell'elenco di cui sopra è cenno, per farlo usufruire, quale ente danneggiato dal terremoto del 1908, di un contributo sul fondo all'uopo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione dei comuni di Carema e di Quincinetto in provincia di Aosta » (1338). — (*Appro-*

vato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

QUILICO, *relatore*. Se nella nuova provincia di Aosta il Regio decreto-legge 17 marzo 1927-V, n. 383, per la revisione delle circoscrizioni comunali ha avuto una ben larga applicazione, essendosi soppressi 73 dei 186 Comuni esistenti, per due soltanto sono stati promossi provvedimenti di revisione. Uno di essi riguarda la ricostituzione dei comuni di Carema e di Quincinetto, che, con Regio decreto 7 marzo 1929-VII, n. 444, erano stati riuniti in un solo comune denominato Carema, ma avente per suo capoluogo Quincinetto.

Tale provvedimento non ha dato, come non poteva dare, i frutti che se ne ripromettevano e lo ha rilevato in base ad ampia istruttoria la relazione ministeriale.

E due popolazioni diverse per attività economica, interessi, staccate l'una dall'altra, non soltanto dalla distanza e dalle incomodità delle comunicazioni, ma da serie ragioni di carattere ambientale, hanno sin d'allora atteso, disciplinate e fidenti, che la loro riunione formale potesse venire revocata, anche se la iniziativa dovesse venir definita nell'attuale periodo bellico. Quincinetto aveva a malincuore accolto la sua elevazione a capoluogo e Carema aveva subito il provvedimento con un senso veramente di profonda umiliazione.

Ragioni di opportunità, di convenienza che la relazione ministeriale ha ampiamente indicate hanno pertanto suggerito, come rimedio indispensabile per la penosa situazione, il risorgere dei due comuni.

Nessuna conseguenza economica colpirà i due comuni, ai quali ritornerà intatto e sufficiente il patrimonio che possedevano all'atto della loro soppressione. Essi potranno provvedere col loro bilancio ad ogni loro esigenza, come già vi provvedevano allora. Servizi e organizzazioni locali continueranno a funzionare in ambedue i comuni in misura adeguata al numero degli abitanti. E se, come si prevede, i comuni si uniranno in consorzio pel servizio di segreteria, come si praticava nel passato, nessuna maggior spesa potrà gravarne i bilanci.

La decurtazione subita dal suo territorio pel Regio decreto 7 marzo 1929-VII, n. 442, non influirà in alcun modo sulle possibilità di vita del risorgente comune di Carema, per la esigua importanza economico-finanziaria della zona aggregata al comune di Ponte San Martino.

La proposta ricostituzione dei due comuni si presenta quindi pienamente giustificata, come è ansiosamente attesa da quelle popolazioni.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione dei benefici previsti dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari nella Spagna quali assimilati o militarizzati » (1339). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

VICINI MARCO ARTURO, *relatore*. Il disegno di legge presentato alla approvazione del Senato è diretto ad eliminare una disparità di trattamento che il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XVI, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, aveva creato fra coloro che avevano partecipato alle operazioni militari nella Spagna come militari e quelli che vi avevano partecipato quali assimilati o militarizzati, inquadrati nei reparti mobilitati.

Mentre infatti tutte le disposizioni a favore dei militari della grande guerra beneficiavano ugualmente i militari e gli assimilati, e le stesse disposizioni venivano estese col decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, ai militari ed assimilati della guerra etiopica, il suddetto decreto-legge 21 ottobre 1937-XVI si riferisce esclusivamente a coloro che avevano partecipato ad operazioni militari in servizio militare non isolato. Ne rimanevano pertanto esclusi gli assimilati, con evidente ingiustizia in confronto di quanto era

stabilito per la guerra 1915-1918 e per la guerra in A. O. I.

A tale incongruenza pone riparo questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme sulla fabbricazione, distribuzione e vendita dei distintivi istituiti od approvati dal Partito Nazionale Fascista » (1340). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MASNATA, relatore. Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non ha bisogno di commenti, nè di modificazioni.

Esso è logica conseguenza della volontà del Governo Fascista di regolare tutto quanto può dar luogo ad abusi o ad illeciti guadagni.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni » (1367).

CAMPOLONGO, relatore. Il nuovo disegno di legge, che viene all'esame della Commissione, è nel suo organismo una integrazione delle altre leggi emanate al riguardo e specie dell'ultimo Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, perchè coordina le varie disposizioni, emanate in forma frammentaria, in un unico sistema e disciplina le norme penali circa la produzione, l'approvvigionamento, la distribuzione, il commercio e il consumo delle merci, nonchè quelle riguardanti l'ordine dei servizi e delle altre prestazioni.

In tutti i tempi, in occasione di guerre, si sono sempre manifestate attività criminose cui il legislatore ha dovuto opporre una severa repressione, perchè la condotta interna del Paese corrispondesse nelle sue alte finalità alle esigenze del momento storico. E molto più ora è necessario per noi, perchè il nemico, forte di una secolare organizzazione finanziaria, cerca deprimere le nostre popolazioni con sistematiche privazioni, onde il nostro Paese, con la disciplina interna e con la rigorosa spartizione dei consumi e con la organizzazione autarchica, deve opporre la più grande resistenza e la massima reazione interna ai colpi dell'avversario.

Pertanto ogni atto del cittadino che tende a diminuire la nostra forza di resistenza deve intendersi come un favoreggiamento indiretto pel nemico, un reato di alto tradimento verso la Patria, che si asside sulla concorde volontà dei cittadini e sulla unicità degl'intenti per la sua sicurezza interna ed esterna.

Tale principio informatore si riscontra in tutte le disposizioni penali del presente disegno di legge, concretato in sedici articoli, di cui i primi undici riguardano norme di diritto sostanziale, e gli altri cinque di carattere processuale. In questa revisione molte penalità sono state aggravate, e fatti che erano stati ritenuti contravvenzionali si sono elevati a delitti.

E tra i delitti, che nella sostanza si avvicinano ai reati contro la sicurezza economica dello Stato, si è apportata una modificazione a quello previsto dall'articolo 1, perchè si è sostituita la parola « merci » a quella più specifica di « merci di comune e largo consumo », mentre dell'articolo 2, siccome riprodotto l'articolo 499 del codice penale, si è lasciata integra la dizione, tranne che per la gravità della pena.

Nella voce « merci » si sono intesi comprendere così le materie prime, come i generi alimentari, i prodotti lavorati, agricoli e commerciali, nei sensi medesimi dell'articolo 501 del codice penale pel rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi nei mercati o nelle borse di commercio, perchè le merci sono tutte in varia misura necessarie alla resistenza del Paese.

Il delitto contemplato dall'articolo 3 si con-

creta nel criterio essenziale di « sottrazione », a differenza di quanto era previsto nella legge 3 dicembre 1939-XVII, n. 1337, che parlava d'incetta e di accaparramento, mentre nella « sottrazione » va compresa ogni attività criminosa, intesa al fine di sottrarre merci alla comune disponibilità.

Con l'articolo 4 si prevede la ipotesi delittuosa dell'omessa consegna di merci, di cui è disposta la precettazione, l'ammasso od altra forma di conferimento obbligatorio.

Nel gruppo degli articoli 6, 7 e 8 sono più specificamente previste le violazioni sul contingentamento, sul razionamento delle merci, che presentano un carattere di pericolosità, specie se l'uso di tali contingentanti di merci sia volto ad altre finalità, o l'impiego di tali merci, anche se non ricevute dall'autorità, avvenga in modo diverso da quello disposto per legge o per ordine delle autorità stesse.

Nell'articolo 7 è represso il commercio delle merci razionate ad opera di chi non ne aveva avuto assegnazione o che abbia illecitamente potuto procurarsele, mentre nell'articolo 8 è sanzionata una penalità pel rilascio di falsi certificati sanitari per procurarsi l'assegnazione di un maggior contingentamento di merci: disposizione questa ultima considerata contravvenzione in precedenza ed ora elevata a delitto, potendo esservi connesso il più grave reato di falsità.

Con l'articolo 9 si è inteso infine reprimere una illecita speculazione: la vendita delle merci a prezzi superiori a quelli stabiliti dalle autorità.

Due altre disposizioni completano il sistema penale fin qui seguito.

Con l'articolo 10 si è stabilita una sanzione civile a favore dell'Erario, consistente in una somma pari al lucro dal colpevole indebitamente conseguito, perchè si è osservato che la pena spesso non è un freno sufficiente a reprimere la cupidigia del guadagno. E non potendo esser facile la determinazione, e non essendo opportuno ritardare la definizione del processo penale ai fini di una pronta repressione, si è stabilito nell'articolo 15 che questa sanzione dopo la condanna potesse esser determinata dal giudice dell'esecuzione nella forma degli incidenti.

L'articolo 11 dispone la pubblicazione delle sentenze, ai fini di una maggiore pubblicità ed esemplarità.

In materia contravvenzionale, con l'art. 12 si è inteso stabilire una penalità per la trasgressione in genere a tutte le norme di carattere legislativo o regolamentare, ovvero a provvedimenti amministrativi emanati per la disciplina di siffatte materie.

È una disposizione che unifica tutte le sanzioni penali sparse in molteplici provvedimenti con la irrogazione dell'arresto e della ammenda, sì da determinare una larga discrezionalità, secondo la concretezza e varietà dei fatti che potranno anche in seguito stabilirsi: onde l'articolo 12 deve mettersi in relazione con i richiamati fatti nell'articolo 16, che enumera le norme penali sostituite dall'attuale disegno di legge e quelle genericamente abrogate.

Così per quanto possa essere variabile la disciplina in questa materia, si troverà nell'articolo 12 una norma unica ed uniforme di trattamento per le trasgressioni, che ad essa si riferiscono.

Le disposizioni processuali completano il sistema esposto, perchè con l'articolo 13 è messa in necessario collegamento l'attività prefettizia con l'attività della polizia giudiziaria, potendo il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, sospendere le licenze od altre attività.

L'articolo 14 corregge qualche anomalia verificatasi in legge precedente, perchè, mentre per i delitti previsti dagli articoli 1 e 2 la competenza è devoluta al Tribunale Speciale, gli altri rientrano nella ordinaria competenza del Tribunale ordinario che procederà per citazione direttissima, salvo al Procuratore del Re Imperatore la facoltà di rimettere insindacabilmente al giudizio del Pretore i fatti previsti dall'articolo 9, quando concorra l'attenuante del 1° capoverso.

Le contravvenzioni sono di competenza del Pretore con la facoltà di pronunciare anche con decreto penale.

Il relatore conclude rilevando che il disegno di legge in esame ha per mèta un più perfetto ideale di giustizia e di equità, mentre il nostro popolo, sobrio, parsimonioso, volenteroso,

tranne quei pochi che per sordido lucro o incoscienza violano le leggi annonarie, osserva con la massima disciplina i provvedimenti del Governo del Re sino al sacrificio, per contribuire ad affrettare la immancabile vittoria, che per le virtù e l'eroismo della nostra stirpe già si delinea su tutti i fronti per le maggiori fortune di questa nostra Italia Imperiale.

PRESIDENTE. Dà notizia che sul disegno di legge sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dal senatore Giampietro:

Art. 3.

Aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Se il fatto preveduto nella prima parte dell'articolo riguarda generi alimentari di prima necessità e la sottrazione sia di speciale tenuità, la pena è della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire tremila ».

Dal senatore Genovesi:

Art. 10.

Aggiungere: « e in ogni caso non inferiore a lire 200 ».

Art. 11.

Aggiungere: « In ogni caso è obbligatoria la confisca delle merci sequestrate ».

Art. 12.

Aggiungere dopo il 1° comma il seguente: « Alla stessa pena soggiace chi, essendo tenuto alla denuncia di merci, omette di compierla ».

Art. 13.

Aggiungere il seguente 4° comma: « I provvedimenti del Prefetto devono essere revocati nel caso di assoluzione del denunciato con formula piena ».

Art. 15.

Sostituire al 1° comma il seguente: « L'ammontare del profitto che il colpevole ha tratto dai delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9

deve essere determinato dalla sentenza di condanna ».

Art. 16.

Sostituire all'articolo il seguente: « Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme penali contenute nei provvedimenti legislativi concernenti le materie regolate da questa stessa legge ».

Dal senatore Padiglione:

Art. 1.

Sostituire al 1° e 2° comma i seguenti:

« Chiunque sottrae al consumo normale merci di rilevante entità allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato è punito con la pena della reclusione da 15 a 20 anni.

Se il fatto non ha prodotto grave perturbamento sul mercato, si applica la pena della reclusione da 10 a 14 anni ».

Art. 2.

Sostituire all'articolo il seguente:

« Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona grave nocimento all'economia nazionale o fa venire meno in misura rilevante merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da 15 a 20 anni.

Se il fatto non ha prodotto grave nocimento o la merce è venuta meno in misura non rilevante, si applica la pena della reclusione da 10 a 14 anni ».

Art. 3.

Sostituire al 2° comma il seguente:

« Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la reclusione è da 3 a 10 anni e la multa da lire 5.000 a lire 50.000 ».

Art. 14.

Fondere le lettere a) e b) in un'unica lettera a) con la seguente nuova formulazione:

« a) i delitti di cui alla presente legge sono di competenza del Tribunale ordinario. Per altro il procuratore del Re Imperatore può ri-

mettere al pretore con provvedimento insindacabile la cognizione del delitto preveduto dall'articolo 9 quando concorre la circostanza attenuante di cui al capoverso 1° dello stesso articolo ».

Conseguentemente la lettera c) diviene b).

CAMPOLONGO, *relatore*. Quanto alla proposta di emendamento dell'articolo 3, fatta dal senatore Giampietro, fa presente che essa intende prevedere una specifica circostanza attenuante per il delitto di accaparramento commesso su generi alimentari di lieve entità. Ora non può essere considerato motivo di attenuazione il fatto che la sottrazione è commessa su generi alimentari di prima necessità, poichè sono appunto queste le merci di cui occorre più specialmente assicurare il consumo normale. Neppure è opportuno considerare motivo di attenuazione la speciale tenuità dei generi, posto che la sottrazione dovrà per definizione riferirsi a quantitativi di merci di un qualche rilievo.

Se il senatore Giampietro ha inteso riferirsi alle modeste provviste familiari che ciascuno si preoccupa di fare in questi tempi, conviene osservare che queste non costituiscono sottrazione al consumo normale. Esse possono soltanto costituire trasgressioni alla disciplina di razionamento e come tali sono punite a titolo di contravvenzione. Inoltre se esse hanno prodotto un danno patrimoniale e il danno non è grave, si applica l'attenuante generica del Codice penale che consente la diminuzione della pena tutte le volte che ciò non sia esplicitamente vietato dalla legge speciale.

Non vi ha dubbio che il provvedimento in esame è per molti aspetti migliore di quello del dicembre 1940, il quale, allo scopo di una maggiore intimidazione, rimetteva tutto alla competenza del Tribunale e ha finito per provocare presso i vari tribunali una congestione di pratiche. È migliore, sia dal punto di vista sostanziale, del diritto, che da quello della procedura e della competenza in quanto l'articolo 12 espressamente prevede le infrazioni che vanno configurate come contravvenzioni.

Prendendo in esame gli emendamenti pro-

posti dal senatore Genovesi, osserva, quanto all'articolo 10, che è preferibile lasciare la determinazione dell'indebito lucro all'autorità giudiziaria senza apporre dei limiti.

Nell'articolo 11 gli sembra superfluo sancire la confisca delle merci sequestrate. Provvede la legge nella sua severità e, ove questa non provvede, interviene il Codice penale.

L'aggiunta proposta all'articolo 12 gli sembra poi una inutile superfetazione.

Non trova nemmeno opportuno l'emendamento all'articolo 13. Infatti i criteri di valutazione del Prefetto sono diversi da quelli del magistrato. Può darsi che quest'ultimo assolva l'imputato per inesistenza di reato o per insufficienza di prove e che invece il Prefetto abbia elementi tali da giustificare anche l'invio al confino. Non è quindi il caso di stabilire tassativamente la revoca del provvedimento prefettizio nel caso di assoluzione.

L'emendamento all'articolo 15, infine, modificherebbe sostanzialmente e non opportunamente il sistema proposto dal legislatore.

Conclude riaffermando che non può che rallegrarsi del provvedimento che dà le maggiori garanzie di giustizia.

GENOVESI. Dà ragione sobriamente degli emendamenti presentati.

La determinazione del minimo del profitto (articolo 10) gli appare necessaria perchè la sentenza di condanna deve rispondere anche ad un concetto morale. Può accadere che un individuo sia portato innanzi ai giudici per aver venduto una minima quantità di burro a qualche centesimo di più del prezzo del calmiero. Il condannarlo al pagamento di pochi centesimi di indebito lucro costituirebbe motivo di ilarità nelle aule zeppe dei nostri tribunali, senza contare che l'articolo 15 demanda l'esazione della somma all'Intendenza di finanza, la quale dovrebbe aprire una rubrica, anche se la somma sia modestissima, ed evadere la pratica senza poter nemmeno fare rinuncia. L'unica obiezione che si potrebbe muovere al suo emendamento è che, stabilendo un minimo, si converte in penale una sanzione a carattere civile. Ma può considerarsi il danno sotto il profilo del perturbamento e determinare un minimo anche nella sanzione civile.

Queste le ragioni che lo hanno indotto a proporre l'emendamento che, forse, sotto il profilo giuridico, può sembrare discutibile.

Lo stabilire obbligatoriamente la confisca delle merci (articolo 11) gli è sembrato utile dal momento che le disposizioni del Codice penale in materia danno luogo a molte incertezze.

Quello all'articolo 12 è poi un emendamento completativo, mirante a disciplinare l'ipotesi della omessa denuncia, che non è prevista in alcun articolo del disegno di legge.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche tale ipotesi rientra nella disposizione dell'articolo 12.

GENOVESI. All'articolo 13 ha consigliato di stabilire che i provvedimenti del Prefetto siano revocati in caso di assoluzione, poichè fra tanti contravventori portati in giudizio può capitare anche che sia perseguito un galantuomo, il quale, una volta accertata la sua innocenza deve ricevere immediata reintegrazione nei suoi diritti. Si tratta in verità di questioni di carattere delicatissimo, perchè si tocca la funzione e l'autonomia del Pubblico Ministero.

Prende lo spunto da queste considerazioni per chiedere alcuni chiarimenti sullo stesso articolo 13. Si stabilisce in esso che gli ufficiali della polizia giudiziaria (che, tra l'altro, sono una infinità) debbono trasmettere il verbale di denuncia al Prefetto, il quale lo rimette alla autorità giudiziaria. È questione di procedibilità? Il Prefetto deve sempre rimettere la denuncia?

Potrebbe poi verificarsi il caso inverso che, cioè, il Procuratore del Re proceda direttamente. Deve in tal caso trasmettere al Prefetto il verbale perchè glielo ritrasmetta con le osservazioni e i chiarimenti del caso? O non sarebbe stato più semplice stabilire che l'ufficiale di polizia giudiziaria fa il verbale di denuncia in triplice copia rimettendone una ai superiori gerarchici, l'altra all'autorità giudiziaria e la terza al Prefetto?

In merito all'articolo 15 ha ritenuto che, al fine di una maggiore speditezza del processo, l'ammontare del profitto dovrebbe essere stabilito dal giudice del merito il quale, oltre tutto, è quello che ha più elementi per

farlo. Davanti al giudice di esecuzione il procedimento è più complesso, spesso si smarriscono i contorni del fatto, se ne dimentica la gravità, si inscena una difesa sottile, e pertanto la norma dell'articolo 15 sarebbe di intralcio all'amministrazione della giustizia che deve essere invece pronta ed immediata.

Le ragioni, infine, che gli hanno consigliato l'emendamento all'articolo 16 sono ovvie. Trattasi di un articolo lunghissimo che si potrebbe riassumere in poche parole, dicendo che rimangono ferme tutte le norme precettive in materia mentre sono abrogate le penali.

VICINI MARCO ARTURO. Premette che non si occuperà dei dettagli. Farà brevi rilievi di carattere generale e rivolgerà alcune preghiere al Sottosegretario di Stato per l'interno perchè se ne faccia interprete presso i Ministri, alla cui competenza è affidata la materia degli approvvigionamenti e dei consumi.

Formula anzitutto viva raccomandazione che si faccia il possibile perchè i cittadini ricevano regolarmente le merci tesserate. Purtroppo in pratica avviene spesso che non arrivino regolarmente e questo provoca un certo malumore nei cittadini che, non potendo prelevare il quantitativo cui la tessera dà diritto, si sentono defraudati di un diritto.

Ma la questione più grave è quella dei prezzi, che salgono talvolta in maniera esorbitante. Il problema è veramente grave e senza permettersi di suggerire dei rimedi si limita ad accennare al male.

Non si può non riconoscere che la popolazione sopporta serenamente i sacrifici della guerra. Ma purtroppo ci sono — e questo può costituire motivo di scontento — situazioni troppo diverse. Il contadino soffre poco dell'aumento dei prezzi perchè generalmente ha in casa quanto basta ai suoi bisogni, il signore anche se ne preoccupa fino ad un certo punto poichè, con i mezzi di cui dispone, può non farsi mancare mai niente, ma c'è la categoria di mezzo, la classe impiegatizia, gli operai e la classe amorfa di coloro che vivono di una rendita fissa; e veramente costoro debbono fare acrobazie per tirare avanti.

I malumori, dunque, possono nascere non dai sacrifici inevitabili, dalle inevitabili limi-

tazioni o dalle qualità più scadenti, ma dall'andamento preoccupante dei prezzi. Non si teme la mancanza delle materie prime, si teme soltanto che diventi problematico acquistarle.

Altro inconveniente è, infine, la diversità di situazioni da località a località, da provincia a provincia.

Il Governo fascista ha, per provvedere, armi che nessun governo ha mai avuto, struttura ferrea, organi capillari e può trovare la maniera di obbligare i produttori a mantenere prezzi equi.

Questa la raccomandazione che prega il Sottosegretario per l'interno di trasmettere al Ministro per l'agricoltura, a quello per le corporazioni ed anche al Segretario del Partito, poichè il Partito è proprio quello che ha i mezzi più persuasivi e gli organi capillari per poter arrivare in ogni casa ed impedire questa ascesa dei prezzi che può turbare l'equilibrio, la magnifica solidarietà e l'encomiabile spirito di resistenza del popolo italiano. (*Approvazioni*).

PUJIA. Loda il concetto di riunire in un unico testo le varie disposizioni fin qui emanate in questa materia per ovviare all'inconveniente che si ebbe durante la passata guerra, quando dal 1916 al 1920 si verificò una successione di provvedimenti ognuno dei quali doveva colmare le lacune del precedente, e si augura che questa unificazione porti anche ad una interpretazione unica della legge, mentre finora si son dovute constatare interpretazioni diverse nei vari gradi della magistratura.

Non consente però nella disposizione dell'articolo 13, secondo la quale gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono trasmettere le loro denunce al Prefetto, il quale poi le rinvierà all'autorità giudiziaria, perchè tale disposizione è in contrasto con tassative disposizioni della procedura penale e del recente ordinamento giudiziario.

Si sa che le denunce debbono essere presentate al Procuratore del Re perchè egli, quando lo creda, inizia l'azione penale. Con questa disposizione si accorda al Prefetto il potere di investire direttamente « l'autorità giudiziaria », frase generica ed impropria usata dall'articolo in discussione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Osserva che il Procuratore del Re è anche esso autorità giudiziaria.

PUJIA. Ma l'azione penale spetta al Pubblico Ministero.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. E rimane al Pubblico Ministero in tutta la sua integralità. Nessuno ha pensato di spogliarlo.

PUJIA. Ed allora perchè non dirlo espressamente? La frase « autorità giudiziaria » può far nascere equivoci. Essa pare consenta al Prefetto di inviare direttamente gli atti alla autorità giudiziaria giudicante competente. Solo il Procuratore del Re può svolgere un'azione indagatrice preliminare per stabilire se tutti i denunciati abbiano o no consistenza. Non bisogna dimenticare all'uopo che le interpretazioni della frase « consumo normale » possono essere innumerevoli. Da ciò è derivata una giurisprudenza varia, spesso contraddittoria.

Rileva poi che la legge migliore era considerata una volta quella che non consentiva al giudice larga e varia interpretazione. Ora, invece, il legislatore crea le norme. Interviene poi il fatto delittuoso. Ma, fra le norme e il fatto delittuoso, il legislatore ha creato quel tale circone che è il giudice che deve cercare di riportare il fatto alla norma, stabilendo volta per volta quale sia il limite stabilito dal normale consumo.

Nell'ipotesi dell'articolo 1, questa indagine è delicatissima perchè la competenza del reato spetta al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ma la legge non può dire quando l'acquisto raggiunga la quantità che possa condurre alla rarefazione della merce o all'aumento del prezzo, e l'indagine deve essere fatta dal giudice.

Quindi, propone che la prima parte dell'articolo 13 sia abolita. Il Prefetto ha mezzi adeguati per procurarsi una copia del verbale, per procedere, se del caso, agli opportuni provvedimenti amministrativi.

CONCI. Già altra volta ha espresso le sue preoccupazioni per la tendenza a sottrarre i processi all'autorità giudiziaria ordinaria per attribuirli al Tribunale speciale. Tali preoccupazioni, che non vogliono significare la menoma

diffidenza nella perfetta oggettività e serenità delle decisioni del Tribunale speciale, derivano dalla piena fiducia che l'oratore nutre per il Magistrato ordinario, al quale dovrebbe restare affidata l'amministrazione della giustizia anche nei casi più gravi.

Rinnova pertanto l'espressione della sua riserva.

CAMPOLONGO, *relatore*. Osserva al senatore Puja che nella legge in esame si considerano dei reati speciali, ai quali l'autorità politica annette la massima importanza.

Del resto la denuncia al Prefetto non vuol dire spossessare l'autorità giudiziaria delle sue attribuzioni. Queste sono leggi speciali, rese necessarie dalle circostanze eccezionali in cui viviamo per lo stato di guerra.

Quanto poi all'applicazione della pena di morte o si accetta o non si accetta. Orbene, poiché tale applicazione è stata approvata altra volta, è bene che la pena di morte rimanga come intimidazione, pur formulando l'augurio che reati così gravi da richiederne l'applicazione non abbiano mai a verificarsi.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Assicura la Commissione che il provvedimento legislativo in esame è stato preparato con una cura particolare e attraverso una elaborazione lunga e minuziosa. Aggiunge che ad esso hanno collaborato anche i Ministeri dell'interno, delle corporazioni e dell'agricoltura che vi sono particolarmente interessati.

Il disegno di legge mira a coordinare, ad unificare e ad inasprire le sanzioni, dove l'esperienza ha dimostrato che sono inadeguate, e a sveltire la procedura. Perché questa legge possa dare tutti i suoi frutti occorre naturalmente che si realizzi integralmente la premessa di una organizzazione amministrativa adeguata in materia di disciplina della produzione, degli approvvigionamenti e dei consumi. Anche questa realizzazione sta per conseguirsi sulla base della esperienza di questo primo anno di guerra e mercè la volenterosa collaborazione di tutti i Ministeri interessati.

Ma quello che va tenuto presente è soprattutto l'intendimento politico e morale della legge. Il Regime intende con essa di compiere una energica presa di posizione in questa de-

licata materia, affinché sia chiaro a tutti i cittadini dello Stato fascista che nel presente momento storico il rispetto scrupoloso della disciplina degli approvvigionamenti e dei consumi costituisce un dovere essenziale al quale nessuno deve potersi sottrarre. Il Governo confida che questa presa di posizione sia idonea e sufficiente allo scopo sul terreno della prevenzione, ma è nello stesso tempo risoluto a reprimere qualsiasi infrazione che dovesse verificarsi.

Con riferimento agli articoli 1 e 2 della legge, rileva che il Tribunale speciale non ha avuto sinora occasione di pronunciare alcuna sentenza e non esita a ritenere che a ciò abbiano contribuito la severità delle pene e la competenza attribuita al Tribunale speciale che danno la sensazione immediata della particolare gravità di questi reati per il loro contenuto morale e politico: non è possibile abrogare queste disposizioni, senza andar contro il criterio informatore del provvedimento, rinunciando per di più ad un beneficio che può ritenersi sicuramente acquisito.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Ricorda che all'articolo 1 il senatore Padiglione ha proposto un emendamento del quale è già stata data lettura.

PADIGLIONE. La sua proposta è motivata dal fatto che ritiene la pena di morte e quella dell'ergastolo, per i reati contemplati nell'articolo, troppo gravi.

Il Sottosegretario ha detto che finora il Tribunale speciale non ha avuto occasione di giudicare in materia, ma l'oratore ricorda che nella relazione sul decreto del 27 marzo il Ministro della giustizia disse che il Tribunale speciale si era occupato di alcuni reati.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il senatore Padiglione è certamente in errore; il Guardasigilli si era riferito ai reati commessi approfittando dello stato di guerra, non ai reati di tradimento economico.

PADIGLIONE. Ritiene ad ogni modo che le pene da lui proposte siano più che sufficienti.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non accetta gli emenda-

menti agli articoli 1 e 2 perchè contrari ai criteri informativi del provvedimento in discussione, col quale non si intende di mitigare le sanzioni esistenti, e specialmente quelle relative ai reati di tradimento economico contemplati negli articoli predetti.

Ricorda alla Commissione che questi articoli non fanno che riprodurre le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, la cui conversione in legge fu approvata concordemente dal Senato.

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti presentati, non essendo accolti dal Governo, s'intendono ritirati.

Sull'articolo 1 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura dell'articolo 2 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Ricorda che all'articolo 3 il senatore Giampietro ha presentato un emendamento del quale già è stata data lettura.

GIAMPIETRO. L'articolo 3, nel riprodurre con alcune modifiche la disposizione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, aumenta la pena che esso stabiliva e commina la reclusione fino a 6 anni e la multa fino a Lire 20.000 per chiunque sottragga merci al consumo normale.

Nel fatto, che costituisce il delitto contemplato dall'articolo in esame, vi è però una figura speciale che sembra meritare un trattamento meno severo: ed è quella di chi, con semplice richiesta al venditore e non mediante incetta o accaparramento, si procura una piccola quantità di un genere alimentare di prima necessità. È una figura diversa da quelle più gravi che meritatamente l'articolo colpisce, perchè in essa è indubbiamente minore la quantità politica di reato, soggettivamente e oggettivamente considerata. Soggettivamente, perchè l'agente non delinque per animo pravo o per scopo di lucro, elementi che la legge ritiene concorrere nel reato, come si argomenta dalla disposizione dell'articolo 10, che impone l'obbligo del pagamento di somma pari al lucro indebitamente conseguito; ma delinque soltanto per provvedere a urgenti necessità di vita e dell'alimentazione familiare,

come attestano il modo della sottrazione e la lieve quantità del genere procuratosi. Oggettivamente, perchè la tenuità della sottrazione non arreca quel nocimento grave al consumo che la legge prevede e reprime, ma uno assai minore.

Bisogna notare che dell'elemento dell'entità del danno la legge, come ogni disposizione penale, tiene conto tanto quando sia molto elevato, come nei casi contemplati dagli articoli 1 e 2, quanto allorchè è lieve, come nei casi previsti dagli articoli 10 e 12. Nell'articolo 9, poi, la lieve entità del fatto assume tale importanza agli occhi del legislatore, da far degradare la punizione stabilita per il reato dalla reclusione fino a tre anni e dalla multa fino a lire 30.000, alla semplice multa di lire 5 mila.

Gli sembra dunque che si possa, in armonia con tutte le disposizioni del provvedimento e senza attenuarne il necessario rigore intimidatorio, accogliere l'emendamento proposto.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Comprende le preoccupazioni del senatore Giampietro, tuttavia non crede che possano avere un serio fondamento. Nella configurazione del reato di sottrazione di merci al consumo normale è evidentemente implicito che la sottrazione avvenga per quantità di una certa rilevanza, sproporzionata rispetto alle normali esigenze della famiglia e tale da poter determinare qualche effetto dannoso sul consumo. L'articolo ha di mira prevalentemente — come è ovvio — colui che vende le merci, piuttosto che colui che le acquista. Il caso specifico prospettato dal senatore Giampietro costituisce una violazione della disciplina del tesseramento e dovrebbe rientrare quindi non già nell'ipotesi delittuosa configurata dall'articolo 3, ma in quella contravvenzionale dell'articolo 12. La primitiva redazione dell'articolo 3 parlava del resto, anzichè di « sottrazione di merci », di accaparramento e di incetta; a queste espressioni si è preferita quella attuale siccome più comprensiva, ma il concetto del legislatore non ha subito sostanziali modificazioni.

Non può poi concordare con il senatore Giampietro là dove vorrebbe che sia considerato come circostanza attenuante il fatto

che la sottrazione al consumo riflette generi alimentari di prima necessità. Al contrario ritiene che proprio in questo caso occorra intervenire con maggiore rigore.

Spera che il senatore Giampietro, tranquillizzato nelle sue apprensioni, non vorrà insistere nella sua proposta di emendamento.

GIAMPIETRO. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per le sue spiegazioni e non insisterà nella sua proposta. Osserva però che l'articolo 12 si riferisce ai casi non preveduti dalle disposizioni della legge in esame; e quello da lui prospettato rientra nella ipotesi preveduta nell'articolo 3, trattandosi di sottrazione del genere alimentare al normale consumo, cioè alla distribuzione di questo secondo il teseramento disposto dalla competente autorità. Gli sembra dubbio che la magistratura possa ritenerlo contravvenzione ai sensi dell'articolo 12 e non già delitto giusta l'articolo 3.

Sull'articolo 3 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 4 a 9 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Sull'articolo 10 il senatore Genovesi propone un emendamento del quale è già stata data lettura.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non può accogliere l'emendamento proposto dal senatore Genovesi. Il senatore Genovesi vorrebbe introdurre un criterio astratto di valutazione in luogo della valutazione in concreto, che è preferibile. Non è supponibile che per lucri minimi si faccia ricorso all'Intendenza di finanza. Il magistrato stesso risolverà in tali casi la questione nella sentenza, rinviando al giudice dell'esecuzione soltanto allorché la liquidazione sia complicata dalla necessità di perizie e ricerche tali che non possano farsi senza eccessiva perdita di tempo nella stessa sentenza di condanna.

D'altra parte, se si accogliesse l'emendamento del senatore Genovesi, si giungerebbe a questo iniquo risultato: che coloro che commettono delle violazioni lievissime dovrebbero subire un trattamento più severo, che si risolverebbe in una vera e propria pena ulteriore rispetto a coloro che commettono le violazioni

più gravi, i quali risponderebbero soltanto in base al lucro concretamente conseguito.

GENOVESI. Non insiste nel suo emendamento.

Sull'articolo 10 non ha luogo ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Anche sull'articolo 11 il senatore Genovesi ha presentato una proposta di emendamento, il cui testo è già stato letto.

GENOVESI. Dichiara di ritirare l'emendamento, essendo rimasto soddisfatto dei chiarimenti avuti. E dichiara di fare altrettanto per gli altri emendamenti da lui proposti agli articoli 12, 13, 15 e 16.

L'articolo 11 non dà luogo a ulteriore discussione e così pure la lettura dell'articolo 12.

PUJIA. All'articolo 13 richiama l'attenzione della Commissione sul primo comma, che stabilisce la trasmissione del verbale di denuncia da parte degli ufficiali giudiziari al Prefetto. Non vede perchè si debba in tal modo derogare alle norme stabilite dalla procedura penale e dall'ordinamento giudiziario, che stabiliscono la trasmissione del verbale di denuncia al Procuratore del Re. Modificando questa disposizione, nel senso da lui indicato, non si arreca nessun danno all'economia della legge, e la si mette in migliore armonia con le leggi dello Stato. Non ha presentato una proposta di emendamento, ma spera che il rappresentante del Governo vorrà egualmente tener conto della sua osservazione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non può accedere alla proposta del senatore Pujia appunto perchè la disposizione del 1° comma dell'articolo 13 è stata imposta da imperiose esigenze di ordine pratico. È noto che allo stato attuale della legislazione in materia non esiste ancora una disciplina, per il lato amministrativo, che possa considerarsi completa. In un primo momento si era anzi pensato di elaborare, contemporaneamente al disegno di legge in esame, e con esso coordinato, un altro disegno di legge sull'organizzazione amministrativa della disciplina degli approvvigionamenti e dei consumi. L'urgenza, da un lato, dei provvedimenti penali e, dall'altro lato, la complessità delle que-

stioni che questo secondo disegno di legge implica, hanno fatto sì che si è dovuto rinunciare a tale simultaneità. Il lavoro preparatorio è tuttavia in corso presso i Ministeri competenti.

La disposizione, della cui opportunità dubita il senatore Pujia, ha precisamente lo scopo di agevolare l'opera del Magistrato, il quale, appunto a causa della situazione alla quale ha accennato, si è trovato talvolta in grave imbarazzo nell'accertare i reati sottoposti al suo giudizio. Lo scopo al quale si mira è quello di far sì che la denuncia del reato arrivi all'autorità giudiziaria corredata di tutti quei ragguagli e chiarimenti intorno alla situazione normativa che solo l'autorità amministrativa è in grado di fornire.

Il Prefetto, il quale è del resto il capo della polizia nella Provincia, non deve fare altro che fornire sollecitamente e direttamente al Magistrato tutte le notizie che valgono a renderlo perfettamente edotto dello stato della disciplina amministrativa dei consumi nella provincia. Non vi è quindi alcuna lesione di principii. Aggiunge che la disposizione è stata accolta favorevolmente dai capi delle Corti che ne hanno compreso l'importanza e la pratica utilità.

Sull'articolo 13 non ha luogo ulteriore discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 14 fa presente che il senatore Padiglione ha presentato un emendamento, di cui è stata data lettura.

PADIGLIONE. Ha proposto di emendare l'articolo, perchè non comprende la sfiducia che con esso si dimostra verso il magistrato ordinario, attribuendo al Tribunale speciale la competenza dei reati preveduti dagli articoli 1 e 2. Tanto meno comprende che si sia creata questa competenza estranea alla magistratura ordinaria, in quanto, essendo stabilito il procedimento per direttissima nei casi che rimangono di competenza del Tribunale ordinario, tale deviazione non può essere stata suggerita dal timore di more procedurali.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non ha nulla da aggiungere a quanto ha già detto sulle ragioni politiche, che hanno ispirato alcune disposizioni del disegno di legge in esame. Prega quindi il sena-

tore Padiglione di non insistere nella sua proposta di emendamento.

PADIGLIONE. Dichiaro di non insistere.

L'articolo 14 non dà luogo ad ulteriore discussione e così pure la lettura degli articoli 15, 16 e 17, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Diritto delle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sui proventi delle contravvenzioni stradali devoluti alle provincie ed ai comuni** » (1368). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

ANDREONI, relatore. Per l'articolo 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556, è dovuto ai cancellieri che procedono agli atti di esecuzione per il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e delle somme segnate a credito sul Campione civile, la decima parte delle somme recuperate, escluse quelle che rappresentano diritti spettanti ai terzi (ufficiali giudiziari, periti, uffici delle ipoteche o del Registro, ecc. ecc.), ai quali altrimenti verrebbe imposto un contributo per un interesse generale di servizio inerente all'Amministrazione statale. Infatti, come rilevasi dai successivi articoli 6 e 7 della detta legge e dall'articolo 1° n. 2 del Regolamento alla medesima (Regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25), dal suddetto decimo delle somme recuperate, nonchè dall'importo dei diritti di scritturazione ed autenticazione di copie degli atti giudiziari ad opera dei cancellieri sono prelevate le spese di ufficio occorrenti per la rispettiva Pretura e per il Tribunale, e solamente il sopravanzo è ripartito fra i funzionari di cancelleria degli uffici stessi per cointeressarne l'attività in tale importante ramo di servizio.

Ma nell'applicazione di cotesta percentuale sui proventi di cancelleria sorsero dei dubbi, che sollevarono anche delle contestazioni giudiziarie da parte di qualche ente interessato, circa il diritto delle cancellerie a percepire il decimo sulle somme costituite da oblazioni e da pene pecuniarie sancite dal Testo Unico approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933,

n. 1740, per le trasgressioni alle norme sulla tutela delle strade e della circolazione, e spettanti in quota parte alle provincie ed ai comuni. Si dispone, fra l'altro, dall'articolo 119 del Testo Unico che il provento delle oblazioni e delle condanne alle pene pecuniarie dipendenti da contravvenzioni accertate su strade non statali da funzionari, ufficiali ed agenti delle provincie e dei comuni è devoluto per metà allo Stato e per metà alla provincia od al comune. Pare invero evidente che le provincie ed i comuni, essendo direttamente interessati alla repressione penale delle trasgressioni alle norme sulla tutela delle proprie strade e della circolazione sulle medesime, non possano considerarsi estranei al rapporto giuridico nascente dalle trasgressioni stesse, e non sia quindi da equipararsi la loro condizione a quella dei terzi, per i diritti creditorî dei quali solamente è fatta espressa eccezione dal citato Regolamento al prelevamento del decimo sancito dalla legge sui proventi delle cancellerie, ma debbano anche le quote da queste recuperate per conto di cotesti enti sulle penalità stradali essere soggette alla decurtazione stabilita.

Si è perciò reputato opportuno di risolvere ogni dubbio in proposito riconoscendosi espressamente con l'articolo 1 del disegno di legge in esame il diritto alle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sulle dette quote di proventi devolute per le contravvenzioni stradali, alle provincie ed ai comuni. Tuttavia per intuitive ragioni ad evitare che domande di rimborso di decimo su somme già entrate nelle casse delle provincie o dei comuni possano turbare, nell'attuale contingenza bellica, l'assetto dei loro bilanci, si è creduto bene di escludere, con l'articolo 2 del disegno di legge, la applicazione del principio affermato nell'articolo 1 sulle quote riscosse prima dell'entrata in vigore della legge stessa. E si sono in pari tempo dichiarati irripetibili i pagamenti del decimo eseguiti anteriormente alla data stessa, che sarà quella del giorno successivo alla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il relatore proporrebbe soltanto un lieve ritocco di forma, per adeguare la locuzione della disposizione al linguaggio tecnico dei nuovi Codici del Regime e precisamente che nell'articolo 1 si dica: « 2° comma » anzichè « 1° capoverso » e « 2^a ipotesi » anzichè « 2^a parte », tanto più che a riguardo di quest'ultima dizione il 2° comma del citato articolo 119, sia per il suo contenuto logico (enunciazione di tre ipotesi) che per la punteggiatura segnata, non potrebbe considerarsi diviso in parti così fra loro staccate ed a sè stanti da poter essere esattamente individuate.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Circa l'osservazione del relatore, dichiara di rimettersi alle decisioni della Commissione, pur facendo presente che forse non è opportuno rinviare il disegno di legge alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni per una semplice questione di forma.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Registrazioni con riserva (Doc. XIX).

D'ANCORA, *relatore*. Con Regi decreti 1° novembre 1940 e 23 gennaio 1941 sono stati collocati a disposizione del Ministero dell'interno i Prefetti Gaetani, Del Luongo, Binna, Signorelli, Notarianni, Corpaci e Marziali. Poichè con essi il numero dei Prefetti a disposizione stabilito per legge viene superato, la Corte dei conti ha registrato, a richiesta del Ministero, i relativi Regi decreti con riserva.

Poichè trattasi di provvedimenti adottati dal Governo nell'esplicazione del suo potere politico, nulla osta che se ne prenda atto.

La Commissione approva le conclusioni del relatore.

La riunione termina alle ore 12,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

47^a RIUNIONE

Mercoledì 8 ottobre 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente GUACCERO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 408, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare » (1501 - *rel. Guerresi*) Pag. 530

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1941-XIX, n. 454, riguardante il mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione » (1502 - *rel. Sabini*) 531

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 432, recante integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sulla organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra » (1504 - *rel. Genovesi*) 531

« Conferimento ai comuni e alle provincie della facoltà di esercitare i diritti di riscatto dei pubblici servizi, maturatisi durante lo stato di guerra, entro un anno dalla cessazione del medesimo » (1506 - *rel. Anselmi*) 532

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1941-XIX, n. 703, concernente il trasferimento del servizio relativo al collocamento e all'assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione » (1508 - *rel. Casoli*) 533

« Impiego, per la durata della guerra, di materiali autarchici per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari e aggiunta di sostanze anti-fermentative ai prodotti medesimi » (1510 - *rel. Valagussa*) 539

(Discussione e approvazione):

« Soppressione della Società di pubblica assistenza "Croce Bianca" di Imperia e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione Italiana della Croce Rossa » (1505 - *rel. Mosso*) - *Oratore: Presidente* 532

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno » (1507 - *rel. Marco Arturo Vicini*) - *Oratore: Giampietro* 533

« Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi » (1509 - *rel. Genovesi*) - *Oratori: Conci, Vicini Marco Arturo, Presidente e Lissia, Sottosegretario di Stato per le finanze* 535

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 781, concernente la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei

LEGISLATURA XXX — 1ª DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 8 OTTOBRE 1941—XIX

giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni» (1511 — rel. Celesia) — Oratori: Vicini Marco Arturo, Presidente	540
REGISTRAZIONI CON RISERVA (Doc. XX e XXII — rel. Nosedà)	540

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Cardinali Pericle, Casoli, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guacero, Guerresi, Masnata, Mosso, Padiglione, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Renda, Sabini, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze senatore Lissia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Campolongo, Chersi Innocente, Conti Sini-baldi, Foschini Luigi Maria, Guadagnini, Lofredo, Milano Franco d'Aragona e Nosedà.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente.

PUJIA. Desidera che siano corrette due mende tipografiche che si riscontrano nel resoconto della precedente riunione nella parte relativa al suo discorso. A pagina 523, a riga 16, invece di « un'azione indagatrice preliminare per stabilire se tutti i denunciati abbiano o no consistenza » si deve leggere « un'azione indagatrice preliminare per stabilire se i fatti denunciati abbiano o no consistenza ». A pagina 526, riga 20, invece di « la trasmissione del verbale di denuncia da parte degli ufficiali giudiziari al Prefetto » deve leggersi « la trasmissione del verbale di denuncia da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria al Prefetto ».

PRESIDENTE. Assicura il senatore Pujia che delle sue osservazioni sarà tenuto conto nel verbale.

Il verbale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 408, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare » (1501).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GUERRESI, *relatore*. L'articolo 28, 2° comma, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, proibisce la fabbricazione di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze armate, senza la preventiva licenza del Ministero dell'interno.

Date le attuali contingenze si è però ritenuto opportuno di svincolare tale attività da particolari formalità e limitazioni e a ciò ha provveduto il Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 408, col quale si stabilisce che durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione della disposizione di cui sopra, limitatamente alle ditte che attendono alla fabbricazione di uniformi militari e di altri oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze armate esclusivamente su diretta ordinazione dell'autorità militare, ed alle persone che lavorano per conto e sotto la responsabilità delle ditte medesime, alle quali però si fa obbligo di comunicare preventivamente all'autorità militare ed a quella di pubblica sicurezza le generalità di tali persone, stabilendo che i contravventori a quest'ultima disposizione vengano puniti con l'ammenda fino a lire mille.

Col disegno di legge in esame si chiede ora la conversione in legge di tale decreto.

Il provvedimento è assolutamente necessario in un momento come questo in cui tutta la Nazione deve considerarsi mobilitata per conquistare la Vittoria.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giu-

gno 1941-XIX, n. 454, riguardante il mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione » (1502). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SABINI, *relatore*. Con Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, in seguito al dissolvimento dell'ex-Regno di Jugoslavia, entrarono a far parte del Regno d'Italia i territori sloveni della cessata monarchia jugoslava, costituendo la provincia di Lubiana (art. 1).

Con altro Regio decreto-legge in data 18 maggio 1941-XIX, n. 452, in occasione della successiva annessione dei territori della Dalmazia, furono emanate norme di carattere generale, applicabili alla sistemazione di tutti i territori già jugoslavi entrati a far parte integrante del Regno d'Italia. Tra l'altro, nell'articolo 6, prima parte si stabilì quanto appresso:

« Fino a nuove disposizioni restano in vigore nei territori di cui all'articolo 1 i provvedimenti emanati dall'autorità italiana di occupazione ».

E poichè è compito esclusivo del Governo (il quale soltanto può avere a propria disposizione gli opportuni elementi di valutazione), giudicare se, e fino a quando, sia consigliabile mantenere ancora in vigore nelle provincie di recente annessione i provvedimenti emanati, in via transitoria, dall'autorità militare, è evidente la opportunità del Regio decreto-legge in esame, il quale provvede nel senso suesposto.

Difatti col 1° comma dell'articolo 1 si dispone che in quel territorio continuino ad aver vigore fino a nuova disposizione i citati provvedimenti dell'autorità italiana di occupazione, mentre col 2° comma si chiarisce che le attribuzioni già devolute ai Commissari civili dai predetti provvedimenti sono esercitate dall'Alto Commissario della Provincia.

Per quanto si attiene ai motivi di assoluta necessità e di urgenza, che costituiscono il necessario presupposto per l'emanazione delle norme giuridiche sotto forma di decreto-

legge, essi sono del tutto evidenti ed intuitivi, ed in relazione con l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, dato lo stato di guerra.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 432, recante integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sull'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra » (1504). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GENOVESI, *relatore*. Allo scopo di porre in condizione il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assolvere efficacemente i nuovi e più importanti compiti derivanti dallo stato di guerra, specie ai fini della difesa antiaerea, con la legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, il Ministro dell'interno veniva autorizzato a disporre, di concerto con i Ministri delle finanze e della guerra, il richiamo in servizio continuativo di personale delle categorie dei volontari e degli incaricati, nonchè dei pensionati del Corpo stesso idonei allo speciale servizio.

All'articolo 10 della legge venivano previste le sanzioni disciplinari che il comandante del Corpo provinciale poteva infliggere anche per il personale aggregato al Corpo e per infrazioni diverse da quelle prevedute dai regolamenti vigenti.

Senonchè tali sanzioni risultavano insufficienti, specie nei confronti dei vigili del fuoco appartenenti alle categorie dei volontari e degli incaricati, in quanto essi potevano sfuggire agli obblighi derivanti dalla legge con le dimissioni o col ritardo alle chiamate in servizio continuativo.

Il provvedimento in esame ripara a tali inconvenienti estendendo al personale in servizio anche non continuativo presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le disposizioni penali e disciplinari previste nelle leggi emanate o da emanare nei confronti dei mobilitati civili.

Esso appare pienamente giustificato e necessario.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Soppressione della Società di pubblica assistenza "Croce Bianca" di Imperia e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione Italiana della Croce Rossa** » (1505). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MOSSO, relatore. La Società di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Imperia ha per scopo, a norma dell'articolo 2 dello statuto, di « recar soccorso in caso di pubbliche calamità, provvedere all'assistenza ed al trasporto degli infermi, sovvenire, in casi eccezionali, gli indigenti, assegnare sussidi ai soci bisognosi, compiere gratuitamente tutte le operazioni atte a sollevare l'infermo, l'infortunato, il sofferente ».

Ma l'azione dell'Istituto, che deve assolvere compiti così vasti con un patrimonio inadeguato, è divenuta recentemente sempre più limitata ed inefficace, tanto da far convinti gli stessi dirigenti della opportunità di devolvere il patrimonio ad un altro Ente che perseguisse i medesimi scopi.

Di qui il disegno di legge in esame, che sopprime la Società di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Imperia e devolve il suo patrimonio, che sembra ammontare a lire 348.495, all'Associazione Italiana della Croce Rossa, la quale, in base all'articolo 2 della legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, svolge, e nella maniera più efficace, la propria attività nel medesimo campo nel quale esercita la sua azione benefica l'Istituto di Imperia.

PRESIDENTE. Associandosi a quanto ha osservato il relatore, conferma che il disegno di legge è veramente provvidenziale, in quanto la « Croce Bianca » di Imperia col modesto reddito di cui disponeva non avrebbe certamente potuto più raggiungere gli elevati scopi che si prefiggeva.

Comunque, nel momento della soppressione di questa nobilissima istituzione, gli sembra opportuno che si indirizzi un plauso ai suoi fondatori sia per quello che hanno fatto che

per quello che si proponevano di fare. (*Applausi*).

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conferimento ai Comuni e alle Province della facoltà di esercitare i diritti di riscatto dei pubblici servizi, maturatisi durante lo stato di guerra, entro un anno dalla cessazione del medesimo » (1506). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ANSELMI, relatore. La legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi (Testo Unico 15 ottobre 1925-III, n. 2578) permette agli enti comunali e provinciali il diritto di riscatto dei servizi pubblici affidati alla industria privata ogni quinquennio, dopo trascorso il periodo dalla legge stabilito a favore degli assuntori.

Nei quinquennii che si maturano nell'attuale periodo bellico sono praticamente — per intuitive difficoltà — se non impossibili, certo difficili e svantaggiosi i riscatti. I comuni e le provincie verrebbero così privati dei vantaggi giustamente loro conferiti dalla legge del 1925.

A riparare a tale inconveniente, che potrebbe remorare proficue iniziative delle amministrazioni, provvede l'attuale disegno di legge, già approvato senza emendamenti della Camera.

Il termine entro il quale gli enti possono valersi della facoltà, da cui sarebbero altrimenti decaduti negli anni di guerra fino alla nuova maturazione quinquennale, è dal disegno di legge fissato in un anno dalla cessazione dello stato di guerra. Si ritiene il termine congruo, sia per evitare da parte degli enti decisioni avventate, spesso finanziariamente pericolose, sia per metterli in condizione di poter subentrare nell'esercizio dei pubblici servizi in modo tale da non deteriorarne, ma anzi migliorarne il funzionamento.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge

5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno » (1507). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

VICINI MARCO ARTURO, *relatore*. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, prevede la conversione in legge del Regio decreto-legge che trasferisce al Ministero dell'interno tutta l'organizzazione e il funzionamento della protezione antiaerea e pone alle sue dipendenze l'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U. N. P. A.), ed organizza inoltre presso il Ministero stesso vari servizi attinenti allo stato di guerra.

Con gli articoli 1 e 2 infatti si istituisce presso il Ministero dell'interno una Direzione generale per i servizi di protezione antiaerea; mentre con l'articolo 3 si istituisce un Ispettorato per i servizi di guerra, che dovrà provvedere ai servizi per la mobilitazione civile, all'eventuale sgombero di popolazioni, all'assistenza dei danneggiati da azioni belliche, dei profughi, degli sfollati e dei rimpatriati, alla raccolta di notizie per le famiglie dei richiamati ed alla disciplina della circolazione degli autoveicoli.

Tali organismi dureranno (articolo 4) fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

L'opportunità di tali provvedimenti appare evidente. A chi dubitasse della convenienza di far passare alle dipendenze del Ministero dell'interno l'U. N. P. A., invece che conservarla alle dipendenze del Ministero della guerra, si può giustamente opporre che la protezione antiaerea ha riferimento più alla vita civile della nazione che non ad azioni belliche. Inoltre è opportuno che tutti i servizi attinenti allo stato di guerra, e già di competenza del Ministero dell'interno, siano riuniti e disciplinati con unicità di criteri in un unico organismo.

Si potrebbe solamente osservare — e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ne fece già oggetto di rilievo — che alla direzione dell'Ispettorato per i servizi di guerra, che

viene istituito presso il Ministero dell'interno, meglio sarebbe stato proporre un generale del Regio esercito piuttosto che un Prefetto a disposizione; ma il rilievo non ha per l'oratore grande importanza.

GIAMPIETRO. Nei riguardi della convenienza di far passare l'U. N. P. A. alle dipendenze del Ministero dell'interno si richiama alle parole del Sottosegretario Buffarini Guidi, il quale, in occasione della discussione del bilancio dell'interno al Senato, dichiarò essere assolutamente necessario, ai fini di un retto funzionamento del servizio, predisporre l'organizzazione di questa istituzione in maniera diversa dal passato.

Quanto al secondo rilievo, relativo alla direzione del nuovo Ispettorato per i servizi di guerra, osserva che la proposta di affidare tale direzione ad un militare urterebbe contro tutto il vigente sistema burocratico, in quanto funzionari del Ministero dell'interno verrebbero a trovarsi alle dipendenze di un ufficiale.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1941-XIX, n. 703, concernente il trasferimento del servizio relativo al collocamento e all'assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione » (1508). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CASOLI, *relatore*. Nella rinnovata coscienza nazionale fu ognora tra le preoccupazioni del Governo quella di non abbandonare i cittadini, che per ragioni impellenti di vita abbiano dovuto allontanarsi dalla Patria recando in altri Paesi il dono della loro attività e del loro lavoro.

La Patria, *alma mater*, non può non seguire i suoi figli anche all'estero, anzi non può non aprir loro più accoglienti le braccia quando essi sentono il bisogno di tornare a Lei; ed all'uopo anzi essa li stimola pure e li assiste, specialmente poi quando per le loro attitudini,

per i loro meriti, per le loro condizioni offrono garanzie di un effettivo apporto all'incremento demografico e produttivo della Nazione.

In tale spirito e con tali intenti il Governo si propose di favorire, coordinare e facilitare, anche ai fini del collocamento, il ritorno in Patria dei connazionali residenti all'estero; e pertanto già con Regio decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1939-XVII, n. 965, ebbe ad istituire la Commissione permanente per il rimpatrio degli Italiani all'estero.

Questi rimpatrii, già in progressivo aumento, non tardarono ad accentuarsi in misura rilevantissima a causa degli avvenimenti che determinarono l'attuale conflitto mondiale; onde ne venne che il compito originario della Commissione permanente di cui sopra — organizzazione dei rimpatrii, scelta e controllo dei rimpatriandi — dovette estendersi e trasformarsi essenzialmente nel compito, prima accessorio, dell'assistenza e del collocamento dei rimpatriandi, per provvedere alla loro sistemazione, soprattutto coll'indirizzarli nei vari settori della vita nazionale capaci di assorbire la loro attività lavorativa e produttiva.

Il quale compito andò in questi ultimi tempi così intensificandosi e aggravandosi, che si dovette constatare la impossibilità per la Commissione suddetta di continuare ad assolverlo convenientemente.

Ciò, mentre correlativamente esisteva e svolgeva la sua utile attività un altro organo statale affine, fra le cui attribuzioni avrebbe dovuto precisamente rientrare quel servizio di assistenza e collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero — cioè il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione — già istituito con la legge 9 aprile 1931-IX, n. 358, contenente appunto le norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna.

In tali condizioni, naturalmente, il passaggio di tutto il servizio dell'assistenza e del collocamento dei connazionali rimpatriandi dalla Commissione permanente suindicata al detto Commissariato, oltrechè all'attuazione del criterio di una più organica distribuzione

di servizi, rispondeva anche meglio alle ragioni di competenza e di attrezzatura per i servizi medesimi, sì da riuscire praticamente anche più utile a coloro cui tali servizi debbono provvedere.

Per queste ragioni il detto passaggio si è imposto e fu dovuto ordinare d'urgenza — nello stato di necessità derivante da cause di guerra — col Regio decreto-legge 11 maggio 1941-XIX, n. 703, il quale ora viene proposto per la conversione in legge alla Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato, dopo avere ottenuto l'approvazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Il decreto consta di cinque articoli, di cui il primo fissa tra le attribuzioni del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il compito di assistere e di collocare i connazionali rimpatriati dall'estero. Alla quale disposizione la Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni apportò l'unica modificazione di sostituire alle parole « e di collocare » le altre « anche ai fini del collocamento », modificazione che certamente riscuoterà anche l'approvazione della Commissione, in quanto la prima dicitura poteva far ritenere che fossero considerati compiti distinti quello dell'assistenza e quello del collocamento, mentre in sostanza il collocamento non può essere inteso che come una forma dell'assistenza.

Degli altri articoli, il 2° e il 3° riguardano l'istituzione dell'apposito servizio per il raggiungimento dei fini anzidetti a carico del Commissariato; il 4° riguarda l'iscrizione, a quei fini, di un primo fondo in congrua misura (lire 20.000.000) nel bilancio del Ministero delle finanze, mentre coll'articolo 5° si provvede alle necessità eventuali di future disposizioni per l'esecuzione del decreto stesso ed alla decorrenza della sua entrata in vigore.

La lettura dei 5 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Nuove norme per l'organizzazione dei servizi

antincendi » (1509). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GENOVESI, *relatore*. Il Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, istituiva, come è noto, ponendolo alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

Due anni di utile esperienza facevano palese la opportunità di apportare alle disposizioni riguardanti l'ordinamento generale, il personale, la organizzazione e il funzionamento dei servizi, nonché la gestione finanziaria, quelle modificazioni e integrazioni atte ad assicurare un maggiore potenziamento della organizzazione. Donde la ragione del provvedimento in esame, il quale, trasfondendo in un nuovo testo organico le modificazioni medesime, si propone altresì di ritoccare nella forma la legge, migliorandone la dizione.

I principali ritocchi riflettono: la sostituzione alla denominazione di « corpo provinciale » dell'altra di « Corpo dei vigili del fuoco », distinto con numerazione progressiva, senza con ciò menomare il carattere provinciale della organizzazione periferica, estendendosi in pari tempo ai Corpi suddetti la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte della Avvocatura dello Stato (articolo 2); la istituzione di un posto di ispettore ginnico-sportivo (articolo 4); le norme riguardanti benefici, tutele, accertamenti di idoneità, equiparazioni di quiescenza, disciplina di trasferimenti, requisiti per l'ammissione a concorsi; le norme per le promozioni e a favore del personale volontario; la definizione degli obblighi militari del personale sia permanente che volontario (articoli 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19).

Degli articoli 31 e 32 meglio si dirà in seguito, esponendo alcune osservazioni.

Altri ritocchi sostanziali riguardano le maggiori competenze del Comandante relativamente alle spese a calcolo (articolo 33), la « Cassa sovvenzioni antincendi » (articoli 35,

36, 37), il servizio di tesoreria dei Corpi (articolo 42), le disposizioni transitorie riguardanti il personale (articoli 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62), le quali ultime trovano ampia illustrazione nella relazione ministeriale alla quale ci si richiama, per non ripetere.

In complesso, come fu osservato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, le modificazioni apportate con queste ultime disposizioni mirano a migliorare il trattamento economico e di quiescenza dei vigili del fuoco, ai quali meritatamente va il plauso e la riconoscenza delle Commissioni legislative per l'abnegazione e lo sprezzo della vita con i quali adempiono ai compiti di difesa e di protezione antiaerea.

La Commissione legislativa della Camera, su proposta del Governo, ha apportato senza discussione ulteriori emendamenti al disegno di legge.

Gli articoli emendati sono i seguenti: 2, 11, 36, 38, 39, 43, 45, 49, 50, 58, 64, 69.

Si tratta, per taluni di essi, di modificazioni di forma e di coordinamento, per altri di sostanza: esse tuttavia non modificano i lineamenti del provvedimento, ma giovano anzi a dare maggiore completezza alla disciplina della materia.

Interessa dar atto di un chiarimento richiesto dal relatore alla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e delle delucidazioni relative del Sottosegretario per l'interno. Il criterio seguito per la classificazione delle cinque categorie dei Corpi dei vigili del fuoco di cui alla tabella C non è stato solo quello della popolazione delle varie città, ma benanche della importanza delle provincie, secondo criteri concordati con l'autorità militare.

Nel proporre alla Commissione del Senato la piena approvazione del disegno di legge, ci sia consentito tuttavia ritornare su una osservazione già fatta dal relatore alla Camera a proposito dell'articolo 31, e su altra, suggerita dal testo dell'articolo 32, che per altro riproduce inalterata nella sostanza la dizione dello articolo 31 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

Dispone l'articolo 31 del provvedimento in esame che il Corpo dei vigili del fuoco è retto

da un Consiglio di amministrazione presieduto da un funzionario amministrativo della Prefettura di grado non inferiore al VI per i Corpi di 1ª categoria e non inferiore al VII per gli altri, nominato dal Prefetto, e composto del Preside della Provincia, del Podestà del Comune del capoluogo e, per Roma, di un delegato del Governatore, ecc.

Ora una delegazione di sostituzione da parte del Preside e del Podestà non parrebbe, secondo la lettera della legge, ammessa.

Per altro si verifica che Preside e Podestà di capoluogo precedono di categoria il Presidente che per le città di Milano, Genova, Napoli, Palermo, Roma e Torino può essere di grado VI e per le altre città di grado VII, venendosi a creare una situazione di disagio in particolare per il Presidente.

È stato osservato che in pratica intervengono alla Commissione il Vice-Preside e il Vice-Podestà, ed è vero; e tale spiegazione pienamente soddisfa, nel senso che con essa viene praticamente ammessa tale facoltà di delegazione, che a stretto rigore non sembrerebbe potersi indurre dall'articolo 122 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, il quale permette al Preside di affidare al Vice Preside od ai rettori speciali incarichi nell'Amministrazione provinciale e dall'articolo 47 che ripete la stessa norma pel Podestà.

Ora, poichè espressamente si è provveduto per la facoltà nel Preside di delegazione, per la Federazione provinciale per la protezione e l'assistenza della maternità e infanzia (articolo 7, legge 13 aprile 1933, n. 298) e per il Comitato per la lotta antimalarica (articolo 2, legge 22 giugno 1933, n. 851), il che sembrerebbe confermare la necessità di una disposizione speciale, così si sottomette all'alto esame del Governo l'opportunità o meno di provvedere legislativamente con emendamento o con successiva disposizione.

L'articolo 32 fa carico alle Amministrazioni provinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta, di mettere a disposizione dei Corpi dei vigili del fuoco « nei limiti degli organici in vigore » il personale per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili; senza che la prestazione d'opera da parte del suddetto personale dia diritto a particolari compensi.

Le Amministrazioni provinciali hanno fino ad oggi messo a disposizione del Corpo il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili nei limiti degli organici in vigore; la precisazione di questo obbligo appare ora opportuna.

Il Corpo dei vigili del fuoco funziona come Ente autonomo: ha una contabilità ed una amministrazione complessa, le quali richiedono un personale contabile ed amministrativo nonché un applicato dattilografo. Le Amministrazioni provinciali non possono necessariamente disporre che di personale avventizio, con che il Corpo viene ad avere elementi non pratici ed instabili.

Ove si abbia presente che i comandanti, i quali devono predisporre i bilanci e sovrintendere alle amministrazioni dei Corpi, sono tutti ingegneri, si fa sempre più palese la opportunità che essi siano assistiti da personale di concetto competente e responsabile. Onde parrebbe che ad ogni Corpo dovesse essere destinato un segretario ed un ragioniere in pianta, dipendenti direttamente dalla Direzione generale dei servizi antincendi. Le Amministrazioni provinciali potrebbero così mettere a disposizione soltanto l'impiegato d'ordine.

È una osservazione che il relatore ritiene di sottoporre all'esame del Sottosegretario per l'interno per ogni più opportuna disposizione.

PRESIDENTE. Comunica che il Ministero dell'interno in merito alle osservazioni del relatore ha fatto pervenire alla Presidenza del Senato i seguenti chiarimenti:

« A) La potestà surrogatoria del Vice Preside e del Vice Podestà nei confronti del Preside e del Podestà, nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Corpo vigili del fuoco, deriva dagli articoli 48 e 112 della legge comunale e provinciale, per i quali il Vice Podestà ed il Vice Preside sostituiscono i Capi dell'Amministrazione in caso di assenza o di legittimo impedimento; non sembra quindi necessario — come è stato, del resto, già affermato in sede di discussione del disegno di legge alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni — prevedere apposita facoltà di delega di dette funzioni da parte del Preside e del Podestà.

« B) Il Ministero dell'interno accetta la

raccomandazione che presso ciascun Corpo vigili del fuoco siano destinati un segretario ed un ragioniere facenti parte di un ruolo dipendente dalla Direzione Generale dei servizi antincendi, riservandosi di provvedere in un momento più opportuno, dato che le circostanze attuali non consentono di far gravare nuovi oneri sul bilancio dello Stato e che d'altronde, la relativa spesa non potrebbe essere assunta dalla Cassa Sovvenzioni Antincendi con i mezzi di cui ora dispone ».

CONCI. Dichiaro di sottoscrivere in linea di massima le considerazioni del relatore e la sua proposta di approvare il disegno di legge. Si permette solo di fare un'osservazione su di una questione di carattere fondamentale. Suscita infatti qualche preoccupazione il disposto dell'articolo 22 per il quale: « Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera Provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco. Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso ». Ora questa esclusività, considerata nei riguardi dei centri maggiori può apparire utile, ma lo stesso non può dirsi nei riguardi di tutti i Comuni e soprattutto di quelli più piccoli. L'oratore vive appunto in un piccolo Comune con diverse frazioni, in ognuna delle quali vi sono due o tre vigili del fuoco con tanto di uniforme, i quali costantemente curano il loro addestramento ed all'occasione prestano disinteressatamente la loro opera.

È giusto che l'azione principale sia devoluta al Corpo provinciale organizzato secondo i dettami della legge, ma non è giusto che si sopprima il volontariato. Non bisogna, in omaggio a questo criterio di organicità, intralciare l'azione antincendi. Nella maggior parte dei casi è necessario l'intervento immediato e questo è possibile soltanto da parte dei vigili locali, anche se non fanno parte dell'organizzazione provinciale, tanto più che essi hanno una maggiore conoscenza dell'ambiente. È opportuno anche consentire che vestano l'uniforme, sia per conferir loro maggiore autorità, sia per non negare questa modesta soddisfazione alla vanità che può anche servire di stimolo.

L'oratore non intende tuttavia disconoscere l'opportunità che l'azione di questi vigili locali sia subordinata a quella di un Corpo legalmente costituito. Si astiene, seguendo l'esempio del relatore, dal presentare un emendamento nel senso accennato, ma raccomanda al Governo di applicare la legge razionalmente e di interpretare questa disposizione esclusiva in maniera da non intralciare il servizio antincendi, lasciando sussistere la benefica azione dei vigili locali, la cui soppressione importerebbe conseguenze deleterie per i piccoli Comuni.

VICINI MARCO ARTURO. Si associa alle considerazioni dei camerati che lo hanno preceduto. Alle ragioni con le quali il senatore Conci ha confortato la sua raccomandazione aggiunge che vi sono tradizioni e consuetudini locali che non c'è motivo di far cessare. Perché impedire che, se scoppia un incendio in campagna, intervengano questi volontari? Faccia il Governo il possibile perché l'istituzione possa sopravvivere.

Quanto all'articolo 32, l'oratore, ex Preside di provincia, non è d'accordo con l'interpretazione che dà il senatore Genovesi all'espressione « nei limiti degli organici in vigore ». Ritene che tale espressione non stia a significare che le Amministrazioni provinciali debbano provvedere con avventizi, bensì che provvedano senza aumentare il personale in organico e quindi, appunto, senza ricorrere all'avventiziato.

Qualche perplessità lascia piuttosto l'ultimo comma dello stesso articolo per il quale « la prestazione d'opera da parte del suddetto personale, non dà diritto a particolari compensi ». Oggi qualunque lavoro è remunerato. Ora finché si tratta di personale di ruolo a cui viene affidato questo incarico speciale, niente da dire, ma se per necessità si assumono degli avventizi — il che è quasi inevitabile data la penuria di personale delle Amministrazioni provinciali — è logico che costoro, che non hanno altre retribuzioni, debbano essere pagati per tale prestazione.

Su questo e sugli altri punti toccati dai camerati l'oratore desidererebbe assicurazioni dal Governo.

CONCI. Confortato dall'appoggio del senatore Vicini formula nei seguenti termini la sua

raccomandazione: « Nelle norme di attuazione della legge sulla organizzazione dei servizi antincendi sia chiarito, mediante una istruzione ai Prefetti, che non è menomamente da turbare l'opera antincendi spiegata dai vigili locali in piccoli Comuni di campagna, mentre se tale azione venisse intralciata potrebbe portare in tali Comuni conseguenze dannose ».

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazia innanzi tutto il senatore Genovesi per la sua lucida relazione e per le opportune osservazioni in essa contenute. Ringrazia anche gli oratori per il contributo portato alla discussione del disegno di legge.

Rileva che come rappresentante del dicastero delle finanze non può con le sue dichiarazioni vincolare il Ministero dell'interno, che è il proponente del disegno di legge in esame. Non può, ad ogni modo, mettersi in dubbio la necessità della organizzazione provinciale dei servizi antincendi, in quanto i servizi antincendi dei vari Comuni non potevano e non possono rispondere alle varie esigenze, soprattutto per la mancanza di una congrua attrezzatura. È evidente quindi l'intento del legislatore di sistemare in modo organico questi servizi concentrandoli nella provincia, la quale viene all'uopo dotata di tutti i mezzi necessari, anche per quel che riguarda i rapidi trasferimenti e il pronto intervento. Non bisogna poi dimenticare che esistono i vigili volontari locali, previsti dall'articolo 17 del disegno di legge in discussione, i quali sono iscritti negli appositi quadri.

Alla prima osservazione del senatore Genovesi circa la potestà surrogatoria del Preside e del Podestà nelle riunioni del Consiglio di amministrazione del Corpo dei vigili del fuoco ha già risposto esaurientemente il Ministero dell'interno con la comunicazione di cui ha dato conoscenza il Presidente della Commissione. In merito alla seconda osservazione dello stesso senatore Genovesi, l'oratore crede opportuno aggiungere qualche considerazione come rappresentante del Ministero delle finanze.

Il relatore ha prospettato l'opportunità di assicurare ai Corpi provinciali dei vigili del fuoco un'autonomia anche dal punto di vista del personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili.

Secondo la legge, ogni provincia deve fornire tale personale nei limiti degli organici in vigore. Se oggi invece si ricorre al personale avventizio, gli è perchè non è possibile fare diversamente, data l'esiguità del personale di ruolo per effetto dei larghi richiami alle armi. Si tratta dunque di un fenomeno di carattere contingente, transitorio, che evidentemente cesserà il giorno che, con la sicura Vittoria delle nostre armi, tornerà la normalità.

Conseguenza logica della proposta del senatore Genovesi sarebbe il trasferimento dell'onere, per questi servizi amministrativi e contabili, dalle Provincie allo Stato. Ora il Ministero delle finanze dal canto suo non può che opporsi, per evidenti considerazioni, al trasferimento in parola.

È una vecchia e grave questione quella degli oneri addossati agli enti ausiliari, questione che è strettamente legata a quella delle entrate dei Comuni e delle Provincie. È ben noto il prezioso e diligentissimo studio fatto al riguardo dalla Commissione presieduta dal compianto senatore Pironti in occasione della riforma della legislazione sulle finanze locali; ma è evidente che il gravissimo problema del riassetto delle finanze degli enti ausiliari, sul quale influisce quello del reparto degli oneri, non può essere risolto negli attuali difficili momenti, in cui le finanze pubbliche debbono essere completamente orientate verso le supreme necessità della guerra.

Il disegno di legge in discussione addossa gli oneri del servizio antincendi alle Provincie e tale criterio non può per il momento modificarsi, anche per quello che riguarda i servizi amministrativi e contabili. Del resto non si può nemmeno dire che il provvedimento spezzi la tradizione in quanto che gli oneri per il servizio antincendi hanno sempre gravato sulle Provincie. Prega quindi il senatore Genovesi e gli altri che si sono a lui associati di non insistere.

Nei riguardi delle osservazioni del senatore Vicini, fa presente che è bene risulti dalla legge che le prestazioni del personale di ruolo della Provincia adibito a questi servizi amministrativi e contabili non danno diritto a speciali compensi tanto più che ove, in qualche caso eccezionale, un compenso si ritenesse

necessario, all'Amministrazione non mancherà certo modo di provvedervi.

PRESIDENTE. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per le finanze per i chiarimenti che ha voluto fornire alla Commissione.

Pone ai voti la raccomandazione del senatore Conci. (*È approvata*).

Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei 73 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Impiego, per la durata della guerra, di materiali autarchici per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari ed aggiunta di sostanze antifermentative ai prodotti medesimi » (1510). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

VALAGUSSA, relatore. Le difficoltà dell'approvvigionamento dello stagno hanno indotto il Governo Fascista a proporre d'impiegare materiale autarchico per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari per le truppe e per la popolazione civile. La latta non è che lamierino di ferro stagnato, ma la maggior parte delle miniere di stagno e soprattutto quelle più ricche sono controllate dall'Inghilterra. Nel Medio Evo erano la Boemia e la Sassonia che tenevano il primato delle miniere di stagno, ma poi s'iniziò lo sfruttamento dell'isola di Banka, di quella di Billiton e della penisola di Malacca che produce la maggior parte del fabbisogno mondiale. In Europa non vi sono che sette od otto distretti stanniferi. In Asia, oltre a quelli sopra menzionati, si debbono considerare i distretti di Hunon in Cina e quello di Stroit Settlement che è il più ricco del mondo. Nell'America del Sud vi sono parimenti in Bolivia e nel Perù. Anche l'Australia fornisce stagno.

Data la notevole scarsità della latta, il Governo propone di sostituirla con lamierino di ferro verniciato con sostanze inattaccabili dai prodotti in esso contenuti e che non cedano sostanze nocive per la salute al prodotto conservato (articolo 1).

Il Consiglio Superiore di Sanità e la Direzione generale di Sanità Pubblica, organi

tecnici, hanno stabilito che, in deroga alle vigenti disposizioni delle leggi sanitarie, venga consentita l'aggiunta alle sostanze alimentari che si debbono conservare in recipienti a tenuta non ermetica od in grandi recipienti che non permettono il consumo degli alimenti conservati in breve volgere di giro, l'aggiunta di sostanze chimiche antifermentative quali l'acido salicilico o il benzoato di sodio. Questi prodotti chimici vengono impiegati da molti lustratori dalle massaie nella conserva di pomodoro, nelle marmellate, negli sciroppi ecc., senza che abbiano mai dato luogo ad inconvenienti per la salute di quanti consumano questi alimenti.

Naturalmente lo Stato non lascia libero il commercio di queste sostanze alimentari conservate con aggiunta di prodotti antifermentativi, ma impone ai produttori un controllo fatto a mezzo di una domanda diretta al Ministro dell'interno contenente non solo il nome e l'ubicazione della ditta richiedente, ma anche il nome ed il quantitativo della sostanza che si vuole aggiungere ed il metodo d'analisi qualitativa e quantitativa, indicando anche su appositi cartelli, sui recipienti e sulle etichette l'aggiunta dell'antifermentativo e la sua denominazione (articoli 4 e 5).

Per la conserva di pomodoro è consentita l'aggiunta del cloruro di sodio, nella misura del 10 per cento.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni contro le infrazioni al disegno di legge in esame che il relatore propone di approvare, garantendo che nessun documento per la salute pubblica deriva dall'aggiunta delle sostanze chimiche antifermentative, quali l'acido salicilico, il benzoato di sodio ed il cloruro di sodio sciolte negli alimenti di conserva e nelle bevande.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 781, concernente la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni

festivi e delle solennità previsti nelle vigenti disposizioni» (1511). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore Celesia, assente.

RENDA, segretario. Quando l'Italia profonde in una guerra santa e necessaria tutte le sue energie e volontà è ben ragionevole che si sospenda la celebrazione di tutte le feste e solennità che non siano strettamente necessarie alla vita nazionale.

A ciò provvede il Regio decreto-legge 24 luglio 1941—XIX, n. 781, in forza del quale è sospesa, per la durata della guerra, a tutti gli effetti, la celebrazione di tutte le feste e solennità, eccetto le seguenti:

tutte le domeniche;

primo giorno dell'anno solare;

6 gennaio, giorno dell'Epifania;

19 marzo, giorno di san Giuseppe;

Pasqua di Resurrezione;

giorno dell'Ascensione;

29 giugno, giorno dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;

15 agosto, giorno dell'Assunzione della Beata Maria Vergine;

1^o novembre, giorno di Ognissanti;

8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;

25 dicembre, giorno di Natale.

È però lasciato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di determinare se e quali altre ricorrenze possano eccezionalmente essere celebrate come solennità civili ed eventualmente ordinarne altre.

VICINI MARCO ARTURO. Desidera esprimere la sua calorosa adesione al disegno di legge. Di festività ce ne erano fin troppe e gli stessi lavoratori, che spesso dovevano incrociare le braccia, se ne lamentavano.

Il provvedimento è quanto mai opportuno in questi momenti in cui l'Italia dona tutte le sue energie per il conseguimento della Vittoria. Ma crede che la Commissione non possa non esprimere il voto che, anche una volta cessato lo stato di guerra, il Governo si mantenga

parco nel concedere giornate di sospensione del lavoro, perpetuando i criteri cui si ispira il provvedimento in esame nel nuovo ordinamento delle festività. Le giornate di particolare importanza civile, eccetto le più solenni, possono essere celebrate con l'esposizione delle bandiere, con conferenze nelle varie scuole o in pubblico, ecc., senza dover sospendere lo sforzo lavorativo della Nazione, che sarà necessario, anche dopo la cessazione dello stato di guerra, perchè la Patria possa assurgere ai suoi maggiori destini. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Condivide pienamente il parere del senatore Vicini Marco Arturo e lo assicura che la sua raccomandazione risulterà dal verbale.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Registrazioni con riserva (Doc. XX e XXII).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore Noseda, assente per congedo.

RENDA, segretario. Con Regi decreti in data 22 maggio e 5 giugno 1941—XIX sono stati collocati a disposizione del Ministero dell'interno i Prefetti Chiariotti Pietro, Uccelli Oscar, Ventura Riccardo, Bianchi Francesco e Alessandri Giovanni. Poichè con tali provvedimenti si oltrepassa il numero dei Prefetti a disposizione stabilito per legge, la Corte dei conti ha proceduto alla registrazione con riserva di detti decreti.

Trattandosi di provvedimenti adottati dal Governo nell'esercizio del suo potere politico nulla vi è da osservare.

Propone pertanto che la Commissione prenda atto della registrazione con riserva dei decreti in parola.

La Commissione approva le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Avverte che la Commissione si riunirà nuovamente giovedì 9 ottobre alle ore 11, per continuare lo svolgimento dell'ordine del giorno.

La riunione termina alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

48^a RIUNIONE

Giovedì 9 ottobre 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente GUACCERO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, riguardante l'aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni » (1503 - rel. Abisso) - Oratori: Giampietro, Facchinetti, Vicini Marco Arturo, Bufarini Guidi, Sottosegretario di Stato per l'interno, Putzolu, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Presidente	Pag. 541
« Ordinamento delle carceri mandamentali » (1512 - rel. Sabini). - Oratori: Conci, Sabini, relatore, Putzolu, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	546

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Cardinali Pe-

ricle, Casoli, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guerresi, Masnata, Mosso, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Renda, Sabini, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, per l'interno e per la grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci Campolongo, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Guadagnini, Loffredo, Milano Franco d'Aragona e Nosedà.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, riguardante l'aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni » (1503). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ABISSO, *relatore*. Com'è noto, il nemico, con l'aiuto anche di taluni Stati neutrali, ha organizzato un servizio di propagazione di

notizie false od esagerate per mezzo di stazioni di radio diffusione o di radiocomunicazioni.

Non occorre alcuno sforzo per comprendere come tale subdola propaganda sia diretta contro il nostro Paese e tenda al fine di scuotere e deprimerne la resistenza morale, indebolendo così uno degli elementi della vittoria finale, vittoria a cui anelano tutti gli Italiani, che non siano ciechi o traditori.

Questa osservazione dovrebbe bastare per convincere i cittadini dell'imprescindibile dovere di astenersi dall'ascoltare le suddette stazioni. A parte ciò, è ovvio che qualsiasi contatto col nemico costituisce un'azione indegna.

Già la legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, all'articolo 20, n. 4, dava facoltà, tra l'altro, al Governo di « limitare l'uso di apparecchi radioelettrici ».

In applicazione di tale disposizione il Governo, con Regio decreto 16 giugno 1940, anno XVIII, n. 765, articolo 8, faceva divieto « agli abbonati alle radioaudizioni circolari e comunque ai possessori di apparati radiorecipienti, di fare uso degli apparati di radioaudizioni per ascoltare le stazioni di radiodiffusione e di radiocomunicazioni nemiche e neutrali o per propalarne le notizie comunque diffuse ».

I contravventori a tali norme erano puniti ai sensi dell'articolo 340 della succitata legge di guerra, che comminava la pena della reclusione sino a sei mesi.

Essendosi constatato che diversi individui continuavano a raccogliere (e talvolta, purtroppo a propagare) le notizie che al nemico faceva comodo di diffondere, il Governo del Re ritenne opportuno emanare il Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, col quale (articolo 1) vengono triplicate le pene contro « coloro che fanno uso degli apparecchi di radioaudizione per ascoltare le stazioni di radiodiffusione o di radiocomunicazioni nemiche o neutrali o per propalarne le notizie ricevute ».

Tale Regio decreto-legge fu presentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la conversione in legge.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con l'adesione del rappresentante del Governo,

emendò l'articolo 1, sopprimendo le parole « o per propalarne le notizie ricevute », giustamente rilevando che tale fatto dà vita ad altra più grave figura di reato.

GIAMPIETRO. Un attento esame del disegno di legge in discussione lo ha convinto della necessità di apportarvi alcune modificazioni. Non le propone sotto forma di emendamento egli stesso, perchè l'esperienza gli ha insegnato che la Commissione, in genere, è piuttosto restia ad accogliere emendamenti. Preferisce pertanto limitarsi a prospettare quali, a suo modo di vedere, sono i difetti del provvedimento odierno, confidando che i rappresentanti del Governo, ove trovino fondate le sue osservazioni, vorranno giovare per proporre essi stessi le modificazioni opportune.

Le osservazioni che intende fare riguardano, prima di tutto, una anomalia della formazione della legge; poi l'indole e la portata del reato contemplato dal provvedimento, tanto per quello che riguarda gli autori, che l'entità giuridica di esso; e, finalmente, la modificazione apportata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni al testo ministeriale.

L'articolo unico del disegno di legge in esame, richiamandosi al decreto-legge da convertire, dice che sono triplicate le pene per « coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o radiocomunicazioni ». Invece l'articolo 1 del decreto-legge parla di « coloro che fanno uso degli apparecchi di radioaudizione per ascoltare le stazioni di radiodiffusione o radiocomunicazioni nemiche o neutrali, o per propalarne le notizie ricevute ». L'articolo unico del disegno di legge riguarda, dunque, chi ascolta la radio straniera o neutrale; l'articolo 1 del decreto-legge riguarda invece coloro che fanno uso dell'apparecchio per propalare notizie ricevute dalle Nazioni suddette. È evidente quindi la differenza tra le due disposizioni menzionate nei due articoli e l'anomalia dell'essersi detto approvata quella che in senso diverso nell'altra è indicata.

Da quanto ha detto risulta che i due articoli danno luogo ad una duplice interpretazione della legge derivante dalla conversione del Regio decreto-legge; l'una che esso reprima il fatto di chi ascolta gli apparecchi nemiche o neutrali, l'altro di chi faccia uso degli appa-

recchi stessi per ascoltare le stazioni nemiche o neutrali. Chiara è la dizione letterale dei due articoli. Dalla discussione alla Camera risulta che essa intese la norma contenuta nel disegno di legge nel primo senso. Vi si disse, infatti, che esso riguardava solo gli ascoltatori di radio straniera, e un Consigliere nazionale affermò che la dizione della legge era imperfetta, « dovendosi intendere che essa mirava a colpire il semplice fatto dell'ascoltare », e non anche quello del propalare. Il Presidente della Commissione aderì al concetto, osservando essere chiaro che « l'intento del legislatore era di aggravare le pene per coloro che ascoltano le radio estere ».

Non gli sembra che la vera portata giuridica di esso sia questa. L'articolo 1 del decreto-legge enuncia « coloro che fanno uso di apparecchi di radioaudizioni per ascoltare le stazioni di radio neutrali o nemiche o per propalarne le notizie ricevute »; vale a dire coloro che adoperano i loro apparecchi a quel fine, ossia i possessori degli apparecchi. La lettera della legge è chiara e non vi è pertanto luogo a dubitare; e lo è anche lo spirito di essa. Infatti l'articolo richiama le disposizioni dell'articolo 340 della legge di guerra 9 luglio 1938, n. 1415, per la limitazione dell'uso degli apparecchi radioelettrici, e il conseguente articolo 8 del Regio decreto 16 giugno 1940 emanato in virtù di essa, che fa divieto « agli abbonati alle radioaudizioni circolari o comunque possessori di apparecchi radio riceventi, di fare uso degli apparati di radioaudizioni per ascoltare le stazioni di radiodiffusioni nemiche o neutrali o per propalarne le notizie comunque diffuse ». Donde emerge che il Regio decreto da convertirsi in legge ebbe l'interesse di preservare la Nazione dai danni che possono derivare dall'abuso di quegli apparecchi che debbono servire al vantaggio di essa e di reprimere i reati che mediante quelli possono consumarsi; e in quel senso dispose.

La soppressione della seconda ipotesi giuridica, il fine dell'audizione, la propalazione delle notizie, non gli sembra opportuna. Alla Camera si osservò che la propalazione è un fatto successivo all'ascoltazione e che costituisce un altro reato già punito dal Codice penale. Non si è però posto mente che in

realtà l'ipotesi delittuosa è unica: ascoltare allo scopo anche di propalare quanto si è ascoltato. La propalazione delle notizie ricevute dagli apparecchi è un fatto diverso, che rientra nelle disposizioni dell'articolo 265 del Codice penale e che, se anche fosse in esso contemplato, nulla osterebbe a mantenerlo giacché per la disposizione dell'articolo 81 del Codice penale sarebbe punito da entrambe le disposizioni. Si osservò ancora che vi è la difficoltà di provare l'intenzione di propalare le notizie. Siffatta obiezione, però, non ha alcun peso; sono numerose le disposizioni del Codice penale che considerano il fine come elemento integrante del reato, per esempio, quelle degli articoli 504 (violenza al magistrato per costringerlo a fare o non fare un atto del suo ufficio), 576 (omicidio commesso dal latitante per sottrarsi alla cattura), 624 (furto, impossessamento della *res aliena* al fine di trarne profitto), e sono, del pari, costanti le repressioni giudiziali di tali reati.

La eliminazione di questa ipotesi delittuosa priva la Nazione di un'arma potente di difesa contro un nemico più terribile e più spregevole del nemico esterno perchè si serve di un'arma nascosta per colpire la Patria.

Si potrà osservare che con l'interpretazione data dall'oratore alle disposizioni della legge in esame, rimane impunito chi, non possessore di apparecchio radioricevente, ascolta le trasmissioni delle radio straniera. Per ovviare a tale inconveniente si può modificare il disegno di legge, aggiungendovi che sono passibili delle stesse pene anche coloro che ascoltano le trasmissioni estere. Comunque crede opportuno di ritornare al primitivo testo ministeriale.

FACCHINETTI. Le considerazioni del senatore Giampietro hanno innegabilmente un serio fondamento. Altro è colpire coloro che fanno uso dei propri apparecchi radio, altro è colpire i semplici ascoltatori. Se però non si crede opportuno accogliere la proposta del senatore Giampietro di aggiungere al testo di legge un capoverso che riguardi i semplici ascoltatori, la situazione giuridica di questi ultimi può essere ricondotta alle norme generali del concorso di più persone nello stesso reato.

Ritiene invece opportuna la soppressione

dell'ipotesi delittuosa della propalazione delle notizie ricevute dalla radio estera, perchè di difficile prova e tale da permettere facili scappatoie.

Crede che vi sia una lacuna nella legge in esame: non si è infatti contemplato il caso di chi, pur non avendo partecipato alla radioaudizione, è venuto ugualmente a conoscenza delle notizie trasmesse in quella, e le diffonde. Vi sono, è vero, le disposizioni del Codice penale contro il disfattismo politico; ma si domanda se non si obietterà che, dal momento che si è provveduto con una disposizione speciale all'uso della radio per ricevere le notizie, l'ipotesi considerata sfugga alle disposizioni generali del Codice penale.

Crede che sarebbe opportuno contemplare anche questo caso di reato con una disposizione speciale, stabilendo che anche chi propala notizie estere senza averle ascoltate direttamente alla radio rientra nell'ipotesi delittuosa contemplata dal disegno di legge in esame.

VICINI MARCO ARTURO. Ritene giusta la soppressione del riferimento ai propalatori di notizie, votata dalla Camera, e non crede fondata la preoccupazione del senatore Facchinetti quanto alle eccezioni che possano sollevarsi contro l'applicazione delle disposizioni del Codice penale, che indubbiamente colpiscono chiunque diffonda notizie atte a suscitare allarme o sfiducia nel Paese, comunque ne sia giunto a conoscenza.

Osserva del resto che il disegno di legge ha uno scopo solo: quello di aumentare le pene per reati già stabiliti. È dunque superfluo, e anche pericoloso procedere a nuove definizioni e specificazioni.

ABISSO, *relatore*. Crede che la Commissione possa accogliere il disegno di legge come è stato trasmesso dalla Camera. La disarmonia nei testi fra l'articolo unico del disegno di legge e l'articolo 1 del decreto-legge, rilevata dal senatore Giampietro, esiste, ma non crea nessuna difficoltà al magistrato. Lo scopo della legge è di punire chi possiede una radio e ne fa uso illecito. Ma è evidente che ove più persone si riuniscano intorno al possessore dell'apparecchio per ascoltare le notizie della radio estera, si entra nell'ipotesi

di concorso nel reato, prospettata dal senatore Facchinetti.

Non crede che si debba ritornare sulla soppressione delle parole relative a chi propala le notizie straniere. Per i propalatori di notizie diffuse dalle radio nemiche c'è l'articolo 265 del Codice penale, le cui disposizioni sono molto più severe di quelle previste dal provvedimento in esame, poichè possono giungere fino all'ergastolo. Se si ristabiliscono nel testo le parole soppresse dalla Camera, può sorgere incertezza fra l'applicazione delle pene del Codice penale e quelle della legge, con la possibilità che per il medesimo reato si applichi, in base a una legge emanata in tempo di guerra, una pena più mite di quella stabilita pel tempo di pace.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dà atto al senatore Giampietro — il quale ha compiuto una acuta disamina dei precedenti legislativi del provvedimento e delle intenzioni del legislatore — che le disposizioni in esame sono alquanto diverse da quelle dell'articolo 8 del Regio decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 765.

Infatti mentre quest'ultimo parla di divieto « agli abbonati alle radioaudizioni circolari o comunque possessori di apparecchi radioriceventi » di far uso degli apparecchi stessi per ascoltare le stazioni di radiodiffusione o di radiocomunicazioni nemiche e neutrali o per propalarne le notizie comunque ricevute, il decreto di cui ora si chiede la conversione parla di « coloro che fanno uso » degli apparecchi di radioaudizione ecc.

Nel primo caso i rigori della legge sono limitati agli abbonati alle radioaudizioni circolari ed ai possessori di apparecchi radioriceventi, mentre nel secondo si allarga la cerchia delle persone sottoposte alla disciplina fino a comprendervi tutti coloro che fanno uso di apparecchi di radioaudizione allo scopo suaccennato. Sarebbe d'altra parte assurdo colpire i soli abbonati o possessori di radio lasciando impuniti tutti coloro che, non essendo nè abbonati nè possessori, fanno uso della radio altrui o vi si riuniscono attorno per ascoltare le trasmissioni di Governi nemici o neutrali. È quest'ultimo un caso che può verificarsi, e che si è già verificato, nei pubblici locali, ove gli avventori aprono la radio per farne

tale uso illecito, e non sarebbe secondo giustizia ritenere questi immuni da colpa punendo il solo possessore.

È evidente che l'intenzione del legislatore nel redigere l'articolo 1 del decreto in esame è stata non solo quella di triplicare le pene preesistenti, ma anche di estendere la portata del provvedimento nel senso indicato. Nei casi poi in cui non si volesse estendere l'applicazione della disposizione dell'articolo 1 resta sempre in facoltà del magistrato di applicare le norme generali sul concorso.

Desidera poi ribadire l'opportunità — già sostenuta alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni — di sopprimere l'inciso « o per propalarne le notizie ricevute ». Altrimenti si verrebbero a delineare due ipotesi di reato diverse tra di loro non solo per l'elemento materiale, ma anche per l'elemento morale. Una cosa è far uso della radio per ascoltare le trasmissioni nemiche; un'altra cosa è propalare le notizie ricevute. Nel primo caso il dolo è *in re ipsa*, nel secondo occorre un dolo specifico.

Da queste considerazioni emerge la necessità di abolire l'inciso, limitando la norma alla sola ascoltazione di radio nemiche e neutrali.

Per la più grave ipotesi di propalazione delle notizie ricevute provvede l'articolo 265 del Codice penale relativo al disfattismo politico.

FACCHINETTI. Domanda se è previsto il caso di propalazione di notizie, diffuse da nazioni nemiche o neutrali, che non siano state direttamente ascoltate.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Qualsiasi diffusione di notizia tendenziosa rientra sotto la disposizione del citato articolo 265, che è comprensivo di tutte le ipotesi senza alcun riguardo alla fonte da cui le notizie stesse sono state attinte.

ABISSO, *relatore*. Convienè col Sottosegretario di Stato per l'interno circa la diversa portata del decreto precedente e di quello in esame. Nel secondo l'applicabilità della norma non è limitata ai soli abbonati alle radioaudizioni o possessori di apparecchi. Teme però che una lata interpretazione della nuova disposizione possa portare all'eccesso di punire

anche coloro che involontariamente mettono in moto la radio od ascoltano la trasmissione.

VICINI MARCO ARTURO. Sarebbe preferibile che il provvedimento fosse più completo e prevedesse anche l'ipotesi più grave del dolo specifico anzichè facoltizzare il magistrato a far ricorso alle norme generali.

Se non si vuole rimanere nell'ambito dell'articolo 8 del decreto 16 giugno 1940—XVIII si dovrebbe allargare la sfera di applicazione del decreto di cui ora si chiede la conversione senza esclusione di alcuna ipotesi.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritieni opportuno, per la migliore intelligenza della legge ed ai fini della interpretazione che dovrà darne la magistratura, fare due precisazioni.

La prima è questa: anche nel caso che si voglia ritenere che il termine « coloro » contenuto nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 aprile 1941—XIX, si riferisca e non possa che riferirsi alle stesse persone contemplate dall'articolo 8 del Regio decreto 16 giugno 1940—XVIII, cioè agli abbonati ed a coloro che della radio sono comunque « possessori » le conclusioni alle quali si deve pervenire non mutano. Infatti, se si tiene conto che « possessori » agli effetti della legge penale debbono considerarsi tutti coloro che comunque abbiano, anche soltanto occasionalmente o precariamente, la disponibilità materiale dell'apparecchio radio così da potersene servire per l'ascoltazione, si comprende che la dizione della legge investe praticamente tutti coloro che comunque fanno uso dell'apparecchio stesso ai fini vietati. Concorda pertanto colle conclusioni alle quali è pervenuto il Sottosegretario di Stato per l'interno.

La seconda precisazione è questa: quando la legge parla di coloro che fanno uso dell'apparecchio « per ascoltare » intende manifestamente riferirsi non solo a coloro che ne fanno uso per ascoltare personalmente, ma anche a coloro che ne fanno uso per far ascoltare altre persone, anche se essi, o per impossibilità materiale (caso, ad esempio, del sordo) o per essersi allontanati prima che la trasmissione avesse inizio o per qualsiasi altro motivo, personalmente non ascoltano.

Infatti anche in questo caso il danno pubblico si verifica identicamente, e si verifica anche nella ipotesi che le persone che ascoltano non siano penalmente responsabili come compartecipi, in quanto si siano trovate sul posto e siano state messe nella condizione di dover ascoltare involontariamente.

Con questo chiarimento rimane ulteriormente dimostrata la superfluità (già rilevata dal Sottosegretario di Stato per l'interno) dell'espressione eliminata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni: « o per propalarne le notizie comunque ricevute », la quale potrebbe far pensare ad un dolo specifico che la legge invece non richiede. Infatti, qualunque sia l'intenzione di chi fa uso dell'apparecchio, colui che volontariamente se ne serve per ascoltare o far ascoltare o rende comunque volontariamente possibile che egli o altri ascolti, incorre nella violazione della legge.

PRESIDENTE. Ritiene che con i chiarimenti dei Sottosegretari di Stato per l'interno e per la giustizia si possa considerare chiusa la discussione.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ordinamento delle carceri mandamentali »
(1512). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Avverte che, come i colleghi sanno, era stato incaricato di riferire su questo disegno di legge il senatore Campolongo, il quale soltanto ieri ha fatto sapere di non potere, per ragioni di salute, redigere la relazione. Ha affidato quindi l'incarico stesso al senatore Sabini.

SABINI, relatore. Il disegno di legge in esame rappresenta indubbiamente una sistemazione completa e definitiva di una materia che trovavasi finora regolata da una serie di norme frammentarie ed aventi carattere più o meno di provvisorietà.

Fin dalla pubblicazione del Codice penale del 1889 fu pubblicata anche la legge del 14 luglio 1889, n. 6165 (serie 3^a) sulla riforma peni-

tenziaria. In essa si stabiliva il principio per cui, rispetto alle carceri mandamentali, lo Stato avrebbe assunto a suo carico tutte le spese di mantenimento e fornimento, meno quelle di assistenza medica e religiosa che venivano poste a carico dei Comuni (articolo 15, comma 2^o) mentre per il trattamento del relativo personale di custodia, i Comuni avrebbero dovuto corrispondere allo Stato una somma fissa, ragguagliata alla media della spesa da essi sostenuta a tale titolo nell'ultimo quinquennio: 1884-88 (articolo 16).

Senonchè con l'articolo 7 della medesima legge si stabiliva che la riforma penitenziaria sarebbe stata gradatamente eseguita mediante decreti Reali su proposta dei Ministri dell'interno e della giustizia; e quindi con una norma transitoria contenuta nell'articolo 21, fu specificato che le disposizioni riguardanti le carceri mandamentali sarebbero andate in vigore dalla pubblicazione del decreto Reale summentovato.

Il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, trovò le cose nello stesso punto, e pertanto in esso con la disposizione transitoria dell'articolo 237 si stabiliva che, fino a quando non avrebbe avuto esecuzione la suddetta legge penitenziaria del 14 luglio 1889, le spese necessarie per le carceri mandamentali, ivi compresi gli stipendi dei sanitari ed i salari degli agenti di custodia, sarebbero state anticipate dal Comune capoluogo del mandamento, salvo il regresso verso gli altri Comuni, in base ad un calcolo abbastanza complesso, che qui è inutile ricordare.

Allorchè nel 1931 fu pubblicato il Testo Unico sulla finanza locale (approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175) fra i vari servizi ed oneri dei quali fu disposto il trasferimento dai Comuni allo Stato, furono comprese le spese per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti (articolo 2, n. 2).

Peraltro, con disposizione transitoria contenuta nell'articolo 331 del medesimo Testo Unico, si prevedeva un rinvio del passaggio degli oneri suindicati, da attuarsi con decreto Reale, eventualmente anche con decorrenza

diversa da quella prevista nella legge, ma non oltre il 30 giugno 1933.

In seguito tale termine ebbe ulteriori proroghe, in virtù, tra l'altro, del Regio decreto 18 gennaio 1932, n. 13, poi in virtù anche di successive leggi annuali di bilancio, ed infine con l'articolo 70 della legge 19 giugno 1940, anno XVIII, n. 660.

Ora il disegno di legge in esame, nel provvedere alla sistemazione definitiva della materia riflettente l'accollo dell'onere relativo al servizio delle carceri mandamentali, si è ispirato al principio opposto a quello della legge sulla finanza locale, addossando nuovamente la spesa ai Comuni capoluoghi di mandamento (e non a tutti i Comuni) e disponendo il rimborso da parte dello Stato, sotto forma di contributo fisso, normalmente in misura invariabile, e con le modalità alle quali si accennerà sommariamente.

Occorre qui riaffermare il principio per cui l'amministrazione della giustizia, al pari della repressione dei reati e della custodia dei detenuti, sia condannati che prevenuti, costituisce una delle più essenziali e peculiari funzioni dello Stato, come quella rivolta alla difesa del territorio nazionale.

Su questa verità assiomatica non vi è possibilità di dubbio o di opinioni diverse o contrastanti. Ciò riconosce esplicitamente la relazione ministeriale che ha accompagnato la presentazione del presente disegno di legge alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Comunque il Governo, esaminati e ponderati tutti gli elementi che potevano portare ad una soluzione che tenesse conto delle inderogabili esigenze del servizio, come della opportunità di mantenere in misura adeguata la partecipazione dei Comuni ed alcuni oneri di carattere statale, ha predisposto il disegno di legge, oggi sottoposto all'esame ed approvazione di questa Commissione legislativa. Tale schema ha per presupposto la ripartizione di tutte le carceri mandamentali del Regno in due distinte categorie, indicate rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al testo.

Costituiscono la categoria A le carceri destinate a raccogliere soltanto gli imputati di reati che rientrano nella competenza pretoriale, e i condannati che devono espiare pene in misura non superiore ai tre mesi.

Sono invece considerate di categoria B le carceri mandamentali nelle quali possono essere altresì destinati i condannati a pene non superiori a sei mesi, e che possono eventualmente servire per la custodia preventiva, durante il compimento dei primi atti di istruttoria, degli imputati di più gravi reati (articolo 2).

La direzione delle carceri mandamentali è affidata al pretore del mandamento (articolo 3).

L'articolo 4 provvede a determinare la nomina e lo stato giuridico del personale, stabilendo che esso sia nominato dal procuratore del Re Imperatore su proposta del podestà, ed attribuendo al personale di custodia (custodi e guardiane) la qualità di salariati comunali, ed ai medici ed ai cappellani quella di impiegati comunali.

Con tale disposizione si è venuta a creare per il detto personale una condizione ibrida e di evidente anomalia. Esso infatti dipende per la nomina, come per la dispensa e per le sanzioni disciplinari (articolo 4 già richiamato e articoli 9 e 11) da un organo statale (procuratore del Re) e solo per la parte economica può considerarsi alle dipendenze del Comune.

Invero tale anomalia non è del tutto nuova nella nostra legislazione amministrativa, giacché essa si riscontra altresì a proposito dei segretari comunali nella legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383, e per gli ufficiali sanitari nella legge sanitaria del 27 luglio 1934, n. 1265.

Difatti anche i segretari comunali dall'articolo 173 della legge amministrativa sono qualificati funzionari dello Stato, e sono nominati da un organo dello Stato, e, secondo l'articolo 74 delle norme integrative, sono sottoposti al potere disciplinare del prefetto, mentre poi prestano effettivamente la loro opera a favore dei Comuni, e sono retribuiti a carico del bilancio comunale.

Similmente gli ufficiali sanitari, anche essi di nomina del prefetto, hanno la qualifica di ufficiali governativi, e dipendono disciplinarmente dal medesimo prefetto (articoli 34, 39, 46) mentre sono veri e propri impiegati del Comune, nell'interesse del quale esercitano le loro funzioni.

Sembra però al relatore che nè per l'origine della nomina, devoluta ad un organo statale,

nè per la dipendenza agli effetti disciplinari, nè tanto meno per la natura del servizio, avente carattere, come si è visto, prettamente statale, gli agenti di custodia ed i sanitari addetti alle carceri mandamentali dovrebbero annoverarsi fra i dipendenti dell'amministrazione comunale, dalla quale riscuotono soltanto le competenze, che poi vengono dallo Stato in seguito rimborsate ai singoli Comuni sotto forma di contributo, nella misura stabilita in tabella per ciascuno di essi.

Comunque, le rilevate situazioni anomale possono essere giustificate soltanto da necessità organizzative e funzionali di determinati servizi delle Amministrazioni locali.

Ma in tal caso, ad evitare dubbi ed incertezze di interpretazione, nel trasferire il potere disciplinare sul personale, da un organo municipale ad un organo statale, la legge dovrebbe dichiarare spostata anche la competenza a conoscere dei relativi gravami, ed alla giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa sostituire quella del Consiglio di Stato. (Vedasi nel senso suindicato l'articolo 52 del Testo Unico delle leggi sanitarie).

Tornando all'esame delle singole disposizioni del disegno di legge, deve notarsi che per la parte economica provvedono gli articoli da 13 in poi e la tabella C.

In quanto alle spese, l'articolo 13 stabilisce che dal 1° gennaio 1941 sono obbligatorie per i Comuni sedi delle carceri mandamentali, escluso ogni concorso da parte degli altri comuni, tutte le spese per le carceri stesse, tranne quelle per il mantenimento ed il trasporto dei detenuti, nonchè per il casermaggio e l'occorrente per gli uffici. A decorrere dalla stessa data sarà corrisposta dallo Stato ai predetti Comuni l'annuo contributo nella misura rispettivamente indicata dalla tabella C.

Tale contributo è dichiarato inesquestrabile ed impegnabile; ma dal Comune non può essere detinato se non alle spese relative al carcere (articolo 14).

Si sancisce altresì la facoltà nel Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze e dell'interno, di modificare in determinati casi la misura del contributo (articolo 16).

Con l'articolo 22, richiamandosi le facoltà di cui agli articoli 104 e 320 della vigente legge comunale e provinciale, si stabilisce che, qualora i Comuni omettano di pagare le pigioni per i locali adibiti a carceri mandamentali, può essere disposto, con decreto non soggetto a gravame, che l'ammontare della pigione venga trattenuto dall'importo del contributo governativo.

Seguono infine norme di carattere transitorio e finale, tra le quali la dichiarazione espressa di abrogazione dell'articolo 2, n. 2 del Testo Unico della finanza locale, che, come si è notato considerava il passaggio a carico dello Stato, (esonerandone completamente i Comuni) delle spese inerenti alle carceri mandamentali.

CONCL. Desidera fare alcuni rilievi circa i contributi corrisposti dallo Stato ai Comuni allo scopo di tenerli indenni dalle spese. Per raggiungere tale scopo bisognerebbe che la cifra fosse fissata non rigidamente ma con una certa elasticità. L'articolo 15 del disegno di legge in esame prevede singoli casi determinati in cui il contributo può essere modificato. Ma naturalmente questa tassativa elencazione non può essere completa: non prevede, per esempio, l'eventualità di una contrazione del potere di acquisto della moneta tale da rendere insufficiente il contributo.

Seguendo lo stesso criterio della legge sulla manutenzione delle sedi giudiziarie, si dovrebbe usare una elencazione esemplificativa e non tassativa.

Comunque non presenta una proposta concreta in proposito, nella fiducia che il Governo non mancherà di modificare i contributi della tabella C), ove se ne dimostrasse l'opportunità, anche se il caso specifico non sia previsto dall'articolo 15.

La lettura degli articoli 1 a 10 non dà luogo a discussione.

SABINI, *relatore*. Rileva una discordanza formale tra l'articolo 10 e l'articolo 11. Mentre il primo pone tra le sanzioni disciplinari « l'ammonimento », nel secondo, ove si parla dell'autorità che può irrogare tale punizione, si usa il termine « ammonizione ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la*

grazia e giustizia. Evidentemente si è incorso in un errore materiale. Le due dizioni andrebbero identificate usando in entrambi i casi il termine « ammonimento ». Crede tuttavia sufficiente, senza modificare il disegno di legge, far risultare tale precisazione dal verbale.

La lettura degli articoli da 11 a 27 (ultimo del disegno di legge) e delle tabelle non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,30.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

49^a RIUNIONE

Giovedì 20 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera a), del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, anno XII, n. 1265 » (1603 - *rel.* Perna) *Pag.* 554

« Aggiunte alle norme del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, relative alla compilazione degli atti di morte e di irreperibilità » (1604 - *rel.* Barcellona) 556

« Posizione dei rappresenanti dello Stato, del Partito e di altri enti pubblici presso società, istituti e aziende » (1606 - *rel.* D'Ancora) 558

« Riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi del Partito Nazionale Fascista » (1607 - *rel.* Scavonetti) 558

« Modifica dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, concernente elargizioni a favore di famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze Armate di polizia, vittime del dovere » (1608 - *rel.* Silvio Petrone) 559

« Integrazione delle vigenti norme circa il funzionamento dell'Ente autonomo Volturmo, con sede in Napoli » (1611 - *rel.* Sabini) 569

(Discussione e approvazione):

« Obbligo della preventiva consultazione del Partito Nazionale Fascista per nomine, cariche od incarichi di interesse pubblico o di portata politica » (1605 - *rel.* Quilico) - *Oratore:* Galli 556

« Modificazioni alle vigenti norme per la concessione di premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato » (1609 - *rel.* Pericle Cardinali) - *Oratore:* Facchinetti. 560

(Discussione e rinvio):

« Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità nella donna » (1610 - *rel.* Raffaele Bastianelli) - *Oratori:* Spolverini, Genovesi, Valagussa, Micheli, Guaccero, Facchinetti, Barcellona, Giampietro, Presidente 561

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Galli, Genovesi, Gheri Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Loffredo, Masnata, Micheli, Mosconi, Mosso, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Renda, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa e Viale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Anselmi, Bacci, Caccianiga, Chersi Innocente,

Fabri, Foschini Luigi Maria, Guerresi, Milano Franco d'Aragona, Nosedà e Vicini Marco Arturo.

RENDA, segretario. Legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Comunica che sono entrati a far parte della Commissione i senatori Galli e Micheli ai quali rivolge un saluto di benvenuto.

Approvazione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera a), del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 » (1603). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PERNA, relatore. L'articolo 367, lettera a), del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dispone che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, « coloro che sono stati legalmente abilitati all'esercizio della odontoiatria, in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernenti l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria ». Malgrado che la dizione di tale articolo non si prestasse ad equivoche interpretazioni, ove esso fosse stato sempre valutato in rapporto a tutte le leggi preesistenti in materia, pure ha dato luogo a interpretazioni varie, che ne hanno compromesso l'efficacia e la portata.

Il Ministro dell'interno ha pertanto ritenuto necessario di modificarlo con l'aggiunta di una parola chiarificatrice, che non ammette più incertezze, specie se si tien conto delle precedenti disposizioni.

Tali disposizioni si succedono con il seguente ordine:

1° il Regio decreto-legge 24 aprile 1890, n. 6850, che porta il nome dell'allora Ministro della pubblica istruzione Paolo Boselli, che lo emanò d'accordo con il Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio Superiore della

pubblica istruzione, del Consiglio di Stato e della Direzione Generale della sanità pubblica. All'articolo 1 tale Regio decreto stabiliva che « chi vuole esercitare l'odontoiatria deve conseguire la laurea in medicina e chirurgia ».

Disposizione transitoria di tale Regio decreto, contemplata dall'articolo 4, fu di concedere che coloro i quali avevano intrapreso i corsi di odontoiatria prima della pubblicazione di tale decreto, potessero compierli e ottenere il rilascio dei relativi diplomi con la osservanza delle norme precedentemente in vigore.

2° Il suddetto Regio decreto 24 aprile 1890, n. 6850, che segna una data storica per l'esercizio della odontoiatria in Italia, fu convertito in legge il 15 aprile 1912, n. 298. Gli articoli 3 e 4 della legge contengono disposizioni transitorie per abilitare alla continuazione dell'esercizio professionale, con determinate garanzie ed a determinate condizioni, coloro che l'avevano abusivamente esercitata.

E parve che dovesse chiudersi in Italia il periodo dell'abusivismo odontoiatrico, a giudicare dalle severe affermazioni fatte contro di esso da autorevoli legislatori, che intervennero nella discussione sul disegno di legge davanti alle due Camere, e dai rappresentanti degli Organi posti a tutela della cultura nazionale e della Sanità pubblica.

3° Il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, che concesse (articolo 3) ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui fossero abilitati dai relativi diplomi, purchè provassero le suddette condizioni e registrassero preventivamente il loro diploma presso il Comune scelto quale luogo di residenza.

Tale concessione ebbe carattere assolutamente provvisorio, come precisa il seguente Regio decreto-legge.

4° Il Regio decreto-legge 22 marzo 1923-I, n. 795, all'articolo 1 stabilisce:

« Coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano esercitato, pubblicamente e notoriamente, la loro professione nel Regno, a norma dell'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, possono essere definitivamente

autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale medesimo ».

E all'articolo 2: « L'autorizzazione di cui al precedente articolo è conferita con decreto del Ministro dell'interno, su analoga proposta d'una speciale Commissione da nominarsi dal Ministro stesso, di concerto con quello della istruzione pubblica. Gli interessati devono all'uopo far pervenire al Ministero dell'interno, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la relativa domanda, secondo le norme che verranno stabilite dallo stesso Ministero, d'intesa con quello dell'istruzione pubblica, e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto ».

Le domande dei sanitari che ritenevano di potersi valere dell'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, furono: 50 per l'esercizio della odontoiatria, 6 per l'esercizio della medicina, 15 per l'esercizio della farmacia.

La Commissione, nominata a norma dell'articolo 2 del summenzionato Regio decreto-legge 22 marzo 1923-I, n. 795, accolse tali domande, nelle seguenti misure: 9 per gli aspiranti all'esercizio della odontoiatria, 4 per la medicina, e 9 per la farmacia.

Poichè il Testo Unico delle leggi sanitarie è stato approvato col Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, si ritiene opportuno, per chiarire lo spirito a cui è informato, riportare qui altre disposizioni, esistenti prima del 1934:

6° Decreto legge 16 ottobre 1924-II, numero 1755, convertito, senza alcun emendamento, nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, che all'articolo 1 stabilisce che « nessuno può esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria se non abbia superato l'esame di Stato di medicina e chirurgia, salvi i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1923 e da coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare la odontoiatria e la protesi dentaria in virtù delle disposizioni anteriori a quelle del presente decreto »; e l'articolo 2 « alle prove orali e pratiche prescritte dall'articolo 38 del Regio decreto 29 giugno 1924-II, n. 1388, per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, è aggiunta una prova di odontoiatria e protesi dentaria ».

7° La legge 6 maggio 1928-VI, n. 1074, sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, la quale punisce con la multa da lire 2.000 a lire 5.000, oltre la detenzione da uno a tre mesi, chiunque eserciti una professione sanitaria senza possedere il regolare titolo professionale, e chi possedendolo presta il suo nome e la sua opera allo scopo di permettere o agevolare il suddetto delitto. La legge contempla anche la confisca e il sequestro del materiale adoperato per commettere il delitto e la chiusura del locale ove fu commesso.

Nonostante le chiare leggi su menzionate gli odontotecnici, o artieri specializzati nella costruzione manuale delle protesi dentarie, la cui erronea definizione di « dentisti pratici » ingenera equivoci e non giova a sopprimerne la delittuosa attività, in numero notevole, allarmante, minaccioso per la pubblica salute, hanno continuato ad invadere il campo professionale odontoiatrico, tanto che è di questi ultimi tempi una numerosa serie di domande per la iscrizione di essi all'Albo dei Medici, basate su documenti dei quali si sono occupati, e si occupano ancora, la P. S. e la Magistratura.

Per dimostrare l'ardita intraprendenza di siffatti artieri, il relatore ricorda, ad esempio, come in questi ultimi anni, moltissimi di essi, che superano il centinaio, pur essendo, da tempo lontanissimo, cessato il valore di quanto dispone l'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 circa la registrazione del diploma ottenuto all'estero presso il Comune prescelto quale luogo di residenza, hanno, tutti, scelto e ottenuto la iscrizione nei Comuni di Picerno o di Barile, piccoli Comuni in Basilicata, con i mezzi che l'Autorità giudiziaria ha la competenza di accertare.

È giunto pertanto a proposito il disegno di legge in esame per l'interpretazione dell'articolo 367, lettera a), del Testo Unico delle leggi sanitarie. La parola « definitivamente », aggiunta alla parola « legalmente », ne chiarisce il significato e la portata.

Il relatore ritiene sia da approvare la modificazione apportata all'articolo unico di questo disegno di legge dalla Commissione degli affari interni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che consiste nella soppressione del secondo comma dell'articolo unico relativo

alla scadenza dei termini per perseguire il reato, di cui alla legge 6 maggio 1928, n. 1074, sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiunte alle norme del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938, anno XVI, n. 1415, relative alla compilazione degli atti di morte e di irreperibilità » (1604).
— (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BARCELONA, *relatore*. La legge di guerra contiene norme speciali per la compilazione degli atti di morte e dei verbali d'irreperibilità; ma queste si sono dimostrate insufficienti nei casi di perdita o di scomparsa di navi e di aeromobili ed anche nel caso di cessazione dell'attività di quei Comandi, a cui appartiene la competenza per la formazione degli atti. Il disegno di legge in esame ha per iscopo di colmare le lacune esistenti, aggiungendo alla legge di guerra nuove disposizioni, che ne formeranno gli articoli 125-*bis*, 125-*ter*, 125 *quater* e 125-*quinquies*.

L'articolo 125-*bis*, quale è formulato dal progetto ministeriale, contempla solo gli atti relativi alle persone degli « equipaggi » di navi e aeromobili; ma la Camera dei Fasci e delle Corporazioni opportunamente ha emendato l'articolo, estendendo le disposizioni a tutte le « persone imbarcate ». Il disegno di legge dunque, nel testo modificato, dichiara applicabili le disposizioni degli articoli 146 e 148 dell'ordinamento dello stato civile nel caso in cui, verificatasi la perdita di una nave o di un aeromobile, risulti che tutte le persone imbarcate sono perite. In tal caso, dopo il relativo accertamento, dovrà redigersi una dichiarazione autentica, da inserirsi nei registri dei comuni a cui quelle persone appartenevano. Se invece le persone imbarcate non siano tutte perite, si formeranno, sulle dichiarazioni dei superstiti, gli atti di morte per le persone decedute; sarà redatto il verbale d'irreperibilità per coloro dei quali non siasi accertata la morte. Sarà pure redatto verbale d'irreperibilità

quando la nave o l'aeromobile siano scomparsi, ma non ne sia certa la perdita.

L'articolo 125-*ter* dispone la formazione degli atti di morte in base al riconoscimento della salma o alle notizie raccolte, quando si accerti, dopo la compilazione dei verbali d'irreperibilità, che persone ritenute disperse siano invece morte.

L'articolo 125-*quater* attribuisce ai Ministri della Marina o dell'Aeronautica la competenza per la formazione degli atti indicati negli articoli precedenti, secondo che si tratti di scomparsa di una nave o di un aeromobile, con facoltà di delegazione ai comandi o servizi dipendenti.

L'articolo 125-*quinquies* finalmente dispone che se un comando o ente territoriale delle Forze armate sia disciolto o soppresso, o si trovi in analoghe condizioni di fatto, le segnalazioni che, secondo l'articolo 124 della legge di guerra, avrebbero dovuto farsi al Ministero dal Comando o Ente non più in funzione, saranno fatte invece dal Comando superiore in base alle notizie che avrà potuto raccogliere; il Ministero provvederà quindi alla compilazione del verbale d'irreperibilità, al qual fine potrà valersi della facoltà di delega.

Non sembra dubbio che le norme proposte rappresentino una necessaria integrazione della legge di guerra, suggerita dall'esperienza, ed essendo urgente la loro attuazione, è giustificata anche la disposizione che la nuova legge entri in vigore nel quinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Obbligo della preventiva consultazione del Partito Nazionale Fascista per nomine, cariche od incarichi di interesse pubblico o di portata politica » (1605). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

QUILICO, *relatore*. Tre disegni di legge sono stati contemporaneamente predisposti e presentati alle Assemblee legislative: sono essi

espressione del sistema totalitario fascista avente nel suo programma patriottico e ricostruttivo due ordini di funzioni personificate nello Stato e nel Partito che vicendevolmente si integrano in una politica distribuzione di compiti e di attribuzioni: due momenti convergenti, senza confondersi, in una costituzionale unità a portare la luce splendida della nostra civiltà e del nostro pensiero fascista a beneficio di tutta la Nazione.

Di questi disegni di legge, sottoposti allo esame della Commissione, quello che concerne la preventiva consultazione del Partito Nazionale Fascista per le nomine a cariche od incarichi di pubblico interesse o di portata politica ne sanziona la posizione costituzionale in una nuova e significativa affermazione, nel consenso meraviglioso tra popolo e Regime, tra Governo e cittadini, tra Nazione e Duce di questa nostra Italia che gravita sempre più intorno al Fascismo che la consolida e la rinnova, con poderoso innesto di energie e di volontà, nella perfetta alleanza fra lo Stato e le sue migliori forze nazionali.

Il progetto di legge vuole stabilire così nella ancor più diretta collaborazione del Partito nel conferimento di funzioni di carattere politico con un controllo preventivo specifico, oltre che la necessaria competenza tecnica, la piena adesione al Regime e, così, una perfetta idoneità politica. E vuole anche portare rimedio con un'adeguata ed efficace selezione allo spesso lamentato « cumulumismo » delle cariche, distribuendole fra tutti gli elementi più capaci e di fede sicura.

L'articolo 1 del disegno di legge con chiara, precisa significazione, richiede per le nomine a cariche od incarichi di pubblico interesse o di portata politica la previa consultazione del Partito Nazionale Fascista, consultazione (che vuol dire parere, discussione) colla quale si procede alla disamina dei necessari requisiti tecnici, politici e morali posseduti dai singoli designati, perchè l'Autorità, il Consesso che dovranno disporre per le nomine possano avere un complesso di sicuri elementi di giudizio, e fare la scelta più opportuna e conveniente.

L'articolo non dice attraverso quali organi del Partito a tale consultazione si debba provvedere. È da ritenersi opportuno, anzi

necessario, che nelle norme per l'attuazione della legge da emanarsi, per l'articolo 4, con decreto ministeriale del Segretario del Partito, sia stabilito che per la consultazione su nomine a cariche od incarichi presso istituzioni che svolgano la loro attività nell'ambito di una Provincia o di un Comune sia chiamato a dare il proprio parere, a consultazione, il Segretario Federale della circoscrizione, laddove per le altre, per i più importanti uffici, la competenza spetti al Ministro Segretario del Partito ed agli organi centrali.

L'articolo 2 fissa, con carattere tassativo e non solo esemplificativo, come giustamente fu affermato dal Sottosegretario di Stato per l'interno alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, i casi nei quali deve essere fatta la consultazione estendendosi largamente alla periferia attraverso alle nomine dei Podestà, dei Commissari prefettizi dei Comuni e dei Presidenti delle Istituzioni di assistenza e beneficenza. Nelle norme regolamentari, di cui all'articolo 4, saranno stabiliti indubbiamente i criteri per individuare quali Enti od Istituti debbono considerarsi di diritto pubblico, date le incertezze della dottrina giuridica a tale riguardo e gli scopi non ben definiti di talune istituzioni.

Per quanto concerne il personale delle pubbliche amministrazioni a cui si riferisce l'articolo 3, provvedono i relativi stati giuridici a fissare i criteri in base ai quali sia dimostrata la piena adesione politica al Regime degli impiegati e salariati. Un consimile speciale trattamento spetta, particolarmente durante il presente stato di guerra, ai militari delle Forze armate.

Col disegno di legge in esame il Partito veramente diviene sempre più parte integrante, elemento operante nella dinamica della vita nazionale e nella organizzazione dello Stato.

Ciò risponde ad un interesse della Patria veramente notevole e degno. Il disegno di legge in esame raccoglierà pertanto il pieno consenso del Senato del Regno.

GALLI. Darà voto favorevole al disegno di legge; vorrebbe solo conoscere come il provvedimento può giovare ad impedire il cumulumismo delle cariche.

QUILICO, *relatore*. Non mancheranno i mezzi al Governo ed al Partito, anche attraverso ai

loro organi che provvedono alle nomine od alle consultazioni per esse, di accertare i casi di cumulismo e portarvi rimedio, specialmente tenendo conto che le norme regolamentari, la cui emanazione spetta al Segretario del Partito, potranno portare un efficace contributo.

GALLI. Ringrazia del chiarimento del quale si dichiara soddisfatto.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Posizione dei rappresentanti dello Stato, del Partito e di altri enti pubblici presso società, istituti e aziende » (1606). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

D'ANCORA, *relatore*. Lo schema del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che viene ora sottoposto all'esame della Commissione, ha lo scopo di regolare la forma dell'ingerenza dello Stato nell'amministrazione di società od enti nei quali lo Stato stesso abbia una cointeressenza azionaria o per i quali, in base a disposizioni speciali od a convenzioni, sia riservata allo Stato la nomina a determinate cariche, materia finora regolata dall'ultimo comma dell'articolo 96 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960. Con questa norma, in deroga alle incompatibilità stabilite per gl'impiegati civili dello Stato, si consentiva agl'impiegati stessi di partecipare in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni all'amministrazione di dette società od enti. Col disegno di legge in esame si ritorna alla norma generale, eliminando la deroga, e per la rappresentanza e per qualsiasi altra forma d'ingerenza dello Stato nell'amministrazione delle società od enti succitati si crea un apposito istituto giuridico, quello del delegato governativo, coi seguenti criteri: 1° I delegati governativi, avendo il compito di vigilare, non partecipano alla direzione o all'amministrazione delle società, istituti od enti più volte citati. Hanno facoltà però di assistere alle riunioni degli organi direttivi, di prendere conoscenza di quanto

attiene alla gestione ed al funzionamento dell'istituto, e possono anche chiedere che vengano sospese o non adottate determinate deliberazioni, in attesa di superiori disposizioni. 2° Essi non percepiranno alcun emolumento o retribuzione dagli enti presso i quali esercitano le loro funzioni. E questo elimina qualsiasi preoccupazione che possa derivare dal fatto che l'ente controllato retribuisca direttamente la persona che deve controllarlo. 3° Gli emolumenti stessi saranno invece corrisposti alle Amministrazioni dalle quali i delegati governativi dipendono: le amministrazioni corrisponderanno una quota ai delegati e con la restante somma provvederanno a concessioni di trattamenti assistenziali a favore di propri dipendenti con particolare riguardo alle loro condizioni di famiglia e demografiche. Le dette disposizioni si applicano anche ai funzionari del Partito Nazionale Fascista e delle organizzazioni dipendenti nonchè al personale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni di pubblica beneficenza comandati presso società, enti, ecc. nell'interesse del Partito o delle rispettive Amministrazioni. Nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato con ordinamenti autonomi o di enti o istituti costituiti con particolari ordinamenti per finalità di diretto interesse dello Stato, le disposizioni suaccennate si applicano solo per quanto riguarda gli emolumenti. Così pure per i sindaci, revisori, ecc. Non sono applicabili invece in alcun modo ai professori delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori.

Sono infine date al Governo facoltà per l'emanazione delle norme di attuazione del presente disegno di legge nonchè per la modificazione di eventuali disposizioni di legge o regolamenti che siano con esso in contrasto. Vi sono infine disposizioni transitorie.

La lettura degli 11 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi del Partito Nazionale Fascista »

(1607). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SCAVONETTI, *relatore*. La disposizione che forma oggetto del presente disegno di legge ha avuto una notevole elaborazione sia nel campo della dottrina, come in quello della giurisprudenza, presso la quale, specialmente, si è consolidato il principio enunciato dalla disposizione stessa, principio che ha riscosso la piena e più autorevole adesione. Pertanto potrebbe apparire a prima vista come superflua una norma di legge in proposito, tenuto conto che le decisioni giurisprudenziali hanno ormai riaffermato essere incontestabile che i gerarchi del Partito Nazionale Fascista, previsti dallo Statuto del Partito, assumono la veste di pubblici ufficiali. Il Governo però ha ritenuto opportuno che, per evitare qualsiasi dubbio, specialmente nei riguardi dei gerarchi meno elevati, la posizione giuridica dei medesimi fosse definita in maniera tale da non dare alcun adito a discussioni e perciò ha provveduto, presentando il disegno di legge in discussione. In realtà non sembra che le eventuali disquisizioni al riguardo possano avere seria consistenza, poichè, come afferma il Supremo Collegio Giurisdizionale, non è dubitabile che il P. N. F., in virtù delle particolari funzioni da esso esercitate ed in forza degli attuali ordinamenti, specie dopo la legge sul Gran Consiglio del Fascismo del 9 dicembre 1928-VII, n. 2693 e successive modificazioni, costituisca una istituzione di diritto pubblico complementare ed integrativa dell'azione dello Stato.

Ciò posto ne deriva che chi esercita personalmente o collegialmente le attribuzioni mandate al P. N. F. deve essere considerato come pubblico ufficiale. Ed in conseguenza non sarebbe attendibile, perchè arbitraria, una distinzione di veste tra alti gerarchi e gerarchi meno elevati, poichè, in base al principio giuridico posto a fondamento della Istituzione, gli uni e gli altri, a qualsiasi rango appartenano, avendo l'investitura rappresentativa dell'Ente pubblico, assumono, nell'esercizio delle mansioni loro affidate, la qualità di pubblici ufficiali a tenore dell'art. 357 del Codice penale.

È quindi evidente che il disegno di legge in esame non tende ad altro che a sanzionare uno

stato di fatto e di diritto formatosi nell'applicazione pratica dell'attività giuridica, perciò merita la piena approvazione della Commissione, secondo il testo emendato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, concernente elargizioni a favore di famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze Armate di polizia, vittime del dovere » (1608). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PETRONE SILVIO, *relatore*. L'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, (convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985), contenente provvedimenti a favore degli agenti d'investigazione, statuisce: « È istituito un fondo di lire 500.000 nel bilancio del Ministero dell'interno per elargizioni non inferiori alle lire ottomila alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali della Regia guardia e dei Reali carabinieri, agenti investigativi, Regie guardie e Reali carabinieri vittime del dovere ».

Ora a questa disposizione viene sostituita quella contenuta nell'articolo del presente disegno di legge.

La sostituzione è pienamente giustificata da due considerazioni.

La prima che, soppressi posteriormente alla entrata in vigore del Regio decreto-legge del 1921 i corpi della Regia guardia e degli agenti d'investigazione, è sorto il bisogno d'indicare coloro, alle cui famiglie è concessa l'elargizione, in modo più corrispondente al nuovo ordinamento del personale; e ciò viene fatto nella prima parte dell'articolo unico del disegno di legge.

La seconda ragione è che, mentre nell'articolo 18 del Testo Unico delle leggi sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato col Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono considerati agenti di pubblica sicurezza anche le guardie di finanza e forestali, le

guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati e approvati nelle forme di legge, non era prevista alcuna elargizione a favore delle loro famiglie, qualora le predette guardie fossero cadute nell'adempimento del proprio dovere.

Tale lacuna viene colmata nel capoverso dell'articolo del presente provvedimento legislativo, il quale, per evidenti ragioni di equità e di giustizia, estende il beneficio non solo agli agenti di pubblica sicurezza indicati nel predetto articolo 18, ma anche agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sempre che i medesimi siano vittime del dovere in conseguenza di servizi di polizia.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alle vigenti norme per la concessione di premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato » (1609. — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CARDINALI PERICLE, relatore. Con decreto del Capo del Governo 7 marzo 1936, anno XIV, emesso in base a precedente delega legislativa, venivano stabilite norme per la concessione di premi di nuzialità e di natalità agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ed agli impiegati statali per gli eventi famigliari verificatisi a partire dal 1° luglio 1937—XV.

Con Regio decreto—legge 12 agosto 1937—XV, n. 1492, nel trasferire dal Ministero delle finanze a quello dell'interno, presso il quale era stato nel frattempo istituito l'Ufficio centrale demografico, lo stanziamento di bilancio relativo, si confermavano, per quanto attiene alle concessioni dei premi in parola, le disposizioni del decreto del Capo del Governo succitato e di altri di esecuzione successivi.

Senonchè la pratica applicazione della legge, mentre ha dato luogo a qualche incertezza, suggerendo di affidare ad una più precisa dizione la retta interpretazione di taluna

disposizione, ha mostrato la convenienza per altro verso di apportare al testo, in relazione a nuove opportunità constatate, qualche modificazione od aggiunta.

Così il punto 5 dell'articolo 2 del decreto del Duce, nello estendere il beneficio agli avventizi, purchè addetti a servizi di carattere continuativo, retribuiti mensilmente e in servizio da oltre sei mesi, richiedeva anche che, al pari degli impiegati di ruolo, fossero provvisti del libretto ferroviario di concessione *C* per i viaggi a tariffa ridotta.

Poichè peraltro, secondo le norme vigenti in materia, tale libretto al personale non di ruolo si rilascia soltanto dopo un anno dalla assunzione in servizio, è evidente il contrasto che sorgeva tra le due condizioni poste per conseguimento del premio, quella cioè del possesso del libretto e l'altra della durata del servizio limitata al semestre.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame col nuovo testo sostituito alla precedente disposizione, eliminando ogni accenno a tale possesso, conforma l'applicazione della legge ai criteri che la ispirarono, assicurando anche a detto personale una giusta parità di trattamento con altre categorie di impiegati straordinari, meglio favorite nei riguardi del rilascio del detto documento ferroviario.

L'articolo 5 del decreto del Duce stabiliva che i figli nati senza vita o deceduti prima della denuncia della nascita non dessero titolo per la concessione dei premi.

Come si vede, la possibilità del beneficio veniva riferita in sostanza allo stato di fatto del momento della denuncia, con la conseguenza e la incongruenza che nel caso in cui, attraverso gli atti di stato civile relativi, fosse risultato essere il nato deceduto in momento successivo, anche di un'ora, a quello della denuncia, il genitore potesse conseguire il premio, e da questo fosse invece affatto escluso colui che, per qualsiasi motivo più o meno scusabile, avesse provveduto alla denuncia a decesso del figlio avvenuto oltre i cinque giorni.

Provvidamente pertanto l'articolo 2 sostituisce un nuovo testo all'articolo 5 stabilendo senz'altro che non conferiscono titolo al beneficio, oltre ai figli nati morti, quelli deceduti entro i cinque giorni dalla data della nascita.

Una aggiunta viene poi apportata all'articolo 3 del decreto del Capo del Governo, il quale fissava i limiti di età per la concessione del premio agli ufficiali e impiegati, senza alcun accenno a termini per la presentazione della relativa domanda.

A colmare tale lacuna soccorre, in omaggio a ragioni di evidente opportunità, anche di bilancio, che sconsigliano in casi e materie del genere di lasciare indefinitamente aperte le rispettive possibilità di erogazione, l'articolo 3 col disporre che la domanda del premio non possa essere presentata oltre un anno dalla data dell'evento. Tenuto conto peraltro della speciale considerazione che meritano, sono stati dispensati dal vincolo di tale termine quei dipendenti statali i quali si trovino a causa della guerra comunque nella impossibilità di osservarlo, ammettendoli a presentare le domande entro un certo termine dopo la cessazione delle ostilità, termine che dai sei mesi del progetto ministeriale, è stato, in seguito ad emendamento della Camera accettato dal Governo, opportunamente esteso a quello di un anno.

Con l'ultimo articolo infine non si fa che rimandare alla emanazione di Regi decreti, in uso della facoltà prevista dalla legge 31 gennaio 1926—IV, n. 100, la statuizione di ulteriori eventuali modifiche od aggiunte.

Riassunti così l'obbietto e le linee del disegno di legge in esame, il relatore non può che raccomandarlo alla approvazione della Commissione come quello che, perfezionando la disciplina vigente in materia, tende ad assicurare, anche per quanto riguarda la numerosa classe dei dipendenti dello Stato, il conseguimento dei fini che questo nobilmente e tenacemente persegue per l'incremento e lo sviluppo demografico della Nazione.

FACCHINETTI. Chiede a titolo di chiarimento per quale motivo nell'articolo 5 del decreto si siano sostituite le parole « figli nati morti » alle altre « figli nati senza vita ». A suo avviso era preferibile quest'ultima dizione perchè l'espressione « nati morti » presuppone un principio di vita che potrebbe anche non esserci stato.

CARDINALI, *relatore*. Il disegno di legge chiude o almeno fa parte di una serie di provvedimenti che lo hanno preceduto nei quali

effettivamente non è stata sempre usata la locuzione attuale di « morti », e l'altra di « senza vita » potrebbe essere forse preferibile; poichè peraltro nell'articolo si mettono in evidenza due categorie, per così dire, di nati, e cioè i « nati morti » e i « nati che decedono entro i cinque giorni », quella opportunità che sorgerebbe quando si disponesse isolatamente per la prima di adottare la locuzione « senza vita » viene meno in realtà nella specie, in quanto non si pone, in confronto dei nati con la vita i quali decedono entro i cinque giorni, che la categoria di quelli morti antecedentemente.

Comunque, poichè del resto nessuna conseguenza o inconveniente nella pratica può derivare dalla adozione della dizione attuale, non ha creduto e non crede di proporre alcuna modifica che, fra l'altro, costringerebbe ad un ritorno del disegno di legge alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità nella donna » (1610). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BASTIANELLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame, nel testo ministeriale, era intitolato: « Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna »; con esso veniva imposta la denuncia al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, di ogni trattamento terapeutico atto a causare la sterilità nella donna, anche se temporanea. Dato che la relazione ministeriale pone come motivi del disegno di legge i fini demografici e quello di evitare abusi, il legislatore aggiunge nell'articolo 103 ecc., che impone la denuncia per gli aborti, dopo la lettera e) una lettera f), che tutti saranno d'accordo nel ritenere giustificata. Ma ciò non esonera il relatore dall'esaminarla perchè nella sua apparente semplicità include anche qualche difficoltà o com-

plexità, a differenza della legge sull'aborto che non può dar luogo a interpretazioni equivoche o arbitrarie, e anche perchè si deve emanare un regolamento.

Nel caso dell'aborto si denuncia un fatto inequivocabile, sempre uguale, e le ragioni di esso; nel caso della sterilizzazione si deve denunciare ogni trattamento diretto e idoneo, ossia qualche cosa alla quale il medico deve attribuire le qualifiche suddette.

La dizione è tale da far concludere che non vi possa essere alcuna eccezione alla denuncia, poichè le parole « ogni trattamento » includono qualsiasi mezzo terapeutico che si metta in opera e non escludono alcuna malattia dell'apparato genitale femminile o altra che possa richiedere una tale cura. Il relatore appena ricevuto il testo ministeriale s'era posto questa domanda: Tale conclusione generalizzatrice si accorda o no con l'aggettivo « atto » che qualifica il trattamento terapeutico? Ora che il testo del disegno di legge è stato modificato con la sostituzione degli aggettivi « diretto e idoneo », pare superflua ogni domanda. Eppure non è così.

« Diretto » significa che il trattamento si propone uno scopo: la sterilizzazione, quindi, è guidata da un'intenzione, da una volontà; « idoneo », secondo il migliore dizionario italiano (Tommaseo, Bellini), è uguale a atto, sufficiente, capace; e i due aggettivi insieme dicono che non basta l'intenzione, occorre l'idoneità o la capacità del mezzo. E se non c'è l'intenzione ossia se il trattamento non è diretto volontariamente a quel fine di sterilizzare, ma ad esso segue fatalmente la sterilità, la denuncia deve essere fatta?

Poichè i due aggettivi si seguono, si può ritenere che siano inseparabili e quindi che tutte le cure non dirette a ottenere la sterilità, ma idonee, non dovrebbero essere denunciate. Il relatore lascia a camerati di lui più idonei di uscire da questo piccolo intrigo, e si permette proporre di sostituire la dizione « che cagioni o che possa cagionare » ecc., e non sa se invertendo i termini, e cioè dicendo « idonei e diretti » si possa ottenere un più chiaro senso.

Comunque si voglia concludere, resta il fatto che c'è qualcuno che deve decidere se il trattamento è diretto e idoneo, e questi è il

medico perchè a lui spetta la denuncia; e qualora ritenesse, per motivi suoi, il trattamento non idoneo nè diretto, non farebbe la denuncia anche se fosse proprio il contrario. Ecco aperta la porta all'abuso. E può un regolamento prevenirlo? Può contenere un elenco completo, e scientificamente preciso, oggi e domani, di queste cure idonee?

Sembra al relatore che tali quesiti possano far ritenere che la conclusione generalizzatrice sopraddetta non sia la più giusta. Ma veniamo alla pratica.

Gli stati morbosi che impongono trattamenti terapeutici tali da produrre sterilità nella donna si possono distinguere in varie categorie delle quali due sono agli estremi.

Il primo di questi estremi è dato da quella categoria di malattie dei genitali femminei per le quali è assolutamente necessaria la rimozione chirurgica degli organi di riproduzione, o la cura con mezzi fisici che pure agiscono distruggendo e sterilizzando. Tali sono i tumori maligni senza eccezione. In questi casi si tratta di necessità assoluta e non vi può essere abuso poichè sono al di là dell'intenzione umana, nè v'è possibilità di contravvenire volontariamente ai fini demografici. Per questa categoria, che comprende un notevole numero di malate, il medico può ritenere che la denuncia non debba aver luogo.

All'altro estremo è quella categoria di malattie generali o condizioni locali per le quali un concepimento potrebbe essere pericoloso e nelle quali il medico crede utile o indispensabile la sterilizzazione a fine di prevenire il concepimento dannoso. Sono, ad esempio, stati anemici gravi, tubercolosi polmonare avanzata, malattie ereditarie, condizioni patologiche speciali, nelle quali è da evitare il concepimento, e poi anche deformazioni dello scheletro del bacino per cui il feto non può essere espulso.

Questa categoria, salvo eccezioni per l'ultimo caso, è quella che ha dato e può dar luogo ad abusi e quindi contrastare coi fini demografici, poichè l'indicazione terapeutica è sottoposta all'intenzione o alla volontà umana e può trascorrere volontariamente o involontariamente al di là dei giusti limiti. Per questi casi la denuncia obbligatoria non solo è necessaria, ma dovrebbe nel regola-

mento essere stabilito il consulto medico che giustificasse la misura terapeutica.

Viene come intermedia una terza categoria che include malattie dei genitali femminei dovute ad infiammazione da varie cause, disturbi endocrini e anche alcuni tumori benigni. Per questa categoria l'intervento curativo, che produce la sterilità, può far sorgere la questione della tempestività della cura sterilizzante se cioè è eseguita quando ancora una cura aspettante poteva dare buon risultato senza portare alla sterilità, la questione del mezzo adeguato e infine quella dell'età della malata, poichè al di là di un certo periodo l'attività riproduttiva cessa. Molte donne hanno subito e subiscono interventi demolitivi, mentre e per l'età e per lo stato del male e per la possibilità di usare altri mezzi, almeno per un certo tempo, si poteva sperare che una cura non demolitrice avrebbe dato un risultato favorevole. Anche in tale categoria entra come fattore fondamentale il giudizio del medico, la sua intenzione cioè, e perciò potrebbero avvenire abusi.

Il relatore ritiene che, malgrado si debba aver fiducia nella coscienza dei medici, la denuncia sia giustificata in questi casi anche perchè costituiscono il numero maggiore. Ma anche in questa categoria è il giudizio del medico che stabilisce l'idoneità o no del trattamento, quindi la possibilità di evasione.

Dopo che l'esperienza ha dimostrato che l'applicazione di radio e più anche quella di raggi Roentgen distruggono l'attività ovarica con minimo o niente pericolo e senza sofferenze, la possibilità di abusi è certamente aumentata. Nel Congresso della Società Italiana di ostetricia e ginecologia del 1939 fu fatto voto che non si procedesse a cure fisiche sterilizzanti senza il parere di un altro medico; ciò significa che tali cure avevano dato luogo a inconvenienti che il disegno in esame, con la denuncia obbligatoria e con le norme che saranno stabilite nel regolamento, provvede a eliminare.

Per quanto riguarda la sterilizzazione temporanea, si può domandare quali sono i mezzi terapeutici atti a produrla, oltre i raggi X e applicazioni di Radium fatte per curare varie malattie che a seconda della dose possono uccidere o sospendere l'attività ovarica. Ra-

schiamenti dell'utero, medicazioni intrauterine o altre simili non possono impedire la fecondazione se non per brevissimo tempo. Sono queste cure da denunciare sebbene non dirette a sterilizzare?

Ritornando ora alla conclusione generalizzatrice che sopra ha esposto quale risultante a prima vista dalla relazione ministeriale, se cioè la denuncia debba ritenersi obbligatoria per ogni possibile terapia che cagioni sterilità nella donna in ogni possibile condizione, il relatore crede che mentre per la prima categoria è superflua, per le altre sia giusta e che ad ogni modo per semplicità di procedura e forse anche per altri fini, quali ad esempio quelli statistici, sia opportuno non fare distinzioni, ma denunciare il trattamento terapeutico che cagioni o possa cagionare sterilità nella donna qualunque esso sia, qualunque sia la ragione dentro certi limiti di età.

Riguardo alla denuncia da farsi « entro due giorni dall'inizio », ritiene sia misura opportuna per gli scopi pratici della segnalazione e registrazione e della facilità di verifica, sebbene di nessun valore per reprimere abusi, perchè, nella maggior parte dei casi, entro i due giorni il fatto è compiuto e irreparabile. Quindi un termine rigoroso oltre il quale il medico incorre nella pena gli pare possa nel regolamento trovare attenuazione.

La denuncia obbligatoria porterà ai medici un aggravio materiale di scritturazione ad essi sempre poco simpatico, ma è certo che non lo troveranno di troppo peso poichè saranno convinti di agire per un fine superiore di idealità e di utilità sociale. Il peso maggiore dovranno sopportarlo i medici provinciali che certamente saranno tutti all'altezza del non facile compito. La scienza è un continuo e rapido progresso. Terapie ormonali che vanno diventando di moda e perciò in mano anche di inesperti, quali effetti potranno produrre? Si sa che possono uccidere feti nell'utero materno e anche farli riassorbire, e non possiamo facilmente prevedere in quali condizioni potranno impedire la fecondazione.

Il relatore raccomanda che il regolamento che dovrà determinare le modalità della denuncia sia più semplice possibile, e che nella sua elaborazione sia inteso il parere di persone com-

petenti e sia tenuto conto anche delle osservazioni fatte.

Conclude proponendo che la Commissione approvi l'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Bastianelli per la lucida relazione che pone in rilievo anche gli aspetti giuridici della delicata questione. Così, per esempio, è interessante il quesito che solleva per il caso dei tumori maligni, in cui è assolutamente necessaria la rimozione degli organi di riproduzione della donna. In questo caso il chirurgo che ha operato non aveva di mira la sterilizzazione, ma unicamente il salvataggio di una vita umana. Deve egli fare la denuncia?

Comunque il relatore, concludendo, non ha fatto una precisa proposta di emendamento; si è limitato ad accennare a una variante e a raccomandare che il regolamento chiarisca i dubbi prospettati e tolga ogni perplessità. Il punto in discussione è questo: il testo ministeriale usava l'espressione «atto a causare» con la quale si prendeva in considerazione unicamente il fatto obiettivo; il termine «diretto», che la Camera ha introdotto chiama invece in argomento la volontarietà del medico. Questa modifica può aprire la porta ad abusi da parte di medici meno degni e di ciò il relatore si è preoccupato. I vari criteri si potrebbero conciliare sostituendo nella espressione «atti e idonei» la disgiuntiva «o» alla congiuntiva «e», dicendo cioè «atti o idonei».

SPOLVERINI. Può sembrare strano che prenda la parola dopo l'esauriente relazione del senatore Bastianelli, ma desidera fare alcune osservazioni.

La lettera del disegno di legge può portare alla conclusione che il medico debba fare la denuncia per qualsiasi cura inizi su di una donna, anche nel caso di malattia che non abbia niente a che fare con gli organi genitali. Così, per esempio, una medicina data contro l'obesità può produrre la sterilità senza che questo sia nell'intenzione del medico.

Ora, se è giusto che si colpisca l'intenzione di rendere sterile una donna, non si può d'altronde arrivare all'eccesso per cui un medico non possa più intraprendere alcuna cura senza farne denuncia. È dunque necessaria una norma chiarificatrice per non mettere i medici in questa critica situazione.

Il senatore Bastianelli ha poi prospettato la poca opportunità del termine di due giorni per la denuncia. L'oratore ritiene che la questione potrebbe essere felicemente risolta stabilendo la denuncia preventiva che, in taluni casi, permetterebbe anche di evitare il fatto.

GENOVESI. La sua incompetenza in materia non gli consente di entrare in un esame scientifico della questione. Esaminerà il provvedimento soltanto dal profilo giuridico e pratico riallacciandosi alle osservazioni del relatore e del senatore Spolverini.

Sotto il profilo giuridico rileva che l'emendamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha profondamente modificato la formulazione dell'articolo unico. Nella dizione usata nel testo ministeriale (atto a causare) si rileva obiettivamente il fatto e la necessità della denuncia; nella dizione adottata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni (diretto e idoneo a causare) si aggiunge l'intenzionalità del medico e la sua volontà diretta ed idonea a produrre lo scopo della sterilizzazione, mentre questo potrebbe essere soltanto un effetto della cura. Sarebbe pertanto conveniente ripristinare il testo ministeriale oppure accogliere la modifica proposta dal relatore.

Dal punto di vista pratico si rende perfettamente conto della necessità di una salvaguardia della dignità e del decoro professionale del medico che agisce rettamente secondo coscienza come pure della necessità di non rendere troppo pesante l'adempimento di un così delicato dovere. Oggi l'attività del medico è aggravata dalle formalità.

Si è già posto il quesito: quali erano le intenzioni del legislatore nello stilare il disegno di legge? Raccogliere dati ai soli fini statistici? Non sembra. Nè per questo solo si sarebbe disposto un nuovo onere formale di denuncia a carico dei medici. Vero è che si vogliono colpire gli abusi e tale intenzione traspare chiaramente dalla stessa relazione ministeriale ove si dice: «In tal modo, si viene a fornire al medico provinciale il mezzo di vagliare, attraverso le denunce, se siansi eventualmente verificati abusi, per i provvedimenti del caso, in rapporto anche all'articolo 552 del Codice penale». Qui dunque si parla di Codice penale.

Sorge allora un nuovo problema: chi opererà

questo controllo? Poichè è ovvio che non si potrà caricarlo unicamente sul medico provinciale, sarà affidato, anche in via di collaborazione, ad organi di polizia, come spesso si verifica in materia di aborto? Se così è — e può affacciarsi il dubbio — l'oratore desidera rendersi interprete delle segnalazioni di emeriti professionisti i quali avvertono la necessità che il proprio operato venga discusso esclusivamente da esperti della materia. Gli organi tutti di polizia meritano le più ampie e incondizionate lodi per il modo davvero encomiabile con il quale assolvono i compiti che ad essi sono demandati, ma qui siamo in un campo rigorosamente scientifico. Ed è giusto chiedersi, poichè si parla di regolamento, quali saranno i limiti e la sfera di controllo del medico provinciale e quali organi potranno vagliare, ed anche stimolare, la sua azione.

Resta un ultimo, e non meno importante, aspetto della questione che riguarda l'ambito familiare che è quello appunto che si vuol proteggere contro gli abusi dei medici disonesti. Come si può operare un controllo che riflette un'azione che risale dalla coscienza del medico fino all'intimità della famiglia? Quali sono le garanzie atte a salvaguardare la ricerca dalla possibilità che l'esame di un'atto operatorio, che già per sè stesso ha ferito il cuore di una buona madre di famiglia, possa varcare quei limiti di discreta segretezza che attengono alla più gelosa intimità familiare?

Anche questo aspetto della questione non può trascurarsi; tanto più che il provvedimento riguarda « ogni trattamento terapeutico » e quindi tutti i casi.

Da queste considerazioni e da quelle degli altri oratori deve apparire chiaro che l'emendamento proposto dal relatore si impone, mentre le segnalazioni fatte non potranno che avere equo e giusto apprezzamento in occasione della formulazione del regolamento.

VALAGUSSA. Esprime la sua completa adesione alla interessante relazione del senatore Bastianelli.

Il relatore ha diviso gli atti terapeutici che possono provocare la sterilità nella donna in varie categorie delle quali due sono agli estremi. L'oratore richiama l'attenzione della Commissione sulla indispensabilità in questi casi di fare sempre un consulto fra tre medici. Le

concezioni scientifiche sono infatti molto elastiche e possono indurre ad errori e colpevolezze. Per esempio, nel caso di applicazione di raggi X, la sopravvenuta sterilità nella donna potrebbe essere una conseguenza della incapacità del radiologo.

Desidera infine ribadire la necessità, già rilevata dal relatore, di ricorrere al parere di persone competenti per la elaborazione del regolamento. Troppo spesso si promuovono provvedimenti d'indole scientifica e tecnica senza consultare persone competenti. Rilevando e sottolineando questa menda ritiene di fare opera socialmente utile.

MICHELLI. L'oratore osserva che questo disegno di legge è venuto in discussione al suo giusto punto. La sua opportunità era sentita nel campo stesso dei cultori delle discipline ginecologiche.

Il relatore con la sua alta competenza ha messo molto bene in luce i casi nei quali poteva essere attuata giustamente la sterilizzazione nella donna, pur ammettendo che qualche rarissima volta possano avvenire abusi per questa attuazione.

Bisogna ritenere che, se questa sterilizzazione venne una volta attuata ingiustamente, ciò accadde più perchè non erano state viste, da chi l'ebbe a praticare, le vie per le quali essa poteva essere evitata, non per mala intenzione.

Desidera attenersi — per quello che intende dire — alla distinzione, adottata dal relatore, delle condizioni morbose, nelle quali cioè potrebbe esser presa in considerazione la sterilizzazione nella donna.

Primo: condizioni di malattia, per le quali il medico crede debba essere evitata alla donna ogni possibilità di concepimento e perciò si decide a procedere alla sterilizzazione di essa.

I progressi degli studi e dell'esperienza medica hanno dimostrato che molte volte la fecondità delle pazienti poteva essere mantenuta anche per quelle malate, per le quali in un tempo lontano la medicina trovava tanto di frequente indicazione alla sterilizzazione femminile. Quelle malate si videro persino qualche rara volta giungere senza danno al concepimento e al parto, specialmente quando venne accuratamente sorvegliata la loro gestazione da medico competente.

Viene così ridotto di molto ora il numero di

questi casi nei quali è applicata la sterilizzazione, con sicura indicazione e con mezzo « diretto ed idoneo » ad ottenere la permanente infertilità nella donna. Per questi pochi casi l'oratore è d'accordo col relatore nel chiedere che il regolamento possibilmente stabilisca che la decisione alla sterilizzazione sia presa in un consulto medico, prima del trattamento terapeutico sterilizzante, così come è prescritto per la provocazione medica dell'aborto. Si pensi a tal proposito che, provocando un aborto si distrugge solo un concepimento, mentre provocando la sterilizzazione nella donna, si distruggono tutti i futuri concepimenti di essa, quelli cioè che avrebbero potuto seguire eventualmente dopo che la malattia medica, per la quale era stata praticata la sterilizzazione, fosse guarita, se guarire poteva.

Il consulto medico, stabilito dalla legge per la provocazione dell'aborto, pare debba esser richiesto anche per l'autorizzazione alla sterilizzazione della donna. Si può ben dire che per la decisione a togliere la fertilità femminile si avrà sempre il tempo necessario per attendere il consulto medico più o meno immediato. L'indicazione per la sterilizzazione non riveste mai o quasi mai carattere di assoluta urgenza.

Non vi può esser dubbio che tale sterilizzazione nella donna debba ogni volta essere denunciata e potrebbe in ogni caso esserlo prima che fosse praticata, meglio se con verbale firmato dai medici che presero parte al consulto col quale venne decisa.

Secondo: condizioni della malattia nelle quali la sterilizzazione nella donna può essere la conseguenza di cure chirurgiche dirette a liberare le pazienti da malattie genitali, come tumori maligni o benigni e forme infiammatorie degli stessi organi genitali o degli organi vicini.

Non vi può esser questione per i casi di tumori genitali maligni, nei quali la vita della paziente imponga il sacrificio dell'asportazione degli organi ai quali è legata la fertilità. Non ci può essere sospetto di abusi in questo caso, in qualunque modo venga attuata la sterilizzazione: atto chirurgico, radioterapia, radiumterapia e persino, forse in un lontano avvenire, ormoniterapia, come recenti studi sperimentali avrebbero indicato e come ha ricordato lo stesso relatore.

Terzo: condizioni di malattia per le quali la decisione di sterilizzazione nella donna può venire in discussione nei trattamenti terapeutici, chirurgici o radio-radiumterapeutici, per lesioni genitali costituite da tumori benigni o da processi infiammatori.

Per queste lesioni genitali studi ed esperienze cliniche hanno dimostrato che molte volte la sterilizzazione può essere evitata, pur se in qualche caso non lo possa, specialmente a causa delle esigenze della tecnica chirurgica.

Si vide non di rado che, quando una corretta tecnica chirurgica riuscì a conservare all'operata i suoi organi genitali, poté seguire gravidanza e parto, specialmente se protetti da una competente sorveglianza medica.

Per le lesioni genitali infiammatorie si vide più spesso che una assidua cura medica poté anche portare a guarigione le pazienti, senza il sacrificio connesso alla loro sterilizzazione. Non è escluso che, in non molti casi, se le lesioni genitali non gravi furono curate all'inizio delle loro manifestazioni, il ginecologo possa anche veder conservata la fertilità alla sua paziente.

In tutti questi casi, se il trattamento terapeutico richiesto ed attuato per le malattie genitali considerate (tumori maligni, benigni, processi infiammatori) avrà portato al sacrificio degli organi deputati alla riproduzione, l'oratore crede che non debba mancar mai la denuncia della sterilizzazione.

In una parola egli pensa che nessuna considerazione debba esser fatta per dubitare della obbligatorietà della denuncia della sterilizzazione nella donna, quando essa venga decisa come provvedimento che può dirsi profilattico ad evitare il concepimento nelle pochissime forme morbose mediche, le quali per un eventuale concepimento potrebbero sicuramente peggiorare e compromettere la salute e la vita della paziente.

Nessun dubbio parimenti può vedersi circa la obbligatorietà della denuncia della sterilizzazione una volta attuata, conseguente alle cure chirurgiche e radio-radiumterapiche, portate sugli organi genitali malati, quando la sterilizzazione stessa non poté essere evitata.

Obbligatorietà della denuncia, dunque, in ogni caso di sterilizzazione della donna nell'esercizio professionale medico-ginecologico. Il regolamento stabilirà le modalità della denuncia

e l'organo di controllo sicuramente competente, chiamato a giudicare della denuncia stessa e delle ragioni mediche che avranno giustificato la decisione della praticata sterilizzazione nella donna.

L'oratore crede che il vantaggio demografico che ne avrà la Nazione debba persuadere la Commissione ad approvare senz'altro questo disegno di legge con sicurezza di far cosa utile, e crede altresì che il problema demografico sarà avviato meglio alla sua soluzione quando si raggiungerà una più estesa protezione della gravidanza mediante l'attuazione della proposta che l'oratore fece ed illustrò quando ebbe l'onore di esser chiamato dal Capo del Governo a coprire l'ufficio di sub-Commissario dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia. Egli propose allora l'opportunità della denuncia della gravidanza. Questa finora venne attuata solo in Roma per tutte le gestanti povere del Governatorato dell'Urbe (Roma ed Agro Romano) con i più soddisfacenti risultati. Egli spera che anche a questa denuncia si verrà per iniziativa dello Stato.

CONCI. Si limiterà ad osservazioni d'indole pratica.

Raccomanda di non aggravare con troppe pratiche burocratiche i medici — e specialmente i medici condotti — imponendo eccessive restrizioni all'esercizio tanto delicato della loro professione.

Consente con la modificazione introdotta dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e non approverebbe il ripristino del testo ministeriale.

Infine si dichiara contrario alla proposta del senatore Valagussa di prescrivere un consulto a tre nei casi accennati, in considerazione delle difficoltà a cui si andrebbe incontro soprattutto nelle campagne.

VALAGUSSA. Obietta che i trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna normalmente non sono opera di medici condotti.

GUACCERO. Desidera fare una dichiarazione di voto. Il provvedimento tratta una materia di così difficile definizione e di così profonde ripercussioni etiche che di primo acchito era rimasto perplesso. La lucida, completa ed ammirevole relazione del senatore

Bastianelli, e le autorevoli parole dei precedenti oratori gli hanno ridato la tranquillità. Pertanto darà voto favorevole al disegno di legge nella fiducia che il regolamento colmerà le lacune e fornirà gli elementi per una inequivocabile interpretazione delle intenzioni del legislatore.

FACCHINETTI. Aderisce alla interpretazione secondo la quale il disegno di legge intende prevedere non solo il fatto di chi usa mezzi terapeutici allo scopo diretto di produrre la sterilità nella donna, ma anche il caso in cui dal trattamento terapeutico la sterilità stessa derivi, indipendentemente dalla volontà del medico curante.

Dal punto di vista formale ritiene preferibili alla dizione del progetto quella proposta dal relatore o dal Presidente o anche la seguente: « trattamento terapeutico diretto e tale da poter causare la sterilità ecc. ».

Piuttosto si domanda se sia opportuno dal punto di vista giuridico e soprattutto se sia corretto costituzionalmente il demandare la soluzione di tante questioni al regolamento.

Formula quindi una proposta di rinvio della discussione allo scopo di riprendere in esame il provvedimento alla presenza di un rappresentante del Governo che dia i debiti chiarimenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Fa presente di essersi già prima della riunione preoccupato perchè fosse presente un rappresentante del Governo. Il Sottosegretario di Stato competente, informato dei rilievi del relatore e trovandosi nella impossibilità di intervenire, ha fatto pervenire alla Presidenza del Senato la seguente lettera:

« Questo Ministero ha esaminato attentamente le considerazioni svolte dal senatore Bastianelli nella sua relazione sul disegno di legge concernente la denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità nella donna.

« Sostanzialmente il relatore, pur proponendo l'approvazione del disegno di legge, segnala l'opportunità di sostituire, nell'articolo unico, alle parole « diretto ed idoneo » le altre, a suo giudizio più precise: « che cagioni o che possa cagionare », nonchè di delimitare meglio la portata della legge, sia pure in sede regolamentare.

« Questo Ministero fa presente che, con le parole " diretto ed idoneo " introdotte nel di-

segno di legge in sede di discussione alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, si è voluto meglio precisare la portata della disposizione: che è quella di imporre l'obbligo della denuncia per ogni trattamento terapeutico, mirante a causare la sterilità nella donna, non soltanto per l'idoneità dei mezzi adoperati ma anche per l'intenzione dell'agente. In altri termini, con la nuova formulazione, si è voluto evitare che cadessero sotto la disciplina della legge gli atti terapeutici che solo *occasionalmente ed indirettamente* provocassero una temporanea sterilizzazione della donna.

« Per quanto poi concerne le altre considerazioni del relatore, si rileva che la legge deve avere un carattere generale e non può quindi contemplare tutti i vari casi patologici che ricadono sotto l'intervento sterilizzante: il che potrà, invece, essere chiarito in sede di regolamento e di istruzioni, in occasione dei quali non si mancherà di tenere presenti tutte le osservazioni del senatore Bastianelli ».

BASTIANELLI, *relatore*. Gli sembra che in sostanza il Ministero arrivi alle sue stesse conclusioni: che, cioè, tutti i trattamenti terapeutici tali da produrre la sterilità nella donna e da lui raggruppati in categorie, vanno denunciati.

Quanto al proposito del Governo di chiarire in sede di regolamento, lo ritiene di difficile attuazione. Perché rimane sempre il fatto — al quale ha già accennato — che a giudicare se il trattamento è diretto ed idoneo a produrre la sterilità sarà sempre lo stesso medico. E rimane così spalancata la porta agli abusi poichè questi potrà omettere di far la denuncia ritenendo, per motivi suoi, il trattamento non idoneo nè diretto a causare la sterilità, anche se poi è proprio il contrario.

Del resto appare evidente che ai fini demografici la legge ha un'importanza minima quando si pensi che, per esempio, a Roma su migliaia di ammalati soltanto in sei o sette casi si procede a cure sterilizzanti dirette. Il provvedimento si prefigge dunque piuttosto scopi morali ed ideali.

PRESIDENTE. Concludendo crede di poter così riassumere l'opinione della Commissione: la modifica apportata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha ristretto di molto il pensiero del Governo il quale voleva che ogni

trattamento atto in modo obiettivo a sterilizzare fosse sottoposto all'obbligo della denuncia. Sarebbe quindi opportuno tornare alla dizione del testo ministeriale.

D'altra parte neppure la lettera del Sottosegretario risponde completamente ai rilievi formulati nella discussione e parrebbe necessario aderire alla proposta di sospensiva aggiornando l'approvazione del disegno di legge ad una prossima riunione in cui l'intervento del rappresentante del Governo valga a risolvere ogni dubbio.

BARCELLONA. Crede fuori di discussione che, secondo la formula proposta dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ci debba essere l'intenzione di causare la sterilità da parte dell'agente.

D'altra parte, la comunicazione del Sottosegretario chiarisce che non si vogliono far cadere sotto la disciplina della legge i casi in cui l'atto terapeutico provochi solo occasionalmente e indirettamente la sterilità.

Agli effetti della denuncia si richiedono dunque due condizioni: l'atto diretto a quel determinato scopo e l'intenzione dell'agente.

È pertanto del parere che bene ha fatto la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a modificare il disegno di legge in maniera da limitare il numero dei casi soggetti all'obbligo della denuncia e che, qualora si ripristinasse l'obbligo stesso per qualsiasi trattamento atto a causare la sterilità, si determinerebbero gravi inconvenienti.

GIAMPIETRO. Non crede opportuno di insistere sulla proposta di sospensiva dopo che il Presidente ha dato lettura della lettera del Sottosegretario di Stato e stando la discussione allo stato attuale.

A proposito dei dubbi sollevati circa l'interpretazione del pensiero del legislatore, osserva che esso è abbastanza chiaro e ad esso risponde la modifica introdotta dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Intendimento del legislatore è prevenire eventuali abusi, già determinatisi in materia di aborti. E agli effetti dell'obbligatorietà della denuncia si richiedono due elementi: il fine di causare la sterilità e il mezzo atto a tal fine.

PRESIDENTE. Ritiene necessario appurare se la Commissione è favorevole a questa restrizione della portata del provvedimento già

proposto dal Governo o se preferisce il ritorno al più ampio concetto del testo originale.

BASTIANELLI, relatore. Insiste sulla sua argomentazione: questa intenzione chi la giudica? Il medico stesso. Egli curando una qualunque malattia potrebbe intenzionalmente causare la sterilità e poi negare di averlo fatto di proposito. È tutta in questo imponderabile la difficoltà.

SPOLVERINI. Si associa. Trova che l'interpretazione del senatore Giampietro è troppo semplicistica e non tiene conto del rilievo testè fatto dal relatore. Lo scopo del provvedimento è di punire il medico attraverso il medico provinciale, ma la denuncia a quest'ultimo chi la fa? Come si raggiunge lo scopo che si prefigge la legge?

GIAMPIETRO. Se il medico provinciale viene a cognizione del fatto che il medico curante ha omesso la denuncia trincerandosi dietro l'affermazione che non c'era in lui l'intendimento di causare la sterilità mentre in realtà tale intendimento lo aveva, spetta al medico provinciale di acclarare la cosa.

SPOLVERINI. Il senatore Giampietro non tiene conto che non si possono trattare tali questioni alla stregua dei reati comuni e dimentica che c'è anche il segreto professionale.

FACCHINETTI. Insiste sulla sua proposta di sospensiva al fine di rendere edotto il Governo del pensiero della Commissione.

PRESIDENTE. Si dichiara d'accordo sulla opportunità della sospensiva.

La Commissione approva il rinvio dell'esame del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Integrazione delle vigenti norme circa il funzionamento dell'Ente autonomo Volturmo, con sede in Napoli » (1611). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SABINI, relatore. Con legge 8 luglio 1904, n. 351, fu costituito in Napoli l'Ente autonomo « Volturmo », poscia riorganizzato con legge 24 maggio 1921, n. 375, con lo scopo prevalente di costruire ed utilizzare opere per la derivazione delle forze idriche del fiume Vol-

turno e di quelle altre derivazioni che venissero eventualmente ad esso cedute dal Comune di Napoli.

Successivamente con Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, convertito nella legge 28 dicembre 1937, n. 2661, gli scopi dell'Ente in questione venivano opportunamente estesi anche all'esercizio di determinati servizi pubblici che il Comune di Napoli avesse ritenuto conveniente affidargli o dargli in concessione.

Inoltre il menzionato decreto-legge dettava norme integrative della citata legge del 1921 nonché del successivo decreto-legge 25 giugno 1925-III, n. 1269, al fine di disciplinare l'eventualità di prestiti all'Ente suddetto.

Attualmente, dato lo sviluppo da esso raggiunto nel campo dei trasporti collettivi urbani ed interurbani, e in considerazione altresì dell'acquisto, per parte dello stesso, della totalità delle azioni costituenti il capitale della Società concessionaria della Ferrovia elettrica Napoli-Pozzuoli-Torregaveta, si rende indispensabile conferire all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di acquistare azioni di società, ovvero di partecipare, mediante conferimento di capitali, o in qualsiasi altra forma legale, ad imprese di pubblici servizi di trasporti nel territorio del Comune di Napoli, o comunque di collegamento con altri Comuni.

Ciò importa anche la necessità di prevedere e disciplinare la concessione di mutui occorrenti all'Ente « Volturmo » per il raggiungimento delle suesposte finalità.

Il disegno di legge in esame completa altresì le precedenti disposizioni del citato decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, al fine di armonizzarle con la facoltà concessa all'Ente « Volturmo » di esercitare altri servizi pubblici municipalizzati, e per meglio disciplinare le garanzie relative ai mutui concessi all'uopo.

Pertanto si stabilisce che queste sieno costituite da delegazioni sugli introiti dei servizi esercitati, in luogo di quelle previste dalla legge originaria, consistenti in delegazioni sui proventi della vendita di energia elettrica.

A quanto sopra provvede efficacemente il

disegno di legge in esame, composto di tre soli articoli.

Nell'art. 1 si riconosce all'Ente autonomo « Volturno » la facoltà di partecipare ad imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in Napoli, ovvero di collegamento con altri Comuni, ed in genere (secondo un emendamento introdotto dall'altra Camera) a qualsiasi impresa di elettricità interessante la città di Napoli. E per l'esercizio di tale facoltà l'Ente potrà eventualmente procedere all'acquisto di azioni, conferire capitali o valersi di altra forma di partecipazione.

Si dichiara la validità degli atti già intervenuti precedentemente a tale oggetto, e si stabilisce che le relative deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente debbano essere sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa di Napoli.

Con l'art. 2 si dispone che gli interessi e le quote d'ammortamento dei mutui contratti dall'Ente possano essere garantiti mediante delegazioni sugli introiti del servizio cui il mutuo si riferisce.


Con l'art. 3 si facultano gli Istituti mutuanti ad accordare il necessario finanziamento anche per il pagamento delle indennità dovute per il riscatto dei servizi, che eventualmente vengano per l'avvenire municipalizzati e concessi in esercizio all'Ente « Volturno » dal Comune di Napoli.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 12,30.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

50^a RIUNIONE

Venerdì 21 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Iscrizione negli albi forensi dei professionisti rimpatriati dall'Africa Italiana » (1613 - rel. Campolongo) Pag. 573

(Discussione e approvazione con modificazioni):

« Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi » (1614 - rel. Loffredo) - *Oratori*: Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Presidente 574

REGISTRAZIONI CON RISERVA (Doc. XXIII - rel. Padiglione) 576

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Galli, Genovesi, Gheri Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini,

Loffredo, Masnata, Micheli, Mosconi, Mosso, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Renda, Sabini, Scavonetti e Viale.

È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Lissia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Anselmi, Bacci, Caccianiga, Chersi, Fabri, Foschini Luigi Maria, Guerresi, Milano Franco d'Aragona, Nosedà, Valagussa e Vicini Marco Arturo.

DE RUGGIERO, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Iscrizione negli albi forensi dei professionisti rimpatriati dall'Africa Italiana » (1613). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CAMPOLONGO, *relatore*. Il disegno di legge in esame provvede alla situazione dei cittadini esercenti la professione forense nelle terre dell'Africa Italiana, rimpatriati per le circostanze politiche dell'ora presente, e che non potrebbero esercitarla nel Regno, data l'attuale sospensione degli esami di procuratore.

Con l'articolo 1 perciò si dispone che coloro che trovansi nelle condizioni attuali possano essere iscritti nell'albo dei procuratori, anche se non abbiano compiuto la pratica e soste-

nuti gli esami prescritti dall'articolo 17, numeri 5 e 6, della legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Tale condizione, subordinata all'esercizio legittimo nei territori d'Africa, ha carattere temporaneo, venendone a cessare la efficacia con la pubblicazione della graduatoria del primo concorso per procuratori, che seguirà all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 cumula i due esercizi in Africa e in Italia in seguito alla iscrizione provvisoria consentita dall'articolo 1, e li equipara alla pratica professionale richiesta dalla legge vigente per l'ammissione agli esami di procuratore. E inoltre l'esercizio professionale, svolto dopo tale iscrizione provvisoria, per coloro che supereranno gli esami per la regolare iscrizione nell'albo dei procuratori, produce anche l'effetto della determinazione dell'anzianità professionale occorrente per la iscrizione nell'albo degli avvocati.

Il Governo del Re Imperatore ha creduto nella sua equità di venire in aiuto di una classe di esercenti, che si trova in condizioni anormali per le contingenze della guerra onde il relatore ritiene che la Commissione, ammirando questo alto sentimento di giustizia e di equità, darà senz'altro la sua approvazione al disegno di legge.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi » (1614). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LOFFREDO, relatore. Il disegno di legge riguarda provvedimenti d'indole economica a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.

Tali provvedimenti rispondono ad un criterio di equità ed alle esigenze determinate dallo stato di guerra.

Hanno carattere temporaneo, come tanti altri determinati dagli stessi motivi: sono

cioè limitati alla durata dell'attuale stato di guerra.

Col Regio decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, sono stati concessi, come è noto, miglioramenti economici al personale statale. Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, estende tali miglioramenti agli ufficiali giudiziari, e ciò in conformità a quanto si è praticato in passato, nel senso che il trattamento economico degli statali è stato sempre seguito dalla concessione di benefici economici agli ufficiali giudiziari pur essi compresi fra i dipendenti dello Stato.

La relazione ministeriale illustra dettagliatamente gli scopi e le provvidenze indicate nei singoli articoli del disegno di legge.

Nel primo capoverso dell'articolo 1 è detto che è concesso agli ufficiali giudiziari un assegno e ne è indicata la misura, in ragione cioè del 20 % sulle prime 4800 lire degli emolumenti percepiti, e del 10 % sulla quota eccedente le lire 4800 fino alle lire 8400.

È da rilevare che, dato il diverso sistema di retribuzione agli impiegati statali che percepiscono stipendi in misura fissa, e agli ufficiali giudiziari retribuiti invece con i proventi e le percentuali di cui al Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, era necessario stabilire un punto di riferimento, tenuto conto della variabilità di mese in mese di tali proventi e percentuali, che in caso di malattia o di congedo verrebbero anche a mancare. Pertanto la base per determinare l'assegno temporaneo di guerra è data, giusta l'articolo 2, dagli emolumenti percepiti dagli ufficiali giudiziari nel 1940, ossia dai proventi e percentuali risultanti dai repertori 1940.

Altro beneficio, analogo a quello già goduto dai dipendenti statali e recentemente esteso al personale che ancora non ne usufruiva, è stato pure concesso agli ufficiali giudiziari che finora ne erano esclusi, e cioè l'aggiunta di famiglia.

Dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo, di cui si è parlato, si tiene anche conto ai fini della determinazione del trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi (articolo 3).

Il disegno di legge contempla ancora prov-

videnze per la categoria dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

Sebbene detti commessi siano inquadrati presso la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio e considerati come impiegati privati, tuttavia essi non hanno usufruito finora del raddoppiamento degli assegni familiari contemplato nel contratto collettivo.

E poichè a ciò non erano tenuti gli ufficiali giudiziari perchè non inquadrati sindacalmente e quindi non trovava applicazione la legge 10 giugno 1940, n. 653, che riguarda i datori di lavoro inquadrati ed i loro dipendenti, era necessaria una nuova disposizione che eliminasse la sperequazione.

Con l'articolo 4 del disegno di legge viene infatti accordato ai commessi il beneficio, ed il contributo relativo va a carico degli ufficiali giudiziari da cui i commessi dipendono.

Con l'articolo 5 poi si ripara alla disparità di trattamento esistente, per il motivo già accennato, tra gli impiegati privati e i commessi richiamati alle armi.

Mentre i primi godono il trattamento economico, di cui alla legge 10 giugno citata, consistente in una indennità mensile per tutto il periodo del richiamo, ai commessi spetta tuttora, in caso di richiamo, il trattamento economico stabilito dall'articolo 6, primo capoverso del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto d'impiego privato, consistente nella corresponsione di una indennità pari allo stipendio, per i soli primi tre mesi.

E poichè tale sperequazione non trova alcuna giustificazione, con l'articolo 5 sovrapponendo e coi successivi 6 e 7, si estendono agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi le disposizioni della legge 10 giugno 1940 e del Regio decreto 20 marzo 1941, n. 123 che la integra, e cioè: ai commessi richiamati alle armi è dovuta una indennità mensile pari all'assegno stabilito in base al testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari e ciò per i primi due mesi.

Successivamente e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore all'assegno suindicato, è dovuta una indennità mensile pari alla differenza fra i due trattamenti.

Devesi tuttavia rilevare che nel testo ap-

provato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni si riscontra una disposizione che non esisteva nel primitivo disegno di legge: infatti nel penultimo capoverso dell'articolo 5, si legge l'aggiunta: «tenuto conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso del richiamo». È evidente che questo inciso è in pieno contrasto con l'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, ed involge una questione di principio sanzionando una manifesta sperequazione nei rapporti con gli altri impiegati per i quali l'assegno rimane invariato. Pensa si debba tornare al precedente testo, e in tal senso propone l'emendamento.

Gli ufficiali giudiziari sono poi tenuti a versare per i loro commessi alla cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, il contributo previsto dall'articolo 6 della legge 10 giugno 1940.

Non si è ritenuto, come è detto nella relazione ministeriale, concedere ai commessi anche l'altro beneficio dato ai lavoratori del commercio e cioè il premio di operosità, pari ad una mensilità della retribuzione, perchè tale concessione importerebbe un onere troppo gravoso per gli ufficiali giudiziari ai quali non potrebbe essere imposto senza una rivalsa da parte dello Stato, rivalsa che si è voluta evitare per ovvie ragioni di economia.

Ma pure limitatamente agli oneri imposti con gli articoli 5, 6 e 7 agli ufficiali giudiziari, era equo che questi venissero messi in condizione di ottemperarvi, e cioè di versare i contributi inerenti ai benefici concessi ai commessi.

Conseguentemente sono state aumentate tre voci della loro tariffa (articolo 9): si è così aumentato da due a tre lire il diritto fisso per le notificazioni per posta e il diritto di accesso. Il diritto di repertorio, poi, è stato portato da 0.15 a 0.50.

L'aumento di queste sole voci è stato ritenuto sufficiente per sollevare gli ufficiali giudiziari dai nuovi pesi; d'altro canto l'aumento produce un maggior gettito, per l'erario, della sovratassa del 10 % sui diritti e le indennità di trasporto; della tassa del 10 % sull'ammontare complessivo dei diritti e indennità di trasferta a carico degli ufficiali giudiziari; della sovratassa sui proventi; inoltre la diminuzione della indennità supplementare.

L'articolo 8 contiene il divieto di aumento del numero dei commessi, non essendo ancora possibile la totale soppressione cui tendeva la legge 22 dicembre 1932, n. 1675.

Questo il complesso dei provvedimenti portati dal disegno di legge in esame.

In considerazione dei motivi che li hanno ispirati, il relatore crede che nulla si opponga alla sua approvazione, salvo l'emendamento sul penultimo capoverso dell'articolo 5.

La lettura degli articoli da 1 a 4 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Ricorda che sull'articolo 5 il relatore ha formulato una proposta di emendamento nel senso di ritornare alla dizione del progetto ministeriale, modificato della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazia il relatore per la pregevole illustrazione del provvedimento. Tanto più gli è grato per la sua proposta di ritornare alla dizione del testo ministeriale per ciò che riguarda l'articolo 5 del disegno di legge. Il Ministero delle finanze non è favorevole all'emendamento introdotto in quest'articolo dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni non tanto per il fatto che con esso verrebbe ad essere aumentata la misura degli assegni familiari da corrispondere ai commessi autorizzati durante il loro richiamo, quanto per una questione di principio gravissima che urta contro il sistema già stabilito dalle norme di legge in vigore e che potrebbe portare alla riapertura di problemi già risolti.

Riconosce che sotto un particolare aspetto la modificazione introdotta dalla Commissione della giustizia della Camera poteva trovare spiegazione, in quanto essa mirava a tener conto, nella corresponsione degli assegni familiari, anche delle maggiorazioni verificatesi nel corso del richiamo.

Osserva però che la legge 10 giugno 1940, anno XVIII, n. 653, stabilisce al terzo comma dell'articolo 1 che agli impiegati privati saranno corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento in cui esso ha inizio, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia; usa cioè una dizione analoga a quella

adoperata dal progetto ministeriale del disegno di legge in esame.

Quindi l'approvazione dell'articolo nel testo emendato dalla Camera non solo renderebbe necessario un aumento nei contributi che, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge del 1940, sono dovuti dai datori di lavoro alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, istituita presso l'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale, ma costituirebbe un precedente che potrebbe avere gravissime ripercussioni, poichè altre categorie di lavoratori potrebbero essere indotti da questa norma così modificata, a domandare il medesimo trattamento economico, annullando così quanto è sancito nell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653.

Dato ciò, il Ministero delle Finanze insiste perchè il principio stabilito in detta legge sia mantenuto fermo.

È quindi assolutamente favorevole alla proposta fatta dal relatore di emendare l'articolo ripristinando la dizione del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto dal relatore e accolto dal Governo che consiste nella sostituzione, nel terzo comma dell'articolo 5, delle parole « gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni » alle altre « gli assegni familiari, tenuto conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso di esso e delle variazioni », ripristinando così la dizione del testo ministeriale.

L'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati.

La lettura degli articoli da 6 a 11, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Registrazione con riserva (Doc. XXIII).

PADIGLIONE, relatore. Con Regio decreto 8 agosto 1941-XIX, il Prefetto della provincia di Littoria comm. dott. Magrini Probo

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

fu collocato a disposizione del Ministero dello interno a decorrere dal 16 agosto 1941-XIX.

La Corte dei conti a sezioni unite nell'adunanza del 10 ottobre decorso, ritenuto che i Prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di 15 e che col Regio decreto in esame il Prefetto Magrini era messo a disposizione eccedendo il numero suddetto in violazione dell'articolo 102 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili; ritenuto che con nota 29 agosto 1941-XIX il Duce, Capo del Governo, in conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 1941-XIX aveva chiesto la registrazione del decreto, registrò detto decreto con riserva.

Tale deliberazione fu trasmessa dalla Corte al Senato in osservanza dell'art. 26 del Testo Unico della legge sulla Corte dei conti approvata col Regio decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

Poichè trattasi di provvedimento che rientra nella facoltà discrezionale del Governo nella esplicazione del suo potere politico e furono osservate per la registrazione con riserva le norme di legge, si propone alla Commissione di prendere atto della registrazione con riserva di detto decreto.

La Commissione approva le conclusioni del relatore.

La riunione termina alle ore 11.

ALLEGATO

Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi (1614).

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1941-XIX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, è concessa agli ufficiali giudiziari una indennità a titolo di aggiunta di famiglia nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108.

Inoltre, sempre limitatamente al periodo di cui al precedente comma e con la decorrenza ivi indicata, agli ufficiali giudiziari i cui emolumenti lordi non hanno superato nell'anno 1940 le lire 24.000, fermo restando il disposto dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 828, è concesso un assegno temporaneo di guerra annuo, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:

del 20 per cento sulle prime lire 4.800 lorde annue degli emolumenti suindicati;

del 10 per cento sulla quota eccedente le lire 4.800 fino alle lire 8.400 lorde annue degli emolumenti medesimi.

Art. 2.

Gli emolumenti lordi da computarsi ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al capoverso dell'articolo precedente, sono quelli riscossi dagli ufficiali giudiziari per proventi e percentuali, compresi i proventi recuperati, in base ai repertori del 1940.

Tali emolumenti:

nel caso di comunione di proventi, sono stabiliti, per ciascun ufficiale giudiziario, in base ai verbali di reparto relativi all'anno 1940, integrati con i repertori dell'anno medesimo ai fini del computo dei proventi e percentuali riscossi e non messi in comunione a sensi dei capoversi primo e secondo dell'articolo 103 del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271;

qualora nel 1940 l'ufficiale giudiziario, in seguito a tramutamenti o ad applicazione temporanea o saltuaria, abbia prestato servizio in più uffici, sono costituiti dal cumulo di tutte le competenze percepite nei vari uffici;

nel caso di applicazione ad altro ufficio in modo continuativo, sono costituiti dalle competenze percepite nell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato applicato, nonchè da quelle percepite nell'ufficio di appartenenza se l'applicazione non sia durata per l'intero anno 1940.

L'aggiunta di famiglia e l'assegno annuo di cui al precedente articolo 1 sono pagati mensilmente dall'Ufficio del Registro in base

a mandato rilasciato dal pretore o dal Capo del collegio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto, da iscriversi nel registro modello 12 (spese di giustizia).

Art. 3.

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi, ai sensi del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937, anno XV, n. 974, si tiene conto anche dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Le misure degli assegni familiari in vigore al 15 giugno 1941-XIX per i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari sono raddoppiate, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Il relativo maggiore contributo è a carico degli ufficiali giudiziari da cui i commessi dipendono.

Art. 5.

Nel caso di richiamo alle armi dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari è a loro dovuta:

a) per i primi due mesi un'indennità mensile pari all'assegno stabilito col decreto presidenziale di cui all'articolo 86, primo e terzo comma, del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, anno III, n. 2271;

b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore all'assegno suindicato, un'indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

L'indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che

per l'ammontare di due mensilità dell'assegno, anche se nel periodo stesso il commesso sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.

In favore dei commessi autorizzati sarà continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatorie, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'assegno mensile percepito al momento del richiamo, e saranno pure a loro corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia.

Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianità in conformità del terzo comma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Art. 6.

Gli ufficiali giudiziari che hanno alla loro dipendenza uno o più commessi autorizzati, sono obbligati a versare alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, istituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653. Tale contributo è fissato in una aliquota percentuale dell'assegno corrisposto ai commessi in base al decreto presidenziale menzionato nel precedente articolo 5, lettera a).

Qualora ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 86 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, uno o più commessi siano stati nominati nell'interesse comune di due o più ufficiali giudiziari, questi ultimi sono tenuti in solido al pagamento del contributo suindicato.

La Cassa indicata nel primo comma di questo articolo tiene una gestione separata per quanto concerne i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

Art. 7.

Sono estese agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi autorizzati, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2, secondo comma, 5, primo comma, 6, primo e secondo capoverso, 7 a 21, 24, 25, 26, ultimo capoverso, e 28 a 34 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, nonchè quelle del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, convertito in legge con la legge 1° agosto 1941-XIX, n. 985.

Il trattamento stabilito per i detti commessi nel precedente articolo 5 sostituisce quello previsto dall'articolo 6, primo capoverso, del Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825. Tuttavia i commessi autorizzati, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già richiamati sotto le armi da non meno di due mesi, percepiranno, anche per i primi due mesi dalla detta data, l'indennità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5 anzichè quella di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo; ed i commessi autorizzati, che alla data medesima siano stati richiamati alle armi da meno di due mesi, avranno diritto all'indennità prevista dalla lettera *a*) dell'articolo 5 soltanto per il periodo di tempo occorrente a compiere i due mesi dal richiamo, e scorso tale periodo avranno il trattamento stabilito dalla successiva lettera *b*).

Art. 8.

È vietata la nomina di nuovi commessi di ufficiali giudiziari, salvi casi eccezionali nei quali tuttavia la nomina stessa, fatta dal presidente della Corte o del Tribunale con decreto

motivato, non avrà effetto finchè non sia stata approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Non si applica la disposizione precedente, e restano ferme invece le norme vigenti, quando la nuova nomina sia fatta in sostituzione di un commesso revocato, dimessosi o deceduto.

Art. 9.

Per la durata dell'attuale stato di guerra:

a) il diritto fisso dovuto agli ufficiali giudiziari per le notificazioni degli atti giudiziari col mezzo della posta e il diritto di accesso istituito con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, sono stabiliti rispettivamente in lire tre;

b) il diritto spettante ai detti ufficiali per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in centesimi cinquanta.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Art. 11.

La presente legge, ferme le decorrenze indicate negli articoli 1 e 4, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

51^a RIUNIONE

Giovedì 11 dicembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, contenente integrazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra » (1620 - rel. De Ruggiero) - *Oratore*: Conci . . . Pag. 586

« Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili » (1621 - rel. Andreoni) - *Oratori*: Giampietro e Cianetti, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni* 587

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

« Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità nella donna » (1610 - rel. Raffaele Bastianelli) - *Oratori*: Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, Spolverini, Andreoni, Cardinali, Presidente, Campolongo, Giampietro, Barcellona, Loffredo, Viale, Conci, Guaccero e Galli 582
Testo emendato 590

(Discussione e rinvio):

« Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi » (1614 - rel. Lof-

fredo) - *Oratori*: Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 586

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Galli, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Loffredo, Masnata, Micheli, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padi-gione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Renda, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa e Viale.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato per l'interno Buffarini Guidi, per la grazia e giustizia Putzolu, per le finanze Lissia e per le corporazioni Cianetti.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Foschini Luigi Maria, Milano Franco D'Aragona e Vicini Marco Arturo.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Denunzia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti ed idonei a causare la sterilità nella donna » (1610). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BASTIANELLI RAFFAELE, *relatore*. Riepilogando l'ampia discussione svoltasi nella riunione precedente, osserva che tra le questioni toccate la più importante è quella dell'interpretazione che interessa tre diversi individui: il medico curante, il medico provinciale e il magistrato.

La norma ha una dizione restrittiva nel testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni (diretto ed idoneo a causare la sterilità), generalizzatrice nel testo proposto dal Governo (atto a causare la sterilità). La formula restrittiva dava maggiori possibilità al medico di sfuggire ai rigori della legge, non essendo per essa tenuto a denunciare tutti quei trattamenti terapeutici (caso del tumore maligno) che non hanno di mira la sterilizzazione della donna ma la cura di una malattia, il salvamento di una vita umana. Viceversa adottando la formula generalizzatrice, ogni trattamento terapeutico da cui può in definitiva derivare la sterilità andrebbe denunciato: in sostanza, una quantità enorme di cure.

Il relatore, di fronte alle obiezioni a cui si prestavano l'una e l'altra formula, ne propose una terza che gli sembrava potesse consentire il raggiungimento degli intenti propostisi dal legislatore: « che cagioni o che possa cagionare ».

Alla relazione seguì un'ampia discussione che non è il caso di ripetere. Il senatore Spolverini vedeva nell'interpretazione lata un eccesso e citò esempi a conforto di questa tesi. Il senatore Micheli invece venne alla conclusione che l'interpretazione più ampia fosse preferibile. Altri senatori si pronunciarono chi per l'una chi per l'altra. Infine il Presidente diede lettura di una lettera del Ministero dell'Interno in cui si diceva che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni aveva voluto, col suo emendamento, meglio precisare la portata della disposizione — il che all'oratore non sembra esatto perchè è proprio questa precisazione che ha posto in luce le difficoltà di

interpretazione — e si concludeva così: « Per quanto poi concerne le altre considerazioni del relatore, si rileva che la legge deve avere un carattere generale e non può quindi contemplare tutti i vari casi patologici che ricadono sotto l'intervento sterilizzante: il che potrà, invece, essere chiarito in sede di regolamento e di istruzioni, in occasione dei quali non si mancherà di tenere presenti tutte le osservazioni del senatore Bastianelli ».

In verità però il relatore si era ben guardato dal consigliare che si provvedesse in sede di regolamento, raccomandando anzi che questo fosse il più semplice possibile ed elaborato da persone competenti.

Questo lo stato della discussione quando la Commissione deliberò la sospensiva al fine di ascoltare la parola del Governo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime il suo rincredimento per essersi trovato nell'impossibilità di assistere all'elevato dibattito suscitato dal piccolo capolavoro del genere che era la relazione del senatore Bastianelli. Ha però letto il verbale che, per quanto non possa dare che un pallido riflesso di quanto è stato detto in Commissione, è bastato per dargli un orientamento.

Di fronte alla questione delle due dizioni, quella restrittiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e quella piuttosto lata del testo ministeriale, ha riflettuto a lungo venendo alla conclusione di essersi un po' lasciato fuorviare dalla discussione nella Commissione degli interni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni perchè in verità la formula del testo ministeriale è la migliore. In questa il termine « atto » considerava solo l'elemento materiale e obiettivo; cioè qualunque trattamento terapeutico che supponesse nel medico soltanto la coscienza della idoneità del mezzo a produrre la sterilità ma non l'intenzione.

Nel testo approvato dalla Camera invece si è spostata completamente questa nozione adottandone una molto più restrittiva con l'infondervi l'elemento intenzionale dell'agente. La tutela della sanità pubblica, quindi, si esplicherebbe in un campo ristrettissimo; i risultati sarebbero pressochè nulli perchè proprio nel caso di abuso il medico maschererebbe la sua intenzione. Dunque non si perseguirebbe lo scopo del legislatore, che non è quello di

raccogliere solo dati statistici (si riferisce al discorso del senatore Genovesi), ma quello di impedire gli abusi che, purtroppo, anche in questo campo, come in quello del procurato aborto, si verificano.

Concludendo, propone di tornare alla dizione del testo ministeriale. Ne potranno derivare degli inconvenienti — tra i quali il principale sarà il disturbo che si darà ai medici per il gran numero di cure da denunciare — ma è l'unico sistema per ottenere risultati tangibili. Del pari si potrebbe approvare la dizione proposta dal relatore che in sostanza dice la stessa cosa.

Per risparmiare poi denunce ingiustificate — come nel caso di tumore maligno, citato ad esempio dal senatore Bastianelli — si introdurranno opportune precisazioni nel regolamento.

Assicura infine che la redazione del regolamento stesso sarà affidata a persone competenti; l'oratore precisa anzi che il regolamento sarà preparato come di consueto dalla Direzione della sanità pubblica e sarà portato all'esame del Consiglio superiore di sanità pubblica.

BASTIANELLI RAFFAELE, *relatore*. Pur consentendo nel ritorno al testo ministeriale, dichiara di aver proposto la formula « che cagioni o che possa cagionare » unicamente perchè pensava che la coscienza della idoneità del mezzo, implicita nell'espressione « atto a causare », potesse dar luogo a qualche perplessità nel medico.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ci vuole la coscienza della idoneità del mezzo materiale, ma anche la coscienza della prevedibilità del risultato. È una limitazione che sembra logica.

SPOLVERINI. Trova chiaro il pensiero del Sottosegretario di Stato per l'interno, ma teme che l'interpretazione del magistrato possa non essere sempre la giusta.

ANDREONI. Si preoccupa dei vincoli eccessivi imposti ai medici nelle loro cure.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È necessario richiedere tutte queste denunce al fine di avere gli elementi per un controllo. Nella maggior parte dei casi la garanzia sarà data dallo stesso sanitario che è intervenuto; ma ci sono dei medici che

possono dare sospetti ed è necessario avere gli elementi per stabilire se si ricade nel reato previsto dall'articolo 552 del Codice penale (procurata impotenza alla procreazione). Il limite dunque è dato da questo articolo che stabilisce la sanzione solo per determinati casi.

CARDINALI PERICLE. Ma qui si allarga la portata del provvedimento.

PRESIDENTE. Si allarga in sede previdenziale amministrativa, ma la sanzione rimane sempre quella dell'articolo 552 del Codice penale.

CAMPOLONGO. Rileva che nel disegno di legge in esame si parla di potenzialità a produrre la sterilità e nell'articolo 552 di « atti diretti » a questo fine.

GIAMPIETRO. La denuncia e il provvedimento penale sono due cose che vanno tenute distinte. La prima deve rimanere sempre obbiettiva; con l'espressione « atto e diretto » si richiede l'idoneità del mezzo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il materiale di accertamento a disposizione dell'Autorità sanitaria deve essere molto ampio, mentre molto limitati saranno i casi in cui si arriverà alla sanzione, perchè per l'applicazione dell'articolo 552 è richiesto il dolo. Il medico provinciale deve avere tutto il materiale possibile per discriminare i casi sospetti, che possono ricadere sotto il disposto dell'articolo 552 del Codice penale, e segnalarli all'Autorità giudiziaria.

GIAMPIETRO. Si associa. In sostanza, queste denunce hanno lo stesso scopo delle altre denunce che si fanno all'Autorità giudiziaria. Si segnalano tutti quei fatti che possono rivestire gli estremi di un reato.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È evidente che, ai fini demografici, le disposizioni in esame sono anche più importanti di quelle per il procurato aborto.

BARCELLONA. Domanda se i medici, che, pur essendo soggetti all'obbligo della denuncia, non la compiono, ricadono sotto altre sanzioni penali.

Osserva poi che il disegno di legge non contiene nessuna delega al Governo per la regolamentazione e che, comunque, il determinare in quali casi è da applicare la legge non è materia di regolamento.

LOFFREDO. Non approva la formula « diretto ed idoneo ». A suo avviso, si dovrebbe dire « diretto o idoneo »; ma meglio ancora sarebbe la formula « diretto a procurare la sterilità o che presumibilmente possa determinarla ».

VIALE. Riteneva che il progetto di legge si potesse senz'altro approvare dopo i chiarimenti del Sottosegretario di Stato, ma dal momento che c'è una proposta di emendamento — quella cioè di tornare al testo governativo — si permette di ricordare che la disposizione in esame si dovrebbe aggiungere, come lettera f) all'articolo 103, primo comma, del Testo Unico delle leggi sanitarie, e la lettera d) del predetto articolo suona così: « A denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui *sia derivata o possa derivare* una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente ».

Se si intende emendare il disegno di legge in esame, per ragioni di euitmia legislativa converrebbe usare la stessa formula della citata lettera d) « da cui *sia derivata o possa derivare* ». Non c'è ragione di usare una dizione diversa.

CONCI. Non crede alla efficacia pratica della legge perchè, disponendo essa una specie di autodenuncia, il medico che ha la coscienza di essere in conflitto con la legge sarà l'ultimo a denunciare.

Inoltre lo preoccupa la condizione dei medici condotti che hanno già una vita molto disagiata e ai quali non vorrebbe che fossero addossati nuovi oneri.

Riferendosi poi a fatti venuti a sua conoscenza, afferma che si tratta di una materia molto delicata nella quale occorre procedere con la massima prudenza per non provocare turbamenti nella serenità delle famiglie.

SPOLVERINI. Afferma che tutti sono d'accordo sul principio di evitare danni nel campo demografico, ma bisogna convenire che è difficile fare un articolo di legge che dia in pratica completa tranquillità. O il medico non denuncerà niente, o denuncerà tutto per togliersi ogni responsabilità.

La materia è difficile; in genere il medico che intraprende una cura per sterilizzare può agire allo scopo di salvare la donna e, in questo

caso, penserà che non ha l'obbligo della denuncia. Se sopraggiunge una denuncia anonima, il medico provinciale può ordinare una inchiesta nella famiglia dove la donna ha subito il trattamento terapeutico. Chi farà questa inchiesta? Si tratta di una questione che lascia un po' titubanti dal punto di vista pratico. Il medico provinciale potrà credere o non credere alla denuncia ma, se la ritiene fondata, dovrà provvedere. A questo punto interverrà il magistrato e, se il medico non ha denunciato il trattamento perchè ha sterilizzato allo scopo di evitare un male maggiore, si procederà o no a suo carico?

Chiede al Sottosegretario qualche chiarimento su tali questioni che pongono i medici in una condizione un po' difficile.

Ci sono certamente dei medici che eccedono in questi casi, ed è umano; ma occorrerebbe usare una dizione esatta che valga a dare tranquillità ai medici e garantisca ogni famiglia che non sarà disturbata, in una materia così delicata, da sospetti infondati.

GUACCERO. Osserva che la dicitura « diretto ed idoneo » non può andare perchè si presta ad equivoci. Se un sanitario è sotto processo per mancata denuncia e i testi a discarico possono dimostrare che il medico aveva intenzione di sterilizzare, ma che i mezzi adoperati non erano idonei, allora esso non avrebbe commesso il reato, appunto perchè i mezzi non erano idonei. Meglio sarebbe dire « mezzi terapeutici diretti a sterilizzare », togliendo la parola « idonei ».

CAMPOLONGO. Non è convinto che con questa legge si possa raggiungere lo scopo del legislatore; ad ogni modo propone la dizione « trattamento terapeutico a cui segua o possa seguire la sterilizzazione ».

BASTIANELLI RAFFAELE, *relatore*. Pensa che se si adottasse la dizione « che cagioni o che possa cagionare » ogni dubbio sarebbe eliminato.

GALLI. Riferendosi alle parole dette dal senatore Campolongo e per la grande fiducia che ha nei medici italiani, ritiene che la miglior cosa sarebbe votare la sospensiva su questo disegno di legge.

In definitiva si tratta di pochissimi casi, mentre di leggi in materia sanitaria ne esistono troppe. Ai medici condotti incombe un grande

numero di doveri e crede che, nel caso speciale, non vi sia necessità di una legge che obblighi a fare queste denunce.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si dichiara contrario nella maniera più assoluta a quanto ha proposto il senatore Galli. Quando il Governo propone una legge è convinto della validità delle ragioni che l'hanno ispirata.

Se vi è una sanzione nel Codice penale, occorre stabilire norme che consentano l'accertamento dei fatti perchè l'articolo di legge possa trovare applicazione. La stessa cosa è stata fatta per l'aborto procurato, per colpire il quale è stata necessaria una legge che imponesse l'obbligo della denuncia di tutti gli aborti.

Tutti hanno grandissima fiducia nei medici, ma non bisogna essere eccessivamente ottimisti; come ci sono medici che si prestano a procurare gli aborti su larga scala, ve ne sono anche che si prestano alla sterilizzazione. Come ogni altra professione anche quella sanitaria ha le sue scorie, che vanno colpite per mantenere alto il prestigio della classe medica.

Si dice che i medici sono tutte persone per bene e che, del resto, questa legge è inefficace, perchè il medico che persegue uno scopo delittuoso non effettuerà mai la denuncia. Ma questa non è una ragione sufficiente per non cercare il perfezionamento della legge; e un mezzo per perfezionare la legge è appunto quello in esame che affida al medico provinciale tutto il materiale di accertamento.

Premesso questo, l'oratore rileva che la Commissione è d'accordo nell'adozione di una formula più larga, che potrà tranquillizzare anche la coscienza del senatore Barcellona, formula nella quale sono compresi tutti i trattamenti terapeutici.

Sono state proposte quattro formule dello stesso valore: quella del testo ministeriale «atto a causare», quella del relatore «che cagioni o che possa cagionare», quella del senatore Viale «da cui possa derivare o sia derivata», e quella del senatore Campolongo «a cui segua o possa seguire».

L'oratore è d'accordo su tutte e quattro, perchè tutte significano la stessa cosa, danno cioè la possibilità di denunciare qualsiasi

intervento, ma preferisce quella del relatore perchè è la più chiara e offre la più larga base per discriminare i vari casi nei quali può esservi abuso da parte del medico. Quindi non ha nessuna difficoltà ad adottare la dizione «che cagioni o che possa cagionare».

Al senatore Spolverini, che ha espresso la sua perplessità sulla procedura, risponde che la denuncia è fatta dal sanitario intervenuto al medico provinciale. Per la mancata denuncia la pena è lieve: si tratta di una contravvenzione dalle 100 alle 1000 lire. Pervenutagli la denuncia, il medico provinciale o si troverà di fronte al nome di un sanitario che non può sollevare sospetti e la passerà agli atti, o riterrà necessario di fare delle indagini e di queste incaricherà la pubblica sicurezza. Quando il dubbio sarà fondato allora si provvederà all'accertamento per mezzo di un ostetrico o di una commissione medica che interverrà nelle forme che verranno stabilite dal regolamento. In ogni caso sarà salvaguardata la dignità del medico e l'inviolabilità del santuario della famiglia.

Ripete, infine, che il regolamento sarà sottoposto al Consiglio superiore della sanità pubblica, di cui fa parte anche il relatore, e ciò darà la certezza che saranno seguite le norme indicate nella discussione.

BASTIANELLI RAFFAELE, *relatore*. Ringrazia il Sottosegretario di Stato Buffarini Guidi per aver accettato la sua proposta.

Quale rappresentante dei medici italiani, ritiene che non vi sia ragione perchè essi debbano sentirsi offesi dalla legge in discussione. Al senatore Genovesi, che ha accennato ai fini statistici di cui si fa menzione nella relazione, osserva che anche ai fini statistici questa legge avrà un alto valore, come l'ha avuto quella per la repressione delle pratiche abortive.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento, proposto dal relatore e approvato dal Governo, col quale si sostituiscono alle parole «diretto ed idoneo a causare» le altre «che cagioni o che possa cagionare».

Conseguentemente anche nel titolo del disegno di legge alle parole «diretti ed idonei a causare» saranno sostituite le altre «che cagionino o che possano cagionare».

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge, così emendato, è approvato (1).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« **Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi** » (1614). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Prega la Commissione di rinviare l'esame del disegno di legge, anche per attendere che la Camera abbia reso di pubblica ragione il resoconto della riunione in cui è stato discusso il provvedimento.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si associa.

LOFFREDO, relatore. Si dichiara d'accordo. Mancano infatti alla Commissione gli elementi necessari per ribattere o confermare la decisione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di rinvio.

La Commissione approva.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, contenente integrazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra** » (1620). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DE RUGGIERO, relatore. La legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, mira ad assicurare la continuità del servizio presso tutte le pubbliche amministrazioni ed i pubblici servizi, nonché presso le aziende od enti comunque necessari alla vita, alla difesa e all'efficienza della Nazione in guerra al fine di assicurare con ogni mezzo la vittoria delle armi italiane.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Fra i mezzi all'uopo escogitati vi è la dichiarazione di mobilitati civili degli Enti di diritto o di fatto riconosciuti idonei alla vita, alla difesa ed all'efficienza della Nazione in guerra nonché degli stabilimenti ausiliari.

Tale dichiarazione conferisce la qualità di mobilitati civili a tutti coloro che appartengono all'Ente o stabilimento ausiliario civilmente mobilitato (articolo 14); egualmente sono ritenuti mobilitati civili i chiamati alle armi, i quali, per qualsiasi motivo, siano esentati dal servizio militare (articolo 8).

Ma oltre queste categorie di persone vi è una terza categoria, che la legge non prevede espressamente e che è costituita dai così detti « assegnati all'industria », cioè da coloro che sono ritenuti indispensabili ad un determinato posto di lavoro e come tali esentati dal servizio militare. Mentre, però, ai mobilitati civili è fatto divieto, sotto pena delle sanzioni comminate dalla legge, di abbandonare il servizio senza apposita autorizzazione scritta della competente autorità, eguale divieto non sussiste per gli « assegnati all'industria » sicchè può accadere, e pare che di fatto sia accaduto, che individui assegnati all'industria, essendosi procurata un'occupazione più lucrosa, hanno abbandonato il servizio, venendo meno al loro civico dovere senza incorrere, per tal fatto, in alcuna sanzione di legge.

Ad evitare questo inconveniente e a colmare una lacuna della legge, si propone di provvedere il decreto-legge 24 agosto 1941, anno XIX, n. 1035, di cui si chiede ora la conversione in legge, parificando, a tutti gli effetti, l'assegnato all'industria al mobilitato civile.

È superfluo soggiungere che il caso a cui più particolarmente ha inteso di riferirsi il decreto in questione è quello dell'individuo idoneo al servizio militare, ma non ancora chiamato alle armi, e che sia assegnato ad uno stabilimento non mobilitato civilmente; giacchè diversamente la sua posizione sarebbe stata già prevista e regolata rispettivamente dagli articoli 8 e 14 della legge n. 461. Che la dizione usata nel decreto-legge in esame sia la più felice non può certo affermarsi; e prova ne sia che essa ha dato luogo a non pochi dubbi e ad ampia discussione alla Camera dei Fasci

e delle Corporazioni, benchè in definitiva sia prevalso il concetto di non apportare emendamenti al testo ministeriale, tanto più che trattasi di provvedimento già in attuazione da alcuni mesi e che non risulta abbia dato luogo nella pratica a dubbi d'interpretazione.

Poichè, a prescindere da ogni altra considerazione, non cade dubbio che l'assegnato all'industria debba essere considerato, *in ogni caso*, mobilitato civile, con tutte le conseguenze di legge, come è chiaramente detto nella relazione ministeriale, il relatore ritiene che anche il Senato possa approvare, senza preoccupazione, il disegno di legge così come è formulato.

CONCI. Desidera rinnovare una raccomandazione già fatta in altra occasione. Dal momento, cioè, che alle discussioni della Commissione non è data diffusione a mezzo della stampa, tutte le volte che — come nel caso attuale — si approvano disegni di legge contenenti disposizioni d'indole penale di una certa gravità, sia data agli stessi una adeguata pubblicità a mezzo della stampa, oltre che della *Gazzetta Ufficiale* — che soltanto poche persone leggono — onde renderli di pubblica ragione e raggiungere così gli scopi che il legislatore si è prefisso.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili » (1621). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ANDREONI, *relatore*. La legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, nel modificare ed aggiornare le disposizioni relative alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra contenute nella legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699 (le prime ad essere promulgate sulla materia, in esecuzione dell'articolo 12 della legge 8 giugno 1925, n. 929, che provvide all'organizzazione della Nazione in guerra) mantenne espressamente in vigore, per quanto fossero applicabili, le disposizioni penali e le sanzioni disciplinari previste ai capi V, VI, VII ed VIII della legge stessa, che dichiarò in ogni altra parte abrogata.

Ma nella pratica attuazione di cotesta legge si manifestò la necessità di adeguare principalmente le disposizioni del detto capo V, rimaste in vigore, alle esigenze della guerra, onde garantire la perfetta efficienza e la disciplina delle industrie belliche. Si provvide perciò con la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, a modificare quelle disposizioni risultate incomplete, regolando in modo più rispondente alle necessità della Nazione in guerra la condizione giuridica del personale degli stabilimenti statali di produzione per la guerra e di quelli privati mobilitati, particolarmente in riferimento alla giurisdizione militare di cui si estese la competenza ad alcune speciali figure di reati, che la legislazione preesistente non aveva preveduto. Le disposizioni penali così aggiornate per i mobilitati civili addetti alle produzioni di guerra furono successivamente inserite con le opportune integrazioni e coordinazioni nel capo II (dall'articolo 242 all'articolo 251) del nuovo Codice penale militare di pace approvato con Regio decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303, per conseguire, come è detto nella relazione del Duce al Re per l'approvazione del testo di detto Codice, quella unificazione di legge che con esso si proponeva.

Senonchè il Governo ravvisò successivamente, al vaglio della esperienza quotidiana della guerra in corso, che le disposizioni stesse, essendo applicabili nella maggior parte dei casi da esse preveduti unicamente al personale degli stabilimenti statali o privati di produzione bellica, non regolano interamente la posizione giuridica del personale addetto a diversi altri enti, servizi od aziende civilmente mobilitati, sia nei rapporti penali che disciplinari inerenti alla particolare condizione di cittadini non militarizzati, ma che s'inquadrano nei ranghi di tutti coloro che sono chiamati a cooperare allo sforzo bellico della Nazione in armi. Si è creduto perciò necessario di completare la legislazione vigente in materia con il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che è ora sottoposto all'esame della Commissione.

Le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono le seguenti:

Gli articoli 1 e 2, in correlazione a quanto stabilisce il Codice penale militare di pace per

il personale appartenente agli stabilimenti di produzione bellica nei casi contemplati dagli articoli 243 e 249 di detto Codice, prevedono, rispettivamente per gli altri mobilitati civili, l'uno il reato di abbandono o di mancata riassunzione del servizio assegnatogli, e l'altro quello di impedire od ostacolare il regolare funzionamento d'una pubblica amministrazione o di altro ente mobilitato.

Gli articoli 3, 4 e 5 regolano l'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale soggetto a rapporto d'impiego sia di ruolo o non di ruolo delle amministrazioni statali civilmente mobilitate, oppure tenuto all'obbligo di lavoro per appartenere ad enti pubblici o privati, aziende o stabilimenti dichiarati mobilitati civili, richiamandosi per gli statali a quelle comminate dagli ordinamenti generali e speciali e per gli altri ai regolamenti o contratti collettivi di lavoro circa le infrazioni ivi previste con gli adattamenti richiesti dalle rispettive condizioni di categoria e con gli opportuni inasprimenti delle sanzioni stesse per il necessario rigore del tempo di guerra onde garantire la piena efficienza e la perfetta disciplina delle industrie belliche.

La Commissione della Camera ha emendato il comma 2° del detto articolo 5, come era stato proposto dal Governo nel disegno di legge, scindendolo in due e subordinando, per il caso dei contratti collettivi di lavoro che mancassero di sanzioni disciplinari, la facoltà data dalla legge al Governo di statuire esso le apposite norme di disciplina da valere durante il periodo di mobilitazione, alla condizione di sentire, prima di disporle, le Associazioni sindacali di categoria. Sembra in verità al relatore che sia preferibile mantenere immutato il testo governativo del detto articolo 5. È da considerare infatti che, non trattandosi di dare provvedimenti d'ordine tecnico od amministrativo, non appare giustificata la opportunità e tanto meno la necessità del parere dei Sindacati di categoria in materia disciplinare e che d'altra parte non sono da sottacere le inevitabili more che dalla procedura di consultazione derivano alla emanazione della norma punitiva, con grave scapito della immediatezza della repressione che si richiede in tali casi, perchè essa sia veramente di efficace coazione

e di esemplare monito a tutti i cittadini mobilitati civili di prestare un regolare servizio onde evitare qualsiasi incrinatura alla disciplina della Nazione in guerra.

Con l'articolo 6 si provvede invece alla disciplina dei mobilitati civili addetti ad enti o stabilimenti non mobilitati.

Negli articoli 7, 8 e 9 si contemplano rispettivamente tre nuove figure di reati, e cioè nel primo di essi quella della mancata presentazione del mobilitato civile ad assumere il servizio al quale è stato destinato; nel 2° si prevede la omessa comunicazione del dirigente di ogni ente civilmente mobilitato al personale dipendente della dichiarazione di mobilitazione civile; con il 3° infine si ipotizza l'abbandono del posto di lavoro o di servizio in caso di pericolo da parte del mobilitato civile, comprendendo così nel sistema legislativo una disposizione già data in un bando del Comando Supremo.

Nei successivi articoli 10, 11 e 13 si attribuisce col primo di essi la cognizione di cotesti reati ai tribunali militari, in conformità alla norma di competenza generalmente accolta di affidare alla magistratura marziale la cognizione di tutti quei reati che violino interessi militari o comunque ledano la condotta della guerra o il potenziale bellico della Nazione; con il secondo si circoscrive l'applicazione dei primi sei articoli di questo disegno di legge ai mobilitati civili che non appartengano agli stabilimenti di produzione bellica (per il personale dei quali rimangono in vigore le succitate disposizioni punitive preesistenti) ma siano anche essi sottoposti ad un regime improntato a carattere sostanzialmente militare; e con l'articolo 13 si estende l'applicazione della legge ai territori dell'Africa italiana.

L'articolo 12 conferisce delega al Governo del Re di riunire in testo unico le disposizioni tutte relative alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, attesa la evidente opportunità di coordinare con i necessari adattamenti i molteplici provvedimenti legislativi che si sono susseguiti in questa materia dando così forma organica alle norme stesse.

Con la riserva suespressa per l'emendamento al 2° comma dell'articolo 5 deliberato dalla Camera, si ritiene dal relatore che il disegno di legge meriti il pieno consenso del Senato.

GIAMPIETRO. Premette che ha studiato il provvedimento sul testo primitivo al quale il Governo ha fatto seguire uno nuovo. Pertanto alcune delle osservazioni che si proponeva di fare non hanno più ragione di essere perchè le disposizioni che esse riguardavano sono state modificate nel senso che si augurava; ma altre potranno essere ugualmente prospettate alla intelligenza della Commissione.

La prima riguarda l'estensione della legge che nel testo precedente costituiva il Titolo I sotto la denominazione « Limiti di applicazione ». Tale norma costituiva un'affermazione dogmatica più che una disposizione nella forma di normale precetto punitivo e pure ha trovato concreta forma nell'articolo 11 del disegno di legge in esame.

L'altra concerne la necessità di conferire al Governo la facoltà di riunire in un Testo Unico le varie leggi, dato che sono tuttora in vigore varie leggi e disposizioni parziali di alcune di esse: la legge 14 dicembre 1931, nei Capi dal V al IX, la legge 24 maggio 1940, il Regio decreto 18 giugno 1940 e il Regio decreto 1° novembre 1940. Questa facoltà è data al Governo del Re con l'articolo 12.

Due altre osservazioni desidera fare perchè possano essere tenute presenti nella formazione del Testo Unico.

La prima, che sia conservato l'ordine desunto dalla natura e dalla data dei fatti da riprimerli — prima quelli soggetti a punizione d'indole penale, poi gli altri punibili disciplinarmente e, tra quelli, prima i relativi a tutti i mobilitati civili e poscia gli altri riguardanti i mobilitati civili speciali enunciati particolarmente nel testo in discussione.

La seconda riguarda l'ipotesi giuridica della mancata presentazione in servizio di cui all'articolo 7. Tale ipotesi, che la relazione ministeriale al testo primitivo dà per nuova, non lo è, perchè era già prevista nella legge del 24 maggio 1940, n. 461 (disciplina dei cittadini in tempo di guerra) tuttora in vigore, negli articoli 19 e 3. Il primo di questi puniva chi si sottrae agli obblighi imposti dall'articolo 3 il quale a sua volta impone l'obbligo del servizio civile, graduando la pena per il caso che il fatto sia dovuto a frode o a colpa. Questo coesistere delle due disposizioni per

l'identico fatto, che importava un esame non facile circa l'applicabilità al fatto stesso della disposizione punitiva, può essere ora eliminato provvedendo analogamente nella nuova formazione legislativa.

La lettura dei primi quattro articoli non dà luogo a discussione.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. In merito all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 5 nel senso di tornare alla dizione del testo ministeriale, fa presente che le ragioni che hanno indotto la Camera dei Fasci e delle Corporazioni alla modifica di detto testo rientrano nell'ordine di idee che ispira le organizzazioni sindacali per la disciplina di questo settore e si possono così riassumere: nel caso che manchino i regolamenti o non dispongano, è logico che provveda il Ministro competente, ma il caso di mancanza dei contratti collettivi di lavoro non può trattarsi alla stessa stregua. Altro è il regolamento di una amministrazione pubblica, altro un contratto collettivo di lavoro. È quindi ragionevole la preoccupazione delle categorie inquadrate che altri all'infuori delle corporazioni possa determinare il loro indirizzo e questo anche agli effetti dell'unità dell'indirizzo stesso. Se tali norme non esistono, deve essere il Ministro delle corporazioni ad emanarle.

L'oratore deve pertanto insistere perchè non siano frustrati gli intenti dell'ampia discussione svoltasi alla Camera, tutta improntata al criterio dell'unità di indirizzo in materia di contratti collettivi di lavoro.

Quanto poi ai rilievi fatti a proposito degli inevitabili inconvenienti nella procedura di consultazione delle associazioni sindacali da parte del Ministro delle corporazioni, l'oratore dichiara che non avrebbe nulla in contrario, se la Commissione lo ritenesse necessario, a depennare l'espressione: « sentite le associazioni sindacali di categoria ». Dissente tuttavia dalle argomentazioni del relatore. Nessuna mora deriverebbe alla emanazione della norma punitiva da questa procedura di consultazione. Le associazioni di categoria oggi hanno raggiunto una tale maturità e sono state collocate dallo Stato — che ha posto nelle loro mani anche alcuni dei suoi poteri — su di un piano di responsabilità tale da poter dare la più

assoluta tranquillità circa l'esercizio di determinate discipline.

Come si può pensare che le organizzazioni che hanno stipulato i contratti collettivi di lavoro, ove si dettano norme disciplinari oltre che salariali ed economiche, non diano garanzia di collaborare speditamente e con senso di responsabilità con lo Stato ?

L'oratore può affermare categoricamente che oggi la collaborazione delle associazioni sindacali con lo Stato è seria ed effettiva ed è per esse motivo d'orgoglio.

Il Ministero delle corporazioni ha posto generalmente, nei vari provvedimenti di sua iniziativa, la clausola « sentite le associazioni sindacali di categoria ». Nel provvedimento in esame era stata omessa, ma la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha rilevato la lacuna ed ha voluto colmarla, partendo dal punto di vista che più l'intervento delle organizzazioni sindacali è ammesso, più si vincolano le stesse ad una determinata disciplina.

Prega quindi il relatore di non insistere nel suo emendamento.

ANDREONI, *relatore*. Il caso che manchino i contratti collettivi di lavoro sarà piuttosto infrequente e il dare in tal caso facoltà al Ministro delle corporazioni di supplire immediatamente, stabilendo le sanzioni da applicare per il fatto specifico, non dovrebbe urtare la suscettibilità delle associazioni sindacali. Si tratterebbe di una facoltà temporanea e limitata. Quanto poi alla procedura di consultazione è innegabile che richieda un certo tempo e quindi la sanzione ritardata perda di efficacia.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il fatto potrà meravigliare la Commissione ma lo stesso Ministero non desidera questi pieni poteri e preferisce esercitarli d'intesa con le associazioni sindacali. Tornando al dispendio di tempo, l'oratore assicura che sarà minimo poichè praticamente si tratterà di chiamare al Ministero con una telefonata il Presidente dell'associazione interessata.

Con lo stato di guerra è stato posto un fermo ai contratti collettivi di lavoro, ma ciò non toglie che continuano ad aver vigore quelli preesistenti. La tecnica del funzionamento di questa organizzazione è bene dunque tenerla in piedi senza portarvi alterazioni: i contratti collettivi di lavoro si fanno con la massima serietà, ma alla loro formulazione si procede con una certa speditezza.

ANDREONI. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per le corporazioni non insiste nella sua proposta di emendamento.

La lettura degli articoli da 5 a 13, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 11,45.

ALLEGATO

Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici che cagionino o che possano cagionare la sterilità nella donna (1610).

Articolo unico.

All'articolo 103, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

f) a denunciare al medico provinciale, entro 2 giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna anche se temporanea.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo, secondo le norme indicate nel Regolamento.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

52^a RIUNIONE

Martedì 30 dicembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Assunzione di idonei dei concorsi di reclutamento nei ruoli di gruppo B e C delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1630 - *Iniziato in Senato* - rel. Barcellona) Pag. 600

« Modificazioni alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra » (1673 - rel. Genovesi) 604

« Conferimento al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo della facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere per reati commessi nel territorio di dette isole » (1675 - *Iniziato in Senato* - rel. Galli) 605

(Discussione e approvazione):

« Nomina di un Alto Commissario per la esecuzione degli accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige » (1625 - *Iniziato in Senato* - rel. Mosconi) - *Oratore*: Padiglione 594

« Norme integrative del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per l'estensione, alle dipendenti delle Amministrazioni degli Enti ausiliari, del trattamento spettante alle dipendenti

statali durante la gravidanza e il puerperio » (1626 - *Iniziato in Senato* - rel. Micheli) - *Oratore*: Spolverini 594

« Modificazione degli articoli 166 e 184 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773 » (1628 - *Iniziato in Senato* - rel. Sabini) *Oratore*: Presidente 597

(Discussione e approvazione con modificazioni):

« Disciplina giuridica della professione di attuario » (1629 - *Iniziato in Senato* - rel. Abisso) - *Oratori*: Galli, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Masnata, Viale. 598

Testo emendato 605

« Nomina a posti di gruppo C dei graduati del Corpo degli agenti di custodia » (1631 - *Iniziato in Senato* - rel. Fabri) *Oratore*: Presidente 601

Testo emendato 610

« Istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza » (1632 - *Iniziato in Senato* - rel. De Ruggiero) - *Oratore*: Presidente . . 602

Testo emendato 611

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Barcellona, Cardinali Pericle, Casoli, Ceslesia,

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 30 DICEMBRE 1941—XX

Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Galli, Genovesi, Guadagnini, Loffredo, Masnata, Micheli, Mosconi, Mosso, Noseda, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Scavonetti, Spolverini, Valagussa e Viale.

È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Campolongo, Fabri, Flacchinetti, Foschini Luigi Maria, Guerresi, Milano Franco d'Aragona, Renda e Sabini.

DE RUGGIERO, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Nomina di un Alto Commissario per la esecuzione degli accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige** » (1625). — (*Iniziato in Senato*).

MOSCONI, *relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame della Commissione si propone di dare esecuzione agli accordi per l'Alto Adige di recente intervenuti fra il nostro Governo e quello del Reich. Tale esecuzione viene affidata da parte di ognuno di detti Governi ad un delegato con la denominazione di Alto Commissario.

A tal fine col presente provvedimento vengono determinate le modalità di nomina e le funzioni del nostro Alto Commissario, e viene stabilito che egli è alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno, di cui deve attuare le direttive, e a cui sottopone ogni proposta relativa ai problemi che riguardano l'emigrazione degli allogeni tedeschi (art. 1 e 2).

Ad esso poi fanno capo tutti gli Uffici, Enti ed Istituti esistenti, i quali abbiano il compito di provvedere al trasferimento degli allogeni e al ripopolamento dei territori (art. 3).

Da ultimo sono date norme circa la sede e il personale dell'Ufficio commissariale, l'indennità dell'Alto Commissario e la relativa spesa (art. 4, 5 e 6).

Il disegno di legge proposto appare rispondente allo scopo di dare esecuzione agli accordi suddetti con unità di indirizzo e di

azione, ed è pertanto meritevole di approvazione.

PADIGLIONE. Riconosce che il provvedimento è una necessaria conseguenza degli accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige. Ma muove una obiezione all'articolo 5, che per il suo carattere generale porterebbe, se accolta, ad una sospensiva del disegno di legge. Si dice in questo articolo che all'Alto Commissario è assegnata, sul bilancio del Ministero dell'interno, una indennità di rappresentanza, che sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa col Ministro delle finanze. È vero che da anni si usa seguire questo criterio ma sarebbe preferibile, specialmente nelle attuali condizioni del bilancio, che fosse fissata nel disegno di legge l'indennità di rappresentanza da corrispondere all'Alto Commissario.

MOSCONI, *relatore*. Stabilire l'ammontare dell'indennità è attribuzione del Governo. Giova inoltre tener presente che il provvedimento a stretto rigore non doveva nemmeno esser presentato all'approvazione delle Camere perchè rientra nell'ambito della facoltà concessa al potere esecutivo dalla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Dal momento che il Governo, per un atto di deferenza verso le Assemblee legislative, ha sottoposto il disegno di legge al loro esame, non sarebbe opportuno il rinvio e la richiesta di precisazione.

PADIGLIONE. Non insiste nella sua proposta.

La lettura dei sei articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme integrative del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per l'estensione, alle dipendenti delle Amministrazioni degli Enti ausiliari, del trattamento spettante alle dipendenti statali durante la gravidanza e il puerperio** » (1626). — (*Iniziato in Senato*).

MICHELI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione costi-

tuisce ancora un passo innanzi per la più estesa protezione materna. Esso varrà anche a maggiore incremento demografico, in quanto le madri, che ne fruiranno, più facilmente potranno condurre a buon termine la loro gestazione, dando così più sicuramente vita ad un figlio vitale, vivo, sopravvivate.

Propone questo disegno di legge, che il personale femminile, di ruolo o no, dipendente dalle Amministrazioni comunali, provinciali, consorziali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possa fruire di tutte quelle disposizioni legislative, già stabilite per le impiegate dipendenti dallo Stato.

Convertito in legge questo disegno, un altro notevole numero di madri verrà più efficacemente difeso dai pericoli ai quali è esposta la donna lavoratrice durante la gravidanza, il parto ed il puerperio.

La politica demografica del Regime e quella di protezione materna con le disposizioni legislative già promulgate hanno diminuito le cifre complessive della *mortalità materna* in Italia. Circa 3.600 madri morirono nell'anno 1924, quando gli Italiani erano 40 milioni, e ne muoiono solo 2.700 circa, ora, che gli Italiani sono più di 45 milioni; e questa odierna mortalità materna deve essere considerata ancora più bassa effettivamente, in rapporto alla maggiore popolazione odierna del nostro Paese.

La maggiore protezione materna, ottenuta dalla politica demografica italiana, risulta anche dal *minore numero di bambini*, che trovano causa di malattia e di morte già nell'utero materno e *che però nascono morti*. Furono in cifra tonda 36.000 in Italia nell'anno 1931 e furono solo 31.000 nell'anno 1937 questi bambini nati-morti. Così accade per il numero dei bambini, che, nati vivi, muoiono nei primi sei giorni di vita per causa morbosa iniziata già durante la gestazione: erano circa 20.000 nell'anno 1931 e furono 18.700 nell'anno 1936.

L'oratore ha tratto tali rilevazioni statistiche da quelle dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno ed assicura, che le corrispondenti cifre di *neonati-mortalità* sono ancora più dimi-nuite negli ultimi anni.

Incremento demografico ed aumentata protezione materna, come vedesi, furono ben

ottenuti con le disposizioni legislative già promulgate.

Basta ricordare sommariamente questi provvedimenti di legge, che furono già approvati dal Senato. Ad essi è legato il disegno di legge oggi in esame.

Fin dal 1934 furono stabilite più estese provvidenze e più notevoli per tutte le *lavoratrici dipendenti da datori di lavoro*, in caso di loro gravidanza e puerperio. Fu la legge indicata per la « tutela della maternità » (Regio decreto-legge 22 marzo 1934—XII, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934—XII, n. 1347). Con questa legge furono stabilite *interruzioni obbligatorie del lavoro* un mese *prima* e sei settimane *dopo il parto* (articolo 6°) ed anche *interruzioni facoltative* con diritto della lavoratrice ad assentarsi dal lavoro fin dall'inizio della sesta settimana antecedente al parto; per le impiegate l'interruzione dall'ufficio poteva anche durare per un periodo complessivo di tre mesi (articolo 8), con conservazione del posto e, in caso di malattia dopo il parto, anche per un ulteriore periodo di un altro mese. L'*aborto* nella legge era considerato, per l'interruzione del lavoro, come una malattia prodotta dallo stato di gravidanza e di puerperio: aborto spontaneo o terapeutico, s'intende, escluso quello criminoso (articolo 10).

Con la stessa legge vennero stabiliti *due riposi per allattamento*, durante la giornata di lavoro (articolo 14) ed anche l'*assicurazione obbligatoria per la maternità* (articolo 18) ed i *sussidi di maternità* opportunamente disciplinati di lire 300 per il parto e di lire 100 per l'aborto (articoli 19 e seguenti).

Il Regio decreto-legge 21 agosto 1937—XV, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, modificò in parte i Regi decreti-legge promulgati nel 1923 per il supplemento del compenso per servizio attivo (Regio decreto 11 novembre 1923—II, n. 2395) e per l'eventuale proroga di un mese del congedo per grave causa, con conservazione dello stipendio e, durante il congedo ordinario, anche del supplemento di servizio attivo (articolo 95 del Regio decreto 30 dicembre 1923—II, n. 2960). Questa modifica era diretta a concedere, per causa di gravidanza e di puerperio, alle *impiegate di ruolo dello Stato* la proroga del congedo della durata di un mese e mezzo, con

conservazione, sempre, del supplemento di servizio attivo (articolo 30).

Per il detto Regio decreto-legge n. 1542-1937-XV venne disposto, che anche alle *impiegate statali non di ruolo* fosse usato, durante gravidanza e puerperio, il trattamento di cui al sopraricordato Regio decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654, sia per le interruzioni del lavoro obbligatorie e facoltative, con la conservazione del posto durante l'assenza dal lavoro, sia per i sussidi di parto o di aborto (art. 29). Così pure era disposto, per questo stesso articolo, per le dipendenti delle amministrazioni statali non di ruolo, in servizio da almeno un anno, un sussidio — oltre quelli suaccennati — pari alla metà della retribuzione complessiva, per il periodo di assenza e sino ad un massimo di due mesi e mezzo. Venivano disposti inoltre: per le impiegate statali che allattassero il proprio figlio, due periodi di riposo nella giornata di lavoro per l'allattamento (articolo 44 dello stesso Regio decreto-legge, n. 1542 del 1937-XV).

Dopo tutti questi provvedimenti d'interesse demografico e ad un tempo di protezione materna per le impiegate dello Stato, si è venuti col disegno di legge, ora in esame, a proporre, che di tutti i detti provvedimenti potesse fruire anche il personale femminile di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dei comuni, delle provincie, dei consorzi e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Pertanto al ricordato Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 convertito, con le dette modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, viene aggiunto un *Capo IV-bis* — « *Norme per la tutela del personale femminile dipendente dalle Amministrazioni degli enti ausiliari, durante lo stato di gravidanza e di puerperio* », composto da un *articolo 44-bis*, così formulato:

« Per causa di gravidanza e puerperio il personale femminile dipendente dalle amministrazioni comunali, provinciali, consorziali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ha diritto ad ottenere, in aggiunta al congedo ordinario previsto dai rispettivi regolamenti organici, un ulteriore periodo di congedo per la durata di un mese e mezzo, e conserva anche durante tale periodo, il supplemento di servizio attivo.

« Al personale femminile non di ruolo dipendente dagli enti, di cui al precedente comma, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 29.

« A tutto il personale femminile in servizio presso le amministrazioni, di cui al primo comma, sono estese le disposizioni dell'articolo 44 ».

Al termine di questa relazione, che ha ricordato tutte le disposizioni legislative di protezione materna voluta dal Duce, un'osservazione è da fare.

Se è vero che gli studi ginecologici hanno dimostrato che la donna sposa e madre non dovrebbe essere mai allontanata dalla sua casa, è pur vero che le condizioni economiche della vita sociale dalla casa troppo spesso la allontanano, per farla partecipe del lavoro di impiegata e di quello dell'officina.

Ebbene, deve esser riconosciuto che è gran merito dello Stato fascista quello di aver ricondotta la madre nella sua casa prima e dopo la nascita del figlio, per il tempo, più importante e più delicato della vita materna.

Il relatore propone senz'altro l'approvazione di queste disposizioni, che varranno, oltre che a più estesa protezione materna, anche all'ulteriore incremento demografico, voluto dal Duce e dalla Nazione.

SPOLVERINI. Ritiene che il provvedimento in esame debba incontrare l'approvazione di tutti per i vantaggi notevoli che arreca alle madri e particolarmente ai bambini. L'importanza di quanto viene disposto si farà sentire soprattutto nel primo mese dopo il parto. Quanto poi sia tempestivo il disegno di legge è dimostrato dalle statistiche le quali pongono in evidenza come da qualche mese i bambini nascano con un peso inferiore al normale. Era dunque necessario assicurare l'allattamento materno per lo meno nei primi mesi di vita dei neonati.

MICHELI, *relatore*. Il senatore Spolverini ha portato un altro argomento, che dimostra l'alta importanza delle riferite disposizioni legislative nel presente periodo bellico, quello del minor valore ponderale dei bambini nati negli ultimi mesi.

Negli anni 1916-18 venne osservato lo stesso fatto, non solo, ma pur l'alta mortalità infantile a causa della minor energia vitale dei

piccoli e della minor difesa loro nelle case, donde il padre e talora anche la madre erano lontani. È questo il fenomeno sociale del tempo di tutte le guerre.

Il disegno di legge odierno vuol però provvedere alla protezione materna non solo nel tempo bellico, ma soprattutto nel tempo di pace.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Modificazione degli articoli 166 e 184 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col Regio decreto 18 giugno 1931, anno IX, n. 773** » (1628). — (*Iniziato in Senato*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore Sabini, assente per congedo.

DE RUGGIERO, segretario. Il disegno di legge sottoposto all'esame di questa Commissione importa modificazione agli articoli 166 e 184 del Testo Unico per le leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: articoli di cui il primo disciplina la composizione delle Commissioni provinciali competenti a pronunciare l'ammonizione di determinati individui reputati pericolosi per l'ordine pubblico e ad assegnare al confino di polizia i perturbatori dell'azione dei pubblici poteri, ed il secondo stabilisce la composizione della Commissione di appello sedente presso il Ministero dell'interno per esaminare i ricorsi contro le assegnazioni al confino pronunziate dalle Commissioni provinciali di cui sopra.

Le Commissioni previste dagli articoli summenzionati, al pari di quelle contemplate dal precedente Testo Unico 6 novembre 1926, n. 1848 (articoli 168 e 186) sono attualmente composte di cinque membri. Tanto quella provinciale, presieduta in ciascuna provincia dal Prefetto, che quella centrale di appello, presieduta dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, si compongono di rappresentanti della magistratura requirente, della polizia, dell'Arma dei carabinieri Reali e

della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Col disegno di legge in discussione, presentato dal Ministero dell'interno, d'intesa col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e col Ministro di grazia e giustizia, si modifica la composizione di entrambe le due citate Commissioni, chiamando a farne parte per la Commissione provinciale il competente Segretario federale, e per la Commissione d'appello uno dei Vice-Segretari del Partito Nazionale Fascista, designato dal Ministro Segretario del medesimo, lasciando, quanto al resto, inalterata la precedente composizione delle Commissioni stesse, le quali, per tal modo, verranno ad essere composte di sei membri, anzichè di cinque.

La relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, giustifica le proposte modificazioni con l'opportunità di assicurare una più stretta collaborazione tra gli organi del Partito e quelli della Polizia, avuto riguardo specialmente ai compiti che il Partito esercita nel periodo delle restrizioni imposte dalle necessità imprescindibili della guerra in materia di disciplina dei consumi. Opportunità, questa, che non ha bisogno di particolare illustrazione, e sulla quale il relatore confida di trovare la Commissione unanimamente consenziente.

Nè, d'altra parte, occorre immorare a discutere la portata politica della riforma, giacchè, data l'attuale struttura costituzionale dello Stato, quale, a seguito del continuo processo evolutivo, si è venuta delineando, il Partito Fascista, secondo la più autorevole dottrina, si è del tutto spogliato dell'originario carattere di partito (cioè di organizzazione privata) acquistando aspetto sempre più decisamente pubblicistico, in modo da potersi attualmente classificare fra gli Enti ausiliari dello Stato, a questo collegato da un rapporto di indole funzionale.

Infatti non è infrequente nel nostro diritto positivo riscontrare esempi di organi del Partito Fascista, investiti, come tali, di funzioni statali, sovente di primaria importanza.

Basterà rammentare, fra i precedenti di maggior rilievo, la speciale posizione del Segretario del Partito, cui spettano la qualifica e le funzioni di Ministro Segretario di Stato, e

quella dei componenti il Consiglio Nazionale del Partito stesso, i quali ripetono da tale qualità il titolo per l'appartenenza alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Passando all'esame delle altre disposizioni del disegno di legge, va posta in rilievo la eventualità per cui, con l'aggiunta di un sesto componente nel seno di entrambe le Commissioni, possa verificarsi la parità di voti nell'atto delle decisioni, onde avverandosi tale ipotesi, si stabilisce che dovrà accordarsi la prevalenza al voto espresso dal Presidente.

Infine sembra al relatore che debba ritenersi superflua la clausola che prevede espressamente l'intervento del Vice Prefetto per sostituire, in caso di assenza od impedimento, il Prefetto nella presidenza della Commissione provinciale.

Non cade dubbio che, anche senza bisogno di un'espressa disposizione della legge, mancando, od essendo impedito il Prefetto, debba attuarsi *de jure* la sostituzione vicaria, spettante nella sua pienezza al Vice prefetto, in forza dell'articolo 21 della legge comunale e provinciale.

In conseguenza, il relatore è convinto dell'opportunità di apportare un emendamento di pura forma al disegno di legge, nel senso di sopprimere l'inciso « e, in sua assenza od impedimento dal Vice Prefetto » che figura nell'articolo unico del testo proposto per sostituire l'articolo 166 del Testo Unico, di cui si propone l'abolizione.

PRESIDENTE. Comunica che il Ministero dell'interno, tempestivamente informato della proposta di emendamento del relatore, ha inviato al Presidente del Senato il seguente telegramma:

« Questo Ministero non ritiene di poter accogliere l'emendamento proposto dal relatore sul disegno di legge relativo alla modificazione degli articoli 166 e 188 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, ravvisando opportuna, data la nuova composizione della Commissione provinciale per i provvedimenti di polizia, una espressa precisazione circa la facoltà surrogata del Vice-Prefetto nella presidenza della Commissione predetta ».

Non essendo accolta dal Governo la proposta del relatore, dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Disciplina giuridica della professione di attuario » (1629). — (Iniziato in Senato).

ABISSO, relatore. Il Governo, per andare incontro ai voti ripetutamente fatti dagli interessati, ha presentato un disegno di legge che si propone di disciplinare giuridicamente la professione di attuario.

Il progetto stabilisce che per l'esercizio della professione di attuario è necessaria l'iscrizione nell'albo (articolo 1); tale albo è tenuto dall'associazione professionale di categoria (articolo 2). Inoltre vengono determinati il campo di attività degli attuari (articolo 3) ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo (articolo 4 e seg.).

Sono dettate norme relative ai procedimenti disciplinari ed alle garanzie degli interessati (articolo 13 e seg.) e, finalmente, con disposizioni transitorie si provvede alla prima formazione dell'albo demandata alla Commissione centrale per gli attuari (articolo 23 e seg.).

Il relatore ha creduto di riassumere succintamente e senza commento le varie disposizioni del progetto non solo perchè esse sono chiare, ma anche perchè un'ampia relazione del Governo, alla quale si riporta, dà tutte le spiegazioni necessarie.

Si limiterà quindi a dar ragione dei pochi emendamenti ed aggiunte, che propone: dopo l'articolo 13 ritiene necessario un articolo aggiuntivo, così concepito:

« Articolo 13-bis. — La radiazione è pronunciata contro l'attuario:

a) che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione o la dignità della classe;

b) che abbia svolto una pubblica attività contraria agli interessi della nazione ».

Data l'eccezionale gravità del provvedimento di radiazione, che implica la rovina morale ed economica di un professionista e della sua famiglia, il relatore crede necessario stabilire, sia pure a grandi linee, i motivi per i quali il provvedimento stesso può essere adottato. Fa presente che identica disposizione a quella da lui proposta è stata adottata dalla legge professionale forense (articolo 41 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578).

Propone poi che il primo comma dell'articolo 15 sia così emendato:

« Alle condanne per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque consegue la radiazione ».

La proposta, oltre a ripetere quanto è sancito nell'articolo 42 della succitata legge professionale forense, è giustificata dal fatto che la gravità del reato, che porta come conseguenza la radiazione, si ricava sia dal minimo, sia dal massimo della pena in astratto. Non è quindi opportuno richiedere cumulativamente le due condizioni, ma basta che l'una (non inferiore nel minimo a due anni) o l'altra (non inferiore nel massimo a cinque anni) si verifichi.

Finalmente fa rilevare una discordanza tra la relazione ed il progetto per quanto riguarda l'articolo 19, ultimo comma.

La relazione dice che contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Cassazione « per incompetenza o per eccesso di potere »; l'articolo 19 dice « per difetti di giurisdizione ». L'oratore crede che né l'una né l'altra dizione debba essere adottata e debba concedersi il ricorso « per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge » essendo quest'ultimo il campo nel quale più frequentemente ed opportunamente potrà il Supremo collegio esplicare la sua alta funzione.

È poi necessario stabilire i termini entro i quali potrà essere presentato il ricorso alle Sezioni unite. Propone trenta giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.

Il disegno di legge con gli emendamenti e con le aggiunte proposte merita di essere approvato, sia perchè circonda di garanzia l'esercizio di un'importante attività professionale, sia perchè rappresenta un ulteriore passo nella realizzazione di una delle più geniali concezioni del Regime: lo Stato Corporativo.

GALLI. Desidera far presente che l'istituzione di una nuova professione non sembra necessaria allo stato attuale delle cose. Essa importerebbe indubbiamente la costituzione di nuovi organismi burocratici con conseguenti

oneri finanziari per lo Stato. D'altra parte la professione di attuario non ha neppure contorni nettamente delimitati; le funzioni ad essa inerenti possono essere esercitate benissimo da ragionieri o da altri professionisti. L'aggravio poi non sarebbe soltanto per lo Stato ma anche per i cittadini in conseguenza delle nuove tariffe.

Ciò premesso, nella considerazione che il provvedimento non è imposto dalla necessità, propone che ne sia sospesa l'approvazione.

PUTZOLU, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dichiara di accettare tutti gli emendamenti del relatore. Quanto alle osservazioni del senatore Galli ritiene che non abbiano un solido fondamento. Anzitutto è da escludere un aggravio di spesa per lo Stato in quanto tutti gli organismi di nuova costituzione funzioneranno con i contributi degli stessi attuari. La obiezione che i contorni di questa professione sarebbero mal definiti non ha riscontro nella realtà. Al contrario oggi l'attività attuariale è ben nota e definita, e sebbene in parte essa sia comune ad altre professioni, non mancano delle zone, come ad esempio nel ramo assicurativo, in cui essa presenta carattere di quasi esclusività.

Quanto alle tariffe osserva che la legge non impone ad alcuno l'obbligo di servirsi degli attuari. Chi vorrà farlo, si assoggetterà spontaneamente alle tariffe che saranno fissate con le garanzie stabilite dalla legge.

GALLI. Insiste nella sua proposta formale di sospensiva per i motivi già accennati e soprattutto per il fatto che non si sente la necessità di un simile provvedimento. Esso importerebbe per lo meno la costituzione di una nuova Sezione al Ministero.

VIALE. Si è già posto il quesito sulla necessità del provvedimento in esame perchè la sua lunga esperienza di professionista gli ha tolto ogni entusiasmo per le specializzazioni che generalmente sono antieconomiche. Ha dovuto però riconoscere che allo stato attuale della legislazione e soprattutto per i numerosi provvedimenti emanati dal Governo in materia di previdenza sociale, l'attuarismo è divenuto oggi quasi indispensabile. Ritiene dunque doveroso approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di sospensiva.

La Commissione non approva.

La lettura degli articoli 1 e 2 non dà luogo a discussione.

GALLI. Fa un'osservazione di forma all'articolo 3 (oggetto della professione). Dicendo « d'indole matematico-attuariale » si pone il definito nella definizione. Sarebbe opportuno pertanto trovare un'altra espressione.

MASNATA. Pensa che si potrebbero addirittura sopprimere le parole « d'indole matematico-attuariale ».

PUTZOLU, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non può aderire a questa soluzione la quale allargherebbe sensibilmente il campo dell'attività riconosciuta agli attuari. Infatti non tutti i calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche sono di indole matematico-attuariale.

Se la Commissione troverà altre parole che rendano più propriamente il concetto che si vuole esprimere, l'accoglierà volentieri e sarà anzi gratissimo di questo contributo alla migliore formulazione della legge.

GALLI. Riconosce che è difficile trovare un'altra espressione e non insiste nella sua proposta.

La lettura degli articoli da 3 a 12 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Ricorda che all'articolo 13 il relatore ha proposto, ed il Governo ha accettato, un'aggiunta per cui l'articolo stesso risulterebbe così emendato:

« Le pene disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:

« a) l'avvertimento;

« b) la censura;

« c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

« d) la radiazione.

« La radiazione è pronunciata contro l'attuario:

« a) che abbia comunque con la sua con-

dotta compromesso la propria reputazione o la dignità della classe;

« b) che abbia svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione ».

La Commissione approva l'emendamento e quindi l'articolo così emendato.

L'articolo 14 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento all'articolo 15, proposto dal relatore e eccettato dal Governo, che modifica nel modo seguente il testo dell'articolo:

« Alle condanne per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque, consegue la radiazione.

« Consegue, del pari, la radiazione alla pronuncia dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni ».

La Commissione approva l'emendamento e quindi l'articolo emendato.

La lettura degli articoli da 16 a 18 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Fa presente che l'ultimo capoverso dell'articolo 19, su proposta del relatore accolta dal Governo, andrebbe così modificato:

« Contro la decisione della Commissione centrale è ammesso ricorso entro 30 giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge ».

L'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati.

La lettura degli articoli da 20 a 26, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Assunzione di idonei dei concorsi di reclutamento nei ruoli

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

di gruppo B e C delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1630). — (*Iniziato in Senato*).

BARCELLONA, *relatore*. Il disegno di legge ha lo scopo di dar modo al Ministero della giustizia di colmare con le dovute garanzie, ma con sollecitudine, le vacanze verificatesi e che si verificheranno, durante lo stato di guerra, nei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

L'Amministrazione della giustizia trovasi in condizioni particolarmente difficili, non solo per l'aumento del lavoro in materia penale, che deriva dalle leggi di guerra sugli approvvigionamenti e consumi; ma più ancora per la prossima entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, la cui buona attuazione ha come necessario presupposto la prontezza ed esattezza del servizio di cancelleria, al quale sono stati assegnati compiti più estesi. Intanto — come risulta dalla relazione ministeriale — alla deficienza numerica di personale già da tempo esistente, ma resa più grave dalla sospensione dei concorsi disposta nel 1940, non è stato possibile riparare con l'assunzione di avventizi per la delicatezza delle funzioni giudiziarie, nè con il richiamo temporaneo in servizio di pensionati, di cui solo un esiguo numero potè reclutarsi. Si stabilisce quindi che per la durata della guerra, e fino a sei mesi dopo, i posti dei ruoli di gruppo B e C, che si renderanno disponibili entro l'anno dall'approvazione della graduatoria di ciascun concorso, possano assegnarsi a coloro i quali, pur non essendo riusciti vincitori, siano stati dichiarati idonei. La disposizione comprende tanto i concorsi da bandirsi, quanto gli altri già banditi nel dicembre 1939 e nel 1940, indicati nell'articolo 2 del disegno di legge.

Resta salva la norma di carattere generale che la metà dei posti disponibili debba riservarsi alle persone che a causa dello stato di guerra non avranno potuto partecipare ai concorsi svoltisi durante il periodo bellico.

Rimane pure salvo il diritto dei sottufficiali delle Forze Armate e dei sottufficiali della Milizia Forestale ad avere riservata una parte dei posti dei ruoli di gruppo C. Siccome però nei passati anni spesso i posti riservati ai sottufficiali rimasero vuoti per mancanza di aspi-

ranti, così il disegno di legge accorda al Governo, anche per tali posti, la facoltà di assegnarli ai candidati risultati idonei nei concorsi, sebbene non vincitori.

Trattasi di provvedimenti temporanei, giustificati dalle esigenze del servizio, e il fatto che i posti saranno assegnati a persone già riconosciute idonee in un concorso può considerarsi come sufficiente garanzia per la scelta dei funzionari. Sembra quindi che il disegno di legge debba essere approvato.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Nomina a posti di gruppo C dei graduati del Corpo degli agenti di custodia » (1631). — (*Iniziato in Senato*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore Fabri, assente per congedo.

DE RUGGIERO, *segretario*. Col disegno di legge in esame si provvede equamente a che anche i graduati del Corpo degli agenti di custodia possano passare al gruppo degli impiegati d'ordine, grado XII del gruppo C, dell'amministrazione di grazia e giustizia.

Si considera giustamente che il Corpo degli agenti di custodia ha un carattere militare, onde non vi è ragione perchè non si estenda allo stesso il beneficio già concesso ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e dei Reali carabinieri.

Con i vari articoli del disegno di legge si provvede al modo di ottenere titolo ai posti suddetti, e si stabilisce la formazione della graduatoria (art. 1); con gli articoli 2 e 3 si stabilisce il conferimento dei posti disponibili; all'articolo 4 del progetto il Ministero di grazia e giustizia propone di sostituire la dizione seguente: « I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e degli altri Corpi militari, gli appartenenti al Corpo degli agenti di custo-

dia delle carceri con grado non inferiore a sottocapoguardia, nonchè gli impiegati promossi o immessi direttamente nel grado XII, sono collocati in ruolo, alternativamente, in ragione di un posto ai sottufficiali, di un posto ai provenienti dal Corpo degli agenti di custodia e di un posto agli impiegati predetti ».

Con la quale è più chiaramente indicato l'ordine di collocamento in ruolo degli ammessi al gruppo C derivanti dalle varie amministrazioni.

Il relatore propone l'approvazione del progetto, che risponde ad un criterio di giustizia.

La lettura degli articoli da 1 a 3 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Comunica che il Ministero di grazia e giustizia, per aderire alle direttive impartite dal Ministero delle finanze, ha inviato una lettera alla Presidenza del Senato con cui prega di voler sostituire alla dizione dell'articolo 4 la seguente:

« I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi militari, gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri con grado non inferiore a sottocapo-guardia, nonchè gli impiegati promossi o immessi direttamente nel grado XII, sono collocati in ruolo, alternativamente, in ragione di un posto ai sottufficiali, di un posto ai provenienti dal Corpo degli agenti di custodia e di un posto agli impiegati predetti ».

La Commissione approva l'articolo così emendato.

La lettura degli articoli 5 e 6, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica

blica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza » (1632). — (Iniziato in Senato).

DE RUGGIERO, relatore. Il provvedimento che viene ora sottoposto all'esame del Senato merita lode incondizionata, in quanto elimina una anomalia, colma una lacuna e dà piena organicità al Corpo degli agenti di P. S., accentuandone il carattere militare, con la istituzione del ruolo degli ufficiali, già esistente fino al 1926, ma che era stato posteriormente soppresso.

Da quel tempo ad oggi, le funzioni di ufficiali del Corpo sono state affidate a funzionari di P. S., ai quali veniva attribuito un grado militare corrispondente a quello ricoperto nel ruolo di provenienza. Tale sistema, come si esprime la relazione ministeriale, ha dato luogo in pratica ad inconvenienti, non possedendo gli ufficiali, così improvvisati, la preparazione tecnica e militare necessaria per assolvere le mansioni inerenti al comando degli agenti.

Questa situazione veniva aggravata da due circostanze:

1ª la precarietà del posto, in quanto, in qualunque momento, gl'incaricati delle funzioni di ufficiali potevano essere restituiti alle loro funzioni civili, e ciò diveniva una necessità, sovente, in occasione di promozioni;

2ª la mancanza di qualsiasi corrispettivo per la specialità della funzione che pure imponeva oneri straordinari.

Pertanto, pur rendendo omaggio alla buona volontà ed all'impegno, degno di lode, posto dai funzionari chiamati a disimpegnare le funzioni di ufficiali del Corpo degli agenti di P. S., un provvedimento s'imponesse per dare una stabile sistemazione a questo personale fluttuante e dotare il Corpo degli agenti di P. S. di ufficiali ben preparati e che fossero veramente tali non solo di nome ma anche di fatto: provvedimento reso ancora più necessario ed urgente, dopo la costituzione delle scuole allievi di Roma e di Caserta, delle divisioni speciali di Roma, Napoli e Palermo (che hanno assorbito i locali Corpi dei vigili municipali) e della costituzione già avvenuta o in corso dei cosiddetti battaglioni mobili.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Non può, pertanto, che farsi la più favorevole accoglienza al provvedimento col quale il Governo ha inteso di provvedere alle esigenze suaccennate.

Il lodevole proposito, peraltro, del Governo, ha trovato un limite nelle disponibilità finanziarie consentite dall'attuale momento; non ostante ciò esso segna un notevole passo avanti verso la definitiva sistemazione di un servizio così delicato ed importante.

Il relatore considera poi il contenuto del provvedimento.

L'organico comprende 305 posti ripartiti fra i vari gradi dall'XI al V: gli ultimi tre gradi assorbono da soli ben cinque sestimi dell'intero organico; ciò, come è evidente, non consente che ad un numero molto limitato di ufficiali di raggiungere i gradi superiori. È da formare, perciò, l'augurio che, in prosieguo di tempo, le migliorate condizioni del bilancio consentano di assicurare al personale degli ufficiali degli agenti di P. S. una carriera più rapida ed a più largo respiro. Per converso, peraltro, viene fatto a detti ufficiali un trattamento economico molto più vantaggioso di quello di cui godono gli attuali incaricati, in quanto vengono ad essi assicurati tutti i benefici di cui godono, sia per gli assegni di attività, sia per quelli di quiescenza gli ufficiali dell'Arma benemerita: ed è giusto che sia così, data la grande analogia dei servizi disimpegnati dagli uni e dagli altri.

L'articolo 4 fissa i limiti di età minimi e massimi per il collocamento a riposo rispettivamente facoltativo o di autorità degli ufficiali del Corpo.

Gli articoli 5 e 6 regolano le promozioni che avvengono esclusivamente a scelta per i gradi V, VI e VII, per esame al grado VIII, per anzianità congiunta al merito per i gradi IX e X.

Gli articoli 7 e 8 fissano le norme per il reclutamento che riservano un terzo dei posti di sottotenente a favore dei sottufficiali del Corpo muniti di diploma di licenza di un istituto dell'ordine medio superiore e che abbiano frequentato, in seguito a concorso per esame, un apposito corso d'istruzione della durata di 2 anni; gli altri posti vengono conferiti, mediante concorso per titoli per il grado di tenente, agli ufficiali effettivi delle altre Forze armate

dello Stato, e per il grado di sottotenente agli ufficiali di complemento. È prescritto, in ogni caso, l'obbligo della frequenza di un corso d'istruzione della durata di mesi 3, dopo il quale soltanto si potrà conseguire la nomina ad effettivo.

L'articolo 9, accentuando il carattere militare del Corpo, stabilisce che le nomine e promozioni avvengano tutte mediante decreto Reale, come per gli ufficiali dell'Esercito ecc., anziché per decreto ministeriale, come avviene per i funzionari civili.

L'articolo 10 apporta al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della P. S. le variazioni rese necessarie dalla riforma in esame: il numero dei posti soppressi è stato limitato a soli 111, mentre maggiore è il numero dei funzionari attualmente investiti delle funzioni di ufficiali degli agenti di P. S. Il modesto aumento che, in conseguenza, viene portato all'organico dei funzionari di P. S. è più che giustificato dalle accresciute esigenze dei servizi in relazione allo stato di guerra.

Gli articoli 12 e seguenti contengono le norme transitorie per la prima applicazione della legge, che prevedono, innanzi tutto, l'inquadramento nei vari gradi, sotto determinate condizioni, dei funzionari di P. S. attualmente incaricati delle funzioni di ufficiali, e subordinatamente il reclutamento, mediante concorso per titoli, fra i funzionari di P. S. che siano ufficiali di complemento di armi combattenti e fra gli ufficiali effettivi delle diverse armi.

Delle altre disposizioni transitorie merita di essere ricordata quella dell'articolo 18 che consente il comando, in via provvisoria, presso il Corpo, e finché non siano coperti i posti di organico, dei funzionari di P. S. attualmente investiti delle funzioni di ufficiali, e che non siano passati nel nuovo ruolo. Sull'opportunità di tale disposizione non è il caso di indugiarsi.

Concludendo il relatore ritiene che il disegno di legge possa essere integralmente approvato, salvo una piccola correzione di forma all'articolo 9 nel quale anziché: « per decreto Reale » si dovrà dire: « con decreto Reale ».

La lettura degli articoli da 1 a 8 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Ricorda che all'articolo 9 il relatore ha proposto un emendamento: la sostituzione delle parole: « per decreto Reale » con le altre: « con decreto Reale ».

L'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati.

La lettura degli articoli da 10 a 22, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra » (1673).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GENOVESI, relatore. Il Senato, in occasione della recente approvazione di nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi e della conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 432, recante integrazione alla legge 2 ottobre 1940, anno XVIII, n. 1416, sulla organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra, ha avuto modo di rilevare l'importanza di un servizio che provvede alla tutela della incolumità delle persone e alla salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea, e che ha ricevuto una particolare disciplina con la istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno.

Con le accennate disposizioni di legge vennero in allora apportate modificazioni e integrazioni notevoli alle norme riguardanti l'ordinamento generale, il personale, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, la gestione finanziaria, nonché la disciplina e le sanzioni, assicurando un maggiore potenziamento dell'organizzazione.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha potuto pertanto corrispondere pienamente ai compiti di guerra affidatigli, i quali tuttavia, in ragione delle nuove e maggiori esigenze, hanno richiesto una revisione del piano di potenziamento per quanto ha riguardo alla integrazione del personale permanente, ai maggiori oneri derivanti dai compensi e dall'acquisto di materiale.

Con il disegno di legge in esame si è provveduto così innanzi tutto ad aumentare da 150 a 200 gli ufficiali e da 9850 a 12.800 i sottufficiali, vigili scelti e vigili, richiamabili in servizio continuativo per integrare il personale permanente (art. 1).

Si è quindi disposto che il Ministero dell'interno corrisponda alla Cassa sovvenzioni antincendi:

a) lire 130.000.000 per l'acquisto del materiale necessario in tempo di guerra;

b) lire 1.085.350 al mese dal 1° aprile 1941-XIX al 30 giugno 1941-XIX; lire un milione 228.730 al mese dal 1° luglio 1941-XIX al 31 ottobre 1941-XX; lire 1.312.610 al mese dal 1° novembre 1941-XX in poi, per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'articolo 1 per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'articolo 6 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416;

c) i fondi per la requisizione degli automezzi e dei locali necessari alla costituzione delle unità antincendi (art. 3).

Un ritocco formale alla legge n. 1416 è stato, nella occasione, apportato al 2° comma dell'articolo 3 mediante la sostituzione delle parole « al personale non volontario » alle precedenti « al personale suddetto » al fine di un coordinamento con l'articolo 5 della legge (art. 2).

Il disegno di legge, suggerito da necessità di guerra, merita la vostra piena approvazione.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conferimento al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo della facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere per reati commessi nel territorio di dette Isole » (1675). — (Iniziato in Senato).

GALLI, *relatore*. Bastano invero poche parole per illustrare il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione.

Il Codice penale contempla alcuni reati per i quali occorre, affinché si possa procedere, l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

Si tratta in genere di delitti che si possono commettere contro la personalità internazionale ed interna dello Stato.

Per dare un'idea dei delitti di cui si tratta l'oratore indica l'articolo 244, che punisce atti ostili verso lo Stato estero che esponano lo Stato italiano al pericolo di guerra, e l'articolo 245, che riguarda le intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità od alla guerra.

Sono quattordici gli articoli del Codice penale ai quali si dovrà applicare la nuova disposizione legislativa.

Inoltre, il Codice di procedura penale, all'articolo 16, impone l'obbligo della autorizzazione ministeriale perchè si possa procedere contro ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o contro militari in servizio di pubblica sicurezza per reati commessi in servizio di polizia.

Come è noto, nelle Isole dell'Egeo vigono le nostre leggi penali, e, pertanto, l'autorità giudiziaria del luogo dovrebbe, nei casi previsti dalle succitate disposizioni, chiedere sempre, per poter agire in via penale, l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

Ora, come giustamente viene osservato nella breve, ma esauriente relazione che accompagna il disegno di legge, ragioni attuali di evidente opportunità consigliano che la facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere nei casi sopra indicati, sia esercitata, durante la guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dal Governatore delle Isole italiane dell'Egeo, qualora i reati siano stati commessi entro il territorio di tali isole.

Questo pertanto dispone il disegno di legge sottoposto all'approvazione della Commissione.

Il provvedimento si impone ed è determinato da varie ragioni di ordine pratico, principalmente per evitare, nell'attuale momento, ritardi che si prevedono, date le difficoltà esistenti che possono impedire la sollecita trasmissione degli atti processuali delle autorità dell'Egeo al Ministro della giustizia, il quale, d'altra parte, non può essere ora sempre in grado di procedere senza indugio a quelle indagini che credesse necessarie per concedere l'autorizzazione.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 11,45.

ALLEGATI

Disciplina giuridica della professione di attuario (1629).

Art. 1.

TITOLO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ATTUARIO

Per esercitare la professione di attuario è necessaria la iscrizione nell'albo.

Il titolo professionale di « attuario » spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

L'iscrizione nell'albo degli attuari è compatibile con quella in altri albi professionali.

Art. 2.

ALBO DEGLI ATTUARI

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, la tenuta dell'albo degli attuari e la disciplina degli iscritti sono esercitate dal Direttorio dell'associazione sindacale degli attuari.

Qualora i poteri del direttorio siano affidati al segretario o ad un commissario, le attribuzioni predette sono esercitate da un comitato composto nei modi indicati dall'articolo 3, ultimo comma della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.

Art. 3.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

In particolare:

a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;

b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;

c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;

d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale. le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a);

e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;

f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti;

g) l'ordinamento tecnico delle assicurazioni contro i danni;

h) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.

La elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie.

Art. 4.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO.

Per essere iscritti nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno stato estero a condizione di reciprocità;

b) essere di condotta specchiatissima ed illibata;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale, conferita o riconosciuta in una università o istituto dell'ordine universitario del Regno;

e) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

f) avere la residenza nel Regno.

Art. 5.

ISCRIZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI.

Possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito dell'aver superato l'esame di Stato, purchè forniti di una delle lauree indicate nell'articolo precedente o della laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica:

a) i professori ordinari presso le università e gli istituti dell'ordine universitario del Regno, regi o liberi, di calcolo delle probabilità, di matematica finanziaria, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana, di economia e finanza delle imprese di assicurazione, di tecnica delle assicurazioni contro i danni, di tecnica delle assicurazioni sociali o di altra materia analoga e strettamente attinente all'esercizio professionale;

b) liberi docenti confermati i quali abbiano per almeno sei anni esercitato un incarico di insegnamento.

La libera docenza e l'incarico debbono riguardare una delle materie suindicate.

Ai professori e ai liberi docenti universitari iscritti nell'albo a norma del presente articolo spetta il titolo professionale di attuario.

Art. 6.

ISCRIZIONE DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI.

Gli impiegati pubblici ai quali, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, sia consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo. Essi sono sog-

getti alla disciplina stabilita dalla presente legge soltanto per ciò che concerne l'esercizio autonomo della professione.

Art. 7.

ISCRIZIONE DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito di cui alla lettera f) dell'art. 4 se risulta che essi esercitano una funzione di consulenza e di tutela dei nostri connazionali che si trovano all'estero.

Art. 8.

DOMANDA D'ISCRIZIONE.

La domanda per l'iscrizione è diretta al direttorio dell'associazione sindacale e deve essere accompagnata dai documenti seguenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- 4) certificato di cittadinanza italiana o di Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- 5) diploma o certificato di laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale;
- 6) certificato dell'approvazione nell'esame di Stato;
- 7) ricevuta del pagamento della tassa di lire 108 da versarsi in un ufficio del registro.

I professori universitari i quali aspirano all'iscrizione nell'albo a termini dell'articolo 5 debbono presentare un certificato della competente amministrazione da cui risulti il possesso dei requisiti in tale articolo indicati.

La condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 4 lett. a) è provata nei modi stabiliti dall'articolo 7 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.

L'attività svolta all'estero da parte dei cittadini italiani a termini dell'articolo 7 è provata mediante attestazione delle regie autorità diplomatiche.

Art. 9.

EFFETTO DELL'ISCRIZIONE.

L'iscrizione nell'albo ha effetto nel Regno.

Art. 10.

REVISIONE DEGLI ALBI.

Il direttorio dell'associazione sindacale procede al principio di ogni anno alla revisione dell'albo. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale, concernente i titoli o i requisiti predetti.

È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che ne possono formare oggetto.

Art. 11.

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ALBI.

L'albo, pubblicato a cura del direttorio dell'associazione sindacale, è comunicato ai Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per l'educazione nazionale; ai tribunali, alle corti d'appello e ai consigli provinciali delle corporazioni ai quali devono essere comunicate altresì le singole deliberazioni di iscrizione e di cancellazione, nonché di sospensione dall'esercizio professionale.

Art. 12.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Gli iscritti che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione sono sottoposti a procedimento disciplinare, che può essere promosso su domanda di parte, su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio.

Il segretario del sindacato, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione. Ne informa quindi almeno dieci giorni prima l'incolpato affinché possa presentare le sue giustificazioni.

Nel giorno fissato il direttorio, sentito il

relatore e l'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13.

PENE DISCIPLINARI.

Le pene disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- d) la radiazione.

La radiazione è pronunciata contro l'attuario:

- a) che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione o la dignità della classe;
- b) che abbia svolto una pubblica attività contraria agli interessi della nazione ».

Art. 14.

SOSPENSIONE CAUTELARE.

Qualora sia emesso mandato o ordine di cattura dev'essere disposta la sospensione dell'iscritto.

Tale sospensione può essere disposta qualora sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, o l'iscritto sia stato ammonito o assegnato al confino di polizia.

Se il direttorio del sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione dell'attuario ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero con rapporto motivato.

Art. 15.

RADIAZIONE A SEGUITO DI CONDANNE PENALI.

Alle condanne per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque consegue la radiazione.

Consegue, del pari, la radiazione alla pronuncia dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni.

Art. 16.

CASI DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

La cancellazione dall'albo, oltre che in sede di revisione annuale degli albi a termini dell'articolo 10, è pronunciata con provvedimento motivato:

- a) su domanda dell'iscritto;
- b) d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'articolo 4.

Non può essere disposta la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Art. 17.

REISCRIZIONE NELL'ALBO.

L'iscritto che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta esservi riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione.

Il professionista radiato dall'albo può essere reinscritto purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 18.

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORIO.

Le decisioni del direttorio del sindacato concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonchè i giudizi disciplinari sono notificate agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al pubblico ministero, alla commissione centrale per gli attuari di cui all'articolo seguente.

Il ricorso è presentato alla segreteria della

commissione centrale e, quando non sia proposto dal pubblico ministero, deve essere accompagnato dalla ricevuta del versamento di lire cento eseguito presso una sezione di regia tesoreria.

Art. 19.

COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ATTUARI.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la commissione centrale per gli attuari, la quale è composta:

a) di un magistrato di grado non inferiore al quarto che ha le funzioni di presidente;

b) del capo dell'ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha le funzioni di vice presidente;

c) di due componenti designati, rispettivamente, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per l'educazione nazionale;

d) di cinque attuari scelti fra i designati in numero doppio dal sindacato nazionale della categoria.

La commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale.

I componenti rimangono in carica tre anni e alla scadenza possono essere confermati.

La commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della commissione.

La commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

Contro la decisione della commissione centrale è ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della corte di cassazione del Regno per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

Art. 20.

ATTUARI DI RAZZA EBRAICA

Sono estese all'esercizio della professione di attuario da parte dei cittadini appartenenti alla razza ebraica le disposizioni della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054.

Art. 21.

VIGILANZA SULLA PROFESSIONE

La vigilanza sulla professione di attuario spetta al Ministro per la grazia e giustizia il quale l'esercita d'intesa col Ministro per le corporazioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

PRATICA PROFESSIONALE

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 4 è sostituito dalla pratica professionale svolta per due anni dopo il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed attuariali o in matematica finanziaria ed attuariale, che dia affidamento per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 3.

Il periodo di pratica è ridotto ad un anno per gli ex combattenti e per le categorie equiparate.

Art. 23.

ISCRIZIONI NELL'ALBO

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo:

a) i laureati in scienze matematiche e in matematica e fisica i quali dimostrano con titoli di avere esercitato lodevolmente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di attuario;

b) coloro i quali dimostrano con titoli di avere esercitato lodevolmente per almeno dieci anni la predetta attività e di avere cultura adeguata per l'esercizio della professione.

L'esistenza dei requisiti predetti e di quelli indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *f)* dell'articolo 4 è accertata dalla commissione centrale per gli attuari.

Le domande corredate dei documenti relativi e di una ricevuta del versamento di lire cinquecento eseguito presso la sezione di regia tesoreria devono essere presentate dagli interessati alla segreteria della commissione centrale entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'aspirante può chiedere nella domanda di essere sottoposto ad una prova orale per l'accertamento del requisito della cultura indicato nella lettera *b)*.

A coloro che ottengono l'iscrizione nell'albo a norma del presente articolo e di quello precedente spetta il titolo professionale di attuario.

Art. 24.

PRIMA FORMAZIONE DELL'ALBO

Per la prima formazione dell'albo le domande di iscrizione e i relativi documenti sono presentati entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla segreteria della commissione centrale per gli attuari.

La commissione centrale forma l'albo ed esercita, fino a quando non venga riconosciuta l'associazione professionale degli attuari, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti previste dall'articolo 2.

A coloro che abbiano presentata regolarmente la domanda nel termine indicato nel primo comma è riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione.

Art. 25.

PRIMA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE

Per la prima costituzione della commissione centrale per gli attuari la designazione dei componenti prevista dalla lettera *d)* dell'articolo 19 è fatta dalla confederazione fascista dei professionisti e degli artisti tra le persone di riconosciuta competenza nell'attività che forma oggetto della professione, fornite dei requisiti indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)*

dell'articolo 4 e di una delle lauree indicate nella lettera *d)* dello stesso articolo o nella lettera *a)* dell'articolo 23 o che posseggono i requisiti indicati nell'articolo 5.

I componenti della commissione nominati a norma del comma precedente sono iscritti nell'albo professionale. Essi sono tenuti al pagamento della tassa di lire 108 da versarsi a norma dell'articolo 8, n. 7.

Art. 26.

NORME COMPLEMENTARI

Con decreto Reale saranno emanate ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.

Nomina a posti di gruppo C dei graduati del Corpo degli agenti di custodia (1631).

Art. 1.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, di cui al Regolamento approvato con il Regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, che abbiano compiuto 15 anni di servizio, e non superato i 17, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado XII dei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione di Grazia e Giustizia, e se riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale d'avanzamento prevista dall'articolo 3 del citato regolamento, acquistano titolo ad ottenerlo nel limite di 1/3 dei posti vacanti nella categoria sopraindicata.

La graduatoria in base alla quale i detti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia saranno chiamati all'impiego, verrà stabilita dalla data delle rispettive domande.

Art. 2.

I posti disponibili nel grado XII dei ruoli di gruppo C, appartenenti all'Amministra-

zione di grazia e giustizia, che non siano riservati agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia con grado non inferiore a sottocapoguardia, ed ai sottufficiali delle altre Forze armate, rispettivamente nella proporzione di 1/3 dei posti, vanno conferiti agli impiegati che, per particolari benemerienze belliche o fasciste, abbiano diritto all'immediato collocamento nel grado XII, ed agli impiegati del grado XIII del medesimo ruolo, secondo le norme comuni.

Art. 3.

Nel caso che l'aliquota dei posti d'impiego civile, riservata agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, non dovesse essere completamente assorbita, la restante parte dovrà incrementare il numero dei posti a disposizione dell'Amministrazione, da coprirsi con pubblico concorso, fermo restando il terzo dei posti riservato ai sottufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica.

Art. 4.

«I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e degli altri Corpi militari, gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri con grado non inferiore a sottocapoguardia, nonché gli impiegati promossi o immessi direttamente nel grado XII, sono collocati in ruolo, alternativamente, in ragione di un posto ai sottufficiali, di un posto ai provenienti dal Corpo degli agenti di custodia e di un posto agli impiegati predetti».

Art. 5.

Nella prima applicazione della legge si prescinde dal limite massimo di servizio indicato dall'articolo 1 in confronto degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, che risultano forniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al gruppo C, e che abbiano disimpegnato, per almeno dieci anni, funzioni d'ordine.

Art. 6.

Nel computo degli anni di servizio di cui all'articolo 1 della presente legge si tiene

conto del servizio prestato in altri Corpi armati, i cui sottufficiali siano ammessi, a norma delle vigenti disposizioni, a godere di uguale beneficio del passaggio al gruppo C in ruoli statali.

Istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza (1632).

Art. 1.

Per provvedere all'inquadramento, alla istruzione ed alla disciplina degli agenti di pubblica sicurezza è istituito, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, il ruolo degli ufficiali. (Gruppo A).

Tale ruolo è costituito come appresso:

Grado V	Maggiore Generale Ispettore	1
» VI	Colonnello	4
» VII	Tenente Colonnello	16
» VIII	Maggiore	24
» IX	Capitano	90
» X e XI	Tenente e Sottotenente	170
	Totale	305
» X e XI	Maestro Direttore della Banda	1

Art. 2.

Gli ufficiali indicati nell'articolo precedente sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dai Prefetti e dai Questori.

Gli ufficiali stessi sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.

Art. 3.

Ai predetti ufficiali spetta il trattamento economico continuativo ed eventuale assegnato ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri Reali. Sono del pari ad essi applicabili le disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 4.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo su

domanda quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di età:

Maggiore Generale Ispettore	anni 58
Colonnello	» 55
Tenente Colonnello	» 52
Maggiore	» 50
Capitano, Tenente e Sottotenente	» 48

Cessano dal servizio di autorità quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di età:

Maggiore Generale Ispettore	anni 62
Colonnello	» 60
Tenente Colonnello	» 58
Maggiore	» 56
Capitano	» 54
Tenente e Sottotenente	» 50

Art. 5.

La promozione al grado di Maggior Generale Ispettore viene conferita a scelta tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento che sarà nominata annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'Interno, e composta dal Capo della Polizia, dal Prefetto in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, dal Direttore generale degli affari generali e del personale, dal Direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal Questore di Roma e dal Direttore capo della divisione Forze armate di polizia.

Art. 6.

Le promozioni al grado di colonnello e tenente colonnello vengono conferite a scelta agli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta dal Capo della Polizia, dal Direttore generale degli affari generali

e del personale, dal Direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal Generale Ispettore del Corpo, dal Questore di Roma e dal Direttore capo della divisione Forze armate di polizia.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite in seguito ad esame di idoneità da effettuarsi in base al programma e con le modalità che verranno stabilite col Regio decreto di cui al successivo articolo 21. A tale esame potranno partecipare i capitani che abbiano compiuto almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio classifiche non inferiori a quella di buono con tre o distinto e siano, dalla commissione di avanzamento di cui al presente articolo, ritenuti meritevoli di parteciparvi.

Le promozioni a capitano e tenente vengono conferite per anzianità e merito, su conforme parere della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente cinque anni e due anni nei gradi di tenente e sottotenente.

Le funzioni di segretario della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, e di quella di cui all'articolo 5 sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'Interno o da un ufficiale del Corpo, di grado non superiore all'VIII, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 7.

Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti è riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni, siano in possesso del diploma di licenza di un Istituto dell'ordine superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di due anni al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo, saranno portati in aumento di quelli di cui al comma b) dell'articolo seguente.

Art. 8.

I rimanenti posti di cui al 1° comma dell'articolo 7 verranno conferiti:

a) per un terzo, nel grado di tenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare, previo nulla osta della rispettiva Amministrazione, i tenenti in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

b) per due terzi, nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare gli ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio da ufficiale di almeno sei mesi e siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze sociali.

Il limite di età per partecipare a tali concorsi è di anni 28.

I vincitori di tali concorsi saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione della durata di mesi tre, al termine del quale, se riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina ad effettivo.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del comma a) saranno portati in aumento di quelli di cui al comma b) del presente articolo.

Art. 9.

Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza vengono effettuate con decreto Reale.

Art. 10.

Al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza stabilito con Regio decreto 6 dicembre 1940, anno XIX, n. 1639, e con legge 17 febbraio 1941—XIX, n. 61, è sostituito il seguente:

Grado V	Questori di 1 ^a classe	N.	60
» VI	Questori di 2 ^a classe	»	80
» VII	Vice Questori . . .	»	97

Grado VII	Commissari Capi di pubblica sicurezza	N.	243
» VIII	Commissari di pubblica sicurezza . . .	»	400
» IX	Commissari aggiunti di pubblica sicurezza	»	490
Grado X	Vice Commissari di pubblica sicurezza .	N.	508
» XI	Vice Commissari aggiunti di pubblica sicurezza		
Totale . . .			<u>N. 1878</u>

Art. 11.

Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso.

Il maestro direttore della banda nel grado di tenente continuerà a percepire gli assegni ed indennità che avrebbe percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

Il limite di età per il collocamento a riposo del maestro direttore della banda è stabilito in anni 60, con facoltà dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale stesso fino al 65° anno di età con provvedimento da rinnovarsi di anno in anno, semprechè risulti accertata la sua piena idoneità fisica e professionale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Nella prima attuazione della presente legge potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito da compilarsi da apposita commissione, i funzionari di pubblica sicurezza del grado corrispondente che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, siano incaricati delle funzioni di ufficiale o che abbiano esercitate tali funzioni per almeno un biennio,

Per partecipare a tale concorso essi dovranno inoltrare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Ministero dell'interno.

Art. 13.

I posti che risulteranno vacanti dopo effettuate le nomine di cui all'articolo 12, escluso quello di Maggiore Generale Ispettore, potranno essere conferiti mediante pubblici concorsi per titoli, da bandire entro il limite di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed ai quali potranno partecipare:

a) i funzionari di pubblica sicurezza del grado corrispondente che siano ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa Italiana che rivestano grado corrispondente a quello cui concorrono.

Potranno partecipare ai predetti concorsi anche gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva, purchè abbiano rivestito detto grado nel servizio permanente effettivo.

Gli aspiranti di cui alla lettera b) del presente articolo dovranno dimostrare di aver conseguito nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a quella di buono con tre o di distinto e dovranno ottenere per essere ammessi al concorso il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 14.

Tanto i funzionari di cui all'articolo 12, quanto i funzionari e gli ufficiali di cui all'articolo 13 potranno concorrere per il conferimento del grado immediatamente superiore, escluso quello di Maggiore Generale Ispettore, qualora abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nel grado rivestito. Detto termine va riferito:

a) per gli aspiranti di cui all'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per gli aspiranti di cui all'articolo 13, alla data del bando di concorso.

Per gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva il triennio di anzianità va riferito al grado rivestito in servizio permanente effettivo.

Art. 15.

La commissione giudicatrice del concorso interno di cui all'articolo 12 e dei concorsi pubblici di cui all'articolo 13 sarà presieduta dal Capo della Polizia e composta da un Prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal Direttore capo della divisione personale di pubblica sicurezza e dal Direttore capo della divisione Forze armate di polizia.

Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice di cui al presente articolo sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'Interno, di grado non superiore all'VIII, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 16.

Il Maggiore Generale Ispettore sarà nominato a scelta tra coloro che abbiano conseguito, a norma dei precedenti articoli 12, 13 e 14, la nomina a colonnello del Corpo e che abbiano almeno tre anni di anzianità di grado complessivamente nel Corpo stesso e in quelli di provenienza, ovvero almeno dieci anni di servizio ininterrotto con funzioni di ufficiale nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Il giudizio sulla nomina del Maggiore Generale Ispettore è deferito alla commissione di avanzamento di cui all'articolo 5.

Art. 17.

Tanto gli ufficiali nominati in applicazione delle norme di cui all'articolo 12, quanto quelli nominati in applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 14, saranno collocati nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza secondo le risultanze di un'unica graduatoria di merito da compilarsi in base alla votazione conseguita nei singoli concorsi da ciascuno di essi.

A parità di merito, precederanno quelli che siano già in servizio nel Corpo con le funzioni di ufficiale.

Art. 18.

I funzionari di pubblica sicurezza attualmente investiti delle funzioni di ufficiale del Corpo che non effettueranno a norma dei precedenti articoli il passaggio nel nuovo ruolo degli ufficiali, potranno essere comandati a continuare, in via provvisoria, a prestar servizio nel Corpo con dette funzioni fino a quando non saranno coperti i posti di organico.

Art. 19.

Fino a tutto il secondo anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza di cui al precedente articolo 10 è da considerarsi aumentato di 6 posti nel grado di Questore di 1^a classe e di 20 posti nel grado di Commissario Capo.

I suindicati posti saranno soppressi gradualmente, in ragione di un posto per ogni due vacanze che si verificheranno in ciascuno degli anzidetti gradi, successivamente allo scadere del suddetto termine.

Art. 20.

Il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi.

Art. 21.

Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro dell'interno, di intesa con i Ministri delle finanze e della guerra, verranno stabilite le norme per disciplinare le varie forme di cessazione dal servizio oltre quelle previste dal precedente articolo 4, nonchè le norme per l'effettuazione dei concorsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, per lo svolgimento dei corsi di istruzione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'impiego in servizio degli ufficiali, per uso della uniforme; e saranno adottate tutte le altre disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Art. 22.

Tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFRICA ITALIANA

(10^a riunione)

FINANZA

(74^a riunione)

Venerdì 25 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Saluto ai combattenti dell'Africa Italiana Pag. 53

Disegno di legge:

(Approvazione per acclamazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX »
(1293) - *Oratori*: Presidente, Grazioli, Russo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

54

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Appiotti, Baccelli, Beverini, Bevione, Bianchini, Burzagli, Cara-

pelle, Casoli, Castelli, Cei, Cicconetti, Cipolla, Coralli, Cremonesi, D'Amelio, Della Gherardesca, Durini di Monza, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Gabba, Giuria, Grazioli, Guidotti, Innocenti, Ingianni, Leicht, Mancini, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Mezzetti, Millosevich, Miraglia, Motta, Nicolis di Robilant, Nucci, Parodi Delfino, Piola Caselli, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebugia, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirovich, Sitta, Somma, Trigona, Trivelli e Zupelli.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Russo e il Sottosegretario di Stato per le finanze Lissia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Casanova Jerseirinch, De Cillis, Gallarati Scotti, Gasparini Jacopo, Gazzera, Genovesi, Gualtieri, Libertini, Miari de Cumani, Puricelli, Sironi, Tournon e Venino.

PRESIDENTE. Invita il senatore Millosevich ad assumere le funzioni di segretario.

Saluto ai combattenti dell'Africa italiana.

PRESIDENTE (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori*). Camerati senatori, prima

di dare inizio all'esame del bilancio per il Ministero dell'Africa italiana desidero interpretare il sentimento delle Commissioni riunite rivolgendo il saluto del Senato ai soldati di tutte le forze armate, ai cittadini, ai sudditi fedeli che nelle provincie libiche della quarta sponda mediterranea, nelle isole del possedimento dell'Egeo e nelle terre dell'Africa Orientale sono le scelte avanzate, le estreme punte di acciaio del possente schieramento delle nostre armi.

Il nostro pensiero e il nostro saluto vanno in primo luogo al Vicerè d'Etiopia, Altezza Reale Amedeo di Savoia Duca d'Aosta (*Vivissimi generali applausi*) che il Senato del Regno si onora, con altri valorosi Comandanti, di avere fra i suoi componenti. Egli impersona quanti vivono e combattono, in Africa Orientale, in una lotta che ha sorpreso i nemici e ne ha sconvolto i piani, in una resistenza che desta l'ammirazione del mondo intero, ma che non può sorprendere e non sorprende chi conosce le nostre forze, l'animo dei combattenti, la preparazione dei comandi, l'opera romana di civile e saggio dominio realizzata per volere del Duce in breve spazio di tempo e contro ogni ostacolo nelle terre dell'Impero.

Una certezza è in noi, e supera ogni contingente vicenda: la stessa serena pacata certezza che anima ogni combattente lontano.

In questa certezza di vittoria vada il nostro saluto al Vicerè e ai suoi meravigliosi soldati, a tutti indistintamente i valorosi combattenti delle terre italiane d'oltremare.

(I senatori in piedi accolgono con applausi generali e prolungati le parole del Presidente).

Discussione e approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941, anno XIX al 30 giugno 1942-XX » (1293).
— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Comunica che alcuni senatori iscritti a parlare hanno rinunciato alla parola. Li ringrazia di questa prova di stile

che risponde alle tradizioni del Senato del Regno.

Dà la parola al senatore Grazioli, che è stato incaricato di illustrare la relazione del compianto senatore Bongiovanni. (*Il Presidente e i senatori si levano in piedi*). Questa relazione è l'ultimo documento del fervido ingegno, dell'alta competenza e della fede profonda dell'insigne Collega scomparso.

GRAZIOLI. La relazione del compianto senatore Bongiovanni, come risulta dalla nota apposta in calce alla medesima, rispecchia una situazione ormai alquanto superata. Tuttavia si è deciso di lasciarla intatta, perchè testimonia il nobile animo, l'alta intelligenza e la grande competenza in materia coloniale del camerata scomparso.

Egli s'è spento quando ancora durava il grigio inverno che abbiamo fieramente attraversato, e l'oratore, che conosceva la sua alta mente e il suo grande cuore, pensa che, se Egli avesse potuto assistere al rigoglioso risveglio primaverile delle nostre armi, la sua fine avrebbe forse potuto essere evitata.

La pregevole relazione del senatore Bongiovanni esige qualche parola di aggiornamento. Di essa tuttavia l'oratore desidera leggere un passo che, per il momento in cui fu scritto, acquista oggi una particolare importanza: « Nell'Africa mediterranea, la riconquista della Cirenaica si profila, già da oggi, come evento di non lontana e probabile realizzazione ».

Come tutti sappiamo, le vittoriose forze dell'Asse hanno infatti fulmineamente riconquistata tutta la Cirenaica, che, eccettuata la temporanea resistenza di Tobruk, è di nuovo in nostro saldo possesso. Tale riconquista ha immenso valore non solo come riacquisto totale di una regione così cara al cuore di noi italiani, figli di Roma, ma anche come base necessaria per gli ulteriori sviluppi verso cui miriamo con tutte le forze, per confermare e concludere la grande battaglia già vinta nei Balcani e per recuperare in pieno la nostra sicurezza e la nostra libertà nel Mediterraneo.

Per quanto riguarda l'Africa Orientale Italiana, ricorda il fervido voto del relatore, condiviso dal Senato, che la bandiera della Patria non venga ammainata sui territori dell'Impero.

Questo voto è tuttora non solo nei nostri cuori, ma nei fatti. Come sappiamo, grazie allo strenuo valore dell'alta figura del Duca D'Aosta, degno figlio di Emanuele Filiberto di Savoia e degno nipote di Luigi di Savoia (*i presenti, in piedi, acclamano lungamente*), nonchè alla capacità dei valorosi generali che lo circondano e che sono tra i migliori del nostro esercito, e al valore delle nostre truppe, le ambe, che già videro l'eroismo di Pietro Toselli, e la cerchia ridente di colli che circonda Dessiè, resistono tuttora bravamente ai furiosi attacchi di forze molto superiori di numero; e così altrettanto bravamente resistono altri centri dell'Impero.

Ad ogni modo, è bene che anche il Senato affermi in questa occasione come categorica incrollabile certezza che, comunque volgano gli eventi di guerra nell'Africa Orientale Italiana, l'Italia riconquisterà, fino all'ultimo metro quadrato, i territori del suo Impero, il cui possesso, se incide meno direttamente sul problema della nostra sicurezza e della nostra libertà nel Mediterraneo, incide però nel modo più diretto e completo sul non meno importante problema della legittima aspirazione ad espandere la nostra civiltà nel continente africano, così intimamente legato all'avvenire del continente europeo.

L'oratore è sicuro che la magnifica opera di civiltà già da noi compiuta nel breve spazio di pochissimi anni nell'Africa Orientale, non potrà non incutere rispetto e ammirazione allo stesso nemico. Non è possibile che un po-

polo civile non sia sensibile a quanto già l'Italia ha fatto in quelle terre per la civiltà.

Con questo proposito e con questa fiduciosa certezza nell'avvenire, invita il Senato ad approvare lo stato di previsione dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1941-42.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si associa, a nome del Governo fascista, alle parole di rimpianto pronunciate dal Presidente e dal senatore Grazioli in memoria del relatore senatore Bon Giovanni e, per il Ministro dell'Africa Italiana, assente per incarichi inerenti al suo alto ufficio, ringrazia il Senato dell'omaggio ai valorosi soldati d'Oltremare, ai loro comandanti ed in particolare al Vicerè, che con la potenza delle armi italiane ha saputo e sa mantenere in rispetto il preponderante nemico, a cui è stato e sarà dimostrato di quale tempra siano gli spiriti dei combattenti italiani (*Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Per il particolare significato che assume oggi la discussione del bilancio dell'Africa Italiana, propone che si diano per letti gli articoli del disegno di legge e che il bilancio sia approvato per acclamazione.

La proposta è accolta da vivissimi, generali, prolungati applausi.

PRESIDENTE. Dichiara approvato per acclamazione lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1941-42.

La riunione ha termine alle ore 10,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari dell'Africa Italiana

11^a RIUNIONE

Venerdì 20 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente MILLOSEVICH

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Pagamenti di spese pertinenti all'attività svolta nell'Africa Orientale Italiana dalla Regia Azienda Monopolio Banane » (1370 - rel. Mancini) - Oratore: Teruzzi, *Ministro dell'Africa italiana* Pag.

58

Per la morte del senatore Gasparini. - Oratori: Presidente, Teruzzi, *Ministro dell'Africa italiana*

57

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Appiotti, Bollati, Calcagno, Cei, Cicconetti, Coralli, Grazioli, Innocenti, Mancini, Mezzetti, Millosevich, Miraglia, Nicolis di Robilant, Puricelli, Sirovich, Somma e Tournon.

È presente il Ministro dell'Africa italiana Teruzzi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Casanova Jerserinch, De Cillis, Della Gherardesca Giuseppe, Durini di Monza, Gabba, Gallarati Scotti, Libertini, Venino.

SOMMA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Per la morte del senatore Gasparini.

PRESIDENTE. *Si alza in piedi e con lui si alzano tutti i presenti*. Dopo un'ansiosa vicenda di speranze e di timori, la Presidenza del Senato ha avuto comunicazione sicura ed ufficiale della morte del senatore Jacopo Gasparini.

Non intende arrogarsi la prerogativa del Presidente del Senato, il quale farà dell'illustre Estinto quella degna commemorazione che tanto Uomo merita.

In questo momento un imperioso sentimento di commozione e di dolore, sentimento certamente condiviso da tutti i membri della Commissione, lo muove a rivolgere un pensiero all'illustre defunto, il quale è stato certamente uno dei costruttori dell'Impero e ha voluto difenderlo al di là delle sue forze e delle sue possibilità, riprendendo il suo posto nel momento del pericolo ed assistendo con la sua esperienza di governo coloniale l'eroico Duca d'Aosta. Questo stesso sentimento lo spinge a formulare il sicuro auspicio che, in un'ora vi-

cina, quando i soldati d'Italia risaliranno vittoriosamente le vie dell'Impero, l'anima del caro Estinto esulterà e le sue spoglie avranno il meritato riposo.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*. Si associa alle parole del senatore Millosevich con cuore di Ministro e di amico, poichè nutrive per Jacopo Gasparini la solida e schietta amicizia che viene da lunghi anni di collaborazione per una stessa fede e per uno stesso ideale, unita all'ammirazione per un uomo che tutto ha dato, anche se stesso, per una causa a cui si era dedicato fin dagli anni più giovanili.

La scomparsa del camerata Gasparini ha lasciato un vuoto profondo in tutta la famiglia dell'Africa italiana, poichè egli ne era un amatissimo esponente e tutti conoscevano l'entusiasmo con cui si era votato alla sua missione di cultore dei problemi africani. È certo che tutti coloro i quali hanno conosciuto Jacopo Gasparini si associano al sentimento di cordoglio e di ammirazione che è stato espresso dalla Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Pagamenti di spese pertinenti all'attività svolta nell'Africa Orientale Italiana dalla Regia Azienda Monopolio Banane** » (1370). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MANCINI, *relatore*. Le operazioni belliche svoltesi in Somalia hanno arrestato l'attività produttiva dei concessionari agricoli dei Consorzi di colonizzazione del Genale e del Giuba, a cui pertanto è venuto a mancare ogni reddito, con evidente loro grave danno.

Sono quindi da considerarsi legittime le richieste di aiuti da parte dei concessionari stessi per superare le gravi difficoltà nelle quali si dibattono.

Allo scopo di venire incontro a tali richieste, è stato predisposto il disegno di legge in esame, col quale si concedono acconti sull'importo presuntivo di crediti verso la Regia Azienda Monopolio Banane quando, per insufficienza di titoli e documenti, non sia possibile la determinazione precisa del credito medesimo, nonché

anticipazioni sulle forniture tuttora da eseguire riguardanti i generi sottoposti a monopolio.

Sia l'uno che l'altro motivo, per i quali si possono fare i pagamenti predetti, si allontanano dalle norme comuni, in quanto presupposto normale della corresponsione di un acconto è quello che la prestazione sia stata effettuata per un determinato importo e ne sia stata altresì accertata la regolare consistenza, mentre le anticipazioni per forniture da eseguire sono ammesse — secondo i vigenti ordinamenti contabili — solo quando si tratti di ditte di notoria solidità, che per costante sistema pretendano anticipazioni di parte del prezzo.

Gli acconti di cui si tratta verrebbero invece corrisposti sulla base di elementi presuntivi e le anticipazioni non soltanto riguarderebbero ditte per le quali non si verificano le condizioni predette, ma si riferirebbero a forniture per il momento non eseguibili, sia pure per circostanze di forza maggiore.

È stato perciò necessario un apposito disegno di legge che consenta la deroga alle norme comuni.

Questa deroga tuttavia ha degli opportuni temperamenti che garantiscono a sufficienza la finanza dello Stato, specie con gli emendamenti apportati al primitivo progetto.

Sia il pagamento degli acconti come quello delle anticipazioni è subordinato all'esistenza di valida garanzia da prestarsi anche con fidejussione.

Sulle somme pagate deve corrispondersi l'interesse del 3,50 per cento, appunto per rafforzare il concetto che nel caso non si tratta di pagamento liberatorio di un debito realmente accertato, ma di una vera e propria sovvenzione, eventualmente recuperabile, se il credito risulterà a suo tempo in tutto od in parte inesistente o non potesse comunque mai sorgere.

Si è inoltre limitata a 5 milioni la spesa massima da sostenersi per gli acconti e le anticipazioni in questione.

L'apporto statale alle economie dei coltivatori, per la sua provvisorietà, si concilia anche con l'eventuale liquidazione dei danni di guerra che a suo tempo dovesse effettuarsi, ed anzi a tal riguardo l'amministrazione ha assicurato che, nelle norme esecutive di cui all'articolo 5 del disegno di legge, sarà stabilita la facoltà di rivalersi delle anticipazioni in parola sugli

indennizzi per danni di guerra che potranno spettare ai predetti concessionari.

Pertanto, sotto ogni profilo, si può guardare con fiducia all'iniziativa del Governo e riconoscerla corrispondente alle esigenze che l'hanno determinata.

TERUZZI, *Ministra dell'Africa italiana*. Mette in ulteriore rilievo una dichiarazione già da lui fatta durante la discussione del disegno di legge alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e cioè che il provvedimento in esame non deve essere considerato come un precedente per analoghe disposizioni a favore di altre aziende.

Il Governo è andato incontro ai concessionari della Somalia che hanno regolari contratti di fornitura con la Regia Azienda Monopolio

Banane, posta sotto il controllo dello Stato, ma non può fare altrettanto per tutti coloro che svolgono un'attività nelle terre dell'Impero, la cui situazione è diversa.

MANCINI, *relatore*. Osserva che a questi ultimi si potrà eventualmente provvedere in sede di risarcimento dei danni di guerra.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa Italiana*. È d'accordo.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,20.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari dell'Africa Italiana

12^a RIUNIONE

Mercoledì 30 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente GRAZIOLI

INDICE

Disegno di legge:

(Approvazione):

« Norme temporanee sull'amministrazione degli enti a carattere economico operanti nell'Africa italiana » (1490 - *rel.* Tournon) Pag. 63

(Discussione e approvazione):

« Modifica all'organico delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia dell'Africa italiana » (1489 - *rel.* Appiotti) - *Oratori:* Trivelli, Mancini, Presidente 61

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bollati, Cicconetti, Coralli, Della Gherardesca Giuseppe, Durini di Monza, Grazioli, Innocenti, Mancini, Mezzetti, Millosevich, Miraglia, Sirovich, Somma, Tournon e Trivelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Appiotti, Beverini, Calcagno, Casanova, Cei, De Lorenzo,

Gabba, Gallarati Scotti, Libertini, Nicolis di Robilant e Puricelli.

SOMMA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Comunica che, in sostituzione del compianto senatore Gasparini, è stato nominato Presidente della Commissione il senatore Millosevich e Vice Presidenti i senatori Grazioli e Gabba, in sostituzione, rispettivamente, dei senatori Millosevich e Santini. Sono stati poi chiamati a far parte della Commissione i senatori De Lorenzo e Nasi ed hanno cessato di farne parte i senatori Calletti, Guidotti, Lago, Loffredo, Nobili e Santini.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica all'organico delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia dell'Africa Italiana** » (1489). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a dar lettura della relazione del senatore Appiotti, in congedo.

SOMMA, segretario. Osserva, anzitutto, che sono prospettate in modo un po' generico (necessità di provvedere alle immediate esigenze del servizio...) le ragioni per cui si arruolano 200 guardie scelte in luogo delle 150 stabilite dalla tabella A, annessa al regolamento.

to organico del Corpo di polizia coloniale (Regio decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211) ingenerando così un'eccedenza, in detta categoria di personale, di ben 50 elementi (un terzo di più del previsto).

Sarebbe stato preferibile attenersi strettamente all'organico prestabilito, e ciò non solo per ragioni d'avanzamento, ma anche, e soprattutto, per ragioni di principio.

Gli organici del personale sono evidentemente concretati in base ad uno studio, ad una valutazione accurata delle esigenze funzionali dei rispettivi enti o corpi, tenuto anche doveroso conto degli stanziamenti finanziari per la loro consistenza ed attività.

Ammettendo una eccessiva latitudine ed elasticità nell'applicazione delle norme organiche, si dà luogo ad una dannosa ed arbitraria interpretazione di dette norme, si incide sulla compagine morale (avanzamento, ecc.) delle unità e sulla stessa gestione finanziaria (eccedenza di spese sul previsto, ecc.).

Come principio quindi è da escludersi che, studiati a fondo come di dovere, gli organici debbano subire alterazioni, specie poi nella loro prima applicazione.

Nel caso specifico vi è, in verità, violazione di tale sano principio amministrativo, però le proporzioni e le conseguenze di tale violazione, esaminate alla luce della realtà, non risultano di tale gravità da indurre a respingere il disegno di legge in esame.

L'aumento del personale che porta il numero dei posti delle guardie scelte da 150 a 200, è compensato dalla riduzione del numero dei posti delle guardie di polizia da 1350 (vedasi la suaccennata tabella A annessa al Regolamento del Corpo di polizia coloniale, Regio decreto 10 giugno 1937, n. 1211) a 1300.

D'altra parte, come afferma lo stesso Ministero dell'Africa Italiana, l'esuberanza di 50 guardie scelte è anche compensata da una corrispondente deficienza nei gradi superiori. Non ne deriva quindi aggravamento di spesa degna di rimarco e tale da incidere neppure apprezzabilmente sullo stanziamento di bilancio.

Non essendo infine possibile riversare nelle armi e corpi di provenienza (RR. CC. e guardie di pubblica sicurezza) l'eccedenza di guardie scelte, non rimane altro mezzo, all'infuori di

quello proposto col disegno di legge in discussione, per sanare la situazione, dando una definitiva sistemazione al personale in questione, garantendone l'adeguato e giusto avanzamento.

Il relatore ritiene pertanto che, per tali considerazioni, il disegno di legge possa essere integralmente approvato.

Fa però anche il voto, fiducioso che il Ministero dell'Africa Italiana ne tenga conto, che sia affermata la necessità assoluta che siano ragionevolmente osservate ed applicate le norme di carattere organico, norme che debbono essere studiate a fondo preventivamente. Non si possono nè si debbono ammettere interpretazioni late ed elastiche in materia, le quali alterino quella stabilità, che è condizione indispensabile per un ordinato ed efficace funzionamento delle unità organiche, e per una regolare amministrazione finanziaria.

TRIVELLI. Mentre si associa alle considerazioni fatte dal relatore circa la discutibile convenienza del provvedimento che viene a modificare l'organico del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, richiama l'attenzione della Commissione sopra una circostanza che gli sembra di particolare rilievo.

Come risulta dalla relazione, il provvedimento in discussione mira a sanare una situazione non regolare, secondo la quale, mentre l'organico del Corpo di polizia coloniale, fissato col Regio decreto del 10 giugno 1937, comportava un numero di 150 guardie scelte, ne erano state effettivamente arruolate 200, con un'eccedenza di un terzo in più del previsto. Per regolarizzare questa situazione, il nuovo provvedimento porta l'organico delle guardie scelte a 200, e la modifica dovrà evidentemente avere vigore dal quindicesimo giorno della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ma l'irregolarità che la legge vuol sanare era preesistente; e, se la legge non estende la sua efficacia a tutto il tempo in cui l'irregolarità si è verificata, essa viene a mancare allo scopo.

Non si tratta di un'irregolarità di poco conto. A queste discordanze fra lo stato di fatto e di diritto dei ruoli organici la legge riserva i suoi maggiori rigori, tanto che dei conseguenti provvedimenti non si può chiedere neppure la registrazione con riserva, e, se annullati dalla Corte dei Conti, risultano irregolari tutti i

pagamenti di assegni che in base ad essi sono stati fatti. Non solo: il Procuratore della Corte dei conti potrebbe anzi chiamare in giudizio i funzionari che hanno fatto quei pagamenti irregolari e chiederne loro il rimborso.

Perciò, per sanare l'irregolarità verificatasi nel caso delle guardie scelte del Corpo di polizia coloniale, occorre che la nuova legge sia retroattiva, e che cioè essa abbia efficacia dal giorno in cui fu nominata la 151^a guardia scelta. L'oratore non ha potuto presentare un emendamento in questo senso, mancandogli i dati necessari a stabilire il momento in cui per la prima volta si era verificata l'irregolarità.

PRESIDENTE. Dalla costituzione del Corpo della polizia coloniale.

TRIVELLI. Allora bisogna che la nuova legge abbia efficacia fin dal giorno in cui il Corpo è stato costituito. Non essendo presente il Ministro dell'Africa italiana e non potendosi perciò domandargli gli opportuni chiarimenti, sarebbe bene che il disegno di legge venisse rinviato.

PRESIDENTE. Osserva che si sono fatti dei tentativi per riassorbire l'eccedenza delle guardie scelte, ma non ci si è riusciti; perciò si deve procedere all'aumento dell'organico.

MANCINI. Rileva che in realtà la stessa relazione ministeriale non è stata sufficientemente precisa, e ciò ha originato la preoccupazione prospettata dal senatore Trivelli e che in effetto non ha consistenza. Sta di fatto che nell'ordinamento della polizia coloniale è consentito di tenere personale in eccedenza nei gradi inferiori, in corrispondenza di vacanze esistenti in quelli superiori. In forza di tale disposizione è stato possibile conservare 50 guardie scelte in più dei posti fissati in organico senza che si siano verificati gli inconvenienti di cui ha parlato il senatore Trivelli. Ma la permanenza di queste 50 guardie scelte in soprannumero ostacola l'avanzamento delle guardie comuni che avrebbero titolo alla promozione al grado superiore e continuerebbe ad ostacolarlo fino al completo riassorbimento di tale eccedenza. Questa è la ragione per cui col provvedimento in esame si provvede ad aumentare l'organico delle guardie scelte. Eliminata così l'eccedenza, si potrà dar luogo alle promozioni.

È bene precisare che nel caso delle guardie scelte l'eccedenza si è verificata fino dal principio; cosa che a lui risulta come Consigliere della Corte dei conti addetto al controllo del Ministero dell'Africa Italiana.

TRIVELLI. Dalla relazione ministeriale, ed anche, implicitamente, da quella del relatore, si ha l'impressione che la situazione che il senatore Mancini fa presente, cioè che le vacanze nei gradi superiori compensassero le eccedenze nel grado di guardia scelta, non si fosse verificata *ab initio*, cioè fin dalla costituzione del Corpo, ma che si verifici solo attualmente. Poichè però il senatore Mancini assicura che tale circostanza si verificò fin dalla costituzione del Corpo, benchè dalla relazione ministeriale non appaia, dichiara di rinunciare alla sua proposta di sospensione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme temporanee sull'amministrazione degli enti a carattere economico operanti nell'Africa Italiana » (1490). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

TOURNON, relatore. Con questo disegno di legge, presentato dal Ministro dell'Africa Italiana di concerto con quello delle finanze, si è voluto molto opportunamente intervenire a tutelare gli interessi dello Stato nella gestione degli enti a carattere economico operanti nell'Africa Orientale Italiana.

Scartata per ovvie ragioni l'idea di affrettare liquidazioni, fusioni o concentramenti, ed in attesa della sicura ripresa che ci daranno le nostre armi, apparve che il più idoneo e pratico provvedimento da adottare fosse quello di sciogliere, per tutta la durata della guerra e fino ad un anno dopo la sua cessazione, i vari Consigli di amministrazione di quegli enti nei quali la gestione normale darebbe luogo, nelle contingenze odierne, ad una dispersione di capitali.

Il disegno di legge, con la nomina di un amministratore straordinario, tende alla eliminazione di qualunque spesa superflua, pur evitando la estinzione di enti creati per la valo-

rizzazione delle nostre terre di oltremare. Con tale provvedimento si verrà a ottenere in questo periodo transitorio una struttura maggiormente economica.

La legge prevede poi che in casi di speciale importanza l'Amministratore straordinario sia coadiuvato da due funzionari, l'uno del Ministero dell'Africa Italiana, l'altro di quello delle finanze. In tal modo, senza apportare gravame alla situazione economica dell'ente, sarà possibile alle amministrazioni dei due Ministeri interessati di studiare l'organizzazione dei vari enti onde, al momento della auspicata ripresa economica della nostra Colonia, si possano apportare quelle eventuali modifiche, ritenute necessarie al loro funzionamento. I poteri dell'amministratore straor-

dinario sono quelli ordinari dei singoli organi di amministrazione degli enti; deve però render conto al Ministro dell'Africa Italiana, ogni trimestre, della gestione affidata alle sue cure, e al Ministro dell'Africa Italiana d'intesa con quello per le finanze spetta l'autorizzazione per gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione.

Appare quindi evidente l'opportunità del provvedimento legislativo in esame.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 10,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari dell'Africa Italiana

13^a RIUNIONE

Giovedì 13 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente MILLOSEVICH

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Pagamenti da effettuarsi nel Regno per conto dei Governi dell'Africa Orientale Italiana » (1602 - *rel.* Innocenti) - *Oratori:* Mancini, Presidente, Teruzzi, *Ministro dell'Africa Italiana* Pag. 63

Saluto ai combattenti in Africa Orientale - *Oratori:* Volpi di Misurata, Presidente, Teruzzi, *Ministro dell'Africa Italiana* 65

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Appiotti, Bollati, Calcagno, Cicconetti, Della Gherardesca Giuseppe, Innocenti, Mancini, Mezzetti, Millosevich, Miraglia, Nicolis di Robilant, Sirovich, Somma, Tournon, Trivelli e Volpi di Misurata.

È presente anche il Ministro dell'Africa Italiana.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Beverini, Casanuova Jerserinch, Cei, Coralli, De Cillis, Durini di Monza, Gabba, Gallarati Scotti, Libertini, Nasi, Puricelli.

TRIVELLI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto ai combattenti in A. O. I.

VOLPI DI MISURATA. È sicuro di interpretare il sentimento unanime dei membri della Commissione, inviando un fervido saluto al collega della Commissione senatore generale Nasi, comandante dell'eroico presidio di Gondar, la cui strenua resistenza, mentre attesta ancora una volta il valore italiano su quelle terre d'Africa, ove da molti decenni risplende la gloria nostra, è il simbolo dello spirito d'indomita risoluzione con il quale tutto il popolo italiano è impegnato a condurre la guerra fino alla vittoria, nel nome del suo Re e agli ordini del suo Duce (*applausi*).

PRESIDENTE. Gli applausi della Commissione dicono quale consenso incontrino le parole del senatore Volpi di Misurata, al quale esprime il commosso ringraziamento dei colle-

ghi, che si uniscono a lui nel mandare il loro saluto ai valorosi difensori di Gondar, che, guidati dall'animo guerriero e dall'alta perizia del loro comandante, rappresentano sul suolo dell'Impero la sovranità italiana, conquistata col sangue, e col sangue difesa (*applausi*).

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*. Si associa al saluto della Commissione. Non mancherà di trasmettere al generale Nasi i sentimenti così nobilmente espressi dal senatore Volpi di Misurata e dal Presidente a nome della Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Pagamenti da effettuarsi per conto dei Governi dell'Africa Orientale Italiana** » (1602).

— *Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.*

INNOCENTI, *relatore*. Il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro dell'Africa italiana d'intesa col Ministro delle finanze, concerne i pagamenti da effettuare nel Regno per conto dei Governi dell'Africa orientale italiana ed ha per iscopo di agevolare ai creditori, per forniture ed opere già effettuate od in corso di esecuzione, la liquidazione dei loro averi ed il conseguimento almeno parziale del pagamento.

La situazione verificatasi nell'Africa orientale italiana per lo stato di guerra ha infatti reso impossibile nella quasi totalità dei casi tali pagamenti, mentre la maggior parte dei creditori si trovano in condizioni assai difficili e con forti esposizioni verso Istituti di credito.

Viene pertanto consentito che, in parziale deroga alle vigenti norme della contabilità dello Stato, possano in casi eccezionali e di motivata necessità essere corrisposti degli acconti non superiori ai quattro quinti del credito presunto.

A tutela però degli interessi dell'Amministrazione, e quando si tratta di pagamenti superiori alle cinquecentomila lire, si richiedono garanzie reali o la fideiussione di un'Azienda di credito.

In ogni caso poi per la corresponsione di tali acconti deve essere sentito, se si tratta di

forniture e prestazioni varie, il parere di una speciale Commissione da istituire e della quale faranno parte, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Africa italiana, quelli della Ragioneria generale e del Provveditorato generale dello Stato, nonchè un rappresentante dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Per quanto riguarda gli acconti sulle liquidazioni totali o parziali, sulle riserve e sulla domanda di revisione dei prezzi a favore delle imprese assuntrici di opere pubbliche, dovrà invece sentirsi il parere della Commissione istituita con Regio decreto 21 dicembre 1938, anno XVII, n. 2109, integrata da un rappresentante dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Per quanto infine concerne i pagamenti per indennità, rimborsi e compensi previsti da speciali ordinamenti e spettanti al personale civile e militare, è sufficiente il motivato parere del competente Ufficio centrale del Ministero.

Al fine poi di ridurre per quanto è possibile secondo gli intendimenti del Tesoro il volume dei pagamenti e di assicurarsi meglio del fondamento delle richieste, il Ministro ha facoltà, in luogo della corresponsione degli acconti, di riconoscere ai creditori il diritto agli interessi nella misura del 5 per cento, da pagarsi però sulla base dell'effettivo importo del credito dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il disegno di legge contiene inoltre disposizioni per impedire la duplicazione dei pagamenti ed anche importanti agevolazioni fiscali.

Ed infine riconosce all'Amministrazione la facoltà di sospendere durante lo stato di guerra l'esecuzione delle opere pubbliche in corso nell'Africa orientale italiana.

Date le ragioni che hanno determinato il presente disegno di legge e le varie e importanti cautele introdotte per la effettuazione dei pagamenti, si ritiene che il disegno di legge sia da approvare.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

MANCINI. Sull'articolo 2 osserva che, mentre l'articolo 12 del disegno di legge in esame stabilisce che ai membri della Commissione

di cui all'articolo 9 venga corrisposto uno speciale compenso quando siano stati incaricati di riferire sulle questioni sottoposte al suo esame, nulla invece di simile è previsto per la Commissione istituita dall'articolo in discussione, nella quale pure si presume che si dovranno nominare talvolta speciali relatori.

Sarebbe stato opportuno chiarire che anche ai relatori eventualmente nominati dalla Commissione istituita col presente articolo, spetta il compenso fissato dall'articolo 12; altrimenti rimane fra i membri delle due Commissioni una disparità di trattamento che non sembra giustificata.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*. Fa presente che il Ministero delle Finanze, mentre ha autorizzato la corresponsione di uno speciale compenso per i componenti della Commissione contemplata dall'articolo 9, a causa dell'oneroso lavoro al quale sono soggetti, si è recisamente opposto per un identico trattamento in favore di quelli della Commissione istituita con l'articolo 2, che avranno un normale lavoro e perciò potranno essere soddisfatti con le medaglie di presenza previste per tutte le Commissioni.

Sull'articolo 2 non ha luogo ulteriore discussione. Così pure sugli articoli da 3 a 6.

MANCINI. Sull'articolo 7 osserva che l'espressione « idonei mezzi di prova », impiegata nel secondo comma, gli sembra piuttosto vaga, e tale da lasciare un troppo ampio potere discrezionale di valutazione agli incaricati di esaminarli.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*. L'espressione fatta oggetto del rilievo del senatore Mancini ha per scopo di lasciare la maggior latitudine possibile alle imprese interessate nel produrre le prove, che possono variare da documentazioni complete fino anche a semplici dichiarazioni di funzionari.

La disposizione è fatta con l'animo di aiutare al massimo le imprese, a cui la presente legge allevia solo in parte non grande i danni subiti.

Sull'articolo 7 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 8 a 15, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione delle Forze Armate

23^a RIUNIONE

Mercoledì 8 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente GINO DUCCI

INDICE

Comunicazioni del Presidente Pag. 402

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Estensione al personale militare della Regia aeronautica della indennità di approntamento stabilita per il Regio esercito con legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442 » (1157 - rel. Ferrari Cristoforo) Pag. 404

« Istituzione di una tassa di concessione governativa per il rilascio del diploma di comandante superiore di aeromobile » (1158 - rel. Ferrari Cristoforo) 404

« Abrogazione del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 2068, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al conferimento delle funzioni del grado superiore agli ufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente » (1159 - rel. Zoppi Ottavio). 404

« Istituzione di un deposito centrale dei materiali del genio, con due sezioni staccate » (1160 - rel. Pugnani) 404

« Istituzione di una indennità giornaliera a

favore degli specializzati "guastatori" » (1162 - rel. Tiscornia) 406

« Sostituzione delle tabelle annesse alla legge 1^o giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » (1177 - rel. Giuria) 406

« Modifica al Regio decreto 14 ottobre 1937, anno XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante » (1178 - rel. Ago) 406

(Discussione e approvazione):

« Posizione del personale borghese imbarcato su Regie navi in tempo di guerra » (1156 - rel. Bucchi) 408

« Istituzione di una speciale retribuzione annua a favore degli ufficiali del Regio esercito incaricati dell'insegnamento presso i corsi universitari allievi ufficiali di complemento » (1161 - rel. Vacca Maggiolini) 405

(Discussione e approvazione con modificazioni):

« Varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (1179 - rel. Clerici) 407

« Norme concernenti le promozioni cui avrebbero avuto diritto i Caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti » (1180 - rel. Sani) 408

« Sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, nn. 1223 e 2245, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali

delle Forze Armate, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale» (1189 - rel. Tallarigo)	410
Per i soldati d'Italia	403
Risposte a raccomandazioni della Commissione	402

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Asinari di Bernezzo, Baistrocchi, Banelli, Bernotti, Bucci Umberto, Campioni, Clerici, De Bono, De Vecchi di Val Cismon, Di Benedetto, Ducci Gino, Ferrari Cristoforo, Giuliano Arturo, Giuria, Graziosi, Guidi Francesco, Lombard Vincenzo, Marinetti, Minale, Moizo, Montefinale, Nomis di Cossilla, Pugnani, Ricci del Riccio, Rota Giuseppe, Salucci, Sani, Tallarigo, Tiscornia, Tua, Vacca Maggiolini, Valli, Zoppi Gaetano e Zoppi Ottavio.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per la marina Riccardi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Conz, Farina Ferdinando, Grossi, Nasi, Russo e Solari.

CAMPIONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Certo di interpretare il sentimento di tutti i componenti della Commissione, formula i più fervidi e devoti auguri per la Maestà della Regina Imperatrice, nella fausta ricorrenza del suo genetliaco.

Esprime i sensi della più ammirata riconoscenza per i combattenti di Bardia ed il loro eroico comandante. Prega il Sottosegretario di Stato per la Marina di farsi interprete presso il Duce dei voti che la Commissione delle Forze armate formula per la completa vittoria delle armi italiane.

Invita quindi la Commissione a serbare un minuto di silenzio per onorare la memoria dei gloriosi caduti al servizio della Patria.

Tutta la Commissione si alza e resta un minuto in silenzio.

PRESIDENTE. Dà notizia del migliorato stato di salute del Presidente della Commissione, senatore Francesco Giuseppe Ferrari, al quale invia auguri di pronto e completo ristabilimento.

Rivolge infine uno speciale saluto al senatore Riccardi che per la prima volta interviene alla riunione della Commissione come Sottosegretario di Stato per la marina.

Risposte a raccomandazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Comunica che il Ministro dell'aeronautica ha risposto alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nella sua precedente riunione.

Quanto alla prima, concernente il maestro direttore del corpo musicale della Regia aeronautica, il Sottosegretario di Stato dichiara che il disegno di legge, in un primo tempo, era inteso appunto a consentire l'avanzamento al grado di capitano per il suddetto maestro, ma fu poi modificato in seguito alle osservazioni fatte dal Ministro delle finanze, il quale ha, fra l'altro, osservato che la carriera fino al grado di capitano consentita per il direttore della banda dei CC. RR. è stata concessa in vista della preminenza di questo consesso bandistico sulle altre bande del Regio Esercito e delle funzioni rispettive esercitate dal predetto direttore nei confronti degli altri maestri di banda del Regio Esercito.

Circa la raccomandazione perchè si rinunzi all'esperimento teorico pratico per accertare l'idoneità ad ufficiale, il Sottosegretario di Stato assicura che, qualora in pratica non venga riscontrata l'utilità dell'esperimento teorico pratico al quale è subordinata l'iscrizione nei ruoli d'onore, col grado di sottotenente, dei sottufficiali e militari di truppa, ne verrà proposta la soppressione.

Si deve peraltro rilevare che la clausola relativa a tale esperimento è stata inserita nel disegno di legge in seguito a formale richiesta del Ministro delle finanze, il quale aveva al-

tresi richiesto, per i militari di truppa, l'ideoneità a sergente.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la Marina*. A proposito della raccomandazione per l'estensione al maestro direttore del Corpo musicale della Regia marina della disposizione prevista per il maestro direttore della banda dei CC. RR., fa presente che la questione è stata già oggetto di numerose discussioni ispirate ad un legittimo ed umano desiderio di equiparazione tra le varie forze armate.

Una prima difficoltà deriva dalla denominazione, in quanto il corpo musicale della Regia marina è considerato fanfara e non banda. La seconda difficoltà, forse la più grave, è di carattere organico, determinata dalla differenza quantitativa dei vari corpi musicali.

La questione perciò non è facile a definirsi, ma è oggetto di attento esame da parte del Ministero interessato.

PRESIDENTE. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la Marina degli esaurienti chiarimenti.

Per i soldati d'Italia.

ZOPPI GAETANO. In seguito ai recenti avvenimenti militari che hanno riempito di orgoglio la Nazione per il superbo comportamento delle truppe dell'Italia fascista, anche a nome di alcuni colleghi, prega il Presidente di far pervenire al Presidente del Senato, perchè la manifesti al Capo Supremo delle Forze armate l'attestazione dell'incrollabile fiducia dei componenti la Commissione nel valore dei nostri soldati e nella vittoria finale.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Zoppi Gaetano che si renderà interprete del sentimento unanime della Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Posizione del personale borghese imbarcato su Regie navi in tempo di guerra** » (1156).

— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BUCCI, *relatore*. Il disegno di legge attribuisce, all'atto della mobilitazione e per la

durata di essa, carattere militare a tutto il personale borghese che trovasi normalmente imbarcato su Regie navi per il servizio delle mense di bordo.

Tale personale durante il tempo di pace è assunto a contratto e conserva la sua qualità di personale borghese, pur essendo assoggettato al regolamento ed alla disciplina di bordo.

Durante il tempo di guerra è evidente la necessità di sottoporre detto personale anche alle leggi penali militari e di considerarlo militare per tutti gli effetti del diritto internazionale di guerra.

Questi scopi si sarebbero potuti raggiungere con la semplice militarizzazione in conformità di quanto sarà praticato per il personale civile dipendente dalle Amministrazioni militari in base alla legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304, e per i cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della Nazione in base alla legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1610.

Si è preferito tuttavia conferire agli addetti alle mense la qualità vera e propria di militari perchè la loro destinazione sulle Regie navi ha carattere permanente, cosicchè il servizio prestato deve essere valutato anche agli effetti degli obblighi di leva e di richiami alle armi.

Regolando così la posizione del personale borghese addetto alle mense sulle Regie navi, si regola implicitamente anche quella del personale addetto ad uguali mansioni sul naviglio ausiliario (vedi 2° comma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 19 settembre 1935, anno XIII, n. 1836).

Tenuto conto, poi, che il personale addetto alle mense riceve un trattamento economico già previsto dal Regolamento sugli assegni di imbarco, si è dovuto stabilire nell'articolo 4 del disegno di legge che l'attribuzione di grado militare non conferisce il relativo trattamento economico se non nel caso che esso sia superiore a quello di regola già spettante.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. Il provvedimento vuol definire lo stato giuridico del personale civile imbarcato su Regie navi in tempo di guerra nei limiti e nell'inquadratura dell'attuale legislazione.

Molto a proposito il relatore ha messo in

rilievo la distinzione tra il carattere militare e le qualità militari poichè altro è il carattere militare, che si assume con la mobilitazione, altro è la qualità militare. Sulle navi da guerra è soprattutto necessaria quest'ultima.

La lettura dei quattro articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione al personale militare della Regia aeronautica dell'indennità di approntamento stabilita per il Regio esercito con legge 18 aprile 1940, anno XVIII, n. 442 » (1157). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Premesso che i provvedimenti del disegno di legge in esame sono limitati al periodo dal 1° gennaio 1940-XVIII al 10 giugno 1940-XVIII, com'è accennato nella relazione ministeriale in accompagnamento, osserva che essi non hanno altro scopo che di adeguare il trattamento del personale dell'Aeronautica a quello del personale dell'Esercito e della Marina che si trovavano nelle analoghe situazioni di approntamento per le quali era stata concessa una speciale indennità. Il disegno di legge è perciò come spirito e come portata in perfetta armonia con quelli interessanti le altre due Forze armate.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una tassa di concessione governativa per il rilascio del diploma di comandante superiore di aeromobile » (1158). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Col disegno di legge in esame, com'è accennato nella relazione ministeriale che lo accompagna, si viene in sostanza a completare il Regio de-

creto-legge 4 ottobre 1934, n. 1628. Tale Regio decreto contempla tasse per brevetto di Ufficiale di rotta, brevetto di motorista d'aeromobile, di radioelettricista d'aeromobile, ecc. e tasse di altro genere sugli aeromobili, sul trasferimento di proprietà di essi, sulle merci da essi trasportate. Essendosi, in successivo tempo, istituito il grado di comandante superiore di aeromobile si provvede ora ad istituire anche per esso una tassa di concessione governativa, fissata in lire 100.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Abrogazione del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 2068, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al conferimento delle funzioni del grado superiore agli ufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente » (1159). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ZOPPI OTTAVIO, *relatore*. Gli organici della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo hanno dimostrato di essere oggi in grado di funzionare senza comportare il conferimento delle funzioni del grado superiore per taluni gradi. Il disegno di legge in esame intende perciò ad abrogare il Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 2068, convertito nella legge 18 marzo 1926-V, n. 562, col quale era stato autorizzato il predetto conferimento.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un deposito centrale dei materiali del genio, con due sezioni staccate » (1160). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PUGNANI, *relatore*. Il disegno di legge si propone di aggiungere agli otto elementi ora

costituenti l'Arma del genio (1 ispettorato; 18 comandi di corpo d'armata; 18 reggimenti di corpo d'armata; 2 reggimenti minatori; 2 reggimenti pontieri; 1 reggimento ferrovieri; 1 officina delle trasmissioni; 1 officina delle costruzioni) un nono elemento: il deposito centrale di materiale del genio militare.

Esso risulterà dalla fusione dei già esistenti tre « Uffici staccati del genio » per la manutenzione e custodia dei materiali destinati a formare in guerra un deposito centrale materiali del genio militare.

L'opportunità — anzi la necessità — del provvedimento risulta evidente perchè con esso si crea fin dal tempo di pace quello stesso ente che dovrà funzionare in tempo di guerra. Perciò eliminazione di tutti gli attriti derivanti dalla trasformazione dell'organizzazione di pace in quella di guerra.

Inoltre per lo stesso tempo di pace, l'accenramento in un solo elemento dei tre uffici staccati non può riuscire che giovevole per ovvie ragioni di semplicità e coordinamento delle direttive tecniche. Per la parte amministrativa si provvede estendendo al nuovo deposito le norme del Regio decreto 30 aprile 1931, n. 586, già in vigore per le officine ed uffici staccati.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di una speciale retribuzione annua a favore degli ufficiali del Regio esercito incaricati dell'insegnamento presso i corsi universitari allievi ufficiali di complemento » (1161).

— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

VACCA MAGGIOLINI, *relatore*. L'importanza dei corsi allievi ufficiali di complemento che si svolgono annualmente presso le università; le difficoltà speciali che incontra l'insegnamento militare nel particolare ambiente in cui i corsi si effettuano e che non è certo quello, imbevuto di tradizionale severa disciplina, nel

quale, presso i reggimenti, vengono normalmente preparati i nostri allievi ufficiali di complemento; la conseguente necessità che gli ufficiali chiamati ad insegnare nelle università vi affrontino il loro compito — reso ancor più gravoso dalle speciali giornate ed ore adibite alle lezioni — con elevato morale e perciò colla convinzione che il loro arduo lavoro viene adeguatamente apprezzato dall'autorità superiore; ovvi criteri, finalmente, di doverosa equità in confronto agli insegnanti di cultura militare presso le stesse università, giustificano pienamente il disegno di legge.

Tuttavia sarebbe forse opportuno che la Commissione formulasse la raccomandazione di sopprimere, durante l'attuale stato di guerra, i corsi allievi ufficiali di complemento presso le Università. L'esperienza ha già dimostrato quanto sia scarso il loro rendimento: valga ad esempio il fatto che il generale Bastico non ha potuto tenere all'Università di Bologna le sue lezioni di cultura militare.

ZOPPI OTTAVIO. Si associa pienamente alle osservazioni del senatore Vacca Maggiolini. Nel momento attuale perchè i quadri possano essere all'altezza della missione a cui sono chiamati è necessario che siano sospesi i corsi allievi ufficiali di complemento presso le Università; tanto più che nell'anno corrente saranno accelerati i corsi presso le scuole militari. Non si possono concedere i galloni di ufficiale e far esercitare funzioni di comando di fronte al nemico ad individui che hanno seguito soltanto alcune lezioni serali e sostenuto un esame superficiale.

DE BONO. Bisogna una buona volta persuadersi che la pratica militare si fa esclusivamente nelle caserme, sulle navi e sugli aeroplani. È necessario che i futuri ufficiali si abituino a sentire il particolare odore delle caserme e delle navi. Soltanto allora avremo degli ufficiali di complemento che abbiano spirito militare oltre che spirito guerriero. Infatti altro è spirito militare, altro è spirito guerriero: guerrieri lo siamo tutti.

Durante la grande guerra furono istituiti anche presso i reggimenti, plotoni allievi ufficiali di complemento, che hanno dato ottimi risultati. Ne sono usciti dopo solo quattro mesi

di istruzione ufficiali che hanno fatto buona prova e che ancora oggi costituiscono degli ottimi quadri dell'esercito (*approvazioni*).

AGO. Si associa. Ha avuto ai suoi ordini ufficiali usciti dalle scuole della grande guerra e ne può parlare con cognizione di causa. Ritiene inefficace ogni altra soluzione. Per i corsi allievi ufficiali di complemento bisogna giovarsi dell'esperienza già fatta.

DE VECCHI DI VAL CISMON. Si dichiara completamente d'accordo con gli oratori che l'hanno preceduto.

PRESIDENTE. Assicura che della raccomandazione sarà dato atto in verbale.

La lettura dei quattro articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un'indennità giornaliera a favore degli specializzati " guastatori " » (1162). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.*)

TISCORNIA, *relatore*. È stata istituita una scuola guastatori, alla quale affluiscono militari del Regio esercito per frequentare corsi appositi di specializzazione e conseguire la qualifica di « guastatore ».

Gli allievi destinati a frequentare i corsi in parola sono volontari e vengono sottoposti ad un addestramento particolarmente pericoloso, in quanto sono costretti al continuo maneggio di esplosivi, lanciafiamme ed armi automatiche.

In considerazione di ciò, col disegno di legge in esame viene istituita una indennità giornaliera a favore del predetto personale, al quale viene conferita la qualifica di « specializzato guastatore ». L'indennità è data nella misura di lire 2 per i sottufficiali e di lire 1,50 per i graduati e militari di truppa.

Va rilevato che nel testo ministeriale del disegno di legge era detto: « Istituzione di una indennità a favore dei « genieri guastatori », e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha sostituito alle parole « dei genieri » le altre:

« degli specializzati »; di conseguenza nell'articolo 1 del disegno di legge, alle parole « ai militari del genio », sono state sostituite le altre: « ai militari del Regio esercito », intendendo evidentemente che a questa scuola di specializzazione possono affluire militari anche delle altre armi che abbiano attitudini e vogliono offrirsi volontari per quel servizio.

La modesta indennità al personale che nell'esercizio dello speciale servizio è sempre in pericolo di vita, sembra giusta ed opportuna.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Sostituzione delle tabelle annesse alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » (1177). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.*)

GIURIA, *relatore*. Poichè la determinazione dei comuni soggetti alle limitazioni di cui alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, è in stretta relazione colla sistemazione difensiva del territorio nazionale, che è, come noto, compito tecnico esclusivo del Ministero della guerra, il quale solo possiede i necessari elementi per dedurne le relative tabelle, nessuna osservazione può farsi al disegno di legge col quale le tabelle dei comuni, pei quali vigono le suddette limitazioni, sono sostituite con altre aggiornate allo sviluppo assunto dalla sistemazione difensiva.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica al Regio decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante (1178). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.*)

AGO, *relatore*. La modifica prevista dal disegno di legge in esame consiste nella ridu-

zione del limite di età, per il personale civile da destinarsi al seguito dell'esercito operante, da 45 a 39 anni.

Essa è pienamente giustificata, perchè l'entità dell'attuale mobilitazione è contenuta in limiti tali da non imporre di distogliere dalle occupazioni civili gli uomini di età più avanzata ed aventi, di regola, maggiori carichi di famiglia. Inoltre essi, per la maggiore esperienza professionale, possono riuscire maggiormente utili se lasciati al loro abituale lavoro. Infine la riduzione del limite di età porta un ringiovanimento della categoria in maniera da avere, al seguito dell'esercito operante, uomini più idonei fisicamente a sopportare disagi e fatiche.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (1179) ».
— (Approvato con modificazioni alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CLERICI, relatore. La relazione ministeriale premessa al disegno di legge in esame considera dettagliatamente tutte le varianti che vengono apportate al Testo Unico delle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Essa fornisce — articolo per articolo — le ragioni principali che hanno motivato le singole modifiche: talune rese necessarie per mettere in armonia il testo vigente con leggi emanate successivamente, come quella che sancisce la fusione delle forze armate albanesi con quelle italiane e quella che ha abolito il grado di aspirante ufficiale; tali altre invece per estensione delle fonti di reclutamento degli ufficiali di complemento alle varie categorie di sottufficiali benemeriti (corpo automobilistico, carabinieri Reali, ecc.). Ciò, evidentemente, rende superfluo l'esame particolareggiato dei singoli articoli.

Nè le varianti introdotte dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni infirmano la sostanza del progetto in esame. Esse si riducono ad una sola e di pura forma: si tratta di spostare la disposizione contenuta nella lettera C) dell'articolo 13, al posto della lettera B) e viceversa, per riunire e dare la precedenza alle norme riflettenti i subalterni di complemento a quelle che riguardano i sottufficiali. Tale spostamento di lettera si ripercuote naturalmente anche in seguito sulle disposizioni degli articoli successivi, che rimandano al detto articolo 13. E s'intende — per quanto la Camera non abbia provveduto alla rettifica — che tutte le volte che viene richiamata la lettera b) si fa riferimento alla lettera c) e viceversa.

Degno di nota invece è l'articolo 45 del Testo Unico, nella nuova edizione proposta. Si tratta della nomina diretta a sottotenente di complemento di alcune personalità e funzionari equiparabili a grado non inferiore al V della gerarchia statale.

Veramente il principio non è nuovo: esso era già stato ammesso ed attuato durante la grande guerra e trovò applicazione anche successivamente, finchè fu sancito con il decreto n. 596 del 1938-XVI.

L'oratore dichiara di non essere mai stato favorevole alla concessione di *gradi onorari* nell'esercito; ma comprende benissimo l'opportunità di dare a dette personalità (talune delle quali sono in congedo illimitato, senza possedere alcun grado militare) la possibilità di conseguire direttamente il grado di sottotenente di complemento su semplice domanda, anche se abbiano superato il limite di età prescritto e senza obbligo di presentare il titolo di studio. La deroga si impone per il fatto che tali persone coprono in paese elevate cariche di comando ed è bene che un eventuale richiamo alle armi — per istruzione o per mobilitazione — li collochi fra gli ufficiali, anzichè fra i militari di truppa. E per quanto riguarda l'esenzione dal presentare il titolo di studio è da presumere che essi ne siano già in possesso.

Ma credo si debba mettere bene in avvertenza che tale privilegio deve considerarsi provvedimento di eccezione e che — appunto

per questo — non deve in modo assoluto subire ulteriori ampliamenti.

Ora, il nuovo testo dell'articolo 45 presenta due aggiunte per rispetto al passato:

1) estende il privilegio della nomina diretta ai membri del Governo ed ai consiglieri superiori fascisti del Regno di Albania; ciò è pienamente giustificato ed in perfetta armonia con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115;

2) con l'ultimo comma del nuovo articolo 45 estende il privilegio anche a chi « al momento della presentazione della relativa domanda sia già cessato da talune delle anzidette cariche utili per conseguire la nomina stessa ». Questa aggiunta sembra molto discutibile, perchè il privilegio trova esclusivamente la sua ragione d'essere nel prestigio della carica e non può nè deve estendersi alle persone che hanno cessato dalla carica stessa; tanto più che questa estensione è in contrasto col 1° comma dell'articolo 45 — vecchio e nuovo testo — il quale prescrive tassativamente per i senatori e per i consiglieri nazionali la condizione che siano « in carica ». Ora, una delle due: o si abolisce quest'ultima prescrizione del 1° comma, oppure si abolisce puramente e semplicemente l'ultimo comma dell'articolo 45. L'oratore propende per quest'ultima soluzione radicale e propone formalmente la soppressione dell'ultimo comma del nuovo articolo 45.

Concludendo, si augura, come vecchio soldato, di vedere che coloro che usufruiranno del privilegio della nomina diretta a sottotenente di complemento, vogliano portare il grado sempre in più larga misura, non solo in pace, ma anche e specialmente in guerra, come è lecito sperare, visto il nobilissimo esempio dato da taluni di essi, nelle guerre recenti ed in quella attuale.

PRESIDENTE. Informa che il Sottosegretario di Stato per la guerra, informato del proposto emendamento, ha così risposto:

« In merito all'emendamento proposto dal senatore Clerici al disegno di legge in oggetto, si fa presente quanto segue:

« Il comma aggiunto all'articolo 45 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito è stato suggerito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di estendere

la facoltà di nomina a sottotenente di complemento anche nei riguardi delle personalità che siano cessate da una delle cariche utili per conseguire la nomina stessa.

« Ciò posto, per eliminare qualsiasi dubbio circa la portata del comma predetto, si aderisce alla proposta di sopprimere nel primo comma dell'articolo in esame le parole « in carica ».

CLERICI. Non insiste nella sua proposta, per quanto gli sembri che non si debbano fare concessioni a chi non ha sentito il dovere di chiedere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nè da giovane, nè dopo esser stato chiamato a ricoprire un'alta carica e aspira all'onore del grado, solo dopo aver cessato dalla carica.

PRESIDENTE. Fa notare che la facoltà, attribuita al Ministro, di concedere o meno la nomina dà garanzia di opportunità.

Pone quindi ai voti l'emendamento all'articolo 1 consistente nella soppressione, nel primo comma del nuovo articolo 45, delle parole « in carica » dopo le altre « Consiglieri Nazionali ».

L'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati.

La lettura dell'articolo due, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato nel testo emendato (1).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Norme concernenti le promozioni cui avrebbero avuto diritto i caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti » (1180). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SANI, *relatore*. Con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame si provvede a consentire la promozione di ufficiali e sottufficiali di carriera caduti in guerra, anche se sprovvisti del requisito di coniugato o vedovo, purchè

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

abbiano acquisito il diritto alla promozione anteriormente alla data del decesso.

È questo un giusto riconoscimento morale nei riguardi di chi tutto ha donato alla Patria e merita pertanto piena approvazione.

Cogli articoli 3, 4 e 5 si provvede a consentire che gli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, celibi e giudicati prescelti, sieno iscritti sul quadro di avanzamento, con l'avvertenza beninteso, che acquistino diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio.

Nulla vi sarebbe da eccepire sulla equità e senso di umanità di questo provvedimento che ha qualche relazione coll'altro disegno di legge n. 1189, senochè l'articolo 3, che riguarda gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, oltre ad avere poca chiarezza nella sua dizione intesa a spiegare l'applicazione della legge, ove si confronti la dizione del 1° comma che riflette gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso con quello del 2° comma riguardante i colonnelli e gli ufficiali generali celibi, appalesa una diversità di trattamento che sarebbe bene non esistesse.

La diversità è conseguenza naturale della legge di avanzamento 9 maggio 1940-XVIII, che stabilisce due forme diverse per acquistare diritto alla promozione. È vero che è da considerarsi un caso ben raro che un colonnello o generale il quale essendo celibe abbia raggiunto quella graduatoria che gli dà diritto alla promozione, debba poi quando contrae matrimonio, perdere quel diritto per non avere raggiunto la voluta graduatoria nella nuova valutazione prescritta dal 2° comma del succitato articolo 3, ma non è neppure da escludersi la possibilità del caso.

Pare adunque opportuno che l'articolo 3 venga modificato per dare alla legge in esame un grado di perfetta equità senza beninteso intaccare per nulla lo spirito e la sostanza della legge di avanzamento in vigore.

Presi gli accordi col Ministero della guerra, propone alla Commissione che il capoverso dell'articolo 3 venga così emendato:

« I colonnelli e gli ufficiali generali in servizio permanente che, non essendo coniugati o vedovi, non possono conseguire promozioni, sono egualmente valutati per l'avanzamento

nei casi e nei modi previsti dalla citata legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. « Coloro che sono dichiarati prescelti ai sensi dell'articolo 17, comma 2°, lettera A, della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, e che non possono conseguire la promozione perchè privi del requisito di coniugato o di vedovo, allorquando vengano in possesso del requisito predetto non sono sottoposti a nuova valutazione, ma acquistano diritto alla promozione dal giorno in cui contraggono matrimonio ».

Nulla da osservare sugli articoli 4, 5 e 6.

PRESIDENTE. Informa che il Sottosegretario di Stato per la guerra, preventivamente interpellato sull'emendamento, ha risposto in questi termini:

« Questo Ministero aderisce all'emendamento proposto dal senatore Sani al disegno di legge in oggetto.

« Si propone, tuttavia, che l'emendamento stesso sia formulato come segue:

« I colonnelli e gli ufficiali generali in servizio permanente che non siano coniugati o vedovi, sono ugualmente valutati per l'avanzamento nei casi e nei modi previsti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Coloro che sono dichiarati prescelti ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, lettera a) dell'anzidetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, non sono promossi; ma allorquando vengono in possesso del requisito di coniugato o vedovo acquistano diritto alla promozione dal giorno in cui contraggono matrimonio, senza essere sottoposti a nuova valutazione ».

Chiede al senatore Sani se non ha nulla in contrario a che l'emendamento sia così formulato.

SANI. Accetta la forma proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Osserva piuttosto che nel provvedimento non c'è alcun limite di tempo e quindi si potrebbe acquistare il requisito di coniugato anche dopo qualche anno. In tal caso sarebbe da desiderare una nuova valutazione. Tuttavia di questa sua osservazione non intende fare oggetto di un nuovo emendamento.

La lettura degli articoli 1 e 2 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento all'articolo 3 e l'articolo stesso che risulterebbe così concepito:

Art. 3.

L'articolo 3 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito che non siano coniugati o vedovi, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, sono presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella riserva in base alle norme contenute nella legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, facendo salvo quanto è previsto nell'articolo 103 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, nonché quanto è disposto per gli ufficiali subalterni nel titolo IV della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Se dichiarati prescelti sono iscritti sul quadro di avanzamento ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio.

I colonnelli e gli ufficiali generali in servizio permanente che non siano coniugati o vedovi, sono ugualmente valutati per l'avanzamento nei casi e nei modi previsti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Coloro che sono dichiarati prescelti ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, lettera a) dell'anzidetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, non sono promossi; ma allorché vengono in possesso del requisito di coniugato o vedovo acquistano diritto alla promozione dal giorno in cui contraggono matrimonio, senza essere sottoposti a nuova valutazione.

L'emendamento e l'articolo 3 nel testo emendato sono approvati. Gli articoli da 4 a 6 non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge nel testo emendato è approvato (1).

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, n. 1223 e 2245, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale » (1189). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

TALLARIGO, *relatore*. Gli articoli 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, numeri 1223 e 2245, subordinavano la promozione a determinati gradi degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze Armate in servizio permanente al requisito dello stato di coniugato o di vedovo. Tutto ciò era ed è in piena armonia con i molteplici provvedimenti adottati dal Regime per favorire l'incremento quantitativo e qualitativo della nostra popolazione.

L'esperienza di questi primi mesi di guerra ha messo in luce difficoltà di ordine pratico nell'applicazione dei suddetti articoli ai quadri dei reparti mobilitati, non solo per il danno che ne può derivare ai singoli, costretti, per esigenze dello stato di guerra, a rinviare *sine die* l'aspirazione a formarsi una famiglia, ma anche per il sorgere di ostacoli che inceppano la regolare copertura dei quadri.

Ad eliminare tali difficoltà provvede questo disegno di legge. L'articolo 1, infatti, sospende, sino a sei mesi dopo la cessazione della guerra in atto, l'applicazione delle citate restrizioni nelle promozioni dei non coniugati limitatamente agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che appartengono od abbiano appartenuto a comandi, unità, reparti e servizi mobilitati per l'attuale guerra.

L'articolo 2 della legge in esame estende la sospensione stessa agli ufficiali ed ai sottufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale ed a quelli del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

Con l'articolo 3 si stabiliscono le norme da seguire per far luogo alle promozioni ed alla designazione dell'anzianità degli ufficiali e sot-

tufficiali di cui all'articolo 1, che, sebbene prescelti o idonei all'avanzamento, non hanno conseguito il grado superiore per effetto delle restrizioni volute dai Regi decreti del 1939. Le stesse norme devono poi applicarsi anche per i militari promossi o da promuovere per merito di guerra sempre che risulti da tale applicazione un'anzianità più favorevole.

Il quarto ed ultimo articolo stabilisce che la legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il provvedimento apparisce equo, umano e rispondente a necessità organiche delle Forze Armate create dallo stato di guerra.

PRESIDENTE. Comunica che, circa il disegno di legge in esame, sono pervenute alla Presidenza del Senato le seguenti comunicazioni.

Dal Ministro dell'Africa Italiana:

« Il Ministero dell'Interno interessato da questo a che il provvedimento in oggetto venisse esteso agli ufficiali e sottufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, ha assicurato che l'articolo 2 del disegno di legge è stato integrato con l'aggiunta dopo la parola « specialità » delle altre « nonchè del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana ».

« In proposito si rappresenta che agli ufficiali e sottufficiali del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana sono state applicate (per effetto della norma contenuta nell'articolo 46 del Regolamento generale approvato con Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754, *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1940-XVIII, n. 158) le disposizioni dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 marzo 1939-XVII, n. 1223 e 28 marzo 1939 anno XVII, n. 2245 in vigore, per l'esercito; pertanto i predetti ufficiali e sottufficiali si trovano nelle stesse condizioni di quelli menzionati nell'articolo 1 del disegno di legge e tra questi debbono essere menzionati per le conseguenze che derivano dalla applicazione della norma contenuta nell'articolo 3 dello stesso disegno di legge.

« Ove, allo stato attuale del provvedimento, sorgesse difficoltà di ordine pratico per effettuare la modifica richiesta, questo Ministero

propone che venga eliminata l'aggiunta all'articolo 2 proposta dal Ministero dell'interno, intendendo con questo che agli ufficiali e sottufficiali del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana debbano applicarsi le disposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge così come finora sono state applicate per gli stessi le norme limitative in vigore per gli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito ».

Dal Ministro dell'interno:

« Riferimento nota 28 dicembre ultimo scorso, n. 846039, Ministero Africa Italiana, comunicasi che, in accoglimento richiesta suddetto Ministero, nulla osta che articolo 3 disegno di legge concernente sospensione norme limitative promozioni celibi nei riguardi del personale delle Amministrazioni militari mobilitato per attuale guerra, sia emendato come segue:

Nel 1° comma, sostituire alle parole « di cui al precedente articolo 1 » le altre: « di cui agli articoli 1 e 2 ».

Nel secondo comma, alle parole « dei militari di cui all'articolo 1 », sostituire le altre: « di coloro che siano ».

Dal Ministero della guerra:

« Questo Ministero lascia a quello dell'Africa italiana l'opportunità di stabilire se nell'articolo 2 del disegno di legge concernente la sospensione delle norme sull'avanzamento dei celibi si debba oppure no citare il Corpo di polizia dell'Africa italiana.

« Indipendentemente da tale citazione, questo Ministero ritiene però necessario che, nel primo e secondo comma dell'articolo 3, alle parole: « di cui al precedente articolo 1 » siano sostituite le altre: « di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ».

« In tal modo la disposizione contenuta nello stesso articolo 3 verrebbe estesa anche agli ufficiali e sottufficiali della M. V. S. N. ed eventualmente a quelli del Corpo di polizia dell'Africa italiana ».

Dal Ministero della Marina:

« Riferimento telegramma 6 corrente numero 212/591--31 del Ministero interno comuni-

casi adesione emendamento proposto articolo 3 disegno di legge concernente sospensione norme limitative promozioni celibi del personale amministrazioni militari mobilitato per attuale guerra ».

VACCA MAGGIOLINI. Domanda se la legge si applica anche al personale militare non mobilitato — per esempio alcuni reparti dei RR. CC. — dislocato in territori che attualmente non hanno comunicazioni regolari con la Madre Patria (A. O. I. e Isole dell'Egeo). Giustizia vorrebbe che anche costoro fossero compresi nei benefici della legge, dato che si trovano nell'impossibilità materiale di contrarre matrimonio.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. Il termine « mobilitato », prescelto per delimitare una particolare categoria per la quale non deve sussistere alcun dubbio, è quello che dà la ragione del provvedimento. Ai non mobilitati non possono essere estesi tali benefici.

DE VECCHI DI VAL CISMON. Ritiene che il disegno di legge in esame sia di dubbia interpretazione e si presti ad arbitrarie applicazioni, sia per le considerazioni giustamente poste in evidenza dal senatore Vacca Maggolini, sia per il fatto che, per il particolare carattere dell'attuale mobilitazione, spesso non è ben definito chi è mobilitato e chi non lo è o non lo è più. Così per esempio per i possedimenti dell'Egeo la mobilitazione è stata più volte dichiarata e revocata, a seconda delle disponibilità della finanza.

Ad evitare possibili confusioni ed abusi meglio sarebbe superare tale barriera stabilendo a scanso di equivoci, che l'applicazione dell'articolo 1 dei decreti in parola è sospesa nei riguardi di tutti gli ufficiali, siano o non siano mobilitati. Infatti tutti hanno avuto finora, e soprattutto hanno al giorno d'oggi, tali preoccupazioni da non trovarsi in condizioni da prender moglie.

PRESIDENTE. Crede che non sia nemmeno opportuno fissare, per la durata in vigore del provvedimento, un termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra. Non è detto che alla cessazione dello stato di guerra tutti

i militari rientrino alle loro case e possano quindi cercar moglie. Molti dovranno ancora per lungo tempo restarne lontani.

TALLARIGO. Rileva che nel provvedimento è già risolta una delle obiezioni sollevate dal senatore De Vecchi di Val Cismon in quanto si dice: « che appartengano o che abbiano appartenuto ». Pertanto anche coloro che hanno soltanto appartenuto a reparti mobilitati saranno considerati come mobilitati.

DE VECCHI DI VAL CISMON. E quelli che vi apparterranno?

TALLARIGO. Piuttosto deve fare osservare che anche al di fuori dell'ambiente militare ci sono giovani che si trovano all'estero per ragioni del loro impiego e che non sono stati promossi perchè celibi. Perciò l'estensione del provvedimento dovrebbe arrivare fino a comprendere il personale delle altre Amministrazioni.

PRESIDENTE. Questo esorbita dalla sfera di competenza della Commissione delle forze armate.

DE BONO. Condivide il parere del senatore De Vecchi di Val Cismon. Appare strana una distinzione tra mobilitati e non mobilitati, oggi che con la mobilitazione civile possono considerarsi tutti mobilitati.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. Pur riconoscendo un fondamento sostanziale ed etico ai rilievi fatti, fa presente che la mobilitazione è un atto militare che produce conseguenze di carattere amministrativo e finanziario, tanto è vero che talune indennità sono proporzionate alla partecipazione alle operazioni militari. I dibattiti con la Finanza per questo aspetto della questione sono stati frequenti e seri e non hanno ancora trovato un'equa definizione.

Circa lo stato di mobilitazione però non possono sussistere dubbi perchè è l'autorità militare che la decide con suo decreto, in base al servizio che viene prestato, senza che c'entri per nulla la Finanza.

Ad ogni modo quello su cui desidera maggiormente richiamare l'attenzione della Commissione, è il fatto che il provvedimento ha carattere di grande urgenza perchè molte persone si trovano da lungo tempo in una legit-

tima attesa della promozione. Una modificazione che tocchi la sostanza del provvedimento richiederebbe un riesame dello stesso ed un notevolissimo ritardo della sua entrata in vigore a tutto danno dei valorosi che difendono il prestigio e l'onore della Patria.

Se la Commissione intende manifestare un pensiero essenzialmente diverso da quello del Governo, sente il dovere di fare le più ampie riserve sugli effetti che ne possono conseguire. Invita quindi i sostenitori di tale opinione a non formulare un emendamento concreto nel senso accennato, ma piuttosto una raccomandazione per dare la possibilità di affrontare e risolvere la questione in un secondo momento.

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge dovrà necessariamente tornare alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni per l'emendamento proposto all'articolo 3 e domanda al Sottosegretario di Stato se non si potrebbe approfittare di questo forzato ritardo per tentare di convincere la Finanza dell'opportunità dell'auspicata estensione del provvedimento.

RICCARDI, Sottosegretario di Stato per la marina. Altro è riportare il progetto alla Camera per una modificazione relativa al suo carattere esecutivo, e su cui tutti i Ministeri interessati sono d'accordo, altro è modificarne lo spirito arrivando fino a prescindere dal criterio della mobilitazione.

DE VECCHI DI VAL CISMON. Non intende polemizzare ma soltanto portare il suo contributo di esperienza in materia.

È d'accordo col Sottosegretario di Stato nel fatto che in teoria la Finanza non può entrare nella dichiarazione di mobilitazione, trattandosi di un atto puramente militare, ma in pratica avviene che la Finanza impedisce all'autorità militare di dichiarare mobilitati taluni reparti che effettivamente lo sono, oppure dopo pochi giorni di mobilitazione ne fa dichiarare la smobilitazione per ragioni di bilancio.

Poichè l'attuale mobilitazione è un po' *sui generis*, meglio sarebbe fare le cose con maggiore larghezza dichiarando tutti mobilitati poichè tutti partecipano a questa guerra in cui è in gioco la vita della Nazione. Così si evi-

teranno confusioni, abusi e pressioni ai Ministeri per essere dichiarati mobilitati anche per un solo giorno onde poter godere poi dei benefici della legge.

Infine, quanto agli eventuali ritardi che comporterebbero le procedure di carattere parlamentare, non li ritiene inevitabili se il Governo ci mette della buona volontà. La questione potrebbe risolversi in un momento a meno che il Governo non sia di contrario avviso.

RICCARDI, Sottosegretario di Stato per la marina. Fa rilevare che non s'è pronunziato negativamente a nome del Governo, ma soltanto ha rappresentata l'opportunità di approvare il disegno di legge, dato il suo carattere di urgenza. Il Governo non mancherà di tenere presenti le raccomandazioni della Commissione.

Se la Commissione intende insistere nella sua proposta di radicale emendamento, non può che rinnovare le più ampie riserve in quanto sa che la condizione di « mobilitato » è il cardine informatore del disegno di legge.

DE VECCHI DI VAL CISMON. Riafferma la necessità di estendere il provvedimento. A ciò non possono ostare ragioni di carattere costituzionale, ma solo di carattere politico. Se il Governo non vuol saperne deve rispondere decisamente di no, e tutti i Commissari da buoni fascisti si rimetteranno alle decisioni del Governo senza insistere sulle loro opinioni.

PRESIDENTE. Aderendo al parere del Sottosegretario di Stato, propone di approvare il disegno di legge senz'altro emendamento che quello già annunciato all'articolo 3 e con la raccomandazione di estenderne i benefici, appena possibile, a tutti, mobilitati e non mobilitati. Esprime del resto la certezza che il Governo non mancherà di tener conto del pensiero della Commissione di cui il Sottosegretario di Stato Riccardi si potrà rendere interprete.

ZOPPI OTTAVIO. Obietta che una raccomandazione non otterrebbe alcun risultato poichè il Governo non ignorava la questione, ma non ha voluto risolverla di proposito per ragioni politiche. Meglio approvare senz'altro

il provvedimento dando così prova di spirito fascista.

DE VECCHI DI VAL CISMONE. Si associa.

TUA. È invece del parere che una raccomandazione possa servire a qualcosa. Anzi in tale voto si potrebbe accennare all'opportunità di modificare il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

PRESIDENTE. Pone ai voti la raccomandazione di estendere il provvedimento anche ai non mobilitati e di protrarre il termine oltre sei mesi.

La Commissione approva la raccomandazione.

La lettura degli articoli 1 e 2 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto dal Ministero dell'Africa Italiana all'articolo 3 e quindi l'articolo stesso così emendato:

Art. 3.

Gli appartenenti al personale di cui agli articoli 1 e 2, prescelti o idonei all'avanzamento, che non poterono conseguire la promozione per mancanza dello stato di coniugato o di vedovo, assumeranno, ai soli effetti giuridici, con la promozione, la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno, fermo restando l'ordine delle promozioni già effettuate.

La stessa norma si applica anche nei confronti di coloro che siano promossi o da promuovere per merito di guerra, qualora risulti più favorevole l'anzianità che potrebbe essere loro attribuita ai sensi del precedente comma.

La Commissione approva l'emendamento e l'articolo nel testo emendato.

La lettura dell'articolo 4, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge nel testo emendato è approvato (1).

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. Assicura che sarà suo pensiero di trasmettere ai marinai il saluto della Commissione delle Forze Armate. Può affermare sin d'ora che tutti coloro che combattono sui mari e sugli oceani per la gloria dell'Italia fascista proveranno un senso di legittimo orgoglio nell'accogliere il saluto inviato dai più insigni rappresentanti delle Forze guerriere d'Italia.

La riunione termina alle ore 11,30.

ALLEGATI

Varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (1179).

Art. 1.

Al Testo Unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, sono apportate le seguenti modifiche:

L'articolo 1, quale risulta modificato dal Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

« Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente Testo Unico;

2) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'articolo 3, nn. 2, 3 e 4, e all'articolo 13;

32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'articolo 12;

36 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai marescialli maggiori dell'arma, di cui all'articolo 3, n. 1;

36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

3) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;

4) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

« Gli aumenti dei limiti di età, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di età stabiliti dal precedente numero 2 ».

L'articolo 13, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 476, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del corpo automobilistico sono tratti:

a) dagli allievi dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati degli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi all'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai subalterni di complemento del corpo automobilistico e dai subalterni di complemento delle varie armi assegnati ad unità del corpo automobilistico, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a), ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami stabiliti dal regolamento;

c) dai sottufficiali in servizio del corpo automobilistico, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiali, siano stati ammessi, quali allievi, nell'Accademia militare di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

d) dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unità del corpo automobilistico, e dai sottufficiali qualificati automobilisti, reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica Regio esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori e marescialli).

« Gli allievi di cui alle lettere a) e c), che abbiano conseguito dopo il corso biennale il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento ».

I subalterni di complemento di cui alla lettera b), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente debbono avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina suddetta. Essi frequentano dopo la nomina in servizio permanente il corso di applicazione di cui al comma precedente.

Ai sottotenenti reclutati a norma delle lettere a), b) e c) si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8.

I sottufficiali di cui alla lettera d) per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico devono:

1) contare almeno sei anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno, complessivamente, presso reparti od officine del corpo automobilistico;

2) essere stati designati dalle autorità gerarchiche;

3) aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale.

Per quanto riguarda i sottufficiali qualificati automobilisti, agli effetti del computo dei quattro anni previsti nel precedente n. 1, è utile anche il tempo trascorso in servizio presso i reparti di fanteria motorizzata, ber-

saglieri, carristi, chimici o presso officine automobilistiche degli enti medesimi.

I sottufficiali predetti sono nominati sottotenenti sotto una data posteriore a quella della nomina dei pari grado provenienti dai subalterni di complemento, avvenuta nello stesso anno. Essi non frequentano il corso di applicazione di cui all'articolo 7; sono promossi tenenti, se prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado; hanno la carriera limitata al grado di capitano.

Nel corpo automobilistico, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera d), tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera c), e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a).

Nell'aliquota di dodici sedicesimi anzidetta è anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati tra gli ufficiali di complemento di cui alla lettera b). Tutte le aliquote di nomine sopradette possono essere variate per compensare l'eventuale difetto od eccedenza di una con un corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione dell'altra.

A tutti i sottotenenti reclutati a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 11 ».

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere cittadino italiano o cittadino albanese. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2) aver compiuto il diciottesimo anno di età, e, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente Testo Unico, non aver superato il quarantesimo;

3) aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra;

4) essere in possesso di tutti i requisiti

prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a ufficiale di complemento.

« Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente Testo Unico, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra; la durata del servizio non può essere inferiore, in ogni caso, ad un mese ».

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« A tutti coloro che chiedono la nomina ad ufficiale di complemento, qualunque sia il titolo per il quale possono aspirare alla nomina stessa, viene conferito, con decreto Reale, il grado iniziale di sottotenente di complemento ».

L'articolo 20 è soppresso.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« In tempo di mobilitazione generale o parziale la nomina a sottotenente può essere conferita anche a coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età ».

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di complemento è quella del relativo decreto di nomina.

« L'anzianità relativa viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi ».

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti ufficiali di complemento a suo tempo riconosciuti non meritevoli della nomina a sottotenente conservano il loro grado.

« In caso di richiami in servizio di durata non inferiore ad un mese, i comandanti di corpo potranno nuovamente proporli per la nomina a sottotenente, nomina che sarà conferita con anzianità decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato compiuto il suddetto periodo di richiamo ».

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione di ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti sia dall'arma, corpo o servizio di provenienza, sia da altra arma, corpo o servizio, qualora gli interessati posseggano particolari titoli di studio, che ne consiglino una diversa assegna-

zione, e, salvo il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie:

1) militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento;

2) allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei negli esami delle materie di carattere militare;

3) sottufficiali in congedo, provvisti di titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

4) militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

5) militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione, seguito da apposito esperimento pratico, da determinarsi dal Ministero della guerra ».

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni relative alla nomina ad ufficiale di complemento di cui all'articolo precedente sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, in possesso del prescritto titolo di studio:

militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza;

militari di truppa e sottufficiali provenienti dal Corpo Reale Equipaggi Marittimi;

militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano comunque prestato servizio militare nell'arma aeronautica;

militari di truppa e sottufficiali della Regia guardia di finanza;

militari di truppa e sottufficiali incorporati nella Sanità;

militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo della guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono co-

munque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato.

« I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano particolare titolo di studio o comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'arma di fanteria ».

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

« In tempo di pace la nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina è portato a cinquant'anni ».

L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in congedo che, dal 24 mag-

gio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma corpo o servizio, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui al seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Per detti ufficiali di complemento l'avanzamento è limitato al grado di capitano.

I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel servizio sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel servizio veterinario debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'articolo 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi o servizi, provvisti del detto titolo, che chiedano il passaggio nel servizio sanitario o nel servizio veterinario.

Le disposizioni del 1° comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali:

1) i sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza;

2) sottufficiali provenienti dal Corpo Reale Equipaggi Marittimi;

3) militari che arruolati nell'ex battaglione aviatori — categoria piloti motoristi o personale vario — conseguirono la nomina a sergente in tali specialità;

4) sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

5) militari incorporati nella sanità promossi sergenti presso tali corpi;

6) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

I militari di cui al precedente comma qua-

lora non posseggano comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'arma di fanteria ».

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« I membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, i Senatori ed i Consiglieri Nazionali, gli Accademici d'Italia, i Prefetti del Regno, i Professori ordinari delle Università; i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i Segretari federali e coloro i quali siano incaricati dallo Stato di funzioni di carattere continuativo equiparabili — a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle finanze — a quelle dei funzionari civili predetti, possono ottenere, se militari in congedo illimitato, la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di età e prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio.

I Prefetti del Regno, i Professori ordinari delle Università, i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i Segretari federali e gli incaricati di funzioni di carattere continuativo, di cui al comma precedente, non debbono però aver superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Possono, altresì, ottenere la nomina diretta a sottotenente di complemento i membri del Governo ed i Consiglieri superiori fascisti del Regno d'Albania, che abbiano la prescritta idoneità fisica, siano in possesso di laurea universitaria e non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età.

Il servizio di prima nomina, della durata di un mese, per tutte le Alte Personalità dei tre precedenti comma dovrà essere compiuto senza corresponsione di assegni.

La nomina a sottotenente di complemento ai sensi del presente articolo può essere consentita anche a chi, al momento della presentazione della relativa domanda, sia già cessato da talune delle anzidette cariche utili per conseguire la nomina stessa.

L'articolo 46 è soppresso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Norme concernenti le promozioni cui avrebbero avuto diritto i caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti (1180).

Art. 1.

L'articolo 2 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e non impediscono la promozione degli ufficiali in servizio permanente caduti in guerra quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianità anteriore alla data del decesso ».

Art. 2.

L'articolo 2 del Regio decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e nei riguardi dei sottufficiali in congedo, nè impediscono la promozione dei sottufficiali in servizio continuativo di carriera caduti in guerra quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianità anteriore alla data del decesso ».

Art. 3.

L'articolo 3 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito che non siano coniugati o vedovi, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, sono presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella riserva in base alle norme conte-

nute nella legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, facendo salvo quanto è previsto nell'articolo 103 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, nonchè quanto è disposto per gli ufficiali subalterni nel titolo IV della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Se dichiarati prescelti sono iscritti sul quadro di avanzamento ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio.

I colonnelli e gli ufficiali generali in servizio permanente che non siano coniugati o vedovi, sono egualmente valutati per l'avanzamento nei casi e nei modi previsti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Coloro che sono dichiarati prescelti ai sensi dell'articolo 17, comma secondo - lettera a) dell'anzidetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, non sono promossi; ma allorquando vengono in possesso del requisito di coniugato o vedovo acquistano diritto alla promozione dal giorno in cui contraggono matrimonio, senza essere sottoposti a nuova valutazione.

Art. 4.

L'articolo 6 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Gli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza che non siano in possesso del requisito previsto dal precedente articolo 1, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, sono ugualmente presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella posizione che loro compete ai sensi delle disposizioni in vigore; se dichiarati prescelti, sono iscritti sul quadro di avanzamento, ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio, semprechè nel frattempo non si siano verificate circostanze che comunque ostino all'avanzamento ai sensi delle disposizioni vigenti ».

Art. 5.

L'articolo 3 del Regio decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, è sostituito dal seguente:

« **Art. 3.** — I sottufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza che, a termini del precedente articolo 1, non possono conseguire promozione, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento sono ugualmente presi in esame nei casi e modi previsti dalle rispettive disposizioni vigenti sull'avanzamento.

Se dichiarati non ideonei, sono esclusi dall'avanzamento con gli effetti derivanti dalle disposizioni in vigore.

Se dichiarati idonei sono iscritti sul quadro di avanzamento ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio ».

Art. 6.

Gli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 30 marzo 1939—XVII, gli articoli 3 e 5 dal 1° gennaio 1940—XVIII e l'articolo 4 dal 1° gennaio 1941—XIX.

Sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939—XVII, nn. 1223 e 2245, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale (1189).

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato della guerra attuale, è sospesa l'applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto 27 marzo 1939—XVII, n. 1223, e del

l'articolo 1 del Regio decreto 28 marzo 1939, anno XVII, n. 2245, limitatamente agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che appartengano o che abbiano appartenuto a comandi, unità, reparti, servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.

Art. 2.

Per il periodo di tempo indicato nell'articolo 1, lo stato di coniugato o di vedovo non costituisce requisito indispensabile per le promozioni degli ufficiali e sottufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle sue specialità, nonchè del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, che appartengano o abbiano appartenuto a comandi, unità, reparti, servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.

Art. 3.

Gli appartenenti al personale di cui agli articoli 1 e 2, prescelti o idonei all'avanzamento, che non poterono conseguire la promozione per mancanza dello stato di coniugato o di vedovo, assumeranno, ai soli effetti giuridici, con la promozione, la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno, fermo restando l'ordine delle promozioni già effettuate.

La stessa norma si applica anche nei confronti di coloro che siano promossi o da promuovere per merito di guerra, qualora risulti più favorevole l'anzianità che potrebbe essere loro attribuita ai sensi del precedente comma.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione delle Forze Armate

24^a RIUNIONE

Martedì 11 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GIURIATI

INDICE

Comunicazioni del Presidente	Pag. 422
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aeronavigante in qualità di osservatori » (1231 - <i>rel.</i> Bucci)	422
« Modificazioni alle norme che regolano i corsi preliminari navali per allievi ufficiali di complemento della Regia marina » (1232 - <i>rel.</i> Conz)	423
« Modifica alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, riguardante il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica » (1234 - <i>rel.</i> Lombard)	423
« Autorizzazione ad effettuare un reclutamento straordinario di ufficiali nel Corpo del Genio aeronautico, categoria geofisici ed assistenti di meteorologia » (1235 - <i>rel.</i> Cristoforo Ferrari)	423
« Divieto di cessione di aeromobili civili nazionali a persone fisiche o giuridiche straniere » (1236 - <i>rel.</i> Minale)	424
« Esclusività a favore dell'Associazione Nazio-	

nale Famiglie Caduti in guerra della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo della Unità d'Italia stabilita col Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375 » (1237 - <i>rel.</i> Nomis di Cossilla)	425
« Avanzamento, durante il periodo di guerra, degli ufficiali in congedo speciale di talune categorie in congedo della Regia aeronautica » (1241 - <i>rel.</i> Lombard)	431
« Modifiche all'organico del Corpo del genio aeronautico » (1242 - <i>rel.</i> Cristoforo Ferrari)	432
(Discussione e approvazione):	
« Precettazione di attrezzi e parti di ricambio per automezzi » (1238 - <i>rel.</i> Marinetti) - <i>Oratori:</i> Presidente, Mormino, Guzzoni, <i>Sottosegretario di Stato per la guerra.</i>	425
« Impiego di ufficiali fuori quadro in incarichi speciali e d'organico » (1239 - <i>rel.</i> Montefinale) - <i>Oratori:</i> Presidente, Guzzoni, <i>Sottosegretario di Stato per la guerra,</i> Tiscornia.	427
(Discussione e approvazione con modificazioni):	
« Norme sull'avanzamento degli ufficiali della riserva e sulla composizione della Commissione centrale di avanzamento » (1240 - <i>rel.</i> Graziosi) - <i>Oratori:</i> Presidente, Giuria, Guzzoni, <i>Sottosegretario di Stato per la guerra.</i>	429
REGISTRAZIONE CON RISERVA.	432

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Asinari di Bernezzo, Baistrocchi, Bernotti, Broccardi, Bucci, Calletti, Ciralo, Clerici, Conz, De Bono, De Vecchi di Val Cismon, Di Benedetto, Ducci, Ferrari Cristoforo, Giuliano Arturo, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guidi Francesco, Liotta, Lombard, Marinetti, Minale, Moizo, Montefinale, Morgagni, Mormino, Nobili, Nomis di Cossilla, Petretti, Pugnani, Ricci del Riccio, Rota Giuseppe, Russo, Salucci, Sani, Solari, Spiller, Tiscornia, Tofani, Tua, Vacca Maggiolini, Valli e Velani.

È presente il Sottosegretario di Stato per la guerra, Guzzoni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Banelli, Tallarigo e Zoppi Ottavio.

MONTEFINALE, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che per disposizione del Presidente del Senato hanno cessato di far parte della Commissione i senatori: Barzini, Bastico, Campioni, Dall'Ora, Farina Ferdinando, Grossi e Nasi; e sono stati chiamati a farne parte i senatori: Broccardi, Calletti, Ciralo, Giusti del Giardino, Lago, Liotta, Morgagni, Mormino, Nobili, Petretti, Rosini, Tofani e Velani.

Ringrazia i camerati che cessano dalla loro attività in seno alla Commissione per la loro fattiva collaborazione e porge il suo saluto ai nuovi compagni di lavoro.

Approvazione del disegno di legge: « Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aeronavigante in qualità di osservatori » (1231). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BUCCI, relatore. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione riflette mi-

glioramenti di carriera e miglioramenti finanziari agli ufficiali della Regia marina in servizio aeronavigante. L'importanza del servizio è ovvia, il numero di osservatori caduti nel compiere il proprio dovere è rilevante.

Il provvedimento è quindi altamente morale e giustificato.

L'oratore crede che i vantaggi di carriera offerti agli ufficiali di vascello per ogni anno di servizio aeronavigante sono al di sotto del servizio prestato e non sarebbe alieno dal proporre che il guadagno nei ruoli fosse aumentato.

I miglioramenti finanziari riflettono gli ufficiali osservatori appartenenti al ruolo speciale, cioè a quel ruolo di ufficiali di complemento che vengono trattenuti in servizio permanente a loro domanda per lungo periodo di tempo, e che non hanno diritto a trattamento di quiescenza.

Gli ufficiali di questo ruolo versano alla cassa ufficiali un contributo pari al sei per cento dello stipendio lordo, contributo che è integrato col versamento del quattro per cento dello stipendio lordo da parte dell'Amministrazione (articolo 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1098); sulla base di detti contributi gli ufficiali del ruolo speciale, quando lasciano il servizio, liquidano un'indennità dalla cassa pari ai contributi versati.

L'articolo terzo del disegno di legge in esame prevede l'aumento della parte di contributo a carico dell'Amministrazione dal quattro per cento al quattordici per cento, dando così agli ufficiali del ruolo speciale oltre i miglioramenti di carriera un vantaggio economico che corrisponde a far valere come doppio il servizio prestato come aeronaviganti.

La lettura dei quattro articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme che regolano i corsi preliminari navali per allievi ufficiali di com-

plemento della Regia marina » (1232). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

CONZ, *relatore*. L'intensificarsi dell'attività bellica navale nei più svariati settori, che richiede un più alacre apporto di nuove energie nelle file dei giovani ufficiali di complemento della Regia marina, ha messo in luce la necessità di sveltire le vigenti disposizioni, accorciando il periodo di studio e di tirocinio finora prescritto per la nomina a guardiamarina ed a sottotenente di complemento degli studenti universitari ammessi a speciali corsi preliminari presso la Regia accademia navale in base alla legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, a quella 3 luglio 1938-XVI, n. 1130 ed a quella 22 luglio 1939-XVII, n. 1224, con relative norme di applicazione di cui al Regio decreto ministeriale del 15 ottobre 1938-XVI.

Al raggiungimento dello scopo di cui sopra mira il disegno di legge sottoposto alla Commissione, inteso a conferire all'Amministrazione militare marittima, per la durata della presente guerra, la facoltà di procedere, per gli allievi dei Corsi preliminari navali, alla nomina ad aspiranti nei rispettivi Corpi militari della Regia marina anche dopo un solo corso e indipendentemente dal conseguimento della laurea universitaria; e di conferire poi la nomina a guardiamarina e a sottotenente dopo soli due mesi di servizio agli aspiranti in possesso della laurea e dopo soli sei mesi di servizio a quelli non laureati.

Da tali disposizioni restano esclusi gli allievi dei corsi preliminari navali del Corpo sanitario militare marittimo, per i quali non sarebbe concepibile, per ovvie ragioni, la rinuncia al possesso della laurea in medicina e chirurgia, e del certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Il presente disegno di legge, nella semplicità della sua dizione, è così chiaro da non richiedere ulteriori delucidazioni e trattandosi di provvedimento imposto dall'attuale stato di guerra.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, riguardante il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica » (1234). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

LOMBARD, *relatore*. Colla vigente legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, è stabilito che il numero degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia aeronautica da collocare in congedo speciale fino al 1941, posizione analoga a quella di fuori quadro adottata per gli ufficiali del Regio esercito, non possa superare complessivamente per i vari gradi di generale e per ogni anno solare il 2 per cento degli organici in vigore.

Detta aliquota è apparsa in pratica insufficiente e non adeguata allo spirito della legge, che è quello di poter eliminare dai ruoli del servizio permanente effettivo quegli elementi che, pure idonei agli uffici del grado, non danno assoluto affidamento di saper disimpegnare integralmente i più complessi compiti richiesti dalle mutate esigenze dei reparti e dei servizi dell'arma, specialmente nell'attuale periodo bellico.

L'articolo unico del disegno di legge in esame provvede pertanto ad eliminare il citato inconveniente, aumentando l'aliquota dei generali che possono essere collocati in congedo speciale per il 1941 dal 2 al 4 per cento.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare un reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo del genio aeronautico, categorie geofisici ed assistenti di meteorologia » (1235). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Come ebbe occasione di far presente in sede di esame di altri disegni di legge, ricorda che il Corpo del Genio aeronautico è suddiviso in due ruoli.

Fino al maggio 1939 il primo di detti ruoli era distinto nelle seguenti cinque categorie:

- 1° ruolo ingegneri,
- 2° ruolo assistenti tecnici.
- 1ª cat. ufficiali ingegneri aeronautici;
- 2ª cat. » » edili;
- 3ª cat. » » radio - elettricisti;
- 4ª cat. » » d'armamento;
- 5ª cat. » » chimici.

Il ruolo assistenti tecnici era costituito da una categoria costruzioni aeronautiche e da un'altra per le costruzioni edilizie. Col volgere del tempo nelle principali Aeronautiche, compresa la nostra, i servizi delle telecomunicazioni e della assistenza al volo presero tale incremento che da noi si reputò necessario creare una 6ª categoria nel ruolo ingegneri: quella dei geofisici, ed un'altra nel ruolo assistenti tecnici: quella degli assistenti di meteorologia. Ciò avvenne colla legge 19 maggio 1939-XVII, n. 900.

Per la prima copertura dei posti relativi a tali categorie fu disposto:

a) l'inquadramento del personale di ruolo appartenente ai soppressi ruoli civili dei geofisici e degli assistenti di meteorologia, in possesso di determinati requisiti;

b) l'esplicitamento di concorsi per titoli e per esami fra cittadini in possesso della prescritta laurea per la categoria geofisici ed in possesso della licenza di scuola media di grado superiore per la nomina ad assistente di meteorologia, elevando i normali limiti di età per i geofisici a 36 anni e per gli assistenti a 30 anni alla data della legge 19 maggio 1939.

L'applicazione di queste norme transitorie non hanno reso possibile che in parte la copertura dei numerosi posti di nuova istituzione. Per porre rimedio a tali deficienze ed assicurare il servizio in relazione alle necessità, occorrerebbe bandire nuovi concorsi secondo le norme ordinarie per il reclutamento degli ufficiali di dette categorie. Ma a tali concorsi non potrebbe partecipare numeroso personale temporaneo (che ha lunga pratica nei servizi) perchè, o ha oltrepassato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, o, nei riguardi degli assistenti di meteorologia, perchè pure essendo in possesso

della licenza di scuola media superiore non possiede il diploma di perito industriale o di geometra previsto dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1940-XVII, n. 370. Invece, come fa presente la relazione ministeriale, è di premiente interesse per il servizio, acquisire ai ruoli dei geofisici e degli assistenti di meteorologia gli elementi di che trattasi i quali danno piena garanzia di assolvere le mansioni inerenti ai ruoli specializzati.

Si ritiene pertanto opportuno estendere a tutto l'anno 1941 la facoltà di bandire concorsi alle condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della citata legge 19 maggio 1939-XVII tanto più che parte di detto personale temporaneo non ha potuto partecipare ai precedenti concorsi per imprescindibili motivi di servizio inerenti alle contingenze belliche.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Divieto di cessione di aeromobili civili nazionali a persone fisiche o giuridiche straniere » (1236). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MINALE, relatore. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione non ha bisogno di particolare illustrazione. Nelle attuali circostanze esso si rende più che necessario, onde assicurare alla Nazione il costante accrescimento dei mezzi aerei.

L'articolo 1 del provvedimento sancisce penalità per chiunque, senza l'autorizzazione dei competenti organi statali, si rende colpevole di cedere, a qualsiasi titolo, aeromobili civili di nazionalità italiana a persone fisiche o giuridiche straniere.

L'articolo 2 limita l'efficacia del provvedimento alla durata della guerra, e sino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « **Esclusività a favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in guerra della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo della Unità d'Italia stabilita col Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375** » (1237). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

NOMIS DI COSSILLA, *relatore*. Nella relazione ministeriale vi sono motivi così evidenti per l'approvazione del disegno di legge, che consiste in un vantaggio dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in guerra tanto benemerita per i grandi sacrifici compiuti per la Patria, che l'oratore ritiene superflua ogni ulteriore illustrazione.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « **Precettazione di attrezzi e parti di ricambio per automezzi** » (1238). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARINETTI, *relatore*. Allo scopo di assicurare alle Forze armate dello Stato, per le loro esigenze, un pronto rifornimento delle parti di ricambio, gommature, macchine operatrici ed attrezzi destinati alla manutenzione ed alla riparazione degli autoveicoli, con il presente disegno di legge viene data facoltà al Ministro della guerra di disporre, in via generale, la precettazione, parziale o totale, dei materiali e degli attrezzi sopra nominati.

Con i vari articoli vengono stabilite le modalità della precettazione e le sanzioni contro gli evasori e vengono altresì indicati alcuni enti per i quali non vige l'obbligo della precettazione.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente lettera inviata dal senatore Mormino:

« Nell'aderire pienamente ai criteri cui è informato il disegno di legge, criteri ispirati nelle contingenze attuali a supreme ed imprescindibili esigenze nazionali, sottopongo al-

l'esame della Commissione la seguente considerazione, che non deve però essere considerata come un rilievo.

« L'articolo 8 enumera le cose delle Amministrazioni ed Enti alle quali non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

« Ma al n. 6 del citato articolo 8 si riscontra una lacuna, certamente dovuta a dimenticanza: è omessa l'indicazione della Croce Rossa Italiana.

« È noto come la C. R. I. in tempo di guerra provvede con personale e con mezzi propri allo sgombero ed alla cura dei malati e feriti in guerra e deve assolvere, per conto dello Stato, il compito totalitario di organizzare ed eseguire la difesa sanitaria contraerei ed antigas a norma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84.

« La C. R. I. costituisce quindi, come si esprime l'articolo 1 del Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, un corpo speciale ausiliario delle Forze armate dello Stato; e, per l'esplicito disposto della legge 21 maggio 1882, numero 768, le è concesso in tempo di guerra l'uso delle poste, dei telegrafi, e delle ferrovie dello Stato come facente parte dell'Esercito ».

« Le funzioni che essa deve obbligatoriamente esercitare sono di interesse pubblico e militare; la sua organizzazione, preordinata ed approvata dal Ministero della guerra e posta in atto per ordine del medesimo, comprende naturalmente, per lo sgombero e trasporto dei feriti e malati e per l'assistenza dei colpiti da offese aeree di guerra, l'impiego di automezzi condotti da personale militare dell'Associazione, che vanno considerati come automezzi militari cui è stata riconosciuta ed assegnata la speciale sigla C. R. I.

« Per tali considerazioni è ovvio che essi, nonchè la rispettiva attrezzatura e parti di ricambio, non possono essere soggetti alla precettazione e requisizione di cui al disegno in parola. Non può infatti pensarsi che l'Amministrazione militare possa precettare cose di una organizzazione la quale in tempo di guerra fa già parte delle Forze armate.

« D'altra parte la C. R. I. non sembra possa rientrare negli Enti contemplati dall'articolo 8, n. 6, del disegno di legge. Essa è un

Ente di diritto pubblico, a norma della legge 21 maggio 1882, n. 768, del Regio decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2084, e del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sottoposto alla vigilanza e tutela dei Ministri per la guerra e per l'interno che approvano i suoi bilanci, previ accordi col Ministro per la finanza. Come tale non è dunque un'Amministrazione dello Stato, nè esercente un pubblico servizio.

« E se la Croce Rossa non può annoverarsi fra le Amministrazioni dello Stato nè fra gli esercenti un pubblico servizio, sorge la necessità della precisazione.

« Io formulo in conseguenza la proposta di aggiungere dopo le parole " o del Partito Nazionale Fascista " l'inciso " o dell'Associazione Italiana della Croce Rossa " ».

Dal Ministero della guerra, tempestivamente informato della proposta di emendamento del senatore Mormino, è pervenuta la seguente risposta:

« Questo Ministero non ha nulla in contrario, in via di massima, a che l'articolo 8 del disegno di legge in oggetto sia emendato nel senso proposto dal senatore Mormino, con lo aggiungere cioè tra le cose non soggette a precettazione anche quelle appartenenti alla Associazione Italiana della Croce Rossa.

« Tuttavia si ritiene opportuno far presente che siffatto emendamento non sembra assolutamente necessario. Invero, tenuto conto delle attività che la Croce Rossa Italiana è chiamata ad esercitare in tempo di guerra, i materiali ad essa appartenenti non potrebbero non considerarsi come destinati all'esercizio di un servizio pubblico (n. 6 dell'articolo 8 del disegno di legge).

« Ciò trova conferma anche nel fatto che la Croce Rossa Italiana costituisce, per legge, un corpo speciale ausiliario delle Forze armate dello Stato.

« Comunque, si assicura che l'Amministrazione della guerra non sottoporrà mai alla precettazione e requisizione i materiali di cui trattasi ».

MORMINO. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la guerra di aver dato assicurazione

che la Croce Rossa Italiana non è soggetta a requisizione di automezzi e pezzi di ricambio di essi, in quanto è considerata come facente parte delle Forze armate. È soddisfatto che l'Amministrazione della guerra abbia ritenuto concludenti allo scopo i richiami legislativi fatti nella sua proposta di emendamento E, tenuto per fermo che la Croce Rossa è un corpo speciale ausiliario delle Forze armate, non ha motivo di insistere in tale proposito.

Desidera però che sia ben precisato che la Croce Rossa Italiana non può essere accomunata ad una qualunque impresa esercente un pubblico servizio e ciò per un fatto morale, in quanto la C. R. I. non è Ente di speculazione, ma assolve alle sue funzioni istituzionali per i moventi ideali, che costituiscono la sua ragion d'essere.

GUZZONI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Dichiaro di esser dolente di non aver potuto finora intervenire alle riunioni della Commissione. Assunte le sue nuove funzioni, ha subito sentito il desiderio di prendere contatto con essa, ma necessità di ufficio glielo hanno impedito. Questo suo desiderio, che è anche un dovere, era maggiormente acuito dal piacere di trovarsi con vecchi colleghi a cui è legato da forti vincoli di affetto e di stima nonchè con i suoi vecchi maestri per i quali sente sempre la devozione più profonda e sincera.

Per quanto riflette l'emendamento proposto dal senatore Mormino, riafferma che non ha alcuna difficoltà ad accettarlo, ma non lo ritiene necessario in quanto nessuno nella Amministrazione militare potrebbe pensare di requisire dei materiali appartenenti ad un Corpo ausiliario delle Forze armate dello Stato.

La lettura dei dieci articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Impiego di ufficiali fuori quadro in incarichi

speciali e d'organico » (1239). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MONTEFINALE, *relatore*. Imprescindibili necessità di servizio derivanti dallo stato di guerra costringono l'Amministrazione ad avvalersi tuttora dell'opera degli ufficiali fuori quadro e ad impiegarli in incarichi di organico.

Col disegno di legge in esame la facoltà di impiegare detti ufficiali fino al 31 dicembre 1940-XIX, già concessa con precedente provvedimento, viene prorogata a tutta la durata dell'attuale guerra.

Il provvedimento, determinato da evidenti e riconosciute necessità contingenti, raccoglierà il consenso della Commissione, ma non esime il relatore dal constatare che esso viene ad urtare con altre disposizioni di legge sulle quali intende richiamare l'attenzione per le indispensabili modifiche. La legge sullo stato degli ufficiali precisa nel titolo VIII « Disposizioni relative al tempo di guerra », all'articolo 95:

« In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 31, 36, 39 e 40 della presente legge. È data però facoltà al Governo di collocare nella riserva gli ufficiali nei casi in cui essi si trovino nelle condizioni di cui agli articoli citati nel comma precedente ».

L'articolo 31 di detta legge stabilisce quali siano i limiti di età, l'articolo 36 prevede la cessazione dal servizio degli ufficiali che dimostrino di non più possedere le qualità (eccetto quelle fisiche) che diano piena garanzia per la esecuzione del dovere, l'articolo 39 prevede i limiti entro i quali gli ufficiali possono far valere il diritto al collocamento nella riserva per anzianità di servizio, l'articolo 40 infine tratta della cessazione dal servizio degli ufficiali che hanno contravvenuto alle disposizioni di legge sul matrimonio.

L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369 « Norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale guerra », approvata nella riunione del 17 settembre 1940-XVIII dalla Commissione delle Forze armate, stabilisce:

« A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata della attuale guerra, non

si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 (limitatamente alla sospensione dell'applicazione degli articoli 31 e 36) e negli articoli 96 e 97 della legge 9 maggio 1940, anno XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito ».

Da quanto è stato esposto può subito dedursi che gli ufficiali fuori quadro che durante l'attuale guerra potranno continuare negli incarichi di cui all'odierno disegno di legge, al raggiungimento dei limiti di età dovrebbero essere collocati nella riserva. Se ciò avverrà, sarà frustrato lo scopo che il disegno di legge intende conseguire; se, invece, come è probabile, si vorranno trattenere in servizio, si verrà a stabilire una nuova sperequazione fra loro e i rimanenti ufficiali di qualsiasi categoria ancora in S. P. E. che verranno durante il periodo della guerra colpiti dal limite di età e che verranno collocati nella riserva.

Occorre qui osservare che l'articolo 6 delle modifiche succitate venne elaborato in un momento nel quale si ritenne che l'attuale guerra non avrebbe imposto ai quadri quelle gravi perdite che nella guerra 1915-18 si verificarono e che imposero allora, fino dall'inizio delle ostilità, la sospensione dei limiti di età per gli ufficiali e la conseguente loro permanenza in servizio. Oggi che l'attuale guerra ha preso l'andamento che tutti sanno ed imposto le perdite nei quadri che a tutti sono note, mentre non lascia prevedere una rapida fine, che nel settembre u. s. era da molti ritenuta imminente, l'art. 6 predetto non sarebbe stato formulato. L'oratore ne propone l'abrogazione, considerato che il capoverso dell'articolo 95 della legge sullo stato degli ufficiali lascia al Governo la facoltà di collocare nella riserva gli ufficiali di cui riterrà opportuno non avvalersi ulteriormente, mentre potrà usufruire ancora di valide energie che in questi momenti non conviene disperdere e che talvolta potrebbero essere trascurate sia per il naturale ritegno degli interessati a piatire per il trattenimento in servizio, sia per inerzia dei Comandi nel proporli per tale provvedimento.

Si potrà inoltre far continuare il servizio ad elementi in pieno esercizio a preferenza di

altri che vengono richiamati dalla riserva e che il servizio attivo hanno da periodo più o meno lungo cessato. Non si darà poi ad ufficiali validi e capaci di pieno rendimento il dolore di cessare dal servizio mentre la Patria richiede da tutti i suoi figli il massimo sforzo.

Propone quindi che al disegno di legge in esame sia aggiunto dopo l'articolo 1 un nuovo capoverso così concepito:

« A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX è abrogato l'articolo 6 della legge 2 ottobre 1940, anno XVIII, n. 1369 ».

PRESIDENTE. Comunica che dal Ministero della guerra è pervenuta la seguente risposta all'emendamento aggiuntivo del senatore Montefinale:

« Siffatta aggiunta è intesa a dare, nell'attuale periodo, piena attuazione alle disposizioni relative al tempo di guerra previste nel Titolo VIII della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e, in particolare, a sospendere l'applicazione dei limiti di età e delle norme che regolano la cessazione dal servizio permanente per mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado.

« Al riguardo si fa presente che se si dovesse attuare detta sospensione si produrrebbe un arresto nel ritmo delle promozioni, il che renderebbe necessario, in avvenire, l'adozione di nuovi provvedimenti eccezionali.

« Inoltre, la legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, fu emanata dopo che il Duce ebbe ad approvare che si continuassero ad applicare, nell'attuale periodo di guerra, tutte quelle disposizioni contenute nelle leggi sullo stato e l'avanzamento del 9 maggio 1940-XVIII che assicurano un ritmo normale alle promozioni nei vari gradi.

« Ciò stante, questo Ministero non può dare la sua adesione alla proposta formulata dal senatore Montefinale.

« Tale proposta che, d'altra parte, non può considerarsi un emendamento al disegno di legge di cui trattasi, ma una disposizione a sè stante, sarà tenuta presente, invece, per il caso se ne ravvisasse la necessità in avvenire ».

MONTEFINALE, relatore. Come è noto, du-

rante la guerra 1915-18 venne sospesa l'applicazione dei limiti di età. Nell'imminenza dell'attuale conflitto, e precisamente nel maggio scorso, l'articolo 95 della legge sullo stato degli ufficiali sanciva ancora tale sospensione, tanto più opportuna in quanto la legge stessa contempla il richiamo dalla riserva fino a 78 anni ed è logico ammettere che questo avverrebbe a cominciare dai meno vecchi, cioè dagli ultimi colpiti dai limiti di età.

Senonchè, appena scoppiata l'attuale guerra, il citato articolo 95 venne sospeso. Giova ricordare che il senatore Zoppi Gaetano parlò contro il provvedimento; ma esigenze dell'avanzamento, prospettate dal Sottosegretario di Stato per la guerra, ebbero il sopravvento e la legge venne approvata. Ne seguirono tosto mutamenti negli alti comandi che non potevano non portare turbamenti.

A suo avviso le conseguenze sono di tale importanza da consigliare di evitare qualsiasi minimo turbamento nella condotta della guerra stessa.

Oggi, giustamente, si fa un passo indietro per quanto ha riguardo agli ufficiali fuori quadro; ma non basta: occorre una soluzione completa, cioè quella di richiamare in pieno vigore l'articolo 95 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

Si conserveranno con ciò in servizio ottimi elementi di comando e non ne verrà turbato neppure l'avanzamento, perchè alla fine della guerra la legge stessa provvede al loro congedo.

Insiste pertanto nel suo emendamento.

GUZZONI, Sottosegretario di Stato per la guerra. Non può che ripetere quanto ha già comunicato per lettera. A parte il fatto che non si tratta di un semplice emendamento, ma di un completo capovolgimento dell'attuale stato di cose, ritiene che l'emendamento stesso non semplificherebbe la già complessa materia.

La sua linea di condotta mira appunto ad eliminare gli inconvenienti che il senatore Montefinale lamenta. Proprio per ciò ha tenuto in servizio degli ufficiali che avrebbero dovuto andar via pur essendo ottimi elementi e potendo ancora dare molto al Paese ed all'Esercito.

Assicura che persisterà in tale intendimento ma non può assolutamente accettare l'emendamento che creerebbe enormi difficoltà pratiche.

TUA. Rileva che in effetti è successo quanto era prevedibile che sarebbe accaduto. Alla vigilia delle operazioni sono stati sostituiti molti ufficiali e tra essi circa 40 generali. Il male è già stato fatto e non è il caso di aggravarlo.

Prendendo atto delle assicurazioni del Sottosegretario si dichiara d'accordo sulla opportunità di non modificare il provvedimento in esame.

MONTEFINALE. Dichiaro di ritirare la proposta di emendamento.

TISCORNIA. Desidera raccomandare che in caso di bisogno vengano anche richiamati quegli ufficiali che hanno tutti i requisiti richiesti dal Ministero della guerra e che dalla posizione di fuori quadro sono passati nella riserva aderendo ad una circolare ministeriale con cui erano invitati a passare in tale posizione.

GUZZONI. Sottosegretario di Stato per la guerra. Osserva che nulla vieta che anche questi ufficiali siano richiamati. Si sono dovuti prendere speciali provvedimenti — più che altro d'ordine economico — per il richiamo degli ufficiali fuori quadro. Sia gli uni che gli altri possono essere richiamati.

TISCORNIA. Si dichiara soddisfatto.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Norme sull'avanzamento degli ufficiali della riserva e sulla composizione della Commissione centrale di avanzamento » (1240). — *(Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PRESIDENTE. Prima di dar facoltà al relatore di esporre le sue considerazioni, comunica che dal Ministero della guerra è perve-

nuta una proposta di emendamento che dà una nuova formulazione dell'articolo 2:

« A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, il primo comma dell'articolo 72 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente, e, ad ogni modo, non può conseguire, durante la permanenza nella riserva, più di due promozioni. Però il grado di generale di Corpo d'Armata può essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente, o quale richiamato dalla riserva in tempo di guerra, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione oppure, in tempo di guerra, abbia ricoperto una delle seguenti cariche: comandante di artiglieria o del genio di Armata, comandante di difesa territoriale, ispettore d'arma, direttore generale presso il Ministero della guerra, comandante del Regio Corpo Truppe Libiche, comandante delle truppe di un governo dell'Africa orientale italiana. È in facoltà del Ministro di considerare validi a tale effetto la carica di ispettore d'arma e quella di comandante del Regio Corpo Truppe Libiche o di comandante delle truppe di un governo dell'Africa orientale italiana, anche se ricoperte in tempo di pace ».

Altra proposta di emendamento dello stesso articolo è stata fatta dal senatore Giuria il quale propone il seguente testo:

« L'ufficiale non può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente, e, ad ogni modo, non può conseguire, durante la permanenza nella riserva, più di due promozioni, con l'avvertenza però, che il grado di generale di Corpo d'Armata, può essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente o quale richiamato dalla riserva in tempo di guerra, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione o abbia ricoperto la carica di ispettore d'arma, oppure, in tempo di guerra, abbia ricoperto la carica di comandante di artiglieria o del genio

di armata o di comandante di difesa territoriale o di direttore generale presso il Ministero della guerra ».

Il Ministero della guerra, informato di quest'ultima proposta, ha osservato che essa è intesa evidentemente a comprendere la carica di ispettore d'arma tra quelle che danno la possibilità di conseguire il grado di generale di Corpo d'Armata nella riserva se ricoperta in tempo di guerra, prescindendo cioè dall'appartenenza o meno al servizio permanente. Ma poichè lo scopo viene raggiunto egualmente col nuovo testo dell'articolo 2 formulato dal Ministero la proposta del senatore Giuria può ritenersi superata.

GRAZIOSI, *relatore*. Il disegno di legge in esame apporta varianti a due delle disposizioni contenute nella legge 370 del 9 maggio 1940 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, già modificati con la legge 1369 del 2 ottobre ultimo scorso.

La prima variante riguarda la costituzione della Commissione centrale d'avanzamento e con essa si stabilisce che i generali in servizio permanente, da nominarsi dal Ministro per la composizione della Commissione stessa, possono essere tanto generali d'armata quanto generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata.

La variante ha lo scopo di consentire al Ministro di formare la Commissione — per la durata della guerra — in rapporto alla disponibilità di generali designati d'armata e di dare alla Commissione una maggiore stabilità nella sua composizione.

La seconda variante riguarda i requisiti che debbono avere gli ufficiali generali di divisione nella riserva per l'eventuale conferimento del grado di generale di corpo d'armata.

Per effetto delle modifiche apportate con la legge del 2 ottobre ultimo scorso alla legge del 9 maggio 1940, n. 370, il grado di generale di corpo d'armata nella riserva possono conseguirlo non solo i generali di divisione che, durante il servizio permanente, o quali richiamati dalla riserva in tempo di guerra, hanno tenuto l'effettivo comando di divisione; ma anche i generali di divisione che *durante il servizio permanente ed in tempo di guerra*

hanno ricoperto le cariche di comandanti di artiglieria o del genio di armata, o di comandanti di difesa territoriale, o d'ispettori d'arma, o di direttore generale presso il Ministero della guerra.

Senonchè, con tali disposizioni, rimanevano esclusi dalla possibilità di raggiungere il grado di generale di corpo d'armata nella riserva, quei generali di divisione che le stesse importanti cariche sopra indicate avevano ricoperto in *tempo di guerra*, pur non essendo più in servizio permanente, ma quali richiamati dalla riserva.

Ad evitare una disparità di trattamento non giustificata provvede l'articolo 2 del disegno di legge nel quale si è tolta la condizione dell'appartenenza al servizio permanente lasciando solo l'altra più sostanziale riguardante il disimpegno della carica con tutte le sue responsabilità del tempo di guerra.

Quanto, poi, all'emendamento proposto dal Ministero della guerra per consentire la promozione a generale di corpo d'armata nella riserva anche ai generali di divisione che abbiano tenuto, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, il comando del Regio Corpo Truppe Libiche od il Comando delle Truppe d un Governo dell'Africa Orientale Italiana, poichè esso risponde a ragioni di necessità organiche e di equità, merita l'approvazione della Commissione.

GIURIA. Dichiara di non essere soddisfatto della interpretazione che il Ministero ha dato del suo emendamento. Il nuovo testo del Ministero non risponde al concetto che animava la sua proposta. Infatti l'articolo 2, anche così emendato, lascia « in facoltà » del Ministro della guerra il considerare valevole agli effetti della possibilità di promozione a generale di Corpo d'Armata la carica di ispettore d'arma, mentre l'oratore non crede che tale valutazione debba essere lasciata all'arbitrio del Ministro divenendo così suscettibile di variazione col mutare degli uomini. Il solo fatto di essere stato ispettore d'arma deve essere sufficiente perchè l'ufficiale possa essere preso in considerazione per l'avanzamento a generale di Corpo d'Armata senza alcun beneplacito da parte del Ministro della guerra.

Bisogna tener presente che la maggior parte degli ispettori d'arma sono generali di Divisione o di Corpo d'Armata ed anzi in qualche arma da più di un decennio gli ispettori sono tutti generali di Corpo d'Armata. L'ispettore d'arma ha un compito quanto mai delicato quale è quello di presiedere all'addestramento tecnico di tutta l'arma e di curarne l'addestramento tattico in tempo di pace. Questi ufficiali sono scelti tra i migliori generali e debbono avere una conoscenza tattica e tecnica così completa da essere in grado di valutare l'impiego della propria arma anche in correlazione con l'impiego di tutte le altre armi.

Considerate le qualità necessarie per essere ispettore d'arma non crede opportuno che si richieda anche il beneplacito del Ministro perchè l'ufficiale possa essere preso in considerazione dalla Commissione di avanzamento.

GUZZONI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Ritiene fondate le osservazioni del senatore Giuria, condividendo il suo avviso che è bene lasciare al Ministro il minor numero possibile di facoltà d'arbitrio. Accetta dunque nel suo spirito l'emendamento del senatore Giuria che dovrà però essere incorporato nel nuovo testo dell'articolo 2 proposto dal Ministero.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

GUZZONI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. All'articolo 2 propone la seguente formulazione dell'intero articolo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, il primo comma dell'articolo 72 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quale risulta modificata dall'articolo 3 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente e, ad ogni modo, non può conseguire, durante la permanenza nella riserva, più di due promozioni. Però il grado di generale di Corpo d'Armata può essere conseguito soltanto dal generale di Divisione che, durante il servizio permanente, o quale richiamato dalla riserva in

tempo di guerra, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione od abbia ricoperto la carica di ispettore d'arma o di comandante del Regio Corpo Truppe Libiche o di comandante delle truppe di un governo dell'Africa orientale italiana oppure, in tempo di guerra, abbia ricoperto una delle seguenti cariche: comandante di artiglieria o del genio di armata, comandante di difesa territoriale, direttore generale presso il Ministero della guerra.

GIURIA. Si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ha dato lettura il Sottosegretario di Stato per la guerra.

L'articolo 2 così emendato è approvato.

La lettura degli articoli 3 e 4 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato. (1)

Approvazione del disegno di legge: « Avanzamento, durante il periodo di guerra, degli ufficiali in congedo speciale e di talune categorie in congedo della Regia aeronautica » (1241). — *(Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

LOMBARD, *relatore*. La legge 4 aprile 1935, anno XIII, n. 493, che istituisce per gli ufficiali della Regia aeronautica la posizione di congedo speciale, stabilisce che l'ufficiale in tale posizione non può conseguire alcuna promozione.

Tale provvedimento che in tempi normali è giustificato dalle ragioni stesse che hanno ispirato l'istituzione di questa speciale categoria di ufficiali, appare eccessivamente rigoroso durante la guerra, in quanto non sembra equo che gli stessi ufficiali che, per sopraggiunte necessità contingenti, sono stati richiamati in servizio, non possano fruire, in determinate condizioni, di almeno una promozione.

L'articolo 1 del disegno di legge provvede giustamente a colmare tale lacuna.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Al testo originale dell'articolo è stata apporata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni una opportuna modifica che pone in maggior evidenza il diritto degli ufficiali in congedo speciale, richiamati in servizio, a conseguire la promozione per merito di guerra, a prescindere dalla loro anzianità di grado rispetto a quella dei colleghi in servizio permanente effettivo.

L'articolo 2 riguarda invece l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria, della riserva ed in congedo provvisorio, durante l'attuale stato di guerra.

Gli ufficiali delle due prime categorie e cioè quelli in ausiliaria e della riserva possono ottenere colla vigente legge, in tempo di pace, la promozione al solo grado superiore a quello ultimo ricoperto; quelli in congedo provvisorio non possono conseguire promozioni.

Le norme contenute nell'articolo 2 consentono invece agli ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, per la durata della presente guerra, l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello cui avrebbero potuto aspirare in tempo di pace ed agli ufficiali in congedo provvisorio la promozione al grado immediatamente superiore a quello già rivestito, purchè abbiano prestato, durante lo stato di guerra, almeno sei mesi di temporaneo servizio.

Rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 90 e 93 della legge 13 giugno 1935, anno XIII, n. 1297, e dell'articolo 100, che si riferisce all'avanzamento in tempo di guerra delle citate categorie di ufficiali che abbiano prestato servizio presso reparti operanti.

Questo giusto provvedimento è inteso a compensare gli ufficiali in congedo richiamati dei maggiori disagi che lo stato di guerra comporta.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'organico del Corpo del genio aeronautico »

(1242). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. I vigenti organici del personale militare dell'arma e dei diversi Corpi aeronautici dopo successivi incrementi annuali hanno raggiunto il 1° gennaio 1941 la loro massima entità.

D'altra parte i cospicui aumenti che l'arma, i servizi tecnici e quelli vari hanno subito negli ultimi tempi, hanno fatto sentire la insufficienza degli organici attuali e la necessità di incrementarli in misura diversa sia nell'arma e servizi relativi che nel Corpo del genio aeronautico.

L'oratore è d'opinione che a tali adeguamenti si addiverrà al termine della guerra. Nel vasto quadro dei fabbisogni accennati l'aumento di un posto nel grado di tenente generale del Genio aeronautico (che viene proposto per la sola durata della guerra) rappresenta una modesta misura che propone venga approvata. L'accresciuta attività dei servizi tecnici e l'alto rendimento che è necessario ch'essi diano la giustifica.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Registrazione con riserva (Doc. XV).

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Espone come il capitano dell'arma aeronautica R. N. Adriano Bacula, in congedo provvisorio dal 1° gennaio 1931-IX, nel compiere un volo da Sesto Calende a Bucarest, il 18 aprile 1938, anno XVI, precipitò nei pressi di Lubiana e vi trovò gloriosa morte.

La signora Virginia Sita vedova Bacula presentò domanda onde ottenere la liquidazione della pensione di reversibilità ed il Ministero dell'aeronautica diede corso al relativo decreto di pensione, trasmettendolo quindi alla Corte dei conti per la prescritta registrazione. La Corte però non lo ha ammesso a registrazione considerando che il capitano Bacula contrasse matrimonio con la signora Virginia

Sita il 9 luglio 1931-IX e che le vigenti disposizioni non consentono di concedere la pensione alle vedove di ufficiali che abbiano contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio permanente, a meno che la morte non avvenga durante un periodo di richiamo in servizio e per cause di servizio, ciò che nella specie non si è verificato.

Pur non trovandosi la vedova del capitano Bacula nelle condizioni previste dalla legge, fondati motivi di equità giustificano la concessione in suo favore della pensione privilegiata, specialmente in considerazione degli alti meriti del suo defunto marito.

Concludendo, l'oratore invita la Commissione a prendere atto della registrazione con riserva del decreto in parola.

La Commissione approva le conclusioni del relatore.

La riunione termina alle ore 11,15.

ALLEGATO

Norme sull'avanzamento degli ufficiali della riserva e sulla composizione della Commissione centrale di avanzamento (1240).

Art. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, e per tutta la durata della guerra, il primo comma dell'articolo 15 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali è costituita la Commissione centrale di avanzamento composta dai seguenti membri effettivi:

« a) Capo di Stato Maggiore dell'esercito,

quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

« b) quattro o più generali in servizio permanente, nominati dal Ministro per la guerra, che siano generali d'armata o generali di corpo d'armata comandanti designati di armata ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, il primo comma dell'articolo 72 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente e, ad ogni modo, non può conseguire, durante la permanenza nella riserva, più di due promozioni. Però il grado di generale di corpo d'armata può essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente o quale richiamato dalla riserva in tempo di guerra, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione od abbia ricoperto la carica di ispettore d'arma o di comandante del Regio Corpo Truppe Libiche o di comandante delle truppe di un governo dell'Africa Orientale Italiana oppure, in tempo di guerra, abbia ricoperto una delle seguenti cariche: comandante di artiglieria o del genio di armata, comandante di difesa territoriale, direttore generale presso il Ministero della guerra ».

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, contenente norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FORZE ARMATE

(25^a riunione)

FINANZA

(60^a riunione)

Mercoledì 12 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra » (1224 - *rel.* Bevione) - *Oratori:* Presidente, Raineri, Rebandengo, Giuliano, Zupelli, Martin Franklin, Carapelle, Schanzer . . . *Pag.* 438

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Ago, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Amantea, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baccelli, Baisrocchi, Bernotti, Bongiovanni, Burzagli, Calletti, Carapelle, Casoli, Castelli, Cipolla, Ciruolo, Clerici, Conz, Cozza, D'Amelio, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Ducci Gino, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo,

Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Giuliano Arturo, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guidi Francesco, Guidotti, Ingianni, Lago, Leicht, Liotta, Lombard Vincenzo, Maraviglia, Marescalchi, Marinetti, Martin Franklin, Medolaghi, Minale, Moizo, Montefinale, Morgagni, Mormino, Motta, Nobili, Nomis di Cossilla, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Pugnani, Raineri, Rebandengo, Rebua, Ricci del Riccio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Rota Giuseppe, Russo, Salucci, Sandicchi, Sani, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Tiscornia, Tofani, Tua, Vacca Maggiolini, Valli, Velani, Vicini Antonio e Zupelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bianchini, Banelli, Calcagno, Crespi Silvio, Gazzera, Giuriati, Miari de Cumani, Poss, Pozzo, Raimondi, Reggio e Zoppi Ottavio.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

Auguri al Ministro delle finanze.

REBAUDENGO. Esprime il suo rincrescimento per l'assenza del Ministro Thaon di Revel, sempre così assiduo nel partecipare ai lavori della Commissione, e formula i più sentiti auguri per una sua pronta e completa guarigione.

PRESIDENTE. Si associa alle parole di augurio del senatore Rebaudengo. Interpretando il pensiero di tutti i presenti, farà pervenire al Ministro Thaon di Revel i voti formulati dalla Commissione per la sua pronta guarigione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra** » (1224). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BEVIONE, relatore. Il disegno di legge in esame, che il Governo presenta in piena guerra, ha carattere essenzialmente politico. Esso sta a dimostrare la volontà del Regime di riconoscere ed onorare il sacrificio supremo del combattente — il sacrificio della vita — interpretando e realizzando una delle più sentite aspirazioni di chi impugna le armi, e cioè di sapere che la sposa, i figli, i genitori, qualora egli cada, sono messi al riparo del bisogno, in virtù di una legge tutelatrice.

Duplici adunque la finalità di questo importante provvedimento: da un lato dimostrare la gratitudine della Patria verso i combattenti, elevando le pensioni delle vedove, degli orfani e dei genitori dei valorosi che sono caduti e che cadranno per la potenza della Nazione; d'altro lato infondere la tranquillità e la serenità per l'avvenire dei loro cari nell'animo di quanti ora si battono in terra, in mare e nel cielo, per dare all'Italia la completa vittoria.

Non è ad un'assemblea di ardente patriottismo come il Senato che occorre raccomandare l'approvazione di una legge di così alto significato, in un'ora storica come quella che attraversiamo. Le Commissioni riunite, nel dare il loro voto concorde al provvedimento, non possono non rilevare che il Duce, nel promuovere il provvedimento stesso, ha dato espressione appropriata al sentimento di amore e di solidarietà che la Nazione porta ai suoi figli in armi.

Il disegno di legge è dunque di carattere politico e spirituale. Ciò assorbe e supera qualunque esame di carattere finanziario che si volesse fare del provvedimento. In linea di pura informazione conviene dire soltanto che

la spesa di bilancio per le pensioni di guerra, che al momento attuale, in forza della legge vigente, è di lire 1.008.000.000, salirà quando il disegno in esame sarà approvato, a lire 1.200.000.000 e s'intende per le pensioni oggi in corso.

Quanto alla struttura del provvedimento, è da osservare che esso non innova nulla nel sistema tecnico-legale delle pensioni oggi vigente, essendo fondato sulle tabelle del 1923. In talune delle tabelle sono portate modificazioni in base a questi due criterii:

1) che le pensioni alle vedove ed agli orfani dei Caduti in guerra vengono raddoppiate, mentre le pensioni ai genitori ricevono un aumento del 10 per cento, che sale al 25 per cento quando si tratti di genitori che abbiano perduto per causa di servizio in guerra un figlio unico o più figli;

2) che le pensioni dirette ai mutilati ed invalidi rimangono quelle che sono attualmente.

C'è stato chi ha formulato al relatore il rilievo che ai genitori del caduto in guerra, e specialmente a quelli che abbiano perduto l'unico figlio, avrebbe potuto essere usato un trattamento più favorevole.

A questo rilievo la relazione ministeriale risponde con l'argomento che, dal punto di vista economico, è maggiormente risentita la perdita del capo di famiglia. A questo riguardo è da tenere presente che il Governo ha chiamato a collaborare alla preparazione dello schema del disegno di legge i rappresentanti degli Enti meglio preparati a giudicare in siffatta materia, e cioè l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi, e l'Associazione nazionale famiglie dei Caduti.

Per quanto riguarda il secondo principio direttivo del disegno di legge, e cioè che i miglioramenti riguardano le pensioni indirette, ai superstiti, mentre le pensioni dirette, ai mutilati e agli invalidi, non sono modificate, deve essere portato a conoscenza delle Commissioni riunite l'altissimo esempio di disinteresse e di generosità dato dai mutilati ed invalidi, i quali hanno rinunciato a richiedere miglioramenti nel loro trattamento, perchè questo provvedimento a favore delle vedove, degli orfani e dei genitori potesse avere sollecito corso.

Chiariti così i punti essenziali del disegno di legge, le minori disposizioni risultano evidenti dal testo del provvedimento, e non richiedono illustrazione.

Il fervido plauso col quale le Commissioni riunite approveranno il disegno di legge confermerà a tutti i combattenti d'Italia l'ammirazione e la riconoscenza che sente per essi il Senato del Regno.

RAINERI. Non ha nulla da osservare sulla chiara e perspicua relazione al disegno di legge fatta dal senatore Bevione; desidera soltanto di esporre qualche considerazione sulle cifre che in essa sono citate.

Il relatore ha detto che le spese di bilancio per le pensioni, che oggi ammontano a 1.008 milioni, saliranno, quando il disegno di legge sarà approvato, a 1.200 milioni.

Non è improbabile che, dopo la guerra attuale, la quale vedrà ancora una volta vittoriose le armi italiane, le spese per le pensioni arriveranno a gravare il bilancio dello Stato di una somma che si aggirerà intorno ai 2 miliardi. La cifra non può spaventare alcuno perchè essa fu raggiunta anche dopo l'ultima grande guerra, tuttavia per evitare un tale aggravio esprime il parere che il Ministro delle finanze possa prendere l'iniziativa di allargare la convenzione già esistente con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e con l'Istituto di Previdenza Sociale, nel senso che questi due enti abbiano la facoltà di anticipare per conto del Tesoro la maggior somma che andrà a gravare sul bilancio.

BEVIONE, relatore. Conferma che esiste una convenzione tra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e l'Istituto della Previdenza Sociale da una parte e il Ministero delle finanze dall'altra per la quale i due Istituti si impegnano a versare al Tesoro la somma annua occorrente perchè i pagamenti del Tesoro per le pensioni di guerra non superino 750 milioni all'anno, salvo il rimborso da parte del Tesoro quando i pagamenti per le pensioni saranno discesi al disotto di 750 milioni annui.

Osserva però che le disponibilità dei due Istituti non sono illimitate e molto difficilmente essi potranno far fronte a cifre di molto superiori a quelle attuali. Tale situazione è stata del resto già fatta presente al Ministro delle

finanze affinchè non si faccia troppo assegnamento sul concorso dei suddetti Istituti.

Per quanto riguarda la somma di due miliardi previsti dal senatore Raineri per le pensioni dopo l'attuale guerra, l'oratore ritiene che detta somma non sarà raggiunta perchè la perdita di vite umane di questa guerra sarà di gran lunga inferiore a quella della passata guerra.

Assicura che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni farà tutto quello che sarà possibile per alleviare le necessità del Tesoro nei limiti consentitigli dalle sue disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Fa rilevare che la questione sollevata dal senatore Raineri esorbita dalla presente discussione. In ogni modo le osservazioni fatte risulteranno dal verbale e il Ministro ne potrà venire a conoscenza.

Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura degli articoli da 1 a 4 non dà luogo a discussione.

GIULIANO ARTURO. All'articolo 5 fa un rilievo di carattere formale. Nell'articolo è detto che i genitori che abbiano perduto l'unico figlio maschio per causa del servizio di guerra, devono inoltrare domanda al Ministero delle finanze, allegando lo stato di famiglia, per ottenere l'aumento di cui al secondo comma dell'articolo 2, mentre non si prevede l'ipotesi in cui i genitori abbiano perduto più figli, ai quali spetta uguale aumento, secondo la disposizione del secondo comma dell'articolo 2.

Propone che dopo le parole: « l'unico figlio maschio » si aggiungano le altre « o più figli ».

PRESIDENTE. Fa rilevare che a norma del regolamento gli emendamenti si devono presentare almeno 24 ore prima della riunione.

ZUPELLI. Crede che l'assenza di un rappresentante del Governo durante la discussione dei disegni di legge sia atto poco riguardoso verso la dignità del Senato.

Ricorda come in una passata riunione del Senato, l'allora presidente Tittoni sciolse la seduta perchè nessun rappresentante del Governo era presente.

PRESIDENTE. Fa osservare che il regolamento non dispone che un rappresentante del Governo sia necessariamente presente alle riunioni delle Commissioni. Si tratta di una fa-

coltà. D'altra parte un rinvio sarebbe poco riguardoso verso il Ministro delle finanze che è assente per malattia.

MARTIN FRANKLIN. Osserva che la disposizione per cui gli emendamenti debbono essere presentati 24 ore prima ha per scopo di impedire che il Ministro, intervenendo alla riunione possa essere messo in imbarazzo per rispondere ad una inattesa proposta di emendamento. Quando il Governo, come nel caso attuale, non interviene alla seduta della Commissione, sembra che non vi possa essere inconveniente a presentare un emendamento rinviando la votazione o decisione a dopo che il Ministro avrà fatto conoscere se lo può accettare o meno.

CARAPELLE. È d'opinione che l'articolo 5 certamente sarebbe più chiaro secondo la dizione proposta dal senatore Giuliano ma pur nella forma che ha presentemente, non gli sembra che dia luogo a inconvenienti, perchè è ovvio che la disposizione dell'articolo 5 si riferisca anche a coloro che hanno perduto più figli, già menzionati nel comma secondo dell'articolo 2. Dal verbale risulterà il chiarimento fatto dalla Commissione e sarà sufficiente per l'interpretazione della disposizione, tanto più che non si tratta di procedura esterna, ma di procedura interna.

PRESIDENTE. Riconosce giusta l'osservazione del camerata Carapelle alla quale si associa.

Ai camerati che propongono un rinvio per una questione di forma, fa osservare che questo ritornerebbe a danno delle famiglie dei nostri eroici combattenti le quali attendono il miglioramento del loro trattamento.

BEVIONE, *relatore*. Ritene che, poichè la questione riguarda soltanto le formalità da seguirsi perchè i titolari della pensione possano ottenere il miglioramento concesso, le osservazioni e i chiarimenti contenuti nel verbale saranno sufficienti per la giusta applicazione dell'articolo 5. C'è in ogni modo un altro argomento che giustifica la dizione dell'articolo 5 ed è questo: che non sarebbe possibile disporre

l'aumento stesso d'ufficio. La sola prova che possono avere gli uffici che il figlio caduto era l'unico è la presentazione dello stato di famiglia. I genitori che hanno avuto più figli caduti avranno diritto all'aumento senza bisogno di presentare la domanda. Ritene pertanto che non vi sia bisogno di ulteriori chiarimenti.

CARAPELLE. Aggiunge che il diritto sostanziale, il diritto cioè di avere un aumento nasce dall'articolo 2 e non dall'articolo 5, perchè all'articolo 2, secondo comma, che si dice: « tale aumento è fissato nella misura del 25 per cento a favore dei genitori che abbiano perduto l'unico maschio o più figli militari, per causa del servizio di guerra ». Tale diritto non può essere negato anche se non viene presentata la domanda.

Basterà quindi che le Commissioni facciano una raccomandazione al Ministro affinchè in una circolare venga chiarita la disposizione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Ringrazia i senatori che hanno espresso la sua medesima opinione e, pur non volendo opporsi ad un rinvio, qualora la Commissione lo ritenesse opportuno, e tanto meno mettere in dubbio la facoltà della Commissione di introdurre emendamenti, riafferma la sua convinzione che la questione sollevata è di ordine interno burocratico.

SCHANZER. Non gli sembra che rinviando la discussione di un disegno di legge di tanta importanza per una questione di procedura le Commissioni riunite del Senato diano prova di comprensione per i bisogni delle famiglie dei nostri combattenti che versano eroicamente il proprio sangue per la difesa della Patria.

D'altra parte osserva che la presenza di un membro del Governo è una consuetudine opportunissima e rispettosa verso le Commissioni del Senato, ma non è obbligatoria.

L'articolo 5 non dà luogo ad ulteriore discussione e così la lettura dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione delle Forze Armate

26^a RIUNIONE

Giovedì 3 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente GINO DUCCI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Concorsi e trasferimenti nei corpi del Genio navale e delle Armi navali » (1284 - *rel.* Rota Giuseppe) *Fag.* 443

« Norme concernenti il periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della magistratura militare » (1285 - *rel.* Graziosi) 444

« Avanzamento dei colonnelli riassunti e composizione della Commissione speciale di avanzamento » (1286 - *rel.* Di Benedetto) 445

« Aggiornamenti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del comando del Corpo di Stato Maggiore » (1287 - *rel.* Clerici) 445

(Discussione e approvazione con modificazioni):

« Integrazioni alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, istitutiva di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina » (1233 - *rel.* Russo) - *Oratori:* Presidente, Petretti . . . 442

REGISTRAZIONI CON RISERVA (Doc. XVI) 445

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baistrocchi, Bernotti, Broccardi, Bucci Umberto, Ciraolo, Clerici, Conz, De Bono, De Vecchi di Val Cisonon, Di Benedetto, Ducci Gino, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Giuliano Arturo, Giusti del Giardino, Graziosi, Guidi Francesco, Lago, Liotta, Lombard Vincenzo, Marinetti, Minale, Moizo, Montefinale, Morgagni, Mormino, Nobili, Nemis di Cossilla, Petretti, Pugnani, Ricci del Riccio, Rota Giuseppe, Russo, Sani, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Tofani, Tua, Vacca Maggiolini, Valli, Velani, Zoppi Gaetano e Zoppi Ottavio.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Giuria, Giuriati e Rossini.

NOMIS DI COSSILLA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Giuriati, Presidente della Commissione, è stato ieri colpito da un lieve attacco influenzale. Gli invierà a nome della Commissione auguri di pronta guarigione. (*Approvazioni*).

La Commissione saluta con vivissimi applausi, al suo ingresso nella sala di riunione, il senatore Giuseppe Francesco Ferrari, tornato, dopo lunga malattia, a prendere parte ai lavori della Commissione.

Saluto ai combattenti e all'A. R. il Duca d'Aosta

ASINARI ROSSILLON DI BERNEZZO. Sicuro di interpretare il sentimento dei presenti e anche degli assenti, invia un pensiero di virile affetto ai combattenti di tutte le forze armate, italiani e indigeni, e, particolarmente, un saluto deferente e affettuoso alla Altezza Reale il Duca d'Aosta, che, da buon Principe della nostra amatissima e Augusta Casa di Savoia, tiene alta, eroicamente e saggiamente, di fronte al nemico, la sacra e bella bandiera italiana. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro che darò notizia al Presidente del Senato del saluto che la Commissione ha accolto con unanime plauso.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Integrazioni alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, istitutiva di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina » (1233). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

RUSSO, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione trae origine dalla legge del 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e più precisamente si riferisce ai versamenti che gli ufficiali di complemento della Regia marina del ruolo speciale fanno a favore della « Cassa ufficiali della Regia marina » (6 per cento degli stipendi mensili, alla quale quota se ne aggiunge una del 4 per cento a carico dell'Amministrazione della Marina) ed alle indennità che la Cassa versa in loro favore quando cessano di far parte del ruolo speciale.

Com'è ricordato nella relazione ministeriale, la legge del 1935 surricordata non detta alcuna disposizione per la liquidazione dell'indennità in caso di morte dell'ufficiale. Il disegno di legge in esame è inteso a colmare una lacuna.

Esso stabilisce che in caso di morte dell'ufficiale di complemento del ruolo speciale l'indennità è liquidata agli eredi legittimi o testamentari secondo le norme vigenti del Codice civile; e precisamente stabilisce che la liquidazione si fa nella misura intera, quale spetterebbe all'ufficiale cessante di far parte del ruolo speciale, per gli eredi entro il 2° grado di parentela, ed in misura ridotta, pari ai soli versamenti del 6 per cento sullo stipendio effettuati dall'ufficiale, per gli altri eredi.

La disposizione è per ragioni evidenti giusta ed opportuna.

Qualche considerazione si potrebbe fare intorno alla distinzione degli eredi in due categorie dove non si fa cenno della moglie superstite. La moglie è erede sì, ma non parente. Ma deve ritenersi che nella espressione « eredi entro il 2° grado di parentela » siasi inteso comprendere fra questi anche la vedova, ammettendo anche questa alla liquidazione nella misura intera.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha portato opportunamente un'aggiunta al testo originale (art. 2) nel senso che la legge nella sua applicazione abbia la decorrenza dall'11 giugno 1940-XVIII.

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge avrebbe dovuto essere esaminato dalla Commissione nella precedente riunione; in seguito però ad una osservazione del Ministero di grazia e giustizia — che sostanzialmente corrisponde a quella fatta dal relatore — nei riguardi del secondo comma dell'articolo 7 *bis*, sub art. 1, il suo esame fu rinviato.

Ora è stato raggiunto l'accordo tra il Ministero della marina ed i Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze nei riguardi di detto comma che, secondo quanto propone il Governo, andrebbe sostituito dalla seguente dizione:

« Per la vedova e gli eredi entro il secondo grado di parentela la liquidazione ha luogo in relazione all'indennità considerata nella misura intera prevista dall'articolo 7, primo comma; per gli altri eredi ha luogo in relazione all'indennità considerata nella misura ridotta, pari ai soli versamenti del sei per cento sullo stipendio effettuati dall'ufficiale ».

PETRETTI. È pienamente favorevole all'emendamento, ma desidera fare un rilievo

ed una raccomandazione riguardo al 1° comma, cioè circa il criterio in base al quale si effettua la liquidazione delle competenze dovute agli eredi in caso di morte dell'ufficiale.

La legislazione speciale in materia di pensioni, gli ordinamenti in vigore per i dipendenti dagli enti pubblici e lo stesso sistema seguito dalla legge sull'impiego privato, non coincidono con le disposizioni contenute nel Codice Civile, ma si ispirano essenzialmente al criterio della protezione del nucleo familiare, per cui in parte restringono ed in parte allargano la portata delle norme del Codice stesso. Così, ad esempio, secondo il Codice Civile, ai genitori del defunto, anche se conviventi od a carico, nulla compete ove esistano i figli e la vedova; tale limitazione, invece, non sempre si fa dalla legislazione e dagli ordinamenti speciali. Viceversa, il Codice Civile non tiene conto del fatto che i figli abbiano o meno raggiunto la maggiore età, mentre la legislazione e gli ordinamenti accennati, per speciali evidenti considerazioni, tendono a favorire i soli minorenni.

Formula quindi il voto che il Governo voglia riesaminare questa materia, disciplinandola indipendentemente dalle norme contenute nel Codice Civile ed avendo soprattutto di mira la protezione del nucleo familiare.

PRESIDENTE. Pone ai voti la raccomandazione del senatore Petretti.

La raccomandazione è approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricorda che del secondo comma dell'articolo 7 bis, sub art. 1, è stata proposta dal Governo una nuova formulazione, della quale ha dato dianzi lettura. Pone ai voti tale emendamento.

L'emendamento e l'articolo emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura dell'articolo 2, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Approvazione del disegno di legge: « Concorsi e trasferimenti nei Corpi del Genio navale e delle Armi navali ». (1284). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GIUSEPPE ROTA, relatore. Lo sviluppo dei servizi ai quali l'Amministrazione della Regia Marina deve far fronte, ha messo in evidenza la necessità di provvedere ad un reclutamento straordinario di ufficiali dei corpi del Genio navale e delle Armi navali, dapochè il reclutamento ordinario si è dimostrato insufficiente a corrispondere alle esigenze dei servizi.

A tal fine l'Amministrazione della Marina ha divisato di utilizzare elementi iscritti nei ruoli degli Ufficiali di complemento, rendendo possibile il loro passaggio nei ruoli del servizio permanente effettivo.

Il disegno di legge ora sottoposto all'esame della Commissione delle forze armate, disciplina per l'appunto questo provvedimento, dettando norme che assicurino l'idoneità tecnica generale degli ufficiali di complemento che vogliono partecipare al concorso indetto per trasferimento nei ruoli del servizio permanente effettivo, richiedendo precedenti di servizio militare che li rendano senz'altro idonei ai nuovi incarichi che essi debbono disimpegnare. Di conseguenza è richiesto, come requisito professionale, il possesso della laurea in uno dei rami dell'ingegneria ed inoltre l'aver prestato un certo periodo di servizio militare col grado di ufficiale.

I cinque articoli della legge disciplinano per l'appunto il possesso di queste condizioni:

a) pel corpo del genio navale possono concorrere al trasferimento nei ruoli del S. P. E.:

1° col grado di capitano del genio navale, i capitani del genio navale di complemento che non abbiano superato il 37° anno di età ed abbiano prestato almeno 2 anni di servizio col grado di ufficiale.

Il titolo di studio richiesto è la laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica.

2° col grado di tenente, i tenenti ed i sottotenenti di complemento delle forze armate, che non abbiano superato il 30° anno di età ed ab-

biano prestato almeno un anno di servizio col grado di ufficiale.

Il titolo di studio richiesto è quello sopra indicato.

b) pel corpo delle armi navali, il concorso ha luogo pel grado di capitano e per quello di tenente come sopra; le condizioni prescritte nei riguardi dell'età e del servizio militare prestato, in precedenza, sono le stesse richieste pel genio navale.

Il titolo di studio è la laurea di ingegnere come sopra, ovvero laurea in chimica o in chimica industriale, o in fisica.

Pel grado di capitano possono concorrere ufficiali di complemento dei seguenti corpi: tenenti di vascello, capitani del genio navale o delle armi navali, capitani d'artiglieria o del genio del Regio esercito ed i capitani del genio aeronautico.

Pel grado di tenente possono concorrere: i tenenti ed i sottotenenti di complemento delle forze armate che soddisfino alle condizioni previste pel concorso pel genio navale ed abbiano i titoli di studio previsti pel concorso pel grado di capitano.

Nulla è previsto nei riguardi delle modalità che saranno adottate per questi ufficiali ritenuti vincitori del concorso per il loro trasferimento negli esistenti ruoli dei pari grado del S. P. E. e cioè se i nuovi ammessi siano da iscrivere, come pare debba aver luogo, dopo quelli degli esistenti capitani o tenenti del S. P. E., pel fatto che la loro nomina in S. P. E. ha luogo per effetto di decreto con data posteriore.

Nè è previsto, specie per gli ufficiali che da ruoli di complemento sono da iscrivere, a seguito di concorso, nei ruoli degli ufficiali del S. P. E. del Genio navale, ma che non sono in possesso della laurea di ingegneria navale e meccanica, titolo necessario per disimpegnare gli incarichi inerenti a questo ramo professionale.

A questa particolarità si fa cenno poichè riferendosi a quanto ha luogo pel reclutamento normale, gli ufficiali vincitori di concorso pel grado di tenente in S. P. E. non muniti di laurea di ingegnere navale e meccanico, ma bensì di quella di altra specialità, sono comandati a seguire il corso supplementare di studi

presso una facoltà universitaria per l'ingegneria navale e meccanica.

Analogamente pei sottotenenti del Genio navale provenienti dalla Regia accademia navale. Ma per questi particolari dispositivi d'attuazione provvederà certo l'Amministrazione marittima per tutelare gli interessi dei singoli, in conseguenza dell'inserzione dei nuovi ufficiali in S. P. E. provenienti dal concorso che ha luogo fra quelli di complemento, e nell'interesse generale del servizio nei riguardi della capacità di taluno, fra questi ufficiali, non atto a disimpegnare incarichi propri dell'ingegneria navale e meccanica.

La lettura dei sei articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme concernenti il periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della magistratura militare » (1285). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

GRAZIOSI, *relatore.* Coll'articolo 1 del disegno di legge in esame si provvede a riconoscere utile, ai fini del computo del periodo di prova, il servizio che, in qualità di ufficiali richiamati dal congedo, attualmente prestano presso i tribunali di guerra con funzioni di uditori giudiziari, i vincitori del relativo concorso svoltosi lo scorso anno e ciò oltre che per evitare agli interessati un eventuale danno derivante dalle disposizioni prese a loro riguardo, anche al fine di permetterne la immediata utilizzazione per fronteggiare le più urgenti esigenze della giustizia militare.

Senonchè col conferimento dei 17 posti messi a concorso non si è provveduto che parzialmente alle esigenze stesse ed invero, per effetto di vacanze successivamente verificatesi, altri 30 posti nel ruolo magistrati rimangono scoperti.

Occorrerà perciò bandire un nuovo concorso per titoli fra i magistrati ordinari e nel caso che con esso non si riuscisse a ripianare tutte

le deficienze, bandirne un altro tra i laureati in giurisprudenza.

Ed è per evitare un troppo lungo ritardo nella sistemazione dei quadri della magistratura militare che coll'articolo 2 si dà facoltà al Ministro della guerra di conferire sette delle vacanze esistenti ad altrettanti candidati risultati idonei, nel concorso di 17 posti di uditore giudiziario, che nella graduatoria degli esami riportarono votazioni superiori agli ultimi sette, che conseguirono la nomina per effetto di titoli preferenziali riconosciuti dalle vigenti leggi.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Avanzamento dei colonnelli riassunti e composizione della Commissione speciale di avanzamento » (1286). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DI BENEDETTO, *relatore*. Il disegno di legge in esame apporta modificazioni alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, per quanto riguarda la Commissione di avanzamento e le norme circa le promozioni dei colonnelli riassunti in servizio al grado di generale di brigata.

Infatti con l'articolo 1 del disegno di legge vengono aggiunti 2 membri supplenti alla Commissione speciale di avanzamento per colonnelli e con l'articolo 2 si prescrive che a ricoprire le vacanze nel grado di generale di brigata, allorchè si abbiano più colonnelli riassunti che siano stati già dichiarati idonei anche in epoche diverse, la promozione è devoluta al colonnello più anziano in grado.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiornamenti alle vigenti disposizioni sull'ordina-

mento del Comando del Corpo di Stato maggiore » (1287). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CLERICI, *relatore*. L'opportunità del disegno di legge in esame non ha bisogno di essere dimostrata. Esso viene a sancire un provvedimento già adottato d'urgenza e quindi si propone, all'articolo 2, di dare ad esso effetto retroattivo dal 3 novembre 1939-XVIII.

È anche giustificato dalle condizioni speciali in cui siamo venuti a trovarci in questo periodo storico che attraversiamo e d'altra parte risponde ad un concetto organico plausibile.

Forse — e senza forse — era miglior soluzione sottoporre preventivamente alle due Camere il provvedimento di modifica ad una legge, prima di attuarlo, senza fornire così materia a possibili ricorsi.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Registrazioni con riserva (Doc. XVI).

CIRAIOLO, *relatore*. Il Regio decreto 24 febbraio 1939-XVII — che nomina sottotenente in s. p. e. l'allievo del 2° anno di corso della Regia Accademia di fanteria e cavalleria Caramanli Taher di Hsuna Pascià, nativo mussulmano, munito della cittadinanza speciale istituita con Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, articolo 6 — è stato registrato con riserva dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti il 15 febbraio 1941-XIX.

Era stata negata al provvedimento la registrazione ordinaria perchè il Caramanli risultava sprovvisto del requisito della cittadinanza italiana, che — per disposto del Testo Unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con decreto-legge 14 marzo 1938-XVI — è essenziale alla nomina ad ufficiale in s. p. e., e perchè il citato Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, con il suo articolo 6, consente ai cittadini libici di accedere alla carriera militare nei soli reparti libici; e

ribadisce e precisa ancora più, nell'articolo 7, la limitazione: « i diritti indicati nell'articolo 6, spettanti ai libici, in possesso della speciale cittadinanza con il mantenimento dello statuto personale e successorio mussulmano, vengono esercitati soltanto in Libia e nelle altre terre italiane d'Africa, e non potranno comunque consentire la nomina a posti o incarichi con i quali si eserciti il comando su cittadini italiani metropolitani ».

Il Consiglio dei Ministri con la deliberazione del 31 gennaio 1941-XIX, che ha autorizzato la registrazione con riserva, si ispirava evidentemente a considerazioni di opportunità politica nelle circostanze presenti di guerra, se si induceva a confermare tanto la deroga alla legge 31 marzo 1938-XVI, sul reclutamento del Regio esercito, quanto alla legge 9 marzo 1939-XVII, di aggregazione delle quattro provincie libiche al territorio del Regno e di concessione ai libici mussulmani di una cittadinanza speciale e di uno statuto personale. Avrebbe, sì, potuto adottare il provvedimento con decreto-legge, per non incorrere nella eccezione di illegittimità e per non costituire un precedente, come ha fatto in qualche altro caso, per esempio quando con decreti-legge ha nominato Marescialli d'Italia sia i generali Badoglio e Caviglia, sia i generali De Bono e Graziani. Allora il Governo avrebbe potuto procedere per interpretazione estensiva della legge di avanzamento, ma, opportunamente si servì del decreto-legge, sia per dare maggiore solennità al provvedimento, sia forse, soprattutto, per consacrarne il carattere di eccezionalità e per confermare l'applicazione restrittiva della legge.

La massima cautela è opportuna quando si tratta di toccare leggi fondamentali, come è per l'Esercito quella sul reclutamento. Il provvedimento in esame infatti, oltre a derogare a due disposizioni di legge: quella sul reclutamento del R. Esercito del 31 marzo 1938-XVI e quella del 9 marzo 1939-XVII per l'aggregazione delle quattro provincie libiche e per la concessione ai libici mussulmani di una cittadinanza speciale e di uno statuto personale, deroga altresì al provvido principio, che è nella politica del Governo, di non confondere le razze, e di contenere ciascuna di quelle di

colore nei limiti del diritto assegnatole e del territorio coloniale.

Può inoltre essere pericoloso di costituire, in una Nazione imperiale come l'Italia, un precedente facile ad essere invocato per i propri figli da altri Capi nell'Impero, devoti all'Italia. Ciò che metterebbe il Governo nella condizione poco simpatica o di negare tale concessione o di violare ancora la legge.

Il relatore esprime quindi il fervido voto che tutto quello che concerne la costituzione fondamentale dell'Esercito sia graniticamente mantenuto saldo ed inviolabile.

Ma, nel decreto in esame alla minore solennità della forma del provvedimento possono avere indotto quelle circostanze di tempo, di luogo e di persona, che sfuggono all'apprezzamento di chi non sia investito della conoscenza e della responsabilità di Governo.

Giova anche ricordare che il giovane Caramanli Taher, della famiglia che resse Tripoli per 125 anni dal 1711 al 1835, continua la devozione all'Italia di Hsuna Pascià, il maggiore dei notabili della Tripolitania, onorato per la sua fede alla nostra Patria; che compì gli studi in istituti militari italiani; e che, anche per il giudizio meritatovi, può essere parso degno dell'onore di servire nell'Esercito nazionale, di obbedire ai suoi capi e di comandare ai suoi soldati.

Il relatore pertanto propone che la Commissione prenda atto della registrazione con riserva del Regio decreto.

PRESIDENTE. Osserva che quanto ha messo in evidenza il relatore sarà stato certamente considerato dal Governo, ma ragioni contingenti avranno consigliato questa eccezione.

DE BONO. È in linea di principio completamente d'accordo col senatore Ciraiolo.

Crede però opportuno fare presente alla Commissione qualche dettaglio concernente il particolare caso in esame. Caramanli Taher è infatti figlio del più italiano degli arabi, assolutamente devoto alla nostra bandiera.

Questo giovane frequentò il Convitto nazionale ed il collegio militare. Quando si trattò di iscriverlo alla scuola militare di Modena sorse il primo dubbio sulla legittimità della sua ammissione; il dubbio fu favorevolmente

risolto, poichè alla scuola erano ammessi anche gli albanesi mussulmani. Terminato il corso di Modena, fu nominato ufficiale e rese notevoli servigi; le stellette gli furono date quando vennero concesse ai libici.

Ad ogni modo l'Amministrazione farà in modo che il Caramanli sia posto soltanto al comando di truppe libiche.

La Commissione approva le conclusioni del relatore.

MORMINO, relatore. Il Regio decreto 24 settembre 1940-XVIII, col quale il cieco di guerra Lamenti Enrico, sottocapomanipolo della M. V. S. N., è stato nominato sottotenente di complemento di fanteria (ruolo d'onore), in seguito alla deliberazione 7 gennaio 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Corte dei Conti è stato ammesso a registrazione con riserva. Ciò perchè il nominato non trovavasi in possesso del requisito richiesto dall'articolo 5 lettera c) della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2192, non avendo egli prestato servizio effettivo in zona di operazione quale ufficiale della M. V. S. N.

Per quanto il motivo eccepito sia legittimo, è da osservare che il nominato è un cieco di guerra; che la sua nomina importa solo la iscrizione nel ruolo d'onore; che la nomina non ha riflessi economici.

D'altra parte il provvedimento in discorso riguarda un riconoscimento a chi ha dato alla Patria il più grande dei beni.

Alla legittimità perciò devono sovrapporsi considerazioni di ordine etico e di riconoscenza nazionale; e pienamente opportuna è la richiesta del Consiglio dei Ministri per la registrazione.

Propone che ne venga preso atto.

ZOPPI OTTAVIO. Non si oppone alle conclusioni del relatore, ma, per coerenza con il punto di vista già altra volta manifestato,

fa rilevare come anche in questo caso il passaggio nell'Esercito e la relativa promozione sono avvenuti con l'assegnazione dell'ufficiale all'arma di fanteria.

La Commissione approva le conclusioni del relatore.

La riunione termina alle ore 10,45.

ALLEGATO

Integrazioni alla legge 6 giugno 1935-XIII, numero 1098, istitutiva di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina (1233).

Art. 1.

Nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che istituisce un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7-bis:

Art. 7-bis. — « In caso di morte dell'ufficiale di complemento del ruolo speciale l'indennità di cui al precedente articolo 7 è liquidata agli eredi legittimi o testamentari secondo le norme vigenti del Codice civile.

« Per la vedova e gli eredi entro il secondo grado di parentela la liquidazione ha luogo in relazione all'indennità considerata nella misura intera prevista dall'articolo 7, primo comma; per gli altri eredi ha luogo in relazione all'indennità considerata nella misura ridotta, pari ai soli versamenti del sei per cento sullo stipendio effettuati dall'ufficiale ».

Art. 2.

La presente legge ha decorrenza dall'11 giugno 1940-XVIII.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FORZE ARMATE

(27^a riunione)

FINANZA

(67^a riunione)

Sabato 19 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione per acclamazione):

«Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX» (1295 - *rel.* Giuria);

«Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX» (1296 - *rel.* Giuseppe Rota);

«Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX» (1297 - *rel.* Crstoforo Ferrari).

Oratori: Presidente, Guzzoni, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, Dudan, Giannini, De Vecchi di Val Cismon, De Bono Pag.

450

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Ago, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Amantea, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baccelli, Bastrocchi, Banelli, Bernotti, Bevione, Broccardi, Bucci Umberto, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Cini, Cipolla, Ciraolo, Clerici, Conz, Cremonesi, De Bono, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Ducci Gino, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Genovesi, Giuliano Arturo, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guidi Francesco, Guidotti, Ingianni, Leicht, Liotta, Lombard Vincenzo, Maraviglia, Marinetti, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Minale, Moizo, Montefinale, Morgagni, Mormino, Motta, Nobili, Nucci, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Pozzo, Pugnani, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rehua, Ricci del Riccio, Romano Santi, Ronga, Rossini, Rota Giuseppe, Salucci, Sani, Sandicchi, Santini, Schanzer, Sechi, Sitta, Solari, Spiller, Solmi, Tallarigo, Tiscornia, Trigona, Tua, Vacca Maggiolini, Valli, Velani, Zoppi Gaetano e Zupelli.

Intervengono alla riunione, autorizzati dal Presidente, moltissimi senatori non appartenenti alle Commissioni convocate.

Sono presenti anche i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la

guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: D'Amelio, Gazzera, Nomis di Cossilla, Russo, Siriani e Zoppi Ottavio.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sandicchi ad assumere le funzioni di segretario.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione per acclamazione dei disegni di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX** » (1295). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

« **Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX** » (1296). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

« **Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX** » (1297). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Camerati senatori!

L'ammirazione e l'orgoglio che pervadono l'animo di tutti gli italiani nel rivolgere il pensiero ai fratelli che combattono sono i sentimenti che dominano i nostri cuori e le nostre menti nell'accingerci a prendere in esame i bilanci delle Forze Armate.

La dura prova virilmente affrontata dal popolo nostro ne ha palesato, con le virtù antiche e recenti, la tenacia e la fermezza nelle ore sfavorevoli, la misura e la serenità nelle favorevoli.

Durante i lunghi mesi invernali, quando fummo chiamati a sostenere da soli il formidabile peso di tutte le forze mobilitate contro di noi dal più grande impero del mondo, la Vittoria ci è apparsa non meno certa, non meno nostra di quanto ci appaia oggi, nelle

radiose giornate di questa primavera italiana che vede coronate di nuovi successi sui più importanti campi di battaglia le forze indissolubilmente unite delle Potenze dell'Asse.

La Vittoria, suprema certezza che anima il popolo fascista, non è mai stata vista nè ricercata da noi come facile premio di colpi fortunati, ma come legittima, meritata ricompensa del sacrificio di tutti. Prima ed oltre che il risultato delle battaglie sostenute e vinte con le armi, la Vittoria deriva dal convincimento e dalla forza morale che sorge dall'estremo comandamento dei morti. È, in una parola, il dono offerto dai Caduti all'Italia immortale. (*Applausi vivissimi*).

A tutti i nostri Caduti, dai più lontani delle terre dell'Impero due volte consacrato dal sangue all'Italia fascista, ai più prossimi delle città indifese colpite dagli attacchi del nemico, a tutti i Caduti noti ed ignoti, sepolti ed insepolti, s'elevi oggi il nostro pensiero, si volga da quest'aula la nostra promessa.

Essi sono l'invincibile armata che procede in testa alle nostre colonne. Essi vigilano l'operoso eroismo dei fanti, degli aviatori, dei marinai, essi sono là dovunque per l'Italia si combatte, si vince o si muore.

Camerati senatori!

L'ammirazione per le prove di valore dei combattenti, il riconoscimento della serena e severa volontà di vittoria del popolo italiano, la fede che non conobbe, non conosce nè conoscerà dubbi o lacune, la devozione al Duce che ci guida alla più alta Vittoria, l'amore alla Patria, per la quale, nel nome augusto del Re, tutte le prove sono e saranno affrontate e vinte, riassumono il sentimento unanime del Senato. (*Vivissimi generali applausi*).

GUZZONI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. A suo nome e per incarico dei suoi colleghi della marina e dell'aeronautica, ringrazia i relatori dei tre bilanci delle Forze Armate, senatori Giuria, Giuseppe Rota e Cristoforo Ferrari, oltre che per il fervido ed efficace contributo portato all'esame dei problemi militari, anche e sopra tutto per le nobili espressioni ch'essi rivolgono alle Forze Armate nelle loro lucide ed esaurienti relazioni.

Esse sono state redatte quando ancora non era cominciata la primavera annunciata dal Duce. Ora eventi vittoriosi e memorabili, dopo mesi di dure prove, si stanno svolgendo per il nostro Paese e i nostri combattenti rivendicano vittoriosamente sui campi di battaglia — dalla frontiera orientale alla Dalmazia italiana, dall'Albania all'Africa settentrionale — i diritti di vita dell'Italia, mentre in Africa orientale sostengono — con a capo l'Altezza Reale il Duca d'Aosta — una dura ma gloriosa lotta. (*Applausi vivissimi*).

Questi eventi hanno visto la nostra fratellanza d'armi con la Germania sempre più saldamente cementata col sangue insieme versato sugli stessi campi di battaglia, per uno stesso ideale. (*Vivi applausi*).

Quest'ora solenne di rivendicazione vittoriosa è una conclusione e una premessa.

Conclusione della resistenza che l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, le Camicie Nere, stretti in unico fascio, hanno offerto all'offensiva generale che il nemico ha lanciato nei decorsi mesi contro di noi; premessa alla vittoria finale, la cui fede è salda nelle file delle forze armate, ma che richiederà ancora da tutti duri sacrifici da sopportare e gravi difficoltà da vincere.

Gli uni e le altre saranno decisamente affrontati e vittoriosamente superati: le prove passate e i successi attuali ne danno affidamento sicuro.

Le relazioni presentate, nel lumeggiare gli aspetti salienti della nostra organizzazione militare nell'ora attuale, forniscono preziosi elementi, che formeranno oggetto di rapido, attento esame da parte delle rispettive amministrazioni militari.

Intanto, la nostra preparazione non ha soste e, mentre sui campi di battaglia, sul mare e nell'aria le forze armate si cimentano vittoriosamente col nemico, il lavoro di apprestamento e di organizzazione delle forze e dei mezzi, destinati ad alimentare la lotta, procede con ritmo intenso, tenendo conto delle esperienze affioranti nello sviluppo delle operazioni, potenziando sempre più lo strumento di guerra e sempre meglio adeguandolo alle reali esigenze della lotta.

Le forze armate, compatte nella fede della

vittoria, sorrette dalla fiducia del Paese, si preparano così alle nuove battaglie, che, affrontate in un clima di vibrante solidarietà nazionale, combattute nel nome della Maestà del Re e Imperatore e sotto il comando del Duce, segneranno le tappe, aspre ma gloriose, che dovranno sicuramente condurci alla vittoria finale.

Questa mèta, luminosa e certa, ci è indicata dai nostri Caduti delle forze di terra, di mare e dell'aria i quali con il loro sacrificio e il loro sangue hanno creato le condizioni necessarie al determinarsi di questa nuova fase della guerra. Essi costituiscono e costituiranno sempre per noi la schiera gloriosa destinata a guidarci sul cammino della lotta e della vittoria. (*Applausi vivissimi, generali e prolungati*).

DUDAN. Nel momento in cui le liberatrici forze armate d'Italia entrano a Spalato e nelle altre belle città e borgate della nostra Dalmazia tra il giubilo delle popolazioni fedeli a Roma ed a Venezia, a nome anche degli altri senatori originari di Dalmazia e di tutti i dalmati, esprime, in Roma eterna e nel Senato del Regno, i sentimenti inestinguibili della loro gratitudine e della loro devozione alla Maestà del Re e Imperatore, simbolo augusto dell'unità nazionale e dell'Impero di Roma, e al Duce, geniale realizzatore delle nostre maggiori fortune, e manda il saluto più entusiasta alle liberatrici forze armate di terra, del mare e dell'aria. (*Applausi*).

Invoca che — a fianco delle forze armate liberatrici — risorga quanto prima nella Dalmazia, che per due millenni ininterrotti (i brevissimi offuscamenti barbarici nulla contano nella storia) visse nella civiltà e nel diritto di Roma e di Venezia, l'amministrazione civile italiana, alla quale potranno essere istrumento utilissimo i quadri, si può dire completi, di ottimi magistrati e funzionari italiani dalmati conoscitori perfetti del paese, degli usi e delle lingue, operanti già in tutti i nostri dicasteri, dalla Corte di Cassazione alle Prefetture, alle Intendenze di finanza ed agli uffici dipendenti da tutti gli altri nostri Ministeri; amministrazione italiana che sarà continuatrice in Dalmazia dell'ordine, della civiltà e del diritto di Roma.

GIANNINI. Il Sottosegretario di Stato per la guerra ha risvegliato un sentimento, pur sempre vivo nell'animo dei presenti, accennando all'eroica figura del Duca d'Aosta. L'oratore è certo di interpretare il pensiero unanime del Senato manifestando la più alta ammirazione e la più sincera amicizia per i camerati tedeschi, che lottano al nostro fianco per il raggiungimento della Vittoria finale. *(Vivissimi, generali applausi).*

DE VECCHI DI VAL CISMON. Esprime il voto che, nella fulgida ora che stiamo attraversando, i bilanci delle Forze Armate siano approvati per acclamazione.

DE BONO. Si associa al voto espresso dal senatore De Vecchi di Val Cismon.

PRESIDENTE. Propone che gli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1941-42, siano approvati per acclamazione. *(Vivissimi e generali applausi).*

Dichiara che gli stati di previsione sono approvati per acclamazione.

Saluto al Re!

Saluto al Duce!

Vigoroso ed unanime si leva il grido di risposta, seguito da vivissimi e prolungati applausi.

La riunione ha termine alle ore 10,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione delle Forze Armate

28^a RIUNIONE

Sabato 19 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente GINO DUCCI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Modifiche alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1257 » (1301 - rel. Liotta) Pag. 454

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1941-XIX, n. 102, che proroga l'entrata in vigore, nei riguardi del personale delle Forze Armate dello Stato, della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, che stabilisce l'obbligo dell'appartenenza al P. N. F. per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni » (1311 - rel. Gino Ducci) 455

« Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 23 dicembre 1940-XIX, numero 1833, concernente la denuncia e la requisizione dei pneumatici » (1312 - rel. Tofani) 455

« Trattamento economico e di carriera del direttore del corpo musicale della Regia marina » (1314 - rel. Bucci) 455

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali » (1313 - rel. Moizo). 456

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baistrocchi, Banelli, Bernotti, Broccardi, Bucci, Ciralo, Clerici, Conz, De Bono, De Vecchi di Val Cismon, Di Benedetto, Ducci, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Giuliano Arturo, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guidi Francesco, Liotta, Lombard Vincenzo, Marinetti, Minale, Moizo, Montefinale, Morgagni, Mormino, Nobili, Petretti, Pugnani, Ricci del Riccio, Rota Giuseppe, Salucci, Sani, Santini, Solari, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Tofani, Tua, Vacca Maggiolini, Valli, Velani e Zoppi Gaetano.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Giuriati, Nomis di Cossilla, Russo e Zoppi Ottavio.

MONTEFINALE, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Giuriati, ancora indisposto, non ha potuto presiedere la riunione odierna; gli invierà, a nome della Commissione, vivi auguri di pronta guarigione.

Saluto ai Caduti e ai Combattenti.

TALLARIGO. Sicuro di interpretare i sentimenti dei colleghi presenti ed anche di quelli assenti, rivolge un saluto di fraterna solidarietà ai senatori i quali hanno già dato alla Patria nel corso di questa guerra il sangue del loro sangue: i loro figli. Con viva commozione ricorda i nomi dei senatori Di Frassineto e Marescalchi.

Le parole pronunciate dal Presidente del Senato, in occasione del XXII annuale dei Fasci, alla gioventù fascista dell'Urbe lo spingono a fare qualche considerazione. In quel discorso il Presidente ammoniva i giovani sui loro compiti avvenire con parole che tutti certamente ricorderanno: « Voi sentite che, quanto maggiore sarà la Vittoria, tanto maggiore sarà la vostra responsabilità... Il compito che vi attende non sarà meno aspro, non sarà meno difficile del nostro. Esso non si conchiude con la Vittoria, ma comincia con la Vittoria ».

Muove da questo monito, che poteva apparire prematuro perchè quando fu pronunciato non si erano ancora delineati i successi di questi giorni in Africa e nei Balcani, per accennare rapidamente alle ragioni per le quali ritiene che il lavoro, che incomberà su tutti e specialmente sui Capi quando sarà conclusa questa guerra, avrà proporzioni immense, e quello che rifletterà più particolarmente le Forze Armate dovrà essere, e sarà certamente, preparato non da domani, ma da oggi.

Conclude affermando che dalla storia di questa guerra balzerà evidente una grande verità: e cioè il valore insuperabile dei nostri soldati di terra, del mare e del cielo.

Fanti, alpini, artiglieri, cavalieri, genieri, truppe coloniali, camicie nere, equipaggi, avieri, ecc., da tutti i fronti ci giunge l'eco del loro slancio, della loro fermezza al cospetto del pericolo, dell'eroismo del nostro popolo in armi.

Ripetiamo dunque oggi e ripeteremo all'infinito la gratitudine per i combattenti ed il reverente omaggio per i gloriosi caduti. Ma ripetiamo altresì che queste insigni qualità della nostra gente rendono più assillante ed imperioso il dovere di moltiplicare gli sforzi in ogni campo delle attività dello spirito, e, senza soste, perchè questo popolo italiano sobrio, laborioso, valoroso abbia a dovizia Capi degni di guidarlo. (*Applausi*).

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1257 » (1301). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LIOTTA, *relatore*. Il disegno di legge in esame è inteso a modificare talune disposizioni riguardanti l'avanzamento a scelta, per merito straordinario e per merito di guerra, degli ufficiali della Regia aeronautica.

In tempo di guerra, oltre le forme ordinarie di avanzamento, sono previste promozioni per merito di guerra ed avanzamenti per merito di guerra; l'avanzamento per merito di guerra dovrebbe portare normalmente uno spostamento di posti, ma può anche portare la promozione qualora, per effetto dello spostamento, l'ufficiale entri nel ruolo del grado superiore.

Ora è da osservare che il vantaggio di posti che è stabilito dalle norme vigenti si è manifestato eccessivo in conseguenza delle vacanze esistenti nei ruoli, giacchè in pratica si è verificato che gli avanzamenti per merito di guerra hanno dato luogo, nella maggior parte dei casi, alla promozione; in tal guisa l'avanzamento per merito di guerra verrebbe ad identificarsi con la promozione per merito

di guerra, per la quale sono richiesti maggiori titoli di benemeranza tassativamente indicati dalla legge.

Si rende pertanto necessario di ridurre il vantaggio connesso all'avanzamento per merito di guerra ed in conseguenza di rivedere le aliquote per l'avanzamento per merito straordinario ed a scelta.

Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto concerne le promozioni per merito di guerra.

Le nuove aliquote stabilite nel disegno di legge assicurano un sempre notevole vantaggio di carriera.

La lettura dei sei articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1941-XIX, n. 102, che proroga l'entrata in vigore, nei riguardi del personale delle Forze Armate dello Stato, della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, che stabilisce l'obbligo dell'appartenenza al P. N. F. per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni » (1311). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Essendo assente il relatore, illustra brevemente il disegno di legge.

Col provvedimento in esame è prorogata l'entrata in vigore, nei riguardi del personale delle Forze armate dello Stato, della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, che stabilisce l'obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

Il Governo, presentando alla Camera il disegno di legge, ha spiegato, nella relazione, i motivi per i quali si è ritenuto necessario il provvedimento.

Non facendosi alcuna osservazione, dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1833, concernente la denuncia e la requisizione dei pneumatici » (1312). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

TOFANI, *relatore*. Il disegno di legge in esame fa parte di quel quadro di provvedimenti che si sono resi necessari a seguito delle difficoltà di approvvigionamento di talune materie prime.

Trattandosi di pneumatici il provvedimento è anche più giustificabile data la sua evidente incidenza sui veicoli di uso bellico.

Il disegno di legge sembra organico e armonico: nel primo articolo fissa la inalienabilità dei pneumatici e specifica quali di essi sono inclusi nella legge.

L'articolo 2 fissa chi debba fare la denuncia dei pneumatici e precisa le esenzioni da questo obbligo.

L'articolo 3 determina le sanzioni e l'articolo 4 dà alle autorità militari e, subordinatamente alle esigenze militari, ai Prefetti, come presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, la facoltà di requisire i pneumatici denunciati.

Per i prezzi da corrispondere lascia la determinazione a norme da emanarsi dal Ministro delle corporazioni.

L'articolo 5 concede l'esenzione dal divieto di alienazione e dall'obbligo della denuncia per gli autoveicoli del Corpo Diplomatico e di altri Enti.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali » (1313). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MOIZO, *relatore*. L'aumento temporaneo di 10 mila unità all'organico dell'Arma dei cara-

binieri Reali, tendente a rimettere in piena efficienza i quadri dell'Arma, si è reso indispensabile:

a) perchè al servizio d'istituto era stato sottratto un ingente numero di sottufficiali e militari di truppa per sopperire alle esigenze della mobilitazione e ai servizi di protezione alle comunicazioni e agli impianti e di difesa e vigilanza delle coste;

b) perchè non poteva farsi assegnamento sull'ulteriore richiamo di personale dell'Arma in congedo, essendo rimaste disponibili solo poche classi, molto anziane, il cui gettito è trascurabile.

Il provvedimento, la cui necessità era quindi assoluta ed urgente, è stato disposto col Regio decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, del quale si chiede ora la conversione in legge.

SALUCCI. Esprime il dubbio che, aumentando il numero dei sottufficiali e dei militari di truppa e non quello degli ufficiali, possa determinarsi un certo squilibrio nell'organico dell'Arma.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: «Trattamento economico e di carriera del direttore del Corpo Musicale della Regia marina» (1314). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BUCCI, *relatore*. Il disegno di legge in esame estende al direttore del Corpo Musicale della Regia marina il trattamento stabilito dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 959, per i direttori di banda del Regio esercito. In base a tale estensione, al direttore del Corpo Musicale della Regia marina, che è reclutato col grado di sottotenente del C. R. E. M., potrà essere conferito il grado di tenente.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 11.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FORZE ARMATE

(29^a riunione)

FINANZA

(81^a riunione)

Giovedì 19 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni » (1401 - rel. Giuria) - *Oratori*: Velani, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Presidente Pag.

458

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Ago, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Amantea,

Tip. del Senato (600)

Asinari Rossillon di Bernezzo, Baccelli, Baistrocchi, Banelli, Bevione, Bernotti, Broccardi, Bucci Umberto, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Ciralo, Conz, Cremonesi, De Vito, Di Benedetto, Ducci, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Francesco Giuseppe, Ferrar Pallavicino, Ferretti, Flora, Genovesi, Giuliano Arturo, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guidi Francesco, Guidotti, Ingianni, Leicht, Liotta, Lombard Vincenzo, Maraviglia, Marescalchi, Marinetti, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Minale, Moizo, Mormino, Nobili, Nomis di Cosilla, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Pugnani, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rehua, Ricci Federico, Ricci Umberto, Ricci del Riccio, Romano Santi, Rota Giuseppe, Russo, Salucci, Sandicchi, Sani, Santini, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Solari, Solmi, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Tofani, Tua, Valli, Velani, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio e Zupelli.

Sono presenti anche i Sottosegretari di Stato per le finanze, per la guerra e per la marina.

Hanno ottenuto congedo i senatori Bianchini, Crespi Silvio, Gazzera, Lago, Pozzo, Reggio, Sitta e Vacca Maggiolini.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sandicchi ad assumere le funzioni di segretario.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. A nome delle Commissioni riunite e del Senato tutto rivolge un cordiale saluto al camerata generale Scuero, chiamato ad assumere la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra, con l'assicurazione che troverà nel Senato il più cordiale consenso e la più schietta e profonda collaborazione. Esprime l'augurio che l'opera del generale Scuero, illuminata dal suo fervido ingegno e dalla sua passione di soldato, possa essere, sotto la guida del Duce e per la maggior gloria della Maestà del Re Imperatore, di grande utilità all'Italia in quest'ora solenne della sua storia.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Ringrazia del cordiale saluto, ed assicura che farà del suo meglio nell'interesse dell'esercito per meritare la fiducia del Senato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1941 - XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni » (1401). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GIURIA, *relatore*. La legge 2 giugno 1939, anno XVII, n. 739, convertiva in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, col quale veniva sancito che i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, se celibi, non potevano essere promossi al grado superiore (salvo alcune eccezioni riguardanti i gradi inferiori ed alcune disposizioni transitorie).

Posteriormente la legge 27 gennaio 1941, anno XIX, n. 39, sospendeva l'applicazione della precedente fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra per gli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina, Regia aeronautica e Regia guardia di finanza, appartenenti però ad unità o servizi mobilitati, e per gli ufficiali e sottufficiali della

M. V. S. N. e del Corpo di polizia dell'Africa italiana che avessero fatto parte, o ancora ne facessero, di comandi, unità, od enti militari mobilitati.

Infine il Regio decreto-legge 7 aprile 1941, anno XIX, n. 321, estende l'effetto della legge ultima sopracitata a tutto il personale militare (ufficiali e sottufficiali) di qualunque delle forze armate ivi considerate, mobilitati o no, nonchè agli impiegati civili che si trovano in particolari condizioni: e il disegno di legge in esame ne propone appunto la conversione in legge.

Il Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, si compone di due articoli.

L'articolo 1 dispone che per tutta la durata dell'attuale guerra, e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, gli ufficiali in servizio permanente ed i sottufficiali di carriera delle varie forze armate, anche se non appartenenti ad enti mobilitati, nonchè gli impiegati civili in servizio militare o mobilitati, o in servizio presso enti militari, o comunque dislocati in terre d'oltre mare, possano essere promossi anche se celibi.

La particolare posizione in cui vengono a trovarsi, per influenza diretta od indiretta della guerra, tutti i suddetti militari e categorie d'impiegati civili è poco propizia al verificarsi delle circostanze che permettono, o agevolano, sia l'orditura come l'effettuazione del matrimonio. Questa considerazione è addotta dalla relazione ministeriale per giustificare l'emaneazione del Regio decreto-legge: e ad essa si potrebbe aggiungere che, almeno per quanto riflette il personale delle forze armate, è opportuno non limitare in periodo di guerra le possibilità di scelta degli elementi che hanno capacità ed attitudini al disimpegno di attribuzioni o di comandi di qualche importanza.

È ovvia la convenienza che la deroga, temporaneamente così sanzionata, debba prolungarsi per qualche tempo dopo la guerra: finchè cioè si possa presumere, se non compiuto, tuttavia portato a buon punto l'assestamento che dovrà necessariamente seguirla. La durata di questo periodo è stata valutata a sei mesi e, se essi saranno o no sufficienti, è difficile poter ora affermare.

L'articolo 2, col primo capoverso, stabilisce

vano in condizioni poco propizie per contrarre matrimonio. Inoltre l'articolo 2 stabilisce che tutti coloro che non poterono essere promossi perchè celibi, assumeranno con la promozione la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata loro se fossero stati promossi a loro turno.

L'espressione usata nel disegno di legge dà luogo a interpretazioni diverse circa la sua applicazione. Secondo alcuni in essa sono compresi anche coloro che non furono promossi prima della guerra, e cioè dal febbraio 1939. Secondo altri invece, nei riguardi degli impiegati, andrebbe applicata esclusivamente agli impiegati che siano attualmente in servizio militare, escludendone quelli già mobilitati ed attualmente in congedo. Sarebbe bene, come già ha accennato nella relazione, precisare l'interpretazione della legge. Aggiunge che a suo parere non possono sussistere dubbi che i benefici del provvedimento vanno limitati a coloro che non sono stati promossi durante la attuale guerra, escludendone le promozioni non avvenute nel periodo precedente.

C'è poi una categoria di aventi diritto ad appartenere ad una amministrazione civile, e precisamente coloro che avendo vinto il concorso a cattedre universitarie non poterono avere il posto perchè ancora celibi, i quali lamentano di non essere compresi nei benefici del disegno di legge, in quanto vi si parla solo di promozioni e non anche di nomine, mentre la legge fondamentale sullo stato civile degli impiegati parlava di nomine e di promozioni. Poichè anche per questa categoria di individui, ove essi si trovino sotto le armi, valgono le stesse difficoltà a contrarre matrimonio, sarebbe giusto che, al periodo di due anni già loro concesso per mettersi in regola con la legge demografica, fosse aggiunto il periodo da essi passato in servizio militare, oltre bene inteso ai sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra; semprechè non si voglia senz'altro, con criteri di maggiore larghezza, ammetterli al posto per il quale hanno acquistato diritto.

Alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni fu presentato un emendamento nel senso suindicato, ma il Governo non credette di accettarlo. L'oratore dichiara che non ha voluto ricordare questo caso per proporre un emen-

damento, ma solo per raccomandarlo all'attenzione del Governo. Si richiama infine a quanto ha già detto nella conclusione della sua relazione circa l'avvicinarsi di analoghi provvedimenti di legge su questo argomento, sulle difficoltà della loro applicazione, e sul rischio in alcuni casi di allontanarsi dagli opportuni criteri di equità, per far considerare se non sarebbe il caso di rivedere e temperare questo tassativo divieto riguardante i celibi, in modo da conciliare le necessità demografiche con quell'equità che rende le leggi bene accette.

Presenta perciò queste sue raccomandazioni al Governo nel cui senso di giustizia ha piena fiducia. (*Approvazioni*).

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'argomento è scottante e ha dato e dà luogo a diversità di opinioni. Indubbiamente il provvedimento, così come è formulato, può presentare la possibilità di qualche critica. È evidente che la dizione dell'articolo 2 ne limita l'applicazione ai soli casi di promozione, sia degli ufficiali e sottufficiali che degli impiegati civili in servizio militare, militarizzati o dislocati in terre d'oltre mare o in servizio presso Enti militari e, quindi, rimangono esclusi tutti i casi di nomine in genere e quelli di promozione degli impiegati civili che abbiano cessato da una delle posizioni accennate prima dell'applicazione delle nuove norme o che, comunque, non vi si trovino all'atto in cui si dovrebbe procedere alla promozione.

Tale diversità di trattamento per impiegati che, in sostanza, verrebbero a trovarsi in condizioni di fatto identiche rispetto alle ragioni determinanti della norma, potrebbe non apparire improntata ad un rigoroso spirito di equità; ma, non essendosi proposto al riguardo alcun emendamento, non può che insistere per la approvazione del testo votato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Si è sollevata la questione generale dei celibi; ma occorre tener presente che il provvedimento fondamentale fu promosso con un altissimo scopo demografico. La legge che ha disciplinato la situazione dei celibi sanciva il principio generale che l'avanzamento in carriera per il personale civile e militare fosse subordinato allo stato di coniugato, consentendo alcune temporanee eccezioni per il personale

che tutti coloro, appartenenti alle forze armate, o impiegati civili che si trovano nelle condizioni specificate nell'articolo 1, i quali non poterono conseguire la promozione perchè celibi (s'intende durante la guerra, ma non sarebbe stato male dichiararlo esplicitamente), assumeranno, colla promozione che viene ora loro accordata, la sede di anzianità che sarebbe ad essi spettata ove fossero stati promossi a debito turno.

Lo stesso articolo 2 nel secondo capoverso tratta di coloro che siano o debbano essere promossi per merito di guerra.

Il Regio decreto-legge 25 febbraio 1939, anno XVII, n. 335, che istituì l'esclusione dall'avanzamento per i celibi, determinò anche ch'essa non dovesse applicarsi ai promovendi per merito di guerra. Potrebbe ora verificarsi il caso che qualcuno, al quale prima che vigessero la legge 27 gennaio 1941, o il Regio decreto-legge 7 aprile del quale si tratta, non fosse stata accordata la promozione perchè celibe, fosse poi salito al grado superiore per merito di guerra. È evidentemente equo ch'esso debba godere del vantaggio concesso agli altri e contemplato nel primo capoverso dell'articolo 2, e che quindi, come prescrive il capoverso 2°, egli assuma l'anzianità che risulterà per lui più favorevole.

Il terzo capoverso dell'articolo 2 dà norme analoghe per gli impiegati civili.

Dal complesso di queste leggi e Regi decreti-legge, che trattano dell'argomento in questione, appare come vi siano circostanze che possono consigliare di sospendere il divieto di promozione degli ufficiali e sottufficiali celibi: ciò induce a pensare se non sarebbe il caso di riconsiderare l'opportunità di una norma tassativa che, pur rispondendo senza dubbio ad alte finalità, può essere qualche volta ingiusto applicare e contrasta sovente allo scopo anche importante di avere ampio campo di scelta per affidare posti di maggior responsabilità a chi potrebbe, coprendoli, rendere cospicui servizi al Paese.

VELANI. A proposito delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge desidera fare qualche osservazione circa alcune sperequazioni che si verificano nella pratica attuazione delle disposizioni stesse, specialmente nei ri-

guardi delle Amministrazioni mobilitate civilmente.

Poichè le disposizioni si applicano soltanto agli impiegati civili militarizzati, avviene che questi beneficiano del provvedimento mentre altri impiegati civili non militarizzati, che si trovano a prestare servizio nella stessa residenza ed hanno le medesime funzioni, non ne possono beneficiare.

Altra sperequazione si verifica per gli impiegati delle Amministrazioni mobilitate civilmente, come ad esempio quelli delle Ferrovie dello Stato. A costoro viene rifiutato costantemente il permesso di farsi richiamare sotto le armi, ciò che non avviene di regola per le Amministrazioni civili non mobilitate.

Così si verifica che mentre questi ultimi possono avere, insieme all'onore di portare le armi, anche il vantaggio di approfittare della sospensione di cui si tratta, quelli delle Ferrovie dello Stato, pur espletando un gravoso servizio strettamente connesso con le operazioni di guerra, non possono avere nè l'uno nè l'altro.

Prega pertanto il Governo di vedere se non sia possibile evitare tali sperequazioni, estendendo, se del caso, il provvedimento almeno anche alle Amministrazioni mobilitate civilmente.

GIURIA, *relatore*. Non intende modificare le conclusioni della sua relazione sul disegno di legge in discussione, di cui propone l'approvazione. Vuol solo insistere sulla sensibile differenza che vi è tra la legge del 27 gennaio 1941, la quale sospendeva fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra l'applicazione delle norme concernenti il divieto delle promozioni del personale non in possesso del requisito dello stato di coniugato o di vedovo limitatamente agli ufficiali e sottufficiali appartenenti a reparti mobilitati, e il disegno di legge in discussione il quale estende « per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di essa » la menzionata sospensione a tutto il personale militare, anche non mobilitato, e agli impiegati civili in servizio militare o militarizzati, o comunque dislocati in terre d'oltremare ovvero in servizio presso enti militari, essendosi riconosciuto che per la particolare loro posizione essi si tro-

vano in condizioni poco propizie per contrarre matrimonio. Inoltre l'articolo 2 stabilisce che tutti coloro che non poterono essere promossi perchè celibi, assumeranno con la promozione la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata loro se fossero stati promossi a loro turno.

L'espressione usata nel disegno di legge dà luogo a interpretazioni diverse circa la sua applicazione. Secondo alcuni in essa sono compresi anche coloro che non furono promossi prima della guerra, e cioè dal febbraio 1939, secondo altri invece, nei riguardi degli impiegati, andrebbe applicata esclusivamente agli impiegati che siano attualmente in servizio militare, escludendone quelli già mobilitati ed attualmente in congedo. Sarebbe bene, come già ha accennato nella relazione, precisare l'interpretazione della legge. Aggiunge che a suo parere non possono sussistere dubbi che i benefici del provvedimento vanno limitati a coloro che non sono stati promossi durante la attuale guerra, escludendone le promozioni non avvenute nel periodo precedente.

C'è poi una categoria di aventi diritto ad appartenere ad una amministrazione civile, e precisamente coloro che avendo vinto il concorso a cattedre universitarie non poterono avere il posto perchè ancora celibi, i quali lamentano di non essere compresi nei benefici del disegno di legge, in quanto vi si parla solo di promozioni e non anche di nomine, mentre la legge fondamentale sullo stato civile degli impiegati parlava di nomine e di promozioni. Poichè anche per questa categoria di individui, ove essi si trovino sotto le armi, valgono le stesse difficoltà a contrarre matrimonio, sarebbe giusto che, al periodo di due anni già loro concesso per mettersi in regola con la legge demografica, fosse aggiunto il periodo da essi passato in servizio militare, oltre bene inteso ai sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra; semprechè non si voglia senz'altro, con criteri di maggiore larghezza, ammetterli al posto per il quale hanno acquistato diritto.

Alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni fu presentato un emendamento nel senso suindicato, ma il Governo non credette di accettarlo. L'oratore dichiara che non ha voluto ricordare questo caso per proporre un emen-

damento, ma solo per raccomandarlo all'attenzione del Governo. Si richiama infine a quanto ha già detto nella conclusione della sua relazione circa l'avvicinarsi di analoghi provvedimenti di legge su questo argomento, sulle difficoltà della loro applicazione, e sul rischio in alcuni casi di allontanarsi dagli opportuni criteri di equità, per far considerare se non sarebbe il caso di rivedere e temperare questo tassativo divieto riguardante i celibi, in modo da conciliare le necessità demografiche con quell'equità che rende le leggi bene accette.

Presenta perciò queste sue raccomandazioni al Governo nel cui senso di giustizia ha piena fiducia. (*Approvazioni*).

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'argomento è scottante e ha dato e dà luogo a diversità di opinioni. Indubbiamente il provvedimento, così come è formulato, può presentare la possibilità di qualche critica. È evidente che la dizione dell'articolo 2 ne limita l'applicazione ai soli casi di promozione, sia degli ufficiali e sottufficiali che degli impiegati civili in servizio militare, militarizzati o dislocati in terre d'oltre mare o in servizio presso Enti militari e, quindi, rimangono esclusi tutti i casi di nomine in genere e quelli di promozione degli impiegati civili che abbiano cessato da una delle posizioni accennate prima dell'applicazione delle nuove norme o che, comunque, non vi si trovino all'atto in cui si dovrebbe procedere alla promozione.

Tale diversità di trattamento per impiegati che, in sostanza, verrebbero a trovarsi in condizioni di fatto identiche rispetto alle ragioni determinanti della norma, potrebbe non apparire improntata ad un rigoroso spirito di equità; ma, non essendosi proposto al riguardo alcun emendamento, non può che insistere per la approvazione del testo votato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Si è sollevata la questione generale dei celibi; ma occorre tener presente che il provvedimento fondamentale fu promosso con un altissimo scopo demografico. La legge che ha disciplinato la situazione dei celibi sanciva il principio generale che l'avanzamento in carriera per il personale civile e militare fosse subordinato allo stato di coniugato, consentendo alcune temporanee eccezioni per il personale

in servizio alla data della sua entrata in vigore. Sopravvenuta la guerra, sia per la difficoltà di passare a nozze in circostanze così eccezionali, sia per un senso di particolare considerazione verso coloro che sono stati chiamati in servizio della Patria in armi, si è deciso di consentire qualche deroga alla legge fondamentale. Giova però tener bene presente che si tratta di una deroga parziale, limitata anche nel tempo, che lascia inalterato il principio della esclusione dei celibi dalla possibilità di avanzamenti in carriera.

Pertanto qualsiasi voto per l'abolizione della legge, che d'altra parte esorbiterebbe dalla presente discussione, non potrebbe essere accolto.

Si è ricordato il caso di alcune situazioni particolari, facendo considerazioni anche estranee alla discussione, le quali se mai avrebbero potuto formare oggetto di proposte di emendamento, da presentarsi nei termini fissati dal Regolamento.

È spiacente di non potere accettare raccomandazioni al riguardo.


PRESIDENTE. Fa rilevare che gli oratori, accennando ad alcune situazioni particolari, non intendevano affatto toccare i criteri informatori della legge del 1939, ma semplicemente fare, nei limiti della discussione, alcune considerazioni riguardanti categorie che si trovano in situazioni analoghe a quelle cui provvede il disegno di legge, considerazioni sulle quali ritengono opportuno sia richiamata l'attenzione del Governo. (*Applausi*).

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per le considerazioni già fatte non ritiene di potere accogliere le raccomandazioni; assicura però che non mancherà di richiamare l'attenzione del Governo sui casi particolari illustrati dai senatori Velani e Giuria.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,40.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione delle Forze Armate

30^a RIUNIONE

Giovedì 19 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GIURIATI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Aumento della indennità per deficienza forza organica ai militari dell'Arma dei Reali carabinieri » (1341 - <i>rel.</i> Moizo)	Pag. 466
« Equiparazione del servizio prestato nelle cariche di Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e di Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, al servizio prestato in comando di grandi unità operanti » (1375 - <i>rel.</i> Clerici)	466
« Avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali » (1376 - <i>rel.</i> Moizo)	467
« Modifica dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1573, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari » (1377 - <i>rel.</i> Graziosi)	467
« Norme sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di richiamo in tempo di guerra o di mobilitazione di ufficiali della riserva nonchè sulla reversibilità della pensione alle vedove ed orfani di ufficiali in servizio permanente del Regio esercito collocati	

nella riserva dal 1° gennaio 1940-XVIII » (1378 - <i>rel.</i> Di Benedetto)	467
« Modifiche al vigente testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina » (1379 - <i>rel.</i> Conz)	468
« Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica, approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935 XIII, n. 314 » (1380 - <i>rel.</i> Lombard)	469
« Proroga di talune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica » (1381 - <i>rel.</i> Lombard)	469
« Ampliamento degli organici dei sottufficiali assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico » (1382 - <i>rel.</i> Cristoforo Ferrari)	469
« Modifiche alle disposizioni sull'avanzamento a scelta dei sottufficiali del Regio esercito » (1384 - <i>rel.</i> Marinetti)	472
« Avanzamento dei militari della Regia Aeronautica feriti in combattimento o comunque per offesa del nemico » (1402 - <i>rel.</i> Liotta)	473
(Discussione e approvazione):	
« Nomina dei legionari fiumani ad ufficiali di complemento del Regio esercito » (1385 - <i>rel.</i> Ottavio Zoppi) - <i>Oratori</i> : Tna, Scuro, <i>Sottosegretario di Stato per la guerra</i>	472
(Discussione e approvazione con modificazioni):	
« Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione della Croce Rossa Italiana » (1383 - <i>rel.</i> Nomis di Cossilla) - <i>Oratore</i> : Presidente	470

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baistrocchi, Banelli, Bernotti, Broccardi, Bucci Umberto, Ciraolo, Conz, Di Benedetto, Ducci Gino, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Giuliano Arturo, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guidi Francesco, Liotta, Lombard Vincenzo, Marinetti, Minale, Moizo, Mormino, Nobili, Nomis di Cossilla, Petretti, Pugnani, Ricci del Riccio, Rota Giuseppe, Russo, Salucci, Sani, Santini, Solari, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Tofani, Tua, Valle, Velani, Zoppi Gaetano e Zoppi Ottavio.

Sono presenti anche i Sottosegretari di Stato per la guerra e per la marina.

Hanno ottenuto congedo i senatori Lago e Vacca Maggiolini.

NOMIS DI COSSILLA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Comunica che il segretario senatore Montefinale ha cessato di far parte della Commissione perchè nominato Questore del Senato.

È entrato a farne parte il senatore Santini al quale porge un cordiale saluto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento della indennità per deficienza forza organica ai militari dell'Arma dei Reali carabinieri » (1341). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MOIZO, *relatore*. Nelle stazioni dell'Arma dei carabinieri Reali viene corrisposto alla comunità il compenso di L. 0,50 lorde (L. 0,38 al netto delle ritenute di legge) per ogni convivente all'ordinario in meno di quattro, da aggiungere alle quote vitto pagate dai presenti.

Tale indennità, stabilita fin dal 1906, è assolutamente inadeguata oggi, per cui si avverte l'assoluta necessità di aumentarla congruamente, tanto più che, per motivi di servizio, la deficienza forza si verifica spesso nelle sta-

zioni rurali e per lungo tempo i militari celibi conviventi in caserma restano in numero inferiore a quattro e quindi in condizione di non poter provvedere ad un vitto sufficiente.

Col disegno di legge in esame si stabilisce appunto di elevare a L. 1,50 (al netto di ogni ritenuta) l'accennata indennità deficienza forza.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Equiparazione del servizio prestato nelle cariche di Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e di Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, al servizio prestato in comando di grandi unità operanti » (1375). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CLERICI, *relatore*. Il disegno di legge in esame non rappresenta una novità. Esso estende il provvedimento della legge n. 1612, del 1° novembre 1940, circa la valutazione del servizio prestato in determinate alte cariche militari come servizio trascorso al comando di grandi unità operanti, a due altre cariche: il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra ed il Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Non è da criticare l'opportunità della presente disposizione che, come l'altra, non ha riflessi economici, come è detto nella relazione ministeriale e nell'articolo 2 della legge; ma si può rilevare che queste disposizioni potevano e dovevano benissimo essere riunite in un solo provvedimento legislativo, senza dare l'impressione di aggiunte che vengono a maturare, di volta in volta, magari per intervento degli interessati. Tanto più che il provvedimento stesso ha, come l'altro, effetto retroattivo — dall'11 giugno 1940—XVIII — e le ragioni che ne suggeriscono l'adozione vigevano allora, come vigono adesso.

Ad ogni modo, il relatore ritiene che il disegno di legge sia da approvare.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali » (1376). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MOIZO, *relatore*. Col disegno di legge in esame si vuole modificare, allo scopo di eliminare alcuni inconvenienti, la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1011, la quale dispone che per poter concorrere all'avanzamento a scelta e conseguire la promozione, i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali debbono essere compresi nel primo terzo del ruolo dei rispettivi gradi.

Nella pratica applicazione dell'accennata legge si è rilevato infatti che i limiti di anzianità di grado per l'avanzamento ordinario vengono talvolta ad essere, per effetto delle esclusioni e rinunzie all'avanzamento, più favorevoli dei limiti stabiliti per l'avanzamento a scelta.

Allo scopo di assicurare a quest'ultima specie di avanzamento un giusto vantaggio rispetto all'avanzamento ordinario, è stato predisposto il disegno di legge che abbandona il criterio dell'aliquota di ruolo per far ricorso a quello dell'anzianità, stabilendo che per poter concorrere all'avanzamento a scelta i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali debbono avere un'anzianità di grado che sia inferiore di non più di un anno a quella stabilita per l'avanzamento ad anzianità.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1573, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di comple-

mento per studenti universitari » (1377). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GRAZIOSI, *relatore*. Col disegno di legge in esame si dà facoltà al Ministro della guerra, per il tempo di guerra, anche fuori dei casi previsti dalle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito, di prosciogliere dall'obbligo della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento quegli studenti universitari che facciano domanda di essere incorporati come semplici soldati in reparti combattenti — modificandosi in tal senso l'articolo 2 della legge 10 giugno 1937 - anno XV, n. 1573, con l'aggiunta di un secondo capoverso.

Il provvedimento risponde a ragioni quanto mai opportune nell'attuale momento ed alle aspirazioni altamente encomiabili della classe studentesca. Merita pertanto di essere approvato.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di richiamo in tempo di guerra o di mobilitazione di ufficiali della riserva nonchè sulla reversibilità della pensione alle vedove ed orfani di ufficiali in servizio permanente del Regio esercito collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940 - XVIII » (1378). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DI BENEDETTO, *relatore*. Il disegno di legge in esame con l'articolo 1 coordina le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali, 9 maggio 1940-XVIII, con quelle del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVII, stabilendo che durante i periodi di richiamo alle armi degli ufficiali della riserva, in tempo di guerra o di mobilitazione, la valutazione del tempo trascorso alle armi, ai fini del trattamento di quiescenza, non si addiverrà alla

riliquidazione, che dovrà effettuarsi al termine dei periodi di richiamo.

L'articolo 2 riconosce il diritto alla pensione di reversibilità alla vedova ed agli orfani degli ufficiali in servizio permanente o riassunti, quali invalidi di guerra, che abbiano contratto matrimonio prima della pubblicazione della legge sullo stato degli ufficiali in data 9 maggio 1940-XVIII.

Con l'articolo 3 si propone che per gli ufficiali in servizio permanente, compresi i riassunti quali invalidi di guerra che abbiano contratto matrimonio in età di 50 anni compiuti, prima della pubblicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, i due anni di convivenza matrimoniale, per il diritto alla pensione da parte della vedova, si computano dal giorno del matrimonio sino a quello in cui l'ufficiale avrebbe dovuto lasciare il servizio per limiti di età.

La lettura dei quattro articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche al vigente Testo Unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (1379). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

CONZ, relatore. L'articolo 1 del presente disegno di legge abroga l'articolo 9 dell'attuale Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina, approvato con Regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493 e ad esso sostituisce un nuovo articolo 9, che precisa e completa la composizione della Commissione Suprema di avanzamento.

Scopo di tale variante è quello di assicurare agli ufficiali dei vari corpi che non siano dello Stato Maggiore (per questo corpo il provvedimento è già largamente assicurato) la presenza in seno alla Commissione stessa di due ufficiali, ammiragli o generali, del loro rispettivo corpo, dando così ad essi ufficiali una più larga rappresentanza, e di conseguenza

la possibilità di una più estesa e migliore valutazione delle loro persone.

È questo un provvedimento che risponde a senso di equità e conferisce alla Commissione Suprema di avanzamento un valido ausilio: in quanto i capi dei singoli corpi, per la più profonda conoscenza che hanno dei loro dipendenti, sono i meglio adatti a fornire ampie notizie ed esauriente giudizio sul valore intrinseco di ciascuno di essi, soprattutto agli effetti comparativi.

Lo stesso articolo 1 fissa le necessarie modalità del loro intervento in seno alla Commissione in taluni casi speciali.

L'articolo 2 abroga l'articolo 106 del già citato Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina, e lo sostituisce con un nuovo articolo di pari numero che stabilisce come in tempo di guerra si possano fare in tutti i gradi di tutti i corpi e ruoli della Regia Marina promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato (a similitudine di quanto vige per il Regio Esercito e per la Regia Aeronautica); e fissa le modalità necessarie in materia di anzianità, di eccedenza nel grado superiore e di procedura per l'inoltro delle proposte.

Infine l'articolo 3 abroga l'articolo 130 aggiunto al già citato Testo Unico, e lo sostituisce con altro nuovo di pari numero, col quale si precisano in modo inequivocabile le condizioni alle quali può aver luogo l'avanzamento di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Genio navale trasferiti nelle categorie in congedo anteriormente alla legge 6 giugno 1935, anno XIII.

Scopo di tale provvedimento è di evitare che l'avanzamento di ufficiali in congedo provenienti dal s. p. e., o da ruoli che all'atto del trasferimento di detti ufficiali non erano ancora stati suddivisi, sia subordinato al ritmo più lento del ruolo di nuova istituzione rispetto a quello unico, pure dello stesso corpo dal quale essi provenivano.

I tre articoli del disegno di legge rispondono a criteri di opportuna ed equa precisazione e meritano, quindi, incondizionata approvazione.

La lettura dei quattro articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314 » (1380). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LOMBARD, *relatore*. Il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, che dettava le norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Regia Aeronautica, dava facoltà al Ministro di trarre gli ufficiali di complemento dai ruoli di quelli in congedo delle altre forze armate, o da altre fonti.

Col successivo svilupparsi dell'Arma, si era reso necessario conseguire l'autonomia anche nel campo del reclutamento degli ufficiali di complemento e perciò era sorta l'opportunità d'istituire nuove norme che disciplinassero meglio tale materia, consentendo l'immissione nella Regia Aeronautica di giovani elementi, provenienti direttamente dai cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti necessari, non avessero ancora soddisfatto ai loro obblighi di leva.

A tanto ha provveduto la legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, l'attuazione della quale ha assicurato all'Arma, attraverso appositi concorsi, il necessario quantitativo di ufficiali di complemento di tutti i ruoli e di tutte le categorie.

Ora, col presente disegno di legge, si vuole appunto:

— aggiornare l'articolo 80 del citato Regio decreto-legge n. 314, integrandolo della parte che riguarda la nomina, a sottotenente di complemento nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, dei cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali;

— abrogare gli articoli 81, 82, 83, 84, 85

(ultimo capoverso), nonché l'articolo unico del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1810, relativo alla nomina ad ufficiale di complemento dei membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, muniti del brevetto di pilota d'aeroplano;

— dare infine al Ministro dell'Aeronautica la facoltà di trasferire nel ruolo servizi, ed eccezionalmente in altro ruolo e categoria, quegli ufficiali di complemento del ruolo naviganti che, pur avendo ottemperato agli obblighi dell'allenamento, o dell'addestramento periodico previsto, non siano più idonei ad assolvere le funzioni del proprio grado, in relazione all'evoluzione compiuta dal materiale di volo e dal suo impiego bellico.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge « Proroga di talune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica » (1381). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LOMBARD, *relatore*. La disposizione transitoria, di cui all'articolo 119 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, dà facoltà al Ministro dell'Aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali con criterio discrezionale.

Perdurando lo stato di sviluppo dei reparti d'impiego e di servizio della Regia Aeronautica, si rende necessaria la proroga di detta disposizione.

A tanto provvede il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento degli organici dei sottufficiali assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico »

(1382). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Il Corpo del genio aeronautico è attualmente costituito da un ruolo di ufficiali ingegneri, da un ruolo di ufficiali assistenti tecnici e da un ruolo di sottufficiali assistenti tecnici che si è rivelato, all'atto pratico, assolutamente indispensabile per la preziosa collaborazione apportata agli ufficiali dei due ruoli predetti nelle mansioni di sorveglianza tecnica presso stabilimenti di produzione e costruzione aeronautica, di assistenza tecnica presso i laboratori sperimentali del Centro studi di Guidonia e da esso dipendenti, ed infine in tutti i servizi tecnici propri del genio aeronautico presso Enti centrali e periferici istituiti per l'efficienza degli aeromobili, dell'armamento, dei manufatti demaniali e degli impianti e servizi per le telecomunicazioni e l'assistenza del volo.

Nonostante l'espansione assunta dall'Aeronautica per la notevole attività di impiego e per il progresso aerotecnico in continuo sviluppo, il ruolo organico dei sottufficiali assistenti tecnici è rimasto numericamente allo scarso stato iniziale, epperò dimostrasi attualmente insufficiente per rispondere alle esigenze del servizio aeronautico.

Con l'aumento dell'organico, dai 271 posti iniziali ai 700, proposto nel disegno di legge in esame, il Ministero dell'aeronautica, mediante successivi graduali incrementi scaglionati al 1° gennaio 1941, al 1° gennaio 1942 ed al 1° gennaio 1943, provvede a quell'adeguamento che consentirà, molto meglio che per il passato, di fronteggiare i bisogni derivanti dal servizio del genio aeronautico.

In conseguenza di quanto precede, il relatore propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed am-

ministrativo del personale mobilitabile della Associazione della Croce Rossa Italiana » (1383). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

NOMIS DI COSSILLA, *relatore*. Con Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, emanato in forza dell'articolo 7 del Regio decreto 10 agosto 1928-VI, n. 2034, modificato col Regio decreto - legge 12 febbraio 1930 - VIII, n. 80 (vedi leggi di conversione 20 dicembre 1928-VII, n. 3133 e 17 aprile 1930-VIII, n. 578), furono disciplinati lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, costituente un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate dello Stato, militare a tutti gli effetti.

L'arruolamento in detto corpo fu limitato ai cittadini riformati, in congedo assoluto o, in un numero determinato dal Ministero della guerra, appartenenti soltanto alla leva di terra. Successivamente, in seguito a proposta dei Ministeri della Regia marina e della Regia aeronautica e delle finanze, fu riconosciuta l'opportunità di estenderlo anche ai personali dipendenti dai Ministeri stessi. A ciò provvede il presente disegno di legge modificando gli articoli 5, 12, 74, 85 e 94 del citato Regio decreto 484, del 1936-VII. L'estensione si manifesta assai opportuna, giacchè, mentre tende a togliere di mezzo una ingiustificata disparità di trattamento tra aspiranti all'iscrizione nella C. R. I. appartenenti a Forze armate diverse, dà modo all'Associazione di allargare il campo dei propri reclutamenti, che essa ha bisogno di intensificare per le esigenze crescenti degli importanti e vasti servizi cui deve per legge provvedere in pace e soprattutto in guerra. È infatti noto che quella benemerita istituzione deve in guerra contribuire allo sgombero ed alla cura dei malati e feriti; deve organizzare ed eseguire in modo totalitario la difesa sanitaria, antiaerea ed antigas, ora alla dipendenza del Ministero dell'interno; deve disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra ed accudire a molteplici altre attività assistenziali di esteso ed alto interesse pubblico secondo le direttive del Governo.

Compito questo che la benemerita Associazione, nel primo anno dell'attuale guerra, ha assolto e continua ad assolvere con appassionata fede, con alto senso di civismo e spirito fascista e con risultati assai proficui, tanto da meritare la viva riconoscenza delle popolazioni.

Il disegno di legge regola inoltre, con alcune precisazioni e limitazioni, l'arruolamento degli aventi obblighi militari, ritoccando opportunamente l'articolo 5 del decreto; adegua il conferimento dei gradi nella C. R. I. con quello delle Forze armate, per evitare sperequazioni, con adatte varianti ed aggiunte agli articoli 5, 12, 14, 15, 74, 78; disciplina con maggior chiarezza alcuni particolari, essenzialmente procedurali, in materia di ruolo, di passaggi dal ruolo speciale al ruolo normale, di avanzamento, matricolari, con adeguati ritocchi; ritocchi che non importano alcuna innovazione sostanziale, ma assicurano una maggiore speditezza e regolarità nel governo amministrativo del personale di cui trattasi.

Il disegno di legge si manifesta quindi pienamente corrispondente ai fini per i quali fu predisposto, con norme chiare e precise.

Soltanto l'ultimo periodo della lettera c) dell'articolo che va a sostituire l'articolo 5 del Regio decreto n. 484 del 1936-XIV sembra poco chiaro e bisognevole di una necessaria precisazione. Attuando il dispositivo dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, detto periodo stabilisce che « Il reclutamento di soggetti ad obblighi militari deve peraltro essere contenuto in un numero che, periodicamente, il Ministero per la guerra fissa, in relazione al bisogno ». Sanzionando quanto è già stabilito per l'arruolamento di coloro che rivestono grado di ufficiale, dalla circolare 193 del Giornale Militare 1940-XVIII (articolo 6) il periodo aggiunge che detto arruolamento deve « essere autorizzato, caso per caso, dal Ministero stesso, che, d'intesa con gli altri Ministeri, stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni modalità e condizioni che ritenga opportune ».

È in proposito da rilevare che, con la estensione dell'arruolamento di personali in congedo della Marina e dell'Aeronautica e Guardia di Finanza, il numero globale suaccennato di arruolabili sarà costituito da parziali aliquote

delle suddette Forze Armate. Il nulla osta per l'arruolamento degli ufficiali dovrà dunque essere concesso dai vari Ministeri interessati e non soltanto dal Ministero per la guerra. D'altra parte la citata circolare 193 del Giornale Militare 1940-XVIII fissò n. 40.410 i sottufficiali e militari di truppa arruolabili; per costoro non fu mai necessario un nulla osta singolo, bastò sempre che l'aspirante si trovasse nelle condizioni richieste e nel numero stabilito. Richiedere ora un nulla osta per tutti i 40.410 arruolabili costituirebbe tale una complicazione ed un intralcio nella speditezza del lavoro burocratico, che non può essere nello spirito e negli intendimenti della norma.

Trattasi evidentemente di una letterale dizione non chiara e pertanto il periodo dovrebbe essere, con maggiore precisione, così concepito: « Il reclutamento di soggetti ad obblighi militari deve essere contenuto in un numero che, periodicamente, il Ministero per la guerra fissa, in relazione al bisogno, di intesa con gli altri Ministeri interessati, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata. Se si tratti di aspiranti che rivestano grado di ufficiale, l'arruolamento deve essere autorizzato caso per caso dai Ministeri competenti. Il Ministero per la guerra, d'intesa con gli altri Ministeri, stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritenga opportune ».

Qualora, in considerazione dell'attuale momento di guerra e delle impellenti esigenze della benemerita Associazione, non sia ritenuta conveniente, a risparmio di tempo, una esplicita modifica nel senso suespresso, sembrerebbe necessario che il Governo dichiarasse che questa è la interpretazione da darsi al periodo in parola, quale scaturisce dal complesso delle disposizioni del disegno di legge in esame, e dei fini che lo ispirarono.

Con queste considerazioni il relatore propone di approvare il disegno di legge il quale consentirà alla Croce Rossa Italiana una organizzazione sempre migliore del benemerito suo personale, che ha dato costante e bella prova, in ogni più difficile circostanza, in pace ed in guerra, di abnegazione, di sacrificio e di altissimo spirito militare patriottico e fascista.

PRESIDENTE. Comunica che il Governo ha

approvato la modificazione proposta dal senatore Nomis di Cossilla alla prima lettera c) del nuovo articolo 5 sub articolo 1, ed anzi l'ha allargata. Fa dare lettura del nuovo testo proposto dal Governo ed accettato dal relatore che è così concepito:

« c) soggetti ad obblighi militari verso le forze armate dello Stato, che abbiano compiuto il 40° anno di età e non superato il 55°, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 65°, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. Il reclutamento di soggetti ad obblighi militari deve essere contenuto in numero che, periodicamente, il Ministero per la guerra fissa, in relazione al bisogno, *d'intesa con gli altri Ministeri interessati, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna forza armata. Per gli aspiranti che rivestano grado di ufficiale e per i sottufficiali e militari di truppa che siano medici o farmacisti, l'arruolamento deve essere autorizzato caso per caso dai Ministeri competenti. Il Ministero per la guerra, d'intesa con gli altri Ministeri, stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritenga opportuno* ».

L'emendamento e l'articolo uno, così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli due e tre non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sull'avanzamento a scelta dei sottufficiali del Regio esercito » (1384). — *(Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

MARINETTI, *relatore*. Con l'attuale legge i sergenti maggiori, che abbiano superato le prove prescritte per l'avanzamento a scelta, possono ottenere la promozione solo quando entrino nel primo nono del proprio ruolo: cioè

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

in pratica comporta, per l'elevato numero di idonei rispetto alla ristretta aliquota del ruolo, che il vantaggio della scelta viene in gran parte ridotto ed in qualche caso annullato.

Con le varianti di cui al disegno di legge in esame, le quali estendono la promovibilità ai sergenti maggiori, idonei all'avanzamento a scelta, quando entrano nel primo terzo del ruolo, si tende ad eliminare l'inconveniente sopra accennato ed a stabilire in conseguenza un vantaggio reale e più sensibile.

Viene reso inoltre obbligatorio, per concorrere all'avanzamento a scelta, il possesso di un titolo di studio, specificato in licenza di scuola media inferiore o altro equipollente, e si richiede altresì che il candidato possieda spiccate doti professionali, che risultino costanti nella carriera. Tali requisiti fanno sì che l'avanzamento a scelta venga concesso soltanto ad elementi che spicchino sugli altri per cultura, capacità e doti professionali.

L'articolo 2 prescrive l'obbligatorietà del titolo di cui sopra anche per l'avanzamento a scelta dei marescialli, ma ragioni di opportunità hanno suggerito la norma transitoria di cui al successivo articolo 3, col quale si stabilisce l'esclusione da tale obbligatorietà per i marescialli attuali e per quelli che lo diverranno entro il 31 dicembre 1941-XX (limite esteso al 31 dicembre 1942-XXI con emendamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni) purchè siano in possesso di determinate benemerienze di guerra.

Il disegno di legge risponde allo scopo per il quale è stato presentato e perciò merita di essere approvato.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nomine dei legionari fumani ad ufficiali di complemento del Regio esercito » (1385). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

ZOPPI OTTAVIO, *relatore*. Per effetto della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1641, con la

quale il servizio prestato nella Milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 è stato equiparato al servizio prestato nel Regio esercito, è parso al Regio Governo opportuno di concedere ai legionari fiumani il vantaggio medesimo che è già concesso ai combattenti della guerra 1915-18 (articolo 39 del vigente Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento ufficiali Regio esercito).

Con tale concessione viene elevato da 40 a 55 il limite massimo di età per la nomina ad ufficiale di complemento dei sottufficiali e militari di truppa che abbiano servito nella milizia fiumana e dei volontari diretti nella suddetta, purchè abbiano conseguito l'equiparazione prevista dalla legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1641.

È questo un provvedimento di eccezione che entra nel quadro di tutti gli altri del genere i quali, in realtà, più che tornare utili alla efficienza organica dell'esercito, rispondono ad una sentimentalità tanto più naturale in questi giorni in cui, col congiungimento della Dalmazia all'Italia, l'impresa di Fiume si illumina di più vivida luce.

Ma nell'invitare la Commissione delle Forze armate a dare la sua approvazione al presente disegno di legge, il relatore è convinto di interpretare il pensiero e il sentimento dei camerati senatori esprimendo la speranza che, per l'avvenire, tutto quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali, si ispiri unicamente ai reali interessi dell'esercito, la cui potenza trova uno dei suoi principali fattori in un perfetto e regolare reclutamento dei suoi quadri. Tra i quali sono anche i sottufficiali di cui troppo sovente, nell'organizzare e nel legiferare ci si dimentica!

Nel nostro Paese, tutti aspirano a raggiungere d'un sol balzo le spalline di ufficiale, il che, favorito dalla nostra legislazione in merito, ha contribuito a sottoclassare il prestigio del sottufficiale e a privare l'esercito di un sufficiente numero e di una ottima qualità di elementi di tale categoria; col risultato altrettanto pernicioso e moralmente grave che abbondiamo oltre ogni limite di ufficiali di complemento, mentre le nostre unità — particolarmente delle fanterie — non dispongono dei sottufficiali che la guerra moderna ottimi e numerosi richiede.

Bisognerà in avvenire tenere presente che la parola gerarchia perde di efficienza e di prestigio allorchè non si rispettano le proporzioni e si distribuiscono i gradi (cui corrispondono il comando di reparti guerrieri e le responsabilità dell'onore e della vita di questi) a giovani impreparati e sovente impreparabili al comando stesso.

Non si chiede all'ufficiale di guadagnarsi la medaglia d'oro. Gli si chiede — assai più — di saper comandare, di saper impiegare uomini e mezzi, e di possedere attività, passione, ed energia nel comando.

TUA. Si associa alla questione di principio sollevata dal senatore Zoppi Ottavio nella seconda parte della sua relazione relativamente ai sottufficiali. Si augura che il Governo vorrà farne oggetto di studio.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Si dichiara d'accordo con quanto ha detto il relatore.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Avanzamento dei militari della Regia aeronautica feriti in combattimento o comunque per offesa del nemico » (1402). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LIOTTA, *relatore*. Col disegno di legge in esame si dettano disposizioni particolari per l'avanzamento durante il periodo di guerra degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, feriti in combattimento o comunque per offesa del nemico.

Le venti norme non consentono la promozione degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica durante la aspettativa per infermità riportate in servizio.

Ora il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, ispirandosi ad evidenti criteri di giustizia, stabilisce opportunamente che per la durata della guerra gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica, resi temporaneamente

inidonei al servizio in seguito a ferite riportate in combattimento o comunque per offesa del nemico, potranno essere ammessi regolarmente a conseguire l'avanzamento anche se si trovino nella posizione di aspettativa per infermità dipendenti da causa di servizio.

Tuttavia al fine di evitare una progressione di carriera senza un adeguato periodo nel nuovo grado, lo stesso disegno di legge stabilisce inoltre che l'ufficiale, che abbia avuto una promozione alle condizioni predette, non potrà essere ammesso ad ulteriore avanzamento se prima non abbia riacquistata l'idoneità fisica incondizionata e non abbia prestato almeno sei mesi di servizio effettivo; nel caso però che sia nuovamente ferito in combattimento può fruire anche di una seconda promozione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11.30.

ALLEGATO

Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (1383).

Art. 1.

Gli articoli 1, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 27, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 74, 78, 79, 80, 83, 85, 94, 97, 107, 108, 112, 113, 165, 240, 241, 242, 243 e 244 del Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, contenente disposizioni sul reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione italiana della Croce Rossa, sono modificati o sostituiti come segue:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana arruola un proprio personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo spe-

ciale volontario, ausiliario delle forze armate dello Stato.

« Il suddetto personale, a seconda degli obblighi assunti a norma degli articoli seguenti, è iscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno *normale*, l'altro *speciale*.

« Il ruolo normale comprende il personale arruolabile pel servizio del tempo di pace e di guerra, suddiviso in altri due ruoli: *mobile* e di *riserva*. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione ed a sua disposizione, per tutta la durata del proprio arruolamento, salvo il disposto del quinto e sesto comma del presente articolo.

« Il *ruolo speciale* comprende invece il personale avente obblighi militari, arruolato per i soli servizi del tempo di pace. Gli iscritti in tale ruolo potranno fare poi passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'articolo 44.

« In caso di chiamata alle armi, indetta in tempo di pace, dalla autorità militare, gli aventi obblighi militari debbono sempre rispondere alla chiamata stessa, a qualunque ruolo essi appartengano.

« In caso di mobilitazione dovranno rispondere alla chiamata alle armi i soli appartenenti al ruolo speciale.

« Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale - mobile e di riserva - ed al ruolo speciale, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 42 sono trasferiti in un *ruolo degli indisponibili*.

« Gli iscritti al personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 106 e seguenti sono transitati in un *ruolo dei fuori quadro* ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« All'arruolamento nel *ruolo normale*, distintamente nel personale direttivo ed in quello di assistenza, possono concorrere i cittadini:

a) che, nei riguardi delle forze armate dello Stato, siano esenti da obblighi di leva od in congedo assoluto; non abbiano compiuto il 60° anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza (sottufficiali e truppa), ed il 65°, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali); tenuto presente il disposto dei successivi articoli 9, penultimo comma, e 40;

b) che, nei riguardi delle forze armate dello Stato, si trovino nella posizione di « riformati » e da apposita visita medica siano riconosciuti idonei ai servizi della C. R. I.; abbiano compiuto il 20° anno di età e non superato il 60°, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; non abbiano superato il 65° anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; tenuto presente il disposto dei successivi articoli 9, penultimo comma, e 40;

c) soggetti ad obblighi militari verso le forze armate dello Stato, che abbiano compiuto il 40° anno di età e non superato il 55°, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 65°, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. Il reclutamento di soggetti ad obblighi militari deve essere contenuto in numero che, periodicamente, il Ministero per la guerra fissa, in relazione al bisogno, d'intesa con gli altri Ministeri interessati, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna forza armata. Per gli aspiranti che rivestano grado di ufficiale e per i sottufficiali e militari di truppa che siano medici o farmacisti, l'arruolamento deve essere autorizzato caso per caso dai Ministeri competenti. Il Ministero per la guerra, d'intesa con gli altri Ministeri stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritenga opportuno.

« Nei particolari riguardi degli appartenenti alla Regia marina, possono essere arruolati nel ruolo normale:

1° nel personale direttivo:

Ufficiali: medici, farmacisti, commissari dei servizi contabili del C. R. E. M. che non abbiano obblighi di servizio militare in caso di mobilitazione, e non abbiano compiuto il 65° anno di età;

2° nel personale di assistenza:

Sottocapi o comuni: riformati di classi anziane, non trasferiti nel Regio esercito, di età non inferiore ai 40 anni.

« Nei riguardi dei medici e dei farmacisti, non appartenenti alla Regia marina, che aspirino all'arruolamento nel ruolo normale, personale direttivo, sono stabilite le seguenti norme particolari:

a) se sono prosciolti da ogni obbligo di ser-

vizio militare, per età, e se non hanno compiuto il 65° anno di età, possono essere arruolati;

b) se si trovino nella posizione di « riformati », debbono essere sottoposti a visita diretta dal direttore di sanità del corpo di armata nella cui giurisdizione hanno residenza; se in detta visita:

risulta confermata la loro non idoneità al servizio militare, possono essere arruolati;

risultando invece pienamente o limitatamente idonei al servizio militare, il loro arruolamento può essere autorizzato, qualora abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 65°, ed esista capienza nel numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale, stabilito periodicamente dal Ministero per la guerra;

c) se sono soggetti ad obblighi militari, compresi in essi i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) pienamente o limitatamente idonei al servizio militare, e gli arruolati nel Regio esercito di statura inferiore a metri uno e centimetri cinquantacinque, di cui all'articolo 128 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, il loro arruolamento può essere autorizzato purchè abbiano raggiunto il 45° anno di età e non superato il 65°, esista capienza nel cenato numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale e non si oppongano altre limitazioni che il Ministero della guerra stabilisse nel fissare detto numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo in parola.

« All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, possono concorrere i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi forza armata dello Stato, dal 18° anno di età, fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.

« Se gli elementi da inscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale rivestono un grado in una delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, potranno conseguire la nomina nel corrispondente grado del personale della C. R. I. conser-

vando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 19 e 33 della presente legge e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 13 e seguenti.

« Per i medici e farmacisti però l'anzianità di grado sarà quella della data del superato esame di stato per l'esercizio professionale, ove non siano già ufficiali in congedo del corrispondente ruolo sanitario nelle menzionate forze armate dello Stato.

« Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 15, comma a) e 16, comma b), o la nomina a sottotenente di complemento delle su citate forze armate dello Stato, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della C. R. I., seguendo le norme indicate dall'articolo 11 e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 9 e 25. Avvenuta la nomina ad ufficiale, l'interessato verrà cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'articolo 9.

« Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 13 e 14, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico ed a sottotenente chimico-farmacista, della C. R. I., od abbiano ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento, debbono essere cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento.

Essi possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'articolo 11, e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 9 e 25; il loro arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è peraltro subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dal presente articolo per l'iscrizione di medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« I riformati di cui al precedente articolo, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e territo-

riali dell'Associazione, riconosciuta da visita passata da un ufficiale medico dell'Associazione, all'uopo delegato, dovranno risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme. L'infermità che dette luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile col servizio della C. R. I. non potrà essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato dovrà rilasciare in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Non potranno essere ammessi nel personale dell'Associazione coloro ai quali sia concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perchè ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati dal regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione e negli specchi annessi al regolamento stesso.

« Potranno invece essere ammessi coloro i quali ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nei suddetti specchi, per i quali la dispensa può essere concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici, purchè tale concessione non sia ancora intervenuta o sia stata revocata.

« L'arruolamento del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonchè dei maestri elementari iscritti nei ruoli regionali scolastici e dei professori delle scuole ed Istituti mantenuti con concorso dello Stato, sia nel tempo di pace che nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione alla quale essi appartengono ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Alle domande, nelle quali l'aspirante dichiarerà di essere a piena e perfetta cognizione di tutte le norme contenute nella presente legge, debbono essere uniti i seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio, se il richiedente appartiene tuttora ad una Forza armata dello Stato; foglio di congedo assoluto, se ha cessato di

farne parte; dichiarazione di riforma se riformato;

d) certificato rilasciato da uno dei sanitari di cui al precedente articolo 6, o, quando non sia possibile, dal medico condotto del Comune ove il richiedente risiede, legalizzato in tal caso dal podestà, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con i servizi dell'Associazione, in relazione al disposto del su accennato articolo;

e) attestato del podestà, o del direttore della fabbrica, dello stabilimento o dell'amministrazione, cui l'aspirante appartiene, che dichiara la sua professione, arte o mestiere;

f) i documenti comprovanti i titoli di studio (licenza, laurea, ecc.) richiesti dagli articoli seguenti per l'ammissione alle varie categorie e specialità, e tutti quegli altri documenti, che gli aspiranti credessero di aggiungere per dimostrare la loro idoneità al servizio pel quale fanno domanda, nonchè il loro grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni;

g) consenso dell'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, quando faccia parte del personale dello Stato o degli altri personali di cui all'articolo 7, terzo comma;

h) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

i) per i cappellani militari non iscritti al Partito Nazionale Fascista, una dichiarazione del sacerdote interessato, vistata dall'Ordinario Militare per l'Italia, dalla quale risulti la di lui incondizionata adesione ai principi del Regime, e per tutti i cappellani una dichiarazione dell'Ordinario Militare dalla quale risulti che il sacerdote non riveste alcun ufficio di cura d'anime di cui all'articolo 3 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato l'11 febbraio 1929—VII, ed è quindi disponibile per mobilitazione.

« Non occorre che alla domanda sia allegato dall'aspirante il certificato penale; esso sarà richiesto di ufficio dal Comitato centro di mobilitazione interessato, al procuratore del Re del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è situato il Comune di nascita dell'interessato. Il certificato penale dovrà essere richiesto e rilasciato a norma dell'articolo 606, II comma, del Codice di procedura penale.

« I presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicureranno della precisa posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi per informazioni, alle competenti Autorità militari.

« I Comitati centri di mobilitazione richiederanno altresì per tutti gli aspiranti all'arruolamento, informazioni sulla loro condotta civile, morale e politica e sulla razza, rivolgendosi alla Regia Questura ed ai Reali carabinieri.

« Tutte le informazioni di cui trattasi dovranno, col certificato penale, essere allegate ai documenti annessi alla domanda.

« I Comitati centri di mobilitazione e quelli delegati, ai quali pervengano domande di ammissione nel personale dell'Associazione, debbono accertare che le domande stesse contengano tutte le indicazioni prescritte e che ad esse siano uniti tutti i documenti che, a seconda dei casi, sono richiesti ».

« L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sullo stato degli ufficiali delle Forze armate dello Stato, il Ministero della guerra, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere — mediante decreto ministeriale adottato di concerto col Ministro delle finanze — a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'Associazione ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della C. R. I. gli aspiranti che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, ovvero la laurea in chimica e farmacia, o la laurea in chimica ed il diploma in farmacia, conseguiti entro il 31 dicembre 1924—III, o, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923—II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925—IV ».

« Nell'articolo 15, lettera a), dopo le parole: « titolo equipollente », sono aggiunte le seguenti: « stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della guerra di concerto coi Ministeri dell'educazione nazionale e delle finanze.

Il primo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Il numero delle nomine nel personale

direttivo e in quello di assistenza sarà limitato ai posti che si renderanno annualmente vacanti, in base ad apposito organico per il ruolo normale mobile da stabilirsi, ogni due anni, con decreto del Ministro della guerra, d'intesa col Ministro delle finanze, su relazione del presidente generale dell'Associazione alle Autorità tutorie ».

Il secondo comma dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« Il giuramento sarà effettuato alla presenza del Presidente del Comitato centro di mobilitazione o di un ufficiale della C. R. I. all'uopo delegato ».

L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Il personale direttivo, ruolo normale (ufficiali), che non sia più riconosciuto idoneo al servizio delle unità mobili, verrà trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e verrà impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall'articolo precedente, purchè conservi la idoneità richiesta per tali servizi.

« La non idoneità dovrà risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei Comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere del presidente del Comitato. La non idoneità per ragioni fisiche dovrà essere dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.

« Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'età, pronunzierà il parere la Commissione centrale del personale di cui all'articolo 25.

« La decisione definitiva relativa ai predetti passaggi di ruolo spetta al Presidente generale e contro il merito di tale provvedimento non è ammesso ricorso.

« Coloro che non siano giudicati idonei nemmeno per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneità agli uffici del grado, saranno cancellati dai ruoli, a norma del seguente articolo 48 ».

L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

« Gli appartenenti al personale direttivo dell'Associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che siano dichiarati indisponibili per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o fossero dispen-

sati, in seguito, dalle chiamate alle armi, debbono essere trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili.

« Saranno parimenti trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari (iscritti, cioè, nel ruolo normale-mobile e di riserva) i quali, dopo il loro arruolamento nell'Associazione, abbiano assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importino la indisponibilità per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione ».

« Contro il merito del provvedimento non è ammesso ricorso ».

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« Allorchè vengano a cessare le ragioni che provocarono il trasferimento nel ruolo degli indisponibili di cui al precedente articolo 42, i provenienti dal ruolo normale mobile saranno collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli articoli 108, 112 e 113. Tale collocamento fuori quadro è da subordinare alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i già indisponibili tornano a far parte.

« I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale saranno trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità ».

L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« Gli appartenenti al personale direttivo iscritti nel ruolo speciale possono concorrere all'iscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, ma subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni stabilite, per detto arruolamento, dall'articolo 5. In caso di iscrizione conservano grado ed anzianità. Al passaggio nel ruolo fuori quadro non si farà peraltro luogo quando vi siano corrispondenti vacanze nell'organico.

« Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono essi pure concorrere — subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni di cui all'articolo 5 — all'iscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, però nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado ».

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del 78° anno di età per il grado di maggior generale, del 73° anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del 70° anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del 68° anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore, il proprio grado e l'uso dell'uniforme.

« Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il 58° anno di età, potranno essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cesseranno di appartenere al personale della Associazione, allorchè avranno compiuto il 68° anno di età ».

All'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:

1° Nel 1° comma, dopo la lettera f) del n. 2, è aggiunta la seguente lettera:

« g) per sopravvenuta dispensa dal richiamo alle armi per mobilitazione, nei confronti del personale di assistenza iscritto tanto nel ruolo normale quanto in quello speciale ».

2° Prima del penultimo comma è aggiunta la seguente lettera:

« C) Per il personale di assistenza che abbia conseguito la iscrizione nel personale direttivo ».

Nell'articolo 74, fra il 3° e 4° comma sono inseriti i seguenti tre commi:

« Tuttavia, agli iscritti nel personale direttivo che abbiano conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, può essere conferito l'avanzamento al corrispondente grado nell'Associazione colla stessa anzianità fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado dagli articoli 75, 3° comma, e 78, e sempre che concorra, in base alla normale procedura, il favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'articolo 81.

« Agli ufficiali medici e farmacisti però la norma del precedente comma è applicabile solo nel caso che la promozione nelle su indicate Forze Armate sia stata conseguita nei rispettivi ruoli sanitari.

« Ove l'anzianità del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'Associazione non sia compresa nei limiti di anzianità stabiliti a senso dell'ultimo comma del presente articolo, l'ufficiale promosso a termini dei precedenti due commi sarà collocato fuori quadro ed il suo rientro nel ruolo di provenienza avverrà secondo il disposto degli articoli 112 e 113 ».

All'articolo 78 sono apportate le seguenti varianti:

Nella voce: « Per gli ufficiali medici », la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) diploma di specializzazione in una branca medico-chirurgica conseguito secondo le modalità prescritte dalla legge ».

Nella stessa voce « per gli ufficiali medici », è aggiunta la seguente lettera e):

« e) ogni altro titolo che venisse prescritto per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali delle categorie in congedo delle forze armate ».

« Il periodo che segue la voce « per gli ufficiali commissari e contabili », è sostituito dal seguente:

« Gradi superiori al sottotenente, fino a quello di capitano compreso; possesso di almeno uno dei seguenti titoli e requisiti:

a) lodevole servizio prestato nell'Associazione;

b) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc.;

c) impiego presso Amministrazioni statali, parastatali, enti locali;

d) attività nella libera professione che dimostri la idoneità al disimpegno della mansioni inerenti al grado superiore.

« Gradi superiori al capitano, fino a quello di colonnello: possesso di almeno uno dei seguenti titoli e requisiti:

a) laurea in legge, in scienze economiche e commerciali, in scienze economiche marittime, in scienze politiche sociali o in ingegneria;

b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

c) pubblicazioni amministrative, scientifiche ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali, la cui qualifica sia riconosciuta dai competenti organi federali;

e) dirigente o segretario di organizzazioni sindacali nazionali o provinciali ».

Nel terzo comma, n. 1 dell'articolo 79, sono sopresse le parole: « posteriori alla nomina od all'ultima promozione dell'interessato ».

Tra il 1° e il 2° comma dell'articolo 80 è aggiunto il seguente: « I membri della Commissione rimarranno in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

L'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato dal presidente del Comitato centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:

avanzamento ad anzianità: « Perchè l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal Regio decreto 10 febbraio 1936—XIV, n. 484 »;

avanzamento a scelta: Perchè l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti richiesti dal Regio decreto 10 febbraio 1936, anno XIV, n. 484 ».

« Per l'ufficiale "non prescelto" per l'avanzamento deve essere scritta nel libretto personale la seguente variazione: "Non prescelto per l'avanzamento per l'anno 19" (segue la motivazione).

« L'ufficiale "non prescelto" per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, può essere preso in esame una seconda volta soltanto se sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese o abbia conseguito nuovi titoli o benemerienze valutabili per l'avanzamento. Qualora sia nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento ».

L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate dello Stato, il Ministero della guerra, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere — mediante decreto ministeriale adottato di concerto col Ministero delle finanze — a che le disposizioni

medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'Associazione ».

Il 2° comma dell'articolo 94 è sostituito dal seguente:

« L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui al precedente articolo 92, sarà effettuato con apposito esame sulle materie che verranno fissate dal Comitato centrale anche in base ai programmi che fossero stati o venissero eventualmente stabiliti dai Ministeri militari per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle forze armate in analoghe condizioni ».

L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

« Per i candidati che abbiano riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il presidente del Comitato centro di mobilitazione, provvede al rilascio del brevetto; se invece trattasi di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al Comitato centrale, per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del Presidente generale ».

Il 2° e 3° comma dell'articolo 107 sono sostituiti dai seguenti:

« È inoltre collocato fuori quadro, nel caso che non vi siano corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui all'articolo 5, abbia ottenuto l'autorizzazione per l'iscrizione nel ruolo normale.

« Sarà infine collocato fuori quadro, a norma degli articoli 74 e 102, il personale direttivo che abbia conseguito l'avanzamento ad anzianità od a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle forze armate dello Stato, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrano le circostanze all'uopo previste rispettivamente nei menzionati articoli ».

Nell'articolo 108, le parole: « nei ruoli normali, mobili o di riserva » sono sostituite dalle altre: « nel ruolo normale—mobile ».

Al 1° comma dell'articolo 112, è aggiunto il seguente periodo: « Tale trasferimento sarà effettuato nel gennaio di ogni anno allorchè dovrà procedersi a quanto dispone l'articolo 74 ultimo comma ».

L'articolo 113 è sostituito dal seguente:

« Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avverrà seguendo rigorosamente l'ordine di anzianità di ciascun iscritto, il quale dovrà riprendere la sede di anzianità già eventualmente posseduta nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali dovranno rientrare nel ruolo normale mobile, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità a termini dell'articolo 43 ».

Il secondo comma dell'articolo 165 è sostituito dal seguente: « Agli assegni di cui sopra si applica il disposto dell'articolo 186 ».

L'articolo 240 è sostituito dal seguente:

« Presso ogni distretto militare (per gli appartenenti alla leva di terra), presso il ministero della marina (per i dipendenti ufficiali in congedo), presso ogni capitaneria di porto (per i dipendenti sottufficiali e militari di truppa), e presso l'Ispettorato leva e matricola della Regia aeronautica (1) deve essere tenuto al corrente un ruolo matricolare, opportunamente adattato, degli iscritti al personale della C. R. I. e cioè:

per il Regio esercito, il ruolo 105-A (C. R. I.);

per la Regia marina, il ruolo 1884-A (C. R. I.);

per la Regia aeronautica, il ruolo K-A (C. R. I.).

« In questi ruoli, distinti per gradi, debbono essere iscritti tutti coloro i quali fanno parte del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della C. R. I. che, per fatto di leva, appartennero (2), appartengono (3), o avrebbero appartenuto (4) al Distretto, al Ministero della marina o capitaneria di porto o all'ispettorato leva e matricola.

(1) Di nuova costituzione, provvede alla leva e matricola degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente ed a quelli vincolati a ferme speciali, nonchè a tutto il personale militare appartenente in modo permanente alla forza in congedo della Regia aeronautica.

(2) Cioè, i militari in congedo assoluto.

(3) Cioè, gli aventi tuttora obblighi militari.

(4) Cioè, i riformati.

« I Comitati centri di mobilitazione della C. R. I., debbono segnalare ai competenti distretti, al Ministero della marina, alle capitanerie e ispettorato suindicati, a seconda dei casi, tutti gli iscritti fra il personale suaccennato, sia del ruolo *normale* (mobile e di riserva) che del ruolo *speciale* (articolo 1 della presente legge), indicando per ciascuno tutti gli elementi necessari per la compilazione dei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.).

« Tali ruoli devono essere tenuti, dai suindicati enti militari, separatamente e distintamente per il personale direttivo (ufficiali) e per il personale di assistenza (sottufficiali e truppa) e in ciascuno di questi due ruoli gli interessati prenderanno una numerazione unica e progressiva (1) seguita dalla sigla « C. R. I. » e dal numero di matricola che il personale ha nell'Associazione.

« I distretti, il Ministero della marina, le capitanerie di porto e l'ispettorato leva e matricola dovranno poscia comunicare al competente Comitato centro di mobilitazione della C. R. I. il numero assegnato a ciascun iscritto nei rispettivi ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.).

« Il numero matricolare complessivo di ciascun iscritto risulterà, presso i Comitati centri di mobilitazione della C. R. I. formato come segue:

« Sotto il numero di matricola che l'iscritto ha nei ruoli dell'Associazione, seguito dal numero distintivo del Comitato, saranno segnati, a seconda dei casi, il numero distintivo del distretto competente, oppure le formule « Marina-Roma » (per gli ufficiali iscritti nel ruolo tenuto dal Ministero della marina) e « Compamare » seguita dalla sede della competente capitaneria di porto (per i sottufficiali e militari di truppa iscritti nel ruolo tenuto dalla capitaneria di porto), o la sigla « I. L. M. » (per gli iscritti della Regia aeronautica), nonchè il numero acquisito dall'iscritto nei rispettivi ruoli 105-A (C. R. I.),

(1) A cominciare dal n. 1, in modo che nel medesimo ruolo uno stesso numero non possa essere assegnato a due iscritti.

1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.) degli enti sopradetti (1).

« La procedura suindicata non è applicabile al personale per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 17 e 29 ».

L'articolo 241 è sostituito dal seguente:

« I Comitati centri di mobilitazione della C. R. I. dovranno comunicare ai distretti militari, al Ministero della marina, alle capitanerie di porto e all'Ispettorato leva e matricola, con appositi modelli 108, opportunamente adattati, le sole variazioni matricolari che si riferiscono:

a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;

b) a promozioni;

c) a modificazioni dello stato giuridico;

d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni;

(1) 1° esempio, per il Regio esercito:

150-I
24-200-105-A

Cioè: iscritto al n. 150 del Comitato di Torino (I) segnato presso il distretto militare di Novara (24) al n. 200 del ruolo 105-A (C. R. I.) del distretto stesso.

2° esempio, per la Regia marina:

a) per gli ufficiali:

220-III
Marina-Roma 325
1884-A

Cioè: iscritto al n. 220 del Comitato di Milano (III) segnato presso il Ministero della marina al n. 325 del ruolo 1884-A (C. R. I.) del Ministero stesso.

b) per i sottufficiali e militari di truppa:

126-IV
Compamare 450
1884-A Genova

Cioè: iscritto al n. 126 del Comitato di Genova (IV) segnato presso la Capitaneria di porto di Genova al n. 450 del ruolo 1884-A (C. R. I.) della Capitaneria stessa.

3° esempio, per la Regia aeronautica:

120-V
ILM-175-K-A

Cioè: iscritto al n. 120 del Comitato di Verona (V) segnato presso l'Ispettorato leva e matricola al n. 175 del ruolo K-A (C. R. I.) dell'Ispettorato stesso.

e) a dichiarazioni di diserzione, denuncia al Tribunale (o ad altra autorità giudiziaria, sia ordinaria che speciale), per reati diversi, costituzioni, arresti, sentenze e commutazioni di pene;

f) ai ricollocamenti in congedo;

g) a cancellazioni dai ruoli della C. R. I.

« I Comitati centri di mobilitazione della C. R. I. provvederanno altresì, ai sensi dei paragrafi 20 e 21 dell'istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, a trasmettere alle competenti autorità l'elenco nominativo delle proposte di dispensa, e le tessere relative ».

L'articolo 242 è sostituito dal seguente:

« Nei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.), i distretti, il Ministero della marina, le capitanerie di porto e l'Ispettorato leva e matricola segheranno, per le chiamate in servizio, la seguente variazione:

Chiamato in servizio nel personale della C. R. I., col grado di ... (ovvero in qualità di milite) il ...;

« Per i ricollocamenti in congedo:

Inviato in congedo il ...

« Nei suaccennati ruoli saranno iscritti anche coloro che siano ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

« Per costoro occorrerà altresì apporre nei rispettivi ruoli, fogli matricolari e stati di servizio del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica le seguenti variazioni:

Chiamato in servizio nel personale della C. R. I. (N... del ruolo ... (C. R. I.) li ...

Inviato in congedo dalla C. R. I. li ...

L'articolo 243 è sostituito dal seguente:

« Comunicazioni identiche a quelle stabilite dai precedenti articoli 240 e 241 saranno fatte dai Presidenti dei comitati centri di mobilitazione della C. R. I. al Presidente Generale dell'Associazione mediante elenchi dai quali dovranno risultare anche i numeri dei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.) dei rispettivi enti militari ».

L'articolo 244 è sostituito dal seguente:

« Il numero che ciascun ufficiale o militare

di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli 105-A (C. R. I.), 1884-A (C. R. I.), K-A (C. R. I.) dovrà restare immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio ».

Art. 2.

È abrogata la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1556, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la C. R. I.

Resta ferma la deroga stabilita dal Regio decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 1090, convertito nella legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1809.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FORZE ARMATE

(31^a riunione)

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(45^a riunione)

Venerdì 20 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegno di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'articolo 218 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938, anno XVI, n. 1415, già modificato dall'articolo 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede » (1369 - rel. Facchinetti) Pag. 485

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baistrocchi, Banelli, Barcel-

lona, Bernotti, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Ciralo, Clerici, Conci, Conti Sinibaldi, Conz, D'Ancora, De Ruggiero, Di Benedetto, Ducci, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Giuliano Arturo, Giuria, Giuriati, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Guerreschi, Guidi Francesco, Liotta, Loffredo, Lombard Vincenzo, Marinetti, Masnata, Minale, Moizo, Mormino, Mosconi, Mosso, Nobili, Nomis di Cossilla, Nosedà, Padiglione, Perna, Petretti, Petrone Silvio, Pugnani, Pujia, Quilico, Ricci del Riccio, Rota Giuseppe, Russo, Sabini, Salucci, Sani, Santini, Scavonetti, Solari, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Tua, Valagussa, Valli, Velani, Vicini Marco Arturo e Zoppi Gaetano.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Chersi, Fabri, Facchinetti, Foschini Luigi Maria, Milano Franco d'Aragona, Vacca Maggolini, Valli e Viale.

PRESIDENTE. Invita il senatore De Ruggiero ad assumere le funzioni di segretario.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'articolo 218 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938, anno XVI, n. 1415, già modificato dall'arti-

colo 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940, anno XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede » (1369). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario De Ruggiero a dar lettura della relazione del senatore Facchinetti, assente.

DE RUGGIERO, segretario. Col Regio decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, del quale si richiede la conversione in legge, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, viene modificata la composizione del Tribunale delle prede, preveduto nell'articolo 218 del testo della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, già modificato dall'articolo 2, n. 6 della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902.

Scopo della innovazione è di dare al Presidente del Tribunale stesso un autorevole collaboratore nella persona di un Vicepresidente, che possa coadiuvarlo nella direzione

dei servizi, sostituirlo in caso di assenza od impedimento, ed esonerarlo dall'esercizio di determinate attribuzioni da conferire al Vicepresidente con le norme di procedura.

A ciò provvede l'articolo 1 del Regio decreto-legge, mentre con l'articolo 2 viene autorizzato il Governo del Re a modificare mediante decreto Reale le norme di procedura per i giudizi avanti il Tribunale delle prede a sensi dell'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Pare al relatore che le dette disposizioni rispondano ad esigenze verificatesi nella pratica, e nulla trovando da osservare sia per la forma sia per la sostanza, ha l'onore di proporre alle Commissioni riunite la conversione in legge del Regio decreto-legge sopra indicato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,15.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione delle Forze Armate

32^a RIUNIONE

Martedì 8 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GIURIATI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

Facoltà al Ministro dell'aeronautica di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, mediante concorsi per titoli, fra coloro che sono provvisti di laurea in ingegneria aeronautica » (1418 - rel. Lombard) Pag. 490

« Ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento della Regia aeronautica » (1419 - rel. Liotta) 490

« Reclutamento di carabinieri aggiunti » (1420 - rel. Moizo) 491

« Sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili » (1423 - rel. Bucci) 493

« Modificazione al Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante » (1424 - rel. Velani) 493

(Discussione e approvazione):

« Conferimento dei gradi di caporale e di sergente agli studenti universitari ammessi nei reparti speciali di istruzione istituiti presso i Corpi del Regio esercito » (1421 - rel. Rossini) -

Oratori: De Bono, Scuro, *Sottosegretario di Stato per la guerra* 491

« Reclutamento straordinario di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari del Regio esercito » (1422 - rel. Santini) -

Oratore: Presidente 493

(Discussione):

« Concessione della qualifica di volontario alle armi e di volontario di guerra agli studenti di università e di istituti d'istruzione superiore chiamati alle armi » (1425 - rel. Francesco Guidi) - *Oratori:* De Bono, Zoppi Gaetano, Guidi, Scuro, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, Presidente, Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la marina* 495

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baistrocchi, Banelli, Bernotti, Broccardi, Bucci Umberto, Ciraolo, Clerici, Conz, De Bono, Di Benedetto, Ducci Gino, Giuliano Arturo, Giuriati, Graziosi, Guidi Francesco, Liotta, Lombard Vincenzo, Marinetti, Minale, Moizo, Morgagni, Mormino, Nobili, Nomis di Cossilla, Petretti, Rota Giuseppe, Salucci, Sani, Santini, Tallarigo, Tiscornia, Tua, Valli e Zoppi Gaetano.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato per la guerra e per la marina.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Giuria, Giusti del Giardino, Pugnani, Ricci del Riccio, Russo, Vacca Maggiolini, Velani e Zoppi Ottavio.

NOMIS DI COSSILLA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Facoltà al Ministero dell'aeronautica di reclutare tenenti in s. p. e. del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, mediante concorsi per titoli, fra coloro che sono provvisti di laurea in ingegneria aeronautica » (1418). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LOMBARD, *relatore*. L'Amministrazione aeronautica ha constatato che in questi ultimi anni a causa dell'assunzione sempre più larga di giovani ingegneri da parte delle industrie aeronautiche, i concorsi per esami per tenenti in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, hanno dato preoccupanti risultati, sia per il ridotto numero dei concorrenti, sia anche per la qualità di essi.

Siccome gli organici vigenti di detto ruolo sono scoperti per circa il 40 per cento, il problema del reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, ha formato oggetto di particolare attenzione per parte di quel Dicastero.

Fra le misure all'uopo studiate, una è quella contemplata dal disegno di legge in esame, in virtù del quale è consentito nominare, per soli titoli, tenenti in servizio permanente effettivo gli ingegneri che abbiano conseguita la speciale laurea in ingegneria aeronautica presso una delle due scuole di ingegneria aeronautica di Roma o di Torino.

A parte il fatto che queste scuole sono sovvenzionate dall'Amministrazione aeronautica, e provviste di insegnanti scelti fra i migliori ufficiali del Genio aeronautico ruolo

ingegneri, è da tener presente che detti Istituti superiori sono seriamente costituiti e organizzati, cosicchè la laurea in ingegneria aeronautica che essi sono autorizzati a rilasciare garantisce, in chi l'ha conseguita, il possesso di una vasta cultura superiore aeronautica.

Per queste ragioni ed anche per le prove di valore già date dai numerosi ingegneri tratti da questa fonte di reclutamento nell'anno decorso, il Ministero dell'aeronautica si è indotto a formulare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento della Regia aeronautica » (1419). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LIOTTA, *relatore*. Col disegno di legge in esame vengono abrogate le norme contenute nella legge 22 dicembre 1932-X, n. 2021, riguardanti l'ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea, allo scopo di dare una più organica disciplina all'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento della Regia aeronautica.

Al riguardo conviene anzitutto segnalare l'importante norma contenuta nell'articolo 9, per cui il Ministero ha facoltà di affidare alla Milizia Universitaria lo svolgimento di corsi preliminari per gli studenti universitari. Al termine di detti corsi gli allievi conseguono il brevetto di pilota civile, salvo ad essere successivamente incorporati nell'Aeronautica col grado di primo aviere allievo ufficiale pilota di complemento, per conseguire poi il brevetto di pilota d'aeroplano e di quello militare.

Da segnalare è anche la precisa disciplina del servizio militare per tutti gli ammessi ai corsi di pilotaggio aereo: dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi, gli avieri allievi ufficiali di complemento sono promossi avieri scelti; al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano sono promossi sergenti e finalmente, al termine del corso,

sono nominati sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Speciali disposizioni vigono per l'ammissione ad altri corsi allievi ufficiali non naviganti degli allievi che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o che sono dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio. È anche previsto il completamento della ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi della Regia aeronautica, col grado raggiunto, per gli allievi dimessi dal corso per motivi disciplinari o giudicati inidonei al grado di sottotenente.

La lettura dei dodici articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Reclutamento di carabinieri aggiunti » (1420). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

MOIZO, *relatore*. Le complesse esigenze dei vari servizi, in relazione all'attuale situazione politico-militare, impongono un vasto impiego di personale dell'Arma.

Allo scopo di richiamare il maggior numero possibile di militari nell'Arma, per averli disponibili per altri impieghi, si rende necessario aggregare alle stazioni carabinieri reali 5.000 militari di altre armi, in servizio o in congedo, con la qualifica di « carabinieri aggiunti », per adibirli, in concorso con i carabinieri, ai servizi di protezione delle comunicazioni ed impianti, nonché nei servizi di difesa e di vigilanza delle coste.

Tutte queste esigenze non richiedono infatti una speciale conoscenza del servizio d'istituto e, pertanto, l'impiego di pattuglie miste (un carabiniere e un soldato) può rispondere bene allo scopo di quel determinato servizio.

Il provvedimento darebbe altresì modo di congedare aliquote di carabinieri richiamati con 5 o più figli e di costituire una riserva per qualsiasi evenienza.

Il presente disegno di legge contiene precisamente le norme per l'attuazione dell'ac-

cennato provvedimento, e disciplina anche la uniforme ed il trattamento economico dei carabinieri aggiunti.

La lettura dei quattro articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conferimento dei gradi di caporale e di sergente agli studenti universitari ammessi nei reparti speciali d'istruzione istituiti presso i corpi del Regio esercito » (1421). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

NOMIS DI COSSILLA, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Rossini, assente.

Il provvedimento proposto è di evidente opportunità ed utilità ed appare al relatore dettato assai più dalle superiori necessità del servizio che da considerazioni inerenti all'interesse o alle aspirazioni dei singoli; così sempre deve avvenire in tutto ciò che concerne la tanto delicata quanto importante preparazione dei giovani al comando. Fin dai gradi più modesti della gerarchia militare, la scelta di coloro ai quali potranno essere commessi l'onore e la responsabilità di comandare altri uomini in combattimento deve fondarsi sull'accertamento delle qualità indispensabili e sulla più scrupolosa selezione ed elezione: a tal fine appare indiscutibile la bontà del principio di riunire in speciali reparti, per un corso di addestramento di tre mesi, giovani che volontariamente oppure *ope legis* hanno l'orgoglio di presentarsi al servizio militare sospendendo, contrariamente alla consuetudine, gli studi universitari.

L'apparente beneficio di un corso speciale non è determinato dal desiderio di favorire una categoria di cittadini ritenuti degni di particolari riguardi, quasi a compenso di un cessato privilegio, ma è una giusta distinzione per giovani che già diedero prove sicure di capacità intellettuale e di cultura e che quindi sono presumibilmente in grado di compiere, assai più rapidamente di quel che non sia regola comune,

la preparazione richiesta per assolvere tutti i doveri della vita militare.

Il tempo guadagnato sarà di gradimento ai singoli, certamente ansiosi di essere disponibili per la prima linea, ma sarà soprattutto di giovamento per la Patria in guerra, ed assai maggiore rendimento, nell'interesse dello Stato, darà l'istruzione fatta ad una collettività avente caratteristiche intellettuali e morali felicemente omogenee.

Conseguenza logica dell'istruzione in un corso speciale è la facoltà di promuovere i meritevoli al grado di caporale dopo un mese ed al grado di sergente dopo tre mesi.

La certezza che l'ufficio di istruttore sarà conferito a militari aventi doti eccellenti non solo di sapienza e di esperienza militare, ma anche di carattere e di comprensione elimina ogni timore di faciloneria o di condiscendenza, e garantisce che i giovani prescelti avranno la capacità e le attitudini di chi, sia pure nel più ristretto nucleo militare, deve essere, ed apparire, un capo ed un comandante. Una simpatica emulazione moltiplicherà le energie e forse un giorno non pochi uomini usciti da queste schiere, giunti ad alti posti nella vita civile, ricorderanno quel primo piccolo avanzamento con incomparabile non mutata gioia.

I giovani che dal corso speciale riceveranno una promozione rappresenteranno la più nobile fioritura della primavera imperiale e fascista della Patria in guerra, e sapranno certo rinnovare le gesta di coloro che, cinque lustri addietro, ebbero senza alcun corso preventivo — soltanto in virtù di un titolo accademico — il grado di sottotenente e che nella generalità superarono ogni dubbio, ogni critica, ogni protesta guidando i loro uomini in combattimento senza limiti di prodezza e di sacrificio.

DE BONO. Aderisce, nella sostanza, a quanto ha detto il relatore. Intende però fare alcune considerazioni che spera contribuiranno a risolvere la questione dei graduati.

Osserva in primo luogo che per formare dei buoni graduati è necessaria una adeguata preparazione presso i reggimenti: i futuri graduati devono vivere la vita stessa dei soldati. La cultura non sempre è sufficiente a dare quel senso di autorità che è assolutamente necessario per avere ascendente sulla truppa e la

buona volontà, spesso non riesce a supplire una deficiente preparazione militare. Ricorda che in Germania occorrono 14 mesi per essere nominati sergenti e che nell'esercito tedesco c'è un sergente ogni cinque soldati.

Raccomanda poi che sia ben studiata la questione del « mestiere » e che questi giovani universitari subiscano un'accurata selezione prima di essere promossi sottotenenti; oggi il comandare un plotone è cosa più difficile di quanto non lo fosse nel tempo passato. Bisogna considerare che tutto quanto riguarda le cose militari è una vera e propria arte; il graduato deve saper penetrare nelle necessità del soldato sia dal punto di vista morale che da quello fisico ed intellettuale. Soltanto allora il Paese potrà attendersi e pretendere dal proprio esercito il massimo rendimento.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Assicura che questi giovani i quali, in soli tre mesi, vengono messi in grado di esplicare il comando di squadre in qualità di sergenti, sono sottoposti per due mesi consecutivi ad un duro lavoro. Quindi è lecito sperare che, dopo questo periodo di tirocinio, al quale seguiranno due mesi di esercizio pratico di comando presso i corpi e, dopo, altri tre mesi di corso allievi ufficiali di complemento, a cui questi giovani potranno essere successivamente ammessi, si potranno avere dei buoni sottotenenti.

DE BONO. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per le sue delucidazioni e domanda se lo speciale trattamento fatto agli studenti universitari non possa essere esteso anche ad individui provenienti dalla truppa i quali, pur non avendo speciali requisiti di cultura, posseggano però doti di comando tali da poter divenire ottimi graduati.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Assicura il senatore De Bono che si sta attuando qualche cosa del genere, poichè si stanno facendo corsi per la formazione di sergenti (che si spera diventeranno ottimi), ai quali partecipano giovani che, se non hanno una elevata cultura, hanno però speciale attitudine al comando. Aggiunge che il problema sta a cuore oltre che all'oratore, anche al Capo di Stato Maggiore generale.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Reclutamento straordinario di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari del Regio esercito** » (1422). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SANTINI, relatore. Le ragioni del provvedimento sono ampiamente illustrate nella relazione ministeriale.

Il relatore si limita ad osservare che lo stesso Ministero della guerra, con decreto ministeriale del 13 aprile 1941-XIX, pubblicato con circolare n. 330 G. M. corrente anno, ha indetto un concorso per l'ammissione all'accademia di Modena di n. 54 allievi del corpo di commissariato i quali, reclutati nell'ottobre p. v., data di inizio dei corsi alla accademia, verranno nominati sottotenenti nei primi mesi del 1942 e cioè contemporaneamente ai vincitori del concorso di cui al disegno di legge in esame. Orbene, se tale concorso straordinario non è stato determinato da motivi specifici, il relatore pensa che si potrebbe far fronte alle deficienze di organico aumentando il numero degli allievi da ammettere all'accademia di Modena di 26 unità, pari a quelle di cui al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Informa che alla osservazione del relatore, comunicata al Ministero della guerra, il Sottosegretario ha obiettato che il reclutamento straordinario che viene autorizzato col disegno di legge in esame trova la sua giustificazione nel fatto che il gettito dell'unica fonte ora prevista per il reclutamento degli ufficiali commissari in s. p. (Accademia di Modena) da parecchi anni si dimostra insufficiente a ricoprire le vacanze esistenti nei ruoli. Aumentando quindi il numero dei posti messi a concorso per l'ammissione all'Accademia di Modena per l'anno scolastico 1941-42 non si raggiungerebbe lo scopo di riportare la situazione organica dei subalterni del servizio di commissariato a quella

prevista dalla legge di ordinamento, in quanto è da presumersi che il gettito della predetta fonte di reclutamento continuerà ad essere insufficiente anche per l'avvenire.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili » (1423). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BUCCI, relatore. Il disegno di legge in esame estende la legislazione di guerra anche ai comandanti ed agli equipaggi del naviglio mercantile ancorchè non requisito nè noleggiato.

La ragione del provvedimento è ovvia. È necessario che i comandanti e gli equipaggi di navi mercantili si attengano scrupolosamente agli ordini dell'autorità marittima, specialmente nell'evenienza della cattura della nave mercantile. Mancando all'esecuzione di tali ordini questi marittimi cadono sotto le sanzioni della vigente legislazione di guerra.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 14 ottobre 1937, anno XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante » (1424). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

NOMIS DI COSSILLA, segretario. Dà lettura della relazione del senatore Velani, assente per congedo.

Il Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, convertito nella legge 3 giugno 1938, anno XVI, n. 1176, stabilisce all'articolo 4, ultimo comma, che il personale civile da desti-

nare, come militarizzato, al seguito dell'esercito operante deve avere compiuto una determinata età e cioè:

a) se appartenente a categoria d'impiego avente titolo a dispensa, ai sensi del vigente regolamento per la dispensa dai richiami alle armi, l'età stabilita per la dispensa stessa varia dai 45 ai 32 anni a seconda delle mansioni d'impiego o di mestiere, salve le eccezioni dell'articolo 23 del Regolamento stesso per i dipendenti dai Ministeri militari e delle comunicazioni, per alcuni dei quali non vi è alcun limite di età;

b) se non appartenente a dette categorie, l'età è di 45 anni.

Detti limiti furono posti esclusivamente nell'interesse dell'Esercito, in quanto si voleva evitare la indisponibilità, ai fini dell'impiego nelle unità di prima linea, di elementi molto giovani.

Fin dall'inizio dell'attuale guerra, però, si è manifestata la necessità di assegnare all'esercito operante personale militarizzato avente piena idoneità fisica non solo, ma appartenente anche a gradi modesti dell'ordinamento gerarchico: ciò che ha reso difficoltosa la scelta degli elementi da militarizzare per il fatto, soprattutto, che il personale di grado più modesto, avendo difficilmente titolo alla dispensa, rientra per la maggior parte fra quello di cui al punto b) per il quale è prescritta l'età minima di 45 anni.

Pertanto con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 73, il limite di età per coloro che non hanno titolo a dispensa dai richiami alle armi è stato ridotto da 45 a 39 anni.

Tuttavia le accennate difficoltà non sono state eliminate ed anzi, a quanto risulta, l'Amministrazione militare, per coprire le proprie necessità di personale al seguito dell'esercito operante, ha dovuto militarizzare anche alcuni elementi di età inferiore a quella prescritta dalle vigenti disposizioni.

Il disegno di legge in esame, escludendo con effetto retroattivo dall'11 giugno 1940-XVIII ogni limitazione di età nella scelta del personale da militarizzare, verrebbe perciò a regolarizzare la posizione di questi ultimi elementi e ad eliminare ogni difficoltà nel caso si doves-

sero estendere i provvedimenti di militarizzazione suddetti.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Concessione della qualifica di volontario alle armi e di volontario di guerra agli studenti di università e di istituti d'istruzione superiore chiamati alle armi » (1425). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

GUIDI FRANCESCO, *relatore*. Le disposizioni comprese nel Testo Unico delle leggi in vigore autorizzano i Ministri della guerra, marina e aeronautica a concedere, solo in tempo di pace, agli studenti universitari e di istituti d'istruzione superiore, il ritardo alla chiamata alle armi.

Le stesse disposizioni prevedono altresì vari casi che danno luogo alla revoca di tale diritto: fra questi casi, però, non è fatta menzione del « caso di guerra ».

Da ciò incertezza sulla posizione degli studenti universitari nei riguardi degli obblighi relativi alla chiamata della loro classe in caso di guerra.

Si potrebbe rilevare che, riferendosi le disposizioni in vigore al solo tempo di pace, la revoca del diritto al ritardo alla chiamata, in caso di guerra, dovrebbe considerarsi ovvia, ma poichè in linea di diritto tale concessione ha creato per gli studenti un vero e proprio diritto soggettivo, che permane sino a quando la concessione non sia stata revocata, una precisa interpretazione definita dalla legge è necessaria.

Il progetto in esame si propone:

1° di dare esatta interpretazione alle disposizioni vigenti per evitare ogni dubbio;

2° di definire la posizione degli studenti universitari e istituti superiori chiamati alle armi riconoscendo il diritto acquisito, stabilendo:

— che debbano considerarsi in « servi-

zio volontario » coloro che, trovandosi a fruire del ritardo, saranno chiamati alle armi;

— che debbano, invece, considerarsi « volontari di guerra » soltanto coloro che, in « servizio volontario », siano stati assegnati a reparti mobilitati in zona di operazioni;

3° di estendere l'applicazione delle precedenti disposizioni a tutti coloro che, a suo tempo, rinunziarono incondizionatamente alla facoltà di invocare il beneficio del ritardo.

Il relatore conclude affermando che, data l'ora attuale, è necessario definire senz'altro la questione relativa alle concessioni di cui trattasi, tenuto anche conto dei moltissimi goliardi universitari che già da tempo hanno rinunciato ad ogni diritto e, seguendo la gloriosa tradizione degli studenti italiani che hanno generosamente profuso il loro sangue su tutti i campi di lotta per le cause giuste, hanno chiesto di servire in armi la Patria.

DE BONO. Domanda se con questo provvedimento tutti gli universitari saranno considerati volontari, o se, invece, verranno a crearsi delle disparità. Egli infatti ha osservato che non tutti i giovani portano lo speciale distintivo di volontario.

ZOPPI GAETANO. Il disegno di legge in esame solleva questioni delicate e importanti, che riguardano il governo disciplinare sia nel Regio Esercito che nella Regia Marina e nella Regia Aeronautica.

Con questo provvedimento si mira a beneficiare, con la concessione della qualifica di volontario alle armi e di volontario di guerra, i giovani studenti di università o di istituti di istruzione superiore che si trovino in una delle situazioni indicate dagli articoli 1 e 3 del disegno di legge.

Bisogna tenere presente che la qualifica di volontario alle armi e di volontario di guerra non è una qualifica soltanto onoraria, che dà anche diritto ad uno speciale distintivo, ma è pure un titolo di precedenza nei concorsi ad impieghi o a posti di lavoro. E dopo la guerra, molti saranno i combattenti congedati che prenderanno parte a concorsi per sistemarsi nella vita civile.

L'oratore esamina la situazione nella quale verrebbero a trovarsi gli studenti ai quali si vorrebbe concedere la detta qualifica.

In base all'articolo 1 del disegno di legge, sono considerati in servizio militare volontario gli studenti di università e di istituti di istruzione superiore, i quali, trovandosi a fruire del ritardo nella prestazione del servizio alle armi, in attuazione delle facoltà di cui agli articoli 113 del Testo Unico 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, 52 del Testo Unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365, e 54 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 340, rinuncino durante lo stato di guerra, singolarmente o per tramite dell'organizzazione politica da cui dipendono, a tale loro posizione, e vengano in seguito chiamati a prestare servizio alle armi. Questi studenti stanno dunque usufruendo del ritardo, loro concesso dal Ministero della guerra, della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di età. Questa ottenuta concessione è la prova evidente che alla prestazione del servizio militare essi sono obbligati; se non avessero quest'obbligo non avrebbero avuto bisogno di quella concessione. Manca perciò a questi studenti il requisito fondamentale per avere la qualifica di volontario alle armi, perchè non presteranno il servizio alle armi esclusivamente per loro volontà.

Essi peraltro hanno rinunciato durante lo stato di guerra alla loro posizione di ritardatari autorizzati; ossia hanno rinunciato a quel periodo di ritardo, del quale ancora potrebbero fruire, per raggiungere nella zona di operazione i soldati della loro leva o di leve posteriori, soldati che iniziarono regolarmente il servizio militare, al quale sono obbligati, alla chiamata delle rispettive leve, e che già combatterono contro la Francia sulle Alpi Occidentali e di poi in Albania, sopportando gravi disagi e sacrifici. In questo periodo di tempo gli studenti della categoria di cui trattasi continuavano tranquillamente i loro studi nelle sedi universitarie.

Se la rinuncia di questi studenti ad un ulteriore ritardo alla prestazione del servizio militare, alla quale sono obbligati, è un atto commendevole, esso non è certamente titolo per ottenere un vantaggio, che non è concesso ai soldati della loro leva o di leve posteriori, i quali, per i combattimenti già affrontati, vantano meriti militari che gli studenti di cui trattasi ancora non hanno.

Recentemente, per motivi contingenti, furono presi alcuni provvedimenti per gli studenti universitari (e questo disegno di legge ne sarebbe l'epilogo), ai quali il Ministero non sarebbe stato costretto se non vi fosse una grave deficienza nel Testo Unico delle disposizioni per il reclutamento del Regio Esercito del 1938 (nonchè in quello del 1932 per la Regia Marina e nella legge del 1939 per la Regia Aeronautica, che per l'argomento che ora ci interessa sono perfettamente identici). È opportuno ricordare tale deficienza per le conseguenze che ha determinato nelle attuali circostanze.

Nel suddetto Testo Unico, mentre con l'articolo 113 si autorizza il Ministro della guerra a concedere, in tempo di pace, il ritardo fino al 26° anno di età, ad alcune categorie di studenti, alla prestazione del servizio militare al quale sono obbligati, non vi è poi alcuna disposizione di legge che preveda la revoca di diritto della fatta concessione, per il sopravvenire dello stato di guerra; ed anzi — come è detto nella relazione ministeriale — l'articolo 116 del citato Testo Unico induce implicitamente a ritenere che il legislatore non abbia considerato questo evento come tale da determinare di per sé la immediata chiamata alle armi degli studenti ritardatari. E parrebbe, sempre in base alla relazione ministeriale, che questo disegno di legge abbia lo scopo di dare una precisa interpretazione alle disposizioni che vigono in questo campo. L'oratore non sa quale valore realmente abbia questa affermazione, ma essa lo ha lasciato penosamente impressionato. La questione dell'adempimento dell'obbligo al servizio militare sarebbe trattata come una questione qualsiasi di interesse privato, come il caso, per esempio, di chi avendo ottenuto il godimento di un determinato vantaggio per un periodo di tempo stabilito, rinuncia al vantaggio stesso, prima che il periodo di tempo stabilito sia compiuto. Ma per questa rinuncia dovrebbe avere un compenso! Che questo ragionamento, logico per questioni di interesse privato, possa valere anche per chi domanda di non ritardare ulteriormente l'adempimento dei suoi obblighi militari mentre la Nazione è in guerra, è cosa cui si ribella l'animo di chi veramente ama la Patria e di chi del senti-

mento e dell'onore militare ha giusto il concetto.

Vigiliamo per impedire qualsiasi appiglio che possa dare adito a tentativi o a speranze di mercanteggiare sull'adempimento del più sacro dei doveri del cittadino: difendere in armi la Patria, dovere al quale deve essere principale compenso la soddisfazione di averlo compiuto.

L'altra situazione, nella quale potrebbero trovarsi gli studenti, che si vogliono beneficiare nello stesso modo di quelli ora contemplati, è esposta nell'articolo 3 del disegno di legge concernente studenti di università o di istituti di studi superiori, i quali abbiano rinunciato incondizionatamente al ritardo nella prestazione del servizio alle armi, in periodo anteriore all'inizio dello stato di guerra, e che, in conseguenza di tale rinuncia, abbiano prestato servizio durante la guerra.

La rinuncia di questi studenti al ritardo ottenuto per la prestazione del servizio militare è prova evidente che al servizio militare erano obbligati; se quest'obbligo non avessero avuto, non avrebbero chiesto la concessione del ritardo nell'imprendere un servizio al quale per legge non sarebbero stati obbligati.

Quindi anche a questa categoria di studenti manca il requisito essenziale per essere nominati volontari. E se hanno prestato servizio in guerra, essi si sono messi al posto che loro spettava, che è quello stesso dei loro compagni di leva e pertanto non hanno alcun diritto ad uno speciale trattamento.

Si deve infine tener pure presente che agli studenti dei quali si occupa questo disegno di legge sono già stati concessi favorevoli trattamenti, come risulta dal provvedimento testè approvato, che consente ad essi di ottenere il grado di caporale dopo un mese di servizio e quello di sergente dopo tre mesi, in attesa di prendere parte ad eccezionali e brevi corsi per la promozione a sottotenente.

Gli sembra che non si debbano escogitare altri provvedimenti per questa categoria di cittadini. Se quelli contenuti nel disegno di legge in esame dovessero essere attuati, produrrebbero certamente un largo risentimento nei numerosi combattenti che ne sarebbero danneggiati moralmente e materialmente.

L'oratore conclude osservando che in questo

periodo fortunoso e difficile della vita nazionale, prologo di una grande vittoria di armi e di civiltà, è più che mai doveroso facilitare il Governo nella sua complessa opera.

Ma egli ritiene che questo dovere si compia da parte della Commissione, anche mettendo eventualmente in luce le sfavorevoli conseguenze, che da qualche provvedimento proposto potrebbero derivare.

Con questo intendimento e per dovere di coscienza egli non può approvare il disegno di legge in discussione.

GUIDI FRANCESCO, *relatore*. Nella sua qualità di relatore, ha dato parere favorevole all'approvazione del disegno di legge; rivolge però viva raccomandazione al Sottosegretario di Stato per la guerra perchè al più presto venga emanato un provvedimento atto ad eliminare gli inconvenienti lamentati dal senatore Zoppi. Tale provvedimento da inserire nel Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, dovrebbe definire in modo chiaro la posizione dei giovani ammessi al ritardo della prestazione del servizio militare; da esso dovrebbe anche risultare evidente che i temperamenti concessi pel tempo di pace cessano di aver vigore in tempo di guerra.

Osserva inoltre che questo privilegio del ritardo è accordato, a norma degli articoli 117 e 118 del predetto Testo Unico, per ragioni di indole sociale o personale, anche ad altre categorie di giovani; dimodochè può sorgere il dubbio se anche a tali categorie possa, in tempo di guerra, essere estesa la qualifica di volontario a somiglianza di quanto avviene per gli universitari. Di qui la necessità di stabilire nettamente che il rinvio della prestazione del servizio militare non costituisce un diritto, ma soltanto un trattamento di favore, un temperamento della norma fondamentale che la legge fa a determinate categorie di individui. Una volta fissato per legge questo concetto, non vi sarà più possibilità di parlare di privilegi. E ciò tanto più nei riguardi degli universitari, i quali in tante occasioni hanno già dato prova di amore alla Patria e di attaccamento al Regime.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Premette che l'arruolamento volonta-

rio nelle file dell'esercito è regolato dagli articoli 134 e 137 del Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito. L'articolo 134 regola l'arruolamento volontario in tempo di pace e l'articolo 137 quello in tempo di guerra. Alla stregua di siffatte disposizioni si può definire volontario colui che si arruola alle armi senza avere obblighi militari.

In questa guerra molti studenti universitari hanno chiesto l'onore di servire la Patria in armi. Trattasi in massima parte di giovani che in tempo di pace fruivano, per ragioni di studio, del beneficio di ritardare la prestazione del servizio militare di leva fino al 26° anno di età.

L'articolo 113 del predetto Testo Unico sul reclutamento del Regio esercito, attribuisce infatti, al Ministro della guerra la facoltà di concedere, in tempo di pace, tale ritardo. Trattasi, invero, di facoltà (e non di un obbligo) che la legge concede al Ministro limitatamente al tempo di pace. Nessun diritto, quindi, può essere fatto valere di fronte a quella che è una mera facoltà dell'amministrazione. E se ciò è vero in tempo di pace, a maggior ragione lo è in tempo di guerra, quando cioè la legge non prevede più la possibilità di concedere il ritardo della prestazione del servizio militare per ragioni di studio.

Per tali considerazioni non è stato possibile attribuire senz'altro la qualifica di volontario a tutti gli studenti universitari chiamati alle armi. Il Ministero della guerra, però, facendo le dovute distinzioni, sin dal 13 marzo scorso disponeva che:

— per gli studenti appartenenti alle classi 1922 e più giovani (e cioè a classi non ancora chiamate alle armi) fosse iscritta a matricola la variazione « soldato volontario quale proveniente dai Guf »;

— per gli studenti appartenenti alle classi 1921 e più anziane che avevano rinunciato al beneficio del ritardo della prestazione del servizio militare per ragioni di studio fosse iscritta la seguente variazione matricolare « ha rinunciato, a domanda, al beneficio del ritardo della prestazione del servizio militare, per essere destinato nei reparti mobilitati ».

Da quest'ultima variazione, però, erano stati

esclusi gli studenti della classe 1921 che non avevano rinunciato al beneficio del ritardo anteriormente al 1° febbraio 1941 e cioè alla data in cui venne disposta la chiamata della classe.

Il Partito, allo scopo di dare una interpretazione precisa alle disposizioni vigenti e di eliminare in tal modo ogni perplessità al riguardo, ha ora elaborato il disegno di legge in esame. Con l'articolo 1 di tale disegno di legge si attribuisce la qualifica di « volontario alle armi » a tutti gli studenti universitari che abbiano rinunciato singolarmente o per tramite dell'organizzazione politica da cui dipendono, al beneficio di fruire del ritardo nella prestazione del servizio alle armi. Con l'articolo 2 si stabilisce che i giovani di cui trattasi siano poi considerati « volontari di guerra » nel caso in cui vengano a trovarsi nelle condizioni che saranno prescritte dalle particolari disposizioni per l'attribuzione di tale qualifica. La condizione principale sarà la partecipazione alle operazioni belliche.

L'attribuzione della qualifica di « volontario alle armi » comporta, nei riguardi degli studenti universitari che siano impiegati privati, la corresponsione dello stesso trattamento economico previsto per gli impiegati privati richiamati alle armi e cioè:

a) per i primi due mesi di richiamo una indennità mensile pari alla retribuzione inerente all'impiego privato;

b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, un'indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

Nota inoltre l'oratore che la primitiva formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge,

il quale stabilisce quando i militari sono considerati volontari di guerra, ponendo per condizione principale quella di aver partecipato ad operazioni belliche, conteneva in fine la espressione « a tutti gli effetti », ma che tale inciso, dietro suo suggerimento — al quale il Partito ha subito acceduto — è stato tolto per evitare possibilità di inconvenienti.

Quanto all'osservazione fatta al principio della discussione dal senatore De Bono, dichiara che nessuna disposizione è stata impartita circa l'uso del distintivo di volontario.

Concludendo l'oratore dichiara che, tenuto conto della considerazione dovuta ai giovani universitari, il Ministero della guerra ha dato l'adesione all'emanazione del provvedimento predisposto — come si è detto — dal Partito e presentato alle Assemblee legislative dalla Presidenza del Consiglio.

DE BONO. Domanda al Sottosegretario di Stato per la marina se nel suo Dicastero non si è sentita la necessità di adottare provvedimenti simili a quello ora in esame.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. Dichiara che per il momento non si riscontra tale necessità, perchè per la Regia marina non esiste il problema quantitativo.

PRESIDENTE. Domanda al senatore Zoppi Gaetano se intende fare proposte concrete.

ZOPPI GAETANO. Propone che il disegno di legge non sia approvato.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Zoppi.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge non è approvato.

La riunione termina alle ore 11.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione delle Forze Armate

33^a RIUNIONE

Lunedì 28 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GIURIATI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in servizio permanente effettivo dei subalterni di complemento risultati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 5 giugno 1940, indipendentemente dalla frequenza del prescritto corso d'integrazione » (1475 - <i>rel.</i> Cristoforo Ferrari)	502
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1941-XIX, n. 445, concernente gli effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare » (1476 - <i>rel.</i> Graziosi)	502
« Abrogazione del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, relativo alla militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra » (1477 - <i>rel.</i> Ago)	503
« Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali da ammettere al servizio territoriale » (1478 - <i>rel.</i> Moizo)	503
« Modifica dell'articolo 134 del Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito » (1481 - <i>rel.</i> Tallarigo)	506

(Discussione e approvazione):

« Sospensione, durante l'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dei trasferimenti dal ruolo dei comandi navali a quello dei comandi marittimi, per il Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo delle direzioni a quello dei servizi, per il Corpo del Genio navale » (1479 - <i>rel.</i> Russo) - <i>Oratori</i> : Presidente, Sechi, Riccardi, <i>Sottosegretario di Stato per la marina</i> , Ducci, Petretti	503
« Estensione alla Regia marina e alla Regia aeronautica della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1382, concernente pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione di urgenza per espropri determinati da esigenze militari del Regio esercito » (1480 - <i>rel.</i> Petretti) - <i>Oratore</i> : Presidente	506

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baistrocchi, Banelli, Bernotti, Bucci Umberto, Ciruolo, Clerici, Conz, Di Benedetto, Ducci, Ferrari Cristoforo, Giuliano Arturo, Giuriati, Graziosi, Guidi Francesco, Liotta, Lombard, Marinetti, Moizo, Morgagni, Mormino, Nobili, Nomis di Cossilla, Petretti, Pugnani, Russo, Salucci, Sani, Solari, Valli, Zoppi Gaetano e Zoppi Ottavio.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Autorizzato dal Presidente del Senato, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, interviene alla riunione il senatore Sechi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Ferrari Giuseppe Francesco, Giuria, Giusti del Giardino, Minale, Santini, Tallarigo, Tua, Vacca Maggiolini e Velani.

NOMIS DI COSSILLA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti in servizio permanente effettivo dei subalterni di complemento risultati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 5 giugno 1940, indipendentemente dalla frequenza del prescritto corso di integrazione » (1475). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Le necessità derivanti dall'attuale stato di guerra hanno consigliato il Ministero dell'aeronautica di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, modificato dall'articolo 1° della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, il cui comma 2° consente di trarre i sottotenenti in s. p. e. per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dagli ufficiali subalterni di complemento che abbiano, da almeno 20 mesi, il brevetto di pilota per aeroplani e per idrovolanti.

Il Ministero dell'aeronautica si propone anche di valersi - se necessario - della facoltà di incrementare del decimo i posti a concorso, come consentito dalle disposizioni vigenti.

Tutti gli idonei alla nomina in s. p. e., vincitori del concorso citato, sono risultati appartenenti a reparti di impiego in zona di operazione e quindi il loro allontanamento, per frequentare il corso di integrazione previsto dalla legge in vigore precitata, depaupererebbe i reparti di ufficiali che, in un anno di continue azioni guerresche, hanno acquisito apprezzabile ed utile competenza ed esperienza pratica.

In considerazione di ciò, e nell'intendimento di non diminuire l'efficienza quantitativa dei reparti operanti di guerra, il Ministero della aeronautica propone, col disegno di legge in esame, che per i vincitori del concorso predetto si soprasseda, temporaneamente, all'obbligo di frequentare il corso di integrazione prescritto dalla suindicata legge in vigore; corso a cui invece i neo nominati dovranno partecipare a guerra vittoriosamente compiuta.

Agli effetti dell'applicazione, il disegno di legge in esame considera e salvaguarda i diritti acquisiti dagli allievi del 2° corso regolare della R. Accademia aeronautica per l'anno accademico 1940-41, stabilendo che l'anzianità assoluta di grado per questi ultimi risulti anteriore di un giorno a quella dei vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 5 giugno 1940-XVIII. Unica deroga ammessa in proposito è quella con cui si premia chi abbia meritato l'avanzamento per merito di guerra. Per costoro l'anzianità assoluta di grado sarà determinata dalla data della proposta di avanzamento, sempre quando sia più favorevole agli interessati stessi.

Per tutti gli altri vincitori del concorso, poi, l'anzianità di grado sarà determinata dalla graduatoria compilata al termine del corso di integrazione a cui dovranno assolutamente partecipare a guerra ultimata, per completare adeguatamente la cultura generale e professionale indispensabile agli ufficiali del s. p. e.

In tal modo sono state considerate le urgenti necessità aeronautiche e si è salvaguardato, per quanto possibile, ogni diritto singolo e collettivo.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1941-XIX, n. 445, concernente gli effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare » (1476). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GRAZIOSI, *relatore*. Le disposizioni legislative in vigore, concernenti la militarizzazione

dei personali civili dipendenti dai Ministeri militari ed eventualmente dei cittadini svolgenti attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della Nazione, possono, per la diversa dizione usata, far nascere qualche dubbio sull'applicazione ai militarizzati della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare, anche nei rapporti tra essi intercorrenti.

Ad integrare e chiarire le disposizioni stesse provvede in modo inequivocabile il Regio decreto-legge del quale si chiede ora la conversione in legge, che stabilisce l'assoggettamento dei militarizzati alla legge penale militare, alla giurisdizione ed ai regolamenti di disciplina militare, sia nei rapporti con gli appartenenti alle forze armate dello Stato, sia nei rapporti tra loro.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Abrogazione del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, relativo alla militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra » (1477). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

AGO, *relatore*. Le ragioni per le quali il presente disegno di legge viene presentato sono ovvie.

La mobilitazione civile degli stabilimenti ausiliari raggiunge ugualmente lo scopo essenziale al quale mirava la militarizzazione prevista dal Regio decreto n. 631; e pertanto neppure le norme integrative ed esecutive relative a quest'ultimo sono state emanate. Esso è perciò divenuto inutile.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali da am-

mettere al servizio territoriale » (1478). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MOIZO, *relatore*. Dalla posizione di servizio sedentario (ora territoriale), previsto per i sottufficiali dei carabinieri Reali dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413, sono in atto esclusi i vice-brigadieri.

Evidenti motivi di equità consigliano di estendere a tale categoria di sottufficiali di carriera l'accennato beneficio, e precisamente a quelli che, dopo aver compiuto il 12° anno di servizio, vengono dichiarati non più idonei a servizio incondizionato, per lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, ma riconosciuti ancora idonei al servizio territoriale.

L'articolo unico del disegno di legge in esame modifica appunto l'articolo 2 del citato Regio decreto-legge 26 luglio 1929-VII, numero 1413, eliminando da esso la esclusione dei vice brigadieri, e sostituendo alla superflua elencazione dei comandi e reparti dell'Arma cui devono essere assegnati i sottufficiali del servizio territoriale, la più semplice dizione « presso i comandi e reparti dei carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sospensione, durante l'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dei trasferimenti dal ruolo dei comandi navali a quello dei comandi marittimi, per il Corpo di Stato maggiore, e dal ruolo delle direzioni a quello dei servizi, per il Corpo del Genio navale » (1479). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

RUSSO, *relatore*. Il disegno di legge in esame sospende durante l'attuale guerra, e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, i trasferimenti dal ruolo dei comandi navali a quello dei comandi marittimi, per il Corpo di Stato maggiore, e dal ruolo delle direzioni a quello dei servizi, per il Corpo del Genio navale.

Tale sospensione è fissata dall'articolo 1

del disegno di legge. E, in connessione con essa, l'articolo 2 prescrive che pel medesimo periodo di tempo non possono essere aumentati i posti di organico stabiliti per i vari gradi dei ruoli dei comandi marittimi e dei servizi.

La stessa relazione ministeriale dice da quali criteri il disegno di legge sia stato ispirato. Benefico effetto sarà quello di evitare motivi di incertezza o di ansietà relativamente a passaggi da ruolo a ruolo, in un periodo in cui verso altri e più alti fini debbono essere rivolte, con perfetta serenità, tutte le forze e gli spiriti degli ufficiali. Ed altre considerazioni si potrebbero ancora fare che confermano la bontà ed opportunità del provvedimento sottoposto all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Sechi ha presentato il seguente emendamento al testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni: « All'articolo 1 sostituire alle parole: *fino a sei mesi dopo*... le altre: *fino a un anno dopo*... ».

SECHI. Ricorda che il provvedimento in esame, riguardante la Marina, ha origine dalla legge Baistrocchi sull'avanzamento del Regio esercito, che fu adottata per sanare la situazione di crisi organica determinatasi nei quadri del Regio esercito: situazione dovuta a cause temporanee, e che dalla legge Baistrocchi trasse indiscutibili vantaggi. Poco dopo l'Amministrazione della marina adottò una legge d'avanzamento nella quale introdusse un provvedimento analogo. Contemporaneamente anche l'aeronautica adottò una nuova legge d'avanzamento, ma senza introdurre il provvedimento in parola, perchè la situazione nei suoi quadri era normale. Occorre però rilevare come anche l'avanzamento nei quadri della Marina si svolgesse in condizioni normali e come dal cennato provvedimento si generasse un'eccessiva rapidità nelle promozioni dei gradi inferiori: rapidità che, fortunatamente, non dette luogo ad inconvenienti grazie alla duttilità e vivacità di spirito della nostra stirpe.

L'oratore non comprese mai bene il perchè la Marina avesse adottato quel provvedimento, ed ebbe occasione di manifestare la sua contrarietà anche per ragioni di ordine morale. Perchè, senza necessità, stabilire distinzioni di

ruolo nei comandi, quasi che vi fossero ufficiali più degni ed altri meno degni di comandi navali? Inoltre l'Esercito, mentre si era già in guerra, abolì il duplice ruolo, mantenendolo soltanto, per ragioni contingenti, per i gradi di generale. Però l'allora Sottosegretario alla guerra dichiarò che era proposito del Governo abolire la distinzione del ruolo anche per i gradi di generale.

Ora, mentre l'Esercito ha già proceduto in tempo di guerra alla totale abrogazione del provvedimento, la Marina dopo parecchio tempo ne propone la sospensione fino a sei mesi dopo la guerra. È un'altra cosa, e meglio sarebbe stato se la Marina avesse preso questa sua decisione più presto. Ad ogni modo l'oratore vuole interpretare questa sospensione come un primo passo verso l'abrogazione totale del doppio ruolo che certamente non ha giovato al morale degli ufficiali.

Non ha creduto di proporre l'abolizione nel momento attuale, perchè si tratta di un provvedimento che richiederà un esame molto accurato. Ha proposto però che il termine della sospensione sia portato da sei mesi ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, perchè così l'Amministrazione della Marina avrà maggior tempo per studiare e promulgare un provvedimento che venga a risolvere finalmente la presente incresciosa situazione.

RICCARDI, Sottosegretario di Stato per la marina. Fa osservare al senatore Sechi che l'analogia da lui rilevata tra il provvedimento della legge Baistrocchi e quello della legge di avanzamento della Marina è solo apparente, perchè esiste tra i due provvedimenti una differenza concettuale. Si tratta in ambedue i casi di leggi organiche; ma, nel caso della Marina, il provvedimento non fu consigliato da esigenze organiche, bensì selettive.

La legge del 1935 si ispirava al criterio che coloro che non si dimostrino idonei al comando navale, possono essere adatti al comando dei servizi a terra. È naturale che nella massa degli ufficiali ci siano differenze di attitudini; e, se si tiene conto della responsabilità che comporta un comando navale, responsabilità che aumenta col maggior tonnellaggio, bisogna riconoscere l'opportunità che si stabilisca una graduazione sull'idoneità degli ufficiali al co-

mando stesso. Non è detto che questa graduazione debba portare ad una eliminazione degli ufficiali meno idonei a un comando navale, ma solo all'adattamento delle loro attitudini per il comando dei servizi a terra. La necessità di una selezione ha condotto alla distinzione dei due ruoli, a cui non si è voluto dare un carattere di scarto (prova ne sia che nella denominazione di ambedue si è mantenuto il termine « comando ») ma solo di differenziazione tra comando navale e comando marittimo. Tale distinzione era la conseguenza di un attento esame delle reali attitudini dei vari ufficiali, consacrato in una specie di « fotografie » personali risultanti dal loro stato di servizio.

Come era logico, dopo un certo periodo di tempo, durante il quale fu operata la maggiore selezione, le « fotografie declassate » andarono diminuendo di numero, tanto che nel 1938 il numero degli ufficiali da trasferire ai comandi marittimi, essendo già avvenuti i passaggi, si era ridotto quasi a zero. Negli ultimi tre anni solo cinque ufficiali sono stati trasferiti, di modo che il provvedimento è divenuto praticamente inutile.

Abrogarlo, dunque, o sospenderlo? Se esso fosse senz'altro abrogato, che cosa si dovrebbe fare dei 91 ufficiali già trasferiti nel ruolo dei comandi marittimi? Bisogna studiare attentamente la cosa, come già ha fatto l'Esercito. Dato che la nuova legge va in vigore in tempo di guerra, per evitare che sia accresciuto un disagio che già esiste, tra l'abrogazione e la sospensione era più logico adottare la sospensione fino a sei mesi dopo la guerra.

Questo termine è stato adottato senza una ragione particolare, unicamente perchè è quello usato comunemente. Non si vuole ipotecare troppo il futuro. Se durante questi sei mesi si riconoscerà la necessità di uno studio ulteriore, il Ministero della marina provvederà a proporre un prolungamento del termine della sospensione.

Se la Commissione ritenesse che tale termine debba essere portato da sei mesi ad un anno, la modifica non presenterebbe difficoltà di ordine tecnico, ma di ordine pratico, perchè il provvedimento dovrebbe essere ripresentato all'approvazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni con inevitabile ritardo nella sua

applicazione. Il Governo non fa della cosa una questione di principio, ma è del parere che sia mantenuto il termine di sei mesi, con la riserva che, qualora se ne manifestasse la necessità, a suo tempo questo termine sarà prolungato.

PRESIDENTE. In sostanza, il Governo lascia libera la Commissione di approvare o meno l'emendamento proposto dal senatore Sechi. Comunque dà affidamento che, qualora i sei mesi non fossero sufficienti, il termine della sospensione sarà prolungato di altri sei mesi.

RUSSO, relatore. È d'accordo nel concetto che, per ragioni pratiche, l'emendamento debba essere respinto.

DUCCI. Durante il periodo di sospensione, che può diventare lungo col prolungarsi della guerra, si può dare il caso di ufficiali che nel comando navale non abbiano dimostrato la completa idoneità per il grado superiore, ma questa idoneità per il grado superiore potrebbero averla dimostrata per il comando dei servizi a terra. Domanda se, in tal caso, questi ufficiali possano essere promossi.

RICCARDI, Sottosegretario di Stato per la marina. Se si sospende la legge relativa ai trasferimenti da un ruolo all'altro è evidente che essa non può essere più applicata. Ma la stessa legge attuale d'avanzamento, nella sua parte non sospesa, ammette che possa verificarsi il caso opposto: che cioè un ufficiale che si distingue nel comando marittimo, possa passare nel ruolo del comando navale. Esiste, cioè, la possibilità per il caso contrario a quello prospettato dall'oratore.

PETRETTI. Prega il senatore Sechi di non insistere nel suo emendamento per ragioni di carattere generale. In tutta la legislazione di guerra il termine stabilito è quello di sei mesi, perchè questo periodo è stato giudicato sufficiente per dare al Governo il tempo di orientarsi, a guerra finita. Se si stabilisse anche in un solo caso un termine diverso, ciò potrebbe avere serie ripercussioni su questo indirizzo. Nel caso del provvedimento in discussione non esistono ragioni che giustifichino una deroga alla consuetudine.

L'emendamento, messo ai voti, non è approvato.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Estensione alla Regia marina ed alla Regia aeronautica della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1382, concernente il pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione di urgenza per espropri determinati da esigenze militari del Regio esercito** » (1480). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PETRETTI, *relatore*. Nella riunione del 10 agosto decorso, il Presidente della Commissione, esaminando come relatore il disegno di legge « Pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione d'urgenza per espropri determinati da esigenze militari », osservava che, dal contesto del disegno stesso, sembrava trovarsi la sola Amministrazione della guerra nella necessità attuale di procedere ad occupazioni di urgenza, quando, non solo le altre Forze Armate, ma anche Amministrazioni non militari possono, nelle presenti contingenze, essere chiamate a concorrere nello sforzo bellico. Citava, ad esempio, il Ministero dei lavori pubblici, tenuto a servire esigenze militari, aprendo nuove strade o costruendo nuove linee ferroviarie. E proponeva alcuni emendamenti, già accettati dal Ministro delle finanze, per estendere le proposte provvidenze legislative ad ogni occupazione del genere, qualunque potesse essere l'Amministrazione occupante.

Nella discussione che ne seguì, e nella quale i rappresentanti del Governo — Sottosegretario di Stato per la guerra e Sottosegretario di Stato per la marina — riconobbero la fondatezza dei fatti rilevati, si convenne, per non ritardare l'approvazione del disegno di legge e per dar modo alle Amministrazioni militari di concertarsi fra loro, di approvare il disegno stesso senza emendamenti, dietro assicurazione che il Governo avrebbe provveduto, con disegno di legge complementare, ad eliminare le sperequazioni poste in luce.

A tal fine è stato redatto il disegno di legge

in esame, il quale, colmando una lacuna manifesta e ponendo sullo stesso piano tutte le Forze Armate, merita senz'altro approvazione. Senonchè, anche questo nuovo disegno di legge, limitato come è alle Forze Armate suddette, non disciplina in modo del tutto organico ed esauriente la delicata materia, in quanto restano sempre fuori e prive di analoghe facoltà le Amministrazioni civili tenute, nell'attuale conflitto segnatamente, ad operare di concerto con le Amministrazioni militari, procedendo ad occupazioni d'urgenza per necessità superiori.

Il relatore, pertanto, per le stesse considerazioni di opportunità fatte nella riunione del 10 agosto 1940-XVIII, raccomanda al Governo di integrare al più presto le norme adottate nel senso suindicato, tanto più che il provvedimento, suggerito dalle eccezionali contingenze belliche, si appalesa saggio temperamento all'antiquato nostro sistema legislativo, anche nelle occupazioni d'urgenza fatte a fini esclusivamente civili.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione del Governo sulla raccomandazione formulata dal relatore di integrare il provvedimento in esame con altro relativo all'estensione di cui trattasi ad ogni Amministrazione, anche se non militare.

Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 134 del Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito » (1481). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Nomis di Cossilla di dar lettura della relazione del senatore Tallarigo assente per regolare congedo.

NOMIS DI COSSILLA, *segretario*. La breve relazione che accompagna il disegno di legge in esame ne spiega chiaramente le finalità principali.

L'articolo 134 del Testo Unico esige che i giovani i quali chiedono di contrarre arruolamento volontario facciano risultare, se minorenni, di avere avuto il consenso dal genitore

esercente la patria potestà, ovvero, in sua vece, dal tutore. Nelle attuali contingenze belliche l'applicazione di tale prescrizione presenta inconvenienti, particolarmente per i giovani che, per avere parenti in A. O. I. o in altri paesi controllati dal nemico, non possono produrre il consenso richiesto.

In tali condizioni si trovano alcuni allievi delle scuole i quali, al compimento del 17° anno di età, non possono, per i motivi suddetti, contrarre l'arruolamento concesso ai loro compagni di pari età.

Il n. 4° del presente disegno di legge elimina l'ostacolo stabilendo che quando l'esercente la patria potestà od il tutore non possano, per causa di forza maggiore, dare il consenso, questo potrà esser dato da una delle persone indicate dagli articoli 342 e 352 del Codice civile, da designarsi dal giudice tutelare su istanza del minore.

Questi due articoli del Codice civile dettano le norme che devono essere seguite dal giudice tutelare nella scelta del tutore fra gli ascendenti, parenti prossimi o affini, garantendo in ogni caso che la scelta cada su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta ecc.

Sulla opportunità di questo provvedimento crede che tutti i Commissari possano essere d'accordo.

Tuttavia si potrebbe obiettare che, trattandosi di un disegno di legge che diminuisce i diritti dovuti alla patria potestà, sia pure in circostanze particolari, tale diminuzione dovrebbe automaticamente scomparire non appena quelle circostanze siano venute a cessare, ossia qualche tempo dopo la cessazione dello stato di guerra. L'oratore pensa che ciò dovrà verificarsi non solo pel disegno di legge in esame, ma anche per tutti quegli altri che furono elaborati in armonia ad esigenze belliche, talvolta impellenti ed imperiose. Tanto è vero che nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge è detto, come ha già ricordato: « Nelle attuali contingenze belliche . . . ».

Ciò posto passa ad esaminare le altre differenze sostanziali esistenti fra i vari numeri

dell'articolo 134 nel Testo Unico e nel presente disegno di legge.

Il n. 1° del Testo Unico fissa al 26° anno il limite massimo di età per i concorrenti al volontariato, mentre nel presente disegno di legge quel limite è portato al 28° anno. È questa una differenza che trova certamente la sua ragione nella convenienza di dare una più larga estensione alla categoria dei volontari di cui trattasi.

Il n. 2° del Testo Unico non figura nel presente disegno di legge. Quel numero escludeva dall'arruolamento gli ammogliati o i vedovi con prole, ciò che, a rigore, non era all'unisono con i criteri demografici adottati dal regime.

Il n. 3° del Testo Unico corrisponde esattamente al n. 2° del disegno di legge.

Il n. 4° del Testo Unico, là dove sono enumerati i delitti e le condanne che escludono dall'onore dell'arruolamento volontario, è riprodotto nel n. 3° del disegno di legge, dove però si annoverano in più anche i delitti « contro la moralità ».

Questa aggiunta ha permesso di abolire il n. 5° del Testo Unico col quale si obbligavano i concorrenti a produrre l'attestazione di buona condotta morale.

L'articolo 6° del Testo Unico corrisponde al 1° comma del n. 4° del disegno di legge. In questo per altro figurano esclusi dall'obbligo di produrre il consenso del genitore e del tutore anche i figli di italiani all'estero. È questa un'aggiunta che può essere accettata senza restrizioni rispondendo ad ovvie necessità di carattere politico.

Infine il n. 7° del Testo Unico ed il n. 5° del disegno di legge sono identici, nella prima parte. Quest'ultimo è completato dalla indicazione dei documenti richiesti per essere ammessi all'arruolamento.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 10,50.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione delle Forze Armate

34^a RIUNIONE

Venerdì 21 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Vice Presidente GINO DUCCI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 913, riguardante il divieto di alienazione di autoveicoli nonché delle relative parti staccate e di ricambio a cittadini ed enti di nazionalità straniera » (1550 - <i>rel. Velanfi</i>)	Pag. 515
« Contributo del Ministero dell'aeronautica a favore delle scuole d'ingegneria aeronautica di Roma e Torino » (1552 - <i>rel. Lombard</i>)	517
« Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia » (1554 - <i>rel. Nomis di Cossilla</i>)	517
« Avanzamento dei commissari di leva nei gradi di ufficiale in congedo » (1555 - <i>rel. Santini</i>)	518
« Conferimento del grado di tenente agli ufficiali maestri di scherma del Regio esercito » (1556 - <i>rel. Amantea</i>)	518
« Modifiche all'ordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina » (1559 - <i>rel. Conz</i>)	520
« Modifiche all'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1082, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84, con-	

tenente norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito » (1560 - *rel. Lago*)

« Autorizzazione all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma a costruire alloggi » (1561 - *rel. Petretti*)

« Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori Giraldi » (1564 - *rel. Giuria*)

(Approvazione per acclamazione):

« Costruzione di una " Acropoli Alpina " sul Doss Trento » (1565 - *rel. Clerici*)

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, concernente modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni » (1546 - *rel. Bucchi*) - *Oratori*: Presidente, De Bono, Santini

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra » (1548 - *rel. Asinari Rossillon di Bernizzo*) - *Oratore*: Presidente

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, recante disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra e aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370 » (1549 - *rel. Tua*) - *Oratori*: Presidente, Graziosi

« Organici del Corpo di Commissariato aeronautico e dei sottufficiali dell'Arma aeronautica » (1551 - *rel. Cristoforo Ferrari*) - *Oratore*: Presidente

«Avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio» (1557 - rel. Bucci) - Oratori: Riccardi, Sottosegretario di Stato per la marina, Presidente	519
«Sospensione, per la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle "vacanze necessarie" riguardanti gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina» (1558 - rel. Ducci) - Oratori: Riccardi, Sottosegretario di Stato per la marina, Presidente, Scuro, Sottosegretario di Stato per la guerra	519
«Denuncia dei titoli agli effetti delle nomine dirette, d'autorità, ad ufficiale di complemento dei servizi sanitario e veterinario, prevista dagli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633» (1562 - rel. Minale) - Oratori: Presidente, Scuro, Sottosegretario di Stato per la guerra, Mormino	521
«Avanzamento degli ufficiali di complemento del Regio esercito, richiamati in servizio, e degli ufficiali del ruolo mobilitazione, impiegati presso reparti dell'esercito operante» (1563 - rel. Graziosi) - Oratori: Presidente, Scuro, Sottosegretario di Stato per la guerra	523
(Rinvio):	
«Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito» (1547 - rel. Tallarigo)	513
«Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra» (1553 - rel. Rossini)	517
REGISTRAZIONI CON RISERVA	525

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Asinari Rossillon di Bernezzo, Baistrocchi, Banelli, Bernotti, Broccardi, Bucci Umberto, Ciruolo, Clerici, Conz, De Bono, Di Benedetto, Ducci, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Giuliano Arturo, Giuria, Graziosi, Guidi Francesco, Lago, Liotta, Lombard Vincenzo, Marinetti, Minale, Moizo, Morgagni, Mormino, Nobili, Nomis di Cossilla, Petretti, Pugnani, Rossini, Salucci, Sani, Santini, Spiller,

Tallarigo, Tiscornia, Tofani, Tua, Valli, Velani, Zoppi Gaetano e Zoppi Ottavio.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato per la guerra e per la marina.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Giurati, Giusti del Giardino, Ricci del Riccio, Russo e Solari.

SANI, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Comunica che ha l'onore di presiedere a cagione di una indisposizione del Presidente. A nome della Commissione gli invia i più sentiti auguri di pronta guarigione.

Dichiara al Maresciallo De Bono che tutta la Commissione ha profondamente sentito il suo dolore per la perdita della diletta compagna della sua vita tutta dedita al dovere ed alla Patria.

DE BONO. Ringrazia.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, concernente modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni» (1546).

— (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Premette alcune brevi dichiarazioni. In seguito a colloqui avuti con il Capo di Stato Maggiore Generale e con i Capi di Stato Maggiore delle varie Armi può assicurare alla Commissione che l'entrata in vigore del decreto in esame è stata da tutti accolta con la più viva soddisfazione e che ha già dato i migliori risultati in quanto il decreto consente una collaborazione più stretta e più ampia tra le varie Forze Armate. Ed era questa l'aspirazione di tutti e soprattutto dei membri della Commissione delle Forze Armate, per la maggior parte vecchi soldati.

Il provvedimento riguarda particolarmente la preparazione alla guerra, e quindi il tempo di pace; ma i piani di guerra predisposti fin dal tempo di pace debbono avere una certa elasticità per adattarsi alle vicissitudini della guerra. Uno dei principali meriti del provve-

dimento è appunto quello di consentire tale elasticità.

BUCCI, *relatore*. Sulla posizione e sugli incarichi del Capo di Stato Maggiore Generale sono intervenute le seguenti disposizioni legislative:

legge 8 giugno 1925, n. 866 - Ordinamento dell'Alto Comando del Regio Esercito;

decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68 - Istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore Generale;

legge 13 luglio 1939, n. 1178 - Aggiornamenti Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, relativi alle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale;

decreto-legge 27 giugno 1941 - Modifiche alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e sue attribuzioni, di cui ora si chiede la conversione in legge.

La legge sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito 8 giugno 1925, n. 866, attribuiva con l'articolo 2 al Capo di Stato Maggiore Generale, che era contemporaneamente Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, l'esecuzione dei deliberati della Commissione Suprema di Difesa, ponendolo, per queste ragioni e per eventuali operazioni di guerra, alla dipendenza del Presidente del Consiglio.

Gli era perciò demandato concretare gli studi e le disposizioni necessarie per l'organizzazione difensiva dello Stato, ed i piani di guerra dando ai Capi di Stato Maggiore della Marina e dell'Aeronautica le direttive di massima per il concorso di queste nel raggiungimento di obiettivi comuni. Le successive disposizioni dell'articolo 2 si riferivano alla sua carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, tranne quelle del comma *d*) che gli davano facoltà di disporre esercitazioni di insieme combinate con la Marina e l'Aeronautica.

L'articolo 3 della legge riguardava funzioni che sono di esclusiva pertinenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, mentre gli articoli 4 e 5 disponevano che il Capo di Stato Maggiore Generale doveva essere mantenuto al corrente della situazione politica dello Stato e di quella coloniale. L'articolo 6 disponeva che il Capo di Stato Maggiore Generale facesse parte di ogni Commissione riguar-

dante la preparazione della Nazione alla guerra, e, con voto consultivo, della Commissione Suprema di Difesa. Gli articoli seguenti riguardavano esclusivamente la carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Con questa legge il Regime, fin dal 1925, intendeva dare, come era logico e desiderato da tutti, un indirizzo unitario alla preparazione della Nazione alla guerra, e a dare questo indirizzo delegava il Capo di Stato Maggiore generale, il quale per l'articolo 2 era alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio per i suoi incarichi speciali di Capo di Stato Maggiore Generale e del Ministro della guerra in quanto Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Il decreto-legge sulla istituzione del Capo di Stato Maggiore Generale 6 febbraio 1927, n. 68, all'articolo 1 stabilisce che la carica ha lo scopo di assicurare il coordinamento dell'organizzazione militare dello Stato.

L'articolo 2 stabilisce la dipendenza del Capo di Stato Maggiore Generale (che non è più Capo di Stato Maggiore dell'Esercito) e ribadisce le disposizioni della precedente legge per la partecipazione alla Commissione Suprema di Difesa e a qualunque Commissione straordinaria che sia convocata dal Governo per lo studio inerente alla difesa dello Stato. Gli articoli 3 e 4 fissano le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale per la preparazione della Nazione alla guerra, e stabiliscono (articolo 4) che il Capo di Stato Maggiore Generale dà le direttive ai Capi di Stato Maggiore delle tre armi, direttive che dopo l'approvazione del Capo del Governo, vengono da questi trasmesse ai Ministri delle tre armi che li rimettono ai Capi di Stato Maggiore perchè le rendano esecutive. Gli articoli 7, 8 e 9, ripetono le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 8 giugno 1925. Il decreto-legge suddetto non altera quindi in alcun modo la viva essenza della legge 8 giugno 1925, ma dispone sulle modalità di esecuzione e più particolarmente sul tramite che le direttive del Capo di Stato Maggiore Generale, approvate dal Capo del Governo, debbono seguire per giungere agli esecutori. La legge 18 luglio 1939 non porta alcuna variante sostanziale alle disposizioni del decreto-legge 6 febbraio 1927.

Il Regio decreto-legge 27 luglio 1941, che è

sottoposto all'esame della Commissione, ritorna a precisare i compiti dello Stato Maggiore Generale (articolo 1) con maggiore ampiezza del decreto precedente, in quanto attribuisce al Capo di Stato Maggiore Generale anche la vigilanza, il controllo su tutte le attività delle singole Forze Armate nella preparazione della Nazione alla guerra, assicurandone il coordinamento. Ma l'articolo 1° stesso stabilisce che il Capo di Stato Maggiore Generale è responsabile verso il Duce del Fascismo, Capo del Governo, di tale preparazione.

Nella legge 8 giugno 1925 e nel decreto-legge 6 febbraio 1927, non era stabilito che la responsabilità della preparazione delle Forze Armate incombesse al Capo di Stato Maggiore Generale. Questo concetto era forse implicito nelle leggi e disposizioni che regolavano la materia, ma il decreto-legge in esame afferma esplicitamente, e senza alcuna restrizione, questa responsabilità. Essa deve essere intesa nel senso più lato e completo e sono quindi logiche le disposizioni dell'articolo 2.

Con questa disposizione il Capo di Stato Maggiore Generale dipende dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed è suo consulente per quanto riguarda la ripartizione fra le diverse Forze Armate delle somme da stanziare in bilancio per le esigenze della difesa; ha alla sua dipendenza i Capi di Stato Maggiore delle tre armi. In queste attribuzioni non si parla più di direttive che il Capo di Stato Maggiore Generale deve impartire ai Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate come nelle precedenti disposizioni, si afferma invece la dipendenza dei Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate dal Capo di Stato Maggiore Generale. Questa dipendenza è la logica conseguenza della responsabilità a lui attribuita per la preparazione delle Forze Armate. Non si può essere direttamente responsabili se non si ha il diritto di dare ordini e di sorvegliare l'esecuzione degli ordini stessi.

Il 3° comma dell'articolo 2 riflette la partecipazione del Capo di Stato Maggiore Generale alla Commissione di difesa e a tutte le Commissioni straordinarie convocate dal Governo per lo studio della difesa dello Stato, disposizioni queste che ripetono quelle di leggi o decreti precedenti.

L'articolo 3 del decreto trova la sua esatta

corrispondenza nell'articolo 2 della legge 8 giugno 1925, per quanto riguarda i piani di guerra.

L'articolo 4 dispone che il Capo di Stato Maggiore Generale è consulente del Duce del Fascismo, Capo del Governo, per quanto riguarda l'assegnazione dei Comandi di Grandi Unità e di cariche corrispondenti.

Nulla da osservare agli articoli 5 e 6.

L'articolo 7 dispone sui rapporti fra il Capo di Stato Maggiore Generale e il Sottosegretario di Stato per le Fabbricazioni di Guerra. Sarebbe opportuno che quest'ultimo, oltre all'obbligo stabilito di informare il Capo di Stato Maggiore Generale su tutte le questioni che interessano la preparazione dell'efficienza bellica delle Forze Armate, potesse ricevere anche direttive per lo stesso scopo.

L'articolo 8 stabilisce la formazione dello Stato Maggiore del Capo di Stato Maggiore Generale. Sarebbe conveniente che, se anche non stabilito dalla legge, per consuetudine la carica di Generale Addetto fosse assegnata ad un ufficiale generale di arma diversa da quella del Capo di Stato Maggiore Generale e ne fosse fissata la durata.

La carica di Capo di Stato Maggiore Generale nata nel 1925, è venuta ad acquistare la sua maturità e la sua maggiore importanza a traverso gli eventi di questi anni.

A codificare questa maturità e questa importanza provvede il disegno di legge in esame le cui disposizioni mirano a stabilire una direzione unitaria alla preparazione della Nazione alla guerra e per gli scopi da raggiungere, con un responsabile diretto di tale preparazione verso il Capo del Governo che è il Supremo Direttore della Politica dello Stato.

Mentre le disposizioni precedenti davano il carattere di consulenza all'opera del Capo di Stato Maggiore Generale, le disposizioni del decreto in esame, danno un carattere esecutivo alla stessa opera.

Esse costituiscono il passo più importante compiuto sino ad oggi verso l'auspicata unicità di preparazione delle Forze Armate.

In passato si è tentata l'unificazione di alcuni servizi; all'atto pratico si è dovuto convenire che ogni Forza Armata ha le sue speciali necessità, sicchè unificando si sarebbe dovuto poi creare delle specializzazioni.

Ma unificare le direttive di preparazione

è possibile, ed ancora più, è necessario, per raggiungere lo scopo supremo e comune: Vincere!

PRESIDENTE. Quanto alla raccomandazione del relatore, che il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra riceva direttive dal Capo di Stato Maggiore Generale, assicura che questo già avviene. Si può quasi dire che il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sia già nell'orbita delle mansioni del Capo di Stato Maggiore Generale.

Taluno ha osservato che col provvedimento in esame si è soppressa la carica di Sotto Capo di Stato Maggiore Generale ma si è stabilito che presso il Capo di Stato Maggiore Generale vi sia un ufficiale generale o ammiraglio che dovrebbe esercitare le sue funzioni in caso di assenza. Ora questo non è esatto perchè in caso di assenza del Capo di Stato Maggiore Generale ne fa le veci il più anziano tra i Capo di Stato Maggiore delle tre armi. L'ufficiale addetto sarebbe una specie di Capo di Gabinetto, una persona di fiducia del Capo di Stato Maggiore Generale, ed è quindi logico che questi sia lasciato libero nella scelta del suo collaboratore.

SANTINI. Trova molto opportuno il provvedimento, ma osserva che riflette unicamente la preparazione alla guerra e non lo stato di guerra. Si domanda pertanto chi è responsabile della condotta delle operazioni in tempo di guerra.

PRESIDENTE. Il Capo di Stato Maggiore Generale risponde della preparazione bellica della Nazione ma in tempo di guerra è il Duce del Fascismo, Primo Maresciallo dell'Impero che ha assunto il Comando Supremo delle truppe operanti e la relativa responsabilità.

Si ricordi che nell'ordine del giorno rivolto alle Forze Armate l'11 giugno 1940—XVIII il Duce del Fascismo, Primo Maresciallo dell'Impero, così esplicitamente si esprime: « Per decisione di S. M. il Re ed Imperatore assumo da oggi il comando delle truppe operanti su tutti i fronti ».

DE BONO. Si associa. Quando Sua Maestà il Re era Comandante Supremo era lui il responsabile verso la Nazione, oggi che il comando è nelle mani del Duce a questi spetta la responsabilità.

SANTINI. Ci dovrebbe essere in tempo di guerra un responsabile nei confronti del Capo del Governo.

PRESIDENTE. In effetti il Capo di Stato Maggiore Generale è responsabile verso il Duce che lo mantiene in carica finchè gode la sua fiducia.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Rinvio del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1941, anno XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940—XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito » (1547). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SCUERO, Sottosegretario di Stato per la guerra. Prega la Commissione di rinviare la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di rinvio.

La Commissione approva.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941—XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra » (1548). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ASINARI ROSSILLON DI BERNEZZO, relatore. Il decreto-legge che viene presentato per la conversione in legge è quello che provvedendo al riconoscimento di benefici a favore dei combattenti nell'attuale guerra, analogamente a quanto fu fatto per le guerre passate, reca ai cittadini che vi hanno partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, l'unanime sentimento di riconoscenza della Nazione.

Con questo provvedimento si viene a dare la sensazione tangibile, a coloro che compiono il più sacro dei doveri, della premura e dell'affetto che ha verso di loro la Patria e quindi il relatore ne propone l'approvazione.

Il relatore coglie quindi l'occasione per inviare, interpretando certo il sentimento dei membri della Commissione ed in genere di tutti i senatori ed unendosi alla manifestazione di omaggio fatta il giorno precedente da altra Commissione, un pensiero affettuoso e un vibrante, virile saluto ai combattenti di tutte le Forze armate, rilevando particolarmente la ferma condotta di quel pugno di Eroi che a Gondar e dintorni, seguendo l'alto esempio dei loro camerati al comando dell'Altezza Reale il Duca d'Aosta e destando l'ammirazione del mondo, sotto la condotta del bravo e valoroso loro generale, tengono altissimo il nome d'Italia e pieno di splendore il sacro tricolore della Patria (*applausi*).

PRESIDENTE. (*Si alza in piedi e con lui tutti i presenti*). La Commissione si associa alle nobili parole del relatore.

Mentre la Commissione è qui riunita i nostri valorosi soldati combattono con ineguagliabile valore in Russia, in Cirenaica ed in A. O. I. per dare la completa Vittoria alla Patria diletta.

Con loro è il pensiero di tutti gli italiani. (*Vivi applausi*).

Saluto al Re! saluto al Duce!

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, recante disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra e aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370** » (1549). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

TUA, relatore. Il Regio decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, apporta alcune variazioni alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli Ufficiali del Regio Esercito, motivate dalla situazione di guerra.

Esso è compreso in tre articoli che dispongono nel modo seguente:

Articolo 1^o. — Sostituisce l'articolo 16 della

legge riguardante la graduatoria di merito per i colonnelli e i generali. Nel nuovo articolo al punteggio dei singoli componenti della Commissione centrale di avanzamento e conseguenti operazioni contabili dirette ad ottenere il coefficiente di merito è sostituito il punto unico concordato dalla Commissione previo esame del libretto personale e discussione fra i membri.

Questa variante di procedura tende ad attenuare eventuali differenze di giudizio dipendenti quasi sempre da maggiore o minore conoscenza del giudicando, ed altri imponderabili, nonchè a superare il dualismo che facilmente sorge fra le concezioni di idoneità e di classifica.

Sostituisce l'articolo 79 nell'intento di correggere una svista, che si potrebbe dire tipografica, per la quale, mentre ai colonnelli di amministrazione o di veterinaria è precluso il grado *ad honorem* di maggior generale all'atto del congedo quando non siano stati capi servizio nel periodo passato in s. p. e., tale restrizione non esiste per i colonnelli del servizio sanitario (farmacisti chimici). Anche questi ufficiali sono posti nella condizione restrittiva degli altri capi servizio.

Sostituisce il primo comma dell'articolo 88, aggiungendo gli ufficiali automobilisti agli elementi di complemento che possono in date condizioni conseguire vantaggi di carriera.

Sostituisce infine l'articolo 127 per i seguenti motivi:

L'articolo 88 della legge di avanzamento ammette la possibilità di avanzamento di carriera previo esperimento pratico sotto giudizio di una Commissione ad elementi distinti per qualità educative ed addestrative che o appartengono a battaglioni di CC. NN. o abbiano dimostrato ottime qualità in casi di richiamo alle armi o si siano distinti come ufficiali della Milizia.

Possibilità simili di avanzamento, senza obbligatorietà di esami od esperimenti, sono concesse ad elementi di complemento distinti in operazioni di polizia coloniale o in servizi non isolati all'estero.

L'articolo 127, con riferimento alla facoltà concessa agli elementi di complemento in colonia o all'estero di cui al citato articolo 88, precisava le colonie e i limiti di tempo delle azioni coloniali.

Il nuovo articolo 127 ammette alla possibilità dei vantaggi di carriera anche gli elementi di complemento che abbiano prestato servizio almeno sei mesi dopo l'11 giugno 1940—XVIII, presso reparti o comandi dell'esercito operante.

In sintesi può dirsi che le modifiche proposte dall'articolo 1 allargano, sotto l'imperio dei fatti e dell'equità, le restrizioni originarie della legge adeguandola alle necessità del momento attuale.

Articolo 2°. — Adegua alle necessità create in A. O. I. la procedura per la promozione e per l'avanzamento per merito di guerra nel senso che le proposte sono segnalate al Ministro dal Comandante delle forze armate in A. O. I. evitando la trasmissione dei pareri gerarchici.

Il Ministro decide in base al parere delle Commissioni competenti.

La promozione prende data non già dal giudizio definitivo del Ministro ma dalla data del fatto d'armi fissato dal Comandante delle forze armate in A. O. I. salvo per le proposte anteriori al 4 aprile 1941—XIX per le quali la promozione prende data da tale giorno.

Le ragioni del provvedimento sono evidenti.

Articolo 3°. — Concede la retroattività della legge agli elementi in A. O. I. limitata all'11 aprile 1941—XIX. Per tutto il resto rimanda alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e ne limita la validità a sei mesi al massimo dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il che è in armonia con la eccezionalità del decreto di cui si propone la conversione.

PRESIDENTE. Comunica che alla Presidenza della Commissione è pervenuto un memoriale in cui si lamenta la lentezza della carriera degli ufficiali subalterni in s. p. e.; lentezza che è anche maggiore oggi che si sono aboliti gli esami a scelta.

GRAZIOSI. È vero che non ci sono più gli esami a scelta, ma c'è la guerra.

TUA, *relatore*. Obietta che la guerra c'è tanto per gli ufficiali di complemento che per quelli in s. p. e. e che, se si continuano a dare vantaggi ai primi, finirà, per derivarne una diversità di trattamento.

GRAZIOSI. Se si dessero agli ufficiali in s. p. e. gli stessi vantaggi di carriera che agli ufficiali di complemento non sa dove si fini-

rebbe per arrivare. Può tuttavia assicurare che scavalcamenti da parte di ufficiali di complemento nei confronti di effettivi non ce ne sono stati.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1941—XIX, n. 913, riguardante il divieto di alienazione di autoveicoli nonchè delle relative parti staccate e di ricambio a cittadini ed enti di nazionalità straniera » (1550). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

VELANI, *relatore*. Il divieto di alienazione di materiali e delle relative parti staccate e di ricambio a cittadini ed enti di nazionalità straniera, sancito dal Regio decreto-legge 29 agosto 1941—XIX, n. 913, ha posto fine al grave inconveniente che da tempo si verificava dei numerosi e rilevanti acquisti di detto materiale effettuati direttamente o per tramite di intermediari dagli stranieri.

È evidente che nelle attuali contingenze belliche che esigono la massima efficienza della motorizzazione del Paese, e rendono molto difficili i rifornimenti necessari, sia per la costruzione che per la manutenzione degli autoveicoli, nulla deve essere sottratto al patrimonio nazionale degli autoveicoli stessi.

Era perciò necessità urgente ed assoluta evitare tale depauperamento e molto provvidamente è intervenuto il Regio decreto-legge di cui trattasi, stabilendo anche gravi pene a carico dei trasgressori: arresto fino a 6 mesi o ammenda da lire 500 a lire 10.000 e perfino congiuntamente l'arresto e l'ammenda nei casi più gravi.

Sussistendo, come è ovvio, la necessità del provvedimento, il relatore propone l'approvazione della conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Organici del Corpo di Commissariato aereo »

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 21 NOVEMBRE 1941—XX

nautico e dei sottufficiali dell'Arma Aeronautica » (1551). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Si verifica nell'Aeronautica, più ancora che nelle altre Forze armate, la necessità di adeguare alle esigenze dei tempi e dei servizi gli ordinamenti e gli organici, perchè negli anni precedenti la guerra in corso essa ha subito rilevanti incrementi e perchè durante la guerra con la sua opera e il suo valore ha ognor più affermato la sua importanza e la necessità di una sua salda costituzione. Con il disegno di legge in esame (che fa seguito ad altri analoghi approvati nel recente passato) vengono apportati aumenti agli organici in vigore degli ufficiali del Corpo del Commissariato aeronautico, mentre invece nell'Arma aeronautica è nella classe dei sottufficiali (ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti) che è sentito il bisogno di accrescere i quantitativi.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce un aumento per un complesso di 450 unità nel Corpo di Commissariato aeronautico. Detto aumento sarà attuato come risulta dal seguente specchio:

	ORGANICI			
	vigenti	al 1° gennaio 1942	definitivi al 1° gennaio 1943	Differenza complessiva in più
<i>Ruolo Commissari:</i>				
Tenente generale	1	1	1	—
Maggiori generali	1	2	3	2
Colonnelli	12	17	21	9
Tenenti Colonnelli	37	47	56	19
Maggiori	32	40	48	16
Capitani	151	191	230	79
Tenenti	142	180	217	75
	376	478	576	200
<i>Ruolo Amministrazione:</i>				
Capitani	89	135	180	91
Subalterni	156	236	315	159
	245	371	495	250

Con l'articolo 2 del disegno di legge si provvede all'aumento degli organici dei sottufficiali dell'Arma aeronautica di 4.454 unità, ripartite secondo il seguente specchio:

	ORGANICI		
	vigenti	al 1° gennaio 1942	Differenza complessiva in più
<i>Ruolo Naviganti:</i>			
Marescialli di 1 ^a classe	351	420	69
» 2 ^a »	450	630	180
» 3 ^a »	504	700	196
Sergenti maggiori e sergenti	1.645	1.750	105
	2.950	3.500	550
<i>Ruolo Servizi:</i>			
Marescialli di 1 ^a classe	310	415	105
» 2 ^a »	336	448	112
» 3 ^a »	356	475	119
Sergenti maggiori e sergenti	1.599	2.142	543
	2.601	3.480	879
<i>Ruolo Specialisti:</i>			
Marescialli di 1 ^a classe	802	1.157	355
» 2 ^a »	872	1.258	386
» 3 ^a »	923	1.332	409
Sergenti maggiori e sergenti	4.228	6.102	1.874
	6.825	9.850	3.025

Con detto organico si migliora notevolmente la carriera dei sottufficiali naviganti perchè su 550 posti di aumento 445 posti vengono assegnati alle tre categorie di marescialli e solo 105 ai sergenti maggiori e sergenti.

PRESIDENTE. Si meraviglia del fatto che in questo aumento di organici il numero dei posti per il ruolo naviganti sia inferiore a quello dei ruoli servizi e specialisti. Ne chiede la ragione al relatore.

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Confessa di non avere approfondito la questione.

Crede tuttavia che per i naviganti possono valere le stesse considerazioni che per il Genio aeronautico. Questo in partenza si è avviato con degli organici molto meschini che si sono potuti aumentare solo col tempo e con assidua insistenza. Le proporzioni delle tabelle del disegno di legge in esame non hanno alcun valore definitivo; si tratta di una crisi di assetto passeggera.

PRESIDENTE. Si duole che il Sottosegretario di Stato non sia presente per illuminare la Commissione.

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Il Sottosegretario di Stato era molto desideroso di intervenire alla riunione ma è stato trattenuto da un indifferibile impegno all'ultimo momento. Lo ha anzi pregato di esprimere alla Commissione i sensi del suo rincrescimento.

PRESIDENTE. A nome della Commissione invia i più fervidi auguri al nuovo Sottosegretario di Stato perchè la sua opera possa arrecare i maggiori benefici alla Patria ed all'Arma aeronautica in stretta collaborazione con le altre Forze Armate.

(La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione).

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di ingegneria aeronautica di Roma e Torino » (1552). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

LOMBARD, *relatore*. La relazione ministeriale è sufficientemente esplicativa e dispensa da una accurata illustrazione dei motivi che hanno consigliato il Ministero dell'aeronautica ad aumentare i modesti contributi coi quali esso ha fino ad ora sovvenzionato le scuole di ingegneria aeronautica di Roma e Torino.

Giova ricordare la grande importanza che riveste, oggi più che mai, questa branca d'insegnamento che, affidata da oltre un decennio a quegli Istituti universitari, ha concorso in notevole misura a ravvivare e divulgare fra i giovani studenti la passione

per lo studio delle discipline aeronautiche ed a fornire alla nuova arma ottimi elementi per la formazione dei quadri del Genio aeronautico, sia effettivi che di complemento.

La lettura dei quattro articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Rinvio del disegno di legge: « Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra » (1553). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PRESIDENTE. Comunica che dalla Presidenza del Consiglio è pervenuto alla Presidenza del Senato il seguente telegramma: « Pregasi di sospendere l'esame del disegno di legge concernente la forma degli atti di procura a contrarre matrimonio da parte dei prigionieri di guerra fissato per il giorno 21 corrente presso la Commissione legislativa delle Forze Armate, essendo stati proposti emendamenti da concordare fra i Ministeri interessati. Sottosegretario di Stato Russo ».

Pone ai voti la proposta di sospensione dell'esame del disegno di legge.

La Commissione approva.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia » (1554). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

NOMIS DI COSSILLA, *relatore*. In questa guerra di movimento, in cui molteplici si sono presentati i casi di valorosi che hanno meritata la concessione dell'Ordine Militare di Savoia ed altri ancora si renderanno meritevoli di tale ambita decorazione per le attuali operazioni e per quelle successive sino alla sicura vittoria finale, il Regio Governo è venuto nella determinazione di presentare il disegno di legge in esame che ha lo scopo di elevare il numero delle pensioni da concedere ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia in misura adeguata.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Avanzamento dei commissari di leva nei gradi di ufficiale in congedo » (1555). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SANTINI, *relatore*. Gli ufficiali delle varie categorie vincitori del concorso per commissari di leva, in virtù del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, vengono tutti trasferiti nella riserva, mentre quelli nominati commissari di leva prima del 1935, vennero trasferiti, all'atto della nomina, a seconda dell'età, nel ruolo degli ufficiali di complemento e della riserva, seguendo un diverso ritmo nelle promozioni in detti ruoli.

In tal modo si faceva a questi ultimi un trattamento diverso e meno favorevole in confronto degli ufficiali nominati commissari di leva dopo il 1935.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene stabilito che tutti i commissari, nominati tali in data anteriore al 1935, s'intendono trasferiti nella riserva, considerando come avvenute nella riserva stessa le promozioni ottenute nella categoria di complemento.

Inoltre con lo stesso articolo si provvede ad eventuali spostamenti nell'ordine di anzianità in dipendenza di tale commutazione.

Con l'articolo 2 si precisano e si confermano le disposizioni a suo tempo emanate col seguente articolo 4 del Regio decreto-legge n. 1276, nei riguardi delle competenze spettanti ai commissari di leva provenienti dai fuori organico e dalla posizione ausiliaria ed aspettativa per riduzione di quadri:

« agli ufficiali fuori organico e a quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 1 (cioè ufficiali in posizione ausiliaria e aspettativa per riduzione quadri) spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo ».

In conclusione il Ministro per la guerra, allo scopo di eliminare la disparità di trattamento

ora esistente per quanto si riferisce all'avanzamento nei gradi di ufficiale dei commissari di leva, ha presentato il disegno di legge in esame.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conferimento del grado di tenente agli ufficiali maestri di scherma del Regio esercito » (1556). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

AMANTEA, *relatore*. Dopo il conferimento del grado di tenente ai sottotenenti maestri direttori di banda, consentito dalla legge 6 luglio 1940-XVII, n. 959, soli ufficiali del Regio Esercito destinati a rimanere col grado di sottotenente per tutta la durata del loro servizio sono venuti a trovarsi i maestri di scherma. Tale eccezione è causa per questo benemerito personale di un disagio morale, che si è ritenuto equo e opportuno eliminare.

Vi provvede il presente disegno di legge, col quale — analogamente a quanto fu disposto con la suddetta legge del 1940-XVIII per i direttori di banda — viene stabilito che anche ai maestri di scherma sia conferito il grado di tenente quando compiono il periodo di servizio previsto per ottenere lo stipendio minimo del grado di tenente.

Il provvedimento non porta modificazioni d'organico, nè prevede aumento di assegni e d'indennità, che, pertanto, restano gli stessi del grado di sottotenente maestro di scherma.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio militare »

marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio » (1557). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BUCCI, *relatore*. Il disegno di legge prevede a permettere la promozione degli Ufficiali, sottufficiali e militari della R. Marina inabili temporaneamente al servizio militare per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dalla offesa nemica e riportate in servizio, mentre le norme vigenti richiedono la completa idoneità fisica. Il valore etico del provvedimento è ovvio.

Il disegno di legge provvede altresì a limitare ad una sola promozione la deroga alle norme vigenti. Il militare della R. Marina che avrà goduto di tale deroga non potrà avere altra promozione se non abbia riacquisito la completa idoneità fisica e abbia prestato nel nuovo grado almeno sei mesi di servizio effettivo.

La deroga è altresì limitata alla durata dell'attuale guerra. Sarebbe forse conveniente che tale limite fosse ampliato, per analogia ad altri provvedimenti presi come conseguenza dello stato di guerra, portandolo a 6 mesi dopo la fine della guerra.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. Rispondendo alle osservazioni del relatore, fa presente che il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra è stato introdotto in tutti quei provvedimenti di carattere organico che non potevano tracciarsi ad una data fissa. Il provvedimento in esame è invece di una speciale natura, perchè riguarda l'avanzamento di militari feriti in combattimento o feriti in servizio, ma sempre di fronte al nemico. È evidente quindi che col cessare della guerra viene subito a cessare la causale del provvedimento, che non può ammettere proroghe di alcun genere.

Del resto l'arma aeronautica ha già promosso un provvedimento dello stesso tenore e con la stessa clausola.

PRESIDENTE. Coglie l'occasione per rinnovare la raccomandazione che quando si intendono dettare simile norme, si faccia un

unico provvedimento per le tre Forze Armate e non già tre provvedimenti distinti.

(*La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione*).

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Sospensione, per la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle "vacanze necessarie" riguardanti gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina » (1558).** — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DUCCI, *relatore*. La relazione ministeriale al disegno di legge in esame è così chiara e persuasiva che al relatore sembra superfluo aggiungere un ulteriore commento.

La sospensione dell'applicazione dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1938, anno XVI, n. 1886, è, a suo avviso, del tutto logica ed opportuna, degna dell'approvazione della Commissione delle Forze armate.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la Marina*. Le norme concernenti le vacanze necessarie sono state emanate nel 1935 e miravano a dare un certo ritmo alla carriera degli ufficiali in s. p. e. Le vacanze venivano regolate anno per anno secondo tabelle concordate con il Ministero delle finanze ed una volta iniziato un tale provvedimento, il suo effetto si riproduceva in modo automatico, con un prestabilito regime di cifre.

Se il numero delle vacanze dell'anno era inferiore a quello fissato nelle tabelle si allontanavano d'autorità dal servizio p. e. ufficiali fino al raggiungimento del numero stabilito dalle tabelle; se era superiore, si limitava il numero delle promozioni in maniera da farle corrispondere al numero delle vacanze stabilite dalle tabelle e non a quello delle vacanze effettivamente verificatesi nell'anno.

Senonchè dopo il 1935 si è venuta a creare una situazione organica quantitativa particolarmente difficile che ha imposto il ricorso a speciali disposizioni legislative intese ad aumentare i quadri che in tutti i Corpi erano

insufficienti. Era evidente che la finanza non poteva più volere l'applicazione delle vacanze necessarie essendo illogico togliere volontariamente personale ancora idoneo al servizio quando si riconosce che bisogna invece aumentarlo. Nel 1940 poi il suddetto aumento è stato ancora accelerato con altra disposizione legislativa, cosicchè in pratica è avvenuto che la norma imperativa delle vacanze ha avuto una prima fugace e ristretta applicazione e poi non ha più agito. Sopravvenuta la guerra sarebbe stato addirittura anacronistico ragionare secondo questo criterio algebrico e meccanico; di qui la necessità evidente di sanzionare quello che era già in pratica lo stato di fatto, con una sospensiva, quale è quella sancita nel progetto di legge in esame.

AGO. Plaude al provvedimento. Ha avuto ripetutamente occasione di esprimere il suo pensiero nei riguardi delle vacanze obbligatorie. Se poi in tempo di pace l'istituto poteva essere ammesso — ed è molto discutibile —, in tempo di guerra è assurdo solo pensarlo.

PRESIDENTE. Domanda se l'esercito non ha sentito la necessità di un analogo provvedimento.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Dà notizia che è allo studio un provvedimento che in sostanza porterà agli stessi risultati. Si tratta di un allargamento degli organici che permetterà di sospendere le vacanze obbligatorie per la durata della guerra.

PRESIDENTE. Dichiarò che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina » (1559). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CONZ, *relatore*. Il disegno di legge in esame non altera il funzionamento e tanto meno le attribuzioni del Consiglio superiore di Marina.

Più che di una modifica alla sua composizione (che rimane sostanzialmente invariata), si tratta di ampliare i limiti gerarchici entro i quali potrà avvenire la designazione di alcuni suoi componenti, e precisamente quelli

di cui ai commi c) ed e) dell'articolo 9, per consentire all'Amministrazione marittima un più largo campo di scelta delle persone adatte.

Invece di fissare rigidamente il grado che esse debbono rivestire per poter entrare a far parte dell'Alto Consesso, si fissa il grado massimo che non dovrà essere superato per coprire quelle determinate cariche.

Al vantaggio di un più vasto campo di scelta si aggiunge quello assai importante di una maggiore stabilità dei componenti stessi. Date le mansioni sempre importanti, spesso delicate e riservate del Consiglio superiore, è bene che le persone che ne fanno parte non vadano soggette a frequenti mutamenti, inevitabili, per esempio, ad ogni promozione se la specificazione del grado è tassativa, ma sempre nocivi alla continuità ed omogeneità di lavoro di giudizio e di responso dell'Alto Consesso di cui si tratta.

PRESIDENTE. Dichiarò che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84, contenente norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito » (1560). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LAGO, *relatore*. Scopo del disegno di legge in esame è di adeguare le disposizioni relative al giudizio per il trattamento di quiescenza del personale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana a quello stabilito per il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, la Regia guardia di finanza e le specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Per questi corpi militari il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84, stabilisce che, della Commissione di cui all'articolo 183, lettera d), del Testo Unico 21 febbraio 1895, n. 70, per il giudizio nei riguardi dei militari delle Forze armate, vengano chiamati a far parte due ufficiali generali della

Forza armata cui appartiene il militare giudicando, in sostituzione di due funzionari amministrativi.

Analogamente, quando si tratti di promozioni nei riguardi del personale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, si stabilisce col disegno di legge in esame che saranno chiamati a far parte della Commissione suddetta, in luogo di due funzionari amministrativi, e con le stesse formalità previste per le Forze armate, due ufficiali generali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma a costruire alloggi » (1561). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PETRETTI, relatore. La costruzione di alloggi, in prossimità degli stabilimenti destinati alla più larga produzione di esplosivi, è urgente oltre che indispensabile. L'afflusso, nelle località prescelte — e poste, per note norme di sicurezza, in zone lontane dai centri abitati — di masse di maestranze e di impiegati, esige la disponibilità di alloggi adeguati. D'altra parte, ove l'allestimento di tali alloggi non seguisse entro il termine più breve, quale è reclamato dalle attuali contingenze, lo sforzo produttivo bellico ne rimarrebbe compromesso. La soluzione proposta si dimostra, pertanto, la più idonea, non essendo possibile fare assegnamento sulla privata iniziativa, nè far ricorso alla gestione diretta. L'Istituto per le case popolari, per la sua attrezzatura e la sua specifica esperienza, dà i migliori affidamenti.

Per le considerazioni medesime appaiono pienamente giustificati: l'intervento del Ministero della marina, con il suo contributo nelle spese progettate; l'anticipazione parziale che delle spese stesse il detto Ministero potrà fare; e l'autorizzazione data ad un Istituto finanziatore, da designarsi dal Ministro delle finan-

ze, per la somministrazione a mutuo delle residue somme occorrenti.

Il piano tecnico ed economico delle costruzioni suddette, la loro precisa ubicazione, la misura e le modalità del contributo governativo da corrispondersi entro i limiti fissati dalla legge, e le norme regolanti la disponibilità, da parte dell'Amministrazione interessata, degli alloggi costruiti troveranno sede opportuna in una convenzione che, stipulata fra il Ministro della marina e l'Istituto per le case popolari, sarà sottoposta, come di regola, al benestare dei Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

Il disegno di legge, reso più elastico dalle lievi varianti proposte dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, appare meritevole di approvazione.

La lettura dei quattro articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Denuncia dei titoli agli effetti delle nomine dirette, d'autorità, ad ufficiale di complemento dei servizi sanitario e veterinario, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633 » (1562). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MINALE, relatore. La legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633, ha inteso utilizzare per le esigenze militari, nei casi di emergenza, come quello che viviamo, tutti i diplomati in medicina, farmacia e veterinaria, abilitati all'esercizio della professione, appartenenti alle classi di leva in congedo, ed ha stabilito agli articoli 4 e 5 che tutti i sottufficiali e militari di truppa, in congedo illimitato o nella posizione di riforma di qualsiasi arma, corpo o servizio, i quali siano, o vengano, a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (specialità sanitarie) e non abbiano compiuto il 55° anno di età, sono nominati di autorità

sottotenenti di complemento nei servizi sanitario e veterinario.

Ma tale legge non ha dato i risultati previsti, perchè non ha comminato alcuna sanzione punitiva a carico di coloro che continuano a tenere occultato alle autorità militari il possesso della laurea in una delle specialità sanitarie sopra menzionate.

Col disegno di legge in esame, inteso ad evitare in avvenire siffatto inconveniente, si fa obbligo a tutti i sottufficiali e militari di truppa, anche se in posizione di riforma, che conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico, farmacista o veterinario, di denunciare al Distretto militare l'avvenuto conseguimento del titolo entro 60 giorni, comminando, in caso di mancata denuncia, la pena della reclusione militare fino a tre mesi per quelli che si trovano sotto le armi e l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per quelli non militari.

Nelle stesse sanzioni incorre chiunque, effettuata la denuncia, non presenti entro sessanta giorni dalla denuncia stessa, i documenti necessari per la nomina ad ufficiale.

Coloro poi che, all'entrata in vigore della presente legge, si trovino già in possesso del titolo di studio suaccennato e non abbiano compiuto il 55° anno di età, sono obbligati, a norma dell'articolo 2, a denunciare tale posizione entro 30 giorni dalla data suddetta ed a presentare entro i sessanta giorni successivi, i documenti necessari per la nomina ad ufficiale. I trasgressori incorrono nelle stesse pene sancite dall'articolo 1.

Poichè in caso di necessità, tutte le forze individuali devono rispondere ai bisogni del Paese, il relatore propone di approvare il disegno di legge in esame, che integra opportunamente le disposizioni della legge 14 ottobre 1940—XVIII, n. 1633.

PRESIDENTE. Domanda al relatore perchè la legge sancisce l'obbligo della denuncia dei titoli soltanto da parte dei sottufficiali e militari di truppa e non anche da parte degli ufficiali.

MINALE, relatore. Per gli ufficiali si è già provveduto con altra disposizione di legge.

PRESIDENTE. Dà lettura di una lettera inviata dal senatore Mormino al Presidente del Senato alcuni giorni or sono:

« Dò completa adesione al disegno di legge proposto per i suoi principi informativi e per le ragioni che lo ispirano. Ravviserei però, al lume dell'esperienza ed agli effetti di evitare il ripetersi di inconvenienti già verificatisi, la opportunità di sottoporre alla considerazione della Commissione quanto appresso:

« L'articolo 5 della legge 14 ottobre 1940—anno XVIII, n. 1633, dispone che le norme circa l'arruolamento d'autorità dei medici e chimici farmacisti non si applicano a coloro che " siano iscritti o potranno essere iscritti nei ruoli normali mobili o della riserva dell'Associazione Italiana della Croce Rossa o dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ".

« Nonostante la chiarezza, nell'applicazione di tale norma, da parte di Enti territoriali militari sono stati sollevati dubbi ed incertezze che si sono potuti chiarire solo dopo lunghe pratiche burocratiche per l'intervento del Ministro della guerra. Ora il testo dell'attuale disegno di legge — il quale (come si evince dalla sua formulazione) non apporta al riguardo innovazione alcuna — sembra possa ingenerare, specialmente presso i Distretti militari, altre perplessità, qualora non contenesse una esplicita conferma della suaccennata disposizione. E per evitare confusioni, inutili carteggi, perdita di tempo, spreco di energie e di carta, sembrerebbe opportuno che ambedue gli articoli fossero integrati con l'aggiunta del seguente comma: " Sono eccettuati dall'obbligo della denuncia gli ufficiali medici e chimici farmacisti iscritti o che potranno essere iscritti nei ruoli normali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa o dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ".

« Se peraltro si desidera evitare il ritardo che l'emendamento proposto provocherebbe per l'emanazione del provvedimento legislativo, sarebbe sufficiente che almeno il Sottosegretario di Stato per la guerra desse atto della indubbia applicabilità dell'ultimo comma del vigente articolo 5 anche agli effetti dei due articoli del disegno di legge in esame.

« Formulo proposta nei sensi sopra espressi ».

Il Ministro della guerra, tempestivamente informato di quanto sopra, ha fatto sapere che non avrebbe nulla in contrario ad accogliere l'emendamento proposto; tuttavia, per evitare

il ritardo nella emanazione del provvedimento legislativo che tale accoglimento comporterebbe, dà assicurazione che la cennata disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1940—XVIII, n. 1633, conserva la sua piena efficacia anche agli effetti dell'applicazione del provvedimento in esame.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Aggiunge che si provvederà in sede di emanazione delle norme esecutive inviando anche disposizioni alla periferia per evitare gli inconvenienti lamentati.

MORMINO. Si dichiara soddisfatto di tale assicurazione.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Avanzamento degli ufficiali di complemento del Regio esercito, richiamati in servizio, e degli ufficiali del ruolo mobilitazione, impiegati presso reparti dell'esercito operante » (1563).
— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GRAZIOSI, *relatore*. Già con la legge n. 370 del 9 maggio 1940, concernente l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, furono adottati nuovi criteri organici, intesi ad accelerare la carriera degli ufficiali di complemento. Ora, coi provvedimenti contenuti nel disegno di legge in esame si vuole estenderne l'applicazione, per adeguarli alle esigenze poste in evidenza dalla guerra in atto e per doveroso riconoscimento delle benemerienze acquisite dagli ufficiali stessi da lungo tempo trattenuti alle armi.

I provvedimenti proposti riguardano:

1°) una modifica alle disposizioni dell'articolo 87 della suddetta legge 9 maggio 1940. Con essa si estende a tutti i sottotenenti di complemento, che comunque abbiano compiuto un anno di servizio oltre quello di prima nomina, ed ai tenenti che abbiano compiuto due anni di servizio, anche non continuativi, la pos-

sibilità di essere promossi non appena abbiano conseguito l'avanzamento i pari grado in servizio permanente, di pari anzianità; possibilità che finora era riservata solo ai sottotenenti di complemento che al termine del servizio di prima nomina avevano ottenuto, a domanda, di essere trattenuti alle armi per un periodo di un anno ed a quelli che, richiamati dal congedo, avevano prestato lodevolmente servizio per almeno un anno continuativo, presso reparti od enti dislocati nell'Africa Italiana o in territori stranieri.

L'estensione è pienamente giustificata dal fatto che, al presente, tutti gli ufficiali di complemento vengono trattenuti alle armi dopo il servizio di prima nomina e risponde d'altra parte ad un criterio di equità.

2°) una variante alla disposizione dell'articolo 127 con la quale, in riconoscimento delle benemerienze acquisite dagli ufficiali di complemento appartenenti a reparti operanti nell'attuale guerra, si ritiene di dovere elevare il vantaggio di carriera (spostamento nel ruolo di un numero di posti pari ad una determinata aliquota dell'organico) ad essi attribuito dall'articolo 88, fissandolo nella stessa misura stabilita dall'articolo 61 della legge 9 maggio 1940 per gli ufficiali in servizio permanente in possesso del titolo della scelta per esami.

Il vantaggio di carriera attualmente concesso dalla legge in vigore (articolo 88) agli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che vengano a trovarsi in determinate condizioni, è commisurato allo spostamento nel ruolo di appartenenza, delle seguenti aliquote del ruolo stesso:

tenenti, un decimo;
capitani, un sesto;
maggiori, un quinto;

mentre il vantaggio concesso agli ufficiali in servizio permanente delle armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio e del corpo automobilistico per aver superato esami a scelta, o compiuto con successo i corsi dell'Istituto Superiore di Guerra od altri corsi tecnici speciali, è commisurato allo spostamento nel ruolo di appartenenza delle seguenti aliquote del ruolo stesso:

tenenti, un ottavo;

capitani, un quarto;
maggiori, un quarto.

È anche da notare che al presente sono sospesi, per gli ufficiali del servizio permanente, ogni specie di esami ed esperimenti.

Conseguentemente i vantaggi di cui meritatamente potranno beneficiare gli ufficiali di complemento con l'entrata in vigore delle varianti previste dal disegno di legge in esame, saranno abbastanza considerevoli.

3°) finalmente, col disegno di legge in esame si prende in considerazione, ai fini dell'avanzamento, anche la posizione degli ufficiali del ruolo mobilitazione che vennero impiegati presso reparti operanti nell'attuale guerra dall'11 giugno 1940 o nell'Africa Orientale Italiana dal 2 luglio 1937 in poi, ovvero che parteciparono alla guerra di Spagna dal 1° agosto 1936 al 31 luglio 1939, per estendere ad essi le disposizioni contenute nell'articolo 109 della legge 10 maggio 1940, riguardanti la possibilità di conseguire la promozione, subito dopo i pari grado che li precedevano nel ruolo comando, anche se trasferiti nel ruolo mobilitazione successivamente al loro impiego in Africa Orientale od in Spagna.

Anche questo provvedimento il relatore ritiene meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Si associa alle belle parole pronunciate dal relatore nei riguardi degli ufficiali di complemento. La maggior parte dei membri della Commissione ha già avuto occasione di apprezzare i loro meriti nella guerra passata.

SCUERO, Sottosegretario di Stato per la guerra. Il provvedimento si rendeva necessario in quanto il numero degli ufficiali in s. p. e. è modesto in confronto a quello degli ufficiali di complemento che assolvono le stesse funzioni. Ci sono moltissimi tenenti di complemento che, pur comandando la Compagnia — e lo fanno in modo veramente encomiabile — non sono stati promossi capitani perchè la legge non lo consentiva.

È dunque un atto di giustizia che si imponeva.

La lettura dei quattro articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori-Giraldi » (1564). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GIURIA, relatore. Non v'ha alcuno fra noi che non rievochi con deferente ammirazione la magnifica figura di soldato e di gentiluomo del maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori Giraldi, che venerammo illustre collega del quale ancora ci punge il rammarico per la scomparsa.

La squisita bontà dell'animo, la nobiltà del sentire, il perfetto equilibrio delle sue facoltà, l'acutezza e l'arguzia dei suoi giudizi, facevano in lui armonioso sfondo alle virtù militari — di gregario valoroso e di capo illuminato — che gli furono scorta, e gli consentirono, di rendere al Paese segnalati e preziosi servizi nel corso della sua carriera.

Nella guerra del 1914-18 — che iniziò alla testa di una divisione, e poi di un corpo d'armata, nel tormentato settore di Monfalcone-Sei Busi, dirigendo ed animando la lotta strenua e sanguinosa che ivi infuriò durante le prime gloriose battaglie dell'Isonzo — rifulsero precipuamente le preclari sue doti di condottiero, che culminarono poscia, allorchè mirabilmente assolse l'alto incarico di reggere le sorti della 1ª armata.

Fu quella l'armata che, com'è noto a tutti gli Italiani, ebbe il compito, delicato e vitale, di guardare le spalle delle masse schierate sull'Isonzo prima, e poi sul Piave, compito che adempì mantenendo con incrollabile tenacia il possesso dei fatidici baluardi degli Altipiani e del Pasubio.

Il Maresciallo d'Italia Pecori Giraldi assunse il suo comando cinque giorni prima della grande offensiva austriaca del maggio 1916 e lo tenne per tutto il restante periodo della guerra. Quivi, con abilità impareggiabile ed imperturbabile calma, bravamente rintuzzando poderosi attacchi e sferrando risolte e fruttuose reazioni, vietò decisamente al nemico il tanto anelato, e più volte disperatamente tentato, sbocco al piano; e coronò l'opera sua, che così grande vantaggio recò alla Patria,

portando la nostra gloriosa bandiera in Trento redenta, e sul Brennero.

Sono queste benemerienze che hanno fatto ritenere doveroso al Duce, come attestato di riconoscenza nazionale, il conferimento alla vedova del compianto Maresciallo d'Italia di una pensione straordinaria in aggiunta agli altri assegni spettanti a norma delle disposizioni in vigore; e il relatore, in omaggio reverente alla di Lui memoria, propone di approvare pienamente l'articolo unico del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a serbare un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del Maresciallo Pecori Giraldi.

(La Commissione osserva un minuto di raccoglimento).

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Costruzione di una « Acropoli alpina » sul Doss Trento » (1565). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

CLERICI, relatore. Il disegno di legge in esame non ha bisogno di essere illustrato.

È un debito d'onore che la Nazione scioglie verso il glorioso Corpo degli alpini italiani che tante prove di eroismo ha dato nella sua vita militare, breve per volgere di anni, ma densa di episodi di sacrificio e di valore: è un tributo doveroso verso le granitiche nostre popolazioni montanare che, in silenzio e con tenacia, lottano strenuamente e quotidianamente per le necessità materiali della vita e per l'elevazione spirituale della Nazione.

Ed è giusto che l'« Acropoli Alpina » sorga nella nobilissima Trento e su quel « Doss Trento » grande testimone della tenace fede della forte popolazione Trentina che, attraverso anni di dominazione straniera, mai venne meno alle sue tradizioni patriottiche: su quel « Doss Trento » che ospita già — faro di luce e di gloria — le spoglie gloriose del grande martire trentino Cesare Battisti, fulgido campione del volontario trentino, dell'alpino e dell'alpinismo italiano, martire eroico e indimenticabile della rinascita della Patria.

E l'« Acropoli Alpina » col monumento a Dante, che sorge dirimpetto, resterà a ricordare nei secoli ai valorosi trentini ed a tutti gl'Italiani che non invano le nostre popolazioni montanare stanno — sentinelle impavide — ai confini della Patria, guardia sicura della Nazione: che la Patria ricorda e guarda ad esse con infinita riconoscenza, ripetendo il detto di Verona: « *Per somma fede, sommo amore!* ».

Il relatore non ha nulla da osservare circa le modalità di attuazione del disegno di legge in esame, e chiede al Presidente che voglia proporre l'approvazione per acclamazione.

PRESIDENTE. Propone che il disegno di legge sia approvato per acclamazione. *(Vivissimi applausi).*

Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Registrazioni con riserva. (Doc. XXI e XXIV).

MARINETTI, relatore. I decreti in esame riguardano la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di parecchi allievi sudditi albanesi.

La valutazione delle ragioni che hanno indotto il Ministero della guerra a derogare alle comuni norme di legge rientra nella sfera di responsabilità del Governo ed il relatore, pertanto, non può che proporre alla Commissione di prendere atto delle suddette registrazioni con riserva.

SCUERO, Sottosegretario di Stato per la guerra. Fa presente che i decreti riguardano tutti la nomina a sottotenenti in s. p. e. di allievi sudditi albanesi che furono ammessi alle accademie italiane prima della fusione delle Forze Armate italiane ed albanesi in base ai titoli prescritti dalla legislazione albanese. Successivamente sono stati considerati come ufficiali effettivi ed hanno prestato servizio come tali, anche se i titoli non corrispondevano a quelli richiesti per gli ufficiali italiani. È evidente la necessità di mantenerli ora nei posti acquisiti.

La Commissione approva le conclusioni del relatore.

La riunione termina alle ore 12.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

20^a RIUNIONE

Sabato 11 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BELLUZZO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente l'obbligatorietà di includere pellicole di guerra e di propaganda nei programmi degli spettacoli cinematografici » (1150 - *rel.* Mazzoni) Pag. 145

« Istituzione di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di nuovi posti di professore di ruolo presso la Regia Università di Parma » (1194 - *rel.* Vinassa de Regny) 146

« Soppressione dell'insegnamento della lingua straniera in alcuni tipi di Regie scuole e corsi secondari di avviamento professionale » (1195 - *rel.* De Santis) 147

« Modifiche all'articolo 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, istitutiva dell'Ente Stampa » (1210 - *rel.* Spasiano) 148

(Discussione e approvazione):

« Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni » (1211 - *rel.* Montresor) - *Oratori:* Perez, Presidente 148

La riunione ha inizio alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Bardelli, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Columba, Crispolti, Curatulo, De Santis, Di Marzo, Gatti Girolamo, Gigante, Giordano, Giovara, Giuliano Albino, Leicht, Mambretti, Marro, Mazzoni, Micheli, Montresor, Morgagni, Ovio, Pende, Perez, Petrone Michele, Quarta, Sailer, San Martino Valperga, Spasiano, Versari e Vinassa de Regny.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Badaloni, Barbi, Cappa, Cardinali Giuseppe, Contini Bonacossi, De Riseis, Galli, Goidanich, Moreasco, Romano Michele, Rubino, Venturi e Vinci.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente l'obbligatorietà di includere pellicole di guerra e di propaganda nei programmi degli spettacoli

cinematografici » (1150). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MAZZONI, *relatore*. Quando, verso il 1892, tentativi sapienti e ingegnosi si concretarono nello spettacolo che da allora vien chiamato cinematografo, nessuno poteva immaginarsi il valore civile e quindi politico d'una tale novità artistica e industriale. Ma anche l'Italia non indugiò ad accettarla e poi mirabilmente attuarla: è infatti del 1895 la richiesta che Filoteo Albertini fece d'un brevetto cinematografico per una sua macchina di presa, stampa e proiezione di pellicole. Le vicende pubbliche conferirono assai a invogliare sempre più gli spettatori di mirare scene relative alla vita nazionale e internazionale in atto; e naturalmente se n'ebbe la conseguenza che bisognò vigilare sopra codeste immagini, valido strumento d'ogni propaganda; vigilarle, oltre che per la morale, per le tendenze antipatriottiche, e insieme favorirle e fomentarle per l'incremento della sana coscienza nazionale.

Il Regio decreto-legge 24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente l'obbligo d'includere pellicole di guerra e di propaganda nei programmi degli spettacoli cinematografici, fu approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni con una modificazione nell'articolo 1. Dopo le parole « Gli esercenti di cinematografi hanno l'obbligo di includere nel programma degli spettacoli quelle pellicole di guerra e di propaganda » fu inclusa la specificazione « aventi particolare interesse politico o nazionale ».

A dir vero, siccome l'autorità governativa, e non altri, ha il dovere e il potere del riconoscimento d'un particolare interesse, non par necessaria l'aggiunta. Nondimeno, poi che fu stimato opportuno di farla, è da approvarla come un eventuale freno agli eccessi dello scrupolo censorio.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di nuovi posti di professore di

ruolo presso la Regia Università di Parma » (1194). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

VINASSA DE REGNY, *relatore*. Il disegno di legge, che approva la convenzione tra gli Enti della provincia di Parma e il Ministero dell'educazione nazionale, merita il massimo plauso. Potenziare le Università meno affollate è ottima politica; la folla è sempre stata contraria alla serietà e proficuità degli studi.

Quindi è lodevole lo sforzo degli Enti politici culturali e amministrativi di Parma, sempre gelosa assertrice della sua Università, per ampliare l'organico di talune Facoltà; alcune, come la Facoltà giuridica, che ha un numero veramente scarso di titolari; altre, come la Facoltà medica, che ha una gloriosa tradizione da conservare.

L'istituzione poi di una Facoltà di scienze deve sempre considerarsi come la benvenuta. È da approvare quindi il ripristino di questa Facoltà che a Parma venne soppressa nel 1925. Essa ha tradizioni gloriose, specialmente nel campo fisico e naturalistico e possiede un cospicuo patrimonio di materiale da studio. Nella ripristinata Facoltà si daranno le basi scientifiche indispensabili ai nostri ingegneri e si prepareranno quegli scienziati — chimici, biologi, geologi — di cui tanto ha bisogno l'Italia per la sua autarchia; e più ne avrà bisogno per il suo avvenire imperiale.

L'oratore crede necessario soffermarsi in modo speciale sull'articolo 6 del progetto, relativo alla istituzione di personale assistente e tecnico destinato alla Facoltà di scienze.

Per gli insegnamenti sperimentali una cattedra ha un limitato valore se non sia posta in grado di funzionare praticamente; nè cattedre sperimentali possono funzionare senza le esercitazioni che valgono, almeno, quanto l'insegnamento cattedratico, e che necessitano di un buon personale assistente. Benemerito personale, vivaio dei futuri insegnanti, non sempre giustamente apprezzato, e di cui tutti i titolari di materie sperimentali, conoscono il valore.

E sempre a proposito dell'articolo 6 vorrebbe anche rilevare che in esso non si parla di dotazioni. Ma è presumibile che, in base alle vigenti disposizioni, il Consiglio di ammini-

strazione dell'Università di Parma vorrà provvedere — come, del resto, gli risulta da private assicurazioni avute dal Rettore dell'Università — a che le nuove cattedre siano fornite, oltre che del necessario personale, anche delle indispensabili dotazioni, senza cui la cattedra non avrebbe modo di funzionare.

Con queste osservazioni, che non dubita saranno tenute presenti dal Ministero dell'educazione nazionale e dal Consiglio di amministrazione universitario di Parma, propone, con piena coscienza, a cui si aggiungono anche ragioni sentimentali, l'approvazione del disegno di legge.

La lettura dei dieci articoli del disegno di legge e degli otto articoli della convenzione, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Soppressione dell'insegnamento della lingua straniera in alcuni tipi di Regie scuole e corsi secondari di avviamento professionale » (1195). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DE SANTIS, *relatore*. La riforma scolastica che è in atto e che è sorta sul solido fondamento della Carta della Scuola, pur concepita e già enunciata nella sua interezza organica, si va attuando — con saggezza meritevole di particolare considerazione — così gradualmente che, nel giro di tre anni, tutta la gioventù delle nostre scuole si troverà inquadrata nei nuovi ordini, senza urti e senza smarrimenti in quello che è il corso della sua formazione educativa e culturale.

Il disegno di legge in esame è diretto appunto alla graduale attuazione della riforma, e ne è una assoluta necessità.

La scuola secondaria di avviamento al lavoro (scuola triennale), con i relativi corsi annuali o biennali di avviamento professionale, quale fu riordinata dalla legge 22 aprile 1932, n. 490, può essere a tipo agrario, a tipo industriale e artigiano, a tipo marinaro, a tipo commer-

ciale, e per ciascuna delle sue classi ha l'insegnamento di una lingua straniera.

Le scuole che nel nuovo ordinamento dovranno sostituire la scuola di avviamento professionale saranno la *scuola artigiana*, triennale, dell'ordine elementare, la *scuola professionale*, triennale, dell'ordine medio, e la *scuola tecnica*, biennale, anch'essa dell'ordine medio.

In queste scuole, che debbono essere e rimanere di carattere essenzialmente popolare, senza pericoli di slittamento verso altre scuole, non è previsto l'insegnamento di una lingua straniera.

Nasce da ciò la necessità che, da quest'anno, sia disposta la soppressione graduale della lingua straniera nell'attuale scuola di avviamento professionale, a cominciare, quest'anno, dalla sola prima classe.

Tale soppressione è però limitata alle scuole e ai corsi di tipo agrario, industriale e marinaro, e si fa eccezione per le scuole professionali tecniche a tipo commerciale.

L'eccezione è giustificata dalle speciali esigenze della scuola a tipo commerciale, e dal fatto che anche nella futura scuola professionale tecnica a indirizzo commerciale sarà conservato l'insegnamento di una lingua straniera.

L'abolizione dell'insegnamento elementare di una lingua straniera nelle scuole di carattere essenzialmente popolare di tipo agrario, industriale e marinaro non inciderà per nulla sulla formazione dei giovani, e sulla formazione delle loro particolari attitudini a determinati lavori.

La relazione ministeriale premessa a questo disegno di legge afferma anzi che tale insegnamento ha potuto costituire finora un inutile appesantimento culturale a detrimento dei fini di avviamento al lavoro assegnati a quest'ordine di scuole.

È da augurarsi, pertanto, che il tempo guadagnato dall'abolizione di un insegnamento ingombrante venga impiegato con profitto nella conquista di quelle attitudini pratiche che sono lo scopo precipuo delle scuole in parola.

L'eccezione fatta per l'insegnamento di una lingua straniera nella scuola a tipo commerciale, oltre che a rispondere a particolari bi-

sogni della scuola come s'è detto, è da ritenere che varrà anche ad assorbire tutto il personale di ruolo di detto insegnamento delle attuali scuole di avviamento, personale già ridotto numericamente ma anche ben garantito dalle disposizioni dell'articolo 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, istitutiva dell'Ente Stampa » (1210) — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SPASIANO, relatore. L'articolo 3 della legge istitutiva dell'Ente Stampa fissa in lire 500.000 il contributo annuo da iscrivere nel bilancio del Ministero della cultura popolare per il funzionamento dell'ente stesso.

Col comma secondo di detto articolo si prevede però che la misura del contributo potrà esser variata in più o in meno, dopo il primo anno di esperimento, d'intesa tra il Ministro della cultura popolare e quello delle finanze.

Si tratta dunque di un fabbisogno determinato in via assolutamente provvisoria tanto che si rimanda all'esperienza di un anno la valutazione di più concreti elementi atti a fornire maggiore possibilità di precisazione.

Ora è avvenuto che senza attendere l'esperienza di un anno sono bastati pochi mesi di esercizio a dimostrare che, per assicurare l'efficienza dei servizi redazionali e di corrispondenza dei vari giornali e periodici ai quali la attività dell'Ente Stampa è rivolta, sono assolutamente insufficienti le L. 500.000 annue previste e occorrono almeno L. 1.500.000. Basta pensare che si tratta di tutti o quasi tutti i quotidiani e periodici della periferia, per rendersi conto che i relativi servizi redazionali e di corrispondenza, sia pure in parte raggruppati e specie con le esigenze del notiziario di guerra, non avrebbero potuto essere assicurati con la spesa che era stata prevista; d'onde il presente disegno di legge che eleva

il contributo annuo a L. 1.500.000. Tale contributo viene per l'esercizio finanziario 1940-1941 determinato in L. 1.750.000 in considerazione che l'ente non ha ricevuto che un'assegnazione di L. 59.140 quale rateo del contributo per il periodo dal 19 maggio, data di entrata in vigore della legge, al 30 giugno, mentre avendo di fatto cominciato a funzionare dal 1° febbraio 1940-XVIII, l'assegnazione non può essere sufficiente a provvedere alle spese che sono state anticipate dal Ministero della cultura popolare.

In questo senso vengono modificati il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, restando soppressa la disposizione in forza della quale la misura del contributo avrebbe potuto esser variata in più o in meno d'intesa tra il Ministro della cultura popolare e quello delle finanze. Tale disposizione è ora peraltro divenuta superflua giacchè mentre l'esperienza dell'attività svolta fin qui dall'Ente ha reso possibile fissare con legge il massimo della cultura popolare essere contenuta in misura minore, se le necessità diminuiranno, senza che occorra sancire espressamente questa facoltà, anzi questo dovere, della Pubblica Amministrazione.

Viene soppresso infine il terzo comma dell'articolo 3; ultimata infatti la fase preparatoria della costituzione dell'Ente Stampa, la disposizione che dava facoltà al Ministro di anticipare le spese occorrenti ha esaurito il suo compito e non ha più ragion d'essere.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni » (1211). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MONTRESOR, relatore. Gli inconvenienti e abusi ai quali il presente disegno di legge intende porre riparo, integrando le precedenti disposizioni, balzano agli occhi di tutti, sia per il poco rispetto che si ha per quelle tabelle che vietano l'affissione in base all'articolo 663

del Codice penale, sia per l'apparato talvolta mastodontico dei richiami stampati — degni più del circo — che contrastano con le dovrose restrizioni della carta, sia ancora per la poca opportunità che dimostrano in questo delicato periodo della vita italiana certi manifesti, esposti per mesi e mesi al pubblico, e che deturpano le pareti di edifici, ai quali indarno i proprietari s'affannano a ridare pulizia e decoro.

Perciò la materia aveva bisogno di sollecita disciplina, la quale si attua con l'obbligo per tutti di ottenere la licenza di affissione, prevista dall'articolo 113 delle leggi di P. S.

Inoltre si stabilisce, con molta opportunità, che le affissioni debbano farsi su tabelle e lamiere *ad hoc*, con vantaggio della estetica e del decoro, così trascurati, specie in quest'ultimo periodo. Le sanzioni penali rimetteranno l'ordine.

Concludendo, insiste nuovamente sul fatto che troppo spesso avviene di vedere deturpati da cartelli pubblicitari edifici di carattere monumentale, sui quali, tuttavia, spiccano le targhe del divieto d'affissione a norma dell'articolo 663 del Codice penale e di altre disposizioni in materia. Sarebbe opportuna una maggiore vigilanza per impedire una deplorabile trasgressione alle leggi vigenti, che costituisce anche un grave inconveniente di carattere estetico.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Montresor della sua relazione ed esprime la fiducia che la sua giusta osservazione sarà tenuta in debito conto.

PEREZ. Desidera pregare il rappresentante del Governo perchè venga disposto che le autorità di pubblica sicurezza esercitino una maggiore sorveglianza su certa pubblicità di carattere speciale. Accade di vedere esposti agli occhi del pubblico, per esempio nelle farmacie, avvisi pubblicitari di preservativi o di altri mezzi antifecondativi, che non solo ne vantano l'efficacia contro le possibili infezioni, ma

altresì contro la concezione, il che è in evidente contrasto non solo con la decenza e con il riguardo dovuto al pubblico, ma anche con la politica demografica del Regime.

Similmente si dovrebbe curare che certi avvisi pubblicitari sulla cura delle disfunzioni sessuali non fossero messi in tanta evidenza, almeno nei pressi di scuole o di altri locali frequentati dalla gioventù. Sono appelli al pubblico lanciati da professionisti di scarsa serietà, e l'abolirli o almeno il sorvegliarne la diffusione non danneggerebbe quei medici che hanno della loro professione un più severo concetto e non scendono a tali mezzi ciarlataneschi per far conoscere il proprio nome e attirare il cliente.

Su tale questione si potrebbe anche richiedere il parere dei sindacati professionali, a patto però di non lasciarlo cadere nell'oblio, come purtroppo talvolta è avvenuto. Del resto le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza danno il modo di procedere a questa opera di risanamento: l'importante è ch'esse vengano applicate con il rigore indispensabile.

PRESIDENTE. Ringrazia il relatore e il senatore Perez per le giuste osservazioni fatte, alle quali si associa pienamente.

Crede d'interpretare il pensiero della Commissione raccomandandole all'attenzione del Governo, sia che riguardino disposizioni di legge dirette a tutelare, come nei casi accennati dal senatore Montresor, l'integrità estetica di edifici monumentali, sia che, secondo quanto ha rilevato il senatore Perez, difendano invece la pubblica decenza, la morale dei giovani e la serietà di talune professioni.

La lettura dei cinque articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha terminato alle ore 12,20.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(21^a riunione)

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(34^a riunione)

Lunedì 27 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione):

« Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio » (1153 - rel. Bodrero) - *Oratori*: nella riunione delle Commissioni Riunite del 27 gennaio 1941: Columba, Piola Caselli, Bonardi, Alberti, Conci, Gatti Girolamo, Pujia, San Martino Valperga, Campolongo, Polverelli, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* Pag. 154

La riunione è aperta alle ore 15,30.

Sono presenti i senatori, Adinolfi, Abisso, Alberti, Anselmi, Barcellona, Bardelli, Bazan, Berio, Belluzzo, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Cesesia, Columba, Conci, Conti Sinibaldi, Crispolti, Curatulo, D'Ancora,

De Riseis, De Ruggiero, De Santis, Di Marzo, Fabri, Facchinetti, Fedele, Galli, Gatti Girolamo, Genovesi, Gheri Giovanni, Giampietro, Giordano, Giovara, Guadagnini, Leicht, Lombardi, Maraviglia, Mambretti, Marro, Masnata, Micheli, Montresor, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Orano, Padiglione, Pende, Perez, Perna, Petrone Michele, Petrone Silvio, Pujia, Quarta, Quilico, Renda, Romano Michele, Rubino, San Martino Valperga, Scavonetti, Spasiano, Spolverini, Versari, Viale, Vinassa de Regny e Vinci.

Autorizzati dal Presidente del Senato, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, prendono parte alla riunione i senatori Bonardi e Piola Caselli.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per la Cultura Popolare.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Barbi, Badaloni, Beretta, Cappa, Cian, Chersi, Contini Bonacossi, Goidanich, Gigante, Guacero, Moresco, Muscatello, Sabini, Venturi, Vicini Marco Arturo e Viola.

PRESIDENTE. Invita il senatore Renda ad assumere le funzioni di segretario.

Saluto al Ministro della cultura popolare

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Avrebbe voluto esser pre-

sente alla discussione di questo importantissimo disegno di legge il Ministro della cultura popolare. Ma egli ha raggiunto il suo posto di combattente al fronte.

Sicuro di interpretare il sentimento delle Commissioni, gli invia un saluto, che è anche un augurio per la vittoria delle nostre armi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Gli applausi che hanno accolto le parole del Sottosegretario di Stato per la cultura popolare mostrano con quale fervido sentimento le Commissioni le facciano proprie.

Discussione del disegno di legge: « Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio » (1153). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. L'importanza del disegno di legge in esame non ha bisogno di essere sottolineata. Esso costituisce un vero Codice del diritto d'autore, ed è frutto dello studio approfondito di una Commissione della quale hanno fatto parte senatori e numerosi rappresentanti delle categorie interessate. È lieto di poter ricordare il particolare contributo di dottrina dato ai lavori preparatori dal senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a dar lettura della relazione del senatore Bodrero assente.

RENDA, *segretario*. Il disegno di legge in esame è di così compiuta ampiezza che può chiamarsi il Codice del diritto d'autore. La materia che esso disciplina, dal primo, ristretto e pur già vasto campo del teatro, della musica, del libro, si è estesa al cinematografo, alla radiodiffusione, al giornale ed alla rivista, alle opere delle arti figurative, alle fotografie, ai dischi fonografici, ai disegni d'ingegneria, al diritto degli esecutori, a tutte le forme, le espressioni, le utilizzazioni in fine dell'opera dell'ingegno create dalla moderna civiltà industriale e dall'estensione a grandi masse di pubblico del godimento delle opere stesse. Nella composizione della legge sono entrati elementi di dottrina e di giurisprudenza,

di esperienza e di previsione, di coordinamento e d'innovazione, a costituire i quali hanno recato il loro contributo nella vasta commissione compilatrice, tutte le categorie interessate, insieme con gli esperti dell'argomento ed i rappresentanti della pubblica amministrazione e dell'ordine giudiziario.

Il disegno di legge ha dato luogo nelle Commissioni legislative riunite della Giustizia, della Cultura popolare e delle Professioni ed Arti, nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ad un'ampia discussione cui hanno partecipato nuovi rappresentanti delle categorie interessate, per loro specifica competenza, riconosciuta nella particolare formazione di quell'Assemblea.

Furon soppressi i tre articoli 118, 161 e 167 ed aggiunti due articoli rispettivamente dopo l'85 ed il 180, onde la legge, che originariamente si componeva di 206 articoli, è ora di 205. Le modificazioni introdotte nel testo primitivo furono 120. Molti degli emendamenti sono di pura forma come ad esempio quelli relativi alla sostituzione del nome di Ente Italiano per il Diritto d'Autore (EIDA) a quello proposto nel disegno di legge ministeriale, di Ente Nazionale per l'Esercizio del Diritto d'Autore (ENEDA) od anche quelli dipendenti dal cambiamento di numerazione e relativi riferimenti, per le soppressioni ed aggiunte di articoli di cui sopra.

La discussione ha avuto carattere giuridico, ma spesso su un largo sfondo economico, secondo il carattere che deve assumere la deliberazione delle leggi in una Camera Corporativa. Può così il Senato aver oggi la certezza che i legittimi interessi con questa legge connessi sono stati diligentemente vagliati e tutelati, sia durante l'elaborazione accuratissima del testo, sia nella discussione della Camera, onde il suo esame potrà svolgersi in un elevato ambito di serenità in cui queste varie disposizioni si armonizzino ancora meglio, secondo i principii del diritto puro con la materia ideale che esse mirano a disciplinare. La presente legge potrebbe perciò dare una nuova conferma del modo in cui debbono armonicamente funzionare i due organi legislativi, la Camera ed il Senato, contemperando le loro rispettive competenze e pur mantenendo l'assoluta indipendenza del loro esame.

La legge sottoposta all'esame delle Commissioni concerne dunque la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, attenendosi ai principi fondamentali affermati nella Convenzione di Berna, secondo la revisione operata dalla Conferenza diplomatica internazionale di Roma del 1928, ed a quelli della legge Rocco, 7 novembre 1925-17 gennaio 1929, mantenendosi strettamente aderente alle norme generali del Codice civile ed a quelle che tutelano la proprietà industriale; è da credere che nessuna contraddizione essa presenti con il testo, non ancora reso di pubblica ragione, ma approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 novembre p. p., del Libro III del Codice civile, di cui il Titolo I si riferisce appunto alle opere dell'ingegno. La legge ha poi per altre parti, carattere audacemente innovatore, sia assolutamente, perchè tratta argomenti che per la prima volta danno luogo all'emanazione di norme legislative, sia relativamente, perchè introduce nella nostra legislazione istituti già adottati in altri paesi, ma con sensibili miglioramenti.

Gli otto titoli in cui gli articoli della legge sono ripartiti, ne rispecchiano i criteri informativi. Il primo, *Disposizioni sul diritto di autore*, comprende in settantadue articoli, cioè quasi un terzo della legge, le norme fondamentali e generali della protezione delle opere dell'ingegno. Per ciò determina quali siano le opere protette ed all'articolo 2 ne dà un'enumerazione che però è solo esemplificativa, poichè non comprende tutte le protezioni che la legge successivamente stabilisce. Determina poi i soggetti del diritto, di cui stabilisce il contenuto graduando negli articoli 12 a 19 i diritti di prima pubblicazione, ed utilizzazione economica, e per ciò di riproduzione, trascrizione, esecuzione, diffusione, commercializzazione, traduzione, elaborazione, raccolta e modificazione dell'opera. Sancito il diritto morale dell'autore, la legge fissa la durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera. Discende poi a dettar norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere, incominciando dalle musicali, fra cui notevole è la disposizione che, modificando la norma delle precedenti leggi 1925-1929, proporziona in tre quarti

ed un quarto il valore rispettivo della musica e del libretto, quanto alle opere liriche, esprimendosi però (*si considera che*) in forma dispositiva e non cogente. Passa poi a disciplinare, con opportune innovazioni, il lavoro giornalistico: la legge protegge con corporativa equità i diritti degli autori e quelli degli editori, talvolta forse spostandosi dalla considerazione specifica di tali diritti verso principi che sembrano riferirsi piuttosto alla tecnica giornalistica od addirittura alla correttezza professionale e che per ciò potrebbero meglio essere introdotti nei contratti di lavoro.

Ricchissima di norme minute e precise è la materia cinematografica, fra le quali assai importante è quella contenuta nell'articolo 44 in cui si determina che coautori dell'opera cinematografica son considerati l'autore del soggetto, quello della sceneggiatura, quello della musica ed il direttore artistico. In questa sezione è tutelato con attenta cura ogni diritto d'autore, affermandolo nel suo valore intellettuale, di contro al carattere industriale, che potrebbe sommergerlo, di questa particolare manifestazione spettacolistica, troppo complessa e costosa per poter essere considerata solamente come opera d'arte. Nulla dice la legge in questa sezione, se per soggetto debba intendersi l'opera letteraria originale da cui il soggetto è tratto od esclusivamente la sua elaborazione. Sembra strano che l'autore dell'opera originale, anche se non ha elaborato il soggetto, non sia considerato come coautore del film.

Seguono le disposizioni relative alle opere radiodiffuse, a quelle registrate su apparecchi meccanici ed alle utilizzazioni libere. Lo sviluppo di scoperte collegate con l'arte, come il cinematografo, la radio, il grammofono, ha portato con sè un'estensione che si può chiamar cosmica del diritto d'autore, dalla presente legge tutelato in ogni sua manifestazione, in guisa che i brevetti degli inventori da un lato, i diritti degli autori dall'altro fanno partecipare equamente gli uomini d'intelletto ai larghi proventi delle industrie che dalla scienza e dall'arte traggono la loro vita e la loro ragion d'essere. Tra gli articoli di queste tre ultime sezioni del Titolo I della legge ve n'è uno che si presta ad un'osservazione, ed

è l'articolo 56 il quale stabilisce che nei giudizi relativi al diritto ad un compenso a favore dell'autore di un'opera radiodiffusa il magistrato sarà assistito da un collegio di tecnici. Giova invece osservare che, ad esempio, l'assistenza di un collegio di tecnici non è prevista in un caso analogo a quello ora detto, e cioè nell'articolo 114 ove l'ammontare di indennità dipendenti da espropriazione nell'interesse dello Stato son di competenza dell'autorità giudiziaria, senz'altro.

All'articolo 54 poi può osservarsi che, oltre al nome dell'autore ed al titolo dell'opera, non sono anche aggiunti per le radiodiffusioni, i nomi degli esecutori, come è stabilito per i dischi nell'articolo 62, ove invece, trattandosi di regolare diritto d'autore e non diritti affini, non v'ha ragione di regolare il diritto al nome degli artisti esecutori.

Il Titolo II regola rapporti accessori al diritto d'autore (diritti connessi ed affini) cioè in primo luogo i diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi affini ed i diritti relativi alla emissione radiofonica. Per la prima parte sarebbe forse stata opportuna qualche riserva per determinate registrazioni, non eseguite a scopo di lucro, dalla Discoteca di Stato. Il Capo III contiene disposizioni assai importanti che risolvono la dibattuta questione dei diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori, nel senso che la protezione, condotta nel campo del lavoro sia aderente alla concezione fascista del diritto subiettivo e del rapporto di lavoro. Il Capo IV regola in base all'esperienza della legge del 1925 i diritti relativi alle fotografie, correggendo le precedenti disposizioni. Il Capo V, il VI ed il VII si riferiscono ai diritti relativi alla corrispondenza epistolare, al ritratto, ai progetti di lavori d'ingegneria, alla protezione del titolo e delle altre caratteristiche delle opere, a quella degli articoli e delle notizie e ad alcuni atti di concorrenza sleale. Tutto il titolo introduce notevoli novità nella complessa materia, spesso precorrendo con geniale audacia, la legislazione degli altri paesi.

Il Titolo III contiene le disposizioni comuni ai diritti contemplati nei precedenti titoli, regolando i registri di deposito e pubblicità delle opere, la disciplina dei contratti d'alie-

nazione e di trasmissione, le difese e sanzioni giudiziarie, e riproduce perfezionandolo, accrescendolo e spesso innovandolo, il complesso delle disposizioni già esistenti nella nostra legislazione. Particolarmente degne d'attenzione sono le norme contenute nella Sezione III, sul contratto di edizione, ma sopra tutto quelle della Sezione VI (art. 144-155) del Capo II, concernenti i diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative. Tale diritto che va con il nome di *droit de suite* è quello onde il creatore di un'opera d'arte figurativa percepisce per un congruo periodo di tempo una percentuale sul maggior valore che all'opera sua possa essere attribuito in ciascuno dei successivi trapassi di proprietà dell'opera stessa. Questo principio, vigente nelle legislazioni francese e belga, è introdotto e perfezionato in quella italiana, nel senso che, come è stato osservato, il rapporto di diritto di autore ha per oggetto una *cosa* e non la locazione dell'energia creativa intellettuale umana. Pur se non si possa fare a meno di osservare che nessun provvedimento corrispondente potrebbe esser disposto nel caso inverso, di diminuzione di valore di un'opera d'arte, deve però riconoscersi come l'introduzione di questo diritto attui una nobile esigenza di giustizia, che corregge le sproporzioni e le incomprensioni che tanto spesso offendono la vita degli artisti.

Il Titolo IV (art. 177 a 180) disciplina il diritto demaniale recando un'importante innovazione, poichè estende il diritto di pubblico dominio alle opere letterarie, od in genere pubblicate in volumi, istituendo un diritto del tre per cento sul prezzo di copertina delle suddette pubblicazioni, da corrispondersi dall'editore a favore della Cassa assistenza e previdenza degli autori, scrittori e musicisti. È questa una disposizione che ben si potrebbe denominar commovente, come quella onde i diritti d'autore che, per esempio, Dante non percepì, risorgono a favore dei men fortunati tra i discendenti dell'arte sua. Il relatore ascrive a suo onore l'aver egli alcuni anni or sono avanzato la proposta oggi attuata in questo articolo, in una seduta di Corporazione, ed è lieto che la proposta d'allora sia ora tradotta in una disposizione di legge.

Il Titolo V prescrive che l'attività d'intermediario per l'esercizio di alcuni diritti considerati dalla presente legge sia riservata all'Ente Italiano per il Diritto d'Autore (EIDA) nuova denominazione che assume l'antica, benemerita Società degli Autori, corporativamente divenuta in seguito Società Italiana Autori ed Editori. L'organizzazione capillare di questo ente è così estesa ed esatta, che non può sfuggirle alcun fatto, per quanto minimo, avente attinenza con il diritto di autore in ogni campo. Infatti nel 2° comma dell'articolo 181 la legge prevede che l'Ente possa assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti, anche al di fuori del diritto d'autore. Di fronte a tale esplicito riconoscimento della esemplare organizzazione dell'Ente, vien fatto d'osservare che la misura più giusta per determinare la corresponsione dei proventi del diritto d'autore è senza dubbio quella della percentuale che infatti è stata adottata dalla legge per varie forme di questa attività. Sarebbe desiderabile che tale sistema fosse generale, per ogni calcolo di diritto d'autore, come, ad esempio, per quelli collegati con l'industria cinematografica, là dove la legge non è a questo riguardo impegnativa e cogente, tanto è vero che, quando sancisce per il libro il sistema della percentuale, attenua tale diritto con la clausola di *salvo patto contrario*. Giustamente invece la relazione ministeriale, nell'illustrare tale disposizione, avverte che questa partecipazione ai profitti è stabilita con piena rispondenza ai criteri di giustizia sociale fascista per associare l'autore alla fortuna buona o cattiva dell'opera da lui creata. Quando si pensi al lavoro minutissimo e perfetto che la Società ora denominata EIDA compie per l'esazione di quelli che son chiamati piccoli diritti musicali, si ha la certezza che qualunque altra esazione in materia di diritto d'autore potrebbe esserle affidata, tanto più che, a parte la norma ora detta dell'articolo 181, essa adempie già a tale compito per la riscossione del diritto erariale su i proventi di ogni spettacolo.

Il Titolo VI determina la sfera d'applicazione della legge, specialmente per quanto concerne la protezione delle opere straniere,

stabilita in base alla osservanza delle relative convenzioni internazionali ed ai principii di una perfetta reciprocità. Il Titolo VII istituisce un comitato consultivo permanente per il diritto d'autore. Sarebbe forse opportuno che, tenendo presenti specialmente le norme relative alle arti figurative ed al libro, fossero aumentati almeno a tre i rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale, specificando che uno di essi deve rappresentare la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti ed uno quella delle Accademie e Biblioteche. Il Titolo VIII infine contiene le disposizioni generali, transitorie e finali; importante è l'articolo 199 che conferma il principio della retroattività lasciando impregiudicati i contratti anteriori all'entrata in vigore della legge. L'articolo 198 stabilisce che sui proventi del diritto demaniale sia stanziata nel bilancio del Ministero della Cultura Popolare la somma di un milione a favore delle Casse d'assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti. La legge del 1925 all'articolo 35 stanziava, sui proventi dei diritti del pubblico dominio, la somma di due milioni per premi di incoraggiamento ad autori, enti ed istituti. Sarebbe assai lodevole che tale somma di due milioni fosse ripristinata nel cennato articolo 198, lasciando che un milione fosse assegnato secondo la norma dell'articolo stesso ed un altro stanziato secondo la norma dell'articolo 35 della legge 7 novembre 1925, n. 1950.

Tale osservazione relativa ad una cifra in lire richiama la nostra attenzione sul fatto che più volte nella legge si dettano disposizioni contenenti valutazioni in lire. Le vicende delle valute suggerirebbero di evitare tali precisazioni: ed infatti la legge stessa all'articolo 155 stabilisce che i valori indicati negli articoli della Sezione (Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative) possono essere modificati con Regio decreto da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Sarebbe forse opportuno disporre analoga o quando occorra identica riserva per ogni altro valore espresso in lire. Un'altra osservazione, che investe parecchi articoli della legge, è che talvolta alcune norme sembre-

rebbero più specifiche per un regolamento che non per una legge. È ben sì vero che sia in linea generale, sia per il caso particolare della presente legge, non è facile determinare oggi in modo assolutamente preciso e sicuro la materia ed il contenuto dei due generi di norma, e d'altra parte più volte questa legge rinvia il chiarimento per l'applicazione delle disposizioni in essa contenute al futuro regolamento. Potrebbe però forse il Senato sceverare dai 205 articoli della legge quelli che più sicuramente abbiano carattere regolamentare. (Ad esempio 43, 67, 73, 84, 189, 196 ecc.).

Un'altra osservazione che può farsi su vari articoli a cominciare dall'articolo 20, è che si sanciscono divieti per atti che possono ledere *l'onore e la reputazione* di un creatore. Nell'articolo 161 del testo primitivo, articolo soppresso dalle Commissioni riunite della Camera, si parlava di *fama e reputazione*. Nell'articolo 16 della precedente legge del 1925 si accennava a *gl'interessi morali* dell'autore. Ora, nella presente legge alle parole *onore e reputazione* converrebbe aggiungere la parola *professionali* od *artistici*, poichè i fatti lesivi dell'onore e della reputazione, senz'altro, corrispondono a veri e propri reati, contemplati nel Codice penale, tanto più che per casi particolari il Codice penale è nella legge stessa richiamato, e ciò nell'articolo 174. Negli articoli 94 e 97 si parla di onore e reputazione ma si tratta di una vera e propria estensione ai casi specificati negli articoli stessi, delle categorie corrispondenti ai reati sopra accennati.

Su qualche altro ragguaglio più generalmente giuridico dà chiarimenti la breve relazione ministeriale. Il Senato deve infine compiacersi che questa importante legge sia dovuta alla intelligente fatica di due nostri eminenti colleghi, il senatore Piola Caselli, uno dei giuristi più esperti in materia di diritto d'autore, non solo d'Italia ma del mondo; ed il senatore Amedeo Giannini che con sagace perizia presiedette la Commissione compilatrice del testo che egli seguì in tutta la sua scrupolosa elaborazione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, inizia l'esame degli articoli del disegno di legge.

RENDA, *segretario*. All'articolo 1 dà lettura di un emendamento presentato dal senatore Columba, che importa la soppressione delle parole « di carattere creativo ».

COLUMBA. È ritornato sulla proposta di emendamento già presentata alla Camera perchè gli sembra che gli argomenti addotti in quella sede siano profondamente diversi dalle ragioni che lo inducono a presentarla nuovamente.

L'articolo 4 riduce a una portata molto modesta il significato delle parole « carattere creativo ». Detto articolo riconosce infatti tale carattere anche alle traduzioni, ai rifacimenti e ai compendi, come è giusto, in quanto il carattere creativo è insito in qualsiasi opera dell'ingegno umano. Pertanto sarebbe opportuno che tali parole fossero soppresse per la loro superfluità.

L'articolo 2 con la sua elencazione tradisce infatti la preoccupazione di evitare che sorga imbarazzo nell'interpretare la dizione « opere di carattere creativo », ma su questo punto l'oratore non ha voluto presentare un emendamento perchè crede sufficiente la modificazione proposta all'articolo 1.

Qualcuno pensa che il provvedimento stabilisca una cernita fra le opere dell'ingegno, per distinguere quelle che vanno protette e quelle che non debbono esserlo. Questo concetto sarebbe errato poichè tutte le opere dell'ingegno meritano la protezione della legge indipendentemente dal loro valore, come tutti i cittadini vi hanno diritto senza che si tenga conto delle loro qualità intellettuali o fisiche.

Conclude insistendo per l'accoglimento della sua proposta, che non arreca nessun turbamento all'economia del disegno di legge.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Prega il senatore Columba di non insistere nella sua proposta. La modifica da lui indicata non è stata accolta dal Ministro nella discussione alla Camera, e non crede che le nuove ragioni addotte possano infirmare quelle con le quali il Ministro motivò la sua opposizione. Osservava infatti la relazione ministeriale che l'opera deve avere un merito, sia pur modesto, perchè altrimenti non avrebbe il valore creativo che giustifica la protezione e

che dà all'opera la necessaria originalità. Questo concetto il Governo vuole affermare e ritiene quindi indispensabile mantenere la precisazione del carattere creativo.

COLUMBA. Pensa che la legge debba far opera di giustizia e non di critica ma dichiara di ritirare l'emendamento proposto.

Sull'articolo 1 non ha luogo ulteriore discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 2 dà lettura dell'emendamento proposto dal senatore Piola Caselli perchè al n. 4 dopo le parole: « e delle arti figurative similari » si aggiungano le altre: « compresa la scenografia ».

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Non è contrario all'emendamento proposto dal senatore Piola Caselli purchè venga mantenuto l'articolo che limita i termini della protezione nei riguardi della scenografia.

L'emendamento e l'articolo emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura dell'articolo 3 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 4 dà lettura dell'emendamento proposto dal senatore Columba perchè alla parola: « originale » sia sostituito: « originaria » tanto alla riga quarta che all'ottava.

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Dichiara di accettare l'emendamento.

L'emendamento e l'articolo emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 5 a 9 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 10 dà lettura di un emendamento proposto dal senatore Piola Caselli che consiste nel ripristinare nella prima frase del comma 3 la parola: « società » in luogo dell'altra: « comunione » come nel testo ministeriale; subordinatamente sopprimere la frase: « Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione » nonchè la parola: « peraltro » della frase successiva.

PIOLA CASELLI. Dichiara che l'emendamento da lui proposto non mira a correggere un difetto della legge che abbia importanza pratica, ma a togliere un errore di forma. Quando due o più autori si rivolgono insieme a un editore il rapporto di attività che sorge fra loro rientra nella sfera di un'attività sociale. Il concetto di comunione esprime piuttosto il godimento diretto di un bene comune. È vero che la comunione come attività economica è soggetta alle regole della società e il codice civile di prossima promulgazione lo dice espressamente, tuttavia l'improprietà del termine impiegato dovrebbe essere eliminata.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non può accettare tale proposta di modificazione, per ragioni sostanziali e formali. Avuto riguardo alla natura dei diritti concorrenti di più autori su una stessa opera, si tratta di un vero e proprio condominio del quale la norma tende soltanto a regolare l'esercizio; nella società invece i soci si uniscono per costituire la cosa e curarne poi l'esercizio. La questione è importante non soltanto dal lato teorico, ma anche da quello pratico perchè, come è noto, per molti aspetti il regime della società differisce da quello della comunione. Prega pertanto il senatore Piola Caselli di non insistere nel suo emendamento.

PIOLA CASELLI. Dopo la precisazione del rappresentante del Governo dichiara di ritirare il suo emendamento, restando inteso che la parola « condominio » si riferisce allo stadio di creazione dell'opera.

Sull'articolo 10 non ha luogo ulteriore discussione.

RENDA, Segretario. All'articolo 11 dà lettura dell'emendamento proposto dal senatore Bonardi, che porta l'aggiunta del seguente comma:

« Non compete diritto di autore a colui il quale ha compiuto opera o parte di opera commessagli, per contratto o per rapporto di impiego, dalla persona od ente promotore dell'opera medesima ».

Legge quindi l'emendamento del senatore Columba che propone di sopprimere le parole:

« alle Accademie », e aggiungere il comma seguente:

« Il diritto di autore delle comunicazioni e delle memorie pubblicate dalle Accademie nei loro Atti o in volumi speciali spetta alle persone a cui le comunicazioni e le memorie son dovute, salvo che queste siano anonime; nel qual caso spetta alle Accademie stesse ».

PRESIDENTE. Poichè i due emendamenti hanno diverso contenuto, avverte che si prenderà prima in esame quello del senatore Bonardi.

BONARDI. Osserva che vi sono opere di carattere collettivo, come per esempio le Enciclopedie e le Guide turistiche, che nascono da una collaborazione di studiosi posti sotto la direzione e l'ispirazione di un Ente al quale non si può contestare la proprietà esclusiva dell'opera medesima. Questi Enti debbono essere tutelati contro il pericolo che qualcuno dei collaboratori sorga a reclamare il diritto d'autore. Una disposizione simile alla sua venne proposta alla Camera, ma non fu accolta. Non comprende perchè non sia stata accolta e per questo ha presentato un emendamento tendente al medesimo fine.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non può accogliere la proposta del senatore Bonardi, la quale mira a generalizzare il trattamento di favore che si è voluto riservare soltanto in via di eccezione a determinati Enti, in considerazione della loro natura e dei fini d'interesse generale che essi perseguono.

L'emendamento contrasta collo spirito informatore della legge la quale si propone di assicurare una più ampia tutela alle opere dell'ingegno ed ai loro autori. I ben noti fenomeni di sfruttamento a loro danno, dei quali rimane memorabile esempio il caso Salgari, non mancherebbero di riprodursi qualora l'emendamento Bonardi venisse accolto.

BONARDI. Afferma che il Governo, non condividendo il suo punto di vista, antepone gli interessi dei singoli a quelli degli Enti rendendo in tal modo difficile economicamente e materialmente la compilazione di opere collettive quali Guide, Dizionari, ecc.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'articolo 11 tutela ampiamente gli Enti in esso menzionati dal pericolo delle rivendicazioni da parte dei singoli che hanno collaborato alle loro dipendenze. Sono esclusi dalle sue disposizioni soltanto gli Enti pubblici non culturali e quelli privati che perseguano scopi di lucro, rispetto ai quali il trattamento di favore sarebbe privo di giustificazione. Osserva inoltre che per le opere collettive in genere il disegno di legge provvede con l'articolo 7, in forza del quale è in tutti i casi considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, salvi, come è giusto, i diritti degli elaboratori singoli nei limiti del lavoro dato.

BONARDI. Dichiara di non essere soddisfatto dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo; tuttavia non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Avverte che si prende in esame l'emendamento del senatore Columba.

COLUMBA. Avrebbe voluto che in vece sua fosse sorto a parlare qualche senatore Presidente di Accademia, per dare maggior peso alla proposta. La parola Accademia è impiegata in Italia con molta latitudine, ma egli si vuol riferire esclusivamente a quelle di maggior dignità culturale, cioè alle grandi Accademie di lettere, scienze ed arti. Queste hanno assai poco di comune con le altre istituzioni assieme citate nella legge, e la loro attività è regolata secondo criteri particolari. Essa consiste per lo più nella pubblicazione di memorie, monografie e studi che è inconsueto dare alle stampe senza il nome dell'autore. Queste comunicazioni e memorie rappresentano un interesse scientifico così vivo e vitale, che non è possibile trasferirne il diritto d'autore all'Accademia. Si rischia altrimenti di danneggiare le Accademie stesse, poichè nessuno scienziato offrirà loro il frutto delle sue ricerche se deve vedersene espropriato.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Non sarebbe alieno dall'accogliere la proposta del senatore Columba, ma vorrebbe conoscere il parere degli organi stessi delle Accademie prima di prendere una deliberazione sull'argomento.

Propone perciò di rinviare l'esame dell'articolo 11.

ALBERTI. Ritorna sulle osservazioni del senatore Columba. Osserva che si potrebbe lasciare agli accademici la facoltà di riservarsi la proprietà dell'opera pubblicata dall'Accademia.

PRESIDENTE. Propone che si rinvi alla prossima riunione la discussione dell'emendamento presentato dal senatore Columba, visto che anche il Governo concorda sull'opportunità di sentire il parere degli Enti interessati.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

COLUMBA. All'articolo 12, osserva che sarebbe forse opportuno trasferire dopo il secondo comma dell'articolo il comma terzo e quarto dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Osserva che il suggerimento avrebbe dovuto essere presentato tempestivamente sotto forma di emendamento.

COLUMBA. La sua osservazione mira a non scindere in due diversi articoli la figura giuridica dell'autore. Comunque non insiste nella sua proposta.

Sull'articolo 12 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 13 a 19 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 20 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bodrero che propone al comma 1° di aggiungere alle parole: « pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione » le altre: « professionali od artistici ».

Legge quindi quello del senatore Columba che propone di sopprimere alla fine del primo comma le parole: « che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione ».

COLUMBA. Ritiene che sia di pieno diritto dell'autore che l'opera da lui creata sia conservata integralmente, quale è nata dalla sua fatica intellettuale. Nessuna modificazione può esservi apportata se non sia maturata nella coscienza stessa dello scrittore e la legge deve difendere questa intangibilità, senza attendere che sorga la circostanza dell'offesa all'onore

o alla reputazione. Questo concetto deve essere affermato solennemente, cancellando una disposizione che arreca offesa alla dignità dello spirito umano.

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Apprezza i motivi morali e artistici che suggeriscono al senatore Columba la sua proposta. Tuttavia deve pregarlo di non insistere. Fa presente alla Commissione che, se si desse una diversa formulazione all'articolo in esame, si derogherebbe dalle disposizioni della Convenzione di Berna, della quale l'Italia è firmataria.

Per la stessa ragione non può accogliere l'emendamento restrittivo proposto dal senatore Bodrero.

COLUMBA. Non può che inchinarsi alla ragione addotta dal rappresentante del Governo. Teme però che la disposizione possa dar luogo a un gran numero di controversie per stabilire se vi sia stato pregiudizio dell'onore o della reputazione.

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Crede di poter assicurare su questo punto il senatore Columba. Una disposizione simile esisteva anche nella legge del 1925 e l'inconveniente temuto non si è verificato.

COLUMBA. Ritiene che la legge debba prevedere tutte le possibilità, e non può quindi dire di essere interamente rassicurato. Ad ogni modo dichiara di non insistere nel suo emendamento.

PIOLA CASELLI. Prega i componenti delle Commissioni di considerare che la norma che si vorrebbe soppressa o modificata rappresenta una grande conquista della dottrina italiana.

Il diritto di autore, fino al 1925 in Italia e al 1928 in tutto il mondo, non tutelava che i diritti patrimoniali. Il bisogno di tutelare il diritto morale, e cioè la personalità dell'autore, trovò attuazione per la prima volta nella legge Rocco del 1925.

Alla conferenza diplomatica di Roma del 1928 per la revisione della Convenzione internazionale di Berna la delegazione italiana riaffermò questo concetto e propose una formula, dettata da Vittorio Scialoja, che corrispondeva alla disposizione della legge Rocco, ma le delegazioni dei paesi di lingua inglese furono con-

cordi nel respingere la proposta italiana, sostenendo che la Convenzione internazionale doveva occuparsi soltanto del diritto patrimoniale di riproduzione, ossia del *copyright*. La delegazione italiana invocò allora la formula di una legge inglese che accordava la protezione della personalità sotto forma di protezione dell'onore e della reputazione dell'autore; attraverso questa formula fu ammesso il diritto sulla intangibilità dell'opera.

Riconosce che la formula non è troppo felice, tuttavia essa è la sola che la particolare situazione creata dagli accordi internazionali permette di adottare. Del resto essa non manca di una certa latitudine e specialmente la parola « reputazione » consente un'estensione dell'azione dell'autore, che praticamente copre tutti i casi nei quali può sorgere violazione dei suoi più delicati diritti di paternità intellettuale.

PRESIDENTE. Dichiaro che, non essendo presente il senatore Bodrero, l'emendamento da lui presentato, non accettato dal Governo, si intende decaduto.

Sull'articolo 20 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 21 a 28 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 29 dà lettura degli emendamenti presentati dal senatore Columba che propone di sopprimere le parole: « Alle Accademie » e aggiungere alla fine: « L'autore delle comunicazioni o delle memorie pubblicate dalle Accademie, come all'articolo 11, riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti due anni dopo che la pubblicazione è avvenuta ».

PRESIDENTE. Propone il rinvio della discussione di questo articolo poichè gli emendamenti presentati dal senatore Columba sono strettamente legati all'articolo 11, di cui di già è stato approvato il rinvio.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La lettura degli articoli da 30 a 33 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 34 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bo-

drero, il quale propone che al comma 3° in luogo di: « tre quarti », si dica: « due terzi ».

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Dichiaro che il Governo non può accettare l'emendamento proposto dal relatore, dal momento che è intervenuto su tale argomento un accordo tra le parti interessate, cioè tra i librettisti e gli autori dell'opera musicale.

CONCI. Concorda con il rappresentante del Governo sull'opportunità di mantenere il testo ministeriale, che anche la Camera non volle modificare, nonostante la proposta di un emendamento simile a quello presentato dal senatore Bodrero. Non può sorgere il più piccolo dubbio sulla maggiore importanza che il pubblico attribuisce alla musica in confronto al libretto, del quale il più delle volte ignora l'autore.

Coglie l'occasione per esprimere il suo plauso al disegno di legge, che ritiene ottimamente congegnato, e la speranza che vi sia introdotto il minor numero possibile di modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro che, essendo assente il proponente, l'emendamento, non accettato dal Governo, s'intende decaduto.

Sull'articolo 34 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 35 a 43 non dà luogo a discussione.

GATTI GIROLAMO. All'articolo 44 osserva che l'espressione « autore del soggetto » può non essere sempre sufficiente ad evitare ogni incertezza, in quanto molte volte il soggetto dell'opera cinematografica può essere tratto da altra opera lirica o letteraria. Sarebbe opportuno precisare meglio il concetto del legislatore specificando che si tratta dell'autore del soggetto cinematografico.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Afferma che non può trattarsi che dell'autore del soggetto cinematografico, perchè l'autore dell'opera originaria è tutelato dalle norme generali contenute nei primi tre capi del titolo 1°.

Sull'articolo 44 non ha luogo ulteriore discussione e così sugli articoli 45 e 46.

RENDA, segretario. All'articolo 47 legge l'emendamento presentato dal senatore Bo-

drero il quale propone che al comma 2° dopo le parole: « quando manchi l'accordo fra il produttore e uno o più degli autori », si aggiungano le altre: « o se sorgano divergenze fra i coautori ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non può accettare l'emendamento proposto dal senatore Bodrero. L'articolo intende riferirsi esclusivamente alle controversie sulla necessità di apportare o meno determinate modifiche alle opere utilizzate per il loro adattamento cinematografico e, dato il carattere essenzialmente tecnico del relativo accertamento, lo demanda ad un Collegio di tecnici.

Fra i coautori dell'opera cinematografica, invece, possono sorgere altre controversie di specie diversa e che possono non implicare delle indagini di natura tecnica intorno alla necessità o meno delle modifiche. Non sarebbe giustificato sottrarre tali materie alle norme ordinarie.

PRESIDENTE. Dichiara che, essendo assente il proponente, l'emendamento non accettato dal Governo, s'intende decaduto.

Sull'articolo 47 non ha luogo ulteriore discussione e così sugli articoli 48 e 49.

RENDA, *segretario*. All'articolo 50 legge il seguente emendamento presentato dal senatore Bodrero il quale propone che invece di: « nel termine di tre anni dal giorno della consegna » si dica: « nel termine di tre anni dalla firma del contratto con il soggetto ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Osserva che già alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il consigliere nazionale Bonelli presentò analoga proposta di modificazione, preoccupandosi della possibilità che il termine di tre anni « dal giorno della consegna per la parte letteraria o musicale » potesse determinare contrasti di interpretazione. Il Ministro Pavolini assicurò che le modalità, secondo le quali il soggetto deve essere ritenuto come consegnato, saranno determinate in sede di regolamento. Crede quindi superfluo l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Dichiara che, essendo assente il proponente, l'emendamento non accettato dal Governo s'intende decaduto.

Sull'articolo 50 non ha luogo ulteriore discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 51 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli, che propone di ripristinare il testo ministeriale abbreviandolo come segue: « In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione il diritto esclusivo di radiodiffusione è regolato dalle norme particolari seguenti ».

PIOLA CASELLI. Osserva che la dizione dell'articolo è inesatta e può dar luogo a confusione. Lo Stato ha l'esclusività del servizio di radiodiffusione, ma la proprietà intellettuale delle opere trasmesse rimane dell'autore. È soltanto l'autore quindi che ha, secondo l'articolo 16 del disegno di legge, il diritto esclusivo di radiodiffondere attraverso il servizio di cui ha l'esclusività lo Stato.

Il testo ministeriale era meglio congegnato di quello in esame. Esso non parlava infatti di diritto esclusivo di radiodiffondere, ma di servizio riservato allo Stato. Tale dizione è più propria e risponde altresì alle norme stabilite in materia dalla Convenzione internazionale di Berna, riveduta nella Conferenza diplomatica di Roma del 1928, nella quale per la prima volta fu riconosciuto all'autore, su proposta della delegazione italiana, il diritto esclusivo di radiodiffondere la sua opera. L'attuale dizione è in contraddizione con la disposizione dell'articolo 16.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Si rende perfettamente conto delle ragioni prospettate dal senatore Piola Caselli. Ai fini di una maggiore chiarezza e precisione, propone di ripristinare il primitivo testo ministeriale con una lieve modificazione, che già venne proposta alla Camera dal consigliere nazionale Chiodelli.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del nuovo testo dell'articolo 51 proposto dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare:

Art. 51.

« In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodif-

fusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti ».

L'articolo nel testo emendato dal Governo, messo ai voti, è approvato.

La lettura degli articoli 52 e 53 non dà luogo a discussione.

RENDA, *Segretario*. All'articolo 54 dà lettura dei seguenti emendamenti presentati dal senatore Bodrero:

Al comma 1° in luogo della parola: « pre-disposti » dire: « preposti ».

Al comma 2° invece di dire: « Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono » dire: « Il nome dell'autore, il titolo dell'opera ed i nomi degli esecutori devono ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Accetta soltanto la modificazione al primo comma dell'articolo per correggere un evidente errore materiale.

L'emendamento al comma 1° messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che, essendo assente il proponente, l'emendamento al 2° comma, non accettato dal Governo, s'intende decaduto.

L'articolo 54, emendato nel 1° comma, messo ai voti è approvato.

La lettura dell'articolo 55 non dà luogo a discussione.

PUJIA. All'articolo 56 osserva che nella prima parte è stabilito che l'autore dell'opera radiodiffusa ha diritto ad un compenso, da liquidarsi, in caso di disaccordo, dall'autorità giudiziaria. E, al riguardo, non vi è nulla da osservare.

Nel primo capoverso dello stesso articolo, è poi detto che, per stabilire la misura del compenso, il magistrato, « in deroga alle norme comuni », dovrà essere assistito da un collegio di tecnici. Non s'intende la deroga in esame. La procedura civile deve essere applicata anche nei giudizi di liquidazione di compensi all'autore dell'opera radiodiffusa, altrimenti, in-

direttamente, si viene a stabilire una magistratura speciale, che deve evitarsi secondo il pensiero della nostra legislazione. Se il magistrato ha bisogno di elementi tecnici, potrà nominare un consulente legale secondo le norme della procedura civile.

Propone quindi la soppressione del capoverso dell'articolo in esame.

ALBERTI. Poichè ci sono altri articoli da esaminare ulteriormente, propone che si rimandi anche l'esame dell'interessante questione sollevata dal senatore Pujia.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se le Commissioni sono d'accordo non ha nulla in contrario ad accogliere la proposta del senatore Alberti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La lettura degli articoli dal 57 al 73 non dà luogo a discussione.

RENDA, *Segretario*. All'articolo 74 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli che propone di sopprimere la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo. Subordinatamente sopprimere gli articoli 74 e 81.

POLVERELLI, *Sottosegretario per la cultura popolare*. Prega il senatore Piola Caselli di non insistere nel suo emendamento, giacchè il Ministero della cultura popolare ha tutti gli elementi necessari per emettere il giudizio di autorizzazione previsto nel secondo comma dell'articolo.

PIOLA CASELLI. Non insiste.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritiene opportuno che si faccia una aggiunta al testo affinchè rimanga chiarito che è sempre salva la facoltà dell'interessato di far valere i suoi diritti davanti l'autorità giudiziaria. In altre parole la decisione dell'autorità amministrativa non può avere che carattere provvisorio, nell'attesa della decisione del giudice. L'emendamento che egli propone ha appunto lo scopo di chiarire questo punto per evitare equivoche interpretazioni della norma.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Si dichiara d'accordo.

PRESIDENTE. Fa osservare che tale modificazione darebbe carattere di provvisorietà al procedimento amministrativo e introdurrebbe la competenza dell'autorità giudiziaria, mentre con l'attuale dizione dell'articolo si prevede soltanto la procedura amministrativa.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Afferma che, trattandosi di diritti subbiettivi, la competenza a conoscere delle relative controversie non può essere dell'autorità amministrativa, bensì dell'autorità giudiziaria.

RENDA, segretario. Dà lettura dell'emendamento proposto dal Governo: « Al secondo comma, dopo le parole: " cultura popolare " aggiungere le altre: " in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria " ».

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

Sugli articoli da 75 a 80 non ha luogo discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 81 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bodrero, il quale propone che al comma 1° si aggiungano alle parole: « pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione » le altre: « professionali od artistici ».

Dà altresì lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli, il quale propone che, subordinatamente all'emendamento proposto all'articolo 74, venga soppresso l'articolo.

PIOLA CASELLI. Ritira il suo emendamento che era subordinato a quello proposto per l'articolo 74.

PRESIDENTE. Dichiara che, essendo assente il proponente, l'altro emendamento s'intende decaduto.

Sull'articolo 81 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli 82 e 83 non dà luogo a discussione.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Osserva all'articolo 84 che sarebbe opportuno sopprimere il secondo comma perchè le controversie sulle radiodiffusioni non

differiscono sostanzialmente dalle altre relative alle materie indicate nell'articolo 80.

Il comma medesimo è stato approvato quando l'articolo 56 aveva un altro contenuto.

Comunque si potrebbe rinviare la discussione su tale articolo, dopo quella sull'articolo 56.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Sull'articolo 85 non ha luogo discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 86 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli per la soppressione dell'articolo.

PIOLA CASELLI. Non comprende perchè si siano voluti sottrarre gli autori dei bozzetti di scene teatrali, di cui parla l'articolo, alla norma comune per tutti gli autori di opere dell'ingegno. Se effettivamente si tratta di creazioni artistiche, il loro diritto di autore dovrebbe durare quanto dura quello degli autori, cioè per tutta la loro vita e 50 anni dopo la morte, perchè la scenografia indubbiamente rientra fra le opere protette, secondo l'articolo 2. Se poi si è voluta limitare la durata dei diritti di autore per questi bozzetti, in tal caso bisognerebbe trasportare la disposizione nella parte della legge relativa alla durata del diritto di autore.

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Osserva che vi sono ragioni pratiche da tenere presenti. Uno scenario non può durare oltre un tempo relativamente breve. Esso inoltre passa da un teatro all'altro e per lo più da un teatro di maggiore importanza ad uno di importanza minore, deteriorandosi nel trasporto e perdendo di valore.

La disposizione che il senatore Piola Caselli vorrebbe soppressa tende ad evitare che l'imprenditore del teatro al quale lo scenario sia giunto in condizioni che possono essere di notevole deterioramento abbia a subire l'imposizione dell'autore di pagare un prezzo troppo superiore al valore dello scenario stesso.

Prega quindi il senatore Piola Caselli di non insistere sulla soppressione dell'articolo, mentre dichiara di acconsentire a che venga

trasportato nella parte riguardante la durata del diritto.

SAN MARTINO. Rileva che l'articolo può produrre confusione, in quanto non tiene conto del fatto che molte volte l'autore del bozzetto è diverso dall'artista che poi da quel bozzetto ricaverà lo scenario.

PIOLA CASELLI. Non insiste nel suo emendamento, benchè non gli risulti chiaro se la disposizione in esame miri a proteggere oppure a danneggiare gli artisti di cui parla. Comunque non gli sembra dubbio che l'articolo non possa rimanere in questa parte del disegno di legge.

RUBINO. Concorde con l'osservazione del senatore San Martino. Il bozzetto può essere opera di un artista non pratico della pittura del vero scenario, alla quale poi procede, ispirandosi appunto al bozzetto, un altro artista. Non si può trascurare questo importante aspetto della questione.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. All'inconveniente di una dizione manifestamente non felice si può ovviare con una modifica. Basterà dire: « dei bozzetti e delle scene ulteriormente usati ».

PIOLA CASELLI. I magistrati troveranno ugualmente che all'autore del bozzetto e della scena si limita il diritto esclusivo. Sarebbe opportuno che l'argomento fosse attentamente esaminato e propone pertanto il rinvio della discussione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

COLUMBA. All'articolo 87 fa un'osservazione che, per quanto sembri di poca importanza, può esser presa in considerazione per il miglioramento della dizione. Propone quindi che venga soppressa nel primo comma la parola « ivi » che nulla aggiunge alla chiarezza del testo.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Dichiaro di accettare la proposta del senatore Columba.

L'articolo così emendato, messo ai voti, è approvato.

La lettura degli articoli da 88 a 90 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 91 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli, il quale propone di sopprimere il comma 2° o modificarlo come segue: « La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici concernenti, ecc. »; nonchè di trasportare il comma 3° dopo il primo.

PIOLA CASELLI. Ritene opportuno rendere più intelligibile il secondo comma dell'articolo la cui redazione evidentemente difettosa può rendere difficile l'applicazione. Non si tratta infatti della pubblicazione di fotografie, ma della loro riproduzione: cioè della nuova pubblicazione di fotografie già pubblicate da altro giornale o rivista, o anche in un volume. La formulazione dell'articolo può far sorgere confusione con altre questioni, che sono regolate dalle disposizioni sul ritratto. Ritene anche opportuno trasportare il terzo comma dopo il primo, come stava originariamente.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Ritene opportuno che sia rinviata la discussione per un migliore esame dell'articolo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La lettura degli articoli dal 92 al 98 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 99 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli, il quale propone che al comma 1° siano sopprese le parole: « o di altri lavori ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Prega il senatore Piola Caselli di ritirare il suo emendamento. Accade molte volte che vi siano da tutelare lavori tecnici che non rientrano nel concetto generale di lavori di ingegneria. Per meglio chiarire, propone di aggiungere la parola: « analoghi » dopo le parole: « altri lavori ».

PIOLA CASELLI. Si associa alla proposta del rappresentante del Governo che chiarisce il significato dell'articolo e rende superflua la modificazione che egli aveva proposto.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 100 a 136 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 137 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bodrero, che propone al n. 1 di sostituire alla parola: « manoscritto » l'altra: « testo ».

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Dichiarò di accettarlo.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura dell'articolo 138 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 139 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bodrero che propone al comma 1° di aggiungere dopo le parole: « cinque anni » le altre: « quando si tratti di opere drammatico-musicali », e di sopprimere il secondo comma.

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Dichiarò di accettare l'emendamento.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 140 a 147 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 148 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Columba, che propone di sostituire alla parola: « originale » l'altra: « originaria ».

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Dichiarò di accettare l'emendamento del senatore Columba, che è del resto simile a quello presentato per l'articolo 4.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 149 a 156 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 157 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Columba che propone nel 1° comma, dopo le parole « pubblico spettacolo », di sopprimere la parola « ivi ».

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Dichiarò di accogliere la modificazione suggerita.

L'articolo così emendato, messo ai voti, è approvato.

La lettura degli articoli da 158 a 160 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. Dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Campolongo, che propone di inserire, dopo l'articolo 160, il seguente:

Art. 161.

« Il titolare del diritto di utilizzazione può chiedere la reintegrazione del suo patrimonio dei benefici pecuniari, ottenuti con indebita utilizzazione, mediante la condanna del violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi.

« Se la violazione fu colposa, il risarcimento del danno è quello risultante dalla violazione medesima.

« Nel caso di violazione dolosa, il risarcimento si estende anche al pregiudizio recato alla fama e alla riputazione dell'autore ».

CAMPOLONGO. Non comprende perchè la Camera dei Fasci e delle Corporazioni abbia soppresso l'articolo 161 del primitivo testo ministeriale. Crede che l'articolo non riproduca principi generali di diritto, ma inserisca nell'istituto della proprietà dell'ingegno un'azione singolare di reintegrazione in possesso.

Si ha la reintegrazione in possesso, se il titolare del diritto ne è spogliato clandestinamente, occultamente o violentemente. Il testo ministeriale dell'articolo 161 riproduce appunto con la parola « indebita », che racchiude l'elemento occulto e fraudolento, un giudizio di reintegrazione il quale tende a rimettere in eguaglianza le parti, come in Roma con l'interdetto « *quod vi aut clam* ». Il concetto si evince anche dal successivo articolo che dà la competenza al pretore e gli conferisce la facoltà di sentire le parti per provvedere analogamente. Ritiene che il mantenere questa disposizione sia conforme alle tradizioni giuridiche romane; propone pertanto di ripristinarla con le modificazioni da lui apportate.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiarisce che non si tratta affatto di una procedura di reintegrazione, bensì di

una forma di accertamento cautelare e preventivo del genere di quelli previsti nel Titolo I del Libro IV del nuovo Codice di procedura civile e che si ispirano all'intendimento di rendere rapidi e tempestivi gli accertamenti di fatto necessari per la risoluzione delle controversie.

Quanto alla sostanza rileva che cogli articoli 158 e successivi si vuole regolare una ipotesi di risarcimento di danni dovuti in dipendenza di un illecito civile. La violazione del diritto può essere naturalmente colposa o dolosa e in ambedue i casi deve essere riconosciuto sempre l'obbligo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato. È naturale e logico che nel caso di violazione dolosa il giudice sia più severo nella valutazione dell'ammontare del danno.

CAMPOLONGO. Dopo il chiarimento del Sottosegretario di Stato per la giustizia, non insiste nel suo emendamento.

PIOLA CASELLI. Nota che si può incorrere nella violazione del diritto di autore anche senza colpa; in tal caso non può esservi risarcimento di danni, ma il violatore ha conseguito un lucro che deve rientrare nel patrimonio del titolare del diritto di autore. Ecco perchè sarebbe stato opportuno distinguere il risarcimento dei danni dalla restituzione dell'indebito lucro.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Osserva che in tal caso il titolare del diritto violato potrà esperire l'azione di indebito arricchimento.

La lettura dell'articolo 161 del testo in esame non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 162 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Piola Caselli, il quale propone al comma 1°, in fine, dopo le parole: « con decreto » aggiungere le altre: « del Pretore o ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dichiara di accettare l'emendamento, ma poichè il nuovo Codice di procedura civile conferisce il potere di provvedere al giudice istruttore, anzichè al presidente del Collegio, ritiene opportuno modificare in tal senso la norma, salvo a inserire tra le norme transitorie un articolo, nel quale venga chiarito che fino all'entrata in vigore del nuovo Codice, le funzioni del giudice istruttore saranno esercitate dal presidente del Collegio davanti al quale pende la lite.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per la giustizia: nel comma 1°, dopo le parole: « con decreto » aggiungere le altre: « del pretore o del giudice istruttore quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale ».

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 163 a 170 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, propone che il seguito della discussione sugli articoli del disegno di legge abbia luogo il giorno seguente alle ore 15,30.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La riunione ha termine alle ore 18,30.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(22^a riunione)

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(86^a riunione)

Martedì 28 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione con emendamenti):

« Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio » (1153 - *rel.* Bodrero) - *Oratori*: Presidente, Alberti, Bodrero, Lombardi, Maraviglia, Orano, Columba, Piola Caselli, Pujia, Vinassa de Regny, Giampietro, Fedele, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, Polverelli, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare* Pag. 170

La riunione è aperta alle ore 15,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Anselmi, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Columba, Crispolti, Curatulo, D'Ancora, De Risseis, De Santis, Di Marzo, Fabri, Facchinetti, Fedele, Galli, Gatti Girolamo, Genovesi, Gheri

Giovanni, Giampietro, Giordano, Giovara, Guadagnini, Leicht, Loffredo, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marro, Micheli, Montresor, Mosconi, Mosso, Nosedà, Orano. Padiglione, Perez, Perna, Petrone Michele, Petrone Silvio, Pujia, Quarta, Quilico, Renda, Rubino, San Martino Valperga, Spasiano, Spolverini, Versari, Viale, Vinassa de Regny e Vinci.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato per la giustizia e il Sottosegretario di Stato per la cultura popolare.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Badaloni, Barbi, Beretta, Cappa, Cian, Chersi, Contini Bonacossi, Goidanich, Gigante, Guacero, Muscatello, Sabini, Venturi, Vicini Marco Arturo e Viola.

PRESIDENTE. Invita il senatore Renda ad assumere le funzioni di segretario.

RENDA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

BODRERO, relatore. Colpito da improvvisa disposizione non ha potuto essere presente alla riunione precedente. Ne chiede venia al Presidente e ai colleghi.

Ringraziamento del Ministro della cultura popolare

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Annunzia alla Commis-

sione che il Ministro Pavolini, al quale aveva comunicato le espressioni di saluto e di augurio rivoltegli dai componenti le Commissioni legislative, ha risposto col seguente telegramma

« Pregoti renderti interprete presso camerati senatori mio vivo ringraziamento per saluto et augurio che hanno voluto rivolgermi occasione riunione esame progetto legge tutela diritto autore ».

PRESIDENTE. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la gradita comunicazione, rinnovando gli auguri al Ministro.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio** » (1153). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PRESIDENTE. Ricorda che nella riunione precedente venne rinviato l'esame dell'articolo 11. Dichiara riaperta la discussione su questo articolo.

ALBERTI. Ritiene che l'articolo in esame possa essere dannoso. Per tutelare gli Enti, non ci si preoccupa di tutelare gli autori. Si chiede se a questa disposizione si debba dare una interpretazione estensiva nel senso che chiunque conceda per esempio allo Stato di pubblicare una sua opera, decade per ciò stesso da ogni diritto, o se non sia ammesso speciale accordo preventivo, con cui l'autore pattuisce per sé un determinato compenso. Propone quindi di aggiungere, dopo le parole: « che non perseguono scopi di lucro », la frase: « salvo speciali accordi preventivi tra tali Enti e l'autore ». Osserva infine che sarebbe iniquo dare a tale disposizione un'efficacia retroattiva.

LOMBARDI. Concorde con le preoccupazioni manifestate nella riunione precedente dal senatore Columba. Gli sembra che la disposizione dell'articolo 11 vada contro i tradizionali rapporti che intercorrono fra le Accademie od altri Enti di cultura e gli autori di memorie da pubblicare negli atti di tali Istituti. Le Accademie non hanno mai preteso l'acquisto dei

diritti di autore. Crede di poter affermare che una controversia in proposito non sia mai sorta fra le Accademie e i loro soci.

MARAVIGLIA. Esprime il suo dubbio sulla chiarezza dell'espressione « amministrazioni dello Stato » usata nell'articolo. È un'espressione molto generica e sarebbe opportuno precisare se debba essere interpretata in senso ristretto, e cioè con riferimento alle sole amministrazioni organizzate burocraticamente. In questo caso nessuna obiezione può essere formulata alla disposizione dell'articolo, poichè è evidente che i lavori dei funzionari dello Stato, da loro preparati in tale qualità, non possono non appartenere allo Stato. Ma ove non si precisi questo significato dell'espressione usata, potrebbe accadere che fosse intesa in senso troppo estensivo. Vi sono infatti numerosi enti che, pur non essendo organizzati burocraticamente, sono tuttavia organi dello Stato, per esempio il Parlamento o le Corti giudiziarie. Una questione di diritti di autore può nascere così anche a proposito dei discorsi parlamentari o di quelli che i Presidenti e i Procuratori generali pronunciano per l'inaugurazione dell'anno giuridico.

Vi sono infine gli Istituti scientifici connessi con le Facoltà universitarie, i quali pubblicano opere di studiosi; potrebbe sembrare che anche di tali opere diventi proprietario lo Stato attraverso l'Università.

Sarebbe quindi opportuno dare in sede di regolamento una interpretazione che valga a togliere ogni incertezza in proposito.

ORANO. Ritiene che tutte le questioni generali intorno all'articolo in esame siano di grande interesse in quanto richiamano l'attenzione sui delicati rapporti intercorrenti fra gli autori e gli Enti culturali che pubblicano e diffondono le loro opere. È opportuno soffermarsi sulla distinzione fra lavori di carattere monografico e l'opera della quale un Istituto assume l'iniziativa e l'impegno, organizzando il lavoro di vari studiosi. Nel primo caso i rapporti fra le parti sono generalmente contrattuali. Nell'altro caso, se si trattasse per esempio della edizione critica di un testo classico, l'ente che la cura non può impedire che sia preparata una edizione concorrente che si giovi anche delle ricerche portate a termine

dalla sua. Sarebbe bene inserire una norma che salvi il diritto a un contratto diretto fra l'autore e l'ente.

COLUMBA. Ritiene che il principio dal quale si debba muovere sia quello stabilito nell'articolo 6, che è eccellentemente costruito. Esso stabilisce infatti che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Non si vede quindi come mai il diritto d'autore possa essere trasferito alle Accademie. Si potrà dire che esse sostengono le spese della pubblicazione, ma tali spese sono appunto richieste dalla missione ch'esse hanno di promuovere il progresso scientifico; nè d'altra parte potrebbero rifarsene con i diritti su queste pubblicazioni, le quali sono economicamente improduttive, dato che generalmente consistono in memorie di argomento strettamente scientifico, interessanti un numero limitato di persone.

Lo scopo che si propone la pubblicazione degli atti accademici è anche quello di assicurare al lavoro di uno studioso, non solo l'aiuto economico della pubblicazione a spese dell'Accademia, ma anche quella sicurezza di divulgazione e di conservazione che potrebbe non avere qualora dovesse essere pubblicato sotto forma di opuscolo. Tuttavia non vede perchè l'assolvimento di questo compito specifico debba conferire alle Accademie per un considerevole tratto di tempo il diritto d'autore.

Infine questo conferimento, oltre ad essere contraddittorio con la norma dell'articolo 6, è anche nocivo, perchè l'autore di uno studio, che si vede privato del diritto di disporre per lungo tempo, non presenterà più alle Accademie i risultati delle sue ricerche. Infatti uno scienziato che voglia pubblicare la raccolta completa delle sue opere, si vedrà interdotta la pubblicazione di quella parte di esse che è stata affidata alle edizioni accademiche. Il frutto proprio del cervello e del lavoro dello studioso andrebbe perduto; si incepperebbero gli studi invece di incoraggiarli, come si propone il disegno di legge in esame.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Osserva che molte delle preoccupazioni esposte si riferiscono alla di-

zione dell'articolo. Per eliminarle con una modificazione sostanziale propone che si aggiunga la frase: « salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate » dopo le parole: « che non perseguano scopi di lucro ».

La disposizione di questo articolo non costituisce una innovazione nella nostra legislazione.

Concorda col senatore Maraviglia sulla opportunità di precisare il significato dell'espressione « amministrazioni dello Stato ». Assicura che tale precisazione sarà fatta in sede di regolamento.

PIOLA CASELLI. Crede opportuno di dare un chiarimento di carattere storico che forse gioverà all'andamento della discussione.

La norma concernente le Accademie, com'era formulata nel testo ministeriale e che riguardava soltanto il diritto di autore delle Accademie sui loro atti e pubblicazioni, era ispirata alla tradizione della nostra dottrina, risalente alla legge del 1865, preparata da Antonio Scialoja.

Tale tradizione era conservata anche nella legge Rocco e nel progetto ministeriale del disegno di legge quale fu presentato alla Camera, nè ha mai dato luogo a contestazioni fra accademie e accademici.

Gli emendamenti che dalla Camera sono stati apportati hanno affastellato le disposizioni concernenti le Accademie e gli altri Enti, abbandonando così la tradizione legislativa nostra. Per tutti questi Istituti è stata accolta la medesima disposizione che riguarda le opere pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese, sollevando la preoccupazione degli accademici sul diritto di autore che loro compete sulle opere inserite negli atti o altre pubblicazioni dell'Accademia. Evidentemente questo affastellamento di regole è erroneo perchè le Accademie sviluppano una loro vita propria, e un'attività che si sovrappone a quella dei singoli accademici. Gli atti delle Accademie non possono avere altro soggetto di diritto di autore che l'Accademia stessa; ma questo diritto non esclude punto il diritto di autore degli accademici sulle opere inserite negli atti quando formano oggetto di una pubblicazione separata.

Il testo Ministeriale, come ha detto prima, è rimasto fedele alla dottrina tradizionale. Per uscire dalle difficoltà e dalle discussioni che sorgono da questo articolo basterebbe tornare al testo Ministeriale, mantenendo l'emendamento introdotto dalla Camera a favore degli altri Enti culturali.

ALBERTI. Preferisce che si mantenga l'emendamento del Governo e si dia alla espressione « amministrazioni dello Stato » un senso estensivo, in modo da comprendervi tutti gli enti statali che hanno attività di carattere culturale. Per esempio il Corpo di Stato Maggiore pubblica opere di suoi dipendenti che hanno generalmente un notevole valore culturale, delle quali non potrebbe essere tolta la paternità al singolo autore.

PIOLA CASELLI. Vuole aggiungere una osservazione che riguarda talune preoccupazioni espresse dal senatore Maraviglia, a proposito della raccolta degli Atti del Parlamento e dei discorsi inaugurali dell'anno giuridico delle Corti giudiziarie. Questi casi sono contemplati dall'articolo 5 che sottrae gli atti ufficiali al diritto di autore.

ALBERTI. Ritiene inaccettabile la proposta di ritorno al testo ministeriale, perchè toglierebbe la possibilità che fra gli enti e l'autore venisse stipulato un accordo preventivo.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Gli sembra che la discussione abbia perduto di vista il suo obbietto ed il reale contenuto dell'articolo 11 in esame. Può forse agevolare la discussione il partire da un raffronto fra quello che è il trattamento particolare fatto nel disegno di legge agli autori che si trovino alle dipendenze degli enti indicati nell'articolo 11, rispetto a quello fatto invece, in via normale, a tutti gli altri autori di opere dell'ingegno che operino in forma collettiva per loro conto o alle dipendenze di persone o enti diversi da quelli sovraindicati.

Parlando prima di questi ultimi, siccome rientranti nella regola generale, osserva che il disegno di legge, dopo aver precisato all'articolo 3 che cosa deve intendersi per opera collettiva, stabilisce all'articolo 7 che è considerato anzitutto autore di essa chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, ma sono

fatti salvi anche i diritti degli autori delle singole elaborazioni nei limiti del lavoro rispettivamente apportato. Questo diritto dei singoli elaboratori è fatto salvo, in base al successivo articolo 10, anche nel caso che all'elaborazione abbiano concorso più persone con contributo indistinguibile ed inscindibile, e vale inoltre per essi quanto è stabilito nell'articolo 21 per l'ipotesi che la collaborazione sia avvenuta in forma anonima o pseudonima.

La tutela dei diritti di tutti coloro che abbiano concorso alla creazione dell'opera è insomma portata dal disegno di legge al massimo grado nella ipotesi comune e normale di collaborazione fra più autori prestata fuori della dipendenza dagli enti contemplati nell'articolo 11.

Vediamo ora quale sia il trattamento fatto ai collaboratori di un'opera che venga realizzata a cura e spese di uno degli enti predetti.

L'articolo 11 dice che spetta il diritto di autore a tali enti sulle opere pubblicate « sotto il loro nome ed a loro conto e spese ».

Dunque non per tutte le opere da essi pubblicate spetta questo diritto, ma soltanto per quelle la cui pubblicazione venga fatta, oltre che per loro conto, anche sotto il loro nome. L'ipotesi così regolata è dunque quella della pubblicazione fatta per conto e sotto il nome dell'ente in cui non figurino i nomi dei vari elaboratori o collaboratori che vi hanno concorso alle dipendenze dell'ente medesimo.

La norma mira a prevenire controversie di difficile soluzione che potrebbero compromettere l'attività degli enti ed il raggiungimento dei fini istituzionali che nel pubblico interesse essi perseguono.

Se il nome dei vari autori o elaboratori figura invece nella pubblicazione non si può più dire che essa avvenga soltanto sotto il nome dell'ente, colla conseguenza che i diritti spettanti ai vari collaboratori a norma dell'articolo 7 sono fatti salvi.

L'ente, consentendo di fare la pubblicazione anche sotto il nome di vari collaboratori, e questi ultimi accettando di collaborare sotto la direzione dell'ente, hanno in tal caso chiaramente manifestato la loro volontà di sottomettersi alla disciplina prevista dall'articolo 7 della legge.

Quanto all'aggiunta di cui ha fatto cenno il Sottosegretario di Stato per la cultura popolare, osserva che essa può essere utile limitatamente agli enti privati che non perseguono scopi di lucro, giacchè una contrattazione del genere non sembra possa ammettersi nei confronti degli enti pubblici.

MARAVIGLIA. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, che hanno chiarito come la proprietà dell'opera passi all'ente soltanto se anonima, ritiene che le preoccupazioni espresse dai vari oratori non hanno motivo di sussistere, nè vede l'opportunità dell'aggiunta proposta dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare, che gli sembra possa far risorgere il dubbio sull'interpretazione della norma, già chiarito dal Sottosegretario Putzolu.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per cultura popolare*. L'aggiunta « salvo accordo diverso con gli autori delle opere pubblicate » è limitata agli enti culturali privati che non perseguono scopi di lucro.

PRESIDENTE. Crede che anche le osservazioni del senatore Columba abbiano trovato soddisfacente risposta, e lo prega quindi di non insistere nel suo emendamento.

COLUMBA. Non insiste.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del nuovo testo dell'articolo proposto dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare:

Art. 11.

« Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

« Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguono scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonchè alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni ».

L'articolo, messo ai voti, è approvato.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento all'articolo 29, nuovamente formulato dal senatore Columba con la proposta di ag-

giungere il comma: « Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti ».

L'emendamento e l'articolo emendato, messi ai voti, sono approvati.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Pujia all'articolo 56, che consiste nella soppressione della seconda parte dell'articolo.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dichiarò di accettare in parte l'emendamento proposto dal senatore Pujia. Esso va incontro ai principii che il Ministero della giustizia ha già difeso alla Camera opponendosi ancora una volta alla creazione di giurisdizioni speciali colla piena adesione del Ministero della cultura popolare. I sostenitori della giurisdizione speciale alla Camera invocarono come *ultima ratio* la conservazione del collegio di esperti scelto da un organo diretto dal magistrato investito del giudizio, credendo con questo di assicurare una migliore scelta dei tecnici. Non occorre dire che la preoccupazione è senza fondamento e palesa un'ingiustificata diffidenza verso il magistrato ordinario.

Ma qui conviene fare un'altra osservazione: le controversie di cui all'articolo 56 sono per lo più di tenuissimo valore e non vale la pena di deferirle senz'altro al magistrato ordinario senza prima esperire qualche tentativo di componimento amichevole. È bene pertanto introdurre l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione preliminare, che ha già dato ottimi risultati nel campo del lavoro. Così le liti di tenuissimo valore potranno essere composte e soltanto le altre saranno risolte dal giudice.

PUJIA. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la giustizia, anche per il fatto che egli ha in tal modo salvaguardato la procedura civile da una inopportuna deroga ai principii generali che il nuovo Codice ha accolto.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per la giustizia che consiste nel sostituire all'articolo 56 il 2° comma con il seguente:

« La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabilite nel regolamento ».

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per la giustizia all'articolo 84, che importa la soppressione del 2° comma.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. Riapre la discussione sull'articolo 86 rinviato nella precedente riunione.

VINASSA DE REGNY. Crede che sarebbe opportuno dividere l'articolo in due parti, una relativa al bozzetto, l'altra alle opere di scenografia.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Osserva che la scenografia è già tutelata. Propone una nuova formulazione dell'articolo che crede possa risolvere tutte le questioni prospettate nella discussione.

Crede altresì opportuno separare questo articolo dal capo III per farne un capo a parte.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare:

CAPO IV. — DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI.

Art. 86.

« All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri oltre quello per il quale è stato composto.

« Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato ».

L'articolo così emendato, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Avverte che, in seguito all'introduzione del nuovo Capo, la numerazione dei Capi seguenti del Titolo II sarà corrispondentemente modificata.

RENDA, *segretario*. All'articolo 91 dà lettura degli emendamenti presentati dal senatore Piola Caselli, che propone di spostare il 3° comma al posto del 2° e di modificare il 2° comma come segue: « La riproduzione di fotografie, pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse è lecita contro pagamento di un equo compenso ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Dichiara di accettare gli emendamenti del senatore Piola Caselli.

Gli emendamenti e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. Essendo stati ormai approvati tutti gli articoli rinviati nella precedente riunione, avverte che si riprende l'esame degli articoli non ancora considerati.

Invita quindi il senatore segretario a dar lettura degli emendamenti proposti dal senatore Giampietro agli articoli 171 e 172, che sono fra loro connessi.

RENDA, *segretario*: « All'articolo 171, lettera b), eliminare il periodo: « La rappresentazione o esecuzione... » e farne un capoverso dell'articolo stesso, così concepito: « Agli effetti della disposizione della lettera b) la rappresentazione o esecuzione dell'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o della composizione musicale comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico ».

« All'articolo 172, eliminare la prima parte ».

GIAMPIETRO. Il primo emendamento da lui proposto è dettato dalle esigenze della tecnica legislativa. Infatti la prima parte della lettera b) dell'articolo 171 sancisce una norma punitiva contro colui il quale « rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui... ».

La seconda parte di questo comma costituisce, invece, una spiegazione della norma punitiva, stabilendo che cosa debba intendersi per

rappresentazione o esecuzione dell'opera altrui. Per esigenze di carattere legislativo ritiene opportuno sopprimere tale periodo e farne un capoverso alla fine dell'articolo stesso.

Il primo comma, inoltre, dell'articolo 172 si riferisce ai fatti preveduti sotto le lettere a), b), c), d), e), f), dell'articolo precedente nel caso in cui siano commessi dolosamente. Secondo i principî che informano il diritto penale vigente, la distinzione fra delitti e contravvenzioni non risiede più nel concetto ontologico del reato, ma nella diversità della pena comminata. Il legislatore ha stabilito all'articolo 171 un reato contravvenzionale, i cui elementi sono chiaramente di carattere doloso. Ora, se questa è l'indole della contravvenzione prevista all'articolo 171, non si comprende la disposizione del primo comma dell'articolo successivo, il quale dà agli stessi fatti figura delittuosa qualora vengano compiuti dolosamente. La contraddizione è evidente: già all'articolo 171 il legislatore ha ritenuto necessario l'elemento doloso perchè i fatti indicati nei vari commi fossero puniti in via contravvenzionale. Soltanto il verificarsi di nuovi elementi più gravi avrebbe potuto mutare la figura contravvenzionale del reato doloso in quella delittuosa; ma le parole « a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma » al principio dell'articolo in parola escludono anche tale possibilità.

Conclude pertanto proponendo la soppressione della prima parte dell'articolo 172.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le osservazioni d'ordine giuridico fatte dal senatore Giampietro sono fondate, ma non crede tuttavia che la soluzione da lui proposta sia la più adatta.

Propone quindi un rifacimento totale dei due articoli, che crede incontrerà il favore delle Commissioni.

Colla formulazione proposta dall'oratore tutte le ipotesi di delitto doloso sono convogliate nell'articolo 171, mentre nell'articolo 172 sono invece regolate tutte le ipotesi contravvenzionali, precisando quelle fra esse che hanno carattere colposo.

RENDA, *segretario*. Dà lettura degli articoli 171 e 172 nel nuovo testo presentato dal Sottosegretario di Stato per la giustizia:

Art. 171.

« È punito con la multa da lire 500 a lire 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui, adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto, rispettivamente, di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia;

f) in violazione all'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra su dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

« La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore ».

Art. 172.

« Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila.

« Con la stessa pena è punito chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;

c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

« È punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178 ».

Gli articoli 171 e 172 così emendati, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli 173 e 174 non dà luogo a discussione.

RENDA, segretario. All'articolo 175 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bodrero, il quale propone al comma 1° di aggiungere dopo le parole: « adatta a pubblico spettacolo » le altre: « notoriamente rappresentata prima di cadere in pubblico dominio ».

BODRERO. Ritene che la locuzione: « adatta a pubblico spettacolo » non sia abbastanza chiara e possa ingenerare dubbi. Crede quindi opportuno specificare che l'opera debba notoriamente essere stata rappresentata, prima di divenire di pubblico dominio.

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Crede sufficiente la dizione dell'articolo in esame e prega il relatore di non insistere nella sua proposta di emendamento.

BODRERO. Non insiste.

Sull'articolo 175 del disegno di legge non ha luogo ulteriore discussione, e così pure sull'articolo 176.

RENDA, segretario. All'articolo 177 dà lettura dell'emendamento presentato dal senatore Columba, il quale propone di aggiungere al 1° comma: « Ne sono esenti i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 12 ».

COLUMBA. Non sa rendersi conto delle ragioni che hanno indotto la Camera ad emendare il primitivo testo ministeriale dell'arti-

colo. Il concetto di esentare dalla percentuale le opere di poco costo, risponde evidentemente al precetto di andare incontro al popolo. La diffusione del libro tra le classi più modeste è ovvio che non si potrà avere se non cercando di mantenere i prezzi al più basso livello possibile.

Propone poi di portare a 12 lire il limite dell'esenzione perchè gli sembra che con l'aumento dei prezzi sia raro trovare oggi opere anche di carattere popolare che costino meno di lire 12. Tornando al primitivo testo ministeriale si fa opera di italianità permettendo la diffusione nel popolo dei nostri grandi classici.

FEDELE. Si associa alle osservazioni del senatore Columba. La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo si risolve in un danno per la diffusione della cultura nelle classi popolari ed è in evidente contrasto con la politica fascista di andare incontro al popolo. Essa è poi addirittura assurda se applicata ai libri di Stato per le scuole elementari.

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Chiarisce lo scopo della percentuale che deve essere devoluta a favore della Cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti; comunque si rende conto delle preoccupazioni manifestate dai senatori Columba e Fedele e propone di ritornare al primitivo testo ministeriale, il quale esenta da tale percentuale i volumi di prezzo inferiore alle lire 10.

COLUMBA. Pur ritenendo più opportuno fissare a lire 12 il limite della esenzione, aderisce all'emendamento proposto dal Governo.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 178 a 181 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 182 dichiara che il Ministro dell'Africa Italiana ha chiesto che venga emendato il secondo comma dell'articolo. Per ragioni di uniformità legislativa e di praticità quell'amministrazione ritiene opportuno che la legislazione metropolitana in materia venga estesa all'Africa Orientale Italiana con gli opportuni adattamenti, ma non può con-

sentire l'estensione all'Africa dell'attività di un ente di cui non conosce lo statuto. Chiede quindi che sia inteso anche il suo parere nell'approvazione dello statuto dell'Ente italiano per il diritto d'autore.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Chiarisce che la richiesta del Ministro dell'Africa Italiana mira ad evitare in Africa la costituzione di un ente diverso da quello costituito nel Regno, con uno statuto diverso ma con fini sostanzialmente analoghi.

Crede anzi opportuno che venga sentito anche il parere del Ministro degli affari esteri e di quello di grazia e giustizia.

FEDELE. Non comprende perchè debba essere escluso il Ministro dell'educazione nazionale.

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Fa osservare che il Ministro dell'educazione nazionale ha due rappresentanti nel Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, istituito presso il Ministero della cultura popolare. Tuttavia non è contrario all'aggiunta proposta dal senatore Fedele.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del secondo comma dell'articolo 182 nel testo proposto dal Governo e dal senatore Fedele:

« Il suo statuto è approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro della cultura popolare, di concerto con quelli degli affari esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'educazione nazionale ».

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 183 a 190 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 191 dà lettura dell'emendamento proposto dal senatore Bodrero, perchè alla lettera d) dopo le parole: « affari esteri » siano aggiunte le altre: « dell'Africa Italiana ».

PRESIDENTE. Fa notare che questo emendamento strettamente legato con quello già approvato all'articolo 182, è stato chiesto dal Ministero dell'Africa italiana, essendo intendimento del Ministero stesso di estendere questa

legge, con gli opportuni adattamenti, all'Africa orientale e alle colonie.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 192 a 197 non dà luogo a discussione.

RENDA, *segretario*. All'articolo 198 dà lettura del seguente emendamento proposto dal senatore Bodrero:

« Sostituire alle parole: « una somma di lire un milione » le altre: « una somma di lire due milioni ».

« Aggiungere dopo le parole: « da erogarsi » le altre: « per un milione ».

« Aggiungere dopo le parole: « musicisti » le altre: « e per un milione per premi di incoraggiamento ad autori, enti ed istituti, secondo la norma dell'articolo 35 della legge 7 novembre 1925, n. 1950 ».

« Aggiungere un secondo comma così concepito: « I valori indicati nel precedente comma possono essere modificati con Regio decreto da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

POLVERELLI, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*. Poichè sarebbe necessario sentire prima il parere del Ministro delle finanze per lo stanziamento di un altro milione, prega il relatore di non insistere.

BODRERO. Osserva che già nella legge Rocco del 1925 si prevedeva uno stanziamento di 2 milioni, uno dei quali era destinato per premi di incoraggiamento ad autori, enti ed istituti; in pratica però il Ministero delle finanze erogava una somma assai minore. Il suo emendamento permetterebbe almeno la continuazione di tale sistema. Comunque non insiste nella sua proposta.

L'articolo 198 non dà luogo a ulteriore discussione, e così la lettura dell'articolo 199.

PRESIDENTE. Ricorda che il Sottosegretario di Stato per la giustizia ha proposto di aggiungere alle disposizioni transitorie un articolo per chiarire che sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile le funzioni attribuite dall'articolo 162 al giu-

dice istruttore sono esercitate dal Presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

RENDA, *segretario*. Dà lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato per la giustizia:

Art. 200.

« Sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile le funzioni attribuite dall'articolo 162 al giudice istruttore sono esercitate dal Presidente del collegio davanti al quale pende la lite ».

L'articolo aggiuntivo, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Avverte che i successivi articoli prenderanno rispettivamente i numeri 201... 206.

La lettura degli articoli dal 201 al 206, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Chiusa la discussione sugli articoli, dichiara approvato il disegno di legge (1).

Rivolge infine un vivo ringraziamento ai Sottosegretari di Stato per la giustizia e per la cultura popolare e ai senatori intervenuti nella discussione per il contributo di dottrina e di esperienza apportato alla disamina del disegno di legge. Esprime il suo plauso per la perspicua relazione del senatore Bodrero e si associa al riconoscimento della sapiente perizia del senatore Piola Caselli e del senatore Giannini che collaborarono alla compilazione del testo ministeriale del disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 18.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATO

Protezione del diritto di autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio (1153).

TITOLO I.

DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D'AUTORE

CAPO I. — OPERE PROTETTE.

Art. 1.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2.

In particolare sono comprese nella protezione:

1° le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2° le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale;

3° le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4° le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;

5° i disegni e le opere dell'architettura;

6° le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quarto del titolo secondo.

Art. 3.

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carat-

tere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 4.

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Art. 5.

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

CAPO II. — SOGGETTI DEL DIRITTO.

Art. 6.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 7.

È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 8.

È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come

tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Art. 9.

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finchè questi non si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorchè si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inseparabile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, nè può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Art. 11.

Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonchè alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

CAPO III. — CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE.

SEZIONE I. — Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

Art. 12.

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Art. 13.

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 14.

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Art. 15.

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convivio, della scuola o dell'Istituto di ricovero purchè non effettuata a scopo di lucro.

Art. 16.

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.

Art. 17.

Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli esemplari di essa e comprende altresì il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione.

Art. 18.

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'articolo 4.

L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

Art. 19.

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

SEZIONE II. — *Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (Diritto morale dell'autore).*

Art. 20.

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la

paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

Art. 21.

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Art. 22.

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art. 23.

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalit  pubblica lo esigano, pu  altres  essere esercitata dal Ministro della cultura popolare, sentita l'Associazione sindacale competente.

Art. 24.

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.

Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

SEZIONE III. — *Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.*

Art. 25.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art. 26.

Nelle opere indicate nell'articolo 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'articolo 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

Art. 27.

Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'articolo 8,

la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'articolo 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'articolo 25.

Art. 28.

Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.

Art. 29.

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'articolo 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

Art. 30.

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.

Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

Art. 31.

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, dovunque avvenuta e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, purchè la pubblicazione avvenga entro vent'anni dalla morte dell'autore.

Art. 32.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano trent'anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine sia sorpassato, la tutela dura trent'anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta.

CAPO IV. — NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER TALUNE CATEGORIE DI OPERE.

SEZIONE I. — *Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche.*

Art. 33.

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melodrammi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

Art. 34.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

Nelle operette, nei melodrammi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali il valore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 35.

L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1° allorchè, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non la ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2° allorchè, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;

3° allorchè, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessa di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta, o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

Art. 36.

Nel caso previsto dal numero 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pre-

giudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

Art. 37.

Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

SEZIONE II. — *Opere collettive,
riviste e giornali.*

Art. 38.

Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'articolo 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e, in difetto, delle norme seguenti.

Art. 39.

Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente, quando non abbia ricevuto notizia dell'accet-

tazione nel termine di un mese dall'invio, o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

Art. 40.

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

Art. 41.

Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 42.

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purchè indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

Art. 43.

L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

SEZIONE III. — Opere cinematografiche.

Art. 44.

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

Art. 45.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.

Art. 46.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni, o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'articolo 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.

Art. 47.

Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Ministro della cultura popolare, secondo le norme fissate dal regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

Art. 48.

Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

Art. 49.

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purchè non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

Art. 50.

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

SEZIONE IV. — *Opere radiodiffuse.*

Art. 51.

In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermedio, è regolato dalle norme particolari seguenti.

Art. 52.

L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

È necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

Art. 53.

Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerti s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

Art. 54.

L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello Stato preposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'articolo 2, capoverso, della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1352, e

dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1552.

Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

Art. 55.

Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo la opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purchè la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

Art. 56.

L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 57.

Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.

Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

Art. 58.

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l'ente italiano per il diritto di autore (E. I. D. A.) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

Art. 59.

La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.

Art. 60.

Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

SEZIONE V. — Opere registrate su apparecchi meccanici.

Art. 61.

L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

1° di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;

2° di riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

3° di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro strumento meccanico sopraindicato.

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

Art. 62.

Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è stata

registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni seguenti:

1° titolo dell'opera riprodotta;

2° nome dell'autore;

3° nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

4° data della fabbricazione.

Art. 63.

Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

Art. 64.

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, a termini dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939—XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorchè siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.

CAPO V. — UTILIZZAZIONI LIBERE.

Art. 65.

Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.

Art. 66.

I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici, purchè si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

Art. 67.

Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purchè si indichino la fonte o il nome dell'autore.

Art. 68.

È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.

È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Art. 69.

È libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di opere protette.

Tuttavia, quando l'organizzazione del prestito sia fatta a scopo di lucro, l'impresa deve essere autorizzata dal Ministro della cultura popolare di concerto con il Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 70.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purchè non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Art. 71.

Le bande musicali e le fanfare dei Corpi armati dello Stato e della Gioventù italiana del Littorio possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purchè l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AUTORE

CAPO I. — DIRITTI DEI PRODUTTORI DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI.

Art. 72.

Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo precedente, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di porlo in commercio.

Art. 73.

Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciuto dall'articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della

cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi.

Il compenso è liquidato secondo le norme del regolamento.

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 74.

Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessato, il Ministero della cultura popolare, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorre, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.

Art. 75.

La durata dei diritti previsti in questo capo è di trent'anni dalla data del deposito effettuato a' sensi dell'articolo 77 e di non oltre quaranta anni dalla data di fabbricazione del disco originale o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci.

Art. 76.

Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili.

Art. 77.

I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati soltanto se sia stato effettuato il deposito presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio per il quale si richiede la protezione.

Art. 78.

È considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci.

È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

CAPO II. — DIRITTI RELATIVI
ALLA EMISSIONE RADIOFONICA.

Art. 79.

Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi e degli attori, l'esercente il servizio della radiodiffusione ha il diritto esclusivo:

1° di ritrasmettere l'emissione radiofonica su filo o per radio;

2° di registrare a scopo di lucro l'emissione radiofonica trasmessa o ritrasmissa su dischi fonografici o apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci;

3° di utilizzare i dischi o apparecchi contemplati nel numero precedente per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

CAPO III. — DIRITTI DEGLI ATTORI, DEGLI
INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI.

Art. 80.

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, ed agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate siano in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su disco fono-

grafico, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Uguale diritto loro compete nei confronti di chiunque con gli stessi mezzi diffonda o riproduca successivamente l'opera già diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta, ai sensi del comma che precede.

Tale diritto non compete se la recitazione, rappresentazione od esecuzione, sono fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l'incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita.

Eguale nessun compenso è dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli articoli 55 e 59.

Art. 81.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'articolo 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'articolo 54.

Art. 82.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti attori od interpreti e di artisti esecutori:

1° coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;

2° i direttori dell'orchestra o del coro;

3° i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sè stante e non di semplice accompagnamento.

Art. 83.

Gli artisti attori o interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nel-

l'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.

Art. 84.

L'equo compenso previsto all'articolo 80 è determinato e liquidato secondo le norme del regolamento.

Il compenso per il complesso orchestrale o corale è corrisposto al rappresentante del complesso stesso o a favore dell'Ente o della Società in cui esso è organizzato. In ogni altro caso è devoluto all'Istituto di assistenza e di previdenza dell'Associazione sindacale alla quale appartengono i componenti del complesso.

Art. 85.

Il diritto a compenso per le riproduzioni della recitazione, rappresentazione od esecuzione dura venti anni a partire dalla suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

CAPO IV. - DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI.

Art. 86.

All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscano opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri oltre quello per il quale è stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

CAPO V. — DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE.

Art. 87.

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo,

comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 88.

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo quinto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Ministro della cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

Art. 89.

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, semprechè tali diritti spettino al cedente.

Art. 90.

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1° il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2° la data dell'anno di produzione della fotografia;

3° il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Art. 91.

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Art. 92.

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'articolo 105.

Il termine decorre dalla data del deposito stesso.

Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni ».

CAPO VI. — DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL RITRATTO.

SEZIONE I. — *Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.*

Art. 93.

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri

scritti della medesima natura, allorchè abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

Art. 94.

Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

Art. 95.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

SEZIONE II. — *Diritti relativi al ritratto.*

Art. 96.

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3°, e 4° comma dell'articolo 93.

Art. 97.

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione, o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Art. 98.

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorchè figure sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

CAPO VII. — DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL'INGEGNERIA.

Art. 99.

All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso, l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

CAPO VIII. — PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELL'ASPETTO ESTERNO DELL'OPERA, DEGLI ARTICOLI E DI NOTIZIE — DIVIETO DI TALUNI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE.

Art. 100.

Il titolo dell'opera, quando individui la opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

Art. 101.

La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purchè non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purchè se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte della agenzia. A tal fine, affinchè le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse,

a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

Art. 102.

È vietata, come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I. — REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE.

Art. 103.

È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

L'ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

Art. 104.

Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con

le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

Art. 105.

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del 2° comma dell'articolo 92.

Art. 106.

L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione della disposizione dell'articolo 188 di questa legge.

L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio dei diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

Il Ministro della cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

CAPO II. — TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE.

SEZIONE I. — Norme generali.

Art. 107.

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonchè i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Art. 108.

L'autore che abbia compiuto diciotto anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da esso create e di esercitare le azioni che ne derivano.

Art. 109.

La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, semprechè tale facoltà spetti al cedente.

Art. 110.

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Art. 111.

I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, nè per atto contrattuale, nè per via di esecuzione forzata, finchè spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 112.

I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

Art. 113.

L'espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del Ministro della cultura popolare, di concerto con il Ministro della educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

Art. 114.

Contro il decreto di espropriazione per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'autorità giudiziaria.

SEZIONE II. — *Trasmissione a causa di morte.*

Art. 115.

Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.

Art. 116.

L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita all'Ente italiano per il diritto di autore, con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente medesimo.

La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

Art. 117.

L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonchè l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.

SEZIONE III. — *Contratto di edizione.*

Art. 118.

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese del-

l'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Art. 119.

Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel campo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

Art. 120.

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1° è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;

2° senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;

3° se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera

deve essere consegnata, l'editore ha sempre diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

Art. 121.

Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sè stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'articolo 23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

Art. 122.

Il contratto di edizione può essere « per edizione » o « a termine ».

Il contratto « per edizione » conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione « a termine » conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

Art. 123.

Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

Art. 124.

Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto s'intende risolto.

L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.

Art. 125.

L'autore è obbligato:

1° a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2° a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

Art. 126.

L'editore è obbligato:

1° a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseu-

donima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2° a pagare all'autore i compensi pattuiti.

Art. 127.

La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

Art. 128.

Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto subordinandola, ove occorra, alla prestazione d'idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

Art. 129.

L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purchè non ne alte-

rino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo fra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.

Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione, di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.

Art. 130.

Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzione, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Art. 131.

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

Art. 132.

L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati

salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso, i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

Art. 133.

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.

Art. 134.

I contratti di edizione si estinguono:

- 1° per il decorso del termine contrattuale;
- 2° per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
- 3° per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'articolo 121;
- 4° perchè l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
- 5° nei casi di risoluzione contemplati dall'articolo 128 o nel caso previsto dall'articolo 133;
- 6° nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

Art. 135.

Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'articolo 132.

SEZIONE IV. — *Contratti di rappresentazione e di esecuzione.*

Art. 136.

Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

Art. 137.

L'autore è obbligato:

1° a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;

2° a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

Art. 138.

Il concessionario è obbligato:

1° a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;

2° a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;

3° a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

Art. 139.

Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato

al 2° comma dell'articolo 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

Art. 140.

Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria, che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.

Art. 141.

Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

SEZIONE V. — *Ritiro dell'opera dal commercio.*

Art. 142.

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

Art. 143.

L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono le gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo ed il termine per il pagamento.

L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di un'idonea cauzione.

Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, o dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.

SEZIONE VI. — *Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative.*

Art. 144.

Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere stesse, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.

L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario

di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.

Art. 145.

Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.

Art. 146.

Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.

Art. 147.

Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4.000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario venditore.

Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.

La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da lui realizzato.

Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'articolo 145.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime,

salvo, per queste ultime, quanto è disposto dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 148.

Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore, ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.

Art. 149.

Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:

a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;

b) le vendite giudiziarie;

c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;

d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;

e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.

Art. 150.

I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del Codice civile; in difetto dei successori sopra indicati, essi sono devoluti alla Cassa di previdenza e di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti.

Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.

Art. 151.

La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini dell'articolo 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire cinquantamila, del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire centomila, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.

Art. 152.

Le percentuali sul maggiore valore dovute a termini dell'articolo 145 sono così determinate:

2 %	per aumenti di valore non eccedenti	L.	10.000
3 %	»	» superiori a . . .	» 10.000
4 %	»	»	» 30.000
5 %	»	»	» 50.000
6 %	»	»	» 75.000
7 %	»	»	» 100.000
8 %	»	»	» 125.000
9 %	»	»	» 150.000
10 %	»	»	» 175.000

Art. 153.

Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'ente italiano per il diritto di autore, nel termine stabilito dal regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

Art. 154.

Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'articolo 146 debbono essere denunciate, a cura di chi legalmente presiede alla vendita, all'ente italiano per il diritto di autore. Questo provvede alla relativa registrazione delle forme stabilite dal regolamento.

L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera, salvo impugnativa di falso.

Art. 155.

I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con Regio decreto da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

CAPO III. — DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE.

SEZIONE I. — *Difese e sanzioni civili.*

§ 1. — *Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.*

Art. 156.

Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 157.

Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie ed ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

Art. 158.

Chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione e per ottenere il risarcimento del danno.

Art. 159.

La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonchè gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico museo.

Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

Art. 160.

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

Art. 161.

Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere ordinata dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

Art. 162.

I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati, su ricorso della parte interessata, con decreto del pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del pretore o del giudice istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale.

Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in questo caso, essere autorizzati dal pretore del mandamento dove devono eseguirsi.

Con lo stesso decreto può essere imposta al richiedente la prestazione di una idonea cauzione.

Salvo il caso di pericolo nel ritardo, l'autorità giudiziaria prima di provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio per sommarie informazioni la parte a carico della quale il provvedimento dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contraddittorio della parte istante.

Il decreto è notificato, prima dell'esecuzione o contemporaneamente all'esecuzione stessa, alla parte contro la quale deve essere eseguito. La esecuzione è fatta per mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti, nominati nel decreto suddetto.

Trattandosi di pubblici spettacoli, non si applicano all'esecuzione del decreto le limitazioni di giorni e di ore fissate per atti di questa natura dal Codice di procedura civile.

Art. 163.

Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro, ai fini dell'esercizio della giustizia penale, i provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficacia, senza bisogno di pronuncia dell'autorità giudiziaria, qualora entro otto giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi contro colui ai danni del quale si è proceduto.

Art. 164.

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

1° i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;

2° l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3° l'ente di diritto pubblico può valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 12 del Regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, secondo le disposizioni del regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti.

Art. 165.

L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

Art. 166.

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

Art. 167.

I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.

§ 2. — *Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale.*

Art. 168.

Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 169.

L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

Art. 170.

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva, a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

SEZIONE II. — *Difese e sanzioni penali.*

Art. 171.

È punito con la multa da lire 500 a lire 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui, adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto, rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia;

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra su dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 172.

Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila.

Con la stessa pena è punito chiunque:

- a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;
- b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;
- c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

È punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178.

Art. 173.

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.

Art. 174.

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

TITOLO IV.

DIRITTO DEMANIALE

Art. 175.

Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato, da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappre-

sentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.

L'ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto Reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è attribuita all'ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'ente suddetto per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.

Art. 176.

Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale.

Art. 177.

Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore, a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Ne sono esenti i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10.

Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà.

Art. 178.

Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinato allo spaccio

deve essere contrassegnato dall'ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.

Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento.

Art. 179.

La corresponsione del diritto previsto nell'articolo 177 può essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le Associazioni sindacali interessate.

TITOLO V.

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AUTORE

Art. 180.

L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva all'ente italiano per il diritto di autore (E. I. D. A.).

Tale attività è esercitata per effettuare:

1° la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;

2° la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3° la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività dell'ente si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento, in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel Regno, nell'Africa italiana o nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedano, per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito all'Ente italiano per il diritto di autore il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall'E. I. D. A., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

Art. 181.

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, l'Ente italiano per il diritto di autore può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

L'Ente può assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

Art. 182.

L'Ente italiano per il diritto di autore è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

Il suo statuto è approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro della cultura popolare, di concerto con quelli degli affari esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'educazione nazionale.

Art. 183.

L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore, ed i suoi successori per causa di morte.

Vi sono per altro soggetti i traduttori di opere straniere.

L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

Art. 184.

Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.

TITOLO VI.

SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 185.

Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'articolo 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

Può essere applicata ad opere di autori stranieri fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 186.

Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 187.

In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta.

Art. 188.

L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

La durata della protezione dell'opera straniera non può in niun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.

Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di deposito di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto Reale.

Il decreto Reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni.

Art. 189.

Le disposizioni dell'articolo 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 185, 186 e 187.

TITOLO VII.

**COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE
PER IL DIRITTO DI AUTORE**

Art. 190.

È istituito presso il Ministero della cultura popolare un Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore, o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro della cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

Art. 191.

Il Comitato è composto:

- a) di un presidente designato dal Ministro della cultura popolare;
- b) dei vice presidenti delle Corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
- c) di un rappresentante del P. N. F.;
- d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni e di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare, e del capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica;

f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente dell'Ente italiano per il diritto di autore;

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro della cultura popolare.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.

Art. 192.

Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal Ministro stesso.

Art. 193.

Il Comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.

Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del Comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.

Il Ministro della cultura popolare, su proposta del presidente del Comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

Art. 194.

La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare.

Art. 195.

Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE
E FINALI

Art. 196.

È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.

Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

Art. 197.

I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.

Art. 198.

Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

Art. 199.

La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti

fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 200.

Sino alla entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile le funzioni attribuite dall'articolo 162 al giudice istruttore sono esercitate dal Presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

Art. 201.

Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 202.

Agli effetti dell'articolo 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.

Art. 203.

Con Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.

Finchè non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.

Art. 204.

A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge la società italiana autori ed editori assume la denominazione di E. I. D. A. (Ente italiano per il diritto di autore).

Art. 205.

Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 526, di conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore

e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.


Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del Regio decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

Art. 206.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso. Dette sanzioni potranno comportare l'amenda non superiore alle lire duecento.

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

23^a RIUNIONE

Mercoledì 29 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BELLUZZO

INDICE

Comunicazioni del Presidente Pag. 313

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Istituzione di una sezione di ingegneria mineraria presso la facoltà di ingegneria della Regia università di Bologna » (1222 - rel. Vinassa De Regny). 319

(Discussione e approvazione):

« Finanziamento delle esercitazioni di lavoro che si svolgono nelle scuole di applicazione della "Carta della Scuola" » (1215 - rel. Leicht) - *Oratori*: Vinassa de Regny, Fedele, Orano, Alberti, Presidente, Del Giudice *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. 314

« Aumento del contributo concesso dallo Stato all'Istituto di studi filosofici con sede in Roma » (1221 - rel. Gentile Giovanni) - *Oratori*: Galli, Orano, Fedele, Petrone Michele, Mazzoni, Bodrero, Presidente, Del Giudice *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale* 317

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Columba, Crispolti, Curatulo, De Riseis, De Santis, Di Marzo, Fedele, Galli, Gatti Girolamo, Giordano, Giovara, Leicht, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marro, Mazzoni, Micheli, Montresor, Orano, Ovio, Pende, Perez, Petrone Michele, Quarta, Sailer, San Martino Valperga, Spasiano, Versari, Vinassa de Regny e Vinci.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Badaloni, Barbi, Cappa, Cian, Contini Bonacossi, Gigante, Goidanich, Moresco, Muscatello, Rubino, Venturi e Viola.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Dà notizia che il senatore Morgagni ha cessato di far parte della Commissione e che ne sono entrati a far parte i senatori Maraviglia e Lombardi ai quali dà il benvenuto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Finanziamento delle esercitazioni di lavoro che si svolgono nelle scuole in applicazione della "Carta della scuola"» (1215). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).**

LEICHT, *relatore*. Nella Carta della scuola, solenne documento che contiene i principi supremi che reggono la politica scolastica del Governo fascista, fu affermato il principio del lavoro. Quale fu il pensiero che ha mosso il Governo nel porre questo principio, tutti sanno. Si tratta di colmare il distacco eccessivo fra lavoro manuale e lavoro intellettuale, di dare ai giovani scolari o studenti, che, vincolati ai banchi della scuola, per molti anni, da un lavoro mentale diuturno, perdono il contatto con la vita sana ed operosa del lavoratore manuale, e, chiusi nelle fredde pareti di un'aula si formano un quadro della vita del tutto aberrante da quello che la natura ha segnato all'uomo, il modo di vivere, almeno per qualche ora alla settimana, una vita attiva normale.

Attività fisicamente operosa più utile ancora degli esercizi sportivi che, necessariamente, hanno sempre in sé qualcosa d'artificiale. Con essa gli arti s'addestrano, i muscoli si rafforzano, la vista si vivifica e l'anima si fa serena, anche in mezzo alle ansie della vita quotidiana.

Se questi presupposti della Dichiarazione 5ª della Carta della scuola son chiari alla mente di tutti, non è però altrettanto facile il metterli in pratica, in specie nelle grandi città, dove bisogna offrir modo d'esercitarsi nel lavoro manuale a migliaia e migliaia di alunni.

Nello scorso anno scolastico molti esperimenti furono fatti in tutte le provincie del Regno e ne fu dato conto in un volume pubblicato a cura del Ministero dell'educazione nazionale. Ne risulta che molte migliaia di alunni delle scuole primarie, medie, superiori si addestrarono in lavori agricoli (impianti d'alberi da frutto, o d'essenze forestali, orticoltura, mietitura, ecc.) in lavori d'artigianato (legatoria, falegnameria, carpenteria, meccanica, ecc.), in lavori di carattere marinaro. Quanto alle alunne, esse si dedicarono a

lavori loro adatti sia di carattere artigiano, che di carattere agricolo.

Non furono ancora fatti saggi importanti fra gli studenti delle Regie università, e ciò si comprende, date le contingenze e la difficoltà d'organizzare il lavoro per tali giovani che costituiscono, in specie nelle grandi università, gruppi molto numerosi.

La prosecuzione di questi saggi esige, e naturalmente più l'esigerà l'organizzazione definitiva, un notevole dispendio.

È necessario, in certi casi, l'impianto di laboratori, l'acquisto di macchine, di attrezzi, di materiale ed è pure indispensabile l'aver istruttori i quali dovranno avere una retribuzione per le loro fatiche.

Per l'esecuzione di questo programma il presente disegno di legge dispone due stanziamenti, uno di 45 milioni di lire per gli impianti che saranno suddivisi in otto rate annue, e l'altro di 32 milioni di lire annui per il funzionamento.

VINASSA DE REGNY. Premette che egli è pienamente convinto dell'efficacia che può avere il lavoro nella scuola e pertanto accetta il principio contenuto nel disegno di legge in esame. Osserva però che, quando si dice che il lavoro sia stato fin qui attuato nelle scuole con risultati ottimi, si adopera una espressione eufemistica perchè, da informazioni da lui assunte, ha potuto rendersi conto che invece gli esperimenti che si sono svolti finora non hanno dato buoni risultati e in genere sono stati eseguiti con poca serietà.

Ritiene poi che la cifra stanziata per il finanziamento delle esercitazioni di lavoro che si svolgono nelle scuole sia insufficiente ai bisogni che un così vasto programma comporta. Forse non 40 milioni occorrerebbero ma 400, a meno che il Governo non intenda chiedere ulteriori finanziamenti in tempi più o meno prossimi.

Dato poi il momento attuale, in cui la Nazione rivolge il suo pensiero unicamente alla vittoria e ai nostri valorosi combattenti, non crede che sia opportuno il votare finanziamenti che, per la loro inadeguatezza, non porterebbero alcun utile.

Per queste ragioni propone la seguente deliberazione:

La Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare riconosce l'alta importanza educativa del lavoro nella scuola secondo il Titolo 5° della Carta;

ritiene che l'istituzione di un organismo così importante e complesso comporti studi e ricerche pratiche assai accurate ed una spesa cospicua;

considera che allo stato dei fatti nè si abbia compiuta conoscenza dei bisogni, nè la somma richiesta sia sufficiente;

che inoltre allo stato attuale delle condizioni politiche e guerresche della Nazione non sia il caso di erogare somme vistose;

pertanto rimanda la discussione e l'approvazione del presente disegno di legge ad epoca più opportuna e che si augura prossima.

DEL GIUDICE, Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale. Dichiaro di non poter accettare la proposta del senatore Vinassa de Regny in quanto che essa parte dal presupposto che gli esperimenti di lavoro nelle scuole promossi dal Ministero dell'educazione nazionale siano stati iniziati senza adeguati studi sulla loro importanza e senza una adeguata preparazione circa gli effetti che si possono avere in tutta la struttura didattica e pedagogica della scuola.

Ritiene di dover affermare in modo netto e reciso che il senatore Vinassa de Regny è in errore quando crede che la direzione di un settore così delicato della vita nazionale quale è quello della educazione sia condotto con una leggerezza quasi sportiva ed empirica.

Ricorda come il concetto dell'introduzione del lavoro nella attività didattica rimonti a parecchi decenni e quindi non ha bisogno di essere approfondito, tanto più che nella nostra stessa dottrina pedagogica e nella nostra cultura questo concetto è stato oggetto di studi serissimi.

La Carta della scuola nella sua Dichiarazione V si è richiamata a questo principio del lavoro nella scuola e da cinque anni a questa parte non c'è rivista pedagogica e non c'è professore che non si siano interessati di questo argomento.

Gli esperimenti che si sono svolti finora nelle scuole sono stati attuati mediante la entusiastica cooperazione degli scolari e delle fa-

miglie senza alcuna sovvenzione da parte dello Stato.

Ciò dimostra come la scuola italiana possa trovare in sè stessa le risorse per potere affrontare problemi anche gravi attingendo alle sue nobilissime tradizioni di consonanza assoluta e tempestiva con i più alti ideali e con le esigenze della Patria.

Se il Governo non ha chiesto finora finanziamenti per l'attuazione del lavoro nelle scuole, ciò si deve attribuire al fatto che il Ministro dell'educazione nazionale ha evitato studiosamente non solo di fare una legge sul lavoro nella scuola, ma perfino di dare delle direttive prima che gli esperimenti cominciassero. Questo perchè la scuola italiana ha tra le sue tradizioni nobilissime quella di adattare la sua didattica alle concrete esigenze dell'azione educativa.

Gli esperimenti sono in grandissima parte riusciti; se in qualche caso non c'è stata la dovuta serietà ciò si deve anche alla natura umana per cui vi è una percentuale di uomini che crede moltissimo, un'altra percentuale che crede, un'altra che crede tiepidamente ed una altra che non crede affatto e così vi sono maestri che non sentendo l'importanza della loro missione non credono al valore di questa riforma che attuano senza alcun convincimento.

Assicura pertanto la Commissione che tutto è stato predisposto, con la massima serietà e che dappertutto questo problema è stato affrontato con impegno. Cita l'esempio di una maestra di Perugia che, dopo aver fatto fare alle sue alunne della V elementare il bucato ha loro letto e commentato la poesia del Pascoli « Il bucato », dimostrando così che nell'opera manuale vi può essere argomento di poesia.

Venendo all'altra affermazione del senatore Vinassa de Regny, che cioè per questi esperimenti occorrerebbero per lo meno quattrocento milioni, deve dichiarare con assoluta convinzione che questa è una cifra che non ha alcun fondamento; il costo degli esperimenti di lavoro così come sono stati ideati dagli organi del Ministero dell'educazione nazionale andrà man mano diminuendo piuttosto che aumentare, fatta eccezione naturalmente per quanto può riguardare gli strumenti e gli impianti. Così

in qualche settore della scuola elementare si è riusciti ad ottenere l'abbellimento della scuola e del giardino senza alcun finanziamento, mercè l'opera dei giovani e dei maestri e si è potuto provvedere agli strumenti di lavoro grazie all'interessamento delle famiglie degli scolari e di enti volenterosi. Per tutte queste ragioni non deve sussistere il timore che il Ministero chieda in tempi successivi altri finanziamenti perchè esso ha il massimo rispetto per il pubblico erario, si rende perfettamente conto dei tempi e pertanto rifugge da tali sistemi.

Per quanto riguarda l'osservazione che questo finanziamento contrasterebbe con le particolari condizioni del momento, deve dire soltanto che poichè la vita nazionale non è stata fermata, l'attività dello Stato in tutte le sue manifestazioni deve continuare a marciare e a compiere il suo dovere. Del resto il nostro ordinamento legislativo garantisce, in un certo senso, anche da questo sconfinamento morale dei Ministeri, poichè questo progetto di legge viene alla discussione dopo che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri a sua volta presieduto da chi possiede il senso dell'opportunità di emanare certi provvedimenti.

Ad ogni modo le osservazioni del senatore Vinassa de Regny possono servire di richiamo per una più severa e meno romantica preparazione dell'italiano nuovo e di ammonimento a chi credesse di eludere il suo dovere (*Approvazioni*).

FEDELE. Consente pienamente con le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale. Giustamente nell'attuare i principi della Carta della scuola si mira a non sovraccaricare i giovani con insegnamenti non strettamente necessari e troppo sminuzzati che infarciscono la mente degli alunni senza dar loro quella vera educazione dello spirito che è vivamente auspicata. La discussione gli offre l'occasione di ricordare una sua vecchia idea che già incontrò il favore del Gran Consiglio del Fascismo; di dedicare cioè nelle scuole un giorno della settimana al lavoro, oppure a visite a musei, a fabbriche ecc.

Raccomanda pertanto al Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale di voler prendere in considerazione questa sua proposta: essa sarebbe molto utile poichè con essa si ver-

rebbe ad integrare l'educazione fisica e spirituale dei giovani.

ORANO. È convinto che il senatore Vinassa de Regny abbia parlato ispirato da uno scrupolo che può essere anche logico, ma non deve arrivare ad una specie di diffidenza circa le possibilità del nostro insegnamento. L'oratore, che segue con profondo amore la scuola italiana, ha potuto notare che nel mondo dei maestri si va attuando una trasformazione, per cui tutta la scuola diventa lavoro.

Il lavoro manuale, che ora si è iniziato, ha riflessi importantissimi sui problemi scolastici, facendo scomparire tutto quello che vi era di inutile nell'insegnamento stesso: la strumentalità del lavoro fa sì che tutta l'attività della scuola si traduca sempre in qualche cosa di più concreto. Il maestro ha modo di confortare il suo insegnamento con una quantità di esempi che rafforzano la memoria delle giovani menti. Già da molti anni si sentiva la necessità di fondere pensiero e lavoro richiamandosi all'esempio degli antichi greci e all'autorevole parere di medici, igienisti e scienziati: l'individuo umano è di per sé stesso portato alla produttività che la scuola di sola memoria e audizione non poteva dare.

L'esempio ricordato dal Sottosegretario di Stato della maestra di Perugia si ripete in molti casi e moltissimi ragazzi, che sono entrati in questa sfera di idee, sentono che il lavoro è nella scuola e la scuola è nel lavoro.

Ritiene pertanto che questa innovazione delle esercitazioni di lavoro nelle scuole vada accolta con la massima fiducia.

ALBERTI. Non ha elementi per giudicare l'efficacia del lavoro nella scuola e spera che questa innovazione riuscirà a dare ottimi risultati. Crede però che il Ministero dell'educazione nazionale debba prendere in seria considerazione il fatto segnalato dal senatore Vinassa de Regny, che cioè in molti casi le esercitazioni di lavoro nelle scuole non hanno dato i risultati desiderati.

LEICHT. relatore. Non avrebbe nulla da aggiungere a quanto è stato detto dal Sottosegretario di Stato e dai senatori che hanno preso la parola per illustrare gli scopi del disegno di legge in esame.

Deve solo far rilevare al camerata Vinassa

de Regny, che prevede una spesa così ingente per i lavori scolastici, come tali lavori non debbono essere eseguiti esclusivamente in costosi laboratori e in officine, il che porterebbe naturalmente a fortissime spese, ma che si svolgeranno per buona parte nei campi, all'aria aperta. Ciò da un lato servirà a coadiuvare nella loro opera le classi agricole, dall'altro sarà un bene dal punto di vista igienico.

Per quanto riguarda la spesa degli strumenti egli ritiene che questa non sarà rilevante e d'altra parte si può contare sul concorso dei privati e dei vari enti.

La cifra richiesta per finanziare le esercitazioni del lavoro è sufficiente per un periodo di tempo abbastanza lungo.

Afferma che si può approvare con animo tranquillo il disegno di legge, rivolgendo anzi una lode al Governo che anche in questi momenti compie uno sforzo al fine di introdurre nelle scuole un principio della cui utilità nessuno può dubitare.

PRESIDENTE. Riassume la discussione e nota come questa si sia svolta su due elementi del disegno di legge in esame: sul principio e sulla spesa.

Circa il principio tutti sono concordi e non si può che render lode al Ministero che ha saputo dare alla scuola elementare un ordinamento ammirato in tutto il mondo.

Resta da esaminare la spesa, che a suo parere è più che sufficiente, perchè, come ha accennato il Sottosegretario di Stato, bisogna anche avere fiducia nelle risorse della nostra borghesia la quale è stata sempre molto generosa quando si è trattato di aiutare la scuola.

Prega il senatore Vinassa de Regny di non insistere nella sua proposta di rinvio dell'esame del disegno di legge, convertendola in una raccomandazione a cui sicuramente tutta la Commissione si può associare.

VINASSA DE REGNY. Sente il dovere di insistere nella sua proposta di rinvio data la assoluta attendibilità delle notizie che ha avuto. Apprezza il pensiero dei senatori che hanno preso parte alla discussione ma esso è troppo lontano dalla realtà dei fatti ed egli non si può associare ai giudizi da loro espressi. Non ritiene per esempio che il lavoro nei campi venga a costare poco, perchè a tale scopo sarebbe ne-

cessario l'acquisto di terreni, la costruzione di case ecc. Il lavoro come si è svolto finora nei campi ha arrecato danni agli agricoltori e nessuna utilità agli studenti.

PRESIDENTE. Poichè la proposta del senatore Vinassa de Regny non è accolta dal rappresentante del Governo, a norma dell'articolo 17 del Regolamento essa s'intende decaduta.

(La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione).

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo concesso dallo Stato all'Istituto di studi filosofici con sede in Roma » (1221). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

GENTILE GIOVANNI, relatore. Il Ministero dell'educazione nazionale di concerto col Ministro delle finanze propone di elevare a lire 250.000 il contributo di lire 50.000 stabilito a favore dell'Istituto di studi filosofici due anni fa all'atto della sua fondazione.

Il concetto dell'istituzione fu eccellente e ispirato a un retto criterio di politica culturale, in quanto il nuovo Istituto veniva a sostituirsi a una società privata diventata campo di faziose competizioni, le quali non ridondavano nè a vantaggio nè a decoro degli studi nazionali. E il nuovo Istituto, con sede in Roma e diramazioni bene disciplinate in tutte le principali città italiane, ha fatto in questo primo biennio di vita ottima prova, riconducendo l'abito della serena e ordinata discussione e della collaborazione proficua in questa parte delicatissima della cultura nazionale. Il recente Congresso nazionale tenutosi a Firenze nell'ottobre scorso fu una manifestazione veramente onorevole per la serietà degli studi filosofici.

Opportunamente pertanto col disegno di legge in esame si intende di rendere possibile lo sviluppo e l'azione produttiva del nuovo Istituto, il quale ebbe dapprima dallo Stato mezzi appena sufficienti al mantenimento d'un minimo di personale indispensabile all'organizzazione. Oggi si riconosce la convenienza di

fornirgli il necessario pel funzionamento di speciali Centri di studi, a cui l'Istituto si dispone a dar vita. Di uno dei quali può parer discutibile il concetto informatore: allude a quello per gli studi di filosofia del diritto, che non si vede di quali sussidi possano aver bisogno oltre al cervello degli studiosi. Ma il Consiglio direttivo dell'Istituto potrà facilmente trovare altri compiti a cui più utilmente destinare i fondi ottenuti. Come non è dubbio che utili potranno essere, e saranno certamente se bene organizzati sotto la direzione di Comitati particolarmente competenti, gli altri due Centri di cui è fatta menzione: quello per gli studi di filosofia medioevale e quello per bibliografia filosofica.

GALLI. Desidera avere qualche delucidazione sull'attività e sugli indirizzi filosofici di questo Istituto. Richiama poi l'attenzione del Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale sul fatto che i contributi si disperdono in molti rivoli e che, mentre si elargiscono somme ad Istituti che forse non ne hanno assoluta necessità, ad altri, che conducono una vita molto grama, non potendo neppure provvedere agli abbonamenti delle riviste necessarie, non si concede nulla.

ORANO. Desidera avere qualche chiarimento circa l'attività e gli scopi che l'Istituto di studi filosofici persegue.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Premette che l'Istituto di studi filosofici esiste da moltissimi anni poichè esso ha raccolto l'eredità dell'antica Associazione privata di studi filosofici che, per salvarsi dalla decadenza, si è costituita in organo ufficiale.

L'Istituto ha cominciato a funzionare con un modesto assegno di 50.000 lire annue e, pur non facendo miracoli, ha contribuito notevolmente al progresso degli studi filosofici in Italia.

Ricorda come molte opere di filosofi italiani del medio evo sono ancora inedite. Così pure alcune opere di Tommaso Campanella non sono state ancora pubblicate. In questi ultimi tempi Accademie ed Istituti hanno promosso in Italia la pubblicazione delle opere di parecchi scienziati e filosofi ed è appunto per aumentare questa attività che il Governo concede maggiori

mezzi all'Istituto di studi filosofici che così sarà in grado di costituire una sezione per gli studi filosofici medievali, una sezione per la filosofia del diritto e una sezione per la bibliografia filosofica. Ritiene superfluo illustrare l'importanza che può avere il centro bibliografico filosofico che dovrà formare un grande schedario bene aggiornato. Così crede anche di non dover parlare dell'importanza della sezione per gli studi filosofici medievali e della sezione per la filosofia del diritto che saranno di grandissimo sussidio a tutti gli studiosi di discipline filosofiche. Questa è l'attività dell'Istituto, il quale non segue indirizzi filosofici particolari nè cerca di costruirne altri.

PETRONE MICHELE. Desidera fare un'osservazione sulla relazione del senatore Gentile e precisamente su quel punto di essa dove si dice che gli studi di filosofia del diritto non hanno bisogno di altro sussidio che di quello del proprio cervello. Egli si domanda se lo stesso non sia anche per tutte le altre discipline.

FEDELE. Se si può discutere sull'opportunità o meno di dare un sussidio di 250.000 lire in questi momenti, non vi possono essere dubbi sull'opportunità di incoraggiare gli studi filosofici.

Gli studi e le ricerche filosofiche non sono mai stati in Italia trascurati. Ultimamente sono state pubblicate dall'Accademia d'Italia varie opere di filosofi medievali, ma di fronte a ciò che si fa in Europa e negli Stati Uniti, ci troviamo sempre in una situazione di grande inferiorità.

Raccomanda quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge che ritiene utile e necessario per lo sviluppo e il progresso degli studi filosofici.

MAZZONI. Non ha nulla da obiettare al disegno di legge in esame che egli intende approvare, ma richiama l'attenzione del Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale sul criterio poco equo con cui vengono erogati i contributi a favore di istituti o enti culturali vari. Infatti, mentre talora si abbonda, elargendo a favore di certi istituti centinaia di migliaia di lire, altra volta invece si nega a gloriose istituzioni culturali italiane, quale per esempio l'Accademia della Crusca, il minimo

necessario per poter svolgere la propria attività. In occasione delle Celebrazioni Leonardiane sono state erogate a favore del Comune di Recanati 500.000 lire, somma veramente esagerata, mentre invece a favore dell'Accademia della Crusca, a cui è stato conferito l'onore e l'onere al tempo stesso di istituire un centro di studi bibliografici, è stata erogata una volta tanto l'esigua somma di 50.000 lire, assolutamente insufficiente a coprire anche parzialmente le spese occorrenti per il suo funzionamento.

Raccomanda pertanto vivamente al Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale affinché in avvenire vi sia un maggior controllo su queste erogazioni e una loro più equa distribuzione.

BODRERO. Dichiaro di approvare con grande piacere il disegno di legge in esame che viene in soccorso, sia pure con una cifra modesta agli studi filosofici che fanno veramente onore all'Italia.

Sento il dovere di rivendicare l'opera svolta dall'antica Associazione filosofica che ha dato origine all'Istituto di studi filosofici. Quell'Associazione ha reso grandi servigi al sapere italiano perchè ha organizzato ben otto congressi riusciti, malgrado la penuria dei mezzi a disposizione dell'Associazione stessa. Tutti ricordano che l'Associazione era aperta a chiunque desiderasse farne parte e che in essa si svolgevano discussioni di grande profitto per gli studi filosofici.

Ha creduto doveroso rivendicare i meriti dell'antica Associazione filosofica nel momento in cui si dà un ulteriore riconoscimento all'importanza del nuovo Istituto.

PRESIDENTE. Crede di interpretare il sentimento di tutta la Commissione raccomandando vivamente che il Ministro dell'educazione nazionale esamini la posizione di tutti questi Istituti e centri di studio, ne coordini la materia e determini le erogazioni e i contributi secondo un criterio equo e proporzionato alle necessità e all'importanza di ognuno di essi.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una sezione di ingegneria mineraria presso la facoltà di ingegneria della Regia università di Bologna » (1222). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

VINASSA DE REGNY, relatore. Qualunque nuova istituzione che valga a rinforzare la nostra attrezzatura geologico-mineraria deve essere salutata con plauso.

Così deve approvarsi questo rafforzamento della Scuola ingegneri di Bologna coll'aggiunta di una sezione mineraria, specializzata per la ricerca e l'eventuale sfruttamento degli idrocarburi. Anche se, purtroppo, la nostra Italia dalla struttura microgeologica, non sia favorita da cospicui giacimenti d'idrocarburi, pure Bologna è la sede più adatta per la istituzione di una tale sezione, dacchè Bologna è posta al centro delle nostre poche ricchezze in petroli e gaz combustibili. Cosicchè gli ingegneri della specialità che si formeranno a Bologna avranno modo di far pratica diretta e di essere al caso di procedere a ricerche in altre meno avare regioni, che dovranno, alla fine della guerra vittoriosa, venirci assegnate.

La sola osservazione che può farsi al disegno di legge è che la cifra destinata alle dotazioni delle nuove cattedre è troppo esigua. Ma possiamo avere speranza che l'Ente metano possa e voglia integrare queste modeste cifre, come lo fa ritenere l'accento fatto nella relazione ministeriale.

La lettura dei 5 articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,10.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(24^a riunione)

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(39^a riunione)

Venerdì 4 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

«Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio». (Nuovamente modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) (1153-B - rel. Leicht) Pag. 221

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Abisso, Alberti, Alessandri, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Campolongo, Cappa, Cardinali Giuseppe, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Cian, Columba, Conci, Crispolti, Curatulo, D'Ancora, De Riseis, De Ruggiero, Di Marzio, Facchinetti, Fedele, Galli, Gatti Giro-

lamo, Genovesi, Gheresi, Giampietro, Giordano, Guadagnini, Guaccero, Guerresi, Leicht, Lofredo, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marro, Mazzoni, Micheli, Montresor, Mosso, Nosedà, Orano, Ovio, Padiglione, Pende, Perez, Perna, Petrone Michele, Petrone Silvio, Pujia, Quarta, Quilico, Rubino, Sabini, Sailer, San Martino Valperga, Scavonetti, Spasiano, Spolverini, Valagussa, Versari, Viale, Vinassa de Regny e Vinci.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Badaloni, Barbi, Bardelli, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Giovara, Marracino, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Moresco, Venturi e Viola.

DE RUGGIERO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (1153-B).
— (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Annunzia che le Commissioni competenti della Camera dei Fasci e delle

Corporazioni, presi in esame gli emendamenti apportati al disegno di legge dal Senato, li hanno tutti approvati, salvo quello all'articolo 177 che hanno nuovamente modificato.

Avverte che, a norma dell'articolo 6, ultimo comma, della legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo la discussione deve essere limitata all'esame del nuovo emendamento.

Ricorda che nel testo ministeriale dell'articolo 179 (ora 177) era detto: « deve essere corrisposto . . un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina, qualora esso raggiunga le 10 lire ». La Camera nel suo primo esame del provvedimento sopprime le parole: « qualora esso raggiunga le 10 lire ».

Il Senato emendò la disposizione aggiungendo: « Ne sono esenti i volumi il cui prezzo non è superiore a lire dieci ».

La nuova modificazione della Camera dice così: « Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento ».

LEICHT, *relatore*. Nell'ampia discussione che le Commissioni legislative riunite del Senato fecero sul progetto di legge relativo alla protezione del diritto d'autore, molte modifiche furono introdotte al testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni che, tutte, furono da questa approvate nel nuovo esame avvenuto per opera di essa il 19 febbraio u. s., ad eccezione di quella riguardante l'articolo 177.

In questo articolo le Commissioni legislative riunite del Senato avevano introdotto un emendamento per il quale si dichiaravano esenti dal diritto del 3 per cento sul prezzo di copertina, stabilito a favore della cassa di assistenza e previdenza degli autori, scrittori e musicisti, i volumi il cui prezzo non era superiore a lire 10. La modifica era stata giustificata dal desiderio di non aumentare il prezzo di libri destinati alla lettura popolare.

Tale nobilissima ragione prevalse allora sulla considerazione della forte diminuzione che da una tale soppressione avrebbero avuto gl'introiti della cassa d'assistenza, diminuzione che, secondo alcuni calcoli, sarebbe stata di oltre la metà, data l'ingente vendita di volumi di prezzo inferiore alle dieci lire.

Questa considerazione posta innanzi da fonte competente alle Commissioni legislative riunite della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nella sua nuova riunione le indusse a dare all'articolo 177 una nuova formulazione che costituisce una transazione fra il primitivo criterio adottato dalla Camera di non fare distinzione di prezzo e quello accolto dal Senato per il quale ai volumi di prezzo inferiore alle dieci lire si faceva un trattamento radicalmente diverso da quello usato per i volumi di prezzo superiore.

Il nuovo testo infatti riduce al 2 per cento il diritto da esigere a favore della cassa sui volumi di prezzo inferiore a lire 10.

Sembra al vostro relatore che la nuova proposta sia da accogliere, giacchè essa tien conto da un lato dei bisogni della cassa d'assistenza, dall'altro della opportunità di aggravare il meno possibile il prezzo di vendita dei volumi destinati alla lettura popolare.

FEDELE. Ha chiesto di parlare per fare una breve dichiarazione. Comprende che non è opportuno dar voto contrario al testo proposto dalla Camera. Se le Commissioni riunite respingessero la nuova formulazione dell'articolo, si dovrebbe deferire la questione al Capo del Governo, e in questo momento di eccezionale gravità internazionale non si può distrarre l'attenzione del Duce con una questione di secondaria importanza.

Conviene dunque fare di necessità virtù. Ma crede suo dovere esprimere almeno una riserva sulla proposta della Camera. L'articolo in esame, caduta l'eccezione che la Commissione vi aveva introdotta in favore dei libri destinati a diffondersi tra il popolo, produrrà alla cultura popolare un danno sensibile, e poco varrà a diminuirlo la riduzione del contributo.

Gli sembra assurdo che libri come l'*Eneide* e la *Divina Commedia* debbano contribuire alla Cassa di assistenza degli autori, e lo stupisce che si contraddica alle direttive generali del Governo fascista, provocando un aumento dei libri di testo delle scuole elementari. Nè lo ha convinto l'osservazione, fatta alla Camera, che l'emendamento proposto dalla Commissione del Senato si risolveva in un grave danno per la Cassa di assistenza. Se anche vi fossero queste conseguenze dannose, esse potrebbero

essere compensate facilmente non dando vita a organizzazioni costose, i cui dipendenti godono di stipendi, quali i vecchi professori universitari non hanno neppure sognato di raggiungere.

Per queste ragioni dichiara di astenersi dal voto.

MAZZONI. Concorda pienamente con il senatore Fedele per quanto concerne l'emendamento della Camera. I libri scolastici sono già sensibilmente aumentati di prezzo, sia per la giusta preoccupazione di presentarli in edizioni più accurate tipograficamente, sia perchè alcuni testi, come per esempio le antologie, devono servire a più di un anno di studi.

È stato osservato che l'aumento del 2 per cento è di poca importanza. Ma bisogna pensare che esso imporrà agli editori notevoli complicazioni contabili: acquisti di cartellini e marche da bollo speciali, e probabilmente il rifacimento di molte copertine di volumi; anche questo significa aumento di spesa.

Convieni che questi non sono che aspetti secondari della questione; ma quello principale, illustrato dal senatore Fedele, e cioè il danno che la nuova disposizione arreca alla diffusione della cultura nel popolo, gli sembra meritare l'attenta considerazione della Commissione. Non crede che il testo della Camera debba essere accolto, e quindi voterà contro.

COLUMBA. Si dichiara d'accordo con gli oratori che lo hanno preceduto. Gli interessi della Cassa di previdenza sono senza dubbio rispettabili, ma quelli della cultura primeggiano, specialmente in un Regime che ha insegnato a considerare sempre subordinato all'interesse della Nazione quello delle singole classi.

Non può consentire alla proposta della Camera. D'altra parte comprende le particolari esigenze del momento e, per senso di disciplina, non farà alcuna opposizione, ma si asterrà dal voto.

CONCI. Aderisce alle osservazioni del senatore Fedele, e voterà contro la proposta della Camera.

PADIGLIONE. Dichiara di essere contrario al testo emendato della Camera.

GIORDANO. Si asterrà dal voto.

LEICHT, *relatore*. Le ragioni esposte dai senatori Fedele e Mazzoni sono le stesse che

vennero prospettate nella precedente riunione, ed è comprensibile che trovino facilmente il consenso della Commissione. Per parte sua, avendo votato volentieri l'emendamento che la Camera non ha accolto, vede con rammarico che il nuovo testo ne frustra in gran parte gli intenti. Tuttavia crede che la Commissione possa accettarlo, non solo per evitare il non troppo opportuno appello alla decisione del Capo del Governo, ma anche perchè l'aumento che si viene a determinare nel costo dei libri, non è eccessivamente oneroso, e non avrà le gravi conseguenze temute.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non può che rendere omaggio alla nobile passione per la diffusione della cultura, dalla quale sono state animate le critiche dei senatori Fedele, Columba e Mazzoni, ma deve osservare che esse sono andate alquanto al di là del giusto limite.

Bisogna tener presente, in primo luogo, che il testo presentato dalla Camera rappresenta una soluzione transazionale, in una questione nella quale non si può decidere con un taglio netto chi abbia torto, e chi abbia ragione. Ma soprattutto si è sconfinato nel prevedere altre ripercussioni, oltre quelle, non gravi, sull'aumento, per vero quasi insignificante, del prezzo dei libri.

Il senatore Fedele ha accennato alla costituzione di organismi complicati e dispendiosi; il senatore Mazzoni a complicazioni contabili per l'amministrazione delle Case editrici. Può tranquillizzare il senatore Fedele: non vi saranno assunzioni di impiegati e creazioni di uffici burocratici costosi perchè non ve ne sarà bisogno.

Quanto all'osservazione del senatore Mazzoni, fa presente che l'articolo 179 dà facoltà di stipulare convenzioni per il versamento globale del diritto previsto dall'articolo in esame. Le difficoltà contabili, se dovessero essere veramente così gravi come crede il senatore Mazzoni, possono dunque facilmente essere ovviate; può anzi dar notizia alla Commissione che è già in corso di conclusione un accordo fra le Confederazioni interessate e la Cassa di assistenza, per il versamento globale di una somma di L. 150.000 con il quale sono tacitati i diritti della Cassa di previdenza.

La reazione suscitata dalla proposta della Camera gli sembra sproporzionata all'entità degli inconvenienti previsti. Spera che la Commissione se ne renda conto, e dia la sua approvazione all'emendamento, permettendo così alla legge di entrare in vigore senza ulteriore ritardo.

MAZZONI. Dichiaro che la convenzione della quale ha fatto cenno il rappresentante del Governo gli era nota. Deve anzi rilevare con rincrescimento l'inconsueto procedere degli enti stipulatori, che hanno concluso il loro concordato basandosi sulle disposizioni di un disegno di legge ancora in esame davanti alle Assemblee legislative. In ogni modo non può essere questo un argomento per esortare le Commissioni riunite ad approvare la disposizione. Tanto più che gli editori non sono per questo garantiti che la Federazione non possa poi aumentare le sue richieste. Inoltre la stipulazione della convenzione è facoltativa; gli editori avrebbero potuto non accettarla.

ORANO. Dichiaro che si asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Comprende lo stato d'animo dei senatori che hanno preso parte alla discussione. Li prega però di tener conto che la Camera ha accettato tutti gli emendamenti proposti dalle Commissioni del Senato, meno quello dell'articolo in esame. Gli inconvenienti, ai quali hanno accennato gli oratori, non sono tanto gravi da indurre a ritardare ancora l'approvazione di una legge di importanza nazionale. Spera perciò che le Commissioni, rassicurate anche dalle parole del rappresentante del Governo, non vorranno essere causa di un nuovo indugio.

Mette quindi ai voti l'articolo 177 nel testo approvato dalla Camera.

Dopo prova e contro prova, dichiara che l'articolo è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

25^a RIUNIONE

Venerdì 4 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BELLUZZO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Disposizioni concernenti le biblioteche dei Comuni capoluogo di provincia » (1289 - rel. Fedele) - *Oratori*: Leicht, Cian, Vinci, Orano, Mazzoni, Columba, Montresor, Presidente . . . Pag. 226

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Alessandri, Bazan, Belluzzo, Cappa, Cardinali Giuseppe, Cian, Columba, Curatulo, Crispolti, De Riseis, Di Marzo, Fedele, Galli, Gatti Girolamo, Giordano, Leicht, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marro, Mazzoni, Micheli, Montresor, Orano, Ovio, Pende, Perez, Petrone Michele, Quarta, Rubino, Sailer, San Martino Valperga, Spasiano, Versari, Vinassa de Regny e Vinci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Badaloni, Barbi, Bardelli, De Santis, Giovara, Moresco, Venturi e Viola.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente.

VINASSA DE REGNY. Osserva che nella riunione precedente non ha parlato della necessità di acquisto di case ma soltanto di acquisto di terreni propri poichè il lavoro agricolo da parte di persone poco pratiche può arrecare danni agli agricoltori e nessuna utilità agli studenti.

Il verbale è approvato.

Saluto al Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale

PRESIDENTE. Dà notizia che il Sottosegretario di Stato per l'Educazione nazionale Del Giudice prima di partire per l'Albania per raggiungere il suo reparto gli ha scritto inviando a tutti i senatori che fanno parte della Commissione il più cordiale e cameratesco saluto.

Interpretando il sentimento della Commissione ricambia il saluto accompagnandolo con un fervido augurio (*Approvazioni*).

Discussione e approvazione del disegno di legge;**« Disposizioni concernenti le Biblioteche dei comuni capoluoghi di provincia » (1289). —***(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

FEDELE, *relatore*. Il disegno di legge in esame fa parte di quei provvedimenti con i quali il Governo fascista, fin da quando fu istituita, per opera dell'oratore, la Direzione delle Accademie e Biblioteche, intese ed intende a dare alle biblioteche italiane opportuna sistemazione ed incremento ed a sorreggere le iniziative di enti e di privati per l'istituzione di nuove biblioteche. È un'opera vasta e molteplice, già feconda di ricchi risultati non solo per l'avanzamento della scienza, ma anche per la diffusione della cultura in ogni classe della popolazione.

Opportuna perciò la istituzione, richiesta dal presente disegno di legge, in ogni comune capoluogo di provincia, dove non esista, di una biblioteca.

Nessun nuovo onere per lo Stato, perchè la biblioteca dovrà sorgere e mantenersi a carico della Provincia o del Comune o di tutti e due tali Enti. Il Ministro dell'educazione nazionale di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze determinerà, dopo che siano state vagliate le condizioni finanziarie della Provincia e del Comune, a quale di essi spetterà, in tutto od in parte, l'onere di provvedere alla biblioteca.

Alle biblioteche provinciali dovranno essere ceduti i duplicati numerosissimi che ingombrano, senza alcuna utilità, le biblioteche governative, pur rispettando le ragioni giuridiche o storiche o di altra natura che si opponessero al trasferimento dei libri.

Di grande importanza per la diffusione della cultura è il fatto che le biblioteche provinciali possano ottenere il prestito dei libri dalle biblioteche governative.

E poichè ai direttori di codeste biblioteche verrà concesso un trattamento economico non inferiore a quello degli insegnanti di ruolo A degli Istituti d'istruzione superiore classica e tecnica, è giusto che essi siano nominati fra persone munite di laurea con apposito concorso giudicato da una commissione della quale do-

vrà far parte il soprintendente bibliografico o persona da esso designata. È da sperare che nella prima applicazione della legge si voglia tener il maggior conto possibile degli studiosi locali, senza porre troppi ristretti limiti di età per partecipare al concorso, poichè nessuno meglio di coloro che conoscono la propria regione, potrà provvedere con passione ed intelligenza all'incremento della biblioteca.

Sia anche lecito ricordare la condizione di talune biblioteche già appartenenti a provincie che o furono soppresse o ebbero mutato il loro assetto territoriale. Cita ad esempio la biblioteca annessa al Museo Campano di Capua. Era la biblioteca della Terra di Lavoro, sorta per iniziativa di uomini benemeriti della cultura, taluni insigni come l'abate Luigi Tosti; biblioteca ricca e preziosa, che raccoglieva tutte le opere riguardanti la Terra di Lavoro, una provincia alla quale le condizioni geografiche ed i secoli avevano impresso un proprio carattere, smembrata per giuste ragioni contingenti, senza per altro che sia spenta la speranza che essa possa per volere del Duce, essere ricostituita. Quella importante biblioteca, lasciata, almeno fino a qualche tempo fa, in abbandono, merita che il Ministero dell'educazione nazionale volga anche ad essa le sue cure.

Vada infine una parola di alto compiacimento della Commissione del Senato verso la Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche che, pur tra il fragore delle armi, si adopera con fervore e sapienza ad accrescere il patrimonio librario dell'Italia che ha anche in questo campo antiche e gloriose tradizioni.

LEICHT. Desidera aggiungere poche parole alla esauriente relazione del senatore Fedele. La legge in esame finalmente appaga un antico desiderio degli studiosi, e il senatore Fedele meritava di esserne relatore, per il grande amore alle biblioteche da lui dimostrato quando era a capo del dicastero della Educazione Nazionale. Ricorda che egli disse allora di voler essere il ministro delle biblioteche, e mantenne la promessa.

Dopo aver dato il suo plauso al disegno di legge, si domanda se le provincie e i comuni saranno sempre in grado di aiutare finanziariamente le biblioteche che ne hanno bisogno.

Sarebbe stato forse opportuno aggiungere una disposizione che prevedesse l'aiuto dello Stato nei casi di più evidente necessità.

Spera che in seguito le disposizioni del disegno di legge siano estese anche a quei centri che, pur non essendo capoluoghi di provincia, hanno tuttavia una vivace vita culturale, molto spesso continuatrice di un passato secolare.

CIAN. Ricorda che nella discussione sulla « Carta della scuola » raccomandò la formazione di biblioteche presso gli istituti di nuova istituzione, specialmente quando sorgano in luoghi lontani dai maggiori centri urbani. Il libro è lo strumento del lavoro intellettuale, e nel corso della sua lunga carriera di insegnante ha sempre raccomandato ai giovani avviati all'insegnamento di costituirsi una biblioteca personale.

Ha notato che il Relatore non ha ripetuto l'osservazione, non troppo felice, che l'onere finanziario imposto dall'attuazione del provvedimento in esame, sarebbe stato lieve per gli enti ai quali sarebbe toccato. L'esperienza del senatore Fedele non poteva ignorare che l'organizzazione e la manutenzione di una biblioteca impongono spese gravissime. Si augura perciò, con il senatore Leicht, che in miglior momento vi sia la possibilità di integrare con un contributo dello Stato i fondi necessari. Comunque, crede che ci vorrà almeno un lustro o due, perchè ogni capoluogo di provincia abbia una biblioteca adeguata alle esigenze degli studiosi.

Oltre la parte finanziaria vi è quella, ancor più delicata, della scelta della suppellettile libraria che deve essere affidata a personale competente. Crede che il sistema migliore sia quello di rivolgersi al Ministero della educazione nazionale, che dispone di ottimi funzionari di biblioteca.

L'acquisto dei libri potrebbe essere notevolmente agevolato se il ministero compilasse dei cataloghi-tipo, adattandoli alle diverse scuole e regioni.

Riuscirebbe certamente molto utile anche un appello ai principali editori perchè agevolino con riduzioni e sconti l'acquisto dei libri.

Certamente non è questo il momento più opportuno per chiedere al bilancio dello Stato

di assumere nuovi oneri: ma si deve convenire che molto spesso gliene vengono imposti alcuni che non appaiono più utili di quelli destinati a favorire il progresso della cultura nazionale.

VINCI. Concorda con gli oratori che lo hanno preceduto. Anch'egli crede che il problema delle biblioteche sia molto complesso. In alcune provincie esistono piccoli centri che hanno notevole importanza, ma le loro collezioni sono di difficile accesso perchè i libri non sono schedati. Sarebbe opportuno che il direttore della biblioteca provinciale prendesse sotto la sua direzione il funzionamento delle biblioteche minori della provincia e provvedesse a far registrare i libri che esse possiedono nel catalogo generale della provincia.

Questa opera di vigilanza non deve però risolversi in un ostruzionismo dannoso se pur involontario, a causa delle lungaggini burocratiche. A Taormina, per esempio, è accaduto che un funzionario mandato da Catania ha fatto chiudere cinque o sei mesi fa una biblioteca dipendente dal Comune, perchè il numero degli impiegati era insufficiente e il Comune aveva dichiarato di non essere in grado di provvedere.

Questo dimostra quanto sia necessario creare in provincia un'organizzazione agile ed efficace.

ORANO. Le lodi rivolte al provvedimento in esame dagli oratori che lo hanno preceduto non lo trovano certo discorde. Il disegno di legge è di grande importanza per la diffusione della cultura e per mantenere vive le tradizioni di vita intellettuale delle nostre provincie. Occorre però che le disposizioni in esso contenute siano integrate da un complesso di iniziative che giovino a renderlo più efficace.

In ogni capoluogo di provincia esistono spesso più biblioteche: comunali, private, di ordini religiosi; ma fra loro manca ogni legame, quando addirittura non le divida certo spirito di rivalità che si risolve in un danno per gli studiosi, e per le biblioteche stesse, alle quali accade, appunto per questa mancanza di collegamento, di acquistare libri già posseduti da un'altra biblioteca della città. A questo disperdimento di forze economiche conviene por fine.

È inutile che certi esemplari di opere costose siano acquistati da più di una biblioteca dello stesso centro, come oggi avviene. Il costo altissimo che hanno raggiunto i libri, e soprattutto le riviste di cultura, deve persuadere a una concentrazione di sforzi, da conseguire attraverso un'opera di unificazione e di conoscenza del materiale librario della provincia. La biblioteca centrale del capoluogo dovrebbe pertanto curare la pubblicazione di un catalogo generale dei libri esistenti nella provincia, anche di quelli che si trovano in biblioteche private di studiosi, che spesso possiedono opere di gran pregio. Questa pubblicazione potrebbe avvenire mediante un bollettino mensile, che si trasformerebbe gradatamente in un vero « Corpo librario » della provincia. Si otterrebbe un duplice risultato: evitare l'acquisto di opere costose che gli studiosi possano già consultare in una qualsiasi delle biblioteche della provincia, e far conoscere agli studiosi il patrimonio librario del quale dispongono nella provincia stessa.

MAZZONI. Non si dissimula le difficoltà finanziarie dell'attuazione del provvedimento in esame. Il costo dei libri e delle riviste, specialmente quando vengano dall'estero, ha raggiunto cifre elevatissime, come sa ogni studioso.

La legge provvede ad aiutare la formazione delle biblioteche nel capoluogo di provincia mediante la cessione dei duplicati, contemplata nell'art. 6. La disposizione è encomiabile, ma va integrata con un'altra che impedisca l'acquisto di opere già in possesso di una biblioteca della stessa città. Accade troppe volte che due istituti culturali del medesimo luogo acquistino grandi opere di erudizione, costosissime e di raro impiego; questa è una spesa inutile. Non è necessario che in un piccolo centro esistano più copie del *Thesaurus Linguae Graecae*, per esempio, o della grande *Patrologia* del Migne. I denari che si spenderebbero per l'acquisto di una seconda copia possono e debbono piuttosto essere destinati a colmare altre lacune del patrimonio librario della città. In questo modo, mentre la biblioteca del capoluogo si orienterà prevalentemente verso le esigenze della cultura media, le tradizioni

culturali dei piccoli centri, talvolta molto più luminose di quelle del capoluogo, potranno essere mantenute senza uno sforzo finanziario, al quale non sarebbe facile esser pari nell' difficoltà dei tempi presenti.

Occorre che prima di arrivare all'applicazione della legge in esame, se ne studi bene lo scopo, si considerino attentamente tutti i problemi che essa comprende e suscita, e non ci si affretti a creare organismi nuovi e ad assumere impiegati, senza prima aver stabilito con chiarezza come essi debbano assolvere il loro compito.

MONTRESOR. Desidera aggiungere una raccomandazione. La cessione dei duplicati deve essere fatta con estrema prudenza, tenendo conto del fatto che le varie edizioni di un autore celebre possono essere tutte necessarie allo studioso per il confronto dei testi.

FEDELE, *relatore*. La discussione si è alquanto allargata, superando forse i limiti che suggeriva l'esame del provvedimento.

Molte delle preoccupazioni manifestate sono eccessive. La legge prevede soltanto la istituzione della biblioteca provinciale là dove non ci siano altre biblioteche. Le altre osservazioni non hanno riferimento preciso al provvedimento in esame. La raccomandazione del senatore Cian per l'istituzione delle biblioteche presso le scuole medie è senza dubbio fondata e da tenersi in considerazione, ma riguarda una questione che esula dagli scopi del disegno di legge.

Concorda pienamente invece con il senatore Orano. La compilazione dei cataloghi provinciali sarebbe di grande utilità, e forse anche di qualche urgenza. Esiste infatti una grande ricchezza libraria praticamente inaccessibile agli studiosi perchè non schedata, e questo non solo nei centri minori, ma anche a Roma, dove è noto il caso di una grande biblioteca che possiede una preziosa raccolta di manoscritti non ancora catalogati.

Il provvedimento rappresenta un primo passo, al quale farà seguito, quando le circostanze lo permetteranno, la sistemazione delle biblioteche comunali. La biblioteca provinciale deve avere caratteristiche proprie, che la rendano adatta a rispondere alle esigenze della cultura generale. La proposta del se-

natore Cian, di far preparare dal Ministero dei cataloghi-tipo, corrispondenti alle esigenze e alle caratteristiche di ogni provincia, gli sembra eccellente, e tale, da doversene tener conto con sollecitudine.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

COLUMBA. All'articolo 1 dichiara che le ultime parole del primo comma lo lasciano alquanto perplesso. Non comprende che cosa si intenda dire con « materiale librario moderno ». L'espressione è ambigua, in quanto può significare tanto edizioni moderne di opere antiche, oppure l'esclusione di queste per favorire e incrementare l'acquisto di opere di autori moderni.

Molte biblioteche provinciali provengono dalla fusione di biblioteche preesistenti, di privati, di disciolti ordini religiosi e simili. Il loro materiale è perciò raccogliaccico, e presenta talvolta gravi lacune. Si dovranno lasciare queste lacune, sacrificando il loro completamento all'acquisto di opere di scrittori moderni, che troppo raramente valgono quelle degli scrittori del passato? Vi sono opere antiche molto più vive e moderne di tante opere appena stampate. Basta pensare, per esempio, alle opere di Machiavelli per esserne convinti. La dizione della legge gli sembra imperfetta. Non ha presentato un emendamento per non

far ritardare l'entrata in vigore della legge, della cui utilità è convinto. Raccomanda però che nell'applicazione dell'articolo gli si dia l'interpretazione più riguardosa verso le opere dei grandi scrittori del passato.

PRESIDENTE. Non crede che la dizione dell'articolo giustifichi la perplessità del senatore Columba. Si deve supporre che l'articolo sarà applicato con discernimento.

FEDELE. Le preoccupazioni del senatore Columba sono eccessive. La legge non esclude l'acquisto delle opere degli antichi autori, ma vuole soltanto incoraggiare l'acquisto di quelle degli scrittori moderni, che troppe volte viene trascurato, con qualche danno dell'attualità del patrimonio librario delle biblioteche.

PRESIDENTE. Crede che possa bastare che la raccomandazione del senatore Columba risulti dal resoconto della riunione: il Ministero senza dubbio la terrà nel debito conto.

Sull'articolo 1 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 2 a 8, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(26^a riunione)

FINANZA

(75^a riunione)

Venerdì 25 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1291 - *rel.* Leicht) - *Oratori*: Guidi Fabio, Bartoli, Columba, Belluzzo, Perez, San Martino Valperga, Bodrero, *Sottosegretario di stato per l'educazione nazionale*, Presidente.

Pag. 234

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Alessandri, Baccelli, Bazan, Belluzzo, Be-

vione, Bianchini, Burzagli, Cappa, Carapelle, Cardinali Giuseppe, Casoli, Castelli, Cian Vittorio, Cipolla, Columba, Cremonesi, Curatulo, D'Amato, D'Amelio, De Santis, Di Marzo, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Gatti Girolamo, Gentile Giovanni, Gigante, Giordano, Giovara, Giuliano Balbino, Giuria, Guidotti, Ingianni, Leicht, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Marro, Mazzoni, Medolaghi, Micheli, Montresor, Motta, Muscatello, Nucci, Ovio, Parodi Delfino, Pende, Perez, Petrone Michele, Piola Caselli, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebugia, Ricci Umberto, Romano Michele, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Rubino, Sailer, Sandicchi, San Martino Valperga, Schanzer, Scialoja, Sechi, Spasiano, Sitta, Trigona, Vinassa de Regny, Vinci, Zerboglio e Zupelli.

Autorizzati dal presidente intervengono anche i senatori Bartoli e Guidi Fabio non facenti parte delle due Commissioni riunite.

Sono presenti anche i Sottosegretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Badaloni, Barbi, Bardelli, Contini Bonacossi, Crispolti, De Riseis, Galli, Gazzera, Genovesi, Goidanich, Miari de Cumani, Moresco, Sirriani e Venturi.

PRESIDENTE. Invita il senatore Curatulo ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1291). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Manda in nome del Senato un saluto augurale al Ministro Bottai e al Sottosegretario di Stato del Giudice. Il primo, combattente nella grande guerra e in quella per la conquista dell'Impero, il secondo, alle prime armi per la sua giovane età, nei combattimenti sul fronte greco-albanese hanno dato il loro contributo per il conseguimento della Vittoria. (*Vivissimi applausi*).

GUIDI FABIO. Ringrazia il Presidente di avergli concesso di intervenire alla riunione e di prendere la parola pur non facendo parte di queste Commissioni riunite.

Dirà brevissime parole su una legge che riteneva non ancora approvata dalla relativa Commissione. È facile ingannarsi in questa materia per il fatto della divisione del lavoro legislativo fra varie Commissioni. Si tratta della legge « Disposizioni concernenti le biblioteche dei comuni capoluogo di provincia », sulla quale dirà brevi parole per cercare di impedirne qualche dannosa conseguenza.

Vivo elogio va dato al Ministro dell'educazione nazionale per aver portato la sua attenzione sulle biblioteche, complemento necessario della scuola, mezzo indispensabile per l'incremento della cultura generale. L'articolo 1 però di questa legge dice:

« In ogni comune capoluogo di provincia, ove non esista biblioteca governativa, deve essere aperta ad un regolare servizio pubblico una biblioteca fornita di personale, locali e arredi idonei e di adeguata dotazione che le consenta l'acquisto di materiale librario moderno.

« Al servizio medesimo deve destinarsi la biblioteca pubblica già esistente, che risulti al riguardo meglio idonea.

« La destinazione è disposta con Regio de-

creto, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto coi Ministri dell'interno e delle finanze ».

È una disposizione che risente della politica invalsa di un eccessivo accentramento ai capoluoghi di provincia, lasciando in disparte i piccoli centri. Si sa che in Italia vi sono molti, anche piccoli, comuni che hanno biblioteche bellissime, antiche, con libri pregevoli, con incunaboli rarissimi. Vi sono comuni che sono centri importanti di studi secondari e che hanno bisogno di queste biblioteche.

L'oratore si chiede perchè con questa legge si debba solo provvedere ai capoluoghi di provincia e non se ne debbano estendere i benefici anche alle biblioteche dei centri minori. Sarebbe stato necessario uno studio su tutte le biblioteche d'Italia che tenesse conto di quelle più importanti per opere antiche e di quelle che, pur con modestissime risorse, cercano di tenersi aggiornate e non le escludesse dai benefici della nuova legge.

Inoltre, l'articolo 7 dispone:

« Quando in una biblioteca pubblica materiale librario corra pericolo di dispersione o deperimento, ovvero non riesca utile agli studiosi per la sua natura o per le condizioni della biblioteca, il Ministro dell'educazione nazionale, previo parere del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può ordinare, sentito il Ministro dell'interno, che il materiale stesso sia trasferito nella biblioteca del comune capoluogo di provincia o in altra biblioteca pubblica, preferibilmente nella stessa provincia ».

Si offre così un incentivo allo svegliarsi di tutti gli appetiti del capoluogo per accaparrarsi le librerie dei piccoli comuni e vi saranno autorità compiacenti che troveranno che quella data biblioteca corre pericolo, e la si farà rientrare nei termini di questo articolo. Così tante librerie che sono utilissime dove si trovano potranno sparire o saranno collocate nei capoluoghi.

Prega il Ministro dell'educazione nazionale perchè, nell'applicazione di questa che oramai è divenuta legge, voglia attenuare la portata di questo articolo che potrebbe riuscire deleterio per le librerie in genere. È giusto che si istituiscano nei capoluoghi di provincia delle

biblioteche, ma non si trascurino gli altri comuni. L'Italia è un Paese nel quale la cultura è molto diffusa, anche nelle piccole città e in comuni rurali, e le biblioteche possono alimentare questa cultura che deve essere cura dello Stato di favorire sorvegliando, aiutando e migliorando, non sopprimendo le Biblioteche.

BARTOLI. Ha chiesto di intervenire e di parlare in seno alle Commissioni riunite delle quali non fa parte per fare una osservazione e una raccomandazione a proposito del capitolo 168 del bilancio che si discute.

Esso reca uno stanziamento di circa 9 milioni e mezzo per paghe, mercedi ecc. al personale salariato (operai, custodi e giardinieri). Si tratta di un capitolo che viene riportato in bilancio da vari anni e sempre con la stessa destinazione. È avvenuto però che per eccezione si è cominciato ad assumere personale non operaio, gravando le spese su questo capitolo e le eccezioni sono diventate così numerose che la situazione si è capovolta: l'eccezione è diventata la norma. Cioè gli operai adesso sono una eccezione rispetto a quei salariati che hanno funzione di impiegati.

Alla questione dei salariati si è voluto rimediare con un recente decreto del febbraio, secondo il quale i salariati che gravano su questo capitolo e che hanno funzioni di grado A, B, C, diventano avventizi. Apparentemente sarebbe una liberazione di questo capitolo che tornerebbe alla sua destinazione; ma vi è un rischio: dove si prendono i fondi per questa nuova categoria di avventizi? L'oratore teme che si prendano da questo capitolo con un trasporto di fondi da un titolo all'altro la cui conseguenza sarebbe fatale, perchè questo capitolo è l'unico che provvede alla manutenzione dei monumenti.

Il relatore ha attribuito giustamente al Ministro della educazione nazionale il merito delle opere grandiose compiute nel corso dell'esercizio che sta per finire, ma si tratta di opere straordinarie ed è stato merito del Ministro trovare i fondi necessari; qui invece si tratta di una spesa continua per la conservazione dei monumenti che è una necessità inderogabile, necessità alla quale, per la trasformazione graduale di questo capitolo, da anni non si provvede a sufficienza poichè manca il

modo di recuperare queste somme su altri capitoli del bilancio.

C'è un capitolo 152 per gli scavi ed i restauri urgenti, ma il suo stanziamento ammonta a sole 740 mila lire per tutta l'Italia. Basta pensare ad Ostia antica, a Pompei, al Palatino e al Foro Romano per riconoscere l'assoluta insufficienza di tale somma.

Naturalmente il compilatore del bilancio ha compilato bene perchè questa somma va integrata con i 9 milioni e mezzo stanziati per la mano d'opera, cifra che, pur essendo sempre insufficiente, è tuttavia cospicua.

Tolti da essa 3 milioni e mezzo per spese di custodia e per le indennità di famiglia che così provvidamente il Regime ha disposto per gli operai, rimangono 6 milioni per paghe, che corrispondono a 300 mila giornate di lavoro, cioè a 1.000 giornate per ogni giorno lavorativo, calcolando a 300 giorni l'anno lavorativo. Sottratte queste 1.000 giornate di paga si tolgono completamente i mezzi per la manutenzione dei monumenti.

La cosa è veramente grave perchè i monumenti richiedono una continua manutenzione, che ne impedisca il continuo deterioramento. Per queste ragioni le Sovrintendenze si trovano nella condizione di non poter adempiere a quello che è il loro primo ufficio.

A questo proposito ricorda quanto disse il giorno precedente il senatore Martin Franklin nei riguardi di certi inconvenienti verificatisi nella sistemazione dei piani regolatori e della edilizia urbana; problemi questi ai quali debbono provvedere le Sovrintendenze. Infatti rientra nelle competenze del Ministero della educazione nazionale la revisione dei piani regolatori per impedire abusi. Allo stesso Ministero fanno riferimento molte altre leggi, per la tutela degli oggetti d'arte, dei monumenti, delle bellezze naturali e perfino del sottosuolo.

Gli inconvenienti lamentati sorgono dal conflitto dei vari interessi. Nell'impulso magnifico e così rapido, quale è quello dato dal Regime a lavori di rinnovamento nell'Urbe e in tutta Italia, è naturale che si risvegliano gli interessi dei professionisti, degli ingegneri, degli assuntori dei lavori, dei comuni e dei vari enti. Ciascuno ha il suo punto di vista da salva-

guardare ed il Ministro dell'educazione nazionale ha il diritto di curare che questi interessi particolari non eccedano e rechino danno all'interesse generale. Tale compito si riversa effettivamente sulle Sovrintendenze. Il Ministro ha avuto il merito di ampliare numericamente questo istituto, tanta è la sua importanza, ma i mezzi apportati non sono sufficienti allo scopo.

In un compito così gravoso l'azione del Ministro e del Sottosegretario non può che riportare il consenso del Senato, e l'oratore si augura che come essi hanno provveduto ad una organizzazione sempre migliore di questo organo da loro dipendente, così lo eleveranno e lo irrobustiranno perchè possa riuscire veramente efficace.

Le Sovrintendenze si trovano fuori di ogni competizione e bisogna porle in condizioni tali da poter esplicare completamente il loro ufficio.

Concludendo ricorda che il bilancio che si discute si riferisce ad un Ministero che prima si chiamava dell'Istruzione pubblica, ed era una funzione alta, oggi per volere del Duce si chiama dell'Educazione nazionale che è funzione ancora più alta, e in questa sua alta funzione deve trovare il consenso di tutti che darà forza alle persone eminenti che lo dirigono. Tanto più arduo il compito, tanto maggiore il merito di averlo assolto. (*Approvazioni*).

COLUMBA. Esprime la sua soddisfazione, che è anche quella di tutti coloro che hanno dedicato e dedicano la loro vita alla scuola, per le grandi realizzazioni conseguite nel campo dell'educazione nazionale per merito del Regime. Questa soddisfazione trova un'eco anche nelle relazioni presentate alle due Assemblee legislative e un plauso va dato a coloro che presiedono ad un così importante Dicastero.

È necessario però che le somme destinate alla scuola diano il maggior rendimento possibile. Ciò si potrà ottenere con una migliore regolamentazione dei servizi e con il rivolgere le massime cure all'andamento della scuola.

Parlando delle segreterie universitarie si domanda se sia stata veramente utile l'istituzione dei Direttori amministrativi che, in qualche caso, non hanno dato il risultato sperato.

Il Ministero ha inviato ispettori: bisognerà attendere il risultato di queste ispezioni.

Passando all'insegnamento rileva che si sono moltiplicate le cattedre, specie con la creazione dell'ordine medio superiore; ma gli studenti devono dedicare troppe ore agli esercizi fisici e vengono distolti dagli insegnamenti che si rivolgono allo spirito ed alla mente.

Riconosce l'importanza dell'educazione fisica ma bisogna ch'essa non sottragga le ore destinate alla cultura.

Venendo a parlare delle Accademie nota che per queste vi è una disparità di trattamento che adesso in un certo senso si va attenuando.

Ricorda la Reale Accademia di Palermo, che ha due secoli di storia, e nei momenti in cui si maturava il grande evento del Risorgimento annoverò tra i suoi soci uomini illustri quali Alessandro Manzoni, Gino Capponi e Massimo d'Azeglio, che diedero all'Accademia la loro adesione come testimonianza dell'unità spirituale della Nazione.

A questa Accademia però da molti anni non è stato assegnato alcun contributo, come quello di cui godono altre Accademie a cui è pari in grado e se essa, pur con l'esiguità dei mezzi a sua disposizione, ha continuato nella sua attività, ciò si deve alla buona volontà e alla fattiva collaborazione dei suoi soci.

Essa è profondamente grata al Duce, il sommo italiano che vuol cancellare ogni reliquato dell'odiosa distinzione tra una parte e l'altra d'Italia, che è venuto generosamente incontro ai bisogni dell'Accademia.

Esprime il voto che, appena possibile, venga assegnato nel bilancio dell'educazione nazionale un contributo fisso anche per l'Accademia Reale di Palermo, così come è stabilito per le istituzioni consimili.

Conclude con la speranza, che è anche una certezza di tutte le persone colte della Sicilia, che il suo voto sia esaudito.

BELLUZZO. Nella sua duplice qualità di professore e di ingegnere desidera, ricorrendo oggi l'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, ricordarne la grande figura di scienziato e di italiano.

Guglielmo Marconi ha schiuso al progresso scientifico vie nuove e mirabili, beneficiando l'umanità e dando nuove glorie all'Italia. Il

memore pensiero dei senatori, che lo ebbero camerata modesto ed assiduo nel lavoro legislativo, sale a lui con commossa reverenza. (*Applausi vivissimi e generali*).

Farà poche osservazioni, non essendovi invero nulla da aggiungere alla esauriente relazione del senatore Leicht.

Crede che vi sia da compiacersi dell'esperimento di riduzione dell'anno scolastico a soli cinque mesi. Imposto dalle esigenze della guerra, tale esperimento ha dato risultati che permettono di prendere in considerazione, a suo modo di vedere, la possibilità di ripeterlo anche in futuro. Non gli sembra infatti che se ne debba temere danno per lo svolgimento dei programmi scolastici; la sua personale esperienza di professore gli permette di credere che cinque mesi di scuola, purchè siano ridotte al minimo le giornate di vacanza, sono sufficienti a svolgere l'intero corso di studi prescritto. Egli stesso, infatti, ha potuto terminarlo in sessanta lezioni. Ricorda del resto che al politecnico di Zurigo l'anno scolastico dura cinque mesi. Eccezioni potranno forse essere consigliabili per quelle materie che esigono esercitazioni di laboratorio, ma si tenga presente che, adottando definitivamente un anno scolastico di cinque mesi, e facendolo cominciare ai primi di febbraio, si viene a risparmiare una ingente quantità di combustibile per il riscaldamento delle aule.

Come ingegnere prega il Ministero di voler rivolgere la sua attenzione al problema della attrezzatura tecnica delle scuole di ingegneria. Comprende che vi sono difficoltà gravi all'incremento degli impianti tecnici, per lo più molto costosi, ma crede che una notevole economia si potrebbe conseguire se si coordinassero le numerose scuole di ingegneria attualmente esistenti, in modo da raggruppare certi insegnamenti speciali in un numero limitato di sedi universitarie, sulle quali si potrebbero far convergere tutti i mezzi economici dei quali si dispone per ogni ramo della tecnica; mezzi che vanno invece sparpagliati in innumerevoli direzioni, con molta spesa e poco frutto.

Oggi accade, infatti, che in ognuna delle università dove esiste una facoltà di ingegneria, si cerca di rendere questa facoltà com-

pleta, moltiplicandovi le cattedre e i gabinetti scientifici e di ricerche. Inoltre si moltiplicano ancora le scuole esistenti. Così, per esempio, mentre già esistono due scuole di ingegneria navale, una a Napoli e l'altra a Genova, si parla della prossima istituzione di una terza scuola a Trieste. Non crede che ve ne sia bisogno; basterebbe la sola scuola di Genova, arricchita e potenziata dall'afflusso di tutti i fondi che ora vanno divisi con l'altra scuola e domani anche con la terza che si pensa di fondare. È evidente che ove si organizzasse l'insegnamento tecnico con un criterio di concentrazione delle specializzazioni, il materiale di studio potrebbe essere portato, senza eccessiva spesa, al grado di perfezione che, date le trasformazioni incessanti della scienza, è condizione indispensabile di un insegnamento non arretrato rispetto a quello degli altri paesi, ma degno delle alte tradizioni della tecnica italiana.

A questa il Paese deve, ed è merito che il Fascismo rivendicò fin dai suoi inizi, molta parte della felice conclusione dell'altra guerra, e certamente i senatori ricordano il lavoro fervido degli ingegneri e dei tecnici che coadiuvarono il benemerito generale Dallolio nella opera di fornitura di apparecchi, armi, munizioni e congegni alle Forze Armate che ci portarono alla conclusiva vittoria di Vittorio Veneto. Oggi la guerra è sempre più diventata una guerra di tecnici, e l'importanza dell'insegnamento dell'ingegneria e della meccanica deve essere valutata anche in ordine alle esigenze belliche del Paese.

È sicuro che la sua raccomandazione a favore dell'insegnamento tecnico, e delle misure che valgano a incrementarlo, troverà il favore di ministri fascisti, memori che furono gli studenti del Politecnico di Milano che per primi, affrontando un corteo di sovversivi in Via Dante, diedero la prova che l'appello del Duce alla gioventù studiosa era stato raccolto con fede patriottica. Era del resto parte del programma iniziale del Fascismo la valorizzazione della tecnica, e più volte il Duce ha affermato la sua fiducia e la sua alta considerazione per i tecnici italiani. (*Applausi*).

PEREZ. Rileva come la nitida relazione del camerata Leicht sia veramente interessante e

tocchi con grande competenza e squisito tatto i vari e complessi problemi della Scuola.

Si associa innanzi tutto al senatore Columba nella speranza che venga assegnato un contributo fisso alla Reale Accademia di Palermo di così nobili e antiche tradizioni, così come avviene per le altre Accademie.

Desidera fare qualche considerazione per quanto si riferisce all'ordine universitario e particolarmente all'insegnamento medico, richiamando tutta l'attenzione del Ministro sulla necessità e urgenza di aumentare la potenzialità dell'insegnamento pratico che, dato il sempre crescente numero di studenti, oltremodo difetta specialmente nelle grandi università.

Nonostante il notevole contributo apportato alla risoluzione del problema dai Ministri De Vecchi e Bottai, al quale ultimo rivolge un devoto saluto augurale, si riscontrano ancora parecchie deficienze nell'insegnamento universitario.

Si deve tener ben presente che mentre si sono andate continuamente moltiplicando le cattedre di materie sia fondamentali che complementari, quelle delle più antiche e più classicamente fondamentali materie, che costituiscono la prima, vera, assolutamente indispensabile base della cultura medica, sono rimaste immutate tali quali erano cinquant'anni fa, quando gli studenti (prendo come esempio la Università di Roma) per ogni anno di corso non superavano i 40-50 allievi, mentre oggi superano per la facoltà di medicina i 300 per anno di corso. Non è materialmente possibile, dati i mezzi di cui gli insegnamenti dispongono, un serio tirocinio, specialmente poi nel campo pratico, trattandosi di materie eminentemente di applicazione pratica.

Basti semplicemente dire che non è più possibile studiare, come sarebbe assolutamente indispensabile, l'anatomia, corso oggi frequentato da più di 900 studenti, cui dovrebbe accudire, senza avere nemmeno i mezzi necessari, l'unico professore titolare e pochi assistenti.

Lo stesso dicasi degli insegnamenti clinici.

Si rende pertanto indispensabile, non appena sarà possibile, l'aumento del numero di cattedre di tali fundamentalissime e basali materie; ma intanto, senza aumento di oneri, moltissimo

potrebbe farsi usufruendo dei vari padiglioni che si trovano negli ospedali delle grandi città, dotati di numerosi reparti e benissimo attrezzati, dove molti studenti potrebbero essere distribuiti.

Con ciò si eviterebbe anche l'altro inconveniente dell'assenteismo degli studenti dalle lezioni, dovuto all'eccessivo affollamento di essi in aule troppo ristrette.

Preoccupante è anche la deficienza degli assistenti sia per il numero, sia perchè, date le retribuzioni assolutamente inadeguate per gli indispensabili bisogni di vita, molti fra i migliori e più bravi giovani disertano, e quelli che rimangono non possono dedicare tutta la loro attività ai doveri inerenti alla intensa e complessa attività che debbono estrinsecare sia nel campo dell'assistenza didattica, sia in quello clinico, che in quello scientifico.

Ne segue che anche l'attività scientifica ne resta oltremodo compromessa. Molto si pubblica, ma troppo superficialmente e con assai scarsa importanza di lavori. Vi è un aumento nella produzione scientifica, ma questa difetta qualitativamente.

Tale deficienza ha un grande riflesso nella carriera scientifica, dalla libera docenza ai concorsi per cattedre universitarie, dove si è finito, per tutto un complesso di considerazioni personali, col non valorizzare i reali valori.

Ad evitare i numerosi e spesso assai deplorabili inconvenienti che si notano in questi campi, bisogna richiedere una seria preparazione ed intensa applicazione scientifica e pratica; serii, sia pure poco numerosi, ma profondi e importanti lavori; obbiettiva e coscienziosa valutazione, attraverso rigorosi esami, della cultura e competenza tecnica dei futuri maestri.

Esami e concorsi che è indispensabile circondare delle dovute garanzie e che dovrebbero esigersi per il conferimento di qualsiasi posto.

Trattasi di provvedimenti che non implicano particolari oneri finanziari, ma soltanto nette e precise disposizioni atte a realizzare quella efficacia didattica e quella serietà di valutazione oggi più che mai indispensabili.

SAN MARTINO. Esprime la fiducia che il Ministero vorrà rivolgere la sua attenzione al grave problema dei professionisti della musica, che attraversano un periodo di gravi difficoltà e di penose incertezze.

Mentre da una parte il loro numero è andato aumentando, si sono venuti contraendo gli sbocchi che si offrivano alla loro attività. Molte istituzioni che ne assorbivano il lavoro professionale si trovano nella impossibilità di continuare a svolgere la loro attività, date le condizioni economiche disagiate in cui versano, cagionate in gran parte dalle paghe iperboliche richieste da certi artisti per le loro prestazioni. Se si pensa che una rappresentazione teatrale in grandi teatri costa in media dalle 90 alle 140 mila lire, e che vi sono artisti che chiedono per una serata un compenso di oltre 20 mila lire, si capirà come non sia facile, per certe istituzioni minori, continuare a svolgere la loro funzione.

Il Ministero dell'educazione nazionale e quello della cultura popolare si sforzano di soccorrere coloro che sono colpiti da questa crisi, e un'attività non meno encomiabile la svolgono gli enti corporativi. Talvolta questa loro opera, però, non è tanto animata da pura preoccupazione artistica, quanto da motivi di opportunità politica o di umana compassione. Si sono pertanto create numerose cattedre nuove di insegnamenti musicali, e si sono pareggiate scuole di musica non necessarie. Ma in questo modo si rischia di creare o degli organismi che sarà difficile alimentare, oppure una massa di professionisti che poi non troveranno lavoro, e finiranno per formare un proletariato di spostati, cui non riuscirà di vivere sui loro diplomi e sulle loro patenti.

Un rimedio potrebbe trovarsi nel limitare la maggior parte di queste scuole all'insegnamento dei primi rudimenti dell'arte musicale, facendone delle scuole elementari della musica. Ma praticamente avviene che ogni piccola scuola, per ragioni di fiera e di emulazione, non vuol essere da meno delle altre, e pretende di far percorrere ai propri allievi tutta la scala dell'istruzione musicale. Raccomanda pertanto al Sottosegretario di Stato che si studi la maniera di lasciare pure una larga base di partenza a coloro che aspirano allo

studio della musica, ma che si limiti e si renda difficile l'accesso ai gradi di studio superiori, in modo che una gran parte dei meno idonei si fermi al momento opportuno per poter ancora cambiare strada e dedicarsi ad altri studi.

Prima di terminare vuol far presente un caso particolare che illustra le lamentate condizioni suesposte. Si tratta dei giovani abilitati all'insegnamento di canto corale nelle scuole. Mentre sono state aumentate le cattedre che preparano i giovani all'insegnamento del canto corale, la riforma della scuola media ne ha abolito l'insegnamento che prima era impartito nella scuola inferiore di magistero. Si domanda dove troveranno da lavorare i giovani che escono dalle scuole di abilitazione. Chiede che la questione sia riesaminata e che si ridia al canto corale il posto che gli spetta nelle scuole dell'ordine medio.

LEICHT, *relatore*. Dirà soltanto poche parole in aggiunta alla sua relazione.

Ha ascoltato con molto interesse i discorsi dei colleghi e dichiara che molte delle idee da loro svolte corrispondono alle sue, pur comprendendo che il loro accoglimento possa incontrare difficoltà, in quanto comporta quasi sempre un aumento di spesa.

Le osservazioni del senatore Guidi, a proposito delle biblioteche da istituirsi nei capoluoghi, sono pressochè identiche a quelle che egli stesso ebbe a formulare quando la legge fu discussa nella Commissione dell'educazione nazionale. Osservò allora che sarebbe stato opportuno istituire una biblioteca in ogni centro dove fosse una scuola secondaria o comunque esistessero tradizioni di vita culturale. Certo sarebbe desiderabile che una biblioteca sorgesse in ogni comune o quanto meno in ogni capoluogo di mandamento. Ma in attesa di realizzare questa speranza, la legge ha già fatto molto, provvedendo a deficienze gravi, poichè vi erano capoluoghi di provincia completamente sprovvisti di biblioteca. Essa costituisce la pietra fondamentale, sulla quale si potrà in seguito costruire quella generale diffusione delle biblioteche che ogni persona di cultura si augura.

Si associa ai senatori Bartoli e Columba, e con particolare calore fa sue le raccomandazioni del senatore Perez, specialmente per

quanto riguarda l'organizzazione delle facoltà di medicina. Nè può dissentire dal senatore San Martino, giacchè è indubbiamente necessario provvedere a una adeguata organizzazione dell'insegnamento musicale, in modo che non si crei intorno alla musica, antico vanto dell'Italia, una folla di spostati intellettuali.

La raccomandazione del senatore Belluzzo lo trova tanto più consenziente, in quanto durante la permanenza del senatore Belluzzo al Ministero dell'educazione nazionale ebbe l'onore di studiare con lui, quale Sottosegretario di Stato, un progetto di coordinazione dell'insegnamento tecnico attraverso la specializzazione delle singole università. Difficoltà economiche costrinsero ad abbandonare per allora il progetto, ma egli sarebbe lieto se oggi esso tornasse all'esame del Ministero.

Rileva con soddisfazione che la discussione è stata indice chiaro dell'appassionato interesse del Senato per i problemi della cultura nazionale. Mentre studenti e professori combattono, con gli altri figli del popolo italiano, per difendere e rendere più potente l'impero politico d'Italia, è bene che non si dimentichi che esiste da molti secoli un altro impero dell'Italia nel mondo, quello del suo primato culturale. È certo che anche questo sarà rin vigorito ed esteso dopo la vittoria delle armi italiane sui campi di battaglia.

BODRERO, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Ringrazia innanzi tutto il Presidente del Senato per le cordiali parole di saluto rivolte al Ministro Bottai e al Sottosegretario Del Giudice, i quali danno al Paese un esempio insigne combattendo per la imminente Vittoria e per l'attuazione del destino imperiale d'Italia. (*Vivi applausi*).

Associandosi a questo saluto, lo estende a tutta la mirabile gioventù italiana e specialmente a quella universitaria che è volontariamente accorsa sui vari fronti di guerra, continuando nella luminosa e gloriosa tradizione della nostra storia, in cui dove non è gioventù non è grandezza e nella quale, quante volte la gioventù ha preso la direzione di un movimento e di un'idea, li ha sempre portati alla vittoria. A questa gioventù esprime il saluto riconoscente e deferente del Ministero dell'educa-

zione nazionale e del Senato del Regno. (*Applausi*).

Ed un saluto non meno cordiale vada anche agli insegnanti ed ai funzionari che combattono con questa gioventù e a tutti i valorosi collaboratori dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'educazione nazionale che, pur essendo rimasti al loro posto di responsabilità, meritano una parola di lode e di incitamento per la passione che mettono nell'adempimento del loro dovere. Uomini di profonda coscienza e investiti della santità e della difficoltà della loro missione essi sono veramente di esempio alla Nazione; crede giusto ed opportuno che anche questo personale riceva una parola di incitamento, di conforto e di compiacimento che lo incoraggi a proseguire nella tradizione della scuola italiana.

Ringrazia il senatore Leicht per la pregevole relazione nella quale gran parte dei problemi essenziali del Ministero sono stati approfonditi con la ben nota competenza che al relatore deriva dalla sua lunga appartenenza alla scuola e dall'interesse profondo e vivo che egli nutre per lo studio dei problemi didattici, e dichiara di consentire con lui in molte delle osservazioni e delle proposte su taluni sviluppi della scuola italiana. Osserva che il bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, che assomma alla cifra cospicua di 2 miliardi e 610 milioni, è un bilancio i cui 9 decimi riguardano pagamenti di stipendi. Si tratta quindi di un'amministrazione composta esclusivamente di uomini e che non ha un contenuto materiale come altri dicasteri. Eguale osservazione può farsi riguardo alla popolazione che da questo Ministero viene amministrata. Il bilancio dovrebbe pertanto aumentare automaticamente in proporzione dell'aumento della popolazione italiana, ciò che non è finora avvenuto: a questa esigenza fondamentale si riducono sostanzialmente tutte le osservazioni che sono state fatte nel corso della discussione. Le necessità della scuola italiana sono considerate dal Ministero in relazione ai mezzi di cui dispone e se c'è un Ministero che deve particolarmente insistere presso l'amministrazione delle finanze per ottenere integrazioni al suo bilancio è precisamente quello dell'educazione nazionale.

È stato accennato alla necessità di specializzare le unità soprattutto per ovviare a certi inconvenienti derivanti dall'aumento della popolazione universitaria. Effettivamente il numero degli studenti è notevolmente cresciuto e le cifre della relazione del senatore Leicht possono completamente illuminare su questo fenomeno tutt'altro che consolante e che deriva essenzialmente dal fatto che un certo strato sociale, quello che manda i suoi figli all'università, è cresciuto sproporzionatamente rispetto alle possibilità di assorbimento offerte dalla vita nazionale.

Una riforma atta a sanare questo stato di cose non può però partire dalla scuola, perchè qualunque provvedimento escogitato per sfollare le università riuscirebbe inefficace; nè l'aumento delle tasse universitarie, nè una maggiore severità negli esami otterrebbero infatti l'intento di allontanare dalle università chi abbia iniziato gli studi con l'intento di conseguire un diploma di laurea.

È la vita stessa, invece, che deve far diminuire le esigenze universitarie, attribuendo maggior valore ai titoli di studio inferiori, specie per gran parte di quelle professioni dove il titolo accademico è del tutto superfluo.

Un'altra ragione del fenomeno dell'affollamento delle università deve ricercarsi nell'autonomia finanziaria di cui esse fruiscono; autonomia che ha dato luogo recentemente alla necessità di porre a fianco del Rettore un direttore amministrativo. L'autonomia finanziaria porta inevitabilmente ad un aumento nel numero degli studenti poichè l'introito delle tasse rappresenta la base fondamentale del bilancio delle università. D'altra parte, per un circolo vizioso, l'aumento degli studenti importa un aumento di spese di attrezzatura, perchè ogni università, in concorrenza con le altre, si preoccupa di offrire ai propri iscritti la migliore organizzazione didattica.

Questo problema s'impenna con l'altro attinente all'organizzazione scientifica: ogni università intende essere universale e per far ciò ha bisogno di accogliere il più gran numero possibile di studenti, offrendo loro la possibilità di conseguire tutte le lauree e tutte le specializzazioni che sono caratteristiche dell'ordinamento attuale. Ciò fatalmente finisce per in-

fluire anche sulla serietà con la quale vengono condotti i singoli corsi.

Circa il desiderio manifestato dal relatore, che venga cioè risollevato il prestigio delle università minori, nelle quali effettivamente si studia con maggiore serietà di intenti dato il contatto diretto che c'è fra insegnanti ed allievi, bisogna tener presenti le necessità del bilancio, perchè si tratta in sostanza di una questione di mezzi e di spesa. Sarebbe piuttosto desiderabile che le università si specializzassero, in armonia a direttive che potrebbero in molti casi essere impartite dal Consiglio nazionale delle ricerche, e che non tutte aspirassero ad essere universali; ma purtroppo le università sono distolte dal far questo, oltre che dalle proprie difficoltà amministrative, anche da un certo inevitabile e, sotto certi punti di vista fecondo, amor proprio.

Il relatore si è anche occupato delle applicazioni della Carta della Scuola, la quale costituisce un quadro magnifico ricapitolativo della organizzazione didattica del Regime fascista. Essa ha introdotto alcune novità che sono in corso di attuazione, alcune delle quali però esigeranno un lungo periodo di studio. Fra queste novità due meritano di essere poste particolarmente in rilievo: la più importante è quella della introduzione del lavoro, che deve avere un grandissimo valore di ammaestramento, specie per la gioventù di quella classe sociale che sarà un giorno la classe dirigente della Nazione.

La gioventù italiana si è dimostrata molto soddisfatta dell'esperimento iniziato quest'anno, dando prova di aver veramente gradito la introduzione del lavoro che ha considerato come una distrazione dalle fatiche dello studio e, nello stesso tempo, come una integrazione della sua formazione spirituale.

L'attuazione di questa nobilissima aspirazione ha incontrato però alcune difficoltà sia per ragioni di tecnica didattica e di orari, sia avuto riguardo alle varie attitudini della gioventù e sia, infine, per la necessità che la conseguente produzione non rappresenti una concorrenza nei confronti del lavoro ordinario.

Un'altra novità è costituita dalla istituzione della scuola media unica, che realizza un antico sogno di pedagogisti e di politici della

scuola. Questo problema, visto attraverso i programmi di diversi partiti, era stato allontanato dalla realtà della vita scolastica poichè era stato considerato da punti di vista politici e non dal punto di vista della reale utilità della istituzione di una scuola media unica.

La nuova scuola media ha avuto un successo trionfale e nel primo anno dalla sua istituzione ha già palesato le qualità specifiche della sua organizzazione, i vantaggi e i benefici che potrà recare alla scolaresca italiana. Essa è una scuola centrale e si può dire la più importante di tutte, perchè è quella in cui si determina l'orientamento dei giovani verso una piuttosto che un'altra carriera. In essa lo scolaro è sottratto ad una rigida valutazione aritmetica per essere giudicato nel suo complesso intellettuale, vagliato nelle sue attitudini e indirizzato verso la carriera più rispondente alle sue capacità, sotto la costante cura e il contatto diretto dei docenti che non si limitano più alla sua formazione mentale, ma lo guidano e lo indirizzano verso la vita.

La nuova scuola media presenta il vantaggio che il giovane che vi appartiene ha dai 10 ai 13 anni, un'età cioè che gli conferisce una autorità per poter scegliere, di fronte a se stesso e alla propria famiglia, la scuola superiore che intende un giorno frequentare.

Rispondendo alle osservazioni fatte dal senatore Guidi rileva che il Ministero dell'educazione nazionale non trascura le biblioteche dei piccoli centri e non manca di dare loro sussidi, se pure talvolta in limiti necessariamente modesti.

È d'accordo che esistono dei piccoli centri che, pur non essendo capoluoghi di provincia, per la loro importanza culturale e storica è opportuno siano dotati di biblioteche ottimamente attrezzate; ma anche qui si urta contro difficoltà di bilancio. Si è già provveduto con apposita legge per le biblioteche dei capoluoghi di provincia e si provvederà anche per quelle dei centri minori, ma è necessario che, accanto allo Stato, pensino a dare il loro contributo anche gli Enti locali che hanno interesse a tenere desta la vita intellettuale della loro collettività.

Assicura il senatore Bartoli che la questione dei salariati sta molto a cuore del Ministero

dell'educazione nazionale. Rimane però sempre il fatto che, essendosi autorizzata l'assunzione di salariati che non erano operai, è aumentata la classe dei salariati ed è diminuita quella degli operai specializzati.

Riconosce l'importanza del problema dei monumenti e del personale necessario alla loro manutenzione; esso è tenuto presente dal Ministero dell'educazione nazionale che si augura sia al più presto risolto nel modo desiderato. Circa l'intervento dei Sovrintendenti alle Belle Arti, assicura che essi adempiono al loro compito con la più grande energia rappresentando spesso un interesse ideale estetico che lotta contro un interesse industriale più forte. Il Ministero si adopererà per aiutare tali funzionari nel difficile adempimento della loro missione. Al senatore Columba risponde che, effettivamente, l'educazione fisica e l'attività sportiva dei giovani potrebbero talvolta andare al di là dell'armonica fusione del principio « mens sana in corpore sano ». Esiste però un organo di collegamento tra la G.I.L. e il Ministero dell'educazione nazionale, che ha lo scopo di coordinare il più possibile l'addestramento fisico con quello spirituale e quest'organo è rappresentato in ogni provincia nei Provveditorati agli studi.

Si associa di tutto cuore alla commossa rievocazione che il senatore Belluzzo ha fatto della gloriosa memoria di Guglielmo Marconi. Egli ha anche prospettato l'opportunità di ridurre i mesi di scuola. Il problema è complesso e grave, perchè si tratta di determinare se sia più proficuo uno studio concentrato di pochi mesi oppure uno studio alternato con periodi di riposo che consentano un assorbimento della materia insegnata.

È d'opinione che qualche intervallo nel periodo degli studi sia non solo utile ma necessario, perchè non c'è lavoro che abbia maggiormente bisogno di sosta per raccogliere le proprie forze quanto quello intellettuale. Per comprendere questo basta riportarsi un po' indietro con gli anni e ricordare la propria gioventù e la propria vita scolastica.

Il senatore Perez ha trattato problemi relativi all'insegnamento della medicina ed ha espresso il desiderio per l'aumento e lo sdoppiamento delle cattedre fondamentali. È d'ac-

cordo con lui che nella facoltà di medicina gli studenti sono così numerosi che molti di essi non possono partecipare attivamente al lavoro clinico e in special modo alle esercitazioni di anatomia, e che un aumento delle cattedre sarebbe veramente desiderabile. Ma anche per la risoluzione di questo problema, come per quello delle università minori, ostano difficoltà finanziarie difficilmente superabili.

Circa la raccomandazione di impartire gli insegnamenti clinici negli ospedali, osserva che è molto difficile poter infliggere, è la parola esatta, a un direttore di ospedale la presenza dei docenti e studenti universitari. Ricorda che allorquando si trattò la famosa questione della clinicizzazione degli ospedali si delineò netta la resistenza da parte degli ospedali per conservare la propria autonomia.

Crede che la questione possa essere risolta nel modo migliore col potenziare le cliniche universitarie, fornendo loro i mezzi ed il materiale occorrente.

La questione degli assistenti universitari si agita da molti anni; è necessario però distinguere caso per caso, cattedra per cattedra. Talvolta il titolo di assistente rappresenta per l'interessato un'autorità professionale di grandissima importanza, talvolta invece l'assistente compie un lavoro che non costituisce un perfezionamento scientifico se non è addirittura perfettamente infruttifero. Bisogna distinguere la questione che si potrebbe dire impiegatizia dall'autorità professionale che deriva all'assistente da questo incarico. Lo studio di tale questione può essere abbinato a quello della libera docenza, problema grave anche esso, che involge la necessità di considerare elementi tra

i quali non si è riusciti finora a trovare una linea di demarcazione.

Rassicura il senatore Di San Martino circa la questione del canto corale. È stato soppresso nella scuola media unica, ma esiste, e forse con vantaggio, nelle organizzazioni della G.I.L., quindi il suo sviluppo rimane assicurato.

Concludendo assicura che la scuola italiana è veramente degna del momento storico che si attraversa. Essa, in omaggio alle precise direttive del Duce, è la grande fucina dove si stanno formando i nuovi dirigenti dell'Italia imperiale. Nella scuola odierna si avverte una consolante differenza da quella della generazione precedente. Fa piacere constatare, vivendo a diretto contatto dei giovani, la parte che in forma così ardente ed appassionata essi prendono alle meravigliose realtà che oggi si vivono. La scuola è guidata e governata da uomini esemplari e perciò non può fallire ai suoi compiti per le generazioni nuove protese verso un radioso avvenire. A noi spetta la responsabilità che la nuova gioventù abbia una preparazione piena, sagace e soprattutto ispirata alla nobilissima tradizione italiana. Potremo così esser sicuri di affidare questa nostra Italia in mani degne, nobili e pure. (*Applausi vivissimi*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categorie e dell'articolo unico del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

**EDUCAZIONE NAZIONALE
E CULTURA POPOLARE**

(27^a riunione)

FINANZA

(76^a riunione)

Sabato 26 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1294 - *rel.* Maraviglia) - *Oratori:* Perez, Cian, San Martino, Polverelli, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare,* Presidente 246

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti,

Alessandri, Bazan, Belluzzo, Burzagli, Carapelle, Cardinali Giuseppe, Casoli, Castelli, Cian Vittorio, Cipolla, Cremonesi, Curatulo, De Santis, Di Marzo, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Gatti Girolamo, Gigante, Giordano, Giovara, Giuliano Balbino, Giuria, Guidotti, Ingianni, Leicht, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Marro, Mazzoni, Medolaghi, Miari de Cumani, Micheli, Montresor, Motta, Ovio, Pende, Perez, Petrone Michele, Piola Caselli, Quarta, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Ricci Umberto, Romano Michele, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Rubino, Sailer, Sandicchi, San Martino Valperga, Schanzer, Sechi, Sitta, Solmi, Spasiano, Vinassa de Regny, Vinci, Zerboglio e Zupelli.

Sono presenti anche il Sottosegretario di Stato per le finanze e quello per la cultura popolare.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Badaloni, Barbi, Bardelli, Contini Bonacossi, Cripsolti, De Riseis, Galli, Gazzera, Genovesi, Goidanich, Moresco, Rehua, Sirianni e Venturi.

PRESIDENTE. Invita il senatore Curatulo ad assumere le funzioni di segretario.

CURATULO, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX** » (1294). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Nella riunione di ieri il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, con cuore di maestro, rivolse il pensiero agli studenti e agli insegnanti in armi ed il Senato, col suo plauso, si associò a lui. Invita oggi il Senato a rivolgere il pensiero ai corrispondenti di guerra, che fanno la stessa vita dei combattenti e che corrono gli stessi rischi. Ricorda poi che il Ministro della cultura popolare fin dai primi giorni della guerra vola, quale osservatore, sui mari e sui territori del nemico. La semplicità che egli pone nell'assolvere questo compito aggiunge significato al suo gesto. Prega il Sottosegretario di Stato di rendersi interprete di questi sentimenti suoi e del Senato presso il Ministro. (*Vivi applausi*).

PEREZ. Prega il Sottosegretario di Stato per la cultura popolare di voler richiamare l'attenzione degli organi competenti affinché esercitino la doverosa sorveglianza sulla applicazione delle leggi che presiedono alla moralità pubblica. In quest'ora nella quale la Nazione tende tutto il suo sforzo militare, civile e morale per la Vittoria, questa applicazione e questa preoccupazione nel campo della pubblica moralità debbono essere in primo piano.

Ricorda una circolare del Duce dell'anno V, antica ma sempre recente e mirabile per il contenuto, nella quale giustamente si rileva il desiderio insaziabile dei godimenti materiali dilagante in tutto il mondo civile, quasi che l'umanità non abbia altro scopo se non di godere immensamente con la ricerca di nuovi mezzi di piacere, mentre urgerebbero moderazione e lavoro proficuo. Con questa circolare si provvede allo scopo di combattere questa tendenza per la rigorosa tutela della pubblica moralità affinché i germi della corruzione non abbassino le energie del popolo.

PRESIDENTE. Ritiene che l'argomento accennato dal senatore Perez, almeno per la

parte trattata fin qui, non riguardi il bilancio in discussione ma quello piuttosto dell'interno, e prega l'oratore di restare nell'ambito della competenza del Ministero della cultura popolare.

PEREZ. Ha parlato della moralità prendendo lo spunto da quanto è detto nella relazione. Chiede che il Ministero della cultura popolare si interessi di tutto quanto riguarda il campo artistico e la stampa, degli spettacoli cinematografici e di varietà per evitare che possa esserne danneggiata la pubblica moralità. Chiede l'applicazione delle leggi emanate a questo proposito per le quali esso è l'organo di collegamento tra lo Stato e la società nel campo della cultura, come ha ben detto il relatore.

CIAN. L'anno scorso, come relatore, ebbe l'occasione di toccare certi punti delicati sul tema della difesa della razza. Riprendendo ora a trattare lo stesso tema, si appella ai colleghi che hanno maggiore competenza in questa materia (e uno fra i più valenti di essi, il senatore Marro, è in questo momento al suo fianco) per chieder loro se la razza deve esser difesa solo nel senso fisico e fisiologico della parola. Egli pensa che nella razza non può esaltarsi solo l'energia fisica ma più ancora la nobiltà morale e l'altezza intellettuale. E, perchè non manchi un organo di propaganda nella stampa per la difesa della razza, crede che il Ministero dovrebbe trattare un programma, iniziandone anche l'esecuzione, per la difesa della razza nel senso morale della parola; il programma potrebbe essere svolto efficacemente senza per questo trasformare i giornali in pulpiti di moralità.

Per chiarire la sua idea tratterà un punto oscuro e antipatico della vita moderna, connesso con la tutela della maternità e dell'infanzia. Anche questo è un settore sottoposto alla disciplina del Ministero dell'interno, ma dopo quanto ha premesso, ritiene opportuno toccarlo: è il problema delle ragazze-madri.

PRESIDENTE. Osserva che non è questa la sede per parlare di tale questione, che poteva essere sollevata in occasione della discussione del bilancio dell'interno. Oggi si può parlare dell'opera della stampa nei riguardi delle ragazze-madri, ma non del trattamento

che si fa loro, anche perchè il Sottosegretario presente non potrebbe rispondere. Si appella alla comprensione del senatore Cian.

CIAN. Accetta il richiamo del Presidente. Con le sue parole ha inteso dimostrare la necessità di un'azione di propaganda da parte della stampa in modo da farla cooperare con le forze che agiscono per il miglioramento della razza.

Quanto al problema demografico, e qui entra nel campo specifico della Stampa e della Propaganda, fa notare che non è solo un problema di quantità, e che non si deve solo aspirare ad accrescere il numero degli italiani ad ogni costo, trascurando la qualità. I mezzi per questo miglioramento della qualità dei nati e dei nascituri possono essere anche il cinematografo, il teatro e tutta l'attività della stampa.

Su queste sue richieste attende una risposta dal relatore o dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare.

SAN MARTINO VALPERGA. Richiama l'attenzione del Sottosegretario di Stato per la cultura popolare sulla nostra propaganda musicale all'estero. Come è noto, parecchi nostri artisti sono inviati oltre frontiera, ma alcuni di essi non sono degni della nostra migliore tradizione musicale. Nessun appunto si può fare all'opera svolta in questo campo dal Ministero della cultura popolare: le scelte fatte dal Ministero sono ottime, come ottimi sono gli scambi di artisti italiani e stranieri. Vi sono però altre istituzioni autorizzate a preparare giri di concerti all'estero che, non avendo adeguata competenza in materia artistico-musicale, non possono scegliere convenientemente gli artisti.

Sarebbe bene che il Ministero della cultura popolare avocasse a sé tutta l'organizzazione dei giri dei nostri artisti musicali all'estero istituendo un controllo non solo sulla scelta degli artisti, ma anche sugli scambi dei nostri artisti con quelli stranieri.

L'oratore si augura che la sua raccomandazione sia tenuta nel debito conto dal Sottosegretario di Stato per la cultura popolare.

MARAVIGLIA, relatore. Rileva, come già ha osservato il Presidente, che le varie questioni trattate dai senatori Perez e Cian non rientrano nella competenza del Ministero della

cultura popolare. Il senatore Cian ha obiettato che la stampa si occupa di tutti i problemi della vita nazionale e che quindi egli poteva parlare della maternità ed infanzia, della tutela della razza e della questione delle ragazze madri. Seguendo questo criterio si potrebbero toccare, in occasione della discussione del bilancio del Ministero della cultura popolare, tutte le attività spiegate dallo Stato, perchè la stampa si occupa di tutti i più svariati aspetti della vita nazionale. Se così si facesse, è indubbio che si cadrebbe in errore. In occasione della discussione del bilancio del Ministero della cultura popolare, se si vuole parlare della stampa, non si può parlare che del modo con cui essa funziona.

La discussione dei bilanci dei vari Ministeri ha fornito l'occasione al Senato di rivolgere un saluto cordiale a tutte le categorie di funzionari che adempiono il loro dovere sui campi di battaglia. Il Presidente del Senato, all'inizio della discussione del bilancio in esame, ha rivolto parole di elogio ai corrispondenti di guerra che condividono le stesse fatiche e gli stessi pericoli dei nostri combattenti. Alcuni di essi hanno compiuto il supremo sacrificio della vita nell'adempimento del loro dovere, trovando una morte gloriosa in mezzo alle nostre truppe. I nomi dei giornalisti caduti sul campo non possono essere dimenticati. Essi sono: Mariano Bruno, redattore sportivo del « Messaggero », Del Prà Pino, redattore di « Libro e moschetto » e collaboratore del « Secolo-Sera », Giani Nicolò, direttore della « Cronaca prealpina », Bonazzi Ferdinando, redattore della « Gazzetta del popolo », tutti caduti sul fronte greco; Pallotta Della Torre Guido, redattore della « Gazzetta del popolo », deceduto in prigionia in Egitto. A tutti questi prodi vada il nostro riconoscente pensiero e il nostro commosso saluto. (*Applausi*).

POLVERELLI, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare. Ringrazia innanzi tutto il senatore Maraviglia per la sua chiara, coscienziosa ed esauriente relazione, con la quale ha illustrato le molteplici attività spiegate dal Ministero. A causa dello stato di guerra, hanno avuto grande sviluppo i servizi della stampa e della radio. La propaganda inglese,

americana, greca è seguita attentamente dal Ministero della cultura popolare. Questa assidua vigilanza è tanto più necessaria, in quanto la propaganda nemica non è leale come la nostra e diffonde nel mondo menzogne e informazioni tendenziose, alle quali occorre rispondere immediatamente. Le notizie false sono subito smentite dalla nostra stampa e dalla nostra radio.

Informa che il Ministero ha 171 funzionari richiamati alle armi e primo tra essi il Ministro a cui il Presidente ha testè rivolto un saluto augurale. A nome del Ministero, ringrazia vivamente.

Il Ministero ha anche organizzato un nucleo di giornalisti che sono stati mobilitati per disimpegnare il loro servizio su tutti i fronti. Questo nucleo era composto in origine di 264 giornalisti; di essi 116 sono stati smobilitati e 148 sono distribuiti su tutti i fronti di terra, del mare e del cielo. Il relatore ha ricordato, rivolgendolo loro un commosso saluto, i giornalisti caduti nell'adempimento del loro dovere in guerra. Gli si consenta di aggiungere ancora due nomi, quello di Nello Quilici e di Lino Balbo. Alla loro memoria va il commosso saluto del Ministero. Essi vivono nel cielo degli eroi.

Risultano prigionieri cinque giornalisti: Gioacchino Alessi, Franzetti, Pegolotti e Tanzi; dispersi Scandone e Nutrizio.

Ricorda come l'Istituto Nazionale Luce ha organizzato un proprio reparto di guerra. Anche a questi operatori desidera rivolgere un saluto.

L'Istituto Luce ha mobilitato parecchie unità che svolgono il loro servizio in zone di operazioni. La loro opera è veramente meritevole di encomio. Si è dovuto registrare un disperso: l'operatore Ivo Gentili, che ha partecipato, a bordo di una nave da guerra, alla battaglia di Capo Matapan. Alla battaglia di Punta Stilo ha partecipato pure un reparto dell'Istituto Luce, e di esso tre sono stati decorati con medaglia di bronzo al valore. Sono gli operatori Angelo Jannarelli, Lamberto Urbani e Giovanni Esposti. Del personale Luce mobilitato e combattente in reparti in zone di operazioni è morto sul campo il tenente Giovanni Bozzocchi. Il maresciallo Nencini,

aggregato ai reparti della Luce operanti sul fronte dell'Africa settentrionale, è morto eroicamente, riprendendo il documentario.

L'E. I. A. R. costituì sul fronte occidentale, appena iniziata la guerra, un reparto per le riprese in quella zona. Sono stati poi anche costituiti reparti speciali che operano validamente su tutti i fronti. Tra il personale dell'E. I. A. R. si sono avuti un caduto e due dispersi e ricorda come il personale della stazione trasmittente di Addis Abeba sia rimasto al suo posto fino al momento dell'occupazione.

L'E. N. I. T. ha mobilitato 92 dipendenti, dei quali due feriti e due prigionieri.

Il Reale Circolo Automobilistico Italiano (R. A. C. I.) ha mobilitato 295 funzionari, dei quali due morti, un ferito e un prigioniero.

Per quello che riguarda la cinematografia, rileva come, oltre alla produzione nazionale, si siano incrementati gli scambi di film con le nazioni alleate ed amiche.

Per il turismo, il Ministero ha provocato un provvedimento di favore, in conseguenza del quale vengono estese agli esercizi pubblici alcune facilitazioni già concesse all'industria alberghiera.

Naturalmente, il cinematografo, il teatro e il turismo risentono sensibilmente lo stato di guerra, e l'opera del Ministero è rivolta soprattutto a fiancheggiare queste attività e a salvaguardare la nostra attrezzatura in questo campo, in modo che dopo la pace vittoriosa l'attrezzatura stessa possa rispondere a tutte le esigenze.

Consente pienamente col senatore Maraviglia sui rilievi da lui fatti a proposito della stampa e della politica fascista sulla stampa. È dimostrato che la cosiddetta libertà di stampa dei regimi democratici e plutocratici di fatto non esiste, poichè in essi i giornali sono asserviti a gruppi bancari o industriali, che manovrano nell'ombra per fini particolari. Si ha così una stampa d'avventura che non si ispira agli interessi nazionali, ma a scopi particolaristici. È una stampa che non rifugge dalle falsificazioni e dalle menzogne e che ha avuto gran parte di responsabilità nella recente tragedia dell'Europa e del mondo. La

stampa italiana, invece, serve la nazione con viva passione.

Particolarmente nel periodo che va dall'autunno agli ultimi mesi dell'inverno, durante il quale l'Italia resse da sola il peso delle forze britanniche, la stampa italiana ha assolto con alto idealismo il suo compito, sostenendo ed alimentando la passione del popolo. La stampa italiana è intimamente fusa con l'anima della nazione e sente in tutta la sua forza la giustizia della causa per la quale l'Italia combatte.

Dopo venti mesi di guerra dal settembre 1939, il Governo di Londra non ha ancora dichiarato le ragioni per cui esso ha provocato la guerra. Tali fini sono inconfessabili e si traducono in sostanza nella volontà d'imporre all'Europa una nuova Versaglia. A questo riguardo è degno di nota che il Governo di Londra, dopo avere scatenato il conflitto per assicurare la immutabilità del vecchio ordine, accenna ora alla necessità di creare un ordine nuovo.

I nemici sentono di non poter difendere le loro vecchie ideologie e comprendono che per parlare al cuore del popolo, per sostenere l'animo dei combattenti, devono ricorrere a quelle stesse ideologie che essi combattono. Ciò documenta che noi rappresentiamo una causa profondamente sentita dal popolo, e prova nello stesso tempo che i nemici si servono della nostra etica.

Forse è lecito pensare che la storia d'Europa avrebbe avuto un diverso corso, se al Governo di Londra non vi fossero stati grandi azionisti di fabbriche d'armi, e se gran parte della classe dirigente britannica non fosse interessata alle industrie di guerra. Merita di essere posto in particolare rilievo il fatto che i nuovi regimi di popoli sono sorti per opera di due uomini, ascisi dal popolo, sensibili alle necessità delle masse e ad una più alta giustizia sociale. Ciò spiega la diversa politica dei Capi di Governi delle Potenze totalitarie e di quelle democratiche; i primi, preoccupati dei problemi del nuovo ordine sociale, si adoperarono a difendere la pace fino all'ultimo momento, prima del conflitto, mentre gli altri, avversando ogni trattativa di collaborazione, divisero il Continente in due campi ostili.

La propaganda britannica parla di libertà.

È bene soffermarsi un po' su questo argomento, poichè non si combatte soltanto con le armi, ma anche con gli stati d'animo. La libertà di cui parlano gli inglesi è forse quella di cui godono le popolazioni della Palestina, dell'Hadramaut e dell'India? Come può parlare di libertà l'Inghilterra, quando contrasta i diritti anche alle genti più vicine, come quelle d'Irlanda?

Sembra essere nel programma politico degli Stati Uniti d'imporre all'universo mondo il tipo di civiltà americana. Del popolo nord-americano fanno parte 20 milioni di negri. Forse anche questi 20 milioni di negri sono destinati a darci un tipo di civiltà? Nè siamo minimamente persuasi dei vantaggi che possono derivare dal tipo di civiltà di un Governo plutocratico, che lascia senza lavoro milioni e milioni di operai.

Oltre alla incomprendione ideologica, il nemico ha anche reso manifesta la incomprendione delle nuove situazioni politiche e storiche.

Così esso ha voluto ripetere una seconda spedizione balcanica, illudendosi di ricostituire le basi di Salonicco e il fronte di Macedonia, senza tener presente che quel fronte non poteva essere sostenuto essendo l'Italia presente in Albania e operante contro l'inframmettenza britannica.

Così Londra, e dietro Londra Washington, hanno spinto al disastro anche la Jugoslavia e dopo di essa la Grecia, senza rendersi conto che questo disastro sarebbe stato fatale ed irreparabile, per il fatto che l'esercito serbo non avrebbe più avuto via di scampo attraverso l'Adriatico, ma si sarebbe trovato chiuso nella morsa per l'accerchiamento anche sul fronte meridionale albanese e sul fronte giulio.

I dirigenti inglesi si ispiravano alle situazioni dell'altra guerra, e il loro errore è stato ancora una volta di non avere valutato al giusto peso il fattore Italia.

Uguale cosa può dirsi per la Grecia, in quanto l'Italia, attraverso quasi due stagioni di lotte sanguinosissime, aveva impegnato e logorato quasi tutte le divisioni elleniche, e il logoramento era stato tale che a un certo momento il collasso diveniva fatale.

L'apporto dell'Italia alla conclusione delle operazioni militari in Jugoslavia e in Grecia è stato cameratescamente riconosciuto dalla stampa germanica. E in ciò vi è una differenza degna di rilievo fra lo stile della stampa franco-inglese, che nel 1918 mutilava il Bollettino di Vittorio Veneto, e lo stile della stampa germanica e anzitutto del Führer, che conferma il leale cameratismo nei giorni della vittoria, così come nei giorni della lotta.

Particolarmente nel periodo cruciale in cui quasi tutte le forze dell'Impero britannico si rovesciarono sull'Italia, la propaganda londinese aveva tentato, tanto vanamente quanto grottescamente, di dividere il popolo italiano dal Regime, asserendo che l'Impero britannico combatteva il nostro ordinamento politico e non l'Italia.

Ma a Versailles, l'imperialismo inglese aveva combattuto il Fascismo o non piuttosto, anche allora, aveva osteggiato l'Italia nei suoi diritti a un posto al sole? E perchè mai i paladini di tutte le libertà intendevano togliere a noi la libertà di scegliere e mantenere l'ordinamento politico-sociale più rispondente ai nostri sentimenti, ai nostri interessi storici, se non perchè in quell'ordinamento essi vedevano la forza della nuova Italia, non più spiritualmente divisa?

È peraltro singolare che i fautori della libertà si proponessero, come prima affermazione della loro umanitaria ideologia, di imporre la propria volontà ad altri popoli.

Quali fossero i veri intendimenti delle Potenze democratiche contro l'Italia e contro la Germania, appare ben chiaro da una carta geografica che il Presidente francese della disfatta lasciò imprudentemente fotografare. Quella rivelazione documenta che le plutocrazie meditavano di mutilare l'Italia dei suoi possedimenti d'oltremare e di parte del suo stesso territorio metropolitano.

Altro tentativo della propaganda britannica è stato rivolto a dividere con le male arti dell'insinuazione e della menzogna l'Italia dalla Germania. Dividere l'Europa per dominarla, impedire la collaborazione sul continente affinché i britannici possano prevalere ai danni delle più grandi e gloriose Nazioni europee, è nella prassi della politica britannica. Tutti

gli Imperi che decadono, con la loro incipiente putrefazione avvelenano l'atmosfera. Così era avvenuto anche per l'Impero degli Asburgo. Ma l'Italia ha fatto le sue esperienze storiche.

E proprio in questi giorni, in una pregevole Rivista edita dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale a Milano, lo scrittore Berger illustrava le ragioni per cui, in tre fasi del loro risorgimento nazionale e della loro espansione, italiani e tedeschi hanno stretto alleanza.

La prima alleanza militare del giovane Regno d'Italia, come tenne a rilevare il Duce nel suo discorso alla Camera il 16 marzo 1938-XVI, fu con la Prussia.

L'avversione di Napoleone III, prima (« Je ne cède pas sur Rome ») e della Terza Repubblica poi, contro il nuovo Regno e contro la sua espansione, generarono la seconda alleanza.

La terza ebbe la sua prima preparazione a Versailles, infausta pace concepita e imposta contro la Germania e insieme contro l'Italia.

Due mondi, quello costruttivo di Roma e quello a sfondo piratesco dell'Inghilterra, sono apparsi nella loro vera luce soprattutto nelle vicende di Cirenaica.

Gli italiani in quella zona hanno fondato centri di civiltà e di lavoro, costruito ospedali, chiese, moschee. Gli inglesi e gli australiani vi hanno, per contro, praticato il saccheggio, asportando dalle case dei nostri coloni persino i mobili, che furono poi venduti all'incanto ad Alessandria e al Cairo. Tutto ciò sarà illustrato dalla stampa e debitamente documentato. Bengasi, Cirene, Derna, terre del lavoro italiano, e ricordi di nefandezze britanniche: in questi nomi è già fissato un severo giudizio della storia.

L'Inghilterra ha trascinato in guerra e spinto alla catastrofe la Jugoslavia. Ma si può precisare che soltanto i serbi e non i croati, non gli altri popoli dello Stato-mosaico dei Karageorgevic furono complici del bellicismo britannico. Alla torbida politica inglese di odio e di avventura si ispirarono nella Jugoslavia solo i serbi, quelli che nove anni or sono avevano distrutto i marmorei leoni ve-

neti di Traù, di Sebenico e di Spalato, illudendosi di distruggere i diritti della italianità.

Tutti ricordano la seduta del nostro Senato, in cui si levò la commossa voce di Corrado Ricci per lanciare la protesta di Roma e della civiltà contro le barbariche devastazioni serbe. A nove anni di distanza, ecco la rivendicazione: la Dalmazia è occupata dalle nostre armi. Ed ecco il miracolo: i patrioti italiani che avevano dovuto subire tanti anni di esilio tornano liberi nelle terre oltre Adriatico. (*Applausi*).

Nel dramma svoltosi in questi ultimi tempi nella vicina penisola orientale i dirigenti inglesi, insieme con quelli di Jugoslavia e di Grecia, hanno dato un miserevole spettacolo, perchè, infatti, i primi hanno abbandonato le loro vittime dopo averle spogliate dell'oro, e i secondi hanno abbandonato le loro truppe quando ancora esse combattevano.

Quale diversità fra lo stile dei due Re che abbandonano Belgrado e Atene, e lo stile eroico del nostro Re Imperatore che nel convegno di Peschiera sul Garda dava prova di fermezza agli alleati incerti e titubanti! (*Vivi applausi*); quale differenza rispetto allo stile del nostro Principe che visse tra i suoi soldati al fronte delle Alpi, dividendone i disagi e i pericoli! (*Vivi applausi*); quale differenza di fronte allo stile del Duca d'Aosta che respinge fieramente ogni proposta di compromesso! (*Vivi applausi*).

In quest'ultimo periodo il Governo britannico ha tentato due ricatti contro l'Italia, minacciando di bombardare Roma se le nostre forze aeree avessero attaccato Atene ed il Cairo, e dichiarando di disinteressarsi della sorte della popolazione bianca in Etiopia, se l'Armata del Duca d'Aosta non avesse capitolato.

Anche di fronte a queste due nuove manifestazioni dello spirito piratesco britannico, la stampa italiana ha efficacemente reagito. Innanzi tutto, da tempo era stato dichiarato il proposito italiano di escludere la città del Cairo da ogni nostra azione di bombardamenti. L'ipotesi formulata nel comunicato ufficiale emanato, come si annunciò, senza specificazioni di persone, dal numero 10 di Downing Street, era dunque non altro che una

sleale insinuazione, perfidamente escogitata per influenzare il mondo arabo contro l'Italia. Per quanto riguarda Atene, gli uomini del numero 10 di Downing Street non si preoccupavano certo del Partenone, che gli inglesi del resto avevano in altri tempi spogliato dei fregi marmorei. E tanto scarsa è la loro venerazione per Atene, che nel corso dell'altra guerra non esitarono a bombardarne qualche quartiere.

Ma il ricatto contro Roma non aveva altro scopo che quello di salvaguardare la fuga dell'esercito del generale Wilson, che si potrebbe definire l'eroe del saccheggio di Bengasi.

La stampa italiana ha giustamente risposto. Se per ragioni militari sarà necessario, le Forze aeree italiane bombarderanno Atene, qualunque cosa possa accadere.

Impudente è la menzogna contenuta nello stesso comunicato di Downing Street, secondo cui l'Italia avrebbe pronte delle bombe inglesi da lanciare sul Vaticano. Questa menzogna va denunciata ancora una volta all'opinione pubblica mondiale, come l'alibi di chi è abituato a criminali manovre. Non meno vile è il ricatto tentato per ottenere la capitolazione dell'esercito del Duca d'Aosta. La responsabilità di quanto potrà accadere in Etiopia ricade in pieno sull'Inghilterra. Tra i Re rifugiatisi in territorio britannico, l'Inghilterra ha tentato con le armi di rimetterne sul trono soltanto uno, e quell'uno è lo schiavista Tafari.

Il ricatto dimostra che il Comando britannico aveva estrema necessità di ricuperare le truppe impegnate in Etiopia, per impiegarle urgentemente in altri scacchieri. Dimostra che quella periferica avventura voluta da Eden fu un errore; dimostra, infine, che per piegare la resistenza delle nostre eroiche truppe di Etiopia, l'Inghilterra confidava più nelle male arti che non nelle armi.

La Grecia ha in questi giorni la seconda disfatta e la seconda dura lezione della Storia. La prima disfatta fu quella in Asia Minore. L'una e l'altra hanno la stessa causa: la megalomania bizantina. È anche da rilevare che dietro i due disastri subiti dalla Grecia vi è la mala suggestione dell'imperialismo britannico.

La disfatta anglo-jugoslavo-greca nei Balcani ha avuto in Inghilterra profonde ripercussioni. Citerà i commenti di alcuni giornali inglesi.

« New Chronicle », 16 aprile 1941:

« Sono questi i più gravi frangenti nei quali il paese si è dovuto trovare dopo la caduta del Governo francese. Con ogni avanzata in Africa, il nemico occupa nuovi aerodromi, dai quali potrà bombardare Alessandria e Suez. E se Alessandria dovesse divenire inabitabile per la nostra flotta, questa non avrebbe più altre basi nel Mediterraneo orientale ».

« Daily Express », 16 aprile 1941:

« Chi deve combattere su due fronti nella battaglia del Mediterraneo non è l'Asse, ma Wavel. E se Alessandria dovesse divenire inutilizzabile per noi, la scena sul Continente europea sarebbe davvero disperata ».

« Daily Mail », 14 aprile 1941:

« Quando sarà fatta una inchiesta sulla campagna di Libia e dei Balcani nell'aprile 1941, si dovranno produrre informazioni sull'attività di Mr. Anthony Eden e del generale sir John Dill.

« I viaggiatori politicanti si sono dimostrati un guaio in tempo di pace. In tempo di guerra essi possono essere un pericolo nazionale. Mr. Anthony Eden si è maggiormente distinto per il suo emotivismo che per il suo giudizio. Non possiamo concepire un peggior consigliere di fronte ai duri e realistici fatti di guerra ».

Tanto il « Daily Express » quanto il « Daily Mail » del 16 aprile manifestano il loro pessimismo per il fatto che la piega degli avvenimenti militari esigerà inevitabilmente l'invio

di nuovi rinforzi nel Medio Oriente, cioè la partenza dei migliori reggimenti rimasti nelle isole britanniche, la cui difesa riposerà sempre più sulla « Home Guard ».

Churchill e Eden sono nemici dell'Italia e dei suoi diritti di vita. Ma noi non ci uniamo alla campagna della stampa inglese contro le loro avventure. Essi sono i demolitori dell'Impero britannico e compiono perciò un'opera utile. Sulle rovine accumulate per la responsabilità di costoro sorgerà la nuova Europa.

L'Italia, fronteggiando l'intrusione britannica in Grecia, iniziò la crociata antibritannica nella vicina penisola orientale. La libertà della Croazia e delle popolazioni della Dalmazia, del Montenegro, del Kossovese, della Macedonia, è venuta non dalle democrazie, ma dalla vittoria dell'Asse.

Noi rivolgiamo il saluto augurale di Roma alla nuova Croazia, alle genti del mondo danubiano e balcanico, emancipate dalla vittoria italo-germanica. (*Applausi*). Versailles è distrutta e sorge la nuova Europa. L'Epiro, la Macedonia, Atene e poi il Peloponneso, sono tappe della vittoria. La guerra continuerà fino alla vittoria conclusiva sull'Inghilterra, secondo il comandamento del Duce. (*Vivi e generali applausi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

28^a RIUNIONE

Sabato 26 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BELLUZZO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Norme per l'iscrizione nell'albo degli architetti dei professori di disegno architettonico ».

(1302 - rel. Rubino) - Oratore: Presidente Pag. 253

La riunione ha inizio alle 10,45.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alessandri, Bazan, Belluzzo, Cardinali Giuseppe, Columba, Curatulo, De Santis, Di Marzo, Gatti Girolamo, Gigante, Giordano, Giovara, Lombardi, Mambretti, Marro, Mazzoni, Micheli, Montresor, Ovio, Perez, Petrone Michele, Quarta, Rubino, San Martino Valperga, Versari, Vinassa de Regny e Vinci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Barbi, Bardelli, Contini Bonacossi, Crispolti, De Risseis, Galli, Goidanich, Moresco e Venturi.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per l'iscrizione nell'albo degli architetti dei professori di disegno architettonico » (1302). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

RUBINO, *relatore*. Il disegno di legge in esame ha il giusto fine di regolare la posizione dei professori di disegno architettonico che, diplomati a tutto il 1927, non hanno potuto chiedere la iscrizione nell'albo degli architetti perchè la legge 24 giugno 1923-I limitava tale facoltà al 31 dicembre 1926. Con tale determinazione venivano privati del raggiungimento delle loro aspirazioni quei giovani che iscritti ai corsi superiori di architettura istituiti presso le Regie Accademie ed Istituti di belle arti, cioè prima che esistessero le facoltà di architettura, erano avviati al conseguimento di un diploma che, com'era consentito prima della citata legge 1923, loro permetteva di dedicarsi alla professione di architetto.

Osserva giustamente il Ministero che tra gli interessati si annoverano attualmente persone che avendo conseguito il diploma di professore di disegno architettonico negli anni immediatamente successivi alla emanazione della legge,

hanno svolto la professione di architetti in collaborazione con professionisti iscritti agli albi ed in questo campo della loro attività hanno conseguito particolare rinomanza.

La legge 24 giugno 1923-I per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, al fine di regolare la situazione di coloro che, pur non possedendo i titoli di ingegnere o di architetto, potevano dimostrare di avere esercitato lodevolmente la professione per dieci anni, disponeva (articolo 9) per l'ammissione all'iscrizione nei rispettivi albi con giudizio devoluto ad un'apposita Commissione ministeriale.

Considerando inoltre la condizione dei professori di disegno architettonico, la citata legge stabiliva che per coloro i quali potevano dimostrare entro il 31 dicembre 1926 di avere esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, era consentita la domanda di iscrizione all'albo degli architetti, subordinando tale iscrizione al giudizio della Commissione ministeriale.

Fra gli odierni interessati si annoverano persone che per riconosciuto valore meritano l'attenzione speciale della nuova legge, la quale provvede all'ammissione nell'albo degli architetti dei professori di disegno architettonico diplomati a tutto il 1927 che, attraverso l'esercizio della professione e delle attività esplicate, abbiano offerto non dubbia prova di seria preparazione e di valore professionale.

Il numero degli aspiranti al titolo di architetto, sia per la limitazione all'anno 1927, sia per le clausole contenute nei quattro articoli del disegno di legge, è assai esiguo. Le norme stabilite, giustamente severe, a tutela del titolo di architetto che si consegue solo attraverso una laurea, assicurano pienamente della importanza che si vuole attribuire alle nuove ammissioni.

L'articolo 2 aggiunge che, oltre che sull'esame dei titoli comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, la Commissione baserà il suo giudizio anche su una prova grafica ed orale alla quale i candidati dovranno sottoporsi.

È questa prova (che nel passato non era richiesta) il vaglio più sicuro per il quale devono passare i candidati all'iscrizione nell'albo degli architetti. Questa prova, alla quale devono presentarsi elementi di compiuta esperienza e di capacità provata, ha il valore di un esame di laurea vera e propria.

Sembra quindi al relatore eccessiva la clausola ultima del 1° articolo colla quale si richiede che i candidati alla iscrizione debbano possedere « congiuntamente tutti » i requisiti elencati nel detto articolo. Detta clausola potrebbe venire soppressa senza diminuzione alcuna delle garanzie di cui si circonda il provvedimento con le norme stabilite dal disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Osserva che la relazione del senatore Rubino si chiude con una proposta che potrebbe essere accolta dalla Commissione come raccomandazione. Concorda pienamente con il relatore. Infatti, mentre da una parte a questi professori di disegno si apre la possibilità di iscrizione nell'albo degli architetti, d'altro canto, con una clausola così eccessiva, si limita troppo questa possibilità.

La raccomandazione messa ai voti è approvata.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

29^a RIUNIONE

Mercoledì 18 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente BODRERO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Modifiche all'ordinamento dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma » (1371 - rel. Bodrero) - <i>Oratori</i> : Cardinali Giuseppe, Del Giudice, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i>	Pag. 257
« Proroga del contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta » ((1372 - rel. Fedele) - <i>Oratore</i> : Leicht	258

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bazan, Cappa, Cardinali Giuseppe, Columba, Crispolti, Curatulo, De Santis, Di Marzo, Fedele, Gatti Girolamo, Gigante, Giordano, Giovara, Leicht,

Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marro, Mazzoni, Montresor, Muscatello, Orano, Ovio, Pende, Perez, Petrone Michele, Quarta, Sailer, San Martino Valperga, Spasiano, Versari, Vinassa de Regny, Vinci, Zerboglio.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Adinolfi, Badaloni, Bardelli, Cian, Contini Bonacossi, Galli, Giuliano Balbino, Micheli, Moresco, Romano Michele.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche all'ordinamento dell'Istituto italiano di studi germanici » (1371). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BODRERO, *relatore*. Il disegno di legge relativo a modifiche all'ordinamento dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma, perfeziona l'attività dell'Istituto in modo da dare esecuzione agli impegni presi nella riunione della Commissione culturale mista italo-tedesca tenutasi in Berlino due anni or sono. Ad un fine generico dunque, di semplice scambio culturale vengono a sostituirsi due fini specifici e cioè l'istituzione di speciali corsi biennali riservati a laureati per il perfezionamento

negli studi germanici, ed il conferimento di diplomi, alla fine di tali corsi, aventi valore di preferenza per l'assunzione a determinati impieghi interessanti le relazioni culturali con la Germania. Il provvedimento appare meritevole dell'approvazione del Senato, non solo per ragioni contingenti, onde sia considerato il presente momento politico, ma anche per ragioni di carattere più elevato, in quanto che è necessario che la coltura germanica, che ha importanza vitale nel quadro della coltura generale, sia presso di noi ancor meglio conosciuta e diffusa. A tal fine è opportuno che crescano di numero i competenti, gli esperti, i conoscitori delle relative discipline in guisa che la coltura italiana si arricchisca in quei raffronti, si perfezioni a traverso quegli approfondimenti, si integri con quegli spiriti. Da Teodorico in poi una cospicua parte d'Europa mirò a questo reciproco complemento tra latinità e germanesimo, due visioni del mondo diverse, e talora anche opposte, la cui armonia può significare un incremento altissimo e poderoso al miglioramento del genere umano. La presente legge rappresenta un avviamento assai notevole verso questa armonia e il relatore si augura che la rinnovata istituzione valga non solo a far meglio conoscere quanto la Germania deve all'Italia e viceversa, ma anche e più allo scambio sempre più intenso delle rispettive virtù.

CARDINALI GIUSEPPE. Voterà a favore del disegno di legge del quale comprende le alte finalità culturali. Osserva però che sarebbe stato forse più opportuno affidare i corsi di perfezionamento, contemplati dal provvedimento in esame, a un organismo universitario, per esempio alla sezione di germanistica, della Scuola di filologia moderna.

Se questo non è stato possibile, dato che il disegno di legge si inserisce nel sistema degli accordi culturali italo-germanici e deve quindi tener conto di particolari esigenze, si augura che nel regolamento dell'ordinamento didattico si tenga conto della sua osservazione, in maniera da raccordare in qualche modo i corsi dell'Istituto italiano di studi germanici a quelli della Scuola di filologia moderna, dato che non sarebbe concepibile che i due Istituti seguissero vie diverse. Gli sembra anche opportuno, per non svalutare la Scuola di filologia moderna,

che coloro che vi hanno conseguito un diploma, ottengano facilitazioni e agevolazioni per seguire i corsi dell'Istituto italiano di studi germanici, i cui diplomati godono di importanti privilegi per seguire la carriera dell'insegnamento e quella accademica, tanto in Italia che in Germania.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. È d'accordo con il senatore Cardinali sulla opportunità di coordinare i corsi dell'Istituto di studi germanici e quelli della Scuola di filologia, e assicura che della sua osservazione si terrà conto nel regolamento dell'ordinamento didattico.

Ricorda che nell'ultimo Consiglio dei Ministri è stato approvato un provvedimento che riguarda l'istituzione di scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne presso le Università e gli Istituti superiori, che si varranno certamente della valida collaborazione delle Scuole di filologia moderna.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta » (1372). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FEDELE, *relatore*. Già altre volte il Senato ha confortato e premiato col suo plauso l'impresa della pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali dal Medio Evo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta.

Si tratta, com'è noto, di una delle più vaste ed importanti pubblicazioni scientifiche che intendono ad illustrare uno degli aspetti fondamentali della vita politica d'Italia. Accolta con largo consenso da studiosi italiani e stranieri, la pubblicazione che si compone ormai di una ricca serie di volumi, affidata alla sapiente direzione dell'insigne senatore Pier

Silverio Leicht, fa, anche per l'eccellenza del metodo col quale essa è condotta, onore alla scienza storica italiana.


Ma poichè con l'esercizio finanziario in corso viene a cessare l'annuo assegno di L. 30.000 di cui gode la Reale Accademia d'Italia per la prosecuzione dell'opera, si rende necessario prorogare per altri tre anni l'assegno stesso, affinchè non sia interrotta una pubblicazione di così alta importanza.

A ciò provvede il disegno di legge presentato all'esame della Commissione.

LEICHT. Ringrazia il senatore Fedele delle parole cortesi pronunciate a suo riguardo. È lieto di poter annunciare alla Commissione che è stato licenziato alle stampe il volume XII dei Parlamenti di Casa Savoia.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,20.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

30^a RIUNIONE

Sabato 28 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente BODRERO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Agevolazioni per l'esercizio teatrale » (1405
- rel. San Martino Valperga) - Oratori: Columba, San Martino Valperga, Versari, Leicht, Alberti, Presidente Pag. 261

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Bazan, Bodrero, Cardinali Giuseppe, Columba, Crispolti, Curatulo, De Santis, Di Marzo, Giuliano Balbino, Leicht, Mambretti, Maraviglia, Mazzoni, Montresor, Ovio, Pende, Perez, Petrone Michele, Quarta, San Martino Valperga, Spasiano e Versari.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Badaloni, Cappa, Cian, Galli, Gatti Gerolamo, Gi-

gante, Giordano, Giovara, Lombardi, Micheli, Moresco, Orano, Rubino e Vinci.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'esercizio teatrale » (1405). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SAN MARTINO, *relatore*. Premette non esservi dubbio che le varie disposizioni dipendenti dall'attuale stato di emergenza danneggiano sensibilmente l'attività tanto del teatro lirico quanto di quello di prosa. Appariscono pertanto pienamente giustificati i provvedimenti contenuti nel disegno di legge in esame intesi ad aiutare in momenti così difficili le manifestazioni di un'arte che per il nostro Paese ha tanta importanza.

Le condizioni del teatro italiano non erano invero prospere neppure prima della guerra, ed anzi da parecchi anni si parlava della crisi del teatro e si cercava, con maggiore e minore fortuna, di trovare la maniera di superarla. Le ragioni di siffatto stato di cose sono complesse; ad esse la guerra ne ha aggiunte altre, che se possono essere individuate con qualche precisione non sono per questo più facilmente rimediabili delle altre. Basta pensare alla ripercus-

sione che ha sull'affluenza del pubblico l'oscuramento, oppure la rarefazione dei mezzi di trasporto, per comprendere come ben poco vi sia da fare per combattere questi motivi di disagio. Si aggiungano a tali cause esterne quelle psicologiche, nascenti dalla scemata propensione a qualsiasi forma di svago, sia pure la più elevata, che è necessaria conseguenza dello stato di guerra, dei richiami alle armi, del distacco dei richiamati dalle loro famiglie: e si avrà il quadro delle condizioni preoccupanti alle quali il provvedimento in esame vuol portare qualche sollievo.

Le statistiche del resto parlano chiaro; in confronti con le cifre del 1939, gli incassi del 1940 segnano una diminuzione del 45 per cento per il teatro in generale, e più precisamente del 40 per cento per il teatro lirico, del 40 per cento per il teatro di operette e di riviste e del 25 per cento per il teatro di prosa, mentre gli introiti del cinema hanno segnato un aumento di oltre settanta milioni nell'anno 1940, e vanno crescendo tuttora, da quanto appare dalle cifre del semestre prossimo a chiudersi. Tutte le aziende teatrali si trovano quindi in gravi difficoltà, e praticamente vanno avanti grazie alle sovvenzioni statali. Il disegno di legge in esame rappresenta un ulteriore aiuto che lo Stato concede, e che si può ritenere assolutamente necessario se si vuole evitare un aggravamento della crisi del teatro che potrebbe avere conseguenze notevoli anche sulla cultura e sulla vita artistica della Nazione.

Ricorda alla Commissione che nel testo presentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni il provvedimento soccorreva soltanto il teatro lirico e drammatico; le operette e le riviste erano escluse dagli scopi del disegno di legge. La Camera ha preferito estenderli anche a quella forma di teatro, in considerazione soprattutto del gran numero di persone che vi trovano lavoro.

COLUMBA. Prima di svolgere alcune osservazioni intorno al provvedimento in esame, desidera rivolgere un saluto e un augurio al senatore Bodrero, che ha compiuto recentemente il 25° anno di insegnamento. In tale occasione l'ateneo patavino gli ha tributato onoranze improntate ad affettuosa deferenza. È certo di interpretare il sentimento dei colle-

ghi assicurando al senatore Bodrero che tutti si associano ai voti e al plauso del Corpo accademico e degli studenti di Padova. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Columba delle sue cortesi parole e i colleghi che hanno voluto dare ad esse il loro consenso.

COLUMBA. Deve confessare di non essere rimasto convinto della opportunità del disegno di legge in esame. Fra le cagioni dell'odierno disagio è stato ricordato l'oscuramento; non comprende allora perchè si disponga nell'articolo 1, al terzo comma, che la legge rimarrà in vigore fino al termine dell'esercizio finanziario successivo alla cessazione dello stato di guerra. È evidente che per tutto quel periodo tanto l'oscuramento che altre misure di sicurezza o di economia nei trasporti derivanti dallo stato di guerra saranno state abolite, e allora il citarle far le giustificazioni del disegno di legge gli sembra non opportuno e poco persuasivo.

Ammette che vi sono altre ragioni gravi che rendono ardua la vita del teatro in tempo di guerra. Ma queste difficoltà sono comuni a tutte le professioni, a tutti i mestieri, e non c'è ragione di tenerne conto solo per l'arte teatrale, costituendo a questa un privilegio nei confronti di altre categorie di lavoratori non meno utili. Si è parlato di scopo educativo del teatro, che va salvaguardato; ma gli sembra che avrebbe un valore non meno educativo la sotmissione degli appartenenti alla Confederazione dello spettacolo al comune disagio dello stato di guerra.

A proposito dell'applicazione pratica di questo provvedimento, è sorto qualche motivo di apprensione, determinato dalla situazione amministrativa delle compagnie teatrali, le quali talvolta mancano di un vero e proprio responsabile amministrativo. Gli sembrerebbe pertanto consigliabile il rinvio del provvedimento.

Non crede che la relativa esiguità della somma erogata dal provvedimento in esame possa fare apparire eccessive le preoccupazioni esposte, che lo inducono a non dare al disegno di legge il suo voto.

SAN MARTINO, *relatore*. Fa osservare al senatore Columba che l'oscuramento non è che una delle molte cause che insidiano il bilancio delle aziende teatrali; ve ne sono altre che il

senatore Columba ha trascurato, e che sono le principali ispiratrici del disegno di legge. Vi è aumento di spese, di tasse, di provvidenze sociali, ciò che porta a un aumento del prezzo dei biglietti a sua volta traducesi in una rarefazione del pubblico. D'altra parte vi è un abbassamento del livello culturale generale, per cui l'arte teatrale attira un numero minore di persone, e vi è la concorrenza che fanno al teatro il cinema e la radio.

Il limite di tempo posto alla durata del provvedimento si giustifica inoltre anche con le speciali condizioni dell'arte drammatica. Gli impegni delle compagnie e delle aziende teatrali con attori e autori hanno termini contrattuali che certo non possono coincidere con la data della fine delle ostilità.

Quanto alle osservazioni fatte circa gli organi amministrativi delle compagnie, riconosce che hanno un certo fondamento.

Concorda con il senatore Columba che il provvedimento ha carattere eccezionale; ma non è certamente il solo provvedimento di questo genere che le Commissioni del Senato hanno approvato. In questo caso esso è giustificato da seria urgenza, perchè vi sono compagnie ed aziende che si trovano sull'orlo del fallimento e quindi molte centinaia di persone, inadatte per lo più ad ogni altro genere di lavoro, che rischiano di trovarsi sul lastrico.

Spera che la Commissione comprenderà le gravi ragioni del provvedimento e lo approverà apprezzandone appieno l'opportunità.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore San Martino della sua relazione e delle esaurienti spiegazioni che vi ha aggiunto, e spera che il senatore Columba ne sarà stato soddisfatto.

COLUMBA. Ringrazia il senatore San Martino delle sue delucidazioni, ma deve dichiarare che non lo hanno convinto. Un dubbio gli rimane nell'animo, e cioè che possa per lo meno dirsi che la legge e la somma da essa stabilita per il sollievo dell'arte teatrale, non siano proporzionate alla gravità della situazione prospettata. Gli sembrerebbe pertanto più opportuno studiare pacatamente una sistemazione, che valga davvero a risolvere i pro-

blemi del teatro, compito al quale il provvedimento in esame non gli sembra adeguato.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VERSARI. Sull'ultimo comma dell'articolo 1 osserva che il termine stabilito per la durata del provvedimento gli sembra troppo lungo. Esso porta la validità della legge fino alla chiusura dell'anno finanziario successivo alla cessazione delle ostilità. Era migliore la primitiva disposizione presentata alla Camera che fissava il termine fino a tre mesi dopo la conclusione della pace. Così come è congegnato ora il provvedimento, esso può prolungarsi fino a due anni dalla cessazione dello stato di guerra. Sarebbe bastato stabilirne la durata fino alla fine dello stesso anno finanziario, durante il quale le ostilità avranno fine.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Versari dovrebbe essere concretata in un emendamento che poi sarebbe portato in discussione in seno alla Commissione. Osserva però che a termini del regolamento l'emendamento doveva essere presentato per iscritto almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

ALBERTI. Deve fare osservare che è materialmente impossibile che i senatori possano presentare le loro proposte di emendamento nel termine fissato dal regolamento, perchè accade assai di frequente, almeno per i senatori che non risiedono in Roma, che essi ricevano i disegni di legge e le relazioni appena il giorno prima della riunione della Commissione. Più volte ha avuto occasione di rilevare questo inconveniente, che gli sembra tale da compromettere il buon funzionamento delle Commissioni.

LEICHT. L'osservazione del senatore Alberti non può comunque togliere che, allo stato attuale del regolamento delle Commissioni, la modificazione al disegno di legge in esame, ritenuta opportuna dal senatore Versari avrebbe dovuto essere presentata 24 ore prima della riunione, in modo che anche il Governo ne avrebbe potuto essere a conoscenza. Non crede del resto che la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 sia eccessiva. Bisogna riflettere che la cessazione dello stato di guerra non significa la smobilitazione nè il ritorno alle

condizioni di prima della guerra. Il disagio delle famiglie e dell'economia si prolungherà per molto tempo, e si può essere certi che il teatro ne risentirà lungamente le conseguenze.

Sull'articolo 1 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli 2 e 3 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,40.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

31^a RIUNIONE

Sabato 26 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BELLUZZO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Estensione dell'articolo 79 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione universitaria ai Direttori delle Regie Stazioni sperimentali agrarie » (1485 - *rel.* Montresor) Pag. 272

« Istituzione della fondazione della « Domus Galilaeiana » in Pisa » (1487 - *rel.* Leicht). 276

(Discussione e approvazione):

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi romani con sede in Roma » (1468 - *rel.* Di Marzo) - *Oratori:* Mazzoni, Presidente 266

« Modificazioni al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 458, sui provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale » (1469 - *rel.* Montresor) - *Oratori:* Pavolini, *Ministro della cultura popolare*, Presidente. 266

« Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni delle Regie Scuole derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della Carta della Scuola » (1483 - *rel.* Spasiano)

Oratori: Amicucci *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Presidente. 268

« Affidamento alla Gioventù Italiana del Littorio dell'assistenza, dell'educazione e dell'addestramento professionale degli orfani di guerra » (1484 - *rel.* Spasiano) - *Oratori:* Vinci, Pende, Leicht, Fedele, Perez, Presidente. 270

« Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari » (1486 - *rel.* Belluzzo) - *Oratori:* Perez, Pende, Galli, Petrone, Cardinali Giuseppe, Mazzoni, Presidente 272

« Istituzione di Scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne » (1488 - *rel.* Cardinali Giuseppe) - *Oratore:* Mazzoni 277

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alessandri, Bazan, Belluzzo, Cardinali Giuseppe, De Santis, Di Marzo, Fedele, Galli, Giovara, Leicht, Mazzoni, Montresor, Ovio, Pende, Perez, Petrone Michele, Quarta e Vinci.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato per le corporazioni Amicucci e il Ministro per la cultura popolare.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Alberti, Badaloni, Barbi, Bodrero, Cian Vittorio, Co-

lumba, Crispolti, Gatti Girolamo, Gigante, Giordano, Goidanich, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marro, Micheli, Moresco, Muscatello, Romano Michele, Rubino, Sailer, San Martino Valperga, Spasiano, Versari, Viola e Zerboglio.

PRESIDENTE. Invita il senatore Pende ad assumere le funzioni di segretario.

PENDE, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi romani con sede in Roma** » (1468). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DI MARZO, relatore. Il progetto di legge, che viene all'esame della Commissione, prevede ad aumentare da lire 400.000 a lire 800.000 il contributo annuo che lo Stato corrisponde all'Istituto di studi romani. Questo sodalizio, com'è generalmente noto, svolge una complessa attività, diretta da una parte ad illustrare le vicende di Roma, ad approfondire la conoscenza delle sue manifestazioni, a celebrare le sue glorie, e rivolta dall'altra ad apprestare mezzi idonei a rendere più agevole lo studio della vita di Roma nelle varie epoche e in tutte le sue forme. Così, mentre conferenze rievocano uomini e fatti della Città eterna e poderose pubblicazioni ne rielaborano la storia, concorsi ridestano il gusto del latino e ricchi schedari raccolgono informazioni preziose. Ora un'attività così vasta, perchè si possa mantenere proficua, ha senza dubbio bisogno di larghi mezzi, sì che l'aumento proposto sembra veramente adeguato alle finalità dell'Istituto.

MAZZONI. Dichiaro di non avere nessun dubbio nel dare la sua approvazione al disegno di legge e nell'elogiare la competente relazione del senatore Di Marzo. Deve tuttavia, per debito di coscienza, tornare su quanto egli stesso e altri colleghi, più autorevoli di lui, molte volte rilevarono a proposito dell'opportunità di prendere nuovamente in accurato esame l'equa ripartizione dei contributi assegnati agli Istituti di cultura.

Nel caso presente osserva che l'Istituto di Studi Romani ha davanti a sé un campo vastissimo, comprendente l'archeologia, la storia romana politica, civile ed artistica, l'indagine delle usanze popolari, la letteratura dialettale; onde, anche raddoppiando il contributo in suo favore, di fronte all'ampiezza di siffatto programma e soprattutto alle costose pubblicazioni che esso comporta, la nuova somma risulterà ben presto insufficiente.

D'altra parte vi sono oltre ai centri di studi specializzati, le Accademie, pur esse bisognevoli di assistenza finanziaria, ma per le quali il soccorso dello Stato, quando vi sia, è in misura assolutamente inadeguata.

Sarebbe pertanto opportuno procedere a un piano organico di ripartizione delle sovvenzioni statali, attraverso un accordo dei Ministeri interessati, onde stabilire le necessità generali dei vari organi di cultura e proporzionare ad esse le sovvenzioni e le spese.

DI MARZO, relatore. Concorda con le osservazioni del senatore Mazzoni, che certamente rispondono a un sentimento generale. È infatti opportuno provvedere alla revisione dei contributi statali agli enti culturali in modo da evitare sperequazioni.

PRESIDENTE. Osserva che il Consiglio Superiore della pubblica istruzione potrebbe procedere allo studio del piano di coordinamento da tempo auspicato.

Non crede necessaria la formulazione di un voto in proposito; basterà richiamare l'attenzione del Ministro sulle giuste osservazioni del senatore Mazzoni e sul consenso che hanno trovato nella Commissione.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 458, sui provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale** » (1469). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MONTRESOR, relatore. Premette che si può affermare, con soddisfazione, che la nostra

bilancia commerciale, rispetto alle esportazioni dei film di prodotto nazionale, ha fatto un balzo cospicuo, passando dai 56 milioni del 1933 ai 110 prudentemente previsti per la fine dell'anno corrente. Perciò anche le provvidenze che il Governo va escogitando per migliorare la produzione e renderla più atta ad affrontare il mercato di esportazione devono via via adeguarsi al rafforzamento ed al consolidamento che vanno assumendo i gruppi industriali di produzione.

Onde non fa meraviglia se le leggi che regolano questo importante settore dell'economia nazionale vadano soggette — per necessità di cose — a ritocchi continui, per adeguarle alle nuove esigenze che si manifestano nel crescente sviluppo dell'industria cinematografica.

Così il presente disegno di legge modifica la precedente legge 19 gennaio 1939, n. 458, commisurando più equamente i premi che lo Stato concede all'industria dei filmi, in base progressiva agli incassi che esso percepisce.

Perciò, con l'articolo 1, si provvede a dare alla elaborazione dei filmi un lasso di tempo superiore al termine dalla legge precedente fissato al 30 giugno 1943 e così, portandolo al 1948, si dà modo ai gruppi industriali di allestire prodotti più accurati, senza l'assillo del tempo ristretto, e senza la perdita delle provvidenze governative. Al tempo stesso il ciclo dello sfruttamento delle pellicole è portato da tre a quattro anni, in modo che sia più esatto il computo degli incassi, che forma base per la determinazione dei premi.

Riguardo ai premi progressivi in base all'introito lordo delle pellicole, è parso equo concedere a quelle poche produzioni che superano i sei milioni d'incasso un premio superiore a quello ordinario, fissato al 12 per cento, con un altro aggiuntivo del 15 per cento sull'introito lordo.

Inoltre il fondo di tre milioni già stabilito per pellicole di particolare contenuto etico-politico, fondo che pare insufficiente con la aumentata produzione e con le speciali esigenze del momento che attraversiamo, è stato portato a milioni quattro e mezzo.

Un'altra savia disposizione disciplina l'allestimento dei corti metraggi, spesso malamente sostituiti da avanspettacoli, sui quali

altra volta furono dette parole gravi. Perciò la legge intende incoraggiare la produzione del documentario e del corto metraggio in genere.

È evidente, del resto, che le provvidenze del Governo per incrementare e perfezionare la produzione cinematografica, anche per rispetto alla nostra esportazione, sono sempre subordinate ai proventi dei diritti erariali e alle tasse imposte alla industria di produzione. Così lo Stato si spoglia in parte del gettito complessivo dei suoi diritti per migliorare sempre più i prodotti di questa branca importante delle attività culturali della Nazione.

Desidera aggiungere poche parole, per richiamare l'attenzione del Ministro su quanto accade talvolta in provincia, dove le norme, sempre eque, del Ministero, vengono molto spesso applicate senza coerenza e anche senza troppo criterio. Per esempio, le disposizioni riguardanti il cinema all'aperto non sono eseguite dovunque allo stesso modo; onde vi sono località dove il cinema all'aperto è permesso ed altre dove invece è proibito.

Lo stesso può dirsi del cinema parrocchiali, che in alcune città riescono a funzionare regolarmente, in altre invece incontrano difficoltà che non gli sembrano giustificate, dato che quei cinema svolgono un compito di carattere educativo che è sempre in armonia con le direttive del Governo.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. È lieto del compiacimento espresso dal senatore Montresor nella sua relazione per gli sforzi con i quali il Governo cerca di venire in aiuto all'industria del cinema documentario. Grazie al coordinamento della produzione, si spera che nel prossimo anno circa la metà dei programmi cinematografici potrà essere costituita da un film così detto di spettacolo, da un film L. U. C. E. e da un documentario. In seguito, e si spera con tempi accelerati, tutti i programmi cinematografici saranno così composti; e non sfugge certamente alla Commissione il grande progresso che in tal modo sarà compiuto nell'utilizzare il cinema ai fini della diffusione della cultura nazionale.

La questione, cui ha fatto cenno il senatore Montresor a proposito dei cinema parrocchiali, è piuttosto complessa. Bisogna infatti riferirsi

agli accordi aggiuntivi al Concordato intervenuti fra il Partito Fascista e l'Azione Cattolica, secondo i quali nei cinema parrocchiali si dovrebbero proiettare esclusivamente film di carattere religioso. La produzione italiana di siffatti film è però molto scarsa. Perciò le diversità di trattamento segnalate dal senatore Montresor dipendono dal fatto che in certi luoghi, le autorità si attengono rigidamente agli accordi aggiuntivi, mentre in altri li interpretano con qualche latitudine. Se si dovesse stare alla lettera degli accordi aggiuntivi, i cinema parrocchiali non potrebbero quasi mai funzionare.

Quanto al cinema all'aperto, esso era stato vietato l'altr'anno per ragioni inerenti alla protezione antiaerea. Quest'anno è stato nuovamente permesso, ma subordinatamente all'osservanza di precise norme precauzionali in armonia con le disposizioni sull'oscuramento. Nel concedere le relative autorizzazioni le autorità debbono pertanto tener conto della possibilità di attuare le norme prescritte.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Montresor per la sua relazione e il Ministro della cultura popolare per i chiarimenti forniti alla Commissione.

La lettura degli otto articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni delle Regie Scuole derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della Carta della Scuola » (1483). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Pende di dar lettura della relazione del senatore Spasiano assente.

PENDE, segretario. Con il presente disegno di legge lo Stato istituisce ed assume l'onere della tutela infortunistica del lavoro e delle esercitazioni alle quali gli alunni delle Regie scuole, di ogni ordine e grado, sono tenuti o

in forza dei programmi di insegnamento o in applicazione della Carta della Scuola che, come è noto, ha reso obbligatorio l'insegnamento del lavoro manuale. Questo infatti, per gli stessi mezzi materiali adoperati e per grande che sia la prudenza usata, non è esente da rischio e non si può pertanto che plaudire alle provvide disposizioni del disegno di legge.

Esso con l'articolo 3 chiama l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad esercitare l'assicurazione in questione, mediante gestione speciale e con le norme che saranno emanate dal Ministro delle corporazioni di concerto coi Ministri dell'educazione nazionale e delle finanze.

Quanto ai mezzi — si rileva dallo stesso articolo 3 — essi saranno costituiti inizialmente dal fondo di lire 500.000 derivanti dagli utili ricavati dall'assicurazione degli studenti di ingegneria e di architettura di cui al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927-V, n. 347, ed, in seguito, da appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Buona parte delle disposizioni del disegno di legge è basata sui criteri e sulle norme del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, che regola in generale la materia delle assicurazioni obbligatorie degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: così quelle degli articoli 2 e 4; quella che fissa le condizioni dell'inabilità permanente e parziale; quella dell'articolo 13 che richiama espressamente, in quanto applicabili, alcune disposizioni di detto Regio decreto. Non è invece stato applicato — e la relazione che accompagna il disegno di legge ne accenna le ovvie ragioni — il principio della corresponsione dell'indennità in rendita, nè quello dell'attribuzione della indennità (per infortunio seguito da morte) ai viventi a carico.

Un articolo sul quale il relatore ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Senato è il 14, col quale viene abrogato il Regio decreto-legge 16 gennaio 1927-V, n. 347, che aveva istituita l'assicurazione obbligatoria degli studenti di ingegneria e architettura. La relazione che accompagna il disegno di legge avverte che, procedendosi ora alla disciplina generale dell'assicurazione contro gli infortuni degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, appare

logico che questa assorba l'assicurazione prevista dal citato Regio decreto-legge, del quale perciò si dispone l'abrogazione.

È da notare che l'assicurazione degli studenti di ingegneria e di architettura, la quale doveva essere stipulata a cura delle rispettive scuole ed a spese degli studenti interessati, copriva un campo di infortuni più esteso di quello del presente disegno di legge, giacchè, oltre gli infortuni che possono accadere nelle esercitazioni e nel lavoro, prevedeva anche quelli che possono verificarsi « nelle visite a scopo di studio a stabilimenti industriali, officine, cantieri navali, costruzioni ed impianti di qualsiasi genere nonchè nei viaggi all'uopo occorrenti ». Ora, poichè nel silenzio della relazione non sembra che l'esclusione di questi infortuni sia stata fatta a ragion veduta, si potrebbe, qualora non si ritenga di modificare l'articolo 1 del disegno di legge, raccomandare di tenere ciò presente in occasione delle norme di carattere integrativo che il Governo del Re è autorizzato, per l'articolo 19, ad emanare ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Sulle altre disposizioni del disegno di legge il relatore non ha osservazioni da fare.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*. In merito al rilievo del senatore Spasiano circa l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, deve osservare che effettivamente il sistema previsto dal disegno di legge in esame è più restrittivo rispetto a quello del citato decreto-legge, a meno che non si vogliano comprendere, nell'espressione « esercitazioni di lavoro e partecipazioni a turno di lavoro » del nuovo testo, anche le « visite a scopo di studio a stabilimenti industriali, officine, cantieri navali, costruzioni e impianti di qualsiasi genere, nonchè in viaggi all'uopo occorrenti », previsti dal decreto che viene abrogato.

Bisogna però notare che l'assicurazione a favore degli studenti di ingegneria e architettura era a carico degli studenti stessi, mentre l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in conseguenza di esercitazioni fatte in applicazione della Carta della Scuola, è a carico dello Stato. Rimane quindi

la possibilità, agli alunni di ingegneria e architettura, di continuare a tenere in vigore, ove lo vogliano, l'assicurazione di prima.

Occorre inoltre aggiungere che l'assicurazione voluta dal decreto-legge del 1927 non è servita a raggiungere gli scopi per i quali era stata costituita. Non consta infatti che, dal 1927 ad oggi, vi sia stato un solo studente indennizzato per infortuni occorsi nei casi previsti dal decreto-legge. Una riprova, sia pure indiretta, ne è data dal fatto che, riscuotendo dalle 40 alle 50 mila lire di premio all'anno, e pur facendo fronte a tutte le spese di gestione e di amministrazione, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può mettere a disposizione della nuova forma assicurativa, secondo l'articolo 3 del disegno di legge in esame, una somma di lire 500 mila derivante dai residui attivi dell'assicurazione soppressa.

Non varrebbe quindi la pena di turbare l'armonia del presente disegno di legge, per preoccuparsi di un'assicurazione che in effetti non ha dato benefici concreti.

È da tener presente inoltre che la particolare situazione fatta agli studenti di ingegneria e di architettura dal decreto-legge del 1927, dovrebbe, dato che il disegno di legge in discussione prevede una forma totalitaria e integrale di assicurazione per tutti gli studenti, essere estesa a ogni categoria di studenti universitari, cui è possibile trovarsi di fronte agli stessi rischi di quelli di ingegneria e di architettura; così ad esempio agli studenti di chimica per le visite a scopo di studio a stabilimenti industriali, e ad altri ancora. Tuttavia se il senatore Spasiano insiste, la questione potrà essere regolata nelle norme integrative previste dall'articolo 19. Siccome però l'onere di questa assicurazione, come è noto, è dello Stato, occorrerà ottenere prima l'assenso del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Ringrazia il rappresentante del Governo per le sue delucidazioni. Ricorda che il decreto-legge del 1927 fu voluto da lui stesso in seguito a un grave incidente occorso a un gruppo di studenti del Politecnico di Milano durante una visita a costruzioni edili di grande mole. Ritene che il nuovo provvedimento vada incontro a tutte le neces-

sità della tutela degli studenti contro gli infortuni per causa di studio o di esercitazione pratica, e che la Commissione possa approvarlo con piena fiducia.

La lettura dei diciannove articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Affidamento alla Gioventù Italiana del Littorio dell'assistenza, dell'educazione e dell'addestramento professionale degli orfani di guerra** » (1484). — *(Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Pende di dar lettura della relazione del senatore Spasiano assente.

PENDE, *segretario*. Osserva che è perfettamente logico ed altamente significativo che il compito di assistere, di educare e di addestrare professionalmente gli orfani di guerra sia affidato, dal disegno di legge che viene all'esame del Senato, alla Gioventù Italiana del Littorio, organizzazione totalitaria delle forze giovanili del Partito Nazionale Fascista che ha per motto « credere - obbedire - combattere ».

Nè si tratta più della pura attività assistenziale e di protezione quale è quella in massima demandata all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, istituita con la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397. Si tratta ora di una attività più vasta e profonda: cioè della formazione spirituale e dell'addestramento professionale; tanto che a tal fine la G. I. L. ha, per l'articolo 2 del disegno di legge, facoltà di istituire speciali collegi secondo determinati tipi a carattere di orientamento professionale, tecnico e premilitare; ovvero di avvalersi di altri collegi e istituti che saranno a tal fine sottoposti alla sua vigilanza, mentre all'assistenza degli orfani, fino all'età di sei anni, provvederà valendosi dell'organizzazione dell'Opera nazionale maternità e infanzia. Discende da ciò, ed è una evidente conseguenza

dell'unitarietà e totalitarietà del compito affidato alla G. I. L., la disposizione dell'articolo 3 in virtù del quale l'amministrazione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra è assunta dalla G. I. L. Tale amministrazione, come ha cura di dire la relazione che accompagna il disegno di legge, resta però con la propria personalità giuridica distinta, ai fini morali e materiali, da quella della G. I. L. Ma anche così chiarita, la disposizione ha sempre bisogno di molti particolari esplicativi, non essendo minimamente accennato ciò che dell'organizzazione dell'Opera nazionale ha da rimanere o da scomparire, nè come ciò che rimarrà dovrà essere adattato, coordinato, integrato. A ciò sarà provveduto con le norme di attuazione da emanare con successivo Regio decreto come dispone l'articolo 4.

Il relatore è ben persuaso che con tali norme nulla sarà trascurato perchè il massimo delle altissime finalità che l'hanno ispirata possa esser raggiunto da questa legge, con la quale il Governo fascista ha voluto, come sempre, rendersi interprete del costante grato pensiero del popolo italiano verso i figli di coloro che tutto diedero per la Patria.

VINCI. Il disegno di legge in esame affida alla Gioventù Italiana del Littorio l'assistenza, l'educazione e l'addestramento professionale per gli orfani di guerra. Dato che il compito delicato ed importantissimo di questa organizzazione è totalitario — l'educazione politica e la preparazione militare delle forze giovanili — ritiene sia necessario che tutti gli orfani, sia dipendenti in atto da organizzazioni statali, parastatali o private e quelli che, non essendo inquadrati in alcuna organizzazione, sono abbandonati a sè stessi, siano affidati alla Gioventù Italiana del Littorio, divisi, ove lo si ritenga opportuno, in parecchie categorie. Questa unitarietà e totalitarietà della educazione e preparazione di tutti gli orfani, non affievolisce per nulla il nostro amore e la nostra gratitudine verso i figli di coloro che hanno dato in olocausto la vita alla Patria. Gli orfani di guerra restano sempre i pupilli della Nazione.

Fino ad oggi l'apposita Opera nazionale, istituita con la legge 26 luglio 1929-VII, n. 197, ha provveduto alla tutela, alla assistenza ed

alla educazione degli orfani di guerra e ritiene di poter affermare, per la sua esperienza decennale di commissario dell'Opera in una importante provincia, che i risultati sono stati veramente buoni, e rispondenti al fine per il quale è stata istituita l'Opera. Gli orfani sono stati tutelati nei loro interessi, diretti e protetti per la loro sistemazione nella vita, forniti periodicamente di vestiario, provveduti di attrezzi di mestiere e di libri e, quando è stato necessario, finanziariamente aiutati. Nei limiti del bilancio, molti hanno avuto la loro educazione in opportuni collegi a tipo tecnico-professionale.

Non solamente l'educazione e l'addestramento degli orfani di guerra, ma anche l'amministrazione dell'Opera nazionale, giusta l'articolo 3, è devoluta alla Gioventù Italiana del Littorio.

Però, secondo la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, l'amministrazione resta con la propria personalità giuridica e distinta ai fini morali e materiali da quella della Gioventù Italiana del Littorio.

Come giustamente fa rilevare il relatore, la disposizione ha bisogno di molti particolari esplicativi, che potranno trovar posto nelle norme di attuazione che saranno emanate con successivo decreto-legge, come dispone l'articolo 4. Solo allora potrà conoscersi quale parte della organizzazione rimarrà all'Opera nazionale e come sarà adattata e coordinata con quella della G. I. L.

PENDE. Come Presidente dell'Opera per gli orfani dei medici deve rilevare che non è chiaro se, in applicazione del provvedimento in esame, gli orfani dei medici caduti in guerra rimangono affidati alle cure dell'Ente oppure passano sotto il controllo della G. I. L. Una delucidazione su questo punto sarebbe opportuna. Per suo conto non sarebbe alieno a che gli orfani dei medici caduti in guerra passassero come tutti gli altri orfani di guerra alle dipendenze della G. I. L.

LEICHT. Non crede opportuno togliere ai diversi Enti assistenziali degli orfani la loro autonomia. Teme che gli inconvenienti di un accentramento eccessivo possano essere superiori ai vantaggi. È molto probabile, ed è una probabilità preoccupante, che si vengano a

inaridire le fonti della beneficenza privata, la quale si rivolge più volentieri con lasciti e donazioni agli Enti assistenziali locali che non a quelli statali.

Ricorda la propria esperienza di capo di un grande Istituto di assistenza; le difficoltà di saldare il bilancio erano molte, mentre altri Istituti minori, di carattere locale, avevano bilanci floridi perchè soccorsi largamente dai privati. Se questa molteplicità di organizzazioni può dare talvolta luogo a qualche inconveniente questo potrà essere eliminato senza ricorrere al radicale sistema proposto dal senatore Vinci, e rispettando l'autonomia di Enti che hanno dimostrato di sapere assolvere lodevolmente il loro compito.

FEDELE. Si associa alle osservazioni del senatore Leicht. Si domanda se la G. I. L. possa essere in grado di assumere, oltre gli importanti compiti che già le spettano anche quello vastissimo che le andrebbe affidato qualora la proposta del senatore Vinci trovasse accoglimento.

Ritiene preoccupante soprattutto l'inaridimento della beneficenza privata, con ragione prospettata dal senatore Leicht fra le probabili conseguenze dell'accentramento. Si augura che il Governo non vorrà sconvolgere pericolosamente un sistema che finora non ha dato luogo a lamentele.

PEREZ. Concorda con i senatori Leicht e Fedele. Gli orfani dei medici sono affidati all'Istituto di Perugia che finora, sotto la presidenza del compianto senatore Simonetta, e oggi del senatore Pende, ha svolto egregiamente il suo compito. Gli sembra che l'assorbimento dell'Istituto in altri Enti possa essere più dannoso che utile.

VINCI. Ritiene di dover rispondere ai colleghi per dare alcuni chiarimenti. La sua proposta di far passare tutti gli orfani alle cure della G. I. L. non deve preoccupare, se, come si spera, le organizzazioni alle quali appartengono gli orfani conserveranno la propria personalità giuridica distinta, ai fini morali e materiali, da quella della G. I. L.

La sua proposta ad ogni modo non vuole essere che una segnalazione e una raccomandazione.

PENDE. La proposta del senatore Vinci rappresenta un suo desiderio personale, che esula dall'esame del disegno di legge e la discussione rischia pertanto di deviare dal suo oggetto. Gli sembra invece che l'osservazione da lui stesso fatta, circa la sorte degli orfani di guerra dei medici, abbia certa importanza ai fini del provvedimento in esame in quanto interessa non solo gli orfani dei medici, ma anche tutte le altre categorie di orfani assistiti da Enti speciali.

Si duole che l'assenza di un rappresentante del Governo non permetta di chiarire questo punto.

PRESIDENTE. Il dubbio prospettato dal senatore Pende è certamente meritevole di attenzione; esso potrà essere chiarito in sede di regolamento per l'applicazione della legge.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: «Estensione dell'articolo 79 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione universitaria ai Direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie» (1485). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

MONTRESOR, *relatore*. L'assorbimento delle attuali Regie stazioni sperimentali agrarie nei Regi istituti di sperimentazioni agrarie, di nuova istituzione, rendeva necessario togliere una diversità di trattamento sancita da una norma dell'articolo 79 del Testo Unico delle leggi su l'istruzione universitaria.

Infatti, posto che le Regie stazioni sperimentali agrarie avevano grado pari agli Istituti scientifici delle Università, e che nei concorsi a posti di Direttore vigono le norme che regolano le promozioni a ordinario dei professori dei Regi istituti universitari nelle Facoltà di agraria, era ovvio che i Ministri della educazione nazionale e della agricoltura e foreste dovessero togliere una diversità di trattamento verso benemeriti insegnanti che avevano gli stessi titoli dei professori universitari di ruolo.

Così l'articolo 79 del Testo Unico riceve una interpretazione integrale ed equa a vantaggio di una classe benemerita d'insegnanti di agraria.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari» (1486). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

BELLUZZO, *relatore*. La relazione ministeriale, che accompagna il presente disegno di legge, dà le ragioni del provvedimento, e la Commissione non può che essere riconoscente al Ministro, che ha portato a 50 le nuove cattedre universitarie di ruolo, che nel disegno di legge analogo precedente erano solo 38, e che ha promesso, appena le condizioni generali del bilancio lo permetteranno, di venire incontro ai desideri delle Università, che ne hanno chieste più di 200.

È certo che il bisogno di insegnanti di ruolo aumenta, anche perchè, con la popolazione ed il suo migliorato tenore di vita, è aumentato il numero degli studenti universitari; alcune Facoltà hanno dovuto dividere qualche insegnamento fondamentale fra due o tre professori, ciascuno dei quali ha un uditorio di più di duecento allievi, ed anche per questa ragione si dovranno aumentare i posti di ruolo.

Ma il relatore raccomanda vivamente al Ministro che tali posti di ruolo siano dati alle materie veramente fondamentali, e fra queste siano preferite quelle delle Facoltà di medicina e chirurgia, di scienze matematiche fisiche e naturali e di ingegneria che hanno un intimo legame con la salute e la sicurezza degli uomini, il loro benessere, le loro comodità e, in genere, con il progresso scientifico e tecnico.

Osserva che da qualche lustro, in non poche Facoltà, comprese quelle or ora citate, si sono spezzettati alcuni insegnamenti fondamentali conferendone alcune parti per incarico, ed è naturale che i relativi professori incaricati premano per diventare insegnanti di ruolo.

È opinione di diversi membri della Commissione, ed in proposito il relatore rivolge al Ministro una speciale raccomandazione, che l'ordinamento degli studi di alcune Facoltà come, ad esempio, quella di ingegneria, venga riveduto per dare agli studi la successione logica delle materie e degli esami che lo studente deve conoscere, alle esercitazioni la frequenza ed i mezzi necessari, al complesso la serietà degna dell'avvenire imperiale della Nazione.

Il nuovo ordinamento dovrebbe evitare che tutte le Facoltà delle diverse Università abbiano le stesse specializzazioni con dispersione di mezzi e con difficoltà di trovare gli insegnanti. La produzione di laureati delle diverse Facoltà dovrebbe essere in armonia con i bisogni della Nazione, ed i laureati dovrebbero rappresentare una aristocrazia degli studi, giacchè il medico o l'ingegnere o il professore mediocri non sono concepibili nel regime attuale.

Questo va tenuto presente perchè si sente parlare della istituzione di una nuova scuola navale, mentre ve ne sono già due che vegetano per dare i circa cinquanta ingegneri navali che l'industria italiana domanda ogni anno.

Come il Ministro ha accolto la raccomandazione fatta nella Commissione lo scorso anno perchè un posto di ruolo fosse assegnato, per l'Archeologia cristiana, alla Facoltà di lettere di Roma, così il relatore, rendendosi interprete del pensiero della Commissione, raccomanda al Ministro che uno dei posti di ruolo della Facoltà di ingegneria di Roma venga assegnato all'insegnamento fondamentale, e coperto in tutte le altre Facoltà di ingegneria da un professore di ruolo, della Meccanica applicata alle macchine.

PEREZ. Aderisce e vivamente plaude alla lucidissima relazione del senatore Belluzzo.

Ricorda che già in occasione dell'istituzione di 38 nuovi posti di professore di ruolo, discussa nella Commissione il 30 luglio dello scorso anno, richiamò l'attenzione del Ministro sulla necessità di tener presente, per le successive istituzioni di nuovi posti, lo sdoppiamento delle materie fondamentali, per lo meno di quelle biennali, nelle Università con eccessivo numero di frequentatori.

Tale necessità, presa anche in considera-

zione dal Ministro Bottai nella sua circolare sulla disciplina universitaria, si è sempre più accentuata, ed oggi è veramente urgente provvedere a questo assoluto bisogno dell'insegnamento universitario.

È certamente utile, e spesso necessario, creare cattedre di nuove materie e coprire con posti di ruolo quelle delle materie fondamentali; ma bisogna anche riconoscere che sovente questi posti di ruolo vengono assegnati a materie complementari, che potrebbero piuttosto rientrare nei corsi o scuole di specializzazione, anzichè come materia di base per la formazione culturale e professionale. Senza volere con ciò diminuire l'importanza delle varie cattedre, ritiene inoltre che, specialmente in un momento in cui ogni aggravio del bilancio appare inopportuno, si debbano tenere anzitutto presenti le esigenze degli insegnamenti di più urgente ed immediata importanza pratica e sociale, e cioè, come bene prospetta il relatore, dell'insegnamento di carattere professionale e tecnico, di cui sono note le gravissime deficienze.

Nell'elenco dei nuovi 50 posti di ruolo nessuno è stato assegnato allo sdoppiamento di materie fondamentali nel campo della medicina, il che probabilmente sarà dovuto al fatto che nessun consiglio di facoltà ne ha segnalato il bisogno. È però noto che nelle facoltà spesso prevalgono considerazioni e riguardi che sovente impediscono la netta ed obiettiva visione dell'interesse collettivo.

L'alta comprensione del Ministro, affiancato dalla competenza della Direzione generale, darebbe a tutti piena garanzia di efficacia e di giustizia se gli sdoppiamenti invocati fossero attuati direttamente dal Ministro.

Non nasconde tuttavia qualche preoccupazione circa il conferimento di queste nuove cattedre, perchè non di rado si verifica che tale conferimento non risponda ad un reale ed indiscusso valore scientifico del designato.

Come giustamente ha detto il relatore, i laureati dovrebbero rappresentare un'aristocrazia degli studi: ciò si può ottenere soltanto con la serietà degli esami, e con un rigoroso vaglio degli insegnanti attraverso concorsi, non solo per titoli, ma integrati da opportune prove di

esami, concorsi dalle cui commissioni dovrebbero essere esclusi i maestri dei candidati.

Raccomanda vivamente al Ministro che in una prossima istituzione di nuovi posti di ruolo, ne vengano designati alcuni per lo sdoppiamento almeno delle più importanti cattedre di materie fondamentali biennali, e che criteri di rigorosa valutazione si applichino al conferimento delle libere docenze. Questa istituzione oggi è in decadenza per l'estrema indulgenza delle Commissioni. Basti dire che oggi alla libera docenza in patologia chirurgica, si sono presentati finora ben 110 candidati, la massima parte militari, i quali, secondo le attuali disposizioni, sono qualificabili fuori del numero dei posti stabiliti. Se il Ministro non impartisce al riguardo opportuni chiarimenti, nel senso di una seria valutazione anche di questi candidati militari su reali titoli e meriti scientifici, si verranno ad aumentare le già pletoriche ed improduttive schiere di professori con danno grave della serietà del titolo e del prestigio didattico degli atenei.

PENDE. Il senatore Perez ha lumeggiato magistralmente le difficoltà nelle quali si dibatte l'insegnamento universitario, e l'ampia relazione del Presidente ha segnalato con ragione l'opportunità di assegnare la maggior parte delle nuove cattedre a materie riguardanti prevalentemente la preparazione tecnica professionale. Teme però che queste distinzioni sulla maggiore o minore importanza delle materie non siano facili in pratica, perchè ogni insegnante crederà a buon diritto che la materia da lui insegnata è fra le fondamentali.

Comunque, per risolvere le difficoltà che realmente esistono, e sono gravi, nel campo della medicina, crede che, piuttosto che lo sdoppiamento delle cattedre proposto dal senatore Perez, dal quale può nascere una rivalità non opportuna fra i docenti, e che rappresenterebbe a suo giudizio un ritorno a tradizioni ormai superate, sia miglior sistema distinguere due insegnamenti, quello culturale e quello pratico e istituire cattedre di esercitazioni pratiche.

I professori designati a occuparle non dovrebbero ritenersi in una posizione di inferiorità rispetto ai colleghi dell'insegnamento

teorico: la loro funzione sarebbe importantissima, e anzi essenziale per la preparazione del futuro medico, e grazie al loro insegnamento sparirebbe il grave inconveniente, più volte lamentato, e segnalato anche in Senato, di laureati che lasciano le aule scolastiche senza saper compiere neppure i più piccoli atti d'intervento chirurgico.

Lo sdoppiamento delle cattedre proposto dal senatore Perez non eliminerebbe siffatta condizione. Le aule sarebbero meno affollate ma lo studente rimarrebbe egualmente lontano dalla pratica medica.

PEREZ. Non è d'accordo col senatore Pende. Il dubbio da lui affacciato quanto alla difficoltà di distinguere le materie fondamentali non ha ragione di essere, perchè, almeno nell'insegnamento della medicina, le materie fondamentali sono stabilite da una Commissione, e sono la anatomia, la fisiologia, le patologie e le cliniche generali.

Teme che, ove venisse accolta la proposta del senatore Pende e si creassero cattedre di insegnamento pratico, i risultati sarebbero tutt'altro che favorevoli al progresso della preparazione degli studenti. L'insegnamento pratico, per essere veramente proficuo, non può aver luogo che in ospedale, dove necessariamente la frequenza degli studenti deve essere disciplinata con un sistema di turni poco numerosi. Non vede come si possa svolgere un insegnamento pratico ed efficace in aule scolastiche dove si raccolgano 600 o 700 studenti.

GALLI. Non crede opportuna la distinzione, caldeggiata da alcuni colleghi, fra facoltà con insegnamento tecnico e quella con insegnamento culturale. Una distinzione simile gli pare difficile a farsi. La giurisprudenza, per esempio, che prepara i magistrati e i funzionari dello Stato, deve essere considerata anche essa, da un certo punto di vista, come una facoltà tecnica, la cui importanza non può essere messa in dubbio nello Stato moderno. Nè gli sembra che sia il caso, in questa sede, di stabilire una gerarchia di importanza dei vari insegnamenti; tutte le discipline sono egualmente necessarie alla vita culturale della Nazione.

Non sarebbe alieno dal proporre il rinvio del disegno di legge. In Italia le Università

sono troppo numerose, e riesce difficile trovare insegnanti seriamente preparati alle loro responsabilità. Bisognerebbe prima riorganizzare tutta l'istruzione superiore, con una riforma definitiva e coraggiosa, e poi nominare i docenti delle varie cattedre.

PETRONE. In merito alle osservazioni del senatore Perez sulle esercitazioni pratiche nelle Università, osserva che queste dovrebbero essere rese obbligatorie con frequenze controllate mediante un apposito libretto. Attualmente la percentuale di studenti che non frequentano le esercitazioni è elevatissima, e questo spiega l'impreparazione lamentata dal senatore Pende.

CARDINALI GIUSEPPE. Si associa alle osservazioni del senatore Galli sulla inopportunità di creare distinzioni fra l'insegnamento tecnico e non tecnico. La raccomandazione contenuta nella relazione del senatore Belluzzo non può essere fatta propria dalla Commissione, nelle cui discussioni è bene siano superate le visioni dei particolari interessi delle singole discipline. L'autorità del senatore Belluzzo conferisce del resto abbastanza peso a quella raccomandazione anche come espressione di una sua personale opinione.

Quanto all'altra osservazione del senatore Galli, circa il rinvio del disegno di legge, dichiara di non potervi consentire. La Commissione mostrerebbe di disconoscere la buona volontà del Ministro, che malgrado le gravi difficoltà del bilancio è riuscito in un anno a portare al suo esame due provvedimenti a favore dell'insegnamento universitario. Se vi saranno inconvenienti nell'assegnazione delle cattedre, ciò si dovrà alle singole facoltà che non hanno saputo concretare quali sono i loro bisogni. Nessuna facoltà di medicina, per esempio, ha proposto lo sdoppiamento delle cattedre, come lo stesso senatore Perez ha convenuto. I problemi prospettati dai colleghi sono senza dubbio di fondamentale importanza, ma il loro esame esula dalla discussione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazia i colleghi per le parole cortesi che hanno avuto a suo riguardo. La necessità di un'ampia riorganizzazione dell'Università cui ha fatto cenno il senatore Galli, è riconosciuta da tutti coloro che vivono

a contatto con l'ambiente universitario. Vi sono nella distribuzione delle cattedre e nella organizzazione dell'insegnamento di talune discipline incoerenze e sperequazioni che vanno eliminate. Molte materie che prima costituivano un unico insegnamento, sono state divise fra due insegnanti, senza nessuna necessità. Occorre riunire quello che è stato diviso, per dare all'insegnamento un indirizzo più organico. Potrebbe citare a questo proposito numerosi esempi della facoltà di ingegneria, ma crede che anche in quella di giurisprudenza si siano moltiplicate le cattedre creandosi artificiali separazioni in materie che potevano essere insegnate, ed erano già state insegnate, dallo stesso titolare.

Si può avere piena fiducia nell'intelligente amore del Ministro per la cultura e nella sua attività, perchè presto si possa vedere attuata questa desiderata riorganizzazione totale dell'istruzione superiore.

Crede però che non si possa mai abbastanza sottolineare come la vera base di ogni riorganizzazione didattica consista nella instaurazione di una salda disciplina, nelle lezioni e negli esami. La dottrina dell'insegnante non è che uno degli elementi di un insegnamento proficuo; ma la disciplina è non meno importante e necessaria. Come antico allievo del Politecnico di Milano, può ricordare la grande serietà degli studi in quella scuola, dalla quale sono usciti i migliori ingegneri e i più illustri italiani; e può assicurare che i grandi risultati conseguiti erano dovuti alla severa, esemplare disciplina che regnava in quelle aule.

I colleghi non devono credere che nel manifestare il desiderio di veder preferite le materie tecniche nell'assegnazione di nuove cattedre abbia inteso stabilire gerarchie fra le varie materie. Può assicurare il senatore Galli e il senatore Cardinali che ogni idea simile è lontana dal suo spirito. Crede però che un aumento delle cattedre tecniche sia la base indispensabile per la costituzione della grande attrezzatura tecnica, con la quale l'Italia dovrà affrontare domani le responsabilità della sua immancabile vittoria.

Crede che l'ampia discussione possa essere riassunta in un voto, che esprima la speranza di un sollecito riordinamento generale della

Università, nell'attuare il quale si tenga conto delle varie osservazioni dei senatori intervenuti nel dibattito.

MAZZONI. Si associa al plauso dei colleghi per la relazione sul disegno di legge, svolta dal Presidente con l'alta competenza che tutti gli riconoscono. Crede che sarebbe opportuno aggiungere al voto della Commissione anche la raccomandazione che il Ministro sospenda le nomine straordinarie di professori universitari. Invero la promessa di non procedere più a siffatte nomine venne data a parecchi colleghi, ma è poi accaduto che molte eccezioni si siano introdotte alla regola che il Ministro aveva assicurato di essersi imposta. Così si sono nominati a cattedre di notevole importanza culturale persone senza dubbio egregie, ma non provvedute della particolare preparazione necessaria all'insegnamento, con danno evidente del prestigio del docente e del profitto degli scolari.

PRESIDENTE. Crede inutile aggiungere la raccomandazione del senatore Mazzoni al voto da presentare al Ministro. L'opportuna osservazione rimarrà a verbale e il Ministro non mancherà di tenerne il debito conto, come merita l'autorità del senatore Mazzoni.

Pertanto allo scopo di tenere presenti le osservazioni e raccomandazioni che sono state formulate, propone alla Commissione di approvare il seguente voto: « La Commissione legislativa dell'educazione nazionale e della cultura popolare del Senato, approvando il disegno di legge che istituisce nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari, esprime il voto che il Ministro dell'educazione nazionale voglia quanto prima provvedere al totale riordinamento dell'istruzione superiore tenute presenti le osservazioni della Commissione ».

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge e la tabella allegata sono approvati.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione della fondazione della "Domus Galilaiana" »

in Pisa » (1487). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LEICHT, *relatore*. Ricorda che l'8 gennaio 1942-XX, cadrà il terzo centenario della morte del sommo Galilei, al quale, insieme al Copernico ed al Keplero, si devono quelle memorande scoperte che diedero, non solo alla fisica celeste, ma a tutto l'immenso campo della scienza, un fondamento sistematico interamente nuovo, dopo il lunghissimo periodo di stasi in cui essa era caduta dai tempi d'Aristotele e di Tolomeo.

L'Italia ha votato giustamente al nome del grande Pisano un culto profondo e ne ha ben motivo, giacchè l'aver dato i natali a Galileo è uno dei maggiori titoli di nobiltà che essa possa vantare nell'arringo del pensiero scientifico. Ricorda, a titolo d'onore, l'edizione nazionale delle opere di Galileo, monumento veramente degno di un tanto scienziato.

Fu felice pensiero, pertanto, quello del Ministero dell'educazione nazionale, assecondato con doverosa comprensione dal Ministero delle finanze, di costituire nella città natale del sommo fisico un istituto che non solo riunisse gli scritti del Galilei, ma promovesse ampie ricerche rivolte a tutto quel periodo di rinnovamento del metodo scientifico, ricco di tante scoperte, del quale si posson vedere i primissimi inizi nelle ardite ipotesi del cardinale Nicolò Cusano, ma che si maturò poi con quella meravigliosa fiorita di dotti che, dalla Germania, dalla Polonia, e da altri Paesi s'unirono ai nostri grandi italiani nello sforzo sublime di strappare alla natura i suoi segreti, promovendone lo studio sperimentale, nel quale è la base d'ogni progresso scientifico.

Ad illustrare quel meraviglioso periodo aveva già dato un vigoroso contributo la Reale Accademia nazionale dei Lincei, cogli studi del suo valente bibliotecario dott. Gabrieli sui primi membri della società scientifica fondata dal principe Federico Cesi, alla quale Galileo fu superbo d'appartenere, come dimostra la qualifica di « linceo » che egli fa seguire al suo nome in varie sue opere. Estintasi ora l'Accademia, verrà opportunamente questo istituto a continuare ed ampliare l'opera intrapresa, con maggior larghezza di mezzi ed ampiezza di collaborazione.

Prima di concludere desidera ricordare ai colleghi che il merito della prima idea di far sorgere la « Domus Galilaeiana » spetta alla Società italiana per il progresso delle scienze, che ne auspicò la fondazione nel Congresso di Pisa.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di scuole universitarie presso le università e gli istituti universitari per l'insegnamento delle lingue straniere moderne » (1488). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CARDINALI GIUSEPPE, *relatore*. Il disegno di legge, che si presenta all'esame della Commissione, si prefigge lo scopo di dotare le Università di corsi volti a preparare i giovani alla sicura e piena conoscenza delle lingue straniere, intese come lingue viventi; scopo invero utilissimo, corrispondente a reali esigenze non soltanto dell'esercizio professionale, ma di tutta la vita odierna, che ha moltiplicato, non meno sotto gli aspetti pratici che sotto quelli ideali e culturali, i rapporti tra i diversi Paesi.

E cosa certa è che a questo scopo non provvedevano, o, almeno, provvedevano soltanto imperfettamente e parzialmente, i numerosi corsi linguistici moderni, oggi esistenti presso alcune Facoltà. Va dato per ciò incondizionato plauso al Governo per avere affrontato l'urgente problema e averlo risolto, sia pure con le limitazioni imposte dalle condizioni del bilancio.

Le diciassette Università Regie ed il Regio Istituto Universitario di economia e commercio di Venezia avranno le loro Scuole per l'insegnamento delle lingue francese, tedesca, inglese, spagnola, destinate in particolare modo agli studenti che seguono corsi di laurea o di diploma, per cui sieno previsti dall'ordinamento didattico vigente esami di lingue straniere moderne, vale a dire: agli studenti delle Fa-

coltà di lettere, scienze politiche, economia e commercio, magistero, architettura, biennio propedeutico per l'ingegneria. Per ciascuna lingua vi sarà un posto di professore di ruolo e due posti di lettore, e l'insegnamento si svolgerà non soltanto in corsi di lezione, ma anche per via di esercitazioni orali e scritte. L'ordinamento didattico, la durata dei corsi, gli esami annuali e finali saranno determinati con successivo decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale (articoli 1-4). Professori e lettori saranno assunti per concorso, e speciali norme ne disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico (articoli 5-7).

La relazione ministeriale non passa sotto silenzio la preoccupazione che due soli posti di lettore possano apparire insufficienti per le maggiori Università. Nessuna preoccupazione più giustificata di questa, in quanto che l'articolo 4 attribuisce lo stesso numero di professori e di lettori a tutte indistintamente le Università, a quella, per esempio, di Perugia, nella quale la nuova Scuola dovrà servire a qualche centinaio appena di studenti, come a quella di Roma, in cui essa interessa tutte le Facoltà previste ed impegnerà quindi un migliaio circa di studenti per ogni corso annuale, pur facendo il calcolo sulla base delle statistiche del 1939-40 e non su quelle assai più elevate del 1940-41, e supponendo che gli studenti si dividano alla pari tra le quattro lingue, non ne seguano più di una alla volta, e per ogni anno vi sieno corsi distinti.

È peraltro ragione di incoraggiamento il fatto che la relazione ministeriale additi un possibile correttivo, alla prevista insufficienza nell'eventuale nomina di lettori aggiunti con retribuzione a carico dei bilanci delle Università interessate, e formuli l'augurio che il ruolo dei lettori possa essere in avvenire congruamente accresciuto. È augurio al quale il relatore fervidamente si associa, ma nell'attesa che esso si avveri, occorrerà che l'ordinamento didattico dei nuovi corsi, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, concorra ad attenuare le conseguenze della limitatezza dei mezzi, stabilendo per i professori un minimo di orario superiore alla media adottata per le altre materie, in guisa che ad ogni anno di corso l'insegnante debba dedicare ore di-

verse, per evitare l'afflusso contemporaneo di studenti di diversi anni, e coordinando in pari tempo i nuovi corsi con quelli linguistici già esistenti, si da assicurare la collaborazione degli antichi e dei nuovi lettori.

Particolare cura andrà posta circa l'applicazione del citato articolo nei confronti degli studenti della Facoltà di lettere, giacchè è da notare che, mentre nelle facoltà di scienze politiche, economia e commercio, magistero, biennio propedeutico per l'Ingegneria il vigente ordinamento prescrive esami obbligatori in lingue moderne (generalmente due biennali, talora anzi triennali e in qualche caso quadriennali) per la Facoltà di lettere questi esami non sono obbligatori, ma sono compresi tra quelli a scelta dello studente, in modo che, a rigore di termini, il terzo comma dell'articolo 3 non parrebbe applicabile agli studenti di lettere, ed occorrerà che l'ordinamento didattico della Scuola di lingue straniere moderne ne prescriva l'obbligatorietà, almeno per quelli tra loro che scelgano qualcuna di queste lingue come materia d'esame. Meglio anzi sarebbe che, in occasione di prossime modificazioni dell'ordinamento didattico della Facoltà di lettere, fossero stabilite nei riguardi degli insegnamenti di lingue straniere norme più opportune e coerenti a quelle adottate da altre Facoltà.

Assicuratane pertanto nel modo migliore l'applicazione, il presente disegno di legge col

potente impulso che darà alla conoscenza delle lingue straniere in Italia, contribuirà efficacemente all'incremento delle attività professionali dei singoli non meno che all'intensificazione dei rapporti culturali internazionali.

Anche a proposito dell'insegnamento delle lingue moderne si deve purtroppo rilevare come il grande affollamento delle aule ed il numero eccessivo di studenti non permetta un insegnamento proficuo. Un professore e due lettori sono infatti insufficienti per un numero di iscritti che talvolta può essere anche di 3 o 4 mila allievi. È anche questo un inconveniente che occorre segnalare.

MAZZONI, Rileva che fra le lingue moderne il cui insegnamento è previsto dal presente disegno di legge non appare la lingua portoghese. L'omissione gli sembra strana poichè il portoghese non è soltanto una lingua di alto valore letterario, ma anche di rilevante utilità pratica nelle relazioni col Brasile, che rappresentano tanta parte delle relazioni commerciali italiane con l'America del Sud.

La lettura dei sette articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge con la raccomandazione del senatore Mazzoni, è approvato.

La riunione termina alle ore 11,45.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

32^a RIUNIONE

Sabato 8 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente BELLUZZO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Proroga della validità dei concorsi a cattedre universitarie e dei concorsi per assistente e proroga dei termini per l'approvazione degli statuti universitari » (1533 - rel. Di Marzo) 284

« Estensione ai vincitori dei concorsi a cattedre universitarie delle norme del Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321 relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni » (1534 - rel. Balbino Giuliano) 285

« Norme per la concessione di permessi di utilizzazione economica di opere protette dal diritto di autore appartenenti a sudditi di nazionalità nemica » (1543 - rel. Bodrero) 287

« Modificazioni al Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, e alla legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, contenenti provvedimenti a favore delle industrie alberghiere » (1545 - rel. Michele Petrone) 287

(Discussione e approvazione):

« Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti » (1532 - rel. Bazan) - *Oratori*: Pende, Leicht, Cardinali Giuseppe, De Santis, Gentile Giovanni, Presidente 282

« Proroga della classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande » (1542 - rel. D'Amato) - *Oratori*: San Martino, Presidente 286

« Disciplina e sviluppo della musica varia » (1544 - rel. San Martino) - *Oratore*: Mazzoni 287

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Alessandri, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Cardinali Giuseppe, Crispolti, Curatulo, D'Amato, De Santis, Di Marzo, Gatti Girolamo, Gentile Giovanni, Gigante, Giordano, Giovara, Giuliano Balbino, Leicht, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Marro, Mazzoni, Micheli, Montresor, Moresco, Ovio, Pende, Perez, Petrone Michele, Quarta, San Martino Valperga, Spasiano e Vinassa de Regny.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Adinolfi, Alberti, Cappa, Cian Vittorio, Columba, Contini Bonacossi, Goidanich, Muscatello, Romano Michele, Sailer e Versari.

CURATULO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti** » (1532). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BAZAN, *relatore*. L'insegnamento dell'educazione fisica, insieme allo studio e al lavoro, costituisce una delle basi fondamentali dell'educazione fascista. Onde sorge la necessità che essa s'inserisca e si adegui sempre più profondamente agli altri insegnamenti scolastici coi quali armonicamente fa corpo.

Il disegno di legge in esame con l'articolo 1 stabilisce l'equiparazione dell'educazione fisica agli altri insegnamenti scolastici e coi successivi articoli svolge poi la regolamentazione legislativa della materia intesa al raggiungimento di tale precisazione. E invero con gli articoli 2 e 3 definisce quale dev'essere la posizione giuridica dell'insegnante di educazione fisica che pur continuando a rimanere alla dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare del Comando Federale della G. I. L. vien subordinato al capo dell'Istituto per la attività che svolge nella scuola al pari di ogni altro insegnante. Per tal modo egli partecipa a tutte le attività proprie dei consigli di classe, dei collegi dei professori e delle commissioni di esame, entrando nel vivo della scuola e traendo prestigio pel suo insegnamento. A valorizzare questo ancor più, il voto di educazione fisica vien considerato, con l'articolo 4, alla stessa stregua delle altre discipline a tutti gli effetti, compresi gli esoneri dalle tasse scolastiche e da quella di educazione fisica. Infine con l'articolo 5 è precisato che il Comando Federale della G. I. L. può dispensare dalle lezioni di educazione fisica quegli alunni che per motivi di salute ne facessero domanda pel tramite del capo d'istituto, ma conseguentemente è stabilito che il diploma di abilitazione magistrale ottenuto con esonero dal-

l'educazione fisica non sarebbe allora valido per l'esercizio dell'insegnamento elementare.

In complesso adunque questo progetto di legge rappresenta una regolamentazione legislativa che finora mancava in materia di un insegnamento di vitale importanza nella formazione e nella valutazione della personalità dell'alunno.

L'oratore crede infine di poter rassicurare il senatore Leicht, il quale gli ha espresso, poco prima dell'inizio della riunione, il suo timore che gli insegnanti della educazione fisica non abbiano una preparazione culturale adeguata alla nuova posizione riconosciuta loro dal provvedimento in esame. Le preoccupazioni del senatore Leicht riescono facilmente comprensibili, quando si ricordi quanto fosse basso il livello di istruzione di parecchi insegnanti di educazione fisica non molti anni or sono. Oggi, però, gli insegnanti di questa materia escono dall'Accademia della G. I. L., dove sono ammessi soltanto giovani provveduti di un titolo di scuola media, e dove i corsi comprendono un serio programma di studi a carattere scientifico. Si può quindi esser sicuri che l'insegnante saprà assolvere con senso di responsabilità le sue nuove funzioni nel Collegio dei professori.

PENDE. Nella sua qualità di Direttore dell'Accademia della G. I. L., si compiace della presentazione del disegno di legge in esame, che finalmente riconosce all'insegnante di educazione fisica la posizione che gli spetta nella scuola. Deve far rilevare che logica conseguenza del provvedimento deve essere il riconoscimento, agli insegnanti di educazione fisica, di un titolo universitario equipollente a quello dei loro colleghi del Collegio dei professori. Invece, l'Accademia della G. I. L., pur riconosciuta nel suo ultimo statuto del 1938 come Istituto universitario, dopo corsi che durano tre anni dà diritto ad un diploma anziché ad una laurea. Ora, gli studi compiuti dai giovani dell'Accademia non si limitano soltanto a materie strettamente attinenti alla ginnastica, come la metodologia e la storia dell'educazione fisica; ma comprendono anche gruppi di materie scientifiche. Ritiene quindi opportuno presentare all'approvazione della Commissione un voto ai Ministri competenti, affinché la durata dei corsi dell'Accademia

venga portata a quattro anni, e perchè a coloro che li abbiano ultimati venga riconosciuto il titolo di dottore.

LEICHT. Le parole dei senatori Bazan e Pende acquietano i suoi dubbi sulla preparazione culturale dell'insegnante di educazione fisica, e quindi sull'opportunità della loro equiparazione agli altri insegnanti. Non esita a riconoscere l'alta importanza dell'educazione fisica nella preparazione dei giovani; le sue perplessità non venivano pertanto da antiquati pregiudizi sfavorevoli, ma piuttosto dalla preoccupazione che gli insegnanti che ora vengono ammessi alle riunioni del Collegio dei professori, siano realmente in grado di partecipare con competenza al giudizio definitivo e complessivo sull'alunno, che viene appunto espresso dal Collegio dei professori.

Approva perciò il voto proposto dal senatore Pende. Osserva che generalmente i giovani che frequentano l'Accademia della G. I. L., hanno il titolo dell'abilitazione magistrale, che non sempre rappresenta una solida preparazione culturale. Sarà quindi opportuno aggiungere alle materie insegnate nell'Accademia anche un gruppo di materie letterarie e storiche.

CARDINALI GIUSEPPE. Approva la proposta del senatore Pende e concorda con il senatore Leicht sull'opportunità di aggiungere delle materie letterarie ai programmi dell'Accademia della G. I. L.

Circa il voto proposto dal senatore Pende, deve per altro osservare che, pur consentendo completamente nel portare a quattro anni la durata dei corsi, quanto invece al conferimento del titolo di dottore, ritiene che, sebbene tale conferimento sia consono allo spirito della legislazione vigente, si debba tener presente la prossima grande riforma universitaria, che certamente dovrà piuttosto mirare a ridurre, anzichè ad aumentare, il numero dei dottori, onde conservare a questo antico titolo di alta cultura, il suo giusto e tradizionale valore.

PRESIDENTE. Crede che la Commissione possa accogliere e far suo il voto del senatore Pende, con la raccomandazione aggiunta dal senatore Leicht di rinforzare cioè la preparazione culturale degli allievi mediante corsi di materie letterarie.

I dubbi, qua e là trapelati nella discussione, quanto alla preparazione culturale dell'insegnante, si spiegano con il ricordo che molti componenti della Commissione hanno dei vecchi maestri di ginnastica di un tempo, reclutati a caso, spesso impreparati allo stesso insegnamento della materia loro affidata.

Dà quindi lettura della raccomandazione proposta dal senatore Pende: « La Commissione Legislativa dell'educazione nazionale e della cultura popolare del Senato, approvando il disegno di legge che disciplina ed equipara l'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti, raccomanda al Ministro dell'educazione nazionale e al Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, che l'Accademia della G. I. L. porti i suoi corsi a quattro anni, in modo da poter dare un titolo dottorale agli educatori fisici, dal momento che questi sono completamente equiparati agli altri insegnanti di scuola media. Fa pure voto che la cultura di questi futuri educatori fisici sia completata in senso umanistico ».

La raccomandazione messa ai voti è approvata.

La lettura degli articoli da 1 a 4 non dà luogo a discussione.

DE SANTIS. Richiama l'attenzione della Commissione sul terzo comma dell'articolo 5, secondo il quale il diploma di abilitazione magistrale, conseguito con l'esonero dall'educazione fisica, non è valido per l'esercizio dell'insegnamento elementare. Sarebbe opportuno, anche per non aggiungere una nuova causa di diminuzione numerica degli insegnanti in confronto con le insegnanti, raccomandare che almeno i titoli conseguiti finora, anche con l'esonero dall'educazione fisica, siano validi per l'ammissione ai concorsi prossimi. Basterebbe una disposizione regolamentare transitoria.

Non si verrebbe, in tal modo, a chiudere la carriera dell'insegnamento a persone che, anche se fisicamente minorate da qualche imperfezione, possono tuttavia dedicarsi con passione e con perfetta idoneità culturale e morale.

PRESIDENTE. La giusta raccomandazione del senatore De Santis sarà segnalata al Ministro, con la trasmissione del verbale della riunione.

GENTILE GIOVANNI. Gli sembra che l'articolo in esame contraddica allo spirito della

legge stessa per un altro punto, e cioè per la disposizione contenuta nel secondo comma.

Il disegno di legge sopprime il dualismo, che prima opponeva agli altri insegnanti l'insegnante di educazione fisica. Questi stava fuori dal Collegio dei professori, ma poteva egualmente con il suo voto rimandare l'alunno agli esami di ottobre o fargli addirittura perdere l'anno, frustrando così il giudizio di idoneità dato dal Collegio. Con il presente provvedimento si ristabilisce in questo campo la necessaria unità, con innegabile buon frutto per il funzionamento della scuola.

Ma non vede perchè un altro dualismo si debba far sorgere col togliere al Preside, o comunque all'autorità scolastica, la facoltà di esonerare gli alunni dall'educazione fisica, per attribuirla al Comando Generale della G. I. L. Gli sembra di veder risorgere, attraverso questa disposizione, gli ingiustificati sospetti verso la scuola, a torto considerata ostile alla cultura fisica. Si può e si deve invece aver piena fiducia che l'autorità scolastica saprà mantenere entro giusti rigorosi limiti gli esoneri, combattendo con fermezza l'eventuale tendenza delle famiglie a chiederne di ingiustificati.

La scuola ha bisogno di pace, e di esser sottratta ai continui interventi di organizzazioni estranee, che ne turbano, molto più di quanto non si creda, il regolare funzionamento.

PENDE. Crede di poter assicurare il senatore Gentile. L'aver affidato al Comando Generale della G. I. L. la facoltà di esonero dall'educazione fisica si giustifica col fatto che la G. I. L. dispone di una vasta organizzazione medica, che non esiste nella scuola.

GENTILE. Le parole del senatore Pende lo confermano nella sua opinione. Appunto perchè così garantita dal controllo dei propri medici, la G. I. L. potrebbe trasmettere il parere del suo sanitario all'autorità scolastica, perchè decida.

PRESIDENTE. La preoccupazione del senatore Gentile, circa i troppi interventi di organizzazioni estranee nella vita della scuola, è giustificata, ma in questo caso il provvedimento intende opporsi alla facilità con la quale le famiglie chiedono gli esoneri; la facoltà concessa alla G. I. L., attraverso la sua speciale attrezzatura sanitaria, rappresenta senza dubbio un mezzo efficace per raggiungere lo scopo.

Crede che la Commissione possa accogliere con favore il disegno di legge, che rappresenta senza dubbio un notevole progresso, non solo nella vita interna della scuola, in quanto sopprime i penosi dualismi ricordati dal senatore Gentile, ma anche nella vita della Nazione, per il nuovo impulso che darà alla preparazione fisica e morale dei giovani, giacchè l'educazione fisica è non solo scuola di muscoli, ma anche di carattere e di volontà.

(Sull'articolo 5 non ha luogo ulteriore discussione e così pure sugli articoli 6, 7 e 8).

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga della validità dei concorsi a cattedre universitarie e dei concorsi per assistente e proroga dei termini per l'approvazione degli statuti universitari » (1533). — *(Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

DI MARZO, relatore. Il disegno di legge provvede ad alcune necessità degli istituti universitari determinate dalle attuali eccezionali contingenze.

L'articolo 1 dispone che è prorogato di un anno il biennio di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie espletati negli anni 1939—XVII e 1940—XVIII, e degli elenchi dei vincitori dei concorsi all'ufficio di assistente universitario espletati negli anni medesimi.

La opportunità di questa disposizione è evidente. Essa tende a consentire, che le facoltà abbiano modo di provvedere ad alcune delle cattedre vacanti coi vincitori di concorsi espletati negli anni 1939—XVII e 1940—XVIII, che sono ancora in attesa di nomina, ma che non potrebbero essere più nominati se fosse mantenuto il termine ordinario di validità delle terne dei concorsi. Risponde così alla esigenza degli studi universitari, che, nei limiti del possibile, ai posti vacanti siano nominati professori di ruolo. Il provvedimento del resto è pienamente giustificato dalla circostanza che, per un doveroso riguardo ai non pochi studiosi che attualmente servono

in armi la Patria, nell'anno 1941—XIX non si bandirono concorsi universitari.

Analoghi motivi rendono opportuna la disposizione che consente l'assunzione di assistenti fra i vincitori dei concorsi già espletati negli anni 1939—XVII e 1940—XVIII, che sono tuttavia in attesa di nomina, qualora i professori ufficiali competenti formulino le relative proposte. Basta infatti ricordare che non si sono più indetti concorsi per assistente, perchè ad essi, che si celebrano esclusivamente per esami, non avrebbero potuto partecipare numerosi aspiranti, richiamati alle armi.

Considerazioni di altra natura giustificano poi la norma, di carattere transitorio, dell'articolo 2, il quale dispone che le modificazioni agli statuti delle università e degli istituti universitari avranno vigore per l'anno accademico 1941—42—XX, anche se disposte con Regi decreti in data posteriore al 29 ottobre 1941—XX. È questa una deroga all'articolo 17, comma 3°, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione universitaria, il quale prescrive che le modificazioni agli statuti universitari non possono avere attuazione se non nell'anno accademico successivo a quello della loro approvazione. Determina tale deroga la necessità di rendere d'immediata applicazione alcune modifiche, tuttora in esame, all'ordinamento degli studi per le lauree in chimica ed in chimica industriale. Esse mirano ad adeguare gli studi universitari alla sempre maggiore importanza che la chimica assume per il potenziamento autarchico della Nazione. La Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha modificato questo articolo nel senso che le nuove norme degli statuti non potranno essere disposte oltre l'anno accademico 1941—42—XX. Il che è ben da accogliere.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE: Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione ai vincitori dei concorsi a cattedre universitarie delle norme del Regio decreto-legge 7 aprile 1941—XIX, n. 321 relativo alla so-

spensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni » (1534). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GIULIANO BALBINO, relatore. Il presente disegno di legge giunge quanto mai opportuno ad integrare le savie disposizioni con cui il legislatore ha sentito di dover adattare le direttive generali della politica demografica alle realistiche esigenze del periodo di guerra. Il decreto-legge 7 aprile 1941—XIX stabilisce infatti, come appare dalla relazione ministeriale, che per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la fine di essa possa prescindersi dal requisito di coniugato per le promozioni degli ufficiali in servizio permanente e dei sottufficiali di carriera, e anche degli impiegati civili in servizio militare o militarizzati, o comunque dislocati in terre d'oltre mare o in servizio presso enti militari. Questo decreto non faceva parola di giovani che avessero vinto concorsi universitari; sicchè poteva darsi, come può darsi ancora il caso, che giovani valorosi, vincitori di concorsi, richiamati in servizio militare trovandosi in condizione di giustificatissimo impedimento al matrimonio non potessero e non possano essere nominati. Ed il caso è tanto più dolorosamente ingiusto in quanto che, dopo due anni, cade la validità del concorso; quindi essi dovrebbero tentare poi un altro concorso senza avere, in questo periodo di servizio militare, la possibilità di attendere a nuovi lavori e potrebbero forse anche correre il pericolo di essere soverchiati nella prova da altri concorrenti che non siano richiamati e siano in grado di attendere con serenità agli studi. Si osserva infine che il presente decreto-legge, mentre mette al riparo da una sorte veramente ingiusta giovani che prestano in questo momento servizio militare, non contraddice affatto allo spirito della legislazione demografica, perchè il matrimonio potrà sempre essere condizione per il loro passaggio all'ordinariato dopo il periodo di prova.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Proroga della classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande » (1542). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

D'AMATO, *relatore*. Il disegno di legge provvede ad una esigenza di pratica opportunità, suggerita dall'attuale periodo bellico, e trova riscontro in altri provvedimenti legislativi che, per le stesse considerazioni, sono stati presi in condizioni analoghe.

Il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 265, istituì la classifica degli alberghi e delle pensioni, demandando agli Enti provinciali del turismo la compilazione della classifica, in base ad alcuni criteri di massima enunciati nell'« Allegato », nonchè al possesso di requisiti di attrezzatura, di cui all'Allegato stesso (sostituito totalmente dall'Allegato al Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, che modificava il citato Regio decreto-legge 18 gennaio 1937).

In base al Regio decreto-legge 5 settembre 1939-XVI, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382, la classifica doveva avere la validità di un biennio, e la prima doveva avere effetto a partire dal 1° gennaio 1940.

In conseguenza, col 1° gennaio 1942 essa dovrebbe perdere l'efficacia, ed essere sostituita da nuova classifica, in revisione della precedente, con eventuali passaggi di categoria, in dipendenza delle variazioni in meglio o in peggio, nell'attrezzatura dei singoli esercizi alberghieri e del loro accorsamento. Ma è evidente che, sia per la destinazione di alcuni esercizi a servizi militari, (alloggi e uffici militari, istituti ospedalieri, ecc.) sia per l'anomala vita turistica del momento, sia infine per qualche difficoltà nell'attuare variazioni a stabili e ad attrezzature di essi, in relazione alle esigenze belliche, non si potrebbe avere oggi, in base ai criteri dettati dal primo comma dell'Allegato al Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, (genere di clientela che

frequenta i singoli esercizi..., requisiti di attrezzatura degli esercizi stessi, ecc.) una classifica che non risentisse delle anomalie del momento e non valutasse circostanze occasionali, che hanno aumentato o diminuito il pregio di un esercizio, ma che sono estranee spesso alla volontà dei conduttori degli esercizi stessi e dei proprietari degli stabili. È invece chiaro, da tutte le norme in proposito, che ogni revisione di classifica, sia generale che particolare, deve servire di sprone per l'esercente che migliori, e di sanzione nel caso contrario, e non può quindi essere formulata in base ad elementi che sono estranei alla volontà dell'esercente stesso (requisizione dell'esercizio, impossibilità di trovare materiale per variare l'attrezzatura, alterazione dell'abituale clientela). E si consideri che queste circostanze, mentre hanno colpito un esercizio, possono non essere state risentite da altri esercenti più fortunati o più abili.

Ne consegue quindi l'opportunità di non procedere a nuova valutazione, ma di conservare l'efficacia della classifica in vigore fino al presumibile cessare degli elementi perturbatori della normalità, e tale data può opportunamente essere fissata a sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

SAN MARTINO. Crede opportuno segnalare un inconveniente che purtroppo si verifica assai spesso. Con la classifica e con i prezzi fissi si è stabilito l'ammontare della spesa del cliente, ma in molti casi purtroppo la quantità e la qualità del cibo non corrisponde ad essa. Sarebbe bene pertanto che ispezioni frequenti provvedessero perchè alla spesa fissata corrisponda una adeguata somministrazione.

PRESIDENTE. Concorde con l'osservazione del senatore San Martino. Avviene effettivamente che, mentre il prezzo è raddoppiato, la quantità del cibo è dimezzata. Questo produce certamente un grave inconveniente per coloro che sono costretti, per ragioni professionali a prendere i loro pasti in locali pubblici.

Il suggerimento del senatore San Martino sarà segnalato al Ministro nel verbale della discussione.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « **Norme per la concessione di permessi d'utilizzazione economica di opere protette dal diritto di autore appartenenti a sudditi di nazionalità nemica** » (1543). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BODRERO, *relatore*. Il disegno di legge in esame disciplina la concessione di permessi d'utilizzazione economica di opere protette dal diritto di autore, appartenenti a sudditi di nazionalità nemica. Gli altri stati belligeranti, Germania, Francia, Inghilterra, hanno già provveduto a regolare tale materia, nel senso che i cittadini di quei paesi possono ottenere permessi per l'utilizzazione economica di opere di sudditi nemici. Analoga disposizione è data con il presente disegno di legge il quale nei suoi dodici articoli detta le norme e fissa le modalità d'applicazione, in modo da salvaguardare i supremi interessi culturali della Nazione. Ogni caso è previsto, in modo da tutelare anche i diritti di cessionari che non siano sudditi di nazionalità nemica. La proposta legge rientra dunque nel quadro dei provvedimenti dipendenti dallo stato di guerra ed implica una difesa, sotto ogni aspetto legittima, delle nostre attività culturali, tanto più quando si pensi che la bilancia commerciale dei proventi del diritto d'autore, specie per la musica, è sempre stata, con i paesi oggi nemici, sensibilmente favorevole alla produzione italiana.

La lettura dei dodici articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « **Disciplina e sviluppo della musica varia** » (1544). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SAN MARTINO, *relatore*. Il disegno di legge « **Disciplina e sviluppo della musica varia** » appare opportuno sotto un duplice aspetto.

Innanzitutto perchè tende a migliorare il livello della musica detta leggera, la quale deve pur mantenere un certo decoro, ed incoraggia autori e compositori di valore ad interessarsi a questo ramo musicale.

Il provvedimento viene anche a porgere qualche aiuto ad una classe che attraversa difficilissimi momenti.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha apportato al primitivo disegno di legge alcune lievi modifiche che si possono ritenere accettabili.

Sarebbe solo opportuno chiarire un dubbio, se cioè le radioaudizioni debbano intendersi comprese nelle interpretazioni di musica varia alle quali si riferisce la legge; esse costituiscono senza dubbio uno dei mezzi di diffusione che più vanno vigilati, soprattutto per il vasto pubblico al quale si rivolgono.

MAZZONI. Concorda con il senatore San Martino. Accade di frequente che le radioaudizioni passino il segno di ogni decenza. Gli è accaduto recentemente di ascoltare la trasmissione di una canzonetta tutta basata su un equivoco osceno. È, questo, un inconveniente che deve essere assolutamente eliminato.

La lettura dei sei articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « **Modificazioni al Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669 ed alla legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, contenenti provvedimenti a favore delle industrie alberghiere** » (1545). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PETRONE MICHELE, *relatore*. Scopo del disegno di legge in esame — com'è chiarito nella relazione ministeriale che l'accompagna — è quello d'incoraggiare, nell'attuale difficile fase, le costruzioni alberghiere, gli adattamenti di fabbricati ad uso di albergo ed i miglioramenti degli alberghi già esistenti. Inoltre s'intende facilitare il compimento di costruzioni già progettate, e turisticamente





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare

33^a RIUNIONE

Lunedì 17 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente BELLUZZO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione per acclamazione):

« Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio alle figlie di Guglielmo Marconi » (1061 - rel. Maraviglia) - Oratore: Presidente Pag. 294

(Discussione e approvazione):

« Passaggio allo Stato di Istituti e Scuole del Governatorato di Roma » (1615 - rel. Montresor) - Oratori: Bodrero, Presidente, Del Giudice, Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale : 293

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Alberti, Alessandri, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Cardinali Giuseppe, Crispolti, Curatulo, De Riseis, De Sanctis, Di Marzo, Fedele, Giordano, Giovara, Leicht, Lombardi, Mambretti, Maraviglia, Mazzoni, Montresor, Ovio, Perez, Petrone Mi-

chele, Quarta, Rubino, Sailer, San Martino Valperga, Spasiano, Versari, Vinassa de Regny.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Adinolfi, Cappa, Cian, Contini Bonacossi, Gatti Girolamo, Gigante, Goidanich, Moresco, Pende, Romano Michele, Vinci e Zerboglio.

CURATULO, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio alle figlie di Guglielmo Marconi » (1601). — (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARAVIGLIA, relatore. La riconoscenza che tutta l'umanità ha per Guglielmo Marconi accresce il particolare debito di gratitudine dell'Italia verso la sua memoria; poichè la riconoscenza universale, che circonda il Nome del grande inventore si riflette sulla terra e sul popolo, onde il suo genio fu espresso. Se tutte le genti sono debitrice a Guglielmo Marconi degli immensi be-

nefici che le sue scoperte hanno arrecato all'umanità intera, noi Italiani dobbiamo altresì riconoscerci a Lui debitori della maggiore gloria, di che Egli ha arricchito il patrimonio ideale della nostra Patria, dimostrando, con la sua mirabile opera, che l'apporto del genio italiano al progresso della civiltà umana non subisce arresti od eclissi, ma continua da millenni a manifestarsi e ad imporsi all'ammirazione di tutto il mondo, testimoniando l'inesauribile vigore spirituale della razza.

Al riconoscimento di questo particolare dovere di gratitudine nazionale s'ispira il disegno di legge in esame, col quale vengono concessi alle figlie di Guglielmo Marconi degli assegni annui vitalizi, nella misura di lire 60.000 per la signora Degna Marconi in Paresci e di lire 36.000 elevabile a lire 60.000 nel caso che contragga matrimonio, per la signorina Gioia Marconi.

Il provvedimento non ha bisogno di essere illustrato nè può dar luogo a discussioni. È di quelli, la cui approvazione, da parte degli organi legislativi, è preceduta dal plauso di tutto il Paese.

PRESIDENTE. Il ricordo della grande figura di Guglielmo Marconi cui la Provvidenza Divina concesse di creare per l'umanità mezzi di comunicazione rapidi, eterei, è ancora vivo fra noi.

Interprete dei sentimenti di ammirazione della Commissione per il genio scomparso, e di riconoscenza per la sua opera sublimemente umanitaria, in armonia anche alle elevate parole del relatore senatore Maraviglia, invita i camerati senatori ad approvare per acclamazione il disegno di legge in esame. *(Vivi applausi).*

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato per acclamazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Passaggio allo Stato di istituti e scuole del Governatorato di Roma** » (1615). — *(Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

MONTRESOR, relatore. Premesso che il Governatorato di Roma aveva ereditato dalle

precedenti amministrazioni capitoline un gruppo di scuole medie e professionali, fondate in tempi diversi, scuole alle quali si ebbe cura di dare un assetto ed una efficienza adeguata alla espansione della Capitale ed ai bisogni sempre crescenti della popolazione scolastica, appare savio ed opportuno questo disegno di legge, il quale dirime una duplicazione superflua tra scuole non Regie, e quelle che il Ministero della educazione nazionale, per conto suo, aveva istituite in Roma.

Inoltre appariva necessaria quella unità d'indirizzo e di organizzazione rispondente ai principi sanciti dalla Carta della Scuola, e alla affermata esigenza che anche le scuole medie della Capitale si debbano uniformare al detto indirizzo.

Perciò il Governatorato, al quale va dato largo plauso per le tante provvidenze con cui ha tutelato il decoro delle sue scuole medie e professionali, si è accordato lodevolmente col Ministro dell'educazione nazionale per promuovere un nuovo assetto scolastico, concretato nel disegno di legge, che attende l'approvazione della Commissione senatoriale.

Per effetto di esso, il Governatorato cederà allo Stato locali e materiali didattici di vario genere, e provvederà anche al personale di servizio.

Così, la Scuola professionale femminile « Margherita di Savoia », la scuola tecnica commerciale femminile pareggiata « P. Reginaldo Giuliani », la scuola tecnica commerciale maschile « Luciano Mele », l'Istituto magistrale « Erminia Fuà Fusinato » e la scuola magistrale « Principessa Maria Pia » passeranno allo Stato, ed eventualmente potranno in avvenire subire delle modificazioni, a seconda che si manifesteranno nuovi bisogni e nuovi orientamenti della popolazione scolastica, specialmente magistrale, data l'esuberante disponibilità d'insegnanti disoccupati.

Il trattamento economico del personale docente sarà pari a quello dei dipendenti dallo Stato, di pari grado.

Il Governatorato ha espresso un lodevole desiderio, che cioè il personale degli insegnanti provvisori, i quali abbiano dato prova di assolvere egregiamente per parecchi anni le mansioni loro affidate, possa essere conservato nell'incarico; ma a ciò provvede, a mio

avviso, l'articolo 3° della legge, interpretato secondo lo spirito che lo informa.

Dopo aver seguito la elevata discussione che è stata fatta nell'altro ramo del Parlamento per opera specialmente del consigliere nazionale Mancini, al quale rispose ampiamente il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, si permette fare qualche osservazione in proposito.

La discussione provocò un rinvio della legge per divergenze sorte sulla interpretazione degli articoli 3° e 4° e il Sottosegretario di Stato si riservò di interpellare in proposito il Ministero delle finanze. Non starà a ripetere i termini della controversia; dirà solo che un voto fortemente formulato dagli insegnanti, i quali già appartenevano alle scuole del Governatorato, invocava che la differenza di trattamento di pensione fosse posta a carico del Governatorato stesso, naturalmente perchè più favorevole, e tale da non recare aggravio alla finanza dello Stato. Il Ministro delle finanze non credette di aderire al proposto emendamento.

A proposito poi dell'articolo 3 si invocava una disposizione transitoria a favore di quei capi di istituto del Governatorato, che, per effetto del passaggio nei nuovi ruoli non possono raggiungere il grado VI. Il Ministro delle finanze rispondeva che non si trattava di diritti acquisiti del personale, ma di mere aspettative.

L'oratore ritiene che si tratta veramente di diritti acquisiti, e non di aspettative; perchè i direttori ai quali egli si riferisce entrarono nell'insegnamento delle scuole governatoriali con ottimi titoli legali, e con ruolo unico; tanto vero che il Governatorato ha provveduto a mantenere ad alcune categorie, come alle maestre di laboratorio, il trattamento che avevano promuovendole al grado superiore.

Si potrà osservare che la legge non può occuparsi di casi singoli; ma quando essa corre rischio di inchiodare nel grado VII valorosi insegnanti che hanno titoli ad esuberanza per reclamare il grado VI, ci son tutte le ragioni per invocare almeno un temperamento che rimetta le cose a posto.

Non invoca un'artificiosa interpretazione

del regolamento, sebbene purtroppo molti regolamenti siano fatti *praeter legem, extra legem, contra legem*; ma siccome nessuna legge nasce perfetta, spera che la questione dopo un più approfondito esame possa essere ripresa e risolta equamente.

Dopo tali dichiarazioni che converte in viva raccomandazione, riafferma che il disegno di legge, già in piena attuazione, può avere l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Montresor della sua relazione. La questione da lui prospettata è stata oggetto alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni di un approfondito esame, come il relatore stesso ha ricordato, e di una esauriente risposta dei Ministri interessati. Il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale potrà, tuttavia, dare al senatore Montresor quegli ulteriori chiarimenti, che valgano a liberarlo da ogni preoccupazione.

BODRERO. Non intende fare osservazioni in merito al disegno di legge in discussione, al quale dà la sua piena approvazione, ma desidera trarne motivo per segnalare l'opportunità che si superi finalmente anche in ogni altro campo il dualismo esistente in Roma fra Governatorato e Stato.

Tutti i colleghi sanno che gli esempi di questa condizione di cose possono essere facilmente moltiplicati. Vi è, per esempio, un gabinetto numismatico capitolino e uno presso il Museo delle Terme, questo dipendente dallo Stato, quello dal Comune; vi è un « antiquarium » governatoriale, e ve n'è uno statale, per tutto quanto riguarda l'archeologia, vi sono uffici e controlli che fanno capo al Governatorato, e altri che fanno capo invece alla Soprintendenza.

Così è pure per l'organizzazione sanitaria, e ne è un caso tipico quello del grande Istituto Odontoiatrico Eastman, che ha funzioni di ambulatorio, ma dove gli alunni delle scuole governatoriali non vengono mai mandati in cura, perchè il Governatorato ha una propria attrezzatura sanitaria.

È questa una situazione che genera, talvolta, confusioni e incertezze di competenza, e, sempre, un dispendio superfluo di attività

e di denaro. La legge in esame potrebbe rappresentare un primo passo sulla via di una totale riforma in senso unitario.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Le questioni ricordate dal senatore Montresor sono state oggetto di attenta considerazione, e, sebbene una di esse riguardasse un solo interessato, pure il Ministero non ha tralasciato di esaminarne ogni aspetto, prospettandole al Ministero delle finanze piuttosto in senso favorevole agli interessati. S'è dovuto però arrendere all'evidenza. Il Ministero delle finanze ha risposto che non gli era possibile modificare il proprio punto di vista. Il personale, già dipendente dal Governatorato, entrando ora a far parte dei quadri giuridici dello Stato, non può godersi di una posizione di privilegio. È questo un principio di carattere generale al quale non si possono creare eccezioni. Non è del resto neppure sicuro che l'interessato avrebbe motivo di rallegrarsi se gli fosse concessa la possibilità di passare al grado VI, in quanto, molto probabilmente, tale passaggio comporterebbe per lui un trasferimento in altra sede.

Circa il trattamento di quiescenza siamo anche in questo caso di fronte al principio generale già ricordato, che non consente la creazione di posizioni privilegiate. Del resto non sorge alcun danno per gli interessati, giacché il servizio prestato presso il Governatorato sarà valutato in base al regolamento del Governatorato; la loro pensione sarà quindi costituita da due quote, una determinata in

base al servizio prestato presso il Comune, l'altra in base alle norme statali per il servizio prestato allo Stato.

Tralasciando le difficoltà tecniche che verrebbero ad aggiungersi alla già complicata contabilità delle pensioni, qualora si accogliessero le richieste degli interessati, osserva infine che anche la proposta di mettere a carico del Governatorato le differenze fra i due trattamenti di quiescenza non è accettabile. Dati, infatti, i particolari rapporti finanziari fra lo Stato e il Governatorato — all'amministrazione del quale quello partecipa finanziariamente in assai più larga misura di quanto non faccia con altri enti locali — il nuovo onere finirebbe per passare dal bilancio del Comune a quello dello Stato.

Circa le osservazioni del senatore Bodrero non può negare che taluni degli inconvenienti da lui lamentati siano purtroppo evidenti. Deve tuttavia fare serie riserve per quanto riguarda l'assistenza sanitaria della scuola. La scuola elementare tende ad avere, ed è bene che abbia, un'assistenza sanitaria propria la cui autonomia e diffusione vanno incoraggiate.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

29^a RIUNIONE

Mercoledì 8 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente LISSIA

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Autorizzazione agli Istituti fascisti di case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo a contrarre mutui per la costruzione di alloggi per operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia » (1197 - *rel.* Gambardella) Pag. 272

« Approvazione dell'atto 17 ottobre 1940, anno XVIII, aggiuntivo alla convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della Penisola Salentina » (1199 - *rel.* Chiarini) 275

« Autorizzazione della spesa di lire 3.500.000 occorrente per l'esecuzione a carico dello Stato degli impianti accessori delle case minime in Roma, località Acilia » (1200 - *rel.* Dentice di Accadia) 276

« Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli » (1201 - *rel.* Lissia) 276

« Autorizzazione della spesa occorrente per le riparazioni dei danni dipendenti dalle alluvioni, piene, frane e mareggiate » (1204 - *rel.* Di Martino Gerardo) 278

(Discussione e approvazione):

« Integrazione di spesa per contributi statali nella costruzione di nuovi impianti idro-elettrici in Sicilia e in Sardegna » (1175 - *rel.* Milani). *Oratori:* Drago, Presidente, Gorla, *Ministro per i lavori pubblici* 270

« Approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania e delle relative norme di attuazione » (1198 - *rel.* Orlando). *Oratori:* Presidente, Gorla, *Ministro per i lavori pubblici* 273

« Approvazione del piano regolatore di massima edilizio ed ampliamento della città di Bolzano comprendente il piano particolareggiato per la zona di prima attuazione e delle relative norme di esecuzione » (1202 - *rel.* d'Aquino). *Oratori:* Presidente, Drago 277

« Reclutamento straordinario di sette sottocapimanipolo della Milizia nazionale portuaria » (1206 - *rel.* Saporiti). *Oratori:* Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni* 278

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Arborio Mella di Sant'Elia, Bartoli, Bono, Catalano, Cattaneo Giovanni, Chiarini, Ciancarelli, Ciano Alessandro, Cimati, Corsi, Cozza, Crispo Moncada, Dallorso, D'Aquino, Dentice di Accadia, De Vito, Dho, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Falcetti, Foschini Antonio, Gaggia

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 8 GENNAIO 1941—XIX

Achille, Gambardella, Lissia, Lombardi Luigi, Milani, Moris, Orlando, Saporiti e Theodoli di Sambuci.

Sono anche presenti il Ministro per i lavori pubblici e il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Jannelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cattaneo della Volta, Colosimo, De Feo, Ronco, Sagramoso e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Integrazione di spesa per contributi statali nella costruzione dei nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna** » (1175). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MILANI, *relatore*. Le opere di cui al disegno di legge in esame si inquadrano in quel programma autarchico che, per impulso del Duce, è stato affrontato con vigorosa efficienza in Sardegna e in Sicilia.

Già con il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 770, fu autorizzata la spesa di L. 3.000.000 in annualità per contributi statali nella costruzione di serbatoi e laghi artificiali nelle due isole su ricordate.

Successivamente con legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1838, è stata autorizzata la spesa di altri tre milioni per la concessione di contributi straordinari nelle opere principali dei nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna.

Ma nuovi studi disposti dal Ministro dei lavori pubblici hanno fatto palese la necessità di affrettare l'attuazione di un organico programma che permetta di realizzare nei prossimi anni tutto il fabbisogno di energia idroelettrica occorrente per gli sviluppi civili, agricoli e industriali di quelle cospicue regioni.

Detto programma prevede la produzione di circa 120 milioni di kwh. in Sardegna e di 280 milioni di kwh. in Sicilia, ma dato

l'aumentato costo degli impianti, le somme sino ad ora stanziare (6 milioni complessivamente) appaiono inadeguate.

Il disegno di legge provvede all'integrazione della spesa per altri 12 milioni (art. 1 del disegno di legge) raggiungendosi così i 18 milioni di lire per contributi in annualità sino all'esercizio 1943-1944.

La concessione dei nuovi contributi non solo assicura l'ultimazione delle opere e degli impianti, ma rende anche possibile la riduzione del costo dell'energia in modo da agevolare il sorgere di nuove iniziative nelle due isole.

Infine, poichè, in conseguenza delle presenti contingenze, occorrerà un maggior tempo per la costruzione degli impianti, compresi nel programma in corso di attuazione, con l'articolo 2 del disegno di legge viene prorogato al 31 dicembre 1943-XXII, il termine per l'ultimazione delle opere fissate dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 770 e dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1838.

DRAGO. Il disegno di legge che eleva i contributi statali agli impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e proroga i termini per il compimento delle opere merita l'approvazione alla quale aggiunge come siciliano e come tecnico il suo plauso e il suo ringraziamento al Governo.

Nella breve relazione con la quale viene presentato il disegno di legge è messa in particolare evidenza che con la concessione di tali contributi « il costo dell'energia potrà essere ridotto in modo da agevolare il sorgere di nuove iniziative nelle due isole ». Non si toglie pregio alla relazione stessa rilevando che questa è una illusione o un elemento di trascurabile importanza. I 18 milioni assegnati, ripartiti per ragione di parificazione del prezzo su tutta quanta la produzione prevista in 350 milioni annui di chilovattore, potranno ridurre il costo di impianto del chilovattora annuo, costo capitale, cioè, di circa cinque centesimi, il costo di produzione del chilovattora venduto di circa mezzo centesimo, cifra che era già quasi trascurabile in regime aureo e che è del tutto irrilevante in moneta attuale, cifra che non arriva al consumatore e non

potrà mai promuovere le auspiccate nuove iniziative industriali nelle due isole.

Ma questa osservazione non dev'essere considerata come critica: deve servire solo a mettere in unico e precipuo rilievo la causale vera del provvedimento, la causale autarchica, la necessità e lo scopo, cioè, di accrescere il patrimonio idroelettrico della Nazione. Deve servire altresì a mettere in rilievo che se questo mezzo non è idoneo per promuovere le iniziative industriali dovranno studiarsene altre, ma dovranno studiarsi provvedimenti che siano il risultato dello studio dei veri bisogni delle industrie esistenti e di quelle da promuovere per metterle in condizione di parità con le industrie continentali che hanno energia per forza motrice a buon mercato.

L'oratore rileva che il disegno di legge è presentato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto coi Ministri delle finanze per il contributo, dell'agricoltura per l'acqua di irrigazione e delle corporazioni per quanto riguarda le tariffe elettriche e le industrie da promuovere. Ora per quanto riguarda le tariffe va subito proclamato che le tariffe elettriche costituiscono la più bassa fra tutte le categorie economiche della vita nazionale. Esse non raggiungono neppure nelle due isole il triplo delle tariffe del 1913, mentre tutti gli altri prezzi hanno raggiunto in media l'ottuplo, talvolta il ventuplo del 1913, mentre la stessa imposta erariale che grava sul chilovattora per illuminazione è il settuplo del 1913.

Mentre da tutti gli esercenti elettrici, dai grandi gruppi capitalistici ai più modesti esercenti locali, si è disciplinatamente accettato il decreto 5 ottobre 1936, n. 1747, che ha bloccato le tariffe elettriche e sospeso l'applicazione del Regio decreto legge 4 marzo 1926, n. 681, relativo alla revisione quinquennale delle tariffe stesse, nessuna voce, o almeno nessuna voce di buona fede, si è levata per ottenere diminuzioni di tariffe che non trovano giustificazione nè assoluta nè comparativa, eccezion fatta per le industrie che consumano milioni o almeno molte centinaia di migliaia di chilovattore annue, le quali possono non in linea assoluta ma comparativa con le industrie continentali richiedere provvedimenti di-

retti ad una approssimativa parificazione di costi di produzione.

Per queste industrie si erano annunziati provvedimenti diretti a compensarle singolarmente, ed il Ministro delle finanze che non è certamente facile alle liberalità aveva aderito ad un provvedimento che fu annunziato circa due mesi fa dai giornali, almeno in Sicilia. Sembra all'oratore che questa, e questa sola, sia la via da seguire per agevolare le industrie.

Il Governo ha, per altro, i congegni legislativi necessari per intervenire nelle tariffe elettriche: il ricordato decreto 5 ottobre 1936 e l'articolo 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1838, il quale, in analogia con altre precedenti statuizioni, dispone che « negli atti di concessione saranno introdotte speciali clausole per la limitazione delle tariffe di vendita dell'energia elettrica ».

Il pretesto di dover subordinare eventuali revisioni di tariffe a requisizioni, ad atti d'imperio di qualsiasi natura in danno di patrimoni privati nei quali risiede, più che un reddito industriale, il compenso dell'opera propria e dei propri familiari da parte di antichi modesti esercenti che furono in altri tempi i veri primi fondatori dell'industria elettrica, è un pretesto infondato.

L'oratore conclude col dire che il Paese è disciplinato e fiducioso; può sentire episodiche tristezze, ma non scoramenti perchè lo sorreggono la fede nella vittoria e la fiducia nel Regime; non è ammissibile che alcuno cerchi di trar profitto di questo stato d'animo di alta disciplina e di obbedienza per tentativi contro la proprietà individuale, tentativi che si fanno nell'ombra sorprendendo la buona fede degli organi creati per il controllo dei prezzi. Su questi tentativi richiama l'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Drago per aver ulteriormente richiamato l'attenzione con le sue chiare e precise dichiarazioni, sui problemi riguardanti gli impianti idro-elettrici della Sicilia e della Sardegna.

Si associa a quanto ha detto circa la diminuzione del costo dell'energia elettrica. Bisogna arrivare ad abolire, o per lo meno ad attenuare maggiormente la sperequazione esistente nel

costo del chilovattora tra le regioni del nord d'Italia e quelle del sud. Le sue dichiarazioni, come quelle del senatore Drago, non sono mosse da un sentimento regionalistico.

L'Italia è varia di clima e di terreno e le isole soprattutto si presentano con esigenze sostanzialmente diverse da quelle del continente.

I bacini idroelettrici della Sicilia e della Sardegna non sono certamente paragonabili a quelli del Trentino e della Lombardia. Nella Sardegna i più grandi, che sono quelli del Tirso e del Coghinas, non raggiungono certo l'importanza di quelli costruiti nell'Italia settentrionale.

Il Governo che ha posto la massima attenzione nel cercare di attenuare tutte le sperequazioni ancora esistenti in Italia tra le regioni settentrionali e quelle meridionali ed insulari, sa che il problema di diminuire la disparità del costo dell'energia elettrica fra le varie regioni d'Italia, non è soltanto un problema di natura economica, ma riveste anche importanza squisitamente morale.

Perciò l'oratore confida che il Governo il quale ha ripetutamente dimostrato di essere su questa strada, voglia, raccogliendo anche le raccomandazioni espresse in seno alla Commissione, affrettare quanto più possibile l'auspicata perequazione nelle tariffe di vendita della energia elettrica fra le isole e le regioni del continente.

GORLA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Mette in evidenza che dal Presidente della Commissione e dal senatore Drago è stato riconosciuto che il Governo fascista, fin dagli inizi del Regime, ha seguito con vigile attenzione tutto ciò che riguarda il progresso economico nel mezzogiorno d'Italia e particolarmente nelle Isole.

Questa sua attenzione è dimostrata anche dagli impianti in corso, i quali verranno a triplicare la produzione dell'energia elettrica nelle due Isole.

Lo Stato è intervenuto, ed interverrà in avvenire, coi contributi necessari. Le condizioni idrografiche della Sardegna e della Sicilia sono tali che gli impianti vengono a costare più che nel resto della penisola.

Il provvedimento in esame tende appunto a

ridurre la differenza del costo dell'energia elettrica tra le Isole e le altre regioni d'Italia.

Per quanto riguarda la raccomandazione fatta dal senatore Drago circa il rispetto della proprietà privata delle piccole società elettriche della Sicilia, dichiara di non essere al corrente di tentativi fatti contro di esse. Se il senatore Drago, in sede ministeriale, vorrà essere più preciso, si potrà esaminare la questione.

A conferma delle cure che il Governo fascista ha costantemente rivolto e rivolge alle due Isole, sta il fatto che delle spese straordinarie stanziare in 4 miliardi, le due Isole, per disposizione del Duce, beneficeranno in primissima linea.

DRAGO. Nel ringraziare il Ministro per le sue dichiarazioni sente il bisogno di esprimere nuovamente un vivo plauso al Governo che ha voluto, con il provvedimento speciale dei 4 miliardi, dimostrare la sua speciale premura per i problemi economici ed il progresso in genere dell'Italia meridionale ed insulare.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro delle assicurazioni date, fiducioso che il Governo fascista vorrà continuare a dare sempre più forte impulso a tutte le iniziative tendenti a portare la vita economica delle Isole su di un piano di maggior progresso.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti fascisti di case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo a contrarre mutui per la costruzione di alloggi per gli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia » (1197). — (Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GAMBARDELLA, *relatore*. Il disegno di legge risponde all'indirizzo del Regime « andare verso il popolo ». Infatti si provvede alla costruzione di circa 5000 abitazioni (cifra

indicata dalla relazione ministeriale) per le maestranze addette alle miniere di zolfo delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo.

Ora questi operai sono precariamente alloggiati, anzi ricoverati, come dice la relazione ministeriale, mentre le loro famiglie abitano in centri lontani, anch'esse male alloggiato.

Sarà perciò eliminato uno stato di fatto non molto soddisfacente, elevando il tenore di vita di quelle operose e sobrie genti, dal punto di vista igienico, sociale e morale, con conseguenti riflessi sul miglioramento razziale.

L'articolo 1° provvede al finanziamento attraverso Istituti che saranno indicati con decreti del Ministro delle finanze, mediante mutui per l'importo complessivo di cento milioni, in ragione di venti milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio 1940-41, al tasso del 5 per cento ed ammortizzabili con annualità costanti. I mutui sono assistiti dal contributo statale del 3 per cento per tutta la durata dell'ammortamento. Viene in tal modo alleggerita la somma annuale da restituirsi.

L'articolo 2° autorizza l'Ente zolfi italiani a concedere direttamente contributi agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari nelle provincie di cui trattasi. Viene qui richiamata la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287, istituzionale dell'Ente zolfi italiani, la quale, all'articolo 7 affida all'Ente il compito di agevolare il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo.

L'articolo 3°, leggermente modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, stabilisce il sistema amministrativo da applicarsi presso gli Istituti autonomi delle case popolari delle Provincie interessate, mediante apposite sezioni con patrimonio e bilancio distinto, ed amministrato da un Comitato sulla cui composizione non c'è nulla da osservare. In proposito viene richiamata la legge del 31 gennaio 1926-IV, n. 100, articolo 1, n. 3, con la quale il Governo è autorizzato ad emanare norme giuridiche per disciplinare l'ordinamento degli Enti ed Istituti pubblici.

Infine, con l'articolo 4° viene aumentato di lire 600.000, come è giusto, il fondo assegnato agli Enti autonomi per la costruzione di

case popolari, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per il corrente esercizio finanziario. Per quanto il finanziamento sia assicurato con fondi estranei al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, è tuttavia chiaro che molti oneri derivanti dalla costruzione delle nuove abitazioni per i minatori, verranno a incidere sui fondi degli Istituti autonomi per le case popolari, cui appunto si riferisce il terzo capoverso dell'articolo 5 della suddetta legge.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania e delle relative norme di attuazione** » (1198). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ORLANDO, *relatore*. Il disegno di legge in esame, riguarda il progetto di piano regolatore edilizio e di ampliamento, verso la nuova e vasta zona industriale, della città di Apuania e della sua Marina. Il comune di Apuania, già Marina di Massa, è costituito dagli ex-comuni di Massa, di Carrara e di Montignoso.

Il progetto è di massima e servirà di guida ai futuri piani particolareggiati da esser presentati a seconda dello sviluppo che prenderà questa zona industriale della Lunigiana ed a seconda della potenzialità finanziaria del comune.

Di questi piani particolareggiati alcuni di più urgente attuazione, perchè riguardano la parte della vasta zona industriale attualmente in rapida formazione, vengono approvati, unitamente al piano di massima, con questo disegno di legge che provvede anche, con l'articolo 7, a sollecitare l'esecuzione di quei piani, concedendo agevolazioni d'indole fiscale. Così le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria, sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune degli

immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore, sono stabilite nella misura fissa di lire 20 per ogni atto ed ogni trascrizione. Lo stesso favore è fatto ad enti e privati che provvedano alle ricostruzioni in luogo e vece del comune. A questo punto però si ritiene opportuno di ripetere la raccomandazione fatta per altri casi consimili, perchè, con opportuna aggiunta a questo articolo, s'impediscono le espropriazioni e le demolizioni di stabili non strettamente necessarie.

Contributi di migliorie, nei limiti e con le forme prescritti nel testo unico per la finanza locale, è autorizzato il comune di Apuania ad imporre ai proprietari di beni valorizzati dalla esecuzione delle opere.

Il comune ha facoltà di procedere alle espropriazioni in base alle seguenti norme.

Per l'occupazione di beni di demanio militare, od in uso all'Amministrazione militare il comune dovrà prendere preventivi accordi con l'autorità militare competente.

Per i beni sotto esproprio le indennità saranno determinate dalla media tra il valore venale e quello dedotto dall'imponibile se si tratta di fabbricati; se di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per 3,66 e capitalizzato al tasso variabile dal 3,50 al 7 per cento, secondo le condizioni dell'immobile e della località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi il valore venale. In caso contrario sarà questa la misura dell'indennità.

È naturale che nella determinazione del valore venale non debba influire il plusvalore derivante dall'approvazione dei progetti e della loro esecuzione, anche se soltanto parziale.

È fatto obbligo al comune di Apuania di pubblicare l'elenco dei beni da espropriare e le rispettive indennità offerte. Dopo trenta giorni dalla pubblicazione e previo ordine del Prefetto al comune di depositare alla Cassa Depositi e Prestiti le indennità offerte, è autorizzata l'occupazione dei beni.

Il disegno di legge all'articolo 5, comprendente questa procedura per le espropriazioni, stabilisce in quindici giorni dalla pubblicazione dell'elenco il termine concesso ai proprietari espropriandi per accettare l'indennità indicate nell'elenco. Si giudica opportuno

portare il termine a trenta giorni, come ha proposto la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Nessuna indennità è dovuta agli espropriati per la risoluzione dei contratti di locazione. Così stabilisce l'articolo 4. Ma pare sia equo proporre sia stabilito l'obbligo del comune di dare un preavviso di tre mesi per l'effettiva occupazione dei beni sotto esproprio.

Il successivo articolo 6 dà facoltà al comune di Apuania di espropriare anche beni attigui ai piani regolatori, purchè la loro occupazione giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a prevenire le sue prevedibili future esigenze. Tali aree il comune potrà cedere agli stessi proprietari espropriati a condizioni ch'esso vorrà prestabilire. Con ciò il comune avrà il mezzo di potere, almeno in parte, far fronte alla sua partecipazione nelle spese di esecuzione delle opere. Si raccomanda di completare questa disposizione coll'impedire che su di essa si innesti eventualmente la speculazione sui prezzi delle aree dal comune alienate a privati.

In ultimo il disegno di legge rende possibile la costruzione di case popolari ed economiche, necessarie nell'esercizio della zona industriale, coll'estendere, entro un decennio dalla data di pubblicazione della legge 5 gennaio 1939—XVII, n. 343, il perimetro del piano generale di espropriazione alle aree risultanti dalle planimetrie delle zone industriali, ora in pieno sviluppo, di Melara, Romagnano, Rinchiostro, Perticata, S. Antonio e Aventa.

Il piano di massima non ha limite di durata, ma per l'attuazione dei piani particolareggiati è posto il termine di dieci anni dalla data di pubblicazione della sopraindicata legge del 5 gennaio 1939.

L'oratore conclude il suo esame proponendo che nell'articolo 4 si stabilisca l'obbligo del comune di dare il preavviso di tre mesi per l'effettiva occupazione dei beni sotto esproprio.

Raccomanda inoltre che nell'articolo 6 si completi la disposizione per cui il comune ha facoltà di alienare agli stessi proprietari per i beni loro espropriati, coll'impedire che su di essa eventualmente s'innesti la speculazione sui prezzi dei beni ceduti a privati; nell'articolo 7 si impediscano le espropriazioni

e le demolizioni non strettamente necessarie all'esecuzione delle opere.

PRESIDENTE. Richiama l'attenzione della Commissione sulla procedura da usarsi per le proposte di emendamento, le quali debbono giungere almeno 24 ore prima della discussione del disegno di legge, perchè ne possa prendere conoscenza il Presidente del Senato ed il Governo.

In particolare osserva che, se la proposta di emendamento all'articolo 4 fosse accettata, porterebbe gravi conseguenze. Per tutelare gli interessi degli espropriandi il termine di un mese è più che sufficiente, tanto più se si considera che gli interessati vengono a conoscenza che i loro beni sono sotto esproprio, normalmente molto prima dell'inizio della procedura per le espropriazioni. D'altra parte, se si prorogasse il termine di un mese a tre mesi, si costringerebbe l'ente espropriante, a ricorrere all'espropriazione di urgenza stabilita dalla legge del 1865, la quale, data la mancanza di speciali norme nella legge speciale, conserva tutta la sua efficacia. Si farebbe così cosa non solo inutile, ma dannosa per gli interessati all'esproprio.

GORLA, Ministro dei lavori pubblici. Dichiaro di poter accettare soltanto come raccomandazione di massima le proposte del relatore.

ORLANDO. Nel dichiarare di non insistere nelle sue proposte, fa presente che, per permettere al relatore un maggiore approfondimento dei disegni di legge sarebbe necessario concedergli maggior tempo per la presentazione della relazione e degli eventuali emendamenti.

La lettura dei nove articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Approvazione dell'atto 17 ottobre 1940, anno XVIII aggiuntivo alla convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della peni-**

sola Salentina » (1199). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.*)

CHIARINI, relatore. Per la rete delle Ferrovie secondarie della penisola Salentina è stabilito dall'atto di concessione l'esercizio a trazione a vapore ed, in relazione al programma di esercizio previsto dall'atto medesimo, è consentita la revisione biennale della sovvenzione per adeguarla al costo effettivo del combustibile.

Dato, però, lo sviluppo sempre crescente della vasta zona servita dalla rete in parola, si è determinata la necessità di istituire, come sulle Ferrovie dello Stato, delle corse rapide con automotrici in aggiunta a quelle a vapore e la concessionaria Soc. An. Italiana per le Ferrovie del Sud-Est anzichè sostituire con delle nuove le locomotive in istato di usura, ha proposto — essendo sufficienti per il servizio ordinario le locomotive in efficienza — l'impiego del nuovo mezzo di trazione.

Si è stabilita, in sostanza, ferme rimanendo le caratteristiche della vigente concessione, l'attuazione di un programma di esercizio integrativo di quello a vapore, il che non può che risolversi in un vantaggio delle popolazioni del Salento, specie quando saranno cessate le presenti difficoltà che hanno consigliato di limitare al massimo l'impiego delle automotrici così sulle Ferrovie dello Stato come su quelle esercitate dall'industria privata.

È da aggiungere che un tale vantaggio si consegue senza oneri per lo Stato in quanto all'acquisto delle sei automotrici e del carrello motore viene destinato il ricavo della vendita delle sette locomotive poste fuori servizio ed il fondo di rinnovamento del materiale rotabile di proprietà della Società.

Delle sette locomotive, tre sono state già vendute prima della convenzione, oggetto del disegno di legge, ed il prezzo è stato versato al fondo di rinnovamento; per le altre quattro è stato previsto — ai fini del prelievo dell'indicato fondo di rinnovamento — che il costo del nuovo materiale debba essere considerato al netto del ricavato della relativa alienazione.

Per quella parte di detto costo che non trovasse capienza nel fondo di rinnovamento, la Società viene autorizzata a trattenerne, sino a copertura della spesa riconosciuta, le somme

che essa deve annualmente versare per la costituzione del fondo medesimo.

Il finanziamento della spesa di 3.744.000 lire occorsa per l'acquisto del nuovo materiale avviene, quindi, entro l'ambito del fondo costituito e da costituire dalla Società concessionaria per il rinnovamento del materiale rotabile di sua proprietà, al quale fondo avrebbe dovuto affluire il ricavato della vendita delle locomotive non più in efficienza salvo a prelevare dal fondo medesimo la spesa per la sostituzione di tali unità che, invece, sono state sostituite con le automotrici, consentendo così l'attuazione di servizi rapidi tra i principali centri serviti dalla rete.

È infine da porre in rilievo che per l'acquisto delle automotrici nulla viene prelevato dal fondo di rinnovamento del materiale rotabile di proprietà dello Stato lasciato in uso alla Società concessionaria, con che restano assicurati i mezzi per provvedere, senza oneri per lo Stato, a quelle spese che si renderanno necessarie per sostituire quelle unità di detto materiale, che, per raggiunto limite di usura, dovessero, nel prosieguo della concessione, essere poste fuori servizio.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 3.500.000 occorrente per l'esecuzione a carico dello Stato degli impianti accessori delle case minime in Roma, località Acilia » (1200). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DENTICE DI ACCADIA, relatore. Al fine di dare maggiore apporto al decentramento nella Capitale e di migliorare le condizioni igieniche familiari sperimentando un tipo di costruzioni economiche detto Pater dal nome del progettista costruttore, il Governo fascista volle che presto sorgesse una borgata costituita tutta di piccole case denominate « minime » per destinarle nella quasi totalità ad abitazione di famiglie numerose.

Disposto che la spesa sarebbe stata a totale

carico dello Stato e scelta in località Acilia, distante quindici chilometri dal centro, la zona edificatoria della borgata, si intraprese verso la fine del 1939, con carattere di urgenza, a cura del Governatorato dell'Urbe la esecuzione delle opere, che rapidamente furono menate innanzi, onde nel marzo del 1940 erano completamente ultimate tutte le 250 casette progettate, comprendenti 500 appartamenti.

Con legge 1° luglio 1940, n. 878, la spesa, già anticipata dalla Banca del Lavoro in ragione degli stati di avanzamento delle costruzioni, veniva autorizzata nello ammontare complessivo di dodici milioni, in essi comprese le strade, la recinzione dei lotti, la illuminazione, la distribuzione dell'acqua e le fognature fino alle fosse settiche. Nondimeno la borgata è priva di alcuni servizi pubblici indispensabili ed urgenti, fra i quali, oltre il miglioramento necessario della rete stradale, la sistemazione del piazzale della Chiesa, il completamento dei marciapiedi, la costruzione di un asilo, di un padiglione scolastico, ed altri lavori vari come cunette stradali, distribuzione di acqua, doccie.

Col presente disegno di legge, si autorizza per le indicate opere una spesa di L. 3.500.000, anch'essa ad esclusivo carico dello Stato, mentre alle espropriazioni delle aree ed alla costruzione delle fognature dalle fosse settiche al Tevere per un importo di oltre 3 milioni provvederà il Governatorato di Roma con fondi propri.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli » (1201). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

LISSIA, relatore. La dizione « compresi sul castasto rustico », di cui all'articolo 12

del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli, relativamente alle espropriazioni d'urgenza, fino a poco tempo fa non aveva dato luogo a dubbi di interpretazione, avendola la prassi intesa nel senso che essa potesse abbracciare anche i beni del catasto urbano. Senonchè recentemente sono state sollevate delle eccezioni su siffatta interpretazione, sostenendosi che la dizione letterale del testo legislativo non consente di dare una portata estensiva alla frase surriferita. Per eliminare tali dubbi, che ostacolano il rapido svolgimento delle pratiche espropriative concernenti le opere di pubblica utilità da eseguirsi nella città di Napoli, sul conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato il Ministero dei lavori pubblici ha allestito l'unito disegno di legge col quale si propone di sopprimere l'inciso « compresi sul catasto rustico » dal citato articolo 12 in modo da lasciare all'Amministrazione la maggiore potestà discrezionale, consentendo così di accelerare il ritmo anche delle espropriazioni dei fondi compresi sul catasto urbano.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Bolzano comprendente il piano particolareggiato per la zona di prima attuazione e delle relative norme di esecuzione » (1202). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

D'AQUINO, *relatore*. Il disegno di legge in esame, riferentesi all'approvazione del piano regolatore ed ampliamento della città di Bolzano, s'inquadra in quel tipo che, per altri centri urbani, è stato già oggetto di esame da parte della Commissione. Reputa inutile, quindi, rinnovare le osservazioni in contrario che sono state altre volte autorevolmente pro-

spettate, specie in ordine al problema fondamentale del modo e della misura nella determinazione dell'indennità. Tanto più, in quanto s'è lasciata intravedere la speranza che il Governo riprenda in esame la delicata materia e ne faccia oggetto di provvedimento generale ispirato a criteri di maggiore equità e che avrà anche il vantaggio di migliorare la dizione dell'articolo concernente l'indennità che al relatore è apparso poco chiaro.

L'articolo 4 ha richiamato la sua attenzione. Riandando i precedenti disegni di legge ha rilevato che, in quasi tutti, la corrispondente disposizione era costituita dai primi tre commi. Solo in qualcuno dei più recenti disegni e nell'attuale si sono aggiunti gli ultimi due, nei quali, in relazione al caso che non si sia costituito il Consorzio dei proprietari per la edificazione e ricostruzione delle rispettive case sul suolo già loro appartenente, si autorizza il Comune a concedere questa facoltà di edificazione e ricostruzione ad uno o più proprietari, che offrano idonea garanzia, promettendo di espropriare per loro conto la parte dell'area e relativi distacchi rientranti nella proprietà degli altri. All'oratore sembra che l'aggiunta aggravi la possibilità d'inconvenienti, che, pur nei limiti dei primi tre commi, furono rilevati dal senatore Soler, poichè può essere fonte di speculazione; propone quindi che la Commissione raccomandi al Governo di consigliare i Comuni di usare con discernimento della facoltà di cui nei due ultimi commi dell'articolo 4.

DRAGO. Ricorda la raccomandazione fatta dalla Commissione nella precedente riunione circa l'opportunità dell'emanazione di una legge organica sui piani regolatori, particolarmente per quanto riguarda la determinazione delle indennità di espropriazione. Tale raccomandazione fu accolta favorevolmente dal Ministro. Si dichiara quindi fiducioso che saranno presto con tale legge eliminati i vari inconvenienti che si verificano nell'attuale legislazione.

La lettura dei quattordici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa occorrente per le riparazioni dei danni dipendenti dalle alluvioni, piene, frane e mareggiate » (1204). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DI MARTINO GERARDO, *relatore*. Nello scorso autunno, alluvioni e piene di eccezionale violenza hanno causato gravissimi danni in varie plaghe del territorio nazionale, e più particolarmente: in Sardegna, nella zona del Flumendosa, dove sono state interrotte numerose strade, vari acquedotti, ed investiti alcuni centri abitati; in Toscana ed in Liguria dove si sono verificati allagamenti e rotture di argini; nel litorale di ponente e di levante della Liguria ed in quello contiguo della Toscana, dove ai danni prodotti dallo straripamento dei fiumi e dei torrenti si sono aggiunti anche quelli derivanti da furiose mareggiate.

Della massima urgenza si è manifestata e si manifesta, quindi, la necessità di provvedere alla riparazione di tali danni, di riattivare le comunicazioni interrotte, di ripristinare le opere idrauliche distrutte. A questo fine è diretto il disegno di legge in esame col quale, in base agli accertamenti compiuti dal Ministero dei lavori pubblici, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 80.000.000, di cui: lire 30.000.000 per demolizioni, puntellamenti, ripristino di strade, di acquedotti, di opere igieniche e lavori di pronto soccorso; lire 35.000.000 per ripristino di opere di pertinenza dello Stato, idrauliche, stradali (comprese nel limite di 3.000.000 quelle dipendenti dall'Azienda autonoma statale della strada) marittime e di consolidamento di abitati; e lire 15.000.000 per concessione di sussidi a favore degli enti ausiliari dello Stato, per ripristino di opere idrauliche, stradali e di difesa degli abitati.

Oltre a ciò, per fronteggiare la spesa occorrente alla riparazione dei danni ingenti verificatisi alle opere pubbliche di bonifica in Sardegna ed in altre zone d'Italia, il disegno di legge consente un aumento di lire 30.000.000 sul limite di impegno stabilito, nell'esercizio 1940-41, per il Ministero dell'agricoltura e

delle foreste, per spese, a pagamento non differito, inerenti a tali opere.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di sette sottocapimanipolo della Milizia nazionale portuaria » (1206). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SAPORITI, *relatore*. L'articolo 22 del regolamento per l'applicazione della legge 8 luglio 1929 sull'ordinamento della Milizia portuaria (Regio decreto 1° dicembre 1931, n. 2132) prescrive che i sottocapimanipolo della Milizia portuaria vengano reclutati per un quinto dai marescialli in servizio e per quattro quinti, mediante concorso, da giovani laureati con età inferiore ai 28 anni o patentati capitani di lungo corso con età inferiore a 30 anni.

Questi giovani già in possesso dei titoli suesposti, debbono inoltre superare esami su un programma abbastanza esteso e comprendente fra l'altro la conoscenza obbligatoria dell'inglese e quella facoltativa di altra lingua estera.

Gli elevati requisiti richiesti e le difficoltà presentate dai prescritti esami hanno finora reso pressochè deserti i vari concorsi banditi, e con risultati modesti il Ministero è stato obbligato a ricorrere a ripetute proroghe.

Venne così a mancare o almeno ad essere insufficiente la principale fonte di reclutamento degli ufficiali della Milizia portuaria, mentre d'altra parte le esigenze del servizio, aggravatesi nell'attuale stato di guerra per il richiamo delle forze in congedo e per la costituzione di nuovi reparti, hanno determinato una grave deficienza numerica nei gradi inferiori degli ufficiali.

Di conseguenza il Ministero, non credendo di modificare i requisiti richiesti dal già citato articolo 22 del regolamento, ha reputato opportuno di dare facoltà una volta tanto al Ministro delle comunicazioni di concerto con

quello delle finanze di indire un concorso straordinario per il reclutamento di sette sottocapimanipolo della Milizia portuaria elevando i limiti d'età previsti dal regolamento e riducendo di molto i programmi di esame.

Forse sarebbe stato preferibile modificare senz'altro il regolamento almeno per quanto riguarda il programma degli esami, che non sembra corrispondente al grado modesto di capomanipolo ed alla carriera offerta, ma ad ogni modo il presente disegno di legge tende a ridurre, almeno per il momento, l'attuale deficienza degli ufficiali subalterni della Milizia portuaria.

L'oratore conclude raccomandando al Ministro di esaminare se sia il caso di modificare il programma degli esami in modo da rendere più agevole il reclutamento degli ufficiali della Milizia portuaria.

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni*. Ritene giuste le osservazioni fatte dal senatore Saporiti e dichiara di accogliere favorevolmente la raccomandazione da lui fatta.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,30.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

30^a RIUNIONE

Giovedì 9 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente LISSIA

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Norme integrative circa il contributo di
miglioria di cui al Regio decreto-legge 8 set-
tembre 1932-X, n. 1390, sul piano regolatore del
centro di Genova » (1203 - *rel.* Dallorso) *Pag.* 281

« Autorizzazione della spesa di lire 11 milioni
per la costruzione di una nuova Caserma per la
M. V. S. N. nella città di Napoli » (1205 - *rel.*
Dho) 283

« Provvedimenti a favore delle aziende eser-
centi servizi marittimi sovvenzionati di inte-
resse locale » (1207 - *rel.* Ciano) 283

« Tasse di concessioni governative per il con-
seguimento dei gradi nella marina mercantile »
(1209 - *rel.* Falcetti) 285

(Discussione e approvazione):

« Convenzione modificativa di quelle in data
19 novembre 1925-IV e 27 agosto 1930-VIII,
stipulata con la società anonima " Navigazione
toscana ", per l'esercizio delle linee di naviga-
zione costituenti il gruppo B (Arcipelago to-
scano) » (1208 - *rel.* Antonio Foschini) - *Oratori:*
Gambardella, Presidente 284

La riunione ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Bartoli, Bono, Cata-
lano, Ciancarelli, Cimati, Cozza, Crispo Mon-
cada, Dallorso, D'Aquino, Dentice di Accadia,
De Vito, Dho, Di Donato, Di Martino Ger-
ardo, Drago, Falcetti, Foschini Antonio,
Gambardella, Lissia, Lombardi Luigi, Milani,
Moris, Orlando, Saporiti e Theodoli di Sam-
buci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Catta-
neo Giovanni, Cattaneo della Volta, Ciano,
Ciraolo, Colosimo, De Feo, Gaggia, Larcher,
Ronco e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del
verbale della riunione precedente che è ap-
provato.

**Approvazione del disegno di legge: « Norme
integrative circa il contributo di miglioria di
cui al Regio decreto-legge 8 settembre 1932,
anno X, n. 1390, sul piano regolatore del
centro di Genova » (1203). — (Approvato
dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).**

DALLORSO, *relatore*. Con il Regio decreto-
legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito
nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, venne ap-
provato e dichiarato di pubblica utilità il piano

regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova, e vennero altresì dettate norme generali e prescrizioni tecniche per la esecuzione del detto piano.

Secondo l'articolo 3 del citato Regio decreto-legge il Comune di Genova provvede alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

Circa l'indennità di espropriazione con l'articolo 5 si è stabilito che l'indennità è determinata nella media del valore venale e dell'imponibile netto, alla data di pubblicazione del predetto decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50% al 7%, a seconda delle condizioni dell'edificio e delle località, salvo, quanto all'imponibile, che questo non sia stato revisionato, nel qual caso sarà tenuto conto del nuovo imponibile e non di quello esistente alla data di pubblicazione del R. decreto-legge.

Circa poi il contributo per migliorie dipendenti dall'esecuzione delle opere previste dal piano regolatore, con l'articolo 7 il Comune è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni, che ne siano avvantaggiati, un contributo pari alla metà dell'aumento effettivo del valore, da riscuotersi con le norme — dice testualmente il citato articolo 7 — di cui al titolo 2° capo 4° della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con facoltà, per altro, ai contribuenti di rinviare il pagamento del contributo all'atto del trapasso di proprietà, nel caso di vendita, salvo però sempre l'obbligo di effettuarlo, in ogni caso, prima della scadenza del decennio, con la maggiorazione dei relativi interessi legali.

Lo stesso articolo 7 consente inoltre col 3° comma, che non viene dal disegno di legge in esame modificato, che l'ipoteca che il Comune può inscrivere ai sensi dell'articolo 81 della legge del 1865, a garanzia del pagamento del contributo sul maggiore valore acquistato dal fondo sia esente dalla relativa tassa.

Il richiamo fatto dal primo comma dell'articolo 7 al titolo 2° capo 4° della legge del 1865 è però apparso, in pratica, insufficiente.

Stabilisce infatti l'articolo 77 della citata legge che, qualora in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla

medesima l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggiore valore, che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate la misura del contributo e le norme da eseguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 78 e 79. Ma queste disposizioni precisano soltanto che il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggiore valore risultante dall'esecuzione dell'opera (1° comma dell'articolo 78); che il contributo è pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all'imposta prediale (2° comma dell'articolo 78); che nel computo del maggiore valore deve dedursi quella parte a cui già venne fatto compenso con l'indennità dovuta per l'espropriazione (articolo 79). Nulla invece dicono per quanto concerne il modo di accertare quali siano, in concreto, gli stabili soggetti al contributo, la procedura da seguirsi per determinare l'aumento di valore che costituisce la base del contributo, il modo della sua riscossione, la procedura per la definizione in via amministrativa delle controversie che possono sorgere.

Opportunamente, quindi, il disegno di legge, che viene ora sottoposto all'approvazione della Commissione, integrando le norme contenute nel Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, stabilisce che per l'accertamento e la riscossione del contributo di cui si tratta si applicano le norme previste dal testo unico per la finanza locale approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni: norme che sono certo assai più complete di quelle innanzi ricordate della legge 1865.

L'articolo unico del disegno di legge, oltre a sostituire il primo e secondo comma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, dichiara poi successivamente che viene abrogato il 4° comma dello stesso articolo, il quale fa salva l'applicazione del contributo di miglioria per opere diverse da quelle indicate nella prima parte dello stesso articolo, e cioè diverse da quelle previste dal piano regolatore: salvezza, questa, che in verità non aveva bisogno di essere proclamata, perchè s'intende che il contributo dovuto da altre opere che non siano quelle comprese nel

piano regolatore non può essere nè assorbito nè escluso da quello dovuto per le opere di cui si tratta, e di cui esclusivamente si occupa il Regio decreto-legge del 1932.

Tenuto conto di quanto sopra il nuovo articolo 7 del citato Regio decreto-legge risulterà composto di due commi soltanto e cioè: del primo, formato dal testo dell'articolo unico del presente disegno di legge che sostituisce il 1° e 2° comma dell'articolo 7, e del secondo corrispondente al 3° del vigente articolo 7 citato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 11.000.000 per la costruzione di una nuova caserma per la M. V. S. N. della città di Napoli » (1205). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DHO, relatore. Nella città di Napoli hanno sede oltre al Comando di Zona della Milizia anche un Comando di Gruppo di Legioni ed una Legione di circa 6.000 uomini. La sistemazione dei vari comandi e l'accasermamento dei Reparti si sono finora realizzati attraverso soluzioni provvisorie non adeguate alla dignitosa sistemazione dei Comandi e non rispondenti ai criteri tecnici ed igienici di una caserma.

I locali attualmente in uso sono inoltre situati in più punti della città con evidente danno dell'opportuno ed immediato collegamento fra i vari organismi.

Sotto l'aspetto economico è da rilevare che attualmente si sopporta una spesa annua per canoni di fitto superiore alle lire 70.000.

La soluzione che si propone con l'unito disegno di legge, presentato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comando generale della M. V. S. N., di concerto con il Ministro delle finanze, tende ad ovviare agli inconvenienti rilevati, con la costruzione di un adatto edificio che potrà accogliere non solo il Comando di Zona, il Comando Gruppo Legioni e il Comando della Legione con i suoi magazzini, ma offrirà la possibilità di accasermamento

dei Reparti anche in caso di mobilitazione.

Lo stesso Comune di Napoli si è reso perfettamente conto della necessità di sistemare i servizi di accasermamento della Milizia ed è venuto incontro a tale esigenza concedendo gratuitamente l'area occorrente per la costruzione di una caserma che sorgerà sulla grande piazza del Littorio.

Il Banco di Napoli per collaborare alla realizzazione del progetto di dare una adeguata e decorosa sede alla guardia armata della Rivoluzione in Napoli, si è offerto di anticipare allo Stato la somma di lire 11 milioni, necessaria per la costruzione, mediante mutuo estinguibile in 12 anni, all'interesse annuo del 4 per cento.

Con tali encomiabili disposizioni il Comune di Napoli ed il Banco di Napoli intendono testimoniare la loro ammirazione e gratitudine verso le Camicie Nere per le prove che danno di sacrificio e di eroismo per la Patria.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.


Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati di interesse locale » (1207). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore Ciano, assente per indisposizione.

DI DONATO, segretario. I provvedimenti, che col disegno di legge in esame vengono proposti a favore delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati di interesse locale, sono di una necessità indiscutibile. Provvedimenti del genere dovettero esser presi a favore di tali Aziende anche durante la grande guerra 1914-1918.

Non è possibile, infatti, che Aziende di potenzialità finanziaria assai limitata, sussidiate con una sovvenzione statale calcolata e fissata in tempo di pace e in pieno sviluppo dei traffici, possano resistere al grave squilibrio





SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(31^a riunione)

FINANZA

(57^a riunione)

Venerdì 17 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie » (1212 - rel. Cozza) - *Oratori*: Zupelli, Ricci Federico, Ricci Umberto, Felici, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Theololi, Rebaudengo, Cozza, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici* Pag. 289

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Arborio Mella di Sant'Elia, Baccelli, Bartoli, Bevione, Bongiovanni, Bono, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Catalano, Chiarini, Ciano, Corsi, Cozza, Cremonesi, Crispo Moncada, Dallorso,

D'Amelio, D'Aquino, Dentice di Accadia, De Vito, Dho, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Foschini Antonio, Giuli Rosselmini Gualandi, Ingianni, Lissia, Lombardi, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari De Cumanì, Milani, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Pini, Piola Caselli, Raineri, Rebaudengo, Rebusa, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Sandicchi, Saporiti, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Theodoli e Zupelli.

Sono anche presenti il ministro delle finanze Thaon di Revel e il ministro dei lavori pubblici Gorla.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cimati, Cipolla, De Feo, Facchinetti, Gaggia, Gazzera, Giuria, Guidotti, Leicht, Motta, Poss, Pozzo, Raimondi, Reggio, Ronco, Rota Giuseppe e Sili.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie » (1212). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

COZZA, *relatore*. La Commissione di finanza ebbe già in passate riunioni a votare per accla-

mazione disegni di legge portanti aumenti di assegnazioni ai bilanci dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per provvedere alle maggiori esigenze richieste dalle gloriose armi italiane che, con meraviglioso valore, combattono assieme all'alleata Germania contro il comune nemico. Mentre ogni sforzo della Nazione in armi è proteso verso il raggiungimento della immancabile vittoria, opportunamente il Duce ha disposto che non solo non cessi per questo il normale ritmo della esecuzione di opere pubbliche, dirette a soddisfare ad urgenti necessità della vita civile e a potenziare maggiormente le latenti risorse del territorio, ma venga iniziata l'attuazione di un vasto programma di nuove opere, che sempre meglio e più ampiamente rispondano alle indicate necessità. A tale fine mira precisamente il disegno di legge che è oggi sottoposto all'esame delle Commissioni riunite.

Quanto, dopo il fortunato avvento al potere del Regime fascista, sia stato compiuto in questo campo fu ricordato nella relazione della Commissione di finanza sul bilancio dei lavori pubblici 1940-41, che pose in evidenza come il vigoroso impulso dato dal Regime allo sviluppo delle opere pubbliche, onde dal 1922 ad oggi incontrò per esse una spesa complessiva di circa 40 miliardi, abbia valso a trasformare il volto della Nazione con imponenti realizzazioni che hanno destato la più grande ammirazione anche da parte di stranieri.

Ma se moltissimo è stato fatto, molto tuttavia rimane da fare in ogni settore del vastissimo campo delle opere pubbliche, come anche fu già accennato nella detta relazione, onde è da salutare col più vivo entusiasmo il provvedimento in esame col quale vengono assegnati i mezzi necessari all'attuazione di un primo gruppo di opere da compiersi in questo scorcio di esercizio e nei due successivi.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge accenna a talune cifre che dimostrano quanto ingenti siano i bisogni da soddisfare e come l'assegnazione della somma prevista dal disegno di legge rappresenti una frazione ben piccola di quello che sarebbe l'intero fabbisogno.

Giustamente la relazione medesima pone in prima linea il problema fondamentale della casa rilevando come, secondo le segnalazioni degli Istituti fascisti delle case popolari, per provvedere agli alloggi operai oggi occorrenti, si rende necessaria una spesa di circa un miliardo all'anno.

Per le costruzioni scolastiche si fa presente come il fabbisogno segnalato sia di 37.000 aule per le scuole elementari, di 50.000 aule per le scuole materne, di 7.500 aule per le scuole medie, anche in dipendenza della riforma voluta dalla Carta della Scuola.

Per le opere igieniche, le necessità segnalate per piani di risanamento, acquedotti, fognature, ospedali, cimiteri, macelli ecc. si segnala complessivamente un fabbisogno di spesa di circa 9 miliardi.

Ingentissime somme sono poi richieste per l'edilizia statale, per le costruzioni stradali, per le opere idrauliche e marittime.

Non vi ha dubbio quindi che, per sopperire a tutte queste esigenze, l'autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi proposta col presente disegno di legge rappresenta una ben limitata quota degli effettivi bisogni, quale si prevede di poter erogare nel limitato periodo di tempo, già indicato, di poco più di due esercizi.

Passando all'esame delle disposizioni contenute nei vari articoli del disegno di legge è da notarsi che:

Con l'articolo 1 si provvede a ripartire la intera somma di 4 miliardi in due cifre: l'una di lire 3.400.000.000, destinata alla esecuzione di opere pubbliche generali, l'altra di lire 600 milioni per contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada da destinare sia al miglioramento della rete delle strade statali, sia alla costruzione di nuove arterie. L'articolo stesso determina gli accordi che debbono intervenire tra il Ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze per gli impegni da assumere nei singoli esercizi e per l'attribuzione delle somme stanziare ai vari gruppi di opere.

Di particolare importanza è l'articolo 2, che, generalizzando ora disposizioni già adottate per alcune regioni, dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici sia di sostituirsi all'ente o agli enti

ausiliari interessati nell'esecuzione di un'opera di urgente necessità pubblica, alla quale gli enti medesimi non possano provvedere a propria cura, sia di concedere concorsi integrativi per assicurare l'ultimazione di opere che comuni e provincie abbiano intraprese e non siano in grado di condurre a compimento. Tale disposizione, che ha già fatto buona prova in altri casi, appare di assoluta necessità, in quanto che è notorio come le agevolazioni ora concesse con le leggi vigenti a comuni e provincie non valgano a fornir loro i mezzi necessari per provvedere alla esecuzione di opere di più urgente necessità, specie di quelle igieniche, che in taluni comuni minori che non hanno potuto fruire di agevolazioni speciali, rappresentano delle deficienze che occorre eliminare per il benessere sanitario delle popolazioni.

Con l'articolo 3 si dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici di disporre la esecuzione di opere a carico dello Stato anche in porti marittimi appartenenti alla quarta classe della seconda categoria e ciò specialmente per venire incontro ai bisogni della pesca, come più volte fu raccomandato.

Gli articoli 4 e 5 tendono ad agevolare l'esecuzione delle opere dipendenti da alluvioni, frane, mareggiate e terremoti dando facoltà al Ministero dei lavori pubblici di intervenire quando gli enti locali non possano provvedere.

Con l'articolo 6 si dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, di concedere concorsi fino al limite di 500 milioni di lire agli Istituti fascisti delle case popolari per la costruzione di alloggi destinati alle famiglie meno abbienti.

L'articolo 7 in fine autorizza l'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato a contrarre mutui per l'ammontare di lire 250 milioni da destinare alla costruzione di nuovi alloggi, aumentando all'uopo di lire 2.000.000 il limite di impegno fissato dalla legge di bilancio dei lavori pubblici per contributi nella estinzione dei mutui.

Dal riassunto fatto delle singole disposizioni del disegno di legge balza evidente la sua preziosa importanza economica e sociale, specie per il fatto che esso fornisce i mezzi e le facoltà agli organi statali di intervenire deci-

samente per l'attuazione anche di quelle opere pubbliche, che, già di competenza degli enti ausiliari, non avevano da parte di questi possibilità di attuazione.

Nella relazione ministeriale si dichiara che nel dare esecuzione alle nuove opere si terrà conto, in base alle segnalazioni raccolte e vagliate, oltre che dell'intrinseco grado di urgenza delle singole opere:

1° della necessità di svolgere attività più intensa nelle regioni e zone che si trovano in arretrate condizioni di sviluppo della propria attrezzatura sociale ed economica;

2° della preferenza da dare ai lavori che possano essere eseguiti senza difficoltà anche nelle attuali condizioni del mercato e si prestino ad un più largo impiego di materiali autarchici;

3° della preferenza che, sotto altro aspetto, deve pure esser data ai lavori che consentano la massima occupazione di mano d'opera.

In questi concetti il relatore ritiene che le Commissioni riunite non possano che convenire, solo raccomandando in particolar modo che si dia il massimo sviluppo alle costruzioni di nuove abitazioni e di scuole e, in quanto possibile, all'esecuzione delle opere igieniche da cui tanto dipende il migliore sviluppo e il benessere della razza. È altresì da raccomandarsi che nella scelta delle nuove opere si dia la preferenza a quelle di più immediata necessità e dalle quali possa aversi il più sollecito rendimento. È da raccomandarsi infine che venga provveduto a dare al Ministero dei lavori pubblici quella attrezzatura necessaria e indispensabile per assicurare la migliore e più economica esecuzione di un così vasto programma di opere. Il valoroso ex combattente e tecnico che è ora a capo dell'Amministrazione dei lavori pubblici dà pieno affidamento che queste raccomandazioni saranno da lui tenute in particolar modo presenti.

Il momento attuale, per le difficoltà conseguenti alla disponibilità dei materiali e mano d'opera occorrenti, presenta indubbiamente non lievi difficoltà per dare ampio sviluppo al piano formulato, ma il Senato confida che, mercè la rapida, auspicata vittoria che i nostri eroici combattenti sapranno assicurare alla Patria, questa sarà non solo in grado di dare

piena attuazione al piano sopra disposto, ma di poterlo anche maggiormente sviluppare per assicurare al Paese, come ben dice la relazione ministeriale, in tutta l'estensione del territorio metropolitano, quel grado di benessere sociale, di aspetto civile e di potenziamento economico, che si conviene alla missione imperiale a cui Roma ritorna sulle proprie orme secolari.

Il relatore conclude quindi proponendo che le Commissioni riunite esprimano al Duce la più viva gratitudine per la presentazione del provvido disegno di legge, e diano unanimi al medesimo la loro approvazione.

ZUPELLI. Prima di esporre le sue considerazioni sul provvedimento sente il dovere, come vecchio soldato e come il più anziano fra i senatori militari, di rivolgere un reverente saluto a tutti i caduti che sulla terra, nel mare e nel cielo fecero della loro vita sublime olocausto alla Patria. (*Tutti i presenti si alzano in piedi*). Esprime poi viva ammirazione per gli eroici soldati d'Italia che, inferiori per numero e per mezzi, seppero lungamente resistere a forze di gran lunga superiori, dando a tutto il mondo spettacolo del più alto eroismo. L'olocausto dei primi e l'eroismo dei secondi debbono confermare la fede di tutto il popolo nella vittoria finale.

Conclude esortando tutti gli italiani a stringersi intorno alla Maestà del Re, soldato di tutte le guerre, che già altra volta con un fiero gesto seppe imporsi agli alleati e risollevare l'animo della Nazione e condurre la Patria alla più fulgida vittoria. Viva il Re! (*Vivissimi e generali applausi*).

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. A nome del Governo si associa alle elevate e commosse parole pronunziate dal senatore Zupelli. Invita i componenti le Commissioni al saluto per il Re e per il Duce. (*Vivissime acclamazioni*).

ZUPELLI, Prendendo ad esaminare il provvedimento afferma che esso è una prova che l'Italia pur combattendo una dura guerra, può predisporre, e dispone fin d'ora, tutto quanto può occorrere per il dopo guerra e per le attività della pace.

Non è delineato nel disegno di legge in esame un definito progetto di lavori e in

sostanza si tratta di dare pieni poteri al Ministro dei lavori pubblici per l'impiego della somma stanziata, tuttavia vi è una limitazione a questi pieni poteri consistente nel fatto che si stabilisce che dei 4 miliardi stanziati 600 milioni debbano essere destinati alla viabilità.

In merito all'impiego dei fondi disposti dal disegno di legge deve fare due raccomandazioni sostanziali. La prima di carattere negativo: non dare un soldo alla « palazzomania » come venne definita da un membro del Governo. Ricorda i lavori compiuti per la costruzione di vastissimi palazzi per i Ministeri dell'Africa italiana e degli esteri. Questi Ministeri oltre a gravare di interessi passivi il bilancio dello Stato, saranno poi riempiti di burocrazia, con una conseguente maggiore lentezza di disbrigo delle pratiche.

La raccomandazione positiva è di curare molto la viabilità, soprattutto quella viabilità alla quale siano connessi interessi specificamente militari. Le strade furono in ogni tempo oggetto di cure e di particolari attenzioni da parte dei militari. I Romani, in particolare, costruirono la loro grande rete di vie consolari per provvedere soprattutto ad esigenze di carattere militare.

Oggi l'importanza delle strade si è decuplicata per il fatto della comparsa del veicolo a motore, che ha aumentato le possibilità militari di trasporto. Non occorre più ora, nella difensiva, munire solidamente tutti i punti del fronte; basterà predisporre apposite riserve destinate ad accorrere con mezzi meccanizzati nella zona dove il nemico eserciterà la sua più forte pressione.

La costituzione morfologica della nostra catena alpina rende difficile la difesa e difficilissima l'offesa. Al di là dei nostri confini le valli alpine hanno un andamento longitudinale che consente il rapido spostamento, mentre le nostre valli hanno l'asse normale alla linea di confine e rendono lo spostamento delle riserve più difficile.

Queste difficoltà di terreno facevano sì che spesso era necessario costituire nelle valli stesse depositi avanzati di viveri e munizioni,

e ospedali da campo. Tutto ciò costituiva un ingombro notevole nelle valli, che spesso avevano anche una viabilità imperfetta.

L'odierna strategia consente che, nella difensiva, alle testate delle valli ci sia soltanto un nucleo di primo urto. Quando il nemico ha deciso il punto su cui sferrare l'attacco, si potrà, grazie all'autocarro, dalla pianura, fare affluire le truppe dove la pressione nemica si manifesti maggiore. E così nell'offensiva; deciso su qual punto della fronte sia possibile gravitare con maggiore successo, si potranno su quel punto far convergere tutte le riserve dislocate nella pianura. Già nella grande guerra del 1915-1918 fu costituita a tergo della linea del Piave, e abbastanza indietro, una riserva di 14 divisioni a disposizione del Comando Supremo. Dal marzo al giugno del 1918 le nostre industrie automobilistiche compirono un grande sforzo per fornire al Comando Supremo le diverse migliaia di autocarri occorrenti, mentre il genio militare sistemava tutte le strade alle spalle della fronte. Tutto ciò contribuì largamente alla vittoria del Piave.

Quando, infatti, gli austriaci decisero l'attacco lungo il Piave, a monte ed a valle, furono proprio la viabilità e l'autocarro a far sparire le rosee speranze austriache ed a concorrere in modo considerevole alla nostra vittoria. Attraverso la rete stradale sistemata e riattivata, per mezzo degli autocarri fu possibile spostare da un punto all'altro con grande celebrità le riserve.

L'oratore passa quindi a trattare del problema dei rapporti e della concorrenza tra ferrovia e traffico su strada, fra treno ed autocarro. Queste vie del traffico si considerarono antitetiche in tutte le Nazioni ed i rapporti tra le due attività di trasporto furono variamente regolati e coordinati. In Italia si colpirono con provvedimenti fiscali, spesso gravi, i trasporti automobilistici, a protezione della ferrovia.

Per la manutenzione delle strade statali si spende, in media, dalle sei alle novemila lire per chilometro ed il complesso chilometrico delle strade statali ammonta a ben 21.000 chilometri. È quindi giusto che chi usufruisce

delle strade debba pagare un contributo. Si è imposto, però, un contributo in forma vessatoria. Basti pensare che occorre compilare tre copie della lettera di vettura: una per il mittente, una per il vettore ed un'altra copia per il destinatario. Bisogna poi apporre tre marchette il cui importo è proporzionato al peso di ogni collo ed al percorso. Il risultato è che, se si debbono trasportare in autocarro dieci colli, occorrerà riempire 30 fogli di carta. Di qui la necessità che chi esercita una industria automobilistica, anche piccola, abbia un contabile per questo genere di lavoro o passi egli stesso la maggior parte del tempo a scrivere nel suo ufficio.

A questi inconvenienti si potrebbe ovviare con due soluzioni: o sostituire questo sistema di tassazione con un abbonamento, o proporzionare meglio la tassa al percorso, stabilendo un importo medio a chilometro, nel quale importo medio sia tenuto conto dei viaggi a vuoto, ed applicare poi all'autocarro un contachilometri piombato.

In Italia vi sono due tipi particolari di strada: la strada statale ordinaria e l'autostrada. La rete statale ordinaria è oggetto della più viva ammirazione da parte degli italiani e degli stranieri, con i suoi 12 metri di larghezza, dei quali 8 di carreggiata e 2 per ciascuna banchina laterale. L'autostrada è una normale strada senza attraversamenti di sorta e libera soltanto a chi paga il relativo pedaggio. Sono consentite perciò le più alte velocità. Ma appunto per questo presenta gravi pericoli e per di più costa troppo, sia per la costruzione che per la manutenzione. È quindi antieconomica e di lusso. Sarà perciò opportuno raccomandare al Ministro che si costruiscano meno autostrade e più strade ordinarie. Sui 21.000 chilometri della rete statale 7.000 sono ancora da sistemare. Occorrerà anche provvedere alla totalitaria abolizione dei passaggi a livello che sono fonte di numerosi incidenti, spesso gravissimi. Ricorda quanto ebbe, molto opportunamente, a proporre anni or sono in Senato il senatore Federico Ricci per la soppressione dei passaggi a livello, ancora numerosissimi: circa 800.

GORLA, *ministro dei lavori pubblici*. Sono

780. La spesa occorrente per la loro integrale soppressione è quindi gravissima.

ZUPELLI. Le Ferrovie realizzerebbero una sensibile economia sul personale di custodia dei passaggi a livello. Ma, ove i fondi non bastassero, si può ricorrere, come appunto propose il senatore Federico Ricci, ad un prestito per la soppressione totale.

Confida che il Governo vorrà esaminare e risolvere anche questo annoso problema.

Nel resto, il provvedimento è un progetto fiduciario. Si tratta cioè di dare pieni poteri al Ministro dei lavori pubblici; questi poteri sono dati ad un uomo che è stato un valoroso soldato ed è un tecnico provetto: la Commissione può quindi procedere con la massima fiducia all'approvazione del disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Rileva che è evidente la necessità di aumentare le opere pubbliche. La storia dimostra che col progredire della civiltà, si sviluppa, in proporzione crescente, il bisogno dei beni di uso pubblico. Basti confrontare le moderne esigenze con quelle dei tempi passati per quanto riguarda, ad esempio, le scuole, gli ospedali, le strade e le spese per gli armamenti.

Nell'attuale momento storico debbono avere la precedenza le opere pubbliche relative alle necessità della guerra e dell'immediato dopoguerra. Nella relazione non pare messa sufficientemente in evidenza l'importanza delle opere che, come le strade, non sono soltanto fine a sè stesse, ma preparano lo sviluppo e rendono possibile l'esecuzione di altri lavori del dopoguerra.

Le opere pubbliche da eseguire sono infinite: la discriminazione può dipendere dal criterio distintivo di opera pubblica, dall'esame della finalità dell'opera e dalla possibilità di impiego della mano d'opera. La spesa necessaria per l'effettuazione di tutte le opere pubbliche di cui la Nazione ha bisogno è infinita. E allora perchè limitarla a quattro miliardi? Tale limitazione può essere stata fatta in base a considerazioni di carattere finanziario e all'esame delle disponibilità di materiale e di mano d'opera; sarebbe opportuno che i Ministri competenti assicurassero che la disponibilità di quattro miliardi in bilancio effet-

tivamente c'è, che le spese militari consentono un tale stanziamento per le opere pubbliche, e che ci sia disponibilità di mano d'opera e di materiale, senza nuocere alle esigenze delle Forze Armate.

Quanto al procedimento implicito nel disegno di legge vi è da notare che manca un programma preciso. È naturale che si diano pieni poteri ai Ministri delle forze armate: non si può, specialmente in tempo di guerra, dire come debbano essere spese le somme da destinare alle forze armate, sia per il necessario segreto che le deve coprire, sia anche perchè le esigenze militari possono variare da un giorno all'altro. In materia di lavori pubblici la cosa è diversa. Non vi è un segreto da tutelare; si può discutere e disporre un piano particolareggiato per l'impiego delle somme stanziare. Il Senato ha discusso sempre le erogazioni proposte, in confronto dell'uso che se ne vuole fare, e sempre tali erogazioni sono state accompagnate con un piano dei lavori. Nel disegno di legge in esame, c'è solo una vaga enunciazione di bisogni che tutti conoscono. Di particolare, c'è solo qualche accenno a somme da destinare alla viabilità (600 milioni) e alla costruzione di case popolari (500 milioni).

Vi è poi un'altra osservazione da fare. Finora si è sempre venuti in aiuto degli Enti minori mediante prestiti, magari senza interesse, come si fece nel 1920. Nel disegno di legge in esame, invece, si prevede la possibilità che lo Stato stesso esegua i lavori nei Comuni che non hanno i mezzi. Tutti i Comuni diranno di non aver mezzi.

In base a quali criteri si farà la scelta? Si apre sempre la strada a possibili ingiustizie. Ricorda come la città di Roma abbia finora assorbito nella quasi totalità gli stanziamenti predisposti per la costruzione delle case popolari. Anche per le strade, con questo sistema, lo Stato sceglierà lui le località in cui costruirle. E allora è difficile essere giusti. Sarebbe meglio con prestiti gratuiti o quasi gratuiti finanziare i Comuni lasciando loro piena facoltà di iniziativa.

La linea generale del disegno di legge appare, quindi, vaga ed indeterminata. Se si

considerano i bisogni effettivi, essi risultano certamente molto maggiori della somma predisposta, d'altra parte è quasi certo che il bilancio presentemente non permette tale stanziamento per opere pubbliche.

Lo stato attuale di guerra fa sì che gli stessi bisogni di opere pubbliche siano soggetti a variazioni ed a fluttuazioni. Costruire case quando c'è ancora il pericolo di bombardamenti aerei può essere opera vana.

Sarebbe stato inoltre opportuno ordinare l'esecuzione dei lavori in modo da eseguire soltanto quelli dove preponderi la mano d'opera, e nelle zone dove la mano d'opera sia ancora abbondante. In passato ebbe ad indicare il problema della soppressione di passaggi a livello. Tale soppressione richiederebbe in prevalenza l'impiego di mano d'opera. La costruzione invece di grandi edifici e l'effettuazione di grandi lavori va al di là del semplice impiego della mano d'opera ed incide fortemente sulla disponibilità dei materiali.

Termina dichiarando di approvare il criterio di eseguire lavori pubblici per dare impiego ai disoccupati e per preparare l'esecuzione di altri lavori pubblici in avvenire. In quanto allo stanziamento crede che sia necessario sentire le spiegazioni dei Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Approvati tali criteri di massima, si dovrebbero poi discutere dettagliatamente i vari lavori progettati.

FELICI. Osserva che il disegno di legge si può discutere in base ai soliti criteri amministrativi e tecnici solamente in quanto è strettamente necessario, ma si deve ricordare che è essenzialmente un provvedimento politico di eccezione, proposto dal Governo fascista per fronteggiare una delle situazioni provocate dallo stato di guerra. Non si può prescindere dalla mano d'opera disoccupata, anche se c'è la remora dei materiali che ancora non si possono ottenere autarchicamente.

Non crede per ora possibile ed utile stabilire esattamente la ripartizione della somma stanziata, e ritiene preferibile rimettersi alla ben nota competenza del Ministro dei lavori pubblici, senza porre condizioni o restrizioni.

Questo provvedimento dimostra chiaramente che l'Italia, anche in mezzo alle difficoltà finanziarie e di ogni altro genere prodotte dalla guerra, dà prova di una piena potenzialità di lavoro.

Propone quindi che si dia piena approvazione al disegno di legge, esprimendo incondizionata fiducia nell'opera del Duce e dei suoi diretti collaboratori, tesa al conseguimento della immancabile vittoria. (*Applausi*).

RICCI UMBERTO. Dichiara che all'annuncio dello stanziamento di quattro miliardi per opere pubbliche rimase alquanto perplesso principalmente per due ragioni: prima di tutto perchè negli ultimi mesi furono emanati provvedimenti diretti a vietare alcuni lavori, a causa della mancanza di materiali; in secondo luogo perchè, essendo il Paese in guerra, in una guerra su tanti fronti, teso in una lotta senza quartiere, tutti i mezzi finanziari della Nazione debbono essere impiegati al raggiungimento della vittoria.

Il problema dei lavori pubblici, interessantissimo nei tempi ordinari, deve ora considerarsi subordinatamente ai problemi militari. L'effettuazione di un così grande complesso di opere pubbliche troverà certamente delle difficoltà notevoli, sia per la mancanza di materiali che per la mancanza di mano d'opera, essendovi molti richiamati alle armi ed altri impiegati nelle industrie di guerra. Tutti sono a conoscenza delle difficoltà che si incontrano nella ricerca di determinata mano d'opera. È urgente provvedere a questi lavori, distraendo mezzi finanziari e dedicandoli a scopi che non sono essenziali come la guerra?

Ora si può fare solamente un programma delle opere eventualmente interessanti il dopoguerra. Si associa quindi al senatore Federico Ricci nel rilevare la necessità che il disegno di legge sia accompagnato da una specifica programmazione. Nel settore dei lavori pubblici i bisogni sono molti, ma non si possono soddisfare tutti. Se mai sarebbe opportuno affrontarli con un programma di opere da eseguirsi in un periodo di tempo molto più lungo: 50 anni, o almeno 30 o 20. Ciò sarebbe rispondente alla nostra modesta disponibilità di capitali. Occorre quindi stabilire esatta-

mente prima il fabbisogno nazionale di opere pubbliche, e poi distribuire i lavori in un periodo di tempo più lungo.

Osserva poi l'oratore che nel disegno di legge in esame si sovvertono tutte le disposizioni riflettenti la distribuzione del lavoro tra lo Stato e gli Enti minori. I lavori pubblici si distinguono in tre principali categorie: quelli di interesse nazionale, quelli di interesse provinciale, quelli il cui interesse sia limitato localmente ai Comuni. Per le due ultime categorie, se le Province o i Comuni non possono provvedere direttamente, lo Stato interviene mediante contributi. Si ricordi che lo Stato ha contribuito fortemente alle spese per le opere igieniche nei Comuni e nelle Province. Col provvedimento in esame si dà invece al Ministro dei lavori pubblici la facoltà di sostituirsi ai Comuni e alle Province nell'effettuazione delle opere pubbliche. Di fatto si avrà, non tanto la possibilità, quanto l'effettiva sostituzione, perchè ogni Comune ed ogni Provincia dichiareranno di non potere eseguire direttamente determinati lavori.

Non vede per quale scopo si debba sovvertire tutta l'odierna legislazione e un passato che ha mostrato di essere ben inquadrato e ben avviato. L'esperienza dimostra che, se mai, occorre frenare gli enti locali perchè non vadano al di là delle loro disponibilità, come si può rilevare anche dalla abbastanza recente disposizione del Ministero degli interni che vieta agli enti locali di contrarre mutui.

Se si approveranno le disposizioni del presente provvedimento, accadrà che un Comune il quale non ha mezzi per costruirsi la scuola chiederà l'intervento dello Stato, il quale, invece di dare al Comune un contributo, anticiperà l'intero ammontare. Rimane inteso che tale somma dovrà essere restituita, senza interessi, in venti anni, ma lo Stato per sostituirsi al Comune vuole accertarsi che esso effettivamente non abbia mezzi; se non ha mezzi, come potrà restituire? Ricorrerà ad una nuova tassazione; ma allora tanto vale che l'ente aumenti oggi l'imposizione e sia lui stesso a decidere se la necessità avvertita va affrontata oggi o domani.

La difficoltà principale per i Comuni è il non

trovar credito. Oggi tutte le domande che i Comuni rivolgono alla Cassa Depositi e Prestiti sono generalmente respinte; ed allora si va a bussare alle porte di altri enti. Si potrebbe più opportunamente stabilire che lo Stato desse una garanzia al Comune, piuttosto che anticipare somme e sostituirsi addirittura al Comune stesso.

E poichè si dichiara che il primo stanziamento di 4 miliardi prelude ad un programma più vasto di lavoro, predisporre un tale programma e prevedere altri forti stanziamenti, senza sapere l'ammontare effettivo del fabbisogno nazionale di lavori pubblici, è molto simile a un salto nel buio.

Nella relazione ministeriale si dichiara che le agevolazioni accordate agli enti locali da leggi speciali rappresentano soltanto una vana offerta di aiuto. La verità è che alle domande di contributo il Ministero dei lavori pubblici risponde di regola che, per mancanza di fondi in bilancio, non è possibile l'erogazione dei contributi stessi e che il Ministero si riserva di darli quando potrà.

Concludendo, dichiara che il programma dei lavori predisposti dal disegno di legge in esame è lodevole, ma non è da iniziarsi prima della fine della guerra.

Qualora il Governo non accettasse la proposta di sospensione del provvedimento, è opportuno raccomandare che nell'effettuazione dei lavori ci si limiti a quelle opere che abbiano una intima connessione con le esigenze militari. In questo momento occorre prima di tutto vincere, poi si potranno soddisfare tutte le altre esigenze.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Dovendo abbandonare la riunione per imprescindibili impegni, prega le Commissioni di voler ascoltare le sue dichiarazioni prima della fine della discussione generale sul disegno di legge in esame.

I senatori che hanno preso la parola hanno sottolineato vari aspetti finanziari del provvedimento. Al senatore Zupelli, che ha parlato della tassa dei trasporti automobilistici, risponde che tale tassa ha uno scopo eminentemente protettivo del traffico delle ferrovie. Come ministro delle finanze sarebbe favore-

vole alla soluzione dell'abbonamento, ma con tale soluzione sarebbe frustrato lo scopo protettivo che il legislatore ha voluto raggiungere con la tassa sui trasporti automobilistici.

Il senatore Federico Ricci ha domandato se l'Erario in questo momento ha i mezzi atti a soddisfare uno stanziamento così ingente. L'oratore crede che la domanda sia del tutto superflua.

Circa le osservazioni fatte dal senatore Umberto Ricci rileva che il provvedimento ha una finalità squisitamente politica, poichè è destinato a portare pane e lavoro in alcune regioni, nelle quali altrimenti bisognerebbe erogare sussidi. Le obiezioni da lui formulate sarebbero giuste in tempi normali, ma non in questi. Nelle circostanze presenti era necessario dare piena libertà al Governo. I piani particolareggiati per l'attuazione delle varie opere saranno approvati dal Duce; mentre ai Ministri competenti per materia spetta, d'intesa, la determinazione delle modalità pratiche.

Crede che tali dichiarazioni valgano a dissipare le obiezioni espresse.

THEODOLI DI SAMBUCCI. Fa notare la impossibilità in cui si trovano molti Comuni e Province di procurarsi i mezzi per eseguire e completare lavori per i quali erano già stati assegnati contributi da parte dello Stato che ora non figurano più in capitoli di bilancio. Vi sono Consorzi di Comuni che per mancanza di fondi non possono mantenere strade le cui opere d'arte vanno in malora. Vi sono Comuni della provincia di Roma nei quali occorre fare ancora le fogne, le latrine, la strada di accesso alla stazione, la scuola, l'ospedale, ecc. Vi sono opere di urgente necessità, come imbrigliamenti di acque, corsi di torrenti da regolare, che producono ogni anno danni ingenti; ma la Provincia che dovrebbe prendere l'iniziativa per la costituzione di consorzi obbligatori non può farlo non avendo disponibilità di bilancio.

Di fronte ad un provvedimento di così grave importanza che stabilisce lo stanziamento di ben quattro miliardi di lire per opere straordinarie, le quali non sono elencate, sorgono immediate alcune domande. A chi spetta l'iniziativa di apprestare i progetti di così vasta mole di lavoro? In che modo si procederà

all'assegnazione dei fondi? Si procederà d'iniziativa ministeriale ovvero saranno i prefetti a far presenti i bisogni e i desideri delle Province e dei Comuni? Con quale graduatoria si accoglieranno le domande e con quali criteri si giudicherà la maggiore o minore urgenza dei lavori da eseguire?

L'oratore si augura che quelle Province, le quali sinora furono meno favorite, non rimangano posposte a vantaggio di altre che, per svariate ragioni sono riuscite nel passato, e riescono sempre, ad ottenere contributi e sussidi. È a lui giunta la voce che alcune Province e Comuni, non certo dei più bisognosi, hanno già messo l'ipoteca sulla somma stanziata, la quale a prima vista può sembrare enorme, ma che, come dice il relatore, è soltanto una piccola parte di quanto occorrerebbe rispetto al fabbisogno del Paese.

REBAUDENGO. Osserva che nell'articolo 2 del provvedimento si parla di « enti ausiliari ». Non intende l'esatto valore di questo nuovo termine.

GORLA, *ministro dei lavori pubblici*. Con tale parola, di recente conio, non si vogliono designare altro che gli enti locali.

COZZA, *relatore*. Si associa a quanto ha detto il senatore Felici, il quale ha posto in evidenza il carattere contingente del provvedimento, legato alla guerra.

Alcuni oratori hanno chiesto che venga presentato un programma dei lavori da compiere. Quando il Ministro dei lavori pubblici presenterà ulteriori richieste di fondi, potrà allora presentare un programma particolareggiato.

GORLA, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazia il relatore e gli oratori che lo hanno preceduto, del contributo portato alla discussione del disegno di legge.

Al Duce deve andare tutta la riconoscenza e tutta la gratitudine per l'emanazione di un provvedimento di così grande importanza. Il programma di 4 miliardi di lavori pubblici rappresenta una cifra certamente notevole, specie in questi tempi, anche se in confronto dei reali bisogni possa apparire esigua, poichè l'attrezzatura completa del Paese richiederà un numero di miliardi molto superiore. Quindi lo stanziamento di cui al disegno di legge in

esame appare molto importante, specie se si pensa che esso interessa un periodo di soli due anni e mezzo.

Ricorda che era allo studio un programma pluriennale di lavori. La guerra ha posto il problema se conveniva affrontare il grande programma oppure limitarsi a ciò che si poteva fare nel momento presente o infine rinviare ogni cosa. Si è preferito attuare un programma limitato, il quale si propone lo scopo di contribuire alla vittoria, perchè per vincere bisogna vivere e per vivere bisogna lavorare.

L'attuazione di questo programma darà lavoro a molte maestranze, ma sarebbe erroneo ritenere che sia stato predisposto soltanto allo scopo di dar lavoro e di sostituire il lavoro ai sussidi di disoccupazione: esso mira a fini più importanti, in quanto è contenuto nel più vasto piano di attrezzatura del Paese che si vuol conseguire, piano che interesserà un periodo di tempo certamente superiore ai due anni e mezzo.

Il programma si propone di migliorare le condizioni tecnico-economiche del Paese, tenendo conto delle diverse situazioni delle regioni d'Italia al fine di perequarle aiutando quelle più arretrate. Il Fascismo ha fatto molto in materia di lavori pubblici e nessuno può disconoscerlo, ma i bisogni sono tanto grandi che moltissimo resta ancora da fare, soprattutto nelle regioni in cui si era, per il passato, fatto ben poco.

È stato detto che sarebbe stata opportuna una maggiore precisazione e una elencazione particolareggiata delle opere da eseguire. Le modalità con cui il programma deve essere eseguito, non permetteva una tale elencazione.

Al senatore Umberto Ricci fa osservare che lo Stato ha chiesto la facoltà di sostituirsi in taluni casi agli enti ausiliari, proprio per andare incontro alle necessità delle regioni meno attrezzate. Risponde a verità che le leggi speciali, le quali non stabilivano la sostituzione dello Stato agli enti locali, non abbiano raggiunto lo scopo che si proponevano, perchè offrire anche il 90 per cento a chi non ha il residuo 10 per cento, è come offrire nulla.

Lo scopo del provvedimento è di andare incontro ai bisogni della periferia con una penetrazione capillare, incominciando da dove una volta non si poteva arrivare. Si può però obiettare che se si vuole andare incontro veramente alle necessità degli enti locali sprovvisti di ogni mezzo finanziario, appare poi contraddittorio lo stabilire l'obbligo della restituzione. L'obiezione è più apparente che sostanziale. Se ora non è possibile pretendere che un contributo valga a sanare una situazione, nell'avvenire la migliorata attrezzatura e l'aumentato potenziale economico potrà mutare la situazione stessa. Si è voluto perciò con l'obbligo della restituzione dare alla finanza la possibilità di recuperare in tutto o in parte le somme spese.

Ma si è fatta un'obiezione che potrebbe sembrare ed è in parte effettivamente molto forte: è possibile lavorare nel momento presente in cui difettano i materiali e scarseggiano i mezzi di trasporto? Da un attento e ponderato esame della situazione è risultato che c'è la possibilità di lavorare anche in questo momento; selezionando però con cura i lavori da compiere, cercando di utilizzare materiali locali e di fare a meno, nei limiti del possibile, dei trasporti o eseguendo i trasporti stessi nel limite consentito dalla trazione animale.

È stata appunto la particolare situazione del momento che ha consigliato di non presentare una elencazione precisa dei lavori da compiere o un'esatta ripartizione della somma. Occorre fare una discriminazione tra i vari Comuni e le varie Province e occorre applicare lo stanziamento previsto con un criterio di gradualità. Le varie assegnazioni verranno fatte di concerto tra i vari Ministri interessati.

Circa la generica ripartizione prevista nel disegno di legge, osserva che all'Azienda autonoma statale della strada sono stati assegnati 600 milioni. Tale assegnazione effettivamente non è sufficiente per risolvere tutti i problemi stradali, ma bisogna tener presente che anche nei rimanenti 3 miliardi e 400 milioni sono comprese spese per opere di viabilità. Dobbiamo conservare, mantenere e migliorare il patrimonio stradale. Occorre in molti casi pro-

cedere alle pavimentazioni permanenti e ad aumentare i calibri delle strade. Una metà della somma assegnata all'A. A. S. S. è appunto destinata alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio stradale, mentre l'altra metà è destinata alla costruzione di nuove strade ed anche alla costruzione di nuove autostrade, perchè se è vero, come ha detto il senatore Zupelli, che quest'ultime hanno dei difetti ed una loro speciale pericolosità, non è meno vero che hanno dei pregi indiscutibili e rispondono anche ad esigenze di carattere militare. Le grandi autostrade, infatti, che si costruiranno, avranno fini anche militari oltre che commerciali e turistici. Non si esagererà nella costruzione delle strade e nelle loro caratteristiche, ma si guarderà a quello che è ora, e potrà essere nel futuro, l'effettivo progresso dei mezzi meccanici di trasporto.

Non minore importanza ha la viabilità minore, la quale comprende una rete di circa 180.000 chilometri di strade provinciali, comunali o consorziali, costruite col sudore, e si potrebbe dire col sangue, dei contribuenti. Una delle ragioni principali di dissesto di molti Enti locali deriva proprio dall'aver soddisfatto al bisogno di costruire strade.

I mezzi a disposizione per mantenerle e ripararle sono insufficienti e purtroppo si assiste a un continuo decadimento di questo patrimonio, che pure ammonta a parecchie diecine di miliardi. Coi fondi di questo stanziamento che saranno messi a disposizione della viabilità minore, non si potrà certo fermare tale processo di decadimento, ma si perseguiranno scopi più modesti: quello di unire alla rete esistente quei paesi che non posseggono ancora la strada, quello di ripristinare le strade costruite ma andate successivamente in rovina e finalmente quello di ultimare le strade iniziate e poi abbandonate per mancanza di fondi.

Il deterioramento della rete stradale minore è più evidente nelle strade di montagna, dove le valanghe invernali e le frane estive mettono in serio pericolo la consistenza del patrimonio stradale. Si dovrà porre, in un momento diverso da questo, il problema se non sia il

caso di stanziare ogni anno una adeguata somma per la manutenzione della viabilità ordinaria.

Si augura che i 150 milioni destinati, col provvedimento in esame, alla viabilità minore possano raggiungere gli scopi prefissi.

Un problema non meno importante è quello riguardante l'edilizia. Si è chiesto che nelle opere straordinarie da compiersi con lo stanziamento speciale fossero comprese opere di risanamento di centri abitati, di costruzione di acquedotti e di opere igieniche. Tutto ciò ha un posto di primaria importanza, ma nel momento attuale non si può permettere alcun sventramento di centri abitati, poichè non abbiamo case a sufficienza per ricoverare gli sfrattandi. (*Approvazioni*). La soluzione di un tale problema va quindi dilazionata. Ma, poichè per procedere al risanamento dei centri abitati occorre prima costruire le case per coloro che dovranno essere sfrattati, questo programma di costruzione di case popolari, costituisce soprattutto una preparazione per quelli che potranno essere i compiti del dopoguerra. Quindi lo stanziamento di 500 milioni per la costruzione di case costituisce il primo passo per poter poi, in un secondo tempo, procedere ai risanamenti.

L'articolo 6 del disegno di legge provvede alla concessione di contributi fino al limite di di 500 milioni agli Istituti fascisti delle Case popolari per la costruzione di alloggi da destinarsi ai meno abbienti e determina i criteri per la misura di tali contributi. I contributi in capitale saranno dati agli Istituti per costruire case per un importo almeno doppio. Finora gli Istituti hanno costruito con fondi attinti ai grandi Istituti finanziatori, sotto forma di mutui assistiti dai contributi statali per il pagamento delle annualità. Ma gli Istituti poveri non hanno potuto usufruire di questa forma di finanziamento, perchè non hanno la possibilità di trovare il completamento del finanziamento.

Le case costruite con questo sistema venivano anche a costare notevolmente per gli alti tassi di interesse e quindi erano accessibili soltanto alle classi operaie delle provincie ad economia più ricca. Occorreva pertanto tro-

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

32^a RIUNIONE

Giovedì 6 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente LISSIA

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

«Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e l'esercizio del raddoppio di binario delle Ferrovie Vicinali tra Centocelle e Grotte Celoni» (1244 - rel. Chiarini). . . Pag. 306

«Cessione allo Stato della proprietà del materiale rotabile delle ferrovie Domodossola-confine Svizzero e Spoleto-Norcia concesse all'industria privata» (1245 - rel. Drago) 306

«Applicazione di benefici fiscali per i contratti di mutuo da stipularsi da danneggiati dai terremoti del 1930 e 1933» (1247 - rel. Dentice di Accadia). 309

(Discussione e approvazione):

«Suppressione di collegi arbitrari per le espropriazioni e di collegi speciali per le controversie relative ad immobili nelle località colpite da terremoti» (1246 - rel. D'Aquino) -
Oratore: Presidente 307

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Arborio Mella di Sant'Elia, Bartoli, Bono, Catalano, Cattaneo della Volta, Chiarini, Ciancarelli, Ciano Alessandro, Cozza, Crispo Moncada, D'Aquino, Dentice di Accadia, De Vito, Dho, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Falchetti, Foschini Antonio, Gaggia Achille, Gambardella, Lissia, Milani, Orlando, Saporiti, Tassoni e Theodoli di Sambuci.

È presente il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Jannelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cattaneo Giovanni, Cimati, Colosimo, Dallorso, De Feo, Giuli Rosselmini Gualandi, Larcher, Ronco e Silj.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che per disposizione del Presidente del Senato i senatori Ciraolo e Lombardi sono stati trasferiti ad altre Commissioni. Ringrazia i camerati uscenti per l'efficace collaborazione prestata.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e l'esercizio del raddoppio di binario delle Ferrovie Vicinali tra Centocelle e Grotte Celoni » (1244). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CHIARINI, *relatore*. La società concessionaria delle Ferrovie Vicinali, nell'intento di far fronte alle improrogabili esigenze per i trasporti degli operai degli stabilimenti della Breda a Grotte Celoni che svolgono attività nell'interesse della difesa, ha costruito un doppio binario da Centocelle all'indicata località; da Roma a Centocelle vi è già — tranne un brevissimo percorso — il doppio tratto per il servizio urbano.

Poichè la concessionaria società delle Vicinali non poteva fronteggiare la spesa per la costruzione del raddoppio e per la provvista di altro materiale rotabile, lo Stato con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 681, autorizzò il relativo finanziamento entro il limite massimo di otto milioni, salvo a regolare con la società stessa i rapporti per gli intervenuti incrementi patrimoniali.

Senonchè, a causa dell'intensificata attività degli stabilimenti della Breda, il quantitativo degli operai da trasportare non solo è già superiore a quello in origine previsto, ma è destinato ancora ad aumentare in quanto altri stabilimenti stanno sorgendo in quella località.

Pertanto si è reso necessario provvedere all'ordinazione di nuovo materiale e il disegno di legge è diretto appunto ad aumentare di altre lire 2.500.000 il disposto finanziamento che risulta così di L. 10.500.000.

I rapporti tra Stato e Società per il consentito finanziamento e per gli effettuati incrementi patrimoniali dovranno formare oggetto di apposita convenzione, giusto quanto stabilito dalla richiamata legge 30 maggio 1940, anno XVIII, n. 681. Frattanto, avendo la Società fatto ricorso al credito per le spese inerenti alla costruzione del raddoppio, già aperto all'esercizio sino a Torre Nuova, e per l'ordinazione del nuovo materiale, il disegno di legge prevede la facoltà, ai competenti Ministeri, di liquidare degli acconti, anche in pendenza della indicata regolazione contrattuale, ciò che

è opportuno in quanto si evita alla Società il carico degli interessi passivi.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Cessione allo Stato della proprietà del materiale rotabile delle ferrovie Domodossola-confine svizzero e Spoleto-Norcia concesse all'industria privata » (1245). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DRAGO, *relatore*. Il Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1668, recante provvedimenti per le ferrovie concesse e per altri servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2563, stabilì provvedimenti atti a venire in aiuto alle aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata in vista delle difficili condizioni nelle quali, già da alcuni anni, esse si trovavano per cause molteplici: concorrenza di linee automobilistiche, aumenti salariali, rincaro del carbone, e in seguito, particolarmente per alcuni esercizi, come per la ferrovia Domodossola-confine svizzero e per la navigazione nel Lago Maggiore, contrazione o arresto del traffico. I provvedimenti stabiliti nel detto decreto-legge dovevano avere ed ebbero carattere generale: rinuncia dello Stato alla partecipazione ai prodotti lordi e netti (art. 1); revisione delle quote annue di rinnovo degli impianti e materiali (art. 2); autorizzazione a scontare quote di sovvenzioni accantonate a garanzia degli esercizi (art. 3); per tutte le eventuali richieste particolari delle aziende esercenti, fu delegata a darne parere (art. 5) la Commissione istituita con l'articolo 7 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, parere da contenere entro i limiti del decreto stesso dell'agosto 1937 e dei precedenti decreti (agosto 1929, ottobre 1932, dicembre 1935).

L'odierno disegno di legge concerne i provvedimenti relativi alla richiesta della « So-

cietà Subalpina di Imprese Ferroviarie » concessionaria delle ferrovie Domodossola-confine svizzero e Spoleto-Norcia nonchè del servizio di navigazione sul Lago Maggiore: esso determina una soluzione di equilibrio fra le richieste della società esercente e i limiti stabiliti dal decreto testè riassunto del 26 agosto 1937, anno XV, n. 1668; le richieste, indubbiamente giustificate dalle gravi condizioni in cui è caduto l'esercizio per la forte contrazione dei prodotti e l'aumento degli oneri, si estendevano alla revisione integrale delle sovvenzioni originariamente concesse, mentre i provvedimenti adottati dal disegno di legge, pur riconoscendo la necessità di venire in aiuto della società e di sfuggire alle conseguenze finanziarie che potrebbe avere per lo Stato il crollo totale della società stessa, ha contenuto i provvedimenti entro i limiti del ricordato decreto dell'agosto 1937, stipulando il 28 dicembre 1940-XIX la convenzione presentata con l'odierno disegno di legge all'approvazione del Senato.

Già in occasione della conversione in legge del decreto 26 agosto 1937, il Senato aveva dato piena approvazione al decreto stesso, epperò la Commissione legislativa dei lavori pubblici e delle comunicazioni non può oggi che prendere atto con compiacimento della decisa volontà del Governo di non derogare dai precedenti legislativi neppur di fronte a casi di particolare gravità.

La convenzione presentata all'approvazione della Commissione legislativa può rapidamente riassumersi nei seguenti patti fondamentali:

a) la quota-parte delle sovvenzioni originarie afferente alla garanzia dell'esercizio vien messa a disposizione della società;

b) la società cede in compenso fin da ora allo Stato il materiale rotabile, rimanendo a carico della società stessa le spese di manutenzione e di assicurazione;

c) lo sconto delle quote di sovvenzioni afferenti all'esercizio vien fatto dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni che tratterà sull'importo, a tacitazione del proprio credito di circa 11 milioni e mezzo, una somma di 4 milioni;

d) il residuo importo sarà depositato in un Istituto di credito di diritto pubblico o in

una Banca d'interesse nazionale per il rimborso (quasi interamente concordato al 50%) delle obbligazioni possedute da privati e per altri pagamenti preventivamente approvati dai Ministeri delle finanze e delle comunicazioni;

e) la società è esonerata sino a tutto l'anno 1939 dall'obbligo della costituzione dei fondi di rinnovamento stabiliti dagli originari atti di concessione, e per due trienni sono limitati a cifre rispettivamente di 50.000 e 100.000 annue per il triennio 1940-42 e per il triennio 1943-45, i fondi di rinnovamento da costituirsi per il materiale rotabile relativo a ciascuna delle due ferrovie, con un totale, cioè, di 900.000 lire in un sessennio.

La convenzione è stata resa possibile dal benemerito Istituto nazionale delle Assicurazioni, che con la rinuncia a quasi due terzi del proprio credito e con lo sconto delle sovvenzioni d'esercizio a tasso di favore si è in certa guisa sostituita allo Stato in quella parte dell'opera di riassetto che lo Stato per rispetto a principi legislativi di massima non poteva fornire.


Essa può suscitare a prima parvenza una impressione concordataria della quale apparirebbero vittime principali lo Stato e l'Istituto nazionale delle Assicurazioni, ma questa parvenza dilegua appena che si pensi alle cause internazionali e valutarie e politico-sociali del dissesto, e alla conseguente necessità, al dovere, anzi, di tenere normalmente in vita il triplice esercizio; o appena che si pensi alle maggiori difficoltà incontro alle quali si andrebbe se lo Stato fosse costretto nelle condizioni odierne a nuove concessioni più onerose. La convenzione, mentre è un atto di equità e di giustizia nei rapporti della società esercente, è un cauto e sagace atto amministrativo da parte del Governo.


PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Soppressione di collegi arbitrali per le espropriazioni e di collegi speciali per le controversie relative ad immobili nelle località colpite**







SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

33^a RIUNIONE

Sabato 29 marzo 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente DE VITO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Coloritura di alcuni tipi di automezzi » (1281 - rel. Cozza). Pag. 314

(Discussione e approvazione):

« Utilizzazione professionale dei marittimi mercantili » (1283 - rel. Antonio Foschini) - Oratori: De Marsanich, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*, Foschini, Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le ferrovie*, Ciano 318

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra » (1282 - rel. Ciano) - Oratori: De Marsanich, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*, Foschini Antonio, D'Aquino, Castelli, Ciano, Presidente 314

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arborio Mella di Sant'Elia, Bartoli, Castelli, Catalano, Cattaneo della Volta, Chiarini, Ciano Alessandro, Cozza, D'Aquino, De Feo, Dentice di Accadia, De Vito, Dho, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Falcetti, Foschini Antonio, Gaggia Achille, Gambardella, Giuli Rosselmini Gualandi, Mariotti, Milani, Moris, Orlando, Tassoni, Theodoli di Sambuci.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni De Marsanich e Jannelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bono, Cattaneo Giovanni, Cimati, Larcher, Ronco e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Crede di rendersi interprete dei sentimenti unanimi dei componenti la Commissione esprimendo al senatore Lissia, nominato Sottosegretario di Stato per le finanze, da una parte il rammarico di non averlo più come bene amato Presidente ma dall'altra il compiacimento per l'alta carica affidatagli. Si può esser certi che il senatore Lissia collaborerà col Ministro delle finanze con lo stesso slancio di patriottismo, di competenza e di

dottrina che lo resero benemerito in tutte le cariche da lui precedentemente rivestite.

Nello stesso tempo porge un cordiale saluto al senatore Castelli, chiamato a far parte della Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni, nella quale porterà il contributo del suo eletto ingegno, della sua competenza e della sua esperienza.

Approvazione del disegno di legge: « Coloritura di alcuni tipi di automezzi » (1281).

— (Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

COZZA, *relatore*. Col disegno di legge in esame viene resa obbligatoria una speciale coloritura (grigio-piombo opaca) per gli autocarri, autofurgoni e i rimorchi destinati al trasporto merci, anche in servizio pubblico, nonché per gli autobus per il trasporto di persone, esclusi, per ovvie ragioni, quelli adibiti ai servizi di gran turismo e di linea, nonché quelli che, per particolari disposizioni di legge, debbono avere una coloritura speciale.

Le ragioni del provvedimento, nelle attuali contingenze, sono intuitive e non hanno bisogno di illustrazione.

Il provvedimento ha già avuto l'approvazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la quale, d'intesa col Governo, ha lievemente modificato il testo del disegno presentato, meglio precisando, all'articolo 1°, i tipi degli automezzi soggetti alla disposizione e dando all'articolo 3 termini di tempo alquanto maggiori per l'attuazione della disposizione. Rimane immutato l'articolo 2, che stabilisce il divieto di particolari metallici cromati, nichelati, o comunque luccicanti, all'esterno delle carrozzerie. L'articolo 4 abroga qualsiasi disposizione in contrasto con le nuove norme e l'articolo 5 infine commina il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo, in caso di inosservanza delle emanate prescrizioni.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra » (1282). — (Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CIANO, *relatore*. Il presente disegno di legge, che viene sottoposto all'esame della Commissione legislativa dei lavori pubblici e delle comunicazioni del Senato, è stato approvato dopo ampia discussione alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni con raccomandazioni ed emendamenti accettati dal Governo. Esso è accompagnato da una esauriente relazione ministeriale alla quale sostanzialmente l'oratore farà richiamo.

Tale relazione pone anzitutto in particolare rilievo la eccezionale situazione che, a seguito della nostra dichiarazione di guerra ed in conseguenza del rilevante numero di navi perdute o catturate dal nemico o fermate in porti neutrali o dell'Africa Orientale Italiana, si è venuta a determinare nei riguardi dell'industria dell'armamento nazionale e dei marittimi che equipaggiavano le navi stesse.

Si tratta di alcune migliaia di marittimi, dei quali oltre 1000 risultano internati dal nemico in campi di concentramento.

La relazione ministeriale pone in giusto rilievo lo slancio col quale, dall'inizio della guerra in poi, gli armatori hanno continuato a provvedere non soltanto alle spese portuali ed a quelle di manutenzione delle navi immobilizzate in porti esteri, ma anche al mantenimento dei marittimi lontani od internati ed alla corresponsione degli oneri salariali derivanti dai patti di lavoro, inviando agli interessati, ove possibile, parte dei loro salari, assistendo le famiglie anche degli internati, ed accantonando a credito di ogni marittimo tutto quanto residua sull'ammontare delle competenze calcolate integralmente come se le navi fossero in esercizio.

Logicamente però siffatta situazione di spesa, che non trovava alcun compenso di introiti, doveva essere sistemata attraverso un

provvedimento legislativo di carattere eccezionale.

I criteri che hanno ispirato tale provvedimento, il quale dovrà applicarsi al personale marittimo che si trovi nelle condizioni specificate nell'articolo 1 del disegno di legge, sono i seguenti:

1° sospendere temporaneamente l'efficacia giuridica dei contratti di lavoro, ferma restando la gerarchia e la disciplina di bordo e fermi gli obblighi dei marittimi per i lavori in porto, e per la manutenzione e la sicurezza della nave (articoli 2, 3 e ultimo comma art. 4);

2° fare obbligo agli armatori interessati di provvedere al mantenimento degli equipaggi inviando, in quanto possibile, il 15 per cento delle retribuzioni allo Stato Maggiore e il 20 per cento dei salari alla bassa forza; di corrispondere alle famiglie quanto sia stabilito dai marittimi stessi, o, in mancanza di deleghe, percentuali sensibili degli emolumenti stessi in rapporto alla composizione delle famiglie; di accantonare, infine, i residui attivi in conti individuali (articoli 6 e 7);

3° tenuto conto della immobilizzazione delle navi e della conseguente riduzione delle prestazioni a bordo, come pure della circostanza che gli equipaggi fermi in porto non corrono più rischi di guerra, si è riconosciuto equo che la retribuzione non sia mantenuta nella entità fissata dai contratti di arruolamento in rapporto alla effettiva navigazione, ma sia corrisposta dall'entrata in vigore della legge la sola retribuzione base, mantenendo la corresponsione del rischio di guerra agli equipaggi fermi in Africa Orientale Italiana, ove tali rischi continuano a correre (art. 5);

4° chiamare la Cassa Nazionale Fascista per la Previdenza marinara a rimborsare agli armatori interessati le somme che questi corrispondono come è indicato al punto 3, dal 1° ottobre 1940-XVIII in poi, ricuperandone l'ammontare mediante una maggiorazione della contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa stessa dall'armamento italiano fino alla copertura di tale eccezionale onere; (articolo 9 - 1° e 2° comma). Si attuerebbe, in sostanza, un concetto di mutualità fra tutti gli armatori italiani, salvo alcune eccezioni per

le navi di piccolo tonnellaggio. Tale criterio di mutualità è stato favorevolmente accolto dell'armamento italiano;

5° poichè, nonostante le riduzioni degli averi degli equipaggi, l'onere all'industria marittima nazionale rimane sempre molto rilevante (oltre 9 milioni mensili) e potrà protrarsi per un periodo di tempo non breve, si è riconosciuto equo che lo Stato intervenga con un contributo corrispondente a non più dei due terzi dell'onere complessivo, con un concorso comunque non superiore a 5 milioni al mese; (articolo 9 - 3° comma).

L'intervento dello Stato è giustificato dal fatto che l'industria armatoriale italiana già in piena crisi a causa della sospensione dei traffici, per quanto almeno riguarda i piroscafi fermi o catturati, è venuta inoltre a trovarsi sottoposta a gravi oneri per la manutenzione delle navi immobilizzate, per il pagamento di tasse portuali, pel mancato ammortamento delle navi durante il periodo in questione e per la perdita, durante il periodo stesso, degli interessi sul capitale rappresentato dalle predette navi. Il contributo dello Stato, quindi, non costituisce, dice la relazione, una sostituzione agli oneri dell'armatore, ma soltanto un sollievo alle ingenti spese che sino al 1° ottobre 1940-XVIII sono state sopportate e rimangono totalmente a carico degli armatori interessati.

I primi tre comma dell'articolo 4, l'articolo 8, nel testo emendato dalla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e l'articolo 10 provvedono a mantenere invariate, per il tempo trascorso dai marittimi nelle condizioni indicate nell'articolo 1, le provvidenze e le disposizioni vigenti, relative:

a) alla determinazione della indennità di risoluzione del rapporto di lavoro;

b) alla previdenza marinara e alle altre assicurazioni sociali, inclusi gli infortuni determinati da fatto di guerra;

c) ai fini della carriera economica e gerarchica per il personale di Stato Maggiore delle Società esercenti servizi di preminente interesse nazionale;

d) agli assegni familiari a norma delle leggi in vigore, restando ad esclusivo carico degli armatori l'onere dei contributi.

Speciali provvidenze sono fissate dall'articolo 11 a favore delle famiglie, non stabilite all'estero, di marittimi nazionali che, essendo arruolati su navi battenti bandiera estera, siano stati catturati dal nemico; nonchè a favore dei marittimi stessi ai fini della determinazione del loro diritto alla liquidazione della pensione.

L'articolo 12 prevede la costituzione di apposita Commissione per la definizione bonaria di eventuali vertenze che possano sorgere fra le parti per i rimborsi di cui all'articolo 9 per quanto riflette il loro ammontare e la regolarità della relativa documentazione.

Col Regio decreto previsto, infine, dall'articolo 13 dovranno essere date le norme di applicazione del presente disegno di legge.

Esposti così nel modo più conciso possibile i criteri informativi del disegno di legge in esame, non è superfluo rilevare che, per tutto il periodo della sua applicazione, spetterà agli armatori di continuare a provvedere al mantenimento dei marittimi di cui all'articolo 1, a corrispondere loro una determinata aliquota dei rispettivi emolumenti e versare alle loro famiglie le previste indennità, e di curare in ultimo il regolamento finale dei conti. È parimente da rilevarsi che, fino all'entrata in vigore del presente disegno di legge, nessuna variante verrà apportata al trattamento economico stabilito dalle convenzioni di arruolamento, dal regolamento organico e dalle norme integrative per i Comandanti.

Gli importi relativi fino al 1° ottobre 1940, anno XVIII rimarranno a carico totale degli armatori; le eventuali divergenze saranno regolate in sede sindacale.

Dopo tale data, e fino all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, la Cassa Nazionale Fascista per la Previdenza Marina rimborserà agli armatori quanto da essi è dovuto agli equipaggi sulla base di apposita documentazione e con le norme che saranno emanate con decreto Reale (articolo 13). Le eventuali divergenze saranno regolate dalla Com-

missione prevista dall'articolo 12 e dalle norme da emanare con Regio decreto (articolo 13).

Dopo l'entrata in vigore del presente disegno di legge i trattamenti economici stabiliti dalle convenzioni, dal Regolamento organico, e dalle norme integrative per i comandanti, saranno ridotti in conformità di quanto è stabilito dal disegno di legge in esame. La Cassa Nazionale Fascista per la Previdenza Marina rimborserà agli armatori quanto da essi è pagato ai sensi degli articoli 6 e 7 al lordo delle trattenute di legge, sulla base di apposita documentazione e con le norme da emanare con Regio decreto (articolo 13). Le eventuali divergenze saranno regolate come è stabilito per il periodo precedente.

Come in principio è accennato, il provvedimento fu a lungo discusso anche con i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera. Il rappresentante della Federazione della Gente del Mare pur rendendosi conto che il provvedimento è stato determinato da una situazione del tutto straordinaria, ha strenuamente sostenuto il principio per cui dovevano essere mantenuti integri i contratti collettivi di lavoro regolarmente stipulati e vigenti, almeno nei confronti dei marittimi rimasti a bordo delle navi in disarmo nei porti neutrali. Gli emendamenti intesi a raggiungere tale finalità, essendo in aperto contrasto con lo spirito informatore della legge, non poterono essere accettati dal Governo, sebbene sia noto che il Ministero delle comunicazioni è sempre andato incontro alle necessità dei marittimi. Furono invece accettati tre emendamenti intesi a meglio precisare, migliorandole, alcune delle condizioni previste per questi marittimi; mentre su altri desiderata, accettati a titolo di raccomandazione, il Sottosegretario di Stato alla Marina mercantile si è riservato di portare benevolo esame approntando lo schema del decreto Reale di cui all'articolo 13.

L'oratore dovrebbe, a questo punto, richiamare l'attenzione del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile sugli articoli 7 e 11 che non gli sembrano formulati in modo chiaramente rispondente al pensiero di chi ha redatto il disegno di legge, ma ritenendo che le

sue osservazioni possano trovar sede più acconcia nella discussione degli articoli, si riserva di esporre in seguito le proposte che crede necessarie. Così farà anche per un emendamento che è stato proposto dal Ministro per l'Africa Italiana.

Purtroppo le condizioni del momento impongono di applicare delle restrizioni agli emolumenti di un certa aliquota di cittadini e di lavoratori che fa parte di una categoria oltremodo benemerita in pace ed in guerra, e che, dopo aver affrontato l'inizio degli attuali eventi bellici mantenendo alte ed integre le brillanti tradizioni di valore della mariniera italiana, si è vista suo malgrado costretta ad una sfibrante inerzia.

Ma d'altra parte confidiamo, anzi siamo certi, che i giorni delle dure prove saranno presto superati, e che la immancabile vittoria consentirà quanto prima ai valorosi nostri marinai di riprendere sulle nostre belle navi, e sui mari infine liberati, la loro aspra e nobile fatica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Ciano per la sua chiara ed esauriente relazione.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Prima che la Commissione prenda in esame gli emendamenti annunciati dal relatore, desidera far presente che l'approvazione del disegno di legge, è vivamente attesa dagli armatori per la spesa non indifferente che essi debbono sostenere. Sarebbe pertanto desiderabile non esser costretti rinviarlo all'esame della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per l'approvazione di modifiche che possono essere agevolmente sostituite da chiarimenti in sede regolamentare.

Ricorda che dopo la presentazione del disegno di legge in discussione è stato pubblicato il Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, numero 123, relativo al trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi, o fatti prigionieri, il quale stabilisce che ad essi è dovuta l'intera retribuzione mensile sino a due mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

FOSCHINI ANTONIO. Vorrebbe che ci fosse uniformità di trattamento tanto per i

marittimi quanto per gli impiegati privati e i lavoratori assimilati.

D'AQUINO. Osserva che, qualora la Commissione dovesse accettare la proposta del senatore Foschini di uniformare il trattamento dei marittimi a quello stabilito per gli impiegati privati e gli operai assimilati dal Regio decreto legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, non dovrebbe approvare il disegno di legge in esame.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Fa nuovamente notare l'opportunità che l'approvazione del disegno di legge, che è stato concordato con non poche difficoltà e dopo esauriente discussione tra i rappresentanti delle categorie interessate, non sia ulteriormente protratta, senza pregiudizio di una sua eventuale coordinazione col Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, da farsi al momento opportuno.

CASTELLI. Si dichiara contrario, in linea di massima, alla introduzione di emendamenti che non modifichino la sostanza del disegno di legge. Come è stabilito nel provvedimento stesso si potranno aggiungere nel regolamento, che dovrà emanare il Ministro delle comunicazioni, tutti quei chiarimenti che la Commissione crederà opportuno chiedere.

La lettura degli articoli da 1 a 5 non dà luogo a discussione.

CIANO. All'articolo 6, primo comma, dà lettura delle osservazioni inviate dal Ministro per l'Africa Italiana.

« La presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 11, si applica al personale marittimo componente gli equipaggi delle navi mercantili nazionali, che sia imbarcato su navi ferme, in conseguenza della guerra, in porti esteri o in porti dell'Africa Orientale Italiana.

« L'articolo 6 prescrive che per detti marinai gli armatori devono provvedere al loro mantenimento in conformità delle istruzioni che saranno inviate ai Consoli dal Ministero delle comunicazioni e che sostituiscono a tutti gli effetti le tabelle viveri contrattuali.

« Ora, naturalmente, nell'Africa Orientale Italiana non esistono Consoli italiani e perciò trattandosi di provvedere al mantenimento degli equipaggi delle navi mercantili nazionali

ferme in uno dei porti dell'Africa Orientale Italiana, il Ministro per le comunicazioni non potrà inviare istruzioni ai Consoli, bensì alle autorità competenti. Perciò il Ministro per l'Africa Italiana propone di sopprimere nel primo comma dell'articolo 6 le parole: " inviate ai Consoli " e di sostituirle con la parola: " impartite " ».

L'oratore trova giuste le osservazioni del Ministro dell'Africa Italiana e raccomanda che venga approvata la modifica proposta.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ritiene che la dizione del primo comma dell'articolo 6 non è forse molto precisa, ma che non vi può essere dubbio che, per quanto riguarda i marittimi fermi nei porti dell'Africa Orientale Italiana, il Ministro delle comunicazioni impartirà le relative istruzioni alle competenti autorità e non ai Consoli che naturalmente non esistono in colonia. Trattasi di una questione puramente formale che potrebbe essere chiarita in sede di regolamento. Però, qualora la Commissione ritenga opportuno l'emendamento proposto dal Ministro dell'Africa Italiana, non ha alcuna difficoltà ad accettarlo.

L'emendamento e l'articolo 6 così emendato, messi ai voti, sono approvati.

CIANO. All'articolo 7, comma terzo, propone che le parole: « se si tratti di singole persone » siano sostituite con le seguenti: « se si tratti di moglie o di un solo figlio di età inferiore ai 18 anni ». Con ciò si eviterebbe che al figlio di età superiore, orfano di madre, gli armatori avessero a corrispondere un assegno pari al 55 per cento di quanto è indicato dall'articolo 5.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Riconosce che la dizione proposta dal senatore Ciano chiarisce la portata dell'articolo. Nella preparazione del disegno di legge in esame vi è stata ampia discussione tra le parti interessate e l'articolo in questione fu accettato dal rappresentante degli armatori. Il caso prospettato dal relatore non è certo frequente, ma poichè si può in pratica verificare, dichiara di non aver nulla in contrario ad accettare l'emendamento.

CIANO. Fa presente che prima di proporre l'emendamento si è rivolto al rappresentante della parte armatoriale, il quale gli ha dichiarato che l'osservazione da lui fatta gli era sfuggita.

L'emendamento e l'articolo 7 così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 8 a 10 non dà luogo a discussione.

CIANO. All'articolo 11, comma terzo, propone che le parole: « e secondo le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 7, una indennità mensile pari alla sola paga... », siano sostituite con le seguenti: « una indennità mensile, calcolata secondo le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 7, sulla sola paga... ».

Con ciò risulterà chiaro che la Cassa Nazionale Fascista per la Previdenza marinara deve corrispondere non la intera paga, bensì, secondo le norme di cui al 3° e 4° comma dell'articolo 7, il 55, o il 65, o il 75 per cento.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Trova giusto il chiarimento del senatore Ciano, che accetta.

L'emendamento e l'articolo 11 così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli 12 e 13, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato (1).

Manda un saluto a tutti gli equipaggi delle navi catturate dal nemico o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana, esprimendo la certezza che sarà loro di conforto sapere quanto il Governo e gli armatori si prendono cura delle loro sorti e formulando l'augurio che la completa vittoria delle armi italiane possa presto restituirli sani e salvi alle loro famiglie. (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Utilizzazione professionale dei marittimi mer-

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

cantili » (1283). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FOSCHINI, *relatore*. Il disegno di legge in esame trae motivo dal fatto che la legge 9 gennaio 1936, n. 147, sulla organizzazione del naviglio mercantile in tempo di guerra, nella sua prima applicazione durante l'attuale conflitto, ha manifestato la necessità di miglioramenti nella utilizzazione del personale navigante sul naviglio non militare.

Per comprendere lo spirito e la ragione del provvedimento in esame giova ricordare che la predetta legge, nel considerare l'intero naviglio mercantile non registrato, ne ha tolto, per destinarlo a compito militare, un quantitativo (il cosiddetto naviglio ausiliario) per affiancarlo alla marina militare, ed ha lasciato quello residuo (denominato naviglio da traffico) alla dipendenza del Ministero delle comunicazioni per il disimpegno di ogni altra attività marinara. Ed è opportuno aggiungere che la stessa legge ha dato alla marina militare, una volta indetta la mobilitazione, la facoltà di attingere dal naviglio da traffico tutti i marittimi di Stato Maggiore (ufficiali e graduati specializzati) e quelli di bassa forza occorrenti ai suoi bisogni.

Sicchè, in pratica, per effetto della predetta legge, sul naviglio da traffico, durante l'attuale guerra, si sono formati dei vuoti nel personale; vuoti facilmente colmati nei marittimi di bassa forza, poichè il Paese nostro ne ha larga disponibilità, difficili per contro a riempirsi nei marittimi di Stato Maggiore, giacchè la scarsità loro, nei confronti dei bisogni dell'Italia in guerra, è assai notevole. Queste difficoltà si sono accentuate per carattere assunto dal presente conflitto: la superiorità numerica dell'avversario ha richiesto personale maggiore per la vigilanza atta a rendere sicura la navigazione, mentre le operazioni militari sviluppatesi principalmente oltre mare hanno reso continuativo ed assai gravoso l'esercizio del naviglio per le esigenze delle forze armate coi frequenti trasporti di truppe, di armi e di materiali.

L'oratore coglie l'occasione per richiamare, incidentalmente, l'attenzione del Governo sulla nostra deficienza di scuole marinare, le quali

si trovano ora nell'assoluta impossibilità di provvedere alla preparazione di circa un milione di marittimi.

Il predetto stato di cose ha imposto l'adozione di provvedimenti eccezionali circa la massa dei naviganti sul naviglio da traffico con disposizioni distinte e diverse a seconda che esse debbano essere applicate ai marittimi di Stato Maggiore oppure a quelli di bassa forza. Pei primi gli inconvenienti prodotti dalla loro deficienza numerica sono stati ridotti, se non eliminati, obbligando all'imbarco chiunque sia atto al disimpegno dei suoi incarichi senza badare a limitazioni d'età e di condizione e prescindendo da ogni vincolo giuridico, conferendo pertanto al Ministro speciali poteri in virtù del principio che in guerra nessun marinaio capace può esimersi dall'esercizio del proprio mestiere; pei secondi invece si è tratto profitto dalla loro sovrabbondanza per far sì che quelli imbarcati, sottoposti a rischio e privazioni, potessero godere del giusto periodo di riposo, avvicinandosi cogli altri che, rimasti inoperosi a terra, sono stati obbligati a tenersi pronti all'imbarco verso il corrispettivo d'un compenso che, sotto forma di assegno assistenziale, compete ai soli bisognosi.

La legge in esame raggiunge le predette finalità mediante disposizioni suddivise in tre capitoli.

Il *capitolo 1º* considera i marittimi di bassa forza. Cogli articoli 1, 2 e 3 si istituisce il ruolo dei marittimi di bassa forza pronta all'imbarco. In tale ruolo sono iscritti a domanda tutti gli individui compresi nei ruoli di collocamento della gente di mare di prima categoria dotata di requisito bene specificato ed atti a rendere proficua la loro opera a bordo; nello stesso ruolo possono essere anche iscritti d'autorità gli altri individui ritenuti utili.

Cogli articoli 4, 5 e 6 si stabilisce la corresponsione di un assegno di carattere assistenziale ai marittimi bisognosi iscritti nell'anzidetto ruolo, fissato in due misure in relazione all'età degli individui. Si stabilisce pure che l'onere mensile medio non debba superare la somma di lire 3.600.000, prescrivendo che gli assegni siano corrisposti dalla Cassa di previdenza marinara la quale ricupererà il

valore sborsato mediante un contributo che sarà ripartito grosso modo in parti eguali fra lo Stato ed i datori di lavoro.

Il capitolo 2° considera i marittimi di Stato Maggiore e precisamente quelli muniti di patente di capitano di lungo corso o di gran cabotaggio, i padroni, i macchinisti e motoristi navali, i marconisti.

Cogli articoli 7 ed 8 si istituisce presso ogni Capitaneria di porto l'elenco dei marittimi predetti anche pensionati e comunque disponibili perchè non imbarcati e non in servizio militare, facendo obbligo agli stessi di presentarsi all'autorità competente per l'iscrizione nell'elenco; si dà anche facoltà al Ministro di disporre per loro imbarco ed anche per l'eventuale trasbordo degli stessi da una nave all'altra.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 contemplano il trattamento economico e giuridico dei predetti marittimi; specificando le varie possibilità si fissano norme che assicurano ad ogni individuo il meritato ed equo compenso.

Il capitolo 3° finalmente contiene disposizioni di carattere vario.

Cogli articoli 13 e 14 si dà al Ministro facoltà di trasbordare da una nave all'altra anche i marittimi di bassa forza e gli si dà il potere di sospendere o revocare le sanzioni che limitano l'attività dei marittimi di Stato Maggiore. L'articolo 15 tratta delle penalità conseguenti al mancato adempimento degli obblighi imposti ai marittimi dalla presente legge.

Coll'articolo 16 si prevede la compilazione di norme riflettenti le modalità di applicazione della legge e coll'articolo 17 si stabilisce che quest'ultima abbia effetto dal 1° marzo del corrente anno.

La legge in esame ha carattere eccezionale rispondente alle attuali contingenze dell'immane conflitto che ha messo la nostra Marina di fronte a quella che per secoli ha menato vanto d'essere la dominatrice dei mari del mondo. Essa conferisce la migliore utilizzazione della gente che in silenzio lotta duramente sul naviglio da traffico per soddisfare i bisogni di una guerra giusta e necessaria pel nostro avvenire. Essa concorre quindi ad assicurare la vittoria delle nostre armi.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Circa la deficienza delle nostre scuole marinare lamentata dal senatore Foschini, fa notare che i marittimi italiani di prima categoria idonei alla navigazione sono circa centotrentamila e non un milione. Di essi, data la consistenza di tre milioni e mezzo di tonnellate della nostra flotta mercantile, soltanto dai quaranta ai quarantacinquemila hanno possibilità di imbarco e di lavoro continuativo.

Pertanto l'Italia è fra i pochissimi Paesi di Europa che abbia gli uomini indispensabili per sviluppare quasi indefinitamente l'attività marittima, mentre altri Paesi marinari debbono ricorrere all'ausilio di personale straniero o di colore.

I vuoti lamentati per gli ufficiali della marina mercantile sono dovuti ai numerosissimi richiami alle armi per causa di guerra, poichè una reale deficienza di quadri in tempi normali esiste soltanto fra gli ufficiali di macchina.

Le cause sono di carattere spirituale ed economico e non debbono attribuirsi a deficienza di scuole le quali esistono in numero sufficiente. La vita del mare è dura e l'industria moderna offre più lucrose e tranquille occupazioni a terra ai diplomati macchinisti.

Ma il sicuro sviluppo della nostra flotta mercantile dopo la guerra vittoriosa offrirà indubbiamente migliori condizioni di vita e di lavoro a tutte le categorie marittime.

FOSCHINI. Dichiara che non ha inteso fare nessun appunto alla marina mercantile. Il disegno di legge in esame risponde ad una assoluta eccezionalità: colmare i vuoti avvenuti tra gli ufficiali e stabilire tra i marittimi una rotazione consentita dal loro numero. Solo ha voluto richiamare l'attenzione del Sottosegretario per la marina mercantile sulla necessità di provvedere in tempo alla educazione marinara degli italiani perchè non si abbia a lamentare, come presentemente avviene, la penuria di ufficiali.

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le ferrovie*. Non si nasconde la difficoltà di risolvere il problema nel senso desiderato dal senatore Foschini. Infatti nessuno frequenterà i corsi per ufficiali della marina mercantile se non avrà la speranza, ultimato il corso, di tro-

var posto. Se questo non avvenisse, si creerebbero dei disoccupati che dovrebbero aspettare i casi di emergenza, come l'attuale, per essere sicuri di venire impiegati sulle navi. In poche parole, le scuole marinare debbono essere attrezzate per accogliere soltanto un numero di ufficiali adeguato alle esigenze normali della nostra marina mercantile; nè vi è altra soluzione.

CIANO. All'articolo 1 domanda la parola per una precisazione sui «turni particolari» e per ottenere, possibilmente, dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile una assicurazione al riguardo.

Nel nuovo ruolo di cui all'articolo 1 sono compresi i marittimi di bassa forza che a loro domanda dichiarano di essere pronti per l'imbarco. Questi provengono sia dai «turni generali», sia dai «turni particolari». Il provvedimento, che trova pieno consenso nell'oratore, risponde ad una grave necessità che si è palesata in modo indubbio, ed alla quale è urgente provvedere.

Le società di navigazione però ritengono molto utili i turni particolari così come normalmente funzionano e nei quali esse iscrivono i marittimi che ritengono maggiormente meritevoli e dai quali, quando occorre, li prelevano. Pertanto l'oratore desidera solo di essere assicurato che per effetto della nuova legge nulla verrà variato di quanto riguarda le modalità in vigore circa le iscrizioni nei turni particolari e le chiamate d'imbarco dagli stessi.

Richiama infine l'attenzione sul fatto che i marittimi iscritti ai «turni particolari» dovrebbero sempre, e specialmente nelle attuali circostanze, essere pronti a rispondere alle chiamate d'imbarco; essi perciò dovrebbero essere cancellati dai «turni particolari» e successivamente non dovrebbero esservi iscritti coloro che, senza comprovati motivi di impossibilità, non rispondono alle chiamate o non dichiarino di essere pronti all'imbarco.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Assicura il senatore Ciano che il disegno di legge in esame non modifica in nulla le norme vigenti per la chiamata d'imbarco dei marittimi iscritti sia al turno generale, sia ai turni particolari.

CIANO. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la esplicita ed esauriente sua dichiarazione.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo ad ulteriore discussione.

La lettura degli articoli dal 2 al 16, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

ALLEGATO

Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra. (1282).

Art. 1.

La presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 11, si applica al personale marittimo componente gli equipaggi delle navi mercantili nazionali, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia imbarcato su navi ferme, in conseguenza della guerra, in porti esteri o in porti dell'Africa Orientale Italiana;

b) provenga da navi perdute o abbandonate dopo il 9 giugno 1940-XVIII e sia a bordo delle navi di cui alla lettera a), diverse da quelle sulle quali era arruolato;

c) provenga da navi catturate, affondate o comunque perdute dopo il 9 giugno 1940, anno XVIII e si trovi internato in campi di concentramento nemici o trattenuto in Paese estero;

d) provenga dalle navi indicate nelle lettere a) e b), sia stato catturato durante il viaggio di rimpatrio e si trovi internato in campi di concentramento.

La presente legge non si applica agli equipaggi delle navi nazionali requisite dalla Re-

gia marina, che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a).

Art. 2.

Per tutto quanto non sia regolato dagli articoli seguenti, l'efficacia giuridica delle convenzioni di arruolamento del personale marittimo di qualunque categoria e grado cui si riferisce la presente legge, è sospesa fino a quando persistono le condizioni previste dall'articolo 1, e per il medesimo periodo di tempo è sospesa altresì la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'articolo 924 del Codice di commercio.

Art. 3.

Il personale marittimo è soggetto alle norme di legge, di regolamento e di contratto di arruolamento per quanto riguarda la gerarchia e la disciplina di bordo ed è tenuto alle prestazioni richieste dal comandante per la manutenzione, per il servizio in porto e per la sicurezza della nave.

La presente disposizione si applica anche ai marittimi trasferiti su nave diversa da quella sulla quale erano arruolati.

Art. 4.

Fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione, il tempo trascorso nelle condizioni indicate nell'articolo 1 è, per i marittimi, considerato utile come servizio di navigazione ai fini della determinazione della indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, e a tutti gli effetti delle leggi sulla previdenza marinara, e delle altre assicurazioni sociali.

Per il personale di stato maggiore delle Società esercenti servizi di preminente interesse nazionale, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal regolamento organico e dalle norme integrative per i comandanti, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, e per i marconisti di ruolo della Società Italiana Radio Marittima, il tempo trascorso nelle condizioni indicate dall'articolo 1 vale anche ai fini della carriera economica e gerarchica.

I marittimi rimangono coperti dall'assicurazione contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie.

Non fruiscono dei vantaggi di cui al presente articolo i marittimi che abbandonino arbitrariamente la nave o non ottemperino alle disposizioni emanate dalle autorità competenti o dall'armatore per il loro rimpatrio. Non ne fruiscono altresì i marittimi che subiscano condanne penali, o incorrano in sanzioni disciplinari, nei casi stabiliti dal Regio decreto previsto all'articolo 13.

Art. 5.

Ai marittimi di cui all'articolo 1 spettano le sole paghe di tabella risultanti dal contratto di lavoro in base al quale furono arruolati; al personale di stato maggiore di ruolo delle Società esercenti servizi di preminente interesse nazionale spetta quanto stabilito dal regolamento organico, e dalle norme integrative per i comandanti, esclusi i compensi di carattere non permanente spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso siano conferite al marittimo funzioni di grado superiore spetta ad esso il trattamento corrispondente determinato ai sensi del comma precedente.

Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennità per rischio di guerra non spetta ai marittimi indicati nell'articolo 1, tranne a quelli imbarcati su navi ferme nei porti dell'Africa Orientale Italiana, ai quali continua ad essere corrisposta nella misura in vigore alla data anzidetta.

Art. 6.

Per i marittimi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 gli armatori devono:

1° provvedere al loro mantenimento in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministro delle comunicazioni e che sostituiscono a tutti gli effetti le tabelle viveri contrattuali;

2° corrispondere quote di quanto loro spetta in conformità dell'articolo 5 in misura pari al 15 per cento per i componenti dello stato maggiore e al 20 per cento per i componenti della bassa forza.

Per i marittimi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 gli armatori sono tenuti agli adempimenti di cui al numero 2° e, ove non

sia possibile la rimessa degli assegni, l'ammon-tare dovuto sarà accantonato in conti individuali intestati ai singoli marittimi.

Resta fermo l'obbligo per gli armatori, e per i marittimi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, della corresponsione dei contributi per le assicurazioni sociali di cui al Regio decreto-legge 14 aprile 1939—XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939—XVII, n. 1272, e di quelli dovuti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

Art. 7.

La differenza fra il trattamento di cui all'articolo 5 e quanto corrisposto ai marittimi ai sensi dell'articolo 6 è accantonata dall'armatore in conti individuali intestati ai marittimi stessi.

Sulle somme accreditate gli armatori prelevano e versano alle persone indicate dai marittimi quanto stabilito nelle deleghe da essi rilasciate.

In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un assegno pari al 55 per cento di quanto indicato all'articolo 5 se si tratti di moglie o di un solo figlio di età inferiore a 18 anni, al 65 per cento di detto ammontare se si tratti di famiglie fino a 3 figli tutti di età inferiore a 18 anni, o pari al 75 per cento dell'ammontare stesso se si tratti di famiglie composte di più di 3 figli di età inferiore a 18 anni.

Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno, pari al 55 per cento dell'ammontare indicato all'articolo 5, è corrisposto ai genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.

I criteri stabiliti nei tre precedenti commi si applicano anche per il periodo dal 1° ottobre 1940—XVIII all'entrata in vigore della presente legge.

Il versamento del saldo dei conti individuali è effettuato dagli armatori ai marittimi all'atto del rimpatrio o agli aventi diritto in caso di morte del marittimo.

Art. 8.

Per i marittimi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 il trattamento previsto dalla

presente legge cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro che avesse luogo per fatto del marittimo prima che abbia ripreso efficacia la convenzione di arruolamento sospesa a termini dell'articolo 2.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro che dia diritto a preavviso e ad indennità, la misura relativa sarà calcolata come se fosse rimasto in pieno vigore il trattamento economico previsto dai contratti di arruolamento, dai regolamenti organici e dalle norme integrative.

Le indennità speciali previste per il caso di morte continuano ad essere disciplinate dal contratto di arruolamento o dal regolamento organico e dalle norme integrative per i comandanti.

Art. 9.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara rimborsa agli armatori delle navi di cui all'articolo 1 quanto da essi dovuto agli equipaggi a termini del contratto di arruolamento, del regolamento organico e delle norme integrative per i comandanti, dal 1° ottobre 1940—XVIII all'entrata in vigore della presente legge, e quanto da essi pagato ai sensi degli articoli 6 e 7 posteriormente alla entrata in vigore della legge stessa, al lordo delle trattenute di legge, sulla base di apposita documentazione, e provvede al recupero delle somme rimborsate agli armatori e dei relativi interessi, mediante:

a) una contribuzione a carico degli armatori consistente in una temporanea maggiorazione delle percentuali dovute alla Cassa stessa sulle competenze medie del personale marittimo, stabilite in base all'articolo 14 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925—III, n. 473. Per effetto di tale maggiorazione i contributi, attualmente corrisposti nella misura del 9 e dell'8 per cento delle competenze medie, sono elevati per il periodo dal 1° ottobre 1940—XVIII al 30 giugno 1941—XIX rispettivamente al 13 e al 12 per cento. La misura della maggiorazione occorrente per il periodo successivo al 30 giugno 1941—XIX, sarà determinata con decreti del Ministro

delle comunicazioni di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni.

La maggiorazione sarà applicata a carico di tutti gli armatori nazionali, fatta esclusione degli armatori dei velieri, motovelieri, velieri con motore ausiliario, di qualunque tonnello, e delle navi a propulsione meccanica inferiori a 200 tonnellate di stazza lorda e dei rimorchiatori;

b) un contributo dello Stato, con decorrenza del 1° ottobre 1940—XVIII, nella misura di lire 5.000.000 mensili, e comunque non superiore ai due terzi della complessiva spesa sostenuta dagli armatori, successivamente alla data predetta e fino a quella che sarà stabilita con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze, in relazione alla cessazione dello stato di guerra.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Nulla è innovato nei riguardi degli assegni familiari a norma delle leggi in vigore, restando ad esclusivo carico degli armatori l'onere dei contributi.

Art. 11.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara corrisponde alle famiglie, non stabilite all'estero, dei marittimi nazionali arruolati su navi battenti bandiera estera, catturati dal nemico, una indennità mensile calcolata secondo le norme di cui al 3° e 4° comma dell'articolo 7 sulla sola paga di tabella prevista per i marittimi nazionali di

grado corrispondente imbarcati su navi da carico.

La corresponsione della indennità cessa al termine dello stato di prigionia del marittimo.

Al recupero delle somme occorrenti la Cassa provvede nel modo stabilito dall'articolo 9.

Per i marittimi di cui al presente articolo il tempo trascorso nelle suddette condizioni è considerato utile come servizio di navigazione ai fini della determinazione del conseguimento del diritto a pensione e della liquidazione della pensione stessa.

La parte di contributo a carico del marittimo è trattenuta dalla Cassa sull'indennità corrisposta alla famiglia; la parte di contributo a carico dell'armatore è recuperata dalla Cassa nei modi indicati dall'articolo 9.

Art. 12.

I rimborsi preveduti nell'articolo 9, per quanto riflette il loro ammontare e la regolarità della relativa documentazione, saranno sottoposti, quando sia necessario, ai fini della conciliazione delle parti, all'esame di una apposita Commissione composta da un delegato del Ministro delle comunicazioni che la presiede, da rappresentanti della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara e della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, secondo le norme che saranno stabilite dal Regio decreto previsto all'articolo 13.

Art. 13.

Con Regio decreto su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni sono date le norme di applicazione della presente legge.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(84^a riunione)

FINANZA

(70^a riunione)

Mercoledì 23 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1299 - rel. Castelli) - *Oratori*: Presidente, Martin Franklin, Felici, Foschini Antonio, Bono, Theodoli, Ricci Umberto, Gambardella, Calletti, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* Pag. 326

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Arborio Mella di

Tip. del Senato (600)

Sant'Elia, Baccelli, Bartoli, Bevione, Bianchini, Bono, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Chiarini, Ciancarelli, Cipolla, Colosimo, Corsi, Cozza, Crispo Moncada, Cremonesi, D'Amelio, D'Aquino, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Foschini Antonio, Gambardella, Genovesi, Giuria, Guidotti, Giuli Rosselmini Gualandi, Ingianni, Larcher, Maraviglia, Marescalchi, Mariotti, Martin Franklin, Medolaghi, Milani, Moris, Motta, Nucci, Oriolo, Orlando, Parodi Delfino, Piola Caselli, Poss, Raimondi, Raineri, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Saporiti, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta, Solmi, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Vicini Antonio e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle comunicazioni e i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le finanze, per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per le poste e telegrafi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cattaneo della Volta, Cimati, Dall'Orso, De Feo, Gazzera, Miari De Cumani, Rebaudengo, Ronco, Sagramoso, Sili e Sirianni.

PRESIDENTE. Invita il senatore Di Donato ad assumere le funzioni di segretario.

VII - (Comm. riunite - 28*) - 49

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942, anno XX » (1299). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il Sottosegretario di Stato senatore Calletti, di rendersi interprete del sentimento di tutti i senatori presso il Ministro dei lavori pubblici, vecchio alpino e mutilato di guerra, che ha nuovamente raggiunto il suo posto di combattimento, facendogli pervenire l'augurio e l'espressione di solidarietà dei camerati. (*Applausi*).

MARTIN FRANKLIN. In sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici si dovrebbero discutere molte grandi questioni, ma egli si limiterà ad occuparsi di una che pure essendo minore non manca d'importanza, quella dei piani regolatori e dell'urbanistica.

Si felicita anzitutto con l'Eccellenza Calletti per l'interessamento da lui dato a questo problema e segnatamente alla preparazione di una nuova legge generale in materia, mentre è un poco esitante per quanto si riferisce alla moltiplicazione delle direzioni generali e ad alcune questioni secondarie, come quella di un corpo di architetti da creare. Gli sembra che l'architettura sia un'arte che si presta poco ad una burocratizzazione.

Il problema urbanistico interessa molti altri Ministeri, anzitutto quello dell'educazione nazionale, ma poi anche quelli della cultura popolare e degli scambi e valute per i riflessi sul turismo ed infine quello dell'economia corporativa, ma rientra soprattutto nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici: ed è perciò che oggi ne parla.

I piani regolatori sono una vecchia cosa, sono sempre esistiti: senza disturbare l'ombra di Sisto V, egli si ricorda che durante tutta la sua vita, ormai lunga, ha sempre udito parlare del piano regolatore di Roma; non tanto

sul modo come i singoli piani dovevano essere attuati, ma piuttosto per invocare delle modifiche, o per criticare quelle che fossero già state introdotte.

A complicare questo problema è venuta negli ultimi decenni l'urbanistica. Se questa fosse esistita prima, forse la Roma umbertina sarebbe riuscita meglio. Per suo conto ritiene che il giudizio che si porta sulla Roma umbertina sia troppo severo, e che, per esempio, il corso Vittorio Emanuele e la congiunzione di Villa Borghese al Pincio siano cose ben riuscite, ma deve purtroppo convenire che ci sono state tante altre cose brutte!

L'urbanistica rende certamente dei grandi servizi, ma ha anche facilitato soluzioni infelici per un malaugurato connubio con la speculazione. D'altra parte troppo spesso essa si è ispirata al principio errato di isolare completamente un palazzo, una chiesa, per metterli in valore, distruggendo in realtà quell'armonia, quella suggestione d'ambiente che ne formava il pregio principale.

Basterebbe ricordare ciò che è avvenuto a Milano per la Chiesa di San Babila che, isolata e circondata da edifici di 14 piani, sembra ora un chiosco di giornali o l'ingresso di un albergo diurno.

Egli non è contrario per principio all'architettura moderna che ha creato delle cose di una bellezza incomparabile come per esempio il Foro Mussolini, o il Ministero dell'aeronautica, e rende volentieri omaggio ai nostri architetti moderni. Ma ritiene che le costruzioni moderne si devono fare fuori dei centri monumentali antichi, altrimenti si danneggiano reciprocamente. Certo nessuno pensa di innalzare edifici moderni sul Canal Grande o in piazza San Marco a Venezia; ma per altre città non è tanto rassicurato. Purtroppo sempre si sono compiuti deplorabili errori del genere: così per il centro di Firenze; così per tante costruzioni a Roma, come per esempio la facciata posteriore del Palazzo di Montecitorio, deplorata già trent'anni fa prima che fosse terminata la costruzione.

E che dire del disastroso contraccolpo che tutto questo può avere sulle città minori? L'altro giorno il Sottosegretario all'interno ha parlato della urgente necessità di frenare la

tendenza dei capoluoghi a spese inutili. Purtroppo queste spese inutili sono prodotte spesso dal desiderio di emulare le città maggiori nelle costruzioni moderne, col risultato che si rovina insieme l'erario del Comune e la bellezza della città. Una delle maggiori bellezze d'Italia è la varietà infinita delle sue città quasi tutte magnifiche, a poca distanza le une dalle altre radicalmente diverse per architettura, per stile, per tradizione. È una bellezza di cui dobbiamo essere tutti custodi severi, e prima di tutti il Ministero dei lavori pubblici che regola l'arma pericolosa dei piani urbanistici. E non si tratta solo di una questione di estetica e di storia, ma anche di una questione economica perchè questa attraente varietà delle nostre città è una grande attrattiva per il turismo, per quel turismo che tanto si vuol incoraggiare e che domani, dopo la pace vittoriosa, dovrà tornare ad essere un elemento di prim'ordine nella bilancia dei pagamenti.

Si augura quindi che la nuova legge urbanistica si ispiri a questi principii: conservazione in ogni città del suo carattere; limitazione al minimo delle demolizioni, ricorrendo piuttosto a riparazioni; cautela nel disporre sotto il pretesto di igiene degli sventramenti su larga scala per permettere la costruzione di edifici sproporzionati o puramente speculativi; costruzioni di nuovi quartieri all'infuori del centro monumentale cittadino; possibilmente estensione dei quartieri nuovi in una direzione limitata per evitare di dover aprire nella parte antica nuove strade per far comunicare fra loro i quartieri periferici. Sono in fondo i principii che lo spirito lungimirante del Duce ha dettato per lo sviluppo di Roma.

E spera che il senatore Calletti si ricordi per questa legge del monito di Dante e pensi a coloro che dovranno « por mano » ad essa.

Si centralizzi la responsabilità effettiva e l'autorità necessaria in un organismo solo: ma con questo non intende affatto invocare il dittatore urbanistico, ma solo evitare che alle proteste pubbliche segua un rinvio da uffici tecnici municipali ad uffici dei monumenti, col risultato che intanto avvenga qualche sconcio irrimediabile, o che non si obbliga a rimediare, e che rimane impunito o punito con qualche multa irrisoria.

A Roma si sono viste in proposito delle cose incredibili.

I regolamenti edilizi non sono quasi mai osservati. Per esempio, nella questione dei vincoli delle costruzioni, cita il caso del ministro di un governo estero che, prima di consigliare al suo governo l'acquisto di una palazzina per la sede della propria legazione, aveva chiesto ed ottenuto dal Governatorato di Roma l'assicurazione che la zona sarebbe stata esclusivamente destinata a villini: due anni dopo nella stessa zona si cominciavano a costruire case di 6 o 7 piani e a nulla valsero le proteste di quella rappresentanza estera.

L'oratore cita l'esempio del viale dei Martiri Fascisti, che era una bellissima arteria con molto spazio libero, verde di alberi e che ora non si riconosce più per tutte le costruzioni che vanno dilagando da ogni parte. Cita ancora il caso di piazza Barberini per la quale erano state date formali assicurazioni e dove l'Albergo Bristol, la cui costruzione doveva limitarsi all'altezza della casa vicina, che era di tre piani, presenta ora una facciata di sei piani, mentre un po' arretrati sono stati ancora innalzati altri quattro piani. Si è creato un edificio che sorpassa di molto non solo le case vicine, ma anche il Palazzo Barberini che è costruito su un terrapieno. Prega il Sottosegretario Calletti di andare di persona a vedere, e d'informarsi di come tutto ciò possa impunemente accadere.

Se questo accade per la piazza Barberini, si può immaginare come siano rispettati i regolamenti edilizi nelle piazze e vie secondarie.

A proposito di giardini pubblici, pur dando viva lode al Governatorato che spende centinaia di migliaia di lire, milioni, per creare bellissimi e numerosi giardini, osserva purtroppo che lo stesso Governatorato non riesce a conservare quelli esistenti. Vecchi lecci, orgoglioso ornamento di molti viali, vanno man mano scomparendo per colpa di imprese costruttrici che durante i lavori sui fronti stradali massacrano queste piante con il deposito dei loro materiali, ed anche per opera di frontisti che un po' alla volta mutilano o addirittura uccidono le piante con metodi subdoli per avere maggiore aria e luce.

In via Antonio Nibby esistevano dei magnifici antichi cedri che da due o tre mesi sono stati abbattuti per dar luogo alla costruzione di villini. La « Tribuna » aveva sollevato la questione rivolgendosi al Governatorato; questi rispondeva che il problema era di competenza della Soprintendenza dei monumenti, trattandosi di salvaguardare un vincolo panoramico; ma intanto i magnifici alberi erano spariti e nessuno se ne era preoccupato.

Affinchè vengano eliminati questi inconvenienti l'oratore propone che venga stabilito in questa materia un efficace collegamento fra le autorità competenti e che gli uffici tecnici del Governatorato li segnalino tempestivamente.

Deplora che fatti simili possano continuare a verificarsi un po' da per tutto: gli è stato riferito per esempio che recentemente si sono fatti dei tagli vandalici nel Parco delle Fonti a Fiuggi, che rappresentava la bellezza di quella stazione di cura. Ora si dovranno spendere dei milioni per creare al suo posto dei nuovi giardini!

Incombe su tutta questa materia una vera fatalità: neppure le direttive del Duce bastano a frenare gl'inconvenienti. Da quando egli ha espresso l'imperativo categorico per l'estensione di Roma verso il mare, si vede che esso non è sempre rispettato.

Vuole ricordare alcuni dei molti casi che si potrebbero citare. La nuova città penitenziaria sta sorgendo a Casal dei Pazzi a circa 14-15 chilometri dal Palazzo di Giustizia, sulla via Nomentana, cioè esattamente dal lato opposto al Palazzo di Giustizia, mentre si sarebbe dovuto costruirla sul lato destro del Tevere onde non intralciare maggiormente il traffico dell'Urbe con tutti i carrozzoni dei detenuti che ogni giorno dovranno attraversare, con un percorso di circa 30 chilometri, per recarsi e tornare dal Palazzo di Giustizia.

Mentre si è sempre consigliato che le costruzioni dei mattatoi siano fatte a valle e non a monte dei fiumi che attraversano le città, e ciò per ovvie ragioni, a Roma la località prescelta per una simile costruzione è stata proprio quella opposta, e la più lontana dalla direzione segnata dal Duce.

Lo stesso avviene per la città industriale. E che dire della costruzione degli alberghi di

masse, costruiti con un forte aiuto del Governo per la futura Esposizione? Uno di questi alberghi infatti viene costruito a Ponte Nomentano, dal lato opposto dell'Esposizione e a circa una ventina di chilometri di distanza da essa: ed anche questo esattamente nella direzione contraria a quella indicata dal Duce.

Se si tien conto di questo estendersi in direzioni tanto diverse si arriva alla conclusione che, per coprire la zona segnata dal Duce, Roma dovrebbe avere 4 o 5 milioni di abitanti. E questo non crede sia da augurare da nessun punto di vista.

A proposito di Roma osserva che è assai curioso che si voglia creare in fretta e in furia un nuovo piano regolatore proprio ora che si sta preparando la legge generale sull'urbanistica, e domanda se non sia il caso di attendere la promulgazione di questa prima di varare il nuovo piano regolatore. Rileva che a proposito di questo piano regolatore le voci che corrono non sono rassicuranti. Mentre si parla di nuovo della sussidiaria del Corso, nessuno parla di trasversali nell'altro senso. Un'arteria trasversale, secondo l'oratore, sarebbe indispensabile perchè favorirebbe le comunicazioni fra importanti quartieri della città e l'attuazione non presenterebbe nemmeno serie difficoltà: sono tutte aperture previste da anni, di poca lunghezza e si tratta di abbattere poche case di nessun valore effettivo, artistico o storico, in fondo a piazza del Parlamento o a piazza San Lorenzo in Lucina. Ad ogni modo si augura che il nuovo piano regolatore di Roma sia pubblicato prima di essere approvato definitivamente, in modo che i critici ed il pubblico possano esaminarlo ed esprimere un parere. La fretta in questa materia è dannosa, e quando le leggi urbanistiche vengono alla Camera ed al Senato, ciò avviene in modo che non si ha il tempo di esaminarle e di proporre emendamenti.

Concludendo si augura che la nuova legge urbanistica sancisca il principio della conservazione delle caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, ambientali delle nostre città e affermi il principio che le autorità preposte abbiano il diritto e il dovere di farsene custodi.

A tal fine suggerisce l'idea di creare in tutte

le città una consulta onoraria, senza uffici, senza spese, composta di storici, di critici d'arte, di studiosi dei problemi di architettura, di persone colte e gelose della bellezza delle loro città, la quale, senza aggravare minimamente i bilanci municipali, possa costituire uno speciale corpo per la difesa e la custodia delle città italiane.

Chiede venia se si è troppo dilungato: sia attenuante il grande amore che porta a Roma meravigliosa, a tutte le magnifiche nostre città.

Per la vittoria sul fronte greco.

PRESIDENTE. Dà lettura del bollettino straordinario n. 321 del Quartier Generale delle Forze Armate, che viene accolto con altissime acclamazioni, e quindi così prosegue:

« Camerati senatori!

« In questo momento, che viene immediatamente dopo la gioia dei giorni scorsi per il ritorno della Dalmazia alla Madrepatria, il nostro pensiero si rivolge reverente e commosso alla Maestà del Re e Imperatore che sintetizza la storia, l'oggi e il domani d'Italia (*vivissimi applausi*), all'insonne fatica e all'alta mente del Duce che col suo genio e con la sua indomita volontà non ha mai dubitato ed ha annunciato or sono poche settimane questa radiosa primavera d'Italia (*vivissimi applausi*); va, con commosso cuore di vecchi soldati, ai nostri magnifici combattenti di terra, del mare e del cielo che si sono prodigati con impareggiabile superiorità di spirito, di cuore, di coraggio e di sacrificio per darci questa gloriosa giornata di sole.

« Noi senatori abbiamo il culto delle nostre memorie, il culto del nostro dovere, ma possiamo ringiovanire nella gioia dell'ora e sentire battere il nostro cuore come a vent'anni quando pensiamo al tempo che si schiude per la nostra Italia adorata.

« Saluto con fervido cuore i nostri soldati ed elevo il pensiero alla Maestà del Re e Imperatore e al Duce fondatore dell'Impero.

« Saluto al Re!

« Saluto al Duce! ».

(Tutti i senatori con prorompente entusiasmo gridano il loro saluto, a cui segue un lunghissimo applauso).

Ripresa della discussione.

FELICI. Dopo la commovente comunicazione del Presidente, la profonda emozione che è nel cuore di tutti per la magnifica vittoria delle nostre armi rende difficile ogni discussione. Si limita pertanto a chiedere al Sottosegretario per i lavori pubblici in qual modo verranno erogati i 4 miliardi votati recentemente per i lavori straordinari. Trattasi di una somma ragguardevole, ma, in considerazione delle grandi necessità del Paese, è interessante conoscere come verrà ripartita.

Un'altra preghiera che l'oratore rivolge al Ministro riguarda la viabilità nazionale. Mentre la rete delle strade statali è veramente imponente e magnifica, altrettanto non può dirsi per le strade comunali. Si permette perciò di richiamare l'attenzione del Ministro su questo annoso problema con l'augurio che venga una buona volta adeguatamente risolto.

FOSCHINI ANTONIO. Raccomanda vivamente la sollecita attuazione del programma di lavori per i piccoli porti pescherecci lungo il nostro litorale, data l'importanza che la pesca ha nel quadro dell'economia nazionale. Coglie l'occasione per ricordare il porticciolo di Istonio la cui necessità deriva dalla mancanza di rifugi in quel tratto della costa abruzzese e dal fatto che si ridarebbe vita alla principale risorsa locale che, un tempo fiorente, ora è in piena decadenza. Aggiunge che data la configurazione della marina presso Punta Penna la spesa non sarebbe grave. Si tratta di una questione annosa per la quale le molte promesse non sono state seguite dai fatti. Prega il Ministro di voler soddisfare le giuste richieste di quella laboriosa popolazione marinara.

BONO. Ringrazia il senatore Castelli dell'ampio rilievo che ha voluto dare all'ente autonomo per l'Acquedotto pugliese nella sua relazione.

Poichè per disposizione di legge la relazione sull'andamento dell'ente, necessariamente a

carattere consuntivo, deve essere allegata al bilancio preventivo del Ministero dei lavori pubblici, l'Amministrazione ha sempre tracciato nelle relazioni le linee principali dei programmi da svolgere.

In quella del 1939-40 sono stati infatti indicati i più importanti progetti di opere esterne studiati o in studio, ed è fatto cenno sopra tutto di quella che sarà l'attività dell'ente negli anni prossimi per lo sviluppo delle distribuzioni urbane dell'acqua, delle reti ed impianti epurativi di fognatura e degli allacciamenti degli edifici alle due reti.

Per queste opere l'ente ha da tempo studiato un completo piano di massima per realizzare la direttiva data dal Duce di portare l'acqua al rubinetto in tutte le case e allacciare tutte le case alle fognature. Nella relazione non si è riferito sui mezzi finanziari che occorrono per questo complesso di lavori, essendo tuttora in corso i necessari esami dei competenti Ministeri.

Il relatore ha inoltre fermato la sua particolare attenzione sulla gestione dei residui; a questo proposito l'oratore crede opportuno di aggiungere qualche chiarimento alla esposizione fatta dal senatore Castelli, richiamando i dati espressi nei dettagliati prospetti sulla gestione residui che sono inseriti nella relazione dell'ente.

I residui attivi che figurano nella cifra complessiva di lire 35.377.542,51 sono distinti in questi prospetti secondo le varie attività.

Quelli relativi alla costruzione rappresentano, nella loro quasi totalità, somme accertate non rimosse per l'Acquedotto del Molise; quelli della silvicoltura dipendono da un credito verso il Ministero dell'agricoltura e foreste per lavori eseguiti dall'ente per la sistemazione idraulica del bacino del Sele; quelli della Cassa di previdenza riguardano crediti in dipendenza di investimento di fondi; e i residui della gestione fognature crediti vari per lavori di allacciamento le cui spese sono state ratizzate.

La cifra più notevole di questi residui attivi è quella relativa all'esercizio ed ammonta a lire 31.161.732,99. Di questa somma la parte più cospicua, per lire 18.660.701,19, è formata dai residui per vendita di acqua. Essi sono

divisi, in altro prospetto della relazione, per esercizio di provenienza e per debitori. Per oltre 10 milioni sono crediti verso Amministrazioni pubbliche.

Le somme relative ai più remoti esercizi (fino al 1935-36), che rappresentano crediti con scarsa o per lo meno difficile possibilità di esazione, non raggiungono neanche i quattro milioni e cioè circa il 2 per cento delle somme accertate in detto periodo; quelle riguardanti gli esercizi successivi sono crediti in corso di riscossione e quelle dell'ultimo esercizio (1939-1940) per lire 10.167.530,36 sono crediti per somme accertate al 30 giugno 1940 ma iscritte in ruoli aventi scadenza nell'esercizio successivo, e cioè in quello in corso.

Gli altri residui relativi ad altri capitoli di bilancio per l'attività di esercizio sono costituiti nella loro quasi totalità da crediti per lavori di impianti d'acqua la cui spesa è stata ratizzata agli utenti.

I residui passivi, nella loro quasi totalità, non sono debiti dell'ente ma risultano dalle differenze tra le somme stanziare e quelle pagate (residui di stanziamento), in quanto attono alla parte straordinaria del bilancio, i cui stanziamenti sono in relazione alle autorizzazioni di spesa e non agli impegni effettivamente assunti, eppertanto non v'è ragione di alcuna preoccupazione per l'eccedenza passiva del conto residui rilevato dal relatore.

Conclude affermando che i suddetti chiarimenti varranno a rassicurare pienamente sulla effettiva consistenza delle risultanze della gestione residui.

THEODOLI. È stato indotto a chiedere la parola dalle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario di Stato Buffarini Guidi nella discussione sul bilancio del Ministero dell'interno tenutasi in questi giorni al Senato. L'Eccellenza Buffarini Guidi ha detto che in base a precise disposizioni del Ministero dell'interno i Prefetti hanno già preparato appositi programmi provinciali per l'attuazione della legge dei quattro miliardi destinati alle opere pubbliche, soggiungendo che tali programmi saranno resi di pubblica ragione quando si avrà la certezza della erogazione effettiva della suddetta somma. Che cosa s'intende con quest'ultima dichiarazione?

Si dichiara lieto di quanto ha detto il Sottosegretario per l'interno, giacchè così i Prefetti che conoscono i bisogni della loro provincia potranno tutelare gli interessi di quei comuni che sono perduti nelle montagne. Ma queste istruzioni sono arrivate alle Prefetture? Desidererebbe conoscere con quali criteri vengono preparati i programmi per le opere pubbliche. Lamenta che da qualche anno non vede una direttiva precisa ed unitaria nella distribuzione delle somme stanziare per la esecuzione di lavori di pubblica utilità. La differenza si nota soprattutto tra provincia e provincia, tra città e paesi. Mentre si spendono molti danari per l'abbellimento delle città, si trascurano nei paesi opere di primissima necessità come sistemazione di strade, costruzione di edifici scolastici, impianti di fognature ecc.

Si preoccupa del sistema giuridico stradale; a chi appartiene la strada? Importante è la funzione che la strada è chiamata a compiere. Ci sono delle strade comunali che sono d'interesse nazionale, perchè specialmente ora certi prodotti non sono più d'interesse locale ma nazionale e il mancato arrivo ai centri di consumo può nuocere alla vita della Nazione.

L'oratore si preoccupa di sapere quali criteri il Ministero segue per la discriminazione della strada. Teme che si accordino sussidi a chi ha più premuto o gode di maggior influenza. Ed allora si prendono provvedimenti a scatti e senz'ordine.

È stato assicurato che verranno costruite 5000 nuove aule scolastiche, ma l'oratore si domanda con quali criteri verranno distribuite. Il relatore raccomanda la montagna incominciando dai comuni più piccoli e più poveri. Manca, a suo parere, una autorità cui rivolgersi per conoscere in qual modo vengono erogate le cifre stanziare per le costruzioni degli edifici scolastici.

Vi sono alcuni paesi del Lazio che non possono procedere a lavori urgentissimi perchè mancano di fondi. Si augura che si riescano a trovare nella somma di quattro miliardi poche migliaia di lire per sopperire ai bisogni impellenti di detti paesi. Ha fiducia nella saggezza del Ministro dei lavori pubblici per una

equa distribuzione in tutto il Paese delle somme destinate ad opere pubbliche.

RICCI UMBERTO. Rileva che nella pregevole relazione del senatore Castelli sono suggeriti alcuni provvedimenti che, se attuati e sviluppati, potranno conseguire effetti sensibili.

Ma egli desidera richiamare su tre punti l'attenzione del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici pregandolo di dare, se crede, qualche chiarimento al riguardo:

1° ha rilevato dal bilancio che mentre il personale di ruolo del Ministero dei lavori pubblici costa circa 65 milioni all'anno, quello straordinario e avventizio costa 32 milioni, il che vuol dire che c'è un numero assai notevole di personale fuori ruolo. In tutti i Ministeri c'è personale avventizio, ma crede che solo al Ministero dei lavori pubblici ve ne sia in tale proporzione. Può l'Eccellenza il Sottosegretario dare spiegazioni del fatto?

2° Con la recente legge dei quattro miliardi è stato inaugurato un sistema che crede gravido di serie conseguenze, in quanto produce lo sconvolgimento di tutti i principii stabiliti dalla nostra legislazione quanto alla competenza di certe spese non si sofferma per altro su tale questione, che è stata già dibattuta, ma desidera sapere se nel bilancio sia stato tenuto conto della necessità di osservare le disposizioni delle varie leggi speciali, che stabiliscono contributi dello Stato a favore dei comuni e delle provincie, specialmente in materia di viabilità.

Le strade di accesso alle stazioni ferroviarie, quelle di comunicazione tra i comuni e le proprie frazioni e tra frazione e frazione dello stesso comune rappresentano il sistema capillare della viabilità ed hanno un'importanza grande non solo per il movimento delle persone ma anche, e soprattutto, per la vita della Nazione.

Da oltre 15 anni si è assistito a questo fatto: i comuni, spinti dalla necessità e dalle richieste dei propri abitanti, si sono decisi a fare un progetto per la strada di accesso alla stazione ferroviaria; il Genio civile ha approvato il progetto, l'Amministrazione provinciale ha decretato il sussidio e infine il Ministro dei lavori pubblici ha risposto, qualche volta dopo

molto tempo, dichiarando che il progetto era eseguibile, ma che lo Stato non poteva assicurare quando avrebbe corrisposto il sussidio.

In tal modo i bisogni urgenti dei comuni venivano frustrati, poichè, mancando il sussidio del 50 per cento dello Stato, veniva contemporaneamente meno quello del 25 per cento da corrispondersi dalla provincia.

Chiede pertanto se, in simili casi, il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici intenda provvedere con la somma dei quattro miliardi messa recentemente a disposizione del Ministero, ovvero con le risorse ordinarie di bilancio.

Vi sono poi in questo campo alcune pendenze per strade già eseguite e sussidiate solo in parte; crede che si tratti di 9 o 10 milioni di contributi che potrebbero corrispondersi anche ratealmente. In ispecie vi sono alcuni comuni deficitari, in istato quasi fallimentare — come ha avuto occasione di rilevare in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'interno, e come ha esposto verbalmente all'Eccellenza il Sottosegretario — i quali aspettano da anni che lo Stato faccia onore alla propria firma: gli sembra quindi quanto mai opportuno che non si tardi più oltre a definire queste pendenze.

Sarà pertanto grato al Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici se vorrà fornirgli qualche chiarimento al riguardo.

3° Passando al tema dell'Acquedotto pugliese, ricorda che ancora moltissima gente in terra di Puglia non ha l'acqua in casa. Dichiarata di avere ascoltato con grande interesse le dichiarazioni del senatore Bono, poichè egli ignorava ma non dubitava che il Duce avesse impartito precise istruzioni affinché l'acqua arrivi in ogni casa. L'aspirazione di tutti è che l'acqua vada a beneficio della maggior parte della popolazione; non sa se ciò si possa verificare tranne che l'Acquedotto non metta integralmente a suo carico le spese necessarie agli allacciamenti dei privati e non diminuisca possibilmente il prezzo di vendita dell'acqua, che è elevato. Quanto ai comuni, molti a causa della mancanza di mezzi più volte lamentata, non sono in grado di dotare le popolazioni di un maggior numero di fontane pubbliche, come sarebbe desiderabile.

Problema non meno assillante ed urgente è quello delle fognature; il senatore Bono ha dichiarato che c'è un programma, ma l'oratore osserva che una cosa è l'esistenza di un programma e un'altra la sua pratica attuazione; si tratta di un problema — come ha osservato nella sua relazione il senatore Castelli — urgente quasi come quello della guerra, anche perchè in Puglia quasi dappertutto c'è il tifo sotto forma endemica. Come cittadino della terra pugliese e come uomo che constata i gravi inconvenienti, afferma la necessità inderogabile che il programma sia portato a termine nel più breve tempo possibile.

Pone infine in rilievo il problema dell'utilizzazione del patrimonio idrico del Sele: dalla relazione Castelli rilevasi che su 143 milioni di metri cubi di acqua derivata dal Sele ben 40 milioni vanno annualmente perduti.

L'oratore auspica che questo problema sia al più presto preso in esame e risolto, di modo che la quantità di acqua che annualmente si disperde possa invece, a mezzo di serbatoi, sulla Murgia o in altro modo tecnicamente idoneo, essere smaltita a beneficio delle popolazioni e dei campi della sitibonda terra di Puglia, la quale produrrebbe certamente molto più se avesse intero il dono benedetto dell'acqua del Sele.

GAMBARDELLA. Parla nell'interesse del porto commerciale di Venezia. Da molto tempo non si è fatto nulla per migliorare la sua attrezzatura, e quindi vorrebbe che si provvedesse alla esecuzione di qualche lavoro dimostratosi necessario. Così una parte dei 70 milioni votati recentemente per la navigazione fluviale dovrebbe essere spesa per il porto di Venezia, in quanto a questo farà capo la navigazione fluviale più importante. Prega il Ministro di voler considerare che il finanziamento concesso tempo addietro per la costruzione dei Magazzini Ciano non è più sufficiente per il fatto che si dovette interrompere detta costruzione ed ora il prezzo dei materiali è enormemente aumentato. Ringrazia il Ministro per le misure che vorrà prendere a favore del porto commerciale di Venezia.

BONO. Domanda la parola per dare dei chiarimenti sulle osservazioni fatte dal senatore Umberto Ricci che sono in parte errate, in parte inesatte.

PRESIDENTE. Osserva che, a norma dell'articolo 13 del Regolamento del Senato, nessun senatore può parlare più di una volta sullo stesso argomento, eccetto che per fatto personale, per un richiamo al Regolamento o per la posizione della questione.

CALLETTI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprime innanzi tutto un vivo ringraziamento al Presidente del Senato per la comunicazione fatta con ispirata ed elevata parola sulla grande vittoria delle nostre armi. Dopo tale annuncio, che ha commosso profondamente il cuore di tutti, il prosieguo della discussione potrebbe apparire banale; ma è necessario che egli risponda ai vari oratori.

L'onore che gli è concesso di parlare dal banco del Governo sul bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1941-42, è dovuto al fatto che il Ministro Gorla è al fronte di guerra alla testa di un battaglione di alpini, valorosamente partecipando in prima linea alle gloriose azioni belliche nelle quali l'Italia, a fianco dell'alleata Germania, è impegnata in questi giorni di esaltazione e di vittoria. Al Ministro Gorla che in ogni suo atto, così in guerra come in pace, ha per guida morale il nobilissimo motto « chi tutto ha dato alla Patria non ha ancora dato abbastanza », vanno il suo pensiero ed il suo saluto devoti e riconoscenti. E questo saluto si estende a tutti i combattenti di terra, del mare e dell'aria che su tutti i fronti, col loro sangue, consacrano la certezza che è nei cuori degli italiani: la certezza della Vittoria. (*Applausi*).

Il bilancio del Ministero dei lavori pubblici segue annualmente, nei limiti consentiti dalle possibilità finanziarie dello Stato, lo svolgimento graduale della politica Mussoliniana nel settore delle attività interessanti l'assetto economico della Nazione. È la politica che, iniziata fin dall'avvento del Fascismo, è venuta fin oggi ininterrottamente esplicandosi attraverso una armonica successione di iniziative e di provvedimenti, nell'assieme completatisi in un vasto complesso di organiche importantissime realizzazioni che tramanderanno nei tempi, con incancellabili impronte, il carattere costruttivo dell'Era Fascista.

A tale linea di indirizzo generale corrisponde il bilancio di previsione del 1941-42,

che è oggi sottoposto all'esame delle Commissioni riunite del Senato. Ciò è ben riconosciuto dal senatore Castelli nella sua esauriente relazione che, con eletta forma e sicura visione del vasto panorama dei grandi problemi tecnici italiani, ha fornito alle Commissioni riunite tutti gli elementi essenziali per il loro giudizio. Pertanto, sicuro anche di interpretare il pensiero del Ministro assente, l'oratore esprime al senatore Castelli il più vivo compiacimento ed un sentito ringraziamento.

Se fin oggi il Regime moltissimo ha operato per assicurare alla Nazione un'attrezzatura tecnica corrispondente alle esigenze dei tempi, assai vasto è ancora il quadro delle necessità a cui occorre soddisfare. È nella piena consapevolezza di questa realtà che il Ministero dei lavori pubblici ha compiuto ed ha al suo attivo uno studio generale del piano delle opere che, nella visione di un ventennio di attività, potrebbero utilmente attuarsi. Del quale piano il programma dei quattro miliardi, sancito dalla legge 20 gennaio scorso n. 105, costituisce una anticipazione.

Alcuni senatori hanno accennato a molte necessità non ancora soddisfatte e vorrebbero l'assicurazione che, nel quadro della ricordata legge, sarà provveduto. Ma lo studio, del quale ha parlato, è stato fatto dal Ministero l'anno passato per l'accertamento delle necessità effettive di ordine tecnico nel settore di sua competenza ed ha messo in evidenza la necessità di un complesso di opere per un ammontare dell'ordine di 70 miliardi. Perciò ha detto che lo stanziamento dei quattro miliardi rappresenta una semplice anticipazione.

Come ha accennato, moltissimo si è fatto, ma resta ancora moltissimo da fare. Se oggi molte necessità tecniche appaiono urgenti ed i provvedimenti relativi non più dilazionabili, ciò deriva appunto dal fatto che il Regime fascista, nel ventennio della sua gestione, ha così profondamente trasformato il Paese da far sembrare insopportabili situazioni che prima erano accettate da tutti. Se si tiene conto delle possibilità finanziarie bisogna francamente riconoscere che il cammino compiuto nel campo delle realizzazioni tecniche è stato enorme.

Si può affermare che, considerate le diret-

tive del Duce, considerato l'animo con il quale i vari Ministri dei lavori pubblici che si sono susseguiti hanno posto nell'attuare, quello che non si è fatto non era possibile di fare. Si comprende che nell'esecuzione di tante opere possano esservi delle incompletezze e possano essersi compiuti anche degli errori; ma non si può neppure pensare che si siano trascurate iniziative e provvidenze se fosse stato possibile attuarle.

Così può dirsi per quanto riguarda la viabilità minore, alla quale ha specificatamente accennato il senatore Umberto Ricci. Qualche inconveniente può verificarsi ancora, ma è inevitabile, perchè la somma di queste necessità è tale che non è possibile realizzare tutto contemporaneamente.

Assicura l'altro oratore che ha espresso il dubbio che nella distribuzione dei fondi alle varie provincie possa essersi ceduto a raccomandazioni e pressioni più o meno autorevoli, che i contributi o i sussidi sono concessi sempre in base a criteri di assoluta obbiettività.

Non starà ad illustrare il vasto programma già studiato, perchè la sua attuazione fornirà larga materia per il dopoguerra. D'altra parte ben si comprende che, mentre infuria la guerra e sempre più se ne afferma il carattere rivoluzionariamente irrevocabile, sarebbe intempestiva l'enunciazione programmatica di nuovi problemi tecnici comunque interessanti il normale svolgimento della vita della Nazione. Nella solenne ora storica che volge tutte le energie fattive debbono convergere verso le necessità contingenti, da affrontarsi con realistica coscienza, delle ripercussioni dello stato di guerra in tutti i settori della vita nazionale.

Particolare contingente necessità è quella di risolvere i problemi costruttivi, non soltanto con la completa esclusione di materiali comunque provenienti dall'estero quanto anche con l'oculato impiego di quelli nazionali, subordinatamente alle esigenze belliche.

In questo campo è particolarmente decisiva la partecipazione del Ministero dei lavori pubblici alla grande battaglia per l'autarchia, partecipazione che si effettua con la ricerca fervida e appassionata di ogni possibilità che consenta di provvedere ai compiti tecnici di

sua spettanza avvalendosi delle risorse e dei materiali nazionali. Quindi, esclusione assoluta di tutti i metalli di cui il Paese non dispone. Dicasi in particolare del rame, che prima trovava larghe e svariate applicazioni e che oggi è sostituito dalle leghe di alluminio o, negli usi per accessori edilizi, da altri prodotti genialmente escogitati dalle nostre industrie. È ridotto agli estremi limiti possibili l'impiego del ferro, elemento costruttivo, questo, che non è eliminabile nelle opere a strutture portanti che richiedono garanzie di resistenza non ottenibili con altri materiali. Non ci si deve illudere che dalle costruzioni edilizie il ferro possa essere del tutto bandito. Comunque con saggi accorgimenti si è ottenuto che l'impiego del ferro possa essere molto ridotto. Da rigorosi studi e da scrupolose esperienze è risultato che per i solai ordinari in cemento armato si può ridurre la quantità del ferro occorrente fino a minimi di gran lunga inferiori ai limiti che prima erano di norma, pur ottenendosi le stesse garanzie di solidità. Deciso è poi l'orientamento verso l'impiego di materiali locali, per evitare o ridurre al minimo possibile l'onere dei trasporti.

Anche per il cemento si cerca di ridurne al minimo l'impiego. Altrettanto si fa per i bitumi e per i catrami, materiali di uso stradale dei quali, cessata la provenienza estera, la produzione nazionale è assorbita da esigenze attinenti a scopi bellici. A tal fine si è valorizzata la polvere di rocce asfaltiche di cui abbiamo abbondanza in Abruzzo e nel ragusano. Non è da escludere che anche in questo campo si incontri qualche difficoltà. L'impiego a caldo di queste polveri per tipo di pavimentazione con asfalto compresso è proibitivo per l'eccessivo costo oltre che per gli elevati quantitativi che occorrerebbero e per le conseguenti difficoltà dei trasporti. L'impiego a freddo, secondo il sistema escogitato dall'A. A. S. S., quando il bitume avevasi solo di provenienza dall'estero, trova difficoltà perchè richiede miscelamento con olii che oggi difettano.

L'oratore passa poi a parlare della configurazione del bilancio che è normalmente diviso in due parti distinte: parte ordinaria e parte straordinaria.

Nella parte ordinaria si considerano le spese per servizi, per il personale, per il funzionamento degli uffici, nonchè le spese per compiti di carattere tecnico di natura sistematica, quali le manutenzioni. Massima diligenza si pone perchè i servizi sistematici, che hanno per finalità l'efficiente conservazione delle opere esistenti, siano costantemente organizzati. Se in momenti di particolare emergenza programmi di opere nuove possono essere dilazionati, le opere ed impianti già compiuti debbono essere sempre in grado di ben corrispondere alle esigenze dei legittimi interessi che, per la esistenza stessa di tali opere ed impianti, si sono venuti costituendo. Massima bontà di funzionamento e massima economicità in questi servizi sistematici si conseguono quando ne sia assicurata la perfetta organizzazione, che deve essere informata al criterio della continuità e tempestività.

Questi principi valgono particolarmente per ciò che riguarda la manutenzione delle strade. A dimostrare l'importanza di questi servizi basti considerare che non mancano casi di strade comunali eseguite, e riportate anche nelle carte dell'Istituto Geografico, che oggi più non esistono in conseguenza del completo abbandono della manutenzione.

Non era nella tradizione del nostro Paese di considerare la fase manutentoria con l'importanza che merita, tanto che essa lasciava molto a desiderare perfino in rapporto alle strade nazionali. Oggi invece questa coscienza manutentoria si è andata creando e nella parte ordinaria del bilancio si considerano appunto spese che sistematicamente riguardano questo compito.

L'oratore ritiene che nelle direttive del Ministro ci sia anche quella di integrare questo fondo per assicurare i mezzi più efficaci di intervento da parte dell'Amministrazione. Resta però il gravissimo problema della manutenzione da parte degli Enti ausiliari. Le provincie qualche cosa fanno; ma per gran parte dei comuni di manutenzione non se ne parla e le strade vanno alla malora, fino a rendersi spesso del tutto intransitabili.

In quanto agli sviluppi della politica dei lavori pubblici, che nel bilancio trova la sua espressione nelle previsioni di parte straordinaria e che si esplica nell'attuazione di nuovi

programmi di opere — alcuni già avviati in relazione ad apposite leggi speciali ed altri da intraprendere in base alla legge dei quattro miliardi — l'orientamento è segnato dalle direttive del Duce. Sono le direttive che il Regime costantemente persegue e che il Ministro Gorla — come in felice sintesi ha ricordato il relatore Castelli — ha nettamente riaffermato parlando della legge dei quattro miliardi. Orientamento cioè decisamente rivolto allo scopo di realizzare quella più alta giustizia sociale che è nelle finalità della politica fascista e che, nel campo tecnico, porta a considerare in primo piano le necessità delle regioni e dei paesi ove i bisogni sono più assillanti e più alto è l'indice demografico, nonchè le esigenze di vita delle categorie meno abbienti, che sono anche le più prolifiche.

In rapporto alle opere già autorizzate e in corso, che interessano grandi problemi tecnici nazionali, i lavori saranno proseguiti e in quanto possibile, condotti a termine. Ciò dicasi per la viabilità, per le nuove costruzioni ferroviarie, per le sistemazioni idrauliche dei maggiori fiumi, per i porti e per le difese dei litorali nonchè per i servizi speciali che riguardano le opere dipendenti da pubbliche calamità.

Per quanto riflette la grande viabilità, cioè la rete delle strade di grande comunicazione di interesse nazionale, ricorda come tale problema sia stato impostato dal Duce nel 1928 con la costituzione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. Il problema stesso è stato affrontato con adeguata larghezza e ormai può affermarsi che si è giunti a buon punto. Sono 21.000 i chilometri di strade affidati all'A. A. S. S. Rilevantissime sono le sistemazioni già compiute; ma se in un primo momento si è provveduto alle più urgenti necessità, ora bisogna pensare ai successivi perfezionamenti. Occorre tra l'altro provvedere alla sistemazione di strade non ancora modernizzate, alla eliminazione di altri passaggi a livello e di traverse interne di abitati tortuose e anguste. Vi sono altresì strade che debbono includersi nella rete statale, come ad esempio la litoranea ionica, e che dovranno essere sistemate. Occorre poi provvedere alla manutenzione generale, la quale presenta ora non poche difficoltà soprattutto per la mancanza di mate-

riali leganti. Ai nuovi problemi interessanti l'A. A. S. S. provvede l'assegnazione di 600 milioni fatta con la legge dei quattro miliardi.

In ordine alla viabilità minore i problemi sono più gravi, essendovi un gran numero di strade da costruire o da portare a compimento. A questo proposito afferma che una delle finalità della legge dei quattro miliardi è precisamente quella di mettere in grado gli Enti ausiliari di condurre a termine le opere già iniziate e non ancora ultimate, con particolare riguardo alle regioni meno favorite.

Infine, sempre nel campo della viabilità, informa che il Ministero dei lavori pubblici ha compiuto e sta perfezionando un lavoro di grande importanza e utilità e cioè l'approntamento del catasto stradale, che ha messo in evidenza uno sviluppo complessivo stradale di circa 180.000 chilometri.

In materia di opere ferroviarie si vanno completando quelle in corso. Da iniziarsi subito è il nuovo tronco Carbonia-Villa Masargia.

È da osservare che questo servizio ha in gestione anche le opere interessanti gli acquedotti della Sicilia, per l'alimentazione delle stazioni di nuove linee ferroviarie e nel tempo stesso per la dotazione idrica di molti Comuni.

Passando alle opere idrauliche, un vasto complesso di lavori trovasi in corso di attuazione e in programma. Basterà ricordare, tra l'altro, la sistemazione del Tevere. Il problema è stato avviato verso una soluzione integrale. I lavori per la sistemazione del basso Tevere sono già in corso. La Commissione, che è incaricata del relativo studio integrale, è stata ricostituita con l'aggiunta di rappresentanti di organismi corporativi ed ha in istato avanzato di studio il problema in vista generale di assieme.

Pure importanti sono i lavori interessanti il sistema idraulico Adige - Garda - Tartaro - Canalbianco. È noto il programma tecnico mirante all'alleggerimento delle piene del tronco inferiore dell'Adige, ad assicurare la navigazione interna dall'Adriatico a Mantova e al Garda e infine all'estendimento delle possibilità irrigue nella pianura tra Adige e Po. Sono già stati appaltati lavori per 240 milioni, sulla somma già assegnata di 600 milioni.

Sono anche in corso i lavori per la regola-

zione del medio Po tra Foce Adda e Foce Minicio, allo scopo di assicurare il miglior deflusso delle piene e garantire altresì la navigazione per natanti da 600 tonnellate. Sono già stati spesi 100 milioni e si calcola che occorra una ulteriore spesa di 280 milioni, erogabile in 10 anni.

Altri 600 milioni sono stati previsti per la creazione di una nuova via navigabile: Milano-Cremona-Po. Occorrerà una legge speciale per concedere quest'opera ad un apposito Ente, costituito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni interessati.

Un problema che, pel corso inferiore ove maggiore è la necessità della sistemazione, si presenta di soluzione tecnicamente difficile è quello della sistemazione dell'Arno. L'orientamento attuale è verso una soluzione per la costruzione di uno scolmatore sulla sinistra, con una previsione di spesa di 120 milioni.

Altre opere notevoli interessano corsi d'acqua e canali navigabili nella zona emiliana e padana, nonché moltissimi altri corsi d'acqua minori.

Nel campo delle opere marittime sono in corso disseminati lavori per la conservazione ed il miglioramento degli scali marittimi esistenti.

Favore particolare è concesso ai porti minori pescherecci, con l'assegnazione già fatta di 10 milioni per lavori a totale carico dello Stato.

Nel nuovo programma è dato largo posto ai porti minori che particolarmente raccomandanda il senatore Foschini, nonché ai porti pescherecci per meglio favorire l'autarchia alimentare nel settore della pesca.

Sono state poi considerate in modo particolare le opere di difesa contro le corrosioni del mare minaccianti gli abitati. Si tratta di un problema generalmente di non facile soluzione e che interessa tanti estesi tratti litoranei della nostra penisola.

Per i servizi riguardanti le frane risponde all'osservazione del senatore Theodoli che tale fenomeno rappresenta un triste privilegio della nostra penisola, dovuto a caratteristiche geologiche e morfologiche che non si riscontrano in altri Paesi europei. Se talvolta non si provvede con la prontezza che sarebbe desiderabile, ciò dipende dal fatto che questi frana-menti, oltre a ripetersi con funesta frequenza,

implicano spesso dal lato tecnico soluzioni estremamente difficili ed economicamente quasi proibitive.

Si è accertata la necessità di consolidamento o trasferimento per ben 1.118 abitati minacciati, mentre finora si è potuto provvedere solo per qualche centinaio. Sono in corso disseminati lavori in relazione alle autorizzazioni date con leggi speciali.

Opere notevoli in dipendenza di terremoti vanno svolgendosi in tutte le regioni colpite. I lavori sono più o meno avanzati o addirittura in via di completamento per le costruzioni di nuovi alloggi, in luogo dei baraccamenti provvisori, e per le sistemazioni urbane nei centri maggiormente devastati.

Tra gli interventi di pronto soccorso e di riparazione di danni sono oggi da ricordare quelli riferibili a cause belliche, in rapporto ai quali il Ministero, per autorizzazione avuta con legge del 9 luglio 1940-XVIII e successive disposizioni, ovunque se ne è manifestata la necessità ha proceduto con fascistica immediatezza all'attuazione di tutte le provvidenze tecniche che le circostanze imponevano. Ricorda che lo Stato si è accollato l'onere della ricostruzione dei fabbricati distrutti da azione nemica, e soggiunge che gli è gradito poter attestare che tutti i funzionari di ogni categoria, che sono stati incaricati di questo nuovo servizio speciale, hanno assolto al loro compito con encomiabile slancio e con piena comprensione del significato morale dell'opera a cui erano chiamati.

Le opere nuove riguarderanno precipuamente il campo dell'edilizia e quello dell'urbanistica e connesse opere igieniche.

Considerando che risponde a fini di più alta giustizia sociale che il popolo lavoratore possa disporre di abitazioni sane, nel programma delle nuove opere hanno avuto particolare assegnazione, per ben 500 milioni, le case popolari e per oltre 500 milioni le scuole elementari; opere edilizie, le une e le altre, di evidentissima grande necessità e di apprezzabile beneficio per le categorie più propriamente popolari.

Stanziameti notevoli riguardano anche molteplici esigenze edilizie di interesse statale da tempo accertate e alle quali ormai urgeva

provvedere. Ciò dicasi per gli edifici scolastici per istruzione media ai quali sono stati assegnati 100 milioni; e altrettanti sono stati dedicati all'edilizia scolastica universitaria. Altri 250 milioni debbono andare all'edilizia carceraria, problema assillante, la cui soluzione viene insistentemente richiesta dal Ministero della giustizia. Altri 150 milioni sono destinati al completamento dell'edilizia statale, con particolare riguardo alla costruzione di edifici pubblici per l'amministrazione finanziaria.

Il complesso dei 4 miliardi viene così ad essere in gran parte impegnato e la somma residua va ripartita per tutte le opere occorrenti dalle Alpi al Lilibeo. Deve pertanto chiarire al senatore Felici che un programma per l'erogazione di questa somma esiste. Piuttosto — e questo si permette di ricordare al senatore Theodoli — il fatto è che, di fronte al numero enorme delle opere di assoluta ed impellente necessità, le disponibilità finanziarie sono assai modeste.

Va notato che la materia dell'edilizia, nonché quella dell'urbanistica e delle opere igieniche, che prima dell'avvento del Fascismo erano considerate d'interesse esclusivo dagli Enti locali, sicché il Ministero dei lavori pubblici se ne occupava solo in linea marginale lasciandone la trattazione ad una semplice sezione del Segretariato generale, oggi, per le nuove direttive del Regime — lo Stato Fascista volendo che l'attrezzatura tecnica dei centri abitati corrisponda alle esigenze dei nuovi tempi — questa materia è assunta a compito di primo piano, ed è trattata da ben due Direzioni generali, una per l'urbanistica e le opere igieniche, un'altra per l'edilizia statale e sovvenzionata, che sono sovraccariche di lavoro.

È appunto in relazione al grande sviluppo che hanno avuto questi servizi che si è andata manifestando l'opportunità di integrare il corpo tecnico del Genio civile con elementi di specifica competenza in materia architettonica e urbanistica. D'onde il provvedimento predisposto, di cui fa cenno il senatore Castelli nella sua relazione, opinando che sia intempestivo.

Pur apprezzando l'importanza delle ragioni eccepite dall'autorevole relatore, non può convenire nella sua conclusione, perchè i biso-

gni e i problemi creati — sotto il vario profilo dell'igiene, della viabilità e dell'estetica — dal rapido formarsi di una coscienza urbanistica, vanno acquistando di giorno in giorno una così vasta portata nella sfera degli interessi pubblici e privati, da imporre che alla trattazione di essi siano chiamati tecnici di particolare preparazione.

A riguardo dell'edilizia sovvenzionata, che più direttamente interessa le categorie meno abbienti, merita particolare considerazione l'attività degli Istituti delle case popolari; che l'apposito Consorzio creato presso il Ministero dei lavori pubblici guida, coordina, controlla. E si può con soddisfazione rilevare la progrediente intensificazione di tale attività, che consentirà nell'anno volgente la costruzione di ben 22.418 alloggi in confronto a 9.576 dell'anno scorso. Al 28 ottobre del 1940 gli alloggi costruiti erano complessivamente 109.665.

Va anche ricordata la vasta opera che va svolgendo l'I. N. C. I. S., con le molte costruzioni di case economiche eseguite o da eseguire in tutta Italia e anche nelle città delle nostre terre d'Oltremare. L'Ente è molto bene organizzato e molto saggiamente amministrato e risponde pienamente agli scopi per i quali fu istituito.

Per gli acquedotti e per le altre opere di carattere igienico è in corso un vasto complesso di attività per opere sussidiate dallo Stato. Maggiore impulso avranno tali attività con le assegnazioni che per questo titolo si potranno fare sul fondo dei 4 miliardi.

E, sempre in materia di opere igieniche, va ricordato l'Acquedotto Pugliese, che col suo vasto complesso di impianti e di condutture serve 257 Comuni, con una popolazione di oltre 2 milioni e mezzo di abitanti. L'Ente che ne ha la gestione è perfettamente organizzato e cura ottimamente l'esercizio e la manutenzione, con criteri di previdenza quanto mai encomiabili, la efficacia dei quali si è potuta bene apprezzare in un recente episodio bellico. (*Applausi*).

Frattanto, in vista delle future più larghe attività che sarà compito del Ministero esplicare nel dopoguerra, in base a direttive impartite dal Ministro Gorla, si vanno esaminando e studiando tutte le più importanti que-

stioni che sono afferenti alla vita tecnica del Paese.

In materia urbanistica assicura il senatore Martin Franklin che saranno tenute nella massima considerazione le osservazioni da lui fatte. Bisogna riconoscere che molti degli inconvenienti lamentati dipendono dalla mancanza di una vera e propria legge in questo campo. A tale proposito l'oratore accenna agli studi avviati per la migliore disciplina giuridica e tecnica della materia dei piani regolatori, tenuto specialmente conto della necessità di considerare di pregiudiziale importanza i piani regionali. È necessario altresì unificare le norme per le espropriazioni. All'uopo è stata costituita una speciale commissione, che ha avviato i suoi lavori con un ben ordinato sistema, il quale consentirà nel fissato termine di cinque mesi di giungere a concrete conclusioni con la presentazione di un organico schema di disposizioni, che poi potranno essere tradotte in apposita legge.

Altra commissione ha in avanzato corso, e presto concluderà, opportuni studi per il vasto importante problema della ripresa edilizia del dopoguerra. Il fabbisogno di case è grandissimo. La Corporazione dell'edilizia lo ha accertato in 7 milioni di vani! L'attività costruttiva per le case non di lusso è quasi arrestata. Occorre superare le difficoltà, richiamando il capitale privato verso questo impiego. Perciò la commissione va studiando il problema sotto i suoi vari aspetti: della pressione tributaria; del costo delle aree; del vincolo degli affitti; della disponibilità di materiali da costruzione; del costo delle costruzioni; del credito edilizio; dei rapporti tra proprietari ed inquilini; dell'edilizia sovvenzionata.

Nel vasto quadro delle iniziative che vanno svolgendosi dal Ministero quale suo contributo d'azione alla grande battaglia per l'autarchia, così provvidamente e tempestivamente imposta dalle lungimiranti direttive del Duce, vanno segnalate in modo specialissimo quelle che interessano le opere concesse per utilizzazioni di acque pubbliche tanto a scopo irriguo quanto, e più ancora, per produzione di energia.

Ai fini irrigui, con la regolazione dei maggiori laghi della zona prealpina, già attuata

per i laghi di Iseo e di Idro e in fase esecutiva per i laghi Maggiore, di Como e di Garda, verranno ad essere grandemente accresciute le possibilità di valorizzazione agricola della grande pianura dell'Italia Settentrionale, i cui terreni, per nuove e vaste estensioni, verranno a godere del beneficio dell'acqua di irrigazione, con la conseguente possibilità di cospicuo incremento della produzione.

Per aumentare la produzione di energia elettrica, in pieno accordo con gli Enti concessionari, la cui fervida cooperazione merita vivo elogio, sono stati disposti e avviati due concreti organici programmi di nuovi impianti; il primo dei quali, per 5 miliardi di Kwh, iniziato nel 1938-XVI e in parte già attuato, sarà compiuto nell'anno 1941 e il secondo, dello stesso ordine di entità, avviato nella seconda metà dello scorso anno, potrà essere ultimato nel 1944-XXII.

In virtù di ciò la produzione di energia idroelettrica, che nel 1937 era di Kwh 14 miliardi e mezzo circa, potrà raggiungere nel 1944 i 25 miliardi. Equivalente questo a ben 12 milioni circa di tonnellate di carbone!

In particolare, a fine 1940, la potenza complessiva di energia elettrica installata risultava di Kw 6.201.225 e quella prodotta nell'anno di Kwh 19.500.000.000, energia, che in ragione del 95 per cento circa, è di produzione idroelettrica e geotermica, cioè autarchica.

Coordinatamente allo sviluppo degli impianti si è andato provvedendo al razionale estendimento delle linee elettriche di trasmissione, per rendere possibile l'interscambio dell'energia tra le reti dei vari gruppi. Con l'attuazione delle disposte linee di interconnessione, già iniziate, sarà consentito lo scambio di energia dalle Alpi alla Calabria.

Particolare considerazione si è poi avuta per gli impianti delle grandi Isole, impianti che presentano singolare difficoltà; in rapporto a che è stata autorizzata una spesa annua di 18 milioni per annualità a favore delle concessioni per questi speciali impianti. Ciò che consentirà nuove installazioni idroelettriche per oltre 100 milioni di Kwh in Sardegna e 200 milioni in Sicilia.

A tale proposito l'oratore sente il dovere di segnalare, per questo così importante ramo delle attività tecniche nazionali, l'opera che

svolge il servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici, la cui perfetta organizzazione e i cui indirizzi scientifici e pratici sono ovunque oggetto della più viva ammirazione.

Concludendo, l'oratore afferma che lo stato di guerra, con le situazioni che ne derivano — molte volte imprevedute e imprevedibili — non attenua anzi aggrava la complessità dei molteplici problemi che è compito del Ministero dei lavori pubblici di affrontare e risolvere.

La struttura organica del Ministero, forte della sua lunga e salda tradizione di serietà e severa operosità, consente di ottemperare alle esigenze del servizio nell'interesse del Paese, pur nelle difficili condizioni che sono determinate dallo stato di guerra, in ragione di richiamo alle armi di funzionari ed agenti, di rarefazione e talvolta assoluta mancanza di materiali di prima necessità, di deficienze nel campo dei trasporti, di variabilità di prezzi e conseguente incertezza di previsioni finanziarie. La più rigorosa disciplina, da tutti osservata con cosciente e assoluta dedizione al servizio dello Stato, la specifica competenza dei capi servizio e dei funzionari direttivi, l'appassionata ricerca di ogni possibilità autarchica comunque valevole a superare le contingenti difficoltà del mercato dei materiali, sono le forze morali di cui l'Amministrazione dei lavori pubblici si avvale per i compiti di sua spettanza.

Nel tempo stesso, con sentimento temprato all'ardore di questi giorni di eroismo, si andranno forgiando gli animi e approntando i mezzi per poter degnamente affrontare nel settore dei lavori pubblici gli imponenti problemi che si presenteranno quando, con la vittoria finale, nel nome sacro del Re Imperatore e sotto la guida del grande Duce, l'Italia avrà raggiunto i suoi immancabili più alti destini imperiali. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(85^a riunione)

FINANZA

(72^a riunione)

Giovedì 24 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1300 - *rel.* De Vito) - *Oratori:* Sechi, Gambardella, De Vito, Host Venturi, *Ministro delle comunicazioni* Pag. 342

La riunione ha inizio alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bartoli, Bevione, Bianchini, Bono, Burzagli, Carapelle, Casoli, Castelli, Catalano, Cattaneo Gio-

vanni, Chiarini, Ciancarelli, Ciano Alessandro, Cipolla, Colosimo, Corsi, Cozza, Cremonesi, Crispo Moncada, D'Amelio, D'Aquino, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Foschini Antonio, Gaggia, Gambardella, Genovesi, Giuli Rosselmini Gualandi, Giuria, Guidotti, Ingianni, Larcher, Leicht, Maraviglia, Mariotti, Martin Franklin, Milani, Moris, Motta, Nucci, Oriolo, Orlando, Parodi Delfino, Piola Caselli, Poss, Raimondi, Raineri, Rebuca, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Saporiti, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Vicini Antonio e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle comunicazioni e i Sottosegretari di Stato per le finanze, per la marina mercantile e per le poste e telegrafi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cattaneo della Volta, Cimati, Dallorso, De Feo, Gazzera, Miari de Cumani, Rebaudengo, Ronco, Sagromoso, Sili e Sirianni.

PRESIDENTE. Invita il senatore Di Donato a fungere da segretario.

DI DONATO, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942, anno XX** » (1300). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SECHI. La Vittoria, della quale le giornate che viviamo danno presagio molto promettente, la Vittoria forse non prossima ma sicura, e non più mutilata come l'altra volta, determinerà anche nelle attività marittime mondiali una situazione ben diversa da quella di anteguerra.

Nuovi e cospicui orizzonti si apriranno anche per queste attività alle grandi Potenze del Patto Tripartito: tanto meglio se vorranno onestamente associarsi alle medesime altre Potenze, nessun male se talune grandi o minori si asterranno, peggio per quelle che assumeranno attitudini ostruzionistiche.

Affinchè questa nuova situazione dia alle attività marittime del Tripartito il posto che ad esse spetterà, sembrano utili svariati provvedimenti, ai quali probabilmente il Ministro delle comunicazioni già pensa e dei quali probabilmente già ha disposto si occupino i competenti uffici da lui dipendenti.

Non è per altro superfluo farne breve cenno. Finora il centro regolatore dei noli era Londra e bisognava acconciarsi a quanto colà si decideva. Nella nuova atmosfera europea i noli dovranno invece quotarsi a Genova, ad Amburgo, a Yokohama, riservando a ciascuno di questi centri una giusta autonomia nel settore di proprio specifico interesse (Mediterraneo e Mar Nero: Genova), provvedendo con opportuni accordi per i settori oceanici nei quali le flotte mercantili del Tripartito dovranno operare armonicamente ed avere, insieme alle flotte aderenti, degno posto.

Anche nel difficile e delicato campo delle assicurazioni marittime ha finora imperato Londra; le grandi aziende assicuratrici e riasicuratrici di quella piazza erano una grande pompa aspirante ovunque denaro e valute.

Questo stato di cose non sarà più ammissibile: si dovrà provvedere con istituti del Tripartito che agiscano di comune accordo, tutelino i giusti interessi della navigazione, evitino

che gente poco scrupolosa lucri profitti indebiti, specialmente nelle liquidazioni di avarie. All'uopo questi istituti dovranno operare d'accordo con i Registri di classificazione del Tripartito, a somiglianza di quanto hanno fatto finora il *Lloyd Insurance* e il *Lloyd Register*.

Tutti conoscono la potenza, per non dire prepotenza cui questo ultimo istituto di classifica britannico era assurto; esso dominava ovunque, navi di tutte le bandiere sentivano il bisogno della sua classe, non perchè tale istituto avesse capacità tecnica maggiore di altri, bensì per i suoi non ufficiali ma a tutti noti rapporti col *Lloyd Insurance*.

In conseguenza l'oratore ritiene debba anche cessare la funzione dei così detti periti di parte in fatto di avarie marittime: costoro, lo dice il nome, fanno gli interessi della parte ed è loro dovere farlo. Le perizie debbono invece essere fatte nell'interesse della giustizia, vanno quindi riservate agli istituti di classificazione del Tripartito, sempre quando soggetti della perizia sono navi o merci che interessano gli enti assicurativi del medesimo.

Anche per il servizio di classifica è desiderabile piena cooperazione fra gli istituti del Tripartito; a Genova agirà per tutti l'italiano, ad Amburgo il tedesco, a Yokohama il giapponese. Su questa via il nostro istituto di classificazione si era posto da molto tempo, ma non poteva lottare col colosso britannico che ha sempre avanzato in proposito pretese non accettabili o poco accettabili, perchè voleva comandare, in combutta con gli assicuratori britannici, e imponeva la sua volontà.

Altre questioni connesse, se pure di non rilevante importanza sostanziale ma non prive di importanza morale, meritano cenno. I cocciuti testardi britannici sono ancora vincolati al sistema dei piedi e dei pollici, mai vollero adottare il sistema metrico decimale e le attività marittime mondiali sono più o meno vincolate alle loro antiquate e poco maneggevoli misure. È venuto finalmente il tempo di escluderle nella tecnica e nella pratica.

I parametri che attualmente determinano la capacità di traffico e quindi di guadagno delle navi, alla quale vanno commisurati i diritti e le spese portuali, sempre per la testardaggine britannica, sono ancora quelli del Medio Evo,

quando tale capacità si commisurava alle botti di vino che la nave era capace di trasportare: sono parametri volumetrici, ma l'unità di misura si denomina ancora tonnellata dal francese « tonnen »: botti.

Per giunta la tonnellata britannica è di qualche chilogrammo superiore alla tonnellata metrica e ne risultano ulteriori complicazioni: altre complicazioni determina la antiquata e superflua distinzione di stazza netta da stazza lorda; che l'una e l'altra siano più o meno cervellotiche lo conferma il fatto delle stazze speciali alle quali si commisurano i diritti di transito nei canali di Suez e di Panama, determinate l'una e l'altra secondo meglio è convenuto agli esercenti quelle grandi vie di comunicazione.

È materia che va naturalmente regolata mediante accordi internazionali, nei quali per altro il Tripartito dovrà avere la più sonante voce che la Vittoria sempre conferisce.

Anche le Convenzioni internazionali per la così detta sicurezza della navigazione sono di marca britannica e naturalmente più conformi agli interessi mercantili britannici che a quelli veri e propri della sicurezza: al punto che l'indimenticabile Costanzo Ciano sentì il bisogno di applicare al nostro naviglio di passeggeri più severi regolamenti, specie per la prevenzione ed estinzione degli incendi.

Conclude rilevando che gli ufficiali e gli equipaggi della marina mercantile sono veri e propri combattenti dappoichè affrontano rischi non minori dei loro camerati sulle navi da guerra.

Essi recano così un indispensabile prezioso apporto alla Vittoria e meritano appieno la riconoscenza e il plauso della Nazione.

Voglia dunque il Ministro provvedere che siano anch'essi rappresentati quando la colonna delle Forze Armate ascenderà trionfalmente sul Campidoglio per celebrare la Vittoria. (*Vivi applausi*).

GAMBARDELLA. Ha parlato ieri a favore del porto commerciale di Venezia durante la discussione sul bilancio dei lavori pubblici, ma desidera confermare le stesse raccomandazioni al Ministro delle comunicazioni perchè l'autorizzazione dei lavori portuali è di sua competenza. Insiste ancora sulla neces-

sità di costruire un secondo canale perchè, nella eventualità che si ostruisse l'unico canale esistente, il porto rimarrebbe bloccato. Accenna infine al pericolo rappresentato dal trasporto di liquidi infiammabili attraverso l'unica attuale via e prega il Ministro di voler considerare l'importante problema, che sarebbe evitato coll'escavazione del secondo canale.

DE VITO, *relatore*. Ricorda i gloriosi avvenimenti di questi giorni che hanno acceso d'entusiasmo gli animi. Di fronte a tali avvenimenti impallidisce l'importanza di una disamina anche del bilancio delle comunicazioni che pure costituisce elemento indispensabile della vita della Nazione e della Nazione in guerra.

Si limiterà quindi a brevissimi cenni, rivolti soprattutto a mettere in luce che sufficienti e congrui sono i mezzi assegnati all'amministrazione. Indubbiamente è cospicua la spesa prevista in 27.879.000.000. Stralciando pure i 19 miliardi e 691.000.000 delle gestioni speciali ed autonome delle ferrovie rimane sempre, in confronto all'esercizio in corso, un rilevante aumento di spesa in 872.146.000. Ma rilevanti sono anche le entrate, prevedendosi in pareggio il bilancio delle ferrovie ed in avanzo quelli delle poste (111.106.152), e dei telefoni (648.852).

All'intenso movimento di fondi corrisponde attività intensa dell'amministrazione, sotto la guida esperta, illuminata e fattiva del Ministro Host Venturi che, nella odierna assidua fatica, continua e rinnova antiche benemeritenze.

Basta ricordare lo sforzo ammirevole che le ferrovie hanno sostenuto e sostengono per soddisfare adeguatamente le esigenze belliche, civili, internazionali, fronteggiando il traffico eccezionale e quello normale influenzato anche esso dalla guerra.

A tutto le ferrovie hanno provveduto. Naturalmente hanno dovuto ricorrere a restrizioni e ad espedienti di esercizio che il pubblico ha accolto con disciplina.

Nè meno commendevole è stata ed è l'opera dell'amministrazione delle poste nell'eseguire nuovi collegamenti e nuovi impianti ed affrontare un complesso di provvedimenti aventi lo scopo di adattare le comunicazioni postali alle

mutate condizioni dei trasporti per ferrovia, per strada ordinaria, per vie marittime, per vie aeree, pur limitando al minimo possibile le conseguenze in rapporto alla regolarità dei servizi.

In particolare va ricordata la gelosa sollecita cura nell'organizzazione della posta militare dipendente dal Ministero della guerra. Con quanta ansia non è attesa la breve cartolina che al combattente porta il saluto e l'augurio della famiglia lontana, e alla famiglia in ansia la notizia affettuosa rassicurante quando tanti sono i disagi e tanti i pericoli!

Talvolta purtroppo giunge invece un messaggio di morte; ma quel messaggio è gelosamente custodito ed additato con dolorante orgoglio a testimoniare il sacrificio compiuto nel nome del Re Imperatore e del Duce. (*Applausi*).

L'oratore si associa pienamente a quanto ha detto il senatore Sechi a proposito dei marittimi. Qui ogni elogio è impari alla diuturna quotidiana opera. La Marina mercantile, strumento di civiltà e ricchezza in tempo di pace, è elemento indispensabile di guerra, specie in questa nostra guerra che si combatte su lontani fronti.

Servizi ausiliari, trasporti militari, trasporti ospedalieri, trasporti operai, approvvigionamenti, la nave è sempre pronta ad ogni richiesta, ad ogni missione. E sempre pronti sono comandanti ed equipaggi ad affrontare fatiche durissime nella lotta continua di avversi elementi, a sfidare pericoli incessanti, a sacrificare la vita; ed anche quando occulte insidie tolgono persino il conforto della passionata ebbrezza che dà il combattimento, essi sanno affrontare la morte con eroismo, mantenendo sempre alte le gloriose tradizioni della valorosa Marina italiana. (*Applausi*).

Ma dobbiamo volgere lo sguardo anche al momento in cui la gloriosa fine della guerra ci metterà di fronte a problemi non lievi.

E questi sono di duplice ordine.

L'Italia combatte per un alto ideale di pace e di giustizia. Ed è in nome della giustizia che ci si sente orgogliosi di aver spezzato in questi giorni i vincoli che ci dividevano dalla italianissima Dalmazia. (*Applausi*). L'Italia vuole riunite a sé le terre ingiustamente avulse e

vuole un riassetto coloniale che le dia nel mondo il posto che le spetta per la sua dignità e per i suoi sacrifici. Ad un ampliamento di territorio dovranno necessariamente corrispondere mezzi adeguati, organizzazioni e servizi congrui. È tutta una serie di problemi politici, economici e finanziari di particolare importanza, dei quali non è possibile occuparsi ora, nè questa discussione sarebbe sede opportuna. Altri problemi invece, di più modesta portata, si attengono al bilancio delle comunicazioni.

La pace ci darà la ripresa dei traffici, con orientamenti nuovi e nuove correnti, che richiederanno sia la intensificazione di tutti i nostri mezzi di comunicazione, sia l'ampliamento dei mezzi stessi per corrispondere alle mutate esigenze dei nostri commerci, delle nostre industrie e delle necessità nostre di vita civile.

Dalla guerra vittoriosa le ferrovie, la posta i telefoni escono con l'attrezzatura loro completa ed anzi ampliata per le esigenze belliche.

Indubbiamente saranno necessarie comunicazioni nuove per collegare adeguatamente i maggiori nostri porti ed i maggiori nostri centri di produzione e di consumo ai mercati esteri. Saranno necessari nuovi uffici e nuovi servizi, ma il complesso dei mezzi di comunicazione esiste ed esiste la possibilità di immediate intensificazioni e solleciti completamenti.

Non così per i minori mezzi di trasporto, la cui situazione deve essere praticamente riesaminata e ricostituita. Non così per la Marina mercantile, esposta durante la guerra a perdite inevitabili e ad inevitabile logorio per intensificata utilizzazione, per affrettate riparazioni, per forzate giacenze nei porti.

E la situazione deve essere considerata anche in rapporto al tonnellaggio delle altre Nazioni, trattandosi di soddisfare un traffico per la massima parte in regime di concorrenza.

Ma quale sarà questo tonnellaggio? Tutti gli Stati tengono gelosamente segreti i dati sulle perdite e sulla ricostituzione del proprio naviglio durante il periodo bellico:

Possiamo quindi procedere solo per ipotesi, e trarre qualche argomento dai dati, ormai noti, della precedente guerra.

La Marina mondiale nel 1939, inclusi i ve-

lieri, era rappresentata da circa 70 milioni di tonnellate di stazza lorda.

Quanto alle eliminazioni si può fare il calcolo di quelle dovute a cause ordinarie.

Per il progressivo logorio, valutando a 30 anni la vita media efficiente della nave, abbiamo un ritmo di eliminazione del 3,3 per cento.

Per i rischi ordinari di navigazione possiamo considerare le perdite in ragione del 0,7 per cento.

Si giunge così in complesso al 4 per cento che su 70 milioni di tonnellate rappresenta una eliminazione annua di 2.800.000 — coperta a un dipresso dalla produzione media dei cantieri del mondo che nel 1937 e 38 raggiunse rispettivamente i 2.690.580 ed i 3.038.573.

Ma vi sono le perdite di guerra. Varie fonti germaniche e nord-americane le dicevano superiori ai 10 milioni di tonnellate sino al primo trimestre 1941. Dal primo trimestre 1941 il conflitto si è esteso, la guerra sui mari si è resa più aspra, e sarà più aspra ancora: milioni di tonnellate sono state sommerse e quotidianamente giungono notizie di nuove perdite.

In mancanza di ulteriori dati possiamo intanto dire che in pochi mesi il tonnelloaggio mondiale ha raggiunta, e forse superata, la perdita di 13 milioni di tonnellate verificatasi durante tutto il periodo bellico 1914-18.

Possiamo dire pure che, se non interviene uno straordinario acceleramento nelle costruzioni mondiali, la perdita globale per causa di guerra non sarà colmata. Altro non è possibile dire e meno ancora istituire raffronti tra le marine dei diversi Stati. A guerra finita avranno degno posto quelle marine che risulteranno qualitativamente e quantitativamente più forti e meglio attrezzate. Di qui la necessità che più forte e meglio attrezzata sia a fine guerra la nostra marina mercantile.

È ovvio che per raggiungere tale risultato occorre anzitutto determinare il tonnelloaggio necessario. Ed è questa la parte più difficile del problema che si presenta sotto duplice aspetto, concernendo l'uno le esigenze nostre sin qui accertate, l'altro quelle che si connettono alle finalità immediate volute con la guerra.

Per le prime abbiamo intanto il programma consentito dalle disposizioni del Regio decreto-legge 10 marzo 1938 in base al quale, già al 1° luglio 1939, risultava ordinata ai cantieri la costruzione di 60 navi per circa 400 mila tonnellate, ed altre commesse dovevano seguire per raggiungere nel decennio, 2 milioni e mezzo di nuovo naviglio (da passeggeri, da carico e misto).

Tenuto presente che al 30 giugno 1939 la consistenza della nostra flotta mercantile era di 3.448.453 tonn., il fabbisogno immediato veniva così stabilito in poco meno di 4 milioni, da elevarsi a 6 milioni nel volgere di un decennio.

Già allora dubitavasi della sufficienza di tale programma. Maggiore e tanto più fondato è il dubbio oggi che auspicati destini si compiono sulle sponde adriatiche, oggi che è già in gran parte abbattuto e sta per essere abbattuto definitivamente il primato dell'Inghilterra sui mari.

Quale debba essere il tonnelloaggio effettivamente occorrente per future esigenze sarà accertato dal Ministro Host Venturi nella sua competenza e nel suo vivo interessamento, perchè la Marina italiana abbia nella economia mondiale posto degno e adeguato ai propri interessi e ai nuovi sacrifici.

Alla ricostituzione del naviglio perduto o radiato ed all'aumento del tonnelloaggio si può provvedere o con l'acquisto di navi usate, o con la costruzione di navi, o con l'uno e l'altro sistema insieme. E ciò indipendentemente da assegnazioni di naviglio a guerra finita e da ricupero di navi sommerse.

A proposito di ricuperi sarebbe opportuno provvedere tempestivamente sia alle necessarie identificazioni per evitare in seguito lunghe, faticose e spesso infruttuose ricerche, sia ai mezzi tecnici indispensabili.

Nei riguardi degli acquisti di navi usate sono note le divergenze di opinioni e le discussioni che da tempo si perpetuano. Anche in questo campo prevale il concetto del tornaconto, e del tornaconto proprio nessuno è migliore giudice dell'armatore.

I due sistemi possono quindi coesistere, purchè le navi usate da acquistare all'estero rispondano ai requisiti prescritti.

A proposito dei requisiti del naviglio condivide pienamente quanto ha detto il senatore Sechi sul Registro navale. Il senatore Sechi è stato l'animatore del Registro navale italiano per parecchi anni e l'opera è continuata con non minore passione dall'ammiraglio Baisrocchi. Indubbia ormai è la necessità di un riordinamento del Registro navale italiano, sia quale ente statale, sia quale ente autonomo sotto la vigilanza del Ministro delle comunicazioni. Ed è indubbio che esso non deve essere secondo ad alcun altro Registro.

Così pure si dichiara d'accordo con il senatore Sechi per quanto riguarda le assicurazioni marittime. Ricorda che le varie compagnie di assicurazioni sono avviate sulla buona strada, e già si sono costituiti enti ed aggruppiamenti per sostituire il mercato inglese nel campo assicurativo.

Quanto alla costruzione delle navi il problema è intimamente legato a quello dei cantieri.

Come è noto, nel 1914 l'Italia aveva 10 soli cantieri di una qualche importanza, con 38 scali e 10 mila operai.

Durante la guerra i vecchi cantieri furono ampliati e nuovi ne sorsero. Con l'apporto della Venezia Giulia si ebbero 27 grandi cantieri, con 104 scali, atti a dar lavoro ad oltre 30 mila operai. E la produzione salì rapidamente dalle 17.576 tonn. del 1915 alle 92.900 tonn. del 1919, alle 143.193 del 1921 per giungere al massimo di 250.289 tonn. nel 1926, massimo dovuto principalmente all'opera di Costanzo Ciano, interprete fedele delle direttive del Duce che ha voluto sempre una Marina rispettata e forte.

Dopo il 1926 si verificarono oscillazioni, finchè per la crisi dei noli e la rarefazione dei traffici si ebbe in Italia, come negli altri Stati, una sproporzione di numero e potenzialità dei cantieri di fronte all'effettivo lavoro.

Alcuni cantieri non ressero alla concorrenza e restarono eliminati: altri si specializzarono per le riparazioni; altri per i lavori della marina militare; altri infine si perfezionarono in guisa da corrispondere alle maggiori esigenze.

Per identità o somiglianza delle cause di acceleramento e di rallentamento, oscillazioni

analoghe si ebbero nei cantieri del mondo che nello stesso periodo di tempo raddoppiarono la produzione, passando da una media annua di 2.400.000 tonn. nel 1914 ad oltre 5 milioni di tonn.

Però mentre in cantieri esteri, specie nord-americani, la sollecitudine fu a scapito dell'efficienza del naviglio, nei nostri si ebbero costruzioni sempre perfette. Le più belle e migliori navi, le più grandi motonavi uscirono dai nostri cantieri, che ebbero anche non poche ordinazioni dall'estero vincendo ogni concorrenza.

Nondimeno sorge spontanea la domanda: Sono essi in grado di portare a termine con ogni urgenza il programma già formulato, e soddisfare la richiesta di un programma ulteriore?

Nel 1940 i cantieri nostri, per quanto fortemente impegnati in ordinazioni di guerra, ultimarono più di 90.000 tonn. ed avevano in costruzione altre 268.000 tonn.

Nella esecuzione di questo primo gruppo di navi sono stati lamentati ritardi, ma non crede che siano imputabili tutti ai cantieri, provenendo in massima parte da cause generali che si riscontrano anche nella produzione mondiale.

Sappiamo solo che in Italia abbiamo ottanta grandi scali che nel 1926 produssero 250.000 tonn. con metodo normale. Se si organizzasse il lavoro in modo da poter varare uno scafo ogni nove mesi, e non ne manca la possibilità, si avrebbero cento navi all'anno che, allestite a scafo galleggiante, raddoppierebbero la produzione annua con circa 500.000 tonn. Ma non è escluso che ulteriori perfezionamenti e l'impianto e l'apporto di ulteriori scali possano all'occorrenza assicurare una produzione annua maggiore, sempre che ad essa corrispondano le industrie ausiliarie, le forniture di materie prime e le disponibilità finanziarie.

Comunque siamo certi che i nostri cantieri con assiduo, celere e perfetto lavoro sapranno mantenere ed accrescere le gloriose tradizioni sin qui gelosamente conservate.

Rispondendo a quanto ha osservato il senatore Gambardella, l'oratore spiega che nella sua relazione ha citato solo i porti che hanno avuto maggiori funzioni nei riguardi della

guerra, ma è d'accordo nell'affermare la grande importanza commerciale ed industriale del porto di Venezia che ne assumerà una anche più rilevante nel dopoguerra.

Conclude rivolgendo il suo pensiero ai valorosi marinai della marina mercantile che affrontano eroicamente i pericoli della guerra, ai ferrovieri, ai postelegrafonici e alle Milizie volontarie che esercitano le loro mansioni con dedizione assoluta e con abnegazione costante, a quanti infine in mezzo a difficoltà e rischi di ogni sorta compiono serenamente il proprio dovere.

Agli eroi caduti invia ammirato, riconoscente saluto. (*Applausi*).

HOST VENTURI, *Ministro delle comunicazioni*. Parla anzitutto delle *Ferrovie dello Stato*. — L'esercizio 1939-40 si è chiuso con un avanzo di 469 milioni, più che doppio di quello dell'esercizio precedente che fu di 213 milioni.

Nei primi otto mesi dell'esercizio in corso, gli introiti sono sensibilmente cresciuti per il continuo intensificarsi del traffico nonostante che, per contribuire al blocco dei prezzi, siano state rinnovate tutte le riduzioni sulle tariffe merci precedentemente accordate. Anche le spese però sono in forte aumento, sia per il maggior costo dei materiali e gli aumenti degli stipendi, sia perchè il traffico si è sviluppato in modo difforme ed in condizioni tali da rendere più costoso il trasporto. Malgrado ciò, alla fine dell'esercizio 1940-41 l'avanzo sarà anche maggiore di quello del 1939-40.

Il bilancio 1941-42 è stato preventivato in pareggio per necessaria misura di prudenza, ma con la quasi certezza che anche il 1941-42 non chiuderà la serie dei bilanci in avanzo iniziatisi col 1936-37.

Il traffico dell'esercizio 1939-40, per la sua entità, è il massimo che si sia finora raggiunto sulla rete ferroviaria. Sono stati trasportati 194 milioni di viaggiatori e 65 milioni di tonnellate di merci con un aumento, in confronto dell'esercizio precedente, rispettivamente del 17 e del 20 per cento. Le cause di tale aumento, che non si è arrestato ma continua tuttora, sono ovvie e dipendono unicamente, direttamente o indirettamente, dallo stato di guerra. Ai traffici normali si sono aggiunti quelli di indole militare per l'approvvigiona-

mento e gli spostamenti necessari dell'Esercito, e quelli che si sono riversati sulle ferrovie per essere diminuite le possibilità degli altri mezzi di trasporto sia marittimi, sia automobilistici.

Il traffico poi ha presentato, e presenta, caratteristiche speciali per la sua ripartizione nel tempo e sulle diverse linee, caratteristiche che hanno provocato difficoltà maggiori di quelle normali e di quelle che si ebbero durante la guerra 1915-18. Le ferrovie dello Stato vi hanno potuto far fronte con una regolarità superiore a quella che si sarebbe potuta sperare, data la potenzialità della rete esistente e dati i mezzi disponibili, per i provvedimenti presi dall'Amministrazione, che hanno permesso di utilizzare al massimo le linee, il materiale ed il personale, e per l'abnegazione di tutti gli agenti.

Così hanno potuto provvedere agli intensi trasporti di interesse militare, a quelli necessari per l'alimentazione e per l'esportazione, ed a quelli occorrenti per l'approvvigionamento dall'estero di materie e di provviste indispensabili, ricorrendo solo molto tardi, dal gennaio scorso, a restrizioni, in modo però da turbare il meno possibile la vita della Nazione.

L'oratore accenna poi ai provvedimenti che, per vincere le difficoltà, che sempre in misura maggiore si presentavano, sono stati presi, non perdendo mai di mira però due scopi principali da raggiungere per evitare gli inconvenienti che si verificarono dopo la guerra mondiale del 1915-18:

1° mantenere sempre efficiente lo stato delle linee e del parco in modo da non avere nel dopoguerra linee, locomotive e veicoli in cattive condizioni;

2° non fare in grande misura assunzioni di nuovi agenti, in modo da non trovarsi nel dopoguerra con una eccessiva quantità di personale e senza una certa disponibilità di posti da far occupare dai combattenti reduci dal fronte.

L'ingente numero delle locomotive accantonate in seguito all'elettrificazione delle linee, e che l'Amministrazione precedentemente non aveva alienate che in minima parte, ha permesso di poter fronteggiare con larghezza la maggiore entità del traffico non solo, ma anche di poter prestare concorso ad altre ammini-

strazioni per l'effettuazione di trasporti di nostro interesse.

Dato l'incremento del parco carrozze, verificatosi in questi due ultimi anni con la costruzione di 1200 nuove unità, si è potuto provvedere senza inconvenienti — malgrado la soppressione dei servizi con littorine disposta per risparmiare carburanti — ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale necessario per la formazione dei treni viaggiatori. Soltanto per evitare l'eccessivo affollamento dei treni, dovuto alla soppressione di molti servizi automobilistici, si è ritenuto opportuno sospendere, all'inizio dell'anno in corso, alcune facilitazioni di tariffa esistenti, giacchè, in tempo di guerra, i viaggi debbono essere limitati allo stretto indispensabile.

Le difficoltà maggiori si sono avute, come è noto, per quanto riguarda i carri merci. Nello scorso maggio il parco era sufficiente ai bisogni, tanto che restava una disponibilità da cinque a seimila carri al giorno dopo aver soddisfatte tutte le richieste. Ma le esigenze del traffico sono andate sempre più aumentando, sia per i trasporti interni, sia per quelli dall'estero, di modo che è stato necessario di escogitare altri provvedimenti, tanto più che, a causa dell'oscuramento e della conseguente maggiore lentezza delle manovre e per altre ragioni inerenti alla guerra, il ciclo di utilizzazione del carro si è sensibilmente allungato.

Anzitutto è stato maggiormente esteso il servizio con autocarri. Ciò che ha fatto realizzare un'economia di 740 carri al giorno, corrispondente ad un aumento del parco di quasi 4 mila carri. Inoltre si sono iniziati, per conto delle ferrovie, trasporti fluviali ed anche trasporti con trazione animale su brevi distanze. Sono stati soppressi in molti treni merci i bagagliai onde poter utilizzare questi per il trasporto delle merci. È stata soppressa la grande velocità ordinaria, lasciando però sussistere, per i casi urgenti, la grande velocità accelerata coi treni viaggiatori. Sono state inoltre adottate misure di minore importanza allo scopo di ridurre al minimo possibile il ciclo di utilizzazione del carro.

Altri provvedimenti sono stati presi nel gennaio del corrente anno al duplice scopo di una migliore utilizzazione del materiale, e di facilitare la circolazione dei treni, evitando in-

gorghi dovuti alla prolungata sosta dei carri carichi negli scali.

Così sono stati ridotti i termini previsti per il carico e lo scarico dai carri, si è aumentato il periodo giornaliero di apertura degli scali, se ne è disposta l'apertura anche nei giorni festivi, si sono istituiti premi a favore del personale per la buona utilizzazione del materiale, sono state aumentate le tasse di sosta e si è data facoltà all'Amministrazione di effettuare lo scarico, quando questo non sia avvenuto a cura del destinatario, nei termini previsti.

Siccome il traffico si è spostato anche su linee di limitata potenzialità in relazione allo sforzo richiesto, per facilitare la circolazione sono stati eseguiti lavori per aumentare le fronti di scarico, per aumentare i parchi di deposito del materiale, ampliando gli esistenti ed impiantandone alcuni nuovi, per costruire opportuni raccordi diretti fra linee convergenti allo scopo di evitare l'uso di alcune stazioni di diramazione, per costruire raddoppi su linee a semplice binario, e posti di movimento su linee a doppio binario e per poter adottare il sistema di servizio con il Dirigente Centrale, sistema che permette una migliore e più regolare utilizzazione delle linee.

Oltre questi provvedimenti, hanno contribuito a rendere regolare la circolazione la soppressione di alcuni treni viaggiatori e l'allungamento degli orari per adattarli al servizio di raccolta lungo la linea. Ciò è divenuto necessario per la soppressione dei servizi automobilistici, per il maggior impiego dei treni viaggiatori per il trasporto merci, nonchè per evitare il disturbo che i treni più rapidi danno in una fitta rete di treni merci straordinari.

Quanto al personale, per provvedere alla intensificazione del traffico ed alla sostituzione di quello chiamato alle armi, si è ricorso alle assunzioni di nuovi agenti solo quando non se ne è potuto fare a meno. Si è perciò cercato di ricorrere il più possibile al richiamo in servizio di pensionati, che saranno utilizzati solamente durante il periodo della guerra, si è maggiormente esteso il sistema di appaltare a ditte private alcuni servizi e di dare lavori a cottimo. Si è infine cercato di utilizzare maggiormente il personale esistente, richiedendo anche prestazioni straordinarie.

Dal luglio dello scorso anno, tra i lavori più importanti, sono stati ultimati il raddoppio della linea Arona-Domodossola, il fabbricato viaggiatori di Roma-Ostiense, che è riuscito bello e pratico nella sua funzionalità, il fabbricato viaggiatori di Vado Ligure, vari impianti che assicurano i trasporti di energia per gli sviluppi della trazione elettrica, le nuove officine Rialzo di Genova Trasta, la colonia montana per i ferrovieri ad Acerno, e sono stati inoltre costruiti 237 alloggi di case economiche per i ferrovieri. Sono stati infine ultimati moltissimi impianti di apparati elettrici centrali per la manovra degli scambi. I lavori per le grandi stazioni di Roma Termini, Genova e Venezia procedono regolarmente, nonostante le soggezioni di esercizio e le difficoltà del momento.

Ispettorato ferrovie, tranvie e automobili. — Nel settore dei trasporti concessi si conservano e, dove riesce possibile, si trasformano le linee ferroviarie e tramviarie, dedicando i maggiori sforzi ai problemi autarchici della forza motrice per ottenere gradualmente, ma senza soste, le migliori soluzioni.

Quanto ai servizi automobilistici, la situazione eccezionale ha imposto la adozione di provvedimenti limitativi, ma resta pur sempre in efficienza un'imponente massa di autoservizi (circa 3.300 autolinee) su cui vanno gradualmente estendendosi le applicazioni autarchiche.

Col materiale di questi autoservizi è stato recentemente effettuato lo sfollamento di importanti centri, trasportando oltre 40.000 persone in tre giorni su una unica strada; ciò che conferma la somma utilità di poter disporre di notevoli quantità di questi mezzi in casi di emergenza, anche se sono di proprietà privata, adibiti a servizi in regime di concessione.

L'istituzione dell'Ente Metano è stata determinata appunto dalla opportunità pratica di concentrare in un organo tecnico i mezzi e le iniziative di propulsione per lo sviluppo della motorizzazione metanica. L'Ente si è già messo alacremente all'opera, regolando anzitutto l'assegnazione delle bombole agli utenti, condizione indispensabile per la diffusione del sistema.

Gli autogassogeni vanno anch'essi estendendosi, soprattutto per effetto della conces-

sione di premi di esercizio ai pubblici servizi esercitati esclusivamente a gassogeno, prevista dalla legge del 19 giugno 1940, ma anche e soprattutto per la necessità di economizzare benzina.

In genere, si può dire in continuo progresso l'impiego della forza motrice nazionale nel settore dei servizi pubblici di trasporto. Ma ancor più ampia realizzazione autarchica potrà essere conseguita mercè l'uso degli autoveicoli ad accumulatori elettrici dei quali si è reso obbligatorio l'uso in quei trasporti che, per le loro caratteristiche di percorso e di finalità, meglio si prestano a tal genere di trazione.

Il quadro delle realizzazioni autarchiche nel settore dei trasporti pubblici sarà completo quando le filovie, i mezzi più autarchici come forza motrice, potranno essere svincolate da qualche contingente difficoltà della parte costruttiva.

Quanto alla navigazione interna — a parte quella dei grandi laghi che risente della depressione derivante dalla sospensione del traffico turistico — per l'altra parte, ossia la fluviale, è di favorevole auspicio il grande fervore di studi ed anche di iniziative e di progetti, che, pure nel momento presente, dimostrano un risveglio ed un largo fiducioso interessamento per una maggiore utilizzazione delle acque interne.

Poste, telegrafi e telefoni. — Per le poste e telegrafi il bilancio dell'esercizio 1939-40 si è chiuso con un avanzo di 235 milioni. Anche per l'esercizio in corso, in base ai dati disponibili, si può prevedere un avanzo, poichè introiti e spese hanno superato le cifre preventivate.

Per l'esercizio 1941-42 si prevede un avanzo di 111 milioni.

Non è il caso di illustrare in dettaglio le difficoltà eccezionali che lo stato di guerra apporta ai servizi postali e le limitazioni che ne derivano, e neppure è possibile entrare in particolari per quanto riguarda la Posta militare e la Posta aerea.

La Posta militare, costituita con elementi tratti dalle salde schiere della speciale Milizia e dai ranghi del personale civile, adempie ai suoi delicati ed importanti compiti

alla diretta dipendenza del Ministero della Guerra.

La Posta aerea, il cui sviluppo ebbe inizio dopo il conflitto 1914-18, può dirsi abbia avuto, nelle attuali condizioni politiche internazionali, il suo battesimo di guerra.

I servizi che essa rende sono, specialmente nelle attuali circostanze, veramente preziosi. I piloti che vi sono addetti, dimostrano ardimento e sprezzo del pericolo degni del più alto elogio e non di rado, generose vittime del loro dovere, vi sacrificano anche la vita.

È evidente che, per la natura stessa del servizio destinato principalmente alle grandi distanze e caratterizzato dalle massime celebrità conosciute e dalla facilità degli spostamenti sulle aperte vie degli spazi, la posta aerea doveva assumere nell'attuale guerra una funzione importantissima, anche per sopprimere alle riduzioni dei servizi marittimi, turbati dalle operazioni belliche. Ed è altresì evidente che le limitate possibilità di carico dei mezzi aerei dovevano necessariamente portare alle restrizioni disposte in materia di corrispondenza destinata oltremare per quanto riguarda sia il volume, sia il peso delle cose spedite.

Particolarmente degna di nota è la costante ascesa del risparmio postale, non ostante e contro tutte le preoccupazioni e le difficoltà del momento; il popolo, che è il maggiore e migliore cliente dell'istituzione, ha confermato così la sua certezza di vittoria.

L'incremento del risparmio postale durante il decorso anno è stato di 2.287 milioni di lire, rispetto al movimento del 1939, sicchè oggi il credito dei depositanti è di circa 37 miliardi, nonostante le recenti operazioni finanziarie dei Buoni del tesoro.

I servizi telegrafici e radiotelegrafici hanno fortemente risentito delle conseguenze dello stato di guerra. Anche il servizio telefonico è completamente mobilitato. Di fronte alla funzione che esso è chiamato ad assolvere in questo periodo, è superfluo elencare i provvedimenti che vengono presi per spingere al massimo rendimento tecnico gli impianti esistenti e per predisporre le condizioni atte a fronteggiare una ripresa dei traffici.

Marina mercantile. — Per la Marina mercantile non occorre certo illustrare la situa-

zione in cui essa si trova ed i servizi che rende per l'esistenza e il divenire della Nazione, poichè la parola più eloquente spetta al crudo susseguirsi dei fatti.

Già nel 1929 si poteva constatare quanto notevole sviluppo avesse avuto, in confronto del 1913, la consistenza del nostro naviglio a propulsione meccanica, e quanto se ne fosse avvantaggiata la sua acquisizione di traffico sia nel campo delle merci che in quello dei passeggeri.

È noto quali furono poi le vicende dell'economia mondiale e del naviglio di tutti i Paesi fra il 1930 ed il 1934. Sopraggiunsero l'impresa etiopica, la necessità di risparmiare valute, la penuria di materiale metallico; da ultimo si innovò nel sistema protettivo delle costruzioni navali, ottenendo dal Duce un'assistenza statale finanziaria in misura mai prima d'allora raggiunta. Certo, non tutto l'armamento, non tutti i cantieri hanno egualmente risposto; ma il programma si iniziò sotto i migliori auspici, ed i più solleciti armatori e costruttori hanno già sperimentato la bontà del nuovo sistema.

Ora, si deve preparare la più grande opera costruttiva che ci attende. La Marina mercantile dovrà comunque affrontare il problema del futuro con strumenti tecnici adeguati sia come numero, sia come efficienza singola.

Ricostituire la flotta. Perdite per causa bellica, sia pure contenute nei limiti senza confronto inferiori a quelle nemiche, ne abbiamo avute ed è da presumere che ne avremo ancora.

Ma la ricostituzione della flotta è funzione di tre elementi: mezzi finanziari, materie prime e potenzialità dei nostri cantieri, poichè dopo la guerra non sarà nè facile nè conveniente ricorrere ad intensi acquisti di naviglio usato.

In base al decreto del 1938 del Ministro Benni, alcune unità sono state varate; altre, in buon numero, sono in corso di ultimazione.

Avrebbe dovuto essere iniziato col 1940 il secondo programma che comportava la produzione di notevoli masse di naviglio, per un decennio. Ma lo scoppio del conflitto europeo, ne ha impedito la regolare attuazione; un buon numero di unità sono state peraltro ordinate ed alcune già impostate, con previsioni di consegna entro l'anno.

Quanto è già in corso costituisce, però, ben poca cosa di fronte ai bisogni del dopoguerra. È sin da ora prevedibile che occorrerà provvedere a nuovi acquisti, e ad ulteriore potenziamento dell'industria navale, se non si vuole ritardare — e sarebbe gran danno — la realizzazione del programma. Naturalmente dovrà anche aumentare la produzione di tutti gli accessori e di numerosi macchinari ausiliari.

A proposito delle costruzioni navali, l'oratore assicura il senatore Sechi che il Governo intende intensificare ed estendere l'azione del Registro Navale Italiano ed ha già tutto predisposto perchè, insieme con gli altri servizi amministrativi e tecnici riguardanti la Marina mercantile, anche quelli affidati al R. I. N. possano subito funzionare nei territori occupati.

Nei riguardi della stazzatura delle navi, studi sono in corso d'intesa col governo germanico per decidere se al sistema attualmente in vigore, e che ha origini britanniche, non convenga sostituire un sistema diverso che abbia per base il dislocamento delle navi. Naturalmente il nuovo sistema dovrebbe essere accolto dalla pluralità degli Stati in modo da evitare per le navi misurazioni diverse a seconda del paese in cui si recano.

Per quanto poi concerne l'adozione di misure inglesi da parte dei costruttori navali, occorre tener presente che tali misure sono state in passato adoperate sporadicamente e solo quando si è trattato di dare ordinazioni a paesi esteri. Il sistema metrico decimale, come è ovvio, rimane a base di tutti i calcoli relativi alle navi ed ancor più in avvenire si eviterà di ricorrere per qualsiasi motivo a sistemi esotici.

Problemi gravissimi affaticano intanto tutti i paesi — i neutrali non meno dei belligeranti — per la penuria di tonnellaggio.

Il più importante di tutti è quello della utilizzazione del tonnellaggio conseguente allo stato di guerra ed alle operazioni di guerra.

L'amministrazione della Marina mercantile è stata chiamata a fronteggiare gli aumentati bisogni sulla base dei provvedimenti in vigore. Quotidianamente le navi sono assegnate secondo le esigenze necessariamente mutevoli che vengono fatte presenti. È un lavoro assai delicato, sia per gli interessi contrastanti che

occorre conciliare, sia per gli accertamenti che richiede e le decisioni che devono essere prese in base alle effettive necessità.

Intensificandosi e complicandosi questo lavoro di distribuzione, ed essendo necessario sostituire in tutto l'autorità dello Stato alla contrattazione privata tra armatori e caricatori, è ora in corso un provvedimento per la costituzione di un ufficio centrale del traffico, incaricato di coordinare ancor meglio le richieste e le assegnazioni di stiva e di requisire i servizi oltre che le navi. Si terrà conto in esso delle esigenze nazionali e si regolarizzerà e disciplinerà in modo migliore l'esercizio del traffico, avendo però cura di avvalersi della esperienza dell'armamento per evitare pericolose improvvisazioni ed interessandolo all'impiego rapido e razionale del naviglio.

Lo Stato fascista non ha di mira la statizzazione dell'attività mercantile marittima. I suoi compiti sono oggi naturalmente accentuati; ma è intendimento del Governo che nel campo vasto dei mari l'iniziativa rimanga, dopo la pace vittoriosa, all'armatore, la cui specializzazione gli consente di attuare prontamente l'azione più adatta a fronteggiare le immediate esigenze. Azione naturalmente più rapida ed efficace di quella degli organi di Stato, che devono intonarsi a più rigidi sistemi di responsabilità.

Nelle assegnazioni di naviglio abbiamo dovuto anche preoccuparci dei noli; questione anche questa assai delicata. Difatti se da una parte è opportuno che il livello di essi non si elevi in modo eccessivo, è d'altra parte necessario che le quotazioni non siano compresse fino al punto da impedire agli armatori di accantonare gli ammortamenti. I noli stabiliti di autorità sono stati e saranno mantenuti in misura grandemente inferiore a quella del mercato libero e senza dubbio inferiore al costo dei trasporti in regime di requisizione.

È opportuno precisare che, nè per ora nè per l'avvenire, si pensa di stabilire l'esclusività dei servizi di linea per le società del gruppo Finmare. Senza dubbio tali servizi, nel dopoguerra non meno che nel passato, dovranno essere tenuti nella più alta considerazione e dovranno inoltre essere accresciuti e dotati di materiale di classe elevata. Ma intorno e ad integrazione di questi, con le ga-

ranzie previste dalle leggi, e semprechè non ne derivino abusi, sarà data la maggiore libertà ai servizi regolari che non richiedano sovvenzioni, poichè molto assegnamento fa il Governo Fascista, anche in questo campo, sullo sviluppo delle private iniziative.

Ai porti, taluni dei quali dallo scoppio della guerra hanno visto accresciuto, altri depresso il movimento tradizionale, si è dedicata vigile e costante la cura dell'Amministrazione. Essa si è volta principalmente a migliorare l'attrezzatura degli scali che sono stati chiamati a rispondere a più alta funzione, ed a sollevare la condizione dei gruppi di lavoratori maggiormente colpiti da stasi di traffico.

Con viva sollecitudine e col pieno ed ininterrotto concorso delle Federazioni della gente di mare e degli armatori e della « Finmare », si è infine provveduto ad una sistemazione economica ed organica del personale navigante. Accordi sindacali, provvedimenti ministeriali, provvedimenti legislativi sono stati sempre esaminati in piena collaborazione e sia pure sotto differenti punti di vista, ed è di questi giorni il più recente provvedimento relativo alla utilizzazione professionale dei marittimi.

Con questo provvedimento, vengono conferiti poteri speciali ai fini di un più razionale impiego dei marittimi sia di Stato Maggiore, sia di bassa forza, e viene concessa a favore di questi ultimi, che volontariamente si assumono l'obbligo di tenersi pronti ad imbarcare, a richiesta dell'Amministrazione, mediante iscrizione in uno speciale ruolo, un'assistenza economica da parte dello Stato in corrispettivo dell'impegno assunto ed a sollievo delle condizioni di particolare disagio in cui versano per le circostanze attuali.

Accanto ai vari settori del Ministero hanno dato la loro intelligente ed efficace collaborazione le diverse Milizie: Ferroviaria, Postale e Portuaria; anche la gestione viveri della Provvida ha svolta una preziosa attività a vantaggio di cospicue masse di consumatori.

Concludendo l'oratore dichiara di aver limitato le sue illustrazioni a pochi punti essen-

ziali anche perchè l'accurata pregevole relazione del senatore De Vito, di cui lo ringrazia, lo ha dispensato da un esame approfondito.

La sua esposizione però, per quanto sommaria, sarebbe incompleta se non ricordasse il comportamento magnifico, il contributo fervido e consapevole alle supreme esigenze della Patria in armi di tutti i lavoratori che prestano la loro opera nei vari settori delle comunicazioni; sia in quelli gestiti direttamente dallo Stato, sia in quelli affidati all'industria privata, ma in cui lo Stato svolge azione di coordinamento e di controllo. Marittimi, lavoratori degli uffici e delle officine, della posta aerea, dei treni, degli autoservizi, dei porti, dei piazzali ferroviari sono stati sempre pari ai gravi compiti dell'ora, prodigandosi generosamente, senza badare alle ore di servizio nè alla vita.

Non pochi marittimi, sfidando sui mari i pericoli e le insidie della guerra, onde provvedere ai trasporti per gli indispensabili rifornimenti delle Forze Armate e del Paese, hanno fatto olocausto della loro esistenza.

A questi umili eroi, caduti nell'adempimento del loro dovere, vada il pensiero commosso e riconoscente della Patria. (*Applausi*).

Il Senato vorrà certamente associarsi a lui nell'inviare un saluto ed un elogio a quanti, preparati da una severa educazione fascista alla scuola del dovere e del sacrificio, hanno cooperato con disciplina e con fede ad assicurare i vasti e complessi servizi delle comunicazioni, elementi essenziali per la vita della Nazione e per il conseguimento dell'immane vittoria che, secondo il vaticinio del Duce, darà finalmente un lungo periodo di pace con giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 9,40.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

36^a RIUNIONE

Lunedì 16 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente DE VITO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Approvazione del piano regolatore di massima della città di Pavia e delle relative norme di attuazione » (1343 - *rel.* Drago) . . . *Pag.* 356

« Concessione di un nuovo termine per l'ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione Marghera » (1344 - *rel.* Ciano) . . . 357

« Proroga al 30 giugno 1942-XX del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XV, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile) a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato » (1348 - *rel.* Gambardella) . . . 364

« Trasferimento o riassunzione in servizio permanente di personale in congedo della Milizia nazionale portuaria » (1349 - *rel.* Foschini Antonio) . . . 365

« Modifica all'articolo 41 della legge 23 luglio 1936, n. 318, e all'articolo 178 del Codice per la

Marina mercantile circa i diritti dovuti per la temporanea sosta delle merci nei porti » (1351 - *rel.* Di Donato) . . . 366

« Limitazione del servizio pubblico sulla diramazione Iglesias Palmas Suergiu della ferrovia Silqua-Calasetta concessa all'industria privata » (1352 - *rel.* Bartoli) . . . 367

(Approvazione per acclamazione):

« Modifica dell'articolo 108 del Testo Unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 » (1347 - *rel.* Di Martino) - *Oratore*: Presidente . . . 364

(Discussione e approvazione):

« Modificazioni al Regio decreto-legge 3 settembre 1925-III, n. 1789, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo alla istituzione di un'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste » (1342 - *rel.* Castelli) - *Oratori*: De Marsanich, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*, Orlando, *Presidente* . . . 354

« Concessione di un contributo dello Stato agli stabilimenti industriali del comune di Palermo per la energia elettrica da essi consumata ad uso diverso dalla illuminazione » (1345 - *rel.* Di Martino) - *Oratori*: Drago, Calletti, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . 358

« Norme per l'attuazione del piano di risanamento del centro urbano di Lucca approvato con decreto 15 febbraio 1940-XVIII, n. 208, del Ministero dei lavori pubblici » (1346 - *rel.* Drago) - *Oratori*: Calletti, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, Theodoli di Sambuci, *Presidente* . . . 362

« Proroga dei termini dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1030, che reca provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili » (1350 - rel. Ciano) - *Oratori*: Foschini Antonio, De Marsanich, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*, Iannelli, *Sottosegretario di Stato per le ferrovie* 365

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bartoli, Bono, Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Chiarini, Ciancarelli, Ciano Alessandro, Cimati, Colosimo, Corsi, Cozza, Crispo Moncada, Dallorso, D'Aquino, Dentice d'Accadia, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Falcetti, Foschini Antonio, Gaggia, Gambardella, Giuli Rosselmini Gualandi, Larcher, Mariotti, Milani, Orlando, Saporiti, Tassoni, Theodoli di Sambuci.

Sono presenti i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Calletti, per la marina mercantile De Marsanich, per le ferrovie dello Stato Iannelli e per le Corporazioni Cianetti.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arborio Mella di Sant'Elia, De Feo, Ronco e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Rivolge un saluto al Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici senatore Calletti, che interviene per la prima volta alle riunioni della Commissione, e gli esprime la viva soddisfazione con cui i membri della Commissione hanno accolto la sua nomina; soddisfazione che egli condivide pienamente, in quanto ha avuto il piacere di seguire tutta la sua carriera di lavoro e di attività professionale veramente encomiabile. Prega poi il senatore Calletti di rendersi interprete del compiacimento della Commissione presso il camerata Gorla, ritornato alla sua attività di Ministro, dopo avere ancora una volta dato prova del suo valore di combattente.

Saluta infine il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, camerata Cianetti — anch'egli tornato dalla zona di guerra — che oggi prende parte ai lavori della Commissione.

CALLETTI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazia vivamente il Presidente per le cortesi espressioni di saluto rivoltegli e assicura che si renderà ben volentieri interprete presso il Ministro Gorla dei sentimenti della Commissione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al Regio decreto-legge 3 settembre 1925-III, n. 1789, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo alla istituzione di un'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste** » (1342). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CASTELLI, *relatore*. Il disegno di legge che si presenta all'esame della Commissione è diretto ad apportare alcuni ritocchi al Regio decreto legge 3 settembre 1925-III, n. 1789, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, istitutivo di un'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste.

In virtù di detta legge l'azienda sorse con un capitale di 5 milioni, costituito da 5000 quote di lire 1000 ciascuna versate dalle provincie di Trieste, di Pola e di Udine, dal comune di Trieste, dalla Camera di commercio di Trieste, dalla Federazione armatori della Venezia Giulia, da quella di commercio e da quella degli industriali della medesima regione ed infine dalla Associazione triestina fra gli spedizionieri.

L'amministrazione fu affidata ad un Consiglio composto di un presidente nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni e da ben ventuno membri di varia provenienza; esso dura in carica quattro anni.

Non ha potuto avere elementi per dare notizie sull'andamento economico ed amministrativo dell'azienda. La relazione ministeriale peraltro informa che, con Regio decreto 23 maggio 1932-X, n. 555, il Consiglio di amministrazione venne sciolto e affidato ad un Regio commissario che ebbe il compito di provvedere all'assestamento del bilancio e dei principali servizi dell'azienda.

Ora, raggiunta la desiderata sistemazione e prima di provvedere alla ricostituzione del-

l'ordinaria amministrazione, il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con gli altri Ministri interessati si è proposto di aggiornare le norme istitutive, introducendovi le varianti suggerite dall'esperienza.

Le modificazioni si riferiscono agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 e 14, e cioè a nove articoli: tuttavia nel disegno di legge tutte le varianti sono disposte con un articolo unico.

Sarebbe forse da rilevare che, dal punto di vista della tecnica legislativa, il testo risulterebbe più chiaro e più facilmente consultabile dividendo l'articolo unico in tanti articoli quante sono le norme modificate.

In particolare le varianti proposte sono le seguenti:

a) all'articolo 3: si fa posto fra gli enti sottoscrittori del capitale alla provincia di Gorizia istituita posteriormente alla data della legge, e si modifica la denominazione di altri enti in conformità alla attuale organizzazione corporativa.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha voluto opportunamente aggiungervi la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, che non erano state considerate nel testo presentato dal Governo;

b) all'articolo 4 si modifica sostanzialmente il Consiglio di amministrazione portandone i componenti da 22 a 10, mediante riduzione dei 15 rappresentanti degli Enti sottoscrittori a soli 4, ed eliminando il rappresentante degli operai, che non hanno interessi nell'azienda;

c) all'articolo 5 si modifica proporzionalmente la Giunta esecutiva portandola da 7 a 5 membri, e chiamando a farne parte, come membri fissi, tre rappresentanti: della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria e degli Enti, quest'ultimo designato dal Prefetto;

d) all'articolo 7 si introducono due varianti: con una si stabilisce che nel caso di impedimento del Presidente le funzioni sono assunte con la qualifica di Vice Presidente dal membro rappresentante della marina mercantile, e con la seconda si dispone che per obbligare l'azienda è richiesta la firma collettiva del Presidente e di un membro del Consiglio

di amministrazione o, se autorizzato, del Direttore generale;

e) all'articolo 8 si rettifica soltanto il nome del Ministero della economia nazionale, soppresso, con quello delle corporazioni;

f) all'articolo 9 si introduce un controllo diretto sugli atti dell'azienda da parte del Ministero delle comunicazioni, disponendo che tutte le deliberazioni del Consiglio sono soggette all'approvazione del Ministero stesso.

In verità, poichè si era posto mano ad una revisione dell'articolo, sarebbe stato opportuno eliminare dallo stesso il terzo capoverso col quale si dà facoltà al membro appartenente alla Amministrazione della marina mercantile di fare proposte in materia tariffaria, poichè è chiaro che, sia in quella materia, come in qualunque altra, ad ogni componente della Giunta esecutiva spetta un analogo diritto;

g) all'articolo 11 si modifica il limite massimo degli utili da assegnarsi agli Enti sottoscrittori che dal 4 per cento viene portato alla misura del tasso ufficiale dello sconto;

h) all'articolo 12 si aumenta il limite massimo dell'importo dei lavori che l'azienda potrà eseguire senza preventiva autorizzazione, portandolo da lire 100.000 a lire 200.000 in relazione al maggior costo dei materiali e della mano d'opera;

i) all'articolo 14 la modifica consiste nella aggiunta della sola parola « porto », per chiarire che i servizi di vigilanza e di polizia generale affidati all'azienda, e per i quali sarà convenuto il corrispettivo con l'Amministrazione dell'interno e delle finanze, si estende all'intero complesso portuale.

Da questa sommaria esposizione appare chiaro che le varianti, studiate e proposte dal Governo, sono opportune in quanto giovano a semplificare e migliorare notevolmente il funzionamento dell'azienda, destinata a sviluppare con la sua attrezzatura tecnica il traffico in quell'importantissimo scalo marittimo.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. È d'accordo col relatore su quanto ha osservato a proposito della formulazione del disegno di legge dal punto di vista della tecnica legislativa; bisogna però tener presente che non è facile eliminare tale inconveniente quando, come nel caso attuale,

i disegni di legge sono redatti d'intesa con vari Ministri.

Osserva poi che il relatore, ripetendo una inesattezza contenuta nella relazione ministeriale, ha rilevato che nel Consiglio di amministrazione è eliminato il rappresentante degli operai i quali non hanno interesse nell'azienda. Chiarisce al contrario che nell'esercizio dell'azienda sono interessate anche le maestranze portuali e che perciò uno dei tre membri nominati dal Prefetto, a norma del comma e) dell'articolo 4, sarà appunto un rappresentante dei lavoratori.

ORLANDO. Approva la riduzione da 22 a 10 dei componenti il Consiglio di amministrazione. Osserva però che i membri del Consiglio di amministrazione di cui ai commi d) e e) dell'articolo 4 non sono nominati dietro designazione degli enti sottoscrittori del capitale azionario, ma dal Prefetto della provincia di Trieste. Non gli sembra giusto che gli enti strettamente interessati non possano scegliere direttamente i loro rappresentanti. Crede quindi opportuno che tali membri siano nominati in seguito a designazione di un'assemblea dei Presidenti degli enti sottoscrittori del capitale.

PRESIDENTE. Fa notare al senatore Orlando che a norma del Regolamento del Senato gli emendamenti devono essere presentati almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

ORLANDO. Non intende presentare emendamenti, ma desidera soltanto rilevare che non gli sembra giusto che il capitale azionario non sia direttamente rappresentato.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Osserva che è necessario tener presente che l'azienda dei magazzini generali di Trieste ha carattere di ente pubblico, nonostante si sia mantenuto il capitale azionario, in vista delle funzioni commerciali dell'ente. Non si tratta di un'azienda privata, ma dell'azienda portuale di Trieste che rappresenta i massimi interessi collettivi della regione. Ritiene pertanto opportuno che la designazione dei membri locali del Consiglio di amministrazione venga fatta dal prefetto e non dagli enti sottoscrittori.

ORLANDO. Si permette fare osservare al Sottosegretario per la marina mercantile che,

qualora l'articolo 4 fosse modificato nel senso da lui indicato, ciò non muterebbe il carattere di ente pubblico dell'azienda magazzini generali di Trieste, perchè gli enti sottoscrittori del capitale dell'azienda, elencati nell'articolo 3, sono tutti enti pubblici o morali.

CASTELLI, *relatore*. Il senatore Orlando si preoccupa del fatto che i rappresentanti degli enti sottoscrittori non vengono nominati mediante designazione da parte degli enti stessi. Lo scopo che il disegno di legge in esame si propone è quello di attuare un sistema diverso da quello finora seguito e che ha dato luogo a non pochi inconvenienti. Per questo è stato ridotto il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e si è soppressa la designazione dei membri da parte degli enti sottoscrittori, affidando la loro nomina al prefetto, tutore supremo di tutti gli interessi della provincia.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Si associa a quanto ha detto il senatore Castelli e fa rilevare che una riprova degli inconvenienti verificatisi col sistema che il senatore Orlando vorrebbe ripristinare sta nel fatto che l'ente è stato per sei anni sottoposto a gestione commissariale.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di massima della città di Pavia e delle relative norme di attuazione » (1343). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DRAGO, *relatore*. Il disegno di legge in esame dispone l'approvazione del piano regolatore di massima della città di Pavia e determina fin da ora le norme che dovranno servire a semplificare le procedure di espropriazione e a determinare le indennità man mano che dall'approvazione del piano regolatore generale si passerà all'approvazione dei futuri piani particolareggiati.

Il disegno di legge può essere considerato come una anticipata prova di sollecitudine del Governo verso le aspirazioni della illustre città, non potendo aver inizio alcun'opera fino a

quando i detti piani particolareggiati non avranno ricevuto approvazione.

Il disegno di legge stabilisce i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione: media tra il valore venale e l'imponibile catastale capitalizzato dal 100 per 3,50 fino al 100 per 7, intendendosi, nel caso di terreni, per imponibile da capitalizzare l'effettivo imponibile catastale moltiplicato per 3,66.

Questo criterio di determinazione del valore dell'indennità non è stato scevro di contestazioni e di accuse di empirismo, e ha dato luogo sia in seno alla Commissione legislativa del Senato che in altri pubblici dibattiti a polemiche non obliate e anzi rifoventi: che esso sia suscettibile di modificazioni emerge dalla stessa struttura dell'articolo 5 del disegno di legge, laddove si prevede, per gli imponibili « revisionati », che potrà essere, con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto col Ministro di grazia e giustizia, *abolito* o *variato* il coefficiente fisso e *variati i tassi di capitalizzazione*, (criterio giustificato dalla preoccupazione di mantenere in futuro sia un approssimativo rapporto col variabile potere d'acquisto della moneta, sia un approssimativo rapporto coi mutevoli saggi d'investimenti di capitali).

Ora se da un lato si deve augurare anche per tal sorta di ragioni l'avvento di un'era di stabilizzazione dei valori e quindi dei criteri estimali, non si può dall'altro che dare atto al Governo proponente del giusto proposito di evitare sperequazioni estendendo, per ciò, alle nuove approvazioni di piani regolatori i criteri già più volte adottati per altri piani regolatori; epperò le norme dettate dall'articolo 5 per la determinazione dell'indennità di espropriazione non possono essere nell'odierno esame obietto di censure o di modifiche, e debbono, anzi, riscuotere approvazione.

Il disegno di legge stabilisce le norme:

a) per l'abbreviazione e semplificazione delle procedure di espropriazione (articoli 6 e 7);

b) per autorizzare il comune di Pavia a imporre, nei limiti e con le forme previste dal Testo Unico per la finanza locale (Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175), contributi di miglioria sui beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste nel piano regolatore (articolo 8);

c) per l'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione in favore del comune di Pavia — nei trasferimenti provenienti da espropriazioni o acquisti per l'esecuzione del piano regolatore — dell'imposta fissa di registro di lire 20 e dell'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire 20 per ogni trasferimento (articolo 14);

d) per usare della facoltà di espropriare zone laterali e di concedere la ricostruzione ai privati, nonchè di imporre senza indennizzo servitù di pubblico transito per i portici (articoli 4 e 9).

Riassunte così le principali norme specifiche (gli articoli del disegno di legge non specialmente menzionati si riferiscono alle consuete norme e ai consueti richiami), il relatore conclude con l'augurio che agli aiuti legislativi così forniti al comune di Pavia possano prontamente corrispondere i mezzi finanziari e le condizioni tutte per passare dall'approvazione del piano regolatore di massima ai piani particolareggiati di esecuzione.

La lettura dei 14 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di un nuovo termine per l'ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione Marghera » (1344). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CIANO, *relatore*. I grandiosi lavori di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera, affidati alla Società « Porto Industriale di Venezia », avrebbero dovuto essere ultimati il 27 novembre 1935-XIV, data fissata dal Regio decreto-legge 1° ottobre 1931-IX, n. 1443.

Per cause non imputabili alla Società concessionaria, come esaurientemente risulta dalle relazioni presentate a suo tempo dai senatori Cozza e Dentice di Accadia, tale termine venne prorogato una prima volta al 31 dicembre 1939, anno XVIII col Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048, e poi ancora al 31 dicembre 1940-XIX con la legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 333.

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 16 GIUGNO 1941—XIX

Senonchè sta ora di fatto che, per mancata disponibilità di materiali metallici, la Società concessionaria non ha potuto compiere i lavori entro l'anno decorso. Da ciò la necessità di concedere alla predetta Società una nuova proroga di due anni, decorrenti dal 1° gennaio 1941-XIX, per la ultimazione di tutte le opere. A tale necessità provvede appunto l'articolo unico del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo dello Stato agli stabilimenti industriali del comune di Palermo per la energia elettrica da essi consumata ad uso diverso dalla illuminazione » (1345). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DI MARTINO, *relatore*. L'alto costo in Sicilia della energia elettrica, prodotta in massima parte con impianti termici, ha consigliato il Governo ad adottare opportune provvidenze per agevolare la produzione dell'energia elettrica ad uso industriale.

A tal fine è stato predisposto uno schema di provvedimento pel quale, per il periodo di un triennio decorrente dal 1° febbraio 1941, è concesso, a carico dello Stato, un contributo a favore di quegli stabilimenti che, tanto nel territorio del comune di Palermo quanto nella zona industriale di cui alla legge 6 giugno 1940—Anno XVIII, n. 825, producono energia elettrica ad uso diverso dalla illuminazione, e, comunque, attinente esclusivamente a scopi industriali.

Tale contributo, nei limiti di spesa di lire 5.000.000 annue, è fissato in centesimi dodici per ogni chilowatt-ora di energia elettrica consumata dagli stabilimenti che ne fanno acquisto dai fabbricanti, e di centesimi sei per ogni chilowatt-ora di energia elettrica consumata dagli stabilimenti che la producono con propri generatori; salvo ad aumentarlo od a diminuirlo in misura pari agli aumenti o alle diminuzioni che, in relazione al costo del carbon fossile, potranno essere apportati alle tariffe di vendita dell'energia elettrica per uso industriale nel comune di Palermo. È fatto

poi obbligo ai fabbricanti di energia elettrica di riversare sugli utenti che vi sono ammessi il beneficio del contributo, il quale verrà liquidato e pagato con le norme da stabilire dal Ministero delle finanze, anche per quanto concerne la eventuale proporzionale riduzione di esso nel caso di insufficienza della dotazione statale.

ORLANDO. Si domanda perchè col disegno di legge in discussione si sia voluto favorire soltanto lo sviluppo industriale di Palermo e non piuttosto quello generale di tutti gli altri comuni della Sicilia. Osserva che a tale fine sarebbe stato utile riprendere il progetto di trasporto, attraverso lo stretto di Messina, dell'energia elettrica prodotta dalle centrali idroelettriche del continente. Non si spiega poi perchè si sia stabilito un contributo di centesimi 12 per ogni Kw-ora di energia elettrica consumata dagli stabilimenti che ne fanno acquisto dai fabbricanti e non si sia accordato uguale beneficio agli stabilimenti che producono energia elettrica con propri generatori.

PRESIDENTE. Fa presente al senatore Orlando che il senatore Drago ha proposto alcuni emendamenti, che in parte contengono i suoi rilievi. Gli emendamenti del senatore Drago sono del seguente tenore:

All'articolo 1 — in linea principale — alle parole: « nel comune di Palermo è concesso, nei limiti della spesa di lire 5 milioni annui » sostituire le altre: « nelle provincie della Sicilia è concesso, nei limiti della spesa di lire 10 milioni annui »; e nel capoverso, in fine, alle parole: « nel comune di Palermo », sostituire le altre: « nella provincia della Sicilia ». In linea subordinata (e cioè in caso di mancato accoglimento del suddetto emendamento) alle parole: « nel comune di Palermo è concesso » sostituire le altre: « nella provincia di Palermo è concesso » e alle parole in fine del capoverso: « nel comune di Palermo » sostituire le altre: « nella provincia di Palermo ».

All'ultimo capoverso dell'articolo 2 sostituire il seguente: « Sono esclusi dal contributo i consumi di energia elettrica non attinenti alla produzione industriale e alle imprese di trasporto, quali quelli di montacarichi, ascensori, frigoriferi, apparecchi di riscaldamento installati nei negozi, nelle abitazioni private e simili ».

Informa che il Ministero delle finanze, con

fonogramma a firma del Sottosegretario di Stato, ha dichiarato di non poter accogliere i suddetti emendamenti, osservando che la questione formò oggetto di accurato esame e che la limitazione del beneficio al comune di Palermo fu stabilita tenendo conto delle necessità di promuovere lo sviluppo industriale di quella città e in relazione all'entità del conseguente onere. Si soggiunge che l'indicazione della spesa massima è coordinata alle condizioni previste dalle concessioni, che non possono modificarsi in senso estensivo.

DRAGO. Esprime una sincera parola di gratitudine al Governo fascista per il continuo interessamento dimostrato per lo sviluppo industriale della Sicilia. Gli emendamenti da lui presentati non sono l'effetto di un malcontento o di una censura, ma dell'impressione che alla cifra globale e alle norme di carattere generale, già esplicitamente ammesse nella relazione ministeriale al disegno di legge in esame, non corrispondano le ristrette disposizioni contenute nel testo degli articoli.

Prima di darne la dimostrazione, crede opportuno riportarsi ai precedenti di questo disegno di legge. Fin dall'ottobre scorso il prefetto di Palermo, nella qualità di Presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, portava a conoscenza del pubblico, con una comunicazione ufficiale contenuta nel bollettino del Consiglio stesso e riprodotta sotto vistosi titoli dai giornali locali, che in seguito ad accordi intervenuti col Governo aveva ottenuto la promessa di « provvedimenti intesi a ridurre nella provincia di Palermo il costo dell'energia elettrica... mercè un contributo tale da livellare i prezzi dell'energia elettrica praticati dalle industrie locali con quelli pagati dalle industrie continentali ». All'annuncio del prefetto seguiva una relazione del vice Presidente del Consiglio delle corporazioni e Presidente dell'Unione industriali, il quale comunicava che « il contributo odierno dello Stato sarebbe di circa 5 milioni », calcolati sulla base di un consumo in tutta la provincia di 20 milioni di kw-ore e di un contributo per kw-ora di centesimi 22,5.

Ora il consumo industriale dell'intera provincia non tocca i 20 milioni di kw-ore e, ammesso che vi arrivi, si può calcolare a 17 milioni circa quello della sola città di Palermo.

Quanto al contributo fissato in 12 centesimi, l'oratore non esita ad affermare che esso corrisponde all'incirca al principio enunciato nella relazione ministeriale di misura compensativa del maggior costo proveniente dal fatto che « l'energia stessa viene prodotta per buona parte con impianti termici », principio rafforzato dalla esplicita formula adottata nel capoverso dell'articolo 1, dove si dispone che « il contributo sarà aumentato o diminuito in misura pari agli aumenti od alle diminuzioni che per disposizione del Ministero delle corporazioni ed in relazione al costo del carbon fossile, potranno essere apportati alle tariffe di vendita dell'energia elettrica per uso industriale ».

Non interessa tanto la determinazione della cifra del contributo, che pur non è stata certamente fatta empiricamente, ma con riferimento al prezzo del carbone all'inizio del 1936 in circa lire 100 e al rapporto fra produzione idrica e produzione termica di circa il 55 per cento e 45 per cento rispettivamente, quanto, ben più, interessa il principio enunciato nella relazione e nell'articolo 1 del disegno di legge di procedere con criterio di misure compensative delle differenze di prezzo di energia fra le industrie locali e le industrie continentali con riferimento al maggior prezzo del carbone sulla base cento.

Plaude a questo principio per quanto non ancora delineato col deciso profilo, ciò che si augura si faccia per l'avvenire.

Il Regime è antiveggente e scorge già nel prossimo avvenire dei consumi elettrici la necessità di tendere alla equiparazione dei prezzi almeno per i grandi consumi che incidono sull'attività industriale della Nazione. Non possono, per la equiparazione dei prezzi, prospettarsi per l'avvenire che due soluzioni: o l'intera produzione elettrica nelle mani dello Stato o una vasta legislazione di contributi statali di carattere a un tempo uniforme ed elastico che renda per via di compensazioni il costo del kw-ora eguale nelle varie località nel Regno.

L'oratore dichiara di limitarsi alla constatazione che è entrato nella legislazione riguardante l'energia elettrica — ed è oggi riaffermato — il principio del contributo compensativo di differenza di prezzo e formula l'augurio che tale principio abbia in seguito più ampi sviluppi. Naturalmente non può pensarsi che si compensino le differenze nascenti dal

variabile prezzo del carbone, senza che si compensino altresì le differenze nascenti dal variabile costo degli impianti idroelettrici. Dichiaro a tal proposito rincrescergli che i contributi fissati dalle leggi vengano praticamente ridotti perfino alla metà o poco più delle percentuali ammesse. Il problema degli impianti idroelettrici deve esser guardato col criterio di andare coraggiosamente incontro a due ordini di difficoltà: 1) che gl'impianti più facili e meno costosi sono stati i primi ad essere eseguiti e che quelli da eseguire successivamente sono perciò i più costosi per prodotto unitario; 2°) che i costi delle opere idrauliche e dei materiali elettrici sono fortemente rialzati. Malgrado questa doppia causa di aumento, la storia di quest'ultimo quarto di secolo dimostra che al criterio del costo comparativo col prodotto termico bisogna sostituire il criterio autarchico della utilizzazione ad ogni costo delle nostre forze naturali, cioè dell'indipendenza elettrica dall'estero. Invoca perciò larghezza di criteri e coraggio, non disgiunti da cauti esami di preventivi e di natura di opere, per togliere diritto di priorità e anzi di cittadinanza a preventivi ingannevoli e per evitare nei nuovi progetti rischi e catastrofi finanziarie.

Non si fa illusioni sull'accettazione dell'emendamento proposto in linea principale all'articolo 1, dopo quanto ha comunicato il Presidente in merito al contrario avviso del Ministero delle finanze. Trasforma pertanto l'emendamento stesso in raccomandazione per un successivo provvedimento legislativo. Desidera però far rilevare che l'emendamento da lui presentato in linea subordinata non aumenta la cifra del contributo, ma fa ritornare il disegno di legge alle sue origini. L'aver ristretto il provvedimento può essere giustificato dalla nobile ma infondata preoccupazione che, in caso contrario, non sarebbe rimasto alcun margine per la zona industriale di Palermo. L'anno di massima produzione elettrica in Sicilia da parte della Società Generale è stato il 1939 con 207 milioni di kw-ore. Di questi, però, quelli che rientrano veramente nelle categorie industriali sussidiabili non superano 75 milioni circa, importando cioè 9 milioni annui di contributo. Tutta la produzione impiegata per forza motrice sussidiabile nella provincia di

Palermo non arriva a 20 milioni di kw-ore. Il siciliano medio in questo campo consuma, grosso modo, la decima parte dell'italiano medio e la trentesima parte dell'italiano del grande triangolo industriale. Se la somma di 5 milioni oggi stanziata solo per il capoluogo — consumo sussidiabile calcolato larghissimamente in 17 milioni di kw-ore — lascia un margine di 3 milioni annui, l'oratore si domanda perchè il contributo non debba estendersi agli altri comuni della provincia. Anche calcolando, e purtroppo non se ne scorgono i segni, che nel triennio possano sorgere nella zona industriale stabilimenti che assorbano un aumento del 50 per cento, cioè 8 milioni di kw-ore, si arriverà a un totale sussidiabile di 25 milioni di kw-ore, cioè a lire 3 milioni. Vi è dunque margine per la provincia, dove medi e piccoli industriali in concorrenza con quelli del capoluogo, esclusi dal beneficio preannunciato in ottobre, si troverebbero in posizione di inferiorità evidente. Estendendo ad essi il contributo non si creerebbe un aggravio allo Stato e si colmerebbe una ingiustizia distributiva.

Vi è margine altresì per l'industria mineraria e per quella dei trasporti elettrici, che in tutta l'isola non assorbono che 6 o 7 milioni di kw-ore e a Palermo 4 o 4,5. Ora, mentre i trasporti a carburante sono sussidiati coi prezzi di favore dei carburanti, è giusto che siano sussidiati i trasporti elettrici per evitare eventuali richieste di maggiorazione di tariffe e per giustizia distributiva.

Conclude esprimendo il desiderio che venga almeno accettato, e integralmente, l'emendamento subordinatamente proposto all'articolo 1, che non porta aumento di stanziamento e tende alla realizzazione di promesse ufficiali, e che venga del pari accolta la modificazione proposta all'articolo 2.

DI MARTINO, *relatore*. Dichiaro che, quando ebbe a compilare la sua relazione, non era a conoscenza degli emendamenti proposti dal senatore Drago. Ritenendoli però giusti ed opportuni, non può che associarsi, anche come siciliano, a quanto il senatore Drago ha con tanto calore sostenuto in favore dello sviluppo industriale della Sicilia.

CALLETTI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Fa notare al senatore Orlando

che il contributo accordato dal disegno di legge in discussione è stato fissato in centesimi 12 per ogni kw-ora per coloro che acquistano l'energia elettrica dai fabbricanti, e in centesimi 6 per coloro che producono l'energia elettrica con propri generatori.

Il senatore Drago, con la sua apprezzata competenza e con la sua viva passione di siciliano, ha molto chiaramente illustrato i caratteri e i termini del problema attinente alla produzione e utilizzazione di energia elettrica nell'Isola. La Sicilia, come pure la Sardegna, si trova, sotto questo punto di vista, in condizioni di inferiorità rispetto alle altre regioni d'Italia.

La produzione idro-elettrica è stata sempre ostacolata dalle caratteristiche morfologiche e idrologiche dell'Isola. La Sicilia ha una linea di displuvio da est ad ovest, prossima al mare Tirreno e lontana dall'Jonio e dal canale di Sicilia. Gli impianti idro-elettrici sul versante tirrenico possono avere grandi salti, ma i bacini sono piccoli e di difficile costruzione; negli altri versanti, invece, si possono avere importanti bacini, ma è malagevole realizzare notevoli cadute.

Sono stati costruiti nell'Isola degli ottimi impianti idroelettrici, come quello di Piana dei Greci, che è costato però moltissimo e che produce energia elettrica a un prezzo più elevato di quello dell'energia ottenuta termicamente. Mentre nella Penisola la produzione termica di energia elettrica è sussidiaria a quella idrica, nell'Isola è quasi alla pari. Per ovviare a tale situazione si sono compiuti accurati studi da parte del Ministero dei lavori pubblici e anche da parte di competenti elettrotecnici e si è pensato alla possibilità di raccordare la Sicilia con la rete della Penisola; però il problema, dal punto di vista tecnico, è ancora da approfondire e non è attuabile per il momento. Mentre nel resto d'Italia, in seguito agli studi e alle esperienze sulla interconnessione, si ha la possibilità di trasportare l'energia elettrica anche tra i più lontani estremi della Penisola, ciò non è ancora realizzabile per la Sicilia e non potrà mai esserlo per la Sardegna.

Si è allora pensato di favorire gli impianti di nuove produzioni di energia idro-elettrica con due leggi: quella 12 maggio 1938 - XVI,

n. 770, che aumenta per la Sicilia e per la Sardegna i limiti di impegno per sussidi a nuovi impianti di serbatoi artificiali, e quella 23 novembre 1939-XVII, n. 1838, che consente agli impianti idroelettrici eseguiti in Sicilia un contributo dello Stato fino al 60 per cento nelle spese per le opere principali.

Per l'assegnazione di tale contributo sono stati fatti studi in ordine alla graduazione di importanza degli impianti che si possono eseguire, poichè il fondo stesso non era sufficiente a coprire col beneficio del 60 per cento tutti gli impianti possibili. Ma, di fronte alla molteplicità delle domande ed ai limiti della somma disponibile, si è ritenuto conveniente dare la precedenza agli impianti in atto di realizzazione concreta, antepoendo questi agli altri per i quali si era ancora nella fase di studio.

Si cerca di favorire in tutti i modi gli impianti idroelettrici della Sicilia, passando sopra alle ragioni puramente economiche. I fondi assegnati sono quelli che sono, ma non è escluso che possano essere ulteriormente aumentati: ciò dimostra che il problema è dal Governo seguito con tutta la passione e con tutto l'interesse che meritano le giuste esigenze dell'Isola.

Per quanto riguarda in particolare il provvedimento oggi in esame, ricorda che esso non costituisce altro che una integrazione delle norme stabilite dalla legge 6 giugno 1940-XVII, n. 825, che creò la zona industriale di Palermo per eliminare il gravissimo inconveniente della disoccupazione. Fuori del comune di Palermo l'elemento più importante dell'economia è l'agricoltura, la magnifica brillantissima agricoltura siciliana che, con una tradizione tre volte millenaria, rappresenta titolo di onore per la Sicilia e per l'Italia intera.

Dopo l'emanazione della legge del 1940, si ebbero subito richieste perchè si provvedesse a rendere più agevole la costituzione della zona industriale, migliorando le condizioni di costo dell'energia elettrica: è questo uno degli aspetti particolari del problema della zona industriale palermitana, col quale non ha alcun riferimento il problema generale dell'Isola. Dichiara, pertanto, di non poter accettare gli emendamenti proposti dal senatore Drago perchè essi non sono stati accettati dal Ministro delle finanze e sia perchè, come ha già rilevato, il disegno

di legge in discussione ha la specifica finalità di integrare il provvedimento relativo alla zona industriale della città di Palermo.

Quanto alla possibilità che i 5 milioni stanziati nel disegno di legge non vengano interamente spesi, nel periodo di tre anni stabilito dall'articolo 1, assicura il senatore Drago che, in tal caso, non mancherebbe il modo di prolungare tale termine. Prega quindi il senatore Drago di non insistere nel suo emendamento e lo assicura che le sue importanti considerazioni formeranno oggetto di diligente esame per ogni ulteriore eventuale iniziativa che riguardi lo sviluppo dell'attività produttiva della Sicilia.

DRAGO. Osserva che nel disegno di legge non si fa alcun accenno al carattere integrativo che esso avrebbe rispetto al provvedimento che istituì la zona industriale di Palermo.

In tal modo si creano delle sperequazioni tra industrie e industrie e si altera lo spirito che aveva informato in origine il disegno di legge. Della somma stanziata solo tre milioni e 600 mila lire circa potranno essere effettivamente spesi, qualora si limitino i benefici al solo comune di Palermo; non comprende pertanto perchè, nei limiti dei 5 milioni assegnati, non si debba estendere il beneficio e mantenere quanto fu precedentemente promesso. Dichiara perciò di convertire in raccomandazione l'emendamento proposto in linea principale all'articolo 1, ma di non poter ritirare quello proposto in linea subordinata, che desidererebbe fosse invece sottoposto alle deliberazioni della Commissione. Altrettanto vorrebbe che si facesse per l'emendamento da lui presentato all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ricorda al senatore Drago che a termini dell'articolo 19 del Regolamento del Senato, gli emendamenti non accettati dal Governo si intendono ritirati.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Norme per l'attuazione del piano di risanamento del centro urbano di Lucca approvato

con decreto 15 febbraio 1940-XVIII, n. 208, del Ministero dei lavori pubblici » (1346).

— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DRAGO, *relatore*. Il disegno di legge in esame ha lo scopo di disporre speciali norme per l'attuazione del piano di risanamento del centro urbano di Lucca approvato con decreto 15 febbraio 1940-XVIII, n. 208, del Ministro dei lavori pubblici, da eseguirsi nel termine di tre anni dalla data del decreto stesso, e per la quale, con la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 392 (articolo 9), fu stabilito un contributo statale di un milione.

La richiesta del comune di Lucca, che presenta analogia con le norme adottate volta a volta per i piani regolatori di altre città, non investe però il punto che suol presentarsi come il più suscettibile se non di controversie certo di preoccupazioni teoriche e sperimentali, cioè il punto estimale: il comune ha, infatti, già concordato con quasi tutte le ditte da espropriare il prezzo degli immobili, e non si ravvisa perciò la necessità di dettare norme speciali per la determinazione delle indennità di espropriazione, dovendosi sottintendere che per qualche altra residua ditta le trattative procedano con criteri comparativi o che, comunque, in caso di mancato accordo si provvederà (vedasi l'articolo 4 del disegno di legge) secondo la legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Non sarà vano a tal proposito ricordare come la Commissione del Senato abbia ripetutamente manifestato, in analoghi casi, il concorde avviso che debbasi al posto di quelle che l'odierna relazione ministeriale chiama consuete norme circa il metodo speciale per la determinazione delle indennità di espropriazione provvedersi, e per le indennità e in genere per tutta la materia delle espropriazioni per pubblica utilità, con disposizioni legislative di carattere unitario e permanente che, pur comprendendo tutte le varie prevedibili categorie di espropriazioni, escano una buona volta dall'empirico e dall'occasionale.

Eliminata nel caso in ispecie siffatta maggior materia di esame, i punti verso i quali son dirette le norme dell'odierno disegno di legge riguardano:

a) articoli 4 e 5, l'abbreviazione e semplificazione della procedura di espropriazione;

b) articolo 6, la facoltà data al comune di imporre, nei limiti e con le forme previste dal Testo Unico per la finanza locale (Regio decreto 14 settembre 1931—IX, n. 1175), contributi di miglioria sui beni che siano avvantaggiati dalle opere di risanamento;

c) articolo 7, l'agevolazione fiscale consistente nella imposta fissa minima di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura di lire 20 per l'acquisto da parte del comune di Lucca degli immobili occorrenti per l'esecuzione del piano di risanamento.

L'articolo 3 elimina qualsiasi pretesa a indennità per risoluzione di contratti di locazione; gli articoli 1, 2 e 8 si riferiscono ai decreti precedenti e alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Nessun'altra norma speciale è dettata nel disegno di legge.

Le norme di agevolazioni e di abbreviazioni in esso disposte rispondono pienamente allo scopo del rapido rinnovamento edilizio del centro urbano di Lucca.

CALLETTI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Osserva che il comune di Lucca ha già concordato con quasi tutti i proprietari il prezzo degli immobili e non è stato quindi necessario stabilire le consuete norme per la determinazione delle indennità di espropriazione.

Ricorda che è attualmente in corso di studio e di elaborazione da parte del Ministero dei lavori pubblici uno schema legislativo sull'urbanistica e che è anche in studio un nuovo testo di legge sulle espropriazioni per pubblica utilità. Una legge sull'urbanistica è senza dubbio necessaria perchè fino ad oggi si è andati avanti con leggine emanate volta per volta, adottando dei criteri spesso difformi tra loro e non sempre rispondenti al rispetto del senso estetico.

La legge sulle espropriazioni del 1865, come dichiarò il Ministro Gorla, costituisce un vero monumento giuridico ed è malagevole discostarsene. Ciò si fece una prima volta, per quanto riguarda la valutazione delle indennità, con la legge per il risanamento di Napoli, alla quale si sono poi adeguati quasi tutti i

provvedimenti legislativi relativi ai vari piani regolatori successivamente approvati. Perciò anche nei due disegni di legge sui piani regolatori di Pavia e di Lucca si è seguito il criterio di determinare l'indennità prendendo come base la media tra il valore venale e lo imponibile catastale, capitalizzato al saggio dal 3,50 al 7 per cento. Gli studi che si stanno facendo, e più ancora quelli che si sono compiuti in ordine alla nuova legge sulle espropriazioni, si orientano verso il criterio del valore venale, salvo naturalmente quei correttivi che ragioni di opportunità potranno consigliare.

La legge sulle espropriazioni formò oggetto di organico studio da parte del Ministero di grazia e giustizia; un importante testo è stato già preparato da una Commissione e si spera sia definitivamente pronto nello stesso tempo della legge sull'urbanistica.

Conclude affermando che pertanto i problemi relativi all'urbanistica e ai piani regolatori, i quali hanno dato spesso luogo a rilievi ed osservazioni, saranno in epoca prossima regolamentati in modo soddisfacente.

THEODOLI DI SAMBUCI. Si dichiara molto soddisfatto delle parole pronunciate dal Ministro dei lavori pubblici. In verità molte costruzioni moderne offendono il senso estetico, che è sviluppatissimo fra gli italiani. Le magnifiche città d'Italia hanno ciascuna una propria caratteristica che le distingue l'una dall'altra. Negli edifici moderni, invece, si nota una costante uniformità estetica. Cita degli esempi di città dove sono sorti palazzi che, oltre ad avere scarso valore artistico, soffocano la bellezza di insigni monumenti antichi. Prega vivamente che tali gravi errori non abbiano a ripetersi per l'avvenire e che i numerosi e meravigliosi monumenti sparsi in tutte le città d'Italia non siano nascosti dalla mole poco estetica di certe costruzioni moderne.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto con molta soddisfazione delle dichiarazioni del Governo relativamente al rispetto del senso artistico nelle moderne costruzioni e alla uniformità delle leggi sui piani regolatori. Il criterio della media tra il valore venale e l'imponibile catastale nelle espropriazioni per pubblica utilità ha dato luogo a gravi sperequazioni, che si è cercato di evitare variando di volta in volta

il valore venale. Il Senato aspetta con viva attesa le nuove disposizioni legislative annunciate dal Ministro in questa da lunghi anni dibattuta materia ed esprime la fiducia che gli inconvenienti fin qui verificatisi verranno eliminati.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 108 del Testo Unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 » (1347). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DI MARTINO, *relatore*. L'articolo 108 (1° comma) del Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica prescrive che allorché — prima però della stipulazione del contratto di mutuo individuale — si rendono disponibili, per decadenza, rinuncia od altre cause, degli alloggi, spetti il diritto di opzione a tutti gli altri soci della Cooperativa, i quali devono essere, perciò, all'uopo interpellati, a cominciare da quello che segue immediatamente nella graduatoria il titolare dell'alloggio vacante.

Ora il Ministero dei lavori pubblici, per venire incontro alle eventuali esigenze delle famiglie dei Caduti in guerra, si è proposto di derogare, in via temporanea durante il periodo bellico e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, alla norma del precitato articolo; nel senso, cioè, che il diritto di opzione spettante ai soci, possa venire, invece, esercitato, con precedenza assoluta, dalle vedove e dai congiunti dei Caduti, semprechè sieno provvisti della pensione di guerra e degli altri requisiti di legge.

A ciò è diretto il provvedimento in esame, il quale stabilisce anche il procedimento che dovrà essere, a mezzo del competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, osservato, per garantire il raggiungimento della finalità a cui è preordinato, non obliando,

altresì, del tutto l'originario diritto di opzione dei soci, diritto che potrà sempre risorgere tutte le volte in cui esso non sia stato, entro il termine di sessanta giorni, esercitato dai congiunti dei Caduti.

Col predisposto schema di disegno di legge, il Governo fascista ha voluto, con provvida e sollecita cura, aggiungere un altro attestato di riconoscenza verso le famiglie dei nostri gloriosi Caduti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Propone che il disegno di legge, ispirato a nobilissimi sentimenti di riconoscenza verso le famiglie dei nostri gloriosi Caduti, sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1942-XX del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XV, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile) a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato » (1348). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GAMBARDELLA, *relatore*. Con decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, venne concesso al Ministero delle comunicazioni di noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze delle Amministrazioni dello Stato.

Una prima proroga alla detta autorizzazione fu concessa nel passato anno fino al 30 giugno 1941, ed una nuova proroga viene ora richiesta per autorizzare, fino al 30 giugno 1942-XX, il Ministero delle comunicazioni a noleggiare e gestire le navi suddette.

Si potrebbe osservare che, continuando per tempo non precisabile le circostanze di guerra che consigliarono il primo decreto-legge, si potrebbe autorizzare il Ministero delle comunicazioni a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali fino alla cessazione dello stato di guerra. Si eviterebbe così che, prolungandosi la guerra una nuova proposta di pro-

roga dovesse ancora ritornare alle Assemblee legislative.

Comunque, senza insistere sull'emendamento che sarebbe necessario presentare allo scopo, è evidente la necessità di permettere al Ministero delle comunicazioni di noleggiare e gestire navi mercantili nazionali nelle attuali contingenze.

Il disegno di legge è composto di tre articoli.

Il primo autorizza il Direttore generale della Marina mercantile a stipulare e firmare i relativi contratti per conto delle Amministrazioni interessate. Le navi, di cui tratta detto articolo, denominate « piroscafi tipo Regione » (dai nomi che sono stati ad esse assegnati: Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, ecc.), quasi tutte di grande tonneggio, sono generalmente adibite a funzioni di navi-ospedale o impiegate per eventuali servizi di altre Amministrazioni dello Stato.

L'articolo 2 precisa che i piroscafi che al 30 giugno 1942-XX si trovassero in corso di viaggio, per contratti precedentemente stipulati, continueranno a rimanere noleggiati fino al termine del viaggio.

L'articolo 3 prevede le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo schema del contratto di noleggio prevede tutte le norme necessarie e consuete per il servizio e l'amministrazione della nave: spese a carico dell'armatore, amministrazione, nolo giornaliero, vitto al personale di passaggio, servizio della nave, obblighi del capitano, operazioni di carico, scarico, stivaggio, disstivaggio, lavoro di notte e nei giorni festivi, perdita della nave, forza maggiore, salvataggi e rimorchi, sospensione del pagamento di noleggio, quarantena, approdo in porti infetti, avarie, verbali di inizio, sospensione e fine di noleggio, danni e mancanze, installazioni speciali, pagamento, noleggio, rimborso spese, controversie, assicurazioni, ecc.

È altresì previsto che i compensi di noleggio possano essere riveduti, qualora il prezzo del combustibile e il trattamento dell'equipaggio subiscano, in tutto o in parte, variazioni pari o superiori al 20 per cento.

La richiesta proroga è giustificata, come si è detto, dalle ben note esigenze di guerra.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Trasferimento o riassunzione in servizio permanente di personale in congedo della Milizia nazionale portuaria » (1349). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FOSCHINI ANTONIO, *relatore*. La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione ne illustra in modo chiaro lo scopo: si tratta di completare gli organici della Milizia Nazionale Portuaria con elementi che diano pieno affidamento di buona riuscita per accertate qualità militari e morali e, ciò che più importa, per qualità professionali dimostrate in un precedente periodo di servizio presso la Milizia stessa.

Così potranno ottenere, mediante concorso per titoli, il trasferimento in S. P. E. gli ufficiali di complemento della Milizia, di grado non superiore a Capo Manipolo, che siano provvisti di laurea ed abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati per un periodo non inferiore ad un anno. Analogamente potranno essere riammessi in servizio i sottufficiali, graduati e militi che hanno già appartenuto alla Milizia e siano stati richiamati dal congedo per mobilitazione e che abbiano dimostrato di saper disimpegnare le funzioni del grado in modo eccellente.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Proroga dei termini dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1030, che reca provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili » (1350). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CIANO, *relatore*. Con l'articolo 2 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1030, in attesa che fossero studiati e attuati mezzi idonei a risolvere il complesso problema del personale di mac-

china delle navi mercantili, furono concesse al Ministro delle comunicazioni speciali facoltà per ovviare in parte alla lamentata deficienza di macchinisti navali. Tali facoltà, richieste per un triennio in deroga alle disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320, scadono il 6 agosto prossimo venturo.

Perdurando, anzi essendosi aggravati, i motivi che resero necessario tale provvedimento, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si provvede a prorogare le suddette facoltà per un ulteriore periodo di cinque anni.

Inoltre con l'articolo 2, sempre al fine accennato e per le ragioni esaurientemente risultanti dalla relazione ministeriale, il Ministro per le comunicazioni chiede di essere autorizzato, per un uguale periodo di cinque anni, a consentire che anche i motoristi navali abilitati alla condotta di motori ausiliari fino a 100 cavalli asse possano condurre motori ausiliari fino a 200 cavalli asse.

FOSCHINI ANTONIO. Raccomanda di pensare seriamente alla educazione marinara del popolo italiano. La lamentata presente deficienza di macchinisti navali deve preoccupare il Governo soprattutto per l'avvenire, quando cioè l'Italia, raggiunta la vittoria, dovrà sviluppare enormemente la sua flotta mercantile.

DE MARSANICH, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Non è la prima volta che il senatore Foschini presenta tale raccomandazione. Mentre lo assicura che da parte dell'Amministrazione della marina mercantile si sta facendo e si farà tutto il possibile per invogliare i giovani a scegliere la carriera di macchinista navale, non può nascondere le gravi difficoltà obiettive che sono insite nella soluzione del problema, in quanto la vita marinara è dura e non adeguatamente compensata da notevoli guadagni.

FOSCHINI ANTONIO. Occorrerebbe facilitare la carriera di macchinista navale a coloro che si trovano in condizioni economiche poco floride.

JANNELLI, sottosegretario di Stato per le ferrovie dello Stato. Si potrebbero istituire dei corsi gratuiti per il personale di macchina ed evitare che troppi macchinisti navali fossero assorbiti da parte dell'industria.

DE MARSANICH, sottosegretario di Stato

per la marina mercantile. Le soluzioni prospettate dal senatore Foschini e dal camerata Jannelli considerano solo un lato del complesso problema che è insieme morale, economico e tecnico. Tiene però ancora ad assicurare che il Ministro segue molto da vicino la questione in tutti i suoi aspetti e che verranno adottate tutte le misure atte ad assicurare alla nostra flotta mercantile il personale necessario alle esigenze attuali e a quelle assai più vaste che si debbono prevedere per il futuro.

CIANO, relatore. Il gravissimo problema di ordine generale sollevato ancora una volta con la sua ben nota competenza dal senatore Foschini trascende la portata del disegno di legge in discussione, il quale ha limiti assai modesti e contingenti con lo stato di guerra. Come ha accennato nella sua relazione, la facoltà concessa al Ministro delle comunicazioni e di cui ora si propone la proroga, è in deroga alle disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320, la quale costituisce di per sé stessa la base per il definitivo assetto di tutti i gradi del personale di macchina.

Purtroppo deve riconoscersi che i provvedimenti finora adottati, per assicurare l'organico reclutamento e la formazione quantitativa del personale di macchina occorrente nei vari gradi della nostra marina mercantile, si sono dimostrati inadeguati. Pertanto l'oratore si associa alle osservazioni del senatore Foschini, esprimendo tuttavia la certezza che il Ministero delle comunicazioni, al quale è ben nota la grave insufficienza numerica nei vari gradi del personale di macchina, vorrà affrontare e risolvere senza ulteriore indugio il grave problema.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318, e all'articolo 178 del Codice per la Marina mercantile circa i diritti dovuti per la temporanea sosta delle merci nei porti » (1351). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DI DONATO, *relatore*. Il disegno di legge mira ad unificare la competenza per quanto riguarda la determinazione dei diritti per la sosta delle merci nei porti e la emanazione delle norme relative. Attualmente spetta al Ministero delle comunicazioni la determinazione dei diritti e alle Direzioni marittime la regolamentazione della temporanea sosta nei porti. Questa scissione di competenze ha dato luogo nella pratica ad incertezze ed inconvenienti, trattandosi di servizi connessi ed interdipendenti che mal si prestano ad una netta separazione.

Per ovviare a tali incertezze ed inconvenienti il disegno di legge demanda opportunamente alle Direzioni marittime competenti per territorio il compito e la competenza unificata di fissare tanto i *diritti* quanto le *norme* relative alla sosta delle merci nei porti, sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'Intendenza di finanza, che hanno completa e perfetta conoscenza delle condizioni locali e delle esigenze commerciali.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Limitazione del servizio pubblico sulla diramazione Iglesias-Palmas Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasetta concessa all'industria privata » (1352). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BARTOLI, *relatore*. Per rendere possibile l'inoltro ai porti di Sant'Antioco e di Cagliari della produzione mineraria della zona meridionale della Sardegna, ed in particolare di Carbonia, è stato necessario sopprimere il servizio pubblico sul tronco Iglesias-Palmas Suergiu, il quale, con legge 23 novembre 1939—Anno XVIII, n. 1952, è stato destinato soltanto al servizio di raccordo industriale.

Per il pubblico, in sostituzione del servizio ferroviario, è stato istituito un servizio automobilistico.

In conseguenza di detta legge le condizioni della Società concessionaria (Società Ferrovie Meridionali Sarde) sono divenute più gravose e — quel che più importa — la linea automobilistica si dimostra insufficiente al servizio pubblico.

La Società continua a corrispondere le tasse

erariali come per le linee in servizio pubblico perchè essa effettua trasporti di carbone non per conto proprio ma per conto altrui.

Inoltre la Società ha gli stessi oneri di prima nei riguardi del personale adibito sia sulla linea di servizio pubblico sia sul tronco divenuto di solo servizio industriale. E anche se la Società riuscisse a separare il personale in due gruppi (il che praticamente è quasi impossibile) gli oneri sarebbero uguali perchè non potrebbe disconoscere i diritti acquisiti dal personale stesso.

Ma, ripete, l'inconveniente maggiore è l'insufficienza dei trasporti automobilistici per il pubblico. Nei giorni precedenti e seguenti ai festivi sono migliaia di operai che si spostano da e per Carbonia; nè d'altra parte il servizio automobilistico (che è privato e non sovvenzionato dallo Stato pur dovendo tenere tariffe ribassate per gli operai) può essere intensificato oggi che carburanti e gomme sono limitatissimi.

A questi gravi inconvenienti mira a porre riparo la legge che ora si presenta alla Commissione. La quale con l'articolo 1 autorizza la limitazione del servizio pubblico sulla diramazione Iglesias-Palmas Suergiu e anche, se necessario su altri tronchi della Ferrovia Siliqua-Calasetta e con l'articolo 2 stabilisce che, in conseguenza della limitazione, sia diminuita la sovvenzione annua attribuita alla Società concessionaria.

Il relatore non osa affermare che la nuova legge presenti una soluzione integrale; tuttavia esprime la speranza che essa divenga fra non molto tempo superflua. Il Ministero dei lavori pubblici ha già in programma di costruire una nuova ferrovia da Carbonia a Villamasargia e il progetto è già stato approvato dal Consiglio Superiore di detto Ministero. Saranno allora risolti in pieno i problemi dei trasporti del carbone e delle persone.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Avverte che lo svolgimento del seguito dell'ordine del giorno è rinviato a domani martedì 17 giugno alle ore 11.

La riunione ha termine alle ore 12,15.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

37^a RIUNIONE

Martedì 17 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente DE VITO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Approvazione d'un atto aggiuntivo per l'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino concessa all'industria privata » (1353 - *rel.* Milani). *Pag.* 369

« Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle ferrovie dello Stato » (1354 - *rel.* Giovanni Cattaneo) 370

« Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di lire 100 milioni per la costruzione di case popolari nei centri minerari dell'Istria e della Sardegna, nonché la somma di 50 milioni per la costruzione di alloggi ai minatori di zolfo della Sicilia » (1373 - *rel.* Mariotti) 373

« Sovvenzioni di esercizio per il servizio di navigazione sul lago d'Iseo » (1356 - *rel.* Crispo Moncada) 372

(Discussione e approvazione):

« Limiti massimi di velocità per gli autoveicoli » (1355 - *rel.* Dentice di Accadia) - *Oratori*:

Gambardella, Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le ferrovie* 371

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bartoli, Bono, Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Chiarini, Ciancarelli, Ciano Alessandro, Cimati, Cozza, Crispo Moncada, Dallorso, D'Aquino, Dentice di Accadia, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Falcetti, Foschini Antonio, Gaggia Achille, Gambardella, Larcher, Mariotti, Milani, Orlando, Saporiti, Tassoni e Theodoli di Sambuci.

È presente il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (Ferrovie dello Stato) Jannelli).

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arborio Mella di Sant'Elia, De Feo, Ronco e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione d'un atto aggiuntivo per l'esercizio della ferrovia Rimini - San Marino concessa

all'industria privata » (1353). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MILANI, *relatore*. Le attuali contingenze non potevano non apportare sensibili contrazioni nel traffico della ferrovia Rimini-San Marino concessa alla Società Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tramvie.

Ad evitare che la Società possa venirsi a trovare nella condizione di non poter proseguire il pubblico servizio, con grave pregiudizio del collegamento della Repubblica col Regno, si sono escogitati due provvedimenti mediante un atto aggiuntivo alla Convenzione 23 novembre 1928-VII, relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino.

Dispone infatti l'articolo 1 dell'atto aggiuntivo « con decorrenza dal 1° gennaio 1940, anno XVIII, la tassa erariale sui trasporti sulla ferrovia Rimini-San Marino viene applicata nella misura unica del 3 per cento per l'intero percorso e per tutte le categorie di trasporti.

Per il periodo precedente al 1° gennaio 1940-anno XVIII, la Società concessionaria è esonerata dal pagamento della tassa erariale sui trasporti sul percorso nel territorio della Repubblica di San Marino ».

In seguito ai benefici accordati, si è riconosciuto che non hanno ragione di sussistere talune limitazioni, in precedenza apportate, (atto suppletivo 9 settembre 1934-XII) alla libera circolazione sulla ferrovia dei Membri delle Assemblee legislative del Regno e del Principe e Sovrano Consiglio dei Sessanta della Repubblica, a favore dei quali è stato ripristinato il trasporto gratuito con l'articolo 2 dell'atto aggiuntivo in esame.

Premesso che attualmente ai Senatori ed ai Consiglieri Nazionali viene rilasciata una tessera per effettuare tre viaggi gratuiti di andata e ritorno per l'intero percorso all'anno, è da ritenere che la nuova concessione non rappresenti un onere rilevante per la Società concessionaria, dato il limitato uso che viene normalmente fatto della linea Rimini-San Marino.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle ferrovie dello Stato » (1354). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CATTANEO GIOVANNI, *relatore*. La forma necessariamente precisa e scheletrica del disegno di legge, che porta modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle ferrovie dello Stato, poco si presta ad un chiaro riassunto sintetico.

L'atto legislativo in esame è composto di soli quattro articoli, relativamente brevi, nei quali le citazioni di decreti e leggi, precise nelle loro consuete caratteristiche di date e numeri, ammontano complessivamente a sedici.

Sostanzialmente può dirsi che le disposizioni legislative emanate dal 1908 in poi, in materia di cessioni di aliquote di stipendi, hanno dato luogo a particolari norme di applicazione a seconda che gli impiegati dipendessero dalle Amministrazioni dello Stato, da Enti od Istituti o dalle ferrovie dello Stato.

Il regolamento che riguarda gli agenti delle ferrovie dello Stato è ancora sostanzialmente quello approvato con Regio decreto del 1914 derivato dalla fondamentale legge del 30 giugno 1908, quantunque talune norme in esso contenute siano state praticamente modificate per effetto dell'applicazione di disposizioni di legge successivamente intervenute per gli impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato, la cui estensione al personale ferroviario era espressamente stabilita.

Siccome però di altre disposizioni legislative pure concernenti la materia riferibilmente al personale delle altre Amministrazioni statali, e che si ravvisano applicabili al personale ferroviario, non era prevista l'estensione ai ferrovieri o, pur essendo prevista, se ne subordinava l'applicazione alla approvazione di norme da emanarsi con successivi decreti, dei quali per altro non è più riconosciuta la necessità, si è resa necessaria la presentazione del disegno di legge in esame per attuare, anche nei riguardi del personale ferroviario, i provvedimenti in esso contemplati.

Occorre in proposito ricordare che gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato contribuiscono ad alimentare un fondo di garanzia delle

cessioni di stipendio con una piccola aliquota pari a centesimi 12 per ogni cento lire di stipendio lordo.

Tale contributo, la cui misura era comune anche agli altri impiegati statali, venne nel 1938 ridotta per questi ultimi a centesimi 10.

Altra speciale ritenuta del 2 per cento o del 4 per cento dell'importo rispettivamente delle cessioni quinquennali o decennali viene percepita, per i ferrovieri, sullo stipendio del mese in cui si effettua la prima ritenuta di scomputo della cessione. Per gli altri impiegati statali le anzidette ritenute sono invece operate sull'importo stesso delle cessioni che vengono quindi pagate al netto.

Una quota del 0,50 per cento della somma mutuata, per spese di amministrazione, viene pure trattenuta ai ferrovieri per le sole operazioni di mutuo concesse dall'Amministrazione; per gli altri impiegati statali tale trattenuta è invece eseguita anche per le operazioni di mutuo stipulate con Istituti privati.

Infine, mentre fino al 1938 era comune ai ferrovieri e agli impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato la disposizione che consentiva il rimborso del contributo al fondo di garanzia a coloro che lasciavano il servizio senza essersi avvalsi, durante la loro carriera, della facoltà di contrarre cessione di stipendio, nell'anzidetto anno tale disposizione venne con provvedimento legislativo abrogata per gli impiegati delle altre Amministrazioni statali (in corrispettivo della riduzione del contributo mensile a favore del fondo di garanzia), conservando in via transitoria il diritto al rimborso agli impiegati che alla data di entrata in vigore della legge si trovavano ad aver raggiunto i limiti per il collocamento a riposo.

Ciò premesso, le provvidenze contenute nel disegno di legge in esame si possono così brevemente riassumere:

1° la trattenuta mensile per alimentare il fondo di garanzia viene anche per gli agenti delle ferrovie dello Stato ridotta a 10 centesimi per ogni 100 lire di stipendio lordo per tutto indistintamente il personale di ruolo;

2° la ritenuta del 2 o del 4 per cento rispettivamente per le cessioni quinquennali o decennali è defalcata al momento del pagamento all'interessato della somma concessa;

3° la ritenuta del 0,50 per cento per spese

di amministrazione, finora applicata alle sole operazioni contratte con l'Amministrazione ferroviaria, è estesa anche a quelle stipulate con Istituti privati ed è riscossa contemporaneamente a quelle del 2 o 4 per cento di cui al punto precedente;

4° è esteso al personale ferroviario il divieto di rimborsare i contributi versati al fondo di garanzia per coloro che durante l'attività di servizio non abbiano contratto cessione, estendendo tuttavia al personale ferroviario la disposizione transitoria in base alla quale è mantenuto il diritto al rimborso stesso a favore degli agenti che alla data di entrata in vigore della legge si trovino ad aver raggiunto i limiti di età e di servizio per conseguire titolo al collocamento a riposo.


La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Limiti massimi di velocità per gli autoveicoli** » (1355). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DENTICE DI ACCADIA, *relatore*. La crescente rarefazione della materia prima indispensabile alla produzione dei pneumatici, elemento di vitale interesse per la nazione in guerra, esige l'adozione di misure atte ad attenuare il logorio delle gomme degli autoveicoli per assicurare una maggior durata di esse, senza che ne derivasse un eccessivo intralcio al traffico e un troppo sensibile danno al normale svolgimento della vita civile e commerciale del Paese. E il provvedimento legislativo in esame, che consiste nel fissare, in opposto alla illimitata velocità degli automezzi finora consentita dal silenzio in proposito del Regio decreto 1933-XI, n. 1740, relativo alla tutela della strada ed alla circolazione, limiti massimi di velocità, merita piena approvazione, poichè mentre tali limiti possono ritenersi sufficienti al fine da conseguire, si ravvisano soddisfacenti anche a meglio salvaguardare la incolumità delle



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

38^a RIUNIONE

Mercoledì 9 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente DE VITO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada » (1430 - *rel.* Cattaneo Giovanni) Pag. 378

« Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Sassari e delle relative norme di attuazione » (1433 - *rel.* Cozza) 381

« Approvazione della convenzione stipulata il 2 maggio 1941-XIX con la società anonima di navigazione "La Meridionale", modificativa di quella in data 23 aprile 1940-XVIII, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) » (1434 - *rel.* Giuli Rosselmini Gualandi). 382

« Proroghe di termini di ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità » (1436 - *rel.* Corsi). 384

((Discussione e rinvio):

« Modificazioni al Regio decreto-legge 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giu-

ridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione » (1431 - *rel.* Chiarini) - *Oratori:* Ciano, Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le ferrovie*, Presidente 378

(Discussione ed approvazione con emendamenti):

« Norme espropriative per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia » (1432 - *rel.* Chiarini) - *Oratori:* Ciano, Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le ferrovie*. 380

(Discussione ed approvazione):

« Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per integrazione del finanziamento per lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (1435 - *rel.* D'Aquino) - *Oratore:* Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*. 383

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bartoli, Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Chiarini, Ciancarelli, Ciano, Corsi, Cozza, Crispo Moncada, Dallorso, D'Aquino, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Foschini Antonio, Giuli Rosselmini Gualandi, Mariotti, Milani, Moris, Orlando, Saporiti e Tassoni.

È presente il Ministro per i lavori pubblici Gorla ed il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (Ferrovie dello Stato) Jannelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arborio Mella di Sant'Elia, Bono, Cimati, De Feo, Dentice di Accadia, Gaggia, Larcher, Ronco, Sagramoso e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Nella riunione del 16 giugno scorso pregò il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, senatore Calletti, di rendersi interprete presso il Ministro Gorla, ritornato alla sua attività dopo aver dato ancora una volta prova del suo valore di combattente, del compiacimento della Commissione.

Rinnova ora al Ministro Gorla, presente alla riunione, i sentimenti unanimi della Commissione.

GORLA, *Ministro per i lavori pubblici*. Ringrazia il Presidente e i membri della Commissione per il gentile saluto rivoltogli.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada » (1430). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CATTANEO GIOVANNI, *relatore*. Il disegno di legge presentato alla Commissione è di modesta portata e comporta un relativamente piccolo aggravio finanziario. Esso risponde peraltro alla urgente necessità di togliere la Milizia nazionale della strada dalla situazione organica alquanto precaria in cui si trova.

Nel 1928 la Milizia nazionale della strada venne istituita con la forza organica di 458 elementi, ufficiali e sottufficiali compresi. Per effetto di parziali successivi aumenti la forza attuale, quale risulta dalle tabelle organiche, è di 1185 elementi.

Se si considera che le attività dei militi della strada si esplicano sopra una rete stradale di Stato di oltre 22 milioni di chilometri; che l'attività della Milizia si estende anche alle più importanti strade provinciali; che ad essa sono affidati compiti molteplici, di vigi-

lanza, di controllo della circolazione, di tutela del patrimonio stradale, di soccorso e di controllo dell'osservanza delle norme finanziarie, può ripetersi l'elogio da essa sempre meritato dei dirigenti dell'Azienda autonoma statale della strada, e cioè « non ostante l'insufficienza del numero, la Milizia della strada può vantare risultati sempre più brillanti della sua attività ».

Ad aggravare la situazione organica dei suoi ruoli è intervenuto l'apporto di 600 elementi che la Milizia stradale ha fornito all'Esercito nelle zone di operazioni militari della guerra in atto. Essa si trova oggi nell'impossibilità di aderire ad ulteriori richieste di assegnazione di reparti fatte dallo Stato Maggiore dell'Esercito.

Il presente disegno di legge aumenta l'organico di 205 elementi, dei quali 5 ufficiali e 200 sottufficiali e truppa.

Con tale provvedimento si è anche inteso di correggere le sproporzioni dei quadri degli ufficiali, oggi inadeguati ai compiti direttivi a molti di loro spettanti. L'esiguo numero di ufficiali di grado superiore implica l'impiego di quelli di grado inferiore anche nei posti di comando di reparto che hanno competenza sempre su molte provincie e che comportano dirette trattazioni con prefetti, podestà ed autorità politiche. Per correggere questo stato di cose l'aumento d'organico degli ufficiali è tutto portato nei posti di seniore e di console. Tale provvedimento assicura anche un migliore sviluppo di carriera evitando che dopo lunghi anni di servizio molti ufficiali, anche se meritevoli, abbiano a terminare la carriera nei gradi inferiori.

Il relatore, a nome della Commissione, aggiunge un pensiero di viva simpatia per questa speciale benemerita Milizia che con la sua esemplare fatica, con la sua abnegazione assicura l'ottimo funzionamento di una delle più vitali attività del Paese. (*Applausi*).

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 8 gennaio

1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione » 1431). — (Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CHIARINI, *relatore*. Il coordinamento, le modifiche e le aggiunte, di cui al disegno di legge in esame, prevedono innanzi tutto un nuovo criterio da seguire in sostituzione delle liquidazioni, da parte dell'I.N.F.A.I.L., di un capitale agli infortunati sul lavoro e cioè:

1° il versamento per intero della rendita liquidata all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale od alla Cassa speciale di previdenza cui l'agente è iscritto, qualora questo rimanga in servizio e conservi lo stipendio o paga percepiti prima dell'infortunio, per essere destinata alla liquidazione di un supplemento di pensione differita, all'epoca della cessazione dal servizio o della morte dell'agente;

2° la corresponsione di una quota di rendita solo per la parte equivalente alla riduzione dello stipendio o paga, nel caso in cui l'agente rimanga in servizio con stipendio o paga inferiori a quelli percepiti prima dell'infortunio, mentre l'eventuale rimanenza deve essere versata all'Istituto di previdenza per essere destinata nei modi di cui al punto 1°.

Con tali procedure viene disciplinato il trattamento nei rapporti dei prestatori d'opera, e si raggiunge anche lo scopo di garantire a questi ultimi una migliore pensione.

Quanto al funzionamento dei Consigli di disciplina e delle Casse soccorso del personale, sono apportate modificazioni tendenti:

a) a stabilire il periodo, sino ad oggi non precisato, di durata in carica dei componenti gli anzidetti Consigli di disciplina;

b) a rendere più snella e rapida la procedura dell'approvazione governativa degli statuti delle Casse soccorso e delle modificazioni che in avvenire si renderanno necessarie;

c) ad istituire Collegi di revisori presso le Casse soccorso più importanti, e ciò al fine di rendere più vigile ed efficace l'azione di controllo su tali Istituti assistenziali;

d) a disciplinare i casi, sinora non previsti, e della fusione di più Casse di soccorso e dello scioglimento di una Cassa soccorso.

Le modificazioni agli allegati A e B al Regio decreto n. 148 del 1931 sono opportune e necessarie.

Infine l'abrogazione del 2° comma dell'articolo 13, allegato B, del citato decreto n. 148, si è resa necessaria perchè l'articolo 23 del Regio decreto-legge 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, relativo agli infortuni sul lavoro, con lo stabilire che l'indennità per inabilità temporanea è sempre corrisposta dall'Istituto assicuratore a partire dal quarto giorno, ha reso inefficace la norma contenuta nel suddetto articolo 13.

Osserva, inoltre, che occorrerà modificare il titolo del disegno di legge, perchè in esso il Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è erroneamente citato come Regio decreto-legge.

CIANO. Rileva che, nella nuova dizione dell'articolo 28 del Regolamento (articolo 1 del disegno di legge in esame), non appaiono chiaramente, come nell'articolo in vigore, le disposizioni relative al trattamento di reversibilità in caso di morte prima dell'esonero di agenti resi inabili in modo permanente in seguito ad infortunio e mantenuti in servizio.

Più particolarmente poi osserva che il decreto che dovrà essere emanato dai Ministeri interessati (ultimo paragrafo dell'articolo 1) non può limitarsi a stabilire i criteri per la determinazione della pensione suppletiva per il solo caso considerato nel 1° comma dell'articolo, ma dovrà estendere tale determinazione anche al caso contemplato nel 2° comma. Propone pertanto di sopprimere le ultime parole: « di cui al 1° comma » dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 e di aggiungervi le seguenti « da liquidarsi dall'agente o, in caso di morte, in favore di coloro che hanno diritto al trattamento di reversibilità secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente ».

L'oratore soggiunge che qualora la Commissione accolga tale emendamento, egli non riterrebbe fuori luogo, specie trattandosi di modifiche e di aggiunte da introdurre in una legge che disciplina lo stato giuridico di una massa così importante di persone, che fossero introdotti nei vari articoli alcuni ritocchi di dizione o di forma, e più precisamente: all'articolo 1, primo capoverso, alle parole: « lo

stipendio o paga percepito » sostituire le seguenti: « lo stipendio o paga che percepiva »; al 2° capoverso alle parole « inferiore a quello percepito » sostituire le seguenti: « inferiori a quelli che percepiva ». All'articolo 2 sostituire le parole « il capoverso » con le altre « il 2° comma ».

Propone inoltre di modificare il 1° capoverso dell'articolo 3 come segue: « All'articolo 54 dell'allegato A al Regio decreto 8 gennaio 1931, anno IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione: I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati ».

All'articolo 6 propone infine di sostituire le ultime parole del 2° capoverso « percepito alla detta epoca da ciascun partecipante » con le seguenti: « che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca ».

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le ferrovie*. Trova giusti gli emendamenti proposti dal senatore Ciano relativi ad alcuni ritocchi di dizione di vari articoli del disegno di legge in discussione, come pure l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 1 e dichiara di accettarli.

PRESIDENTE. Fa notare che per l'emendamento proposto dal senatore Ciano all'ultimo comma dell'articolo 1 è necessario sentire il Ministro delle finanze, in quanto l'emendamento stesso potrebbe apportare un maggiore onere finanziario. A questo scopo propone che sia rinviata la discussione del disegno di legge.

Così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme espropriative per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia » (1432) —
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CHIARINI, *relatore*. L'Ufficio speciale per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia, istituito in Palermo con Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696, si valeva, per la definizione delle pratiche espropriative,

di una particolare disposizione contenuta nel Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3118, il quale attribuiva alle stime, compilate dall'Ufficio speciale stesso per le indennità relative alle espropriazioni, il valore e gli effetti della perizia giudiziaria prevista dall'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

L'Ufficio speciale di Palermo ha cessato di funzionare con il 31 agosto 1940-XVIII, per effetto dell'articolo 2 del Regio decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1393, e l'incarico di provvedere all'ultimazione dei lavori ed alla definizione delle pratiche espropriative è stato affidato al Circolo ferroviario d'ispezione di Palermo il quale ha, successivamente, assunto la denominazione di Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi del Regio decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 370.

Il disegno di legge all'esame della Commissione si prefigge lo scopo di confermare l'efficacia del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3118, affinché della particolare disposizione in esso contenuta possa valersi anche l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo.

Si renderà in tal modo possibile di continuare ad esplicitare le pratiche espropriative, connesse con la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia, con le stesse norme già applicate dal soppresso Ufficio speciale e si potrà d'altra parte addivenire alla definizione delle pratiche stesse con sensibile risparmio di tempo rispetto alla procedura normale, evitando liti e contestazioni giudiziarie che, ritardando l'azione amministrativa, potrebbero recare danni anche notevoli allo Stato.

CIANO. Osserva che la relazione ministeriale al disegno di legge in esame pone in particolare rilievo la necessità che il provvedimento, in deroga alle norme di carattere generale vigenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità — che fu approvato con il Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3118, per l'Ufficio speciale con sede a Palermo, istituito con Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696, per provvedere alla costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia — sia confermato, anzi mantenuto senza soluzione di continuità dopo la

totale smobilitazione dell'Ufficio speciale predetto; e precisamente: dal 1° settembre 1940, anno XVIII per il Circolo ferroviario d'ispezione di Palermo, e dal 1° giugno 1941-XIX per l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo.

Tale necessità, spiega la relazione ministeriale, deriva dal fatto che la cessazione totale dell'attività dell'Ufficio speciale di Palermo, avvenuta il 31 agosto 1940-XVIII, non ha potuto coincidere con la definizione totale delle varie pratiche espropriative, nè con la completa ultimazione dei lavori affidati a detto Ufficio speciale e trasferiti successivamente ai due Enti già indicati.

Siccome però nel disegno di legge in esame non vi è alcun richiamo al Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696, per colmare questa lacuna e per dare al disegno di legge la portata effettivamente richiesta e risultante dalla relazione ministeriale, l'oratore propone il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo unico, che diventa articolo 1 ed aggiungere un articolo 2 così formulato:

Articolo 2. « La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1940-XVIII e cesserà di avere vigore con l'ultimazione dei lavori e con la definizione totale delle pratiche espropriative rientranti nei compiti del cessato Ufficio speciale con sede in Palermo, istituito con Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696 »

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le ferrovie*. L'emendamento proposto dal senatore Ciano serve a chiarire le disposizioni del disegno di legge in esame. Dichiaro pertanto di accettarlo.

L'articolo 1, così emendato, e il nuovo articolo 2 messi ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore generale di mas-

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

sima edilizio e di ampliamento della città di Sassari, e delle relative norme di attuazione » (1433). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

COZZA, *relatore*. È noto come il Governo fascista abbia sapientemente e largamente provveduto ad una numerosa serie di opere pubbliche destinate a valorizzare le risorse agricole e minerarie della nobile terra di Sardegna, i cui figli hanno dato in ogni tempo superbe prove di eroismo nelle guerre combattute e che si combattono dalla Patria per la liberazione delle proprie terre dallo straniero e per la difesa dei suoi sacri diritti di espansione e di vita.

In relazione alle dette provvidenze, i centri abitati dell'Isola si vanno sviluppando ed ampliando per corrispondere alle nuove esigenze dovute all'accresciuto numero dei lavoratori e alla necessità del risanamento di vecchi ed insalubri quartieri. A tale scopo l'antica città di Sassari, capoluogo di una delle tre provincie dell'Isola, ha presentato un progetto di piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento che è stato riconosciuto meritevole di approvazione dai competenti Corpi superiori tecnici consultivi, e alla cui attuazione provvede il disegno di legge in esame.

Questo si compone di quattordici articoli e contiene norme analoghe a quelle di disegni di legge che, anche recentemente, ottennero il voto favorevole della Commissione che aveva preso atto delle dichiarazioni del Governo, essere allo studio, cioè, e di imminente presentazione, un provvedimento legislativo che disciplini con norme di carattere generale la materia dei piani regolatori, il che risponde ai voti ripetutamente espressi dalla Commissione. Con questo richiamo e con l'augurio che detto provvedimento possa essere presto presentato per la debita sanzione legislativa, il relatore, procedendo all'esame del disegno di legge, rileva che, mentre con l'articolo 1 si approva e si dichiara di pubblica utilità il piano regolatore di massima in questione, con l'articolo 2 si dettano le norme per la compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione, che dovranno seguire man mano che dal Comune, in relazione alle proprie disponibilità

finanziarie, si intenda procedere al risanamento ed all'attuazione di nuove opere in singole zone. Gli articoli 3 e 4 disciplinano le occupazioni di aree private, di beni demaniali, o di quelli soggetti, per legge, a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, autorizzandosi il Comune a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera, con facoltà ai proprietari di riunirsi in consorzio per ricostruire sulle loro aree i nuovi stabili secondo le norme dettate dal Comune. L'articolo 5 stabilisce il metodo per la determinazione delle indennità da corrispondere agli espropriati, che è basato, come per recenti piani regolatori di altre città, sulla media del valore venale e quello dedotto dall'imponibile catastale, capitalizzato al saggio dal 3,50 al 7 per cento, tenuto conto delle condizioni dell'edificio e della località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale. Gli articoli 6 e 7 fissano le norme per l'esecuzione degli espropri, sia secondo la procedura normale, sia secondo quella abbreviata, richiamandosi le disposizioni della legge 25 giugno 1865. L'articolo 8 sancisce l'obbligo per i proprietari delle nuove costruzioni dotate di portici di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito i portici stessi senza indennizzo alcuno. L'articolo 9 vieta di procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio, fuori del piano regolatore, senza permesso dell'autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo in casi speciali e con determinati vincoli; disposizioni questa quanto mai opportuna, essendo noti gli inconvenienti cui ha dato luogo in altre città la disordinata costruzione di nuovi fabbricati, o quartieri fuori dei piani approvati. L'articolo 10 disciplina le norme per l'attuazione di speciali varianti al piano qualora si riconoscano necessarie nel corso della sua attuazione, e l'articolo 11 estende ai piani particolareggiati già approvati, per la sistemazione delle zone « Duomo » e « Stazione ferroviaria », le disposizioni del disegno di legge in esame. L'articolo 12, mentre non assegna alcun termine di tempo per l'attuazione dell'intero piano, assegna il termine di 10 anni,

dalla pubblicazione del decreto di approvazione, per la esecuzione dei singoli piani particolareggiati. L'articolo 13 autorizza il comune di Sassari ad imporre ai proprietari dei beni, avvantaggiati dall'esecuzione del piano, il contributo di miglioria previsto dalle leggi vigenti. L'articolo 14 infine richiama le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto non disposto o modificato dal presente disegno di legge.

La lettura dei quattordici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata il 2 maggio 1941-XIX con la Società anonima di navigazione « La Meridionale », modificativa di quella in data 23 aprile 1940-XVIII, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) » (1434). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

GIULI ROSSELMINI GUALANDI, *relatore.* La convenzione 23 aprile 1940-XVIII, approvata con legge 25 agosto successivo, n. 1301, modificava quelle in data 7 novembre 1925-IV, 7 agosto 1930-VIII e 7 agosto 1933-XI per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

A seguito di ciò, la Società anonima di navigazione « La Meridionale », con sede in Palermo, si obbligò di eseguire nel termine di giorni 90, decorrenti dalla data di pubblicazione della predetta legge, i lavori di sistemazione interna ordinabile dal Ministero delle comunicazioni (lettera 13 marzo 1939-XVII, n. 2350), relativamente ai piroscafi: *Ustica* e *Pantelleria* e quelli occorrenti per rimettere in perfetto stato di manutenzione le altre unità della Società assegnate alle linee in parola.

La Società concessionaria ha eseguito in tempo utile tutti i suddetti lavori, ad eccezione di una parte di quelli prescritti per il piroscafo *Pantelleria*, a causa della requisizione e

della iscrizione nel naviglio ausiliario di detta nave da parte della Regia marina, avvenuta il 10 maggio 1940-XVIII.

Venuta a mancare in tal modo la disponibilità della nave, la Società non ha potuto eseguire i lavori, ai quali non si potrà provvedere se non dopo la derequisizione e la riconsegna della nave medesima.

Si tratta veramente di un caso di forza maggiore che libera la Società concessionaria dalle penalità stabilite, come del resto ebbe a pronunciarsi la Commissione legislativa dei lavori pubblici e delle comunicazioni del Senato in sede di esame del relativo disegno di legge.

Occorre quindi fissare un nuovo termine per il completamento dei lavori stessi.

È stata così stipulata una nuova convenzione la quale, a parziale modifica di quella in data 23 aprile 1940-XVIII, prevede per la esecuzione dei lavori relativi al solo piroscampo *Pantelleria*, in sostituzione del termine sopraindicato di 90 giorni, un nuovo termine decorrente dalla data di riconsegna della nave alla Società, e stabilisce inoltre, nell'eventualità che il piroscampo venga soggetto ad altre requisizioni prima della scadenza di tale nuovo termine, il modo con cui quest'ultimo deve essere determinato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:


« Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per integrazione del finanziamento per lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (1435). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

D'AQUINO, *relatore*. Il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con quelli dell'interno e delle finanze, si riferisce a provvidenze che ancora lo Stato è costretto a prendere in conseguenza del disastro che in Sicilia e Calabria produsse il terremoto del 28 dicembre 1908. Nel Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, fu messo a

carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici l'obbligo di concorrere con sussidi alla spesa per la riparazione e ricostruzione degli edifici destinati a servizio pubblico. Prendendo le mosse da tale disposizione, con convenzioni del 23 gennaio e 1° maggio 1925, debitamente approvate e registrate, fu stabilito che alcuni Vescovi delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro si obbligassero, in sostituzione dei singoli benefici parrocchiali, a provvedere direttamente alla riparazione e ricostruzione delle Chiese parrocchiali e coadiutoriali danneggiate in diversi comuni. Il finanziamento venne costituito dal sussidio a carico del Ministero dei lavori pubblici che, in relazione alla spesa complessiva preventivata in lire 120 milioni, fu determinato, secondo la misura prestabilita del 50 per cento, in 60 milioni e da assegnazioni da farsi dal Ministero dell'interno sul fondo dell'addizionale terremoto e dall'utilizzazione di contributi terremoto che le Mense vescovili furono autorizzate ad acquistare dai privati che vi avessero diritto.

Se non che con tali mezzi la Mensa arcivescovile di Reggio Calabria e le Mense vescovili di Bova, Gerace, Nicotera, Tropea ed Oppido Mamertina, forse per l'aumento dei prezzi, non hanno potuto far fronte integralmente alla spesa e si sono rivolte al Governo perchè con un provvedimento speciale fossero messe in grado di eliminare, in via transattiva, le pendenze con gli appaltatori ed altri fornitori. La richiesta è sembrata degna di essere presa in considerazione e, determinata in 10 milioni la misura massima della somma da erogare per la estinzione delle pendenze, si è formulato il presente progetto di legge.

Nella relazione che lo precede il Ministro ha messo in rilievo, e del rilievo va presa nota, che l'erogazione è fatta a titolo di mera concessione, onde non è neppure concepibile un diritto azionabile contro l'Amministrazione da parte delle Mense e dei loro creditori. Nè ciò basta, poichè negli articoli 2 e 3 si sono, con precisione, espresse le cautele, per cui la concessione, conservando il suo carattere, rimanga nei termini prestabiliti e produca gli effetti che l'hanno dettata. Nella prima parte, invero, dell'articolo 2, è stabilito che l'Amministrazione pagherà direttamente le somme ai credi-





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

39^a RIUNIONE

Venerdì 11 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente DE VITO

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione ed approvazione con emendamenti):

« Modificazioni al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione » (1431 - rcl. Chiarini) Pag. 389

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bartoli, Castelli, Chiarini, Ciancarelli, Ciano, Crispo Moncada, Dallorso, D'Aquino, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Foschini Antonio, Mariotti, Milani, Moris, Saporiti e Tassoni.

È presente il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (Ferrovie dello Stato) Jan-nelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arbo-rio Mella di Sant'Elia, Bono, Cimati, Cozza, De Feo, Dentice di Accadia, Gaggia, Larcher, Ronco, Sagramoso e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è ap-provato.

Seguito della discussione ed approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Modifica-zioni al Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, anno IX, n. 148, che disciplina lo stato giu-ridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione » (1431). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Ricorda che nella prece-dente riunione, discutendosi il disegno di legge all'ordine del giorno, il senatore Ciano pro-pose alcuni emendamenti, che il Sottosegreta-rio di Stato per le ferrovie, presente alla riu-nione, dichiarò di accettare. La Commissione, per altro, ritenne che in merito a uno di tali emendamenti fosse opportuno conoscere anche il parere del Ministero delle finanze e rinviò il disegno di legge. Ora il Ministro delle finanze, all'uopo interpellato per il tramite del Presidente del Senato, ha comunicato quanto segue: « In relazione alle cortesie comunica-

zioni fattemi con lettera 9 corr. mese, mi prego informare che, da parte di questo Ministero, nulla osta all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Ciano all'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di cui all'oggetto, col quale verrebbe precisato che con il decreto nel comma stesso previsto saranno stabiliti i criteri per la determinazione della pensione suppletiva da liquidarsi all'agente, o, in caso di morte, in favore di coloro che hanno diritto al trattamento di reversibilità secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente ».

Gli emendamenti del senatore Ciano risultano pertanto accettati dal Governo e quindi la Commissione può deliberare su di essi.

Come è noto, gli emendamenti proposti all'articolo 1 dal senatore Ciano sono del seguente tenore:

Al 2° comma sostituire le parole « stipendio o paga percepito » con le parole « stipendio o paga che percepiva ».

Al 3° comma sostituire alle parole « stipendio o paga inferiore a quello percepito » le altre parole « stipendio o paga inferiori a quelli che percepiva ».

Alla fine dell'ultimo comma sopprimere le parole « di cui al 1° comma » ed aggiungere: « da liquidarsi all'agente o, in caso di morte, in favore di coloro che hanno diritto al trattamento di reversibilità secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente ».

Gli emendamenti e l'articolo 1 così emendati, messi ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. All'articolo 2 ricorda che il senatore Ciano ha proposto di sostituire, nel primo comma, la parola « capoverso » con le parole « 2° comma ».

L'emendamento e l'articolo 2 così emendato, messi ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. All'articolo 3 fa presente che il senatore Ciano ha proposto di sostituire il 1° comma con il seguente: « all'articolo 54 dell'allegato A del Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione: I componenti il Consiglio di disci-

plina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati ».

L'emendamento e l'articolo 3 così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli 4 e 5, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 6 ricorda che il senatore Ciano ha proposto di sostituire, nel 2° comma, alle parole: « stipendio o paga percepito alla detta epoca da ciascun partecipante », le parole « stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca ».

L'emendamento e l'articolo 6 così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli 7 e 8, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Fa presente che nella riunione precedente il relatore, senatore Chiarini, osservò che nel titolo del disegno di legge il Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è indicato come « decreto-legge », mentre si tratta di un decreto Reale, per quanto emanato in virtù di delega legislativa, ciò che spiega come oggi, dovendosi modificarlo, si ricorra ad un disegno di legge. Si tratta evidentemente di un errore di stampa, che sarà opportuno correggere, dal momento che il disegno di legge dovrà per gli altri emendamenti tornare alla Camera.

Propone, pertanto, che nel titolo del disegno di legge sia soppressa la parola « legge ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato (1).

La riunione ha termine alle ore 10,30.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATO

Modificazioni al Regio decreto 8 gennaio 1931, anno IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione (1431).

Art. 1.

L'articolo 28 del Regolamento allegato A) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è modificato come appresso:

« Nei casi di inabilità permanente derivante da infortuni sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, e conservi lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio, la rendita liquidatagli in applicazione del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, deve essere versata per intero all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale od alla Cassa speciale di previdenza cui l'agente appartiene, per essere destinata, con i relativi interessi, alla liquidazione di un supplemento di pensione differita all'epoca della cessazione dal servizio o della morte dell'agente.

« Qualora l'agente infortunato rimanga in servizio con uno stipendio o paga inferiori a quelli che percepiva prima dell'infortunio, sulla intera rendita, liquidata in applicazione dell'anzidetto Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, viene prelevata e corrisposta all'interessato la quota di rendita equivalente alla riduzione apportata alla sua retribuzione e per la eventuale rimanenza si applica la disposizione del comma precedente.

« In tale caso, l'accertamento del trattamento economico dell'agente titolare della rendita d'infortunio deve essere fatto ad ogni variazione della rendita conseguente da peggioramento o miglioramento delle condizioni fisiche dell'infortunato, in seguito alle visite di revisione previste dal citato Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765. In tale accertamento non deve tenersi conto delle variazioni salariali determinate da motivi non riferibili all'infortunio.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano a coloro che al momento della liquidazione della rendita sono agenti di ruolo, compresi gli agenti stabili *ad personam*.

« Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni saranno stabiliti i criteri per la determinazione della pensione supplementare da liquidarsi all'agente o, in caso di morte, in favore di coloro che hanno diritto al trattamento di reversibilità secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 14 del Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è modificato come segue:

« I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministero delle corporazioni di concerto con il Ministero delle comunicazioni ».

Art. 3.

All'articolo 54 dell'allegato A al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione: I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.

Art. 4.

All'articolo 5 dell'allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione:

« Presso le Commissioni amministratrici delle Casse di soccorso aventi un numero di iscritti superiore ai 200 agenti è istituito un Collegio di sindaci in numero di tre, dei quali due nominati dal Ministero delle comunica-

zioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed uno da quello delle Corporazioni ».

Art. 5.

L'articolo 7 dell'allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è così modificato:

« La Commissione delibera con l'intervento di almeno . . . componenti.

« Rientra nelle sue attribuzioni la funzione di vigilanza sul servizio di contabilità e cassa, di cui al precedente articolo 4, la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali, di cui al successivo articolo 8, ed il rendiconto annuale, nonchè la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie e per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi ed a carico.

« Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso ».

Art. 6.

Allo schema di statuto tipo per le Casse di soccorso del personale, allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunto un nuovo articolo, n. 21, contenente la seguente disposizione:

« In caso di scioglimento della Cassa di soccorso, per cessazione dell'attività della Azienda presso la quale è istituito il sodalizio, i fondi costituenti il patrimonio della Cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio, in proporzione dell'anzianità di servizio e dello stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca.

« In caso di fusione di aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, dovrà procedersi, nei modi di cui all'articolo 14 del Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, alla unificazione delle Casse soccorso, istituite presso le aziende fuse, e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi ».

Art. 7.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 13 dell'allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148.

Art. 8.

Gli statuti delle Casse di soccorso, approvati alla pubblicazione della presente legge, si intendono, di diritto, modificati in conformità dei precedenti articoli.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(40^a riunione)

FINANZA

(84^a riunione)

Martedì 29 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato SALVI

INDICE

Disegno di legge:

(Approvazione):

« Approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio » (1471 - rel. Ciano) . . . Pag. 403

(Discussione e approvazione):

« Provvedimenti per la costruzione del Canale navigabile Milano-Cremona-Po » (1470 - rel. Genovesi) - *Oratori*: Bonardi, Solmi, Cozza, Zupelli, Gambardella, Sechi, Orlando, Cattaneo Giovanni, Sitta, Felici, Gorla, *Ministro per i lavori pubblici* 394

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Bartoli, Bono, Burzagli, Carapelle, Casoli,

Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Ciancarelli, Ciano Alessandro, Cipolla, Crespi Silvio, Corsi, Cozza, Crispo Moncada, Dallorso, D'Amelio, D'Aquino, De Michelis, Dentice di Accadia, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Foschini Antonio, Gambardella, Genovesi, Guidotti, Ingianni, Larcher, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Medolaghi, Mariotti, Milani, Nucci, Orlando, Pini, Raineri, Rebugia, Ricci Umberto, Ronga, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta, Solmi, Tassoni, Vicini Antonio e Zupelli.

Autorizzato dal Presidente del Senato, a termini dell'articolo 35 del Regolamento, interviene il senatore Bonardi.

Sono anche presenti il Ministro dei lavori pubblici e il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (FF. SS.).

Hanno ottenuto congedo i senatori: Aldrovandi Marescotti, Arborio Mella di Sant'Elia, Baccelli, Bevione, Cattaneo della Volta, Chiarini, Cimati, Cremonesi, De Feo, Drago, Ferretti, Gazzera, Giuria, Motta, Parodi Delfino, Piola Caselli, Pozzo, Raimondi, Rebaudengo, Ronco e Sili.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta a fungere da segretario.

SITTA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po** » (1470). —

(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GENOVESI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame delle Commissioni riunite, affronta e risolve con unità di indirizzo, decisione di metodo e larghezza di visione di insieme, uno dei problemi più importanti della economia della Nazione.

Decenni di studi, di dibattiti accalorati e talora divergenti dalle mete, risolvendosi in contrasti profondi tra concezioni illusorie e ingiuste valutazioni affrettate, sono nettamente superati da una concezione realistica, la quale dando atto da un lato che l'opera pubblica deve sempre economicamente rispondere allo scopo di un investimento utile e di generale interesse, riconosce dall'altro, senza esitazioni o incertezze, la utilità somma della navigazione interna quale mezzo di scambio di grande valore economico per le risorse cui può attingere, per le attività commerciali e industriali, che può suscitare con la economia dei costi, e per i problemi che, nei modi di sua attuabilità economicamente utile, può preparare, integrare e risolvere, non esclusi e non ultimi, per talune plaghe dell'Italia settentrionale, quelli connessi alla igiene umana e sociale, alla produttività e redenzione del suolo, se è vero, come si ritiene, che navigazione, forza motrice, irrigazione, igiene, bonifica agraria, rappresentino, sotto l'aspetto sociale, altrettanti aspetti di un medesimo problema.

Per altro, mentre l'aumento dei traffici, progressivi ed economicamente compensatori, segnava, nei paesi più progrediti industrialmente e dotati di una fitta rete di ferrovie, l'incremento della navigazione interna e grandi e potenti idrovie erano aperte al traffico, l'Italia rimaneva isolata dalle comunicazioni di transito fra il Mare del Nord e l'Oriente e fra l'Europa centrale e l'Occidente non disponendo di una linea interna che congiungesse l'Adriatico con i laghi subalpini e con la Svizzera.

Contro la potente e sterminata rete delle idrovie dell'Europa continentale, per barche

anche sino a 3000 tonnellate, non potevano reggere al raffronto le situazioni nostre riducentisi a trasporti con barche da 200 ed eccezionalmente da 300 tonnellate.

Vero è che se era forza aderire alle esigenze della situazione di fatto che presentano le regioni attraversate ed ai fattori geografici ed economici che determinano l'esistenza dell'idrovia e ne assicurano lo sviluppo, la constatata difficoltà di impostare la risoluzione del problema sul dato fondamentale dell'arteria atta al traffico rendeva sterili i programmi e le polemiche per la ricerca di una soluzione integrale.

È noto che la navigazione interna per essere redditizia deve evitare tutti gli oneri e le deficienze che incidono sul suo attivo; tendere cioè ad una possibilità massima di esercizio per tutti i giorni dell'anno, per tutte le ore del giorno e con la maggiore portata dei natanti sulle 600 tonnellate; al che contrastano nell'esercizio fluviale la mobilità dei fondali, le spesse nebbie, le piene e le magre, circostanze queste che si verificano tutte nel nostro maggiore corso naturale, il Po, e che limitano il periodo di esercizio e lo riducono notevolmente. Ed è altrettanto noto ed ammesso che nel Po inferiore, da foce Mincio in giù, la navigazione non può essere ancora esercitata con natanti da 600 tonnellate mentre da foce Mincio in su (Po superiore) essa si presenta in condizioni anche più difficili per quanto riguarda i fondali. Ora, senza disconoscere che il Po è una forza economica di altissimo valore e che la sua funzione integratrice non può essere disattesa, il dato fondamentale e risolutivo del problema consisteva e consiste nella impostazione della premessa, che è la ragione e la essenza dell'opera pubblica ora progettata, che l'idrovia, per divenire un mezzo di trasporto posto sullo stesso piano di parità della strada ordinaria e della ferrovia, deve assumere il carattere e l'attitudine della grande navigazione, cioè essere percorribile anche da natanti di 600 tonnellate ed oltre.

Il canale Milano-Cremona-Po riveste questa caratteristica essenziale e preminente di linea di grande navigazione, o dorsale di grande navigazione, sulla quale convergono e si innestano le esigenze e gli interessi collaterali e minori della intera navigazione interna.

Ond'esso non è fine a sè stesso, ma attuazione di principio e caposaldo di irradiazione della futura rete nazionale e degli allacciamenti internazionali.

Ecco perchè l'attuale disegno di legge ha carattere di eccezionale importanza.

È un logico processo storico di evoluzione di idee e di programmi che si è venuto compiendo; ne è balzata chiara, semplice e definitiva la impostazione e la inerente risoluzione del problema.

Al Po non è sottratta la funzione, che per natura gli compete, di grande e insopprimibile arteria naturale sulla quale graviteranno e continueranno ad appoggiarsi gli interessi di plaghe produttive e di attività industriali, siccome atto al traffico con barche da 200-300-600 tonnellate.

Il Po, che saldamente si innesta a Mantova alla idrovia Mare-Po di Levante, Canal Bianco, Tartaro, Fissero (Canale Mussolini) resta e rimarrà la via che farà gravitare verso Milano, Torino, i laghi, la Svizzera, tutto il retroterra che ha per suo limite costiero estremo Porto Garibaldi (Adriatico).

Ma la dorsale Milano-Cremona-Po non solo non escluderà ma implicherà il prolungamento con altri capisaldi, come ha riconosciuto il Ministro dei lavori pubblici nell'altra Camera legislativa, sia verso nord (Lago Maggiore-Svizzera) che verso ovest (Torino) e gli allacciamenti inevitabili e necessari, i quali assicureranno sempre maggiori risultati economici, in quanto l'elemento dimensionale (sviluppo chilometrico) della idrovia è l'elemento base delle stesse ragioni di sua esistenza.

Di ciò hanno mostrato di rendersi consapevoli Torino, Bergamo, Brescia, Mantova le quali tutte possono arrogarsi il vanto di non avere mai trascurato di agitare nella opinione pubblica il problema della utilità della navigazione interna, e possono talune dichiararsi a buon diritto antesignane di un movimento che ha sospinto a utili risoluzioni.

In Bergamo, sotto l'autorevole presidenza del Presidente del Senato, Conte Suardo, si sono riunite le rappresentanze delle provincie di Bergamo e Brescia ed hanno deciso di coordinare, in stretta armonia con le altre provincie

e con gli enti che eseguono i canali Mantova-Peschiera e dell'Adda, le necessità di quelle zone con gli interessi delle zone servite dalla linea del Po e dal canale navigabile Milano-Cremona-Po, raccordando per via d'acqua le provincie di Bergamo e Brescia con la maggiore arteria navigabile, e coordinando gli interessi delle due provincie con il sistema delle vie di navigazione interna della Lombardia.

Le operose valli Brembana, Seriana, Camonica, Trompia e Sabbia vantano attive e potenti industrie estrattive e produttive, manifatturiere, tessili e meccaniche che saranno vivamente stimolate dai prezzi del nuovo mezzo di trasporto. Il congiungimento dei traffici dei tre laghi di Como, Iseo, Garda e il raccordo col mare Adriatico non possono rappresentarsi che come un apporto di benefici di vasta e innegabile portata.

Mantova ha riespresso il voto — antico e tenacemente sostenuto — doversi abbandonare il Po superiore e spingere la grande idrovia dell'Alta Italia per canali interni oltre Milano, verso il Lago Maggiore (Svizzera — Europa Centrale) e continuare il canale interno fra Milano e Cremona con il secondo tratto Cremona-Mantova, di dove la navigazione fluviale deve diramarsi verso il Garda, ed ha la possibilità di proseguire verso Venezia sia per il Po inferiore (navigabile, come si è detto, e nei modi relativamente utili da foce Mincio in giù) e sia per il nuovo canale Tartaro-Canal Bianco espressamente studiato e in via di esecuzione.

Nè va dimenticato che contemporaneamente l'Unione di navigazione interna dell'Alta Italia, sotto la presidenza del camerata senatore Davide Giordano, «plaudiva alla progettazione dei canali Torino-Milano e Cremona-Mantova, quali pilastri per la risoluzione del fondamentale problema da tempo discusso e finalmente in via di soluzione».

Capolinee e punti di continuità della grande navigazione — quali Mantova — consentono, sotto l'aspetto della sicurezza, in caso di guerra, di usufruire della via del Po nella ipotesi di ostruzione del canale interno.

In questo fervore di consensi e di coordinate e disciplinate attività è a riconoscersi la fondamentale importanza dell'opera.

Ma essa si raccomanda non solo quale attuazione di un piano generale in una svolta decisiva nel settore della navigazione interna, si bene in sè e per sè quale conveniente realizzazione concepita e disposta, con il concorso di opportune collaborazioni, rese possibili in regime corporativo.

È ricordato nella relazione ministeriale come essa si inserisca nel più vasto programma auspicato recentemente dalla Corporazione delle comunicazioni interne per la navigazione padana.

Il disegno di legge in esame ha avuto il pieno consentimento del Ministero delle comunicazioni.

Lungi dal ritenere la navigazione interna una concorrente della ferrovia, è stata apprezzata la sua importanza integrativa specie per quanto riguarda il trasporto delle merci povere o di quelle che richiedono condizioni di favore.

La possibilità di sovrapposizioni o dannose concorrenze è d'altra parte esclusa da una provata legge economica: il traffico suscita le maggiori attività destinate a riversarsi su di esso, mentre a ciascuno dei tre mezzi di comunicazione, ferrovie, strade e vie di acqua, tendono ad affluire i traffici che sono più particolarmente adatti al mezzo, in armonia a ragioni di coesistenza e di mutua cooperazione.

Nè possono opporsi dati, per sè stessi ugualmente apprezzabili e notevoli ma tuttavia ritenuti non ancora sufficienti, sull'attuale incremento del traffico (l'analisi accurata delle statistiche induce per contro a trarre i migliori auspici per l'avvenire), in quanto fu ancor qui autorevolmente osservato che se già ora il traffico si rappresenta in cifre apprezzabili, l'avvenire assicurerà indubbiamente, quando esisteranno reti navigabili, un aumento superiore alle stesse caute previsioni della relazione ministeriale. D'altra parte nulla è meno incerto dell'analisi isolata, cioè avulsa dal complesso di tutta la rete fluviale che fa capo al Po e senza riferimento alle zone economiche ove sorge e finisce il traffico. La nuova situazione politica dell'Adriatico, la certezza dei maggiori traffici prevedibili con l'Istria, la Dalmazia, e l'Impero, le ragioni stesse di scambio di

merci fra la zona industriale lombarda e la zona agricola padana, rivelano il rapporto favorevole ed equilibratore che corre fra l'opera da compiere e la spesa da impiegarsi da un lato, il beneficio e l'economia che dall'altro saranno per derivarne.

Allo scopo viene pertanto costituito in Milano un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona con la denominazione di « Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po », del quale fanno parte lo Stato, la Provincia e il Comune di Milano, la Provincia e il Comune di Cremona. Sono riservati i provvedimenti per la manutenzione e l'esercizio.

Caratteristiche tecniche del canale navigabile sono: lunghezza di chilometri 76, con una sezione normale larga al pelo di acqua di metri trenta ed un fondale di metri 3; quanto si richiede per la navigazione con barche di 600 tonnellate.

L'importo della spesa prevista, per il canale navigabile è di 427 milioni, per il porto commerciale e industriale di Milano di 155 milioni, e per il porto di Cremona di 18 milioni: complessivamente di 600 milioni. Mentre lo Stato, se avesse eseguito direttamente i lavori avrebbe dovuto concorrere, in base alle leggi in vigore, per il 60 per cento anticipando tutta la spesa, le provincie e i comuni di Milano e Cremona assumono l'attuazione dell'opera in concessione, anticipando il 40 per cento della spesa anche per conto degli altri enti locali interessati.

Il finanziamento del capitale occorrente viene assicurato mediante mutuo da contrarre dal Consorzio del Canale con il Consorzio di credito opere pubbliche con ammortamento trentacinquennale.

Le varie disposizioni del disegno di legge (articoli 1 a 16) riflettono la costituzione del Consorzio, la creazione e il funzionamento dei suoi organi, le misure dei contributi, la disciplina del finanziamento e le relative garanzie.

Antiche e recenti - sempre vive - aspirazioni di città e di popolazioni vengono così soddisfatte, mentre si rafforza la fiducia che nessuna esigenza di altre nobilissime e industri regioni sarà disattesa, ma ricondotta

nel piano generale di attuazione di più vasto disegno.

Con una nuova coscienza nazionale della importanza del problema della navigazione interna risorge la certezza, profondamente radicata negli animi di quanti si fecero assertori o ebbero il vanto di essere antesignani dell'idea, che lo sforzo inteso a fare di questo utile ed efficace mezzo di comunicazione valido strumento di impulso allo sviluppo di tutta la vita economica, non pure dell'Italia settentrionale, ma dell'intero Paese, corrisponde veramente alle esigenze incoercibili di un superiore interesse nazionale.

BONARDI. A nome delle due provincie di Bergamo e di Brescia ringrazia il relatore per avere opportunamente ricordato la loro aspirazione, agitata da oltre venti anni, per la costruzione di un canale navigabile pedemontano che, dall'Adda al canale Garda-Mincio, le colleghi alla grande linea fluviale del Po e all'Adriatico che risolverà uno dei problemi base dello sviluppo loro economico e industriale. Plaude *toto corde* alla costruzione del Canale Milano-Cremona-Po del quale il Canale Bergamo-Brescia sarà un necessario e importante canale collaterale, non concorrente ma integratore. Infatti esso risolve la esigenza di incremento dei trasporti, specie per le merci povere, non solo della progredita agricoltura bresciana e bergamasca ma delle industrie delle due provincie tanto numerose ed importanti e collocate quasi esclusivamente nella zona pedemontana. Ora con intensificato lavoro si ricavano dalle montagne bergamasche e bresciane minerali di ferro, di zinco, marmi, materiali da costruzione, si producono cementi e una grande varietà di materie e prodotti ai quali è essenziale coefficiente il trasporto facile ed economico quale è tipicamente la via fluviale. La regolazione del lago di Iseo, che non ha giovato alle popolazioni rivierasche, diventerà benefica e vedremo nelle valli sorgere più numerose industrie fiorenti, le quali costituiscono uno degli elementi fondamentali per legare ai monti loro quelle popolazioni che da secoli erano costrette ad emigrare e che non chiedono se non di lavorare e vivere nella loro terra.

Pensa che fin da ora ci si debba preoccupare

del dopo guerra, della necessaria rapida ripresa ascensionale dopo la certa Vittoria e, a tal fine, sarà sicuramente importante elemento sfruttare adeguatamente le risorse che l'autarchia ci ha fatto scoprire e apprezzare e che, mediante nuovi mezzi, saranno sempre più redditizie. Così nella Valle del Po urge assicurarci per tempo un sistema di trasporti che corrisponda alle nuove sicure possibilità. Reputa pertanto si debba plaudire alla coraggiosa iniziativa fascista rappresentata dal disegno di legge in esame. Essa, dopo tanti studi preparatori, corrisponde alle gloriose realizzazioni di una regione la quale, collo spirito di iniziativa e col lavoro tenace, ha saputo raggiungere quell'alto sviluppo economico e civile che è vanto di tutta Italia.

SOLMI. Ha chiesto di parlare come antico propugnatore delle esigenze e della utilità della navigazione interna anche per l'Italia.

La navigazione fluviale nel nostro Paese ha avuto, in questi ultimi tempi, una storia dolorosa. Nei momenti in cui molti paesi d'Europa sviluppavano al massimo la canalizzazione, in Italia si distruggeva sistematicamente quella rete meravigliosa di fiumi navigabili e di canali che i secoli le avevano procurato. Nei tempi antichi la navigazione interna ebbe in Italia un grandioso sviluppo per opera dei Romani, che furono maestri anche in quest'arte, e nel Medio Evo, per opera dei Comuni, si deve in parte alla navigazione interna se la civiltà poté essere salvata dalla barbarie. Tutte le città italiane, tra il secolo XII e il secolo XV, ebbero il loro porto e il loro canale per l'esercizio dei traffici fluviali e a questa meravigliosa rete di traffici si deve, almeno in parte, lo splendore di quella civiltà del Rinascimento che è vanto sommo del nostro Paese. La sistemazione dei fiumi e dei canali in Italia giunge in piena attività fino al principio del secolo XIX. Non bisogna dimenticare che il famoso viaggio organizzato nel settembre del 1820 dai patrioti lombardi Porro e Confalonieri, col primo battello a vapore da Milano a Venezia, aveva lo scopo di intensificare e valorizzare la navigazione interna: fu al ritorno da quel viaggio che Silvio Pellico fu arrestato, iniziando la sua famosa prigionia.

Fu soltanto dopo il 1850 che ha inizio la

sistematica distruzione della navigazione fluviale, sia per il disboscamento, che cagionò l'interramento dei fiumi e dei canali, sia per le facili concessioni di acqua a scopo industriale, sia per la costruzione delle strade e dei ponti che furono fatti senza riguardo alle esigenze della navigazione fluviale. Nel periodo che va dal 1840 al 1870 per il solo corso medio del Mincio l'oratore ha riscontrato 123 impedimenti per concessioni di acqua alle industrie. Ricorda come ebbe ad occuparsi della storia della navigazione interna in sue pubblicazioni che risalgono al 1910 e, successivamente, mise ancora in rilievo tale problema in un suo studio sul porto di Milano e in un altro sulle fiere dell'Alto Adige, in connessione con la navigazione del Garda.

Si compie ora, col disegno di legge in discussione, il primo atto concreto per la creazione di una nuova rete di navigazione interna ispirata a criteri moderni e necessaria ai bisogni del Paese. In seguito si dovrà pensare anche al collegamento dei laghi lombardi, per cui l'Italia avrà nuovamente il possesso dei porti più interni dell'Europa, oltrechè ai collegamenti necessari con Genova da un lato e con Lubiana dall'altro, per cui la rete della navigazione italiana si legherà con tutte le grandi vie di comunicazioni fluviali interne ormai in pieno esercizio in tutto il vasto territorio dell'Europa centrale. La Germania ha compiuto sforzi meravigliosi in questi ultimi venti anni per fornire il Paese di una fitta rete di canali, e sta anche congiungendo il Reno al Danubio col Canale Adolfo Hitler. L'oratore conclude dichiarando che la soluzione del problema della navigazione interna farà sentire anche l'importanza della posizione centrale dell'Italia rispetto all'Europa, e quindi l'importanza dell'Asse che ebbe già un precedente nel passato con la creazione del Sacro Romano Impero, ed è destinata a ridonare all'Italia tutta la sua grandezza, come elemento di equilibrio e di giustizia nella nuova Europa.

COZZA. Ricorda che la linea navigabile Milano-Venezia ebbe già un principio di attuazione, poi abbandonata quando si ritenne che con l'estendersi dei nuovi più rapidi mezzi di comunicazione dovesse scomparire la naviga-

zione interna. Non si soffermerà ora sull'importanza, specie nei riguardi autarchici, dell'opera che si intende attuare col disegno di legge in esame, già messa in luce dal relatore e dai precedenti oratori. Solo desidera raccomandare al Ministro dei lavori pubblici che, giusta quanto si dichiara nella relazione ministeriale, col programma di opere straordinarie venga condotta a termine la sistemazione del Po da foce Adda a foce Mincio, assegnandosi all'uopo le somme promesse e necessarie. Ricorda, e crede opportuno di segnalare, che la sistemazione e la regolazione del Po si sta attuando con mezzi geniali e con spesa relativamente modesta sotto la direzione del Circolo d'ispezione del Po, raggiungendo risultati veramente cospicui. In passato si sono molto lesinati i mezzi necessari alla sistemazione del nostro maggior fiume. Spera che ciò non abbia più a verificarsi per l'avvenire. Conclude augurandosi che la regolazione del Po fra foce Adda e foce Mincio, parte essenziale della nuova linea navigabile, avvenga anche prima del termine previsto dalla legge, in modo che, attuate le opere da questa contemplate, la nuova linea possa avere intera e piena efficienza ed essere, dopo la immancabile Vittoria delle nostre armi, strumento efficacissimo per lo sviluppo sempre più ampio e più prospero delle fiorenti industrie della magnifica Valle Padana.

ZUPELLI. Ricorda che durante la guerra 1915-18 le linee fluviali resero dei servizi importantissimi. Sul Tagliamento esisteva un solo ponte ferroviario a un solo binario e la ferrovia San Giorgio-Cervignano non poteva comportare, per il suo armamento, un traffico pesante. Scarseggiavano i trasporti finanche per l'alimentazione delle truppe. In questa situazione si ebbero risultati veramente straordinari dalle linee fluviali, sulle quali veniva convogliato il traffico di merci che correvano rischio di deteriorarsi.

Ritiene doveroso dare al progetto in esame tutto il plauso, perchè la navigazione interna, anche sotto l'aspetto militare, ha un'importanza grandissima. Deve, per ultimo, fare una osservazione: nella relazione ministeriale è detto che il Po nel suo tratto da foce Mincio all'Adriatico, è già navigabile con natanti da 600 tonnellate; desidera sapere se anche col

canale sussidiario tale navigazione sarà possibile.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Assicura il senatore Zupelli che nel canale sussidiario potranno navigare natanti fino a 600 tonnellate.

GAMBARDELLA. La interessante relazione del camerata Genovesi esclude qualunque dubbio sulla necessità di dare esecuzione ai lavori della grande via di comunicazione interna. Per quanto possa sembrare esulare dall'argomento, tuttavia gli si permetta di accennare ad un aspetto concomitante: lo sbocco in mare della grande idrovia.

Se si tiene conto che il Po da foce Mincio all'Adriatico è già navigabile da natanti da 600 tonnellate, e che a Cavanella Po la linea s'innesta con quella navigabile fino a Venezia, è ovvio come l'incremento della navigazione fluviale che sicuramente si determinerà, specialmente nei trasporti di materie prime, porrà in primo piano anche il problema degli scali portuali. Questo problema, che riveste grande importanza per i porti interni ed in prima linea per Milano e Cremona, dovrà essere opportunamente coordinato con la creazione d'un porto specializzato per la navigazione fluviale anche a Venezia. Si ravvisa quindi l'opportunità che, in relazione all'approvazione del disegno di legge in discussione, il problema portuale venga considerato nella sua integrità ed approfondito allo scopo di porre l'istituzione delle basi portuali e particolarmente quella dei porti capolinea — Milano e Venezia — su di un programma concreto, coordinando i relativi progetti d'attrezzatura su criteri razionali e rispondenti alle future esigenze del traffico. Ciò soprattutto nei riguardi del porto di Venezia che, quale sbocco principale di tutta la navigazione padana, dovrà essere adeguatamente attrezzato per il servizio di sbarco, imbarco, trasbordo e deposito.

Dando la sua approvazione al disegno di legge in esame, esprime quindi la raccomandazione che, d'intesa fra gli enti interessati (province di Milano, Venezia, Cremona, Mantova), venga fin d'ora affrontato il problema dei porti, in modo da poter procedere all'attrezzatura degli stessi in tempo utile, prima

cioè che siano raggiunte le volute condizioni di navigabilità per la navigazione interna, affinché la stessa possa svilupparsi nelle condizioni più favorevoli.

Nell'originale progetto del porto industriale di Marghera erasi compresa una zona destinata al porto commerciale, nella quale finora è stato costruito, attrezzato ed utilizzato soltanto un molo lungo mille metri. Appare quindi opportuno che almeno una parte della rimanente zona commerciale venga ultimata adattandola al traffico della navigazione interna.

Queste sue considerazioni hanno soltanto valore di raccomandazione ai Ministri competenti, dato che sono estranee al disegno di legge in esame, il quale si riferisce soltanto al canale Milano-Cremona-Po.

SECHI. Si dichiara favorevole anzi plaude al disegno di legge in discussione. Avrebbe preferito però che per la costruzione del canale non si fosse costituito un consorzio che va ad accrescere il numero già elevato di tali organismi. Poichè lo Stato è il maggiore contribuente alla spesa dell'opera, l'oratore ritiene sarebbe stato più opportuno affidare agli organi competenti dello Stato, che già sussistono nella valle del Po per mansioni analoghe, la costruzione del canale, evitando così la creazione di un nuovo organismo, sempre costoso, anche per le spese di amministrazione. Raccomanda che per l'avvenire alla costituzione di questi organismi si ricorra il meno possibile: meglio sarebbe non ricorrervi affatto. Non sarebbe poi male, quando si costituiscono tali organismi, indicare gli emolumenti che spettano ai rappresentanti dei vari enti interessati.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Fa presente che nel caso in esame nessun emolumento è previsto per questi rappresentanti.

SECHI. E allora perchè non dirlo nella legge?

ORLANDO. Non aveva intenzione di parlare sul disegno di legge in esame che tende a risolvere vecchi problemi e che sarà approvato per acclamazione. Ha domandato di parlare soltanto per compiere, quale unico superstita, un dovere verso antichi colleghi. Ricorda come egli fece parte della Commissione ministeriale per la navigazione interna nel Regno

che concretò i suoi studi tra il 1903 ed il 1908. Detti studi, specialmente sulle vie d'acqua della Valle Padana, vennero raccolti nel 1908 in una importante pubblicazione ufficiale contenente anche la relazione sui rilievi fatti dalla Commissione durante il suo viaggio di ispezione sul Po, da foce Adda a Venezia e sui canali della laguna. Dopo ciò la Commissione si persuase di dover stabilire in 600 tonnellate la portata dei maggiori natanti da adibirsi alla navigazione sulla rete di navigazione della valle del Po, portata adottata nei progetti tecnici che saranno eseguiti con l'applicazione della legge in esame.

Dichiara che darà il suo voto favorevole con tutto l'entusiasmo, ricordando che il senatore Giuseppe Colombo, Presidente del Congresso internazionale di navigazione, tenutosi a Milano nel 1906, concludendo il suo discorso inaugurale, asserì rimanere all'Italia da assolvere due compiti: per la navigazione interna, la regolazione del Po, e per la navigazione marittima la costruzione del porto di Roma. Assolto finalmente da questa legge il primo compito, augura, per la maggiore grandezza d'Italia, che il Governo fascista assolva il secondo compito, necessario al riconquistato dominio d'Italia sul Mare Mediterraneo ed al nuovo carattere imperiale di Roma.

CATTANEO GIOVANNI. Desidera aggiungere poche parole a quanto ha esposto con tanta competenza il senatore Zupelli circa la necessità della navigazione interna per scopi militari. Per diversi anni ha appartenuto a un reggimento di genio pontieri e, nel 1902, presentò al Ministro della guerra dell'epoca un primo progetto di navigazione fluviale per uso militare, in cui venivano utilizzate le acque sulla linea del Po fino al Piave con una potenzialità pari a sei treni merci giornalieri. Per ordine del Ministero il generale Petitti di Roreto riesumò questo suo progetto durante la guerra 1915-18. Quanto afferma non è per vantare un suo apporto personale a questi studi, ma per precisare che nella grande guerra l'autorità militare aveva già organicamente esercitata tale linea fluviale, per rilevare l'opportunità che nell'esecuzione di progetti di navigazione interna si prenda continuamente contatto con l'autorità militare e

che ciò sia fatto anche per il disegno di legge in esame.

SITTA. Ricorda che l'11 giugno di quest'anno si è tenuta a Venezia una solenne adunanza dei rappresentanti di tutte le città dell'Alta Italia, in cui fu approvato ad unanimità il progetto della costruzione del canale Milano-Cremona-Po. Con questo canale si risolverà in gran parte il problema della navigazione interna della Valle Padana, non solamente da Cremona a Porto Garibaldi, ma anche da Milano a Cremona con natanti fino a 600 tonnellate. La realizzazione di questo progetto assicurerà risultati straordinari. Da Venezia a Cremona, lungo il corso del Po, invece delle sontuose ville del passato, continueranno a sorgere numerosi stabilimenti industriali (molini, zuccherifici, fecolerie, raffinerie, distillerie ecc.) e si svilupperanno maggiormente quelli già esistenti, in considerazione soprattutto del più basso costo dei trasporti, sia delle materie prime che dei prodotti, per via d'acqua. È facile prevedere poi il crescente sviluppo industriale che verrà dato a tutta la zona quando da Milano si potrà raggiungere l'Adriatico con natanti da 600 tonnellate. In tal modo il Po tornerà alle antiche tradizioni ricordate dal senatore Solmi. L'oratore dichiara di dare la sua piena approvazione al disegno di legge e concludendo, nei riguardi della provincia di Ferrara, raccomanda: 1° la sistemazione per natanti da 600 tonnellate del tratto del canale Volano da Ferrara a Borgo San Giorgio; 2° la ricostruzione della Conca di Tieni per natanti da 300 tonnellate, per mantenere efficiente Codigoro e il suo porto; 3° la sistemazione della linea che attraverso il Po di Goro raggiunge Mesola ed Ariano per congiungersi al Naviglio Volano a monte di Codigoro e che dovrà essere continuata con la sistemazione della idrovia Codigoro-Marozzo-Canale Pallotta, onde ottenere un collegamento diretto fra Mesola e Comacchio; 4° le opere occorrenti per rendere possibile la navigazione con natanti da 300 tonnellate del Primaro da Fascinata a Traghetto e quelle riguardanti il canale di Burana.

Ricorda a tale proposito che la provincia di Ferrara, come già ebbe ad esprimersi il Preside dell'Amministrazione provinciale in un

notevole articolo sul « Corriere Padano » ed al Convegno di Ferrara nel 1939, ha sempre dato prova di profonda comprensione e non ha mai sollevato eccezioni, anche quando determinate soluzioni potevano sembrare in contrasto con i suoi stessi interessi. Fa voti però che i vari problemi che si vanno impostando non abbiano a compromettere o ritardare i problemi propri della sua terra, convinta che le opere di sistemazione dell'asta del fiume Po, da foce Adda a foce Mincio, proseguiranno col ritmo cui ha accennato il senatore Castelli nella sua relazione sul bilancio dei lavori pubblici dell'esercizio 1941-42. Auspica infine che le provincie di Modena e Bologna possano trovare conveniente un loro congiungimento per via d'acqua con le idrovie ferraresi.

FELICI. Ha ascoltato attentamente la dimostrazione, fatta con calore e competenza dai vari oratori che lo hanno preceduto, circa la utilità grande della costruzione del canale Milano-Cremona-Po. Su questo punto crede che tutti siano d'accordo, tanto più che la utilizzazione delle vie d'acqua costituisce un antico postulato.

L'oratore però non può fare a meno di manifestare dei dubbi sull'opportunità di stanziamenti di spese così ingenti in questo momento, in cui il Paese è impegnato in una guerra che il Duce ha definito dura e forse lunga.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Fa notare al senatore Felici che i lavori per la costruzione del canale verranno iniziati soltanto dopo la fine della guerra.

FELICI. Riferendosi ad altri progetti similari già approvati, ad esempio quello dei quattro miliardi, vorrebbe pregare il Ministro delle finanze che procedesse ad un coordinamento di tutte queste grandi spese previste per il dopoguerra, prospettandole nel loro insieme in una futura riunione della Commissione. Ripete che voterà la legge.

GENOVESI, *relatore*. Dopo quanto ha detto nella sua relazione, non ritiene di dovere aggiungere altre parole per illustrare il progetto di legge. Si limiterà solo a poche considerazioni che gli sono suggerite dalle osservazioni fatte da alcuni oratori e specialmente dai senatori Cozza e Zupelli. È pacificamente ammesso da tutti che il disegno di legge in di-

scussione risolve i problemi della navigazione interna con la creazione di una dorsale di grande navigazione, sulla quale si innestano gli interessi collaterali della intera navigazione interna. Quest'opera non è fine a se stessa, come ha detto il Ministro dei lavori pubblici alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ma è opera che comporta tutti i collegamenti possibili e anche opera di coordinamento di tutti i progetti precedenti. Per questo non si sono ricordati i singoli progetti presentati in passato, come avrebbe voluto il senatore Orlando.

Il principio che presiede alla esecuzione dell'opera è che la navigazione interna è utile economicamente solo quando può effettuarsi senza interruzione con natanti fino a 600 tonnellate. Da ciò la necessità di costruire canali e di abbandonare il Po, là ove questo, per la mobilità dei suoi fondali e per le sue piene e magre, non permette tale navigazione. E con ciò crede di aver risposto implicitamente alle osservazioni del senatore Cozza circa la efficacia risolutiva dei lavori da foce Adda a foce Mincio sotto l'anzidetto profilo. Per questo è unanimemente propugnata la creazione integrativa del canale Cremona-Mantova. Fa poi presente che, in caso di guerra, è molto facile provocare l'interruzione dei canali, d'onde la opportunità confermata per Mantova di poter usufruire anche delle vie del Po inferiore.

Al senatore Sechi, che ha ritenuto inopportuna la istituzione del consorzio e ha rilevato sembrargli eccessivo il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, fa osservare che non si poteva fare a meno di comprendere nello stesso i rappresentanti degli enti interessati e dello Stato. Quest'ultimo ha evidentemente un interesse prevalente in quanto contribuisce alla spesa totale col 60 per cento, ma la collaborazione fra i vari enti rappresentati nel consorzio si dimostrerà utile e necessaria per il compimento dell'opera.

Superata l'antitesi tra le comunicazioni ferroviarie e quelle per via d'acqua, va posta in particolare rilievo la stretta collaborazione tra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle comunicazioni. Da ciò anche la necessità di rappresentanti di questi Ministeri nel Consorzio al pari di quelli delle corporazioni, dei

lavori pubblici, dell'interno e delle finanze. I membri elencati pertanto nell'articolo 2 del disegno di legge si ravvisano necessari e la composizione del Consorzio non poteva essere altrimenti disposta.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ringrazia il senatore Genovesi per la sua ampia ed esauriente relazione e tutti gli altri senatori che hanno parlato sul disegno di legge. Risponderà brevemente alle varie osservazioni fatte.

Il senatore Sechi si è dichiarato contrario alla costituzione dei consorzi. Alla esecuzione dell'opera, come è detto nello stesso disegno di legge, contribuiscono, sebbene in misura diversa, tanto lo Stato quanto gli Enti locali. Era quindi necessario creare un organismo in cui fossero rappresentati tutti gli enti contribuenti. È anche da notare che dei 16 componenti il Consiglio di amministrazione del Consorzio 10 sono di nomina governativa e soltanto 6 sono nominati dagli Enti locali.

Circa gli impegni finanziari che si stanno prendendo per il dopoguerra, assicura il senatore Felici che trattasi in questo caso di una impresa la cui convenienza è evidente, tanto che la spesa necessaria potrebbe essere agevolmente sostenuta da un consorzio industriale, anziché dallo Stato.

Le approvazioni dei camerati senatori e le dichiarazioni da lui fatte nell'altro ramo del Parlamento lo esimono da un esame approfondito del disegno di legge. Come ha giustamente affermato il relatore, il canale Milano-Cremona-Po non è fine a sè stesso ma rappresenta una linea di grande navigazione, sulla quale convergono e si innestano le esigenze e gli interessi collaterali e minori dell'intera futura rete di navigazione interna. Detto ciò crede di avere implicitamente risposto anche al senatore Bonardi.

Il senatore Solmi ha ricordato il grande sviluppo della navigazione interna nei secoli passati attribuendo ad essa il benessere raggiunto dai paesi bagnati dal Po. Concorde e ritiene che certamente molto contribuì alla grandezza dei Ducati di Mantova e di Ferrara il fatto di trovarsi sulla grande idrovia costituita dal Po. Le ferrovie soppiantarono in seguito le comunicazioni fluviali perchè rap-

presentavano un mezzo più celere e di costo inferiore. Con l'intensificazione dei traffici si è sentito però nuovamente il bisogno della navigazione interna, che non è più considerata come una concorrente della ferrovia e della strada ma come una preziosa alleata. Ed ecco la ragione per cui l'opera in esame è approvata anche dal Ministero delle comunicazioni.

Per quanto riguarda la navigabilità del Po da foce Mincio a foce Adda, assicura il senatore Cozza che i fondi necessari alla sistemazione di questo tratto sono già stati stanziati sulla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, che autorizza la spesa di lire quattro miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Giustamente i senatori Zupelli e Cattaneo si sono preoccupati dell'interesse militare che possono avere le vie d'acqua. La Germania ha saputo sfruttare al massimo per scopi bellici la sua bene attrezzata rete fluviale, e se il nostro Paese avesse potuto già disporre delle linee di navigazione ora progettate avrebbe tratto, anche durante la presente guerra, enormi vantaggi, quando soprattutto si consideri che il 76 per cento delle nostre industrie sono situate nell'Alta Italia.

Per coloro che, come il senatore Sitta, hanno chiesto di non trascurare le altre opere collaterali al grande canale in esame si richiama a quanto ha scritto in proposito il relatore. L'idrovia Milano-Po non si costruisce solo per mettere in comunicazione il grande centro di Milano con l'Adriatico, ma anche con tutta la ricca zona posta sulla riva destra del Po; nessuna iniziativa presente o futura rimane quindi esclusa. L'esecuzione di queste opere richiede spese ingenti e lunghi periodi di lavoro, deve perciò essere ponderata e accuratamente studiata. Non si lascerà trascinare da impazienze ingiustificate, ma procederà con tempestiva gradualità.

Sottolinea che il disegno di legge in esame viene approvato in un momento singolarissimo. Di solito queste iniziative sorgono e vengono portate in discussione durante periodi di pace e di prosperità. Oggi che l'Italia sta combattendo una durissima guerra, il predisporre l'esecuzione di un'opera di così grande portata in questo momento acquista un significato altissimo e dimostra la grande fede che la stirpe

ha nel suo avvenire e nella sicura Vittoria, dimostra la volontà di potenza che il DUCE ha saputo mirabilmente imprimere in ogni cuore italiano. (*App'ausi*).

La lettura dei sedici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio » (1471). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CIANO, *relatore*. Premette che l'idea della costruzione delle prime autostrade nacque in un particolare momento, quando cioè nel nostro Paese, come, del resto, in moltissimi Paesi dell'Europa, la viabilità, dissestata dall'intenso traffico del dopo-guerra e dalla scarsezza dei mezzi finanziari, erasi ridotta in uno stato di usura intollerabile, in confronto con l'aumentata circolazione dei mezzi meccanici.

Si pensò anzi che le autostrade in quello speciale momento potessero costituire un correttivo, un rimedio alle degradate condizioni delle strade ordinarie e che la loro attuazione, come impresa di carattere privato, dovesse essere incoraggiata considerando che il loro sviluppo avrebbe attenuato il disagio causato dalle condizioni in cui generalmente si trovavano le strade.

In una parola, pur considerando sempre la costruzione delle autostrade come impresa di carattere privato, lo Stato comprese che di esse non poteva disinteressarsi dal punto di vista finanziario.

In base a tali criteri, pur lasciando alle società promotrici ogni responsabilità, lo Stato, allorchè fu costruita la prima autostrada italiana, consentì di offrire ai portatori delle obbligazioni emesse dalla società promotrice una limitata garanzia nel senso che quanto lo Stato si era impegnato annualmente di corrispondere alla società, sarebbe stato da questa destinato a costituire un fondo di garanzia del prestito obbligazionario, e i

prelievi su tale fondo dovevano avvenire soltanto se gli utili di esercizio dell'autostrada non avessero consentito il servizio di ammortamento e di pagamento degli interessi delle obbligazioni stesse. Lo Stato in tale evenienza avrebbe tuttavia recuperato negli esercizi futuri le somme a tale titolo prelevate e ciò ogniqualvolta gli utili lo avessero consentito.

In corrispettivo lo Stato aveva ottenuto una partecipazione agli utili, il passaggio in proprietà dell'autostrada dopo cinquanta anni, e il diritto di riscatto anticipato, mediante il solo rimborso del capitale non ancora ammortizzato all'atto del riscatto.

Con tali modalità fu costruita la Milano-Laghi, la prima in ordine di tempo che sia stata riscattata in base a speciale convenzione.

Diverso sistema è stato invece seguito per le altre autostrade progettate in seguito, e cioè per la Napoli-Pompei, la Milano-Bergamo, la Firenze-Prato-Pistoia-Lucca verso Viareggio, la Bergamo-Brescia.

La garanzia eventuale dello Stato per il servizio delle obbligazioni, nella forma già accennata, non figura più nelle convenzioni; e, per essere precisi, se nelle prime due (Napoli-Pompei e Milano-Bergamo) in un primo tempo era stata conservata, con disposizioni successive assunse altra forma.

Sostanzialmente cioè fu dallo Stato assunto l'obbligo, mediante rilascio da parte del Ministero di singoli certificati di annualità fisse ed invariabili per tutta la durata della concessione, di corrispondere le annualità stesse, in qualsiasi ipotesi, non escluse quelle di decadenza e di riscatto, agli istituti di credito che avessero, anche durante l'esecuzione dei lavori, scontato le annualità di sovvenzioni governative alla società concessionaria.

Da parte sua la società concessionaria aveva l'obbligo di far fronte essa stessa al pagamento delle annualità all'istituto di credito, qualora i risultati di bilancio lo avessero consentito, come pure di restituire negli esercizi futuri, se attivi, le annualità già pagate dallo Stato.

Inoltre il diritto di riscatto anticipato da parte dello Stato, per le quattro autostrade che seguirono la Milano-Laghi, anzichè essere regolato come nella convenzione stipulata

con tale società, fu stabilito in base al costo effettivo e documentato dell'opera, calcolato col valore della moneta ragguagliato al valore oro al momento in cui l'intero tronco autostradale fu aperto al traffico. Da tale costo si sarebbero detratte le somme corrisposte in qualsiasi forma e tempo ed a qualsiasi titolo dallo Stato, nonchè si sarebbe tenuto conto dell'onere a cui lo Stato dovesse ancora sottostare per il pagamento delle annualità residue.

La convenzione stipulata per l'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio, di cui al disegno di legge in esame, fin dall'inizio portava queste garanzie e la cosiddetta « clausola oro » in caso di riscatto.

Va detto subito che detta clausola non figura più nelle due ultime convenzioni stipulate per la costruzione e l'esercizio della Venezia-Padova e della Torino-Milano.

La Società Autostrade Toscane scontò le 50 annualità dello Stato, di lire 2.625.000, ricavandone lire 36.387.000, e contemporaneamente poté ottenere la fideiussione delle provincie e dei comuni interessati, alla emissione di un prestito obbligazionario 6 e mezzo per cento dell'importo di lire 40 milioni.

Il relatore ha dato particolare rilievo alla « clausola oro », perchè nelle « premesse » della convenzione in esame è detto che lo Stato, pur ritenendo opportuno di avvalersi della facoltà di riscatto di cui all'articolo 11 della convenzione, « non trovava di sua convenienza » rilevare la strada alle condizioni previste in detto articolo. Questa apparente coercizione, in uno alla frase riportata nella relazione ministeriale « che la convenzione in esame è conveniente per lo Stato, in quanto l'autostrada, che è costata oltre lire 136.000.000, viene rilevata mediante la corresponsione, da parte dello Stato, di un capitale di lire 51.500.000 » ha indotto il relatore a voler rendersi conto a svantaggio di chi siffatta operazione si sarebbe determinata.

Premesso che dal bilancio patrimoniale al 31 dicembre 1939-XVIII della S. A. Autostrade Toscane il costo della autostrada risulta di lire 129.109.119,16, nella qual somma sono comprese le annualità pagate fino al giorno della apertura dell'autostrada al pubblico, nonchè lo scarto e la spesa (lire 4.000.000 circa)

per piazzamento del prestito obbligazionario e per lo sconto delle 50 annualità, si può ritenere che il costo effettivo della autostrada non superi 115 milioni di lire, di cui lire 15.500.000 sono tuttora da corrispondere alle ditte costruttrici.

Per contro lo Stato si è obbligato a pagare:

per riscatto prestito obbligazionario	L. 40.000.000
e per interessi 5 % sulla predetta somma dal 1° gennaio 1940 alla data del versamento (art. 2° del disegno di legge) circa	» 1.800.000
alla Società in contanti (art. 3°)	» 11.500.000
38 rate annuali di L. 2.625.000 agli istituti di previdenza che scontarono le 50 annualità, al tasso del 7,50 % (art. 7°) a complemento delle 12 annualità già dallo Stato pagate. Dagli istituti avendo la Società ricevuto in capitale.	» 36.387.000

sono in totale . . . L. 89.687.000 erogate o da erogare dallo Stato.

A questa somma sono da aggiungere, senza tener conto di L. 9.300.000, per interventi anteriori al 1° gennaio 1940. L. 10.000.000

contributo degli Enti fideiussori per liberarsi dalla garanzia solidalmente concessa al prestito obbligazionario (art. 4°).

Dalla convenzione rilevasi che nonostante Stato, Provincie e Comuni interessati contribuiscono con circa cento milioni, il capitale sociale di L. 40.000.000 interamente versato è andato quasi completamente perduto.

Dalla già citata relazione del Consiglio di amministrazione all'Assemblea del 31 dicembre 1939, che deliberò la messa in liquidazione della società, rilevasi che tale capitale è posseduto per soli due milioni da privati cittadini, per 23 milioni dalle ditte costruttrici e fornitrici e per 15 milioni dagli enti pubblici fideiussori, i quali ultimi hanno consentito di annullare le proprie azioni. I contributi degli enti pubblici per la realizzazione della autostrada devono pertanto integrarsi con questo

sacrificio totale della loro quota di capitale azionario.

E siccome le perdite o i contributi degli enti pubblici in definitiva sono perdite o contributi dello Stato, così il relatore è convinto che il riscatto della autostrada da parte dello Stato, indispensabile nel pubblico interesse, pure rimanendo vantaggioso in considerazione dei costi odierni di tali costruzioni, è stato definito ad un prezzo giusto ed equo assai più che non appaia dalla relazione ministeriale.

Infine è da rilevare che dal 1° gennaio 1940 la gestione della strada è fatta per delega dello Stato (art. 5°) e ciò fino a quando la gestione non sarà assunta dalla Azienda Autonoma Statale della Strada (art. 6° del disegno di legge).

Illustrato così il disegno di legge sottoposto all'esame delle Commissioni riunite di finanza e dei lavori pubblici e delle comunicazioni, crede il relatore di dover fare accenno ad alcune inesattezze riscontrate nel testo della convenzione allegata alla relazione ministeriale presentata alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e ciò per la precisione che in tali atti è indispensabile.

Al punto 1° del « Premesso » l'ultima frase « ... dello stesso Consiglio di amministrazione », non si comprende a quale deliberazione si riferisca. Dopo verifiche esperite presso il Ministero dei lavori pubblici, è stato accertato che il punto 1° predetto, deve leggersi così:

1° mediante l'estinzione da parte dello Stato con versamento alla Banca anonima cooperativa popolare di Novara, all'uopo delegata dalla società, dell'intero importo di lire 40.000.000 (quaranta milioni) del prestito obbligazionario 6,50 per cento (diviso in 80.000 obbligazioni 6,50 per cento da lire 500 ciascuna) emesso con decorrenza degli interessi dal 15 luglio 1933-XI, giusta deliberazioni 23 febbraio 1931-IX, del Consiglio di amministrazione della società; 14 aprile 1931-IX, dell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti, omologata quest'ultima dal Regio tribunale di Firenze con decreto 6 maggio 1931-IX, e 26 ottobre 1932-X dello stesso Consiglio di amministrazione.

Al punto 3° del « Premesso » nella frase « ... e per il pagamento, col residuo della per-

centuale che sarà per risultare ... » dopo la parola « residuo » occorre una virgola.

Al punto 4° del « Premesso » nella frase « ... di contribuire per liberarsi dalla garanzia come sopra prestata, la somma di lire 10 milioni ... » dopo la parola « prestata », occorre aggiungere « con ».

All'art. 4 secondo comma: nella frase « ... » per la rimanenza mediante prelievo del contributo statale di lire 11.500.000 ... » alla parola « del » occorre sostituire « dal ».

All'articolo 8 del secondo comma: invece di dire « la Società si obbliga » doveva dirsi « la Società si è obbligata ».

Non potendosi ovviamente introdurre varianti nella « Convenzione », e trattandosi di precisazioni di forma sulle quali non può sussistere dubbio, il relatore riterrebbe sufficiente averle riportate nella sua relazione.

A titolo informativo il relatore ricorda che col riscatto di questa autostrada da parte dello Stato, delle sette autostrade la costruzione e l'esercizio delle quali furono assunti da società anonime rimangono tre, e precisamente la Napoli-Pompei, la Venezia-Padova e la Torino-Milano, l'esercizio delle quali, e in particolare di quest'ultima, procede in modo soddisfacente.

Come già fu detto, soltanto nella convenzione della Napoli-Pozzuoli sussiste ancora la « clausola oro » in caso di riscatto; clausola che alla prima occasione propizia si riterrebbe opportuno fosse sostituita con quella adottata per le due ultime convenzioni.

L'autostrada che unisce Firenze al mare e che in seguito al riscatto passerà in gestione della Azienda Autonoma Statale della Strada, è superfluo ricordare che costituisce un'arteria di somma importanza per la Toscana ed una grandiosa opera pubblica, che desta l'ammirazione per il modo come è stata costruita e soprattutto per l'incantevole panorama che ininterrottamente offre a chi la percorre. Voluta dal Duce, essa rappresenta anche un titolo di onore per Firenze e per le altre provincie e per tutti i comuni interessati che hanno tanto largamente contribuito, insieme con lo Stato, alla sua realizzazione.

Pertanto il relatore ritiene che non possa mancare al disegno di legge in esame l'approvazione delle Commissioni riunite, ma da questa

non dovrebbe andar disgiunta la più viva raccomandazione ai Ministri competenti perchè sia assolutamente inibito ai pedoni il transito sulle autostrade, e perchè una più rigorosa disciplina regoli il comportamento dei ciclisti i quali dovrebbero percorrerle non come piste e per svago, ma per necessità di movimento, mantenendosi serrati il più possibile alla banchina del loro lato destro e non mai in gruppi e formazioni con più di due macchine affiancate. Severi provvedimenti dovranno continuare ad essere adottati contro chiunque entri od esca dalle autostrade da località diversa dai posti di controllo.

Soltanto così questa cospicua parte del grande patrimonio stradale che il Fascismo ha

creato quale anticipazione sulle meravigliose arterie sistemate o costruite dopo, ed aperte liberamente a tutti i traffici, potrà essere conservata; e ciò fino a quando le autostrade, destinate nel tempo a passare tutte in gestione della benemerita Azienda Autonoma Statale della Strada, continueranno ad attirare sulla loro sede la maggior parte del traffico automobilistico, decongestionando le strade ordinarie.

La lettura dei nove articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 11,15.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

41^a RIUNIONE

Martedì 29 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente DE VITO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Modificazioni alla legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, sulla costituzione dell'Ente Autonomo del porto di Napoli » (1473 - *rel.* Di Martino).

Pag. 413

(Discussione e approvazione):

« Modifica degli articoli 63, 74, 81, 82 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada » (1472 - *r.l.* Castelli) - *Oratori*: Ciano, Foschini, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*.

409

La riunione ha inizio alle ore 11,25.

Sono presenti i senatori: Bartoli, Bono, Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Ciancarelli, Ciano, Corsi, Cozza, Crispo Moncada, Dallorso, D'Aquino, Dentice di Accadia, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Falcetti,

Foschini Antonio, Gambardella, Larcher, Mariotti, Milani, Orlando e Tassoni.

Sono presenti il Ministro dei lavori pubblici, Gorla ed il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Jannelli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arborio Mella di Sant'Elia, Cattaneo della Volta, Chiarini, Cimati, De Feo, Drago, Ronco, Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Ricorda che è mancato il senatore Saporiti. Non spetta a lui farne la commemorazione, ma crede di interpretare il pensiero dei Commissari rivolgendo alla sua memoria il saluto e l'affettuoso ricordo dei colleghi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica degli articoli 63, 74, 81, 82 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada » (1472). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CASTELLI, *relatore*. La Milizia della strada fu istituita col Regio decreto 26 novembre 1928-VII, n. 2716, con il compito di curare, in concorso con gli altri funzionari ed agenti a ciò autorizzati, la difesa del patrimonio stra-

dale, la disciplina della circolazione e il servizio di polizia stradale. Come abbia egregiamente assolto il suo compito non occorre porre in rilievo, poichè ripetutamente il Senato ebbe a manifestare ad essa il suo vivo plauso.

Con lo stesso Regio decreto fu disposto che le norme relative al normale reclutamento e alle promozioni sarebbero state stabilite con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Ma detta disposizione, con legge 8 giugno 1931—IX, n. 836, fu implicitamente abrogata, disponendosi la estensione alla Milizia della strada del trattamento giuridico della Milizia forestale, e delegandosi al Ministro dei lavori pubblici di coordinare le relative norme giuridiche in apposito regolamento da approvarsi con Regio decreto. Nacque così il regolamento per la Milizia della strada che fu approvato col Regio decreto 20 ottobre 1932—X, n. 1554, di cui il disegno di legge oggi sottoposto all'esame della Commissione modificò le disposizioni contenute negli articoli 63, 74, 81 e 82.

L'articolo 74 dell'attuale ordinamento stabilisce che, nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo per anzianità e per scelta, le promozioni si effettuano intercalando i pari grado già iscritti nel quadro a scelta a quelli iscritti nel quadro ad anzianità nella proporzione di due per l'anzianità e di uno per la scelta. Con la variante proposta questa proporzione viene rovesciata a favore della scelta, assegnando all'anzianità un solo terzo delle promozioni e due terzi alla scelta, dando a questa la precedenza. Non v'ha dubbio che il sistema della scelta, se giustamente applicato, permetterà una più rigorosa selezione mettendo in valore la capacità e i meriti degli ufficiali più idonei ai gradi più elevati. La modifica pertanto merita incondizionata approvazione.

Ma il Governo ha creduto di temperare questa più larga facoltà di scelta rendendo obbligatoria una più lunga permanenza minima nei vari gradi di ufficiale. Ha pertanto proposto, in sede di discussione innanzi alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, un emendamento al proprio disegno di legge, col quale si modi-

fica anche l'articolo 63, nel senso che per poter conseguire la promozione al grado superiore occorre aver prestato 4 anni di servizio invece di 3 pel grado di $\frac{3}{2}$ capo manipolo e 6 anni invece di 4 pel grado di centurione. L'emendamento però lascia invariati i termini attuali più brevi per gli ufficiali nominati anteriormente al 1° luglio 1941—XIX. In verità questa riserva non appare giustificata. Se, come si è detto, i nuovi termini servono a consolidare la capacità e la esperienza degli ufficiali ed a rendere più sicuro il giudizio dei loro superiori, se essi devono valere a temperare l'inconveniente di una troppo rapida ascensione ai gradi più alti, queste ragioni oggettive e non trascurabili valgono per il personale già in servizio come per quello da assumersi dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento. È pertanto da auspicare che il Ministro, che col suo emendamento ha opportunamente autolimitata la propria facoltà di scelta, se ne valga anche nei confronti del personale ora in servizio soltanto in casi eccezionali.

L'articolo 81, riguardante in particolare l'avanzamento da capo manipolo a centurione, che avviene attualmente per due terzi per anzianità e per un terzo a scelta per titoli e esami, viene modificato in conformità della mutata proporzione stabilita nell'articolo 74.

Introduce peraltro una innovazione degna di rilievo. L'ultimo comma dell'articolo 81 vigente stabilisce che gli ufficiali che abbiano superato gli esami a scelta sono iscritti in apposito quadro annuale, e potranno essere promossi in ordine di anzianità quando siano entrati nel primo sesto del rispettivo ruolo, man mano che vi siano i posti disponibili, nella proporzione assegnata alla scelta. Tutti coloro che risultino in eccedenza nell'anno conservano il diritto alla promozione, anche negli anni successivi, ma in concorrenza con quelli sopravvenienti dai nuovi esami.

Il nuovo testo semplifica il sistema, riconoscendo il diritto alla promozione a tutti coloro che abbiano superato l'esame non appena entrano nel primo sesto del proprio ruolo, ma solamente per l'anno in corso.

È probabile che, data la più larga parte fatta alla scelta, tutti gli ufficiali dichiarati idonei attraverso l'esame trovino collocamento

nell'anno; tuttavia il nuovo testo lascia qualche incertezza sulla condizione in cui verrebbe a trovarsi quell'ufficiale dichiarato idoneo per la promozione a scelta che non abbia potuto conseguire la promozione entro l'anno.

Non sarebbe forse inutile a questo proposito qualche parola del Ministro che chiarisca meglio tale situazione.

L'articolo 82, quarto ed ultimo articolo modificato, riguarda l'avanzamento da centurione a seniore. Anche qui naturalmente è mutata la quota assegnata all'anzianità e quella riservata alla scelta facoltativa per titoli ed esami. In relazione a tale diversa proporzione e in omaggio al più ampio criterio selettivo, col nuovo testo proposto si allarga la possibilità di scelta, permettendo di prendere parte agli esami a tutti i centurioni compresi nei primi due terzi del loro ruolo, invece che nella prima metà com'è attualmente.

Per le modalità di promozione sia l'articolo vigente che quello del disegno di legge in esame, richiamano le disposizioni date dall'articolo precedente. Rimane quindi anche qui dubbia la validità dell'esame superato, quando la promozione non si verifichi entro l'anno.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Circa il chiarimento desiderato del relatore sulla condizione degli ufficiali che, dichiarati idonei per la promozione a scelta, non ottengono la promozione entro l'anno, risponde che l'esame vale per l'anno in corso. Se l'ufficiale non ha ottenuto la promozione entro l'anno decade dal diritto alla promozione.

CIANO. Premette che ha chiesto di parlare nella discussione generale di questo disegno di legge per non interloquire nella discussione dei vari articoli; e ciò perchè, confrontando gli stessi con quelli del Regolamento attualmente in vigore per la Milizia Nazionale della strada, si è convinto che, più che introdurre emendamenti, sia necessario rivedere tutta la parte relativa all'avanzamento degli ufficiali al fine di ravvicinare, come è detto nella relazione ministeriale, le norme relative all'avanzamento degli ufficiali a quelle stabilite per le altre forze armate dello Stato ed in particolar modo per la Milizia portuaria.

Si limiterà ad accennare a qualche particolare, che gli sembra di notevole rilievo.

Non gli è riuscito comprendere che cosa s'intenda per « scelta facoltativa ».

Mentre nelle norme relative all'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito di « scelta facoltativa » non ha trovato traccia, nelle norme per l'avanzamento degli ufficiali della Milizia portuaria si parla di « scelta comparativa ». Forse negli articoli del disegno di legge laddove si parla « di esami a scelta facoltativa » si dovrebbe dire « esami facoltativi per la promozione a scelta ». Ma la dizione « promozione a scelta facoltativa » non potrebbe essere modificata in questi articoli senza variarne altri e particolarmente l'articolo 62 del Regolamento vigente che ha per soggetto « varie specie di avanzamento ».

Durante la discussione del disegno di legge alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni è stata introdotta una modifica al 1° comma dell'articolo 63 del Regolamento vigente. Il relatore ha posto in rilievo tale emendamento aggiungendo al riguardo una speciale raccomandazione che oggi ha ripetuta. Senza entrare nel merito, l'oratore osserva che l'articolo 63 vigente è composto di tre comma e che nel disegno di legge, così come perviene al Senato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, due di essi, il secondo e il terzo, sembrerebbero da sopprimere. I detti due comma suonano così:

« Tuttavia l'ufficiale può essere scrutinato nei riguardi dell'avanzamento ed iscritto nei quadri di avanzamento anche prima che siano raggiunti detti limiti di permanenza.

« Comunque egli non potrà conseguire la promozione se non sia scaduto il prescritto termine di permanenza nel quadro ».

L'oratore desidera di conoscere se veramente s'intenda di sopprimerli, e poichè il Ministro e il relatore sembra che assentano, li ringrazia.

Il relatore ha illustrato le ragioni della variante introdotta nell'articolo 74 « precedenza nelle promozioni » approvandola incondizionatamente. L'oratore pienamente si associa, non senza rilevare peraltro che nell'articolo vigente era prescritto che, intercalando i pari grado già iscritti nel quadro a scelta con quelli iscritti nel quadro ad anzianità, si sarebbe proceduto « incominciando dall'anzianità ». Nell'articolo 74 proposto col disegno di legge in

esame si prescrive invece di procedere a tale intercalazione « incominciando dalla scelta ». La cosa non avrebbe importanza se, una volta iniziate le promozioni da farsi in ragione di 2/3 a scelta ed 1/3 ad anzianità, le promozioni successive continuassero ad effettuarsi (come appunto si pratica nei corpi militari della Regia marina) alternando due promozioni a scelta con una ad anzianità. Senonchè l'oratore crede opportuno far rilevare che per la Milizia portuaria si è ritenuto di recente necessario (vedi Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 991) modificare l'articolo 44 del Regolamento sull'ordinamento di quella Milizia approvato con Regio decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132 (che era identico a quello ora proposto per la Milizia nazionale della strada) aggiungendo, dopo la parola « incominciando », le parole « ogni anno ».

In riguardo all'articolo 81 deve anzitutto rilevare che nel testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono soppresse le ultime parole « non appena entrano nel primo sesto del rispettivo ruolo » che figurano nel testo ministeriale e sulle quali il relatore particolarmente si sofferma nella sua relazione.

Anche questo rilievo sarebbe stato più opportuno fare discutendosi l'articolo; senonchè appunto dal modo come sono congegnati questo articolo e il successivo, relativi alle promozioni da capo manipolo a centurione (da tenente a capitano) e da centurione a seniore (da capitano a maggiore) trae ragione la premessa fatta sulla necessità di una totale revisione delle norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di questo benemerito corpo.

È da premettere che gli ufficiali della Milizia Nazionale della strada sono assunti in servizio con il grado iniziale della carriera fra i cittadini muniti di laurea in ingegneria, mediante concorso per titoli ed esami (articolo 60 del vigente Regolamento). Ebbene, per le promozioni ad anzianità da centurione a seniore sono prescritti degli esami, che per le promozioni ad anzianità non sono previsti per i pari grado di nessun altro corpo o milizia. Sono poi previsti esami facoltativi per la promozione a scelta su particolari programmi. Ma gli ufficiali che abbiano superato detti

esami conseguono il diritto alla promozione solo per l'anno in corso e se non vengono promossi devono ripeterli l'anno seguente, sempre per conseguire il diritto alla promozione a scelta e così anche per una terza volta nell'anno susseguente. Dopo di che, e cioè dopo di essere riusciti idonei in tre esami a scelta, dati in tre anni successivi, se non promossi, stando alla lettera della disposizione, decadrebbero dal diritto alla promozione a scelta e non potrebbero dare altri esami.

Questo meccanismo, oltre ad impegnare per diversi mesi di ogni anno buona parte dei capi manipolo e dei centurioni in esami che, dato il titolo di reclutamento, debbono essere assai seri, all'oratore non sembra equo e, comunque, non preferibile alla disposizione vigente che prevede un solo esame per conseguire il diritto alla promozione a scelta a centurione o a seniore, e prescrive che coloro i quali, avendo superati gli esami, non siano stati promossi nell'anno concorrano con i pari grado che supereranno gli esami negli anni successivi.

Deve, infine, sempre in riguardo agli articoli 81 e 82 e per notizia rilevare che, per la Milizia portuaria, le promozioni ai gradi di centurione e di seniore hanno luogo esclusivamente a scelta per esami, fra i capi manipolo e centurioni aventi rispettivamente una permanenza minima nel grado di anni 6 e di anni 7, che appartengano ai primi 2/3 ed alla prima metà dei posti di ruolo del proprio grado, che abbiano riportata negli ultimi due anni una classifica non inferiore a buono con punti 3 e che siano stati dichiarati idonei al grado superiore dalla competente Commissione di avanzamento (art. 48, Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 991).

Considerato che delle disposizioni in esame si chiede l'entrata in vigore dal 1° luglio, e che la loro applicazione, se limitata ad un anno, non può dar luogo ad inconveniente alcuno, la Commissione, udite le considerazioni fatte dal relatore e quelle che l'oratore ha esposto, potrebbe, se crede, raccomandare al Ministro, solo da poche settimane ritornato dal fronte, che si compiaccia di portare su tali considerazioni un attento esame per riordinare al più presto tutta la materia che regola l'avanza-

mento degli ufficiali della benemerita Milizia nazionale della strada.

FOSCHINI. Non è d'accordo, perchè per i gradi inferiori è giusto che si tenga conto dell'anzianità, ma, a misura che si ascende nella carriera, occorre che gli aspiranti alla promozione siano forniti di sempre maggiori requisiti e si dia la preferenza al sistema dell'avanzamento a scelta.

Indubbiamente la scelta rappresenta per il personale un elemento depressivo, perchè chi è posposto ad un altro si ritiene vittima di un atto di ingiustizia; quindi è opportuno riservare questo sistema ai gradi superiori.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Lo scopo del disegno di legge è di uniformarsi all'ordinamento delle altre Milizie speciali, quali la postelegrafonica e la ferroviaria. La Milizia nazionale della strada ha voluto fare un primo passo verso un allargamento del sistema delle promozioni a scelta, senza però giungere alla totalità perchè sono state tenute presenti alcune considerazioni quali quelle fatte dal senatore Foschini.

Si vuol sperimentare se il nuovo sistema corrisponde meglio di quello che si fonda sulla sola anzianità e di quello che si basa sulla sola scelta.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, sulla costituzione dell'Ente Autonomo del porto di Napoli » (1473). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DI MARTINO GERARDO, *relatore*. La legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli, prevede, tra l'altro, all'articolo 22, l'assegnazione ed il conseguente collocamento fuori ruolo di ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e di funzionari statali da preporre ed adibire ai vari servizi dell'Ente stesso. Per quanto riguarda, invece, la presidenza dell'Ente, l'articolo 7 di detta legge non contempla espressamente il caso che a tale carica possa essere chiamato un ufficiale od un funzionario civile, e perciò il Governo ha ritenuto di dovere integrare l'articolo stesso, prevedendo una siffatta eventualità, ed estendendo, quindi, anche al Presidente dell'Ente il trattamento del collocamento fuori ruolo.

Analoga disposizione è stata altresì, per le stesse ragioni, inserita nell'articolo 23, nei confronti del Commissario Regio.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,50.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(42^a riunione)

FINANZA

(85^a riunione)

Venerdì 29 agosto 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione per acclamazione):

« Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per opere pubbliche straordinarie nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro » (1499 - rel. De Vito) - *Oratori*: Presidente, Zupelli, Felici, Sechi, Dudan, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici* Pag. 418

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Arborio Mella di Sant'Elia, Bartoli, Burzagli,

Tip. del Senato (600)

Carapelle, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Chiarini, Ciano, Cipolla, Cozza, De Michelis, Dentice di Accadia, De Vito, Di Martino Gerardo, Drago, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Flora, Foschini Antonio, Gambardella, Genovesi, Giuli Rosselmini Gualandi, Guidotti, Ingianni, Larcher, Maraviglia, Mariotti, Medolaghi, Miari de Cumani, Milani, Moris, Oriolo, Orlando, Parodi Delfino, Raineri, Rebugia, Ricci Federico, Ricci Umberto, Ronga, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Tassoni, Trigona e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle finanze, Thaon di Revel, il Ministro dei lavori pubblici, Gorla e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Russo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacelli, Bevione, Bono, Catalano, Cimati, Colosimo, Dallorso, D'Amelio, De Feo, Di Donato, Ferretti, Gaggia, Gazzera, Giuria, Leicht, Piola Caselli, Poss, Pozzo, Raimondi, Reggio, Ronco, Rota Giuseppe, Sagramoso, Sili e Theodoli di Sambuci.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta a fungere da segretario.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

VII - (Comm. riunite - 37^a) - 62

In memoria di Bruno Mussolini.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i rappresentanti del Governo*). Colleghi, la viva parte presa dal Senato del Regno al lutto e al dolore del DUCE è stata subito espressa dalla vostra Presidenza appena la notizia della sciagura di Pisa si diffuse in Italia. Ma io voglio ancora ricordare quel lutto, che il tempo non riesce a sfiorare.

Pilota e volontario di guerra a diciassette anni, a ventitrè anni Bruno Mussolini aveva preso parte a tre guerre meritando sul campo i galloni di ufficiale ed i segni azzurri del valore, mentre tra l'uno e l'altro periodo bellico conquistava nuovi primati, transvolava l'Atlantico, organizzava e dirigeva linee transoceaniche.

Ricordando Bruno non si può non rimanere soggiogati dalla potenza del nome di Mussolini ormai definitivamente legato alla storia universale. Questo Egli sapeva e per questo seppe essere, vivo, modestissimo fra i modesti, limitando ogni richiamo attorno al suo nome al minimo che le sue imprese richiedevano, come e più avrebbero richiesto per qualsiasi altro.

In soli sei anni, Bruno Mussolini aveva superato l'una dopo l'altra le prove più ardue che Egli s'imponeva, moltiplicandole come gradini della scala dei più severi collaudi, quasi sentisse di dover raggruppare in un più breve spazio di tempo una maggior somma di audacia e di gloria.

Era in Lui un desiderio di affermarsi per merito proprio, che Egli seppe raggiungere scrivendo con le imprese di pace e di guerra il nome suo accanto a quello degli assi famosi che emulava anche nella difficile virtù di essere severo con se stesso. La dignità medesima del nome tanto difficile e tanto pesante da portare riesciva perfettamente adeguata a chi ne aveva fatto impegno e legge di vita.

Assolto sino in fondo il dovere di Comandante, Bruno Mussolini è caduto nel preparare nuove armi alla Patria. Suo dono supremo al DUCE è il dolore inferto al cuore del Padre sul cui insegnamento aveva costruito e costruiva giorno per giorno la vita pericolosa, pagando largamente e generosamente di per-

sona, esprimendo nelle imprese e nello stile l'italiana e fascista virtù dell'esempio.

Egli lascia infatti un esempio, il puro esempio di chi, sapendo essere Bruno Mussolini, seppe e volle essere un combattente, un soldato d'Italia. Questo esempio è affidato soprattutto ai giovani del Littorio, della cui preparazione, della cui maturità noialtri, gli anziani, siamo responsabili.

Per questo la Presidenza del Senato ha voluto che la memoria di Bruno Mussolini fosse ricordata attraverso un contributo ai corsi della G. I. L. che preparano nuovi aviatori all'Italia, perchè almeno, se non ci è dato averlo fra noi pieno della sua vita, sprezzante d'ogni rischio, Egli sia continuato da nuove schiere di giovani addestrati ed educati al suo esempio.

Ogni famiglia che ha dato alla Patria un figlio, sente d'essere più che mai vicino al DUCE. Presente all'appello dei caduti, il capitano pilota, l'atlantico Bruno Mussolini attende d'essere onorato e sarà onorato dalla Vittoria.

Discussione e approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per opere pubbliche straordinarie nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro » (1499). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DE VITO, relatore. Conseguita la realizzazione delle antiche legittime aspirazioni territoriali al confine orientale e sull'altra sponda dell'Adriatico, si delineano questioni e necessità economiche che non possono essere trascurate: primissime quelle che tendono ad assicurare alle popolazioni le condizioni indispensabili di progresso.

Studi rapidamente condotti dal Governo e dalle organizzazioni locali hanno concretato un piano organico di opere nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro. E le opere sono di varia natura: costruzione e sistemazione di strade, edifici pubblici e scolastici, case popolari, risanamento di abitati,

difese e sistemazioni idrauliche, miglioramento e arredamento di porti e di approdi, con una spesa complessiva prevista in lire 500.000.000.

Naturalmente nel provvedere al finanziamento non si può prescindere dagli attuali ordinamenti dei nuovi territori.

Come è noto, per la provincia di Lubiana, con Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, i poteri di Governo sono affidati ad un Alto Commissario, con la finalità di stabilire un ordinamento autonomo corrispondente alle caratteristiche etniche della popolazione slovena, alla posizione geografica del territorio ed alle speciali esigenze locali. Ma allo stato attuale della legislazione permangono nelle Amministrazioni centrali le attribuzioni relative a tutti i servizi civili.

Per la Dalmazia il Regio decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453, affida al Governatore l'esercizio delle attribuzioni del Governo centrale relative a tutti i servizi civili.

Nulla invece è modificato nei riguardi della provincia di Fiume, per quanto ampliata.

In correlazione a tali condizioni di cose l'esecuzione delle previste opere pubbliche straordinarie urgenti è affidata alle cure del Ministero dei lavori pubblici per le provincie di Lubiana e di Fiume, ed a quelle del Governatore della Dalmazia per le provincie di Spalato, Zara e Cattaro.

Ma resta fondamentale l'unicità delle norme da applicare nella esecuzione, che sono quelle vigenti nel Regno: concetto questo che merita di essere rilevato per opportunità e saggezza.

E rilievo anche maggiore merita la disposizione che riserva all'Azienda Autonoma Statale della Strada la sistemazione ed il miglioramento della viabilità statale in tali provincie, accordando ad essa direttamente, a titolo di contributo, la somma di lire 175 milioni, sull'assegnazione dei 500 milioni.

La disposizione assicura il vantaggio di una specialissima competenza tecnica, acquisita ed esercitata con tanta lode, e soprattutto mantiene il carattere unitario ed organico della rete stradale statale, che per essere tale deve corrispondere alle necessità politiche ed economiche di tutto il territorio del Regno e non di sole singole parti.

Occorre appena dire che il disegno di legge

non trascura la possibilità di maggiori o diverse esigenze e di esigenze locali.

Pertanto in ordine alle prime stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle finanze e previe intese col Governatore della Dalmazia, con l'Alto Commissario di Lubiana e col Prefetto di Fiume, possa apportare variazioni nel riparto della somma di lire 325 milioni assegnata per le opere pubbliche. E la disposizione è tanto più opportuna, in quanto nell'applicazione possono aversi vedute nuove o sorgere necessità di modifiche anche notevoli, non previste nello studio di massima.

E quanto alle seconde, consente di eseguire col fondo stesso anche lavori di competenza degli Enti locali in conformità a disposizioni che saranno emanate dai Ministeri dell'interno e delle finanze.

Stabilisce infine che per le case popolari, le quali rappresentano interessi particolarissimi di ambiente e di classe, siano stabilite le norme di gestione dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, intesi il Governatore della Dalmazia e l'Alto Commissario per la provincia di Lubiana.

Riassunto così brevemente il disegno di legge, devesi rilevare che difficoltà non poche si presentano per provvedere convenientemente all'esecuzione di una rilevante massa di lavori, conciliando, con gli speciali ordinamenti dei nuovi territori, la necessità di mantenere integra l'applicazione delle leggi fondamentali amministrative del Regno, integro il riscontro delle spese, integri i criteri tecnici consacrati ormai da diuturna esperienza.

Si può affermare che le difficoltà sono convenientemente superate.

Resta solo, pertanto, da mettere in rilievo l'alto significato politico del provvedimento che mostra la sollecita cura del DUCE e del Regime verso le terre finalmente congiunte a noi con indissolubili vincoli nella unicità del Regno.

ZUPELLI. Premette di confidare, per quanto dirà, nella consueta benevolenza e pazienza dei colleghi.

Rivolge innanzi tutto un reverente e fiero saluto ai Caduti per la conquista della Dalmazia ed un altro non meno reverente ai col-

leghi dalmati, quasi tutti scomparsi, che spesero la loro attività in Senato per difendere l'italianità della Dalmazia: fra essi Ercolano Salvi, che morì certo di crepacuore per quanto contro la Dalmazia era stato perpetrato con il trattato di Rapallo.

Dichiara fin dal principio che darà il suo voto al disegno di legge in esame.

Ricorda di essere un irredentista nato. Nacque il 6 marzo 1859 a Capodistria, fu battezzato coi nomi, assai significativi, di Vittorio-Italo, non dal proprio parroco, ma dal Rev. Antonio Coiz, che, insegnante nel ginnasio di Capodistria, si era fatto autorizzare al battesimo quale sacerdote, ma che subito dopo, temendo i fulmini della feroce polizia austriaca e della Curia, prese la via dell'esilio e, raggiunto Savigliano in Piemonte, si arruolò fra i Cacciatori delle Alpi quale cappellano militare, come ricorda il Guerzoni nella *Vita di Garibaldi*.

Nato irredentista, l'oratore trascorse gli anni della giovinezza in un paese irredentista, frequentando il ginnasio di Capodistria, che era il centro dell'irredentismo istriano. All'irredentismo si è associato in lui anche il sentimento della « passione adriatica ». Chi soffre questa passione, ed egli la soffre anche ora, non ha altro desiderio che di vedere l'Adriatico divenuto un « lago italiano ».

Nel novembre del 1918 l'oratore ebbe la più grande soddisfazione della sua vita, rientrando a Capodistria come rappresentante del Governo e dell'Esercito italiano. Passò poi a Trieste ove ricevette accoglienze che mai potrà dimenticare. Credeva egli allora che tutte le sue aspirazioni si fossero realizzate: la Dalmazia era in nostro completo possesso, Corfù era stata occupata dagli italiani, sia pure transitoriamente, e ciò costituiva un precedente favorevole. Ma purtroppo il trattato di Rapallo distrusse ogni cosa e la delusione fu dolorosissima.

Ora, nell'aprile del 1941, siamo tornati in Dalmazia, abbiamo rioccupato Corfù ed abbiamo occupato anche le isole Jonie. Per la seconda volta la passione adriatica dell'oratore poteva dirsi perfettamente soddisfatta. Senonchè il 18 maggio intervenne un'altra amarezza.

L'oratore ama la Dalmazia, la ama perchè irredentista, ma soprattutto perchè la conosce intimamente. Nel 1896 ebbe modo di percorrerla tutta a piedi, durante tre mesi e mezzo, venendo a contatto con persone di ogni ceto, da quelle di maggior considerazione delle città marittime, al popolo minuto dei piccoli paesi dell'interno della Dalmazia. In tale occasione potè, 45 anni or sono, convincersi che la Dalmazia era etnicamente una regione mista per la maggioranza della sua popolazione, che una minoranza numerica, circa un sesto della popolazione, era italiana, ma che la predominanza vera ed effettiva nella Dalmazia spettava agli italiani. Era partito da Roma con un manuletto, che avrebbe dovuto permettergli di farsi comprendere nelle regioni slave, ma non ebbe mai bisogno di ricorrervi, nè di usare le pochissime parole slave che egli conosceva, e ciò perfino nell'interno, dove le condizioni di vita erano così primitive che, come ai tempi omerici, si arrostitava ancora il castrato all'aperto, infilato in un palo. Ebbe così contatti intimi con tutta la popolazione, formandosi la convinzione che, pur trattandosi di popolazioni slave, esse nutrivano sentimenti di italianità: erano ancora quegli *Schiavoni* che avevano dato le proprie forze ed il proprio sangue a Venezia ed avevano conquistato il Mediterraneo contro i turchi e contro i pirati dell'Africa settentrionale.

Fa rilevare che il trattato con la Croazia, del 18 maggio 1941, non è finora perfetto, non essendo stato sottoposto al Gran Consiglio del Fascismo, nè all'esame delle Assemblee legislative. Tuttavia non chiederà per questo la sospensione del disegno di legge in esame come privo di base giuridica: dà invece piena lode al Governo di non aver perfezionato tale trattato, perchè considera questo come un atto di realistica prudenza.

La situazione in Croazia è di una confusione spaventevole, che rievoca il più torbido Medio Evo. Soltanto tre giorni dopo la firma del trattato fu annunciato che a Knin erano stati fucilati 70 individui. Inoltre un comunicato ufficiale del Governo di Zagabria, riportato da un giornale tedesco della Svizzera, informava che nella Bosnia occidentale (confinante quindi con la Dalmazia) erano stati fucilati 180 indi-

vidui perchè comunisti. Un terzo comunicato annunciava infine la costituzione di così detti « tribunali volanti », *alias* plotoni di esecuzione! Questi fatti sono indizio non di un Governo sicuro e forte, ma di un Governo che si regge sulla forza delle baionette e sui plotoni di esecuzione. A completare l'opera sono poi venute le notizie dei gravissimi fatti del Montenegro.

Per tutte queste ragioni va data lode al Governo di non aver perfezionato il trattato. E va data pure lode al nostro Governo per il passo fatto a Zagabria, che ha dato luogo alle recenti comunicazioni del Governo croato circa l'occupazione militare italiana, la quale dovrebbe provvedere alla protezione dei cittadini e degli interessi italiani e al mantenimento dell'ordine pubblico su tutto il litorale adriatico. Ciò può far sorgere, in chi nutre la passione adriatica, le più rosee speranze circa compensi che potrebbero effettuarsi o altri fatti che potrebbero consigliare diverse soluzioni.

Tornando a parlare della Dalmazia, l'oratore afferma che si tratta di una regione mediterranea, assolutamente diversa dalla Croazia, dalla Bosnia e dalla Erzegovina. È una regione che ha una perfetta natura mediterranea. È geograficamente delimitata dalle Alpi Bebie e Dinariche ad est, dall'Adriatico e da un numerosissimo corteo di isole ad ovest; tutti i fiumi fluiscono all'Adriatico; clima, flora e fauna sono mediterranee. Ad est delle Bebie e delle Dinariche si trova invece tutto il contrario: clima, terreno carsico, vegetazione continentale, fauna continentale e civiltà (esclusa la Croazia settentrionale che per il contatto avuto con la civiltà austriaca è abbastanza evoluta) ancora di marca turca, soprattutto per la Bosnia e l'Erzegovina. Quel poco di civiltà che vi esiste è quanto è rimasto delle tracce rubate all'Italia.

Nella Dalmazia invece era netto ed evidente il predominio italiano. Durante la sua permanenza in Dalmazia l'oratore poté rilevare che le stesse famiglie serbe e croate di più elevata posizione economica, sentivano il bisogno di parlare il dialetto veneto quale segno di distinzione.

Durante il periodo della dominazione asbur-

gica le cose andavano abbastanza bene. La legge costituzionale del 1867, che divise l'Impero Austro-Ungarico in due parti, aveva stabilito che nella parte cisleitana nelle scuole si insegnasse la lingua della regione, ed in Dalmazia, sia nelle scuole popolari che in quelle reali e ginnasiali, l'insegnamento dovesse essere impartito in lingua italiana.

La preminenza dell'elemento italiano era tale che a Zara, sullo stesso Palazzo del Governo si poteva leggere la iscrizione in perfetto italiano di: « Imperiale Reale Luogotenenza della Dalmazia ». Le leggi vigenti in Dalmazia in parte erano quelle, di carattere generale per la Cisleitana, approvate dal Reichsrath, e in parte quelle approvate dalla Dieta dalmata, costituita dagli eletti delle corporazioni in forza dello speciale Statuto della Dalmazia. Orbene queste leggi erano redatte esclusivamente in italiano ed anche in italiano era la formula con la quale il Luogotenente della Dalmazia, che era un generale croato, le promulgava e le rendeva esecutive in nome dell'Imperatore.

Anche per quanto riguarda la parte militare vi era pieno riconoscimento dell'italianità. Le stesse carte dell'Istituto geografico militare recavano i nomi delle regioni, delle località e degli elementi geografici in italiano: così « Monti della Sfila, Lago di Aurana, Piccola Narenta, Canale di Brazza ».

La lingua del comando in tutto l'esercito austriaco era quella tedesca, ma le spiegazioni si davano nella lingua corrispondente alla provenienza delle varie reclute. Orbene a Zara si trovava un battaglione del 23° regg. di Landwehr al quale le spiegazioni venivano date in dialetto veneto.

Altrettanto avveniva nella marina da guerra. Tra l'altro, l'oratore ricorda che essa era allora comandata da un filo-italiano, l'arciduca Carlo Stefano, il quale non solo voleva che le spiegazioni fossero date in dialetto veneto, ma aveva adottato anche i comandi già in uso nella marina della Repubblica Veneta. La Corte di Vienna per questo fatto gli tolse il comando della marina. Si procedette poi ad una iniezione nella marina di elementi slavi, soprattutto continentali, e si racconta che l'Imperatore Francesco Giuseppe (il quale

parlava perfettamente il dialetto veneto), assistendo ad alcune grandi manovre navali in Dalmazia, domandasse all'ammiraglio comandante della squadra, che era un dalmata, come si comportassero questi elementi slavi continentali e a lui l'ammiraglio rispondesse con una frase di pretta marca marinara veneta molto espressiva, che denotava la deficienza della natura marinaresca in tali elementi.

Anche nei Tribunali, in paesi quasi completamente slavi, le targhe portavano l'indicazione italiana di « Imperiale Reale Giudizio » e le sentenze erano redatte esclusivamente in italiano, senza traduzione in altre lingue.

Aggiunge infine che il senatore Umberto Ricci possiede una raccolta di sigilli di varie autorità della Dalmazia tutti in lingua italiana.

Ma l'Austria in realtà non vedeva di buon occhio l'italianità della Dalmazia ed iniziò ben presto l'opera di slavizzazione, opera abile ed accorta che non si esplicò mai con repressioni clamorose, tattica questa ben diversa da quella usata dalla Jugoslavia e dalla sua sorella attuale la Croazia. Oltre al sistema di alterare le statistiche ed influire con minacce e con lusinghe sugli animi dei deboli e dei bisognosi, per ottenere la trasformazione dei cognomi italiani, altro sistema al quale ricorreva l'Austria era quello di raccogliere nei seminari slavi giovinetti di 13 o 14 anni, facendone dei pretini che tornavano ai loro paesi con educazione completamente slava. Questo sistema ha prodotto per l'italianità effetti veramente disastrosi: si cominciò, nei vari centri, col non tenere più le prediche in dialetto veneto e si finì poi con l'abbandonare addirittura anche la liturgia latina.

Comunque, fino al 1918 in Dalmazia si mantenne, malgrado ciò, l'assoluta preponderanza morale e civile italiana. In seguito però alle note circostanze si ebbe il trattato di Rapallo, nei riguardi del quale l'oratore non ha rimorsi, perchè contro di esso ebbe energicamente a protestare nella seduta del Senato del 16 dicembre 1920.

In forza della successiva convenzione di Santa Margherita Ligure, furono sollecitamente sgombrate da parte nostra le tre zone in essa contemplate e lo furono senza che la convenzione fosse stata ratificata dal Governo jugo-

slavo, il quale, anzi, non la portò mai alla Scupcina. Potremmo quindi anche noi esimerci dal far ratificare dalle Assemblee legislative e dal Gran Consiglio il trattato del 18 maggio, perchè la Jugoslavia, costituita soprattutto da Croati, non ratificò mai la convenzione di Santa Margherita.

Dopo di allora la Jugoslavia attuò un'opera di spietato soffocamento dell'italianità in Dalmazia, ricorrendo ai sistemi più feroci e più drastici: dalle espropriazioni dei beni di proprietà italiana alla espulsione di italiani, sia regnicoli che dalmati. Ben può dirsi che mai durante la dominazione austriaca l'italianità nella Dalmazia abbia tanto sofferto come in 20 anni di dominio jugoslavo.

Passando alla legge in esame, l'oratore ripete che non solo non ne propone la sospensiva, ma esprime il suo plauso, perchè i lavori in essa previsti sono affermazione del principio: « ci siamo e ci resteremo! ». Crede però doveroso esporre quale risulta la nostra situazione militare in conseguenza del trattato del 18 maggio.

L'Italia ha occupato un po' più di un terzo della costa adriatica continentale, con una linea che si può dividere in tre tronconi. Un primo troncone, breve e sottilissimo, va da Sussak a Portorè, il secondo, partendo a nord di Zara si spinge fino a Spalato e il terzo comprende una zona intorno a Cattaro. L'intero retroterra rimane però in mano della Croazia. La profondità massima del nostro territorio, misurato dal mare, è da 30 a 40 chilometri solo in corrispondenza di Traù, profondità che per gli attuali mezzi motorizzati e per le moderne artiglierie non ha alcun valore. La nostra situazione militare viene pertanto a trovarsi in uno stato di precarietà, accentuato anche dal fatto che, mentre la Croazia può valersi come territorio di arroccamento di tutto il retroterra fino a Cattaro, il nostro arroccamento è interrotto dai possedimenti croati, e se si volesse fare una operazione in Dalmazia saremmo costretti ad agire per via mare uscendo dalle acque territoriali.

Si potrebbe pensare che la Croazia dovrebbe esserci grata di tanta concessione, quella Croazia che l'Italia ha vinto, perchè le truppe che in Dalmazia hanno combattuto contro il nostro esercito erano croate. Queste truppe sono state

liberate dalla prigionia, ma si è fatto loro anche questo regalo territoriale. Orbene, ci è sinceramente grato per tutto questo il Governo croato? Basta leggere il discorso di Pavelic a Zagabria il giorno del suo ritorno da Roma. In esso dice: « Abbiamo ottenuto molto, *ma abbiamo dovuto sopportare gravi sacrifici* ». E questo è il nemico vinto cui furono liberati i prigionieri, cui fu concesso il territorio che lo ha posto in condizioni militari ottime!

Ora se si considera che la Croazia vive una vita sussultoria, se si tien conto di ciò che è accaduto e accade nel Montenegro, può ragionevolmente sorgere la speranza che nuovi eventi consentano di ottenere migliori condizioni, soprattutto dal punto di vista militare.

Si è detto che un nostro generale avrebbe affermato che non conveniva avere tutta la Dalmazia perchè avremmo dovuto mantenervi forti contingenti di truppa. Se questo generale avesse effettivamente conosciuto la Dalmazia non avrebbe fatto questa affermazione, perchè avrebbe saputo che i passi delle Bebie e delle Dinariche, veri confini naturali della Dalmazia, per i quali si può entrare dalla Croazia, sono tre o quattro, difficilissimi e facilmente difendibili, salvo il passaggio offerto da quella Narenta, che ha violato il recinto alpino delle Dinariche per gettarsi nelle acque dell'Adriatico. Perchè la nostra sicurezza sia veramente solida occorre che la Dalmazia geografica sia data integralmente all'Italia, nei suoi confini naturali. Qualunque altra soluzione non è concepibile.

Ricordando che sono circa 50 mila gli italiani esiliati originari della Dalmazia, di cui 7 mila vivono a Trieste e gli altri sono sparsi per tutto il mondo, America compresa, l'oratore, anche in nome di tutti i dalmati, fra i quali sono i colleghi Dudan e Tacconi, formula l'augurio che essi possano tornare pacificamente nelle loro regioni, in cui tutti si sentono cittadini italiani.

Se la Jugoslavia in meno di un ventennio è riuscita a slavizzare la Dalmazia, il Governo italiano, con ritmo fascista, riuscirà a ristabilirne l'italianità in un periodo di tempo ben minore, riedificando sulle basi della tradizione di Roma e di Venezia.

Conclude dichiarando che ha creduto di adempiere, così parlando, a un suo preciso dovere, quel dovere che 27 anni fa aveva solennemente giurato in Senato di compiere sempre, al solo fine del bene inseparabile del Re e della Patria.

FELICI. Pensa che in questi gravi momenti della vita italiana si debba dare al Governo un'adesione incondizionata e totalitaria. L'eventuale diffondersi di un concetto di insoddisfazione per gli accordi intervenuti potrebbe far sorgere il dubbio che il Governo non sia il tutore solerte e forte degli interessi della Patria.

Benito Mussolini è stato sempre un dalmata dei più fervidi e dei più convinti, ed in questa occasione ha fatto tutto quello che umanamente si poteva per giungere alla migliore sistemazione; e quando la sistemazione è stata raggiunta, non ha tralasciato di lavorare ancora, fino alle recentissime disposizioni con cui la Croazia ha consentito l'occupazione militare italiana di tutta la fascia costiera da Fiume al Montenegro.

Attraverso la passione adriatica, Mussolini e d'Annunzio si sono trovati uniti da una stessa fede e in uno stesso ideale.

Ben diversamente può dirsi dei passati Governi, i quali avevano tra l'altro vietato che si tenesse in Ancona, l'8 settembre 1918, un convegno di Dalmati e di Fiumani, convegno che, a forza di insistere, si tenne, sotto la presidenza di lui, sindaco di Ancona, l'8 dicembre dello stesso anno, a guerra ormai finita, e che riuscì imponentissimo. Erano quegli stessi Governi che si lasciarono giocare dai cosiddetti protettori londinesi, francesi ed americani e che, con l'infausto trattato di Rapallo, diedero a Zara soltanto un esiguo, quasi inesistente, retro-terra e abbandonarono metà della popolazione fiumana alla Jugoslavia.

Del resto i confini stabiliti dallo stesso Patto di Londra del 1915 se raggiungevano le Alpi Dinariche, dimezzavano però la Dalmazia, perchè si arrivava fino a Punta Planca, cioè soltanto al disotto di Sebenico, mentre noi aspiravamo di giungere almeno fino alla Narenta.

Ben diversi sono i grandiosi risultati del

lavoro di oggi, e l'abilità del nostro Governo si è dimostrata grandissima.

L'oratore, che per sette anni — dal 1930 al 1937 — ha avuto l'onore di essere procuratore generale di Gabriele d'Annunzio e che ha potuto vedere con i suoi occhi le postille fatte dal Comandante al trattato di Rapallo, può assicurare che la situazione oggi raggiunta ha superato di gran lunga le sue aspirazioni nella provincia di Fiume. Va poi ricordato che lo stesso d'Annunzio, in occasione del convegno con Radic, considerando che la Croazia è cattolica ed improntata a civiltà latina, in netto contrasto con le aspirazioni del nazionalismo serbo, non osava negarle uno sbocco al mare. E si ricordi bene che abbiamo ottenuto la provincia di Lubiana, senza parlare del Montenegro, dell'Albania ampliata e delle isole joniche.

Quindi, auguri di miglioramento se ne possono fare quanti se ne vuole, ma bisogna tener conto della realtà ottimamente raggiunta.

Chi volesse muovere qualche critica alla nostra politica in questo campo, non potrebbe nè dovrebbe dimenticare che il 25 marzo scorso, quando si è saputo che la Jugoslavia aveva aderito al Patto Tripartito e ci aveva evitato un nuovo fronte, pensammo che dopo tutto le nostre energie si sarebbero potute volgere ad altre imprese. Eppure, con quel trattato, non solo si garantiva la integrità territoriale della Jugoslavia, ma si è saputo poi che le si era fatto sperare di giungere fino a Salonico. Dio ha voluto che gli eventi travolgessero quella situazione e ci condussero ai risultati che abbiamo saputo vittoriosamente raggiungere il 18 maggio.

L'assetto odierno supera ogni migliore aspettativa e la già ricordata convenzione, la quale consente all'Italia l'occupazione di tutta la zona costiera, dimostra che il Governo fascista, anche dopo il 18 maggio, segue e vigila attentamente la situazione e tutela nel modo migliore i nostri interessi.

Nè è esatto dire che l'annessione delle nuove provincie non è perfetta dal punto di vista formale, per la mancata presentazione alle Camere del relativo trattato internazionale, perchè detto trattato non è mai esistito per la *debellatio* della Jugoslavia. Si tratta invece

di un disegno di legge che reca la « conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, concernente la sistemazione dei territori della Dalmazia che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia ». Detto disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e trasmesso alla Presidenza del Senato, che lo metterà in discussione in una delle prossime riunioni. Esso, all'articolo 1, è formulato in modo da lasciar adito alla possibilità di qualche ulteriore miglioramento; ma non bisogna concepire speranze eccessive, che poi provocano amare delusioni.

PRESIDENTE. Osserva che la discussione esula dal contenuto del disegno di legge in esame.

FELICI. Per le ragioni esposte non si può neanche lontanamente accennare alla possibilità di proporre una sospensiva, motivata da cause formali, del disegno di legge ora in esame. Lo Stato Jugoslavo è stato debellato; noi abbiamo occupato una parte dei suoi territori ed il Governo ha presentato alle Camere il relativo decreto di annessione. Lo stesso avvenne per l'Etiopia. Si ricordi inoltre che il Veneto fu annesso all'Italia col Regio decreto 4 novembre 1866, convalidato dalla Camera e dal Senato soltanto nel 1867. Tutti i provvedimenti adottati nel frattempo per il Veneto furono presi regolarmente, perchè quel Regio decreto era giuridicamente ineccepibile.

Invita pertanto le Commissioni riunite a dare con entusiasmo il loro voto al disegno di legge in discussione, il quale dà provvidenzialmente lavoro e benessere alle nuove provincie che il Regime fascista, realizzando secolari aspirazioni, ci ha assicurato.

SECHI. Le questioni considerate dai precedenti oratori non riguardano il disegno di legge in esame; perciò si astiene da qualsiasi discussione in merito alle medesime. Se, quando verrà in Senato il disegno di legge per l'annessione delle terre dalmate, le questioni stesse saranno riproposte egli esprimerà la sua opinione in proposito. Per ora gli è sufficiente dichiarare il suo pieno assenso al disegno di legge.

PRESIDENTE. È lieto della manifestazione nobilissima dei senatori Zupelli e Felici, che

hanno considerato la situazione dalmata e le necessità della sicurezza del nostro Paese. È bene che dalla riunione delle Commissioni esca l'espressione di questi sentimenti e sia raccolta dai membri del Governo. Non crede però che sia opportuno lasciar dilagare la discussione oltre il contenuto del disegno di legge in esame e ringrazia il senatore Sechi per la sua osservazione.

DUDAN. Ringrazia il Governo per i mezzi messi a disposizione per la prosperità delle provincie di Dalmazia. Ringrazia anche il senatore Zupelli per le buone parole dette all'indirizzo degli italiani di Dalmazia. Il senatore Zupelli era ministro della guerra durante la grande guerra della prima redenzione ed è una illustrazione e una gloria delle terre adriatiche allora redente.

Prega il Presidente di voler far consacrare nei verbali del Senato del Regno la constatazione che il senatore Zupelli fece nel 1896 d'ufficio, nella precisa funzione di uno dei più delicati incarichi militari affidatigli dallo Stato Maggiore del nostro Esercito: che cioè tutta la vita civile della Dalmazia da lui percorsa in lungo e in largo, fino agli estremi suoi confini geografici del crinale alpino, era nel 1896 vita civile esclusivamente italiana, nella società, negli uffici, nella Chiesa e persino nelle forze armate della Landwehr e della Marina; e che egli girò tutta la Dalmazia usando unicamente il dialetto veneto, la parlata dei dalmati indigeni, senza bisogno di servirsi di altre lingue.

Per quanto possa valere l'attestazione dell'oratore, allora scolaro ginnasiale dodicenne, vissuto ad Almissa, Spalato, Dernis e Zaravec-

chia, conferma in tutto e per tutto tale preziosa documentazione del senatore Zupelli.

Più che l'augurio, esprime fede sicura che l'Italia Fascista saprà cancellare i fatti compiuti dopo il 1896 con la frode e con la violenza ai danni dell'italianità della Dalmazia.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Dudan che tale constatazione risulterà chiaramente dal verbale.

DE VITO, *relatore*. Non è possibile dubitare della riconoscenza nostra per i gloriosi Caduti, nè della fede sincera nell'opera del Governo. La discussione è andata forse oltre la portata della legge in esame; ma ogni occasione è buona per la manifestazione dei sentimenti nostri. Occorre però avere presente che ora si tratta solo di deliberare circa una assegnazione di fondi, giustificata da uno stato di fatto. Noi abbiamo occupato militarmente territori nei quali si deve dare modo alle popolazioni di vivere e di progredire. Allo stato di fatto dovrà corrispondere quello di diritto, che è oggetto di altro e ben diverso provvedimento.

Raccomanda quindi al Senato l'approvazione del disegno di legge, pregando il Presidente di proporre che esso sia approvato per acclamazione.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ha nulla da aggiungere a quanto è stato detto dal relatore.

PRESIDENTE. Propone che il disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Applausi generali*).

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

43^a RIUNIONE

Mercoledì 12 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente DE VITO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

- « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 26 marzo 1941-XIX, n. 426, contenente norme per la disciplina della produzione dei motocicli, delle motocarrozze, dei motofurgoncini e dei motocarri » (1517 - *rel.* Giovanni Cattaneo) Pag. 430
- « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 16 giugno 1941-XIX, n. 653, recante norme per la temporanea e gratuita circolazione dei velocipedi sulle autostrade » (1518 - *rel.* Corsi) 431
- « Risoluzione della concessione della Ferrovia Umbertide-San Sepolero » (1519 - *rel.* Orlando) 432
- « Modificazione degli articoli 27, 106, 297, 369, 373 e 376 del Testo Unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 » (1521 - *rel.* Dentice di Accadia) 435
- « Proroga fino al 12 luglio 1945-XXIII del termine e delle conseguenti agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di Torino relativo all'allargamento delle vie San Tommaso, Bertola e dei Mercanti e per il risana-

- mento degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio » (1522 - *rel.* D'Aquino) 436
- « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 14.000.000 per lavori di riparazione dei danni di guerra nel territorio nemico occupato dalle Foze armate dello Stato » (1525 - *rel.* Antonio Foschini) 439
- « Modificazione dell'articolo 4 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, sugli autoser-vizi di linea » (1526 - *rel.* Milani) 439
- « Norme per la proroga, fino a sei mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, delle concessioni definitive di pubblici servizi automobilistici » (1527 - *rel.* Crispo Moncada) 439
- « Facoltà di proroga dei termini fissati per l'attuazione dei piani regolatori degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (1528 - *rel.* Ciancarelli) 440

(Discussione ed approvazione):

- « Approvazione della convenzione 12 luglio 1941-XIX stipulata fra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.) per l'esecuzione di varianti alle convenzioni 15 settembre 1923-I, 26 giugno 1930-VIII e 23 giugno 1936-XIV, concernenti la sistemazione del porto di Bari » (1520 - *rel.* Gambardella) - *Oratori:* Theodoli di Sambuci, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici* 432
- « Soppressione dell'Istituto Nazionale per le opere pubbliche dei comuni » (1523 - *rel.* Castelli) - *Oratori:* Falchetti, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici* 436
- « Autorizzazione di maggiore spesa per la riparazione di danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1940 e per la costruzione di case po-

polari nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 » (1524 — rel. Catalano) — *Oratori*: Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*. 438

« Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato » (1530 — rel. Di Martino) — *Oratori*: Theodoli di Sambuci, D'Aquino, Di Donato, Mariotti, Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. 442

« Decentramento degli stabilimenti industriali in connessione con i nuovi impianti idroelettrici dell'Italia centrale, meridionale e insulare » (1531 — rel. Drago) — *Oratori*: Sagramoso, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*. 444

(Discussione ed approvazione con emendamenti):

« Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili » (1529 — rel. Ciano) — *Oratori*: Marinelli, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. 440

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bartoli, Bono, Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Ciancarelli, Ciano, Corsi, Cozza, Crispo Moncada, Dallorso, D'Aquino, Dentice di Accadia, De Vito, Di Donato, Di Martino Gerardo, Drago, Falcetti, Foschini Antonio, Gaggia Achille, Gambardella, Giuli Rosselmini Gualandi, Mariotti, Moris, Orlando, Sagramoso, Tassoni, Theodoli di Sambuci.

Sono presenti il Ministro dei lavori pubblici, Gorla ed i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni, Marinelli (Poste e telegrafi) e Jannelli (Ferrovie).

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arbio Mella di Sant'Elia, Chiarini, Cimati, De Feo, Larcher e Sili.

DI DONATO, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 26 marzo 1941-XIX, n. 426,

contenente norme per la disciplina della produzione dei motocicli, delle motocarrozette, dei motofurgoncini e dei motocarri » (1517).
— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CATTANEO GIOVANNI, *relatore*. Nel febbraio del 1936 la Commissione suprema di difesa segnalò la necessità di disciplinare la produzione degli autocarri in maniera che, pur rispondendo alle normali esigenze della vita civile, fossero prontamente utilizzabili per i trasporti militari di guerra.

In conseguenza di tale segnalazione importante fu dato incarico al Ministero delle comunicazioni, d'intesa con il Ministero della guerra e con il concorso dei dirigenti tecnici delle fabbriche nazionali costruttrici di autoveicoli, di emanare le norme costruttive per la disciplina della produzione automobilistica pesante. Tali norme entrarono in vigore dall'11 maggio 1939—XVII ottenendo prontamente risultati di grandissima utilità.

La Commissione suprema di difesa, nella successiva riunione del febbraio 1940, nel dare riconoscimento dell'efficacia dei provvedimenti presi per l'automobilismo pesante, dichiarava la necessità di estendere l'unificazione dei tipi sia agli autocarri di piccola portata, sia ai motocarri e motocicli, e conseguentemente di concretare le caratteristiche tecniche affinché anche tali mezzi di trasporto siano idonei per il loro eventuale impiego nelle operazioni belliche.

A ciò si è provveduto con il Regio decreto-legge 26 marzo 1941—XIX, n. 426 dando la facoltà al Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra, per le corporazioni e per gli scambi e valute, e sentita la Corporazione competente, di emanare norme disciplinatrici della produzione nazionale di motocicli, motocarrozette, motofurgoncini e motocarri.

Tale decreto-legge viene ora presentato alla Commissione legislativa del Senato per la sua conversione in legge includente anche una modificazione all'articolo 3, il quale dà incarico ai Circoli ferroviari d'ispezione di provvedere alla visita dei motocicli, delle motocarrozette e dei motofurgoncini, per accertare che rispondano alle norme stabilite equiparando gli accer-

tamenti alle prove ed esperimenti di revisione degli autoveicoli.

Si è ritenuto opportuno di aggiungere nell'articolo 3 un secondo comma col quale è data facoltà al Ministro delle corporazioni, d'intesa col Ministro della guerra e col Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, sentita la competente Corporazione, di emanare norme per la disciplina e il coordinamento dell'attività produttriva delle fabbriche nazionali costruttrici di motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e motocarri, sia che costruiscano completamente detti autoveicoli, sia che costruiscano parti staccate di essi. Tale aggiunta è motivata dalla opportunità che, a complemento dell'azione esercitata dal Ministero delle comunicazioni nel campo tecnico, il Ministero delle corporazioni eserciti l'anzidetta azione coordinatrice dell'attività produttiva, che per l'automobilismo leggero si effettua non solo nelle imprese di carattere industriale, ma si estende anche all'artigianato.

Nelle grandi e gloriose operazioni guerresche che si stanno svolgendo, l'utilizzazione dei mezzi meccanici di trasporto ha raggiunto proporzioni tali da imprimere allo svolgimento delle operazioni forme di vastità e di velocità che superano le più ardite previsioni e inducono all'approvazione del provvido decreto-legge che appare di evidente necessità.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 16 giugno 1941-XIX, n. 653, recante norme per la temporanea e gratuita circolazione dei velocipedi sulle autostrade » (1518). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CORSI, relatore. La necessità di limitare la circolazione degli autoveicoli, in dipendenza dello stato di guerra, ha causato una forte contrazione anche sul transito di essi in tutte le autostrade gestite dall'Azienda autonoma statale della strada e dalle varie società concessionarie.

In tale stato di fatto veniva meno la ragione

per la quale in passato, dato l'afflusso di autoveicoli a notevole velocità sulle autostrade, si escludeva in esse la circolazione dei veicoli a lenta velocità. Di conseguenza, tenuto pure conto del forte incremento che le attuali circostanze avevano dato alla circolazione dei velocipedi, si ravvisò la opportunità di usare anche le autostrade per tale circolazione. E così fu emanato il decreto-legge 16 giugno 1941-XIX, n. 653, entrato tosto in vigore, col quale si concedeva ai ciclisti di poter gratuitamente e temporaneamente transitare su tutte le autostrade, eccezione fatta per la camionabile Genova-Serravalle-Scrvia a causa del suo speciale andamento altimetrico, della sua destinazione a traffici pesanti e della intensità di traffico che ancora vi si mantiene in misura piuttosto notevole.

Nel ricordato decreto non mancano disposizioni precauzionali per lo svolgimento della circolazione ciclistica sulle autostrade; così all'articolo 2 si prescrive che debbano essere osservate, in quanto applicabili, le norme del Regio decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, e successive modifiche, e quelle altre che eventualmente fossero impartite dagli enti gestori delle autostrade medesime. Con l'articolo 3 si prescrive inoltre ai ciclisti il divieto di fermarsi, salvo casi di necessità, nei quali, però, il velocipede deve essere spinto fuori della carreggiata per lasciarla completamente libera alla circolazione, la sosta dovendo avvenire solo negli spazi all'uopo riservati e segnalati.

D'altra parte con l'articolo 4 si dispone che i ciclisti circolano a loro rischio e pericolo nei confronti degli enti gestori delle autostrade, i quali sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a terzi causati dalla inosservanza da parte dei ciclisti delle norme contenute negli articoli 2 e 3.

Presentando questo decreto per la sua conversione in legge si è riconosciuta l'opportunità di modificare l'articolo 1, nel senso di limitare la concessa circolazione sulle autostrade al periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 1941, anno XIX; periodo nel quale il ciclismo per diporto, con gite alle spiagge marine ed ai luoghi di villeggiatura, trova il suo massimo sviluppo.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Risoluzione della concessione della ferrovia Umbertide-San Sepolcro » (1519). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ORLANDO, relatore. Con Regio decreto 12 maggio 1930-VIII fu concesso alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo la costruzione e l'esercizio della ferrovia Umbertide-San Sepolcro della lunghezza di 39 chilometri e mezzo. Essa avrebbe costituito il prolungamento della Centrale umbra (Umbertide-Todi-Terni) e sostituito il tratto intermedio esistente Arezzo-Fossato di Vico.

Ultimata la costruzione della sede stradale e dei fabbricati della Umbertide-San Sepolcro si doveva stipulare con la Società concessionaria un atto addizionale per l'armamento, l'elettrificazione e l'esercizio della ferrovia.

È da notare che il tronco ferroviario Arezzo-Fossato di Vico, a scartamento ridotto, è sempre stato notevolmente passivo ed al presente è apparso assai dubbia la possibilità economica di attuare il progettato coordinamento delle linee Arezzo-Fossato di Vico e Umbertide-San Sepolcro.

D'altra parte la Società per le ferrovie del Mediterraneo aveva nel frattempo costruita la sede stradale ed i fabbricati della Umbertide-San Sepolcro e veniva il momento di procedere all'atto addizionale per il suo completamento. Con questo atto lo Stato si sarebbe obbligato a corrispondere alla Società concessionaria la sovvenzione di annue L. 1.110.000 per la durata di 43 anni.

Sussistevano però le ragioni di pubblica utilità per la costruzione della Umbertide-San Sepolcro come prolungamento della Centrale umbra, e per la necessità urgente di rimettere in piena efficienza la Arezzo-Fossato di Vico.

A risolvere questa complicata situazione il Ministero delle comunicazioni ha giustamente stipulato con la Società per le ferrovie del Mediterraneo una convenzione mercè la quale è risolta la concessione della Umbertide-San

Sepolcro e sono pagati, in rate a termini convenuti, 10 milioni di lire, comprendenti il rimborso alla Società del costo delle opere eseguite e metà delle perdite subite dalla medesima per la risoluzione della convenzione.

Alla convenzione stipulata per la traduzione in atto della rescissione della concessione il relatore dichiara di non aver da fare osservazioni.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione 12 luglio 1941-XIX, stipulata fra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.) per l'esecuzione di varianti alle convenzioni 15 settembre 1923-I, 26 giugno 1930-VIII e 23 giugno 1936-XIV, concernenti la sistemazione del porto di Bari » (1520). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GAMBARDELLA, relatore. La relazione ministeriale premessa al disegno di legge in esame indica chiaramente le ragioni del provvedimento ed i mezzi finanziari con i quali si intende darvi attuazione.

Si tratta, in conclusione, di un trasporto di fondi dalla destinazione cui furono in origine assegnati, ad altra di maggiore ed assoluta urgenza.

Sono richiamate nel disegno di legge tre convenzioni relative ai lavori del porto di Bari. Con la prima in data 15 settembre 1923-I, e con la seconda, in data 26 giugno 1930-VIII, furono affidati al Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.) i lavori di ampliamento e di sistemazione del porto di Bari, per l'importo complessivo di lire 167.600.000, ivi compresa la somma di lire 11.475.000 per arredamenti.

Con la terza convenzione in data 23 giugno 1936-XIV furono affidati alla stessa S.I.C.A.M. ulteriori lavori di completamento dello stesso porto (articolo 2) per lire 13.123.000, di cui

soltanto 1.442.019,22 per arredamenti, invece degli 11.475.000 già detti.

Non v'è bisogno di richiamare l'importanza prevalente che il porto di Bari ha assunto per il traffico dipendente dalle necessità militari nonchè per l'intensificarsi delle comunicazioni con l'Albania e con gli altri porti del Levante. È ovvio che non sono consentite comunicazioni sull'entità del tonnellaggio di tale traffico.

È ben noto che il traffico di un porto è affidato oltrechè alla sicurezza dell'ancoraggio ed alle comunicazioni ferroviarie e stradali dell'interno, anche all'esistenza di tutti i mezzi che concorrono alla rapidità delle operazioni di carico e scarico (magazzini di sosta, abbondanza di mezzi di sollevamento, raccordi ferroviari, impianti di acqua e di telefoni, uffici ecc.). Gravi sono le conseguenze economiche discendenti dalla mancanza delle suddette sistemazioni; ma più grave è il ritardo che discende sulle operazioni militari, onde l'urgenza del provvedimento.

Visitando il porto di Bari, circa due anni addietro, l'oratore ricevette una penosa impressione per la mancanza di qualsiasi mezzo di sollevamento e per la limitatissima consistenza dei magazzini. Sulla lunga gettata del molo non appariva possibile la costruzione di magazzini, assai difficile la sistemazione di forti mezzi di sollevamento. Risulta tuttavia dalla relazione ministeriale che alcune gru furono trasferite in seguito al porto di Bari, prelevandole da altri porti. È da notare che con le gru si rendono necessarie condutture elettriche, centrali elettriche di trasformazione, rotaie per lo scorrimento delle gru stesse ecc., necessità tutte che spiegano ancora meglio l'urgenza del provvedimento di legge.

La convenzione modifica quanto è stabilito nella convenzione 23 giugno 1936—XIV, articoli 1 e 2, in quanto preleva dalla somma di lire 13.123.000, di cui agli articoli stessi, i fondi occorrenti per provvedere all'esecuzione dei lavori per le opere di arredamento. Perciò non si tratta di una nuova assegnazione di fondi ma, come detto in principio, di un trasferimento degli stessi da una ad altra destinazione.

THEODOLI DI SAMBUCCI. Pur apprestandosi ad approvare il disegno di legge in discussione, crede che le fortunate vicende dei

lavori fatti per il porto di Bari rendano lecita la domanda se, dopo i nuovi sacrifici finanziari sanzionati dal disegno di legge stesso, il porto di Bari presenterà realmente garanzie di sicurezza tali da permettere alle navi di entrare, sostare e uscire dal porto senza i molteplici inconvenienti che si sono verificati in passato.

GAMBARDELLA, *relatore*. Fa una rapida storia delle fasi attraverso le quali è passata la costruzione del porto di Bari.

Il primo progetto è del 29 gennaio 1919, e comportava una spesa di 95 milioni e 600.000 lire. Molte Commissioni certamente studiarono accuratamente le condizioni geologiche, geografiche e meteorologiche della regione del porto prima di concretare quel progetto che, una volta approvato, dovette essere eseguito dal Ministero dei lavori pubblici, il quale, nel novembre dello stesso anno, stipulò una convenzione con la società pugliese per le opere pubbliche: convenzione che non ebbe seguito perchè i prezzi erano così aumentati che le opere previste sarebbero costate invece 300 milioni. Allora il Ministero dei lavori pubblici decise di eseguire per suo conto quei lavori essenziali che potessero entrare nella somma autorizzata.

Questo programma ridotto sollevò numerose critiche da parte dei competenti. Quindi nel settembre e novembre 1923 fu approvato un progetto notevolmente modificato, con uno stralcio di lire 84.125.000, i cui lavori furono intrapresi dalla S. I. C. A. M. Nel corso dell'opera furono apportate al progetto altre varianti, e il Genio civile di Bari concretò un progetto suppletivo con maggiore spesa di lire 72.000.000. Fu allora che la convenzione del 26 giugno 1930 — quella a cui si riferisce la relazione ministeriale — affidò i lavori alla già nominata S. I. C. A. M. per l'importo complessivo di lire 167.000.000.

Ma poichè gli arredamenti non potevano essere collocati al loro posto se prima non venivano sistemate le opere fondamentali, furono sottratti agli arredamenti circa lire 13.000.000 per impiegarli in opere diverse. Tale sottrazione fu definita con convenzione del 23 giugno 1936, di modo che agli arredamenti restarono appena lire 1.442.019: d'onde

la necessità del provvedimento di legge in discussione.

Il problema della sistemazione definitiva del porto di Bari, e la necessità di provvedimenti d'urgenza per le attuali condizioni di guerra, si impose già nel maggio scorso alla discussione del Senato, quando fu accordata una nuova spesa di lire 48.000.000 per il prolungamento del molo foraneo, del molo San Cataldo e per la costruzione di un moletto opposto al precedente. Occorre osservare che l'aumento dei prezzi ha reso insufficiente la somma di lire 48.000.000, e si sono perciò previste invece lire 63.000.000. Ma neppure così potranno essere portate a compimento tutte le opere foranee e di completamento richieste per il porto di Bari. Le quali nel loro insieme richiederanno una ulteriore somma di lire 129 milioni, al potere di acquisto della lira di oggi.

In totale il grande porto di Bari dovrà costare, salvo errori od omissioni, e se i prezzi non subiranno un ulteriore aumento, complessivamente 302.200.000 lire.

L'entità e l'imponenza dei lavori, nonchè le non lievi difficoltà incontrate nel corso dei lavori stessi, giustificano il parere che non debba essere ritenuta eccessiva la spesa suaccennata, la quale dà al porto meridionale dell'Adriatico una sistemazione degna della vastità dei traffici verso ponente, che ad esso potranno essere avviati.

Una volta compiuti i lavori previsti, soprattutto per quanto riguarda la protezione dai venti predominanti di nord-est e di nord-ovest, si può ritenere che il porto presenterà sufficienti garanzie di sicurezza, nonostante che esso non sia stato favorito dalla natura, e che il suo fondo roccioso richieda speciali accorgimenti per l'ancoraggio.

THEODOLI DI SAMBUCCI. Dichiaro di aver piena fede nell'esperienza tecnica del Ministro, la quale varrà certamente a mettere un fermo agli errori che in passato sono stati commessi nella compilazione dei progetti riguardanti il porto di Bari, e di altri progetti del genere. Troppo spesso si sono progettati lavori comportanti ingenti sacrifici finanziari, senza prima aver fatto con ponderazione e con competenza tutti gli studi che quei progetti richiedevano. Si augura che d'ora in poi,

prima di iniziare dei lavori importanti, si sappia bene dove questi lavori si fanno, e quale sarà il loro risultato finale.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. La questione del porto di Bari è stata una delle più discusse. Effettivamente esso non è nato felicemente. È un porto che ha l'ingresso aperto alle traversie più importanti. Fu nel 1885, allorchè venne studiato il piano regolatore del porto che si decise di voltarlo a ponente, in senso opposto all'ingresso del vecchio porticciolo di Bari e il primo lavoro non compiuto, fu il molo di levante la cui costruzione segnava il destino del porto stesso.

Data la ubicazione del porto, la sua vastità e la larghezza della sua bocca d'ingresso che lo espone a subire l'effetto delle traversie principali per molti giorni dell'anno, le navi che vi approdavano rischiavano di essere disturbate.

Pur risalendo il piano regolatore del porto ancora al secolo scorso, i principali lavori compiuti sono recenti e il maggiore impulso al suo ingrandimento e miglioramento lo ha dato il Regime. Su questa attività in favore del porto di Bari si è fatta in passato qualche riserva. Gli avvenimenti dell'ultimo anno hanno dimostrato l'assoluta necessità che a Bari ci deve essere un porto sicuro e ben attrezzato. Il problema è uno solo: come migliorarlo? Come renderlo pienamente atto ad esplicare la funzione che gli compete? Dopo molti studi, i tecnici hanno deciso di prolungare il molo esterno per un chilometro e mezzo in direzione da ponente a levante in modo da permettere alle navi che manovrano per entrare o uscire di avere un buon chilometro di percorso al di fuori dell'imbocco coperto dalle traversie principali.

Dopo questo prolungamento il porto sarà tranquillo? Forse non del tutto, ma nessun porto gode di una assoluta tranquillità. Inoltre sarà modificato anche il molo di San Cataldo. L'oratore, che in passato aveva guardato con un qualche scetticismo a questi lavori che si vengono facendo per il miglioramento del porto di Bari, si è convinto che essi sono il meglio che si può fare. Ormai non conviene più aprire la bocca del porto a levante. Il porto di Bari è il più ampio del Regno; ma,

per il suo fondale in parte alto e roccioso, per una metà non può essere utilizzato. Ad ogni modo, dopo i miglioramenti a cui si sta provvedendo, esso risponderà pienamente alla sua funzione, specie per quanto riguarda l'attrezzatura. Con l'ulteriore onere finanziario di 129 milioni, in cui sono compresi 48 milioni votati nella primavera scorsa, l'oratore ritiene che si potrà mettere un punto fermo alla questione del porto di Bari.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 27, 106, 297, 369, 373 e 376 del Testo Unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 » (1521). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

COZZA, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto alla Commissione provvede ad introdurre alcune modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui la pratica applicazione ha reso manifesta la opportunità. Le modificazioni ed aggiunte che si propongono riflettono i seguenti punti.

L'articolo 27 stabilisce che la nomina del Presidente dei singoli Istituti sarà fatta con decreto del Ministro dei lavori pubblici anzichè con decreto Reale, come ora è stabilito, ciò per evidenti ragioni di analogia e di coordinamento con l'altra disposizione contenuta nell'articolo 23 per cui gli Enti ed Istituti per case popolari esistenti nei capoluoghi di provincia possono essere riconosciuti come istituti fascisti autonomi provinciali con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

L'articolo 106, che sostituisce quello attuale, sancisce la prassi fin qui seguita per cui la facoltà di dichiarare la pronuncia della decadenza, per incompatibilità politica, dall'assegnazione di alloggi di cooperative a contributo dello Stato, spetta al Ministro per le comunicazioni non soltanto nei confronti dei soci di cooperative mutuarie dell'Amministrazione ferroviaria, ma anche nei confronti

dei soci di tutte le cooperative costituite tra ferrovieri.

L'articolo 297 viene modificato nel senso di togliere all'Amministrazione ferroviaria proprietaria delle case economiche, costruite coi fondi di cui all'articolo 293, di fissare il tasso di interesse da porsi a carico della gestione delle case stesse, in quanto che, se tali interessi fossero determinati in misura diversa da quella corrisposta effettivamente all'ente mutuante, si finirebbe per consolidare a carico del bilancio ferroviario una passività, che invece bisognerebbe cercare di eliminare, avuto riguardo alle attuali condizioni per cui da una parte non sono ammessi aumenti nei canoni di affitto e dall'altra sono in progressivo aumento le spese generali per effetto dell'accrescimento avvenuto nei prezzi della mano d'opera e dei materiali occorrenti per la manutenzione. E pertanto la modifica proposta appare pienamente giustificata.

L'articolo 369 viene modificato nel senso che resta stabilita dal 1° luglio e dal 1° gennaio immediatamente successivi alla ultimazione delle case, anzichè dalle stesse date dopo l'approvazione del collaudo, la decorrenza dell'inizio dell'ammortamento dei mutui concessi, ciò che appare opportuno ad evitare ritardi nell'inizio dell'ammortamento stesso.

L'articolo 373 circa il finanziamento delle nuove costruzioni è stato integrato con apposita disposizione intesa ad autorizzare, con opportune limitazioni e cautele, gli Istituti finanziatori a corrispondere le somme occorrenti per il pagamento delle costruzioni in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori. Tale disposizione si ravvisa opportuna per maggiormente agevolare lo sviluppo delle iniziate costruzioni.

L'articolo 376, riguardante l'assegnazione degli alloggi, è stato integrato nel senso che, nelle categorie degli aventi diritto a concorrere agli alloggi dell'I. N. C. I. S., siano ammessi anche gli addetti di ruolo in servizio presso il Direttorio del Partito Nazionale Fascista e presso le Federazioni dei Fasci di Combattimento e gli impiegati di ruolo della Gioventù Italiana del Littorio. Trattasi, come avverte la relazione ministeriale, di un ristretto numero di funzionari che, anche nei riguardi dell'assegnazione delle case dell'I. N. C. I. S.,

vanno equiparati agli impiegati dello Stato, ciò che in relazione alla importanza e alla funzione di tali Enti appare giustificato.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga fino al 12 luglio 1945-XXIII del termine e delle conseguenti agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di Torino relativo all'argamento delle vie San Tommaso, Bertola e dei Mercanti e per il risanamento degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio » (1522).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

D'AQUINO, *relatore*. Il presente disegno di legge non ha bisogno d'illustrazione nè può essere oggetto di rilievi. Sono, invero, d'intuitiva evidenza, dato il momento, le ragioni che hanno consigliato il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con gli altri Ministeri interessati, a consentire una seconda proroga per l'attuazione del piano regolatore dei lavori destinati all'allargamento delle vie San Tommaso, Bertola e Mercanti ed al risanamento degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio in Torino, preordinati con decreto-legge del 1934, anno XII, convertito successivamente in legge. Il piano doveva essere eseguito nel termine di cinque anni, ma con altro decreto-legge del 1937-XV, anch'esso convertito in legge, il termine fu prorogato fino al 12 luglio 1941-XIX. Col presente decreto si concede una nuova proroga fino al 12 luglio 1945-XXIII.

Naturalmente col provvedimento del 1937 fu estesa alla durata della proroga l'efficacia delle agevolazioni tributarie indicate nel decreto originario e, per altro, comuni a tutti i piani regolatori. Tali agevolazioni sono mantenute con i due capoversi dell'unico articolo in discussione ma, per quanto riguarda la esenzione venticinquennale dalla normale imposta su i fabbricati, nonchè dalla relativa sovrimposta comunale e provinciale, si stabilisce che resta ferma la decorrenza del ven-

ticinquennio di esenzione dal 13 agosto 1941, anno XIX e, per quanto riguarda la determinazione della tassa fissa di registro e di trascrizione ipotecaria, se ne è elevata la misura da dieci a venti lire. Di queste due lievi modificazioni è del pari evidente l'opportunità.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Soppressione dell'Istituto Nazionale per le opere pubbliche dei comuni » (1523).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CASTELLI, *relatore*. L'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni fu istituito con Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1628, col compito di assumere, in sostituzione e nell'interesse degli Enti locali, l'esecuzione delle opere pubbliche di loro competenza, quando lo Stato concorresse alle spese con contributi, sussidi o mutui.

La creazione del nuovo Ente costituì un primo timido passo verso il diretto intervento statale nel campo dell'attrezzatura tecnica nazionale affidata agli Enti locali. Si cercò con esso di dar modo ai comuni, e poi anche alle provincie delle regioni più povere e meno preparate, di superare le difficoltà strumentali e di organizzazione che intralciassero il loro sviluppo. Incominciava a farsi strada quella verità, che poi trovò pieno riconoscimento nel Regime fascista, e cioè che non vi può essere pieno e vero progresso di uno Stato se esista una sostanziale sperequazione economica fra le varie parti del territorio nazionale.

L'Istituto sorse con mezzi modestissimi.

L'articolo 14 della legge istitutiva disponeva infatti che, in aggiunta alle somme che sarebbero state concesse dall'Associazione dei comuni di cui non fu mai precisata l'entità, lo Stato assegnava all'Ente, a titolo di concorso straordinario per le spese di gestione, la somma complessiva di lire 400 mila, ripartita in quattro annualità.

Lo Stato concesse inoltre, pel quinquennio 1919-24, i locali per gli uffici centrali dell'Istituto con il relativo arredamento.

L'Ente iniziò la sua attività nel 1920 e l'andò sviluppando negli anni successivi, assumendo lavori stradali particolarmente nelle regioni meridionali e insulari, dove più intenso era il bisogno di aiuti tecnici.

L'oratore non ha potuto raccogliere elementi per esprimere un giudizio sulla entità di tale sviluppo. È evidente peraltro che esso non potè essere notevole, tenuto conto delle modeste disponibilità finanziarie, e del rapido modificarsi della politica dei lavori pubblici dopo l'avvento del Fascismo.

È noto, infatti, che il problema delle regioni meno dotate fu messo all'ordine del giorno fin dai primi anni della Rivoluzione fascista. Nuove concezioni circa i doveri dello Stato verso di esse furono nettamente affermate, e nuovi istituti largamente finanziati furono rapidamente creati. Basta ricordare che nel 1925 sorsero i Provveditorati alle Opere per le province meridionali e insulari, istituti dotati di larga autonomia, ai quali fu affidato il compito di provvedere rapidamente alle più urgenti opere pubbliche di ciascuna regione, senza distinzione circa la competenza passiva di esse.

In tale clima l'attività dell'Ente di cui ci occupiamo non poteva che declinare. Esso, infatti, come rileva la relazione ministeriale, è andato via via riducendo la sua azione; da qualche anno questa è diventata quasi nulla. Al 30 giugno 1941 i lavori in corso erano soltanto 14 per un importo di poco più di tre milioni.

La soppressione decisa dal Governo e disposta con il presente disegno di legge è pertanto opportuna e tempestiva.

Il disegno consta di sei articoli. Il primo dispone la soppressione dell'Istituto, affidando al Ministro dei lavori pubblici di fissarne la decorrenza entro due mesi dalla pubblicazione della legge; il secondo provvede allo esaurimento dei lavori in corso, affidandoli ad un ufficio stralcio presso lo stesso Ministero dei lavori pubblici; e il terzo dichiara di pertinenza dello Stato le eventuali attività residue. Nei riguardi di tali attività è da tener presente che nell'esercizio 1940 la gestione si è chiusa con un disavanzo di lire 130.417,99, e che nel primo semestre dell'eser-

cizio in corso il disavanzo accettato sale già a lire 232.257.

L'articolo 4 detta norme per assicurare all'ufficio stralcio le facilitazioni già godute dall'Ente; e il quinto stabilisce che la liquidazione del personale sarà fatta secondo quanto dispone il regolamento interno. Infine il sesto rinvia le ulteriori norme di esecuzione, se necessarie, ad un decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con quello delle finanze, con le forme previste dalla legge 31 gennaio 1924, n. 100.

Il disegno di legge, quindi, con la soppressione dell'Istituto per le opere pubbliche, provvede alla regolazione di una situazione ormai superata.

FALCETTI. Non c'è dubbio che l'Istituto, dato lo stato in cui era ridotto, meritava di essere soppresso. Però, se fossero anche soppresse tutte le funzioni che esso esercitava, teme che ne verrebbe un danno ai comuni minori, ai quali l'Istituto prestava un'assistenza tecnica ed amministrativa con una competenza specifica che non potrà facilmente trovarsi presso i professionisti liberi. Inoltre dovendo essere applicata la tariffa sindacale, la spesa sarà maggiore.

Sarebbe bene che a questi comuni minori, di non più di 10 o 15 mila abitanti, fosse conservata siffatta assistenza facendo rivivere questa funzione in qualche altro organismo, che potrebbe essere lo stesso ufficio di stralcio, di cui all'articolo 2 del disegno di legge e localmente il Genio Civile. Se ciò non fosse possibile, l'incarico potrebbe essere assunto dalle amministrazioni provinciali, le quali hanno un ufficio tecnico per lo più bene attrezzato.

L'oratore confida, pertanto, che, presso l'organo, sopravviverà la parte migliore della sua funzione.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. L'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni era sorto nel 1919, quando lo Stato non si era ancora decisamente orientato a provvedere alla perequazione dell'attrezzatura tra le varie regioni d'Italia. L'Istituto ha avuto un momento di fioritura nei primi anni del Regime, quando ancora non si erano creati gli

organi decentrati. Il massimo dell'attività dell'Istituto si ebbe nel 1926 con molte centinaia di milioni di lavori fatti. Dal 1926 questa attività è andata continuamente scemando, sia per effetto del decentramento degli uffici, effettuato dall'Amministrazione dei lavori pubblici, sia per l'aumento delle tariffe praticate dall'Istituto, tariffe che erano salite ad una percentuale più alta di quella praticata dai professionisti liberi. Dal 1935 l'Istituto era passivo, e continuava a vivere alla meglio consumando il piccolo capitale accumulato negli anni buoni. I precedenti Ministri dei lavori pubblici avevano tentato di tenerlo in vita; ma ormai ciò non era più possibile. I comuni non ricorrevano più all'Istituto, e i pochi lavori che esso ancora faceva gli erano procurati dal Ministero dei lavori pubblici che li sottraeva al Genio Civile.

Comunque le osservazioni fatte dal senatore Falcetti sono giuste ed utili, ed il Ministero sta studiando apposite provvidenze affinché l'assistenza ai piccoli comuni sia assicurata.

FALCETTI. Ringrazia il Ministro dei suoi affidamenti.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la riparazione di danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1940 e per la costruzione di case popolari nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 » (1524). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CATALANO, *relatore*. Le eccezionali piene, alluvioni e mareggiate che si verificarono nell'autunno dello scorso anno causarono, come è noto, gravissimi danni in molte provincie e particolarmente in quelle sarde. In numerosi abitati si manifestarono movimenti franosi e moltissime strade rimasero interrotte per frantumamento e caduta di ponti e di altre opere d'arte.

Emanata la legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 47, che autorizzò una spesa di lire 80 milioni, il Ministero dei lavori pubblici dispose per l'immediata esecuzione di lavori urgentissimi a difesa degli abitati nonchè per il ripristino del transito sulle strade, e per il ricovero delle famiglie rimaste prive di abitazione in conseguenza del crollo o dell'inabitabilità delle case che occupavano.

Tale autorizzazione di spesa si è, però, manifestata insufficiente a fronteggiare tutti i vari bisogni e, pertanto, si è reso necessario integrarla con un ulteriore fondo di lire 15 milioni per gli scopi indicati dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Ad avviare poi a definitiva soluzione il problema dello sbaraccamento nei comuni della Marsica che furono danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, provvede l'articolo 2 del disegno di legge stesso. Infatti le baracche a suo tempo impiantate in quei paesi per dare un provvisorio ricovero ai superstiti dell'immane disastro, sono ancora oggi utilizzate dalle popolazioni! Il Governo fascista ha affrontato finora spese notevolissime per assicurare la ricostruzione di quegli abitati, sia provvedendo direttamente alla costruzione di gruppi di alloggi popolari, sia spronando le attività private con la concessione di contributi e sussidi; ma l'accrescimento demografico verificatosi in quelle località nel venticinquennio trascorso dall'epoca del terremoto ha sempre reso impossibile la totale demolizione delle baracche esistenti.

La spesa di 25 milioni che si viene ora ad autorizzare prevedesi sufficiente per la costruzione di un numero di alloggi adeguato alla popolazione baraccata da sistemare.

Soltanto, allo scopo di evitare il ripetersi degli inconvenienti del passato, sarà opportuno raccomandare che, a misura che i nuovi alloggi vengono assegnati, siano immediatamente demolite e distrutte le vecchie baracche.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Conviene con l'oratore nel ritenere che le baracche ancora esistenti nei comuni della Marsica debbano essere definitivamente distrutte, appena sia possibile.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 14.000.000 per lavori di riparazione dei danni di guerra nel territorio nemico occupato dalle Forze armate dello Stato » (1525). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FOSCHINI, *relatore*. Col disegno di legge in esame si autorizza la spesa di 14 milioni di lire occorrenti per i lavori di riparazione dei danni di guerra nei territori nemici da noi occupati in aggiunta all'analoga spesa di 76 milioni di lire già autorizzata colla legge n. 1400 del 26 settembre 1940.

Con la prima somma di 76 milioni si è provveduto al ripristino degli edifici danneggiati e ad assicurare il funzionamento dei pubblici servizi nella zona compresa entro l'antico confine francese.

Ora, ultimati i lavori, si è riconosciuta la necessità di ricostruire parzialmente o totalmente le case demolite per poter dare alloggio alle popolazioni vogliose di ritornare nelle località già da esse abitate; e la spesa all'uopo prevista è di 8 milioni di lire. Gli altri 6 milioni servono per provvedere alle urgenti riparazioni degli edifici pubblici e privati siti nel territorio delle isole Jonie, danneggiate per i bombardamenti subiti nella recente guerra italo-greca.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, sugli autoservizi di linea » (1526). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MILANI, *relatore*. Fin dal 1939 il Ministero delle comunicazioni sentì la necessità di procedere alla revisione e al coordinamento

delle diverse disposizioni che regolavano gli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli, in regime di concessione all'industria privata.

Provvide all'uopo la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822.

Per armonizzare le disposizioni contenute in detta legge con quelle emanate per le filovie e per ragioni di carattere economico si è sentita la necessità di modificare l'articolo 4 della suddetta legge. A ciò provvede il disegno di legge in esame.

Il nuovo testo dell'articolo 4, che nella sostanza rimane pressochè invariato, sostituisce alle parole « diritto fisso » quelle di « imposta fissa » tecnicamente più esatte.

L'ultimo comma, che nel nuovo testo diventa il penultimo, dichiara soggetti, non più a tassa proporzionale, ma a « imposta fissa » gli atti con i quali gli Enti locali si obbligano a corrispondere sussidi ai concessionari di servizi automobilistici.

Infine si è aggiunto un comma, il secondo, che stabilisce che tutti gli atti, con i quali l'originario concessionario cede ad altri l'avuta concessione, sono soggetti a registrazione con « imposta fissa », beneficio già ammesso per gli altri servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la proroga, fino a sei mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, delle concessioni definitive di pubblici servizi automobilistici » (1527). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CRISPO MONCADA, *relatore*. Col disegno di legge in esame si dà facoltà al Ministero delle comunicazioni di prorogare le concessioni di pubbliche linee automobilistiche, scadute negli ultimi tempi o che andranno a scadere nei prossimi mesi e per il cui rinnovo non sia ancora intervenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alle stesse condizioni risultanti dai disciplinari a suo tempo

stipulati e fino a sei mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Si è riconosciuta la opportunità di accordare tale proroga, a somiglianza di quanto fu fatto in occasione della guerra del 1915-1918, perchè dalle istruttorie finora esperite si è dovuto rilevare che la incertezza e la variabilità dei prezzi e dei costi, a cui contribuiscono le contingenze attuali che impongono limitazioni tariffarie e di percorrenza, non consentono la compilazione di piani finanziari adeguati alle reali condizioni di esercizio delle varie linee.

La proroga delle concessioni è prevista nel presente disegno di legge non come obbligatoria, ma come facoltà riservata al Ministero delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Facoltà di proroga dei termini fissati per l'attuazione dei piani regolatori degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (1528). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CIANCARELLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame dà facoltà di prorogare per un periodo di un quinquennio dalla cessazione dello stato di guerra l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e di Avezzano colpito dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Con Regio decreto del 19 agosto 1917, n. 1399, col quale fu approvato il Testo Unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, e con Regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, venne consentito ai suddetti Comuni di fare ed attuare, con tutti i benefici stabiliti dalle disposizioni stesse, i piani regolatori di sistemazione od ampliamenti dei fabbricati.

Senonchè difficoltà di vario genere, fra cui non ultima quella dei finanziamenti, difficoltà che si accrebbero fortemente durante lo stato di guerra 1915-1918 e negli anni successivi

alla guerra, non permisero di portare a compimento in base ai relativi piani regolatori le ricostruzioni in dette città.

Già con legge del 4 aprile 1935-XIII n. 454, con la quale il Ministero dei lavori pubblici fu autorizzato ad avocare a sè l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi, fu prorogato di cinque anni il periodo di anni 25 di cui all'art. 87 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni di pubblica utilità, proroga che si è dimostrata anch'essa insufficiente.

Il termine concesso per l'attuazione del piano regolatore di Avezzano è venuto a scadere all'inizio della presente guerra, durante la quale non è possibile la normale prosecuzione dei lavori.

Appare quindi evidente che per l'attuazione dei suddetti piani regolatori o di ampliamento dei fabbricati nelle suddette regioni alle quali il Ministero dei lavori pubblici, pur nelle attuali difficoltà, sta dedicando tutte le sue cure, vengano prorogati i termini per un periodo di un quinquennio dalla cessazione dello stato di guerra per render possibile di intensificare e portare i lavori a compimento.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili » (1529). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CIANO ALESSANDRO, *relatore*. Come è specificato nella relazione ministeriale, nella pratica attuazione della legge 22 luglio 1939, anno XVII, n. 1130, è stata riconosciuta la necessità di non inserire in provvedimenti legislativi disposizioni di carattere regolamentare relative alla loro applicazione. Pertanto molto opportunamente da detta legge è stato stralciato e riunito nel presente disegno di legge quanto in riguardo alla concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili ha carat-

tere legislativo. Si approfitta poi dell'occasione per introdurre due lievi modifiche relative alla composizione della Commissione esaminatrice.

Nella relazione ministeriale si legge che è già predisposto uno schema di decreto Reale per la emanazione del regolamento di applicazione della legge in esame, di cui è cenno agli articoli 2 e 5. Ad esso sarà dato subito corso non appena il disegno di legge venga approvato.

È doveroso ricordare che, allorché la competente Commissione legislativa del Senato procedette all'esame del disegno di legge del quale con l'articolo 10 si chiede ora l'abrogazione, il senatore Bonardi ricordò un rilievo che era stato fatto anche in altra occasione, e mise in evidenza come appunto fosse eccessivo il voler regolare a mezzo di legge tutte le norme esecutive, come le modalità degli esami, della documentazione, delle formalità, a disciplinare le quali, egli disse, molto utilmente servirebbe un semplice regolamento, in quanto questo consentirebbe più agevoli adattamenti alle esigenze pratiche ed alle mutevoli circostanze di una materia tanto, e — diciamo pure — fortunatamente, soggetta a continui sviluppi in relazione al costante progresso scientifico e tecnico.

Pertanto, ricordata ancora una volta la suaccennata evidente necessità, l'oratore non avrebbe che a proporre l'approvazione del disegno di legge.

Senonché, esaminando la forma degli articoli 6, 7 e 10, pare opportuno sottoporre alla Commissione gli emendamenti che seguono, emendamenti che non occorre illustrare, come quelli che si propongono solo la maggiore perspicuità del dettato.

Art. 6. — Al 2° e 3° comma sostituire i seguenti:

« Per essere adibiti come capi-posto sulle navi con stazione di 2^a categoria, essi devono aver prestato non meno di 6 mesi di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

Per esercitare le mansioni di capo-posto sulle navi con stazione di 1^a categoria, essi devono aver compiuto non meno di un anno

di servizio su una nave o presso una stazione costiera ».

Art. 7. — Sostituire il seguente:

« I radiotelegrafisti forniti di certificato di 2^a classe possono essere imbarcati come capi-posto sulle navi con stazione di 3^a categoria.

Dopo sei mesi di servizio su di una nave essi possono essere imbarcati come capi-posto sulle navi con stazione di 2^a categoria ».

Art. 10. — Dopo il 1° comma aggiungere il seguente:

« Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della marina e delle finanze, sarà emanato il regolamento contenente le norme per l'applicazione della presente legge ».

MARINELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Dichiarò che il Governo accetta gli emendamenti proposti dal relatore.

La lettura dei primi cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dà lettura degli emendamenti proposti dal senatore Ciano all'articolo 6: Al 2° e 3° comma sostituire i seguenti:

« Per essere adibiti come capi-posto sulle navi con stazione di 2^a categoria, essi devono aver prestato non meno di 6 mesi di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

Per esercitare le mansioni di capi-posto sulle navi con stazione di 1^a categoria, essi devono aver compiuto non meno di un anno di servizio su una nave o presso una stazione costiera ».

Gli emendamenti e l'articolo così emendato sono approvati.

PRESIDENTE. Dà lettura del nuovo articolo 7 nella dizione proposta dal senatore Ciano:

« I radiotelegrafisti forniti di certificato di seconda classe possono essere imbarcati come capiposto sulle navi con stazione di terza categoria.

« Dopo sei mesi di servizio su di una nave essi possono essere imbarcati come capiposto sulle navi con stazione di seconda categoria ».

L'articolo così emendato è approvato.

La lettura degli articoli 8 e 9 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Avverte che il senatore Ciano all'art. 10, dopo il 1° comma, propone di aggiungere il seguente:

« Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della marina e delle finanze, sarà emanato, ai termini dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, il regolamento contenente le norme per l'applicazione della presente legge ».

(L'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati).

Dichiara che il disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato** » (1530). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

DI MARTINO GERARDO, relatore. Il disegno di legge in esame, col quale viene disciplinata la materia delle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, non fa, in sostanza, che riprodurre le disposizioni già contenute nel Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito nella legge 10 luglio 1926, n. 1257; salvo alcune lievi modifiche ed aggiunte suggerite dalla necessità sia di coordinare le norme stesse con talune altre successivamente emanate, sia di aggiornarle in relazione alla sopravvenuta creazione di nuovi istituti ed alla mutata denominazione di certe cariche e di alcuni uffici. Così è stata estesa la concessione della carta di libera circolazione agli Accademici d'Italia; è stato previsto uno speciale trattamento, consigliato e giustificato da particolari considerazioni di equità, al Capo di gabinetto del Ministro delle comunicazioni; è stata sostituita la nuova all'antica denominazione di taluni uffici; è stata regolata e definita

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

in modo stabile la validità delle concessioni di viaggio spettanti alle famiglie dei Membri del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Per i criteri ai quali si è informato e per le ragioni che lo hanno determinato, il predisposto disegno di legge non dà luogo, nel suo complesso e nelle singole disposizioni, a rilievi sostanziali.

Con l'occasione sarebbe però opportuno, per una più chiara ed esatta dizione, sostituire nel contesto dello stesso ultimo comma dell'articolo 11, la parola generica e più adatta « personale » a quella specifica e ristretta di « agente ».

THEODOLI DI SAMBUCCI. Il relatore dice che questo progetto di legge non fa che riprodurre le disposizioni della legge del 1926, con alcune lievi modifiche ed aggiunte. Potrebbe essere d'accordo col senatore Di Martino se non avesse notato un generale aumento nelle concessioni di viaggi gratuiti.

Al comma 11° dell'articolo 2, dove è detto che la carta di libera circolazione è concessa a due membri dell'amministrazione del Sovrano Ordine di Malta, a parte l'errata dizione che dovrebbe essere « a due membri dell'Associazione dei Cavalieri Italiani dell'Ordine di Malta », domanda se nei due membri è compreso il Gran Maestro dell'Ordine stesso.

Pur non avendo sotto gli occhi il regolamento gli sembra che nel comma 2° dell'articolo 3 sia compresa una categoria troppo vasta di persone che hanno diritto alla carta di libera circolazione perchè viaggianti nell'interesse dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, pur senza appartenere ad essa.

Nell'articolo 7 è detto che biglietti gratuiti vengono concessi, tra gli altri, al Ministro per le comunicazioni in carica, mentre poi nell'articolo 8 si dice che è in facoltà del Ministro per le comunicazioni di rilasciare biglietti gratuiti per un solo viaggio in numero non superiore a 30 al mese. Ora, se già dispone di 360 biglietti all'anno per effetto dell'articolo 8, perchè deve domandare biglietti gratuiti come è disposto nel 1° comma dell'articolo 7? E poichè nel comma 4° dell'articolo 7 è detto che biglietti gratuiti vengono concessi al personale della Corte dei Conti in attività di

servizio, addetto in via continuativa da almeno un anno all'Ufficio di riscontro presso le ferrovie dello Stato, perchè tale concessione non è estesa anche al Consiglio di Stato, al Presidente della Corte di Cassazione e così via?

Si dirà che tutto questo è più questione di forma che di sostanza, e che le nuove concessioni sono limitate. Molto dipende però dal modo di interpretare il regolamento, e resta il fatto che il paragrafo secondo dell'articolo 3° si riduce ad una trattativa privata tra la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato e gli interessati, e che le concessioni di viaggi gratuiti sono enormemente aumentate. Le carte di libera circolazione, che il 28 ottobre 1922 erano circa 1450, quante sono ora? Ha sentito parlare di una cifra di circa 14.000, che non ha però potuto controllare.

Ora, se si tiene conto dei sacrifici sopportati dal contribuente per la costruzione e elettrificazione delle linee ferroviarie e per l'esercizio delle ferrovie che il Regime ha migliorato in modo notevole, non appare giustificato il continuo aumento di queste concessioni gratuite che incidono sul reddito delle ferrovie stesse e contribuiscono ad affollare i treni.

DI MARTINO GERARDO, *relatore*. Osserva che la dizione «membri dell'amministrazione del Sovrano Ordine di Malta» era contenuta nella legge del 1926 e non si è fatto che riprodurla.

D'AQUINO. Alla lettera *d*) del 1° comma dell'articolo 3 si parla di carte di libera circolazione rilasciate al personale della Avvocatura dello Stato. Alla lettera *A*) del 1° comma dell'articolo 11 è detto che è conservato *ad personam* il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle Ferrovie dello Stato al personale trasferito dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato all'Avvocatura Generale dello Stato. Ora, poichè molti funzionari delle Ferrovie dello Stato furono trasferiti non solo all'Avvocatura generale ma anche alle Avvocature particolari, sarebbe bene sopprimere la parola «generale» affinchè questi funzionari non fossero privati della concessione.

DI DONATO. I biglietti gratuiti per le famiglie dei senatori, che prima erano valevoli per un viaggio semplice, ora, se chiesti per Roma sono valevoli anche per il ritorno. Pra-

ticamente il numero dei biglietti è aumentato ed è aumentato il percorso che si può fare con i biglietti stessi. Viceversa è rimasto immutato il quantitativo dei buoni bagaglio, che quindi si dimostra insufficiente.

MARIOTTI. Osserva che, dato il maggiore chilometraggio che si può percorrere con i biglietti gratuiti delle famiglie dei senatori, sono insufficienti le fermate che si era autorizzati a fare con la primitiva concessione, e bisognerebbe quindi aumentarle.

JANNELLI, *Sottosegretario alle comunicazioni*. Riconosce che la legge in discussione non è perfetta nella forma, ma si meraviglia della critica odierna, visto che il Senato non l'ha corretta nel 1926, quando la legge stessa fu presentata per la prima volta al suo esame.

Non ritiene giustificata l'osservazione del senatore Theodoli circa l'eccessiva vastità ed elasticità del numero delle persone ammesse alla libera circolazione per effetto del paragrafo 2 dell'articolo 3, perchè si tratta soltanto di alcuni dirigenti di Ferrovie secondarie, di alcuni funzionari del Ministero delle finanze, di un incaricato della revisione delle bilance delle Ferrovie dello Stato, di alcuni funzionari della C. I. T. e dell'E. N. I. T. e di pochi altri. Può assicurare che nella concessione di queste carte di libera circolazione vige la più scrupolosa parsimonia.

Circa l'osservazione del senatore Theodoli che l'articolo 8 sarebbe compreso nell'articolo 7 per quanto riguarda il potere del Ministro per le comunicazioni di concedere biglietti gratuiti, fa rilevare che nell'articolo 7 si parla di biglietti concessi al Ministro, e nell'articolo 8 di biglietti concessi dal Ministro. La facoltà contemplata nell'articolo 8 dà modo al Ministro di rispondere a richieste avanzate per solito dal Partito e da Associazioni per casi eccezionali di viaggi che meritano speciale considerazione, o per casi pietosi ai quali non si può negare tale beneficio.

È d'accordo col senatore D'Aquino sulla opportunità che non si tenga conto della parola «generale», quando si parla di concessioni al personale passato all'Avvocatura dello Stato.

Circa la domanda fatta dal senatore Theodoli se nei due membri dell'amministrazione dei Cavalieri Italiani dell'Ordine di Malta è com-

preso il Gran Maestro dell'Ordine stesso, osserva che il Gran Maestro potrà chiedere per sè una terza carta di libera circolazione qualora egli appartenga, per altro titolo, ad una categoria che ha diritto a tale concessione.

I biglietti per le famiglie dei senatori con questa nuova legge saranno validi ciascuno per un viaggio di andata e di ritorno. Tale aumento ha indotto il Ministro a stabilire che non saranno più concessi biglietti supplementari. Si provvederà però ad aumentare il numero dei buoni bagaglio, secondo il desiderio espresso dal senatore Di Donato che trova giusto; tale è anche il pensiero del Ministro.

Quanto alle fermate autorizzate, si provvederà certamente nel senso desiderato.

Assicura infine il senatore Theodoli che il numero delle carte di libera circolazione non è affatto quello di cui ha sentito parlare. Da un decennio in qua in tale materia si sono fatte continue restrizioni. Ad ogni modo prende impegno di comunicare al Presidente della Commissione la cifra esatta delle carte di libera circolazione presentemente in vigore.

PRESIDENTE. Fa rilevare che il Governo dà assicurazione di tenere conto in sede di regolamento di tutte le osservazioni fatte dai vari oratori, anche per quanto riguarda la parola « agente » contenuta nel capoverso della lettera b) del paragrafo 4° dell'articolo 11, che sarà sostituita dalla parola « personale ».

La lettura dei 17 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Decentramento degli stabilimenti industriali in connessione con i nuovi impianti idroelettrici dell'Italia centrale, meridionale e insulare » (1531). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

DRAGO, relatore. Il disegno di legge sul decentramento industriale trae principalmente origine da ragioni di ordine militare e da ragioni di ordine economico-sociale:

ragioni di sicurezza militare che consigliano: a) di allontanare i grandi stabilimenti d'industrie belliche e, anzi, d'industrie in genere, dalle periferie dei grandi centri urbani; b) di moltiplicare e non di condensare gli stabilimenti destinati a produzioni belliche e, più largamente, a prodotti indispensabili, per rendere men gravi e riparabili le eventuali azioni offensive del nemico; c) di fare intervenire il giudizio delle alte competenze militari nella scelta delle località in cui dovranno sorgere stabilimenti che interessino la difesa;

ragioni molteplici d'ordine economico-sociale: dalla lotta contro l'urbanesimo alla creazione d'una mano d'opera industriale equamente distribuita nel Paese; dalla economia sui costi delle installazioni all'economia sulle spese d'esercizio e in genere su tutti gli elementi dei costi di produzione e dalla necessità di utilizzare localmente produzioni naturali che altrimenti non avrebbero trasformazione o avrebbero costosa utilizzazione, alla convenienza di portare da per tutto il prodotto industriale a contatto con nuove categorie di consumatori, ecc.

Fra le ragioni economico-sociali la più importante è, senza dubbio, la lotta contro l'urbanesimo. Si può, anzi, considerare il presente disegno di legge come diretta conseguenza di uno dei postulati fondamentali enunciati dal Duce nel programma d'una nuova Italia: la lotta contro l'inurbamento delle classi lavoratrici.

Non bisogna, però, intendere tale lotta in senso assoluto, così che apparisca in contrasto con altre recenti provvidenze legislative intese ad industrializzare importanti centri urbani: lottare contro un ipertrofico sviluppo di grandi centri industriali, che richiamano con incessante attrazione masse di lavoratori, è altrettanto benefico quanto assicurare in ben diverse situazioni ad altri centri urbani un regime di equilibrio fra la esuberanza di mano d'opera e la povertà di risorse industriali. Ciascuna legge ha sua ragion d'essere, nel campo della propria funzione, e ciò ch'è male lì può esser bene qui.

Non è vano, a tal proposito, rilevare che contro l'eccessivo sviluppo « quasi patologico di molte grandi città » si son testè levate manifestazioni esplicite di importanti organi della

pubblica opinione, i quali hanno censurato gli amministratori di grandi città per le facilitazioni concesse all'acquisizione di nuove industrie, che soffrirebbero altronde, esse stesse, delle postume situazioni conseguenti dalla loro irrazionale distribuzione.

Tali manifestazioni di censura si sono spinte fino ad auspicare non soltanto la negazione di qualsiasi nuova agevolazione ma, persino, la eliminazione delle facilitazioni precedentemente stabilite. Concetto che ancor più autorevolmente e più decisamente si ritrova nella relazione al disegno di legge (n. 1572 Camera dei Fasci e delle Corporazioni) e che non può trovare se non pieno consenso nella Commissione legislativa del Senato: si preannuncia ivi l'attuazione di restrizioni nelle località già sature a carico delle industrie che non seguiranno l'indirizzo decentratore.

Dalle rapide considerazioni or fatte, applicate alla situazione industriale italiana, consegue una tesi livellatrice fra Nord e Sud (le due parole perdono qui il loro volgare ostico senso per acquistarne al contrario uno altamente nazionale), tesi che informa di sé il disegno di legge. Il quale è, di sua natura, necessariamente generico perchè legato alla esecuzione di impianti idroelettrici nell'Italia centrale, meridionale e insulare, e legato a intraprese individuali o associative che possono essere fin da ora prevedute ma non identificate.

Il disegno di legge concede le agevolazioni in esso elencate agli stabilimenti industriali che sorgano in quelle località delle regioni suddette che siano caso per caso determinate dagli organi dello Stato elencati all'articolo 1^o, il quale mette in particolare evidenza la Commissione suprema di difesa per le industrie belliche e il Comitato interministeriale per l'autarchia negli altri casi.

A tali stabilimenti vien concessa la preferenza di fornitura, fino al 40 % della produzione di energia elettrica dell'impianto idroelettrico, ad un prezzo che sarà stabilito d'accordo fra le parti o, in mancanza d'accordo, con l'intervento degli organi statali competenti.

Altra agevolazione (articolo 3) è data dalla dichiarazione di pubblica utilità per l'impianto e l'esercizio di tali stabilimenti industriali.

L'articolo 4 prevede opere pubbliche e opere

ferroviarie nell'interesse dei nuovi stabilimenti industriali, nonchè eventuali tariffe di favore per materiali e materie prime sia in sede d'impianto che in sede di esercizio.

L'articolo 5 concede l'esenzione dall'imposta di R. M. per un decennio.

Con l'articolo 6, infine, viene stabilito un sufficiente periodo di tempo — circa un quinquennio — durante il quale potranno essere applicate le disposizioni precedenti e cioè fino al 31 dicembre 1946—XXV.

Il disegno di legge che sembra destinato a favorire lo sviluppo industriale di alcune regioni è, nello spirito che sovrasta alla sua struttura formale, di alto interesse nazionale; la sua attuazione sarà più rapida e più vasta nella immancabile pace vittoriosa.

Come italiano e come meridionale l'oratore si augura che del disegno di legge possa avvantaggiarsi anche la Sicilia, ma non si fa soverchie illusioni sulla possibilità che in Sicilia si facciano grandi impianti idroelettrici, date le condizioni meteorologiche di quella regione.

Quanto all'emendamento all'articolo 2 proposto dal senatore Ciano, gli consta che esso non è stato accettato dal Governo, e non può essere quindi accettato neppure dall'oratore. Del resto, come bene lo ha definito il Ministro nell'altro ramo del Parlamento, questo è un disegno di legge pilota: bisogna lasciare al Governo la libertà di applicarlo come crederà meglio, senza creargli sin d'ora legami ed impacci con una richiesta di maggiori specificazioni, e lasciare l'articolo 2 nella sua forma generica.

Data l'enorme variazione che i prezzi hanno subito negli ultimi tempi, dovrebbero essere riesaminate quelle domande di concessioni e di impianti che furono presentate in una situazione che oggi è completamente rovesciata, non soltanto per i maggiori prezzi ma per la deficienza di materiale. E si dovrebbe anche riesaminare la situazione di impianti che nacquero stentati nel loro preventivo, e di società che oggi affrontano l'esecuzione del lavoro relativo a tali impianti in un momento particolarmente difficile. Gli impianti che ancora devono essere iniziati sono i più costosi e più ardui.

Prega quindi il Ministro di volerne riesaminare la situazione.

Pur non insistendo sui motivi di ordine generale che hanno ispirato il disegno di legge, crede che di esso beneficerà soprattutto il mezzogiorno. L'antica rivalità tra mezzogiorno e settentrione è del tutto scomparsa. La guerra porta malanni, ma porta anche una elevazione degli spiriti. Non esistono più tra nord e sud d'Italia contrasti ed invidie: esiste solo una differenza di situazione.

Ha notato con compiacimento che negli ultimi tempi la stampa dell'alta Italia ha espresso il convincimento che bisogna diradare l'industria del settentrione.

Il Duce ha designato come un pericolo nazionale l'inurbamento, e alla lotta contro l'urbanesimo ha ispirato tutti i suoi criteri legislativi. Ma a qualche città del mezzogiorno, come per esempio Palermo, è utile provvedimento dar la possibilità di utilizzare l'esuberanza della mano d'opera locale. Il punto principale del problema è la scelta della località. In genere gli impianti idroelettrici si fanno in zone malariche; quindi bisogna intendere con molta elasticità quell'espressione « nelle immediate vicinanze ».

Raccomanda infine al Ministro di esaminare caso per caso l'opportunità di estendere le agevolazioni, concesse dal disegno di legge ai nuovi impianti, anche a stabilimenti già esistenti che si amplificano.

SAGRAMOSO. Si associa alla raccomandazione del relatore per quanto riguarda gli stabilimenti già esistenti nell'Italia meridionale. Oltre alle nuove industrie, il provvedimento dovrebbe essere esteso a quelle che già da tempo funzionano, perchè sarebbe ingiusto che dei pionieri venissero a trovarsi in condizione di inferiorità rispetto a quegli industriali che si accingono a impiantare nuove imprese sotto la spinta del Governo.

Nel disegno di legge sono contemplate agevolazioni ferroviarie per il trasporto di materiale ed anche per l'esercizio dei nuovi impianti. Per non creare ingiuste condizioni di disparità, di queste agevolazioni dovrebbero giovare anche gli stabilimenti già esistenti.

GORLA, *Ministro per i lavori pubblici*. Giustamente il relatore ha rilevato che la questione

del nord e del sud d'Italia è ormai superata. Il disegno di legge è ispirato a interessi puramente nazionali. Frenando l'eccessivo sviluppo industriale del nord e proseguendo lo sviluppo industriale del sud, ora deficiente, si avvantaggeranno così il settentrione come il mezzogiorno.

Il relatore ha raccomandato di tener presente la mutata situazione di alcuni impianti industriali del mezzogiorno, appena finiti o ancora in corso di costruzione. Lo assicura che il Ministro dei lavori pubblici è stato sempre il paterno tutore dell'industria elettrica e lo sarà anche per l'avvenire.

Gli impianti che si vanno compiendo oggi presentano maggiori difficoltà perchè sono stati dapprima eseguiti quelli che si presentavano più agevoli, ma tanto gli impianti in corso di esecuzione, quanto quelli che sono allo stato di progetto presentano ancora un interesse economico di primo ordine. Impianti che un tempo sembravano inattuabili sono oggi possibili non solo tecnicamente ma anche economicamente, e la disponibilità teorica di 50 a 55 miliardi di chilovattore, data come esistente nel nostro Paese dai tecnici, risulta meno teorica di quanto si riteneva mentre la sua utilizzazione va crescendo ogni giorno.

Dichiara di accogliere come raccomandazione la richiesta fatta dal relatore e dal senatore Sagramoso circa l'estensione agli impianti in atto dei benefici accordati ai nuovi impianti.

Non sarebbe, però, conveniente, in vista dei fini che il Governo si propone, di rinviare alla Camera con emendamenti il disegno di legge. Si tratta di un disegno di legge che codifica un indirizzo nuovo e che apre la via ad altre leggi che necessariamente lo dovranno seguire per disciplinare la materia che non ha trovato posto in esso. Il relatore ha parlato di importanza eccezionale del disegno di legge: e veramente esso ha un'importanza eccezionale per l'avvenire del Paese. Tutte le leggi possono essere fatte bene o male; quello che importa è lo spirito che le informa e la volontà di applicarle. Lo spirito che informa questa legge è quello stesso che ha guidato il Duce, nella sua ventennale opera di governo, tesa continuamente allo sviluppo del Mezzogiorno e delle isole. Circa la volontà può affermare che sono

allo studio provvedimenti per l'attuazione pratica della legge che seguirà immediatamente.

Concludendo, dichiara che fra non molto i fatti dimostreranno i benefici dell'approvazione di questa legge. (*Applausi*).

CIANO. Non ha chiesto la parola per illustrare la sua proposta di emendamento, sul quale il relatore si è intrattenuto, sia perchè si riferiva esclusivamente all'articolo 2 del disegno di legge ed anche perchè gli risultava non accettato dal Ministro.

Desidera anzi far presente alla Commissione che nella mattinata aveva diretto una lettera al Direttore generale del servizio competente del Ministero dei lavori pubblici con preghiera di portarla a conoscenza del Ministro prima dell'udienza, nella quale riconosceva che il testo ministeriale rispondeva meglio di quello da lui proposto, ma che sarebbe riuscito indubbiamente più chiaro e preciso se fossero state tolte dal 1° paragrafo dell'articolo 2 le parole « anche in corso di costruzione » ed aggiunto un 3° paragrafo all'incirca del seguente tenore: « Le disposizioni dei due precedenti paragrafi si applicano anche agli esercenti di impianti idroelettrici in corso di costruzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Italia centrale, meridionale e insulare, per i quali i relativi decreti di concessione siano in corso di perfezionamento ».

DRAGO, *relatore*. Chiede al Ministro come verrà commisurato il 40 per cento di cui si parla nell'articolo: sulla forza massima impegnata dall'utente industriale o sul consumo di un dato periodo di tempo.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sul numero di chilovattore prodotti.

DRAGO, *relatore*. Si tratta allora di una misura da farsi *a posteriori*; ma sono possibili due misure: l'una riguarda chi dà, l'altra chi prende, e chi prende fa il contratto in base ai chilovattori impegnati. Questo è un punto importante, perchè alcune industrie possono, durante l'anno, aver bisogno di utilizzare un numero di ore imprevedute. Riconosce che si tratta di materia regolamentare e pertanto si accontenta di generiche dichiarazioni da parte del Ministro.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*. La materia trattata dal relatore è essenzialmente tecnica, e la sua domanda, un po' troppo impegnativa. L'oratore ha risposto in maniera esplicita alla prima parte della domanda, circa il modo di calcolare il 40 per cento dell'energia che si produrrà: si sa cioè *a priori* quanta sarà la produzione e il Ministero può imporre al produttore di cederne all'industria il 40 per cento a condizioni da stabilirsi; ma circa la potenza da impegnare e circa il numero delle ore di utilizzazione non può, in questa sede, aggiungere nulla; si tratta di materia squisitamente contrattuale e nemmeno di regolamento.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,40.

ALLEGATO

Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili (1529).

Art. 1.

Per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili vengono concessi, in base ad esami, dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) i seguenti certificati internazionali:

- certificato di prima classe di radiotelegrafista;
- certificato di seconda classe di radiotelegrafista;
- certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista;
- certificato generale di radiotelefonista;
- certificato limitato di radiotelefonista.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione agli esami previsti dall'articolo precedente verranno stabilite nel regolamento di applicazione della presente legge.

La tassa di ammissione è fissata in lire 200, salvo gli esoneri totali o parziali previsti dalle disposizioni vigenti, quella di certificato in lire 25 e quella di duplicazione di certificato in caso di smarrimento in lire 50.

Art. 3.

Gli esami saranno tenuti a cura dell'Amministrazione postelegrafonica normalmente una volta all'anno, nell'epoca e nelle sedi che essa designerà; è tuttavia riservata ad essa la facoltà di indire sessioni straordinarie, qualora ne ravvisi la opportunità.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà costituita da:

due funzionari di prima categoria dell'Amministrazione postelegrafonica, di cui uno di grado non inferiore al 6^o, che assumerà le funzioni di Presidente e l'altro di grado non inferiore al 9^o;

un rappresentante della Regia marina; scelti fra elementi che abbiano particolare competenza in radiotecnica.

Un funzionario dell'Amministrazione postelegrafonica, di grado non superiore al 9^o, assumerà le mansioni di Segretario.

Alla Commissione sono aggregati un esaminatore per la geografia ed uno o più per le lingue estere, scelti tra gli insegnanti di Regi Istituti.

Al presidente, ai membri e agli aggregati verrà corrisposta, per ogni giornata di adunanza, l'indennità di lire 25, salvo le deduzioni di legge.

Art. 5.

Le prove da superarsi per conseguire i certificati di abilitazione indicati all'articolo 1 sono le seguenti:

a) per i certificati di prima e seconda classe di radiotelegrafista:

esame scritto sulle materie attinenti alla radiotecnica, sulle disposizioni internazionali e interne riguardanti il servizio radio-marittimo e sulla geografia;

prove pratiche di ricezione radiotelegrafica, di trasmissione telegrafica, di ricezione e trasmissione telefonica;

esame orale sulle stesse materie dell'esame scritto;

b) per il certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista:

prove pratiche di ricezione radiotelegrafica e di trasmissione telegrafica;

esame orale su apposito programma;

c) per i certificati generale e limitato di radiotelefonista;

prova pratica di ricezione e trasmissione telefonica;

esame orale su apposito programma.

Nel regolamento saranno specificati i programmi di esame, le modalità delle prove, e le condizioni per il conseguimento della idoneità.

Art. 6.

I radiotelegrafisti forniti di certificato di 1^a classe possono essere imbarcati in qualità di capo-posto sulle navi con stazione classificata di 3^a categoria.

Per essere adibiti come capi-posto sulle navi con stazione di 2^a categoria, essi devono aver prestato non meno di 6 mesi di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

Per esercitare le mansioni di capo-posto sulle navi con stazione di 1^a categoria, essi devono aver compiuto non meno di un anno di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

Art. 7.

I radiotelegrafisti forniti di certificato di 2^a classe possono essere imbarcati come capi-posto sulle navi con stazione di 3^a categoria.

Dopo sei mesi di servizio su di una nave essi possono essere imbarcati come capi-posto sulle navi con stazione di 2^a categoria.

Art. 8.

Il certificato di 3^a classe (o speciale) di radiotelegrafista è valido per prestare servizio sulle navi che hanno l'impianto radiotelegrafico pur senza esservi obbligate dai regolamenti internazionali.

Art. 9.

Il certificato generale di radiotelefonista è valido per il disimpegno del servizio radiotelefonico su navi dotate unicamente di impianti radiotelefonici, la cui onda portante in antenna abbia potenza compresa fra 50 e 100 watt.

Se la potenza degli impianti anzidetti è inferiore a 50 watt, il servizio potrà essere affidato ad un operatore fornito di certificato limitato di radiotelefonista.

Art. 10.

È abrogata la legge 22 luglio 1939—XVII, n. 1130.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della marina e delle finanze, sarà emanato, ai termini dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, il Regolamento contenente le norme per l'applicazione della presente legge.



SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'agricoltura

17^a RIUNIONE

Martedì 11 febbraio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

«Provvedimenti a favore del Consorzio per la bonifica dell'Istria e dei Consorzi della provincia di Pisa e di Lucca» (1250 - *rel.* Serpieri) Pag. 179

(Discussione e approvazione):

«Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, numero 1419, che porta modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola» (1248 - *rel.* Di Mirafiori) - *Oratori:* Rota Francesco, Marescalchi, Josa 172

«Estensione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai lavoratori che hanno superato i 65 anni di età» (1249 - *rel.* Marescalchi) - *Oratori:* Rota Francesco, Leopardi, Spada Potenziani, Farina Mattia, *Presidente* 175

(Rinvio):

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante dispo-

sizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi» (1251 - *rel.* Bonardi) 170

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Alessandrini, Benicelli, Biscaretti di Ruffia, Bonardi, Boriani, Calisse, Di Frassineto, Faina, Farina Mattia, Guidi Fabio, Josa, Leopardi, Marescalchi, Marinelli De Marco, Morisani, Moroder, Pasolini Dall'Onda, Peglion, Perris, Prampolini, Pucci, Rossi, Rota Francesco, Samperi, Serpieri, Spada Veralli Potenziani, Strampelli, Tesio, Todaro, Torlonia e Zamboni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Della Gherardesca Ugolino, Di Mirafiori Guerrieri, Matarazzo, Mattiolo, Maury di Morancez, Menozzi, Messedaglia, Mori Primo, Nunziante, Occhini, Romano Avezana e Verlaci.

PRESIDENTE. Per onorare la memoria del defunto senatore Penna, che faceva parte della Commissione, invita i presenti a serbare un minuto di raccoglimento.

Comunica che per disposizione del Presidente del Senato ha cessato di far parte della Commissione il senatore Giusti del Giardino e che della funzione di segretario è stato incaricato il senatore Pasolini Dall'Onda.

Ringrazia il senatore Giusti del Giardino per l'attività svolta in seno alla Commissione e porge il suo saluto al nuovo segretario.

PASOLINI DALL'ONDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione del 21 novembre 1940-XIX, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi » (1251). — (Modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BONARDI, *relatore*. Il provvedimento in esame costituisce una misura opportuna ed urgente di improrogabile necessità bellica; esso afferma ed organizza con criterio di indispensabile unità gli approvvigionamenti, la distribuzione, i consumi dei generi alimentari pel tempo di guerra.

Esso è stato suggerito dalla esperienza la quale insegna che il popolo italiano, consapevole, accetta il sacrificio non solo degli agi e di comodità ma anche del necessario pur di assicurare la alimentazione, il conforto ai combattenti per la causa comune. La nobiltà della rinuncia vuole non si tollerino eccezioni o infrazioni ad un dovere che prepara la vittoria. Rigore, competenza e assoluta giustizia sono essenziali al servizio cui compete curare che nulla vada disperso o sprecato di ciò che può assicurare l'indispensabile per la vita delle Forze Armate e della popolazione anche nei centri più remoti, in quest'ora di austerità nazionale.

Per ciò il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, del quale si propone la conversione in legge, ha affidato esclusivamente alla Amministrazione dell'agricoltura e foreste tutta l'attività dell'accertamento, della

raccolta, della distribuzione e razionamento delle risorse alimentari. Tale amministrazione è certo la più adatta al compito come quella che rivolge la propria attività alla produzione dei generi alimentari.

Essa è in grado di fare le previsioni indispensabili, di seguire l'andamento o indirizzare le coltivazioni, di accertare il quantitativo dei prodotti, di colmarne le deficienze, di regolarne la trasformazione, di disporre per la loro conservazione, di ripartirli colla praticità e l'ordine dati dalla preparazione e dalla esperienza.

Viene per ciò costituita alle dipendenze del Ministero agricoltura e foreste una adeguata organizzazione centrale e periferica, la quale utilizza gli uffici provinciali e comunali e gli organi economici e sindacali esistenti. Disposizione vantaggiosa sotto ogni riguardo perchè consente non solo più rapida attuazione del provvedimento ma soprattutto il decentramento indispensabile, se si vuole, in materia tanto vasta e delicata, essere in costante e diretto contatto colla realtà locale, costituita dalle esigenze, dalle abitudini delle popolazioni e dalle mutevoli e numerose circostanze che ne formano l'ambiente.

Precedenza assoluta viene riconosciuta agli approvvigionamenti delle Forze Armate, e ciò interpreta l'unanime sentimento e l'impeto di tutta la Nazione che vede in quelle la propria fiera espressione e l'impareggiabile strumento di vittoria.

Poichè la misura è informata alla ferrea norma di guerra, ne sono imprescindibili mezzi di esecuzione la vigilanza, il controllo delle aziende agrarie e degli stabilimenti e impianti di produzione, trasformazione, conservazione e vendita dei generi alimentari come di ogni attività commerciale relativa, così da impedire e colpire ogni accaparramento o speculazione.

La finalità del provvedimento implica facoltà nel Ministero di adeguare col razionamento il bisogno alle disponibilità e i prezzi alle situazioni. Viene inoltre provveduto a dare al Ministero i mezzi sia per il trasporto, la conservazione e la trasformazione delle derrate, valendosi anche dei locali ed impianti privati, sia per l'organizzazione dei servizi.

La rigida applicazione delle disposizioni ministeriali sarà tanto più rapida ed efficace quanto più saranno informate alla realtà della vita delle popolazioni le quali, constatando la cura di eguagliare con giustizia le disponibilità, sia pure limitate, al bisogno, non solo si adatteranno ma spontaneamente collaboreranno al difficile e vitale servizio. Se gli organi sapranno evitare ogni intralciante formalismo e si informeranno a praticità, tenendo sempre presente l'importanza morale, sociale, patriottica del far giungere con regolarità ai consumatori, senza ritardi deleteri, le razioni della quantità e qualità prescritte, renderanno un grande servizio al Paese.

Il buon andamento di questo servizio fondamentale assicura l'energia di resistenza materiale e psicologica contro ogni insidia nemica e la fiducia nella provvida giustizia dello Stato maturando sicuramente la prosperità e la gloria di domani.

Non occorre illustrare partitamente le disposizioni dei tredici articoli del Regio decreto-legge; ai quali la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha apportato alcuni emendamenti meritevoli di approvazione.

È bene però soffermarsi sull'articolo 11. Per esso il Governo ha proposto un nuovo testo, approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sul quale è indispensabile avere qualche chiarimento.

L'articolo stabilisce che « il Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080, è abrogato, salvo le norme degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, sostituite alle disposizioni ivi richiamate quelle corrispondenti del decreto in esame ». È chiaro che del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, restano in vigore soltanto gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, ma non si comprende bene quali siano le norme corrispondenti del decreto in discussione che debbono sostituirsi alle disposizioni degli articoli ora elencati. E, poichè non possono sostituirsi numericamente gli articoli del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, perchè questo consta soltanto di 13 articoli, l'espressione « disposizioni corrispondenti » dovrà intendersi da un punto di vista concettuale, vale a dire che le norme degli

articoli 12, 13, 14, 15 e 16 debbono ritenersi in vigore, ma con le modifiche rese necessarie dal coordinamento con la nuova disciplina instaurata dal Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716.

Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 riguardano in genere la repressione dei reati concernenti la produzione, il commercio, la precettazione, la requisizione e la distribuzione dei generi alimentari, per i quali reati sono comminate adeguate pene, che, a seconda dei casi, vanno dall'ammenda fino all'arresto del colpevole. Ma negli stessi articoli si parla, ad esempio, di coloro che non ottemperano alle disposizioni emanate dal Servizio approvvigionamenti e dal Servizio della distribuzione, i quali col Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, erano messi alle dipendenze, l'uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'altro del Ministero delle corporazioni. È chiaro che oramai non si può più far riferimento a quei Servizi, perchè tutta la materia degli approvvigionamenti e della distribuzione dei consumi dei generi alimentari, col provvedimento in esame, è stata affidata esclusivamente all'Amministrazione dell'agricoltura. Sarebbe stato bene, pertanto, riprodurre nel Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, gli articoli suddetti opportunamente modificati e coordinati con le disposizioni del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716.

Ma v'è di più. L'articolo 11 nel secondo comma dispone che ai reati preveduti dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222 (concernenti la produzione, il commercio, il censimento, la precettazione, la requisizione e l'ammasso di merci di comune o largo consumo) si applicano le norme degli articoli 1 e 4 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, i quali inaspriscono notevolmente le pene; per i reati più gravi comminano la pena di morte e la pena dell'ergastolo deferendone la cognizione al Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Inoltre l'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, a sua volta, richiama gli articoli 2 e 3 dello stesso decreto.

Si tratta indubbiamente di disposizioni

assai gravi, e in materia penale è indispensabile che le norme siano formulate con la maggiore chiarezza possibile. Tali non appaiono le norme del decreto-legge in esame, le quali dovrebbero essere opportunamente emendate dopo aver sentito il Ministro della giustizia.

Per tutte queste ragioni l'oratore ritiene che sia opportuno proporre la sospensione della conversione del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, esprimendo nello stesso tempo il voto che in materia così complessa e delicata come quella della disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra si provveda il più celermente possibile ad unificare le varie disposizioni in vigore per ovviare agli inconvenienti che si verificano a causa dei continui richiami a norme emanate in precedenza e render più facile la coordinazione di esse con quelle del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di sospensione della discussione del disegno di legge.

La proposta, messa ai voti, è approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, che porta modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola** » (1248). — (*Modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore Pasolini Dall'Onda di dar lettura della relazione del senatore Di Mirafiori, assente per congedo.

PASOLINI DALL'ONDA, *segretario*. Per ovviare ad alcuni inconvenienti, di ordine pratico, rivelatisi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola, è stato emanato il Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, inteso non ad innovare i concetti fondamentali della legge predetta,

ma ad assicurarne il conseguimento delle finalità.

Le modificazioni apportate sono le seguenti:

1° è reso indipendente l'obbligo della consegna del vino alle distillerie dall'obbligo della denuncia del vino stesso allo scopo di evitare infedeltà ed omissioni;

2° è resa obbligatoria la consegna delle vinacce alle distillerie, concedendo all'obbligato, per gli usi della propria azienda, modesti quantitativi; il provvedimento assicura alle distillerie la maggiore quantità possibile di vinacce, oggi, più che mai utilissime;

3° si è fatta esplicita equiparazione, agli effetti dell'obbligo della consegna, del mosto al vino; chi produce mosto è tenuto a consegnare vino alle distillerie, in base a ragguagli e quantitativi da stabilirsi (si verificarono inconvenienti nelle varie regioni, poichè non risultava chiaro a chi toccasse l'onere della consegna del vino: se a colui che aveva trasformato l'uva in mosto, oppure a colui che aveva trasformato il mosto in vino; le contese tra le varie categorie interessate saranno evitate, come pure le evasioni dagli obblighi di legge);

4° è mantenuto l'obbligo della denuncia della produzione non più come elemento preparatorio, ma come mezzo di controllo, a sua volta soggetto a controllo (si tende a rendere fedeli le denunce e le consegne, che, però, rimarranno, sempre, subordinate alla correttezza degli interessati);

5° si stabilisce la collaborazione della Regia guardia di finanza con gli organi locali (Consigli provinciali delle corporazioni, Uffici comunali, Sezioni di viticoltura, ecc.) che apporterà, indubbiamente, maggiore esattezza nel controllo del vino prodotto;

6° è fatto obbligo, non più facoltà, all'Ente nazionale per la distillazione, di acquistare e di consegnare alle distillerie, per conto ed a spese degli inadempienti, le quantità di vino da questi dovute con diritto all'Ente di avvalersi, per la riscossione del prezzo del vino acquistato per l'inadempiente, della procedura privilegiata della legge per la riscossione delle imposte dirette (è, così, assicurato tutto il vino occorrente per ottenere l'alcole necessario alla Nazione).

Al testo del Regio decreto-legge vengono proposte modifiche formali che non mutano la sostanza delle disposizioni.

Per impedire ingorghi (come in passato erasi verificato) nel ritiro delle vinacce e del vino, l'obbligo della consegna alla distilleria, limitato dal Regio decreto-legge al 31 dicembre, è procrastinato a fine febbraio; è parimente equa la proroga al 31 marzo, invece del 15 marzo, per la consegna delle vinacce ottenute dalle uve adoperate per il governo del vino ad uso toscano.

All'articolo 3, ultimo comma, viene concessa facoltà di provvedere a rimborsare la Regia guardia di finanza delle spese e delle diarie per un servizio che esorbita dalle normali attribuzioni del Corpo, mediante convenzione da stipularsi tra il Ministero delle finanze e l'Ente per la distillazione, e da approvarsi con Regio decreto, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

All'articolo 4 comma 8°, le spese sostenute per gli acquisti, di cui al comma precedente, saranno annualmente stabilite — in misura media per ogni grado ettolitro di vino acquistato — dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il parere del Ministro delle corporazioni; verranno, quindi, eliminate le troppo gravi sperequazioni che si verificarono tra le varie regioni per uno stesso servizio.

Solo l'ultimo comma dell'articolo 4 non risulta chiaro. Sembra voglia riferirsi alle spese incontrate dall'Ente per l'acquisto del vino per incarico ricevuto. Ma nel comma terzo non è affatto ricordato che sia concessa facoltà al vinificatore di deferire all'Ente l'incarico di provvedere il vino per suo conto; tale facoltà era prima concessa, e sarebbe stato opportuno inserirla alla fine del predetto comma terzo.

All'articolo 5, il permettere il versamento dell'importo delle materie vinose, per delega dell'Ente, direttamente dal distillatore all'obligato, è provvedimento che accelera il pagamento e semplifica il movimento di denaro.

Riassumendo: il Regio decreto-legge n. 1419 rende certamente più semplice e più pratico il funzionamento dell'obbligo della consegna, e soddisfa le aspettative delle categorie interessate.

ROTA FRANCESCO. Ricorda che, per far

fronte alla situazione di disagio in cui versavano i nostri viticoltori durante l'ultima recente crisi vinicola, furono adottati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste due speciali provvedimenti.

Con il primo si proibiva la vendita del vino che non raggiungesse i 10 gradi alcolici. Poichè il provvedimento causa un grave danno a quegli agricoltori che non hanno la possibilità di produrre vino di contenuto alcolico superiore ai 10 gradi, l'oratore si augura che si ritorni all'antico, ossia, alla proibizione della vendita del vino con contenuto alcolico inferiore a 9 gradi.

Il secondo provvedimento obbliga i viticoltori a consegnare un dato quantitativo di vino e le vinacce per distillarne alcole. L'obbligo di destinare le vinacce alla distillazione è una saggia disposizione perchè non sempre prima dell'adozione del provvedimento le vinacce erano razionalmente sfruttate. La stessa cosa non si può affermare per la distillazione del vino allo scopo di ricavarne alcole. Un provvedimento in questo senso è giustificabile in tempi di eccezionale necessità; finita la guerra, esso dovrebbe essere abrogato perchè con esso si impone l'obbligo di un procedimento anti-economico in quanto da un prodotto di costo superiore come il vino si ricava un prodotto di costo inferiore, l'alcole.

Inoltre il provvedimento non è equo, perchè, se è vero che con la distillazione dell'alcole dal vino si arreca un beneficio alla Nazione, sta di fatto che l'onere grava soltanto sulla classe dei viticoltori, che sono costretti a vendere a un prezzo minore di quello vigente sul mercato i loro quantitativi di vino destinati alla distillazione. Certo sarà molto difficile, quando sarà cessata la guerra, che si possa procedere all'abolizione dell'obbligo di distillare l'alcole dal vino perchè vi sono ormai interessi costituiti e s'è creato un organismo apposito, l'Ente nazionale della distillazione, che non vorrà che venga meno l'opera per cui esso è sorto. Si augura però che contro questi interessi precostituiti prevalga un criterio di giustizia e di equità. Ciò è tanto più necessario in quanto gli agricoltori sono preoccupati e muovono continue lagnanze.

In molte regioni i contadini, anche quelli che vivono in collina, per pasto abituale mangiano polenta; ma il granturco in collina non è coltivato o, se è coltivato, dà uno scarso prodotto mentre assai redditizia è la viticoltura. Questi agricoltori di collina, pertanto, hanno bisogno di vendere il vino che producono a prezzi remunerativi per procurarsi il denaro necessario all'acquisto della farina di granturco. Se si toglie una quota dall'intera produzione di vino per destinarla alla distillazione e si costringe il produttore a cederla alle distillerie a un prezzo minore di quello vigente sul mercato, si arreca un grave danno economico non solo ai piccoli agricoltori ma anche ai grandi viticoltori che, negli ultimi tempi, sono stati assoggettati ad un notevole inasprimento di tasse, d'imposte e contributi. Basti pensare che la somma di questi pesi è cresciuta da 3 a 9.

Per tutte queste ragioni l'oratore fa voti che il provvedimento, col quale si sancisce l'obbligo di distillare l'alcole dal vino, cessato il presente stato di emergenza, possa essere abrogato.

MARESCALCHI. Si associa alle osservazioni fatte dal senatore Rota sul provvedimento in discussione.

Dichiara che aveva intenzione di presentare una interrogazione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste in merito all'obbligo di destinare alla distillazione la quota del 5 per cento del vino prodotto per ottenere che quest'anno si soprassedesse all'applicazione di quest'obbligo sancito dalla legge. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste però lo ha pregato di non fare una interrogazione in questo senso perchè il Ministro delle corporazioni ha dichiarato che è assolutamente necessario, nel presente stato di emergenza, poter disporre di alcole carburante.

La legge che impone il conferimento obbligatorio di un dato quantitativo di vino alle distillerie è stata adottata, come è noto, per salvaguardare la viticoltura dalla crisi originata da una sovrabbondante produzione, che ha cagionato un abbassamento del prezzo del vino. Il provvedimento adottato con la legge 10 giugno 1939-XV, n. 1266, modificata dal

Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, risponde ad un criterio che si è usato in tutti i tempi, quello di bruciare e di distruggere il di più che si è prodotto per impedire il sorgere di oscillazioni dannose nei prezzi di mercato. Il provvedimento in esame, però, sotto questo riguardo, non trova giustificazione perchè nel 1940 c'è stata scarsità di produzione vinicola; si sono infatti prodotti 28 milioni di ettolitri, ossia 16 milioni di ettolitri di vino in meno rispetto al quantitativo dell'anno precedente.

Se c'è necessità di produrre alcole carburante, non si deve dimenticare che esso può essere estratto anche dalla barbabietola, la cui produzione è notevolmente aumentata, dal sorgo zuccherino, pianta che ha risposto assai bene a questo scopo e da altre piante, quali ad esempio il fico d'india.

Non va pertanto elogiata la disposizione con la quale in questi giorni si è raddoppiata la dotazione di zucchero alle pasticcerie in momenti gravi come il presente.

Non è poi equo nè giusto addossare alla sola classe degli agricoltori l'onere costituito da un minor introito della vendita del vino ceduto alle distillerie. Se ciò è giustificabile in tempo di guerra, l'oratore si augura che la legge che impone l'obbligo di destinare il vino alla distillazione debba cessare di aver vigore appena la guerra finirà con l'auspicata immane vittoria delle nostre armi. In ogni modo su tale questione non è male insistere fin da oggi perchè essa possa essere presa in considerazione nel momento opportuno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Degna di lode invece è la disposizione, come ha notato il senatore Rota, che stabilisce l'obbligo di cedere alle distillerie le vinacce. Ma anche in questo campo si verificano gravi e deprecabili inconvenienti: uno è dato dal fatto che le distillerie sono spesso assai distanti dalle campagne dove dimorano gli agricoltori e questi per trasportare le vinacce ai centri di raccolta sono costretti a fare lunghi viaggi, con grave perdita di tempo; senza contare che le vinacce arrivano fruste, calde, ammuffite, inservibili alle distillerie che spesso le rifiutano. Occorrerebbe pertanto promuovere la

costruzione di nuove distillerie più accessibili agli agricoltori di date zone o ricorrere all'espedito, usato in Francia, delle distillerie ambulanti.

C'è poi da augurarsi che sia emanato quanto prima il regolamento della legge recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola, che è del giugno 1937. La legge contempla la necessità di disciplinare gli impianti di nuovi vigneti, ma non ancora si è giunti alla formulazione di questa disciplina perchè non è stato emanato ancora il regolamento della legge stessa. Occorre promuovere la produzione di buoni vitigni per ottenere vini di pregevole qualità. È necessario anche sorvegliare l'attività svolta dai vivaisti, non tutti sempre scrupolosi ed onesti come dovrebbero essere.

JOSA. Si associa alle osservazioni fatte dai senatori Rota e Marescalchi sul provvedimento in discussione.

Il Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, nella sua applicazione, ha dato luogo infatti al sorgere di molteplici inconvenienti, alcune volte di particolare gravità. Dichiarò però di non essere d'accordo col senatore Marescalchi sull'urgenza dell'emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, modificata dal provvedimento in esame. Sarebbe bene invece riformarla, tenendo conto di ciò che la storia e l'esperienza hanno sempre confermato in materia di crisi vinicole, e cioè che esse sono ricorrenti e richiedono più che altro provvedimenti di carattere contingente, crisi per crisi, secondo i particolari aspetti che ciascuna di esse presenta.

L'oratore ricorda che, in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1937-38, dimostrò con dati di fatto, in contrasto con l'opinione del Ministro del tempo, l'artificio, l'assurdo e la incomprendibilità della legge cosiddetta di difesa della viticoltura. Allo stato delle cose, e dopo che una serie di inconvenienti manifestatisi nell'applicazione pratica della legge stessa, ne hanno, si può dire, dimostrata la debolezza, non c'è che da abbandonarla. L'oratore si

augura che a ciò si giunga appena sia possibile, sostituendola con un provvedimento più aderente alla realtà, il quale possa riuscire di giovamento alla viticoltura italiana e nello stesso tempo la liberi dall'attuale pesante, costosissima e per di più inefficace attrezzatura di tutela.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai lavoratori che hanno superato i 65 anni di età » (1249). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MARESCALCHI, *relatore*. Il disegno di legge in esame è una indiretta conseguenza dello stato di guerra.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con le ultime modificazioni del Regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, poneva come limiti di età degli assicurati i 12 e i 65 anni. Occorre però, di sovente, in agricoltura, assumere lavoratori con più di 65 anni, e ciò specialmente avviene ora, in tempo di guerra, data la rarefazione della mano d'opera per i richiami militari e per le richieste di industrie belliche.

Ora, a parte che non si comprenderebbe una diversa situazione giuridica del lavoratore agricolo solo perchè ha passato magari di pochi mesi i 65 anni, c'è per i datori di lavoro il pericolo di vedersi addossata l'intera diretta responsabilità per gli eventuali infortuni a cui questi anziani si espongono.

Si è ritenuto giusto ed utile, quindi, togliere l'ostacolo legale che impediva di dare la tutela della legge sugli infortuni agricoli anche ai lavoratori che abbiano oltrepassato i 65 anni. A questo provvede il disegno di legge in esame, il quale porta da 65 a 70 anni il limite di copertura assicurativa, ma solo per i maschi, lavoratori fissi od avventizi, lasciando fermo il limite di 65 per le donne e per quelle cate-

gorie di proprietari conduttori del proprio fondo, mezzadri, affittuari e loro familiari che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

I ministri proponenti, riconoscono che il provvedimento importerà un maggiore onere finanziario e dichiarano di non poter calcolare questo maggior onere preventivamente, non sapendosi con precisione il numero di lavoratori interessati, ma ritengono che certo rappresenterà una percentuale di scarso rilievo in rapporto al carico generale dell'assicurazione infortuni com'è oggi. Al qual proposito è bene sapere che nei 12 anni, dal 1928 al 1939, gli infortuni in agricoltura furono 839.418, di cui 17.896 seguiti da morte: e in totale per tali infortuni si liquidarono 667 milioni di lire nel dodicennio. Merita di rilevare che le spese per i servizi assistenziali dati a questa assicurazione infortuni agricoli sono venute sempre aumentando da 8.677.120 lire nel 1928 a 26.161.843 lire nel 1939. Un carico del 31 per cento, come è risultato nell'ultimo esercizio di cui si hanno le cifre, è un po' troppo forte, ed è opportuno far voti che si cerchi di ridurlo quanto più sia possibile.

La portata del disegno di legge in esame non va al di là della durata della guerra e del semestre successivo.

ROTA FRANCESCO. Il provvedimento che estende la tutela della legge sugli infortuni agricoli ai lavoratori fissi o avventizi di sesso maschile compresi nell'età dai 65 anni ai 70 compiuti e lascia fermo il limite di 65 anni per le donne e per quelle categorie di proprietari conduttori del proprio fondo, mezzadri, affittuari e loro familiari, i quali prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende, è meritevole di approvazione perchè spesso si è constatata nella pratica la necessità di assumere lavoratori anche oltre il limite massimo previsto dalla legge vigente, a causa dello stato di guerra che ha determinato una notevole rarefazione della mano d'opera agricola sia per i richiami alle armi, sia per l'assorbimento del personale agricolo nelle industrie belliche.

L'onere che il disegno di legge pone a carico

dei datori di lavoro non può dirsi in sé stesso eccessivamente gravoso perchè non supererà la somma di circa 203 milioni all'anno ed ha inoltre carattere temporaneo, perchè, con saggia disposizione, viene imposto soltanto per la durata della presente guerra e per sei mesi successivi. Nè bisogna dimenticare che la gestione delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura funziona ottimamente con piena soddisfazione sia della classe dei datori di lavoro che di quella dei lavoratori.

Per tutte queste ragioni l'oratore dichiara di dar voto favorevole al provvedimento in esame.

Crede tuttavia necessario richiamare l'attenzione della Commissione, e anche del Governo, sul problema delle assistenze sociali intese nel loro complesso. Il problema è assai grave, soprattutto in considerazione dell'onere finanziario che grava in modo preoccupante sui datori di lavoro.

L'anno scorso, da parte degli agricoltori, si ebbero non poche lagnanze e si determinò una certa agitazione per il provvedimento dell'unificazione dei contributi che fissava il gettito di essi nella ingente somma di 1.333 milioni.

Il Capo del Governo, come è noto, tenuto conto della giusta apprensione della classe agricola, stabilì di ridurre questa somma a 700 milioni. Fu decisione assai saggia, in quanto il gettito dei contributi unificati fissato nella somma suddetta non era proporzionato al reddito perchè i prezzi delle principali derrate agricole sono bloccati e perchè gli agricoltori negli ultimi tempi sono stati sottoposti ad un aumento delle imposte e dei pesi (imposta sul patrimonio, aumenti della complementare, ecc.) e ad aumenti dei costi di produzione, tutte voci che hanno assorbito l'aumento del prezzo del frumento e del granturco.

Inoltre il gettito dei contributi unificati, nella primitiva somma di 1.333 milioni, era particolarmente grave per talune regioni nelle quali l'agricoltura è meno sviluppata perchè la fissazione dei contributi non era determinata sulla base della capacità redditizia nelle aziende agricole ma su quella della loro esten-

sione e del numero delle persone impiegate nei lavori agricoli.

Ora però accade che gli organi assistenziali competenti vanno sostenendo la necessità di integrare con altri 400 milioni la somma di 700 milioni che i datori di lavoro già pagano per l'assistenza dei lavoratori e sembra che già siano stati compilati i ruoli per poter conseguire l'aumento del gettito dei contributi unificati assicurativi.

Un onere siffatto, che si aggiungesse ai moltissimi dai quali è oppressa la classe agricola, sarebbe indubbiamente di gravissimo danno non solo per i datori di lavoro ma anche per la Nazione. Questa ha bisogno più che mai nel momento presente che la produzione agricola sia incrementata per far fronte a tutte le esigenze della guerra. Ma è evidente che, se gli agricoltori devono sottostare a un inasprimento del gettito dei contributi assistenziali, avranno meno margine nelle loro disponibilità finanziarie per far ricorso alle opere, spesso assai costose, ma necessarie per aumentare la produzione agricola. Nè si dica che a sollievo dei produttori si è avuto in questi tempi un aumento dei prezzi delle principali derrate agricole, perchè di questo aumento in realtà poco ha beneficiato il produttore, in quanto vi ha corrisposto in proporzione sfavorevole un generale aumento dei costi dei concimi chimici e un inasprimento della imposta complementare e della tassa sul patrimonio.

Per tutte queste ragioni l'oratore prega il Presidente di far presente al Ministro della agricoltura e delle foreste l'opportunità, anzi la necessità di sottoporre tutta la materia ad un attento e accurato esame. Esprime frattanto il voto che il gettito dei contributi unificati, fissato nella somma di 700 milioni, non sia quest'anno aumentato. È necessario non dar motivo a malcontenti e lagnanze da parte dei nostri agricoltori, i quali debbono attendere con piena tranquillità di animo al loro lavoro per far sì che non si arresti il progresso della nostra produzione agricola, così necessario al raggiungimento della vittoria delle nostre armi.

Lo Stato spende circa 5 miliardi al mese: metà della somma è data dal gettito delle im-

poste, l'altra metà si consegue con provvedimenti di carattere eccezionale. Non sarebbe male che con qualche accorgimento lo Stato provvedesse ad accrescere il gettito dei contributi unificati di circa 400 milioni, quanti appunto quest'anno sembrano indispensabili, lasciando invariato l'onere di 700 milioni annui a carico dei datori di lavoro per le opere assistenziali e le assicurazioni sociali. Cessata la guerra, non avrà poi molta importanza se il circolante dello Stato sarà più o meno cresciuto, perchè, dopo la conclusione della pace, tutto l'ordine economico e finanziario dello Stato dovrà essere riveduto e si dovranno all'uopo adottare inevitabili e radicali provvedimenti.

LEOPARDI. È d'accordo con quanto ha affermato il senatore Rota. Nella sua qualità di Presidente dell'Unione Agricoltori di Ancona è in possesso di dati sicuri che permettono di misurare l'aumento della pressione assistenziale sui datori di lavoro della sua provincia: dai sei milioni del 1940 il gettito dei contributi salirà nel 1941 a oltre 12-13 milioni.

Gli obblighi assicurativi sono cresciuti continuamente di numero: alle quattro assicurazioni originarie, quella contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi e gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono state aggiunte altre, note sotto i nomi di premi di natalità, nuzialità, di assegni familiari, e infine quelle concernenti le cosiddette Casse mutue malattie che hanno imposto la tutela assicurativa per qualsiasi forma di malattia, moltiplicando inverosimilmente i casi di assistenza.

I datori di lavoro agricoli conoscono e accettano con piena coscienza i doveri di solidarietà sociale loro prescritti dalla Carta del Lavoro ma *est modus in rebus*. Gravati da contributi di ogni genere, anche per scopi che esulano dalla loro attività, come per esempio l'Esposizione universale del 1942, non possono non sentirsi in grave disagio. Si sapeva che l'unificazione dei contributi doveva apportare un aumento del gettito dei contributi stessi, ma l'aumento è stato troppo rilevante, e fu provvida e tempestiva la decisione del Capo del Governo di ridurre nello scorso anno le

giornate di lavoro presunte sulle quali sono state applicate le varie aliquote contributive.

È da augurarsi che anche per il 1941 il gettito dei contributi non oltrepassi quello ridotto nello scorso anno. È doveroso inoltre affermare che non tutti i sacrifici richiesti sono interamente giustificati. Le spese, ad esempio, sostenute l'altr'anno per la compilazione dei ruoli erano di circa 200 mila lire per la provincia di Ancona; quest'anno, con l'adozione di un contributo del 3 per cento, si potranno raccogliere circa 400 mila lire delle quali soltanto 150 mila lire effettivamente si spendono per la compilazione dei ruoli; le altre 300 mila lire, in verità, non si sa in qual modo verranno impiegate.

L'oratore dichiara che il provvedimento in discussione è meritevole di approvazione perchè l'adozione di esso era necessaria nel presente stato di emergenza.

Appena però la guerra terminerà sarà bene procedere ad una revisione totale per instaurare una nuova ed esauriente disciplina nel campo delle assicurazioni obbligatorie. Si tratta di uno dei problemi più urgenti che assillano la nostra classe agricola: esso dovrà essere completamente risolto e ciò tornerà a vantaggio non solo degli agricoltori ma anche della Nazione.

ROTA FRANCESCO. Crede opportuno di aggiungere un'altra osservazione: è necessario provvedere al più presto alla revisione degli elenchi di coloro che beneficiano delle molteplici forme di assistenza sociale. L'altr'anno si accennò alla risoluzione di questo problema, ma la revisione di questi elenchi non è ancora stata fatta. Ora è a tutti noto che spesso questi elenchi sono stati compilati senza alcuna serietà e da persone incompetenti.

SPADA POTENZIANI. Il provvedimento in discussione, è stato determinato dalla rarefazione della mano d'opera causata dai richiami alle armi e dall'assorbimento del personale agricolo nelle industrie belliche. Si è constatata, così, la necessità di assumere lavoratori di età superiore ai 65 anni, che è il limite massimo previsto dalla legge vigente sugli infortuni agricoli.

L'adozione del provvedimento è degna di

elogio perchè cerca di porre riparo alla deficienza della mano d'opera. Questa deficienza si manifesta più o meno intensamente nelle varie località, ma nel complesso è alquanto preoccupante in tutto il Paese. Sarebbe bene che il Presidente segnalasse al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il danno che può derivare da tale inconveniente all'economia agricola della Nazione in guerra.

Occorre impedire con opportune disposizioni che i lavoratori della terra abbandonino i campi. Alcune cause di questo importante aspetto di disagio in cui versa la nostra agricoltura non possono facilmente essere eliminate, quali ad esempio i richiami alle armi e l'assorbimento dei lavoratori agricoli da parte delle industrie di guerra. Ma ve ne è una, costituita dall'invio della mano d'opera all'estero, alla quale si potrebbe portare un pronto rimedio: sarebbe bene che questo invio fosse sospeso o per lo meno diminuito.

In questo momento il posto dei nostri lavoratori agricoli, che non siano richiamati alle armi, dev'essere soltanto sui nostri campi, in terra italiana.

FARINA MATTIA. Si associa alle osservazioni fatte dai senatori Marescalchi, Rota, Leopardi e Spada Potenziani in merito al provvedimento in discussione.

Crede opportuno però aggiungere ai rilievi fatti dai senatori Rota e Leopardi sull'eccessivo peso dei contributi obbligatori posti a carico dei datori di lavoro, un'altra osservazione riguardante il complesso problema della nostra legislazione assistenziale: gli oneri da essa imposti ai datori di lavoro non corrispondono, purtroppo, ai vantaggi che ne ricavano i lavoratori. Può affermare per esperienza personale che nella sua provincia, i lavoratori, per ottenere la liquidazione delle pensioni agricole, debbono attendere lunghissimo tempo, durante il quale il pensionato per poter vivere è costretto a ricorrere all'affetto del suo antico padrone o all'aiuto dei vicini. Lo stesso avviene per la corresponsione degli assegni famigliari.

Osserva altresì che una data percentuale del gettito dei contributi per le Casse mutue mazzette, è versata, come è noto ai medici con-

dotti, i quali, così, sono pagati due volte: esigono il loro stipendio e riscuotono una percentuale dalla Cassa mutua malattie. E questo, quando i Comuni pagano ai medici condotti uno stipendio proprio perchè essi prestino opera di soccorso ai non abbienti, fra i quali spesso si annoverano i lavoratori agricoli.

È d'accordo col senatore Rota sulla necessità di addivenire alla revisione degli elenchi di coloro che hanno diritto a godere della tutela assistenziale. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a chi gli segnalò l'urgenza di risolvere questo importante problema, rispose che su di esso era competente il Ministero delle corporazioni. Qualunque sia il Ministero competente, ciò che interessa è che la questione dell'assistenza ai lavoratori sia accuratamente studiata e che si adottino per essa provvedimenti di pronta e facile applicazione.

L'oratore dichiara che gli inconvenienti da lui lamentati in materia di assistenza ai lavoratori dell'agricoltura non si verificano per i lavoratori dell'industria. Tutta la disciplina dell'assistenza obbligatoria dei lavoratori agricoli va riveduta e modificata in modo da alleggerire possibilmente l'onere dei contributi posti a carico dei datori di lavoro ed assicurare nello stesso tempo un soccorso sollecito ed efficace ai lavoratori della classe agricola. Esprime pertanto il voto che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, così sollecito verso tutti i problemi concernenti la nostra agricoltura, voglia interessarsi anche presso il Ministro delle corporazioni per una più pratica applicazione dei contributi unificati in agricoltura e per una migliore e più pronta assistenza dei lavoratori.

PRESIDENTE. Ringrazia il relatore e i senatori che hanno preso parte alla discussione. È purtroppo esatta l'osservazione fatta dal senatore Farina sulla mancanza di proporzione fra i sacrifici sostenuti dai datori di lavoro e i vantaggi che ne ricavano i lavoratori dell'agricoltura. Anche la questione dei medici condotti e degli elenchi di coloro che hanno diritto all'assistenza va esaminata e risolta.

Assicura che si farà interprete presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle

raccomandazioni e dei voti espressi durante la discussione del provvedimento in esame, ai quali si associa pienamente.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del Consorzio per la bonifica dell'Istria e dei Consorzi della provincia di Pisa e di Lucca » (1250). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SERPIERI, *relatore*. L'acquedotto istriano è una delle più grandi opere del Regime.

Come le nostre Puglie, anche l'Istria attendeva da secoli che questa elementare esigenza di ogni vita civile — l'acqua potabile — fosse soddisfatta; ma, mentre il Regno d'Italia pose fra i primi suoi doveri la costruzione dell'acquedotto pugliese e lo assolse, l'Impero asburgico ne fece lunga promessa, non mai mantenuta.

Solo dopo che le nostre armi schiacciarono quell'Impero e ricongiunsero alla Patria la terra istriana, e dopo che la grande legge del Duce del 1938 finanziò con imponenti mezzi finanziari le iniziative di bonifica integrale, solo allora — mentre anche quella nostra terra fu costituita in comprensorio di bonifica, per riscattarla a migliore coltura ed a più civile vita rurale — apparve subito la preliminare necessità dell'approvvigionamento dell'acqua, pur essendo difficili e costosissime le opere necessarie per provvedervi, con sollevamento meccanico ad alte quote e con potabilizzazione dell'acqua sollevata.

Da circa un decennio l'acquedotto istriano è dunque in esecuzione come opera di bonifica, a cura del Consorzio costituito fra provincia e Comuni, al quale l'energia del Senatore Mori, chiamato a presiederlo, e dei suoi collaboratori, seppe imprimere forte impulso, superando imponenti difficoltà tecniche e finanziarie, talchè già un notevole cammino verso la mèta è stato percorso e una parte della provincia già gode dell'inestimabile beneficio.

Prima della legge organica sulla bonifica integrale del 1933, la spesa era a carico per il 95 per cento dello Stato, e per il 5 per cento

della provincia, la quale intese con ciò di esonerare da ogni onere i Comuni, troppo poveri per poterlo sopportare.

Ma la legge del 1933, disponendo in via generale il reparto delle spese di bonifica integrale, ebbe per conseguenza che la quota a carico dello Stato scese al 92 per cento, rimanendo pertanto il 3 per cento a carico dei Comuni.

Presto apparve la impossibilità non solo per i Comuni di sostenere detto onere, ma anche per la provincia di provvedere a quel 5 per cento della spesa al quale si era impegnata; talchè un opportuno provvedimento legislativo del 1936, consolidando il contributo della provincia del 5 per cento del costo delle opere fino allora liquidate, avocava totalmente allo Stato il costo di tutte le altre.

Rimase tuttavia a carico del Consorzio — cioè dei Comuni — il suindicato onere del 3 per cento per gli anni intermedi fra il 1933 ed il 1936, per un ammontare di circa 500 mila lire, che non è possibile realizzare dai Comuni, per la dimostrata mancanza di ogni loro capacità contributiva.

Inoltre, gravi perdite furono subite dal Consorzio per la cessione delle annualità corrisposte dallo Stato ad un saggio inferiore a quello preteso dagli Enti cessionari.

Perciò, al 31 dicembre 1937-XVII la situazione patrimoniale dell'Ente si chiudeva con un *deficit* di circa 4 milioni; il quale del resto — di fronte alle imponenti spese finora sostenute e ai difficili tempi attraversati — deve riconoscersi non grave.

Molto opportunamente pertanto il disegno di legge in esame dispone per un contributo straordinario al Consorzio non superiore ai 4 milioni, salvo la devoluzione allo Stato, fino alla concorrenza di questa somma, degli eventuali utili che potessero in seguito verificarsi nell'esercizio dell'acquedotto.

Le gravi alluvioni avvenute nello scorso autunno in Toscana danneggiarono anche i comprensori di bonifica delle provincie di Pisa

e di Lucca. Quelle proprietà, coltivate con forme intensive di agricoltura — mentre già sopportavano elevati contributi per le opere eseguite in passato — hanno visto non solo annullati i raccolti ma in gran parte distrutta la loro attrezzatura produttiva e rese necessarie nuove costose opere di ripristino, pubbliche e private.

È giusto che lo Stato soccorra.

Il disegno di legge dispone per la concessione a quei Consorzi di contributi straordinari, nella misura che sarà riconosciuta necessaria dal Ministero di agricoltura, di concerto con quello delle finanze, allorchè — liberati i terreni dalle acque che ancora li inondano — sarà possibile accertare i limiti normali della loro capacità contributiva. Gli aiuti straordinari saranno concessi nella misura necessaria perchè quei limiti non siano superati.

La relazione ministeriale opportunamente precisa che le spese future di ammortamento e di esercizio delle opere dovranno, mercè l'aiuto dello Stato, essere sopportabili per i fondi consorziati, senza esaurire ogni privata disponibilità per la ripresa degli intensivi sistemi di coltura che sono stati finora attuati in quelle zone.

La formula adottata per commisurare gli aiuti alla necessità è senza dubbio molto elastica; ma allo stato delle cose non ne par possibile altra più precisa, e possiamo credere che ne sarà fatta dal competente Ministero oculata applicazione.

Tutte le nuove spese disposte da questa legge sono a carico dei fondi già autorizzati per la bonifica integrale dal decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'agricoltura

18^a RIUNIONE

Giovedì 3 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra » (1268 - rel. Peglion) - *Oratori*: Marescalchi, Bennicelli, Leopardi, Tesio, Rota Francesco, *Presidente*, Tassinari, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* Pag. 187

(Seguito della discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi » (1251 - rel. Bonardi) - *Oratori*: Abbiate, Di Frassineto, *Presidente*, Tassinari, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 181

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abbiate, Alessandrini, Bennicelli, Biscaretti di Ruffia, Boriani, Della Gherardesca Ugolino, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Farina Mattia, Frascchetti, Guidi Fabio, Leopardi, Marescalchi, Novelli, Pasolini dall'Onda, Peglion, Peris, Prampolini, Pucci, Romano Avezzana, Rota Francesco, Sarrocchi, Serpieri, Strampelli, Tesio, Todaro, Torlonia e Zamboni.

È presente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Tassinari.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bonardi, De Capitani d'Arzago, Josa, Matarazzo, Mattiolo, Maury di Morancez, Menozzi, Messedaglia, Mori, Moroder, Romeo delle Torrazze, Rossi e Verlaci.

PRESIDENTE. Per onorare la memoria dei defunti senatori Nunziante di San Ferdinando e Occhini, che facevano parte della Commissione, invita i presenti a serbare un minuto di raccoglimento.

PASOLINI DALL'ONDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione dell'11 febbraio 1941-XIX, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del

Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi » (1251). — *(Modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PRESIDENTE. Prega il senatore Pasolini dall'Onda di dar lettura della relazione aggiuntiva del senatore Bonardi, assente per congedo.

PASOLINI DALL'ONDA, *segretario*. Ricorda che, nella riunione dell'11 febbraio, la Commissione deliberò di sospendere la conversione del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, per ottenere chiarimenti da parte dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia, particolarmente nei riguardi delle disposizioni penali contenute nel provvedimento in esame.

I chiarimenti avuti, specie riguardo all'articolo 11, e i rilievi già fatti dall'oratore a proposito di esso nella sua relazione consigliano la formulazione di alcuni articoli da sostituire a quelli 11 e 12 del provvedimento in esame e la rettifica puramente formale dell'ultimo comma dell'articolo 1. I suddetti articoli sostitutivi sono stati formulati in conformità alle osservazioni già fatte in occasione della precedente discussione del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, in merito alla necessità di coordinare le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, con quelle del provvedimento in esame e di rendere più agevole e praticamente facile l'applicazione della legge nel campo penale riducendo il numero dei richiami a norme emanate in precedenza.

L'oratore pertanto propone che la Commissione voglia approvare la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, con i seguenti emendamenti al testo già emendato dalla Camera:

I. - All'ultimo comma dell'articolo 1 sostituirne un altro così concepito: « I provvedimenti dei quali alla lettera e) debbono essere presi di concerto con il Ministero dell'interno,

per il controllo e la vigilanza al medesimo spettanti »;

II. - Al primo comma dell'articolo 6, là dove si dice: « I compiti di cui al presente decreto-legge » sostituire la dizione: « I compiti di cui alla presente legge;

III. - Agli articoli 11 e 12 sostituire i seguenti:

« Art. 11. — Salvo le sanzioni penali, che potranno essere stabilite in tema di requisizione in periodo di guerra, sono puniti con l'arresto fino a tre anni, ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila:

a) chiunque non ottempera, nei modi e nei termini prescritti, alle disposizioni che siano emanate o agli ordini che siano dati, ai sensi della presente legge, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) chiunque, essendo incaricato di assolvere i compiti di cui alla presente legge, non adempie, nei modi e nei termini prescritti, i compiti medesimi.

« Se la violazione presenta carattere di particolare gravità, la pena dell'arresto e quella dell'ammenda possono essere applicate congiuntamente.

« I Consorzi e gli organismi economici menzionati nell'articolo 7 sono obbligati, giusta il disposto dell'articolo 197 del Codice penale, al pagamento dell'ammenda inflitta al proprio rappresentante, funzionario o impiegato.

« Art. 12. — Chiunque per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di generi alimentari, che sia disposta ai sensi della presente legge, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire tremila.

« Chiunque, allo scopo su indicato, fornisce indicazioni mendaci è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.

« Se per colpa sono fornite indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a lire trecento.

« Art. 13. — Chiunque sottrae, occulta, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili o deteriora i generi alimentari oggetto dell'incetta o della requisizione e affidati alla sua custodia, è punito secondo

le disposizioni dell'articolo 334 del Codice penale.

« Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a lire tremila.

« Art. 14. — Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna i generi alimentari, la pena è diminuita da un sesto a un terzo.

« Art. 15. — Le precedenti disposizioni si applicano qualora il fatto non costituisce reato più grave.

« Art. 16. — Ai reati preveduti ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14 e 15 si applicano le norme degli articoli 1 e 4, capoverso, del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

« Art. 17. — È abrogato il Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080, continuando ad aver vigore, fino a nuova disposizione, tutti i provvedimenti adottati in esecuzione del Regio decreto-legge predetto.

« È altresì abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Molto volentieri accoglierebbe gli emendamenti, proposti dal relatore, perchè essi chiariscono senza dubbio le troppo concise disposizioni degli articoli 11 e 12 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716.

Senonchè, come già ha comunicato con lettera del 26 marzo 1941-XIX alla Presidenza del Senato, è in corso di preparazione, per iniziativa del Ministero di grazia e giustizia, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un disegno di legge che riordina interamente le sanzioni penali in materia di ammasso, approvvigionamento, distribuzione e consumo di generi alimentari in periodo di guerra.

La Commissione può dunque approvare il disegno di legge in esame senza gli emendamenti proposti dal relatore, considerando anche l'opportunità di non ritardare ulteriormente la conversione in legge del Regio decreto.

PRESIDENTE. Dichiaro che la Commissione è completamente soddisfatta delle dichiarazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Avverte poi che il relatore, che non è presente alla riunione, gli ha scritto annunciandogli di non voler più insistere nelle sue proposte di emendamento, in considerazione delle assicurazioni date dal Ministro circa la prossima emanazione di un nuovo provvedimento col quale saranno riordinate tutte le disposizioni penali relative alle violazioni della disciplina dei consumi.

Annuncia infine che il senatore Farina Mattia ha proposto di sostituire alle parole: « dalla fiduciaria dei Fasci femminili della provincia », contenute nel terzo comma dell'articolo 6, le seguenti: « dal presidente dell'Unione agricoltori della provincia ». Il senatore Farina Mattia fa notare che il presidente dell'Unione agricoltori è anche di diritto presidente del Consorzio provinciale dei produttori dell'agricoltura.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro di non poter accogliere l'emendamento proposto dal senatore Farina Mattia. La fiduciaria dei Fasci femminili della provincia è stata compresa tra i componenti del Comitato speciale delle Sezioni provinciali della alimentazione per disposizione superiore.

Sarà bene anche ricordare che il presidente dell'Unione agricoltori della provincia può essere chiamato di volta in volta dal Prefetto a far parte del Comitato speciale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione nella sua qualità di componente del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni quando la sua presenza sia ritenuta opportuna.

DI FRASSINETO. Osserva che il presidente dell'Unione agricoltori non fa parte di diritto del Comitato speciale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, che, a norma del terzo comma dell'articolo 6, è costituito dal Prefetto che lo presiede, dal Segretario federale, dal vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, dal direttore dell'ufficio del Consiglio provinciale delle corporazioni, oltre che dalla fiduciaria dei Fasci fem-

minili della provincia. L'elencazione dei componenti dei Comitati speciali delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, contenuta nell'articolo 6, non può dunque far sorgere dubbi.

Il presidente dell'Unione agricoltori della provincia, escluso di regola dai componenti del Comitato speciale, può essere però chiamato a farne parte, come ha detto il Ministro, soltanto se il Prefetto lo riterrà opportuno.

ABBIATE. Sarà bene che la dichiarazione del Ministro circa la facoltà accordata al Prefetto di chiamare presso il Comitato speciale delle Sezioni provinciali il presidente della Unione agricoltori della provincia sia messa a verbale.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non crede che ce ne sia bisogno. Il quarto comma dell'articolo 6 è assai chiaro in proposito: esso sancisce infatti che dal Comitato speciale possono di volta in volta essere sentiti altri componenti del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni, fra i quali figura anche il presidente dell'Unione agricoltori della provincia.

È bene poi rilevare che non sarebbe stato equo fare al presidente dell'Unione agricoltori un trattamento diverso da quello fatto ai presidenti delle Unioni degli industriali, dei commercianti e dei lavoratori: se fosse stato ammesso nel Comitato speciale il presidente dell'Unione agricoltori, si sarebbero dovuti ammettere anche i rappresentanti delle altre categorie interessate. Il Comitato pertanto sarebbe tornato ad essere troppo pletorico, come prima dell'adozione del provvedimento in esame, quando era costituito di ben 18 membri.

La facoltà concessa al Prefetto, secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 6, evita l'inconveniente di un eccessivo numero di componenti e nello stesso tempo dà il modo di chiamare di volta in volta alle riunioni del Comitato speciale tutti i rappresentanti delle categorie interessate ai vari e complessi problemi riguardanti la disciplina dei consumi in periodo di guerra.

L'oratore poi passa ad illustrare l'attività svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei primi tre mesi di applicazione del disegno di legge in esame. La necessità di

provvedere, nel presente stato di emergenza, il più celermente possibile con rigorosa unità di indirizzo alla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari e all'ordinamento dei relativi servizi, consigliò la modifica dei criteri che informavano il Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVII, n. 2222, e l'adozione del provvedimento in esame col quale furono affidati alla sola Amministrazione dell'agricoltura sia i servizi dell'accertamento e della raccolta sia quelli della distribuzione e del razionamento delle risorse alimentari.

L'opera svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel campo dell'alimentazione, in questi primi mesi, è stata senza dubbio intensa, complessa e difficile. I soli dati sicuri che, ad esempio, si avevano erano quelli relativi alle derrate agricole soggette al regime degli ammassi. Fu necessario quindi disporre in primo luogo censimenti e denunce obbligatorie da parte dei produttori, degli industriali e dei commercianti. Questi censimenti sono stati molto utili ed hanno fornito dati assai importanti.

Nello stesso tempo si è dovuto procedere alla organizzazione dei servizi dell'alimentazione, al centro e nelle provincie, e si è cercato poi soprattutto di rendere agile il funzionamento degli uffici e meglio aderente alle variabili condizioni di tempo e di luogo.

Mentre si dovevano superare queste complesse difficoltà per creare una nuova organizzazione al centro e alla periferia, è stato anche necessario far fronte a tante situazioni contingenti per rifornire quelle provincie che erano deficitarie di generi alimentari. Problema, questo, assai difficoltoso a causa dell'aumentato traffico ferroviario per le esigenze belliche della Nazione.

Si procedette quindi allo studio del nuovo sistema di razionamento dei generi da minestra senza lasciare libertà al consumatore di optare per un genere piuttosto che per un altro e predisponendo anche i necessari controlli per evitare evasioni, in modo da dare la certezza di trovare presso il dettagliante i generi razionati.

Per i grassi, all'infuori dell'olio soggetto al regime dell'ammasso, non esistevano masse di

manovra. Sono stati presi perciò vari provvedimenti, oltre quelli relativi al premio per l'olio, per il lardo e lo strutto, il cui prezzo non era in fase con quello dei suini. È stato abbassato il titolo di grasso dei formaggi ed incrementata la produzione nel periodo più critico di saldatura; è stata instaurata una disciplina totalitaria per il burro ed egualmente pei grassi dei suini.

Quanto alla carne non è parso opportuno ricorrere al sistema del razionamento che avrebbe causato non una restrizione ma un allargamento del consumo facendo correre il rischio di depauperare il nostro patrimonio zootecnico. Il sistema adottato in questo campo risponde nel modo migliore alle esigenze della Nazione in guerra: con esso non solo il nostro patrimonio zootecnico non sarà sottoposto a troppo gravi falcidie, ma si potrà anche meglio far fronte ai bisogni sempre crescenti di vetovagliamento carneo delle Forze Armate.

Particolari norme sono state anche impartite per la disciplina dei consumi dei generi razionati nei ristoranti e trattorie. È stata accordata una razione supplementare ai malati ed agli operai dell'industria e dell'agricoltura.

Particolari restrizioni sono state adottate per la pasticceria. Ciò era necessario non solo per limitare il consumo delle farine e dei grassi ma anche per ragioni di ordine psicologico e morale. Naturalmente non sono mancate da parte degli interessati lagnanze contro le limitazioni imposte dalla legge: la categoria dei pasticceri però deve comprendere che il loro interesse deve essere subordinato a quello superiore della Nazione in armi.

Per evitare il più possibile le frodi nel campo della disciplina dell'alimentazione e per rendere efficienti i relativi controlli è stato organizzato anche un apposito servizio di polizia. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha preteso di avere alle dipendenze uno speciale corpo di polizia ma ha fatto ricorso all'opera espletata dalla polizia già esistente: a dirigere questo servizio presso il Ministero dell'agricoltura sono stati chiamati un Prefetto, un Generale di divisione dei carabinieri Reali, un Generale di divisione della Regia guardia di finanza e un Ispettore generale di Pubblica Sicurezza.

Molto senza dubbio è stato fatto, ma ancora molto resta da fare. Occorrerà, ad esempio, instaurare una disciplina unitaria per i mangimi, i cui prezzi crescono giorno per giorno in modo sempre più preoccupante. In questo campo è già in preparazione un provvedimento. Bisognerà anche impartire adeguate disposizioni per controllare con unità di indirizzo la produzione casearia allo scopo di determinare il quantitativo di latte che come tale dovrà essere destinato al consumo diretto e i contingenti dello stesso prodotto che dovranno impiegarsi per la fabbricazione dei formaggi e del burro. Sempre più assidua e vigile poi dovrà essere l'opera in materia di prezzi per impedire concorrenze fra le varie provincie.

Vasta dunque e complessa è stata l'attività svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in questi primi tre mesi nel campo della disciplina dell'alimentazione. Nessuno pensa di aver fatto cose perfette ma sempre perfezionabili: i risultati finora ottenuti sono però assai confortanti e ci danno la piena sicurezza che la nuova organizzazione degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari corrisponderà sempre meglio alle esigenze della Nazione in guerra.

L'agricoltura italiana, organizzata con criteri rigidamente autarchici secondo le direttive impartite dalla volontà lungimirante del Duce, non solo provvede in modo pressochè completo ai bisogni del Paese, ma è anche fonte, con l'esportazione, di ingenti rimesse di valuta straniera. Le esportazioni di prodotti agricoli ascendono a miliardi di lire e consentono l'acquisto delle materie prime necessarie per forgiare le armi indispensabili al conseguimento dell'immane vittoria.

Ciò costituisce non solo una benemerita delle nostre categorie agricole, ma anche uno dei maggiori titoli di onore del Regime fascista. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra » (1268). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PEGLION, *relatore*. Il Regio decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, di cui si chiede la conversione in legge, mira com'è detto nella relazione ministeriale ad assicurare rapidamente e con unità d'indirizzo l'approvvigionamento del carbone vegetale alle Forze armate, alle industrie ed alla popolazione civile in pericolo di guerra.

L'importanza assunta già nell'anteguerra dal carbone vegetale quale combustibile diretto nella metallurgia e quale mezzo di alimentazione di varie categorie di motori, si è ulteriormente accentuata nel periodo attuale onde la necessità di imprimere alla produzione di questa preziosa fonte di energia un più celere ritmo e di regolarne la distribuzione.

Tale compito viene affidato dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Milizia forestale alla quale l'articolo 2 della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3141 assegnava il compito della mobilitazione forestale e che è in possesso per il proprio funzionamento normale di tutti gli elementi necessari per assolverlo.

Non sembra necessario nessun particolare rilievo in aggiunta a quanto concisamente ma efficacemente viene esposto nella relazione ministeriale relativa al presente provvedimento sebbene talune disposizioni comprese nell'articolo 3, dettate dalla immediata ed inderogabile necessità di risvegliare ogni energia e raggiungere sollecitamente l'intento, possano sembrare ora eccessivamente onerose.

Tuttavia, dacchè il provvedimento mira a disciplinare organicamente la produzione e la distribuzione del carbone vegetale in relazione per ora alla più intensificata necessità derivante dalle esigenze belliche, si segnala l'opportunità, a titolo di semplice raccomandazione, che anche questo ramo dell'economia forestale venga aggiornato e perfezionato: sperimentare, cioè, e diffondere, in progressiva sostituzione dei processi ar-

caici di carbonizzazione propria della tradizionale tecnica forestale, i processi moderni con cui si ricavano dalla distillazione a secco del legno oltre il carbone svariati altri prodotti liquidi e gassosi che vanno ora dispersi. Quest'innovazione riveste speciale importanza nel settore forestale, ma può e deve trovar applicazione anche nelle aziende agrarie razionalmente condotte, onde l'utilizzazione degli svariati materiali legnosi prodotti sul fondo oggi trascurati o male utilizzati può fornire un potente e stabile contributo alla soluzione del programma autarchico in fatto di combustibili delle aziende agricole stesse.

MARESCALCHI. Concorda con il relatore sulla necessità di riformare il sistema di carbonizzazione ancora in uso, che è arcaico, antieconomico e antiautarchico. Con la distillazione a secco del legno si possono ricavare non solo il carbone ma anche il 4-5 per cento di catrame e altri prodotti liquidi e gassosi che ora vanno dispersi. La diffusione di questo nuovo processo di carbonizzazione costituirebbe, come ha giustamente rilevato il senatore Peglion, un notevole contributo alla soluzione del programma autarchico in fatto di combustibili necessari alle aziende agricole.

Recentemente è stata fatta dal senatore Gai una proposta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste in merito all'istituzione di concorsi a premi e di aiuti diretti ad incoraggiare l'adozione di nuovi sistemi di carbonizzazione, ma l'oratore non ha ancora saputo se si ha intenzione di dare subito applicazione pratica a questa proposta e sarebbe grato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste se gli potesse dare qualche assicurazione in proposito.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiarò che la proposta del senatore Gai è allo studio presso gli uffici competenti. Essa è stata presentata soltanto due mesi fa e non si è potuta ancora attuare. È suo intendimento però che essa abbia pratica applicazione quanto prima è possibile.

BENNICELLI. La presenza del Ministro dell'agricoltura lo incoraggia ad accennare ad alcuni recenti provvedimenti molto discussi dalle masse agricole, come personalmente ha potuto rendersi conto nei giorni recentemente trascorsi nelle campagne umbre. E se l'argo-

mento non sembrasse strettamente connesso col disegno di legge in esame, ne chiede anticipatamente venia al Presidente e alla Commissione.

PRESIDENTE. Raccomanda al senatore Bennicelli e ai senatori che abbiano intenzione di toccare argomenti che non hanno stretta attinenza con la materia del provvedimento posto all'ordine del giorno, di esporre le loro opinioni il più brevemente possibile.

BENNICELLI. Dichiaro che terrò conto della raccomandazione fattagli dal Presidente.

I rilievi che egli intende esporre riguardano i nuovi contributi sindacali che quest'anno sono stati più che triplicati. Le pagelle dei pagamenti vennero distribuite pochi giorni fa e recano cifre stabilite senza che ne siano state opportunamente preavvisate e consultate le rispettive categorie. La prima rata di tali pagamenti dovrà essere versata entro il 18 aprile corrente e non c'è quindi modo e tempo di presentare eventuali ricorsi agli organi competenti.

I proprietari agricoltori, sempre animati da un forte spirito di patriottismo, non hanno in animo di muovere lagnanze, nè tanto meno di mostrarsi riluttanti ai nuovi forti aggravii sindacali, nonostante le difficili condizioni in cui si trovano, ma intendono far presenti alcuni rilievi. Ragioni di convenienza consigliano di tener conto dello stato d'animo dei contadini in questi momenti eccezionali causato da varie ragioni: i richiami alle armi, la difficoltà di trovare mangimi e mano d'opera e tutte le angustie economiche inevitabili in tempo di guerra.

I coloni mezzadri sono stati molto sorpresi di sentirsi richiedere il pagamento di contributi anche per l'Esposizione universale del 1942. La motivazione di questo contributo dovrebbe essere o soppressa o sostituita da un'altra di finalità più sentita e più compresa dalla massa dei coloni.

Negli ultimi anni sono stati inoltre istituiti troppi uffici, alcuni analoghi fra loro. Recentemente, per procurarsi la polpa delle barbabietole, l'oratore ha dovuto recarsi in tre uffici diversi. Questa molteplicità di enti e di uffici è causa non solo di una notevole perdita di tempo per coloro che sono costretti ad acce-

dervi, ma anche di un forte e non sempre giustificato aumento di spese mentre è tanto necessario che queste siano diminuite il più possibile, specie nel presente stato di emergenza.

Comprende bene che le questioni da lui sollevate non rientrano nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma gli agricoltori italiani hanno piena fiducia nello spirito di comprensione del Ministro dell'agricoltura e si rivolgono a lui come rappresentante del Governo, nella speranza che voglia rendersi autorevole interprete degli accennati rilievi verso i Ministri competenti.

LEOPARDI. Richiama l'attenzione del Ministro sullo stato di disagio in cui versano i nostri agricoltori a causa della rarefazione della mano d'opera agricola.

Nel convegno che si è tenuto in questi giorni a Bologna per l'acceleramento delle operazioni di ammasso del grano e del granturco, i presidenti delle Unioni agricoltori delle Marche, dell'Emilia e della Romagna si sono intrattenuti anche su questo grave problema che preoccupa oltremodo i nostri agricoltori.

È questo il periodo in cui occorre iniziare le colture essenzialmente autarchiche del lino, della bietola e del baco da seta, le quali richiedono un gran numero di operai, e proprio in questi giorni è stata revocata la disposizione per la quale si consentiva che uno dei tre figli agricoltori richiamati alle armi potesse tornare a casa per attendere alle opere dei campi.

Per mitigare lo stato di disagio causato dalla scarsità della mano d'opera non sarebbe male ripristinare una disposizione dell'altra guerra, che prescriveva l'obbligatorietà della presenza di un uomo valido in ogni unità podereale. L'oratore si augura che il Ministro dell'agricoltura vorrà tenere in debito conto questa raccomandazione.

Un'agricoltura altamente produttiva non solo costituisce il presupposto necessario per conseguire la vittoria in un guerra che, come l'attuale, ha tanti aspetti di guerra economica, ma ha anche una grande importanza per il periodo che seguirà a quello della vittoria delle nostre armi. Questa non dovrà essere

frustrata da un insuccesso economico nel campo della produzione, come potrebbe accadere se ci trovassimo, a pace conclusa, con una produzione agricola diminuita a causa della rarefazione della mano d'opera.

TESIO. Desidera aggiungere un'osservazione a quelle fatte dal senatore Bennicelli. Il contadino rimane sfavorevolmente impressionato non soltanto dal fatto che è costretto a pagare contributi che da vicino non lo riguardano, come ad esempio quello per l'Esposizione universale del 1942, ma anche perchè in alcuni piccoli centri sono stati costruiti edifici che spesso fanno pompa di decorazioni fastose e di un lusso eccessivo. Si tratta di una questione di ordine psicologico, che ha la sua importanza e che non dovrebbe essere trascurata nelle presenti circostanze.

ROTA FRANCESCO. Richiama l'attenzione del Ministro sul prezzo dei bozzoli: esso venne fissato l'anno scorso dal Capo del Governo a lire 15 il chilo; il Ministero delle finanze avrebbe pagato la differenza se quel prezzo non fosse stato raggiunto. Nel 1940 questo prezzo fu raggiunto senza bisogno di ricorrere alle quote integrative che il Ministero delle finanze si era impegnato a versare, in seguito al rialzo del prezzo medio della seta. Ma, se si tiene conto del prezzo della seta, che negli ultimi mesi è salito a circa lire 230 il chilo, il prezzo di un chilo di bozzoli non doveva essere più limitato a lire 15 il chilo, ma doveva salire a 20-21 lire. La differenza è andata a vantaggio degli industriali. Si è commessa così una vera ingiustizia a danno dei produttori di bozzoli.

Inoltre, per un accordo intervenuto tra il Ministero delle finanze e quello degli scambi e valute, senza alcuna regolamentazione speciale, il Ministero delle finanze oggi ritira, a mezzo dell'Ente nazionale serico, lire 7,50 per ogni chilo di seta esportata; e non è detto che questa quota non venga aumentata. L'utile ricavato dal maggior prezzo della seta va dunque a vantaggio dello Stato e degli industriali e non dei produttori di bozzoli che non possono ottenere, per ogni chilo del loro prodotto, più di 15 lire. Agli agricoltori pertanto non si riconosce il giusto prezzo che il mercato permetterebbe di ricavare in regime di libera concorrenza,

Si tenga inoltre presente che molta seta, come è noto, oggi si vende in Germania e si scambia con carbone e altre materie di primaria importanza. Essa rappresenta una voce fondamentale degli scambi con quella Nazione e sarebbe necessario produrre bozzoli nella maggiore quantità possibile per scongiurare il grave danno che verrebbe al Paese se la Germania dovesse rivolgersi al Giappone per i suoi acquisti di seta.

Nel corrente anno la campagna bacologica si presenta difficile per la scarsità della mano d'opera, e il fatto di sottrarre la giusta remunerazione spettante agli agricoltori non fa che aggravare la situazione.

L'oratore si augura che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste vorrà tener nel giusto conto i rilievi da lui fatti.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le osservazioni fatte dal senatore Bennicelli sono giuste ma non riguardano l'attività svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La questione dei contributi sindacali rientra nella competenza del Ministero delle corporazioni. L'oratore dichiara che già altra volta ha fatto presente la necessità di rivedere con criterio unitario tutta la complessa materia tributaria — dello Stato e degli Enti minori — assistenziale e consortile in relazione ai redditi di capitale e di lavoro sui quali incide. Assicura pertanto il senatore Bennicelli che tornerà ad insistere su questo problema presso i Ministeri competenti.

Sono anche giusti i rilievi fatti dal senatore Bennicelli sull'eccessivo numero degli uffici. In verità alcuni di essi svolgono mansioni quasi similari: la ragione della loro esistenza deve ricercarsi nel fatto che l'organizzazione economica e quella sindacale non dipendono da un solo Ministero. In ogni modo, per quel che concerne la sfera di attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si è cercato e si studia di giungere alle necessarie semplificazioni e unificazioni.

La questione della scarsezza della mano d'opera, alla quale ha accennato il senatore Leopardi, è certamente molto importante. Il sistema del richiamo ha creato in verità rarefazioni disformi di mano d'opera, per cui vi sono famiglie coloniche che sono rimaste prive

o quasi di elementi validi, mentre altre sono pressochè al completo. Questo stato di cose è stato fatto presente alle autorità competenti. Assicura che il Ministero si preoccupa di attenuare i detti inconvenienti, in vista specialmente della prossima mietitura. Quanto alle licenze agricole è comprensibile che esistano difficoltà nell'accordarle in questi momenti con una guerra che si svolge in terre d'oltremare.

Al senatore Tesio non può dire più di quel che ha detto al senatore Bennicelli. Al senatore Rota Francesco, in tema di prezzo dei

bozzoli, fa presente che, nell'impossibilità di variare il prezzo dei bozzoli quale fu stabilito l'anno scorso (aumentandolo a 15 lire) senza contravvenire alla legge sul blocco, considera equo, in vista dell'aumentato prezzo della seta, che i bachicoltori partecipino all'utile di congiuntura. In tal senso svolge la propria azione presso il Ministero delle corporazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA

(19^a riunione)

FINANZA

(68^a riunione)

Martedì 22 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1292 - rel. Marescalchi) - *Oratori*: Guidi Fabio, Leopardi, Serpieri, Gai, Menozzi, Ricci Federico, Bonardi, Tesio, Pucci, Prampolini Pag. 193

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Alessandrini, Baccelli, Bevione, Bianchini, Bonardi, Boriani, Borromeo d'Adda, Burzagli, Calisse, Carapelle, Ca-

soli, Castelli, Cipolla, Cremonesi, D'Amelio, Della Gherardesca Ugolino, De Vito, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Farina Mattia, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Frascchetti, Genovesi, Giuria, Guidi Fabio, Guidotti, Josa, Leicht, Leopardi, Maraviglia, Marescalchi, Marinelli de Marco, Martin Franklin, Medolaghi, Menozzi, Messedaglia, Montuori Raffaele, Mori Primo, Morisani, Moroder, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Pasolini Dall'Onda, Peglion, Perris, Piola Caselli, Poss, Prampolini, Pucci, Raimondi, Raineri, Rebua, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Romano Avezzana, Ronga, Rossi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Sarrocchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Serpieri, Sitta, Solmi, Strampelli, Tesio, Todaro, Torlonia, Zamboni e Zupelli.

Sono presenti il Ministro dell'agricoltura e i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e per le finanze.

Autorizzato dal Presidente, a termini dell'articolo 35 del Regolamento, interviene il senatore Gai.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Biscaretti di Ruffia, De Capitani d'Arzago, Gazzera, Matarazzo, Mattiolo, Maury de Morancez, Rebaudengo, Romeo delle Torrazze, Sirianni e Verlaci.

PRESIDENTE. Invita il senatore Josa ad assumere le funzioni di segretario.

JOSA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Per due gloriosi Caduti.

PRESIDENTE. Rendendosi interprete dei sentimenti del Senato manifesta ai senatori Di Frassineto e Marescalchi l'espressione della più intima solidarietà per la gloriosa sventura che li ha colpiti con la morte dei loro figli al servizio della Patria in armi.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942, anno XX » (1292). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GUIDI FABIO. Ricorda che le cattedre ambulanti dell'agricoltura sono state soppresse e al loro posto sono stati creati degli ispettorati dell'agricoltura, alle dirette dipendenze dello Stato.

Invia un saluto a quei funzionari che, nei 25 anni di vita delle cattedre, si sono resi veramente benemeriti dell'agricoltura. Essi sono stati continuamente a contatto con la terra e col contadino, hanno tenuto conferenze nelle campagne e nei piccoli paesi, hanno insegnato all'agricoltore come si deve lavorare la terra e avere cura delle piante.

Esprime il dubbio che gli ispettorati possano conseguire i medesimi efficaci risultati delle cattedre, perchè essi sono uffici governativi che stabiliscono uno stretto contatto tra lo Stato e l'agricoltore, ma non attuano quell'insegnamento pratico che era il fine principale delle soppresse cattedre ambulanti.

I funzionari delle cattedre sono nella massima parte passati agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ma, ai fini della graduatoria, non si è tenuto conto del grado che essi rivestivano precedentemente, nè si è avuto riguardo al periodo di servizio già prestato agli ef-

fetti del trattamento di quiescenza, che sarà, perciò, assai sperequato nei loro confronti, facendo perdere ad alcuni 18 o 20 anni di lavoro.

Ad eliminare questa situazione poco equitativa, invoca dal Ministro dell'agricoltura un provvedimento che assicuri alla benemerita classe dei cattedratici una vecchiaia tranquilla. Si tratta di migliorare le condizioni di trenta o trentacinque funzionari e il provvedimento non sarà di molto aggravio per le finanze dello Stato.

LEOPARDI. La legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, ha creato gli enti economici dell'agricoltura, cioè i Consorzi provinciali dei produttori per la difesa, l'incremento e l'organizzazione delle produzioni agricole. Sin dall'inizio della loro attività, questi enti di diritto pubblico si manifestarono strumenti poderosi nell'interesse dell'economia agricola e della disciplina produttiva. Essi, però, si vennero a trovare di fronte ai Consorzi agrari, eretti nel 1939 in enti morali, sorti da molti anni, ricchi di esperienze e di attrezzature e largamente benemeriti dell'economia agricola. Questi Consorzi, con la creazione degli Enti economici dell'agricoltura, perdettero la funzione degli ammassi per la quale si erano preparati ed attrezzati. In ciò principalmente la causa di un antagonismo istituzionale fra i due ordini di organizzazioni; gli uomini, poi, che al centro ed alla periferia stanno a capo delle organizzazioni hanno acuito il dissidio con evidente danno per le finalità dei due organismi.

Bisogna riconoscere che due organizzazioni economiche al servizio dell'agricoltura sono troppe: sotto vari aspetti una è il duplicato dell'altra. Di qui un appesantimento di funzioni che occorre assolvere con snellezza, senza aggravio di spese a carico dell'agricoltura. Com'è noto, il Ministro dell'agricoltura alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha già riconosciuto la necessità di sistemare gli organismi economici dei Consorzi.

Per gli agricoltori la parola d'ordine deve essere unificare, ossia eliminare antagonismi, elidere dualismi, snellire le funzioni degli organi, ridurre il costo dei servizi, selezionare gli uomini idonei alle funzioni direttive, convogliare infine tutte le attività e le energie

verso le mete prefisse. Soltanto così facendo si potrà risolvere l'attuale stato di disagio. L'oratore è certo che il Ministro dell'agricoltura, il quale con tanta luce d'intelletto e di larga esperienza guida le sorti dell'agricoltura nazionale ed ora garantisce al Paese il pane quotidiano, vorrà attuare un'adeguata riforma in questo campo, così invocata ed attesa dalla classe produttiva agricola.

Passando ad altro argomento, l'oratore nota come molto opportunamente il relatore ha posto in rilievo la particolare importanza che in questo eccezionale periodo riveste la disciplina dei prezzi dei prodotti agricoli. Prima del grande conflitto, attraverso la gestione degli ammassi e con varie disposizioni si erano stabiliti equi prezzi remunerativi che furono bene accetti agli agricoltori e nello stesso tempo tutelavano i bilanci del consumatore. Scoppiata la guerra, il Governo ha proceduto al blocco dei prezzi per evitare la corsa alla inflazione, per sostenere il valore della moneta e turbare il meno possibile l'equilibrio economico della Nazione. D'altra parte, di fronte allo stato di emergenza che aveva spezzato il rapporto fra prezzi e costo di produzione, il Governo, con senso realistico, è venuto incontro alle esigenze degli agricoltori col provvedimento delle quote integrative che salva il blocco e salva l'agricoltore dalla produzione in perdita. Si è posto quindi a carico del bilancio dello Stato il premio di lire venti per il grano, di lire ventidue per il granoturco, di lire trenta per il risone e di lire quindici per l'avena. È stata concessa una quota di lire cento per gli olii commestibili e per i rettificati, fermo restando il prezzo dell'olio destinato al consumo. Per il grasso suino è stata fissata una quota di lire trecento al quintale per merce conferita all'ammasso. Temperamenti giudiziosi infine sono stati anche apportati nel settore vinicolo, i cui prezzi erano assolutamente contrastanti con una situazione di fatto fortemente influenzata dalla deficienza di produzione e da una enorme richiesta della stessa, eliminando così il grande divario fra il prezzo di blocco a lire tredici il grado ed il valore sostanziale di lire 35,40 offerto dall'esportazione. Con tutte queste disposizioni il Governo si è indubbiamente gua-

dagnata la gratitudine degli agricoltori che con piena fiducia oggi possono attendere al loro lavoro.

È necessario, però, che il Governo completi la sua opera adottando speciali provvedimenti nel campo della produzione zootecnica così vitale per la Nazione. A decorrere dall'ottobre 1940, per la valutazione del bestiame bovino da macello, è andata in vigore una tabella di apprezzamento sulla base del criterio tecnico della qualità e della resa. Ciò costituisce un'innovazione nel campo del mercato zootecnico e la sua pratica attuazione ha incontrato la piena soddisfazione dei venditori e degli acquirenti.

Una lacuna, però, esiste assai grave e pregiudizievole sia per gli interessi dell'economia nazionale che per quelli della economia aziendale. Il prezzo del bestiame da vita o meglio da ristallo è lasciato in piena libertà, per cui mentre da una parte esiste il blocco e la determinazione dei prezzi del bestiame da macello, i quali sono contenuti tra le 570-600 lire al quintale, dall'altra il prezzo del bestiame da ristallo supera le 850-900 lire al quintale, creando così uno sfasamento perturbatore e costringendo in molti casi i produttori a desistere dall'ingrasso del bestiame che diventa antieconomico. Occorre anche in questo campo una disciplina rigida ed uguale, soprattutto nell'interesse dei piccoli produttori.

A parere dell'oratore il Governo, sempre tanto provvido, per eliminare questa lacuna dovrebbe provvedere o accordando un premio agli allevatori, posto a carico del bilancio dello Stato in modo da indurli ad intensificare le loro pratiche di ristallo o di ingrasso, o fissando prezzi insuperabili per il bestiame da vita con la stessa disciplina esistente per il bestiame da macello.

Solo così sarà possibile evitare questo stridente contrasto tra i prezzi delle due specie di bestiame che interessano in uguale misura la economia della Nazione.

Altra lacuna esistente e che deve essere colmata nell'interesse della collettività, la quale deve far conto sulla maggiore quantità possibile di grassi, è quella relativa allo sfasamento di prezzo esistente tra i lattonzoli ed i suini destinati al macello. Mentre

i primi, infatti, hanno raggiunto prezzi oscillanti dalle venti alle venticinque lire il chilo, i secondi sono soggetti ad un prezzo ben definito di lire 8,70 il chilo. Non vi è chi non comprenda come il contrasto sia enorme e come molti siano indotti a desistere da un allevamento che già in partenza si rivela completamente antieconomico. Anche qui si può ovviare o corrispondendo un premio agli allevatori posto a carico del bilancio dello Stato, o stabilendo prezzi insuperabili e commisurati alla stregua del prezzo fissato per i suini destinati al macello.

Per quanto si riferisce ai bozzoli, è avvenuto che, fermo restando il prezzo base fissato nel 1940, i maggiori ricavi conseguiti nella nuova campagna sono stati ripartiti tra gli agricoltori e gli industriali. Non trova giusta questa ripartizione. Il filandiere ha già percepito tutto ciò che legittimamente può spettargli come costo di filatura e utile industriale. In regime di economia controllata questo « quantum » gli è stato assicurato al di sopra delle vicende di mercato; oggi in cui tali vicende possono assicurare una maggiore remunerazione al produttore dei bozzoli non è giusto, nè equo che il filandiere, oltre il suo legittimo compenso, sottragga all'agricoltore una parte di guadagno che, per nessun principio logico ed economico, gli compete.

Rileva con piacere come il relatore, accennando alla mano d'opera agricola, abbia detto che il Governo provvederà a garantire che almeno rimanga in ogni podere una unità lavorativa atta a guidare e sorreggere l'opera delle donne, dei vecchi e dei ragazzi. È proprio questo il voto formulato dagli agricoltori. Il problema dell'alimentazione del Paese si può dire che in ordine di importanza sia pari a quello delle esigenze belliche: non vi può essere la vittoria delle armi se non si consegue nello stesso tempo quella della produzione agricola. Gli agricoltori sono in linea e su tutti i campi; hanno mantenuto le loro posizioni e in alcuni casi le hanno migliorate; seguono fedelmente la politica economico-agraria del Regime, come seguono compatti, sui campi di battaglia, stretti nei ranghi e nelle legioni, i loro valorosi comandanti; non

hanno neppure disertato quelle colture così dette autarchiche che richiedono un notevole impiego di mano d'opera, sicuri che al momento opportuno il Governo avrebbe ben compreso le loro necessità di lavoro. È venuto il momento di premiare il loro sforzo e di non eludere le loro aspettative. I nostri agricoltori attendono il ripristino di una vecchia disposizione, in vigore nel 1917, per cui era prescritta la presenza di un uomo valido in ogni unità poderale per completare il lavoro delle donne, dei vecchi e dei ragazzi. È necessario tornare ad adottare questa disposizione perchè proprio in questi giorni è stato revocato il provvedimento per il quale si consentiva che uno dei tre figli richiamati alle armi potesse tornare a casa per attendere ai lavori agricoli. Solo così facendo sarà possibile esaltare la produzione agricola e concorrere con le opere dei campi alla immancabile vittoria delle armi, che farà risplendere nel mondo ancor più luminosa la civiltà di Roma imperiale ed immortale. (*Applausi*).

SERPIERI. Ricorda come già negli scorsi due anni — in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura — i senatori Vinassa e Bonardi abbiano richiamato l'attenzione del Ministro dell'agricoltura sui problemi della montagna. È tuttavia indotto a ritornare ancora una volta sull'argomento per due ragioni:

1° che questo, nell'economia agraria e forestale italiana è ancora e sempre il punto più dolente; anzi il più angosciosamente dolente;

2° che i nostri montanari hanno dato ancora una volta, nella guerra che si combatte, stupenda prova del loro valore (basti ricordare gli eroismi della divisione Julia sul fronte albanese per sentire i nostri cuori palpitare di commozione e di riconoscenza) (*applausi*) e l'Italia ha il sacrosanto dovere di preparare ad essi, dopo la vittoria, una vita meno misera e triste.

Non parlerà tuttavia del problema in termini generali: già troppe volte è stato fatto. Toccherà solo alcuni punti particolari e concreti.

Nonostante le obiezioni mosse e i dubbi espressi, l'oratore continua a credere che un provvedimento diretto a costituire nei territori più poveri della montagna alpina e ap-

penninica — in quelli dove domina la piccola proprietà coltivatrice, e forse, più in generale, la piccola impresa del contadino — zone di immunità tributaria, coraggiosamente estesa a tutte le imposte che gravano direttamente o indirettamente sulla terra nonchè sui capitali e il lavoro impiegati nella sua coltivazione, sarebbe grandemente benefico. La difficoltà di circoscrivere le zone di immunità non è praticamente insuperabile. Sembra ad alcuni che si tratti in definitiva di gravami tenui, la cui soppressione non avrebbe portata apprezzabile. Ma — mentre questo può essere vero dal punto di vista dello Stato, per il bilancio del quale il sacrificio non sarebbe insopportabile — si deve ricordare che per un'economia poverissima, come quella della montagna, anche tributi lievi in cifra assoluta diventano, in rapporto alla scarsità dei redditi, molto pesanti. Nè va sottovalutato l'effetto psicologico di un tale provvedimento, in una popolazione abituata a vedere lo Stato quasi solo nelle sue facce meno gradite.

Vorrebbe, a proposito di tributi, far cenno di un'altra sua, ormai antica, proposta che riguarda l'imposta fondiaria sui boschi.

Un'imposta annua, su terreni che danno un reddito periodico, ha in sè qualcosa di contraddittorio. Si ha un bel trasformare, con le nostre formulette di calcolo finanziario, i redditi periodici in redditi annui, per adeguare a questi l'imposta: resta in realtà che si deve pagar l'imposta su un reddito di là da venire, a più o men lontana scadenza.

Che se poi il bosco è veramente sistemato a prodotto annuo, è un guaio per altro verso: l'imposta è più grave, perchè essa colpisce allora non solo la terra, ma anche il capitale rappresentato dagli alberi che crescono su essa.

A suo avviso, c'è una via molto migliore da seguire: l'imposta sul valore del prodotto legnoso tagliato, all'atto del taglio. Anche qui possono presentarsi talune difficoltà pratiche, ma non insuperabili.

Sa bene che l'esame di queste proposte non è di diretta competenza del Ministro dell'agricoltura, ma pensa, come pensava Jacini, che il Ministro di agricoltura non ha solo da amministrare alcuni servizi (oggi del resto tanto più importanti di allora): egli è anche il natu-

rale avvocato degli agricoltori presso il Governo. Il Ministro Tassinari ha l'autorità e la competenza per essere un eccellente avvocato.

C'è un altro problema di carattere generale che interessa i montanari: la politica forestale. Problema delicato, ma sul quale occorre dire una schietta parola.

Se qualcuno l'interpreterà come un atto di accusa contro la Milizia forestale, avrà torto. L'oratore non solo riconosce le sue benemeritenze, non solo molto apprezza e stima i suoi ufficiali e militi, ma ha per molti di essi l'affetto che un vecchio maestro ha per i suoi allievi.

Ciò non può impedirgli di dire che, a suo avviso, l'indirizzo generale della nostra politica forestale non è quello meglio rispondente alle esigenze e caratteristiche della montagna italiana.

Sarebbe stolto negare la necessità di difendere ed estendere i boschi: e la Milizia ha l'indiscutibile merito di averli difesi meglio che in passato e di aver dato un ritmo più rapido al rimboschimento.

Ma i modi per conseguire questi fini sono stati e sono spesso in troppo vivo contrasto con gli interessi della montagna e dei montanari, e per di più non sono neppure quelli voluti dalla legge forestale organica del 1923, la quale — sia per talune modificazioni portate nel 1926 che dovevano avere carattere transitorio e minacciano invece di diventare permanenti, sia e soprattutto nella prassi — è troppo spesso misconosciuta in ciò che essa ha di più caratteristico e migliore, la costante preoccupazione di armonizzare gli interessi del bosco con quelli dei montanari.

L'indirizzo di oggi non è — quale dovrebbe essere — quello di potenziare l'economia della montagna, nella sua inscindibile unità di bosco, di prato, di pascolo, di campo: è invece una politica che considera esclusivamente il bosco per sè, indipendentemente e quindi spesso in contrasto con gli altri settori dell'economia della montagna. E ciò porta in questa già poverissima e precaria economia nuovi germi di perturbamento, nuove cause di miseria.

Si vuole oggi porre questo indirizzo sotto l'etichetta dell'autarchia, essendo noto che per la massima parte dei prodotti forestali siamo gravemente deficitari. Ma vent'anni di magni-

fiche esperienze compiute in ogni parte d'Italia dalla Stazione sperimentale di silvicoltura, diretta dal Pavari, dimostrano luminosamente che questo problema è risolvibile con una superficie di bosco anche assai minore di quella che già esiste.

È categoricamente dimostrato che con l'adozione di nuove specie legnose — sia resinose sia latifoglie — a rapido accrescimento, l'incremento annuo medio legnoso, che per il complesso dei boschi italiani sta oggi sui 3 metri cubi per anno ed ettaro, può essere più che triplicato.

Così, scrive il Pavari, nelle montagne della Sardegna, il pino insigne può accrescersi, nel ciclo di un solo ventennio, in ragione annua media di 15 a 20 metri cubi per anno-ettaro, nelle medesime stazioni dove il pino marittimo, in ben più lungo ciclo di 60 anni, può accrescersi in ragione di 5-6 metri cubi.

Non basta. Masse di legno straordinariamente cospicue, assai più che dai boschi di montagna, si possono ottenere su superfici ridottissime, con opportuna scelta di specie a rapido accrescimento, dalle alberature campestri e dalle fasce arboree frangivento nei terreni di piano, soprattutto nei comprensori di bonifica del Mezzogiorno e delle Isole. I meravigliosi risultati già ottenuti dai frangiventi di Mussolinia in Sardegna e quelli che si stanno realizzando nell'Agro Pontino, sono in proposito assolutamente probatori, sia come produzione di legno sia, e simultaneamente, come difesa delle colture contro una delle più comuni cause di gravi danni, i violenti venti del litorale.

Non c'è dunque bisogno di portar nuovi turbamenti nell'economia della montagna per conseguire i fini di autarchia nel settore del legno.

Ciò non di meno, anche in montagna è necessario difendere e estendere il bosco. Non peraltro difendere tutti i boschi, comunque situati e comunque costituiti, bensì solo quelli che sono insostituibile mezzo di conservare il terreno e disciplinare le acque; non estendere dappertutto e comunque la superficie forestale, bensì solo in quelle aree dove essa sia insostituibile mezzo per detti fini idrogeologici.

In queste ben definite situazioni, e solo in

queste, il bosco può essere una necessità: esso è qui, come diceva Ghino Valenti che se ne intendeva, un male necessario. Male in questo senso, che — appunto in questi terreni generalmente poveri, a grandi latitudini, lontani dai centri di smercio dei prodotti legnosi — il bosco rende poco, spesso assai meno di quel che possono rendere pascoli e prati e quindi bestiame; e anche — almeno nei limiti del consumo locale e fino ad una certa altitudine — i cereali.

Prati, pascoli, seminativi, i quali, d'altronde, possono essi stessi venir sistemati e goduti in modo da eliminare o attenuare — soprattutto quando sono in piccola proprietà di contadini — i danni delle acque sregolate.

Ciò può affermarsi oggi con tanta maggior sicurezza in quanto la moderna tecnica ha dimostrato insperate possibilità agrarie anche nella montagna.

Sono di questi ultimi anni esperienze con nuove razze di grano, a 1000-1200 metri di altitudine, che hanno permesso, in interi poderi, di raddoppiare e triplicare le antiche produzioni unitarie (nell'Appennino toscano, in poderi a 1000 metri di altitudine, l'oliva ha conseguito più di quintali 20 per ettaro, con punte di 30); analogamente sono fortissimi gli incrementi di produzione foraggera mercè ben scelti prati artificiali: anche nei più alti pascoli alpini, in Piemonte, il Vezzani ha realizzato fortissimi aumenti di produzione dell'erba pascolata.

Rinunciare a questi possibili progressi agrari pastorali e zootecnici della montagna, ai quali sono legate le condizioni di vita dei montanari, per conservare ed estendere boschi necessariamente molto meno redditizi, può essere una necessità per le ragioni idrogeologiche dette, ma è una necessità da contenere nei più ristretti limiti possibili.

E ciò implica dunque una intelligente discriminazione delle sedi dove i boschi debbono, per ragioni superiori, essere conservati e dove invece possono essere sostituiti; delle sedi alle quali i boschi debbono essere estesi e di quelle invece dove possono restare — con adeguate sistemazioni contro i danni delle acque — prati, pascoli e campi.

La discriminazione non può essere affidata

a chi non vede che l'importanza del bosco, a chi aprioristicamente afferma che il bosco deve essere dovunque e comunque conservato ed esteso; bensì a chi sappia, con armonici criteri tecnici ed economici, considerare il bosco nel quadro più ampio dell'economia della montagna.

E anche dove sia riconosciuto necessario estendere il bosco, dove per una migliore difesa dei boschi esistenti sia necessario liberarli da dannose utilizzazioni da parte dei montanari, dove quindi sia indispensabile sottrarre a questi fonti di vita, sia pure modeste, delle quali hanno in passato goduto, è non meno necessario che ciò avvenga gradualmente e contemporaneamente ad altri provvedimenti di miglioramento della pastorizia e dell'agricoltura, tali che consentano ai montanari di procurarsi, com'è possibile, in più ristretta superficie il loro pane, il loro latte quotidiano.

La montagna deve sì essere difesa contro le cause di disfacimento e degradazione fisica, ma deve anche continuare a dar da vivere ad una popolazione che, in Italia, vi ha una densità, per fortuna nostra, notevolmente elevata. È appunto questa diversa situazione demografica che dà ai problemi della nostra montagna caratteristiche affatto diverse da quelle di altre Nazioni.

L'oratore accenna quindi ad un altro grosso problema, quello dei boschi e pascoli comunali, sul quale si è fermato nella sua relazione anche il senatore Marescalchi, a cui tutti si sentono oggi legati, nel suo fiero dolore, da simpatia anche più fervida e viva.

È vero che molti di questi patrimoni comunali non si trovano in condizioni soddisfacenti: oggi è perciò forte la tendenza a sostituire alla gestione dei Comuni quella dello Stato.

In determinate situazioni questa è la soluzione migliore, ma non dappertutto. Non dove — caso frequentissimo particolarmente nelle Alpi — questi patrimoni silvo-pastorali sono necessaria integrazione delle piccole proprietà dei montanari, alle quali sono strettissimamente connessi da consuetudini e tradizioni secolari.

Qui, sottrarre la gestione di questi patrimoni al Comune — la gestione, non il control-

lo che deve restare in ogni caso allo Stato — significa, se non nella lettera della legge nella sua applicazione pratica, recidere quelle connessioni e portare il più grave attentato alla vitalità della piccola proprietà dei montanari.

Qui ciò che occorre è solo provvedere ad una gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali, cioè provvedere ad organi tecnici consorziali dei Comuni, per una saggia direzione di questa loro attività.

Tale soluzione è tanto più opportuna oggi, in regime podestarile. La legge del 1923 la prevedeva; ma è rimasta inapplicata.

Se è dunque necessario migliorare la produzione agraria, pastorale e quindi zootecnica della nostra montagna; se questa è la condizione fondamentale per consentire sia un meno misero tenore di vita ai montanari, sia proprio anche una saggia politica forestale che, per salvar il bosco, non scacci gli uomini, è anche necessario largamente assistere tecnicamente e sussidiare finanziariamente i montanari nei richiesti miglioramenti.

È grande merito del Governo fascista una coraggiosa politica di sussidi, in varie forme, concessi ai miglioramenti fondiari ed agrari. Sono all'uopo stati spesi, e sono tuttora spesi, miliardi. Ma solo briciole infinitesimali hanno beneficiato la montagna.

L'oratore conosce bene le pene di chi ha la responsabilità di dividere fra gli infiniti bisogni, tutti prementi e talora opprimenti, le somme disponibili; ma la situazione della montagna è tale che dovrebbe essere tassativamente prescritto — ogni qual volta uno stanziamento di bilancio è fatto per sussidi o agevolazioni a miglioramenti fondiari ed agrari di qualsiasi genere — che una percentuale determinata sia esplicitamente riservata alla montagna.

Ma i mezzi finanziari non bastano: occorre anche un'organizzazione adeguata, perchè essi arrivino effettivamente, insieme con l'assistenza tecnica, fino ai villaggi e ai casolari del montanaro.

Se si vuol trattare il montanaro come l'agricoltore della pianura; se si pretende che egli si rechi per avere assistenza e consiglio al capoluogo della provincia; se si pretende ch'egli presenti domande, progetti ecc., e at-

tenda collaudi e perizie e via dicendo, per ottenere alla fine poche centinaia o migliaia di lire, si fallisce in pieno lo scopo.

Occorre che tutte le procedure si adeguino alla semplicità di vita e di costumi e di mente del contadino, tenendo anche presente che egli è, fra gli onesti rurali, l'onestissimo; occorre un'organizzazione snella, capillare, che veramente arrivi al montanaro, senza pretendere da lui quel che non può dare.

Quale possa essere, l'oratore non dice ma non può non lamentare che anche quel primo tentativo che si era fatto, e che, pur nella modestia dei suoi mezzi, aveva dato frutti positivi, anche oggi rimpianti in molti luoghi — cioè il Segretariato della montagna — sia stato soppresso.

Il Ministro sa tutto questo e certo non dimentica che i primi passi del suo brillante e meritato cammino mossero appunto dallo studio dei problemi della montagna.

L'oratore sa quali formidabili responsabilità, per la fiducia che ha in lui il Duce e non meno del Duce tutto il Paese, gravino oggi sulle spalle del Ministro; sa che verso i problemi contingenti deve oggi essere volto ogni minuto del suo tempo, ma chiede che, non appena sia possibile, prima sua cura sia il problema della montagna. Prenda egli decisamente nelle sue salde mani le redini di questa attività dello Stato; dia risolutamente all'Italia una politica che sia non un'angusta politica forestale, ma una politica della montagna, nella sua organica unità. Faccia sì che i nostri montanari, quando ritorneranno alle loro case dopo la Vittoria, vedano sorgervi l'alba di un giorno migliore.

Andiamo verso il popolo, secondo il comando del Duce; andiamo prima di tutto verso il popolo della montagna, « sacra scaturigine, come disse un grande Poeta, delle forze pure ». (*Vivissimi applausi*).

GAI. Dichiara che ha chiesto al Presidente del Senato la facoltà di prendere parte alla discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, perchè desidera richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sul problema della legna e del carbone vegetale, che in sostanza sintetizza il problema del bosco.

L'estensione nel Regno della superficie forestale, pari a circa 5 milioni di ettari, è appena la metà di quella che sarebbe necessaria al nostro Paese. Alla deficienza che ne deriva di materiale legnoso si aggiunge l'altra costituita dal millenario processo di carbonizzazione ancora in uso, antieconomico e anti-autarchico, per cui i prodotti legnosi sono utilizzati con un rendimento così basso da considerarsi in gran parte sprecati.

Si deve però tener presente che, oltre ai boschi, abbiamo un altro settore poco o nulla considerato, sotto questo punto di vista: quello dei campi, da cui si può ottenere una notevole quantità di materiale legnoso. L'oratore dichiara che da una raccolta statistica da lui fatta di dati già esistenti per le provincie di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, risulta che soltanto in queste regioni esistono 120 milioni di piante legnose classificate, senza contare golene, roveti, siepi verdi e piante morte.

Da questo gran numero di piante legnose si ricavano annualmente, con la potatura e lo scalvo, circa 4 milioni e mezzo di quintali di legna, i quali hanno ora una utilizzazione bassissima e in gran parte, almeno per i materiali più minuti, quasi nulla.

Da questi sommari elementi risulta che il problema del nostro fabbisogno di legna e di carbone vegetale, è problema di rendimento nella utilizzazione del prodotto annuo che otteniamo.

In base ai risultati conseguiti sin dal 1935 dalla stazione sperimentale agraria di Modena, l'oratore ha presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una proposta di legge mirante a concedere speciali contributi e agevolazioni ai proprietari di aziende agricole per la creazione di impianti razionali per carbonizzare, presso le aziende agricole stesse, le notevoli quantità di materiale legnoso eccedente i bisogni della casa colonica. Questa proposta è ora sottoposta allo studio degli uffici competenti del Ministero dell'agricoltura e l'oratore si augura che essa possa presto avere pratica applicazione. La proposta mira a rendere le aziende agricole autonome e autarchiche per il loro fabbisogno di energia, eliminando così il petrolio e l'energia elettrica

che potranno essere impiegati in usi economicamente più convenienti.

È stata anche proposta la costruzione di impianti-piloti, o per meglio dire sperimentali, nei boschi, allo scopo di studiare quella che dovrà essere la nuova organizzazione industriale di produzione del carbone vegetale con sistemi moderni. Così si arriverà a produrre la quantità di carbone vegetale necessaria al nostro Paese senza forzare o intaccare il nostro patrimonio boschivo e senza far ricorso all'importazione. Due di questi impianti sono in costruzione, di cui uno, per accordi con la Milizia forestale, in un bosco demaniale.

Per realizzare questo programma è in costituzione una azienda industriale, della quale fa parte anche la Confederazione dei consorzi agrari, per la costruzione, l'impianto e la divulgazione di carbonizzatori moderni e razionali, per la produzione industriale del carbone vegetale e per l'organizzazione della sua distribuzione, analoga a quella oggi in uso per la benzina, in modo da incrementare e rendere pratica la trazione a gassogeno; problema questo che ora poggia sopra criteri non adatti.

Al Consiglio d'amministrazione di questa società industriale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha consentito di far partecipare un rappresentante della Milizia forestale allo scopo di attuare una stretta collaborazione con unità d'indirizzo nel programma che la società si è proposta di svolgere.

I risultati degli impianti-piloti forniranno i criteri informativi di una legge che dovrà impostare l'industria del carbone vegetale sopra nuove basi moderne.

Seguendo questa via potranno essere meglio utilizzati i materiali legnosi prodotti nel Paese, si potranno avere, oltre a un maggiore quantitativo di carbone vegetale, anche importanti sottoprodotti che oggi vanno dispersi, come il catrame e il pirolegnoso, e si potrà dare ai nostri boschi la pace necessaria per il loro sviluppo e la loro ricostituzione.

MENOZZI. È stato indotto a parlare da una segnalazione che si contiene nella bella relazione del senatore Marescalchi. Essa annuncia un riordinamento delle stazioni agrarie e in genere degli istituti di ricerca e sperimenta-

zione agraria. Si dichiara sicuro che la riforma proposta dal Ministro dell'agricoltura permetterà a questi istituti un'attività più intensa e più feconda per lo sviluppo dell'agricoltura italiana di quella pur notevole manifestata finora; perchè, è bene tener presente che, anche nel campo agrario, le riforme più importanti per la pratica sono quelle che hanno un fondamento derivante dal lavoro scientifico.

Non può entrare nella sostanza della riforma perchè ancora essa non si conosce: ma su di un punto speciale di carattere generale si permette di fare una proposta.

Questi istituti hanno sempre dato un forte contributo al progresso agrario con indagini, ricerche e prove secondo la loro attrezzatura ed i mezzi materiali e morali disponibili. Ma il rendimento sarà più intenso e più pronto se presso il Ministero dell'agricoltura si istituirà un ufficio che può essere chiamato come si crederà meglio, ufficio ispettivo, coordinatore od altro, un ufficio molto semplice che comprenda però una persona di grado superiore, competente nel campo delle scienze ausiliarie della agricoltura e in quello della ricerca e della sperimentazione, il quale abbia il preciso compito di seguire accuratamente e continuamente il lavoro che si compie presso i vari istituti, non solamente con l'esame dei risultati che emergono dalle relazioni e dalle pubblicazioni, ma anche con visite frequenti presso gli istituti medesimi, in maniera da formarsi un concetto esatto delle attitudini speciali e delle possibilità che ha ciascuno di essi ad affrontare l'uno o l'altro problema interessante l'agricoltura. Così che, quando sorga una questione che interessa il Paese, il Ministro abbia, a mezzo dei detti uffici, tutte le informazioni che gli occorrono per sapere a quale o a quali istituti sia da affidare la soluzione di quei problemi e quali siano i mezzi occorrenti per superare le eventuali deficienze. In altre parole si tratta di mettere a disposizione del Ministro uno strumento che gli consenta di provvedere rapidamente e con sicurezza all'esame di problemi quali si presentano nella pratica, e che abbiano bisogno dell'opera e dell'attività degli istituti agrari sperimentali.

Lietissimo se il Ministro ha già pensato a ciò, gli sarà ad ogni modo grato se acco-

glierà la sua idea molto semplice e molto modesta.

Crede di essere interprete del pensiero di molti colleghi, anzi di tutti, manifestando la sua piena ammirazione per il lavoro che sta svolgendo il Ministro dell'agricoltura: il Duce non poteva avere miglior collaboratore per la attuazione delle sue alte direttive nel campo agrario. Così anche pel riordinamento degli istituti sperimentali agrari l'opera del Ministro dell'agricoltura lascerà un'orma nella vita agraria del Paese.

RICCI FEDERICO. Il senatore Marescalchi nella sua relazione ha posto in giusta luce il progresso raggiunto complessivamente nella nostra produzione agricola. L'avverbio « complessivamente » sta a significare che l'incremento dell'agricoltura non è stato sempre uguale in tutti i settori, ma in alcuni, come è noto, è stato assai alto, e così si è giunti ad una compensazione della deficienza, e in qualche caso del regresso, che purtroppo si sono verificati in altri.

Si è avuto, ad esempio, un forte incremento delle colture nei terreni di pianura e nelle grandi aziende, nelle quali è stato possibile fare largo uso di macchine e di fertilizzanti. Una certa deficienza produttiva si è invece palesata nelle piccole aziende di collina e nelle zone montane, nelle quali ultime non è possibile ricorrere all'aiuto delle macchine e nelle quali, anche per la difficoltà dei trasporti oltre che per la non larga disponibilità finanziaria dei proprietari, meno facoltosi di quelli del piano, scarso o nullo è stato l'impiego dei concimi chimici.

La soluzione del problema della montagna si fa sempre più irta di difficoltà col succedersi delle guerre. Ogni periodo bellico rende più aspro lo stato di disagio, per sè stesso già assai grave anche in tempo di pace, in cui versa la popolazione montana, sia a causa delle forti perdite di montanari caduti nell'adempimento del loro dovere, sia a causa del disboscamento che durante la guerra necessariamente si acuisce.

Si aggiunga poi che, indipendentemente dalla situazione di guerra, la montagna è da molto tempo in crisi per il continuo flusso di correnti migratorie verso le località di pianura.

Ciò sembra accadere, si potrebbe quasi dire, in dipendenza della stessa legge di gravità. Non avviene mai, infatti, che la gente della pianura emigri in montagna, nè che quella di montagna si trasferisca in altre zone montane. Intanto i nostri territori montani si spopolano: nell'Alto Adige, ad esempio, abbiamo avuto un grande esodo di popolazione e sarà difficile sostituire con altra gente quella che è emigrata.

È necessario dunque adottare speciali provvidenze a favore delle popolazioni montane per impedire che si formi in esse la tendenza ad esulare dalle loro terre. L'economia della montagna è povera e si fa sempre più povera: i suoi prodotti agricoli si rarefanno sempre più e la loro vendita si fa ogni giorno più difficile.

Per attenuare questo stato di crisi sarebbe bene, ad esempio, dare un valido incremento alla coltura del castagno e favorire il commercio e il consumo del prodotto di questa utile pianta. Le castagne costituiscono un ottimo alimento e il loro uso dovrebbe essere maggiormente diffuso nelle città: il conseguente loro aumento di prezzo andrebbe a beneficio dei montanari.

Cure speciali si dovrebbero avere perchè non si estingua l'artigianato nelle montagne. In alcune località montane, presso il confine, esistevano un tempo valenti calzolai che fornivano ottime scarpe ai soldati alpini. Oggi le forniture di scarpe ai soldati sono fatte dai calzaturifici: saranno più a buon mercato, ma probabilmente si tratta di un'economia più apparente che reale perchè le scarpe fatte dagli artigiani erano senza dubbio più solide e resistenti.

Sarà bene poi non dimenticare lo stato deplorevole delle abitazioni dei paesi di montagna. È questo un problema che dovrebbe essere risolto con una certa rapidità, altrimenti si accentuerà sempre più l'esodo delle popolazioni da quei territori.

Negli ultimi tempi s'è molto parlato della costruzione e ricostruzione di case coloniche, ed è stato accertato un fabbisogno in tutto il Regno di circa 600.000 case. Finora ne sono state costruite soltanto 7.000 all'anno (e in montagna quasi nessuna); se si procede con questo ritmo, per compiere la costruzione di

tutte le case occorrenti si dovrà aspettare circa un secolo. Si aggiunga ancora che tali case, almeno quelle costruite nel 1940, vengono a costare un po' troppo care: per ogni vano circa 5 mila lire. Ora poi è da aspettare che intervengano altri aumenti.

Circa le coltivazioni nei terreni di collina, l'oratore dichiara che due colture, quella dell'olivo e quella della vigna, sono specialmente in crisi. La viticoltura non è più prosperosa e redditizia come un tempo a causa della diffusione delle malattie favorite dalla difficoltà di procurarsi i reagenti per combatterle, ed anche a causa di una minore volontà di lavorare che si manifesta nella classe rurale. L'oratore stesso ha potuto accertarsi che i vigneti tra Levante e La Spezia, nella zona detta delle Cinque Terre, decadono ogni giorno più.

La crisi poi in cui versa l'olivicoltura dipende soprattutto dal basso prezzo al quale si vende l'olio. Ciò non incoraggia gli agricoltori a migliorare i loro uliveti. È accaduto, persino, che in molte zone collinose non si è proceduto alla raccolta delle olive perchè il prodotto non è sufficientemente retribuito dall'attuale prezzo di requisizione.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È un inconveniente che si è verificato nella zona delle colline liguri.

RICCI FEDERICO. L'affermazione del Ministro è esatta, ma forse lo stesso inconveniente si è manifestato nei territori collinosi di altre regioni perchè non v'è più, nel campo dell'olivicoltura, una giusta proporzione fra costo di produzione e prezzo di vendita.

Il Governo, com'è noto, ha adottato speciali provvidenze per incrementare la coltura dell'olivo, fra cui la concessione di alcuni contributi e premi; ma troppo complicate sono le pratiche burocratiche per riscuotere questi premi, sicchè di solito essi vanno a vantaggio degli agricoltori non delle piccole, ma delle grandi aziende. Inoltre le somme di denaro accordate in premi non sono proporzionate al costo effettivo dei lavori. Si concedono in pratica al massimo lire 500 per ettaro, mentre si sa che la rimessa in coltura dell'oliveto costa molto di più.

Passando ad altro argomento, l'oratore ricorda che tutta la complessa materia riguar-

dante la disciplina degli approvvigionamenti, la distribuzione e i consumi dei generi alimentari in periodo di guerra, nonchè l'ordinamento dei relativi servizi, è stata messa alle dipendenze dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste. In questo campo occorre procedere con la massima tempestività e col più rigoroso senso di disciplina. A suo tempo parve un gran sacrificio fare a meno del caffè: oggi a questa privazione ci siamo abituati. Siamo anche arrivati a privarci di altri generi ben più necessari. In ogni modo l'oratore raccomanda che, se saranno necessari altri razionamenti alimentari, essi si predispongano in tempo. In questo campo tanto meglio si provvede quanto più si provvede in anticipo: i nostri razionamenti finora sono stati disposti con troppa lentezza.

Sarebbe anche bene sulle prime accordare quantità non troppo rilevanti di generi alimentari razionati e in un secondo tempo aumentarle: ciò non solo avrebbe una favorevole ripercussione sull'opinione pubblica ma combatterebbe meglio l'inconveniente delle incette o degli accaparramenti. L'incetta dello zucchero è praticamente cessata e questo si deve al fatto che in un primo tempo la quantità dello zucchero tesserato era di mezzo chilo per persona e che poi fu elevata a 600 grammi, il che ha servito a diffondere un senso di fiducia.

Occorre poi che il consumatore possa sempre trovare la quantità di derrate razionate a cui ha diritto. S'è dato il caso di consumatori che non hanno potuto acquistare entro il mese alcuni generi dall'esercente presso cui s'erano iscritti e si sono poi visti prescritti i loro diritti, trascorso il termine.

Se si dovrà poi procedere ad altri tesseramenti, bisognerà evitare di darne preavviso al pubblico. Si è avuto, ad esempio, un grande accaparramento di pasta perchè la radio diede l'annuncio del tesseramento di questo prodotto il giorno prima.

Il pubblico poi dovrebbe sapere a quali autorità rivolgersi per reclamare quando si verificano inconvenienti, intralci o irregolarità. Si sa che l'autorità in questo campo è il Prefetto, ma non tutti possono agevolmente giungere sino a lui. Vi è il popolo minuto, privo di aderenze, al quale pure bisogna rendere

giustizia; sicchè sarebbe bene istituire un ufficio reclami, e sulla tessera stessa bisognerebbe stampare a quale ufficio ci si deve rivolgere per fare dei reclami.

Durante la passata guerra s'insegnava al pubblico il valore nutritivo dei vari alimenti ed il miglior modo di adoperarli per ottenerne il maggiore rendimento. Anche oggi sarebbe bene fare lo stesso.

La disciplina degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in tempo di guerra non s'improvvisa: occorre sia preparata in tempo e sia sempre più perfezionabile. Essa è necessaria non solo durante il periodo di guerra, ma anche in quello dell'immediato dopoguerra. Dopo il 1919 occorsero due anni e più per arrivare alla soppressione delle tessere. Anche se la presente guerra, come è augurabile, finirà presto, non per questo, a pace conclusa, cesseranno le difficoltà in materia di approvvigionamento di generi alimentari. Occorre dunque procedere con un vigilante senso di tempestività; il motto è uno solo: « Siate preparati! ». (*Vivi applausi*).

BONARDI. Poichè precedenti oratori hanno trattato del problema della montagna, si limiterà ad esprimere una sua convinzione: che l'Italia sarebbe cieca, improvvida ed ingrata se dopo la guerra non affrontasse la soluzione delle necessità montane. A questo proposito reca al Ministro un voto che qualche tempo fa ha raccolto in una delle nostre valli. Quei montanari avevano cercato di inoltrarlo all'autorità competente, ma l'oratore non sa se sia giunto in porto.

In una riunione di montanari di quei paesi che non conoscono esoneri e prestano servizio nel corpo degli alpini, in quella riunione di gente che aveva avuto i suoi caduti, i suoi feriti, i suoi congelati non raccolse che parole di fede e di orgoglio, mentre in altri centri troppo dilagava la depressione. Quella gente dal costume fondamentalmente semplice ha chiesto che invece dello zucchero o di qualche altro genere tesserato consumato scarsamente, venga distribuita in maggior copia la farina di granturco e la distribuzione avvenga senza troppe formalità. Non si può pretendere da gente che abita isolata in montagna, che fac-

cia un percorso di ore ed ore ogni settimana per ritirare la farina per la polenta!

L'oratore invita il Governo ad andare incontro a questi montanari in tale modesta aspirazione. Si tratta di una domanda così umana e commovente che ha creduto suo dovere prospettarla al Ministro, certo che ne terrà conto. (*Applausi*).

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Afferma che è stato già provveduto.

TESIO. Si preoccupa della distruzione progressiva dei prati e dei pascoli. Certamente è necessario fare degli erbai, ma non bisogna nascondersi che si è arrivati all'estremo limite nell'eliminazione dei pascoli. Distruggere i pascoli è facile, ma è molto difficile rifarli. D'altra parte non è possibile creare delle razze selezionate senza il pascolo. Si è anche constatato che le vacche chiuse in stalla danno una produzione di latte maggiore, ma sono soggette a delle malattie che eviterebbero se fossero lasciate liberamente pascolare. Per gli animali si fa l'opposto di quello che si fa per gli uomini. Si dice agli uomini: tornate alla campagna; ai ragazzi: vivete all'aria aperta. Per gli animali si consiglia il chiuso della stalla. Ma, giova ripeterlo, è assolutamente impossibile allevare un animale selezionato se non lo si lascia vivere liberamente nei pascoli. Naturalmente i pascoli vanno ben tenuti, altrimenti non producono fieno in abbondanza.

L'oratore parla poi dei concimi che ritiene necessari, ma sui quali desidera far conoscere il risultato degli esperimenti da lui compiuti per circa 40 anni. Malattie molto frequenti negli animali che si nutrono di erbe prodotte in campi concimati sono i porri e le verruche che si possono considerare come il principio del cancro: ebbene, basta condurre gli animali in pascoli non concimati perchè le verruche scompaiano. Occorre che gli animali ritornino alla natura se si vuole che molte malattie non si sviluppino. L'oratore, a questo proposito, si preoccupa anche dei prodotti delle terre abbondantemente concimate, che servono di cibo agli uomini. Pensa che molte malattie possono essere causate dai concimi come ha dimostrato l'esperienza sugli animali

e raccomanda agli studiosi di voler considerare tale problema a tutela delle generazioni future: egli ha compilato sugli animali statistiche che potrebbero essere utilmente consultate dagli scienziati.

Da ultimo l'oratore prega vivamente il Ministro dell'agricoltura di voler tempestivamente provvedere alla mano d'opera necessaria per il raccolto del fieno. Poichè specialmente le fabbriche d'armi hanno assorbito molta mano d'opera, raccomanda, se è possibile, che siano utilizzati i prigionieri di guerra per raccogliere il fieno, come avviene presso altre nazioni.

PUCCI. Ritiene necessario che siano apportate alcune modifiche alla legge sugli ammassi obbligatori del 1938 nella parte che concerne il quantitativo di grano che gli agricoltori hanno facoltà di trattenere per la semina.

Si sono verificati degli inconvenienti che l'oratore ha prospettati privatamente al Ministro dell'agricoltura e di cui ritiene opportuno riparlare in sede di discussione del bilancio.

Il quantitativo di grano che gli agricoltori non hanno obbligo di conferire agli ammassi è previsto dalla legge del 1938 in due quintali per ettaro; ora, se tale quantitativo è sufficiente, anzi forse eccessivo, per i grani tardivi, si dimostra assolutamente insufficiente per quelli precoci. Parecchie aziende agricole, specialmente nell'Italia centrale, preferiscono seminare i grani precoci che ritengono più utili e più vantaggiosi; non si può, quindi, neppure pensare a scambi compensativi fuori dell'ambito dell'azienda tra una qualità di grano e l'altra, anche perchè gli agricoltori dovrebbero sottoporsi ad una spesa ingiustificata e si verificherebbe un dannoso aumento del costo dei trasporti.

Propone pertanto di diminuire a 180 chilogrammi per ettaro il quantitativo di grani tardivi che gli agricoltori hanno facoltà di trattenere e di elevare invece a 250 chilogrammi il quantitativo dei grani precoci.

Per attuare praticamente la sua proposta basterebbe che le Sezioni dell'ispettorato del-

l'agricoltura rilasciassero agli agricoltori che seminano grani precoci il relativo certificato; la facilità con cui si può effettuare l'accertamento permette di procedere con grande speditezza.

PRAMPOLINI. Raccomanda al Ministro di agricoltura di far studiare la possibilità della trasformazione degli impianti idrovori azionati a carbone o a nafta con impianti azionati ad elettricità, perchè in tempo di guerra si corre il rischio di restare senza nafta e senza carbone.

Questo non è certo il momento di fare simile trasformazione, ma non appena sia finita vittoriosamente la nostra guerra occorre provvedere; noi abbiamo abbondanza di energia elettrica e di quest'energia, se anche costa quanto il carbone o la nafta, possiamo liberamente disporre in casa nostra.

I giornali hanno pubblicato alcuni giorni fa che il Ministero dell'agricoltura ha emanato provvedimenti per disciplinare il commercio del formaggio, e questa è cosa molto opportuna. Oggi si vende grana del 1937, mentre nel mercato non può essercene; probabilmente sarà quella prodotta nel 1940. La disciplina dei formaggi si è certo proposta di moralizzare il commercio e di migliorare la produzione del formaggio. Il provvedimento adottato è molto utile e servirà a tutelare gli interessi dei consumatori.

Occorre anche pensare alla nostra esportazione di formaggio. Quando saranno ripresi i commerci internazionali, vi sarà una grande richiesta all'estero della nostra grana. Ma se vorremo riconquistare i mercati esteri dovremo curare che il formaggio che esportiamo sia effettivamente buono. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale, riservando facoltà di parlare al relatore e al Ministro.

Rinvia il seguito dell'esame dello stato di previsione al giorno seguente alle ore 10.

La riunione ha termine alle ore 12,15.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA

(20^a riunione)

FINANZA

(69^a riunione)

Mercoledì 23 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1292 - *rel.* Marescalchi) - *Oratori:* Tassinari. *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* *Pag.* 210

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Alessandrini, Bacelli, Bevione, Bianchini, Bonardi, Boriani, Borromeo D'Adda, Burzagli, Calisse, Carapelle, Casoli, Castelli, Cipolla, Cremonesi,

D'Amelio, Della Gherardesca Ugolino, De Vito, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Genovesi, Giuria, Guidi Fabio, Guidotti, Ingianni, Josa, Leopardi, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Menozzi, Montuori Raffaele, Morisani, Moroder, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Pasolini dall'Onda, Peggion, Perris, Piola Caselli, Poss, Prampolini, Pucci, Raimondi, Raineri, Rebugia, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rossi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Sarrocchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Serpieri, Sitta, Solmi, Strampelli, Todaro, Torlonia, Vicini Antonio, Zamboni e Zupelli.

Sono presenti i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle comunicazioni e i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le finanze, per la marina mercantile e per le poste e telegrafi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Biscaretti di Ruffia, De Capitani D'Arzago, Gazzera, Messedaglia, Matarazzo, Mattiolo, Maury De Morancez, Miari de Cumani, Rebaudengo, Romeo delle Torazze, Sirianni e Verlaci.

JOSA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1292).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Avverte che nella riunione precedente è stata chiusa la discussione generale sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX riservando facoltà di parlare al relatore e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

MARESCALCHI, *relatore*. Dichiaro di rinunciare a parlare.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nel rispondere ai diversi oratori che hanno parlato sul bilancio dell'agricoltura ringrazia il relatore Marescalchi per la sua completa e dotta relazione.

Il senatore Guidi ha parlato dell'inquadramento dei cattedratici riconoscendo le loro benemeritenze nei riguardi del progresso agricolo, e ha lamentato che forse non tutte queste benemeritenze erano state considerate nel trattamento che essi hanno ricevuto quando le cattedre furono trasformate in ispettorati dell'agricoltura.

L'oratore osserva che all'inquadramento fu a suo tempo proceduto con ogni cautela e con la valutazione di tutti gli elementi di fatto, ma non sarebbe possibile tornarvi sopra ora, anche per comprensibili ragioni di carattere giuridico. Non sa se il senatore Guidi si sia voluto riferire a qualche caso particolare, ma lo assicura che quelli che erano i diritti dei funzionari inquadrati furono considerati nell'orbita della legge d'inquadramento. Fa presente che con questo è stato fatto un larghissimo posto alla tecnica, riservando ai tecnici molti posti di grado superiore, compreso un grado quarto.

Il Ministero delle finanze, con grande comprensione, è venuto incontro a queste necessità allargando i ruoli del Ministero dell'agricoltura, in modo da consentire un largo aumento dei quadri altrimenti impensabile.

GUIDI FABIO. Dice che si riferiva, con le sue parole, agli anziani.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Risponde che il trattamento di quiescenza deve rientrare oramai, anche per questi funzionari, in quelle che sono le norme generali. Mentre prima il cattedratico poteva esercitare le sue funzioni fino ed anche oltre i 70 anni, secondo le norme amministrative preposte ad ogni singola cattedra, oggi il limite massimo di età è di 65 anni, e questo è necessario anche se si vuol far posto ai giovani. Del resto non debbono dei casi sporadici orientare il giudizio su tutto un inquadramento che potenzia grandemente il Ministero.

Il Ministero di agricoltura, che aveva quattro direzioni generali ne ha oggi sette, con otto posti di grado IV, ha 28 posti di grado V in luogo di 23, con grande vantaggio degli ispettori tecnici.

Assicura il senatore Menozzi che anche tutta la questione della sperimentazione, alla quale l'oratore si sente spiritualmente vicino, è stata presa in considerazione. Naturalmente occorrerebbero larghissimi mezzi. Si è agito con i fondi messi a disposizione del Ministero, cercando di coordinare l'azione sperimentale, di riunire taluni istituti di sperimentazione, il che non è cosa facile specialmente in considerazione del fatto che in questa materia si vanno a toccare antiche e tradizionali istituzioni delle quali provincie e città sono gelosissime. Tuttavia si è cercato di diminuirne il numero, di migliorare la carriera degli sperimentatori e di dare nuovo impulso alla sperimentazione anche se le disponibilità non consentono di raggiungere tutti i fini che sarebbero stati desiderati.

Col nuovo ordinamento al centro è stata curata quell'azione di coordinamento auspicata dal senatore Menozzi e l'azione di controllo che è indispensabile perchè la sperimentazione risponda alle finalità che lo Stato si ripromette.

Di varie importanti questioni ha parlato il senatore Leopardi. Dapprima ha toccato il temuto dualismo fra Consorzi agrari e Consorzi dei produttori e ha detto che questi due organismi hanno finalità non ben definite e che andrebbero definite. Lo assicura che è anche

nelle sue intenzioni di rivedere questa materia (*applausi*) che si attiene ai Consorzi agrari e ai Consorzi dei produttori per evitare duplicazioni e per definire i compiti. Se questo non è stato ancora fatto lo si deve a molte altre incombenze contingenti e indilazionabili che hanno assorbito l'attività del Ministero. Va anche considerato che questa complessa materia per quanto attiene alla organizzazione sindacale dipende da un Ministero e per quanto attiene alla organizzazione economica da un altro, il che rende maggiori le difficoltà di un riordinamento.

Il senatore Leopardi ha riconosciuto quanto è stato fatto attraverso la integrazione dei prezzi in favore dell'agricoltura: basta pensare alla integrazione dei prezzi dei cereali e a quella dell'olio conferiti agli ammassi.

Un settore al quale ha accennato il senatore Leopardi merita la maggiore attenzione: la zootecnia. Assicura che a questo settore il Ministero dell'agricoltura dedica una particolare attenzione, e che non saranno lontani provvedimenti perchè anche nell'allevamento del bestiame e nella produzione carnea gli agricoltori sentano tangibilmente l'aiuto del Governo.

Il senatore Leopardi ha accennato al prezzo dei bozzoli per chiedere che l'utile di congiuntura derivante dal prezzo corrente della seta, in confronto di quello corrispondente al prezzo base dei bozzoli di 15 lire, vada solo alla categoria agricola e non ad altre categorie industriali che si occupano della trasformazione della materia prima. Risponde che disposizioni molto precise sono già state date in proposito per ordine del Duce. In relazione ad esse, mentre viene assicurato il prezzo base di 15 lire per i bozzoli (prezzo che fu portato a questa misura l'anno scorso con un aumento del 50 per cento) è stato stabilito di pagare immediatamente alla consegna agli ammassi tutto il detto prezzo base, riservando un'integrazione di prezzo in funzione del maggior prezzo della seta attraverso un accordo corporativo che divida equamente l'utile di congiuntura fra agricoltori e industriali, cioè fra le categorie che hanno concorso alla produzione.

Il senatore Leopardi ha anche parlato dei richiami alle armi e a lui si è associato il senatore Tesio. Il Ministero dell'agricoltura ha

ben presente la situazione della mano d'opera in dipendenza dei richiami, ed ha fatto le pratiche necessarie per assicurare alle campagne la mano d'opera indispensabile nei momenti di maggiore richiesta. Bisogna però anche considerare le esigenze della presente guerra che si svolge specialmente al di là dei mari.

Il senatore Tesio ha anche accennato ai risultati di sue esperienze sulla concimazione chimica, risultati che del resto non autorizzano generalizzazioni che sconvolgerebbero tutte le cognizioni tecniche e scientifiche finora acquisite in materia.

Il senatore Serpieri si è intrattenuto a lungo, con quella esperienza acquisita in molti lustri di studi e di lavoro, sul problema della montagna. Sullo stesso argomento hanno parlato anche il senatore Bonardi e il senatore Federico Ricci.

Il senatore Bonardi ha accennato anche al problema del rifornimento della farina di granturco alle popolazioni montane, riferendosi particolarmente a quelle della provincia di Brescia. I desideri espressi dal senatore Bonardi a questo riguardo sono stati appagati. L'oratore infatti ha disposto, dopo un sopralluogo fatto proprio a Brescia, che siano permessi approvvigionamenti di farina di granturco per periodi più lunghi di quelli consentiti dalle disposizioni in vigore in materia di tesseramento.

Circa il problema generale della montagna e lo stato di disagio in cui versano le popolazioni montane, l'oratore dichiara che per disposizioni ricevute dal Duce ha preso accordi con il Ministro delle finanze per affrontare totalitariamente nel dopoguerra questo annoso e finora insoluto problema con tre ordini di provvedimenti:

1° sgravi e agevolazioni tributarie per i terreni e le popolazioni che abitano la montagna;

2° incoraggiamenti tangibili ai miglioramenti fondiari e culturali della montagna: dai pascoli alle abitazioni rurali, dai seminativi alla flora officinale;

3° sistemazione idraulica forestale delle valli montane e rimboschimenti.

Il complesso dei provvedimenti mentre da una parte tende ad alleviare il carico tribu-

tario, dall'altra mira ad incrementare il reddito, con una visione armonica delle diverse fonti di ricchezza terriera, quali sono il prato, il pascolo, il campo ed il bosco; estendendo altresì in maniera decisa alla montagna i benefici della legge sulla bonifica integrale. (*Applausi*).

Sarà questo il segno più tangibile con cui il Paese, a conclusione della guerra vittoriosa, per volere del Duce, onorerà e celebrerà l'eroismo e il sacrificio di quei figli della montagna, gli alpini, le cui gesta rifulgono a gloria imperitura nella storia di tutte le guerre. (*Applausi*).

L'oratore infine assicura che, seppure nelle contingenze presenti il piano integrale di bonifica segna un relativo comprensibile rallentamento, non già una sosta, tutto è predisposto per la pronta ripresa, affinché siano portate a termine quelle opere grandiose che vanno dalla colonizzazione dei latifondi siciliano e jonico alla irrigazione della pianura emiliano-romagnola.

Il senatore Gai si è intrattenuto sui processi di carbonizzazione ancora in uso e che in verità sono antieconomici ed antiautarchici. La proposta di legge fatta dallo stesso senatore Gai, in merito all'adozione di nuovi sistemi più razionali di carbonizzazione, è oggi allo studio presso gli uffici tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il senatore Prampolini ha poi accennato alla necessità di trasformare, dopo la fine della guerra, gli impianti idrovori di bonifica da termici in elettrici. Le necessità del momento presente e le esperienze fatte in questo periodo di guerra avvalorano questa raccomandazione che sarà presa in debito conto.

Il senatore Prampolini si è anche intrattenuto sul problema della disciplina dell'industria casearia. Si tratta di materia assai complessa e delicata, che tocca cospicui interessi. Era necessario però addivenire ad una disciplina in questo campo perchè negli ultimi tempi si era notata una rarefazione del latte destinato ad uso alimentare in confronto di quello destinato all'industria casearia. In taluni momenti, e precisamente nei primi tempi in cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ebbe ad occuparsi dei servizi dell'approv-

vigionamento e distribuzione dei generi alimentari, si verificò sul mercato una apparente rarefazione di disponibilità dei prodotti caseari. In seguito ai censimenti disposti si è potuta accertare una cospicua disponibilità di prodotto.

BELLUZZO. Domanda se questi accaparratori siano stati sottoposti alle dovute pene.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiarò che contro i detentori non potevasi procedere perchè essi prima dell'accertamento non avevano obbligo di denuncia. Quando la denuncia fu loro richiesta essi ottemperarono a questo preciso dovere. Tutto ciò spiega però come sia stato necessario instaurare una completa disciplina, con relativo controllo, per tutti i prodotti derivanti dal latte, anche in considerazione che il formaggio non solo costituisce un alimento proteico assai importante, ma anche perchè rappresenta una fonte di valuta estera attraverso l'esportazione.

Il senatore Pucci ha richiesto che siano aumentati i quantitativi di grano esonerati dall'obbligo dell'ammasso e da destinarsi come semente. L'oratore non crede che sia opportuno aumentare il quantitativo di due quintali ad ettaro consentito per essere trattenuto come seme. I due quintali, sopra cinque milioni di ettari, rappresentano già 10 milioni di quintali di grano all'anno destinati alle semine, che appaiono più che sufficienti. Aumentarli significherebbe decurtare il quantitativo di grano da consegnare agli ammassi e quindi disponibile per far fronte alle esigenze del consumo.

Il senatore Ricci, intrattenendosi sul problema della montagna, ha fatto speciale riferimento alle case dei contadini. Egli ha lamentato che finora sono state costruite poche case coloniche e che il costo di ogni vano è troppo elevato. L'oratore ricorda che soltanto nel 1940 sono state costruite 5.817 nuove case coloniche per un importo di 337 milioni. Con la legge Mussolini sono state costruite a tutto il 1940 ben 43.458 nuove case coloniche per un importo di un miliardo e 757 milioni. Il problema della costruzione delle case coloniche fu impostato dal Duce alla seconda Assemblea quinquennale del Regime, assegnando dei decenni come limite di tempo. Si

può perciò sicuramente affermare che il cammino finora percorso è stato notevole, non ostante le notevoli difficoltà create dallo stato di guerra. Non sembra poi eccessivo il costo unitario se si pensa ai prezzi crescenti dei materiali da costruzione.

Il senatore Ricci si è anche trattenuto a parlare delle condizioni della viticoltura e dell'olivicoltura nei territori collinari. Egli ha poi accennato al fatto che nelle colline liguri quest'anno non si è proceduto al raccolto delle olive a causa dell'alto costo della mano d'opera. L'inconveniente lamentato dal senatore Ricci effettivamente si è verificato ma soltanto in alcune località della Liguria. In ogni modo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è intervenuto, nei limiti delle sue possibilità, per limitarlo. Non bisogna però credere che le condizioni specifiche e sporadiche in cui versa l'olivicoltura della Liguria siano le stesse di tutto il territorio del Regno. È notorio infatti come l'olivicoltura italiana abbia avuto negli ultimi anni notevolissimo incremento per opera dei provvedimenti presi dal Regime.

Il senatore Ricci si è anche intrattenuto sul problema dei razionamenti: egli ha raccomandato che siano preparati in tempo, che siano concesse ai consumatori le quantità di generi alimentari promesse, che siano istituiti speciali uffici di reclami qualora si verificano intralci o irregolarità a danno dei consumatori e che, infine, si pensi in tempo anche al periodo dell'immediato dopoguerra. Molte delle osservazioni fatte dal senatore Federico Ricci non hanno più ragion d'essere in considerazione della nuova organizzazione data ai servizi dell'alimentazione.

Nei primi tre mesi in cui la disciplina degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari è stata affidata all'Amministrazione dell'agricoltura sono stati emanati numerosi provvedimenti in materia.

Oltre all'organizzazione dei servizi al centro e alla periferia, è stato provveduto all'immediato censimento dei generi alimentari, in data 15 gennaio.

È stato emanato il nuovo razionamento dei generi da minestra e dei grassi, rispondente alle reali disponibilità e conforme alle produzioni delle singole zone e agli usi alimentari

delle rispettive popolazioni. È in corso poi di revisione tutta la distribuzione delle carte annonarie. Sono state stabilite le razioni supplementari dei generi da minestra per gli operai industriali ed agricoli e per i malati. Sono stati disciplinati i razionamenti per le convivenze civili e militari; per la distribuzione dei generi razionati nei ristoranti; per il rilascio di carte annonarie a cittadini provenienti da altri comuni ed a connazionali rimpatriati; per i consumi dei militari di passaggio, italiani e tedeschi; per il razionamento dei marittimi, dei degenti in case di cura, e di quelli in case di pena.

È stata abolita la pasticceria fresca e secca fatta con cereali e grassi razionati, all'infuori dei biscotti.

Sono state emanate disposizioni per incrementare la produzione del burro nel periodo di saldatura, per abbassare il titolo di grasso nei formaggi e per perequare i prezzi dei grassi suini e dell'olio di oliva.

È stata fatta l'integrale disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione del burro, quella dei grassi suini e, ultimamente, l'altra del latte destinato al consumo diretto, alla produzione del burro e a quella del formaggio, di cui è stato disposto l'integrale controllo.

Una serie di disposizioni riflettono l'approvvigionamento carneo per le Forze Armate e per la popolazione civile. Sono state sostituite le S. A. M. A. (Società Anonima Macellai e Affini) con consorzi retti da commissari nominati in provincia dall'autorità prefettizia.

Sono allo studio disposizioni per la disciplina dei mangimi e per stimolare l'allevamento e la produzione della carne.

In questa vasta, complessa e delicata azione il Partito ha fiancheggiato sempre con un'opera alacre, piena di comprensione, l'attività del Governo, che si impernia in provincia sui Prefetti, presidenti delle sezioni dell'alimentazione.

Quanto ai cereali, la disciplina attuata consente di guardare con tranquillità la saldatura, senza ricorrere al tesseramento del pane (*Applausì*), il quale tra l'altro si presenterebbe assai difficile data la disformità dei consumi

fra provincia e provincia e nell'ambito della stessa provincia.

Questo risultato, che assicura il pane quotidiano, è notevolissimo di fronte alle accresciute necessità ed alla ridottissima importazione di cereali. Il Ministero sta predisponendo l'organizzazione dei servizi per i territori occupati della Slovenia e della Dalmazia che è ritornata, anche politicamente, italiana (*Applausi*).

L'oratore, dopo aver accennato all'andamento degli ammassi dei cereali e agli ulteriori apporti di grano e di granoturco, ha accennato alle necessarie contrazioni nei consumi dei grassi e della carne. Contrazioni necessarie dato il periodo di produzione dei primi e gli accresciuti consumi della seconda da parte delle Forze armate, che costringono a ridurre i consumi per la popolazione civile per non compromettere l'efficienza del patrimonio zootecnico, che è la spina dorsale della economia agricola italiana, ed a cui si richiede, oltre che carne, latte e lavoro.

Il cammino percorso nell'organizzazione alimentare della Nazione in guerra consente di guardare con assoluta tranquillità i problemi alimentari di pace, ed assicura il senatore Ricci che tutto è predisposto anche per quanto riguarda l'alimentazione nel periodo successivo alla conclusione della guerra vittoriosa.

La guerra ha messo l'agricoltura italiana veramente alla prova.

Il programma autarchico nel settore agricolo, iniziatosi con la battaglia del grano voluta dal Duce, e l'organizzazione dei produttori sono stati elementi decisivi della vittoria nel campo alimentare. L'agricoltura del tempo di Mussolini se ha veduto rarefarsi nel periodo bellico quasi tutte le correnti di importazione,

ha alimentato egualmente Esercito e Paese. Il confronto col precedente periodo bellico è semplicemente stupefacente. E gli italiani non devono dimenticarlo per valutare quanto possa un Regime ed una Volontà decisa.

Non solo, ma l'agricoltura offre anche miliardi di lire di prodotti all'esportazione in cambio di materie belliche. L'oratore, a questo proposito, ha fatto presente al Senato come vadano sviluppandosi gli accordi fra il Ministero dell'agricoltura italiana e quello del Reich per lo scambio di prodotti agricoli. La Germania allarga sempre più le sue richieste di prodotti agricoli freschi, essiccati e congelati, attraverso un sistema di prezzi stabili e remunerativi.


Questi scambi hanno grande importanza nel quadro dell'economia dell'Asse e nei riguardi dell'opera di bonifica e di trasformazione fondiaria. Essi cementano quei vincoli di amicizia che legano i due Paesi e che sono suggellati dal sangue in comune versato. (*Applausi*).

Il grado di perfezionamento tecnico, le imponenti realizzazioni nel campo agricolo, che ormai tutti i Paesi ammirano, sono un vanto dell'Era Fascista per il loro contenuto economico e per il loro valore morale. E documentano la maturità del lavoro e della tecnica italiani per quella espansione coloniale al di là del Mediterraneo cui tendono con crescente impulso le nuove generazioni fasciste. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,50.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA

(21^a riunione)

ECONOMIA CORPORATIVA E AUTARCHIA

(34^a riunione)

FINANZA

(78^a riunione)

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(29^a riunione)

Martedì 29 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1316 - *rel.* Medolaghi) - *Oratori*: Presidente, Bevione, Ricci Federico, Felici, Flora, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* *Pug.* 218

(Approvazione):

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal

1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (680 - *rel.* Scialoja) 232
« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-1940 » (1317 - *Rel.* Scialoja) 232

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Alessandrini, Aloisi, Arnoni, Baccelli, Bartolini, Bennicelli, Bernardi, Betti, Bevione, Bianchini, Bocciardo, Bonardi, Boriani, Borromeo d'Adda, Botturini, Burzagli, Calisse, Cantarano, Carapelle, Casoli, Castelli, Celi, Cini, Cipolla, Coffari, Concini, Contarini, D'Amelio, Delle Donne, De Martino, Denti Amari di Pirajno, De Vito, Di Frassineto, Di Frasso, Di Lella, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Fagiolari, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Fracassi di Torre Rossano, Gai, Genovesi, Gentile, Giannini, Gismondi, Giuria, Goggia Francesco, Guidi Fabio, Guidotti, Imberti, Imperiali, Ingianni, Josa, Leopardi, Locatelli, Majoni, Maraviglia, Marescalchi, Marinelli De Marco, Marzano, Martin Franklin, Medolaghi, Menozzi, Messa, Mezzi, Miari de Cumani, Montagna, Montuori Raffaele, Moroder, Nucci, Pasolini Dall'Onda, Petrillo, Pignatti Morano

di Custoza, Piola Caselli, Pitacco, Pucci, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebugna, Ricci Federico, Ricci Umberto, Rolandi Ricci, Romano Santi, Ronga, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Salazar, Sandicchi, Schanzer, Scodnik, Scialoja, Sechi, Senni, Sitta, Solmi, Strampelli, Targetti, Todaro, Tolomei, Torlonia, Trigona, Tullio, Visconti di Modrone, Zamboni e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro ed il Sottosegretario di Stato per le finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Arlotta, Beneduce, Brezzi, Burgo, Cavazzoni, De Capitani d'Arzago, Falck, Gaslini, Matarazzo, Mattiolo, Maury de Morancez, Morisani, Gavazzi Giuseppe, Gazzera, Oriolo, Orsi, Parodi Delfino, Piccio, Poss, Sarrocchi, Serpieri, Silvagni, Sirianni, Spezzotti, Tesio, Treccani e Verlaci.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX** » (1316).

— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione rivolge un cordiale saluto al Ministro Thaon di Revel, che di tanta simpatia è circondato in Senato, felicitandosi per la recuperata salute, che gli consente di continuare la sua severa e preziosa opera di collaboratore del Duce. (*Vivi applausi*).

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Ringrazia vivamente il Presidente per le sue gentili parole.

BEVIONE. Si associa alle parole di saluto rivolte dal Presidente al Ministro Thaon di Revel, il cui alto valore e la preziosa esperienza sono unanimemente apprezzati dal Senato. Il ritorno del Ministro alla direzione del suo Ministero è accolto con grande soddisfazione dall'Assemblea.

Esprime al relatore le sue felicitazioni per l'ampia ed esauriente relazione presentata

alle Commissioni. La relazione del senatore Medolaghi è un magistrale documento che rispecchia nella sua complessità la vita economica e finanziaria della Nazione.

Desidera svolgere poche osservazioni, connesse con il bilancio e con l'azione del Ministero.

Il finanziamento della guerra appare naturalmente in primo piano a chi voglia esaminare l'opera finanziaria del Governo, illustrata dalle cifre del bilancio. Il Ministro ha dato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei dati sintetici sui risultati previsti per l'esercizio 1940-1941. Contro un'entrata di 31 miliardi sta un'uscita di 96 miliardi. Il disavanzo ammonta quindi a 65 miliardi. Per colmarlo il Governo ha ricorso al debito nelle sue varie forme, compreso il ritardato pagamento delle commesse e ordinazioni di guerra. In questo modo si è fatto fronte a 60 miliardi di spesa. Per i rimanenti 5 miliardi il Governo ha ricorso alle anticipazioni della Banca d'Italia, e cioè alla circolazione. È però da rilevare che quelle cifre si riferiscono a metà marzo e cioè dopo la sottoscrizione dei buoni del Tesoro, il cui ricavato è andato a diminuire il debito del Tesoro verso la Banca d'Italia.

Questi dati sono motivo di conforto, perchè dimostrano che il Ministro si ispira nella sua azione ai principii sani dell'economia, che suggeriscono di ricorrere prima all'aggravio dei tributi fino al possibile, poi al prestito fino al possibile, e solo per la parte residua alla circolazione. È del resto la politica costantemente propugnata dal Senato, ed è lieto di darne atto al Ministro. In questo modo viene attuato quel circuito dei capitali, che è stato più volte illustrato e sul quale pertanto non insisterà.

Il relatore ha indicato quali sono i pericoli di dispersione su quel circuito, e cioè il rialzo dei prezzi, e gli investimenti immobiliari e azionari. Il Governo però ha provveduto tempestivamente a fronteggiare tali pericoli.

Per quanto riguarda il rialzo dei prezzi, il blocco dei prezzi viene applicato con rigore. Vi sono, è vero, certi critici che vanno sostenendo che la politica del blocco dei prezzi è fallita, perchè alcuni prezzi sfuggono al con-

trollo. Ma si tratta di prodotti di carattere non fondamentale per i quali è la carestia stessa che porta all'aumento del prezzo, e non sarebbe possibile inseguire, per così dire, il prezzo per ricondurlo entro i limiti del blocco, senza conseguenze in definitiva più dannose che non l'aumento stesso. Quello che conta, e basta a far ritenere che la politica del blocco dei prezzi si esercita con utili risultati, è che essa ha imposto un freno rigoroso ai prezzi dei beni essenziali e di generale consumo, i quali, anche con sacrificio, dove ciò è stato necessario, della finanza pubblica, sono contenuti rigidamente nei limiti stabiliti. Non sono infatti aumentati nè i prezzi del pane, nè quelli dei trasporti, nè i fitti urbani e rustici; parimenti sono rimasti invariati i prezzi della energia elettrica e dei servizi pubblici. La politica del controllo dei prezzi può essere paragonata a una rete dalle maglie larghe, ma dalle corde robuste.

Per frenare gli investimenti immobiliari esiste la legge che impone l'imposta di registro del 60 per cento del plus valore degli immobili, la cui efficacia è confermata dalla esperienza.

Anche il mercato dei titoli azionari non è sfuggito alla politica di controllo del Ministro. Con i decreti-legge del 27 dicembre passato, il Ministro ha raddoppiato l'imposta cedolare e ha limitato al 7 per cento i dividendi dei capitali azionari. La limitazione è severa in quanto si riferisce, non al coacervo dei capitali e delle riserve, come disponeva la legge precedente, ma soltanto ai capitali, ed ha avuto un effetto stabilizzatore sulla Borsa.

Non può che dare il suo pieno consenso alla politica del Governo in questo campo, che è di particolare delicatezza e importanza, poichè con tale politica non solo si provvede alle spese della guerra, ma anche si difendono la moneta nazionale e il risparmio.

Parimenti plaude alle categoriche affermazioni del Ministro, che più volte hanno ribadito il giusto concetto di non permettere che categorie di risparmiatori si arricchiscano con determinate forme di investimento mentre altre categorie soffrono duri sacrifici.

L'esperienza dell'altra guerra ha fatto sì che tutti oggi si sentono economisti e credono

di riconoscere negli investimenti a reddito variabile, in confronto a quelli a reddito fisso, il sicuro rifugio contro i pericoli della svalutazione. Ma oggi, di fronte alla dichiarata volontà del Governo, queste sono illusioni, e giustamente il Ministro delle finanze, prima ancora dell'inizio di questa guerra, in conseguenza dell'allineamento della lira al dollaro, prese opportuni provvedimenti per impedire ingiusti benefici agli investimenti a reddito variabile, imponendo le imposte straordinarie immobiliare e sul capitale delle società per azioni e delle imprese private. A più forte ragione questa saggia e forte politica deve essere continuata durante lo stato di guerra e nel dopoguerra.

Malgrado i decreti-legge del 27 dicembre, si deve notare una certa tensione nelle quotazioni di borsa. Il relatore ha fatto un interessante calcolo del rendimento medio delle principali categorie di titoli azionari in base alle valutazioni di borsa del 15 marzo. Risulta che i titoli elettrici sono capitalizzati al 3,50 per cento; quelli tessili, al 3 per cento; i titoli dell'industria siderurgica e meccanica, al 3,75 per cento. Ma queste sono le medie per le intere categorie di titoli, mentre per certi titoli più favoriti dall'attenzione del pubblico e che rappresentano le aziende principali e meglio amministrate, il saggio di capitalizzazione scende al 2 per cento e anche al di sotto. Di questo egli non si sorprende. Varie volte si sono veduti nelle nostre borse questi bassi saggi di capitalizzazione, ma si è anche sempre veduto al movimento di ascesa seguire un movimento in senso inverso, e questo si spiega col fatto che l'economia italiana non ha purtroppo la solidità e l'abbondanza di capitali che consentano tassi di remunerazione così modesti.

Le cause di questo rialzo dei titoli azionari sono tre. La prima è l'abbondanza di denaro. Lo Stato ha speso 95 miliardi in un anno, ed è naturale che questo denaro messo in circolazione porti anche la possibilità di copiosi investimenti nel settore dei titoli azionari. Poi vi è la tendenza, già rilevata, a considerare i titoli azionari come un sicuro rifugio contro la svalutazione. Finalmente, e questa è la causa principale e da tenersi in più attenta

considerazione, ci sono gli effettivi guadagni realizzati dall'industria, nuovi e antichi, cristallizzati questi ultimi sotto forma di riserve, che a loro volta generano nuovi guadagni.

Questi guadagni dell'industria, anche a causa della politica autarchica, sono molto forti e assai più elevati di quelli dell'altro ramo della produzione italiana, l'agricoltura.

È opportuno esaminare questa situazione che crea uno squilibrio tra le forze dell'economia del Paese particolarmente sensibile in questo momento, e non conforme alla essenza dello Stato corporativo. Gli industriali indubbiamente corrono rischi maggiori di quelli degli agricoltori, ed è quindi giusto che abbiano un margine di compenso più elevato. Ma anche ricompensando largamente questo elemento di rischio, residuano a favore della industria margini di utili così elevati, che devono richiamare l'attenzione del Governo.

Gli industriali italiani meritano tutta la riconoscenza del Paese, ed è lontana dall'animo suo ogni pur blanda ostilità verso una categoria altamente benemerita dell'economia nazionale. Lo spirito di iniziativa con il quale gli industriali italiani hanno sempre risposto alle esigenze del Paese, dalla lotta per l'autarchia alla produzione di guerra, è superiore a ogni elogio. Bisogna però convenire che, se sanno produrre molto e bene, essi sanno altresì energicamente difendere i loro interessi e più precisamente i prezzi dei loro prodotti. In attesa che la Corporazione entri efficacemente e pienamente in funzione, con il compito essenziale che le spetta, che è appunto di stabilire il prezzo corporativo e cioè il prezzo giusto per tutte le categorie interessate — produttori, intermediari e consumatori — il Governo dispone, e deve adeguatamente servirsene, dell'arma del tributo per livellare i redditi delle varie forme di produzione.

La lotta tra il fisco e l'industria per l'applicazione delle imposte è disuguale, e può riprendersi per essa l'arguto paragone del duello fra il gladiatore armato di spada e munito di corazza e di scudo contro l'avversario nudo e munito di sola rete, che le Commissioni udirono dal Sottosegretario Bodrero in una delle

recenti riunioni. Inoltre gli industriali dispongono in questa lotta dell'ausilio dei consulenti tributari, del quale gli agricoltori non possono valersi, perchè non ne hanno i mezzi.

Se si vuole ristabilire l'equilibrio fra le due branche della produzione, occorre, a suo avviso, istituire un'imposta speciale progressiva permanente sui sopraprofiti dell'industria, e assicurarne una efficace applicazione.

Prima ancora, sarà però necessario regolare la complessa questione delle riserve occulte e palesi delle aziende azionarie. Molte società con alte quotazioni — e sono le più forti e le migliori — hanno sempre praticato una politica di piccoli dividendi e di forti riserve. Una volta proibiti i passaggi dalle riserve al capitale, si è creata per queste società una situazione anormale e disagiata, a causa dello squilibrio fra l'ammontare delle riserve reali e quello del capitale. Ma in genere tutte le società per azioni hanno costituito cospicue riserve, in notevole parte non dichiarate nei bilanci, che determinano ora, di fronte agli ingenti utili effettivi, difficoltà inestricabili.

S'impone, nell'interesse di tutti, delle società e del fisco, una regolarizzazione di questa situazione. Essa può ottenersi solo autorizzando il passaggio delle riserve occulte alle riserve palesi, con pagamento di un forte tributo straordinario, giustificato dal fatto che le riserve occulte non hanno mai pagato nulla al fisco; e poi autorizzando il passaggio delle riserve palesi al capitale, con il pagamento di un tributo, che naturalmente non deve essere quello proibitivo del cento per cento stabilito dai decreti-legge di dicembre, e deve essere minore anche di quello proposto prima, perchè queste riserve hanno già pagato la ricchezza mobile. Il peso riunito di questi due tributi dovrebbe essere tale da neutralizzare all'incirca la spinta al rialzo, che i titoli avrebbero per la sistemazione delle riserve latenti e il passaggio di riserve a capitale.

Crede che in questo modo si risolveranno difficoltà altrimenti insolubili, procurando al fisco un gettito immediato notevole e, coll'allargamento della base dei capitali e dei redditi imponibili, assicurando ad esso maggiori cespiti permanenti: oltre ad avere un solido punto di partenza per l'applicazione dell'im-

posta speciale permanente progressiva da lui auspicata.

Desidera fare ancora un'osservazione prima di avviarsi alla conclusione. Essa si riferisce all'applicazione dell'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e all'I. R. I. Con soddisfazione ha notato che questa volta sono stati allegati al bilancio delle finanze quattro bilanci di enti parastatali sovvenzionati dallo Stato: il bilancio dell'Opera Nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, quello dell'Associazione nazionale fra mutilati di guerra, quello dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati dello Stato, e finalmente quello del Consiglio nazionale delle ricerche. Si comincia dunque ad applicare la disposizione dell'articolo 15 della legge surricordata, ed era tempo che tale disposizione diventasse operante. Lo sviluppo assunto dagli enti parastatali è tale che non può essere più ammissibile che il loro operato sia sottratto al controllo delle Assemblee legislative. Bisogna dunque prendere atto con soddisfazione di questo inizio di metodico e regolare controllo.

È d'avviso però che esso debba essere sollecitamente esteso anche al bilancio dell'I. R. I. Molte ragioni militano a favore di questa sua raccomandazione, e la prima e più importante è che il bilancio dell'I. R. I. è anch'esso compreso nel numero di quelli contemplati dall'articolo 15 della legge costitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la quale, per essere stata promulgata dopo l'istituzione dell'I. R. I., lo comprende nel numero degli enti ai quali si riferisce. Inoltre l'I. R. I. è l'ente parastatale che più copiosamente attinge al bilancio dello Stato, per un contributo annuo di 285 milioni, che deve durare, per 200 milioni, fino al 1971. Infine, solo conoscendo l'andamento dell'I. R. I. si può conoscere a fondo quello dell'attività bancaria e industriale della Nazione, per tanta parte controllata dall'ente parastatale, che ha la maggioranza azionaria delle grandi banche e delle industrie chiavi: siderurgia, cantieri, navigazione.

Ricorda di aver fatto la stessa raccomandazione al Governo alcuni anni or sono, essendo relatore del bilancio delle finanze, e di

aver ricevuto la risposta che ragioni di riservatezza suggerivano di non acconsentirvi. Il rifiuto non gli sembra sufficientemente motivato, dal momento che le aziende alle quali partecipa l'I. R. I. pubblicano esse stesse i loro bilanci, senza che alcun interesse dello Stato ne sia ferito.

Tiene a dichiarare che, se avanza questa richiesta al Governo, è mosso soltanto dal desiderio di non lasciare sconosciuto un elemento di tanta importanza per la vita economica del Paese, oltre che dalla necessità di vedere osservata una legge costituzionale dello Stato: chè verso i dirigenti dell'I. R. I. egli nutre sentimenti di grande rispetto e stima. La loro opera merita ogni elogio, e volentieri afferma che il Paese deve loro molta riconoscenza per l'onestà e l'avvedutezza con la quale sono state liquidate e indirizzate su nuove vie le aziende non interessanti l'Istituto, e per la perizia con la quale sono state organizzate e sono gestite quelle che l'I. R. I. ha conservato sotto il suo controllo. Del resto la pubblicazione del bilancio dell'I. R. I. non gioverà solo alla approfondita conoscenza del quadro totale della nostra economia, ma anche all'apprezzamento generale dell'opera dei valent'uomini posti a capo del complesso e delicato organismo.

Contrariamente alla tendenza manifestatasi in qualche ambiente, secondo la quale il Governo dovrebbe togliere all'I. R. I. il controllo degli Istituti bancari, è del parere che sia invece opportuno perseverare nello attuale stato di cose, come del resto il Governo dimostra di voler fare. La larghezza dei mezzi liquidi dei quali dispongono le banche può purtroppo facilmente indurre a peccare, e l'esperienza dolorosa che abbiamo traversato dimostra quanto duramente questi peccati siano scontati dalla finanza pubblica.

Si può obiettare a questo che la riforma degli Istituti di credito vieta alle banche di possedere titoli azionari, ma dal canto suo ritiene più saggio avere in mano lo strumento dell'esecuzione anzichè affidarsi al controllo per quanto diligente dell'Ispettorato del credito. Del resto, se l'I. R. I. dovesse cedere le partecipazioni bancarie, non sarebbe certo il pubblico anonimo a rilevarle, come se si trattasse di una emissione di buoni del Tesoro,

ma sarebbero i grandi gruppi industriali, i soli che posseggono la forza finanziaria e la preparazione necessarie; ed è preferibile che i buoni industriali rimangano tali, e non si trasformino in cattivi banchieri.

La certezza nella vittoria dell'Italia e delle sua alleata è così radicata nel suo animo, che già egli va prospettandosi le conseguenze economiche della vittoria. La vittoria sarà integrale, cioè consisterà, dopo il crollo della Francia, nella distruzione completa della Gran Bretagna. Occorre dunque che le Potenze dell'Asse si preparino a succedere nel grande sistema economico e finanziario anglo-francese. Non è certo il caso, nè a lui spetta, di anticipare la portata degli accordi che dovranno intervenire fra Italia e Germania su questa materia; ma crede di poter esprimere la certezza che non vi saranno discussioni sul preponderante diritto italiano al controllo delle grandi imprese relative al bacino del Mediterraneo.

Fortunatamente questa volta si tratta di ingenti ricchezze già esistenti ed operanti, e di grandi possibilità future. Basta pensare ai petroli dell'Irak, che sboccano con due oleodotti nel Mediterraneo, alle azioni del canale di Suez, ai fosfati ed alle miniere metallifere di Tunisia, e di altre minori, ma sempre potenti imprese economiche oggi in mani anglo-francesi. Non è certo troppo presto per mettersi a studiare con cura il modo migliore per subentrare nella proprietà di queste grandi masse di beni.

Gli sembra che sia bene fissare un punto di partenza: che la cessione di questo complesso di proprietà del nemico sia fatta allo Stato e non a società o enti privati. La esperienza dell'altra guerra offre ammaestramenti che vanno ricordati: si videro allora grandi complessi industriali dell'Europa centrale faticosamente assicurati dal Governo all'economia italiana ed affidati ad aziende private, le quali poco più tardi li retrocedettero a interessi stranieri. Questo non deve ripetersi. Le proprietà degli Stati nemici devono passare allo Stato italiano; ma anche le proprietà di società straniere o di privati stranieri devono essere trasferiti in proprietà dello Stato italiano, incombando ai Paesi vinti l'onere degli

indennizzi da pagare ai propri cittadini espropriati. Vedrà poi con calma il Governo se converrà conservare queste imprese o cederle in esercizio o venderle a società o privati italiani.

In questo modo il Tesoro si rafforzerà con un vasto insieme di beni patrimoniali, non vi saranno arricchimenti illeciti e speculazioni sempre deprecabili, e con il reddito di quei beni si allevierà il peso dei debiti contratti per ottenere la vittoria. (*Applausi*).

Non ha altro da aggiungere. Il bilancio dell'esercizio 1940-41 si chiude con un deficit molto forte, poichè ammonta a 8.794 milioni di lire, la più alta cifra che si sia mai avuta negli stati di previsione. Ma esso va approvato con serena fiducia per due ragioni: perchè sarà il bilancio della vittoria; e perchè si può essere certi che con il lavoro tenace e con una finanza severa pochi anni basteranno a uscire dai gorgi del disavanzo e riassurgere al pareggio.

Venti anni or sono, poco dopo la guerra precedente, il disavanzo del bilancio dello Stato era di 17.409 milioni, ridottosi l'anno seguente a 15.760 milioni. Ebbene, in soli tre esercizi fu vanto del Duce e del Regime di riportare il bilancio non solo al pareggio, ma ad un avanzo di 417 milioni.

Il Ministro Revel ha al suo attivo un primato: l'aumento del 70 per cento del gettito dei tributi in sette anni. Sono sicuro che egli mostrerà la stessa forza di carattere e la stessa tenacia, quando il Duce giudicherà giunta l'ora, nell'operare sull'altro scacchiere, e cioè nel comprimere energicamente le spese pubbliche, e che saprà ripetere l'opera memorabile del suo predecessore De Stefani, che ridusse le spese dai 22.200 milioni dell'esercizio 1922-23 ai 19.500 milioni dell'esercizio 1927-28.

Questo è l'augurio che rivolgiamo fervidamente al Duce e al suo valoroso collaboratore: che la vittoria immancabile delle armi sia presto completata dal ristabilimento di una finanza ordinata e fiorente, condizione prima della potenza dello Stato e di ogni progresso civile. (*Vivissimi applausi*).

RICCI FEDERICO. Premette che non potrà fare un esame molto dettagliato del bilancio, sia per mancanza di tempo, sia soprattutto per

mancanza di documenti: mancano infatti, tra l'altro, le note preliminari, il conto consuntivo 1939-40 e certi allegati cui, per esempio a pagina 9, fa espresso riferimento il bilancio. L'unica pregevolissima guida è la relazione del senatore Medolaghi, a cui l'oratore attingerà in larga misura dati e notizie.

Come punto di partenza del suo esame crede opportuno scegliere il momento in cui, circa 12 anni fa, le entrate e le uscite si equilibravano nella somma, a un dipresso, di 20 miliardi.

Da allora ad oggi abbiamo avuto una serie di disavanzi, accompagnati in un primo tempo da una contrazione sia delle entrate, che delle spese (queste ultime in proporzione più forte), da mettere però in relazione con l'andamento dei prezzi. Devesi infatti ricordare che il costo della vita ha subito fortissime variazioni, (nel 1925-26 esso era all'incirca cinque volte l'anteguerra; nel 1929 quattro e mezzo; poi cadde fino a 3,35 nel 1934, per aumentare nuovamente e raggiungere oggi il livello di circa sei volte l'anteguerra).

Successivamente tante le entrate quanto le spese sono nuovamente aumentate, ma non nelle stesse proporzioni: le spese sono in oggi salite a 40 miliardi, con incremento di 100 per cento; le entrate sono salite a circa 31 miliardi, con un incremento di 55 per cento rispetto alla cifra del 1929. Ne è derivato un disavanzo del bilancio normale, a cui bisogna aggiungere il disavanzo dovuto a cause eccezionali, come la guerra.

L'oratore ricorda a questo proposito che ha sempre insistito sulla necessità di rafforzare la finanza, evitando con la massima energia qualsiasi disavanzo. Se ciò fosse stato fatto, avremmo realizzato una condizione di fondamentale importanza per attuare una maggiore preparazione economica e finanziaria per i periodi di emergenza.

Volendo occuparsi in particolar modo dell'aumento delle entrate, occorre fermare l'attenzione sui tre gruppi nei quali si suole distribuirle: le imposte dirette, le imposte indirette sui consumi, e le imposte sugli affari. Gran parte di queste ultime sono in realtà imposte sui consumi, sicchè è meglio raggrupparle con esse; lo stesso dicasi dei monopoli.

Le imposte indirette sui consumi così raggruppate ammontano a 17.676 milioni. Le imposte dirette arrivano alla metà, cioè a 9.000 milioni. L'aumento del loro gettito complessivo è dovuto principalmente a nuovi tributi o ad inasprimenti di aliquote.

Per quanto riguarda le imposte dirette già esistenti, il loro gettito, e specialmente quello della ricchezza mobile, non è tale da procurarci soddisfazione non essendo adeguato al progresso economico del Paese. Non abbiamo, in altre parole, quello sviluppo che sarebbe lecito attendere, e che ci ripromettevamo ai tempi della finanza produttivistica. Ciò è dovuto a tre ordini di ragioni: in primo luogo perchè vi sono troppe statizzazioni, troppi istituti parastatali che non pagano l'imposta di ricchezza mobile; in secondo luogo perchè vi sono troppi privilegi, troppi esoneri che bisogna combattere (industrie di cui si vuole stimolare il progresso, ma che non si capisce per quale ragione, se sono redditizie, non pagano l'imposta, zone industriali, fabbricati nuovi e via dicendo); in terzo luogo perchè taluni affari non sono prosperi, perchè — come spesso avviene in tempo di guerra — sotto l'influenza di momentanee esaltazioni si favoriscono e si premiano nuove iniziative che risultano poi in cattivi investimenti, sicchè v'è l'inconveniente di attività e di capitali sciupati e di danno al fisco che vede diminuita la materia imponibile.

Quanto ai nuovi tributi, vanno ricordate anzitutto l'imposta patrimoniale e l'imposta sull'entrata già presenti nel bilancio 1940-41. La prima soltanto costituisce una vera novità, che tuttavia già era stata applicata nell'altra guerra, con la differenza che, allora, essa sembrava colpire fortemente una volta tanto il patrimonio. In realtà ciò avveniva soltanto a parole, perchè, essendo ratizzata in molti anni, veniva effettivamente a colpire il reddito. L'imposta sulla entrata, invece, non è altro che da un lato la trasformazione della tassa scambi, dall'altro qualcosa come un dazio o una imposta di fabbricazione, esempio lo zucchero, gli olii minerali, il carbone ecc.

Vanno inoltre ricordate novità di quest'anno: l'imposta sugli utili di congiuntura (che rinnova l'imposta sui sopraprofiti dell'altra

guerra; le stesse cause hanno gli stessi effetti), l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti della proprietà immobiliare (che l'oratore non ritiene giusta per ragioni già da lui esposte in sede di discussione della medesima alla Commissione di finanza), l'aumento delle aliquote della complementare e dell'imposta cedolare.

A proposito dell'aumento della complementare, l'oratore ritiene che aggravare le aliquote senza fare accertamenti precisi significa raddoppiare le iniquità e le sperequazioni che già prima si verificavano, e favorire la tendenza all'evasione fiscale. Ora, in tema di accertamenti, non vede nessun progresso: l'anagrafe tributaria, annunciata sin dall'agosto del 1936, non ha avuto ancora alcun effetto. Oggi poi la revisione degli accertamenti è resa molto più difficoltosa dal fatto che il personale, per richiami alle armi, è molto diradato, sicchè quello rimasto è oberato di lavoro.

Si impongono quindi rimedi decisivi, che potrebbero essere i seguenti:

In primo luogo, elevare alla cifra di 20 mila lire il minimo imponibile agli effetti della complementare. È questione di giustizia ed è inutile perdersi dietro accertamenti che poco interessano per la loro scarsa entità, e che viceversa fanno perdere tempo prezioso all'agente del fisco, il quale è portato per naturale tendenza a tener dietro al contribuente umile anzichè al grosso contribuente.

In secondo luogo, pretendere la dichiarazione giurata, sempre in materia di complementare. In altre parole, il contribuente dovrebbe giurare di avere elencato tutti i suoi cespiti sul cui singolo importo non si può fare questione di apprezzamento, perchè esso risulta da documenti e da altri accertamenti o concordati come succede in fatto di immobili o di ricchezza mobiliare. Ciò sarebbe utile anche agli effetti di un altro controllo: quello del cumulo degli stipendi e delle cariche e relative prebende.

Il problema degli accertamenti è connesso all'aggravamento dell'imposta cedolare, il quale ultimo ha determinato una spinta verso la nominatività dei titoli. Bisogna però uscire da un equivoco in cui tuttora ci si dibatte: bisogna cioè dichiarare apertamente che il titolo

al portatore, una volta scontata l'imposta cedolare pari al massimo grado della complementare, oggi 20 per cento, non è soggetto all'imposta complementare e non deve quindi essere dichiarato; se no, verrebbe colpito due volte. I titoli nominativi invece dovrebbero essere dichiarati e, se il contribuente omettesse tale dichiarazione, sarebbe facile svolgere indagini presso le società e colpire severamente le frodi. Basta in questa materia anche un solo esempio di severa repressione.

Altro vantaggio della dichiarazione giurata sarebbe quello che in qualsiasi momento ci si può tornare sopra ed applicare sanzioni per falsa dichiarazione. Oggi invece il contribuente che ha occultato qualche cespite non può essere più perseguito dal fisco.

I disavanzi possono essere coperti in tre modi: o con tributi o con prestiti o (*quod Deus avertat*) con la svalutazione della moneta. Se non si ristabilisce il pareggio coi prestiti, è inevitabile il ricorso, un giorno o l'altro, alla svalutazione.

Dall'esame dei tributi, quindi, passiamo all'esame dei prestiti.

L'ultimo prestito in buoni novennali è stato un successo di cui l'oratore si compiace. Però fece cattiva impressione l'eccessiva propaganda e l'accanita concorrenza fra i vari istituti incaricati del collocamento. Va notato che lo Stato paga praticamente un interesse del 6 per cento (5 per cento di interesse vero e proprio, 0,48 per cento di premi, 0,27 per cento di scarto, più quello che si dà alle banche circa 1 per cento; il tutto diviso per il prezzo d'emissione 97,50). Data la necessità di ricorrere largamente ai prestiti, questo interesse grava troppo sui bilanci. Si ricordi che, nella stessa Francia di oggi, il tasso ufficiale di sconto da 2 e mezzo per cento è sceso a 1,75 (mentre in Italia è 4,50 per cento); che in Germania si collocano buoni a 3, o 3,50 per cento, in Inghilterra a 1,25 per cento, negli Stati Uniti a zero per cento. Ora quello che importa non è tanto l'ammontare complessivo del debito quanto il costo annuale del servizio. Noi paghiamo per interessi ben 10 miliardi, cioè 32 per cento delle entrate, nel 1939-40 pagavamo 6876 milioni cioè 27,50 per cento, nel 1929-30 4500 milioni pari a 23 per cento, nel 1913-14

523 milioni pari a 20 per cento. Vero è che nel 1866, anno di guerra, si pagarono 323 milioni che rappresentavano 50 per cento di tutta l'entrata, ma lo Stato di quei tempi aveva pochissime mansioni, e quindi scarsissime spese.

In altri paesi, rilevo dalle cifre della relazione, questa percentuale è oggi molto più bassa: la Germania paga per interessi 2300 milioni di marchi su 30 miliardi di entrate, vale a dire 7,3 per cento; l'Inghilterra 255 milioni di sterline su 1800 milioni, vale a dire 13,50 per cento.

Non è possibile anche da noi diminuire il tasso dell'interesse? Come giustamente ha osservato il senatore Bevione, la rigorosa limitazione delle spese dei privati porta come conseguenza una certa abbondanza di denaro. Il cittadino d'oggi è un po' nella condizione del ragazzino cui i genitori lasciano del denaro in tasca ma coll'obbligo tassativo di non spenderlo. Poi bisogna aggiungere la contrazione o l'esaurimento delle scorte, il che determina la formazione di denaro liquido destinato ad affluire alle banche. Ma, a questo proposito, è bene o è male che vi siano molte banche e che si coalizzino? Evidentemente no, perchè ciò crea dispersione di lavoro, ed il fatto che esse siano coalizzate in cartelli annulla il principale vantaggio della loro molteplicità, che sarebbe quello della concorrenza, donde potrebbe derivare tra l'altro una diminuzione del tasso di sconto. È poi chiaro come convenga alle banche che i titoli di Stato di cui esse hanno forte quantità (in relazione ai molti depositi di denaro in conto corrente) producano un interesse elevato.

Altro argomento è quello dei buoni a premio. Si è detto che il pubblico predilige tali buoni, ma, poichè c'è sempre un certo numero di vincitori trascurati che ignorano la loro fortuna e non riscuotono i premi, si deve ritenere che esistono persone che danno ad essi poca importanza e preferirebbero in quella vece un interesse fisso adeguatamente più elevato. Sarebbe dunque opportuno emettere anche delle serie speciali di buoni senza premio ad esempio, nel caso attuale, a 5,50 per cento invece di 5.

Tutta la parte aleatoria dovrebbe essere

ridotta e l'oratore nota a questo proposito con compiacimento che le previsioni per il lotto sono contenute in limiti relativamente modesti. Vorrebbe però che il gettito di questa entrata si riducesse a zero, perchè, mentre è esiguo il reddito della finanza (riducendosi ad appena 250 milioni al netto delle spese), per converso il danno che ne deriva per l'educazione civile degli italiani è immenso. Meglio dunque sarebbe rinunciarvi del tutto. Analoghe osservazioni, e più gravi ancora, si possono fare circa le lotterie, ed alla indecorosa loro pubblicità a mezzo di rolette nelle pubbliche piazze, specialmente nel momento attuale. (*Approvazioni*).

Il senatore Bevione si è occupato del blocco dei prezzi. L'oratore non crede di poter condividere i rilievi da lui fatti circa l'efficacia di tale blocco, specialmente quando si ricorre a prezzi politici, dove lo Stato esige dai contribuenti quanto fa risparmiare ai consumatori. Quando aumenta il costo della vita, o il prezzo medio delle merci, il danno non consiste tanto nell'aumento quanto nel variare dei rapporti fra i vari prezzi, cioè, per così dire,, della loro gerarchia. In tal caso la richiesta si sposta dal genere tesserato a quello non tesserato, da quello usualmente preferito a quello ora divenuto più conveniente. Si ricordi l'esempio del pane che, quando si volle tenerne troppo basso il prezzo, fu adoperato perfino in sostituzione dei foraggi, e di conseguenza ne aumentò il consumo.

Tutto ciò che riguarda le borse ed i titoli non interessa la questione dei prezzi. Tuttavia l'oratore crede opportuno ripetere quanto ha già avuto occasione di osservare in sede di Commissione di finanza circa la limitazione dei dividendi. Non è conveniente tarpare eccessivamente le iniziative che implicano rischi e che del resto sono già soggette ad altre restrizioni per la legge sui profitti di guerra, ecc. (praticamente 8 per cento). Piuttosto si colpisca l'azionista mediante la rigorosa applicazione della complementare.

Si è stabilito che i dividendi delle società per azioni devono essere limitati al 7 per cento, utile che è troppo basso specialmente se si considera che lo Stato dà, come già detto, un interesse del 6, ma si è stabilito al tempo stesso un trattamento eccezionale per le società che

negli ultimi tre esercizi o nell'ultimo di essi abbiano distribuito dividendi superiori al 7 per cento, autorizzandole a continuare a distribuire tale dividendo. Con ciò si è creato un privilegio: se una determinata iniziativa, infatti, viene intrapresa da una società di nuova costituzione, questa non potrà dare più del 7 per cento; se invece la stessa iniziativa viene assunta mediante aumento di capitale da una società preesistente, che abbia distribuito nell'ultimo triennio un dividendo, ad esempio, del 20 per cento, essa potrà distribuire un utile del 20 per cento anche per la parte di capitale aumentato. Tale ingiusto privilegio dovrebbe essere abolito. Anche questi motivi concorrono a spiegare gli aumenti di borsa, e cioè il profitto sulle opzioni.

Quanto alle riserve si è parlato anche di riserve occulte. Ma le riserve, se sono occulte, per il fisco non esistono e non possono essere considerate. Quanto alle riserve palesi, costituite da amministratori scrupolosi e prudenti invece di distribuirle sotto forma di dividendo, non si deve punire un atto di saggezza amministrativa. Quindi tali riserve dovrebbero essere accomunate al capitale, ovvero si dovrebbe permettere di distribuirle agli azionisti, trattandosi di una loro intangibile proprietà che ha già scontato le imposte.

Non si vuol sentir parlare di svalutazione monetaria, ed è bene che sia così; ma c'è nell'aria questo pericolo, dovuto al fatto che i generi razionati non esauriscono i bisogni del consumatore, e di conseguenza si consuma una maggior quantità di generi non razionati. Inoltre succede spesso che la merce venduta è di qualità inferiore e bisogna consumarne una quantità maggiore, cosa che non può non influire sull'andamento dei prezzi. Del resto, potremo noi mantenere la lira a un livello stabile qualora altre monete, e con esse l'oro, subiscono una svalutazione? In tal caso la svalutazione sarebbe inevitabile. Allora è forse preferibile sorvegliare tale fenomeno e fare in modo che esso avvenga gradatamente. La gravità non consiste nella svalutazione di per sé stessa, ma nel modo con cui può verificarsi. Se avverrà a poco a poco, l'economia nazionale potrà adattarsi e sopportarla; se invece non si sarà preparati ad affrontarla, avremo inevitabilmente una crisi.

Ricordiamo le lezioni del passato: dopo l'altra guerra abbiamo avuto un periodo di euforia: sviluppo di impianti, fiorire di iniziative. Poi, nel 1921, una brusca caduta. Ciò avviene quando si fanno apprezzamenti esagerati del futuro e si fa assegnamento su un avvenire di eccessiva prosperità. La finanza deve svolgere una azione repressiva e frenatrice di tale tendenza: alla prosperità c'è sempre modo di abituarsi; ai momenti difficili, invece, bisogna prepararsi in tempo.

Concludendo, l'oratore desidera richiamare l'attenzione del Governo su tre mali, di cui si ravvisa sin da ora qualche sintomo, se non nel Ministero delle finanze, certo in altri Ministeri.

In primo luogo, la burocratizzazione progressiva (Stato, federazioni, sindacati, ecc.) attenta sempre più all'iniziativa privata, inaridisce le fonti della ricchezza nazionale, e contrae i proventi del fisco.

In secondo luogo, l'ipertrofia di egoismi: vi sono persone o categorie di cittadini che specialmente in questi momenti nutrono un culto troppo forte per l'interesse proprio o della propria categoria, sollecitando concessioni, privilegi, trattamenti d'eccezione, prezzi speciali, ecc. Tutte cose cui bisogna resistere.

In terzo luogo, una esaltazione megalomane basata sull'ipotesi d'un grandioso sviluppo in ogni ramo e di una prosperità senza limiti.

Contro questi pericoli il Ministero delle finanze può svolgere una importantissima azione repressiva che, però, deve essere fatta in tempo.

Anche dopo la guerra occorrerà un bilancio solido e un'economia forte; e la preparazione non si improvvisa. Non solo bisogna vincere la guerra, ma bisogna vincere e resistere nella pace che seguirà. (*Applausi*).

FELICI. L'adesione più piena e cordiale all'indirizzo della politica finanziaria italiana è confortata dalle recenti e precise dichiarazioni del Governo su taluni punti essenziali. Infatti il Ministro Thaon di Revel ha già tenuto un poderoso discorso alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni il quale culminò nell'affermazione perentoria che qualsiasi voce di inflazione può considerarsi come infondata e che la difesa della lira è dal Governo perseguita gagliardamente. Il Ministro Tassinari

ha dato confortanti assicurazioni al Senato sulla politica alimentare. Il Ministro Riccardi ha fatto una prima anticipazione su quella che sarà la politica economico-industriale del dopoguerra, mettendo in guardia contro eventuali visioni liberiste che possono generare eccessive illusioni sulla futura politica doganale ed industriale. L'intesa dell'Asse caratterizzerà la futura politica degli scambi e dell'assetto industriale. Se a questi tre discorsi chiarificatori si aggiunge l'esauriente relazione del senatore Medolaghi, si ha già una lucida visione dell'attuale situazione finanziaria.

È fuori di dubbio che una seria preparazione economica e finanziaria c'è stata. L'alimentazione è assicurata e la politica autarchica consente una strenua resistenza contro l'insidia degli acquisti all'estero.

Siamo, in sostanza, sufficientemente attrezzati per resistere a tutti gli attacchi delle demo-plutocrazie e la più grande tranquillità deve derivarci dal fatto che ci guidano uomini di valore indiscusso sotto una direttiva superiore ed assoluta. I tre tranquillizzanti discorsi rappresentano dunque un vero servizio reso al Paese.

Il Sottosegretario alle corporazioni Amicucci ha deplorato che in questi difficili momenti si siano verificate delle interferenze che bisognerà correggere. L'oratore ricorda di aver già rilevato in altra occasione che le corporazioni, le federazioni e in genere tutti gli organi corporativi devono essere disciplinati in maniera che il Ministro competente li possa avere più sottomano, e anche il cittadino non sia costretto a bussare a tante porte prima di essere ascoltato. Ma anche queste interferenze non debbono eccessivamente preoccupare perchè nella futura sistemazione dello Stato saranno eliminate.

L'oratore desidera quindi rinnovare il vecchio voto che anche la Presidenza del Consiglio abbia il suo bilancio, la sua gestione patrimoniale con relativa discussione particolareggiata.

Vuole altresì invitarlo a volgere un occhio benevolo — nonostante le difficoltà dell'ora presene — ai comuni italiani.

Già in sede di discussione dei bilanci dei

Ministeri degli interni e dei lavori pubblici si è esaminata la situazione finanziaria dei comuni lamentando i pesi eccessivi che su di loro gravano. E il Sottosegretario Buffarini Guidi ha assicurato che all'assestamento della finanza comunale si addiverrà in occasione della grandiosa riforma in progetto degli Enti ausiliari. Se in questo momento l'oratore si permette di richiamare l'attenzione sulla difficile situazione dei comuni gli è perchè anche essi esplicano preziose funzioni di guerra.

Passa quindi a trattare della finanza di guerra invitando a non dimenticare che essa segue ad altra finanza di guerra. Se si fosse usciti da una finanza di pace non sarebbero mancate altre risorse. Ma l'impresa etiopica, gli aiuti alla Spagna e l'occupazione dell'Albania hanno inciso sensibilmente sul bilancio statale. D'altronde non v'è chi non riconosca i benefici effetti che da tali operazioni sono derivati.

La campagna etiopica è servita ad aprirci gli occhi sui veri sentimenti delle grandi potenze democratiche, e delle altre che vivono nella loro orbita, nei nostri riguardi, soffocando nel nulla le aspirazioni dei pochi fanatici della tradizionale amicizia anglo-italiana. È stata una grande impresa di cui non si può essere che orgogliosi.

L'opportunità di inviare aiuti alla Spagna è stata da taluni discussa, ma quale sarebbe stata oggi la nostra situazione se avessero trionfato i rossi? Avremmo avuto vicino dei nemici giurati che avrebbero posto il loro grande territorio nazionale alla mercè degli anglo-americani.

Degli enormi vantaggi dell'occupazione dell'Albania è superfluo parlare oggi che l'Italia, potenza balcanica, incede vittoriosa nei Balcani.

Uscivamo dunque da una finanza di guerra e la nuova situazione è stata fronteggiata sapientemente, procedendo con cautela, approfittando dei vantaggi della politica autarchica. Il successo dei due ultimi prestiti, e particolarmente dell'ultimo, è stato trionfale. Si è visto veramente il popolo accorrere in maniera che nessuno, neanche i più maligni, possono oggi insinuare che così grande affermazione sia dovuta a pressioni di partito. L'adesione è stata spontanea e gigantesca e non ha fatto

che riconfermare la sicura fede del popolo italiano nel Regime.

A tale successo dei prestiti va aggiunta la equa distribuzione nel tempo dei pagamenti delle forniture militari e la crescente sottoscrizione dei buoni ordinari.

Vi è poi tutto un complesso di provvedimenti in parte contingenti (come l'imposta del 60 per cento sul plusvalore nei passaggi di proprietà) e in parte fissi che hanno permesso di contenere in giusti limiti la circolazione cartacea. Dimodochè, non appena sarà possibile, un'avveduta politica di rastrellamento della soverchia abbondanza di danaro ripristinerà l'equilibrio.

D'altra parte non crede nemmeno che si possa dire che lo Stato paga troppo cari i suoi prestiti. Giova ricordare che c'era sul mercato uno stok di prestiti al 5 per cento e, volendo farne di nuovi, non si poteva abbassare tale interesse ma piuttosto aumentarlo. Anche il prezzo del danaro preso in prestito è stato dunque ragionevolmente contenuto.

Quanto al blocco dei prezzi si permette soltanto di osservare — senza peraltro insistere troppo — che se si escludono i prezzi dei generi essenziali, gli altri non sono troppo bloccati dimodochè chi ha la rendita bloccata vede nel contempo aumentare le spese. Ritieni pertanto opportuno raccomandare che il blocco sia quanto più è possibile radicale e completo.

Il titolo di Stato va difeso, così come il circolante, perchè è la base della finanza futura e consente di fare una politica finanziaria di guerra senza pesare soverchiamente sulle masse.

Riallacciandosi poi a quello che ha detto il senatore Bevione a proposito delle industrie, rileva che è difficile perseguire l'individuo. Un'imposta sull'industria in atto darebbe forse maggiori frutti.

Concludendo ricorda che qualche preoccupazione ha destato in alcuni l'espressione « accorciare le distanze ». A coloro che si sono lasciati trascinare da questa corrente di allarmismo giova ricordare che è di recente data la pubblicazione — tra i più grandi consensi — del nuovo Codice civile, ed in questo si afferma che la proprietà privata resta tale ma in funzione non più di un'utilità personale bensì di quella superiore dello Stato. In altri

termini, come ha detto il Duce, il capitale deve essere al servizio dello Stato e non lo Stato a servizio del capitale. Giova altresì ricordare loro che i principii della Carta del Lavoro sono stati riaffermati come premessa indispensabile e animatrice della nuova legislazione civile e commerciale.

« Accorciare le distanze » è il principio animatore del futuro assetto del Paese e quando con la Vittoria tale principio potrà realizzarsi, con la elevazione nello stesso tempo del tenore di vita del popolo lavoratore, avremo il più ambito compenso per quelli che sono stati i sacrifici della guerra. (*Applausi*).

FLORA. Dopo quanto è scritto nella magistrale relazione del senatore Medolaghi e data l'ampiezza raggiunta dalla discussione, si limita a considerare la spesa per il servizio del debito pubblico che supera ormai più del terzo del gettito totale dei tributi e che per questa sua entità ha già richiamato, sia pure fuggacemente, l'attenzione dei senatori Ricci e Felici e di molti autorevoli colleghi.

Rileva a sua volta l'alto costo dei nostri prestiti pubblici in confronto a quello dei prestiti tedeschi, francesi e soprattutto inglesi e americani, ma esclude, fino a che la guerra infuria, la possibilità di emissioni a saggi nominali inferiori a quelli corrisposti ai risparmiatori, che finora hanno risposto in folla, e prontamente, ad ogni appello della Tesoreria, premuta dagli urgenti e ingenti gravami della guerra. Illustra con copiosi argomenti economici e finanziari le ragioni che sconsigliano, prima della vittoriosa conclusione della pace, ogni riduzione, sia pure minima, dei saggi dei nuovi prestiti a breve e media scadenza, finora, per le vicende del tasso dell'interesse proprie dell'economia bellica, quasi per intero preferiti dalla Germania e dai paesi nemici. Soltanto dopo la guerra sarà possibile, con successive conversioni libere, attenuare gradatamente l'alto costo dei prestiti vecchi e nuovi avvalorati dalla stabilità della moneta.

Le fortune del bilancio, arricchito dalle indennità belliche, rifioriranno allora insieme con quelle della Patria, sempre compatta, sorretta da un Regime sempre più saldo, da una valuta stabile e da una economia sempre più espansiva.

La soppressione delle sovrastrutture e bar-

dature di guerra; il controllo severo delle spese pubbliche; la abolizione dei tributi straordinari; la semplificazione delle imposte e dei metodi di accertamento; l'aumento del reddito nazionale, favorito dalla eliminazione di ogni incidenza fiscale sulla produzione e sul risparmio, renderanno il pareggio del bilancio un fatto saldo ed acquisito.

Certamente la guerra odierna, che assorbe per l'anno in corso i cinque sestimi del reddito nazionale, implica gravi sacrifici per tutti ed in particolare per le classi economicamente inferiori e per quelle medie, larghe detentrici di titoli a reddito fisso.

Ma che importano alla stirpe italiana, con le sue terre e le sue officine fervide di lavoro, con istituzioni civili, politiche e militari circondate da un prestigio quale mai non ebbero; che importano questi silenziosi sacrifici fiscali, se essi schiudono ad essa un nuovo ciclo storico, immune da ogni superstite traccia della povertà secolare?

Non si fa storia vera e grande senza sacrifici. Roma ammonisce: « *Per aspera ad astra* ». (*Applausi*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Rinnova i suoi ringraziamenti al Presidente per le parole di saluto a lui rivolte, e ringrazia i senatori Bevione, Ricci, Felici e Flora per il contributo da loro recato alla discussione. Alle osservazioni fatte risponderà nel corso della esposizione trattando dei singoli argomenti.

È grato al relatore che ha illustrato il bilancio con tanta competenza, dottrina e dovizia di dati, ponendo bene in evidenza le difficoltà della finanza italiana in questo periodo ed i metodi e sistemi adottati per superarle. La sua grande comprensione dei nostri problemi finanziari hanno reso evidente e chiara la dimostrazione che egli ha dato dell'utilità e bontà dei metodi seguiti.

L'oratore rammenta che nella esposizione finanziaria dell'anno scorso aveva accennato che la storia della finanza fascista si poteva dividere in tre fasi: la prima relativa all'impresa etiopica, all'intervento in Spagna ed alla conquista dell'Albania; la seconda all'assestamento della finanza statale; la terza alla preparazione dell'attuale periodo di emergenza.

Oggi può aggiungersi una quarta fase, quella della finanza di guerra.

Al senatore Ricci, il quale ha osservato che le entrate non hanno mai integralmente coperto le spese, risponde che è necessario studiare la storia di questi periodi per vedere come accanto alle note contingenze straordinarie vi sia anche, nella parte ordinaria del bilancio, una « straordinarietà » dovuta ai nuovi motivi di spesa dipendenti dall'eccezionale periodo attraversato, che si sono aggiunti ai motivi di spesa ordinari, tra cui la necessità degli armamenti e l'adeguamento dei bilanci militari che hanno assorbito una parte notevole delle maggiori entrate. Osserva inoltre che non è esatto affermare che nell'ultimo sessennio non sia stato mai raggiunto il pareggio, perchè nell'esercizio 1936-37 il bilancio normale ha dato un avanzo di lire 1.289 milioni. Esaminando la successione delle entrate e delle spese dello stesso periodo risulta evidente lo sforzo fatto per conseguire il pareggio del bilancio. A tale scopo infatti le entrate sono state spinte al massimo ed è stato anche studiato l'assestamento del bilancio verso la metà che l'oratore ebbe a definire metà imperiale dei 32 miliardi, metà che sembrava allora insuperabile. Gli eventi si sono però susseguiti in modo tale che oggi si va verso un bilancio che potrà consolidarsi, dopo la fine della guerra, intorno ai 40 miliardi.

Circa l'andamento delle spese complessive del corrente esercizio, le cifre di cui si è oggi in possesso consentono di rivedere le previsioni a suo tempo formulate. In Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni l'oratore aveva, all'inizio della guerra, prevista una spesa di 10 miliardi al mese, mentre per fortuna questa cifra per ora si limita a circa 5 miliardi e mezzo. La cifra di 10 miliardi era stata prevista riferendosi ad una guerra in cui fosse stato indispensabile chiamare sotto le armi milioni di soldati, mentre ciò non è stato necessario ed il numero degli armati è assai più limitato di quello previsto. Inoltre il più rapido svolgersi degli eventi ha permesso di raggiungere risultati vittoriosi con rapidità incredibile. È interessante inoltre rilevare che tali spese mensili, le quali nel luglio 1940 erano di oltre

7 miliardi, si sono gradualmente contratte e sono scese a 5,6 miliardi nel mese di dicembre e a 5,4 miliardi nel mese di marzo 1941. Quindi può constatarsi un vero consolidamento di tali spese, anzi una leggera tendenza alla diminuzione, per cui la previsione di 96 miliardi di spese totali fra normali ed eccezionali per l'esercizio in corso rappresenta una cifra molto attendibile. Contro di essa, con criterio prudenziale, è stata preventivata una entrata di 31 miliardi, quindi resta un disavanzo di 65 miliardi da coprire con mezzi eccezionali.

Quanto al rastrellamento della carta-moneta in circolazione, al quale ha accennato il senatore Felici, osserva che si opera non a periodi di un semestre o di un anno, ma mese per mese mediante buoni del Tesoro ordinari annuali e plurimensili e conti correnti della Cassa Depositi e Prestiti e di altri Enti presso il Tesoro. Non si è ritenuto opportuno ricorrere a prestiti consolidati per evitare anche il consolidamento di una eccessiva onerosità del tasso di interesse. Tale interesse potrà essere invece diminuito quando si potrà procedere ad una libera conversione dei buoni del Tesoro che a suo tempo e gradualmente verranno a scadere.

L'oratore è grato al relatore di aver citato alcune cifre sulla finanza di guerra della Germania e dell'Inghilterra, poichè ciò gli permette di mettere in evidenza come i metodi a cui deve far ricorso la finanza di guerra italiana debbano essere del tutto diversi da quelli adottati in Germania ed in Inghilterra. Ponendo peraltro a confronto le entrate ordinarie di ciascuno dei tre paesi con le spese globali rispettive, si rileva che le entrate coprono il 42,2 per cento delle spese in Germania, il 36,4 per cento in Inghilterra ed il 32 per cento in Italia, il che significa che noi dobbiamo coprire circa il 68 per cento delle spese con mezzi straordinari, la Germania il 57,8 per cento, l'Inghilterra il 63,6 per cento, cosicchè noi dobbiamo ricorrere più degli altri paesi a mezzi straordinari. Circa la misura dell'interesse fissata per i nostri buoni del Tesoro, misura che a taluno è sembrata molto elevata, osserva che essa è in diretta relazione con le attuali condizioni del mercato finanziario italiano e che in ogni modo è notevolmente inferiore a quella

che venne raggiunta durante la passata guerra, quando le necessità erano minori di quelle attuali. Tale risultato si è potuto ottenere ricorrendo a quel sistema di finanza di guerra che, come è stato lucidamente illustrato dai senatori Medolaghi e Bevione, ha impedito l'afflusso del risparmio verso altri investimenti che non fossero quelli statali, mediante un triplice ordine di provvedimenti intesi a contenere il livello dei prezzi ed il costo di servizi, il valore dei titoli a reddito variabile e quello dei beni capitali.

Il senatore Ricci e il senatore Felici hanno osservato che il blocco dei prezzi ha funzionato solo in parte: l'oratore riconosce che qualche prezzo è aumentato, ma ciò dipende essenzialmente dal fatto che la disponibilità di taluni generi si è ridotta. Quando però l'attuale periodo di emergenza sarà superato i prezzi tenderanno naturalmente a ritornare verso la normalità. Ritiene invece sia del tutto da deprecarsi il salire vertiginoso del valore dei beni capitali e dei titoli azionari che, in un periodo di raccoglimento quale l'attuale, costituisce un fattore di disordine morale e rappresenta un indice di sfiducia nella moneta, il che non può essere assolutamente consentito.

Ancora sull'argomento del blocco dei prezzi, rileva che senza di esso non sarebbe stato possibile mantenere le basi necessarie per una oculata finanza di guerra e che, se anche i prezzi politici non sono ammissibili in tempi normali, oggi sono invece giustificati e lo sono del pari gli oneri assunti in conseguenza dallo Stato. Qualora i prezzi infatti seguissero un andamento crescente, mese per mese, costringerebbero ad una periodica revisione in aumento dei salari, degli stipendi, dei capitoli di appalto, delle altre spese dello Stato, di guisa che il carico che lo Stato attualmente sostiene sarebbe di gran lunga oltrepassato in conseguenza dei maggiori costi determinati dalla libera corsa dei prezzi. Naturalmente tale sistema di prezzi bloccati è un sistema essenzialmente di guerra, destinato a finire con la pace che seguirà l'immane vittoria. Il momento di trapasso dalla guerra alla pace sarà quindi molto delicato ed in esso dovrà farsi ricorso a metodi che costituiranno la quinta fase della nostra politica finanziaria.

Sempre in tema di politica economica, al senatore Bevione, che ha parlato degli eccessivi guadagni delle industrie e della conseguente necessità di colpirli, osserva che per colpire questi guadagni di congiuntura esiste già un'imposta progressiva che può arrivare fino al 60 per cento.

Il senatore Bevione si è anche riferito all'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, manifestando il desiderio che venga sottoposto all'esame delle Assemblee legislative il bilancio dell'I. R. I. L'oratore si sarebbe invero aspettata una raccomandazione più generica, dal momento che vi sono molti altri Enti che gravano sul bilancio dello Stato, o direttamente sul contribuente, per cifre molto più cospicue di quelle assegnate all'I. R. I.

È grato al senatore Bevione per aver riconosciuta la bontà delle direttive seguite dall'I. R. I. e dei metodi da esso adottati. Del resto, l'utilità delle funzioni esercitate da questo Istituto è chiaramente documentata dalle cifre pubblicate dal consigliere nazionale Ceruti, relatore del bilancio alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dalle quali risulta che gli oneri a carico dello Stato in dipendenza degli interventi industriali-bancari dal 1920 in poi ammontano a complessivi 10.800 milioni di lire, di cui 6.228 assegnati all'Istituto di liquidazione ed il resto all'I. R. I., tenuto conto del patrimonio di questo Ente e degli utili da esso versati allo Stato per gli esercizi 1937-39 (2.040 milioni in complesso).

L'oratore così conclude:

Le espressioni di elogio che il relatore anche a nome del Senato ha voluto rivolgere all'azione svolta dal Ministro delle finanze e dall'Amministrazione finanziaria in queste non facili contingenze sono di grande conforto per lui e per i suoi collaboratori, da quelli di grado più elevato a quelli più umili, in quanto l'opera della Finanza, già normalmente assai disagiata, è stata posta a dura prova in questi anni di fortunate e storiche vicende.

Nelle espressioni di elogio del Senato crede giusto accomunare il contribuente italiano, il quale ha affrontato in questi anni la sua parte di sacrificio con disciplina pari alla comprensione del momento.

Confida pertanto che esso saprà affrontare con il medesimo animo la prova che lo attende ancora, alla conclusione della guerra e al raggiungimento della Vittoria, per la indispensabile sistemazione degli oneri assunti in questi anni e per un assestamento stabile del nostro bilancio.

Ha già dimostrato quanto sia elevato l'onere fiscale affrontato in questo ultimo sessennio dal contribuente italiano, sforzo che, in percentuale, è eguale a quello addossato, durante lo stesso periodo di tempo, al contribuente inglese, ma che, rapportato alle differenti condizioni economiche delle due Nazioni, pone in luce il maggiore spirito di sacrificio del contribuente italiano, che merita quindi di essere lasciato per ora tranquillo. L'oratore ritiene pertanto che sia opportuno non più turbare la economia di guerra con altri provvedimenti a carattere prettamente fiscale, oltre a quelli già presi.

Potrebbero rendersi ancora necessari in questo periodo soltanto provvedimenti che avessero di mira la difesa della lira, o che avessero carattere cautelativo nell'impedire che alcune categorie di contribuenti cercassero, alla fine della presente congiuntura, di sottrarsi al giusto riparto degli oneri derivanti dalla guerra.

Ciò non toglie che fin d'ora si pensi a quanto si renderà necessario per il trapasso dalla economia di guerra a quella di pace e, in relazione ad essa, al passaggio dalla finanza straordinaria di guerra a quella normale di pace. A vittoria ottenuta i provvedimenti presi durante la belligeranza, e non giustificati da ragioni permanenti, dovranno sollecitamente essere abbandonati. L'azione intrapresa nel 1938-39 per dotare il sistema tributario italiano di un complesso armonico di tributi e di ordinamenti tributari dovrà essere immediatamente ripresa, anche in vista dell'assestamento durevole del bilancio. Come l'Amministrazione finanziaria non si è lasciata prendere alla sprovvista dallo scoppio della guerra, così si troverà pronta ad affrontare i problemi della finanza post-bellica e della pace.

Sarà giusto premio al contribuente realizzare la legittima sua aspirazione ad una durevole sistemazione degli ordinamenti tributari e del bilancio dello Stato.

Ciò potrà senza dubbio avverarsi nel clima dell'immane vittoria delle armi, da cui avremo quell'Impero che realizzerà non solo le secolari nostre aspirazioni territoriali, ma anche un'Italia accresciuta di potenza e di prestigio per saggezza di Condottiero, per disciplina di popolo e per l'insuperabile valore e spirito di sacrificio dei combattenti. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categoria e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione dei disegni di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (680) e « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40 » (1317). — (*Approvati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SCIALOJA, *relatore*. Dichiaro, per quanto riguarda il rendiconto generale del 1938-39, di rimettersi alla relazione stampata e per quello dell'esercizio finanziario susseguente di non aver nulla da osservare.

La lettura degli articoli dei due disegni di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvati i due disegni di legge.

La riunione ha termine alle ore 13,20.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'agricoltura

22^a RIUNIONE

Mercoledì 14 maggio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

«Integrazione del prezzo dell'olio di oliva a favore dei produttori» (1321 - rel. Josa) - *Oratori*: Leopardi, Guidi Fabio, Josa, *relatore*, Sarrocchi, Presidente Pag. 234

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Abbiate, Alessandrini, Biscaretti di Ruffia, Bonardi, Boriani, Calisse, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Faina, Frascchetti, Guidi Fabio, Josa, Leopardi, Marinelli De Marco, Montuori Raffaele, Morisani, Pasolini Dall'Onda, Peglion, Prampolini, Pucci, Romano Avezzana, Sarrocchi, Strampelli, Tesio, Todaro, Torlonia e Zamboni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: De Capitani D'Arzago, Della Gherardesca Ugolino, Di Frassineto, Matarazzo, Mattiolo, Maury de Morancez, Menozzi, Messedaglia, Moroder, Serpieri e Verlaci.

PASOLINI DALL'ONDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione del 3 aprile 1941-XIX, che è approvato.

PRESIDENTE. Si dichiara lieto di vedere presente il senatore Faina il quale, come già aveva fatto per la conquista dell'Impero, ancora una volta è partito volontario per la guerra contro la Grecia. Si rende interprete del pensiero dei presenti plaudendo alla sua baldanza giovanile e al suo grande amore per la Patria. (*Applausi*).

FAINA. Si sente profondamente grato al Presidente e ai colleghi di così cortese accoglienza, affermando che essa va molto al di là dei suoi meriti e va attribuita specialmente alla bontà d'animo dei colleghi.

In questo momento non può non ricordare i figli dei colleghi senatori, con i quali si è trovato durante la guerra. Tutti, appartenenti alle diverse armi, si sono sentiti stretti in un unico palpito di amore per la Patria. E gli piace anche ricordare, fra i più illustri colleghi assenti, il senatore Cavallero, al quale va il commosso pensiero di tutti e dell'intera

Nazione perchè a lui si deve in gran parte lo splendido successo ottenuto. (*Vivissimi applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Integrazione del prezzo dell'olio di oliva a favore dei produttori** » (1321). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

JOSA, *relatore*. Il provvedimento in esame risponde alla necessità riconosciuta dal Governo fascista nelle attuali contingenze belliche di adeguare con quote integrative, nella massima misura possibile, il prezzo pagato ai produttori per alcuni prodotti agricoli soggetti all'ammasso obbligatorio al costo di produzione dei prodotti stessi, ponendo l'aumento così determinato a carico dello Stato, in modo da incoraggiare la produzione, rispettare le disposizioni sul blocco dei prezzi ed evitare in ogni modo aggravii ai consumatori.

Fra i prodotti accennati è di generale e vitale importanza l'olio di oliva.

I prezzi al produttore delle diverse qualità di olio di oliva, stabiliti per la campagna 1940-41, d'intesa col Ministero dell'agricoltura, dal Ministero delle corporazioni, colla circolare n. 962 del 22 ottobre 1940—XVIII, e da ritenere comunque fermi per effetto delle vigenti disposizioni, risultavano inadeguati ai costi di produzione constatati dopo il raccolto oleario, a causa delle maggiori spese sostenute per realizzarlo da tutti gl'interessati in questo campo produttivo.

Si presentava pertanto il caso di dover remunerare più adeguatamente la produzione olearia nazionale ricorrendo all'integrazione statale del prezzo per quintale di olio di oliva prodotto e consegnato dal produttore all'ammasso o pure, colla debita autorizzazione della Sezione di olivicoltura del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura, direttamente al commercio a minuto o al consumo.

A tale scopo il disegno di legge prevede, coll'articolo 1, la concessione a carico del bilancio dello Stato di una quota d'integrazione del prezzo di conferimento del prodotto all'ammasso, ragguagliata a lire 100 al quintale e per l'olio di oliva commestibile e lampante, di

produzione nazionale, conferito o da conferire, e destinato al consumo interno durante la campagna 1940-1941. Restano quindi esclusi dal beneficio, e se ne comprende il perchè, gli oli rettificati e l'olio commestibile ammesso all'esonero o allo svincolo in favore di determinate categorie di persone o comunità. Ove il produttore venga autorizzato alla consegna diretta dell'olio al commerciante a minuto, sostituendosi così al grossista, l'integrazione è ridotta a lire 80 al quintale di olio consegnato, e se infine, sempre a ciò autorizzato, il produttore si sostituisce allo stesso commerciante a minuto per la distribuzione ai consumatori, la quota integrativa è ridotta a lire 60, intendendosi evidentemente queste decurtazioni compensate dai corrispondenti margini commerciali spettanti al grossista o al venditore a dettaglio e trasferiti di diritto al produttore. Il testo del provvedimento e la relazione ministeriale che lo accompagna non accennano in verità a questa compensazione, ma è cosa evidente, ed è bene in tutti i modi resti qui chiarita.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha apportata un'importante aggiunta all'articolo 1 del progetto di legge, colla quale aggiunta viene accordato ai produttori agricoli che avessero venduto, entro il 31 gennaio 1941, le olive dell'ultima raccolta all'industriale frantoiano, il diritto di ragguaglio del prezzo di vendita a suo tempo realizzato con quello dell'olio corrisposto all'ammasso aumentato dell'integrazione statale. Il Senato, il quale riconosce le ragioni di equità da cui muove l'opportuna aggiunta, non può non accettarla, facendo voto da parte sua affinché per l'avvenire tutte le volte che si pensi di aiutare con integrazioni statali del prezzo dei prodotti le industrie alimentate con materie prime agricole non siano dimenticati gli sforzi, le alee e i sacrifici degli agricoltori.

In questi ultimi anni le provvidenze dello Stato e l'attività degli olivicoltori e degli industriali per dare nuovo e potente impulso alla produzione olearia nazionale hanno avuto il più confortante e convincente sviluppo di opere, di lavoro, di intraprese produttive. Molto però resta ancora da fare nel campo del perfezionamento colturale dell'olivo, nella trasformazione di vecchi oleifici e soprattutto

nell'impianto di oliveti nei terreni difficili, per i quali non c'è che l'alternativa del bosco o dell'oliveto, sia pure questo modestamente produttivo, ma sempre più conveniente, più intimo, più familiare del primo.

Si può essere certi che l'interessamento del Governo fascista per la produzione olearia nazionale non verrà mai a mancare, e ne è prova anche il presente provvedimento, meritevole della piena approvazione del Senato.

LEOPARDI. La chiara ed esauriente relazione dispensa da ulteriori discussioni in merito. In essa molto opportunamente è rilevata l'equità e l'importanza dell'aggiunta introdotta dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, per la quale il provvedimento compensativo è esteso anche al produttore di olive. In tal modo si viene incontro, con quote integrative, a compensare il sensibile divario tra il prezzo del prodotto e quello di produzione.

Il relatore, con la sua esperienza, accenna a vari mezzi atti ad incrementare la produzione: miglioramento tecnico colturale, innesto degli olivastri, convenienza di piantare gli olivi nelle zone montane. In relazione a quest'ultimo punto l'oratore ritiene che la Milizia forestale, che si interessa della sistemazione e della bonifica dei bacini montani, dovrebbe scegliere, oltre alle varie essenze arboree da colturare, anche l'olivo. Si verificano certo difficoltà di giacitura e di qualità del terreno, ma in momenti così difficili quali gli attuali sarebbe politica di previdenza cercare di accrescere la produzione.

Ricorda che prima della guerra il consumo di olio si aggirava in Italia sui 3 milioni e mezzo di quintali, mentre la produzione soltanto nel 1938, annata eccezionale, raggiunse i 3 milioni; quindi l'Italia per questo prodotto è deficitaria, di qui la necessità di intensificare la produzione. A questo risultato si potrà giungere con le coltivazioni nella Libia, nell'Albania, ma questo è sempre un programma per l'avvenire; attualmente si potrebbe stabilire, come pronto realizzo, che i 5 milioni di sanse, date oggi alla combustione, siano trattate per estrarne tutto l'olio che ancora contengono: si ricaverebbero così all'incirca 400 mila chilogrammi che, nel momento attuale, avrebbero il loro valore.

Coglie l'occasione per rendersi interprete della riconoscenza degli agricoltori al Ministro di agricoltura per aver ottenuto che nei prossimi mesi si accordino licenze agricole; si tratta di una disposizione molto opportuna, ma occorre tener presente che di questo provvedimento potranno beneficiare soltanto i militari che si trovano in zone metropolitane, quindi bisognerebbe poter estendere la durata di tali licenze, in considerazione che siamo nel periodo della maggior richiesta di mano d'opera.

Il colono va assistito e curato perchè è lui che ci fornisce il pane quotidiano, e a lui si debbono la fortuna e la prosperità della Patria.

Di un altro provvedimento va data lode al Ministro, provvedimento attuato con alto senso morale e di intuito politico: di aver fatto cessare quel sistema di conferimento dei cereali che era applicato in modo veramente eccessivo e improduttivo. Il Comitato di prelevamento, in alcune regioni, valendosi della presenza degli agenti, procedeva con intimidazioni, casa per casa, a sopraluoghi, usando modi sgarbati e che provocavano grave perturbamento negli agricoltori.

I Prefetti si sono fatti interpreti di questo malcontento ed il Ministro ha revocato il provvedimento con molta soddisfazione degli agricoltori.

GUIDI FABIO. Il relatore ha accennato a vari miglioramenti che si potrebbero apportare nella coltivazione dell'olivo e, fra gli altri, al cambiamento del sistema di estrazione con i vecchi frantoi manovrati a mano o mediante animali.

L'oratore si associa a tale proposta perchè l'antico sistema di frangitura lascia perdere una grande quantità di olio; e siccome i frantoi antichi sono ancora moltissimi, la quantità di olio perduto è ragguardevole.

Occorre però tener conto che vi sono gravi difficoltà per la trasformazione dei vecchi frantoi, specialmente dovute alle attuali condizioni della possidenza, gravata da tasse e da contributi e che non può procedere a queste innovazioni che importano spese notevoli, specialmente in quei comuni dove ancora non è stata portata l'energia elettrica e nei quali,

per azionare i frantoi nuovi, occorrerebbe mettere in servizio macchine e motori.

In considerazione di ciò l'oratore esprime il desiderio, già manifestato altra volta dal senatore Bennicelli, che il Governo conceda il proprio concorso ai possidenti che decidano di rinnovare il vecchio frantoio. Occorrerebbe che il Governo contribuisse con un premio da assegnarsi a quei possidenti che procedano in un dato periodo di tempo alla trasformazione. In tal modo la trasformazione sarebbe incoraggiata e anche lo Stato ne trarrebbe vantaggio perchè si raccoglierebbero non poche centinaia di migliaia di quintali di olio in più.

JOSA, *relatore*. Ringrazia il senatore Leopardi delle cortesi parole avute per la relazione sul disegno di legge in discussione. Ritiene però di dover chiarire, in merito al riferimento fatto appunto dal senatore Leopardi a zone montane per l'impianto di nuovi oliveti, che l'accento contenuto nella relazione riguarda non zone montane, ma sibbene note zone collinari della Liguria, Toscana, Puglie, delle così dette Murge e in generale il Mezzogiorno. È in questi terreni, più o meno rocciosi o a sottosuolo roccioso calcareo, che si presenta l'alternativa del bosco o dell'oliveto, con la convenienza in ogni caso di quest'ultimo, seppure costoso per l'impianto e modestamente produttivo, dato che l'impianto del bosco in confronto è, relativamente, non meno costoso e certo più aleatorio per la difficoltà di trovare in quelle condizioni essenze adatte, tanto è vero che si ricorre spesso al cipresso,

essenza in fondo di scarso valore pratico quantunque bella per l'effetto paesistico che dona.

Su quanto ha detto il senatore Guidi, circa la necessità di incoraggiare la trasformazione di vecchi frantoi in oleifici razionali moderni, è completamente d'accordo. Il Ministero dell'agricoltura, quante volte ha potuto, ha incoraggiato questa trasformazione, e l'oratore cita il fatto della provincia di Campobasso, nella quale vennero promossi ben riusciti e fruttuosi concorsi a premio con contributi dati proprio dal Ministero dell'agricoltura. Non c'è che da sperare in un provvedimento del Ministero stesso con adeguati stanziamenti allo scopo di generalizzare e rendere continuative imprese del genere, anche perchè l'oratore ha sempre ritenuto e ritiene che sia preferibile favorire le trasformazioni o l'impianto di modesti oleifici anzichè la costruzione di grandi elaiopoli.

SARROCCHI. Osserva che le trasformazioni di piccole zone boschive in zone coltivate ad olivo dovrebbero essere autorizzate oppure vietate in relazione alla qualità del terreno, allo stato di vegetazione e ai prevedibili risultati di quest'opera di trasformazione.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11.



SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'agricoltura

23^a RIUNIONE

Giovedì 19 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Norme relative all'emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (1329 - *rel.* Morisani). Pag. 237

« Proroga delle agevolazioni fiscali accordate con il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno » (1331 - *rel.* Calisse). 241

« Agevolazione della concessione di mutui da parte dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ai proprietari soggetti all'obbligo di appoderamento e maggior garanzia del rimborso all'Ente stesso delle somme anticipate ai proprietari o spese per loro conto » (1332 - *rel.* De Capitani d'Arzago). 242

(Discussione e approvazione):

« Estensione della garanzia del privilegio ai finanziamenti per le spese di gestione degli ammassi ed a quelli per la selezione e prima lavorazione dei prodotti ammassati » (1330 - *rel.* Sarrocchi) - *Oratori:* Bonardi, Sarrocchi, *relatore*. 238

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alessandrini, Biscaretti di Ruffia, Bonardi, Boriani, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Faina, Farina Mattia, Frascchetti, Guidi Fabio, Josa, Leopardi, Marescalchi, Marinelli De Marco, Messedaglia, Montuori Raffaele, Morisani, Moroder, Pasolini Dall'Onda, Ferris, Prampolini, Pucci, Romeo delle Torrazze, Sarrocchi, Strampelli, Todaro, Torlonia e Zamboni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Calisse, Della Gherardesca Ugolino, Matarazzo Mattiolo, Maury di Morancez, Menozzi, Peglion, Serpieri, Tesio e Verlaci.

JOSA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione del 14 maggio 1941-XIX, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme relative all'emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (1329). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MORISANI, *relatore*. La legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586, dà facoltà fra l'altro al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di

provvedere fino al 30 giugno 1941-XIX, al pagamento delle spese compiute per missioni dal personale degli uffici ed organici periferici e del Genio Civile ed i servizi della bonifica integrale, mediante ordini di accreditamento.

Il disegno di legge in discussione mentre prevede una proroga della precedente legge fino al 30 giugno 1942-XX, mette bene in chiaro che le disposizioni stabilite nel 2° e 3° comma dell'articolo unico della legge predetta continueranno ad avere effetto fino alla soppressione della Direzione Generale dell'alimentazione prevista dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1096, e dall'altro che la suddetta proroga deve avere effetto anche per il servizio dell'approvvigionamento del carbone vegetale.

Giustificano ampiamente questo provvedimento il grande sviluppo dell'attività degli organi periferici per l'ampliamento progressivo dei programmi della bonifica integrale, l'attiva ingerenza dello Stato nella disciplina della produzione agraria e le nuove funzioni del Ministero dell'agricoltura in rapporto al servizio di approvvigionamento per l'alimentazione del Paese e dell'Esercito nonché per il particolare servizio della produzione e dell'assegnazione del carbone vegetale.

Bisogna anche tenere in debita considerazione il fatto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pur volendo non ha potuto — data la brevità del tempo — procedere a quell'assetto necessario del suo personale onde fronteggiare il complesso delle nuove attività istituzionali, sicchè, appare, oltre che opportuno, del tutto necessario ricorrere anche a questa forma di agevolazione procedurale che consente agli uffici periferici con la massima scioltezza possibile di liquidare rapidamente ed a breve distanza di tempo dall'effettuata missione quanto ai funzionari spettanti per le gite di servizio.

Risulta che, in merito al provvedimento, è stato interpellato il supremo istituto di controllo dello Stato.

Per tutte queste ragioni l'oratore propone alla Commissione di dare voto favorevole al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione della garanzia del privilegio ai finanziamenti per le spese di gestione degli ammassi ed a quelli per la selezione e prima lavorazione dei prodotti ammassati » (1330). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SARROCCI, relatore. Il disegno di legge in discussione può essere considerato per il suo contenuto sotto un duplice aspetto.

Tra i due è preminente — e concerne più direttamente, se non esclusivamente, le funzioni della Commissione legislativa dell'agricoltura — il contenuto amministrativo; e, sotto questo aspetto, il disegno in esame è destinato a dar vita ad una legge di diritto pubblico.

È secondario invece — ma non trascurabile neppure pei componenti della Commissione legislativa dell'agricoltura del Senato, sebbene essi non facciano parte di questa Commissione in veste di giuristi e la Commissione stessa non possa assumere la rappresentanza ufficiosa della Commissione della giustizia — il contenuto giuridico di questo provvedimento legislativo, in quanto con esso si vogliono regolare rapporti di diritto privato, specialmente nel campo della garanzia dei crediti e della prelazione tra le garanzie concorrenti.

Riservato ad un secondo momento l'esame di quest'ultimo aspetto del disegno di legge in discussione, si può e si deve rilevare, sotto il primo aspetto, che per assicurare il pagamento del prezzo ai produttori o conferenti e per rendere possibili i finanziamenti occorrenti per le spese di gestione degli ammassi e per quelle della selezione e prima lavorazione dei prodotti ammassati, si conferisce ai Consorzi provinciali dei produttori, costituiti in enti ammassatori, la facoltà di cedere e di offrire in garanzia agli istituti finanziari i prodotti ammassati, conferendo agli istituti stessi un privilegio di grado immediatamente successivo a quello col quale l'articolo 8 della legge sul credito agrario (Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509) garantisce i prestiti, di gestione e di produzione, ai sovventori dell'agricoltore che conferirà poi i suoi prodotti all'ente ammassatore. Sotto questo punto di vista — con le riserve, però, che l'oratore dichiara di avere in animo di fare circa

l'aspetto giuridico del provvedimento in esame — il disegno di legge in questione merita indubbiamente l'approvazione della Commissione.

Sotto il secondo aspetto l'oratore osserva anzitutto che gli enti ammassatori sono dichiarati persone giuridiche dalla legge 16 giugno 1938, n. 1108 e possono perciò divenire proprietari dei prodotti conferiti dagli agricoltori.

Ma per rendersi conto della funzione di questi enti è necessario accingersi anzitutto a questa indagine: se i vari decreti-legge relativi agli ammassi delle numerose specie dei prodotti agricoli risolvano in modo uniforme — e come la risolvono — la questione della proprietà dei prodotti stessi rispetto al momento nel quale dovrà avvenire quel finanziamento che il provvedimento in esame è destinato a garantire.

Il grano, con il decreto-legge del 1936, col quale se ne disponeva l'ammasso, rimane, anche dopo il conferimento, di proprietà dell'ammassante o conferente, sia questi, come è di regola, il produttore o sia invece, in via eccezionale, un semplice detentore di seconda mano.

L'oratore dichiara che al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli è stato fatto autorevolmente osservare che, al momento del finanziamento previsto dal disegno di legge in esame, il grano, di fatto, sarà divenuto sempre di proprietà dell'ente ammassatore perchè, se anche il decreto-legge che ordina il conferimento all'ammasso non lo dice, è pratica costante dell'Amministrazione di disporre che il prezzo del grano venga subito pagato al momento dell'ammasso. Ma, se questo avviene in pratica, resta sempre vero (e questo basta perchè i componenti della Commissione i quali sono legislatori e non amministratori tengano conto dello stato di diritto) che nel sistema risultante dalla legislazione vigente il grano rimane, col conferimento all'ente ammassatore, di proprietà dell'ammassante anche quando gli enti ammassatori stipulano il finanziamento e per ottenerlo concedono le richieste garanzie reali su un prodotto che è, secondo la legge, di proprietà altrui.

E questa prima novità legislativa pare all'oratore (il quale dichiara però di non volersi addentrare con queste considerazioni in ardue

dispute di filosofia del diritto) assai preoccupante sotto l'aspetto giuridico, perchè nel sistema del nostro diritto civile la garanzia che si risolve in un privilegio ha carattere reale e non personale e deve essere data sulle cose di proprietà del debitore.

Per altri prodotti — come il cotone, la canapa ed i bozzoli — vige il sistema della corresponsione di un acconto; sistema che presuppone egualmente la permanenza della proprietà del produttore sul prodotto conferito. E perciò l'anomalia di un finanziamento da garantirsi in conformità di questa legge si ripeterà anche in questo campo.

Per alcuni di questi prodotti, come il cotone ed i bozzoli, è stato osservato che non è nè opportuno nè utile che il conferente rinunci alla proprietà dei suoi prodotti perchè in tal caso perderebbe il diritto a quella parte di lucro che può derivare dall'aumento di valore corrispondente alla trasformazione iniziale dei prodotti stessi. Perciò al conferente viene corrisposto un semplice acconto sul prezzo. Ma c'è da obiettare che con questa osservazione non si elimina l'anomalia per la quale, nel momento in cui l'ente ammassatore concede il privilegio, il prodotto è tuttora di proprietà del conferente. Perciò l'oratore si domanda se sarebbe un gran male che il produttore perdesse il diritto a questo supplemento di prezzo corrispondente al maggior valore del prodotto semi-lavorato, ottenendo in cambio quel compenso che gli competerebbe quale socio del Consorzio ammassante sotto la forma di partecipazione al guadagno che si realizza con la trasformazione iniziale del prodotto.

Per la lana, secondo il decreto legge che ne ordina l'ammasso, è stabilito, come per il grano, che la proprietà rimanga egualmente, nonostante il conferimento, all'ammassante o conferente. E valgono perciò, anche per la lana, le osservazioni già fatte.

Per l'olio, invece, il decreto legge del 1939 che ne dispone l'ammasso non risolve la questione; ma si può credere che questo prodotto divenga, col conferimento, di proprietà dell'ente ammassatore perchè il decreto stabilisce che all'atto del conferimento stesso ne sia pagato integralmente il prezzo. Ora non si capirebbe la conservazione della proprietà di un prodotto

nella persona del conferente, quando questa — assimilabile giuridicamente al venditore — ne ha già riscosso il prezzo. In ogni modo non è dubbio che la soluzione proposta per il conferimento dell'olio sia, sotto il punto di vista giuridico, la più corretta, sebbene essa sia di dubbia aderenza alla realtà della vita pratica perchè si può osservare che il pagamento del prezzo presuppone un finanziamento già ottenuto dai Consorzi ammassatori e quindi appare inevitabile che il finanziamento stesso, all'atto della stipulazione, sia concesso, sia pure in linea transitoria, con la garanzia del prodotto, quando questo è sempre di proprietà del produttore.

Non occorre dimostrare che con questo sistema dei finanziamenti garantiti sulle cose altrui si esce dal terreno della normalità giuridica per entrare in quello delle più discutibili eccezioni.

Ma non è meno preoccupante sotto l'aspetto del diritto la questione del funzionamento pratico del privilegio e del suo grado, che, secondo il disegno di legge in esame, dovrebbe essere immediatamente successivo a quello che è attribuito, dall'articolo 8 della legge sul credito agrario, al sovventore dell'agricoltore conferente.

Si può dire, per amore di chiarezza — parlando ad uomini che hanno la fortuna di esercitare la loro normale attività in un campo più geniale o, in ogni modo, meno arido di quello dello studio delle leggi — che, quando si accenna al concorso di privilegi e alla loro graduazione, si presuppone che unica sia la persona del debitore sui beni del quale i privilegi di grado diverso sono stabiliti e debbono esplicare la loro funzione pratica di garanzia.

Appare perciò necessaria la creazione di un sistema giuridico nel quale, a garanzia della unicità della procedura esecutiva, non venga meno quella condizione della unicità del debitore che ne costituisce un presupposto logico essenziale.

Nello stato attuale della legislazione degli ammassi si dovrebbe invece ammettere la possibilità pratica del concorso di due privilegi — da accodarsi, per così dire, l'uno all'altro, secondo l'articolo 8 della legge sul credito agrario — i quali verrebbero concessi

contro persone diverse e perciò (come avviene nell'ordine fisico tra le parallele che sono destinate a non incontrarsi mai) non dovrebbero mai sboccare in un conflitto che renda necessaria e praticamente concepibile una questione di grado quale è prevista dall'articolo 8 della legge sul credito agrario.

E i dubbi si aggravano quando si considera la condizione di quei creditori del produttore che, non avendo fatto il prestito per motivi inerenti alla gestione del fondo a senso della legge sul credito agrario, sono semplici creditori chirografari, ai quali la legge — col sopraccitato articolo 9, capoverso ultimo della legge 15 giugno 1936 — conferisce, per quanto riguarda il grano, il mezzo procedurale (notificazione all'ente ammassatore del proprio titolo di credito) per fare riconoscere la loro qualità di creditori, senza che essi siano perciò assistiti — se l'oratore non si inganna — da alcun diritto di prelazione.

Affiorano così — sotto un punto di vista che potrà dirsi teorico senza che però possano escludersi ripercussioni pratiche di non trascurabile entità — altre anomalie del vigente sistema degli ammassi.

L'oratore riferisce che, a proposito della questione da lui sollevata, gli è stato osservato a difesa del sistema vigente (o almeno a dimostrazione della non necessità di una sollecita riforma) che per la validità dei privilegi concessi con le leggi in materia di ammassi è sufficiente sostituire al criterio giuridico della « proprietà » quello della « disponibilità » dei prodotti. Questo stesso criterio è stato anche sostenuto e difeso in un pregevole articolo pubblicato nel periodico « Politica sociale » da un esimio funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'oratore ritiene però che il rimedio logico, per quanto ingegnoso, mal si concilii coi principi del diritto civile, i quali non riconoscono privilegi validamente costituiti che non presuppongano, nel debitore che li concede (o che comunque ne determina l'origine con la sua attività contrattuale), la proprietà delle cose sulle quali la garanzia è costituita e non si appagano di una semplice disponibilità che non abbia la sua base nella proprietà della cosa.

Da queste considerazioni sorge infine un dubbio più grave che interessa il modo di esplicarsi dell'attività politica dello Stato perchè incide sulle prerogative degli organi di Governo, considerati ciascuno nella loro funzione particolare, ed anche su quelle degli organi legislativi, attraverso i quali, considerati nel loro complesso, si esercita l'alta funzione delle Assemblee legislative.

Questo dubbio si racchiude, ai fini pratici, nella seguente domanda: è da ammettersi, secondo il nostro diritto pubblico, che, in una materia come questa, si legiferi senza che il Ministro della giustizia sia stato invitato, con quello dell'agricoltura, ad assistere alla discussione e senza che le Commissioni legislative della giustizia (della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato) concorrano all'esame del disegno di legge ed alla sua approvazione? È superfluo dire che il dubbio non investe la incontestabile legittimità dei compiti dell'istituto di diritto pubblico che presiede alla formazione delle leggi, ma si riferisce unicamente alle modalità, sempre riparabili, del suo funzionamento pratico.

In conclusione l'oratore crede che, per la completa e valida sistemazione giuridica della materia degli ammassi, sia urgente la formazione di una legge che dia alla materia stessa una disciplina organica ed integrale, la quale potrà scaturire soltanto dalla meditata collaborazione degli organi competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello della giustizia e dalle deliberazioni collettive delle due Commissioni delle due Assemblee legislative (*Applausi*).

BONARDI. È completamente d'accordo sulle osservazioni fatte dal senatore Sarrocchi. Le anomalie giuridiche contenute nel disegno di legge in discussione avrebbero ripercussioni gravissime non solo nella sfera del diritto privato ma anche in quella del diritto processuale.

L'oratore si domanda se non sarebbe meglio rinviare l'approvazione del disegno di legge per sottoporre le importanti questioni sollevate dal relatore ad un attento ed accurato esame degli uffici competenti del Ministero di grazia e giustizia anzichè approvare il provvedimento in esame prospettando sol-

tanto gli inconvenienti giuridici a cui esso darà luogo con la sua applicazione.

SARROCCHI, *relatore*. Fa osservare al senatore Bonardi che la sospensione della discussione del disegno di legge ritarderebbe l'approvazione e quindi l'applicazione del disegno di legge stesso; ciò che potrebbe essere causa di gravi inconvenienti nel campo amministrativo perchè gli enti ammassatori non potrebbero facilmente ottenere dagli istituti finanziatori quelle anticipazioni di cui hanno bisogno per pagare i prezzi dei prodotti, per far fronte alle spese di gestione e per procedere alla selezione e prima lavorazione dei prodotti ammassati.

È necessario, specie nell'attuale stato di emergenza, che gli enti ammassatori abbiano un'adeguata disponibilità finanziaria per assolvere nel modo migliore le mansioni che sono state loro affidate; e ciò non soltanto a vantaggio delle categorie agricole interessate, ma anche nell'interesse superiore della Nazione in armi.

L'oratore dichiara quindi che si limita a formulare una raccomandazione, che si augura sia approvata dalla Commissione e trasmessa ai Ministeri competenti, così concepita: « La Commissione legislativa dell'agricoltura del Senato, approvando, nella riunione del 19 giugno 1941-XIX, il disegno di legge concernente l'estensione della garanzia del privilegio ai finanziamenti per le spese di gestione degli ammassi ed a quelli per la selezione e prima lavorazione dei prodotti ammassati, esprime il voto che il sistema giuridico degli ammassi sia stabilito con disposizioni di legge aventi carattere generale e contenuto integrale, con le quali sia più sicuramente regolata anche la materia delle garanzie e delle prelazioni »

PRESIDENTE. Mette in votazione il voto formulato dal senatore Sarrocchi.

(È approvato).

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali accordate con il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503,

per l'affrancazione delle colonie perpetue nel Veliterno » (1331). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore Josa di dar lettura della relazione del senatore Calisse, assente per congedo.

JOSA, *segretario*. Col Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, per agevolare da parte dei coloni l'affrancazione dei terreni da loro posseduti a titolo di lunghe affittanze agrarie od anche di colonie perpetue od enfiteutiche, fu concesso: che i relativi contratti potessero essere redatti in arda libera; che la registrazione potesse farsene con l'unico pagamento della imposta fissa di lire 20, comprendente l'imposta di registro, ipotecaria e dei diritti catastali; che i mutui concessi per tali operazioni ai coloni della Banca nazionale dell'agricoltura non fossero soggetti alla tassa dovuta in abbonamento dalla Banca medesima.

Tali agevolazioni, certamente utili per lo scopo proposto, erano, però, limitate ad un certo tempo; e precisamente ad un biennio dalla entrata in vigore del decreto che le concedeva. Esse sono, dunque, scadute col 5 gennaio del corrente anno 1941.

Ora è avvenuto che non tutte le affrancazioni dei terreni anzidetti si sono potute compiere nel biennio stabilito. E ciò, oltre che per le condizioni generali prodotte dai contemporanei avvenimenti, anche pel fatto che i frazionamenti dei fondi da affrancare, non preveduti quali si son poi dovuti accertare, han reso necessaria una lunga procedura che ha impedito che nel termine dei due anni i contratti si potessero concludere. Una parte dei coloni rimarrebbe con ciò esclusa dai benefici della legge, e questa non raggiungerebbe pienamente il suo scopo anche di pubblico interesse, se non si provvedesse a concedere una proroga che appare del tutto giustificata e necessaria.

A ciò si è provveduto col disegno di legge in esame, col quale si ordina che le agevolazioni anzidette possano essere applicate ai contratti registrati dopo la scadenza del precedente biennio e fino ad un anno dopo la pubblicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazione della concessione di mutui da parte dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ai proprietari soggetti all'obbligo di appodamento e maggior garanzia del rimborso all'Ente stesso delle somme anticipate ai proprietari o spese per loro conto » (1332). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore Josa di dar lettura della relazione del senatore De Capitani d'Arzago che è assente.

JOSA, *segretario*. Il disegno di legge in discussione è diretto a tutelare maggiormente gli interessi dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, provvidamente istituito con la legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, nelle sue attribuzioni di assistenza tecnica e finanziaria dei proprietari nonchè di esecuzione diretta delle opere di colonizzazione.

Fra le garanzie infatti disposte a favore dell'Ente ed a tutela dei suoi crediti per il rimborso delle spese sostenute in luogo e per conto dei proprietari soggetti agli obblighi di bonifica e per le somme anticipate agli stessi proprietari per le opere di miglioramento dagli stessi intraprese, la precitata legge, col comma 2 dell'articolo 13, stabiliva che i crediti predetti fossero assistiti da privilegio sul fondo, di grado immediatamente successivo all'imposta fondiaria ed alle relative sovrainposte provinciali e comunali, privilegio che non avrebbe però avuto effetto se l'Ente non avesse provveduto a trascrivere — nei trenta giorni dalla sua data — la delibera di approvazione del piano tecnico-economico di trasformazione dell'immobile.

Effettivamente, nella pratica applicazione di detta norma, come riferisce anche la relazione ministeriale, sono sorti alcuni inconvenienti. Si è anzitutto rilevato che la disposizione non tutela sufficientemente gli interessi dell'Ente nel caso di procedure di esecuzione immobiliare o di vendita con giudizio di purgazione, cui sia sottoposto il fondo, in quanto

tali procedure possono avviarsi e concludersi ad insaputa dello stesso Ente di colonizzazione, non essendo questi creditore ipotecario. Infatti la legge generale di procedura fa obbligo di notificare i bandi di vendita e gli avvisi d'asta solo al creditore « iscritto » e cioè al creditore « ipotecariamente » garantito.

Inoltre la disposizione surriferita rende necessaria, per la concessione dei finanziamenti ai proprietari che ne facciano richiesta, una lunga e complessa istruttoria delle domande per l'accertamento della proprietà degli immobili da colonizzare; il che, se non in tutti, in molti casi almeno, può portare a conseguenze dannose per la spesa relativa da incontrarsi e per il tempo che richiede, in contrasto con lo spirito che ha informato la legge di tanta importanza storica, secondo il quale l'appoderaamento deve celermente attuarsi, entro un termine perentorio, e con la convenienza economica degli interessati.

Non vi ha dubbio che i due comma aggiuntivi proposti nel disegno di legge in esame eliminano gli inconvenienti sopra illustrati.

La disposizione infatti in base alla quale l'Ente di colonizzazione avrà facoltà d'ora innanzi di iscrivere ipoteca legale per i suoi crediti, salvo restando il privilegio già sancito, pone il creditore precedente nell'obbligo processuale di notificare anche all'Ente gli atti sopradetti inerenti ad eventuali procedure esecutive sull'immobile.

Per ovviare poi all'altro inconveniente della lunga e complessa istruttoria delle domande di finanziamento, diretta ad accertare la pro-

prietà degli immobili da colonizzare, il proposto altro comma, da aggiungersi all'articolo 13 citato, stabilisce che la trascrizione della delibera del piano di trasformazione a termini dell'articolo 13, comma 2° della legge, è eseguita al nome del proprietario iscritto in catasto, il quale abbia il possesso dell'immobile in base a regolare titolo debitamente trascritto, ed ha efficacia, ai fini del privilegio previsto dallo stesso articolo 13, contro chiunque sia il successivo proprietario dell'immobile al momento nel quale viene eseguita la trascrizione.

La nuova disposizione è ovvio che verrà ad eliminare gli inconvenienti suaccennati nella istruttoria delle domande di finanziamento, in quanto, accertato (attraverso la produzione del certificato censuario o con visura diretta al Catasto) chi sia l'intestato degli immobili, ed esaminato il titolo debitamente trascritto in base al quale la proprietà è stata acquistata dall'intestato, la trascrizione eseguita a carico dello stesso, agli effetti del privilegio previsto dall'articolo 13, avrà efficacia anche nei confronti di chi abbia eventualmente acquistato il fondo in un tempo successivo, prima però della trascrizione della delibera del piano di trasformazione da parte dell'Ente, da eseguirsi nel prescritto termine perentorio di giorni trenta dalla data della medesima.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,10.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'agricoltura

24^a RIUNIONE

Venerdì 11 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici » (1448 - *rel.* Farina Mattia) - *Oratori:* Leopardi, Presidente, Tassinari, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . Pag. 245

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Disciplina della produzione e dell'utilizzazione dei semi oleosi » (1449 - *rel.* Presidente) - *Oratori:* Sarrocchi, Todaro, Josa, Di Frassineto, Presidente, Tassinari, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 247

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alessandrini, Biscaretti di Ruffia, Boriani, Calisse, Di Frassineto, Di Frasso, Guidi Fabio, Josa, Leopardi,

Marinelli de Marco, Montuori Raffaele, Pasolini dall'Onda, Perris, Prampolini, Sarrocchi, Serpieri, Strampelli, Todaro, Torlonia e Zamboni.

È presente anche il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Tassinari.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Bonardi, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca Ugolino, Di Miraffiori Guerrieri, Faina, Farina Mattia, Marescalchi, Matarazzo, Mattiolo, Maury di Morancez, Menozzi, Messedaglia, Novelli, Peglion, Pucci, Romano Avezzana, Rossi, Spada Veralli Potenziani, Tesio e Verlaci.

PASOLINI DALL'ONDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione del 19 giugno 1941-XIX, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici » (1448). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore Pasolini dall'Onda di dar lettura della relazione del senatore Farina Mattia, assente per congedo.

PASOLINI DALL'ONDA, *segretario*. Il provvedimento in esame riflette la conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici. Con tali modificazioni si apporta una notevole variazione allo stanziamento di 20 milioni concessi al Ministero dell'agricoltura per l'esercizio 1940-41. Dei 20 milioni, 6 milioni passano al Ministero delle corporazioni per integrazione di prezzo alle aziende fabbricanti di Ramital relativamente alla produzione effettuata fino al 10 luglio 1941-XIX.

La deficiente organizzazione per la distribuzione degli anticrittogamici nell'annata agraria in corso e la scarsa produzione di essi avevano destato gravi preoccupazioni, ma l'andamento eccezionalmente favorevole, nella decorosa primavera, della vegetazione delle viti le ha fatte svanire, e con piacere può constatarsi che la produzione in gran parte del Paese si presenta in favorevoli condizioni.

E pertanto, nel mentre propone l'approvazione della conversione in legge del decreto in esame, il relatore crede opportuno che la Commissione rivolga particolari premure al Ministro dell'agricoltura perchè tempestivamente si provveda al fabbisogno di anticrittogamici per l'annata agraria prossima, onde scongiurare gravissimi danni all'economia del Paese ed eliminare altresì gli inconvenienti che ne deriverebbero agli agricoltori, i quali vedrebbero svanire la produzione della vite per mancanza delle cure necessarie ed indispensabili contro le infestazioni parassitarie.

PRESIDENTE. Crede doveroso esprimere il più vivo elogio per chi ha organizzato il servizio della fornitura di questi prodotti e ha dato modo di eseguire, tempestivamente quasi in ogni caso, i trattamenti anticrittogamici.

Aggiunge che se fosse stato prescritto un impiego di solfato di rame minore dell'1 per cento, e forse solo del mezzo per cento, negli anticrittogamici, oltre ad ottenere ugualmente buoni risultati, si sarebbe risparmiata una quantità sufficiente di solfato di rame anche per l'anno venturo. Nella provincia di Reggio Emilia che, dopo quelle delle Puglie, ha la maggiore produzione vinicola, si è insistito perchè non si impiegasse più del 0,7 per cento,

mentre gli consta che in altre provincie si è impiegato anche il 3 per cento, cagionando lo spreco di un prodotto costoso e prezioso per la produzione vinicola.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Assicura la Commissione che da parte del suo Ministero si è quest'anno agito tempestivamente nei riguardi degli anticrittogamici e che ci si prepara ad agire tempestivamente per l'anno prossimo. Solo la deficienza dei prodotti potrà creare delle difficoltà, non la tempestività della distribuzione.

Riferendosi poi alla osservazione fatta dal Presidente, constata che per quest'anno è stata disponibile solo la metà circa del rame che normalmente si usa per la lotta anticrittogamica. L'esperienza fatta nell'anno corrente servirà forse a porre in evidenza che in questo impiego vi era dello spreco; infatti quest'anno con una metà circa del rame normalmente usato, con una primavera piovosa, seguita in talune zone da un caldo umido, condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora, la produzione vinicola risulta in generale favorevole.

Per il prossimo anno le prospettive di disponibilità sono ancora minori di quelle dell'anno corrente. Sarà frattanto possibile constatare quale sia la efficacia del Ramital che è stato impiegato largamente e che, se l'esperienza lo confermerà, potrà essere impiegato in più vasta scala nell'anno venturo.

Gli anticrittogamici a base di mercurio sperimentati hanno dato risultati negativi, forse per un eccessivo contenuto in sali di mercurio, così che occorre continuare gli esperimenti.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro delle sue spiegazioni.

LEOPARDI. Esprime la sua soddisfazione per le dichiarazioni del Ministro, così benemerito e sollecito per l'agricoltura, circa l'uso del Ramital e la disponibilità del rame.

Fa però rilevare che le provincie di Ancona e Macerata hanno ricevuto le quantità fissate di anticrittogamici in ritardo, e che il Ramital è giunto solo da cinque o sei giorni.

Fortunatamente l'andamento stagionale è stato molto favorevole, e così sono bastate due o tre irrorazioni praticate con 800 grammi per

mille per la difesa della vite. Raccomanda al Ministro che per la prossima campagna i quantitativi di prodotti anticrittogamici disponibili sul mercato vengano distribuiti tempestivamente e si eviti per gli anni venturi la sperequazione di trattamento verificatasi fra i Consorzi agrari e le Società cerealicole, che hanno avuto la preferenza degli industriali non solo per gli anticrittogamici ma anche per la dotazione dei concimi.

Confida nell'autorevole, validissimo intervento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Afferma che la fabbricazione del Ramital ha subito un iniziale ritardo in quanto il Ministero delle corporazioni ha dovuto prima stabilire se la produzione doveva concentrarsi nell'industria che aveva acquistato il brevetto Casale o effettuarsi anche da altre industrie che lo richiedevano; ma da questo fatto non sono derivate conseguenze apprezzabili, poichè è stato provveduto ad una prima distribuzione di solfato di rame.

Quanto alla equità nella distribuzione degli anticrittogamici, fa presente che il Ministero dell'agricoltura, in base alle proposte di ripartizione del settore dei Consorzi fra i produttori, ha provveduto a rimetterle al Ministero delle corporazioni, che ha curato la distribuzione ed a ripartire la disponibilità fra i Consorzi agrari e le ditte commerciali interessate.

Si farà eco di quanto ha espresso il senatore Leopardi perchè si tenga nel dovuto conto l'azione dei Consorzi agrari, sorti per distribuire questi prodotti utili all'agricoltura, e che hanno acquistato molte benemerienze, a tutti note, in quasi 50 anni di opera assidua.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Disciplina della produzione e dell'utilizzazione dei semi oleosi » (1449). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Avverte che il senatore Faina, perchè indisposto, non ha potuto sten-

dere la relazione sul disegno di legge in esame. L'oratore dichiara che egli stesso lumeggerà brevemente le caratteristiche fondamentali del provvedimento.

Come è noto, la produzione dei semi oleosi nel nostro Paese non è sufficiente a coprire il fabbisogno di olii vegetali che, prima dello scoppio della guerra attuale, si ottenevano per la massima parte dalla spremitura di semi importati.

Negli ultimi anni, secondo quanto è affermato nella relazione ministeriale, dai semi di piante oleaginose di produzione nazionale — colza, ravizzone, arachide, cotone, lino, ricino, soia, girasole e sesamo — dai residui della trasformazione industriale di altri prodotti agricoli, come vinaccioli, germi di granoturco, semi di tabacco, e di pomodoro, pula di riso, e dalle bacche del lentisco, è stato ricavato in media soltanto un quantitativo di circa 140 mila quintali di olio, che rappresenta appena il 5 per cento del fabbisogno nazionale di olii alimentari.

Da queste cifre ognuno potrà facilmente dedurre quanto fosse grave per il nostro Paese l'onere costituito dall'importazione dei semi oleosi.

Per far fronte quindi ai bisogni della Nazione, soprattutto nell'attuale stato di emergenza, era necessario stimolare in questo campo la produzione, disciplinandola con norme che fossero in armonia con quelle già adottate per altri prodotti agricoli soggetti a controllo e che hanno dato ottima prova.

Col provvedimento in esame il Governo fascista mira appunto a regolare l'intera produzione dei semi oleosi in vista delle necessità autarchiche del Paese. Un provvedimento in questo senso era indispensabile, avendo la produzione dei semi oleosi grande importanza sia per l'alimentazione come per le industrie di pace e di guerra.

Il Governo fascista, sin dal 1936, si preoccupò di istituire un apposito Ente, l'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose (A. N. C. P. E. O.), allo scopo di promuovere tutte quelle iniziative che potessero riuscire utili allo sviluppo della produzione dei semi oleosi. Questo Ente ha svolto una note-

vole attività, specialmente nel campo della coltura del ricino.

Col provvedimento in esame, per attuare la disciplina totalitaria della produzione della utilizzazione dei semi oleosi, la sfera d'azione dell'A. N. C. P. E. O. è estesa alle diverse branche della produzione oleaginosa: sarà bene però tener presente che la struttura giuridica di questo organismo non viene ad essere alterata per i nuovi e complessi compiti che gli sono stati affidati.

Il disegno di legge impone l'obbligo ai produttori di munirsi di apposita licenza di coltivazione affinché la produzione avvenga secondo un piano organico di ripartizione delle superfici da destinare alla coltura di semi e frutti oleosi. Le norme, poi, che regolano la raccolta, il pagamento e la vendita dei prodotti non hanno bisogno di essere particolarmente lumeggiate in quanto sono analoghe alle disposizioni già adottate per altri prodotti agricoli soggetti a controllo.

La Commissione dell'agricoltura della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ha approvato il disegno di legge con alcune modificazioni che risultano dal testo distribuito alla Commissione.

L'oratore comunica, infine, che il senatore Di Frassineto ha presentato due emendamenti. Il primo consiste nell'aggiunta al 4° comma dell'articolo 2 dei seguenti periodi: « Sono altresì esclusi dall'obbligo del conferimento all'ammasso i semi oleosi selezionati, destinati alla vendita per seme, prodotti da enti o privati, i quali ne abbiano fatta domanda agli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. unitamente a quella per il rilascio della licenza di coltivazione, specificando l'estensione delle relative colture. In caso di mancata accettazione delle domande da parte degli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O., gli interessati avranno diritto di ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». Il secondo emendamento consiste anche nell'aggiunta al primo comma dell'articolo 9 del seguente periodo: « il quale stabilirà altresì annualmente i prezzi dei semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento all'ammasso a norma del 4° comma dell'articolo 2 ».

È stato poi presentato dal senatore Sar-

rocchi un altro emendamento col quale si mira a sopprimere la parola « vinaccioli » al 4° e 5° comma dell'articolo 2.

L'oratore si augura che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste voglia accogliere questi emendamenti: essi sono suggeriti da uomini di provata esperienza e dottrina e rispondono indubbiamente a concrete e giuste esigenze della classe agricola.

In particolar modo raccomanda l'accettazione dell'emendamento proposto dal senatore Di Frassineto al 4° comma dell'articolo 2. Il senatore Di Frassineto vorrebbe esclusi dall'obbligo del conferimento all'ammasso i semi oleosi selezionati destinati alla vendita per seme. L'oratore osserva che dovrebbero essere esclusi da quest'obbligo non soltanto i semi selezionati ma tutti i semi in genere destinati alla semina.

Si augura che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste voglia accogliere l'emendamento proposto dal senatore Di Frassineto con una aggiunta nella quale sia espressamente sancito l'esonero dall'obbligo del conferimento all'ammasso per quelle quantità di semi che gli agricoltori hanno necessità di destinare alla semina. (*Applausi*).

SARROCCHI. Col disegno di legge in discussione il Ministero dell'agricoltura fa un altro passo sulla via degli ammassi dei prodotti agricoli, di cui l'oratore si è ampiamente occupato in una recente occasione.

Anche nella materia dei semi oleosi non si risolve in modo esplicito la questione del passaggio di proprietà del prodotto ammassato al momento del conferimento. Si dovrebbe credere però che con l'articolo 6 si sia inteso di stabilire che la proprietà dei semi oleosi passi, all'atto del conferimento, all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose (A. N. C. P. E. O.), visto che in questo articolo si parla di un acconto sul prezzo.

I dubbi possono tuttavia sussistere. In considerazione di essi l'oratore crede opportuno riferirsi alle osservazioni da lui fatte come relatore sul disegno di legge riguardante l'estensione della garanzia del privilegio ai finanziamenti per le spese di gestione degli ammassi ed a quelli per la selezione e prima lavorazione dei prodotti ammassati e richiama

il voto espresso allora, nella riunione del 19 giugno 1941-XIX, dalla Commissione dell'agricoltura per una sistemazione legislativa integrale ed organica della materia degli ammassi; voto che appare tanto più giustificato ora per la progressiva ed estensiva applicazione del sistema dell'ammasso (che l'oratore dichiara di non poter dire se sia interamente da approvarsi come non sa dire se debba augurarsene la stabilità in così larga misura): estensione tale da richiedere ormai la formazione, per usare un'espressione un po' metaforica, di un vero *corpus juris* che regoli la complessa e non facile materia sotto l'aspetto giuridico.

L'oratore lueggia le ragioni che lo hanno spinto a proporre la soppressione della parola « vinaccioli » al 4° e 5° comma dell'articolo 2, e dichiara che il suo emendamento presuppone che l'obbligo del conferimento dei vinaccioli all'ammasso sia imposto ai produttori di uva. Ed è chiaro che, se questo presupposto fosse esatto, l'obbligo stesso sarebbe in evidente contrasto con quello della consegna delle vinacce alle distillerie, che è imposto da un'altra legge (13 agosto 1940-XVIII, n. 1419).

Ma, se riferendosi alle parole del 2° comma dell'articolo 2, col quale si stabilisce che « l'obbligo della denuncia e del conferimento spetta al produttore ed a chiunque abbia titolo per disporre dei semi e frutti oleosi », il Ministro dell'agricoltura e delle foreste potesse chiarire che i produttori di uva sono esonerati da ogni obbligo di consegna relativo ai vinaccioli con il conferimento delle vinacce alle distillerie, l'oratore dichiara che la proposta di questo emendamento potrebbe essere abbandonata.

È però da osservarsi che il disegno di legge sul conferimento dei vinaccioli richiama per necessità logica al riesame del citato provvedimento relativo alle vinacce e fa sorgere l'opportunità di prendere nella debita considerazione il danno dell'economia nazionale ed anche quello che si infligge ingiustamente ai vinificatori con l'obbligo della consegna delle vinacce torchiate e spremute alle distillerie, mentre dovrebbe essere accordata ai vinificatori stessi, almeno nelle grandi e nelle medie aziende convenientemente attrezzate, la facoltà di produrre vinelli da consegnarsi alle distillerie per

la produzione dell'alcole e di ritenere le vinacce per gli usi agricoli di cui sono suscettibili.

Privando i vinificatori di questa facoltà si danneggia innanzi tutto l'economia nazionale perchè sicure esperienze hanno dimostrato che le vinacce ammassate e consegnate con inevitabile ritardo alle distillerie — a prescindere dalle gravi spese del trasporto — subiscono una notevole perdita di ricchezza in alcole, con una riduzione che va dal 5 o 6 per cento al 3,60 per cento e con una conseguente perdita di alcole che oscilla da 1 a 2 gradi. L'oratore dichiara che desume questi dati da una recentissima pubblicazione del prof. Ugo Rossi Ferrini, il quale richiama in proposito l'autorità del Carpentieri, del Marescalchi, del Comboni, del Martinotti, del Sannino, del Mensio e di altri autorevolissimi studiosi della materia, tra i quali piace all'oratore citare in particolare modo l'eminente senatore prof. Passerini, che fin dal 1895, sperimentò, con alta resa, la preparazione diretta del vinello nelle sue fattorie.

Inoltre si danneggiano gravemente ed ingiustamente i vinificatori perchè le distillerie non possono evidentemente pagare quella parte delle sostanze alcoliche che è andata dispersa col ritardo della consegna e con la deteriorazione delle vinacce. I vinificatori pertanto non ricevono dalle distillerie che un compenso parziale delle attività agricole di cui sono privati. Si aggiunga che gli agricoltori, conferendo le vinacce alle distillerie, perdono la disponibilità delle vinacce esauste che sono utilissime come foraggio sussidiario, mentre le distillerie dopo l'estrazione dell'alcole le usano soltanto come combustibile. E non occorre dire quanto la perdita di questo non trascurabile contributo all'alimentazione del bestiame sia deprecabile in un momento in cui tutti gli sforzi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono saggiamente e lodevolmente diretti all'incremento della produzione di carne e di latte per gli usi alimentari e di animali da lavoro.

Infine — con l'utilizzazione, sancita dal provvedimento in esame, dei vinaccioli per l'estrazione di sostanze oleose — i vinificatori perdono anche questa parte del valore di un loro prodotto che, come è facilmente preve-

dibile, passerà, senza un particolare compenso, alle distillerie unitamente alle vinacce di cui i vinaccioli fanno parte e sarà da queste conferito agli ammassi con la percezione del relativo prezzo.

Per queste ragioni, premesso che la produzione dei vinelli può essere fatta con mezzi semplicissimi in qualunque azienda agraria, anche mediocrementemente attrezzata, e che la separazione dei vinaccioli dalle vinacce può essere ottenuta nelle grandi e medie aziende a mezzo delle italianissime ed ottime macchine spartiseme, a mano o a motore, e nelle piccole aziende anche con l'uso di comuni vagli a mano, l'oratore crede opportuno proporre che la Commissione esprima il voto che con nuove disposizioni di legge sia consentito ai vinificatori di conservare la disponibilità delle vinacce per tutte le utilizzazioni di cui esse sono capaci, obbligando in pari tempo i vinificatori stessi a preparare i vinelli da consegnarsi alle distillerie, per la produzione dell'alcole, a separare dalle vinacce i vinaccioli e a consegnarli agli ammassi, con adeguato compenso, per l'estrazione dell'olio.

Soltanto in questo modo saranno pienamente tutelati i diritti degli agricoltori produttori di uva e sarà evitata una perdita non compensata di ricchezza agricola, dannosa agli agricoltori e non meno nociva all'economia nazionale.

TODARO. Ricorda che l'anno scorso, nella discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accennando brevemente al sistema degli ammassi, espresse il voto che fosse adottato il cosiddetto ammasso giuridico per quei prodotti che non hanno importanza fondamentale tanto dal punto di vista strettamente agricolo come da quello dell'economia generale. Ad uno di questi casi sembra appunto riferirsi il disegno di legge in discussione. Sarebbe stato bene pertanto instaurare, invece del sistema dell'ammasso fisico, quello dell'ammasso giuridico per i semi oleosi in genere.

L'oratore desidera inoltre segnalare al Ministro dell'agricoltura e delle foreste alcuni rilievi nella speranza che essi possano recare un contributo alla più rapida e completa realizzazione dei fini assegnati al disegno di legge in discussione.

In primo luogo sarà bene non dimenticare che l'olivo, sorgente del migliore di tutti gli olii, ha fin qui distolto e quasi allontanato gli agricoltori italiani dalla coltivazione di quasi tutte le piante erbacee oleifere. Sarà quindi opportuno promuovere e favorire la coltura delle erbe oleifere. Da ciò la necessità di una specifica e molto attiva propaganda, ad opera degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, di una larga distribuzione — gratuita o quasi — di buone sementi fra i più modesti agricoltori e di una non meno larga divulgazione della più corretta tecnica colturale delle piante erbacee oleifere.

Particolarmente, in relazione alla coltura del ricino, meriterebbe forse maggior considerazione, soprattutto nell'attuale stato di emergenza, da parte degli organi statali e corporativi di propaganda, una sua raccomandazione fatta qualche anno fa, con la quale si mirava a incrementare quelle piccole sporadiche e quanto mai sommarie coltivazioni, in ritagli abitualmente perduti di terreno e presso i margini di altre colture sarchiate, che l'oratore designò a suo tempo con l'espressione « coltura in ordine sparso ».

Specie in alcune zone dell'Italia meridionale ed insulare, nelle quali il ricino può spesso diventare perennante, si potrebbero facilmente costituire numerosi piccoli ricineti, il prodotto dei quali costituirebbe una quota molto cospicua della produzione nazionale.

Oltrechè fare affidamento sulla coltura del ricino e su quella, da eseguirsi con analoga tecnica, del girasole, si dovrebbe incrementare la coltura di quella papilionacea orientale tanto preziosa che è la soia; la quale — oltre che olio commestibile — potrebbe fornire un ottimo ingrediente alla panificazione miscelata anche in periodo di pace.

Ultima e non prima dovrebbe poi venire la disciplina dei prezzi attraverso l'ammasso totalitario dei semi oleosi. Come l'oratore però ha affermato all'inizio del suo discorso, per questi semi dovrebbe essere adottato di regola il sistema del cosiddetto ammasso giuridico: il prodotto, in altri termini, dovrebbe essere conservato nelle piccole o grandi aziende di produzione e dovrebbe essere disposta la di-

retta immissione dei semi oleiferi, sotto il controllo dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, negli oleifici, per evitare la pesante e dispendiosa gestione degli ammassi fisici posta alle dipendenze dell'Associazione stessa o di altri Enti corporativi.

Per necessità di cose l'ammasso fisico risulta in questo caso estremamente complesso, data la molteplicità delle specie; e di malagevole governo, trattandosi di semi di non facile conservazione. Frequenti e quasi inevitabili saranno le mescolanze, evidentemente molto pregiudizievoli: basti pensare alle differenze qualitative rilevanti degli olii nelle varie specie e al possibile deterioramento genetico delle sementi.

L'oratore termina augurandosi che le sue osservazioni siano tenute presenti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

JOSA. Manifesta qualche preoccupazione per il provvedimento in esame, tanto più che esso ha carattere non temporaneo e contingente in relazione al momento che si attraversa, ma permanente, in un campo produttivo non facile e in parte anche nuovo per l'agricoltura italiana. All'articolo 1 rileva la pericolosa tendenza a generalizzare più o meno tutte le colture oleifere, senza distinzione di ambiente e di possibilità. Avviene di solito che il Ministero dell'agricoltura, stabilito il fabbisogno di un dato prodotto e quindi l'estensione totale della coltura oleifera da cui ricavarlo, assegna, d'intesa con le organizzazioni sindacali ed economiche centrali dell'agricoltura, l'estensione che la coltura stessa dovrà raggiungere in ciascuna provincia, senza restrizioni, includendo anche provincie per le loro particolari condizioni inadatte e superfici minime, solo di pochi ettari.

Gli organi e gli uffici periferici non potendo che ritenere tassativa e indeclinabile l'assegnazione fatta, o come si dice con una brutta voce l'ettarato, premono sugli agricoltori che si inducono così ad intraprendere colture nuove anche là dove non possono riuscire, o le intraprendono di mala voglia e poi le trascurano. Ne derivano il disperdimento di energie produttive, lo sciupò di mezzi finanziari e di tempo per gli uffici periferici interessati, e, quel che è peggio, frequenti insuccessi, i quali

determinano il discredito che accompagna le colture e il disinteresse degli agricoltori.

Meglio dunque varrà restringere l'azione a singoli ambienti, dove una determinata coltura oleifera trova tutte le condizioni favorevoli per affermarsi e svilupparsi, e concentrare in quei soli ambienti ogni sforzo, evitando effimere iniziative, sperpero di mezzi e delusioni per risultati mediocri o negativi.

In merito all'articolo 5 l'oratore ritiene doveroso dire al Ministro dell'agricoltura la verità.

La questione dell'ammasso dei semi e frutti oleosi è affidata, con le disposizioni di questo articolo, alla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, che si avvale per attuarlo dell'Associazione nazionale fra i coltivatori di piante erbacee oleaginose. Si tratta di due organizzazioni, se pure con denominazione diversa, della stessa Confederazione degli agricoltori, dipendenti dal Presidente di questa, con l'identico scopo organizzativo dei produttori, le medesime funzioni assistenziali, la stessa finalità pratica, per cui è più che evidente il duplicato, aggravato dal fatto che, secondo quanto dispone l'articolo 5, sono i produttori a sostenere le spese perfino dei servizi centrali dell'una e dell'altra organizzazione, oltre s'intende quelle generali di gestione dell'ammasso.

Non c'è bisogno di chiarire che una delle due organizzazioni è di troppo, nè di aggiungere che gli agricoltori non sono entusiasti di queste duplicazioni, le quali li costringono a spese eccessive e, quando si moltiplicano in serie, come si vanno moltiplicando, più che giovare alla produzione la intralciano e opprimono.

L'oratore termina associandosi a quanto ha detto il senatore Sarrocchi riguardo alla situazione giuridica degli ammassi e alla necessità di meglio disciplinarli giuridicamente (*Applausi*).

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Circa l'emendamento proposto dal senatore Di Frassineto al 4° comma dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione, l'oratore dichiara che non ha da fare in massima alcuna obiezione al criterio informatore della modificazione proposta, intesa ad

esonerare dall'obbligo del conferimento agli ammassi i semi oleosi destinati alla selezione per semente.

Ad evitare però che una troppo lata formula di esonero si presti a sottrarre all'ammasso partite di semi troppo rilevanti rispetto alle esigenze colturali, crede opportuno subordinare l'esonero ad una particolare autorizzazione dell'Ufficio provinciale dell'A. N. C. P. E. O. e al controllo qualitativo della idoneità delle sementi da parte dell'ispettore agrario provinciale.

Propone pertanto che il testo dell'emendamento del senatore Di Frassineto sia così modificato:

« Possono essere esonerati dal conferimento all'ammasso i semi oleosi destinati alla selezione per semente, prodotti da chi abbia ottenuto dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. speciale licenza di coltivazione per produzione di semi oleosi da destinare alla riproduzione.

« L'esonero è concesso dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O., sentito l'ispettore agrario provinciale, cui spetta accertare l'idoneità del prodotto alla speciale destinazione, rilasciandone apposito certificato ».

Per venire incontro poi al desiderio espresso dal Presidente circa l'esclusione dall'obbligo del conferimento all'ammasso di tutti i semi in genere destinati alla semina, propone di inserire all'articolo 2, come 6°, un periodo così concepito:

« Sono esonerate dall'obbligo del conferimento all'ammasso anche le quantità necessarie ai bisogni aziendali degli agricoltori ».

In merito al 2° emendamento proposto dal senatore Di Frassineto al 1° comma dell'articolo 9, riguardante la determinazione dei prezzi dei semi oleosi selezionati, l'oratore dichiara di non aver nulla da osservare e di essere pronto ad accoglierlo.

Conosce poi il voto del senatore Sarrocchi relativo alla sistemazione legislativa degli ammassi: esso sarà esaminato a suo tempo dagli Uffici competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Quanto poi alla questione delle vinacce e dei vinaccioli, sulla quale è interessato anche il Ministero delle finanze, prega il senatore Sarrocchi di non insistere nel suo emendamento,

ma di limitarsi a convertirlo in raccomandazione, assicurandolo che esaminerà la questione tenendo presente quanto il senatore Sarrocchi stesso ha esposto nel suo discorso.

Rispondendo al senatore Todaro, l'oratore dichiara che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si è sempre occupato di promuovere la coltura delle piante sussidiarie per la produzione degli olii.

Il Ministero inoltre ha sempre seguito il concetto di evitare l'obbligatorietà degli ammassi dei semi deteriorabili. A questo proposito può ricordare che egli si è opposto all'ammasso obbligatorio delle mandorle.

Al senatore Josa, che ha fatto presenti gli inconvenienti della coltivazione di piante oleifere in terreni non adatti, fa osservare che si tratta di un fenomeno, nel complesso, molto limitato. Il disegno di legge in discussione, col quale si instaura una disciplina di queste coltivazioni, ovvierà all'inconveniente lamentato ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non mancherà di invitare gli organi, che sono preposti a ciò, a preoccuparsi di raggiungere comunque l'ettarato maggiore, ma anche il più redditizio.

In risposta poi all'altra osservazione del senatore Josa, l'oratore fa presente che l'A. N. C. P. E. O., essendo un'organizzazione assistenziale, fa parte di quella sindacale e quindi rientra nell'ambito del Ministero delle corporazioni, mentre i consorzi fra i produttori dell'agricoltura sono organizzazioni economiche e dipendono dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E nei suoi propositi di snellire questi organismi al momento opportuno è l'oratore assicura il senatore Josa che tale semplificazione non soltanto è nel suo intendimento, ma è anche in via di pratica attuazione, tanto che sono state impartite disposizioni per una migliore disciplina di questa materia (*Applausi*).

DI FRASSINETO. Ringrazia il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di aver accolto il concetto informatore del suo emendamento al 4° comma dell'articolo 2 e di avere accettato l'altro emendamento proposto al 1° comma dell'articolo 9.

Coglie l'occasione per raccomandare che ci si attenga a una certa prudenza nell'estendere

la disciplina degli ammassi. Senza dubbio è riuscito utile alla classe agricola e alla Nazione aver sancito l'obbligo del conferimento dei prodotti agricoli principali agli ammassi. Sarebbe bene però non assoggettare a questo obbligo gli agricoltori per quei prodotti che non sono di primaria importanza o comunque non strettamente necessari all'alimentazione. Non conviene eccedere in questo senso e ciò anche per evitare che con l'aumento degli organismi burocratici si venga ad incidere sui prezzi a tutto danno degli agricoltori.

SARROCCI. Dichiaro di rinunciare al suo emendamento e ringrazia il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di aver accolto il suo voto.

La lettura dell'articolo 1 del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 2 vi è l'emendamento del senatore Di Frassineto, nel nuovo testo proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e consistente nell'aggiunta al 4° comma delle seguenti parole:

« Possono essere esonerati dal conferimento all'ammasso i semi oleosi destinati alla selezione per semente, prodotti da chi abbia ottenuto dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. speciale licenza di coltivazione per produzione di semi oleosi da destinare alla riproduzione.

« L'esonero è concesso dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O., sentito l'Ispettore agrario provinciale, cui spetta accertare l'idoneità del prodotto alla speciale destinazione, rilasciandone apposito certificato ».

Sempre allo stesso articolo 2 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha accettato di inserire come 6° comma un periodo così concepito: ».

« Sono esonerate dall'obbligo del conferimento all'ammasso anche le quantità necessarie ai bisogni aziendali degli agricoltori ».

L'articolo 2 pertanto resterebbe così formulato:

« A partire dal raccolto 1941, tutti i semi e frutti oleosi, esclusi i semi di senape, che vengano successivamente indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, pro-

dotti nel Regno, devono essere denunciati, entro i termini che saranno stabiliti nel decreto stesso, agli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. e conferiti agli ammassi da essi gestiti.

« L'obbligo della denuncia e del conferimento spetta al produttore ed a chiunque abbia titolo per disporre dei semi e frutti oleosi.

« Le Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura denunceranno e terranno a disposizione dell'ammasso, istituito con la presente legge, i semi del cotone e della canapa ad essi conferiti, eccedenti il fabbisogno delle semine e destinati alla spremitura.

« Fermo restante l'obbligo della denuncia di cui ai commi 1 e 2, non debbono essere conferiti all'ammasso i vinaccioli, germi di granoturco, semi di pomodoro, pula di riso, residuati in aziende già fornite di impianti per la spremitura dell'olio. Possono essere esonerati dal conferimento all'ammasso i semi oleosi destinati alla selezione per semente, prodotti da chi abbia ottenuto dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. speciale licenza di coltivazione per produzione di semi oleosi da destinare alla riproduzione.

« L'esonero è concesso dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O., sentito l'Ispettore agrario provinciale, cui spetta accertare l'idoneità del prodotto alla speciale destinazione, rilasciandone apposito certificato.

« Sono esonerate dall'obbligo del conferimento all'ammasso anche le quantità necessarie ai bisogni aziendali degli agricoltori.

« Sono esonerati dall'obbligo della denuncia e del conferimento i detentori di piccoli quantitativi di vinaccioli, germi di granoturco, semi di pomodoro, pula di riso, secondo le norme che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

L'articolo 2, così emendato, è approvato.

La lettura degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 9 v'è l'emendamento del senatore Di Frassineto consistente nell'aggiunta, alla fine del 1° comma, di un periodo così concepito:

« il quale stabilirà altresì annualmente i prezzi dei semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento all'ammasso a norma del 4° comma dell'articolo 2 ».

L'articolo 9, pertanto, resterebbe così formulato:

« I semi oleosi di cui al 1° comma dell'articolo 2 possono essere ceduti dall'ammasso agli agricoltori per la semina ai prezzi fissati annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale stabilirà altresì annualmente i prezzi dei semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento all'ammasso a norma del 4° comma dell'articolo 2.

« Tutti i frutti e i semi oleosi destinati alla spremitura sono ceduti dall'ammasso alle industrie spremitrici, secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, ovvero, per quanto riguarda il seme di ricino, con il Ministero dell'aeronautica. I frutti e i semi oleosi destinati ad uso diverso dalla spremitura, saranno ceduti dall'ammasso secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di intesa col Ministero delle corporazioni.

« I prezzi di cessione dei semi e frutti destinati alla spremitura sono annualmente stabiliti, franco magazzino ammasso, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni ».

L'articolo 9, così emendato, è approvato.

La lettura degli articoli 10, 11, 12 e 13 del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Mette in votazione la proposta formulata dal senatore Sarrocchi nel seguente testo:

« La Commissione legislativa dell'agricoltura del Senato, approvando nella riunione dell'11 luglio 1941-XIX il disegno di legge concernente la disciplina della produzione e dell'utilizzazione dei semi oleosi e ritenendo che la produzione dei vinelli può essere fatta con mezzi semplicissimi in qualunque azienda

agraria, anche mediocrementemente attrezzata, e che la separazione dei vinaccioli dalle vinacce può essere ottenuta nelle grandi e medie aziende a mezzo delle macchine spartiseme, a mano od a motore, e nelle piccole aziende anche con l'uso di comuni vagli a mano, esprime il voto che con nuove disposizioni di legge sia consentito ai vinificatori di conservare la disponibilità delle vinacce per tutte le utilizzazioni di cui esse sono capaci, obbligando però in pari tempo i vinificatori stessi a preparare i vinelli da consegnarsi alle distillerie per la produzione dell'alcole, a separare dalle vinacce i vinaccioli e a consegnarli con adeguato compenso agli ammassi per l'estrazione dell'olio ».

La proposta è approvata.

La riunione ha termine alle ore 11,20.

ALLEGATO

Disciplina della produzione e dell'utilizzazione dei semi oleosi (1449).

Art. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, stabilisce annualmente la superficie da destinare, in ciascuna provincia, alla produzione di semi e frutti oleosi.

Gli agricoltori che intendono produrre tali semi e frutti, debbono munirsi della relativa licenza di coltivazione, facendone richiesta all'Ufficio provinciale dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose (A. N. C. P. E. O.), il quale provvede al rilascio delle licenze stesse, fino a copertura delle superfici assegnate ad ogni provincia.

Art. 2.

A partire dal raccolto 1941, tutti i semi e frutti oleosi, esclusi i semi di senape, che ven-

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

gano successivamente indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, prodotti nel Regno, devono essere denunciati, entro i termini che saranno stabiliti nel decreto stesso, agli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. e conferiti agli ammassi da essi gestiti.

L'obbligo della denuncia e del conferimento spetta al produttore ed a chiunque abbia titolo per disporre dei semi e frutti oleosi.

Le Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura denunceranno e terranno a disposizione dell'ammasso, istituito con la presente legge, i semi del cotone e della canapa ad essi conferiti, eccedenti il fabbisogno delle semine e destinati alla spremitura.

Fermo restante l'obbligo della denuncia di cui ai commi 1 e 2, non debbono essere conferiti all'ammasso i vinaccioli, germi di granturco, semi di pomodoro, pula di riso, residuati in aziende già fornite di impianti per la spremitura dell'olio. Possono essere esonerati dal conferimento all'ammasso i semi oleosi destinati alla selezione per semente, prodotti da chi abbia ottenuto dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. speciale licenza di coltivazione per produzione di semi oleosi da destinare alla riproduzione.

L'esonero è concesso dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O., sentito l'Ispettore agrario provinciale, cui spetta accertare l'idoneità del prodotto alla speciale destinazione, rilasciandone apposito certificato.

Sono esonerate dall'obbligo del conferimento all'ammasso anche le quantità necessarie ai bisogni aziendali degli agricoltori.

Sono esonerati dall'obbligo della denuncia e del conferimento i detentori di piccoli quantitativi di vinaccioli, germi di granturco, semi di pomodoro, pula di riso, secondo le norme che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per il seme del tabacco restano in vigore le disposizioni della legge organica sul monopolio dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67,

che ne attribuisce la disciplina e il controllo all'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Il piano di riparto alla industria della spremitura per il seme di tabacco è stabilito di concerto tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e l'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Art. 4.

Per l'importazione e per l'esportazione dei semi oleosi il Ministero degli scambi e delle valute procede sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

L'ammasso dei semi e dei frutti oleosi è gestito, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, la quale si avvale dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose (A. N. C. P. E. O.).

Gli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. rispondono del prodotto ricevuto, della sua conservazione e del pagamento del prezzo dovuto ai conferenti.

Le spese generali di gestione dell'ammasso, comprese quelle dei servizi centrali, nonché le spese relative al ricevimento, alla conservazione, custodia, assicurazione, prima lavorazione e trasporto del prodotto e al finanziamento dell'ammasso sono a carico dei conferenti.

La sgusciatura del ricino non può avvenire che presso centri istituiti o controllati dall'A. N. C. P. E. O.

Art. 6.

All'atto del conferimento dei prodotti, il conferente riceve dall'Ufficio provinciale dell'A. N. C. P. E. O. un bollettino di consegna contenente l'indicazione della quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito, e percepisce dall'Ente stesso, nella misura

stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un anticipo sul relativo prezzo, salvo la liquidazione finale prevista dall'articolo 11.

Art. 7.

Allo scopo di assicurarsi i mezzi occorrenti per pagare gli anticipi dovuti ai conferenti e per far fronte alle spese di gestione, l'Ufficio provinciale dell'A. N. C. P. E. O. ha facoltà di cedere in garanzia il prodotto agli Istituti di credito finanziatori.

Le relative operazioni di finanziamento sono assistite da privilegio sui prodotti ammassati e sul ricavo della loro vendita: tale privilegio ha grado immediatamente successivo a quello previsto, per i prestiti agrari di conduzione, dall'articolo 8 comma 1^o del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e successive modificazioni.

La girata delle cambiali, rappresentanti i crediti così privilegiati, produce anche il trasferimento del privilegio.

Gli eventuali diritti creditorî dei terzi sul prodotto soggetto all'obbligo del conferimento all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo che la gestione d'ammasso deve pagare al conferente. A tale scopo i creditori debbono notificare i loro diritti all'Ente ammassatore.

Art. 8.

L'Ufficio provinciale dell'A. N. C. P. E. O. deve versare all'Istituto finanziatore il ricavato delle vendite effettuate, a mano a mano che esse hanno luogo, ad estinzione parziale o totale della sovvenzione ricevuta.

L'Istituto finanziatore, ove abbia ottenuto sovvenzioni dall'Istituto di emissione o da altri, in corrispondenza delle anticipazioni concesse all'Ufficio provinciale dell'A. N. C. P. E. O. deve decurtare ed estinguere tali sovvenzioni a mano a mano che incassa il ricavato delle vendite dei prodotti ammassati.

Art. 9.

I semi oleosi di cui al primo comma dell'articolo 2 possono essere ceduti dall'ammasso

agli agricoltori per la semina ai prezzi fissati annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale stabilirà altresì annualmente i prezzi dei semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento all'ammasso a norma del 4^o comma dell'articolo 2.

Tutti i frutti ed i semi oleosi destinati alla spremitura sono ceduti dall'ammasso alle industrie spremitrici, secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, ovvero, per quanto riguarda il seme di ricino, col Ministero dell'aeronautica. I frutti e i semi oleosi destinati ad uso diverso dalla spremitura, saranno ceduti dall'ammasso secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero delle corporazioni.

I prezzi di cessione dei semi e frutti destinati alla spremitura sono annualmente stabiliti, franco magazzino ammasso, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni.

Art. 10.

I documenti, gli atti e le quietanze relative alle operazioni di ammasso, svolte fra conferenti, enti centrali e provinciali gestori, enti depositari ed istituti finanziatori, sono esenti dalle tasse e dalle imposte indirette sugli affari; fatta eccezione per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo, e per l'imposta generale sulla entrata, qualora essa sia dovuta.

Art. 11.

La gestione dell'ammasso si chiude al 30 aprile di ogni anno ed i prodotti e sottoprodotti eventualmente non venduti a tale data, entrano a far parte dell'ammasso dell'anno successivo.

L'A. N. C. P. E. O. presenta alla Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura la documentazione delle spese per i servizi centrali di ammasso e la proposta della loro ripartizione fra

le varie provincie, che deve essere approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sulla base delle spese sostenute e dei prezzi realizzati dalla vendita dei prodotti ammassati, l'A. N. C. P. E. O. redige entro il 31 luglio di ogni anno per ciascuna provincia, separatamente per ciascun genere di frutti o di semi ammassati, il rendiconto della gestione, e lo rimette alla Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, che lo invia per l'approvazione definitiva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dopo l'approvazione ministeriale i rendiconti sono esecutivi e l'A. N. C. P. E. O. procede alla finale ripartizione del netto ricavo della gestione fra i conferenti.

Art. 12.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni della presente legge sono nulli.

Le contravvenzioni possono essere accertate anche dal personale della Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e dell'A. N. C. P. E. O. che sia munito di apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Resta abrogato il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236 sulla disciplina della coltivazione delle piante del ricino.



SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'agricoltura

25^a RIUNIONE

Giovedì 31 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Disciplina della produzione e dell'utilizzazione dei semi oleosi » (1449-B - rel. Prampolini) Pag. 261

(Discussione e approvazione):

« Provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico delle zone delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana, danneggiate dalle operazioni di guerra » (1474 - rel. Leopardi) - *Oratori*: Tesio, Faina, Marescalchi, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 262

« Integrazione di prezzo e premi per i cereali e le fave da conferire agli ammassi nella campagna 1941-42 » (1491 - rel. Di Frassineto) - *Oratori*: Sarrocchi, Todaro, Faina, Josa, Farina Mattia, Guidi Fabio, Marescalchi, Leopardi, *Presidente*, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 263

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alessandrini, Boriani, Della Gherardesca Ugolino, Di Frasso, Faina, Farina Mattia, Frascchetti, Guidi Fabio, Josa, Leopardi, Marescalchi, Marinelli De Marco, Montuori Raffaele, Peglion, Peris, Prampolini, Pucci, Sarrocchi, Strampelli, Tesio, Todaro, Torlonia e Zamboni.

È presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Biscaretti di Ruffia, Bonardi, Calisse, De Capitani d'Arzago, Di Frassineto, Di Mirafiori Guerrieri, Matarazzo, Mattiolo, Maury di Morancez, Menozzi, Messedaglia, Morisani, Pasolini dall'Onda, Rossi, Serpieri e Verlaci.

JOSA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione dell'11 luglio 1941-XIX, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e dell'utilizzazione dei semi oleosi » (1449-B). — (*Modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Camera con

emendamenti agli articoli 1, 2, 5, 9 e 10, il 3 luglio del corrente anno, ed approvato dal Senato l'11 luglio con altri emendamenti agli articoli 2 e 9, è stato rinviato al Senato dalla Camera che ha approvato il 18 luglio il testo emendato dal Senato con alcune modificazioni agli stessi articoli 2 e 9.

All'articolo 2, nel secondo periodo del 4° comma, sono state soppresse le parole: « dagli Uffici provinciali »; il 5° comma è stato sostituito dal seguente: « L'esonero è concesso dall'A. N. C. P. E. O. in base alle proposte che gli Uffici provinciali competenti territorialmente formuleranno »; al 6° comma dopo le parole « bisogni aziendali degli agricoltori » sono state aggiunte altre così concepite: « nella misura che sarà stabilita dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. sentito il parere dell'Ispettore agrario provinciale ».

All'articolo 9 infine è stato aggiunto, come secondo comma, il seguente periodo: « I semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento, dovranno essere distribuiti per la semina secondo le norme che saranno fissate dall'A. N. C. P. E. O. ai fini di consentire il controllo sulla effettiva destinazione di essi ».

Le nuove modificazioni agli articoli 2 e 9 introdotte dalla Camera non cambiano in sostanza i criteri informativi degli emendamenti apportati dal Senato agli stessi articoli 2 e 9. C'è da osservare soltanto che la Camera ha ritenuto più opportuno far dipendere direttamente dall'A. N. C. P. E. O. la concessione dell'esonero dal conferimento all'ammasso per semi oleosi destinati alla selezione per sementi, e l'emanazione di norme ai fini di consentire il controllo sulla effettiva destinazione alla semina dei semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento.

Questa maggiore estensione dei compiti affidati all'A. N. C. P. E. O. risponde indubbiamente ai fini che il legislatore si è proposto di raggiungere col disegno di legge in discussione. In considerazione di ciò l'oratore invita i componenti della Commissione ad approvare gli emendamenti agli articoli 2 e 9 apportati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La lettura degli emendamenti agli articoli 2 e 9 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico delle zone delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana danneggiate dalle operazioni di guerra » (1474). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*)

LEOPARDI, *relatore*. Il disegno di legge in discussione riguarda provvidenze intese a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico delle zone delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana danneggiate dalle operazioni di guerra.

Lo schema originale già sottoposto alla approvazione della Commissione dell'agricoltura della Camera, la quale opportunamente ha introdotto nella composizione della Commissione incaricata di erogare i contributi di cui appresso i rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, è chiaro e preciso e non ha bisogno di particolari commenti.

Trattasi di un provvedimento di alta finalità politica ed economica con il quale si è inteso e si intende favorire il potenziamento del patrimonio zootecnico in quelle zone di confine che sono state danneggiate dalle operazioni di guerra.

È stato messo a disposizione degli agricoltori, ed a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un contributo di lire 5.000.000 con i quali il settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi tra i produttori provvederà ad acquistare bestiame bovino, equino, suino, ovino e caprino, il quale sarà, successivamente, ceduto agli aventi diritto con un abbuono massimo del 50 per cento sul prezzo originario di acquisto.

Il provvedimento ha una duplice finalità: consentire agli agricoltori di ricostituire il proprio patrimonio zootecnico con il minor onere possibile a loro carico; agevolare, at-

traverso l'acquisto di soggetti di razze scelte, il miglioramento del patrimonio zootecnico esistente, nell'interesse generale e superiore della Nazione.

Le finalità di ordine politico ed economico che il disegno di legge si prefigge di raggiungere pienamente rispondono alle aspettative degli agricoltori che sono stati danneggiati dalle operazioni di guerra.

TESIO. Approva di massima quanto è stato detto circa la finalità di agevolare, attraverso l'acquisto di soggetti di razze elette, il miglioramento del patrimonio zootecnico esistente ma, per quanto riguarda la provincia di Trieste, non vorrebbe che le provvidenze stabilite dal disegno di legge in discussione sortissero l'effetto di danneggiare l'allevamento dei cavalli Lipitzana, che non ha bisogno di essere migliorato ma soltanto salvaguardato. Si tratta dell'allevamento più antico del mondo: da ricerche da lui eseguite a Vienna risulta che risale a circa 300 anni fa l'opera di selezione mercè la quale si è ottenuto questo caratteristico tipo di cavallo che, se ha qualche difetto, possiede pure qualità di altissimo pregio.

Il Governo italiano promosse a suo tempo gli studi per migliorare questa razza, ma il solo fatto di immettere altro sangue in una razza selezionata vuol dire danneggiarla. Non c'è quindi da fare altro che salvare ciò che si può di quel materiale, cercando di conservare la razza Lipitzana con le sue odierne e pure antiche caratteristiche.

A questo fine si può ricordare che l'Austria, col materiale scadente rimastole, in una regione vicino a Vienna è riuscita a conservare intatti i caratteri di questa razza pregiata di equini.

FAINA. Concorda con il senatore Tesio; quanto egli ha detto rappresenta un parere condiviso da quasi tutti gli ippofili italiani. L'oratore ha visto in varie parti d'Italia, e specialmente nel Regio deposito stalloni di Pisa, cavalli di razza Lipitzana e può affermare che, in generale, essi hanno fatto buona prova sia come riproduttori, sia come cavalli da servizio. Per queste ragioni si associa al voto del senatore Tesio.

MARESCALCHI. Osserva che la questione della difesa della razza Lipitzana esula dal disegno di legge in esame.

La conferma che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha molto a cuore questa razza pregevole si ha nell'incremento da lui ottenuto del fondo destinato all'attuazione del programma per il miglioramento del nostro patrimonio zootecnico.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.

La questione sollevata dal senatore Tesio è interessante, ma, come ha osservato anche il senatore Marescalchi, esula dalla materia del provvedimento in discussione. In questo è ben specificato che i 5 milioni vanno a vantaggio delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana, danneggiate nel loro patrimonio zootecnico da operazioni di guerra. Il disegno di legge in esame ha inoltre lo scopo di portare gli aiuti necessari con la immediatezza desiderata dal Governo: senza la sua adozione infatti si sarebbe dovuto far ricorso alla lunga procedura ordinaria richiesta per il riconoscimento dei danni di guerra.

L'articolo 2 della legge specifica anche meglio che si tratta di danni nella consistenza del bestiame in conseguenza delle operazioni belliche, e quindi di un settore ben delimitato.

Il voto dei senatori Tesio e Faina pertanto non può essere accolto che come una raccomandazione da trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Integrazione di prezzo e premi per i cereali e le fave da conferire agli ammassi nella campagna 1941-42** » (1491). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Josa a dar lettura della relazione del senatore Di Frassineto, assente per congedo.

JOSA, *segretario*. Il disegno di legge relativo all'integrazione di prezzo e premi per i cereali e le fave da conferire agli ammassi nella campagna 1941-42 rappresenta una nuova prova di come il Governo si preoccupi di tutelare quei principali settori della produzione agricola che, nelle attuali contingenze di guerra, richiedono sia dato loro il massimo incremento per assicurare i complessi bisogni alimentari del Paese. Il provvedimento dispone infatti che le maggiori spese, alle quali gli agricoltori necessariamente debbono andare incontro per conseguire un aumento della produzione, siano compensate da prezzi remuneratori, ispirati a giusti criteri di equità.

A tale scopo il disegno di legge integra le norme emanate con la legge 21 ottobre 1940—XVIII, n. 1508, in quanto alle voci dei cereali in essa indicate, per le quali era stato disposto il pagamento di quote integrative di prezzo a carico dello Stato, si sono aggiunte analoghe integrazioni di prezzo per l'orzo, la segale e le fave, dato che questi prodotti, col decreto ministeriale 19 maggio 1941—XIX, sono stati inclusi tra quelli sottoposti a disciplina totalitaria.

Per conseguenza, gli stessi motivi per i quali, nella riunione del 4 ottobre 1940, fu dalla Commissione dato voto favorevole al precedente disegno di legge valgono per quanto è disposto all'articolo 1 del provvedimento in esame.

Del tutto nuove sono invece le disposizioni contenute nell'articolo 2, con le quali vengono accordati ai produttori, a carico del bilancio dello Stato, dei premi a seconda dei vari termini stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la consegna dei cereali e delle fave agli ammassi.

Si tratta, come è ben noto, di un provvedimento voluto dal Duce, sempre pronto a tutelare i legittimi interessi dell'agricoltura; provvedimento che ha permesso di procedere quest'anno, con sufficiente tranquillità, alla saldatura tra il vecchio e il nuovo raccolto del grano, grazie all'opera svolta con altrettanta competenza e tenacia dal Ministro Tasinari.

Altra disposizione importante, stabilita all'articolo 3, è di avere concesso ai produttori, a carico del bilancio dello Stato, un premio

fisso di lire 30 a quintale per il grano destinato alla selezione per seme, esonerato dall'obbligo del conferimento all'ammasso ai sensi del Regio decreto-legge 11 giugno 1936—XIV n. 1272, e del decreto ministeriale 28 luglio 1936—XIV. Ciò è pienamente giustificato dalla necessità di provvedere ad assicurare la produzione dei grani da seme. Infatti, se non fosse stato assicurato ai produttori il premio di cui sopra, essi avrebbero avuto tutto l'interesse di consegnare il grano al più presto agli ammassi per beneficiare dei premi stabiliti all'articolo 2 e per evitare, al tempo stesso, tutte quelle alee alle quali va incontro chi produce grani da seme.

Nella relazione ministeriale sono chiaramente indicati i motivi per i quali si rende necessaria la costituzione di un fondo destinato a fare fronte alle spese occorrenti per organizzare un efficace servizio di accertamento e di vigilanza sulle operazioni di raccolta e di trasferimento dei cereali e delle fave. Per tale servizio verrà corrisposto alla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura un contributo, a carico del bilancio dello Stato, di lire 0,50 per ogni quintale dei prodotti elencati all'articolo 1.

La corresponsione di un contributo è certamente giustificata dalla complessità dei servizi ai quali dovrà provvedere la Federazione. In ogni modo è da raccomandare che, da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero delle finanze, si stabiliscano, per l'erogazione dei fondi, modalità tali da evitare che vengano istituiti dei nuovi organismi burocratici di scarsa e problematica utilità.

Nel proporre che la Commissione dia voto favorevole al disegno di legge, il relatore crede opportuno sottoporre al Ministro due raccomandazioni, che si augura verranno da lui prese in benevolo esame se, per la prossima annata granaria, venissero concessi ai produttori i premi dei quali agli articoli 2 e 3.

La prima sarebbe di emanare tempestivamente il provvedimento e cioè prima dell'inizio delle semine, onde esso possa così costituire un efficace incitamento agli agricoltori per intensificare le colture.

La seconda sarebbe di vedere se non con-

venga, visto che i premi sono stati istituiti anche con lo scopo di favorire l'incremento delle colture di varietà precoci, di stabilire i termini per le consegne in relazione alle condizioni locali e specialmente alle epoche normali di maturazione del frumento nei vari compartimenti agrari. Questo perchè, oltre che nel Mezzogiorno, esistono in Italia molte zone nelle quali la coltivazione delle suddette varietà riesce soltanto proficua se subordinata all'adozione di mezzi tecnici appropriati, i quali richiedono un largo apporto di capitali, meritevole appunto di essere incoraggiato con la concessione di premi.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Sarrocchi ha presentato una proposta di emendamento all'articolo 1, consistente nell'aggiunta, come ultimo comma, di un periodo così concepito:

« La quota integrativa di lire 20 sarà corrisposta anche per quelle quantità di grano tenero che i produttori saranno autorizzati a trattenere per assegnarle, ed effettivamente assegneranno, agli operai agricoli della rispettiva azienda ed ai coloni insufficientemente provvisti ».

Invita il senatore Sarrocchi a lueggiare le ragioni che lo hanno indotto a presentare la sua proposta di emendamento.

SARROCCHI. Desidera prendere la parola perchè si propone di difendere il suo emendamento con tutta la deferenza, però, dovuta ai Ministri dell'agricoltura e delle finanze, i quali, secondo quanto gli è stato comunicato a voce, prima che avesse inizio la riunione, dal Presidente della Commissione, si sono dichiarati contrari ad accoglierlo. In verità non sa rendersi conto di questa loro opposizione perchè a lui sembrano giuste ed evidenti le ragioni che lo hanno indotto a proporre l'emendamento, tanto giuste ed evidenti che egli aveva trasmesso la sua proposta alla Presidenza del Senato col nome di « aggiunta esplicativa » che poi dalla Segreteria del Senato è stata battezzata col nome, tecnicamente più esatto dal punto di vista regolamentare, di « emendamento aggiuntivo ».

Resta inteso frattanto che non intende riferirsi al premio stabilito dall'articolo 2 per il sollecito conferimento del grano. L'oratore infatti comprende bene che la conces-

sione di questi premi è in rapporto con la necessità di avere rapidamente a disposizione il grano occorrente per i bisogni delle Forze Armate e per il consumo interno, e che i motivi di questa concessione non possono essere sostituiti da altre ragioni considerate equivalenti.

Lo stesso però non può dirsi per le quote integrative del prezzo previste dall'articolo 1 e preannunziate da lungo tempo, con una circolare del settore dell'agricoltura in data 29 maggio 1941, come onere assunto a carico dello Stato. Il che poi ha avuto esplicita conferma nell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Poichè non è contestabile, come indicano le parole stesse del disegno di legge, che queste quote integrative sono ormai parte del prezzo, prestabilito in lire 135 il quintale, riconosciuto poi inadeguato alle condizioni del mercato e ai costi di produzione, non si riesce ad intendere perchè questo supplemento di prezzo non dovrebbe essere corrisposto per quelle quantità di grano che i produttori saranno autorizzati a trattenere per provvedere ai bisogni aziendali, e che destineranno all'alimentazione dei loro dipendenti (fattori e salariati) e dei coloni insufficientemente provvisti a causa di un'eventuale scarsità del raccolto. In caso diverso, il grano riconosciuto necessario ai bisogni di tutte queste persone dovrebbe essere somministrato dagli enti ammassatori, non esistendo alcun provvedimento legislativo che ponga l'obbligo di questa somministrazione a carico del produttore, mentre, per evidenti motivi di convenienza sociale, oltrechè per il risparmio delle spese del duplice trasporto dal luogo di produzione all'ammasso e dall'ammasso alle località nelle quali risiedono coloro a cui i cereali difettano, è stato soltanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 19 maggio 1941-XIX che il Ministro dell'agricoltura, d'intesa con le organizzazioni sindacali ed economiche, fissi i quantitativi che dalle singole aziende produttrici « possono » (è detto « possono » e non « debbono ») essere trattenuti dai conferenti per i bisogni aziendali.

Appunto perchè questa ritenuta di grano, con la relativa distribuzione ai dipendenti, è soltanto facoltativa, manca evidentemente

qualunque motivo giuridicamente valido che possa giustificare una riduzione del prezzo (in questo si risolve il diniego della quota integrativa) a carico dei produttori per quelle quantità di grano che, ove essi non provvedessero a questo, dovrebbero essere fornite dagli enti ammassatori.

L'oratore ricorda che, per garantire il Governo contro qualunque pericolo di abusi, il settore dell'agricoltura ha già distribuito i moduli di denuncia della produzione del grano, nei quali sotto il n. 5 è prevista la formazione degli elenchi dei dipendenti fissi dell'azienda ai quali il grano dovrà essere rilasciato. Si può però osservare che nei moduli stessi i dipendenti sono indicati, con espressione inesatta, come aventi diritto alla corresponsione in natura, mentre in realtà questo diritto non esiste a termini di legge.

TODARO. Non è d'accordo col senatore Sarrocchi, perchè con il regime degli ammassi il Governo si è proposto lo scopo di regolare il prezzo del prodotto. Il quantitativo di cui il senatore Sarrocchi ha parlato, qualora il suo emendamento fosse accolto, verrebbe sottratto alla disciplina degli ammassi e quindi al mercato.

SARROCCHI. Osserva che la questione da lui sollevata ha un carattere essenzialmente giuridico: se esistesse una disposizione di legge che, anche in mancanza di speciali obblighi contrattuali, imponesse ai produttori di fornire grano ai propri dipendenti, la sua proposta di emendamento non avrebbe più ragione d'essere perchè, somministrando il grano ai propri dipendenti o ai coloni che ne sono insufficientemente provvisti, i produttori adempirebbero a un obbligo giuridico posto a loro carico dalla legge. Ma, poichè questa legge non esiste - l'oratore almeno non la conosce e aspetta che, se essa esiste, gli sia indicata - crede che il suo emendamento debba essere approvato per evidenti ragioni di legalità e di giustizia.

FAINA. Si associa a quanto ha esposto il senatore Sarrocchi e, se anche si volesse ritenere che dalla proposta del senatore Sarrocchi stesso potesse venire qualche aggravio allo Stato, questo aggravio sarebbe sostanzialmente compensato dal risparmio di parecchie spese inutili, quali quelle di ammasso, di

trasporto dal luogo di produzione agli ammassi, di viaggio per le persone dalle loro residenze ai centri dove si trovano gli enti ammassatori e di viaggio per il ritorno delle persone e della merce, il che, agli effetti della economia generale, va pure tenuto presente.

Non è poi un segreto che gli agricoltori negli ultimi tempi sono stati sottoposti a notevoli aggravii per l'accresciuto onere delle imposte, dei contributi sindacali e per l'aumentato costo delle macchine e della mano d'opera; la proposta del senatore Sarrocchi quindi costituirebbe un espediente per attenuare la situazione di disagio in cui versa la classe agricola e soprattutto quella dei piccoli proprietari.

JOSA. È nell'ordine di idee manifestato dal senatore Sarrocchi. A parte la questione di diritto, vi sono ragioni di equità e di opportunità le quali consiglierebbero di emendare il provvedimento in esame. Perchè, o il conduttore dell'azienda agraria è tenuto a somministrare ai suoi collaboratori a qualunque titolo il grano di cui necessitano per i loro bisogni individuali e familiari, e non è giusto che il cereale venga pagato al prezzo di ammasso, privato della quota integrativa; o non è tenuto a detta somministrazione, come appunto sostiene il senatore Sarrocchi, e preferirà consegnare il prodotto all'ammasso, per godere il beneficio della integrazione - questo almeno nella maggioranza dei casi - facendo sì che il personale aziendale dipenda poi dall'ammasso per essere rifornito.

Ora non vi è cosa che dispiaccia tanto a chiunque contribuisce alla produzione in una azienda agraria, unità assoluta di forze di volontà e di lavoro, quanto il chiedere attraverso formalità, lungaggini, disagi di trasporti il grano occorrente alla propria alimentazione, e l'avere un grano che non è più quello consegnato dall'azienda, che non è più a portata di mano nei magazzini dell'azienda stessa nè può essere ritirato e conteggiato secondo il bisogno. Può tutto questo sembrare trascurabile, ma è cosa invece di una portata morale notevolissima, e certamente tale da superare la questione del grano da calcolare al prezzo dell'ammasso oppure con l'aggiunta della quota integrativa.

FARINA MATTIA. Al senatore Sarrocchi, il quale ha affermato che per i coloni che non

hanno possibilità di trattenerne presso di loro il quantitativo di grano esonerato dall'obbligo del conferimento agli ammassi per i bisogni familiari non esiste un diritto effettivo di farsi consegnare il grano di cui necessitano dal proprietario, fa osservare che, almeno per le provincie del Mezzogiorno, se questo diritto non esiste per i coloni, lo si ha invece per i salariati in base ai contratti provinciali di lavoro, nei quali è specificato che essi debbono ricevere il compenso pattuito tanto in danaro come in natura. Pertanto in questo caso non si tratta di una concessione da parte del proprietario ma di un vero e proprio diritto dei salariati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Invia al senatore Di Frassineto, assente, una viva parola di plauso per la sua relazione e dichiara ai componenti la Commissione che terrà in debito conto le due raccomandazioni, indubbiamente giuste e ragionevoli, fatte dal relatore.

Al senatore Sarrocchi fa osservare che il provvedimento in discussione, col quale si concede una integrazione di prezzo e si accordano per la prima volta quest'anno premi per i cereali conferiti agli ammassi prima di una certa determinata data, ha la finalità di tutelare in pari tempo le esigenze dei consumatori, con un prezzo politico del pane, e quelle dei produttori incitando gli agricoltori a produrre maggiormente. Il provvedimento, poi, ha anche uno scopo tecnico, quello cioè di convogliare tutto il grano disponibile agli ammassi, per poter far fronte adeguatamente alle necessità della Nazione in armi.

Qualunque deroga alla disciplina instaurata con il regime degli ammassi costituirebbe un grave intralcio alla politica del controllo statale della produzione del grano, così necessaria ad assicurare l'alimentazione alla massa del popolo italiano. Accettando l'emendamento del senatore Sarrocchi si verrebbe a costituire una deroga al principio della disciplina totalitaria instaurata nel campo della produzione dei cereali e si turberebbe il congegno tecnico del provvedimento in discussione.

Inoltre la proposta del senatore Sarrocchi esula dalla materia del provvedimento in esame. La legge fa testo soltanto per l'entità dei premi. L'interpretazione di essa, la determinazione dei soggetti beneficiati, va risolta

a parte e rientra nell'orbita degli accordi sindacali. Questi possono stabilire se le 20 lire spettano al proprietario, al gastaldo o al salariato, e possono risolvere la numerosa casistica, compresa la questione relativa ai contratti di fitto con pagamento di canoni con riferimento a generi.

FAINA. Chiede da quale documento ufficiale risulti questa facoltà concessa alla organizzazione sindacale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il Governo concede i premi in quanto il grano è conferito agli ammassi, questo sancisce la legge; essa però non dice a chi deve andare il premio. La risoluzione delle questioni che possono sorgere con l'applicazione del provvedimento in esame non può essere deferita che alle organizzazioni sindacali competenti, salvo i casi ove la legge sugli ammassi provveda.

In ogni modo l'emendamento proposto dal senatore Sarrocchi non può essere accettato dal Governo.

GUIDI FABIO. Non è d'accordo col senatore Sarrocchi e fa un'osservazione pratica. Il proprietario che rinuncia a trattenerne il grano per i suoi dipendenti e lo conferisce agli ammassi riscuoterà per esso 155 lire al quintale, ma sarà costretto in seguito ad aumentare il salario dei dipendenti ai quali non fornisce il grano. La spesa pertanto che egli sosterrà per l'aumento dei salari non sarà inferiore alla somma riscossa in più con la consegna del grano agli enti ammassatori e, nello stesso tempo, i coloni o i dipendenti avranno maggiori disagi per acquistare nei centri sempre molto lontani il pane che è loro necessario.

SARROCCHI. Dichiara che è dolente di non potersi appagare della risposta datagli dal Ministro delle finanze, il quale per tante ragioni è benemerito e degno della generale ammirazione. Non si tratta qui di questioni sindacali, dopo che con decreti aventi vigore di legge sono già stati stabiliti un prezzo iniziale del grano e, successivamente, una quota integrativa, l'uno e l'altra applicabili a tutti i conferimenti e a tutti i conferenti. Si tratta invece di una semplice questione giuridica, di « mio » e di « tuo » da decidersi sulla base di decreti che entrano subito in vigore. L'interpretazione di questi decreti deve essere data dal potere legislativo e non può essere rimandata agli organi sindacali.

Il Ministro delle finanze non ha potuto indicargli, perchè probabilmente non esiste, una disposizione di legge che ponga a carico dei produttori l'obbligo di provvedere ai bisogni alimentari dei dipendenti fissi delle rispettive aziende, quando quest'obbligo non deriva, come ha giustamente rilevato il senatore Mattia Farina, da patti di lavoro. L'oratore quindi crede essere suo dovere insistere affinchè il suo emendamento sia accolto: esso potrebbe essere reso inutile soltanto dalla dichiarazione, se fosse possibile farla, che anche la quota integrativa del prezzo deve essere pagata, come il prezzo stesso, dai dipendenti della azienda. Ma questa dichiarazione, la quale dovrebbe essere esplicita e che non può essere riservata - nella imminenza della distribuzione del grano - a future decisioni degli organi sindacali (ai quali non può essere conferito il potere di modificare la legge), sarebbe a suo giudizio in aperta contraddizione con l'articolo 1 del disegno di legge in esame il quale, confermando il preannuncio dato con la circolare surricordata del settore dell'agricoltura, pone espressamente questo onere a carico del bilancio dello Stato.

Si augura quindi che il suo emendamento sia accolto, affinchè non avvenga che qualche produttore, per assicurarsi il diritto alla quota integrativa, conferisca agli ammassi tutto il grano raccolto, con la conseguenza che i suoi dipendenti sarebbero costretti a rifornirsi presso i magazzini degli ammassi di quel grano che potrebbero ritirare direttamente dai magazzini dell'azienda, evitando così la inutile duplicazione delle spese di trasporto ed avendo la certezza della tempestività e regolarità della fornitura. Se questo fatto deprecabile dovesse aver luogo, si avrebbero ripercussioni psicologicamente deleterie nella classe agricola, la quale invece deve essere concorde e disciplinata come un esercito in guerra.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La controversia sulla quale si è imperniata la discussione incide sui rapporti giuridici di impiego tra prestatori d'opera e datori di lavoro. Pertanto la questione se le 20 lire di integrazione del prezzo del grano debbano andare a beneficio dell'una o dell'altra parte non può essere decisa, come ha già detto, che in separata sede, e, in quanto rientri nell'orbita dei contratti di lavoro, dalle organizzazioni

sindacali, salvo il ricorso alla magistratura del lavoro.

PRESIDENTE. Come ha già accennato il senatore Sarrocchi all'inizio del suo discorso, anche il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non è favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto.

Con lettera, infatti, del 30 luglio 1941-XIX, inviata alla Presidenza del Senato, il Ministero dell'agricoltura fa rilevare che l'emendamento del senatore Sarrocchi non può applicarsi alla ipotesi che i produttori siano tenuti per contratto o per consuetudine a somministrare quantitativi di grano in natura come salario per i dipendenti. In tal caso infatti la prestazione non ha alcun riferimento ai prezzi del prodotto somministrato.

Nel caso invece in cui il proprietario sia tenuto a somministrare il prodotto in natura per le necessità alimentari del colono addebitandogliene il relativo valore, non è giustificato che il colono paghi il prodotto ad un prezzo superiore a quello stabilito per tutti i consumatori, nè che lo Stato intervenga finanziariamente in un rapporto strettamente interno delle aziende agricole.

Invita pertanto il senatore Sarrocchi a ritirare l'emendamento, e a trasformarlo in raccomandazione affinchè le sue ragioni possano essere fatte valere in altra sede.

SARROCCHI. Soltanto per aderire al desiderio autorevolmente espresso dal Presidente della Commissione, dichiara di convertire la sua proposta di emendamento in semplice raccomandazione, augurandosi che il problema da lui prospettato sia sollecitamente preso in esame e su di esso si abbia una decisione dei Ministri dell'agricoltura e delle finanze, in concorso con quello della giustizia specificamente competente in una questione che è strettamente giuridica e non ha alcun carattere sindacale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta la raccomandazione e dichiara che essa sarà esaminata con ogni cura per vedere se ad essa possa darsi pratica attuazione.

SARROCCHI. Ringrazia.

FARINA MATTIA. Circa la concessione dei premi prevista all'articolo 2, osserva che possono sorgere contestazioni nel caso di affittanze con pagamento di canoni in natura o con riferimenti a generi. In questi casi i premi vanno

a vantaggio del proprietario o dell'affittuario? Non è facile rispondere a questa domanda. Sarebbe bene pertanto fissare su questo punto l'interpretazione esatta della legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Per le stesse ragioni per le quali non ha potuto accettare l'emendamento del senatore Sarrocchi non può rispondere al quesito del senatore Farina. Non spetta al Ministro delle finanze di risolvere a beneficio di chi vanno le 20 lire di premio.

MARESCALCHI. Fa rilevare che alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni fu proprio il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a proporre la sostituzione all'articolo 2 della parola « produttori » con l'altra « conferenti » appunto per non far sorgere questioni che avrebbero potuto ostacolare il celere svolgimento delle operazioni di ammasso.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Ringrazia il Ministro delle finanze di essere intervenuto alla riunione della Commissione.

FAINA. Richiama l'attenzione del Ministro su un fatto che costituisce quasi un caso di coscienza per gli agricoltori, anche se non ufficialmente dichiarato. Come è noto, è disposta per legge l'assegnazione di due quintali di grano a persona, alle famiglie coloniche; ma chiunque è a conoscenza delle esigenze della classe rurale sa che due quintali a persona sono certamente insufficienti al sostentamento degli agricoltori che appunto sul grano debbono — nella maggior parte d'Italia — quasi esclusivamente fare assegnamento per nutrirsi.

Si aggiunga che in molte parti d'Italia le famiglie coloniche non bastano da sole a compiere tutti i lavori necessari nei rispettivi poderi: c'è così l'uso di rivolgersi ai cosiddetti giornalieri (retribuiti con denaro e vitto), i quali non vanno a lavorare, ancorchè abbastanza bene pagati, se non sono certi di mangiare relativamente bene.

È una situazione grave e complessa che va bene considerata, perchè la rigida applicazione della legge dà luogo alla molto spiacevole alternativa o di commettere qualche irregolarità o di indurre il lavoratore ad abbandonare il lavoro per insufficienza di nutrimento.

Si potrà obiettare che più del quantitativo di due quintali di grano per persona non è possibile assegnare agli agricoltori per esigenze di carattere generale. Ciò è vero, ma fino ad un certo punto: si potrebbe, ad esempio, conseguire un notevole risparmio di grano — e di ciò si potrebbe avvantaggiare la classe rurale con una maggiore assegnazione — provvedendo ad una migliore miscelazione, confezionamento e cottura del pane, il quale, poichè talvolta non è buono, va in parte sprecato con danno non solo della classe agricola ma dell'intera Nazione. Ciò è certamente possibile, perchè tutti hanno potuto constatare che in alcune località il pane è buono, mentre in altre è cattivo. Su tale fatto naturalmente concorre la migliore o peggiore conservazione del grano nei magazzini degli ammassi.

L'oratore conclude raccomandando che i gravi argomenti che ha avuto l'onore di esporre e che, più o meno direttamente, sono stati trattati anche da altri autorevoli senatori, siano sollecitamente riesaminati per alleviare il grave stato di disagio materiale e morale in cui versa la grande famiglia degli agricoltori.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Come agricoltore trova giuste le osservazioni prospettate dal senatore Faina, ma come Ministro deve osservare che sussistono gravi difficoltà tecniche per accogliere la proposta del senatore Faina stesso. Tra i generi ammassati sono molti i generi tesserati, e per i salariati sarebbe necessario richiedere tessere e documenti onde poter provvedere ad una maggiore assegnazione di grano. Non è però cosa semplice richiedere ai salariati le tessere per quei pochi giorni in cui lavorano in una data località. Per questa ragione gli agricoltori preferiscono rinunciare alle richieste di tessere per i braccianti.

LEOPARDI. I concetti esposti dal senatore Faina sono giusti. È indubitato che due quintali di grano per persona non sono sufficienti, sembra però che al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sia stata studiata la possibilità di un tesseramento per il riso e per la pasta quali elementi compensativi. Senza dubbio sarebbe ben gradito questo diritto di prelevare riso e pasta in quantità tale da compensare un mezzo quintale di grano in più.

La riunione ha termine alle ore 11,25.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'agricoltura

26^a RIUNIONE

Giovedì 20 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 829, contenente norme per la emissione e il trasporto di ordini di accreditamento per i servizi approvvigionamento dei legnami nazionali e del carbone vegetale in tempo di guerra » (1599 - *rel.* Guidi Fabio)

283

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, concernente proroga del termine della durata della occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera Nazionale per i Combattenti » (1597 - *rel.* Farina Mattia) - *Oratori:* Morisani, Di Frassineto e *Presidente*

274

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, recante disposizioni per la disciplina e il controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità » (1598 - *rel.* Montuori Raffaele) - *Oratori:* Faina, Perris, Sarrocchi, Pucci, Tesio, Rossi, Josa, Zamboni, Morisani e *Presidente*

275

« Disciplina delle funzioni tutorie della Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale su alcuni atti dei consorzi » (1600 - *rel.* Serpieri) - *Oratori:* Montuori Raffaele

284

La riunione ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Alessandrini, Bonardi, Boriani, Calisse, Di Frassineto, Di Frasso, Di Miraffiori Guerrieri, Faina, Farina Mattia, Frascchetti, Guidi Fabio, Josa, Leopardi, Marescalchi, Montuori Raffaele, Morisani, Pasolini dall'Onda, Peglion, Perris, Prampolini, Pucci, Romano Avezzana, Rossi, Samperi, Sarrocchi, Tesio, Todaro, Torlonia e Zamboni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Biscaretti di Ruffia, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca Ugolino, Matarazzo, Mattiolo, Maury di Morancez, Menozzi, Messedaglia, Mori Primo, Serpieri, Strampelli e Verlaci.

PRESIDENTE. Per onorare la memoria del defunto senatore Moroder, che faceva parte della Commissione, invita i presenti a serbare un minuto di raccoglimento.

PASOLINI DALL'ONDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione del 31 luglio 1941-XIX, che è approvato.

PRESIDENTE. Annuncia che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste gli aveva già espresso personalmente il desiderio di intervenire alla riunione della Commissione e poi non ha potuto per indifferibili impegni sopravvenuti all'ultimo momento.

Crede di interpretare il sentimento di tutti i presenti esprimendo il suo vivo rincrescimento per il fatto che la Commissione è costretta a tenere la riunione senza che sia presente alcun rappresentante del Governo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, concernente proroga del termine della durata della occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera Nazionale per i Combattenti (1597).** — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

FARINA MATTIA, relatore. Il provvedimento in discussione, col quale si modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834, stabilisce che, per le occupazioni provvisorie per ciascun immobile già disposte e per quelle che saranno disposte durante l'attuale stato di guerra, il termine di due anni previsto per l'espletazione del procedimento di espropriazione, che precede il decreto Reale di trasferimento all'Opera Nazionale Combattenti, è prorogato di due anni ancora, in modo che tale termine è portato a quattro anni.

Questo provvedimento è stato determinato dalle difficoltà che s'incontrano in tutto il lavoro preparatorio (indagini sulla provenienza degli immobili, rilascio di documenti legali dai vari uffici statali ecc.), per poi arrivare al Reale decreto di trasferimento degli immobili stessi all'Opera Nazionale Combattenti, lavoro che oggi si è reso più difficile e più lungo per lo stato di emergenza che il Paese attraversa.

È pertanto da sperare che l'Opera Nazionale Combattenti voglia espletare questa procedura del tutto eccezionale, nel più breve termine possibile per evitare i giustificati lamenti dei proprietari del Tavoliere di Puglia e del Bacino del Volturno; l'occupazione delle

loro terre è infatti causa per essi di una situazione durissima.

Troppo lungo è il lasso di tempo nel quale i proprietari, privati dei loro beni e quindi delle relative rendite, sono in attesa dell'indennizzo loro dovuto. E talora trattasi di gente che non ha altri proventi da cui trarre i mezzi di vita. Inconveniente gravissimo che, almeno in parte, sarebbe stato possibile evitare con disposizioni più aderenti alle nostre tradizioni giuridiche in tema di espropriazione.

Per queste considerazioni l'oratore esprime il voto che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste voglia intervenire presso l'Opera Nazionale Combattenti affinché l'indennità provvisoria, stabilita a norma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 11 novembre 1938, anno XVII, n. 1834, sia pagata quanto più prontamente è possibile ai proprietari, come ora spesso non avviene, e che gli stessi proprietari siano esonerati dal pagamento delle imposte e tributi comunque gravanti sull'immobile occupato dal bimestre successivo alla data del decreto di occupazione. (Approvazioni)

MORISANI. Si associa al voto formulato dal senatore Mattia Farina. Egli stesso aveva in animo di presentare un'interrogazione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste sul ritardato pagamento da parte dell'O. N. C. ai proprietari delle indennità per l'occupazione provvisoria dei loro terreni, particolarmente per quelli siti nel Bacino del Volturno. Quando poi vide espresso il suo pensiero nella relazione del senatore Farina Mattia desistette dal suo proponimento.

Senza dubbio il lavoro preparatorio consistente nelle indagini sulla provenienza degli immobili e nel rilascio di documenti base da parte degli uffici catastali, ipotecari, del Registro e delle Imposte, per poter arrivare al decreto Reale di trasferimento degli immobili all'Opera Nazionale per i Combattenti, è complesso e richiede un lungo periodo di tempo. Si aggiunga che questo lavoro di indagini è diventato più grave per l'attuale stato di emergenza che ha creato non lievi difficoltà agli uffici del Registro e delle Imposte e alla stessa Opera Nazionale per i Combattenti. Tuttavia ciò non dovrebbe, anzi non può esser causa di un ritardo nel pagamento ai proprietari delle in-

dennità per l'occupazione provvisoria dei loro terreni. La disposizione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, numero 1834, è assai chiara in proposito. Come opportunamente ha ricordato il relatore, molti proprietari versano in una situazione di disagio assai penosa, soprattutto perchè in qualche caso il provento delle loro terre provvisoriamente occupate costituiva il loro unico reddito.

Non era certo intenzione del Governo fascista far sorgere questo stato di cose, la cui gravità non può sfuggire ad alcuno, quando emanò nel 1938 il provvedimento col quale si accordava all'Opera Nazionale per i Combattenti la facoltà di occupare in via provvisoria i terreni siti nel Bacino del Volturno e nel Tavoliere di Puglia, e quindi l'oratore si augura che il Presidente della Commissione voglia farsi interprete presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle giuste preoccupazioni nutrite dai proprietari che non ancora hanno riscosso alcuna indennità per l'occupazione provvisoria dei loro terreni da parte dell'Opera Nazionale per i Combattenti.

DI FRASSINETO. Dichiaro di essere completamente d'accordo col relatore e col senatore Morisani circa i danni derivanti ai proprietari dal ritardato pagamento delle indennità.

La situazione di disagio in cui, per questo stato di fatto, i proprietari vengono a trovarsi è senza dubbio grave, ma diventa assai più grave ed onerosa, qualora, trattandosi di terreni dati in affitto, per i quali, con l'occupazione da parte dell'Opera Nazionale per i Combattenti, sono rescissi i relativi contratti, essi debbano corrispondere agli affittuari compensi per i lavori di maggesi o altro.

In questo caso i proprietari, pur trovandosi privi di rendita, sono tenuti a pagare delle somme agli ex-affittuari che saranno loro rimborsate solo quando, dopo parecchio tempo, riscuoteranno l'indennità loro dovuta dall'Opera Nazionale per i Combattenti.

Anche in considerazione di questo inconveniente l'oratore chiede che le indennità siano pagate con la maggior sollecitudine possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro di essere completamente d'accordo col relatore e coi senatori Morisani e Di Frassineto circa gli inconvenienti lamentati dalla classe dei proprietari per

il ritardato pagamento da parte dell'Opera Nazionale per i Combattenti delle indennità di occupazione provvisoria.

Reputa quindi necessario far presente questo stato di cose al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e mette in votazione la proposta formulata dal senatore Mattia Farina nel seguente testo:

« La Commissione legislativa dell'agricoltura del Senato, approvando nella riunione del 20 novembre 1941-XX il disegno di legge relativo alla conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, riguardante la proroga del termine della durata della occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera Nazionale per i Combattenti, esprime il voto che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste voglia intervenire presso l'Opera Nazionale per i Combattenti affinché l'indennità provvisoria sia da essa pagata, a norma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834, con la maggior sollecitudine possibile ai proprietari, ciò che ora spesso non avviene, e che gli stessi proprietari siano esonerati dal pagamento delle imposte e tributi comunque gravanti sull'immobile occupato dal bimestre successivo alla data del decreto di occupazione ».

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, recante disposizioni per la disciplina e il controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità** » (1598). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MONTUORI RAFFAELE, relatore. Il disegno di legge risponde ad una sentita esigenza di coordinamento dell'azione dei vari Ministeri e dei vari enti in materia di controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità.

Non può dirsi che il regime corporativo sia fallito ai suoi intenti, se si è intesa la necessità di rafforzarne l'efficienza pratica con mi-

sure integrative. Esso ha fatto ciò che era possibile fino a quando non sono intervenute cause di così imponente portata, quali la guerra, l'impossibilità di completare il nostro fabbisogno nazionale con importazioni dall'estero, le vicende atmosferiche non sempre favorevoli. Il regime corporativo non poteva da solo elidere questi fattori incontenibili e concorrenti, perchè sottratti alle potestà dei suoi organi direttivi.

Non può negarsi, peraltro, che in un primo tempo vi sia stata una proliferazione di enti e di competenze, che ha disorientato gli organi di esecuzione ed ha lasciato adito alla speculazione privata di ostacolare l'azione del Governo e delle Corporazioni.

Un primo passo verso il coordinamento è stato la costituzione di una Commissione interministeriale annonaria, di cui alla legge 24 aprile 1941—XIX, n. 385, ma la discontinuità delle adunanze della Commissione non può consentire di seguire le oscillazioni quotidiane dei mercati e gli sviluppi di situazioni di carattere contingente.

Occorreva pertanto creare come una giunta esecutiva, che sedesse in permanenza e che avesse un ordinamento capillare tale da consentire che le disposizioni di carattere generale impartite dal centro pervenissero subito alla periferia.

A tale scopo è stato istituito col decreto legislativo in esame un Comitato centrale di coordinamento e di controllo presso il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista. Il Partito, permeando tutta la vita della Nazione, non poteva rimanere estraneo alla lotta per la disciplina dei prezzi e per gli approvvigionamenti, che oggi costituiscono fattore basilare del nostro fronte interno. D'altra parte il Partito, inseritosi ormai profondamente nella compagine dello Stato, era l'unico organo che potesse, con la sua autorità, eliminare interferenze, fondere competenze, togliere contrasti, dare, in una parola, unità di comando in una materia che richiede uniformità di indirizzi e prontezza di esecuzione.

Sin da questi primi mesi del nuovo esperimento si è sentita l'efficacia dell'intervento del Partito per stroncare speculazioni, reprimere abusi, richiamare gli enti responsabili alla osservanza delle prescrizioni annonarie.

Non che detti enti non abbiano nella maggior parte dei casi compiuto il loro dovere, ma bisogna tener presente che i problemi annonari non possono trovare soluzioni locali. I fenomeni economici hanno in genere carattere unitario e le conseguenze di un indirizzo si ripercuotono nei punti più lontani. Basta infatti che in un centro di consumo si consentano prezzi più vantaggiosi, per determinare un afflusso di derrate in quel mercato a danno di altri. Di qui la gara al rialzo, cui abbiamo assistito nei mesi decorsi, i cui effetti non sono ancora cancellati. Non occorrono molte esemplificazioni. Sappiamo che alcune derrate scomparvero improvvisamente dal mercato di Roma, e non accennano ancora a rientrarvi, solo perchè un mercato lontano poteva offrire ai produttori, o peggio ai trafficanti, margini di utili maggiori.

È innegabile che l'azione del Partito è intervenuta assai opportunamente a ristabilire questo equilibrio nella distribuzione delle merci, attuando una rigorosa disciplina dei prezzi, la cui osservanza è affidata non soltanto agli organi di polizia, ma alle Federazioni fasciste, con sanzioni da parte di queste ultime anche di ordine politico.

Peraltro l'articolo 4 del disegno in esame sancisce opportunamente che, in questo campo, restano ferme le competenze dei Ministeri e di altri enti responsabili. Tale limitazione era indispensabile, poichè erroneamente da taluni ambienti il decreto-legge 8 luglio 1941, anno XIX, n. 742, fu interpretato nel senso che da quella data ogni ingerenza in materia dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità fosse trasferita agli organi del Partito. Il Partito è organismo squisitamente politico e non economico o semplicemente amministrativo. Non gli si può quindi far totale carico della grave responsabilità della disciplina annonaria, inscindibile da quella dei prezzi.

È risaputo infatti che questi non soggiacciono ad una regolamentazione arbitraria e d'imperio, ma, almeno per le derrate non sottoposte all'ammasso, variano soprattutto in funzione della totale disponibilità di queste ultime. Inoltre essi, anche prescindendo dalla congiuntura bellica e dalle sue inevitabili ripercussioni, quali lo spostamento delle produzioni e di taluni consumi, la rarefazione

della mano d'opera ecc., sono in relazione all'equa distribuzione dei prodotti su tutto il territorio nazionale e perciò collegati intimamente ai servizi dei trasporti, alle disponibilità dei combustibili solidi e liquidi ecc.

Tutti questi fattori impegnano evidentemente quasi tutte le attività statali ed esulano da quelle del Partito e dalle sue possibilità di diretti interventi.

L'ordinamento corporativo, concezione prettamente fascista, ha indubbiamente concorso a tenere insieme buona parte di questi elementi, controllando gli sviluppi produttivi ed i loro relativi costi fino al consumo. Ed occorre qui dire apertamente che esso, nonostante l'eccezionalità del momento, ha giovato a mantenere uno stato di cose che ci ha consentito fino a guerra inoltrata un regime alimentare che ci veniva invidiato dalle altre Nazioni in conflitto e da quelle neutrali.

La politica degli ammassi, sfrondata di qualche superflua e costosa sovrastruttura, ha d'altra parte contribuito a garantire taluni essenziali settori dell'alimentazione, sottraendoli alla speculazione, all'occultamento ed alle oscillazioni inerenti all'offerta e alla domanda.

Ma l'ammasso, purtroppo, non può operare che per generi che non siano suscettibili di alterazione e che siano fungibili per limitate varietà qualitative. Si è verificata quindi la coesistenza, fianco a fianco, di derrate a regime controllato e di derrate a regime libero. Era perciò da attendersi che i prezzi riferibili a derrate sottoposte ad ammasso agissero anche su quelli di merci non controllate; che i prezzi politici reagissero sui prezzi liberi perchè gli utili aziendali potessero raggiungere, nel loro complesso, i necessari margini remunerativi. Non è facile superare queste difficoltà; tuttavia, anche se non sempre sia possibile il conferimento effettivo di alcune derrate agli ammassi, vi è modo però di accertare le disponibilità totali e vincolare presso i produttori, con un ammasso virtuale, i generi di più largo consumo.

Non vi è altra via di uscita: o i prezzi si fissano *a priori* con criteri che subiscono una facile smentita dai fatti, in guisa che i listini ufficiali non corrispondono ai prezzi realmente praticati nei mercati clandestini, o si devono basare su l'unico fondamento vera-

mente solido, che è dato dalle quantità esistenti. Queste costituiscono le « costanti » nel calcolo dei prezzi, cui vanno aggiunte le « variabili » dei trasporti, della intermediazione commerciale, delle incidenze tributarie, ecc. Fino a che gli organi preposti alla vigilanza sui prezzi debbono lasciar fuori dalla loro sfera d'azione alcune derrate, perchè non riescono a determinarne la massa ed a raggiungerle nel loro movimento, non sarà possibile conseguire risultati veramente efficaci e duraturi. Ogni *hiatus* in questa materia è una falla in cui si precipita la speculazione, scacciata dai settori controllati. Finchè si lascia l'adito alle manovre nelle contrattazioni private, sia pure circoscrivendone il campo, non si potranno fondare calcoli decisivi per la determinazione dei prezzi.

Sappiamo che è indirizzo illuminato del Ministro dell'agricoltura di estendere sempre più i censimenti in materia alimentare, in modo da conoscere in ogni momento, per così dire, il polso della vita produttiva della Nazione. Ma è necessario peraltro che gli organi accertatori procedano con quella rapidità che l'urgenza degli approvvigionamenti impone.

Nel chiudere la presente relazione è necessaria un'ultima osservazione meramente di forma.

Nell'articolo 2 del disegno in esame è detto che presso ogni Federazione dei Fasci di Combattimento è istituito, « quale emanazione della Sezione provinciale dell'alimentazione », un Comitato provinciale per il coordinamento e il controllo della disciplina dei prezzi.

Al comma 2 dello stesso articolo si stabilisce che le deliberazioni del Comitato provinciale « vengono attuate dalla Sezione provinciale dell'alimentazione ».

Ora si domanda: se il Comitato provinciale in funzione presso la Federazione è emanazione della Sezione provinciale dell'alimentazione, questa non può più considerarsi organo di esecuzione, come si argomenterebbe dalla letterale dizione dell'articolo. Occorrerebbe pertanto, se ancora fosse possibile, eliminare tale antinomia, che può creare, per errata interpretazione, interferenze di funzioni che si ripercuotono poi in danno del regime dei prezzi e della disciplina dei consumi.

FAINA. È sicuro di interpretare il pensiero di tutti i componenti la Commissione, associandosi al senso di rammarico, espresso dal Presidente, per l'assenza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste.

Le disposizioni adottate dal Governo in materia di disciplina e di controllo dei prezzi di generi alimentari di prima necessità assumono particolare importanza per le ripercussioni che hanno sull'economia generale del Paese e per quelle, non meno notevoli, di carattere essenzialmente politico.

Il senatore Montuori, nella sua lucida ed esauriente relazione, ha lumeggiato ampiamente il duplice aspetto, economico e politico, della questione: non resta, quindi, che associarsi ai rilievi da lui formulati. Tuttavia l'oratore crede opportuno approfondire l'esame di così importante argomento sottoponendo all'attenzione dei presenti qualche osservazione su alcuni inconvenienti verificatisi in due settori della maggiore importanza: quello relativo alla requisizione ed alla vendita delle patate e quello relativo al conferimento agli ammassi del grano residuo dalle semine.

Gli inconvenienti sorti nel primo campo sono anche un indice della insufficiente tempestività e coordinamento delle varie provvidenze adottate in materia di disciplina e di controllo dei prezzi di generi alimentari, perchè gli stessi inconvenienti, in proporzioni più o meno accentuate, si sono verificati anche per altri generi pure di prima necessità.

Nel settembre scorso, in varie provincie d'Italia, il prezzo delle patate di varietà tedesche ed olandesi fu fissato rispettivamente in lire 65 e lire 75 al quintale. Pochi giorni dopo l'adozione del provvedimento, fu emanato un decreto col quale si addiveniva alla requisizione di un quantitativo pari al 60 per cento delle patate prodotte da ogni agricoltore. A quest'ultima disposizione seguì subito un'altra, con la quale il prezzo delle patate tedesche ed olandesi veniva elevato rispettivamente a lire 90 e lire 100 al quintale. Vi è stata dunque, a pochi giorni di distanza, una notevole differenza di prezzo e ciò ha causato non lieve danno a molti agricoltori, procurando un beneficio non soltanto ai consumatori, ma anche agli ammassi e ad una cerchia ristretta di agricol-

tori e commercianti. L'oratore, pur ritenendo questi complessi problemi difficilissimi a risolversi, crede che forse non sarebbe stato impossibile adottare provvedimenti più oculati, tempestivi ed uniformi.

Ma vi è di più: in una provincia, e forse non in una sola, alcuni troppo zelanti esecutori di ordini superiori, certo non bene interpretati, sono riusciti a requisire non il 60 per cento, ma tutto il quantitativo di patate prodotte dagli agricoltori; cosicchè questi, per potere avere la quantità necessaria al loro fabbisogno familiare, sono stati costretti a riacquistare le stesse patate pochi giorni prima consegnate, pagandole un prezzo maggiore, che in qualche caso è arrivato sino al doppio.

In ogni modo, poichè l'ordine di requisizione e la determinazione del prezzo relativo sono stati emessi dagli organi autorizzati competenti solo pochi giorni prima della fissazione dei prezzi nazionali, all'oratore pare evidente che le autorità provinciali debbano disporre, per quanto è possibile e con le modalità e gli adattamenti che riterranno opportuni, la perequazione dei prezzi, facendo risarcire, da chi di ragione, le differenze, onde evitare, come purtroppo accade talvolta, che gli agricoltori più ossequienti agli ordini siano trattati in peggior modo dei più indisciplinati.

Giova però ricordare, ed è questo motivo di fondate speranze, che si stanno studiando ed applicando riforme per semplificare la disciplina ed il controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità, sui quali sino ad oggi troppi enti, per quanto competenti e volenterosi, interferiscono. In questa materia è necessaria una specie di dittatura con la quale si possa disciplinare tutto il grave e complesso problema, tenendo presenti non solo gli interessi dei consumatori, ma anche dei produttori, nell'interesse dei consumatori stessi e di quello superiore dello Stato. Soltanto così sarà assicurata la resistenza del fronte interno, durante il periodo bellico, tanto necessaria al raggiungimento della Vittoria delle nostre armi.

Passando al secondo argomento, il conferimento agli ammassi del grano residuo dalle semine, l'oratore ricorda quanto espose nella riunione del 31 luglio su un problema strettamente connesso alla questione in esame — il quantitativo di grano rilasciato per l'alimenta-

zione, ai coloni — argomento sul quale ottenne l'adesione dei componenti la Commissione e in gran parte anche quella del Ministro delle finanze.

È a tutti noto come sia insufficiente l'assegnazione di due quintali di grano per persona, alle famiglie coloniche: a questa deficienza gli agricoltori speravano di porre parzialmente rimedio con il residuo della quantità di grano destinato alle semine, quantità che fu fissata con una certa larghezza. Ora però i coltivatori, per l'istituzione della tessera di macinazione, a rafforzamento e controllo delle disposizioni emanate, vedono svanire questa loro speranza che l'oratore non approva, perchè non ispirata al rigido rispetto della legge, pur restando convinto dell'opportunità di aumentare, in qualche modo, la razione alimentare assegnata agli agricoltori.

Dal 30 luglio ad oggi sono stati presi dal Ministero dell'agricoltura e dal Partito alcuni provvedimenti altamente encomiabili, dei quali gli agricoltori sono molto grati, ma il quantitativo di grano concesso ai lavoratori agricoli non è stato aumentato nè direttamente, nè indirettamente con assegnazioni di pasta, riso od altro. L'istituzione della tessera di macinazione, che disciplina nel tempo e nella quantità, il consumo del grano, è un provvedimento molto saggio che, se fosse rigorosamente osservato, garantirebbe lo Stato da ogni illecito maggior consumo; di fatto, però, il mezzo di macinare il grano, quando esso c'è e si è stretti dal bisogno, in un modo o nell'altro, si trova. Quindi i lavoratori si dibattono nel dilemma penoso o di agire poco regolarmente, o di trovarsi in condizioni di non poter assolvere interamente e bene il loro nobile compito, nell'interesse generale, per deficienza di forze, causata da un'insufficiente alimentazione. Si aggiunga che vaste estensioni di terreno, specialmente nelle Puglie, nella Maremma Toscana, sono coltivate a mezzo di braccianti. Ora avviene che per il richiamo di lavoratori alle armi e per la concorrenza tra datori di lavoro agrari, forestali, industriali, appaltatori stradali, edili, allo scopo di accaparrarsi la scarsa mano d'opera disponibile e pur tanto necessaria, i datori di lavoro agricolo si trovano in condizioni sfavorevoli, perchè tutti gli altri datori di lavoro dispongono di maggior denaro.

Nè si deve dimenticare che « i giornalieri » vanno a lavorare per avere un vitto migliore, indipendentemente dalla tessera del pane che in alcuni casi è una complicazione e che, in ogni modo, non è sufficiente, da sola, a costituire un elemento di preferenza per ricorrere ai lavori agricoli in confronto degli altri più remunerati, poichè la farina resta sempre la base di un vitto migliore che gli agricoltori, avvalendosi anche di altri prodotti agrari, possono offrire ai lavoratori, in confronto di altri datori di lavoro.

L'oratore quindi raccomanda all'autorità competente di riesaminare le ultime disposizioni, cercando in qualche maniera, di ovviare agli inconvenienti esposti, in modo da migliorare un po' la situazione creata ai lavoratori agricoli specie in alcune regioni particolarmente disagiate ed in speciali condizioni di lavoro. Ciò non è ingiusto, come potrebbe sembrare, perchè l'operaio che lavora in ambienti ben riparati, talvolta riscaldati e godendo di assistenze serie e complesse, si trova in ben altre condizioni e con esigenze assai minori di quelle dei lavoratori dei campi, che sono esposti a tutti i rigori della stagione e che non conoscono molte delle provvidenze assicurate ai lavoratori dell'industria. Non è ingiusto altresì, perchè, per i richiami alle armi della maggior parte degli uomini validi delle famiglie coloniche, quelli che restano a coltivare i campi sono costretti ad un lavoro molto più gravoso del normale, che effettivamente compiono con l'aiuto straordinario delle donne, vecchi e ragazzi e di altra mano d'opera retribuita. Per questo fatto i componenti delle famiglie coloniche compiono un numero di ore di lavoro notevolmente superiore a quello di tutti gli altri operai, lavoro che soltanto parzialmente è riconosciuto sotto forma di sussidi accordati per i richiamati alle armi. Questi sussidi nel complesso costituiscono una somma veramente imponente a carico dell'Erario, ma tuttavia non sufficiente per il pagamento, da parte delle famiglie coloniche, di un numero di giornate lavorative corrispondenti a quelle non fatte dai coloni richiamati alle armi.

L'oratore termina ricordando che il Duce, giustamente come sempre, ha ordinato ai fascisti di dire lealmente la verità anche quando è incresciosa.

PERRIS. Il senatore Montuori ha fatto osservare come sussistano alcune incertezze in materia in direzione e di responsabilità relative alla disciplina e al controllo dei prezzi dei generi alimentari.

Troppi sono gli enti e le molteplici interferenze dei vari organismi spesso sono causa di gravi incertezze, di un notevole appesantimento burocratico e, quindi, di un rallentamento dei servizi predisposti per gli approvvigionamenti.

Sarebbe meglio instaurare una responsabilità unica, precisa, con l'obbligo di rendere un conto severo, che, ad esempio, potrebbe essere affidata ai prefetti. Se non si seguirà questo criterio, si avrà ancora maggior confusione nel campo della disciplina annonaria e si incorrerà nel pericolo di spingere al disamore delle proprie responsabilità coloro a cui sono affidate le delicate mansioni di creare e disciplinare i servizi degli approvvigionamenti.

Certo non è cosa agevole stabilire i prezzi. Tuttavia uno studio serio, e soprattutto tempestivo, permetterebbe di compiere anche in questa materia notevoli progressi in confronto a quanto è stato fatto finora. Gli organi appositi non mancherebbero: esistono, ad esempio, gli ispettori agrari provinciali, i quali senza dubbio sono in possesso di tutti i dati necessari a uno studio accurato. Essi però sono purtroppo tenuti molto in disparte e raramente ci si giova della loro specifica competenza.

Il senatore Faina ha portato un esempio degli inconvenienti che si verificano sulla disciplina dei prezzi ricordando quando è avvenuto e avviene per il commercio delle patate. È un esempio che si può facilmente moltiplicare. Per la vendita delle nocciuole e delle noci si sono verificati inconvenienti di non minor gravità causati anche dal fatto che nello stabilire i prezzi di questi prodotti non si è tenuto conto, come si doveva, dei prezzi di esportazione più favorevoli di quelli fissati all'interno.

Occorre inoltre richiamare l'attenzione del Governo e degli organi responsabili sul grave disagio cagionato alle popolazioni dal ritardo col quale i generi, anche di prima necessità, sono distribuiti ai consumatori. A Napoli, città che soffre tanto gravemente per le azioni belliche incessanti dell'aviazione nemica, la distribuzione dei viveri avviene in modo disordinato:

per esempio l'olio ed il riso del mese di ottobre sono stati messi in vendita in quello di novembre. Per poter distribuire regolarmente ai consumatori i generi razionati è necessario costituire scorte di una certa consistenza per fronteggiare anche gli eventuali danni, tutt'altro che rari, provocati dai bombardamenti sui depositi ferroviari e sui magazzini.

Altro inconveniente non meno grave è quello delle code davanti ai negozi. Anche questo è un effetto della mancanza di organizzazione. Poco ci vorrebbe a stabilire orari precisi o suddivisioni di acquirenti per ordine alfabetico, in modo da assegnare ad ogni famiglia un determinato turno per le compere dei generi alimentari, risparmiando così alle massaie, mogli e figli di operai la sfiibrante attesa avanti ai negozi nella stagione invernale.

Un'ultima osservazione l'oratore crede suo dovere sottomettere alla Commissione: dal primo gennaio i lavoratori agricoli non ricevono più gli assegni familiari, sebbene i proprietari abbiano pagato in tempo debito la loro quota. Questo trattamento diventa ancora più ingiustificabile e suscita stati d'animo facilmente intuibili quando i lavoratori agricoli vengono a sapere che per i lavoratori industriali invece le somme necessarie all'erogazione regolare degli assegni si trovano sempre. Occorre quindi risolvere una volta per sempre questo problema o almeno provvedere affinché sia pagato subito alle famiglie più bisognose l'assegno di gennaio, una parte, insomma, delle somme loro dovute e man mano rimettersi in pari.

L'oratore termina affermando che egli non ha inteso con le sue parole fare opera di sterile critica: le osservazioni da lui formulate hanno soltanto uno scopo, quello di collaborare all'improbabile lavoro dell'autorità centrale.

SARROCCI. Rileva con un vivo senso di rammarico, e non senza una certa apprensione, che i provvedimenti nel campo della disciplina annonaria sono adottati quasi sempre assai tardivamente, quando cioè alcuni inconvenienti, ai quali si vorrebbe porre riparo, si sono già verificati e non è più possibile eliminarli se non in parte e altresì che troppe volte è riscontrabile una dannosa incertezza nell'applicazione dei provvedimenti stessi.

I componenti della Commissione ricorde-

ranno senza dubbio che, nella riunione del 31 luglio 1941-XIX, l'oratore ebbe a sostenere, durante la discussione del disegno di legge relativo all'integrazione del prezzo e ai premi per i cereali e le fave da conferire agli ammassi nella campagna 1941-42, che ai proprietari doveva essere corrisposta la quota integrativa di lire 20 anche per quelle quantità di grano tenero che i produttori erano autorizzati a trattenerne per assegnarle agli operai agricoli della rispettiva azienda ed ai coloni insufficientemente provvisti di cereali.

Il Ministro delle finanze, intervenuto alla riunione, si oppose, anche a nome del Ministro dell'agricoltura, all'accoglimento di questo voto, esprimendo il concetto che la questione esaminata dall'oratore fosse di quelle che debbono essere discusse e definite fra gli organi sindacali. Successivamente, però, ad un'interrogazione rivolta dall'oratore sulla stessa questione ai Ministeri competenti venne risposto in senso contrario al parere espresso dal Ministro delle finanze, accogliendo cioè il voto formulato nella riunione della Commissione.

Ma questa risposta è stata data con grande ritardo e con l'aggiunta di queste modalità: che i due quintali di grano riservati per ciascun operaio debbano essere versati all'ammasso, dal quale dovrà essere restituito un quintale e mezzo di grano, invece dei due quintali inizialmente stabiliti, e che i restanti 50 chili di grano debbono essere sostituiti da un pari quantitativo di fave.

A parte il fatto che nella sua provincia non esiste una qualità di fave da cui si possa ricavare una farina adatta al nutrimento umano, c'è da osservare che il provvedimento è stato emanato in settembre, quando già i produttori avevano consegnato almeno una parte del grano agli operai, i quali lo avevano consumato, basandosi sulla cifra dell'assegnazione originariamente consentita. Ognuno vede che l'attuazione pratica di queste tardive determinazioni non può non dar luogo a gravi difficoltà.

L'oratore si augura che le future vicende della guerra possano consentire una maggiore assegnazione di grano ai coloni. Osserva, però, che, in mancanza di ogni certezza su questo punto, sarebbe stato necessario adottare tempestivi provvedimenti atti ad impedire consumi

eccessivi, non proporzionati al tempo decorso dall'inizio dell'anno agrario e a quello che dovrà decorrere prima di giungere al nuovo raccolto.

PUCCI. Fa osservare al senatore Sarrocchi che è stato adottato recentemente un provvedimento per il quale i produttori sono obbligati a macinare mensilmente soltanto un dodicesimo del quantitativo di due quintali di grano concesso per ogni persona.

SARROCCHI. Dichiaro di non sapere se il provvedimento accennato dal senatore Pucci sia stato già applicato in tutta la Toscana. Egli ha motivo di dubitarne e in ogni caso si tratta di un provvedimento recente che, per la sua tardività, ha trovato in alcune famiglie una situazione alimentare già compromessa, sia pure non irreparabilmente.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Sarrocchi che il provvedimento relativo all'obbligo della macinazione del dodicesimo del quantitativo dell'assegnazione personale di grano è entrato già in applicazione in ogni parte d'Italia.

SARROCCHI. Ringrazia il Presidente di questa assicurazione. Osserva, però, che sarebbe interessante sapere se il provvedimento che limita la macinazione al dodicesimo della quantità di grano assegnato ai coloni per le loro esigenze famigliari ha per base, come è probabile, tutto il quantitativo di grano assegnato al momento della raccolta o soltanto la quantità rimasta ai coloni dopo più di tre mesi di consumo anormale. Fa inoltre osservare - pur senza saper suggerire quei rimedi pratici che sono soltanto nelle concrete possibilità del Governo - che, nel primo caso, il provvedimento per l'obbligatorietà della macinazione del dodicesimo non varrebbe ad impedire che il maggior consumo avvenuto nei mesi decorsi abbia una dannosa ripercussione sulle disponibilità degli ultimi mesi.

Occorre in ogni modo, a suo giudizio, una accurata indagine sulla vera situazione alimentare delle famiglie coloniche: su questo argomento l'oratore fece già, prima che il provvedimento fosse adottato, precise segnalazioni, comunicando i risultati di constatazioni da lui fatte personalmente nella sua zona agricola.

PRESIDENTE. Avverte il senatore Sarcocchi che agli agricoltori non sarà accordato alcun supplemento ai due quintali di grano per persona, che a norma di legge essi possono trattenere per i loro bisogni famigliari. Colui che prima dell'adozione del provvedimento relativo all'obbligatorietà della macinazione del dodicesimo ha fatto macinare ed ha consumato un quantitativo di grano superiore a quello stabilito mese per mese dalla legge farà bene a restringere il suo consumo, perchè non gli sarà concesso un quantitativo di grano supplementare prima del nuovo raccolto.

TESIO. Crede suo dovere denunciare un inconveniente di una certa importanza che si verifica nella provincia di Novara, sul Lago Maggiore, e che è un incentivo al sorgere di giuste lagnanze presso gli agricoltori, quasi tutti appartenenti, in quelle località, alla classe dei piccoli proprietari a causa del grande frazionamento dei terreni coltivati.

Questi piccoli proprietari sono soggetti, come del resto ogni proprietario di qualsiasi parte d'Italia, all'obbligo di vendere nei raduni i loro bovini. Il prezzo che essi ricavano dalle vendite del bestiame è per lo più basso: ma il prezzo che essi debbono pagare per l'acquisto della carne è assai alto, cinque o sei volte maggiore di quello riscosso nelle vendite dei raduni. Naturalmente i produttori zootecnici sono malcontenti di questo stato di cose e si sono fatta una cattiva opinione delle Commissioni intermediarie che oggi, a norma di legge, sono incaricate di controllare e disciplinare la vendita e l'acquisto del bestiame zootecnico.

Un altro esempio: succede quasi sempre che con molta difficoltà si può procurare nel momento presente il mangime necessario all'allevamento del pollame. L'oratore può citare un caso: alcuni enti delle cosiddette massaie rurali, sempre della provincia di Novara, per poter avere un po' di crusca da dare in pasto ai polli, sono stati costretti a svolgere le dovute pratiche per ritirare questo prodotto dalla città di Alessandria in cui era depositato. Ma, svolte queste pratiche, dalla città di Alessandria si è annunciato che la crusca era avariata e che quindi era necessario che le massaie si recassero nel capoluogo per compiere una verifica prima dell'acquisto,

la quale avrebbe salvato da ogni responsabilità l'ente depositario.

Sono inconvenienti ai quali si dovrebbe porre riparo, rendendo più agevoli e spediti i servizi dell'approvvigionamento e vigilando più accuratamente l'opera svolta dagli intermediari.

PERRIS. Concorda con il senatore Tesio: quanto egli ha detto risponde ad uno stato di fatto che è a conoscenza di tutti e che suscita giusti motivi di lagnanza presso la classe dei nostri produttori zootecnici. Sarebbe bene pertanto fare un'inchiesta severa sul modo con cui funzionano i raduni e sul modo con cui si effettuano i trasporti del bestiame ai raduni stessi. Alcune bestie, durante le operazioni di trasporto, come è noto, sono morte: l'inconveniente è così grave che in ogni modo bisognerebbe eliminarlo.

ROSSI. Ritiene che molti degli inconvenienti lamentati nel campo della disciplina annonaria dipendono principalmente dall'eccessivo numero dei vari organismi creati per disciplinare i servizi dell'approvvigionamento. Per la molteplicità delle funzioni ad essi affidate i servizi dell'approvvigionamento non possono svolgersi che con grande lentezza. Chi naturalmente soffre per questo stato di cose è il consumatore, il quale spesso, per le lungaggini necessarie all'espletamento delle pratiche della disciplina annonaria, non può comprare, entro i limiti di tempo stabiliti, le merci razionate di cui ha urgente bisogno.

Ciò considerato, sarebbe necessario instaurare una vera e propria dittatura dell'alimentazione con un unico capo responsabile al centro e con pochi rappresentanti alla periferia.

JOSA. Si proponeva di partecipare alla discussione sul provvedimento in esame recando osservazioni e dati di fatto non mancanti forse d'interesse e comunque utili, per la loro obbiettiva origine locale, al perfezionamento delle disposizioni in vigore o a nuove disposizioni che si dovessero emanare in materia di disciplina dei consumi alimentari, di prezzi dei prodotti e del funzionamento degli organi e uffici relativi nelle provincie. Nell'assenza però del Ministro dell'agricoltura, o in suo luogo di uno dei Sottosegretari di Stato al Ministero dell'agricoltura, ritiene sia il caso di rinunziarvi, pen-

sando che le sue parole non avrebbero più un diretto e immediato scopo collaborativo.

Si associa al senatore Faina per ciò che ha detto circa l'assenza del Ministro dell'agricoltura alle riunioni della Commissione, che del fatto è evidentemente rammaricata, e prega il Presidente di volere interpretare il giusto desiderio affinché il Ministro non privi le riunioni della sua presenza, avendo così modo di ricevere non solo il consenso ma anche l'alta, serena, fedele e consapevole collaborazione del Senato. (*Applausi*).

ZAMBONI. Il quantitativo di pane di cui può disporre la classe agricola, come giustamente hanno rilevato i senatori Faina e Sarrocchi, non è molto abbondante. Per evitare il pericolo di uno scarso nutrimento degli agricoltori sarebbe bene, specialmente nelle regioni del Veneto, assegnare ad ogni famiglia 300 grammi di farina di granturco al giorno.

MORISANI. Come napoletano può affermare che la resistenza morale, lo spirito di sacrificio e di dedizione alla Patria, dimostrati durante le incessanti incursioni aeree dell'aviazione nemica dal popolo di Napoli, specialmente da quello minuto, sono altissimi. Questo popolo, pur soffrendo, si dimostra calmo, compatto, mirabilmente disciplinato. (*Applausi*). Ciò torna a suo onore. Esso chiede però, e giustamente, che gli inconvenienti che si verificano nei servizi dell'approvvigionamento sieno eliminati o, almeno in parte, evitati. Quel tanto che ogni cittadino ha diritto di acquistare sia distribuito tempestivamente e razionalmente ai consumatori in modo da evitare alla popolazione, che spesso passa l'intera notte nei ricoveri, le lunghe e snervanti soste, protratte per ore, davanti ai negozi di generi alimentari. Una migliore disciplina annonaria sarà di grande conforto alla città che eroicamente sopporta i dolori e i disagi provocati dai bombardamenti dell'aviazione nemica. (*Applausi*).

PUCCI. Domanda se non sia il caso di sospendere la discussione del disegno di legge in esame e di pregare il Ministro di intervenire ad una prossima riunione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro che non gli sembra necessario di sospendere la discussione del disegno di legge perchè egli avrà cura di far conoscere con la maggior chiarezza possibile

al Ministro tutti gli argomenti, le osservazioni, i rilievi formulati dai diversi oratori.

È pienamente d'accordo col relatore e coi senatori che hanno partecipato alla discussione circa l'urgente necessità di eliminare gli inconvenienti che si verificano nel campo della disciplina annonaria. Vi sono intermediari che guadagnano troppo, vi sono alcune ingiustizie che arrecano danno non solo ai consumatori ma anche ai produttori: occorre che esse scompaiano se si vuole che la Nazione sia unita, compatta, fiduciosa nell'aspra lotta che essa sostiene.

In ogni modo a tutti coloro che si lamentano sarà bene ricordare che l'attività svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel campo della disciplina dell'alimentazione, è vasta, complessa, irta di numerose difficoltà. Molti degli inconvenienti accennati dai diversi oratori senza dubbio si sono verificati e si verificano tuttora: possiamo essere sicuri, però, che si procederà con la più attenta e scrupolosa cura ad eliminarli perchè son noti a tutti il fervore, il rigido senso del dovere e la rara profonda competenza che dimostrano nello svolgimento delle loro importanti mansioni non solo il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ma anche i dirigenti del servizio dell'alimentazione. Il Paese può essere certo che la disciplina annonaria è affidata a buone mani.

L'oratore dichiara inoltre che non mancherà di manifestare il sentimento di rammarico espresso dalla Commissione per l'assenza del Ministro in una discussione così importante.

Dichiara infine che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 829, contenente norme per la emissione e il trasporto di ordini di accreditamento per i servizi approvvigionamento dei legnami nazionali e del carbone vegetale in tempo di guerra » (1599). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GUIDI FABIO, *relatore*. Con Regio decreto del 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408, e con Regio decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, sono state messe a disposizione dei Comandi

periferici della Milizia Nazionale Forestale, con ordini di accreditamento, le somme occorrenti per le spese di requisizione e acquisto dei boschi e di lavorazione e produzione di carbone vegetale. Ciò per agevolare il servizio dell'approvvigionamento del legname e della distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra.

Secondo, però, le disposizioni vigenti, gli ordini di accreditamento debbono essere ridotti, per la parte inerogata alla fine dell'esercizio finanziario, alla somma effettivamente prelevata e devono essere riprodotti per l'importo rimasto disponibile con operazioni che costituiscono un intralcio del servizio.

Per impedire il sorgere di questo inconveniente è stato adottato il provvedimento in discussione che dà la facoltà di trasportare gli ordini di accreditamento, emessi per le spese in questione, all'esercizio finanziario successivo, sia per l'intera somma che per la parte rimasta inerogata.

Inoltre, con lo stesso provvedimento, la facoltà di emettere ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati per importi superiori al limite previsto dall'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, è stata estesa anche al servizio dei legnami.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disciplina delle funzioni tutorie della Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale su alcuni atti dei consorzi** » (1600). — (Modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Pasolini dall'Onda a dar lettura della relazione del senatore Serpieri, assente per congedo.

PASOLINI DALL'ONDA, segretario. Allorchè la legge vietava l'inquadramento sindacale delle persone giuridiche di diritto pubblico, alcune funzioni tutorie sui consorzi di bonifica, che la relazione ministeriale chiaramente precisa, erano state attribuite dal decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, sulla bo-

nifica integrale, all'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica.

Soppressa questa Associazione con Regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2400, dette funzioni in parte decadde, in parte furono attribuite ai prefetti o al Ministero.

In particolare ricordiamo che il controllo di merito sugli atti, prima sottoposti all'approvazione del presidente dell'Associazione (deliberazioni di mutui, regolamenti di amministrazione, deliberazioni vincolanti il bilancio per oltre 5 anni dei consorzi in gestione commissariale) fu attribuito ai prefetti, salvo quello, riservato al Ministero, sui regolamenti di amministrazione, e che fu abrogata la disposizione che dava facoltà al Ministro di agricoltura di deferire al presidente dell'Associazione, in luogo del prefetto, il visto sui bilanci preventivi dei consorzi.

Oggi, inquadrati sindacalmente i consorzi di bonifica integrale in una delle Federazioni nazionali legate alla Confederazione agricoltori, si è reso possibile di attribuire ad essa taluni dei compiti già assolti dall'Associazione, e precisamente: il parere al Ministero sul raggruppamento degli uffici, sulla fusione e soppressione di consorzi e sulle modifiche ai loro confini territoriali; il parere al Ministero sui regolamenti di amministrazione, cui si è aggiunto anche il parere sugli statuti dei consorzi; il controllo di merito sulle deliberazioni dei consorzi per l'assunzione di mutui, salva comunicazione al prefetto; la stipulazione dei contratti di mutui, in rappresentanza dei consorzi interessati, allorchè i mutui siano da stipulare con garanzia dello Stato.

È particolarmente importante che il controllo di merito sui mutui sia trasferito dai prefetti alla Federazione, la quale, avendo fra i suoi maggiori compiti quello di assistere i consorzi per il loro finanziamento, è meglio dei prefetti in grado di esercitare il controllo, e consentirà altresì più celere procedura e più rapida esecutorietà dei contratti.

È pure opportuno, nel caso di mutui garantiti dallo Stato, che questo trovi un elemento di maggior sicurezza nella partecipazione della Federazione alla stipulazione dei contratti, dacchè essa è in grado di ben valutare le possibilità di pagamento degli enti mutuatari.

Le disposizioni di questo disegno di legge

sono incompatibili con altre del citato decreto-legge che abolì l'Associazione nazionale dei consorzi, e pertanto queste sono abrogate.

Il relatore non ha obiezioni all'approvazione del disegno di legge in discussione.

MONTUORI RAFFAELE. L'articolo 2 del disegno di legge in esame, concernente le funzioni tutorie della Federazione nazionale dei consorzi, stabilisce che sono sottoposte al controllo di merito della Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale le deliberazioni dei consorzi di bonifica per l'assunzione di mutui. I consorzi sono tenuti, aggiunge l'articolo, a comunicare al prefetto tali deliberazioni nei due giorni successivi alla data di esse.

All'oratore sembra che questa disposizione sia pleonastica, in quanto con l'articolo 64 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, era già fatto obbligo di comunicare quindicinalmente tutte le deliberazioni dei consorzi al prefetto della provincia. L'unica innovazione sarebbe quella che le deliberazioni dei mutui debbono essere trasmesse due giorni successivi alla data di esse.

Passando poi a lumeggiare il modo con cui si svolge l'azione tutoria dei consorzi di bonifica l'oratore ricorda che essi originalmente erano sottoposti all'ordinaria vigilanza e tutela delle prefetture. Successivamente si stabilì una specie di mezzadria fra l'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e le prefetture, nel senso che le deliberazioni dei mutui e i regolamenti di amministrazione erano sottoposte all'approvazione di legittimità e di merito del presidente di detta associazione, mentre i bilanci preventivi, i ruoli di contribuenza, le deliberazioni di stare in giudizio, i contratti di esattoria erano sottoposti al solo visto di legittimità del prefetto. Il visto di merito su tali atti era quindi sottratto tanto alla presidenza dell'associazione quanto alla prefettura.

Soppressa l'Associazione nazionale dei consorzi, le attribuzioni di essa vennero conferite, con il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936,

anno XV, n. 2400, al prefetto, rimanendo di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'approvazione dei regolamenti di amministrazione.

Ora con la nuova legge in esame si toglie di nuovo ai prefetti ogni ingerenza in materia di mutui.

Questo non è un grave inconveniente; soltanto restano sempre prive di controllo di merito le deliberazioni più importanti dei consorzi, cioè quelle concernenti i bilanci, i conti consuntivi, i ruoli di contribuenza, le deliberazioni di stare in giudizio ed i contratti di esattoria, giacchè, per l'articolo 63 del Regio decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215, compete al prefetto il solo esame di legittimità cioè di forma. In altre parole il prefetto non può domandare come sia stato speso il denaro pubblico, ma soltanto accertare che questo sia stato speso dagli organi competenti, che le deliberazioni siano state adottate a norma di legge, che siano state pubblicate e così via.


Evidentemente questa lacuna merita di essere colmata. Si attribuiscono al prefetto o al Ministero dell'agricoltura la vigilanza e la tutela di merito: ciò non importa; ma l'una o l'altra autorità devono poter intervenire quando amministratori eccezionalmente non corretti vadano oltre i limiti di una sana amministrazione. È opportuno quindi unificare le funzioni di tutela e vigilanza perchè dalla promiscuità di attribuzioni sono derivati e possono derivare non pochi inconvenienti nella pratica.

L'oratore termina raccomandando che sia dato un definitivo assetto al funzionamento dei consorzi di bonifica.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,25.



SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'agricoltura

27^a RIUNIONE

Lunedì 29 dicembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente PRAMPOLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Proroga del termine stabilito dal Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1925, per la concessione e l'utilizzazione di mutui di favore per la bonifica obbligatoria delle tenute incluse nel comprensorio del Consorzio di Ostia » (1670 - *rel.* Calisse) Pag. 298

« Stanziamento di fondi per l'incremento della pesca nella Dalmazia e nel Quarnaro » (1671 - *rel.* Alessandrini) 299

« Agevolazioni fiscali per le attrezzature tecniche di ammasso » (1672 - *rel.* Bonardi) 300

« Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale » (1677 - *rel.* Leopardi) 300

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1179, recante disposizioni temporanee per la provvista del vino da destinare alla distillazione » (1633 - *rel.* Marescalchi) - *Oratori:* Todaro, *Presidente*, Sarrocchi, Nannini, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 297 e 303

« Premio ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino per la campagna 1942 » (1699 - *rel.* Josa). - *Oratori:* Di Frassineto, *Presidente*. Pag. 301

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale » (1627 - *rel.* Prampolini) - *Oratori:* Serpieri, Faina, Di Frassineto, Todaro, Sarrocchi, *Presidente*, Nannini, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* e Lissia, *sottosegretario di Stato per le finanze* 290 e 303

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Alessandrini, Biscaretti di Ruffia, Boriani, Calisse, Di Frassineto, Di Frasso, Faina, Guidi Fabio, Leopardi, Marescalchi, Marinelli De Marco, Pasolini dall'Onda, Perris, Prampolini, Pucci, Samperi, Sarrocchi, Serpieri, Strampelli, Tesio, Todaro e Torlonia.

Sono presenti anche il sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia, e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Nannini.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bonardi, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca Ugo, Di Mirafiori Guerrieri, Josa, Matarazzo, Mattiolo, Maury di Morancez, Menozzi, Mes-

sedaglia, Mori, Peglion, Rossi, Spada Veralli Potenziani, Verlaci e Zamboni.

PASOLINI DALL'ONDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione del 20 novembre 1941-XX, che è approvato.

PRESIDENTE. Comunica che, per disposizione del Presidente del Senato, il senatore Montuori Raffaele ha cessato di far parte della Commissione dell'agricoltura per passare a quella degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale.

Esprime al senatore Montuori Raffaele i più cordiali ringraziamenti per il proficuo contributo portato ai lavori della Commissione.

NANNINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste avrebbe voluto iniziare la sua attività, intervenendo alla riunione della Commissione, anche allo scopo di rivolgere vive parole di ringraziamento alla Commissione stessa per la preziosa e proficua opera di collaborazione, fornita al Ministero, con i suggerimenti e le osservazioni dei suoi componenti e attraverso l'attività personale, così encomiabile, illuminata, del Presidente Prampolini.

Il Ministro però si è trovato nella pratica impossibilità di attuare questo suo desiderio, perchè non ha ancora prestato giuramento. L'oratore si dichiara lieto di rappresentarlo e di poter porgere un caloroso saluto al Presidente e ai componenti la Commissione nella certezza che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste avrà sempre da giovare dei loro preziosi suggerimenti e rilievi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazia il rappresentante del Governo delle vive parole di elogio per l'opera svolta dalla Commissione. Quanto alla sua attività di Presidente, essa consiste soltanto nel rendersi fedele interprete presso il Ministero delle osservazioni, dei rilievi, dei desideri che si manifestano in seno alla Commissione: gli elogi del Governo non debbono quindi essere rivolti a lui, ma ai componenti la Commissione, che tanto zelo e disinteressato fervore dimostrano nella discussione dei disegni di legge sottoposti al loro esame.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Disposizioni integrative della legge sulla bo-

nifica integrale » (1627). — (*Iniziato in Senato*).

PRAMPOLINI, *relatore*. La esauriente relazione ministeriale che accompagna ed illustra in modo chiaro e preciso il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione legislativa dell'agricoltura rende molto facile il compito del relatore, il quale non ha che da associarsi in tutto alle ragioni in essa esposte.

I provvedimenti proposti vengono a colmare alcune deficienze dell'attuale legislazione sulle bonifiche e da tempo erano invocati dai bonificatori.

Le opere che i Consorzi di bonifica eseguivano per concessione da parte dello Stato non potevano sempre raggiungere la loro completa finalità perchè i privati, pochi per fortuna, non compivano sempre quelle di loro competenza alle prime collegate. Che se poi le opere di carattere privato interessavano più proprietà, la loro esecuzione era ancor più difficile e le conseguenze ancor più dannose.

Indispensabile quindi l'intervento, se occorre coattivo, del Consorzio, la cui azione non è affatto da temere dai proprietari perchè i Consorzi stessi dovranno richiedere al Ministero l'autorizzazione per potere eseguire le opere che saranno ritenute necessarie, e ciò è evidente garanzia per i proprietari, ai quali dovrà fare capo la spesa. I proprietari inoltre potranno avere il beneficio cospicuo di rateizzare il pagamento del costo delle opere in un lungo periodo di tempo, essendo al Consorzio più facile di finanziarne l'importo con operazioni a lunga scadenza.

L'articolo 1 però riguarda solo le opere per lo smaltimento delle acque e parla solo della loro esecuzione.

Parrebbe opportuno che la facoltà che si attribuisce ai Consorzi di un loro intervento in nome e per conto dei proprietari, si estendesse anche alla manutenzione di dette opere di scolo, sempre con le debite autorizzazioni, le quali per altro in questo caso, e per ovvie ragioni di semplificazione, potrebbero essere riservate al competente Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Ed è anche opportuno che i Consorzi facciano uso della facoltà loro concessa di interve-

nire per la esecuzione e la manutenzione delle opere irrigue e delle opere stradali interpoderali.

Il frazionarsi delle grandi proprietà, dopo eseguita la bonifica, è sempre stato causa di abbandono o di minore cura delle opere di scolo, di irrigazione e di quelle stradali. I nuovi proprietari inferiori ostacolano di regola il deflusso delle acque degli scoli superiori e per contro i proprietari superiori creano spesso difficoltà al passaggio delle acque irrigue per i terreni inferiori. La rete interpoderale, poi, che serviva l'intera zona in seguito frazionata in piccoli lotti, non ha più la manutenzione necessaria a conservare il cospicuo patrimonio che rappresenta.

L'oratore potrebbe recare molti esempi a suffragio delle sue asserzioni ed aggiunge che, potendo le opere private fruire dei contributi che lo Stato ha assegnato per la loro esecuzione, parrebbe giusto che, se queste opere sono eseguite dai Consorzi in luogo e vece dei privati, non per questo dovesse venire a mancare il contributo previsto dalla legge.

La cosa è molto logica e sarebbe forse pleonastico inserirla esplicitamente nel disegno di legge: tuttavia l'oratore ritiene che richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto non sia del tutto fuori luogo.

Veramente provvide sono le disposizioni riguardanti il riconoscimento del carattere di oneri reali ai contributi dei Consorzi di miglioramento fondiario e parimenti molto opportuna la disposizione dell'articolo 7 riguardante la facoltà concessa al Ministero di finanziare gli studi e le ricerche sperimentali per la redazione del piano generale e dei progetti di bonifica nonché per la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Pare tuttavia che la limitazione ai comprensori per i quali è previsto il proseguimento dell'attività bonificatrice, e solo nella sfera dei programmi già formulati e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, voglia ridurre alle bonifiche in atto lo sviluppo dell'intero ciclo della loro attività, senza possibilità di estendere i vantaggi della bonifica ad altri comprensori.

È profonda convinzione dell'oratore che la bonifica debba invece continuamente ampliarsi

verso più larghi orizzonti tanto nella molteplicità delle opere quanto nella estensione dei territori da considerare.

Dal puro e semplice fine dello smaltimento di acque nocive, e cioè di quelle di impaludamento, si è giunti alla totalitaria e contemporanea soluzione di tutti i problemi inerenti alla più proficua ed immediata valorizzazione della terra sotto tutti gli aspetti agricoli, economici e sociali.

Si sono eseguiti impianti di irrigazione ed installazione di acquedotti; si sono costruite fitte maglie di strade di tutte le categorie; si sono arginati e deviati fiumi per impedire che la pianura risanata fosse inondata; case coloniche, centri rurali, villaggi ed anche città sono sorti in plaghe deserte ed isolate.

Parlare ora solo di programmi già formulati e nei limiti delle attuali disponibilità finanziarie pare all'oratore che contrasti col magnifico e prodigioso impulso che il Regime ha saputo dare a queste superbe opere di rendizione agricola e sociale che hanno veramente cambiato il volto alla terra di molte nostre regioni.

Vogliamo pensare a preparare un pronto e redditizio lavoro alle legioni vittoriose che ritorneranno alle loro case. Per queste considerazioni l'oratore crede opportuno richiedere al Ministro di volere consentire che l'articolo 7 del disegno di legge in esame sia modificato nel senso di togliere le limitazioni sopraccennate.

Concorda in pieno con la relazione ministeriale anche per quanto riguarda l'articolo 8 e per le finalità che tende a conseguire.

In relazione ai motivi sopraddetti l'oratore propone di sostituire al primo e secondo comma dell'articolo 1 due altri così concepiti:

« I proprietari dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica devono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

« Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, può provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire

nuove opere o dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di opere di manutenzione, il Consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati ».

Propone infine che sia tolta all'articolo 7 l'ultima parte del primo comma e precisamente le seguenti parole: « limitatamente a quei comprensori, in cui è previsto il proseguimento dell'attività bonificatrice, secondo i programmi già formulati e nei limiti delle disponibilità finanziarie ».

L'oratore si augura che questi emendamenti siano accolti dal Governo.

Avverte poi i componenti la Commissione che, oltre agli emendamenti da lui proposti al disegno di legge in discussione, v'è un emendamento presentato dal senatore Sarrocchi, consistente nell'aggiunta al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole « opere pubbliche di bonifica », della frase « e che non abbiano carattere di lavori accessori o complementari delle opere stesse ».

Il disegno di legge in esame, con le lievi modifiche proposte, varrà efficacemente a meglio coordinare l'attività privata di bonifica con quella statale e ad ottenere una sempre maggiore produzione della nostra terra, offrendo così un contributo notevole alla resistenza della Patria in armi.

Invita, frattanto, il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste a voler esprimere il suo pensiero sugli emendamenti proposti.

NANNINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In merito all'emendamento proposto dal senatore Sarrocchi, l'oratore osserva che anche le opere di competenza privata che i proprietari debbono eseguire per utilizzare compiutamente le opere pubbliche sono, in certo senso, complementari di esse, giacchè il risultato della bonifica si consegue con l'armonica e coordinata esecuzione di tutte le opere pubbliche e private che concorrono ad attuarla. Ne segue che l'aggiunta proposta dal senatore Sarrocchi alla fine del primo comma dell'articolo 1 potrebbe costituire un elemento di incertezza anzichè giovare a chiarire la dizione dell'articolo, che è stata adottata allo scopo di precisare che seguitano ad essere parte delle opere pubbliche, e perciò di competenza statale, quei lavori che servono a

completare le opere pubbliche di bonifica anche se hanno carattere di accessorietà.

Tuttavia se il senatore Sarrocchi, il quale peraltro è assente, ritenesse necessario l'emendamento da lui proposto, il Governo non avrebbe serio motivo di rifiutarsi ad accettarlo.

SERPIERI. Dichiaro di condividere pienamente il parere espresso dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste in merito all'emendamento del senatore Sarrocchi.

NANNINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Circa gli emendamenti proposti dal senatore Prampolini al primo e secondo comma dell'articolo 1, l'oratore dichiara che è pronto ad accettarli.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, poi, non avrebbe difficoltà a consentire l'eliminazione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 7 perchè con le parole delle quali il relatore ha proposto la soppressione, si limita la possibilità di progettare nuove opere di bonifica, come sarebbe opportuno per predisporre nuovi programmi di attività per il momento in cui, a guerra finita, con l'auspicata, sicura vittoria delle nostre armi, il Paese ri-prenderà in pieno le opere di bonifica.

Senonchè, essendo stato formulato il primo comma dell'articolo 7 in base ad esplicita richiesta del Ministero delle finanze, occorre che sulla possibilità di accogliere l'emendamento si pronunzi il rappresentante di quel Ministero.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Opportuni, anzi necessari gli sembrano gli emendamenti proposti dal senatore Prampolini al primo e secondo comma dell'articolo 1: difatti sarebbe inutile fare le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque se poi non si provvedesse a mantenerle in efficienza. Quanto poi alle considerazioni formulate dal senatore Prampolini nella sua lucida ed esauriente relazione per giustificare la proposta di emendamento all'articolo 7, l'oratore dichiara che esse in linea di massima potrebbero apparire giustificate: non può però accogliere l'emendamento consistente nella soppressione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 7 per ragioni di carattere finanziario.

Indubbiamente è bene dare la massima

estensione alle opere di bonifica, e questo appunto è il programma che il Governo fascista persegue da un ventennio. D'altra parte è evidente la necessità di preparare per il dopo guerra un vasto programma di opere per dare prontamente lavoro ai reduci vittoriosi. Non bisogna però dimenticare che non è possibile eseguire tutte le bonifiche di cui il Paese ha bisogno nel corso di pochi anni e quindi non sussiste la dedotta urgenza di procedere all'immediato allestimento di un grande numero di piani generali e di progetti esecutivi.

Le bonifiche in atto importano una spesa cospicua di miliardi e, come è noto, per insuperabili esigenze finanziarie non è stato possibile attuare integralmente il programma per l'addietro predisposto, essendosi dovuto dare la precedenza alle opere ritenute più urgenti e più utili.

Qualora l'emendamento all'articolo 7 fosse accolto sarebbe necessario o accrescere il corrispondente stanziamento di bilancio oppure costringere il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad imputare i nuovi finanziamenti sul fondo attuale, diminuendo così le somme riservate alla esecuzione delle opere in corso. Sia l'una che l'altra soluzione darebbe luogo a gravi inconvenienti e permarrebbe sempre il pericolo di distrarre in studi e progetti non urgenti quelle somme che giova riservare, invece, alla esecuzione delle opere di bonifica prontamente attuabili.

Appare più opportuno che gli studi ed i progetti siano eseguiti a mano a mano che se ne palesi la necessità, in relazione alle opere comprese nel programma approvato e nei limiti dei fondi concessi, evitando così allo Stato l'alea di non poter ricuperare quelle spese che in base all'emendamento proposto dovrebbero essere anticipate.

Nulla intanto vieta che le considerazioni fatte dal relatore siano tenute presenti nella formulazione dei futuri piani di bonifica.

Pertanto, con suo rincrescimento, deve pregare il senatore Prampolini di ritirare l'emendamento proposto all'articolo 7 che non potrebbe accettare: non avrebbe invece difficoltà ad accogliere la sua proposta sotto forma di raccomandazione.

PRESIDENTE. Fa osservare al sottosegretario di Stato per le finanze che la spesa che deriverebbe dall'accettazione dell'emendamento all'articolo 7 sarebbe minima. Con la soppressione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 7 si eviterebbe il ripetersi dell'inconveniente verificatosi, al ritorno dal fronte dei nostri soldati, dopo la passata guerra: per la necessità di dare subito un'occupazione agli ex-combattenti, con circolare ai prefetti, furono allora approntati in gran fretta molti lavori di bonifica che poi non servirono a nulla, pure essendo stati costosissimi.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Fa osservare al senatore Prampolini che in quel tempo non era ancora andato al potere il Governo fascista. Ciò che è avvenuto in passato non potrà più accadere nel prossimo dopoguerra, poichè il Regime, anche in vista di queste future necessità, non mancherà di adottare tempestive disposizioni.

NANNINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come ha già dichiarato, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarebbe lieto di accogliere l'emendamento proposto dal senatore Prampolini all'articolo 7. In considerazione però delle necessità di ordine finanziario ritiene opportuno aderire al parere espresso dal sottosegretario di Stato per le finanze.

PRESIDENTE. Dichiara di ritirare la sua proposta di emendamento all'articolo 7. Ringrazia il sottosegretario di Stato per le finanze delle parole di elogio che egli ha avuto per la sua relazione e più ancora per essersi dimostrato pronto ad accogliere, come raccomandazione, il concetto che lo aveva indotto a proporre la soppressione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 7.

FAINA. Ha qualche ragione di credere che il Ministero dei lavori pubblici abbia inviato da parecchi mesi circolari ai comuni e alle provincie per chiedere che, in base alla nota legge dei quattro miliardi, siano compilati piani di lavoro, indipendentemente da quelli di bonifica, che dovrebbero essere ultimati prima della fine della guerra. Se questi piani saranno predisposti in tempo, come si può ritenere, gli inconvenienti lamentati al termine della passata guerra, e ai quali ha accennato

l'emendamento proposto dal senatore Serpieri all'articolo 2: la parola « obbligatoriamente » restringerebbe il campo d'azione dei consorzi di bonifica.

L'oratore ricorda la magnifica attività svolta dal senatore Serpieri quando egli era sottosegretario di Stato per la bonifica integrale. Lo stesso senatore Serpieri, allora, in un suo chiaro ed esauriente discorso, mise assai opportunamente in luce la necessità di attuare in modo integrale le opere di bonifica. Ora il disposto dell'articolo 2 risponde appunto al concetto della integralità delle opere di bonifica: con l'applicazione di questo articolo sarà resa sempre più efficace l'influenza della legge sul progresso agrario della Nazione.

Dichiara infine di accettare l'emendamento proposto all'articolo 4 dal senatore Serpieri: i consorzi di cui si parla nell'articolo in questione sono proprio, come giustamente ha rilevato il relatore, quelli di miglioramento fondiario.

SERPIERI. Dichiara di non insistere nelle sue osservazioni. Non può tuttavia tacere che esse non sono in contraddizione col principio della integralità della bonifica, il quale si estende a tutte e sole le opere che, essendo necessarie a conseguire integralmente i fini della bonifica, vengono appunto perciò dichiarate obbligatorie.

PRESIDENTE. Ricorda ai componenti la Commissione che all'articolo 1 v'è l'emendamento da lui proposto e accettato dal Governo, consistente nella sostituzione al primo e secondo di due nuovi commi.

L'articolo 1, pertanto, resterebbe così formulato:

« I proprietari dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica devono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

« Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, può provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere o dell'Ispettorato comparten-

tale dell'agricoltura se trattasi di opere di manutenzione, il Consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.

« Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse, alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale ».

L'emendamento e l'articolo 1, così emendato, sono approvati.

La lettura degli articoli 2 e 3 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 4 v'è l'emendamento del senatore Serpieri, accettato dal Governo, consistente nell'inclusione, fra la parola « consorzi » e l'altra « debbono » delle seguenti: « di cui all'articolo precedente ».

L'articolo 4, pertanto, resterebbe così formulato:

« I consorzi di cui all'articolo precedente debbono presentare al Ministero per l'agricoltura e le foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune con l'indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorzio e della quota massima di contributi annualmente esigibili per l'ammortamento della spesa di impianto per la manutenzione e l'esercizio delle opere, comprese i relativi oneri generali ».

« Approvato il piano è fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascun proprietario consorzio nello speciale registro di cui all'articolo 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, agli effetti della garanzia prevista dall'articolo precedente.

« Con le stesse forme si provvede all'approvazione di eventuali aumenti di spesa e alla iscrizione degli oneri relativi ».

L'emendamento e l'articolo 4, così emendato, sono approvati.

La lettura degli articoli da 5 a 8, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1179, recante disposizioni temporanee per la provvista del vino da destinare alla distillazione** » (1633). —
(Iniziato in Senato).

MARESCALCHI, *relatore*. Il Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1179 che si presenta alla Commissione per la conversione in legge costituisce un'altra modificazione a quella legge sulla viticoltura del 10 giugno 1937-XV, n. 1266, che è già stata altre volte modificata, cosicchè, mentre sempre se ne attende il regolamento per l'esecuzione (il quale regolamento, per alcune parti, come la disciplina dei vivai, è indispensabile) sarà molto probabilmente da rivedersi tutta.

Restando all'oggetto del provvedimento in esame, vista l'urgenza e la necessità di procurare alcole per i bisogni della Nazione, si è dato all'obbligo, sancito dalla legge ricordata, di consegnare all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose una parte del vino prodotto in natura, una forma più snella e che, non è da nascondersi, praticamente renderà di più della consegna del vino. E cioè si è disposto che per ogni ettolitro di vino immesso al consumo, di quale si sia tipo e qualità, si debba pagare subito, nell'atto in cui si paga l'imposta ordinaria di consumo ai singoli comuni, una quota di 25 lire l'ettolitro.

Con le somme che in tal modo perverranno all'Ente dagli uffici di riscossione delle imposte di consumo, l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose acquisterà, ai prezzi che saranno fissati d'accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, vini naturalmente di preferenza guasti o poco o meno adatti al consumo diretto per passarli poi alle distillerie al fine di ricavarne alcole. È superfluo rilevare che il prezzo di questo vino da distillare sarà inferiore o, in ogni caso, non mai sorpasserà il

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

livello fissato di recente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i vini di normale consumo, fermo fino al 14 novembre 1942. Non è chi non veda che viene con ciò a stabilirsi una nuova imposizione tributaria ai produttori di vino, ma i tempi sono tali da non permettere discussioni sui bisogni dello Stato e sul dovere di ognuno di contribuire a soddisfarli. Certo, se in tempo si fosse provveduto ad attrezzare il Paese per l'utilizzazione, ai fini della produzione di alcole, delle varie frutta e piante che a ciò si prestano (si possono ricordare i fichi d'India, le carrube) ed a ridurre al minimo possibile l'uso dell'alcole per farne liquori, il cui uso va purtroppo dilagando in Paese, molto probabilmente oggi non si dovrebbe assistere all'umiliante destinazione al lambicco di un prodotto così nobile come il vino, per sè stesso integratore prezioso dell'alimentazione nazionale e confortatore del lavoro di nostra gente.

Affinchè in nessuna forma il prodotto della viticoltura sfugga al nuovo tributo che gli viene addossato, si è stabilito che l'imposta, normalmente fissata in lire 25 per ettolitro di vino di qualsiasi gradazione e tipo, sia commisurata in lire 16,25 per ogni quintale di uva destinata a vinificazione, 22,50 per ogni ettolitro di mosto, 67,50 per ogni ettolitro di mosto concentrato, e 0,25 ogni bottiglia di vino spumante.

Deve per giustizia ritenersi che quando il produttore ha pagato la sua quota d'imposta per l'uva da vinificare o pel mosto semplice o concentrato, non si facciano poi pagare di nuovo le 25 lire all'ettolitro pel vino da tali uve e mosti ottenuto e di cui l'acquirente vinificatore dimostra l'acquisto con la bolletta di accompagnamento; se no, l'imposta si pagherebbe due volte.

Si tratta, come la stessa relazione ministeriale riconosce, di un provvedimento eccezionale, adottato anche, si soggiunge, in via sperimentale. Le contingenze attuali non ammettono discussioni, tanto più che il provvedimento ha già avuto il crisma delle organizzazioni interessate attraverso le Corporazioni. Non rimane quindi che proporle l'approvazione, con il fervido augurio, però, che, non appena torni la normalità nella nostra vita

nazionale, o il provvedimento sia radicalmente riveduto o, il che sarebbe assai meglio, di esso non si senta più il bisogno. Ciò ridarebbe tranquillità e miglior considerazione alla viticoltura che è così gran parte dell'attività agricola nazionale.

L'oratore infine, approfittando dell'occasione che si presenta, crede opportuno esprimere il voto che, per sopperire alle occorrenze urgenti di alcole, non ci si dimentichi di valersi anche dei troppi distillati e liquori per bibite ora in circolazione, il cui consumo va molto aumentando con pericolo igienico per il nostro popolo che non fu mai bevitore di alcole, e non si conceda a scopo commestibile se non l'alcole che serve a fini terapeutici e per bevande corroboranti utili. (*Approvazioni*).

NANNINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ringrazia il relatore di aver messo in piena evidenza le molteplici difficoltà che si presentano per potere accantonare sufficienti provviste di vino da destinare alla distillazione.

Quanto al voto formulato dal senatore Marescalchi, l'oratore non sa se nel momento presente, a causa delle numerose limitazioni a cui è sottoposta la classe dei consumatori, possa essere integralmente attuato: esso sarà tenuto però in debita considerazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Circa il dubbio relativo al doppio pagamento dell'imposta, l'oratore assicura il senatore Marescalchi che l'imposta sarà pagata una volta soltanto.

TODARO. Trova forse un po' eccessive le preoccupazioni nutrite dal senatore Marescalchi circa la diffusione dell'alcolismo: l'uso delle bevande alcoliche certamente non può estendersi troppo a causa dell'aumento dei prezzi dei liquori.

MARESCALCHI, *relatore*. Fa osservare al senatore Todaro che, nonostante l'aumento dei prezzi dei liquori, il loro consumo è sempre maggiore.

PRESIDENTE. Mette in votazione la proposta formulata dal senatore Marescalchi e accettata dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste nel seguente testo:

« La Commissione legislativa dell'agricol-

tura del Senato, approvando nella riunione del 29 dicembre 1941-XX il disegno di legge relativo alla conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1179, recante disposizioni temporanee per la provvista del vino da destinare alla distillazione, esprime il voto che per sopperire alle occorrenze urgenti di alcole non ci si dimentichi di valersi anche dei troppi distillati e liquori per bibite ora in circolazione, il cui consumo va molto aumentando con pericolo igienico per il nostro popolo che non fu mai bevitore di alcole, e non si conceda a scopo commestibile se non l'alcole che serve a fini terapeutici e per bevande corroboranti utili ».

La proposta, messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dal Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1925, per la concessione e l'utilizzazione di mutui di favore per la bonifica obbligatoria delle tenute incluse nel comprensorio del Consorzio di Ostia » (1670). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CALISSE, *relatore*. Col Regio decreto-legge del 29 luglio 1927 fu data facoltà al Governo di elevare fino al 2,50 per cento il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui concessi per eseguire opere di miglioramento agrario.

Di questa facoltà, ed in relazione col precedente Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, che approvò il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'agro romano, il Governo fece uso a favore dei proprietari delle tenute situate nel comprensorio di bonifica di Ostia, e adiacenti o circostanti alla zona della Esposizione Universale del 1942. E infatti, col Regio decreto 24 novembre 1938, n. 1925, su tali tenute e per le opere da eseguirsi in esse secondo i piani della bonifica obbligatoria prescritti dal Ministero dell'agricoltura, fu concesso il concorso statale del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi dei mutui diretti

a tal fine, col limite, però, di tempo al 31 dicembre di questo anno 1941.

Senonchè, per le condizioni del tutto mutate dallo stato di guerra; mutate, aggravandosi, nel mercato dei materiali, nella misura dei salari e dei prezzi, nelle difficoltà di ogni approvvigionamento, le opere suddette, pur iniziate e fino a qualche tempo continuate con promessa di buon esito, non è stato possibile condurre a termine nel corso di quest'anno. Ciò considerando, ed essendo pur di pubblico interesse che le opere stesse siano eseguite, il Ministero anzidetto ha provveduto col presente disegno di legge, prorogando fino al 31 dicembre 1943 il concorso statale anzidetto del 2,50 cento fino a tutto l'anno 1943, poichè è da prevedersi che le condizioni che han reso necessario tale provvedimento continueranno ancora per qualche tempo dopo che la guerra sarà cessata.

Evidente è la necessità ed insieme il fine di pubblica utilità del presente disegno di legge, e perciò se ne propone l'approvazione.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Stanziamento di fondi per l'incremento della pesca nella Dalmazia e nel Quarnaro » (1671). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ALESSANDRINI, relatore. Il disegno di legge riguardante lo stanziamento di fondi per l'incremento della pesca nella Dalmazia e nel Quarnaro è quanto mai opportuno. Per farne risultare meglio l'importanza l'oratore ritiene che, pur per sommi capi, sia necessario fare presenti alcuni dati storici.

In Dalmazia e nel Quarnaro la pesca ha avuto periodi di grande sviluppo e periodi di notevole regresso, che hanno seguito di pari passo lo svolgersi degli avvenimenti politici in quelle regioni.

In tempi remoti, per l'influenza veneziana ed in seguito per quella austriaca, la pesca era

esercitata per la massima parte da pescatori chioggiotti con bragozzi e reti profonde.

I vantaggi delle popolazioni dalmate erano allora molto evidenti.

Il prodotto veniva abbondantemente distribuito sia nei mercati locali, sia in quelli lontani, poichè, data la grande abbondanza, ne veniva fatta una notevole esportazione.

Le coste dalmate, infatti, ben si prestano per questi mezzi di pesca in profondità e le specie di pesci che vengono catturate sono fra le più prelibate.

Ma, col divenire la politica austriaca anti-italiana, si vide di malocchio la grande, proficua e razionale opera dei pescatori chioggiotti e si cominciò ad aizzare la popolazione peschereccia locale contro di loro, tanto che fu necessario addivenire ad una convenzione internazionale fra l'Italia e l'Austria, in seguito alla quale l'attività dei chioggiotti venne notevolmente ridotta e la pesca passò in mano a persone che non avevano nè la tradizione nè la capacità.

Ancora più gravi limitazioni vennero appoggiate con la convenzione stipulata fra l'Italia e la Jugoslavia.

Al presente poi, con lo svolgersi degli avvenimenti bellici, le cose sono andate peggiorando considerevolmente e, come ben chiariscono le parole della relazione ministeriale, le attività peschereccie della Dalmazia e del Quarnaro si riducono all'esercizio della sola pesca costiera, esercitata da artigiani con modesta attrezzatura e limitata alla pesca estiva del pesce azzurro.

Ben poca cosa quando si considerino le grandi estensioni delle coste dalmate e le qualità pregiate che popolano quel mare.

Era quindi indispensabile dare il maggiore incremento possibile produttivo ed una migliore attrezzatura tecnica, curando nel tempo stesso la conservazione, il trasporto ed il collocamento del prodotto.

A ciò tempestivamente e saggiamente provvede il disegno di legge voluto dal Duce.

Esso mira a raggiungere più scopi: uno scopo politico col dare alla popolazione peschereccia locale prove tangibili delle cure del Governo centrale; uno scopo economico procurando il benessere a numerosi artigiani co-

stretti, quasi, si potrebbe dire, all'inerzia e quindi ridotti a condurre una vita grama; uno scopo annonario poichè con i mercati locali e con l'esportazione si può sopperire alla deficienza di alcuni prodotti alimentari di importazione con altro alimento sano, nutriente e gustoso.

La spesa non è davvero onerosa per il bilancio chè anzi sarebbe da augurarsi che, col ristabilimento dell'ordine e con la pace vittoriosa, possa essere in seguito aumentata.

L'onere che comunque arreca è e sarà compensato ad usura dai grandi vantaggi.

Per queste ragioni l'oratore ritiene che il disegno di legge possa essere approvato.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussioni.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge « Agevolazioni fiscali per le attrezzature tecniche di ammasso » (1672). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Pasolini dall'Onda a dar lettura della relazione del senatore Bonardi, assente per congedo.

PASOLINI DALL'ONDA, *segretario*. Il disegno di legge non richiede una ampia illustrazione, giacchè si tratta di un complemento naturale della legge 27 luglio 1940—XVIII, numero 1140, la quale ha autorizzato la spesa di 400 milioni per sovvenzionare gli Enti economici dell'agricoltura nell'acquisto, la costruzione, la sistemazione ed attrezzatura dei magazzini ad impianti destinati alla conservazione e alla prima lavorazione dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso. Col disegno di legge in esame si concede a detti Enti che gli atti aventi come fine la esecuzione di attrezzature di ammasso benefico della registrazione a tassa fissa e della riduzione alla metà dei diritti notari; evitandosi così che parte notevole del fondo assegnato dalla legge venga assorbita dalle tasse di registro ed ipotecarie per trasferimenti immobiliari concernenti le aree edi-

ficatorie o l'acquisto di fabbricati da destinare a magazzini.

Il relatore propone pertanto l'approvazione del disegno di legge non senza raccomandare che sia tenuta presente nella costruzione dei magazzini la necessità di fare in modo che essi corrispondano alle esigenze del momento e che i prodotti, preziosi al fine della resistenza per la auspicata Vittoria, vengano custoditi senza dispersioni improvvide o nocivi ammaloramenti.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale » (1677). — *(Iniziato in Senato).*

LEOPARDI, *relatore*. Non può sfuggire ad alcuno l'importanza fondamentale che riveste in questo eccezionale momento il disegno di legge in esame. Il problema della pollicoltura doveva essere risolto radicalmente quando si pensi alle vaste possibilità alimentari che in tempo di guerra può offrire la pollicoltura stessa.

Le leggi precedenti con le quali si erano gettate le basi per la costituzione di pollai provinciali, pur avendo creato le premesse essenziali per il nuovo totalitario sviluppo del patrimonio avicolo nazionale, si erano oramai dimostrate insufficienti anche in relazione alle limitate possibilità di carattere finanziario che erano state concesse agli organismi preposti alla gestione dei pollai stessi.

Opportuni appaiono quindi i provvedimenti tradotti nel disegno di legge in esame e che si compendiano: a) nella riduzione delle istituzioni avicole attuali onde aumentare l'efficienza di quelle che hanno dato, alla stregua dei fatti, prove migliori; b) nel creare nuove forme di incoraggiamento e di controllo per un maggiore impulso della produzione attraverso le organizzazioni facenti capo al Partito e che hanno dato chiare prove di sapere e volere fare.

Non vi è dubbio che, fornendo alle organizzazioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro e delle Massaie rurali materiale selezionato ed

eletto, molto si potrà ottenere dalla iniziativa privata che è stimolata dall'alto senso patriottico degli aderenti alle sullodate organizzazioni.

Molto opportunamente, quindi, il disegno di legge tende ad assicurare per un congruo periodo di tempo, e precisamente fino all'anno finanziario 1946-47, più larghi mezzi, indispensabili oltre che ad assicurare le possibilità di rifornimento di materiale selezionato alle organizzazioni del Partito, anche a fronteggiare adeguatamente la lotta che dovrà essere intrapresa su larga scala per reprimere la diffusione della laringo-tracheite che ha seriamente compromesso in questo ultimo periodo il nostro patrimonio avicolo.

Il disegno di legge in discussione non ha bisogno di alcun emendamento: esso pertanto può essere approvato nella sua integrità in quanto viene a risolvere un problema contingente e di fondamentale importanza in questo periodo in cui tutti devono mirare ad incrementare al massimo le risorse alimentari del Paese di qualunque natura esse siano.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Premio ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino per la campagna 1942 » (1699).
— *(Iniziato in Senato).*

PRESIDENTE. Invita il senatore Pasolini dall'Onda a dar lettura della relazione del senatore Josa, assente per congedo.

PASOLINI DALL'ONDA, segretario. Il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione del Senato e ha per oggetto la concessione di un « premio ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino per la campagna 1942 » mira particolarmente a incoraggiare, per il raggiungimento del massimo di autarchia nel campo della produzione dello zucchero e di alcole carburante, la coltivazione della barbabietola da zucchero in alcune regioni dell'Italia centrale e meridionale,

dove, pure verificandosi condizioni fisico-agricole favorevoli alla coltura anzidetta, soprattutto nelle zone di bonifica, essa stenta a svilupparsi e a progredire, oggi raffrenata anche dal contrasto colle colture alimentari alquanto più remunerative, e del sorgo zuccherino dovunque nel territorio del Regno.

Alla coltura della barbabietola da zucchero è legato si può dire tutto il progresso agricolo dell'Italia settentrionale e in special modo della Val Padana; è legato uno dei più interessanti capitoli della storia dell'agricoltura italiana da mezzo secolo in qua, e sono legati nomi aurei di studiosi, di tecnici, di agricoltori, come quelli di Tito Poggi, Antonio Bizzozero, Ottavio Munerati, Eugenio Petrobelli, Emilio Maraini e cento altri, nonché le benemerite associazioni, enti ed istituzioni agrarie, quali l'Associazione nazionale dei bieticoltori, il Consorzio degli industriali zuccherieri, l'Ente per la produzione del seme bietole zuccherine, la Regia Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo, e, principalmente forse, l'opera indimenticabile delle non dimenticate Cattedre ambulanti di agricoltura.

La superficie destinata alla preziosa pianta saccarifera è venuta continuamente crescendo dall'ultimo decennio del secolo passato, fino a raggiungere la media annuale di ettari 86.701 nel quadriennio 1932-35, colla produzione di quintali 2.964.761 di zucchero annualmente, ettari 134.752 nel quadriennio 1936-39, con quintali 3.603.722 di zucchero, ed ettari 146.000 in cifra rotonda nel 1940, con quintali 5.430.000 di zucchero. La produzione unitaria media dell'Italia settentrionale e centrale è pure essa cresciuta e si è consolidata ormai a un livello soddisfacente, con tendenza ad aumentare, anche se si è lontani dalla possibilità dei quintali 700 di radici ad ettaro indicate dalla gara del cosiddetto ettaro lanciato.

Ma nell'Italia settentrionale e centrale la barbabietola tocca quasi il margine della sua espansione colturale, in confronto di altre piante industriali, e specialmente di quelle alimentari per l'uomo, divenute sempre più

necessarie per i bisogni ordinari e straordinari della Nazione.

Di qui l'opportunità, presente alla vigile attenzione del Governo fascista, di incoraggiare la bieticoltura in alcune regioni dell'Italia centrale e meridionale, e precisamente nel Lazio, Campania, Molise e Calabria, nel doppio intento, che essa si affermi, superando le difficoltà economiche delle limitate rese nel periodo iniziale della coltura, e funzioni come forza propulsiva, trovando il suo ambiente adatto in determinate zone e particolarmente nella bonifica, di un migliore ordinamento colturale, dell'accrescimento della fertilità delle terre e dell'incremento del lavoro agricolo e industriale nelle regioni accennate.

Non meno meritevole di incoraggiamento della coltura della barbabietola da zucchero è, nelle medesime regioni e in generale nel territorio del Regno, la giovane e promettente coltura del sorgo zuccherino, ricca di benefici, sia per il prodotto principale da distillazione che per quelli secondari, e preziosa per le sue minori esigenze e una certa rusticità rispetto alla stessa barbabietola.

Intorno al sorgo zuccherino, la cui coltivazione occupa già una notevole superficie di terreno e impegna il lavoro di alcuni nuovi stabilimenti industriali, vi è oggi tutto un fervore di studi, di ricerche, di propaganda tecnica, di iniziative, di volontà e di speranze, e non c'è dubbio che, se pure in ordine minore di fronte alla barbabietola, il sorgo è destinato ad avere il suo ragguardevole posto nel quadro delle piante industriali dell'agricoltura italiana.

Il provvedimento in esame perciò prevede, tanto per la bietola zuccherina che per il sorgo da distillazione, limitatamente alle provincie di Roma, Littoria, Frosinone, alla Campania, Molise e Calabria per la prima, e all'intero territorio del Regno per il secondo, la concessione di un premio, a carico del bilancio dello Stato, nella misura di lire 10 al quintale di radici o di canna consegnato dal produttore allo zuccherificio o alla distilleria nella campagna dell'anno 1942-XX.

Della raccolta e istruttoria delle domande

presentate dai produttori per godere del premio statale, e della concessione e pagamento di questo, sono incaricati gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali disimpegnano così un nuovo compito, ma un compito questa volta che rientra perfettamente nella sfera delle loro attribuzioni, e li riporta al posto che ad essi spetta, al contatto diretto con gli agricoltori, nell'intimo della vita agricola del Paese, fuori delle distrazioni e delle superfluità che ne mortificano tuttora l'opera negli uffici, e delle interferenze che la comprimono.

Lo Stato erogherà per questi premi la somma di lire 30 milioni, da stanziare nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1942-43, ma non mai forse stanziamento di spese avrà avuto più opportuna e proficua destinazione, a favore di colture e industrie motrici nel complesso dell'economia nazionale, e di regioni che debbono accelerare il passo verso il loro avvenire economico, a parte il fatto, si intende bene, che il maggior gettito dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero restituirà indirettamente alla finanza gran parte della erogazione sostenuta.

La Commissione sarà perciò lieta, crede l'oratore, di approvare con pieno consenso il disegno di legge in esame.

Il quale richiama alla nostra mente, nell'ora attuale, anche una singolarissima e veramente confortante situazione di cose, per quel che riguarda la coltura della bietola zuccherina.

Questa coltura fu tentata in Italia, la prima volta, come si ricorda, nei tempi napoleonici (1811), quando l'Europa reagiva economicamente contro l'Isola britannica, che non si è mai sentita e non è stata mai europea. I tentativi fallirono, e della barbabietola da zucchero non si parlò più fino agli ultimi anni del secolo, dominando, come del resto più recentemente avvenne anche per il tabacco, il pregiudizio che non fosse coltura adatta alle nostre condizioni fisico-agronomiche.

Ora la guerra europea contro la stessa Isola britannica trova che l'Italia ha conquistata la sua adeguata sufficienza nella produzione

dello zucchero, il quale non manca più al popolo italiano in pace come in guerra.

DI FRASSINETO. In luogo di un emendamento che aveva in animo di presentare, l'oratore dichiara che si limiterà a fare una raccomandazione: quella di vedere se non convenga di accordare, invece del premio fisso di lire 10 per ogni quintale di bietole, uno da stabilirsi in base alla gradazione polarimetrica.

Non ha molta fiducia che la coltura delle bietole possa essere estesa con profitto nell'Italia meridionale, data la scarsa produzione media raggiungibile come peso a ettaro. L'unico mezzo forse atto a renderla economicamente vantaggiosa è quello di tendere a produrre delle bietole di alto titolo zuccherino, approfittando di alcune speciali condizioni di clima, che permettono di raggiungere nel Mezzogiorno titoli superiori a quelli che danno le colture della Valle Padana. Sarebbe quindi opportuno spingere gli agricoltori a indirizzarsi, fino dal principio, su tale via. Per questo ritiene che il premio dovrebbe essere fissato in rapporto alla gradazione polarimetrica, in quanto il contributo, non indifferente a carico dello Stato, tornerebbe così veramente a vantaggio dell'economia nazionale, favorendo la produzione di bietole di alto tenore zuccherino in modo da assicurare un proficuo lavoro agli zuccherifici e alle distillerie costruiti in questi ultimi anni in alcune provincie dell'Italia meridionale.

L'oratore termina augurandosi che la sua raccomandazione sia tenuta presente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Rileva che nel disegno di legge in discussione già si prevede la opportunità di misurare la gradazione polarimetrica delle bietole. Difatti, secondo quanto dispone il terzo comma dell'articolo 3, i quantitativi di bietole ai quali va commisurato il premio potranno essere controllati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura anche in base alla gradazione polarimetrica accertata dagli stabilimenti. In ogni modo il grado zuccherino delle bietole dell'Italia meridionale è costantemente più elevato di quello delle bietole dell'Italia settentrionale.

La media della produzione della bietola si aggira intorno ai 120 quintali per ettaro, e il fine che si è proposto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è quello di favorire lo sviluppo della bieticoltura. Per questo si concede un premio di lire 10 al quintale ai produttori. Il provvedimento era indispensabile perchè occorreva tutelare le esigenze degli stabilimenti sorti per il trattamento della bietola: essi, per mancanza di materia prima, correvano il pericolo di restare inattivi e ciò avrebbe costituito un gravissimo danno per il Paese.

La lettura degli articoli da 1 a 4 del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Sui disegni di legge nn. 1627 e 1633.

SARROCCI. Dichiara che non ha potuto prendere parte alla discussione del disegno di legge concernente disposizioni integrative sulla legge della bonifica integrale e non ha potuto quindi lumeggiare i motivi che lo avevano indotto a presentare un emendamento all'articolo 1 di quel provvedimento perchè il treno, col quale è giunto a Roma, è arrivato in ritardo. La cosa lo addolora soprattutto perchè ha saputo dal Presidente della Commissione che il sottosegretario di Stato, qualora egli fosse stato presente e avesse insistito, avrebbe accettato l'emendamento all'articolo 1.

Coglie l'occasione, poi, per chiedere che siano messe a verbale alcune osservazioni che egli, come componente la Commissione, crede doveroso ed utile sottoporre all'esame degli organi ministeriali.

In primo luogo osserva che è troppo alto il limite minimo di gradi 11,5, necessario per attribuire al vino del Chianti classico (non sa se lo stesso si verifica per altri vini pregiati) la qualifica di vino pregiato con le conseguenze pratiche ed economiche che ne derivano.

I vini del Chianti classico non hanno pregio soltanto per la gradazione alcolica, ma anche per caratteri e requisiti, noti ed accertati, di sapore, profumo, finezza, adattabilità ad in-

vecchiamento e così via. Esprime perciò il voto che il grado minimo del Chianti classico sia stabilito nella misura di 11 e non di 11,5 gradi.

In secondo luogo, sempre in dipendenza della questione del grado minimo, è da osservarsi che il decreto emanato in materia non indica come debbono essere classificati e trattati, in rapporto al prezzo, i vini che non raggiungono la gradazione minima stabilita in 11,5 gradi.

Sarebbe assurdo che, con le disposizioni di imminente pubblicazione, il vino della zona Chianti classico di gradi 11,3 o 11,4 o quello del Chianti dei Colli senesi di gradi 10,8 sia considerato come vino comune, mentre i vini dei piani di Empoli, Certaldo e quelli delle colline lucchesi e livornesi di grado 10,5 hanno miglior trattamento per l'appartenenza della zona di produzione alla terza categoria.

In terzo luogo l'oratore reputa che sia da tener presente la critica contenuta in un articolo pubblicato nella « Nazione » di Firenze il 27 dicembre 1941 sotto il paragrafo: « Questioni dei Consorzi volontari del Chianti » dal quale apparirebbe un'assurda sperequazione a danno dei viticoltori consorziati nei confronti di quelli non consorziati.

L'oratore termina raccomandando che, per eventuale mancanza di coordinamento, non si crei un contrasto tra le disposizioni da emanarsi e quelle già adottate con precedenti decreti.

La riunione ha termine alle ore 12,20.

ALLEGATO

Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale (1627).

Art. 1.

I proprietari dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo per quale

sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, può provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere o dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di opere di manutenzione, il Consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.

Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse, alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche alle opere di interesse comune a più proprietà che siano da eseguire in un comprensorio di bonifica e non rientrino nella competenza dello Stato.

Art. 3.

I consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà di imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale. I crediti per contributi sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio è graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.

Art. 4.

I consorzi di cui all'articolo precedente debbono presentare al Ministero per l'agricoltura e le foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune con l'indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorzio e della quota massima di contributi annualmente esigibili per l'ammortamento della spesa di impianto per la manutenzione ed esercizio delle opere, compresi i relativi oneri generali.

Approvato il piano, è fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascun proprietario consorzio nello speciale registro di cui all'articolo 9 della

legge 5 luglio 1928, n. 1760, agli effetti della garanzia prevista dall'articolo precedente.

Con le stesse forme si provvede all'approvazione di eventuali aumenti di spesa e all'iscrizione degli oneri relativi.

Art. 5.

I consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimità del Prefetto i contratti di esattoria e comunicare all'Intendente di finanza i ruoli di contribuenza per il visto di esecutorietà.

Sono abrogati gli articoli 72 e 73 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 6.

Per l'offerta ed accettazione o determinazione peritale dell'indennità dovuta a sensi dell'articolo 42 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e disposizioni successive, come per le eventuali opposizioni contro la stima del perito, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, ferma restando la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a pronunciare l'espropriazione.

Art. 7.

Per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, che sono ancora da eseguire e che siano necessarie alla redazione del piano

generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi, limitatamente a quei comprensori, in cui è previsto il proseguimento dell'attività bonificatrice, secondo i programmi già formulati e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Quando il Ministero si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati, quando provvede alla concessione dei lotti di lavori.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel capo IV del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, relativamente alla ricomposizione delle proprietà frammentate si applicano in tutti i comprensori di bonifica, anche se classificati posteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Possono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad applicare le indicate disposizioni anche i consorzi di miglioramento fondiario. In questo caso, però, lo Stato non potrà contribuire nelle spese occorrenti per la formazione e l'attuazione del piano di riordinamento, ivi compreso l'importo delle opere d'interesse comune, necessarie alla riunione dei fondi e alla migliore utilizzazione di essi, in misura superiore a quella normale, prevista per i sussidi ai miglioramenti fondiari, dall'articolo 43 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia

30^a RIUNIONE

Venerdì 10 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GATTI SALVATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Divieto della compravendita di manufatti di rame » (1181 - *rel.* Tofani) Pag. 318

« Modificazioni al Regio decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, concernente autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, nonché al Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198, convertito nella legge 27 maggio 1935 anno XIII, n. 964, riguardante estensione della garanzia statale per i crediti all'esportazione » (1182 - *rel.* Spezzotti) 318

« Proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione » (1183 - *rel.* Fagiolari) 319

« Istituzione di contributi per le ricerche minerarie » (1191 - *rel.* Jacobini) 325

« Divieto di stipulare contratti di assicurazione contro i danni con effetto differito di oltre un anno » (1192 - *rel.* Scodnik) 330

« Trasferimento delle riserve matematiche per i marittimi all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia » (1196 - *rel.* Gai) 331

(Discussione e rinvio):

« Norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale di Roma » (1190 - *rel.* Bartolini) - *Oratori:* Bocciardo, Fagiolari, Gai, Giaquinto, Petrillo, Tofani, Treccani, Presidente, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni.* 319

(Rinvio):

« Istituzione dell'Ente per l'Assistenza agli Orfani dei Lavoratori morti per infortunio sul Lavoro. (E. A. O. L. I.) » (1193 - *rel.* Salvatore Gatti) 331

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Arnoni, Bartolini, Betti, Bocciardo, Celi, Coffari, Concini, Cosentino, Delle Donne, Di Lella, Fagiolari, Gai, Galsini, Gatti Salvatore, Gavazzi Giuseppe, Giaquinto, Gismondi, Goggia Francesco, Imberti, Jacobini, Marzano, Mele, Messa, Montagna, Petrillo, Salazar, Santoro, Scodnik, Silvestri, Spezzotti, Tofani, Treccani degli Alfieri, Trigona e Velani.

È presente il Sottosegretario di Stato per le corporazioni Amicucci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Burgo, Crespi Mario, Falck e Giardini.

CONCINI, *Segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Divieto della compravendita dei manufatti di rame » (1181). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

TOFANI, *relatore*. Osserva che il disegno di legge in esame è una conseguenza diretta del come si sono svolte le cose in seguito alla entrata in vigore del decreto 13 dicembre 1939, n. 1805.

Questo decreto, come è noto, imponeva la denuncia di tutti i manufatti di rame, inclusi gli utensili domestici e da cucina, superiori ad un determinato peso.

Mancando la requisizione si è venuta a creare una circolazione in commercio di una ingente disponibilità di vasellame di rame e di rottami che alimentavano una ingorda speculazione a tutto danno di quella riserva di rame che il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra doveva avere a sua disposizione in base alla denuncia di cui sopra.

Precedentemente alla presentazione del disegno di legge in esame, il Sottosegretariato ha invitato i Prefetti a sospendere la vendita di tali rottami stroncando la speculazione. Si è proceduto quindi ad accertare presso tutti i commercianti la regolarità del possesso di tutti i manufatti e rottami di rame. È risultato che era urgente e indispensabile proibire in modo tassativo e definitivo tale commercio estendendo tale divieto anche ai privati. A ciò provvede il disegno di legge in esame. Le eventuali deroghe dovranno essere autorizzate volta per volta.

Il disegno di legge è quindi di una utilità evidente e rientra nel quadro di quelle disposizioni che mirano, non solo a dare al Sottosegretariato alle fabbricazioni di guerra disponibilità di materiale necessario agli usi bellici, ma anche a stroncare le ingorde speculazioni che purtroppo ancora nascono e si verificano nel campo dei materiali contingentati, calmierati o censiti in relazione alle necessità dell'attuale contingenza.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 2 giugno 1927, anno V, n. 1046, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, concernente autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, nonchè al Regio decreto legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 964, riguardante estensione della garanzia statale per i crediti alla esportazione » (1182). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SPEZZOTTI, *relatore*. L'assunzione da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni della garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali è stata inizialmente autorizzata con il decreto legge 2 giugno 1927-V, n. 1470.

Tale decreto stabiliva l'oggetto dell'assicurazione, la misura dei premi da corrispondersi, la determinazione dei casi di sinistro, i limiti entro i quali doveva contenersi l'ammontare massimo dei rischi che l'Istituto avrebbe potuto assumere, le quote di garanzia dello Stato, le modalità e la destinazione dei ricuperi, l'accantonamento di uno speciale fondo presso l'Istituto, il quale di tutto avrebbe tenuto una gestione separata.

Stabiliva inoltre la costituzione di uno speciale Comitato preposto all'accettazione e definizione dei rischi, nonchè alla liquidazione dei sinistri.

Il Parlamento all'atto della conversione in legge di tale decreto deliberava che nel primo comma dell'articolo 11, dopo le parole « alla accettazione e definizione dei rischi ed alla liquidazione dei sinistri presiede uno speciale Comitato » fosse aggiunta la clausola: « sotto il controllo del Ministro per le finanze ». Modifica questa che in forma più generica sostituiva nei suoi scopi la disposizione dell'articolo 12 che in pari tempo veniva soppresso.

Con il successivo decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 964, veniva estesa la garanzia statale per i crediti alla esportazione, stabilendosi che ove ricorresse uno speciale interesse nazionale, l'Istituto fosse autorizzato ad assumere la garanzia dei crediti accordati da imprese italiane, direttamente o indirettamente, a governi esteri mediante forniture di merci o impianti nei rispettivi territori di stabilimenti industriali, nonchè per i prodotti che questi stabilimenti, in quanto gestiti dalle dette imprese italiane o consorzi di imprese italiane, fornissero ai governi medesimi.

In tutte le disposizioni legislative suaccennate, di cui l'ultima porta la data del 27 maggio 1935-XIII, figurano sempre i Ministeri delle finanze, degli esteri e delle corporazioni.

Successivamente sorse nel nuovo Ministero per gli scambi e le valute l'organo preposto specificatamente ai rapporti commerciali con l'estero. Naturale quindi, anzi indispensabile, una nuova disposizione coordinatrice, ai fini della competenza e della rappresentanza in questa materia del Ministero stesso, come quella del principale interessato.

A ciò provvede il disegno di legge in esame, che, modificando l'articolo 5 e l'articolo 11 della legge 2 giugno 1927 (dalla quale nel nuovo testo dell'articolo 11 viene tolta la clausola « sotto il controllo del Ministro per le finanze »), conforma le disposizioni precedenti all'attuale stato di cose, e fra i membri del Comitato per l'accertamento e la definizione dei rischi include, oltre il Direttore generale per i servizi delle esportazioni presso il Ministero per gli scambi e le valute, anche un rappresentante della Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, per

la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione » (1183). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FAGIOLARI, *relatore*. Allo scopo di incoraggiare il commercio di esportazione, con Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, fu autorizzato l'Istituto nazionale delle assicurazioni a riassicurare i rischi di insolvenza dei crediti degli esportatori. Questa autorizzazione, data per un biennio, fu poi prorogata di biennio in biennio fino al 31 dicembre 1940. Permanendo tuttora i motivi per cui il provvedimento iniziale fu emanato, col disegno di legge in esame si proroga ancora la autorizzazione alla riassicurazione fino al 31 dicembre 1942.

È evidente la necessità di tale proroga per non privare gli esportatori italiani di questa garanzia per la esazione dei loro crediti.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale di Roma » (1190). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BARTOLINI, *relatore*. Il decreto-legge luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, con l'istituire in Roma un Ente autonomo della durata di 60 anni per la costruzione e l'esercizio del Porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma, pose per la prima volta, da che Roma era divenuta capitale d'Italia, su di un piano concreto ed organico lo sviluppo industriale della Capitale.

Tale legge dettava i seguenti compiti all'Ente: attuare il progetto 30 settembre 1916 per la costruzione di un porto sulla spiaggia di Ostia Nuova e del canale di navigazione interna di collegamento col Tevere, utilizzare le aree portuali della spiaggia a sinistra del porto per un tratto di 5 chilometri ed esercitare tutti

gli arredamenti del porto stesso e della conca di collegamento del canale col Tevere; eseguire le opere per la creazione del sobborgo marittimo di Ostia Nuova e gestire il relativo patrimonio immobiliare; costruire la ferrovia Roma-Ostia; eseguire le opere per la creazione della zona industriale da Roma al mare e gestire il relativo patrimonio immobiliare; eseguire altre opere principalissime, fra cui il grande canale marittimo e il porto interno presso la basilica di San Paolo, e gestire i servizi utili e direttamente connessi allo sviluppo industriale marittimo di Roma, nonchè studiare le proposte tendenti ad integrare i compiti affidati all'Ente.

La stessa legge inoltre: determinava quali aree tra Roma e il mare avrebbero costituito la zona industriale, quale sarebbe stata la costituzione del Consiglio di amministrazione; dichiarava di pubblica utilità le opere da eseguire e fissava il tempo nel quale dovevano essere eseguite e la competenza per le relative approvazioni e per l'accertamento dei lavori fatti; quale sarebbe stata la dotazione dell'Ente e quali proventi aveva diritto di esigere; come dovevano essere formati i bilanci; la esenzione per i redditi dell'Ente dall'imposta fabbricati e di ricchezza mobile e i privilegi tributari ed economici concessi agli stabilimenti che sarebbero sorti nella zona industriale.

Da questa sommaria esposizione risulta come fosse vasto il programma che nel 1919 si voleva raggiungere e quale importanza avessero le facilitazioni concesse all'Ente e alle industrie che sarebbero andate a costituire la zona industriale di Roma. Però per molteplici ragioni grande parte del programma è rimasto allo stato di progetto e non molte furono le aziende industriali che risposero all'appello: unico fatto concreto dipendente da detta legge fu la ferrovia Roma-Ostia, mentre dal 1933 sono cessati i benefici tributari.

Da allora, col rinnovamento di Roma voluto ed attuato dal Duce e con le impronte veramente imperiali date alle soluzioni dei vari problemi urbanistici, i confini della città si sono notevolmente spostati e quella che nel 1919 poteva essere considerata una zona periferica è oggi diventata corpo della città. In luogo della borgata Ostia Nuova è sorta al

Lido di Roma una delle più belle spiagge balneari del Tirreno collegata con la Capitale non solo dalla ferrovia ma anche da una importante e bella autostrada. La sistemazione monumentale della vasta zona destinata all'Esposizione Universale spingerà ancor più energicamente l'estensione dell'abitato verso il mare con una serie di quartieri signorili e di ville.

È per queste ragioni che si è reso assolutamente impossibile persistere nel tracciato della zona industriale stabilito dalla legge del 1919. Di fatto molti stabilimenti si erano andati già ad allogare in varie parti di Roma e della periferia di Roma abbandonando il progetto della zona industriale e seguendo direttive particolaristiche certamente non consone ad un indirizzo organico e razionale. D'altra parte lo sviluppo veramente importante assunto in Roma dall'industria per l'impulso del Fascismo ed i bisogni sempre maggiormente crescenti della Capitale d'Italia e dell'Impero hanno reso urgente ed inderogabile il problema della sistemazione industriale di Roma e la determinazione di norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale.

Il Duce allorchè il 21 aprile 1938-XVI portò il suo alto interessamento su tale problema ne specificò gli sviluppi e ne additò le soluzioni ed il disegno di legge che è oggi all'esame della Commissione del Senato per l'economia corporativa e autarchia concreta le direttive fissate.

La relazione che precede il disegno di legge non solo illustra il disegno stesso, ma spiega ampiamente le ragioni che lo hanno determinato ed il relatore dichiara di associarsi pienamente a tale esposizione.

La scelta delle aree in due comprensori, quello di Tor Sapienza e quello di Grotte Celoni, ha voluto tener conto di tutto il complesso di necessità cui doveva far fronte la nuova zona industriale dal punto di vista delle distanze da Roma, da quello delle comunicazioni, da quello degli approvvigionamenti di acqua e di forza motrice, da quello degli scarichi delle acque industriali degli stabilimenti ed infine da quello del rispetto alle terre intensamente coltivate. Sembra che il tracciato stabilito risponda pienamente a tali necessità, non solo per i bisogni attuali ma anche per

quelli prevedibili per un certo numero di anni.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce la zona industriale e dichiara di pubblica utilità le opere relative sia per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, che per l'impianto degli stabilimenti.

Gli articoli 2, 3 e 4 istituiscono l'Ente per la zona industriale di Roma, ne determinano i compiti e le facoltà; ne precisano la personalità giuridica e gli organi dai quali sarà vigilato e determinano la formazione degli organi dell'Ente, la loro nomina e la loro durata in carica.

L'articolo 5 stabilisce il tempo nel quale dovranno essere compilati il piano generale e i piani particolareggiati delle opere riguardanti la zona industriale, quello in cui dovranno avvenire le relative approvazioni e quello infine per il passaggio al Governatorato di Roma delle opere relative ai servizi pubblici eseguite dall'Ente.

L'articolo 6 determina i finanziamenti dell'Ente e con l'articolo 7 si provvede alle spese.

L'articolo 8 e l'articolo 9 specificano le facoltà e le modalità per le espropriazioni necessarie per i terreni da acquisire.

Gli articoli 10, 11 e 12 consentono agevolazioni tributarie e propriamente la esenzione dai dazi doganali sui materiali da costruzione e sulle macchine occorrenti per il primo impianto degli stabilimenti e per gli ampliamenti e trasformazioni degli stabilimenti già esistenti nella zona; la esenzione per un decennio dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali dei nuovi stabilimenti e il blocco per un decennio della ricchezza mobile per quelli già esistenti nella zona; la determinazione in misura fissa delle imposte di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per le espropriazioni dei terreni e per il primo trasferimento dei terreni stessi dall'Ente alle Ditte interessate.

Infine con l'articolo 13 l'amministrazione delle ferrovie è tenuta a provvedere a proprie spese e cura all'ampliamento della stazione di Tor Sapienza, salvo prendere accordi per l'area tra l'amministrazione stessa e l'Ente per la zona industriale di Roma, mentre tutto quanto attiene ai raccordi ferroviari degli stabilimenti

sarà eseguito dall'Ente a proprio carico per la parte esterna agli stabilimenti e dalle ditte proprietarie degli stabilimenti per la parte interna.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha approvato lo schema del disegno di legge proposto dal Governo, solo apportando all'articolo 4, secondo comma, l'aggiunta al Consiglio direttivo di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria. Il relatore ritiene giusta tale aggiunta e non avendo da parte sua emendamenti da proporre ai singoli articoli, esprime l'augurio che la Commissione voglia dare voto favorevole al disegno di legge.

PETRILLO. Desidera fare alcune osservazioni sull'articolo 6 relativo al finanziamento dell'Ente. In base a questo articolo il finanziamento dell'Ente avviene in una forma simile a quella, non troppo lodata, che ha già trovato esecuzione relativamente all'Ente per l'esposizione universale di Roma. Tale finanziamento consiste nello stabilire un sopraprezzo a favore del nuovo Ente sul valore di esproprio dei beni ceduti alle aziende industriali della zona, commisurato all'area occupata da ciascuna di esse. Questo sistema ha portato già dei gravi inconvenienti, perchè beni espropriati per somme irrisorie, tanto da costituire più che un'espropriazione una spoliazione a danno dei proprietari, sono stati rivenduti a prezzi esagerati. Si è venuto così ad attuare da parte del Governatorato di Roma, per la zona dell'Esposizione, quel bagarinaggio e quell'accaparramento di terreni che si erano tanto deprecati se praticati da privati speculatori. La conseguenza è stata l'allontanamento dei costruttori che avrebbero potuto avere i terreni stessi a condizioni migliori dei proprietari.

Nel disegno di legge in discussione si sanziona questo sistema poco commendevole che può far sorgere il dilemma: o vengono corrisposti ai proprietari dei terreni compensi insufficienti ed inadeguati, oppure si vuole dare ai terreni stessi, nei confronti degli acquirenti, un valore assai superiore al reale, per cui o si defraudano gli espropriati di parte dell'equivalente economico dei loro beni o si chiede ai compratori un prezzo superiore al valore approfittando dell'accaparramento.

Inoltre il sopraprezzo deve essere stabilito con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle finanze e quello delle corporazioni; questo è già un passo avanti di fronte alla libertà che invece era concessa prima al Governatorato, che di proprio arbitrio poteva fissare di volta in volta il sopraprezzo. Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, che venisse dalla legge stabilita senz'altro una precisa percentuale di maggiorazione sul valore dei terreni, così da non dar luogo a mormorazioni che, se talvolta sono infondate, pure in qualche caso trovano fondamento nella realtà.

Nello stesso articolo si prevede altro cespite di finanziamento per l'Ente, conferito da parte delle ditte già installate nella zona. Il comma terzo infatti dispone che esse « concorreranno al finanziamento dell'Ente in relazione all'area occupata e in misura da stabilirsi con il decreto di cui sopra ». Questo concorso al finanziamento dell'Ente non è altro in sostanza che un contributo di miglioria cui le ditte vengono assoggettate, come avviene per tutti i proprietari che beneficiano della costruzione di opere pubbliche. Senonchè qui non è stabilita l'entità di detto contributo che è invece rimesso all'arbitrio del Ministro dell'interno. È invece vero e proprio compito della legge di stabilire il termine, la misura ed i limiti di ogni contributo, altrimenti esso viene ad assumere la forma di una nuova imposta patrimoniale gravante su questi proprietari, senza che ne sia stata determinata nè la qualità nè la quantità e soprattutto senza dare ai contribuenti i mezzi per difendersi.

Se gli è consentito, vorrebbe proporre un emendamento nel senso che le ditte che si siano già installate nella zona siano sottoposte ad un contributo di miglioria, non lasciato all'arbitrio del Ministro dell'interno, ma che abbia tutte le caratteristiche e la disciplina giuridica proprie di questa forma di contributi o a favore dell'Ente o a favore del Governatorato per essere da questo riversato all'Ente.

PRESIDENTE. Le osservazioni svolte dal senatore Petrillo gli sembrano degne di discussione. Rileva anche l'inesattezza della dizione: « le ditte già installate » mentre si vuole alludere ai proprietari dei terreni.

GAI. Riconosce che la dizione non è giusta, dovendo la disposizione riferirsi agli industriali che siano proprietari del terreno.

GIAQUINTO. Basta che una ditta eserciti uno stabilimento perchè sia soggetta al contributo.

BARTOLINI. Si rende conto delle preoccupazioni che possono sorgere in merito al disposto dell'articolo 6, però è d'avviso che esse non abbiano alcuna ragione d'essere per il fatto che non si tratta di una espropriazione come quella per l'esposizione universale avente fini speculativi, ma di una espropriazione per cui l'Ente ha tutto l'interesse e il dovere di far pagare i terreni meno che sia possibile per attirare ed invogliare le ditte a trasferire o impiantare nella zona le loro industrie. Il disegno di legge prevede anche il caso delle ditte che già siano installate nella zona e naturalmente anche queste sono tenute a pagare un contributo all'Ente in ragione dei benefici che ne ritrarranno.

Come esempio dell'interesse di questi Enti a dare il terreno a poco prezzo ricorda che l'Ente per la zona industriale di Marghera ha ceduto il terreno agli industriali che vi si sono trasferiti allo stesso prezzo di acquisto.

PETRILLO. La zona industriale di Napoli è stata ceduta quasi gratuitamente agli industriali.

BARTOLINI. Data la difficoltà di poter fare una previsione di quelle che saranno le spese che dovrà affrontare l'Ente per attrezzare la zona industriale, e non potendo quindi prevedersi per quanta parte dette spese potranno essere ricoperte dal contributo di 40 milioni che è stato concesso dal Governatorato, specialmente in questo momento in cui non c'è stabilità nei prezzi, come è possibile stabilire *a priori* che l'Ente avrà diritto ad un sopraprezzo del 10, del 20 o del 30 per cento?

D'altra parte disogna tener presente che la determinazione di questo sopraprezzo non è lasciata all'arbitrio dell'Ente, ma è sottoposta al controllo del Ministero dell'interno, di quello delle corporazioni e di quello delle finanze.

Pertanto reputa che sotto tutti gli aspetti si possa essere tranquilli che il sopraprezzo sarà fissato nella misura minima consentita

dalle necessità dell'Ente per l'attrezzamento industriale di tutta la zona, attrezzamento che sarà tanto più notevole quanto maggiore sarà lo sviluppo che la detta zona assumerà.

GAI. Condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Petrillo. Obietta al senatore Bartolini che se l'Ente avrà un così francescano amore del prossimo nei riguardi delle ditte che andranno ad installarsi nella zona industriale, verrà a perdere uno dei cespiti di finanziamento.

Vi è poi una certa elasticità anche per quanto riguarda l'estensione delle aziende industriali, in quanto il sopraprezzo deve essere commisurato all'area occupata da ciascuna di esse. Trova egli pure che sarebbe assai opportuno non lasciare all'arbitrio di un Ente la fissazione di questo sopraprezzo, ma che esso dovrebbe essere determinato dalla legge.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ricorda che secondo la norma fissata nel disegno di legge il sopraprezzo sarà fissato con decreto del Ministro dell'interno d'intesa coi Ministri delle finanze e delle corporazioni. Il consiglio direttivo dell'Ente avanza solamente la proposta.

Vi è quindi una garanzia piena ed assoluta di equità.

GAI. Insiste sul concetto che il sopraprezzo dovrebbe essere stabilito in modo tassativo dalla legge.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Rileva che la legge non può scendere ai particolari, in quanto non potendosi prevedere le spese dell'Ente non si può fin da ora fissare *a priori* una determinata percentuale di maggiorazione.

TOFANI. Rileva che se la zona dovrà prendere con l'andare del tempo uno sviluppo sempre maggiore, è naturale che coloro che verranno a beneficiarne paghino anche qualche cosa di più.

BOCCIARDO. Osserva che quando delle industrie vanno ad impiantarsi in una zona nuova, è per esse un grande vantaggio che ci sia un Ente il quale pensi a provvedere alle strade, alle linee elettriche e ferroviarie ed a tutto quanto facilita lo sviluppo di una zona industriale. Però per le ditte già preesistenti

e che hanno già fatto da pioniere, prima di stabilire in quale misura dovranno concorrere al finanziamento dell'Ente, si dovrà tener conto del fatto che queste ditte hanno già pensato e provveduto alla loro attrezzatura nella zona sostenendo delle spese spesso non indifferenti. Non potrebbe quindi parlarsi di un prezzo unico.

Per quanto riguarda il sopraprezzo cui saranno tenute le altre ditte è logico che l'Ente cercherà di facilitare a tutti gli industriali il loro trasferimento nella nuova zona, perchè tanto più numerose saranno le industrie tanto più si svilupperà la zona.

JACOBINI. Si associa alle dichiarazioni del senatore Bocciardo. È naturale che le ditte che vogliono trasferire od impiantare la loro industria nella zona debbano sottostare a dei pesi in relazione ai benefici che esse ricaveranno dall'attrezzatura industriale della zona stessa. Per quelli che sono già sul posto e che hanno già dovuto sopportare notevoli spese di impianto e di attrezzatura sarebbe opportuno che non si aggravassero gli oneri in modo da rendere difficile la loro situazione, invece di migliorarla.

È perciò anche egli di avviso che il contributo non possa essere uniforme perchè necessariamente esso dovrà variare a seconda della posizione, della qualità dell'industria e del momento del mercato. Conseguentemente non si può stabilire una percentuale fissa, ma si possono solo fare voti affinché nel regolamento esecutivo della legge si tenga conto delle condizioni delle ditte preesistenti.

GIAQUINTO. Non condivide le preoccupazioni espresse dal camerata Petrillo. Gli sembra che non possa stabilirsi un unico sopraprezzo in quanto esso deve variare in relazione ai luoghi, al tempo ed alle circostanze.

Per quanto concerne poi la possibilità di accaparramento da parte di un ente pubblico, non gli sembra possa verificarsi in quanto i criteri con cui vengono fatti gli espropri sono quelli caratteristici fissati dalla legge e non hanno niente a che fare con la questione del sopraprezzo.

Nei confronti infine del pericolo che l'Ente tenti di imporre un sopraprezzo eccessivo,

trova giusto quanto è stato affermato dal senatore Bartolini in quanto l'Ente, in tal caso, non troverebbe gli industriali che si addosserebbero tale onere.

Relativamente alle ditte già installate, è d'accordo con il Presidente che la formulazione della norma è abbastanza imprecisa, in quanto sembrerebbe si alludesse anche alle ditte che hanno in fitto o in locazione i terreni. Questa imprecisione potrà portare a serie difficoltà nell'applicazione della legge.

Con le parole poi « concorreranno al finanziamento dell'Ente » che cosa si è voluto intendere? Un contributo di miglioria? In tal caso però mentre il contributo di miglioria è disciplinato da una legge speciale con apposite modalità e garanzie, nel disegno di legge in esame si impone a delle ditte che hanno già fatto notevoli sforzi e compiuta opera degna di lode, un contributo senza nessuna garanzia e senza la possibilità di potersi appellare. È logico che anche queste ditte, in quanto vengano ad avvantaggiarsi per l'opera del nuovo Ente debbano pagare qualche cosa, ma questo onere che loro si impone deve essere circondato da opportune garanzie.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Crede sia una sufficiente garanzia il fatto che tanto il sopraprezzo, quanto il concorso delle ditte preesistenti saranno sabiliti con decreto, su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente. Di questo Consiglio direttivo fanno parte quattro rappresentanti della Confederazione fascista dell'industria, che tuteleranno gli interessi non solo degli industriali che intendono trasferirsi o impiantarsi nella nuova zona, ma anche, a maggior ragione, di quelli che precedentemente vi si sono già installati.

GIAQUINTO. A suo giudizio una vera e propria garanzia potrebbe esservi soltanto quando il provvedimento fosse passibile di impugnativa presso un organo superiore.

FAGIOLARI. Se si vuole considerare il concorso nel finanziamento come un contributo di miglioria esso dovrebbe essere applicato secondo le norme vigenti. Sarebbe sufficiente quindi fare un richiamo al testo unico sulla finanza locale, dove sono già stabiliti sia i limiti e le modalità con cui può essere imposto un contributo in dipendenza di opere pubbliche

relativamente ai vantaggi che ciascuno ne ritrae, sia i termini e l'autorità (Commissione provinciale centrale) cui ognuno può rivolgersi per avanzare reclamo contro l'imposizione o le misure del contributo.

BARTOLINI. A suo avviso non può parlarsi di contributo di miglioria, dato che si è in un campo industriale e non di opere pubbliche dei Comuni. Si associa alla raccomandazione del senatore Jacobini nel senso che la Commissione faccia voti a che nelle norme esecutive venga disciplinato il carattere e l'applicazione dei contributi da corrispondersi dalle ditte già installate nella nuova zona.

GIAQUINTO. Dubita che il regolamento di tale materia possa farsi in sede di norme esecutive. Se il disegno di legge viene approvato così come è stato proposto, rimane sempre in balia di un atto amministrativo la fissazione dell'onere che dovrà gravare sulle ditte, onere che se non è un vero e proprio contributo di miglioria, ha di esso le principali caratteristiche e come tale nulla vieta che ad esso possano essere estese le garanzie che sono proprie del contributo di miglioria.

PRESIDENTE. Crede opportuno riassumere la discussione. Il senatore Petrillo ha sollevato un interessante dibattito su due distinti argomenti. Il primo argomento è quello che riguarda il sopraprezzo delle aree; il secondo riguarda invece il concorso per il finanziamento dell'Ente da parte delle ditte già installate nella zona.

Questo concorso è stato equiparato al contributo di miglioria, previsto dalla legge sulla finanza locale, ma l'equiparazione non è del tutto esatta, poichè qui trattasi di un contributo a favore di un Ente per lo sviluppo industriale di una zona. Comunque è necessario dare una base precisa all'esame della Commissione, e perciò prega il senatore Petrillo di volere formulare la sua proposta di emendamento.

TRECCANI. La preoccupazione della Commissione è più che giustificata, perchè quando una ditta vuole impiantare nella zona uno stabilimento si reca dall'Ente, si informa delle modalità di cessione del terreno, pesa il pro e il contro e, se non gli conviene, non impianta la sua industria nella nuova zona industriale. Nel caso invece in cui una ditta sia già instal-

lata nella zona e le vengano imposti oneri che spesso non può sostenere, in vista di utili che le potranno derivare solo in seguito, è necessario anche circondare l'imposizione di tale contributo delle necessarie garanzie per non creare oneri che siano sproporzionati alle possibilità finanziarie dell'azienda.

A tal fine, senza emendare la legge, ritiene sarebbe sufficiente far voti che nel regolamento esecutivo venga data a queste ditte la possibilità di impugnare il provvedimento di imposizione del contributo.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Osserva che a termini del regolamento ogni emendamento dovrebbe esser presentato almeno 24 ore prima della discussione del provvedimento cui esso si riferisce. Nel caso in esame trattandosi di un disegno di legge in cui il Ministro maggiormente interessato è quello dell'interno, dichiara di non poter prendere in considerazione qualsiasi emendamento senza prima essersi consultato col suddetto Ministro.

PRESIDENTE. Trattandosi di una proposta di emendamento sorta dalla discussione, ritiene che, se il senatore Petrillo insiste, sia da rinviarsi il disegno di legge ad altra riunione.

PETRILLO. Insiste sulla necessità che il disegno di legge venga emendato.

BARTOLINI. Non crede necessario rinviare il disegno di legge in quanto non gli sembra che la maggioranza della Commissione sia favorevole al concetto dell'emendamento. Come ha già detto il rappresentante del Governo, la proposta relativa al sopraprezzo e al concorso per il finanziamento dell'Ente sarà fatta, per il tramite del Consiglio direttivo, dalle stesse persone che sono interessate. Se si vive in Regime corporativo, bisogna anche ammettere che questi rappresentanti delle categorie industriali faranno sentire in seno al Consiglio direttivo la loro voce e faranno valere gli interessi di tutta la categoria.

Oltre a ciò, bisogna tener presente che il provvedimento sarà emanato con un decreto alla cui formazione parteciperanno i Ministri dell'interno, delle finanze e delle corporazioni. Crede quindi che maggiori garanzie di equità non si potrebbero avere.

Per quanto riguarda le ditte già installate

sul posto non ritiene possano sorgere difficoltà dato il numero limitatissimo delle ditte stesse.

PRESIDENTE. Essendo in presenza di emendamenti che non sono stati in precedenza presentati, pone in votazione il rinvio del disegno di legge, intendendosi implicitamente che coloro che non sono favorevoli alla proposta di emendamento voteranno contro il rinvio.

Il rinvio del disegno di legge è approvato.

PRESIDENTE. Prega il senatore Petrillo, di voler presentare al più presto il testo dell'emendamento da lui proposto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di contributi per le ricerche minerarie » (1191). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

JACOBINI, *relatore*. Premette che i contributi per ricerche minerarie cui si intende di provvedere col disegno di legge in esame, si riferiscono esclusivamente, nel caso in esame, alla [istallazione di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento e ad impianti di compressori d'aria.

Uno dei campi della nostra attività nazionale, nel quale l'efficace azione del Regime Fascista si è decisamente affermata, è certamente quello che, tendendo a precipui scopi autarchici, mira alla utilizzazione la più integrale, razionale ed economica possibile delle risorse di materie prime del nostro sottosuolo.

Si tratta di un campo certamente non facile, quale è quello minerario, in cui le alee da correre sono di un ordine di grandezza molto rilevanti.

Tanto più opportuna e bene indirizzata è stata quindi l'azione sviluppata dal Regime in questo settore così vitale per noi; ed è doveroso riconoscere che esso, partendo dalla prima fase di ricerca delle nostre risorse naturali, e seguendole, poi, accuratamente in quelle successive di sfruttamento sia minerario che industriale, ha assunto già una estensione grandissima e cerca con opportuni provvedimenti, sia tecnici che finanziari, di assicurare il sano e pieno sviluppo della nostra

attività mineraria ed industriale nelle principali branche che maggiormente interessano il Paese.

Si deve francamente riconoscere che, fino all'avvento del Fascismo, l'industria mineraria italiana doveva il suo sviluppo essenzialmente all'iniziativa ed ai capitali privati, ai quali va quindi il giusto tributo della nostra riconoscenza per lo stato di avanzamento che l'industria stessa aveva potuto raggiungere in quell'epoca.

Ma, ciò fatto, si deve altresì constatare che, di fronte alle sempre maggiori occorrenze di materie prime necessarie per lo sviluppo in senso autarchico del nostro Paese, il problema della loro ricerca e del loro sfruttamento minerario ed industriale ha assunto aspetti d'importanza e vastità tali che sarebbero stati all'uopo certamente impari gli sforzi del solo capitale privato; e che è stato quindi con saggia visione delle reali necessità del nostro Paese che lo Stato è intervenuto ad integrare, specialmente nel campo finanziario ed economico, l'azione sia dei privati, che degli Enti all'uopo istituiti, i quali tutti operano nei vari e importanti settori delle nostre risorse nazionali in materie prime in genere.

Se, invero, in quest'ultimo decennio si sono fatti progressi molto notevoli, i cui effetti benefici si risentono specialmente nei momenti in cui, come nell'attuale, le necessità autarchiche sono maggiormente pronunciate, ciò è dovuto alla chiara visione che il Regime Fascista ha avuto ed all'efficace azione da esso sviluppata in questo delicatissimo campo della nostra attività nazionale, non indietreggiando di fronte alle necessità dell'investimento, sia nelle opere di ricerca che nelle successive fasi di sfruttamento minerario ed industriale, di capitali talvolta anche molto rilevanti.

Sono così sorti, nel campo minerario, gli speciali Enti che, sia nel Regno che nelle Colonie e nell'Impero, dedicano la loro attività ai minerali metallici di varie categorie, e gli altri che la sviluppano, invece, nel campo dei combustibili solidi, liquidi e gassosi e loro surrogati, mentre sono recentissime le poderose iniziative sorte e le provvidenze che si intende di adottare nel campo delle bauxiti e delle leuciti, per lo sfruttamento delle quali occorrono capitali di entità molto cospicua.

Si è così verificato che l'azione integratrice dello Stato fascista è venuta assumendo man mano proporzioni veramente imponenti, ed è con grande soddisfazione che si debbono constatare i risultati favorevoli già ottenuti con una benintesa collaborazione mineraria ed industriale dello Stato e dell'industria privata, che ha valso a distruggere molte delle false credenze circa l'assoluta indisponibilità o la eccessivamente limitata quantità di materie prime esistenti nel nostro sottosuolo.

A titolo di esempio si ricordano, fra le altre, le importantissime identificazioni carbonifere della Sardegna e dell'Arsa, le imponenti applicazioni minerarie ed industriali, nel campo della produzione del ferro, dello zinco, dello stagno e dell'alluminio, e più recentemente del magnesio; e tanti altri risultati del genere che debbono incoraggiare ancora a perseverare con costanza di intendimenti nell'arduo cammino minerario, non sorprendendosi che, per le grandi alee che in esso si debbono affrontare, il sacrificio finanziario possa essere talvolta anche notevolmente elevato. È, invero, suprema legge per l'indipendenza di un Paese dalla servitù di altri che, per il raggiungimento di tale fine, come la dottrina fascista insegna, debba affrontarsi ogni sacrificio che è pienamente giustificato quando, bene inteso, si proceda nelle opere di ricerche, di sfruttamento e di utilizzazione industriale, con quella capacità tecnica e con quei sani criteri di economia finanziaria, che ogni Ente sia statale che privato deve possedere e sempre adottare nello sviluppo dell'attività a cui esso è preposto.

Passando all'esame del disegno di legge, si deve rilevare che se la sua portata è relativamente modesta, non per questo esso è meno apprezzabile; in quanto interviene da una parte a rendere più intensa l'utilizzazione delle nostre risorse nazionali di energie elettriche, e dall'altra, con l'estendere nell'industria mineraria l'applicazione di una energia nostrana autarchica al cento per cento, apporta nella tecnica industriale mineraria vantaggi cospicui rispetto all'impiego di altre forme di energie termiche a combustibili sia solidi che liquidi od anche gassosi.

Alle obiezioni che, essendo in generale il fattore di utilizzazione della potenza elettrica impiegata in impianti minerari molto basso,

per ragioni e circostanze che non è qui il caso di ricordare, il produttore di energia elettrica non ha per sè stesso un grande interesse a cederla, se non a caro prezzo, per utilizzazioni del genere (nelle quali, poi, rispetto ad altri campi di impiego, il consumo della energia stessa è anch'esso relativamente molto meno notevole) si deve opporre che ciò avviene nell'interesse precipuo del Paese e che pertanto noi dobbiamo tendere:

a) a sostituire ad altre energie producibili con l'impiego di materie prime non nazionali, quelle ricavabili, invece, dalle nostre risorse idriche e, quindi, le sole effettivamente ed integralmente autarchiche;

b) a migliorare grandemente le condizioni di lavoro nelle miniere nei riguardi sia della illuminazione che della distribuzione ed uso della forza motrice elettrica e della sicurezza stessa delle maestranze, nonchè delle migliori condizioni igieniche in cui queste ultime vengono a prestare l'opera loro.

D'altra parte, bisogna tener presente che sia per l'impiego in generale limitato di potenza che pel consumo di quantità di energia elettrica, anche esso non molto considerevole, i produttori e distributori di quest'ultima non possono trovare compenso alle spese che dovrebbero sopportare per provvedere alla trasformazione ed al trasporto dell'energia destinata ad alimentare impianti minerari, che sono poi quasi sempre distribuiti su zone regionali di grande superficie, se non rivalendosene sul prezzo di cessione dell'energia stessa.

Il concorso di tutte queste eccezionali circostanze, fra cui principale quella del basso fattore di potenza col quale viene utilizzata l'energia ceduta e gli oneri economici non lievi derivanti dal trasporto e dalla trasformazione dell'energia stessa, dai centri di produzione a quelli di impiego sparsi in generale, come si è detto, su grandi superfici, ha reso finora praticamente limitato l'impiego dell'energia medesima nel campo minerario, sia delle ricerche che del successivo loro sfruttamento; mentre esso ha trovato, invece, maggiore sviluppo in quello del trattamento industriale delle materie prime estratte.

Nè il privato cittadino o l'Ente, sia pure statale, che ha ottenuto un permesso di ri-

cerca e la successiva concessione di sfruttamento minerario, potrebbe assumere totalmente a suo carico l'onere del trasporto, della trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, se non rivalendosi a sua volta sul prezzo della sua produzione; circostanze e condizioni tutte queste che si trasformano in un inevitabile rallentamento dell'attività mineraria nazionale, a tutto ed esclusivo danno del nostro Paese.

Era, quindi, più che giustificato, necessario anche in questo campo l'intervento statale; ed un primo passo in materia viene ora ad essere fatto con il presente disegno di legge, il quale provvede appunto ad estendere l'intervento statale anche alle imprese private, coll'intento di dare il massimo incremento alle ricerche minerarie, e ciò in vista, soprattutto, dei nuovi bisogni derivanti dall'eccezionale situazione dipendente dallo stato di guerra.

Concesso tale intervento, è evidente che anche dalle imprese private si potrà attendere un maggiore e più efficace contributo, qualora ne sia incoraggiata l'iniziativa, integrando con opportuni provvedimenti finanziari gli sforzi economici che esse sono chiamate ad affrontare nelle attuali specialissime circostanze.

Nei loro confronti è stata, pertanto, considerata la possibilità di concessione di contributi in una forma però che garantisca lo Stato sulla loro destinazione e sul loro impiego; giacchè essi sono accordati soltanto alle installazioni necessarie per conseguire un più intensivo risultato minerario e le misure unitarie adottate per i contributi, nello schema di disegno di legge in esame, sono in generale inferiori all'effettivo costo delle opere che dovranno eseguirsi.

Non si toglie così al ricercatore tutto l'onere da sostenere, ma egli stesso è chiamato a contribuirvi in parte, in considerazione dei vantaggi che egli pure ricaverà dall'intensificata sua attività mineraria.

In tal maniera il contributo statale, nelle misure limitate per esso stabilite, serve essenzialmente di incoraggiamento e di sprone alle imprese private per fare questo ulteriore passo di indispensabile perfezionamento nella nostra industria mineraria.

Nel disegno di legge in esame sono esclusi, inoltre, dalla concessione dei contributi anzidetti, tutti gli Enti già assistiti con altre sovvenzioni od aiuti statali, nonchè le imprese che hanno una potenzialità economica tale da non rendere necessaria la concessione alle medesime dei contributi stessi.

Questa ultima esclusione non è però stabilita in senso assoluto; giacchè anche tali imprese più potenti potranno essere ammesse alla concessione dei contributi in parola nei casi speciali, in cui le ricerche presentino alee troppo forti ed abbiano, nel contempo, un notevolissimo interesse nazionale.

L'onere complessivo, che, secondo le valutazioni fatte dalle competenti Autorità statali, importerebbe l'applicazione del presente disegno di legge, ammonterebbe a circa 2.000.000 di lire all'anno e verrebbe distribuito in tre anni consecutivi.

Effettivamente si tratta, quindi, di un onere complessivo che in un campo così aleatorio quale è quello delle ricerche minerarie, non può considerarsi che veramente limitato, soprattutto se si contrappongono ad esso i sicuri vantaggi che deriveranno alla economia generale autarchica della Nazione col rendere più razionali ed efficienti gli attuali sistemi di ricerche minerarie.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, il relatore ritiene che il disegno di legge in esame debba essere approvato, considerandolo come effettivamente corrispondente ad una necessità per il Paese, e come un utile ed efficace passo per migliorare realmente il nostro sistema di ricerca e di coltivazione mineraria.

Il disegno di legge è costituito da sei articoli.

Nel 1° vengono istituiti contributi a favore dei titolari di permessi di ricerche minerarie (accordati a termini degli articoli nn. 5-59 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) per l'impiego di cabine elettriche di trasformazione, con relative linee di allacciamento, e per l'impianto di compressori d'aria.

Nell'articolo 2 sono stabilite le misure dei contributi per le cabine elettriche di trasformazione.

Questi contributi riguardano sia la potenza installata per i trasformatori di energia elettrica che le linee di allacciamento delle cabine stesse alla rete di alimentazione regionale.

Nei riguardi del primo dei suddetti contributi, esso è fissato nella misura di lire 150 per ogni K.V.A. di potenza istallata fino a 50 K.V.A.; tale contributo si riduce, poi, a lire 100 per ogni K.V.A. istallato oltre i primi 50 K.V.A.

Come rilevasi, il compenso non è dato ad consumo che si effettuerà di tale potenza elettrica, ma all'entità della potenza installata. Le misure dei suddetti contributi sono, nelle attuali condizioni finanziarie del Paese, molto modeste; e ciò appare tanto più evidente quando si riferisca, il compenso stesso ad una possibile utilizzazione annua oraria della potenza istallata. In tal caso si arriverebbe invero per ogni K.V.A. realmente consumato, ad un contributo di un ordine anche inferiore a 5 centesimi di lira per i primi 50 K.V.A. utilizzati; che diventa poi ancora minore per l'ulteriore quantitativo di K.V.A. istallati oltre i 50.

Il compenso di lire 2 per ogni metro lineare di linea costruita, pari a lire 2.000 a chilometro, non rappresenta anch'esso che un contributo parziale della molto maggiore spesa che all'uopo è necessaria.

Per i compressori d'aria, infine, il contributo è, invece, stabilito in ragione di lire 1 per ogni litro di aria che il compressore è capace di aspirare al minuto primo.

Anche qui trattasi di un compenso sensibilmente inferiore alla spesa che l'esercente dovrà sostenere, non solo per l'installazione del macchinario, ma anche per il suo esercizio che richiede cure ed attenzioni speciali.

Per conseguenza, nessuna eccezione circa le misure dei contributi stessi sembra che si possa muovere in senso non favorevole alla proposta fatta.

L'articolo 3 stabilisce che la concessione dei contributi è fatta con decreto del Ministro delle corporazioni, a suo insindacabile giudizio, ed in base ad accertamenti sulle condizioni nelle quali si svolgono le lavorazioni.

Come vedesi, la concessione stessa è, pertanto, subordinata e cautelata da un preventivo accertamento, che, fatto con coscienza, impedirà certamente l'abuso della concessione dei contributi previsti dalla legge; mentre li assicurerà in tutti quei casi in cui sia compro-

vata la necessità e l'utilità delle installazioni di cui trattasi.

In questo articolo si stabilisce esplicitamente che sono esclusi, in ogni caso, dalla concessione dei contributi in parola gli Enti ai quali siano già stati assegnati altri aiuti speciali per l'esecuzione delle ricerche minerarie, dovendosi giustamente ritenere che le facilitazioni e gli aiuti concessi a questi Enti siano stati studiati in base alle effettive condizioni di sviluppo della loro attività ed alle necessità economiche e finanziarie a cui esse devono far fronte.

Si comprende che in quei casi specialissimi in cui, per nuove e speciali circostanze che abbiano ad intervenire, le necessità di coltivazione mineraria esigessero ulteriori e più importanti installazioni del genere contemplate dal disegno di legge in esame, nulla impedisce che, caso per caso, il Ministro delle corporazioni possa, d'intesa con quello delle finanze, provvedere al riguardo, introducendo nelle concessioni dei contributi speciali già assegnati agli Enti in parola, quelle modificazioni che le necessità stesse abbiano a dimostrare indispensabili per l'intensificazione ed il miglioramento delle lavorazioni minerarie.

Naturalmente siffatti provvedimenti esulano dall'applicazione del presente disegno di legge.

Infine molto opportunamente, nello stesso articolo 3, si stabilisce che il pagamento dei contributi concessi ha effetto quando le installazioni siano state collaudate; e deve intendersi che siano state collaudate con esito favorevole al riconoscimento del contributo che si intende di corrispondere. Sarebbe, pertanto, opportuno nel regolamento dell'applicazione della legge, di precisare meglio quest'ultima condizione.

Nell'articolo 4 si fissano i termini di tempo e le zone in cui devono essere eseguiti gli impianti a cui applicare i contributi in esame. Al riguardo si stabilisce che le norme indicate nei precedenti articoli del disegno di legge si applicano esclusivamente agli impianti da installare nelle zone concesse per le ricerche, i quali siano stati iniziati dopo l'entrata in vigore della nuova legge e siano collaudati entro il 30 giugno 1943.

Si potrebbe osservare che questo provvedi-

mento esclude dal beneficio impianti già esistenti in qualche zona di ricerche minerarie e destinati ad assicurare gli stessi vantaggi nelle coltivazioni minerarie che si propongono le nuove installazioni del genere che avessero ad eseguirsi ulteriormente nelle zone stesse.

Al riguardo è da considerare che per gli impianti di trasformazione e trasporti di energia in qualcuna delle zone minerarie del Regno, in cui la distribuzione elettrica è già avvenuta, gli Enti od i privati che vi hanno provveduto hanno certamente fatto il loro preventivo calcolo economico e finanziario, prima di decidersi all'esecuzione degli impianti medesimi; e deve, quindi, ragionevolmente ritenersi che del relativo onere essi abbiano tenuto debito conto nel fissare il prezzo da ricavare dalle loro produzioni minerarie.

Ad ogni modo, l'estensione della concessione in esame anche agli altri impianti del genere, già preesistenti, mentre avrebbe portato l'applicazione del provvedimento stesso in un campo troppo esteso ed anche non bene determinabile, avrebbe obbligato, caso per caso, a tener conto degli ammortamenti e degli utili già ricavati da ciascun esercente con le installazioni in precedenza eseguite, complicando lo svolgimento delle pratiche di concessione e dando luogo inevitabilmente ad istruttorie non sempre facili nè di sicura soluzione.

Si ritiene, quindi, che abbia fatto bene il Governo nazionale fissando, in analogia del resto con quanto è stato sempre fatto in leggi consimili, sia una data di origine che un periodo di tempo per l'applicazione del nuovo provvedimento.

Nell'articolo 5 lo Stato si preoccupa che gli impianti che abbiano beneficiato dei contributi ad essi concessi non vengano demoliti o dislocati anche parzialmente dalle zone di lavoro di ricerche, senza la preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

Il provvedimento è più che giustificato e costituisce una sicura tutela dei diritti statali e delle finalità che si intendono di perseguire nel campo minerario. D'altra parte nulla impone che, ove cessi completamente la necessità degli impianti eseguiti, questi deb-

bano continuare ad esistere nella zona di ricerche ormai eseguite, invece di essere riutilizzati altrove e, quindi, essi potranno anche essere dislocati, quando però ciò sia riconosciuto possibile e conveniente sempre ai fini predetti dall'Autorità statale competente in materia; che, nel caso in questione, è stata designata nella persona dell'ingegnere capo del Distretto minerario in cui è compresa la zona di ricerca.

L'articolo 6 provvede infine allo stanziamento nel bilancio del Ministero delle corporazioni della somma annua di lire 2.000.000, a partire dall'esercizio in corso e per i due esercizi susseguenti 1941-42 e 1942-43, e dà facoltà al Ministero per le finanze di introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni le necessarie variazioni.

Dall'esame particolareggiato dei singoli articoli che costituiscono il disegno di legge in esame, appare che nessuna obiezione può farsi a ciascuno di essi.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Divieto di stipulare contratti di assicurazioni contro danni con effetto differito di oltre un anno » (1192).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SCODNIK, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato risponde ad un superiore concetto di disciplina del mercato assicurativo, venendo ad integrare le disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, sull'esercizio delle assicurazioni private.

La suddetta legge riguardava essenzialmente la materia delle assicurazioni sulla vita umana, mentre l'attuale disegno di legge riguarda le assicurazioni danni. La sua presentazione si deve ad una necessità urgente, derivante dall'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, che, nell'attuale situazione di emergenza, regola la sottoposizione a sequestro od

a sindacato delle Compagnie di assicurazione appartenenti a Stati nemici.

Si tratta dei contratti di assicurazione poliennali, per lo più decennali, di assicurazione danni (incendi, infortuni, furti, ecc.), che sono oggetto della più accanita concorrenza tra le singole Compagnie.

Le Società di assicurazione contro i danni mirano infatti ad accaparrarsi i suddetti contratti decennali perchè costituiscono un elemento di stabilità dei loro portafogli; e mirano più specialmente a quei contratti di assicurazione incendi, rischi civili ecc., che danno oggi ancora largo margine di guadagni alle Compagnie stesse; mentre, d'altra parte, gli assicurati traggono dai contratti decennali il vantaggio di pagare un minor premio annuale mercè l'applicazione dei cosiddetti sconti di durata.

Poco importerebbe se la concorrenza si accanisse tra le Società alla scadenza dei singoli contratti in corso; ma si verifica, invece, una vera concorrenza abusiva e illecita, quando talune Società di assicurazione stipulano nuove polizze con effetto differito, a condizioni più favorevoli di sicurezza, per gli stessi rischi e sulle stesse cose che formano oggetto delle polizze tuttora in corso. Ciascuna di queste nuove stipulazioni danneggia la Compagnia che ha in corso la polizza, in quanto diminuisce la consistenza del suo portafoglio; può riuscire dannosa per la Compagnia che assume il nuovo contratto, in quanto le condizioni del rischio sono suscettibili di variazioni nel periodo di tempo che corre fino all'entrata in vigore della nuova polizza; può infine riuscire pregiudizievole anche allo stesso assicurato che potrà trovarsi vincolato - forse senza più pensarvi - all'esecuzione di un contratto meno rispondente alla situazione del momento.

Questa forma di concorrenza abusiva si è accentuata in questi ultimi mesi, non appena, in base al già citato Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, le Compagnie appartenenti a Stati nemici sono state sottoposte a sequestro; e l'accaparramento di contratti con effetto differito fu praticato, non solo per iniziativa personale di Agenti produttori, ma anche per istruzioni direttive impartite da talune Società di assicurazione. Ne derivò

l'intervento del Regio Governo per eliminare l'abuso, regolando anche questa materia in sede legislativa, per comprenderne poi le disposizioni nel Testo Unico, che è in corso di preparazione, conformemente all'ultimo articolo della già citata legge 3 giugno 1940-XVIII.

Il divieto di stipulare contratti di assicurazione contro i danni con effetto differito di oltre un anno è oggetto degli articoli 1 e 2 del disegno di legge sottoposto all'esame del Senato, comprendendo nel divieto anche eventuali dichiarazioni unilaterali degli assicurati, impegnative per nuove stipulazioni.

L'articolo 3 del disegno di legge riserva peraltro al Ministero delle corporazioni la facoltà di concedere singole deroghe, in casi speciali di necessità o di opportunità, senza lesione di legittimi interessi precostituiti.

L'articolo 4 stabilisce la nullità degli atti in contrasto con i divieti, estendendo la nullità anche alle disdette delle polizze in corso, disdette più o meno suggerite o provocate, per addivenire poi alle nuove stipulazioni.

L'articolo 5 provvede a comminare pene pecuniarie a carico delle persone addette al servizio delle Società assicuratrici, mentre l'articolo 6 provvede all'accertamento delle violazioni commesse contro quanto è stabilito negli articoli precedenti: il tutto in conformità alle norme e alla procedura già stabilite con la legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, riguardante le assicurazioni sulla vita umana.

L'articolo 7 non risulterebbe necessario in quanto dal testo del disegno di legge emerge chiaramente che si tratta di assicurazioni danni, mentre la materia delle assicurazioni sulla vita è già regolata dalla citata legge 3 giugno 1940-XVIII.

L'articolo 8 rinnova l'autorizzazione al Governo del Re per la formazione del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, autorizzazione già risultante dalla legge 3 giugno 1940-XVIII: testo unico che dovrà comprendere tanto le disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, quanto le disposizioni del disegno di legge in esame.

Il relatore conclude riaffermando la necessità urgente di una pronta e severa applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge sottoposto al Senato, di

cui propone pertanto la immediata approvazione.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Rinvio del disegno di legge: « Istituzione dell'Ente per l'Assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro (E. A. O. L. I.) » (1193). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. D'accordo col Governo, propone il rinvio del disegno di legge. Mette ai voti la proposta di rinvio.

È approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è rinviato.

Approvazione del disegno di legge: « Trasferimento delle riserve matematiche per i marittimi all'Assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia » (1196). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GAI, *relatore*. Il provvedimento di legge in esame intende risolvere, secondo giustizia ed equità, una situazione di fatto creatasi in seguito alle varie modificazioni avvenute nelle leggi che regolano le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e in quelle per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia della gente di mare.

La gente di mare, durante i periodi di occupazione a bordo delle navi mercantili, non è assicurata al fondo generale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, ma allo speciale fondo gestito dalla Cassa Nazionale fascista per la previdenza marinara, le cui prestazioni sono regolate da norme diverse da quelle vigenti per l'assicurazione generale.

Verificandosi molto spesso che un marittimo, fra un periodo di navigazione o l'altro, o prima dell'inizio della navigazione, oppure dopo la cessazione di essa, sia occupato a terra in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia, il nostro sistema legislativo ha previsto un coordinamento fra i due trattamenti di assicurazione in modo che il marittimo abbia a riceverne i maggiori benefici.

Fra l'altro, l'articolo 14 del Regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, prevede che il marittimo il quale sia stato anche assicurato a terra, ma non abbia raggiunto quelle condizioni di navigazione che sono richieste dalla legge speciale per la previdenza marinara, per avere il diritto a pensione a carico della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, possa far valere i periodi di navigazione compiuti dopo il 1° luglio 1920, data in cui entrò in vigore l'assicurazione generale, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, e della misura di essa, a carico del fondo dell'assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia.

In conseguenza di questa disposizione, la Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara deve trasferire al fondo dell'assicurazione generale la riserva matematica corrispondente al contributo della più alta classe di salario, in base alle tabelle vigenti per gli

operai di terra, che il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, fissava in lire 3 settimanali.

Ma poichè il Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ha notevolmente aumentato i contributi per l'assicurazione degli operai di terra, il contributo della più alta classe di salario, che dovrebbe essere considerato per il calcolo della riserva matematica da trasferire al fondo dell'assicurazione generale, verrebbe ad essere, nella generalità dei casi, maggiore di quello che la Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara riscuote durante i periodi di navigazione.

Perciò l'attuale provvedimento ha lo scopo di contenere il contributo da trasferire, nei casi considerati, nei limiti di quanto la Cassa ha ricevuto, stabilendo che a base del calcolo della riserva matematica da trasferire, anzichè il contributo della più alta classe di salario stabilito dalla legge generale per l'invalidità e vecchiaia 14 aprile 1939, n. 636, si prenda la media dei contributi effettivamente versati da ogni singolo marittimo.

È perciò evidente il fondamento di giustizia e di equità del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,50.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia

31^a RIUNIONE

Martedì 21 gennaio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GATTI SALVATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione):

« Norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale di Roma » (1190 - *rel.* Bartolini) - *Oratori:* Petrillo, Presidente Pag. 333

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Istituzione dell'Ente per l'Assistenza agli Orfani dei Lavoratori morti per infortunio sul Lavoro (E. A. O. L. I.) » (1193 - *rel.* Gatti Salvatore) - *Oratori:* Goggia, Presidente, Amicucci, Sottosegretario di Stato per le corporazioni . . . 335

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Appiani, Arnoni, Bartolini, Betti, Bocciardo, Coffari, Concini, Cosentino, Delle Donne, Denti Amari di Pi-

rajno, Di Lella, Gai, Gatti Salvatore, Giacinto, Gismondi, Goggia Francesco, Imberti, Marzano, Mele, Messa, Montagna, Petrillo, Santoro, Scodnik, Tofani e Velani.

Sono presenti il Ministro delle finanze Thaon di Revel e il Sottosegretario di Stato per le corporazioni Amicucci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Botturini, Burgo, Crespi Mario, Fagiolari, Falck, Gaslini, Jacobini, Salazar e Silvestri.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale di Roma » (1190). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Dà il benvenuto al Ministro delle finanze e lo ringrazia di essere intervenuto alla riunione.

Ricorda che, dopo la discussione svoltasi nell'ultima riunione, il senatore Petrillo ha formulato il testo del suo emendamento che è del seguente tenore:

« Al comma 3° dell'articolo 6 sostituire il seguente: " Alle ditte che abbiano già impiantato o abbiano in corso impianti industriali nella zona, potrà essere imposto un contributo di miglìoria nelle forme e nei limiti stabiliti dal Testo Unico delle leggi sulla finanza locale " ».

Come la Commissione vede, il senatore Petrillo limita il suo emendamento alla questione del contributo al finanziamento dell'Ente, di cui al 3° comma dell'articolo 6, a carico delle ditte già installate nella zona industriale e non considera l'altro argomento, che formò oggetto di discussione nella passata riunione, del sopraprezzo del valore di esproprio.

In primo luogo osserva che la questione non è di sostanza, perchè si riconosce la necessità e l'equità di un contributo a favore dell'Ente che provvede ai servizi generali della zona, ma esclusivamente di forma, di tecnica tributaria. Il senatore Petrillo ritiene che, senza uscire dall'ordinamento tributario vigente, basti l'applicazione al caso attuale dell'istituto del contributo di miglìoria.

Il Ministero delle finanze a queste considerazioni ha risposto con una lettera osservando che è ben vero che i prelevamenti in oggetto costituiscono una forma *sui generis* di contribuzione, non perfettamente inquadrabile nel sistema delle leggi fiscali; ma nulla vieta che essa venga sancita quando ricorrono circostanze speciali che ne consiglino l'adozione. Tali elementi sono costituiti essenzialmente dal fatto che le opere inerenti all'attrezzatura della zona industriale di Roma (strade, servizi, ecc.) vengono affidate non al Governatorato sibbene ad un Ente di diritto pubblico appositamente costituito, nei cui riguardi risulterebbe contrastante con i principii vigenti la concessione di una delega per imposizioni di carattere tributario.

Posta tale premessa, il Ministero delle finanze rileva nel merito della proposta fatta che il riconoscimento all'Ente per la zona industriale della facoltà di imporre contributi di miglìoria, oltre a contrastare con i cennati principii, porterebbe ad una inammissibile duplicazione di prelevamenti per lo stesso ti-

colo: a favore dell'Ente e a favore del Governatorato per la facoltà generale derivantegli dal Testo Unico delle leggi sulla finanza locale.

Nei riguardi poi della mancanza di un limite legislativo per i prelevamenti da effettuarsi a carico delle ditte, il Ministro delle finanze osserva che può convenirsi col senatore Petrillo che un limite di imposizione costituisce giusta tutela degli interessi degli industriali; ma è da considerare che nel provvedimento in esame la determinazione della misura del contributo non è lasciata all'Ente, sibbene viene effettuata con apposito provvedimento ministeriale « in relazione all'area occupata ».

Il Ministro conclude affermando che sarà cura dell'Amministrazione di determinare detta imposizione con equa valutazione delle esigenze finanziarie dell'Ente e della particolare situazione in cui si trovano gli industriali già impiantati nella zona e dichiarando che, per le esposte considerazioni, l'emendamento del senatore Petrillo non deve essere accolto.

Circa il primo punto di carattere formale, l'oratore afferma che l'osservazione fatta dal Ministro delle finanze gli sembra fondata, in quanto si verrebbe ad estendere a favore di un Ente, quale quello costituito per la zona industriale di Roma, il contributo di miglìoria già esistente a favore dei comuni.

Quanto al secondo punto, riguardante la determinazione del contributo a carico delle ditte già installate nella zona, ricorda, che il decreto viene bensì emanato dai ministeri competenti, ma su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente, composto in prevalenza dei rappresentanti della Confederazione degli industriali. Quindi, la tutela degli interessi non manca, perchè sono gli stessi rappresentanti degli industriali che propongono la misura del contributo.

D'altra parte fa notare che questa norma avrà in pratica limitata applicazione poichè sono solo due ditte (la Breda e la Safar) che già hanno impiantato i loro stabilimenti nelle zone in questione.

Dopo tali rilievi invita il senatore Petrillo a dichiarare se intende insistere nella sua proposta di emendamento.

PETRILLO. Dichiaro che gli argomenti addotti dal Ministero delle finanze non sono convincenti. Infatti mentre detto Ministero accetta i principii sostanziali sui quali si basa la sua proposta, respinge poi l'emendamento che tali principii vorrebbe applicati anche nel caso in esame.

Osserva in primo luogo che il voler far passare il diritto al contributo di miglioria dal Governatorato all'Ente sarà sempre meno male di quello di affidare all'Ente la sostanziale potestà di imporre tributi.

Ancora più grave è il secondo punto, quello cioè della mancanza assoluta di un riferimento per stabilire il peso tributario che dovrà gravare sopra queste ditte già installate nella zona e la mancanza di garanzia per il contribuente eccessivamente gravato.

Si dice che la fede vera non è di quelli che vedono; il vero credente è quello che crede anche quando non vede, anche quando il credere è assurdo: *credo quia absurdum*. Dichiaro perciò di ritirare la sua proposta di emendamento, non per le ragioni addotte dal Ministero delle finanze, che anzi porterebbero a corroborare ancora più le sue idee, ma perchè nutre illimitata fiducia che nell'applicazione del disegno di legge saranno ridotti al minimo gli inconvenienti da lui segnalati, che inevitabilmente si verificheranno.

PRESIDENTE. Dà atto al senatore Petrillo del ritiro del suo emendamento e dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei quattordici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Istituzione dell'Ente per l'Assistenza agli Orfani dei Lavoratori morti per infortuni sul Lavoro (E. A. O. L. I.) » (1193). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GATTI, *relatore*. Sono note le importanti e numerose provvidenze del Regime per l'assistenza ai lavoratori, particolarmente nel campo

infortuni e malattie professionali. Nel quadro di tali provvidenze e nello spirito della legislazione fascista, l'attuale disegno di legge istituisce un nuovo Ente con la finalità di assistere gli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro.

Tale Ente avrà personalità giuridica di diritto pubblico e dovrà provvedere al mantenimento e alla educazione degli orfani predetti, curandone l'educazione fisica e morale e agevolandone poi il collocamento.

Le spese per la costruzione e l'impianto dei nuovi collegi sarà fronteggiata dall'Istituto Nazionale Fascista degli Infortuni; alle spese di gestione saranno destinate le contribuzioni di tutti gli Enti assicuratori contro gli infortuni. Lo Stato non dà nessun diretto contributo finanziario ma concede le maggiori agevolazioni fiscali.

Il Ministero delle corporazioni eserciterà sull'Ente la vigilanza e la tutela dello Stato, ferma restando la competenza del Ministero dell'educazione nazionale per quanto riguarda le scuole e i collegi convitti.

La creazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani di lavoratori morti per infortunio, merita in linea di massima la piena approvazione del Senato. Si tratta di un provvedimento la cui importanza politica e morale non può sfuggire ad alcuno poichè viene ad integrare la doverosa assistenza dello Stato verso le famiglie di coloro che perdono la vita in quella grande e incessante lotta del lavoro su cui si basa il benessere e l'esistenza della Nazione.

Merita però di essere esaminata taluna delle disposizioni del disegno di legge.

Con l'articolo 2 si stabilisce che l'Ente provvede al mantenimento e all'educazione degli orfani mediante l'istituzione e la gestione di propri « collegi convitti ». Nulla è detto per i collegi convitti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge e che rispondano alla finalità della stessa.

Nella discussione del disegno di legge davanti alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni non è sfuggita l'opportunità di utilizzare anche Istituti già esistenti con fini similari a quelli demandati al nuovo Ente.

Il rappresentante del Governo ha riconosciuto in sostanza l'opportunità di utilizzare i collegi già sorti per iniziativa privata osservando che in sede di attuazione della legge dovrà provvedersi anche al coordinamento delle iniziative sorte in questo campo.

Il vostro relatore crede, però, che entrando in tale ordine di idee non possa prescindersi da una esplicita disposizione di legge al riguardo. Difatti dato che l'articolo 2 parla soltanto di istituzione e di gestione di « propri collegi convitti » non pare che con semplici norme esecutive possa autorizzarsi il coordinamento della gestione dei collegi convitti preesistenti.

Occorrerebbe pertanto che nell'articolo 2 si aggiungesse alle parole: « mediante l'istituzione e la gestione di propri collegi convitti » le parole: « e concorrendo alla gestione di collegi convitti e di istituti analoghi già esistenti alla data della presente legge e che rispondano alle finalità della legge stessa ».

Su un'altra disposizione occorre fermare l'attenzione e cioè sull'articolo 4 che stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente. Il Consiglio di amministrazione, secondo questo articolo 4, è presieduto dal Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni. Ora non pare che possa confondersi la funzione puramente amministrativa della presidenza del Consiglio di amministrazione dell'Ente con l'alta funzione politica del Ministro, tanto più che secondo l'articolo 11 del disegno di legge l'Ente è posto sotto la vigilanza e la tutela del Ministero delle corporazioni, che non si vede come potrebbe esercitarsi quando lo stesso Ministro fosse a capo dell'amministrazione dell'Ente. Dovrebbe pertanto emendarsi l'articolo 4 stabilendo che il Presidente del Consiglio di amministrazione fosse designato dal Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni.

Comunica alla Commissione che il Ministero delle corporazioni ha accettato gli emendamenti proposti, non solo, ma ha suggerito due ulteriori modificazioni, a suo parere opportune, da apportare all'articolo 4: la prima che prevede l'intervento di un rappresentante del Ministero delle corporazioni nel Consiglio di

amministrazione, la seconda che ammette l'istituzione del Collegio sindacale.

Comunica inoltre che il Ministero dell'Africa italiana ha mandato al Ministero delle corporazioni e per conoscenza alla Presidenza del Senato una lettera così formulata:

« Con riferimento al disegno di legge presentato da codesta Amministrazione e concernente la istituzione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro (E. A. O. L. I.), questo Ministero deve rilevare come dal testo dello schema non risulti che le nuove provvidenze possano essere applicate anche agli orfani dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro nell'Africa italiana.

« Per ovvie ragioni di equità si ravvisa, pertanto, la opportunità di estendere i benefici dell'assistenza anche agli orfani dei lavoratori morti in Africa, ed all'uopo si propone di modificare lo schema come segue:

« 1) includere tra i Ministri sentiti per il concerto anche il Ministro per l'Africa italiana;

2) integrare l'articolo 2, lettera a), inserendo dopo le parole: « ... dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro... » le seguenti: « sia nel Regno che nella Libia e nell'Africa Orientale Italiana... »;

3) all'articolo 3 sopprimere al primo comma la congiunzione « e » dopo le parole: « di cui al Regio decreto 17 agosto 1935-XVIII, n. 1765 » e aggiungere, alla fine dello stesso comma, le parole: « nonchè alle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della Libia e dell'Africa Orientale Italiana »;

4) all'articolo 4, includere tra i componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente un rappresentante di questo Ministero ».

In merito a queste proposte il Ministero delle corporazioni, con lettera pure comunicata per conoscenza alla Presidenza del Senato, ha osservato al Ministero dell'Africa Italiana quanto segue:

« In sostanza codesto Ministero chiede che l'assistenza dell'Ente si rivolga anche agli orfani dei lavoratori morti in Africa; senonchè il problema ha una portata molto più ge-

nerale, giacchè esso riguarda anche quei lavoratori che siano stati o siano vittime di infortuni all'estero (ad esempio Germania) o in Albania. È parso invece in un primo momento di dover limitare l'azione dell'Ente ai soli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale compresi nell'assicurazione di cui al Regio decreto 17 agosto 1935-XVIII, n. 1765, e al decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1440, salvo in un secondo tempo ad estenderlo opportunamente con le necessarie modalità e previe intese con le amministrazioni interessate.

« Dato questo concetto informatore che ha presieduto alla istituzione del nuovo Ente e alla disciplina di esso contenuta nel disegno di legge in corso di approvazione, questo Ministero non può accogliere gli emendamenti proposti ».

Poichè la lettera del Ministero dell'Africa Italiana è stata trasmessa alla Presidenza del Senato *per conoscenza*, quanto richiede detto Ministero non può essere considerato come formale proposta di emendamenti; la Commissione dovrà quindi limitarsi a prendere atto di tali documenti.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Dichiarò di non aver altro da aggiungere alle considerazioni esposte nella lettera di cui il Presidente ha dato lettura.

GOGGIA. Poco ha da aggiungere a quanto il Presidente ha esposto circa il significato e la portata del disegno di legge che si inserisce fra le altre leggi e i numerosi provvedimenti, tutti ispirati a così alti sensi di umanità, che il Governo fascista ha concretato a favore delle classi lavoratrici. E si associa agli emendamenti proposti all'articolo 4 lettera a) perchè gli pare non possa essere Presidente dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori chi, come Ministro delle corporazioni, per la sua stessa carica di Ministro e a sensi dell'articolo 11 del disegno di legge, deve vigilare e tutelare l'Ente stesso. Vi è, a suo parere, incompatibilità (gli sia concesso di dirlo col gran padre Dante « per la contraddizione che nol consente »). Non si sofferma sull'altro emendamento all'articolo 2 circa i Collegi e Istituti già esistenti rispondenti alle finalità della legge, la cui opportunità pensa sia evidente.

Gli preme piuttosto di rilevare ed accentuare quanto è detto nella seconda parte dell'articolo 3, circa l'assistenza ai figli dei grandi invalidi del lavoro, quando lo consentano le disponibilità finanziarie.

Questa estensione del provvedimento ai figli dei grandi invalidi del lavoro viene ad integrare e perfezionare felicemente, a suo avviso, il carattere così profondamente umano della legge ed è quanto mai opportuna specie nel momento presente. Si sa — e lo rileva il Pirelli nel suo bel libro « Economia e guerra » — che in tempo di guerra si intensificano gli infortuni sul lavoro per molteplici ragioni: vasto impiego di lavoratori, spostamenti della mano d'opera, adozione di nuovi macchinari e di nuove lavorazioni, maggiore intensità e durata del lavoro, a prescindere dalle eventuali offese aeree cui possono essere esposti gli impianti industriali.

E se è giusto ed umano provvedere per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, orfani per infortunio sul lavoro, è anche giusto ed umano pensare alle condizioni infelicissime e pietose dei figli di coloro che, ad esempio, hanno perduto la vista o ambo le mani. Essi evidentemente si vengono a trovare in condizioni ben poco differenti da quelle degli orfani.

Per queste considerazioni si permette esprimere l'augurio e la calda raccomandazione che a questa disposizione integrativa della legge venga data nella pratica una larga applicazione veramente efficace e soccorritrice di così gravi sventure, compatibilmente, s'intende, con le possibilità finanziarie. I grandi invalidi del lavoro sono ben degni di queste previdenze, e, in proposito, gli si conceda di accennare solo di volo e tra parentesi all'effetto morale che potrebbe avere in avvenire per loro il conferimento di uno speciale distintivo, in analogia a quanto già è stato fatto per i mutilati di guerra.

Confortati dall'istituzione del nuovo Ente per l'assistenza agli orfani ed anche ai figli dei grandi invalidi, i nostri lavoratori attendranno alla loro opera con alacrità sempre maggiore nella ferma fiducia che la loro prole, qualunque cosa avvenga, verrà assistita spiritualmente e materialmente sino all'età in cui entrerà essa pure nella vita lavorativa.

Sicuri dell'oggi, non temeranno il domani. Così si contribuirà a mantenere quella gioia

sana del lavoro e quella tranquillità d'animo per cui il nostro lavoratore trarrà dalla sua quotidiana fatica un sempre migliore rendimento e, attendendo al suo compito senza preoccupazioni per la famiglia non rifuggerà dal costituirla e dall'accrescerla con evidente vantaggio per l'incremento demografico della Nazione. Così si valorizzerà sempre più il lavoro che, unito alla tecnica, costituisce indubbiamente uno dei più potenti fattori di potenza di un popolo (*approvazioni*).

PRESIDENTE. La Commissione fa propria la raccomandazione del senatore Goggia, nel senso che alla disposizione del secondo comma dell'articolo 3 sia data la più larga applicazione possibile (*approvazioni*).

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni. Dichiarò di accogliere ben volentieri la raccomandazione fatta dal senatore Goggia e accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiarò chiusa la discussione generale.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 2, pone ai voti l'emendamento da lui proposto e accettato dal Ministero delle corporazioni, di aggiungere alla fine della lettera a) le parole « o concorrendo alla gestione di collegi-convitti e di Istituti analoghi già esistenti alla data della presente legge e che rispondano alle finalità della legge stessa ».

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura dell'articolo 3 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Ricorda che all'articolo 4 vi sono alcune proposte di emendamento da parte sua e del Ministro delle corporazioni, per cui l'articolo stesso rimarrebbe così formulato:

« L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro delle corporazioni, e così composto:

- a) del Presidente;
- b) di un Vice-presidente;

c) di un rappresentante del Comando generale della Gioventù italiana del Littorio;

d) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni;

e) del Presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

f) del Presidente della Federazione nazionale fascista Casse mutue infortuni agricoli;

g) di un Presidente di Cassa marittima infortuni sul lavoro e malattie;

h) di un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, dell'industria, dell'agricoltura e del commercio.

« Presso l'Ente è istituito un Collegio di sindaci, nominati annualmente uno dal Presidente della Corte dei Conti, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro delle corporazioni.

« Il Collegio dei sindaci esercita funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'articolo 184 del Codice di commercio ».

Pone ai voti l'articolo 4 così emendato.

(È approvato).

La lettura degli articoli da 5 all'11, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò che il disegno di legge è approvato (1).

La riunione termina alle ore 11,10.

ALLEGATO

Istituzione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro (E. A. O. L. I.) (1193).

Art. 1.

È istituito l'Ente per l'assistenza degli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro (E. A. O. L. I.).

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

L'Ente ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retto da uno statuto, da approvarsi, su proposta del Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro Segretario del P. N. F. e col Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 2.

Scopi dell'Ente sono:

a) provvedere al mantenimento e all'educazione degli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro, mediante la istituzione e la gestione di propri collegi-convitti o concorrendo alla gestione di collegi-convitti e di istituti analoghi già esistenti alla data della presente legge e che rispondano alle finalità della legge stessa;

b) curare, d'intesa col Comando generale della Gioventù Italiana del Littorio, l'avviamento professionale, nonchè l'educazione fisica e morale degli orfani predetti;

c) agevolare, d'intesa con le competenti Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, il collocamento degli orfani assistiti.

Art. 3.

Hanno titolo all'assistenza dell'Ente, nei limiti di età stabiliti dallo statuto, gli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale compresi nell'assicurazione di cui al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

L'Ente può estendere la propria assistenza anche ai figli dei grandi invalidi del lavoro, quando lo consentano le disponibilità finanziarie.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro delle corporazioni, e composto:

a) del presidente;

b) di un vice presidente;

c) di un rappresentante del Comando generale della Gioventù Italiana del Littorio;

d) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni;

e) del presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

f) del presidente della Federazione nazionale fascista casse mutue infortuni agricoli;

g) di un presidente di Cassa marittima infortuni sul lavoro e malattie;

h) di un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio.

Presso l'Ente è istituito un collegio di sindaci, nominati annualmente uno dal Presidente della Corte dei Conti, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro delle corporazioni.

Due sindaci supplenti sono nominati uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro delle corporazioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'articolo 184 del Codice di Commercio.

Art. 5.

L'Ente provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

a) un contributo a carico degli Istituti assicuratori contro gli infortuni sul lavoro, la cui misura sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) le quote di rendite spettanti agli orfani ricoverati, a norma dell'articolo 27, n. 2, del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;

c) le donazioni, i lasciti e le elargizioni.

Le somme necessarie per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli stabili per i collegi-convitti, sino alla concorrenza di lire trenta milioni, sono erogate dall'Istituto nazionale fa-

scista infortuni, con prelevamento dai propri fondi di riserva.

Art. 6.

L'Ente provvede all'istruzione degli orfani ricoverati per mezzo delle pubbliche scuole elementari, del lavoro, artigianato, professionali e tecniche, secondo le direttive di programmi della Carta della Scuola.

L'Ente, inoltre, promuove, d'intesa con il Ministero dell'educazione nazionale, qualora sia ritenuto necessario, l'istituzione di scuole speciali presso i collegi-convitti di cui all'articolo 2, lettera a).

Art. 7.

Per l'avviamento degli orfani all'esercizio di un mestiere potranno essere istituiti nei collegi-convitti, appositi laboratori, opportunamente indirizzati secondo le attitudini degli allievi e le condizioni di ambiente e di lavoro delle famiglie degli orfani.

Le competenti Confederazioni fasciste e l'Ente nazionale fascista della cooperazione daranno la loro assistenza, affinché gli allievi dei collegi-convitti dell'Ente possano frequentare stabilimenti industriali, aziende agricole o altri luoghi di lavoro, e prestarvi opera di apprendisti.

Art. 8.

L'Ente provvede, a mezzo della sezione dei grandi invalidi del lavoro dell'Istituto nazio-

nale fascista infortuni o di altri istituti di cura specializzati, all'assistenza sanitaria degli orfani inabili al lavoro, nei casi nei quali opportune cure possano migliorarne le condizioni fisiche.

Art. 9.

Lo statuto dell'Ente provvederà a stabilire le norme per l'ammissione nei collegi-convitti, per l'eventuale istituzione delle scuole speciali di cui al secondo comma dell'articolo 6, per il funzionamento di essi e per il raggiungimento, in genere, dei fini previsti dalla presente legge.

Art. 10.

All'Ente si applicano tutte le esenzioni, agevolazioni e privilegi tributari stabiliti a favore delle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza.

Art. 11.

Ferma restando la competenza del Ministero dell'educazione nazionale sui collegi-convitti e sulle scuole, l'Ente è posto sotto la vigilanza e la tutela del Ministero delle corporazioni, e ad esso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 del Regio decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista infortuni.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia

32^a RIUNIONE

Sabato 1^o marzo 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente BOCCIARDO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra » (1266 - *rel.* Bocciardo) Pag. 342

« Modificazioni alla legge 4 settembre 1940, anno XVIII, n. 1517, con la quale è stato abrogato e sostituito il Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1269, contenente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-XV - 1942-XX » (1267 - *rel.* Treccani degli Alfieri) 342

« Inclusione della Fiduciaria dei Fasci femminili nel Comitato di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni » (*Iniziato in Senato*) (1271 - *rel.* Messa) 352

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere

eccezionale » (1269 - *rel.* Cosentino) - *Oratori:* Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Fagiolari 344

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge con legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725 » (*Iniziato in Senato*) (1270 - *rel.* Scodnik) - *Oratori:* Presidente, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Fagiolari, Gismondi 348

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Arnoni, Betti, Bocciardo, Botturini, Cantarano, Celi, Coffari, Concini, Cosentino, Delle Donne, Denti Amari di Pirajno, Di Lella, Fagiolari, Gai, Gaslini, Gavazzi Giuseppe, Giaquinto, Gismondi, Goggia Francesco, Imberti, Jacobini, Mele, Messa, Petrillo, Santoro, Scodnik, Trigona.

È presente anche il Sottosegretario di Stato alle corporazioni Amicucci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bartolini, Burgo, Crespi Mario, Giardini, Montagna, Silvestri e Treccani degli Alfieri.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto al senatore Salvatore Gatti.

PRESIDENTE. Rivolge al senatore Gatti Salvatore che non presiede oggi la riunione, perchè chiamato a far parte del Governo, il cordiale saluto della Commissione accompagnato dal più fervido augurio per il suo nuovo e non facile lavoro.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra » (1266). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BOCCIARDO, *relatore*. In considerazione dello stato di guerra la necessità del provvedimento legislativo, sottoposto all'esame della Commissione, risulta evidente.

Esso, parallelamente a quanto è stato disposto con altro decreto per i prodotti alimentari, ha lo scopo di assicurare con precedenza alle Forze Armate i prodotti industriali di cui queste abbisognano e di regolare l'equa ripartizione dei prodotti industriali che, sono, invece, da destinarsi ai consumi civili.

Come è detto nell'articolo 1, il Ministero delle Corporazioni ha la facoltà di adottare, ferme restando le attribuzioni e le funzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, tutti i necessari provvedimenti di censimento, di acquisto e di requisizione dei prodotti industriali non alimentari, nonchè di provvedere a regolare la ripartizione e il razionamento delle materie prime agli stabilimenti industriali ed a disciplinare la distribuzione dei prodotti finiti in quei settori nei quali non agisce il detto Sottosegretariato.

Il Ministero delle Corporazioni è così posto in grado di controllare i consumi e di assicurare, in ogni settore industriale, l'economia e la migliore utilizzazione delle materie prime e

dei prodotti dell'industria. Esso, inoltre, è posto in grado di regolare, attraverso alla assegnazione delle materie prime, il lavoro delle singole aziende, risolvendo così il problema della ripartizione del lavoro, tenute presenti le conseguenze di carattere sociale ed economico che ne derivano.

L'articolo 2 stabilisce che i provvedimenti di cui sopra sono presi dal Ministero delle Corporazioni in accordo o su proposta del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e delle altre Amministrazioni interessate.

L'articolo 3 determina con quali suoi organi il Ministero delle Corporazioni assolve questi compiti e l'articolo 4 con quali modalità detto Ministero può assumere il maggior personale che risulterà necessario.

L'articolo 5, infine, richiama il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, che provvede alla repressione dei reati concernenti la produzione, il commercio, il censimento, la precezione, la requisizione e la distribuzione dei prodotti industriali.

La lettura dei sette articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 4 settembre 1940-XVIII, numero 1517, con la quale è stato abrogato e sostituito il Regio decreto-legge 29 maggio 1937, anno XV, n. 1269, contenente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-XV - 1942-XX » (1267). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Il relatore senatore Treccani degli Alfieri essendo assente per congedo, invita il senatore Gavazzi Giuseppe a sostituirlo, dando lettura della relazione predisposta dal senatore Treccani.

GAVAZZI. La campagna serica 1940-41 si è iniziata nel clima economico determinato dalla situazione bellica, mentre risalgono al

periodo prebellico i provvedimenti governativi diretti a garantire all'agricoltura il prezzo dei bozzoli del passato raccolto.

L'industria serica si è pertanto trovata, nello scorso mese di luglio, di fronte ai seguenti problemi di urgente soluzione:

calcolato il raccolto bozzoli 1940 in chili a fresco 34 milioni, corrispondenti a circa 3 milioni 300.000 chili di seta, il collocamento possibile nella situazione contingente poteva prevedersi come segue:

Germania	1.100.000
consumo interno	600.000
altri paesi e tessuti	300.000
	2.000.000
chili seta	2.000.000

L'impossibilità di collocare oltre un milione di chili di seta (tale la quantità annualmente venduta nel Nord America) poteva determinare le seguenti conseguenze:

a) minore assorbimento di bozzoli da parte dell'industria trasformatrice e quindi giacenza presso gli ammassi di oltre 10-12 milioni di chili di bozzoli;

b) riduzione del lavoro nelle filande e disoccupazione delle maestranze e relativi oneri a carico dello Stato;

c) permanente offerta di seta nazionale superiore alla domanda, con riduzione dei prezzi di vendita e con danno per l'Esercizio sia per il minor ricavo di valuta, sia per il minor ricupero possibile su taluni mercati.

I danni accennati avrebbero finito per neutralizzare le provvidenze governative a favore della sericoltura ed in ultima analisi avrebbero intaccato la stessa garanzia di prezzo data agli agricoltori.

Il momento eccezionale consigliò gli industriali italiani della trattura della seta di escludere il ricorso ad un immediato diretto intervento dello Stato e venne affrontato lo studio di provvidenze atte ad utilizzare all'uopo le risorse a disposizione della categoria interessata.

Sull'esempio di quanto fece lo Stato durante il conflitto 1915-18, appartando una congrua quantità di seta da realizzarsi al momento più

propizio, la Confederazione fascista degli industriali e la Federazione nazionale fascista degli industriali della seta si proposero di agire con i propri mezzi e con le proprie forze, ma all'esclusivo fine dell'interesse nazionale, acquistando ed accantonando il quantitativo di seta che non poteva essere avviato verso il mercato americano. Venne formulato il seguente programma:

1° acquisto e accantonamento di un milione di chili di seta da effettuarsi per ordine e conto del fondo serico della Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, a mezzo della Compagnia della seta, società anonima costituita dalla stessa Federazione, la quale si è valsa e si vale di tale organismo per il realizzo della sua politica economica;

2° finanziamento dell'operazione ottenuto attraverso lo sconto di note di pegno emesse dai Magazzini generali della stagionatura anonima di Milano depositari delle sete stesse;

3° sconto delle note di pegno a mezzo di istituti bancari quali la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, il Banco di Napoli, la Banca Popolare, la Banca per il commercio serico ecc.;

4° concorso alle spese ed al rischio dell'operazione da parte degli industriali filandieri, mediante versamento al Fondo serico di lire 5 per ogni chilo di seta prodotta.

Questo concorso si è trasformato in un vero e proprio aumento del costo di trasformazione della seta.

Per rendere possibile il finanziamento della speciale operazione, le banche ebbero a richiedere tassativamente le due seguenti condizioni:

a) l'assicurazione che — qualora il Ministero delle corporazioni dovesse alla fine dell'attuale campagna serica avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 12 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517 — venisse corrisposto per il quantitativo di seta come sopra acquistato, il prezzo garantito;

b) l'assicurazione che, almeno per il quantitativo come sopra acquistato, non venissero modificate le disposizioni di cui sopra, anche oltre il termine previsto dall'articolo 7 delle disposizioni stesse, se al termine medesimo

fossero perdurati ancora lo stato di guerra e l'impossibilità di esportazione in America.

Superate le molteplici difficoltà d'ordine finanziario, le operazioni di acquisto vennero iniziate nel periodo dell'assegnazione alle filande del primo contingente bozzoli, periodo durante il quale il mercato ebbe a dare manifesti e sensibili segni di cedenza, opportunamente arginati dall'assorbimento di un primo quantitativo di 300.000 chili di seta.

Il primo ordine di acquisto raggiunse immediatamente i seguenti tangibili risultati:

1° la normale riapertura delle filande e la conseguente occupazione delle maestranze;

2° il normale ritiro dei bozzoli da parte dei filandieri;

3° la trasformazione di una materia prima deperibile in un prodotto illimitatamente conservabile;

4° il mantenimento dei prezzi delle sete su livelli pressochè corrispondenti al costo della materia prima ed al costo di trasformazione;

5° la disponibilità di un prodotto per la esportazione o per quell'impiego che potrà essere richiesto dall'interesse generale del Paese.

A quest'ultimo proposito, devesi segnalare che l'evoluzione della situazione e le necessità di guerra hanno improvvisamente attribuito alla partita di seta accantonata un interesse e valore di primissimo ordine, potendo la partita stessa essere oggetto di cessione alla Nazione alleata.

Nel caso che l'operazione debba essere continuata o rinnovata nel corso delle future campagne, al fine di attuare una condizione esplicitamente posta dall'Ispettorato del credito per la occorrente sovvenzione bancaria, sono state sottoposte al competente Ministero delle corporazioni le seguenti richieste:

a) che la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, sia applicata anche oltre il termine previsto dall'articolo 7, se al termine stesso avesse a perdurare lo stato di guerra e la conseguente impossibilità di esportazione in America;

b) che lo Stato assuma l'impegno di ritirare la seta accantonata ove al luglio pros-

simo, all'inizio cioè della nuova campagna serica, la situazione fosse ancora l'attuale, cioè quella di impossibilità assoluta di esportazione verso i mercati transoceanici e, ad un tempo, di una necessità di utilizzo all'interno della seta in sostituzione obbligatoria di altri filati.

L'articolo 12 della legge offre allo Stato la possibilità di assumere l'impegno di cui trattasi in quanto questo risulterebbe dall'esercizio, anticipatamente dichiarato, di una facoltà esplicita attribuita allo Stato medesimo.

È opportuno ricordare che anche in Giappone il Governo ha dovuto, per ovviare alle difficoltà determinatesi per l'industria serica giapponese in conseguenza dello stato di guerra, decidere il proprio intervento e questo si è concretato nell'obbligo di mischiare, con un minimo del 20 per cento di seta, tutti i tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

La felice esperienza fatta nei primi mesi della corrente campagna serica, non solo giustifica il congegno così come è stato genialmente concepito e rapidamente attuato dalla Confederazione fascista degli industriali e dalla Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, ma incoraggia ad adottarlo anche per il futuro — con gli opportuni adattamenti che si rendessero necessari per l'evolversi degli eventi — quale mezzo agile e sicuro di equilibrio del mercato, atto a superare i periodi di eccezione senza sacrificio, anzi sovente con beneficio dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale » (1269). — (Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

COSENTINO, relatore. Alla vigile sollecitudine che il Governo dimostra verso i valorosi ed eroici combattenti si ispira il provvedimento legislativo ora sottoposto all'esame della Commissione, e che concerne la corresponsione

degli assegni familiari a favore di alcune determinate categorie di operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale. Il provvedimento è meritevole del più alto plauso anche perchè mira a porre sopra un piano di assoluta uguaglianza gli operai appartenenti ai diversi settori delle aziende private richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale, agli effetti della corresponsione degli assegni familiari.

Invero una profonda diversità di trattamento era venuta a crearsi tra gli operai delle industrie, del commercio, delle professioni e delle arti da una parte, e gli operai dell'agricoltura, del credito e delle assicurazioni, nonchè il personale impiegatizio privato dall'altra.

La condizione degli operai delle industrie, del commercio, delle professioni e delle arti, attualmente richiamati alle armi, è regolata, agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, dal Regio decreto 21 luglio 1937—XV, n. 1239, contenente le norme integrative per l'attuazione del Regio decreto—legge 17 giugno 1937—XV, n. 1048, sulla generalizzazione ed il perfezionamento degli assegni familiari, secondo le quali (articolo 13) gli assegni familiari non sono dovuti, in caso di richiamo alle armi, qualora il richiamo dipenda da esigenze di carattere eccezionale.

Invece la condizione degli impiegati privati richiamati alle armi nelle attuali contingenze è regolata dalla legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, secondo la quale (articolo 1), ai predetti sono dovuti gli assegni familiari sino alla fine del richiamo.

Per quanto concerne gli operai dell'agricoltura e quelli del credito e dell'assicurazione è da notarsi che essi continuano a godere, durante l'attuale richiamo alle armi, del beneficio degli assegni familiari, in quanto che ai primi non è applicabile la cennata disposizione dell'articolo 13 del ricordato Regio decreto 21 luglio 1937—XV, n. 1239, in considerazione del regime forfetario vigente nei loro confronti, mentre la condizione degli altri è regolata dal Contratto collettivo del Lavoro 22 luglio 1938—XVI, che assicura un particolare trattamento.

Quanto mai giusto ed opportuno si appalesa, adunque, il provvedimento legislativo in esame,

che, fra l'altro, tende ad eliminare la suaccennata sperequazione.

Ma diversamente da quanto fu praticato con la legge 4 agosto 1940—XVIII, n. 1278, sulla istituzione di una cassa unica per gli assegni familiari in virtù della quale (articolo 3) l'onere per la corresponsione dei detti assegni è posto unicamente a carico del datore di lavoro, con il provvedimento legislativo in esame (articolo 4) l'onere viene posto totalmente a carico dello Stato, e ciò in piena aderenza, dice la relazione ministeriale, con le alte finalità alle quali il provvedimento si ispira, ed in considerazione delle condizioni della Cassa Unica degli assegni familiari nell'attuale momento.

Ma per evitare che l'onere che lo Stato assume possa diventare eccessivamente gravoso, e per ovviare alle non lievi inevitabili difficoltà di ordine tecnico-amministrativo, con l'articolo 1 viene stabilito che la ripresa della corresponsione degli assegni debba aver luogo soltanto con decorrenza dal 28 ottobre 1940, anno XVIII, con esclusione pertanto di effetto retroattivo.

Adunque a partire dalla data predetta e nella misura, e secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti (articolo 1), è ripresa la corresponsione degli assegni familiari agli operai, che, all'atto del richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale, siano alle dipendenze di aziende facenti parte dei settori per l'industria, per il commercio, per le professioni e le arti.

I predetti assegni sono dovuti a costoro anche se disoccupati, purchè l'ultimo rapporto di lavoro sia cessato da non oltre giorni novanta, e sono altresì dovuti nel caso in cui il diritto alla corresponsione degli assegni sia sorto in virtù di variazioni sopravvenute nello stato di famiglia dopo il richiamo alle armi.

Gli assegni (articolo 1, ultimo comma) invece non spettano se l'operaio rivesta il grado di ufficiale o di sottufficiale, o se usufruisca comunque di un trattamento di famiglia; come pure non spettano durante le licenze di durata superiore ai giorni 30, o comunque durante qualsiasi interruzione del servizio militare della stessa durata.

Il pagamento viene eseguito (articolo 2) a periodi mensili posticipati dall'Istituto Nazio-

nale Fascista della Previdenza Sociale alla persona delegata dall'avente diritto tra i beneficiari degli assegni, o fra coloro che hanno cura dei beneficiari stessi, mediante dichiarazione debitamente autenticata.

Per conseguire il pagamento è prescritta (articolo 3) la presentazione di un certificato rilasciato dall'Autorità militare o dal Podestà dal quale risulti la data del richiamo, la permanenza in servizio militare ed il grado rivestito. La presentazione di tale certificato deve rinnovarsi ogni tre mesi. È fatto obbligo agli aventi diritto di notificare all'Istituto le eventuali variazioni avvenute nello stato di famiglia che possano comunque influire sul diritto alla corresponsione degli assegni.

È da notare che, mentre per il settore dell'agricoltura, nei rapporti del quale, come si è detto innanzi, continua a praticarsi per gli operai richiamati alle armi la corresponsione degli assegni familiari, l'onere relativo, in virtù del provvedimento legislativo in esame (articolo 5), viene assunto dallo Stato, rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento stesso (articolo 6) gli operai dipendenti da aziende facenti parte del settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati della Cassa.

Con esplicita disposizione (articolo 7), ed in piena coerenza con la precisa finalità del provvedimento, viene abrogata quella di cui nell'articolo 13 del Regio decreto 21 luglio 1937—XV, n. 1239, secondo la quale, come sopra si è detto, sono esclusi dal beneficio degli assegni familiari gli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale. Non deve essere riconosciuta, a partire dalla ricordata data del 28 ottobre 1940—XVIII, agli effetti del godimento degli assegni familiari, la qualifica di capo di famiglia alla moglie ed ai congiunti degli operai indicati nell'articolo 1 a favore dei quali il provvedimento in esame è stato predisposto.

Ciò premesso vuolsi accennare che, dopo ampia ed appassionata discussione svoltasi innanzi alle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni (Commissioni riunite dell'agricoltura, dell'industria, degli scambi commerciali e delle professioni e delle arti) in accoglimento di emendamenti opportunamente proposti, sono state apportate

al testo ministeriale importanti modificazioni, delle quali alcune sono di carattere sostanziale, altre concernono le norme procedurali dirette ad assicurare la più sollecita realizzazione degli assegni.

Le modificazioni che attengono alla sostanza si concretano:

a) nel riconoscimento del diritto alla corresponsione degli assegni a favore dell'operaio che, nel momento del richiamo, sia disoccupato, purchè l'interruzione del rapporto di lavoro non sia di durata maggiore di giorni novanta (articolo 1, primo comma);

b) nell'assunzione da parte dello Stato dell'onere relativo al pagamento degli assegni a favore degli operai dipendenti da aziende facenti parte del settore dell'agricoltura (articolo 5).

Le modificazioni concernenti la procedura, inserite negli articoli 2 e 3, sono le seguenti:

a) qualora l'azione diretta a conseguire il pagamento degli assegni non venga esercitata direttamente dall'avente diritto (cioè dal richiamato), oppure dalla persona da questi eventualmente delegata, la titolarità di detta azione spetta in ordine esclusivo alla moglie, al padre, alla madre, oppure alla persona alla quale sono affidati i minori (articolo 2, comma 2°);

b) la domanda diretta ad ottenere il pagamento degli assegni nel loro ammontare complessivo presentata da una delle persone sopra indicate deve essere accompagnata o da una dichiarazione rilasciata dalle altre in senso adesivo oppure da una dichiarazione rilasciata dalle persone stesse, dalla quale risulti l'intendimento di volere riscuotere direttamente la parte a ciascuna rispettivamente spettante (articolo 2, comma 3°);

c) è preveduta la facoltà di produrre un atto notorio dal quale risulti la data del richiamo, la permanenza in servizio ed il grado rivestito, anzichè il certificato prescritto a norma dell'articolo 3, comma 1°, per poter ottenere il pagamento degli assegni relativi ai primi tre mesi di servizio militare posteriormente al 28 ottobre 1940—XVIII (articolo 3, comma ultimo).

Devesi riconoscere che, anche per effetto degli emendamenti accolti dalle Commissioni riunite della Camera dei Fasci e delle Corporazioni,

il provvedimento legislativo, per il contenuto e per il suo profondo significato politico, rappresenta un ulteriore notevole sviluppo dell'Istituto degli assegni familiari, il quale, con l'estensione dei suoi benefici a favore degli operai combattenti, mentre efficacemente contribuisce ad elevarne il morale, condizione indispensabile per la sicura immancabile vittoria, si dirige e concorre decisamente alla realizzazione di quella *giustizia sociale*, che il Duce addita come la mèta più alta ed avvincente della Rivoluzione fascista.

Per tutte le ragioni su esposte l'oratore propone che la Commissione, dopo aver riconosciuto del tutto giustificati i motivi di urgenza che determinarono l'emanazione del provvedimento, voglia considerarlo, a parte qualche imperfezione di pura forma, meritevole di piena ed incondizionata approvazione.

Quanto alla forma ci si può limitare a richiamar l'attenzione sulla dizione dell'ultimo comma dell'articolo 2, che in verità sembra poco chiara, e che potrebbe per questo condurre ad erronea interpretazione a scapito della speditezza e della semplicità nel pagamento degli assegni.

In sostanza con il suddetto comma si è voluto stabilire che, qualora una delle persone indicate nel comma precedente intenda ottenere il pagamento degli assegni debba presentare una dichiarazione rilasciata dagli altri titolari del diritto dalla quale risulti il loro assenso anche per la riscossione della parte a ciascuno di essi spettante.

Ora *nulla quaestio* se tutti gli interessati siano d'accordo nel prescegliere siffatta forma di pagamento, la quale ha indubbiamente non soltanto il pregio di semplificare notevolmente i servizi dell'Istituto, con l'esonero, fra l'altro, di ogni responsabilità circa la validità dell'eseguito pagamento anche nei confronti degli altri titolari del diritto, ma altresì quello di rendere più semplice e spedita la riscossione nei confronti di tutti gli interessati.

La legge non ha prescritto alcuna particolare cautela atta ad assicurare l'autenticità di tale dichiarazione, ed è da augurarsi che nella pratica non abbiano per questo a verificarsi degli inconvenienti. Ma se manca il suaccennato accordo o se comunque non sia stato possibile, ad esempio, alla moglie del richiamato di pro-

curarsi la dichiarazione degli altri interessati (ad esempio, quella dei suoceri), non per questo l'Istituto potrà ritardare il pagamento limitatamente alla parte spettante alla richiedente per sé e per i minori col pretendere (come la poco chiara dizione della legge potrebbe far pensare) la esibizione da parte di lei di una dichiarazione rilasciata dai suoceri dalla quale risulti l'intendimento di volere essi riscuotere direttamente la parte degli assegni ad essi spettante.

Ciò premesso l'oratore si augura che la Commissione voglia raccomandare al Governo di tener conto dei suesposti rilievi nelle istruzioni che potranno essere emanate per l'applicazione della legge al fine di evitare gli inconvenienti che potrebbero facilmente verificarsi.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Accetta la raccomandazione del relatore; dichiara però che istruzioni sono state già impartite all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale al fine di evitare l'inconveniente lamentato.

La lettura degli articoli da 1 a 5 non dà luogo a discussione.

FAGIOLARI. Ritiene difettosa la dizione dell'articolo 6, in quanto la lettera della disposizione sembra escludere addirittura per gli operai del settore del Credito e dell'Assicurazione l'applicazione dell'articolo 1 del disegno di legge e cioè la corresponsione degli assegni familiari. Diverso è invece lo scopo della disposizione; poichè infatti la condizione degli operai del settore suddetto è regolata da un contratto collettivo di lavoro, è sembrato superfluo sancire anche per essi la obbligatorietà della corresponsione degli assegni. Nota però che, qualora il contratto collettivo di lavoro venisse cambiato, gli operai potrebbero rimanere esclusi da tale beneficio.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Chiarisce che, in sostanza, l'articolo in esame stabilisce che per gli assegni familiari, dovuti ai dipendenti del settore creditizio e assicurativo a norma del contratto collettivo di lavoro, non si applica il rimborso da parte dello Stato alla Cassa unica degli assegni familiari. Quanto alla possibilità che

l'attuale contratto di lavoro possa essere cambiato, assicura il senatore Fagiolari che esso rimarrà immutato per tutta la durata della guerra.

COSENTINO, *relatore*. Osserva che può ritenersi anche superflua la disposizione dell'articolo 6 dal momento che la legge stabilisce quali sono gli operai ai quali si corrispondono gli assegni; comunque non crede fondate le preoccupazioni manifestate dal senatore Fagiolari, soprattutto dopo i chiarimenti forniti dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

L'articolo 6 non dà luogo ad ulteriore discussione e così pure la lettura dell'articolo 7, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge con legge 6 maggio 1940, anno XVIII, n. 725 » (1270). (Iniziato in Senato).

SCODNIK, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato riflette principalmente ed essenzialmente l'obbligo dell'assicurazione contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione; e contempla poi alcune disposizioni integrative del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge con legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725.

Nell'esame del disegno di legge occorre perciò fare anzitutto riferimento al suindicato Regio decreto-legge, concernente l'autorizzazione all'Unione Italiana di Riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea. Questo Regio decreto-legge, che risale al novembre 1939, rispondeva alle esigenze dei traffici nel

periodo della non belligeranza e fu convertito in legge nel maggio 1940 ancora sempre nel periodo della non belligeranza.

La necessità di nuove disposizioni si è palesata dopo la dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940, ed ha dato luogo poi alla proposta dell'attuale nuovo provvedimento legislativo.

Il disegno di legge consta perciò di due parti ben distinte: la parte generica integrativa della legge 6 maggio 1940 (articoli 1, 8, 9, 10) e la parte che tratta dell'assicurazione obbligatoria delle navi (articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11). Ben si intende che le suddette disposizioni integrative della legge precedente si riferiscono anche alla materia del funzionamento dell'assicurazione obbligatoria delle navi.

L'articolo 1 del disegno di legge vuole stabilire la definizione della copertura dei rischi di guerra, sia per le navi come per gli aeromobili: definizione che mancava nella legge del maggio 1940.

È stata rilevata la opportunità di chiarire se le collisioni durante la navigazione in convoglio debbano ascrivere a rischio ordinario o a rischio di guerra, in quanto tale questione, non prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, darebbe luogo a gravi inconvenienti nell'applicazione del provvedimento.

Il relatore ritiene che debbono senza dubbio essere incluse tra i rischi di guerra anche le collisioni verificatesi durante la navigazione in convoglio, sebbene ciò non sia espressamente dichiarato dall'articolo 1 il quale, come tutte le elencazioni, non è completo.

L'articolo 2 del disegno di legge tratta della copertura obbligatoria dei rischi di guerra per le navi; e l'articolo 3 dispone quanto si ritiene opportuno ai fini dell'accertamento dell'esecuzione dell'obbligo stesso.

Allo scoppio delle ostilità, si è dovuto tener conto della necessità più accentuata di gravare il meno possibile sulle finanze degli armatori, rimanendo fedeli alle direttive, riaffermate ancora recentemente, per mantenere il blocco dei prezzi, ivi compresi i premi di assicurazione; e allora, applicando tassi di premio inferiori di molto ai tassi tecnicamente commisurati ai rischi, ne sarebbe risultato un

grave squilibrio tecnico, con considerevole danno per le finanze dello Stato, che avrebbe dovuto sopportarne la passività.

Si è presentato, quale logico rimedio, il provvedimento di dare al complesso della gestione assicurativa una base più larga, mercè l'obbligatorietà dell'assicurazione: obbligatorietà che, senza dubbio, risponde non solamente ad una necessità tecnica, ma anche ad un alto concetto morale di solidarietà mutualistica, più che mai opportuna nel periodo di guerra.

Il problema è stato pertanto risolto sulla base della obbligatorietà assoluta dell'assicurazione per tutte le navi, ivi comprese quelle in giacenza nei porti di Stati esteri ed impossibilitate a navigare: e con l'applicazione, nel contempo, di tassi di premio cosiddetti politici, facilmente sopportabili dagli armatori.

Il provvedimento della obbligatorietà non si applica però alle navi di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, allo scopo di escludere il naviglio peschereccio; e non si applica alle merci imbarcate, che sono di regola coperte di assicurazione dai caricatori o dai ricevitori.

È stato ancora osservato che mentre all'articolo 2 è detto che la copertura dei rischi di guerra su navi è obbligatoria per tutte le navi iscritte nelle matricole del Regno, dei Possedimenti e dei territori dell'Africa Orientale Italiana e della Libia, all'articolo 3, comma a), non si fa invece menzione delle navi in giacenza nei Possedimenti italiani del Dodecaneso.

La omissione non sembra però tale da ingenerare dubbi sulla estensione dell'efficacia del provvedimento, sancita dal primo comma dell'articolo 2, che contempla la totalità delle navi.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che l'armatore inadempiente all'obbligo dell'assicurazione non ha alcun diritto di ripetere indennità dallo Stato, neppure in applicazione della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra.

L'inadempienza dell'armatore avrebbe potuto dar luogo ad una sanzione propriamente detta; ma si è invece ritenuta sufficiente la esclusione da un qualsiasi diritto ad indennità, anche se potesse essere invocato sulla base

della legge sul risarcimento dei danni di guerra.

L'articolo 5 stabilisce una pena pecuniaria a carico delle Compagnie o Enti di assicurazione per la loro inadempienza, quando non cedano in riassicurazione all'Unione Italiana di Riassicurazione i contratti di assicurazione relativi alla copertura dei rischi di guerra; e l'articolo 6 ne determina la procedura degli eventuali ricorsi da parte degli Enti interessati.

L'articolo 7 tratta la materia dei sinistri di perdita totale e di avarie delle navi, stabilendo per gli armatori l'obbligo di reimpiagare in costruzioni navali le somme liquidate: obbligo garantito dal deposito, presso la Cassa depositi e prestiti, del 25 per cento delle somme stesse, lo svincolo delle quali, totale o parziale, può essere disposto unicamente allo scopo di far fronte a pagamenti, per acquisto o costruzione di navi, in eccedenza alle somme già corrisposte all'atto della liquidazione del sinistro.

Risulta evidente il concetto di affermare, anche in tal modo, il superiore interesse pubblico della conservazione e dello sviluppo del naviglio mercantile nazionale.

La Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento ha osservato che il primo comma di questo articolo del disegno di legge non ha tenuto conto del desiderio, ripetute volte manifestato — ma comunque non accolto dal Governo — in sede di preparazione del provvedimento, di poter utilizzare gli indennizzi per eventuali casi di perdita totale, oltre che per la costruzione o per l'acquisto all'estero di navi, anche per la costruzione di opere rivolte all'incremento della marina mercantile.

Il relatore non è di accordo su tale proposta che mirerebbe ad agevolare l'ampliamento o la migliore attrezzatura dei cantieri, in palese contrasto con lo spirito del provvedimento, il quale mira esclusivamente alla ricostruzione e al miglioramento del naviglio mercantile.

La Federazione ha pure suggerito che il deposito della quota del 25 per cento venisse effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso un Istituto bancario designato

dall'assicurato, anzichè presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ciò perchè lo svincolo del deposito presso l'Istituto bancario sarebbe effettuato con una procedura di gran lunga più sollecita di quella occorrente per lo svincolo dei depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti; e d'altra parte, essendo l'Istituto bancario prescelto dall'assicurato, questi potrebbe ottenere le eventuali facilitazioni che si rendessero necessarie, per l'acquisto o la costruzione di navi, ove la somma a disposizione dell'armatore non fosse sufficiente in rapporto all'entità della costruzione o dell'acquisto da effettuare.

Il relatore si dichiara assolutamente contrario a tener conto di tale suggerimento, di cui non ravvisa la opportunità, data anche l'opposizione manifestata dal Ministero delle finanze in sede di preparazione del provvedimento.

L'articolo 8 stabilisce l'esclusione di ogni diritto alle indennità previste dalla legge sul risarcimento dei danni di guerra per le perdite ed i danni che comportano un indennizzo assicurativo a norma del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, convertito in legge con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725.

L'articolo 9 tratta del Comitato di vigilanza previsto dall'articolo 8 del Regio decreto-legge più volte citato, convertito in legge con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725.

Sono chiamati a far parte del Comitato di vigilanza, con voto consultivo, un rappresentante della Corporazione del mare e dell'aria ed un rappresentante della Corporazione della previdenza e del credito.

Questa integrazione del Comitato di vigilanza risponde evidentemente al voto dall'oratore stesso formulato durante la discussione della conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939. Osserva però, che con le designazioni di cui si tratta, non si è tenuto sufficiente conto della necessità tecnica di far partecipare al Comitato di vigilanza un designato competente per le assicurazioni marittime ed un designato competente per le assicurazioni aeronautiche, trattandosi di attività che sono ben distinte l'una dall'altra.

L'articolo 10 stabilisce che sono a carico dello Stato le somme eventualmente necessarie per far fronte alle passività sia della gestione prevista dal Regio decreto-legge del novembre 1939, convertito in legge con la legge 6 maggio 1940, sia della gestione speciale riguardante l'assicurazione obbligatoria delle navi.

Si tratta di due gestioni differenti, anche per la materia specifica di questo provvedimento, che è stato impostato su basi del tutto diverse.

Lo Stato dovrà integrare somme considerevoli perchè, con l'allargamento della base assicurativa, i tassi di premio sono tanto bassi da far prevedere sicura la passività; e infatti le denunce dei sinistri ammontano già a più del doppio dei premi incassati.

L'articolo 11 stabilisce che per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 la nuova legge avrà vigore dalla data della sua pubblicazione; mentre per ogni altro effetto la nuova legge deve aver vigore dalla data del 1^o ottobre 1940-XVIII. Questo effetto retroattivo dipende dal fatto della già avvenuta applicazione concreta del provvedimento dei tassi di premio politici, in correlazione con l'obbligatorietà dell'assicurazione delle navi.

Il disegno di legge in esame arriva veramente un po' tardi, poichè dalla dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940, sono passati otto mesi circa. Fortunatamente, in linea di fatto, la parte sostanziale del disegno di legge è già attuata per ciò che riguarda il congegno assicurativo e riassicurativo.

Conseguentemente, pur avendo qualche osservazione da fare sulla redazione del disegno di legge per l'ordine seguito e per la poca chiarezza nella formulazione di taluni articoli, il relatore non esita a dichiarare che, sostanzialmente, i provvedimenti contemplati dal disegno di legge rispondono alle necessità dell'ora attuale e dell'interesse nazionale.

Considerato che si tratta di legislazione di guerra, si propone quindi l'approvazione del disegno di legge quale fu presentato all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Comunica che sulle osservazioni presentate dalla Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari

dell'armamento, è stato sentito il parere del Ministero delle comunicazioni, il quale ha osservato che i proposti emendamenti avevano già formato oggetto di discussione durante il periodo preparatorio del provvedimento, specialmente col Ministero delle finanze.

Il primo non fu accettato perchè lo scopo essenziale del disegno di legge è quello della ricostruzione del tonneggaggio mercantile perduto e non quello dell'ampliamento dei numerosi cantieri esistenti.

Il secondo fu respinto per la recisa opposizione del Ministero delle finanze a consentire il deposito in altro Istituto bancario che non fosse la Cassa Depositi e Prestiti.

Infine, poichè il disegno di legge è stato formulato di concerto con parecchi Ministeri, gli emendamenti non potrebbero essere accolti senza prima sentire tutti i Ministeri concorrenti e d'altra parte l'opposizione del Ministero delle finanze è già nota e costituirebbe un ostacolo insormontabile per la realizzazione dell'accordo.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*. È d'accordo sulla necessità di dare, in questo momento, maggiore incremento alla costruzione del naviglio mercantile perduto e all'acquisto di navi e ritiene logica e fondata l'opposizione del Ministero delle finanze a consentire il deposito del 25 per cento dell'indennità corrisposta in un Istituto bancario diverso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

FAGIOLARI. Desidera un chiarimento: se cioè il pagamento del premio di assicurazione sia dovuto in misura eguale anche da quegli armatori i quali non riscuotono i noli, dal momento che le loro navi si trovano giacenti nei porti. Non si rende poi conto del rischio a cui — in tal caso — sarebbero soggette le navi in questione.

SCODNIK, *relatore*. Afferma che il premio di assicurazione, la cui entità è minima, grava nella stessa misura su tutti gli armatori: esso potrebbe addirittura considerarsi come una tassa.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*. Rileva che, indubbiamente, anche le navi giacenti nei porti e quelle in costruzione presso i cantieri navali sono sog-

gette a rischi di guerra quali, ad esempio, le offese aeree. Crede poi di poter assicurare che gli armatori, dato l'assai esiguo ammontare del premio, non avranno difficoltà alcuna a pagarlo.

La lettura degli articoli da 1 a 4 non dà luogo a discussione.

GISMONDI. Osserva che all'articolo 5 con le parole « può essere inflitta alle Compagnie o agli Enti stessi una pena pecuniaria... » si stabilisce una pena facoltativa per quelle Compagnie o Enti di assicurazione, che non cedano in riassicurazione all'Unione Italiana di Riassicurazione i contratti relativi alla copertura dei rischi di guerra.

Ora, se è sempre possibile rendere facoltativa l'applicazione alternativa di una pena ovvero di un'altra, non crede sia possibile rendere facoltativa la stessa punibilità. Tale imperfetta dizione, del resto, è stata già rilevata in seno alla Commissione in occasione di altri provvedimenti sottoposti al suo esame.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*. Chiarisce che non è affatto intenzione del legislatore rendere facoltativa la applicazione della pena. Concorda però nel ritenere la dizione dell'articolo imperfetta e tale da ingenerare dubbi.

GISMONDI. Propone di modificare l'articolo 5 sostituendo alle parole « può essere » la parola « è ».

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*. Accetta l'emendamento proposto dal senatore Gismondi.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli da 6 a 11, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Approvazione del disegno di legge: « Inclusion della Fiduciaria dei Fasci Femminili nel Comitato di Presidenza dei Consigli Provinciali delle Corporazioni » (1271). — (Iniziato in Senato).

MESSA, *relatore*. Il Comitato di Presidenza è senza dubbio l'organo principale del Consiglio provinciale delle corporazioni, perchè chiamato ad esercitare le attribuzioni assegnate istituzionalmente ai Consigli ed a deliberare sulle materie di competenza degli stessi, salvo che ravvisi l'opportunità di investirne il Consiglio generale od altri organi consiliari (art. 23 del Testo Unico 20 settembre 1934, n. 2011). La sua sfera di attività d'ordine economico è stata ancora ampliata dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524 (poi convertito nella legge 7 giugno stesso anno, n. 1387), che, oltre all'affidare al Comitato di Presidenza, fra l'altro, il compito di procedere all'accertamento ed alla determinazione dei prezzi ed al controllo di essi nell'ambito della provincia, ha data facoltà al Segretario federale del Partito Nazionale Fascista di sottoporre all'esame del Comitato determinate questioni interessanti la vita economica provinciale.

Nella composizione del Comitato è oggi escluso l'elemento femminile, sebbene sia evidente che la donna può apportare un inestimabile contributo di praticità, saggezza ed esperienza nell'esame di tutti i problemi che direttamente o di riverbero interessano anche l'economia domestica. L'inopportunità della esclusione assume speciale rilievo nel momento attuale in cui si presentano ed urgono tante questioni di consumi, rifornimenti e costi. Tale constatazione spiega e giustifica appieno la proposta, contenuta nel disegno di legge in esame, di includere nel Comitato di Presidenza la Fiduciaria dei Fasci femminili.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,20.

ALLEGATO

Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del Regio decreto-legge 23 novembre 1939, anno XVIII, n. 1939, convertito in legge con legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725 (1270).

Art. 1.

L'assicurazione contro i rischi di guerra, preveduti dal Regio decreto legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940, anno XVIII, n. 725, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 4 e 5 del primo comma e al numero 3 del secondo comma dell'articolo 2, copre i danni materiali che colpiscono le cose assicurate o la perdita di esse per ostilità, arresto, sequestro, cattura, confisca ed in generale per atti od operazioni di guerra da parte di Stati o di Governi amici o nemici di diritto o di fatto siavi o no dichiarazione di guerra come pure per moti e guerre civili. Sono inclusi i danni materiali sofferti dalle cose assicurate per effetto di mine fisse o vaganti e siluri o altri ordigni di guerra.

Sono altresì compresi nella copertura i danni derivanti alle cose od alle persone assicurate da affondamento o da parziali distruzioni operati sulla nave o dalla totale o parziale distruzione dell'aeromobile per ordine dato dal Comandante allo scopo di sfuggire alla cattura del nemico.

Art. 2

La copertura dei rischi di guerra su navi è obbligatoria per tutte le navi iscritte nelle matricole del Regno, dei Possedimenti e dei territori dell'Africa Orientale Italiana e della Libia e per quelle in costruzione nel Regno.

Sono eccettuate dall'assicurazione obbligatoria le navi di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate.

Per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, l'assicurazione è sospesa dal momento

dell'inizio a quello della cessazione della requisizione o del noleggio.

Art. 3

Ai fini dell'accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di cui al precedente articolo:

a) le Capitanerie di porto danno comunicazione alla Unione Italiana di Riassicurazione dei nomi delle navi per cui all'atto della partenza o all'atto dell'arrivo da un porto di Stato estero, non sia loro esibita la polizza di assicurazione od altro documento equivalente relativo al viaggio che si inizia o che si è compiuto, nonchè dei nomi delle navi in giacenza nei porti del Regno, dell'Africa Orientale Italiana e della Libia;

b) il Ministero delle Comunicazioni dà notizia all'Unione Italiana di Riassicurazione delle navi in giacenza nei porti di Stati esteri;

c) i cantieri navali danno comunicazione all'Unione Italiana di Riassicurazione delle costruzioni navali in corso.

Art. 4

La mancata stipulazione delle assicurazioni obbligatorie previste dalla presente legge, nel termine stabilito dalle polizze, non dà diritto, in caso di sinistro, ad alcun pagamento di indennizzo da parte dello Stato, anche se in applicazione della legge sul risarcimento dei danni di guerra.

Art. 5

Nei casi in cui le Compagnie o gli Enti di assicurazione non cedano in riassicurazione all'Unione Italiana di Riassicurazione per conto dello Stato, i contratti di assicurazione relativi alla copertura dei rischi di guerra aventi uno degli oggetti preveduti dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940, anno XVIII, n. 725, con decreto del Ministro delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze, su proposta del Comitato di vigilanza,

è infitta alle Compagnie o agli Enti stessi una pena pecuniaria non inferiore al doppio del premio percepito o che dovrebbe essere corrisposto dall'assicurato a termini di polizza.

Art. 6

Per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti del Ministro delle corporazioni, emanati ai sensi del precedente articolo 5 e per l'esecutorietà dei provvedimenti stessi o di quelli definitivi della Corte di Appello di Roma, sono applicabili le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.

Art. 7

Nel caso di perdita totale, il proprietario della nave soggetta all'obbligo dell'assicurazione si impegna ad impiegare la somma dovutagli, ai sensi del contratto di assicurazione, nella costruzione o nell'acquisto all'estero di navi.

A garanzia dell'obbligo suindicato, all'assicurato sarà corrisposto il 75 per cento della indennità dovutagli, ai sensi del contratto di assicurazione, al netto delle passività ipotecarie e privilegiate, che gravano sulla nave. La parte residuale sarà depositata, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, presso la Cassa Depositi e Prestiti e lo svincolo totale o parziale di essa è disposto, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, unicamente per far fronte a pagamenti, per gli scopi indicati nel primo comma, in eccedenza alla somma già corrispostagli all'atto della liquidazione del sinistro.

Le indennità per danni riparabili sono ugualmente depositate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso la Cassa Depositi e Prestiti e lo svincolo di esse, totale o parziale, è disposto con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, a riparazioni effettuate.

Il Ministro delle comunicazioni, a suo giudizio insindacabile, potrà consentire in caso di riparazioni, che richiedano spesa notevole, l'anticipo di parte dell'indennità fino ad un

massimo del 75 per cento della indennità stessa.

Trascorsi tre anni dalla data di liquidazione dell'indennità ed in ogni caso non prima dei tre anni dalla data di cessazione dello stato di guerra, se il proprietario della nave non ha adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, le indennità depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del secondo e del terzo comma, o le parti residuali di esse, ove siano stati già disposti svincoli parziali, sono incamerate dal Tesoro dello Stato.

Quando si verificano speciali circostanze che ritardino la possibilità o la convenienza di provvedere alla costruzione, o agli acquisti di cui al 1° comma del presente articolo, il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a disporre, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, che i termini indicati nel precedente comma siano prorogati sino ad un massimo di 5 anni.

Qualora la nave totalmente o parzialmente danneggiata risulti iscritta nelle matricole dell'Africa Orientale Italiana o della Libia, i provvedimenti indicati nel presente articolo saranno adottati dal Ministro per l'Africa italiana di concerto con il Ministro per le comunicazioni e nei casi previsti nei commi due e tre di concerto anche con il Ministro delle finanze.

Art. 8

Per i danni e le perdite che danno luogo ad indennizzo a norma del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, è esclusa la corresponsione da parte dello Stato a favore dei proprietari delle cose assicurate di altra indennità in applicazione della legge sul risarcimento dei danni di guerra.

Art. 9

Del Comitato di vigilanza, previsto dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940, anno XVIII, n. 725, sono chiamati a far parte, con voto consultivo, un rappresentante della Corporazione del mare e dell'aria ed un rappresentante della Corporazione della previdenza e del credito, designati dai rispettivi Consigli.

Nei casi di urgenza la designazione è fatta dal Ministro delle corporazioni ed essa è sottoposta a ratifica dei Consigli delle Corporazioni predette.

Art. 10.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio le somme eventualmente necessarie per far fronte ai pagamenti di indennizzi in eccedenza all'ammontare dei premi riscossi in dipendenza sia della gestione prevista dal Regio decreto-legge 23 novembre 1939, anno XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, che della gestione attuale, che sarà disciplinata, nei rapporti fra Stato e Compagnie o Enti di assicurazione, con deliberazione del Comitato di vigilanza, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

Art. 11.

La presente legge, per l'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo 5, ha vigore dalla data della sua pubblicazione e, per ogni altro effetto, dalla data del 1° ottobre 1940-XVIII.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

ECONOMIA CORPORATIVA E AUTARCHIA
(83^a riunione)

FINANZA
(73^a riunione)

Giovedì 24 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

«Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX» (1303 - rel. Trigona) - *Oratori*: Rota Francesco, Bennicelli, Majoni, Martin Franklin, Sechi, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. *Pag.* 358

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Appiani, Baccelli, Bartolini, Bennicelli, Betti, Bevione, Bian-

chini, Bocciardo, Botturini, Burzagli, Cantarano, Carapelle, Casoli, Castelli, Celi, Cini, Cipolla, Coffari, Concini, Cosentino, Cremonesi, D'Amelio, Delle Donne, Denti Amari di Pirajno, De Vito, Di Lella, Dudan, Fagiolari, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Gai, Gavazzi Giuseppe, Genovesi, Giardini, Gismondi, Giuria, Goggia Francesco, Guidotti, Imberti, Ingianni, Jacobini, Leicht, Majoni, Maraviglia, Martin Franklin, Marzano, Messa, Montagna, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petrillo, Piola Caselli, Poss, Raimondi, Raineri, Rebuà, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Salazar, Sandicchi, Santoro, Schanzer, Scodnik, Sechi, Scialoja, Silvestri, Sitta, Spezzotti, Trigona, Varzi e Zupelli.

Sono presenti anche i Sottosegretari di Stato per le finanze e per le corporazioni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arnoni, Falck, Gaslini, Gazzera, Mele, Miari de Cumani, Rebaudengo, Sirianni e Treccani degli Alfieri.

PRESIDENTE. Invita il senatore Concini ad assumere le funzioni di segretario.

CONCINI, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1303). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il Sottosegretario di Stato di farsi interprete del sentimento affettuoso e augurale del Senato presso il Ministro Ricci che ha ripreso le armi già impugnate nell'altra guerra e, al comando di un battaglione di bersaglieri, ha contribuito alla nostra Vittoria. A lui e ai suoi valorosi soldati giunga il saluto del Senato. (*Applausi*).

ROTA FRANCESCO. Ricorda come l'unificazione dei contributi abbia prodotto l'anno scorso una seria preoccupazione nel campo agricolo, non per l'unificazione in sé, ma per la gravità del contributo globale che risultava aumentato di 7, 8 e anche 10 volte.

Gli agricoltori non sono contrari ai contributi, ma furono impressionati dal peso troppo grave di essi, il che avrebbe potuto malamente influire sulla produzione. Intervenne il Capo del Governo che ridusse il gravame di tali oneri e rese possibile agli agricoltori il pagamento dei contributi. Ma il gettito ricavato, di 700 milioni, fu ritenuto insufficiente e furono imposti altri 400 milioni di contributi. Se l'inasprimento dei contributi l'altr'anno avrebbe disturbato la produzione agricola, l'oratore si domanda perchè non la disturberebbe nell'anno corrente.

Quest'anno poi occorre considerare due fatti nuovi: il fatto guerra, che impone una grande moderazione in materia perchè vi è necessità di produrre più di prima e non debbono essere creati disturbi alla produzione; e il fatto dell'aumentato valore di alcuni generi, che viene però assorbito dall'aumento delle spese e delle imposte, specialmente di quella sul patrimonio.

La somma di 1.100 milioni di contributi, più 90 milioni per gli infortuni, non è lontana da quella che viene pagata alle provincie ed ai comuni (1.299 milioni); quindi un aggravio di tal genere non può che disturbare seriamente la produzione. L'oratore pone la que-

stione, non intende risolverla, nè fare delle proposte; si limita a raccomandare al Ministero delle corporazioni di studiarla, tenendo presente che occorre produrre di più per vincere la guerra. Quando in certe regioni i contributi assorbono tutto il reddito, manca la possibilità di provvedere ai concimi e a tante altre cose indispensabili e la produzione non può più risultare sufficiente.

Tutti conoscono l'importanza del solfato di rame per la cura dei vigneti, e quindi l'importanza che esso riveste in un paese vinicolo quale è l'Italia. Ricorda che il consumo normale di solfato era di 1.250.000 quintali, ricavato da 30 mila tonnellate di rame metallico. Considerate però le attuali difficoltà di procurarsi il rame, lo Stato ha fatto quanto ha potuto, ma la disponibilità è rimasta molto al di sotto della necessità. Si è tentato di rimediare distribuendo una miscela che richiede un impiego minore di rame. Poichè la guerra contro la Jugoslavia è terminata e la Jugoslavia possiede importanti miniere di rame, fa voti che il Governo eserciti ogni sua influenza per ottenere la maggior quantità possibile di rame per facilitare la produzione del vino che, non è solo una bevanda, ma anche un vero alimento.

Accennato alla importanza della produzione della seta, ricorda che la coltura dei bozzoli fu introdotta in Italia fin dal Medio Evo, specialmente in Sicilia e in Calabria, e poi si diffuse soprattutto in quelle provincie che presentavano condizioni meno favorevoli per la produzione dei cereali. Nel 1927 si esportarono oltre due miliardi di seta; poi il prezzo della seta decadde e il prezzo dei bozzoli divenne irrisorio e la coltura corse il rischio di essere abbandonata. Per fortuna l'anno scorso il Duce intervenne per salvare questa coltura e stabilì che si dovesse pagare un prezzo fisso di 15 lire al kg. per i bozzoli prodotti, intendendo che se anche il prezzo della seta non avesse permesso questo prezzo dei bozzoli il Governo sarebbe intervenuto per la opportuna integrazione. Invece il prezzo della seta superò le aspettative ed il Governo non subì aggravii.

Se si considera che con 10 kg. di bozzoli si ottiene in generale un chilogrammo di seta,

che restano inoltre i cascami, i quali nel passato bastavano a pagare le spese industriali, che oggi non coprono, se si considera che fino al gennaio 1940 si davano agli industriali 20 lire, poi 27, poi 37,50 per ogni chilo di seta prodotta, si può calcolare che, aggiunte alle 150 lire dei bozzoli 10 lire per l'essiccamento e 37,50 all'industria, si ottiene un costo di 197 lire per chilogrammo di seta. Ma il prezzo della seta è stato molto maggiore, ha raggiunto le 240 lire, e questa differenza che in regime di mercato libero sarebbe andata agli agricoltori è stata invece divisa fra industriali e Governo. Questo l'oratore trova dannoso. Se si considerano le vicissitudini della produzione della seta, se si pensa che i bachicoltori hanno coltivato in perdita per molti anni e se si considera che il Governo, pur avendo deciso di venire in soccorso a tale coltivazione, è stato costretto a non impegnare forti somme di bilancio, il maggior ricavo avrebbe dovuto essere distribuito facendo la dovuta parte agli agricoltori. Si aggiunga poi che la produzione della materia prima è indispensabile perchè possa vivere l'industria.

Invoca quindi che si riveda quanto è stato fatto; se il prezzo dei bozzoli fissato in 15 lire, più una per l'essiccamento, a chilogrammo potesse essere integrato in relazione al prezzo della seta, e potesse salire a 23 o 24 lire con un'equa distribuzione degli utili, oltre che essere vantaggioso all'agricoltore, sarebbe anche vantaggioso all'industria. Infatti l'agricoltore al quale sia assicurato un prezzo di 20 o 23 lire per chilogrammo spingerà alacramente la produzione dei bozzoli e troverà in tale provvedimento un incoraggiamento essenziale, specialmente in tempi come questi in cui la mano d'opera scarseggia.

Il Governo deve anche tener conto che, essendosi impegnato a vendere per 1.200 milioni di seta, deve anche provvedere perchè la materia da vendere sia sicuramente prodotta.

BENNICELLI. Concorda con il senatore Rota e aggiungerà poche parole alle sue per sottolineare la condizione difficile nella quale si trovano molti agricoltori. Costretti a sostenere i gravosi aumenti di spese sia di gestione che per i vari contributi, essi si vedono obbli-

gati a ridurre altre utili spese ed a rinunciare molte volte anche all'acquisto di attrezzi, concimi, sementi e di quanto infine più giova all'incremento della produzione. Non è chi non veda come questa incresciosa necessità possa portare un danno molto notevole alla stessa produzione agricola proprio quando, per lo stato di guerra, occorre il suo massimo rendimento.

Si tenga pure presente che, dall'inizio della guerra, quasi tutti i lavori di bonifica, intesi ad aumentare la produttività della terra, sono sospesi. L'agricoltura nostra non è ricca, come generalmente si crede, ma piuttosto povera a causa d'una relativa fertilità della maggioranza dei terreni e le sue risorse non sono facili a calcolarsi su medie statistiche, ai fini della ripartizione di certi oneri, perchè la produttività della terra varia considerevolmente da zona a zona.

Desidera sottoporre un'altra osservazione al giudizio del Sottosegretario di Stato. Non è solo la misura dell'aumento che ha impressionato gli agricoltori, ma specialmente il modo col quale tali aumenti sono portati a loro conoscenza e sono resi definitivi. Le pagelle dei contributi sono state infatti consegnate pochi giorni prima della scadenza dei pagamenti e senza dar tempo nè modo di presentare giustificati reclami o di fare opportune osservazioni agli uffici competenti. Occorre riflettere che talvolta i contributi stessi sono stati più che triplicati od anche quadruplicati, rispetto alle cifre pagate prima, e certamente vi sono errori di calcolo da correggere.

L'unificazione dei contributi nel settore dell'agricoltura è stata certo opportuna, ma è necessario che essa sia contenuta in equi termini e che non si creino più altre voci e altre richieste da aggiungere al complesso dei contributi ora unificati.

Attualmente non si possono certo sperare diminuzioni dei contributi, ma se ne vorrebbe almeno una più equa utilizzazione nell'interesse stesso della produzione. Non è inopportuno — specialmente in tempo di guerra — chiedere una riduzione delle forti spese degli enti che gestiscono i contributi e di quelli che rappresentano le organizzazioni corporative dell'agricoltura e così pure uno

snellimento della loro organizzazione, giacchè si sono costituiti troppi uffici con troppi impiegati ed assai spesso riesce difficile orientarsi fra le diverse e talvolta contrastanti competenze.

Confida che il Sottosegretario di Stato vorrà tener conto di queste poche osservazioni suggerite dall'esperienza di chi vive in quotidiano contatto con la popolazione rurale, e dal desiderio che l'agricoltura italiana possa sempre corrispondere alle sue alte finalità a vantaggio della Patria.

SECHI. Un argomento che ha prospettato alcuni anni fa, sul quale il Sottosegretario di allora non ritenne dare chiarimenti, è la pubblicità delle tariffe dei liberi professionisti. Esclusa una vecchia tariffa degli ingegneri, per quante ricerche abbia fatto, non ha potuto prendere conoscenza di tali tariffe.

Non è ammissibile che in regime corporativo, mentre i rapporti del lavoro sono definiti e regolati con ben noti contratti che impegnano tutti gli interessati, le categorie dei liberi professionisti sfuggano a questa disciplina, o quanto meno essa non sia resa di pubblica ragione.

Ritiene necessario che il Ministero delle corporazioni provveda a determinare presto le tariffe eventualmente inesistenti e a pubblicarle in appositi fascicoletti di agevole e non troppo costoso acquisto.

Desidera anche fare cenno delle pensioni liquidate ai lavoratori. La stampa dà periodicamente notizia di tali liquidazioni e da quella più recente si rileva che la somma totale impegnata è notevole, ma, divisa per il numero dei beneficiati, la media individuale risulta di circa mille lire. Troppo poco in rapporto al costo della vita, sia pure questa modestissima e anche quando intervenga l'aiuto dei figli che, diciamo pure, nelle classi lavoratrici è più premuroso e sollecito di quanto avvenga in altri ceti sociali.

L'Istituto per la previdenza dà naturalmente quello che le sue disponibilità consentono senza compromettere per l'avvenire il miglioramento invocato.

L'oratore richiede l'intervento dello Stato pur rendendosi conto dell'onere che ne deriverebbe alla pubblica finanza per provvedere

anche modestamente. Bisogna fare in modo che i vecchi lavoratori, i quali nessuna disponibilità hanno potuto per evidenti ragioni accantonare, abbiano una vecchiaia meno triste e difficoltosa.

L'oratore accenna anche ai bilanci delle varie corporazioni e federazioni che vorrebbe fossero resi di dominio pubblico affinchè chiunque e soprattutto le Camere legislative possano avere nozione chiara e precisa degli stipendi ed emolumenti dei funzionari, dai più piccoli ai più alti, soprattutto i più alti. In Regime fascista e corporativo tutto deve svolgersi in luce solare.

L'oratore infine accenna agli sprechi, osservando che a limitarli nulla giova la pubblicazione di migliaia di manifesti di propaganda come è stato annunciato di recente dai giornali. Ciò costituisce uno spreco di carta; occorrono provvedimenti d'ordine pratico, occorre imporre che essi siano da tutti osservati.

MARTIN FRANKLIN. Il senatore Rota ha richiamato l'attenzione del Governo sul peso costituito per l'agricoltura dal carico crescente dei contributi; d'altra parte il senatore Sechi ha osservato che le pensioni per la vecchiaia sono assolutamente inadeguate ai più elementari bisogni dell'esistenza del pensionato. Deve convenire che entrambi hanno ragione di chiedere che gli inconvenienti segnalati sieno presi in debita considerazione dal Governo. Vi è infatti una generale impressione, nella popolazione delle campagne, che mentre si paga molto per i contributi delle varie forme di assistenza sociale, il risultato che si ottiene al momento di liquidare le pensioni o gli assegni non è proporzionato a quanto si versa.

Non può nascondere di aver l'impressione che vi siano spese eccessive nella gestione dei vari enti che amministrano i contributi. Troppi palazzi vengono costruiti per sedi di uffici, il lusso dei quali non è opportuno per il momento che l'Italia attraversa e non è necessario al loro funzionamento. C'è anche una tendenza a moltiplicare spese superflue e non strettamente connesse con gli scopi dell'ente: per esempio, si pubblicano riviste e giornali in edizioni costose delle quali si potrebbe benissimo fare a meno.

Concorda con il senatore Sechi per la que-

stione della pubblicazione dei bilanci degli enti corporativi. Come membro della Commissione di finanza, più volte ha sentito richiedere e promettere questa pubblicazione, ma finora essa non ha avuto luogo. Si potrebbe almeno pubblicare un piccolo prospetto riassuntivo delle entrate e delle uscite, che permettesse di farsi un'idea approssimativa della gestione di quegli enti.

Non vorrebbe essere indiscreto e chiede venia al Sottosegretario di Stato se osserva che gli agricoltori sono considerati presso il Ministero delle corporazioni un po' come i parenti poveri. Forse ciò si deve al fatto che questo Ministero è il continuatore del vecchio Ministero dell'Industria e del Commercio e, non avendo legami stretti coll'agricoltura, finisce per dirigere meglio le corporazioni industriali e commerciali che non quelle agricole. E così il caso degli utili sulla produzione della seta, segnalato dal senatore Rota, gli sembra confermare questa sua impressione. Si augura che appunto perchè gli agricoltori si trovano presso il Ministero delle Corporazioni in un ambiente meno familiare, i loro interessi possano essere esaminati con speciale cura e simpatia.

Confida che delle varie osservazioni fatte nella riunione il Ministero vorrà tener conto e che si saprà dare agli agricoltori, fra i quali non ci sono soltanto i ricchi proprietari ma anche molti proprietari medi e piccoli e molti lavoratori, la sensazione rasserenante che i fondi derivanti dai sacrifici che vengono loro richiesti sono amministrati con ragionevole economia, con lo spirito di risparmio dei rurali, di quei rurali che non conoscono esenzioni o riforme quando si tratta di dare il braccio alla difesa della Patria.

MAJONI. Insiste sull'opportunità e la necessità di avere un prospetto da cui risulti in modo chiaro come venga ripartita e spesa la somma di oltre un miliardo, rappresentante l'ammontare dei contributi unificati, di cui gli agricoltori apprezzano il principio ispiratore e lo scopo. Si potrebbero così conoscere le varie spese e si eliminerebbero parecchi dubbi e mormorazioni dannosissime sotto ogni aspetto.

Ritiene anche sia dannosa la mancanza di

qualsiasi preavviso sull'importo dei contributi, perchè si viene così a scompagnare, con pregiudizio delle miglorie progettate, ogni previsione di principio d'anno, come ha accennato il camerata Bennicelli.

Richiama poi l'attenzione del Ministero sull'assegnazione della benzina agli agenti rurali, perchè il quantitativo di cinque litri al mese per essi stabilito è del tutto insufficiente se si tiene conto specialmente che la maggior parte di questi agenti rurali forniti di motocicletta, non certo oggetto di spasso, esplica la propria attività in zone agricole a regime di mezzadria, quindi in poderi situati a grandi distanze fra loro.

Ciò è tanto più grave in quanto altre categorie di persone, e sono troppe, si servono dell'automobile azionata a benzina, mentre per esse questo mezzo non è così strettamente indispensabile.

Ritiene pertanto necessario il pronto intervento del Ministero affinchè venga in modo assoluto disciplinato il consumo del carburante per certe categorie e venga aumentato, almeno di poco, il quantitativo assegnato agli ottimi agenti rurali che esplicano un'attività così preziosa ed utile alla nostra agricoltura.

TRIGONA, *relatore*. Conviene che l'onere dei contributi sia andato notevolmente crescendo negli ultimi anni, ma ritiene che la causa sia da ricercarsi, piuttosto che nella avvenuta unificazione dei contributi dell'agricoltura o nelle spese eccessive che si sono segnalate, nella istituzione di nuove forme di assistenza, nell'aumento delle prestazioni e nell'estensione delle categorie dei beneficiati.

Attualmente le forme di previdenza e di assicurazione coprono numerosissime esigenze assistenziali dei lavoratori: le malattie, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia, gli infortuni, la nuzialità e la natalità; vi sono poi gli assegni familiari e finalmente l'assistenza ai richiamati. Non ci si può sorprendere se i contributi necessari a far fronte a questo complesso di previdenze siano cresciuti mentre le previdenze stesse crescevano. D'altra parte, come già ha detto, è anche aumentato il numero delle persone chiamate a godere dei benefici assistenziali. Per esempio si è recen-

temente abbassato il limite di età per usufruire della pensione per l'invalidità e vecchiaia e si sono estesi a tutti i casi di richiamo alle armi gli assegni che prima spettavano soltanto alle famiglie dei richiamati per circostanze straordinarie.

Infine non bisogna dimenticare che altri aumenti sono stati decisi per soccorrere le gestioni deficitarie, che non sono poche, nel campo assistenziale agricolo.

Può darsi che vi siano state sperequazioni nel calcolo dei rischi e dei premi e che qualche inconveniente ne sia nato; ma tali errori potranno essere facilmente evitati, solo che si istituiscano, presso gli enti assistenziali pubblici, quegli uffici di matematica attuariale che funzionano presso tutte le compagnie e società di assicurazione privata.

Conviene che sia utile vigilare onde gli enti non eccedano nelle spese di gestione. Il solo elemento variabile è rappresentato dalle spese generali che ammontano a circa il 10 per cento. Grandi riduzioni non crede che si possano praticare; comunque, il Ministero farà bene a frenare le spese che il momento presente può far apparire inopportune.

Quanto alle costruzioni di palazzi lussuosi, rimproverate da parecchi oratori, deve far rilevare che le somme erogate a questo scopo rappresentano investimenti di riserve tecniche.

La somma prelevata per l'amministrazione degli enti è stata per il 1940 di 499 milioni. Rimangono però da riscuotere nel settore dell'agricoltura ancora 80 milioni. Il carico per le spese amministrative si può dunque valutare in 580 milioni, dei quali 120 per gli enti relativi all'assistenza del settore agricolo. La spesa deve essere considerata in relazione con l'importanza dei compiti svolti, con la collaborazione data all'amministrazione dello Stato nella preparazione delle leggi e con la assistenza nello svolgimento delle pratiche sindacali.

Certamente sarebbe utile, per rendere più chiare le idee intorno alle molteplici esigenze dell'assistenza sociale e in genere di tutta la vita corporativa, che i bilanci delle varie confederazioni e degli enti assistenziali fossero pubblicati. L'anno scorso la Commissione di finanza chiese che si sottoponessero tali bilanci

al controllo delle Assemblee legislative, in analogia al disposto dell'articolo 15 della legge costitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che prescrive siffatto controllo per gli enti sovvenzionati dal bilancio dello Stato. Ma fino ad oggi la richiesta non è stata accolta, ad eccezione del bilancio dell'Ente per la cellulosa e la carta.

Le osservazioni dei senatori che lo hanno preceduto meritano comunque la più grande attenzione e tutta la materia alla quale si riferiscono va studiata con cura onde si giunga alla massima possibile adeguazione dei sacrifici richiesti ai benefici concessi e alle possibilità economiche delle attività produttive; ma è da augurarsi che alla vigilanza chiesta agli organi ministeriali corrisponda da parte dei produttori la completa visione delle alte finalità dello Stato corporativo.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ringrazia vivamente l'illustre Presidente del saluto che ha rivolto, anche a nome del Senato, al Ministro Ricci, che sull'aspro fronte greco-albanese ha vissuto, fra i suoi bersaglieri, le dure giornate dell'inverno e quelle luminose di questa primavera vittoriosa. Sarà felice di trasmettere al Ministro Ricci l'espressione dei sentimenti del Senato. Ringrazia altresì vivamente il senatore Trigona per la sua ampia, esauriente relazione e per quanto ha detto in merito ai contributi in agricoltura. Ringrazia i senatori Rota, Benicelli, Sechi, Martin Franklin, Majoni, che hanno autorevolmente partecipato alla discussione. Assicura che il Ministero delle corporazioni non mancherà di tenere nella massima considerazione le osservazioni, i suggerimenti, i consigli che sono stati espressi dal relatore e dagli altri oratori.

Riservandosi di rispondere, nel corso delle sue dichiarazioni, a quanto è stato detto circa i contributi in agricoltura, assicura i senatori che il Ministero è d'accordo sulla necessità di contenere nei limiti più ristretti le spese di gestione e in genere le spese degli enti e delle organizzazioni sui quali si esercita la sua vigilanza. Occorre però tener presente che molte volte si attribuiscono al Ministero delle corporazioni competenze che esso non ha e gli si fanno quindi osservazioni che vanno

rivolte ad altre amministrazioni; perchè il Ministero delle corporazioni abbraccia tutto il panorama della vita economica e sociale del Paese, ma parecchi altri Ministeri sono competenti in questioni economiche per determinati settori, dal Ministero dell'agricoltura, cui spetta la disciplina della produzione, della distribuzione e dei prezzi dei prodotti agricoli, a quello della Cultura popolare che disciplina il turismo e perciò fissa, ad esempio, i prezzi degli alberghi e delle pensioni.

Assicura il senatore Sechi che il Ministero delle corporazioni provvederà a riunire in una sola pubblicazione le tariffe per le prestazioni dei liberi professionisti, osservando però che anche in questa materia non è il solo Ministero delle corporazioni competente, ma anche quelli della giustizia, dell'interno, ecc. Comunque, il voto del senatore Sechi sarà esaudito. In quanto all'insufficienza delle pensioni per i vecchi operai, osserva che, se sono ora modeste per forza di cose, saranno sempre più notevoli con l'andare degli anni. Era impossibile concedere fin dall'inizio pensioni più alte, senza far pesare sul bilancio dello Stato un onere ingente.

Relativamente ai bilanci delle organizzazioni sindacali e degli enti parastatali e corporativi, non ha nulla in contrario a che i bilanci delle confederazioni siano sottoposti al controllo delle Assemblee legislative, come ha chiesto anche la Commissione di finanza.

Osserva che essi erano già sottoposti all'esame della Camera e del Senato. Il Ministero delle corporazioni è disposto a sottoporli di nuovo. In quanto a quelli degli enti, essi, a norma dell'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, verranno senz'altro all'esame, alcuni in sede di bilancio preventivo, come si è fatto per quello dell'Ente per la cellulosa, allegato al bilancio in discussione, altri in sede di consuntivo, come quelli dell'Istituto di previdenza sociale, dell'Istituto per gli infortuni sul lavoro, ecc.

Aggiunge che le critiche che si fanno alle gestioni di questi enti sono generalmente infondate, come ha osservato il relatore Trigona.

Al senatore Majoni dichiara che il Mini-

stero ha dettato norme rigorose per la limitazione della circolazione con carburanti sia liquidi che gassosi. I Prefetti, ai quali spetta l'esecuzione delle norme e la vigilanza, non mancano di agire rigidamente. In quanto alle assegnazioni di benzina ai fattori rurali, occorre rivolgersi ai Prefetti i quali dal 1° maggio distribuiscono la benzina ed hanno a propria disposizione una quota-riserva per i bisogni più urgenti di carattere bellico e dell'alimentazione, quindi anche dell'agricoltura.

Dichiara recisamente che il Ministero delle corporazioni non ha mai considerato gli agricoltori come parenti poveri, ma anzi ha fatto e fa in favore dell'agricoltura quanto è necessario e quanto è in suo potere, seguendone i problemi con cura ed amore, come ha anche recentemente dimostrato a proposito dell'aumento degli assegni familiari e degli assegni ai lavoratori richiamati alle armi e con i provvedimenti per assicurare la mano d'opera agricola, ben conscio che l'agricoltura è una grande forza della vita economica e sociale della Nazione. (*Approvazioni*).

Ritiene che non sia inutile illustrare al Senato alcuni aspetti dell'attività del Ministero delle corporazioni in questo eccezionale periodo, rimettendosi, per tutto quello di cui non si occupa, alle dichiarazioni fatte alla Camera.

Comincerà dall'attività degli organi corporativi per l'autarchia, fondamentale comandamento del Duce, imperativo categorico per l'indipendenza economica e politica della Nazione. Senza la provvidenziale battaglia dell'autarchia, l'Italia avrebbe dovuto affrontare la guerra in condizioni assai più difficili, nè avrebbe potuto resistere, così strenuamente come resistette, all'iniquo assedio economico ordito a Ginevra dall'Inghilterra.

L'anno 1940 è stato caratterizzato da una notevole attività degli organi corporativi per la revisione e la messa a punto dei piani di autarchia: una cura particolare è stata posta nella predisposizione dei programmi di produzione in relazione al futuro assetto economico del dopo-guerra, programmi che saranno a suo tempo sottoposti al vaglio della Commissione suprema dell'autarchia.

L'oratore premette che il Comitato intermi-

nisteriale per l'autarchia, nel corso del 1940, ha esaminato importanti problemi, quali quelli relativi all'estrazione e all'utilizzazione delle ligniti e quelli attinenti al coordinamento ed al perfezionamento tecnico della produzione zolfifera.

In seguito al blocco dei nuovi impianti industriali, stabilito dal Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, il Comitato interministeriale per l'autarchia si è dedicato all'esame delle domande di nuovi impianti industriali o di ampliamenti e modifiche di quelli già esistenti, consentendo deroghe per i casi in cui ricorrevano particolari esigenze, in base alla facoltà concessagli dall'articolo 6 del citato decreto.

Tra le varie domande approvate sono degne di particolare menzione quelle relative agli impianti per la produzione di sali potassici e di allumina dalle leuciti, il cui trattamento rappresenta una conquista della scienza e della tecnica italiana.

Nei prossimi giorni il Comitato esaminerà altre importanti domande di impianti che interessano l'autarchia e la guerra.

Riassumere in sintesi le mètte raggiunte dai piani di autarchia nell'anno 1940 significa, naturalmente, dover limitare l'analisi ad alcune cifre di produzione solo per quelle voci più essenziali. Nè sarebbe qui il caso di diffondersi oltre.

Nel settore dell'agricoltura, è da rilevare innanzi tutto che la produzione del frumento, che nel 1921-25, prima dell'inizio della battaglia del grano ingaggiata dal Duce per l'indipendenza alimentare del Paese, si manteneva su una media di 54.000.000 di quintali annui, è salita progressivamente, soprattutto mercè il miglioramento delle colture e della resa per ettaro, fino a raggiungere una media di 80 milioni di quintali nel triennio 1937-39.

Nel 1940 tale produzione, in seguito ad avverse condizioni stagionali, si è aggirata intorno ai 71.000.000 di quintali, cifra che, sebbene ritenuta bassa, si distanzia di molto da quella del 1915 (quintali 46.414.000), anno in cui l'Italia entrò nel conflitto mondiale. Anche a voler tener conto dell'incremento della popolazione, dal punto di vista alimentare, nel presente conflitto l'Italia si è trovata in una

situazione di notevole vantaggio rispetto al 1915, nel quale anno — è bene rilevarlo — si dovè procedere ad un'importazione di oltre 22.500.000 quintali di frumento contro 6.906.000 quintali importati nel 1940, dei quali appena 1.154.000 nel secondo semestre dell'anno e cioè dopo l'inizio delle ostilità.

Comunque nella presente campagna — come ha detto il Ministro Tassinari — è possibile conseguire la saldatura tra il vecchio e il prossimo raccolto mediante le misure adottate per la miscela delle farine, che è stata favorita dalla maggiore disponibilità di granturco, il cui raccolto, nel 1940, ha superato i 35.000.000 di quintali in confronto ai 25 milioni di quintali del 1939.

Notevole è stato poi, nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo produttivo del riso, di cui anche attualmente si fa una larga esportazione.

Per ciò che si riferisce alla disponibilità di grassi vegetali, è da rilevare il notevole concorso offerto dalla coltivazione di piante oleaginose e dalla utilizzazione di vinaccioli.

Fra gli altri prodotti alimentari va segnalato poi lo zucchero che da una media di 3.100.000 quintali degli anni 1934-35 è salito a 4.250.000 quintali nel 1939 e a 5.450.000 quintali nel 1940.

Nel campo industriale i notevoli progressi conseguiti nel 1940 risultano più evidenti ove si raffrontino gli elementi con quelli del 1934 che rappresenta l'anno normale a noi più prossimo assunto, in linea di massima, come base per l'impostazione dei piani autarchici.

Così, per le fibre tessili va rilevato che la produzione della canapa dal 1934 al 1940 è raddoppiata, quella delle fibre tessili artificiali più che triplicata, superando di gran lunga le mètte fissate.

Questi risultati hanno consentito di procedere alla parziale sostituzione di fibre tessili di importazione o alla miscela con esse, senza determinare deficienze nel fabbisogno interno della Nazione e senza inaridire le nostre correnti di esportazione.

Un contributo cospicuo all'autosufficienza tessile è stato offerto anche dalla coltivazione, nel territorio del Regno, del cotone. Particolare sviluppo ha avuto la cultura, la raccolta e l'utilizzazione industriale della ginestra.

Rilevante è stato altresì lo sviluppo produttivo e l'incremento della capacità degli impianti della cellulosa. A questo riguardo va segnalata l'opera coordinatrice e disciplinatrice dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nonché quella non meno importante svolta dallo stesso nel campo sperimentale ed in quello agricolo sotto l'alta guida del Ministro delle corporazioni nella sua veste di Commissario dell'Ente.

Nel settore della chimica, senza diffondersi in un esame più o meno analitico della vasta gamma di prodotti, sarà sufficiente rilevare che fra il 1934 ed il 1940 sono stati conseguiti aumenti dei prodotti basilari di questa industria, che vanno dal 55 per cento al 114 per cento.

La produzione dell'industria estrattiva registra pure sensibili incrementi. Di conseguenza l'industria metallurgica è stata in misura sempre maggiore alimentata dai minerali nazionali.

Un incremento considerevole è stato altresì conseguito nella disponibilità delle fonti di energia: la produzione di combustibili fossili, infatti, mercè l'azione dell'A. Ca. I. e dell'A. L. I., è più che quintuplicata dal 1934 al 1940.

È appena il caso di osservare che nel 1918, quando cioè si era raggiunto lo sfruttamento massimo dei giacimenti italiani per le necessità derivanti dalla grande guerra, la produzione dei combustibili fossili fu meno della metà dell'attuale.

La produzione di energia elettrica ha molto superato il livello fissato dal programma autarchico originario, ciò che ha offerto la possibilità di favorire in taluni importanti settori dell'industria il suo impiego in sostituzione del carbone.

Si deve aggiungere anche che durante il 1940 è stata ottenuta una larga produzione di alcole carburante da barbabietole, il quale entra in miscela con la benzina.

È da rilevare infine che l'attività degli organi corporativi non si è limitata all'esame ed alla revisione dei piani, giacchè una cura particolare è stata dedicata a conseguire la sostituzione totale o parziale di prodotti già ottenuti da materie prime estere con altri pro-

dotti ricavati da materie prime autarchiche. Basterà citare al riguardo la sostituzione del rame con alluminio e sue leghe; quella della gomma greggia con resine sintetiche e relativi pastificanti; la sostituzione di metalli in genere con articoli resinosi; quella del solfato di rame con miscele anticrittogamiche a basso tenore cuprico; la miscela di fibre nazionali nella produzione di filati e tessuti di cotone e di lana.

Di capitale importanza per l'autarchia è stato ed è, naturalmente, lo sfruttamento di tutte le risorse minerarie del Paese.

In relazione all'importanza dei servizi minerario e metallurgico ed allo sviluppo cui sono destinati per l'attuazione dei compiti autarchici, è stata disposta nello scorso anno, dal Ministro Ricci, l'istituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia. È stato così possibile dare una nuova organizzazione ai servizi minerari centrali, per adeguarli ai nuovi compiti ed alle eccezionali esigenze del momento e per predisporre un completo inventario delle risorse minerarie, in vista delle possibilità di sfruttamento permesse dai mezzi moderni e dai nuovi sistemi di arricchimento, che consentono di utilizzare molti minerali un tempo non sfruttabili. È opportuno aggiungere che, se allo stato attuale delle nostre cognizioni possiamo affermare che l'Italia è purtroppo povera di certe materie prime (carbone, petrolio, rame), per contro il sottosuolo nazionale racchiude altre sostanze minerarie assolutamente indispensabili per lo sviluppo della tecnica e della civiltà (zolfo, piriti, alluminio, piombo, zinco, mercurio, talco e steatite) poco diffuse nel mondo e che pertanto saranno richieste in misura sempre crescente su tutti i mercati.

Mercè il rafforzamento, pure disposto nello scorso anno ed in corso di attuazione, del Corpo Reale delle Miniere, sarà possibile dare un'adeguata sistemazione anche ai servizi periferici, perchè possa essere svolta dal Corpo stesso, più efficacemente che in passato, quella funzione di studio e di vigilanza dalla quale è da attendersi un notevole contributo nello sviluppo delle lavorazioni, nella realizzazione dei sistemi razionali di indagine e di coltivazioni minerarie, nello studio dei più impor-

tanti problemi interessanti la produzione, nonchè nella sicurezza dei lavori e nella realizzazione di tutte le provvidenze intese a disciplinare le attività minerarie ed a spronare le iniziative private.

La nuova organizzazione degli uffici periferici è stata concretata in uno schema di provvedimento, già approvato dal Consiglio superiore delle miniere. Tale organizzazione comporta l'istituzione dei circoli minerari e l'aumento del numero degli uffici minerari distrettuali allo scopo di seguire più da vicino l'attività industriale mineraria.

Con l'istituzione dei circoli minerari, aventi circoscrizioni a carattere regionale, sarà realizzato il coordinamento della attività degli uffici locali, che essenzialmente si concreterà nello studio delle possibilità di sfruttamento delle risorse minerarie delle varie regioni e nell'esame dei problemi di maggiore importanza e di più ampia visione, quali lo studio dei progressi realizzati e realizzabili nell'industria mineraria e metallurgica ed il conseguimento dei massimi rendimenti.

Nello schema predisposto, il servizio geologico, e con esso il servizio chimico-minerario, entreranno a far parte della Direzione generale delle miniere e della metallurgia, come servizi centrali; si realizzerà così una sistematica organizzazione che contempla tutte le fasi dell'attività mineraria, intesa in senso lato, e cioè dal preliminare studio della conformazione geologica del nostro sottosuolo, alla ricerca ed all'esame chimico dei prodotti, fino alla coltivazione dei giacimenti ed al trattamento mineralurgico e metallurgico delle sostanze estratte.

Per stabilire l'unicità della direzione dei servizi, la funzione del Comitato geologico, a cui è affidata la direzione scientifica e tecnica dell'Ufficio geologico, sarà mantenuta a solo scopo consultivo, in quanto detto Comitato verrà trasformato in una sezione del Consiglio superiore delle miniere, risultando così più armonica la composizione di tale organo, cui è attribuita la facoltà di esprimere parere su tutte le varie forme di attività interessanti l'industria mineraria.

Questa nuova organizzazione trova piena rispondenza nel nuovo ordinamento che sarà

dato al Consiglio superiore delle miniere, specialmente per quanto riguarda la divisione in sezioni del Consiglio stesso. Secondo il disegno di legge all'uopo predisposto, all'enunciazione generica della possibilità di costituire le sezioni del Consiglio, quale è contemplata nell'ordinamento attualmente in vigore, sarà sostituita l'indicazione precisa di tre sezioni e precisamente della geologia, delle miniere e della metallurgia. Le sezioni che in passato, anche se talvolta sono state costituite non hanno praticamente funzionato, saranno chiamate a svolgere un'effettiva attività, restando riservata al Consiglio in seduta plenaria soltanto la trattazione dei più importanti problemi e delle questioni che involgono l'affermazione di principi di massima.

Anche nel campo legislativo, per quanto si attiene alle norme che disciplinano la ricerca e la coltivazione delle miniere, il Ministero delle corporazioni ha promosso la revisione della classificazione delle sostanze minerali per adeguarla alle possibilità di sfruttamento di tutte le materie utili per l'economia nazionale. La nuova classificazione, che è stata già approvata dal Consiglio superiore delle miniere nella recente sessione, mentre contempla l'immissione nella prima categoria (miniere) di alcune sostanze nuove, instaura un più completo sistema di delegazione dei poteri legislativi al Governo del Re, tale da includere tutta la possibile casistica, sia che si tratti di interpretazione delle voci enunciate nella legge, sia che occorra trasferire nella prima categoria sostanze minerali che, pur col nuovo provvedimento, rientrano nella seconda categoria (cave).

È ovvio che lo sviluppo delle ricerche costituisce una condizione essenziale perchè possa essere dato il più largo incremento all'attività industriale mineraria. Occorre però che le ricerche siano condotte con criteri e mezzi razionali perchè soltanto così è dato conseguire migliori risultati. A tale criterio risponde la legge, attualmente in corso di pubblicazione, con la quale sono stati istituiti contributi per le ricerche minerarie, limitandone però l'erogazione soltanto per l'esecuzione di determinati impianti, quali sono contemplati nella legge stessa, che, pur dando la possibi-

lità di conseguire i migliori risultati dalle ricerche, nella maggior parte dei casi non sono eseguiti, per l'alto costo, dai ricercatori.

Frattanto è stata predisposta la nuova legge di polizia mineraria che, mentre attribuisce ai funzionari del Corpo Reale delle Miniere una maggiore autorità nella funzione di vigilanza sull'attività industriale mineraria al Corpo stesso demandata, estende la funzione stessa, finora circoscritta alla tutela igienica delle persone addette ai lavori ed alla sicurezza delle cose, anche all'attuazione dei razionali ed economici sistemi di coltivazione. È pressochè ultimato anche il regolamento della legge predetta, redatto con indirizzo diverso da quello usato nel regolamento attualmente in vigore.

Nuovo decisivo apporto alla realizzazione dei programmi autarchici dettati dal Duce ha dato dunque l'industria mineraria, estendendo le ricerche ed intensificando le coltivazioni, attraverso una più completa utilizzazione degli impianti ed un affinamento dei metodi e procedimenti di lavorazione.

Corrispondendo alle direttive impartite dal Ministero attraverso gli Uffici minerari distrettuali, i privati, le società e le aziende pubbliche hanno dimostrato di sentire in pieno la responsabilità del proprio compito, proseguendo senza soste nel programma di sviluppo della produzione.

Un notevole progresso, come abbiamo già detto, è stato realizzato nella produzione dei combustibili fossili.

Per quanto riguarda il petrolio greggio la diminuzione di tale prodotto è stata largamente compensata dall'accresciuta produzione di gas metano naturale, che da m³ 20 milioni nel 1939 è passata a m³ 27 milioni nel 1940, che unito al metano tecnico e artificiale, porta la produzione a 34 milioni di m³, cioè a 34 mila tonnellate di benzina.

Risultati sensibili sono stati conseguiti nel settore dei minerali metalliferi.

Le contingenze belliche hanno spinto le grandi imprese industriali a sviluppare su larga scala lo sfruttamento delle sabbie ferriere dei litorali tirrenico ed adriatico, sfruttamento già iniziato nel 1939. Il perfezionamento dei mezzi di estrazione, mediante l'im-

piego di apposite macchine costruite per la separazione magnetica del ferro dalle sabbie che lo contengono, ha consentito di far salire la produzione dalle poche migliaia di tonnellate nel 1939 a cifre assai cospicue.

L'estensione delle ricerche e la costruzione di nuovi impianti per l'arricchimento ha fatto sensibilmente aumentare la produzione dei minerali di rame.

È stata ripresa con successo la produzione dell'olio ricavato dagli scisti ittiolitici e dalle rocce asphaltiche. L'istituzione di elevati premi a tale produzione, mediante la corresponsione del contributo da lire 300 a 1.000 per tonnellata di olio, ha portato al maggiore interessamento dell'industria privata nel settore.

Un più intenso sfruttamento delle energie endogene delle miniere boracifere ha consentito di accrescere la disponibilità di energia elettrica per l'elettrotrazione.

I progressi che sono stati conseguiti nella industria mineraria sono da attribuirsi non soltanto all'iniziativa delle singole e delle grandi e piccole società, ma altresì all'opera instancabile compiuta dalle aziende parastatali che già da tempo affiancano l'attività dello Stato in questo settore e da quelle di recente costituite.

Un notevole contributo, come abbiamo visto, alla produzione carbonifera nazionale ha dato l'attività svolta dall'Azienda Carboni Italiani, la quale, in seguito all'aumento del capitale da 300 a 600 milioni, ha potuto ampliare e rafforzare la propria attrezzatura industriale nei due centri minerari di Arsia e Carbonia.

Allo scopo di incrementare le ricerche ed intensificare la produzione della lignite, nonché la sua migliore utilizzazione, è stata istituita, con legge 2 aprile 1940, n. 257, l'Azienda Ligniti Italiane (A. L. I.), con un capitale di 60 milioni. Per quanto di recente costituita, la nuova Azienda ha già svolto la sua azione nei giacimenti dell'Italia meridionale, concretando, fra l'altro, nel bacino lignifero del Mercure un'importante iniziativa per la fabbricazione del semicoke e di pregiati prodotti della distillazione.

Per coordinare e controllare le ricerche di sorgenti e giacimenti di metano nel territorio nazionale e per ottenere una migliore utiliz-

zazione dei giacimenti stessi, specialmente ai fini dell'impiego del metano nell'autotrazione, è stato creato, con legge 2 ottobre 1940, n. 1501, l'Ente Nazionale Metano, con 20 milioni di capitale. Gli ulteriori incrementi che si avranno nella produzione del gas metano, in seguito alla creazione del nuovo Ente, costituiranno senza dubbio un sensibile contributo dell'autarchia dei combustibili.

L'incarico affidato all'A. G. I. P. di eseguire ricerche petrolifere nel Regno, è stato, con legge 8 aprile 1940, n. 395, prorogato al 30 giugno 1945, e per l'esecuzione delle ricerche stesse è stato assegnato un ulteriore stanziamento di 125 milioni. Con legge 29 marzo 1940, n. 294, il capitale dell'azienda è stato portato da 300 a 500 milioni e, con successiva legge del 27 maggio 1940, n. 580, è stato disposto il passaggio dell'Azienda Italiana Petroli Albania alla A. G. I. P.

Per potere attivare nuove ricerche aurifere in zone indiziate del Piemonte è stato assegnato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) un contributo straordinario di 6 milioni con legge 13 maggio 1940, n. 578. È stata, inoltre, assegnata all'Azienda predetta, con legge 3 giugno 1940, n. 811, in aggiunta allo stanziamento annuo di 1 milione, la somma di lire 6 milioni, suddivisa in due annualità, al fine di permettere all'azienda stessa di svolgere più intensamente le ricerche dei minerali metalliferi.

Con il compito precipuo di migliorare l'industria solfifera, sia dal lato tecnico che da quello economico e sociale, è stato istituito con legge 2 aprile 1940, n. 287, l'Ente Zolfi Italiani. Appositi studi sono stati iniziati al riguardo dall'Ente suddetto, anche al fine di realizzare nuovi metodi di trattamento mineralurgico.

Dai dati suesposti si può trarre la conclusione che l'indirizzo autarchico impresso dal Regime fascista ha dato anche nel settore minerario lusinghieri risultati. L'aumento di produzione dei vari minerali ottenuto in questi ultimi anni dà la piena sensazione che in tutti i rami dell'industria mineraria si è determinato un risveglio veramente notevole e tale da giustificare le più favorevoli previsioni per il prossimo avvenire.

Le aziende industriali create opportuna-

mente dallo Stato hanno dimostrato un'attività invero feconda e le industrie private si sono dimostrate all'altezza del compito, specialmente dopo lo scoppio delle ostilità. Ciò è comprovato dal fervore di iniziative, dalle richieste sempre più numerose di permessi di ricerca, dalla migliore utilizzazione dei combustibili solidi nazionali, dalla valorizzazione di giacimenti finora trascurati, quali le sabbie ferrifere, gli scisti bituminosi e i minerali di rame e, in generale, dal ritmo accelerato impresso a tutte le attività minerarie.

Un nuovo apporto alla produzione mineraria nazionale sarà dato ora dalle terre della Dalmazia redenta, della Slovenia occupata, dell'Albania ricondotta ai suoi più ampi naturali confini. (*Applausi*).

Un importante servizio del Ministero è stato in questi ultimi tempi migliorato e rafforzato: l'Ispettorato corporativo, la cui attività è andata continuamente intensificandosi, sia in relazione al cospicuo sviluppo raggiunto dalla legislazione del lavoro e dalle norme dei contratti collettivi, sia in rapporto ai nuovi compiti di carattere specialmente tecnico affidati al predetto organo e rientranti nel quadro dell'ordinamento corporativo.

Merita particolare segnalazione, per quanto concerne il delicato settore dei rapporti di lavoro, non solo l'azione di vigilanza assiduamente esplicata per l'applicazione delle norme che regolano tali rapporti, ma anche quella svolta attraverso i collegi tecnici, presieduti da ispettori corporativi, per la risoluzione delle controversie concernenti il lavoro a cottimo, l'attribuzione della qualifica professionale ad alcune categorie di lavoratori, l'attribuzione della qualifica impiegatizia e l'assegnazione della relativa categoria a dipendenti di aziende industriali.

Questa rapida procedura, basata su accertamenti diretti presso le aziende e resa particolarmente efficace dell'obbiettivo competenza di funzionari tecnicamente preparati, ha contribuito alla pronta risoluzione di numerose vertenze, a vantaggio anche del regolare andamento del lavoro e della produzione.

L'Ispettorato corporativo è stato anche incaricato di vigilare in alcuni importanti settori, come quello cotoniero e laniero, affiancando

l'azione di altri enti (Ente del Tessile, Istituto Cotoniero) sulla regolare applicazione delle norme che disciplinano l'impiego di materie prime.

Un valido contributo hanno inoltre dato gli ispettori corporativi, la cui attività si svolge a continuo diretto contatto con i vari settori produttivi, alla risoluzione pratica di taluni problemi sorti in dipendenza dello stato di guerra. È stata perciò particolarmente apprezzata ed efficace la partecipazione di funzionari dell'Ispettorato corporativo a varie commissioni istituite alla periferia, come ad esempio, recentemente, quelle per l'assegnazione della razione supplementare di generi da sinistra ai lavoratori addetti a lavori pesanti, ed altre con compiti di carattere particolarmente importante e delicato.

Nel campo dell'igiene del lavoro l'Ispettorato, che dispone di ispettori medici specializzati, oltre che svolgere una costante azione di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, è stato incaricato di importanti indagini per l'estensione dell'assicurazione contro le malattie professionali.

Quale organo di osservazione l'Ispettorato compie frequenti accertamenti sulla situazione economica e sulla realizzazione delle iniziative autarchiche, compito questo che è collegato alle funzioni che gli sono attribuite per l'istruttoria di domande relative a nuovi impianti ed ampliamenti industriali.

La sempre maggiore vastità dei compiti affidati a questo organo del Regime ha reso necessario un suo adeguato potenziamento. A ciò, anche in seguito alla costituzione di un Ispettorato centrale, si sta provvedendo, nei limiti consentiti dalle contingenze attuali, mediante l'applicazione della legge 1° settembre 1940, n. 1337, la quale ha disposto un ampliamento dell'organico del personale (per altro non ancora commisurato alle effettive esigenze) e la istituzione di 40 uffici periferici a carattere interprovinciale, compresi i 19 già attualmente funzionanti. Nel prossimo mese inizieranno intanto la loro attività 8 nuovi circoli dell'Ispettorato corporativo e successivamente altri potranno essere costituiti, man mano che le nuove assunzioni di personale lo permetteranno.

La minore vastità delle circoscrizioni consentirà una più rapida azione dell'Ispettorato, specie per quanto concerne la vigilanza in materia di tutela del lavoro, previdenza e assistenza sociale, mentre un'opportuna distribuzione dei compiti, consistente nel mantenere accentrate alcune attribuzioni nei Circoli già esistenti e nell'affidare a questi funzioni di coordinamento dei nuovi uffici, assicurerà il regolare espletamento di alcuni importanti incarichi di carattere tecnico-economico che richiedono un campo di osservazione sufficientemente esteso.

Un settore interessante, cui si è rivolta la particolare attenzione del Ministero, è quello delle assicurazioni private in rapporto allo stato di guerra. Le particolari esigenze create dallo stato di guerra hanno imposto nel settore delle assicurazioni private l'adozione di provvedimenti speciali, sia per provvedere alla copertura dei rischi specifici derivanti dalle azioni belliche, sia per disciplinare in modo adeguato l'assicurazione dei rischi ordinari inerenti a servizi di vitale importanza, quali quelli della flotta passeggeri e della flotta mercantile.

Per i rischi di guerra sono stati emanati due ordini di provvedimenti. Il primo, relativo all'assicurazione nel ramo vita, non solo ha disciplinato in modo uniforme la copertura di tale rischio, che precedentemente non era contemplato in tutte le polizze o lo era limitatamente in modo difforme, ma, rendendo obbligatoria l'assunzione del rischio stesso, ha raggiunto il lodevole intento di attuare l'assicurazione mediante il pagamento di un mite soprapremio per coloro che prestano servizio presso le Forze Armate, e gratuitamente per la popolazione civile.

Il secondo provvedimento concerne la navigazione marittima ed aerea e disciplina la copertura dei relativi rischi bellici nell'interesse dei traffici e delle altre attività economiche nazionali, autorizzando l'Unione Italiana di Riassicurazione ad assumere, per conto dello Stato, la riassicurazione di tali rischi ed a retrocederli, in parte, alle compagnie private entro i limiti e con le modalità stabilite da uno speciale Comitato di vigilanza, che presiede alla gestione.

Tale sistema, in seguito alla diretta partecipazione dell'Italia al conflitto, sia per la mutata situazione dei traffici sia per le superiori direttive di politica economica intese a mantenere il blocco dei prezzi, è stato, con provvedimento in corso di pubblicazione, modificato nel senso che l'assicurazione delle navi è stata resa obbligatoria e sono stati stabiliti tassi di premi tenui, di carattere essenzialmente politico, tali da poter essere sopportati dall'armamento e dal commercio senza dar luogo ad aumenti di noli e di prezzi.

Speciali disposizioni sono state emanate con la legge 3 giugno 1940, n. 767, per l'assicurazione dei rischi ordinari della flotta italiana passeggeri, allo scopo di garantirne l'integrale copertura per l'anno 1940, limitando al minimo possibile il ricorso ai mercati assicurativi stranieri, la cui partecipazione in misura troppo elevata era da evitarsi per ovvie ragioni di necessità politica ed economica. Il sistema adottato, che si fonda sopra una più completa utilizzazione della capacità di copertura del mercato assicurativo nazionale — integrata da un opportuno intervento riassicurativo dello Stato — ha pienamente corrisposto alle finalità prefisse, tanto che, persistendo ed essendosi anzi accentuate le esigenze che consigliarono l'adozione del provvedimento, si è ritenuto necessario prorogarne l'efficacia a tutto il 1941 ed estenderne l'applicazione anche alle navi da carico della flotta mercantile italiana nonché alle navi in costruzione.

Per rendere applicabile la legge di guerra alle imprese ed ai rapporti di assicurazione, sono state stabilite le norme speciali per la sottoposizione a sindacato, a sequestro o a liquidazione delle aziende di nazionalità nemica. L'applicazione delle norme suddette ha reso necessaria una più intensa azione di controllo, dovendosi invigilare sul regolare funzionamento delle aziende stesse sotto il duplice aspetto delle normali disposizioni che regolano l'esercizio assicurativo e dell'eccezionale disciplina imposta dalla legge di guerra.

Si deve a questo proposito far presente che, a seguito dell'armistizio con la Francia, essendosi riconosciuta la necessità, nell'interesse dell'industria assicurativa nazionale e degli as-

sicurati italiani, di ristabilire gli interrotti rapporti assicurativi e riassicurativi con quella nazione, sono stati conclusi accordi in virtù dei quali, mentre è stato assicurato un trattamento di favore alle nostre imprese che intendano operare in Francia, si è stabilito di trasformare in semplici sindacati i sequestri delle rappresentanze di compagnie francesi operanti nel Regno. I relativi provvedimenti sono in corso di attuazione.

Merita di essere altresì segnalato che la difficile situazione in cui sono venute a trovarsi le imprese di nazionalità nemica operanti in Italia per effetto dello stato di guerra ha offerto l'occasione per emanare norme speciali intese ad evitare la diffusione di talune forme di concorrenza eccessiva ed illecita con gravi danni sia per gli assicurati che per le stesse società assicuratrici.

Con un provvedimento legislativo, in corso di pubblicazione, viene così vietata la stipulazione di contratti di assicurazione con effetto differito ad oltre un anno, eliminando in tal guisa il mezzo più largamente usato dalla concorrenza per la distrazione dei contratti poliennali nei rami di assicurazione elementare. Come è noto, per il ramo vita erasi già provveduto nell'istesso senso mediante le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1940, n. 761.

Va aggiunto che anche in materia assicurativa si sta cercando di raggiungere con la Germania quell'intima e feconda collaborazione che anima i reciproci rapporti fra i due Paesi dell'Asse. Speciali intese hanno avuto luogo per l'esame delle questioni che interessano i rispettivi mercati e per affrontare i vasti compiti che si aprono all'industria assicurativa delle due Nazioni, nel quadro del nuovo assetto europeo. In seguito ad esse furono raggiunti importanti accordi, firmati a Roma il 26 febbraio 1941, che è da augurarsi consentiranno di attuare una efficace cooperazione in materia assicurativa e riassicurativa con reciproco vantaggio dei due Paesi.

Particolare ed attenta cura è infine posta dal Ministero affinché la disciplina dei prezzi stabilita venga rispettata anche nel settore delle assicurazioni, nonostante difficoltà che s'in-

contrano in questo campo per una rigida applicazione del blocco, data la particolare natura della prestazione.

Nel risolvere le numerose questioni che si presentano a tale riguardo, il Ministero ha cercato e cerca di raggiungere un'equa composizione degli interessi delle parti nel quadro delle superiori esigenze della Nazione.

Sul carico dei contributi sindacali e sociali in agricoltura molto si è discusso sia alla Camera che al Senato. L'oratore conviene che occorre illustrare alquanto ampiamente la dibattuta questione, anche per rispondere alle osservazioni dei senatori Rota, Bennicelli, Martin Franklin e Majoni.

L'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dispone — come è noto — al secondo comma, che le associazioni sindacali hanno facoltà di imporre ai loro rappresentati un contributo annuo « non superiore, per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato e, per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro ».

Il rapporto contributo-giornata di lavoro che doveva essere la base del sistema tributario sindacale si rivelò, per vari anni, inapplicabile per l'economia agricola. Le ragioni erano evidenti: diversità dei sistemi di conduzione, impiego discontinuo della mano d'opera, frequenza di forme di retribuzione che prescindono da pagamenti periodici in danaro, e così via.

All'elemento « giornata di lavoro » si dovette perciò sostituire altra misura di ragguaglio, basata essenzialmente sui criteri di valutazione dei redditi terrieri; in questo modo, si trasferirono nel campo dei tributi sindacali le stesse sperequazioni che caratterizzavano le imposte fondiari e si impedì che il contributo sindacale seguisse le variazioni salariali, come era nel giusto intendimento del legislatore.

In un periodo di instabilità di valori monetari, si ritenne di poter correggere la rigidità del contributo sindacale agricolo commisurato alle imposte fondiari, mediante l'imposizione dei contributi suppletivi previsti dall'articolo 27 delle norme di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130.

Nonostante il carattere di ripiego, questo

mezzo poteva considerarsi fondamentalmente giusto ed idoneo, specialmente perchè poteva adattarsi alle mutevoli condizioni locali. Purtroppo risultò, invece, che in materia tributaria il decentramento è, oltre certi limiti, non solo sconsigliabile, ma addirittura deprecabile.

Il contributo suppletivo favorì, infatti, il fiorire di iniziative tributarie locali praticamente incontrollabili, e così, anzichè risolversi il problema centrale — mezzi sufficienti con criteri di perequazione — si acuirono le difficoltà in un senso e nell'altro.

L'intervento drastico del Governo, che impose il consolidamento del contributo facoltativo nel contributo obbligatorio, operò un primo chiarimento della situazione.

Si conseguì, infatti, un triplice ordine di risultati e cioè: flessione dell'onere complessivo, specialmente laddove l'imposizione suppletiva aveva dilagato; moralizzazione delle basi del sistema di contribuzione; semplificazione degli accertamenti e delle riscossioni.

Risolto il problema della misura del contributo sindacale, conservando in sostanza l'ammontare originario del 1926, la questione dei gravami sulla proprietà terriera si trasferì dal campo sindacale a quello più strettamente sociale.

Creata l'organizzazione di assistenza malattia, riconosciuta la necessità di un'azione energica per l'applicazione delle previdenze sociali, posta in discussione l'estensione degli assegni familiari, divenne indilazionabile anche la ricerca di un modo di esazione che rispondesse alle caratteristiche dell'economia agricola ed al temperamento degli agricoltori.

Si giunse così all'unificazione dei contributi sindacali e sociali, che ha accentuato i vantaggi del parziale consolidamento precedente. In particolare, l'unificazione consente di uniformare l'imposizione all'unico elemento (impiego della mano d'opera) che rende possibile una perequazione di fatto ed una reale rispondenza del tributo ai fabbisogni delle attività per le quali è imposto.

Con questa rapidissima rassegna dei precedenti, si è posta in evidenza la costante minuziosa attenzione con la quale è stato sempre considerato il problema dei contributi sinda-

cali agricoli e l'efficace azione svolta per contenerne la misura.

Nonostante ciò, le lagnanze sulla misura dell'onere sono ancora notevoli.

Bisogna a questo proposito chiarire:

1) l'unificazione, basando ora l'imponibile sull'impiego di mano d'opera, cioè su situazioni di fatto, ha praticamente escluse le evasioni dagli oneri della previdenza sociale ed ha, nello stesso tempo, operato, attraverso una più sensibile perequazione, una distribuzione diversa del complesso dei contributi sociali. Da ciò un primo motivo di lamentele da parte dei colpiti, cui bisogna contrapporre il vantaggio di coloro che beneficiano della perequazione e che, naturalmente, non esprimono plausi;

2) contemporaneamente o quasi all'unificazione si è verificato un aumento degli oneri di previdenza e di assistenza per l'estensione ed il miglioramento delle assicurazioni sociali, il raddoppio dell'assistenza malattia, l'applicazione degli assegni familiari. Al maggior onere, non solo corrispondono maggiori prestazioni effettive a favore dei lavoratori, ma, in taluni casi, come per gli assegni familiari ed in parte per l'assistenza di malattia, l'onere stesso ha carattere sostanziale di aumento salariale e non di tributo;

3) nell'onere complessivo è compresa anche la quota per la quale il datore di lavoro ha facoltà di rivalersi sul lavoratore.

Secondo cifre di larga approssimazione, ma sufficienti a dare un'idea concreta della situazione, si calcola che, dell'onere complessivo che grava su ogni ettaro di terreno per contributi sindacali e sociali, un terzo circa sia in sostituzione di aumenti salariali (sub. 2) ed un altro terzo sia recuperabile per rivalsa (sub. 3).

Altri calcoli pongono in evidenza che l'ammontare dei contributi sull'agricoltura rispetto ai contributi sull'industria è nella proporzione di poco più di 3 a 5, il che conferma, anche per altra via, e tenuto conto della diversità economica dei due settori, che nessuno sproporzionato aggravio si può ora eccepire a danno dell'agricoltura.

Una sola riserva può essere giustificata: la

necessità che, fermo rimanendo l'onere complessivo, il meccanismo sia perfezionato nella sua applicazione pratica ed in base all'esperienza per avvicinarlo alla perequazione assoluta che deve essere la meta cui tendere. Su ciò si può essere tutti d'accordo.

Rimettendosi alle dichiarazioni fatte alla Camera circa il blocco dei prezzi che, come ha dichiarato il Ministro delle Finanze, è una direttiva fondamentale del Regime per la Nazione in guerra e che impegna tutte le amministrazioni dello Stato come tutte le categorie dei cittadini, agricoltori, industriali, commercianti e consumatori, l'oratore soggiunge che accennerà brevemente al blocco dei salari e degli stipendi.

Il Regio decreto-legge 19 giugno 1940, prorogato recentemente per tutta la durata della guerra allo scopo di garantire l'osservanza del blocco dei prezzi, statuisce che i salari, stipendi e compensi di qualsiasi natura non possano essere aumentati e conseguentemente proroga la validità dei contratti collettivi in vigore dai quali sono determinate le retribuzioni stesse.

Tali disposizioni di indubbia chiarezza, nell'affermare l'inalterabilità dei salari e stipendi contrattuali, non hanno preveduto però la possibilità che in via unilaterale, per volontà del datore di lavoro, si potessero ottenere miglioramenti degli stessi, sotto forma di aumenti di merito: ed il Ministero esplicitamente ne ha riconosciuta la giuridica fondatezza in considerazione che tali aumenti-premio siano in funzione di un miglioramento della produzione.

Senonchè la rarefazione della mano d'opera in alcuni settori dell'economia, per effetto dei richiami alle armi, ha gradatamente creato un'estensione dei suddetti salari di merito, tale da snaturare il fenomeno che poteva essere consentito solo se avente carattere individuale e di eccezione.

Il Ministero ha avuto modo di osservare che si è determinato negli ultimi tempi una vera concorrenza al rialzo delle tariffe, facilitata dai datori di lavoro che vogliono assicurarsi il personale necessario e dai lavoratori che sono indotti ad orientarsi verso le aziende in cui vedono la possibilità di una migliore retribuzione.

Il Ministero, preoccupato di arginare l'andamento di questa pericolosa tendenza e di ricondurre il fenomeno ai limiti del giusto, con circolare del 31 marzo 1941, nell'illustrare la natura giuridica dei salari di merito e la possibilità che tali aumenti di retribuzione possano essere consentiti solo se si inquadrino nelle finalità cui si ispira la legge sul blocco dei prezzi, ha previsto che possano essere ammessi solo aumenti a singoli lavoratori per eccezionale rendimento e per speciale perizia e che quindi debbano considerarsi illegittimi quegli aumenti che abbiano carattere di generalità in quanto si estendano a categorie o gruppi di lavoratori.

Il Ministero delle Corporazioni ha portato la sua attenzione anche sul problema degli orari di lavoro in dipendenza delle esigenze belliche e del trasferimento nell'alleata Germania di notevoli masse operaie ed agricole che vanno a testimoniare la piena solidarietà dell'Asse anche nel campo del lavoro. Oltre a quanto è stato fatto nel settore industriale, un provvedimento di rilievo, non solo per il principio giuridico su cui si basa, ma soprattutto per gli effetti pratici che il Ministero si ripromette nell'interesse della produzione nazionale, è quello di imminente pubblicazione, che proroga di due ore la durata giornaliera del lavoro in agricoltura con possibilità ed aggiunta di altre due ore per lavoro straordinario; a detto orario è dato carattere di obbligatorietà sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Si innova con ciò profondamente ai principi della legislazione vigente, per cui gli orari da essa stabiliti hanno carattere di limiti massimi, entro i quali opera *ad libitum* la volontà delle parti: ma l'innovazione appare necessaria e proficua nel presente regime di guerra.

Stante infatti l'attuale riduzione di mano d'opera disponibile si vuol determinare, prolungando gli orari e rendendoli obbligatori, una contrazione del volume della maestranza occorrente per i lavori di ciascuna azienda, con l'effetto di garantire un'equa e generale distribuzione della mano d'opera e di eliminare alcuni pericolosi fenomeni che qua e là si stanno verificando di accaparramento di essa, con la conseguenza pregiudizievole per l'inten-

resse nazionale di togliere ad alcune aziende, soprattutto le minori, la possibilità di attendere adeguatamente ai lavori agricoli.

Eliminando la convenienza di detti accaparramenti, si eliminano altresì effetti riflessi incidenti sul costo della mano d'opera e dei prodotti.

In relazione alle suindicate finalità, il decreto, non solo stabilisce orari giornalieri obbligatori, ma prevede la possibilità di sospendere il riposo settimanale e le ferie in modo da determinare la più intensa utilizzazione della mano d'opera.

Correlativamente però armonizza in giusto equilibrio le varie esigenze contrastanti: e difatti, pur stabilendo orari obbligatori determinati, ne prevede una riduzione in caso di necessità; pur prescrivendo un prolungamento degli orari e dei periodi di lavoro, garantisce ai lavoratori un equo compenso, aumentato dalle maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo.

In base ad accordi in corso con il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, la mano d'opera eventualmente necessaria per i lavori agricoli, e che non fosse possibile assumere attraverso le normali fonti per mancanza di lavoratori a causa dei richiami alle armi, verrà fornita dal Partito attraverso la mobilitazione civile dei giovani non aventi obblighi militari e delle donne. Sarà così possibile, ove se ne manifestasse la necessità, provvedere a garantire il regolare e tempestivo adempimento dei lavori culturali necessari perchè i prodotti agricoli più importanti per l'approvvigionamento delle Forze Armate e del Paese siano in ogni caso assicurati.

Son in corso anche opportuni accordi con il Partito allo scopo di disciplinare, nell'ipotesi che si inizi la mobilitazione civile delle aziende industriali e quindi il rientro ai reparti militari dei lavoratori che fruiscono di ritardo alla presentazione alle armi, la continuazione regolare del lavoro e la sostituzione degli elementi chiamati alle armi con uomini non soggetti comunque a vincoli militari oppure con donne e fanciulli, secondo le norme delle leggi sulla disciplina di guerra e sulla mobilitazione civile dei cittadini.

Saranno infine prese subito le opportune intese col Ministero della Guerra perchè siano al più presto utilizzate, specie nei prossimi lavori agricoli, le masse dei prigionieri che la vittoriosa offensiva balcanica ha fatto cadere in nostre mani. (*Approvazioni*).

L'oratore osserva che ha voluto richiamare l'attenzione del Senato su taluni aspetti dell'attività del Ministero delle Corporazioni, dilungandosi forse un po' troppo. Ma confida che l'interesse degli argomenti ai fini della vita economica e sociale del Paese gli abbiano fatto perdonare la lunga esposizione.

Desidera — concludendo — dichiarare al Senato che l'esercito della produzione e del lavoro, mobilitato nei campi, nelle officine e nei cantieri, per preparare le armi della guerra ai soldati, le armi della resistenza al Paese, ha

potentemente contribuito col suo fervore, col suo spirito di sacrificio, con la sua appassionata fatica, ad affrettare quelle luminose giornate di vittoria che l'Italia fascista, tutta unita agli ordini del Re e del Duce, sta vivendo come giusto premio alla sua fede, alla sua abnegazione, al suo valore consacrato col sangue dei suoi gloriosi combattenti. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e categorie e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

ECONOMIA CORPORATIVA E AUTARCHIA

(34^a riunione)

FINANZA

(78^a riunione)

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(29^a riunione)

AGRICOLTURA

(21^a riunione)

Martedì 29 aprile 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1316 - *rel.* Medolaghi) - *Oratori:* Presidente, Bevione, Ricci Federico, Felici, Flora, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* *Pay.*

(Approvazione):

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal

1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII »

(680 - *rel.* Scialoja) 392

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-

1940 » (1317 - *Rel.* Scialoja) 392

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Alessandrini, Aloisi, Arnoni, Baccelli, Bartolini, Bennicelli, Bernardi, Betti, Bevione, Bianchini, Bocciardo, Bonardi, Boriani, Borromeo d'Adda, Botturini, Burzagli, Calisse, Cantarano, Carapelle, Casoli, Castelli, Celi, Cini, Cipolla, Coffari, Concini, Contarini, D'Amelio, Delle Donne, De Martino, Denti Amari di Pirajno, De Vito, Di Frassineto, Di Frasso, Di Lella, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Fagiolari, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Fracassi di Torre Rossano, Gai, Genovesi, Gentile, Giannini, Gismondi, Giuria, Goggia Francesco, Guidi Fabio, Guidotti, Imberti, Imperiali, Ingianni, Josa, Leopardi, Locatelli, Majoni, Maraviglia, Marescalchi, Marinelli De Marco, Marzano, Martin Franklin, Medolaghi, Menozzi, Messa, Mezzi, Miari de Cumani, Montagna, Montuori Raffaele, Moroder, Nucci, Pasolini Dall'Onda, Petrillo, Pignatti Morano

378

di Custoza, Piola Caselli, Pitacco, Pucci, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rebugia, Ricci Federico, Ricci Umberto, Rolandi Ricci, Romano Santi, Ronga, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Salazar, Sandicchi, Schanzer, Scodnik, Scialoja, Sechi, Senni, Sitta, Solmi, Strampelli, Targetti, Todaro, Tolomei, Torlonia, Trigona, Tullio, Visconti di Modrone, Zamboni e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro ed il Sottosegretario di Stato per le finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Arlotta, Beneduce, Brezzi, Burgo, Cavazzoni, De Capitani d'Arzago, Falck, Gaslini, Matarazzo, Mattiolo, Maury de Morancez, Morisani, Gavazzi Giuseppe, Gazzera, Oriolo, Orsi, Parodi Delfino, Piccio, Poss, Sarrocchi, Serpieri, Silvagni, Sirianni, Spezzotti, Tesio, Treccani e Verlaci.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX » (1316).

— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione rivolge un cordiale saluto al Ministro Thaon di Revel, che di tanta simpatia è circondato in Senato, felicitandosi per la recuperata salute, che gli consente di continuare la sua severa e preziosa opera di collaboratore del Duce. (*Vivi applausi*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ringrazia vivamente il Presidente per le sue gentili parole.

BEVIONE. Si associa alle parole di saluto rivolte dal Presidente al Ministro Thaon di Revel, il cui alto valore e la preziosa esperienza sono unanimemente apprezzati dal Senato. Il ritorno del Ministro alla direzione del suo Ministero è accolto con grande soddisfazione dall'Assemblea.

Esprime al relatore le sue felicitazioni per l'ampia ed esauriente relazione presentata

alle Commissioni. La relazione del senatore Medolaghi è un magistrale documento che rispecchia nella sua complessità la vita economica e finanziaria della Nazione.

Desidera svolgere poche osservazioni, connesse con il bilancio e con l'azione del Ministero.

Il finanziamento della guerra appare naturalmente in primo piano a chi voglia esaminare l'opera finanziaria del Governo, illustrata dalle cifre del bilancio. Il Ministro ha dato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei dati sintetici sui risultati previsti per l'esercizio 1940-1941. Contro un'entrata di 31 miliardi sta un'uscita di 96 miliardi. Il disavanzo ammonta quindi a 65 miliardi. Per colmarlo il Governo ha ricorso al debito nelle sue varie forme, compreso il ritardato pagamento delle commesse e ordinazioni di guerra. In questo modo si è fatto fronte a 60 miliardi di spesa. Per i rimanenti 5 miliardi il Governo ha ricorso alle anticipazioni della Banca d'Italia, e cioè alla circolazione. È però da rilevare che quelle cifre si riferiscono a metà marzo e cioè dopo la sottoscrizione dei buoni del Tesoro, il cui ricavato è andato a diminuire il debito del Tesoro verso la Banca d'Italia.

Questi dati sono motivo di conforto, perchè dimostrano che il Ministro si ispira nella sua azione ai principii sani dell'economia, che suggeriscono di ricorrere prima all'aggravio dei tributi fino al possibile, poi al prestito fino al possibile, e solo per la parte residua alla circolazione. È del resto la politica costantemente propugnata dal Senato, ed è lieto di darne atto al Ministro. In questo modo viene attuato quel circuito dei capitali, che è stato più volte illustrato e sul quale pertanto non insisterà.

Il relatore ha indicato quali sono i pericoli di dispersione su quel circuito, e cioè il rialzo dei prezzi, e gli investimenti immobiliari e azionari. Il Governo però ha provveduto tempestivamente a fronteggiare tali pericoli.

Per quanto riguarda il rialzo dei prezzi, il blocco dei prezzi viene applicato con rigore. Vi sono, è vero, certi critici che vanno sostenendo che la politica del blocco dei prezzi è fallita, perchè alcuni prezzi sfuggono al con-

trollo. Ma si tratta di prodotti di carattere non fondamentale per i quali è la carestia stessa che porta all'aumento del prezzo, e non sarebbe possibile inseguire, per così dire, il prezzo per ricondurlo entro i limiti del blocco, senza conseguenze in definitiva più dannose che non l'aumento stesso. Quello che conta, e basta a far ritenere che la politica del blocco dei prezzi si esercita con utili risultati, è che essa ha imposto un freno rigoroso ai prezzi dei beni essenziali e di generale consumo, i quali, anche con sacrificio, dove ciò è stato necessario, della finanza pubblica, sono contenuti rigidamente nei limiti stabiliti. Non sono infatti aumentati nè i prezzi del pane, nè quelli dei trasporti, nè i fitti urbani e rustici; parimenti sono rimasti invariati i prezzi della energia elettrica e dei servizi pubblici. La politica del controllo dei prezzi può essere paragonata a una rete dalle maglie larghe, ma dalle corde robuste.

Per frenare gli investimenti immobiliari esiste la legge che impone l'imposta di registro del 60 per cento del plus valore degli immobili, la cui efficacia è confermata dalla esperienza.

Anche il mercato dei titoli azionari non è sfuggito alla politica di controllo del Ministro. Con i decreti-legge del 27 dicembre passato, il Ministro ha raddoppiato l'imposta cedolare e ha limitato al 7 per cento i dividendi dei capitali azionari. La limitazione è severa in quanto si riferisce, non al coacervo dei capitali e delle riserve, come disponeva la legge precedente, ma soltanto ai capitali, ed ha avuto un effetto stabilizzatore sulla Borsa.

Non può che dare il suo pieno consenso alla politica del Governo in questo campo, che è di particolare delicatezza e importanza, poichè con tale politica non solo si provvede alle spese della guerra, ma anche si difendono la moneta nazionale e il risparmio.

Parimenti plaude alle categoriche affermazioni del Ministro, che più volte hanno ribadito il giusto concetto di non permettere che categorie di risparmiatori si arricchiscano con determinate forme di investimento mentre altre categorie soffrono duri sacrifici.

L'esperienza dell'altra guerra ha fatto sì che tutti oggi si sentono economisti e credono

di riconoscere negli investimenti a reddito variabile, in confronto a quelli a reddito fisso, il sicuro rifugio contro i pericoli della svalutazione. Ma oggi, di fronte alla dichiarata volontà del Governo, queste sono illusioni, e giustamente il Ministro delle finanze, prima ancora dell'inizio di questa guerra, in conseguenza dell'allineamento della lira al dollaro, prese opportuni provvedimenti per impedire ingiusti benefici agli investimenti a reddito variabile, imponendo le imposte straordinarie immobiliare e sul capitale delle società per azioni e delle imprese private. A più forte ragione questa saggia e forte politica deve essere continuata durante lo stato di guerra e nel dopoguerra.

Malgrado i decreti-legge del 27 dicembre, si deve notare una certa tensione nelle quotazioni di borsa. Il relatore ha fatto un interessante calcolo del rendimento medio delle principali categorie di titoli azionari in base alle valutazioni di borsa del 15 marzo. Risulta che i titoli elettrici sono capitalizzati al 3,50 per cento; quelli tessili, al 3 per cento; i titoli dell'industria siderurgica e meccanica, al 3,75 per cento. Ma queste sono le medie per le intere categorie di titoli, mentre per certi titoli più favoriti dall'attenzione del pubblico e che rappresentano le aziende principali e meglio amministrate, il saggio di capitalizzazione scende al 2 per cento e anche al di sotto. Di questo egli non si sorprende. Varie volte si sono veduti nelle nostre borse questi bassi saggi di capitalizzazione, ma si è anche sempre veduto al movimento di ascesa seguire un movimento in senso inverso, e questo si spiega col fatto che l'economia italiana non ha purtroppo la solidità e l'abbondanza di capitali che consentano tassi di remunerazione così modesti.

Le cause di questo rialzo dei titoli azionari sono tre. La prima è l'abbondanza di denaro. Lo Stato ha speso 95 miliardi in un anno, ed è naturale che questo denaro messo in circolazione porti anche la possibilità di copiosi investimenti nel settore dei titoli azionari. Poi vi è la tendenza, già rilevata, a considerare i titoli azionari come un sicuro rifugio contro la svalutazione. Finalmente, e questa è la causa principale e da tenersi in più attenta

considerazione, ci sono gli effettivi guadagni realizzati dall'industria, nuovi e antichi, cristallizzati questi ultimi sotto forma di riserve, che a loro volta generano nuovi guadagni.

Questi guadagni dell'industria, anche a causa della politica autarchica, sono molto forti e assai più elevati di quelli dell'altro ramo della produzione italiana, l'agricoltura.

È opportuno esaminare questa situazione che crea uno squilibrio tra le forze dell'economia del Paese particolarmente sensibile in questo momento, e non conforme alla essenza dello Stato corporativo. Gli industriali indubbiamente corrono rischi maggiori di quelli degli agricoltori, ed è quindi giusto che abbiano un margine di compenso più elevato. Ma anche ricompensando largamente questo elemento di rischio, residuano a favore della industria margini di utili così elevati, che devono richiamare l'attenzione del Governo.

Gli industriali italiani meritano tutta la riconoscenza del Paese, ed è lontana dall'animo suo ogni pur blanda ostilità verso una categoria altamente benemerita dell'economia nazionale. Lo spirito di iniziativa con il quale gli industriali italiani hanno sempre risposto alle esigenze del Paese, dalla lotta per l'autarchia alla produzione di guerra, è superiore a ogni elogio. Bisogna però convenire che, se sanno produrre molto e bene, essi sanno altresì energicamente difendere i loro interessi e più precisamente i prezzi dei loro prodotti. In attesa che la Corporazione entri efficacemente e pienamente in funzione, con il compito essenziale che le spetta, che è appunto di stabilire il prezzo corporativo e cioè il prezzo giusto per tutte le categorie interessate — produttori, intermediari e consumatori — il Governo dispone, e deve adeguatamente servirsene, dell'arma del tributo per livellare i redditi delle varie forme di produzione.

La lotta tra il fisco e l'industria per l'applicazione delle imposte è disuguale, e può riprendersi per essa l'arguto paragone del duello fra il gladiatore armato di spada e munito di corazza e di scudo contro l'avversario nudo e munito di sola rete, che le Commissioni udirono dal Sottosegretario Bodrero in una delle

recenti riunioni. Inoltre gli industriali dispongono in questa lotta dell'ausilio dei consulenti tributari, del quale gli agricoltori non possono valersi, perchè non ne hanno i mezzi.

Se si vuole ristabilire l'equilibrio fra le due branche della produzione, occorre, a suo avviso, istituire un'imposta speciale progressiva permanente sui sopraprofiti dell'industria, e assicurarne una efficace applicazione.

Prima ancora, sarà però necessario regolare la complessa questione delle riserve occulte e palesi delle aziende azionarie. Molte società con alte quotazioni — e sono le più forti e le migliori — hanno sempre praticato una politica di piccoli dividendi e di forti riserve. Una volta proibiti i passaggi dalle riserve al capitale, si è creata per queste società una situazione anormale e disagiata, a causa dello squilibrio fra l'ammontare delle riserve reali e quello del capitale. Ma in genere tutte le società per azioni hanno costituito cospicue riserve, in notevole parte non dichiarate nei bilanci, che determinano ora, di fronte agli ingenti utili effettivi, difficoltà inestricabili.

S'impone, nell'interesse di tutti, delle società e del fisco, una regolarizzazione di questa situazione. Essa può ottenersi solo autorizzando il passaggio delle riserve occulte alle riserve palesi, con pagamento di un forte tributo straordinario, giustificato dal fatto che le riserve occulte non hanno mai pagato nulla al fisco; e poi autorizzando il passaggio delle riserve palesi al capitale, con il pagamento di un tributo, che naturalmente non deve essere quello proibitivo del cento per cento stabilito dai decreti-legge di dicembre, e deve essere minore anche di quello proposto prima, perchè queste riserve hanno già pagato la ricchezza mobile. Il peso riunito di questi due tributi dovrebbe essere tale da neutralizzare all'incirca la spinta al rialzo, che i titoli avrebbero per la sistemazione delle riserve latenti e il passaggio di riserve a capitale.

Crede che in questo modo si risolveranno difficoltà altrimenti insolubili, procurando al fisco un gettito immediato notevole e, coll'allargamento della base dei capitali e dei redditi imponibili, assicurando ad esso maggiori cespiti permanenti: oltre ad avere un solido punto di partenza per l'applicazione dell'im-

posta speciale permanente progressiva da lui auspicata.

Desidera fare ancora un'osservazione prima di avviarsi alla conclusione. Essa si riferisce all'applicazione dell'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e all'I. R. I. Con soddisfazione ha notato che questa volta sono stati allegati al bilancio delle finanze quattro bilanci di enti parastatali sovvenzionati dallo Stato: il bilancio dell'Opera Nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, quello dell'Associazione nazionale fra mutilati di guerra, quello dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati dello Stato, e finalmente quello del Consiglio nazionale delle ricerche. Si comincia dunque ad applicare la disposizione dell'articolo 15 della legge surricordata, ed era tempo che tale disposizione diventasse operante. Lo sviluppo assunto dagli enti parastatali è tale che non può essere più ammissibile che il loro operato sia sottratto al controllo delle Assemblee legislative. Bisogna dunque prendere atto con soddisfazione di questo inizio di metodico e regolare controllo.

È d'avviso però che esso debba essere sollecitamente esteso anche al bilancio dell'I. R. I. Molte ragioni militano a favore di questa sua raccomandazione, e la prima e più importante è che il bilancio dell'I. R. I. è anch'esso compreso nel numero di quelli contemplati dall'articolo 15 della legge costitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la quale, per essere stata promulgata dopo l'istituzione dell'I. R. I., lo comprende nel numero degli enti ai quali si riferisce. Inoltre l'I. R. I. è l'ente parastatale che più copiosamente attinge al bilancio dello Stato, per un contributo annuo di 285 milioni, che deve durare, per 200 milioni, fino al 1971. Infine, solo conoscendo l'andamento dell'I. R. I. si può conoscere a fondo quello dell'attività bancaria e industriale della Nazione, per tanta parte controllata dall'ente parastatale, che ha la maggioranza azionaria delle grandi banche e delle industrie chiave: siderurgia, cantieri, navigazione.

Ricorda di aver fatto la stessa raccomandazione al Governo alcuni anni or sono, essendo relatore del bilancio delle finanze, e di

aver ricevuto la risposta che ragioni di riservatezza suggerivano di non acconsentirvi. Il rifiuto non gli sembra sufficientemente motivato, dal momento che le aziende alle quali partecipa l'I. R. I. pubblicano esse stesse i loro bilanci, senza che alcun interesse dello Stato ne sia ferito.

Tiene a dichiarare che, se avanza questa richiesta al Governo, è mosso soltanto dal desiderio di non lasciare sconosciuto un elemento di tanta importanza per la vita economica del Paese, oltre che dalla necessità di vedere osservata una legge costituzionale dello Stato: chè verso i dirigenti dell'I. R. I. egli nutre sentimenti di grande rispetto e stima. La loro opera merita ogni elogio, e volentieri afferma che il Paese deve loro molta riconoscenza per l'onestà e l'avvedutezza con la quale sono state liquidate e indirizzate su nuove vie le aziende non interessanti l'Istituto, e per la perizia con la quale sono state organizzate e sono gestite quelle che l'I. R. I. ha conservato sotto il suo controllo. Del resto la pubblicazione del bilancio dell'I. R. I. non gioverà solo alla approfondita conoscenza del quadro totale della nostra economia, ma anche all'apprezzamento generale dell'opera dei valent'uomini posti a capo del complesso e delicato organismo.

Contrariamente alla tendenza manifestatasi in qualche ambiente, secondo la quale il Governo dovrebbe togliere all'I. R. I. il controllo degli Istituti bancari, è del parere che sia invece opportuno perseverare nello attuale stato di cose, come del resto il Governo dimostra di voler fare. La larghezza dei mezzi liquidi dei quali dispongono le banche può purtroppo facilmente indurre a peccare, e l'esperienza dolorosa che abbiamo traversato dimostra quanto duramente questi peccati siano scontati dalla finanza pubblica.

Si può obiettare a questo che la riforma degli Istituti di credito vieta alle banche di possedere titoli azionari, ma dal canto suo ritiene più saggio avere in mano lo strumento dell'esecuzione anzichè affidarsi al controllo per quanto diligente dell'Ispettorato del credito. Del resto, se l'I. R. I. dovesse cedere le partecipazioni bancarie, non sarebbe certo il pubblico anonimo a rilevarle, come se si trattasse di una emissione di buoni del Tesoro,

ma sarebbero i grandi gruppi industriali, i soli che posseggono la forza finanziaria e la preparazione necessarie; ed è preferibile che i buoni industriali rimangano tali, e non si trasformino in cattivi banchieri.

La certezza nella vittoria dell'Italia e delle sua alleata è così radicata nel suo animo, che già egli va prospettandosi le conseguenze economiche della vittoria. La vittoria sarà integrale, cioè consisterà, dopo il crollo della Francia, nella distruzione completa della Gran Bretagna. Occorre dunque che le Potenze dell'Asse si preparino a succedere nel grande sistema economico e finanziario anglo-francese. Non è certo il caso, nè a lui spetta, di anticipare la portata degli accordi che dovranno intervenire fra Italia e Germania su questa materia; ma crede di poter esprimere la certezza che non vi saranno discussioni sul preponderante diritto italiano al controllo delle grandi imprese relative al bacino del Mediterraneo.

Fortunatamente questa volta si tratta di ingenti ricchezze già esistenti ed operanti, e di grandi possibilità future. Basta pensare ai petroli dell'Irak, che sboccano con due oleodotti nel Mediterraneo, alle azioni del canale di Suez, ai fosfati ed alle miniere metallifere di Tunisia, e di altre minori, ma sempre potenti imprese economiche oggi in mani anglo-francesi. Non è certo troppo presto per mettersi a studiare con cura il modo migliore per subentrare nella proprietà di queste grandi masse di beni.

Gli sembra che sia bene fissare un punto di partenza: che la cessione di questo complesso di proprietà del nemico sia fatta allo Stato e non a società o enti privati. La esperienza dell'altra guerra offre ammaestramenti che vanno ricordati: si videro allora grandi complessi industriali dell'Europa centrale faticosamente assicurati dal Governo all'economia italiana ed affidati ad aziende private, le quali poco più tardi li retrocedettero a interessi stranieri. Questo non deve ripetersi. Le proprietà degli Stati nemici devono passare allo Stato italiano; ma anche le proprietà di società straniere o di privati stranieri devono essere trasferiti in proprietà dello Stato italiano, incumbendo ai Paesi vinti l'onere degli

indennizzi da pagare ai propri cittadini espropriati. Vedrà poi con calma il Governo se converrà conservare queste imprese o cederle in esercizio o venderle a società o privati italiani.

In questo modo il Tesoro si rafforzerà con un vasto insieme di beni patrimoniali, non vi saranno arricchimenti illeciti e speculazioni sempre deplorevoli, e con il reddito di quei beni si allevierà il peso dei debiti contratti per ottenere la vittoria. (*Applausi*).

Non ha altro da aggiungere. Il bilancio dell'esercizio 1940-41 si chiude con un deficit molto forte, poichè ammonta a 8.794 milioni di lire, la più alta cifra che si sia mai avuta negli stati di previsione. Ma esso va approvato con serena fiducia per due ragioni: perchè sarà il bilancio della vittoria; e perchè si può essere certi che con il lavoro tenace e con una finanza severa pochi anni basteranno a uscire dai gorgi del disavanzo e riasurgere al pareggio.

Venti anni or sono, poco dopo la guerra precedente, il disavanzo del bilancio dello Stato era di 17.409 milioni, ridottosi l'anno seguente a 15.760 milioni. Ebbene, in soli tre esercizi fu vanto del Duce e del Regime di riportare il bilancio non solo al pareggio, ma ad un avanzo di 417 milioni.

Il Ministro Revel ha al suo attivo un primato: l'aumento del 70 per cento del gettito dei tributi in sette anni. Sono sicuro che egli mostrerà la stessa forza di carattere e la stessa tenacia, quando il Duce giudicherà giunta l'ora, nell'operare sull'altro scacchiere, e cioè nel comprimere energicamente le spese pubbliche, e che saprà ripetere l'opera memorabile del suo predecessore De Stefani, che ridusse le spese dai 22.200 milioni dell'esercizio 1922-23 ai 19.500 milioni dell'esercizio 1927-28.

Questo è l'augurio che rivolgiamo fervidamente al Duce e al suo valoroso collaboratore: che la vittoria immancabile delle armi sia presto completata dal ristabilimento di una finanza ordinata e fiorente, condizione prima della potenza dello Stato e di ogni progresso civile. (*Vivissimi applausi*).

RICCI FEDERICO. Premette che non potrà fare un esame molto dettagliato del bilancio, sia per mancanza di tempo, sia soprattutto per

manca di documenti: mancano infatti, tra l'altro, le note preliminari, il conto consuntivo 1939-40 e certi allegati cui, per esempio a pagina 9, fa espresso riferimento il bilancio. L'unica pregevolissima guida è la relazione del senatore Medolaghi, a cui l'oratore attingerà in larga misura dati e notizie.

Come punto di partenza del suo esame crede opportuno scegliere il momento in cui, circa 12 anni fa, le entrate e le uscite si equilibravano nella somma, a un dipresso, di 20 miliardi.

Da allora ad oggi abbiamo avuto una serie di disavanzi, accompagnati in un primo tempo da una contrazione sia delle entrate, che delle spese (queste ultime in proporzione più forte), da mettere però in relazione con l'andamento dei prezzi. Devesi infatti ricordare che il costo della vita ha subito fortissime variazioni, (nel 1925-26 esso era all'incirca cinque volte l'anteguerra; nel 1929 quattro e mezzo; poi cadde fino a 3,35 nel 1934, per aumentare nuovamente e raggiungere oggi il livello di circa sei volte l'anteguerra).

Successivamente tante le entrate quanto le spese sono nuovamente aumentate, ma non nelle stesse proporzioni: le spese sono in oggi salite a 40 miliardi, con incremento di 100 per cento; le entrate sono salite a circa 31 miliardi, con un incremento di 55 per cento rispetto alla cifra del 1929. Ne è derivato un disavanzo del bilancio normale, a cui bisogna aggiungere il disavanzo dovuto a cause eccezionali, come la guerra.

L'oratore ricorda a questo proposito che ha sempre insistito sulla necessità di rafforzare la finanza, evitando con la massima energia qualsiasi disavanzo. Se ciò fosse stato fatto, avremmo realizzato una condizione di fondamentale importanza per attuare una maggiore preparazione economica e finanziaria per i periodi di emergenza.

Volendo occuparsi in particolar modo dell'aumento delle entrate, occorre fermare l'attenzione sui tre gruppi nei quali si suole distribuirle: le imposte dirette, le imposte indirette sui consumi, e le imposte sugli affari. Gran parte di queste ultime sono in realtà imposte sui consumi, sicchè è meglio raggrupparle con esse; lo stesso dicasi dei monopoli.

Le imposte indirette sui consumi così raggruppate ammontano a 17.676 milioni. Le imposte dirette arrivano alla metà, cioè a 9.000 milioni. L'aumento del loro gettito complessivo è dovuto principalmente a nuovi tributi o ad inasprimenti di aliquote.

Per quanto riguarda le imposte dirette già esistenti, il loro gettito, e specialmente quello della ricchezza mobile, non è tale da procurarci soddisfazione non essendo adeguato al progresso economico del Paese. Non abbiamo, in altre parole, quello sviluppo che sarebbe lecito attendere, e che ci ripromettevamo ai tempi della finanza produttivistica. Ciò è dovuto a tre ordini di ragioni: in primo luogo perchè vi sono troppe statizzazioni, troppi istituti parastatali che non pagano l'imposta di ricchezza mobile; in secondo luogo perchè vi sono troppi privilegi, troppi esoneri che bisogna combattere (industrie di cui si vuole stimolare il progresso, ma che non si capisce per quale ragione, se sono redditizie, non pagano l'imposta, zone industriali, fabbricati nuovi e via dicendo); in terzo luogo perchè taluni affari non sono prosperi, perchè — come spesso avviene in tempo di guerra — sotto l'influenza di momentanee esaltazioni si favoriscono e si premiano nuove iniziative che risultano poi in cattivi investimenti, sicchè v'è l'inconveniente di attività e di capitali sciupati e di danno al fisco che vede diminuita la materia imponibile.

Quanto ai nuovi tributi, vanno ricordate anzitutto l'imposta patrimoniale e l'imposta sull'entrata già presenti nel bilancio 1940-41. La prima soltanto costituisce una vera novità, che tuttavia già era stata applicata nell'altra guerra, con la differenza che, allora, essa sembrava colpire fortemente una volta tanto il patrimonio. In realtà ciò avveniva soltanto a parole, perchè, essendo ratizzata in molti anni, veniva effettivamente a colpire il reddito. L'imposta sulla entrata, invece, non è altro che da un lato la trasformazione della tassa scambi, dall'altro qualcosa come un dazio o una imposta di fabbricazione, esempio lo zucchero, gli olii minerali, il carbone ecc.

Vanno inoltre ricordate novità di quest'anno: l'imposta sugli utili di congiuntura (che rinnova l'imposta sui sopraprofiti dell'altra

guerra; le stesse cause hanno gli stessi effetti), l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti della proprietà immobiliare (che l'oratore non ritiene giusta per ragioni già da lui esposte in sede di discussione della medesima alla Commissione di finanza), l'aumento delle aliquote della complementare e dell'imposta cedolare.

A proposito dell'aumento della complementare, l'oratore ritiene che aggravare le aliquote senza fare accertamenti precisi significa raddoppiare le iniquità e le sperequazioni che già prima si verificavano, e favorire la tendenza all'evasione fiscale. Ora, in tema di accertamenti, non vede nessun progresso: l'anagrafe tributaria, annunciata sin dall'agosto del 1936, non ha avuto ancora alcun effetto. Oggi poi la revisione degli accertamenti è resa molto più difficoltosa dal fatto che il personale, per richiami alle armi, è molto diradato, sicchè quello rimasto è oberato di lavoro.

Si impongono quindi rimedi decisivi, che potrebbero essere i seguenti:

In primo luogo, elevare alla cifra di 20 mila lire il minimo imponibile agli effetti della complementare. È questione di giustizia ed è inutile perdersi dietro accertamenti che poco interessano per la loro scarsa entità, e che viceversa fanno perdere tempo prezioso all'agente del fisco, il quale è portato per naturale tendenza a tener dietro al contribuente umile anzichè al grosso contribuente.

In secondo luogo, pretendere la dichiarazione giurata, sempre in materia di complementare. In altre parole, il contribuente dovrebbe giurare di avere elencato tutti i suoi cespiti sul cui singolo importo non si può fare questione di apprezzamento, perchè esso risulta da documenti e da altri accertamenti o concordati come succede in fatto di immobili o di ricchezza mobiliare. Ciò sarebbe utile anche agli effetti di un altro controllo: quello del cumulo degli stipendi e delle cariche e relative prebende.

Il problema degli accertamenti è connesso all'aggravamento dell'imposta cedolare, il quale ultimo ha determinato una spinta verso la nominatività dei titoli. Bisogna però uscire da un equivoco in cui tuttora ci si dibatte: bisogna cioè dichiarare apertamente che il titolo

al portatore, una volta scontata l'imposta cedolare pari al massimo grado della complementare, oggi 20 per cento, non è soggetto all'imposta complementare e non deve quindi essere dichiarato; se no, verrebbe colpito due volte. I titoli nominativi invece dovrebbero essere dichiarati e, se il contribuente omettesse tale dichiarazione, sarebbe facile svolgere indagini presso le società e colpire severamente le frodi. Basta in questa materia anche un solo esempio di severa repressione.

Altro vantaggio della dichiarazione giurata sarebbe quello che in qualsiasi momento ci si può tornare sopra ed applicare sanzioni per falsa dichiarazione. Oggi invece il contribuente che ha occultato qualche cespite non può essere più perseguito dal fisco.

I disavanzi possono essere coperti in tre modi: o con tributi o con prestiti o (*quod Deus avertat*) con la svalutazione della moneta. Se non si ristabilisce il pareggio coi prestiti, è inevitabile il ricorso, un giorno o l'altro, alla svalutazione.

Dall'esame dei tributi, quindi, passiamo all'esame dei prestiti.

L'ultimo prestito in buoni novennali è stato un successo di cui l'oratore si compiace. Però fece cattiva impressione l'eccessiva propaganda e l'accanita concorrenza fra i vari istituti incaricati del collocamento. Va notato che lo Stato paga praticamente un interesse del 6 per cento (5 per cento di interesse vero e proprio, 0,48 per cento di premi, 0,27 per cento di scarto, più quello che si dà alle banche circa 1 per cento; il tutto diviso per il prezzo d'emissione 97,50). Data la necessità di ricorrere largamente ai prestiti, questo interesse grava troppo sui bilanci. Si ricordi che, nella stessa Francia di oggi, il tasso ufficiale di sconto da 2 e mezzo per cento è sceso a 1,75 (mentre in Italia è 4,50 per cento); che in Germania si collocano buoni a 3, o 3,50 per cento, in Inghilterra a 1,25 per cento, negli Stati Uniti a zero per cento. Ora quello che importa non è tanto l'ammontare complessivo del debito quanto il costo annuale del servizio. Noi paghiamo per interessi ben 10 miliardi, cioè 32 per cento delle entrate, nel 1939-40 pagavamo 6876 milioni cioè 27,50 per cento, nel 1929-30 4500 milioni pari a 23 per cento, nel 1913-14

523 milioni pari a 20 per cento. Vero è che nel 1866, anno di guerra, si pagarono 323 milioni che rappresentavano 50 per cento di tutta l'entrata, ma lo Stato di quei tempi aveva pochissime mansioni, e quindi scarsissime spese.

In altri paesi, rilevo dalle cifre della relazione, questa percentuale è oggi molto più bassa: la Germania paga per interessi 2300 milioni di marchi su 30 miliardi di entrate, vale a dire 7,3 per cento; l'Inghilterra 255 milioni di sterline su 1800 milioni, vale a dire 13,50 per cento.

Non è possibile anche da noi diminuire il tasso dell'interesse? Come giustamente ha osservato il senatore Bevione, la rigorosa limitazione delle spese dei privati porta come conseguenza una certa abbondanza di denaro. Il cittadino d'oggi è un po' nella condizione del ragazzino cui i genitori lasciano del denaro in tasca ma coll'obbligo tassativo di non spenderlo. Poi bisogna aggiungere la contrazione o l'esaurimento delle scorte, il che determina la formazione di denaro liquido destinato ad affluire alle banche. Ma, a questo proposito, è bene o è male che vi siano molte banche e che si coalizzino? Evidentemente no, perchè ciò crea dispersione di lavoro, ed il fatto che esse siano coalizzate in cartelli annulla il principale vantaggio della loro molteplicità, che sarebbe quello della concorrenza, donde potrebbe derivare tra l'altro una diminuzione del tasso di sconto. È poi chiaro come convenga alle banche che i titoli di Stato di cui esse hanno forte quantità (in relazione ai molti depositi di denaro in conto corrente) producano un interesse elevato.

Altro argomento è quello dei buoni a premio. Si è detto che il pubblico predilige tali buoni, ma, poichè c'è sempre un certo numero di vincitori trascurati che ignorano la loro fortuna e non riscuotono i premi, si deve ritenere che esistono persone che danno ad essi poca importanza e preferirebbero in quella vece un interesse fisso adeguatamente più elevato. Sarebbe dunque opportuno emettere anche delle serie speciali di buoni senza premio ad esempio, nel caso attuale, a 5,50 per cento invece di 5.

Tutta la parte aleatoria dovrebbe essere

ridotta e l'oratore nota a questo proposito con compiacimento che le previsioni per il lotto sono contenute in limiti relativamente modesti. Vorrebbe però che il gettito di questa entrata si riducesse a zero, perchè, mentre è esiguo il reddito della finanza (riducendosi ad appena 250 milioni al netto delle spese), per converso il danno che ne deriva per l'educazione civile degli italiani è immenso. Meglio dunque sarebbe rinunciarvi del tutto. Analoghe osservazioni, e più gravi ancora, si possono fare circa le lotterie, ed alla indecorosa loro pubblicità a mezzo di rolette nelle pubbliche piazze, specialmente nel momento attuale. (*Approvazioni*).

Il senatore Bevione si è occupato del blocco dei prezzi. L'oratore non crede di poter condividere i rilievi da lui fatti circa l'efficacia di tale blocco, specialmente quando si ricorre a prezzi politici, dove lo Stato esige dai contribuenti quanto fa risparmiare ai consumatori. Quando aumenta il costo della vita, o il prezzo medio delle merci, il danno non consiste tanto nell'aumento quanto nel variare dei rapporti fra i vari prezzi, cioè, per così dire,, della loro gerarchia. In tal caso la richiesta si sposta dal genere tesserato a quello non tesserato, da quello usualmente preferito a quello ora divenuto più conveniente. Si ricordi l'esempio del pane che, quando si volle tenerne troppo basso il prezzo, fu adoperato perfino in sostituzione dei foraggi, e di conseguenza ne aumentò il consumo.

Tutto ciò che riguarda le borse ed i titoli non interessa la questione dei prezzi. Tuttavia l'oratore crede opportuno ripetere quanto ha già avuto occasione di osservare in sede di Commissione di finanza circa la limitazione dei dividendi. Non è conveniente tarpare eccessivamente le iniziative che implicano rischi e che del resto sono già soggette ad altre restrizioni per la legge sui profitti di guerra, ecc. (praticamente 8 per cento). Piuttosto si colpisca l'azionista mediante la rigorosa applicazione della complementare.

Si è stabilito che i dividendi delle società per azioni devono essere limitati al 7 per cento, utile che è troppo basso specialmente se si considera che lo Stato dà, come già detto, un interesse del 6, ma si è stabilito al tempo stesso un trattamento eccezionale per le società che

negli ultimi tre esercizi o nell'ultimo di essi abbiano distribuito dividendi superiori al 7 per cento, autorizzandole a continuare a distribuire tale dividendo. Con ciò si è creato un privilegio: se una determinata iniziativa, infatti, viene intrapresa da una società di nuova costituzione, questa non potrà dare più del 7 per cento; se invece la stessa iniziativa viene assunta mediante aumento di capitale da una società preesistente, che abbia distribuito nell'ultimo triennio un dividendo, ad esempio, del 20 per cento, essa potrà distribuire un utile del 20 per cento anche per la parte di capitale aumentato. Tale ingiusto privilegio dovrebbe essere abolito. Anche questi motivi concorrono a spiegare gli aumenti di borsa, e cioè il profitto sulle opzioni.

Quanto alle riserve si è parlato anche di riserve occulte. Ma le riserve, se sono occulte, per il fisco non esistono e non possono essere considerate. Quanto alle riserve palesi, costituite da amministratori scrupolosi e prudenti invece di distribuirle sotto forma di dividendo, non si deve punire un atto di saggezza amministrativa. Quindi tali riserve dovrebbero essere accomunate al capitale, ovvero si dovrebbe permettere di distribuirle agli azionisti, trattandosi di una loro intangibile proprietà che ha già scontato le imposte.

Non si vuol sentir parlare di svalutazione monetaria, ed è bene che sia così; ma c'è nell'aria questo pericolo, dovuto al fatto che i generi razionati non esauriscono i bisogni del consumatore, e di conseguenza si consuma una maggior quantità di generi non razionati. Inoltre succede spesso che la merce venduta è di qualità inferiore e bisogna consumarne una quantità maggiore, cosa che non può non influire sull'andamento dei prezzi. Del resto, potremo noi mantenere la lira a un livello stabile qualora altre monete, e con esse l'oro, subiscono una svalutazione? In tal caso la svalutazione sarebbe inevitabile. Allora è forse preferibile sorvegliare tale fenomeno e fare in modo che esso avvenga gradatamente. La gravità non consiste nella svalutazione di per sé stessa, ma nel modo con cui può verificarsi. Se avverrà a poco a poco, l'economia nazionale potrà adattarsi e sopportarla; se invece non si sarà preparati ad affrontarla, avremo inevitabilmente una crisi.

Ricordiamo le lezioni del passato: dopo l'altra guerra abbiamo avuto un periodo di euforia: sviluppo di impianti, fiorire di iniziative. Poi, nel 1921, una brusca caduta. Ciò avviene quando si fanno apprezzamenti esagerati del futuro e si fa assegnamento su un avvenire di eccessiva prosperità. La finanza deve svolgere una azione repressiva e frenatrice di tale tendenza: alla prosperità c'è sempre modo di abituarsi; ai momenti difficili, invece, bisogna prepararsi in tempo.

Concludendo, l'oratore desidera richiamare l'attenzione del Governo su tre mali, di cui si ravvisa sin da ora qualche sintomo, se non nel Ministero delle finanze, certo in altri Ministeri.

In primo luogo, la burocratizzazione progressiva (Stato, federazioni, sindacati, ecc.) attenta sempre più all'iniziativa privata, inaridisce le fonti della ricchezza nazionale, e contrae i proventi del fisco.

In secondo luogo, l'ipertrofia di egoismi: vi sono persone o categorie di cittadini che specialmente in questi momenti nutrono un culto troppo forte per l'interesse proprio o della propria categoria, sollecitando concessioni, privilegi, trattamenti d'eccezione, prezzi speciali, ecc. Tutte cose cui bisogna resistere.

In terzo luogo, una esaltazione megalomane basata sull'ipotesi d'un grandioso sviluppo in ogni ramo e di una prosperità senza limiti.

Contro questi pericoli il Ministero delle finanze può svolgere una importantissima azione repressiva che, però, deve essere fatta in tempo.

Anche dopo la guerra occorrerà un bilancio solido e un'economia forte; e la preparazione non si improvvisa. Non solo bisogna vincere la guerra, ma bisogna vincere e resistere nella pace che seguirà. (*Applausi*).

FELICI. L'adesione più piena e cordiale all'indirizzo della politica finanziaria italiana è confortata dalle recenti e precise dichiarazioni del Governo su taluni punti essenziali. Infatti il Ministro Thaon di Revel ha già tenuto un poderoso discorso alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni il quale culminò nell'affermazione perentoria che qualsiasi voce di inflazione può considerarsi come infondata e che la difesa della lira è dal Governo perseguita gagliardamente. Il Ministro Tassinari

ha dato confortanti assicurazioni al Senato sulla politica alimentare. Il Ministro Riccardi ha fatto una prima anticipazione su quella che sarà la politica economico-industriale del dopoguerra, mettendo in guardia contro eventuali visioni liberiste che possono generare eccessive illusioni sulla futura politica doganale ed industriale. L'intesa dell'Asse caratterizzerà la futura politica degli scambi e dell'assetto industriale. Se a questi tre discorsi chiarificatori si aggiunge l'esauriente relazione del senatore Medolaghi, si ha già una lucida visione dell'attuale situazione finanziaria.

È fuori di dubbio che una seria preparazione economica e finanziaria c'è stata. L'alimentazione è assicurata e la politica autarchica consente una strenua resistenza contro l'insidia degli acquisti all'estero.

Siamo, in sostanza, sufficientemente attrezzati per resistere a tutti gli attacchi delle demo-plutocrazie e la più grande tranquillità deve derivarci dal fatto che ci guidano uomini di valore indiscusso sotto una direttiva superiore ed assoluta. I tre tranquillizzanti discorsi rappresentano dunque un vero servizio reso al Paese.

Il Sottosegretario alle corporazioni Amicucci ha deplorato che in questi difficili momenti si siano verificate delle interferenze che bisognerà correggere. L'oratore ricorda di aver già rilevato in altra occasione che le corporazioni, le federazioni e in genere tutti gli organi corporativi devono essere disciplinati in maniera che il Ministro competente li possa avere più sottomano, e anche il cittadino non sia costretto a bussare a tante porte prima di essere ascoltato. Ma anche queste interferenze non debbono eccessivamente preoccupare perchè nella futura sistemazione dello Stato saranno eliminate.

L'oratore desidera quindi rinnovare il vecchio voto che anche la Presidenza del Consiglio abbia il suo bilancio, la sua gestione patrimoniale con relativa discussione particolareggiata.

Vuole altresì invitarlo a volgere un occhio benevolo — nonostante le difficoltà dell'ora presene — ai comuni italiani.

Già in sede di discussione dei bilanci dei

Ministeri degli interni e dei lavori pubblici si è esaminata la situazione finanziaria dei comuni lamentando i pesi eccessivi che su di loro gravano. E il Sottosegretario Buffarini Guidi ha assicurato che all'assestamento della finanza comunale si addiverrà in occasione della grandiosa riforma in progetto degli Enti ausiliari. Se in questo momento l'oratore si permette di richiamare l'attenzione sulla difficile situazione dei comuni gli è perchè anche essi esplicano preziose funzioni di guerra.

Passa quindi a trattare della finanza di guerra invitando a non dimenticare che essa segue ad altra finanza di guerra. Se si fosse usciti da una finanza di pace non sarebbero mancate altre risorse. Ma l'impresa etiopica, gli aiuti alla Spagna e l'occupazione dell'Albania hanno inciso sensibilmente sul bilancio statale. D'altronde non v'è chi non riconosca i benefici effetti che da tali operazioni sono derivati.

La campagna etiopica è servita ad aprirci gli occhi sui veri sentimenti delle grandi potenze democratiche, e delle altre che vivono nella loro orbita, nei nostri riguardi, soffocando nel nulla le aspirazioni dei pochi fanatici della tradizionale amicizia anglo-italiana. È stata una grande impresa di cui non si può essere che orgogliosi.

L'opportunità di inviare aiuti alla Spagna è stata da taluni discussa, ma quale sarebbe stata oggi la nostra situazione se avessero trionfato i rossi? Avremmo avuto vicino dei nemici giurati che avrebbero posto il loro grande territorio nazionale alla mercè degli anglo-americani.

Degli enormi vantaggi dell'occupazione dell'Albania è superfluo parlare oggi che l'Italia, potenza balcanica, incede vittoriosa nei Balcani.

Uscivamo dunque da una finanza di guerra e la nuova situazione è stata fronteggiata sapientemente, procedendo con cautela, approfittando dei vantaggi della politica autarchica. Il successo dei due ultimi prestiti, e particolarmente dell'ultimo, è stato trionfale. Si è visto veramente il popolo accorrere in maniera che nessuno, neanche i più maligni, possono oggi insinuare che così grande affermazione sia dovuta a pressioni di partito. L'adesione è stata spontanea e gigantesca e non ha fatto

che riconfermare la sicura fede del popolo italiano nel Regime.

A tale successo dei prestiti va aggiunta la equa distribuzione nel tempo dei pagamenti delle forniture militari e la crescente sottoscrizione dei buoni ordinari.

Vi è poi tutto un complesso di provvedimenti in parte contingenti (come l'imposta del 60 per cento sul plusvalore nei passaggi di proprietà) e in parte fissi che hanno permesso di contenere in giusti limiti la circolazione cartacea. Dimodochè, non appena sarà possibile, un'avveduta politica di rastrellamento della soverchia abbondanza di danaro ripristinerà l'equilibrio.

D'altra parte non crede nemmeno che si possa dire che lo Stato paga troppo cari i suoi prestiti. Giova ricordare che c'era sul mercato uno stok di prestiti al 5 per cento e, volendo farne di nuovi, non si poteva abbassare tale interesse ma piuttosto aumentarlo. Anche il prezzo del danaro preso in prestito è stato dunque ragionevolmente contenuto.

Quanto al blocco dei prezzi si permette soltanto di osservare — senza peraltro insistere troppo — che se si escludono i prezzi dei generi essenziali, gli altri non sono troppo bloccati dimodochè chi ha la rendita bloccata vede nel contempo aumentare le spese. Ritieni pertanto opportuno raccomandare che il blocco sia quanto più è possibile radicale e completo.

Il titolo di Stato va difeso, così come il circolante, perchè è la base della finanza futura e consente di fare una politica finanziaria di guerra senza pesare soverchiamente sulle masse.

Riacciandosi poi a quello che ha detto il senatore Bevione a proposito delle industrie, rileva che è difficile perseguire l'individuo. Un'imposta sull'industria in atto darebbe forse maggiori frutti.

Concludendo ricorda che qualche preoccupazione ha destato in alcuni l'espressione « accorciare le distanze ». A coloro che si sono lasciati trascinare da questa corrente di allarmismo giova ricordare che è di recente data la pubblicazione — tra i più grandi consensi — del nuovo Codice civile, ed in questo si afferma che la proprietà privata resta tale ma in funzione non più di un'utilità personale bensì di quella superiore dello Stato. In altri

termini, come ha detto il Duce, il capitale deve essere al servizio dello Stato e non lo Stato a servizio del capitale. Giova altresì ricordare loro che i principii della Carta del Lavoro sono stati riaffermati come premessa indispensabile e animatrice della nuova legislazione civile e commerciale.

« Accorciare le distanze » è il principio animatore del futuro assetto del Paese e quando con la Vittoria tale principio potrà realizzarsi, con la elevazione nello stesso tempo del tenore di vita del popolo lavoratore, avremo il più ambito compenso per quelli che sono stati i sacrifici della guerra. (*Applausi*).

FLORA. Dopo quanto è scritto nella magistrale relazione del senatore Medolaghi e data l'ampiezza raggiunta dalla discussione, si limita a considerare la spesa per il servizio del debito pubblico che supera ormai più del terzo del gettito totale dei tributi e che per questa sua entità ha già richiamato, sia pure fuggacemente, l'attenzione dei senatori Ricci e Felici e di molti autorevoli colleghi.

Rileva a sua volta l'alto costo dei nostri prestiti pubblici in confronto a quello dei prestiti tedeschi, francesi e soprattutto inglesi e americani, ma esclude, fino a che la guerra infuria, la possibilità di emissioni a saggi nominali inferiori a quelli corrisposti ai risparmiatori, che finora hanno risposto in folla, e prontamente, ad ogni appello della Tesoreria, premuta dagli urgenti e ingenti gravami della guerra. Illustra con copiosi argomenti economici e finanziari le ragioni che sconsigliano, prima della vittoriosa conclusione della pace, ogni riduzione, sia pure minima, dei saggi dei nuovi prestiti a breve e media scadenza, finora, per le vicende del tasso dell'interesse proprie dell'economia bellica, quasi per intero preferiti dalla Germania e dai paesi nemici. Soltanto dopo la guerra sarà possibile, con successive conversioni libere, attenuare gradatamente l'alto costo dei prestiti vecchi e nuovi avvalorati dalla stabilità della moneta.

Le fortune del bilancio, arricchito dalle indennità belliche, rifioriranno allora insieme con quelle della Patria, sempre compatta, sorretta da un Regime sempre più saldo, da una valuta stabile e da una economia sempre più espansiva.

La soppressione delle sovrastrutture e bar-

dature di guerra; il controllo severo delle spese pubbliche; la abolizione dei tributi straordinari; la semplificazione delle imposte e dei metodi di accertamento; l'aumento del reddito nazionale, favorito dalla eliminazione di ogni incidenza fiscale sulla produzione e sul risparmio, renderanno il pareggio del bilancio un fatto saldo ed acquisito.

Certamente la guerra odierna, che assorbe per l'anno in corso i cinque sestimi del reddito nazionale, implica gravi sacrifici per tutti ed in particolare per le classi economicamente inferiori e per quelle medie, larghe detentrici di titoli a reddito fisso.

Ma che importano alla stirpe italiana, con le sue terre e le sue officine fervide di lavoro, con istituzioni civili, politiche e militari circondate da un prestigio quale mai non ebbero; che importano questi silenziosi sacrifici fiscali, se essi schiudono ad essa un nuovo ciclo storico, immune da ogni superstite traccia della povertà secolare?

Non si fa storia vera e grande senza sacrifici. Roma ammonisce: « *Per aspera ad astra* ». (*Applausi*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Rinnova i suoi ringraziamenti al Presidente per le parole di saluto a lui rivolte, e ringrazia i senatori Bevione, Ricci, Felici e Flora per il contributo da loro recato alla discussione. Alle osservazioni fatte risponderà nel corso della esposizione trattando dei singoli argomenti.

È grato al relatore che ha illustrato il bilancio con tanta competenza, dottrina e dovizia di dati, ponendo bene in evidenza le difficoltà della finanza italiana in questo periodo ed i metodi e sistemi adottati per superarle. La sua grande comprensione dei nostri problemi finanziari hanno reso evidente e chiara la dimostrazione che egli ha dato dell'utilità e bontà dei metodi seguiti.

L'oratore rammenta che nella esposizione finanziaria dell'anno scorso aveva accennato che la storia della finanza fascista si poteva dividere in tre fasi: la prima relativa all'impresa etiopica, all'intervento in Spagna ed alla conquista dell'Albania; la seconda all'assestamento della finanza statale; la terza alla preparazione dell'attuale periodo di emergenza.

Oggi può aggiungersi una quarta fase, quella della finanza di guerra.

Al senatore Ricci, il quale ha osservato che le entrate non hanno mai integralmente coperto le spese, risponde che è necessario studiare la storia di questi periodi per vedere come accanto alle note contingenze straordinarie vi sia anche, nella parte ordinaria del bilancio, una « straordinarietà » dovuta ai nuovi motivi di spesa dipendenti dall'eccezionale periodo attraversato, che si sono aggiunti ai motivi di spesa ordinari, tra cui la necessità degli armamenti e l'adeguamento dei bilanci militari che hanno assorbito una parte notevole delle maggiori entrate. Osserva inoltre che non è esatto affermare che nell'ultimo sessennio non sia stato mai raggiunto il pareggio, perchè nell'esercizio 1936-37 il bilancio normale ha dato un avanzo di lire 1.289 milioni. Esaminando la successione delle entrate e delle spese dello stesso periodo risulta evidente lo sforzo fatto per conseguire il pareggio del bilancio. A tale scopo infatti le entrate sono state spinte al massimo ed è stato anche studiato l'assestamento del bilancio verso la mèta che l'oratore ebbe a definire mèta imperiale dei 32 miliardi, mèta che sembrava allora insuperabile. Gli eventi si sono però susseguiti in modo tale che oggi si va verso un bilancio che potrà consolidarsi, dopo la fine della guerra, intorno ai 40 miliardi.

Circa l'andamento delle spese complessive del corrente esercizio, le cifre di cui si è oggi in possesso consentono di rivedere le previsioni a suo tempo formulate. In Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni l'oratore aveva, all'inizio della guerra, prevista una spesa di 10 miliardi al mese, mentre per fortuna questa cifra per ora si limita a circa 5 miliardi e mezzo. La cifra di 10 miliardi era stata prevista riferendosi ad una guerra in cui fosse stato indispensabile chiamare sotto le armi milioni di soldati, mentre ciò non è stato necessario ed il numero degli armati è assai più limitato di quello previsto. Inoltre il più rapido svolgersi degli eventi ha permesso di raggiungere risultati vittoriosi con rapidità incredibile. È interessante inoltre rilevare che tali spese mensili, le quali nel luglio 1940 erano di oltre

7 miliardi, si sono gradualmente contratte e sono scese a 5,6 miliardi nel mese di dicembre e a 5,4 miliardi nel mese di marzo 1941. Quindi può constatarsi un vero consolidamento di tali spese, anzi una leggera tendenza alla diminuzione, per cui la previsione di 96 miliardi di spese totali fra normali ed eccezionali per l'esercizio in corso rappresenta una cifra molto attendibile. Contro di essa, con criterio prudenziale, è stata preventivata una entrata di 31 miliardi, quindi resta un disavanzo di 65 miliardi da coprire con mezzi eccezionali.

Quanto al rastrellamento della carta-moneta in circolazione, al quale ha accennato il senatore Felici, osserva che si opera non a periodi di un semestre o di un anno, ma mese per mese mediante buoni del Tesoro ordinari annuali e plurimensili e conti correnti della Cassa Depositi e Prestiti e di altri Enti presso il Tesoro. Non si è ritenuto opportuno ricorrere a prestiti consolidati per evitare anche il consolidamento di una eccessiva onerosità del tasso di interesse. Tale interesse potrà essere invece diminuito quando si potrà procedere ad una libera conversione dei buoni del Tesoro che a suo tempo e gradualmente verranno a scadere.

L'oratore è grato al relatore di aver citato alcune cifre sulla finanza di guerra della Germania e dell'Inghilterra, poichè ciò gli permette di mettere in evidenza come i metodi a cui deve far ricorso la finanza di guerra italiana debbano essere del tutto diversi da quelli adottati in Germania ed in Inghilterra. Ponendo peraltro a confronto le entrate ordinarie di ciascuno dei tre paesi con le spese globali rispettive, si rileva che le entrate coprono il 42,2 per cento delle spese in Germania, il 36,4 per cento in Inghilterra ed il 32 per cento in Italia, il che significa che noi dobbiamo coprire circa il 68 per cento delle spese con mezzi straordinari, la Germania il 57,8 per cento, l'Inghilterra il 63,6 per cento, cosicchè noi dobbiamo ricorrere più degli altri paesi a mezzi straordinari. Circa la misura dell'interesse fissata per i nostri buoni del Tesoro, misura che a taluno è sembrata molto elevata, osserva che essa è in diretta relazione con le attuali condizioni del mercato finanziario italiano e che in ogni modo è notevolmente inferiore a quella

che venne raggiunta durante la passata guerra, quando le necessità erano minori di quelle attuali. Tale risultato si è potuto ottenere ricorrendo a quel sistema di finanza di guerra che, come è stato lucidamente illustrato dai senatori Medolaghi e Bevione, ha impedito l'afflusso del risparmio verso altri investimenti che non fossero quelli statali, mediante un triplice ordine di provvedimenti intesi a contenere il livello dei prezzi ed il costo di servizi, il valore dei titoli a reddito variabile e quello dei beni capitali.

Il senatore Ricci e il senatore Felici hanno osservato che il blocco dei prezzi ha funzionato solo in parte: l'oratore riconosce che qualche prezzo è aumentato, ma ciò dipende essenzialmente dal fatto che la disponibilità di taluni generi si è ridotta. Quando però l'attuale periodo di emergenza sarà superato i prezzi tenderanno naturalmente a ritornare verso la normalità. Ritiene invece sia del tutto da deprecarsi il salire vertiginoso del valore dei beni capitali e dei titoli azionari che, in un periodo di raccoglimento quale l'attuale, costituisce un fattore di disordine morale e rappresenta un indice di sfiducia nella moneta, il che non può essere assolutamente consentito.

Ancora sull'argomento del blocco dei prezzi, rileva che senza di esso non sarebbe stato possibile mantenere le basi necessarie per una oculata finanza di guerra e che, se anche i prezzi politici non sono ammissibili in tempi normali, oggi sono invece giustificati e lo sono del pari gli oneri assunti in conseguenza dallo Stato. Qualora i prezzi infatti seguissero un andamento crescente, mese per mese, costringerebbero ad una periodica revisione in aumento dei salari, degli stipendi, dei capitoli di appalto, delle altre spese dello Stato, di guisa che il carico che lo Stato attualmente sostiene sarebbe di gran lunga oltrepassato in conseguenza dei maggiori costi determinati dalla libera corsa dei prezzi. Naturalmente tale sistema di prezzi bloccati è un sistema essenzialmente di guerra, destinato a finire con la pace che seguirà l'immane vittoria. Il momento di trapasso dalla guerra alla pace sarà quindi molto delicato ed in esso dovrà farsi ricorso a metodi che costituiranno la quinta fase della nostra politica finanziaria.

Sempre in tema di politica economica, al senatore Bevione, che ha parlato degli eccessivi guadagni delle industrie e della conseguente necessità di colpirli, osserva che per colpire questi guadagni di congiuntura esiste già un'imposta progressiva che può arrivare fino al 60 per cento.

Il senatore Bevione si è anche riferito all'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, manifestando il desiderio che venga sottoposto all'esame delle Assemblee legislative il bilancio dell'I. R. I. L'oratore si sarebbe invero aspettata una raccomandazione più generica, dal momento che vi sono molti altri Enti che gravano sul bilancio dello Stato, o direttamente sul contribuente, per cifre molto più cospicue di quelle assegnate all'I. R. I.

È grato al senatore Bevione per aver riconosciuta la bontà delle direttive seguite dall'I. R. I. e dei metodi da esso adottati. Del resto, l'utilità delle funzioni esercitata da questo Istituto è chiaramente documentata dalle cifre pubblicate dal consigliere nazionale Ceruti, relatore del bilancio alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dalle quali risulta che gli oneri a carico dello Stato in dipendenza degli interventi industriali-bancari dal 1920 in poi ammontano a complessivi 10.800 milioni di lire, di cui 6.228 assegnati all'Istituto di liquidazione ed il resto all'I. R. I., tenuto conto del patrimonio di questo Ente e degli utili da esso versati allo Stato per gli esercizi 1937-39 (2.040 milioni in complesso).

L'oratore così conclude:

Le espressioni di elogio che il relatore anche a nome del Senato ha voluto rivolgere all'azione svolta dal Ministro delle finanze e dall'Amministrazione finanziaria in queste non facili contingenze sono di grande conforto per lui e per i suoi collaboratori, da quelli di grado più elevato a quelli più umili, in quanto l'opera della Finanza, già normalmente assai disagiata, è stata posta a dura prova in questi anni di fortunate e storiche vicende.

Nelle espressioni di elogio del Senato crede giusto accomunare il contribuente italiano, il quale ha affrontato in questi anni la sua parte di sacrificio con disciplina pari alla comprensione del momento.

Confida pertanto che esso saprà affrontare con il medesimo animo la prova che lo attende ancora, alla conclusione della guerra e al raggiungimento della Vittoria, per la indispensabile sistemazione degli oneri assunti in questi anni e per un assestamento stabile del nostro bilancio.

Ha già dimostrato quanto sia elevato l'onere fiscale affrontato in questo ultimo sessennio dal contribuente italiano, sforzo che, in percentuale, è eguale a quello addossato, durante lo stesso periodo di tempo, al contribuente inglese, ma che, rapportato alle differenti condizioni economiche delle due Nazioni, pone in luce il maggiore spirito di sacrificio del contribuente italiano, che merita quindi di essere lasciato per ora tranquillo. L'oratore ritiene pertanto che sia opportuno non più turbare la economia di guerra con altri provvedimenti a carattere prettamente fiscale, oltre a quelli già presi.

Potrebbero rendersi ancora necessari in questo periodo soltanto provvedimenti che avessero di mira la difesa della lira, o che avessero carattere cautelativo nell'impedire che alcune categorie di contribuenti cercassero, alla fine della presente congiuntura, di sottrarsi al giusto riparto degli oneri derivanti dalla guerra.

Ciò non toglie che fin d'ora si pensi a quanto si renderà necessario per il trapasso dalla economia di guerra a quella di pace e, in relazione ad essa, al passaggio dalla finanza straordinaria di guerra a quella normale di pace. A vittoria ottenuta i provvedimenti presi durante la belligeranza, e non giustificati da ragioni permanenti, dovranno sollecitamente essere abbandonati. L'azione intrapresa nel 1938-39 per dotare il sistema tributario italiano di un complesso armonico di tributi e di ordinamenti tributari dovrà essere immediatamente ripresa, anche in vista dell'assestamento durevole del bilancio. Come l'Amministrazione finanziaria non si è lasciata prendere alla sprovvista dallo scoppio della guerra, così si troverà pronta ad affrontare i problemi della finanza post-bellica e della pace.

Sarà giusto premio al contribuente realizzare la legittima sua aspirazione ad una durevole sistemazione degli ordinamenti tributari e del bilancio dello Stato.

Ciò potrà senza dubbio avverarsi nel clima dell'immane vittoria delle armi, da cui avremo quell'Impero che realizzerà non solo le secolari nostre aspirazioni territoriali, ma anche un'Italia accresciuta di potenza e di prestigio per saggezza di Condottiero, per disciplina di popolo e per l'insuperabile valore e spirito di sacrificio dei combattenti. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

La lettura dei capitoli, dei riassunti per titoli e per categoria e degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò che il disegno di legge è approvato.

Approvazione dei disegni di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per

l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (680) e « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40 » (1317). — (*Approvati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SCIALOJA, *relatore*. Dichiarò, per quanto riguarda il rendiconto generale del 1938-39, di rimettersi alla relazione stampata e per quello dell'esercizio finanziario susseguente di non aver nulla da osservare.

La lettura degli articoli dei due disegni di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò approvati i due disegni di legge.

La riunione ha termine alle ore 13,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia

35^a RIUNIONE

Martedì 17 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GATTI SALVATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità » (1360 - *rel.* Goggia) Pag. 399

« Norme per la riscossione delle tasse di iscrizione delle quote annuali e degli altri proventi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione » (1361 - *rel.* Trigona) 401

« Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, per l'assicurazione contro i rischi ordinari della flotta italiana passeggeri ed estensione della loro applicazione alle unità da carico della flotta mercantile nazionale ed alle navi in costruzione » (1374 - *rel.* Salazar) 404

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di partico-

lari regimi di lavoro fissando gli orari, le modalità, le condizioni e il trattamento economico » (1359 - *rel.* Varzi) - *Oratore:* Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni* . 399

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero » (1358 - *rel.* Jacobini) - *Oratori:* Fagiolari, Bartolini, Presidente, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni* . . . 394

(Discussione e rinvio):

« Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina dell'industria siderurgica » (1362 - *rel.* Bocciardo) - *Oratore:* Presidente 402

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Appiani, Arnoni, Bartolini, Bennicelli, Betti, Bocciardo, Botturini, Burgo, Cantarano, Coffari, Concini, Cosentino, Delle Donne, Denti Amari di Pirajno, Di Lella, Fagiolari, Falck, Gai, Gatti Salvatore, Gavazzi Giuseppe, Giaquinto, Giardini, Gismondi, Goggia Francesco, Imberti, Jacobini, Majoni, Marzano, Messa, Montagna,

Petrillo, Rota Francesco, Salazar, Santoro, Scodnik, Silvestri e Varzi.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per le corporazioni Amicucci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Gaslini, Mele e Treccani degli Alfieri.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto al senatore Salvatore Gatti.

BOCCIARDO. È sicuro di interpretare il pensiero di tutti i colleghi esprimendo il più vivo compiacimento nel vedere il senatore Gatti tornato a presiedere i lavori della Commissione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Bocciardo e i senatori presenti e si dichiara lieto di essere ritornato a presiedere i lavori della Commissione.

Porge il benvenuto ai senatori Rota Francesco, Bennicelli e Majoni che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero » (1358). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

JACOBINI, *relatore*. Il Regime fascista, fin dal 1931, con la legge n. 1699, pose le basi di quella che sarebbe dovuta, poi, diventare la disciplina di guerra, imprescindibilmente necessaria per il conseguimento della vittoria finale nei casi di emergenza bellica in cui il Paese fosse venuto a trovarsi per effetto di conflagrazioni internazionali.

Con una serie, poi, di provvedimenti successivi si precisava, nella sua struttura principale, tutta l'inquadratura di questa disciplina di guerra, che abbraccia ormai tutti i settori delle nostre attività militari, civili ed industriali, fra cui, in prima linea, quelle che più

propriamente sono definite industrie belliche, le quali debbono assicurare alle forze armate i mezzi necessari per il conseguimento del fine supremo anzidetto.

Non poteva, quindi, date le speciali condizioni in cui il Paese nostro è stato posto da Madre natura in fatto di materie prime in genere e specialmente metalliche, non essere compreso in tale disciplina di guerra tutto quanto, direttamente o indirettamente, interessasse la produzione dell'acciaio col processo a carica solida; e ciò fino a quando la lavorazione attuale non sia sostituita, con i nuovi impianti all'uopo già previsti, coll'altra a ciclo integrale.

Ora, data appunto la disponibilità non grande che noi abbiamo di materie prime ferrose, non sufficienti a tutte le nostre occorrenze, si imponeva una disciplina di guerra per la raccolta dei rottami ferrosi che costituiscono, appunto, la base della produzione di acciaio col processo su ricordato a carica solida.

E la necessità di questa disciplina è divenuta sempre maggiore, a mano a mano che sono aumentati gli ostacoli e che si è resa sempre più difficile, per ragioni sia politiche che economiche, la importazione dall'estero dei rottami di ferro.

Unicamente quindi al preciso intento di assicurare all'industria siderurgica italiana, impegnata a fondo in fabbricazioni di guerra, la disponibilità maggiore possibile di rottami di ferro, è stato emanato in data 26 ottobre 1939-XVII, il Regio decreto-legge n. 1751, convertito successivamente nella legge 9 febbraio 1940-XVIII, n. 202.

Con questo primo provvedimento fu imposto l'obbligo a chiunque detenesse, a qualsiasi titolo, rottami di ferro, acciaio e ghisa, in quantità superiore a kg. 200, di farne denuncia periodica, specificando alle competenti Autorità la quantità in suo possesso alla fine del mese precedente.

Venne allora precisato nell'articolo 1 della legge che, con la frase « rottami ferrosi », si intendevano « tutti i materiali di ferro, di acciaio e di ghisa in cascame di lavorazione, o che nello stato in cui si trovino, siano inservibili per l'uso a cui erano destinati ».

Negli articoli successivi si stabilivano, poi, le principali norme e condizioni, di carattere amministrativo, economico e disciplinare, con cui procedere all'applicazione della legge stessa.

Peraltro, sin da allora, la nostra Commissione ebbe a rilevare che, così come era stato formulato l'articolo 1, e soprattutto nella specificazione data nel suo secondo comma, esso appariva tale da poter dar luogo a controversie, dubbi o inconvenienti nella sua pratica interpretazione; e venne rilevato che, in luogo della dizione « o che nello stato in cui si trovino siano inservibili per l'uso cui erano destinati », sarebbe stato opportuno adottare, ai fini di una maggiore precisazione, l'altra: « inservibili, tranne che per essere rifusi in ferriera ».

Si deve ora riconoscere che tale precisazione ci assicura meglio il conseguimento della finalità del decreto in parola, che era quella di assicurare alle ferriere tutto il rottame di ferro che altrimenti non avrebbe potuto essere più servibile.

Per non ostacolare, però, la sollecita emanazione dell'importante provvedimento per la raccolta dei materiali e rottami ferrosi, di cui era evidente l'urgenza, il disegno di legge venne approvato così come era stato formulato dai competenti Ministeri.

L'esperienza, però, acquisita successivamente, proprio nell'applicazione del detto Regio decreto-legge 26 ottobre 1939-XVIII, n. 1751, convertito nella legge 9 febbraio 1940-XVIII, n. 202, ha messo in evidenza l'imprescindibile necessità di alcune norme integrative del provvedimento medesimo, al fine, appunto, di poter effettivamente assicurare alle lavorazioni siderurgiche la disponibilità completa di tutti i materiali ferrosi di ricupero esistenti nel Regno.

Di fronte, invero, a comprovate evasioni di notevoli quantità di rottami nonchè di materiale da reimpiego, la cui raccolta, per mancanza di esatta definizione, non appariva sicuramente compresa nell'anzidetto Regio decreto-legge n. 1751, si è sentita in misura maggiore la necessità di poter disporre, invece, di tutti indistintamente i rottami ferrosi nazionali; e non solo di questi, ma anche di tutti in genere

gli altri rottami metallici non ferrosi e dei loro residuati.

Per raggiungere tale scopo è stato emanato, in data 25 agosto 1940-XVIII, il Regio decreto-legge n. 1315, col quale si disciplina meglio, ed integralmente, la raccolta di tutti i materiali metallici di ricupero.

Questo provvedimento, in un primo tempo presentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la sua conversione in legge, è stato successivamente assoggettato, da parte del Governo, ad alcune modificazioni, quali risultano dal nuovo testo che — approvato dalla Commissione dell'industria della Camera — trovosi ora all'esame del Senato.

Si deve riconoscere che il nuovo decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, integra convenientemente quello precedente 26 ottobre 1939, anno XVII, n. 1751; il quale, perciò, coll'articolo 12 del nuovo decreto viene senz'altro abrogato, in quanto tutte le disposizioni che erano contenute nel primo dei ricordati provvedimenti legislativi, e non contrastanti con quelle previste dal successivo Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, sono appunto state riprodotte in quest'ultimo.

Più che rilevare l'opportunità del nuovo Regio decreto-legge in esame, si deve constatare la sua necessità incontestabile di fronte alle esigenze che si mostrano sempre più pressanti negli attuali momenti di emergenza, soprattutto per la chiusura anche dei mercati esteri; per cui è nell'interesse stesso della difesa del Paese e della sua resistenza pel conseguimento della vittoria finale, che lo Stato deve disporre al massimo di tutti i materiali metallici sia ferrosi che non ferrosi, comunque destinabili ad assicurare l'alimentazione della nostra industria siderurgica.

Poichè il Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, di cui si propone ora la conversione in legge con gli emendamenti approvati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non fa che integrare il precedente Regio decreto-legge 26 ottobre 1939 - XVII, già in piena conoscenza del Senato, il relatore ritiene opportuno di riassumere, il più succintamente possibile, le principali disposizioni e norme integrative che sono in esso contenute.

Il Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII,

n. 1315, con gli emendamenti ora introdotti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, resta suddiviso nella sua struttura, nei tre titoli seguenti:

- Titolo 1° Materiali metallici ferrosi;
- » 2° Materiali metallici non ferrosi;
- » 3° Disposizioni comuni.

Nell'articolo 1 del titolo 1° si stabilisce l'obbligo della denuncia di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, acciaio o di ghisa, da parte di chiunque ne sia in possesso per un quantitativo superiore ai 200 chilogrammi.

Per la prima denuncia si è concesso un termine di tempo di 30 giorni dall'entrata in vigore del Regio decreto-legge in esame.

Nell'articolo 2 si stabilisce che chiunque nel corso del mese venga in possesso dei rottami di cui al precedente articolo 1, in modo che la sua disponibilità superi i 200 chilogrammi, debba farne denuncia nei primi sette giorni del mese successivo, indicando distintamente il peso relativo a ciascuna delle tre categorie seguenti:

- a) rottami da forno;
- b) rottami riutilizzabili;
- c) prodotti siderurgici usati, reimpiegabili, non più in opera, oppure ancora in opera, ma non più in funzione, con la denominazione dei settori siderurgici nei quali essi possono essere qualificati.

Le ghise e gli acciai usati debbono essere indicati a parte nella denuncia col rispettivo peso, sempre distintamente per le categorie a), b) e c).

Nella denuncia debbono, inoltre, essere compresi anche i dati relativi alle cessioni che durante il mese fossero state fatte a ditte regolarmente autorizzate dall'Ente Distribuzione Rottami o dal Consorzio Approvvigionamenti Materie Prime per fonderie di ghisa.

L'articolo 3 precisa, ai fini dell'applicazione esatta del Regio decreto-legge in esame, che cosa si debba intendere per rottami da forno, per rottami riutilizzabili, per prodotti siderurgici usati reimpiegabili ed infine per ghise ed acciai legati con altri metalli quali il nichelio, cromo, molibdeno, cobalto, vanadio, tungsteno, manganese e silicio.

Le precisazioni del precedente articolo 2 e soprattutto quelle del n. 3, integrano effettivamente e sembra che tolgano ogni dubbio in proposito a quanto più sinteticamente era stato indicato e disposto nell'articolo 1 del precedente Regio decreto-legge 26 ottobre 1939 - XVII, n. 1751, nell'applicazione del quale si ebbero, appunto, ad incontrare difficoltà di interpretazione con conseguenti possibilità di evasione di notevoli quantità di rottami ferrosi, nonché di metalli da reimpiego.

Il successivo articolo 4 stabilisce le modalità secondo le quali debbono essere fatte le denunce di cui ai precedenti articoli n. 1 e n. 2, ed indica gli enti a cui le denunce stesse debbono essere fatte.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo che i materiali denunciati, e di cui ai precedenti articoli n. 1 e n. 2, debbono essere opportunamente selezionati e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra; per modo che il detentore viene così ad assumere la veste di depositario dei materiali medesimi, dal giorno stesso della loro denuncia. Questo obbligo cessa, però, quando i materiali siano stati ritirati dall'Ente Distribuzione Rottami o dal Consorzio Nazionale Approvvigionamenti Materie Prime per fonderie di ghisa. Da quel momento, questi ultimi ne diventano i reali acquirenti e provvedono al concentramento dei materiali stessi, nei modi e nei luoghi che più siano a loro avviso consigliabili.

L'acquisto dei materiali, che così passano a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, avviene in base a prezzi fissati dal Ministero delle corporazioni; prezzi che non debbono essere superiori a quelli del materiale nuovo.

Nell'articolo 6 si stabilisce che l'assegnazione dei rottami riutilizzabili e dei prodotti siderurgici usati e reimpiegabili spetta al Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale l'Ente Distribuzione Rottami deve perciò comunicare mensilmente le esistenze residuali, delle quali appunto occorre procedere a ripartizione ed assegnazione.

I rottami, invece, da forno sono assegnati direttamente dall'Ente Distribuzione Rottami. In casi eccezionali, e solo in seguito ad auto-

rizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, può essere concesso ai detentori sia di rottami, che di prodotti siderurgici usati, il loro riutilizzo parziale o totale.

Il titolo 2° riguarda, invece, i materiali metallici non ferrosi, contemplando tanto quelli in cascame di lavorazione, come gli altri in genere di qualsiasi provenienza, che nello stato in cui si trovano sono inservibili per l'uso a cui erano destinati; ed infine i materiali metallici non ferrosi usati, reintegrabili o reimpiegabili che non siano più in opera o che essendoli non sono più in funzione.

Coll'articolo 7 si stabilisce, in modo del tutto analogo a quanto è stato disposto nell'articolo 2 per i materiali ferrosi, l'obbligo della denuncia per quantità superiore ai 2 chilogrammi per ogni specie di metallo, comprendendo tra i materiali non ferrosi anche i loro residuati in cascami, fanghi, scorie e simili.

Coll'articolo 8 si stabilisce agli effetti del Regio decreto-legge in esame quali sono i metalli non ferrosi (rame, stagno, zinco, alluminio, piombo, nichelio, magnesio e loro leghe e residuati).

Si precisa che per rottami non ferrosi si intendono;

a) i materiali non ferrosi in cascame di lavorazione;

b) i materiali metallici non ferrosi di qualunque provenienza che allo stato in cui si trovano sono inservibili per l'uso cui erano destinati;

c) i materiali metallici non ferrosi usati, riutilizzabili o reimpiegabili, che non siano più in opera o che essendoli non sono più in funzione.

L'articolo 9 è del tutto analogo all'articolo 5 per materiali ferrosi e riguarda la conservazione dei materiali denunciati fino al momento della consegna all'Ente Distribuzione Rottami, ed infine la loro assegnazione da parte del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Agli stessi stabilimenti che producono rottami metallici non ferrosi, in cascame di lavorazione e che possono rigenerarli, tale facoltà è subordinata all'autorizzazione preventiva da parte del Sottosegretariato di Stato per le fab-

bricazioni di guerra, sia per la provvista delle attrezzature all'uopo adatte, che per l'operazione stessa di rigenerazione di detti rottami metallici.

Come per i rottami ferrosi, anche per questi rottami non ferrosi e loro residuati, il prezzo di acquisto è stabilito dal Ministero delle corporazioni.

Provveduto con le disposizioni dei titoli 1° e 2° a quanto riguarda la denuncia, la raccolta e la distribuzione di materiali metallici sia ferrosi che non ferrosi, nel titolo 3° sono contenute alcune disposizioni comuni all'una e all'altra categoria di materiali.

All'articolo 10 si stabilisce che i macchinari in genere e di qualsiasi tipo all'atto della loro demolizione sono essi pure sottoposti alla disciplina di cui al decreto in esame e che i materiali risultanti debbono essere denunciati a termini degli articoli 2 e 7.

All'articolo 11 si dichiarano nulli tutti gli atti di acquisto, vendita o cessione dei materiali in parola, che siano compiuti in contravvenzione agli obblighi previsti dal Regio decreto-legge in esame.

A coloro che omettano la denuncia prevista negli articoli n. 1 e n. 2, o che presentino denuncia infedele o incompleta ed infine che comunque violino le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, è comminata la pena di arresto da tre mesi a tre anni, oltre l'ammenda dal triplo al quintuplo del valore del materiale oggetto dell'infrazione; in nessun caso, poi, la ammenda può essere inferiore a L. 500.

L'ammenda viene aumentata a non meno di L. 2000 quando il colpevole abbia agito per conto di una ditta industriale commerciale.

Tuttavia, se la quantità dei materiali metallici non sia superiore ai 400 chilogrammi di materiale ferroso, od ai 5 chilogrammi di materiale non ferroso, la penalità è dell'ammenda dal doppio al quintuplo del materiale stesso, ed in ogni caso, non inferiore a L. 200, nè superiore a L. 1000.

Considerato che le disposizioni e norme contenute nel precedente Regio decreto-legge 26 ottobre 1939-XVII che, come si è detto, trattava la disciplina della raccolta dei rottami ferrosi sono state tutte riprodotte nel nuovo Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII,

n. 1315, già debitamente emendato ed integrato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di cui ora si esamina la conversione in legge, e che le nuove disposizioni non contrastano con quelle precedentemente emanate, si deve riconoscere che il primo dei cennati Regi decreto-legge deve considerarsi come superato, e, pertanto, nell'articolo 12 del nuovo Regio decreto-legge qui in esame, se ne dispone appunto l'abrogazione.

Concludendo, deve riconoscersi che il provvedimento legislativo, come ora si presenta all'esame della Commissione, regola con maggior precisione tutta la materia ed è da considerarsi come una soddisfacente integrazione del precedente analogo provvedimento di legge 26 ottobre 1939-XVII, n. 1751.

La lettura degli articoli da 1 a 6 non dà luogo a discussione.

JACOBINI, *relatore*. All'articolo 7 fa rilevare che si ripete, per chi viene in possesso di materiali non ferrosi, quanto è disposto nell'articolo 2 per chi viene in possesso di materiali ferrosi; ma nulla si dispone per chi già fosse in possesso, fin dall'inizio, di materiali non ferrosi, mentre con l'articolo 1 si rende obbligatoria la denuncia del materiale ferroso già in possesso all'inizio.

Tale lacuna andrebbe colmata, perchè la prima denuncia costituisce quasi un censimento di quanto si possiede, e il censimento va fatto anche per i materiali non ferrosi.

FAGIOLARI. Spiega che nell'originario testo del decreto-legge non si stabiliva l'obbligo della denuncia per i materiali non ferrosi, si poneva solo un limite alla commerciabilità di tale materiale. Con l'emendamento apportato in sede di conversione in legge dinanzi alla Camera è stato invece introdotto l'obbligo della denuncia anche per tali materiali. Ma anche in questo caso l'obbligo, come è evidente, si riferisce a due tempi: alla denuncia iniziale del materiale in possesso al momento della entrata in vigore della legge e alla denuncia periodica mensile dei materiali di cui si venga poi in possesso. E mentre le due denunce erano stabilite nel decreto-legge per i materiali ferrosi, quando si aggiunse l'obbligo della denuncia anche per i materiali non ferrosi fu dimen-

ticato di disporre l'obbligo della denuncia iniziale.

Si potrebbe, con un solo articolo, fissare l'obbligo delle due denunce.

PRESIDENTE. Aderendo alle osservazioni dei senatori Jacobini e Fagiolari, propone di formulare l'articolo 7 in modo che l'obbligo della denuncia, per il possessore di materiali metallici non ferrosi, sia stabilito nei medesimi modi che sono indicati negli articoli 1 e 2 per il possessore di materiali ferrosi.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Dichiarò di non avere nulla in contrario alla proposta del Presidente.

BARTOLINI. Poichè nelle industrie si formano getti di meccanismi e pani di seconda fusione come le bronzine domanda se anche questi materiali che sono considerati fra quelli non ferrosi, debbono essere denunciati.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Esiste l'obbligo della denuncia, ma il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra può autorizzare i detentori ad usare questi rottami direttamente per i propri bisogni e nei propri stabilimenti.

JACOBINI, *relatore*. A questo proposito fa rilevare che il penultimo comma dell'articolo 9 stabilisce: « All'assegnazione dei rottami metallici non ferrosi provvede il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, il quale può anche autorizzare gli stabilimenti, che producono rottami in cascami di lavorazione, a rigenerarli direttamente, se provvisti di attrezzatura autorizzata ».

Deve solo osservarsi che, se si vuol fare un censimento, occorre stabilire l'obbligo della denuncia.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Osserva che il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra può procedere al censimento anche indipendentemente dalle disposizioni del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, dichiara che occorre mettere in votazione un emendamento all'articolo 7. Esso parla di materiali metallici non ferrosi, ma non stabilisce l'obbligo della denuncia per chiunque sia in possesso all'inizio, cosa diversa dall'obbligo della denuncia per chi venga in possesso durante il mese. Quindi l'articolo 7 dovrebbe riprodurre la disposizione degli articoli 1 e 2

Prega il senatore Fagiolari di formulare l'emendamento.

FAGIOLARI. Propone di sostituire all'articolo 7 il seguente testo:

« Chiunque sia o venga in possesso di rottami metallici non ferrosi e loro residuati in cenere, fanghi, scorie e simili, ovvero di pani di seconda fusione di tali metalli, in quantità complessiva superiore a due chilogrammi per ogni specie di metallo, ha l'obbligo di farne denuncia ai sensi degli articoli 1 e 2.

« Nella denuncia si devono indicare distintamente le varie specie di metalli col rispettivo peso ».

PRESIDENTE. Pone in votazione l'emendamento all'articolo 7 proposto dal senatore Fagiolari ed accettato dal Governo.

L'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati.

La lettura degli articoli 8 e 9 non dà luogo a discussione.

JACOBINI, *relatore*. Richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 10 dove è stabilito che i macchinari di ogni genere e tipo, all'atto della loro demolizione, sono sottoposti alla disciplina di cui al decreto in esame e che i materiali risultanti devono essere denunciati a termini degli articoli 2 e 7. Per effetto di questa disposizione anche il macchinario vecchio e già demolito e i relativi rottami rientrano nell'obbligo della denuncia.

L'articolo 10 non dà luogo a ulteriore discussione.

La lettura degli articoli 11, 12 e 13, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente

facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro fissando gli orari, le modalità, le condizioni ed il trattamento economico » (1359). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

VARZI, *relatore*. In relazione all'attuale stato di emergenza, è stato emanato il Regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 125 che dà facoltà al Ministro per le corporazioni, per la durata della guerra, di disciplinare il regime di lavoro con le indispensabili tempestività ed elasticità imposte dal presente periodo bellico.

Ragioni d'indole contingente hanno quindi giustificato l'urgenza del provvedimento che permette di adeguare l'organizzazione del lavoro, negli orari, nel trattamento economico delle maestranze, alle straordinarie necessità dell'ora. Il decreto inoltre conferisce alla regolamentazione della materia il carattere di attualità, a complemento delle leggi in vigore; opportunamente dispone l'accordo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra nella emanazione di norme interessanti gli stabilimenti ausiliari e prevede comminatorie nel caso di infrazione.

Un emendamento apportato dalla Commissione dell'industria della Camera aggiunge agli articoli 1 e 2 dopo le parole: « il Ministro per le corporazioni » le altre: « sentite le associazioni professionali ».

Dichiaro di non essere contrario a tale aggiunta, ma non vorrebbe che questo obbligo portasse a ritardi nell'attuazione di provvedimenti che possono anche rivestire carattere di grande urgenza.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Risponde non vi è questo pericolo perchè le associazioni professionali possono essere interpellate con la massima rapidità; esse del resto sono sempre chiamate dal Ministero a dare il loro parere.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi agli

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

effetti dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità (1360). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GOGGIA, *relatore*. Il disegno di legge in discussione contempla il riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi agli effetti della assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità e non ha bisogno di lunga illustrazione perchè:

1°) risponde ad un evidente concetto di equità e contribuirà efficacemente alla tranquillità d'animo dei richiamati;

2°) la chiara ed esauriente relazione ministeriale premessa al testo ne mette in luce assai bene i punti fondamentali.

Com'è noto, l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità ha per scopo la corresponsione agli assicurati di un assegno in occasione di matrimonio o della nascita di ciascun figlio.

Il Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, anno XVII, n. 1272, non prevede però il riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi.

Questa lacuna, stante il breve periodo trascorso dalla prima applicazione della nuova forma assicurativa — 1° maggio 1939-XVII — ed i numerosi richiami alle armi avvenuti dopo tale data, ha dato luogo a tre inconvenienti che urge eliminare:

1°) molti lavoratori allontanati per il richiamo alle armi dal loro lavoro non raggiungono i requisiti voluti per il diritto alle prestazioni nella assicurazione nuzialità e natalità;

2°) essendo, in massima, i matrimoni, in conseguenza del richiamo alle armi, rinviati per un periodo di tempo corrispondente al richiamo stesso, il lavoratore, in molti casi, supera il limite di età stabilito dall'articolo 22 del Regio decreto-legge con l'evidente danno della perdita dell'assegno;

3°) i periodi di richiami alle armi, per quanto si riferisce alla contribuzione, oltre al rappresentare una maggiore carenza nelle prestazioni, influiscono in senso negativo anche sugli scopi degli articoli 21 e 37 del Regio decreto-legge, perchè i contributi venuti a man-

care per effetto del richiamo non possono essere sostituiti dai periodi di contribuzione anteriori al 1° maggio 1939 per la formazione del minimo necessario.

Questi tre inconvenienti vengono eliminati col disegno di legge, che non potrà che essere accolto con grande e legittimo compiacimento dai richiamati alle armi.

L'articolo 1° stabilisce che i limiti di età per il diritto all'assegno di nuzialità fissati dall'articolo 22 del Regio decreto-legge già citato, nei confronti di coloro per i quali risulti dopo il 1° maggio 1939-XVII un periodo di servizio militare per richiamo alle armi, siano aumentati di un periodo pari a quello del servizio stesso compreso tra la data del 1° maggio 1939-XVII e quella del 30 aprile 1942, anno XX.

Come è specificato nella relazione ministeriale, tale aumento è applicato anche in favore della futura moglie del richiamato agli effetti del suo diritto all'assegno di nuzialità.

L'articolo 2° considera coperti di contribuzione nell'assicurazione per la nuzialità e la natalità i periodi di richiamo compresi fra il 1° maggio 1939-XVII e il 30 aprile 1942-XX, purchè risulti versato o dovuto nell'assicurazione stessa almeno un contributo.

E con sensi di grande benevolenza e liberalità è estesa la concessione anche ai richiamati che non poterono iniziare il versamento dei contributi nella nuova forma assicurativa, la cui applicazione ebbe inizio dal 1° maggio 1939, anno XVII.

I limiti previsti dagli articoli 1 e 2 per il riconoscimento dei periodi di richiamo (1° maggio 1939-XVII - 30 aprile 1942-XX), com'è detto nella relazione ministeriale, fissano il concetto della eccezionalità del provvedimento e garantiscono in pari tempo con larghezza il conseguimento degli scopi già accennati.

E la relazione stessa chiarisce che il diritto alle prestazioni nell'assicurazione è riconosciuto quando risulti dovuto o versato almeno un anno di contribuzione nel biennio che precede l'evento; sicchè il periodo di richiamo, riconosciuto nei limiti proposti, non solo ha valore immediato ai fini degli assegni relativi, ma estende anche la sua efficacia per gli eventi

che potranno verificarsi entro un anno dal 1° maggio 1942-XX.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con emendamento accettato dal Governo, alla riga 9^a, del 2° comma dell'articolo 2 ha aggiunto « o dovuto ».

Così riesce evidente che la disposizione di cui al comma precedente si applica anche a coloro che non possono far valere il requisito di contribuzione di cui al comma stesso, ma che alla data del 1° maggio 1939-XVII erano richiamati alle armi, purchè nel periodo di un anno immediatamente precedente al richiamo risulti per essi versato « o dovuto » almeno un contributo in una delle assicurazioni obbligatorie di cui al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

L'articolo 3°, molto opportunamente, agli effetti di cui agli articoli 1° e 2°, parifica ai periodi di richiamo anche quelli di arruolamento volontario o di trattenimento alle armi dopo il compimento della ferma ordinaria.

L'articolo 4° consente di considerare valida a tutti gli effetti la domanda di assegno di nuzialità e di natalità inoltrata dalla moglie dell'assicurato richiamato alle armi, riconoscendo ad essa il diritto alla riscossione dell'assegno anche in mancanza di delega del marito.

Disposizione, questa, molto saggia ed umana, in quanto, per speciali condizioni di guerra, l'assicurato può trovarsi nell'impossibilità di richiedere le prestazioni o di mettersi in comunicazione colla famiglia.

Analoga provvidenza è prevista nello stesso articolo per la vedova dell'assicurato deceduto.

Nei riguardi finanziari va notato che, non essendo stato considerato nello studio tecnico-finanziario assunto a base dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità l'onere derivante dai richiami alle armi, il riconoscimento attuale, ai fini delle prestazioni, rappresenta un aggravio senza corrispettivo della gestione assicurativa.

Ma la relazione ministeriale giustamente mette in rilievo che il riconoscimento del periodo di richiamo alle armi non ha valore continuativo oltre ai limiti dell'attuale contingenza, e pertanto l'aggravio va valutato in relazione al numero presunto dei richiamati, al massimo periodo di tempo riconosciuto fino

al 30 aprile 1942-XX, nonchè alla durata del diritto alle prestazioni dopo quest'ultima data o dopo il congedo se anteriore.

Considerando con largo margine prudenziale il numero dei richiamati alle armi (e tenuto conto anche che il numero dei mobilitati è assai più limitato di quello previsto in un primo tempo, come ha dichiarato il Ministro delle finanze nel suo esposto al Senato nella riunione del 29 aprile 1941-XIX) sembra che sia giusto, come è detto nella relazione ministeriale, calcolare il minore gettito dei contributi per l'assicurazione nuzialità e natalità per ogni anno di guerra in 35 milioni di lire a carico della gestione della particolare forma assicurativa, che vi provvede mediante la riserva costituita negli esercizi decorsi.

L'oratore conclude affermando che il disegno di legge è perfettamente adeguato alle attuali necessità.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la riscossione delle tasse di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi dovuti alla Associazione nazionale per il controllo della combustione » (1361). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CONCINI, segretario. Dà lettura della relazione del senatore Trigona assente:

Il Regio decreto-legge 26 luglio 1926-IV, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, attribuisce alla medesima il compito di esercitare il controllo sulle caldaie, sugli apparecchi a pressione e sugli impianti termici in genere: per l'adempimento di tale compito l'Associazione è autorizzata dalla legge ad imporre agli utenti contributi, sulla base di tariffe, che vengono annualmente approvate dal Ministro delle corporazioni d'intesa con quello delle finanze.

Per la riscossione dei contributi l'Associazione è autorizzata, coll'ultimo comma dell'ar-

ticolo 4 del citato Regio decreto-legge, a valersi della procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette: tale procedura è però risultata eccessivamente complicata, oltrechè onerosa per gli utenti, e sono sorti dubbi sulla efficacia esecutiva dei ruoli, non sottoposti, come è prescritto per le imposte dirette, alla approvazione governativa e al visto di esecutorietà. L'Associazione ha quindi preferito di agire per le vie bonarie, e di adottare, nei casi di morosità, la procedura ingiunzionale stabilita dal Testo Unico delle leggi per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Senonchè in molti casi l'Autorità giudiziaria, in mancanza di una esplicita disposizione di legge, ha ritenuto inapplicabile anche tale procedura.

Il disegno di legge in esame provvede ad abrogare la disposizione legislativa relativa alla procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette e ad autorizzare l'Associazione a valersi della procedura ingiunzionale regolata dal Testo Unico approvato col Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A maggiore garanzia degli utenti il disegno di legge stabilisce una procedura preliminare di ricorsi in sede amministrativa, senza pregiudizio del diritto, che compete all'utente, di fare opposizione all'atto di ingiunzione, con regolare giudizio innanzi al magistrato ordinario.

La riforma, mentre risponde alle esigenze della Associazione, risulta conveniente anche per gli utenti, in quanto li libera dalla procedura, più gravosa e meno adatta, della riscossione delle imposte dirette.

La Commissione legislativa dell'industria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha approvato il disegno di legge nel testo ministeriale, colla sola sostituzione, che appare opportuna, della parola « Ministro » alla parola « Ministero » negli articoli 2, 4 e 6.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina dell'industria siderurgica » (1362). — *(Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

BOCCIARDO, relatore. La legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, cui fa riferimento il provvedimento legislativo in discussione, disciplina la produzione siderurgica nazionale per l'attuazione del piano autarchico di questo settore industriale.

La legge n. 1079 è la seconda promulgata per regolare questa materia e costituisce una profonda modificazione della precedente legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 190, intesa allo stesso scopo.

Data la scarsità di materie prime per la siderurgia di cui dispone il Paese, la soluzione del nostro problema autarchico siderurgico non può essere che relativa. Essa non può consistere che nell'adozione di quei sistemi produttivi che limitano al minimo, senza tuttavia poterlo annullare, il valore delle materie prime importate per l'esercizio di questa industria.

La prima legge per l'attuazione di questo piano autarchico disciplinava la produzione nazionale secondo due sistemi fondamentali: quello che ottiene l'acciaio attraverso la fusione del minerale di ferro negli altiforni a carbone, produzione chiamata di categoria A; quello che produce invece l'acciaio con altri sistemi e prevalentemente mediante la rifusione dei rottami di ferro nei forni Martin, produzione detta, questa, di categoria B.

La seconda legge sul piano autarchico ha aggiunto alle due categorie precedenti una terza categoria, la categoria C, che realizza, come la categoria A, la produzione dell'acciaio mediante la fusione del minerale, ma non più attraverso gli altiforni a carbone, bensì con altiforni elettrici nei quali l'energia elettrica sostituisce il 50 % circa del carbone occorrente negli altiforni a carbone.

La necessità di produrre l'acciaio, utilizzando le materie prime che sono mediamente più economiche in linea valutaria e più facilmente ottenibili, aveva portato a concedere nella prima

delle due leggi citate una relativa preferenza alla produzione di categoria A.

La legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, attualmente vigente, concede invece incondizionatamente diritto di precedenza nella produzione a quelle acciaierie che ottengono l'acciaio secondo il processo della categoria C; concede determinati diritti di preferenza ai produttori secondo il processo di categoria B, che è quello da maggior tempo praticato nel nostro Paese, e lascia alla produzione di categoria A, che ha affrontato l'onere di grandiosi impianti previsti dal piano autarchico, il compito di soddisfare fino ad un determinato aumento del consumo di acciaio quei fabbisogni del nostro Paese che non potranno essere coperti dalla produzione di categoria C.

Il disegno di legge in discussione ha frattanto lo scopo di attribuire al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, per tutto il tempo della guerra e fino a sei mesi dopo la data della dichiarazione della sua cessazione, la facoltà di modificare le quote di produzione della detta legge attribuite sia a ciascuna delle tre categorie sopra citate, sia ad ogni singola ditta, dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge attualmente in vigore.

Considerato lo stato di emergenza, la necessità di questa temporanea modificazione alla legge in vigore appare evidente.

Occorre infatti considerare che in questo periodo di guerra è necessario adattarsi, senza possibilità di scelta, all'impiego di quelle materie prime che riesce di tempo in tempo possibile procurarsi e che, ora come non mai, occorre ricavare da queste materie prime il quantitativo massimo ottenibile di acciaio: ciò anche se il raggiungimento di questo scopo dovesse condurre a non rispettare le preferenze accordate dalla legge sia alle diverse categorie di produzione, sia ai singoli produttori.

Inoltre, è indispensabile che l'acciaio greggio come sopra prodotto sia adoperato esclusivamente per la fabbricazione di quei prodotti siderurgici dei quali si ha maggiore necessità ai fini della guerra.

La produzione siderurgica deve quindi essere riservata di preferenza a quelle aziende che, per i loro impianti, possono fabbricare l'acciaio greggio partendo dalle materie prime di

cui dispone in quel momento il Paese e che, per le loro attrezzature, possono trasformare l'acciaio greggio in quei prodotti che sono, di momento in momento, richiesti per la nostra difesa.

Orbene, come è evidente, questo scopo non può raggiungersi se non concedendo al Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, incaricato di regolare la nostra produzione bellica, la più ampia e completa libertà nella distribuzione del lavoro alla nostra industria siderurgica, tenute presenti tutte le circostanze.

La Commissione legislativa dell'industria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha introdotto un emendamento al testo del disegno di legge presentato dal Governo nel senso che il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha bensì la facoltà di modificare temporaneamente le quote di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge vigente sulla siderurgia, ma « sentito il Comitato tecnico della siderurgia ».

Orbene, questa condizione di consultazione preventiva limita la tempestività e la rapidità di decisione del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, condizione questa che è essenziale in periodo di guerra e pone il Sottosegretariato nella necessità di fissare periodicamente e in linea preventiva le quote di lavoro alle singole ditte, sistema che non è il più adatto per rispondere a necessità che si manifestano spesso in modo urgente e repentino.

Evidentemente la preoccupazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è stata quella di non escludere la Corporazione dall'esame delle varianti, siano pure temporanee, che il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra dovrà apportare nell'applicazione della legge sulla siderurgia. Il relatore però ritiene che sia sufficiente considerare l'eccezionalità del periodo che attraversiamo e la circostanza che il Comitato tecnico della siderurgia rimane sempre a disposizione del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra per l'esame e la chiarificazione di qualsiasi problema tecnico dovesse presentarsi e che il Sottosegretariato non mancherà di valersene in questi casi, come sempre ha fatto in passato.

Parrebbe quindi sufficiente che il Sottose-

gretariato per le fabbricazioni di guerra prendesse atto della raccomandazione di tenere informato di volta in volta il Comitato tecnico della siderurgia delle misure che si è trovato nella necessità di adottare, e ciò allo scopo di consentire un'utile collaborazione senza che la stessa possa costituire un intralcio alla libera azione del Sottosegretariato.

Appunto in considerazione di quanto sopra ed essenzialmente della necessità di non ritardare l'opera del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra nell'adempimento del suo difficile compito, il relatore non reputa opportuna l'aggiunta apportata dalla Camera al disegno di legge; ne propone pertanto la soppressione e la sostituzione con una raccomandazione nel senso da lui indicato.

La legge in esame stabilisce al suo penultimo comma che le modificazioni delle quote di lavoro, deliberate dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, non diano diritto alle ditte a chiedere compensi o conguagli di sorta.

Anche questa necessità appare evidente perchè la variazione della quota di lavoro in danno di una ditta non può dipendere che dalla sua incapacità ad utilizzare convenientemente nei suoi impianti le materie prime nelle qualità che sono disponibili; oppure dalla incapacità delle sue attrezzature a produrre l'acciaio greggio con le caratteristiche richieste, od ancora dalla sua incapacità a trasformare l'acciaio greggio nei prodotti che occorrono nello speciale periodo che attraversiamo. Sarebbe quindi ingiusto accordarle compensi o conguagli a carico delle altre ditte che hanno apprestato impianti ed attrezzature aventi tali capacità.

Per le ragioni esposte il relatore propone l'approvazione del disegno di legge nel testo originale presentato dal Governo, sopprimendo cioè l'inciso: « sentito il Comitato tecnico per la siderurgia », aggiunto dalla Commissione dell'industria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PRESIDENTE. Rileva che al provvedimento in discussione è interessato anche il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra: sarebbe opportuno, quindi, che egli fosse sentito in merito all'emendamento presentato dal senatore Bocciardo. Poichè è in facoltà del Presidente della Commissione di chiedere, attraverso

il Presidente del Senato, l'intervento dei membri del Governo, propone, affinchè il Presidente sia nella possibilità di esperire questa facoltà, il rinvio puro e semplice del disegno di legge.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è rinviato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, per l'assicurazione contro i rischi ordinari della flotta italiana passeggeri ed estensione della loro applicazione alle unità da carico della flotta mercantile nazionale ed alle navi in costruzione » (1374).
— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SALAZAR, *relatore*. Il disegno di legge in discussione riflette l'estensione all'anno 1941 delle disposizioni della legge 3 giugno 1940, anno XVIII, n. 767, per l'assicurazione contro i rischi ordinari della flotta italiana passeggeri; nonchè l'estensione dell'applicazione delle norme stesse alle unità da carico della flotta mercantile nazionale ed alle navi in costruzione.

L'ottima prova fatta dalle disposizioni sui rischi ordinari della flotta passeggeri nello scorso anno, dispensa dall'impiegare troppe parole per convincere della necessità di prorogare il provvedimento per l'anno in corso, dato che permane la situazione di emergenza che consigliò allora il provvedimento. L'estensione, poi, delle disposizioni dello scorso anno anche alle unità da carico della flotta mercantile nazionale ed alle navi in costruzione è imposta dalla circostanza che, oggi, navi da carico di alto valore e le stesse costruzioni navali assurgono a rischi superiori alle possibilità di copertura dell'industria privata; ond'è evidente la necessità dell'intervento riassicurativo dello Stato anche alle navi da carico ed a quelle in costruzione, più non essendo giustificato il limitare l'intervento medesimo — come per lo scorso anno — alle sole navi passeggeri.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,25.

ALLEGATO

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero (1358).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, sulla « Disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero », con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

TITOLO PRIMO

MATERIALI METALLICI FERROSI

Art. 1.

Chiunque sia in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa, in quantità superiore ai chilogrammi 200, deve farne denuncia, nei modi indicati nel successivo articolo 4, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Chiunque nel corso del mese viene in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa (ghisa ed acciaio comuni e legati), in quantità complessiva superiore ai 200 chilogrammi, deve farne denuncia nei primi setti giorni del mese successivo.

Nella denuncia si devono indicare distintamente con il relativo peso:

a) i rottami da forno;

b) i rottami riutilizzabili;

c) i prodotti siderurgici usati reimpiegabili, non più in opera oppure ancora in opera, ma non più in funzione, con la denominazione dei settori siderurgici nei quali possono essere classificati.

Le ghise e gli acciai legati devono essere indicati a parte nella denuncia col rispettivo peso, sempre distintamente per categorie a), b) e c).

La denuncia deve contenere anche i dati relativi ai materiali ceduti durante il mese a ditte regolarmente autorizzate dall'Ente distribuzione rottami (Endiro) o dal Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa (Campfond).

Art. 3.

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) *Per rottami da forno:*

i materiali di ghisa, ferro ed acciaio che nello stato in cui si trovano non possono essere ulteriormente utilizzati senza fusione.

Ai rottami da forno sono equiparati i cascami, aventi contenuto ferroso, provenienti da lavorazione di minerale.

b) *Per rottami riutilizzabili:*

i materiali di ferro ed acciaio che, pur non essendo più servibili per l'uso a cui erano destinati, possono essere riutilizzati mediante adattamenti e modifiche;

i ritagli di latta, lo scatolame stagnato e i materiali di ferro stagnato, qualunque sia lo stato nel quale si trovano;

i cascami di ferriere ed acciaierie, che possono essere riutilizzati, senza essere sottoposti né a fusione né a laminazione.

c) *Per prodotti siderurgici usati reimpiegabili:*

i materiali di ferro ed acciaio, classificabili in uno dei normali settori siderurgici (profilati, rotaie e rotaiette, lamiere, tubi, ecc.) che, pur essendo stati usati, possono essere ancora reimpiegabili nello stato in cui si tro-

vano anche se tuttora in opera, ma non più in funzione.

d) *Per ghise ed acciai legati:*

i materiali di ghisa ed acciaio contenenti i seguenti elementi leganti in misura superiore a quella per ciascuno indicata:

Nichelio	1,00 %
Cromo	1,00 %
Molibdeno	0,15 %
Cobalto	0,50 %
Vanadio	0,50 %
Tungsteno	1,00 %
Manganese	9,00 %
Silicio (negli acciai)	2,00 %
» (nelle ghise)	7,00 %

Art. 4.

Le denunce di cui agli articoli 1 e 2 devono essere fatte:

dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti pubblici, dagli stabilimenti industriali, ausiliari o non, e dai commercianti e ditte commerciali direttamente all'Ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra presso l'Ente distribuzioni rottami in Milano;

da ogni altro detentore alla stazione dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione i materiali si trovano.

Le stazioni dei Carabinieri Reali trasmettono le denunce al predetto Ufficio staccato entro il 20 di ogni mese.

Art. 5.

I materiali di cui agli articoli 1 e 2 devono essere opportunamente selezionati e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia, con gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge.

Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzioni rottami (Endiro) o dal Consorzio Nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie

ghisa (Campfond) che provvedono all'acquisto e concentramento dei materiali stessi, avvalendosi delle organizzazioni da esse dipendenti. L'Ente ed il Consorzio anzidetti possono autorizzare i detentori dei materiali a cederli direttamente a ditte da essi espressamente designate.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra può, in casi eccezionali, specificatamente designare anche persone od Enti, diversi da quelli di cui al comma precedente, per il ritiro dei materiali indicati nell'articolo 3, lettera c).

I prezzi di acquisto sono fissati dal Ministero delle corporazioni. Essi non possono superare i prezzi del materiale nuovo.

Art. 6.

I rottami riutilizzabili ed i prodotti siderurgici usati reimpiegabili sono assegnati direttamente dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale l'Ente distribuzione rottami comunicherà mensilmente le esistenze.

I rottami da forno, sia comuni che legati, sono assegnati direttamente dall'Ente distribuzione rottami.

Il riutilizzo dei rottami e il reimpiego dei prodotti siderurgici usati da parte dei detentori possono essere consentiti in via eccezionale e soltanto in seguito ad autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale vanno rivolte le relative richieste.

TITOLO SECONDO

MATERIALI METALLICI NON FERROSI

Art. 7.

Chiunque sia o venga in possesso di rottami metallici non ferrosi, e loro residuati in ceneri, fanghi, scorie e simili, ovvero di pani di seconda fusione di tali metalli, in quantità complessiva superiore a 2 chilo-

grammi per ogni specie di metallo, ha l'obbligo di farne denuncia ai sensi degli articoli 1 e 2.

Nella denuncia si devono indicare distintamente le varie specie di metalli col rispettivo peso.

Art. 8.

Agli effetti del presente decreto si considerano metalli non ferrosi i seguenti: rame, stagno, zinco, alluminio, piombo, nichelio, magnesio e loro leghe e residuati; per rottami metallici non ferrosi, poi, si intendono:

a) i materiali metallici non ferrosi in cascame di lavorazione;

b) i materiali metallici non ferrosi di qualsiasi provenienza che nello stato in cui si trovano sono inservibili per l'uso cui erano destinati;

c) i materiali metallici non ferrosi usati, riutilizzabili o reimpiegabili, che non siano più in opera o che, essendolo, non sono più in funzione.

Art. 9.

I materiali di cui all'articolo 7 devono essere conservati separatamente per ciascuna specie o lega e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia, a tutti gli effetti di legge.

Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rottami, il quale provvede alla disciplina della raccolta e della distribuzione dei rottami metallici non ferrosi mediante l'apposita Sezione metalli non ferrosi.

Alla assegnazione dei rottami metallici non ferrosi provvede il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, il quale può anche autorizzare gli stabilimenti, che producono rottami in cascami di lavorazione, a rigenerarli direttamente, se provvisti di attrezzatura autorizzata.

Il prezzo base d'acquisto dei rottami metallici non ferrosi è fissato dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10.

I macchinari di ogni genere e tipo, all'atto della loro demolizione, sono sottoposti alla disciplina di cui al presente decreto, ed i materiali risultanti devono essere denunciati a termini degli articoli 2 e 7.

Art. 11.

Qualsiasi atto di acquisto, vendita o cessione dei materiali di cui al presente decreto, compiuto in contravvenzione agli obblighi previsti nel decreto stesso, è nullo.

Chiunque omette la denuncia prevista dagli articoli 1, 2 e 7 o presenta denuncia infedele o incompleta, o comunque viola le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda dal triplo al quintuplo del valore del materiale oggetto della infrazione e comunque non inferiore a lire 500.

Se il colpevole ha agito per conto di una ditta industriale o commerciale, l'ammenda non è inferiore a lire 2.000.

Ove si tratti di quantità non superiore a 400 chilogrammi di materiale ferroso od a 5 chilogrammi di materiale non ferroso, la pena, nel caso previsto dal secondo comma, è dell'ammenda dal doppio al quintuplo del valore del materiale stesso, ed in ogni caso non inferiore a lire 200 nè superiore a lire 1000.

Art. 12.

Il Regio decreto-legge 26 ottobre 1939, anno XVIII, n. 1751, concernente la disciplina della raccolta dei rottami di ferro, convertito nella legge 19 febbraio 1940—XVIII, n. 202, è abrogato.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia

36^a RIUNIONE

Venerdì 27 giugno 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GATTI SALVATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, concernente l'aumento, dal 23 marzo 1941-XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi famiglia » (1406) - *rel. Giardini* Pag. 411

« Autorizzazione all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) a ricercare e coltivare giacimenti di combustibile fossile nel territorio del Regno di Albania » (1407 - *rel. Gai*) 412

(Seguito della discussione e approvazione con emendamenti):

« Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina dell'industria siderurgica » (1362 - *rel. Bocciardo*) - *Oratori*: Bocciardo, Favagrossa, *Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*, Presidente 409

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bartolini, Bennicelli, Betti, Bocciardo, Cantarano, Coffari, Concini, Cosentino, Delle Donne, Denti Amari di Pirajno, Di Lella, Fagiolari, Gatti Salvatore, Gavazzi, Gismondi, Goggia Francesco, Imberti, Jacobini, Majoni, Marzano, Mele, Montagna, Petrillo, Salazar, Santoro, Scodnik e Silvestri.

Sono presenti anche il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, Favagrossa, e il Sottosegretario di Stato per le Corporazioni, Amicucci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arnoni, Botturini, Falck, Gai, Gaslini e Giardini.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina dell'industria siderurgica » (1362). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Ricorda che l'esame di questo disegno di legge fu iniziato nella riunione precedente.

La Commissione legislativa dell'industria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni aveva introdotto al primitivo testo ministeriale un emendamento, il quale subordinava al parere del Comitato tecnico della siderurgia la facoltà del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra di modificare le quote, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge vigente sulla siderurgia.

Il relatore, senatore Bocciardo, propose la soppressione di tale emendamento, nella considerazione che esso limitava la necessaria tempestività e rapidità di decisione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Essendo ora presente il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, lo invita a manifestare il proprio punto di vista al riguardo.

FAVAGROSSA, *Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra*. In seguito ad accordi presi col Ministero delle corporazioni ritiene indispensabile introdurre nella formula approvata dalla Commissione della Camera un'aggiunta che assicuri il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sul funzionamento dei servizi da esso dipendenti anche in casi di assoluta urgenza.

Senza ripetere quanto già il senatore Bocciardo ha esposto nella sua relazione, afferma che vi sono casi di assoluta necessità e che vanno considerati sotto due aspetti: quello delle commesse e quello del migliore sfruttamento delle materie prime. Gli approvvigionamenti vanno soggetti ad improvvise modificazioni che obbligano a portare varianti nella produzione. Per le commesse la cosa è più delicata: si verificano necessità improvvise per le quali occorre stornare lavori già assegnati per dare la precedenza a nuove commesse onde far fronte a necessità urgenti della difesa.

Ad esempio, attualmente la Marina da guerra e quella mercantile si trovano in una particolare situazione dovuta a perdite normali e anormali e soprattutto in vista delle future necessità.

Ritardare l'assegnazione di lamiera grosse non permetterebbe di far fronte alle necessità della Marina sia da guerra che mercantile e potrebbe compromettere la difesa del Paese.

Occorre perciò dare ordini per aumentare la produzione delle lamiera grosse, produzione che è concentrata in tre sole ditte, alle quali fra poco se ne aggiungerà una quarta. Rileva che la produzione normale non può fare assegnamento sui *blumi* tedeschi che si sono dimostrati inservibili a questo scopo. Può anche occorrere di dover far fronte improvvisamente a varianti anche sensibili nei getti di acciaio per provvedere alla riparazione di navi danneggiate da siluramento o da bombardamento.

Per tutti questi casi, e per altri analoghi, occorre che il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra abbia la massima libertà di azione senza che, per questo, debba lasciar da parte il Comitato tecnico della siderurgia.

Per corrispondere a queste necessità propone per il 1° comma dell'articolo unico la seguente dizione: « Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la data della dichiarazione della sua cessazione, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha facoltà di modificare le quote, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 19 giugno 1940, anno XVIII, n. 1079, che disciplina la produzione siderurgica, in attuazione del piano autarchico, secondo le necessità determinate dallo stato di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo della siderurgia.

Nei casi urgenti il Sottosegretariato provvede, salvo a sentire al più presto il Comitato predetto ».

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Dichiarò di essere d'accordo nella modificazione proposta.

BOCCIARDO, *relatore*. Poichè il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, che ha la responsabilità della produzione siderurgica italiana ai fini della guerra, ritiene che la legge così modificata gli conceda la necessaria libertà per agire, dichiara che non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo unico che risulta così emendato:

« Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la data della dichiarazione della sua cessazione, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha facoltà di modificare le quote, di cui agli articoli 1, 2,

3 e 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, che disciplina la produzione siderurgica, in attuazione del piano autarchico, secondo le necessità determinate dallo stato di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo della siderurgia.

Nei casi urgenti il Sottosegretariato provvede, salvo a sentire al più presto il Comitato predetto.

Queste modificazioni non danno diritto alle ditte, siano esse di categoria A, B o C, di chiedere compensi o conguagli di sorta.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, concernente l'aumento, dal 23 marzo 1941-XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi famiglia » (1406). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore Concini di dar lettura della relazione del senatore Giardini, assente per congedo.

CONCINI, segretario. La proposta di conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, concernente l'aumento, dal 23 marzo 1941-XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi di famiglia, è meritevole della massima considerazione.

Con la legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, che istituiva una Cassa unica per il funzionamento degli assegni familiari, la saggia e grandiosa opera di previdenza sociale veniva disci-

plinata e consolidata, estendendone i benefici non solo ai figli, ma anche alla moglie ed ai genitori a carico del lavoratore.

Lo stato di guerra è venuto a creare eccezionali difficoltà di vita per le classi lavoratrici; il blocco dei prezzi dei generi alimentari, causa la rarefazione dei prodotti, non ha avuto quella efficacia che era lecito attendersi; ad eccezione dei generi di primissima necessità per i quali lo Stato corrisponde agli agricoltori dei premi, tutti gli altri hanno subito sensibili aumenti.

I salari non si potevano aumentare in ossequio alla politica del blocco, ma per altro, un provvedimento si imponeva, che permettesse di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, ed a tale scopo si è pensato di aumentare gli assegni familiari corrisposti in tutti i settori della produzione, ponendo la maggiore spesa, parte a carico dei datori di lavoro, parte a carico dello Stato.

Il carico per i datori di lavoro risultava sulla retribuzione lorda, secondo la legge dell'agosto 1940, dell'8 per cento per l'industria e per l'agricoltura, del 6,25 per cento per il commercio e per le professioni e le arti, e per il settore del credito e della previdenza da percentuali variabili da un massimo del 12,75 per cento ad un minimo dell'8,20 per cento a seconda delle diverse categorie.

Con il decreto-legge in esame le percentuali si sono elevate, per la durata della guerra, al 10 per cento per l'industria, da un massimo del 14,75 per cento ad un minimo del 10,20 per cento a seconda delle diverse categorie per il credito e la previdenza, rimanendo invariate le quote dell'agricoltura e del commercio.

Inoltre lo Stato concorrerà nel limite massimo di lire 350 milioni all'anno per l'onere risultante alla Cassa unica dalla maggiorazione delle nuove tabelle in confronto di quelle in vigore.

L'onere risultante sulla base del confronto fra le nuove tabelle e quelle in vigore, come risulta dalla relazione allegata al disegno di legge, si può approssimativamente calcolare in: lire 505.800.000 per l'industria, in lire 151.700.000 per l'agricoltura, in lire 44.160.000 per il commercio, in lire 31.837.000 per il credito e l'assicurazione, in lire 864.000 per le profes-

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

sioni e arti; in totale, lire 734.351.000, pari al 3 per cento sull'ammontare complessivo dei salari e pel quale onere, come detto, lo Stato concorrerà con un massimo di lire 350 milioni.

Ben ha disposto il decreto lasciando inalterate le percentuali a carico dell'agricoltura, del commercio, delle arti e professioni; il blocco dei prezzi per la prima, il rallentamento delle attività commerciali e professionali nei secondi, giustificano pienamente il trattamento.

I settori invece dell'industria e del credito, favoriti dall'intenso lavoro conseguente allo stato di guerra, sono in grado di facilmente sopportare l'aumento delle percentuali a loro carico.

D'altra parte i datori di lavoro si rendono conto della necessità di venire in sollievo ai lavoratori nella disagiata situazione economica del momento, per quella collaborazione che è canone fondamentale del Fascismo; ed è da augurarsi che le nuove tabelle diventino permanenti, perchè col miglioramento del tenore di vita del lavoratore se ne avvantaggerà la salute, il rendimento e di conseguenza la produzione.

Per le suesposte considerazioni il disegno di legge merita l'incondizionata approvazione da parte del Senato con un voto di plauso.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) a ricercare e coltivare giacimenti di combustibile fossile nel territorio del Regno di Albania » (1407). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Prega il senatore Concini di dar lettura della relazione del senatore Gai, assente per congedo.

CONCINI, segretario. Non ritiene che occorra illustrare la necessità di svolgere, con visione più vasta e ritmo più intenso, le ricerche di combustibili fossili in Albania, allo scopo di individuare le risorse e apprezzarne la qualità e consistenza per passare poi alla coltivazione dei giacimenti.

La servitù così pesante che ha gravato sull'Italia inceppandone lo sviluppo industriale, con serie conseguenze politiche, ha segnato un indirizzo che deve essere seguito senza titubanze.

I territori dell'Albania danno indicazioni molto promettenti nei riguardi della esistenza di antraciti, litantraci e ligniti, e pertanto la Azienda Carboni Italiani ha già stipulato una convenzione con il Governo albanese che le assicura il diritto esclusivo di ricerca e coltivazione di tutti i combustibili fossili nelle zone del territorio albanese libere da vincoli minerari.

Le ricerche e le coltivazioni vengono eseguite per conto dello Stato, come è stabilito dall'articolo 2 del disegno di legge.

L'Azienda Carboni Italiani, appena stipulata la convenzione con il Governo albanese, si pose subito all'opera, e, in mancanza di fondi appositi, utilizzò, con superiore autorizzazione, il fondo di 30 milioni stanziato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 760, per le ricerche di combustibili fossili nel Regno, da eseguirsi per conto dello Stato.

Il disegno di legge in discussione vuole assicurare all'Azienda Carboni Italiani i mezzi necessari per attuare il programma albanese e così provvede ad estendere le facoltà dell'Azienda Carboni Italiani al territorio del Regno di Albania e stanziava la somma di 15 milioni per lo svolgimento del programma dei lavori, da erogarsi in tre annualità di 5 milioni per ognuno degli esercizi finanziari 1941-42 - 1942-43 - 1943-44.

Nessun dubbio sulla necessità e urgenza del provvedimento. È anzi da raccomandare che i mezzi per queste ricerche e coltivazioni siano concessi con maggiore larghezza non solo in relazione alle necessità contingenti, ma più ancora per avviare a soluzione uno dei più gravi problemi che interessa, per il dopo guerra, la libertà economica del nostro Paese.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,30.

ALLEGATO

**Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge
19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina
dell'industria siderurgica (1362).**

Articolo unico

Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la data della dichiarazione della sua cessazione, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha facoltà di modificare

le quote, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, che disciplina la produzione siderurgica, in attuazione del piano autarchico, secondo le necessità determinate dallo stato di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo della siderurgia.

Nei casi urgenti il Sottosegretariato provvede, salvo a sentire al più presto il Comitato predetto.

Queste modificazioni non danno diritto alle ditte, siano esse di categoria A, B o C, di chiedere compensi o conguagli di sorta.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia

37^a RIUNIONE

Giovedì 10 luglio 1941 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente **BOCCIARDO**

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1941-XIX, n. 407, riguardante il divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura » (1427 - *rel.* Gavazzi Giuseppe) Pag. 418

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1941-XIX, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione » (1437 - *rel.* Rota Francesco) 419

« Modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 677, e soppressione delle casse in liquidazione in esso contemplate e della cassa di confraternita montanistica della Regia miniera di Idria » (1439 - *rel.* Silvestri) 421

« Modificazioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione e per la nuzialità e la natalità » (1440 - *rel.* Marzano) 422

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 367, riguardante la denuncia e la raccolta dei banchi di stagno degli esercizi pubblici » (1426 - *rel.* Majoni). - *Oratori:* Bennicelli, Mele, Amicucci. *Sottosegretario di Stato per le corporazioni* 418

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi, o fatti prigionieri » (1438 - *rel.* Gismondi) - *Oratori:* Scodnik, Presidente, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni* 419

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bartolini, Bennicelli, Bocciardo, Botturini, Coffari, Concini, Cosentino, Delle Donne, Denti Amari di Pirajno, Di Lella, Fagiolari, Gai, Gavazzi Giuseppe, Giaquinto, Gismondi, Goggia Francesco, Imberti, Jacobini, Majoni, Marzano, Mele, Messa, Montagna, Petrillo, Rota Francesco, Santoro, Scodnik, Silvestri, Spezzotti.

È presente il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Amicucci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arnoni, Celi, Gaslini, Gatti Salvatore, Giardini.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 367, riguardante la denuncia e la raccolta dei banchi di stagno degli esercizi pubblici** » (1426). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MAJONI, *relatore*. Basta soffermare l'attenzione sulle prime parole del Regio decreto-legge, che viene sottoposto all'esame della Commissione per la sua conversione in legge, perchè non possa esservi la minima esitazione sull'approvazione del relativo disegno di legge. Le prime parole sono le seguenti: « Ritenuta la urgente necessità per causa di guerra di disporre la denuncia e la raccolta dei banchi di stagno degli esercizi pubblici... ». Tale motivazione esclude difatti qualsiasi sindacabilità degli organi legislativi, come sempre dev'essere quando trattasi di provvedimenti intesi ad alimentare il nostro sforzo bellico. Si osservi inoltre che la raccolta si limita ai banchi dei pubblici esercizi, a cose quindi attinenti a scopi non di stretta necessità. Il provvedimento è stato suggerito dall'urgenza ed è quindi pienamente giustificato.

BENNICELLI. Nota come, in certi casi, questi banchi di vendita hanno proporzioni molto ridotte e sono costituiti di una lega metallica in cui lo stagno entra in piccolissime quantità.

Poichè le disposizioni del disegno di legge si applicano per tutti i banchi di vendita, di qualsiasi dimensione, sarebbe raccomandabile che l'Ente distribuzione rottami stabilisse delle eccezioni per questi pochi casi particolari a cui non dovrebbero essere applicate le suddette disposizioni.

MELE. Si dichiara favorevole al disegno di legge e raccomanda soltanto al Ministero delle corporazioni, a proposito dell'articolo 3 circa

il prezzo di acquisto dei banchi di stagno, che nel determinare il prezzo stesso si tenga conto che tali banchi non sono un superfluo abbellimento delle aziende ma veri e propri strumenti di lavoro necessari e, come tali, parti integranti dell'attrezzatura dell'esercizio, con un costo effettivo non certo limitato alle unità di stagno e agli altri metalli contenuti nei banchi.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Accetta la raccomandazione osservando che in casi analoghi, come ad esempio quello del rame, il Ministero non ha mancato di considerare con larghezza di criterio il prezzo in riferimento alle circostanze particolari.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1941-XIX, n. 407, riguardante il divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura » (1427). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GAVAZZI, *relatore*. Il nichelio è prodotto per la maggior parte nella Columbia britannica (miniere di Salbury - Ontario) e per una parte minore nella Nuova Caledonia (colonia francese): nelle attuali condizioni non è quindi importabile.

Si è cercato molto anche in Italia e ricerche sono state condotte in Sardegna ed in Piemonte: si sono ottenuti accertamenti promettenti con qualche produzione del metallo, ma si tratta per ora di quantità modeste e solo di buone promesse per il futuro.

L'uso del nichelio in questi ultimi tempi — prima della presente conflagrazione — era notevolmente aumentato per il fabbisogno di acciaio inossidabile, il quale, sotto forma di lamiera, trova un impiego sempre crescente segnatamente nelle tintorie. Tale impiego veniva ad aggiungersi a quello per le leghe di uso domestico (packfong) e industriali (metallo monel), per provvedere al metallo monetato e infine per la nichelatura galvanoplastica.

A tutto questo ora si aggiunge l'impiego

bellico preminente e relevantissimo anche per quantità. È noto infatti che l'aggiunta di quantità limitate di questo metallo all'acciaio ne esalta le caratteristiche di resistenza e tenacità, assolutamente indispensabili per l'armamento.

Non potendosi fare assegnamento sulla importazione di notevoli quantità di questo metallo dall'estero, il Governo ha provveduto:

1° a togliere dalla circolazione le monete di nichelio;

2° a impedire di fatto l'uso di lamiere inossidabili, dopo l'esaurimento delle scorte, e ad eliminare, col decreto legge in esame, l'impiego del nichelio per uso galvanoplastico in quelle applicazioni (chirurgia esclusa) che passano in seconda linea di fronte ai fabbisogni di guerra.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1941-XIX, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione » (1437). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ROTA FRANCESCO, *relatore*. Nei primi mesi della guerra alcuni settori produttivi hanno segnalato una diminuzione della loro attività, per cui, molti prestatori di opera sono rimasti privi di lavoro per un periodo superiore ai 120 giorni normali al quale erano limitate le provvidenze in favore dei disoccupati. Per questo motivo venne emanato il Regio decreto-legge 17 marzo 1941-XIX, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 giorni del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione.

Quantunque le ragioni che hanno consigliato questo provvedimento non esistano più oggi, perchè in Italia, per vari motivi, ma soprattutto per il largo invio in Germania di lavoratori, la disoccupazione è quasi totalmente sparita, pure per lo stato di guerra, e soprattutto per

l'immediato dopo guerra, non è escluso che quelle circostanze abbiano a ripetersi.

Giustamente il provvedimento ha carattere transitorio cessando dopo un anno dalla fine della guerra. Il carico finanziario non preoccupa perchè, come è stato già rilevato, ora vi sono pochissimi disoccupati, e perchè in ogni caso vi farà fronte colla propria riserva l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi, o fatti prigionieri » (1438). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GISMONDI, *relatore*. Il Regio decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge è inteso ad integrare le disposizioni della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, con la quale provvedevasi, immediatamente dopo la dichiarazione di guerra, al trattamento economico degli impiegati privati richiamati alle armi. Si è rilevato anzitutto, ai fini di una equa e logica soluzione, il caso, non preveduto dalla legge suddetta e tuttavia frequente, di coloro che siano stati bensì chiamati in un primo momento alle armi per adempiere semplicemente ad obblighi di leva ma che poscia vengano trattenuti in servizio militare, per ovvie esigenze belliche, oltre il periodo di leva propriamente detto.

A questa fondamentale equiparazione provvede l'articolo 1 del Regio decreto-legge in esame, il cui capoverso determina la decorrenza della spettante retribuzione e richiama l'articolo 6 della legge del 1940, per la commisurazione della retribuzione stessa, nonchè l'articolo 4 dell'attuale Regio decreto-legge, parzialmente emendato nel testo originario dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

L'attenzione del Governo del Re è stata altresì rivolta a considerare la sorte di

cittadini italiani, già impiegati in territori di Stati nemici presso aziende italiane, i quali vennero poi internati in campi di concentramento o comunque posti nella impossibilità di continuare a percepire dalle aziende stesse qualsiasi retribuzione nonchè di rientrare in Patria (art. 2). Non potendosi rispetto a costoro tener fermo l'obbligo dei datori di lavoro di corrispondere tutta o parte della retribuzione — data la sospensione di ogni attività produttiva da parte delle suddette aziende — è stato peraltro affermato l'obbligo degli stessi datori di lavoro di versare il contributo alla Cassa anche sugli stipendi degli impiegati occupati all'estero per quelle aziende all'estero che non potevano considerarsi rappresentate dalle Confederazioni di lavoro, a norma dell'articolo 4 della ripetuta legge 10 giugno 1940. Sono stati infine equiparati ai richiamati alle armi nei corpi combattenti coloro che siano riassunti in servizio continuativo nel corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nelle formazioni mobilitate per la difesa antiaerea o che siano arruolati nei battaglioni della Gioventù Italiana del Littorio (art. 3).

Trattasi in sostanza di casi il cui comune denominatore, dato dalle inderogabili esigenze della guerra dura e vittoriosa, consiglia le assimilazioni enunciate nei primi tre fondamentali articoli del Regio decreto-legge in questione, mentre con l'articolo 4, nella sua forma emendata dalla Camera, si rettificano in parte i criteri di determinazione dell'ammontare delle indennità già regolate dalla legge 10 giugno 1940, e si disciplina la concessione dei relativi assegni famigliari. Con l'articolo 5 si stabiliscono, agli effetti del trattamento economico, i rapporti e i limiti tra congedo e licenza straordinaria, ed infine (cogli articoli 6, 7) si considera il trattamento preveduto dalla legge 10 giugno 1940 e dal presente Regio decreto-legge nei confronti dei prigionieri di guerra e dei dispersi.

Prima di porre fine alla sua relazione, informa che la Federazione degli Armatori, con apposito memoriale fattogli pervenire, ha richiamato l'attenzione sull'opportunità di introdurre nel disegno di legge il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 2 i seguenti tre comma:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli ufficiali e ai marconisti della marina mercantile che, per effetto dello stato di guerra, sono stati assegnati a campi di concentramento o a luoghi di confino, già imbarcati su navi battenti bandiera italiana catturate, affondate, sequestrate o comunque perdute.

« Tale trattamento fa carico alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati tranne per la aliquota che a norma della lettera b) dell'articolo 9 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266, risulterà a carico dello Stato e che verrà rimborsata alla Cassa predetta dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

« Il trattamento predetto sostituisce per detti ufficiali e marconisti quello previsto agli articoli 5 e 6 della precisata legge, la quale resta tuttavia applicabile in ogni altra sua parte per i detti ufficiali e marconisti ».

Sembrandogli cosa equa, pensa che la proposta potrebbe essere tenuta in considerazione.

PRESIDENTE. Fa rilevare che l'emendamento avrebbe dovuto essere presentato da un componente la Commissione e 24 ore prima della riunione, per rendere possibile la comunicazione ai Ministri competenti.

SCODNIK. Si associa alle opportune ed elevate considerazioni del relatore nei riguardi del doveroso interessamento del Governo per la sorte dei cittadini italiani già impiegati in territori di Stati nemici presso aziende italiane e internati poi in campi di concentramento o fatti prigionieri.

In merito alla proposta di emendamento presentata all'ultima ora, comunica che egli era stato appunto pregato di farne la presentazione, di accordo col relatore, sulla premessa che la Federazione degli Armatori già aveva ottenuto il consenso di massima dei Ministri competenti.

È persuaso che, a parte la questione pregiudiziale, la Commissione avrebbe bene accolto il provvedimento che è oggetto dell'emendamento, ben conoscendo quanto grandi siano le sofferenze di quegli ufficiali della marina mercantile e di quei marconisti che si trovano rinchiusi nei campi di concentramento e che sono sottoposti a giudizi iniqui, senza poter

calcolare su alcun soccorso e appoggio della Madre-patria.

Comunque è stato informato stamane che il Governo ha accettato l'idea informatrice della proposta di emendamento e intende provvedere alla cosa con disposizione a parte.

Eliminata la proposta di emendamento, ritiene che il Senato sarà pienamente consenziente per il provvedimento a parte, da emanarsi quanto più sollecitamente possibile.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Dichiarò che il Governo è d'accordo e che avrebbe anche accettato l'emendamento se fosse stato presentato nei termini regolamentari o se si fosse quindi potuto concordare anche col Ministero delle finanze.

Osserva però che sarebbe stato più opportuno presentare l'emendamento alla Camera. Introdurlo ora vorrebbe dire rinviare il provvedimento alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, presso la quale si dovrebbero nuovamente convocare quattro Commissioni per approvarlo.

Comunque assicura che il Governo non solo terrà conto del concetto che ha ispirato l'emendamento, ma ne farà oggetto di un Regio decreto-legge, col quale si estenderanno a queste assai benemerite categorie di ufficiali e di marconisti le provvidenze in discussione. In tal modo l'applicazione del provvedimento potrà essere fatta anche con maggiore rapidità.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto con compiacimento delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

SCODNIK. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per l'affidamento che, a nome del Governo, ha voluto dare.

Osserva poi che l'articolo 6 del decreto riguarda il trattamento che viene praticato ai dichiarati dispersi. La legge comune dispone che fino a che non vi sia una dichiarazione la quale equivalga a dichiarazione di morte presunta a termini del codice civile non si può far luogo alla liquidazione definitiva. Gli sembra perciò inadeguato il termine di tre mesi, successivi alla data della dichiarazione di irreperibilità, durante i quali è esteso il trattamento in parola, quando si sa che occorrono due anni dalle ultime notizie ricevute per procedere alla liquidazione.

L'Istituto di previdenza sociale ha adottato una norma di carattere generale con la quale intende accelerare questa procedura, indipendentemente dai termini del Codice civile. L'oratore chiede al Sottosegretario di Stato se non ritiene che anche per le assicurazioni non solo individuali, ma collettive largamente concluse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, non sia il caso di applicare analoghe disposizioni per attenuare le conseguenze del contributo fissato per soli tre mesi.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ma poi subentra la legge di guerra.

SCODNIK. Ciò non muta quanto ha detto. Chiede che il Ministero delle corporazioni faccia qualche passo presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (e ciò varrà anche per le Società di assicurazione) per far sì che almeno in via di casistica speciale le liquidazioni agli aventi diritto siano accelerate: e ciò anche prima che intervengano nuove provvidenze di carattere generale.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Assicura che così sarà fatto.

PRESIDENTE. Dichiarò che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 677, e soppressione delle casse in liquidazione in esso contemplate e della cassa di confraternita montanistica della Regia miniera di Idria » (1439). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SILVESTRI, *relatore*. Con il Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, fu provveduto a sistemare il trattamento previdenziale del personale in servizio delle miniere dell'Arsa, delle cave di Predil e delle miniere di Chiusa e Vipiteno, disponendo nel contempo la messa in liquidazione delle rispettive tre casse di fratellanza o di confraternita, le quali fino allora, e secondo l'abrogata legislazione austriaca, provvedevano all'assicurazione di invalidità e di vecchiaia del detto personale.

La liquidazione venne affidata all'Istituto

nazionale fascista della previdenza sociale con l'incarico di provvedere, servendosi delle attività disponibili di ciascuna cassa, al pagamento delle pensioni di invalidità e di vecchiaia nonché delle rendite vedovili ed orfanili maturate alla data di entrata in vigore di quel provvedimento. Qualora dette attività non fossero state sufficienti, le pensioni facenti carico alle singole casse dovevano essere proporzionalmente ridotte.

Per le pensioni che sarebbero venute a maturare successivamente, venne disposto che allo stesso personale era esteso il trattamento previsto dalle forme di previdenza esercitate dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Ora, giusta quanto osserva la relazione che accompagna il disegno di legge in esame, stante le varie questioni sorte in sede di applicazione del ricordato provvedimento e le difficoltà incontrate a cagione dell'insufficienza dei mezzi finanziari delle gestioni in liquidazione delle sopraindicate tre casse, occorre provvedere ad introdurre talune modificazioni al Regio decreto-legge del 1937, e nel contempo a procedere alla soppressione, in luogo della liquidazione, delle ripetute tre casse, come pure alla soppressione dell'altra di confraternita montanistica — non ancora posta in liquidazione — del personale addetto alla Regia miniera di Idria, per la quale nulla era stato finora disposto.

A ciò provvede il disegno di legge, presentato dal Ministero delle corporazioni d'intesa con quelli di grazia e giustizia e delle finanze.

Dispone tale disegno di legge che le attività e passività dei sopraddetti enti o casse vengano trasferiti all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il quale sarà incaricato di provvedere al pagamento delle pensioni e delle rendite già a carico degli enti medesimi, sia perchè già liquidate, sia perchè maturate anteriormente alla loro soppressione, integrando quelle eventualmente già ridotte per la ragione sopra accennata, e aumentando, in ragione del 40 per cento, tutte le altre a carico delle casse già in liquidazione.

Al personale invece già iscritto alle stesse, ma a cui favore non sia stata ancora liquidata una pensione, si propone di accreditare i con-

tributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria che gli si sarebbero dovuti attribuire per il periodo che va dal 1° marzo 1926 al 23 luglio 1937, dettando inoltre speciali disposizioni per disciplinare il suo passaggio, a partire da quest'ultima data, alla nuova forma previdenziale obbligatoria.

Sono pure contenute nel progetto le speciali norme che riguardano la soppressione dell'altra cassa per il personale della Regia miniera di Idria.

Nel loro complesso gli articoli del progetto disciplinano in maniera definitiva ed organica tutta questa importante materia.

I maggiori oneri che ne deriveranno saranno sopportati dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, ma lo Stato, dal suo canto, rinuncerà ai diversi crediti verso gli enti di cui viene proposta la soppressione.

Comunque trattasi di oneri destinati a fronteggiare innegabili necessità di benemeriti gruppi di lavoratori e delle loro famiglie.

La lettura dei sedici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione e per la nuzialità e la natalità » (1440). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARZANO, *relatore*. L'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, esclude dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità i cittadini stranieri.

Con recenti accordi i Governi italiano e tedesco hanno migliorato il trattamento assicurativo previsto dalla Convenzione italo-tedesca del 20 giugno 1939, approvata con legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2036, conce-

dendosi da parte tedesca un'estensione di provvidenze, in caso di parto, alle operaie italiane lavoranti in Germania e alle mogli degli operai italiani lavoranti in Germania, e da parte italiana, come corrispettivo, estendendosi la assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità, con decorrenza dal 1° giugno 1941, anno XIX, ai cittadini tedeschi lavoranti in Italia alle dipendenze di terzi.

Per poter dare esecuzione a tali nuovi accordi nel Regno, il Governo propone di modificare la disposizione legislativa escludente gli stranieri dall'assicurazione, ammettendo all'assicurazione per la natalità e la nuzialità

in Italia i cittadini stranieri di razza ariana appartenenti a Paesi che concedono ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

La modificazione proposta appare giustificata dagli impegni assunti dal Governo italiano e, per quanto non rientrino in una disamina in questa sede, giova osservare che i nuovi accordi rappresentano un nuovo passo per la protezione del lavoro.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia

38^a RIUNIONE

Venerdì 17 ottobre 1941 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GATTI SALVATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Istituzione di un compenso speciale al personale del Corpo Reale delle Miniere » (1515 - rel. Jacobini) Pag. 431

(Discussione e approvazione):

« Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri » (1450 - rel. Mele) - *Oratori*: Goggia, Santoro, Fagiolari, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Presidente 425

« Classificazione delle sostanze minerali » (1514 - rel. Bocciardo) - *Oratori*: Petrillo, Jacobini, Silvestri, Fagiolari, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Presidente 428

« Disciplina della utilizzazione delle ossa greggie » (1516 - rel. Gai) - *Oratori*: Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Gismondi, Presidente 433

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Arnoni, Bartolini, Bocciardo, Burgo, Coffari, Concini, Cosentino, Delle Donne, Di Lella, Donzelli, Fagiolari, Gai, Gaslini, Gatti Salvatore, Gavazzi Giuseppe, Giaquinto, Giardini, Gismondi, Goggia Francesco, Imberti, Jacobini, Marzano, Mele, Messa, Montagna, Petrillo, Santoro, Scodnik, Silvestri e Trigona.

È presente il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Amicucci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bennicelli, Betti, Botturini, Celi, Denti Amari di Pirajno, Falck, Majoni, Spezzotti e Trecani degli Alfieri.

CONCINI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri » (1450). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MELE, *relatore*. Il disegno di legge in discussione relativo all'istituzione di elenchi autorizzati di spedizionieri appartiene alla serie degli opportuni provvedimenti delibe-

rati dal Governo fascista, nella sua vigilanza di tutela e disciplina delle varie attività economiche.

Utili anelli di collegamento dei rapporti tra i vettori e i produttori o i distributori, gli spedizionieri compiono nel complesso dell'economia commerciale una funzione delicata e fiduciaria. Essi sono infatti i mandatari degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti non solo per tutto quanto riguarda la scelta dei mezzi più convenienti di trasporto delle merci, ma anche per le altre operazioni accessorie che accompagnano abitualmente la spedizione e la consegna delle merci medesime, come per esempio la fissazione delle condizioni contrattuali del trasporto, la determinazione dei costi effettivi dei noli, il rimborso degli assegni.

Gli spedizionieri costituiscono quindi altrettanti efficaci ausiliari del commercio terrestre, marittimo e aereo, in quanto ad essi spesso viene affidata un'intelligente coordinazione dei differenti mezzi e servizi di trasporto per facilitare il più sollecito movimento delle merci, nel quale risiede uno dei fattori principali della vita degli scambi. Da questo punto di vista la migliore capacità tecnica di tali agenti economici, la loro provata esperienza ad assolvere i compiti a cui sono chiamati, la loro selezione professionale, formano i presupposti indispensabili per collaborare validamente, nei limiti del loro settore, agli sviluppi dell'espansione commerciale nazionale.

Perciò, mentre con la sicura vittoria delle armi italiane prossimamente si apriranno ai prodotti nostrani nuove vie di sbocco, l'istituzione di elenchi autorizzati di spedizionieri risulta più che mai tempestiva. Tali elenchi sono aperti, ossia senza limite di numero, e ognuno può esservi iscritto, purchè presenti i necessari requisiti di capacità tecnica e di moralità civile, politica e commerciale. In tal modo si impediscono situazioni privilegiate a esclusivo vantaggio delle attività già esistenti.

Il disegno di legge negli articoli 1, 2, 3 delinea la figura giuridica e commerciale degli spedizionieri, secondo gli inquadramenti sindacali in atto, istituisce il loro elenco autorizzato presso i Consigli provinciali delle corporazioni, provincialmente e interprovincialmente se il

numero delle aziende risulti inferiore a venti, stabilendo che, dalla data di pubblicazione di tali elenchi, soltanto gli iscritti possono esercitare l'attività di spedizionieri. Negli articoli 4 e 5 si elencano le modalità e i vari documenti necessari per l'iscrizione di privati o società, che già esercitino da un quinquennio la professione di spedizionieri. Negli articoli 6 e 7 sono prescritte le modalità d'iscrizione di privati o società, che intendano invece iniziare tale professione, e che debbono altresì comprovare i requisiti di attitudine tecnica e capacità finanziaria. Nell'articolo 8 viene fatto obbligo della comunicazione degli elenchi e delle relative varianti alle Questure.

Negli articoli 9 e 10 sono fissate con criterio di rappresentanza corporativa le norme per la formazione e la presidenza delle Commissioni provinciali o interprovinciali che dovranno redigere gli elenchi degli spedizionieri. Alle Commissioni vanno altresì devoluti i provvedimenti circa le cauzioni da prestarsi le quali, giusto un emendamento introdotto dalla competente Commissione della Camera, debbono essere determinate, per le aziende già esistenti, tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile. Spettano inoltre alle Commissioni la pubblicazione degli elenchi e le relative cancellazioni, le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti, i reclami di ogni materia attinenti ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri, ovvero tra spedizionieri e utenti.

Con gli articoli 11 e 12 alle Commissioni sono attribuite le facoltà di applicare sanzioni (censura, pagamento di somme a favore delle opere assistenziali, sospensione o radiazione dall'elenco), e si precisano le modalità e i casi per infliggerle. L'articolo 13 contempla la cancellazione dall'elenco quando l'iscritto abbia cessato la sua attività di spedizioniere, oppure sia intervenuta nei suoi confronti sentenza definitiva di fallimento.

Contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali e interprovinciali è ammesso, con l'articolo 14, il ricorso alla Commissione centrale, la quale, ancora prima di decidere con provvedimento definitivo, può anche disporre che il ricorso dell'interessato abbia effetto sospensivo. Secondo l'articolo 15 tutti i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'inscri-

zione nell'elenco saranno comunicati, per gli effetti del rilascio delle licenze, alle Questure delle rispettive provincie, le quali dovranno comunicare alle Commissioni i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri.

L'articolo 16 istituisce presso il Ministero delle corporazioni la Commissione centrale, tracciandone le modalità di formazione, di funzionamento, nonché di integrazione eventuale con altre rappresentanze corporative. Negli articoli 17 e 18 si determina la durata in carica dei membri delle Commissioni provinciale e centrale, le maggioranze e le presenze necessarie per la validità delle rispettive deliberazioni.

L'articolo 19 prescrive che la prima formazione degli elenchi dovrà essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 20 prudenzialmente avvisa che la mancata o rifiutata iscrizione nei primi elenchi non sospende l'attività dello spedizioniere, finchè non si sia pronunciata la Commissione centrale su ricorso dell'interessato.

L'articolo 21 commina le penalità per chi intraprenda l'attività di spedizioniere senza avere ottenuto l'iscrizione nell'elenco o ne sia stato radiato, per chi continui l'esercizio durante il provvedimento di sospensione e per chi manchi al pagamento della tassa di concessione. Nei casi poi in cui gli spedizionieri siano sottoposti a procedimento penale, il Prefetto può ordinare la chiusura dell'esercizio, ma contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno, con effetti sospensivi.

Con l'articolo 22 gli spedizionieri iscritti nell'elenco possono rilasciare procura, per l'esecuzione delle operazioni, presso la Regia Dogana soltanto al personale regolarmente in servizio presso la propria azienda oppure a spedizionieri doganali con patente propria. In caso contrario son puniti con l'ammenda di L. 2.000, oltre ai provvedimenti disciplinari. Con l'articolo 23 gli spedizionieri iscritti nell'elenco sono esentati dalla cauzione che il questore può imporre, a norma dell'articolo 116 della legge di pubblica sicurezza.

La vigilanza per l'applicazione della legge è, con l'articolo 24, attribuita al Ministero delle corporazioni, che, ai sensi dell'ultimo arti-

colo 25, emanerà il relativo regolamento, di concerto coi Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, delle comunicazioni e delle finanze.

Concludendo, il relatore afferma che le norme del disegno di legge in esame rappresentano un'altra delle applicazioni concrete dei principi di ordine corporativo e di disciplina sindacale.

GOGGIA. Dopo la esauriente illustrazione del senatore Mele, non ha che tre modeste osservazioni da fare.

La prima riguarda un errore di stampa alla riga 6^a dell'articolo 4. Invece delle parole « di cui all'articolo 8 » va detto « di cui all'articolo 9 », perchè nell'articolo 9 e non nell'articolo 8 si tratta della competente Commissione provinciale.

Lo stesso errore è anche alla riga 6^a dell'articolo 6.

Una seconda osservazione di pura forma riguarda l'articolo 14, dove è detto che è ammesso ricorso alla Commissione centrale « di cui all'articolo seguente ». Forse sarebbe più chiaro dire « di cui all'articolo 16 », perchè, se è vero che nell'articolo 15 si nomina la Commissione centrale, l'istituzione e la composizione di essa risultano dall'articolo 16.

La terza osservazione è la seguente: mentre al secondo alinea dell'articolo 14 si dice che il ricorso dell'interessato contro le deliberazioni della Commissione non ha effetto sospensivo, all'articolo 21, dove si dispone che in tutti i casi in cui i titolari siano sottoposti a procedimento penale il Prefetto può ordinare la chiusura dell'esercizio, si ammette che il ricorso dell'interessato abbia effetto sospensivo. Forse, anche in questo caso, in analogia a quanto si prescrive all'articolo 14 per i ricorsi contro la Commissione, sarebbe stato preferibile che il ricorso contro le decisioni del Prefetto non avesse effetto sospensivo, ad evitare che il disposto del primo Magistrato della Provincia resti lettera morta sin dopo il responso del Ministero.

Non ha creduto di proporre un formale emendamento al riguardo perchè pensa che probabilmente il Governo non ritiene che ciò possa dar luogo a inconvenienti.

Non varrebbe la pena di rimandare per questo alla Camera il disegno di legge in

esame specialmente perchè il disegno di legge realizza un antico voto della categoria ed è bene che entri in vigore assai prima della conclusione di una pace, che tutti auguriamo ci apra nuovi e più ampi scambi commerciali, di una pace ben diversa, anche in questo, da quella infelice pace di Versaglia, di cui si sarebbe potuto ripetere quello che Cicerone diceva di Antonio: *Sub nomine ejus latet bellum*.

Concludendo: le case di spedizione sono circa 1500, esse hanno ed avranno nel dopoguerra sempre più delicate mansioni; perciò ben venga la legge che mira sin da ora a disciplinare la loro attività e ad evitare che si insinuino in esse elementi di dubbia capacità o moralità.

SANTORO. Desidera avere un chiarimento. Dal disegno di legge in esame risulta che tutta l'attività degli spedizionieri è sottoposta al controllo del Ministero delle corporazioni, e invece nell'articolo 21 è detto che contro il provvedimento del Prefetto che può ordinare la chiusura dell'esercizio è ammesso ricorso al Ministero dell'interno e non al Ministero delle corporazioni.

FAGIOLARI. Nota come all'articolo 1 si dice che sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente « od in ogni caso » per conto del committente, alla stipulazione del contratto, ecc.

Poichè coloro che si obbligano a provvedere alla stipulazione del contratto ecc., vi provvedono sempre per conto del committente bisogna dire invece di « od in ogni caso » « ed in ogni caso ».

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Goggia di correggere l'errore di stampa agli articoli 4 e 6 non trova alcuna difficoltà ad accoglierla.

Gli sembra invece superflua la modifica proposta all'articolo 14 e quindi ritiene di non doverla accogliere.

Così pure non può concordare col senatore Goggia circa la sua osservazione all'articolo 21, che cioè sarebbe stato preferibile che il ricorso contro le decisioni del Prefetto non avesse

effetto sospensivo. Infatti non vi è alcuna analogia con i ricorsi contro la Commissione contemplati dall'articolo 14 che riguardano le cauzioni e le reiscrizioni nell'elenco. Il caso contemplato dall'articolo 21 riguarda l'eventualità che il Prefetto ordini la chiusura dell'esercizio perchè i titolari sono sottoposti a procedimento penale e quindi è giusto che il ricorso abbia effetto sospensivo.

In merito alla osservazione del senatore Santoro all'articolo 4 fa rilevare che il provvedimento del Prefetto è un provvedimento amministrativo, di polizia, e quindi il ricorso contro di esso non può che essere di competenza del Ministero dell'interno.

Concorda con il senatore Fagiolari circa la sua osservazione all'articolo 1 e pertanto non trova difficoltà nell'accogliere la sua proposta di correzione.

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione possa approvare la proposta del senatore Goggia di correggere l'errore di stampa degli articoli 4 e 6, nel senso che il riferimento va fatto all'articolo 9 e non all'articolo 8.

Così pure può essere accolta la proposta del senatore Fagiolari di correggere all'articolo 1 le parole: « od in ogni caso » con le parole: « ed in ogni caso ». È evidente che all'obbligo della stipulazione del contratto di trasporto e alle altre operazioni viene provveduto sempre per conto del committente.

Trattandosi di evidenti errori di stampa, si può provvedere alla correzione senza rinviare il disegno di legge alla Camera.

(La lettura dei 25 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione).

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Classificazione delle sostanze minerali** » (1514). — (Approvata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BOCCIARDO, *relatore*. Il disegno di legge in discussione è inteso ad apportare un aggiornamento al Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, che disciplina la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali, delle acque termali

e minerali, nonchè delle energie del sottosuolo suscettive di utilizzazione industriale.

Questo aggiornamento appare necessario perchè il progresso della tecnica ha portato, dal 1927 ad oggi, a nuove utilizzazioni delle nostre disponibilità minerarie e gli sforzi che la nostra industria sta giornalmente compiendo in favore dell'autarchia fanno prevedere ulteriori sviluppi in queste utilizzazioni.

Necessita, quindi, aggiornare le disposizioni di legge in modo che esse tengano conto della già mutata situazione in questo settore, ed appare anche opportuno rendere la legge stessa più elastica nella parte relativa alla classificazione delle sostanze minerali in modo da consentire un rapido adattamento delle norme legislative alle sempre nuove necessità.

Il Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, divide l'attività mineraria in due categorie, quella delle miniere e quella delle cave, imponendo alle due attività norme e discipline diverse. Esso stabilisce all'articolo 2° in modo rigido quali materie e minerali appartengano alla categoria delle miniere e quali a quella delle cave, disponendo all'articolo 3° che, con decreto Reale promosso dal Ministero delle corporazioni, si provveda all'assegnazione alla prima ovvero alla seconda categoria delle sostanze minerali non nominate nel citato articolo 2°, ma non prevede il passaggio dall'una all'altra categoria.

Orbene, le nuove utilizzazioni di sostanze minerali elencate fra quelle appartenenti alle cave - nuove utilizzazioni che portano ad un mutamento della loro importanza industriale - possono determinare la necessità di classificare nella categoria delle miniere sostanze fino ad oggi elencate nella categoria delle cave, ed appare opportuno che questi passaggi di categoria siano effettuati senza ricorrere agli organi legislativi, stabilendo che siano fissati con decreto Reale promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle Miniere ed il Consiglio di Stato.

Lo scopo di aggiornare la classificazione delle miniere e delle cave e quello di consentire con decreto Reale il passaggio di sostanze minerali dalla seconda alla prima categoria si conseguono sostituendo agli articoli 1, 2 e 3 del citato Regio decreto 29 luglio 1927-V,

n. 1443, i nuovi articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame.

Le proposte modifiche alla legge mineraria del 1927, sulle quali hanno espresso parere favorevole la Corporazione delle industrie estrattive ed il Consiglio superiore delle Miniere, appaiono pienamente giustificate ed opportune.

PRESIDENTE. Informa la Commissione che il senatore Petrillo ha proposto i seguenti emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge:

« *Art. 3.* — Con Regio decreto, promosso dal Ministro delle Corporazioni di concerto col Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio superiore delle Miniere ed il Consiglio di Stato, si provvede all'inclusione nell'una o nell'altra delle categorie, di cui all'articolo precedente, di sostanze non indicate in detto articolo: con le stesse modalità si provvede al passaggio in prima categoria di sostanze attualmente comprese nella seconda.

« *Art. 4.* — Alle sostanze incluse nell'elenco dell'articolo 2 di questa legge ed a quelle che potranno essere successivamente, per nuova iscrizione o per passaggio di categoria, si applicano, per quanto applicabili, le norme del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443 ».

Prega il senatore Petrillo di voler illustrare i due emendamenti.

PETRILLO. Rileva anzitutto che il disegno in discussione ha lo scopo di sostituire all'attuale sistema rigido di classificazione un sistema più elastico, e che consente un allargamento dei suoi limiti.

Il disegno di legge provvede con l'articolo 2 alla inclusione delle sostanze ed energie in due categorie: quelle provenienti dalle miniere e quelle provenienti dalle cave, e poi consente il passaggio dalla categoria delle cave a quella delle miniere. L'oratore ritiene che sia più importante il fatto della inclusione delle sostanze in una delle due categorie anzichè il passaggio dalla seconda alla prima categoria. Il fatto della inclusione nella categoria delle miniere è molto importante anche per le conseguenze giuridiche che si verificano nel diritto di proprietà. Orbene, mentre nell'ipotesi del passaggio dalla seconda alla prima categoria è richiesto un decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, dopo aver sentito non solo il Con-

siglio Superiore delle Miniere ma anche il Consiglio di Stato, quando invece si deve stabilire l'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'elenco dell'articolo 2 si provvede con decreto Reale, facendo a meno del parere del Consiglio di Stato.

Sarebbe meglio equiparare le due ipotesi richiedendo in entrambe il parere del Consiglio di Stato. A questo mira il primo emendamento da lui proposto.

L'altro emendamento riguarda l'applicazione delle norme del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, in entrambe le ipotesi, sia della inclusione delle sostanze sia del passaggio di categoria.

Poichè nell'articolo 3 è detto che si applicano soltanto le norme transitorie contenute nel suddetto decreto, l'oratore ritiene che trattandosi di materia così delicata non si debbano applicare soltanto le disposizioni transitorie del decreto ma anche tutte le altre.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Osserva che il provvedimento è stato determinato dalla necessità di precisare l'appartenenza delle sostanze minerali all'una o all'altra delle due categorie e questa appartenenza è appunto stabilita nell'articolo 2. Il decreto Reale di cui alla prima parte dell'articolo 3 ha un valore di puro riconoscimento in base ai limiti fissati per le due categorie dell'articolo 2. Quando invece si tratta del passaggio dalla seconda categoria alla prima, il valore del decreto Reale ha un'importanza molto più sostanziale ed è perciò che si richiede il parere del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda l'altro emendamento proposto dal senatore Petrillo cioè l'applicabilità delle norme del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, rileva che è necessario dar nuovo vigore alle disposizioni transitorie, perchè esse avevano un termine di decadenza, ma altrettanto non occorre fare per tutte le altre disposizioni del Regio decreto 29 luglio 1927, che restano in vigore in quanto non contrastino col nuovo provvedimento.

Dichiara pertanto di non accettare i due emendamenti proposti dal senatore Petrillo.

PRESIDENTE. Concorde con il Sottosegretario di Stato per le corporazioni. Il caso contemplato nel primo comma dell'articolo riguarda una questione prevalentemente tec-

nica: si tratta semplicemente di una specificazione delle sostanze minerarie ai fini dell'appartenenza all'una o all'altra delle categorie, già fissate dalla legge nell'articolo 2. Più grave è il caso del secondo comma perchè il passaggio dalla seconda alla prima categoria implica un mutamento di regime giuridico, da quello delle miniere cioè a quello delle cave, e pertanto si spiegano le maggiori formalità richieste dalla seconda parte dell'articolo 3.

Per quanto riguarda l'applicabilità delle norme contenute nel Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, è evidente che tutto il sistema della legge rimane in vigore, salvo le disposizioni ad essa contrarie; non occorre pertanto una esplicita disposizione per stabilire questo, che è un principio generale di diritto, mentre per le norme transitorie era necessario dichiararne la validità, dato che avevano un termine di applicazione.

Ritiene che, dopo i chiarimenti risultanti dalla discussione e le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, il senatore Petrillo non vorrà insistere nei due emendamenti.

PETRILLO. Osserva che se all'elencazione dell'articolo 2 si dà un carattere tassativo, anzichè esemplificativo, si viene in certo qual modo a togliere quell'elasticità che a suo giudizio costituisce la caratteristica del nuovo provvedimento.

Non insiste, ad ogni modo, nella sua proposta.

FAGIOLARI. Prospetta il caso di una sostanza minerale che non sia contemplata nell'elencazione dell'articolo 2. In tal modo essa non verrebbe ad essere classificata.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Fa osservare che il comma d) dell'articolo 2 seconda parte, classifica nella seconda categoria anche: « gli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'articolo 1 e non compresi nella prima categoria ».

Se si tratta di una nuova sostanza minerale essa sarà compresa nella seconda categoria e da questa potrà ottenere il passaggio alla prima.

JACOBINI. Osserva che le difficoltà che si presentano sono molto notevoli quando si tratta di ottenere il passaggio di una sostanza dalla seconda alla prima categoria. L'elencazione nella prima categoria comporta minori

responsabilità. Essendo fissata nella legge una determinazione tecnica per questa categoria, non possono sorgere dubbi o preoccupazioni.

Il disegno di legge in esame va quindi approvato come è stato proposto.

SILVESTRI. Non gli sembra esatta l'assegnazione del quarzo alla seconda categoria di cui all'articolo 2. Occorre tener presente che il quarzo il cui impiego è suscettibile di più ampi sviluppi, oltre che adoperato direttamente, viene utilizzato anche per l'estrazione del silicio. Pertanto sotto questo aspetto esso andrebbe piuttosto compreso nella prima, anziché nella seconda categoria.

L'oratore, senza proporre un formale emendamento in proposito, raccomanda che si possa addivenire al passaggio del quarzo dalla categoria delle cave a quella delle miniere.

JACOBINI. Concorde con il senatore Silvestri. Dal momento che c'è la possibilità del passaggio dalla seconda categoria alla prima si potrebbe, per il quarzo, esprimere una raccomandazione in tal senso.

PRESIDENTE. La questione specifica sollevata con tanta autorità dal senatore Silvestri ha una portata esclusivamente tecnica. Naturalmente essa rimarrà consacrata nel verbale, ma non ritiene che la Commissione, dato il carattere della questione, possa discuterla e farla propria.

(La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione).

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere » (1515). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

JACOBINI, *relatore*. Fra le questioni di più vitale e grande interesse per il nostro Paese è da comprendersi indubbiamente quella della maggior possibile conoscenza delle risorse nazionali, specialmente nel campo minerario, e l'intensificazione degli sfruttamenti dei giacimenti già conosciuti onde apportare il massimo contributo possibile alle occorrenze della Na-

zione; e ciò tanto più nelle attuali circostanze di emergenza bellica.

A tale fine il Ministero delle corporazioni, con opera altamente encomiabile, ha dato un forte impulso alla attività mineraria del Paese; ed è necessario che i programmi da esso formulati, per la più vasta valorizzazione delle risorse del sottosuolo nazionale, abbiano al più presto completa attuazione.

Evidentemente per raggiungere tale scopo occorre che gli organi statali competenti svolgano l'opera direttiva ed esecutiva più diligente ed intensa possibile; mentre, com'è noto, molto gravi sono le difficoltà attuali nel reclutamento di nuovo personale tecnico minerario; di guisa che, a compensare tale deficienza, occorre che il personale ora in servizio dia una prestazione molto più intensa del normale, per riuscire ad assicurare la maggior produzione mineraria possibile, in un settore di così vitale interesse pel nostro Paese.

Pertanto, qualunque provvedimento e qualunque mezzo si adottino per riuscire nell'intensificazione anzidetta, deve avere *a priori* la generale ed unanime approvazione in vista dell'alta finalità che si intende di conseguire.

D'altra parte debbesi tener presente che le ricerche ed i successivi sfruttamenti di zone minerarie si vanno a mano a mano estendendo a località sempre più lontane e impervie che rendono più difficili e disagiate le prospezioni, e anche che, in relazione ai progressi tecnici ed ai metodi più perfetti di cui si può oggi disporre, le lavorazioni minerarie vanno ad affrontare condizioni di giacitura molto più difficili e complesse, ossia a maggiori profondità di sfruttamento, in relazione alle quali aumenta sensibilmente l'attività che si richiede per la loro direzione ed esecuzione, come pure si accrescono i rischi ed i disagi a cui va esposto il personale che deve attendere a tali opere e lavorazioni.

Infine i giacimenti minerari ed i relativi cantieri di sfruttamento sono in generale ubicati in regioni distanti da centri abitati, prive delle più essenziali comodità nonchè di scuole ove sia possibile ai figli degli agenti addetti alle miniere di attendere agli studi fino al conseguimento di patenti o licenze professionali e talvolta anche di risorse sanitarie, mancando ospedali capaci e case speciali di cura. Queste

circostanze si risolvono naturalmente nei riguardi degli agenti stessi in difficoltà non soltanto morali ma anche materiali e finanziarie, che essi debbono vincere per poter provvedere, nel modo migliore, all'educazione della famiglia ed in caso di malattia alle razionali cure necessarie.

Con la maggiore intensificazione di attività che ora si richiede al personale del Corpo Reale delle miniere e del suo Ufficio geologico, le mansioni e l'opera di questi tecnici statali assumono sempre più i caratteri di quelle dei tecnici minerari privati ed appartenenti alle grandi società minerarie più importanti; con la differenza però che per i primi, allo stato attuale delle cose, la loro operosità, i rischi ed i disagi a cui debbono esporsi non sono compensati in corrispondente ed adeguata misura.

Perchè, quindi, il Corpo Reale delle miniere possa riuscire a reclutare il maggior numero di agenti richiesto dalla più intensificata opera che ad essi si domanda, bisogna migliorare, entro equi limiti, il trattamento che al personale viene attualmente fatto perchè, evidentemente, in caso contrario, il reclutamento anzidetto trova il suo maggiore ostacolo nella non convenienza per la persona chiamata ad entrare nel Corpo Reale delle miniere, la quale si sente piuttosto invogliata a svolgere la sua attività come privato esercente, o ad entrare a far parte delle grandi società minerarie, realizzando condizioni finanziarie ed economiche sensibilmente migliori.

È qui da rilevare anche che la spesa complessiva che il disegno di legge in esame autorizza di sostenere annualmente per un migliore trattamento del personale in parola, non va oltre le lire 400.000; somma che è facilmente e presto copribile anche con una intensificazione modesta nella produzione mineraria attuale.

Le disposizioni dei singoli articoli del provvedimento appaiono in tutto razionali e grandemente cautelativi degli interessi economici e finanziari della Nazione; e quindi esse non danno luogo a particolari osservazioni.

L'articolo 1 stabilisce che sia attribuito uno speciale compenso giornaliero, con le modalità precisate negli articoli seguenti, al personale tecnico del Corpo Reale delle miniere (ruoli del Servizio minerario e dell'Ufficio geologico ed a quello appartenente al ruolo degli assistenti,

gruppo C. del medesimo Corpo Reale) quando per ragioni del proprio servizio sia soggetto a rischi o a gravi disagi per visite in miniere, ispezioni minerarie, o per lavori di campagna in località impervie e pericolose.

L'articolo 2 stabilisce innanzi tutto che la indennità di cui all'articolo 1 sarà attribuita soltanto dopo sentita un'apposita Commissione e sulla base delle effettive prestazioni nelle condizioni previste.

In esso si fissano inoltre le misure della indennità giornaliera da corrispondere al personale di vario grado che disimpegni mansioni e dia prestazioni nelle condizioni e località sopra citate.

Le misure di tale indennità sono così fissate: a) per i funzionari di grado superiore all'VIII di gruppo A, lire 50; b) per i funzionari di grado inferiore di gruppo A, lire 40; c) per gli impiegati di gruppo B, lire 30; d) per gli impiegati di gruppo C, lire 20.

Sull'entità dei limiti così fissati per le indennità giornaliere e che certamente sono stati stabiliti d'accordo fra il Ministero delle corporazioni e quello delle finanze, l'oratore si limita ad osservare che essi appaiono, di per sé stessi, certamente moderati in relazione alla maggiore intensità di prestazioni ed attività scientifica, tecnica e mineraria che si vuole conseguire dal personale in parola; e che pertanto nulla vi è da osservare in contrario.

Una limitazione alla spesa complessiva annua autorizzata ai fini anzidetti, che cauteri anche maggiormente gli interessi economici statali, è quella stabilita nell'articolo 3 in cui si dispone che la spesa complessiva per l'applicazione dei compensi anzidetti non deve annualmente superare le lire 400.000; precisando in tale modo anche quale in sostanza potrà essere l'onere massimo economico che lo Stato si prefigge di affrontare.

Appare evidente che l'entità dell'onere così previsto non risulta certamente eccessivo.

Cautele ancor più precise, a tutela degli interessi economici statali, sono contenute nell'articolo 4 ed ultimo del disegno di legge. In esso si stabilisce, infatti, che i compensi fissati nel provvedimento in discussione non devono essere cumulabili col trattamento previsto nel decreto interministeriale 26 gennaio 1926, anno IV per i funzionari chiamati a diri-

gere od eseguire indagini geologiche o lavorazioni, ricerche minerarie nei territori del Regno e delle Colonie.

Inoltre per i giorni in cui il personale, indicato nell'articolo 1º, abbia a fruire del compenso giornaliero nelle misure fissate nell'articolo 2, resta esclusa qualsiasi altra attribuzione di premi di operosità o rendimento al personale medesimo.

Si deve riconoscere che con tutte queste cautele, e soprattutto con la precisazione che l'onere annuo complessivo non deve superare le lire 400.000, il presente disegno di legge ha ben delimitata la spesa complessiva annua a cui lo Stato andrà incontro con la istituzione del compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere. Pertanto il disegno di legge deve essere considerato come un provvedimento che, mentre corrisponde ad un reale interesse del Paese, mira anche a compensare equamente la maggiore operosità che si richiede al personale del nostro benemerito Corpo Reale delle miniere, la cui opera attiva, silenziosa e costante, svolta sempre nell'esclusivo interesse della Nazione, merita il più alto e incondizionato elogio.

La lettura dei 4 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina della utilizzazione delle ossa greggie » (1516). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GAI, relatore. Il disegno di legge in discussione, di preminente carattere tecnico, tende ad eliminare gli sprechi o la cattiva utilizzazione di un materiale necessario non solo ai fini bellici, ma anche alla normale economia del Paese. Infatti la lotta contro lo spreco deve essere intesa non come un temporaneo ripiego nelle difficoltà attuali, ma come una norma costante nella vita nazionale, una consuetudine, un abito mentale.

Con il provvedimento si sancisce il divieto di impiego delle ossa greggie nella preparazione dei concimi, che sarebbe una cattiva

utilizzazione; di manipolazione delle ossa con procedimenti di sgrassamento parziale, che condurrebbero ad uno spreco (e si attribuisce tale operazione solo a stabilimenti che diano affidamento di poter compiere una utilizzazione integrale); di macinare e impastare ossa da cui non siano stati tolti il grasso e la gelatina; di vendere la granella d'ossa onde non perdere la colla che ancora contengono.

Altre disposizioni sono integrative e disciplinari.

Non occorrono, certo, ulteriori delucidazioni di fronte all'evidenza di un provvedimento che fa progredire di un altro passo la lotta contro gli sprechi.

Tuttavia il relatore, interpretando i desideri delle categorie interessate, sottopone all'approvazione della Commissione i seguenti emendamenti:

a) sostituire al primo comma dell'articolo 1 il seguente: « È fatto obbligo a chiunque provveda alla raccolta delle ossa e a chiunque ottenga ossa grasse quale sottoprodotto di lavorazione in stabilimenti industriali (salumifici, produzioni di carne in scatola, ecc.) di cederle esclusivamente a ditte esercenti stabilimenti di sgrassatura i quali siano tecnicamente attrezzati per la sgrassatura mediante solventi e siano riconosciuti idonei dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra ».

b) Sostituire l'articolo 10 col seguente: « I contravventori alle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono puniti a termini della legge 8 luglio 1941—XIX, n. 645 ».

Il primo emendamento è consigliato dal fatto che, prevedendo l'articolo 1 l'obbligo di cessione a ditte specializzate, esclusivamente per coloro che provvedono alla raccolta delle ossa, sfuggirebbero alla disciplina coloro che, in stabilimenti industriali, ottengono ossa grasse quale sottoprodotto di lavorazione. La precisazione appare tanto più opportuna quando si pensi che normalmente va disperso un terzo del quantitativo di ossa che globalmente si raccoglie.

Il secondo trae la sua convenienza dal fatto che le pene dell'articolo 10 sembrano troppi miti. D'altronde la legge 8 luglio 1941, anno XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio

e consumo delle merci, fa all'articolo 16 una elencazione di provvedimenti le cui norme penali vengono a sostituire disposizioni contenute in leggi precedenti; tra cui figura la legge 7 aprile 1938, n. 469, sull'utilizzazione dei grassi animali. Sembra quindi all'oratore che le disposizioni penali della citata legge 8 luglio 1941, potrebbero sostituire anche quelle del progetto in esame che è stato redatto in un momento precedente e non è stato successivamente aggiornato.

Se poi la Commissione trovasse qualche difficoltà ad accettare i suoi emendamenti perchè proposti fuori dei termini prescritti, l'oratore è disposto a convertirli in raccomandazioni al Ministro competente perchè veda di ottenere lo scopo desiderato con circolari esplicative o con altro mezzo.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Si dichiara d'accordo sulla sostanza degli emendamenti proposti dal relatore, ma ha qualche perplessità circa l'opportunità o meno di modificare il disegno in esame. Il primo emendamento può anche evitarsi, riservandosi il Ministero di chiarire con suo provvedimento che l'obbligo della cessione deve intendersi esteso anche alle categorie industriali di cui ha fatto parola il senatore Gai.

Quanto al secondo emendamento fa osservare che il disegno di legge in esame non ha in vista soltanto lo stato di guerra in cui si trova la Nazione ma, proponendosi dei fini economici non connessi con tale stato, ha carattere continuativo, mentre la legge 8 luglio 1941—XIX, n. 645, ha scopi contingenti, prevede reati attinenti allo stato di guerra e li punisce con una severità che soltanto tale stato può giustificare e che in altri momenti sembrerebbe eccessiva. Comunque anche le disposizioni della legge 8 luglio 1941 potranno essere applicate quando la violazione alla disciplina della utilizzazione delle ossa greggie rivestisse il carattere dei reati contemplati in quella legge.

GISMONDI. Desidera chiedere un semplice chiarimento.

L'articolo 10 richiama, allo scopo di stabilire la relativa pena, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Ora, mentre nell'articolo 1 si parla di « chiunque » provvede alla

raccolta delle ossa, ecc., negli articoli 5 e 7 si parla invece dei Comuni e delle ditte specializzate. E sta bene; ma, quando si tratta della responsabilità per le trasgressioni, non bisogna dimenticare che l'individuazione in concreto della persona soggetta alla norma è compito del giudice ma l'individuazione in astratto va fatta dal legislatore con riferimento a determinate categorie di persone. Evidentemente col disegno di legge in discussione non si è inteso derogare al principio generale del Codice penale per cui è necessario sempre individuare la persona fisica responsabile e quindi l'individuazione in astratto dell'articolo 10 (i contravventori) può sembrare insufficiente lasciando nel dubbio circa la responsabilità del podestà o di altri nel caso di infrazione da parte del Comune o della ditta.

PRESIDENTE. Ritiene che la disposizione penale dell'articolo 10 non richieda la specificazione di cui ha parlato il senatore Gismondi. Essa apparisce sufficientemente chiara, in quanto stabilisce le penalità per i contravventori; sarà compito del giudice individuare quale sia in concreto la persona responsabile.

GISMONDI. Ringrazia del chiarimento che può essere utile.

PRESIDENTE. Crede che la Commissione possa ritenersi soddisfatta delle assicurazioni e dei chiarimenti del Sottosegretario di Stato.

La prima questione, sollevata dal senatore Gai, non richiede una modificazione dell'articolo 1, posto che il Ministero delle Corporazioni ha, per legge, la potestà di disciplinare l'attività industriale e può pertanto con suo provvedimento assicurare l'adempimento dell'obbligo della cessione delle ossa agli stabilimenti specializzati anche da parte di coloro che le ottengono come sottoprodotto di lavorazione.

Quanto alla proposta di applicare le norme penali della legge 8 luglio 1941—XIX, n. 645, nel caso di violazione delle norme in esame, giova ripetere che quello è un provvedimento contingente per lo stato di guerra mentre il disegno di legge in esame ha valore di disciplina normale, dato che tende ad assicurare la migliore utilizzazione delle ossa ed evitare sprechi, affidandole a stabilimenti particolarmente attrezzati; disciplina, dunque, che

ha finalità autarchiche di carattere permanente.

Le infrazioni a queste disposizioni sono di specifica natura contravvenzionale, mentre invece le sanzioni della legge 8 luglio costituiscono un sistema generale di repressione per tutti i delitti e le contravvenzioni in materia di approvvigionamento e consumo delle merci.

Si tratterà solo di giudicare se sia sufficiente l'ammenda o sia il caso di aggiungervi l'arresto.

Il Ministero della giustizia, al quale era stata data comunicazione dell'emendamento del senatore Gai, ha fatto già conoscere sulla questione il suo punto di vista che può così riassumersi:

non si possono accomunare la « reclusione » e l'« ammenda », perchè la prima è pena propria dei delitti e la seconda è pena prevista per le contravvenzioni;

le violazioni contemplate nell'articolo 10 non possono essere al tempo stesso delitti e contravvenzioni. Se, come non sembra dubbio, talune delle violazioni ipotizzate nel disegno di legge sono contravvenzioni (come l'articolo

le denomina) si potrà applicare l'arresto, non la reclusione;

è da valutare se sia necessario aggiungere la pena detentiva a quella pecuniaria.

Tutto considerato l'oratore crede sufficiente la pena comminata dall'articolo 10, tenendo bene presente che la condanna a lire 500 di ammenda è il limite minimo. È ovvio che, se poi il fatto dovesse rivestire gli estremi di un più grave reato previsto dalla legge 8 luglio 1941—XIX, n. 645 (sottrazione al normale consumo, occultamento, distruzione), si applicheranno le disposizioni di questa legge. Le disposizioni speciali in esame, invece, si applicheranno solo nel caso di inosservanza a queste specifiche norme con carattere semplicemente contravvenzionale.

Dopo tali chiarimenti crede che la Commissione possa dare voto favorevole al disegno di legge.

La lettura dei dieci articoli non dà luogo a discussione.

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 11,50.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia

39^a RIUNIONE

Martedì 25 novembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente GATTI SALVATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, sul divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose» (1616 - rel. Delle Donne) - Oratori: Presidente e Amicucci, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Pag. 441

«Istituzione di premi per le ricerche minerarie» (1617 - rel. Arnoni) - Oratore: Amicucci, sottosegretario di Stato per le corporazioni. 443

«Norme per favorire la produzione di oli minerali greggi nazionali» (1618 - rel. Gai) Oratori: Bennicelli, Jacobini, Petrillo, Presidente e Amicucci, sottosegretario di Stato per le corporazioni. 444

«Assicurazione obbligatoria per gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale tecnico addetto agli istituti e laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche» (1619 - rel. Marzano) - Oratori: Scodnik, Presidente e Amicucci, sottosegretario di Stato per le corporazioni. 447

(Discussione e approvazione con emendamenti):

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1941-XIX, n. 396, contenente disposizioni per le licenze legali d'uso e altre disposizioni d'eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi» (1513 - rel. Fagiolari) - Oratori: Presidente e Amicucci, sottosegretario di Stato per le corporazioni. 438

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bartolini, Bennicelli, Bociardo, Botturini, Coffari, Concini, Cosentino, Delle Donne, Denti Amari di Pirajno, Di Lella, Fagiolari, Gai, Gaslini, Gatti Salvatore, Giaquinto, Giardini, Gismondi, Goggia Francesco, Jacobini, Majoni, Marzano, Mele, Montagna, Petrillo, Rota Francesco, Santoro, Scodnik e Spezzotti.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Amicucci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arnoni, Betti, Burgo, Gavazzi Giuseppe, Imberti, Salazar, Silvestri e Treccani degli Alfieri.

CONCINI, segretario. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1941-XIX, n. 396, contenente disposizioni per le licenze legali d'uso e altre disposizioni d'eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi » (1513). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FAGIOLARI, *relatore*. Il Regio decreto-legge 3 aprile 1941-XIX, n. 396, provvede a regolare, durante lo stato di guerra, i diritti di sudditi di Stati nemici in materia di brevetti di invenzioni industriali, di modelli industriali, di utilità ed ornamentali e di marchi di fabbrica.

In questa materia vigeva come disposizione eccezionale di guerra soltanto l'articolo 313 della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che dispone: « Sono sospesi, durante l'applicazione di questa legge, il rilascio a favore di persone di nazionalità nemica, di attestati di privative industriali e la registrazione di modelli o disegni di fabbrica e di trasferimenti di privative o di marchi ». Per tutto il resto il regime dei brevetti durante lo stato di guerra rimaneva immutato.

Col decreto-legge, di cui ora si chiede la conversione in legge, sono introdotte in questa materia alcune nuove norme, che si raggruppano intorno a tre punti:

A) è istituita una così detta licenza legale d'uso dei brevetti e marchi, ossia è dato alla autorità il potere di permettere essa l'uso dei brevetti e marchi in luogo del titolare del brevetto, che sia suddito nemico (articoli 1 ad 11);

B) è consentito ai Ministeri militari, comprendendo in questi il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, ed agli interessati di far prorogare la durata del vincolo del segreto durante la procedura per il rilascio dei brevetti (articoli 12 a 14);

C) è prorogato il termine per la attuazione della invenzione industriale brevettata (articolo 15).

A) *Licenza legale*. — La protezione della legge ai brevetti concessi ai sudditi nemici prima della guerra rimane inalterata. Si attribuisce però al Ministero il potere di concedere ai cittadini italiani licenze di uso delle inven-

zioni brevettate così come le potrebbe concedere il titolare del brevetto. Questi, per il divieto della legge di guerra, non può stipulare contratti validi con i cittadini italiani; il Ministero si sostituisce a lui, affinché l'applicazione della invenzione possa nell'interesse nazionale effettuarsi (articolo 1). Ciò presuppone, di regola, che il titolare del brevetto non ne abbia già vincolato l'uso con disposizioni anteriori alla guerra, disposizioni che rimangono efficaci (articolo 2, primo comma). Tuttavia, anche se esistono tali disposizioni, il Ministero può rilasciare licenze concorrenti con quelle concesse dal titolare, quando l'invenzione non sia adeguatamente attuata in Italia (articolo 2, secondo comma).

Ed il Ministero può anche modificare le condizioni contrarie all'interesse nazionale delle licenze concesse dal titolare del brevetto (articolo 2, secondo comma).

Nell'ultimo comma dello stesso articolo si stabilisce, in via generale, che ove le condizioni, alle quali è subordinata la licenza contrattuale, siano tali da non consentire l'esercizio del diritto in modo corrispondente all'interesse nazionale, può essere concessa una licenza legale. Al riguardo le categorie industriali a mezzo di un memoriale hanno fatto rilevare l'opportunità che nel testo dell'articolo 2 sia detto esplicitamente che il Ministero può togliere dalla licenza di esercizio rilasciata dai titolari dei brevetti la clausola che vieta l'esportazione dei prodotti brevettati. Vengano cioè più precisamente specificate le condizioni in presenza delle quali la licenza contrattuale che vi è subordinata può essere sostituita con la licenza legale. Uno dei casi particolari prospettati è quello di ditte italiane produttrici di dischi grammofonici e di matrici degli stessi, che devono esportare i prodotti con il marchio originale oltre i limiti imposti dalla licenza contrattuale. L'oratore non ritiene che questa specificazione sia necessaria perchè lo stesso Ministero nella sua relazione ha messo in evidenza che appunto il caso tipico di condizione contraria all'interesse nazionale è proprio quello della possibilità di esportare all'estero i prodotti fabbricati in base alla licenza stessa. L'interesse nazionale esige che in tali casi la licenza contrattuale possa essere sostituita con la licenza legale.

Per la concessione dell'uso del marchio poi

le condizioni sono diverse. Non vi può essere alcun interesse nazionale per concedere l'uso di un marchio riservato ad una merce nemica. Soltanto quando il marchio consista in parole che siano entrate nell'uso come denominazione in commercio di una merce straniera può essere consentito di usarle come denominazione di una merce similare italiana (articolo 4).

Il Ministero, nel concedere la licenza, ne determina tutte le modalità (articolo 5). Importantissima quella del corrispettivo da pagarsi dal concessionario. Il corrispettivo va attribuito al titolare del brevetto e va versato al suo conto nell'istituto di credito competente a tenore dell'articolo 239 della legge di guerra. Ciò non è detto; ma è ovvio. È da ritenere anche (quantunque non sia detto, ma sarebbe stato meglio dirlo) che, tra le modalità per la concessione della licenza che il Ministro deve determinare, vi sia la eventuale fissazione di una indennità a favore del titolare della concessione in precedenza rilasciata dal titolare del brevetto nella ipotesi dell'articolo 2, comma 2°, quando la licenza legale limiti i diritti derivanti dalla antecedente.

Questo complesso di disposizioni esaminate rispondono bene al fine di contemperare equamente l'interesse generale dello Stato allo sfruttamento delle invenzioni industriali con i diritti del suddito nemico sul brevetto che si devono e vogliono rispettare.

Seguono gli articoli 6 ad 11, che tracciano la procedura per la concessione delle licenze legali.

I provvedimenti sono adottati dal Ministro per le corporazioni, sentita la Commissione, di cui all'articolo 71 del Regio decreto 29 giugno 1939—XVII, n. 1127, ossia la Commissione che decide sui ricorsi contro l'ufficio centrale in materia di concessione dei brevetti, integrata con alcuni membri designati dalle Confederazioni professionali (articolo 6). La domanda per ottenere la licenza è presentata con tutte le opportune indicazioni, tra cui è importante quella delle persone o ditte che esercitino in Italia i diritti del brevetto (articolo 7). La domanda viene pubblicata ed anche comunicata individualmente agli interessati (articolo 8), affinché questi possano presentare opposizione (articolo 9). Anche i provvedimenti del Ministro hanno congrua pubblicità (articolo 10).

B) Proroga della durata del segreto durante la procedura del rilascio dei brevetti. — Segue un gruppo di disposizioni intese a modificare le leggi fondamentali sul rilascio dei brevetti, indipendentemente dallo stato di guerra. Queste leggi consentono ai Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica di avere notizia delle domande di concessione di brevetti appena presentate, di esaminarle, qualora riguardino invenzioni utili alla difesa militare del Paese, di chiedere che ne sia differita ogni pubblicazione fino a quattro ed otto mesi, secondo i casi ed, in fine, promuoverne l'espropriazione. Con il decreto-legge in esame si estendono questi poteri al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra (articolo 12) e si consente che la richiesta di differimento delle pubblicazioni possa estendersi anche al di là dei quattro od otto mesi (articolo 13). Ciò per dare maggiore ampiezza ed agio agli studi rivolti ad utilizzare le invenzioni nella difesa del Paese. Egualmente, secondo la legge fondamentale sui brevetti, gli interessati possono chiedere che la pubblicazione di brevetti concessi sia ritardata per non oltre sei mesi dalla data della concessione. Con il decreto-legge in esame (articolo 14) è reso possibile anche un maggior ritardo, perchè la divulgazione della invenzione non nuoccia alla estensione del brevetto all'estero.

C) Proroga del termine per la attuazione della invenzione brevettata. — A tenore delle leggi fondamentali sui brevetti, è stabilito un termine per la attuazione della invenzione, sotto pena di decadenza. Quando tale termine scada durante la guerra, se ne dispone la proroga, attese le difficoltà che lo stato di guerra crea alla attuazione (articolo 131).

Questo è tutto il decreto-legge sottoposto all'approvazione del Senato.

Senonchè la Commissione della Camera dei fasci e delle corporazioni ha introdotto in esso alcuni emendamenti, che ora esamineremo.

Negli articoli 1 e 3 si parla di « persone di nazionalità italiana » e « persone di nazionalità nemica ». La Camera ha sostituito alla parola « persone » le altre « persone od enti », perchè non fosse dubbio che per persone dovessero intendersi tanto le persone fisiche quanto le giuridiche. Questo dubbio pare all'oratore che sia ingiustificato. La parola « persone », anche nelle leggi sui brevetti, viene sempre usata

per indicare tanto le persone fisiche quanto le giuridiche. In ogni modo la parola « persone » non potrebbe mai usarsi in contrapposto ad « enti », come se questi non fossero persone.

Nell'articolo 7 il decreto-legge parla di persone o ditte. La Camera ha sostituito « enti » a « ditte », forse per la stessa ragione che la parola « persone » non sembrava comprensiva degli enti. In verità anche la parola « ditte » sarebbe superflua; ma si può lasciare, come espressione di un'azienda commerciale che può avere un nome diverso dalla persona fisica che la esercita.

L'oratore propone pertanto di lasciare inalterato il testo del decreto-legge agli articoli 1, 3 e 7.

Un secondo emendamento è stato introdotto all'articolo 6. Secondo il testo originario la Commissione dei ricorsi era integrata con tre membri tecnici, designati dalle tre confederazioni di professionisti, degli industriali e dei commercianti. La Commissione della Camera modificò l'articolo nel senso che i tecnici aggregati fossero portati da tre a quattro, uno dei quali da designarsi dalla Confederazione degli agricoltori.

L'oratore ritiene che l'emendamento introdotto dalla Camera all'articolo 6 possa essere accettato perchè anche gli agricoltori, per quanto meno frequentemente, possono essere interessati all'uso dei brevetti ed è giusto che abbiano un rappresentante nella Commissione.

In fine, la Camera ha modificato l'articolo 15. Secondo le leggi fondamentali sui brevetti, l'invenzione industriale deve essere attuata entro tre anni dalla concessione del brevetto ed il modello industriale entro un anno, sotto pena di decadenza. Considerando che lo stato di guerra rende più difficile la attuazione delle innovazioni industriali, il decreto-legge aveva ampliato detti termini rispettivamente da tre a cinque e da uno a due anni per i brevetti il cui periodo di attuazione scadesse durante la guerra. Invece l'emendamento della Camera prorogherebbe detti termini tutti uniformemente fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra. In tale modo però il beneficio della maggior tolleranza non sarebbe uniforme; i brevetti con data di rilascio più arretrata avrebbero un maggior beneficio rispetto a quelli più recenti o che verranno rilasciati ulteriormente. Rimarrebbe poi da chia-

rare la sorte dei brevetti rilasciati poco prima della fine della guerra. Questi dovrebbero sempre avere almeno tre anni di tempo per la attuazione e questo si dovrebbe protrarre ad oltre sei mesi dopo la cessazione della guerra.

È evidente che, ammesso il criterio di considerare il tempo di guerra come meno adatto alla attuazione dei brevetti, per applicarlo a tutti con eguaglianza, sarebbe necessario e sufficiente dire che « il decorrere del termine fissato dalla legge per la attuazione dei brevetti è sospeso durante lo stato di guerra ». Questa sarebbe la formula ineccepibile. Senonchè il Ministero ha fatto presente che vi è un ostacolo insuperabile a modificare in qualsiasi modo la formula adottata nel decreto-legge nel fatto che essa è entrata a far parte di convenzioni di reciprocità in materia concluse con altri Stati. Si propone pertanto di approvare l'articolo 15 nel testo originario.

In conclusione si propone di convertire in legge il Regio decreto-legge restituendo il testo originario con la sola modificazione dell'articolo 6, comma 2°, che sarebbe così redatto:

« Agli effetti della applicazione della sezione anzidetta alla Commissione sono aggregati quattro tecnici aggiunti, ai sensi dell'articolo 10, comma ultimo, del regolamento approvato con Regio decreto 5 febbraio 1940—XVIII, n. 244, scelti dal Presidente della Commissione stessa su terne proposte, rispettivamente, dalle Confederazioni fasciste dei professionisti e degli artisti, degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti ».

AMICUCCI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Concorda con il relatore nel ritenere che si debbano respingere gli emendamenti introdotti dalla Camera agli articoli 1, 3 e 7 con i quali si sostituisce alle parole « persone » o « persone o ditte » le altre « persone od enti ». Tale sostituzione non è necessaria perchè non vi è alcun dubbio che la parola « persona » viene sempre usata per indicare tanto le persone fisiche quanto le giuridiche.

Per quanto riguarda l'emendamento introdotto dalla Camera all'articolo 6 esso può essere accolto. Benchè gli agricoltori non siano che molto di rado interessati a questa questione, si può consentire che abbiano un rappresentante nella Commissione.

Non si deve accogliere invece l'emendamento

della Camera all'articolo 15, che riguarda il periodo entro il quale deve essere attuata l'invenzione industriale, in quanto, come giustamente ha rilevato il relatore, la formula adottata dal decreto-legge in esame deriva da convenzioni di reciprocità con altri Stati e quindi non può venire mutata. Pertanto la formulazione dell'articolo 15 deve essere mantenuta nel testo originario.

Concorda col relatore per quanto si riferisce alla sostituzione di licenze contrattuali con licenze legali.

PRESIDENTE. Mette ai voti gli emendamenti proposti dal relatore e accettati dal Governo.

Il primo emendamento porta la soppressione delle parole: « *o enti* » negli articoli 1 e 3 del decreto dove è detto: « *a favore di persone o Enti* » e la sostituzione della parola: « *ditte* » alla parola: « *Enti* » nell'articolo 7 dove è detto « *le persone o Enti* ».

(È approvato).

Il secondo emendamento porta, al secondo comma dell'articolo 6 del decreto, la sostituzione delle parole « *quattro tecnici aggiunti* » alle parole « *tre tecnici aggiunti* » in modo da formare il seguente testo:

« Agli effetti dell'applicazione della sezione anzidetta, alla Commissione sono aggregati quattro tecnici aggiunti ai sensi dell'articolo 90, comma ultimo, del Regolamento approvato con Regio decreto 5 febbraio 1940, anno XVIII, n. 244, scelti dal Presidente della Commissione stessa su terne proposte, rispettivamente, dalle Confederazioni Fasciste dei professionisti e degli artisti, degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti ».

(È approvato).

Il terzo emendamento porta la sostituzione delle parole: « *è portato da tre a cinque anni* » alle parole: « *è prorogato fino al termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra* » e delle parole: « *è portato da uno a due anni* » alle parole: « *è prorogato fino al termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra* », alla fine, rispettivamente del primo e del secondo comma dell'articolo 15 del decreto-legge.

(È approvato).

L'articolo unico risulta quindi così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1941, n. 396, contenente disposizioni per le licenze legali d'uso e altre disposizioni di eccezione in materia di brevetti per invenzione, modelli e marchi con la seguente modificazione:

« Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: Agli effetti dell'applicazione della sezione anzidetta, alla Commissione sono aggregati quattro tecnici aggiunti, ai sensi dell'articolo 90, comma ultimo, del regolamento approvato con Regio decreto 5 febbraio 1940, anno XVIII, n. 244, scelti dal presidente della Commissione stessa su terne proposte, rispettivamente, dalle Confederazioni fasciste dei professionisti e degli artisti, degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti ».

L'articolo messo ai voti è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, sul divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose** » (1616). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DELLE DONNE, relatore. In un altro periodo della nostra recente storia, nel quale il Paese dovette raccogliere tutte le sue forze per fronteggiare la più iniqua coalizione che l'umanità ricordi, si provvide alla disciplina del commercio dell'oro, mediante il monopolio per gli acquisti all'estero del prezioso metallo ed un controllo sul commercio all'interno, con limitazioni per la vendita da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, e per le aste pubbliche (Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689).

Nell'attuale momento di più vasta portata politica, economica, sociale, quella legge, tuttora in vigore, doveva apparire monca ed insufficiente di fronte alla necessità di preservare valori cospicui dalla dispersione attuata sotto

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

le mille forme dell'alienazione ed eliminare dal mercato una causa di perturbazione di equilibrio e di attentato indiretto alla nostra valuta.

Esigenze di ordine superiore, nell'interesse dello Stato, consigliavano l'estensione della tutela della legge limitatrice ad altri beni come il platino, l'argento, le perle e le pietre preziose ed oggetti lavorati contenenti anche in parte tali materie, sui quali incombeva il pericolo della speculazione o della rarefazione in danno delle industrie che si servono di metalli preziosi, come materie indispensabili ai loro prodotti.

La timida limitazione della legge precedente doveva avere, in rapporto alla vastità e gravità del fenomeno bellico, un'estensione ed un'intensità maggiori, ed il controllo sul commercio doveva convertirsi in un divieto generale di trasferimento di quei metalli e di quei preziosi sotto qualsiasi forma fosse attuato e indipendentemente dalla qualità delle persone contraenti.

Questi criteri, ai quali è informato il Regio decreto-legge in esame, meritano, ad avviso del relatore, la piena approvazione del Senato.

Lo scopo della legge poteva essere eluso con negozi giuridici diversi dalla compra-vendita, che meglio si prestano ad occultare il risultato lesivo della legge; onde saggiamente il Regio decreto-legge colpisce con divieto ogni atto di alienazione, nel più ampio significato giuridico, comprensivo di negozi tipici o innominati, onerosi o gratuiti.

Sembra opportuno però soggiungere che l'articolo 1 non può essere inteso nel senso rigorosamente letterale che attribuirebbe carattere di delitto a qualsiasi atto di alienazione di quegli oggetti.

La legge non trascura altri diritti ed altri interessi che non contrastino con lo scopo che l'ha determinata e se da una parte si deve riconoscere la liceità di alienazioni imposte dall'Autorità o da provvedimenti giurisdizionali, dall'altra non si possono considerare dolose le liberalità di uso nell'ambito della famiglia o per successioni o per donazioni manuali, nelle ricorrenze ed occasioni che sono tanta parte della vita domestica.

Un'altra forma di sottrazione al nostro patrimonio dei metalli ed oggetti preziosi è rappresentata dall'esportazione di essi: di qui il

divieto di questa senza autorizzazione del Ministero per gli scambi e per le valute, con una completa garanzia giuridica per la conservazione di quei beni e per gli scambi nei limiti delle imprescindibili esigenze dell'economia nazionale.

Il divieto di alienazione è operativo nei confronti dei privati come dei commercianti. Ai primi la legge non richiede denunce, come per altri metalli, perchè l'amore alla Patria, la consapevolezza della tragica lotta che sosteniamo e l'inesauribile spirito di sacrificio del nostro popolo, e particolarmente delle madri e delle spose, rendono superflui gli atti d'imperio di fronte alla coscienza dei propri doveri. Agli altri la legge impone la compilazione dell'inventario per un più rigoroso controllo dell'attività commerciale, attraverso la quale la speculazione può compiere le sue pericolose gesta.

Le sanzioni comminate per la violazione dei divieti sono severe, ma adeguate al reato, in considerazione degli interessi che la norma protegge e della gravità dell'ora e del grado di malvagità insito nello sfruttamento della guerra ai fini di un egoistico tornaconto pecuniario.

La pena è aggravata se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio, dell'industria o della professione ed il giudizio è in ogni caso affidato ai Tribunali, che anche in questo frangente hanno dato prove di serena e illuminata giustizia.

Nella certezza che il Governo, al quale è delegata la facoltà di emanare norme integrative della legge e di stabilire le eccezioni ai divieti di alienazione ed esportazione, con le relative condizioni e modalità di attuazione specificherà tassativamente le deroghe, impedendo ogni eventuale elusione della legge, il relatore non solo propone che la Commissione approvi integralmente il disegno di legge ma aggiunge che il provvedimento diviene altamente significativo, quando si tenga conto che in questo momento i nostri eroici soldati si sacrificano combattendo valorosamente sui più lontani fronti e sarebbe veramente ingiusto che nell'interno del Paese rimanessero impuniti quei disonesti che, sfruttando egoisticamente la guerra, ne traggono un vantaggio pecuniario attraverso varie forme di speculazione.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Delle Donne per la sua chiara relazione e crede di interpretare i sentimenti della Commissione, associandosi di tutto cuore alle fervide espressioni per i nostri eroici combattenti con le quali il relatore ha chiuso il suo discorso.

AMICUCCI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Si associa alle patriottiche parole del relatore. In merito all'accento circa emanazione delle norme integrative, informa che queste sono state già emanate e già entrate in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di premi per le ricerche minerarie » (1617). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

ARNONI, relatore. Il disegno di legge in esame costituisce un'altra prova del vigile interessamento del Governo nazionale nello stimolare ed incrementare al massimo lo sviluppo delle ricerche minerarie nel nostro sottosuolo, ai supremi fini dell'autarchia e per provvedere sempre meglio alle nostre necessità, specie durante l'attuale stato di guerra.

Per conseguire queste finalità, infatti, fu già emanato un primo provvedimento — la legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 181 — che istituisce contributi a favore di titolari di permessi di ricerche minerarie, e che ha già dato buoni frutti, come si rileva dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame.

Senonchè tali contributi furono stabiliti e percipi soltanto per l'installazione di determinati impianti, e precisamente per l'impianto di cabine elettriche di trasformazione in relative linee di allacciamento, e per l'impianto di compressori d'aria; per modo che furono esclusi da quei benefici tutti i piccoli ricercatori, ossia tutti quelli che non possono dotare i loro cantieri di costosi impianti elettrici, ma che, d'altra parte, pur possono offrire un notevole contributo nella produzione di materie prime nazionali, e che, pertanto, pur se meritevoli di considerazione, di aiuti finanziari, di premi d'incoraggiamento.

Ciò fu in qualche modo rilevato in sede di discussione di quel disegno di legge, in seno alle Commissioni legislative sia della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sia del Senato, accennandosi fin d'allora alla opportunità di estendere l'intervento dello Stato a tutti indistintamente i ricercatori minerari, senza alcuna esclusione o limitazione. Ma il provvedimento rimase e fu approvato così come venne proposto, con le restrizioni sopraccennate.

Per colmare ora questa lacuna, e per stimolare sempre più ogni ricerca nel sottosuolo, è stato predisposto il disegno di legge in esame, col quale vengono istituiti, fino alla concorrenza di 5.000.000 di lire all'anno, e per la durata di un quinquennio, premi a favore di tutti i titolari di permessi di ricerche minerarie, che diano prova concreta di volere e sapere sviluppare e migliorare comunque i loro faticosi lavori ed i loro impianti, per quanto modesti, che siano atti ad aumentare la loro produzione e ad intensificare le loro ricerche.

Il provvedimento si addimostra, dunque, assai opportuno ed utile e conseguirà, senza dubbio, proficui risultati in questo importantissimo settore dell'attività nazionale; onde non può non incontrare il plauso e la più incondizionata approvazione del Senato.

Sarebbe stato, forse, desiderabile che il limite massimo dei singoli premi, fissato nel disegno di legge in lire 50.000, fosse stato congruamente elevato, in considerazione degli odierni costi di ogni lavoro; mentre è ben noto come l'impresa di ricerche nel sottosuolo importi oneri rilevanti, che non sempre vengono remunerati o compensati da fruttuosi risultati, i quali, in molti casi, sono addirittura incerti o assolutamente negativi.

I singoli premi, quindi, dovrebbero essere adeguati alle odierne condizioni dei mercati e riuscire veramente incoraggianti per i benemeriti ricercatori.

Non si propone, all'uopo, alcun emendamento formale al disegno di legge; ma se il Ministro che lo ha presentato volesse aderire a tale concetto, si è indotti a ritenere che la Commissione approverebbe senz'altro.

Viceversa i fondi globali previsti per la concessione dei premi, in complessive lire

25.000.000, ripartiti ugualmente in cinque esercizi finanziari, si ravvisano sufficienti ed adeguati allo scopo.

Discendendo all'esame analitico del disegno di legge, si rileva che esso si compone di soli tre articoli.

Col primo si dà facoltà al Ministro delle corporazioni di concedere, a suo insindacabile giudizio, opportunamente sentito il Consiglio superiore delle miniere, premi in misura non inferiore a lire 10.000 e non superiore a lire 50.000, a favore dei titolari di permessi di ricerche minerarie accordati a termini degli articoli 5 e 59 del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, escludendo in ogni caso dalla concessione i titolari dei permessi che siano già assegnatari di speciali contributi per l'esercizio delle ricerche, e quelli per i quali l'assegnazione dei premi non sia necessaria in relazione alle loro condizioni finanziarie.

I motivi di queste esclusioni sono evidenti per se stessi: chi è già stato beneficiato con altri aiuti economici e chi non ne ha bisogno, perchè la sua industria è più che remunerativa, non devono essere resi partecipi delle nuove provvidenze di favore.

Con l'articolo 2 si dispone che i premi si concedono in base ad accertamenti su le condizioni nelle quali si svolgono le ricerche, sui lavori eseguiti e sulla capacità economica dei titolari dei permessi, tenuto naturalmente conto anche della natura del minerale, alla cui ricerca si lavora. Ed anche questa norma, circa le condizioni per le quali si possa far luogo alla concessione dei premi, si ravvisa opportuna e rispondente a criteri di giustizia distributiva.

L'articolo 3, infine, provvede allo stanziamento nel bilancio del Ministero delle corporazioni della somma annua di lire 5.000.000, per cinque esercizi finanziari, a partire da quello in corso ed autorizza il Ministro delle finanze ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni le necessarie variazioni

AMICUCCI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Circa il desiderio espresso dal relatore di veder aumentato il limite massimo dei premi fissato in lire 50.000, dichiara che sarebbe ben lieto di poterlo accogliere ma che

ragioni di carattere strettamente finanziario lo impediscono.

La lettura dei 3 articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per favorire la produzione di oli minerali greggi » (1618). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GAI, *relatore*. Il trattamento delle rocce asfaltiche, scisti bituminosi e ligniti nazionali per estrarne gli oli minerali che contengono, è stato tentato a più riprese dalla iniziativa privata con il risultato della dimostrata impossibilità per questa di affrontare il problema, in prevalenza economico, di estrarre gli oli da materiali solidi che ne contengono quantità molto esigue.

Il tenore varia da 5 a 12 per cento, non tutto estraibile; quindi si vede facilmente che vanno cavate dalle miniere, trasportate e sottoposte a lavorazione, masse enormi di materiali di cui la maggior parte, in peso e in volume, è rappresentata da un inerte da sgombrare poi dal luogo del lavoro.

Esemplificando, per ottenere solo 100 mila tonnellate di olio da rocce asfaltiche si richiedono, per tenere conto anche delle perdite e dello sfrido, circa 3.500.000 tonnellate di roccia di cui 3.400.000 formeranno la parte esausta da sgombrare.

Poteva dunque solo lo Stato affrontare tale problema autarchico e a questo si è provveduto con la costituzione della Società anonima asfalti bitumi abruzzesi (S. A. B. A.), formata in parti uguali dall'Istituto di ricostruzioni industriali (I. R. I.) e dalla Agenzia generale italiana petroli (A. G. I. P.), la quale inizierà la sua attività appunto nelle miniere abruzzesi di rocce asfaltiche.

Affinchè la Società possa svolgere economicamente il suo lavoro, lo Stato ha assunto l'impegno di garantire un interesse al capitale investito, che potrà essere anche in parte tratto dal risparmio privato; l'ammortamento nella misura del 10 per cento; la copertura di tutti gli oneri e spese di esercizio; il pieno collocamento della produzione.

Dovendo gli oli greggi estratti dalle rocce essere sottoposti ad ulteriore trattamento per ricavarne carburanti più pregiati e combustibili liquidi in genere, onde assicurare il pieno collocamento della produzione il disegno di legge in discussione fa obbligo dell'impiego degli oli minerali estratti come già detto, a tutti gli stabilimenti di distillazione, piroscissione e idrogenazione di oli minerali.

A favore della società «S. A. B. A.» ed eventualmente anche di altre imprese nelle quali lo Stato o le Aziende parastatali non abbiano diretta partecipazione, si applicano le norme del Regio decreto 11 maggio 1936, anno XIV, n. 959, che accorda esenzioni doganali pei macchinari, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per 10 anni, la facoltà di espropriare, occorrendo, le concessioni minerarie.

Per meglio regolare questa facoltà è stato modificato il terzo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 11 maggio 1936—XIV, n. 959. La dizione antecedente era la seguente:

« Nel caso di espropriazione del diritto del concessionario della miniera, l'indennità è determinata in via provvisoria dall'ingegnere capo del Distretto minerario e, in mancanza di accordo, in via definitiva, da un Collegio di arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri nominati dalle parti stesse, o, in mancanza di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Roma ».

Il nuovo testo invece risulta così concepito:

« Nel caso di espropriazione del diritto del concessionario della miniera l'indennità è determinata, in via provvisoria, dall'ingegnere capo del distretto minerario e, in mancanza d'accordo, in via definitiva da un collegio di cinque arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti e gli altri tre nominati rispettivamente dal Ministro di grazia e giustizia, dal Ministro delle finanze e dal Ministro delle corporazioni ».

Il disegno di legge in esame mira a risolvere l'annoso problema della utilizzazione di nostre materie prime per la produzione di oli minerali che, se pur costosa, servirà ad alleggerire una situazione di cui oggi sentiamo tutto il grave peso.

BENNICELLI. Ritiene che nel collegio arbitrale, composto, secondo il disposto del terzo comma dell'articolo 2, di cinque arbitri, tra i quali tre nominati, rispettivamente, dal Mini-

stro di grazia e giustizia, dal Ministro delle finanze e dal Ministro delle corporazioni, sarebbe desiderabile venisse aggiunto anche un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il collegio di arbitri deve determinare l'ammontare dell'indennità, nel caso di espropriazione del diritto del concessionario della miniera e molte volte le miniere interessano l'agricoltura per quello che riguarda il soprassuolo, il quale può ricevere gravissimi danni dalla presenza di una miniera; pertanto sarebbe utile che nel collegio arbitrale fossero tutelati anche gli interessi degli agricoltori.

JACOBINI. Il disegno di legge sul quale ha riferito il Senatore Gai, e che è inteso a dettare norme per favorire la produzione di olii grezzi minerali nazionali, ha una portata di grande importanza per noi Italiani.

Il relatore ha messo in evidenza alcune importanti cifre che fanno comprendere senza altro di quale ordine di grandezza siano le opere da eseguire sulle materie prime da trattare, per ricavarne un prodotto che in percentuale delle ragguardevoli quantità delle prime da muovere è invece oltremodo limitato.

Si tratta di scavare, manovrare e trattare quantitativi dell'ordine di qualche milione di tonnellate di rocce asfaltiche, per ricavare invece un quantitativo di prodotti che oscilla intorno al 3 %, giacchè, ad esempio, dato il tenore in olio delle rocce asfaltiche abruzzesi, per ricavare 100.000 tonnellate di prodotti si debbono trattare circa 3.500.000 tonnellate; delle quali, poi, è bene rilevarlo, circa 3.400.000 saranno costituite dalla parte esausta da ritrasportare in rifiuto.

Le elevate spese per la cavatura delle rocce, la loro frantumazione e selezione, e per il successivo trattamento in estrazione di olii grezzi col processo sia per distillazione a bassa temperatura che per solventi; quelle, di entità anch'esse notevoli, per gli impianti sia minerari che di trattamento industriale, e la loro costosa manutenzione ed esercizio, portano alla conseguenza che impianti e lavorazioni del genere non possono essere affrontati da soli dal capitale privato; come ne è prova evidente il fatto che, prima che venisse dallo Stato deciso il suo intervento integratore e venissero adottati in materia opportuni provvedimenti, il problema della utilizzazione delle rocce asfaltiche e bitu-

minose in produzione di olii grezzi nazionali non ha fatto che pochi e limitatissimi passi avanti.

D'altra parte, in determinate contingenze come quelle attuali, l'utilizzazione delle nostre risorse nazionali per quanto costosa possa essere, rappresenta pur sempre un notevole vantaggio ed un contributo non disprezzabile alle necessità del Paese in determinati settori della sua attività, resa più intensa dalle stesse contingenze belliche; e permette di colmare, in parte almeno, lacune a cui non è possibile di provvedere, invece, con approvvigionamenti dall'estero, pur disposti a prescindere da ogni considerazione economica sugli elevati costi a cui si dovrebbe sottostare.

Si deduce, quindi, che il problema della utilizzazione delle rocce asfaltiche bituminose in ricavo di olii grezzi da trasformare, poi, in carburanti superiori e lubrificanti, non essendo comunque accessibile al solo capitale privato ove non intervenisse lo Stato, resterebbe insoluto a tutto danno della Nazione; la quale, nelle speciali contingenze, in cui è molto maggiore la necessità di prodotti petroliferi, non potrebbe sopperire, almeno in parte, sfruttando le risorse nazionali; mentre queste ultime, entro certi limiti, potrebbero, invece, apportare vantaggi molto sentiti alla Nazione, senza che, poi, nelle contingenze stesse, il lato economico del problema risulti esageratamente passivo.

È, inoltre, da considerare che gli impianti necessari per mettersi in grado di procedere a sfruttamenti consimili non possono essere improvvisati, nè razionalmente eseguiti in breve tempo e soprattutto in periodi di speciali emergenze; ma debbono essere, come avviene per le armi, le navi da guerra, la produzione di esplosivi, gli approvvigionamenti di generi indispensabili alla vita della Nazione in guerra, ecc. tempestivamente studiati e predisposti fin dal tempo di pace; ed accuratamente mantenuti in efficienza per poter entrare, poi, in piena azione al momento in cui le necessità del Paese e la sua stessa sicurezza l'abbiano ad imporre.

È quindi, indispensabile, o l'azione diretta ed in pieno dello Stato, od un suo efficace intervento industriale ed economico, onde si possano attuare tempestivamente tutti quegli impianti che permettano, nei periodi anormali della vita nazionale, l'utilizzazione intensiva

delle nostre risorse nazionali, che in tali casi imperiosamente si impone.

Restando sempre nel campo delle rocce asfaltiche e bituminose, è da tenere presente che il problema della loro utilizzazione si affaccia alla soluzione in varie regioni d'Italia.

Esso è attualmente sulla via di soluzione in Sicilia, nella regione lilibeica da Ragusa a Vizzini; è avviato anche a Resciutta nel Veneto; e si presenta adesso anche nella regione abruzzese fra S. Valentino, Roccamorige ed Abbateggio, e cioè nel gruppo della Majella; mentre importantissime disponibilità di schisti e rocce bituminose ed asfaltiche si hanno anche nelle regioni laziali tra Frosinone e Cassino, nella formazione appenninica nel bacino del Fucino ed in altre regioni limitrofe.

Nel campo delle ligniti e dei combustibili nazionali, poi, le regioni in cui questi si presentano sono sparse un po' per tutta Italia; con maggiori pronunciamenti, però, nella Toscana, nella Sardegna, nella Calabria e nell'Istria.

Questi brevi cenni mostrano a quali importanti necessità nazionali si intende di provvedere col disegno di legge in esame; in merito al quale è da rilevare in modo speciale quanto più specificatamente si prevede per l'espropriazione del diritto del concessionario di una data miniera, il cui sfruttamento, nei limiti e misura necessari per il ricavo intensivo di olio grezzo, non possa avvenire per fatto nè del solo capitale privato di cui possa disporre il concessionario stesso, nè della sua capacità tecnica in materia.

In tali condizioni è evidente che, ove non intervenisse l'adeguato intervento ed interessamento dello Stato, il solo concessionario privato, anche se animato da ottima buona volontà, non potrebbe però risolvere il problema dello sfruttamento, ai fini sopradetti, della propria concessione nella misura e nei modi che possono, invece, essere indispensabili nell'interesse generale della Nazione.

Inoltre, è da tenere presente che, in base alla vigente legge mineraria, lo Stato è il proprietario delle ricchezze del sottosuolo; e qualora esso non intervenisse come sopra precisato si potrebbe verificare l'assurdo che l'incapacità finanziaria e tecnica di un concessionario non potrebbe assicurare alla Nazione quei benefici che, invece, potrebbe realizzare e che

per essa possono prendere il carattere anche di assoluta urgenza in speciali contingenze fra cui quelle belliche.

È, quindi, indispensabile e doveroso il provvedimento che il progetto di legge in esame prevede per rendere possibile la espropriazione del diritto del concessionario di una data miniera, quando l'uso di questa debba avvenire in un ordine di grandezza superiore alle forze economiche ed alla capacità tecnica del concessionario medesimo, e per finalità e necessità eminentemente nazionali.

Tenendo presenti queste brevi notizie e considerazioni riassuntive fatte ad illustrazione di un problema così interessante per la nostra Nazione, crede che la Commissione possa all'unanimità approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Jacobini per i preziosi chiarimenti forniti alla Commissione.

Circa la proposta del senatore Bennicelli di aumentare il numero dei rappresentanti nel collegio arbitrale, includendovene uno che tuteli gli interessi degli agricoltori, osserva che veramente questo rappresentante già esiste in quanto nel collegio oltre i tre rappresentanti dei Ministeri ci sono poi i due rappresentanti delle parti.

AMICUCCI. *sottosegretario di Stato per le corporazioni.* Osserva che il collegio arbitrale ha lo scopo di fissare le indennità dovute al concessionario della miniera e non riguarda quindi gli agricoltori vicini.

PETRILLO. Crede che la preoccupazione del senatore Bennicelli possa essere eliminata, tenendo presente l'articolo 46 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità che prevede un'indennità nel caso di una espropriazione che possa arrecare danno al proprietario di un terreno vicino.

D'altra parte è opinione dell'oratore che si debba ridurre il numero degli arbitri piuttosto che aumentarlo.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti del sottosegretario di Stato e del senatore Petrillo non crede che il senatore Bennicelli vorrà insistere nella sua proposta.

BENNICELLI. Non insiste.

La lettura dei 2 articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale tecnico addetto agli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche » (1619). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

MARZANO, *relatore.* In base alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, si provvede con decreto Reale ad emanare norme giuridiche per disciplinare l'ordinamento del personale addetto alle amministrazioni dello Stato, ma è necessaria l'approvazione con la legge del bilancio della spesa relativa. Tuttavia tale norma non sembra applicabile al disegno di legge in esame. Lo stato giuridico del personale dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche è disciplinato dallo stesso provvedimento legislativo di istituzione dell'Ente (Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114). Occorre riferirsi ai seguenti articoli del succitato Regio decreto.

Con l'articolo 25 il direttorio provvede all'amministrazione del Consiglio ed in particolare: 1° delibera il regolamento interno da approvarsi con decreto del Capo del Governo di concerto con i Ministri delle finanze e dell'educazione nazionale; 3° delibera le spese nei limiti del bilancio ed approva i provvedimenti che importano oneri finanziari.

Con l'articolo 28 gli impiegati a carico del bilancio del Consiglio sono distinti in due ruoli: 1° ruolo tecnico; 2° ruolo amministrativo. Gli impiegati sono assunti a tempo indeterminato con un periodo di prova non inferiore a sei mesi oppure col contratto a scadenza fissa non superiore a quattro anni e con un periodo di prova di sei mesi. Il personale subalterno è ordinato in due ruoli, tecnico ed amministrativo, ed è assunto per contratto di locazione d'opera a tempo determinato. Il regolamento interno, approvato dal Capo del Governo di concerto con il Ministro delle finanze e dell'educazione nazionale, determina le ulteriori norme sul reclutamento, sullo stato giuridico, sul trattamento economico di atti-

vità e di quiescenza nonchè le tabelle numeriche del personale.

Secondo l'articolo 31 l'anno finanziario decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze in appositi capitoli della parte ordinaria sono stanziati le somme necessarie per le spese per il personale statale di cui all'articolo 2 nonchè per l'assegno a carico dello Stato di cui all'articolo 30.

Con l'articolo 2 il personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche è costituito come segue: un presidente, un vice presidente, sette consiglieri, dieci relatori e ricercatori.

Con l'articolo 30 le entrate del Consiglio sono costituite: a) da un assegno annuo a carico dello Stato, *omissis*.

Da tutte queste disposizioni ora ricordate emerge in modo esplicito che lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati a carico del Consiglio nazionale delle ricerche è disciplinato dal direttorio dello stesso Consiglio mediante apposito regolamento interno che deve essere solo approvato dal Capo del Governo di concerto con i due Ministri delle finanze e dell'educazione nazionale. Di fronte a norme legislative tassative, quali quelle su ricordate, non occorre alcuna disamina circa la natura giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche e quindi circa lo stato giuridico del personale dipendente. Ne consegue pertanto che l'estensione a questo dell'assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali, costituendo una modificazione del vigente trattamento economico del personale del Consiglio non va approvata con provvedimento legislativo ma soltanto dal direttorio del Consiglio quale modificazione del regolamento interno con le modalità indicate dalla stessa legge istitutiva.

Nè può obiettarsi che il disegno di legge in esame più che un'eccezione alla norma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, costituisca una eccezione alla legge 17 agosto 1935, n. 1765, che, secondo la relazione ministeriale al disegno di legge, non tutelerebbe il personale del Consiglio delle ricerche, poichè tale legge all'articolo 1 prevede i casi dell'obbligatorietà dell'assicurazione. Anche ammesso che l'assicurazione non dovesse ritenersi obbligatoria per il personale in questione, nulla vieterebbe

al Consiglio delle ricerche di concludere con l'Istituto nazionale fascista delle assicurazioni speciali convenzioni, sia pure di provvidenze facoltative, di cui la portata cadrebbe sempre sotto il disposto dell'articolo 28 della legge istitutiva del Consiglio delle ricerche quale modificazione del trattamento economico del personale dipendente.

Il relatore pertanto verrebbe alla conclusione che il provvedimento proposto non vada emanato per legge, ma rientri nella facoltà del direttorio del Consiglio delle ricerche. Qualora poi la Commissione legislativa fosse di contrario avviso e si dovesse discendere ad esame di merito, l'oratore conviene perfettamente nelle considerazioni d'ordine giuridico e morale che hanno determinato la proposta del provvedimento.

SCODNIK. In merito alla conclusione a cui è pervenuto il relatore, di attribuire cioè al Consiglio delle ricerche la facoltà di emanare il provvedimento in esame piuttosto che farne oggetto di un disegno di legge da sottoporre all'approvazione delle Commissioni, rileva che questo provvedimento si ricollega agli altri già in precedenza emanati dal Governo e che riguardano l'estensione dell'obbligo dell'assicurazione sugli infortuni, già praticato a favore di altre categorie di persone.

Ricorda il provvedimento, già approvato dalle Commissioni legislative, per gli infortuni che possono colpire gli studenti di ingegneria nel corso delle loro esercitazioni pratiche e l'altro che estende l'assicurazione obbligatoria agli alunni delle Regie scuole per tutelarli dagli infortuni derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della Carta della Scuola.

Analogamente il disegno di legge in esame stabilisce una volta per sempre l'obbligo dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali a favore del personale tecnico addetto agli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche.

La forma di assicurazione obbligatoria è quella prevista dall'articolo 48 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 765. Si tratta cioè di una forma di assicurazione fatta *per conto*, la cui gestione è affidata all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Ritiene pertanto che non sia il caso d'insistere sull'obiezione mossa dal relatore.

A proposito dell'articolo 6 dove è detto che, qualora le persone di cui all'articolo 3, cessate dal servizio a causa di infortunio, abbiano diritto, oltre alla rendita di infortunio, anche a un trattamento privilegiato, la rendita di infortunio sarà detratta dal trattamento privilegiato predetto e la somma corrispondente sarà devoluta a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, osserva che dato il sistema assicurativo della gestione *per conto*, l'articolo 6 appare superfluo. In ogni caso poi l'ultima parte dell'articolo gli sembra non esatta. Non vi è ragione che la somma corrispondente sia devoluta a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

Si tratta in ogni modo di una lieve menda che non ritiene debba formare oggetto di un vero e proprio emendamento.

AMICUCCI, *sottosegretario di Stato per le Corporazioni*. Concorda con le considerazioni svolte dal senatore Scodnik. È stato necessario estendere l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni anche al personale tecnico dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche e, come per casi analoghi precedenti, il provvedimento si è dovuto portare avanti alle Commissioni legislative come le altre leggi.

PRESIDENTE. Rileva che il provvedimento in esame implica la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e richiede quindi la forma della legge.

Ricorda che il decreto legislativo 17 agosto 1935 ha costituito un nuovo sistema di assicurazione obbligatoria, contro gli infortuni, che ha un carattere spiccatamente pubblicistico, non contrattuale. L'assicurazione è a favore non dell'individuo come tale, ma come elemento produttivo della Nazione: tutela il lavoro come forza fondamentale della produzione.

Non si tratta, quindi, di un provvedimento di competenza del Consiglio delle ricerche a favore del personale dipendente, ma della estensione del sistema di assicurazione obbligatoria stabilito col nuovo ordinamento del 1935.

L'osservazione pregiudiziale del senatore Marzano non può essere accolta per queste considerazioni attinenti alla portata del disegno di legge in esame.

(La lettura dei 7 articoli non dà luogo a discussione).

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,40.

ALLEGATO

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1941-XIX, n. 396, contenente disposizioni per le licenze legali d'uso e altre disposizioni d'eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi (1513).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1941-XIX, n. 396, contenente disposizioni per le licenze legali d'uso e altre disposizioni di eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi *con la seguente modificazione:*

Il 2° comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Agli effetti dell'applicazione della Sezione anzidetta, alla Commissione sono aggregati quattro tecnici aggiunti, ai sensi dell'articolo 90, comma ultimo, del regolamento approvato con Regio decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, scelti dal Presidente della Commissione stessa su terne proposte, rispettivamente, dalle Confederazioni fasciste dei professionisti e degli artisti, degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 aprile 1941-XIX, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, il Regio decreto 25 agosto 1940, anno XVIII, n. 1411, in materia di brevetti per modelli industriali, e la legge 30 agosto 1868, n. 4577, in materia di marchi;

Visto l'articolo 18, comma primo, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Tenuta presente la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto

con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Viste le deleghe rilasciate in data 23 febbraio 1941-XIX dai Ministri per le corporazioni, per gli affari esteri e per la grazia e giustizia, rispettivamente ai Sottosegretari di Stato, Consiglieri nazionali, Ermanno Amicucci, Zenone Benini e Antonio Putzolu;

Abbiamo decretato e decretiamo:

SEZIONE I.

Licenze legali d'uso.

Art. 1.

Ogni qualvolta l'interesse nazionale lo richieda, può essere concessa una licenza legale d'uso, a favore di persone di nazionalità italiana, per l'esercizio dei diritti in materia di brevetti d'invenzioni industriali, dei quali siano titolari persone di nazionalità nemica, nel territorio del Regno, nei possedimenti o nei territori dell'Africa italiana.

Analogamente, qualora lo richieda l'interesse nazionale, possono essere concesse licenze legali d'uso, a favore di persone di nazionalità italiana, sia per l'esercizio dei diritti in materia di brevetti di modelli industriali, di utilità e ornamentali, sia, sussistendo le altre condizioni di cui al successivo articolo 4, per l'esercizio dei diritti in materia di marchi trascritti, di fabbrica o di commercio.

Art. 2.

Sono salvi i diritti dei licenziatari che non siano sudditi nemici, se titolari di licenze anteriori alla data di applicazione della legge di guerra.

Tuttavia il Ministro per le corporazioni può concedere licenze legali non esclusive, nonostante l'esistenza di licenze contrattuali, qualora l'interesse nazionale lo richieda, tenendo conto della circostanza che l'invenzione o il modello non sia attuato, o non sia adeguatamente attuato.

I licenziatari indicati nel primo comma, quando le condizioni, alle quali la licenza contrattuale è subordinata, siano tali da non consentire l'esercizio del diritto in modo cor-

rispondente all'interesse nazionale, possono richiedere e ottenere una licenza legale, ai termini del precedente articolo 1.

Art. 3.

La licenza legale d'uso può essere concessa anche se i diritti di cui si tratta appartengano in parte a persone che non siano sudditi di Stati nemici, ovvero se, appartenendo totalmente a dette persone, siano stati loro trasferiti dopo la data di applicazione della legge di guerra.

Art. 4.

La licenza legale d'uso in materia di marchi trascritti non può essere concessa che quando il marchio sia costituito da una o più parole e queste abbiano una notevole diffusione come denominazione del prodotto che servono a contraddistinguere.

Inoltre, detta licenza non può essere concessa che per contraddistinguere prodotti che corrispondano, per specie, qualità e destinazione, al prodotto straniero.

L'uso del marchio deve essere accompagnato dalla indicazione, in modo chiaramente individuabile, « prodotto italiano ».

Art. 5.

Le licenze legali di cui ai precedenti articoli possono essere a titolo di esercizio esclusivo o non esclusivo.

Il Ministro per le corporazioni stabilisce la durata, le somme da corrispondere ed ogni altra condizione relativa allo sfruttamento della licenza, comprese le modalità dei pagamenti da eseguire in conformità delle leggi in vigore.

SEZIONE II.

Procedura per la concessione delle licenze legali.

Art. 6.

I provvedimenti indicati nella Sezione precedente sono adottati dal Ministro per le corporazioni, sentita la commissione di cui all'articolo 71 del Regio decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127.

Agli effetti dell'applicazione della Sezione anzidetta, alla Commissione sono aggregati

tre tecnici aggiunti, ai sensi dell'articolo 90, comma ultimo del regolamento approvato con Regio decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, scelti dal Presidente della Commissione stessa su terne proposte, rispettivamente, dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, dalla Confederazione fascista degli industriali e dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Art. 7.

Le domande dirette ad ottenere le licenze previste nella Sezione precedente, sulla prescritta carta bollata, devono essere indirizzate al Ministro per le corporazioni. Esse devono contenere i motivi che giustificano la licenza richiesta ed indicare la durata e le altre eventuali modalità della licenza, nonché gli estremi del brevetto d'invenzione o del brevetto di modello o dell'attestato di trascrizione del marchio. Inoltre devono indicare quali siano i titolari dei diritti, che dovrebbero costituire l'oggetto della licenza legale, e le persone o ditte che, a conoscenza del richiedente, esercitano in Italia i diritti medesimi.

Art. 8.

La domanda deve essere pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi del Ministero delle corporazioni.

Avviso della domanda di licenza deve essere dato, nello stesso tempo, a coloro che nella domanda sono indicati come esercenti in Italia i diritti medesimi.

Il Presidente della Commissione provvede agli atti di istruzione e di inchiesta ed in particolare alle perizie che stimi necessarie.

Art. 9.

Colui che esercita in Italia i diritti che formano oggetto della domanda di licenza, o chiunque ha interesse, può fare opposizione al rilascio della licenza, nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'atto di opposizione deve essere presentato secondo le formalità indicate nell'articolo 7.

Art. 10.

I provvedimenti del Ministro per le corporazioni sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi del Ministero delle corporazioni.

Essi entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta* medesima.

Art. 11.

Le disposizioni della precedente Sezione e della presente non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sul trattamento dei beni dei sudditi nemici, contenute nella legge di guerra e nelle altre leggi emanate in relazione allo stato di guerra.

SEZIONE III.

Disposizioni varie.

Art. 12.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha gli stessi diritti che, in fatto di invenzioni utili alla difesa militare, sono stabiliti a favore dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica dal Regio decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, e dal relativo regolamento, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, in materia di brevetti per invenzioni industriali.

In specie, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha gli stessi diritti dei Ministeri anzidetti nascenti dalle disposizioni sul divieto dell'esposizione al pubblico di invenzioni industriali utili alla difesa militare, sulla visione di dette invenzioni, da parte dei richiamati Ministeri, appena avvenutone il deposito, sul differimento della concessione del relativo brevetto e di ogni pubblicazione, sul vincolo del segreto di dette invenzioni, sulla concessione del brevetto col vincolo del segreto e sull'espropriazione delle invenzioni stesse.

Le disposizioni dei precedenti comma spiegano effetto anche in materia di modelli industriali, sia di utilità che ornamentali, di cui al Regio decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411, sempre se detti modelli risultino utili alla difesa militare.

Art. 13.

Su richiesta del Ministero della guerra, o della marina, o dell'aeronautica, o del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, e col consenso dell'interessato, l'Ufficio centrale dei brevetti può consentire, per determinate invenzioni utili alla difesa militare, che il vincolo del segreto, la concessione del brevetto, le pubblicazioni e le visioni pubbliche siano differite anche per un periodo di tempo superiore a quello di otto mesi stabilito dall'articolo 40, comma ultimo, e connesse disposizioni del richiamato Regio decreto 29 giugno 1939—XVII, n. 1127.

Analogamente, per determinati modelli di utilità, qualora risultino utili alla difesa militare, l'anzidetto vincolo del segreto, la concessione del brevetto, le pubblicazioni e visioni possono essere differite anche per un periodo di tempo superiore a quello di quattro mesi stabilito dall'articolo 10, comma secondo, lettera b), del Regio decreto 25 agosto 1940—XVIII, n. 1411.

Art. 14.

Ad istanza dell'interessato l'Ufficio centrale dei brevetti può consentire che la visione pubblica delle invenzioni e la stampa di esse siano differite anche per ulteriori periodi di tempo successivi a quello iniziale di sei mesi stabilito dall'articolo 38, comma ultimo, del richiamato Regio decreto 29 giugno 1939—XVII, n. 1127.

Gli anzidetti ulteriori differimenti sono soggetti alle stesse disposizioni che regolano il differimento iniziale di cui al richiamato articolo 38, comma ultimo, anche per quanto riguarda la durata di essi e il pagamento della tassa prescritta, che è dovuto per ciascun differimento.

Le richieste per detti differimenti debbono essere motivate.

Le disposizioni dei comma precedenti, per

la parte applicabile, spiegano anche effetto in materia di modelli di utilità.

Art. 15.

Salva ogni altra disposizione, il periodo dalla data di concessione del brevetto, entro il quale, sotto pena di decadenza del brevetto stesso, l'invenzione industriale deve essere attuata, ai sensi dell'articolo 54 del Regio decreto 29 giugno 1939—XVII, n. 1127, nei riguardi dei brevetti per i quali detto periodo sia scaduto o scada durante il tempo di applicazione della legge di guerra, è portato da tre a cinque anni.

Analogamente, alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni, il periodo entro il quale devono essere attuati i modelli industriali, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 25 agosto 1940—XVIII, n. 1411, nei riguardi dei brevetti per modelli di utilità, è portato da uno a due anni.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1941 — Anno XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI
— BENNI — PUTZOLU.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia

40^a RIUNIONE

Lunedì 29 dicembre 1941 - Anno XX

Presidenza del Presidente GATTI SALVATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Proroga delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, numero 767 e 11 luglio 1941-XIX, n. 935 » (1623 - *rel.* Salazar) Pag. 454

« Norme per la istituzione di nove borse di studio a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche » (1624 - *rel.* Goggia) 455

« Proroga dei contratti di affitto delle miniere di zolfo della Sicilia con scadenza entro il 31 dicembre 1941-XX » (1676 - *rel.* Jacobini). . . 456

(Discussione e approvazione):

« Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a partecipare alla Unione per la copertura dei grandi rischi » (1622 - *rel.* Fagiolari) - *Oratori:* Scodnik 454

« Norme suppletive di quelle contenute nella legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, con-

cernente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1927-1941 » (1692 - *rel.* Francesco Rota) - *Oratori:* Presidente, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni* e Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* 457

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bartolini, Bennicelli, Bocciardo, Celi, Concini, Cosentino, Denti, Amari di Pirayno, Fagiolari, Gatti Salvatore, Giaquinto, Goggia Francesco, Jacobini, Majoni, Marzano, Mele, Messa, Montagna, Petrillo, Rota Francesco, Salazar e Scodnik.

Sono anche presenti i Sottosegretari di Stato per le finanze, Lissia, e per le corporazioni, Amicucci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arnoni, Betti, Botturini, Falck, Gai, Gaslini, Gavazzi, Giardini, Silvestri e Treccani degli Alferi.

CONCINI, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita i presenti a mantenere un minuto di raccoglimento in omaggio alla memoria del senatore Giovanni Santoro già membro della Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a partecipare alla " Unione per la copertura dei grandi rischi „ » (1622). —

(Iniziato in Senato).

FAGIOLARI, *relatore*. Il Ministro delle Corporazioni riferisce che tra Compagnie di assicurazioni italiane e germaniche è corsa un'intesa per la creazione di un ente, avente lo scopo di integrare l'assicurazione di quei rischi che per la loro entità non potrebbero essere coperti dalle singole Compagnie.

Si hanno specialmente di mira i rischi della marina mercantile, che, prima della guerra, erano coperti dalle grandi Compagnie inglesi. A questo ente, che sarà chiamato « Unione per la copertura dei grandi rischi », è opportuno che partecipi il nostro Istituto Nazionale delle Assicurazioni, senza del quale il concorso della industria assicuratrice italiana all'ente internazionale che si tratta di costituire, sarebbe inadeguato all'importanza della industria stessa.

Poichè però l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è dalla legge (Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966) costituito esclusivamente per esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana, così occorre un'autorizzazione legislativa perchè esso possa estendere la sua attività all'assicurazione contro i danni ed a questo fine è diretto il disegno di legge che è sottoposto all'approvazione del Senato. Tanto sul suo concetto quanto sulla formulazione dell'unico articolo di cui consta, il relatore non può che esprimere parere favorevole e proporre l'approvazione.

SCODNIK. Si associa alle considerazioni fatte dal relatore e ad esse aggiunge l'espressione più viva del suo compiacimento nel vedere sempre più valorizzata l'opera dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in un campo più ampio di quello in precedenza legislativamente assegnatogli. È infatti cosa di assai notevole importanza che l'Istituto possa essere chiamato ad assolvere altre funzioni che interessano l'economia nazionale, specialmente oggi che si sta forgiando il nuovo ordine europeo in cui anche le associazioni assicurative italiane devono saper prendere il loro posto.

Un esempio di questo nuovo ordinamento si è già avuto nella costituzione della Compagnia di assicurazioni « Roma », grande organismo per la partecipazione di vari enti assicurativi; ma questo nuovo passo è ancor più rimarchevole in quanto stabilisce in sostanza che l'I. N. A. può esplicare le sue funzioni anche nell'ambito dell'assicurazione danni e della coassicurazione, in modo da valorizzare sempre più l'opera dell'Istituto stesso, di cui in passato sembrava volessero restringersi le attribuzioni.

Il meccanismo con cui esso dovrebbe funzionare è molto semplice e corrispondente a quello dei grandi Lloyds di Londra, che non erano delle vere e proprie compagnie di assicurazioni, ma società che, caso per caso, si ripartivano i rischi con la conseguente assegnazione dei guadagni o delle perdite tra i singoli partecipanti.

L'oratore esprime il voto che nel Testo Unico, che si sta predisponendo per l'esercizio delle assicurazioni private, si faccia cenno, sia pure in modo generico, alla facoltà del Governo di usufruire dell'opera dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per tutti i nuovi compiti che potranno sorgere in materia di previdenza, quasi dando sin d'ora una base alle disposizioni che potranno in seguito essere emanate per l'assegnazione di altre funzioni a questo magnifico strumento a disposizione del Governo italiano.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767 e 11 luglio 1941-XIX, n. 935 » (1623). — *(Iniziato in Senato).*

SALAZAR, *relatore*. Le disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari della flotta italiana passeggeri, emanate con la legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, furono, con la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 935, prorogate a tutto il 31 dicembre 1941-XX, e ne venne estesa l'applicazione anche alle unità

mercantili da carico ed alle costruzioni navali, a causa del permanere dei motivi contingenti che avevano suggerito il provvedimento originario.

Sussistendo per lo meno inalterata la necessità di integrare nei maggiori rischi marittimi le possibilità di copertura del libero mercato assicurativo, mercè una più ampia partecipazione delle compagnie assicuratrici private — ed anche con lo speciale intervento dello Stato, in « secondo rischio », secondo le norme stabilite coi su ricordati provvedimenti legislativi — è assolutamente indispensabile, per ovvi motivi di pubblico interesse, di provvedere all'ulteriore proroga delle norme stesse. E ciò è tanto più urgente in quanto è imminente la scadenza delle polizze di assicurazione relative alle grandi flotte passeggeri, e non è possibile rinnovarle se non previa garanzia della copertura integrale delle maggiori unità col detto sistema di ripartizione dei rischi e con l'intervento dello Stato.

A tale scopo provvede l'articolo unico del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la istituzione di nove borse di studio a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche » (1624). — (Iniziato in Senato).

GOGGIA, *relatore*. Le idee improntate a soverchio pessimismo che si avevano generalmente in un passato non lontano sul sottosuolo dell'Italia e che si traducevano in frasi fatte sulla estrema sua povertà in materie prime e, di conseguenza, sulla irrimediabile nostra dipendenza dall'Estero per procurarcele, si sono sensibilmente modificate e corrette in questi ultimi anni.

E ciò, grazie al convincimento maturatosi gradualmente che, se la natura ci sembra alquanto avara a riguardo di certi minerali, noi abbiamo, per questo stesso fatto, l'obbligo di approfondire le indagini con ricerche più minuziose.

Si è avuto così il ben noto risveglio delle nostre industrie estrattive unito ad uno sfrut-

tamento più razionale ed intenso delle risorse offerte dal nostro sottosuolo e di altre sinora ignorate o poco conosciute.

Ma questa attività della nostra industria mineraria si appoggiava essenzialmente alle iniziative private. L'intervento diretto dello Stato in questo campo si manifestò nell'ultimo ventennio, essendo il Governo ben consapevole dell'importanza somma di tale attività ai fini autarchici e, sopra ogni altra cosa, nell'interesse supremo del potenziale militare della Nazione.

Si sono avuti così numerosi ed efficaci provvedimenti legislativi intesi a stimolare studi e ricerche, fra i quali la Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia ebbe recentemente ad esaminare i disegni di legge per un compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere e l'istituzione di premi per le ricerche minerarie.

A quest'ordine di provvedimenti appartengono altresì tutti quelli diretti a favorire gli studi dei giovani che si dedicano alle discipline geologiche e minerarie, in modo da assicurare sempre al lavoro quanto mai tenace e arduo della mano d'opera una guida tecnica illuminata, competente e sicura.

Questi provvedimenti si sono concretati nella costituzione di nuove sezioni di ingegneria mineraria presso le Università e l'istituzione di borse di studio.

Così è lecito confidare che si rimedierà all'insufficienza, spesso lamentata, dei giovani che aspirano a specializzarsi in queste discipline.

Fra le altre, una Facoltà d'ingegneria mineraria veniva istituita presso la Regia Università di Cagliari con legge 22 maggio 1939—XVII, vista la necessità di dare impulso agli studi superiori minerari che costituiscono l'indispensabile premessa delle ricerche sviluppatesi in Sardegna. Basta ricordare l'attività mineraria intesa a sfruttare i giacimenti della zona carbonifera di Carbonia.

Il disegno di legge in esame istituisce appunto nuove borse di studio a favore di studenti iscritti al corso triennale di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria presso quella Università.

Le norme per l'istituzione di queste borse di studio risultano dai tre articoli di cui consta il disegno di legge.

L'articolo 1 istituisce presso la Regia Università di Cagliari nove borse di studio di lire 5000 ciascuna da ripartirsi nella misura di tre per ciascun anno del corso triennale di applicazione.

L'articolo 2 prescrive che le borse siano conferibili anno per anno e vengano conferite dal Ministero per l'educazione nazionale secondo le norme stabilite per il conferimento delle borse di cui al Regio decreto-legge 15 marzo 1937—XV, n. 1113.

L'articolo 3 dispone che la somma di lire 45.000 occorrente per il conferimento delle borse sia annualmente prelevata dal fondo speciale delle Corporazioni e versata in apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere iscritta allo scopo suddetto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Il disegno di legge pare adeguato alle finalità che si propone e non reca aggravio alle finanze dello Stato. L'oratore quindi lo ritiene degno della approvazione del Senato ed esprime l'augurio che simili provvidenze vengano in avvenire estese sempre di più a favore dei giovani studenti universitari meritevoli di incoraggiamento nel seguire la via faticosa per loro e redditizia per il Paese da loro stessi prescelta.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dei contratti di affitto delle miniere di zolfo della Sicilia con scadenza entro il 31 dicembre 1941—XX » (1676). — (Iniziato in Senato).

JACOBINI, *relatore*. Con il Regio decreto-legge 29 luglio 1927—V, n. 1443, furono dettate norme di carattere legislativo per disciplinare, in relazione alle più moderne direttive ed esigenze, la ricerca e la coltivazione di miniere nel Regno; norme che costituiscono la legge mineraria attualmente in vigore nel nostro Paese, in sostituzione di tutte le norme precedentemente vigenti in materia nelle varie regioni d'Italia.

Per turbare, però, il meno possibile gli interessi già precostituiti in materia, il Governo ebbe anche cura di disciplinare, con alto criterio equitativo, il passaggio dai vecchi al nuovo sistema; e al capitolo VI del suddetto Regio decreto-legge furono stabilite, appunto, alcune disposizioni generali e transitorie che facilitassero detto passaggio.

Fra queste disposizioni transitorie, all'articolo 55 fu stabilito che i contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del decreto citato potevano essere mantenuti in vigore per la durata in ciascuno di essi prevista.

Ora, è da tenere presente che, nel campo dell'industria zolfifera, numerose miniere di zolfo in Sicilia non erano allora, nè sono ancora adesso, coltivate direttamente dai legittimi concessionari. Esse vengono, invece, gestite da terzi, in base a contratti di gabella stipulati anteriormente all'entrata in vigore del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927—V, n. 1443, nel quale si proponeva, anche per queste miniere, che, alle scadenze stabilite dai singoli contratti, la loro gestione venisse riassunta direttamente dai rispettivi concessionari.

La complessità della questione nei suoi riguardi sia puramente amministrativi che tecnici, resa anche maggiore dalle speciali usanze locali siciliane, e la eccezionale situazione che in prosieguo di tempo si è venuta a determinare in causa delle emergenze belliche, rese molto gravi le difficoltà che incontravano i concessionari nel predisporre la gestione diretta delle loro miniere; ed a disciplinare la materia si è dovuto già, di fronte a tali contingenze, addivenire all'emanazione del Regio decreto-legge 1° novembre 1940—XIX, n. 1678, col quale, nel suo unico articolo, venne concesso che i contratti di esercizio contemplati dal ricordato articolo 55 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927—V, n. 1443, riguardanti miniere di zolfo nella Sicilia, con scadenza al 31 dicembre dello stesso anno 1940—XIX, potevano essere prorogati, d'accordo con le parti, sino al 31 dicembre del successivo anno 1941—XX.

Permanendo, però, tuttora le stesse condizioni eccezionali di emergenza bellica che allora determinarono l'emissione del suddetto Regio decreto-legge 1° novembre 1940—XIX, il Mini-

stero delle corporazioni, d'intesa con quelli delle finanze e della grazia e giustizia, ha riconosciuta la necessità di consentire che, con l'accordo delle parti, siano mantenuti in vigore, sino al 31 dicembre del prossimo anno 1942, anno XXI, i contratti di gabella che vengono a scadere al 31 dicembre del corrente anno; e ciò unicamente allo scopo di assicurare la regolare continuazione delle coltivazioni zolfifere siciliane attraverso l'organizzazione attualmente in atto, e di evitare così qualsiasi perturbazione nella medesima.

Prese in considerazione le circostanze qui sopra esposte, e convenendosi pienamente sulla necessità di non turbare nei momenti attuali quanto si riferisce all'importante produzione zolfifera siciliana, il relatore propone di approvare il disegno di legge, che è, appunto, inteso a prorogare di un altro anno, e cioè fino al 31 dicembre 1942—XXI, i contratti di esercizio riguardanti le miniere di zolfo della Sicilia che avrebbero dovuto, invece, scadere entro il 31 dicembre corrente anno.

Il nuovo disegno di legge è costituito da un articolo unico, circa la formulazione del quale nessuna osservazione ha da farsi in contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme suppletive di quelle contenute nella legge 4 settembre 1940—XVIII, n. 1597, concernente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-1941 » (1692).

— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ROTA FRANCESCO, relatore. La coltura del baco da seta ebbe in Italia epoche di splendore e raggiunse negli anni dal 1920 al 1929 compreso la media produzione di 44 milioni e mezzo di chilogrammi di bozzoli, arrivando nel 1929 ad oltre 53.000.000 di chilogrammi ed offrendo così un prodotto che si segnalò fra le maggiori voci della nostra esportazione.

Il prezzo del chilo bozzoli è stato sempre in diretta dipendenza del prezzo della seta e nelle seguenti proporzioni: ad esempio, se la seta valesse lire 400 il chilo, i bozzoli dovreb-

bero valere lire 40 (e cioè lire 1 per ogni 10 lire chilo seta, perchè per fare un chilo di seta ci vogliono circa 10 chili di bozzoli) meno il largo margine industriale che è, ora, di lire 60 (questo passò da lire 22 a lire 37,50 nel 1940, a lire 50 nei primi mesi del 1941 e a lire 60 ora) per cui il valore dei bozzoli sarebbe in tal caso di lire 34 il chilo, prezzo raggiunto e sorpassato dalle punte negli anni 1925-1926.

Questo prodotto subì oscillazioni di prezzi notevolissime: infatti il prezzo medio nazionale che aveva raggiunto nel 1926 lire 29,45 è disceso nel 1930 a lire 7,21, nel 1932 a lire 3,90 e nel 1933 a lire 2,65.

La ripercussione di questi ultimi prezzi, disastrosi, si è riflessa, notevolmente, sulla produzione dei bozzoli che nel 1935 segnò il più basso livello con chilogrammi 17.000.000 di produzione nazionale.

Evidentemente la coltura andava scomparendo.

Bisognava salvare questa industria, questa ricchezza italiana che tanto giovò per lo passato all'economia nazionale del nostro Paese e fu il Capo del Governo che, compreso dell'importanza di questo prodotto (il nostro oro), personalmente intervenne col Regio decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, sostituito poi con la legge 4 settembre 1940, n. 1517, concernente provvidenze a favore della sericoltura, che prevede, per gli esportatori di prodotti serici la corresponsione, da parte dello Stato, di integrazioni fra il costo di produzione nazionale ed i possibili ricavi sul mercato internazionale, calcolati sulla media delle quotazioni delle borse di seta di New York e Jokohama, quali valori rappresentativi dell'andamento dei mercati esteri.

Esempio: costo di produzione della seta (lire 150 per i bozzoli a lire 15 il chilo, lire 10 costo essiccazione, lire 37,50 costo filatura), lire 197,50. Se per ipotesi la media New York-Jokohama, fosse stata di lire 120, lo Stato avrebbe dovuto pagare una quota di integrazione di lire 77,50 per chilogrammo di seta.

Non funzionando più le piazze di New York-Jokohama e, se anche funzionassero, le sete italiane non potendo più arrivare a New York, e non avendo quindi nè questa piazza nè quella di Jokohama più alcun rapporto con gli

odierni prezzi italiani ed europei, questi col provvedimento in corso di approvazione vengono sostituiti con una media di prezzi convenzionali, media che viene formata dal Comitato previsto dall'articolo 9 della legge 4 settembre 1940.

Nei primi mesi del 1940 la situazione si capovolve in Europa. Il prezzo della seta incominciò a salire in modo rapido, superando nettamente la base di lire 197,50 ed arrivando, nel 1941, alle cifre che verranno esposte in seguito; sicchè il Ministero delle finanze non ebbe più oneri per integrare il prezzo della seta e conseguentemente quello dei bozzoli; anzi « con provvedimento amministrativo » dispose il ricupero a favore dell'Erario degli eventuali maggiori ricavi fra il costo di produzione ed il prezzo realizzato con l'esportazione nei mercati esteri; ed ora, sempre con provvedimento amministrativo, tale ricupero viene effettuato anche per le vendite sul mercato interno.

Questi prelievi, nuovi nella storia delle finanze, con parola nuova si chiamano « sfioramenti ».

Esempio: se il chilo di seta ha un costo di produzione di lire 285 così formato: lire 210 per 10 chili di bozzoli, lire 15 per spese di essiccazione, lire 60 di margine industriale (totale lire 285) più lire 35 di spese per l'esportazione in Germania, globalmente la seta posta in Germania costa lire 320. Realizzandosi invece, in Germania, lire 335, le finanze recuperano lire 15 per chilogrammo di seta.

Per l'esportazione in altri Paesi ove i prezzi sono superiori, pare sia stato fissato lo sfioramento da lire 30 a lire 50.

È evidente che il provvedimento amministrativo riguardante il recupero non è legale perchè si tratta indirettamente di una tassa che si fa pagare ai produttori di bozzoli ed a quelli della seta, senza che vi sia una disposizione di legge relativa e non è giusto perchè sottopone ad una tassa una frazione di agricoltori italiani (i produttori di bozzoli che in generale possiedono terre molto più magre dei coltivatori intensivi di cereali).

Se si continuasse in questo metodo così detto di « sfioramento », si toglierebbe agli agricoltori ed agli industriali anche l'incentivo di vendere la seta a prezzi sempre maggiori, perchè la remunerazione più alta sarebbe di-

stolta a profitto dello Stato e quello che è più grave verrebbe così ostacolato l'aumento della produzione di bozzoli di cui lo Stato ha assoluto bisogno.

Dobbiamo riflettere che l'Italia oggi ha di fatto il monopolio della seta in Europa: può imporre i prezzi che vuole. Quale è l'interesse preminente, superiore, incontrovertibile dello Stato italiano? Quello di produrre la massima quantità di seta possibile, perchè la seta (il nostro oro) si scambia con armi, che ci occorrono, e con derrate che ci mancano.

Può l'Italia produrre più dei 27.000.000 di chilogrammi del 1941? Sicuramente. Si è arrivati nell'anno 1929 alla magnifica produzione di 53.000.000 di chili.

Gli esperti assicurano che ancor oggi si potrebbero raggiungere i 45.000.000 ed oltre, il che vorrebbe dire quattro milioni e mezzo di chili di seta circa, rappresentanti un valore che si aggirerebbe attorno ai due miliardi, perchè i prezzi della seta possiamo controllarli noi.

Come si può arrivare a tale cifra? In una maniera semplicissima. Pagando i bozzoli quello che valgono realmente oggi, come si è sempre fatto all'epoca dei prezzi liberi, in relazione cioè al prezzo della seta. Bisognerebbe che lo Stato abbandonasse l'idea dello « sfioramento » che si concreta in un danno all'economia nazionale.

Attualmente si vende il 68 per cento della produzione in Germania a lire 335 comprese le spese di esportazione che si sono fatte salire alla cifra di circa lire 35 al chilo. Forse vi è speranza di poter migliorare di qualche cosa questo prezzo. All'interno si vende a lire 310 (prezzo fissato dalle organizzazioni industriali d'accordo con i Ministeri interessati). È un errore che si dovrebbe correggere. Si guardi la seta cosa vale quando è libera (700-800 lire e più). Ad ogni modo bisognerebbe portare questo prezzo almeno a lire 360 o 370.

La seta è prodotto di lusso, chi vuole il lusso se lo paghi. Allo Stato non può importare che i tessuti serici valgano qualche decina di lire di più o di meno. Si comprano ugualmente, perchè oggi sono pochi, e certi generi più cari sono e più sono apprezzati.

In Svizzera si vende a 500 lire e si può ancora forzare il prezzo.

L'oratore ritiene che se si potesse arrivare a lire 30 al chilo bozzoli, il che è possibile data la nostra posizione di monopolio, sarebbe questo il prezzo che farebbe il miracolo di far aumentare enormemente di un balzo la produzione di bozzoli.

Il che rappresenta il superiore interesse dello Stato. Da un recentissimo calcolo fatto dagli organi tecnici, risulta che la media dei costi del chilo bozzoli in Italia è di lire 25. Bisogna pure dare un utile a questi coltivatori tanto più che questi costi, specie nell'Italia Meridionale ed in altre regioni raggiungono le lire 27-28. Così si giustifica il prezzo di lire 30 al chilo auspicato dal relatore.

La legge si deve approvare perchè è innegabile che non funzionando più rispetto all'Italia le piazze di New York e Jokohama bisognava sostituirle con una media di prezzi convenzionali e poichè la legge non accenna ad alcun eventuale prelievo detto ora « sfioramento », nè lo consente lo spirito della stessa, è necessario che si dica chiaramente che con l'approvazione del provvedimento in esame il Ministero delle finanze non viene autorizzato a fare dei prelievi sul ricavo attuale della seta all'estero ed all'interno e sui ricavi futuri.

PRESIDENTE. Come osservazione pregiudiziale rileva che lo sviluppo dato dal relatore alla illustrazione del disegno di legge in esame e specialmente alle considerazioni che investono il regime fatto all'esportazione della seta, trascende il contenuto del disegno di legge stesso che si limita a modificare l'articolo 8 della legge 4 settembre 1940, n. 1597, sostituendo un nuovo criterio di media dei prezzi essendo venuto meno quello della media dei prezzi stessi nelle borse di New York e di Jokohama.

Tuttavia, dato che sono presenti i Sottosegretari per le finanze e per le corporazioni, ritiene utile che essi diano qualche chiarimento in merito alle osservazioni fatte dal relatore.

Personalmente ritiene dubbia l'affermazione del senatore Rota che l'Italia possa esportare le sete al prezzo che vuole, dato che esso dipende da trattative in sede di accordi commerciali.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Si associa al Presidente della Commissione in quanto la questione prospet-

tata dal relatore non ha nulla a che vedere col disegno di legge in discussione che, secondo quanto ha affermato lo stesso relatore, può essere approvato come necessario ed indispensabile.

In particolare fa però rilevare al senatore Rota che il prezzo medio per chilo bozzoli per la campagna 1941 è stato fissato in collaborazione con i rappresentanti delle categorie agricole e industriali, i quali concordemente lo hanno riconosciuto come sufficientemente remunerativo. Ad ogni modo tale prezzo è stato già variato per la nuova campagna e raggiungerà le 25 lire.

ROTA FRANCESCO, *relatore*. Teme che la quota delle lire 25 non sia sufficientemente remunerativa per le provincie meridionali. Riafferma il concetto che l'interesse nazionale è quello di eccitare al massimo la produzione favorendo l'alto prezzo. Se tali maggiorazioni di prezzi non possono, per ovvie ragioni, ottenersi in Germania, potrebbero però praticarsi all'interno e nella Svizzera.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Non crede che possa rinnovarsi in sede di Commissione legislativa una discussione che è già stata fatta in sede tecnica.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come hanno già osservato il Presidente e il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, il disegno di legge mira, in sostanza, a sostituire un nuovo prezzo medio alla mancata funzionalità delle Borse di New York e Jokohama.

Al senatore Rota fa rilevare come il Ministro delle finanze non possa accogliere la sua proposta relativa all'abolizione dei così detti « sfioramenti » per l'evidente ragione che dovrebbe sconfessare tutto quello che ha fatto finora non solo in questo campo, ma anche in tutti gli altri campi. Il senatore Rota, del resto, sa benissimo che in questo periodo tutte le esportazioni sono disciplinate e quindi sottoposte a tutte quelle restrizioni e condizioni ritenute necessarie di volta in volta per tutelare nel modo più efficace il pubblico interesse di fronte non solo all'altro Stato contraente, ma anche allo stesso esportatore privato.

Come è naturale che in periodo di crisi il produttore si rivolga allo Stato e cerchi il suo aiuto, così è altrettanto naturale che,

superata la crisi, il Governo si studi di riacquistare, in una o nell'altra forma, almeno parte di quello che prima ha dato come integrazione dei prezzi per sostenere l'industria, attuando così una specie di perequazione fra il contribuente ed il produttore che in precedenza aveva usufruito del provvido aiuto statale. Anche in questo caso è stato applicato il sistema del controllo, che consiste nel prelevare dai guadagni che oltrepassino una certa media una piccola aliquota la quale dia al contribuente un modesto compenso per quello che precedentemente ha pagato per salvare l'industria nel momento della crisi. Sotto questo profilo il provvedimento è non solo legittimo (in quanto la legge dà al Ministro delle finanze la facoltà di regolare le esportazioni), ma è anche necessario e indispensabile per conciliare convenientemente gli interessi dei produttori con quelli dei contribuenti.

Se si tiene poi presente che su oltre 200 milioni erogati in passato per aiutare questa industria ne sono rientrati poco più di dieci, si vede che le somme prelevate dai produttori non sono affatto esagerate. È bensì vero che mancando la concorrenza giapponese l'Italia è divenuta in realtà dominante nel mercato europeo, ma tale circostanza non può autorizzare ad imporre all'estero prezzi manifestamente esagerati, nè noi abbiamo interesse a farlo perchè daremmo luogo a facili rappresaglie da parte dello Stato contraente, turbando l'equilibrio delle controprestazioni.

D'altra parte, come ha già detto il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, è già stato concesso dal Comitato delle industrie un aumento del prezzo a lire 25 ed è stato

elevato da lire 60 a 70 il compenso industriale. Con questo nuovo aumento il prezzo della seta raggiungerà lire 345 per cui il cosiddetto « sfioramento » molto probabilmente non sarà più in grado di funzionare.

Per maggior precisione deve chiarire che il sovrapprezzo oltre le lire 285, era lasciato per il 20 per cento al produttore e quindi non si poteva in realtà dire che in tale maniera veniva a scoraggiarsi la produzione. Ad ogni modo, come ha già detto, con il nuovo prezzo di lire 345 vengono a cessare quasi interamente le preoccupazioni del senatore Rota.


Che l'industria della seta abbia a riprendersi è ormai una realtà palpitante che va sempre più accentuandosi: i 50 milioni di chilogrammi del 1927, superati nel triennio successivo, costituiscono ormai una meta non eccessivamente lontana ed è da sperare che potranno nuovamente essere raggiunte le più alte medie del 1928-1930.

Quando la guerra sarà finita vittoriosamente, come non è a dubitarsi, con l'alleato Giappone e con la Cina potranno stabilirsi degli accordi atti a frenare se non ad eliminare quella concorrenza che è stata esiziale allo sviluppo di questa nostra industria che è tanta parte dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto degli interessanti chiarimenti dati dai Sottosegretari di Stato per le finanze e per le corporazioni.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12.




INDICE GENERALE

DELLE

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura - I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Anno 1941 (XIX-XX)



SEZIONI DELL'INDICE GENERALE

Presidenza del Senato	<i>Pag.</i> 5
Commissioni permanenti	6
Alta Corte di Giustizia	8
Commissioni legislative	10
Ministri	17
Sottosegretari di Stato	19
Elenco delle riunioni delle Commissioni legislative	21
Disegni di legge	27
Leggi approvate nel 1940 e già promulgate	89
Documenti	95
Indice generale alfabetico	99

UFFICIO DI PRESIDENZA

(Articolo 35 dello Statuto e articolo 1 del Regolamento del Senato)

Presidente.

SUARDO (nominato con Regio decreto 15 marzo 1939-XVII).

Vice-presidenti.

Nominati con Regio decreto 20 marzo 1939-XVII.

BERIO
ROMEI LONGHENA
GUGLIELMI DI VULCI
SALVI

Questori.

Nominati il 15 aprile 1939-XVII.

CARLETTI (1)
RUFFO DI CALABRIA
MONTEFINALE (2)

Segretari.

Nominati il 15 aprile 1939-XVII.

VICINI Marco Arturo
FAINA
BENNICELLI
VALAGUSSA
GIUSTI DEL GIARDINO
RENDA

(1) Defunto il 15 aprile.

(2) Nominato il 23 maggio.

COMMISSIONI PERMANENTI

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO

(Articolo 3, lettera *a*), del Regolamento del Senato)

Presidente: SUARDO
Segretario: ROSSINI
Commissari: CONTARINI
MORESCO
GATTI Salvatore
GASPERINI Gino
GRAZIOSI

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

(Articolo 2 del Regolamento)

Presidente: GIURIA
Segretario: CURATULO
Commissari: DUCCI
PICCIO
ROMANO Santi
FACCHINETTI
PITACCO
VICINI Marco Arturo
SAILER

COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA

(Articolo 3, lettera *d*), del Regolamento del Senato)

Presidente: CALISSE
Segretario: SALATA
Commissario: FEDELE

COMMISSARI DI VIGILANZA AL DEBITO PUBBLICO

(Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, articolo 74)

SILI
TOFANI
SCAVONETTI

COMMISSARI PER LA VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SULL'ISTITUTO DI EMISSIONE

(Testo Unico 28 aprile 1910, n. 204, articolo 110, e decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928, articolo 1) (1)

DE CAPITANI D'ARZAGO
FLORA
CONCINI

COMMISSARI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

(Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, articolo 3)

LUCIOLLI (2)
BONARDI
SITTA

CASTELLI (3)

(1) Gli Istituti di emissione furono unificati nella Banca d'Italia con Regio decreto-legge 6 maggio 1926-IV, n. 812.

(2) Cessa di appartenere alla Commissione il 1° gennaio.

(3) Nominato il 1° gennaio.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

COMMISSIONE D'ISTRUZIONE

(Articolo 3 del Regolamento del Senato e articolo 7 del Regolamento giudiziario del Senato)

<i>Presidente:</i>	SCAVONETTI	BURZAGLI
<i>Membri effettivi:</i>	CASTELLI	ANSELMI
	MONTEFINALE (1)	DI MARZO
	MESSA	COFFARI (2)
	GISMONDI	FAGIOLARI
	COFFARI (2)	GENOVESI
<i>Membri supplenti:</i>	LAGO	INNOCENTI
	BASTIANELLI Raffaele	BOTTURINI (3)
	PETRONE Silvio	

- (1) Cessa di appartenere alla Commissione il 23 maggio.
(2) Nominato membro effettivo il 17 giugno.
(3) Nominato il 17 giugno.
-

COMMISSIONE D'APPELLO

(Articolo 3 del Regolamento del Senato e articolo 22 del Regolamento giudiziario del Senato modificato dall'Assemblea plenaria il 21 dicembre 1939-XVII)

<i>Presidente:</i>	GASPERINI Gino	BARCELLONA
<i>Membri effettivi:</i>	FACCHINETTI	GRAZIOSI
	LISSIA (1)	MORESCO
	PETRONE Michele	BUCCI
	AMANTEA	MEDOLAGHI
	QUARTA	FERRARI PALLAVICINO
	MOTTA	DALL'ORA
	MONTUORI Raffaele (2)	BONO
<i>Membri supplenti:</i>	GIORDANO	MORELLI

- (1) Cessa di appartenere alla Commissione il 18 febbraio.
(2) Nominato il 16 aprile.
-

COMMISSIONE PER IL GIUDIZIO

(Da rinnovarsi per Legislatura - Articolo 3 del Regolamento del Senato e articolo 27 del Regolamento giudiziario del Senato)

AGO
AGOSTINI
ASINARI ROSSILLON DI BERNEZZO
BACCI
BASTIANELLI Giuseppe
BASTICO
BEVIONE
BIANCHINI
BODRERO
BONARDI
BONGIOVANNI (1)
BROCCARDI
CASOLI (2)
CLERICI (3)
CONTARINI
COZZA
D'ACHIARDI
DENTI AMARI DI PIRAJNO
DE VITO
DUCCI
FABRI
FOSCHINI Antonio
GABBA
GAMBARDELLA
GASPARINI Jacopo (4)
GAZZERA
GROSSI (5)
GUACCERO
GUADAGNINI
IMPERIALI
LIOTTA
MAJONI (3)
MARCIANO

MESSEDAGLIA
MIARI DE CUMANI
MILLOSEVICH
MIRAGLIA
MOIZO (6)
MONTRESOR (7)
MORI
NOMIS DI COSSILLA
OCCHINI (8)
OVIO
PETRETTI (9)
PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA
PIOLA CASELLI
QUILICO
RAINERI
ROMANO Santi
ROSSINI
ROTA Francesco
RUSSO
SANTINI
SANTORO (10)
SARROCCHI
SIRIANNI
SOLARI
SPEZZOTTI
TOFANI
TRIGONA
TULLIO
VACCA MAGGIOLINI
VERSARI
ZOPPI Gaetano
ZOPPI Ottavio

- (1) Defunto il 4 aprile.
- (2) Nominato il 13 dicembre.
- (3) Nominato il 16 aprile.
- (4) Defunto il 16 maggio.
- (5) Defunto il 16 giugno.
- (6) Nominato il 22 gennaio.
- (7) Nominato l'11 luglio.
- (8) Defunto il 28 marzo.
- (9) Nominato il 29 marzo.
- (10) Defunto l'8 dicembre.

COMMISSIONI LEGISLATIVE

(Articolo 3 del Regolamento del Senato)

COMMISSIONE DI FINANZA*Presidente:* BEVIONE*Vice Presidenti:* BIANCHINI - SCIALOJA*Segretari:* SITTA - SANDICCHI

ALBERTINI Antonio
ALDOVRANDI MARESCOTTI
BACCELLI
BEVIONE
BIANCHINI
BROCCARDI (3)
BONGIOVANNI (5)
BURZAGLI
CARAPELLE
CASOLI (2)
CASTELLI
CIAN (1)
CINI
CIPOLLA
COZZA (3)
CREMONESI
CRESPI Silvio
D'AMELIO
DE MICHELIS
DE VITO
DUDAN
FACCHINETTI (1)
FARINA Ferdinando (4)
FELICI
FERRARI Cristoforo
FERRARI Pallavicino
FERRETTI
FLORA
GAZZERA
GENOVESI (2)
GIURIA
GUIDOTTI
INGIANNI
LEICHT
MARAVIGLIA

MARESCALCHI
MARTIN FRANKLIN (7)
MEDOLAGHI
MIARI DE CUMANI
MOTTA
NUCCI
ORIOLO
PETRETTI (1)
PARODI Delfino
PINI
PIOLA CASELLI
POSS
POZZO
RAIMONDI
RAINERI
REBAUDENGO
REBUA
REGGIO
RICCI Federico
RICCI Umberto
ROMANO Santi
RONGA
ROSSINI (1)
ROTA Giuseppe
SANDICCHI
SCANZER
SCIALOJA
SECHI
SIRIANNI
SITTA
SOLMI
TRIGONA
VICINI Antonio (6)
ZUPELLI

- (1) Cessa di far parte della Commissione il 27 gennaio.
- (2) Entra a far parte della Commissione il 17 gennaio.
- (3) Cessa di far parte della Commissione il 12 febbraio.
- (4) Entra a far parte della Commissione il 25 novembre.
- (5) Defunto il 4 aprile.
- (6) Defunto il 29 novembre.
- (7) Cessa di far parte della Commissione il 6 novembre.

COMMISSIONE DEGLI AFFARI ESTERI, DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

Presidente: ALDOVRANDI MARESCOTTI (1)
MARTIN FRANKLIN (2)
Vice Presidenti: CONTARINI - GIANNINI
Segretari: MAJONI (3) - BREZZI -
VISCONTI DI MODRONE (4)

AGNELLI	MEZZI
ALOISI	ORSI
ARLOTTA	PICCIO
BENEDUCE	PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA
BERNARDI	PITACCO
BIANCHINI (5)	ROLANDI RICCI
CAVAZZONI	SALATA
CONTI	SALVAGO RAGGI
DE MARTINO Giacomo	SENNI
FRACASSI di Torre Rossano	SILVAGNI (7)
GENTILE Giuseppe	SITTA (6)
IMPERIALI	TACCONI
LIOTTA (6)	TARGETTI
LOCATELLI	TOLOMEI (8)
MERLIKA KRUIJA	TULLIO

- (1) Cessa dalla carica di Presidente il 7 novembre.
- (2) Entra a far parte della Commissione e ne viene nominato Presidente il 7 novembre.
- (3) Cessa di far parte della Commissione il 28 aprile.
- (4) Nominato Segretario il 28 aprile.
- (5) Entra a far parte della Commissione l'8 febbraio.
- (6) Cessa di far parte della Commissione l'8 febbraio.
- (7) Defunto il 23 giugno.
- (8) Entra a far parte della Commissione l'8 gennaio.

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLA GIUSTIZIA

Presidente: GUADAGNINI
Vice Presidenti: GUACCERO - FACCHINETTI
Segretari: RENDA - MORMINO (1) -
DE RUGGIERO (2)

ABISSO	CASOLI
ANDREONI	CASTELLANI
ANSELMI	CELESIA
BACCI	CHERSI Innocente
BARCELLONA	CONCI
BASTIANELLI Raffaele	CONTI SINIBALDI
BERETTA (3)	D'ANCORA
CACCIANIGA	FABRI
CAMPOLONGO	FOSCHINI Luigi Maria
CARDINALI Pericle	GALLI (4)

GENOVESI
GEREMICCA
GHERSI Giovanni
GIAMPIETRO
GUERRESI
LOFFREDO
MARAVIGLIA (5)
MARCIANO
MARRACINO (6)
MASNATA
MICHELI (7)
MILANO FRANCO D'ARAGONA
MORELLI
MOSCONI
MOSSO

NOSEDA
OVIGLIO
PADIGLIONE
PERNA
PETRONE Silvio
PUJIA
QUILICO
SABINI
SCAVONETTI
SPOLVERINI
VALAGUSSA
VIALE
VICINI Marco Arturo
VIGLIANI (8)

- (1) Cessa di far parte della Commissione il 28 gennaio.
- (2) Nominato segretario il 28 gennaio.
- (3) Defunto il 28 febbraio.
- (4) Entra a far parte della Commissione il 20 novembre.
- (5) Cessa di far parte della Commissione il 28 gennaio.
- (6) Defunto il 31 maggio.
- (7) Entra a far parte della Commissione il 20 novembre.
- (8) Cessa di far parte della Commissione l'8 ottobre.

COMMISSIONE DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

Presidente: GASPARINI (1) - MILLOSEVICH (2)

Vice Presidenti: MILLOSEVICH (2) - SANTINI (3)
- GRAZIOLI (7) - GABBA (8)

Segretari: TRIVELLI - SOMMA

APPIOTTI
BOLLATI
BONGIOVANNI (6)
CALCAGNO
CALLETTI (5)
CASANUOVA JERSERINCH
CEI
CICCONETTI
CORALLI
DE CILLIS
DELLA GHERARDESCA Giuseppe
DE LORENZO (4)
DURINI DI MONZA
GABBA
GALLARATI SCOTTI
GRAZIOLI
GUALTIERI
GUIDOTTI (5)
INNOCENTI

LAGO (5)
LIBERTINI
LOFFREDO (5)
MANCINI
MEZZETTI
MILLOSEVICH (2)
MIRAGLIA
NASI (9)
NICOLIS DI ROBILANT
NOBILI (5)
PURICELLI
SANTINI (5)
SIROVICH
SOMMA
TOURNON
TRIVELLI
VENINO
VOLPI DI MISURATA

- (1) Defunto il 16 maggio.
- (2) Nominato Presidente il 20 giugno.
- (3) Cessa dalla carica di Vice-Presidente il 20 giugno.
- (4) Entra a far parte della Commissione l'8 luglio.
- (5) Cessa di far parte della Commissione il 30 luglio.
- (6) Defunto il 4 aprile.
- (7) Nominato Vice Presidente il 17 aprile.
- (8) Nominato Vice Presidente il 20 giugno.
- (9) Entra a far parte della Commissione il 2 luglio.

COMMISSIONE DELLE FORZE ARMATE

Presidente: FERRARI GIUSEPPE FRANCESCO (1)

— GIURIATI (2)

Vice Presidenti: DUCCI — LOMBARD VINCENZO

Segretari: MONTEFINALE (3) — CAMPIONI (4)

— NOMIS DI COSSILLA (5) — SANI (6)

ACQUARONE	LIOTTA (7)
AGO	MARINETTI
AMANTEA	MINALE
ASINARI ROSSILLON DI BERNEZZO	MOIZO
BAISTROCCHI	MORGAGNI (7)
BANELLI	MORMINO (7)
BARZINI (4)	NASI (4)
BASTIANELLI Giuseppe	NOBILI (7)
BASTICO (4)	PETRETTI (7)
BERNOTTI	PUGNANI
BROCCARDI (7)	RICCARDI (9)
BUCCI UMBERTO	RICCI DEL RICCIO
CALLETTI (8)	ROSSINI (7)
CIRAOLO (7)	ROTA Giuseppe
CLERICI	RUSSO
CONZ	SALUCCI
DALL'ORA (4)	SANTINI (10)
DE BONO	SOLARI
DE VECCHI DI VAL CISMON	SPILLER
DI BENEDETTO	TALLARIGO
FARINA Ferdinando (4)	TISCORNIA
FERRARI Cristoforo	TOFANI (7)
GIULIANO Arturo	TUA
GIURIA	VACCA MAGGIOLINI (11)
GIUSTI DEL GIARDINO (7)	VALLI
GRAZIOSI	VELANI
GROSSI (4)	ZOPPI GAETANO
GUIDI Francesco	ZOPPI OTTAVIO
LAGO (7)	

(1) Cessa dalla carica di Presidente l'11 febbraio.

(2) Nominato Presidente l'11 febbraio.

(3) Cessa di far parte della Commissione il 19 giugno.

(4) Cessa di far parte della Commissione l'11 febbraio.

(5) Nominato Segretario l'11 febbraio.

(6) Nominato Segretario il 19 giugno.

(7) Entra a far parte della Commissione l'11 febbraio.

(8) Entra a far parte della Commissione l'11 febbraio e cessa di farne parte il 3 aprile.

(9) Cessa di far parte della Commissione l'8 gennaio.

(10) Entra a far parte della Commissione il 19 aprile.

(11) Cessa di far parte della Commissione il 21 novembre.

COMMISSIONE DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE E DELLA CULTURA POPOLARE

Presidente: BELLUZZO
Vice Presidenti: BODRERO (1) - MORESCO
Segretari: CURATULO - GIGANTE

ADINOLFI	LOMBARDI (4)
ALBERTI	MAMBRETTI
ALESSANDRI	MARAVIGLIA (4)
BADALONI (2)	MARRO
BARBI (3)	MAZZONI
BARDELLI	MICHELI (5)
BAZAN	MONTRESOR
CAPPA	MORGAGNI (6)
CARDINALI Giuseppe	MUSCATELLO
CIAN Vittorio	ORANO
COLUMBA	OVIO
CONTINI BONACOSSÌ	PENDE
CRISPOLTI	PEREZ
D'ACHIARDI	PETRONE Michele
D'AMATO	QUARTA
DE RISEIS	ROMANO Michele
DE SANCTIS	RUBINO
DI MARZO	SAILER
FEDELE	SAN MARTINO VALPERGA
FEDERZONI	SPASIANO
GALLI (2)	VENTURI (7)
GATTI Girolamo	VERSARI
GENTILE	VICARIO (8)
GIORDANO	VINASSA DE REGNY
GIOVARA	VINCI
GIULIANO Balbino	VIOLA
GOIDANICH	ZERBOGLIO
LEICHT	

- (1) Cessa di far parte della Commissione il 4 aprile e rientra a farne parte il 18 giugno.
- (2) Cessa di far parte della Commissione l'8 novembre.
- (3) Defunto il 23 settembre.
- (4) Entra a far parte della Commissione il 27 gennaio.
- (5) Cessa di far parte della Commissione il 17 novembre.
- (6) Cessa di far parte della Commissione il 27 gennaio.
- (7) Defunto il 10 giugno.
- (8) Defunto il 22 marzo.

COMMISSIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

Presidente: LISSIA (1) - DE VITO (2)
Vice Presidenti: COZZA - CIANO (3)
Segretari: DI DONATO - MILANI

ARBORIO MELLÀ DI SANT'ELIA	CASTELLI (4)
BARTOLI	CATALANO
BONO	CATTANEO Giovanni

CATTANEO DELLA VOLTA
 CHIARINI
 CIANCARELLI
 CIMATI
 CIRAULO (5)
 COLOSIMO
 CORSI
 CRISPO MONCADA
 DALLORSO
 D'AQUINO
 DE FEO
 DENTICE D'ACCADIA
 DHO (6)
 DI MARTINO Gerardo
 DI ROVAŞENĐA (7)
 DRAGO

FALCETTI
 FOSCHINI Antonio
 GAGGIA Achille
 GAMBARDELLA
 GIULI ROSSELMINI GUALANDI
 LARCHER
 LOMBARDI (5)
 MARIOTTI
 MORIS
 ORLANDO
 RONCO (8)
 SAGROMOSO
 SAPORITI (9)
 SILI
 TASSONI
 THEODOLI DI SAMBUCCI

- (1) Cessa di far parte della Commissione il 29 marzo.
- (2) Nominato Presidente il 29 marzo.
- (3) Nominato Vice Presidente il 29 marzo.
- (4) Entra a far parte della Commissione il 29 marzo.
- (5) Cessa di far parte della Commissione il 6 febbraio.
- (6) Defunto il 12 aprile.
- (7) Cessa di far parte della Commissione il 9 luglio.
- (8) Cessa di far parte della Commissione il 12 novembre.
- (9) Defunto il 9 luglio.

COMMISSIONE DELL'AGRICOLTURA

Presidente: PRAMPOLINI
Vice Presidenti: BONARDI - STRAMPELLI
Segretari: JOSA - PASOLINI DALL'ONDA

ABBIATE
 ALESSANDRINI
 BENNICELLI (1)
 BISCARETTI DI RUFFIA
 BONARDI
 BONCOMPAGNI LUDOVISI
 BORIANI
 BORROMEO D'ADDA
 CALISSE
 DE CAPITANI D'ARZAGO
 DELLA GHERARDESCA Ugolino
 DI FRASSINETO
 DI FRASSO
 DI MIRAFIORI GUERRIERI
 FAINA
 FARINA Mattia
 FRASCHETTI
 GIUSTI DEL GIARDINO (2)
 GUIDI Fabio
 JOSA
 LEOPARDI
 MARESCALCHI

MARINELLI DE MARCO
 MATARAZZO
 MATTIROLO
 MAURY DI MORANCEZ
 MENOZZI
 MESSEDAGLIA
 MONTUORI Raffaele (3)
 MORI
 MORISANI
 MORODER (4)
 NOVELLI
 NUNZIANTE DI SAN FERDINANDO (5)
 OCCHINI (6)
 PASOLINI DALL'ONDA (7)
 PEGLION
 PENNA (8)
 PERRIS
 PRAMPOLINI
 PUCCI
 ROMANO AVEZZANA
 ROMEO DELLE TORRAZZE
 ROSSI

ROTA Francesco (1)
 SAMPERI
 SARROCCHI
 SCADUTO
 SERPIERI
 SPADA VERALLI POTENZIANI

STRAMPELLI
 TESIO
 TODARO
 TORLONIA
 VERLACI
 ZAMBONI

- (1) Cessa di far parte della Commissione il 14 aprile.
- (2) Cessa di far parte della Commissione il 4 febbraio.
- (3) Cessa di far parte della Commissione il 28 novembre.
- (4) Defunto il 6 novembre.
- (5) Defunto il 26 gennaio.
- (6) Defunto il 28 marzo.
- (7) Nominato segretario della Commissione in sostituzione del senatore Giusti del Giardino il 4 gennaio.
- (8) Defunto il 25 gennaio.

COMMISSIONE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E DELL'AUTARCHIA

Presidente: GATTI SALVATORE
Vice Presidenti: BOCCIARDO - TRIGONA
Segretari: CONCINI - MARZANO

APPIANI
 ARNONI
 BARTOLINI
 BENNICELLI (1)
 BETTI
 BOCCIARDO
 BOTTURINI
 BURGO
 CANTARANO
 CELI
 COFFARI
 CONCINI
 COSENTINO
 CRESPI MARIO
 DELLE DONNE
 DENTI AMARI DI PIRAYNO
 DI LELLA
 DONZELLI
 FAGIOLARI
 FALCK
 GAI
 GASLINI
 GATTI Salvatore (2)

GAVAZZI
 GIAQUINTO
 GIARDINI
 GISMONDI
 GOGGIA
 IMBERTI
 JACOBINI
 MAJONI (1)
 MARZANO
 MELE
 MESSA
 MONTAGNA
 PETRILLO
 ROTA Francesco (1)
 SALAZAR
 SANTORO (3)
 SCODNIK
 SILVESTRI
 SPEZZOTTI
 TRECCANI DEGLI ALFIERI
 TRIGONA
 VARZI

- (1) Entra a far parte della Commissione il 14 aprile.
- (2) Cessa di far parte della Commissione dalla 32ª Riunione perchè nominato Sottosegretario di Stato per gli scambi e le valute il 18 febbraio 1941, e rientra a far parte della Commissione alla 35ª Riunione con data di nomina a Presidente del 23 maggio 1941.
- (3) Defunto l'8 dicembre.

MINISTRI

in carica all'inizio dell'anno 1941-XIX con le successive variazioni

Duce del Fascismo, Capo del Governo.

MUSSOLINI cavaliere Benito, Consigliere Nazionale.

Ministro degli affari esteri.

CIANO cavaliere dott. Galeazzo, conte di Cortellazzo, Consigliere Nazionale.

Ministro dell'interno.

MUSSOLINI cavaliere Benito, Consigliere Nazionale.

Ministri Segretari del Partito Nazionale Fascista.

SERENA avv. Adelchi, Consigliere Nazionale (1).

VIDUSSIONI Aldo, Consigliere Nazionale (2).

Ministro dell'Africa italiana.

TERUZZI generale Attilio, Consigliere Nazionale.

Ministro di grazia e giustizia.

GRANDI avv. Dino, conte di Mordano, Consigliere Nazionale.

Ministro delle finanze.

THAON DI REVEL, nob. (dei Marchesi) dott. Paolo, Senatore del Regno.

Ministro della guerra.

MUSSOLINI cavaliere Benito, Consigliere Nazionale.

Ministro della marina.

MUSSOLINI cavaliere Benito, Consigliere Nazionale.

Ministro dell'aeronautica.

MUSSOLINI cavaliere Benito, Consigliere Nazionale.

Ministro dell'educazione nazionale.

BOTTAI prof. dott. Giuseppe, Consigliere Nazionale.

Ministro dei lavori pubblici.

GORLA dott. ing. Giuseppe, Consigliere Nazionale.

(1) Dimissionario il 26 dicembre.

(2) Nominato con Regio decreto 26 dicembre.

Ministri dell'agricoltura e delle foreste.

TASSINARI prof. dott. Giuseppe, Consigliere Nazionale (1).

PARESCHI dott. Carlo, Consigliere Nazionale (2).

Ministro delle comunicazioni.

HOST-VENTURI Giovanni, Consigliere Nazionale.

Ministro delle corporazioni.

RICCI Renato, Consigliere Nazionale.

Ministro della Cultura popolare.

PAVOLINI dott. Alessandro, Consigliere Nazionale.

Ministro per gli scambi e le valute.

RICCARDI Raffaello, Consigliere Nazionale.

(1) Dimissionario il 26 dicembre.

(2) Nominato con Regio decreto 26 dicembre.

SOTTOSEGRETARI DI STATO

in carica all'inizio dell'anno 1941-XIX con le successive variazioni

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

RUSSO Luigi, Consigliere Nazionale.

Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

FAVAGROSSA generale Carlo, Consigliere Nazionale.

Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BENINI dott. Zenone, Consigliere Nazionale (Sottosegretario di Stato per gli affari Albanesi presso il Ministero degli affari esteri) (1).

Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUFFARINI GUIDI avv. Guido, Consigliere Nazionale.

Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PUTZOLU avv. Antonio, Consigliere Nazionale.

Sottosegretario di Stato per le finanze.

LISSIA dott. Pietro, Senatore del Regno (2).

Sottosegretari di Stato per la guerra.

GUZZONI generale Alfredo, Consigliere Nazionale (3).

SCUERO generale Antonio, Consigliere Nazionale (4).

Sottosegretario di Stato per la marina.

RICCARDI nob. (dei Conti) ammiraglio Arturo, Senatore del Regno.

Sottosegretari di Stato per l'aeronautica.

PRICOLO generale Francesco, Consigliere Nazionale (5).

FOUGIER generale Corso, Consigliere Nazionale (6).

Sottosegretari di Stato per l'educazione nazionale.

DEL GIUDICE dott. prof. Riccardo, Consigliere Nazionale.

BODRERO dott. prof. Emilio, Senatore del Regno (7).

(1) Cessa dalla carica il 31 luglio.

(2) Nominato con Regio decreto 18 febbraio.

(3) Dimissionario il 24 maggio.

(4) Nominato con Regio decreto 24 maggio.

(5) Dimissionario il 15 novembre.

(6) Nominato con Regio decreto 15 novembre.

(7) Nominato con Regio decreto 18 febbraio e dimissionario il 14 maggio.

Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CALLETTI dott. ing. Pio, Senatore del Regno (1).

Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e foreste.

NANNINI dott. Sergio, Consigliere Nazionale (per la bonifica integrale).

PASCOLATO avv. Michele, Consigliere Nazionale (2).

Sottosegretari di Stato per le comunicazioni.

JANNELLI avv. Mario, Consigliere Nazionale (per le Ferrovie dello Stato).

DE MARSANICH nob. prof. Augusto, Consigliere Nazionale (per la Marina Mercantile).

MARINELLI Giovanni, Consigliere Nazionale (per le Poste e Telegrafi).

Sottosegretari di Stato per le corporazioni.

CIANETTI Tullio, Consigliere Nazionale.

AMICUCCI dott. Ermanno, Consigliere Nazionale.

Sottosegretario di Stato per la cultura popolare.

POLVERELLI Gaetano, Consigliere Nazionale (3).

Sottosegretario di Stato per gli scambi e valute.

GATTI dott. Salvatore, Senatore del Regno (4).

(1) Nominato con Regio decreto 18 febbraio.

(2) Nominato con Regio decreto 5 ottobre.

(3) Nominato con Regio decreto 12 gennaio.

(4) Nominato con Regio decreto 18 febbraio e dimissionario l'8 maggio.

ELENCO DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI LEGISLATIVE

COMMISSIONE DI FINANZA

	pag.		pag.
56. Riunione 7 gennaio 1941-XIX.	741	73. Riunione (con la Comm. dell'econ. corp.) 24 aprile 1941-XIX . . .	933
57. Riunione (con la Comm. dei lavori pubbl. e comun.) 17 gennaio 1941-XIX	749	74. Riunione (con la Comm. Africa ital.) 25 aprile 1941-XIX	953
58. Riunione 17 gennaio 1941-XIX.	765	75. Riunione (con la Comm. dell'ed. naz. e cult. popol.) 25 aprile 1941-XIX	957
59. Riunione 27 gennaio 1941-XIX.	773	76. Riunione (con la Comm. dell'ed. naz. e cult. popol.) 26 aprile 1941-XIX	969
60. Riunione (con la Comm. delle forze armate) 12 febbraio 1941-XIX	785	77. Riunione (con la Comm. aff. esteri leg. dogan.) 28 aprile 1941-XIX	977
61. Riunione 12 febbraio 1941-XIX.	789	78. Riunione (con le Comm. aff. est., agric. ed econ. corp.) 29 aprile anno 1941-XIX	989
62. Riunione 8 marzo 1941-XIX.	797	79. Riunione 26 maggio 1941-XIX.	1005
63. Riunione 24 marzo 1941-XIX.	809	80. Riunione 18 giugno 1941-XIX.	1013
64. Riunione (con la Comm. aff. int. e giustizia) 16 aprile 1941-XIX .	833	81. Riunione (con la Comm. delle forze armate) 19 giugno 1941-XI . .	1037
65. Riunione (con la Comm. aff. int. e giustizia) 17 aprile 1941-XIX .	845	82. Riunione 2 luglio 1941-XIX.	1045
66. Riunione (con la Comm. aff. int. e giustizia) 18 aprile 1941-XIX .	857	83. Riunione 25 luglio 1941-XIX.	1065
67. Riunione (con la Comm. forze arm.) 19 aprile 1941-XIX	869	84. Riunione (con la Comm. dei lavori pubbl. e comunic.) 29 luglio 1941 anno XIX	1089
68. Riunione (con la Comm. di agric.) 22 aprile 1941-XIX	873	85. Riunione (con la Comm. dei lavori pubbl. e comunic.) 29 agosto 1941 anno 1941	1105
69. Riunione (con la Comm. di agric.) 23 aprile 1941-XIX	889	86. Riunione 29 agosto 1941-XIX.	1117
70. Riunione (con la Comm. dei lavori pubblici) 23 aprile 1941-XIX .	897	87. Riunione 19 novembre 1941-XX .	1133
71. Riunione (con la Comm. dei lavori pubblici) 23 aprile 1941-XIX .	913	88. Riunione 20 novembre 1941-XX .	1157
72. Riunione (con la Comm. dei lavori pubblici) 24 aprile 1941-XIX .	921	89. Riunione 21 novembre 1941-XX .	1197

COMMISSIONE DEGLI AFFARI ESTERI
DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

	pag.		pag.
24. Riunione 8 gennaio 1941-XIX	201	29. Riunione (con le Comm. di finanza, agric., econ. corpor. ed autarchia) 29 aprile 1941-XIX	241
25. Riunione 8 febbraio 1941-XIX	209	30. Riunione 21 giugno 1941-XIX	257
26. Riunione 22 febbraio 1941-XIX	217	31. Riunione 12 luglio 1941-XIX	269
27. Riunione (con la Comm. di finanza) 28 aprile 1941-XIX	225	32. Riunione 7 novembre 1941-XIX	281
28. Riunione 28 aprile 1941-XIX	237		

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLA GIUSTIZIA

	pag.		pag.
34. Riunione (con la Comm. dell'educ. naz. e cultura pop.) 27 gennaio 1941-XIX	309	42. Riunione (con la Comm. di finanza) 17 aprile 1941-XIX	845
35. Riunione 28 gennaio 1941-XIX	325	43. Riunione (con la Comm. di finanza) 18 aprile 1941-XIX	857
36. Riunione (con la Comm. dell'educ. naz. e cultura popol.) 28 gennaio 1941-XIX	333	44. Riunione 30 aprile 1941-XIX	501
37. Riunione 14 febbraio 1941-XIX	377	45. Riunione (con la Comm. delle forze arm.) 20 giugno 1941-XIX	505
38. Riunione 15 febbraio 1941-XIX	405	46. Riunione 21 giugno 1941-XIX	509
39. Riunione (con la Comm. dell'educ. naz. e cultura popol.) 4 aprile 1941 anno XIX	457	47. Riunione 8 ottobre 1941-XIX	529
40. Riunione 4 aprile 1941-XIX	461	48. Riunione 9 ottobre 1941-XIX	541
41. Riunione (con la Comm. di finanza) 16 aprile 1941-XIX	833	49. Riunione 20 novembre 1941-XIX	553
		50. Riunione 21 novembre 1941-XX	573
		51. Riunione 11 dicembre 1941-XX	583
		52. Riunione 30 dicembre 1941-XX	593

COMMISSIONE DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

	pag.		pag.
10. Riunione (con la Comm. di finanza) 25 aprile 1941-XIX	53	12. Riunione 30 luglio 1941-XIX	61
11. Riunione 20 giugno 1941-XIX	57	13. Riunione 13 novembre 1941-XX	65

COMMISSIONE DELLE FORZE ARMATE

	pag.		pag.
23. Riunione 8 gennaio 1941-XIX	401	29. Riunione (con la Comm. di finanza)	
24. Riunione 11 febbraio 1941-XIX	421	19 giugno 1941-XIX	457
25. Riunione (con la Comm. di finanza)		30. Riunione 19 giugno 1941-XIX	465
12 febbraio 1941-XIX	437	31. Riunione (con la Comm. aff. int. e	
26. Riunione 3 aprile 1941-XIX	441	giustizia) 20 giugno 1941-XIX	485
27. Riunione (con la Comm. di finanza)		32. Riunione 8 luglio 1941-XIX	489
19 aprile 1941-XIX	449	33. Riunione 28 luglio 1941-XIX	501
28. Riunione 19 aprile 1941-XIX	453	34. Riunione 21 novembre 1941-XX	509

COMMISSIONE DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE E DELLA CULTURA POPOLARE

	pag.		pag.
20. Riunione 11 gennaio 1941-XIX	145	25. Riunione 4 aprile 1941-XIX	225
21. Riunione (con la Comm. degli aff.		26. Riunione (con la Comm. di finanza)	
int. e della giustizia) 27 gennaio		25 aprile 1941-XIX	233
1941-XIX	153	27. Riunione (con la Comm. di finanza)	
22. Riunione (con la Comm. degli aff.		26 aprile 1941-XIX	245
int. e della giustizia) 28 gennaio		28. Riunione 26 aprile 1941-XIX	253
1941-XIX	169	29. Riunione 18 giugno 1941-XIX	257
23. Riunione 29 gennaio 1941-XIX	213	30. Riunione 28 giugno 1941-XIX	261
24. Riunione (con la Comm. degli aff.		31. Riunione 26 luglio 1941-XIX	265
int. e della giustizia) 4 aprile 1941		32. Riunione 8 novembre 1941-XX	281
anno XIX	221	33. Riunione 17 novembre 1941-XX	293

COMMISSIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

	pag.		pag.
29. Riunione 8 gennaio 1941-XIX	269	36. Riunione 16 giugno 1941-XIX	353
30. Riunione 9 gennaio 1941-XIX	281	37. Riunione 17 giugno 1941-XIX	369
31. Riunione (con la Comm. di finanza)		38. Riunione 9 luglio 1941-XIX	377
17 gennaio 1941-XIX	289	39. Riunione 11 luglio 1941-XIX	389
32. Riunione 6 febbraio 1941-XIX	305	40. Riunione (con la Comm. di finanza)	
33. Riunione 29 marzo 1941-XIX	313	29 luglio 1941-XIX	393
34. Riunione (con la Comm. di finanza)		41. Riunione 29 luglio 1941-XIX	409
23 aprile 1941-XIX	325	42. Riunione (con la Comm. di finanza)	
35. Riunione (con la Comm. di finanza)		29 agosto 1941-XIX	417
24 aprile 1941-XIX	341	43. Riunione 12 novembre 1941-XX	429

COMMISSIONE DELL'AGRICOLTURA

	pag.		pag.
17. Riunione 11 febbraio 1941-XIX	169	affari esteri e econ. corp.) 29 aprile 1941-XIX	217
18. Riunione 3 aprile 1941-XIX	181	22. Riunione 14 maggio 1941-XIX	233
19. Riunione (con la Comm. di finanza) 22 aprile 1941-XIX	193	23. Riunione 19 giugno 1941-XIX	237
20. Riunione (con la Comm. di finanza) 23 aprile 1941-XIX	209	24. Riunione 11 luglio 1941-XIX	245
21. Riunione (con le Comm. di finanza,		25. Riunione 31 luglio 1941-XIX	261
		26. Riunione 20 novembre 1941-XX	273
		27. Riunione 29 dicembre 1941-XX	289

COMMISSIONE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E DELL'AUTARCHIA

	pag.		pag.
30. Riunione 10 gennaio 1941-XIX	317	aff. esteri e agric.) 29 aprile 1941, anno XIX	377
31. Riunione 21 gennaio 1941-XIX	333	35. Riunione 17 giugno 1941-XIX	393
32. Riunione 1 marzo 1941-XIX	341	36. Riunione 27 giugno 1941-XIX	409
33. Riunione (con la Comm. di finanza) 24 aprile 1941-XIX	357	37. Riunione 10 luglio 1941-XIX	417
34. Riunione (con le Comm. di finanza,		38. Riunione 17 ottobre 1941-XIX	425
		39. Riunione 25 novembre 1941-XX	437
		40. Riunione 29 dicembre 1941-XX	453

ELENCO DELLE COMMISSIONI RIUNITE ⁽¹⁾

- 17 gennaio 1941-XIX - Finanza e Lavori pubblici e comunicazioni.
27 gennaio 1941-XIX - Affari interni e giustizia e Educazione nazionale e cultura popolare.
28 gennaio 1941-XIX - Affari interni e giustizia e Educazione nazionale e cultura popolare.
12 febbraio 1941 XIX - Finanza e Forze armate.
4 aprile 1941-XIX - Affari interni e giustizia e Educazione nazionale e cultura popolare.
16 aprile 1941-XIX - Finanza e Affari interni e giustizia.
17 aprile 1941-XIX - Finanza e Affari interni e giustizia.
18 aprile 1941-XIX - Finanza e Affari interni e giustizia.
19 aprile 1941-XIX - Finanza e Forze armate.
22 aprile 1941-XIX - Finanza e Agricoltura.
23 aprile 1941-XIX - Finanza e Agricoltura.
23 aprile 1941-XIX - Finanza e Lavori pubblici e comunicazioni.
24 aprile 1941-XIX - Finanza e Lavori pubblici e comunicazioni.
24 aprile 1941-XIX - Finanza e Economia corporativa e autarchia.
25 aprile 1941-XIX - Finanza e Africa italiana.
25 aprile 1941-XIX - Finanza e Educazione nazionale e cultura popolare.
26 aprile 1941-XIX - Finanza e Educazione nazionale e cultura popolare.
28 aprile 1941-XIX - Finanza e Affari esteri, scambi commerciali e legislazione doganale.
29 aprile 1941-XIX - Finanza, Affari esteri, scambi commerciali e legislazione doganale,
Economia corporativa e Autarchia e Agricoltura.
19 giugno 1941-XIX - Finanza e Forze armate.
20 giugno 1941-XIX - Affari interni e giustizia e Forze armate.
29 luglio 1941-XIX - Finanza e Lavori pubblici e comunicazioni.
29 agosto 1941-XIX - Finanza e Lavori pubblici e comunicazioni.

(1) I resoconti delle Commissioni riunite sono compresi nella serie delle singole Commissioni che le hanno formate.

DISEGNI DI LEGGE

DISPOSTI NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE

680. - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939, anno XVII - Comm. riunite di finanza, esteri, scambi comm. leg. dog., agricoltura, econ. corp. e autarchia, pag. 1004 - Riunione del 29 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Scialoia.

Camera, n. 510 - Assemblea plenaria - Riunione del 27 aprile 1940-XIX.

Legge 19 maggio 1941-XIX, n. 502 (*G. U.* n. 141).

826. - Norme per l'accertamento degli usi generali del commercio. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 212 e 305 - 21^a e 29^a riunione, del 4 giugno e 15 novembre 1940, anno XVIII-XIX - Relaz. del sen. Giaquinto Oratori: Fagiolari, Delle Donne, Di Lella, Giacinto, Cianetti, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*, Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*, Bartolini, Arnoni.

Camera, n. 838 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunioni del 28 maggio e 18 dicembre 1940-XVIII-XIX.

Legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 259 (*G. U.* n. 101).

1118. - Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di quello di ampliamento del comune di Carbonia e delle relative norme

di attuazione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 260 - 27^a riunione, del 14 novembre 1940-XIX - Relaz. del sen. Lombardi.

Camera, n. 1123 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 6 novembre 1940, anno XIX.

Legge 28 novembre 1940-XIX, n. 2045 (*G. U.* n. 90).

1126. - Autorizzazione alle Casse marittime di cui all'articolo 48 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per l'esercizio della assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Società di navigazione e dei loro familiari. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 314 - 29^a riunione, del 15 novembre 1940-XIX. - Relaz. del sen. Bocciardo.

Camera, n. 1145 - Comm. dell'industria - Riunione dell'8 novembre 1940-XIX.

Legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 145 (*G. U.* n. 78).

1150. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente l'obbligatorietà di includere pellicole di guerra e di propaganda nei programmi degli spettacoli cinematografici. — Comm. educazione naz. e cultura pop., pag. 145 - 20^a riunione, dell'11 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Mazzoni.

Camera, n. 1159 - Comm. cultura pop. - Riunione del 26 novembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 168 (*G. U.* n. 80).

- 1153.** - Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. — Comm. riunite degli affari int. e giust., educazione naz. e cultura pop., pag. 309, 334 e 457 - Riunioni del 27 e 28 gennaio e 4 aprile 1941-XIX - Relaz. dei sen. Bodrero e Leicht - Oratori: Columba, Piola Caselli, Bonardi, Alberti, Conci, Gatti Girolamo, Pujia, Rubino, San Martino Valperga, Campolongo, Lombardi, Maraviglia, Mazzoni, Orano, Vinassa de Regny, Giampietro, Fedele. Berio, *Presidente delle Commissioni riunite*, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Polverelli, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*.
Camera, n. 942 - Comm. riunite della giustizia, cultura e professioni e arti - Riunioni del 26, 27 novembre 1940 e 19 febbraio 1941, anno XIX.
Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633 (G. U. n. 166).
- 1154.** - Disposizioni relative agli aeromobili atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato. — Comm. interni e giustizia, pag. 301 e 326-33^a e 35^a riunione, del 21 dicembre 1940 e 28 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ghersi - Oratori: Conci, Vicini Marco Arturo, Facchinetti, Giampietro, Sabini.
Camera, n. 1167 - Comm. giustizia - Riunioni del 10 dicembre 1940 e 3 gennaio 1941-XIX.
Legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 153 (G. U. n. 79).
- 1156.** - Posizione del personale borghese imbarcato su Regie navi in tempo di guerra. — Comm. forze armate, pag. 403 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Bucci - Oratore: Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la marina*.
Camera, n. 1169 - Comm. forze armate - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 152 (G. U. n. 79).
- 1157.** - Estensione al personale militare della Regia aeronautica dell'indennità di approntamento stabilita per il Regio esercito con legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442. — Comm. forze armate, pag. 404 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo.
Camera, n. 1172 - Comm. forze armate - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 146 (G. U. n. 78).
- 1158.** - Istituzione di una tassa di concessione governativa per il rilascio del diploma di comandante superiore di aeromobile. — Comm. forze armate, pag. 404 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo.
Camera, n. 1173 - Comm. forze armate - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 13 febbraio 1941-XIX, n. 223 (G. U. n. 94).
- 1159.** - Abrogazione del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 2068, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al conferimento delle funzioni del grado superiore agli ufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente. — Comm. forze armate, pag. 404 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Zoppi Ottavio.
Camera, n. 1176 - Comm. forze armate - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 22 (G. U. n. 33).
- 1160.** - Istituzione di un deposito centrale dei materiali del genio, con due sezioni staccate. — Comm. forze armate, pag. 404 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Pugnani.
Camera, n. 1189 - Comm. forze armate - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 139 (G. U. n. 76).
- 1161.** - Istituzione di una speciale retribuzione annua a favore degli ufficiali del Regio esercito incaricati dell'insegnamento presso i corsi universitari allievi ufficiali di complemento. — Comm. forze armate, pag. 405 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Vacca Maggiolini - Oratori: Zoppi Ottavio, De Bono, De Vecchi di Val Cismon, Giuriati, *Presidente della Commissione*.

- Camera*, n. 1191 - Comm. forze armate - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 137 (*G. U.* n. 76).
- 1162.** - Istituzione di un'indennità giornaliera a favore degli specializzati « guastatori ». — Comm. forze armate, pag. 406 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Tiscornia.
Camera, n. 1190 - Comm. forze armate - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 138 (*G. U.* n. 76).
- 1163.** - Convalidazione del Regio decreto 4 settembre 1940-XVIII, n. 1350, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 743 - 56^a riunione, del 7 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferretti.
Camera, n. 1160 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 36 (*G. U.* n. 41).
- 1164.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1496, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 744 - 56^a riunione, del 7 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Maraviglia.
Camera, n. 1165 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 37 (*G. U.* n. 41).
- 1165.** - Convalidazione dei Regi decreti 24 settembre 1940-XVIII, n. 1463, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1464, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 744 - 56^a riunione, del 7 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Sitta - Oratori: Martin Franklin, Bevione, *Presidente della Commissione*.
Camera, n. 1166 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 38 (*G. U.* n. 41).
- 1166.** - Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari. — Comm. di finanza, pag. 766 - 58^a riunione, del 17 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Leicht - Oratori: Bevicne, *Presidente della Commissione*, Medolaghi.
Camera, n. 1171 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 176 (*G. U.* n. 81 suppl.).
- 1167.** - Nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni tributarie concesse per le liquidazioni di società immobiliari con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283. — Comm. di finanza, pag. 767 - 58^a riunione, del 17 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Cipolla.
Camera, n. 1178 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204 (*G. U.* n. 89).
- 1168.** - Ulteriore proroga del termine per la concessione delle agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia. — Comm. di finanza, pag. 745 - 56^a riunione, del 7 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Schanzer.
Camera, n. 1179 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 45 (*G. U.* n. 43).
- 1169.** - Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. — Comm. di finanza, pag. 743 - 56^a riunione, del 7 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo - Oratore: Bevione, *Presidente della Commissione*. (*Approvato per acclamazione*).
Camera, n. 1174 - Comm. riunite del bilancio e delle forze armate - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.
Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 90 (*G. U.* n. 58).
- 1170.** - Autorizzazione al Ministro della marina di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. — Comm. di finanza, pag. 742 - 56^a riunione, del 7 gennaio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Sirianni - Ora-

tori: Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la Marina*, Bevione, *Presidente della Commissione*. (Approvato per acclamazione).

Camera, n. 1187 - Comm. riunite del bilancio e delle forze armate - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.

Legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 84 (G. U. n. 57).

1171. - Proroga della facoltà conferita al Ministro delle finanze con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero - Comm. di finanza, pag. 746 - 56^a riunione, del 7 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Pozzo.

Camera, n. 1180 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.

Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 29 (G. U. n. 37).

1172. - Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Italiana per il Commercio Estero (S. I. C. E. A.) con sede in Roma. — Comm. di finanza, pag. 774 - 59^a riunione, del 27 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Motta - Oratore: Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1185 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.

Legge 11 febbraio 1941-XIX, n. 150 (G. U. n. 78).

1173. - Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria ad assumere partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto l'importazione e la esportazione del bestiame. — Comm. di finanza, pag. 746 - 56^a riunione, del 7 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Marescalchi - Oratori: Ricci Federico, Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1186 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.

Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 164 (G. U. n. 80).

1174. - Concessione di un assegno straordinario a favore della vedova del Maresciallo dell'Aria Italo Balbo. — Comm. di finanza, pag. 747 - 56^a riunione, del 7 gennaio 1941,

anno XIX - Relaz. del sen. Felici - Oratore: Bevione, *Presidente della Commissione*. (Approvato per acclamazione).

Camera, n. 1196 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.

Legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 23 (G. U. n. 34).

1175. - Integrazione di spesa per contributi statali nella costruzione dei nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 270 - 29^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Milani - Oratori: Drago, Lissia, *Presidente della Commissione*, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*.

Camera, n. 1170 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 151 (G. U. n. 79).

1176. - Norme per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori per il decennio 1943-1952, per l'estensione ai conferimenti di esattorie e ricevitorie per il decennio suddetto, delle disposizioni vigenti in materia di prestazione di cauzioni mediante polizze fideiussorie e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette, in deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942. — Comm. di finanza, pag. 775 - 59^a riunione, del 27 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Rebusa - Oratori: Ferrari Pallavicino, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1177 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 17 dicembre e 7 febbraio 1940-41-XIX.

Legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141 (G. U. n. 76).

1177. - Sostituzione delle tabelle annesse alla legge 1^o giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. — Comm. forze armate, pag. 406 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Giuria.

Camera, n. 1192 - Comm. forze armate - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.

Legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 285 (G. U. n. 105).

1178. - Modifica al Regio decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante. — Comm. forze armate, pag. 406 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Ago.

Camera, n. 1193 - Comm. forze armate - Riunione del 17 dicembre 1940-XIX.

Legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 73 (*G. U.* n. 54).

1179. - Varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 407 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Clerici - Oratori: Giuriati, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1194 - Comm. forze armate - Riunioni del 17 dicembre e 24 gennaio 1940-41-XIX.

Legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 149 (*G. U.* n. 78).

1180. - Norme concernenti le promozioni cui avrebbero avuto diritto i caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti. — Comm. forze armate, pag. 408 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Sani - Oratore: Giuriati, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1195 - Comm. forze armate - Riunioni del 17 dicembre e 24 gennaio 1940-41-XIX.

Legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 144 (*G. U.* n. 77).

1181. - Divieto della compravendita di manufatti di rame. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 318 - 30^a riunione, del 10 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Tofani.

Camera, n. 1175 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 18 dicembre 1940-XIX.

Legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 177 (*G. U.* n. 82).

1182. - Modificazioni al Regio decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, concernente autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad assu-

mere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, nonchè al Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 964, riguardante estensione della garanzia statale per i crediti all'esportazione. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 318 - 30^a riunione, del 10 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Spezzotti.

Camera, n. 1188 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 18 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 165 (*G. U.* n. 80).

1183. - Proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 319 - 30^a riunione, del 10 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Fagiolari.

Camera, n. 1197 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 18 dicembre 1940-XIX.

Legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 222 (*G. U.* n. 94).

1184. - Proroga della data stabilita dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1490, per l'importazione in esenzione da dazio di 32 mila tonnellate di calciocianamide. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 202 - 24^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Arlotta.

Camera, n. 1181 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 18 dicembre 1940-XIX.

Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 163 (*G. U.* n. 80).

1185. - Proroga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio o a combustione interna nonchè per le loro parti di ricambio che si esportano ed estensione del beneficio stesso alle autovetture nazionali acquistate nel Regno da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede.

- Comm. esteri, scambi e dog., pag. 203 - 24^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Sitta.
- Camera*, n. 1182 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 18 dicembre 1940-XIX.
- Legge* 20 gennaio 1941-XIX, n. 28 (*G. U.* n. 37).
- 1186.** - Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 204 - 24^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Sitta - Oratori: Gentile Giuseppe, Giannini, Aldrovandi Marescotti, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1183 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 18 dicembre 1940-XIX.
- Legge* 20 gennaio 1941-XIX, n. 35 (*G. U.* n. 41).
- 1187.** - Franchigia doganale ai rottami metallici provenienti dalla Libia, dalle Isole Italiane dell'Egeo, dall'Africa Orientale Italiana, da Zara e dalla Zona Franca del Carnaro. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 206 - 24^a riunione, dell'8 gennaio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Pitacco.
- Camera*, n. 1184 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 18 dicembre 1940-XIX.
- Legge* 20 gennaio 1941-XIX, n. 162 (*G. U.* n. 80).
- 1188.** - Approvazione degli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, l'8 ottobre 1940. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 206 - 24^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Beneduce.
- Camera*, n. 1198 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 18 dicembre 1940-XIX.
- Legge* 13 gennaio 1941-XIX, n. 19 (*G. U.* n. 32).
- 1189.** - Sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939, anno XVII, n. 1223 e 2245, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale. — Comm. forze armate, pag. 410 - 23^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Tallarigo - Oratori: Vacca Maggiolini, Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la marina*, De Vecchi di Val Cismon, Giuriati, *Presidente della Commissione*, De Bono, Zoppi Ottavio, Tua.
- Camera*, n. 1204 - Comm. forze armate - Riunioni del 17 dicembre e 24 gennaio 1940-41-XIX.
- Legge* 27 gennaio 1941-XIX, n. 39 (*G. U.* n. 41).
- 1190.** - Norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale di Roma. — Comm. economia corp. e autarchia, pagine 319 e 333 - 30^a e 31^a riunione, del 10 e 21 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Bartolini - Oratori: Bocciardo, Fagiolari, Gai, Giaquinto, Petriolo, Tofani, Treccani, Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.
- Camera*, n. 1199 - Comm. dell'industria - Riunione del 20 dicembre 1940-XIX.
- Legge* 6 febbraio 1941-XIX, n. 346 (*G. U.* n. 116).
- 1191.** - Istituzione di contributi per le ricerche minerarie. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 325 - 30^a riunione, del 10 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Jacobini.
- Camera*, n. 1200 - Comm. dell'industria - Riunione del 20 dicembre 1940-XIX.
- Legge* 6 febbraio 1941-XIX, n. 181 (*G. U.* n. 84).
- 1192.** - Divieto di stipulare contratti di assicurazione contro i danni con effetto differito di oltre un anno. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 330 - 30^a riunione, del 10 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Scodnik.
- Camera*, n. 1201 - Comm. dell'industria - Riunione del 20 dicembre 1940-XIX.
- Legge* 27 gennaio 1941-XIX, n. 286 (*G. U.* n. 105).
- 1193.** - Istituzione dell'Ente per l'Assistenza agli Orfani dei Lavoratori morti per infortunio sul Lavoro. (E.A.O.L.I.) — Comm.

economia corp. e autarchia, pag. 335 - 31^a riunione, del 21 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Gatti Salvatore - Oratori: Goggia, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.

Camera, n. 1202 - Commissioni riunite dell'agricoltura e dell'industria - Riunioni del 20 dicembre e 14 febbraio 1940-41-XIX.

Legge 27 giugno 1941-XIX, n. 987 (*G. U.* n. 225).

1194. - Istituzione di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di nuovi posti di professore di ruolo presso la Regia università di Parma. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 146 - 20^a riunione, dell'11 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Vinassa de Regny.

Camera, n. 1205 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 dicembre 1940-XIX.

Legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 143 (*G. U.* n. 77).

1195. - Soppressione dell'insegnamento della lingua straniera in alcuni tipi di Regie scuole e corsi secondari di avviamento professionale. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 147 - 20^a riunione, dell'11 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. De Sanctis.

Camera, n. 1206 - Comm. educazione naz. - Riunione del 20 dicembre 1940-XIX.

Legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 148 (*G. U.* n. 78).

1196. - Trasferimento delle riserve matematiche per i marittimi all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 331 - 30^a riunione, del 10 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Gai.

Camera, n. 1206 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 167 (*G. U.* n. 80).

1197. - Autorizzazione agli Istituti fascisti di case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo a contrarre mutui per la costruzione di alloggi per gli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz.,

pag. 272 - 29^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Gambardella.

Camera, n. 1208 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 113 (*G. U.* n. 64).

1198. - Approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania e delle relative norme di attuazione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 273 - 29^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Orlando - Oratori: Lissia, *Presidente della Commissione*, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*.

Camera, n. 1211 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 147 (*G. U.* n. 78).

1199. - Approvazione dell'atto 17 ottobre 1940-XVIII aggiuntivo alla convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della Penisola Salentina. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 275 - 29^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Chiarini.

Camera, n. 1207 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 50 (*G. U.* n. 43).

1200. - Autorizzazione della spesa di lire 3 milioni e 500.000 occorrente per l'esecuzione a carico dello Stato degli impianti accessori delle case minime in Roma, località Acilia. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 276 - 29^a riunione, dell'8 gennaio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Dentice di Accadia.

Camera, n. 1209 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XX, n. 49 (*G. U.* n. 43).

1201. - Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città

di Napoli. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz. pag. 276 - 29^a riunione, dell'8 gennaio, 1941-XIX - Relaz. del sen. Lissia.

Camera, n. 1210 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 53 (*G. U.* n. 44).

1202. - Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Bolzano comprendente il piano particolareggiato per la zona di prima attuazione e delle relative norme di esecuzione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 277 - 29^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. D'Aquino - Oratori: Drago e Lissia, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1212 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 173 (*G. U.* n. 81).

1203. - Norme integrative circa il contributo di miglioria di cui al Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, sul piano regolatore del centro di Genova. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 281 - 30^a riunione, del 9 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Dalorso.

Camera, n. 1213 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 54 (*G. U.* n. 44).

1204. - Autorizzazione della spesa occorrente per le riparazioni dei danni dipendenti dalle alluvioni, piene, frane e mareggiate. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 278 - 29^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Di Martino Gerardo.

Camera, n. 1214 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 47 (*G. U.* n. 43).

1205. - Autorizzazione della spesa di lire 11 milioni per la costruzione di una nuova caserma per la M. V. S. N. nella città di Napoli. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz.,

pag. 283 - 30^a riunione, del 9 gennaio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Dho.

Camera, n. 1215 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 48 (*G. U.* n. 43).

1206. - Reclutamento straordinario di sette sottocapomanipolo della Milizia nazionale portuaria. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 278 - 29^a riunione, dell'8 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Saporiti - Oratore: Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*.

Camera, n. 1217 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 136 (*G. U.* n. 76).

1207. - Provvedimenti a favore delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati di interesse locale. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 283 - 30^a riunione, del 9 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ciano.

Camera, n. 1218 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 52 (*G. U.* n. 44).

1208. - Convenzione modificativa di quelle in data 19 novembre 1925-IV, e 27 agosto 1930, anno VIII, stipulata con la Società anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo B (arcipelago Toscano). — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 284 - 30^a riunione, del 9 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Foschini Antonio - Oratori: Gambardella, Lissia, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1219 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 46 (*G. U.* n. 43).

1209. - Tasse di concessioni governative per il conseguimento dei gradi della marina mercantile. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 285 - 30^a riunione, del 9 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Falchetti.

Camera, n. 1220 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 27 dicembre 1940-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 51 (G. U. n. 44).

1210. - Modifiche all'articolo 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, istitutiva dell'Ente Stampa. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 148 - 20^a riunione, dell'11 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Spasiano.

Camera, n. 1222 - Comm. cultura pop. - Riunione del 3 gennaio 1941-XIX.

Legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 205 (G. U. n. 89).

1211. - Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 148 - 20^a riunione, dell'11 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Montresor - Oratori: Perez, Belluzzo, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1223 - Comm. cultura pop. - Riunione del 3 gennaio 1941-XIX.

Legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 166 (G. U. n. 80).

1212. - Autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie. — Comm. riunite finanza e lavori pubbl. e comunicaz., pag. 749 - Riunione del 17 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Cozza - Oratori: Zupelli, Ricci Federico, Felici, Ricci Umberto, Theodoli, Rebaudengo, Cozza, Berio, *Presidente delle Commissioni riunite*, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*.

Camera, n. 1221 - Comm. riunite del bilancio e lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 10 gennaio 1941-XIX.

Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105 (G. U. n. 62).

1213. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1940-XIX, n. 1619, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 768 - 58^a riunione, del 17 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Maraviglia.

Camera, n. 1224 - Comm. del bilancio - Riunione del 10 gennaio 1941-XIX.

Legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 140 (G. U. n. 76).

1214. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. — Comm. finanza, pag. 779 - 59^a riunione, del 27 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Castelli - Oratori: Martin Franklin, Thaon di Revel *Ministro delle finanze*.

Camera, n. 1225 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 10 gennaio 1941-XIX.

Legge 11 febbraio 1941-XIX, n. 59 (G. U. n. 48).

1215. - Finanziamento delle esercitazioni di lavoro che si svolgono nelle scuole in applicazione della «Carta della Scuola». — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 214 - 23^a riunione, del 29 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Leicht - Oratori: Vinassa de Regny, Fedele, Orano, Alberti, Del Giudice, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, Belluzzo, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1226 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 10 gennaio 1941-XIX.

Legge 11 febbraio 1941-XIX, n. 183 (G. U. n. 84).

1216. - Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 30 novembre 1940-XIX - Comm. esteri, scambi e dog., pag. 210 - 25^a riunione, dell'8 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Giannini - Oratore: Majoni.

Camera, n. 1227 - Comm. scambi comm. legislaz. dog. - Riunione del 21 gennaio 1941-XIX.

Legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 189 (G. U. n. 85).

1217. - Pagamento di un diritto fisso per rilascio di certificato per merci esportate dalla Svizzera in transito nel territorio del Regno. — Comm. affari esteri, scambi comm. e legisl. dog., pag. 211 - 25^a riunione, dell'8 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Senni - Oratori: Giannini, Arlotta, Gentile Giuseppe.

- Camera*, n. 1228 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 21 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 24 febbraio 1941-XIX, n. 186 (*G. U.* n. 84).
- 1218.** - Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. — Comm. affari esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 212 - 25^a riunione, dell'8 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Pitacco.
- Camera*, n. 1229 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 21 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 20 febbraio 1941-XIX, n. 155 (*G. U.* n. 79).
- 1219.** - Franchigia doganale alle pelli di coniglio e a quelle di lepore, destinate alla secretatura per il taglio del pelo e per successivo impiego ad usi diversi dalla pellicceria. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 213 - 25^a riunione, dell'8 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Targetti.
- Camera*, n. 1230 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 21 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 20 febbraio 1941-XIX, n. 206 (*G. U.* n. 89).
- 1220.** - Valore giuridico della Carta del Lavoro. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 326 - 35^a riunione, del 28 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Casoli. (*Approvato per acclamazione*).
- Camera*, n. 1167 - Comm. della giustizia - Riunione del 27 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 30 gennaio 1941-XIX, n. 14 (*G. U.* n. 31).
- 1221.** - Aumento del contributo concesso dallo Stato all'Istituto di studi filosofici con sede in Roma. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 217 - 23^a riunione, del 29 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Gentile Giovanni - Oratori: Galli, Orano, Petrone Michele, Fedele, Mazzoni, Bodrero, Del Giudice, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, Belluzzo, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1237 - Comm. educazione naz. - Riunione del 23 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 11 febbraio 1941-XIX, n. 154 (*G. U.* n. 79).
- 1222.** - Istituzione di una Sezione di ingegneria mineraria presso la Facoltà di ingegneria della Regia Università di Bologna. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 219 - 23^a riunione, del 29 gennaio 1941-XIX - Relaz. del sen. Vinassa de Regny.
- Camera*, n. 1238 - Comm. educazione naz. - Riunione del 23 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 11 febbraio 1941-XIX, n. 182 (*G. U.* n. 84).
- 1223.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo. (*Iniziato in Senato*).
- Comm. aff. interni e giustizia, pag. 378 - 37^a riunione, del 14 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Campolongo - Oratori: Conci, Facchinetti, Vicini Marco Arturo.
- Camera*, n. 1300 - Comm. della giustizia - Riunione del 19 febbraio 1941-XIX.
- Legge* 11 marzo 1941-XIX, n. 161 (*G. U.* n. 79).
- 1224.** - Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra. — Commissioni riunite di finanza e delle forze armate, pag. 786 - Riunione del 12 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Bevione - Oratori: Berio, *Presidente delle Commissioni riunite*, Raineri, Giuliano, Zupelli, Martin Franklin, Carapelle, Schanzer.
- Camera*, n. 1241 - Commissioni riunite del bilancio e delle forze armate - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 20 febbraio 1941-XIX, n. 67 (*G. U.* suppl. n. 51).
- 1225.** - Estensione all'Ente Nazionale Fascista di assistenza per i venditori ambulanti e giornalieri delle agevolazioni tributarie concesse a taluni Istituti mutualistici di assistenza malattie con legge 9 luglio 1940, anno XVIII, n. 1094. — Comm. di finanza, pag. 790 - 61^a riunione, del 12 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Medolaghi.
- Camera*, n. 1239 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.

- Legge* 17 marzo 1941-XIX, n. 295 (G. U. n. 106).
- 1226.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra. — Comm. di finanza, pag. 790 - 61ª riunione, del 12 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Raineri - Oratori: Sechi, Bevione, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1240 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 24 febbraio 1941-XIX, n. 172 (G. U. n. 80).
- 1227.** - Concessione di benefici tributari agli studenti universitari appartenenti a famiglia numerosa, richiamati alle armi in dipendenza delle attuali contingenze di guerra. — Comm. di finanza, pag. 791 - 61ª riunione, del 12 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Dudan.
- Camera*, n. 1243 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 24 febbraio 1941-XIX, n. 208 (G. U. n. 89).
- 1228.** - Proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di Istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. — Comm. di finanza, pag. 792 - 61ª riunione, del 12 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Crespi Silvio - Oratore: Bevione, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1244 - Comm. gen. del bilancio - Riunioni del 24 gennaio e 27 febbraio 1941-XIX.
- Legge* 11 marzo 1941-XIX, n. 178 (G. U. n. 83).
- 1229.** - Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti. — Comm. di finanza, pag. 792 - 61ª riunione, del 12 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. De Michelis.
- Camera*, n. 1245 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 24 febbraio 1941-XIX, n. 158 (G. U. n. 79).
- 1230.** - Proroga di disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali. — Comm. di finanza, pag. 793 - 61ª riunione, del 12 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Poss.
- Camera*, n. 1246 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 24 febbraio 1941-XIX, n. 157 (G. U. n. 79).
- 1231.** - Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aeronavigante in qualità di osservatori. — Comm. forze armate, pag. 422 - 24ª riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Bucci.
- Camera*, n. 1231 - Comm. forze armate - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 3 marzo 1941-XIX, n. 191 (G. U. n. 85).
- 1232.** - Modificazioni alle norme che regolano i corsi preliminari navali per allievi ufficiali di complemento della Regia marina. — Comm. forze armate, pag. 423 - 24ª riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Conz.
- Camera*, n. 1232 - Comm. forze armate - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.
- Legge* 3 marzo 1941-XIX, n. 317 (G. U. n. 111).
- 1233.** - Integrazioni alla legge 6 giugno 1935, anno XIII, n. 1098, istitutiva di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina. — Comm. forze armate, pag. 442 - 26ª riunione, del 3 aprile 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Russo - Oratori: Ducci, *Vice Presidente della Commissione*, Petretti.
- Camera*, n. 1233 - Comm. forze armate - Riunioni del 24 gennaio e 11 aprile 1941, anno XIX.
- Legge* 19 maggio 1941-XIX, n. 626 (G. U. n. 165).
- 1234.** - Modificazione alla legge 4 aprile 1935, anno XIII, n. 493, riguardante il collocamento in congedo speciale degli ufficiali

della Regia aeronautica. — Comm. forze armate, pag. 423 - 24^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Lombard.

Camera, n. 1234 - Comm. forze armate - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.

Legge 27 febbraio 1941-XIX, n. 160 (G. U. n. 79).

- 1235.** - Autorizzazione ad effettuare un reclutamento straordinario di ufficiali nel Corpo del Genio aeronautico, categoria geofisici ed assistenti di meteorologia. — Comm. forze armate, pag. 423 - 24^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo.

Camera, n. 1235 - Comm. forze armate - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.

Legge 27 febbraio 1941-XIX, n. 187 (G. U. n. 84).

- 1236.** - Divieto di cessione di aeromobili civili nazionali a persone fisiche o giuridiche straniere. — Comm. forze armate, pag. 424 - 24^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Minale.

Camera, n. 1236 - Comm. forze armate - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.

Legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 170 (G. U. n. 80).

- 1237.** - Esclusività a favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in guerra della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo della Unità d'Italia stabilita col Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375. — Comm. forze armate, pag. 425 - 24^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Nomis di Cossilla.

Camera, n. 1242 - Comm. forze armate - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.

Legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 170 (G. U. n. 80).

- 1238.** - Precettazione di attrezzi e parti di ricambio per automezzi. — Comm. forze armate, pag. 425 - 24^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Marinetti - Oratori: Giuriati, *Presidente della Commissione*, Mormino, Guzzoni, *Sottosegretario di Stato per la guerra*.

Camera, n. 1247 - Comm. forze armate - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.

Legge 3 marzo 1941-XIX, n. 287 (G. U. n. 105).

- 1239.** - Impiego di ufficiali fuori quadro in incarichi speciali e d'organico. — Comm. forze armate, pag. 426 - 24^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Montefinale - Oratori: Giuriati, *Presidente della Commissione*, Guzzoni, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, Tiscornia.

Camera, n. 1248 - Comm. forze armate - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.

Legge 3 marzo 1941-XIX, n. 192 (G. U. n. 85).

- 1240.** - Norme sull'avanzamento degli ufficiali della riserva e sulla composizione della Commissione centrale di avanzamento. — Comm. forze armate, pag. 429 - 24^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Graziosi - Oratori: Giuriati, *Presidente della Commissione*, Giuria, Guzzoni, *Sottosegretario di Stato per la guerra*.

Camera, n. 1249 - Comm. forze armate - Riunioni del 24 gennaio e 21 marzo 1941, anno XIX.

Legge 7 aprile 1941-XIX, n. 299 (G. U. n. 107).

- 1241.** - Avanzamento, durante il periodo di guerra, degli ufficiali in congedo speciale di talune categorie in congedo della Regia aeronautica. — Comm. forze armate, pagina 431 - 24^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Lombard.

Camera, n. 1250 - Comm. forze armate - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.

Legge 27 febbraio 1941-XIX, n. 159 (G. U. n. 79).

- 1242.** - Modifiche all'organico del Corpo del genio aeronautico. — Comm. forze armate, pag. 432 - 24^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo.

Camera, n. 1257 - Comm. forze armate - Riunione del 24 gennaio 1941-XIX.

Legge 27 febbraio 1941-XIX, n. 188 (G. U. n. 84).

- 1243.** - Ordinamenti professionali durante la guerra. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 379 - 37^a riunione, del 14 febbraio

1941-XIX - Relaz. del sen. Vicini Marco Arturo - Oratore: Genovesi.

Camera, n. 1261 - Comm. professioni e arti - Riunione del 27 gennaio 1941-XIX.

Legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 224 (G. U. n. 94).

1244. - Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e l'esercizio del raddoppio di binario delle Ferrovie Vicinali tra Centocelle e Grotte Celoni. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 306 - 32^a riunione, del 6 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Chiarini.

Camera, n. 1251 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 28 gennaio 1941, anno XIX.

Legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 171 (G. U. n. 80).

1245. - Cessione allo Stato della proprietà del materiale rotabile delle ferrovie Domodossola-confine svizzero e Spoleto-Norcia concesse all'industria privata. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 306 - 32^a riunione, del 6 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Drago.

Camera, n. 1252 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 28 gennaio 1941, anno XIX.

Legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 156 (G. U. n. 79).

1246. - Soppressione di collegi arbitrali per le espropriazioni e di collegi speciali per le controversie relative ad immobili nelle località colpite da terremoti. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 307 - 32^a riunione, del 6 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. D'Aquino - Oratore: Lissia, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1254 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 28 gennaio 1941, anno XIX.

Legge 14 marzo 1941-XIX, n. 209 (G. U. n. 90).

1247. - Applicazione di benefici fiscali per i contratti di mutui da stipularsi da danneggiati dai terremoti del 1940 e 1933. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 309 - 32^a riunione, del 6 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Dentice di Accadia.

Camera, n. 1255 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 28 gennaio 1941, anno XIX.

Legge 14 marzo 1941-XIX, n. 193 (G. U. n. 85).

1248. - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, che porta modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola. — Comm. dell'agricoltura, pag. 172 - 17^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Di Mirafiori - Oratori: Rota Francesco, Marescalchi, Josa.

Camera, n. 1258 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 29 gennaio 1941-XIX.

Legge 13 marzo 1941-XIX, n. 383 (G. U. n. 122).

1249. - Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai lavoratori che hanno superato i 65 anni di età. — Comm. dell'agricoltura, pag. 175 - 17^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Marescalchi - Oratori: Rota Francesco, Leopardi, Spada Potenziani, Farina Mattia, Prampolini, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1259 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 29 gennaio 1941-XIX.

Legge 17 marzo 1941-XIX, n. 288 (G. U. n. 105).

1250. - Provvedimenti a favore del Consorzio per la bonifica dell'Istria e del Consorzio della provincia di Pisa e di Lucca. — Comm. dell'agricoltura, pag. 179 - 17^a riunione, dell'11 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Serpieri.

Camera, n. 1260 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 29 gennaio 1941-XIX.

Legge 27 febbraio 1941-XIX, n. 190 (G. U. n. 85).

1251. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi. — Comm. dell'agricoltura, pagg. 170

e 182 - 17^a e 18^a riunione, dell'11 febbraio e 3 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Bonardi - Oratori: Tassinari, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, Prampolini, *Presidente della Commissione*, Di Frassineto, Abbiate.

Camera, n. 1266 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 29 gennaio 1941-XIX.

Legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385. (*G. U.* n. 122).

1252. - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 381 - 37^a riunione, del 14 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Guerresi - Oratori: Mosso, Conci, Vicini Marco Arturo, Guadagnini, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1262 - Comm. aff. interni - Riunioni del 5 e 6 febbraio 1941-XIX.

Legge 20 marzo 1941-XIX, n. 366 (*G. U.* n. 120).

1253. - Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali di pubblica sicurezza. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 385 - 37^a riunione, del 14 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. D'Ancora.

Camera, n. 1263 - Comm. aff. interni - Riunione del 5 febbraio 1941-XIX.

Legge 11 marzo 1941-XIX, n. 225 (*G. U.* n. 94).

1254. - Modificazioni alla legge 12 giugno 1931, anno IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 386 - 37^a riunione, del 14 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Masnata - Oratori: Guaccero, Giampietro, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Camera, n. 1264 - Comm. aff. interni - Riunioni del 5 e 6 febbraio 1941-XIX.

Legge 1^o maggio 1941-XIX, n. 615 (*G. U.* n. 163).

1255. - Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, anno XII, n. 1265. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 387 - 37^a riunione, del 14 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Spolverini - Oratori: Buffarini Guidi, *Sottosegre-*

tario di Stato per l'interno, Vicini Marco Arturo, Genovesi.

Camera, n. 1265 - Comm. aff. interni - Riunioni del 6 febbraio e 20 marzo 1941, anno XIX.

Legge 1^o maggio 1941-XIX, n. 422 (*G. U.* n. 129).

1256. - Assunzione dei concorrenti che conseguirono la idoneità nell'ultimo concorso per volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B). — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 394 - 37^a riunione, del 14 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Giampietro.

Camera, n. 1268 - Comm. della giustizia - Riunione del 6 febbraio 1941-XIX.

Legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 184 (*G. U.* n. 84).

1257. - Unificazione e determinazione dell'ammontare della indennità attribuita agli uditori giudiziari. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 395 - 37^a riunione, del 14 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Barcellona.

Camera, n. 1269 - Comm. della giustizia - Riunione del 6 febbraio 1941-XIX.

Legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 185 (*G. U.* n. 84).

1258. - Competenza a conoscere delle controversie di lavoro e d'impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 396 - 37^a riunione, del 14 febbraio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Petrone Silvio - Oratori: Viale, Guadagnini, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1270 - Comm. della giustizia - Riunione del 6 febbraio 1941-XIX.

1259. - Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 405 - 38^a riunione, del 15 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Padiglione - Oratori: Conci, Pujia, Mosconi, Vicini Marco Arturo, Loffredo, Guadagnini, *Presidente della Commissione*, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.

Camera, n. 1271 - Comm. della giustizia - Riunioni del 6 e 19 febbraio 1941-XIX.

Legge 24 aprile 1941-XIX, n. 392 (*G. U.* n. 123).

1260. - Aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello dei funzionari di pubblica sicurezza. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 409 - 38ª riunione, del 15 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Loffredo.

Camera, n. 1290 - Comm. aff. interni - Riunione del 5 febbraio 1941-XIX.

Legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 61 (*G. U.* n. 48).

1261. - Modifiche alla composizione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 410 - 38ª riunione, del 15 febbraio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Mosconi - Oratori: Facchinetti, Guadagnini, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1291 - Comm. aff. interni - Riunione del 5 febbraio 1941-XIX.

Legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 65 (*G. U.* n. 49).

1262. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. — Comm. di finanza, pag. 793 - 61ª riunione, del 12 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Baccelli - Oratore: Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1289 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 7 febbraio 1941-XIX.

Legge 14 febbraio 1941-XIX, n. 60 (*G. U.* n. 48).

1263. - Concessione di un tributo a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 217 - 26ª riunione, del 22 febbraio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Visconti di Modrone - Oratore: Aloisi.

Camera, n. 1293 - Comm. aff. esteri - Riunione del 12 febbraio 1941-XIX.

Legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 207 (*G. U.* n. 89).

1264. - Assegnazione straordinaria per contributo a favore del Centro Italiano di Studi Americani. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 218 - 26ª riunione, del 22 febbraio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Arlotta - Oratori:

Bianchini, Giannini, Aloisi, Majoni, Aldrovandi Marescotti, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1294 - Comm. aff. esteri - Riunione del 12 febbraio 1941-XIX.

Legge 24 marzo 1941-XIX, n. 309 (*G. U.* n. 123).

1265. - Facoltà della Commissione interministeriale prevista dall'articolo 12 della legge 14 marzo 1940-XVIII, n. 126, circa l'erogazione del particolare fondo a favore di cittadini italiani in dipendenza della riforma agraria in Dalmazia. — Comm. esteri, scambi, dog., pag. 220 - 26ª riunione, del 22 febbraio 1941-XIX - Relaz. del sen. Pignatti Morano di Custoza.

Camera, n. 1295 - Comm. aff. esteri - Riunione del 12 febbraio 1941-XIX.

Legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 202 (*G. U.* n. 89).

1266. - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940, anno XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra. — Comm. economia corp. e autarchia, pagina 342 - 32ª riunione, del 1º marzo 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Bocciardo.

Camera, n. 1292 - Comm. dell'industria - Riunione del 14 febbraio 1941-XIX.

Legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384 (*G. U.* n. 122).

1267. - Modificazioni alla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, con la quale è stato abrogato e sostituito il Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1269, contenente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-XV - 1942-XX. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 342 - 32ª riunione, del 1º marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Treccani degli Alfieri.

Camera, n. 1296 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 14 febbraio 1941-XIX.

Legge 15 gennaio 1942-XX, n. 159 (*G. U.* n. 64).

1268. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale in

periodo di guerra. — Comm. dell'agricoltura, pag. 185 - 18° riunione, del 3 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Peglion - Oratori: Marescalchi, Prampolini, *Presidente della Commissione*, Bennicelli, Leopardi, Tesio, Rota Francesco, Tassinari, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*.

Camera, n. 1297 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 14 febbraio 1941-XIX.

Legge 18 aprile 1941-XIX, n. 469 (*G. U.* n. 136).

- 1269.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 344 - 32ª riunione, del 1° marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Cosentino - Oratori: Fagiolari, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.

Camera, n. 1203 - Commissioni riunite agricoltura, industria, scambi comm., legislaz. dog. e delle professioni e delle arti - Riunioni del 14 e 20 febbraio 1941-XIX.

Legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391 (*G. U.* n. 123).

- 1270.** - Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge con legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725. (*Iniziato in Senato*). — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 348 - 32ª riunione, del 1° marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Scodnik - Oratori: Bocciardo, *Vice Presidente della Commissione*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Fagiolari, Gismondi.

Camera, n. 1308 - Comm. gen. del bilancio - Riunione dell'11 marzo 1941-XIX.

Legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499 (*G. U.* n. 141).

- 1271.** - Inclusione della Fiduciaria dei Fasci femminili nel Comitato di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni. (*Iniziato in Senato*). — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 352 - 32ª riunione, del 1° marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Messa.

Camera, n. 1312 - Comm. aff. interni - Riunione del 20 marzo 1941-XIX.

Legge 18 aprile 1941-XIX, n. 620 (*G. U.* n. 164).

- 1272.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1748, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 798 - 62ª riunione, dell'8 marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Maraviglia.

Camera, n. 1298 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 27 febbraio 1941-XIX.

Legge 17 marzo 1941-XIX, n. 227 (*G. U.* n. 94).

- 1273.** - Convalidazione dei Regi decreti 6 novembre 1940-XIX, n. 1671; 16 novembre 1940, anno XIX, n. 1672; 25 novembre 1940-XIX, n. 1764 e 28 novembre 1940-XIX, n. 1765, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 798 - 62ª riunione, dell'8 marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Nucci - Oratori: Bianchini, Oriolo, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.

Camera, n. 1301 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 27 febbraio 1941-XIX.

Legge 17 marzo 1941-XIX, n. 226 (*G. U.* n. 94).

- 1274.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, che autorizza la creazione e l'emissione di Buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 febbraio 1950, anno XXVIII. — Comm. di finanza, pag. 799 - 62ª riunione, dell'8 marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Raineri - Oratori: Bevione, *Presidente della Commissione*, Felici, Ricci Umberto, Bianchini, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.

Camera, n. 1302 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 27 febbraio 1941-XIX.

Legge 17 marzo 1941-XIX, n. 210 (*G. U.* n. 90).

- 1275.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, portante modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi

da società, istituti ed enti diversi dallo Stato. — Comm. di finanza, pag. 810 - 63ª riunione, del 24 marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Carapelle - Oratori: Rebaudengo, Bevione, *Presidente della Commissione*, Martin Franklin, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Ricci Federico, Sechi.

Camera, n. 1303 - Comm. gen. del bilancio - Riunione dell' 11 marzo 1941-XIX.

Legge 18 aprile 1941-XIX, n. 278 (G. U. n. 104).

- 1276.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, portante nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali e dell'esercizio della facoltà di cui agli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, ed all'articolo 22 della legge 1º luglio 1940-XVIII, n. 813. - Comm. di finanza, pag. 814 - 63ª riunione, del 24 marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Carapelle - Oratori: Bevione, *Presidente della Commissione*, Ricci Federico, Martin Franklin, Parodi Delfino, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Rebaudengo, Scialoja, Targetti.

Camera, n. 1304 - Comm. gen. del bilancio - Riunione dell' 11 marzo 1941-XIX.

Legge 18 aprile 1941-XIX, n. 277 (G. U. n. 104).

- 1277.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1796, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 824. - 63ª riunione, del 24 marzo 1941-XIX. - Relaz. del sen. Baccelli.

Camera, n. 1306 - Comm. gen. del bilancio - Riunione dell' 11 marzo 1941-XIX.

Legge 7 aprile 1941-XIX, n. 261 (G. U. n. 101).

- 1278.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 40, contenente la limitazione, a tempo indeterminato, del diritto di rivalsa da parte dei fabbricanti, per l'imposta sul consumo dell'energia-luce. — Comm. di finanza, pag. 825 - 63ª riunione, del 24 marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. De Vito - Oratore: Zupelli.

Camera, n. 1307 - Comm. gen. del bilancio - Riunione dell' 11 marzo 1941-XIX.

Legge 7 aprile 1941-XIX, n. 260 (G. U. n. 101).

- 1279.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, contenente provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per esigenze belliche. — Comm. di finanza, pag. 826 - 63ª riunione, del 24 marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Flora - Oratori: Parodi Delfino, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1309 - Comm. gen. del bilancio - Riunione dell' 11 marzo 1941-XIX.

Legge 11 aprile 1941-XIX, n. 289 (G. U. n. 105).

- 1280.** - Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, che costituisce l'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana. — Comm. di finanza, pag. 830 - 63ª riunione, del 24 marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. De Michelis.

Camera, n. 1310 - Comm. gen. del bilancio - Riunione dell' 11 marzo 1941-XIX.

Legge 24 aprile 1941-XIX, n. 560 (G. U. n. 150).

- 1281.** - Coloritura di alcuni tipi di automezzi. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 314 - 33ª riunione, del 29 marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Cozza.

Camera, n. 1253 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunioni del 28 gennaio e 18 marzo 1941-XIX.

Legge 7 aprile 1941-XIX, n. 296 (G. U. n. 106).

- 1282.** - Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 314 - 33ª riunione, del 29 marzo 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Ciano - Oratori: De Marsanich, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, Foschini Antonio, D'Aquino, De Vito, *Vice Presidente della Commissione*, Castelli.

Camera, n. 1313 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunioni del 18 marzo e 4 aprile 1941-XIX.

Legge 7 aprile 1941-XIX, n. 266 (G. U. n. 102).

1283. - Utilizzazione professionale dei marittimi mercantili. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 319 - 33^a riunione, del 29 marzo 1941-XIX - Relaz. del sen. Foschini - Oratori: De Marsanich, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, Ciano.

Camera, n. 1314 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 18 marzo 1941, anno XIX.

Legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267 (G. U. n. 102).

1284. - Concorsi e trasferimenti nei corpi del Genio navale e delle Armi navali. — Comm. forze armate, pag. 443 - 26^a riunione, del 3 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Rota Giuseppe.

Camera, n. 1315 - Comm. forze armate - Riunione del 21 marzo 1941-XIX.

Legge 5 maggio 1941-XIX, n. 470 (G. U. n. 136).

1285. - Norme concernenti il periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della magistratura militare. — Comm. forze armate, pag. 444 - 26^a riunione, del 3 aprile 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Graziosi.

Camera, n. 1316 - Comm. forze armate - Riunione del 21 marzo 1941-XIX.

Legge 11 aprile 1941-XIX, n. 319 (G. U. n. 111).

1286. - Avanzamento dei colonnelli riassunti e composizione della Commissione speciale di avanzamento. — Comm. forze armate, pag. 445 - 26^a riunione, del 3 aprile 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Di Benedetto.

Camera, n. 1317 - Comm. forze armate - Riunione del 21 marzo 1941-XIX.

Legge 11 aprile 1941-XIX, n. 318 (G. U. n. 111).

1287. - Aggiornamenti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore. — Comm. forze armate,

pag. 445 - 26^a riunione, del 3 aprile 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Clerici.

Camera, n. 1318 - Comm. forze armate - Riunione del 21 marzo 1941-XIX.

Legge 11 aprile 1941-XIX, n. 320 (G. U. n. 111).

1288. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 57, riguardante la delega ai Sottosegretari di Stato, da parte dei Ministri richiamati alle armi, per la trattazione degli affari del rispettivo Ministero. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 461 - 40^a riunione, del 4 aprile 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Mosconi.

Camera, n. 1311 - Comm. aff. interni - Riunione del 20 marzo 1941-XIX.

Legge 18 aprile 1941-XIX, n. 297 (G. U. n. 106).

1289. - Disposizioni concernenti le Biblioteche dei comuni capoluoghi di provincia. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 226 - 25^a riunione, del 4 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Fedele - Oratori: Leicht, Cian, Vinci, Orano, Mazzoni, Columba, Montresor, Belluzzo, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1319 - Comm. educazione naz. - Riunione del 28 marzo 1941-XIX.

Legge 24 aprile 1941-XIX, n. 392 (G. U. n. 123).

1290. - Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza, aff. interni e giustizia, pag. 834 - Riunione del 16 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Casoli - Oratori: Giampietro, Pujia, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Suardo, *Presidente del Senato*.

Camera, n. 1275 - Comm. riunite del bilancio, giustizia, professioni ed arti - Riunione del 27 marzo 1941-XIX.

Legge 5 maggio 1941-XIX, n. 444 (G. U. n. 132).

1291. - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza, educazione naz. e cult. pop., pag. 958 - Riunione del 25 aprile 1941-XIX -

Relaz. del sen. Leicht - Oratori: Guidi Fabio, Bartoli, Columba, Belluzzo, Perez, San Martino Valperga, Bodrero, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, Suardo, *Presidente del Senato*.

Camera, n. 1278 - Comm. riunite del bilancio ed educazione naz. - Riunione del 27 marzo 1941-XIX.

Legge 9 maggio 1941-XIX, n. 500 (G. U. n. 141).

1292. - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza e dell'agricoltura, pag. 873 - Riunioni del 22 e 23 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Marescalchi - Oratori: Guidi Fabio, Leopardi, Serpieri, Gai, Menozzi, Ricci Federico, Bonardi, Tesio, Pucci, Prampolini, Tassinari, *Ministro dell'agricoltura*.

Camera, n. 1285 - Comm. riunite del bilancio e dell'agricoltura - Riunione del 2 aprile 1941-XIX.

Legge 5 maggio 1941-XIX, n. 431 (G. U. n. 130).

1293. - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza e dell'Africa italiana - Riunione del 25 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Bongiovanni - Oratori: Suardo, *Presidente del Senato*, Grazioli, Russo, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. (Approvato per acclamazione).

Camera, n. 1277 - Comm. riunite del bilancio e dell'Africa italiana - Riunione del 2 aprile 1941-XIX.

Legge 5 giugno 1941-XIX, n. 567 (G. U. n. 150 suppl.).

1294. - Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza, educazione naz. e cult. pop., pag. 970 - Riunione del 26 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Maraviglia - Oratori: Perez, Cian, San Martino, Polverelli *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*, Suardo, *Presidente del Senato*.

Camera, n. 1287 - Comm. riunite del bilancio, cult. pop., professioni e arti - Riunione del 3 aprile 1941-XIX.

Legge 9 maggio 1941-XIX, n. 490 (G. U. n. 140).

1295. - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942, anno XX. — Comm. riunite di finanza e delle forze armate, pag. 870 - Riunione del 19 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Giuria - Oratori: Berio, *Vice Presidente del Senato*, Dudan, Giannini, De Vecchi di Val Cismon, De Bono, Guzzoni, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. (Approvato per acclamazione).

Camera, n. 1282 - Comm. riunite del bilancio e delle forze armate - Riunione del 3 aprile 1941-XIX.

Legge 5 maggio 1941-XIX, n. 491 (G. U. n. 140).

1296. - Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza e delle forze armate, pag. 870 - Riunione del 19 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Rota Giuseppe - Oratori: Berio, *Vice Presidente del Senato*, Dudan, Giannini, De Vecchi di Val Cismon, De Bono, Guzzoni, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. (Approvato per acclamazione).

Camera, n. 1283 - Comm. riunite del bilancio e delle forze armate - Riunione del 3 aprile 1941-XIX.

Legge 5 maggio 1941-XIX, n. 430 (G. U. n. 130).

1297. - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza e delle forze armate, pag. 870 - Riunione del 19 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo - Oratori: Berio, *Vice Presidente del Senato*, Dudan, Giannini, De Vecchi di Val Cismon, De Bono, Guzzoni, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. (Approvato per acclamazione).

Camera, n. 1284 - Comm. riunite del bi-

- lancio e delle forze armate - Riunione del 3 aprile 1941-XIX.
Legge 5 maggio 1941-XIX, n. 480 (G. U. n. 138).
- 1298.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza e degli aff. interni e giustizia, pag. 857 - Riunioni del 17 e 18 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Genovesi - Oratori: Felici, Spolverini, Ricci Federico, Ricci Umberto, Martin Franklin, Ferrari Cristoforo, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.
Camera, n. 1279 - Comm. riunite del bilancio e degli aff. interni - Riunione del 4 aprile 1941-XIX.
Legge 15 maggio 1941-XIX, n. 498 (G. U. n. 140, supplemento).
- 1299.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza e dei lavori pubbl. e comunicaz., pag. 898 - Riunione del 23 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Castelli - Oratori: Suardo, *Presidente del Senato*, Martin Franklin, Felici, Foschini Antonio, Bono, Theodoli, Ricci Umberto, Gambardella, Calletti, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*.
Camera, n. 1280 - Comm. riunite del bilancio e dei lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 aprile 1941-XIX.
Legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456 (G. U. n. 134).
- 1300.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza e dei lavori pubbl. e comunicaz., pag. 922 - Riunione del 24 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. De Vito - Oratori: Sechi, Gambardella, De Vito, Host Venturi, *Ministro delle comunicazioni*.
Camera, n. 1281 - Comm. riunite del bilancio e dei lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 aprile 1941-XIX.
Legge 19 maggio 1941-XIX, n. 510 (G. U. n. 142 suppl.).
- 1301.** - Modifiche alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1257. — Comm. forze armate, pag. 454 - 28ª riunione, del 19 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Liotta.
Camera, n. 1321 - Comm. forze armate - Riunione del 3 aprile 1941-XIX.
Legge 9 maggio 1941-XIX, n. 451 (G. U. n. 133).
- 1302.** - Norme per l'iscrizione nell'albo degli architetti dei professori di disegno architettonico. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 253 - 28ª riunione, del 26 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Rubino - Oratore: Belluzzo, *Presidente della Commissione*.
Camera, n. 1256 - Comm. professioni e arti - Riunioni del 27 gennaio e 3 aprile 1941-XIX.
Legge 9 maggio 1941-XIX, n. 506 (G. U. n. 142).
- 1303.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza e dell'economia corp. e autarchia, pag. 924 - Riunione del 24 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Trigona - Oratori: Suardo, *Presidente del Senato*, Rota Francesc, Bennicelli, Sechi, Martin Franklin, Majoni, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.
Camera, n. 1286 - Comm. riunite del bilancio, dell'industria e professioni e arti - Riunione dell'8 aprile 1941-XIX.
Legge 5 maggio 1941-XIX, n. 443 (G. U. n. 132).
- 1304.** - Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza, esteri, scambi e dog., pag. 978 - Riunione del 28 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Bianchini - Oratori: Targetti, Riccardi, *Ministro degli scambi e valute*, Suardo, *Presidente del Senato*.
Camera, n. 1288 - Comm. riunite del bi-

lancio, scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione dell'8 aprile 1941-XIX.

Legge 15 maggio 1941-XIX, n. 474 (G. U. n. 137).

1305. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 257 - 30^a riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Giannini - Oratori: Aldrovandi Marescotti, *Presidente della Commissione*, Benini, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*.

Camera, n. 1323 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunioni dell'8 aprile e 3 luglio 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 967 (G. U. n. 222).

1306. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 914 - 71^a riunione, del 23 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Rebuà.

Camera, n. 1320 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 9 aprile 1941-XIX.

Legge 5 maggio 1941-XIX, n. 423 (G. U. n. 129).

1307. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 68, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-1941. — Comm. di finanza, pag. 915 - 71^a riunione, del 23 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Genovesi.

Camera, n. 1322 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 9 aprile 1941-XIX.

Legge 5 maggio 1941-XIX, n. 424 (G. U. n. 129).

1308. - Proroga al 31 maggio 1941-XIX del termine utile per ricorrere alla Corte dei Conti per i pensionati ferroviari, di cui ai primi comma degli articoli 5 e 6 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952, che siano già trasferiti o si trasferiranno in Germania in seguito ad opzione per la cittadinanza germanica. — Comm. di finanza, pag. 915 -

71^a riunione, del 23 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferrari Pallavicino.

Camera, n. 1326 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 9 aprile 1941-XIX.

Legge 15 maggio 1941-XIX, n. 507 (G. U. n. 142).

1309. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 111, riguardante il finanziamento delle spese di guerra. — Comm. di finanza, pag. 915 - 71^a riunione, del 23 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Raineri.

Camera, n. 1328 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 9 aprile 1941-XIX.

Legge 15 maggio 1941-XIX, n. 509 (G. U. n. 142).

1310. - Convalidazione dei Regi decreti 16 dicembre 1940-XIX, n. 1924; 2 gennaio 1941, anno XIX, n. 10 e 13 gennaio 1941-XIX, n. 62, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 916 - 71^a riunione, del 23 aprile 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Ferretti.

Camera, n. 1329 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 9 aprile 1941-XIX.

Legge 5 maggio 1941-XIX, n. 425 (G. U. n. 129).

1311. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1941-XIX, n. 102, che proroga l'entrata in vigore, nei riguardi del personale delle Forze Armate dello Stato, della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, che stabilisce l'obbligo dell'appartenenza al P. N. F. per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. — Comm. forze armate, pag. 455 - 28^a riunione, del 19 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Ducci.

Camera, n. 1324 - Comm. forze armate - Riunione dell'11 aprile 1941-XIX.

Legge 28 aprile 1941-XIX, n. 475 (G. U. n. 137).

1312. - Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1833, concernente la denuncia e la requisizione dei pneumatici. — Comm. forze armate, pag. 455 - 28^a riunione, del 19 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Tofani.

Camera, n. 1325 - Comm. forze armate - Riunione dell'11 aprile 1941-XIX.

Legge 19 maggio 1941-XIX, n. 692 (*G. U.* n. 179).

- 1313.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali. — Comm. forze armate, pag. 455 - 28^a riunione, del 19 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Moizo - Oratore: Salucci.

Camera, n. 1327 - Comm. forze armate - Riunione dell'11 aprile 1941-XIX.

Legge 15 maggio 1941-XIX, n. 508 (*G. U.* n. 142).

- 1314.** - Trattamento economico e di carriera del direttore del Corpo Musicale della Regia marina. — Comm. forze armate, pag. 456 - 28^a riunione, del 19 aprile 1941, anno XIX, - Relaz. del sen. Bucci.

Camera, n. 1330 - Comm. forze armate - Riunione dell'11 aprile 1941-XIX.

Legge 19 maggio 1941-XIX, n. 625 (*G. U.* n. 165).

- 1315.** - Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza ed esteri, scambi e dog., pag. 978 - Riunione del 28 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Aldrovandi Marescotti - Oratore: Suardo, *Presidente del Senato*. (*Approvato per acclamazione*).

Camera, n. 1276 - Comm. riunite del bilancio e aff. esteri - Riunione del 17 aprile 1941-XIX.

Legge 15 maggio 1941-XIX, n. 471 (*G. U.* n. 136).

- 1316.** - Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Comm. riunite di finanza, esteri, scambi e dog., agricoltura, economia corp. e autarchia, pagina 990 - Riunione del 29 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Medolaghi - Oratori: Suardo, *Presidente del Senato*, Thaon di Revel,

Ministro delle finanze, Bevione, Ricci Federico, Felici, Flora.

Camera, n. 1274 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 aprile 1941-XIX.

Legge 21 giugno 1941-XIX, n. 566 (*G. U.* n. 150 suppl.).

- 1317.** - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40. — Comm. riunite di finanza, esteri, scambi e dog., agricoltura, economia corp. e autarchia, pag. 1004 - Riunione del 29 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Scialoja.

Camera, n. 1273 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 17 aprile 1941-XIX.

Legge 5 giugno 1941-XIX, n. 621 (*G. U.* n. 164).

- 1318.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro degli Italiani all'Estero e nomina di un Commissario. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 238 - 28^a riunione, del 28 aprile 1941-XIX - Relaz. del sen. Senni - Oratori: Aldrovandi Marescotti, *Presidente della Commissione*, Gianini, Bernardi, Imperiali, Aloisi, Rolandi Ricci, Bianchini.

Camera, n. 1305 - Comm. aff. esteri - Riunione del 17 aprile 1941-XIX.

Legge 19 maggio 1941-XIX, n. 539 (*G. U.* n. 147).

- 1319.** - Composizione del Collegio centrale arbitrale per l'Opera Nazionale Combattenti. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 501 - 44^a riunione, del 30 aprile 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Cardinali Pericle.

Camera, n. 1272 - Comm. della giustizia - Riunioni del 6 e 19 febbraio, 15 marzo e 25 aprile 1941-XIX.

Legge 9 maggio 1941-XIX, n. 485 (*G. U.* n. 139).

- 1320.** - Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la riforma dei Codici. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 503 - 44^a riunione, del 30 aprile 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Scavonetti - Oratori: Conci, Giampietro, Guacero.

- Camera*, n. 1331 - Comm. della giustizia - Riunione del 25 aprile 1941-XIX.
- Legge* 19 maggio 1941-XIX, n. 501 (*G. U.* n. 141).
- 1321.** - Integrazione del prezzo dell'olio di oliva a favore dei produttori. — Comm. dell'agricoltura, pag. 234 - 22^a riunione, del 14 maggio 1941-XIX - Relaz. del sen. Josa - Oratori: Leopardi, Guidi Fabio, Sarrocchi, Prampolini, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1333 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 1^o maggio 1941-XIX.
- Legge* 29 maggio 1941-XIX, n. 616 (*G. U.* n. 163).
- 1322.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 74, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1006 - 79^a riunione, del 26 maggio 1941-XIX - Relaz. del sen. Genovesi - Oratori: Sechi, Bevione, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1332 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 maggio 1941-XIX.
- Legge* 14 giugno 1941-XIX, n. 627 (*G. U.* n. 165).
- 1323.** - Concessione all'Opera di previdenza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale di un contributo statale annuo di lire 350.000 per un periodo di cinque anni. — Comm. di finanza, pag. 1006 - 79^a riunione, del 26 maggio 1941-XIX - Relaz. del sen. Guidotti.
- Camera*, n. 1340 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 maggio 1941-XIX.
- Legge* 2 giugno 1941-XIX, n. 518 (*G. U.* n. 144).
- 1324.** - Vendita dei tabacchi lavorati a prezzo speciale per i feriti di guerra. — Comm. di finanza, pag. 1007 - 79^a riunione, del 26 maggio 1941-XIX - Relaz. del sen. Zupelli - Oratori: Bevione, *Presidente della Commissione*, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.
- Camera*, n. 1341 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 maggio 1941-XIX.
- Legge* 14 giugno 1941-XIX, n. 628 (*G. U.* n. 165).
- 1325.** - Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante l'unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Comm. di finanza, pag. 1008 - 79^a riunione, del 26 maggio 1941-XIX - Relaz. del sen. Schanzer - Oratore: Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.
- Camera*, n. 1342 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 maggio 1941-XIX.
- Legge* 14 giugno 1941-XIX, n. 617 (*G. U.* n. 163).
- 1326.** - Autorizzazione al Ministro delle finanze a cedere a titolo gratuito alla Reale Accademia delle Scienze di Torino i diritti spettanti allo Stato sulla parte dell'edificio denominato « Accademia delle Scienze », di cui essa ha attualmente l'uso. — Comm. di finanza, pag. 1009 - 79^a riunione, del 26 maggio 1941-XIX - Relaz. del sen. Rebaudengo - Oratori: Martin Franklin, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.
- Camera*, n. 1343 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 maggio 1941-XIX.
- Legge* 14 giugno 1941-XIX, n. 629 (*G. U.* n. 165).
- 1327.** - Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, a favore del Comune di Forlì, il fabbricato demaniale sito in piazza Aurelio Saffi e l'attiguo Chiostro, compresi nei lavori di sistemazione della zona di San Mercuriale. — Comm. di finanza, pag. 1011 - 79^a riunione, del 26 maggio 1941-XIX - Relaz. del sen. Felici.
- Camera*, n. 1344 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 maggio 1941-XIX.
- Legge* 14 giugno 1941-XIX, n. 630 (*G. U.* n. 165).
- 1328.** - Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del conte Bernardo Barbiellini-Amidei. — Comm. di finanza, pagina 1012 - 79^a riunione, del 26 maggio 1941-XIX - Relaz. del sen. Giuria.
- Camera*, n. 1345 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 15 maggio 1941-XIX.
- Legge* 2 giugno 1941-XIX, n. 59 (*G. U.* n. 144).
- 1329.** - Norme relative all'emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste. — Comm. dell'agricoltura, pag. 237 - 23^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Morisani.

Camera, n. 1375 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 793 (*G. U.* n. 194).

1330. - Estensione della garanzia del privilegio ai finanziamenti per le spese di gestione degli ammassi ed a quelli per la selezione e prima lavorazione dei prodotti ammassati. — Comm. dell'agricoltura, pag. 238 - 23^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Sarrocchi - Oratore: Bonardi.

Camera, n. 1404 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 802 (*G. U.* n. 195).

1331. - Proroga delle agevolazioni fiscali accordate con il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, per l'affrancazione delle colonie perpetue nel Veliterno. — Comm. dell'agricoltura, pag. 241 - 23^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Calisse.

Camera, n. 1405 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 810 (*G. U.* n. 196).

1332. - Agevolazione della concessione di mutui da parte dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ai proprietari soggetti all'obbligo di appoderamento e maggior garanzia del rimborso all'Ente stesso delle somme anticipate ai proprietari o spese per loro conto. — Comm. dell'agricoltura, pag. 242 - 23^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. De Capitani d'Arzago.

Camera, n. 1406 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 808 (*G. U.* n. 196).

1333. - Rinvio del censimento generale della popolazione del Regno, dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani che dovrebbe aver luogo il 31 dicembre 1941-XX. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 510 - 46^a riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Sabini.

Camera, n. 1335 - Comm. aff. interni - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 4 luglio 1941-XIX, n. 786 (*G. U.* n. 193).

1334. - Abrogazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1926-IV, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della pubblica sicurezza nelle provincie siciliane. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 511 - 46^a riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Nosedà.

Camera, n. 1359 - Comm. aff. interni - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 776 (*G. U.* n. 191).

1335. - Coordinamento dell'attività degli Istituti di assistenza della madre e del bambino con quella dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 512 - 46^a riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Valagussa - Oratori: Spolverini, Conci, Genovesi, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Camera, n. 1360 - Comm. aff. interni - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 935 (*G. U.* n. 217).

1336. - Modificazioni alla costituzione della Commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 515 - 46^a riunione del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Mosso.

Camera, n. 1361 - Comm. aff. interni - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 867 (*G. U.* n. 205).

1337. - Riammissione del Comune di Venetico (Messina) al beneficio della integrazione del bilancio, quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 516. - 46^a riunione del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Abisso.

Camera, n. 1364 - Comm. aff. interni - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 8 agosto 1941-XIX, n. 1056 (*G. U.* n. 235).

1338. - Ricostituzione dei Comuni di Carema e di Quincinetto in provincia di Aosta. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 517 - 46ª riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Quilico.

Camera, n. 1365 - Comm. aff. interni - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 937 (*G. U.* n. 217).

1339. - Estensione dei benefici previsti dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari nella Spagna quali assimilati o militarizzati. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 517 - 46ª riunione, del 21 giugno 1941-XIX. - Relaz. del sen. Vicini Marco Arturo.

Camera, n. 1367 - Comm. aff. interni - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080 (*G. U.* n. 238).

1340. - Norme sulla fabbricazione, distribuzione e vendita dei distintivi istituiti od approvati dal Partito Nazionale Fascista. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 518 - 46ª riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Masnata.

Camera, n. 1368 - Comm. aff. interni - Riunione del 3 giugno 1941-XIX.

Legge 4 luglio 1941-XIX, n. 738 (*G. U.* n. 185).

1341. - Aumento della indennità per deficienza forza organica ai militari dell'Arma dei Reali carabinieri. — Comm. forze armate, pag. 466 - 30ª riunione, del 19 giugno 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Moizo.

Camera, n. 1362 - Comm. aff. interni - Riunione del 30 giugno 1941-XIX.

Legge 1º agosto 1941-XIX, n. 955 (*G. U.* n. 220).

1342. - Modificazioni al Regio decreto-legge 3 settembre 1925-III, n. 1789, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo all'istituzione di un'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 354 - 36ª riunione, del 16 giugno 1941-XIX -

Relaz. del sen. Castelli - Oratori: De Marsanich, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, Orlando, De Vito, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1377 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.

Legge 4 luglio 1941-XIX, n. 805 (*G. U.* n. 196).

1343. - Approvazione del piano regolatore di massima della città di Pavia e delle relative norme di attuazione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 356 - 36ª riunione, del 16 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Drago.

Camera, n. 1378 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.

Legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1186 (*G. U.* n. 265).

1344. - Concessione di un nuovo termine per l'ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione Marghera. — Comm. lavori pubbl. e comunicazioni, pag. 357 - 36ª riunione, del 16 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Ciano.

Camera, n. 1379 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.

Legge 4 luglio 1941-XIX, n. 905 (*G. U.* n. 214).

1345. - Concessione di un contributo dello Stato agli stabilimenti industriali del comune di Palermo per la energia elettrica da essi consumata ad uso diverso dall'illuminazione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 358 - 36ª riunione, del 16 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Di Martino - Oratori: Orlando, De Vito, *Presidente della Commissione*, Calletti, *Sottosegretario di Stato dei lavori pubblici*, Drago.

Camera, n. 1380 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.

Legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1049 (*G. U.* n. 234).

1346. - Norme per l'attuazione del piano di risanamento del centro urbano di Lucca approvato con decreto 15 febbraio 1940-XVIII,

- n. 208, del Ministero dei lavori pubblici. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 362 - 36^a riunione, del 16 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Drago - Oratori: Calletti, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, Theodoli. De Vito, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1381 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 775 (G. U. n. 191).
- 1347.** - Modifica dell'articolo 108 del Testo Unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 364 - 36^a riunione, del 16 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Di Martino - Oratore: De Vito, *Presidente della Commissione*. (Approvato per acclamazione).
- Camera*, n. 1382 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 871 (G. U. n. 206).
- 1348.** - Proroga al 30 giugno 1942-XX del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937, anno XV, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile) a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 364 - 36^a riunione, del 16 giugno 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Gambardella.
- Camera*, n. 1383 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 849 (G. U. n. 202).
- 1349.** - Trasferimento o riassunzione in servizio permanente di personale in congedo della Milizia nazionale portuaria. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 365 - 36^a riunione, del 16 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Foschini Antonio.
- Camera*, n. 1384 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 730 (G. U. n. 184).
- 1350.** - Proroga dei termini dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1030, che reca provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 365 - 36^a riunione, del 16 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Ciano - Oratori: Foschini Antonio, De Marsanich, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*.
- Camera*, n. 1385 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 787 (G. U. n. 193).
- 1351.** - Modifica all'articolo 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318, e all'articolo 178 del Codice per la Marina mercantile circa i diritti dovuti per la temporanea sosta delle merci nei porti. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 366 - 36^a riunione, del 16 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Di Donato.
- Camera*, n. 1386 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 807 (G. U. n. 196).
- 1352.** - Limitazione del servizio pubblico sulla diramazione Iglesias-Palmas Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasetta concessa all'industria privata. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 367 - 36^a riunione, del 16 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Bartoli.
- Camera*, n. 1387 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 739 (G. U. n. 185).
- 1353.** - Approvazione d'un atto aggiuntivo per l'esercizio della ferrovia Rimini - San Marino concessa all'industria privata. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 369 - 37^a riunione, del 17 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Milani.

- Camera*, n. 1388 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 741 (*G. U.* n. 185).
- 1354.** - Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle ferrovie dello Stato. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 370 - 37^a riunione, del 17 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Cattaneo Giovanni.
- Camera*, n. 1407 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 737 (*G. U.* n. 185).
- 1355.** - Limiti massimi di velocità per gli autoveicoli. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 371 - 37^a riunione, del 17 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Dentice Di Accadia - Oratori: Gambardella, Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*.
- Camera*, n. 1408 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 800 (*G. U.* n. 195).
- 1356.** - Sovvenzioni di esercizio per il servizio di navigazione sul lago d'Iseo. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 372 - 37^a riunione, del 17 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Crispo Moncada.
- Camera*, n. 1409 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 740 (*G. U.* n. 185).
- 1357.** - Finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche. — Comm. di finanza, pag. 1014 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Castelli - Oratori: Raineri, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.
- Camera*, n. 1402 - Commissioni riunite del bilancio e dei lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 4 giugno 1941-XIX.
- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 809 (*G. U.* n. 196).
- 1358.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 394 - 35^a riunione, del 17 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Jacobini - Oratori: Fagiolari, Bartolini, Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.
- Camera*, n. 1163 - Comm. dell'industria - Riunioni del 4 giugno e 3 luglio 1941-XIX.
- Legge* 19 luglio 1941-XIX, n. 1149 (*G. U.* n. 255).
- 1359.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro fissando gli orari, le modalità, le condizioni ed il trattamento economico. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 399 - 35^a riunione, del 17 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Varzi - Oratore: Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.
- Camera*, n. 1337 - Comm. dell'industria - Riunione del 4 giugno 1941-XIX.
- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 983 (*G. U.* n. 224).
- 1360.** - Riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 399 - 35^a riunione, del 17 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Goggia.
- Camera*, n. 1410 - Commissioni riunite aff. interni, della giustizia, della agricoltura, dell'industria, degli scambi comm. e legislaz. dog. e professioni e arti - Riunione del 4 giugno 1941-XIX.
- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 906 (*G. U.* n. 214).
- 1361.** - Norme per la riscossione delle tasse di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi dovuti alla Associazione nazionale per il controllo della combustione. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 401 - 35^a riunione, del 17 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Trigona.
- Camera*, n. 1412 - Comm. dell'industria - Riunione del 4 giugno 1941-XIX.

- Legge* 25 luglio 1941-XIX, n. 1041 (G. U. n. 233).
- 1362.** - Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina dell'industria siderurgica. — Comm. dell'economia corp. e autarchia, pagine 402 e 409 - 35^a e 36^a riunione, del 17 e 27 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Boccardo - Oratori: Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*, Favagrossa, *Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.
- Camera*, n. 1413 - Comm. dell'industria - Riunione del 3 luglio 1941-XIX.
- Legge* 8 agosto 1941-XIX, n. 1251 (G. U. n. 277).
- 1363.** - Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 260 - 30^a riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Bernardi.
- Camera*, n. 1376 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 5 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 734 (G. U. n. 184).
- 1364.** - Approvazione degli accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 31 dicembre 1940-XIX. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 260 - 30^a riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Senni.
- Camera*, n. 1419 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 5 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 27 giugno 1941-XIX, n. 915 (G. U. n. 215).
- 1365.** - Approvazione degli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 23 dicembre 1940-XIX. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 261 - 30^a riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Gentile Giuseppe.
- Camera*, n. 1420 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 5 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 27 giugno 1941-XIX, n. 916 (G. U. n. 215).
- 1366.** - Approvazione degli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Slovacchia, il 21 dicembre 1940-XIX. — Comm. esteri, scambi e dog., pag. 263 - 30^a riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Tullio.
- Camera*, n. 1421 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 5 giugno 1941, anno XIX.
- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 928 (G. U. n. 216).
- 1367.** - Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 518 - 46^a riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Campolongo - Oratori: Genovesi, Vicini Marco Arturo, Pujia, Conci, Padiglione, Giampietro e Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
- Camera*, n. 1371 - Comm. della giustizia - Riunione del 5 giugno 1941-XIX.
- Legge* 8 luglio 1941-XIX, n. 645 (G. U. n. 169).
- 1368.** - Diritto alle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sui proventi delle contravvenzioni stradali devoluti alle provincie ed ai comuni. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 527 - 46^a riunione, del 21 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Andreoni - Oratore: Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
- Camera*, n. 1372 - Comm. della giustizia - Riunione del 5 giugno 1941-XIX.
- Legge* 8 luglio 1941-XIX, n. 710 (G. U. n. 181).
- 1369.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'articolo 218 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, già modificato dall'articolo 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede. — Commissioni riunite aff. interni, giustizia e forze armate, pag. 505 - Riunione del 20 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Facchinetti.

Camera, n. 1346 - Comm. della giustizia - Riunione del 5 giugno 1941-XIX.

Legge 4 luglio 1941-XIX, n. 872 (*G. U.* n. 206).

1370. - Pagamenti di spese pertinenti all'attività svolta nell'Africa Orientale Italiana dalla Regia Azienda Monopolio Banane. — Comm. dell'Africa Italiana, pag. 58 - 11^a riunione del 20 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Mancini - Oratore: Teruzzi, *Ministro dell'Africa Italiana*.

Camera n. 1416 - Commissioni riunite del bilancio e dell'Africa Italiana - Riunione del 5 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 907 (*G. U.* n. 214).

1371. - Modifiche all'ordinamento dell'Istituto italiano di studi germanici. — Comm. educazione nazionale e cult. pop., pag. 257 - 29^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Bodrero - Oratori: Cardinali Giuseppe, Del Giudice, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*.

Camera, n. 1417 - Commissioni riunite aff. esteri ed educazione naz. - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 908 (*G. U.* n. 214).

1372. - Proroga del contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 258 - 29^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Fedele - Oratore: Leicht.

Camera, n. 1418 - Comm. educazione naz. - Riunione del 5 giugno 1941-XIX.

Legge 4 luglio 1941-XIX, n. 731 (*G. U.* n. 184).

1373. - Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di lire 100 milioni per la costruzione di case popolari nei centri minerari dell'Istria e della Sardegna, nonché la somma di 50 milioni per la costruzione di alloggi ai minatori di zolfo della Sicilia. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 373

- 37^a riunione, del 17 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Mariotti.

Camera, n. 1411 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 811 (*G. U.* n. 196).

1374. - Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, per l'assicurazione contro i rischi ordinari della flotta italiana passeggeri ed estensione della loro applicazione alle unità da carico della flotta mercantile nazionale ed alle navi in costruzione. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 404 - 35^a riunione, del 17 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Salazar.

Camera, n. 1403 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 935 (*G. U.* n. 217).

1375. - Equiparazione del servizio prestato nelle cariche di Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e di Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, al servizio prestato in comando di grandi unità operanti. — Comm. forze armate, pag. 406 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Clerici.

Camera, n. 1348 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 821 (*G. U.* n. 197).

1376. - Avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali. — Comm. forze armate, pag. 467 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Moizo.

Camera, n. 1349 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 822 (*G. U.* n. 197).

1377. - Modifica dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1573, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari. — Comm. forze armate, pagina 467 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Graziosi.

Camera, n. 1350 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 819 (*G. U.* n. 197).
- 1378.** - Norme sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di richiamo in tempo di guerra o di mobilitazione di ufficiali della riserva nonchè sulla reversibilità della pensione alle vedove ed orfani di ufficiali in servizio permanente del Regio esercito collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940-XVIII. — Comm. forze armate, pag. 467 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Di Benedetto.
- Camera*, n. 1351 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 818 (*G. U.* n. 197).
- 1379.** - Modiche al vigente Testo Unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. — Comm. forze armate, pag. 468 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Conz.
- Camera*, n. 1352 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 19 luglio 1941-XIX, n. 899 (*G. U.* n. 213).
- 1380.** - Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314. — Comm. forze armate, pag. 469 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Lombard.
- Camera*, n. 1354 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 25 luglio 1941-XIX, n. 929 (*G. U.* n. 216).
- 1381.** - Proroga di talune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica. — Comm. forze armate, pag. 469 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Lombard.
- Camera*, n. 1355 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 919 (*G. U.* n. 215).
- 1382.** - Ampliamento degli organici dei sottufficiali assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico. — Comm. forze armate, pag. 469 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo.
- Camera*, n. 1356 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 918 (*G. U.* n. 215).
- 1383.** - Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile della Associazione della Croce Rossa Italiana. — Comm. forze armate, pag. 470 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Nomis di Cossilla - Oratore: Giuriati, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1357 - Comm. forze armate - Riunioni del 6 e 27 giugno 1941-XIX.
- Legge* 25 luglio 1941-XIX, n. 883 (*G. U.* n. 209).
- 1384.** - Modifiche alle disposizioni sull'avanzamento a scelta dei sottufficiali del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 472 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Marinetti.
- Camera*, n. 1373 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 820 (*G. U.* n. 197).
- 1385.** - Nomine dei legionari fiumani ad ufficiali di complemento del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 472 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Zoppi Ottavio - Oratori: Tua, Scuero, *Sottosegretario di Stato per la guerra*.
- Camera*, n. 1374 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 801 (*G. U.* n. 195).
- 1386.** - Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. — Comm. di finanza, pag. 1016 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Oriolo - Oratori: Medolaghi, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.
- Camera*, n. 1336 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 934 (G. U. n. 216, suppl.).

1387. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1941-XIX, n. 215, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1018 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Genovesi - Oratori: Zupelli, Sechi, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.

Camera, n. 1347 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 813 (G. U. n. 196).

1388. - Finanziamento delle spese di guerra per la Regia marina. — Comm. di finanza, pag. 1019 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Sirianni - Oratori: Bevione, *Presidente della Commissione*, Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la marina*. (Approvato per acclamazione).

Camera, n. 1358 - Comm. riunite del bilancio e delle forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 772 (G. U. n. 190).

1389. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 235, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1020 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Motta - Oratori: Rebaudengo, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.

Camera, n. 1369 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 814 (G. U. n. 196).

1390. - Aumento del contributo statale a favore della Gioventù Italiana del Littorio. — Comm. di finanza, pag. 1022 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Burzagli - Oratori: Ricci Federico, Schanzer, Guidotti, Bevione, *Presidente della Commissione*, Felici, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.

Camera, n. 1389 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 28 giugno 1941-XIX, n. 681 (G. U. n. 177).

1391. - Modifiche all'ordinamento dell'imposta di soggiorno e provvidenze per la provincia di Littoria. — Comm. di finanza, pag. 1024 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Martin Franklin - Oratore: Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.

Camera, n. 1390 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 733 (G. U. n. 184).

1392. - Provvedimenti in materia di imposte di consumo. — Comm. di finanza, pag. 1025 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Rebusa - Oratori: Martin Franklin, Carapelle, Bevione, *Presidente della Commissione*, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.

Camera, n. 1391 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 685 (G. U. n. 178).

1393. - Norme per l'avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza durante l'attuale stato di guerra. — Comm. di finanza, pag. 1029 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferrari Pallavicino.

Camera, n. 1392 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 686 (G. U. n. 178).

1394. - Proroga del funzionamento delle Commissioni amministrative delle imposte istituite con la legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, per il biennio 29 ottobre 1941-XX - 28 ottobre 1943-XXI. — Comm. di finanza, pag. 1030 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Cipolla.

Camera, n. 1393 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 736 (G. U. n. 184).

1395. - Cessione a titolo gratuito in favore del Comune di Mantova della parte dema-

- niale del Palazzo della Ragione e delle ex Chiese del Gradaro e di San Francesco ed attinenze di questa ultima, nonchè cessione inversa dal Comune allo Stato di un terreno situato in località Lunetta di San Giorgio. — Comm. di finanza, pag. 1030 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Genovesi - Oratore: Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.
- Camera*, n. 1394 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 19 luglio 1941-XIX, n. 777 (G. U. n. 191).
- 1396.** - Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari. — Comm. di finanza, pag. 1033 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Raimondi.
- Camera*, n. 1395 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 693 (G. U. n. 179).
- 1397.** - Nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico. — Comm. di finanza, pag. 1033 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Crespi Silvio.
- Camera*, n. 1396 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 700 (G. U. n. 180).
- 1398.** - Agevolazioni per il pagamento della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali e convenzione aggiuntiva col R. A. C. I. per la riscossione della detta tassa. — Comm. di finanza, pag. 1034 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Bevione.
- Camera*, n. 1399 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 694 (G. U. n. 179).
- 1399.** - Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata. — Comm. di finanza, pag. 1034 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Bianchini.
- Camera*, n. 1400 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 770 (G. U. n. 190).
- 1400.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, recante aumento del 40 per cento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo. — Comm. di finanza, pag. 1035 - 80^a riunione, del 18 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Nucci - Oratori: Guidotti, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.
- Camera*, n. 1401 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 732 (G. U. n. 184).
- 1401.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni. — Comm. riunite di finanza e delle forze armate, pag. 1038 - Riunione del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Giuria - Oratori: Velani, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Suardo, *Presidente del Senato*.
- Camera*, n. 1370 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 4 luglio 1941-XIX, n. 806 (G. U. n. 196).
- 1402.** - Avanzamento dei militari della Regia aeronautica feriti in combattimento o comunque per offesa del nemico. — Comm. forze armate, pag. 473 - 30^a riunione, del 19 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Liotta.
- Camera*, n. 1353 - Comm. forze armate - Riunione del 6 giugno 1941-XIX.
- Legge* 11 luglio 1941-XIX, n. 917 (G. U. n. 215).
- 1405.** - Agevolazioni per l'esercizio teatrale. — Comm. educazione naz. e cultura pop., pag. 261 - 30^a riunione, del 28 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. San Martino Valperga - Oratori: Ciumba, Versari, Alberti, Leicht, Bodrero, *vice Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1398 - Comm. riunite bilancio e cultura popolare - Riunioni del 5 e 19 giugno 1941-XIX.

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 735 (*G. U.* n. 184).

1406. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, concernente l'aumento, dal 23 marzo 1941-XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi famiglia. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 411 - 36^a riunione, del 27 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Giardini.

Camera, n. 1414 - Comm. generale del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 1^o agosto 1941-XIX, n. 984 (*G. U.* n. 224).

1407. - Autorizzazione all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) a ricercare e coltivare giacimenti di combustibile fossile nel territorio del Regno di Albania. — Comm. economia corp. e autarchia pag. 412 - 36^a riunione, del 27 giugno 1941-XIX - Relaz. del sen. Gai.

Camera, n. 1433 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1156 (*G. U.* n. 257).

1408. - Provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti. — Comm. di finanza, pag. 1046 - 82^a riunione, del 2 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Carapelle - Oratori: Ronga, Scialoja, Romano Santi, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Nucci, Schanzer, Bevione, *Presidente della Commissione*, Dudan.

Camera, n. 1397 - Comm. generale del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 771 (*G. U.* n. 190).

1409. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1941-XIX, n. 243, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1055 - 82^a riunione, del 2 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Sandicchi - Oratori: Ricci Federico, Sechi, Lissia *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1422 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 815 (*G. U.* n. 196).

1410. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 415, riguardante l'istituzione del servizio del monopolio nella provincia di Lubiana. — Comm. di finanza, n. 1057 - 82^a riunione, del 2 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Marescalchi.

Camera, n. 1426 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 8 agosto 1941-XIX, n. 904 (*G. U.* n. 213).

1411. - Proroga delle agevolazioni fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna con estensione delle agevolazioni stesse all'industria estrattiva delle ligniti nazionali. — Comm. di finanza, pag. 1058 - 82^a riunione, del 2 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Parodi Delfino.

Camera, n. 1427 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 812 (*G. U.* n. 196).

1412. - Proroga dei termini stabiliti dalla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori delle imposte dirette. — Comm. di finanza, pag. 1058 - 82^a riunione, del 2 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Sitta.

Camera, n. 1428 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 803 (*G. U.* n. 195).

1413. - Provvedimenti per lo sviluppo industriale nel Comune di Palermo. — Comm. di finanza, pag. 1059 - 82^a riunione, del 2 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Trigona.

Camera, n. 1429 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 900 (*G. U.* n. 213).

1414. - Aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e modificazioni al suo ordinamento. — Comm. di

finanza, pag. 1059 - 82ª riunione, del 2 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Flora - Oratori: Ricci Federico, Bevione, *Presidente della Commissione*, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.

Camera, n. 1430 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 850 (G. U. n. 202).

1415. - Aumento dell'assegno straordinario annuo a vita concesso alla vedova della medaglia d'oro Vittorio Montiglio. — Comm. di finanza, pag. 1062 - 82ª riunione, del 2 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Dudan.

Camera, n. 1431 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 788 (G. U. n. 193).

1416. - Autorizzazione al finanziamento di lire 50 milioni all'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) per lo sfruttamento del giacimento petrolifero di Patòs in Albania. — Comm. di finanza, pag. 1062 - 82ª riunione, del 2 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Cremonesi - Oratori: Sechi, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1432 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 15 luglio 1941-XIX, n. 1135 (G. U. n. 250).

1417. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 304, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1063 - 82ª riunione, del 2 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Genovesi.

Camera, n. 1435 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 20 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 804 (G. U. n. 195).

1418. - Reclutamento dei tenenti in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri. — Comm. forze armate, pag. 490 - 32ª riunione, dell'8 luglio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Lombard.

Camera, n. 1438 - Comm. forze armate - Riunione del 27 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1074 (G. U. n. 237).

1419. - Ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento della Regia aeronautica. — Comm. forze armate, pag. 490 - 32ª riunione, dell'8 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Liotta.

Camera, n. 1443 - Comm. forze armate - Riunione del 27 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1136 (G. U. n. 250).

1420. - Reclutamento di carabinieri aggiunti. — Comm. forze armate, pag. 491 - 32ª riunione, dell'8 luglio 1941-XIX - Relaz. del senatore Moizo.

Camera, n. 1446 - Comm. forze armate - Riunione del 27 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 911 (G. U. n. 214).

1421. - Conferimento dei gradi di caporale e di sergente agli studenti universitari ammessi nei reparti speciali d'istruzione istituiti presso i corpi del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 491 - 32ª riunione, dell'8 luglio 1941-XIX - Relaz. del senatore Rossini - Oratori: De Bono, Scuero, *Sottosegretario di Stato per la guerra*.

Camera, n. 1447 - Comm. forze armate - Riunione del 27 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 910 (G. U. n. 214).

1422. - Reclutamento straordinario di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 493 - 32ª riunione, dell'8 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Santini - Oratore: Giuriati, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1448 - Comm. forze armate - Riunione del 27 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 909 (G. U. n. 214).

1423. - Sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili. — Comm. forze armate, pag. 493 - 32ª riunione, dell'8 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Bucci.

Camera, n. 1449 - Comm. forze armate - Riunione del 27 giugno 1941-XIX.

Legge 24 luglio 1941-XIX, n. 843 (*G. U.* n. 201).

1424. - Modificazioni al Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante. — Comm. forze armate, pag. 493 - 32^a riunione, dell'8 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Velani.

Camera, n. 1464 - Comm. forze armate - Riunione del 27 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 902 (*G. U.* n. 213).

1425. - Concessione della qualifica di volontario alle armi e di volontario di guerra agli studenti di università e di istituti d'istruzione superiore chiamati alle armi. — Comm. forze armate, pag. 495 - 32^a riunione, dell'8 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Guidi Francesco - Oratori: De Bono, Zoppi Gaetano, Scuero, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, Giuriati, *Presidente della Commissione*, Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la marina*.

Camera, n. 1466 - Comm. forze armate - Riunione del 27 giugno 1941-XIX.

1426. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 367, riguardante la denuncia e la raccolta dei banchi di stagno degli esercizi pubblici. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 418 - 37^a riunione, del 10 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Majoni - Oratori: Bennicelli, Mele, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.

Camera, n. 1434 - Comm. forze armate - Riunione del 27 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 920 (*G. U.* n. 215).

1427. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1941-XIX, n. 407, riguardante il divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura. — Comm. economia corp. e autarchia, p. 418 - 37^a riunione, del 10 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Gavazzi Giuseppe.

Camera, n. 1436 - Comm. forze armate - Riunione del 27 giugno 1941-XIX.

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 921 (*G. U.* n. 215).

1428. - Facoltà di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche in Albania. — Comm. affari esteri, scambi commerciali e legislaz. dog., pag. 270 - 31^a riunione, del 12 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Mezzi.

Camera, n. 1439 - Comm. affari esteri - Riunione del 28 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1098 (*G. U.* n. 241).

1429. - Trattamento economico del personale civile in Albania. — Comm. affari esteri, scambi commerc. e legislaz. dog., pag. 271 - 31^a riunione, del 12 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Arlotta.

Camera, n. 1445 - Comm. affari esteri - Riunione del 28 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 939 (*G. U.* n. 217).

1430. - Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 378 - 38^a riunione, del 9 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Cattaneo Giovanni.

Camera, n. 1437 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 30 giugno 1941, anno XIX.

Legge 1^o agosto 1941-XIX, n. 941 (*G. U.* n. 217).

1431. - Modificazioni al Regio decreto-legge 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione. — Comm. lavori pubblici e comunicaz., pag. 378 - 38^a e 39^a riunione, del 9 e 11 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Chiarini - Oratori: Ciano, Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, De Vito, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1440 - Comm. lavori pubblici e comunicaz. - Riunioni del 30 giugno e 18 luglio 1941-XIX.

Legge 1^o agosto 1941-XIX, n. 1063 (*G. U.* n. 236).

1432. - Norme espropriative per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia. —

Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 380 - 38ª riunione, del 9 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Chiarini - Oratori: Ciano, Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*.

Camera, n. 1441 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunioni del 30 giugno e 18 luglio 1941-XIX.

Legge 1º agosto 1941-XIX, n. 954 (G. U. n. 220).

1433. - Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Sassari, e delle relative norme di attuazione. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 381 - 38ª riunione, del 9 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Cozza.

Camera, n. 1442 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 30 giugno 1941, anno XIX.

Legge 1º agosto 1941-XIX, n. 930 (G. U. n. 216).

1434. - Approvazione della convenzione stipulata il 2 maggio 1941-XIX con la Società anonima di navigazione « La Meridionale », modificativa di quella in data 23 aprile 1940-XVIII, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria). — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 382 - 38ª riunione, del 9 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Giuli Rosselmini Gualandi.

Camera, n. 1451 - Comm. lavori pubblici e comunicaz. - Riunione del 30 giugno 1941-XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 864 (G. U. n. 204).

1435. - Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per integrazione del finanziamento per lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 383 - 38ª riunione, del 9 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. D'Aquino - Oratore: Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*.

Camera, n. 1458 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 30 giugno 1941, anno XIX.

Legge 1º agosto 1941-XIX, n. 940 (G. U. n. 217).

1436. - Proroghe di termini di ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 384 - 38ª riunione, del 9 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Corsi.

Camera, n. 1459 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 30 giugno 1941, anno XIX.

Legge 1º agosto 1941-XIX, n. 932 (G. U. n. 216).

1437. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1941-XIX, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 419 - 37ª riunione, del 10 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Rota Francesco.

Camera, n. 1339 - Comm. dell'industria - Riunione del 3 luglio 1941-XIX.

Legge 8 agosto 1941-XIX, n. 1137 (G. U. n. 250).

1438. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi, o fatti prigionieri. — Comm. economia corp. autarchia, pag. 419 - 37ª riunione, del 10 luglio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Gismondi - Oratori: Scodnik, Bocciardo, *Vice Presidente della Commissione*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.

Camera, n. 1415 - Comm. riunite dell'agricoltura, industria, scambi e prof. arti - Riunione del 3 luglio 1941-XIX.

Legge 1º agosto 1941-XIX, n. 935 (G. U. n. 224).

1439. - Modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 677, e soppressione delle casse in liquidazione in esso contemplate e della cassa di confraternita montanistica della Regia miniera di Idria. — Comm. dell'economia corp. e autarchia, pag.

421 - 37^a riunione, del 10 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Silvestri.

Camera, n. 1460 - Comm. dell'industria - Riunione del 3 luglio 1941-XIX.

Legge 8 agosto 1941-XIX, n. 1126 (*G. U.* n. 247).

1440. - Modificazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione e per la nuzialità e la natalità. — Comm. dell'economia corp. e autarchia, n. 422 - 37^a riunione, del 10 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Marzano.

Camera, n. 1463 - Comm. riunite dell'agricoltura, industria, scambi e prof. arti. - Riunione del 3 luglio 1941-XIX.

Legge 8 agosto 1941-XIX, n. 1313 (*G. U.* n. 291).

1441. - Aumento del contingente annuo di semi di lino destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio. — Comm. aff. esteri, scambi e dog., pag. 272 - 31^a riunione, del 12 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Bernardi.

Camera, n. 1452 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 3 luglio 1941, anno XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 903 (*G. U.* n. 213).

1442. - Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). — Comm. aff. esteri, scambi e dog., pag. 273 - 31^a riunione, del 12 luglio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Bernardi.

Camera, n. 1453 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 3 luglio 1941, anno XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 923 (*G. U.* n. 215).

1443. - Franchigia doganale per la magnesia calcinata o caustica impura, di colore grigio bruno o con non meno del 3 per cento di ossido ferrico, per la fabbricazione di refrattari in genere. — Comm. aff. esteri, scambi e dog., pag. 273 - 31^a riunione, del 12 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Mezzi.

Camera, n. 1454 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 3 luglio 1941, anno XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 922 (*G. U.* n. 215).

1444. - Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. — Comm. aff. esteri, scambi e dog., pag. 274 - 31^a riunione, del 12 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Bianchini.

Camera, n. 1455 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 3 luglio 1941, anno XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 901 (*G. U.* n. 213).

1445. - Approvazione dell'Accordo stipulato a Budapest, fra l'Italia e l'Ungheria, il 19 marzo 1941, per l'esercizio di linee aeree regolari. — Comm. aff. esteri, scambi e dog., pag. 275 - 31^a riunione, del 12 luglio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Giannini.

Camera, n. 1456 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 3 luglio 1941, anno XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 938 (*G. U.* n. 217).

1446. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci tra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane. — Comm. aff. esteri, scambi e dog., pag. 276 - 31^a riunione, del 12 luglio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Giannini.

Camera, n. 1467 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 3 luglio 1941, anno XIX.

Legge 25 luglio 1941-XIX, n. 946 (*G. U.* n. 219).

1447. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1941-XIX, n. 412, concernente modificazioni del trattamento doganale dei cianuri di potassio e di sodio. — Comm. aff. esteri, scambi e dog., pag. 277 - 31^a riunione, del 12 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Senni.

Camera, n. 1468 - Comm. scambi comm.

- e legislaz. dog. - Riunione del 3 luglio 1941, anno XIX.
- Legge* 25 luglio 1941-XIX, n. 924 (*G. U.* n. 215).
- 1448.** - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici. — Comm. dell'agricoltura, pag. 245 - 24^a riunione, dell'11 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Farina Mattia - Oratori: Leopardi, Prampolini, *Presidente della Commissione*, Tassinari, *Ministro dell'agricoltura e foreste*.
- Camera*, n. 1444 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 3 luglio 1941-XIX.
- Legge* 25 luglio 1941-XIX, n. 1042 (*G. U.* n. 233).
- 1449.** - Disciplina della produzione e dell'utilizzazione dei semi oleosi. — Comm. dell'agricoltura, pag. 247 - 24^a e 25^a riunione, dell'11 e 31 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Prampolini - Oratori: Sarrocchi, Todaro, Josa, Di Frassineto, Prampolini, *Presidente della Commissione*, Tassinari, *Ministro dell'agricoltura*.
- Camera*, n. 1469 - Comm. dell'agricoltura - Riunioni del 3 e 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 24 agosto 1941-XIX, n. 1066 (*G. U.* n. 236).
- 1450.** - Istituzioni di elenchi autorizzati degli spedizionieri. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 425 - 38^a riunione, del 17 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Mele - Oratori: Goggia, Santoro, Fagiolari, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1457 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunioni del 3 e 15 luglio 1941-XIX.
- Legge* 14 novembre 1941-XX, n. 1442 (*G. U.* n. 6 del 1942).
- 1451.** - Approvazione dell'Accordo stipulato a Berlino fra l'Italia e la Germania, il 17 agosto 1940, per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia. — Comm. aff. esteri, scambi comm. e legislaz. dog., pag. 282 - 32^a riunione, del 7 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Arlotta.
- Camera*, n. 1472 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 15 luglio 1941, anno XIX.
- Legge* 20 novembre 1941-XX, n. 1433 (*G. U.* n. 5 del 1942).
- 1452.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1941-XIX, n. 305, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1067 - 83^a riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. De Vito.
- Camera*, n. 1461 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 958 (*G. U.* n. 220).
- 1453.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1941-XIX, n. 310, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1067 - 83^a riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Martin Franklin.
- Camera*, n. 1462 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 959 (*G. U.* n. 220).
- 1454.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 368, concernente l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41. - Comm. di finanza, pag. 1068 - 83^a riunione, del 25 luglio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo - Oratori: Zupelli, Guidotti, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1465 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 947 (*G. U.* n. 219).
- 1455.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 511, contenente nuove misure fiscali sugli oli di semi. — Comm. di finanza, pag. 1069 -

- 83ª riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Marescalchi.
- Camera*, n. 1470 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 961 (*G. U.* n. 220).
- 1456.** - Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. — Comm. di finanza, pag. 1069 - 83ª riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ricci Umberto - Oratore: Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.
- Camera*, n. 1473 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 28 luglio 1941-XIX, n. 701 (*G. U.* n. 180).
- 1457.** - Assegnazione in uso all'Istituto per gli studi di politica internazionale del palazzo Clerici in Milano e assegnazione di contributi per il restauro e la sistemazione del detto edificio e per il funzionamento dell'Istituto. — Comm. di finanza, pag. 1072 - 83ª riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Sandicchi - Oratore: Bianchini.
- Camera*, n. 1475 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 956 (*G. U.* n. 220).
- 1458.** - Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale da lire 1 miliardo a lire 2 miliardi. — Comm. di finanza, pag. 1073 - 83ª riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Bianchini - Oratori: Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*, Flora, Felici.
- Camera*, n. 1476 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 14 settembre 1941-XIX, n. 1068 (*G. U.* n. 236).
- 1459.** - Estensione del beneficio tributario di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1940, anno XVIII, n. 283, alle concentrazioni di portafogli assicurativi di rappresentanze di imprese estere in Italia, che si attueranno fino alla cessazione dello stato di guerra. — Comm. di finanza, pag. 1078 - 83ª riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Medolaghi.
- Camera*, n. 1477 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 24 agosto 1941-XIX, n. 1157 (*G. U.* n. 257).
- 1460.** - Aumento del limite massimo dei fondi di riserva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. — Comm. di finanza, pag. 1079 - 83ª riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferretti.
- Camera*, n. 1479 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 957 (*G. U.* n. 220).
- 1461.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, contenente norme per la consegna dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1950, anno XXVIII, sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana, e assegnazione degli eventuali premi ad essi pertinenti. — Comm. di finanza, pag. 1080 - 83ª riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferrari Pallavicino.
- Camera*, n. 1485 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 8 agosto 1941-XIX, n. 925 (*G. U.* n. 215).
- 1462.** - Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra. — Comm. di finanza, pag. 1081 - 83ª riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Burzagli - Oratore: Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.
- Camera*, n. 1492 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 948 (*G. U.* n. 219).
- 1463.** - Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Governo svedese un'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma, da destinare alla costruzione di un immobile per sede dell'Accademia Svedese e concessione di agevolazioni fiscali. — Comm. di finanza,

- pag. 1081 - 83^a riunione, del 25 luglio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Solmi.
- Camera*, n. 1493 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 990 (*G. U.* n. 225).
- 1464.** - Modificazioni al Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche ed urbane. — Comm. di finanza, pag. 1082 - 83^a riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Scialoja.
- Camera*, n. 1494 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 1043 (*G. U.* n. 233).
- 1465.** - Modificazione al regime fiscale della distillazione del vinello. — Comm. di finanza, pag. 1083 - 83^a riunione, del 25 luglio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Marescalchi.
- Camera*, n. 1495 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 995 (*G. U.* n. 226).
- 1466.** - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di taluni Ministeri ed altri provvedimenti di carattere finanziario. — Comm. di finanza, pag. 1084 - 83^a riunione, del 25 luglio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Rota Giuseppe.
- Camera*, n. 1501 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 28 luglio 1941-XIX, n. 702 - (*G. U.* n. 180).
- 1467.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 414, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-1941. — Comm. di finanza, pag. 1085 - 83^a riunione, del 25 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Genovesi.
- Camera*, n. 1505 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 960 (*G. U.* n. 220).
- 1468.** - Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi romani con sede in Roma. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 266 - 31^a riunione, del 26 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Di Marzo - Oratori: Mazzoni, Belluzzo, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1478 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 968 (*G. U.* n. 222).
- 1469.** - Modificazioni al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 458, sui provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 266 - 31^a riunione, del 26 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Montresor - Oratori: Belluzzo, *Presidente della Commissione*, Pavolini, *Ministro della cultura popolare*.
- Camera*, n. 1502 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 1131 (*G. U.* n. 249).
- 1470.** - Provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po. — Commissioni riunite di finanza e lavori pubbl. e comunicaz., pag. 394 - Riunione del 29 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Genovesi - Oratori: Bonardi, Solmi, Cozza, Zupelli, Gambardella, Sechi, Orlando, Cattaneo Giovanni, Sitta, Felici, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*.
- Camera*, n. 1474 - Commissioni riunite del bilancio e lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 24 agosto 1941-XIX, n. 1044 (*G. U.* n. 233).
- 1471.** - Approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio. — Commissioni riunite di finanza e lavori pubbl. e comunicaz., pag. 403 - Riunione del 29 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ciano.
- Camera*, n. 1484 - Commissioni riunite del bilancio e lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
- Legge* 17 agosto 1941-XIX, n. 989 (*G. U.* n. 225).

1472. - Modifica degli articoli 63, 74, 81, 82 del Regolamento per la Milizia nazionale della strada. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 409 - 41^a riunione, del 29 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Castelli - Oratori: Ciano, Foschini Antonio, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*.

Camera, n. 1480 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 18 luglio 1941, anno XIX.

Legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1051 (*G. U.* n. 234).

1473. - Modificazioni alla legge 6 maggio 1940, anno XVIII, n. 500, sulla costituzione dell'Ente Autonomo del porto di Napoli. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 413 41^a riunione, del 29 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Di Martino.

Camera, n. 1497 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 18 luglio 1941, anno XIX.

Legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1046 (*G. U.* n. 233).

1474. - Provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana, danneggiate dalle operazioni di guerra. — Comm. dell'agricoltura, pag. 262 - 25^a riunione, del 31 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Leopardi - Oratori: Tesio, Faina, Marescalchi, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.

Camera, n. 1506 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.

Legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1045 (*G. U.* n. 233).

1475. - Nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti in servizio permanente effettivo dei subalterni di complemento risultati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 5 giugno 1940, indipendentemente dalla frequenza del prescritto corso di integrazione. — Comm. forze armate, pag. 502 - 33^a riunione, del 28 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Cristoforo Ferrari.

Camera, n. 1486 - Comm. forze armate - Riunione del 19 luglio 1941-XIX.

Legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1150 (*G. U.* n. 255).

1476. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1941-XIX, n. 445, concernente gli effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare. — Comm. forze armate, pag. 502 - 33^a riunione, del 28 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Grazioli.

Camera, n. 1487 - Comm. forze armate - Riunione del 19 luglio 1941-XIX.

Legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1075 (*G. U.* n. 237).

1477. - Abrogazione del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVII, n. 631, relativo alla militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra. — Comm. forze armate, pag. 503 - 33^a riunione, del 28 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Ago.

Camera, n. 1488 - Comm. forze armate - Riunione del 19 luglio 1941-XIX.

Legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1076 (*G. U.* n. 237).

1478. - Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali da ammettere al servizio territoriale. — Comm. forze armate, pag. 503 - 33^a riunione, del 28 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Moizo.

Camera, n. 1489 - Comm. forze armate - Riunione del 19 luglio 1941-XIX.

Legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1057 (*G. U.* n. 235).

1479. - Sospensione, durante l'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dei trasferimenti dal ruolo dei comandi marittimi, per il Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo delle direzioni a quello dei servizi, per il Corpo del genio navale. — Comm. forze armate, pag. 503 - 33^a riunione, del 28 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Russo - Oratori: Giuriati, *Presidente della Commissione*, Sechi, Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la marina*, Ducci, Petretti.

Camera, n. 1490 - Comm. forze armate - Riunione del 19 luglio 1941-XIX.

Legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1050 (*G. U.* n. 234).

- 1480.** - Estensione alla Regia marina ed alla Regia aeronautica della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1382, concernente il pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione di urgenza per espropri determinati da esigenze militari del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 506 - 33^a riunione, del 28 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Petretti - Oratore: Giuriati, *Presidente della Commissione*.
Camera, n. 1491 - Comm. forze armate - Riunione del 19 luglio 1941-XIX.
Legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1052 (G. U. n. 234).
- 1481.** - Modificazioni dell'articolo 134 del Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 506 - 33^a riunione, del 28 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Tallarigo.
Camera, n. 1498 - Comm. forze armate - Riunione del 19 luglio 1941-XIX.
Legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1067 (G. U. n. 236).
- 1482.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1941-XIX, n. 411, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1118 - 86^a riunione, del 29 agosto 1941-XIX - Relaz. del sen. Maraviglia - Oratori: Felici, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*.
Camera, n. 1471 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 18 luglio 1941-XIX.
Legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1113 (G. U. n. 244).
- 1483.** - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni delle Regie Scuole derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della Carta della Scuola. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pagina 268 - 31^a riunione, del 26 luglio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Spasiano - Oratori: Belluzzo, *Presidente della Commissione*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.
Camera, n. 1481 - Comm. educaz. nazionale - Riunione del 21 luglio 1941-XIX.
- Legge* 29 agosto 1941-XIX, n. 1092 (G. U. n. 240).
- 1484.** - Attribuzione alla Gioventù Italiana del Littorio dell'assistenza, dell'educazione e dell'addestramento professionale degli orfani di guerra. — Commissione educaz. naz. e cult. pop., pag. 270 - 31^a riunione, del 26 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Spasiano - Oratori: Vinci, Pende, Leicht, Fedele, Perez, Belluzzo, *Presidente della Commissione*.
Camera, n. 1482 - Comm. educaz. naz. - Riunione del 21 luglio 1941-XIX.
Legge 17 agosto 1941-XIX, n. 941 (G. U. n. 217).
- 1485.** - Estensione dell'articolo 79 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione universitaria ai Direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 272 - 31^a riunione, del 26 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Montresor.
Camera, n. 1483 - Comm. educazione naz. - Riunione del 21 luglio 1941-XIX.
Legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1065 (G. U. n. 236).
- 1486.** - Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 272 - 31^a riunione, del 26 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Belluzzo - Oratori: Perez, Pende, Galli, Petrone Michele, Cardinali Giuseppe, Mazzoni, Belluzzo, *Presidente della Commissione*.
Camera, n. 1499 - Comm. educaz. naz. - Riunione del 21 luglio 1941-XIX.
Legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1064 (G. U. n. 236).
- 1487.** - Istituzione della fondazione della « Domus Galileiana » in Pisa. — Comm. educaz. naz. e cult. pop., pag. 276 - 31^a riunione, del 26 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Leicht.
Camera, n. 1500 - Comm. educazione naz. - Riunione del 21 luglio 1941-XIX.
Legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1138 (G. U. n. 250).
- 1488.** - Istituzione di scuole, presso le università e gli istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne — Comm. educazione naz. e cult. pop.,

pag. 277 - 31^a riunione, del 26 luglio 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Cardinali Giuseppe - Oratore: Mazzoni.

Camera, n. 1515 - Comm. educazione naz. - Riunione del 21 luglio 1941-XIX.

Legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1058 (*G. U.* n. 235).

1489. - Modifica all'organico delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia dell'Africa Italiana. — Comm. Africa it. - 12^a riunione, del 30 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Appiotti - Oratori: Trivelli, Mancini, Grazioli, *Vice Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1496 - Comm. Africa it. - Riunione del 21 luglio 1941-XIX.

Legge 1^o agosto 1941-XIX, n. 988 - (*G. U.* n. 225).

1490. - Norme temporanee sull'amministrazione degli enti a carattere economico operanti nell'Africa Italiana. — Comm. Africa It., pag. 63 - 12^a riunione, del 30 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Tournon.

Camera, n. 1504 - Comm. Africa It. - Riunione del 21 luglio 1941-XIX.

Legge 1^o agosto 1941-XIX, n. 931 (*G. U.* n. 216).

1491. - Integrazione di prezzo e premi per i cereali e le fave da conferire agli ammassi nella campagna 1941-42. — Comm. dell'agricoltura, pag. 263 - 25^a riunione, del 31 luglio 1941-XIX - Relaz. del sen. Di Frasineto - Oratori: Sarrocchi, Todaro, Faina, Josa, Farina Mattia, Guidi Fabio, Marescalchi, Leopardi, Prampolini, *Presidente della Commissione*, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.

Camera, n. 1503 - Comm. dell'agricoltura - Riunioni del 18 e 25 luglio 1941-XIX.

Legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991 (*G. U.* n. 225).

1492. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 413, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1118 - 86^a riunione, del 29 ago-

sto 1941-XIX - Relaz. del sen. Carapelle - Oratore: Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1513 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 22 agosto 1941-XIX.

Legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1114 (*G. U.* n. 244).

1493. - Convalidazione dei Regi decreti 20 febbraio 1941-XIX, n. 240; 10 aprile 1941-XIX, n. 244; 1^o maggio 1941-XIX, n. 369; 29 maggio 1941-XIX, nn. 534 e 548 e 21 giugno 1941-XIX, n. 574, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1119 - 86^a riunione, del 29 agosto 1941-XIX - Relaz. del sen. Sandicchi.

Camera, n. 1521 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 22 agosto 1941-XIX.

Legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1112 (*G. U.* n. 244).

1494. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1941-XIX, n. 568, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-1941. — Comm. di finanza, pag. 1120 - 86^a riunione, del 29 agosto 1941-XIX - Relaz. del sen. De Michelis.

Camera, n. 1522 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 22 agosto 1941-XIX.

Legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1107 (*G. U.* n. 243).

1495. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 570, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1121 - 86^a riunione, del 29 agosto 1941-XIX - Relaz. del sen. Medolaghi.

Camera, n. 1524 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 22 agosto 1941-XIX.

Legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1139 (*G. U.* n. 250).

1496. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni

Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-1941 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. — Comm. di finanza, pag. 1121 - 86ª riunione, del 29 agosto 1941-XIX - Relaz. del sen. Medolaghi - Oratori: Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Scialoja, *Vice Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1525 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 22 agosto 1941-XIX.

Legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115 (G. U. n. 244).

1497. - Provvedimenti per la valorizzazione della zona dell'antico comune di Lacco Ameno nell'isola di Ischia. — Comm. di finanza, pag. 1126 - 86ª riunione, del 29 agosto 1941-XIX - Relaz. del sen. Ferrari Pallavicino - Oratori: Scialoja, *Vice Presidente della Commissione*, Parodi Delfino, Ricci Umberto, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.

Camera, n. 1527 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 22 agosto 1941-XIX.

Legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1069 (G. U. n. 236).

1498. - Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista. — Comm. di finanza, pag. 1128 - 86ª riunione, del 29 agosto 1941-XIX - Relaz. del sen. Solmi.

Camera, n. 1528 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 22 agosto 1941-XIX.

Legge 20 settembre 1941-XIX, n. 1151 (G. U. n. 255).

1499. - Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per opere pubbliche straordinarie nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro. — Commissioni riunite di finanza, lavori pubblici e comunicaz., pagina 1106 - Riunione del 29 agosto 1941, anno XIX - Relaz. del sen. De Vito - Oratori: Suardo, *Presidente del Senato*, Zupelli, Felici, Sechi, Dudan, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*. (*Approvato per acclamazione*).

Camera, n. 1526 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 22 agosto 1941-XIX.

Legge 4 settembre 1941-XIX, n. 1034 (G. U. n. 232).

1500. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 569, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. — Comm. di finanza, pag. 1136 - 87ª riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Genovesi - Oratori: Felici, Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1523 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 22 agosto 1941-XIX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1394 (G. U. n. 307).

1501. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 408, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 530 - 47ª riunione, dell'8 ottobre 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Guerresi.

Camera, n. 1425 - Comm. aff. interni - Riunione del 19 settembre 1941-XIX.

Legge 7 novembre 1941-XX, n. 1323 (G. U. n. 295).

1502. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1941-XIX, n. 454, riguardante il mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 531 - 47ª riunione, dell'8 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Sabini.

Camera, n. 1450 - Comm. aff. interni - Riunione del 19 settembre 1941-XIX.

Legge 17 ottobre 1941-XIX, n. 1164 (G. U. n. 259).

1503. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, riguardante l'aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 541 - 48ª riunione, del 9 ottobre 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Abisso - Oratori: Giampietro, Facchinetti, Vicini Marco Arturo, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, Putzolu, *Sottosegretario*

di Stato per la grazia e giustizia, Guaccero, Vice Presidente della Commissione.

Camera, n. 1508 - Comm. aff. interni - Riunione del 19 settembre 1941-XIX.

Legge 24 ottobre 1941-XIX, n. 1327 (G. U. n. 296).

1504. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 432, recante integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sull'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 531 - 47^a riunione, dell'8 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Genovesi.

Camera, n. 1509 - Comm. aff. interni - Riunione del 19 settembre 1941-XIX.

Legge 31 ottobre 1941-XX, n. 1322 (G. U. n. 295).

1505. - Soppressione della Società di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Imperia e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione Italiana della Croce Rossa. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 532 - 47^a riunione, dell'8 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Mosso - Oratore: Guaccero, *Vice Presidente della Commissione.*

Camera, n. 1511 - Comm. aff. interni - Riunione del 19 settembre 1941-XIX.

Legge 31 ottobre 1941-XX, n. 1256 (G. U. n. 278).

1506. - Conferimento ai Comuni e alle Province della facoltà di esercitare i diritti di riscatto dei pubblici servizi, maturatisi durante lo stato di guerra, entro un anno dalla cessazione del medesimo. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 532 - 47^a riunione, dell'8 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Anselmi.

Camera, n. 1512 - Comm. aff. interni - Riunione del 19 settembre 1941-XIX.

Legge 31 ottobre 1941-XX, n. 1200 (G. U. n. 268).

1507. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 533 -

47^a riunione, dell'8 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Vicini Marco Arturo - Oratore: Giampietro.

Camera, n. 1514 - Comm. aff. interni - Riunione del 19 settembre 1941-XIX.

Legge 24 ottobre 1941-XIX, n. 1293 (G. U. n. 286).

1508. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1941-XIX, n. 703, concernente il trasferimento del servizio relativo al collocamento e all'assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 533 - 47^a riunione, dell'8 ottobre 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Casoli.

Camera, n. 1531 - Comm. aff. interni - Riunione del 19 settembre 1941-XIX.

Legge 17 ottobre 1941-XIX, n. 1406 (G. U. n. 1 del 1942).

1509. - Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 535 - 47^a riunione, dell'8 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Genovesi - Oratori: Conci, Vicini Marco Arturo, Guaccero, *Vice Presidente della Commissione, Lissia, Sottosegretario di Stato per le finanze.*

Camera, n. 1542 - Comm. aff. interni - Riunione del 19 settembre 1941-XIX.

Legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570 (G. U. n. 27 del 1942).

1510. - Impiego per la durata della guerra di materiali autarchici per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari ed aggiunta di sostanze anti-fermentative ai prodotti medesimi. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 539 - 47^a riunione, dell'8 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Valagussa.

Camera, n. 1543 - Comm. aff. interni - Riunione del 19 settembre 1941-XIX.

Legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1294 (G. U. n. 286).

1511. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 781, concernente la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei

- giorni festivi e delle solennità previsti nelle vigenti disposizioni. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 540 - 47^a riunione, dell'8 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Celesia - Oratori: Vicini Marco Arturo, Guaccero, *Vice Presidente della Commissione*.
 Camera, n. 1549 - Comm. aff. interni - Riunione del 19 settembre 1941-XIX.
 Legge 17 ottobre 1941-XIX, n. 1165 (G. U. n. 259).
- 1512.** - Ordinamento delle carceri mandamentali. — Comm. aff. interni e giustizia, pagina 546 - 48^a riunione, del 9 ottobre 1941, anno XIX - Relaz. del sen. Sabini - Oratori: Conci, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
 Camera, n. 1536 - Comm. della giustizia - Riunione del 25 settembre 1941-XIX.
 Legge 29 novembre 1941-XX, n. 1405 (G. U. n. 307 suppl.).
- 1513.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1941-XIX, n. 396, contenente disposizioni per le licenze legali d'uso e altre disposizioni d'eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi. — Comm. economia corp. e autarchia, pagina 438 - 39^a riunione, del 25 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Fagiolari - Oratori: Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.
 Camera, n. 1516 - Comm. dell'industria - Riunione del 3 ottobre 1941-XIX.
 Legge 23 febbraio 1942-XX, n. 230 (G. U. n. 74).
- 1514.** - Classificazione delle sostanze minerali. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 428 - 38^a riunione, del 17 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Bocciardo - Oratori: Petrillo, Jacobini, Silvestri, Fagiolari, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*.
 Camera, n. 1546 - Comm. dell'industria - Riunione del 3 ottobre 1941-XIX.
 Legge 7 novembre 1941-XX, n. 1360 (G. U. n. 301).
- 1515.** - Istituzione di un compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 431 - 38^a riunione, del 17 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Jacobini.
 Camera, n. 1547 - Comm. dell'industria - Riunione del 3 ottobre 1941-XIX.
 Legge 14 novembre 1941-XX, n. 1324 (G. U. n. 295).
- 1516.** - Disciplina della utilizzazione delle ossa greggie. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 433 - 38^a riunione, del 17 ottobre 1941-XIX - Relaz. del sen. Gai - Oratori: Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Gismondi, Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*.
 Camera, n. 1548 - Comm. dell'industria - Riunione del 3 ottobre 1941-XIX.
- 1517.** - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 26 marzo 1941-XIX, n. 426, contenente norme per la disciplina della produzione dei motocicli, delle motocarrozze, dei motofurgoncini e dei motocarri. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 430 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Cattaneo (Giovanni).
 Camera, n. 1520 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.
 Legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1640 (G. U. n. 49 del 1942).
- 1518.** - Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 16 giugno 1941-XIX, n. 653, recante norme per la temporanea e gratuita circolazione dei velocipedi sulle autostrade. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 431 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Corsi.
 Camera, n. 1533 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.
 Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1393 (G. U. n. 307).
- 1519.** - Risoluzione della concessione della ferrovia Umbertide-San Sepolcro. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 432 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Orlando.
 Camera, n. 1559 - Comm. lavori pubbl. e

comunicaz. - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1413 (*G. U.* n. 1 del 1942).

1520. - Approvazione della convenzione 12 luglio 1941-XIX, stipulata fra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.) per l'esecuzione delle varianti alle convenzioni 15 settembre 1923-I, 26 giugno 1930-VIII e 23 giugno 1936-XIV, concernenti la sistemazione del porto di Bari. — *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.*, pag. 432 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - *Relaz. del sen.* Gambardella - *Oratori:* Theodoli di Sambuci, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici.*

Camera, n. 1560 - *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.* - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1437 (*G. U.* n. 5 del 1942).

1521. - Modificazione degli articoli 27, 106, 297, 369, 373 e 376 del Testo Unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. — *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.*, pag. 435 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - *Relaz. del sen.* Cozza.

Camera, n. 1561 - *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.* - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1540 (*G. U.* n. 21 del 1942).

1522. - Proroga fino al 12 luglio 1945-XXIII del termine e delle conseguenti agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di Torino relativo all'allargamento delle vie San Tommaso, Bertola e dei Mercanti e per il risanamento degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio. — *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.*, pag. 436 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - *Relaz. del sen.* D'Aquino.

Camera, n. 1562 - *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.* - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1541 (*G. U.* n. 21 del 1942).

1523. - Soppressione dell'Istituto Nazionale per le opere pubbliche dei comuni. — *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.*, pag. 436 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - *Relaz. del sen.* Castelli - *Oratori:* Falcetti, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici.*

Camera, n. 1564 - *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.* - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 24 novembre 1941-XX, n. 1314 (*G. U.* n. 291).

1524. - Autorizzazione di maggiore spesa per la riparazione di danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1940 e per la costruzione di case popolari nei comuni colpiti dal terremoto del 13 giugno 1915. — *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.*, pag. 438 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - *Relaz. del sen.* Catalano - *Oratore:* Gorla, *Ministro dei lavori pubblici.*

Camera, n. 1565 - *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.* - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 24 novembre 1941-XX, n. 1362 (*G. U.* n. 301).

1525. - Autorizzazione della maggiore spesa di lire 14.000.000 per lavori di riparazione dei danni di guerra nel territorio nemico occupato dalle Forze Armate dello Stato. — *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.*, pag. 439 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - *Relaz. del sen.* Foschini Antonio.

Camera, n. 1566 - *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.* - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 24 novembre 1941-XX, n. 1315 (*G. U.* n. 291).

1526. - Modificazione dell'articolo 4 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, sugli autoservizi di linea. — *Comm. dei lavori pubbl. e delle comunicaz.*, pag. 439 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - *Relaz. del sen.* Milani.

Camera, n. 1567 - *Comm. lavori pubbl. e comunicaz.* - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1490 (*G. U.* n. 12 del 1942).

1527. - Norme per la proroga, fino a sei mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, delle concessioni definitive di pubblici servizi automobilistici. — Comm. dei lavori pubbl. e comunicaz., pag. 439 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Crispo Moncada.

Camera, n. 1568 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1409 (*G. U.* n. 1 del 1942).

1528. - Facoltà di proroga dei termini fissati per l'attuazione dei piani regolatori degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915. — Comm. dei lavori pubbl. e delle comunicaz., pag. 440 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Ciancarelli.

Camera, n. 1569 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 24 novembre 1941-XX, n. 1363 (*G. U.* n. 301).

1529. - Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili. — Comm. dei lavori pubbl. e delle comunicaz., pag. 440 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Ciano - Oratore: Marinelli, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*.

Camera, n. 1570 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

1530. - Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 422 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Di Martino Gerardo - Oratori: Theodoli di Sambuci, D'Aquino, Di Donato, Mariotti, Jannelli, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, De Vito, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1571 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1476 (*G. U.* n. 10 del 1942).

1531. - Decentramento degli stabilimenti industriali in connessione con i nuovi impianti idroelettrici dell'Italia centrale, meridionale e insulare. — Comm. lavori pubbl. e comunicaz., pag. 444 - 43^a riunione, del 12 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Drago - Oratori: Sagramoso, Ciano, Gorla, *Ministro dei lavori pubblici*.

Camera, n. 1572 - Comm. lavori pubbl. e comunicaz. - Riunione del 23 ottobre 1941, anno XIX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1572 (*G. U.* n. 28 del 1942).

1532. - Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 282 - 32^a riunione, dell'8 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Bazan - Oratori: Pende, Leicht, Cardinali Giuseppe, De Sanctis, Gentile Giovanni, Belluzzo, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1598 - Comm. educazione naz. - Riunione del 24 ottobre 1941-XIX.

Legge 14 novembre 1941-XX, n. 1361 (*G. U.* n. 301).

1533. - Proroga della validità dei concorsi a cattedre universitarie e dei concorsi per assistente e proroga dei termini per l'approvazione degli statuti universitari. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 284 - 32^a riunione, dell'8 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Di Marzo.

Camera, n. 1600 - Comm. educazione naz. - Riunione del 24 ottobre 1941-XIX.

Legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247 (*G. U.* n. 276).

1534. - Estensione ai vincitori dei concorsi a cattedre universitarie delle norme del Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321 relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 285 - 32^a riunione, dell'8 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Giuliano Balbino.

- Camera*, n. 1601 - Comm. educazione naz. - Riunione del 24 ottobre 1941-XIX.
- Legge* 12 novembre 1941-XX, n. 1248 (G. U. n. 276).
- 1535.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè del Regio decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativo a nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America. — Comm. di finanza, pag. 1136 - 87ª riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Albertini Antonio.
- Camera*, n. 1532 - Comm. scambi comm. legislaz. dog. - Riunione del 24 ottobre 1941, anno XIX.
- 1536.** - Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. — Comm. affari esteri scambi commerc. legislaz. dog. - 32ª riunione, del 7 novembre 1941, anno XX - Relaz. del sen. Gentile Giuseppe - Oratori: Giannini, Martin Franklin, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1602 - Comm. scambi commerc. e leg. dog. - Riunione del 24 ottobre 1941, anno XIX.
- Legge* 24 novembre 1941-XX, n. 1319 (G. U. n. 294).
- 1537.** - Modificazioni alla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 186, riguardante i diritti fissi per il rilascio dei certificati di accompagnamento delle merci provenienti dalla Svizzera. — Comm. affari esteri, scambi commerc. e legislaz. dog., pag. 284 - 32ª riunione, del 7 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Bianchini.
- Camera*, n. 1603 - Comm. scambi commerc. e leg. doganale - Riunione del 24 ottobre 1941-XIX.
- Legge* 17 novembre 1941-XX, n. 1391 (G. U. n. 307).
- 1538.** - Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 6 settembre 1941, concernente il pagamento degli indennizzi per danni di guerra. — Comm. affari esteri, scambi comm. e legislaz. dog. - 32ª riunione, del 7 novembre 1941, anno XX - Relaz. del sen. Targetti - Oratori: Rolandi Ricci, Martin Franklin, *Presidente della Commissione*. Bernardi, Bianchini, Giannini, Contarini.
- Camera*, n. 1573 - Comm. affari esteri - Riunione del 25 ottobre 1941-XIX.
- Legge* 20 novembre 1941-XX, n. 1489 (G. U. n. 12 del 1942).
- 1539.** - Approvazione degli accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 31 marzo 1941, in materia di assicurazioni sociali. — Comm. affari esteri, scambi commerc. e leg. dog., pag. 287 - 32ª riunione, del 7 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Brezzi - Oratore: Martin Franklin, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1574 - Comm. affari esteri - Riunione del 25 ottobre 1941-XIX.
- Legge* 20 novembre 1941-XX, 1485 (G. U. n. 11 del 1942).
- 1540.** - Indennizzo per danni di guerra subiti da funzionari ed impiegati dipendenti dal Ministero degli affari esteri. — Comm. affari esteri, scambi commerc. e leg. dog., pag. 289 - 32ª riunione, del 7 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Senni - Oratori: Martin Franklin, *Presidente della Commissione*, Giannini, Salata.
- Camera*, n. 1575 - Comm. affari esteri - Riunione del 25 ottobre 1941-XIX.
- Legge* 20 novembre 1941-XX, n. 1432 (G. U. n. 5 del 1942).
- 1541.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1941-XIX, n. 778, relativo alla concessione di un contributo straordinario a favore del Governo d'Albania. — Comm. di finanza, pag. 1138 - 87ª riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Aldrovandi Marescotti.
- Camera*, n. 1534 - Comm. affari esteri - Riunione del 25 ottobre 1941-XIX.
- Legge* 2 dicembre 1941-XX, n. 1434 (G. U. n. 5 del 1942).
- 1542.** - Proroga della classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande. — Comm. educaz. naz. e cult. pop., pag. 286 - 32ª riunione, dell'8 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. D'Amato - Oratori: San

Martino, Belluzzo, *Presidente della Commissione.*

Camera, n. 1579 - Comm. cultura popolare - Riunione del 27 ottobre 1941-XIX.

Legge 24 novembre 1941-XX, n. 1475 (G. U. n. 10 del 1942).

1543. - Norme per la concessione di permessi d'utilizzazione economica di opere protette dal diritto di autore appartenenti a sudditi di nazionalità nemica. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 287 - 32^a riunione, dell'8 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Bodrero.

Camera, n. 1580 - Comm. cultura popolare - Riunione del 27 ottobre 1941-XIX.

Legge 24 novembre 1941-XX, n. 1473 (G. U. n. 10 del 1942).

1544. - Disciplina e sviluppo della musica varia. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 287 - 32^a riunione dell'8 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. San Martino - Oratore: Mazzoni.

Camera, n. 1581 - Comm. cultura popolare - Riunione del 27 ottobre 1941-XIX.

Legge 24 novembre 1941-XX, n. 1474 (G. U. n. 10 del 1942).

1545. - Modificazioni al Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669 ed alla legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, contenenti provvedimenti a favore delle industrie alberghiere. — Comm. educazione naz. e cult. pop., pag. 287 - 32^a riunione, dell'8 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Petrone Michele.

Camera, n. 1582 - Comm. cultura popolare - Riunione del 27 ottobre 1941-XIX.

Legge 24 novembre 1941-XX, n. 1506 (G. U. n. 16 del 1942).

1546. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, concernente modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni. — Comm. forze armate, pag. 510 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Bucci - Oratori: Ducci, *Vice Presidente della Commissione*, De Bono, Santini.

Camera, n. 1529 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1507 (G. U. n. 16 del 1942).

1547. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940, anno XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. — Comm. forze armate, pag. 513 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Tallarigo.

Camera, n. 1530 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

1548. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra. — Comm. forze armate, pag. 513 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Asinari Rossillon di Bernizzo - Oratore: Ducci, *Vice Presidente della Commissione.*

Camera, n. 1552 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1508 (G. U. n. 16 del 1942).

1549. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, recante disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra e aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. — Comm. forze armate, pag. 514 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Tua - Oratori: Ducci, *Vice Presidente della Commissione*, Graziosi.

Camera, n. 1609 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1466 (G. U. n. 9 del 1942).

1550. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 913, riguardante il divieto di alienazione di autoveicoli nonchè delle relative parti staccate e di ricambio a cittadini ed enti di nazionalità straniera. — Comm. forze armate, pag. 515 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Velani.

Camera, n. 1613 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1415 (G. U. n. 1 del 1942).

1551. - Organici del Corpo di Commissariato aeronautico e dei sottufficiali dell'Arma Aeronautica. — Comm. forze armate, pagina 516 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo - Oratore: Ducci, *Vice Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1577 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1400 (G. U. n. 307).

1552. - Contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di ingegneria aeronautica di Roma e Torino. — Comm. forze armate, pag. 517 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Lombard.

Camera, n. 1578 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1662 (G. U. n. 62 del 1942).

1553. - Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra. — Comm. forze armate, pag. 517 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Rossini.

Camera, n. 1583 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

1554. - Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia. — Comm. forze armate, pag. 517 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Nomis di Cossilla.

Camera, n. 1608 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1426 (G. U. n. 4 del 1942).

1555. - Avanzamento dei commissari di leva nei gradi di ufficiale in congedo. — Comm. forze armate, pag. 518 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Santini.

Camera, n. 1610 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1465 (G. U. n. 9 del 1942).

1556. - Conferimento del grado di tenente agli ufficiali maestri di scherma del Regio eser-

cito. — Comm. forze armate, pag. 518 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Amantea.

Camera, n. 1611 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1440 (G. U. n. 5 del 1942).

1557. - Avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio. — Comm. forze armate, pag. 519 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Bucci - Oratori: Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la marina*, Ducci, *Vice Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1614 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1509 (G. U. n. 16 del 1942).

1558. - Sospensione, per la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle «vacanze necessarie» riguardanti gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. — Comm. forze armate, pag. 519 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Ducci - Oratori: Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la marina*, Ducci, *Vice Presidente della Commissione*, Scuero, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, Ago.

Camera, n. 1615 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1614 (G. U. n. 39 del 1942).

1559. - Modificazioni all'ordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina. — Comm. forze armate, pag. 520 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Conz.

Camera, n. 1617 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX, n. 1543.

Legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1543 (G. U. n. 21 del 1942).

1560. - Modificazioni all'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84, contenente norme per disciplinare la

- perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito. — Comm. forze armate, pag. 520 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Lago.
- Camera*, n. 1621 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
- Legge* 5 dicembre 1941-XX, n. 1478 (G. U. n. 10 del 1942).
- 1561.** - Autorizzazione all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma a costruire alloggi. — Comm. forze armate, pag. 521 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Petretti.
- Camera*, n. 1623 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
- Legge* 16 dicembre 1941-XX, n. 1569 (G. U. n. 27 del 1942).
- 1562.** - Denuncia dei titoli agli effetti delle nomine dirette, d'autorità, ad ufficiale di complemento dei servizi sanitario e veterinario, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633. — Comm. forze armate, pag. 521 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Minale - Oratori: Ducci, *Vice Presidente della Commissione*, Scuero, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, Mormino.
- Camera*, n. 1626 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
- Legge* 11 dicembre 1941-XX, n. 1491 (G. U. n. 12 del 1942).
- 1563.** - Avanzamento degli ufficiali di complemento del Regio esercito, richiamati in servizio, e degli ufficiali del ruolo mobilitazione, impiegati presso reparti dell'esercito operante. — Comm. forze armate, pag. 523 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Graziosi - Oratori: Ducci, *Vice Presidente della Commissione*, Scuero, *Sottosegretario di Stato per la guerra*.
- Camera*, n. 1627 - Comm. forze armate - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
- Legge* 11 dicembre 1941-XX, n. 1464 (G. U. n. 9 del 1942).
- 1564.** - Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori-Giraldi. — Comm. forze armate, pag. 524 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Giuria.
- Camera*, n. 1594 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
- Legge* 5 dicembre 1941-XX, n. 1411 (G. U. n. 1 del 1942).
- 1565.** - Costruzione di una « Acropoli alpina » sul Doss Trento. — Comm. forze armate, pag. 525 - 34^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Clerici.
- Camera*, n. 1620 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
- Legge* 5 dicembre 1941-XX, n. 1497 (G. U. n. 13 del 1942).
- 1566.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o maggio 1941-XIX, n. 427, relativo al finanziamento delle spese di guerra per l'Africa Italiana. — Comm. di finanza, pagina 1138 - 87^a riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Sirianni.
- Camera*, n. 1507 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
- Legge* 8 dicembre 1941-XX, n. 1439 (G. U. n. 5 del 1942).
- 1567.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico. — Comm. di finanza, pagina 1138 - 87^a riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Ronga - Oratori: Bianchini, Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*.
- Camera*, n. 1535 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
- Legge* 11 dicembre 1941-XX, n. 1414 (G. U. n. 1 del 1942).
- 1568.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 717, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42. — Comm. di finanza, pag. 1141 - 87^a riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Genovesi - Oratori: Zupelli, Thaon di Revel, Mi-

nistro delle finanze, Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1545 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1395 (G. U. n. 307).

- 1569.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1941-XIX, n. 782, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42. — Comm. di finanza, pag. 1136 - 87^a riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Genovesi - Oratori: Felici, Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1550 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1396 (G. U. n. 307).

- 1570.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, concernente l'aumento del fondo di dotazione della Sezione di credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro. — Comm. di finanza, pag. 1142 - 87^a riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Flora - Oratori: Baccelli, Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.

Camera, n. 1551 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1410 (G. U. n. 1 del 1942).

- 1571.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, concernente la disciplina delle scritture private non registrate portanti trasferimenti immobiliari. — Comm. di finanza, pag. 1144 - 87^a riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Scialoja.

Camera, n. 1554 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1364 (G. U. n. 301).

- 1572.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari. — Comm. di finanza, pag. 1158 - 88^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Bianchini

Oratori: D'Amelio, Martin Franklin, Oriolo, Raineri, Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*, Rebaudengo.

Camera, n. 1555 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1468 (G. U. n. 9 del 1942).

- 1573.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII. — Comm. di finanza, pagina 1175 - 88^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Raineri - Oratore: Flora.

Camera, n. 1556 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1382 (G. U. n. 306).

- 1574.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti. — Comm. di finanza, pag. 1177 - 88^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Ferrari Pallavicino - Oratori: Schanzer, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.

Camera, n. 1557 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 29 novembre 1941-XX, n. 1338 (G. U. n. 298).

- 1575.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. — Comm. di finanza, pag. 1179 - 88^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Casoli - Oratori: Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1563 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1397 (G. U. n. 307).

- 1576.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, con-

cernente provvedimenti in materia di imposta di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari. — Comm. di finanza, pag. 1149 - 87^a riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Scialoja - Oratori: Bianchini, Padiglione, Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.

Camera, n. 1593 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1384 (G. U. n. 306).

1577. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari. — Comm. di finanza, pag. 1158 - 88^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Bianchini - Oratori: D'Amelio, Martin Franklin, Oriolo, Raineri, Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*, Rebaudengo.

Camera, n. 1607 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1469 (G. U. n. 9 del 1942).

1578. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1941-XIX, n. 1047, riguardante il finanziamento delle spese di guerra. — Comm. di finanza, pag. 1180 - 88^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Raineri - Oratori: Felici, Ricci Umberto, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1612 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1568 (G. U. n. 27 del 1942).

1579. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari. — Comm. di finanza, pag. 1145 - 87^a riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Scialoja - Oratori: Genovesi, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Bevione *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1624 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1470 (G. U. n. 9 del 1942).

1580. - Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica per spese dipendenti dallo stato di guerra. — Comm. di finanza, pag. 1173 - 88^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo - Oratori: Oriolo, Ricci Umberto, Sechi, Fougier, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, Bevione, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1576 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

1581. - Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici. — Comm. di finanza, pag. 1198 - 89^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Dudan.

Camera, n. 1584 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

1582. - Provvedimenti finanziari per il comune di Bari. — Comm. di finanza, pag. 1199 - 89^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Ferretti.

Camera, n. 1585 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 15 gennaio 1942-XX, n. 30 (G. U. n. 39).

1583. - Cessione a titolo gratuito in favore del Governo di Ungheria di un'area sita a Valle Giulia in Roma per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto di Cultura Ungherese. — Comm. di finanza, pag. 1200 - 89^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Leicht.

Camera, n. 1587 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 18 dicembre 1941-XX, n. 1493 (G. U. n. 12 del 1942).

1584. - Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili. — Comm. di finanza, pag. 1200 - 89^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Motta - Oratore: Leicht.

Camera, n. 1588 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

- Legge* 11 dicembre 1941-XX, n. 1385 (G. U. n. 306).
- 1585.** - Sospensione dell'effettuazione della lotteria Esposizione di Roma. — Comm. di finanza, pag. 1201 - 89ª riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Ronga.
Camera, n. 1589 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
Legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1533 (G. U. n. 20 del 1942).
- 1586.** - Esenzione dalle imposte di consumo a favore degli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista. — Comm. di finanza, pag. 1201 - 89ª riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Felici.
Camera, n. 1590 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
Legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1399 (G. U. n. 307).
- 1587.** - Aumento degli organici della Regia guardia di finanza. — Comm. di finanza, pag. 1202 - 89ª riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Guidotti.
Camera, n. 1591 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
Legge 24 novembre 1941-XX, n. 1291 (G. U. n. 285).
- 1588.** - Proroga del termine stabilito per l'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati della zona Cortesella in Como. — Comm. di finanza, pag. 1202 - 89ª riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Crespi Silvio.
Camera, n. 1592 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
Legge 18 dicembre 1941-XX, n. 1544 (G. U. n. 21 del 1942).
- 1589.** - Proroga per un periodo di due anni, delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio, stabilite dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718. — Comm. di finanza, pag. 1202 - 89ª riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Ingianni.
Camera, n. 1595 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1392 (G. U. n. 307).
- 1590.** - Aumento delle tasse di concessione di titoli nobiliari previste dal n. 13 della tabella approvata con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 726. — Comm. di finanza, pag. 1203 - 89ª riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Martin Franklin - Oratore: Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*.
Camera, n. 1597 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
Legge 15 dicembre 1941-XX, n. 1492 (G. U. n. 12 del 1942).
- 1591.** - Autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad accordare mutui per l'anno 1941-XIX agli Istituti Fascisti autonomi per le case popolari per la complessiva somma di lire 250 milioni. — Comm. di finanza, pag. 1204 - 89ª riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Medolaghi.
Camera, n. 1605 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
Legge 12 gennaio 1942-XX, n. 72 (G. U. n. 49).
- 1592.** - Aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani da 140.000.000 a 200.000.000. — Comm. di finanza, pag. 1204 - 89ª riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Rebaudengo.
Camera, n. 1606 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
Legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1467 (G. U. n. 9 del 1942).
- 1593.** - Finanziamento spese di guerra della Regia marina. — Comm. di finanza, pag. 1134 - 87ª riunione, del 19 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Burzagli - Oratori: Sechi, Zupelli, Riccardi, *Sottosegretario di Stato per la marina*, Bevione, *Presidente della Commissione*.
Camera, n. 1616 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.
Legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1398 (G. U. n. 307).
- 1594.** - Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali. — Comm. di finanza, pag. 1206 - 89ª riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Marescalchi.

Camera, n. 1618 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1412 (*G. U.* n. 1 del 1942).

- 1595.** - Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo. — Comm. di finanza, pag. 1206 - 89^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Rebuca.

Camera, n. 1625 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1383 (*G. U.* n. 306).

- 1596.** - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. — Comm. di finanza, pag. 1181 - 88^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Nucci.

Camera, n. 1629 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 24 novembre 1941-XX, n. 1286 (*G. U.* n. 284).

- 1597.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, concernente proroga del termine della durata della occupazione provvisoria di beni immobili da parte dell'Opera Nazionale per i Combattenti. — Comm. dell'agricoltura, pag. 274 - 26^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Farina Mattia - Oratori: Morisani, Di Frassineto, Prampolini, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1553 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 31 ottobre 1941-XX.

Legge 29 novembre 1941-XX, n. 1646 (*G. U.* n. 50 del 1942).

- 1598.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, recante disposizioni per la disciplina e il controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità. — Comm. dell'agricoltura, pag. 275 - 26^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Montuori Raffaele - Oratori: Faina, Perris, Sarrocchi, Pucci, Tesio,

Rossi, Josa, Zamboni, Morisani, Prampolini, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1558 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 31 ottobre 1941-XX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1648 (*G. U.* n. 54 del 1942).

- 1599.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 829, contenente norme per la emissione e il trasporto di ordini di accreditamento per i servizi approvvigionamento dei legnami nazionali e del carbone vegetale in tempo di guerra. — Comm. dell'agricoltura, pag. 283 - 26^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Guidi Fabio.

Camera, n. 1604 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 31 ottobre 1941-XX.

Legge 8 dicembre 1941-XX, n. 1438 (*G. U.* n. 5 del 1942).

- 1600.** - Disciplina delle funzioni tutorie della Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale su alcuni atti dei consorzi. — Comm. dell'agricoltura, pag. 284 - 26^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Serpieri - Oratore: Montuori Raffaele.

Camera, n. 1630 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 31 ottobre 1941-XX.

Legge 8 dicembre 1941-XX, n. 1567 (*G. U.* n. 27 del 1942).

- 1601.** - Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio alle figlie di Guglielmo Marconi. — Comm. dell'educazione naz. e cult. pop., pag. 294 - 33^a riunione, del 17 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Maraviglia - Oratore: Belluzzo, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1596 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 30 ottobre 1941-XX.

Legge 29 novembre 1941-XX, n. 1337 (*G. U.* n. 298).

- 1602.** - Pagamenti da effettuarsi nel Regno per conto del Governo dell'Africa Orientale Italiana. — Comm. Africa it., pag. 66 - 13^a riunione, del 13 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Innocenti - Oratori: Mancini, Millosevich, *Presidente della Commissione*, Teruzzi, *Ministro dell'Africa italiana*, Volpi di Misurata.

Camera, n. 1636 - Comm. Africa it. - Riunione del 3 novembre 1941-XX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1477 (*G. U.* n. 10 del 1942).

1603. - Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera *a*), del Testo Unico delle leggi sanitarie. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 554 - 49^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Perna.

Camera, n. 1510 - Comm. aff. interni - Riunioni del 19 settembre e 6 novembre 1941-XX.

Legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1649 (*G. U.* n. 54 del 1942).

1604. - Aggiunte alle norme del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, relative alla compilazione degli atti di morte e di irreperibilità. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 556 - 49^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Barcellona.

Camera, n. 1540 - Comm. affari interni - Riunioni del 19 settembre e 6 novembre 1941-XX.

Legge 29 novembre 1941-XX, n. 1571 (*G. U.* n. 28 del 1942).

1605. - Obbligo della preventiva consultazione del Partito Nazionale Fascista per nomine, cariche od incarichi di interesse pubblico o di portata politica - Comm. aff. interni e giustizia, pag. 556 - 49^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Quilico - Oratore: Galli.

Camera, n. 1619 - Comm. aff. interni - Riunione del 6 novembre 1941-XX.

Legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407 (*G. U.* n. 1 del 1942).

1606. - Posizione dei rappresentanti dello Stato, del Partito e di altri enti pubblici presso società, istituti e aziende. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 558 - 49^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. D'Ancora.

Camera, n. 1622 - Comm. affari interni - Riunione del 6 novembre 1941-XX.

Legge 29 novembre 1941-XX, n. 1408 (*G. U.* n. 1 del 1942).

1607. - Riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi del Partito Nazio-

nale Fascista. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 558 - 49^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Scavonetti.

Camera, n. 1628 - Comm. affari interni - Riunione del 6 novembre 1941-XX.

Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1436 (*G. U.* n. 5 del 1942).

1608. - Modifica dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, concernente elargizioni a favore di famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze Armate di polizia, vittime del dovere. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 559 - 49^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Petrone Silvio.

Camera, n. 1632 - Comm. aff. interni - Riunione del 6 novembre 1941-XX.

Legge 22 gennaio 1942-XX, n. 181 (*G. U.* n. 67).

1609. - Modificazioni alle vigenti norme per la concessione di premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. — Comm. aff. interni e giustizia - 49^a riunione, del 20 novembre 1941-XX, - Relaz. del sen. Cardinali Pericle - Oratore: Facchinetti.

Camera, n. 1633 - Comm. aff. interni - Riunione del 6 novembre 1941-XX.

Legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1615 (*G. U.* n. 39 del 1942).

1610. - Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti e idonei a causare la sterilità nella donna. — Comm. aff. interni e giustizia, pagg. 561 e 582 - 49^a e 51^a riunione, del 20 novembre e 11 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Bastianelli Raffaele - Oratori: Spolverini, Genovesi, Valagussa, Micheli, Guaccero, Facchinetti, Barcellona, Giampietro, Guadagnini, *Presidente della Commissione*, Andreoni, Cardinali Pericle, Campolongo, Loffredo, Viale, Conci, Galli, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Camera, n. 1634 - Comm. aff. interni - Riunione del 6 novembre 1941-XX.

1611. - Integrazione delle vigenti norme circa il funzionamento dell'Ente autonomo Volturino con sede in Napoli. — Comm. aff. interni

- e giustizia, pag. 569 - 49^a riunione, del 20 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Sabini.
 Camera, n. 1635 - Comm. aff. interni - Riunione del 6 novembre 1941-XX.
 Legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1663 (G. U. n. 62 del 1942).
- 1613.** - Iscrizione negli albi forensi dei professionisti rimpatriati dall'Africa Italiana. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 573 - 50^a riunione, del 21 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Campolongo.
 Camera, n. 1640 - Comm. della giustizia - Riunione del 10 novembre 1941-XX.
 Legge 8 dicembre 1941-XX, n. 1486 (G. U. n. 11 del 1942).
- 1614.** - Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 574 - 50^a e 51^a riunione del 21 novembre e 11 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Loffredo - Oratori: Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Guadagnini, *Presidente della Commissione*, Putzolu *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
 Camera, n. 1641 - Comm. della giustizia - Riunione del 10 novembre 1941-XX.
- 1615.** - Passaggio allo Stato di istituti e scuole del Governatorato di Roma. — Comm. educaz. naz. e cult. pop., pag. 293 - 33^a riunione, del 17 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Montresor - Oratori: Bodrero, Belluzzo, *Presidente della Commissione*, Del Giudice, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*.
 Camera, n. 1599 - Comm. educaz. naz. - Riunioni del 24 ottobre e 12 novembre 1941-XX.
 Legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1435 (G. U. n. 5 del 1942).
- 1616.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, sul divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 441 - 39^a riunione, del 25 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Delle Donne - Oratori: Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*.
 Camera, n. 1637 - Comm. industria - Riunione del 14 novembre 1941-XX.
 Legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1641 (G. U. n. 49 del 1942).
- 1617.** - Istituzione di premi per le ricerche minerarie. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 443 - 39^a riunione, del 25 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Arnoni - Oratore: Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.
 Camera, n. 1642 - Comm. industria - Riunione del 14 novembre 1941-XX.
 Legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1542 (G. U. n. 21 del 1942).
- 1618.** - Norme per favorire la produzione di oli minerali greggi nazionali. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 444 - 39^a riunione, del 25 novembre 1941-XX. - Relaz. del sen. Gai - Oratori: Bennicelli, Jacobini, Petrillo, Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.
 Camera, n. 1643 - Comm. industria - Riunione del 14 novembre 1941-XX.
 Legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1479 (G. U. n. 10 del 1942).
- 1619.** - Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale tecnico addetto agli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 447 - 39^a riunione, del 25 novembre 1941-XX - Relaz. del sen. Marzano - Oratori: Scodnik, Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.
 Camera, n. 1644 - Comm. industria - Riunione del 14 novembre 1941-XX.
 Legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1659 (G. U. n. 59 del 1942).
- 1620.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, contenente integrazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 586 -

- 51^a riunione, dell'11 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. De Ruggiero - Oratore: Conci.
Camera, n. 1645 - Comm. aff. interni - Riunione del 2 dicembre 1941-XX.
Legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1416 (*G. U.* n. 1 del 1942).
- 1621.** - Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 587 - 51^a riunione, dell'11 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Andreoni - Oratori: Giampietro, Cianetti, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*.
Camera, n. 1537 - Comm. giustizia - Riunione del 3 dicembre 1941-XX.
Legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1611 (*G. U.* n. 37 del 1942).
- 1622.** - Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a partecipare alla «Unione per la copertura dei grandi rischi». (*Iniziato in Senato*). — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 454 - 40^a riunione, del 29 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Fagiolari - Oratore: Scodnik.
Camera, n. 1728 - Comm. gen. bilancio - Riunione del 16 gennaio 1942-XX.
Legge 12 febbraio 1942-XX, n. 184 (*G. U.* n. 67).
- 1623.** - Proroga delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, emanate con le leggi 3 giugno 1940, anno XVIII, n. 767 e 11 luglio 1941-XIX, n. 935. (*Iniziato in Senato*). — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 454 - 40^a riunione, del 29 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Salazar.
Camera, n. 1729 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 16 gennaio 1942-XX.
- 1624.** - Norme per la istituzione di nove borse di studio a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche. (*Iniziato in Senato*). — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 455 - 40^a Riunione, del 29 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Goggia.
Camera, n. 1730 - Comm. industria - Riunione del 16 gennaio 1942-XX.
- 1625.** - Nomina di un Alto Commissario per la esecuzione degli Accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige. (*Iniziato in Senato*). — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 594 - 52^a riunione, del 30 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Mosconi - Oratore: Padiglione.
Camera, n. 1736 - Comm. aff. interni - Riunione del 13 gennaio 1942-XX.
Legge 26 gennaio 1942-XX, n. 57 (*G. U.* n. 44).
- 1626.** - Norme integrative del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per l'estensione, alle dipendenti delle Amministrazioni degli Enti ausiliari, del trattamento spettante alle dipendenti statali durante la gravidanza e il puerperio. (*Iniziato in Senato*). — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 594 - 52^a riunione, del 30 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Micheli - Oratore: Spolverini.
Camera, n. 1737 - Comm. aff. interni - Riunione del 13 gennaio 1942-XX.
Legge 6 febbraio 1942-XX, n. 173 (*G. U.* n. 66).
- 1627.** - Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale. (*Iniziato in Senato*). — Comm. dell'agricoltura, pag. 299 - 27^a riunione, del 29 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Prampolini - Oratori: Serpieri, Faina, Di Frassineto, Todaro, Sarrocchi, Prampolini, *Presidente della Commissione*, Nannini, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* e Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.
Camera, n. 1724 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 17 gennaio 1942-XX.
Legge 12 febbraio 1942-XX n. 183 (*G. U.* n. 67).
- 1628.** - Modificazione degli articoli 166 e 184 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773. (*Iniziato in Senato*). — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 597 - 52^a riunione, del 30 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Sabini - Oratore: Guadagnini, *Presidente della Commissione*.
Camera, n. 1738 - Comm. aff. interni - Riunione del 13 gennaio 1942-XX.
Legge 29 gennaio 1942-XX, n. 182 (*G. U.* n. 67).

- 1629.** - Disciplina giuridica della professione di attuario. (*Iniziato in Senato*). — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 598 - 52^a riunione, del 30 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Abisso - Oratori: Galli, Masnata, Viale, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
Camera, n. 1732 - Comm. profess. e arti - Riunione del 15 gennaio 1942-XX.
- 1630.** - Assunzione di idonei dei concorsi di reclutamento nei ruoli di gruppo B e C delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (*Iniziato in Senato*). — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 600 - 52^a riunione, del 30 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Barcellona.
Camera, n. 1733 - Comm. giustizia - Riunione del 14 gennaio 1942-XX.
Legge 9 febbraio 1942-XX, n. 98 (G. U. n. 53).
- 1631.** - Nomina a posti di gruppo C dei graduati del Corpo degli agenti di custodia. (*Iniziato in Senato*). — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 601 - 52^a riunione, del 30 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Fabri - Oratore: Guadagnini, *Presidente della Commissione*.
Camera, n. 1734 - Comm. della giustizia. - Riunione del 14 gennaio 1942-XX.
Legge 9 febbraio 1942-XX, n. 195 (G. U. n. 69).
- 1632.** - Istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza. (*Iniziato in Senato*). Comm. aff. interni e giustizia, pag. 602 - 52^a riunione, del 30 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. De Ruggiero - Oratore: Guadagnini, *Presidente della Commissione*.
Camera, n. 1739 - Comm. aff. interni. - Riunione del 13 gennaio 1942-XX.
Legge 26 gennaio 1942-XX, n. 39 (G. U. n. 39).
- 1633.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1179, recante disposizioni temporanee per la provvista del vino da destinare alla distillazione. (*Iniziato in Senato*). Comm. dell'agricoltura, pag. 297 e 303 - 27^a riunione, del 29 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Marescalchi - Oratori: Todaro, Prampolini, *Presidente della Commissione*, Sarrocchi, Nannini, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*.
Camera, n. 1725 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 17 gennaio 1942-XX.
- 1670.** - Proroga del termine stabilito dal Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1925, per la concessione e l'utilizzazione di mutui di favore per la bonifica obbligatoria delle tenute incluse nel comprensorio del Consorzio di Ostia. — Comm. dell'agricoltura, pag. 298 - 27^a riunione, del 29 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Calisse.
Camera, n. 1696 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 19 dicembre 1941-XX.
Legge 15 gennaio 1942-XX, n. 32 (G. U. n. 39).
- 1671.** - Stanziamento di fondi per l'incremento della pesca nella Dalmazia e nel Quarnaro. — Comm. dell'agricoltura, pag. 299 - 27^a riunione, del 29 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Alessandrini.
Camera, n. 1710 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 19 dicembre 1941-XX.
Legge 8 gennaio 1942-XX, n. 16 - (G. U. n. 33).
- 1672.** - Agevolazioni fiscali per le attrezzature tecniche di ammasso. — Comm. dell'agricoltura, pag. 300 - 27^a riunione, del 29 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Bonardi.
Camera, n. 1717 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 19 dicembre 1941-XX.
Legge 15 gennaio 1942-XX, n. 31 - (G. U. n. 39).
- 1673.** - Modificazioni alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra. — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 604 - 52^a riunione, del 30 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Genovesi.
Camera, n. 1718 - Comm. gen. del bilancio - Riunione del 19 dicembre 1941-XX.
Legge 19 gennaio 1942-XX, n. 101 (G. U. n. 54).
- 1675.** - Conferimento al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo della facoltà di con-

cedere l'autorizzazione a procedere per reati commessi nel territorio di dette Isole. (*Iniziato in Senato*). — Comm. aff. interni e giustizia, pag. 605 - 52^a riunione, del 30 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Galli.

Camera, n. 1735 - Comm. della giustizia - Riunione del 14 gennaio 1942-XX.

Legge, 9 febbraio 1942-XX, n. 97 (*G. U.* n. 53).

1676. - Proroga dei contratti di affitto delle miniere di zolfo della Sicilia con scadenza entro il 31 dicembre 1941-XX. (*Iniziato in Senato*). — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 456 - 40^a riunione, del 29 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Jacobini.

Camera, n. 1731 - Comm. dell'industria - Riunione del 16 gennaio 1942-XX.

1677. - Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale. (*Iniziato in Senato*). - Comm. dell'agricoltura, pag. 300 - 27^a riunione, del 29 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Leopardi.

Camera, n. 1726 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 17 gennaio 1942-XX.

Legge 12 febbraio 1942-XX, n. 165 (*G. U.* n. 65).

1692. - Norme suppletive di quelle contenute nella legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1597, concernente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-1941. — Comm. economia corp. e autarchia, pag. 457 - 40^a riunione, del 29 dicembre 1941-XX - Relaz. del sen. Rota Francesco - Oratori: Gatti Salvatore, *Presidente della Commissione*, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Lissia, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.

Camera, n. 1693 - Comm. scambi comm. e legislaz. dog. - Riunione del 20 dicembre 1941-XX.

1699. - Premio ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino per la campagna 1942. (*Iniziato in Senato*). — Comm. dell'agricoltura - 27^a riunione, del 29 dicembre 1941, anno XX - Relaz. del sen. Josa - Oratori: Di Frassineto, Prampolini, *Presidente della Commissione*.

Camera, n. 1727 - Comm. dell'agricoltura - Riunione del 17 gennaio 1942-XX.



298341

Leggi approvate dalle Assemblee legislative e già promulgate

Leggi del 1941

LEGGE 30 gennaio	1941-XIX n.	14	S. n.	1220	LEGGE 23 gennaio	1941-XIX n.	147	S. n.	1198
» 13	» 1941-XIX n.	19	S. n.	1188	» 31	» 1941-XIX n.	148	S. n.	1195
» 16	» 1941-XIX n.	22	S. n.	1159	» 6 febbraio	1941-XIX n.	149	S. n.	1179
» 13	» 1941-XIX n.	23	S. n.	1174	» 11	» 1941-XIX n.	150	S. n.	1172
» 20	» 1941-XIX n.	28	S. n.	1185	» 23 gennaio	1941-XIX n.	151	S. n.	1175
» 20	» 1941-XIX n.	29	S. n.	1171	» 30	» 1941-XIX n.	152	S. n.	1156
» 20	» 1941-XIX n.	35	S. n.	1186	» 3 febbraio	1941-XIX n.	153	S. n.	1154
» 23	» 1941-XIX n.	36	S. n.	1163	» 11	» 1941-XIX n.	154	S. n.	1221
» 23	» 1941-XIX n.	37	S. n.	1164	» 20	» 1941-XIX n.	155	S. n.	1218
» 23	» 1941-XIX n.	38	S. n.	1165	» 20	» 1941-XIX n.	156	S. n.	1245
» 27	» 1941-XIX n.	39	S. n.	1189	» 24	» 1941-XIX n.	157	S. n.	1230
» 20	» 1941-XIX n.	45	S. n.	1168	» 24	» 1941-XIX n.	158	S. n.	1229
» 23	» 1941-XIX n.	46	S. n.	1208	» 27	» 1941-XIX n.	159	S. n.	1241
» 23	» 1941-XIX n.	47	S. n.	1204	» 27	» 1941-XIX n.	160	S. n.	1134
» 23	» 1941-XIX n.	48	S. n.	1205	» 11 marzo	1941-XIX n.	161	S. n.	1223
» 23	» 1941-XIX n.	49	S. n.	1200	» 20 gennaio	1941-XIX n.	162	S. n.	1187
» 23	» 1941-XIX n.	50	S. n.	1199	» 20	» 1941-XIX n.	163	S. n.	1184
» 23	» 1941-XIX n.	51	S. n.	1209	» 20	» 1941-XIX n.	164	S. n.	1173
» 23	» 1941-XIX n.	52	S. n.	1207	» 23	» 1941-XIX n.	165	S. n.	1182
» 23	» 1941-XIX n.	53	S. n.	1201	» 23	» 1941-XIX n.	166	S. n.	1211
» 23	» 1941-XIX n.	54	S. n.	1203	» 23	» 1941-XIX n.	167	S. n.	1196
» 11 febbraio	1941-XIX n.	59	S. n.	1214	» 23	» 1941-XIX n.	168	S. n.	1150
» 17	» 1941-XIX n.	61	S. n.	1260	» 17 febbraio	1941-XIX n.	169	S. n.	1237
» 17	» 1941-XIX n.	65	S. n.	1261	» 17	» 1941-XIX n.	170	S. n.	1236
» 20	» 1941-XIX n.	67	S. n.	1224	» 20	» 1941-XIX n.	171	S. n.	1244
» 27	» 1941-XIX n.	73	S. n.	1178	» 24	» 1941-XIX n.	172	S. n.	1226
» 30 gennaio	1941-XIX n.	84	S. n.	1170	» 23 gennaio	1941-XIX n.	173	S. n.	1202
» 20	» 1941-XIX n.	90	S. n.	1169	» 6 febbraio	1941-XIX n.	176	S. n.	1166
» 20	» 1941-XIX n.	105	S. n.	1212	» 16 gennaio	1941-XIX n.	177	S. n.	1181
» 23	» 1941-XIX n.	113	S. n.	1197	» 11 marzo	1941-XIX n.	178	S. n.	1228
» 23	» 1941-XIX n.	136	S. n.	1206	» 6 febbraio	1941-XIX n.	181	S. n.	1191
» 27	» 1941-XIX n.	137	S. n.	1161	» 11	» 1941-XIX n.	182	S. n.	1222
» 27	» 1941-XIX n.	138	S. n.	1162	» 11	» 1941-XIX n.	183	S. n.	1215
» 27	» 1941-XIX n.	139	S. n.	1160	» 24	» 1941-XIX n.	184	S. n.	1256
» 30	» 1941-XIX n.	140	S. n.	1213	» 24	» 1941-XIX n.	185	S. n.	1257
» 24 febbraio	1941-XIX n.	141	S. n.	1176	» 24	» 1941-XIX n.	186	S. n.	1217
» 30 gennaio	1941-XIX n.	143	S. n.	1194	» 27	» 1941-XIX n.	187	S. n.	1235
» 6 febbraio	1941-XIX n.	144	S. n.	1180	» 27	» 1941-XIX n.	188	S. n.	1242
» 13 gennaio	1941-XIX n.	145	S. n.	1126	» 24	» 1941-XIX n.	189	S. n.	1216
» 20	» 1941-XIX n.	146	S. n.	1157	» 20	» 1941-XIX n.	190	S. n.	1250
					» 3 marzo	1941-XIX n.	191	S. n.	1231
					» 3	» 1941-XIX n.	192	S. n.	1239

LEGGE	14 marzo	1941-XIX n.	193	- S. n.	1247
»	24 febbraio	1941-XIX n.	202	- S. n.	1265
»	27 gennaio	1941-XIX n.	204	- S. n.	1167
»	30 »	1941-XIX n.	205	- S. n.	1210
»	20 febbraio	1941-XIX n.	206	- S. n.	1219
»	24 »	1941-XIX n.	207	- S. n.	1263
»	24 »	1941-XIX n.	208	- S. n.	1227
»	14 marzo	1941-XIX n.	209	- S. n.	1246
»	17 »	1941-XIX n.	210	- S. n.	1274
»	27 gennaio	1941-XIX n.	222	- S. n.	1183
»	13 febbraio	1941-XIX n.	223	- S. n.	1158
»	24 »	1941-XIX n.	224	- S. n.	1243
»	11 marzo	1941-XIX n.	225	- S. n.	1253
»	17 »	1941-XIX n.	226	- S. n.	1273
»	17 »	1941-XIX n.	227	- S. n.	1272
»	24 febbraio	1941-XIX n.	254	- S. n.	1258
»	27 gennaio	1941-XIX n.	259	- S. n.	826
»	7 aprile	1941-XIX n.	260	- S. n.	1278
»	7 »	1941-XIX n.	261	- S. n.	1277
»	7 »	1941-XIX n.	266	- S. n.	1282
»	11 »	1941-XIX n.	267	- S. n.	1283
»	18 »	1941-XIX n.	277	- S. n.	1276
»	18 »	1941-XIX n.	278	- S. n.	1275
»	27 gennaio	1941-XIX n.	285	- S. n.	1177
»	27 »	1941-XIX n.	286	- S. n.	1192
»	3 marzo	1941-XIX n.	287	- S. n.	1238
»	17 »	1941-XIX n.	288	- S. n.	1249
»	11 aprile	1941-XIX n.	289	- S. n.	1279
»	17 marzo	1941-XIX n.	295	- S. n.	1225
»	7 aprile	1941-XIX n.	296	- S. n.	1281
»	18 »	1941-XIX n.	297	- S. n.	1288
»	7 »	1941-XIX n.	299	- S. n.	1240
»	3 marzo	1941-XIX n.	317	- S. n.	1232
»	11 aprile	1941-XIX n.	318	- S. n.	1286
»	11 »	1941-XIX n.	319	- S. n.	1285
»	11 »	1941-XIX n.	320	- S. n.	1287
»	6 febbraio	1941-XIX n.	346	- S. n.	1199
»	20 marzo	1941-XIX n.	366	- S. n.	1252
»	13 »	1941-XIX n.	383	- S. n.	1248
»	20 »	1941-XIX n.	384	- S. n.	1266
»	24 aprile	1941-XIX n.	385	- S. n.	1251
»	24 marzo	1941-XIX n.	390	- S. n.	1264
»	18 aprile	1941-XIX n.	391	- S. n.	1269
»	24 »	1941-XIX n.	392	- S. n.	1259
»	24 »	1941-XIX n.	393	- S. n.	1289
»	1 maggio	1941-XIX n.	422	- S. n.	1255
»	5 »	1941-XIX n.	423	- S. n.	1306
»	5 »	1941-XIX n.	424	- S. n.	1307
»	5 »	1941-XIX n.	425	- S. n.	1310
»	5 »	1941-XIX n.	430	- S. n.	1296
»	5 »	1941-XIX n.	431	- S. n.	1292
»	5 »	1941-XIX n.	443	- S. n.	1303
»	5 »	1941-XIX n.	444	- S. n.	1290
»	9 »	1941-XIX n.	451	- S. n.	1301
»	5 »	1941-XIX n.	456	- S. n.	1299
»	18 aprile	1941-XIX n.	469	- S. n.	1268
»	5 maggio	1941-XIX n.	470	- S. n.	1284
»	15 »	1941-XIX n.	471	- S. n.	1315
»	15 »	1941-XIX n.	474	- S. n.	1304
»	28 aprile	1941-XIX n.	475	- S. n.	1311
»	5 maggio	1941-XIX n.	480	- S. n.	1297

LEGGE	9 maggio	1941-XIX n.	485	- S. n.	1319
»	9 »	1941-XIX n.	490	- S. n.	1294
»	5 »	1941-XIX n.	491	- S. n.	1295
»	15 »	1941-XIX n.	498	- S. n.	1298
»	3 aprile	1941-XIX n.	499	- S. n.	1270
»	9 maggio	1941-XIX n.	500	- S. n.	1291
»	19 »	1941-XIX n.	501	- S. n.	1320
»	19 »	1941-XIX n.	502	- S. n.	1317
»	9 »	1941-XIX n.	506	- S. n.	1302
»	15 »	1941-XIX n.	507	- S. n.	1308
»	15 »	1941-XIX n.	508	- S. n.	1313
»	15 »	1941-XIX n.	509	- S. n.	1309
»	19 »	1941-XIX n.	510	- S. n.	1300
»	2 giugno	1941-XIX n.	518	- S. n.	1323
»	2 »	1941-XIX n.	519	- S. n.	1328
»	19 maggio	1941-XIX n.	539	- S. n.	1318
»	24 aprile	1941-XIX n.	560	- S. n.	1280
»	21 giugno	1941-XIX n.	566	- S. n.	1316
»	5 »	1941-XIX n.	567	- S. n.	1293
»	1 maggio	1941-XIX n.	615	- S. n.	1254
»	29 »	1941-XIX n.	616	- S. n.	1321
»	14 giugno	1941-XIX n.	617	- S. n.	1325
»	18 aprile	1941-XIX n.	620	- S. n.	1271
»	5 giugno	1941-XIX n.	621	- S. n.	680
»	19 maggio	1941-XIX n.	625	- S. n.	1314
»	19 »	1941-XIX n.	626	- S. n.	1233
»	14 giugno	1941-XIX n.	627	- S. n.	1322
»	14 »	1941-XIX n.	628	- S. n.	1324
»	14 »	1941-XIX n.	629	- S. n.	1326
»	14 »	1941-XIX n.	630	- S. n.	1327
»	22 aprile	1941-XIX n.	633	- S. n.	1153
»	8 luglio	1941-XIX n.	645	- S. n.	1367
»	28 giugno	1941-XIX n.	681	- S. n.	1390
»	11 luglio	1941-XIX n.	685	- S. n.	1392
»	11 »	1941-XIX n.	686	- S. n.	1393
»	19 maggio	1941-XIX n.	692	- S. n.	1312
»	4 luglio	1941-XIX n.	693	- S. n.	1396
»	4 »	1941-XIX n.	694	- S. n.	1398
»	4 »	1941-XIX n.	700	- S. n.	1397
»	28 »	1941-XIX n.	701	- S. n.	1456
»	28 »	1941-XIX n.	702	- S. n.	1466
»	8 »	1941-XIX n.	710	- S. n.	1368
»	4 »	1941-XIX n.	730	- S. n.	1349
»	4 »	1941-XIX n.	731	- S. n.	1372
»	4 »	1941-XIX n.	732	- S. n.	1400
»	11 »	1941-XIX n.	733	- S. n.	1391
»	11 »	1941-XIX n.	734	- S. n.	1363
»	11 »	1941-XIX n.	735	- S. n.	1405
»	11 »	1941-XIX n.	736	- S. n.	1394
»	4 »	1941-XIX n.	737	- S. n.	1354
»	4 »	1941-XIX n.	738	- S. n.	1340
»	4 »	1941-XIX n.	739	- S. n.	1352
»	4 »	1941-XIX n.	740	- S. n.	1356
»	4 »	1941-XIX n.	741	- S. n.	1353
»	4 »	1941-XIX n.	770	- S. n.	1399
»	19 »	1941-XIX n.	771	- S. n.	1408
»	19 »	1941-XIX n.	772	- S. n.	1388
»	4 »	1941-XIX n.	775	- S. n.	1346
»	11 »	1941-XIX n.	776	- S. n.	1334
»	19 »	1941-XIX n.	777	- S. n.	1395
»	4 »	1941-XIX n.	786	- S. n.	1333

LEGGE	4 luglio	1941-XIX n.	787	- S. n.	1350	LEGGE	25 luglio	1941-XIX n.	934	- S. n.	1386		
»	19	»	1941-XIX n.	788	- S. n.	1415	»	11	»	1941-XIX n.	935	- S. n.	1374
»	11	»	1941-XIX n.	793	- S. n.	1329	»	19	»	1941-XIX n.	936	- S. n.	1335
»	4	»	1941-XIX n.	800	- S. n.	1355	»	19	»	1941-XIX n.	937	- S. n.	1338
»	11	»	1941-XIX n.	801	- S. n.	1385	»	25	»	1941-XIX n.	938	- S. n.	1445
»	11	»	1941-XIX n.	802	- S. n.	1330	»	25	»	1941-XIX n.	939	- S. n.	1429
»	19	»	1941-XIX n.	803	- S. n.	1412	»	1 agosto	1941-XIX n.	940	- S. n.	1435	
»	25	»	1941-XIX n.	804	- S. n.	1417	»	1	»	1941-XIX n.	941	- S. n.	1430
»	4	»	1941-XIX n.	805	- S. n.	1342	»	17	»	1941-XIX n.	942	- S. n.	1484
»	4	»	1941-XIX n.	806	- S. n.	1401	»	25 luglio	1941-XIX n.	946	- S. n.	1446	
»	4	»	1941-XIX n.	807	- S. n.	1351	»	17 agosto	1941-XIX n.	947	- S. n.	1454	
»	11	»	1941-XIX n.	808	- S. n.	1332	»	17	»	1941-XIX n.	948	- S. n.	1462
»	11	»	1941-XIX n.	809	- S. n.	1357	»	1	»	1941-XIX n.	954	- S. n.	1432
»	11	»	1941-XIX n.	810	- S. n.	1331	»	1	»	1941-XIX n.	955	- S. n.	1341
»	11	»	1941-XIX n.	811	- S. n.	1373	»	17	»	1941-XIX n.	956	- S. n.	1457
»	19	»	1941-XIX n.	812	- S. n.	1411	»	17	»	1941-XIX n.	957	- S. n.	1460
»	19	»	1941-XIX n.	813	- S. n.	1387	»	17	»	1941-XIX n.	958	- S. n.	1452
»	19	»	1941-XIX n.	814	- S. n.	1389	»	17	»	1941-XIX n.	959	- S. n.	1453
»	25	»	1941-XIX n.	815	- S. n.	1409	»	17	»	1941-XIX n.	960	- S. n.	1467
»	11	»	1941-XIX n.	818	- S. n.	1378	»	17	»	1941-XIX n.	961	- S. n.	1455
»	11	»	1941-XIX n.	819	- S. n.	1377	»	19	»	1941-XIX n.	967	- S. n.	1305
»	11	»	1941-XIX n.	820	- S. n.	1384	»	17	»	1941-XIX n.	968	- S. n.	1468
»	11	»	1941-XIX n.	821	- S. n.	1375	»	11 luglio	1941-XIX n.	983	- S. n.	1359	
»	11	»	1941-XIX n.	822	- S. n.	1376	»	1 agosto	1941-XIX n.	984	- S. n.	1406	
»	24	»	1941-XIX n.	843	- S. n.	1423	»	1	»	1941-XIX n.	985	- S. n.	1438
»	4	»	1941-XIX n.	849	- S. n.	1348	»	27 giugno	1941-XIX n.	987	- S. n.	1193	
»	19	»	1941-XIX n.	850	- S. n.	1414	»	1 agosto	1941-XIX n.	988	- S. n.	1489	
»	25	»	1941-XIX n.	864	- S. n.	1434	»	17	»	1941-XIX n.	989	- S. n.	1471
»	19	»	1941-XIX n.	867	- S. n.	1336	»	17	»	1941-XIX n.	990	- S. n.	1463
»	4	»	1941-XIX n.	871	- S. n.	1347	»	24	»	1941-XIX n.	991	- S. n.	1491
»	4	»	1941-XIX n.	872	- S. n.	1369	»	17	»	1941-XIX n.	995	- S. n.	1465
»	25	»	1941-XIX n.	883	- S. n.	1333	»	4 settem.	1941-XIX n.	1034	- S. n.	1499	
»	19	»	1941-XIX n.	899	- S. n.	1379	»	25 luglio	1941-XIX n.	1041	- S. n.	1361	
»	19	»	1941-XIX n.	900	- S. n.	1413	»	25	»	1941-XIX n.	1042	- S. n.	1448
»	25	»	1941-XIX n.	901	- S. n.	1444	»	17 agosto	1941-XIX n.	1043	- S. n.	1464	
»	25	»	1941-XIX n.	902	- S. n.	1424	»	24	»	1941-XIX n.	1044	- S. n.	1470
»	25	»	1941-XIX n.	903	- S. n.	1441	»	24	»	1941-XIX n.	1045	- S. n.	1474
»	8 agosto	1941-XIX n.	904	- S. n.	1410	»	24	»	1941-XIX n.	1046	- S. n.	1473	
»	4 luglio	1941-XIX n.	905	- S. n.	1344	»	24 luglio	1941-XIX n.	1049	- S. n.	1345		
»	11	»	1941-XIX n.	906	- S. n.	1360	»	24 agosto	1941-XIX n.	1050	- S. n.	1479	
»	19	»	1941-XIX n.	907	- S. n.	1370	»	29	»	1941-XIX n.	1051	- S. n.	1472
»	19	»	1941-XIX n.	908	- S. n.	1371	»	29	»	1941-XIX n.	1052	- S. n.	1480
»	25	»	1941-XIX n.	909	- S. n.	1422	»	8	»	1941-XIX n.	1056	- S. n.	1337
»	25	»	1941-XIX n.	910	- S. n.	1421	»	24	»	1941-XIX n.	1057	- S. n.	1478
»	25	»	1941-XIX n.	911	- S. n.	1420	»	29	»	1941-XIX n.	1058	- S. n.	1488
»	27 giugno	1941-XIX n.	915	- S. n.	1364	»	1	»	1941-XIX n.	1063	- S. n.	1431	
»	27	»	1941-XIX n.	916	- S. n.	1365	»	17	»	1941-XIX n.	1064	- S. n.	1486
»	11 luglio	1941-XIX n.	917	- S. n.	1402	»	17	»	1941-XIX n.	1065	- S. n.	1485	
»	11	»	1941-XIX n.	918	- S. n.	1382	»	24	»	1941-XIX n.	1066	- S. n.	1449
»	11	»	1941-XIX n.	919	- S. n.	1381	»	24	»	1941-XIX n.	1067	- S. n.	1481
»	19	»	1941-XIX n.	920	- S. n.	1426	»	14 settem.	1941-XIX n.	1068	- S. n.	1458	
»	19	»	1941-XIX n.	921	- S. n.	1427	»	14	»	1941-XIX n.	1069	- S. n.	1497
»	25	»	1941-XIX n.	922	- S. n.	1443	»	25 luglio	1941-XIX n.	1074	- S. n.	1418	
»	25	»	1941-XIX n.	923	- S. n.	1442	»	24 agosto	1941-XIX n.	1075	- S. n.	1476	
»	25	»	1941-XIX n.	924	- S. n.	1447	»	24	»	1941-XIX n.	1076	- S. n.	1477
»	8 agosto	1941-XIX n.	925	- S. n.	1461	»	4 luglio	1941-XIX n.	1080	- S. n.	1339		
»	11 luglio	1941-XIX n.	928	- S. n.	1366	»	29 agosto	1941-XIX n.	1092	- S. n.	1483		
»	25	»	1941-XIX n.	929	- S. n.	1380	»	25 luglio	1941-XIX n.	1098	- S. n.	1428	
»	1 agosto	1941-XIX n.	930	- S. n.	1433	»	14 settem.	1941-XIX n.	1107	- S. n.	1494		
»	1	»	1941-XIX n.	931	- S. n.	1490	»	14	»	1941-XIX n.	1112	- S. n.	1493
»	1	»	1941-XIX n.	932	- S. n.	1436	»	14	»	1941-XIX n.	1113	- S. n.	1482

LEGGE	14 settem.	1941-XIX	n. 1114	- S. n.	1492
»	14 »	1941-XIX	n. 1115	- S. n.	1496
»	8 agosto	1941-XIX	n. 1126	- S. n.	1489
»	17 »	1941-XIX	n. 1131	- S. n.	1469
»	15 luglio	1941-XIX	n. 1135	- S. n.	1416
»	25 »	1941-XIX	n. 1136	- S. n.	1419
»	8 agosto	1941-XIX	n. 1137	- S. n.	1487
»	17 »	1941-XIX	n. 1138	- S. n.	1487
»	14 settem.	1941-XIX	n. 1139	- S. n.	1495
»	19 luglio	1941-XIX	n. 1149	- S. n.	1358
»	24 agosto	1941-XIX	n. 1150	- S. n.	1475
»	20 settem.	1941-XIX	n. 1151	- S. n.	1498
»	25 luglio	1941-XIX	n. 1156	- S. n.	1407
»	24 agosto	1941-XIX	n. 1157	- S. n.	1459
»	17 ottobre	1941-XIX	n. 1164	- S. n.	1502
»	17 »	1941-XIX	n. 1165	- S. n.	1511
»	4 luglio	1941-XIX	n. 1186	- S. n.	1343
»	31 ottobre	1941-XX	n. 1200	- S. n.	1506
»	12 novem.	1941-XX	n. 1247	- S. n.	1533
»	12 »	1941-XX	n. 1248	- S. n.	1534
»	8 agosto	1941-XIX	n. 1251	- S. n.	1362
»	31 ottobre	1941-XX	n. 1265	- S. n.	1505
»	24 novem.	1941-XX	n. 1286	- S. n.	1596
»	24 »	1941-XX	n. 1291	- S. n.	1587
»	24 ottobre	1941-XIX	n. 1293	- S. n.	1507
»	25 »	1941-XIX	n. 1294	- S. n.	1510
»	8 agosto	1941-XIX	n. 1313	- S. n.	1440
»	24 novem.	1941-XX	n. 1314	- S. n.	1523
»	24 »	1941-XX	n. 1315	- S. n.	1525
»	24 »	1941-XX	n. 1319	- S. n.	1536
»	31 ottobre	1941-XX	n. 1322	- S. n.	1504
»	7 novem.	1941-XX	n. 1323	- S. n.	1501
»	14 »	1941-XX	n. 1324	- S. n.	1515
»	24 ottobre	1941-XIX	n. 1327	- S. n.	1503
»	29 novem.	1941-XX	n. 1337	- S. n.	1601
»	29 »	1941-XX	n. 1338	- S. n.	1574
»	7 novem.	1941-XX	n. 1360	- S. n.	1514
»	14 »	1941-XX	n. 1361	- S. n.	1532
»	24 »	1941-XX	n. 1362	- S. n.	1524
»	24 »	1941-XX	n. 1363	- S. n.	1528
»	2 dicembre	1941-XX	n. 1364	- S. n.	1571
»	5 »	1941-XX	n. 1382	- S. n.	1573
»	9 »	1941-XX	n. 1383	- S. n.	1595
»	9 »	1941-XX	n. 1384	- S. n.	1576
»	11 »	1941-XX	n. 1385	- S. n.	1584
»	17 novem.	1941-XX	n. 1391	- S. n.	1587
»	5 dicembre	1941-XX	n. 1392	- S. n.	1589
»	5 »	1941-XX	n. 1393	- S. n.	1518
»	5 »	1941-XX	n. 1394	- S. n.	1500
»	5 »	1941-XX	n. 1395	- S. n.	1568
»	5 »	1941-XX	n. 1396	- S. n.	1569
»	5 »	1941-XX	n. 1397	- S. n.	1575
»	9 »	1941-XX	n. 1398	- S. n.	1593
»	9 »	1941-XX	n. 1399	- S. n.	1586
»	11 »	1941-XX	n. 1400	- S. n.	1551
»	29 novem.	1941-XX	n. 1405	- S. n.	1512
»	17 ottobre	1941-XIX	n. 1406	- S. n.	1508
»	29 novem.	1941-XX	n. 1407	- S. n.	1605
»	29 »	1941-XX	n. 1408	- S. n.	1606
»	5 dicembre	1941-XX	n. 1409	- S. n.	1527
»	5 »	1941-XX	n. 1410	- S. n.	1570


LEGGE	5 dicembre	1941-XX	n. 1411	- S. n.	1564
»	5 »	1941-XX	n. 1412	- S. n.	1594
»	5 »	1941-XX	n. 1413	- S. n.	1519
»	11 »	1941-XX	n. 1414	- S. n.	1567
»	11 »	1941-XX	n. 1415	- S. n.	1550
»	16 »	1941-XX	n. 1416	- S. n.	1620
»	11 »	1941-XX	n. 1426	- S. n.	1554
»	20 novem.	1941-XX	n. 1432	- S. n.	1540
»	20 »	1941-XX	n. 1433	- S. n.	1451
»	2 dicembre	1941-XX	n. 1434	- S. n.	1541
»	5 »	1941-XX	n. 1435	- S. n.	1615
»	5 »	1941-XX	n. 1436	- S. n.	1607
»	5 »	1941-XX	n. 1437	- S. n.	1520
»	8 »	1941-XX	n. 1438	- S. n.	1599
»	8 »	1941-XX	n. 1439	- S. n.	1566
»	11 »	1941-XX	n. 1440	- S. n.	1556
»	14 novem.	1941-XX	n. 1442	- S. n.	1450
»	11 dicembre	1941-XX	n. 1464	- S. n.	1563
»	11 »	1941-XX	n. 1465	- S. n.	1555
»	11 »	1941-XX	n. 1466	- S. n.	1549
»	11 »	1941-XX	n. 1467	- S. n.	1592
»	29 »	1941-XX	n. 1468	- S. n.	1572
»	29 »	1941-XX	n. 1469	- S. n.	1577
»	29 »	1941-XX	n. 1470	- S. n.	1579
»	24 novem.	1941-XX	n. 1473	- S. n.	1543
»	24 »	1941-XX	n. 1474	- S. n.	1544
»	24 »	1941-XX	n. 1475	- S. n.	1542
»	5 dicembre	1941-XX	n. 1476	- S. n.	1530
»	5 »	1941-XX	n. 1477	- S. n.	1602
»	5 »	1941-XX	n. 1478	- S. n.	1560
»	29 »	1941-XX	n. 1479	- S. n.	1618
»	20 novem.	1941-XX	n. 1485	- S. n.	1539
»	8 dicembre	1941-XX	n. 1486	- S. n.	1613
»	20 novem.	1941-XX	n. 1489	- S. n.	1538
»	5 dicembre	1941-XX	n. 1490	- S. n.	1526
»	11 »	1941-XX	n. 1491	- S. n.	1562
»	15 »	1941-XX	n. 1492	- S. n.	1590
»	18 »	1941-XX	n. 1493	- S. n.	1583
»	5 »	1941-XX	n. 1497	- S. n.	1565
»	24 novem.	1941-XX	n. 1506	- S. n.	1545
»	5 dicembre	1941-XX	n. 1507	- S. n.	1546
»	5 »	1941-XX	n. 1508	- S. n.	1548
»	16 »	1941-XX	n. 1509	- S. n.	1557
»	16 »	1941-XX	n. 1533	- S. n.	1585
»	5 »	1941-XX	n. 1540	- S. n.	1521
»	5 »	1941-XX	n. 1541	- S. n.	1522
»	16 »	1941-XX	n. 1542	- S. n.	1617
»	16 »	1941-XX	n. 1543	- S. n.	1559
»	18 »	1941-XX	n. 1544	- S. n.	1588
»	11 »	1941-XX	n. 1561	- S. n.	1580
»	8 »	1941-XX	n. 1567	- S. n.	1600
»	11 »	1941-XX	n. 1568	- S. n.	1578
»	16 »	1941-XX	n. 1569	- S. n.	1561
»	27 »	1941-XX	n. 1570	- S. n.	1509
»	29 novem.	1941-XX	n. 1571	- S. n.	1604
»	5 dicembre	1941-XX	n. 1572	- S. n.	1531
»	16 »	1941-XX	n. 1611	- S. n.	1621
»	16 »	1941-XX	n. 1614	- S. n.	1558
»	27 »	1941-XX	n. 1615	- S. n.	1609
»	11 »	1941-XX	n. 1640	- S. n.	1517
»	29 »	1941-XX	n. 1641	- S. n.	1616

LEGGE	29 novem.	1941-XX	n. 1646	- S. n. 1597
»	29 dicembre	1941-XX	n. 1659	- S. n. 1619
»	5	»	1941-XX	n. 1648 - S. n. 1598
»	27	»	1941-XX	n. 1649 - S. n. 1603
»	11	»	1941-XX	n. 1662 - S. n. 1552
»	16	»	1941-XX	n. 1663 - S. n. 1611

Leggi del 1942

LEGGE	8 gennaio	1942-XX	n. 16	- S. n. 1671
»	15	»	1942-XX	n. 30 - S. n. 1582
»	15	»	1942-XX	n. 31 - S. n. 1672
»	15 gennaio	1942-XX	n. 32	- S. n. 1670
»	26	»	1942-XX	n. 39 - S. n. 1632
»	26	»	1942-XX	n. 57 - S. n. 1625

LEGGE	29 gennaio	1942-XX	n. 67	- S. n. 1657
»	12	»	1942-XX	n. 72 - S. n. 1591
»	6 febbraio	1942-XX	n. 95	- S. n. 1658
»	9	»	1942-XX	n. 97 - S. n. 1675
»	9	»	1942-XX	n. 98 - S. n. 1630
»	19 gennaio	1942-XX	n. 101	- S. n. 1673
»	15	»	1942-XX	n. 159 - S. n. 1692
»	12 febbraio	1942-XX	n. 165	- S. n. 1677
»	6	»	1942-XX	n. 173 - S. n. 1626
»	22 gennaio	1942-XX	n. 181	- S. n. 1608
»	29	»	1942-XX	n. 182 - S. n. 1628
»	12 febbraio	1942-XX	n. 183	- S. n. 1627
»	12	»	1942-XX	n. 184 - S. n. 1622
»	9	»	1942-XX	n. 195 - S. n. 1631
»	23	»	1942-XX	n. 230 - S. n. 1513



DOCUMENTI

- Doc. XV.** - Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di gennaio 1941, anno XIX. — Relaz. del sen. Ferrari Cristoforo, Comm. delle forze armate, p. 432; relaz. del sen. De Ruggiero, Comm. degli affari interni e giustizia, p. 411.
- Doc. XVI.** - Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nel mese di febbraio 1941-XIX. — Relaz. del sen. Ciraolo, Comm. delle forze armate, p. 445.
- Doc. XVII.** - Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940, anno XVIII. — Relaz. dei senatori questori al Consiglio di Presidenza. Discuss. comitato segreto del 30 aprile 1941.
- Doc. XVII-A.** - Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII. — Relaz. della Presidenza della Comm. di finanza. Discuss. comitato segreto del 30 aprile 1941.
- Doc. XVIII.** - Progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX. — Relaz. dei senatori questori al Consiglio di Presidenza. Discuss. comitato segreto del 30 aprile 1941.
- Doc. XVIII-A.** - Progetto di bilancio del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941, anno XIX al 30 giugno 1942-XX. — Relaz. della Presidenza della Comm. di finanza. Discuss. comitato segreto del 30 aprile 1941.
- Doc. XIX.** - Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di aprile 1941, anno XIX. — Relaz. del sen. D'Ancora, Comm. degli affari interni e della giustizia, p. 528.
- Doc. XX.** - Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di giugno 1941, anno XIX. — Relaz. del sen. Nosedà, Comm. degli affari interni e della giustizia, p. 540.
- Doc. XXI.** - Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di luglio 1941, anno XIX. — Relaz. del sen. Marinetti, Comm. forze armate, pag. 525.
- Doc. XXII.** - Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di luglio 1941, anno XIX. — Relaz. del sen. Nosedà, Comm. degli affari interni e della giustizia, p. 540.
- Doc. XXIII.** - Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di ottobre 1941, anno XIX. — Relaz. del sen. Padiglione, Comm. degli affari interni e giustizia, p. 576.
- Doc. XXIV.** - Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di ottobre 1941-XIX-XX. — Relaz. del sen. Marinetti, Comm. forze armate, p. 525.
-

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

AP	Assemblea Plenaria
Fi	Commissione di Finanza
Es D . .	Commissione degli Affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale
IG	Commissione degli Affari interni e della Giustizia
AI	Commissione degli Affari dell'Africa Italiana
Fa	Commissione delle Forze armate
E Cp . .	Commissione dell'Educazione nazionale e della Cultura popolare
LC	Commissione dei Lavori pubblici e delle Comunicazioni
Ag	Commissione dell'Agricoltura
Ec A . .	Commissione dell'Economia corporativa e dell'Autarchia
CS	Commissioni speciali

INDICE GENERALE ALFABETICO ⁽¹⁾

A

- ABISSO ANGELO: relatore sul n. 1337, IG, p. 516; n. 1503, IG, p. 541; n. 1629, IG, p. 598.
- A. Ca. I., vedi: *Azienda Carboni Italiani*.
- Accademia delle Scienze di Torino, n. 1326, cessione edificio da parte dello Stato, Fi, p. 1009.
- Accademia Svedese in Roma, n. 1463, concessione area demaniale, Fi, p. 1081.
- Accordi italo-tedeschi per l'Alto Adige, n. 1625, esecuzione, IG, p. 594.
- Acido citrico, n. 1448, per anti-crittogamici, Ag, p. 245.
- Acquedotti, n. 1280, in A. O. I., Fi, p. 830.
- Aeropoli alpina, n. 1565, costruzione sul Doss di Trento, Fa, p. 525.
- Aeromobile, n. 1154, apparecchi nemici atterrati, ammarrati o caduti in territorio nazionale, IG, p. 326; n. 1236, divieto di cessione di aeromobili civili a stranieri, Fa, p. 424.
- Aeronautica civile, n. 1445, linee aeree Italia-Ungheria, Es D, p. 275.
- Aeronautica militare, n. 1157, indennità approntamento, Fa, p. 404; n. 1158, diploma comandante superiore aeromobile, Fa, p. 404; n. 1234, collocamento in congedo speciale ufficiali, Fa, p. 423; n. 1235, reclutamento ufficiali genio aeronautico, Fa, p. 423; n. 1241, avanzamento ufficiali in congedo speciale, Fa, p. 431; n. 1242, modifiche organico genio aeronautico, Fa, p. 432; n. 1301, reclutamento e avanzamento ufficiali, Fa, p. 454; n. 1380, reclutamento e avanzamento ufficiali, Fa, p. 469; n. 1381, personale militare, Fa, p. 469; n. 1382, sottufficiali assistenti tecnici del genio aeronautico, Fa, pagina 469; n. 1402, avanzamento militari feriti, Fa, p. 473; n. 1418, reclutamento tenenti genio aeronautico, Fa, p. 490; n. 1419, corsi allievi ufficiali piloti di complemento, Fa, p. 490; n. 1475, nomina a sottotenente, Fa, p. 502; n. 1551, organico corpo commissariato, Fa, p. 516; n. 1580, spese dipendenti dallo stato di guerra, Fi, p. 1173.
- Aeronautica militare, vedi anche: *Forze Armate*.
- Aeronautica (Ministero), n. 1169, impegni per spese di guerra, Fi, p. 743; n. 1297, preventivo 1941-1942, Fi, Fa, p. 870.
- Affari, n. 1396, tasse e imposte, Fi, p. 1033.
- Affari esteri (Ministero), n. 1315, preventivo 1941-1942, Fi, Es D, p. 978; n. 1453, maggiori assegnazioni, Fi, p. 1067; n. 1494, maggiori assegnazioni, Fi, p. 1120; n. 1540, danni di guerra ai funzionari, Es D, p. 289.
- Affissioni, n. 1211, disciplina E Cp, p. 148.
- Africa italiana, n. 1489, corpo di polizia, AI, p. 61; n. 1490, amministrazione enti a carattere economico, AI, p. 63; n. 1566, finanziamento spese di guerra, Fi, p. 1138; n. 1613, professionisti rimpatriati, IG, p. 573.
- Africa italiana (Ministero), n. 1293, preventivo 1941-1942, Fi, AI, p. 954.

(1) Il numero preceduto dall'abbreviazione n. corrisponde allo stampato degli Atti del Senato. Il numero preceduto dall'abbreviazione p. rinvia alla pagina delle discussioni.

- Africa Orientale Italiana, n. 1280, Ente acquedotti, Fi, p. 830; n. 1370, Azienda Monopolio Banane, AI, p. 58; n. 1461, Buoni del Tesoro novennali, Fi, p. 1080; n. 1602, pagamenti per conto del Governo dell'A. O. I., AI, p. 66.
- Agenti di custodia, n. 1631, nomina dei graduati al gruppo C, IG, p. 601.
- Agenti di pubblica sicurezza, n. 1260, aumento organico, IG, p. 409.
- Agevolazioni fiscali, n. 1167, Fi, p. 767; n. 1168, Fi, p. 745.
- Aggiunta di famiglia, n. 1400, aumento del 40 %, Fi, p. 1035.
- A. G. I. P., vedi: *Azienda Generale Italiana Petroli*.
- AGO PIETRO: relatore sul n. 1178, Fa, p. 406; n. 1477, Fa, p. 503; oratore sul n. 1558, Fa, p. 520.
- Agricoltura (Ministero), n. 1292, preventivo 1941-1942, Fi, Ag, p. 874; n. 1329, ordini accreditamento, Ag, p. 237.
- Albania, n. 1407, giacimenti di combustibile fossile, Ec A, p. 412; n. 1416, giacimenti petroliferi di Patos, Fi, p. 1062; n. 1428, prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche, Es D, p. 270; n. 1429, trattamento economico personale civile, Es D, p. 271; n. 1446, traffico delle navi coi territori dell'ex-Regno di Jugoslavia, Es D, p. 276; n. 1538, pagamento danni di guerra, Es D, p. 284; n. 1541, contributo straordinario a favore del Governo albanese, Fi, p. 1138.
- Alberghi, pensioni e locande, n. 1542, proroga classifica nazionale, E Cp, p. 286; n. 1545, provvedimenti a favore delle industrie alberghiere, E Cp, p. 287.
- ALBERTI ADRIANO: oratore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 317; n. 1215, E Cp, p. 216; n. 1405, E Cp, p. 261.
- ALBERTINI ANTONIO: relatore sul n. 1535, Fi, p. 1136.
- Albi forensi, n. 1613, professionisti rimpatriati dall'Africa Italiana, I G, p. 573.
- Albo degli architetti, n. 1302, professori di disegno architettonico, E Cp, p. 253.
- ALDROVANDI MARESCOTTI LUIGI, *Presidente della Commissione degli affari esteri, scambi commerciali e legislazione doganale*, relatore sul n. 1315, Fi, Es D, p. 978; n. 1541, Fi, p. 1138; oratore sul n. 1186, Es D, p. 206; n. 1264, Es D, p. 220; n. 1305, Es D, p. 258; n. 1318, Es D, p. 239.
- ALESSANDRINI GIULIO: relatore sul n. 1671, Ag, p. 299.
- Alloggi per operai, n. 1197, miniere di zolfo in Sicilia, LC, p. 272.
- Alluvioni, piene, frane e mareggiate, n. 1204, riparazioni danni, LC, p. 278; n. 1524, riparazioni danni alluvioni autunno 1940, LC, p. 438.
- ALOISI POMPEO: oratore sul n. 1263, Es D, p. 218; n. 1264, Es D, p. 220; n. 1318, Es D, p. 239.
- Alto Adige, n. 1625, Alto Commissario per esecuzioni Accordi italo-tedeschi, IG, p. 594.
- Alunni delle R. Scuole, n. 1483, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni E Cp, p. 268.
- AMANTEA LUIGI: relatore sul n. 1556, Fa, p. 518.
- AMICUCCI ERMANNINO, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, n. 1190, Ec A, p. 323; n. 1193, Ec A, p. 337; n. 1269, Ec A, p. 347; n. 1270, Ec A, p. 351; n. 1303, Fi, Ec A, p. 938; n. 1358, Ec A, p. 398; n. 1359, Ec A, p. 399; n. 1362, Ec A, p. 410; n. 1426, Ec A, p. 418; n. 1438, Ec A, p. 421; n. 1450, Ec A, p. 428; n. 1483, E Cp, p. 269; n. 1513, Ec A, p. 440; n. 1514, Ec A, p. 430; n. 1516, Ec A, p. 434; n. 1616, Ec A, p. 443; n. 1617, Ec A, p. 444; n. 1618, Ec A, p. 447; n. 1619, Ec A, p. 449; n. 1692, Ec A, p. 459.
- Ammassi, n. 1330, spese di gestione, Ag, p. 238; n. 1491, cereali e fave, Ag, p. 263; n. 1672, attrezzature tecniche, Ag, p. 300.
- Amministrazione finanziaria dello Stato, numero 1173, partecipazione società importazione ed esportazione bestiame, Fi, p. 746.
- ANDREONI ANTONIO: relatore sul n. 1638, IG, p. 527; n. 1621, IG, p. 587; n. 1610, IG, p. 582.
- ANSELMINI GIORGIO: relatore sul n. 1506, IG, p. 532.
- Anticrittogamici, n. 1448, acido citrico, Ag, p. 245.
- Appalti, n. 1408, imposta di registro, Fi, p. 1046.
- APPIOTTI GIACOMO, n. 1489, AI, p. 61.
- Apuania, n. 1198, piano regolatore, LC, p. 273.
- Architetti, n. 1302, albo, E Cp, p. 253.
- Arcipelago Toscano, n. 1208, linee di navigazione, LC, p. 284.

Argento, n. 1616, divieto di esportazione, Ec A, p. 441.

ARLOTTA MARIO: relatore sul n. 1184, Es D, p. 202; n. 1264, Es D, p. 218; n. 1429, Es D, p. 271; n. 1451, Es D, p. 282; oratore sul n. 1217, Es D, p. 212.

ARNONI FORTUNATO: relatore sul n. 1617, Ec A, p. 443.

ASINARI DI BERNEZZO GIUSEPPE MARIO: relatore sul n. 1548, Fa, p. 513.

Assegni familiari, n. 1269, operai richiamati alle armi, Ec A, p. 344; n. 1406, capi famiglia, Ec A, p. 411.

Assicurazione obbligatoria, n. 1196, invalidità e vecchiaia, Ec A, p. 331; n. 1249, infortuni sul lavoro in agricoltura, Ag, p. 175; n. 1360, nuzialità e natalità richiamati alle armi, Ec A, p. 399; n. 1440, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità, Ec A, p. 422; n. 1483, infortuni alunni Regie scuole, E Cp, p. 268.

Assicurazioni, n. 1126, malattie addetti uffici navigazione, Ec A, p. 344; n. 1183, riassicurazione rischi relativi ai crediti di esportazione, Ec A, p. 319; n. 1192, contro i danni con effetto differito, Ec A, p. 330.

Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, n. 1237, medaglia « Unità d'Italia », Fa, p. 425.

Associazione nazionale per il controllo della combustione, n. 1361, riscossione tasse, Ec A, p. 401.

Atti delle assemblee costituenti italiane, n. 1372, pubblicazione, E Cp, p. 258.

Atti di morte e di irreperibilità, n. 1604, compilazione, IG, p. 556.

Atti privati non registrati, n. 1579, nullità, Fi, p. 1145.

Attività assistenziali straordinarie, n. 1454, Dopolavoro delle Forze Armate, Fi, p. 1068.

Attrezzature tecniche di ammasso, n. 1672, agevolazioni fiscali, Ag, p. 300.

Attuario, n. 1629, disciplina giuridica della professione, IG, p. 598.

Automobilismo, n. 1397, pubblico registro automobilistico, Fi, p. 1033.

Autoservizi di linea, n. 1526, modificazione legge, LC, p. 439.

Autostrade, n. 1471, Firenze-Lucca, Fi, LC, p. 1099; n. 1518, circolazione velocipedi, LC, p. 431.

Autoveicoli, n. 1185, restituzione dei diritti per gli autoveicoli che si esportano, Es D, p. 203; n. 1238, precettazione di attrezzi e parti di ricambio, Fa, p. 425; n. 1281, coloritura di alcuni tipi di automezzi, LC, p. 314; n. 1355, limiti massimi velocità, LC, p. 371; n. 1398, tassa unica di circolazione, Fi, p. 1034; n. 1550, divieto di alienazione a cittadini esteri, Fa, p. 515.

Avanzamento, n. 1180, ufficiali e sottufficiali celibi, Fa, p. 408.

Avventizi squadristi, n. 1581, sistemazione, Fi, p. 1198.

Avviamento professionale (scuole), n. 1195, soppressione della lingua straniera, E Cp, p. 147.

Azienda carboni italiani, n. 1407, giacimenti in Albania, Ec A, p. 412.

Azienda Generale Italiana Petroli, n. 1416, finanziamento, Fi, p. 1062.

Azienda Minerali Metallici Italiani, n. 1592, aumento del capitale, Fi, p. 1204.

Azienda Monopolio Banane, n. 1370, pagamenti spese, AI, p. 58.

B

BACCELLI ALFEDO: relatore sul n. 1262, Fi, p. 793; n. 1277, Fi, p. 824; oratore sul n. 1570, Fi, p. 1142.

BALBINO GIULIANO: relatore sul n. 1534, E Cp, p. 285.

Balbo Italo, n. 1174, assegno straordinario alla vedova, Fi, p. 747.

Banchi di stagno degli esercizi pubblici, n. 1426, denuncia e raccolta, Ec A, p. 418.

Barbiellini Amidei Bernardo, n. 1328, pensione alla vedova, Fi, p. 1012.

BARCELLONA CARLO: relatore sul n. 1257, IG, p. 395; n. 1604, IG, p. 556; n. 1630, IG, p. 600; oratore sul n. 1610, IG, pp. 561 e 582.

Bari, n. 1520, sistemazione del porto, LC, p. 432; n. 1532, provvedimenti finanziari, Fi, p. 1199.

BARTOLI ALFONSO: relatore sul n. 1352, LC, p. 367; oratore sul n. 291, Fi, E Cp, p. 958.

BARTOLINI DOMENICO: relatore sul n. 1190, Ec A, p. 319; oratore sul n. 1358, Ec A, p. 394.

BASTIANELLI RAFFAELLE: relatore sul n. 1610, IG, pp. 561 e 582.

BAZAN ENRICO: relatore sul n. 1532, E Cp, p. 282.

BELLUZZO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione educazione naz. e cult. pop.*: relatore sul n. 1486, E Cp, p. 272; oratore sul n. 1211, E Cp, p. 149; n. 1215, E Cp, p. 217; n. 1221, E Cp, p. 219; n. 1289, E Cp, p. 229; n. 1291, Fi, E Cp, p. 958; n. 1302, E Cp, p. 253; n. 1468, E Cp, p. 266; n. 1469, E Cp, p. 266; n. 1483, E Cp, p. 268; n. 1484, E Cp, p. 270; n. 1532, E Cp, p. 282; n. 1542, E Cp, p. 286; n. 1601 E Cp, p. 294; n. 1615, E Cp, p. 293.

BENEDEUCE ALBERTO: relatore sul n. 1188, Es D, p. 206.

Benefici a favore dei combattenti, n. 1548, dell'attuale guerra, Fa, p. 513.

Benefici fiscali, n. 1247, contratti da stipularsi dai danneggiati dai terremoti del 1930 e 1933, LC, p. 309.

Benefici tributari agli studenti universitari richiamati alle armi, n. 1227, appartenenti a famiglia numerosa, Fi, p. 791.

Beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, n. 1535, disposizioni, Fi, p. 1136.

Beni immobili, n. 1597, occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti, Ag, p. 274.

Beni immobili patrimoniali dello Stato, n. 1325, alienazione e amministrazione, Fi, p. 1008.

BENINI ZENONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*: n. 1305, Es D, p. 257.

BENNICELLI ALFREDO, *Segretario della Presidenza del senato*: oratore sul n. 1268, Ag, p. 185; n. 1303, Fi, Ec A, p. 934; n. 1426, Ec A, p. 418; n. 1618, Ec A, p. 444.

BERIO ADOLFO, *Vice Presidente del Senato*: oratore sul n. 1212, Fi, LC, p. 761; n. 1224, Fi, Fa, p. 787; n. 1153, IG, E Cp, pp. 310, 334, 457; n. 1295, Fi, Fa, p. 870.

BERNARDI TEMISTOCLE: relatore sul n. 1363, Es D, p. 260; n. 1441, Es D, p. 272; n. 1442, Es D, p. 273; oratore sul n. 1318, Es D, p. 238; n. 1538, Es D, p. 284.

Bestiame, n. 1173, società importazione ed esportazione, Fi, p. 746.

BEVIONE GIUSEPPE, *Presidente della Commissione di finanza*: relatore sul n. 1223, Fi, Fa,

p. 786; n. 1398, Fi, p. 1034; oratore sul n. 1165, Fi, p. 744; n. 1169, Fi, p. 743; n. 1170, Fi, p. 742; n. 1173, Fi, p. 746; n. 1174, Fi, n. 747; n. 1166, Fi, p. 767; n. 1172, Fi, p. 774; n. 1176, Fi, p. 778; n. 1226, Fi, p. 791; n. 1228, Fi, p. 792; n. 1262, Fi, p. 795; n. 1274, Fi, p. 805; n. 1275, Fi, p. 810; n. 1276, Fi, p. 815; n. 1279, Fi, p. 826; n. 1316, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 990; n. 1322, Fi, p. 1006; n. 1324, Fi, p. 1007; n. 1388, Fi, p. 1019; n. 1390, Fi, p. 1022; n. 1392, Fi, p. 1025; n. 1408, Fi, p. 1046; n. 1409, Fi, p. 1055; n. 1414, Fi, p. 1059; n. 1416, Fi, p. 1062; n. 1454, Fi, p. 1068; n. 1458, Fi, p. 1073; n. 1500, Fi, p. 1136; n. 1567, Fi, p. 1138; n. 1568, Fi, p. 1141; n. 1569, Fi, p. 1136; n. 1572, Fi, p. 1158; n. 1575, Fi, p. 1179; n. 1577, Fi, p. 1158; n. 1578, Fi, p. 1180; n. 1579, Fi, p. 1145; n. 1580, Fi, p. 1173; n. 1593, Fi, p. 1134.

BIANCHINI GIUSEPPE, *Vice Presidente della Commissione di Finanza*: relatore sul numero 1304, Fi, Es D, p. 978; n. 1399, Fi, p. 1034; n. 1444 Es D, p. 274; n. 1458, Fi, p. 1073; n. 1537, Es D, p. 284; n. 1572, Fi, p. 1158; n. 1577, Fi, 1158; oratore sul n. 1264, Es D, p. 219; n. 1273, Fi, p. 798; n. 1274, Fi, p. 803; n. 1318, Es D, p. 238; n. 1457, Fi, p. 1072; n. 1538, Es D, p. 284; n. 1567, Fi, p. 1138; n. 1576, Fi, p. 1149.

Biblioteche, n. 1289, dei capoluoghi di provincia, E Cp, p. 226.

Bietole, n. 1699, premio ai coltivatori, Ag, p. 301.

Bilanci:

Maggiori assegnazioni, n. 1164, Fi, p. 744; n. 1214, Fi, p. 779; n. 1226, Fi, p. 790; n. 1272, Fi, p. 798; n. 1277, Fi, p. 824; n. 1306, Fi, p. 914; n. 1307, Fi, p. 915; n. 1322, Fi, p. 1006; n. 1387, Fi, p. 1018; n. 1389, Fi, p. 1020; n. 1409, Fi, p. 1055; n. 1417, Fi, p. 1063; n. 1452, Fi, p. 1067; n. 1453, Fi, p. 1068; n. 1467, Fi, p. 1085; n. 1482, Fi, p. 1118; n. 1492, Fi, p. 1118; n. 1494, Fi, p. 1120; n. 1495, Fi, p. 1121; n. 1500, Fi, p. 1136; n. 1568, Fi, p. 1141; n. 1569, Fi, p. 1136; n. 1575, Fi, p. 1179.

Prelevamenti dal fondo di riserva esercizio 1940-41, n. 1163, Fi, p. 743; n. 1165, Fi,

- p. 744; n. 1273, Fi, p. 798; n. 1310, Fi, p. 916; n. 1493, Fi, p. 1119.
- Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato, n. 680, per l'esercizio 1938-1939, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 1004; n. 1317, per l'esercizio 1939-1940, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 1004.
- Stati di previsione esercizio 1941-1942, n. 1290, grazia e giustizia, Fi, IG, p. 834; n. 1291, educazione nazionale, Fi, E Cp, p. 958; n. 1293, Africa italiana, Fi, AI, p. 954; n. 1294, cultura popolare, Fi, E Cp, p. 970; n. 1295, guerra, Fi, Fa, p. 870; n. 1296, marina, Fi, Fa, p. 870; n. 1297, aeronautica, Fi, Fa, p. 870; n. 1298, interno, Fi, IG, p. 857; n. 1299, lavori pubblici, Fi, LC, p. 898; n. 1300, comunicazioni, Fi, LC, p. 922; n. 1303, corporazioni, Fi, Ec A, p. 934; n. 1304, scambi e valute, Fi, Es D, p. 978; n. 1315, affari esteri, Fi, Es D, p. 978; n. 1316, finanze, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 990; n. 1292, agricoltura e foreste, Fi, Ag, p. 873 e segg.
- Variazioni, n. 1214, diversi Ministeri e aziende autonome, 1940-1941, Fi, p. 779; n. 1262, diversi Ministeri e aziende autonome 1940-1941, Fi, p. 793; n. 1456, diversi Ministeri e amministrazione monopoli dello Stato, Fi, p. 1070; n. 1466, diversi Ministeri, Fi, p. 1084; n. 1496, diversi Ministeri e aziende autonome, Fi, p. 1121; n. 1596, diversi Ministeri e aziende autonome, Fi, p. 1181.
- BOCCIARDO ARTURO**, *Vice Presidente della Commissione dell'Economia Corporativa*: relatore sul n. 1126, Ec A, p. 314; n. 1266, Ec A, p. 342; n. 1362, Ec A, pp. 402 e 409; n. 1514, Ec A, p. 428; oratore sul n. 1190, Ec A, p. 323; n. 1270, Ec A, p. 348; n. 1438; Ec A, p. 419.
- BODRERO EMILIO**, *Vice Presidente della Commissione dell'educazione naz. e cult. pop.*: relatore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 310; n. 1371, E Cp, p. 257; n. 1543, E Cp, p. 287; oratore sul n. 1221, E Cp, p. 219; n. 1405, E Cp, p. 261; n. 1615, E Cp, p. 293.
- BODRERO EMILIO**, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*: n. 1291, Fi, E Cp, p. 958.
- Bolzano, n. 1202, piano regolatore, LC, p. 277.
- BONARDI CARLO**, *Vice Presidente della Commissione dell'Agricoltura*: relatore sul numero 1251, Ag, p. 170; n. 1672, Ag, p. 300; oratore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 316; n. 1292, Fi, Ag, p. 874 e seg.; n. 1330, Ag, p. 238; n. 1470, Fi, LC, p. 1090.
- BONGIOVANNI LUIGI**: relatore sul n. 1293, Fi, AI, p. 954; (*defunto il 4 aprile 1941*).
- Bonifica integrale, n. 1600, Federazione nazionale dei consorzi, Ag, p. 284; n. 1627, disposizioni integrative della legge, Ag, pagine 290, 303.
- Bonifica obbligatoria, n. 1670, del Consorzio di Ostia, Ag, p. 298.
- BONO UGO**: oratore sul n. 1299, Fi, LC, p. 898.
- Borse di studio, n. 1624, per discipline minerarie e geologiche, Ec A, p. 455.
- Brevetti per invenzioni, n. 1513, licenze legali, Ec A, p. 438.
- BREZZI GIUSEPPE**, *Segretario della Comm. esteri, scambi e dog.*: relatore sul n. 1539, Es D, p. 287.
- BUCCI UMBERTO**: relatore sul n. 1156, Fa, p. 403; n. 1231, Fa, p. 422; n. 1314, Fa, p. 456; n. 1423, Fa, p. 493; n. 1546, Fa, p. 510; n. 1557, Fa, p. 519.
- BUFFARINI GUIDI GUIDO**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*: n. 1254, IG, p. 336; n. 1255, IG, p. 392; n. 1298, Fi, IG, p. 857; n. 1335, IG, p. 512; n. 1503, IG, p. 541.
- Bulgaria, n. 1364, accordi Es D, p. 260.
- Buoni del tesoro novennali, n. 1274, creazione ed emissione, Fi, p. 799; n. 1461, sottoscritti in A. O. I., Fi, p. 1080; n. 1573, nuova emissione, Fi, p. 1175.
- BURZAGLI FENESTO**, relatore sul n. 1390, Fi, p. 1022; n. 1462, Fi, p. 1081; n. 1593, Fi, p. 1134.
- C**
- Caduti in guerra, n. 1180, promozioni ufficiali e sottufficiali, Fa, p. 408; n. 1462, agevolazioni tributarie successioni, Fi, p. 1081.
- Calabria, n. 1435, ricostruzione edifici del culto, LC, p. 383.
- Calcicocianamide, n. 1184, importazione, Es D, p. 202.
- CALISSE CARLO**: relatore sul n. 1331, Ag, pagina 241; n. 1670, Ag, p. 298.

- GALLETTI PIO: *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*: n. 1299, Fi, LC, p. 898; n. 1345, LC, p. 358; n. 1346, LC, p. 362.
- CAMPOLONGO FRANCESCO: relatore sul n. 1223, IG, p. 378; n. 1367, IG, p. 518; n. 1613, IG, p. 573; n. oratore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 323; n. 1367, IG, p. 518; n. 1610, IG, p. 582.
- Canale navigabile Milano-Po-Cremona, n. 1470, provvedimenti costruzione, Fi, LC, p. 1090.
- Cancellerie e segreterie giudiziarie, n. 1256, concorsi, IG, p. 394; n. 1368, proventi contravvenzioni stradali, IG, p. 527; n. 1630, concorsi di reclutamento, IG, p. 600.
- Capi famiglia, n. 1406, assegni familiari, Ec A, p. 411.
- Capitali esteri in Italia, n. 1168, agevolazioni fiscali, p. 745.
- Capo di stato maggiore della M. V. S. N., n. 1375, equiparazione del servizio, Fa, p. 466.
- Capo di stato maggiore generale, n. 1546, attribuzioni, Fa, p. 510.
- Carabinieri reali, n. 1313, aumento temporaneo dell'organico, Fa, p. 455; n. 1341, aumento indennità, Fa, p. 466; n. 1376, avanzamento sottufficiali, Fa, p. 467; n. 1420, reclutamento carabinieri aggiunti, Fa, p. 491; n. 1478, sottufficiali in servizio territoriale, Fa, p. 503.
- CARAPELLE ARISTIDE: relatore sul n. 1275, Fi, p. 810; n. 1276, Fi, p. 814; n. 1408, Fi, p. 1046; n. 1492, Fi, p. 1118; oratore sul n. 1224, Fi, Fa, p. 788; n. 1392, Fi, p. 1025.
- Carbone vegetale, n. 1268, disciplina della produzione e distribuzione, Ag, p. 185; n. 1599, ordini d'accreditamento, Ag, p. 283.
- Carceri mandamentali, n. 1512, ordinamento, IG, p. 546.
- CARDINALI GIUSEPPE: relatore sul n. 1488, E Cp, p. 277; oratore sul n. 1371, E Cp, p. 257; n. 1486, E Cp, p. 272; n. 1532, E Cp, p. 282.
- CARDINALI PERICLE: relatore sul n. 1319, IG, p. 501; n. 1609, IG, p. 560; oratore sul n. 1372, pubblicazione, E Cp, p. 258.
- Carema (comune di), n. 1338, ricostituzione, IG, p. 518.
- Carta del Lavoro, n. 1220, valore giuridico, IG, p. 326.
- Carta della scuola, n. 1483, assicurazione degli alunni contro gli infortuni, E Cp, p. 268.
- Carte finanziarie della Repubblica Veneta, n. 1372, pubblicazione, E Cp, p. 258.
- Case minime, n. 1200, Acilia in Roma, LC, p. 276.
- Case popolari, n. 1197, Istituti fascisti di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo, LC, p. 272; n. 1373, Istria, Sardegna e Sicilia, LC, p. 373; n. 1524, nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, LC, p. 438; n. 1561, autorizzazione all'Istituto per la provincia di Roma, Fa, p. 521; n. 1591, autorizzazione all'Istituto per la Previdenza Sociale ad accordare mutui, Fi, p. 1204.
- CASOLI VINCENZO: relatore sul n. 1220, IG, p. 326; n. 1290, Fi, IG, p. 840; n. 1508, IG, p. 533; n. 1575, Fi, p. 1179.
- Cassa di confraternita montanistica della Regia miniera di Idria, n. 1439, soppressione, Ec A, p. 421.
- Cassa di previdenza su le pensioni ai salariati degli enti locali, n. 1386, ordinamento, Fi, p. 1016.
- Casse marittime, n. 1126, assicurazione malattie, Ec A, p. 314.
- CASTELLI MICHELE: relatore sul n. 1214, Fi, p. 779; n. 1299, Fi, LC, p. 898; n. 1342, LC, p. 354; n. 1357, Fi, p. 1014; n. 1472, LC, p. 409; n. 1523, LC, p. 436; oratore sul n. 1282, LC, p. 314.
- CATALANO GIUSEPPE CARLO: relatore sul numero 1524, LC, p. 438.
- Catasto dei terreni, n. 1464, modificazioni al Testo Unico, Fi, p. 1082.
- CATTANEO GIOVANNI: relatore sul n. 1354, LC, p. 370; n. 1430, LC, p. 378; n. 1517, LC, p. 430; oratore sul n. 1470, Fi, LC, p. 1090.
- Cattaro (provincia di), n. 1499, opere pubbliche straordinarie, Fi, LC, p. 1106.
- Cattedre universitarie, n. 1533, concorsi, E Cp, p. 284; n. 1534, concorsi, E Cp, p. 285.
- CELESIA GIOVANNI: relatore sul n. 1511, IG, p. 540.
- Celibati, n. 1401, promozioni personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, Fi, Fa, p. 1038.
- Cellulosa, n. 1442, fabbricazione, EsD, p. 273.
- Censimento generale della popolazione, numero 1333, rinvio, IG, p. 510.

- Centro italiano di studi americani, n. 1264, contributo, Es D, p. 218.
- Cereali, n. 1491, integrazione di prezzo, Ag, p. 263.
- Certificati di accompagnamento delle merci, n. 1537, provenienti dalla Svizzera, Es D, p. 284.
- CHIARINI ANGELO: relatore sul n. 1199, LC, p. 275; n. 1244, LC, 306; n. 1431, LC, p. 373 e seg.; n. 1432, LC, p. 380.
- CIAN VITTORIO: oratore sul n. 1289, E Cp, p. 227; n. 1294, Fi, E Cp, p. 970.
- CIANCARELLI UGO: relatore sul n. 1528, LC, p. 440.
- CIANETTI TULLIO, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*: n. 1621, IG, p. 587.
- CIANO ALESSANDRO, *Vice Presidente della Commissione lavori pubblici e comunicazioni*: relatore sul n. 1207, LC, p. 283; n. 1282, LC, p. 314; n. 1283, LC, p. 319; n. 1344, LC, p. 357; n. 1350, LC, p. 365; n. 1471, Fi, LC, p. 1099; n. 1529, LC, p. 440; oratore sul n. 1431, LC, p. 378 e seg.; n. 1432, LC, p. 380; n. 1472, LC, p. 409; n. 1531, LC, p. 444.
- Cianuro di potassio e di sodio, n. 1447, trattamento doganale, Es D, p. 277.
- Cinematografia, n. 1150, obbligatorietà di includere pellicole di guerra e di propaganda, E Cp, p. 145; n. 1469, provvedimenti a favore dell'industria, E Cp, p. 266; n. 1570, aumento fondo dotazione presso la Banca Nazionale del Lavoro, Fi, p. 1142.
- CIPOLLA ETTORE: relatore sul n. 1167, Fi, p. 767; n. 1394, Fi, p. 1030.
- Circolazione dei velocipedi sulle autostrade, n. 1518, norme, LC, p. 431.
- Cittadinanza germanica, n. 1308, pensionati ferroviari, Fi, p. 915.
- Cittadini in tempo di guerra, n. 1620, disciplina, IG, p. 586.
- CLERICI AMBROGIO: relatore sul n. 1179, Fa, p. 407; n. 1237, Fa, p. 445; n. 1375, Fa, p. 466; n. 1565, Fa, p. 525.
- Codici, n. 1320, riforma, IG, p. 503.
- Collegi arbitrali, n. 1246, per le espropriazioni, LC, p. 307.
- Collettori delle imposte, n. 1176, conferma in carica, Fi, p. 775.
- Colonie perpetue del Veliterno, n. 1331, affrancazione, Ag, p. 241.
- COLUMBA GAETANO MARIO: oratore sul numero 1153, IG, E Cp, p. 310, 334, 457; n. 1289, E Cp, p. 229; n. 1291, Fi, E Cp, p. 958; n. 1405, E Cp, p. 261.
- Comandi marittimi, n. 1479, trasferimenti di ruolo, Fa, p. 503.
- Comandi navali, n. 1479, trasferimenti di ruolo, Fa, p. 503.
- Combattenti, n. 1548, benefici, Fa, p. 513.
- Combustibili, n. 1171, regime fiscale, Fi, p. 746.
- Commissari di leva, n. 1555, avanzamento, Fa, p. 518.
- Commissariato del Regio Esercito, n. 1422, reclutamento sottotenenti in S. P. E., Fa, p. 493.
- Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, n. 1508, collocamento rimpatriati dall'estero, IG, p. 533.
- Commissione centrale di avanzamento, numero 1240, norme, Fa, p. 429.
- Commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma, n. 1336, modificazioni alla costituzione, IG, p. 515.
- Commissione interministeriale, n. 1265, per l'erogazione di un fondo per la riforma agraria in Dalmazia, Es D, p. 220.
- Commissione per il rimpatrio degli italiani dall'estero, n. 1508, assistenza ai rimpatriati, IG, p. 533.
- Commissioni amministrative delle imposte, n. 1394, proroga del funzionamento, Fi, p. 1030.
- Como, zona di Cortesella, n. 1588, esenzione imposta sui fabbricati, Fi, p. 1202.
- Comuni, n. 1337, danni del terremoto, IG, p. 516; n. 1338, ricostituzione, IG, p. 517; n. 1523, Istituto Nazionale per le opere pubbliche, LC, p. 436.
- Comunicazioni (*Ministero*), n. 1300, preventivo 1941-1942, Fi, LC, p. 922; n. 1348, noleggio e gestione navi mercantili nazionali, LC, p. 364; n. 1452, maggiori assegnazioni, Fi, p. 1067.
- Concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, n. 1530, disposizioni, LC, p. 442.

- CONCI ENRICO: oratore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 318; n. 1223, IG, p. 379; n. 1252, IG, p. 385; n. 1259, IG, p. 407; n. 1320, IG, p. 503; n. 1335, IG, p. 512; n. 1367, IG, p. 518; n. 1509, IG, p. 535; n. 1512, IG, p. 546; n. 1610, IG, pp. 561 e 582; n. 1620, IG, p. 586.
- Concorsi, n. 1533, cattedre univesitarie, E Cp, p. 284; n. 1534, cattedre universitarie, E Cp, p. 285.
- Consigli provinciali delle Corporazioni, 1271, inclusione della fiduciaria dei Fasci femminili, Ec A, p. 352.
- Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 1619, assicurazione obbligatoria personale tecnico, Ec A, p. 447.
- Consiglio nazionale del Partito nazionale fascista, n. 1261, modifiche alla composizione, IG, p. 410.
- Consorzi di bonifica integrale, n. 1600, disciplina delle funzioni tutorie della federazione nazionale, Ag, p. 284.
- Consorzio delle provincie di Pisa e di Lucca, n. 1250, provvedimenti a favore, Ag, p. 179.
- Consorzio di credito per le opere pubbliche, 1414, aumento del capitale, n. Fi, p. 1059.
- Consorzio per la bonifica dell'Istria, n. 1250, provvedimenti a favore, Ag, p. 179.
- CONTARINI SALVATORE, *Vice Presidente della Commissione esteri, scambi e dogane*: oratore sul n. 1538, Es D, p. 284.
- Contravvenzioni stradali, n. 1368, proventi alle cancellerie giudiziarie, IG, p. 527.
- Controllo della combustione, n. 1361, associazione nazionale, Ec A, p. 401.
- Controversie di lavoro, n. 1258, dipendenti enti pubblici, IG, p. 396.
- CONZ ANGELO UGO: relatore sul n. 1232, Fa, p. 423; n. 1379, Fa, p. 468; n. 1559, Fa, p. 520.
- Corpi consultivi della Regia Marina, n. 1559, ordinamento, Fa, p. 520.
- Corpo degli Agenti di custodia, vedi: *Agenti di custodia*.
- Corpo del Genio Navale delle armi navali, numero 1284, concorsi e trasferimenti, Fa, p. 443.
- Corpo di Commissariato aeronautico, n. 1551, organico, Fa, p. 516.
- Corpo di Polizia dell'Africa Italiana, n. 1489, organico delle guardie, AI, p. 61.
- Corpo di Stato Maggiore, n. 1287, ordinamento, Fa, p. 445.
- Corpo musicale della Regia Marina, n. 1314, direttore, Fa, p. 455.
- Corpo Reale delle Miniere, n. 1515, compenso speciale, Ec A, p. 431.
- Corporazioni (*Ministero*), n. 1303, preventivo 1941-1942, Fi, Ec A, p. 934.
- CORSI GIOVANNI: relatore sul n. 1436, LC, pagina 384; n. 1518, LC, p. 431.
- Corsi universitari allievi ufficiali di complemento, n. 1161, retribuzione ufficiali insegnanti, Fa, p. 405; n. 1377, obbligatorietà frequenza, Fa, p. 467.
- Corte dei Conti, n. 1574, riassetto dei servizi, Fi, p. 1177.
- COSENTINO GAETANO: relatore sul n. 1269, Ec A, p. 344.
- Costruzioni navali, n. 1623, assicurazione contro i rischi, Ec A, p. 454.
- COZZA LUIGI, *Vice Presidente della Commissione dei lavori pubblici e comunicazioni*: relatore sul n. 1212, Fi, LC, p. 749; n. 1281, LC, p. 314; n. 1433, LC, p. 381; n. 1521, LC, p. 435; oratore sul n. 1370, Fi, LC, p. 1090.
- Credito cinematografico, n. 1570, aumento fondo presso la Banca Nazionale del Lavoro, Fi, p. 1142.
- CREMONESI FILIPPO: relatore sul n. 1416, Fi, p. 1062.
- CRESPI SILVIO: relatore sul n. 1228, Fi, p. 792; n. 1397, Fi, p. 1033; n. 1588, Fi, p. 1202.
- CRISPO MONCADA FRANCESCO: relatore sul numero 1356, LC, p. 372; n. 1527, LC p. 439.
- « Croce Bianca » di Imperia, n. 1505, soppressione, IG, p. 532.
- Croce Rossa Italiana, n. 1383, personale mobilitabile, Fa, p. 470; n. 1505, patrimonio « Croce Bianca » di Imperia, IG, p. 532.
- Cultura popolare (*Ministero*), n. 1294, preventivo 1941-1942, Fi, E Cp, p. 970.

D

DALLORSO NICOLA GIUSEPPE: relatore sul n. 1203, LC, p. 281.

- Dalmazia, n. 1671, incremento della pesca, Ag, p. 299.
- D'AMATO LUIGI: relatore sul n. 1542, E Cp, p. 286.
- D'AMELIO MARIANO: oratore sul n. 1572, Fi, p. 1158; n. 1577, Fi, p. 1158.
- D'ANCORA PAOLO: relatore sul n. 1253, IG, p. 385; n. 1606, IG, p. 558.
- Danimarca, n. 1216, trattato commerciale, Es D, p. 210.
- Danni di guerra, n. 1474, patrimonio zootecnico, Ag, p. 262; n. 1525, riparazione nel territorio nemico occupato, LC, p. 439; n. 1538, in Albania, Es D, p. 284; n. 1540, ai funzionari del Ministero degli esteri, Es D, p. 289.
- D'AQUINO MICHELE: relatore sul n. 1202, LC, p. 277; n. 1246, LC, p. 308; n. 1435, LC, p. 383; n. 1522, LC, p. 436; oratore sul n. 1282, LC, p. 314; n. 1530, LC, p. 442.
- DE BONO EMILIO: oratore sul n. 1161, Fa, p. 405; n. 1189, Fa, p. 412; n. 1295, Fi, Fa, p. 870; n. 1421, Fa, p. 491; n. 1425, Fa, p. 495; n. 1546, Fa, p. 510.
- DE CAPITANI D'ARZAGO GIUSEPPE: relatore sul n. 1332, Ag, p. 242.
- Decentramento degli stabilimenti, n. 1531, impianti idroelettrici, LC, p. 444.
- Decorati dell'Ordine militare di Savoia, n. 1554, pensioni, Fa, p. 517.
- Delega ai Sottosegretari di Stato da parte dei Ministri richiamati alle armi, n. 1288, IG, p. 461.
- DEL GIUDICE RICCARDO, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*: n. 1215, E Cp, p. 215; n. 1221, E Cp, p. 218; n. 1371, E Cp, p. 257; n. 1615, E Cp, p. 293.
- DELLE DONNE MICHELE: relatore sul n. 1616, Ec A, p. 441.
- DE MARSANICH AUGUSTO, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*: n. 1282, LC, p. 314; n. 1283, LC, p. 320; n. 1342, LC, p. 354; n. 1350, LC, p. 365.
- DE MICHELIS GIUSEPPE: relatore sul n. 1229, Fi, p. 792; n. 1280, Fi, p. 830; n. 1494, Fi, p. 1120.
- Demografia, n. 1609, premi ai dipendenti statali, IG, p. 560.
- DENTICE DI ACCADIA FRANCESCO: relatore sul n. 1200, LC, p. 276; n. 1247, LC, p. 309; n. 1355, LC, p. 371.
- DE RUGGERO STEFANO, *Segretario della Comm. aff. interni e giustizia*: relatore sul n. 1620, IG, p. 586; n. 1632, IG, p. 602.
- DE SANCTIS BRIZIO: relatore sul n. 1195, E Cp, p. 147; oratore sul n. 1532, E Cp, p. 282.
- DE VECCHI DI VAL CISMON CESARE MARIA: oratore sul n. 1161, Fa, p. 406; n. 1189, Fa, p. 412 e segg.; n. 1295, Fi, Fa, p. 870.
- DE VITO ROBERTO, *Presidente della Comm. lavori pubblici e comunicaz.*: relatore sul n. 1278, Fi, p. 825; n. 1300, Fi, LC, p. 922; n. 1452, Fi, p. 1067; n. 1499, Fi, LC, p. 1106; oratore sul n. 1282, LC, p. 314; n. 1342, LC, p. 354; n. 1345, LC, p. 358; n. 1346, LC, p. 362; n. 1347, LC, p. 364; n. 1431, LC, p. 378 e segg.; n. 1530, LC, p. 442.
- DHO GIOVANNI BATTISTA: relatore sul n. 1205, LC, p. 283 (*defunto il 12 aprile 1941*).
- DI BENEDETTO VINCENZO: relatore sul n. 1286, Fa, p. 445; n. 1378, Fa, p. 467.
- DI DONATO MASSIMO, *Segretario della Comm. lavori pubblici e comunicaz.*: relatore sul n. 1351, LC, p. 366; oratore sul n. 1530, LC, p. 442.
- DI FRASSINETO ALFREDO: relatore sul n. 1491, Ag, p. 263; oratore sul n. 1449, Ag, p. 247 e segg.; n. 1597, Ag, p. 274; n. 1627, Ag, pp. 299 e 303; n. 1699, Ag, p. 301.
- DI MARTINO GERARDO: relatore sul n. 1204, LC, p. 278; n. 1345, LC, p. 358; n. 1347, LC, p. 364; n. 1473, LC, p. 413; n. 1530, LC, p. 442.
- DI MARZO SALVATORE: relatore sul n. 1468, E Cp, p. 266; n. 1533, E Cp, p. 284.
- DI MIRAFIORI GUERRIERI GASTONE: relatore sul n. 1248, Ag, p. 172.
- Diocesi calabresi, n. 1435, ricostruzione edifici del culto, LC, p. 383.
- Dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, n. 1311, avanzamento in carriera, Fa, p. 455; n. 1609, premi demografici, IG, p. 560; n. 1626, trattamento durante la gravidanza e il puerperio, IG, p. 594.
- Dipendenti statali, vedi: *Dipendenti dalle pubbliche amministrazioni*.
- Diploma di comandante superiore di aeromobile, n. 1158, tassa di concessione, Fa, p. 404.
- Diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede, n. 1185, diritti sugli autoveicoli, Es D, p. 203.

Diritti di riscatto dei pubblici servizi, n. 1506, ai comuni e province, IG, p. 532.

Diritti per la sosta delle merci nei porti, n. 1351, modifiche, LC, p. 366.

Diritto d'autore, n. 1153, protezione, IG, E Cp, p. 309, 333, 457; n. 1543, opere appartenenti a sudditi di nazionalità nemica, E Cp, p. 287.

Diritto di rivalsa, n. 1278, imposta consumo energia-luce, Fi, p. 825.

Disciplina dei cittadini in tempo di guerra, n. 1620, integrazione legge, IG, p. 586.

Disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali, n. 1276, nuova disciplina, Fi, p. 814.

Disciplina e controllo dei prezzi, n. 1598, dei generi alimentari, Ag, p. 275.

Discipline minerarie e geologiche, n. 1624, borse di studio, Ec A, p. 455.

Disoccupazione, n. 1437, indennità giornaliera, Ec A, p. 419.

Distillazione del vinello, n. 1465, regime fiscale, Fi, p. 1083.

Distillazione del vino, n. 1633, provvista del vino da destinare alla distillazione, Ag, pp. 297 e 303.

Distintivi del P. N. F., n. 1340, fabbricazione e vendita, IG, p. 518.

Dividendi delle società commerciali, n. 1276, disciplina della distribuzione, Fi, p. 814.

Dogane: disposizioni, n. 1446, Es D, p. 276; esenzioni, n. 1184, Es D, p. 202; n. 1441, Es D, p. 272; franchigia, n. 1187, Es D, p. 206; n. 1219, Es D, p. 213; n. 1442, Es D, p. 273; n. 1443, Es D, p. 273; trattamento, n. 1447, Es D, p. 277.

« Domus Galileiana » in Pisa, n. 1487, istituzione della fondazione, E Cp, p. 276.

Dopolavoro delle forze armate, n. 1454, attività assistenziali straordinarie, Fi, p. 1068.

DRAGO AURELIO: relatore sul n. 1245, LC, p. 306; n. 1343, LC, p. 356; n. 1346, LC, p. 362; n. 1531, LC, p. 444; oratore sul n. 1175, LC, p. 270; n. 1202, LC, p. 277; n. 1345, LC, p. 358.

DUCCI GINO, *Vice Presidente della Comm. delle forze armate*: relatore sul n. 1311, Fa, p. 455; oratore sul n. 1161, Fa, p. 405; n. 1179, Fa, p. 407; n. 1180, Fa, p. 409; n. 1189, Fa, p. 411 e segg.; n. 1233, Fa,

p. 442; n. 1479, Fa, p. 503; n. 1546, Fa, p. 510; n. 1548, Fa, p. 513; n. 1549, Fa, p. 514; n. 1551, Fa, p. 515; n. 1557, Fa, p. 519; n. 1558, Fa, p. 519; n. 1562, Fa, p. 521; n. 1563, Fa, p. 523.

DUDAN ALESSANDRO: relatore sul n. 1227, Fi, p. 791; n. 1415, Fi, p. 1062; n. 1581, Fi, p. 1198; oratore sul n. 1295, Fi, Fa, p. 870; n. 1408, Fi, p. 1046; n. 1499, Fi, LC, p. 1106.

E

Edilizia popolare ed economica, n. 1347, Testo Unico, LC, p. 364; n. 1521, Testo Unico, LC, p. 435.

Educazione fisica, n. 1532, equiparazione dell'insegnamento, EC, p. 282.

Educazione Nazionale (Ministero), n. 1291, preventivo 1941-1942, Fi, E Cp, p. 958.

Egeo (Isole italiane), n. 1675, procedimento contro i reati, IG, p. 605.

Elenchi autorizzati spedizionieri, n. 1450, istituzione, Ec A, p. 425.

Energia-luce, n. 1278, imposta consumo, Fi, p. 825.

Ente Autonomo del Porto di Napoli, n. 1473, costituzione, LC, p. 413.

Ente Autonomo Volturmo, n. 1611, funzionamento, IG, p. 569.

Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, n. 1332, concessione mutui, Ag, p. 242.

Ente di gestione e liquidazione immobiliare, n. 1229, vendita degli immobili, Fi, p. 792.

Ente nazionale Fascista di assistenza per i venditori ambulanti e giornalieri, n. 1225, agevolazioni tributarie, Fi, p. 790.

Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro, n. 1193, istituzione, Ec A, p. 335.

Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti in A. O. I., n. 1280, modificazioni alla legge istitutiva, Fi, p. 830.

Ente Stampa, n. 1210, modifiche alla legge istitutiva, E Cp, p. 148.

Enti ausiliari, n. 1626, trattamento alle dipendenti durante la gravidanza e il puerperio, IG, p. 594.

Enti economici dell'Africa Italiana, n. 1490, amministrazione, AI, p. 63.

Enti locali, n. 1386, salariati, Fi, p. 1016.
 Enti pubblici, n. 1258, controversie di lavoro dei dipendenti, IG, p. 396.
 Equipaggi delle navi catturate, o perdute o rifugiate, n. 1282, trattamento economico, LC, p. 314.
 Esattori e ricevitori delle imposte, n. 1176, Fi, p. 775; n. 1412, Fi, p. 1058.
 Esercito, vedi anche: *Forze Armate*.
 Esercito, n. 1160, deposito centrale materiali del Genio, Fa, p. 404; n. 1161, retribuzione speciale ufficiali insegnanti corsi universitari, Fa, p. 405; n. 1162, indennità specializzati « guastatori », Fa, p. 406; n. 1178, militarizzazione del personale civile, Fa, p. 406; n. 1179, varianti testo unico reclutamento ufficiali, Fa, p. 407; n. 1180, avanzamento ufficiali e sottufficiali celibi, Fa, p. 408; numero 1239, impiego di ufficiali fuori quadro in incarichi speciali e d'organico, Fa, p. 426; n. 1240, avanzamento ufficiali della riserva e composizione commissione centrale di avanzamento, Fa, p. 429; n. 1286, avanzamento colonnelli riassunti e composizione commissione speciale di avanzamento, Fa, p. 445; n. 1287, aggiornamenti disposizioni Comando corpo di S. M., Fa, p. 445; n. 1301, reclutamento ufficiali aeronautica, Fa, p. 454; n. 1313, aumento organico CC. RR., Fa, p. 455; n. 1375, equiparazione del servizio prestato al Comando di Unità operanti, Fa, p. 466; n. 1376, sottufficiali carabinieri Reali, Fa, p. 467; n. 1377, corsi universitari allievi ufficiali, Fa, p. 467; n. 1378, ufficiali della riserva, Fa, p. 467; n. 1384, avanzamento sottufficiali, Fa, p. 472; numero 1402, militari della R. Aeronautica feriti in combattimento, Fa, p. 473; n. 1392, avanzamento ufficiali R. Guardia di Finanza, Fi, p. 1029; n. 1418, tenenti Genio aeronautico, Fa, p. 490; n. 1419, corsi allievi ufficiali piloti di complemento, Fa, p. 490; n. 1420, carabinieri aggiunti, Fa, p. 491; n. 1421, corsi d'istruzione studenti universitari, Fa, p. 491; n. 1422, ufficiali commissari, Fa, p. 493; n. 1424, militarizzazione del personale civile, Fa, p. 493; n. 1481, reclutamento, Fa, p. 506; n. 1546, Capo di Stato Maggiore Generale, Fa, 510; n. 1547, stato ufficiali, Fa, p. 513 (rinviato); n. 1549,

avanzamento ufficiali, Fa, p. 514; n. 1556, grado di tenente ai maestri di scherma, Fa, p. 518; n. 1562, ufficiali di complemento in servizio sanitario e veterinario, Fa, p. 521; n. 1563, ufficiali di complemento richiamati in servizio, Fa, p. 523.
 Esercizio teatrale, n. 1405, agevolazioni, E Cp, p. 261.
 Esportazione, n. 1182, crediti all'esportazione, Ec A, p. 318; n. 1183, riassicurazione rischi per i crediti di esportazione, Ec A, p. 319; n. 1217, merci esportate dalla Svizzera in transito nel Regno, Es D, p. 211.
 Esportazione del platino, dell'oro, delle perle e delle pietre preziose, n. 1616, divieto, Ec A, p. 441.
 Esportazioni ed importazioni temporanee, vedi: *Importazioni ed esportazioni temporanee*.
 Esposizione di Roma, n. 1585, lotteria, Fi, p. 1201.
 Espropri per esigenze militari, n. 1480, pagamento indennità capitale, Fa, p. 506.

F

FABRI CARLO: relatore sul n. 1631, IG, p. 601.
 FACCHINETTI GIUSEPPE, *Vice Presidente della Commissione interni e giustizia*: relatore sul n. 1369, IG, Fa, p. 505; oratore sul n. 1223, IG, p. 379; n. 1261, IG, p. 410; n. 1503, IG, p. 541; n. 1609, IG, p. 560; n. 1610, IG, p. 561.
 FAGIOLARI GIUSEPPE: relatore sul n. 1183, Ec A, p. 319; n. 1513, Ec A, p. 438; n. 1622, Ec A, p. 454; oratore sul n. 1190, Ec A, p. 324; n. 1269, Ec A, p. 344; n. 1270, Ec A, p. 348; n. 1358, Ec A, p. 394; n. 1450, Ec, A, p. 425; n. 1514, Ec A, p. 428.
 FAINA CLAUDIO, *Segretario della Presidenza del Senato*: oratore sul n. 1474, Ag, p. 262; n. 1491, Ag, p. 263; n. 1598, Ag, p. 275; n. 1627, Ag, p. 299.
 FALCETTI FRANCESCO: relatore sul n. 1209, LC, p. 285; oratore sul n. 1523, LC, p. 436.
 FARINA MATTIA: relatore sul n. 1448, Ag, p. 245; n. 1597, Ag, p. 274; oratore sul numero 1249, Ag, p. 175; n. 1491, Ag, p. 263.
 FAVAGROSSA CARLO, *Sottosegretario di Stato*

- alle fabbricazioni di guerra: oratore sul n. 1362, Ec A, p. 409.
- Fave, n. 1491, integrazione di prezzo, Ag, p. 263.
- FEDELE PIETRO: relatore sul n. 1289, E Cp, p. 226; n. 1372, E Cp, p. 258; oratore sul n. 1215, E Cp, p. 214; n. 1221, E Cp, p. 217; n. 1153, IG, E Cp, p. 334; n. 1484, E Cp, p. 270.
- Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale, n. 1600, Ag, p. 284.
- FELICI ALFREDO: relatore sul n. 1174, Fi, p. 747; n. 1327, Fi, p. 1011; n. 1586, Fi, p. 1201; oratore sul n. 1212, Fi, LC, p. 749; n. 1274, Fi, p. 799; n. 1298, Fi, IG, p. 845; n. 1299, Fi, LC, p. 898; n. 1316, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 990; n. 1390, Fi, p. 1022; n. 1458, Fi, p. 1073; n. 1470, Fi, LC, p. 1090; n. 1482, Fi, p. 1118; n. 1499, Fi, LC, p. 1106; n. 1500, Fi, p. 1136; n. 1569, Fi, p. 1136; n. 1578, Fi, p. 1180.
- Feriti di guerra, n. 1324, vendita tabacchi, Fi, p. 1007; n. 1557, avanzamento militari della R. Marina, Fa, p. 519.
- FERRARI CRISTOFORO: relatore sul n. 1157, Fa, p. 404; n. 1158, Fa, p. 404; n. 1169, Fi, p. 743; n. 1235, Fa, p. 423; n. 1242, Fa, p. 432; n. 1297, Fi, Fa, p. 870; n. 1382, Fa, p. 469; n. 1454, Fi, p. 1068; n. 1475, Fa, p. 502; n. 1551, Fa, p. 516; n. 1580, Fi, p. 1173.
- FERRARI PALLAVICINO FELICE: relatore sul numero 1393, Fi, p. 1029; n. 1461, Fi, p. 1080; n. 1497, Fi, p. 1126; n. 1574, Fi, p. 1177; oratore sul n. 1176, Fi, p. 777; n. 1308, Fi, p. 915.
- FERRETTI GIACOMO: relatore sul n. 1163, Fa, p. 743; n. 1310, Fi, p. 916; n. 1460, Fi, p. 1079; n. 1582, Fi, p. 1199.
- Ferrovia Domodossola-confine svizzero, numero 1245, cessione allo Stato del materiale rotabile, LC, p. 3061.
- Ferrovia Siliqua - Calasetta, n. 1352, limitazione servizio pubblico, LC, p. 367.
- Ferrovia Rimini - San Marino, n. 1353, esercizio, LC, p. 369.
- Ferrovia Spoleto-Norcia, n. 1245, cessione allo Stato del materiale rotabile, LC, p. 306.
- Ferrovia Umbertide-San Sepolcro, n. 1519, risoluzione della concessione, LC, p. 432.
- Ferrovie dello Stato, n. 1354, cessione stipendio personale, LC, p. 370; n. 1530, concessioni di viaggio, LC, p. 442.
- Ferrovie private, n. 1352, Siliqua-Calasetta, LC, p. 367; n. 1353, Rimini-San Marino, LC, p. 369.
- Ferrovie secondarie, n. 1199, Penisola Salentina, LC, p. 275; n. 1432, in Sicilia, LC, p. 380.
- Ferrovie vicinali, n. 1244, Centocelle-Grotte Celoni, LC, p. 306.
- Feste nazionali, n. 1511, sospensione celebrazione durante la guerra, IG, p. 540.
- Fibre tessili artificiali, n. 1230, proroga applicazione imposta, Fi, p. 793.
- Fiduciaria dei Fasci femminili, n. 1271, nei consigli provinciali delle corporazioni, Ec A, p. 352.
- Finanze (Ministero), n. 1316, preventivo 1941-1942, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 990.
- Finlandia, n. 1188, accordi commerciali, Es D, p. 206.
- Fiume, n. 1474, ricostruzione patrimonio zootecnico, Ag, p. 262; n. 1499, opere pubbliche straordinarie, Fi, LC, p. 1106.
- FLORA FEDERICO: relatore sul n. 1279, Fi, p. 826; n. 1414, Fi, p. 1059; n. 1570, Fi, p. 1142; oratore sul n. 1458, Fi, p. 1073; n. 1573, Fi, p. 1175.
- Forlì, n. 1327, sistemazione zona San Mercuriale, Fi, p. 1011.
- Forze armate, n. 1180, promozioni ufficiali e sottufficiali caduti in guerra, Fa, p. 408; n. 1189, valutazione stato civile per promozioni ufficiali e sottufficiali mobilitati, Fa, p. 410; n. 1311, appartenenza al P. N. F. per avanzamento in carriera, Fa, p. 455.
- Forze armate, vedi anche: *Esercito*.
- Forze armate di Polizia, n. 1608, famiglie delle vittime del dovere, IG, p. 559.
- FOSCHINI ANTONIO: relatore sul n. 1208, LC, p. 284; n. 1283, LC, p. 319; n. 1349, LC, p. 365; n. 1525, LC, p. 439; oratore sul numero 1282, LC, p. 314; n. 1299, Fi, LC, n. 898; n. 1350, LC, p. 365; n. 1472, LC, p. 409.
- FOUGIER RINO CORSO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*: n. 1580, Fi, p. 1173.
- Funzionari di pubblica sicurezza, n. 1260, aumento organico, IG, p. 409.

G

- GAI SILVIO: relatore sul n. 1196, Ec A, p. 331; n. 1407, Ec A, p. 412; n. 1516, Ec A, p. 433; n. 1618, Ec A, p. 444; oratore sul n. 1190, Ec A, p. 323; n. 1292, Fi, Ag, p. 873 e seg.
- GALLI BINDO: relatore sul n. 1675, IG, p. 605; oratore sul n. 1221, E Cp, p. 218; n. 1486, E Cp, p. 272; n. 1605, IG, p. 556; n. 1610, IG, p. 561; n. 1629, IG, p. 598.
- GAMBARDELLA FAUSTO: relatore sul n. 1197, LC, p. 272; n. 1348, LC, p. 364; n. 1520, LC, p. 432; oratore sul n. 1208, LC, p. 284; n. 1299, Fi, LC, p. 898; n. 1300, Fi, LC, p. 922; n. 1355, LC, p. 371; n. 1470, Fi, LC, p. 1090.
- GASPARINI JACOPO, *Presidente della Commissione per l'Africa Italiana*: commemorazione, AI, p. 57, (defunto il 16 maggio 1941).
- GATTI GIROLAMO: oratore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 318.
- GATTI SALVATORE, *Presidente della Commissione dell'economia corporativa e autarchia*: relatore sul n. 1193, Ec A, p. 335; oratore sul n. 1190, Ec A, p. 322 e seg.; n. 1193, Ec A, p. 338; n. 1358, Ec A, p. 394; n. 1362, Ec A, p. 402 e 409; n. 1450, Ec A, p. 425; n. 1513, Ec A, p. 438; n. 1514, Ec A, p. 428; n. 1516, Ec A, p. 433; n. 1616, Ec A, p. 441; n. 1618, Ec A, p. 444; n. 1619, Ec A, p. 447; n. 1692, Ec A, p. 457.
- GAVAZZI GIUSEPPE: relatore sul n. 1427, Ec A, p. 418.
- Generi alimentari, n. 1251, disciplina, approvvigionamenti, distribuzione e consumi in periodo di guerra, Ag, p. 170; n. 1598, disciplina e controllo dei prezzi, Ag, p. 275.
- Genio aeronautico, n. 1235, reclutamento ufficiali categoria geofisici e assistenti meteorologia, Fa, p. 423; n. 1242, modifiche organico, Fa, p. 432; n. 1382, sottufficiali assistenti tecnici, Fa, p. 469; n. 1418, reclutamento tenenti ingegneri, Fa, p. 490.
- Genio Militare, n. 1160, deposito centrale materiali, Fa, p. 404.
- Genio Navale, n. 1479, trasferimenti di ruolo, Fa, p. 503.
- Genova, n. 1203, piano regolatore, LC, p. 281.
- GENOVESI CESARE, relatore sul n. 1298, Fi, IG, p. 857; n. 1307, Fi, p. 915; n. 1322, Fi, p. 1006; n. 1387, Fi, p. 1018; n. 1395, Fi, p. 1030; n. 1417, Fi, p. 1063; n. 1467, Fi, p. 1085; n. 1470, Fi, p. 1090; n. 1500, Fi, p. 1136; n. 1504, IG, p. 531; n. 1509, IG, p. 535; n. 1568, Fi, p. 1141; n. 1569, Fi, p. 1136; n. 1673, IG, p. 604; oratore sul n. 1243, IG, p. 380; n. 1255, IG, p. 393; n. 1335, IG, p. 512; n. 1579, Fi, p. 1145; n. 1610, IG, p. 561.
- GENTILE GIOVANNI: relatore sul n. 1221, E Cp, p. 217; oratore, n. 1532, E Cp, p. 282.
- GENTILE GIUSEPPE: relatore sul n. 1365, Es D, p. 261; n. 1536, Es D, p. 283; oratore sul n. 1186, Es D, p. 204; n. 1217, Es D, p. 212.
- Gerarchi del P. N. F., n. 1607, qualifica di pubblici ufficiali, IG, p. 558.
- Germania, n. 1451, accordo pagamenti, Es D, p. 282; n. 1539, accordi assicurazioni sociali, Es D, p. 287.
- GHERSI GIOVANNI BATTISTA: relatore sul numero 1154, IG, p. 326.
- GIAMPIETRO LUIGI: relatore sul n. 1256, IG, p. 395; oratore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 338; n. 1254, IG, p. 386; n. 1290, Fi, IG, p. 834; n. 1320, IG, p. 503; n. 1367, IG, p. 518; n. 1503, IG, p. 541; n. 1507, IG, p. 533; n. 1610, IG, pp. 561 e 582; n. 1621, IG, p. 587.
- GIANNINI AMEDEO, *Vice Presidente della Commissione esteri, scambi e dogane*: relatore sul n. 1216, Es D, p. 210; n. 1305, Es D, p. 257; n. 1445, Es D, p. 275; n. 1446, Es D, p. 276; oratore sul n. 1186, Es D, p. 204; n. 1217, Es D, p. 211; n. 1264, Es D, p. 219; n. 1295, Fi, Fa, p. 870; n. 1318, Es D, p. 238; n. 1536, Es D, p. 283; n. 1538, Es D, p. 284; n. 1540, Es D, p. 289.
- GIARDINI ERNESTO: relatore sul n. 1406, Ec A, p. 411.
- G. I. L., vedi: *Gioventù Italiana del Littorio*.
- Gioventù Italiana del Littorio, n. 1390, aumento contributo statale, Fi, p. 1022; numero 1484, assistenza ed educazione orfani di guerra, E Cp, p. 270.
- GISMONDI ANTONIO: relatore sul n. 1438, Ec A, p. 419; oratore sul n. 1270, Ec A, p. 348; n. 1516, Ec A, p. 433.
- GIULIANO ARTURO: oratore sul n. 1224, Fi Fa, p. 787.

- GIURIA ETTORE: relatore sul n. 1177, Fa, p. 406; n. 1295, Fi, Fa, p. 870; n. 1328, Fi, p. 1012; n. 1401, Fi, Fa, p. 1038; n. 1564, Fa, p. 524; oratore sul n. 1240, Fa, p. 430.
- GIURIATI GIOVANNI, *Presidente della Commissione Forze Armate*: oratore sul n. 1238, Fa, p. 425; n. 1239, Fa, p. 428; n. 1240, Fa, p. 429; n. 1383, Fa, p. 470; n. 1422, Fa, p. 493; n. 1425, Fa, p. 495; n. 1479, Fa, p. 503; n. 1480, Fa, p. 506.
- GOGGIA FRANCESCO: relatore sul n. 1360, Ec A, p. 399; n. 1624, Ec A, p. 455; oratore sul n. 1193, Ec A, p. 337; n. 1450, Ec A, p. 425.
- Gorizia, n. 1471, ricostituzione patrimonio zootecnico, Ag, p. 262.
- GORLA GIUSEPPE, *Ministro dei lavori pubblici*: oratore sul n. 1175, LC, p. 270; n. 1198, LC, p. 273; n. 1212, Fi e LC, p. 757; n. 1435, LC, p. 383; n. 1470, Fi, LC, p. 1090; n. 1472, LC, p. 409; n. 1499, Fi, LC, p. 1106; n. 1520, LC, p. 432; n. 1523, LC, p. 436; n. 1524, LC, p. 438; n. 1531, LC, p. 444.
- Governatorato di Roma, n. 1615, passaggio allo Stato degli istituti e scuole, E Cp, p. 292.
- Grazia e Giustizia (Ministero), n. 1290, preventivo 1941-42, Fi e IG, p. 834.
- GRAZICLI FRANCESCO, *Vice Presidente della Commissione dell'Africa Italiana*: oratore sul n. 1293, Fi, AI, p. 954; n. 1489, AI, p. 61.
- GRAZIOSI EUGENIC: relatore sul n. 1240, Fa, p. 430; n. 1285, Fa, p. 444; n. 1377, Fa, p. 467; n. 1476, Fa, p. 502; n. 1563, Fa, p. 523; oratore sul n. 1549, Fa, p. 514.
- GUACCERO ALESSANDRO, *Vice Presidente della Commissione interni e giustizia*: oratore sul n. 1254, IG, p. 386; n. 1320, IG, p. 503; n. 1503, IG, p. 541; n. 1505, IG, p. 532; n. 1509, IG, p. 535; n. 1511, IG, p. 540; n. 1610, IG, p. 561 e 582.
- GUADAGNINI GIUSEPPE, *Presidente della Commissione interni e giustizia*: oratore sul n. 1252, IG, p. 385; n. 1258, IG, p. 398; n. 1261, IG, p. 410; n. 1610, IG, pp. 561 e 582; n. 1614, IG, p. 574 e seg.; n. 1628, IG, u. 597; n. 1631, IG, p. 601; n. 1632, IG, u. 602.
- Guardia di Finanza, n. 1393, avanzamento ufficiali, Fi, n. 1029; n. 1587, aumento organici, Fi, p. 1202; n. 1595, militarizzazione del personale civile e salariato, Fi, p. 1206.
- Guastatori specializzati, n. 1162, indennità giornaliera, Fa, 406.
- Guerra (Ministero), n. 1295, preventivo 1941-1942, Fi, Fa, p. 870.
- Guerra (Provvedimenti per lo stato di guerra), n. 1154, apparecchi nemici atterrati, caduti o abbattuti in territorio nazionale, IG, p. 326; n. 1156, personale borghese imbarcato in R. Navi, Fa, p. 403; n. 1169, impegni spese Ministero aeronautica, Fi, n. 743; n. 1170, impegni spese Ministero Marina, Fi, p. 742; n. 1177, proprietà nelle zone militari, Fa, p. 460; n. 1189, valutazione stato civile promozioni per ufficiali e sottufficiali mobilitati, Fa, p. 410; n. 1223, norme penali per la produzione e distribuzione delle merci di largo consumo, IG, p. 378; n. 1238, precettazione di attrezzi e parti di ricambio autoveicoli, Fa, p. 425; n. 1243, ordinamenti professionali, IG, p. 379; n. 1266, disciplina della distribuzione e consumo dei prodotti industriali, Ec A, p. 342; n. 1251, disciplina, approvvigionamenti, distribuzione e consumi generi alimentari, Ag, p. 170; n. 1226, maggiori assegnazioni bilancio, Fi, p. 790; n. 1227, benefici tributari studenti universitari richiamati, Fi, p. 791; n. 1268, disciplina produzione e distribuzione carbone vegetale, Ag, p. 185; n. 1270, assicurazione obbligatoria navi, Ec A, p. 348; n. 1276, dividendi società commerciali, Fi, p. 814; n. 1279, finanziamento spese straordinarie, Fi, p. 826; n. 1282, trattamento equipaggi navi catturate, perdute o rifugiate, LC, p. 314; n. 1309, finanziamento spese di guerra, Fi, p. 915; n. 1312, denuncia e requisizione pneumatici, Fa, p. 455; n. 1269, assegni familiari agli operai richiamati, Ec A, p. 344; n. 1324, tabacchi per i feriti di guerra, Fi, p. 1007; n. 1333, rinvio censimento generale della popolazione, IG, p. 510; n. 1348, noleggio e gestione navi mercantili per esigenze delle amministrazioni dello Stato, LC, p. 364; n. 1350, personale di macchina navi mercantili, LC, p. 365; n. 1358, raccolta materiali metallici di recupero, Ec A, p. 394; n. 1359, regimi di lavoro, Ec A, p. 399; n. 1360, assicura-

zione richiamati alle armi, Ec A, p. 399; n. 1362, disciplina industria siderurgica, Ec A, pp. 402 e 409; n. 1367, norme penali per la disciplina della produzione, approvvigionamento, commercio e consumo delle merci, IG, p. 518; n. 1369, tribunali delle prede, IG, Fa, p. 505; n. 1374, assicurazione navi passeggeri e da carico contro i rischi di guerra, Ec A, p. 404; n. 1388, finanziamento spese Regia marina, Fi, p. 1019; n. 1393, avanzamento ufficiali Regia guardia di finanza, Fi, p. 1029; n. 1401, sospensione delle norme per la valutazione dello stato civile, Fi, Fa, p. 1038; n. 1406, assegni familiari ai capi di famiglia, Ec A, p. 411; n. 1426, denuncia e raccolta dei banchi di stagno, Ec A, p. 418; n. 1427, divieto impiego nichelio, Ec A, p. 418; n. 1446, traffico merci tra Albania ed ex-Regno di Jugoslavia, Es D, p. 276; n. 1454, attività assistenziali del Dopolavoro delle Forze Armate, Fi, p. 1068; n. 1459, benefici tributari imprese estere in Italia, Fi, p. 1079; n. 1462, successioni dei militari caduti, Fi, p. 1081; n. 1474, patrimonio zootecnico danneggiato, Ag, p. 262; n. 1477, militarizzazione stabilimenti ausiliari, Fa, p. 503; n. 1479, sospensione trasferimenti nei ruoli della Marina, Fa, p. 503; n. 1480, espropri per esigenze militari, Fa, p. 506; n. 1484, assistenza, educazione, addestramento professionale orfani, E Cp, p. 270; n. 1501, uniformi militari, IG, p. 530; n. 1503, aumento pene contro i radioascoltatori, IG, p. 541; n. 1504, organizzazione servizi antincendi, IG, p. 531; n. 1506, riscatto servizi pubblici, IG, p. 532; n. 1507, servizi protezione antiaerea, IG, p. 533; n. 1508, collocamento rimpatriati dall'estero, IG, p. 533; n. 1509, servizi antincendi, IG, p. 535; n. 1510, fabbricazione scatolame, IG, p. 539; n. 1511, sospensione celebrazione feste nazionali, IG, p. 540; n. 1525, riparazione danni nel territorio nemico occupato, LC, p. 439; n. 1535, beni appartenenti a cittadini degli S. U. A., Fi, p. 1136; n. 1538, pagamento danni di guerra in Albania, Es D, p. 284; n. 1540, danni di guerra ai funzionari del Ministero degli esteri, Es D, p. 289; n. 1548, benefici a favore dei combattenti, Fa, p. 513;

n. 1549, avanzamento ufficiali, Fa, p. 514; n. 1550, divieto alienazione autoveicoli, Fa, p. 515; n. 1553, matrimonio prigionieri, Fa, p. 517 (rinviato); n. 1557, avanzamento militari feriti della Regia marina, Fa, p. 519; n. 1558, sospensione «vacanze necessarie» nella Regia marina, Fa, p. 519; n. 1566, spese di guerra per l'Africa Italiana, Fi, p. 1138; n. 1567, provvedimenti economici a favore del personale statale, Fi, p. 1138; n. 1578, finanziamento spese di guerra, Fi, p. 1180; n. 1580, spese Ministero aeronautica, Fi, p. 1173; n. 1584, pensioni di guerra agli infortunati civili, Fi, p. 1200; n. 1593, spese Regia marina, Fi, p. 1134; n. 1598, disciplina e controllo dei prezzi dei generi alimentari, Ag, p. 275; n. 1599, approvvigionamento legnami e carbone vegetale, Ag, p. 283; n. 1620, disciplina cittadini, IG, p. 586; n. 1621, disposizioni penali per i mobilitati civili, IG, p. 587; n. 1622, unione per la copertura dei grandi rischi, Ec A, p. 454; n. 1623, assicurazione contro i rischi delle navi mercantili e costruzioni navali, Ec A, p. 454; n. 1673, servizi antincendi, IG, p. 604.

GUERRESI AGOSTINO: relatore sul n. 1252, IG, p. 381; n. 1501, IG, p. 530.

GUIDI FABIO: relatore sul n. 1599, Ag, p. 283; oratore sul n. 1291, Fi, E Cp, p. 958; n. 1292, Fi, Ag, p. 873 e segg.; n. 1321, Ag, p. 234; n. 1491, Ag, p. 263.

GUIDI FRANCESCO: relatore sul n. 1425, Fa, p. 495.

GUIDOTTI GUIDO: relatore sul n. 1323, Fi, p. 1006; n. 1587, Fi, p. 1202; oratore sul n. 1390, Fi, p. 1022; n. 1400, Fi, p. 1035; n. 1454, Fi, p. 1068.

GUZZONI ALFREDO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*: n. 1238, Fa, p. 426; n. 1239, Fa, p. 428; n. 1240, Fa, p. 431; n. 1295, Fi, Fa, p. 870.

H

HOST VENTURI GIOVANNI, *Ministro delle comunicazioni*: n. 1300, Fi, LC, p. 922.

I

Idria, n. 1439, Regia miniera, Ec A, p. 421. Imperia; n. 1505, soppressione della società di

- pubblica assistenza « Croce Bianca », IG, p. 532.
- IMPERIALI GUGLIELMO: oratore sul n. 1318, Es D, p. 238.
- Impianti idroelettrici, n. 1175, Sicilia e Sardegna, LC, p. 270; n. 1531, dell'Italia centrale, meridionale e insulare, LC, p. 444.
- Impianti industriali, n. 1612, sanzioni per inosservanza legge sui nuovi impianti, IG (sospeso).
- Impiegati privati e lavoratori assimilati, n. 1438, trattamento, Ec A, p. 419.
- Importazioni ed esportazioni, n. 1305, nuova disciplina, Es D, p. 257.
- Importazioni ed esportazioni temporanee, n. 1186, Es D, p. 204; n. 1218, Es D, p. 212; n. 1363, Es D, p. 260; n. 1444, Es D, p. 274; n. 1536, Es D, p. 283.
- Imposta generale sull'entrata, n. 1399, provvedimenti, Fi, p. 1034.
- Imposta sui fabbricati, n. 1588, nella zona di Cortesella in Como, Fi, p. 1202.
- Imposte: agevolazioni fiscali, n. 1167, Fi, p. 767; n. 1168, Fi, p. 745; n. 1411, Fi, p. 1058; n. 1462, Fi, p. 1081; n. 1464, Fi, p. 1082; n. 1589, Fi, p. 1202; n. 1672, Ag, p. 300; benefici tributari, n. 1227, Fi, p. 791; n. 1459, Fi, p. 1079; commissioni amministrative, n. 1394, Fi, p. 1030; di concessione, n. 1590, Fi, p. 1203; di consumo, n. 1278, Fi, p. 825; n. 1392, Fi, p. 1025; n. 1586, Fi, p. 1201; di registro, n. 1408, Fi, p. 1046; n. 1576, Fi, p. 1149; esattori e ricevitori, n. 1176, Fi, p. 775; n. 1412, Fi, p. 1058; esenzioni, n. 1594, Fi, p. 1206; modificazioni n. 1275, Fi, p. 810; n. 1465, Fi, p. 1083; privilegi tributari, n. 1228, Fi, p. 792; regime fiscale, n. 1171, Fi, p. 746; sul plusvalore, numero 1572, Fi, p. 1158; sugli affari, n. 1396, Fi, p. 1033.
- Imprese estere in Italia, n. 1459, benefici tributari, Fi, p. 1079.
- Imprese nazionali di pesca e piscicoltura, n. 1594, esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, Fi, p. 1206.
- Indennità capitale, n. 1480, espropri per esigenze militari, Fa, p. 506.
- Indennità giornaliera di disoccupazione, numero 1437, limite delle giornate, Ec A, p. 419.
- Industria cinematografica nazionale, n. 1469, provvedimenti a favore, E Cp, p. 266.
- Industria estrattiva carbonifera, n. 1411, agevolazioni fiscali, Fi, p. 1058.
- Industria siderurgica, n. 1362, disciplina, Ec A, p. 402 e 409.
- Industrie alberghiere, n. 1545, provvedimenti a favore, E Cp, p. 287.
- Infortunati civili, n. 1584, pensioni di guerra, Fi, p. 1200.
- INGIANNI GIULIO: relatore sul n. 1589, Fi, pagina 1202.
- INNOCENTI GIUSEPPE: relatore sul n. 1602, AI, p. 66.
- Insegnamento dell'educazione fisica, n. 1532, equiparazione, E Cp, p. 282.
- Insegnamento delle lingue straniere, n. 1195, soppressione, E Cp, p. 147; n. 1488, scuole universitarie, E Cp, p. 277.
- Insegnanti elementari, n. 1166, pensioni, Fi, p. 766.
- Interno (Ministero), n. 1164, maggiori assegnazioni, Fi, p. 744; n. 1213, maggiori assegnazioni, Fi, p. 768; n. 1272, maggiori assegnazioni, Fi, p. 798; n. 1298, preventivo 1941-1942, Fi IG, p. 857; n. 1307, maggiori assegnazioni, Fi, p. 915; n. 1322, maggiori assegnazioni, Fi, p. 1006; n. 1387, maggiori assegnazioni, Fi, p. 1018; n. 1417, maggiori assegnazioni, Fi, p. 1063; n. 1482, maggiori assegnazioni, Fi, p. 1118; n. 1500, maggiori assegnazioni, Fi, p. 1136; n. 1569, maggiori assegnazioni, Fi, p. 1136.
- I. R. I., vedi: *Istituto per la ricostruzione industriale*.
- Ischia (Isola), n. 1497, valorizzazione zona Lacco Ameno, Fi, p. 1126.
- Isole Egadi, n. 1434, linee di navigazione Gruppo E, LC, p. 382.
- Isole italiane dell'Egeo, n. 1675, procedimento contro i reati, IG, p. 605.
- Istituti di assistenza della madre e del bambino, n. 1335, coordinamento attività, IG, p. 512.
- Istituti e scuole del Governatorato di Roma, n. 1615, passaggio allo Stato, E Cp, p. 293.

Istituti fascisti autonomi per le case popolari, n. 1691, mutui dell'Istituto per la previdenza sociale, Fi, p. 1204.

Istituti universitari regi, n. 1486, nuovi posti professori di ruolo, E Cp, p. 272; n. 1488, scuole di lingue straniere moderne, E Cp, p. 277.

Istituto di cultura ungherese, n. 1583, costruzione edificio, Fi, p. 1200.

Istituto (Pio) di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, n. 1336, commissione di tutela, IG, p. 515.

Istituto di studi filosofici, n. 1221, aumento del contributo dello Stato, E Cp, p. 217.

Istituto di studi romani in Roma, n. 1468, aumento contributo, E Cp, p. 266.

Istituto italiano di studi germanici in Roma, n. 1371, ordinamento, E Cp, p. 257.

Istituto italiano per il medio ed estremo oriente, n. 1263, contributo, Es, D, p. 217.

Istituto nazionale assicurazioni, n. 1182, crediti all'esportazione Ec A, p. 318; n. 1622, partecipazione all' « Unione per la copertura dei grandi rischi », Ec, A, p. 454.

Istituto nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'estero, n. 1318, scioglimento del consiglio di amministrazione, Es D, p. 238.

Istituto nazionale di cultura fascista, n. 1498, aumento contributo, Fi, p. 1128.

Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni, n. 1523, soppressione, LC, p. 436.

Istituto per gli studi di politica internazionale, n. 1457, assegnazione palazzo Clerici di Milano, Fi, p. 1072.

Istituto per la ricostruzione industriale (I. R. I.), n. 1458, aumento fondo dotazione, Fi, p. 1073.

Istria, n. 1373, case popolari nei centri minerari, LC, p. 373; n. 1411, industria estrattiva carbonifera, Fi, p. 1058.

Istruzione universitaria, n. 1485, estensione art. 79 Testo Unico, E Cp, p. 272.

Italiani all'estero, n. 1318, Istituto nazionale di credito, Es D, p. 238.

J

JACOBINI ORESTE: relatore sul n. 1191, Ec A, p. 325; n. 1358, Ec A, p. 394; n. 1515, Ec A,

p. 431; n. 1676, Ec A, p. 456; oratore sul n. 1514, Ec A, p. 428; n. 1618, Ec A, p. 444.

JANNELLI MARIO, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*: n. 1206, LC, p. 278; numero 1283, LC, p. 318; n. 1350, LC, p. 365; n. 1355, LC, p. 371; n. 1431, LC, p. 378 e seg.; n. 1432, LC, p. 380; n. 1530, LC, p. 442.

JOSA GUGLIELMO, *Segretario della Commissione dell'agricoltura*: relatore sul n. 1321, Ag, p. 234; n. 1699, Ag, p. 301; oratore sul numero 1248, Ag, p. 172; n. 1449, Ag, p. 247 e seg.; n. 1491, Ag, p. 263; n. 1598, Ag, p. 275.

Jugoslavia, n. 1446, traffico delle merci tra i territori dell'Albania e quelli dell'ex-regno di Jugoslavia, Es D, p. 276.

L

Lacco Ameno (Isola d'Ischia), n. 1497, valorizzazione zona, Fi, p. 1126.

Lago d'Iseo, n. 1356, navigazione, LC, p. 372.

LAGO MARIO: relatore sul n. 1560, Fa, p. 520.

Società di navigazione « La Meridionale », n. 1434, convenzione, LC, p. 382.

Latifondo siciliano, n. 1332, Ente di colonizzazione, Ag, p. 242.

Lavori pubblici (Ministero), n. 1299, preventivo 1941-1942, Fi, LC, p. 898.

Lavori sussidiati dallo Stato, n. 1436, in dipendenza di terremoti e altre pubbliche calamità, LC, p. 384.

Lavoro, n. 1215, finanziamento esercitazioni di lavoro nelle scuole, E Cp, p. 214.

Legge penale militare, n. 1476, militarizzazione, Fa, p. 502.

Leggi di pubblica sicurezza, n. 1628, modificazione al Testo Unico, IG, p. 597.

Leggi sanitarie, n. 1255, modificazioni Testo Unico, IG, p. 386; n. 1603, interpretazione Testo Unico, IG, p. 554.

Legionari fiumani, n. 1385, nomina a ufficiali di complemento, Fa, p. 472.

Legnami nazionali, n. 1599, servizi approvvigionamento, Ag, p. 283.

Legno, n. 1442, fabbricazione pasta di legno, Es D, p. 273.

LEICHT PIER SILVERIO: relatore sul n. 1166, Fi, p. 766; n. 1215, E Cp, p. 214; n. 1153, E Cp, p. 458; n. 1291, Fi, E Cp, p. 958;

- n. 1487, E Cp, p. 276; n. 1583, Fi, p. 1200; oratore sul n. 1289, E Cp, p. 226; n. 1372, E Cp, p. 258; n. 1405, E Cp, p. 261; n. 1484, E Cp, p. 270; n. 1532, E Cp, p. 282; n. 1584, Fi, p. 1200.
- LEOPARDI ETTORE: relatore sul n. 1474, Ag, p. 262; n. 1677, Ag, p. 300; oratore sul numero 1249, Ag, p. 175; n. 1268, Ag, p. 185; n. 1292, Fi, Ag, p. 873 e seg.; n. 1321, Ag, p. 234; n. 1448, Ag, p. 245; n. 1491, Ag, p. 263.
- Linee aeree, n. 1445, Italia-Ungheria, Es D, p. 275.
- Linee di navigazione, n. 1434, gruppo E, LC, p. 382.
- Lingue straniere, n. 1195, soppressione in alcuni tipi di scuole, E Cp, p. 147; n. 1483, nelle scuole universitarie, E Cp, p. 277.
- LIOTTA PIETRO: relatore sul n. 1301, Fa, pagina 454; n. 1402, Fa, p. 473; n. 1419, Fa, p. 490.
- LISSIA PIETRO, *Presidente della Comm. dei lavori pubblici e comunicaz.*: relatore sul n. 1201, LC, p. 276; oratore sul n. 1175, LC, p. 270; n. 1198, LC, p. 273; n. 1202, LC, p. 277; n. 1208, LC, p. 284; n. 1246, LC, p. 307.
- LISSIA PIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*: n. 1273, Fi, p. 798; n. 1274, Fi, p. 799; n. 1275, Fi, p. 810; n. 1276, Fi, p. 814; n. 1279, Fi, p. 826; n. 1357, Fi, p. 1014; n. 1386, Fi, p. 1016; n. 1387, Fi, p. 1018; n. 1389, Fi, p. 1020; n. 1390, Fi, p. 1022; n. 1391, Fi, p. 1024; n. 1392, Fi, p. 1025; n. 1395, Fi, p. 1030; n. 1400, Fi, p. 1035; n. 1401, Fi, Fa, p. 1038; n. 1408, Fi, p. 1046; n. 1409, Fi, p. 1055; n. 1414, p. 1059; n. 1416, Fi, p. 1062; n. 1509, IG, p. 535; n. 1614, IG, p. 574; n. 1627, Ag, p. 290; n. 1692, Ec A, p. 457.
- Littoria (Provincia di), n. 1391, imposta soggiorno e provvidenze, Fi, p. 1024.
- LOFFREDO RODOLFO: relatore sul n. 1260, IG, p. 409; n. 1614, IG, p. 574; oratore sul numero 1259, IG, p. 409; n. 1610, IG, p. 582.
- LOMBARD VINCENZO, *Vice Presidente della Commissione Forze Armate*: relatore sul n. 1234, Fa, p. 423; n. 1241, Fa, p. 431; n. 1380, Fa, p. 469; n. 1381, Fa, p. 469; n. 1418, Fa, p. 490; n. 1552, Fa, p. 517.
- LOMBARDI LUIGI: oratore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 334.
- Lotteria Esposizione di Roma, n. 1585, sospensione, Fi, p. 1201.
- Lubiana (Provincia di), n. 1410, servizi del monopolio, Fi, p. 1057; n. 1474, ricostituzione patrimonio zootecnico, Ag, p. 262; n. 1499, opere pubbliche straordinarie, Fi, LC, pagina 1106; n. 1502, provvedimenti dell'autorità italiana di occupazione, IG, p. 531.
- Lucca, n. 1346, risanamento centro urbano, LC, p. 362.

M

- Maestri di scherma del Regio Esercito, numero 1556, grado di tenente, Fa, p. 518.
- Magazzini generali di Trieste, n. 1342, esercizio, LC, p. 354.
- Magistratura militare, n. 1285, posti vacanti, Fa, p. 444.
- Magnesia calcinata o caustica, n. 1443, franchigia doganale Es D, p. 273.
- MAJONI GIOVANNI CESARE: relatore sul n. 1426, Ec A, p. 418; oratore sul n. 1216, Es D, p. 210; n. 1264, Es D, p. 218; n. 1303, Fi, Ec A, p. 934.
- MANCINI BRUTO: relatore sul n. 1370, AI, p. 58; oratore sul n. 1489, AI, p. 61.
- Manifestazioni del Senato, AI, p. 57, per la morte del senatore Gasparini; AI, p. 65, saluto ai combattenti in Africa Orientale; Fi, LC, p. 1106, commemorazione di Bruno Mussolini; Fa, p. 403, per i soldati d'Italia.
- Mantova, n. 1395, cessione al Comune del Palazzo della Ragione, Fi, p. 1030.
- MARAVIGLIA MAURIZIO: relatore sul n. 1164, Fi, p. 744; n. 1213, Fi, p. 768; n. 1272, Fi, p. 798; n. 1294, Fi, E Cp, p. 970; n. 1482, Fi, p. 1118; n. 1601, E Cp, p. 294; oratore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 334.
- Marconi Guglielmo, n. 1601, assegno vitalizio alle figlie, E Cp, p. 294.
- MARESCALCHI ARTURO: relatore sul n. 1173, Fi, p. 746; n. 1249, Ag, p. 175; n. 1268, Ag, p. 185; n. 1292, Fi, Ag, p. 873 e segg.; n. 1410, Fi, p. 1057; n. 1455, Fi, p. 1069; n. 1465, Fi, p. 1083; n. 1594, Fi, p. 1206; n. 1633, Ag, p. 297; oratore sul n. 1248,

- Ag, p. 172; n. 1474, Ag, p. 262; n. 1491, Ag, p. 263.
- Marina mercantile, n. 1207, aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, LC, p. 283; n. 1208, linee Arcipelago Toscano, LC, pagina 284; n. 1209, tasse conseguimento gradi, LC, p. 285; n. 1282, equipaggi navi catturate o perdute o rifugiate, LC, p. 314; n. 1283, utilizzazione professionale dei marittimi, LC, p. 318; n. 1348, noleggio e gestione navi da parte del Ministero delle comunicazioni, LC, p. 364; n. 1350, provvedimenti personale di macchina, LC, p. 365; n. 1351, diritti per la temporanea sosta delle navi nei porti, LC, p. 366; n. 1374, assicurazione contro i rischi di guerra, Ec A, p. 404; n. 1434, linee di navigazione gruppo E, LC, p. 382; n. 1423, sanzioni a carico di equipaggi, Fa, p. 493; n. 1529, certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici, LC, p. 440; n. 1623, assicurazione contro i rischi delle navi mercantili, Ec A, p. 454.
- Marina militare, n. 1156, personale borghese imbarcato, Fa, p. 403; n. 1231, ufficiali inferiori di stato maggiore in servizio aeronavigante, Fa, p. 422; n. 1232, corsi preliminari navali per allievi ufficiali di complemento, Fa, p. 423; n. 1233, ruolo speciale ufficiali complemento, Fa, p. 442; n. 1284, concorsi e trasferimenti Genio Navale e Armi Navali, Fa, p. 443; n. 1314, direttore Corpo musicale, Fa, p. 455; n. 1379, avanzamento ufficiali, Fa, p. 468; n. 1388, finanziamento spese di guerra, Fi, p. 1019; numero 1479, sospensione trasferimenti di ruolo, Fa, p. 503; n. 1480, espropri per esigenze militari, Fa, p. 506; n. 1557, avanzamento militari feriti, Fa, p. 519; n. 1558, sospensione « vacanze necessarie » negli ufficiali, Fa, p. 519; n. 1559, ordinamento corpi consultivi, Fa, p. 520; n. 1593, finanziamento spese di guerra, Fi, p. 1134.
- Marina militare, vedi anche: *Forze Armate*.
- Marina (Ministero), n. 1170, impegni spese di guerra, Fi, p. 742; n. 1296, preventivo 1941-1942, Fi, Fa, p. 870.
- MARINELLI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni*: n. 1529, LC, p. 440.
- MARINETTI ADRIANO: relatore sul n. 1238, Fa, p. 425; n. 1384, Fa, p. 472.
- MARIOTTI ALESSANDRO: relatore sul n. 1373, LC, p. 373; oratore sul n. 1530, LC, p. 442.
- Marittimi, n. 1283, utilizzazione professionale, LC, p. 318.
- MARTIN FRANKLIN ALBERTO, *Presidente della Commissione affari esteri, scambi commerciali e legislazione doganale*: relatore sul n. 1391, Fi, p. 1024; n. 1453, Fi, p. 1067; p. 1590, Fi, p. 1203; oratore sul n. 1165, Fi, p. 744; n. 1214, Fi, p. 779; n. 1224, Fi, Fa, p. 786; n. 1275, Fi, p. 810; n. 1276, Fi, p. 814; n. 1298, Fi, IG, p. 857; n. 1299, Fi, LC, p. 898; n. 1303, Fi, Ec A, p. 934; n. 1326, Fi, p. 1009; n. 1392, Fi, p. 1025; n. 1536, Es D, p. 283; n. 1539, Es D, p. 287; n. 1540, Es D, p. 289; n. 1572, Fi, p. 1158; n. 1577, Fi, p. 1158.
- MARZANO GIUSEPPE, *Segretario della Commissione economia corporativa e autarchia*: relatore sul n. 1440, Ec A, p. 422; n. 1619, Ec A, p. 447.
- MASNATA GIOVANNI: relatore sul n. 1254, IG, p. 386; n. 1340, IG, p. 518; oratore sul numero 1629, IG, p. 598.
- Materiali metallici di recupero, n. 1358, disciplina della raccolta, Ec A, p. 394.
- Maternità e infanzia, n. 1335, protezione, IG, p. 512.
- Matrimonio prigionieri di guerra, n. 1553, per procura, Fa, p. 517, (rinviato).
- MAZZONI GUIDO: relatore sul n. 1150, E Cp, p. 145; oratore sul n. 1221, E Cp, p. 217; n. 1153, IG, E Cp, p. 457; n. 1289, E Cp, p. 226; n. 1468, E Cp, p. 266; n. 1486, E Cp, p. 272; n. 1488, E Cp, p. 277; n. 1544, E Cp, p. 287.
- Medaglia-ricordo dell'unità d'Italia, n. 1237, coniazione e vendita, Fa, p. 425.
- MEDOLAGHI PAOLO: relatore sul n. 1225, Fi, p. 790; n. 1316, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 990; n. 1459, Fi, p. 1079; n. 1495, Fi, p. 1121; p. 1496, Fi, p. 1121; n. 1591, Fi, p. 1204; oratore sul n. 1166, Fi, p. 766; n. 1386, Fi, p. 1016.
- MELE DAVIDE: relatore sul n. 1450, Ec A, p. 425; oratore sul n. 1426, Ec A, p. 418.
- MENOZZI ANGELO: oratore sul n. 1292, Fi, Ag, p. 873 e seg.
- Merci, n. 1223, norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione, IG, p. 378; n. 1351, diritti per la temporanea sosta nei

- porti, LC, p. 366; n. 1367, norme penali per la disciplina della produzione, approvvigionamento, commercio e consumo, IG, p. 518; n. 1446, disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci tra i territori dell'unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia, Es D, p. 276.
- MESSA GIANCARLO: relatore sul n. 1271, Ec A, p. 352.
- MEZZI FILIPPO: relatore sul n. 1428, Es D, p. 270; n. 1443, Es D, p. 273.
- MICHELI CESARE: relatore sul n. 1626, IG, p. 594; oratore sul n. 1610, IG, p. 561.
- MILANI DOMENICO, *Segretario della Commissione lavori pubblici e comunicazioni*: relatore sul n. 1175, LC, p. 270; n. 1353, LC, p. 369; n. 1526, LC, p. 439.
- Militarizzazione, n. 1178, del personale civile, Fa, p. 406; n. 1424, del personale civile, Fa, p. 493; n. 1476, effetti nei riguardi della legge penale militare, Fa, p. 502; n. 1477, degli stabilimenti ausiliari, Fa, p. 503.
- Milizia della strada, n. 1430, ampliamento organico, LC, p. 378; n. 1472, regolamento, LC, p. 409.
- Milizia portuaria, n. 1206, reclutamento straordinario, LC, p. 278; n. 1349, trasferimento, LC, p. 365.
- Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, n. 1159, ufficiali, Fa, p. 404; n. 1205, caserma di Napoli, LC, p. 283; n. 1323, Opera di Previdenza, Fi, p. 1006.
- MILLOSEVICH FEDERICO, *Presidente della Commissione dell'Africa Italiana*: oratore sul n. 1602, AI, p. 66.
- MINALE MARCELLO: relatore sul n. 1236, Fa, p. 424; n. 1562, Fa, p. 521.
- Miniere, n. 1191, contributi per le ricerche minerarie, Ec A, p. 325.
- Miniere di zolfo, n. 1197, alloggi per gli operai, LC, p. 272; n. 1676, contratti di affitto, Ec A, p. 456.
- Mobilitati civili, n. 1621, disposizioni penali, IG, p. 587.
- MOIZO RICCARDO: relatore sul n. 1313, Fa, p. 455; n. 1341, Fa, p. 466; n. 1376, Fa, p. 467; n. 1420, Fa, p. 491; n. 1478, Fa, p. 503.
- Monopoli dello Stato, n. 1456, variazioni bilancio Amministrazione, Fi, p. 1070; n. 1460, aumento fondi di riserva, Fi, p. 1079.
- MONTEFINALE TITO, *Questore del Senato e segretario della Commissione Forze Armate*: relatore sul n. 1239, Fa, p. 427.
- Montiglio Vittorio, n. 1415, assegno straordinario alla vedova, Fi, p. 1062.
- MONTRESOR LUIGI: relatore sul n. 1211, E Cp, p. 148; n. 1469, E Cp, p. 266; n. 1485, E Cp, p. 272; n. 1615, E Cp, p. 293; oratore sul n. 1289, E Cp, p. 226.
- MONTUORI RAFFAELE: relatore sul n. 1598, Ag, p. 275; oratore sul n. 1600, Ag, p. 284.
- MORISANI TEODORO: relatore sul n. 1329, Ag, p. 237; oratore sul n. 1597, Ag, p. 274; n. 1598, Ag, p. 275.
- MORMINO GIUSEPPE: oratore sul n. 1238, Fa, p. 425; n. 1562, Fa, p. 521.
- MOSCONI ANTONIO: relatore sul n. 1261, IG, p. 410; n. 1288, IG, p. 461; n. 1625, IG, p. 594; oratore sul n. 1259, IG, p. 405.
- MOSSO FRANCESCO: relatore sul n. 1336, IG, p. 515; n. 1505, IG, p. 532; oratore sul n. 1252, IG, p. 381.
- Motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e motocarri, n. 1517, disciplina produzione, LC, p. 430.
- MOTTA RICCARDO: relatore sul n. 1172, Fi, p. 774; n. 1389, Fi, p. 1020; n. 1584, Fi, p. 1200.
- Musica varia, n. 1544, disciplina e sviluppo, E Cp, p. 287.
- MUSSOLINI BRUNO: commemorazione Fi, LC, p. 1106.

N

- NANNINI SERGIO, *Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura*: n. 1627, Ag, p. 290; n. 1633, Ag, p. 297.
- Napoli, n. 1201, provvedimenti, LC, p. 276; n. 1205, caserma M. V. S. N., LC, p. 283; n. 1473, Ente autonomo porto, LC, p. 413.
- Navi catturate, perdute o rifugiate, n. 1282, trattamento economico equipaggi, LC, p. 314.
- Navigazione interna, n. 1470, canale Milano-Po-Cremona, Fi, LC, p. 1090.
- Navigazione lacustre, n. 1356, Lago d'Iseo, LC, p. 372.

Naviglio peschereccio, n. 1589, agevolazioni fiscali, Fi, p. 1202.

Navi mercantili, n. 1623, assicurazione contro i rischi, Ec A, p. 454.

Negoziazione dei titoli azionari, n. 1577, provvedimenti tributari, Fi, p. 1158.

Nichelio, n. 1427, divieto di impiego per nichelatura, Ec A, p. 418.

Nomine, cariche ed incarichi di interesse pubblico, n. 1605, preventiva consultazione del P. N. F., IG, p. 556.

NOMIS DE COSSILLA MARIO, *Segretario della Comm. Forze armate*: relatore sul n. 1237, Fa, p. 425; n. 1383, Fa, p. 470; n. 1554, Fa, p. 517.

NOSEDA ENEA: relatore sul n. 1334, IG, p. 511.

NUCCI ACHILLE: relatore sul n. 1273, Fi, pagina 798; n. 1400, Fi, p. 1035; n. 1596, Fi, p. 1181; oratore sul n. 1408, Fi, p. 1046.

O

Oli di semi, n. 1455, misure fiscali, Fi, p. 1069.

Oli lubrificanti, n. 1171, regime fiscale, Fi, p. 746.

Oli minerali greggi, n. 1618, produzione Ec A, p. 444.

Olio d'oliva, n. 1321, integrazione del prezzo a favore dei produttori, Ag, p. 234.

Opera di Previdenza della M. V. S. N., numero 1323, contributo statale, Fi, p. 1006.

Opera Nazionale Combattenti, n. 1319, Collegio Centrale arbitrale, IG, p. 501; n. 1597, occupazione provvisoria beni immobili, Ag, p. 274.

Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, n. 1335, coordinamento attività, IG, p. 512.

Spagna, n. 1339, estensione benefici ai partecipanti operazioni militari come militarizzati, IG, p. 517.

Opere pubbliche, n. 1212, autorizzazione spesa di 4 miliardi per opere pubbliche straordinarie, Fi e LC, p. 749; n. 1357, finanziamento spese straordinarie, Fi, p. 1014; numero 1414, Consorzio di credito, Fi, p. 1059; n. 1428, prezzi per i contratti in Albania, Es D, p. 270; n. 1499, straordinarie nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara,

Cattaro, Fi, LC, p. 1106; n. 1523, soppressione Istituto Nazionale per le opere pubbliche dei comuni, LC, p. 436.

ORANO PAOLO: oratore sul n. 1215, E Cp, pagina 214; n. 1221, E Cp, p. 217; n. 1153, IG e E Cp, p. 334; n. 1289, E Cp, p. 226.

Ordine Militare di Savoia, n. 1554, pensioni ai decorati, Fa, p. 517.

Ordini di accreditamento, n. 1329, Ministero agricoltura, Ag, p. 237; n. 1599, per approvvigionamento legnami e carbone vegetale, Ag, p. 283.

Orfani di guerra, n. 1484, assistenza ed educazione E Cp, p. 270.

ORIOLO GIOVANNI: relatore sul n. 1386, Fi, p. 1016; oratore sul n. 1273, Fi, p. 798; n. 1572, Fi, p. 1158; n. 1577, Fi, p. 1158; n. 1580, Fi, p. 1173.

ORLANDO PAOLO: relatore sul n. 1198, LC, p. 273; n. 1519, LC, p. 432; oratore sul numero 1342, LC, p. 354; n. 1345, LC, p. 358; n. 1470, Fi, LC, p. 1090.

Oro, n. 1616, divieto esportazione Ec A, pagina 441.

Ossa greggie, n. 1516, disciplina utilizzazione, Ec A, p. 433.

Ostia, n. 1670, bonifica obbligatoria delle tenute del Consorzio, Ag, p. 298.

Ospedali Riuniti di Roma, n. 1336, commissione di tutela, IG, p. 515.

P

PADIGLIONE ENRICO: relatore sul n. 1259, IG, p. 405; oratore sul n. 1367, IG, p. 518; numero 1576, Fi, p. 1149; n. 1625, IG, p. 594.

Palazzo Clerici in Milano, n. 1457, restauro, Fi, p. 1072.

Palazzo della Ragione in Mantova, n. 1395, cessione al Comune, Fi, p. 1030.

Palermo, n. 1345, contributo stabilimenti industriali, LC, p. 358; n. 1413, sviluppo industriale, Fi, p. 1059.

Parma, n. 1194, Università, E Cp, p. 146.

PARODI DELFINO: relatore sul n. 1411, Fi, pagina 1058; oratore sul n. 1276, Fi, p. 814; n. 1279, Fi, p. 826; n. 1497, Fi, p. 1126.

Partito Nazionale Fascista, n. 1311, personale Forze armate, Fa, p. 455; n. 1340, distin-

- tivi, IG, p. 518; n. 1586, esenzione imposte di consumo, Fi, p. 1201; n. 1605, consultazione preventiva nomine e cariche, IG, pagina 556; n. 1606, rappresentanti presso società e aziende, IG, p. 558; n. 1607, qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi, IG, p. 558.
- Patrimonio avicolo, n. 1677, provvedimenti per lo sviluppo, Ag, p. 300.
- Patrimonio zootecnico, n. 1474, danneggiato dalle operazioni di guerra, Ag, p. 262.
- Pavia, n. 1343, piano regolatore, LC, p. 356.
- PAVOLINI ALESSANDRO, *Ministro della cultura popolare*: n. 1469, E Cp, p. 266.
- PECORI-GIRALDI GUGLIELMO, *Maresciallo d'Italia*: n. 1564, pensione alla vedova, Fa, pagina 524.
- PEGLION VITTORIO: relatore sul n. 1268, Ag, p. 185.
- Pellami, n. 1219, franchigia doganale alle pelli di coniglio e di lepore, Es D, p. 213.
- PENDE NICOLA: oratore sul n. 1484, E Cp, p. 270; n. 1486, E Cp, p. 272; n. 1532, E Cp, p. 282.
- Radioascoltatori di stazioni nemiche, n. 1503, aumento pene, IG, p. 541.
- Penisola Salentina, n. 1199, ferrovie secondarie, LC, p. 275.
- Pensionati ferroviari, n. 1308, trasferiti in Germania, Fi, p. 915.
- Pensioni, n. 1166, insegnanti elementari, Fi, p. 766; n. 1560, perdita del diritto a pensione del personale statale destituito, Fa, p. 520.
- Pensioni di guerra, n. 1584, agli infortunati civili, Fi, p. 1200.
- PEREZ GIOVANNI: oratore sul n. 1211, E Cp, p. 148; n. 1291, Fi, E Cp, p. 958; n. 1294, Fi, E Cp, p. 970; n. 1484, E Cp, p. 270; n. 1486, E Cp, p. 272.
- Perle, n. 1616, divieto esportazione, Ec A, p. 441.
- PERNA AMEDEO: relatore sul n. 1603, IG, pagina 554.
- PERRIS CARLO: oratore sul n. 1598, Ag, p. 275.
- Personale civile, n. 1429, in Albania, Es D, p. 271.
- Personale delle Ferrovie dello Stato, n. 1354, cessioni di stipendio, LC, p. 370.
- Personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, n. 1431, stato giuridico, LC, p. 378 e segg.
- Personale di macchina delle navi mercantili, n. 1350, provvedimenti, LC, p. 365.
- Personale militare della Regia Aeronautica, n. 1381, disposizioni di carattere transitorio, Fa, p. 469.
- Personale statale, n. 1567, provvedimenti economici, Fi, p. 1138.
- Personale statale destituito, n. 1560, perdita del diritto a pensione, Fa, p. 520.
- Pesca e piscicoltura, n. 1594, esenzione dalle imposte, Fi, p. 1206; n. 1671, incremento della pesca nella Dalmazia e nel Quarnaro, Ag, p. 299.
- PETRETTI ARNALDO: relatore sul n. 1480, Fa, 506; n. 1561, Fa, p. 521; oratore sul n. 1233, Fa, p. 442; n. 1479, Fa, p. 503.
- PETRILLO ALFREDO: oratore sul n. 1190, Ec A, pp. 319, 333; n. 1514, Ec A, p. 428; n. 1618, Ec A, p. 444.
- PETRONE MICHELE: relatore sul n. 1545, E Cp, p. 287; oratore sul n. 1221, E Cp, p. 217; n. 1486, E Cp, p. 272.
- PETRONE SILVIO: relatore sul n. 1258, IG, p. 396; n. 1608, IG, p. 559.
- Piani di risanamento, n. 1346, Lucca, LC, p. 362.
- Piani regolatori, n. 1198, Apuania, LC, p. 273; n. 1202, Bolzano, LC, p. 277; n. 1203, Genova, LC, p. 281; n. 1343, Pavia, LC, p. 356; n. 1433, Sassari, LC, p. 381; n. 1522, Torino, LC, p. 436; n. 1528, abitati colpiti dai terremoti 1908 e 1915, LC, p. 440.
- Piccole proprietà rustiche e urbane, n. 1464, agevolazioni tributarie, Fi, p. 1082.
- Pietre preziose, n. 1616, divieto alienazione ed esportazione, Ec A, p. 441.
- PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA CARLO: relatore sul n. 1265, Es D, p. 220.
- PIOLA CASELLI EDOARDO: oratore sul n. 1153, IG, E Cp, pp. 310, 334.
- Pisa, n. 1487, fondazione « Domus Galileiana », E Cp, p. 276.
- PITACCO GIORGIO: relatore sul n. 1187, Es D, p. 206; n. 1218, Es D, p. 212.
- Platino, n. 1616, divieto esportazione, Ec A, p. 441.
- Pneumatici, n. 1312, denuncia e requisizione, Fa, p. 455.

Polizia, n. 1608, vittime del dovere, IG, p. 559.

POLVERELLI GAETANO, *Sottosegretario di Stato per la cultura popolare*: n. 1153, IG, E Cp, pp. 310, 334; n. 1294, Fi, E Cp, p. 970.

Porti, n. 1344, Venezia, LC, p. 357; n. 1473, Napoli, LC, p. 413; n. 1520, Bari, LC, p. 432.

POSS ALESSANDRO: relatore sul n. 1230, Fi, p. 793.

PÓZZO GIOVANNI ATTILIO: relatore sul n. 1171, Fi, p. 746.

Plusvalore, n. 1572, dei titoli azionari, Fi, p. 1158.

PRAMPOLINI NATALE, *Presidente della Comm. dell'agricoltura*: relatore sul n. 1449, Ag, p. 247; n. 1627, Ag, p. 290; oratore sul n. 1249, Ag, p. 175; n. 1268, Ag, p. 185; p. 1292, Fi, Ag, p. 873 e segg.; n. 1321, Ag, p. 234; n. 1448, Ag, p. 245; n. 1491, Ag, p. 263; n. 1597, Ag, p. 274; n. 1598, Ag, p. 275; n. 1633, Ag, p. 297; n. 1699, Ag, p. 301.

Premi demografici: n. 1609, ai dipendenti statali, IG, p. 560.

Prigionieri di guerra, n. 1553, matrimonio per procura, Fa, p. 517 (rinviato).

Privilegi tributari, n. 1228, per anticipazioni da parte di Istituti di credito, Fi, p. 792.

Prodotti alimentari, n. 1510, conservazione, IG, p. 539.

Prodotti ammassati, n. 1330, selezione, Ag, p. 238.

Prodotti industriali, n. 1266, norme per la distribuzione e consumo in tempo di guerra, Ec A, p. 342.

Professione di attuario, n. 1629, disciplina giuridica, IG, p. 598.

Professioni, n. 1243, ordinamenti professionali durante la guerra, IG, p. 379.

Professori, n. 1302, iscrizione albo architetti professori di disegno architettonico, E Cp, p. 253; n. 1486, nuovi posti nelle Regie università e istituti universitari, E Cp, p. 272.

Protezione antiaerea, n. 1507, organizzazione servizi, IG, p. 533.

Protettorato di Boemia e Moravia, n. 1451, accordo pagamenti, Es D, p. 282.

Pubblica sicurezza, n. 1334, nelle province siciliane, IG, p. 511; n. 1628, modificazioni al Testo Unico delle leggi, IG, p. 597; n. 1632,

ruolo ufficiali e nuova tabella funzionari, IG, p. 602.

Pubblici ufficiali, n. 1607, riconoscimento della qualifica ai gerarchi del P. N. F., IG, p. 558.

Pubblico registro automobilistico, n. 1397, nuove tariffe, Fi, p. 1033.

PUCCI ROBERTO: oratore sul n. 1292, Fi, Ag, p. 873 e segg.; n. 1598, Ag, p. 275.

PUGNANI ANGELO: relatore sul n. 1160, Fa, p. 404.

PUJIA FRANCESCO: oratore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 310; n. 1159, IG, p. 405; n. 1290, Fi, IG, p. 834; n. 1367, IG, p. 518.

PUTZOLU ANTONIO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*: n. 1153, IG, E Cp, pp. 315, 334, 310; n. 1259, IG, p. 405; n. 1290, Fi, IG, p. 834; n. 1367, IG, p. 518; n. 1368, IG, p. 527; n. 1503, IG, p. 541; n. 1512, IG, p. 546; n. 1614, IG, p. 586; n. 1629, IG, p. 598.

Q

Quarnaro, n. 1671, incremento della pesca, Ag, p. 299.

QUILICO CARLO ALBERTO: relatore sul n. 1338, IG, p. 517; n. 1605, IG, p. 556.

Quincinetto (Comune di), n. 1338, ricostituzione, IG, p. 518.

R

Radioascoltatori, n. 1503, di stazioni nemiche o neutrali, IG, p. 541.

Radiodiffusione nemica o neutrale, n. 1503, IG, p. 541.

RAIMONDI ANTONIO: relatore sul n. 1396, Fi, p. 1033.

RAINERI GIOVANNI: relatore sul n. 1226, Fi, p. 790; n. 1274, Fi, p. 799; n. 1309, Fi, p. 915; n. 1573, Fi, p. 1175; n. 1578, Fi, p. 1180; oratore sul n. 1224, Fi, Fa, p. 786; n. 1357, Fi, p. 1014; n. 1572, Fi, p. 1158; n. 1577, Fi, p. 1158.

Rame, n. 1181, divieto compravendita, Ec A, p. 318.

Rappresentanti dello Stato e del Partito, n. 1606, presso società e istituti, IG, p. 558.

- REBAUDENGO EUGENIO: relatore sul n. 1326, Fi, p. 1009; n. 1592, Fi, p. 1204; oratore sul n. 1212, Fi, LC, p. 757; n. 1275, Fi, p. 810; n. 1276, Fi, p. 814; n. 1389, Fi, p. 1020.
- REBUA, EOLO: relatore sul n. 1176, Fi, p. 775; n. 1306, Fi, p. 914; n. 1392, Fi, p. 1025; n. 1595, Fi, p. 1206.
- Reclutamento, n. 1179, varianti Testo Unico reclutamento ufficiali, Fa, p. 407; n. 1301, ufficiali Regia aeronautica, Fa, p. 454; n. 1481, varianti Testo Unico reclutamento Regio esercito, Fa, p. 506.
- Regia guardia di finanza, vedi: *Guardia di finanza*.
- Regime giuridico delle proprietà, n. 1177, zone militari, Fa, p. 406.
- Regimi di lavoro, n. 1359, per la durata della guerra, Ec A, p. 399.
- Riassicurazioni, vedi: *Assicurazioni*.
- RICCARDI ARTURO, *Sottosegretario di Stato per la marina*: n. 1156, Fa, p. 403; n. 1170, Fi, p. 742; n. 1189, Fa, p. 410 e segg.; n. 1388, Fi, p. 1019; n. 1425, Fa, p. 495; n. 1479, Fa, p. 503; n. 1557, Fa, p. 519; n. 1558, Fa, p. 519; n. 1593, Fi, p. 1134.
- RICCARDI RAFFAELLO, *Ministro degli scambi e valute*: n. 1304, Fi, Es D, p. 978.
- RICCI FEDERICO: oratore sul n. 1173, Fi, p. 746; n. 1212, Fi, LC, p. 749; n. 1275, Fi, p. 810; n. 1276, Fi, p. 814; n. 1292, Fi, Ag, p. 873 e segg.; n. 1298, Fi, IG, p. 845; n. 1316, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 990; n. 1390, Fi, p. 1022; n. 1409, Fi, p. 1055; n. 1414, Fi, p. 1059; n. 1458, Fi, p. 1073; n. 1496, Fi, p. 1121; n. 1567, Fi, p. 1138; n. 1570, Fi, p. 1142; n. 1572, Fi, p. 1158; n. 1575, Fi, p. 1179; n. 1576, Fi, p. 1149; n. 1577, Fi, p. 1158.
- RICCI UMBERTO: relatore sul n. 1546, Fi, p. 1070; oratore sul n. 1212, Fi, LC, p. 749; n. 1274, Fi, p. 799; n. 1298, Fi, IG, p. 845; n. 1299, Fi, LC, p. 898; n. 1497, Fi, p. 1126; n. 1578, Fi, p. 1180; n. 1580, Fi, p. 1173.
- Ricerche minerarie, n. 1617, premi, Ec A, p. 443.
- Ricevitorie delle imposte, n. 1176, conferma in carica, Fi, p. 775; n. 1412, conferma in carica, Fi, p. 1058.
- Richiamati alle armi n. 1269, operai, Ec A, p. 344; n. 1360, assicurazione nuzialità e natalità, Ec A, p. 399.
- Rifuti solidi urbani, n. 1252, raccolta, IG, p. 381.
- Riforma dei codici, n. 1320, facoltà concesse al Governo, IG, p. 503.
- Rimpatriati dall'Africa Italiana, n. 1613, professionisti, IG, p. 573.
- Rimpatriati dall'estero, n. 1508, collocamento e assistenza, IG, p. 533.
- Rischi di guerra, n. 1270, assicurazione obbligatoria navi, Ec A, p. 348; n. 1374, assicurazione navi passeggeri, da carico e in costruzione, Ec A, p. 404; n. 1622, unione per la copertura dei grandi rischi, Ec A, p. 454; n. 1623, navi mercantili e costruzioni navali, Ec A, p. 454.
- ROLANDI RICCI VITTORIO: oratore sul n. 1318, Es D, p. 238; n. 1538, Es D, p. 284.
- Roma, n. 1200, case minime ad Acilia, LC, p. 276; n. 1190, zona industriale, Ec A, pp. 319, 333; n. 1336, ospedali riuniti, IG, p. 515; n. 1463, Accademia svedese a Valle Giulia, Fi, p. 1081; n. 1468, Istituto di studi romani, E Cp, p. 266; n. 1561, autorizzazione all'Istituto per le case popolari a costruire alloggi, Fa, p. 521.
- ROMANO SANTI: oratore sul n. 1408, Fi, pagina 1046.
- RONGA GIULIO: relatore sul n. 1567, Fi, pagina 1138; n. 1585, Fi, p. 1201; oratore sul n. 1408, Fi, p. 1046.
- ROSSI FRANCESCO: oratore sul n. 1598, Ag, p. 275.
- ROSSINI ALDO: relatore sul n. 1421, Fa, p. 491; n. 1553, Fa, p. 517 (rinviato).
- ROTA FRANCESCO: relatore sul n. 1437, Ec A, p. 419; n. 1692, Ec A, p. 457; oratore sul n. 1248, Ag, p. 172; n. 1249, Ag, p. 175; n. 1268, Ag, p. 185; n. 1303, Fi, p. 934.
- ROTA GIUSEPPE: relatore sul n. 1284, Fa, p. 443; n. 1296, Fi, Fa, p. 870; n. 1466, Fi, p. 1084.
- Rottami metallici, n. 1187, franchigia doganale, Es D, p. 206.
- RUBINO EDOARDO: relatore sul n. 1302, E Cp, p. 253; oratore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 310.
- RUSSO LUIGI, *Sottosegretario di Stato alla*

Presidenza del Consiglio: n. 1293, Fi, AI, p. 954.
 RUSSO GIOACCHINO: relatore sul n. 1233, Fa, p. 442; n. 1479, Fa, p. 503.

S

SABINI GIOVANNI: relatore sul n. 1333, IG, p. 510; n. 1502, IG, p. 531; n. 1512, IG, p. 546; n. 1611, IG, p. 569; n. 1628, IG, p. 597.

SAGRAMOSO GUIDO: oratore sul n. 1531, LC, p. 444.

Salariati Enti locali, n. 1386, Cassa di previdenza, Fi, p. 1016.

SALATA FRANCESCO: oratore sul n. 1540, Es D, p. 289.

SALAZAR EDOARDO: relatore sul n. 1374, Ec A, p. 404; n. 1623, Ec A, p. 454.

SALUCCI ALBERTO: oratore sul n. 1313, Fa, p. 455.

SANDICCHI PASQUALE, *Segretario della Comm. di Finanza*: relatore sul n. 1409, Fi, p. 1055; n. 1457, Fi, p. 1072; n. 1493, Fi, p. 1119.

SANI UGO, *Segretario della Comm. Forze Armate*: relatore sul n. 1180, Fa, p. 408.

Sanitari, n. 1562, nomina a ufficiali di complemento, Fa, p. 521.

SAN MARTINO VALPERGA ENRICO: relatore sul n. 1405, E Cp, p. 261; n. 1544, E Cp, p. 287; oratore sul n. 1153, IG, E Cp, p. 310; n. 1291, Fi, E Cp, p. 958; n. 1294, Fi, E Cp, p. 970; n. 1542, E Cp, p. 286.

San Mercuriale (Forlì), n. 1327, lavori sistemazione zona, Fi, p. 1011.

SANTINI RUGGERO: relatore sul n. 1422, Fa, p. 493; n. 1555, Fa, p. 518; oratore sul n. 1546, Fa, p. 510.

SANTORO GIOVANNI: oratore sul n. 1450, Ec A, p. 425; *defunto l'8 dicembre 1941*.

SAPORITI ALESSANDRO: relatore sul n. 1206, LC, p. 278; *defunto il 19 luglio 1941*.

Sardegna, n. 1175, impianti idroelettrici, LC, p. 270; n. 1373, case popolari nei centri minerari, LC, p. 373; n. 1411, industria estrattiva carbonifera, Fi, p. 1058.

SARROCCI GINO: relatore sul n. 1330, Ag, p. 238; oratore sul n. 1321, Ag, p. 234; n. 1449, Ag, p. 247 e segg.; n. 1491, Ag,

p. 263; n. 1598, Ag, p. 275; n. 1627, Ag, p. 290 e 303; n. 1633, Ag, pp. 297, 303. Sassari, n. 1433, piano regolatore, LC, p. 381. Scambi e valute (Ministero), n. 1304, preventivo 1941-1942, Fi, Es D, p. 978.

Scatolame, n. 1510, fabbricazione con prodotti autarchici, IG, p. 539.

SCAVONETTI GAETANO: relatore sul n. 1320, IG, p. 503; n. 1607, IG, p. 558.

SCHANZER CARLO: relatore sul n. 1168, Fi, p. 745; n. 1325, Fi, p. 1008; oratore sul n. 1224, Fi, Fa, p. 786; n. 1390, Fi, p. 1022; p. 1408, Fi, p. 1046; n. 1574, Fi, p. 1177.

SCIALOJA ANTONIO, *Vice Presidente della Commissione di finanza*: relatore sul n. 680, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 1004; n. 1317, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 1004; n. 1464, Fi, p. 1082; n. 1571, Fi, p. 1144; n. 1576, Fi, p. 1149; n. 1579, Fi, p. 1145; oratore sul n. 1276, Fi, p. 814; n. 1408, Fi, p. 1046.

SCODNIK ENRICO: relatore sul n. 1192, Ec A, p. 330; n. 1270, Ec A, p. 348; oratore sul n. 1438, Ec A, p. 419; n. 1619, Ec A, p. 447; n. 1622, Ec A, p. 454.

Scritture private non registrate, n. 1571, disciplina, Fi, p. 1144.

SCUERO ANTONIO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*: n. 1385, Fa, p. 472; n. 1421, Fa, p. 491; n. 1425, Fa, p. 495; n. 1558, Fa, p. 519; n. 1562, Fa, p. 521; n. 1563, Fa, p. 523.

Scuola, n. 1215, finanziamento esercitazioni di lavoro E Cp, p. 214.

Scuole di ingegneria aeronautica di Roma e Torino, n. 1552, Fa, p. 517.

Scuole universitarie, n. 1488, di lingue straniere moderne, E Cp, p. 277.

SECHI GIOVANNI: oratore sul n. 1226, Fi, p. 790; n. 1275, Fi, p. 810; n. 1300, Fi, LC, p. 922; n. 1303, Fi, Ec A, p. 934; n. 1322, Fi, p. 1006; n. 1387, Fi, p. 1018; p. 1409, Fi, p. 1055; n. 1416, Fi, p. 1062; n. 1470, Fi, LC, p. 1090; n. 1479, Fa, p. 503; n. 1499, Fi, LC, p. 1106; n. 1580, Fi, p. 1173; n. 1593, Fi, p. 1134.

Semi di lino, n. 1441, esenzione dazio, Es D, p. 272.

Semi oleosi, n. 1449, produzione e utilizzazione, Ag, p. 247 e seg.

SENNI CARLO: relatore sul n. 1217, Es D, p. 211;

- n. 1318, Es D, p. 238; n. 1364, Es D, p. 260; n. 1447, Es D, p. 277; n. 1540, Es D, p. 289.
- Sericoltura, n. 1267, provvidenze, Ec A, p. 342; n. 1692, norme suppletive alla legge sulle provvidenze, Ec A, p. 457.
- SERPIERI ARRIGO: relatore sul n. 1250, Ag, p. 179; n. 1600, Ag, p. 284; oratore sul n. 1292, Fi, Ag, p. 873 e segg.; n. 1627, Ag, p. 290.
- Servizi antincendi, n. 1504, organizzazione, IG, p. 531; n. 1509, nuove norme, IG, p. 535; n. 1673, organizzazione, IG, p. 604.
- Servizio automobilistici, n. 1527, proroga concessioni, LC, p. 439.
- Servizi marittimi sovvenzionati, n. 1207, provvedimenti a favore delle aziende esercenti, LC, p. 283.
- Servizi pubblici, n. 1506, diritti di riscatto dei comuni e delle provincie, IG, p. 532.
- Servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili, n. 1529, certificati di abilitazione, LC, p. 440.
- Servizio sanitario e veterinario, n. 1562, ufficiali di complemento, Fa, p. 521.
- Sicilia, n. 1175, impianti idroelettrici, LC, p. 270; n. 1197, miniere di zolfo, LC, p. 272; n. 1334, tutela della pubblica sicurezza, IG, p. 511; n. 1373, alloggi ai minatori di zolfo, LC, p. 373; n. 1432, costruzione ferrovie secondarie, LC, p. 380; n. 1676, affitti miniere di zolfo, Ec A, p. 456.
- SILVESTRI EUCLIDE: relatore sul n. 1439, Ec A, p. 421; oratore sul n. 1514, Ec A, p. 428.
- SIRIANNI GIUSEPPE: relatore sul n. 1170, Fi, p. 742; n. 1388, Fi, p. 1019; n. 1566, Fi, p. 1138.
- SITTA PIETRO, *Segretario della Commissione di finanza*: relatore sul n. 1165, Fi, p. 744; n. 1185, Es D, p. 203; n. 1186, Es D, p. 204; n. 1412, Fi, p. 1058; oratore sul n. 1470, Fi, LC, p. 1090.
- Slovacchia, n. 1366, accordi commerciali, Es D, p. 263.
- Società an. « Navigazione Toscana », p. 1208, convenzione modificativa, LC, p. 284.
- Società commerciali, n. 1276, distribuzione dividendi, Fi, p. 814.
- Società immobiliari, n. 1167, agevolazioni tributarie, Fi, p. 767.
- Società italiana per il commercio estero, numero 1172, aumento capitale, Fi, p. 774.
- SOLMI ARRIGO: relatore sul n. 1463, Fi, p. 1081; n. 1498, Fi, p. 1128; oratore sul n. 1470, Fi, LC, p. 1090.
- Sorgo zuccherino, n. 1699, premio ai coltivatori, Ag, p. 301.
- Sostanze minerali, n. 1514, classificazione, Ec A, p. 428.
- Sottosegretari di Stato, n. 1288, delega da parte dei ministri richiamati alle armi, IG, p. 461.
- Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, n. 1375, equiparazione del servizio, Fa, p. 466.
- Sottufficiali, n. 1253, pubblica sicurezza, IG, p. 385; n. 1376, carabinieri reali, Fa, p. 467; n. 1382, genio aeronautico, Fa, p. 469; n. 1384, avanzamento a scelta, Fa, p. 472.
- SPADA POTENZIANI LUDOVICO: oratore sul n. 1249, Ag, p. 175.
- Spagna, n. 1339, cittadini partecipanti alle operazioni militari, IG, p. 517.
- Spalato, n. 1499, opere pubbliche straordinarie, Fi, LC, p. 1106.
- SPASIANO EDUARDO: relatore sul n. 1210, E Cp, p. 148; n. 1483, E Cp, p. 268; n. 1484, E Cp, p. 270.
- Spedizionieri, n. 1450, elenchi autorizzati, Ec A, p. 425.
- Spese di guerra, n. 1309, finanziamento, Fi, p. 915; n. 1566, per l'Africa Italiana, Fi, p. 1138; n. 1578, finanziamento, Fi, p. 1180.
- Spese straordinarie per esigenze belliche, n. 1279, finanziamento, Fi, p. 826.
- SPEZZOTTI LUIGI: relatore sul n. 1182, Ec A, p. 318.
- SPOLVERINI LUIGI MARTINO: relatore sul n. 1255, IG, p. 387; oratore sul n. 1298, Fi, IG, p. 845; n. 1335, IG, p. 512; n. 1610, IG, pp. 561, 582; n. 1626, IG, p. 594.
- Stabilimenti ausiliari, n. 1477, militarizzazione, Fa, p. 503.
- Stampa, n. 1210, ente, E Cp, p. 148.
- Stati Uniti d'America, n. 1535, beni appartenenti a cittadini, Fi, p. 1136.
- Stato civile, n. 1401, valutazione per le promozioni, Fi, Fa, p. 1038; n. 1534, valutazione per concorsi a cattedre universitarie, E Cp, p. 285.

Statuti universitari, n. 1533, approvazione, E Cp, p. 284.

Stazioni nemiche o neutrali di radio-diffusione, n. 1503, aumento pene contro gli ascoltatori, IG, p. 541.

Stazioni sperimentali agrarie, n. 1485, direttori, E Cp, p. 272.

Sterilità della donna, n. 1610, denuncia dei trattamenti terapeutici, IG, pp. 561, 582.

Studenti universitari, n. 1377, corsi allievi ufficiali, Fa, p. 467; n. 1421, conferimento dei gradi di caporale e di sergente, Fa, p. 491; n. 1425, qualifica di volontario alle armi, Fa, p. 495.

SUARDO GIACOMO, *Presidente del Senato*: numero 1290, Fi, IG, p. 833; n. 1291, Fi, E Cp, p. 958; n. 1293, Fi, AI, p. 954; n. 1294, Fi, E Cp, p. 970; n. 1299, Fi, LC, p. 898; numero 1303, Fi, Ec A, p. 934; n. 1304, Fi, Es D, p. 978; n. 1315, Fi, Es D, p. 978; n. 1316, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 990; n. 1401, Fi, Fa, p. 1038; Fi, LC, per la morte di Bruno Mussolini, p. 1106.

Successioni dei militari caduti in guerra, numero 1462, agevolazioni tributarie, Fi, pagina 1081.

Sudditi di nazionalità nemica, n. 1543 opere protette dal diritto d'autore, E Cp, p. 287. Svezia, n. 1365, accordi commerciali, Es D, p. 261.

Svizzera, n. 1537, certificati di accompagnamento delle merci, Es D, p. 284.

T

Tabacchi lavorati, n. 1324, per i feriti di guerra, Fi, p. 1007.

TALLARIGO ARMANDO: relatore sul n. 1189, Fa, p. 410; n. 1481, Fa, p. 506; n. 1547, Fa, p. 513.

TARGETTI RAIMONDO: relatore sul n. 1219, Es D, p. 213; n. 1538, Es D, p. 284; oratore sul n. 1276, Fi, p. 814; n. 1304, Fi, Es D, p. 978.

Tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, n. 1398, agevolazioni, Fi, p. 1034.

Tasse, vedi: *Imposte*.

TASSINARI GIUSEPPE, *Ministro dell'agricoltura e foreste*: n. 1251, Ag, p. 181; n. 1268, Ag,

p. 185; n. 1292, Fi, Ag, p. 890; n. 1448, Ag, p. 245; n. 1449, Ag, p. 247 e seg.

Terremoti e altre pubbliche calamità, n. 1246, soppressioni di collegi arbitrali per le espropriazioni, LC, p. 307; n. 1247, benefici fiscali per i contratti da stipularsi dai danneggiati, LC, p. 309; n. 1435, ricostruzione edifici del culto nelle diocesi calabresi, LC, p. 383; n. 1436, proroga dei termini dei lavori sussidiati dallo Stato, LC, p. 384; n. 1524, case popolari nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, LC, p. 438; n. 1528, attuazione piani regolatori abitati colpiti, LC, p. 440.

TERUZZI ATTILIO, *Ministro dell'Africa Italiana*: n. 1370, AI, p. 58; n. 1602, AI, p. 66.

TESIO FEDERICO: oratore sul n. 1268; Ag, p. 185; n. 1292, Fi, Ag, p. 873 e seg.; n. 1474, Ag, p. 262; n. 1598, Ag, p. 275.

Testi unici, n. 1255, leggi sanitarie, IG, p. 386; n. 1347, edilizia popolare ed economica, LC, p. 364; n. 1379, avanzamento ufficiali della R. Marina, Fa, p. 468; n. 1464, catasto dei terreni, Fi, p. 1082; n. 1481, reclutamento Regio Esercito, Fa, p. 506; n. 1485, istruzione universitaria, E Cp, p. 272; n. 1521, edilizia popolare ed economica, LC, p. 435; n. 1603, leggi sanitarie, IG, p. 554; n. 1628, leggi di Pubblica Sicurezza, IG, p. 597.

THAON DI REVEL PAOLO, *Ministro delle finanze*: n. 1176, Fi, p. 775; n. 1212, Fi, LC, p. 749; n. 1214, Fi, p. 779; n. 1316, Fi, Es D, Ag, Ec A, p. 990; n. 1324, Fi, p. 1007; n. 1325, Fi, p. 1008; n. 1326, Fi, p. 1009; n. 1454, Fi, p. 1068; n. 1456, Fi, p. 1070; n. 1458, Fi, p. 1073; n. 1462, Fi, p. 1081; n. 1474, Ag, p. 262; n. 1482, Fi, p. 1118; n. 1491, Ag, p. 263; n. 1496, Fi, p. 1121; n. 1497, Fi, p. 1126; n. 1567, Fi, p. 1138; n. 1568, Fi, p. 1141; n. 1570, Fi, p. 1142; n. 1572, Fi, p. 1158; n. 1574, Fi, p. 1177; n. 1575, Fi, p. 1179; n. 1576, Fi, p. 1149; n. 1577, Fi, p. 1158; n. 1578, Fi, p. 1180; n. 1579, Fi, p. 1145; n. 1590, Fi, p. 1203.

THEODOLI DI SAMBUCCI ALFREDO: oratore sul n. 1212, Fi, LC, p. 749; n. 1299, Fi, LC, p. 898; n. 1346, LC, p. 362; n. 1520, LC, p. 432; n. 1530, LC, p. 442.

TISCORNIA LUIGI: relatore sul n. 1162, Fa, p. 406; oratore sul n. 1239 Fa, p. 427.

Titoli al portatore, n. 1275, imposta sui frutti, Fi, p. 810.

Titoli azionari, n. 1572, imposta sul plusvalore, Fi, p. 1158; n. 1577, negoziazione, Fi, p. 1158.

Titoli nobiliari, n. 1590, tasse di concessione, Fi, p. 1203.

TODARO FRANCESCO: oratore sul n. 1491, Ag, p. 263; n. 1627, Ag, p. 290; n. 1633, Ag, p. 297.

TOFANI GIOVANNI: relatore sul n. 1181, Ec A, p. 318; n. 1312, Fa, p. 455; oratore sul numero 1190, Ec A, p. 319.

Torino, n. 1326, Accademia delle scienze, Fi, p. 1009; n. 1522, piano regolatore, LC, p. 436.

TOURNON ADRIANO: relatore sul n. 1490, AI, p. 63.

Trasferimenti di ruolo, n. 1479, nella Marina, Fa, p. 503.

Trasferimenti immobiliari, n. 1571, scritture private non registrate, Fi, p. 1144; n. 1576, imposta di registro, Fi, p. 1149; n. 1579, nullità atti privati non registrati, Fi, p. 1145.

Trattamenti terapeutici diretti a causare sterilità nella donna, n. 1610, denuncia obbligatoria, IG, pp. 561, 582.

Trattati internazionali:

- accordi generali, n. 1364, Bulgaria, Es D, p. 260.
- assicurazioni sociali, n. 1539, Germania, Es D, p. 287.
- commerciali, n. 1188, Finlandia, Es D, p. 206; n. 1216, Danimarca, Es D, p. 210; n. 1365, Svezia, Es D, p. 261; n. 1366, Slovacchia, Es D, p. 263.
- pagamenti, n. 1451, Germania, Es D, p. 282.

TRECCANI DEGLI ALFIERI GIOVANNI: relatore sul n. 1267, Ec A, p. 342; oratore sul numero 1190, Ec A, p. 319.

Tribunale delle prede, n. 1369, modificazioni alla legge di guerra, IG, Fa, p. 505.

Tributi, vedi: *Imposte*.

Trieste, n. 1342, magazzini generali, LC, pagina 354; n. 1474, ricostruzione patrimonio zootecnico, Ag, p. 262.

TRIGONA EMANUELE, *Vice presidente della Comm. dell'economia corporativa e anarcchia*: relatore sul n. 1303, Fi, Ec A, p. 934; n. 1361, Ec A, p. 401; n. 1413, Fi, p. 1059.

TRIVELLI LUIGI, *Segretario della Comm. Africa Italiana*: oratore sul n. 1489, AI, p. 61.

TUA ANGELO: relatore sul n. 1549, Fa, p. 514; oratore sul n. 1189, Fa, p. 410; n. 1385, Fa, p. 472.

TULLIO FRANCESCO: relatore sul n. 1366, Es D, p. 263.

Tutela della pubblica sicurezza, n. 1334, nelle provincie siciliane, IG, p. 511.

U

Uditori giudiziari, n. 1257, indennità, IG, p. 395.

Uditori giudiziari militari, n. 1285, periodo di prova, Fa, p. 444.

Uffici giudiziari, n. 1259, trasferimento ai comuni, IG, p. 405.

Ufficiali del Regio Esercito, n. 1161, insegnanti corsi universitari, Fa, p. 405; n. 1179, varianti Testo Unico reclutamento, Fa, p. 407; n. 1233, ufficiali complemento della Regia Marina, Fa, p. 442; n. 1239, impiego dei fuori quadro in incarichi speciali e d'organico, Fa, p. 427; n. 1379, avanzamento ufficiali della Regia marina, Fa, p. 468; numero 1380, reclutamento e avanzamento ufficiali della Regia aeronautica, Fa, p. 469; n. 1385, nomina legionari fiumani a ufficiali di complemento, Fa, p. 472; n. 1393, Regia guardia di finanza, Fi, p. 1029; n. 1419, corsi allievi ufficiali piloti di complemento, Fa, p. 490; n. 1422, reclutamento ufficiali commissari, Fa, p. 493; n. 1547, stato, Fa, p. 513 (rinviato); n. 1549, avanzamento, Fa, p. 514; n. 1562, di complemento sanitari e veterinari, Fa, p. 521.

Ufficiali della riserva, n. 1240, avanzamento, Fa, p. 429; n. 1378, trattamento di quiescenza, Fa, p. 467.

Ufficiali di complemento, n. 1233, della Regia marina, Fa, p. 442; n. 1419, piloti, Fa, pagina 490; n. 1562, sanitari e veterinari, Fa, p. 521; n. 1563, richiamati in servizio, Fa, p. 523.

Ufficiali giudiziari, n. 1614, provvedimenti a favore, IG, p. 574 e segg. (rinviato).

Ufficiali in congedo, n. 1555, avanzamento commissari di leva, Fa, p. 518.

Ungheria, n. 1583, Istituto di cultura in Roma, Fi, p. 1200.

Uniformi militari, n. 1501, obbligo della licenza, IG, p. 530.

Unione doganale italo-albanese, n. 1451, accordo pagamenti con la Germania, Es D, p. 282.

Unione per la copertura dei grandi rischi, n. 1622, partecipazione dell' I. N. A., Ec A, p. 454.

Università Regie, n. 1194, Parma, E Cp, p. 146; n. 1222, Bologna, E Cp, p. 219; n. 1486, nuovi posti professori di ruolo, E Cp, p. 272; n. 1488, scuole di lingue straniere moderne, E Cp, p. 277.

V

Vacanze necessarie negli ufficiali della Regia marina, n. 1558, sospensione, Fa, p. 519.

VACCA MAGGIOLINI ARTURO: relatore sul numero 1161, Fa, p. 405; n. 1189, Fa, p. 410.

VALAGUSSA FRANCESCO, *Segretario della Presidenza del Senato*: relatore sul n. 1335, IG, p. 512; n. 1510, IG, p. 539; oratore sul numero 1610, IG, p. 561.

Valutazione dello stato civile, n. 1401, promozioni personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, Fi, Fa, p. 1038.

VARZI ERCOLE: relatore sul n. 1359, Ec A, n. 399.

VELANI LUIGI: relatore sul n. 1424, Fa, pagina 493; n. 1550, Fa, p. 515; oratore sul n. 1401, Fi, Fa, p. 1038.

Veliterno, n. 1331, colonie perpetue, Ag, p. 241.

Velocipedi, n. 1518, circolazione sulle autostrade, LC, p. 431.

Velocità autoveicoli, n. 1355, limiti massimi, LC, p. 371.

Venetico (Messina), n. 1337, integrazione bilancio, IG, p. 516.

Venezia, n. 1344, Porto Marghera, LC, p. 357.

VERSARI RICCARDO: oratore sul n. 1405, E Cp, p. 261.

Veterinari, n. 1562, nomina a ufficiale di complemento, Fa, p. 521.

VIALE GUIDO: oratore sul n. 1258, IG, p. 396; n. 1610, IG, p. 582; n. 1629, IG, p. 598.

Viareggio, n. 1471, autostrada Firenze-Lucca, Fi, LC, p. 1099.

VICINI MARCO ARTURO, *Segretario della Presidenza del Senato*: relatore sul n. 1243, IG, p. 379; n. 1339, IG, p. 517; n. 1507, IG,

p. 533; oratore sul n. 1223, IG, p. 378; numero 1252, IG, p. 381; n. 1255, IG, p. 387; n. 1259, IG, p. 405; n. 1367, IG, p. 518; n. 1503, IG, p. 541; n. 1509, IG, p. 535; n. 1511, IG, p. 540.

VINASSA DE REGNY PAOLO: relatore sul n. 1194, E Cp, p. 146; n. 1222, E Cp, p. 219; oratore sul n. 1215, E Cp, p. 214; n. 1153, IG, E Cp, p. 334.

VINCI GAETANO: oratore sul n. 1289, E Cp, p. 226; n. 1484, E Cp, p. 270.

Vinello, n. 1465, distillazione, Fi, p. 1083.

Vini, n. 1248, provvedimento per la produzione vinicola, Ag, p. 172; n. 1633, provviste di vino da destinarsi alla distillazione, Ag, pp. 297 e 303.

VISCONTI DI MODRONE GUIDO CARLO, *Segretario della Comm. degli esteri, scambi e dogane*: relatore sul n. 1263, Es D, p. 217.

Viticoltura, n. 1248, provvedimenti, Ag, pagina 172.

Vittime del dovere, n. 1608, delle Forze armate di Polizia, IG, p. 559.

Vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo, n. 1254, IG, p. 386.

Volontari alle armi e di guerra, n. 1425, studenti universitari, Fa, 495.

VOLPI DI MISURATA GIUSEPPE: oratore sul numero 1602, AI, p. 66.

Volturno, n. 1611, Ente autonomo, IG, p. 569.

Z

Zara, n. 1499, opere pubbliche straordinarie, Fi, LC, p. 1106.

Zone militari, n. 1177, regime giuridico della proprietà, Fa, p. 406.

ZOPPI GAETANO: oratore sul n. 1425, Fa, p. 495.

ZAMBONI UMBERTO: oratore sul n. 1598, Ag, p. 275.

ZOPPI OTTAVIO: relatore sul n. 1159, Fa, p. 404; n. 1385, Fa, p. 472; oratore sul n. 1161, Fa, p. 405; n. 1189, Fa, p. 410.

Zucchero, n. 1171, regime fiscale, Fi, p. 746.

ZUPELLI VITTORIO: relatore sul n. 1324, Fi, p. 1007; oratore sul n. 1212, Fi, LC, p. 749; n. 1224, Fi, Fa, p. 786; n. 1278, Fi, p. 825; n. 1387, Fi, p. 1018; n. 1454, Fi, p. 1068; n. 1470, Fi, LC, p. 1090; n. 1499, Fi, LC, p. 1106; n. 1568, Fi, p. 1141; n. 1593, Fi, p. 1134.